Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC

10000/141/659
(13TH)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0/141/659
H)

GAZZETTA UFFICIALE
MAR. - AUG. 1946
(1 OF 3)

FILE

| 1946 DATE | MINUTE SHEET NO. — 1. | PAGE |
|---|---|---|
| June 10 | N.A. on fos. 1 — 12. | 1 — 12. |
| " 17 | N.A. - - 13+14 NA on fo 15 | 13. 14. 15 |
| | Director | |
| | Is the scheme of autonomy for Sicily (at DLL no 455 | |
| | A fo 15) of any interest? | 15 |
| | Reply No — | |
| | Yes — Memo translated Despres | |
| June 18 | N.A. on fos. 16+17 | 16. 17. |
| " 22 | Action on fo. 18 being taken a another file | 18 |
| " 24 | N.A. on fo. 19. | 19. |
| " 26 | N.A. " fos 20 - 22 | 20 - 22 |
| 27 | N.A. " fos. 23+24 | 23. 24. |
| " 28 | N.A. " " fo. 25 | 25 |
| July 1 | N.A. " " 26 | 26. |
| July 5 | N.A. " " 27-30 | 27-30. |
| " 5 | N.A. " " 31+32 | 31. 32. |
| " 6 | N.A. " " 33 | 33 |
| " 9 | N.A. " " 34+35 | 34. 35. |
| " 11 | N.A " " 36 or on 37+38 | 36-38 |
| " 12 | N.A — 39 | 39 |

0004

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

W/a - home translated Despatches

| | | |
|---|---|---|
| June 18 | N.A. on fos. 16 + 17 | 16. 17. |
| " 22 | Action on fo. 18 being taken a another file | 18 |
| " 24 | N.A. on fo. 19. | 19. |
| " 26 | N.A. " fos 20 - 22 | 20 - 22 |
| " 27 | N.A. " fos. 23 + 24 | 23. 24. |
| " 28 | N.A. " " fo. 25 | 25 |
| July 1 | N.A. " " 26 | 26. |
| July 5 | N.A. " " 27 - 30 | 27 - 30. |
| " 5 | N.A. " " 31 + 32 | 31. 32. |
| " 6 | N.A. " " 33 | 33 |
| " 9 | N.A. " " 34 + 35 | 34. 35. |
| " 11 | N.A. " " 36 on 37 + 38 | 36 - 38 |
| " 12 | N.A. " " 39 | 39 |
| " 15 | N.A. " " 40 + 41 | 40/41 |
| " 18 | N.A. " " 42 + 43 + 44 | 42/43 44 - 45 |

302

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 177

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Giovedì, 8 agosto 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-935 841-737 860-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.200 - Semestrale L. 600 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (cartelle fiduciarie, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganosi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 31; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Ritorno in sede della pretura di Cassino (Corte d'appello di Roma) . . . . . Pag. 1929

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1946.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Rimini . . . . . Pag. 1930

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.
Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Vicenza . . . . . Pag. 1931

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1946.
Apertura di una dipendenza della Banca cooperativa Imolese in Mordano (Bologna) . . . . . Pag. 1931

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1946.
Trasformazione in sindacato del sequestro della S. A. Ceroplast, con sede in Milano, e nomina del sindacatore. Pag. 1931

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1946.
Apertura in Monterenle (L'Aquila) di una dipendenza della Cassa di risparmio dell'Aquila . . . . Pag. 1932

# LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Ritorno in sede della pretura di Cassino (Corte d'appello di Roma).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;
Visto il regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 71;

Decreta:

Art. 1.

La pretura di Cassino, trasferita temporaneamente nel comune di Cervaro, ritorna nel comune di Cassino.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (portafoglio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

La inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Ritorno in sede della pretura di Cassino (Corte d'appello di Roma) . . . . . Pag. 1929

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1946.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Rimini . . . . . Pag. 1929

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.
Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Vicenza . . . . . Pag. 1931

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1946.
Apertura di una dipendenza della Banca cooperativa Imolese in Mordano (Bologna) . . . . . Pag. 1931

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1946.
Trasformazione in sindacato del sequestro della S. A. Ceroplast, con sede in Milano, e nomina del sindacatore. Pag. 1931

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1946.
Apertura in Montereale (L'Aquila) di una dipendenza della Cassa di risparmio dell'Aquila . . . . Pag. 1932

REGIO DECRETO 25 maggio 1946.
Nomina del presidente della Società italiana degli autori ed editori . . . . . Pag. 1932

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario. Pag. 1932

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero del tesoro:**
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1933
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1935
Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1936 (2312)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

Ritorno in sede della pretura di Cassino (Corte d'appello di Roma).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;
Visto il regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. [illegible];

Decreta:

Art. 1.

La pretura di Cassino, trasferita temporaneamente nel comune di Ceriaro, ritorna nel comune di Cassino.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il sesto giorno successivo alla pubblicazione stessa.

Roma, addì 14 giugno 1946

*p. Il Ministro per la grazia e giustizia*
VENONI

*Il Ministro per l'interno*
ROMITA

*Il Ministro per il tesoro*
COSTANZO



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1936.

**Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Rimini.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 823 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Rimini, approvato con decreto del Capo del Governo in data 21 febbraio 1939;

Viste le proposte di modificazione dello statuto della predetta Cassa di risparmio, deliberate dal Consiglio di amministrazione e dalla assemblea generale ordinaria degli azionisti rispettivamente in data 26 aprile e 4 maggio del corrente anno;

Decreta:

Gli articoli 8, 22, 31, 33, 35, 43, 50, 51, 65, 66, 67, dello statuto della Cassa di risparmio di Rimini sono modificati come appresso:

Al 1° comma dell'art. 8 è sostituito il seguente:

« Non possono essere soci che i cittadini italiani che godano di tutti i diritti civili e politici, ed abbiano preferibilmente domicilio o dimora nella città di Rimini o nella zona di azione della Cassa ».

Ai numeri 14, 16, 18, 19, 21, dell'art. 22 sono sostituiti i seguenti:

14) sulla vendita o sugli acquisti degli immobili nei limiti consentiti dalla legge sulle locazioni che oltrepassino L. 25.000 annue o la durata di nove anni;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore superi l'importo di L. 50.000 o sia di valore indeterminato;

Al 3° comma dell'art. 33 è sostituito il seguente:

« In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione può consentire agli impiegati e agli altri dipendenti, sovvenzioni munite interamente di garanzie reali a condizione che l'esposizione complessiva di ciascun nominativo non venga a superare le L. 200.000 ».

Al 2° comma dell'art. 43 è sostituito il seguente:

« I libretti al portatore che per dieci anni non siano stati presentati per alcuna operazione di deposito, prelievo o registrazione di interessi, divengono infruttiferi e, da tale data, si inizia la prescrizione decennale a favore della Cassa ».

All'art. 50 è sostituito il seguente:

« I rimborsi vengono concessi con l'osservanza dei seguenti termini di preavviso:

per il risparmio ordinario:

fino a L. 3.000 a vista;

da L. 3.001 a L. 5.000 un giorno di preavviso;

da L. 5.001 a L. 10.000 tre giorni di preavviso;

per somme maggiori otto giorni di preavviso;

e per il piccolo risparmio:

fino a L. 2.500 a vista;

per somme maggiori dieci giorni di preavviso.

Il Consiglio di amministrazione può dare facoltà alla Direzione di pagare immediatamente le somme richieste, all'esibitore applicando però la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso ».

All'art. 51 è sostituito il seguente:

« I libretti a piccolo risparmio speciale sui quali viene consentito un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati alle persone le quali dimostrino di appartenere ad una delle categorie seguenti:

*a)* impiegati, salariati e pensionati dello Stato e degli Enti pubblici;

*b)* impiegati non aventi mansioni direttive e salariati degli Enti privati;

*c)* insegnanti ed alunni di asili infantili e di scuole elementari;

*d)* alunni di scuole medie;

*e)* agricoltori braccianti, persone di servizio, artigiani, portieri, commessi, venditori ambulanti, soldati di bassa forza di corpi armati;

*f)* appartenenti a famiglie numerose ai sensi dell'art. 1 secondo comma della legge 22 maggio 1939, n. 917;

*g)* istituzioni di beneficenza, società di mutuo soccorso ed Enti ecclesiastici.

Il limite massimo di deposito fruttifero è di L. 20.000

Declassified G.U. 123/56 Section 3.3/NND No.

n. 141, 7 aprile 1953, n. 636, 16 giugno [illegible]

3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Rimini, approvato con decreto del Capo del Governo in data 21 febbraio 1939;

Viste le proposte di modificazione dello statuto della predetta Cassa di risparmio, deliberate dal Consiglio di amministrazione e dalla assemblea generale ordinaria degli azionisti rispettivamente in data 26 aprile e 4 maggio del corrente anno;

Decreta:

Gli articoli 8, 22, 31, 33, 35, 43, 50, 51, 65, 66, 67, dello statuto della Cassa di risparmio di Rimini sono modificati come appresso:

Al 1° comma dell'art. 8 è sostituito il seguente:

« Non possono essere soci che i cittadini italiani che godano di tutti i diritti civili e politici, ed abbiano preferibilmente domicilio o dimora nella città di Rimini o nella zona di azione della Cassa ».

Ai numeri 14, 15, 18, 19, 21, dell'art. 22 sono sostituiti i seguenti:

14) sulla vendita o sugli acquisti degli immobili nei limiti consentiti dalla legge sulle locazioni che oltrepassino L. 25.000 annue o la durata di nove anni;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore superi l'importo di L. 50.000 o sia di valore indeterminato;

18) sulle operazioni di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *m*), dell'art. 61 di importo superiore alle L. 500.000 e sulle operazioni di cui alle lettere *e*), *q*), dello stesso articolo;

19) sulle operazioni cambiarie di importo superiore alle L. 500.000;

21) sulle transazioni di importo superiore alle lire 25.000 ».

Al comma 2 dell'art. 31 è sostituito il seguente:

« In caso di assenza od impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore, e in caso di assenza od impedimento anche di questi dal ragioniere capo ».

All'art. 33 è sostituito il seguente:

« Il direttore generale, il vice direttore e tutto il personale debbono essere cittadini italiani ».

per il risparmio ordinario:

fino a L. 2.000 a vista;

da L. 2.001 a L. 5.000 un giorno di preavviso;

da L. 5.001 a L. 10.000 tre giorni di preavviso;

per somme maggiori otto giorni di preavviso;

e per il piccolo risparmio:

fino a L. 2.500 a vista;

per somme maggiori dieci giorni di preavviso.

Il Consiglio di amministrazione può dare facoltà alla Direzione di pagare immediatamente le somme richieste, all'esibitore applicando però la perdita di valuta corrispondente al numero preavviso ».

All'art. 51 è sostituito il seguente:

« I libretti a piccolo risparmio speciale sui quali viene consentito un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati alle persone le quali dimostrino di appartenere ad una delle categorie seguenti:

*a*) impiegati, salariati e pensionati dello Stato e degli Enti pubblici;

*b*) impiegati non aventi mansioni direttive e salariati degli Enti privati;

*c*) insegnanti ed alunni di asili infantili e di scuole elementari;

*d*) alunni di scuole medie;

*e*) agricoltori braccianti, persone di servizio, artigiani, portieri, commessi, venditori ambulanti, soldati di bassa forza di corpi armati;

*f*) appartenenti a famiglie numerose ai sensi dell'art. 1 secondo comma della legge 22 maggio 1939, n. 917;

*g*) istituzioni di beneficenza, società di mutuo soccorso ed Enti ecclesiastici.

Il limite massimo di deposito fruttifero è di L. 20.000 limite che non può essere superato se non per effetto della capitalizzazione degli interessi.

La Cassa accetta versamenti a partire da lire cinque.

Su ogni libretto possono essere effettuati più versamenti nel corso di una settimana, l'importo totale dei versamenti non può però superare le L. 2.000.

Da ciascun libretto può essere effettuato un solo prelevamento per settimana; i limiti massimi di tale prelevamento sono i seguenti:

L. 1.000 a vista;

L. 2.000 con cinque giorni di preavviso;

somme superiori, con dieci giorni di preavviso ».

Al 7° comma dell'art. 65 è sostituito il seguente:

« Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 0 0 0 9 1

All'art. 66 è sostituito il seguente:

« I mutui e conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteca di primo grado sopra immobili situati nella zona in cui opera la Cassa.

L'ammontare della somma da concedere a prestito non potrà superare la metà del valore degli immobili offerti in garanzia. Tale limite viene ridotto ai due quinti quando si tratti di immobili che non siano fondi rustici od abitazioni civili.

Le perizie dovranno essere redatte da periti di fiducia della Cassa.

I fabbricati ed i boschi dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine, presso compagnie benevise alla Cassa e nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore della Cassa stessa in caso di sinistro.

Le stesse norme valgono anche per i pegni di credito ipotecari ».

Al 3° comma dell'art. 67 è sostituito il seguente:

« La somma da impiegarsi nei mutui o conti correnti ipotecari, mutui agrari fondiari ad invalidi di guerra, mutui per la costruzione di case popolari, mutui agrari di miglioramento, mutui per la costruzione di case coloniche, in operazioni di pegno di credito ipotecari non deve eccedere il 15 % dell'ammontare dei capitali amministrati dalla Cassa. Della quota del 15 % non più di un terzo potrà essere impegato nelle operazioni ipotecarie da concedersi su immobili che non siano fondi rustici nè abitazioni civili ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(2257)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.

**Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Vicenza.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Considerato che il conte Giangiacomo di Thiene è stato nominato commissario prefettizio del Consorzio

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1946.

**Apertura di una dipendenza della Banca cooperativa Imolese in Mordano (Bologna).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca cooperativa Imolese, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Imola;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca cooperativa Imolese, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Imola, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Mordano (Bologna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(2286)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1946.

**Trasformazione in sindacato del sequestro della S. A. Ceroplast, con sede in Milano, e nomina del sindacatore.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1946, emesso a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sequestro la S. A. Ceroplast con sede in Milano, via Goldoni, 6;

Ritenuto che nella sindacata società gli interessi italiani sono da considerarsi prevalenti e quindi è opportuno trasformare il sequestro in sindacato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 21;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775681

assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine, presso compagnie benevise alla Cassa e nella relativa polizza dove inscrivsi la clausola di beneficio a favore della Cassa stessa in caso di sinistro.

Le stesse norme valgono anche per i pegni di crediti ipotecari ».

Al 3° comma dell'art. 67 è sostituito il seguente:

« La somma da impiegarsi nei mutui o conti correnti ipotecari, mutui agrari fondiari ad invalidi di guerra, mutui per la costruzione di case popolari, mutui agrari di miglioramento, mutui per la costruzione su case coloniche, in operazioni di pegno di credito ipotecari non deve eccedere il 15 % dell'ammontare dei capitali amministrati dalla Cassa. Della quota del 15 % non più di un terzo potrà essere impiegato nelle operazioni ipotecarie da concedersi su immobili che non siano fondi rustici nè abitazioni civili ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(2257)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.

**Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Vicenza.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Considerato che il conte Giangiacomo di Thiene è stato nominato commissario prefettizio del Consorzio agrario provinciale di Vicenza;

Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

E' confermata la nomina del conte Giangiacomo di Thiene a commissario del Consorzio agrario provinciale di Vicenza, ai sensi dell'art. 28 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 22 luglio 1946

*Il Ministro*: SEGNI

(2218)

---

l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca cooperativa Imolese, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Imola;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca cooperativa Imolese, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Imola, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Mordano (Bologna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(2286)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1946.

**Trasformazione in sindacato del sequestro della S. A. Ceroplast, con sede in Milano, e nomina del sindacatore.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1946, emesso a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1186, col quale è stata sottoposta a sequestro la S. A. Ceroplast con sede in Milano, via Guicciardini, 6;

Ritenuto che nella suindicata società gli interessi italiani sono da considerarsi prevalenti e quindi è opportuno trasformare il sequestro in sindacato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 48, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

1. — E' revocato il decreto 14 febbraio 1946, col quale è stata sottoposta a sequestro la S. A. Ceroplast, con sede in Milano.

2. — La S. A. Ceroplast, con sede in Milano, via Guicciardini, 6, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'avv. D'Ambrosio Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(2279)

Declassified and Approved For Release 2012/09/11 : CIA-RDP80-00809A000600120356-8 Section 3.3(b)(1) E.O. 12356 NND No.

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1946

**Apertura in Monterale (L'Aquila) di una dipendenza della Cassa di risparmio dell'Aquila.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio dell'Aquila, con sede in L'Aquila;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio dell'Aquila, con sede in L'Aquila, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Monterale (L'Aquila).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1946

(2284) *Il Ministro*: Corbino

REGIO DECRETO 25 maggio 1946.

**Nomina del presidente della Società italiana degli autori ed editori.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto l'art. 57 del regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato con R. decreto 18 maggio 1942, n. 1369;

Visto l'art. 22 dello statuto dell'Ente italiano per il diritto d'autore, approvato con R. decreto 24 agosto 1942, n. 1799;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 433, relativo alla modificazione della denominazione dell'Ente italiano per il diritto d'autore in quella di Società italiana degli autori ed editori;

Visto il decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944, concernente lo scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Ente italiano per il diritto d'autore e la nomina del dott. Mario Vinciguerra a commissario straordinario dell'Ente stesso;

Dalla stessa data il dott. Mario Vinciguerra, è nominato presidente della Società anzidetta.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Registro Presidenza n. 10, foglio n. 60.* — Fragali

(2305)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

**Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario.**

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3150, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Pasquale Dente di Domenico, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montefredane (Avellino);

l'ing. Domenico De Matteis fu Giovanni, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Demetrio nei Vestini (L'Aquila);

il sig. Cosimo Giovannucci fu Giustino, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di

80 0 12 Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO.

dell'Aquila, con sede in L'Aquila;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio dell'Aquila, con sede in L'Aquila, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Montereale (L'Aquila).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 luglio 1946

(2284) *Il Ministro*: Corbino

---

REGIO DECRETO 25 maggio 1946.

**Nomina del presidente della Società italiana degli autori ed editori.**

UMBERTO II
Re d'Italia

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto l'art. 57 del regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato con R. decreto 18 maggio 1942, n. 1369;

Visto l'art. 22 dello statuto dell'Ente italiano per il diritto d'autore, approvato con R. decreto 24 agosto 1942, n. 1799;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 423, relativo alla modificazione della denominazione dell'Ente italiano per il diritto d'autore in quella di Società italiana degli autori ed editori;

Visto il decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944, concernente lo scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Ente italiano per il diritto d'autore e la nomina del dott. Mario Vinciguerra a commissario straordinario dell'Ente stesso;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 416, sulla soppressione del Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo e sulla temporanea gestione dei relativi servizi;

Ritenuta la necessità di procedere al ripristino degli organi normali di amministrazione della Società italiana degli autori ed editori;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dalla data del presente decreto cessa la gestione straordinaria della Società italiana degli autori ed editori.

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

**Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario.**

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Pasquale Dente di Domenico, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montefredane (Avellino);

l'ing. Domenico De Matteis fu Giovanni, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Demetrio nei Vestini (L'Aquila);

il sig. Cosimo Giovannucci fu Giustino, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cappelle sul Tavo (Pescara);

il sig. Luigi Petrone di Saverio, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Frasgeto (Alate (Benevento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 maggio 1946

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(2261)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0013

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione).

**Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 18 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 73 del regolamento generale, approvato con R. decreto 13 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 72 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Rol. 5 % | 4842 | Barone Tommaso fu Nunzio, minore sotto la patria potestà della madre Bussino Giuseppina di Giovanni, ved. di Barone Nunzio, dom. a Modica (Ragusa) | 1.965 — |
| Id. | 4843 | Barone Giovanni fu Nunzio, ecc., come sopra | 1.965 — |
| Rend. 5 % | 56347 | Vivacqua Serafina fu Luigi, moglie di Romano Giulio, dom. a Cosenza, vincolata per dote | 2.775 — |
| Id. | 56348 | Come sopra | 940 — |
| Id. | 56349 | Come sopra | 170 — |
| Id. | 56350 | Come sopra | 95 — |
| Rel. 3,50 % (1934) | 76691 | Come sopra | 1.029 — |
| Id. | 83677 | Come sopra | 392 — |
| Id. | 151328 | Come sopra | 210 — |
| Id. | 155213 | Come sopra | 70 — |
| Rend. 5 % | 23787 | Repetto Teresa Stefania fu Gio. Batt. Antonio vulgo Stefano, moglie di Croce Enrico fu Luigi, dom. in Genova, vincolata per dote | 2.435 — |
| Id. | 77071 (solo usufrutto) | Ospedale civico « Massa Beneficos » in Corio Canavese (Torino), con usufrutto ad Adrinot Lucia, nubile | 3.500 — |
| Id. | 171824 (solo usufrutto) | Agresti Maria Teresa, Salvatore, Anna, Giovanni e Mauro fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre La Rocca Concetta fu Raffaele, ved. Agresti, con usufrutto a La Rocca Concetta fu Raffaele, dom. a Itri (Latina) | 200 — |
| Id. | 166397 | Ente comunale di assistenza di S. Angelo del Pesco (Campobasso), pro erigendo Asilo infantile | 2.500 — |
| Id. | 136171 | Garau Federico di Pietro, dom. a Torino | 2.500 — |
| Id. | | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0014

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Red. 5 % | 4842 | Barone Tommaso fu Nunzio, minore sotto la patria potestà della madre Russino Giuseppina di Giovanni, ved. di Barone Nunzio, dom. a Modica (Ragusa) . . . . . | 1,965 — |
| Id. | 4843 | Barone Giovanni fu Nunzio, ecc., come sopra . . . . | 1,965 — |
| Rend. 5 % | 56347 | Vivarpa Serafina fu Luigi, moglie di Romano Giulio, dom. a Cosenza, vincolata per dote . . . . . | 2,775 — |
| Id. | 56348 | Come sopra . . . . . | 940 — |
| Id. | 56349 | Come sopra . . . . . | 170 — |
| Id. | 56350 | Come sopra . . . . . | 95 — |
| Red. 3,50 % (1934) | 70691 | Come sopra . . . . . | 1,020 — |
| Id. | 83677 | Come sopra . . . . . | 392 — |
| Id. | 131328 | Come sopra . . . . . | 210 — |
| Id. | 155215 | Come sopra . . . . . | 70 — |
| Rend. 5 % | 24787 | Repetto Teresa Stefania fu Gio. Batt. Antonio vulgo Stefano, moglie di Croce Enrico fu Luigi, dom. in Genova, vincolata per dote . . . . . | 2,435 — |
| Id. | 77871 (solo usufrutto) | Ospedale civico « Massa Beregliese » in Corio Canavese (Torino), con usufrutto ad Adrinot Lucia, nubile . . . . | 3,500 — |
| Id. | 171824 (solo usufrutto) | Agresti Maria Teresa, Salvatore, Anna, Giovanni e Mauro fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre La Rocca Concetta fu Raffaele, ved. Agresti, con usufrutto a La Rocca Concetta fu Raffaele, dom. a Itri (Latina) . . | 280 — |
| Id. | 169387 | Ente comunale di assistenza di S. Angelo del Pesco (Campobasso), pro erigendo Asilo infantile . . . . . | 2,800 — |
| Id. | 156171 | Garau Federico di Pietro, dom. a Torino . . . . . | 2,500 — |
| Id. | 143815 | Sala Alberto di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma . . . . . | 800 — |
| Prest. Red. 3,50 % | 408020 | Romano Maria-Luisa, vulgo Marisa di Ferdinando Vittorio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a La Spezia . | 980 — |
| Id. | 408021 | Romano Carlo di Ferdinando Vittorio, minore, ecc., come sopra | 980 — |
| Id. | 425295 | Coretti Nicola fu Damiano, dom. a Cassino (Frosinone), vincolata . . . . . | 105 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 830483 | Come sopra . . . . . | 350 — |
| Id. | 531397 | Garino Ernesto fu Giuseppe, dom. a Savona . . . . . | 700 — |

0 0 1 51
Declassificato a O.O. 12356 Sezione 3.3/NND N.

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Prest. Red. 3,50 % | 176625 | Garino Ernesto fu Giuseppe, dom. a Sarena . . . . . | 350 — |
| Rend. 5 % | 64077 | Cel Marianna fu Domenico, moglie di Bernardini Pietro, dom. a Buti (Pisa), vincolata . . . . . | |
| Cons. 3,50 % (1906) | 851844 (solo per la proprietà) | Asilo infantile « Paolo Boselli » Cumiana (Torino), con usufrutto congiuntivamente e cumulativamente a Carello Angela Lucia fu Francesco, ved. di Mastrallet Vincenzo, Carello Maria Maddalena fu Francesco, nubile, e Carello Luigi fu Francesco, dom. a Cumiana . . . . . | 530 — |
| Prest. Red. 3,50 % | 813440 | Bisetti Maria Rosa fu Mario, minore sotto la tutela di Del Bora Marianna fu Francesco, ved. Bolzano, dom. a Boca (Novara) . . . . . | 350 — |
| Cons. 3,50 % (1936) | 708783 (solo per la proprietà) | Germanol Giuseppe fu Giuseppe, dom. a Varese (Como), con usufrutto a Martini Amelia fu Carlo, nubile, dom. a Casalbelletto Ticino (Alessandria) . . . . . | 994,50 |
| Rend. 5 % | 145968 | Savarese Francesca Giuseppa di Gaetano, moglie di Muratore La Rosa Paolo, dom. a Palazzolo (Siracusa), vincolata . | 105 — |
| Id. | 114845 | Scuotto Emilia di Alfredo, nubile, dom. a Napoli, vincolata . | 270 — |
| Prest. Red. 3,50 % | 324428 | Coco Saverdoni Elena di Cesare, moglie di Leri Giulio e Saulle Giulio, dom. a Biella (Novara) . . . . . | 3.000 — |
| Rend. 5 % | 173143 | Carbone Giulia di Salvatore, dom. a Salerno, vincolata . . | 2.608,50 |
| Prest. Red. 3,50 % | 71450 | Casera Celeste fu Celeste, dom. a Voltago (Belluno) . . . | 3.500 — |
| Id. | 240233 (solo per la proprietà) | Masoni Marcello fu Giuseppe, dom. a Cagliari, con usufrutto a Pintor Giuseppina fu Antonio, ved. Ravenna, dom. a Cagliari . . . . . | 35 — |
| Id. | 240234 (solo per la proprietà) | Ravenna Maria fu Giuseppe, ved. Masoni, dom. a Cagliari, con usufrutto, come sopra . . . . . | 3.500 — |
| Id. | 156720 | Di Salvo Cristina Eleonora fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Cerasio Pasqualina, ved. Di Salvo, dom. a Caltanissetta . . . . . | 3.500 — |
| Id. | 316198 (solo usufrutto) | Giovanelli Eva di Domenico, moglie di Cerialengo Francesco, dom. a Milano, con usufrutto a Merli Maria fu Angelo, nubile, dom. a Milano . . . . . | 73,50 |
| Id. | 193655 | Lingua Francesca fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Bono Margherita fu Bernardo, ved. Lingua, dom. a Cuneo . . . . . | 2.275 — |
| Id. | 193656 (proprietà e usufrutto) | Lingua Lorenzo fu Lorenzo, minore, ecc., come sopra, con usufrutto a favore di Bono Margherita fu Bernardo, ved. Lingua, dom. a Cuneo . . . . . | 280 — |
| Rendita 5 % | 77916 | Marforesa Anna Maria di Gaetano, moglie di Orlando Riccardo, vincolata . . . . . | 730 — |
| | | | 6.310 — |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Mariana fu Francesco, ved. Balzano, dom. a Boca (Novara) | |
| Cons. 3,50 % (1906) | 768757 (solo per la proprietà) | Cornaggi Giuseppe fu Giuseppe, dom. a Varese (Como), con usufrutto a Morlini Amelia fu Carlo, nubile, dom. a Castelletto Ticino (Alessandria) | 66,50 |
| Rend. 5 % | 143968 | Savarese Francesca Giuseppina di Gaetano, moglie di Morabito La Rosa Paolo, dom. a Palmerano (Siracusa), vincolata | 105 — |
| Id. | 114813 | Scuotto Emilia di Alfredo, nubile, dom. a Napoli, vincolata | 270 — |
| Prest. Red. 3,50 % | 324428 | Coen Sacerdoti Elena di Cesare, moglie di Levi Giulio e Sacerdoti Giulio, dom. a Biella (Novara) | 3.000 — |
| Rend. 5 % | 173143 | Carbone Silvia di Salvatore, dom. a Salerno, vincolata | 2.668,50 |
| Prest. Red. 3,50 % | 71450 | Casera Celeste fu Celesta, dom. a Voltago (Belluno) | 3.500 — |
| Id. | 240233 (solo per la proprietà) | Massoni Marcello fu Giuseppe, dom. a Cagliari, con usufrutto a Pintor Giuseppina fu Antonio, ved. Ravenna, dom. a Cagliari | 35 — |
| Id. | 24/234 (solo per la proprietà) | Ravenna Maria fu Giuseppe, ved. Massoni, dom. a Cagliari, con usufrutto, come sopra | 3.500 — |
| Id. | 136720 | Di Salvo Cristina Rosaria fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Grisolia Pasqualina, ved. Di Salvo, dom. a Caltanissetta | 3.500 — |
| Id. | 310101 (solo usufrutto) | Giovanelli Eva di Domenico, moglie di Cacciatengo Francesco, dom. a Milano, con usufrutto a Merli Maria fu Alfeo, nubile, dom. a Milano | 73,50 |
| Id. | 193525 | Lingua Francesca fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Isaia Margherita fu Bernardo, ved. Lingua, dom. a Cuneo | 2.975 — |
| Id. | 193526 (proprietà e usufrutto) | Lingua Lorenzo fu Lorenzo, minore età, sotto patria, con usufrutto a favore di Isaia Margherita fu Bernardo, ved. Lingua, dom. a Cuneo | 250 — |
| Rendita 5 % | 77916 | Marcenaro Anna Maria di Gaetano, moglie di Orlando Rocca, vincolata | 750 — |
| Prest. Red. 3,50 % | 280706 | Pane Rosa e Alfredo fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Cafolla Almerinda fu Alfonso, ved. Pane, dom. in Roma | 8.310 — |
| Id. | 280707 (proprietà e usufrutto) | Come sopra, con usufrutto a Cafolla Almerinda fu Alfonso | 877,50 |
| Cons. 3,50 % (1906) | 765414 | Vaglienti Margherita Adolfa di Giorgio, moglie di Genovesi Nicola Rosario, dom. a Pozzi d'Isneri (Como), vincolata | 192,50 |
| | | | 280 — |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 10 maggio 1916.

*Il direttore generale:* Cuzzi

(1402)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 776028

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª pubblicazione).

Elenco n. 12

Si dichiara che le rendite segnenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cons. 3,50 % (1906) | 760915 | 350 — | Gianti *Lucia* di Bernardo, moglie di Defilovanni Giacomo, dom. in Celle di Macra (Cuneo). | Gianti *Maria* di Bernardo, ecc., come contro. |
| Id. | 802234 | 875 — | Gianti *Lucia* di Bernardo, nubile, dom. in Celle Macra (Cuneo). | Gianti *Maria* di Bernardo, moglie di Defilovanni Giacomo, dom. in Celle di Macra. |
| Red. 3,50 % (1934) | 178653 | 1.050 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 125080 | 1.750 — | Lebole Luigia fu Giovanni, moglie di Fogliato Gio. *Pietro*, dom. in Torino. | Lebole Luigia fu Giacomo, moglie di Fogliato *Pietro Giovanni*, dom. in Torino. |
| Id. | 154680 | 700 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 186031 | 175 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Rend. 5 % | 4024 | 2.570 — | Zecchi Eugenia fu Pietro, moglie di Calre *Alessandro*, dom. in Castel Monferrato (Alessandria), con vincolo dotale. | Zecchi Eugenia fu Pietro, moglie di Calre Giovanni *Alessandro*, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 839400 | 154 — | *Belloni* Carlo e Remigio fu *Giuseppe*, eredi indivisi del padre, dom. a Pieve del Cairo (Pavia), con usufrutto a Lanzarotti Maria fu *Mariano*, ved. di *Belloni* Giuseppe. | *Bellone* Carlo e Remigio fu *Alessandro Giuseppe*, eredi indivisi del padre, dom. a Pieve del Cairo, con usufrutto a Lanzarotti Maria fu *Marziano*, ved. di Bellone *Alessandro Giuseppe*. |
| Red. 3,50 % (1934) | 478059 | 441 — | *Belloni* Remigio fu *Giuseppe*, dom. in Pieve del Cairo (Pavia), con usufrutto a Lanzarotti Maria fu Marziano, ved. di *Bellani Giuseppe*. | *Bellone* Remigio fu *Alessandro Giuseppe*, ecc., come sopra. |
| Id. | 478058 | 444,50 | *Bellani* Carlo fu *Giuseppe*, dom. in Pieve del Cairo, con usufrutto a Lanzarotti Maria fu Marziano, ved. di Bellani Giuseppe. | *Bellone* Carlo fu *Alessandro Giuseppe*, ecc., come contro, con usufrutto come sopra. |
| Id. | 178714 | 1.225,50 | Trojani *Isabella* fu Giovanni, moglie di De Luca Vittorio, dom. a Venezia, con vincolo dotale. | Trojani *Elisabetta* fu Giovanni, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 532278 | 1.050 — | Lanzani Erminia di Achille, moglie di Pajeari *Oreste* fu Giuseppe, dom. in Lissone (Milano), con vincolo dotale. | Lanzani Erminia di Achille, moglie di Pajeari *Achille Enrico Oreste* fu Giuseppe, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % (1934) | 331918 | 700 — | Franchomme Antonietta fu Luigi, moglie di Lanzara *Antonio*, dom. in Napoli. | Franchomme Antonietta fu Luigi, moglie di Lanzara *Arturo*, dom. in Napoli. |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0018

| Debito | Numero d'iscrizione | Rata della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cons. 3,50 % (1906) | 700915 | 350 — | Gianti *Lucia* di Bernardo, moglie di Degiovanni Giacomo, dom. in Celle di Macra (Cuneo). | Gianti *Maria* di Bernardo, ecc., come contro. |
| Id. | 802224 | 875 — | Gianti *Lucia* di Bernardo, nubile, dom. in Celle Macra (Cuneo). | Gianti *Maria* di Bernardo, moglie di Degiovanni Giacomo, dom. in Celle di Macra. |
| Red. 3,50 % (1934) | 179883 | 1.050 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 125980 | 1.750 — | Lebole Luigia fu Giacomo, moglie di Foglialo Con. *Pietro*, dom. in Torino. | Lebole Luigia fu Giacomo, moglie di Foglialo *Pietro Giovanni*, dom. in Torino. |
| Id. | 154680 | 700 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 180831 | 175 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Rend. 5 % | 4024 | 2.570 — | Zocchi Eugenia fu Pietro, moglie di Calvo *Alessandro*, dom. in Castelnuovo Monferrato (Alessandria), con vincolo dotale. | Zocchi Eugenia fu Pietro, moglie di Calvo *Giovanni Alessandro*, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 839400 | 154 — | *Bellone* Carlo e Remigio fu *Giuseppe*, eredi indivisi del padre, dom. a Pieve del Cairo (Pavia), con usufrutto a Lanzarotti Maria fu *Marziano*, ved. di *Bellone* Giuseppe. | *Bellone* Carlo e Remigio fu *Alessandro Giuseppe*, eredi indivisi del padre, dom. a Pieve del Cairo, con usufrutto a Lanzarotti Maria fu *Marziano*, ved. di *Bellone Alessandro Giuseppe*. |
| Red. 3,50 % (1934) | 478059 | 441 — | *Bellone* Remigio fu *Giuseppe*, dom. in Pieve del Cairo (Pavia), con usufrutto a Lanzarotti Maria fu Marziano, ved. di *Bellone Giuseppe*. | *Bellone* Remigio fu *Alessandro Giuseppe*, ecc., come sopra. |
| Id. | 478058 | 444,50 | *Bellone* Carlo fu *Giuseppe*, dom. in Pieve del Cairo, con usufrutto a Lanzarotti Maria fu Marziano, ved. di Bellone Giuseppe. | *Bellone* Carlo fu *Alessandro Giuseppe*, ecc., come contro, con usufrutto come sopra. |
| Id. | 178714 | 1.225,50 | Trojani *Isabella* fu Giovanni, moglie di De Luti Vittorio, dom. a Venezia, con vincolo dotale. | Trojani *Elisabetta* fu Giovanni, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 538238 | 1.050 — | Lanzani Erminia di Achille, moglie di Palearì *Oreste* fu Giuseppe, dom. in Lissone (Milano), con vincolo dotale. | Lanzani Erminia di Achille, moglie di Palearì *Achille Karlo Oreste* fu Giuseppe, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % (1934) | 331918 | 700 — | Franchemme Antonietta fu Luigi, moglie di Lanzara *Antonio*, dom. in Napoli. | Franchemme Antonietta fu Luigi, moglie di Lanzara *Nolascio*, dom. in Napoli. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 647499 | 350 — | Boncori *Anna* di Francesco, moglie di Zoli Ulisse, dom. a Predappio. | Boncori *Lucrezia Anna*, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % (1934) | 122713 | 1.151,50 | Boncori *Anna* di Francesco, ecc., come sopra. | Boncori *Lucrezia Anna* di Francesco, ecc., come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 441303 | 7 — | Rosset *Battistina Stefania (Baptistine Stephanie)* fu *Francesco Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre *Brédu* o *Brédy* Rosalia Angelica (Rosalie Angelique) fu Alessio Antonio, ved. Rosset, dom. a Parigi, con usufrutto a *Brédu* o *Brédy* Rosalia Angelica fu *Alessio Antonio*, ved. di Rosset *Francesco Giuseppe*. | Rosset *Battistina Maria* fu *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre *Brédy* Rosalia Angelica fu *Antonio Alessio* ved. Rosset, dom. a Parigi, con usufrutto a *Brédy* Rosalia Angelica fu *Antonio Alessio*, ved. di Rosset *Giuseppe*. |
| Id. | 441304 | 21 — | Come sopra, senza usufrutto. | Come sopra, senza usufrutto. |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 3,50 % (1906) | 503963 | 1.050 — | Varone Marco Aurelio di *Michele*, dom. in Roma, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Varone *Michele* fu Luigi e Catalli Filomena fu Alessandro, marit. Varone, dom. a Roma. | Varone Marco Aurelio di *Michelangelo*, dom. in Roma, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Varone *Michelangelo* fu Luigi e Catelli Filomena fu Alessandro, marit. Varone, dom. a Roma. |
| Rend. 5 % | 356414 | 325 — | *Borra* Giuseppe fu Secondo, (ipotecata per cauzione). | *Bobba* Giuseppe fu Secondo, ecc. come contro. |
| Rend. 3,50 % (1934) | 389146 | 336 — | *Nesti Linda Teresa* fu *Gustavo*, minore sotto la patria potestà della madre Eichelberg Zelinda fu Alessandro, ved. Nesti Gustavo, dom. a Roma. | *Eichelberg Linda* di *Zelinda*, minore ecc., come contro. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 17 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dal dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 6 giugno 1946

(1560) *Il direttore generale*: CENTI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro.**

(3ª *pubblicazione*)

Avviso n. 57.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 560, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19 si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1949), serie *A*, n. 9561, di L. 1000, serie *D*, n. 216, di L. 5000, e serie *N*, n. 95, di L. 20 000, intestati a Capucci Pietro fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Poletti Carolina vedova Capucci, domiciliato a Lugo (Ravenna), col pagamento degli interessi a Ravenna.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 27 marzo 1946

(959) *Il direttore generale*: CENTI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro**

(3ª *pubblicazione*)

Avviso n. 57-A.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 560, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1949) serie *A*, n. 9[illegible] di L. 1000, serie *D*, n. 216, di L. 5000, e serie *N*, n. 95, di L. 20 000, intestati a Capucci Maria Antonia fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Poletti Carolina vedova Capucci, dom. a Lugo (Ravenna), col pagamento degli interessi a Ravenna.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 27 marzo 1946

(960) *Il direttore generale*: CENTI

00201
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Gustavo, dom. a Roma.

A termini dell'art. 107 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 6 giugno 1916

*Il direttore generale:* Conti

(1560)

---

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro.**

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 57

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 760, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 %, (1949), serie *A*, n. 9281, di L. 1000, serie *B*, n. 215, di L. 5000, e serie *N*, n. 26, di L. 20.000, intestati a Capucci Pietro fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Poletti Carolina vedova Capucci, domiciliato a Lugo (Ravenna), col pagamento degli interessi a Ravenna.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del mentovato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 27 marzo 1916

*Il direttore generale:* Conti

(905)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro**

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 57-A

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 760, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1949) serie *A*, n. 2[illegible] di L. 1000, serie *B*, n. 215, di L. 5000, e serie *N*, n. 26, di L. 20.0[illegible] intestati a Capucci Maria Antonia fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Poletti Carolina vedova Capucci, dom. a Lugo (Ravenna), col pagamento degli interessi a Ravenna.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del mentovato regolamento, si provvederà all'emissione dei buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 27 marzo 1916

*Il direttore generale:* Conti

(910)

---

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 176

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Mercoledì, 7 agosto 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.000 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento anno L. 600 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le filiali della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, e autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 46.
Esecuzione di opere irrigue nella Sicilia . . Pag. 1922

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.
Determinazione del contributo a favore dell'Istituto cotoniero italiano . . . . . Pag. 1923

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1946.
Cessazione dall'incarico di commissario liquidatore della soppressa Confederazione professionisti ed artisti. Pag. 1923

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1946.
Elevazione al 35 per cento della maggiorazione applicata sull'importo dell'indennità di carovita e relative quote complementari pel trimestre luglio-settembre 1946 . Pag. 1923

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1946.
Approvazione di una nuova opzione alla tariffa 3-1 presentata dalla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino . . . . . Pag. 1924

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario. Pag. 1925

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Baressa (Cagliari) . . . . . Pag. 1925

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario . . . . . Pag. 1925

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946
Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Smerillo (Ascoli Piceno) . . . . . Pag. 1926

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Riconoscimento della validità di atti notarili ricevuti sotto l'impero del cessato

56

0022

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 20.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 600 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (cartelle titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme ripotate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 40.
Esecuzione di opere irrigue nella Sicilia . . Pag. 1922

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.
Determinazione del contributo a favore dell'Istituto cotoniero italiano . . . . . Pag. 1923

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1946.
Cessazione dall'incarico di commissario liquidatore della soppressa Confederazione professionisti ed artisti. Pag. 1921

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1946.
Elevazione al 35 per cento della maggiorazione applicata sull'importo dell'indennità di carovita e relative quote complementari pel trimestre luglio-settembre 1946 . Pag. 1923

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1946.
Apertura di una dipendenza della Cassa di risparmio di Asti in Grazzano Badoglio . . . . . Pag. 1923

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1946.
Convalida dei provvedimenti adottati dai capi di provincia in applicazione del decreto 30 novembre 1943 del Ministero dell'interno della sedicente repubblica sociale italiana . . . . . Pag. 1924

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1946.
Dichiarazione di inefficacia dei provvedimenti con i quali fu disposta l'assegnazione di segretari di grado superiore a comuni o provincie sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana . . . . . Pag. 1921

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1946.
Approvazione di una nuova opzione alla tariffa 5.1 presentata dalla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino . . . . . Pag. 1924

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario. Pag. 1925

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Baressa (Cagliari) . . . . . Pag. 1925

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario . . . . . Pag. 1925

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Smerillo (Ascoli Piceno) . . . . . Pag. 1926

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero di grazia e giustizia:** Riconoscimento della validità di atti notarili ricevuti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana . . Pag. 1926

**Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:** Autorizzazione all'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia ad accettare un legato disposto in suo favore. Pag. 1926

**Ministero del tesoro:**
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1926
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1927

**Ministero dell'industria e del commercio:** 1[illegible] dei decreti Ministeriali di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443. Pag. 1928

300

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0025

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 40.

**Esecuzione di opere irrigue nella Sicilia.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Vista la legge 2 gennaio 1940, n. 1;

Visto il regio decreto 26 febbraio 1940, n. 247;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Ritenuta la opportunità di provvedere, ai fini di una più intensa attività produttiva e colonizzatrice, allo studio organico delle opere di irrigazione in Sicilia ed alla esecuzione di un primo gruppo di opere di pronta attuazione e di rapido rendimento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' affidato all'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano il compito di promuovere ed effettuare direttamente le opere di irrigazione e la conseguente trasformazione fondiaria ed agraria dei terreni nei comprensori di bonifica della Sicilia classificati e da classificare nei quali essa risulti conveniente.

A tal fine l'Ente:

*a*) provvede agli studi tecnici ed economici ed alle ricerche, anche sperimentali, riguardanti i problemi connessi all'irrigazione e propone i programmi di azione e il loro ordine cronologico di svolgimento;

*b*) redige i piani generali di bonifica dei predetti comprensori ed i progetti esecutivi;

*c*) provvede alla esecuzione in concessione, con preferenza in confronto dei consorzi dei proprietari e di qualsiasi altro aspirante alla concessione, delle opere di competenza statale.

Esso inoltre:

1) promuove la costituzione, anche d'ufficio, dei consorzi di bonifica;

2) coordina, ove occorra, le attività dei proprietari

Art. 2.

Le zone della Sicilia estensivamente utilizzate che, mediante l'esecuzione di un piano organico di opere irrigue, siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo, saranno classificate fra i comprensori di bonifica ai sensi ed a tutti gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 3.

Per l'adempimento dei compiti specificati nell'articolo 1 del presente decreto, ad esclusione di quelli contemplati alla lettera *c*), è autorizzata la spesa di cento milioni di lire che sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di quindici milioni nell'esercizio finanziario 1945-46, di 60 milioni nell'esercizio 1946-47, di 10 milioni in ciascuno degli esercizi 1947-48 e 1948-49 e di 5 milioni in quello 1949-50.

Le predette somme saranno accreditate al Provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia, il quale, in relazione al fabbisogno, le verserà all'Ente per iniziare, proseguire ed ultimare gli adempimenti demandatigli, in conformità di apposita convenzione da approvarsi dall'Alto Commissario per la Sicilia, sentiti il Comitato regionale per la bonifica e la colonizzazione ed il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato.

Art. 4.

Per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica a scopo irriguo in Sicilia è autorizzata la spesa di un miliardo e cinquecento milioni di lire.

I limiti degli impegni da assumere in conto della autorizzazione di cui al comma precedente sono stabiliti come segue:

| | | |
|---|---|---|
| esercizio 1945-46 | L. | 100 milioni |
| » 1946-47 | » | 900 milioni |
| » 1947-48 | » | 500 milioni |

La parte di detti limiti eventualmente non impegnata in un esercizio andrà in aumento del limite stabilito per l'esercizio immediatamente successivo.

I conseguenti stanziamenti saranno effettuati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con decreto del Ministro per il tesoro, a misura del bisogno.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro provvederà alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

0024
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Vista la legge 2 gennaio 1940, n. 1;

Visto il regio decreto 26 febbraio 1949, n. 247;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Ritenuta la opportunità di provvedere, ai fini di una più intensa attività produttiva e colonizzatrice, allo studio organico delle opere di irrigazione in Sicilia ed alla esecuzione di un primo gruppo di opere di pronta attuazione e di rapido rendimento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' affidato all'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano il compito di promuovere ed effettuare direttamente le opere di irrigazione e la conseguente trasformazione fondiaria ed agraria dei terreni nei comprensori di bonifica della Sicilia classificati e da classificare pei quali essa risulti conveniente.

A tal fine l'Ente:

*a*) provvede agli studi tecnici ed economici ed alle ricerche, anche sperimentali, riguardanti i problemi connessi all'irrigazione e propone i programmi di azione e il loro ordine cronologico di svolgimento;

*b*) redige i piani generali di bonifica dei predetti comprensori ed i progetti esecutivi;

*c*) provvede alla esecuzione in concessione, con preferenza in confronto dei consorzi dei proprietari e di qualsiasi altro aspirante alla concessione, delle opere di competenza statale.

Esso inoltre:

1) promuove la costituzione, anche d'ufficio, dei consorzi di bonifica;

2) coordina, ove occorra, le attività dei proprietari e dei consorzi;

3) assiste i consorzi ed i proprietari nella esecuzione delle opere e nella attuazione dei piani generali di bonifica;

4) vigila sull'osservanza da parte dei proprietari dei termini stabiliti per l'inizio ed il compimento delle opere di competenza privata, nonchè delle direttive fissate dal piano generale di bonifica, ed in caso di inadempienza promuove l'applicazione dell'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Per il raggiungimento dei suoi fini l'Ente è autorizzato a valersi dell'attività degli uffici statali e consortili.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo precedente è autorizzata la spesa di 5 miliardi di lire che sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di quindici milioni nell'esercizio finanziario 1945-46, di 60 milioni nell'esercizio 1946-47, di 10 milioni in ciascuno degli esercizi 1947-48 e 1948-49 e di 5 milioni in quello 1949-50.

Le predette somme saranno accreditate al Provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia, il quale, in relazione al fabbisogno, le verserà all'Ente per iniziare, proseguire ed ultimare gli adempimenti demandatigli, in conformità di apposita convenzione da approvarsi dall'Alto Commissario per la Sicilia, sentiti il Comitato regionale per la bonifica e la colonizzazione ed il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato.

Art. 4.

Per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica a scopo irriguo in Sicilia è autorizzata la spesa di un miliardo e cinquecento milioni di lire.

I limiti degli impegni da assumere in conto della autorizzazione di cui al comma precedente sono stabiliti come segue:

| | | |
|---|---|---|
| esercizio 1945-46 | L. | 100 milioni |
| » 1946-47 | » | 900 milioni |
| » 1947-48 | » | 500 milioni |

La parte di detti limiti eventualmente non impegnata in un esercizio andrà in aumento del limite stabilito per l'esercizio immediatamente successivo.

I conseguenti stanziamenti saranno effettuati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con decreto del Ministro per il tesoro, a misura del bisogno.

Art. 5

Il Ministro per il tesoro provvederà alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1946

DE GASPERI

GULLO — CORBINO — CATTANI

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 1 agosto 1946*

*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 41.* — FRASCA

0025

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.

**Determinazione del contributo a favore dell'Istituto coloniero italiano.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1253, con cui è stata conferita la personalità giuridica all'Istituto coloniero italiano e sono stati determinati i suoi compiti, gli organi ed i mezzi occorrenti per il suo funzionamento;

Visto il decreto Ministeriale in data 14 novembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 30 dello stesso mese, registro n. 8, foglio n. 124, col quale è stato stabilito in L. 0,10 il contributo a favore dell'Istituto coloniero italiano;

Decreta:

Il contributo, a favore dell'Istituto coloniero italiano, previsto dall'art. 3 del regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, è fissato in L. 0,50 al chilogrammo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1946

*Il Ministro per l'industria e commercio*
Giacchi

*Il Ministro per il tesoro*
Corbino

(2361)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1946.

**Cessazione dall'incarico di commissario liquidatore della soppressa Confederazione professionisti ed artisti.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 368, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1945, con il quale furono nominati commissari liquidatori della soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti l'avvocato Salvatore Salomone, il dott. Raffaele Ferrazzi e il sig. Armando Miglinari;

Viste le dimissioni presentate dall'avv. Salvatore Salomone dalla carica di commissario liquidatore della soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti;

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1946.

**Elevazione al 35 per cento della maggiorazione applicata sull'importo dell'indennità di carovita e relative quote complementari pel trimestre luglio-settembre 1946.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali;

Vista la lettera n. 9289 in data 9 luglio 1946 dell'Istituto centrale di statistica, con la quale è stato comunicato che l'indice medio del costo dell'alimentazione per i Comuni con oltre 200.000 abitanti è risultato nella media del trimestre aprile-giugno 1946 di 138,5, rispetto all'indice base luglio-settembre 1945 = 100;

Ritenuta la necessità di variare conseguentemente la misura dell'indennità di carovita tenendo, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, le frazioni di 5;

Determina:

La maggiorazione del trenta per cento applicata sull'importo dell'indennità di carovita e relative quote complementari durante il trimestre aprile-giugno 1946, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è elevata al 35 per cento con effetto dal 1° luglio 1946.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1946

(2256) *Il Ministro*: Corbino

---

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1946.

**Apertura di una dipendenza della Cassa di risparmio di Asti in Grazzano Badoglio.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 922 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760261

conferita la personalità giuridica all'Istituto coloniero italiano e sono stati determinati i suoi compiti, gli organi ed i mezzi occorrenti per il suo funzionamento;

Visto il decreto Ministeriale in data 14 novembre 1938, registrato alla Corte dei conti il 30 dello stesso mese, registro n. 8, foglio n. 124, col quale è stato stabilito in L. 0,10 il contributo a favore dell'Istituto coloniero italiano;

Decreta:

Il contributo, a favore dell'Istituto coloniero italiano, previsto dall'art. 3 del regio decreto-legge 2 marzo 1934, n. 291, è fissato in L. 0,50 al chilogrammo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1946

*Il Ministro per l'industria e commercio*
GIOVENI

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

(2301)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1946.

**Cessazione dall'incarico di commissario liquidatore della soppressa Confederazione professionisti ed artisti.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1945, con il quale furono nominati commissari liquidatori della soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti l'avvocato Salvatore Salomone, il dott. Raffaele Ferruzzi e il sig. Armando Migliari;

Viste le dimissioni presentate dall'avv. Salvatore Salomone dalla carica di commissario liquidatore della soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti;

Decreta:

L'avv. Salvatore Salomone, cessa dall'incarico di commissario liquidatore della Confederazione professionisti ed artisti.

Il Comitato di liquidazione della soppressa Confederazione dei professionisti ed artisti rimane pertanto così costituito: dott. Raffaele Ferruzzi e sig. Armando Migliari.

Roma, addì 6 luglio 1946

*Il Ministro*: BARBARESCHI

(2299)

Vista la lettera n. 9289 in data 9 luglio 1946 dell'Istituto centrale di statistica, con la quale è stato comunicato che l'indice medio del costo dell'alimentazione per i Comuni con oltre 300.000 abitanti è risultato nella media del trimestre aprile-giugno 1946 di 138,5, rispetto all'indice base luglio-settembre 1945 = 100;

Ritenuta la necessità di variare conseguentemente la misura dell'indennità di carovita trascurando, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, le frazioni di 5;

Determina:

La maggiorazione del trenta per cento applicata sull'importo dell'indennità di carovita e relative quote complementari durante il trimestre aprile-giugno 1946, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è elevata al 35 per cento con effetto dal 1° luglio 1946.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1946

(2236) *Il Ministro*: CORBINO

---

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1946.

**Apertura di una dipendenza della Cassa di risparmio di Asti in Grazzano Badoglio.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 826 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Grazzano Badoglio (Asti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(2235)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 0 2 7 1

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1946.

**Convalida dei provvedimenti adottati dai capi di provincia in applicazione del decreto 30 novembre 1943 del Ministero dell'interno della sedicente repubblica sociale italiana.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto in data 30 novembre 1943, con il quale il Ministro per l'interno della cosiddetta repubblica sociale italiana dispose che, per la durata della guerra, le attribuzioni ad esso demandate dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, per quanto concerne la disciplina e lo stato economico dei segretari comunali e dei segretari provinciali, nonchè i trasferimenti, le supplenze, le reggenze, i congedi e i collocamenti in aspettativa dei segretari comunali fossero esercitate, per ciascuna provincia, dal capo della provincia stessa;

Considerato che i provvedimenti adottati in applicazione del suddetto decreto sono privi di efficacia giuridica e possono essere convalidati, a norma degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Considerato che con decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 533, sono state conferite ai prefetti, nell'ambito delle rispettive provincie, le attribuzioni di competenza del Ministero dell'interno relative ai trasferimenti, supplenze, reggenze, congedi, collocamenti in aspettativa e trattamento economico dei segretari comunali appartenenti ai gradi 5°, 6°, 7° e 8°;

Ritenuto opportuno che conservino efficacia giuridica i provvedimenti adottati dai capi di provincia in applicazione del citato decreto Ministeriale 30 novembre 1943, purchè rientrino tra quelli contemplati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 533;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249 e il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1946, che proroga i termini per la dichiarazione di convalida di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati dai capi di provincia in applicazione del decreto 30 novembre 1943 del Ministero dell'interno della cosiddetta repubblica sociale italiana, riguardanti i trasferimenti nell'ambito della provincia, le supplenze, i congedi, i collocamenti in aspettativa, il trattamento economico dei segretari comunali di grado 5°, 6°, 7° e 8°, nonchè le reggenze relative a posti di segretario comunale di uno dei gradi anzidetti.

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1946.

**Dichiarazione di inefficacia dei provvedimenti con i quali fu disposta l'assegnazione di segretari di grado superiore a comuni o provincie sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, con i quali fu disposta l'assegnazione a comuni o provincie di un segretario di grado immediatamente superiore a quello stabilito rispettivamente dalle tabelle *A* e *B* annesse alla legge 27 giugno 1942, n. 851, possono essere dichiarati privi di efficacia giuridica a norma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Ritenuto opportuno rivedere nel merito i provvedimenti stessi in modo da regolare la predetta assegnazione secondo i criteri seguiti dal Governo legittimo;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il citato decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249 e il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1946, che proroga i termini per la dichiarazione di inefficacia di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Decreta:

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica tutti i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, con i quali fu disposta l'assegnazione a comuni o provincie di un segretario di grado immediatamente superiore a quello stabilito rispettivamente dalle tabelle *A* e *B* annesse alla legge 27 giugno 1942, n. 851.

Allo scopo di conseguire l'assegnazione di cui sopra le Amministrazioni interessate dovranno presentare nuova domanda nei modi previsti dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1946

p. *Il Ministro*: VICE-MINISTRO

(2275)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1946.

**Approvazione di una nuova gozione alla tariffa 5-1 pre-**

0 0 2 8 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

0029

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

...geria, le attribuzioni ad esso demandate dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, per quanto concerne la disciplina e lo stato economico dei segretari comunali e dei segretari provinciali, nonchè i trasferimenti, le supplenze, le reggenze, i congedi e i collocamenti in aspettativa dei segretari comunali fossero esercitate, per ciascuna provincia, dal capo della provincia stessa;

Considerato che i provvedimenti adottati in applicazione del suddetto decreto sono privi di efficacia giuridica e possono essere convalidati, a norma degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Considerato che con decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 553, sono state conferite ai prefetti, nell'ambito delle rispettive provincie, le attribuzioni di competenza del Ministero dell'interno relative ai trasferimenti, supplenze, reggenze, congedi, collocamenti in aspettativa e trattamento economico dei segretari comunali appartenenti ai gradi 5°, 6°, 7° e 8°;

Ritenuto opportuno che conservino efficacia giuridica i provvedimenti adottati dai capi di provincia in applicazione del citato decreto Ministeriale 30 novembre 1943, purchè rientrino tra quelli contemplati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 553;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249 e il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1946, che proroga i termini per la dichiarazione di convalida di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati dai capi di provincia in applicazione del decreto 30 novembre 1943 del Ministero dell'interno della cosiddetta repubblica sociale italiana, riguardanti i trasferimenti nell'ambito della provincia, le supplenze, i congedi, i collocamenti in aspettativa, il trattamento economico dei segretari comunali di grado 5°, 6°, 7° e 8°, nonchè le reggenze relative a posti di segretario comunale di uno dei gradi anzidetti.

Restano privi di efficacia giuridica, salvo eventuale convalida da dichiarare caso per caso, i provvedimenti adottati dagli stessi capi di provincia, riguardanti i segretari provinciali e quelli comunali di grado 1°, 2°, 3° e 4°, nonchè le reggenze relative a posti di segretario comunale o provinciale di detti gradi.

Restano, altresì, privi di efficacia giuridica, salvo eventuale convalida da dichiarare caso per caso, i provvedimenti disciplinari adottati dai predetti capi di provincia nei riguardi dei segretari provinciali o comunali di qualsiasi grado.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1946

p. *Il Ministro*: VICENTINI

(2277)

mini o provincia di un segretario di grado immediatamente superiore a quello stabilito rispettivamente dalle tabelle *A* e *B* annesse alla legge 27 giugno 1942, n. 851, possono essere dichiarati privi di efficacia giuridica a norma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Ritenuto opportuno rivedere nel merito i provvedimenti stessi in modo da regolare la predetta assegnazione secondo i criteri seguiti dal Governo legittimo;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il citato decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249 e il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1946, che proroga i termini per la dichiarazione di inefficacia di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Decreta:

Sono dichiarati privi di efficacia giuridica tutti i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, con i quali fu disposta l'assegnazione a comuni o provincie di un segretario di grado immediatamente superiore a quello stabilito rispettivamente dalle tabelle *A* e *B* annesse alla legge 27 giugno 1942, n. 851.

Allo scopo di conseguire l'assegnazione di cui sopra le Amministrazioni interessate dovranno presentare nuova domanda nei modi previsti dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1946

p. *Il Ministro*: VICENTINI

(2278)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1946.

**Approvazione di una nuova opzione alla tariffa 5-I presentata dalla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Reale mutua di assicurazioni con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova opzione da applicarsi ad una tariffa attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticata, la seguente opzione presentata dalla Società Reale mutua di assicurazioni:

1) opzione *F* relativa alla conversione parziale del capitale assicurato in caso di morte con la tariffa 5 I (capitale e rendita) in rendita reversibile.

Art. 2.

La Società Reale mutua, è inoltre autorizzata, in deroga a quanto stabilito dal decreto Ministeriale 14 luglio 1931, a stipulare contratti relativi alla predetta tariffa 5 I con rendita d'importo anche inferiore al 3 %, del capitale.

Roma, addì 31 luglio 1946

*Il Ministro*: MORANDI

(2274)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

**Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario.**

IL MINISTRO PER IL TESORO
di concerto con
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1940, n. 933 e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Ledda fu Salvatore, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

**Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Baressa (Cagliari).**

IL MINISTRO PER IL TESORO
di concerto con
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1940, n. 933 e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Mario Serpi fu Giuseppe, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Baressa (Cagliari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 maggio 1946

*Il Ministro per il tesoro*
COSATTO

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(2288)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

**Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario.**

IL MINISTRO PER IL TESORO
di concerto con
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. [illegible] e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

tariffa 5 1 con rendita d'importo anche inferiore al 3 % del capitale.

Roma, addì 31 luglio 1946

(2274) *Il Ministro*: MORANDI

---

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

**Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Ledda fu Salvatore, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Semestene (Sassari);

il sig. Francesco Nuvoli fu Salvatore, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ardara (Sassari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 maggio 1946

*Il Ministro per il tesoro*
CAMPILI

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(2262)

e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Mario Serpi fu Giuseppe, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bitti (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 maggio 1946

*Il Ministro per il tesoro*
CAMPILI

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(2268)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

**Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0031

l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

Il sig. Pietro Bucci fu Eugenio, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cagli (Pesaro);

Il dott. Domenico Francini fu Giuseppe, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Forano (Rieti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 maggio 1946

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(2261)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

**Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Smerillo (Ascoli Piceno).**

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928 n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 655 e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Riconoscimento della validità di atti notarili ricevuti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.**

Con decreti Ministeriali del 31 luglio 1946:

E' fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Ciccia Giuseppe dal 19 maggio 1945 al 7 marzo 1946, nella sede di Brescia, alla quale il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

E' fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Caligiola Antonio dal 19 maggio 1945 al 15 marzo 1946, nella sede di Borgo San Giacomo (distretto notarile di Brescia), alla quale il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

(2297)

## ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Autorizzazione all'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia ad accettare un legato disposto in suo favore**

Con decreto dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 11 luglio 1946, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dal fu Severino Vascellari fu Giuseppe dell'importo di L. 50.000, di cui L. 30.000 a favore della Federazione provinciale « O.N.M.I. » di Padova e L. 20.000 a favore della Federazione provinciale « O.N.M.I. » di Venezia.

(2309)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIPARTIMENTO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 2 agosto 1946 - N. 168**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,1625 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,10 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 100 — | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 27,78 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 403,70 |

Rendita 3,50 % 1906 . . . . . 89,70
Id. 3,50 % 1902 . . . . . 84,50
Id. 3 % lordo . . . . . 71,45

di Forano (Rieti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 maggio 1946

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(2261)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

**Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Smerillo (Ascoli Piceno).**

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 28 dicembre 1928, n. 3150, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

Il sig. G. Battista Megozzi di Sante, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Smerillo (Ascoli Piceno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 maggio 1946

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(2269)

---

nella sede di Brescia, alla quale il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

È fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Cadignola Antonio dal 19 maggio 1945 al 15 marzo 1946, nella sede di Borgo San Giacomo, distretto notarile di Brescia, alla quale il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

(2267)

---

## ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Autorizzazione all'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia ad accettare un legato disposto in suo favore**

Con decreto dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 11 luglio 1946, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dal fu Severino Vascellari fu Giuseppe, dell'importo di L. 30.000, di cui L. 30.000 a favore della Federazione provinciale « O.N.M.I. » di Belluno e L. 30.000 a favore della Federazione provinciale « O.N.M.I. » di Venezia.

(2309)

---

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - UFFICIO RELAZIONI BORSE

**Media dei cambi e dei titoli del 2 agosto 1946 - N. 168**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,1626 |
| Australia | 322,80 | Nuova Zelanda | 322,10 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 57,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 100 — | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8595 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,78 |
| Francia | 0,8596 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 27,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 403,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 89,70 |
| Id. 3,50 % 1902 | 84,30 |
| Id. 3 % lordo | 71,45 |
| Id. 5 % 1935 | 95,70 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 79,95 |
| Id. 5 % 1936 | 95,275 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,35 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 98,80 |
| Id. 5 % (1° febbraio 1949) | 98,55 |
| Id. 5 % (1° febbraio 1950) | 98,50 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 98,525 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 98,55 |
| Id. 4 % (1° settembre 1951) | 92,65 |
| Id. 5 % quinq. 1952 (3ª serie) | 99 — |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,175 |

0033
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico.

(2ª pubblicazione).

Elenco n. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Red. 3,50 % (1934) | 201218 | 1.400 — | Martinetti *Elisa* fu Antonio, moglie di D'Angelo Gaetano, dom. in Napoli. | Martinetti Bianchi *Elisabetta*, ecc. come contro. |
| Id. | 201219 | 700 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 201220 | 350 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 13190 | 1.750 — | Martinetti Bianchi *Elisa* fu Antonio, moglie di D'Angelo Gaetano fu Giovanni, dom. in Napoli. | Martinetti Bianchi *Elisabetta*, ecc. come contro. |
| Id. | 304173 | 1.750 — | Martinetti Bianchi *Elisa* fu Antonio, moglie di D'Angelo Gaetano, dom. in Napoli. | Martinetti Bianchi *Elisabetta*, ecc. come contro. |
| Id. | 304174 | 1.050 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 304175 | 70 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 65949 | 11.126,50 | Pugliese *Giulia* fu Giuseppe, moglie di Treves Angelo, dom. in Vercelli, con vincolo dotale | Pugliese *Marianna Rachele Giulia*, ecc., come contro. |
| Id. | 476599 | 6.510 — | Baruffaldi *Luisa* fu Felice, nubile, dom. a Voghera (Pavia). | Baruffaldi *Luigia*, ecc., come contro. |
| Id. | 479298 | 2.205 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 62218 | 2.275 — | *Sartori* Maria fu Antonio, moglie di Isolone *Romeo*, dom. a Bannio (Novara). | *Sartori* o *Sartorio Giuseppa Maria Caterina* fu Antonio, moglie di Isolone Vincenzo *Romeo* detto Romeo, dom. a Bannio (Novara). |
| Id. | 72413 | 175 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 126700 | 10,50 | Clonpi Stefania fu Foscolo, minore sotto la patria potestà della madre Morati *Ermelinda* di Ernesto, ved. Clonpi, dom. a Torsa frazione del comune di Pocenia (Udine) con usufrutto a Morati *Ermelinda*. | Come contro, sotto la patria potestà della madre Morati *Maria Ermenia*, ecc., come contro, con usufrutto a Morati *Maria Ermenia*. |
| Id. | 126701 | 10,50 | Clonpi Clemenza fu Foscolo, ecc., come sopra. | Clonpi Clemenza fu Foscolo, ecc., come sopra. |
| Id. | 126763 | 3,50 | Clonpi Stefania e Clemenza fu Foscolo, ecc., | Clonpi Stefania e Clemenza, ecc., come |

0 0 3 4 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946021

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Red. 3,50 % (1934) | 201218 | 1.400 — | Martinetti *Elisa* fu Antonio, moglie di D'Angelo Gaetano, dom. in Napoli. | Martinetti *Bianchi Elisabetta*, ecc. come contro. |
| Id. | 201219 | 700 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 201220 | 350 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 13190 | 1.750 — | Martinetti Bianchi *Elisa* fu Antonio, moglie di D'Angelo Gaetano fu Giovanni, dom. in Napoli. | Martinetti Bianchi *Elisabetta*, ecc. come contro. |
| Id. | 304173 | 1.750 — | Martinetti Bianchi *Elisa* fu Antonio, moglie di D'Angelo Gaetano, dom. in Napoli. | Martinetti Bianchi *Elisabetta*, ecc. come contro. |
| Id. | 304174 | 1.050 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 304175 | 70 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 55949 | 11.130,50 | Pugliese *Giulia* fu Giuseppe, moglie di Treves Angelo, dom. in Vercelli, con vincolo dotale. | Pugliese *Mariamia Rachele Giulia*, ecc., come contro. |
| Id. | 479599 | 6.510 — | Barniffaldi *Luisa* fu Felice, nubile, dom. a Voghera (Pavia). | Barniffaldi *Luigia*, ecc., come contro. |
| Id. | 479208 | 2.205 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 62218 | 2.275 — | *Sartori Maria* fu Antonio, moglie di Testore *Romeo*, dom. a Barolo (Novara). | *Sartori* o *Sartoris Giuseppa Maria Caterina* fu Antonio, moglie di Testore *Terenzio Romeo* detto Romeo, dom. a Barolo (Novara). |
| Id. | 72413 | 175 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 126709 | 10,50 | Ciompi Stefania fu Fascolo, minore sotto la patria potestà della madre Moratti *Ermenia* di Ermete, ved. Ciompi, dom. a Torsa frazione del comune di Povoletto (Udine) con usufrutto a Moratti *Ermenia*. | Come contro, sotto la patria potestà della madre Moratti *Maria Ermenia*, ecc., come contro, con usufrutto a Morat. *Maria Ermenia*. |
| Id. | 126701 | 10,50 | Ciompi Clemenza fu Fascolo, ecc., come sopra. | Ciompi Clemenza fu Fascolo, ecc., come sopra. |
| Id. | 126703 | 3,50 | Ciompi Stefania e Clemenza fu Fascolo, ecc., come sopra. | Ciompi Stefania e Clemenza, ecc., come sopra. |
| Rend. 5 % (1935) | 162939 | 155 — | *Calligaris Teresa* fu Giacomo, moglie di Cervio Antonio fu Paolo, dom. a Varallo Pombia (Novara), con vincolo dotale. | *Calligaris Maria Teresa*, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % (1934) | 517003 | 80,50 | *Cogliandro* Demetrio fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Campolo Caterina fu Filippo, ved. *Cogliandro*, dom. a Villa S. Giovanni (Reggio Calabria). | *Cogliandro* Demetrio fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Campolo Caterina fu Filippo, ved. Cogliandro, ecc., come contro. |
| P. N. 5 % | 31134 | 3.000 — | Penotti *Angelina* fu *Vincenzo*, minore sotto la patria potestà della madre Boretti Caterina di Giacomo, ved. Penotti, dom. in Romagnano Sesia (Novara). | Penotti *Angela* fu *Giacomo Vincenzo*, ecc., come contro. |

0035
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| R. T. Nov. 5 % (1919) Serie A | 440 | Capitale 8.000 — | Grandi Emma, Virginia ed Ercole di Cesare, Grandi *Irene* della *Ines* di Cesare, quest'ultima minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Brescia, e nascituri di Grandi Cesare fu Ercole, pro-indiviso. | Grandi Emma, Virginia ed Ercole di Cesare Grandi *Ines* della *Irene*, ecc., come contro. |
| Rend. 5 % | 45437 | 70.000 — | Terzi di Sissa Ottobono Luigi Leopoldo e *Manfredi Luigi Leopoldo* di Giuliano, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Borgo (Brescia), pro-indiviso. | Terzi di Sissa Ottobono-Luigi-Leopoldo e *Luigi-Manfredo-Leopoldo* di Giuliano, minori, ecc., come contro. |
| Id. | 12093 | 1.400 — | Libassi Giuseppe fu Vincenzo, dom. a Vicari (Palermo), con usufrutto a Cirl Salvatore fu Giovanni, dom. a Vicari | Libassi Giuseppe fu Vincenzo, dom. a Vicari (Palermo), con usufrutto a Cirl, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 103070 | 35 — | Mollini *Angelo* di Giuseppe, dom. a Monterchese (Novara). | Mollini *Umberto Angelo*, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % (1934) | 41866 | 350 — | *Chiarastura Angiolina* di Antonio, moglie di Cotellio Ilario di Francesco, dom. a Bojano (Campobasso). | *Chiarastura Adele Laura Maria Eleonora Angiola* fu Antonio, ecc., come contro. |

A termini dell'art. 162 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni sopradette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 13 luglio 1946

*Il direttore generale:* Conti

(2134)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**173° Elenco dei decreti Ministeriali di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.**

Decreto Ministeriale 18 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1946, registro n. 6 Industria e Commercio, foglio n. 361, con il quale la concessione della sorgente di acque acidule solfato bicarbonato calciche, esistente in territorio del comune di Ravenna, provincia di Novara, accordata in perpetuo alla S. A. Terme di Ravenna con decreto Ministeriale 13 giugno 1929, è trasferita ed intestata alla Società per azioni Fonti minerali termali di Ravenna, con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 3 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1946, registro n. 6 Industria e Commercio, foglio n. 363, con il quale alla ditta ing. Enrico Sorelli, domiciliata in Brescia, è concessa per la durata di anni 100 la facoltà di coltivare la torbiera sita in località denominata « Palude Magnezano » in territorio del comune di Lonato, provincia di Brescia.

Decreto Ministeriale 5 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1946, registro n. 6 Industria e Commercio, foglio n. 372, con il quale il decreto Ministeriale 4 maggio 1944 con cui al sig. Aldo Sandri, è stata accordata per la durata di anni tre la facoltà di coltivare la torbiera sita in località denominata « Valle Sabbioni » in territorio del comune di Acquanegra sul Chiese, provincia di Mantova è revocato. Pertanto l'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Decreto Ministeriale 5 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1946, registro n. 6 Industria e Commercio, foglio n. 370, con il quale alla Società « ARCO » So-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0036

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1340) Serie A | | | si ultima minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Brescia, e nascituri da Grandi Cesare fu Ercole, pro-indiviso. | contro. |
| Rend. 5 % | 45437 | 70,00 — | Terzi di Sivia Ottobono Luigi Leopoldo e *Maria* ed *Luigi Leopoldo* di Giuliano, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Rovato (Brescia), pro-indiviso. | Terzi di Sivia Ottobono Luigi Leopoldo e *Luigi Manfredo Leopoldo* di Giuliano, minori, ecc., come contro. |
| Id. | 12096 | 1.400 — | Libassi Giuseppe fu Vincenzo, dom. a Vicari (Palermo), con usufrutto a *Cuti* Salvatore fu Giovanni, dom. a Vicari. | Libassi Giuseppe fu Vincenzo, dom. a Vicari (Palermo), con usufrutto a *Cuti*, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 103070 | 35 — | Molini *Angelo* di Giuseppe, dom. a Montereale (Novara). | Molini *Umberto Angelo*, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % (1934) | 44993 | 350 — | *Chiarantano Angelina* di Antonio, moglie di Cataldo Biase di Francesco, dom. a Bulgaro (Campobasso). | *Chiarantano Adele Laura Maria Eleonora Angiola fu* Antonio, ecc., come contro. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 13 luglio 1946

(7334) *Il direttore generale:* CONTI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**173° Elenco dei decreti Ministeriali di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.**

Decreto Ministeriale 18 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1946, registro n. 6 Industria e Commercio, foglio n. 203, con il quale la concessione della sorgente di acque solfato bicarbonato calciche, solfuree in territorio del comune di Roveno, provincia di Novara, accordata in perpetuo alla S. A. Terme di Roveno con decreto Ministeriale 13 giugno 1929, e trasferita ed intestata alla Società per azioni Fonti minerali termali di Roveno, con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 3 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1946, registro n. 6 Industria e Commercio, foglio n. 279, con il quale al sig. Magnoni Luigi, residente in Civitavecchia, è concessa per la durata di anni trenta la facoltà di coltivare il giacimento di minerale di ferro e stronzio, sito in località denominata « Pian dell'Organo » in territorio del comune di Tarquinia, provincia di Viterbo.

Decreto Ministeriale 5 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1946, registro n. 6 Industria e Commercio, foglio n. 258, con il quale al sig. Lacotti Piero, residente a San Daniele del Friuli (Udine), è concessa per la durata di anni tre la facoltà di coltivare la lignite sita in località denominata « Lago San Daniele » in territorio dei comuni di San Daniele del Friuli e Ragona, provincia di Udine.

Decreto Ministeriale 5 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1946, registro n. 6 Industria e Commercio, foglio n. 269, con il quale alla ditta ing. Enrico Sorelli, domiciliato in Brescia, è concessa per la durata di anni tre la facoltà di coltivare la lignite sita in località denominata « Palude Magurzano » in territorio del comune di Lonato, provincia di Brescia.

Decreto Ministeriale 5 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1946, registro n. 6 Industria e Commercio, foglio n. 272, con il quale il decreto Ministeriale 1 maggio 1941 con cui al sig. Aldo Salotti, è stata accordata per la durata di anni tre la facoltà di coltivare la lignite sita in località denominata « Valli Sabbioni » in territorio del comune di Asigliaera sul Chiese, provincia di Mantova, è revocata. Pertanto l'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Decreto Ministeriale 5 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1946, registro n. 6 Industria e Commercio, foglio n. 270, con il quale alla Società « A.R.C.O. » Società anonima lombarda combustibili liquidi e gassosi, è concessa per la durata di anni venti la facoltà di coltivare i giacimenti di lignite siti in località denominata « Fosso Castellaccio » in territorio del comune di Castelliri, provincia di Frosinone.

Decreto Ministeriale 5 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1946, registro n. 6 Industria e Commercio, foglio n. 271, con il quale alla « Terni », Società per l'industria e l'elettricità, con sede in Roma, è concessa per la durata di anni cinquanta la facoltà di coltivare il giacimento di lignite sito in località denominata « Casa Lito » in territorio del comune di Gubbio, provincia di Perugia.

(7208)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SASSI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 0 3 7 1

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 174

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — Roma - Lunedì, 5 agosto 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-504
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento anno L. 600 Semestrale L. 300
Trimestrale L. 200 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 Semestrale L. 1.500
Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 38.
**Istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.)** . . . . . Pag. 1800

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1946.
**Nomina del Comitato per la disoccupazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale** . Pag. 1808

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1946.
**Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Belluno** . . Pag. 1808

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1946.
**Revisione degli autoveicoli per l'anno 1946** . Pag. 1896

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.
**Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Cremona** . . . . . Pag. 1809

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.
**Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Belluno** . . . . . Pag. 1809

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.
**Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Rovigo** . . . . . Pag. 1809

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.
**Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Novara** . . . . . Pag. 1809

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.
**Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Treviso** . . . . . Pag. 1809

55

0038

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (serie titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.200
Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra), in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 38.
**Istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.)** . . . . . Pag. 1899

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1946
**Nomina del Comitato per la disoccupazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale** . Pag. 1898

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1946.
**Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Belluno** . . Pag. 1898

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1946.
**Revisione degli autoveicoli per l'anno 1946** . Pag. 1898

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1946.
**Nomina del sig. Falletti Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino** . . Pag. 1899

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1946.
**Sottoposizione a sindacato della S. A. Mineraria A.G.I., con sede in Milano, e nomina del sindacatore** . Pag. 1899

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946
**Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Udine** . . . . . Pag. 1899

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.
**Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Cremona** . . . . . Pag. 1899

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.
**Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Belluno** . . . . . Pag. 1899

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.
**Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Rovigo** . . . . . Pag. 1899

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.
**Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Novara** . . . . . Pag. 1900

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.
**Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Treviso** . . . . . Pag. 1900

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.
**Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Brescia** . . . . . Pag. 1900

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.
**Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Imperia** . . . . . Pag. 1901

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1946.
**Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca in una parte del lago di Como** . . . . . Pag. 1901

299

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950361

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'interno:**

Autorizzazione al comune di Ragogna (Udine) a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . Pag. 1901

Autorizzazione al comune di Firenze a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 1901

**Ministero del tesoro:**

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Prisco (Caserta). Pag. 1901

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1901

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:**

Trasferimento di beni immobili all'Ente economico della viticoltura . . . . . Pag. 1902

Trasferimento di beni immobili all'Ente economico della zootecnia . . . . . Pag. 1902

## CONCORSI

**Ministero dei trasporti:** Concorso a complessivi 500 posti di operai in prova dei mestieri di calderaio - fornaiatore - saldatore . . . . . Pag. 1902

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 38.

**Istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Sentita la Corte dei conti a sezioni riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

### TITOLO I

### COMPITI DELL'AZIENDA

*d*) di controllare l'esercizio delle autostrade non appartenenti allo Stato;

*e*) di presiedere all'attuazione delle leggi e dei regolamenti di polizia per quanto concerne la tutela del patrimonio delle strade statali, nonchè per quanto concerne la circolazione e la disciplina del traffico sulle strade e sulle aree pubbliche.

Art. 2.

Fino al 31 dicembre 1949, l'Azienda ha altresì il compito di esercitare l'assistenza tecnica alle provincie e ai comuni per quanto riguarda la manutenzione delle strade pubbliche che a tali enti appartengono, e la vigilanza su di essi con i poteri di cui all'art. 9 della legge 15 novembre 1923, n. 2506, nonchè di provvedere all'attuazione di opportune forme di cooperazione fra i predetti enti allo scopo di meglio assicurare la gestione manutentoria delle dette strade.

Le norme dirette a regolare tale cooperazione e il concorso in esse dell'Azienda sono emanate per decreto presidenziale.

Art. 3.

Per il disimpegno dei compiti affidatigli l'Azienda assume la gestione di impianti e macchinari stradali, assumendo in dotazione i materiali comunque assegnati alla viabilità statale.

### TITOLO II

### ORGANI DELL'AZIENDA

#### CAPO I

*Organi esecutivi.*

Art. 4.

Il Ministro per i lavori pubblici presiede l'Azienda e ne esprime la volontà.

In caso di assenza o di impedimento il Ministro è sostituito dal Sottosegretario di Stato.

Sono organi esecutivi dell'Azienda: la Direzione generale e i Compartimenti regionali della viabilità.

Art. 5.

La Direzione generale comprende:

*a*) il Servizio amministrativo;

*b*) il Servizio tecnico centrale;

*c*) il Servizio di ragioneria.

Dalla Direzione generale dipendono i Compartimenti [illegible] della viabilità.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780628

Trasferimento di beni immobili all'Ente economico della zootecnia . . . . . Pag. 1902

CONCORSI

Ministero dei trasporti: Concorso a complessivi 500 posti di operai in prova dei mestieri di calderaio - lattoniere - saldatore . . . . . Pag. 1902

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 38.

**Istituzione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Sentita la Corte dei conti a sezioni riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per il tesoro,

HA SANZIONATO E PROMULGA:

TITOLO I

COMPITI DELL'AZIENDA

Art. 1.

E' istituita con sede in Roma e alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.).

L'Azienda ha i compiti:

*a*) di gestire le strade statali e le autostrade appartenenti allo Stato, provvedendo alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

*b*) di realizzare il progressivo miglioramento delle strade stesse;

*c*) di costruire nuove strade statali e nuove autostrade;

legge 15 novembre 1925, n. 2300, nonchè di promuovere all'attuazione di opportune forme di cooperazione fra i predetti enti allo scopo di meglio assicurare la gestione manutentoria delle dette strade.

Le norme dirette a regolare tale cooperazione e il trasferimento in esse dell'Azienda sono emanate per decreto Presidenziale.

Art. 3.

Per il disimpegno dei compiti affidatigli l'Azienda cura la gestione di impianti e macchinari stradali, assumendo in detenzione i materiali comunque assegnati alla viabilità statale.

TITOLO II

ORGANI DELL'AZIENDA

CAPO I

*Organi esecutivi.*

Art. 4.

Il Ministro per i lavori pubblici presiede l'Azienda ne esprime la volontà.

In caso di assenza o di impedimento il Ministro è sostituito dal Sottosegretario di Stato.

Sono organi esecutivi dell'Azienda: la Direzione generale e i Compartimenti regionali della viabilità.

Art. 5.

La Direzione generale comprende:

*a*) il Servizio amministrativo;

*b*) il Servizio tecnico centrale;

*c*) il Servizio di ragioneria.

Dalla Direzione generale dipendono i Compartimenti regionali della viabilità.

Dal Servizio amministrativo dipende l'Ufficio contratti e l'Ufficio economato e cassa.

La ripartizione e la competenza dei Servizi e la distribuzione del personale della Direzione generale sono fatte con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda.

Le funzioni di ufficiale rogante sono affidate con decreto Ministeriale ad un funzionario amministrativo di gruppo *A*, di grado non inferiore al 9°.

Le funzioni di economo cassiere e quelle di vice economo cassiere, sono affidate con decreto Ministeriale a funzionari di gruppo *B* di grado non inferiore al 10° o di gruppo *C* non inferiore al grado 9°.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0004

Art. 6.

Il direttore generale è capo degli uffici centrali e periferici dell'Azienda ed ha alle sue dipendenze tutto il personale ad essi adibito. Egli fa eseguire le deliberazioni del Ministro per i lavori pubblici, presidente della Azienda, adotta i provvedimenti e disimpegna tutte le altre attribuzioni che gli sono delegate dal Ministro stesso.

Il direttore generale presenta al Ministro per i lavori pubblici, entro il mese di novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento dell'Azienda durante il precedente anno finanziario nella quale sia data ragione dei contratti importanti stipulati, delle entrate e delle spese dell'Azienda, dei risultati conseguiti nella progressiva sistemazione delle strade e dello stato di manutenzione della viabilità.

Il direttore generale è nominato con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda, udito il Consiglio dei Ministri ed è classificato nel grado 4° dell'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, approvato con decreto reale 11 novembre 1923, n. 2395, ed è di diritto membro effettivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 7.

Il direttore del Servizio amministrativo presiede gli uffici amministrativi dell'Azienda; inoltre coadiuva il direttore generale e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Egli è classificato nel grado 5° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato ed è nominato con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 8.

Il Servizio ragioneria è alle dipendenze di un direttore capo di ragioneria, nominato dal Ministro per il tesoro e si svolgerà in conformità alle disposizioni vigenti per la contabilità generale dello Stato.

Art. 9.

I Compartimenti regionali per la viabilità assorbono gli uffici del genio civile per la viabilità statale.

La circoscrizione territoriale, le sedi e le sezioni staccate dei detti Compartimenti sono indicate nell'annessa tabella A, vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro.

Esse possono essere modificate con decreto Presidenziale sentito il Consiglio dei Ministri.

La ripartizione e la competenza dei servizi e la distribuzione del personale dei Compartimenti regionali della viabilità sono fatte con decreto del Ministro per i lavori

c) provvedono all'esecuzione dei lavori in economia debitamente autorizzati;

*f*) esercitano la vigilanza sulla conservazione del patrimonio stradale e sulla circolazione lungo le strade e le autostrade statali;

*g*) curano quanto altro necessario per la gestione delle strade stesse;

*h*) attuano le disposizioni del presidente per quanto riguarda la vigilanza sulla manutenzione delle strade provinciali e comunali e l'assistenza tecnica alle provincie e ai comuni per la manutenzione stessa;

*i*) provvedono all'istruttoria di ogni altra pratica inerente ai compiti dell'Azienda.

Il presidente può delegare ai capi compartimento della viabilità altre funzioni, fatta eccezione per i provvedimenti comportanti impegni di spesa, per quelli concernenti nomine, nonchè per i provvedimenti disciplinari.

CAPO II

*Organi consultivi.*

Art. 11.

Sono organi consultivi dell'Azienda il Consiglio di amministrazione, il Comitato, gli ispettori generali tecnici.

Art. 12.

Il Consiglio d'amministrazione è composto:

*a*) dal Ministro per i lavori pubblici, che lo presiede;

*b*) dal direttore generale;

*c*) dal direttore del Servizio amministrativo;

*d*) dagli ispettori generali tecnici;

*e*) dall'ispettore generale amministrativo;

*f*) dal direttore capo di ragioneria;

*g*) da un consigliere di Stato;

*h*) da un sostituto avvocato generale dello Stato;

*i*) da un funzionario in rappresentanza del Ministero del tesoro;

*l*) da un funzionario in rappresentanza del Ministero delle finanze;

*m*) da un funzionario in rappresentanza del Ministero dei trasporti (Servizi della motorizzazione);

*n*) da un funzionario rappresentante del Ministero dell'interno;

*o*) da un ufficiale generale o da un ufficiale superiore in rappresentanza del Ministero della guerra;

*p*) dal funzionario che presiede al Servizio della viabilità ordinaria nel Ministero dei lavori pubblici;

*q*) da un rappresentante del «R.A.C.I.»;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0042

Il direttore generale presenta al Ministro per i lavori pubblici, entro il mese di novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento dell'Azienda durante il precedente anno finanziario nella quale sia data ragione dei contratti importanti stipulati, delle entrate e delle spese dell'Azienda, dei risultati conseguiti nella progressiva sistemazione delle strade e dello stato di manutenzione della viabilità.

Il direttore generale è nominato con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda, udito il Consiglio dei Ministri ed è classificato nel grado 4° dell'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, approvato con decreto reale 11 novembre 1923, n. 2395, ed è di diritto membro effettivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 7.

Il direttore del Servizio amministrativo presiede gli uffici amministrativi dell'Azienda; inoltre coadiuva il direttore generale e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Egli è classificato nel grado 5° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato ed è nominato con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 8.

Il Servizio ragioneria è alle dipendenze di un direttore capo di ragioneria, nominato dal Ministro per il tesoro e si svolgerà in conformità alle disposizioni vigenti per la contabilità generale dello Stato.

Art. 9.

I Compartimenti regionali per la viabilità assorbono gli uffici del Genio civile per la viabilità statale.

La circoscrizione territoriale, le sedi e le sezioni staccate dei detti Compartimenti sono indicate nell'annessa tabella *A*, vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro.

Esse possono essere modificate con decreto Presidenziale sentito il Consiglio dei Ministri.

La ripartizione e la competenza dei servizi e la distribuzione del personale dei Compartimenti regionali della viabilità sono fatte con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda.

Art. 10.

I Compartimenti regionali per la viabilità, ciascuno nell'ambito della propria circoscrizione territoriale:

*a*) propongono alla Direzione generale dell'Azienda i provvedimenti necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade;

*b*) compilano le perizie di spese per il funzionamento dei Compartimenti stessi;

*c*) compilano i progetti riguardanti i lavori di manutenzione, di miglioramento e di nuova costruzione;

*d*) dirigono i lavori dati in appalto e ne redigono la contabilità;

de provinciali e comunali e l'assistenza tecnica alle provincie e ai comuni per la manutenzione stessa;

*f*) provvedono all'istruttoria di ogni altra pratica inerente ai compiti dell'Azienda.

Il presidente può delegare ai capi compartimento della viabilità altre funzioni, fatta eccezione per i provvedimenti comportanti impegni di spesa, per quelli concernenti nomine, nonchè per i provvedimenti disciplinari.

Capo II

*Organi consultivi.*

Art. 11.

Sono organi consultivi dell'Azienda il Consiglio di amministrazione, il Comitato, gli ispettori generali tecnici.

Art. 12.

Il Consiglio d'amministrazione è composto:

*a*) dal Ministro per i lavori pubblici, che lo presiede;

*b*) dal direttore generale;

*c*) dal direttore del Servizio amministrativo;

*d*) dagli ispettori generali tecnici;

*e*) dall'ispettore generale amministrativo;

*f*) dal direttore capo di ragioneria;

*g*) da un consigliere di Stato;

*h*) da un sostituto avvocato generale dello Stato;

*i*) da un funzionario in rappresentanza del Ministero del tesoro;

*l*) da un funzionario in rappresentanza del Ministero delle finanze;

*m*) da un funzionario in rappresentanza del Ministero dei trasporti (Servizi della motorizzazione);

*n*) da un funzionario rappresentante del Ministero dell'interno;

*o*) da un ufficiale generale o da un ufficiale superiore in rappresentanza del Ministero della guerra;

*p*) dal funzionario che presiede al Servizio della viabilità ordinaria nel Ministero dei lavori pubblici;

*q*) da un rappresentante del « R.A.C.I. »;

*r*) da un rappresentante del « T.C.I. »;

*s*) da un tecnico docente in una scuola d'ingegneria.

Il Ministro può delegare il Sottosegretario di Stato a presiedere il Consiglio. In caso di assenza od impedimento del Ministro e del Sottosegretario di Stato, il Consiglio è presieduto dal direttore generale.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal capo della Divisione amministrativa che tratta gli affari generali.

I membri del Consiglio d'amministrazione di cui alle lettere *a*, *b*, *i*, *l*, *m*, *n*, *o*, *p*, *q*, *r*, *s*, sono nominati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto, ove occorra, con gli altri Ministri interessati.

0043/
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 13.

Il parere del Consiglio d'amministrazione è richiesto:

*a*) sui progetti di bilancio preventivo, sulle proposte di variazioni in corso di esercizio e sul conto consuntivo;

*b*) sulle norme di massima per la esecuzione delle opere interessanti la viabilità statale;

*c*) sui programmi di massima per il miglioramento della rete stradale affidata all'Azienda, e per le nuove costruzioni i strade statali e autostrade, nonchè di spese straordinarie per l'attrezzatura dell'Azienda;

*d*) sul programma di ripartizione, in relazione all'ordinaria disponibilità di bilancio, dei fondi per la manutenzione ordinaria;

*e*) sui progetti di costruzione di nuove strade statali e nuove autostrade o di singoli tronchi di esse;

*f*) sui progetti per il progressivo miglioramento stradale qualunque sia il loro importo;

*g*) sui progetti per lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di importo superiore a lire dieci milioni da appaltare mediante asta pubblica o licitazione privata o per appalto-concorso;

*h*) sui progetti per lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione da eseguirsi a trattativa privata o in economia, allorchè l'importo prevelnto dell'opera superi le lire cinque milioni;

*i*) sulle domande di concessione di lavori di sistemazione e miglioramento delle strade affidate alla Azienda;

*l*) sulle eventuali modificazioni ai capitolati speciali tipo per la manutenzione stradale e per gli approvvigionamenti relativi;

*m*) sulle proposte di modificazioni dell'organizzazione centrale o periferica dell'Azienda;

*n*) sulle proposte di nuova classificazione e di declassificazione di strade statali;

*o*) su ogni altro argomento, sul quale il Ministro abbia ritenuto di promuovere il suo parere.

Per la validità delle adunanze del Consiglio, occorre la presenza del presidente o di chi ne fa le veci e di almeno dieci consiglieri, e, per la validità dei suoi pareri, la maggioranza assoluta degli intervenuti.

Art. 14.

La carica di consigliere d'amministrazione è incompatibile con la qualifica di proprietario, amministratore, procuratore, rappresentante o consulente di società e ditte la cui attività sia rivolta alla sistemazio-

*g*) dal sostituto avvocato generale dello Stato, membro del Consiglio d'amministrazione;

*h*) dal rappresentante del Ministero del tesoro, membro del Consiglio d'amministrazione.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal capo della Divisione amministrativa che tratta gli affari generali.

Art. 16.

Il parere del Comitato è richiesto:

*a*) sui progetti per lavori di manutenzione, riparazioni o ricostruzioni, di importo da lire cinque milioni a lire dieci milioni, da appaltarsi mediante asta pubblica o licitazione privata;

*b*) sui progetti per lavori di manutenzione, riparazioni o ricostruzioni da eseguirsi a trattativa privata o in economia, d'importo da lire tre milioni a lire cinque milioni;

*c*) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Comitato d'amministrazione che non facciano crescere l'importo oltre il quinto dell'importo del progetto principale; salve restando le facoltà attribuite agli ingegneri capi compartimento nei casi di urgenza previsti dall'art. 70 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1895, n. 350;

*d*) sulle singole perizie di spese per il funzionamento dell'Azienda, allorchè superino l'importo di lire un milione;

*e*) sulla istituzione di liti attive;

*f*) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali quando ciò che si promette, si abbandona o si paga sia determinato o determinabile in somme eccedenti le lire cinquecentomila;

*g*) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, qualunque sia l'importo, quando non si tratti delle controversie di cui alla precedente lettera *f*);

*h*) sulle proposte di risoluzione e rescissione di contratti;

*i*) su ogni altro argomento sul quale il Ministro o il direttore generale abbia ritenuto di sentire il suo parere.

Art. 17.

E' richiesto il parere degli ispettori generali tecnici:

*a*) sui progetti per lavori di manutenzione, riparazioni o ricostruzioni da lire tre milioni a lire cinque milioni da appaltarsi mediante asta pubblica o licitazione privata;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

opere interessanti la viabilità statale;

*c*) sui programmi di massima per il miglioramento della rete stradale affidata all'Azienda, e per le nuove costruzioni di strade statali e autostrade, nonchè di spese straordinarie per l'attrezzatura dell'Azienda;

*d*) sul programma di ripartizione, in relazione all'ordinaria disponibilità di bilancio, dei fondi per la manutenzione ordinaria;

*e*) sui progetti di costruzione di nuove strade statali e nuove autostrade o di singoli tronchi di esse;

*f*) sui progetti per il progressivo miglioramento stradale qualunque sia il loro importo;

*g*) sui progetti per lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di importo superiore a lire dieci milioni da appaltare mediante asta pubblica o licitazione privata o per appalto concorso;

*h*) sui progetti per lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione da eseguirsi a trattativa privata o in economia, allorchè l'importo preveduto dell'opera superi le lire cinque milioni;

*i*) sulle domande di concessione di lavori di sistemazione e miglioramento delle strade affidate alla Azienda;

*l*) sulle eventuali modificazioni ai capitolati speciali-tipo per la manutenzione stradale e per gli approvvigionamenti relativi;

*m*) sulle proposte di modificazioni dell'organizzazione centrale o periferica dell'Azienda;

*n*) sulle proposte di nuova classificazione e di declassificazione di strade statali;

*o*) su ogni altro argomento, sul quale il Ministro abbia ritenuto di promuovere il suo parere.

Per la validità delle adunanze del Consiglio, occorre la presenza del presidente o di chi ne fa le veci e di almeno dieci consiglieri, e, per la validità dei suoi pareri, la maggioranza assoluta degli intervenuti.

Art. 14.

La carica di consigliere d'amministrazione è incompatibile con la qualifica di proprietario, amministratore, procuratore, rappresentante o consulente di società e ditte la cui attività sia rivolta alla sistemazione, manutenzione o costruzione di strade.

Art. 15.

Il Comitato è composto:

*a*) dal direttore generale che lo presiede;

*b*) dal direttore del Servizio amministrativo che lo presiede in caso di assenza o di impedimento del direttore generale;

*c*) dagli ispettori generali tecnici;

*d*) dall'ispettore generale amministrativo;

*e*) dal direttore capo di ragioneria;

*f*) dal consigliere di Stato, membro del Consiglio d'amministrazione;

Il parere del Comitato è richiesto:

*a*) sui progetti per lavori di manutenzione, riparazioni o ricostruzioni, di importo da lire cinque milioni a lire dieci milioni, da appaltarsi mediante asta pubblica o licitazione privata;

*b*) sui progetti per lavori di manutenzione, riparazioni o ricostruzioni da eseguirsi a trattativa privata o in economia, d'importo da lire tre milioni a lire cinque milioni;

*c*) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Comitato d'amministrazione che non ne facciano crescere l'importo oltre il quinto dell'importo del progetto principale; salve restando le facoltà attribuite agli ingegneri capi compartimento nei casi di urgenza previsti dall'art. 70 del regolamento approvato con regio decreto 24 maggio 1895, n. 350;

*d*) sulle singole perizie di spese per il funzionamento dell'Azienda, allorchè superino l'importo di lire un milione;

*e*) sulla iscrizione di liti attive;

*f*) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali quando ciò che si promette, si abbandona o si paga sia determinato o determinabile in somme eccedenti le lire cinquecentomila;

*g*) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziare, qualunque sia l'importo, quando non si tratti delle controversie di cui alla precedente lettera *f*);

*h*) sulle proposte di risoluzione e rescissione di contratti;

*i*) su ogni altro argomento sul quale il Ministro o il direttore generale abbia ritenuto di sentire il suo parere.

Art. 17.

E' richiesto il parere degli ispettori generali tecnici:

*a*) sui progetti per lavori di manutenzione, riparazioni o ricostruzioni da lire tre milioni a lire cinque milioni da appaltarsi mediante asta pubblica o licitazione privata;

*b*) sui progetti per lavori di manutenzione, riparazioni o ricostruzioni da lire un milione a lire tre milioni da eseguirsi a trattativa privata o in economia;

*c*) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Comitato che non ne facciano crescere l'importo oltre il quinto dell'importo del progetto principale;

*d*) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali quando ciò che si promette, si abbandona o si paga sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire cinquecentomila;

0045
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

*e)* sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori;

*f)* sull'approvazione di verbali di nuovi prezzi che non importino maggiore spesa;

*g)* sull'esame delle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo compartimentale dati in corso d'opera.

Sulle perizie di spesa per il funzionamento dei servizi della Direzione generale di importo non superiore a lire un milione e quelle per il funzionamento dei servizi periferici da lire cinquecentomila a lire un milione, esprime parere in linea tecnica l'ispettore generale capo del Servizio tecnico centrale.

Per i progetti e le perizie di importi superiori a quelli sopraindicati è sufficiente il visto in linea tecnica dell'ingegnere capo del compartimento.

Art. 18.

I pareri degli organi consultivi dell'Azienda sostituiscono a tutti gli effetti quelli degli altri organi tecnici prescritti da norme di carattere generale.

TITOLO III

PERSONALE DELL'AZIENDA

Art. 19.

Il personale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) compresi il direttore generale ed il direttore dei Servizi amministrativi, è costituito da funzionari dei ruoli dell'Amministrazione centrale e periferica dei Lavori pubblici, e di quella del Tesoro, giusta l'annessa tabella *B*, vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro. Detti funzionari saranno, con decreti dei Ministri competenti, comandati a prestare servizio presso l'Azienda stessa a termini dei regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 2990, e successive modificazioni.

Il personale di ruolo delle predette Amministrazioni, che al 1° luglio 1946, sia addetto ai servizi centrali e periferici della viabilità statale, s'intende comandato, a termini del comma precedente, presso l'Azienda a partire dalla data medesima.

Detti funzionari dipendono gerarchicamente dal Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda, e gli stipendi e assegni loro spettanti sono a carico del bilancio dell'Azienda.

Il direttore generale, e, in caso di sua assenza od impedimento, i capi servizio partecipano ai Consigli d'amministrazione del personale amministrativo e [illegible] del Ministero dei lavori pubblici, a quello del

Art. 20.

Il personale a contratto della cessata Azienda Autonoma Statale della Strada, passa alla completa dipendenza dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali col trattamento stabilito dal regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1302 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo a fruire di eventuali disposizioni più favorevoli che venissero emanate per il personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

L'A.N.A.S. è autorizzata a tenere in servizio impiegati avventizi secondo le norme del regio decreto 4 febbraio 1937, n. 160, nei limiti del contingente che sarà stabilito anno per anno dal Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 21.

Le note di qualifica degli impiegati del Ministero dei lavori pubblici e di quelli del tesoro comandati alla Azienda, sono compilate e rivedute dai funzionari preposti agli uffici presso cui sono comandati, competenti a provvedere in conformità alle norme regolanti la materia. Copia delle note medesime sarà trasmessa alle Amministrazioni di appartenenza.

Gli eventuali giudizi disciplinari a carico di detti impiegati comandati hanno luogo presso l'Amministrazione di appartenenza in conformità delle norme presso ciascuna vigenti in materia, e sono promossi dal Ministro per i lavori pubblici, presidente della Azienda, su proposta del direttore generale.

Art. 22.

I funzionari amministrativi comandati dal Ministero dei lavori pubblici di grado non superiore al 7°, possono essere destinati per normale servizio agli uffici periferici.

Art. 23.

Ai funzionari di ruolo comandati presso l'Azienda ai quali siano assegnate funzioni superiori, proprie dei gradi 5° e 6°, può essere accordato, su parere del Comitato, il trattamento economico iniziale del grado corrispondente alle dette funzioni.

Tale trattamento può essere accordato solo per il grado immediatamente superiore a quello rivestito dal funzionario, e dopo che il funzionario stesso abbia trascorso nel proprio grado il tempo minimo richiesto per la promozione.

Art. 24.

Il personale dei capi cantonieri, cantonieri scelti,

0 0 4 6 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

milione, esprime parere in linea tecnica l'ispettore generale capo del Servizio tecnico centrale.

Per i progetti e le perizie di importi superiori a quelli sopraindicati è sufficiente il visto in linea tecnica dell'ingegnere capo del compartimento.

Art. 18.

I pareri degli organi consultivi dell'Azienda sostituiscono a tutti gli effetti quelli degli altri organi tecnici prescritti da norme di carattere generale.

## Titolo III

## PERSONALE DELL'AZIENDA

Art. 19.

Il personale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) compresi il direttore generale ed il direttore dei Servizi amministrativi, è costituito da funzionari dei ruoli dell'Amministrazione centrale e periferica dei Lavori pubblici, e di quella del Tesoro, giusta l'annessa tabella *B*, vistata dai Ministri per i lavori pubblici e da quello per il tesoro. Detti funzionari saranno, con decreti dei Ministri competenti, comandati a prestare servizio presso l'Azienda stessa a termini dei regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 2880, e successive modificazioni.

Il personale di ruolo delle predette Amministrazioni, che al 1° luglio 1946 sia addetto ai servizi centrali e periferici della viabilità statale, s'intende comandato, a termini del comma precedente, presso l'Azienda a partire dalla data medesima.

Detti funzionari dipendono gerarchicamente dal Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda, e gli stipendi e assegni loro spettanti sono a carico del bilancio dell'Azienda.

Il direttore generale, e, in caso di sua assenza od impedimento, i capi servizio partecipano ai Consigli d'amministrazione del personale amministrativo e d'ordine del Ministero dei lavori pubblici, a quello del Genio civile ed a quello del personale delle Nuove costruzioni ferroviarie, allorchè alla deliberazione dei medesimi siano interessati funzionari di ruolo della Amministrazione dei lavori pubblici comandati presso l'Azienda, nei riguardi dei quali hanno voto deliberativo.

Ai Consigli d'amministrazione del personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, del Genio civile e delle Nuove costruzioni ferroviarie, partecipa in analoghi casi, il direttore capo della Divisione che tratta la materia del personale dell'Azienda.

L'Azienda [illegible] impiegati avventizi secondo le norme del regio decreto 4 febbraio 1937, n. 180, nei limiti del contingente che sarà stabilito anno per anno dal Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 21.

Le note di qualifica degli impiegati del Ministero dei lavori pubblici e di quelli del tesoro comandati alla Azienda, sono compilate e rivedute dai funzionari preposti agli uffici presso cui sono comandati, competenti a provvedere in conformità alle norme regolanti la materia. Copia delle note medesime sarà trasmessa alle Amministrazioni di appartenenza.

Gli eventuali giudizi disciplinari a carico di detti impiegati comandati hanno luogo presso l'Amministrazione di appartenenza in conformità delle norme presso ciascuna vigenti in materia, e sono promossi dal Ministro per i lavori pubblici, presidente della Azienda, su proposta del direttore generale.

Art. 22.

I funzionari amministrativi comandati dal Ministero dei lavori pubblici di grado non superiore al 7°, possono essere destinati per normale servizio agli uffici periferici.

Art. 23.

Ai funzionari di ruolo comandati presso l'Azienda ai quali siano assegnate funzioni superiori, proprie dei gradi 5° e 6°, può essere accordato, su parere del Comitato, il trattamento economico iniziale del grado corrispondente alle dette funzioni.

Tale trattamento può essere accordato solo per il grado immediatamente superiore a quello rivestito dal funzionario, e dopo che il funzionario stesso abbia trascorso nel proprio grado il tempo minimo richiesto per la promozione.

Art. 24.

Il personale dei capi cantonieri, cantonieri scelti, cantonieri e allievi cantonieri, di cui alla legge 22 dicembre 1932, n. 1754, passa alle dipendenze dell'Azienda, giusta l'annessa tabella *C*, vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro.

Ai capi cantonieri è attribuito il trattamento giuridico ed economico della categoria degli agenti tecnici. Essi sono distinti in due classi, corrispondenti rispettivamente ai capi agenti e agli agenti. Hanno compiti di vigilanza e di polizia stradale.

I cantonieri scelti sono distinti in due classi: alla prima delle quali è attribuito il trattamento economico attualmente spettante ai capi cantonieri.

0047
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Con decreto Presidenziale nella forma della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per i lavori pubblici d'intesa col Ministro per il tesoro, saranno fissate le norme necessarie per l'inquadramento del suddetto personale.

Sugli autoservizi che usufruiscono di tronchi di strade statali avranno libero transito i capi cantonieri e i cantonieri in divisa che prestano servizio lungo i tronchi stessi. Sui medesimi autoservizi saranno concesse tariffe ridotte a favore dei figli di capi cantonieri e cantonieri che si recano alle scuole.

L'Azienda è autorizzata a provvedere, a carico del proprio bilancio, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, alla istituzione presso case cantoniere in località isolate di scuole rurali ad uso dei figli dei capi cantonieri e cantonieri e della popolazione scolastica della zona.

Art. 25.

La Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri e i cantonieri delle strade statali, e l'annessa gestione della massa vestiaria, passano alle dipendenze della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali.

Al nuovo ordinamento della Cassa sarà provveduto con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 26.

Tutti i provvedimenti relativi al personale, compresi quelli di cui all'art. 7, sono adottati sentito il direttore generale.

## TITOLO IV

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 27.

Le entrate ordinarie dell'Azienda sono costituite:

*a*) da un contributo annuo del Tesoro dello Stato per un decennio, nella misura da destinarsi annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e da pagarsi in rate trimestrali anticipate;

*b*) da un contributo annuo del Tesoro dello Stato consolidato nella somma di lire centottantuno milioni, quale provento della tassa di circolazione sugli autoveicoli e del contributo di miglioramento stradale;

*c*) dal provento dei canoni sulla pubblicità lungo le strade e autostrade statali fuori degli abitati;

*g*) dai proventi dell'esercizio delle autostrade statali;

*h*) dai proventi dei contributi di miglioria imposti in dipendenza della esecuzione di opere sulle strade affidate all'Azienda.

Con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per le finanze e per il tesoro, udito il Consiglio dei Ministri, possono essere apportate modifiche alle aliquote relative alle tasse e ai canoni previsti nel presente articolo e possono altresì essere assegnati all'Azienda nuovi cespiti in relazione al progressivo incremento dei servizi che gli sono affidati.

Art. 28.

Le spese dell'Azienda sono costituite:

*a*) dalle spese di personale e dalle spese generali e di amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Azienda;

*b*) da quelle per la manutenzione ordinaria, per i lavori di miglioramento stradale e di riparazione dei danni di guerra delle strade e autostrade statali, per la vigilanza su di esse e per la disciplina della circolazione, nonchè per la costruzione di nuove strade ed autostrade statali;

*c*) dalle spese occorrenti per riparare o prevenire danni di forza maggiore alle dette strade e alle loro pertinenze;

*d*) dalle spese necessarie per la dotazione del materiale di esercizio occorrente all'Azienda.

La parte degli stanziamenti di bilancio per la manutenzione ordinaria e di quelli per riparazioni o prevenzioni di danni, non erogata alla chiusura dell'anno finanziario, sarà portata in aumento degli stanziamenti dell'esercizio successivo.

Art. 29.

Sono trasferiti al bilancio dell'Azienda, i contributi già assegnati alla cessata Azienda Autonoma Statale della Strada in base all'art. 6 del regio decreto-legge 11 gennaio 1951, n. 38, convertito nella legge 7 giugno 1951, n. 982, con le modifiche apportatevi dall'art. 10 del regio decreto-legge 23 settembre 1955, n. 1723, convertito nella legge 2 gennaio 1956, n. 49, e dall'art. 1 della legge 13 luglio 1959, n. 1057, e che in base all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, affluivano al bilancio dell'entrata del Tesoro dello Stato.

E' trasferita altresì la somma che alla data di inizio di funzionamento dell'Azienda risulti non erogata [illegible] duecentottantadue centomilioni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0048

dei capi cantonieri o cantonieri e della popolazione scolastica della zona.

Art. 25.

La Cassa di mutuo soccorso tra i capi cantonieri e i cantonieri delle strade statali, e l'annessa gestione della massa vestiaria, passano alle dipendenze della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali.

Al nuovo ordinamento della Cassa sarà provveduto con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 26.

Tutti i provvedimenti relativi al personale, compresi quelli di cui all'art. 7, sono adottati sentito il direttore generale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 27.

Le entrate ordinarie dell'Azienda sono costituite:

*a)* da un contributo annuo del Tesoro dello Stato per un decennio, nella misura da destinarsi annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e da pagarsi in rate trimestrali anticipate;

*b)* da un contributo annuo del Tesoro dello Stato consolidato nella somma di lire centocinquanta milioni, quale provento della tassa di circolazione sugli autoveicoli e del contributo di miglioramento stradale;

*c)* dal provento dei canoni sulla pubblicità lungo le strade e autostrade statali fuori degli abitati;

*d)* dalla parte spettante allo Stato dei proventi netti delle conciliazioni, oblazioni e condanne a pene pecuniarie per le contravvenzioni alle norme di polizia stradale e sulla circolazione;

*e)* dai canoni per la concessione di occupazione e di attraversamento delle strade e autostrade statali;

*f)* da tutti i proventi di qualsiasi natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade e autostrade statali, dalla vendita dei relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione dell'uso pubblico delle strade stesse e di parti di esse e dall'eventuale alienazione ad altri enti dei materiali di cui all'articolo 3;

Le spese dell'Azienda sono costituite:

*a)* dalle spese di personale e dalle spese generali e di amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Azienda;

*b)* da quelle per la manutenzione ordinaria, per i lavori di miglioramento stradale e di riparazione dei danni di guerra delle strade e autostrade statali, per la vigilanza su di esse e per la disciplina della circolazione, nonchè per la costruzione di nuove strade ed autostrade statali;

*c)* dalle spese occorrenti per riparare o prevenire danni di forza maggiore alle dette strade e alle loro pertinenze;

*d)* dalle spese necessarie per la dotazione del materiale di esercizio occorrente all'Azienda.

La parte degli stanziamenti di bilancio per la manutenzione ordinaria e di quelli per riparazioni e prevenzioni di danni, non erogata alla chiusura dell'anno finanziario, sarà portata in aumento degli stanziamenti dell'esercizio successivo.

Art. 29.

Sono trasferiti al bilancio dell'Azienda, i contributi già assegnati alla cessata Azienda Autonoma Statale della Strada in base all'art. 6 del regio decreto-legge 11 gennaio 1931, n. 38, convertito nella legge 7 gennaio 1931, n. 982, con le modifiche apportatevi dall'art. 10 del regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1723, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 49, e dell'art. 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1057, e che in base all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, affluivano al bilancio dell'entrata del Tesoro dello Stato.

E' trasferita altresì la somma che alla data di inizio di funzionamento dell'Azienda risulti non erogata sull'assegnazione di lire settemiliardi centomilioni fatta in favore del Ministero dei lavori pubblici di cui alla lettera *a)* del decreto legislativo luogotenenziale 10 ottobre 1945, n. 690.

Art. 30.

Il bilancio di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda è presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il conto consuntivo è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0049

Art. 31.

L'Azienda inizierà la propria gestione il 1° luglio 1946.

L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1° luglio di ogni anno, ed ha termine il 30 giugno dell'anno successivo.

Per l'esercizio finanziario 1946-47, il bilancio della Azienda sarà approvato con decreto Presidenziale su proposta dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.

Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici, saranno assegnati ai capitoli del bilancio i fondi disponibili per residui passivi concernenti i servizi trasferiti all'Azienda il 30 giugno 1946.

L'Azienda provvederà a soddisfare gli oneri dipendenti dai servizi suddetti relativamente agli esercizi decorsi.

Art. 32.

La Tesoreria centrale, al principio di ogni esercizio finanziario, è autorizzata a concedere pel finanziamento dell'Azienda una apertura di credito fino ad un quarto dell'ammontare complessivo delle somme stanziate sul bilancio della spesa dell'Azienda per l'esercizio stesso. In caso di necessità urgente tale limite potrà essere superato previa autorizzazione data, di volta in volta, dal Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici.

Tale anticipazione dovrà essere rimborsata alla tesoreria senza interessi nel termine massimo di mesi sei.

Per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1946, la Tesoreria centrale è autorizzata a concedere una apertura di credito pari all'intero ammontare delle somme stanziate in bilancio.

Il servizio di cassa dell'Azienda sarà fatto dalla Tesoreria dello Stato. A questo effetto sarà aperto presso la Tesoreria centrale un conto corrente infruttifero al quale affluiranno tutti i proventi devoluti alla Azienda e le anticipazioni eventuali di cui ai precedenti commi, e sul quale saranno imputati i pagamenti da farsi per conto di essa.

Le somme disponibili in eccedenza dei presumibili bisogni dell'Azienda possono essere impiegate in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti od investiti in titoli di Stato.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, con le forme della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno apportate norme semplificative di quelle di cui ai precedenti commi.

Art. 34.

Le aste pubbliche per l'appalto di opere dipendenti dall'Azienda il cui importo ecceda tre milioni, sono tenute simultaneamente presso la Direzione generale dell'azienda e presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche nella cui circoscrizione le opere stesse si devono eseguire. Le licitazioni private per opere il cui importo ecceda tre tre milioni si tengono esclusivamente presso la Direzione generale dell'azienda.

Le aste pubbliche e le licitazioni private per opere di importo inferiore hanno luogo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, tranne che la Amministrazione dell'azienda stabilisca altrimenti.

Quando l'aggiudicazione sia avvenuta presso il Provveditorato, la stipulazione del contratto ha luogo a cura del Provveditorato medesimo, assumendo il provveditore la legale rappresentanza dell'Azienda.

Questa potrà altresì delegare i provveditori alla stipulazione di contratti a trattativa privata.

Quando l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta presso la Direzione generale dell'azienda e nei casi di contratti a trattativa privata o di concessioni che la Amministrazione dell'azienda intenda stipulare direttamente, alla stipulazione di essi provvede l'ufficiale rogante preposto all'Ufficio contratti della Direzione generale.

L'Amministrazione dell'azienda provvede a trattativa privata ed in economia ad opere e forniture di qualunque importo, quando, per l'assoluta urgenza di salvaguardare la sicurezza e la regolarità del transito, non sia consentito l'indugio delle gare.

I contratti dell'Azienda sono equiparati a quelli dello Stato agli effetti tributari.

Art. 35.

L'approvazione dei progetti da parte del Ministro per i lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Hanno pure efficacia di dichiarazione di pubblica utilità le perizie debitamente approvate concernenti l'esercizio delle attività contemplate dall'art. 3.

Art. 36.

La Corte dei conti vigila sulle entrate, fa il riscontro consuntivo sulle spese dell'Azienda ed ha diritto di richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese stesse.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765181

con quello per i lavori pubblici, saranno assegnati ai capitoli del bilancio i fondi disponibili per residui passivi concernenti i servizi trasferiti all'Azienda al 30 giugno 1946.

L'Azienda provvederà a soddisfare gli oneri dipendenti dai servizi suddetti relativamente agli esercizi decorsi.

Art. 32.

La Tesoreria centrale, al principio di ogni esercizio finanziario, è autorizzata a concedere pel finanziamento dell'Azienda una apertura di credito fino ad un quarto dell'ammontare complessivo delle somme stanziate sul bilancio della spesa dell'Azienda per l'esercizio stesso. In caso di necessità urgente tale limite potrà essere superato previa autorizzazione data, di volta in volta, dal Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici.

Tale anticipazione dovrà essere rimborsata alla tesoreria senza interessi nel termine massimo di mesi sei.

Per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1946, la Tesoreria centrale è autorizzata a concedere una apertura di credito pari all'intero ammontare delle somme stanziate in bilancio.

Il servizio di cassa dell'Azienda sarà fatto dalla Tesoreria dello Stato. A questo effetto sarà aperto presso la Tesoreria centrale un conto corrente infruttifero al quale affluiranno tutti i proventi devoluti alla Azienda e le anticipazioni eventuali di cui ai precedenti commi, e sul quale saranno imputati i pagamenti da farsi per conto di essa.

Le somme disponibili in eccedenza dei presumibili bisogni dell'Azienda possono essere imputate in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti ed investiti in titoli di Stato.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 33.

L'Amministrazione dell'azienda è tenuta all'osservanza delle norme sulla contabilità dello Stato in quanto non siano modificate dal presente decreto.

Per la gestione dei lavori che sono nella competenza dell'Azienda sono applicate, in quanto non siano modificate dal presente decreto, le norme in vigore per la gestione delle opere di conto dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

Con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il cui importo ecceda lire tre milioni si tengano esclusivamente presso la Direzione generale dell'azienda.

Le aste pubbliche e le licitazioni private per opere di importo inferiore hanno luogo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, tranne che la Amministrazione dell'azienda stabilisca altrimenti.

Quando l'aggiudicazione sia avvenuta presso il Provveditorato, la stipulazione del contratto ha luogo a cura del Provveditorato medesimo, assumendo il provveditore la legale rappresentanza dell'Azienda.

Questa potrà altresì delegare i provveditori alla stipulazione di contratti a trattativa privata.

Quando l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta presso la Direzione generale dell'azienda e nei casi di contratti a trattativa privata o di concessioni che la Amministrazione dell'azienda intenda stipulare direttamente, alla stipulazione di essi provvede l'ufficiale rogante preposto all'Ufficio contratti della Direzione generale.

L'Amministrazione dell'azienda provvede a trattativa privata ed in economia ad opere e forniture di qualunque importo, quando, per l'assoluta urgenza di salvaguardare la sicurezza e la regolarità del transito, non sia consentito l'indugio delle gare.

I contratti dell'Azienda sono equiparati a quelli dello Stato agli effetti tributari.

Art. 35.

L'approvazione dei progetti da parte del Ministro per i lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Hanno pure efficacia di dichiarazione di pubblica utilità le perizie debitamente approvate concernenti l'esercizio delle attività contemplate dall'art. 3.

Art. 36.

La Corte dei conti vigila sulle entrate, fa il riscontro consuntivo sulle spese dell'Azienda ed ha diritto di richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese stesse.

Le dette attribuzioni della Corte dei conti si esercitano a mezzo della delegazione della Corte stessa presso il Ministero dei lavori pubblici, istituita con decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 6.

Art. 37.

La consulenza legale dell'Azienda è affidata all'Avvocatura dello Stato.

Nelle vertenze che la interessano, l'Azienda, ad ogni effetto giuridico verso i terzi, è rappresentata dal Ministro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0051

Il patrocinio legale è affidato all'Avvocatura dello Stato.

L'Avvocatura dello Stato assume altresì la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti della Azienda nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio qualora l'Azienda ne faccia richiesta e l'Avvocatura generale ne riconosca la opportunità.

Fatta eccezione per i giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori, le citazioni, le sentenze ed ogni altro atto giudiziario devono essere notificati, a pena di nullità da pronunziarsi anche di ufficio, al Ministro per i lavori pubblici in rappresentanza dell'Azienda, presso l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto ha sede la autorità giudiziaria innanzi alla quale viene introdotta o pende la causa, o che abbia pronunziato la sentenza.

Art. 38.

Con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, potranno essere eventualmente concesse, se la dipendenza di prestazioni particolarmente onerose si ravvisi la necessità della loro istituzione, indennità al direttore generale, al direttore dei Servizi amministrativi, ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato, ed ai rispettivi segretari.

Art. 39.

Sono abrogate le disposizioni della legge 17 maggio 1928, n. 1094, del regio decreto 1° giugno 1928, n. 1139, e delle successive, concernenti la cessata Azienda Autonoma Statale della Strada, rimaste in vigore in forza dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 20 settembre 1944, n. 377 e che non siano state richiamate dal presente decreto.

Art. 40.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

CATTANI — ROMITA — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: GULLO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 31.* — FRASCA

TABELLA A.

| Stazioni stagionali dipendenti | Elementi della viabilità |
|---|---|
| SEDE | |
| Roma | |
| Firenze | |
| Genova | |
| Torino | |
| Milano | |
| Bolzano | |
| Trieste | |
| Venezia | |
| Bologna | |
| Ancona | |
| Aquila | |
| Napoli | |
| Bari | |
| Potenza | |
| Catanzaro | |
| Palermo | |
| Cagliari | |
| Perugia | |
| Pescara | |
| Campobasso | |
| Foggia - Lecce | |
| Reggio Cal. - Catania | |
| Sassari | |

Visto:

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0052

dotta o pende la causa, o che abbia pronunciato la sentenza.

Art. 38.

Con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, potranno essere eventualmente concesse, se in dipendenza di prestazioni particolarmente onerose si ravvisi la necessità della loro istituzione, indennità al direttore generale, al direttore dei Servizi amministrativi, ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato, ed ai rispettivi segretari.

sarà inserto [illegible] decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

CATTANI — ROMITA — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* GRIFFO
*Registrato* alla *Corte dei conti*, addì 29 luglio 1946
*Atti del Governo*, registro n. 1, *foglio* n. 32. — FRASCA

TABELLA A.

Compartimenti della viabilità

| Numero d'ordine | TERRITORIO | SEDE | Stabili staccati dipendenti |
|---|---|---|---|
| 1 | Lazio e Umbria . . . | Roma | Perugia |
| 2 | Toscana . . . . . | Firenze | |
| 3 | Liguria . . . . . | Genova | |
| 4 | Piemonte . . . . . | Torino | |
| 5 | Lombardia . . . . . | Milano | |
| 6 | Venezia Tridentina e Cadore | Bolzano | |
| 7 | Venezia Giulia e Friuli . | Trieste | |
| 8 | Veneto . . . . . | Venezia | |
| 9 | Emilia e Romagna . . | Bologna | |
| 10 | Marche . . . . . | Ancona | |
| 11 | Abruzzi . . . . . | Aquila | |
| 12 | Campania e Molise . . | Napoli | |
| 13 | Puglie . . . . . | Bari | |
| 14 | Lucania . . . . . | Potenza | |
| 15 | Calabria . . . . . | Catanzaro | |
| 16 | Sicilia . . . . . | Palermo | |
| 17 | Sardegna . . . . . | Cagliari | |

Pescara
Campobasso
Foggia - Lecce
Reggio Cal. - Cosenza
Catania
Sassari

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Visto:

Il Ministro per i lavori pubblici
CATTANI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950531

0054

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA *B.*

| Gruppo | Grado | QUALIFICA | Numero | Totale |
|---|---|---|---|---|
| *A* | 4° | Direttore generale . . . . . | 1 | |
| » | 5° | Direttore Servizi amministrativi . . . . . | 1 | 2 |
| | | *Personale amministrativo.* | | |
| *A* | 5° | Ispettore generale amministrativo . . . . . | 1 | |
| » | 6° | Direttori capi divisione . . . . . | 3 | |
| » | 7°–8° | Capi sezione - Consiglieri . . . . . | 9 | |
| » | 9°–10° | Primi segretari - Segretari . . . . . | 3 | |
| » | 10°–11° | Segretari - Vice segretari . . . . . | 7 | |
| *B-C* | 9°–10° | Economo - Cassiere . . . . . | 1 | |
| *C* | 9°–10° | Archivisti capi - Primi archivisti . . . . . | 2 | |
| » | 10°–11° | Primi archivisti - Archivisti . . . . . | 4 | |
| » | 12°–13° | Applicati - Alunni d'ordine . . . . . | 7 | 37 |
| | | *Personale tecnico.* | | |
| *A* | 5° | Ispettori generali . . . . . | 4 | |
| » | 6° | Ingegneri capi . . . . . | 19 | |
| » | 7°–8° | Primi Ingegneri di sezione . . . . . | 14 | |
| | | Ingegneri principali di sezione . . . . . | | |
| » | 8°–9° | Ingegneri principali di sezione . . . . . | 15 | |
| | | Ingegneri principali . . . . . | | |
| » | 9°–10° | Ingegneri principali . . . . . | 29 | |
| | | Ingegneri . . . . . | | |
| *B* | 8°–9° | Geometri capi - Geometri principali . . . . | 24 | |
| » | 9°–10° | Geometri principali - Geometri . . . . . | 32 | |
| » | 10°–11° | Geometri - Geometri aggiunti . . . . . | 42 | |
| *C* | 9°–10° | Disegnatori principali - Primi disegnatori . . | 2 | |
| » | 10°–11° | Primi disegnatori - Disegnatori . . . . . | 3 | |
| » | 11°–12° | Disegnatori - Disegnatori aggiunti . . . . . | 3 | |
| » | 9°–10° | Assistenti principali - Primi assistenti . . . | 3 | |
| » | 10°–11° | Primi assistenti - Assistenti . . . . . | 5 | |
| » | 11°–12° | Assistenti - Assistenti aggiunti . . . . . | 7 | |
| » | 12°–13° | Assistenti aggiunti - Alunni assistenti . . . . | 7 | |

| Gruppo | Grado | QUALIFICA |
|---|---|---|
| *C* | 9°–10° | Archivisti capi - Primi archivisti . |
| » | 10°–11° | Primi archivisti - Archivisti . . . |
| » | 11°–12° | Archivisti - Applicati . . . . . |
| » | 12°–13° | Applicati - Alunni d'ordine . . . |
| | | *Personale di ragioneria.* |
| *A* | 5°–6° | Direttore capo di ragioneria di 1ª o di |
| » | 7°–8° | Capi sezione o Consiglieri . . . . |
| » | 9°–10° | Primi segretari - Segretari . . . . |
| » | 10°–11° | Segretari - Vice segretari . . . . |
| *C* | 9°–10° | Archivisti capi - Primi archivisti . |
| » | 10°–11° | Primi archivisti - Archivisti . . . |
| » | 11°–12° | Archivisti - Applicati . . . . . |
| — | — | Personale subalterno . . . . . |

N. B. — Per esigenze di servizio possono essere as
gati in più del numero stabilito dalla presente tabella
ci lascino altrettanti posti vacanti nei grad. superio

Visto:

*Il Ministro per i lavori pubblici*
CATTANI

**Personale dei cantonieri**

| | |
|---|---|
| Capi cantonieri . . . . . | |
| Cantonieri scelti . . . . . | |
| Cantonieri . . . . . | |
| Allievi cantonieri . . . . . | |

Visto:

*Il Ministro per i lavori pubblici*
CATTANI

0055

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA B.

| QUALIFICA | Numero | Totale |
|---|---|---|
| nerale | 1 | |
| vizi amministrativi | 1 | 2 |
| *sonale amministrativo.* | | |
| erale amministrativo | 1 | |
| divisione | 3 | |
| - Consiglieri | 9 | |
| ari - Segretari | 3 | |
| Vice segretari | 7 | |
| Cassiere | 1 | |
| pi - Primi archivisti | 2 | |
| isti - Archivisti | 4 | |
| Alunni d'ordine | 7 | 37 |
| *Personale tecnico.* | | |
| erali | 4 | |
| pi | 19 | |
| peri di sezione | 14 | |
| incipali di sezione | 15 | |
| rincipali | | |
| rincipali | 20 | |
| | | |
| pi - Geometri principali | 24 | |
| incipali - Geometri | 32 | |
| Geometri aggiunti | 42 | |
| principali - Primi disegnatori | 2 | |
| natori - Disegnatori | 3 | |
| - Disegnatori aggiunti | 3 | |
| Incipali - Primi assistenti | 3 | |
| enti - Assistenti | 5 | |
| Assistenti aggiunti | 7 | |
| ggiunti - Aiuti assistenti | 7 | |

*Segue:* TABELLA B.

| Gruppo | Grado | QUALIFICA | Numero | Totale |
|---|---|---|---|---|
| C | 9°-10° | Archivisti capi - Primi archivisti | 4 | |
| » | 10°-11° | Primi archivisti - Archivisti | 6 | |
| » | 11°-12° | Archivisti - Applicati | 8 | |
| » | 12°-13° | Applicati - Alunni d'ordine | 8 | 226 |
| | | *Personale di ragioneria.* | | |
| A | 5°-6° | Direttore capo di ragioneria di 1ª o di 2ª classe | 1 | |
| » | 7°-8° | Capi sezione o Consiglieri | 4 | |
| » | 9°-10° | Primi segretari - Segretari | 3 | |
| » | 10°-11° | Segretari - Vice segretari | 5 | |
| C | 9°-10° | Archivisti capi - Primi archivisti | 1 | |
| » | 10°-11° | Primi archivisti - Archivisti | | |
| » | 11°-12° | Archivisti - Applicati | | |
| — | — | Personale subalterno | 5 | 13 |

N. B. — Per esigenze di servizio possono essere assegnati all'Azienda impiegati in più del numero stabilito dalla presente tabella per ciascun grado, purchè si lascino altrettanti posti vacanti pei gradi superiori.

Visto:

*Il Ministro per i lavori pubblici*
CATTANI

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

TABELLA C.

**Personale dei cantonieri**

| | |
|---|---|
| Capi cantonieri | N. 760 |
| Cantonieri scelti | » 800 |
| Cantonieri | » 3500 |
| Allievi cantonieri | » 1000 |

Visto:

*Il Ministro per i lavori pubblici*
CATTANI

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

5-8-1907 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGNO D'ITALIA - N. 174 1807

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1946.

**Nomina del Comitato per la disoccupazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 9 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 375, concernente la istituzione del Comitato per la disoccupazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte per la nomina dei membri di detto Comitato e scelte, per il rappresentante dei datori di lavoro, la Confederazione generale dell'industria italiana e, per il rappresentante dei lavoratori, la Confederazione generale italiana del lavoro;

Decreta:

In aggiunta al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in qualità di presidente, e al Sottosegretario di Stato, in sua vece, sono chiamati a far parte del Comitato per la disoccupazione istituito dall'art. 9 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 375, i signori:

Chi dott. Giovanna, reggente la Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale;

Simone dott. Francesco, reggente la Direzione generale del lavoro;

Valente dott. Fabio, rappresentante del Ministero dell'interno;

Lubrano dott. ing. Riccardo, rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

De Rienzo prof. dott. Carmine, rappresentante del Ministero del tesoro;

Ercioli dott. Mario, rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

Toscani avv. Rosario, rappresentante dei datori di lavoro;

Feulzi dott. Feulzio, rappresentante dei lavoratori;

Palma dott. Giovanni, reggente la Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dott. Mario Gualelli e dott. Bruccoleri Stefano, sono nominati rispettivamente segretario e vice segretario del predetto Comitato.

Roma, addì 30 giugno 1946

*Il Ministro*: BARBARESCHI

(2247)

Decreta:

L'ing. Corrado Zasso, è nominato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Belluno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1946

*Il Ministro per l'industria e commercio*:
GIOSCHI

p. *Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
SEGNI

(2198)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1946.

**Revisione degli autoveicoli per l'anno 1946.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 78 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Ritenuta la necessità di accertare la legittima proprietà degli autoveicoli da parte dei detentori degli stessi onde provvedere all'applicazione del decreto-legge luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 49, concernente gli autoveicoli recuperati o illegittimamente detenuti e, nel contempo, di verificare se sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione e se siano state osservate le vigenti prescrizioni di carattere contingente sulla circolazione automobilistica per tutti gli autoveicoli in circolazione, sia in servizio pubblico che in servizio privato, comprese le trattrici stradali;

Di concerto con il Ministro segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la revisione, per l'anno 1946, degli autoveicoli in servizio pubblico di linea, di noleggio da rimessa e da piazza, degli autoveicoli immatricolati ad uso speciale, dei motocarri, dei motofurgoncini, delle trattrici stradali nonchè delle autovetture, dei motocicli, e delle motocarrozzette immatricolati ad uso privato.

Sono esclusi dalla revisione soltanto gli autoveicoli delle sopraripetute categorie sottratti alla circolazione in base alle disposizioni limitative dipendenti dalle attuali contingenze.

Gli autoveicoli che, per qualsiasi motivo, non si trovino in circolazione, ove dovessero in seguito ca-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 963021

Viste le designazioni fatte per la nomina dei membri di detto Comitato e sentite, per il rappresentante dei datori di lavoro, la Confederazione generale dell'industria italiana e, per il rappresentante dei lavoratori, la Confederazione generale italiana del lavoro;

Decreta:

In aggiunta al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in qualità di presidente, e al Sottosegretario di Stato, in sua vece, sono chiamati a far parte del Comitato per la disoccupazione istituito dall'art. 9 del regio decreto legislativo 20 maggio 1916, n. 375, i signori:

Cau dott. Giovanni, reggente la Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale;

Simone dott. Francesco, reggente la Direzione generale del lavoro;

Valente dott. Fabio, rappresentante del Ministero dell'interno;

Liberato dott. ing. Riccardo, rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

De Rienzo prof. dott. Carmine, rappresentante del Ministero del tesoro;

Ureioli dott. Mario, rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

Tosrani avv. Rosario, rappresentante dei datori di lavoro;

Feuzi dott. Feuzio, rappresentante dei lavoratori;

Palma dott. Giovanni, reggente la Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dott. Mario Gualelli e dott. Bruccoleri Stefano, sono nominati rispettivamente segretario e vice segretario del predetto Comitato.

Roma, addì 30 giugno 1916

*Il Ministro:* Baranzini

(7247)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1916.

**Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Belluno.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

(7198)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1916.

**Revisione degli autoveicoli per l'anno 1916.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 78 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Ritenuta la necessità di accertare la legittima proprietà degli autoveicoli da parte dei detentori degli stessi onde provvedere all'applicazione del decreto-legge luogotenenziale 21 gennaio 1915, n. 49, concernente gli autoveicoli recuperati e illegittimamente detenuti e, nel contempo, di verificare se sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione e se siano state osservate le vigenti prescrizioni di carattere contingente sulla circolazione automobilistica per tutti gli autoveicoli in circolazione, sia in servizio pubblico che in servizio privato, comprese le trattrici stradali;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta la revisione, per l'anno 1916, degli autoveicoli in servizio pubblico di linea, di noleggio da rimessa e da piazza, degli autoveicoli immatricolati ad uso speciale, dei motocarri, dei motofurgoncini, delle trattrici stradali nonchè delle autovetture, dei motocicli, e delle motocarrozzette immatricolati ad uso privato.

Sono esclusi dalla revisione soltanto gli autoveicoli delle sopariportate categorie sottratti alla circolazione in base alle disposizioni limitative dipendenti dalle attuali contingenze.

Gli autoveicoli che, per qualsiasi motivo, non si trovino in circolazione, ove dovessero in seguito entrare in circolazione, devono essere preventivamente sottoposti alla revisione.

Art. 2.

La revisione degli autoveicoli destinati ad uso speciale, dei motocarri e dei motofurgoncini, delle trattrici stradali nonchè degli autocarri e loro rimorchi deve essere effettuata entro il 30 settembre 1916.

Entro la stessa data, del 30 settembre 1916, deve essere effettuata la revisione delle autovetture, dei motocicli e delle motocarrozzette immatricolati ad uso privato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0057

La revisione degli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici di linea, da piazza e di noleggio da rimessa deve essere effettuata entro il 30 novembre 1946.

Art. 3.

Per gli autoveicoli sorpresi a circolare, dopo scaduti i termini fissati dal precedente art. 2, senza che siano stati sottoposti alla revisione, o il cui esito sia stato sfavorevole, verranno ritirati dall'autorità che li ha rilasciati, i documenti di circolazione e sospesa l'assegnazione di carburante e di gomme.

Roma, addì 13 luglio 1946

*Il Ministro per i trasporti*
LOMBARDO

p. *Il Ministro per l'interno*
SPATARO

(7245)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1946

**Nomina del sig. Falletti Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Tortonese Luigi fu Remigio, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, designa per proprio rappresentante il signor Falletti Mario di Pietro, chiedendone la nomina;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli della Camera di commercio, industria e agricoltura, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Falletti Mario di Pietro, è nominato rappresentante del sig. Tortonese Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 13 luglio 1946

(2177) *Il Ministro*: COSATTINO

---

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1946

**Sottoposizione a sindacato della S. A. Mineraria A.O.I., con sede in Milano, e nomina del sindacatore.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 38;

Decreta:

La S. A. Mineraria A.O.I. con sede in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il ragioniere Vittorio Giro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1946

(2183) *Il Ministro*: COSATTINO

---

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.

**Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Udine.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Considerato che in data 3 giugno 1945, il dott. Luigi Villoresi è stato nominato commissario prefettizio del Consorzio agrario provinciale di Udine;

Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

E' confermata la nomina del dott. Luigi Villoresi a commissario del Consorzio agrario provinciale di Udine, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, numero 566.

Roma, addì 22 luglio 1946

(2215) *Il Ministro*: SEGNI

---

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.

**Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Cremona.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il provvedimento prefettizio 12 giugno 1945, con cui il dott. Leopoldo Grasselli è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Cremona;

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0058

*Il Ministro per i trasporti*
LOMBARDI

p. *Il Ministro per l'interno*
SPATARO

(2245)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1946

**Nomina del sig. Falletti Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Tortonese Luigi fu Remigio, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, designa per proprio rappresentante il signor Falletti Mario di Pietro, chiedendone la nomina;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli della Camera di commercio, industria e agricoltura, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 455;

Decreta:

Il sig. Falletti Mario di Pietro, è nominato rappresentante del sig. Tortonese Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 13 luglio 1946

(2237) *Il Ministro*: CORBINO

---

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1946

**Sottoposizione a sindacato della S. A. Mineraria A.O.I., con sede in Milano, e nomina del sindacatore.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1150;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Mineraria A.O.I. con sede in Milano, corso Monforte n. 38, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

agrario provinciale di Udine.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Considerato che in data 3 giugno 1945, il dott. Luigi Villoresi è stato nominato commissario prefettizio del Consorzio agrario provinciale di Udine;

Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

E' confermata la nomina del dott. Luigi Villoresi a commissario del Consorzio agrario provinciale di Udine, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, numero 566.

Roma, addì 22 luglio 1946

(2215) *Il Ministro*: SEGNI

---

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.

**Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Cremona.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il provvedimento prefettizio 12 giugno 1945, con cui il dott. Leopoldo Grasselli è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Cremona;

Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

E' confermata la nomina del dott. Leopoldo Grasselli a commissario del Consorzio agrario provinciale di Cremona, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 22 luglio 1946

(2216) *Il Ministro*: SEGNI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 940123

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.

**Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Belluno.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Considerato che l'avv. Ernesto Pietriboni è stato nominato commissario prefettizio del Consorzio agrario provinciale di Belluno;

Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

E' confermata la nomina dell'avv. Ernesto Pietriboni a commissario del Consorzio agrario provinciale di Belluno, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 22 luglio 1946

*Il Ministro*: SEGNI

(2214)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.

**Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Rovigo.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Considerato che con decreto prefettizio 18 maggio 1945, il dott. Luigi Ponzetti è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Rovigo;

Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

E' confermata la nomina del dott. Luigi Ponzetti a commissario del Consorzio agrario provinciale di Rovigo, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 22 luglio 1946

*Il Ministro*: SEGNI

(2212)

---

Considerato che in data 5 maggio 1945 il dott. Dante Graziosi è stato nominato commissario prefettizio del Consorzio agrario provinciale di Novara;

Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

E' confermata la nomina del dott. Dante Graziosi a commissario del Consorzio agrario provinciale di Novara, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 22 luglio 1946

*Il Ministro*: SEGNI

(2213)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.

**Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Treviso.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio 21 settembre 1945, con cui il dott. conte Alessandro Marcello, è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Treviso;

Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

E' confermata la nomina del dott. conte Alessandro Marcello a commissario del Consorzio agrario provinciale di Treviso ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 22 luglio 1946

*Il Ministro*: SEGNI

(2211)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.

**Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Brescia.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Considerato che in data 8 giugno 1945, l'ing. Franco Apollonio è stato nominato, per disposizione del Co-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Considerato che l'avv. Ernesto Pietriboni è stato nominato commissario prefettizio del Consorzio agrario provinciale di Belluno;

Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

E' confermata la nomina dell'avv. Ernesto Pietriboni a commissario del Consorzio agrario provinciale di Belluno, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 22 luglio 1946

(2214) *Il Ministro*: SESSI

---

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.

**Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Rovigo.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Considerato che con decreto prefettizio 18 maggio 1945, il dott. Luigi Penzetti è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Rovigo;

Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

E' confermata la nomina del dott. Luigi Penzetti a commissario del Consorzio agrario provinciale di Rovigo, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 22 luglio 1946

(2212) *Il Ministro*: SESSI

---

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.

**Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Novara.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

(2213) *Il Ministro*: SESSI

---

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.

**Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Treviso.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio 24 settembre 1945, con cui il dott. conte Alessandro Marcello, è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Treviso;

Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

E' confermata la nomina del dott. conte Alessandro Marcello a commissario del Consorzio agrario provinciale di Treviso ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 22 luglio 1946

(2211) *Il Ministro*: SESSI

---

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.

**Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Brescia.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Considerato che in data 8 giugno 1945, l'ing. Franco Apollonio è stato nominato, per disposizione del Governo Militare Alleato, commissario del Consorzio agrario provinciale di Brescia;

Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

E' confermata la nomina dell'ing. Franco Apollonio a commissario del Consorzio agrario provinciale di Brescia, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 22 luglio 1946

(2210) *Il Ministro*: SESSI

00611
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1946.

**Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Imperia.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Considerato che il rag. Giuseppe Calzia è stato nominato commissario prefettizio del Consorzio agrario provinciale di Imperia;

Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

E' confermata la nomina del rag. Giuseppe Calzia a commissario del Consorzio agrario provinciale di Imperia, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 22 luglio 1946

(2217) *Il Ministro*: SEGNI

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1946.

**Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca in una parte del lago di Como.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 269;

Visto il decreto del Prefetto di Como n. 2632 del 10 settembre 1885, col quale venne riconosciuto a favore del sig. Burgulères Enrico il possesso del diritto esclusivo di pesca, nel lago di Como, nel tratto compreso di fronte alla villa Capuana, in territorio di Varenna;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovasi nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi il signor Luigi Ollolina, per successione testamentaria in seguito alla morte della signora Emma Burgulères del fu Enrico;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Bagnacavallo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 11 maggio 1946 è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Bagnacavallo (provincia di Ravenna), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. [illegible] per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2241)

**Autorizzazione al comune di Firenze a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946**

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Firenze è stato autorizzato col decreto interministeriale sottoindicato, a contrarre il seguente mutuo:

Comune di Firenze - Decreto interministeriale 7 luglio 1946, n. 3413 - Ammontare del mutuo: L. 100.000.000.

(2295)

## MINISTERO DEL TESORO

**Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Prisco (Caserta)**

Nella riunione tenutasi il giorno 3 luglio 1946 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Prisco il dott. Mario di Napoli di Anselmo, è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(2270)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 31 luglio 1946 - N. 166**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,1025 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 27,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 100 — | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8305 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 27,78 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

Rendita 3,50 % 1906 . . . . . 91 —
id. 3,50 % 1902 . . . . . 84,40

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 0 6 2 1

commissario prefettizio del Consorzio agrario provinciale di Imperia;

Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina anzidetta;

Decreta:

E' confermata la nomina del rag. Giuseppe Calzia a commissario del Consorzio agrario provinciale di Imperia, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 22 luglio 1946

(2217) *Il Ministro*: SEGNI

---

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1948.

**Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca in una parte del lago di Como.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 269;

Visto il decreto del Prefetto di Como n. 2632 del 10 settembre 1885, col quale venne riconosciuto a favore del sig. Burguières Enrico il possesso del diritto esclusivo di pesca, nel lago di Como, nel tratto compreso di fronte alla villa Capuana, in territorio di Varenna;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovasi nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi il signor Luigi Oltolina, per successione testamentaria in seguito alla morte della signora Emma Burguières del fu Enrico;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopracitato decreto del Prefetto di Como n. 2632 del 10 settembre 1885, è riconosciuto a favore del sig. Luigi Oltolina il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago di Como, nel tratto compreso di fronte alla villa Capuana in territorio di Varenna, e per l'estensione dalla riva di m. 50 verso l'interno del lago medesimo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1946

*Il Ministro*: GULLO

(2248)

---

economico del bilancio 1945.

(2241)

**Autorizzazione al comune di Firenze a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946**

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Firenze è stato autorizzato col decreto interministeriale sottoindicato, a contrarre il seguente mutuo:

Comune di Firenze - Decreto interministeriale 7 luglio 1946, n. 3413 - Ammontare del mutuo: L. 100.000.000.

(2295)

---

# MINISTERO DEL TESORO

**Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Prisco (Caserta)**

Nella riunione tenutasi il giorno 3 luglio 946 del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Prisco il dott. Mario di Napoli di Vaccimo, è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(2270)

---

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 31 luglio 1946 - N. 166**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,1 25 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 100 — | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 27,78 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,20 | Turchia | 77,62 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 91 — |
| Id. 3,50 % 1902 | 84,40 |
| Id. 3 % lordo | 71,60 |
| Id. 5 % 1935 | 96 — |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 80,075 |
| Id. 5 % 1936 | 95,575 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 87,25 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 98,75 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 98,10 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 98,425 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 98,40 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 98,425 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,60 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 98,975 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 98,95 |

0063
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Trasferimento di beni immobili all'Ente economico della viticoltura**

Con decreto interministeriale in data 9 maggio 1946 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero del tesoro, viene trasferita all'Ente economico della viticoltura la piena proprietà dei beni immobili e dei relativi arredamenti ed attrezzature, già di pertinenza del settore della viticoltura e dipendenti sezioni della cessata Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

(2272)

**Trasferimento di beni immobili all'Ente economico della zootecnia**

Con decreto interministeriale emanato in data 25 marzo 1946 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del tesoro, viene trasferita all'Ente economico per la zootecnia la piena proprietà dei beni immobili e dei relativi arredamenti ed attrezzature, già di pertinenza del settore della zootecnia e dipendenti sezioni della cessata Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

(2273)

# CONCORSI

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**Concorso a complessivi 580 posti di operai in prova dei mestieri di calderaio - lucinatore - saldatore**

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

È aperto un concorso per esami e per titoli a complessivi 580 posti di operaio in prova per le specialità e i quantitativi sottoindicati riservato a favore dei combattenti della guerra 1939-1943 e della guerra di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione, così ripartiti:

| Compartimento di | Calderai | Lucinatori | Saldatori |
|---|---|---|---|
| Torino | 24 | 6 | 2 |
| Genova | 3 | 3 | 2 |
| Milano | 18 | 4 | 4 |
| Verona | 38 | 12 | 14 |
| Venezia | 8 | 2 | 1 |
| Trieste | 4 | 1 | 1 |
| Bologna | 11 | 8 | 4 |
| Firenze | 50 | 4 | 2 |

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza di scuola elementare superiore rilasciata da scuola pubblica italiana.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Sezione provinciale o tronco delle Ferrovie dello Stato nella cui giurisdizione è compresa la località nella quale hanno la residenza civile non più tardi del 1° ottobre 1946, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 6, in conformità al modello allegato A, e corredata dai seguenti documenti:

*a)* estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 32° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) di 5 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze Armate alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze Armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

II) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi, con o senza prole, alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° ottobre 1946);

*b)* di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b)* del paragrafo II si cumula con quella di cui alla lettera *b)* ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, in servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare nella domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione.

*b)* certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

*c)* certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale debitamente legalizzato, anche se rilasciato a Roma;

*d)* certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o vera abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

*e)* copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — per avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi, sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

0064

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1956 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del tesoro, viene trasferita all'Ente comprensorio per la zootecnia la piena proprietà dei beni immobili e dei relativi arredamenti ed attrezzature, già di pertinenza del settore della zootecnia e dipendenti sezioni, della cessata Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

(2271)

# CONCORSI

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**Concorso a complessivi 580 posti di operai in prova dei mestieri di calderaio - lattoniere - saldatore**

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

E' aperto un concorso per esami e per titoli a complessivi 580 posti di operaio in prova per le specialità e i quantitativi sottoindicati riservato a lavoratori combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione, così ripartiti:

| Compartimento di | Calderai | Fucinatori | Saldatori |
|---|---|---|---|
| Torino | 21 | 6 | 2 |
| Genova | 3 | 5 | 2 |
| Milano | 18 | 1 | 4 |
| Verona | 38 | 12 | 14 |
| Venezia | 8 | 2 | 1 |
| Trieste | 1 | 1 | 1 |
| Bologna | 11 | 8 | 4 |
| Firenze | 50 | 4 | 2 |
| Roma | 35 | 5 | 5 |
| Ancona | 48 | 18 | 15 |
| Napoli | 40 | 5 | 12 |
| Bari | 20 | 2 | 4 |
| Reggio Calabria | 10 | 2 | 3 |
| Palermo | 18 | 12 | 3 |
| Delegazione di Cagliari | 19 | 2 | 2 |
| | 349 | 88 | 72 |

nei reparti della Forza Armata dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

II) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi, con o senza prole, alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° ottobre 1956);

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera A) del paragrafo II si cumula con quella di cui alla lettera B) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 6 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, in servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione.

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

c) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale debitamente legalizzato, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — per avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma. I militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari a sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943, i partigiani combattenti che non abbiano ancora ottenuto dalle apposite Commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, il formale riconoscimento della qualifica e si trovano quindi nell'impossibilità di presentare, ai fini della partecipazione al presente concorso, il relativo documento, potranno essere ammessi con riserva, semprechè comprovino l'avvenuta presentazione della domanda per il riconoscimento della qua-

0065
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

lica, salvo a considerare tale ammissione come non avvenuta se della riconoscimento venga negato dalla competente Commissione di 1° grado e il candidato non dimostri di aver presentato ricorso alla Commissione di 2° grado, avverso quando il ricorso venga respinto, la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Prefetto della provincia in cui risiede il candidato.

3) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo sopra e annesso altro documento in sostituzione di quello di cui al punto 1;

4) certificato di licenza elementare superiore di cui al punto 1;

5) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedano l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo II. Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figli avvenuti nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima.

I cittadini di cui alle lettere b), c), d) debbono essere in data non anteriore al 1° luglio 1946; i documenti eventuali si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente devono presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; non si ammetteranno riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti prescritti o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — neppure di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

*a*) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

*b*) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

*c*) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 10.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale concorse ed il risultato delle pratiche fatte, restando

reso dipendente dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti già agenti di ruolo nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, poichè il personale di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento è esonerato, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*) con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine perentorio.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di operaio in prova della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1937, n. 1711 e successive estensioni.

L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova pensione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto II del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere risultati vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — Le competenti Sezioni materiale e trazione faranno pervenire ai concorrenti la cedolario per essere sottoposti a visita medica. Per l'idoneità fisica gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: statura non inferiore a m. 1,55; acutezza visiva 10/10 per ambo, campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce alona a non meno di m. 4 per orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

6. — Le competenti Sezioni materiale e trazione dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederanno del caso, riconosceranno il possesso dei requisiti necessari e giudicheranno, con provvedimento definitivo, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

7. — Le Commissioni compartimentali esaminatrici saranno nominate dal capo del Servizio materiale e trazione su proposta dei singoli capi delle Sezioni materiale e trazione e saranno composte di un funzionario superiore di grado non inferiore al 5° che avrà la presidenza e di due membri di grado non inferiore all'8°.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti le

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0066

I certificati di cui alle lettere b), c), d) debbono essere in data non anteriore al 1° luglio 1950; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta legale; quelli, dichiarati indigenti dall'autorità competente, dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; non si ammetteranno riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti prescritti o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono ammessi reclami — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il rifiuto nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 10.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato dell'opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche sotto comando ad Ingegnere sotto visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — la immediata decadenza del posto conferito senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie e pubbliche, come pure chi sia stato escluso o sia decaduto dall'impiego per aver conseguito la nomina mediante documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Coloro che, avendo già prestato servizio presso le Ferrovie dello Stato, ne siano stati dispensati per scarso rendimento, non possono partecipare al concorso se non siano trascorsi almeno due anni dalla data della dispensa

9. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice è il seguente:

prova pratica: punti 30;
prova orale di cultura generale: punti 10;
prova orale di cultura specifica nel mestiere: punti 30.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi dei punti attribuiti alla prova pratica e per essere dichiarati idonei dovranno riportare anche nella prova orale analoga punteggione.

Ai candidati riusciti idonei e che avranno presentato un diploma di licenza di scuola industriale di 2° grado od equipollente, oppure superiore verrà assegnata una votazione complementare per il titolo di studio con un massimo di 10 punti.

Ai candidati riusciti idonei e che abbiano già prestato servizio nelle Ferrovie dello Stato potrà essere assegnata una votazione complementare di non oltre 5 punti per la valutazione della durata e qualità del servizio prestato.

10. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito nelle prove d'esame e nella valutazione del titolo di studio e del servizio prestato, costituirà la classificazione complessiva che determinerà le graduatorie di merito che saranno compilate dalle Commissioni compartimentali esaminatrici per ciascuna specialità.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;
2) orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;
3) feriti in combattimento;
4) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
5) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;
6) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;
7) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri;
8) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1, 3 e 4.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare la loro qualità, agli effetti di cui al precedente punto 10, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 10.

11. — I primi risultati idonei in graduatoria entro il numero di posti stabilito per ciascun Compartimento e per ciascuna specialità saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo iniziale e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, con facoltà dell'Amministrazione di addivenire anche a spostamenti da un Compartimento all'altro dei risultati idonei oltre il numero fissato, quando in qualche Compartimento non si riesca a coprire con gli idonei i posti messi a concorso.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli operai in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 36 del regolamento del personale approvato con regio decreto 7 aprile 1925, n. 403.

12. — L'operaio in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio nella località assegnata entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciatario alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi classificati nelle graduatorie di ciascun Compartimento, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine delle rispettive graduatorie, e fino al numero stabilito per ciascuna specialità.

13. — Nell'atto in cui gli operai in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

Roma, addì 12 luglio 1946

*La Direzione generale*

---

ALLEGATO A

*On.le Sezione materiale e trazione*
*delle Ferrovie dello Stato*

. . . . . .

Il sottoscritto (1) . . . . . nato a (2) . . . . . in data 12 luglio 1946 per il concorso riservato a complessivi 200 posti di operaio in prova, domanda di parteciparvi per la specialità di . . . . . dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma.

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie né concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Firma (cassato e nome per esteso).
Indirizzo attuale . . . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Cognome, nome e paternità.
(2) Luogo e data di nascita.
(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e la località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.
(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(2252)



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Votazione complementare di non oltre 5 punti per la valutazione della durata e qualità del servizio prestato.

10 — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito nelle prove d'esame e nella valutazione del titolo di studio e del servizio prestato, costituirà la classificazione complessiva che determinerà le graduatorie di merito che saranno compilate dalle Commissioni compartimentali esaminatrici per ciascuna specialità.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;
2) orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;
3) feriti in combattimento;
4) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
5) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;
6) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;
7) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri;
8) ammogliati con riguardo al numero dei figli.

Quando la preferenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1, 3 e 4.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare la loro qualità, agli effetti di cui al precedente punto 10, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 10.

11 — I primi risultati idonei in graduatoria entro il numero di posti stabilito per ciascun Compartimento e per ciascuna specialità saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, con facoltà dell'Amministrazione di addivenire anche a spostamenti da un Compartimento all'altro dei primi idonei oltre il numero fissato, quando in qualche Compartimento non si riesca a coprire con gli idonei i posti messi a concorso.

12 — Nell'atto in cui gli operai in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

Roma, addì 12 luglio 1946

*La Direzione generale*

---

Allegato 1

*On.le Sezione materiale e trazione*
*delle Ferrovie dello Stato*

. . . . . .

Il sottoscritto (1) . . . . . nato a (2) . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 12 luglio 1946 per il concorso riservato a complessivi 500 posti di operaio in prova, domanda di parteciparvi per la specialità di . . . . . dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma.

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, né concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subito visita o esperimento esami all'uopo (3).

Firma (cognome e nome per esteso).
Indirizzo attuale . . . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Cognome, nome e paternità.
(2) Luogo e data di nascita.
(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e la località relative, il posto per il quale l'esplicante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.
(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(2252)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0006916

TABELLA *B.*

| QUALIFICA | Numero | Totale |
|---|---|---|
| ...ale | 1 | |
| ...zi amministrativi | 1 | 2 |
| *...iale amministrativo.* | | |
| ...ale amministrativo | 1 | |
| ...divisione | 3 | |
| ...Consiglieri | 9 | |
| ... - Segretari | 3 | |
| ...e segretari | 7 | |
| ...assiere | 1 | |
| ...- Primi archivisti | 2 | |
| ...i - Archivisti | 4 | |
| ...nni d'ordine | 7 | 37 |
| *...ersonale tecnico.* | | |
| ...ali | 4 | |
| ... | 10 | |
| ...i di sezione | 14 | |
| ...cipali di sezione | 15 | |
| ...cipali | | |
| ...cipali | 20 | |
| ... | | |
| ... - Geometri principali | 24 | |
| ...ipali - Geometri | 32 | |
| ...metri aggiunti | 42 | |
| ...cipali - Primi disegnatori | 2 | |
| ...ori - Disegnatori | 3 | |
| ...disegnatori aggiunti | 3 | |
| ...cipali - Primi assistenti | 3 | |
| ...i - Assistenti | 5 | |
| ...sistenti aggiunti | 7 | |
| ...unti - Aiuti assistenti | 7 | |

*Segue:* TABELLA *B.*

| Gruppo | Grado | QUALIFICA | Numero | Totale |
|---|---|---|---|---|
| *C* | 9ª-10ª | Archivisti capi - Primi archivisti | 4 | |
| » | 10ª-11ª | Primi archivisti - Archivisti | 6 | |
| » | 11ª-12ª | Archivisti - Applicati | 8 | |
| » | 12ª-13ª | Applicati - Alunni d'ordine | 8 | 226 |
| | | *Personale di ragioneria.* | | |
| *A* | 5ª-6ª | Direttore capo di ragioneria di 1ª o di 2ª classe | 1 | |
| » | 7ª-8ª | Capi sezione o Consiglieri | 4 | |
| » | 9ª-10ª | Primi segretari - Segretari | 3 | |
| » | 10ª-11ª | Segretari - Vice segretari | 5 | |
| *C* | 9ª-10ª | Archivisti capi - Primi archivisti | | |
| » | 10ª-11ª | Primi archivisti - Archivisti | 1 | |
| » | 11ª-12ª | Archivisti - Applicati | | |
| — | — | Personale subalterno | 5 | 19 |

N. B. — Per esigenze di servizio possono essere assegnati all'Azienda impiegati in più del numero stabilito dalla presente tabella per ciascun grado, purchè si lascino altrettanti posti vacanti nei gradi superiori.

Visto:

*Il Ministro per i lavori pubblici*
CIFFILI

*Il Ministro per il tesoro*
COLAJANNI

TABELLA *C.*

**Personale dei cantonieri**

| | |
|---|---|
| Capi cantonieri | N. 700 |
| Cantonieri scelti | » 800 |
| Cantonieri | » 3500 |
| Allievi cantonieri | » 1000 |

Visto:

*Il Ministro per i lavori pubblici*
CIFFILI

*Il Ministro per il tesoro*
COLAJANNI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 960131

0700

TABELLA *B*.

| Gruppo | Grado | QUALIFICA | Numero | Totale |
|---|---|---|---|---|
| *A* | 4° | Direttore generale | 1 | |
| » | 5° | Direttore Servizi amministrativi | 1 | 2 |
| | | *Personale amministrativo.* | | |
| *A* | 5° | Ispettore generale amministrativo | 1 | |
| » | 6° | Direttori capi divisione | 3 | |
| » | 7°–8° | Capi sezione - Consiglieri | 9 | |
| » | 9°–10° | Primi segretari - Segretari | 3 | |
| » | 10°–11° | Segretari - Vice segretari | 7 | |
| *B-C* | 9°–10° | Economo - Cassiere | 1 | |
| *C* | 9°–10° | Archivisti capi - Primi archivisti | 2 | |
| » | 10°–11° | Primi archivisti - Archivisti | 4 | |
| » | 12°–13° | Applicati - Alunni d'ordine | 7 | |
| | | *Personale tecnico.* | | |
| *A* | 5° | Ispettori generali | 4 | |
| » | 6° | Ingegneri capi | 19 | |
| » | 7°–8° | Primi ingegneri di sezione<br>Ingegneri principali di sezione | 14 | |
| » | 8°–9° | Ingegneri principali di sezione<br>Ingegneri principali | 15 | |
| » | 9°–10° | Ingegneri principali<br>Ingegneri | 20 | |
| *B* | 8°–9° | Geometri capi - Geometri principali | 24 | |
| » | 9°–10° | Geometri principali - Geometri | 32 | |
| » | 10°–11° | Geometri - Geometri aggiunti | 42 | |
| *C* | 9°–10° | Disegnatori principali - Primi disegnatori | 2 | |
| » | 10°–11° | Primi disegnatori - Disegnatori | 3 | |
| » | 11°–12° | Disegnatori - Disegnatori aggiunti | 3 | |
| » | 9°–10° | Assistenti principali - Primi assistenti | 5 | |
| » | 10°–11° | Primi assistenti - Assistenti | 5 | |
| » | 11°–12° | Assistenti - Assistenti aggiunti | 4 | |
| » | 12°–13° | Assistenti aggiunti - Aiuti assistenti | 7 | 37 |

| Gruppo | Grado | QUALIFI |
|---|---|---|
| *C* | 9°–10° | Archivisti capi - Primi ar |
| » | 10°–11° | Primi archivisti - Archivi |
| » | 11°–12° | Archivisti - Applicati |
| » | 12°–13° | Applicati - Alunni d'ordi |
| | | *Personale di ra* |
| *A* | 5°–6° | Direttore capo di ragionerì |
| » | 7°–8° | Capi sezione o Consiglieri |
| » | 9°–10° | Primi segretari - Segretari |
| » | 10°–11° | Segretari - Vice segretari |
| *C* | 9°–10° | Archivisti capi - Primi ar |
| » | 10°–11° | Primi archivisti - Archivi |
| » | 11°–12° | Archivisti - Applicati |
| — | — | Personale subalterno |

N. B. — Per esigenze di servizio possono gati in più del numero stabilito dalla presen si lascino altrettanti posti vacanti nel gr

Visto:

*Il Ministro per i lavori pubblici*
CATTANI

**Personale dei**

| | |
|---|---|
| Capi cantonieri | |
| Cantonieri scelti | |
| Cantonieri | |
| Allievi cantonieri | |

Visto:

*Il Ministro per i lavori pubblici*
CATTANI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798131

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 173

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Sabato, 3 agosto 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-556
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 556-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»: (certificati titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.200
Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" vegganasi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre publicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 37.
Norme per la costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche . . . Pag. 1882

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.
Nomina e conferma di presidenti di alcune Casse comunali di credito agrario . . . . . Pag. 1885

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.
Nomina dei presidenti di alcune Casse comunali di credito agrario . . . . . Pag. 1886

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.
Modifica all'art. 13 dello statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale . . . . Pag. 1886

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.
Apertura di una dipendenza in Ponte Barbarano (Vicenza) della Banca popolare di Vicenza . . . Pag. 1887

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'interno:**

Autorizzazione al comune di Nardò a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1888

Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . Pag. 1888

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ancona a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 1888

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Verona a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945. Pag. 1888

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Livorno a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 1888

Autorizzazione al comune di Prato a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1888

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 0 7 2 1

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.200 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 37.
**Norme per la costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche** . . . Pag. 1862

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.
**Nomina e conferma di presidenti di alcune Casse comunali di credito agrario** . . . . . Pag. 1865

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.
**Nomina dei presidenti di alcune Casse comunali di credito agrario** . . . . . Pag. 1866

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.
**Modifica all'art. 13 dello statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale** . . . . Pag. 1866

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.
**Apertura di dipendenze in Arma di Taggia (Imperia), Masone, Isola del Cantone e Rossiglione (Genova) della Cassa di risparmio di Genova** . . . . . Pag. 1867

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.
**Apertura di una dipendenza in Zero Branco (Treviso) della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana.** Pag. 1867

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.
**Apertura di una dipendenza in Villa Romagnano (Alessandria) della Cassa di risparmio di Tortona** . Pag. 1867

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1946.
**Apertura di una dipendenza in Ponte Barbarano (Vicenza) della Banca popolare di Vicenza** . . . Pag. 1867

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'interno:**

Autorizzazione al comune di Nardò a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1868

Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . Pag. 1868

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ancona a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 1868

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Verona a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945. Pag. 1868

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Livorno a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 1868

Autorizzazione al comune di Prato a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1868

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:**

Soppressione dei Consorzi di bonifica Circogno Inferiore e Circogno Superiore con sede in San Donà di Piave (Venezia) e costituzione del Consorzio di bonifica «Circogno» con sede in San Donà di Piave . . . . . Pag. 1868

Approvazione dell'ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica del Campidano Minore in provincia di Cagliari . . . . . Pag. 1868

**Ministero del tesoro:**

Consegna dei buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 15 settembre 1951 . . . . . Pag. 1868

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro. Pag. 1868

Declassified E.O. 12356 section 3.3/NND No. 007731

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 37.

**Norme per la costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Sentita la Corte dei conti a sezioni riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'agricoltura e le foreste;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono sostituiti dal seguente:

Per la più rapida esecuzione delle opere pubbliche nonchè per l'attuazione delle provvidenze intese alla ricostruzione del Paese, sono istituiti i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

I Provveditorati assorbono gli Ispettorati generali compartimentali del Genio civile e funzionano nelle medesime sedi degli Ispettorati stessi.

Ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche è demandata la gestione tecnica, amministrativa ed economica dei lavori, delle forniture nonchè dei servizi attribuiti alla competenza del Ministero dei lavori pubblici secondo le disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti e nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti.

Con decreto presidenziale nella forma della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro e con quello per l'agricoltura e foreste, possono essere variati il numero e le circoscrizioni territoriali dei

Art. 3.

I Provveditorati regionali alle opere pubbliche sono costituiti da un ufficio amministrativo, da un ufficio tecnico e da un ufficio di ragioneria.

A capo dell'ufficio amministrativo è posto un funzionario del ruolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici di grado non inferiore al 6°; possono tuttavia essere eccezionalmente preposti a tale ufficio funzionari di grado 7°.

Il capo dell'ufficio amministrativo ha la qualifica di Vice provveditore e sostituisce il Provveditore in caso di assenza o di impedimento.

L'ufficio tecnico è costituito dagli ispettori generali di cui all'art. 4 e da personale del Genio civile ed è diretto dall'ispettore più anziano.

Le funzioni spettanti alle ragionerie centrali dei Ministeri sono espletate da un ufficio speciale di ragioneria retto da un funzionario dei ruoli centrali della Ragioneria generale dello Stato di grado non superiore al 6°, il quale è collocato fuori ruolo in eccedenza al limite previsto dal regio decreto 24 agosto 1939, n. 1381.

Sono del pari collocati fuori ruolo i capi degli uffici distaccati della Corte dei conti, presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche di grado non superiore al 6°.

Per le esigenze dei singoli Provveditorati regionali ed uffici speciali di ragioneria può essere assunto a partire dal 1° luglio 1946, personale non di ruolo con le modalità ed il trattamento di cui al regio decreto legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni e nei limiti strettamente indispensabili.

Art. 4.

Ai Provveditorati sono assegnati ispettori generali del Genio civile, ai quali vengono dal Provveditore con proprio decreto deferite le attribuzioni riservate agli ispettori generali del Genio civile in base alla legge 18 ottobre 1942, n. 1460.

Art. 5.

L'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, è sostituito dal seguente:

Presso ciascun Provveditorato è costituito un Comitato tecnico amministrativo del quale, oltre il Provveditore regionale che lo presiede, fanno parte:

*a*) gli ispettori generali del Genio civile addetti al Provveditorato;

*b*) il Vice provveditore;

*c*) il capo dell'ufficio di ragioneria del Provvedi-

0074
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

nato 1945, n. 16;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Sentita la Corte dei conti a sezioni riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'agricoltura e le foreste;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono sostituiti dai seguenti:

Per la più rapida esecuzione delle opere pubbliche nonchè per l'attuazione delle provvidenze intese alla ricostruzione del Paese, sono istituiti i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

I Provveditorati assorbono gli Ispettorati generali compartimentali del Genio civile e funzionano nelle medesime sedi degli Ispettorati stessi.

Ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche è demandata la gestione tecnica, amministrativa ed economica dei lavori, delle forniture nonchè dei servizi attribuiti alla competenza del Ministero dei lavori pubblici secondo le disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti e nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti.

Con decreto presidenziale nella forma della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro e con quello per l'agricoltura e foreste, possono essere variati il numero e le circoscrizioni territoriali dei Provveditorati.

Art. 2.

I Provveditori sono nominati con decreto presidenziale, udito il Consiglio dei Ministri, tra i funzionari in attività di servizio di grado non inferiore al 5°, dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Durante l'incarico i Provveditori sono collocati fuori ruolo ed è loro attribuito il trattamento economico del grado 4° della classificazione del personale dipendente dallo Stato.

I Provveditori regionali alle opere pubbliche fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

di cui all'art. 4 e da personale del Genio civile ed è diretto dall'ispettore più anziano.

Le funzioni spettanti alle ragionerie centrali dei Ministeri sono espletate da un ufficio speciale di ragioneria retto da un funzionario dei ruoli centrali della Ragioneria generale dello Stato di grado non superiore al 6°, il quale è collocato fuori ruolo in eccedenza al limite previsto dal regio decreto 21 agosto 1939, n. 1381.

Sono del pari collocati fuori ruolo i capi degli uffici distaccati della Corte dei conti, presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche di grado non superiore al 6°.

Per le esigenze dei singoli Provveditorati regionali ed uffici speciali di ragioneria può essere assunto a partire dal 1° luglio 1946, personale non di ruolo con le modalità ed il trattamento di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni e nei limiti strettamente indispensabili.

Art. 4.

Ai Provveditorati sono assegnati ispettori generali del Genio civile, ai quali vengono dal Provveditore con proprio decreto deferite le attribuzioni riservate agli ispettori generali del Genio civile in base alla legge 18 ottobre 1942, n. 1360.

Art. 5.

L'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, è sostituito dal seguente:

Presso ciascun Provveditorato è costituito un Comitato tecnico amministrativo del quale, oltre il Provveditore regionale che lo presiede, fanno parte:

*a*) gli ispettori generali del Genio civile addetti al Provveditorato;

*b*) il Vice provveditore;

*c*) il capo dell'ufficio di ragioneria del Provveditorato;

*d*) gli ingegneri capi degli uffici del Genio civile delle provincie ricadenti nella circoscrizione del Provveditorato;

*e*) un funzionario designato dal Ministero del tesoro;

*f*) un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato.

Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessino l'edilizia scolastica o le opere igieniche o sanitarie, o le acque pubbliche, alle sedute partecipano anche rispettivamente:

1) il Provveditore agli studi della provincia in cui ha sede il Provveditorato o un ispettore scolastico da lui designato;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 0 7 5 1

2) il medico provinciale della provincia in cui ha sede il Provveditorato o altro funzionario versato nelle discipline igienico-sanitarie designato dal Ministero dell'interno;

3) il capo dell'Ufficio idrografico del Genio civile ricadente nella circoscrizione del Provveditorato.

Quando il Comitato debba trattare argomenti relativi a problemi urbanistici o che interessano le belle arti, partecipano alle sedute il Sovraintendente ai monumenti od un suo delegato e due architetti urbanisti.

Quando il Comitato debba trattare materie che interessino le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione di bacini montani, partecipano alle sedute l'ispettore regionale agrario, il capo dei servizi forestali della regione ed un funzionario dell'amministrazione centrale che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di delegare a far parte del Comitato presso quei Provveditorati nella cui circoscrizione le opere di bonifica abbiano particolare importanza.

Per la validità delle adunanze del Comitato è necessaria la presenza di metà dei componenti.

Il Provveditore regionale alle opere pubbliche presidente del Comitato, può fare intervenire alle adunanze del Comitato stesso, quali consultori, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

In assenza del Provveditore regionale il Comitato è presieduto dal funzionario del Genio civile di grado più elevato.

Nei casi di urgenza e per l'esame dei progetti, che non superino l'importo di 15 milioni, il Comitato può essere costituito dai soli membri residenti nella sede del Provveditorato, ivi compreso almeno un esperto della materia trattata.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario di ruolo incaricato dal Provveditore.

Art. 6.

Nei casi in cui il Provveditore non intenda conformarsi ai pareri del Comitato, deve deferire la decisione al Ministro per i lavori pubblici.

I Provveditori promuovono pure le decisioni del Ministro per i lavori pubblici quando si tratta di determinare criteri di massima per la soluzione di determinati problemi o di approvare progetti che interessino la competenza di più Provveditorati.

Resta ferma la competenza del Ministro per i lavori pubblici e degli Alti Commissari per la Sicilia e per la Sardegna per l'approvazione dei progetti e degli atti di importo superiore a quelli indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gen-

l'indicazione del sistema adottato per l'appalto dei relativi lavori e delle imprese aggiudicatarie.

Restano invariate, anche per quanto riguarda la competenza, le disposizioni vigenti in materia di servizi di pronto soccorso in conseguenza di calamità naturali, di piani regolatori, nuove costruzioni ferroviarie, edilizia economica e popolare, di concessione di sussidi, concorsi, sovvenzioni e contributi, nonchè le disposizioni del testo unico per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e quelle in materia di derivazione ed utilizzazione delle acque pubbliche, di navigazione interna, di escavazione dei porti, di conduzione della energia elettrica e di occupazioni di spiagge marittime.

Il Provveditore dà tuttavia parere sulle domande di derivazione e di utilizzazione delle acque pubbliche dopo che sia stata esaurita la prescritta istruttoria.

Spetta ai Provveditorati la istruttoria per le opere pubbliche da eseguire in concessione le cui determinazioni sono adottate in ogni caso dall'Amministrazione centrale.

Resta nella competenza del Ministero dei lavori pubblici la gestione amministrativa, tecnica ed economica delle opere e forniture disposte in base ad autorizzazioni ed impegni assunti con provvedimenti ministeriali anteriormente alla data di costituzione dei Provveditorati.

Art. 8.

L'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, è sostituito dal seguente:

Per le opere affidate alla gestione di ciascun Provveditorato sono istituiti distinti capitoli di bilancio per i corrispondenti stanziamenti annuali.

Sugli stanziamenti sono accreditati ai Provveditori a seconda della necessità di cassa, i fondi occorrenti per provvedere al pagamento delle spese impegnate e liquidate.

Per far fronte a spese urgenti i Provveditori possono emettere subanticipazioni a favore dei dipendenti capi degli uffici esecutivi, i quali, di volta in volta, ne rendicontano l'uso.

I rendiconti sono compilati distintamente a seconda che trattasi di spese effettuate mediante ordinativi di pagamento o mediante subanticipazioni e sono firmati anche dal titolare della ragioneria del Provveditorato, il quale risponde della loro regolarità e sono trasmessi al locale ufficio distaccato della Corte dei conti.

L'ufficio distaccato della Corte dei conti effettua il riscontro ed appone la dichiarazione di regolarità sui rendiconti relativi alle subanticipazioni.

Copia dei frontespizi di tutti i rendiconti è trasmessa

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 007761

0 0 7 4 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

dano le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione di bacini montani, partecipano alle sedute l'ispettore regionale agrario, il capo dei servizi forestali della regione ed un funzionario dell'amministrazione centrale che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di delegare a far parte del Comitato presso quei Provveditorati nella cui circoscrizione le opere di bonifica abbiano particolare importanza.

Per la validità delle adunanze del Comitato è necessaria la presenza di metà dei componenti.

Il Provveditore regionale alle opere pubbliche presidente del Comitato, può fare intervenire alle adunanze del Comitato stesso, quali consultori, per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

In assenza del Provveditore regionale il Comitato è presieduto dal funzionario del Genio civile di grado più elevato.

Nei casi di urgenza e per l'esame dei progetti, che non superino l'importo di 15 milioni, il Comitato può essere costituito dai soli membri residenti nella sede del Provveditorato, ivi compreso almeno un esperto della materia trattata.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario di ruolo incaricato dal Provveditore.

Art. 6.

Nei casi in cui il Provveditore non intenda conformarsi ai pareri del Comitato, deve deferire la decisione al Ministro per i lavori pubblici.

I Provveditori promuovono pure le decisioni del Ministro per i lavori pubblici quando si tratta di determinare criteri di massima per la soluzione di determinati problemi o di approvare progetti che interessino la competenza di più Provveditorati.

Resta ferma la competenza del Ministro per i lavori pubblici e degli Alti Commissari per la Sicilia e per la Sardegna per l'approvazione dei progetti e degli atti di importo superiore a quelli indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16.

Art. 7.

Gli articoli 3 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono sostituiti dal seguente:

Entro il mese di settembre di ciascun anno il Provveditore presenta per l'approvazione al Ministero il programma di massima dei lavori da iniziare nel successivo esercizio finanziario e, in base alle direttive di massima ed ai limiti di finanziamento che sono fissati dal Ministro, procede all'esecuzione dei lavori.

Il Provveditore rimette al Ministro mensilmente l'elenco, anche se negativo, dei progetti approvati con

duzione della energia elettrica e di occupazioni di spiagge marittime.

Il Provveditore dà tuttavia parere sulle domande di derivazione e di utilizzazione delle acque pubbliche dopo che sia stata esaurita la prescritta istruttoria.

Spetta ai Provveditorati la istruttoria per le opere pubbliche da eseguire in concessione le cui determinazioni sono adottate in ogni caso dall'Amministrazione centrale.

Resta nella competenza del Ministero dei lavori pubblici la gestione amministrativa, tecnica ed economica delle opere e forniture disposte in base ad autorizzazioni ed impegni assunti con provvedimenti ministeriali anteriormente alla data di costituzione dei Provveditorati.

Art. 8.

L'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, è sostituito dal seguente:

Per le opere affidate alla gestione di ciascun Provveditorato sono istituiti distinti capitoli di bilancio per i corrispondenti stanziamenti annuali.

Sugli stanziamenti sono accreditati ai Provveditori a seconda della necessità di cassa, i fondi occorrenti per provvedere al pagamento delle spese impegnate e liquidate.

Per far fronte a spese urgenti i Provveditori possono eseguire salvaanticipazioni a favore dei dipendenti capi degli uffici esecutivi, i quali, di volta in volta, ne rendicontano conto.

I rendiconti sono compilati distintamente a seconda che trattasi di spese effettuate mediante ordinativi di pagamento o mediante salvaanticipazioni e sono firmati anche dal titolare della ragioneria del Provveditorato, il quale risponde della loro regolarità e sono trasmessi al locale ufficio distaccato della Corte dei conti.

L'ufficio distaccato della Corte dei conti effettua il riscontro ed appone la dichiarazione di regolarità sui rendiconti relativi alle salvaanticipazioni.

Copia dei frontespizi di tutti i rendiconti è trasmessa alla Ragioneria centrale e da questa alla Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici per il discarico dei conti correnti.

E' abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355.

I Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro, ciascuno nella propria competenza, disporranno ispezioni e riscontri ai servizi del Provveditorato.

Art. 9.

Presso i Provveditorati può essere istituito un servizio per i contratti. Le funzioni di ufficiale rogante sono dal Provveditore attribuite con proprio decreto, a norma e per gli effetti degli articoli 93 e seguenti del

regolamento 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato, ad un funzionario di ruolo di grado non inferiore al 6°.

Il Provveditore può delegare al Vice provveditore o ad altro funzionario amministrativo di ruolo di grado non inferiore al 7° la facoltà di presiedere alle aste e alle licitazioni e quella di stipulare i contratti di competenza del Provveditorato a norma dell'art. 94 del regolamento suddetto.

Piena legalità è riconosciuta alle deleghe rilasciate dai Provveditori regionali anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 10.

Le norme sull'ordinamento in vigore per le Amministrazioni centrali dello Stato relativamente alla nomina ed ai compiti dei consegnatari cassieri sono estese ai Provveditorati.

Possono essere nominati consegnatari cassieri anche funzionari di gruppo C di grado non inferiore al 10°.

Art. 11.

I Provveditori fanno parte dei Consigli di amministrazione per il personale dei ruoli amministrativo e d'ordine dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Genio civile e del ruolo transitorio del personale delle Nuove costruzioni ferroviarie, quando debba essere esaminata la posizione di funzionari dei detti ruoli da loro dipendenti nei riguardi dei quali hanno voto deliberativo.

Art. 12.

Durante il biennio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici nonchè gli ispettori generali del Genio civile comandati a prestar servizio presso i Provveditori potranno essere collocati fuori ruolo nei limiti stabiliti dal regio decreto 8 giugno 1942, n. 749.

Le eventuali eccedenze, che si verificassero nei vari ruoli per effetto del reingresso di detto personale, in deroga ad ogni contraria disposizione, verranno riassorbite in ragione della metà dei posti disponibili in ogni grado.

Art. 13.

Durante il biennio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, i periodi di anzianità prescritti dalle vigenti norme per le promozioni ai gradi 5°, 6° e 7° dei ruoli del personale amministrativo (grup-

del Ministero dei lavori pubblici e del personale

Art. 14.

Ai componenti del Comitato di cui al precedente art. 5 potrà essere concesso, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, una indennità annua comprensiva dei gettoni di presenza.

Ai componenti del Comitato stesso non appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed agli esperti di cui al predetto art. 5, sono corrisposte, quando debbano recarsi fuori della loro residenza abituale, le indennità di viaggio e di soggiorno competenti agli ispettori generali del Genio civile.

Art. 15.

Ferme restando le attribuzioni conferite dal regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, e successive modificazioni ed integrazioni, ai Provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e per la Sardegna si applicano a tali istituti le disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6° comma e successivi, 8 e 10 del presente decreto.

Art. 16.

Il presidente del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova, assume, con effetto dal 1° gennaio 1946, la qualifica e le funzioni di Provveditore regionale alle opere pubbliche per le materie e i servizi non specificatamente attribuiti alla competenza del Magistrato alle acque a termini della legge 5 maggio 1907, n. 257 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le materie ed i servizi già di sua competenza, al Magistrato sono estese, con effetto dal 1° gennaio 1946, le disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, e degli articoli 6 e 8 del presente decreto.

Il Comitato tecnico amministrativo del Magistrato alle acque esercita le sue funzioni anche per la materia attribuita all'Istituto quale Provveditorato regionale alle opere pubbliche. Di esso fa parte di diritto il Vice provveditore e alle sue sedute sono chiamati, quando debbansi trattare argomenti di edilizia scolastica, ovvero di urbanistica o che interessino le belle arti, rispettivamente il Provveditore agli studi di Venezia o un ispettore scolastico da lui delegato, due architetti urbanisti e il Sovraintendente ai monumenti o un suo delegato.

Il presidente del Magistrato alle acque, Provveditore regionale alle opere pubbliche, può fare intervenire alle adunanze del Comitato quali consultori, per la trattazione [illegible] studiosi e tecnici anche non

Declassified E.O. 12356, Section 3.3/NND No. 18078

regolamento suddetto.

Piena legalità è riconosciuta alle deleghe rilasciate dai Provveditori regionali anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 10.

Le norme sull'ordinamento in vigore per le Amministrazioni centrali dello Stato relativamente alla nomina ed ai compiti dei consegnatari cassieri sono estese ai Provveditorati.

Possono essere nominati consegnatari cassieri anche funzionari di gruppo C di grado non inferiore al 10°.

Art. 11.

I Provveditori fanno parte dei Consigli di amministrazione per il personale dei ruoli amministrativo e d'ordine dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Genio civile e del ruolo transitorio del personale delle Nuove costruzioni ferroviarie, quando debba essere esaminata la posizione di funzionari dei detti ruoli da loro dipendenti nei riguardi dei quali hanno voto deliberativo.

Art. 12.

Durante il biennio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, il personale di ruolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici nonchè gli ispettori generali del Genio civile comandati a prestar servizio presso i Provveditori potranno essere collocati fuori ruolo nei limiti stabiliti dal regio decreto 8 giugno 1942, n. 719.

Le eventuali eccedenze, che si verificassero nei vari ruoli per effetto del reingresso di detto personale, in deroga ad ogni contraria disposizione, verranno riassorbite in ragione della metà dei posti disponibili in ogni grado.

Art. 13.

Durante il biennio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, i periodi di anzianità prescritti dalle vigenti norme per le promozioni ai gradi 5°, 6° e 7° dei ruoli del personale amministrativo (gruppo A) del Ministero dei lavori pubblici e del personale tecnico (gruppo A) del Genio civile, sono ridotti alla metà. Per le promozioni al grado 7° dei ruoli predetti è inoltre richiesta una permanenza complessiva nei gradi 8° e 9° di almeno cinque anni.

Peraltro nessun funzionario potrà fruire di tale riduzione per conseguire più di una promozione; dalla detta riduzione sono esclusi i funzionari che già fruirono di analoga abbreviazione di anzianità in base a precedenti disposizioni per la promozione ai gradi superiori all'8°.

Per le promozioni ai gradi 5°, 6° e 7° del ruolo dell'Amministrazione centrale costituisce titolo di merito l'aver prestato servizio lodevolmente per almeno un anno presso gli organi decentrati.

al predetto art. 5, sono corrisposte, quando debbano recarsi fuori della loro residenza abituale, le indennità di viaggio e di soggiorno competenti agli ispettori generali del Genio civile.

Art. 15.

Ferme restando le attribuzioni conferite dal regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni, ai Provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e per la Sardegna si applicano a tali istituti le disposizioni di cui agli articoli 2, 5, 6° comma e successivi, 8 e 10 del presente decreto.

Art. 16.

Il presidente del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova, assume, con effetto dal 1° gennaio 1946, la qualifica e le funzioni di Provveditore regionale alle opere pubbliche per le materie e i servizi non specificatamente attribuiti alla competenza del Magistrato alle acque a termini della legge 5 maggio 1907, n. 257 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le materie ed i servizi già di sua competenza, al Magistrato sono estese, con effetto dal 1° gennaio 1946, le disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 15, e degli articoli 6 e 8 del presente decreto.

Il Comitato tecnico amministrativo del Magistrato alle acque esercita le sue funzioni anche per la materia attribuita all'istituto quale Provveditorato regionale alle opere pubbliche. Di esso fa parte di diritto il Vice provveditore e alle sue sedute sono chiamati, quando debbansi trattare argomenti di edilizia scolastica, ovvero di urbanistica o che interessino le belle arti, rispettivamente il Provveditore agli studi di Venezia o un ispettore scolastico da lui delegato, due architetti urbanisti e il sovrintendente ai monumenti o un suo delegato.

Il presidente del Magistrato alle acque, l'provveditore regionale alle opere pubbliche, può fare intervenire alle adunanze del Comitato quali consultori, per la trattazione di speciali materie, studiosi e tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

Per gli affari concernenti la ricostruzione e la disoccupazione od in genere per tutti quelli anche di competenza del Magistrato alle acque, che rivestono carattere di urgenza, il Comitato potrà essere costituito dai soli membri residenti in Venezia sempre che i progetti relativi non superino l'importo di lire quindici milioni.

L'ufficio distaccato della Corte dei conti istituito presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia, a termini dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 335, eserciterà anche le funzioni di riscontro preventivo e successivo delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 007891

spese e di controllo preventivo sugli atti del Magistrato alle acque, a norma delle disposizioni vigenti per detto istituto, con effetto dal 1° gennaio 1946.

A tal fine resta fermo quanto disposto dall'art. 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3228, circa la iscrizione in apposita voce di bilancio delle autorizzazioni di spese delle opere e servizi contemplati dalla citata legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora l'attuale circoscrizione territoriale del Magistrato alle acque quale Provveditorato regionale alle opere pubbliche venga modificata a sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del presente decreto, resterà immutata la sua competenza territoriale per quanto attiene le materie ed i servizi previsti dalla citata legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 17.

Al Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Napoli, sono deferiti i poteri e le facoltà trasferiti all'Ispettorato superiore del genio civile di Napoli col regio decreto-legge 2 settembre 1937, n. 1632, nonchè la vigilanza sulle opere di risanamento di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1473.

Art. 18.

Il coordinamento dell'attività dei Provveditorati è effettuato dal Ministro per lavori pubblici.

Art. 19.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, è determinata annualmente in base al fabbisogno motivato per ciascun Provveditorato, la somma che deve essere impiegata per retribuire il personale fuori ruolo ed il personale avventizio, per corrispondere le indennità di missione e di trasferta, nonchè per far fronte a tutte le altre spese per costruzione, manutenzione e fitto di locali, per autoveicoli e pel funzionamento in genere di tutti i servizi tecnici, amministrativi e contabili.

Art. 20.

Le disposizioni richiamate all'art. 12, 1° comma, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificate ed integrate da quelle del presente decreto, si applicano anche per quanto concerne le opere

Per i lavori di manutenzione, riparazione e costruzione di opere di bonifica, senza varianti che ne modifichino la concezione o la struttura, e per gli interventi e lavori antimalarici, la concessione è fatta dal Ministero in base al parere dei Comitati tecnico-amministrativi, anche se l'importo superi il limite di lire venti milioni.

Il Ministro peraltro ha facoltà di interpellare in merito alle concessioni il Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche in casi non previsti dal presente articolo.

Resta fermo per le opere in concessione la competenza degli Alti Commissari per la Sicilia e per la Sardegna e quella dei Comitati tecnico-amministrativi presso il Magistrato alle acque e i Provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e per la Sardegna.

Il secondo e il quarto comma dell'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono abrogati.

Art. 21.

Fino al 30 giugno 1947, sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti nell'art. 3, 1° comma, del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355.

Art. 22.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

CAPPANI — ROMITA — SCOCCIMARRO — CORBINO — MOLÈ — GIULIO

Visto, *Il Guardasigilli*: GIULIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 32.* — PECORA

---

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

gistrato alle acque per quale Provveditorato regionale alle opere pubbliche venga modificata a sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del presente decreto, resterà immutata la sua competenza territoriale per quanto attiene le materie ed i servizi previsti dalla citata legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 17.

Al Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Napoli, sono deferiti i poteri e le facoltà trasferiti all'Ispettorato superiore del genio civile di Napoli col regio decreto-legge 2 settembre 1937, n. 1632, nonchè la vigilanza sulle opere di risanamento di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1453.

Art. 18.

Il coordinamento dell'attività dei Provveditorati è effettuato dal Ministro per lavori pubblici.

Art. 19.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, è determinata annualmente in base a fabbisogno motivato per ciascun Provveditorato, la somma che deve essere impiegata per retribuire il personale fuori ruolo ed il personale avventizio, per corrispondere le indennità di missione e di trasferta, nonchè per far fronte a tutte le altre spese per costruzione, manutenzione e fitto di locali, per automezzi e pel funzionamento in genere di tutti i servizi tecnici, amministrativi e contabili.

Art. 20.

Le disposizioni richiamate all'art. 12, 1° comma, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificate ed integrate da quelle del presente decreto, si applicano anche per quanto concerne le opere pubbliche di sistemazione di bacini montani.

Per le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione di bacini montani da eseguire in concessione, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla base di progetti approvati in linea tecnica dal Provveditore fino all'importo di lire cinque milioni, ovvero sentito il Comitato tecnico-amministrativo per i progetti di importo non superiore a lire venti milioni.

Sui progetti di importo eccedente tale limite si pronuncia il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Quando unitamente al progetto esecutivo d'importo non superiore a lire venti milioni sia presentato il progetto di massima delle opere da eseguire, è competente a pronunciarsi il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Resta fermo per le opere in concessione la competenza degli Alti Commissari per la Sicilia e per la Sardegna e quella dei Comitati tecnico-amministrativi presso il Magistrato alle acque e i Provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e per la Sardegna.

Il secondo e il quarto comma dell'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono abrogati.

Art. 21.

Fino al 30 giugno 1947, sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti nell'art. 3, 1° comma, del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 355.

Art. 22.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

CATTANI — ROMITA — SCOCCIMARRO — COSMO — MOLÈ — GUELLO

Visto, *Il Guardasigilli*: GUELLO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 32.* — PECORA

---

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.

**Nomina e conferma di presidenti di alcune Casse comunali di credito agrario.**

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 29 dicembre 1928, n. 3136, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

0.0.8.1
declassified G.U. 12356 Sezione 3.3/NND No.

Veduto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Nicola De Luca fu Camillo, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Filetta (Chieti);

Il dott. Gabriele Cernunara fu Leopoldo, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Platania (Catanzaro);

Il sig. Macario Indelli fu Francesco, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Oliveto Citra (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1946

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(2228)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.

**Nomina dei presidenti di alcune Casse comunali di credito agrario.**

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 29 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e

Decreta:

Il sig. Michele Pascone fu Fedele, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Accadia (Foggia);

Il sig. Alessandro Russo di Giovanni, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sant'Agata di Puglia (Foggia);

Il sig. Alessandro Antico di Gennaro, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Roccadaspide (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1946

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(2229)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

**Modifica all'art. 13 dello statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale approvato con decreto del Capo del Governo in data 27 novembre 1933, n. 1178;

Vista la proposta di modificazione dello statuto della Federazione predetta, deliberata dal Consiglio di amministrazione in data 15 maggio 1946;

Decreta:

0 0 8 2 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Decreta:

Il sig. Nicola De Luca fu Camillo, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Filetto (Chieti);

Il dott. Gabriele Cerulnara fu Leopoldo, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Platania (Catanzaro);

Il sig. Macario Indelli fu Francesco, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Oliveto Citra (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1946

*Il Ministro per il tesoro*
COSMO

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(2225)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.

**Nomina del presidenti di alcune Casse comunali di credito agrario.**

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 29 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 19 giugno 1940, n. 952 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli,

*Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1946

*Il Ministro per il tesoro*
COSMO

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(2223)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

**Modifica all'art. 13 dello statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 19 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale approvato con decreto del Capo del Governo in data 27 novembre 1939, n. 1178;

Veduta la proposta di modificazione dello statuto della Federazione predetta, deliberata dal Consiglio di amministrazione in data 15 maggio 1946;

Decreta:

L'art. 13 dello statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale, con sede in Roma, è modificato come appresso:

« Presso la Federazione è costituita una Consulta tecnica composta di tutti i direttori delle Casse federate.

La Consulta si riunisce almeno ogni semestre su convocazione del presidente del Consiglio federale ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

*Il Ministro*: COSMO

(2236)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

**Apertura di dipendenze in Arma di Taggia (Imperia), Masone, Isola del Cantone e Rossiglione (Genova) della Cassa di risparmio di Genova.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Arma di Taggia (Imperia), Masone, Isola del Cantone e Rossiglione (Genova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(2193)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

**Apertura di una dipendenza in Zero Branco (Treviso) della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Arma di Taggia (Imperia), Masone, Isola del Cantone e Rossiglione (Genova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(2193)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

**Apertura di una dipendenza in Villa Romagnano (Alessandria) della Cassa di risparmio di Tortona.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Villa Romagnano (Alessandria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(2194)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1946.

**Apertura di una dipendenza in Ponte Barbarano (Vicenza) della Banca popolare di Vicenza.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare di Vicenza, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Vicenza;

0084
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Arma di Taggia (Imperia), Massoni, Isola del Cantone e Rossiglione (Genova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(2195)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

**Apertura di una dipendenza in Zero Branco (Treviso) della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Zero Branco (Treviso).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(2193)

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Villa Romagnano (Alessandria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(2194)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1946.

**Apertura di una dipendenza in Ponte Barbarano (Vicenza) della Banca popolare di Vicenza.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare di Vicenza, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Vicenza;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Vicenza, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Vicenza, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Ponte Barbarano, frazione del comune di Barbarano (Vicenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(2191)

0 0 8 5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO.

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Nicola De Luca fu Camillo, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Filetto (Chieti);

Il dott. Gabriele Cerminara fu Leopoldo, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Platania (Catanzaro);

Il sig. Macario Indelli fu Francesco, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Oliveto Citra (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1946

*Il Ministro per il tesoro*
COSTANZO

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(2228)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.

**Nomina dei presidenti di alcune Casse comunali di credito agrario.**

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509,

Decreta:

Il sig. Michele Pascone fu Fedele, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Accadia (Foggia);

Il sig. Alessandro Russo di Giovanni, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sant'Agata di Puglia (Foggia);

Il sig. Alessandro Antico di Gennaro, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Roccadaspide (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1946

*Il Ministro per il tesoro*
COSTANZO

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(2229)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

**Modifica all'art. 13 dello statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale approvato con decreto del Capo del Governo in data 27 novembre 1939, n. 1178;

Veduta la proposta di modificazione dello statuto della Federazione predetta, deliberata dal Consiglio di amministrazione in data 15 maggio 1946;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0086

agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Nicola De Luca fu Camillo, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Filetto (Chieti);

Il dott. Gabriele Cerminara fu Leopoldo, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Platania (Catanzaro);

Il sig. Macario Indelli fu Francesco, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Oliveto Citra (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1946

*Il Ministro per il tesoro*
COSATTO

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(2228)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.

**Nomina dei presidenti di alcune Casse comunali di credito agrario.**

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 29 dicembre 1928, n. 3158, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1946

*Il Ministro per il tesoro*
COSATTO

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(2229)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

**Modifica all'art. 13 dello statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico prescritto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale approvato con decreto del Capo del Governo in data 27 novembre 1939, n. 1178;

Veduta la proposta di modificazione dello statuto della Federazione predetta, deliberata dal Consiglio di amministrazione in data 15 maggio 1946;

Decreta:

L'art. 13 dello statuto della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale, con sede in Roma, è modificato come appresso:

« Presso la Federazione è costituita una Consulta tecnica composta di tutti i direttori delle Casse federate.

La Consulta si riunisce almeno ogni semestre su convocazione del presidente del Consiglio federale ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

*Il Ministro*: COSATTO

(2236)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 00871

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

**Apertura di dipendenze in Arma di Taggia (Imperia), Masone, Isola del Cantone e Rossiglione (Genova) della Cassa di risparmio di Genova.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Arma di Taggia (Imperia), Masone, Isola del Cantone e Rossiglione (Genova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

*Il Ministro*: CAMPILLI

(2195)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

**Apertura di una dipendenza in Zero Branco (Treviso) della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Zero Branco (Treviso).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

*Il Ministro*: CAMPILLI

(2193)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

**Apertura di una dipendenza in Villa Romagnano (Alessandria) della Cassa di risparmio di Tortona.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Villa Romagnano (Alessandria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

*Il Ministro*: CAMPILLI

(2194)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1946.

**Apertura di una dipendenza in Ponte Barbarano (Vicenza) della Banca popolare di Vicenza.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare di Vicenza, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Vicenza;

3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Arma di Taggia (Imperia), Masone, Isola del Cantone e Rossiglione (Genova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(2195)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

**Apertura di una dipendenza in Zero Branco (Treviso) della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio della Marca Trevigiana, con sede in Treviso;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio della Marca Trevigiana, con sede in Treviso, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Zero Branco (Treviso).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(2193)

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Vi la Romagnano (Alessandria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(2194)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1946.

**Apertura di una dipendenza in Ponte Barbarano (Vicenza) della Banca popolare di Vicenza.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare di Vicenza, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Vicenza;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Vicenza, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Vicenza, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Ponte Barbarano, frazione del comune di Barbarano (Vicenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(2191)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Nardò a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945.**

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Nardò (provincia di Lecce), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 600.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2221)

**Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 30 aprile 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Nocera Inferiore (provincia di Salerno), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 600 000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2222)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ancona a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946**

Con decreto interministeriale 6 luglio 1946 l'Amministrazione provinciale di Ancona, è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 29.500.000 per il pareggio del bilancio 1946, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2223)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Verona a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale 8 luglio 1946 l'Amministrazione provinciale di Verona, è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.750.000 per il pareggio del bilancio 1945, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2224)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Livorno a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946**

Con decreto interministeriale 10 luglio 1946, l'Amministrazione provinciale di Livorno, è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.500.000 per il pareggio del bilancio 1946, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2225)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Soppressione dei Consorzi di bonifica Circogno Inferiore e Circogno Superiore con sede in San Donà di Piave (Venezia) e costituzione del Consorzio di bonifica « Circogno » con sede in San Donà di Piave.**

Con decreto luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 804, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1946, al registro 11, foglio 306, sono stati soppressi i Consorzi di bonifica Circogno Inferiore e Circogno Superiore ed è stato costituito il Consorzio di bonifica « Circogno » con sede in San Donà di Piave (Venezia).

(2720)

**Approvazione dell'ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica del Campidano Minore in provincia di Cagliari.**

Con decreto luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 1607 [illegible], è stato approvato, a termini dell'art. 42 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e dell'art. 12 del decreto-legge 20 ottobre 1943, n. 216, l'ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica del Campidano Minore in provincia di Cagliari.

(2749)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Consegna dei buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 15 settembre 1951**

Si comunica che, a partire dal 10 luglio 1946, è stata iniziata la consegna dei buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 15 settembre 1951, emessi in forza del regio decreto-legge 27 giugno 1942, n. 539, in sostituzione dei buoni di pari scadenza 4 %.

Ai termini dell'art. 13 del decreto Ministeriale 23 luglio 1943, contenente norme di attuazione del provvedimento di conversione, la consegna dei titoli al portatore viene effettuata dalla esibizione della ricevuta di deposito dei buoni 4 % presso la Sezione di tesoreria, che cede a rilasciare la ricevuta stessa.

(2271)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di buono del Tesoro**

(2ª pubblicazione). Avviso n. 92.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 509, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del

**Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 30 aprile 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Nocera Inferiore (provincia di Salerno), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 640.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2222)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ancona a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946**

Con decreto interministeriale 6 luglio 1946 l'Amministrazione provinciale di Ancona, è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 20.000.000 per il pareggio del bilancio 1946, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2223)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Verona a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale 1° luglio 1946 l'Amministrazione provinciale di Verona, è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.750.000 per il pareggio del bilancio 1945, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2224)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Livorno a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946**

Con decreto interministeriale 10 luglio 1946, l'Amministrazione provinciale di Livorno, è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 15.000.000 per il pareggio del bilancio 1946 col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2254)

**Autorizzazione al comune di Prato a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 14 maggio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Prato (provincia di Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 3.300.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2249)

**Approvazione dell'ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica del Campidano Minore in provincia di Cagliari.**

Con decreto luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 1607, è stato approvato, a termine dell'art. 62 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e dell'art. 12 del decreto-legge 30 ottobre 1944, n. 346, l'ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica del Campidano Minore in provincia di Cagliari.

(2249)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Consegna dei buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 15 settembre 1951**

Si comunica che, a partire dal 10 luglio 1946, è stata iniziata la consegna dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 settembre 1951, emessi in forza del regio decreto-legge 27 giugno 1943, n. 569, in sostituzione dei buoni di pari scadenza 4 %.

Ai termini dell'art. 13 del decreto Ministeriale 24 luglio 1943, contenente norme di attuazione del provvedimento di conversione, la consegna dei titoli al portatore viene effettuata, dietro esibizione della ricevuta di deposito dei buoni, presso la sezione di tesoreria, che rilasciò la ricevuta stessa.

(2271)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di buono del Tesoro**

(2ª pubblicazione). Avviso n. 83.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 709, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 4 %, 1945, serie K, n. 333, di lire mille, rilasciato a Ferraris Ilona fu Celeste, moglie di Lombardi Luciano fu Luigi, col pagamento degli interessi in Asti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano presentate opposizioni, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il direttore generale:* COSTI

(1431)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI ISIDORO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. U.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO. 1996

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 172

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Venerdì, 2 agosto 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 80-139 81-226 81-954
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-727 850-141

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 600 - Semestrale L. 350 -
Trimestrale L. 200 - Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL FOGLIETTINO DELLE ESTRAZIONI (contenente titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.200
Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze), Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 31; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare esclusivamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

### *ERRATA-CORRIGE*

Il titolo del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 24, concernente condono di sopratasse e pene pecuniarie in materia tributaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 1946, n. 169, deve correggersi, sia nel sommario che nel testo, nel senso che ove è detto: «Condono di sopratasse e pene pecuniarie...», ecc. si deve leggere: «Condono di sopratasse e pene pecuniarie...», ecc.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 33.
Incoraggiamenti per il ripristino delle opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate da eventi bellici. Pag. 1071

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 26 giugno 1946, n. 34.
Istituzione di un contributo obbligatorio sull'importo dei biglietti di viaggio su autolinee extraurbane a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra. Pag. 1075

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 35.
REGIO DECRETO 1° giugno 1946, n. 607.
Autorizzazione alla Camera di commercio di Terni ad acquistare dalla Società del Linoleum di Milano gli immobili costituenti lo stabilimento per la lavorazione della ginestra. Pag. 1077

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.
Nomina del presidente, dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti della Cassa rurale e Maria SS.ma la Principale di Pragneto Monforte (Benevento) . . . . . Pag. 1078

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1946.
Cessazione dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano del sig. Sargente Ivo . . . . . Pag. 1078

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1946.
Modificazione agli articoli 18, 43 e 54 dello statuto della Cassa di risparmio di Terni . . . . . Pag. 1078

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1946.
Assegnazione di segretari ad alcuni Comuni ricostituiti ai sensi di legge . . . . . Pag. 1079

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 0 9 2 1

Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
Conto corrente - Prezzi vari.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" vogliansi le norme riportate nella tariffa della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze), Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare esclusivamente gli avvisi compilati a macchina ed accompagnati dal relativo importo.

## ERRATA-CORRIGE

Il titolo del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 24, concernente condono di sopratasse e pene pecuniarie in materia tributaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 1946, n. 168, deve correggersi, sia nel sommario che nel testo, nel senso che ove è detto: «Condono di sopratasse e pene pecuniarie...», ecc. si deve leggere: «Condono di sopratasse e pena pecuniarie...», ecc.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 33.
Incoraggiamenti per il ripristino delle opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate da eventi bellici. Pag. 1871

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 26 giugno 1946, n. 34.
Istituzione di un contributo obbligatorio sull'importo dei biglietti di viaggio su autolinee extraurbane a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra. Pag. 1876

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 35.
Riparazione e ricostruzione degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche . . . . . Pag. 1876

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 luglio 1946, n. 36.
Nomina del prof. dott. Ing. Umberto Nobile a membro della Commissione per le funicolari aeree e terrestri. Pag. 1877

*Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1945*

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 1° giugno 1946, n. 606.
Assegnazione all'Ente Zolfi Siciliani di un fondo straordinario . . . . . Pag. 1877

REGIO DECRETO 1° giugno 1946, n. 667.
Autorizzazione alla Camera di commercio di Terni ad acquistare dalla Società del linoleum di Milano gli immobili costituenti lo stabilimento per la lavorazione della ginestra. Pag. 1877

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.
Nomina del presidente, dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti della Cassa rurale «Maria SS.ma la Principessa» di Fragnolo Monforte (Benevento) . . . . . Pag. 1878

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1946.
Cessazione dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano del sig. Sorgente Ino . . . . . Pag. 1878

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1946.
Modificazione agli articoli 13, 43 e 51 dello statuto della Cassa di risparmio di Terni . . . . . Pag. 1878

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1946.
Assegnazione di segretari ad alcuni Comuni ricostituiti ai sensi di legge . . . . . Pag. 1879

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1946.
Convalida dei provvedimenti relativi al personale degli Enti economici dell'agricoltura e dell'associazione fra i detti Enti . . . . . Pag. 1880

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 1880

Ministero del tesoro:
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale «Maria SS.ma Addolorata» di Sant'Agata dei Goti . . . . . Pag. 1880
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1880



0093
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 33.

**Incoraggiamenti per il ripristino delle opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate da eventi bellici.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù di poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, recante nuove norme per la bonifica integrale;

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 30 ottobre 1940, n. 1624, recante disposizioni per lo sviluppo del credito agrario di miglioramento;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 733, concernente l'esecuzione di nuove opere di bonifica, il ripristino di quelle danneggiate dalla guerra e la concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Ritenuta la necessità di imprimere un maggior impulso ai lavori per la ricostruzione e la riparazione delle opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate dagli eventi di guerra e per la migliore attrezzatura fondiaria dei terreni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per i lavori di ricostruzione e di riparazione delle opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate da eventi bellici, i sussidi previsti dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, possono essere elevati fino al 45 % della spesa.

Per le zone particolarmente danneggiate, che saranno determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro, la misura dei detti sussidi potrà essere ulteriormente elevata fino al 60 % della spesa.

Le aliquote di cui al primo comma non potranno superare la misura di L. 3,27 e di L. 4,36 per i mutui occorsi per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione e di riparazione, di cui rispettivamente al primo e al secondo comma dell'articolo precedente.

Salvo il caso previsto nel primo comma del successivo art. 3, le aliquote di concorso statale saranno corrisposte all'Istituto mutuante per trenta anni, indipendentemente dalla durata del periodo di ammortamento del mutuo.

Art. 3.

Nel caso che l'estinzione del mutuo, sia che avvenga anticipatamente, sia che avvenga per scadenza del convenuto periodo di ammortamento, si verifichi prima che sia trascorso un quinquennio dalla data di inizio del periodo stesso, la corresponsione del concorso statale avrà termine a decorrere dalla prima annualità o semestralità con scadenza successiva alla data in cui si è verificata la estinzione del mutuo.

La disposizione del precedente comma si applica anche nei riguardi del normale concorso statale negli interessi sui mutui per nuove opere di miglioramento fondiario, previsto dalle vigenti leggi sul credito agrario di miglioramento.

Art. 4.

Nel caso di concessione relativa ad opere distrutte o danneggiate da eventi bellici, il sussidio o il capitale corrispondente al concorso nel mutuo saranno dedotti dall'ammontare del risarcimento dei danni di guerra, eventualmente spettante per la distruzione o il danneggiamento delle cose per la cui ricostruzione o riparazione i benefici suddetti sono concessi.

Art. 5.

Il richiedente il mutuo può dimostrare il proprio diritto sull'immobile o nei modi normali o mediante attribuzione di possesso.

Il decreto di attribuzione di possesso vien chiesto al pretore nella cui circoscrizione ricade l'immobile. Il pretore decide, in base ai documenti o alla notorietà, o a mezzi istruttori, entro sessanta giorni dalla richiesta.

Il decreto deve contenere l'indicazione della domanda di mutuo cui si riferisce, e la identificazione dell'immobile da sottoporre ad ipoteca e deve essere depositato per quindici giorni nella segreteria del Comune o dei

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0094

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, recante nuove norme per la bonifica integrale;

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 30 ottobre 1940, n. 1634, recante disposizioni per lo sviluppo del credito agrario di miglioramento;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 733, concernente l'esecuzione di nuove opere di bonifica, il ripristino di quelle danneggiate dalla guerra e la concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Ritenuta la necessità di imprimere un maggior impulso ai lavori per la ricostruzione e la riparazione delle opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate dagli eventi di guerra e per la migliore attrezzatura fondiaria dei terreni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per i lavori di ricostruzione e di riparazione delle opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate da eventi bellici, i sussidi previsti dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, possono essere elevati fino al 45 % della spesa.

Per le zone particolarmente danneggiate, che saranno determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro, la misura dei detti sussidi potrà essere ulteriormente elevata fino al 60 % della spesa.

Art. 2.

Per il ripristino delle opere di miglioramento fondiario, di cui al precedente articolo, nel caso che gli interessati provvedano al finanziamento mediante i mutui previsti dalle vigenti leggi sul credito agrario di miglioramento, lo Stato potrà concorrere nell'ammortamento dei mutui stessi con aliquote annue costanti per ogni cento lire di capitale mutuato e somministrato.

Il concorso di cui al precedente comma esclude ogni altro concorso o sussidio previsto dalle vigenti leggi sul credito agrario di miglioramento e dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale.

Nel caso che l'estinzione del mutuo, sia che avvenga anticipatamente, sia che avvenga per scadenza del convenuto periodo di ammortamento, si verifichi prima che sia trascorso un quinquennio dalla data di inizio del periodo stesso, la corresponsione del concorso statale avrà termine a decorrere dalla prima annualità o semestralità con scadenza successiva alla data in cui si è verificata la estinzione del mutuo.

La disposizione del precedente comma si applica anche nei riguardi del normale concorso statale negli interessi sui mutui per nuove opere di miglioramento fondiario, previsto dalle vigenti leggi sul credito agrario di miglioramento.

Art. 3.

Nel caso di concessione relativa ad opere distrutte o danneggiate da eventi bellici, il sussidio o il capitale corrispondente al concorso nel mutuo saranno dedotti dall'ammontare del risarcimento dei danni di guerra, eventualmente spettante per la distruzione o il danneggiamento delle cose per la cui ricostruzione o riparazione i benefici suddetti sono concessi.

Art. 5.

Il richiedente il mutuo può dimostrare il proprio diritto sull'immobile o nei modi normali o mediante attribuzione di possesso.

Il decreto di attribuzione di possesso vien chiesto al pretore nella cui circoscrizione ricade l'immobile. Il pretore decide, in base ai documenti o alla notorietà, o a mezzi istruttori, entro sessanta giorni dalla richiesta.

Il decreto deve contenere l'indicazione della domanda di mutuo cui si riferisce, e la identificazione dell'immobile da sottoporre ad ipoteca e deve essere depositato per quindici giorni nella segreteria del Comune o dei Comuni nei quali è situato l'immobile, dandosi immediata notizia del deposito mediante avviso da restare affisso all'albo pretorio.

Il decreto del pretore non pregiudica il diritto del legittimo proprietario dell'immobile.

Art. 6.

Gli onorari notarili per gli atti e i contratti relativi ai mutui di cui all'art. 2 sono ridotti alla misura di un quarto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0095

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1946

DE GASPERI

GULLO — TARCHIANI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *luglio* 1946
*Atti del Governo, registro n.* 1, *foglio n.* 25. — FRANCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 26 giugno 1946, n. 34.

**Istituzione di un contributo obbligatorio sull'importo dei biglietti di viaggio su autolinee extraurbane a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto 7 febbraio 1924, n. 230, con cui l'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra viene eretta in ente morale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni del Ministero della assistenza postbellica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, contenente disposizioni integrative sulle attribuzioni del Ministero dell'assistenza postbellica;

Visto l'art. 4 del decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'assistenza postbellica, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per i trasporti;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' istituito, a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, un contributo obbligatorio dell'uno per cento sul prezzo dei biglietti di viaggio su autolinee pubbliche extraurbane esercite nel territorio della Repubblica italiana da enti pubblici e da aziende

Il Ministero del tesoro provvede alla assegnazione dell'importo dei contributi riscossi all'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra.

Art. 4.

Con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto coi Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'assistenza postbellica, saranno emanate disposizioni per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1946

DE GASPERI

GASPAROTTO — SCOCCIMARRO — CORBINO — LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 25 *luglio* 1946
*Atti del Governo, registro n.* 1, *foglio n.* 27. — FRANCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 35.

**Riparazione e ricostruzione degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di beneficenza danneggiati e distrutti da offese belliche.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543;

Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ed il decreto legislativo Presidenziale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND 920 0096

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 26 giugno 1946, n. 34.

**Istituzione di un contributo obbligatorio sull'importo dei biglietti di viaggio su autolinee extraurbane a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto 7 febbraio 1924, n. 230, con cui l'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra viene eretta in ente morale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni del Ministero della assistenza post-bellica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, contenente disposizioni integrative sulle attribuzioni del Ministero dell'assistenza post bellica;

Visto l'art. 4 del decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'assistenza post bellica, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per i trasporti;

HA SANZIONATO E PROMULGATO

Art. 1.

E' istituito, a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, un contributo obbligatorio dell'uno per cento sul prezzo dei biglietti di viaggio su autolinee pubbliche extraurbane esercite nel territorio della Repubblica italiana da enti pubblici e da aziende private.

La percentuale inferiore ad una lira sarà arrotondata a tale importo.

L'applicazione del contributo ha effetto dal primo del mese successivo a quello in cui sarà pubblicato il presente decreto ed è stabilita per la durata di un anno.

Art. 2.

E' in facoltà degli enti ed aziende di cui all'articolo precedente di operare la rivalsa del contributo nei confronti dei viaggiatori.

Art. 3.

L'importo dei contributi riscossi è versato mensilmente dalle imprese esercenti le autolinee alla Tesoreria dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono stabilite le norme per la riscossione e per il versamento del contributo, nonchè le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1946

DE GASPERI

GRASSO — SCOCCIMARRO — CORBINO — LOMBARDI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti*, addì 15 luglio 1946
*Atti del Governo*, registro n. 1, *foglio* n. 67. — FRANCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 35.

**Riparazione e ricostruzione degli edifici di culto e di quelli degli enti pubblici di beneficenza danneggiati o distrutti da offese belliche.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543;

Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ed il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di due miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a misura del bisogno per provvedere ai lavori da eseguirsi a totale carico dello Stato per la riparazione e ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione e abbellimento, di edifici di culto e di quelli delle istituzioni pubbliche di beneficenza di cui ai successivi articoli 2 e 3, danneggiati o distrutti da offese belliche, nonchè alla ricostituzione del mobilio

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0097

che li arredava limitatamente ai bisogni indispensabili per l'esercizio del culto e della beneficenza, ed escluse in ogni caso le opere d'arte, le suppellettili ed i parati sacri, i libri liturgici, la biancheria, la paramentaria, il vasellame e simili.

Le varianti agli edifici riguardanti la forma esteriore, la struttura o l'interno sono ammesse in quanto compatibili con le finalità suddette.

Ove le autorità ecclesiastiche o gli istituti pubblici di beneficenza ravvisino l'opportunità di unificare uno o più edifici, di cambiarne l'ubicazione o di ricostruirli con più vaste dimensioni, dovranno addossarsi la maggiore spesa, garantendone il pagamento con depositi o iscrizione bancari.

Art. 2.

Sono da considerare edifici di culto, agli effetti del precedente articolo, le chiese cattedrali, parrocchiali, vicariali, succursali, le cappellanie e le chiese di centri abitati nei quali manchi, per dichiarazione dell'ordinario diocesano, altra chiesa officiabile idonea ad assicurare alle popolazioni l'esercizio del culto pubblico.

Degli edifici sopraelenti si considerano fare parte i locali, preesistenti od annessi agli edifici di culto, adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione degli ecclesiastici addetti al servizio delle chiese.

Art. 3.

Gli edifici destinati al uso di beneficenza, alla cui riparazione o ricostruzione può essere provveduto a totale carico dello Stato agli effetti del precedente art. 1, sono quelli direttamente adibiti a servizi assistenziali di proprietà di enti morali riconosciuti a termine dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e di altri enti di beneficenza dei quali siano accertate, con determinazione del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro, l'utilità nonchè la idoneità al raggiungimento dei loro fini.

Art. 4.

L'esecuzione dei lavori agli edifici di cui all'art. 2 è subordinata alla richiesta od al consenso dell'autorità diocesana se gli edifici appartengano ad enti ecclesiastici.

Se non appartengono ad enti ecclesiastici la richiesta sarà fatta dal proprietario, ma dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione dell'autorità diocesana dalla quale risulti che trattasi di chiese aventi i requisiti di cui all'art. 2.

della legge stessa, anche agli istituti pubblici di beneficenza che ne facciano richiesta.

Nei casi in cui si faccia luogo a concessione, a sensi dei precedenti commi, le spese generali di amministrazione e quelle per la compilazione dei progetti, direzione e sorveglianza dei lavori, da rimborsare al concessionario, sono stabilite nella misura costante del 2 % dei lavori.

Art. 7.

Il corrispettivo dei lavori eseguiti in concessione e della percentuale accessoria può essere liquidato in unica soluzione o in annualità costanti non superiori a 30, comprensive di capitale e di interesse, dopo il collaudo dei lavori o anche in corso d'opera, in base a stati di avanzamento rilasciati dal Genio civile secondo le prescrizioni dell'atto di concessione.

Il corrispettivo però, anche prima dell'inizio dei lavori, formare oggetto di cessione o di pegno a favore di chi provveda ai capitali necessari per l'esecuzione dell'opera. In tal caso, ove le somme siano state versate per importo non superiore ai nove decimi della spesa risultante dallo stato di avanzamento dei lavori, le annualità restano vincolate a favore del cessionario o del creditore pignoratizio sino all'ammontare della somma da lui somministrata anche se l'opera non si completi od il concessionario decada dalla concessione.

Art. 8.

Per i lavori di riparazione ad edifici di culto di cui al precedente art. 2 eseguiti dall'autorità ecclesiastica anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, può il Ministero dei lavori pubblici disporne il pagamento a seguito del favorevole risultato del collaudo ed entro i limiti di spesa che risultino ammissibili.

La stessa facoltà è consentita nei riguardi delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 9.

Gli atti e i contratti occorrenti per l'esecuzione dei lavori di cui al presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e se soggetti a registrazione, sono registrati con l'imposta fissa, salvi i diritti e compensi spettanti agli uffici del Registro.

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

con più vaste dimensioni, dovranno addossarsi la maggiore spesa, garantendone il pagamento con depositi o fideiussione bancari.

Art. 2.

Sono da considerare edifici di culto, agli effetti del precedente articolo, le chiese cattedrali, parrocchiali, vicariali, succursali, le cappellanie e le chiese di centri abitati nei quali mancoli, per dichiarazione dell'ordinario diocesano, altra chiesa officiabile idonea ad assicurare alle popolazioni l'esercizio del culto pubblico.

Degli edifici sopradetti si considerano far parte i locali, preesistenti ed annessi agli edifici di culto, adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione degli ecclesiastici addetti al servizio delle chiese.

Art. 3.

Gli edifici destinati ad uso di beneficenza, alla cui riparazione o ricostruzione può essere provveduto a totale carico dello Stato agli effetti del precedente art. 1, sono quelli direttamente adibiti a servizi assistenziali di proprietà di enti morali riconosciuti a termine dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e di altri enti di beneficenza dei quali siano accertate, con determinazione del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro, l'utilità nonchè la idoneità al raggiungimento del loro fine.

Art. 4.

L'esecuzione dei lavori agli edifici di cui all'art. 2 è subordinata alla richiesta od al consenso dell'autorità diocesana se gli edifici appartengono ad enti ecclesiastici.

Se non appartengono ad enti ecclesiastici la richiesta sarà fatta dal proprietario, ma dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione dell'autorità diocesana dalla quale risulti che trattasi di chiese aventi i requisiti di cui all'art. 2.

Art. 5.

I progetti predisposti dall'Amministrazione dei lavori pubblici per gli edifici di culto, quando comprendano le varianti di cui al 1° capoverso dell'art. 1 devono essere comunicati alla competente autorità diocesana per il preventivo nulla osta.

Art. 6.

Il Ministero dei lavori pubblici può concedere caso per caso, a termini della legge 24 giugno 1929, n. 1137, anche agli ordinari diocesani dietro loro richiesta la progettazione e l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 2.

La progettazione e la esecuzione degli edifici di cui all'art. 3 può essere data in concessione a termini della percentuale accessoria può essere liquidata in unica soluzione o in annualità costanti non superiori a 30, comprensive di capitale e di interesse, dopo il collaudo dei lavori o anche in corso d'opera, in base a stati di avanzamento rilasciati dal Genio civile secondo le prescrizioni dell'atto di concessione.

Il corrispettivo può, anche prima dell'inizio dei lavori, formare oggetto di cessione o di pegno a favore di chi provveda ai capitali necessari per l'esecuzione dell'opera. In tal caso, ove le somme siano state versate per importo non superiore ai nove decimi della spesa risultante dallo stato di avanzamento dei lavori, le annualità restano vincolate a favore del cessionario o del creditore pignoratizio sino all'ammontare della somma da lui somministrata anche se l'opera non si completi od il concessionario decada dalla concessione.

Art. 8.

Per i lavori di riparazione ad edifici di culto di cui al precedente art. 2 eseguiti dall'autorità ecclesiastica anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, può il Ministero dei lavori pubblici disporre il pagamento a seguito del favorevole risultato del collaudo ed entro i limiti di spesa che risultino ammissibili.

La stessa facoltà è consentita nei riguardi delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 9.

Gli atti e i contratti occorrenti per l'esecuzione dei lavori di cui al presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e se soggetti a registrazione, sono registrati con l'imposta fissa, salvi i diritti e compensi spettanti agli uffici del Registro.

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

CARNELUTTI — ROMITA — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GRIFFINI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *luglio* 1946
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n.* 31. — PASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 luglio 1946, n. 39.

**Nomina del prof. dott. ing. Umberto Nobile a membro della Commissione per le funicolari aeree e terrestri.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 17 maggio 1946, n. 441 (registrato alla Corte dei conti il 7 giugno stesso anno, al registro n. 18, foglio n. 206) col quale è stata ricostituita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Ritenuta l'opportunità d'integrare la nominata Commissione, chiamandovi a farne parte, in qualità di membro, il prof. dott. ing. Nobile Umberto, ordinario nella Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per i trasporti;

Decreta:

Il prof. dott. ing. Nobile Umberto, ordinario nella Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli, è chiamato a far parte, in qualità di membro, della Commissione per le funicolari aeree e terrestri, di cui al regio decreto 17 maggio 1946, n. 441.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1946

DE NICOLA

FERRARI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRIFFO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 38.* — FRANCO

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 1° giugno 1946, n. 666.

**Assegnazione all'Ente Zolfi Siciliani di un fondo straordinario.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1933, n. 1629, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 307, con il quale è istituito l'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano;

Visto la legge 2 aprile 1940, n. 287, con la quale il suddetto Ufficio è prorogato a tempo indeterminato ed assume la denominazione di Ente Zolfi Italiani;

Art. 1.

E' assegnato all'Ente Zolfi Siciliani un fondo straordinario di L. 60.000.000 per soddisfare a particolari esigenze dell'industria zolfifera siciliana, in relazione alla necessità di migliorare le condizioni sociali della mano d'opera impiegata nelle imprese minerarie.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo sarà stanziata nel bilancio del Ministero dell'industria e del commercio ed erogata secondo le istruzioni che saranno date dal Ministro per l'industria ed il commercio, d'intesa con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — GRONCHI — CORBINO — BARBAROSCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRIFFO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 206.* — FRANCO

REGIO DECRETO 1° giugno 1946, n. 667.

**Autorizzazione alla Camera di commercio di Torni ad acquistare dalla Società del linoleum di Milano gli immobili costituenti lo stabilimento per la lavorazione della juta.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1606, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1060, e con R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 521, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0100

ritenuta l'opportunità d'integrare la nominata Commissione, chiamandovi a farne parte, in qualità di membro, il prof. dott. ing. Nobile Umberto, ordinario nella Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Decreta:

Il prof. dott. ing. Nobile Umberto, ordinario nella Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli, è chiamato a far parte, in qualità di membro, della Commissione per le funicolari aeree e terrestri, di cui al regio decreto 17 maggio 1946, n. 431.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1946

DE NICOLA

FERRARI

Visto, *Il Guardasigilli*: GUALD
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 28.* — FRANCA

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 1° giugno 1946, n. 606.
**Assegnazione all'Ente Zolfi Siciliani di un fondo straordinario.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1937, n. 1639, convertito nella legge 5 febbraio 1938, n. 207, con il quale è istituito l'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano;

Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287, con la quale il suddetto Ufficio è prorogato a tempo indeterminato ed assume la denominazione di Ente Zolfi Italiani;

Vista la legge 1° ottobre 1941, n. 322, istitutiva dell'Ente Zolfi Siciliani;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del governo di emanare norme giuridiche, modificato col decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, numero 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Ente Zolfi Siciliani è autorizzato a prelevare dal fondo di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1940, n. 287, la somma di lire 1.000.000 per provvedere alle spese di funzionamento dell'Ente stesso.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — GRONCHI — COLONNA — BARACCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: GUALD
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 208.* — FRANCA

REGIO DECRETO 1° giugno 1946, n. 607.
**Autorizzazione alla Camera di commercio di Terni ad acquistare dalla Società del linoleum di Milano gli immobili costituenti lo stabilimento per la lavorazione della ginestra.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1590, convertito nella legge 8 giugno 1937, n. 1060, e con R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1397;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia ed istituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e il R. decreto 20 giugno 1864, n. 1817;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione n. 192 del 27 novembre 1945, della Giunta camerale della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Terni, con la quale è stato stabilito di acquistare gli immobili costituenti lo stabilimento per la lavorazione della ginestra;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNO Nov.

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Terni, è autorizzata ad acquistare dalla Società del linoleum di Milano, gli immobili costituenti lo stabilimento per la lavorazione della ginestra siti nella frazione « Torricinonte » del comune di Orvieto, alle condizioni specificate nella citata deliberazione n. 192 della stessa Camera di commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1946

UMBERTO

GROSCHI

Visto, il Guardasigilli: GUIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 90.* — FRANCA

---

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

**Nomina del presidente, dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti della Cassa rurale « Maria SS.ma in Principio » di Fragneto Monforte (Benevento).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con regio decreto 28 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 5 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la deliberazione assembleare in data 23 giugno 1931, con cui venne stabilito lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa rurale « Maria SS.ma in Principio » di Fragneto Monforte (Benevento);

Vista la proposta della Commissione di vigilanza sulle Casse rurali ed artigiane;

Decreta:

Il sig. Ciarlo Giuseppe fu Giovanni è nominato presidente, i sigg. Ciarlo Giuseppe fu Giovanni e Ciarlo Giovanni fu Giuseppe sindaci effettivi e i sigg. Ciarlo Giovanni di Giuseppe e Ciarlo Giuseppe di Giovanni sindaci supplenti della Cassa rurale « Maria SS.ma in Principio » di Fragneto Monforte (Benevento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

*Il Ministro*: COSATTINI

(2227)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1946.

**Cessazione dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano del sig. Sorgente Ivo.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1935, con il quale il sig. Sorgente Ivo fu Agnello fu nominato rappresentante del sig. Alfano Parpinelli, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto in data 19 giugno 1946 per notaio dottor Francesco Assandri, con il quale il sig. Sorgente Ivo rinuncia al mandato di rappresentanza conferitogli dall'agente di cambio rag. Parpinelli Alfano;

Decreta:

Il sig. Sorgente Ivo fu Agnello, cessa dalla carica di rappresentante del sig. Parpinelli Alfano, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 15 luglio 1946

*Il Ministro*: COSATTINI

(2179)

---

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1946.

**Modificazione agli articoli 18, 43 e 44 dello statuto della Cassa di risparmio di Terni.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e

0 1 0 2 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

stessa Camera di commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1946

UMBERTO

GIOSCHI

Visto, il Guardasigilli: GULLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 367. — FRANCA

---

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

**Nomina del presidente, dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti della Cassa rurale « Maria SS.ma in Principio » di Fragneto Monforte (Benevento).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 656, 19 giugno 1940, n. 933 e 5 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la deliberazione assembleare in data 23 giugno 1321, con cui venne stabilito lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa rurale « Maria SS.ma in Principio » di Fragneto Monforte (Benevento);

Considerato che i componenti il Collegio sindacale hanno rassegnato le dimissioni e che non è possibile, per ragioni ambientali, di ricostituire il suddetto organo mediante deliberazione dell'assemblea dei soci;

Decreta:

Il sig. dott. Francesco Fusco di Claudio, è nominato presidente del Collegio sindacale della Cassa rurale « Maria SS.ma in Principio » di Fragneto Monforte (Benevento), i signori Mario Pizzutelli fu Antonio e Arturo Chiariotti di Giovanni sono nominati sindaci effettivi ed i signori Domenicantonio Ullo fu Federico e Domenico Ullo di Matteo sindaci supplenti della

**Cessazione dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano del sig. Sorgente Ivo.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 27 ottobre 1925, con il quale il sig. Sorgente Ivo fu Agnello fu nominato rappresentante del sig. Albano Parpinelli, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto in data 12 giugno 1946 per notaio dottor Francesco Assandri, con il quale il sig. Sorgente Ivo rinuncia al mandato di rappresentanza conferitogli dal l'agente di cambio sig. Parpinelli Albano;

Decreta:

Il sig. Sorgente Ivo fu Agnello, cessa dalla carica di rappresentante del sig. Parpinelli Albano, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 13 luglio 1946

*Il Ministro*: COSATTINO

(2179)

---

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1946.

**Modificazione agli articoli 18, 45 e 51 dello statuto della Cassa di risparmio di Terni.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 656, 19 giugno 1940, n. 933 e 5 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Terni, approvato con decreto in data 16 gennaio 1939, del Capo del Governo;

Viste le proposte di modificazioni dello statuto deliberate dal Consiglio di amministrazione e dalla assemblea generale dei soci della Cassa di risparmio predetta nelle rispettive sedute del 11 maggio e del 19 maggio 1946;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 1 0 3 1

Decreta:

Gli articoli 18, 43 e 51 dello statuto della Cassa di risparmio di Terni, ente morale con sede in Terni, vengono modificati come appresso:

Art. 18. — Al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del Consiglio, spetta una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del Consiglio, della Commissione di sconto di cui all'art. 22 e, per gli altri incarichi che fossero loro affidati, nella misura di lire 150 al netto della tassa di ricchezza mobile oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Art. 43. — I libretti a piccolo risparmio o speciale, sui quali viene corrisposto un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati unicamente alle persone ed enti ammessi ad usufruirne secondo le disposizioni di carattere generale che disciplinano tale materia.

Le condizioni di versamento e di prelevamento, il limite massimo del credito fruttifero, nonchè tutte le altre modalità relative ai depositi della specie restano pure regolate dalle suddette disposizioni di carattere generale.

La Cassa accetta versamenti a partire da L. 10.

Dopo il 2° comma dell'art. 51 viene inserito il seguente nuovo comma:

Eccezionalmente potranno ammettersi allo sconto cambiali con una sola firma di persone o ditte di notoria indiscussa solvibilità nonchè effetti semplici o documentati muniti della sola firma di traenza, emessi da ditte commerciali di primo ordine, con il limite di L. 300.000 per ogni nominativo. Tali eccezionali investimenti non potranno superare il 2 % del totale dei capitali amministrati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1916

*Il Ministro*: CREDARO

(2237)

---

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1916.

**Assegnazione di segretari ad alcuni Comuni ricostituiti a sensi di legge.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i decreti luogotenenziali con i quali sono stati ricostituiti i Comuni sottoindicati;

Viste le lettere 4 ed 11 luglio 1916, numeri 5007 e

| N. d'ordine | COMUNE | Provincia | Popolazione |
|---|---|---|---|
| | *Grado 1°. — Segretario capo di 2ª classe.* | | |
| 1 | Angri | Salerno | 19979 |
| 2 | Aosta | Aosta | 20117 |
| 3 | Ala | Cuneo | 17527 |
| 4 | Orbetello Mare | Grosseto | 17166 |
| 5 | Taurianova | Reggio Calabria | 18161 |
| | *Grado 3°. — Segretario capo di 2ª classe.* | | |
| 1 | Asolo | Treviso | 8824 |
| 2 | Novafeltria (già Mercatino Marecchia) | Pesaro | 9634 |
| 3 | Sorrento | Napoli | 10257 |
| | *Grado 6°. — Segretario di 1ª classe.* | | |
| 1 | Crocchio | Chieti | 4099 |
| 2 | Macerata Campania | Caserta | 5041 |
| 3 | Mola | Napoli | 5682 |
| 4 | Orta d'Atella | Caserta | 6070 |
| 5 | Piano di Sorrento | Napoli | 7141 |
| 6 | S. Agnello | Napoli | 6133 |
| 7 | S. Egidio del M. Albino | Salerno | 6748 |
| | *Grado 7°. — Segretario di 2ª classe.* | | |
| 1 | Arielli | Chieti | 1615 |
| 2 | Bellegra | Roma | 2092 |
| 3 | Canosa Sannita | Chieti | 2172 |
| 4 | Castelcucco | Treviso | 1741 |
| 5 | Castiglione del Genovesi | Salerno | 1728 |
| 6 | Chatillon | Aosta | 1515 |
| 7 | Charvensod | Aosta | 1110 |
| 8 | Fenis | Aosta | 1774 |
| 9 | Forli del Sannio | Salerno | 1970 |
| 10 | Gignod | Aosta | 1522 |
| 11 | Gressan | Aosta | 1618 |
| 12 | Montjovet | Aosta | 1940 |
| 13 | Nus | Aosta | 1737 |
| 14 | Pompaglia | Caserta | 2092 |
| 15 | Portico di Caserta | Caserta | 3740 |
| 16 | Quart | Aosta | 2254 |
| 17 | Ravello | Salerno | 2130 |
| 18 | Ronsecco | Chieti | 1744 |
| 19 | Roseazzone | Cuneo | 2240 |
| 20 | Rocca S. Stefano | Roma | 1659 |
| 21 | Saponara | Potenza | 1281 |
| 22 | Serre | Aosta | 1623 |
| 23 | Scala | Salerno | 1997 |
| 24 | Saint-Marcel | Aosta | 1121 |
| 25 | S. Orsola | Aosta | 1199 |
| 26 | S. Angelo | Caserta | 3304 |
| 27 | Selargius | Cagliari | 2353 |
| 28 | Sessano | Caserta | 2803 |
| 29 | Terranova Sappo Minulio | Reggio Calabria | 1964 |
| | *Grado 8°. — Segretario di 3ª classe.* | | |
| 1 | Acquaviva d'Isernia | Campobasso | 4[illegible] |

0 1 0 4 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

...ri che fossero loro dovuti, nella misura di lire 3.50 al netto della tassa di ricchezza mobile oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Art. 43. — I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene corrisposto un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati unicamente alle persone ed enti ammessi al mutuo secondo le disposizioni di carattere generale che disciplinano tale materia.

Le condizioni di versamento e di prelevamento, il limite massimo del credito fruttifero, nonchè tutte le altre modalità relative ai depositi della specie restano pure regolate dalle suddette disposizioni di carattere generale.

La Cassa accetta versamenti a partire da L. 10.

Dopo il 2° comma dell'art. 54 viene inserito il seguente nuovo comma:

Eccezionalmente potranno ammettersi allo sconto cambiali con una sola firma di persone o ditte di notoria indiscussa solvibilità nonchè effetti semplici o documentati muniti della sola firma di traenza, emessi da ditte commerciali di primo ordine, con il limite di L. 300.000 per ogni nominativo. Tali eccezionali investimenti non potranno superare il 2 % del totale dei capitali amministrati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1916

*Il Ministro*: Comandini

(2237)

---

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1916.

**Assegnazione di segretari ad alcuni Comuni ricostituiti ai sensi di legge.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i decreti luogotenenziali con i quali sono stati ricostituiti i Comuni sottoindicati;

Visto le lettere 1 ed 11 luglio 1916, numeri 8987 e 9150, con le quali l'Istituto centrale di statistica fornisce i dati relativi all'entità numerica della popolazione residente nei detti Comuni, accertati al 31 dicembre 1911;

Visto l'art. 1 sub 176 della legge 27 giugno 1912, numero 561, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

E' approvato il seguente elenco dei Comuni ricostituiti ai sensi di legge, ai quali sono assegnati segretari dal grado 4° all'8°, in conformità alla tabella *A*, annessa alla citata legge 27 giugno 1912, n. 561:

Grado 5°. — *Segretario capo di 3ª classe.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ascoli | Trevico | 5674 |
| 2 | Nuova Letizia (già Piscaglino Marecchia) | Pesaro | 9934 |
| 3 | Sorrento | Napoli | 10227 |

Grado 6°. — *Segretario di 1ª classe.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Crocetto | Chieti | 4030 |
| 2 | Maserata Campania | Caserta | 5057 |
| 3 | Meta | Napoli | 5692 |
| 4 | Orta d'Atella | Caserta | 6075 |
| 5 | Piano di Sorrento | Napoli | 7141 |
| 6 | S. Agnello | Napoli | 6133 |
| 7 | S. Egidio del M. Albino | Salerno | 5148 |

Grado 7°. — *Segretario di 2ª classe.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arielli | Chieti | 1615 |
| 2 | Bellegra | Roma | 2192 |
| 3 | Casoli Saccola | Chieti | 2012 |
| 4 | Castelpoto | Trevico | 1411 |
| 5 | Castiglione dei Genovesi | Salerno | 1128 |
| 6 | Chambave | Aosta | 1513 |
| 7 | Charvensod | Aosta | 1140 |
| 8 | Fenis | Aosta | 1314 |
| 9 | Forli del Sannio | Salerno | 1950 |
| 10 | Gignod | Aosta | 1722 |
| 11 | Gressan | Aosta | 1518 |
| 12 | Montjovet | Aosta | 1640 |
| 13 | Nus | Aosta | 1737 |
| 14 | Pescopagano | Caserta | 2002 |
| 15 | Portico di Caserta | Caserta | 3740 |
| 16 | Quart | Aosta | 2251 |
| 17 | Ruscello | Salerno | 2470 |
| 18 | Roascia | Cuneo | 1384 |
| 19 | Roccavione | Cuneo | 2230 |
| 20 | Roccasecca S. Stefano | Roma | 1629 |
| 21 | Sarconi | Potenza | 1281 |
| 22 | Serre | Aosta | 1623 |
| 23 | Scala | Salerno | 1367 |
| 24 | Saint-Marcel | Aosta | 1121 |
| 25 | S. Cristoforo | Aosta | 1070 |
| 26 | S. Arpino | Caserta | 3305 |
| 27 | Selargius | Cagliari | 2333 |
| 28 | Sanfrè | Cuneo | 3003 |
| 29 | Terranova Sappo Minulio | Reggio Calabria | 1094 |

Grado 8°. — *Segretario di 3ª classe.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Acquaviva d'Isernia | Campobasso | 706 |
| 2 | Brusson | Aosta | 683 |
| 3 | Champlepraz | Aosta | 704 |
| 4 | Cantoira | Cuneo | 310 |
| 5 | Fénis-sur | Aosta | 870 |
| 6 | Gressoney La Trinità | Aosta | 191 |
| 7 | Gressoney S. Jean | Aosta | 736 |
| 8 | Jovençan | Aosta | 628 |
| 9 | Murisengo | Cuneo | 519 |
| 10 | Pollein | Aosta | 747 |
| 11 | Roisan | Aosta | 554 |
| 12 | Saint Denis | Aosta | 532 |
| 13 | Turri | Cagliari | 654 |
| 14 | Verrayes | Aosta | 653 |

Roma, addì 17 luglio 1916

(2225) *p. Il Ministro*: Vicini

0 1 0 5
Declassified E.O. 12356 SECTION 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1946.

Convalida dei provvedimenti relativi al personale degli Enti economici dell'agricoltura e dell'associazione fra i detti Enti.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 509, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, che sopprime e pone in liquidazione gli Enti economici dell'agricoltura e l'associazione fra i detti Enti e A.N.E.E.A. »;

Visti gli articoli 1, n. 1; 2, n. 1, e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 246, contenente disposizioni per l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 698;

Considerato che sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana gli Enti economici dell'agricoltura e l'associazione fra i detti Enti procedettero per giustificate esigenze di servizio ad assunzione di personale;

Considerata la inefficacia giuridica del provvedimento legislativo adottato dal sedicente governo della repubblica sociale italiana, con il quale fu effettuata la trasformazione dell'Associazione nazionale fra gli enti economici dell'agricoltura in l'Ufficio Nazionale per i Servizi dell'Agricoltura « U.N.S.A. », la soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e la devoluzione all'« U.N.S.A. » dei patrimoni dei detti Enti, per cui i provvedimenti di assunzione di personale adottati dall'« U.N.S.A. » devono considerarsi come disposti dall'Associazione nazionale fra gli enti economici dell'agricoltura e dagli Enti medesimi, in relazione alle rispettive competenze;

Decreta:

*Articolo unico.*

Limitatamente al periodo di effettiva prestazione di servizio e comunque fino alla data di liberazione delle provincie, per il personale provinciale ed a quella del 31 agosto 1945 per il personale delle sedi centrali, sono convalidati i provvedimenti riguardanti le assunzioni di personale adottate dagli Enti economici dell'agricoltura e dall'associazione fra i detti Enti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Roma, addì 7 giugno 1946

Il Ministro: Gullo

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Smarrimento di diploma di laurea**

La dott. Maria Teresa Achiardi di Pietro, nata a Livorno il 21 novembre 1916, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in scienze letterarie conseguito presso la Università di Firenze nel 1940.

Se ne dà notizia al sensi e per gli effetti dell'art. 10, secondo capoverso, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del suddetto smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(17291)

## MINISTERO DEL TESORO

**Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma Annunziata » di Sant'Agata dei Goti.**

Nella riunione tenutasi il 23 marzo 1946 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma Annunziata » di Sant'Agata dei Goti, il sig. De Cesare Clemente fu Orazio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi del regio decreto-legge 12 ottobre 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(17292)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 30 luglio 1946 - N. 165**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 20 — | Norvegia | 20,1025 |
| Australia | 323,60 | Nuova Zelanda | 323,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,1967 |
| Canada | 100 — | Spagna | 5,15 |
| Cecoslovacca | 20,8256 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 27,78 |
| Francia | 0,8226 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 403,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 91,40 |
| » 3,50 % 1902 | 84,50 |
| » 3 % lordo | 71,40 |
| » 5 % 1935 | 96,325 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 80,15 |
| » 5 % 1936 | 93,80 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 87,55 |
| Buoni del Tesoro 5 % (1° giugno 1951) | 98,90 |
| » 5 % (15 febbraio 1950) | 98,875 |
| » 5 % (15 febbraio 1950) | 98,75 |
| » 5 % (15 settembre 1950) | 98,75 |
| » 5 % (15 aprile 1951) | 98,65 |
| » 4 % (15 settembre 1951) | 92,875 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Enti economici dell'agricoltura e l'Associazione fra i detti Enti » e « A.N.E.E.A. »;

Visti gli articoli 1, n. 1; 2, n. 1, e 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente disposizioni per l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 695;

Considerato che sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana gli Enti economici dell'agricoltura e l'Associazione fra i detti Enti procedettero per giustificato reiezione di servizio ad assunzione di personale;

Considerata la inefficacia giuridica del provvedimento legislativo adottato dal sedicente governo della repubblica sociale italiana, con il quale fu effettuata la trasformazione dell'Associazione nazionale fra gli enti economici dell'agricoltura in Ufficio Nazionale per i Servizi dell'Agricoltura « U.N.S.A. », la soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e la devoluzione al l'« U.N.S.A. » del patrimonio dei detti Enti, per cui i provvedimenti di assunzione di personale adottati dall'« U.N.S.A. » devono considerarsi come disposti dall'Associazione nazionale fra gli enti economici dell'agricoltura e dagli Enti medesimi, in relazione alle rispettive competenze;

Decreta:

*Articolo unico.*

Limitatamente al periodo di effettiva prestazione di servizio e comunque fino alla data di liberazione delle provincie, per il personale provinciale ed a quella del 21 agosto 1945 per il personale delle sedi centrali, sono convalidati i provvedimenti riguardanti le assunzioni di personale adottate dagli Enti economici dell'agricoltura e dall'associazione fra i detti Enti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Roma, addì 7 giugno 1946

*Il Ministro*: GULLO

(2290)

---

attendere gli eventuali provvedimenti [illegible] conseguito alla Università di Firenze.

(2279)

---

## MINISTERO DEL TESORO

**Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma Annunziata » di Sant'Agata dei Goti.**

Nella riunione tenutasi il 13 maggio 1946 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma Annunziata » di Sant'Agata dei Goti, il rag. Innocente Clemente fu Dario è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(2302)

---

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIPARTIMENTO DEL DEBITO PUBBLICO

**Media dei cambi e dei titoli del 30 luglio 1946 - N. 165**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,1025 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,4967 |
| Canadà | 100 — | Spagna | 0,13 |
| Danimarca | 20,8205 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,80 | Svezia | 27,78 |
| Francia | 0,8206 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,75 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 91,40 |
| id. 3,50 % 1902 | 84,50 |
| id. 3 % lordo | 21,60 |
| id. 5 % 1935 | 96,525 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 89,45 |
| id. 5 % 1936 | 97,80 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,35 |
| Buoni del Tesoro 5 % (1° giugno 1946) | 98,80 |
| id. 5 % (1° febbraio 1949) | 98,825 |
| id. 5 % (1° febbraio 1950) | 98,75 |
| id. 5 % (1° settembre 1950) | 98,75 |
| id. 5 % (1° aprile 1951) | 98,65 |
| id. 4 % (1° settembre 1951) | 92,875 |
| id. 5 % (1° aprile 1952) | 96,925 |
| id. 5 % (1° aprile 1960) | 96,25 |

---

GIOVANNI GIUSEPPE, direttore — SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0107

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 171

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Giovedì, 1° agosto 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 50-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500
Un fascicolo - Prezzi vari
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze), Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 20.
Assegnazione di cinque miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica . . . . . Pag. 1866

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 1° luglio 1946, n. 31.
Provvedimenti per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole . . . . . Pag. 1869

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 1° luglio 1946, n. 32.
Elevazione di contributi dello Stato nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante di agrumi. Pag. 1869

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.
Contributo a favore dell'[illegible] . . . . . Pag. 1870

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1946.
Apertura di una dipendenza in Tombolo (Padova) della Banca cattolica del Veneto . . . . . Pag. 1869

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1946.
Nomina del sig. Tapparello Giuseppe Filippo fu Vincenzo, a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . . . . . Pag. 1870

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1946.
Aumento del contributo da corrispondere dagli allevatori all'Ente nazionale risicoltura agricola, con sede in Vercelli. Pag. 1870

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1946.
Convalida di provvedimenti relativi al personale dell'Associazione nazionale enti economici dell'agricoltura, dell'Ente economico della zootecnia e dell'Ente economico della cerealicoltura . . . . . Pag. 1870

0108

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NNO No. [illegible]

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento anno L. 900 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500
Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 29.
Assegnazione di cinque miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica . . . . . Pag. 1666

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 1° luglio 1946, n. 31.
Provvedimenti per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole . . . . . Pag. 1666

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 1° luglio 1946, n. 32.
Elevazione di contributi dello Stato nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante di agrumi. Pag. 1668

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.
Contributo a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi in Roma . . . . . Pag. 1668

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1946.
Apertura di una dipendenza in Bologna del Banco di Sicilia . . . . . Pag. 1668

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1946.
Apertura di dipendenze della Banca industriale gallaratese in Somma Lombardo e Albizzate . . . Pag. 1669

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1946.
Apertura di una dipendenza in Castelbaldo (Padova) della Banca popolare di Padova . . . . . Pag. 1669

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1946.
Apertura di una dipendenza in Tombolo (Padova) della Banca cattolica del Veneto . . . . . Pag. 1669

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1946.
Nomina del sig. Tapparello Giuseppe Filippo fu Vincenzo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . . . . . Pag. 1670

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1946.
Annuncio del contributo da corrispondere dagli allevatori all'Ente nazionale piscicoltura agricola, con sede in Vercelli. Pag. 1670

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1946.
Convalida di provvedimenti relativi al personale dell'Associazione nazionale enti economici dell'agricoltura, dell'Ente economico della zootecnia e dell'Ente economico della cerealicoltura . . . . . Pag. 1670

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'Interno:
Autorizzazione al comune di Nardò a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1671

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di La Spezia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1943 . . . . . Pag. 1671

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Macerata a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 1671

Autorizzazione al comune di Cisterna a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1671

Autorizzazione al comune di Vibo Valentia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . Pag. 1671

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

**Ministero del tesoro:**
Diffide per smarrimenti di quietanze esattoriali. Pag. 1871
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buono del Tesoro . . . . . Pag. 1872
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1872

CONCORSI

**Ministero dell'interno:** Modifica al bando di concorso per titoli a posti di segretario comunale, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 156 del 15 luglio 1946. Pag. 1872
**Ministero dell'industria e del commercio:** Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1872

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 30.

**Assegnazione di cinque miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Ritenuta la necessità di disporre una ulteriore autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, compresa la riparazione e ricostruzione di quelle distrutte o danneggiate per eventi bellici, anche in relazione alla maggiore attività lavorativa da svolgere nelle regioni recentemente restituite alla diretta amministrazione del Governo italiano, al fine di procurare un maggiore assorbimento della mano d'opera e promuovere una più intensa attività produttiva;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica, compresa la costruzione e riparazione di quelle distrutte o danneggiate per eventi bellici, è autorizzata la spesa

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste degli stanziamenti occorrenti in relazione al fabbisogno.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1946

DE GASPERI

GRUELO — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 28. — PALMA*

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 1° luglio 1946, n. 31.

**Provvedimenti per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Ritenuta la necessità di favorire la ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole mediante l'assorbimento di mano d'opera disoccupata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Allo scopo di favorire la ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole e la utilizzazione della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760102

« Gazzetta Ufficiale » n. 156 del 15 luglio 1946 . Pag. 1872

Ministero dell'industria e del commercio: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1872

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 39.

**Assegnazione di cinque miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Ritenuta la necessità di disporre una ulteriore autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, compresa la riparazione e ricostruzione di quelle distrutte o danneggiate per eventi bellici, anche in relazione alla maggiore attività lavorativa da svolgere nelle regioni recentemente restituite alla diretta amministrazione del Governo italiano, ai fini di procurare un maggiore assorbimento della mano d'opera e promuovere una più intensa attività produttiva;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica, compresa la costruzione e riparazione di quelle distrutte o danneggiate per eventi bellici, è autorizzata la spesa di cinque miliardi, in aggiunta alle autorizzazioni di spesa di cui al regio decreto-legge 13 gennaio 1938, n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 543, e successive variazioni, nonchè al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 339, e successive variazioni.

Art. 2.

I limiti degli impegni da assumere in conto della autorizzazione di spesa prevista dall'articolo precedente, sono determinati come segue:

esercizio 1945-46 . . . . . L. 2.000.000.000
esercizio 1946-47 . . . . . » 3.000.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1946

DE GASPERI

GUALTIERI — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 26.* — FRESA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 1° luglio 1946, n. 31.

**Provvedimenti per combattere la disoccupazione e favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Ritenuta la necessità di favorire la ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole mediante l'assorbimento di mano d'opera disoccupata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Allo scopo di favorire la ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole e la utilizzazione della mano d'opera disoccupata, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi nelle spese:

1) di sistemazione agraria e di ripristino della coltivabilità dei terreni;

2) di sistemazione e di ripristino degli arboreti e dei vigneti.

Il contributo è concesso per le spese di mano d'opera inerenti ai lavori di carattere straordinario, esclusi quelli di ordinaria manutenzione, e non può superare il 25 %, il 52 % ed il 67 %, rispettivamente, per le grandi, medie e piccole aziende. La misura del contributo è determinata avuto riguardo alla possibilità di assorbimento della mano d'opera nei confronti della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

disoccupazione nella zona, alla rapidità ed elevatezza del reddito produttivo dei lavori ed alla organizzazione dell'azienda.

La concessione del contributo è subordinata alla condizione che la esecuzione delle opere venga effettuata da personale salariato, da assumersi per il tramite degli uffici di collocamento, nel numero e per il tempo che saranno determinati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura in relazione alla entità delle opere.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta degli ispettori compartimentali dell'Agricoltura, provvede d'intesa col Ministro per il tesoro a stabilire, nelle rispettive circoscrizioni, i limiti di ampiezza delle aziende per la classificazione di esse ai fini dell'applicazione del precedente comma.

Art. 2.

Qualora, per il miglior esito della sistemazione idraulico-agraria, occorra coordinare le opere in fondi confinanti, il compito può essere assunto da consorzi di proprietari comunque esistenti o da costituirsi a questo scopo. Il contributo è concesso al consorzio, che ne tiene conto nella determinazione della quota di spesa dovuta in rimborso da ciascuno degli interessati.

Se le opere di sistemazione sono giudicate indispensabili per assicurare la ripresa dell'economia agricola della zona, il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, anche di propria iniziativa, su conforme parere del Comitato provinciale dell'agricoltura, determina, con deliberazione motivata, il piano delle opere, che viene reso obbligatorio dal prefetto, il quale, con lo stesso provvedimento, costituisce, ove manchi, il consorzio obbligatorio dei proprietari interessati.

Ove tanto le opere di sistemazione agraria quanto quelle di ripristino della coltivabilità dei terreni, previste anche dal n. 1 dell'art. 1, rivestano particolare importanza ai fini dell'economica ripresa produttiva dell'azienda e dell'assorbimento della mano d'opera, anche se ricadenti nel perimetro di un solo fondo, potranno parimenti essere dichiarate obbligatorie con la stessa procedura di cui al precedente comma.

Art. 3.

Nel caso di dichiarazione di obbligatorietà ai sensi del 2° e del 3° comma del precedente articolo, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, determina la misura del contributo entro il minimo del 35 %, ed il massimo del 67 %, in relazione al costo e alla difficoltà delle opere.

Art. 4.

Il controllo sull'esecuzione dei lavori e sull'impiego della mano d'opera è effettuato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'Ispettorato del lavoro, nelle rispettive competenze. Al controllo collabora, ove occorra, l'esperto tecnico del Comune previsto nell'articolo precedente.

Nel caso di mancata o parziale esecuzione dei lavori o di altra inadempienza che comprometta la finalità della concessione, l'interessato incorre nella perdita dell'intero contributo ed è obbligato a rimborsare l'anticipo eventualmente percepito.

Nei casi di inadempienza o di parziale esecuzione delle opere dichiarate obbligatorie in base all'art. 2, sarà proceduto all'esecuzione di ufficio dei lavori, ai sensi dell'art. 55 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 6.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi nella misura massima del 40 %, nelle spese di ricostruzione dei seguenti beni strumentali:

*a*) acquisto di bestiame da lavoro e da allevamento;

*b*) riparazione ed acquisto di attrezzi rurali e di macchine;

*c*) acquisto di fertilizzanti per la concimazione di fondo.

Alla concessione del contributo possono concorrere solo i coltivatori diretti, con i quali l'Amministrazione, rappresentata di norma dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, conviene le condizioni di concessione ed ogni altra modalità di utilizzazione.

Ove trattisi di contributo per acquisto di bestiame, di attrezzi o di macchine, il concessionario non può alienare o comunque cedere i beni acquistati ove non ne ottenga l'autorizzazione dall'Ispettorato agrario provinciale, rimanendo, in caso contrario, obbligato a rimborsare il contributo assegnatogli.

Art. 7.

La concessione dei contributi di cui agli articoli 1 e 6, esclude ogni altro intervento finanziario a carico dello Stato.

Art. 8.

Delle somme assegnate per gli interventi previsti dal presente decreto, è tenuto calcolo nella liquidazione dei danni di guerra.

A questo fine il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura comunica, all'atto della erogazione all'Intendenza di finanza, le somme erogate, con la indica-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 1 1 2 1

nelle rispettive circoscrizioni. I limiti di ampiezza aziende per la classificazione di esse ai fini dell'applicazione del precedente comma.

Art. 2.

Qualora, per il miglior esito della sistemazione idraulico-agraria, occorra coordinare le opere in fondi confinanti, il compito può essere assunto da consorzi di proprietari comunque esistenti o da costituirsi a questo scopo. Il contributo è concesso al consorzio, che ne tiene conto nella determinazione della quota di spesa dovuta in rimborso da ciascuno degli interessati.

Se le opere di sistemazione sono giudicate indispensabili per assicurare la ripresa dell'economia agricola della zona, il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, anche di propria iniziativa, su conforme parere del Comitato provinciale dell'agricoltura, con deliberazione motivata, il piano delle opere, che viene reso obbligatorio dal prefetto, il quale, con lo stesso provvedimento, costituisce, ove manchi, il consorzio obbligatorio dei proprietari interessati.

Ove tanto le opere di sistemazione agraria quanto quelle di ripristino della coltivabilità dei terreni, previste nuledue al n. 1 dell'art. 1, rivestano particolare importanza ai fini dell'economica ripresa produttiva dell'azienda e dell'assorbimento della mano d'opera, anche se ricadenti nel perimetro di un solo fondo, potranno parimenti essere dichiarate obbligatorie con la stessa procedura di cui al precedente comma.

Art. 3.

Nel caso di dichiarazione di obbligatorietà ai sensi del 2° e del 3° comma del precedente articolo, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto coi Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, determina la misura del contributo entro il minimo del 35 %, ed il massimo del 67 %, in relazione al costo e alla difficoltà delle opere.

Art. 4.

Sulla domanda di contributo dell'interessato, provvede il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, sentito il Comitato comunale dell'agricoltura e su conforme parere del Comitato provinciale dell'agricoltura. A questo fine, al Comitato comunale dell'agricoltura viene aggregato un tecnico esperto designato dal Comune ed al Comitato provinciale dell'agricoltura partecipano i rappresentanti dell'Ufficio del genio civile, della Intendenza di finanza e dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Il versamento della somma concessa a titolo di contributo è ratizzato in rapporto all'avanzamento dei lavori e, ove trattisi di piccole aziende, può essere concesso un anticipo nella misura massima del 20 %.

delle opere dichiarate obbligatorie in base all'art. 2, sia proceduto all'esecuzione di ufficio dei lavori, ai sensi dell'art. 55 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 6.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi nella misura massima del 40 %, nelle spese di ricostruzione dei seguenti beni strumentali:

*a*) acquisto di bestiame da lavoro e da allevamento;

*b*) riparazione ed acquisto di attrezzi rurali e di macchine;

*c*) acquisto di fertilizzanti per la concimazione di fondo.

Alla concessione del contributo possono concorrere solo i coltivatori diretti, con i quali l'Amministrazione, rappresentata di norma dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, conviene le condizioni di concessione ed ogni altra modalità di utilizzazione.

Ove trattisi di contributo per acquisto di bestiame, di attrezzi o di macchine, il concessionario non può alienare o comunque cedere i beni acquistati ove non ne ottenga l'autorizzazione dall'Ispettorato agrario provinciale, rimanendo, in caso contrario, obbligato a rimborsare il contributo assegnatogli.

Art. 7.

La concessione dei contributi di cui agli articoli 1 e 6, esclude ogni altro intervento finanziario a carico dello Stato.

Art. 8.

Delle somme assegnate per gli interventi previsti dal presente decreto, è tenuto calcolo nella liquidazione dei danni di guerra.

A questo fine il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura comunica, all'atto della erogazione all'Intendenza di finanza, le somme erogate, con la indicazione dei relativi beneficiari e della destinazione del sussidio.

Art. 9.

Con decreto Presidenziale su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, saranno emanate le norme, anche di carattere integrativo, per gli interventi innanzi indicati.

Art. 10.

Alle spese necessarie per l'attuazione degli interventi suddetti, si provvede a mezzo di aperture di credito, da emettere a favore dei capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, per importo non eccedente la somma di L. 5.000.000.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 11.

Per far fronte alle spese occorrenti all'attuazione degli interventi di cui ai precedenti articoli, nonchè per procedere alla assistenza tecnica e alla vigilanza sull'erogazione ed utilizzazione delle medesime, è autorizzata la spesa di L. 6.000.000.000.

Della predetta somma, L. 5.500.000.000 sono devolute per gli interventi previsti all'art. 1, e L. 500.000.000 per i contributi previsti all'art. 6.

La somma di L. 5.500.000.000 è destinata, nella misura del 35 %, alla concessione di contributi in favore delle grandi aziende, e, nella misura del 65 %, congiuntamente, alla concessione di contributi in favore delle medie e piccole aziende: gli eventuali residui che si verifichino per una delle due categorie saranno destinati a beneficio dell'altra.

Art. 12.

La somma di cui al precedente articolo sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a misura del bisogno, distintamente per le varie forme di intervento previste nel presente decreto e per l'assistenza tecnica e per la vigilanza.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1946

DE GASPERI

GUIDO — COPPINO — RAIMONDI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 33.* — ERASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 1° luglio 1946, n. 32.

**Elevazione di contributi dello Stato nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante di agrumi.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

HA SANZIONATO E PROMULGA:

I contributi previsti dall'art. 3 del citato regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1622, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939, n. 156, sono elevati, a far tempo dall'esercizio 1944-45 e fino all'esercizio 1947-48 da L. 4.500.000 a L. 15.000.000 di cui L. 1.500.000 quale concorso dello Stato nelle spese generali del Commissariato generale anticoccidico di Catania.

La suddetta somma, e, per quanto concerne gli esercizi 1944-45 e 1945-46, la differenza di L. 10.500.000 verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1946

DE GASPERI

GUIDO — COPPINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 29.* — ERASCA

---

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.

**Contributo a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi in Roma.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 207, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Considerato che per assicurare all'Istituto, nel suo primo anno di vita, mezzi finanziari adeguati alle spese di impianto e di avviamento cui dovrà far fronte, è necessario determinare nella misura massima consentita dall'art. 3 del suddetto decreto legislativo il contributo a carico delle ditte concessionarie di coltivazione di tabacco, anche in vista dello scarso raccolto ottenuto nella campagna 1944;

Decreta:

Il contributo da trattenere alle ditte di concessioni speciali per la coltivazione del tabacco, a favore dell'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi, sull'im-

Declassified and Approved for Release 2011/04/01 C.I.A. Historical Review Program Section 3.3(b)(1) E.O. 12356 No. [illegible]

per i contributi previsti all'art. 6.

La somma di L. 5.500.000.000 è destinata, nella misura del 35 %, alla concessione di contributi in favore delle grandi aziende, e, nella misura del 65 %, congiuntamente, alla concessione di contributi in favore delle medie e piccole aziende: gli eventuali residui che si verifichino per una delle due categorie saranno destinati a beneficio dell'altra.

Art. 12.

La somma di cui al precedente articolo sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a misura del bisogno, distintamente per le varie forme di intervento previste nel presente decreto e per l'assistenza tecnica e per la vigilanza.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1946

DE GASPERI

GULLO — COMPAGNO — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 33.* — FRANCA

---

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 1° luglio 1946, n. 32.

**Elevazione di contributi dello Stato nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante di agrumi.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1622, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939, n. 156;

Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 757;

Ritenuta l'opportunità di elevare l'entità dei contributi statali nelle operazioni di lotta anticoccidica degli agrumi, in relazione al maggiore costo dei materiali e della mano d'opera occorrenti per provvedere alla lotta stessa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro;

Sentita la Commissione centrale, e, per quanto concerne gli esercizi 1944-45 e 1945-46, la differenza di L. 10.500.000 verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1946

DE GASPERI

GULLO — COMPAGNO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 29* — FRANCA

---

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.

**Contributo a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi in Roma.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Considerato che per assicurare all'Istituto, nel suo primo anno di vita, mezzi finanziari adeguati alle spese di impianto e di avviamento cui dovrà far fronte, è necessario determinare nella misura massima consentita dall'art. 3 del suddetto decreto legislativo il contributo a carico delle ditte concessionarie di coltivazione di tabacco, anche in vista dello scarso raccolto ottenuto nella campagna 1944;

Decreta:

Il contributo da trattenere alle ditte di concessioni speciali per la coltivazione del tabacco, a favore dell'Istituto scientifico sperimentale dei tabacchi, sull'importo dei prodotti in colli del raccolto 1944, acquistati dall'Amministrazione dei monopoli o esportati, è stabilito nella misura del 5 per mille di tale importo, al netto della tassa di vigilanza e degli interessi dovuti dalle ditte medesime all'Amministrazione per le anticipazioni da questa corrisposte.

Nel calcolo del suddetto importo le frazioni inferiori a L. 1000 sono trascurate.

L'Amministrazione dei monopoli è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 giugno 1946

(2136) *Il Ministro*: SCOCCIMARRO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760028

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1946.

**Apertura di una dipendenza in Bologna del Banco di Sicilia.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1946

*Il Ministro*: COSTANZO

(2183)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1946.

**Apertura di dipendenze della Banca industriale gallaratese in Somma Lombardo e Albizzate.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca Industriale gallaratese, società per azioni con sede in Gallarate (Varese);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1946.

**Apertura di una dipendenza in Castelbaldo (Padova) della Banca popolare di Padova.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare di Padova, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Padova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Padova, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Padova, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Castelbaldo (Padova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1946

*Il Ministro*: COSTANZO

(2196)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1946.

**Apertura di una dipendenza in Tombolo (Padova) della Banca cattolica del Veneto.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca cattolica del Veneto, società per azioni con sede in Vicenza;

Sentito l'Istituto di emissione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 1 1 6 1

colità al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(2183)

---

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1946.

**Apertura di dipendenze della Banca industriale gallaratese in Somma Lombardo e Albizzate.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca industriale gallaratese, società per azioni con sede in Gallarate (Varese);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca industriale gallaratese, società per azioni con sede in Gallarate (Varese), è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Somma Lombardo e Albizzate (Varese).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(2192)

---

credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca popolare di Padova, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Padova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Padova, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Padova, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Castelbaldo (Padova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(2190)

---

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1946.

**Apertura di una dipendenza in Tombolo (Padova) della Banca cattolica del Veneto.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca cattolica del Veneto, società per azioni con sede in Vicenza;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca cattolica del Veneto, società per azioni con sede in Vicenza, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Tombolo (Padova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(2157)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1946.

**Nomina del sig. Tapparello Giuseppe Filippo fu Vincenzo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il dott. Treves Donato Umberto fu Abramo, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, chiede che sia nominato suo rappresentante il sig. Tapparello Giuseppe Filippo fu Vincenzo;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli della Camera di commercio, industria e agricoltura, della Deputazione di borsa e del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Tapparello Giuseppe Filippo fu Vincenzo, è nominato rappresentante alla grida del sig. Treves Donato Umberto fu Abramo, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 13 luglio 1946

*Il Ministro*: COSATTINO

(7178)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1946.

**Aumento del contributo da corrispondere dagli allevatori all'Ente nazionale piscicoltura agricola, con sede in Vercelli.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1939, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1939, registro 16 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 142, col quale veniva costituito la forma obbligatoria l'Ente nazionale per la piscicoltura agricola, con sede in Vercelli;

Ritenuta la necessità di aumentare, allo scopo di adeguarlo all'attuale livello dei prezzi, il contributo annuo di L. 5 per ettaro o frazione di ettaro, che gli allevatori di pesce in risaia debbono corrispondere all'Ente predetto ai sensi dell'art. 2 del citato decreto Ministeriale;

Decreta:

Il contributo annuo di L. 5 per ettaro o per frazione di ettaro, che gli allevatori di pesce nelle risaie e nei canali di alimentazione delle stesse sono tenuti a cor-

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1946.

**Convalida di provvedimenti relativi al personale dell'Associazione nazionale enti economici dell'agricoltura, dell'Ente economico della zootecnia e dell'Ente economico della cerealicoltura.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Viste le deliberazioni numeri 21 e 25 del commissario dell'Associazione nazionale enti economici dell'agricoltura in liquidazione, con le quali si propone la convalida rispettivamente di provvedimenti di assunzione e di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana nei riguardi di alcuni dipendenti dell'Associazione stessa;

Viste le deliberazioni n. 52 del commissario dell'Ente economico della zootecnia in liquidazione e n. 42 del commissario dell'Ente economico della cerealicoltura in liquidazione, con le quali si propone la convalida di provvedimenti di licenziamento adottati nei riguardi di alcuni impiegati degli Enti suddetti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 564;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 397;

Visto l'art. 2, n. 1, e l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 688;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati:

1) i provvedimenti di assunzione adottati per giustificate esigenze di servizio dall'Associazione nazionale enti economici dell'agricoltura sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana nei riguardi del sig. Biscini Mario e del sig. Imperi Celestino;

2) il provvedimento di licenziamento adottato per ragioni di ordinaria amministrazione dall'Associazione nazionale enti economici dell'agricoltura sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana nei riguardi della signorina Forchini Rosetta dell'Ufficio provinciale accertamenti agricoli di Bergamo;

3) il provvedimento di licenziamento adottato per ragioni di ordinaria amministrazione dall'Ente economico della zootecnia sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana nei riguardi del sig. Ferrucci Fulvio;

4) il provvedimento di licenziamento adottato per ragioni di ordinaria amministrazione dall'Ente econo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Decreta:

Il sig. Tapparello Giuseppe Filippo fu Vincenzo, è nominato rappresentante alle grida del sig. Treves Donato Umberto fu Abramo, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 13 luglio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(7178)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1946.

**Aumento del contributo da corrispondere dagli allevatori all'Ente nazionale piscicoltura agricola, con sede in Vercelli.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1939, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1939, registro 10 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 142, col quale veniva costituito in forma obbligatoria l'Ente nazionale per la piscicoltura agricola, con sede in Vercelli;

Ritenuta la necessità di aumentare, allo scopo di adeguarlo all'attuale livello dei prezzi, il contributo annuo di L. 5 per ettaro o frazione di ettaro, che gli allevatori di pesce in risaia debbono corrispondere all'Ente predetto ai sensi dell'art. 2 del citato decreto Ministeriale;

Decreta:

Il contributo annuo di L. 5 per ettaro o per frazione di ettaro, che gli allevatori di pesce nelle risaie e nei canali di alimentazione delle stesse sono tenuti a corrispondere all'Ente nazionale per la piscicoltura agricola, con sede in Vercelli, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto Ministeriale 26 maggio 1939 è elevato a L. 50, a decorrere dal 1° gennaio 1946.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 aprile 1946

*Il Ministro*: Gullo

(7152)

---

liquidazione, con le quali si propone la convalida di provvedimenti di licenziamento adottati nei riguardi di alcuni impiegati degli Enti suddetti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 506;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367;

Visto l'art. 2, n. 1, e l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 662;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati:

1) i provvedimenti di assunzione adottati per giustificate esigenze di servizio dall'Associazione nazionale enti economici dell'agricoltura sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana nei riguardi del sig. Biserni Mario e del sig. Imperi Celestino;

2) il provvedimento di licenziamento adottato per ragioni di ordinaria amministrazione dall'Associazione nazionale enti economici dell'agricoltura sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana nei riguardi della signorina Forchini Rosetta dell'Ufficio provinciale accertamenti agricoli di Bergamo;

3) il provvedimento di licenziamento adottato per ragioni di ordinaria amministrazione dall'Ente economico della zootecnia sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana nei riguardi del sig. Ferrucci Fulvio;

4) il provvedimento di licenziamento adottato per ragioni di ordinaria amministrazione dall'Ente economico della cerealicoltura sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana nei riguardi della signora Emma Papa Grasso.

Art. 2.

E' revocata la convalida del provvedimento di licenziamento disposta con decreto Ministeriale 30 giugno 1945 nei riguardi del dott. Milanesi Gino impiegato dell'Ente economico della zootecnia, avendo il predetto dimostrata l'assoluta impossibilità a ripresentarsi in ufficio immediatamente dopo la liberazione della zona

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 3.

E' revocata la convalida del provvedimento di licenziamento disposta con decreto Ministeriale 30 giugno 1945 nei riguardi della signora Laura Elisa Cristoni, impiegata presso l'Associazione nazionale enti economici dell'agricoltura in liquidazione, avendo la predetta dimostrata l'assoluta impossibilità di ripresentarsi in ufficio immediatamente dopo la liberazione della zona.

Roma, addì 7 giugno 1946

(2139) *Il Ministro*: GIUA

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Nardò a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Nardò (provincia di Lecce), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 620.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2146)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di La Spezia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1943**

Con decreto interministeriale 24 giugno 1946, l'Amministrazione provinciale di La Spezia, è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.336.000 per il pareggio del bilancio 1943 col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2147)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Macerata a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946**

Con decreto interministeriale 24 giugno 1946, l'Amministrazione provinciale di Macerata, è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.840.000 per il pareggio del bilancio 1946 col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2148)

**Autorizzazione al comune di Cisterna a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 4 maggio 1946, è stata

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffide per smarrimenti di quietanze esattoriali**

(2ª pubblicazione). Avviso n. 76.

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza esattoriale mod. 1, serie II, n. 54819, di L. 600 (seicentocento), rilasciata il 12 aprile 1939, dall'Esattoria comunale di Savona, per il versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 3 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1938, n. 1753, dovuta dalla ditta Alcardi Agostino fu Francesco e Alcardi Agostino Lantieri, secondo gli articoli 1 e 2 del ruolo fabbricati di Savona, con delega, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito, all'Istituto di San Paolo di Torino, succursale di Savona.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1907, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Savona, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 maggio 1946

*Il direttore generale*: CENTI

(1410)

---

(2ª pubblicazione). Avviso n. 77.

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie VI, n. 16766, dell'importo di L. 500, rilasciata il 7 dicembre 1940, dall'Esattoria comunale di Teramo, per versamento delle prime cinque rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 3 % (immobiliare, di cui al R. decreto 5 ottobre 1938, n. 1743), dovuta dalla ditta Ricci Celeste fu Gennaro, iscritta all'art. 81 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi al signor Ricci Celestino fu Gennaro.

A norma, pertanto, dell'art. 19 del R. decreto 26 novembre 1937, n. 1903, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si fa noto che trascorsi i mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Teramo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza dei titoli definitivi del Prestito a chi di diritto.

Roma, addì 30 maggio 1946

*Il direttore generale*: CENTI

(1427)

---

(2ª pubblicazione). Avviso n. 78.

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie V, n. 84684, dell'importo di L. 181, rilasciata il 3 luglio 1943, dall'Esattoria comunale di Siracusa, per il versamento della VI rata di sottoscrizione al Prestito redimibile

Roma, addì 7 giugno 1946

(2199) *Il Ministro*: Gullo

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Nardò a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Nardò (provincia di Lecce), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 60.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2146)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di La Spezia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1943**

Con decreto interministeriale 24 giugno 1946, l'Amministrazione provinciale di La Spezia, è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.300.000 per il pareggio del bilancio 1943 col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2147)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Macerata a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946**

Con decreto interministeriale 24 giugno 1946, l'Amministrazione provinciale di Macerata, è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 26.960.000 per il pareggio del bilancio 1946 col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2148)

**Autorizzazione al comune di Cisterna a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 4 maggio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Cisterna (provincia di Latina), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 800.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2149)

**Autorizzazione al comune di Vibo Valentia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 26 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte del comune di Vibo Valentia (provincia di Catanzaro) con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945, del Ministero del tesoro, di un mutuo suppletivo di L. 1.000.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2170)

bre 1936, n. 1703, dovuta dalla ditta Alcardi Agostino fu Francesco e Alcardi Agostino Lamberi, secondo gli articoli 1 e 2 del ruolo fabbricati di Savona, con delega, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito, all'Istituto di San Paolo di Torino, succursale di Savona.

A norma dell'art. 19, del R. decreto 29 novembre 1937, numero 1963, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Savona, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 16 maggio 1946

*Il direttore generale*: Canti

(1410)

---

2ª pubblicazione). Avviso n. 77.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza provvisoriale serie VI, n. 35788, dell'importo di L. 50, rilasciata il 7 dicembre 1945, dall'Esattoria comunale di Teramo, per versamento della prima cinque rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1745), dovuta dalla ditta Ricci Celeste fu Gennaro, iscritta all'art. 81 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi al signor Ricci Celestino fu Gennaro.

A norma, pertanto, dell'art. 19 del R. decreto 29 novembre 1937, n. 1963, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si fa noto che trascorsi 4 mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Teramo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza dei titoli definitivi del Prestito a chi di diritto.

Roma, addì 30 maggio 1946

*Il direttore generale*: Canti

(1427)

---

(2ª pubblicazione). Avviso n. 78.

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza provvisoriale serie A, n. 81493 dell'importo di L. 183, rilasciata il 3 luglio 1937, dall'Esattoria comunale di Siracusa, per il versamento della VI rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, (immobiliare, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1745, dovuto dalla ditta Palazzolo Raffaella fu Giuseppe, inscritta a Climi, iscritta all'art. 4 del ruolo fabbricati del comune di Siracusa, con delega alla stessa Palazzolo Raffaella fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma, pertanto, dell'art. 19 del R. decreto 29 novembre 1937, n. 1963, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si fa noto che trascorsi 4 mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di tesoreria di Siracusa, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 20 maggio 1946

*Il direttore generale*: Canti

(1428)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 1 2 1 1

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buono del Tesoro**

(2ª pubblicazione). Avviso n. 81

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul debito pubblico ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 158 T, n. 106, rilasciata il 10 agosto 1943, dalla Sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore di Borchi Igino fu Giovanni di Roma, per il deposito di 1 buono del Tesoro novennale 1951, 4 %, serie 4-S, n. 16076, di L. 500, presentato per la conversione in buoni 1951, 5 %.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 230 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna del nuovo titolo all'avente diritto senza rilascio di ricevuta.

Roma, addì 17 maggio 1946

(1430) *Il direttore generale:* Conti

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 29 luglio 1946 - N. 164**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,1625 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canada | 100 — | Spagna | 9,13 |
| Cecoslovacca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,40 | Svezia | 27,78 |
| Francia | 0,8256 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,29 | Unione Sud Afr. | 403,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 91,80 |
| id. 3,50 % 1902 | 84,50 |
| id. 3 % lordo | 71,05 |
| id. 5 % 1935 | 90,60 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 80,50 |
| id. 5 % 1936 | 98,775 |
| Conversioni Venezie 3,50 % | 97,35 |
| Buoni del Tesoro 5 % (1° giugno 1948) | 98,925 |
| id. 5 % (1° febbraio 1950) | 98,85 |
| id. 5 % (15 febbraio 1950) | 98,70 |
| id. 5 % (15 settembre 1950) | 98,675 |
| id. 5 % (15 aprile 1951) | 98,70 |
| id. 4 % (15 settembre 1951) | 92,55 |
| id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,05 |
| id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,15 |

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Modifica al bando di concorso per titoli a posti di segretario comunale, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 156 del 15 luglio 1946.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 15 detto mese, col quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli, per la metà dei posti di segretario comunale di grado 8° che sono in atto vacanti e che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria del concorso stesso;

Ritenuto che detto decreto deve essere rettificato nel senso che è messa a concorso la metà dei posti vacanti di segretario comunale, oltre che di grado 8°, anche di grado 7°;

Visto l'art. 1 sub 1st, ultimo comma, della legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

*Articolo unico*

Il primo comma dell'art. 1 del bando di concorso di cui al decreto Ministeriale 1° luglio 1946 suddetto, è sostituito dal seguente:

«È indetto un pubblico concorso, per titoli, per la metà dei posti di segretario comunale di grado 7° e 8° che sono in atto vacanti e che si renderanno tali entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria del concorso stesso».

Roma, addì 22 luglio 1946

p. *Il Ministro:* VICENTINI

(2226)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Avviso di rettifica**

Nel decreto Ministeriale 30 maggio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 1946, n. 142, riguardante il concorso a «11 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Corpo delle miniere, all'art. 7, primo comma, ove è detto «... saranno assunti in qualità di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale d'ordine...» e poi «... conseguiranno la nomina ad assistente aggiunto» si deve leggere «... saranno assunti in qualità di inservienti in prova nel ruolo del personale subalterno...» e poi «... conseguiranno la nomina ad inserviente».

(2239)

GIULIETTI GIUSEPPE, direttore — SANTI ISTRUZIONE, gerente

0122
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Debito pubblico ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 108 T, n. 106, rilasciata il 1° agosto 1945, dalla Sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore di Bitchi Izzio fu Giovanni di Roma, per il deposito del buono del Tesoro novennale 1951, 4 %, serie I.S. n. 16670, di L. 500, presentato per la conversione in buoni 1951, 5 %.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 230 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna del nuovo titolo all'avente diritto senza ritiro di ricevuta.

Roma, addì 17 maggio 1946

(1459) *Il direttore generale:* Conti

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - ISTITUTO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 29 luglio 1946 - N. 164**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,1025 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 100 — | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8565 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 27,78 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 25,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 91,80 |
| id. 3,50 % 1902 | 84,50 |
| id. 3 % lordo | 71,65 |
| id. 5 % 1935 | 98,60 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 80,50 |
| id. 5 % 1936 | 95,775 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 87,35 |
| Buoni del Tesoro 5 % (1° giugno 1946) | 98,925 |
| id. 5 % (15 febbraio 1949) | 98,85 |
| id. 5 % (15 febbraio 1950) | 98,70 |
| id. 5 % (15 settembre 1950) | 98,675 |
| id. 5 % (15 aprile 1951) | 98,70 |
| id. 4 % (15 settembre 1951) | 92,50 |
| id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,05 |
| id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,15 |

**n. 156 del 15 luglio 1946.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 15 detto mese, col quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli, per la metà dei posti di segretario comunale di grado 8° che sono in atto vacanti e che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria del concorso stesso;

Ritenuto che detto decreto deve essere rettificato nel senso che è messo a concorso la metà dei posti vacanti di segretario comunale, oltre che di grado 8°, anche di grado 7°;

Visto l'art. 1 sub bb), ultimo comma, della legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il primo comma dell'art. 1 del bando di concorso di cui al decreto Ministeriale 1° luglio 1946 succitato, è sostituito dal seguente:

« E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per la metà dei posti di segretario comunale di grado 7° e 8° che sono in atto vacanti e che si renderanno tali entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria del concorso stesso ».

Roma, addì 21 luglio 1946

p. *Il Ministro:* Vicentini

(2226)

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Avviso di rettifica**

Nel decreto Ministeriale 30 maggio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 1946, n. 142, riguardante il concorso a 11 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Corpo delle miniere, all'art. 7, primo comma, ove è detto « ... saranno assunti in qualità di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale d'ordine... » e poi « ... conseguiranno la nomina ad assistente aggiunto » si deve leggere: « ... saranno assunti in qualità di inservienti in prova nel ruolo del personale subalterno... » e poi « ... conseguiranno la nomina ad inserviente ».

(2239)

GIULIO GIUSEPPE, direttore — SANI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 1 2 3 1

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 169

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

ROMA - Martedì, 30 luglio 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-129 51-256 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 956-141

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (contenente titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 600 - Semestrale L. 300 - Trimestrale L. 200 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 27.

**Autorizzazione della spesa di lire due miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito** . . . . . Pag. 1850

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 28.

**Erezione in comune autonomo della frazione Casavatore del comune di Casoria in provincia di Napoli** . Pag. 1850

*Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1945*

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 1946, n. 681.

**Abrogazione delle disposizioni che sanciscono l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento.**

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

**Nomina del presidente, del vice presidente e del sindaco governativo del Monte di credito su pegno di Correggio (Reggio Emilia)** . . . . . Pag. 1852

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1946.

**Rilievo da parte della Cassa di risparmio di Pesaro delle attività e delle passività della Cassa rurale e artigiana di Fratterosa** . . . . . Pag. 1852

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946

**Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Montevarchi** . . . . . Pag. 1853

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1946

**Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Valle Aurina.** Pag. 1853

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1946

52

0124

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 600 - Semestrale L. 300 - Trimestrale L. 200 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Inserzioni (atti, obbligazioni, cartelle)
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 27.

**Autorizzazione della spesa di lire due miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito** . . . . . Pag. 1850

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 28.

**Erezione in comune autonomo della frazione Casavatore del comune di Casoria in provincia di Napoli** . Pag. 1850

***Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1945***

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 1946, n. 601.

**Abrogazione delle disposizioni che sanciscono l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento.** Pag. 1851

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1946.

**Convalida dei licenziamenti di alcuni impiegati dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta** . . Pag. 1851

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

**Apertura di una dipendenza in Stiava, frazione del comune di Massarosa (Lucca) della Cassa di risparmio di Lucca** . . . . . Pag. 1852

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

**Nomina del presidente, del vice presidente e del sindaco governativo del Monte di credito su pegno di Correggio (Reggio Emilia)** . . . . . Pag. 1852

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1946.

**Rilievo da parte della Cassa di risparmio di Pesaro delle attività e delle passività della Cassa rurale e artigiana di Fratterosa** . . . . . Pag. 1852

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

**Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Montevarchi** . . . . . Pag. 1853

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1946.

**Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Valle Aurina.** Pag. 1853

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1946.

**Sostituzione del commissario della Federazione italiana dei consorzi agrari** . . . . . Pag. 1853

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1946.

**Prezzo di cessione della saccarina di Stato destinata agli usi farmaceutici** . . . . . Pag. 1854

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1946.

**Nomina dell'ammiraglio di divisione in ausiliaria Alberto Lais a commissario straordinario dell'Ente italiano per i soccorsi in caso di sinistri marittimi** . . . . Pag. 1854

294

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 936021

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero della pubblica istruzione:** Cattedra vacante di diritto romano presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova . . . . . Pag. 1851

**Ministero del tesoro:**

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1851

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1852

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI alla « GAZZETTA UFFICIALE » n. 169 del 30 LUGLIO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 45: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Settima estrazione di obbligazioni del Prestito redimibile 5 %, creato con regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1745, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151.

(7208)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 46: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Ottava estrazione di obbligazioni del Prestito redimibile 5 %, creato con regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1745, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151.

(7209)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 27.

**Autorizzazione della spesa di lire due miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro e per le finanze;

Art. 3.

I lavori di cui ai precedenti articoli sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare le somme autorizzate con il presente decreto ai vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Con gli stessi decreti sarà stabilita la somma da destinarsi agli oneri di carattere generale dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

CATTANI — ROMITA — CORBINO — SCOCCIMARRO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 30.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 28.

**Erezione in comune autonomo della frazione Casavatore del comune di Caserta in provincia di Napoli.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946127

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 43: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico**: Settima estrazione di obbligazioni del Prestito redimibile 3 %, creato con regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1742, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151.

(7208)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 43: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico**: Ottava estrazione di obbligazioni del Prestito redimibile 3 %, creato con regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1742, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151.

(7209)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 27.

**Autorizzazione della spesa di lire due miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro e per le finanze;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire due miliardi per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni comunali e provinciali, Istituzioni pubbliche di beneficenza ed Enti pubblici di assistenza.

Art. 2.

Per l'esecuzione a cura dello Stato dei lavori di competenza degli Enti di cui al precedente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

CAPPANI — ROMITA — CORBINO — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 30.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 28.

**Erezione in comune autonomo della frazione Casavatore del comune di Caserta in provincia di Napoli.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

La frazione Casavatore del comune di Caserta, è eretta in comune autonomo con la circoscrizione territoriale delimitata nella pianta planimetrica annessa al presente decreto.

Il Prefetto di Napoli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Caserta e di Casavatore.

Art. 2.

L'organico del comune di Casavatore ed il nuovo organico del comune di Caserta saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

0127
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO.

Al personale già in servizio presso il comune di Casoria che eventualmente sarà inquadrato nell'organico del comune di Casavatore, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1946

DE GASPERI

ROSSETTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *luglio* 1946
*Atti del Governo, registro* n. 1, *foglio* n. 26. — FRANCO

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 1946, n. 691.
**Abrogazione delle disposizioni che sanciscono l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 giugno 1910, n. 1014, sull'obbligatorietà della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro e col Ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BRACCO — CORBINO — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *giugno* 1946
*Atti del Governo, registro* n. 80, *foglio* n. 265. — FRANCO

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1946.
**Convalida dei licenziamenti di alcuni impiegati dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la lettera n. 6166/11/A7 del 19 febbraio 1946, con la quale il commissario per la gestione straordinaria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta propone la convalida dei licenziamenti, disposti dall'Ente medesimo, sotto l'impero del governo della sedicente repubblica sociale italiana, per gli impiegati elencati nel foglio separatamente, a datare dal giorno a fianco di ciascun nominativo segnato;

Considerato che l'opera del personale anzidetto non è necessaria all'Ente per lo svolgimento della sua attività;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alla data a fianco di ciascun nominativo segnata, i licenziamenti dei seguenti impiegati disposti dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sotto il governo della sedicente repubblica sociale italiana:

Pizzolato Virgilio a datare dal 20 ottobre 1943; Giovannoli Delia a datare dal 31 ottobre 1943; Pellegrini Caterina a datare dal 31 ottobre 1943; Ballesi Alessandro a datare dal 30 novembre 1943; Bernardini Bruna a datare dal 30 novembre 1943; Bricca Rosetta a datare dal 30 novembre 1943; Frattali Angelo a datare

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1946

DE GASPERI

ROMITA

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 26. — PASCA*

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1945

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 1946, n. **601**.

**Abrogazione delle disposizioni che sanciscono l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 giugno 1940, n. 1014, sull'obbligatorietà della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro e col Ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il possesso dei titoli di studio di cui all'art. 2 della legge 14 giugno 1940, n. 1014, non comporta l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento.

Le facoltà di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 4 della legge 14 giugno 1940, n. 1014, possono essere esercitate anche nei confronti di coloro che si trovino in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel predetto art. 2.

Art. 2.

L'art. 12 della legge 14 giugno 1940, n. 1014, è abrogato.

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 35a. — PASCA*

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1946.

**Convalida dei licenziamenti di alcuni impiegati dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la lettera n. 6166 11/A7 del 19 febbraio 1946, con la quale il commissario per la gestione straordinaria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta propone la convalida dei licenziamenti, disposti dall'Ente medesimo, sotto l'impero del governo della sedicente repubblica sociale italiana, per gli impiegati elencati nel foglio sopradistinto, a datare dal giorno a fianco di ciascun nominativo segnato;

Considerato che l'opera del personale anzidetto non è necessaria all'Ente per lo svolgimento della sua attività;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alla data a fianco di ciascun nominativo segnato, i licenziamenti dei seguenti impiegati disposti dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sotto il governo della sedicente repubblica sociale italiana:

Pizzolato Virgilio a datare dal 30 ottobre 1943; Giovannoli Delia a datare dal 31 ottobre 1943; Pellegrini Caterina a datare dal 31 ottobre 1943; Ballesi Alessandro a datare dal 30 novembre 1943; Bernardini Bruna a datare dal 30 novembre 1943; Bricca Rosetta a datare dal 30 novembre 1943; Frattali Antonio a datare dal 30 novembre 1943; Manglone Rita a datare dal 30 novembre 1943; Perozzi M. Luisa a datare dal 30 novembre 1943; Ricci Ente a datare dal 30 novembre 1943; Semproni Licia a datare dal 30 novembre 1943; rag. Ballesio Italo a datare dal 15 dicembre 1943; Cangi Franca a datare dal 15 dicembre 1943; rag. Milandri Alfredo a datare dal 31 dicembre 1943; Abbattista Mario a datare dal 28 febbraio 1944; Avantaneo Umberto a datare dal 28 febbraio 1944; Giacchetti Anna a datare dal 28 febbraio 1944; Magnino Bice a datare dal 28 febbraio 1944; Montingelli Antonio a datare dal 28 febbraio 1944; Palazzoli Marcello a datare dal 28 febbraio 1944; Perna Pia a datare dal 28 febbraio 1944;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0129

Pescatore Filomena a datare dal 28 febbraio 1944; Sancinelli Lena a datare dal 28 febbraio 1944; Tassi Maria a datare dal 28 febbraio 1944; Cecconi Spartaco a datare dal 28 febbraio 1944; Cassano Teresa a datare dal 15 marzo 1944; rag. Cassano Edgardo a datare dal 30 aprile 1944; De Bellis Antonio a datare dal 31 maggio 1944.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1946

(2205) *Il Ministro*: GROSCHI

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

**Apertura di una dipendenza in Stiava, frazione del comune di Massarosa (Lucca) della Cassa di risparmio di Lucca**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Stiava, frazione del comune di Massarosa (Lucca).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 194

(2188) *Il Ministro*: Corbino

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

**Nomina del presidente, del vice presidente e del sindaco governativo del Monte di credito su pegno di Correggio (Reggio Emilia).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduti i provvedimenti del cessato Ispettorato del credito con i quali i signori Aldo Lasagni, Guido Azzali e rag. Luigi Paterlini, vennero nominati rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco governativo del Monte di credito su pegno di Correggio (Reggio Emilia);

Considerato che il sig. Lasagni si è da tempo allontanato per motivi politici da Correggio, che il signor Azzali è deceduto e che il rag. Paterlini è stato ora segnalato per la carica di presidente del suddetto Monte;

Decreta:

I signori rag. Luigi Paterlini fu Attilio, rag. Lini Sergio di Oreste e rag. Giovannardi Nelson di Frediano sono nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco governativo del Monte di credito su pegno di Correggio (Reggio Emilia) per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(2181)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1946.

**Rilievo da parte della Cassa di risparmio di Pesaro delle attività e delle passività della Cassa rurale e artigiana di Fratterosa.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la convenzione in data 17 maggio 1946, a rogito notaio dott. Giuseppe Fabbri, con studio in Pesaro, stipulata tra la Cassa di risparmio di Pesaro e la Cassa rurale ed artigiana di Fratterosa in liquidazione, relativa alla cessione di attività e passività dalla seconda alla prima;

Ritenuto che la indicata cessione è diretta ad agevolare la liquidazione della predetta Cassa rurale ed artigiana di Fratterosa;

Autorizza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 01301

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

**Apertura di una dipendenza in Stiava, frazione del comune di Massarosa (Lucca) della Cassa di risparmio di Lucca**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Stiava, frazione del comune di Massarosa (Lucca).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

*Il Ministro*: COSATTINO

(2188)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

**Nomina del presidente, del vice presidente e del sindaco governativo del Monte di credito su pegno di Correggio (Reggio Emilia).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

[illegible] presidente e sindaco governativo del Monte di credito su pegno di Correggio (Reggio Emilia) per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

*Il Ministro*: COSATTINO

(2184)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1946.

**Rilievo da parte della Cassa di risparmio di Pesaro delle attività e delle passività della Cassa rurale e artigiana di Fratterosa.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la convenzione in data 17 maggio 1946, a rogito notaio dott. Giuseppe Fabbri, con studio in Pesaro, stipulata tra la Cassa di risparmio di Pesaro e la Cassa rurale ed artigiana di Fratterosa in liquidazione, relativa alla cessione di attività e passività dalla seconda alla prima;

Ritenuto che la indicata cessione è diretta ad agevolare la liquidazione della predetta Cassa rurale ed artigiana di Fratterosa;

Autorizza

la cessione alla Cassa di risparmio di Pesaro delle attività e delle passività della Cassa rurale ed artigiana di Fratterosa in liquidazione, alle condizioni specificate nella convenzione di cui alle premesse.

La suddetta Cassa di risparmio è inoltre autorizzata ad aprire una propria filiale in Fratterosa (Pesaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1946

*Il Ministro*: COSATTINO

(2189)

Declassified E.O. 12356, Section 3.3/NND No. 0131

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

**Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Montevarchi.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del cessato Ispettorato del credito in data 17 marzo 1945, con il quale il cav. ragioniere Giuseppe Torsi, venne nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Montevarchi;

Considerato che il predetto cav. rag. Torsi, è scaduto dalla carica per compiuto triennio;

Decreta:

Il cav. rag. Giuseppe Torsi, è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Montevarchi, per il triennio 1946-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(2181)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1946.

**Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Valle Aurina**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la deliberazione in data 28 giugno 1946, con la quale l'assemblea generale dei soci della Cassa rurale di Valle Aurina ha deliberato la messa in liquidazione della Cassa suddetta ed i signori dott. Ervino Cusnori, Fiorevanie Pallacro e Giacomo Gartner membri del Comitato di sorveglianza;

Visto il provvedimento dell'agosto 1944 del commissario supremo per la zona di operazioni nelle Prealpi con il quale venne affidata la prosecuzione della liquidazione della sovraccennata Cassa all'avv. Leopoldo Happacher, in sostituzione del dott. Cesaro;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del dott. Happacher ed alla ricomposizione del Comitato di sorveglianza presso l'azienda anzidetta;

Decreta:

Il sig. Edoardo Mahl di Carlo, è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Valle Aurina ed i signori Luigi Oberkofler di Francesco « Wiedenhof » Giacomo Oberhollenzer di Giacomo e Francesco Kaiser « Baumann » sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(2183)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1946.

**Sostituzione del commissario della Federazione italiana dei consorzi agrari.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1944, con il quale l'avv. Francesco Spezzano, veniva nominato commissario della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Viste le dimissioni presentate dall'avv. Spezzano da commissario dell'Ente;

Vista la necessità di facilitare e di affrettare l'invocato ritorno dell'organizzazione consortile degli agricoltori all'originaria forma cooperativa;

Vista ancora l'opportunità di provvedere nel frattempo a meglio inserire l'attività, specie di interesse pubblico, della Federazione italiana dei consorzi agrari nel quadro programmatico del nuovo ordinamento economico del Paese;

Riconosciuta infine l'opportunità di affidare tali compiti di carattere contingente ad un funzionario dell'Amministrazione centrale particolarmente idoneo ad as-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 1 3 2 1

visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del cessato Ispettorato del credito in data 17 marzo 1943, con il quale il cav. ragioniere Giuseppe Torsi, venne nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Montevarchi;

Considerato che il prefetto cav. rag. Torsi, è scaduto dalla carica per compiuto triennio;

Decreta:

Il cav. rag. Giuseppe Torsi, è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Montevarchi, per il triennio 1946-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(2181)

---

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1946.

**Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Valle Aurina.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 19 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Valle Aurina (Bolzano) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato decreto-legge numero 375;

Visto il provvedimento del cessato Ispettorato del credito in data 7 ottobre 1939, con il quale il dott. Orfeo Cesaro venne nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Valle Aurina ed i signori Luigi Oberkofler di Francesco e Wiedenhof e Giacomo Oberhollenzer di Giacomo e Francesco Kaiser e Baumann e sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(2183)

---

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1946.

**Sostituzione del commissario della Federazione italiana dei consorzi agrari.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1944, con il quale l'avv. Francesco Spezzano, veniva nominato commissario della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Viste le dimissioni presentate dall'avv. Spezzano da commissario dell'Ente;

Vista la necessità di facilitare e di affrettare l'avvocato filocno dell'organizzazione consortile degli agricoltori all'originaria forma cooperativa;

Vista ancora l'opportunità di provvedere nel frattempo a meglio inserire l'attività, specie di interesse pubblico, della Federazione italiana dei consorzi agrari nel quadro programmatico del nuovo ordinamento economico del Paese;

Riconosciuta infine l'opportunità di affidare tali compiti di carattere contingente ad un funzionario dell'Amministrazione centrale particolarmente idoneo ad assolvere le funzioni in parola;

Decreta:

Il prof. Paolo Albertario, è nominato commissario della Federazione italiana dei consorzi agrari, in sostituzione dell'avv. Francesco Spezzano, le cui dimissioni vengono accettate.

Roma, addì 26 luglio 1946

*Il Ministro*: Segni

(2204)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 1 3 3

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1946.

**Prezzo di cessione della saccarina di Stato destinata ai usi farmaceutici.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 29 settembre 1889, n. 6407, convertito nella legge 15 maggio 1890, n. 6858;
Vista la legge 2 luglio 1902, n. 288;
Vista la legge 29 marzo 1940, n. 295;
Visto il decreto Ministeriale 6 ottobre 1946;
Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1941;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo che deve essere corrisposto per la saccarina di Stato, da impiegarsi in usi farmaceutici, dagli acquirenti autorizzati è fissato, a partire dalla data del presente decreto, in lire ottomilatrecento per ogni chilogrammo netto.

Il prezzo della saccarina già ceduta, invece, dallo Stato per gli identici usi, nel periodo dal 24 agosto 1945 alla data suddetta, resta stabilito in lire quattromilaottocento per ogni chilogramma netto, escluso quanto è stato pagato dagli assegnatari alla società fornitrice.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 2 maggio 1946

*Il Ministro*: SOCCIMARRO

(2206)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1946.

**Nomina dell'ammiraglio di divisione in ausiliaria Alberto Lais a commissario straordinario dell'Ente italiano per i soccorsi in caso di sinistri marittimi.**

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 12 marzo 1936, n. 671, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente italiano per i soccorsi in caso di sinistri marittimi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente italiano per i soccorsi in caso di sinistri marittimi;

Decreta:

Art. 1.

L'ammiraglio di divisione in ausiliaria Alberto Lais è nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente italiano per i soccorsi in caso di sinistri marittimi.

Art. 2.

Entro sei mesi dalla data del presente decreto il commissario straordinario di cui all'articolo precedente, dovrà presentare al Ministro per la marina le proprie proposte per la liquidazione dell'Ente italiano per i soccorsi in caso di sinistri marittimi.

Roma, addì 14 maggio 1946

*Il Ministro per la marina*
DE COURTEN

*Il Ministro per l'interno*
ROMITA

(2203)

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Cattedra vacante di diritto romano presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova è vacante la cattedra di diritto romano, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà medesima entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(2297)

---

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 26 luglio 1946 - N. 163**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7115 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 100 — | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8665 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,60 | Svezia | 23,78 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 92,45 |
| Id. 3,50 % 1902 | 84,70 |
| Id. 3,5 % lordo | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 936134

ART. 1.

Il prezzo che deve essere corrisposto per la saccarina di Stato, da impiegarsi in usi farmaceutici, dagli acquirenti autorizzati è fissato, a partire dalla data del presente decreto, in lire ottomiladuecento per ogni chilogrammo netto.

Il prezzo della saccarina già ceduta, invece, dallo Stato per gli identici usi, nel periodo dal 24 agosto 1945 alla data suddetta, resta stabilito in lire quattromilaottocento per ogni chilogrammo netto, escluso quanto è stato pagato dagli assegnatari alla società fornitrice.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 2 maggio 1946.

*Il Ministro:* SCOCCIMARRO

(2206)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1946.

**Nomina dell'ammiraglio di divisione in ausiliaria Alberto Lais a commissario straordinario dell'Ente Italiano per i soccorsi in caso di sinistri marittimi.**

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 12 marzo 1936, n. 671, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente Italiano per i soccorsi in caso di sinistri marittimi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente italiano per i soccorsi in caso di sinistri marittimi che è attualmente privo di comitato amministratore, e considerata l'opportunità di affidare a detto commissario straordinario il compito di predisporre la liquidazione dell'Ente suddetto;

Decreta:

Art. 1.

L'ammiraglio di divisione in ausiliaria Alberto Lais, è nominato commissario straordinario dell'Ente Italiano per i soccorsi in caso di sinistri marittimi.

(2203)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Cattedra vacante di diritto romano presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova è vacante la cattedra di diritto romano, che la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà medesima entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(2207)

---

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 26 luglio 1946 - N. 163**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 100 — | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8065 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 27,78 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,62 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 92,45 |
| Id. 3,50 % 1902 | 84,70 |
| Id. 3 % lordo | 71,80 |
| Id. 5 % 1935 | 88,575 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 86,625 |
| Id. 5 % 1936 | 95,80 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,30 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99 — |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 98,90 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 98,85 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 98,825 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 98,825 |
| Id. 5 % (15 settembre 1951) | 98,575 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,90 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99 — |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0135

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(5ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B. T. Nov. 5 % (1951) Serie A-I | 3555 | 1.000 — | Melotti *Laura* Franco ed Anna Maria fu Roberto, minori sotto la tutela di Melotti Armando. | Melotti *Vera* Franco ed Anna Maria fu Roberto, minori sotto la tutela di Melotti Armando. |
| Id. | 3556 | 400 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 669465 | 84 — | Confalonieri *Carolina* fu Giacomo, nubile domiciliata a Vigevano (Pavia). | Confalonieri *Angela Giovanna Carolina*, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % (1934) | 26789 | 220,50 | Martini *Camilla* fu Luigi, vedova di Alcardi Corsanzo, domiciliata in S. Remo (Porto Maurizio). | Martini *Maria Camilla* fu Luigi, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 342465 | 350 — | Beghito *Andrea* fu Antonio, domiciliato in Savignone (Genova). | Beghito *Matteo Andrea* fu Antonio, ecc., come contro. |
| Id. | 362282 | 343 — | Come sopra. | Come sopra. |
| B. T. Nov. 4 % (1943) Serie O | 329 | 20 — | Orlandi *Albertina* di Amedeo, minore sotto la patria potestà del padre. | Orlandi *Maria Albertina*, ecc., come contro. |
| Id. Serie O | 338 | 40 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 825808 | 994 — | Marino Giovanni Battista di *Michele*, domiciliato a Giaglione (Torino). | Marino Giovanni Battista di *Giovanni*, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % (1934) | 402389 | 3.409 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 186832 | 420 — | Milanese *Maria* di Pasquale, minore, moglie di Acuto Pietro fu Giuseppe, domiciliata a Lu (Alessandria), con vincolo dotale. | Milanese *Emilia Isabella Maria*, ecc., come contro. |
| Id. | 689681 | 35 — | Toselli *Francesca* fu Antonio, moglie di Toselli Giovanni Battista, domiciliata in Acqui (Alessandria), con vincolo dotale. | Toselli *Maria Francesca*, ecc., come contro. |
| Id. | 589008 | 700 — | Jamoretti Maria fu *Giovanni*, moglie di *Barzizza-Pallavicini* o *Pallavicini-Barzizza* Antonio fu Lorenzo. | Jamoretti Maria fu *Giacomo*, moglie di *Barzizza Pallavicini* Antonio fu Lorenzo. |
| Id. | 208093 | 24,50 | Mossa *Luisa* fu *Orazio Augusto*, moglie di *Giovanni Battista* De Ambrosys di Emanuele, domiciliata in Genova, con vincolo dotale. | Mossa *Chiara-Margherita-Luigia* fu *Augusto*, moglie di *Giuseppe Giobatta* De Ambrosys di Emanuele, domiciliata in Genova, con vincolo dotale. |
| Id. | 775751 | 262 — | Mossa *Luigia* fu *Orazio Augusto*, moglie | Come sopra. |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Debito | Numero d'iscrizione | Rata della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B. T. Nov. 5 % (1951) Serie A-1 | 3555 | 1.000 — | Melotti *Laura* Franco ed Anna Maria fu Roberto, minori sotto la tutela di Melotti Armando. | Melotti *Vera* Franco ed Anna Maria fu Roberto, minori sotto la tutela di Melotti Armando. |
| Id. | 3556 | 400 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 609405 | 84 — | Confalonieri *Carolina* fu Giacomo, nubile domiciliata a Vigevano (Pavia). | Confalonieri *Angela Giovanna Carolina*, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % (1934) | 26789 | 220,50 | Martini *Camilla* fu Luigi, vedova di Alcardi Costanzo, domiciliata in S. Remo (Porto Maurizio). | Martini *Maria Camilla* fu Luigi, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 342465 | 350 — | Beghitto *Andrea* fu Antonio, domiciliato in Savignone (Genova). | Beghitto *Matteo Andrea* fu Antonio, ecc., come contro. |
| Id. | 362282 | 343 — | Come sopra. | Come sopra. |
| B. T. Nov. 4 % (1943) Serie O | 320 | 20 — | Orlandi *Albertina* di Amedeo, minore sotto la patria potestà del padre. | Orlandi *Maria Albertina*, ecc., come contro. |
| Id. Serie O | 338 | 40 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 825868 | 994 — | Marino Giovanni Battista di *Michele*, domiciliato a Giaglione (Torino). | Marino Giovanni Battista di *Giovanni*, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % (1934) | 402389 | 3.409 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 186832 | 420 — | Milanese *Maria* di Pasquale, minore, moglie di Acuto Pietro fu Giuseppe, domiciliata a Li (Alessandria), con vincolo dotale. | Milanese *Emilia Isabella Maria*, ecc., come contro. |
| Id. | 689681 | 35 — | Tosetti *Francesca* fu Antonio, moglie di Tosetti Giovanni Battista, domiciliata in Acqui (Alessandria), con vincolo dotale. | Tosetti *Maria Francesca*, ecc., come contro. |
| Id. | 589008 | 700 — | Jamoretti Maria fu Giovanni, moglie di *Banzi-Pallavicini* o *Pallavicini-Banzi* Antonio fu Lorenzo. | Jamoretti Maria fu *Giacomo*, moglie di *Banzi Pallavicini* Antonio fu Lorenzo. |
| Id. | 208603 | 24,50 | Mossa *Luisa* fu *Orazio Augusto*, moglie di Giovanni *Battista* De Ambrosys di Emanuele, domiciliata in Genova, con vincolo dotale. | Mossa *Chiara Margherita Luisa* fu *Augusto*, moglie di *Giuseppe Gio Batta* De Ambrosys di Emanuele, domiciliata in Genova, con vincolo dotale. |
| Id. | 775751 | 252 — | Mossa *Luigia* fu *Orazio Augusto*, moglie di *Gio. Battista* De Ambrosys fu Emanuele, domiciliata in Genova, con vincolo dotale. | Come sopra. |
| Red. 3,50 % (1934) | 127952 | 1.277,50 | Mossa *Luisa* fu *Augusto Orazio*, moglie di De Ambrosys *Giuseppe Giambattista* fu Emanuele, con vincolo dotale. | Come sopra. |
| B. T. Nov. 5 % Serie A | 5681 | 250 — | Mossa *Luisa*, ecc., come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 5796 | 50 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Read. 5 % | 115127 | 655 — | Borghesi *Amerigo* fu *Virgilio Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Rinaldi *Anita* fu Amerigo, vedova Borghesi, domiciliato a Roma. | Borghesi *Americo Ennio Giulio* fu *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Rinaldi *Annita* fu Amerigo, vedova Borghesi, domiciliato a Roma. |

0 1 3 7 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO: 785021

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cons. 3,50 % (1906) | 234890 | 28 — | Challier Teodoro Alfonso, *Anastasia Dorotea*, Filiberto Luigi e Maria Silvia di Giovanni Battista, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Pourrieres, frazione del comune di Usseaux (Torino). | Challier Teodoro Alfonso, *Maria Anastasia Dorotea*, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % 1934 | 34431 | 192,50 | Ponzoni *Marietta* fu Natale, vedova di Novati Giacomo, domiciliata in Como. | Ponzoni *Rosa Maria* fu Natale, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1902) | 26781 | 672 — | Delbenedetti Ernestina di Giuseppe, moglie di Sacerdote Mario fu Vita, domiciliata a Nizza Monferrato (Alessandria). | Delbenedetti Ernestina di Giuseppe, moglie di Sacerdote *Emanuele Mario* fu Vita, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % | 352170 | 266 — | *Lettieri Francesco* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Massarella Maria fu Pasquale, vedova *Lettieri* Vincenzo, dom. a Frattamaggiore (Napoli). | *Letticro Francesco* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Massarella Maria fu Pasquale vedova *Lelliero*, ecc., come contro. |

A tenore dell'art. 167 del regolamento generale del debito pubblico approvato con R. decreto 13 febbraio 1911, n. 298, e art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 giugno 1946

*Il direttore generale*: Corti

(1512)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0138

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 167

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

ROMA - Sabato, 27 luglio 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-534
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500
Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze), Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24), Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra), in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 luglio 1946, n. 26.
**Istituzione del Ministero della marina mercantile.** Pag. 1831

***Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946***

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 593.
**Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri dell'aumento dell'indennità militare speciale concesso agli ufficiali ed ai sottufficiali dei carabinieri Reali ed agli appuntati ed ai carabinieri riaffermati** Pag. 1832

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 609.
**Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia dell'aumento temporaneo dell'indennità militare concesso ai militari del Regio esercito, della Regia marina e delle altre forze armate dello Stato** . Pag. 1833

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1945.
**Titoli provvisori al portatore e a vista equivalenti a biglietti di banca, da L. 5000, 10.000 e 25.000** . Pag. 1836

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1945.
**Autorizzazione all'emissione di titoli provvisori al portatore e a vista, da L. 5000, 10.000 e 25.000, di cui al decreto Ministeriale 3 agosto 1945** . . . . . Pag. 1837

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1946.
**Autorizzazione alla Banca d'Italia a mettere in circolazione i titoli provvisori al portatore e a vista di cui al decreto Ministeriale 3 agosto 1945, limitatamente ai tagli da L. 5000 e 10.000** . . . . . Pag. 1838

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1946.
**Ritorno in sede della pretura di Ancio (Corte d'appello di Roma)** . . . . . Pag. 1838

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevuta . . . Pag. 1838
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1839

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0139

Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 Semestrale L. 1.500
Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 luglio 1946, n. 26.
**Istituzione del Ministero della marina mercantile.** Pag. 1835

*Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946*

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 599.
**Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri dell'aumento dell'indennità militare speciale concesso agli ufficiali ed ai sottufficiali dei carabinieri Reali ed agli appuntati ed ai carabinieri raffermati** Pag. 1836

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 600.
**Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia dell'aumento temporaneo dell'indennità militare concesso ai militari del Regio esercito, della Regia marina e delle altre Forze armate dello Stato.** . Pag. 1836

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 601.
**Norme per il recupero delle opere d'arte sottratte dalla Germania durante la guerra** . . . . . Pag. 1837

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 602.
**Proroga delle disposizioni contenute nell'art. 8 del R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, recante provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità** . . . . . Pag. 1837

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 603.
**Proroga dell'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, concernente l'aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dello Stato e soppressione della tassa erariale del 10 % sulle percentuali medesime.** . . . . Pag. 1838

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1945.
**Titoli provvisori al portatore e a vista equivalenti a biglietti di banca, da L. 5000, 10.000 e 25.000** . Pag. 1838

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1945.
**Autorizzazione all'emissione di titoli provvisori al portatore e a vista, da L. 5000, 10.000 e 25.000, di cui al decreto Ministeriale 3 agosto 1945** . . . . . Pag. 1847

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1946.
**Autorizzazione alla Banca d'Italia a mettere in circolazione i titoli provvisori al portatore e a vista di cui al decreto Ministeriale 3 agosto 1945, limitatamente ai tagli da L. 5000 e 10.000** . . . . . Pag. 1838

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1946.
**Ritorno in sede della pretura di Anzio (Corte d'appello di Roma)** . . . . . Pag. 1838

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevuta . . . Pag. 1838
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1839

## CONCORSI

**Ministero di grazia e giustizia:** Concorso per titoli a 12 posti di volontario assistente aggiunto nel ruolo del personale degli Archivi notarili, riservato agli ex combattenti . . . . . Pag. 1839

## SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 1[illegible]
27 LUGLIO 1946:

**Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica della Repubblica Italiana** — Luglio 1946 (Fascicolo n. 7).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 1 4 0 1

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 luglio 1946, n. 26.

**Istituzione del Ministero della marina mercantile.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' istituito il Ministero della marina mercantile.

Le attribuzioni relative saranno determinate con successivo decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *Il Guardasigilli:* GRIFFINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *luglio* 1946

*Atti del Governo, registro n.* 1, *foglio n.* 23. — FRANCO

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 599.

**Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri dell'aumento dell'indennità militare speciale concesso agli ufficiali ed ai sottufficiali dei carabinieri Reali ed agli appuntati ed ai carabinieri riaffermati.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 589, riguardante l'indennità militare speciale spettante agli ufficiali ed ai sottufficiali dei carabinieri Reali, agli appuntati ed ai carabinieri riaffermati;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, recante modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri;

Ritenuta la necessità di estendere agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri l'aumento dell'indennità militare speciale concesso agli ufficiali ed ai sottufficiali dei carabinieri Reali ed agli appuntati ed ai carabinieri riaffermati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

*Articolo unico.*

L'aumento dell'indennità militare speciale concesso agli ufficiali ed ai sottufficiali dei carabinieri Reali ed agli appuntati ed ai carabinieri riaffermati dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 589, è esteso agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri.

L'aumento predetto è concesso nella misura mensile seguente:

| | |
|---|---|
| maggiore | L. 3750 |
| capitano | » 3500 |
| tenente | » 3000 |
| sottotenente | » 2500 |
| maresciallo maggiore | » 2250 |
| maresciallo capo | » 2000 |
| maresciallo ordinario | » 1750 |
| brigadiere | » 1500 |
| vicebrigadiere | » 1250 |
| guardia scelta | » 1000 |
| guardia riaffermata | » 750 |

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — BUOZZI — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 2 *giugno* 1946

*Atti del Governo, registro n.* 10, *foglio n.* 258. — FRANCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 600.

**Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia dell'aumento temporaneo dell'indennità militare concesso ai militari del Regio esercito, della Regia marina e delle altre Forze armate dello Stato.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574, relativo all'aumento dell'indennità militare agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e alla concessione di una indennità mensile ai graduati e militari di truppa delle Forze armate suddette;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, recante modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' istituito il Ministero della marina mercantile.

Le attribuzioni relative saranno determinate con successivo decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *Il Guardasigilli:* GRIFFO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 23.* — PERSA

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 529.

**Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri dell'aumento dell'indennità militare speciale concesso agli ufficiali ed ai sottufficiali dei carabinieri Reali ed agli appuntati ed ai carabinieri raffermati.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 589, riguardante l'indennità militare speciale spettante agli ufficiali ed ai sottufficiali dei carabinieri Reali, agli appuntati ed ai carabinieri raffermati;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, recante modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa coi Ministri per la guerra e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A partire dal 29 ottobre 1945, l'indennità militare speciale spettante agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie raffermate del Corpo degli agenti di custodia delle carceri, è elevata nelle seguenti misure mensili:

| | |
|---|---|
| vicebrigadiere | L. 1000 |
| guardia scelta | » 750 |
| guardia raffermata | » 750 |

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — BERGO — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 38.* — PERSA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 560.

**Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia dell'aumento temporaneo dell'indennità militare concesso ai militari del Regio esercito, della Regia marina e delle altre Forze armate dello Stato.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574, relativo all'aumento dell'indennità militare agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e alla concessione di una indennità mensile ai graduati e militari di truppa delle Forze armate suddette;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, recante modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto coi Ministri per la guerra e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 16 settembre 1945, l'aumento dell'indennità militare agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate dello Stato e la concessione di una indennità mensile ai graduati ed ai militari di truppa delle Forze

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781121

armate suddette, stabiliti con decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 571, sono estesi, con le medesime modalità e per i gradi corrispondenti, agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi del Corpo degli agenti di custodia delle carceri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — BONOMI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Atti del Governo*, registro n. 30, *foglio* n. 39. — PRESCA
*Registrato alla Corte dei conti*, addì 9 giugno 1946

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 601.

**Norme per il recupero delle opere d'arte sottratte dalla Germania durante la guerra.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra e per la pubblica istruzione;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque detiene a qualsiasi titolo opere bibliografiche o di pittura o di scultura o, in generale, di interesse artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, numero 1089, delle quali lo Stato germanico o enti o sudditi germanici siano venuti comunque in possesso in Italia durante il cessato stato di guerra, è obbligato a farne consegna entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al locale ufficio di pubblica

di altri diritti sulle medesime, anche se l'acquisto sia avvenuto in buona fede, salvo l'eventuale regresso verso il dante causa.

Art. 2.

L'ufficio di pubblica sicurezza o il Comando dei carabinieri informa prontamente dell'avvenuta consegna delle opere la Soprintendenza per le gallerie, competente per territorio, la quale cura al più presto il ritiro delle opere, dandone notizia al Ministero della pubblica istruzione.

Il predetto Ministero impartisce alla Soprintendenza le occorrenti disposizioni per la restituzione agli aventi diritto delle opere o, se si tratta di opere provenienti da paesi esteri, prende accordi con il Ministero degli affari esteri per la restituzione di esse ai Governi dei paesi di provenienza.

Art. 3.

Chiunque non osserva l'obbligo di consegna stabilito dall'art. 1 è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al valore dell'opera non consegnata. Il valore è determinato insindacabilmente dalla Soprintendenza competente.

Indipendentemente dal procedimento penale si può procedere al sequestro delle opere che non siano state consegnate dai detentori.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano altresì per le opere bibliografiche o di pittura o di scultura e in genere per le opere d'interesse artistico che siano state cedute, durante il regime fascista da autorità italiane allo Stato germanico o ad enti o a sudditi germanici anche prima dell'inizio del cessato stato di guerra o per quelle opere da chiunque sottratte in qualunque modo ai legittimi possessori dopo l'8 settembre 1943, anche se in esecuzione di provvedimenti emanati dal sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Art. 5.

Qualora le opere, contemplate dagli articoli 1 e 4, siano sequestrate ai fini di procedimenti davanti l'autorità giudiziaria questa, appena le esigenze di giustizia lo consentano, deve ordinarne la consegna alla Soprintendenza competente, la quale provvede ai sensi dell'art. 2.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — BONOMI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Atti del Governo*, registro n. 10, *foglio n.* 39. — Pasca
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 2 *giugno* 1946

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 601.

**Norme per il recupero delle opere d'arte sottratte dalla Germania durante la guerra.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra e per la pubblica istruzione;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque detiene a qualsiasi titolo opere bibliografiche o di pittura o di scultura o, in generale, di interesse artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, numero 1089, delle quali lo Stato germanico o enti o sudditi germanici siano venuti comunque in possesso in Italia durante il cessato stato di guerra, è obbligato a farne consegna entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al locale ufficio di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al Comando dei reali carabinieri.

Il medesimo obbligo incombe a chi detiene a qualsiasi titolo opere bibliografiche o di pittura o di scultura o, in generale, opere d'interesse artistico, che in paesi esteri durante il tempo in cui questi furono soggetti ad occupazione militare, siano venute comunque in possesso dello Stato germanico o di enti o di sudditi germanici ovvero siano state da chiunque asportate dai detti paesi.

Chi è obbligato alla consegna non può invocare in proprio favore l'acquisto della proprietà delle opere o le occorrenti disposizioni per la restituzione agli aventi diritto delle opere o, se si tratta di opere provenienti da paesi esteri, prende accordi con il Ministero degli affari esteri per la restituzione di esse ai Governi dei paesi di provenienza.

Art. 2.

Chiunque non osserva l'obbligo di consegna stabilito dall'art. 1 è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al valore dell'opera non consegnata. Il valore è determinato insindacabilmente dalla Soprintendenza competente.

Indipendentemente dal procedimento penale si può procedere al sequestro delle opere che non siano state consegnate dai detentori.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano altresì per le opere bibliografiche o di pittura o di scultura e in genere per le opere d'interesse artistico che siano state sottratte, durante il regime fascista di autorità italiane allo Stato germanico o ad enti o a sudditi germanici anche prima dell'inizio del cessato stato di guerra e per quelle opere da chiunque sottratte in qualunque modo ai legittimi proprietari dopo l'8 settembre 1943, anche se in esecuzione di provvedimenti emanati dal sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Art. 5.

Qualora le opere, contemplate dagli articoli 1 e 4, siano sequestrate ai fini di procedimenti davanti l'autorità giudiziaria questa, appena le esigenze di giustizia lo consentano, deve ordinarne la consegna alla Soprintendenza competente, la quale provvede ai sensi dell'art. 2.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — ROMITA — BONOMI — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *giugno* 1946
*Atti del Governo*, registro n. 20, *foglio n.* 283. — Pasca

0144
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 602.

**Proroga delle disposizioni contenute nell'art. 8 del R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, recante provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, recante provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 19, che dispone la cessazione dello stato di guerra;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per l'Africa italiana, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per l'aeronautica e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

La efficacia delle disposizioni contenute nell'art. 8 del R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, recante provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità, è prorogata sino alla data che sarà fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN — TOGLIATTI — CORBINO — BRUSCO — CEVOLOTTO — GROCCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1956*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 251.* — FRASCA

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 609, concernenti l'aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e la soppressione della tassa erariale del dieci per cento sulle percentuali medesime continuano ad avere effetto fino al 1° luglio 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per le provincie che a tale data risultino già restituite all'Amministrazione italiana.

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato esso avrà effetto dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo od, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1956*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 360* — FRASCA

---

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1945.

**Titoli provvisori al portatore e a vista, equivalenti a biglietti di banca, da L. 5000, 10.000 e 25.000.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 49, che dispone la cessazione dello stato di guerra;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per l'Africa italiana, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per l'aeronautica e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

La efficacia delle disposizioni contenute nell'art. 8 del R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, recante provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità, è prorogata sino alla data che sarà fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN — TOGLIATTI — CORBINO — BASSO — CHIOSTERGI — GROSCHI

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 351.* — FRANCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 563.

**Proroga dell'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1945, n. 699, concernente l'aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dello Stato e soppressione della tassa erariale del 10 % sulle percentuali medesime.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1945, n. 699;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

al 1° luglio 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per le provincie che a tale data risultino già restituite all'Amministrazione italiana.

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato esso avrà effetto dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo od, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO — SCOCCIMARRO

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 360.* — FRANCA

---

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1946.

**Titoli provvisori al portatore e a vista, equivalenti a biglietti di banca, da L. 5000, 10.000 e 25.000.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonchè le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la deliberazione presa dalla Banca d'Italia nella riunione governatoriale del 13 luglio 1945, con la quale si prospetta la necessità di adottare tempestivi provvedimenti per le eventuali operazioni di cambio dei biglietti bancari, attualmente in circolazione;

Vista la nota n. 54017, del 18 luglio 1945, dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia con la quale, riferendosi alla predetta deliberazione, l'Amministrazione stessa chiede che vengano determinate le caratteristiche che debbono distinguere le nuove emissioni occorrenti ai fini del cambio predetto;

0 1 4 6 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Determina:

Art. 1.

Le caratteristiche delle anzidette emissioni restano stabilite come appresso:

*Recto.*

Leggenda: « Titolo provvisorio al portatore e a vista equivalente a biglietti di banca per la somma complessiva di lire cinquemila (o diecimila o venticinquemila) » impressa in carattere inglese orizzontalmente, al centro, su due righe.

Le dimensioni della cornice rettangolare, che delimita il recto, sono di mm. 205 x 60.

Detta cornice è formata da un doppio filo tangenziale ad una progressione di ovoli, interrotta nel lato superiore per un tratto di mm. 85. Altro doppio filo delimita tangenzialmente la parte interna della cornice stessa.

Il fondo è costituito da un fino tratteggio numismatico, il cui chiaro-scuro determina una progressività di dischi, nel cui centro appare la sigla IH intrecciata.

A sinistra e a destra del fondo stesso, si aprono due rettangoli verticali, smussati negli angoli, nelle dimensioni di mm. 36 x 42, che racchiudono due teste muliebri riprodotte con procedimento numismatico, rivolte entrambe verso il centro raffiguranti: quella a sinistra, un profilo di Cerere, quella a destra, un profilo dell'Italia.

Dal lato sinistro, per il riguardante, sporge un'appendice bianca nel cui centro traspare in filigrana, rivolto verso il centro, un altro profilo muliebre raffigurante l'Agricoltura.

Nel centro, in alto, risalta, in caratteri grandi (stampatello fantasia), in colore pieno, dilettati in bianco e con ombreggiatura tratteggiata, la leggenda: « Banca d'Italia » sotto la quale, in caratteri simili, ombreggiati, ma molto più piccoli, è collocata l'altra leggenda: « Capitale versato L. 300.000.000 ».

A sinistra, in angolo, è stampata la lettera maiuscola « N » alla quale segue il numero progressivo.

A destra, in alto, dopo l'indicazione in carattere inglese, « Lit », è stampato il valore, in grandi cifre fantasia rigate ed ombreggiate.

In basso a sinistra si legge, in carattere maiuscolo fantasia, la dizione: « Il Governatore » sotto cui è impressa la corrispondente firma, e a destra, la dizione: « Il Cassiere » sotto la quale è pure impressa la corrispondente firma.

Esso è costituito, da un doppio filo di delimitazione del fondo, costituito, a sua volta, da un disegno a « guilloche » sul quale risulta — in lettere e cifre grandi, chiare — sul fondo tratteggiato e ombreggiato in scuro, la parola « lire », seguita dai valori rispettivi in cifre.

Detto fondo è combinato con un sottofondo di sicurezza a rigatura ondulata e puntinata.

I colori del recto sono:

blu celeste per il taglio da L. 5.000;

rosso carminio per il taglio da L. 10.000;

arancione per il taglio da L. 25.000.

I colori del tergo sono simili, ma non uguali, a quelli del recto in corrispondenza di ciascun taglio risultando il colore d'insieme dalla sovrapposizione del colore del fondo sul sottofondo e più precisamente:

taglio da L. 5.000 sottofondo verde e fondo blu;

taglio da L. 10.000 sottofondo grigio e fondo rosso carminio;

taglio da L. 25.000 sottofondo giallo e fondo arancione.

Art. 2.

L'apposizione del contrassegno di Stato sarà fatta in conformità dei decreti Ministeriali 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 luglio 1896, n. 180 e 9 agosto 1943, n. 183 rispettivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 3 agosto 1945

*Il Ministro*: Ricci

(2174)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1945.

**Autorizzazione all'emissione di titoli provvisori al portatore e a vista, da L. 5000, 10.000 e 25.000, di cui al decreto Ministeriale 3 agosto 1945.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonchè le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Visto il decreto Ministeriale del 3 agosto 1945, che disciplina la forma e le caratteristiche delle nuove emissioni occorrenti ai fini dell'eventuale cambio dei biglietti bancari, attualmente in circolazione;

equivalente a biglietti di banca per la somma complessiva di lire cinquemila (o diecimila o venticinquemila) e impressa in carattere inglese orizzontalmente, al centro, su due righe.

Le dimensioni della cornice rettangolare, che delimita il recto, sono di mm. 205 x 60.

Detta cornice è formata da un doppio filo tangenziale ad una progressione di ovoli, interrotta nel lato superiore per un tratto di mm. 85. Altro doppio filo delimita tangenzialmente la parte interna della cornice stessa.

Il fondo è costituito da un fine tratteggio numismatico, il cui chiaro-scuro determina una progressività di dischi, nel cui centro appare la sigla BI intrecciata.

A sinistra e a destra del fondo stesso, si aprono due rettangoli verticali, smussati negli angoli, delle dimensioni di mm. 36 x 42, che racchiudono due teste muliebri riprodotte con procedimento numismatico, rivolte entrambe verso il centro raffiguranti: quella a sinistra, un profilo di Cerere, quella a destra, un profilo dell'Italia.

Dal lato sinistro, per il riguardante, sporge un'appendice bianca nel cui centro traspare in filigrana, rivolto verso il centro, un altro profilo muliebre raffigurante l'Agricoltura.

Nel centro, in alto, risalta, in caratteri grandi (stampatello fantasia), in colore pieno, ficcati in bianco e con ombreggiatura tratteggiata, la leggenda: « BANCA D'ITALIA » sotto la quale, in caratteri simili, ombreggiati, ma molto più piccoli, è collocata l'altra leggenda: « Capitale versato L. 300.000.000 ».

A sinistra, in angolo, è stampata la lettera maiuscola « N » alla quale segue il numero progressivo.

A destra, in alto, dopo l'indicazione in carattere inglese, « Lei », è stampato il valore, in grandi cifre fantasia rigate od ombreggiate.

In basso a sinistra si legge, in carattere maiuscolo fantasia, la dizione: « Il Governatore » sotto cui è impressa la corrispondente firma, e a destra, la dizione: « Il Cassiere » sotto la quale è pure impressa la corrispondente firma.

Nel centro, in basso, in un disco circolare, aperto sul fondo, è impresso il contrassegno di Stato, in colore rosso vermiglione.

Al di sopra del lato superiore orizzontale della cornice, è riportata, in rosso vermiglione, la leggenda riguardante il contrassegno di Stato anzidetto « Decr Min. 30 luglio 1886 e 7 agosto 1943 ».

Nel lato alto dell'appendice bianca filigranata, è impressa, pure in rosso vermiglione, l'indicazione del decreto Ministeriale che autorizza la creazione, mentre in basso è impressa, sempre in colore rosso vermiglione, quella del presente decreto Ministeriale.

*Tergo.*

Il rettangolo che costituisce la stampa del tergo, corrisponde in trasparenza all'impressione del recto.

sul celeste per il taglio da L. 5.000;

rosso carminio per il taglio da L. 10.000;

arancione per il taglio da L. 25.000.

I colori del tergo sono simili, ma non uguali, a quelli del recto in corrispondenza di ciascun taglio risultando il colore d'insieme dalla sovrapposizione del colore del fondo sul sottofondo e più precisamente:

taglio da L. 5.000 sottofondo verde e fondo blu;

taglio da L. 10.000 sottofondo grigio e fondo rosso carminio;

taglio da L. 25.000 sottofondo giallo e fondo arancione.

Art. 2.

L'apposizione del contrassegno di Stato sarà fatta in conformità dei decreti Ministeriali 30 luglio 1886 e 7 agosto 1943, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 luglio 1886, n. 180 e 9 agosto 1943, n. 183 rispettivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 3 agosto 1945

*Il Ministro*: Ricci

(2174)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1945.

**Autorizzazione all'emissione di titoli provvisori al portatore e a vista, da L. 5000, 10.000 e 25.000, di cui al decreto Ministeriale 3 agosto 1945.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonchè le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Visto il decreto Ministeriale del 3 agosto 1945, che disciplina la forma e le caratteristiche delle nuove emissioni occorrenti ai fini dell'eventuale cambio dei biglietti bancari, attualmente in circolazione;

Vista la nota n. 51617, del 18 luglio 1945, dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, con la quale si richiede di fissare i quantitativi riguardanti le anzidette emissioni;

Determina:

Art. 1.

Le emissioni occorrenti per le eventuali operazioni di cambio dei biglietti della Banca d'Italia in circolazione, le cui caratteristiche sono state fissate col decreto Ministeriale del 3 agosto 1945, sono autorizzate per un valore complessivo di duecentodiciassette miliardi e cinquecento milioni (217.500.000.000) con le firme: « Il Governatore: Luigi Einaudi », « Il Cassiere: Urbini ». Esse saranno distinte e numerate nel modo seguente:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0148

taglio da L. 5000 (cinquemila); numerazione dal n. 1 al n. 8.000.000; valore in lire: quaranta miliardi (40.000.000.000);

taglio da L. 10.000 (diecimila); numerazione dal n. 1 al n. 5.250.000; valore in lire: cinquantaduemiliardi e cinquecento milioni (52.500.000.000);

taglio da L. 25.000 (venticinquemila); numerazione dal n. 1 al n. 5.000.000; valore in lire: centoventicinque miliardi (125.000.000.000).

Totale come sopra: duecentodiciassette miliardi e cinquecento milioni (217.500.000.000).

Art. 2.

L'apposizione del contrassegno di Stato, in conformità di quanto è disposto dal prosirato decreto Ministeriale del 3 agosto 1945, è regolata dai decreti Ministeriali 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 luglio 1896, n. 180 e 9 agosto 1943, n. 182, rispettivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 4 agosto 1945

*Il Ministro*: Ricci

(2175)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1946.

**Autorizzazione alla Banca d'Italia a mettere in circolazione i titoli provvisori al portatore e a vista di cui al decreto Ministeriale 3 agosto 1945, limitatamente ai tagli da L. 5000 e 10.000.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 3 agosto 1945, che determina i distintivi e i segni caratteristici dei titoli provvisori al portatore ed a vista equivalenti a multipli di biglietti di banca previsti per facilitare il cambio dei vari tipi di biglietti in circolazione;

Considerato che detti titoli provvisori equivalenti a biglietti ed aventi quindi corso legale e pieno potere liberatorio sono convertibili al portatore e a vista, non soltanto in biglietti di banca, ma anche in biglietti di occupazione (am lire);

Ritenuto che si manifesta l'opportunità di facilitare alle Casse pubbliche e private le operazioni di pagamenti e riscossioni avvalendosi dei suddetti titoli, in luogo e vece dei biglietti italiani ed am lire e quindi senza aumento della circolazione cartacea;

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1946.

**Ritorno in sede della pretura di Anzio (Corte d'appello di Roma).**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;
Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 78;

Decreta:

Art. 1.

La pretura di Anzio, trasferita temporaneamente nel comune di Nettuno, ritorna nel comune di Anzio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed andrà in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione stessa.

Roma, addì 5 febbraio 1946

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
TOGLIATTI

*Il Ministro per l'interno*
ROMITA

p. *Il Ministro per il tesoro*
PERASSO

(2173)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE
DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA
SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

**Diffida per smarrimento di ricevuta**

(*Seconda pubblicazione*)

Il sig. rag. Bellagamba Ugo di Camillo, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 30 (posizione n. 957) rilasciata

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 2.

L'apposizione del contrassegno di Stato, in conformità di quanto è disposto dal prerichiato decreto Ministeriale del 3 agosto 1915, è regolata dai decreti Ministeriali 30 luglio 1896 e 7 agosto 1913 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 luglio 1896, n. 180 e 9 agosto 1913, n. 183, rispettivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 4 agosto 1915

*Il Ministro*: Ricci

(2175)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1916.

**Autorizzazione alla Banca d'Italia a mettere in circolazione i titoli provvisori al portatore e a vista di cui al decreto Ministeriale 3 agosto 1915, limitatamente ai tagli da L. 5000 e 10.000.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 3 agosto 1915, che determina i distintivi e i segni caratteristici dei titoli provvisori al portatore ed a vista equivalenti a nuovi tipi di biglietti di banca previsti per facilitare il cambio dei vari tipi di biglietti in circolazione;

Considerato che detti titoli provvisori equivalenti a biglietti ed aventi quindi corso legale e pieno potere liberatorio sono convertibili al portatore e a vista, non soltanto in biglietti di banca, ma anche in biglietti di esenzione (am lire);

Ritenuto che si manifesta l'opportunità di facilitare alle Casse pubbliche e private le operazioni di pagamenti e riscossioni avvalendosi dei suddetti titoli, in luogo e vece dei biglietti italiani ed am lire e quindi senza aumento della circolazione cartacea;

Determina:

La Banca d'Italia è autorizzata a mettere in circolazione i titoli provvisori al portatore ed a vista di cui al decreto Ministeriale 3 agosto 1915, limitatamente ai tagli da L. 5.000 e L. 10.000.

Tali titoli saranno dalla Banca d'Italia liberamente convertibili, su richiesta, in biglietti di tagli minori.

Roma, addì 24 luglio 1916

*Il Ministro*: Comandini

(2176)

Art. 1.

La pretura di Anzio, trasferita temporaneamente nel comune di Nettuno, ritorna nel comune di Anzio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed andrà in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione stessa.

Roma, addì 5 febbraio 1916

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
TOMMASINI

*Il Ministro per l'interno*
ROSSI

*p. Il Ministro per il tesoro*
PERRONE

(2173)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE
DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

**Diffida per smarrimento di ricevuta**

(Seconda pubblicazione)

Il sig. rag. Bellagamba Unno di Camillo, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 29 (posizione n. 867) rilasciatagli il 2 giugno 1915 dall'Intendenza di finanza — Ufficio provinciale del Tesoro — di Firenze, in seguito alla presentazione per il rinnovo del titolo di Credito comunale e provinciale 3,75 % speciale, n. 16113, del capitale di L. 2500.

Ai termini dell'art. 34 del regolamento, approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916 n. 1151, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, effettuata il 17 luglio 1916, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al sig. rag. Bellagamba Unno di Camillo, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, che rimarrà di nessun valore.

*Il direttore generale*: PATRIARCHI

(2166)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO. 785083

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 24 luglio 1946 - N. 161**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia (dal 22-7) | 20,1625 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 100 — | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 27,78 |
| Francia | 0,8306 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 402,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 92,95 |
| Id. 3,50 % 1902 | 85 — |
| Id. 5 % lordo | 72,40 |
| Id. 5 % 1935 | 86,625 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 81,025 |
| Id. 5 % 1936 | 96,025 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,25 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1945) | 98,925 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 98,90 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 98,85 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 98,85 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 98,875 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 92,725 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 98,825 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 98,85 |

# CONCORSI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Concorso per titoli a 12 posti di volontario assistente aggiunto nel ruolo del personale degli Archivi notarili, riservato agli ex combattenti.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3126, 27 ottobre 1924, n. 1737, 25 aprile 1932, n. 477, 27 ottobre 1937, n. 1826, e 10 ottobre 1941, n. 1273, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2396, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato con le successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 1 febbraio 1937, n. 101;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sulle provvidenze

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a dodici posti di volontario assistente aggiunto (gruppo C) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, riservato agli ex combattenti.

Altri dodici posti sono riservati a favore dei richiamati alle armi per concorsi da bandirsi successivamente, non prima di sei mesi e non dopo un anno dalla cessazione dello stato di guerra, ai termini dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili;

c) abbia sempre tenuto buona condotta civile, morale e politica;

d) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di 18 anni e non superata quella di anni 30 salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impiego, in vigore al momento della presentazione della domanda.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già rivestono la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato e per coloro che prestano ininterrotto servizio non di ruolo almeno da due anni nelle Amministrazioni statali, esclusa quella delle Ferrovie dello Stato, sempre che siano in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 1 febbraio 1937, n. 100.

Tale qualità deve risultare da attestazione rilasciata in forma legale dall'Amministrazione della quale fa parte lo aspirante;

e) sia provvisto, prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, di diploma di licenza di scuola media inferiore o di altro dei corrispondenti diplomi di cui all'art. 1 del R. decreto 6 giugno 1925, n. 1054, ovvero di licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro (legge o parificata).

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 32, diretta al Ministero per la grazia e giustizia, deve essere presentata all'Archivio notarile regionale o distrettuale nella giurisdizione nel quale trovasi il comune di residenza del candidato, nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con i documenti indicati nell'articolo seguente e con un elenco di essi in doppio copia, una delle quali dovrà dal conservatore dell'Archivio essere restituita al candidato a titolo di ricevuta.

Coloro che, essendo in possesso dei prescritti requisiti si trovino sotto le armi e che, per ragioni dipendenti dalla guerra, non possono presentare domanda di ammissione al presente concorso, saranno ammessi al concorso riservato da bandirsi ai termini dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Art. 4.

Alla domanda, firmata dal candidato, con l'indicazione delle generalità, residenza abituale e preciso indirizzo, devono essere allegati i seguenti documenti:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 015511

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | 418,30 | Svezia | 27,78 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 22,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,30 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 92,95 |
| Id. 3,50 % 1902 | 85 — |
| Id. 3 % lordo | 72,40 |
| Id. 5 % 1935 | 96,625 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 81,025 |
| Id. 5 % 1936 | 96,025 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,25 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 98,925 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 98,90 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 98,85 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 98,85 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 98,875 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 92,725 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 98,825 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 98,85 |

# CONCORSI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Concorso per titoli a 12 posti di volontario assistente aggiunto del ruolo del personale degli Archivi notarili, riservato agli ex combattenti.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, 23 ottobre 1925, n. 1237, 25 aprile 1932, n. 477, 27 ottobre 1937, n. 1856 e 16 ottobre 1941, n. 1273, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2396, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato con le successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 1 febbraio 1937, n. 156;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sulle provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, sull'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visti gli artt. 2, 5 e 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 marzo 1946, n. 141, che autorizza fino al 31 dicembre 1946 il conferimento dei posti disponibili nei gradi iniziali delle carriere d'ordine mediante concorsi per titoli;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 1945, n. 47612.12106.2.6.5/1.3.1, con la quale, consentendosi che sia bandito il concorso nel ruolo del personale di gruppo C degli Archivi notarili per la metà dei posti attualmente vacanti, si dispone che sia riservata l'altra metà agli ex combattenti in base alle vigenti disposizioni;

Considerato che a questi ultimi sono stati riservati vantaggiosi posti;

### Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

*a*) sia cittadino italiano di sesso maschile;

*b*) abbia l'esercizio dei diritti civili;

*c*) abbia sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;

*d*) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di anni 30 salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impiego, in vigore al momento della presentazione della domanda.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già rivestono la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato e per coloro che prestano ininterrotto servizio non di ruolo almeno da due anni nelle Amministrazioni statali, esclusa quella delle Ferrovie dello Stato, sempre che siano in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 1 febbraio 1937, n. 156.

Tale qualità deve risultare da attestazione rilasciata in forma legale dall'Amministrazione della quale fa parte il aspirante;

*e*) sia provvisto, prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, di diploma di licenza di scuola media inferiore o di altro dei corrispondenti diplomi di cui agli artt. 1 e 2 del R. decreto 6 giugno 1925, n. 1084, oppure di licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro (legge o parificata).

### Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 32, diretta al Ministero per la grazia e giustizia deve essere presentata all'Archivio notarile regionale o distrettuale nella giurisdizione nel quale trovasi il Comune di residenza del candidato, nel termine di giorni 90 dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con i documenti indicati nell'articolo seguente e con un elenco di essi in duplice copia, uno dei quali deve dal conservatore dell'Archivio essere restituito al candidato a titolo di ricevuta.

Coloro che, essendo in possesso dei prescritti requisiti si trovino sotto le armi o che, per ragioni dipendenti dalla guerra, non possono presentare domanda di ammissione al presente concorso, saranno ammessi al concorso riservato da bandirsi ai termini dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

### Art. 4.

Alla domanda firmata dal candidato, con l'indicazione delle generalità, residenza abituale e preciso indirizzo, devono essere allegati i seguenti documenti:

*a*) estratto o certificato dell'atto di nascita;

*b*) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto competente, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione è riconosciuta con decreto Reale;

*c*) certificato del sindaco del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;

*d*) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0152

Al certificato medico deve essere unita la fotografia del candidato, autenticata da un notaio o dall'autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto, l'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso.

Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 2° gennaio 1942, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

*e*) certificato generale del casellario giudiziale;

*f*) diploma originale del titolo di studio richiesto dall'art. 2, lettera *c*), ovvero certificato del capo dell'istituto, vidimato dal competente Provveditore agli studi;

*g*) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età, previste dalle disposizioni in vigore al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I documenti richiesti, compresa la fotografia, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Per i certificati del sindaco di Roma e del cancelliere del Tribunale o segretario della Procura del Regno di Roma non occorrono legalizzazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3, ovvero sfornite di alcuno dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), di, del presente articolo relativi allo stato di famiglia e a copia autentica del loro stato di servizio civile, comprovando, con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di condanne e di aver riportato la qualifica almeno di «buono».

I candidati in servizio non di ruolo dovranno invece produrre il rapporto informativo sulla durata e natura del servizio prestato, rilasciato dal capo dell'ufficio;

*h*) quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 50 presso un Archivio notarile regionale o distrettuale. La detta quietanza deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza dei termini del concorso;

*i*) foglio di congedo illimitato.

Il concorrente deve infine fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Detta dichiarazione deve essere redatta in carta semplice.

I tutti gli altri documenti che in aggiunta ai precedenti potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), del presente articolo e lo stato di famiglia debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Art. 5.

La mutilazione o la invalidità di guerra deve risultare dal modello 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni di guerra), ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione delle medaglie al valor militare e della croce di guerra ovvero di altre adesioni di merito di guer-

La qualità di ex combattente ed ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla prescritta dichiarazione integrativa del distretto militare.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco, debitamente legalizzato.

Art. 6.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, tranne che la presentazione dei documenti stessi sia stata fatta per concorsi indetti dal Ministero di grazia e giustizia. Devranno peraltro essere presentati i documenti di cui alle lettere *d*) ed *h*), dell'art. 4, come anche gli altri eventualmente non più validi ai termini dell'ultimo comma del predetto articolo.

Art. 7.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro. Non sono ammessi in ogni caso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame del concorso di cui trattasi.

Art. 8.

Il conservatore dell'Archivio appone a margine della domanda la data della presentazione della stessa nonchè la sua firma e trasmette senza indugio la domanda e gli allegati documenti al competente procuratore del Regno. Alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute e la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore del Regno, appena ricevute le domande, esamine le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale ed invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, Ufficio 20), entro dieci giorni dalla chiusura del concorso le domande così completate ed il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

La graduatoria dei vincitori sarà compilata in base a criteri oggettivi di valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati da fissarsi prima dell'inizio dell'esame dei titoli stessi, dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Art. 9.

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontari assistenti aggiunti. Al termine della prova coloro che ottengono il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione sono nominati assistenti aggiunti (grado 13, gruppo *A*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

Art. 10.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalla Regolazione dell'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 31 maggio 1946

*Il Ministro*: TOGLIATTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0153

di età, previste dalle disposizioni in vigore al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I documenti richiesti, compresa la fotografia, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Per i certificati del sindaco di Roma e del cancelliere del tribunale e segretario della Procura del Regno di Roma non occorrono legalizzazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3, ovvero sfornite di alcuno dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*), del presente articolo inerenti allo stato di famiglia e a copia autentica del loro stato di servizio civile, comprovando, con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di espiazione e di aver riportato la qualifica almeno di « buono ».

I candidati in servizio non di ruolo dovranno invece produrre il rapporto informativo sulla durata e misura del servizio prestato, rilasciato dal capo dell'ufficio;

*h*) quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 30 presso un Archivio notarile regionale o distrettuale. La detta quietanza deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza del termine del concorso;

*i*) foglio di congedo illimitato.

Il concorrente deve inoltre fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Detta dichiarazione deve essere redatta in carta semplice;

*l*) tutti gli altri documenti che si aggiungano ai precedenti potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), del presente articolo e lo stato di famiglia debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Art. 5.

La mutilazione o la invalidità di guerra deve risultare dal modello 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni di guerra), ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione delle medaglie al valor militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento, di partigiano e di patriota.

Art. 7.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministero. Non concorrono di ogni caso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame del concorso di cui trattasi.

Art. 8.

Il conservatore dell'Archivio appone a margine della domanda la data della presentazione della stessa, munisce la sua firma e trasmette, senza indugio la domanda e gli allegati documenti al competente procuratore del Regno. Alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute e la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore del Regno, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale ed invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, Ufficio 2°), entro dieci giorni dalla chiusura del concorso le domande così completate ed il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

La graduatoria dei vincitori sarà compilata in base a criteri obiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati da basarsi prima dell'inizio dell'esame dei titoli stessi, dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Art. 9.

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi con la qualifica di volontari assistenti aggiunti. Al termine della prova coloro che ottengono il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione sono nominati assistenti aggiunti (grado 12°, gruppo C) del ruolo del personale degli Archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

Art. 10.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni dell'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 31 maggio 1958

*Il Ministro*: TOGLIATTI

(2169)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANSI CESARE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 166

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

ROMA - Venerdì, 26 luglio 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 50-033 841-737 350-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 Semestrale L. 800
Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (contenente titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500
Un fascicolo Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 24.
**Condono di sopratasse e spese pecuniarie in materia tributaria** . . . . . Pag. 1825

DECRETO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 25.
**Amnistia per reati finanziari** . . . . . Pag. 1826

*Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946*

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 598.
**Istituzione di un'imposta straordinaria personale sulle spese non necessarie** . . . . . Pag. 1827

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1946.
**Determinazione, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane in Rovigo.** Pag. 1850

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'interno:** Autorizzazione al comune di Sezze a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945. Pag. 1851

**Ministero del tesoro:** Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1851

### CONCORSI

**Ministero di grazia e giustizia:** Concorso per titoli a 24 posti di volontario assistente aggiunto nel ruolo del personale degli Archivi notarili . . . . . Pag. 1851

### LEGGI E DECRETI

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 Semestrale L. 800
Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

AL «COLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500
Un fascicolo — Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500
Trimestrale L. 300. Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze), Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24), Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 6; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 24.
**Condono di sopratasse e spese pecuniarie in materia tributaria** . . . . . Pag. 1827

DECRETO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 25.
**Amnistia per reati finanziari** . . . . . Pag. 1829

*Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946*

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 598.
**Istituzione di un'imposta straordinaria personale sulle spese non necessarie** . . . . . Pag. 1827

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1946.
**Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario per la gestione della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle levatrici** . . . . . Pag. 1829

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1946.
**Convalida dei provvedimenti adottati nei riguardi del personale dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano** . . . . . Pag. 1829

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1946.
**Aumento delle integrazioni temporanee a favore dei pensionati della Cassa nazionale del notariato e assistenza scolastica a favore degli orfani dei notai.** . . Pag. 1829

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.
**Determinazione, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane in Rovigo.** Pag. 1830

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'interno:** Autorizzazione al comune di Sezze a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945. Pag. 1831

**Ministero del tesoro:** Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1831

## CONCORSI

**Ministero di grazia e giustizia:** Concorso per titoli a 24 posti di volontario assistente aggiunto nei ruolo del personale degli Archivi notarili . . . . . Pag. 1831

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 24.

**Condono di sopratasse e spese pecuniarie in materia tributaria.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

292

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO. 015561

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie per le infrazioni previste dalle leggi:

*a*) sulle imposte dirette;

*b*) sulle tasse e imposte indirette sugli affari;

*c*) doganali e sulle imposte di fabbricazione;

*d*) sulle imposte governative sul consumo gas-luce ed energia elettrica;

*e*) sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

*f*) sul lotto pubblico;

*g*) sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;

*h*) sulla finanza locale e sui prodotti tassati e dei l'abbigliamento;

*i*) sul catasto e sui servizi tecnici erariali;

*l*) sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

*m*) sul fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72.

Sono compresi nel condono le sopratasse previste dall'art. 110 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sull'imposta di registro fermo peraltro l'obbligo del pagamento delle imposte ordinarie.

Art. 2.

Il condono non si applica se:

1) trattandosi di omessa denuncia, i contribuenti ai quali non sia stato ancora notificato alcun accertamento di ufficio non presentino la prescritta dichiarazione entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

2) trattandosi di infedele denuncia, i contribuenti ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica di ufficio non completino, entro lo stesso periodo di centoventi giorni, la dichiarazione presentata;

3) trattandosi di morosità nel pagamento dei tributi o canoni oppure di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti non paghino i tributi o i canoni, o non adempiano alle prescritte operazioni o formalità entro il periodo di centoventi giorni predetto;

4) trattandosi di insufficiente dichiarazione di valore, i contribuenti non paghino l'imposta complementare e gli accessori dovuti sul maggior valore entro lo stesso periodo di centoventi giorni.

Art. 4.

Qualora, anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, sia verificata la decadenza dal beneficio della dilazione già accordata, la decadenza s'intenderà non avvenuta a condizione che i debitori paghino, nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le rate d'imposta scadute e non pagate nel termine convenuto con gli atti di dilazione.

In tal caso gli atti di dilazione in precedenza stipulati continueranno ad avere vigore e rimarranno ferme le garanzie reali e personali già prestate.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 18 giugno 1946.

Nei territori ancora soggetti al Governo Militare Alleato esso avrà effetto dal giorno in cui sarà reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, o, in mancanza, dal giorno in cui i suddetti territori saranno restituiti all'Amministrazione italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

SCOCCIMARRO — TOGLIATTI — GRASSO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti*, addì 23 luglio 1946
*Atti del Governo*, registro n. 1, foglio n. 44. — FRASCA

---

DECRETO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 25.
**Amnistia per reati finanziari.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 8 dello Statuto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0157

e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

*f*) sul lotto pubblico;

*g*) sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;

*h*) sulla finanza locale e sui prelotti tessili e dell'abbigliamento;

*i*) sul catasto e sui servizi tecnici erariali;

*l*) sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

*m*) sul fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72.

Sono comprese nel condono le sopratasse previste dall'art. 11o del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sull'imposta di registro, fermo peraltro l'obbligo del pagamento delle imposte ordinarie.

Art. 2.

Il condono non si applica se:

1) trattandosi di omessa denuncia, i contribuenti ai quali non sia stato ancora notificato alcun accertamento di ufficio non presentino la prescritta dichiarazione entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

2) trattandosi di infedele denuncia, i contribuenti ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica di ufficio non completino, entro lo stesso periodo di centoventi giorni, la dichiarazione presentata;

3) trattandosi di morosità nel pagamento dei tributi o canoni oppure di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti non paghino i tributi o i canoni, o non adempiano alle prescritte operazioni o formalità entro il periodo di centoventi giorni predetto;

4) trattandosi di insufficiente dichiarazione di valore, i contribuenti non paghino l'imposta complementare e gli accessori dovuti sul maggior valore entro lo stesso periodo di centoventi giorni.

Art. 3.

Restano in vigore le dilazioni già stipulate per il pagamento di imposte, di tasse, sopratasse e pene pecuniarie; tuttavia la concessione dei benefici di cui al presente decreto è subordinata al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto di dilazione in ordine al pagamento delle imposte e delle tasse.

Per le dilazioni di diritto non ancora stipulate alla data di pubblicazione del presente decreto, la concessione dei benefici è subordinata alla stipulazione dell'atto di dilazione entro centoventi giorni dalla data suddetta ed al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 18 giugno 1946.

Nei territori ancora soggetti al Governo Militare Alleato esso avrà effetto dal giorno in cui sarà reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, o, in mancanza, dal giorno in cui i suddetti territori saranno restituiti all'Amministrazione italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

SCOCCIMARRO — TOGLIATTI — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 44.* — PESCA

---

DECRETO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 25.
**Amnistia per reati finanziari.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 8 dello Statuto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa amnistia per i reati previsti dalle leggi:

*a*) sulle imposte dirette;

*b*) sulle tasse ed imposte indirette sugli affari;

*c*) doganali e sulle imposte di fabbricazione;

*d*) sulle imposte governative sul consumo gas-luce ed energia elettrica;

*e*) sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

*f*) sul lotto pubblico;

0158
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

*g*) sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;

*h*) sulla finanza locale e sui prodotti tessili e dell'abbigliamento;

*i*) sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari,

per i quali è comminata una pena detentiva, sola o congiunta alla pena della multa o dell'ammenda, non superiore nel massimo a cinque anni, oppure la sola pena della multa o dell'ammenda.

Art. 2.

Fuori dei casi previsti dall'art. 1, sono condonate le pene restrittive della libertà personale non superiori a tre anni, nonchè le pene della multa e dell'ammenda non superiori a lire trentila, e di altrettanto sono ridotte quelle maggiori inflitte o da infliggere.

Qualora il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 679, il limite della pena pecuniaria indicato nel comma precedente è raddoppiato.

Art. 3.

L'amnistia e l'indulto previsti dal presente decreto non si applicano se:

1) trattandosi di omessa denuncia, i contribuenti a carico dei quali non sia stato ancora iniziato l'accertamento d'ufficio non presentino la prescritta dichiarazione entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

2) trattandosi di infedele denuncia, i contribuenti ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica di ufficio, non completino, entro lo stesso periodo di 120 giorni, la dichiarazione presentata;

3) trattandosi di morosità nel pagamento dei tributi o canoni oppure di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti non paghino i tributi o canoni, o non adempiano alle prescritte operazioni o formalità, entro il periodo di centoventi giorni predetto.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici concessi con il presente decreto non si tien conto dei precedenti penali dell'imputato quando si tratta di reati punibili con la sola pena della multa o dell'ammenda.

In ogni altro caso i benefici stessi non si applicano a coloro che alla data del presente decreto hanno riportato una o più condanne per delitto non colposo a pena detentiva superiore nel complesso a tre anni.

Nell'esame dei precedenti penali non si tien conto delle condanne dichiarate estinte per precedente amnistia, nè dei reati estinti alla data del presente decreto

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

SCELBA — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 523.

**Istituzione di un'imposta straordinaria personale sulle spese non necessarie.**

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Sentito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituita a favore dei comuni un'imposta personale straordinaria progressiva sull'ammontare complessivo delle spese non necessarie.

L'imposta è obbligatoria per tutti i comuni.

Art. 2.

Sono soggette all'imposta soltanto le persone fisiche.

Ogni persona fisica è iscritta per la somma delle proprie spese e di quelle di altre persone quando abbia la libera disponibilità dei loro redditi, l'amministrazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 1 5 6 1

fuori dei casi previsti dall'art. 1, sono condonate le pene restrittive della libertà personale non superiori a tre anni, nonchè le pene della multa e dell'ammenda non superiori a lire trentila, e di altrettanto sono ridotte quelle maggiori inflitte o da infliggere.

Qualora il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 679, il limite della pena pecuniaria indicato nel comma precedente è raddoppiato.

Art. 3.

L'amnistia e l'indulto previsti dal presente decreto non si applicano se:

1) trattandosi di omessa denuncia, i contribuenti a carico dei quali non sia stato ancora iniziato l'accertamento d'ufficio non presentino la prescritta dichiarazione entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

2) trattandosi di infedele denuncia, i contribuenti ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica di ufficio, non completino, entro lo stesso periodo di 120 giorni, la dichiarazione presentata;

3) trattandosi di morosità nel pagamento dei tributi o canoni oppure di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti non paghino i tributi o canoni, o non adempiano alle prescritte operazioni o formalità, entro il periodo di centoventi giorni predetto.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dei benefici concessi con il presente decreto non si tien conto dei precedenti penali dell'imputato quando si tratta di reati punibili con la sola pena della multa o dell'ammenda.

In ogni altro caso i benefici stessi non si applicano a coloro che alla data del presente decreto hanno riportato una o più condanne per delitto non colposo a pena detentiva superiore nel complesso a tre anni.

Nell'esame dei precedenti penali non si tien conto delle condanne dichiarate estinte per precedente amnistia, nè dei reati estinti alla data del presente decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 167 del Codice penale, nè delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 19 giugno 1946.

Nei territori ancora soggetti al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui sarà reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, o, in mancanza, dal giorno in cui i suddetti territori saranno restituiti all'Amministrazione italiana.

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 598.

**Istituzione di un'imposta straordinaria personale sulle spese non necessarie.**

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Sentito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituita a favore dei comuni un'imposta personale straordinaria progressiva sull'ammontare complessivo delle spese non necessarie.

L'imposta è obbligatoria per tutti i comuni.

Art. 2.

Sono soggette all'imposta soltanto le persone fisiche.

Ogni persona fisica è iscritta per la somma delle proprie spese e di quelle di altre persone quando abbia la libera disponibilità del loro reddito, l'amministrazione o l'uso del loro patrimonio senza obbligo della resa dei conti.

Art. 3.

E' imponibile il complesso delle spese non necessarie effettuate nell'anno anteriore, escluse quelle occorrenti per i bisogni normali della vita del soggetto e delle persone a suo carico.

Si considera in ogni modo spesa necessaria per le esigenze normali della vita quella non eccedente L. 400.000 annue per il contribuente, L. 200.000 annue per la prima persona, L. 100.000 annue per la seconda e L. 50.000 annue per ciascuna delle altre la cui spesa si cumuli a norma dell'art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 1 6 0 1

Art. 4.

Per la determinazione dell'imponibile si terrà conto dei seguenti elementi:

*a)* spesa per il fitto e l'arredamento dell'abitazione per la parte che, tenuto conto del numero degli ambienti in rapporto al numero dei componenti la famiglia e dell'ubicazione dell'abitazione, eccede i limiti conformi al medio tenore della vita;

*b)* spesa per il fitto e l'arredamento di abitazioni di soggiorno diverso dall'abitazione abituale, per l'intero ammontare;

*c)* spesa per il fitto, l'attrezzatura ed il mantenimento di parchi, giardini, locali ed aree adibite a ritrovo, giuochi ed esercizi fisici, per l'uso di riserve di caccia e di pesca;

*d)* spese per la remunerazione ed il mantenimento del personale addetto al servizio domestico del contribuente, non richieste da particolari situazioni di famiglia o da necessità professionali. Non si comprende nell'imponibile la spesa relativa ad una domestica;

*e)* spese per l'uso di imbarcazioni e mezzi di trasporto di ogni genere al servizio del contribuente che non siano richiesti da ragioni di lavoro;

*f)* spese per il mantenimento di cavalli da sella, di cani di lusso e da caccia;

*g)* spese per soggiorni in località di ritrovo mondano o di residenza stagionale, per viaggi in Italia ed all'estero, sempre che tali soggiorni e viaggi non siano giustificati dalle necessità professionali o dalle esigenze normali della vita;

*h)* spese per l'appartenenza o la presenza a circoli e locali di ritrovo, di divertimento e di giuoco, per la frequenza di ristoranti di lusso;

*i)* spese per ogni altro motivo non richiesto dai bisogni normali della vita positivamente accertati.

Oltre che di quelli previsti nei comma precedenti, si terrà conto di ogni altro elemento che sia dato a presumere dal tenore di vita del contribuente.

Art. 5.

Non sono comprese fra le spese imponibili le somme destinate alla conservazione del patrimonio, ad investimenti di capitale, al pagamento delle imposte e tasse di ogni specie dovute allo Stato, alle provincie, ai comuni, ai consorzi ed agli altri enti autorizzati ad imporre contributi.

Sono esenti dall'imposta le spese destinate a scopi di beneficenza o di interesse pubblico.

Art. 6.

Il fitto si valuta con i criteri indicati all'art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, numero 62.

La spesa annua per la remunerazione ed il mantenimento del personale addetto al servizio domestico del contribuente si presume non inferiore a L. 80.000 per

Art. 7.

Ferma il disposto dell'art. 3, l'imposta si applica con le seguenti aliquote:

il 50 per cento fino a L. 250.000;
il 100 per cento sulla parte eccedente.

Art. 8.

Il contribuente le cui spese non necessarie superino il minimo imponibile fissato dall'art. 3 deve dichiarare al comune nel cui registro della popolazione stabile trovasi iscritto, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'ammontare complessivo delle spese imponibili dell'anno precedente.

Art. 9.

I comuni nel cui territorio si sono verificate spese previste all'art. 4 debbono segnalarle, specificandone il titolo, entro il 31 marzo dell'anno successivo, al comune nel cui registro della popolazione stabile è iscritto il contribuente.

Analoghe segnalazioni debbono fare i Consigli tributari dei comuni indicati nel comma precedente.

Il comune di residenza del contribuente provvede all'accertamento sulla base della dichiarazione, degli elementi raccolti e di quelli indicati dal locale Consiglio tributario.

Art. 10.

Nell'avviso di accertamento il comune deve specificatamente indicare le varie voci di spese non necessarie con le relative somme e località in cui si sono effettuate.

In base alle denuncie ed alle rettificazioni apportatevi di ufficio, il comune, entro il 31 maggio, procederà alla notifica degli accertamenti anche nei confronti di coloro che non abbiano presentato la denuncia.

Per quanto riguarda la notifica degli accertamenti, i termini dei ricorsi, la risoluzione delle controversie, la procedura, le soprattasse, le ammende, la riscossione ed i privilegi, si applicano le disposizioni del capo XIX del testo unico 11 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Entro il mese di luglio, il comune compila il ruolo principale comprendendovi anche le partite non definite, limitatamente alle somme risultanti dalle denuncie e dai ricorsi delle parti, salvo gli eventuali conguagli dopo esaurita la procedura amministrativa.

Art. 11.

I comuni nei quali il contribuente abbia effettuato spese non necessarie e che le segnalino al comune di accertamento, hanno diritto ad una parte proporzionale dell'imposta.

Le contro-

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 016111

mento di parchi, giardini, locali ed aree adibite a ritrovo, giuochi ed esercizi fisici; per l'uso di riserve di caccia e di pesca;

*d)* spese per la remunerazione ed il mantenimento del personale addetto al servizio domestico del contribuente, non richieste da particolari situazioni di famiglia o da necessità professionali. Non si comprende nell'imponibile la spesa relativa ad una domestica;

*e)* spese per l'uso di imbarcazioni e mezzi di trasporto di ogni genere al servizio del contribuente che non siano richiesti da ragioni di lavoro;

*f)* spese per il mantenimento di cavalli da sella, di cani di lusso e da caccia;

*g)* spese per soggiorni in località di ritrovo mondano o di residenza stagionale, per viaggi in Italia ed all'estero, sempre che tali soggiorni e viaggi non siano giustificati dalle necessità professionali e dalle esigenze normali della vita;

*h)* spese per l'appartenenza o la presenza a circoli e locali di ritrovo, di divertimento e di giuoco, per la frequenza di ristoranti di lusso;

*i)* spese per ogni altro motivo non richiesto dai bisogni normali della vita positivamente accertati.

Oltre che di quelli previsti nel comma precedenti, si terrà conto di ogni altro elemento che sia dato a presumere dal tenore di vita del contribuente.

Art. 5.

Non sono comprese fra le spese imponibili le somme destinate alla conservazione del patrimonio, ad investimenti di capitale, al pagamento delle imposte e tasse di ogni specie dovute allo Stato, alle provincie, ai comuni, ai consorzi ed agli altri enti autorizzati ad imporre contributi.

Sono esenti dall'imposta le spese destinate a scopi di beneficenza o di interesse pubblico.

Art. 6.

Il fitto si valuta con i criteri indicati all'art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, numero 62.

La spesa annua per la remunerazione ed il mantenimento del personale addetto al servizio domestico del contribuente si presume non inferiore a L. 30.000 né superiore a L. 80.000 per ciascun dipendente.

La spesa annua per l'uso di una autovettura o di una imbarcazione a motore, si presume non inferiore a lire 60.000; quella per l'uso di un motociclo non inferiore a L. 15.000; quella per l'uso di ogni vettura a cavalli non inferiore a L. 40.000 e quella per ogni imbarcazione a remi od a vela non inferiore a L. 10.000.

La spesa annua per il mantenimento di ogni cavallo da sella si presume non inferiore a L. 40.000 per ogni cavallo; quella per ogni cane di lusso e da caccia non inferiore a L. 10.000.

entro il 31 marzo di ciascun anno, l'ammontare complessivo delle spese imponibili dell'anno precedente.

Art. 9.

I comuni nel cui territorio si sono verificate spese previste all'art. 4 debbono segnalarle, specificandone il titolo, entro il 31 marzo dell'anno successivo, al comune nel cui registro della popolazione stabile è iscritto il contribuente.

Analoghe segnalazioni debbono fare i Consigli tributari dei comuni indicati nel comma precedente.

Il comune di residenza del contribuente provvede all'accertamento sulla base della dichiarazione, degli elementi raccolti e di quelli indicati dal locale Consiglio tributario.

Art. 10.

Nell'avviso di accertamento il comune deve specificatamente indicare le varie voci di spese non necessarie con le relative somme e località in cui si sono effettuate.

In base alle denuncie ed alle rettificazioni apportatevi di ufficio, il comune, entro il 31 maggio, procederà alla notifica degli accertamenti anche nei confronti di coloro che non abbiano presentato la denuncia.

Per quanto riguarda la notifica degli accertamenti, i termini del ricorso, la risoluzione delle controversie, la procedura, le sopratasse, le ammende, la riscossione e i privilegi, si applicano le disposizioni del capo XIX del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Entro il mese di luglio, il comune compila il ruolo principale comprendendovi anche le partite non dovute, limitatamente alle somme risultanti dalle denuncie e dai ricorsi delle parti, salvo gli eventuali conguagli dopo esaurita la procedura amministrativa.

Art. 11.

I comuni nei quali il contribuente abbia effettuato spese non necessarie e che le segnalino al comune di accertamento, hanno diritto ad una parte proporzionale dell'imposta.

Le controversie circa la spettanza del tributo, sono decise a norma dell'art. 289 del testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 12.

*Disposizione transitoria.*

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta per l'anno 1946, la denuncia di cui all'art. 8, per l'ammontare complessivo delle spese imponibili effettuate nell'anno 1945, deve essere presentata entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0162

Entro lo stesso termine i comuni ed i Consigli tributari sono tenuti a fare le segnalazioni di cui all'articolo 9.

Gli adempimenti di cui al secondo e quarto comma dell'art. 10 debbono essere effettuati rispettivamente entro cinque e sette mesi dalla stessa data di pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — ROMITA — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 302.* — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1946.

**Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario per la gestione della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle levatrici.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto del 25 febbraio 1946, concernente la nomina del dott. prof. Pietro Di Donna a commissario straordinario della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle levatrici, con scadenza dei poteri al 1° giugno 1946;

Considerata la necessità di prorogare detti poteri fino al 30 settembre 1946;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. prof. Pietro Di Donna quale commissario straordinario per la gestione della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle levatrici con decreto Ministeriale 25 febbraio 1946, sono prorogati fino al 30 settembre 1946.

Roma, addì 30 giugno 1946

*Il Ministro*: BARBARESCHI

(2112)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1946.

**Convalida dei provvedimenti adottati nei riguardi del personale della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde.**

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 698;

Vista la delibera in data 17 maggio 1946 con la quale la Commissione provvisoria di reggenza della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde con sede in Milano, chiede la convalida dei provvedimenti adottati dalla Cassa medesima sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, concernenti le assunzioni nei ruoli organici, la carriera e la cessazione dal servizio del dipendente personale elencato nell'allegato della citata delibera;

Considerato che la richiesta viene giustificata con il fatto che i provvedimenti anzidetti rientrano nel quadro della normale applicazione di disposizioni regolamentari e contrattuali in vigore, e al di fuori, quindi, di ogni e qualsiasi influenza di carattere politico;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, ente morale con sede in Milano, concernenti le assunzioni nei ruoli organici, la carriera e la cessazione dal servizio del dipendente personale della Cassa medesima, indicato nell'elenco allegato alla delibera in data 17 maggio 1946 della Commissione provvisoria di reggenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1946

*Il Ministro*: COMBONI

(2134)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1946.

**Aumento delle integrazioni temporanee a favore dei pensionati della Cassa nazionale del notariato e assistenza scolastica a favore degli orfani dei notai.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 stesso mese ed anno, col quale fu approvato il testo unico delle disposizioni concernenti la concessione di pensioni e sussidi ai notai e alle loro famiglie;

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 2 luglio successivo, col quale furono migliorate le condizioni di pensionamento previste nel citato testo unico;

Visto il decreto Ministeriale 13 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 17 febbraio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0163

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — GROCIMANNO — ROMITA — TOGLIATTI

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 362.* — PESCA

---

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1946.

**Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario per la gestione della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle levatrici.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto del 25 febbraio 1946, concernente la nomina del dott. prof. Pietro Di Donna a commissario straordinario della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle levatrici, con scadenza dei poteri al 1° giugno 1946;

Considerata la necessità di prorogare detti poteri fino al 30 settembre 1946;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. prof. Pietro Di Donna quale commissario straordinario per la gestione della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle levatrici con decreto Ministeriale 25 febbraio 1946, sono prorogati fino al 30 settembre 1946.

Roma, addì 30 giugno 1946

*Il Ministro:* BARBARESCHI

(2112)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1946.

**Convalida dei provvedimenti adottati nei riguardi del personale della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

della citata delibera;

Considerato che la richiesta viene giustificata con il fatto che i provvedimenti anzidetti rientrano nel quadro della normale applicazione di disposizioni regolamentari e contrattuali in vigore, e al di fuori, quindi, di ogni e qualsiasi influenza di carattere politico;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, ente morale con sede in Milano, concernenti le assunzioni nei ruoli organici, la carriera e la cessazione dal servizio del dipendente personale della Cassa medesima, indicato nell'elenco allegato alla delibera in data 17 maggio 1946 della Commissione provvisoria di reggenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1946

*Il Ministro:* CORBINO

(2154)

---

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1946.

**Aumento delle integrazioni temporanee a favore dei pensionati della Cassa nazionale del notariato e assistenza scolastica a favore degli orfani dei notai.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 stesso mese ed anno, col quale fu approvato il testo unico delle disposizioni concernenti la concessione di pensioni e sussidi ai notai e alle loro famiglie;

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio successivo, col quale furono migliorate le condizioni di pensionamento previste nel citato testo unico;

Visto il decreto Ministeriale 13 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 17 febbraio 1945, con il quale fu concessa ai pensionati della Cassa nazionale del notariato un'integrazione temporanea della pensione nella misura del settanta per cento;

Visto il decreto Ministeriale 8 gennaio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 stesso mese e anno, col quale ai titolari di pensioni dirette fu concessa una seconda integrazione nella misura fissa di lire 1800 mensili e ai titolari di pensioni indirette quella di L. 1200;

Ritenuto che il sensibile aumento delle entrate della Cassa permette di meglio adeguare le pensioni alle condizioni economiche generali e di provvedere altresì, me-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0164

diante concorso nella spesa, al mantenimento agli studi agli orfani dei notai;

Vista la proposta in data 21 giugno 1946, del commissario straordinario della Cassa anzidetta;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Decreta:

Art. 1.

L'integrazione temporanea concessa ai pensionati della Cassa nazionale del notariato col decreto Ministeriale 13 febbraio 1945 è elevata, con effetto dal 1° luglio 1946, dal settanta al centocinquanta per cento della pensione stabilita col decreto Ministeriale 12 giugno 1919.

Parimenti, con effetto dal 1° luglio 1946, l'integrazione temporanea mensile in misura fissa concessa ai pensionati anzidetti col decreto Ministeriale 8 gennaio 1946, è elevata da L. 1800 a L. 3000 per le pensioni dirette e da L. 1200 a L. 2000 per le pensioni indirette.

Nulla è innovato per quanto riguarda gli assegni supplementari a favore delle vedove con figli minori e degli orfani soli.

Gli assegni personali non riversibili di cui all'art. 4 del decreto Ministeriale 12 giugno 1946, sono assorbiti negli aumenti previsti dal presente articolo.

Art. 2.

Le campagne di guerra sono computate in aggiunta all'anzianità di esercizio anche agli effetti del conseguimento del diritto a pensione.

Qualora, in applicazione dell'art. 7 del decreto Ministeriale 10 luglio 1923, sia stata liquidata l'indennità per una volta tanto, mentre, in applicazione del comma 1° del presente articolo, spetti la pensione, questa sarà liquidata, a domanda degli interessati, con effetto dalla data di cessazione del notaio dall'esercizio, nel rispettivo importo dovuto in base alle disposizioni rimaste in vigore successivamente a tale data. L'indennità che sia stata corrisposta sarà ripetuta sulla pensione, mediante compensazione sulle rate scadute e, occorrendo, su quote delle rate future.

Art. 3.

Nel bilancio della Cassa sarà stanziata ogni anno una somma non inferiore a L. 500.000 per sussidi speciali, sotto la denominazione « assistenza scolastica », tenuto conto delle presunte disponibilità dell'esercizio. Per l'esercizio in corso potrà essere apportata al bilancio la variazione concorrente per il relativo stanziamento.

Art. 4.

La concessione dei sussidi è fatta dalla Commissione amministratrice, su proposta del consiglio notarile del distretto, tenuto conto del profitto negli studi, della buona condotta degli orfani, di ogni altro elemento utile sulla opportunità dell'assistenza.

Le concessioni saranno riesaminate annualmente, in particolar modo per il requisito del profitto negli studi e della buona condotta.

Art. 6.

L'assistenza scolastica potrà essere estesa a figli di notai cessati viventi, ed anche a figli di notai in esercizio, qualora il concorso dei requisiti previsti all'art. 5 risulti eccezionalmente favorevole per la concessione.

Art. 7.

La Commissione amministratrice potrà stabilire norme generali per la concessione e il versamento delle somme erogabili nell'assistenza scolastica. Tali eventuali norme saranno comunicate ai Consigli notarili e pubblicate in periodici di materia notarile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 luglio 1946

*Il Ministro*: GULLO

(2138)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946

**Determinazione, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane in Rovigo.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1941, per la determinazione dei salari medi mensili e dei periodi di occupazione media mensile ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei facchini riuniti in carovane;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le Associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il salario medio mensile ed il periodo medio di occupazione ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei lavoratori soci della compagnia facchini di piazza di Rovigo, sono così stabiliti:

L'integrazione temporanea concessa ai pensionati della Cassa nazionale del notariato col decreto Ministeriale 13 febbraio 1915 è elevata, con effetto dal 1° luglio 1916, dal settanta al centocinquanta per cento della pensione stabilita col decreto Ministeriale 12 giugno 1910.

Parimenti, con effetto dal 1° luglio 1916, l'integrazione temporanea mensile in misura fissa concessa ai pensionati anzidetti col decreto Ministeriale 8 gennaio 1916, è elevata da L. 1800 a L. 3000 per le pensioni dirette e da L. 1200 a L. 2000 per le pensioni indirette.

Nulla è innovato per quanto riguarda gli assegni supplementari a favore delle vedove con figli minori e degli orfani soli.

Gli assegni personali non riversibili di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 12 giugno 1910, sono assorbiti negli aumenti previsti dal presente articolo.

Art. 2.

Le campagne di guerra sono computate in aggiunta all'anzianità di esercizio anche agli effetti del conseguimento del diritto a pensione.

Qualora, in applicazione dell'art. 7 del decreto Ministeriale 10 luglio 1939, sia stata liquidata l'indennità per una volta tanto, mentre, in applicazione del comma 1° del presente articolo, spetti la pensione, questa sarà liquidata, a domanda degli interessati, con effetto dalla data di cessazione del notaio dall'esercizio, nel rispettivo importo dovuto in base alle disposizioni rimaste in vigore successivamente a tale data. L'indennità che sia stata corrisposta sarà rimborsata sulla pensione, mediante compensazione sulle rate scadute e, occorrendo, su quote delle rate future.

Art. 3.

Nel bilancio della Cassa sarà stanziata ogni anno una somma non inferiore a L. 500.000 per sussidi speciali, sotto la denominazione « assistenza scolastica », tenuto conto delle presunte disponibilità dell'esercizio. Per l'esercizio in corso potrà essere apportata al bilancio la variazione concorrente per il relativo stanziamento.

Art. 4.

L'assistenza scolastica avrà luogo quale concorso nelle spese per l'istruzione e l'educazione degli orfani di notaio, sia in famiglia sia in istituti o convitti ritenuti idonei dalla Commissione amministratrice.

La Cassa, sia direttamente sia per mezzo dei Consigli notarili o altrimenti, vigilerà sull'effettivo impiego delle somme secondo la loro destinazione.

Art. 5.

L'assistenza scolastica sarà disposta tenuto conto dell'accertato disagio economico della famiglia lasciata dal notaio, della favorevole attitudine agli studi e della condotta, qualora il concorso dei requisiti previsti all'art. 3 risulti eccezionalmente favorevole per la concessione.

Art. 6.

La Commissione amministratrice potrà stabilire norme generali per la concessione e il versamento delle somme erogabili nell'assistenza scolastica. Tali eventuali norme saranno comunicate ai Consigli notarili e pubblicate in periodici di materia notarile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 luglio 1946

*Il Ministro*: Gullo

(2139)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.

**Determinazione, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane in Rovigo.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1941, per la determinazione dei salari medi mensili e dei periodi di occupazione media mensile ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti di facchini riuniti in carovane;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le Associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il salario medio mensile ed il periodo medio di occupazione ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei lavoratori soci della compagnia facchini di piazza di Rovigo, sono così stabiliti:

occupazione media mensile: giorni 26, salario medio mensile: L. 3000.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 1° gennaio 1946.

Roma, addì 13 aprile 1946

*Il Ministro*: Fanfani

(2138)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0169

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Sezze a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 6 maggio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Sezze (provincia di Latina), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.980.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2144)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - ISTITUTO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 23 luglio 1946 - N. 169**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2617 | Olanda | 37,7315 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 100 — | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 27,78 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,20 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 93 — |
| Id. 3,50 % 1902 | 86,30 |
| Id. 3 % lordo | 72,80 |
| Id. 5 % 1935 | 96,85 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 81,45 |
| Id. 5 % 1936 | 96,30 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,35 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,25 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,075 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99 — |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 98,975 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99 — |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 98,775 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,15 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,10 |

# CONCORSI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Concorso per titoli a 24 posti di volontario assistente aggiunto nel ruolo del personale degli Archivi notarili.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, 23 ottobre 1924, n. 1767, 25 aprile 1938, n. 477, 27 ottobre 1937, n. 1826 e

Visti gli articoli 5 e 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 151, che autorizza fino al 31 dicembre 1946 il conferimento dei posti disponibili nei gradi iniziali delle carriere d'ordine mediante concorsi per titoli;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 1945, n. 47613-12106.2.6.5/1.3.1, con la quale si consente che sia bandito il concorso nel ruolo del personale di gruppo C degli Archivi notarili per la metà dei posti attualmente vacanti, riservandosi l'altra metà agli ex combattenti in base alle vigenti disposizioni;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 1941, n. 26833/1.3.1, con la quale è stabilito che il 10 % dei posti vacanti debbono essere conferiti senza concorso agli invalidi di guerra;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a ventiquattro posti di volontario assistente aggiunto (gruppo C) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

Altri ventiquattro posti sono riservati a favore dei dichiarati atti a tali per concorso da bandire successivamente e altri due posti sono riservati a favore degli invalidi di guerra, essendo già stati conferiti a questi ultimi altri tre posti.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili;

c) abbia sempre tenuta buona condotta civile, morale e politica;

d) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di 18 anni e non superata quella di anni 30 salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi da impiego, in vigore al momento della presentazione della domanda.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già rivestono la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato e per coloro che presso tale servizio non di ruolo abbiano da due anni, nelle Amministrazioni statali, esclusa quella delle ferrovie dello Stato, sempre che siano in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti ai sensi dell'art. 11 del R. decreto legge 4 febbraio 1937, n. 101.

Tale qualità deve risultare da attestazione rilasciata in forma legale dall'Amministrazione della quale fa parte l'aspirante;

e) sia provvisto, prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, di diploma di licenza di scuola media inferiore o di altro dei corrispondenti diplomi di cui al decreto 6 giugno 1935, n. 864, oppure di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro legge o parificate.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 12, diretta al Ministro per la grazia e giustizia, deve essere presentata all'Archivio notarile regionale o distrettuale nella giurisdizione nel quale trovasi il Comune di residenza del candidato, nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con i documenti indicati nell'articolo seguente e con un elenco di essi in doppio copia una delle quali deve dal conservatore dell'Archivio essere restituita al candidato a titolo di ricevuta.

Coloro che, essendo in possesso del prescritto requisito si trovino sotto le armi o che, per ragioni dipendenti dalla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 916721

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 23 luglio 1946 - N. 168**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 320,60 | Nuova Zelanda | 320,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,667 |
| Canada | 100 — | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8595 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 27,78 |
| Francia | 0,8456 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,82 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 93 — |
| Id. 3,50 % 1902 | 85,30 |
| Id. 3 % lordo | 72,80 |
| Id. 5 % 1935 | 86,85 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 81,45 |
| Id. 5 % 1936 | 86,30 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 87,35 |
| Buoni del Tesoro 5 % (3 giugno 1946) | 99,25 |
| Id. 5 % (3 febbraio 1950) | 99,075 |
| Id. 5 % (1° febbraio 1950) | 99 — |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 98,975 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99 — |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 99,775 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,15 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,10 |

# CONCORSI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Concorso per titoli a 21 posti di volontario assistente aggiunto nel ruolo del personale degli Archivi notarili.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, 23 ottobre 1924, n. 1737, 25 aprile 1929, n. 477, 27 ottobre 1937, n. 1858 e 10 ottobre 1941, n. 1255, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato con le successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100;

Visto il R. decreto 6 giugno 1943, n. 27, sulle provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, sull'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

È indetto un concorso per titoli a ventiquattro posti di volontario assistente aggiunto (gruppo C) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

Altri venti quattro posti sono riservati a favore dei richiamati alle armi per concorso di bandire successivamente e altri due posti sono riservati a favore degli invalidi di guerra, secondo gli stessi criteri a questi ultimi altri invalidi.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

*a*) sia cittadino italiano di sesso maschile;

*b*) abbia l'esercizio dei diritti civili;

*c*) abbia sempre tenuta buona condotta civile, morale e politica;

*d*) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di 18 anni e non superata quella di anni 32 salvo le quattro aggiunte in dipendenza della cessazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi di impiego, in vigore al momento della presentazione della domanda.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già rivestono la qualità di impiegati civili di ruolo dello stato e per coloro che prestano ininterrotto servizio non di ruolo almeno da due anni nelle Amministrazioni statali, escluse quelle delle ferrovie dello Stato, sempre che siano in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti dal citato art. 21 del R. decreto legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Tale qualità deve risultare da attestazione rilasciata in forma legale dall'Amministrazione della quale fa parte l'aspirante;

*e*) sia provvisto, prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, di diploma di licenza di scuola media inferiore o di altro dei corrispondenti diplomi di cui all'articolo del R. decreto 6 giugno 1943, n. 541, ovvero di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro legge o parificate.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 32, diretta al Ministero per la grazia e giustizia, deve essere presentata all'Archivio notarile regionale o distrettuale nella giurisdizione nel quale trovasi il Comune di residenza del candidato, nel termine di giorni 90 dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con i documenti indicati nell'articolo seguente e con un elenco di essi in duplice copia una delle quali deve dal conservatore dell'Archivio essere restituita al candidato a titolo di ricevuta.

Coloro che, essendo in possesso dei prescritti requisiti si trovino sotto le armi o che, per ragioni dipendenti dalla guerra, non possono presentare domanda di ammissione al presente concorso, saranno ammessi al concorso riservato da bandirsi ai termini dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1943, n. 27.

Art. 4.

Alla domanda, firmata dal candidato, con l'indicazione delle generalità, residenza abituale e recapito telefonico, devono essere allegati i seguenti documenti:

*a*) estratto o certificato dell'atto di nascita;

*b*) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto competente, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione è riconosciuta con decreto Reale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0198

c) certificato del sindaco del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può assumere anche ulteriori informazioni dirette;

d) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia del candidato, autenticata da un notaio o dall'autorità comunale e munita del visto del sindaco che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o che si rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato dalla commissione sanitaria di cui all'art. 41, n. 3, del R. decreto 20 gennaio 1942, n. 95, nella forma prescritta dal medesimo articolo;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale del titolo di studio richiesto dall'art. 2, lettera c), ovvero certificato del capo dell'istituto, vidimato dal competente Provveditore agli studi;

g) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età, previste dalle disposizioni in vigore al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I documenti suddetti, compresa la fotografia, devono essere redatti alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Per i certificati del sindaco di Roma e del cancelliere del Tribunale o segretario della Procura del Regno di Roma non occorrono legalizzazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3, ovvero sfornite di alcuno dei documenti suddetti e non in regola col bollo.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni civili, come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*), del presente articolo riferenti allo stato di famiglia e a copia autentica del loro stato di servizio civile, comprovando, con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare e di operazione e di aver riportato la qualifica almeno di «buono».

I candidati in servizio non di ruolo dovranno invece produrre il rapporto informativo sulla durata e natura del servizio prestato, rilasciato dal capo dell'ufficio;

*h*) quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 50 presso un Archivio notarile regionale o distrettuale. La detta quietanza deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza del termine del concorso;

*i*) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Il concorrente deve infine fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Tale dichiarazione deve essere redatta in carta semplice.

Di tutti gli altri documenti che in aggiunta ai precedenti potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), del presente articolo e lo stato di famiglia debbono essere di data non

Soltanto con esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione delle medaglie al valor militare e della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento, di partigiano e di patriota.

La qualità di ex combattente od ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla prescritta dichiarazione integrativa del distretto militare.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco, debitamente legalizzato.

In egual modo deve provarsi la qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra.

Art. 6.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni tranne che la presentazione dei documenti stessi sia stata fatta per concorsi indetti dal Ministero di grazia e giustizia. Dovranno peraltro essere presentati i documenti di cui alle lettere *d*) e *h*), dell'art. 4, come anche gli altri eventualmente non più validi ai termini dell'ultimo comma del predetto articolo.

Art. 7.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro. Non sono ammessi in ogni caso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame del concorso di cui trattasi.

Art. 8.

Il conservatore dell'Archivio appone a margine della domanda la data della presentazione della stessa anche in sua firma e trasmette senza indugio la domanda e gli allegati documenti al competente procuratore del Regno. Alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore del Regno, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale ed invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, Ufficio 3°), entro dieci giorni dalla chiusura del concorso le domande così completate ed il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

La graduatoria dei vincitori sarà compilata in base a criteri obiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati da fissarsi prima dell'inizio dell'esame dei titoli stessi, dalla commissione giudicatrice del concorso.

Art. 9.

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di vicebibliotecari aggiunti. Al termine della prova coloro che ottengono il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione sono nominati assistenti aggiunti (grado 12°, gruppo C) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, con la competenza spettante a tale grado.

Art. 10.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0169

Il certificato medico per l'invalidità di guerra deve essere [illegible] dalla commissione sanitaria di cui all'art. 13, n. 3, del [illegible] 20 giugno 1915, n. 91, nella forma prescritta dal [illegible]

c) certificato generale del cancelliere giudiziale;

d) copia originale del ruolo di stato richiesto dal [illegible], bollato e munito del certificato del capo dell'ufficio, vidimato dal competente Provveditore agli studi;

e) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla preferenza nell'ordine di merito ed alla dispensa dal limite di età, previsto dalle disposizioni in vigore al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Documenti richiesti, compresa la fotografia, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e dei [illegible] legalizzazioni. Per i certificati del sindaco di Roma e del cancelliere del Tribunale o sostituto della Procura del Regno di Roma non occorrono legalizzazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3, ovvero sfornite di alcuno dei documenti richiesti o non in regola col bollo.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni civili, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*), del presente articolo, inserte allo stato di famiglia e a copia autentica del loro stato di servizio civile, compilato, con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di aver riportato la qualifica almeno di «buono».

I candidati in servizio non di ruolo dovranno invece produrre il rapporto informativo sulla durata e natura del servizio prestato, rilasciato dal capo dell'ufficio.

La quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 50 presso un Archivio notarile regionale o distrettuale. La detta quietanza deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza del termine del concorso.

Il foglio di congedo illimitato ovvero dell'atto di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva a seconda della speciale condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Il concorrente deve infine fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, quella sede vacante. Detta dichiarazione deve essere redatta in carta semplice.

I titoli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), del presente articolo e lo stato di famiglia debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Art. 5.

La mutilazione o la invalidità di guerra deve risultare dal modello 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni di guerra), ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

Amministrazioni tranne che la prestazione dei documenti stessi sia stata fatta per concorsi indetti dal Ministero di grazia e giustizia. Potranno peraltro essere presentati i documenti di cui alle lettere *d*), *e*) e *h*), dell'art. 4, nonchè altri eventualmente non più validi ai termini dell'ultimo comma del predetto articolo.

Art. 7.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro. Non sono ammessi in ogni caso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame del concorso di cui trattasi.

Art. 8.

Il conservatore dell'Archivio appone a margine della domanda la data della presentazione della stessa nonchè la sua firma e trasmette senza indugio la domanda e gli allegati documenti al competente procuratore del Regno. Alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore del Regno, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvede al rilascio della dichiarazione generale del cancelliere giudiziale ed invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, Ufficio 2°), entro dieci giorni dalla chiusura del concorso, le domande così completate ed il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

La graduatoria di merito sarà compilata in base a criteri obiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati da fissarsi prima dell'inizio dell'esame dei titoli stessi, dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Art. 9.

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontari assistenti aggiunti. Al termine della prova coloro che ottengono il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione sono nominati assistenti aggiunti (grado 13°, gruppo G) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

Art. 10.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni dell'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 31 marzo 1916

*Il Ministro*: TOGLIATTI

(2158)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760181

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 162

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Lunedì, 22 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.100 Semestrale L. 600 Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 600 Semestrale L. 300 Trimestrale L. 200 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (certezze titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze), Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 6; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.
**Aumento delle indennità a favore dei rivenditori dei generi di monopolio pel trasporto di sali** . . . Pag. 1785

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.
**Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati dall'Azienda Carboni Italiani (Uffici dell'Italia settentrionale) nei confronti di tre suoi dipendenti** . . Pag. 1786

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.
**Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati dalla S. A. Miniere Italiane Liguli (S.A.M.I.L.) nei confronti di 20 suoi dipendenti** . . . . . Pag. 1787

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.
**Convalidazione del riconoscimento civile relativo all'erezione della parrocchia di S. Lorenzo, in località Arianino del comune di Mesola (Ferrara)** . . . . . Pag. 1787

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.
**Sostituzione del sindacatore della Società Mineraria Italo-Tedesca «S.M.I.T.», con sede in Roma** . Pag. 1788

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1946.
**Messa in liquidazione della società in nome collettivo Schmidt e Dupont, con sede in Napoli, e nomina del liquidatore** . . . . . Pag. 1789

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero della pubblica istruzione:** Smarrimenti di diploma di laurea . . . . . Pag. 1789

**Ministero della marina:** Classifica di un'area demaniale marittima del comune di Calasetta . . . . Pag. 1789

**Ministero del tesoro:**
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro . . . . . Pag. 1789
Media dei cambi e dei titoli. . . . . Pag. 1789
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1790
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1791

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 017111

Un fascicolo - Prezzo ...
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640
Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.
**Aumento delle indennità a favore dei rivenditori dei generi di monopolio pel trasporto di sali** . . . Pag. 1786

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.
**Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati dall'Azienda Carboni Italiani (Uffici dell'Italia settentrionale) nei confronti di tre suoi dipendenti** . . Pag. 1786

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.
**Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati dalla S. A. Miniere Italiane Ligniti (S.A.M.I.L.) nei confronti di 20 suoi dipendenti** . . . . . Pag. 1787

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.
**Convalidazione del riconoscimento civile relativo all'erezione della parrocchia di S. Lorenzo, in località Arianino del comune di Mesola (Ferrara)** . . . . . Pag. 1787

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.
**Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari** . . . . . Pag. 1788

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946
**Sostituzione del commissario per la straordinaria gestione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.** Pag. 1788

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1946.
**Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Brescia.** Pag. 1788

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1946.
**Sostituzione del sindacatore della Società Mineraria Italo-Tedesca «S.M.I.T.», con sede in Roma** . Pag. 1788

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1946.
**Messa in liquidazione della società in nome collettivo Schmidt e Dupont, con sede in Napoli, e nomina del liquidatore** . . . . . Pag. 1789

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero della pubblica istruzione:** Smarrimenti di diploma di laurea . . . . . Pag. 1789

**Ministero della marina:** Sclassifica di un'area demaniale marittima del comune di Calasetta . . . . Pag. 1789

**Ministero del tesoro:**

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro . . . . . Pag. 1789

Media dei cambi e dei titoli. . . . . Pag. 1789

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1790

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1791

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 162 DEL 22 LUGLIO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e dei titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 42: **S.E.T. - Società Esercizi Telefonici, per azioni, in Napoli**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° giu-

291

9147

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 1 7 2 1

gno 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima immobiliare « L'Eliseo »**, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1946. — **Ente autonomo Fiera campionaria di Milano**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 5 giugno 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società meridionale di elettricità, per azioni, in Napoli**: Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1946. — **Società per azioni Acquedotto De Ferrari Galliera**: Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1946. — **Società per azioni Strade ferrate secondarie meridionali, in Napoli**: Obbligazioni sorteggiate il 13 giugno 1946. — **« A.S.S.A. » Acciaierie di Susa, società per azioni, in Torino**: Obbligazioni sorteggiate il 12 giugno 1946. — **Tessitura meccanica Jacquard - Giuseppe Redaelli - Società per azioni, in Monza**: Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1946. — **Società dell'alluminio italiano, per azioni, in Borgofranco d'Ivrea**: Obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1946. — **Comune di Bologna**: Elenco delle obbligazioni del Prestito unificato sorteggiate nella estrazione del 13 giugno 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società Romana di elettricità, per azioni, in Roma**: Elenco delle obbligazioni 6 % ex Tiberina sorteggiate nella estrazione del 22 giugno 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Compagnia fondiaria regionale (in liquidazione speciale)**: Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1946.

# LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.

**Aumento delle indennità a favore dei rivenditori dei generi di monopolio pel trasporto di sali.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 15 settembre 1928, numero 51027;

Visto il decreto Ministeriale 11 ottobre 1932, numero 61/38851;

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1946, numero 04/31520;

Visto l'art. 73 dell'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con regio decreto 11 giugno 1911, n. 577;

Riconosciuta la necessità di modificare le aliquote dell'indennità trasporto sali, al fine di adeguarle il più possibile al costo effettivo dei trasporti, quale risulta dalle attuali condizioni del mercato;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

da L. 1,40 a L. 10, per ogni chilometro di percorso su strade mulattiere piane o montuose;

da L. 1,60 a L. 11, per ogni chilometro di percorso su strade percorribili da soli pedoni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 25 giugno 1946

*Il Ministro*: SCOCCIMARRO

(2984)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.

**Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati dall'Azienda Carboni Italiani (Uffici dell'Italia settentrionale) nei confronti di tre suoi dipendenti.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2, possano essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, concernente la proroga dei termini per la dichiarazione di convalida degli atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale;

Ritenuto che nelle consistenze del Demanio mobiliare figura una partecipazione di L. 175.000.000 nel capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detto ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Visto che l'Azienda Carboni Italiani (Uffici dell'Italia settentrionale) ha proceduto, nel periodo previsto dalle cennate disposizioni di legge, al licenziamento di tre impiegati;

Considerato che i suddetti provvedimenti di licenziamento furono determinati da apprezzamenti di carattere aziendale e che la situazione dell'Azienda non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 017731

**Società dell'alluminio italiano, per azioni, in Borgofranco d'Ivrea:** Obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1946. — **Comune di Bologna:** Elenco delle obbligazioni del Prestito unificato sorteggiate nella estrazione del 13 giugno 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società Romana di elettricità, per azioni, in Roma:** Elenco delle obbligazioni 6 % ex Tiberina sorteggiate nella estrazione del 22 giugno 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Compagnia fondiaria regionale (in liquidazione speciale):** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1946.

# LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.

**Aumento delle indennità a favore dei rivenditori dei generi di monopolio pel trasporto di sali.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 15 settembre 1928, numero 51027;

Visto il decreto Ministeriale 14 ottobre 1942, numero 01/28854;

Visto il decreto Ministeriale 13 giugno 1946, numero 01/31520;

Visto l'art. 73 dell'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con regio decreto 14 giugno 1941, n. 577;

Riconosciuta la necessità di modificare le aliquote dell'indennità trasporto sali, al fine di adeguarle il più possibile al costo effettivo dei trasporti, quale risulta dalle attuali condizioni del mercato;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Con effetto dal 1° luglio 1946, le indennità trasporto sali concesse ai rivenditori sono aumentate nella misura seguente:

*a*) per i primi tre chilometri di percorso:
da L. 2,40 a L. 24, aliquota fissa;

*b*) per i percorsi oltre i tre chilometri:
da L. 0,60 a L. 4, per ogni chilometro di percorso su strade carreggiabili, piane, ferrate o per acqua;
da L. 0,90 a L. 6, per ogni chilometro di percorso su strade carreggiabili montuose;

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2, possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, concernente la proroga dei termini per la dichiarazione di convalida degli atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale;

Ritenuto che nelle consistenze del Demanio mobiliare figura una partecipazione di L. 475.000.000 nel capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo sindacato si applicano nei confronti del personale di detto ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Visto che l'Azienda Carboni Italiani (Uffici dell'Italia settentrionale) ha proceduto, nel periodo previsto dalle cennate disposizioni di legge, al licenziamento di tre impiegati;

Considerato che i suddetti provvedimenti di licenziamento furono determinati da apprezzamenti di carattere aziendale e che la situazione dell'Azienda non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari, in relazione alla sua attività;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati in ogni punto i provvedimenti di licenziamento, adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Azienda Carboni Italiani (Uffici dell'Italia settentrionale) nei confronti di tre suoi dipendenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1946

*Il Ministro per le finanze*
SCOCCIMARRO

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

*Il Ministro per l'industria e commercio*
GIOSCHI

(2097)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.

**Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati dalla S. A. Miniere Italiane Liguiti (S.A.M.I.L.) nei confronti di 20 suoi dipendenti.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2, possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, concernente la proroga dei termini per la dichiarazione di convalida degli atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale;

Ritenuto che lo Stato ha una partecipazione di L. 48 milioni nel capitale dell'Azienda Liguiti Italiane (A. L. I.) e che l'Azienda predetta è proprietaria dell'intero pacchetto azionario della S. A. Miniere Italiane Liguiti (S.A.M.I.L.) e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di quest'ultima Società, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Considerato che nel dicembre 1943 - gennaio 1944 la S. A. Miniere Italiane Liguiti (S.A.M.I.L.) ha proceduto al licenziamento di 20 suoi dipendenti;

Ritenuto che tale provvedimento è stato adottato sotto l'impero del governo della repubblica sociale italiana;

Decreta:

Art. 1.

Il provvedimento di licenziamento adottato dalla S. A. Miniere Italiane Liguiti (S.A.M.I.L.), sotto l'impero del governo della repubblica sociale italiana, nei confronti di 20 suoi dipendenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1946

*Il Ministro per le finanze*
SCOCCIMARRO

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

*Il Ministro per l'industria e commercio*
GIOSCHI

(2098)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.

**Convalidazione del riconoscimento civile relativo all'erezione della parrocchia di S. Lorenzo, in località Arianino del comune di Mesola (Ferrara).**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 10 novembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 18 successivo, registro 6, foglio 86, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Comacchio, in data 5 novembre 1942, col quale fu eretta la parrocchia di S. Lorenzo, in località Arianino del comune di Mesola (Ferrara);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 10 novembre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato entro un anno dalla data del trasferimento all'amministrazione del Governo italiano del territorio già sottoposto all'amministrazione Militare Alleata;

Considerato che il territorio della provincia di Ferrara è stato trasferito all'amministrazione del Governo italiano con decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1945, n. 792, con decorrenza dal 1° gennaio 1946;

Visto il rapporto del Prefetto di Ferrara in data 19 giugno 1946, n. 10128/1;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente re-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 1 7 5

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.

**Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati dalla S. A. Miniere Italiane Liguiti (S.A.M.I.L.) nei confronti di 20 suoi dipendenti.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2, possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, concernente la proroga dei termini per la dichiarazione di convalida degli atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale;

Ritenuto che lo Stato ha una partecipazione di L. 48 milioni nel capitale dell'Azienda Liguiti Italiane (A. L. I.) e che l'Azienda predetta è proprietaria dell'intero pacchetto azionario della S. A. Miniere Italiane Liguiti (S.A.M.I.L.) e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di quest'ultima Società, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Considerato che nel dicembre 1943 - gennaio 1944 la S. A. Miniere Italiane Liguiti (S.A.M.I.L.) ha proceduto al licenziamento di 20 dipendenti e che i licenziamenti suddetti furono determinati da apprezzamenti di carattere aziendale;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 292, concernente i servizi del Demanio mobiliare dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, in ogni loro punto, i provvedimenti di licenziamenti adottati dalla S. A. Miniere Italiane

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.

**Convalidazione del riconoscimento civile relativo all'erezione della parrocchia di S. Lorenzo, in località Arianino del comune di Mesola (Ferrara).**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 10 novembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 18 successivo, registro 6, foglio 86, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Vescovo di Comacchio, in data 5 novembre 1942, col quale fu eretta la parrocchia di S. Lorenzo, in località Arianino del comune di Mesola (Ferrara);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 10 novembre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato entro un anno dalla data del trasferimento all'amministrazione del Governo italiano del territorio già sottoposto all'amministrazione Militare Alleata;

Considerato che il territorio della provincia di Ferrara è stato trasferito all'amministrazione del Governo italiano con decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1945, n. 792, con decorrenza dal 1° gennaio 1946;

Visto il rapporto del Prefetto di Ferrara in data 19 giugno 1946, n. 10128/1;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 10 novembre 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Comacchio, in data 5 novembre 1942, relativo all'erezione della parrocchia di S. Lorenzo, in località Arianino del comune di Mesola (Ferrara).

Il Prefetto di Ferrara è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 5 luglio 1946

*p. Il Ministro*: SPATARO

(2976)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0176

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.

**Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 506, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1945, col quale venne disposta la nomina dell'ing. Armando Lenoci a vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari;

Ritenuto che l'ing. Lenoci ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Considerata l'opportunità di provvedere alla nomina di un nuovo vice coamissario, per assicurare il più efficace funzionamento dell'Ente;

Decreta:

L'ing. Dante Marano è nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari.

Roma, addì 5 luglio 1946

*Il Ministro*: GULLO

(2013)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

**Sostituzione del commissario per la straordinaria gestione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro eretta in ente morale con decreto-legge 22 maggio 1925, n. 128;

Visti i propri decreti 20 settembre 1945 e 27 febbraio 1946, concernenti la nomina e la proroga dei poteri conferiti al rag. Amedeo Fracassi quale commissario straordinario all'Associazione predetta;

Considerato che il predetto rag. Fracassi ha rassegnate le proprie dimissioni per cui si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Sansone Francesco, ispettore capo del Ministero delle finanze comandato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è nominato commissario per la straordinaria gestione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro in sostituzione del rag. Amedeo Fracassi, dimissionario.

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1946.

**Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Brescia.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

L'avv. Bortolo Rampinelli è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 6 luglio 1946

*Il Ministro per l'industria e commercio*
GRONCHI

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(2086)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1946.

**Sostituzione del sindacatore della Società Mineraria Italo-Tedesca « S.M.I.T. », con sede in Roma.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 19 novembre 1945, emesso a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società Mineraria Italo-Tedesca « S.M.I.T. » con sede in Roma, via XX Settembre, n. 26, e nominato sindacatore l'ing. Luigi Usoni;

Ritenuto che il predetto ing. Luigi Usoni ha declinato l'incarico ed occorre quindi sostituirlo con altra persona;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Vista l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 917172

Ritenuto che l'ing. Lenoci ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Considerata l'opportunità di provvedere alla nomina di un nuovo vice commissario, per assicurare il più efficace funzionamento dell'Ente;

Decreta:

L'ing. Dante Marano è nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Bari.

Roma, addì 5 luglio 1946

*Il Ministro*: GULLO

(2013)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

**Sostituzione del commissario per la straordinaria gestione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro eretta in ente morale con decreto-legge 22 maggio 1925, n. 128;

Visti i propri decreti 20 settembre 1945 e 27 febbraio 1946, concernenti la nomina e la proroga dei poteri conferiti al rag. Amedeo Fracassi quale commissario straordinario all'Associazione predetta;

Considerato che il predetto rag. Fracassi ha rassegnate le proprie dimissioni per cui si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Sansone Francesco, ispettore capo del Ministero delle finanze comandato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è nominato commissario per la straordinaria gestione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro in sostituzione del rag. Amedeo Fracassi, dimissionario.

Sono conferiti al dott. Sansone i poteri del presidente, del Comitato nazionale e della Giunta esecutiva dell'ente.

E' fatto obbligo al dott. Sansone di procedere al più presto alla convocazione dei presidenti delle Sezioni provinciali ed interprovinciali componenti il Consiglio nazionale dell'associazione, perchè procedano alla nomina del Comitato nazionale dell'associazione stessa, a norma dell'art. 4 dello statuto sopra citato.

Roma, addì 10 luglio 1946

*Il Ministro*: BARBARESCHI

(2093)

Decreta:

L'avv. Portolo Rampinelli è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 6 luglio 1946

*Il Ministro per l'industria e commercio*
GRONCHI

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(2086)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1946.

**Sostituzione del sindacatore della Società Mineraria Italo-Tedesca « S.M.I.T. », con sede in Roma.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 19 novembre 1945, emesso a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società Mineraria Italo-Tedesca « S.M.I.T. » con sede in Roma, via XX Settembre, n. 26, e nominato sindacatore l'ing. Luigi Usoni;

Ritenuto che il predetto ing. Luigi Usoni ha declinato l'incarico ed occorre quindi sostituirlo con altra persona;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sindacatore della Società Mineraria Italo-Tedesca « S.M.I.T. » con sede in Roma, via XX Settembre, n. 26, il dott. Antonio Mogno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 12 luglio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(2092)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1946.

**Messa in liquidazione della società in nome collettivo Schmidt e Dupont, con sede in Napoli, e nomina del liquidatore.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 1° settembre 1945, emesso a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo Schmidt e Dupont con sede in Napoli, piazza Trieste e Trento, n. 48;

Viste le relazioni del sequestratario;

Ritenuto che la suindicata società non è in grado di adempiere le obbligazioni attinenti al suo esercizio e pertanto occorre metterla in liquidazione;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Visto l'art. 8 della suindicata legge;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 17 febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 febbraio 1946, n. 19, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La società in nome collettivo Schmidt e Dupont con sede in Napoli, piazza Trieste e Trento, n. 48, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore l'avv. Osvino Ventrella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 luglio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(2091)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Smarrimenti di diploma di laurea**

Il dott. Vincenzo Terrana di Carmelo, nato a Catania il 22 febbraio 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Catania nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, secondo capoverso, del regio decreto 6 giugno 1935, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Catania.

(2103)

Il dott. Pietro Romano di Michele, nato a Messina il 30 aprile 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Messina nel 1939.

## MINISTERO DELLA MARINA

**Sclassifica di un'area demaniale marittima del comune di Calasetta**

Con decreto del Ministro per la marina di concerto col Ministro per le finanze in data 16 maggio 1946, è stata disposta la sclassifica dei beni del pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato, di un'area di mq. 440 nella spiaggia di Calasetta (Cagliari) intestata in catasto alla partita 2762, confinante a sud con la via Marina del comune di Calasetta e dagli altri lati col Demanio marittimo.

(2102)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro**

(3ª pubblicazione). Avviso n. 66.

In conformità dell'art. 320 del regolamento generale del Debito pubblico ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 313 del Debito pubblico n. 276, rilasciata il 19 aprile 1935 dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti, al sig. Piccirilli Domenico fu Vincenzo, per il deposito di L. 20.000 di buoni del Tesoro novennali 1935-43, presentati per il rimpiego in buoni del Tesoro novennali 1951.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna dei nuovi titoli all'avente diritto, senza ritiro della ricevuta predetta.

Roma, addì 4 maggio 1935

(1324) *Il direttore generale*: Costi

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 18 luglio 1946 - N. 137**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 23 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,90 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7615 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 100 — | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 27,78 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 94,275 |
| Id. 3,50 % 1902 | 87,30 |
| Id. 3 % lordo | 74,35 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0179

sulla l'Avvocatura generale dello Stato;

Visto l'art. 8 della suindicata legge;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 19, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La società in nome collettivo Schmidt e Dupont con sede in Napoli, piazza Trieste e Trento, n. 18, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore l'avv. Osvino Ventrella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 luglio 1946

*Il Ministro*: Cassiano

(2081)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Smarrimenti di diploma di laurea

Il dott. Vincenzo Terrana di Carmelo, nato a Catania il 22 febbraio 1914, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Catania nel 1936.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Catania.

(2103)

Il dott. Pietro Romano di Michele, nato a Messina il 20 aprile 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Messina nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Messina.

(2104)

Il dott. Marcello Montesi di Ilario, nato a Cavarzere (Venezia) il 26 luglio 1910, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Roma nel 1932.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(2105)

### DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro**

(3ª pubblicazione).

Avviso n. 66.

In conformità dell'art. 270 del regolamento generale del Debito pubblico ed art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 243 del Debito pubblico n. 226, rilasciata il 19 aprile 1946 dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti, al sig. Piccinilli Domenico fu Vincenzo, per il deposito di L. 30.000 di buoni del Tesoro novennali 1943 4%, presentati per il rimpiego in buoni del Tesoro novennali 1951.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, a sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna dei nuovi titoli all'avente diritto, senza ritiro della ricevuta predetta.

Roma, addì 4 maggio 1946

(1324) *Il direttore generale*: Cenni

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 18 luglio 1946 - N. 157**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,10 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,20 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7515 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 100 — | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 27,78 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 27,32 |
| India (Bombay) | 30,30 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 94,275 |
| Id. 3,50 % 1902 | 87,30 |
| Id. 3 % lordo | 74,55 |
| Id. 5 % 1935 | 97,45 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 82,25 |
| Id. 5 % 1936 | 99,075 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,40 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,525 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,375 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,325 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,30 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,325 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,15 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,50 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,725 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª pubblicazione). Elenco n. 6.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11121/23 — Data: 30 marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Lo Russo Urbino fu Ernesto — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7583 — Data: 30 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Padova — Intestazione: Finesso Natale di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2372 — Data: 30 novembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: De Santis Giuseppe fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 284 — Data: 17 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Teramo — Intestazione: Di Donato Costantino fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3043 — Data: 4 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Lungarotti Mario fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 2.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3044 — Data: 4 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Lungarotti Mario fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3045 — Data: 4 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Lungarotti Mario fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3048 — Data: 29 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Cherubini Giulio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3713 — Data: 16 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Collone Francesco di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 5 — Rendita: L. 165.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36719 — Data: 21 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Ponzo Carlo di Giovenale — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9 — Data: 6 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Porta Armando fu

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 208/28739 — Data: 1 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Erminani rag. Antonio — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 129,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 107 — Data: 20 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: La Porta Rocco fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % 1906), nominativi 1 — Rendita: L. 213,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 21 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lucca — Intestazione: Giani Gaetano fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 %, (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 338 Mod. A' — Data: 23 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bergamo — Intestazione: Marconi Giovanni Battista — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 %, nominativi 1 — Rendita: L. 77.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 31 — Data: 18 marzo 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Caltanissetta — Intestazione: Averna Ettore fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 %, nominativi 1 — Rendita: L. 1687.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 99 — Data: 30 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Frosinone — Intestazione: Falcopio Francesco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 %, nominativi 1 — Rendita: L. 1225,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 — Data: 13 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Toro Giuseppe fu Filomeno — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 128 — Data: 11 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Caiati Letizia fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 55 — Data: 25 agosto 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Hermanos Böyer fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 3 — Capitale: L. 36.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 60 — Data: 22 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trieste — Intestazione: Cattaneo Domenico fu Francesco o Franco — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 2 — Capitale L. 10.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 111 — Data: 27 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Ottolenghi Arturo Benvenuto — Titoli del Debito pubblico: Obbligazioni delle Venezie 3,50 %, nominativi 23 — Capitale: L. 681.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 184 — Data: 14 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Giordanelli Giuseppe fu Tommaso — Titoli del Debito pubblico: P. N. 4,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 1.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3353 — Data: 8 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Bellandi Postella fu Anselmo vedova Massari — Titoli del Debito pubblico: B. T. 1950-1, al portatore 6 — Capitale: L. 40.000.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7583 — Data: 30 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Padova — Intestazione: Ernesto Natale di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2992 — Data: 30 novembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: De Santis Giuseppe fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 284 — Data: 17 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Teramo — Intestazione: Di Donato Costantino fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3043 — Data: 4 marzo 1914 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Lungarotti Mario fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 250.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3044 — Data: 4 marzo 1914 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Lungarotti Mario fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3045 — Data: 4 marzo 1914 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Lungarotti Mario fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3048 — Data: 29 gennaio 1914 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Cherubini Giulio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3713 — Data: 16 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Cottone Francesco di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 5 — Rendita: L. 165.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28719 — Data: 21 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Pozzo Carlo di Giovenale — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9 — Data: 6 luglio 1913 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Porta Armando fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 36 — Rendita: L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 197 — Data: 29 dicembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: La Licata Diego fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 7 — Rendita: L. 1.425.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 55 Mod. A — Data: 23 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ragusa — Intestazione: Cabibbo Carmelo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 980.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 — Data: 13 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Bracci Ester fu Enrico ved. de Tuscis — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 119.

Data: 23 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bergamo — Intestazione: Marconi Giovanni Battista — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 %, nominativi 1 — Rendita L. 77.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 31 — Data: 18 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Caltanissetta — Intestazione: Averna Ettore fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 %, nominativi 1 — Rendita: L. 1687.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 99 — Data: 30 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Frosinone — Intestazione: Falcioglio Francesco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 %, nominativi 1 — Rendita: L. 1093,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 — Data: 13 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Toro Giuseppe fu Filomeno — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138 — Data: 31 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Calati Letizia fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 55 — Data: 25 agosto 1915 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Hermance Boyer fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 3 — Capitale: L. 36.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 60 — Data: 2 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trieste — Intestazione: Cattaneo Domenico fu Francesco o Franco — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 2 — Capitale L. 10.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 111 — Data: 27 luglio 1912 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Ottolenghi Arturo Benvenuto — Titoli del Debito pubblico: Obbligazioni delle Venezie 3,50 %, nominativi 21 — Capitale: L. 651.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 184 — Data: 14 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Giordanelli Giuseppe fu Tommaso — Titoli del Debito pubblico: P. N. 4,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 1.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3353 — Data: 8 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Bellandi Postelia fu Anselmo vedova Masoari — Titoli del Debito pubblico: B. T. 1950 I, al portatore 6 — Capitale: L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2020 — Data: 23 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Capitano Camillo di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 %, nominativi 2 — Capitale: L. 108.000.

A termini dell'art. 220 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 17 aprile 1946

(1298) *Il direttore generale*: Conti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0182

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*)

**Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 16 febbraio 1911, n. 298, e art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Rend. 5 % (1935) | 6876 | Casavecchia Ernesto fu Antonio, dom. a La Spezia (Genova) | 585 — |
| Id. | 122207 | Stante Francesco Paolo fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Luciani Giovanna di Nicola, ved. di Stante Antonio | 155 — |
| Red. 3,50 % (1934) | 500483 | De Rosa Domenico di Luigi, alienato sotto l'amministrazione provvisoria della moglie Cafarelli Margherita di Luigi, dom. in Napoli | 472,50 |
| Id. | 208591 | Falone Costantino fu Cesare, dom. ad Ariena (Rgna), con vincolo cauzionale | 185,50 |
| Id. | 277065 | Bartolomeo Cecilia fu Tommaso, minore sotto la patria potestà della madre Valeriano Giuseppina, ved. di Bartolomeo Tommaso, dom. in Formia | 220,50 |
| Id. | 277066 | Bartolomeo Antonio, etc., come sopra | 220,50 |
| Id. | 61861 | Venerabile Oratorio di Gesù e Maria di Reggio Calabria | 31,50 |
| Id. | 358892 | Come sopra | 31,50 |
| Id. | 408410 | Casos Giuseppina di Pirro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino | 5 5,50 |
| Id. | 106905 | Parrocchia di San Nicolò, in Terni | 14 — |
| Id. | 308794 | Parrocchia della SS.ma Concezione, in Colle Lieto frazione del comune di Terni | 10,50 |
| Id. | 10372 | Parrocchia della Cattedrale di Terni | 14 — |
| Id. | 212910 | Come sopra | 14,50 |
| Id. | 397322 | Parrocchia dei Santi Andrea e Agata, in Terni | 21,50 |
| Id. | 410315 | Parrocchia di Santa Maria degli Spiazzi e delle Fornaci di Terni | 1.687 — |
| Id. | 134011 | Parrocchia di San Giovanni di Piedimonte (Perugia) | 70 — |
| Id. | 237371 | Beneficio parrocchiale della SS.ma Annunziata di Papigno (Terni) | 105 — |
| Id. | 76669 | Mensa vescovile di Terni | 315 — |
| Id. | 240844 | Come sopra | 105 — |
| Id. | 259093 | Come sopra | 52,50 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0183

| Natura del debito | Numero di iscrizione | Intestazione | Importo di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Rend. 5 % (1935) | 6876 | Casavecchia Ernesto fu Antonio, dom. a La Spezia (Genova) | 585 — |
| Id. | 222207 | Stante Francesco Paolo fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Luciani Giovanna di Nicola, ved. di Stante Antonio | 155 — |
| Red. 3,50 % (1934) | 509483 | De Rosa Domenico di Luigi, alienato sotto l'amministrazione provvisoria della moglie Cafarelli Margherita di Luigi, dom. in Napoli | 472,50 |
| Id. | 208591 | Palone Costantino fu Cesare, dom. ad Artena (Roma), con vincolo cauzionale | 185,50 |
| Id. | 277065 | Bartolomeo Cecilia fu Tommaso, minore sotto la patria potestà della madre Valeriano Giuseppina, ved. di Bartolomeo Tommaso, dom. in Formia | 220,50 |
| Id. | 277066 | Bartolomeo Antonio, etc., come sopra | 220,50 |
| Id. | 61661 | Venerabile Oratorio di Gesù e Maria di Reggio Calabria | 31,50 |
| Id. | 539892 | Come sopra | 31,50 |
| Id. | 408409 | Casa Giuseppina di Pirro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino | 5 5,50 |
| Id. | 106665 | Parrocchia di San Nicolò, in Terni | 14 — |
| Id. | 303794 | Parrocchia della SS.ma Concezione, in Colle Licino frazione del comune di Terni | 10,50 |
| Id. | 10372 | Parrocchia della Cattedrale di Terni | 14 — |
| Id. | 212910 | Come sopra | 10,50 |
| Id. | 397322 | Parrocchia dei Santi Andrea e Agata, in Terni | 21,50 |
| Id. | 410318 | Parrocchia di Santa Maria degli Sparzi e delle Fornaci di Terni | 1.687 — |
| Id. | 134011 | Parrocchia di San Giovanni di Piedimonte (Perugia) | 70 — |
| Id. | 23/371 | Beneficio parrocchiale della SS.ma Annunziata di Papigno (Terni) | 105 — |
| Id. | 7089 | Mensa vescovile di Terni | 315 — |
| Id. | 249844 | Come sopra | 105 — |
| Id. | 338502 | Come sopra | 52,50 |
| Id. | 262881 | Beneficio parrocchiale di San Salvatore, in Terni | 7 — |
| Id. | 405229 | Come sopra | 3,50 |
| Id. | 381225 | Come sopra | 14 — |
| Id. | 243714 | Parrocchia di Santa Maria del Colle, in Piediluco | 98 — |
| Id. | 243715 | Come sopra | 430,50 |
| Id. | 271722 | Come sopra | 28 — |
| Id | 477549 | Parrocchia di San Giovanni Evangelista, San Filippo e San Giacomo, in Terni | 3.465 — |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Red. 3,50 % (1934) | 166604 | Parrocchia di San Giovanni Evangelista, in Terni . . . | 35 — |
| Id. | 262882 | Parrocchia di Santa Croce, in Terni . . . . . | 17,50 |
| Id. | 57156 | Seminario vescovile di Terni . . . . . | 101,50 |
| Id. | 57157 | Come sopra . . . . . | 14 — |
| Id. | 57158 | Come sopra . . . . . | 14 — |
| Id. | 71495 | Come sopra . . . . . | 7 — |
| Id. | 125094 | Come sopra . . . . . | 28 — |
| Id. | 131780 | Come sopra . . . . . | 21 — |
| Id. | 205899 | Come sopra . . . . . | 21 — |
| Id. | 256408 | Come sopra . . . . . | 24,50 |
| Id. | 308564 | Come sopra . . . . . | 14 — |
| Id. | 308948 | Come sopra . . . . . | 56 — |
| Cons. 3,50 % (1902) | 11324 | Parrocchia di San Nicolò, in Terni . . . . . | 2[illegible] — |
| Id. | 4493 | Parrocchia della SS.ma Annunziata, in Passigno . . . | 364 — |
| Id. | 13154 | Beneficio parrocchiale della SS.ma Annunziata, in Passigno | 17,50 |
| Id. | 2747 | Seminario vescovile di Terni . . . . . | 17,50 |
| Id. | 14895 | Come sopra . . . . . | 70 — |
| Id. | 15171 | Cappellania del Crocefisso annessa alla Chiesa di San Giovanni Evangelista, in Terni . . . . . | 3,50 |
| Id. | 12653 | Parrocchia di San Cristoforo, in Terni . . . . . | 21 — |
| Id. | 15172 | Parrocchia di San Giovanni Evangelista, in Terni . . . | 3,50 |
| Id. | 13431 | Chiesa parrocchiale di San Cristoforo, in Terni . . . . | 17,50 |
| Id. | 17285 | Come sopra . . . . . | 101,50 |
| Id. | 17286 | Come sopra . . . . . | 14 — |
| Red. 3,50 % (1934) | 234728 | Zati Emilio fu Desiderio, dom. a Firenze, con vincolo cauzionale . . . . . | 105 — |
| Id. | 250271 | Come sopra . . . . . | 87,50 |
| Id. | 290861 | Luciani Italia di Pasquale, moglie di Bisignani Angelo, dom. in Oriona a Mare (Chieti), con vincolo dotale . . . . | 1.645 — |
| Id. | 443305 | Come sopra . . . . . | 2.415 — |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 78 del citato regolamento.

Roma, addì 27 aprile 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0185

| | | | |
|---|---|---|---|
| Id. | 71495 | Come sopra | 7 — |
| Id. | 125991 | Come sopra | 28 — |
| Id. | 131780 | Come sopra | 21 — |
| Id. | 205839 | Come sopra | 21 — |
| Id. | 256408 | Come sopra | 24,50 |
| Id. | 308564 | Come sopra | 14 — |
| Id. | 308348 | Come sopra | 56 — |
| Cons. 3,50 % (1902) | 11324 | Parrocchia di San Nicolò, in Terni | 28 — |
| Id. | 4493 | Parrocchia della SS.ma Annunziata, in Passigno | 364 — |
| Id. | 13154 | Beneficio parrocchiale della SS.ma Annunziata, in Passigno | 17,50 |
| Id. | 2747 | Seminario vescovile di Terni | 17,50 |
| Id. | 14895 | Come sopra | 70 — |
| Id. | 15171 | Cappellania del Crocefisso annessa alla Chiesa di San Giovanni Evangelista, in Terni | 3,50 |
| Id. | 12653 | Parrocchia di San Cristoforo, in Terni | 21 — |
| Id. | 15172 | Parrocchia di San Giovanni Evangelista, in Terni | 3,50 |
| Id. | 13431 | Chiesa parrocchiale di San Cristoforo, in Terni | 17,50 |
| Id. | 17285 | Come sopra | 101,50 |
| Id. | 17286 | Come sopra | 14 — |
| Red. 3,50 % (1934) | 254728 | Zati Emilio fu Desiderio, dom. a Firenze, con vincolo cauzionale | 105 — |
| Id. | 250271 | Come sopra | 87,50 |
| Id. | 290861 | Luciani Italia di Pasquale, moglie di Bisignani Angelo, dom. in Orvona a Mare (Chieti), con vincolo dotale | 1.645 — |
| Id. | 443305 | Come sopra | 2.415 — |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 78 del citato regolamento.

Roma, addì 27 aprile 1946

(1283)

*Il direttore generale*: CONTI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 018861

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 161

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Sabato, 20 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 Semestrale L. 800
Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 Semestrale L. 1.500
Un fascicolo Prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 Semestrale L. 500
Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze), Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

*Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1945*

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 maggio 1946, n. 391.
Provvedimenti concernenti le ricevitorie postali e telegrafiche e personale relativo . . . . . Pag. 1775

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 392.
Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione . . . . . Pag. 1779

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1946.
Proroga della validità del decreto Ministeriale 11 ottobre 1942, concernente la corresponsione ai rivenditori dei generi di monopolio dell'indennità per il trasporto di sali. Pag. 1779

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.
Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo «Mostra mercato nazionale per l'artigianato», con sede in Firenze . . . . . Pag. 1779

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.
Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mara (Sassari) . . . . . Pag. 1779

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1946.
Apertura di filiale in Biella (Vercelli) del Banco di Roma . . . . . Pag. 1781

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.
Apertura di uno sportello del Banco di Napoli, con sede in Napoli, presso l'aeroporto di Capodichino (Napoli). Pag. 1781

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.
Apertura di dipendenze in Seveso e Concorezzo (Milano) del Banco Ambrosiano, con sede in Milano . Pag. 1781

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
Sostituzione del commissario per la straordinaria gestione dell'Ente autonomo «Fiera di Ancona - Mostra nazionale mercato della pesca» . . . . . Pag. 1781

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.
Salario medio mensile e periodo medio di occupazione dei lavoratori soci delle cooperative bracciali della provincia di Reggio Emilia ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari . . . . . Pag. 1782

Avviso di rettifica (R. decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551) . . . . . Pag. 1782

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Recupero di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 018871

Il «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 2400 Semestrale L. 1200 | All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia
Un fascicolo Prezzi vari
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze), Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

*Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946*

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 maggio 1946, n. 391.
Provvedimenti concernenti le ricevitorie postali e telegrafiche e personale relativo . . . . . Pag. 1775

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 aprile 1946, n. 392.
Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione . . . . . Pag. 1775

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1946.
Proroga della validità del decreto Ministeriale 11 ottobre 1942, concernente la corresponsione ai rivenditori dei generi di monopolio dell'indennità per il trasporto di sali. Pag. 1779

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.
Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo «Mostra mercato nazionale per l'artigianato», con sede in Firenze . . . . . Pag. 1775

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.
Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mara (Sassari) . . . . . Pag. 1778

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.
Apertura di una agenzia di città in Padova del Credito Italiano, con sede in Genova . . . . . Pag. 1779

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.
Apertura di una dipendenza in Albanova (Napoli) del Banco di Napoli, con sede in Napoli . . . . . Pag. 1780

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.
Apertura di una agenzia di città in Firenze della Cassa di risparmio di Firenze . . . . . Pag. 1780

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.
Apertura di filiali della Cassa di risparmio di Udine. Pag. 1780

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1946.
Apertura di filiale in Biella (Vercelli) del Banco di Roma . . . . . Pag. 1781

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.
Apertura di uno sportello del Banco di Napoli, con sede in Napoli, presso l'aeroporto di Capodichino (Napoli). Pag. 1781

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.
Apertura di dipendenze in Seveso e Concorezzo (Milano) del Banco Ambrosiano, con sede in Milano . . Pag. 1781

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
Sostituzione del commissario per la straordinaria gestione dell'Ente autonomo «Fiera di Ancona - Mostra nazionale mercato della pesca» . . . . . Pag. 1781

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.
Salario medio mensile e periodo medio di occupazione dei lavoratori soci delle cooperative bracciali della provincia di Reggio Emilia ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari . . . . . Pag. 1782

Avviso di rettifica (R. decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 561) . . . . . Pag. 1782

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:** Revoca di decreti relativi allo scioglimento del Consiglio di amministrazione ed alla nomina del commissario della società anonima cooperativa «Unti Ricaldisti Italiani» (U. R. I.) con sede in Milano . . . . . Pag. 1782

**Ministero dell'interno:** Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ravenna a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1782

**Ministero del tesoro:**
Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali . . . . . Pag. 1782
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1782
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1783

290
9142
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0188

# LEGGI E DECRETI

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 maggio 1946, n. 591.

**Provvedimenti concernenti le ricevitorie postali e telegrafiche e personale relativo.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le leggi 18 ottobre 1942, nn. 1407 e 1408 per la costituzione degli Istituti « cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici » e « assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche »;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Riconosciuta l'opportunità di aumentare il trattamento di quiescenza dei ricevitori postali telegrafici; migliorare l'assistenza sanitaria ai ricevitori e gerenti e la gestione educazione e istruzione orfani dei ricevitori, gerenti ed agenti rurali, ed aumentare i sussidi a questi ultimi;

Considerata la necessità di maggiorare correlativamente i contributi stabiliti per costituire i fondi per le dette gestioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione i sussidi mensili fissati dall'art. 22 e i contributi di cui alle lettere *a*, *b* e *c* dell'art. 24 della citata legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sono raddoppiati.

L'aumento dei sussidi assorbe l'assegno di guerra di L. 50 mensili attualmente in godimento.

Art. 2.

Il contributo per assistenza sanitaria fissato dall'art. 4 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, gli agenti rurali debbono versare all'Istituto di assistenza e previdenza un contributo mensile di L. 5.

Il contributo dell'Amministrazione fissato dall'articolo 230, comma 3° del Codice postale e delle telecomunicazioni, è elevato da L. 100.000 a L. 200.000.

Art. 3.

Una indennità una volta tanto, pari alla somma dei contributi versati dai ricevitori maggiorata del 70 %, è corrisposta ai ricevitori cessati o che cesseranno dalle funzioni dopo dieci anni di servizio e di contribuzione per sopravvenuta e debitamente accertata inabilità fisica, a norma del 1° comma dell'art. 311 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, o, in caso di morte, alle loro vedove, allorchè, non avendo il ricevitore raggiunto il 55° anno di età, non ricorrono gli estremi per l'attribuzione del trattamento di quiescenza o di riversibilità.

Art. 6.

La facoltà di accordare sussidi continuativi o una volta tanto, attribuita dall'art. 23 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, può essere esercitata anche a favore di ricevitori cessati dal servizio posteriormente al 1° luglio 1936, che non abbiano i requisiti richiesti per il trattamento di quiescenza, in casi eccezionali di particolare bisogno riconosciuto dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto cauzioni e quiescenza e sempre che non sia loro liquidata l'indennità una volta tanto di cui all'articolo precedente.

Art. 7.

L'indennità di licenziamento ai gerenti o supplenti di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, non spetta quando fra il licenziamento e la riassunzione come ricevitore, gerente o supplente, non sia trascorso un periodo di almeno un mese, mentre viene liquidata anche nell'ipotesi che il gerente o supplente sia sistemato a qualunque titolo in un impiego dello Stato.

Art. 8.

Le presenti norme hanno effetto dal 1° luglio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 018961

la costituzione degli istituti a cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici » e « assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche »;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Riconosciuta l'opportunità di aumentare il trattamento di quiescenza dei ricevitori postali telegrafici, migliorare l'assistenza sanitaria ai ricevitori e gerenti e la gestione educazione e istruzione orfani dei ricevitori, gerenti ed agenti rurali, ed aumentare i sussidi a questi ultimi;

Considerata la necessità di maggiorare correlativamente i contributi stabiliti per costituire i fondi per le dette gestioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione i sussidi mensili assati dall'art. 22 e i contributi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 24 della citata legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sono raddoppiati.

L'aumento dei sussidi assorbe l'assegno di guerra di L. 50 mensili attualmente in godimento.

Art. 2.

Il contributo per assistenza sanitaria fissato dall'articolo 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, è elevato a lire quindici. L'Amministrazione delle poste e telegrafi concorre alla spesa per l'assistenza sanitaria in una somma pari all'importo complessivo dei contributi degli iscritti.

Art. 3.

I contributi mensili per l'educazione ed istruzione degli orfani di cui all'art. 4 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, sono stabiliti come appresso: ricevitori e gerenti di 1ª classe L. 20; di 2ª classe L. 18; di 3ª classe L. 12; agenti rurali L. 10.

per il sopravvenuto e definitivo accertamento di una data fisica, a norma del 1° comma dell'art. 311 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, o, in caso di morte, alle loro vedove, allorchè, non avendo i ricevitore raggiunto il 55° anno di età, non ricorrono gli estremi per l'attribuzione del trattamento di quiescenza o di riversibilità.

Art. 6.

La facoltà di accordare sussidi continuativi o una volta tanto, attribuita dall'art. 23 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, può essere esercitata anche a favore di ricevitori cessati dal servizio posteriormente al 1° luglio 1936, che non abbiano i requisiti richiesti per il trattamento di quiescenza, in casi eccezionali di particolare bisogno riconosciuto dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto cauzioni e quiescenza e sempre che non sia loro liquidata l'indennità una volta tanto di cui all'articolo precedente.

Art. 7.

L'indennità di licenziamento ai gerenti o supplenti di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, non spetta quando fra il licenziamento e la riassunzione come ricevitore, gerente o supplente, non sia trascorso un periodo di almeno un mese, mentre viene liquidata anche nell'ipotesi che il gerente o supplente sia sistemato a qualunque titolo in un impiego dello Stato.

Art. 8.

Le presenti norme hanno effetto dal 1° luglio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO — BARBARESCHI

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 351.* — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0190

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 592.

**Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione.**

N. 592. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Bologna viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 65.000 nominali in titoli del Debito pubblico, disposta in suo favore dal commendatore Pasquali Augusto, per l'istituzione di una borsa di studio intitolata al nome di Antonio Falzoni.

Visto, *il Guardasigilli*: BIGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*

---

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1946.

**Proroga della validità del decreto Ministeriale 14 ottobre 1942, concernente la corresponsione ai rivenditori dei generi di monopolio dell'indennità per il trasporto di sali.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 73 dell'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, concernente la corresponsione ai rivenditori dei generi di monopolio dell'indennità per il trasporto sali dall'organo di distribuzione ai propri esercizi;

Visto il decreto Ministeriale 14 ottobre 1942, numero 04/38854, con il quale venne fissata, limitatamente al periodo della guerra, la misura della suddetta indennità;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra e passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace a decorrere dal 15 aprile 1946;

Ritenuta l'opportunità di prorogare la validità del citato decreto Ministeriale 14 ottobre 1942, n. 04/38854, stante la sussistenza dell'elevato costo dei trasporti;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

E' prorogata la validità fino al 30 giugno 1947, del decreto Ministeriale 14 ottobre 1942, n. 04/38854.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 13 giugno 1946

*Il Ministro*: SCOCCIMARRO

(2083)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.

**Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale per l'artigianato », con sede in Firenze**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la nota in data 13 aprile 1946, n. 120953, con cui il Ministro per il tesoro designa il dott. Filippo Martina, ispettore capo di finanza, in sostituzione del dott. Vincenzo Marcolini con decorrenza 1° gennaio 1946;

Decreta:

Art. 1.

A modifica del decreto Ministeriale 22 maggio 1945 e con decorrenza dal 1° gennaio 1946 fino al compimento del triennio, e cioè fino al 31 dicembre 1947, il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale per l'artigianato », con sede in Firenze, è composto come segue:

1) dott. Umberto Brugnola - per il Ministero dell'industria e commercio;

2) dott. Filippo Martina - per il Ministero del tesoro;

3) dott. Mario Grisella - per il Ministero della pubblica istruzione.

Roma, addì 18 giugno 1946

(1947) p. *Il Ministro*: VASSALLO

---

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.

**Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mara (Sassari).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785023

l'istituzione di una borsa di studio intitolata al nome di Antonio Falzoni.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 7 *giugno* 1946

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1946.

**Proroga della validità del decreto Ministeriale 14 ottobre 1942, concernente la corresponsione ai rivenditori dei generi di monopolio dell'indennità per il trasporto di sali.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 73 dell'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, concernente la corresponsione ai rivenditori dei generi di monopolio dell'indennità per il trasporto sali dall'organo di distribuzione ai propri esercizi;

Visto il decreto Ministeriale 14 ottobre 1942, numero 04/38854, con il quale venne fissata, limitatamente al periodo della guerra, la misura della suddetta indennità;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra e passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace a decorrere dal 15 aprile 1946;

Ritenuta l'opportunità di prorogare la validità del citato decreto Ministeriale 14 ottobre 1942, n. 04/38854, stante la sussistenza dell'elevato costo dei trasporti;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

E' prorogata la validità fino al 30 giugno 1947, del decreto Ministeriale 14 ottobre 1942, n. 04/38854.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 13 giugno 1946

(2083) *Il Ministro*: SCOCCIMARRO

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.

**Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale per l'artigianato », con sede in Firenze.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 9 e 10 dello statuto dell'Ente autonomo denominato « Mostra mercato nazionale per l'artigianato », con sede in Firenze, approvato con regio decreto 7 marzo 1938, n. 703, con i quali viene determinata la composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente stesso;

Visto il decreto Ministeriale 22 maggio 1945, con cui vennero nominati i membri del suddetto Collegio, per il triennio 1945-1947;

Considerata la opportunità di sostituire il rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, nonchè il rappresentante del Ministero del tesoro, mento del triennio, e cioè fino al 31 dicembre 1947, il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale per l'artigianato », con sede in Firenze, è composto come segue:

1) dott. Umberto Brugnola - per il Ministero dell'industria e commercio;

2) dott. Filippo Martina - per il Ministero del tesoro;

3) dott. Mario Grisolia - per il Ministero della pubblica istruzione.

Roma, addì 18 giugno 1946

(1947) p. *Il Ministro*: VASSALLO

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.

**Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mara (Sassari).**

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il sig. Antonio Arru fu Antonio Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mara (Sassari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 giugno 1946

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(2019)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0192

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.

**Apertura di una agenzia di città in Padova del Credito Italiano, con sede in Genova.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Credito Italiano, società per azioni con sede in Genova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Italiano, società per azioni con sede in Genova, è autorizzato ad aprire una propria agenzia di città in Padova, nella zona compresa fra piazza Garibaldi e la Fiera campionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 25 giugno 1946

*Il Ministro*: COSATTINO

(2039)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.

**Apertura di una dipendenza in Albanova (Napoli) del Banco di Napoli, con sede in Napoli.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli;

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.

**Apertura di una agenzia di città in Firenze della Cassa di risparmio di Firenze.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in località « Varlungo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 25 giugno 1946

*Il Ministro*: COSATTINO

(2037)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.

**Apertura di filiali della Cassa di risparmio di Udine.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Udine, con sede in Udine;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreto:

è facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Credito Italiano, società per azioni con sede in Genova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Italiano, società per azioni con sede in Genova, è autorizzato ad aprire una propria agenzia di città in Padova, nella zona compresa fra piazza Garibaldi e la Fiera campionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 25 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(2039)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.

**Apertura di una dipendenza in Albanova (Napoli) del Banco di Napoli, con sede in Napoli.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Albanova (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 25 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(2040)

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in località « Varlungo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 25 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(2037)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.

**Apertura di filiali della Cassa di risparmio di Udine.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Udine, con sede in Udine;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Udine, con sede in Udine, è autorizzata ad aprire un'agenzia di città in Udine, zona di piazzale Osoppo (Porta Gemona) e due dipendenze rispettivamente in Codroipo e Palmanova (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 25 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(2025)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1946.

**Apertura di filiale in Biella (Vercelli) del Banco di Roma.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, è autorizzato ad aprire una propria filiale in Biella (Vercelli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 26 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(2024)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Apertura di uno sportello del Banco di Napoli, con sede in Napoli, presso l'aeroporto di Capodichino (Napoli).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.

**Apertura di dipendenze in Seveso e Concorezzo (Milano) del Banco Ambrosiano, con sede in Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco Ambrosiano, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco Ambrosiano, società per azioni con sede in Milano, è autorizzato ad aprire proprie dipendenze in Seveso e Concorezzo (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(2042)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

**Sostituzione del commissario per la straordinaria gestione dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra nazionale mercato della pesca ».**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 5 luglio 1931, n. 1067, sulla disciplina delle fiere, mostre e mercati;

Visto il R. decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale venne costituito l'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra nazionale mercato della pesca » e ne venne approvato il relativo statuto;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 789, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici;

Visto il decreto Ministeriale del 28 settembre 1945, con il quale è stato affidato l'incarico di commissario straordinario dell'Ente Fiera di Ancona al sig. Guglielmo Campagnoni e le dimissioni presentate dallo stesso;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 61095

tembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Roma, banca di interesse nazionale con sede in Roma, è autorizzato ad aprire una propria filiale in Biella (Vercelli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 26 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(2024)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Apertura di uno sportello del Banco di Napoli, con sede in Napoli, presso l'aeroporto di Capodichino (Napoli).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è autorizzato ad aprire un proprio sportello presso l'aeroporto di Capodichino (Napoli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 27 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(2041)

---

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco Ambrosiano, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco Ambrosiano, società per azioni con sede in Milano, è autorizzato ad aprire proprie dipendenze in Seveso e Concorezzo (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(2042)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

**Sostituzione del commissario per la straordinaria gestione dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra nazionale mercato della pesca ».**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre e mercati;

Visto il R. decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale venne costituito l'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra nazionale mercato della pesca » e ne venne approvato il relativo statuto;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici;

Visto il decreto Ministeriale del 28 settembre 1945, con il quale è stato affidato l'incarico di commissario straordinario dell'Ente Fiera di Ancona al sig. Guglielmo Campagnoni e le dimissioni presentate dallo stesso;

Decreta:

L'avv. Enrico Malintoppi è nominato commissario per la straordinaria gestione dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra nazionale mercato della pesca » con i poteri del presidente, del Consiglio generale e della Giunta esecutiva, in sostituzione del sig. Guglielmo Campagnoni, dimissionario.

Roma, addì 28 maggio 1946

*Il Ministro*: GRONCHI

(2090)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.

**Salario medio mensile e periodo medio di occupazione dei lavoratori soci delle cooperative bracciali della provincia di Reggio Emilia ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il salario medio mensile ed il periodo medio di occupazione ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei lavoratori soci delle cooperative bracciali della provincia di Reggio Emilia sono così stabiliti:

occupazione media mensile giorni 20; salario medio mensile L. 1880.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1946.

Roma, addì 13 aprile 1946

*Il Ministro*: BARBARESCHI

(2061)

**AVVISO DI RETTIFICA**

Nel R. decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551, « Istituzione del servizio comunale di rilascio urgente di certificati anagrafici di stato civile e della carta di identità con l'imposizione di appositi diritti di segreteria » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1946, n. 146, al n. 4 dell'allegato 5, ultima linea, ove è detto: « per importi superiori a L. 1000 », si deve leggere: « per importi superiori: L. 1000 ».

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Revoca di decreti relativi allo scioglimento del Consiglio di amministrazione ed alla nomina del commissario della**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ravenna a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale 5 giugno 1946 l'Amministrazione provinciale di Ravenna è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.700.000 per il pareggio del bilancio 1945 col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2054)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali**

(2ª pubblicazione) Avviso n. 68.

È stato chiesto lo svincolo ed il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del Cons. 3,50% n. 176191, dell'annua rendita di L. 952, intestato a Bruno Lidia di Vincenzo, moglie di Trafocchi Cherubino, domiciliata in Torino e vincolato per reddito militare e per dote della titolare.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio, già presentato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* sarà provveduto, ai termini degli articoli 72 e seguenti del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla chiesta operazione.

Roma, addì 4 maggio 1946

*Il direttore generale*: COSTI

(1326)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 17 luglio 1946 - N. 136**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 30,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 90,909 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 27,78 |
| Francia | 0,839 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,62 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 94,30 |
| id. 3,50 % 1902 | 87,30 |
| id. 3 % lordo | 74,35 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946121

Decreta:

Art. 1.

Il salario medio mensile ed il periodo medio di occupazione ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei lavoratori soci delle cooperative bracciali della provincia di Reggio Emilia sono così stabiliti:

occupazione media mensile giorni 20; salario medio mensile L. 1890.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1946.

Roma, addì 13 aprile 1946

*Il Ministro*: BIANCHINI

(2061)

## AVVISO DI RETTIFICA

Nel R. decreto legislativo 17 maggio 1945, n. 331, « Istituzione del servizio comunale di rilascio urgente di certificati anagrafici di stato civile e della carta di identità con l'imposizione di appositi diritti di segreteria » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1946, n. 146, al n. 4 dell'allegato 5, ultima linea, ove è detto: « per importi superiori a L. 1000 », si deve leggere: « per importi superiori: L. 1000 ».

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Revoca di decreti relativi allo scioglimento del Consiglio di amministrazione ed alla nomina del commissario della società anonima cooperativa « Unità Ricambisti Italiani » (U.R.I.) con sede in Milano.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 luglio 1946, sono stati revocati i decreti in data 31 agosto 1942 e 9 febbraio 1943, relativi allo scioglimento del Consiglio di amministrazione ed alla nomina del commissario della società anonima cooperativa « Unità Ricambisti Italiani » (U.R.I.) con sede in Milano ed alla conseguente messa in liquidazione della stessa, ed è stato nominato il dott. Andrea Trentini commissario dell'Ente con il compito di provvedere alla ricostituzione dei normali organi amministrativi della società.

(2094)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali**

(2ª pubblicazione)

Avviso n. 68

È stato chiesto lo svincolo ed il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del Cons. 3,50% n. 178295, dell'annua rendita di L. 952, intestato a Bruno Lidia di Vincenzo, moglie di Trabucchi Cherubino, domiciliata in Torino e vincolato per reddito militare e per dote della titolare.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio, ad uso per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* sarà provveduto, ai termini degli articoli 75 e seguenti del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, alla chiesta operazione.

Roma, addì 4 maggio 1946

*Il direttore generale*: COSTI

(1326)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 17 luglio 1946 - N. 156**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,10 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 90,809 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8565 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 27,78 |
| Francia | 0,539 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | | |
|---|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | | 94,30 |
| Id. 3,50 % 1902 | | 87,30 |
| Id. 3 % lordo | | 74,55 |
| Id. 5 % 1935 | | 97,525 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | | 82,20 |
| Id. 5 % 1936 | | 96,70 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | | 97,40 |
| Buoni del Tesoro 5 % | (15 giugno 1948) | 99,525 |
| Id. 5 % | (15 febbraio 1949) | 99,30 |
| Id. 5 % | (15 febbraio 1950) | 99,275 |
| Id. 5 % | (15 settembre 1950) | 99,30 |
| Id. 5 % | (15 aprile 1951) | 99,30 |
| Id. 4 % | (15 settembre 1951) | 93,175 |
| Id. 5 % quinq. | 1950 (3ª serie) | 99,55 |
| Id. 5 % quinq. | 1950 (4ª serie) | 99,70 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0198

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª pubblicazione).

Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B. T. Nov. 5% (1951) Serie A-I | 3555 | 1.600 — | Meloni *Laura* Franca ed Anna Maria fu Roberto, minori sotto la tutela di Meloni Armando. | Meloni Iera Franca ed Anna Maria fu Roberto, minori sotto la tutela di Meloni Armando. |
| Id. | 3556 | 400 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 989487 | 84 — | Confalonieri *Carolina* fu Giacomo, nubile domiciliata a Vigevano (Pavia). | Confalonieri *Angela Giovanna Carolina*, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % (1934) | 26789 | 220,50 | Martini *Camilla* fu Luigi, vedova di Alcardi Costanzo, domiciliata in S. Remo (Porto Maurizio). | Martini *Maria Camilla* fu Luigi, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 342465 | 350 — | Beglitto *Andrea* fu Antonio, domiciliato in Savignone (Genova). | Beglitto *Matteo Andrea* fu Antonio, ecc., come contro. |
| Id. | 362282 | 343 — | Come sopra. | Come sopra. |
| B. T. Nov. 4% (1943) serie C | 329 | 40 — | Orlandi *Albertina* di Anselmo, minore sotto la patria potestà del padre. | Orlandi *Maria Albertina*, ecc., come contro. |
| Id. Serie G | 378 | 40 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 825808 | 994 — | Marino Giovanni Battista di *Michele*, domiciliato a Cinglione (Torino). | Marino Giovanni Battista di *Giovanni*, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % (1934) | 402380 | 3.409 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 186832 | 420 — | Milanese *Maria* di Pasquale, minore, moglie di Acuto Pietro fu Giuseppe, domiciliata a Lu (Alessandria), con vincolo dotale. | Milanese *Emilia Isabella Maria*, ecc., come contro. |
| Id. | 880681 | 35 — | Toselli *Francesca* fu Antonio, moglie di Toselli Giovanni Battista, domiciliata in Acqui (Alessandria), con vincolo dotale. | Toselli *Maria Francesca*, ecc., come contro. |
| Id. | 589008 | 700 — | Jamoretti Maria fu *Giovanni*, moglie di *Banzini-Pallavicini* o *Pallavicini-Banzini* Antonio fu Lorenzo. | Jamoretti Maria fu *Giovanna*, moglie di *Banzini Pallavicini* Antonio fu Lorenzo. |
| Id. | 208933 | 21,50 | Mossa *Luisa* fu *Orazio Augusto*, moglie di *Giovanni Battista* De Ambrosys di Emanuele, domiciliata in Genova, con vincolo dotale. | Mossa *Chiara Margherita Luigia* fu *Augusto*, moglie di *Giuseppe Giuliano* De Ambrosys di Emanuele, domiciliata in Genova, con vincolo dotale. |
| Id. | 775751 | 252 — | Mossa *Luigia* fu *Orazio Augusto*, moglie di *Gio. Battista* De Ambrosys fu Emanue- | Come sopra. |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780127

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| B. T. Nov. 5% (1951) Serie A-1 | 3555 | 1.600 — | Meloni *Laura* Franco ed Anna Maria fu Roberto, minori sotto la tutela di Meloni Armando. | Meloni Vero Franco ed Anna Maria fu Roberto, minori sotto la tutela di Meloni Armando. |
| Id | 3556 | 400 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 669465 | 84 — | Confalonieri *Carolina* fu Giacomo, nubile domiciliata a Vigevano (Pavia). | Confalonieri *Angela Giovanna Carolina*, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % (1934) | 26789 | 239,50 | Martini *Camilla* fu Luigi, vedova di Alcardi Costanzo, domiciliata in S. Remo (Porto Maurizio). | Martini *Maria Camilla* fu Luigi, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 342465 | 350 — | Reghitto *Matteo* fu Antonio, domiciliato in Savignone (Genova). | Reghitto *Matteo Andrea* fu Antonio, ecc., come contro. |
| Id. | 362282 | 343 — | Come sopra. | Come sopra. |
| B. T. Nov. 4 % (1943) serie C | 320 | 20 — | Orlandi *Albertina* di Amelio, minore sotto la patria potestà del padre. | Orlandi *Maria Albertina*, ecc., come contro. |
| Id. Serie G | 328 | 40 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 825808 | 994 — | Marino Giovanni Battista di *Michele*, domiciliato a Giaglione (Torino). | Marino Giovanni Battista di *Giovanni*, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % (1934) | 402389 | 3.409 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 180832 | 420 — | Milanese *Maria* di Pasquale, minore, moglie di Acuto Pietro fu Giuseppe, domiciliata a Lu (Alessandria), con vincolo dotale. | Milanese *Emilia Isabella Maria*, ecc., come contro. |
| Id. | 680681 | 25 — | Tosetti *Francesca* fu Antonio, moglie di Tosetti Giovanni Battista, domiciliata in Arqui (Alessandria), con vincolo dotale. | Tosetti Maria *Francesca*, ecc., come contro. |
| Id. | 589098 | 700 — | Jamoretti Maria fu *Giovanni*, moglie di *Benzi-Pallavicini* o *Pallavicini-Benzini* Antonio fu Lorenzo. | Jamoretti Maria fu *Giovanni*, moglie di *Benzi-Pallavicini* Antonio fu Lorenzo. |
| Id. | 298903 | 24,50 | Mossa *Luisa* fu *Orazio Augusto*, moglie di *Gioacchino Battista* De Ambrosys di Emanuele, domiciliata in Genova, con vincolo dotale. | Mossa *Chiara-Margherita-Luisa* fu *Augusto*, moglie di *Giuseppe Gio Batta* De Ambrosys di Emanuele, domiciliata in Genova, con vincolo dotale. |
| Id. | 775751 | 252 — | Mossa *Luigia* fu *Orazio Augusto*, moglie di *Gio. Battista* De Ambrosys fu Emanuele, domiciliata in Genova, con vincolo dotale. | Come sopra. |
| Red. 3,50 % (1934) | 127952 | 1.277,50 | Mossa *Luisa* fu *Augusto Orazio*, moglie di De Ambrosys *Giuseppe Giambattista* fu Emanuele, con vincolo dotale. | Come sopra. |
| B. T. Nov. 5 % Serie A | 5681 | 250 — | Mossa *Luisa*, ecc., come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 5796 | 50 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Rend. 5 % | 115127 | 655 — | Borghesi *Amerigo* fu *Virgilio Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Risaliti *Anita* fu Amerigo, vedova Borghesi, domiciliato a Roma. | Borghesi *Americo Ennio Giulio* fu *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Risaliti *Anita* fu Amerigo, vedova Borghesi, domiciliato a Roma. |

0200
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cons. 3,50 % (1906) | 234891 | 28 — | Challier Teodoro Alfonso, *Anastasia Dorotea*, Filiberto Luigi e Maria Silvia di Giovanni Battista, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Poutrieres, frazione del comune di Usseaux (Torino). | Challier Teodoro Alfonso, *Maria Anastasia Dorotea*, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 %, 1934 | 34431 | 192,50 | Ponzoni *Marietta* fu Natale, vedova di Novati Giacomo, domiciliata in Como. | Ponzoni *Rosa Maria* fu Natale, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1902) | 20781 | 672 — | Debenedetti Ernestina di Giuseppe, moglie di Sacerdote *Mario* fu Vita, domiciliata a Nizza Monferrato (Alessandria) | Debenedetti Ernestina di Giuseppe, moglie di Sacerdote *Emanuele ario* fu Vita, ecc., come contro. |
| Red. 3, 0 % | 352170 | 266 — | *Letticri Francesco* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Massarella Maria fu Pasquale, vedova *Letticri* Vincenzo, dom. a Frattamaggiore (Napoli). | *Letticro Francesco* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Massarella Maria fu Pasquale vedova *Letticro* ecc., come contro. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 28 gennaio 1945, n. 10, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni emendate saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 giugno 1946

*Il direttore generale*: CASTI

(1812)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0201

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785038

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 160

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Venerdì, 19 luglio 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 86-033 841-737 650-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze), Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24), Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 1° luglio 1946, n. 22.
**Proroga dei termini per l'efficacia degli elenchi dei concorsi nazionali per assistente universitario** . . Pag. 1762

*Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946*

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 590.
**Disposizioni relative alla cessazione della riassicurazione statale dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea** . . . . . Pag. 1762

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 agosto 1945, n. 923.
**Erezione in ente morale della fondazione «Clemente Palleggi» con sede nel comune di Marciano della Chiana (Arezzo)** . . . . . Pag. 1762

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.
**Apertura di una agenzia di città in Livorno e di una dipendenza in Casciano della Banca Toscana, con sede in Firenze** . . . . . Pag. 1764

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.
**Apertura di una filiale in Palermo del Banco di Roma, con sede in Roma.** . . . . . Pag. 1764

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
**Apertura di dipendenze in Sedegliano e Bertiolo (Udine) della Banca cooperativa di Codroipo (Udine).** Pag. 1765

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.
**Sottoposizione a sequestro della Società Mittelmeer Reederei di Amburgo, con filiale in Devio (Trento), e nomina del sequestratario** . . . . . Pag. 1765

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.
**Apertura di dipendenze in Isola Vicentina e in Marano Vicentino della Banca cattolica del Veneto, con sede in Vicenza** . . . . . Pag. 1765

0202

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 -
Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 1° luglio 1946, n. 22.

**Proroga dei termini per l'efficacia degli elenchi dei concorsi nazionali per assistente universitario** . . Pag. 1752

*Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946*

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 380.

**Disposizioni relative alla cessazione della riassicurazione statale dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea** . . . . . Pag. 1758

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 925.

**Erezione in ente morale della fondazione «Clemente Palleggi» con sede nel comune di Marciano della Chiana (Arezzo)** . . . . . Pag. 1762

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.

**Apertura di una agenzia di città in Bari della Banca Commerciale Italiana di Milano** . . . . . Pag. 1762

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.

**Apertura di dipendenze in Morgex e Verrès (Aosta) della Banca popolare di Novara** . . . . . Pag. 1764

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

**Apertura di una dipendenza della Banca agraria di depositi e prestiti Bruno & C. di Asti in Portacomaro d'Asti.** Pag. 1764

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

**Apertura di una agenzia di città in Livorno e di una dipendenza in Cascina della Banca Toscana, con sede in Firenze** . . . . . Pag. 1764

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

**Apertura di una filiale in Palermo del Banco di Roma, con sede in Roma.** . . . . . Pag. 1764

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

**Apertura di dipendenze in Sedegliano e Bertiolo (Udine) della Banca cooperativa di Codroipo (Udine).** Pag. 1765

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

**Sottoposizione a sequestro della Società Mittelmeer Rederei di Amburgo, con filiale in Devio (Trento), e nomina del sequestratario** . . . . . Pag. 1765

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

**Apertura di dipendenze in Isola Vicentina e in Marano Vicentino della Banca cattolica del Veneto, con sede in Vicenza** . . . . . Pag. 1765

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

**Apertura di una dipendenza del Monte dei Paschi di Siena in Avenza (Apuania)** . . . . . Pag. 1765

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

**Apertura di una dipendenza in Lavezzola, frazione del comune di Conselice (Ravenna), del Credito Romagnolo, con sede in Bologna** . . . . . Pag. 1766

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.

**Apertura di dipendenze in Civitella d'Agliano e Bassanello (Viterbo) del Banco di Santo Spirito, con sede in Roma** . . . . . Pag. 1766

289

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0203

9438

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.

**Apertura di dipendenze in Cottanello e Forano della Cassa di risparmio di Rieti** . . . . . Pag. 1755

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Apertura di dipendenze in Acquaviva delle Fonti (Bari) e in Francavilla Fontana (Brindisi) della Banca d'America e d'Italia, con sede in Milano** . . . . . Pag. 1756

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.

**Revoca del sig. Eridani Emilio di Emilio da rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.** Pag. 1757

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1946.

**Revoca del decreto Ministeriale 11 maggio 1946 col quale venivano conferite, al commissario della Società anonima cooperativa di navigazione «Garibaldi» con sede in Genova, i poteri dell'assemblea dei soci** . . . . Pag. 1757

DECRETO MINISTERIALE 31 giugno 1946.

**Sottoposizione a sindacato dell'Albergo Angst, con sede in Bordighera, e nomina del sindacatore** . . . Pag. 1757

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

**Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie** . . . . Pag. 1757

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1945.

**Istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale** . . . . . Pag. 1758

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero della pubblica istruzione:**

Vacanza della cattedra di petrografia nella Facoltà di scienze della Università di Torino . . . . . Pag. 1774

Vacanza della cattedra di letteratura latina nella Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova. Pag. 1774

**Ministero del tesoro:**

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1774

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1775

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 1° luglio 1946, n. 22.

**Proroga dei termini per l'efficacia degli elenchi dei concorsi nazionali per assistente universitario.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

HA SANZIONATO E PROMULGA:

*Articolo unico.*

L'efficacia degli elenchi dei vincitori dei concorsi nazionali per assistente universitario espletati negli anni 1938, 1939 e 1940, è estesa fino a tutto il 1° novembre 1946.

Per effetto di tale proroga potrà coprirsi, presso ciascuna cattedra, non più della metà dei posti di ruolo che trovansi vacanti alla data del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1946

DE GASPERI

MOLÈ — GRASSO

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *luglio* 1946
*Atti del Governo, registro* n. 1, *foglio* n. 21. — FRASCA

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 590.

**Disposizioni relative alla cessazione della riassicurazione statale dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea.**

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1939, n. 1939, convertito nella legge 6 maggio 1940, n. 725;

Vista la legge 3 giugno 1940, n. 767;

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1067;

Vista la legge 3 aprile 1941, n. 400;

Vista la legge 11 luglio 1941, n. 835;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 828;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1946, n. 262;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 2 0 4 1

Pag. 1767

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1946.

**Revoca del decreto Ministeriale 11 maggio 1946 col quale venivano conferite, al commissario della Società anonima cooperativa di navigazione «Garibaldi» con sede in Genova, i poteri dell'assemblea dei soci . . . . Pag. 1767**

DECRETO MINISTERIALE 31 giugno 1946.

**Sottoposizione a sindacato dell'Albergo Angst, con sede in Bordighera, e nomina del sindacatore . . . Pag. 1767**

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

**Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie . . . . Pag. 1767**

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1945.

**Istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale . . . . . Pag. 1768**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero della pubblica istruzione:**

Vacanza della cattedra di petrografia nella Facoltà di scienze della Università di Torino . . . . . Pag. 1774

Vacanza della cattedra di letteratura latina nella Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova. Pag. 1774

**Ministero del tesoro:**

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1774

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1775

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 1° luglio 1946, n. 22.

**Proroga dei termini per l'efficacia degli elenchi dei concorsi nazionali per assistente universitario.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Visto il regio decreto-legge 29 giugno 1935, n. 1071;

Vista la legge 12 novembre 1941, n. 1217;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1946

DE GASPERI

Merzagora — Corbino

Visto, il *Guardasigilli*: Togliatti

*Registrato alla corte dei conti, addì 16 luglio 1946*

*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 21.* — Frasca

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 590.

**Disposizioni relative alla cessazione della riassicurazione statale dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea.**

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1939, n. 1939, convertito nella legge 6 maggio 1940, n. 725;

Vista la legge 3 giugno 1940, n. 767;

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1067;

Vista la legge 3 aprile 1941, n. 199;

Vista la legge 11 luglio 1941, n. 935;

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 828;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 maggio 1946, n. 252;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio, per la marina, per gli affari esteri, per la guerra e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. 1.

A decorrere dal trentesimo giorno dalla entrata in vigore del presente decreto, cessa la riassicurazione statale dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea prevista dal R. decreto-legge 23 novembre 1939, n. 1939, convertito nella legge 6 maggio 1940, n. 725;

Viene altresì posto termine all'obbligo di copertura dei rischi di guerra di navi e costruzioni navali previsto dalla legge 3 aprile 1941, n. 199.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 2 0 5 1

Art. 2.

L'Unione italiana di riassicurazione è autorizzata ad assumere, per conto e nell'interesse dello Stato, la riassicurazione delle quote di rischio mine che eccedono la capacità di copertura del mercato nazionale privato.

Il limite, le condizioni e le modalità della cessione in riassicurazione allo Stato sono fissati dal Comitato di vigilanza di cui al seguente art. 3.

Le deliberazioni del Comitato sono subordinate all'approvazione dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, per quanto concerne la determinazione dei limiti di copertura e dei tassi di premio in base ai quali dovrà essere assunta la riassicurazione per conto dello Stato.

Art. 3.

Il Comitato di vigilanza tecnico amministrativo costituito a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 23 novembre 1939, n. 1936, convertito nella legge 6 maggio 1940, n. 725, oltre a provvedere agli adempimenti previsti dalle leggi 3 agosto 1940, n. 767; 6 luglio 1940, n. 1067; 11 luglio 1941, n. 935; dal R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808; dall'art. 2 del presente decreto, sopraintende alle operazioni di liquidazione della cessata gestione dei rischi di guerra della navigazione.

A tal fine, la composizione del Comitato medesimo viene modificata, restando esso costituito dai seguenti membri:

un direttore generale del Ministero dell'industria e commercio, presidente;

il capo dell'Ufficio assicurazioni private del Ministero predetto, membro;

due rappresentanti del Ministero del tesoro, di cui uno per la Ragioneria generale dello Stato ed uno per la Direzione generale del tesoro, membri;

due rappresentanti del Ministero della marina, di cui uno per la Marina militare ed uno per la Marina mercantile, membri;

un rappresentante della Corte dei conti, membro;

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, membro;

il direttore generale dell'Unione italiana di riassicurazione, o un suo delegato, membro;

un rappresentante delle imprese assicuratrici membro;

un rappresentante delle imprese armatoriali, membro.

Le Amministrazioni statali rappresentate in seno al Comitato possono designare, oltre al membro effettivo, anche un membro supplente.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio; con lo stesso decreto è nominato il presidente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — GRONCHI — DE COURTEN — BONOMI — CEVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 40, foglio n. 34.* — FRASCA

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 925.

**Erezione in ente morale della fondazione «Clemente Palleggi» con sede nel comune di Marciano della Chiana (Arezzo)**

N. 925. Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione «Clemente Palleggi» con sede nel comune di Marciano della Chiana (provincia di Arezzo) viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*

---

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.

**Apertura di una agenzia di città in Bari della Banca Commerciale Italiana di Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 922 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca Commerciale Italiana, banca d'interesse nazionale con sede in Milano;

provazione dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, per quanto concerne la determinazione dei limiti di copertura e dei tassi di premio in base ai quali dovrà essere assunta la riassicurazione per conto dello Stato.

Art. 3.

Il Comitato di vigilanza tecnico amministrativo costituito a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 23 novembre 1939, n. 1939, convertito nella legge 6 maggio 1940, n. 725, oltre a provvedere agli adempimenti previsti dalle leggi 5 giugno 1940, n. 767; 6 luglio 1940, n. 1067, 11 luglio 1941, n. 935; dal R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808; dall'art. 2 del presente decreto, sopraintende alle operazioni di liquidazione della cessata gestione dei rischi di guerra della navigazione.

A tal fine, la composizione del Comitato medesimo viene modificata, restando esso costituito dai seguenti membri:

un direttore generale del Ministero dell'industria e commercio, presidente;

il capo dell'Ufficio assicurazioni private del Ministero predetto, membro;

due rappresentanti del Ministero del tesoro, di cui uno per la Ragioneria generale dello Stato ed uno per la Direzione generale del tesoro, membri;

due rappresentanti del Ministero della marina, di cui uno per la Marina militare ed uno per la Marina mercantile, membri;

un rappresentante della Corte dei conti, membro;

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, membro;

il direttore generale dell'Unione italiana di riassicurazione o un suo delegato, membro;

un rappresentante delle imprese assicuratrici membro;

un rappresentante delle imprese armatoriali, membro.

Le Amministrazioni statali rappresentate in seno al Comitato possono designare, oltre al membro effettivo, anche un membro supplente.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio; con lo stesso decreto viene nominato il segretario del Comitato.

Art. 4.

A liquidazione ultimata, il Comitato di vigilanza presenterà relazione sui lavori compiuti e sui risultati conseguiti ai Ministri per il tesoro e per l'Industria e commercio, le risultanze della gestione dei rischi di guerra saranno approvate con decreto interministeriale dei Dicasteri predetti.

Art. 5.

Restano in vigore tutte le altre disposizioni che non risultino in contrasto con il presente decreto.

— De Courten — Bosco — Cevolotto

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 337.* — Fasca

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 925.

**Erezione in ente morale della fondazione «Clemente Palleggi» con sede nel comune di Marciano della Chiana (Arezzo)**

N. 925. Decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, la fondazione «Clemente Palleggi» con sede nel comune di Marciano della Chiana (provincia di Arezzo) viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946.*

---

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.

**Apertura di una agenzia di città in Bari della Banca Commerciale Italiana di Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 19 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedula la domanda avanzata dalla Banca Commerciale Italiana, banca d'interesse nazionale con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Commerciale Italiana, banca d'interesse nazionale con sede in Milano, è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Bari, nella zona extramurale Caprazzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 19 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1995)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0207

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.

**Apertura di dipendenze in Morgex e Verrès (Aosta) della Banca popolare di Novara.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Novara;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Novara, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze in Morgex e Verrès (Aosta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 19 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1898)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Apertura di una dipendenza della Banca agraria di depositi e prestiti Bruno & C. di Asti in Portacomaro d'Asti.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca agraria di

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Apertura di una agenzia di città in Livorno e di una dipendenza in Casciano della Banca Toscana, con sede in Firenze.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le domande avanzate dalla Banca Toscana, società per azioni con sede in Firenze;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Toscana, società per azioni con sede in Firenze, è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Livorno, nella zona degli scavi Novilena, ed una dipendenza in Casciano (frazione del comune di Murlo (Siena).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 21 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1914)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Apertura di una filiale in Palermo del Banco di Roma, con sede in Roma.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.

**Apertura di dipendenze in Morgex e Verrès (Aosta) della Banca popolare di Novara.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Novara;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Novara, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze in Morgex e Verrès (Aosta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 19 giugno 1946

*Il Ministro:* Corbino

(1898)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Apertura di una agenzia di città in Livorno e di una dipendenza in Casciano della Banca Toscana, con sede in Firenze.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le domande avanzate dalla Banca Toscana, società per azioni con sede in Firenze;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Toscana, società per azioni con sede in Firenze, è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Livorno, nella zona degli scali Novi Sforza, ed una dipendenza in Casciano (frazione del comune di Murlo (Siena).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 21 giugno 1946

*Il Ministro:* Corbino

(1901)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Apertura di una dipendenza della Banca agraria di depositi e prestiti Bruno & C. di Asti in Portacomaro d'Asti.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca agraria di

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946

**Apertura di una filiale in Palermo del Banco di Roma, con sede in Roma.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 02091

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Novara;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Novara, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze in Morgex e Verrès (Aosta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1898)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Apertura di una dipendenza della Banca agraria di depositi e prestiti Bruno & C. di Asti in Portacomaro d'Asti.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1939, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca agraria di depositi e prestiti Bruno & C., società in accomandita semplice con sede in Asti;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca agraria di depositi e prestiti Bruno & C., società in accomandita semplice con sede in Asti, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Portacomaro d'Asti (Asti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 21 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1895)

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le domande avanzate dalla Banca Toscana, società per azioni con sede in Firenze;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Toscana, società per azioni con sede in Firenze, è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Livorno, nella zona degli scavi Nicolini, ed una dipendenza in Casciano (frazione del comune di Murlo (Siena).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1901)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

**Apertura di una filiale in Palermo del Banco di Roma, con sede in Roma.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1939, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Roma, banca d'interesse nazionale con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Roma, banca d'interesse nazionale con sede in Roma, è autorizzata ad aprire una propria filiale in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 21 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1902)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0210

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Apertura di dipendenze in Sedegliano e Bertiolo (Udine) della Banca cooperativa di Codroipo (Udine).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca cooperativa di Codroipo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Codroipo (Udine);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca cooperativa di Codroipo (Udine), società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Codroipo (Udine), è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Sedegliano e Bertiolo (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 21 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1891)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Sottoposizione a sequestro della Società Mittelmeer Reederei di Amburgo, con filiale in Devio (Trento), e nomina del sequestratario.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 31;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società Mittelmeer Reederei di Amburgo con filiale in Devio (Trento) - società di navigazione - si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Apertura di dipendenze in Isola Vicentina e in Marano Vicentino della Banca cattolica del Veneto, con sede in Vicenza.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca cattolica del Veneto, società per azioni con sede in Vicenza;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca cattolica del Veneto, società per azioni con sede in Vicenza, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze in Isola Vicentina e in Marano Vicentino (Vicenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 21 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1889)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Apertura di una dipendenza del Monte dei Paschi di Siena in Avenza (Apuania).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760211

n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca cooperativa di Codroipo, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Codroipo (Udine);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca cooperativa di Codroipo (Udine), società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Codroipo (Udine), è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Sedegliano e Bertiolo (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1891)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

**Sottoposizione a sequestro della Società Mittelmeer Reederei di Amburgo, con filiale in Devio (Trento), e nomina del sequestratario.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1190;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 93;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società Mittelmeer Reederei di Amburgo con filiale in Devio (Trento) - società di navigazione - si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La Società Mittelmeer Reederei di Amburgo, con filiale in Devio (Trento), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. avv. Troncon Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 21 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1981)

zo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca cattolica del Veneto, società per azioni con sede in Vicenza;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca cattolica del Veneto, società per azioni con sede in Vicenza, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze in Isola Vicentina e in Marano Vicentino (Vicenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1889)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Apertura di una dipendenza del Monte dei Paschi di Siena in Avezza (Aquila).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Avezza (Aquila).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 21 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1888)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 2 1 2

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Apertura di una dipendenza in Lavezzola, frazione del comune di Conselice (Ravenna), del Credito Romagnolo, con sede in Bologna.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Credito Romagnolo, società per azioni con sede in Bologna;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Romagnolo, società per azioni con sede in Bologna, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Lavezzola, frazione del comune di Conselice (Ravenna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 21 giugno 1946

*Il Ministro*: COSATTINO

(1891)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.

**Apertura di dipendenze in Civitella d'Agliano e Bassanello (Viterbo) del Banco di Santo Spirito, con sede in Roma.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda del Banco di Santo Spirito, con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Santo Spirito, con sede in Roma, è autorizzato ad istituire due proprie dipendenze in Civitella d'Agliano e Bassanello (Viterbo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 25 giugno 1946

*Il Ministro*: COSATTINO

(1892)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.

**Apertura di dipendenze in Coltanello e Forano della Cassa di risparmio di Rieti.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda della Cassa di risparmio di Rieti con sede in Rieti;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Rieti, con sede nel comune di Rieti, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze a Cottanello e Forano (Rieti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 25 giugno 1946

*Il Ministro*: COSATTINO

(2015)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Apertura di dipendenze in Acquaviva delle Fonti (Bari) e in Francavilla Fontana (Brindisi) della Banca d'America e d'Italia, con sede in Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca d'America [illegible] società per azioni con sede in Milano;

Declassified e.O. 12356 Section 3.3/NND No. 02131

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Credito Romagnolo, società per azioni con sede in Bologna;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Romagnolo, società per azioni con sede in Bologna, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Lavezzola, frazione del comune di Conselice (Ravenna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1891)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.

**Apertura di dipendenze in Civitella d'Agliano e Bassanello (Viterbo) del Banco di Santo Spirito, con sede in Roma.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Santo Spirito, società per azioni con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Santo Spirito, società per azioni con sede in Roma, è autorizzato ad aprire proprie dipendenze in Civitella d'Agliano e Bassanello (Viterbo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 25 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(2016)

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda della Cassa di risparmio di Rieti con sede in Rieti;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Rieti, con sede nel comune di Rieti, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze a Cittaducale e Forano (Rieti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 25 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(2015)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Apertura di dipendenze in Acquaviva delle Fonti (Bari) e in Francavilla Fontana (Brindisi) della Banca d'America e d'Italia, con sede in Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Milano, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze in Acquaviva delle Fonti (Bari) e in Francavilla Fontana (Brindisi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 27 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(2038)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0214

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.

**Revoca del sig. Eridani Emilio di Emilio da rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 18 aprile 1946, con il quale il sig. Eridani Emilio è stato nominato rappresentante alle grida del sig. Tedeschi Gastone fu Flaminio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto in data 22 maggio 1946, a rogito notar Giovanni Ditgaria, col quale il predetto sig. Tedeschi Gastone ha revocato il mandato conferito al sig. Eridani Emilio;

Decreta:

Il sig. Eridani Emilio di Emilio, cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Tedeschi Gastone fu Flaminio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 28 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(2022)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1946.

**Revoca del decreto Ministeriale 11 maggio 1946 col quale venivano conferite, al commissario della Società anonima cooperativa di navigazione «Garibaldi» con sede in Genova, i poteri dell'assemblea dei soci.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la nota in data 2 maggio 1946, n. 12411, con la quale l'avv. Dante Bruzzone, commissario della Società anonima cooperativa di navigazione «Garibaldi», con sede in Genova, chiedeva di essere autorizzato a modificare lo statuto sociale inserendovi, ai sensi dell'art. 2538 del Codice civile, le norme per la convocazione delle assemblee parziali ai fini della elezione dei delegati all'assemblea generale;

Visto il decreto Ministeriale in data 11 maggio 1946, col quale furono concessi al predetto commissario i poteri dell'assemblea dei soci per provvedere nel senso richiesto;

Vista la nota in data 21 giugno 1946, n. 14712, con la quale lo stesso commissario ha comunicato di rinunciare a servirsi delle facoltà sopraccennate;

DECRETO MINISTERIALE 31 giugno 1946.

**Sottoposizione a sindacato dell'Albergo Angst, con sede in Bordighera, e nomina del sindacatore.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che l'Albergo Angst di Bordighera si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interesse persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

L'Albergo Angst, con sede in Bordighera, è sottoposto a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Cassal Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(2023)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

**Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto 8 ottobre 1925, che istituisce l'Ente nazionale per le piccole industrie;

Vista la determinazione ministeriale 17 luglio 1930, con la quale l'Ente ha assunto la denominazione di Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

Visto il regio decreto 24 agosto 1928, n. 2431, che approva il relativo statuto, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e nomina commissari straordinari;

Visto il decreto Ministeriale 28 ottobre 1944, col quale fu nominato commissario straordinario per la gestione dell'Ente suddetto l'avv. Federico Mazzucchi, decaduto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0215

lano;

Visto l'atto in data 22 maggio 1946, a rogito notar Giovanni Dugaria, col quale il predetto sig. Tedeschi Gastone ha revocato il mandato conferito al sig. Eridani Emilio;

Decreta:

Il sig. Eridani Emilio di Emilio, cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Tedeschi Gastone fu Flaminio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 28 giugno 1946

*Il Ministro*: Comandini

(2022)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1946.

**Revoca del decreto Ministeriale 11 maggio 1946 col quale venivano conferite, al commissario della Società anonima cooperativa di navigazione «Garibaldi» con sede in Genova, i poteri dell'assemblea dei soci.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la nota in data 2 maggio 1946, n. 12411, con la quale l'avv. Dante Bruzzone, commissario della Società anonima cooperativa di navigazione «Garibaldi», con sede in Genova, chiedeva di essere autorizzato a modificare lo statuto sociale inserendovi, ai sensi dell'art. 2538 del Codice civile, le norme per la convocazione delle assemblee parziali ai fini della elezione dei delegati all'assemblea generale;

Visto il decreto Ministeriale in data 11 maggio 1946, col quale furono concessi al predetto commissario i poteri dell'assemblea dei soci per provvedere nel senso richiesto;

Vista la nota in data 21 giugno 1946, n. 14712, con la quale lo stesso commissario ha comunicato di rinunciare a servirsi delle facoltà sopraccennate;

Decreta:

Il decreto Ministeriale in data 11 maggio 1946, col quale furono conferiti all'avv. Dante Bruzzone, commissario della Società anonima cooperativa di navigazione «Garibaldi», con sede in Genova, i poteri dell'assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale nei sensi sopraccennati, è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 30 giugno 1946

*Il Ministro*: Barbareschi

(2079)

---

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che l'Albergo Augst di Bordighera si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

L'Albergo Augst, con sede in Bordighera, è sottoposto a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Cassani Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 giugno 1946

*Il Ministro*: Gronchi

(2023)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

**Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto 8 ottobre 1925, che istituisce l'Ente nazionale per le piccole industrie;

Vista la determinazione ministeriale 17 luglio 1930, con la quale l'Ente ha assunto la denominazione di Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

Visto il regio decreto 21 agosto 1928, n. 2431, che approva il relativo statuto, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli Enti pubblici e nomina commissari straordinari;

Visto il decreto Ministeriale 28 ottobre 1944, col quale fu nominato commissario straordinario per la gestione dell'Ente suddetto l'avv. Federico Mazzucchi, deceduto l'8 luglio 1946;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo commissario dell'Ente;

Decreta:

Il prof. Vittorio Grassi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Roma, addì 10 luglio 1946

*Il Ministro*: Gronchi

(2077)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0216

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1945.

**Istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale.**

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vedute le leggi 7 gennaio 1929, n. 8 e 22 aprile 1932, n. 490, sull'ordinamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale;

Veduti i Regi decreti legge 22 dicembre 1932, n. 1964 e 20 giugno 1933, n. 191, riguardanti il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai comuni autonomi;

Veduto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni che approva i ruoli del personale delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale;

Veduto il decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 2 luglio 1932 e successive modificazioni che approva i ruoli degli insegnanti dei Regi corsi secondari di avviamento professionale;

Veduto il R. decreto 29 febbraio 1936, concernente la soppressione ed istituzione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale;

Veduto il R. decreto 8 luglio 1938, concernente l'istituzione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale per l'anno scolastico 1937-38;

Veduto il R. decreto 21 settembre 1938, concernente l'istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale per l'anno scolastico 1938-39;

Veduto il R. decreto 16 ottobre 1940, concernente l'istituzione, regificazione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale per l'anno scolastico 1939-40;

Veduto il R. decreto 21 giugno 1941, concernente l'istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale per l'anno scolastico 1940-1941;

Veduto il R. decreto 21 giugno 1942, concernente l'istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale per l'anno scolastico 1941-1942;

Veduto il R. decreto 14 settembre 1941, n. 1059, col quale si modificano i termini in relazione alla data d'inizio dell'anno scolastico;

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1942, sono istituite le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale e i relativi posti di organico di cui alle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Gli oneri relativi alla somministrazione, manutenzione ed arredamento dei locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie di ufficio, per le istituzioni di cui al precedente art. 1, nonchè gli stipendi al personale amministrativo e di servizio faranno carico ai rispettivi Comuni, a norma dell'art. 91, lett. *F*, del Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1942, sono soppresse le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale e i relativi posti di organico di cui alle tabelle *C* e *D* annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

A decorrere dal 1° ottobre 1943, è soppresso il Regio corso secondario di avviamento professionale biennale a tipo agrario di Vignanello, nonchè il relativo posto di organico.

A decorrere dal 1° ottobre 1945 le Regie scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale di Melfi e Molfetta cessano di essere aggregate alle locali Regie scuole tecniche industriali. I posti di organico in sostituzione di quelli in vigore risultanti dall'allegata tabella *F*, sono stabiliti dalla tabella *E*, annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro.

Art. 5.

Con decreto dei Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro verranno apportate agli organici com-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

secondari di avviamento professionale;

Veduti i Regi decreti-legge 22 dicembre 1932, n. 1954 e 29 giugno 1933, n. 191, riguardanti il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai comuni autonomi;

Veduto il R. decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni che approva i ruoli del personale delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale;

Veduto il decreto del Ministro per la pubblica istruzione del 2 luglio 1932 e successive modificazioni che approva i ruoli degli insegnanti dei Regi corsi secondari di avviamento professionale;

Veduto il R. decreto 20 febbraio 1936, concernente la soppressione ed istituzione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale;

Veduto il R. decreto 8 luglio 1938, concernente l'istituzione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale per l'anno scolastico 1937-38;

Veduto il R. decreto 21 settembre 1938, concernente l'istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale per l'anno scolastico 1938-39;

Veduto il R. decreto 16 ottobre 1940, concernente l'istituzione, regificazione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale per l'anno scolastico 1939-40;

Veduto il R. decreto 21 giugno 1941, concernente l'istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale per l'anno scolastico 1940-1941;

Veduto il R. decreto 21 giugno 1942, concernente l'istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale per l'anno scolastico 1941-1942;

Veduto il R. decreto 14 settembre 1941, n. 1079 col quale si modificano i termini in relazione alla data d'inizio dell'anno scolastico;

Veduto il decreto interministeriale 16 settembre 1941, col quale viene modificato il numero dei corsi completi delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale, a decorrere dal 16 ottobre 1940;

Veduto il decreto Ministeriale 20 settembre 1941, concernente la ripartizione dei posti di organico presso le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale, a decorrere dal 16 ottobre 1940;

Considerata la necessità di provvedere, in rapporto alle esigenze locali, per l'anno scolastico 1942-43, alla istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

zione ed arredamento dei locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie di ufficio, per le istituzioni di cui al precedente art. 1, nonchè gli stipendi al personale amministrativo e di servizio faranno carico ai rispettivi Comuni, a norma dell'art. 91, lett. *F*, del Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1942, sono soppresse le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale e i relativi posti di organico di cui alle tabelle *C* e *D* annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

A decorrere dal 1° ottobre 1943, è soppresso il Regio corso secondario di avviamento professionale biennale a tipo agrario di Viguanello, nonchè il relativo posto di organico.

A decorrere dal 1° ottobre 1943 le Regie scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale di Molfi e Molfetta cessano di essere aggregate alle locali Regie scuole tecniche industriali. I posti di organico in sostituzione di quelli in vigore risultanti dall'allegata tabella *F*, sono stabiliti dalla tabella *E*, annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro.

Art. 5.

Con decreto dei Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro verranno apportate agli organici complessivi delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale le modificazioni derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Date a Roma, addì 12 dicembre 1943

UMBERTO DI SAVOIA

MOLÈ — ROMITA — CORBINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1944*
*Registro n. 2, foglio n. 147.*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0218

TABELLA A.

**Istituzione di Regie scuole secondarie di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1942**

| N. d'ordine | SEDE | PROVINCIA | TIPO | Numero dei posti complessivi | Organico del personale | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Materie tecniche | | | | | Istruttori pratici | | | |
| | | | | | Direttori | Italiano | Matematica | Commerciali | Industriali | Agrario | Industriali femminili | Marittime | Industriali | Agrari | Industriali femminili | Marittimi |
| 1 | Ancona-Falconara Marittima | — | Industriale | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 2 | Arezzo | — | Industriale femm. (aggr.) | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 3 | Avellino | — | Commerciale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Avellino | — | Industriale (aggr.) | 4 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Calangianus | Sassari | Ind.maschi. e femm.(aggr.) | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 6 | Caserta «L. Vanvitelli» | Napoli | Commerciale (aggr.) | 4 | — | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Cesena | Forlì | Industriale femm. (aggr.) | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 8 | Chianciano | Siena | Commerciale alberghiero (aggr.) | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Città di Castello | Perugia | Commerciale (aggr.) | 3 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Comiso | Ragusa | Industriale femminile | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — |
| 11 | Empoli | Firenze | Comm. e agrario (aggr.) | 3 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Fano «M. Nuti» | Pesaro | Commerciale (aggr.) | 2 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Firenze «B. Ricci» | — | Industriale (aggr.) | 5 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 14 | Firenze «Da Verrazzano» | — | Commerciale (aggr.) | 3 | — | 7 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Foligno | Perugia | Commerciale (aggr.) | 1 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Lentini | Siracusa | Commerciale (aggr.) | 2 | — | 2 | 1* | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Marsala | Trapani | Comm. e agrario (aggr.) | 3 | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Massalombarda | Ravenna | Agrario | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| 19 | Montevarchi | Arezzo | Commerciale (aggr.) | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Napoli (Via Tarsia) | — | Industriale (aggr.) | 6 | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
| 21 | Nola | Napoli | Industriale (aggr.) | 3 | — | 3 | 2 | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — |
| 22 | Orvieto | Terni | Agrario | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| 23 | Palermo «D. Scinà» | — | Commerciale (aggr.) | 3 | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Palermo «V. Veneto» | — | Commerciale (aggr.) | 4 | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Panicale | Perugia | Agrario | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| 26 | Pomezia | — | Industriale (aggr.) | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 936128

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ancona-Falconara Marittima | — | Industriale | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | |
| 2 | Arezzo | — | Industriale femm. (aggr.) | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| 3 | Avellino | — | Commerciale | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Avellino | — | Industriale (aggr.) | 4 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Calangianus | Sassari | Ind. maschi e femm. (aggr.) | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | |
| 6 | Caserta «L. Vanvitelli» | Napoli | Commerciale (aggr.) | 4 | — | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Cesena | Forlì | Industriale femm. (aggr.) | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| 8 | Chianciano | Siena | Commerciale alberghiero (aggr.) | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Città di Castello | Perugia | Commerciale (aggr.) | 3 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Comiso | Ragusa | Industriale femminile | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | |
| 11 | Empoli | Firenze | Comm. e agrario (aggr.) | 3 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Fano «M. Nuti» | Pesaro | Commerciale (aggr.) | 2 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Firenze «B. Ricci» | — | Industriale (aggr.) | 5 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | |
| 14 | Firenze «Da Verrazzano» | — | Commerciale (aggr.) | 3 | — | 7 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Foligno | Perugia | Commerciale (aggr.) | 1 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Lentini | Siracusa | Commerciale (aggr.) | 2 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Marsala | Trapani | Comm. e agrario (aggr.) | 3 | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Massalombarda | Ravenna | Agrario | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | |
| 19 | Montevarchi | Arezzo | Commerciale (aggr.) | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Napoli (Via Tanucci) | — | Industriale (aggr.) | 6 | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | |
| 21 | Nola | Napoli | Industriale (aggr.) | 3 | — | 3 | 2 | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | |
| 22 | Orvieto | Terni | Agrario | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | |
| 23 | Palermo «D. Scinà» | — | Commerciale (aggr.) | 3 | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | Palermo «V. Veneto» | — | Commerciale (aggr.) | 4 | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | Panicale | Perugia | Agrario | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | |
| 26 | Perugia | — | Ind. femminile (aggr.) | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| 27 | Pomigliano d'Arco | Napoli | Industriale (aggr.) | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | |
| 28 | Prato | Firenze | Commerciale (aggr.) | 2 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | Ravenna | — | Ind. con diff. ind. femm. (aggr.) | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | |
| 30 | Riccia | Campobasso | Agrario | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | |
| 31 | Rimini «A. Bertola» | Forlì | Commerciale (aggr.) | 3 | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | Roma «G. Romano» | — | Commerciale (aggr.) | 6 | — | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Segue TABELLA A.

| Numero d'ordine | SEDE | PROVINCIA | TIPO | Numero dei corsi complessivi | Organico del personale | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Direttore | Vicario | Segretario | Materie tecniche: Commerciali | Industriali | Agrarie | Industriali femminili | Marinare | Istruttori pratici: Industriali | Agrari | Industriali femminili | Marinari |
| 33 | Roma «V. da Feltre» | — | Commerciale (aggr.) | 3 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | Roma «C. Moneta» | — | Commerciale (aggr.) | 3 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | Roma «M. Dionigi» | — | Commerciale (aggr.) | 4 | — | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | Roma - Garbatella | — | Industriale femm. (aggr.) | 2 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 37 | Roma (Via Vercelli) | — | Commerciale (femm.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | Roma (Via dei Salumi) | — | Industriale femminile | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — |
| 39 | Roma - Tormarancia | — | Industriale (aggr.) | 4 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 40 | Rosignano Marittimo | Livorno | Industriale (aggr.) | 3 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 41 | Savignano sul Rubicone | Forlì | Agrario | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| 42 | Siracusa | — | Industriale femm. (aggr.) | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 43 | Viareggio | Lucca | Comm. e comm. albergh. (aggr.) | 3 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

*Il Ministro per il tesoro*
COSTA

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
MOLÈ

TABELLA *B*.

**Istituzione di Regi corsi secondari di avviamento professionale con decorrenza dal 1 ottobre 1942**

| Numero d'ordine | SEDE | PROVINCIA | TIPO | Posti di organico |
|---|---|---|---|---|
| | A - *Corsi annuali* | | | |
| | Biella | | Agrario | 1 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 2 2 1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Roma «M. Dionigi» . . | — | Commerciale (aggr.) | 4 | — | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | Roma - Garbatella . . . | — | Industriale femm. (aggr.) | 2 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 37 | Roma (Via Vercelli) . | — | Commerciale (femm.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | Roma (Via dei Salumi) | — | Industriale femminile | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — |
| 39 | Roma - Tormarancia . | — | Industriale (aggr.) | 4 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 40 | Rosignano Marittimo . . | Livorno | Industriale (aggr.) | 3 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 41 | Savignano al Rubicone | Forlì | Agrario | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| 42 | Sinuessa . . . . . | — | Industriale femm. (aggr.) | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 43 | Viareggio. . . . . | Lucca | Comm. e comm. albergh. (aggr.). | 3 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

*Il Ministro per il tesoro*
CREDARO

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
MOLA

TABELLA B.

**Istituzione di Regi corsi secondari di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1912**

| Numero d'ordine | SEDE | PROVINCIA | TIPO | Posti di organico |
|---|---|---|---|---|
| | *A - Corsi annuali* | | | |
| 1 | Fara Sabina - Palazzo Corsini . . . . . | Rieti . . . . . | Agrario . . . . . | 1 |
| | *B - Corsi biennali* | | | |
| 1 | Modica - Cannizzara . . . . . | Ragusa. . . . . | Agrario . . . . . | 1 |
| 2 | Viganello . . . . . | Viterbo . . . . . | Agrario . . . . . | 1 |

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

*Il Ministro per il tesoro*
CREDARO

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
MOLA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 2 2 2 1

...essione di Regie Scuole secondarie di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1942

TABELLA C.

| PROVINCIA | TIPO | Decreto costitutivo | Numero dei corsi completi | Organico del personale: Direttore | Italiano | Matematica | Materie tecniche: Commerciali | Ragioneria | Agrarie | Economia domestica | Marittime | Istruttori pratici: Industriali | Agrari | Economia domestica | Marittimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... — | Agrario | R. D. L. 22-12-1932 n. 1964 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| ... — | Industriale femminile | R. D. 16-10-1940 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — |
| ... — | Industriale e comm. (aggr.) | R. D. 20- 2-1936 | 3 | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ... Sassari | Industriale | R. D. 21- 6-1941 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| ... Napoli | Commerciale | R. D. 25- 8-1921 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ... Forlì | Industriale femminile | R. D. 28- 9-1933 n. 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | — |
| ... Siena | Commerciale alberghiero | R. D. 21- 6-1942 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ... Perugia | Commerciale | R. D. 21- 6-1942 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ... Firenze | Commerciale e agrario | R. D. 8- 7-1938 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ... Pesaro | Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ... — | Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ... — | Industriale | R. D. 16-10-1940 | 5 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| ... Perugia | Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ... Siracusa | Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ... Trapani | Commerciale e agrario | R. D. 8- 7-1938 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ... Arezzo | Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ... — | Industriale | R. D. 21- 9-1938 | 6 | 1 | 3 | 2 | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — |
| ... Napoli | Industriale | R. D. L. 22-12-1932 n. 1964 | 3 | 1 | 3 | 2 | — | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — |
| ... — | Commerciale | R. D. L. 22-12-1932 n. 1964 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ... — | Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795031

0223

0224

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

**Soppressione di Regie Scuole secondarie di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1942**

| Numero d'ordine | SEDE | PROVINCIA | TIPO | Decreto costitutivo | Numero dei posti complessivi | Organico del personale insegnante: Direttore | Italiano | Matematica | Materie tecniche: Commerciali | Industriali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arzona-Faconara Marittima | — | Agrario | R. D. L. 22-12-1932 n. 1964 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 2 | Arezzo | — | Industriale femminile | R. D. 16-10-1940 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 3 | Avellino | — | Industriale e comm. (aggr.) | R. D. 20- 2-1936 | 5 | — | 3 | 1 | — | — |
| 4 | Caisngiaius | Sassari | Industriale | R. D. 21- 6-1941 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| 5 | Caserta «L. Vanvitelli» | Napoli | Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | — |
| 6 | Cesena | Forlì | Industriale femminile | R. D. 28- 9-1933 n. 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 7 | Chianciano | Siena | Commerciale alberghiero | R. D. 21- 6-1942 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 8 | Città di Castello | Perugia | Commerciale | R. D. 21- 6-1942 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 9 | Empoli | Firenze | Commerciale e agrario | R. D. 8- 7-1938 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| 10 | Fano «M. Nuti» | Pesaro | Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | — |
| 11 | Firenze «Da Verrazzano» | — | Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | — |
| 12 | Firenze «B. Ricci» | — | Industriale | R. D. 16-10-1940 | 5 | 1 | 2 | 1 | — | 1 |
| 13 | Foligno | Perugia | Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| 14 | Lentini | Siracusa | Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| 15 | Marsala | Trapani | Commerciale e agrario | R. D. 8- 7-1938 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | — |
| 16 | Montevarchi | Arezzo | Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 17 | Napoli (Via Tanucci) | — | Industriale | R. D. 21- 9-1938 | 6 | 1 | 3 | 2 | — | 1 |
| 18 | Nola | Napoli | Industriale | R. D. L. 22-12-1932 n. 1964 | 3 | 1 | 3 | 2 | — | 2 |
| 19 | Palermo «Vittorio Veneto» | — | Commerciale | R. D. L. 22-12-1932 n. 1964 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | — |
| 20 | Palermo «D. Scinà» | — | Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | — |

0225

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA C.

Regie Scuole secondarie di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1942

| VINCIA | TIPO | Decreto costitutivo | Numero delle cattedre complessive | Organico del personale | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Direttore | Italiano | Matematica | Materie tecniche | | | | | | Istruttori pratici | | | |
| | | | | | | | Commerciali | Industriali | Agrarie | Industriali femminili | Marittime | | Industriali | Agrari | Industriali femminili | Marinari |
| — | Agrario | R. D. L. 22-12-1932 n. 1964 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | | — | 1 | — | — |
| — | Industriale femminile | R. D. 16-10-1940 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | | — | — | 1 | — |
| — | Industriale e comm. (aggr.) | R. D. 20- 2-1936 | 3 | — | 3 | 1 | — | — | 1 | — | — | | — | — | — | — |
| assari | Industriale | R. D. 21- 6-1941 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | | 1 | — | — | — |
| apoli | Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | — | — | — | — | | — | — | — | — |
| Forlì | Industriale femminile | R. D. 28- 9-1933 n. 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | | — | — | 2 | — |
| Siena | Commerciale alberghiero | R. D. 21- 6-1942 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | | — | — | — | — |
| erugia | Commerciale | R. D. 21- 6-1942 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | | — | — | — | — |
| irenze | Commerciale e agrario | R. D. 8- 7-1938 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | | — | — | — | — |
| esaro | Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | | — | — | — | — |
| — | Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | | — | — | — | — |
| — | Industriale | R. D. 16-10-1940 | 5 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — | | 1 | — | — | — |
| erugia | Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | | — | — | — | — |
| rrmona | Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | | — | — | — | — |
| rupani | Commerciale e agrario | R. D. 8- 7-1938 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — | | — | — | — | — |
| Arezzo | Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | | — | — | — | — |
| — | Industriale | R. D. 21- 9-1938 | 6 | 1 | 3 | 2 | — | 1 | — | — | — | | 2 | — | — | — |
| Napoli | Industriale | R. D. L. 22-12-1932 n. 1964 | 3 | 1 | 3 | 2 | — | 2 | — | — | — | | 2 | — | — | — |
| — | Commerciale | R. D. L. 22-12-1932 n. 1964 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | | — | — | — | — |
| — | Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | | — | — | — | — |

0226

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | SEDE | PROVINCIA | TIPO | Decreto costitutivo | Numero dei corsi complessivi | Organico del | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Materie | | | | |
| | | | | | | Letterie | Italiano | Matematica | Commerciali | Industriali |
| 21 | Perugia | — | Industriale femminile | R. D. 21- 6-1942 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 22 | Prato | Firenze | Commerciale | R. D. 21- 6-1941 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 23 | Ravenna | — | Industriale masch. e femm. | R. D. 21- 6-1942 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| 24 | Rimini «A. Bertola» | Forlì | Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | — |
| 25 | Roma «M. Dionigi» | — | Commerciale | R. D. 11-10-1934 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | — |
| 26 | Roma «C. Monesi» | — | Commerciale | R. D. 16-10-1940 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 27 | Roma «G. Romano» | — | Commerciale e industr. femm. | R. D. 25- 6-1931 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | — |
| 28 | Roma «V. da Feltre» | — | Commerciale e industr. femm. | R. D. 17- 5-1937 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| 29 | Roma-Tormarancia | — | Industriale | R. D. 8- 7-1938 | 4 | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| 30 | Roma - Garbatella | — | Industriale femm. | R. D. 20- 2-1936 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 31 | Roma | — | Industriale (mineorati fisici) | R. D. 21- 9-1938 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| 32 | Rosignano Marittimo | Livorno | Industriale | R. D. 30- 6-1932 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | 1 |
| 33 | Siracusa | — | Industriale femminile | R. D. 28- 9-1933 n. 2114 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 34 | Viareggio | Lucca | Comm. e comm. alberghiera | R. D. 21- 6-1942 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | — |

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

*Il Ministro per la pubblica istr*
BIOLE

0227

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121



Segue TABELLA C.

| PROVINCIA | TIPO | Decreto costitutivo | Numero dei corsi complessivi | Organici del personale | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Direttore | Italiano | Matematica | Materie tecniche | | | | | Istruttori pratici | | | | |
| | | | | | | | Commerciali | Industriali | Agrarie | Industriali femminili | Marinare | Industriali | Agrari | Industriali femminili | Marinari | |
| . . . | — Industriale femminile | R. D. 21- 6-1942 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | |
| . . . | Firenze Commerciale | R. D. 21- 6-1941 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| . . . | — Industriale masch. e femm. | R. D. 21- 6-1942 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | |
| . . . | Forlì Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| . . . | — Commerciale | R. D. 11-10-1934 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| . . . | — Commerciale | R. D. 16-10-1940 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| . . . | — Commerciale e industr. femm. | R. D. 25- 6-1931 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | |
| . . . | — Commerciale e industr. femm. | R. D. 17- 5-1937 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| . . . | — Industriale | R. D. 8- 7-1938 | 4 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | |
| . . . | — Industriale femm. | R. D. 20- 2-1936 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | |
| . . . | — Industriale (minorati fisici) | R. D. 21- 9-1938 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| . . . | Livorno Industriale | R. D. 30- 6-1932 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | |
| . . . | — Industriale femminile | R. D. 28- 9-1933 n. 2114 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| . . . | Lucca Comm. e comm. alberghiera | R. D. 21- 6-1942 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
NOLE

*... per il tesoro*
...ARESCO

TABELLA D.

**Soppressione di Regi corsi secondari di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1942**

| Numero d'ordine | SEDE | Provincia | Tipo | Decreto costitutivo | Posti di organico |
|---|---|---|---|---|---|
| | A) - *Corsi annuali* | | | | |
| 1 | Accettura | Matera | Agrario | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 2 | Cocullo | Frosinone | Industriale | R. D. 21- 6-1941 | 1 |
| 3 | Civitanova Marche | Macerata | Agrario | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 4 | Grassano | Matera | » | R. D. 21- 9-1938 | 1 |
| 5 | Mercato Saraceno | Forlì | » | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 6 | Modica-Cannizzaro | Ragusa | » | R. D. 21- 6-1942 | 1 |
| 7 | Montopoli Sabino | Rieti | » | R. D. 21- 6-1942 | 1 |
| 8 | Pomarico | Matera | » | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 9 | Salandra | Matera | » | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 10 | Tricarico | Matera | » | R. D. 21- 9-1938 | 1 |
| 11 | Venafro | Campobasso | » | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 12 | Vignanello | Viterbo | » | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| | B) - *Corsi biennali* | | | | |
| 1 | Bernalda | Matera | Agrario e ind. femm. | R. D. 21- 9-1938 | 1 |
| 2 | Boiano | Campobasso | Agrario | R. D. 24-11-1932 | 2 |
| 3 | Ceglie Messapico | Brindisi | Agrario | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 4 | Comiso | Ragusa | Ind. femm. | R. D. 21- 6-1942 | 1 |
| 5 | Massa Lubrense | Ravenna | Agrario | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 6 | Orvieto | Terni | Agrario | R. D. 21- 9-1938 | 1 |
| 7 | Riccia | Campobasso | Agrario | R. D. 21- 9-1938 | 1 |
| 8 | Savignano al Rubicone | Forlì | Agrario | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 9 | Soriano nel Cimino | Viterbo | Agrario | R. D. 24-11-1932 | 2 |

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
MOLÈ

TABELLA E.

**Istituzione di Regie scuole secondarie di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1945**

| Numero d'ordine | SEDE | Provincia | Tipo | Numero dei corsi complementari | Organico del personale | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Direttore | Italiano | Matematica | Materie tecniche | | | | | Istruttori pratici | | | |
| | | | | | | | | Commerciali | Industriali | Agrarie | Industriali femminili | Marittime | Industriali | Agrari | Industriali femminili | Marittimi |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760228

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | A) – *Corsi annuali* | | | | |
| 1 | Accettura | Matera | Agrario | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 2 | Cocconato | Frosinone | Industriale | R. D. 21- 6-1941 | 1 |
| 3 | Civitanova Marche | Macerata | Agrario | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 4 | Grassano | Matera | » | R. D. 21- 9-1938 | 1 |
| 5 | Mercato Saraceno | Forlì | » | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 6 | Modica-Cannizzaro | Ragusa | » | R. D. 21- 6-1942 | 1 |
| 7 | Montopoli Sabino | Rieti | » | R. D. 21- 6-1942 | 1 |
| 8 | Pomarico | Matera | » | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 9 | Salandra | Matera | » | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 10 | Tricarico | Matera | » | R. D. 21- 9-1938 | 1 |
| 11 | Venafro | Campobasso | » | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 12 | Vignanello | Viterbo | » | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| | B) – *Corsi biennali* | | | | |
| 1 | Bernalda | Matera | Agrario e ind. femm. | R. D. 21- 9-1938 | 1 |
| 2 | Boiano | Campobasso | Agrario | R. D. 24-11-1932 | 2 |
| 3 | Ceglie Messapico | Brindisi | Agrario | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 4 | Comiso | Ragusa | Ind. femm. | R. D. 21- 6-1942 | 1 |
| 5 | Massa Lubrense | Ravenna | Agrario | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 6 | Orvieto | Terni | Agrario | R. D. 21- 9-1938 | 1 |
| 7 | Riccia | Campobasso | Agrario | R. D. 21- 9-1938 | 1 |
| 8 | Savignano al Rubicone | Forlì | Agrario | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 9 | Soriano nel Cimino | Viterbo | Agrario | R. D. 24-11-1932 | 2 |

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
MOLE

TABELLA *E*.

**Istituzione di Regie scuole secondarie di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1945**

| Numero d'ordine | SEDE | Provincia | Tipo | Numero dei corsi completi | Organico del personale | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Materie tecniche | | | | | Istruttori pratici | | | |
| | | | | | Direttore | Italiano | Matematica | Commerciali | Industriali | Agrarie | Industriali femminili | Marittime | Industriali | Agrari | Industriali femminili | Marinari |
| 1 | Melfi | Potenza | Industriale | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 2 | Moliterno | Potenza | Industriale | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
MOLE

0 2 2 9 |
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

TABELLA F.

**Soppressione di Regie scuole secondarie di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1945**

| Numero d'ordine | SEDE | Provincia | Tipo | Decreto costitutivo | Numero dei corsi complessivi | Organico del personale | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Direttore | Bidello | Matematica | Materie tecniche | | | | | Istruttori pratici | | | |
| | | | | | | | | | Commerciali | Industriali | Agrarie | Industriali femminili | Marittime | Industriali | Agrari | Industriali femminili | Marittimi |
| 1 | Molfetta | Potenza | Industriale (oggi) | RR. DD. 25-6-1931; 28-9-1933 n. 2050 e 8-7-1938 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 2 | Moliterno | Potenza | Industriale (oggi) | RR. DD. 27-6-1931 e 28-9-1933 n. 2052 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
MOLÈ

(2087)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza della cattedra di petrografia nella Facoltà di scienze della Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 6 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze dell'Università di Torino è vacante la cattedra di petrografia, cui la Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire direttamente al preside della Facoltà le proprie domande entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 16 luglio 1946 - N. 155**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,40 | Nuova Zelanda | 322,40 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Canadà | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Danimarca | 90,909 | Spagna | 9,13 |
| Egitto | 99,5205 | S. U. America | 100 — |
| Francia | 413,50 | Svezia | 27,78 |
| Gran Bretagna | 0,8306 | Svizzera | 23,31 |
| Italia (Bonifay) | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| | 20,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 94,25 |
| Id. 3,50 % 1902 | 87,30 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molfi . . . . . | Potenza | Industriale (aggr.) | RR. DD. 25-6-1931; 28-9-1933 n. 2050 e 8-7-1938 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 2 | Moliterno . . . . | Potenza | Industriale (aggr.) | RR. DD. 25-6-1931 e 28-9-1933 n. 2052 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
MOLÈ

(2087)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza della cattedra di petrografia nella Facoltà di scienze della Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze dell'Università di Torino è vacante la cattedra di petrografia, cui la Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire direttamente al preside della Facoltà le proprie domande entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(2088)

### Vacanza della cattedra di letteratura latina nella Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova è vacante la cattedra di letteratura latina, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà medesima entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(2089)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 16 luglio 1946 - N. 155**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 90,909 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8205 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 27,78 |
| Francia | 0,8206 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | | |
|---|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | . . . . . | 94,25 |
| Id. 3,50 % 1902 | . . . . . | 87,30 |
| Id. 3 % lordo | . . . . . | 74,55 |
| Id. 5 % 1935 | . . . . . | 97,50 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | . . . . . | 89,225 |
| Id. 5 % 1936 | . . . . . | 96,725 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | . . . . . | 97,35 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | . . . . . | 99,55 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | . . . . . | 99,35 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | . . . . . | 99,275 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | . . . . . | 99,25 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | . . . . . | 99,275 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | . . . . . | 93,50 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | . . . | 99,55 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | . . . | 99,725 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione)

**Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Rend. 5 % | 167060 | Pennacchio Maria Pia di Luigi, con vincolo di inalienabilità | 5.000 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 168435 | Figallo Giustina Annunziata fu Raffaele, moglie di Merello Marco Agostino di Luigi, separata legalmente, dom. a Rapallo (Genova), con vincolo dotale | 31,50 |
| Id. | 359717 | Merello Luigia Teresa di Agostino Marco, moglie di Sturla Domenico, dom. in Genova | 175 — |
| Cons. 3,50 % (1902) | 39234 | Barocelli Teresa di Arturo, moglie di Perucca Eligio, dom. a Torino | 17,50 |
| Rend. 3,50 % (1934) | 228851 | Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « P. E. Imbriani » di Avellino | 626,50 |
| Id. | 222563 | Come sopra | 126 — |
| Id. | 226863 | Come sopra | 91,50 |
| Id. | 228831 | Come sopra | 35 — |
| Id. | 230817 | Come sopra | 35 — |
| Id. | 234231 | Come sopra | 28 — |
| Id. | 244113 | Come sopra | 52,50 |
| Id. | 245117 | Come sopra | 35 — |
| Id. | 283406 | Come sopra | 87,50 |
| Id. | 375598 | Come sopra | 19. — |
| Id. | 381703 | Come sopra | 10,50 |
| Id. | 506442 | Come sopra | 105 — |
| Rend. 5 % (1935) | 33316 | Come sopra | 125 — |
| Id. | 33318 | Come sopra | 180 — |
| Id. | 33319 | Come sopra | 85 — |
| Id. | 158822 | Come sopra | 150 — |
| Id. | 292444 | Come sopra | 1.000 — |
| Id. | 126783 | Beneficio arcipretale del Capitolo cattedrale di Acerra (Napoli) | 266 — |
| | | Mensa arcivescovile in Acerra | 3,50 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0232

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita rata di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Rend. 5 % | 167009 | Pennacchio Maria Pia di Luigi, con vincolo di inalienabilità | 5.000 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 108435 | Figallo Giustina Annunziata fu Raffaele, moglie di Morello Marco Agostino di Luigi, separata legalmente, dom. a Rapallo (Genova), con vincolo dotale | 31,50 |
| Id. | 359717 | Morello Lingua Teresa di Agostino Marco, moglie di Sturla Domenico, dom. in Genova | 175 — |
| Cons. 3,50 % (1902) | 39231 | Barocelli Teresa di Arturo, moglie di Perucca Eligio, dom. a Torino | 17,50 |
| Rend. 3,50 % (1934) | 229051 | Cassa ecclastica del Regio istituto magistrale « P. E. Imbriani » di Avellino | 625,50 |
| Id. | 222563 | Come sopra | 150 — |
| Id. | 226865 | Come sopra | 94,50 |
| Id. | 228301 | Come sopra | 35 — |
| Id. | 230817 | Come sopra | 35 — |
| Id. | 231239 | Come sopra | 28 — |
| Id. | 244113 | Come sopra | 52,50 |
| Id. | 245117 | Come sopra | 35 — |
| Id. | 283406 | Come sopra | 87,50 |
| Id. | 375503 | Come sopra | 10 — |
| Id. | 381703 | Come sopra | 10,50 |
| Id. | 505442 | Come sopra | 105 — |
| Rend. 5 % (1935) | 33316 | Come sopra | 125 — |
| Id. | 33318 | Come sopra | 180 — |
| Id. | 33319 | Come sopra | 85 — |
| Id. | 156822 | Come sopra | 150 — |
| Id. | 202444 | Come sopra | 1.500 — |
| Id. | 156783 | Beneficio arcipretale del Capitolo cattedrale di Acerra (Napoli) | 235 — |
| Rend. 3,50 % (1934) | 390093 | Messa arcivescovile in Acerra | 3,50 |
| Cons. 3,50 % (1902) | 30372 | Capitolo cattedrale di Acerra | 3,50 |
| Cons. 3,50 % (1906) | 425443 | Fajen Elisa fu Giovanni Battista, minore, emancipata sotto la curatela del marito Meregnetti Angelo, dom. a Milano, con vincolo dotale | 171,50 |
| Rend. 3,50 % (1934) | 30880 | Congregazione di carità di S. Egidio alla Vibrata (Teramo) | 91 — |
| Id. | 234133 | Municipio di Lero (Egeo) | 350 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 441093 | Ospedale di S. Lippiano in Monte S. Maria Tiberina (Arezzo), amministrato dalla locale Congregazione di carità | 287 — |
| Rend. 3,50 % (1934) | 42332 | Cangini Ida fu Gherardo, moglie di Carusi Antonio, dom. a Volterra (Pisa), con vincolo dotale | 1.025,50 |
| Con. 3,50 % (1906) | 276412 | Cosa Irene di Placido, moglie di Tedeschi Adolfo fu Clemente, dom. in Ferrara, con vincolo dotale | 1.137,50 |
| Id. | 534033 | Cosa Irene di Placido, moglie di Tedeschi Adolfo, dom. a Genova, con vincolo dotale | 175 — |

0233
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 799823

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Cons. 3,50 % (1906) | 533876 (nuda propr. e usufr. -) | Primo dei figli maschi nascituri da Libe o Riche Maria di Ida, con usufrutto a Libe o Riche Maria, vincolata per devoluzione in mancanza di figli maschi a favore della prima figlia femmina di detta usufruttuaria . . . . | 2.667 — |
| Rend. 5 % (1936) | 2395 | Ansetini Vincenza di Antonio, moglie di Ceti Telemaco, domiciliata in Magliano dei Marsi (Aquila), con vincolo dotale . . . . . | 530 — |
| Rendita 5 % | 142101 | Come sopra . . . . . | 620 — |
| Id. | 198374 | Come sopra . . . . . | 255 — |
| Rend. 3,50 % (1934) | 504782 | di Matteo Armalcro fu Gaetano, dom. a Torino di Sangro (Chieti) . . . . . | 1.260 — |
| Id. | 473751 | Come sopra, dom. a Paglieta (Chieti) . . . . . | 1.477 — |
| Id. | 473752 | Come sopra . . . . . | 1.137,50 |
| Id. | 473753 | Come sopra . . . . . | 1.344 — |
| Id. | 508058 | Come sopra, dom. a Torino di Sangro (Chieti) . . . . . | 105 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 744973 | Posteraro Augusto-Celestino fu Raffaele, dom. a Lago (Cosenza) . . . . . | 35 — |
| Id. | 591959 | Posteraro Giuseppe di Raffaele, dom. a Lago (Cosenza), con vincolo cauzionale . . . . . | 45,50 |
| Id. | 438225 | Posteraro Raffaele fu Giuseppe, dom. a Lago (Cosenza), con vincolo cauzionale . . . . . | 31,50 |
| Id. | 214252 | Come sopra . . . . . | 7 — |
| Id. | 187549 | Come sopra . . . . . | 10,50 |
| Rend. 3,50 % (Prima emissione) | 10661 | Santia G. Battista fu Cesario . . . . . | 14 — |
| Rend. 3,50 % (1934) | 398559 | Esposito Assunta di Francesco, moglie di Maretta Pietro, dom. a Maddaloni (Napoli), con vincolo dotale . . . . | 441 — |
| Rend. 5 % | 78691 | Palladino Giuseppina fu Francesco Paolo, minore, dom. a Foggia . . . . . | 45 — |
| Id. | 155768 | Giordano Raffaela di Vincenzo, vincolata per dote . . . | 2.500 — |
| Rend. 3,50 % (1934) | 517477 | Rizzo Teresa di Roberto, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Caltanissetta . . . . . | 175 — |
| Id. | 106871 | Carrelli Maria fu Francesco, moglie di Passante Spaccapietra Alfonso, dom. in Portici (Napoli), con vincolo dotale . . | 1.540 — |
| Id. | 415269 | Passante Spaccapietra Fausta fu Alfonso, minore, sotto la patria potestà della madre Carrelli Maria fu Francesco, ved. Passante Spaccapietra, dom. a Napoli . . . . | 21 — |
| Id. | 231709 | Comune di Gamberale (Chieti) . . . . . | 70 — |
| Id. | 231710 | Congregazione di carità di Gamberale (Chieti) . . . . | 105 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 710215 | Come sopra . . . . . | 70 — |
| Id. | 287123 (Solo nuda proprietà) | Cneto Teresa Antonietta, Emilia ed Antonio-Francesco-Giuseppe fu Antonio, minori, sotto la patria potestà della madre Schiappacasse Irene Clelia, dom. in Camogli (Genova), con usufrutto a Schiappacasse Irene-Clelia . . . | 112 — |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0234

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rend. 5% (1936) | 2393 | Anselmi Vincenza di Antonio, moglie di Cav. Telesforo, domiciliata in Magliano dei Marsi (Aquila), con vincolo dotale | 530 — |
| | | | 620 — |
| Rendita 5% | 142101 | Come sopra | 255 — |
| Id. | 198374 | Come sopra | |
| Rend. 3,50% (1934) | 504782 | di Matteo Arnaldo fu Giustino, dom. a Torino di Sangro (Chieti) | 1.200 — |
| Id. | 473751 | Come sopra, dom. a Paglieta (Chieti) | 1.477 — |
| Id. | 473752 | Come sopra | 1.137,50 |
| Id. | 473753 | Come sopra | 1.344 — |
| Id. | 588058 | Come sopra, dom. a Torino di Sangro (Chieti) | 105 — |
| Cons. 3,50% (1906) | 744073 | Pastenaro Augusto-Celestino fu Raffaele, dom. a Lago (Cosenza) | 35 — |
| Id. | 591050 | Pasteraro Giuseppe di Raffaele, dom. a Lago (Cosenza), con vincolo cauzionale | 47,50 |
| Id. | 438325 | Pasteraro Raffaele fu Giuseppe, dom. a Lago (Cosenza), con vincolo cauzionale | 31,50 |
| Id. | 214252 | Come sopra | 7 — |
| Id. | 187519 | Come sopra | 10,50 |
| Rend. 3,50% (Polizza cointestati) | 100661 | Santia G. Battista fu Cesario | 14 — |
| Rend. 3,50% (1934) | 398550 | Esposito Assunta di Francesco, moglie di Marotta Pietro, dom. a Maddaloni (Napoli), con vincolo dotale | 441 — |
| Rend. 5% | 78861 | Palladino Giuseppina fu Francesco Paolo, nubile, dom. a Foggia | 45 — |
| Id. | 165768 | Giordano Raffaela di Vincenzo, vincolata per dote | 2.500 — |
| Rend. 3,50% (1934) | 547177 | Rizzo Teresa di Roberto, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Caltanissetta | 175 — |
| Id. | 106871 | Carrelli Maria fu Francesco, moglie di Passante Spaccapietra Alfonso, dom. in Portici (Napoli), con vincolo dotale | 1.540 — |
| Id. | 415259 | Passante Spaccapietra Fausta fu Alfonso, minore, sotto la patria potestà della madre Carrelli Maria fu Francesco, ved. Passante Spaccapietra, dom. a Napoli | 21 — |
| Id. | 231709 | Comune di Gamberale (Chieti) | 70 — |
| Id. | 231710 | Congregazione di carità di Gamberale (Chieti) | 105 — |
| Cons. 3,50% (1906) | 710215 | Come sopra | 70 — |
| Id. | 257123 (Sola nuda proprietà) | Oscto Teresa-Antonietta, Emilia ed Antonio-Francesco-Giuseppe fu Antonio, minori, sotto la patria potestà della madre Schiappacasse Irene Clelia, dom. in Camogli (Genova), con usufrutto a Schiappacasse Irene Clelia | 112 — |
| Rend. 5% (1936) | 2411 | Schiattarelli Maria di Giuseppe, moglie di Fiorino Michele fu Luigi, dom. a Marano di Napoli | 210 — |
| Id. | 8100 | Come sopra | 105 — |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 6 luglio 1956

*Il direttore generale:* CONTI

(2051)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0235
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

0236

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PAGES MISSING OR

PAGINATION INCORRECT -

FILMED AS FOUND

**Istituzione di Regie scuole secondarie di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1942**

TABELLA A.

| Numero d'ordine | SEDE | PROVINCIA | TIPO | Numero delle classi complessive | Organico del personale | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Direttori | Italiano | Matematica | Materie tecniche | | | | | Istruttori pratici | | | |
| | | | | | | | | Commerciali | Industriali | Agrarie | Industriali femminili | Marinare | Industriali | Agrari | Industriali femminili | Marinari |
| 1 | Ancona-Falconara Marittima | — | Industriale | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 2 | Arezzo | — | Industriale femm. (aggr.) | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 3 | Avellino | — | Commerciale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Avellino | — | Industriale (aggr.) | 4 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Calangianus | Sassari | Ind. masch. e femm. (aggr.) | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Caserta «L. Vanvitelli» | Napoli | Commerciale (aggr.) | 4 | — | 4 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 7 | Cesena | Forlì | Industriale femm. (aggr.) | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Chianciano | Siena | Commerciale alberghiero (aggr.) | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — |
| 9 | Città di Castello | Perugia | Commerciale (aggr.) | 3 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Comiso | Ragusa | Industriale femminile | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — |
| 11 | Empoli | Firenze | Comm. e agrario (aggr.) | 3 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Fano «M. Nuti» | Pesaro | Commerciale (aggr.) | 2 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Firenze «B. Rucellai» | — | Industriale (aggr.) | 5 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 14 | Firenze «Da Verrazzano» | — | Commerciale (aggr.) | 3 | — | 7 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Foligno | Perugia | Commerciale (aggr.) | 1 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Lentini | Siracusa | Commerciale (aggr.) | 2 | — | 2 | 1* | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Marsala | Trapani | Comm. e agrario (aggr.) | 3 | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Massalombarda | Ravenna | Agrario | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| 19 | Montevarchi | Arezzo | Commerciale (aggr.) | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Napoli (Via Tarsia) | — | Industriale (aggr.) | 6 | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
| 21 | Nola | Napoli | Industriale (aggr.) | 3 | — | 3 | 2 | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — |
| 22 | Orvieto | Terni | Agrario | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| 23 | Palermo «D. Scinà» | — | Commerciale (aggr.) | 3 | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Palermo «V. Veneto» | — | Commerciale (aggr.) | 4 | | | | | | | | | | | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Cons. 3,50 % (1906) | 533876 (nuda propr. e usufr. -) | Primo dei figli maschi nascituri da Iche e Iliche Maria di Ida, con usufrutto a Iche e Iliche Maria, vincolata per devoluzione in mancanza di figli maschi a favore della prima figlia femmina di detta usufruttuaria . . . . . | 2,667 — |
| Rend. 5 % (1936) | 2335 | Anselmi Vincenza di Antonio, moglie di Col. Telemaco, domiciliata in Magliano dei Marsi (Aquila), con vincolo dotale . . . . . | 530 — |
| Rendita 5 % | 142101 | Come sopra . . . . . | 625 — |
| Id. | 198374 | Come sopra . . . . . | 225 — |
| Rend. 3,50 % (1934) | 504782 | di Matteo Arnaldo fu Gaetano, dom. a Torino di Sangro (Chieti) . . . . . | 1.260 — |
| Id. | 473751 | Come sopra, dom. a Paglieta (Chieti) . . . . . | 1.477 — |
| Id. | 473752 | Come sopra . . . . . | 1.137,50 |
| Id. | 473753 | Come sopra . . . . . | 1.344 — |
| Id. | 508058 | Come sopra, dom. a Torino di Sangro (Chieti) . . . . . | 105 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 744973 | Posteraro Augusto-Celestino fu Raffaele, dom. a Lago (Cosenza) . . . . . | 35 — |
| Id. | 591059 | Posteraro Giuseppe di Raffaele, dom. a Lago (Cosenza), con vincolo cauzionale . . . . . | 42,50 |
| Id. | 438225 | Posteraro Raffaele fu Giuseppe, dom. a Lago (Cosenza), con vincolo cauzionale . . . . . | 31,50 |
| Id. | 214252 | Come sopra . . . . . | 7 — |
| Id. | 187549 | Come sopra . . . . . | 10,50 |
| Rend. 3,50 % (Polizza esibenti) | 10661 | Santia G. Battista fu Cesario . . . . . | 14 — |
| Rend. 3,50 % (1934) | 398559 | Esposito Assunta di Francesco, moglie di Maccia Pietro, dom. a Maddaloni (Napoli), con vincolo dotale . . . . . | 441 — |
| Rend. 5 % | 78001 | Palladino Giuseppina fu Francesco Paolo, nubile, dom. a Foggia . . . . . | 45 — |
| Id. | 153768 | Giordano Raffaela di Vincenzo, vincolata per dote . . . . | 2.310 — |
| Rend. 3,50 % (1934) | 517177 | Rizzo Teresa di Roberto, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Caltanissetta . . . . . | 175 — |
| Id. | 186871 | Carrelli Maria fu Francesco, moglie di Passante Spaccapietra Alfonso, dom. in Portici (Napoli), con vincolo dotale . . . | 1.540 — |
| Id. | 415259 | Passante Spaccapietra Fausta fu Alfonso, minore, sotto la patria potestà della madre Carrelli Maria fu Francesco, ved. Passante Spaccapietra, dom. a Napoli . . . . . | 21 — |
| Id. | 231709 | Comune di Gamberale (Chieti) . . . . . | 70 — |
| Id. | 231719 | Congregazione di carità di Gamberale (Chieti) . . . . . | 105 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 710215 | Come sopra . . . . . | 70 — |
| Id. | 267123 (Sola nuda proprietà) | Oneto Teresa-Antonietta, Emilia ed Antonio-Francesco-Giuseppe fu Antonio, minori, sotto la patria potestà della madre Schiappacasse Irene Clelia, dom. in Camogli (Genova), con usufrutto a Schiappacasse Irene-Clelia . . . | 112 — |
| Rend. 5 % (1936) | 2411 | Schiattarelli Maria di Giuseppe, moglie di Fiorino Michele fu | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 2 3 8

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rendita 5 % | 142101 | Come sopra | 620 — |
| Id. | 198374 | Come sopra | 250 — |
| Rend. 3,50 % (1974) | 504782 | di Matteo Arnaldo fu Gaetano, dom. a Torino di Sangro (Chieti) | 1.260 — |
| Id. | 473751 | Come sopra, dom. a Paglieta (Chieti) | 1.477 — |
| Id. | 473752 | Come sopra | 1.137,50 |
| Id. | 473753 | Come sopra | 1.344 — |
| Id. | 508058 | Come sopra, dom. a Torino di Sangro (Chieti) | 105 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 744973 | Posteraro Augusto Celestino fu Raffaele, dom. a Lago (Cosenza) | 35 — |
| Id. | 591050 | Posteraro Giuseppe di Raffaele, dom. a Lago (Cosenza), con vincolo cauzionale | 47,50 |
| Id. | 438225 | Posteraro Raffaele fu Giuseppe, dom. a Lago (Cosenza), con vincolo cauzionale | 31,50 |
| Id. | 214252 | Come sopra | 7 — |
| Id. | 187549 | Come sopra | 10,50 |
| Rend. 3,50 % (Soltanto certificati) | 100661 | Santia G. Battista fu Cesario | 14 — |
| Rend. 3,50 % (1934) | 398550 | Esposito Assunta di Francesco, moglie di Marotta Pietro, dom. a Maddaloni (Napoli), con vincolo dotale | 441 — |
| Rend. 5 % | 78001 | Palladino Giuseppina fu Francesco Paolo, minore, dom. a Foggia | 45 — |
| Id. | 185768 | Giordano Raffaela di Vincenzo, vincolata per dote | 2.500 — |
| Rend. 3,50 % (1934) | 517177 | Rizzo Teresa di Roberto, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Castelvecchia | 175 — |
| Id. | 106871 | Carrelli Maria fu Francesco, moglie di Passante Spaccapietra Alfonso, dom. in Portici (Napoli), con vincolo dotale | 1.540 — |
| Id. | 415260 | Passante Spaccapietra Fausta fu Alfonso, minore, sotto la patria potestà della madre Carrelli Maria fu Francesco, ved. Passante Spaccapietra, dom. a Napoli | 21 — |
| Id. | 231709 | Comune di Gamberale (Chieti) | 70 — |
| Id. | 231710 | Congregazione di carità di Gamberale (Chieti) | 105 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 710215 | Come sopra | 70 — |
| Id. | 257123 (Solo unità posseduta) | Onelo Teresa Antonietta, Emilia ed Antonio Francesco Giuseppe fu Antonio, minori, sotto la patria potestà della madre Schiappacasse Irene Celia, dom. in Camogli (Genova), con usufrutto a Schiappacasse Irene Celia | 112 — |
| Rend. 5 % (1936) | 2411 | Schiavarelli Maria di Giuseppe, moglie di Fiorito Michele fu Luigi, dom. a Marano di Napoli | 210 — |
| Id. | 8189 | Come sopra | 105 — |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 6 luglio 1956

*Il direttore generale:* CONTI

(2081)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0239

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

TABELLA A.

**Istituzione di Regie scuole secondarie di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1942**

| Numero d'ordine | SEDE | PROVINCIA | TIPO | Numero dei corsi complessivi | Organico del personale | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Direttori | Italiano | Matematica | Materie tecniche | | | | | Istruttori pratici | | | |
| | | | | | | | | Commerciali | Industriali | Agrarie | Industriali femminili | Marittime | Industriali | Agrari | Industriali femminili | Marittimi |
| 1 | Ancona-Falconara Marittima | — | Industriale | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — |
| 2 | Arezzo . . . . . | — | Industriale femm. (aggr.) | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 3 | Avellino . . . . . | — | Commerciale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Avellino . . . . . | — | Industriale (aggr.) | 4 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Calangianus . . . . . | Sassari | Ind. masch. e ferro (aggr.) | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 6 | Caserta «L. Vanvitelli» | Napoli | Commerciale (aggr.) | 4 | — | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Cesena . . . . . | Forlì | Industriale femm. (aggr.) | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 8 | Chianciano . . . . . | Siena | Commerciale alberghiero (aggr.) | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Città di Castello . . . | Perugia | Commerciale (aggr.) | 3 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Comiso . . . . . | Ragusa | Industriale femminile | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — |
| 11 | Empoli . . . . . | Firenze | Comm. e agrario (aggr.) | 3 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Fano «M. Nuti» . . . | Pesaro | Commerciale (aggr.) | 2 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Firenze «B. Ricci» . . . | — | Industriale (aggr.) | 5 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 14 | Firenze «Da Verrazzano» | — | Commerciale (aggr.) | 3 | — | 7 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Foligno . . . . . | Perugia | Commerciale (aggr.) | 1 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Lentini . . . . . | Siracusa | Commerciale (aggr.) | 2 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Marsala . . . . . | Trapani | Comm. e agrario (aggr.) | 3 | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Massalombarda . . . . | Ravenna | Agrario | 1 | 1 | 1 | 1 | — | | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| 19 | Montevarchi . . . . . | Arezzo | Commerciale (aggr.) | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Napoli (Via Tarsia) . . | — | Industriale (aggr.) | 6 | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — |
| 21 | Nola . . . . . | Napoli | Industriale (aggr.) | 3 | — | 3 | 2 | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — |
| 22 | Orvieto . . . . . | Terni | Agrario | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| 23 | Palermo «D. Scinà» . . | — | Commerciale (aggr.) | 3 | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Palermo «V. Veneto» . | — | Commerciale (aggr.) | 4 | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950128

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Arezzo | — | Industriale femm. (aggr.) | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| 3 | Avellino | — | Commerciale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Avellino | — | Industriale (aggr.) | 4 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | Calangianus | Sassari | Ind. masch. e femm. (aggr.) | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | |
| 6 | Caserta «L. Vanvitelli» | Napoli | Commerciale (aggr.) | 4 | — | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | Cesena | Forlì | Industriale femm. (aggr.) | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | |
| 8 | Chianciano | Siena | Commerciale alberghiero (aggr.) | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Città di Castello | Perugia | Commerciale (aggr.) | 3 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Comiso | Ragusa | Industriale femminile | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | |
| 11 | Empoli | Firenze | Comm. e agrario (aggr.) | 3 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Fano «M. Nuti» | Pesaro | Commerciale (aggr.) | 2 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Firenze «B. Ricci» | — | Industriale (aggr.) | 5 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | |
| 14 | Firenze «Da Verrazzano» | — | Commerciale (aggr.) | 3 | — | 7 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | Foligno | Perugia | Commerciale (aggr.) | 1 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Lentini | Siracusa | Commerciale (aggr.) | 2 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Marsala | Trapani | Comm. e agrario (aggr.) | 3 | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Massalombarda | Ravenna | Agrario | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | |
| 19 | Montevarchi | Arezzo | Commerciale (aggr.) | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Napoli (Via Tarsia) | — | Industriale (aggr.) | 6 | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | |
| 21 | Nola | Napoli | Industriale (aggr.) | 3 | — | 3 | 2 | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — | |
| 22 | Orvieto | Terni | Agrario | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | |
| 23 | Palermo «D. Scinà» | — | Commerciale (aggr.) | 3 | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | Palermo «V. Veneto» | — | Commerciale (aggr.) | 4 | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | Panicale | Perugia | Agrario | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | |
| 26 | Perugia | — | Ind. femminile (aggr.) | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| 27 | Pomigliano d'Arco | Napoli | Industriale (aggr.) | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | |
| 28 | Prato | Firenze | Commerciale (aggr.) | 2 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | Ravenna | — | Ind. con diff. ind. femm. (aggr.) | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | |
| 30 | Rivia | Campobasso | Agrario | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | Rimini «A. Bertola» | Forlì | Commerciale (aggr.) | 3 | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | Roma «G. Romano» | — | Commerciale (aggr.) | 6 | — | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |

288

0 2 4 6 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Segue TABELLA A.

| Numero d'ordine | SEDE | PROVINCIA | TIPO | Numero dei corsi complessivi | Organico del personale | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Direttore | Italiano | Matematica | Materie tecniche: Commerciali | Industriali | Agrarie | Industriali femminili | Marittime | Istruttori pratici: Industriali | Agrari | Industriali femminili | Marittimi |
| 33 | Roma «V. da Feltre» | — | Commerciale (aggr.) | 3 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | Roma «C. Moneta» | — | Commerciale (aggr.) | 3 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | Roma «M. Dionigi» | — | Commerciale (aggr.) | 4 | — | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | Roma - Garbatella | — | Industriale femm. (aggr.) | 2 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 37 | Roma (Via Vercelli) | — | Commerciale (femm.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | Roma (Via dei Salumi) | — | Industriale femminile | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — |
| 39 | Roma - Tormarancia | — | Industriale (aggr.) | 4 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 40 | Rosignano Marittimo | Livorno | Industriale (aggr.) | 3 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 41 | Savignano al Rubicone | Forlì | Agrario | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| 42 | Siracusa | — | Industriale femm. (aggr.) | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 43 | Viareggio | Lucca | Comm. e comm. albergh. (aggr.). | 3 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno:

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
MOLÈ

TABELLA B.

**Istituzione di Regi corsi secondari di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1942**

| Numero d'ordine | SEDE | PROVINCIA | TIPO | Posti di organico |
|---|---|---|---|---|
| | A - *Corsi annuali* | | | |
| 1 | Fara Sabina - Passo Corese | Rieti | Agrario | 1 |
| | B - *Corsi biennali* | | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

| N. | | | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Roma «V. da Feltre» | — | Commerciale (aggr.) | 3 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | Roma «C. Moneta» | — | Commerciale (aggr.) | 3 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 35 | Roma «M. Dionigi» | — | Commerciale (aggr.) | 4 | — | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | Roma - Garbatella | — | Industriale femm. (aggr.) | 2 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 37 | Roma (Via Vercelli) | — | Commerciale (femm.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 38 | Roma (Via dei Salumi) | — | Industriale femminile | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — |
| 39 | Roma - Tormarancia | — | Industriale (aggr.) | 4 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 40 | Rosignano Marittimo | Livorno | Industriale (aggr.) | 3 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 41 | Savignano al Rubicone | Forlì | Agrario | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| 42 | Siracusa | — | Industriale femm. (aggr.) | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| 43 | Viareggio | Lucca | Comm. e comm. albergh. (aggr.). | 3 | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
MOLE

TABELLA B.

**Istituzione di Regi corsi secondari di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1942**

| Numero d'ordine | SEDE | PROVINCIA | TIPO | Posti di organico |
|---|---|---|---|---|
| | *A - Corsi annuali* | | | |
| 1 | Fara Sabina - Passo Corese | Rieti | Agrario | 1 |
| | *B - Corsi biennali* | | | |
| 1 | Modica - Cannizzara | Ragusa | Agrario | 1 |
| 2 | Vignanello | Viterbo | Agrario | 1 |

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
MOLE

0248
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

0249

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

## Soppressione di Regie Scuole secondarie di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1942

| Numero d'ordine | SEDE | PROVINCIA | TIPO | Decreto costitutivo | Numero delle classi complete | Orario delle lezioni | Italiano | Matematica | Materie complementari | Tedesco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ancona-Facchinare Marittima | — | Agrario | R. D. L. 22-12-1932 n. 1964 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 2 | Arezzo | — | Industriale femminile | R. D. 16-10-1940 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 3 | Avellino | — | Industriale e comm. (aggr.) | R. D. 20- 2-1936 | 5 | — | 3 | 1 | — | — |
| 4 | Calangianus | Sassari | Industriale | R. D. 21- 6-1941 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| 5 | Caserta «L. Vanvitelli» | Napoli | Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | — |
| 6 | Cesena | Forlì | Industriale femminile | R. D. 28- 9-1933 n. 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 7 | Chianciano | Siena | Commerciale alberghiero | R. D. 21- 6-1942 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 8 | Città di Castello | Perugia | Commerciale | R. D. 21- 6-1942 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 9 | Empoli | Firenze | Commerciale e agrario | R. D. 8- 7-1938 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| 10 | Fano «M. Nuti» | Pesaro | Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | — |
| 11 | Firenze «Da Verrazzano» | — | Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | — |
| 12 | Firenze «E. Ricci» | — | Industriale | R. D. 16-10-1940 | 5 | 1 | 2 | 1 | — | 1 |
| 13 | Foligno | Perugia | Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| 14 | Lentini | Siracusa | Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| 15 | Marsala | Trapani | Commerciale e agrario | R. D. 8- 7-1938 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | — |
| 16 | Montevarchi | Arezzo | Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 17 | Napoli (Via Tarsucci) | — | Industriale | R. D. 21- 9-1938 | 6 | 1 | 3 | 2 | — | 1 |
| 18 | Nola | Napoli | Industriale | R. D. L. 22-12-1932 n. 1964 | 3 | 1 | 3 | 2 | — | 2 |
| 19 | Palermo «Vittorio Veneto» | — | Commerciale | R. D. L. 22-12-1932 n. 1964 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | — |
| 20 | Palermo «D. Scinà» | — | Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | — |

0250

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021



...one di Regie Scuole secondarie di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1942

TABELLA C.

| PROVINCIA | TIPO | Decreto costitutivo | Numero dei corsi completi | Organico del personale | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Direttore | Italiano | Matematica | Materie tecniche | | | | | Istruttori pratici | | | |
| | | | | | | | Commerciali | Industriali | Agrarie | Industriali femminili | Marinare | Industriali | Agrari | Industriali femminili | Marinari |
| — | Agrario | R. D. L. 22-12-1932 n. 1964 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 1 |
| — | Industriale femminile | R. D. 16-10-1940 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| — | Industriale e comm. (aggr.) | R. D. 20- 2-1936 | 6 | — | 3 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Sassari | Industriale | R. D. 21- 6-1941 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — |
| Napoli | Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — |
| Forlì | Industriale femminile | R. D. 28- 9-1933 n. 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | 2 | — |
| Siena | Commerciale alberghiero | R. D. 21- 6-1942 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Perugia | Commerciale | R. D. 21- 6-1942 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Firenze | Commerciale e agrario | R. D. 8- 7-1938 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pesaro | Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Industriale | R. D. 16-10-1940 | 8 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Perugia | Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Siracusa | Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trapani | Commerciale e agrario | R. D. 8- 7-1938 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Arezzo | Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Industriale | R. D. 21- 9-1938 | 6 | 1 | 3 | 2 | — | 1 | — | — | — | 2 | — | — | — |
| Napoli | Industriale | R. D. L. 22-12-1932 n. 1964 | 3 | 1 | 3 | 2 | — | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — |
| — | Commerciale | R. D. L. 22-12-1932 n. 1964 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |

0251

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | SEDE | PROVINCIA | TIPO | | Decreto costitutivo | Numero dei corsi complessivi | Organico del personale: Direttore | Italiano | Matematica | Materie speciali: Commerciali | Industriali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Perugia | — | Industriale femminile | | R. D. 21- 6-1942 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 22 | Prato | Firenze | Commerciale | | R. D. 21- 6-1941 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 23 | Ravenna | — | Industriale masch. e femm. | | R. D. 21- 6-1942 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| 24 | Rimini «A. Bertola» | Forlì | Commerciale | | R. D. 25- 6-1931 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | — |
| 25 | Roma «M. Dionigi» | — | Commerciale | | R. D. 11-10-1934 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | — |
| 26 | Roma «C. Moneta» | — | Commerciale | | R. D. 16-10-1940 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 27 | Roma «G. Romano» | — | Commerciale e industr. femm. | | R. D. 25- 6-1931 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | — |
| 28 | Roma «V. da Feltre» | — | Commerciale e industr. femm. | | R. D. 17- 5-1937 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
| 29 | Roma-Tormarancia | — | Industriale | | R. D. 8- 7-1938 | 4 | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| 30 | Roma - Garbatella | — | Industriale femm. | | R. D. 20- 2-1936 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 31 | Roma | — | Industriale (minorati fisici) | | R. D. 21- 9-1938 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| 32 | Rosignano Marittimo | Livorno | Industriale | | R. D. 30- 6-1932 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | 1 |
| 33 | Siracusa | — | Industriale femminile | | R. D. 28- 9-1933 n. 2114 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 34 | Viareggio | Lucca | Comm. e comm. alberghiera | | R. D. 21- 6-1942 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | — |

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

*Il Ministro per il tesoro*
COSMO

*Il Ministro per la pubblica i*
SIOLI

0252

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621



*Segue* TABELLA *C*.

| PROVINCIA | TIPO | Decreto costitutivo | Numero delle cattedre complessive | Organico del personale | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Direttore | Italiano | Matematica | Materie tecniche | | | | | Istruttori pratici | | | |
| | | | | | | | Commerciali | Industriali | Agrarie | Tecniche femminili | Marittime | Industriali | Agrari | Tecnici femminili | Marinari |
| — | Industriale femminile | R. D. 21- 6-1912 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — |
| Firenze | Commerciale | R. D. 21- 6-1941 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Industriale masch. e femm. | R. D. 21- 6-1942 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| Forlì | Commerciale | R. D. 25- 6-1931 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Commerciale | R. D. 11-10-1934 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| — | Commerciale | R. D. 16-10-1940 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Commerciale e industr. femm. | R. D. 23- 6-1931 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — |
| — | Commerciale e industr. femm. | R. D. 17- 5-1937 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| — | Industriale | R. D. 8- 7-1938 | 4 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| — | Industriale femm. | R. D. 20- 2-1936 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — |
| — | Industriale (minorati fisici) | R. D. 21- 3-1938 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Livorno | Industriale | R. D. 30- 6-1932 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| — | Industriale femminile | R. D. 28- 9-1933 n. 2114 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — |
| Lucca | Comm. e comm. alberghiera | R. D. 21- 6-1942 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
MOLÈ

*... il tesoro*
...no

TABELLA *D*.

**Soppressione di Regi corsi secondari di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1942**

| Numero d'ordine | SEDE | Provincia | Tipo | Decreto costitutivo | Posti di organico |
|---|---|---|---|---|---|
| | A) – *Corsi annuali* | | | | |
| 1 | Accettura | Matera | Agrario | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 2 | Cessano | Frosinone | Industriale | R. D. 21- 6-1941 | 1 |
| 3 | Civitanova Marche | Macerata | Agrario | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 4 | Grassano | Matera | » | R. D. 21- 9-1938 | 1 |
| 5 | Mesagne-Saraceno | Forlì | » | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 6 | Modica-Cannizzara | Ragusa | » | R. D. 21- 6-1942 | 1 |
| 7 | Montopoli Sabino | Rieti | » | R. D. 21- 6-1942 | 1 |
| 8 | Pomarico | Matera | » | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 9 | Salandra | Matera | » | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 10 | Tricarico | Matera | » | R. D. 21- 9-1938 | 1 |
| 11 | Venafro | Campobasso | » | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 12 | Vignanello | Viterbo | » | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| | B) – *Corsi biennali* | | | | |
| 1 | Bernalda | Matera | Agrario e ind. femm. | R. D. 21- 9-1938 | 1 |
| 2 | Boiano | Campobasso | Agrario | R. D. 24-11-1932 | 2 |
| 3 | Ceglie Messapico | Brindisi | Agrario | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 4 | Comiso | Ragusa | Ind. femm. | R. D. 21- 6-1942 | 1 |
| 5 | Massa Lombarda | Ravenna | Agrario | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 6 | Orvieto | Terni | Agrario | R. D. 21- 9-1938 | 1 |
| 7 | Riccia | Campobasso | Agrario | R. D. 21- 9-1938 | 1 |
| 8 | Savignano al Rubicone | Forlì | Agrario | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 9 | Soriano nel Cimino | Viterbo | Agrario | R. D. 24-11-1932 | 2 |

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

*Il Ministro per il tesoro*
COSTINO

*Il Ministro per la pubblica Istruzione*
MOLÈ

TABELLA *E*.

**Istituzione di Regie scuole secondarie di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1945**

| Numero d'ordine | SEDE | Provincia | Tipo | Numero dei corsi complessivi | Organico del personale | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Direttore | Italiano | Matematica | Materie tecniche | | | | | Istruttori pratici | | | |
| | | | | | | | | Commerciali | Industriali | Agrarie | Industriali femminili | Marinare | Industriali | Agrari | Industriali femminili | Marinari |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accettura | Matera | Agrario | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 2 | Cassano | Frosinone | Industriale | R. D. 21- 6-1941 | 1 |
| 3 | Civitanova Marche | Macerata | Agrario | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 4 | Grassano | Matera | » | R. D. 21- 9-1938 | 1 |
| 5 | Mercato Saraceno | Forlì | » | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 6 | Modica-Cannizzaro | Ragusa | » | R. D. 21- 6-1942 | 1 |
| 7 | Montopoli Sabino | Rieti | » | R. D. 21- 6-1942 | 1 |
| 8 | Pomarico | Matera | » | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 9 | Salandra | Matera | » | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 10 | Tricarico | Matera | » | R. D. 21- 9-1938 | 1 |
| 11 | Venafro | Campobasso | » | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 12 | Vignanello | Viterbo | » | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| | B) — *Corsi biennali* | | | | |
| 1 | Bernalda | Matera | Agrario e ind. femm. | R. D. 21- 9-1938 | 1 |
| 2 | Bojano | Campobasso | Agrario | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 3 | Ceglie Messapico | Brindisi | Agrario | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 4 | Comiso | Ragusa | Ind. femm. | R. D. 21- 6-1942 | 1 |
| 5 | Mass. Lombarda | Ravenna | Agrario | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 6 | Orvieto | Terni | Agrario | R. D. 21- 9-1938 | 1 |
| 7 | Riesi | Caltanissetta | Agrario | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 8 | Savignano al Rubicone | Forlì | Agrario | R. D. 24-11-1932 | 1 |
| 9 | Soriano nel Cimino | Viterbo | Agrario | R. D. 24-11-1932 | 2 |

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
MOLÈ

TABELLA E.

**Istituzione di Regie scuole secondarie di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1945**

| Numero d'ordine | SEDE | Provincia | Tipo | Numero dei corsi complessivi | Organico del personale | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Direttore | Italiano | Matematica | Materie tecniche: Commerciali | Industriali | Agrarie | Industriali femminili | Marinare | Istruttori pratici: Industriali | Agrari | Industriali femminili | Marinari |
| 1 | Melfi | Potenza | Industriale | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 2 | Moliterno | Potenza | Industriale | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
MOLÈ

0254
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

TABELLA F.

**Soppressione di Regie scuole secondarie di avviamento professionale con decorrenza dal 1° ottobre 1945**

| Numero d'ordine | SEDE | Provincia | Tipo | Decreto costitutivo | Numero dei corsi completi | Organico del personale | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Direttori | Italiano | Matematica | Materie tecniche: Commerciali | Materie tecniche: Industriali | Materie tecniche: Agrarie | Materie tecniche: Industriali femminili | Materie tecniche: Marinare | Istruttori pratici: Industriali | Istruttori pratici: Agrari | Istruttori pratici: Industriali femminili | Istruttori pratici: Marinari |
| 1 | Melfi . . . . . | Potenza | Industriale (aggr.) | RR. DD. 25-6-1931; 28-9-1933 n. 2060 e 8-7-1938 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 |
| 2 | Moliterno . . . . | Potenza | Industriale (aggr.) | RR. DD. 25-6-1931 e 28-9-1933 n. 2052 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
MOLE

(2087)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza della cattedra di petrografia nella Facoltà di scienze della Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze dell'Università di Torino è vacante la cattedra di petrografia, cui la Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire direttamente al preside della Facoltà le proprie domande entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 16 luglio 1946 - N. 155**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 90,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelandia | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canada | 90,959 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 27,78 |
| Francia | 0,8386 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 . . . . . | 94,25 |
| Id. 3,50 % 1902 . . . . . | 87,30 |
| Id. 3 % lordo . . . . . | 74,55 |
| | 97,60 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

| Numero d'ordine | SEDE | Provincia | Tipo | Costituito | Numero dei soci | Lavoratori | Indiretti | Mezzadri | Commerciali | Industriali | Agrari | Industriali (Zolfi) | Marittimi | Industriali | Agrari | Industriali (Petroli) | Marittimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melfi . . . . . | Potenza | Industriale (soc.) | RR. DD. 25-6-1931; 28-9-1933 n. 2050 e 8-7-1938 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 2 | Moliterno . . . . | Potenza | Industriale (soc.) | RR. DD. 25-6-1931 e 28-9-1933 n. 2052 | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
MOLÈ

(2087)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza della cattedra di petrografia nella Facoltà di scienze della Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze dell'Università di Torino è vacante la cattedra di petrografia, cui la Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire direttamente al preside della Facoltà le proprie domande entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(2088)

### Vacanza della cattedra di letteratura latina nella Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova è vacante la cattedra di letteratura latina, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà medesima entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(2083)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 16 luglio 1946 - N. 155**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,067 |
| Canadà | 99,969 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 29,8595 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 27,78 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 . . . . . | 94,25 |
| Id. 3,50 % 1902 . . . . . | 87,30 |
| Id. 3 % lordo . . . . . | 74,65 |
| Id. 5 % 1935 . . . . . | 97,50 |
| Redimibile 3,50 % 1934 . . . . . | 82,225 |
| Id. 5 % 1936 . . . . . | 96,725 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % . . . . . | 97,35 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) . . . . . | 99,55 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) . . . . . | 99,35 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) . . . . . | 99,275 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) . . . . . | 99,25 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) . . . . . | 99,275 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) . . . . . | 93,20 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) . . . | 99,55 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) . . . | 99,725 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*)

## Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Rend. 5 % | 167960 | Pennacchio Maria Pia di Luigi, con vincolo di inalienabilità | 5.000 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 168435 | Figallo Cristina Annunziata fu Raffaele, moglie di Morello Marco Agostino di Luigi, separata legalmente, dom. a Rapallo (Genova), con vincolo dotale | 31,50 |
| Id. | 359717 | Morello Luigia Teresa di Agostino Marco, moglie di Sturla Domenico, dom. in Genova | 175 — |
| Cons. 3,50 % (1902) | 39234 | Barocelli Teresa di Arturo, moglie di Perucca Eligio, dom. a Torino | 17,50 |
| Rend. 3,50 % (1934) | 229051 | Cassa scolastica del Regio istituto magistrale «P. E. Imbriani» di Avellino | 626,50 |
| Id. | 222563 | Come sopra | 126 — |
| Id. | 226863 | Come sopra | 94,50 |
| Id. | 228291 | Come sopra | 35 — |
| Id. | 233817 | Come sopra | 35 — |
| Id. | 234233 | Come sopra | 28 — |
| Id. | 244113 | Come sopra | 52,50 |
| Id. | 245117 | Come sopra | 35 — |
| Id. | 283486 | Come sopra | 87,50 |
| Id. | 373598 | Come sopra | 19 — |
| Id. | 381793 | Come sopra | 10,50 |
| Id. | 505442 | Come sopra | 105 — |
| Rend. 5 % (1935) | 33316 | Come sopra | 125 — |
| Id. | 33318 | Come sopra | 180 — |
| Id. | 33319 | Come sopra | 85 — |
| Id. | 155822 | Come sopra | 150 — |
| Id. | 292441 | Come sopra | 1.500 — |
| Id. | 136783 | Beneficio arcipretale del Capitolo cattedrale di Acerra (Napoli) | 265 — |
| Rend. 3,50 % (1934) | 399093 | Mensa arcivescovile in Acerra | 3,50 |
| Cons. 3,50 % (1902) | 36372 | Capitolo cattedrale di Acerra | 3,50 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0257

... prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i numeri.

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita unica di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Rend. 5 % | 167069 | Pennacchio Maria Pia di Luigi, con vincolo di inalienabilità | 5.000 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 168435 | Figallo Giustina Annunziata fu Raffaele, moglie di Merello Marco Agostino di Luigi, separata legalmente, dom. a Rapallo (Genova), con vincolo dotale | 31,50 |
| Id. | 350717 | Merello Luigia Teresa di Agostino Marco, moglie di Sturla Domenico, dom. in Genova | 175 — |
| Cons. 3,50 % (1902) | 30234 | Barocelli Teresa di Arturo, moglie di Pernoca Eligio, dom. a Torino | 17,50 |
| Rend. 3,50 % (1934) | 220051 | Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « P. E. Imbriani » di Avellino | 626,50 |
| Id. | 222503 | Come sopra | 126 — |
| Id. | 225869 | Come sopra | 94,50 |
| Id. | 228891 | Come sopra | 35 — |
| Id. | 230817 | Come sopra | 35 — |
| Id. | 234239 | Come sopra | 28 — |
| Id. | 244113 | Come sopra | 52,50 |
| Id. | 245117 | Come sopra | 35 — |
| Id. | 283466 | Come sopra | 87,50 |
| Id. | 375398 | Come sopra | 18 — |
| Id. | 381703 | Come sopra | 10,50 |
| Id. | 505442 | Come sopra | 105 — |
| Rend. 5 % (1935) | 33316 | Come sopra | 125 — |
| Id. | 33318 | Come sopra | 180 — |
| Id. | 33319 | Come sopra | 85 — |
| Id. | 156822 | Come sopra | 150 — |
| Id. | 202144 | Come sopra | 1.500 — |
| Id. | 136783 | Beneficio arcipretale del Capitolo cattedrale di Acerra (Napoli) | 245 — |
| Rend. 3,50 % (1934) | 300693 | Mensa arcivescovile in Acerra | 3,50 |
| Cons. 3,50 % (1902) | 30372 | Capitolo cattedrale di Acerra | 3,50 |
| Cons. 3,50 % (1906) | 425443 | Tajèn Elisa fu Giovanni Battista, minore, emancipata sotto la curatela del marito Mereghetti Angelo, dom. a Milano, con vincolo dotale | 171,50 |
| Rend. 3,50 % (1934) | 36880 | Congregazione di carità di S. Egidio alla Vibrata (Teramo) | 91 — |
| Id. | 234133 | Municipio di Lero (Egeo) | 350 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 441093 | Ospedale di S. Lippiano in Monte S. Maria Tiberina (Arezzo), amministrato dalla locale Congregazione di carità | 287 — |
| Rend. 3,50 % (1934) | 42333 | Cangini Ida fu Gherardo, moglie di Carnal Antonio, dom. a Volterra (Pisa), con vincolo dotale | 1.025,50 |
| Cons. 3,50 % (1906) | 276412 | Coen Irene di Placido, moglie di Tedeschi Adolfo fu Clemente, dom. in Ferrara, con vincolo dotale | 1.137,50 |
| Id. | 634033 | Coen Irene di Placido, moglie di Tedeschi Adolfo, dom. a Genova, con vincolo dotale | 175 — |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 984021

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Cons. 3,50 % (1906) | 533876 (nuda propr. e usufr. -) | Primo dei figli maschi nascituri da Iche o Iliche Maria di Ida, con usufrutto a Iche o Iliche Maria, vincolata per devoluzione in mancanza di figli maschi a favore della prima figlia femmina di detta usufruttuaria . . . . | 2.667 — |
| Rend. 5 % (1936) | 2335 | Anselmi Vincenza di Antonio, moglie di Ceti Telemaco, domiciliata in Magliano dei Marsi (Aquila), con vincolo dotale . . . . . | 530 — |
| Rendita 5 % | 142101 | Come sopra . . . . . | 620 — |
| Id. | 198374 | Come sopra . . . . . | 235 — |
| Rend. 3,50 % (1934) | 504782 | di Matteo Arundoro fu Giustino, dom. a Torino di Sangro (Chieti) . . . . . | 1.260 — |
| Id. | 473751 | Come sopra, dom. a Paglieta (Chieti) . . . . . | 1.477 — |
| Id. | 473752 | Come sopra . . . . . | 1.137,50 |
| Id. | 473753 | Come sopra . . . . . | 1.344 — |
| Id. | 598358 | Come sopra, dom. a Torino di Sangro (Chieti) . . . . | 105 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 744973 | Posteraro Augusto-Celestino fu Raffaele, dom. a Lago (Cosenza) . . . . . | 35 — |
| Id. | 691059 | Posteraro Giuseppe di Raffaele, dom. a Lago (Cosenza), con vincolo cauzionale . . . . . | 45,50 |
| Id. | 438225 | Posteraro Raffaele fu Giuseppe, dom. a Lago (Cosenza), con vincolo cauzionale . . . . . | 31,50 |
| Id. | 214252 | Come sopra . . . . . | 7 — |
| Id. | 187549 | Come sopra . . . . . | 10,50 |
| Rend. 3,50 % (Polizza estinti) | 100661 | Santia G. Battista fu Cesario . . . . . | 14 — |
| Rend. 3,50 % (1934) | 398350 | Esposito Assunta di Francesco, moglie di Marotta Pietro, dom. a Maddaleni (Napoli), con vincolo dotale . . . | 441 — |
| Rend. 5 % | 78001 | Palladino Giuseppina fu Francesco Paolo, nubile, dom. a Foggia . . . . . | 45 — |
| Id. | 155768 | Giordano Raffaela di Vincenzo, vincolata per dote . . . | 2.500 — |
| Rend. 3,50 % (1934) | 517177 | Rizzo Teresa di Roberto, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Caltanissetta . . . . . | 175 — |
| Id. | 106871 | Carrelli Maria fu Francesco, moglie di Passante Spaccapietra Alfonso, dom. in Portici (Napoli), con vincolo dotale . . | 1.540 — |
| Id. | 415239 | Passante Spaccapietra Fausta fu Alfonso, minore, sotto la patria potestà della madre Carrelli Maria fu Francesco, ved. Passante Spaccapietra, dom. a Napoli . . . . | 21 — |
| Id. | 231709 | Comune di Gamberale (Chieti) . . . . . | 70 — |
| Id. | 231710 | Congregazione di carità di Gamberale (Chieti) . . . . | 105 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 710215 | Come sopra . . . . . | 70 — |
| Id. | 257123 (Solo unità proprietà) | Onofo Teresa-Antonietta, Emilia ed Antonio-Francesco Giuseppe fu Antonio, minori, sotto la patria potestà della madre Schiappacasse Irene Clelia, dom. in Camogli (Genova), con usufrutto a Schiappacasse Irene-Clelia . . | 112 — |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 2 5 9 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | dotale . . . . . | 630 — |
| Rendita 5 % | 142101 | Come sopra . . . . . | 625 — |
| Id. | 198374 | Come sopra . . . . . | 250 — |
| Rend. 3,50 % (1934) | 504782 | di Matteo Arnaldo fu Giustino, dom. a Torino di Sangro (Chieti) . . . . . | 1.260 — |
| Id. | 473751 | Come sopra, dom. a Paglieta (Chieti) . . . . . | 1.477 — |
| Id. | 473752 | Come sopra . . . . . | 1.137,50 |
| Id. | 473753 | Come sopra . . . . . | 1.344 — |
| Id. | 508058 | Come sopra, dom. a Torino di Sangro (Chieti) . . . . | 105 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 744973 | Posteraro Augusto-Celestino fu Raffaele, dom. a Lago (Cosenza) . . . . . | 35 — |
| Id. | 591050 | Posteraro Giuseppe di Raffaele, dom. a Lago (Cosenza), con vincolo cauzionale . . . . . | 45,50 |
| Id. | 438225 | Posteraro Raffaele fu Giuseppe, dom. a Lago (Cosenza), con vincolo cauzionale . . . . . | 31,50 |
| Id. | 214252 | Come sopra . . . . . | 7 — |
| Id. | 187549 | Come sopra . . . . . | 10,50 |
| Rend. 3,50 % (Polizza combattenti) | 109661 | Sarilla G. Battista fu Cesario . . . . . | 14 — |
| Rend. 3,50 % (1934) | 398550 | Esposito Assunta di Francesco, moglie di Marotta Pietro, dom. a Muddaloni (Napoli), con vincolo dotale . . . | 441 — |
| Rend. 5 % | 78001 | Palladino Giuseppina fu Francesco Paolo, nubile, dom. a Foggia . . . . . | 45 — |
| Id. | 155768 | Giordano Raffaela di Vincenzo, vincolata per dote . . . | 2.500 — |
| Rend. 3,50 % (1934) | 517477 | Rizzo Teresa di Roberto, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Caltanissetta . . . . . | 175 — |
| Id. | 106871 | Carrelli Maria fu Francesco, moglie di Passante Spaccapietra Alfonso, dom. in Portici (Napoli), con vincolo dotale . . | 1.540 — |
| Id. | 415269 | Passante Spaccapietra Fausta fu Alfonso, minore, sotto la patria potestà della madre Carrelli Maria fu Francesco, ved. Passante Spaccapietra, dom. a Napoli . . . . | 21 — |
| Id. | 231709 | Comune di Gamberale (Chieti) . . . . . | 70 — |
| Id. | 231710 | Congregazione di carità di Gamberale (Chieti) . . . . | 105 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 710215 | Come sopra . . . . . | 70 — |
| Id. | 257123 (Solo nuda proprietà) | Orsio Teresa-Antonietta, Emilia ed Antonio-Francesco-Giuseppe fu Antonio, minori, sotto la patria potestà della madre Schiappacasse Irene Clelia, dom. in Camogli (Genova), con usufrutto a Schiappacasse Irene-Clelia . . | 112 — |
| Rend. 5 % (1936) | 2411 | Schiattarelli Maria di Giuseppe, moglie di Fiorino Michele fu Luigi, dom. a Marano di Napoli . . . . . | 210 — |
| Id. | 8100 | Come sopra . . . . . | 165 — |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 6 luglio 1946

*Il direttore generale*: CONTI

(2081)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

02600

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 153 dell'11 luglio 1946*

Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Giovedì, 11 luglio 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-534
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 7 giugno 1946, n. 581.

# Norme tributarie sulle concessioni governative.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ESCLUSIVA DELLA GAZZETTA UFFICIALE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 60-159 51-236 51-934
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 60-033 841-737 850-144



REGIO DECRETO LEGISLATIVO 7 giugno 1946, n. 581.

# Norme tributarie sulle concessioni governative.



9479

0 2 6 2 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

# LEGGI E DECRETI

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 7 giugno 1946, n. 581.
**Norme tributarie sulle concessioni governative.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, che approva il testo della legge sulle concessioni governative, modificato dal R. decreto 26 marzo 1936, n. 1418;

Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, allegato *F* portante provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1027;

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 696, portante provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288 con modifiche;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, sulla legalizzazione delle firme;

Visto il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, convertito in legge con legge 18 dicembre 1927, numero 2284;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428, sull'aumento della tariffa degli onorari e dei diritti notarili;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Ritenute la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le tasse sui provvedimenti amministrativi (concessioni, autorizzazioni, licenze, dichiarazioni, legalizzazioni, registrazioni, disciplinari, nulla osta e simili) elencati nell'annessa tabella, allegato *A*, sono dovute nella misura stabilita dalla tabella stessa.

Art. 2.

Le tabelle allegato *A* ed allegato *B*, con le note in esse contenute, firmate dal Ministro per le finanze, fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore col primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 5.

Per i provvedimenti amministrativi soggetti a tassa annuale di rilascio o di vidimazione, ed in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa corrisposta per il rilascio o la vidimazione dovrà essere integrata col pagamento di tanti dodicesimi della differenza fra quella corrisposta e quella prevista dalla tabella *A*, quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di scadenza dei singoli provvedimenti amministrativi.

Allorchè la somma dei dodicesimi dovuti, presenti una frazione minore di una lira, questa frazione sarà computata per una lira intera; ed allorchè la data di scadenza presenti una frazione di mese, questa frazione sarà computata per un mese intero.

Tale differenza di tassa dovrà essere corrisposta nel modo indicato dalle rispettive voci della tabella *A*, e non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per le tasse pagate con carta bollata speciale, la differenza sarà corrisposta con marche.

Per il mancato pagamento nei termini stabiliti della differenza di tassa dovuta, si incorre nella pena pecuniaria prevista dall'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, modificato dal R. decreto 26 marzo 1936, n. 1418, salvo che nella tabella *A* non sia stabilita una diversa sanzione.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, che approva il testo della legge sulle concessioni governative, modificato dal R. decreto 26 marzo 1936, n. 1418;

Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, allegato *F* portante provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1027;

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 696, portante provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288, con modifiche;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, sulla legalizzazione delle firme;

Visto il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, convertito in legge con legge 18 dicembre 1927, numero 2384;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428, sull'aumento della tariffa degli onorari e dei diritti notarili;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1947, n. 58;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le tasse sui provvedimenti amministrativi (concessioni, autorizzazioni, licenze, dichiarazioni, legalizzazioni, registrazioni, disciplinari, nulla osta e simili) elencati nell'annessa tabella, allegato A, sono dovute nella misura stabilita dalla tabella stessa.

Art. 2.

Per gli atti in forma pubblica amministrativa stipulati nei Ministeri e nelle altre Amministrazioni dello Stato ed uffici dipendenti, sono stabiliti a favore dell'Erario, in conformità della tariffa notarile, i diritti di segreteria indicati nell'annessa tabella, allegato *B*.

Per i provvedimenti amministrativi soggetti a tassa annuale di rilascio o di vidimazione, ed in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa corrisposta per il rilascio o la vidimazione dovrà essere integrata col pagamento di tanti dodicesimi della differenza fra quella corrisposta e quella prevista dalla tabella A, quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di scadenza dei singoli provvedimenti amministrativi.

Allorchè la somma dei dodicesimi dovuti, presenti una frazione minore di una lira, questa frazione sarà computata per una lira intera; ed allorchè la data di scadenza presenti una frazione di mese, questa frazione sarà computata per un mese intero.

Tale differenza di tassa dovrà essere corrisposta nel modo indicato dalle rispettive voci della tabella A, e non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per le tasse pagate con carta bollata speciale, la differenza sarà corrisposta con marche.

Per il mancato pagamento nei termini stabiliti della differenza di tassa dovuta, si incorre nella pena pecuniaria prevista dall'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, modificato dal R. decreto 26 marzo 1936, n. 1418, salvo che nella tabella A non sia stabilita una diversa sanzione.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 335.* — PASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 955021
0264

ALLEGATO 1

## TABELLA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

| Numero di ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **TITOLO I**<br>**Cittadinanza e stato civile** | | | |
| 1 | R. decreto-legge 18-12-1936, numero 2166, convertito nella legge 8-4-1937, numero 629 | Concessione di cittadinanza per decreto reale:<br>*a)* a stranieri di cui all'art. 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 1° dicembre 1934, numero 1997, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 517 | 1.000 | Ordinario | Sono esenti dalla tassa di L. 1000 gli italiani non appartenenti al Regno d'Italia e coloro che sono indicati nell'art. 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana.<br>In forza dei Regi decreti-legge 4 settembre 1925, n. 1723, convertiti in legge 18 marzo 1926, n. 562; 2 dicembre 1928, n. 2696, convertito in legge 10 giugno 1929, n. 1095; 8 luglio 1937, n. 1467, convertito in legge 13 giugno 1938, n. 7, sono esenti dalla tassa gli stranieri residenti nelle vecchie e nelle nuove provincie del Regno, compreso il territorio di Fiume, nonchè nelle Colonie ed i cittadini delle Isole italiane dell'Egeo quando comprovino il loro stato di povertà nei modi previsti dall'art. 19 della legge 3 dicembre 1942, n. 1700, sulla legalizzazione di firme.<br>L'esonero non può essere invocato da coloro che hanno già pagata detta tassa di concessione (art. 2 R. decreto legge n. 1467 succitato. |
| | R. decreto-legge 8-7-1937, n. 1467, convertito in legge 13-1-1938, numero 7 | *b)* a cittadini delle isole italiane dell'Egeo, giusta il R. decreto-legge 10 ottobre 1933, n. 1379 . . . . . | 432 | Id. | |
| 2 | N. 2 - Tabella A, R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3279 | Permesso preventivo da parte del Governo di riacquistare la cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza nel Regno, in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza dello Stato a cui apparteneva, per trasferirla in altro Stato estero, di cui non assuma la cittadinanza (art. 9, ultimo capoverso legge 13 giugno 1912, numero 555) . . . . . | 160 | Id. | |
| 3 | N. 3 - Idem. | Dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza italiana fatta dinanzi all'ufficiale dello stato civile a' termini del n. 2 dell'art. 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e dell'art. 6 del regolamento 2 agosto 1912, n. 949:<br>*a)* se il denunciante non trovasi iscritto nei ruoli delle imposte dirette . . . . . | 65 | Id. | La dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza non potrà essere accettata dall'ufficiale di stato civile competente senza la produzione della ricevuta di pagamento della tassa che dovrà conservarsi nell'ufficio dello stato civile (art. 6, lettera *e*), del regolamento 25 settembre 1874, n. 2012. |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Cittadinanza e stato civile** | | | |
| 1 | R. decreto-legge 18-12-1936, numero 2166, convertito nella legge 8-4-1937, numero 629 | Concessione di cittadinanza per decreto reale: | | | Sono esenti dalla tassa di L. 1000 gli italiani non appartenenti al Regno d'Italia e coloro che sono indicati nell'art. 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana.<br>In forza dei Regi decreti-legge 4 settembre 1925, n. 1723, convertiti in legge 18 marzo 1926, n. 562; 2 dicembre 1928, n. 2694, convertito in legge 10 giugno 1929, n. 1095; 8 luglio 1937, n. 1487, convertito in legge 13 giugno 1938, n. 7, sono esenti dalla tassa gli stranieri residenti nelle vecchie e nelle nuove provincie del Regno, compreso il territorio di Fiume, nonchè nelle Colonie ed i cittadini delle Isole italiane dell'Egeo quando comprovino il loro stato di povertà nei modi previsti dall'art. 19 della legge 3 dicembre 1942, n. 1700, sulla legalizzazione di firme.<br>L'esonero non può essere invocato da coloro che hanno già pagata della tassa di concessione (art. 2 R. decreto legge n. 1487 succitato. |
| | R. decreto-legge 8-7-1937, n. 1487, convertito in legge 13-4-1938, numero 7 | *a)* a stranieri di cui all'art. 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555, modificato dall'art. 1 del R. decreto legge 1° dicembre 1934, numero 1997, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 517 | 1.00 | O. dinario | |
| | | *b)* a cittadini delle isole italiane dell'Egeo, giusta il R. decreto legge 19 ottobre 1933, n. 1379 . . . . . | 432 | Id. | |
| 2 | N. 2 - Tabella A. R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3279 | Permesso preventivo da parte del Governo di acquistare la cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza nel Regno, in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza dello Stato a cui apparteneva, per trasferirla in altro Stato estero, di cui non assuma la cittadinanza (art. 9, ultimo capoverso legge 13 giugno 1912, numero 555) . . . . . | 160 | Id. | |
| 3 | N. 3 - Idem | Dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza italiana fatta dinanzi all'ufficiale dello stato civile a termini del n. 2 dell'art. 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e dell'art. 6 del regolamento 2 agosto 1912, n. 949: | | | La dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza non potrà essere accettata dall'ufficiale di stato civile competente senza la produzione della ricevuta di pagamento della tassa che dovrà conservarsi nell'ufficio dello stato civile (art. 5, lettera c), del regolamento 25 settembre 1874, n. 2082. |
| | | *a)* se il denunciante non trovasi iscritto nei ruoli delle imposte dirette . . . . . | 65 | Id. | |
| | | *b)* se trovasi iscritto nei suddetti ruoli . . . . . | — | Id. | La tassa è uguale ai tre quinti dell'ammontare complessivo delle imposte dirette, alle quali era assoggettato il denunziante nell'anno precedente, escluse le sovrimposte comunali e provinciali, ed è liquidata in base ad un certificato rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette.<br>L'ammontare della tassa non può essere mai inferiore di L. 650. |

0266
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | N. 4 - Tabella A. R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3270 | Dispensa dalla condizione di tre anni di residenza all'estero per la perdita della cittadinanza, di cui al capoverso del n. 2 dell'art. 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555 . . . . | 1.100 | Ordinario | |
| 5 | N. 7 Idem | Vidimazione dei registri dello stato civile, eseguita dal pretore del mandamento, a sensi degli articoli 20 e 21 del R. decreto 9 luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile . . . . . | 20 | Con marche | La tassa è dovuta per ciascun volume vidimato, senza far distinzione fra volume principale e volume supplitivo. La marca va annullata col bollo del comune o della cancelleria del tribunale a cura del magistrato che esegue la vidima iore. |
| 6 | N. 8 Idem | Decreto di autorizzazione a cambiamento ed aggiunta di cognomi, a termine dell'art. 157 dell'ordinamento dello stato civile (R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238): | | | Le tasse contrassegnate sono uniche per ciascun decreto, qualunque sia il numero delle persone contemplate. Però, se, pur trattandosi di un unico decreto, i provvedimenti in esso contenuti sono vari, sono due le tasse dovute, e cioè quella del numero contrassegnato e l'altra del numero seguente. |
| | | a) in esecuzione di disposizioni testamentarie . . | 900 | Ordinario | |
| | | b) in ogni altro caso . . | 250 | Id. | Alla stessa tassa di L. 250 contrassegnata è soggetto, a termine dell'articolo 153 del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, anche il decreto del Procuratore generale presso la Corte di appello che autorizza, su richiesta degli interessati, la modificazione od il cambiamento dei cognomi ridicoli o vergognosi o che rivelano origine illegittima.<br>Tale decreto è però esente da tasse qualora l'interessato si trovi in disagiata condizione economica (art. 162 del suddetto R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238) da comprovarsi nei modi previsti dall'art. 19 della legge 3 dicembre 1942, n. 1700, sulla legalizzazione di firme. |
| 7 | N. 9 Idem | Decreto di autorizzazione a cambiamento ed aggiunta di nomi . . . . . | 250 | Id. | La inversione dell'ordine fra i nomi ascritti nell'atto di nascita costituisce cambiamento di nome.<br>Per altro valgono le stesse norme di cui al numero precedente. |
| | | TITOLO II<br>Enti morali | | | |
| 8 | N. 1 - R. decreto-legge 1-6-1942, n. 686, convertito nella legge 18-10-1942 n. 1268 | a) Decreto di riconoscimento della personalità giuridica ad istituti ed enti pubblici, e ad associazioni, fondazioni ed altre istitu- | | | La tassa è pagata in ragione del valore dei beni con i quali è fondato l'ente morale, o che formano oggetto della erezione, legato o donazione.<br>Ove con lo stesso decreto di ricono- |

0267
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | a sensi degli articoli 20 e 21 del R. decreto 9 luglio 1939 n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile . . . | 20 | Contrarie | pl tivo. La mirma vn annullata col bollo del comune e della cancelleria del tribunale a cura del magistrato che esamina la vidima zione. |
| 6 | N. 8 | Idem | Decreto di autorizzazione a cambiamento od aggiunta di cognome, a norma dell'art. 157 del l'ordinamento dello stato civile (R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238): | | |
| | | | a) in esenzione di disposizioni testamentarie. . . | 900 | Ordinario |
| | | | b) in ogni altro caso. . . | 250 | Id. |
| | | | | | Le tasse contrassegnate sono uniche per ciascun decreto, qualunque sia il numero delle persone contemplate. Però, se, pur trattandosi di un unico decreto, i provvedimenti in esso contenuti sono vari, sono due le tasse dovute, e cioè quella del numero contrassegnato e l'altra del numero seguente.<br>Alla stessa tassa di L. 250 contro-indicata è soggetto, a termine dell'articolo 153 del R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, anche il decreto del Procuratore generale presso la Corte di appello che autorizza, su richiesta degli interessati, la modificazione od il cambiamento dei cognomi ridicoli o vergognosi o che rivelano origine illegittima.<br>Tale decreto è però esente da tasse quando l'interessato si trovi in disagiata condizione economica (art. 162 del suddetto R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238) da comprovarsi nei modi previsti dall'art. 19 della legge 3 dicembre 1942, n. 1700, sulla legalizzazione di firme. |
| 7 | N. 9 | Idem | Decreto di autorizzazione a cambiamento od aggiunta di nomi . . . . . | 250 | Id. |
| | | | | | La inversione dell'ordine fra i nomi attribuiti nell'atto di nascita costituisce cambiamento di nome.<br>Per altro valgono le stesse norme di cui al numero precedente. |
| | | | TITOLO II<br>**Enti morali** | | |
| 8 | N. 1 | R. decreto-legge 14-6-1942, n. 600, convertito nella legge 18-10-1942, n. 1288 | a) Decreto di riconoscimento della personalità giuridica ad istituti ed enti pubblici, e ad associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato (articoli 11 e 12 del Codice civile): | | |
| | | | per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire. . . | 10 | Id. |
| | | | b) Autorizzazione governativa ad ente morale già riconosciuto, ad accettare donazioni, eredità o legati (art. 17 del Codice civile): | | La tassa è pagata in ragione del valore dei beni con i quali è fondato l'ente morale, o che formano oggetto dell'eredità, legato o donazione.<br>Ove con lo stesso decreto di riconoscimento venga autorizzata l'accettazione della liberalità, è dovuta una sola tassa, in quanto in tal caso la liberalità costituisce il patrimonio necessario per il riconoscimento dell'Ente.<br>La liquidazione va fatta sulla base del valore dei beni che il decreto di riconoscimento deve indicare al netto di passività, di oneri e di legati.<br>Ove nel decreto non sia dichiarato il valore del patrimonio, questo potrà essere stabilito in base a perizia giurata esibita dall'erle entro il ter |
| | | | per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire. . . . . | 10 | Id. |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | mine di due mesi dalla data del decreto, ed in mancanza sarà determinato d'ufficio senza diritto a reclamo.<br>Sono esenti dalla tassa di concessione governativa i decreti del Ministro per l'Interno e del Prefetto che a norma della vigente legge comunale e provinciale (articoli 156, 157, 158, 170) riconoscono come enti morali i consorzi facoltativi e coattivi fra più comuni o fra più provincie per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse.<br>Sono anche esenti dalla tassa di concessione governativa i decreti con i quali province, comuni ed altri enti morali, istituti italiani ed istituti dei culti ammessi dallo Stato, già legalmente riconosciuti, vengono autorizzati ad accettare donazioni, eredità o legati quando lo scopo specifico della liberalità sia di beneficenza, istruzione e educazione, di culto o di religione, e gli enti abbiano sede nel Regno (art. 1 del R. decreto-legge 29 settembre 1926, n. 1643, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 833; art. 29, lettera *b* del Concordato con la Santa Sede, legge 27 maggio 1929, n. 810; art. 12 del R. decreto 28 febbraio 1930, n. 289).<br>Sono infine esenti dalla stessa tassa i lasciti e le donazioni a favore degli enti morali, per i quali la esenzione è stabilita da leggi speciali.<br>Nessuna esenzione è concessa per i decreti di riconoscimento di cui alla lettera *a*, ove non sia espressamente stabilita da apposita legge. |
| 9 | N. 2 – R. decreto-legge 2-6-1912, n. 690, e successivo nella legge 15-10-1912, n. 1285 | Autorizzazione governativa ad enti morali già egualmente riconosciuti e ad istituti ecclesiastici ad acquistare beni immobili a titolo oneroso (art. 17 del Codice civile). | 4 | Ordinario | L'autorizzazione è esente dalla tassa contrassegnata quando l'acquisto abbia per fine la beneficenza, l'istruzione, la educazione, il culto o la religione, e gli Enti abbiano sede nel Regno (art. 1 del R. decreto-legge 29 settembre 1926, n. 1643, convertito nella legge 2 maggio 1927, n. 833, art. 29 lettera *b* del Concordato con la Santa Sede, legge 27 maggio 1929, n. 810; art. 12 del R. decreto 28 febbraio 1930, n. 289).<br>Sono anche esenti dal pagamento della tassa gli acquisti fatti da enti che abbiano per scopo principale di prestare assistenza agli orfani ed agli |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | stro per l'interno o dal Prefetto a norma della vigente legge comunale e provinciale (articoli 156, 157, 160, 170) riconoscono come enti morali i consorzi facoltativi e coattivi fra più comuni o fra più provincie per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse.<br>Sono anche esenti dalla tassa di concessione governativa i decreti con i quali province, comuni ed altri enti morali, istituti italiani ed istituti dei culti ammessi dallo Stato, già legalmente riconosciuti, vengono autorizzati ad accettare donazioni, eredità o legati quando lo scopo specifico della liberalità sia di beneficenza, istruzione e educazione, di culto o di religione, e gli enti abbiano sede nel Regno (art. 1 del R. decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 833; art. 29, lettera b del Concordato con la Santa Sede, legge 27 maggio 1929, n. 810; art. 12 del R. decreto 28 febbraio 1930, n. 289).<br>Sono infine esenti dalla stessa tasse i lasciti e le donazioni a favore degli enti morali, per i quali la esenzione è stabilita da leggi speciali.<br>Nessuna esenzione è concessa per i decreti di riconoscimento di cui alla lettera a, ove non sia espressamente stabilita da apposita legge. |
| 9 | N. 2 – R. decreto-legge 2-6-1927, n. 996, convertito nella legge 18-10-1927, n. 1289 | Autorizzazione governativa ad enti morali già egualmente riconosciuti e ad istituti ecclesiastici ad acquistare beni immobili a titolo oneroso (art. 17 del Codice civile) . . | 4 | Ordinario | L'autorizzazione è esente dalla tassa contemplata quando l'acquisto abbia per fine la beneficenza, l'istruzione, la educazione, il culto e la religione, e gli Enti abbiano sede nel Regno (art. 1 del R. decreto legge 20 settembre 1926, n. 1643, convertito nella legge 2 maggio 1927, n. 833; art. 29 lettera b del Concordato con la Santa Sede, legge 27 maggio 1929, n. 810; art. 12 del R. decreto 28 febbraio 1930, n. 289).<br>Sono anche esenti dal pagamento della tassa gli acquisti fatti da enti che abbiano per iscopo principale di prestare assistenza agli orfani ed agli invalidi di guerra, e gli acquisti degli enti morali, per i quali l'esenzione è stabilita da leggi speciali. |
| 10 | N. 3 – Idem | Registrazione ai sensi dell'art. 33 del Codice civile degli atti costitutivi, degli statuti e degli atti modificativi delle persone giuridiche . . | 30 | Id. | |
| 11 | N. 12 – Tabella A, R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3279 | Decreto per cambiamento od aggiunta di denominazione ad un comune (art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, R. decreto 3-3-1934, n. 383) . . . | 200 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **TITOLO III** | | | |
| | | **Araldica** | | | |
| | | Capo I | | | |
| | | *Titoli, predicati e qualifiche nobiliari* | | | |
| 12 | Legge 26-5-1940 n. 726 e legge 1°-2-941, numero 1402 | Decreto Reale per concessione di titoli, predicati e qualifiche nobiliari o per la Regia autorizzazione all'uso di titoli, predicati e qualifiche nobiliari stranieri: | | | Per i titoli, predicati e qualifiche nobiliari non trasmissibili agli eredi, la tassa è di tre quinti. |
| | | 1) per il titolo di Principe | 288000 | Ordinario | Se invece i titoli di Principe, Duca, Marchese, Conte, Barone o Visconte, Don o Donna, con o senza predicato, esclusi i titoli di Nobile e di Patrizio, siano: |
| | | 2) per il titolo di Duca | 243000 | Id. | *a)* intestati o trasmissibili per due o più maschi, la tassa è aumentata di un terzo; |
| | | 3) per il titolo di Marchese | 44000 | Id. | |
| | | 4) per il titolo di Conte | 147000 | Id. | *b)* intestati o trasmissibili per maschi e femmine la tassa è aumentata della metà. |
| | | 5) per il titolo di Barone o Visconte | 72.000 | Id. | I provvedimenti di autorizzazione all'uso dei titoli nobiliari pontifici, di cui allo art. 8 del R. decreto 10 luglio 1930, n. 974, saranno emanati in esenzione totale di tassa quando il Breve è emesso con dichiarata gratuità da parte della Santa Sede (articolo 8 penultimo comma del citato R. decreto 10 luglio 1930, n. 974). |
| | | 6) per il titolo di Nobile dei Principi | 38.500 | Id. | *Predicato* è il nome di antico feudo o di possesso territoriale che si unisce al titolo. |
| | | 7) per il titolo di Nobile dei Duchi | 54.000 | Id. | *Qualifica* è l'appellativo di *Don* e *Donna*, *nobil Uomo* e *nobil Donna* che si dà ai titolati. |
| | | 8) per il titolo di Nobile dei Marchesi | 6.850 | Id. | |
| | | 9) per il titolo di Nobile dei Conti | 4.100 | Id. | |
| | | 10) per il titolo di Nobile dei Baroni dei Visconti | 1.350 | Id. | |
| | | 11) per il titolo di Nobile o per qualunque altro titolo o qualifica nobiliare | 36.000 | Id. | |
| | | 12) Predicato (solo o congiuntamente al titolo) | 45.000 | Id. | |
| | | 13) per tutte le suddette concessioni con decreto Reale *motu proprio* | — | Id. | La tassa è dovuta nella misura di un nono di quella a ciascuna rispettivamente per ciascun provvedimento corrispondente. |
| | | | | | Il beneficio dell'esenzione di tassa, di cui all'art. 2 della legge 26 maggio 1940, n. 726, compete pei diritti ... |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 895081

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *Titoli, predicati e qualifiche nobiliari* | | | |
| 12 | Legge 20-5-1940 n. 726 e legge 17-2-941, numero 1492 | Decreto Reale per concessione di titoli, predicati e qualifiche nobiliari o per la Regia autorizzazione all'uso di titoli, predicati e qualifiche nobiliari stranieri: | | | Per i titoli, predicati e qualifiche nobiliari non trasmissibili agli eredi, la tassa è di tre quinti.<br>Se invece i titoli di Principe, Duca, Marchese, Conte, Barone o Visconte, Don o Donna, con o senza predicato, esclusi i titoli di Nobile e di Patrizio, siano: |
| | | 1) per il titolo di Principe | 288.88 | Ordinaria | |
| | | 2) per il titolo di Duca | 243.00 | Id. | *a)* intestati o trasmissibili per due o più maschi, la tassa è aumentata di un terzo; |
| | | 3) per il titolo di Marchese | 44.00 | Id. | *b)* intestati o trasmissibili per maschi e femmine la tassa è aumentata della metà. |
| | | 4) per il titolo di Conte | 117.00 | Id. | I provvedimenti di autorizzazione all'uso dei titoli nobiliari pontifici, di cui allo art. 8 del R. decreto 10 luglio 1930, n. 974, saranno emanati in esenzione totale di tassa quando il Breve è emesso con dichiarata gratuità da parte della Santa Sede (articolo 8 penultimo comma del citato R. decreto 10 luglio 1930, n. 974). |
| | | 5) per il titolo di Barone o Visconte | 72.00 | Id. | |
| | | 6) per il titolo di Nobile del Principe | 58.50 | Id. | |
| | | 7) per il titolo di Nobile dei Duchi | 54.00 | Id. | |
| | | 8) per il titolo di Nobile dei Marchesi | 6.80 | Id. | *Predicato* è il nome di antico feudo o di possesso territoriale che si unisce al titolo. |
| | | 9) per il titolo di Nobile dei Conti | 14.10 | Id. | *Qualifica* è l'appellativo di *Don* e *Donna*, *nobil Uomo* e *nobil Donna* che si dà ai titolati. |
| | | 10) per il titolo di Nobile dei Baroni dei Visconti | 11.50 | Id. | |
| | | 11) per il titolo di Nobile e per qualsiasi altro titolo o qualifica nobiliare | 36.00 | Id. | |
| | | 12) Predicato (solo o congiuntamente al titolo) | 45.00 | Id. | |
| | | 13) per tutte le suddette concessioni con decreto Reale *motu proprio* | — | Id. | La tassa è dovuta nella misura di un nono di quella a vrandicata rispettivamente per ciascun provvedimento corrispondente.<br>Il beneficio dell'esenzione di tassa, di cui all'art. 2 della legge 20 maggio 1940, n. 726, compete nei limiti previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 14 ottobre 1944, n. 384. |
| 13 | Idem. | Decreto Reale per rinnovazione o riconoscimento di titoli, predicati o qualifiche trasmissibili e non trasmissibili agli eredi | — | Id. | *Rinnovazione* è l'atto col quale il Re fa rivivere un titolo o predicato estintosi per mancanza di chiamati alla successione.<br>*Riconoscimento* è l'atto col quale il Re concede sanatoria per qualche lacuna o deficienza che si riscontri nella prova di antiche concessioni o nel passaggio di titoli, predicati o qualifiche. |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | La tassa è applicata nella misura di un quinto di quella rispettivamente stabilita per la concessione, autorizzazione o conferma del titolo.<br>Il beneficio dell'esenzione di tassa di cui all'art. 2 della legge 30 maggio 1940, n. 726, compete nei limiti previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384. |
| 14 | Legge 30 maggio 1940, n. 726, e legge 15 dicembre 1941, n. 1492 | Elevazione di comune a città | 9.000 | O diversi | |
| | | CAPO II<br>*Stemmi nobiliari.* | | | |
| 15 | Idem | Decreto Reale per concessione di stemmi o per la Regia autorizzazione all'uso di stemmi concessi da Potenze straniere: | | | Negli stemmi civici vanno compresi quelli concessi a società private, circoli e simili.<br>I provvedimenti di autorizzazione all'uso degli stemmi pontifici, di cui all'art. 8 del R. decreto 10 luglio 1930, n. 874, saranno emanati in esenzione totale di tassa quando il Breve è emesso con dichiarata gratuità da parte della Santa Sede (art. 8 penultimo comma del citato R. decreto 10 luglio 1930, n. 874).<br>Il beneficio dell'esenzione di tassa di cui all'art. 2 della legge 30 maggio 1940, n. 726, compete nei limiti previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384. |
| | | per gli stemmi civici (provincie, comuni, enti morali) | 20 | Id. | |
| | | per gli altri stemmi: | | | |
| | | se siano trasmissibili agli eredi | 1.500 | Id. | |
| | | se non siano trasmissibili agli eredi | 3.300 | Id. | |
| 16 | Idem | Decreto Reale per rinnovazione o riconoscimento degli stemmi suddetti | — | Id. | La tassa è applicata nella misura di un quinto di quella rispettivamente stabilita per la concessione od autorizzazione dello stemma.<br>Il beneficio dell'esenzione di tassa di cui all'art. 2 della legge 30 maggio 1940, n. 726, compete nei limiti previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384. |
| | | Decreti per ampliazione di stemmi, esclusi quelli civici | 2.700 | Id. | |
| | | CAPO III<br>*Provvedimenti nobiliari di giustizia* | | | |
| 17 | Idem | Provvedimenti nobiliari di giustizia da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Se | | | I provvedimenti di cui ai numeri 1, 2, 5, 6, 7, sono soggetti:<br>*a*) per i titoli, predicati e qualifiche nobiliari al pagamento di una tassa |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | di cui all'art. 2 della legge 30 maggio 1940, n. 726, compete nei limiti previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384. |
| 14 | Legge 30 maggio 1940, n. 726, e legge 15 dicembre 1941, n. 1402 | Elevazione di comune a città | 2.000 | Q. (lire) | |
| | | CAPO II<br>*Stemmi nobiliari.* | | | |
| 15 | Idem. | Decreto Reale per concessione di stemmi o per la Regia autorizzazione all'uso di stemmi concessi da Potenze straniere: | | | Negli stemmi civici vanno compresi quelli concessi a società private, circoli e simili. |
| | | per gli stemmi civici (provincie, comuni, enti morali) | 20 | Lt. | I provvedimenti di autorizzazione all'uso degli stemmi pontificî, di cui all'art. 8 del R. decreto 10 luglio 1930, n. 974, saranno emanati in esenzione totale di tasse quando il Breve è emesso con dichiarata gratuità da parte della Santa Sede (art. 8 penultimo comma del citato R. decreto 10 luglio 1930, n. 974). |
| | | per gli altri stemmi: | | | |
| | | se siano trasmissibili agli eredi | 4.500 | Lt. | Il beneficio dell'esenzione di tasse di cui all'art. 2 della legge 30 maggio 1940, n. 726, compete nei limiti previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384. |
| | | se non siano trasmissibili agli eredi | 3.300 | Lt. | |
| 16 | Idem. | Decreto Reale per rinnovazione o riconoscimento degli stemmi suddetti | — | Lt. | La tassa è applicata nella misura di tre quinti di quella rispettivamente stabilita per la concessione od autorizzazione dello stemma. |
| | | | | | Il beneficio dell'esenzione di tasse di cui all'art. 2 della legge 30 maggio 1940, n. 726, compete nei limiti previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384. |
| | | Decreti per ampliazione di stemmi, esclusi quelli civici | 2.300 | Lt. | |
| | | CAPO III<br>*Provvedimenti nobiliari di giustizia* | | | |
| 17 | Idem. | Provvedimenti nobiliari di giustizia da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, ai termini dell'art. 11 del R. decreto 21 gennaio 1929, n. 61, sull'ordinamento dello stato nobiliare italiano: | | | I provvedimenti di cui ai numeri 1, 2, 5, 6, 7, sono soggetti: |
| | | 1) riconoscimento della legale spettanza di titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari per la conseguente iscrizione nel Libro d'oro della Nobiltà italiana | — | Lt. | *a*) per i titoli, predicati e qualifiche nobiliari al pagamento di una tassa nella misura di un sessantesimo di quella principale di concessione o di autorizzazione (n. 12 tabella); |
| | | 2) riconoscimento della legale spettanza di titoli, | | | *b*) per gli stemmi al pagamento di una tassa nella misura di un decimo di quella principale di concessione o di autorizzazione (n. 15 tabella). |
| | | | | | La tassa viene calcolata sulla tassa principale di concessione o di autorizzazione dovuta (numeri 12 e 15 tabella) qualunque sia la forma, *se nulla proprio*, rinnovazione o riconoscimento di confermato dei titoli |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fatti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | predicati, qualifiche e stemmi *gentilizi* per cui fu autorizzato l'uso, nonchè di quelli concessi da Potenze estere, per i quali fu autorizzata la accettazione, per la consegnazione iscrizione nei libri araldici | | Ordinario | predicati e qualifiche nobiliari nel quali trova base il provvedimento di giustizia.<br>I provvedimenti di cui al n. 3 sono soggetti: |
| | | 3) riconoscimento per il passaggio dei titoli, predicati, qualifiche e stemmi per legittima successione paterna | | id. | per i titoli predicati o qualifiche nobiliari al pagamento di una tassa nella misura di un cento cinquantesimo di quella principale di concessione o di autorizzazione (n. 12 tabella).<br>per gli stemmi al pagamento di una tassa nella misura di un venticinquesimo di quella principale di concessione o di autorizzazione (n. 15 tabella). |
| | | 4) successione, a termini degli articoli 98 e 102 del R. decreto 21 gennaio 1929, n. 61, nel Libro d'oro della Nobiltà italiana e nei libri araldici, dei nominativi che traggono la loro posizione nobiliare da titoli specifici (Principe, Duca, Marchese, Conte, Barone o Visconte) e stemmi già riconosciuti di cui ai numeri 1 e 2 con trasmissibilità maschi da maschi o per maschi e femmine | | id. | I provvedimenti di cui al n. 4 sono soggetti: per titoli, predicati e qualifiche nobiliari al pagamento di una tassa nella misura di un trecentesimo di quella principale di concessione o autorizzazione (n. 12 tabella), per gli stemmi al pagamento di una tassa nella misura di un cinquantesimo di quella principale di concessione od autorizzazione (n. 15 tabella).<br>Quando i provvedimenti riguardano più titoli, la tassa è dovuta soltanto per il maggiore di essi, più la tassa del sessantesimo sul predicato anche se questo sia solo e appoggiato ad un titolo minore. |
| | | 5) autorizzazione ad usare titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari concessi o riconosciuti da una potenza estera ai propri sudditi stato questi od i loro successori tuttora stranieri residenti nel Regno o divenuti in seguito cittadini italiani | — | id. | |
| | | 6) autorizzazione ad uno straniero di usare titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari italiani legittimamente pervenutigli | — | id. | |
| | | 7) provvedimenti previsti dagli articoli 22, 59, 60, 65, 66 e 68 dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 61. | — | id. | |

CAPO IV.

*Decorazioni ed onorificenze.*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3) riconoscimento per il passaggio dei titoli, predicati, qualifiche e stemmi per legittima successione paterna . . . . . | — | Id. | di quella principale di concessione o di autorizzazione (n. 12 tabella);<br>per gli stemmi al pagamento di una tassa nella misura di un ventiduesimo di quella principale di concessione o di autorizzazione (n. 13 tabella).<br>I provvedimenti di cui al n. 4 sono soggetti per titoli, predicati e qualifiche nobiliari al pagamento di una tassa nella misura di un trecentesimo di quella principale di concessione o autorizzazione (n. 12 tabella), per gli stemmi al pagamento di una tassa nella misura di un cinquantesimo di quella principale di concessione od autorizzazione (n. 13 tabella).<br>Quando i provvedimenti riguardano più titoli, la tassa è dovuta soltanto per il maggiore di essi, più la tassa del sessantesimo sul predicato anche se questo sia solo o appoggiato ad un titolo minore. |
| | | 4) sezione, ai termini degli articoli 98 e 102 del R. decreto 21 gennaio 1929, n. 61, nel Libro d'oro della Nobiltà italiana e nel Elenco araldico, dei nominativi che traggono la loro posizione nobiliare da titoli spettanti Principe, Duca, Marchese Conte, Barone o Visconte e stemmi già riconosciuti di cui ai numeri 1 e 2 con trasmissibilità maschio da maschi o per maschi e femmine | — | Id. | |
| | | 5) autorizzazione ad usare titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari ceduti o riconosciuti da una potenza estera ai propri sudditi siano questi od i loro successori tuttora stranieri residenti nel Regno o divenuti in seguito cittadini italiani . . . . . | — | Id. | |
| | | 6) autorizzazione ad uno straniero di usare titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari italiani legittimamente pervenutigli . . . . | — | Id. | |
| | | 7) provvedimenti previsti dagli articoli 22, 59, 60, 65, 66 e 68 dell'ordinamento dello stato nobiliare italiano approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 61. | — | Id. | |
| | | CAPO IV.<br>*Decorazioni ed onorificenze.* | | | |
| 18 | Legge 31-5-1910 n. 725 e legge 13-2-1941, numero 1482 | Autorizzazione a fare uso di decorazioni ed onorificenze pontificie e straniere:<br>se sono ereditarie od impertino titolo ereditario;<br>1) Cavaliereto di Gran Croce. . . . . | 6.700 | Ordinario | La tassa è dovuta indipendentemente da quella indicata al n. 12 della tabella per il titolo ereditario.<br>Le due tasse devono essere pagate contemporaneamente.<br>Non sono comprese fra le onorificenze cavalleresche le onorificenze al merito o al valore conferite in segno di riconoscimento di speciali atti individuali di benemerenza, ne le medaglie ed altre decorazioni commemorative distribuite a chi ha preso parte ad un dato avvenimento indipendentemente dall'azione personale svoltavi. |
| | | 2) Commenda con placca o Grande Ufficialato . . . | 5.400 | Id. | |
| | | 3) Commenda . . . . | 4.100 | Id. | |
| | | 4) Cavaliereto Ufficiale. | 2.300 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Tariffe | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 5) Cavalierato . . . . | 1.50 | Ordinario | Non è soggetto a R. autorizzazione e conseguentemente al pagamento della tassa di concessione governativa, l'uso di onorificenze e decorazioni del S. O. M. Cerosolimitano di Malta, essendo esse equiparate agli Ordini equestri nazionali. |
| | | se non sono ereditarie o non importino titoli ereditari: | | | |
| | | 1) Cavalierato di Gran Croce . . . . . | 2.70 | Id. | |
| | | 2) Commenda non placea o Grande Ufficialato . | 1.80 | Id. | |
| | | 3) Commenda . . . . | 1.50 | Id. | |
| | | 4) Cavalierato Ufficiale | 90 | Id. | |
| | | 5) Cavalierato . . . . | 48 | Id. | |
| 19 | Legge 20-5-1909, n. 756 e legge 15-12-911, numero 1462 | Autorizzazione a membri del Governo, a funzionari dell'Amministrazione statale in effettivo servizio di ruolo ed a militari in servizio permanente effettivo, a fare uso di decorazioni ed onorificenze pontificie e straniere quando sono ereditarie ed importino titolo ereditario: | | | I provvedimenti di autorizzazione all'uso da parte dei membri del Governo, dei funzionari dello Amministrazione statale in effettivo servizio di ruolo e dei militari in servizio permanente effettivo, di decorazioni ed onorificenze pontificie e straniere, saranno emanati in esenzione totale da tassa quando dette decorazioni ed onorificenze non sono ereditarie o non comportino titolo ereditario. |
| | | 1) Cavalierato di Gran Croce o Commenda con placca . . . . . | 25 | Id. | |
| | | 2) Commenda o Cavalierato . . . . . | 13 | Id. | |
| | | TITOLO IV | | | |
| | | **Igiene e Sanità.** | | | |
| 2 | R. decreto 9-6-1902, n. 236, e 21-6-1902, n. 686, convertito nella legge 18-6-1902, numero 1288 | *a)* Autorizzazione per trasporto da comune a comune del Regno, tumulazione ed esumazione di cadaveri, rilasciata a richiesta di privati, dal Prefetto, ai sensi dell'art. 359 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265 . . . . . | 50 | Id. | Agli effetti della autorizzazione la parola *cadavere* comprende ogni sua parte e quindi non soltanto il trasporto della salma intera, ma anche delle parti sbrecate nonchè delle ossa o delle ceneri.<br>Qualora con unico decreto venga autorizzato il trasporto, la tumulazione o l'esumazione di più cadaveri, è dovuta una sola tassa.<br>Per le salme di persone morte su navi italiane in viaggio, prima delle ventiquattro ore dello arrivo in porto, è dovuta, ove vengano sbarcate, la tassa di L. 500, relativa all'autorizzazione prefettizia.<br>Per le salme di persone morte su navi estere, prima delle ventiquattro ore dell'arrivo in porto, è dovuta, ove vengano sbarcate, la tassa di L. 1500, |
| | | *b)* Autorizzazione per trasporto da e per l'estero e per il transito di cadaveri per il territorio del Regno, rilasciata a richiesta di privati, dal Ministero dell'interno, o dal Prefetto per delegazione del Ministero ai sensi del citato art. 359 del | | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2) Commenda con placca o Grande Ufficialato | 1.80 | Id. | |
| | | 3) Commenda | 1.50 | Id. | |
| | | 4) Cavaliere Ufficiale | 90 | Id. | |
| | | 5) Cavaliere | 45 | Id. | |
| 19 | Legge 20-5-1910, n. 726 e legge 15-12-911, numero 1402 | Autorizzazione a membri del Governo, a funzionari dell'Amministrazione statale in effettivo servizio di ruolo ed a militari in servizio permanente effettivo, a fare uso di decorazioni ed onorificenze pontificie e straniere quando sono ereditarie od importino titolo ereditario: | | | I provvedimenti di autorizzazione all'uso da parte dei membri del Governo, dei funzionari della Amministrazione statale in effettivo servizio di ruolo e dei militari in servizio permanente effettivo, di decorazioni ed onorificenze pontificie e straniere, saranno emanati in esenzione totale da tasse quando dette decorazioni ed onorificenze non sono ereditarie o non comportino titolo ereditario. |
| | | 1) Cavaliere di Gran Croce o Commenda con placca | 25 | Id. | |
| | | 2) Commenda o Cavaliere | 13 | Id. | |
| | | **TITOLO IV** | | | |
| | | **Igiene e Sanità** | | | |
| 20 | N. 4 – R. decreto-legge 21-6-1923, n. 1656, convertito nella legge 18-6-1931, numero 1288 | *a)* Autorizzazione per trasporto da comune a comune del Regno, tumulazione ed esumazione di cadaveri, rilasciata a richiesta di privati, dal Prefetto, ai sensi dell'art. 359 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265 | 5 | Id. | Agli effetti della autorizzazione la parola *cadavere* comprende ogni sua parte e quindi non soltanto il trasporto della salma intera, ma anche delle parti staccate nonchè delle ossa o delle ceneri.<br>Qualora con unico decreto venga autorizzato il trasporto, la tumulazione o l'esumazione di più cadaveri, è dovuta una sola tassa.<br>Per le salme di persone morte su navi italiane in viaggio, prima delle ventiquattro ore dello arrivo in porto, è dovuta, ove vengano sbarcate, la tassa di L. 500, relativa all'autorizzazione preletizia.<br>Per le salme di persone morte su navi estere, prima delle ventiquattro ore dell'arrivo in porto, è dovuta, ove vengano sbarcate, la tassa di L. 1500, relativa all'autorizzazione ministeriale.<br>Nessuna tassa invece è dovuta per le salme di persone morte su navi entro ventiquattro ore dall'arrivo in porto, in quanto in tal caso si considerano come se fossero morte nel porto di arrivo.<br>Similmente non è dovuta la tassa per le salme di persone morte su navi, che facciano momentanea sosta in un porto del Regno, non trattandosi in tal caso di transito.<br>Il trasporto in Patria di salme di marittimi deceduti in servizio a bordo |
| | | *b)* Autorizzazione per trasporto da e per l'estero e per il transito di cadavere per il territorio del Regno, rilasciata a richiesta di privati, dal Ministero dell'Interno, o dal Prefetto per delegazione del Ministero ai sensi del citato art. 359 del testo unico delle leggi sanitarie | 1.50 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

| Numero d'ordine | Enti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | di navi nazionali in acque territoriali od extraterritoriali od anche se sbarcati all'estero, per malattia od infortunio, siano poi deceduti, è assoggettato al pagamento della tassa di L. 500. |
| | | | | | Sono esentate dal pagamento della tassa le autorizzazioni riguardanti le salme di militari deceduti in servizio e per causa di servizio e tutte le altre che siano esenti di bollo. |
| | | | | | Sono anche esentati dal pagamento della tassa: |
| | | | | | *a*) il trasporto e la sepoltura di salme nel comune diverso da quello del decesso per l'appartenenza del defunto al detto comune di tumulazione per circoscrizione parrocchiale; |
| | | | | | *b*) il trasporto di salme già inumate nel cimitero consorziale tra due o più comuni ai cimiteri frazionali di poi costruiti; |
| | | | | | *c*) il trasporto di salme dagli ospedali consorziali tra due o più comuni al cimitero del comune ove il defunto aveva la residenza al momento della sua entrata nell'ospedale consorziale. |
| | | | | | Infine sono esentate dal pagamento della tassa le autorizzazioni riguardanti le salme dei diplomatici stranieri accreditati presso Sua Maestà il Re e presso la Santa Sede, nonchè dei diplomatici italiani morti all'estero, e dei delegati dell'Istituto internazionale della agricoltura (articoli 4, 6 e 7 della legge 20 giugno 1905, n. 1075). |
| | | | | | Per il trasporto di salme da Lugano al comune di Campione d'Italia occorrono le stesse formalità necessarie per la introduzione di salme dall'estero. |
| 21 | N. 5 — R. decreto-legge 2-9-1942, n. 836, convertito nella legge 18-10-1942 n. 1288 | Autorizzazione ministeriale per la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, rilasciata a norma dell'art. 342 del citato testo unico . . . . . | 2.00 | Ordinario | La tassa è dovuta indipendentemente da quella eventualmente dovuta a norma del precedente numero. |
| | | | | | Nessuna tassa è dovuta quando si tratti di salma di personaggio al quale sono state decretate onoranze nazionali (art. 742 ultimo capoverso del testo unico delle leggi sanitarie). |
| | | | | | Nelle località differenti dal cimitero non sono inclusi i così detti cimiteri particolari di carattere pubblico, cioè destinati ad una collettività di persone distinte per religione, nazionalità o per pertinenza ad associazioni di estensione e durata indefinita. |
| 22 | Idem | Concessione per l'apertura ed esercizio di una farmacia; | | | La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento; o |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sono anche esentati dal pagamento della tassa:<br>a) il trasporto e la sepoltura di salme nel comune diverso da quello del decesso per l'appartenenza del defunto al detto comune di tumulazione per circoscrizione parrocchiale;<br>b) il trasporto di salme già inumate nel cimitero consorziale tra due o più comuni ai cimiteri frazionali di pei costituiti;<br>c) il trasporto di salme dagli ospedali consorziali tra due o più comuni al cimitero del comune ove il defunto aveva la residenza al momento della sua entrata nell'ospedale consorziale.<br>Infine sono esentate dal pagamento della tassa le autorizzazioni riguardanti le salme dei diplomatici stranieri accreditati presso San Marco al Re o presso la Santa Sede, nonchè dei diplomatici italiani morti all'estero, e dei delegati dell'Istituto internazionale della agricoltura (articoli 4, 6 e 7 della legge 20 giugno 1930, n. 1075).<br>Per il trasporto di salme da Lugano al comune di Campione d'Italia occorrono le stesse formalità necessarie per la introduzione di salme dall'estero. |
| 21 | N. 5 — R. decreto-legge 2-8-1942, n. 666, convertito nella legge 18-10-1942, n. 1288 | Autorizzazione ministeriale per la tumulazione nei cimiteri in località differenti dal cimitero, rilasciata a norma dell'art. 342 del citato testo unico . . . . . | 2.00 | Ordinario | La tassa è dovuta indipendentemente da quella eventualmente dovuta a norma del precedente numero.<br>Sessanta tassa è dovuta quando si tratta di salma di personaggio al quale sono state decretate onoranze nazionali (art. 342 ultimo capoverso del testo unico delle leggi sanitarie).<br>Nelle località differenti dal cimitero non sono inclusi i cosi detti cimiteri particolari di carattere pubblico, cioè destinati ad una collettività di persone distinte per religione, nazionalità o per appartenenza ad associazioni di istituzione e durata indefinita. |
| 22 | Idem. | Concessione per l'apertura ed esercizio di una farmacia:<br>1) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 5000 abitanti . . . | 3.0 | id. | La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento; e quando una farmacia aperta in un determinato centro abitato debba servire anche la popolazione di uno o più centri limitrofi la tassa va commisurata alla popolazione totale di tutti i centri abitati serviti.<br>Per centro abitato s'intende una frazione o una borgata o anche un qualsiasi raggruppamento di case abitate, separato e distinto dal nucleo o dai nuclei costituenti la restante popolazione del comune cui il centro abitato appartiene. |
| | | 2) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 5000 e non a 10.000 abitanti . . . | 1 300 | id. | |
| | | 3) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) | | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950021

| Numero d'ordine | Fatti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | con popolazione superiore a 10.000 e non a 15.000 abitanti | 2.700 | Ordinario | La tassa colpisce non soltanto le concessioni per l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche le concessioni per l'esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri titolari.<br>Detta tassa viene pagata in tre rate annuali, la prima rata deve essere corrisposta prima della apertura della farmacia, mentre il rimanente importo viene pagato in rate uguali entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni solari successivi a quello in cui ha avuto luogo la concessione.<br>Il mancato pagamento della seconda o terza rata della tassa dà luogo soltanto alla decadenza della concessione.<br>La concessione per l'apertura ed esercizio di una farmacia è valevole, ai sensi dell'art. 104 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa; e pertanto la tassa è dovuta anche nel caso in cui venga concesso dal Prefetto il trasferimento da una sede ad un'altra dello stesso comune. La tassa invece non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del 2° comma del citato articolo 109 e dell'art. 28 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706.<br>La tassa deve essere corrisposta anche per i trapassi, per atti tra vivi o per successione, di farmacie legittime di cui agli articoli 359 e 370 del suddetto testo unico delle leggi sanitarie e nel caso di trapasso di farmacia a favore del figlio del titolare premorto, avviato agli studi farmaceutici, la tassa deve essere corrisposta all'atto del trapasso e non al momento dell'abilitazione professionale.<br>Le stesse disposizioni a norma dell'art. 379 del suddetto testo unico delle leggi sanitarie varranno per le farmacie privilegiate e per tutte quelle di diritto transitorio della Venezia Giulia e Tridentina e della città di Fiume, e relativo territorio, previsto negli articoli 374, 375 e 376 del detto testo unico, che siano in esercizio alla scadenza dei termini stabiliti nei citati articoli 374, 375 e 376.<br>La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita |
| | | b) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 15.000 abitanti e non a 40.000 abitanti | 3.900 | Id. | |
| | | c) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 40.000 e non a 100.000 abitanti | 10.800 | Id. | |
| | | d) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 100.000 e non a 200.000 abitanti | 21.000 | Id. | |
| | | e) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 200.000 abitanti | 21.000 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |
|---|---|---|
| 4) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 15.000 abitanti e non a 40.000 abitanti | 3.960 | Id. |
| 5) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 40.000 e non a 100.000 abitanti | 10.800 | Id. |
| 6) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 100.000 e non a 200.000 abitanti | 21.600 | Id. |
| 7) nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 200.000 abitanti | 21.600 | Id. |

cessioni per l'esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri titolari.

Detta tassa viene pagata in tre rate annuali; la prima rata deve essere corrisposta prima della apertura della farmacia, mentre il rimanente importo viene pagato in rate uguali entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni solari successivi a quello in cui ha avuto luogo la concessione.

Il mancato pagamento della seconda o terza rata della tassa dà luogo soltanto alla decadenza della concessione.

La concessione per l'apertura ed esercizio di una farmacia è valevole, ai sensi dell'art. 109 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa; e pertanto la tassa è dovuta anche nel caso in cui venga concesso dal Prefetto il trasferimento da una sede ad un'altra dello stesso comune. La tassa invece non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del 2° comma del citato articolo 109 e dell'art. 28 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706.

La tassa deve essere corrisposta anche per i trapassi, per atti tra vivi o per successione, di farmacie legittime di cui agli articoli 389 e 370 del suddetto testo unico delle leggi sanitarie; e nel caso di trapasso di farmacia a favore del figlio del titolare premorto, avviato agli studi farmaceutici, la tassa deve essere corrisposta all'atto del trapasso e non al momento dell'abilitazione professionale.

Le stesse disposizioni a norma dell'art. 379 del suddetto testo unico delle leggi sanitarie varranno per le farmacie privilegiate e per tutte quelle di diritto transitorio della Venezia Giulia e Tridentina e della città di Fiume, e relativo territorio, provvedute negli articoli 374, 375 e 376 del detto testo unico, che siano in esercizio alla scadenza dei termini stabiliti nei citati articoli 374, 375 e 376.

La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'art. 116 del citato testo unico.

In caso di morte del farmacista le rate non scadute non sono più dovute.

Non è dovuta tassa per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del 1° comma dell'art. 129 del citato testo unico, nè nel caso previsto dal 2° comma dell'art. 68 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706.

Sono esenti dal pagamento della tassa le farmacie esercitate da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Oltre alla tassa di concessione, i ti-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Tasse | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | N. 173 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | tolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione ai sensi dell'art. 128 del citato testo unico delle leggi sanitarie e nella misura risultante nella tabella n. 3 annessa al testo unico medesimo. |
| | | | | | Nel personale da denunziarsi agli effetti del pagamento della tassa non debbono includersi gli operai addetti all'imballaggio ed alla spedizione. |
| | | | | | Per ogni variazione durante l'anno del numero delle persone impiegate nell'officina, escluso il personale di amministrazione, è dovuta proporzionalmente la differenza tra la tassa pagata e quella maggiore corrispondente all'aumentato numero delle persone impiegate. Nessuna restituzione di tassa può essere fatta quando diminuisca il numero delle persone impiegate nell'officina. |
| 23 | N. 7 – R. decreto-legge 21-6-1942, n. 666, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1258 | Autorizzazione a produrre ed a mettere in commercio specialità medicinali: | | | |
| | | 1) tassa annua per l'esercizio di officina di specialità medicinali (art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 423): | | | |
| | | a) per officine che non impieghino complessivamente più di 5 persone (escluso il personale di amministrazione) | 510 | Ordinario | |
| | | b) per officine che non impieghino complessivamente più di 10 persone (escluso il personale di amministrazione) | 1.380 | Id. | |
| | | c) per officine che non impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione) | 5.460 | Id. | |
| | | d) per officine che impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione) | 13.530 | Id. | |
| | | 2) tassa di autorizzazione alla produzione di specialità medicinali (art. 161 del citato testo unico): | | | L'autorizzazione a produrre specialità medicinali deve essere richiesta anche dal farmacista proprietario di una officina in diretta comunicazione con la farmacia. |
| | | a) per officine che non impieghino complessivamente più di 5 persone (escluso il personale di amministrazione) | 510 | Id. | Tutte le disposizioni e tasse che si riferiscono alla produzione e commercio di specialità medicinali si applicano anche ai prodotti biologici e similari (sieri, vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli, fermenti solubili ed organizzati, prodotti opoterapici, chemioterapici, vitamine ed ormoni) di cui all'art. 180 del citato testo unico delle leggi sanitarie. |
| | | b) per officine che non impieghino complessivamente più di 10 persone (escluso il personale di amministrazione) | 1.380 | Id. | Per detti prodotti biologici e similari |
| | | c) per officine che non | | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| legge 21-6-1942, n. 666, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1258 | ed a mettere in commercio specialità medicinali: | | | effetti del pagamento della tassa non debbono intendersi gli operai addetti all'imballaggio ed alla spedizione.<br>Per ogni variazione durante l'anno del numero delle persone impiegate nell'officina, escluso il personale di amministrazione, è dovuta preventivamente la differenza tra la tassa pagata e quella maggiore corrispondente all'ammontare numero delle persone impiegate. Nessuna restituzione di tasse può essere fatta quando diminuisca il numero delle persone impiegate nell'officina. |
| | 1) tassa annua per l'esercizio di officina di specialità medicinali (art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 4 maggio 1941, n. 422): | | | |
| | *a*) per officine che non impieghino complessivamente più di 5 persone (escluso il personale di amministrazione) | 540 | Ordinario | |
| | *b*) per officine che non impieghino complessivamente più di 10 persone (escluso il personale di amministrazione) | 1.350 | Id. | |
| | *c*) per officine che non impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione) | 5.400 | Id. | |
| | *d*) per officine che impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione) | 13.500 | Id. | L'autorizzazione a produrre specialità medicinali deve essere richiesta anche dal farmacista proprietario di una officina in diretta comunicazione con la farmacia.<br>Tutte le disposizioni e tasse che si riferiscono alla produzione e commercio di specialità medicinali si applicano anche ai prodotti biologici e similari (sieri, vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli, fermenti solubili ed organizzati, prodotti opoterapici, chemioterapici, vitaminici od irradiati) di cui all'art. 180 del citato testo unico delle leggi sanitarie.<br>Per detti prodotti biologici e similari è dovuta tanto la tassa di produzione quanto quella di registrazione del prodotto, qualunque unico sia il decreto Ministeriale di autorizzazione. |
| | 2) tasse di autorizzazione alla produzione di specialità medicinali (art. 161 del citato testo unico): | | | |
| | *a*) per officine che non impieghino complessivamente più di 5 persone (escluso il personale di amministrazione) | 510 | Id. | |
| | *b*) per officine che non impieghino complessivamente più di 10 persone (escluso il personale di amministrazione) | 1.350 | Id. | |
| | *c*) per officine che non impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione) | 5.400 | Id. | |
| | *d*) per officine che impieghino complessivamente più di 20 persone (escluso il personale di amministrazione) | 13.500 | Id. | |
| | 3) tasse per registrazione sanitaria di specialità medicinali estere e nazionali. | | | Le specialità medicinali provenienti dall'estero sono esenti dalla preventiva registrazione, e quindi dal paga- |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Tassa | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | per ogni specialità, serie o categoria di specialità (articolo 162 del citato testo unico; sostituito dall'art. 4 della legge 4 maggio 1941, n. 422) | 2.25 | Ordinario | mento della tassa, quando ciò sia stabilito con convenzioni internazionali (art. 166 del citato testo unico).<br>Dal trattamento di reciprocità sono esclusi però i prodotti biologici e similari, la cui importazione è sempre soggetta a speciale autorizzazione (articolo 151 del citato testo unico).<br>Di una stessa specialità o confezione farmaceutica possono preparasi le *serie* o le *categorie*.<br>Ogni componente la *serie* di una specialità o confezione farmaceutica deve avere la stessa forma e gli stessi costituenti variando soltanto nelle dosi di uno o di tutti i componenti.<br>Ogni componente la *categoria* di una specialità o confezione farmaceutica deve avere gli stessi costituenti, differenziando i soltanto nella forma di somministrazione, alla quale è adattata anche come composizione.<br>La tassa va corrisposta per ogni singola specialità, sempre quando per le *serie* e *categorie* relative non si effettui una particolare registrazione distinta da quella della specialità. |
| | | 4) tassa di nuova registrazione sanitaria per specialità estere o nazionali, variate nella loro composizione, per ogni specialità, serie o categoria di specialità (articoli 165 e 166 del citato testo unico) | 25. | Id. | |
| | | 5) tassa annua per ogni specialità, estera o nazionale, serie o categoria di specialità registrate | 38. | Id. | |
| | | 6) tassa per registrazione sanitaria di specialità estere e nazionali già esistenti e denunciate fino al 31 dicembre 1920, per ogni specialità serie o categoria di specialità | 1.25 | Id. | |
| 24 | T. U. 8 - R. decreto-legge 2 - - 942 n. 696, convertito nella legge 8-10-1942 n. 1288 | Autorizzazione del Ministero dell'interno per l'apertura di nuovo officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici (art. 141 del citato testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'artico- | | | La tassa va pagata per ogni officina autorizzata. |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | d) tassa di nuova registrazione sanitaria per specialità estere o nazionali, variate nella loro composizione, per ogni specialità, serie o categoria di specialità (articoli 165 e 166 del citato testo unico) | 25. | 1d. | |
| | | e) tassa annua per ogni specialità, estera o nazionale, serie o categoria di specialità registrate | 50. | 1d. | |
| | | e) tassa per registrazione sanitaria di specialità estere o nazionali, già esistenti e denunciate fino al 31 dicembre 1929, per ogni specialità serie o categoria di specialità | 1.25 | 1d. | |
| 21 | T. S. - R. decreto-legge 2 - - 942, n. 696, convertito no a legge 8-10-1942 n. 1288 | Autorizzazione del Ministero dell'interno per l'apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici (art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265; sostituito dall'articolo 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422) | 45 | 1d | La tassa va pagata per ogni officina autorizzata. |
| 23 | N. 9 - Idem. | Autorizzazione del Ministero dell'interno:<br>*a*) per produrre, a scopo di vendita, presidi medici e chirurgici (art. 189 testo unico su citato, sostituito dall'art. 6 della legge 1° maggio 1941, n. 422) | 15. | 1d. | Sono presidi medici e chirurgici i pessari, gli irrigatori, le docce, le siringhe, gli inniettatori vaginali, le cannule vaginali, i disinfettanti, le sostanze poste in commercio come batteriocide o germicide, gli apparecchi di contenzione di ernie intestinali o di organi addominali.<br>Alla stessa tassa va soggetto il decreto col quale il Ministero dell'interno approva qualsiasi variazione nella |

nalari, la cui importazione è sempre soggetta a speciale autorizzazione (articolo 181 del citato testo unico).

Di una stessa specialità o confezione farmaceutica possono preparasi le *serie* e le *categorie*.

Ogni componente la *serie* di una specialità o confezione farmaceutica deve avere la stessa forma e gli stessi costituenti variando soltanto nelle dosi di uno o di tutti i componenti.

Ogni componente la *categoria* di una specialità o confezione farmaceutica deve avere gli stessi costituenti, differenziando i soltanto nella forma di somministrazione, alla quale è adattata anche come composizione.

La tassa va corrisposta per ogni singola specialità, sempre quando per le *serie* e *categorie* relative non si effettui una particolare registrazione distinta da quella della specialità.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Tariffa | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | gici (art. 189 testo unico citato, sostituito dall'art. 8 della legge 9 maggio 1941, n. 425) | 10 | Ordinario | composizione dei presidi medici e chirurgici già autorizzati. |
| 26 | N. 8 - Tabella *B*, R. decreto-legge 2-9-1935, n. 1748 (al cg. *F*) convertito nella legge 28-3-1935, n. 627 | Autorizzazione del Ministero dell'interno per la coltivazione del papavero, per la raccolta di capsule di papavero, per la produzione dell'oppio grezzo e di altre sostanze o preparati ad azione stupefacente (art. 149 e 15 del testo unico suddetto) | 150 | Id. | Le sostanze tossiche ed i preparati aventi azione stupefacente sono quelli di cui all'allegato *A* del regolamento 11 aprile 1929, n. 1086, e di cui alla legge 16 gennaio 1933, n. 130, approvante la Convenzione internazionale di Ginevra del 13 luglio 1931. |
| 27 | N. 9 - Idem. | Autorizzazione del Prefetto per importare, esportare, ricevere per il transito, commerciare a qualsiasi titolo e comunque detenere oppio grezzo o altre sostanze e preparati ad azione stupefacente (art. 151 testo unico su citato) . . . . . | 100 | Id. | Sono esclusi dall'obbligo dell'autorizzazione le farmacie per quanto riguarda la vendita e la somministrazione delle sostanze contro indicate a dose o forma di medicamento.<br>Le società o ditte che abbiano una o più filiali dovranno richiedere per ciascuna di esse la autorizzazione prefettizia di cui sopra.<br>L'autorizzazione è strettamente personale; viene concessa mediante rilascio di una tessera (mod. *E*) di riconoscimento conforme al modello annesso al regolamento 11 aprile 1929, numero 1086, valevole soltanto per il territorio della provincia (art. 7) e per l'anno solare in cui è stata rilasciata.<br>La rinnovazione della tessera deve essere eseguita entro il mese di gennaio dell'anno successivo (art. 3 del citato regolamento) con il corrispondente pagamento della tassa. |
| 28 | N. 10 - R. decreto-legge 2-9-1942, n. 1297, convertito nella legge 18-10-1942, n. 1288 | Autorizzazione del Ministero dell'interno per aprire o porre in esercizio stabilimenti di produzione o di smercio:<br>*a*) di acque minerali naturali (art. 199, 1° comma, testo unico citato) . . . . . | 2.000 | Id. | Non si considerano acque minerali le ordinarie acque potabili comunque messe in commercio, le acque gassate e di seltz, le acque preparate esclusivamente per ricetta medica ed i farghi.<br>L'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione (art. 4 del regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).<br>Quando trattasi di più sorgenti tra loro diverse per composizione o per modo di utilizzazione occorrono di- |
| | | *b*) di acque minerali artificiali (art. 199, 1° comma, testo unico citato) . . . . . | 4.000 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 27-9-1937, n. 1741 (al cg. *E*) convertito nella legge 28-3-1937, n. 1927 | stero dell'interno per la coltivazione del papavero, per la raccolta di capsule di papavero, per la produzione dell'oppio grezzo e di altre sostanze o preparati ad azione stupefacente (art. 149 e 15 del testo unico su citato) . . . . . | 150 | Id. | aventi azione stupefacente sono quelli di cui all'allegato *A* del regolamento 11 aprile 1929, n. 1086, e di cui alla legge 16 gennaio 1933, n. 156, approvante la Convenzione internazionale di Ginevra del 13 luglio 1931. |
| 27 | N. 9 - Idem. | | Autorizzazione del Prefetto per importare, esportare, ricevere per il transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere oppio grezzo e altre sostanze o preparati ad azione stupefacente (art. 151 testo unico su citato) . . . . . | 100 | Id. | Sono esclusi dall'obbligo dell'autorizzazione le farmacie per quanto riguarda la vendita e la somministrazione delle sostanze contro indicate a dose o forma di medicamento.<br>Le società o ditte che abbiano una o più filiali dovranno richiedere per ciascuna di esse la autorizzazione prefettizia di cui sopra.<br>L'autorizzazione è strettamente personale; viene concessa mediante rilascio di una tessera (mod. *E* di riconoscimento conforme al modello annesso al regolamento 11 aprile 1929, numero 1086), valevole soltanto per il territorio della provincia (art. 7) e per l'anno solare in cui è stata rilasciata.<br>La rinnovazione della tessera deve essere eseguita entro il mese di gennaio dell'anno successivo (art. 5 del citato regolamento) con il corrispondente pagamento della tassa. |
| 28 | N. 10 - R. decreto-legge 2-9-1942, n. 1281, convertito nella legge 18-10-1942, n. 1288 | | Autorizzazione del Ministero dell'interno per aprire o porre in esercizio stabilimenti di produzione o di smercio:<br>*a*) di acque minerali naturali (art. 199, 1° comma, testo unico citato) . . . . | 2.000 | Id | Non si considerano acque minerali le ordinarie acque potabili comunque messe in commercio, le acque gassate e di seltz, le acque preparate esemplicemente per ricetta medica, ed i fanghi.<br>L'autorizzazione è sempre necessaria anche se l'acqua venga posta in vendita alla fonte o nello stabilimento di produzione (art. 4 del regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).<br>Quando trattasi di più sorgenti tra loro diverse per composizione o per modo di utilizzazione occorrono distinte autorizzazioni di produzioni o di smercio (art. 5 ultimo comma del citato regolamento) col conseguente pagamento della tassa.<br>Qualunque modificazione deve essere autorizzata con nuovo decreto da assoggettarsi a tassa. |
| | | | *b*) di acque minerali artificiali (art. 199, 1° comma, testo unico citato) . . . . | 4.000 | Id | |
| 29 | N. 11 - Idem. | | Autorizzazione per la importazione nel Regno:<br>*a*) di acque minerali naturali estere (articolo 199, 2° comma, testo unico citato) . . . . . | 80. | Id | |
| | | | *b*) di acque minerali artificiali estere (art. 199, secondo comma, testo unico citato . . | 1.000 | Id | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli adempimenti a tasso | Tasse Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | N. 17 – Tabella B, R. decreto 26 settembre 1935, numero 1749 (allegato F) convertito nella legge 28-5-1936, numero 1027 | Autorizzazione rilasciata dal Prefetto o dal Questore, secondo la rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 246 del testo unico citato, per la circolazione, macinazione, e l'utilizzazione per altro uso che non sia l'alimento dell'uomo del grumolo e dei suoi derivati guasti o imperfetti | | | L'autorizzazione di cui contro con il relativo pagamento della tassa vale anche per quei mulini che si prestano a produrre tanto normali tipi di sfarinati per l'alimentazione umana, quanto mangimi per l'alimentazione del bestiame. |
| 31 | N. 12 – R. decreto-legge 21-6-1942, n. 686, convertito nella legge 28 ottobre 1942, numero 1285 | Autorizzazione per aprire e porre in esercizio stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie, gabinetti medici e ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia (art. 194 e 196 del citato testo unico delle leggi sanitarie) | 1.000 | Id. | Sono stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico acque minerali e fanghi sia naturali sia artificiali; i suddetti stabilimenti si dicono balneari se in essi i bagni costituiscono la cura fondamentale.<br>È soggetta alla stessa tassa l'autorizzazione prefettizia per ogni innovazione o modificazione agli elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti medici in tali elementi va inclusa anche il cambiamento del concessionario o del direttore tecnico. Vanno soggetti pure alla stessa tassa i reparti di alberghi, pensioni o comuni stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali idroterapiche, fisiche ed affini (art. 18 regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).<br>A termini dell'art. 196 del testo unico delle leggi sanitarie, i titolari autorizzati allo esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di esazione stabilita nella tabella n. 6 annessa al testo unico delle leggi sanitarie suddetto.<br>Per gli stabilimenti di contro non è necessaria l'autorizzazione di cui allo art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.<br>Sono esonerati dal pagamento della tassa gli enti che abbiano scopo di beneficenza di assistenza sociale e gli istituti scientifici per gli apparecchi di radioterapia e di radiumterapia da essi utilizzati. |
| 32 | Tabella n. 6 testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 | Autorizzazione a detenere sostanze radioattive comunque confezionate per cederle a qualsiasi titolo, anche in temporaneo uso, a enti o privati (art. 145, 4° comma, e 196 del citato testo unico) | 80 | Id. | L'autorizzazione di cui contro non è necessaria quando si tratta di vendita di apparecchi preparati contenenti non più di mezzo milligramma di radioelemento (art. 8 ultimo comma, regolamento 28 gennaio 1935, n. 147). |
| 33 | N. 13 – R. decreto-legge 21-6-1942 | Autorizzazione del Prefetto per aprire e mantenere in | | | Per ambulatorio si intendono gli isti- |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NRD No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1927 (allegato F) convertito nella legge 28-5-1930, numero 1027 | petenza, ai sensi dell'articolo 240 del testo unico citato, per la circolazione, macinazione, e l'utilizzazione per altro uso che non sia l'alimento dell'uomo, del grano turco e dei suoi derivati guasti o imperfetti | | |
| 31 | N. 12 - R. decreto-legge 21-6-1942, n. 696, convertito nella legge 28 ottobre 1942, numero 1288 | | Autorizzazione per aprire e porre in esercizio stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie; gabinetti medici e ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia (art. 194 e 196 del citato testo unico delle leggi sanitarie) | 1.000 | Id. |

Sono stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico acque minerali e fanghi sia naturali sia artificiali; i suddetti stabilimenti si dicono balneari se in essi luogo costituisce la cura fondamentale.

È soggetta alla stessa tassa l'autorizzazione prefettizia per ogni innovazione o modificazione agli elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti medici; in tali elementi va inclusa anche il cambiamento del concessionario o del direttore tecnico. Vanno soggetti pure alla stessa tassa i reparti di alberghi, pensioni o comuni stabilimenti balneari in cui si effettuano cure termali idroterapiche, fisiche ed affini (art. 18 regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).

A termini dell'art. 196 del testo unico delle leggi sanitarie, i titolari autorizzati allo esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua d'ispezione stabilita nella tabella n. 6 annessa al testo unico delle leggi sanitarie suddetto.

Per gli stabilimenti di cui sopra non è necessaria l'autorizzazione di cui allo art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Sono esonerati dal pagamento della tassa gli enti che abbiano scopo di beneficenza di assistenza sociale e gli istituti scientifici per gli apparecchi di radioterapia e di radiumterapia da essi utilizzati.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Tabella n. 6 testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 | Autorizzazione a detenere sostanze velenose comunque confezionate per cederle a qualsiasi titolo, anche in temporaneo uso, a enti o privati (art. 195, 2° comma, e 196 del citato testo unico) | 80 | Id. |
| 33 | N. 13 - R. decreto-legge 21-6-1942, n. 696, convertito nella legge 28 ottobre 1942, n. 1288 | Autorizzazione del Prefetto per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica e di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti (art. 193 del testo unico citato) | 120 | Id. |

Sono ambulatori si intendono gli istituti che non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione, ma hanno individualità ed organizzazione propria ed autonoma, e vanno considerati alla stessa stregua delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico, purchè siano diretti da medici.

Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione prefettizia, e quindi al pagamento della tassa contrattuata, i gabinetti personali e pri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tasse | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | vati, in cui i medici generici e specializzati compresi gli odontoiatri esercitano la loro professione.<br>Sono esse di cura da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ospitate le persone affette da malattia in atto, e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche.<br>Per esercizio di istituti di cura s'intende anche il trasporto di malati o feriti (art. 2, 2° capoverso, del regolamento 6 dicembre 1928, n. 3142) e sono considerati anche come istituti di cura gli ambulatori annessi alle farmacie (art. 85 del regolamento 3 febbraio 1901, n. 45).<br>La contravvenzione tassa è dovuta indipendentemente da quella che gli stabilimenti sanitari devono ai Comuni in forza della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato O.<br>Sono esenti dal pagamento della tassa i pubblici istituti di cura per tubercolotici ed i consorzi provinciali antitubercolari; l'Istituto nazionale della previdenza sociale; l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità ed infanzia ed i suoi organi provinciali o comunali e l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro. |
| 34 | N. 14 – R. decreto-legge 21-9-942, n. 606, convertito nella legge 18-10-942, n. 288 | Licenza:<br>*a*) del Prefetto per la pubblicità a mezzo della stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici e fisioterapici (art. 201, 1° comma, del Testo unico citato, sostituito dall'art. 7 della legge 7 maggio 1941, n. 422) | 100 | Ordinario | |
| | | *b*) del Ministro per l'interno per la pubblicità a mezzo della stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali, presidi medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali od artificiali (art. 201, 2° comma del testo unico citato, sostituito dall'art. 7 della | | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | tendo anche il rispetto ai malati e feriti (art. 2, 2° capoverso, del regolamento 6 dicembre 1928, n. 3112) e sono considerati anche come istituti di cura gli ambulatori annessi alle farmacie (art. 85 del regolamento 3 febbraio 1901, n. 45).<br>La contemplata tassa è dovuta indipendentemente da quella che gli stabilimenti sanitari devono al Comune in forza della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato O.<br>Sono esenti dal pagamento della tassa i pubblici istituti di cura per tubercolotici ed i consorzi provinciali antitubercolari; l'Istituto nazionale della previdenza sociale; l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità ed infanzia ed i suoi organi provinciali e comunali e l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro. | | |
| 34 | N. 14 – R. decreto-legge 21-9-942, n. 936, convertito nella legge 18-10-942, n. 288 | Licenza:<br>a) del Prefetto per la pubblicità a mezzo della stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici e fisioterapici (art. 201, 1° comma, del testo unico citato, sostituito dall'art. 7 della legge 7 maggio 1941, n. 422) | (60) | Ordinario |
| | | b) del Ministro per l'interno per la pubblicità a mezzo della stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali, presidi medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali ed artificiali (art. 201, 1° comma, del testo unico citato, sostituito dall'articolo 7 della legge 7 maggio 1941, n. 422) | (15) | Id. |
| 3 | N. 15 – Idem | Autorizzazione rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 221 del testo unico citato per abitabilità di nuove case, urbane o rurali, di edifici o parti di essi indicati nell'art. 220 del testo medesimo | (30) | Id. |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fatti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | N. 16 – R. decreto-legge 21-6-1942, n. 626, convertito nella legge 18-10-1942, n. 1288. | Autorizzazione rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art. 231 del testo unico citato, per l'apertura: | | | Per la classificazione degli alberghi e delle pensioni valgono le norme di cui al R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975. |
| | | *a*) degli alberghi di lusso | 2 000 | O. d'ufficio | L'autorizzazione occorre anche per le «dipendenze» staccate dall'esercizio principale dell'albergo, costituendo questi esercizi a se stanti. |
| | | *b*) degli alberghi e delle pensioni di 1ª categoria | 1 600 | Id. | Tale tassa è dovuta in aggiunta a quella sull'autorizzazione prescritta dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. |
| | | *c*) degli alberghi e delle pensioni di seconda categoria | 1 200 | Id. | |
| | | *d*) degli alberghi e delle pensioni di terza categoria | 800 | Id. | |
| | | *e*) degli alberghi e delle pensioni di altre categorie, delle locande, degli alberghi diurni, degli esercizi di alloggiamento, dei ristoratori, delle trattorie, delle botteghe del caffè, delle osterie, degli esercizi di vendita di bibite analcooliche | 400 | Id. | |
| 37 | N. 18 – Tabella *B* R. decreto-leg. 26-9-935, n. 179 (all. *F*) convertito nella legge 28-5-1936, n. 1127. | Autorizzazione del Sindaco ad aprire vaccherie per la produzione del latte destinato al consumo diretto (articolo 1 regolamento approvato con R. decreto 9 maggio 1929, n. 994, sulla vigilanza igienica del latte) | 100 | Id. | L'autorizzazione occorre qualunque sia il numero degli animali. |
| 38 | N. 19 – Idem. | Autorizzazione del Sindaco ad aprire rivendite di latte (art. 22 regolamento su citato) | 100 | Id. | Sono esonerati dall'autorizzazione i caffè ed i bar, che del latte si servono soltanto per preparare quelle bevande il cui smercio deve intendersi debitamente autorizzato dalla licenza necessaria per l'apertura e gestione dell'esercizio. |
| 39 | N. 20 – Idem. | Autorizzazione del Sindaco a produrre e mettere in commercio latte da persi consumare crudo (articolo 31 regolamento su citato) | 400 | Id. | Per latte «crudo» si intende quello non sottoposto alla pastorizzazione o ad altro trattamento riconosciuto idoneo allo scopo di assicurare la genuinità e la salubrità, e per la cui conservazione si richiedono speciali impianti di filtrazione e refrigerazione e particolari condizioni di ambiente e di personale (art. 32 del regolamento su citato). |
| 40 | N. 21 – Idem. | Autorizzazione del Sindaco a produrre e tenere capre per la produzione del latte destinato al consumo diretto (art. 30 del regolamento su citato) | 60 | Id. | L'autorizzazione occorre qualunque sia il numero delle capre. |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | c) degli alberghi e delle pensioni di seconda categoria | 1.296 | Id. | Tale tassa è dovuta in aggiunta a quella sull'autorizzazione prescritta dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. |
| | | d) degli alberghi e delle pensioni di terza categoria | 810 | Id. | |
| | | e) degli alberghi e delle pensioni di altre categorie, delle locande, degli alberghi diurni, degli esercizi di affittacamere, dei ristoratori, delle trattorie, delle mescite, dei caffè, delle osterie, degli esercizi di vendita di bibite analcoliche | 486 | Id. | |
| 37 | N. 18 – Tabella II R. decreto-leg. 26-9-935, n. 1749 (all'eg. F) convertito nella legge 28-5-936, n. 1127 | Autorizzazione del Sindaco ad aprire vaccherie per la produzione del latte destinato al consumo diretto (articolo 1 regolamento approvato con R. decreto 9 maggio 1929, n. 994, sulla vigilanza igienica del latte) | 108 | Id. | L'autorizzazione occorre qualunque sia il numero degli animali. |
| 38 | N. 19 – Idem | Autorizzazione del Sindaco ad aprire rivendite di latte (art. 22 regolamento su citato) | 108 | Id. | Sono esonerati dall'autorizzazione i caffè ed i bar, che del latte si servono soltanto per preparare quelle bevande il cui esercizio deve intendersi debitamente autorizzato dalla licenza necessaria per l'apertura e gestione dell'esercizio. |
| 39 | N. 20 – Idem | Autorizzazione del Sindaco a produrre e mettere in commercio latte da portare e consumare crudo (articolo 31 regolamento su citato) | 49 | Id. | Per latte «crudo» si intende quello non sottoposto alla pastorizzazione o ad altro trattamento riconosciuto idoneo allo scopo di assicurare la genuinità e la salubrità, e per la cui conservazione si richiedono speciali impianti di filtrazione e refrigerazione e particolari condizioni di ambiente e di personale (art. 32 del regolamento su citato). |
| 40 | N. 21 – Idem | Autorizzazione del Sindaco a produrre e tenere capre per la produzione del latte destinato al consumo diretto (art. 36 del regolamento su citato) | 66 | Id. | L'autorizzazione occorre qualunque sia il numero delle capre. |
| 41 | N. 22 – Idem | Autorizzazione dell'autorità comunale a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili ai sensi dell'art. 46 del regolamento su citato | 108 | Id. | Non hanno l'obbligo di munirsi della contravvenzionata autorizzazione le gelaterie, pasticcerie e simili che si servono dei derivati del latte come ingredienti ausiliari nella preparazione dei prodotti al cui esercizio attendono, ed i commercianti che non producono, ma che attendono soltanto alla vendita al pubblico del latte in polvere, in blocchi già preparati e confezionati. |

286



0294
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fasci | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tasse Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | N. 23 – Tabella *B* R. decreto-legge 2-9-935, n. 1748 alleg. *F*) convertito nella legge 28-5-1936, n. 1027 | Autorizzazione della autorità comunale per aprire spacci per la vendita di carne, fresca, congelata o comunque preparata ai sensi dell'art. 29 del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con R. decreto 20 dicembre 1928, numero 3298 | 168 | Ordinario | L'autorizzazione è necessaria anche per la vendita delle carni in spacci addetti al commercio di altri svariati prodotti anche se questi ultimi costituiscono la prevalente attività. |
| 43 | N. 25 – Idem. | Autorizzazione per aprire laboratori per la produzione di carni insaccate, salate, o comunque preparate, ai sensi dell'art. 50 del regolamento citato | 168 | Id. | L'autorizzazione riguarda qualsiasi laboratorio sia pure con un minimo di attrezzatura, come avviene in molte salumerie e pizzicherie, che provvedono alla preparazione di carni insaccate e simili. |
| 44 | N. 34 – Idem. | Autorizzazione prefettizia per la produzione o confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti (art. 1 della legge 13 giugno 1935, n. 1350) | 200 | Id. | |
| | | **TITOLO V**<br>**Passaporti e legalizzazioni** | | | |
| 45 | N. 17 – R. decreto-legge 21-6-1942, n. 696, convertito nella legge 18-10-1942, n. 1288 | *a*) Rilascio e rinnovazione del libretto passaporto ordinario per l'estero (R. decreto 31 gennaio 1901, n. 36 e successive modificazioni). | 400 | Ordinario | La contrassegnata tassa è ridotta a L. 60 per i lavoratori e le loro famiglie.<br>All'estero le suddette tasse sono percepite in oro.<br>La tassa è unica qualunque sia il numero delle persone, che a termini delle disposizioni vigenti, sono iscritte nel passaporto.<br>La validità normale del passaporto è di un anno; ma, su richiesta degli interessati o di ufficio, la validità può essere limitata ad un periodo inferiore ad un anno e, d'ufficio, anche ad un solo viaggio.<br>Quando il passaporto viene rilasciato per una durata non superiore a sei mesi, la misura della tassa è ridotta alla metà.<br>Il titolare del passaporto con validità inferiore ad un anno, ma supe- |
| | | *b*) Vidimazione dei passaporti esteri per la uscita degli stranieri dal Regno: | | | |
| | | passaporto di 1ª classe | 5 | Con marche | |
| | | passaporto di 2ª classe | 2 | Id | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mero 3298 | 10 | Ordinario | | |
| 43 | N. 25 – Idem. | Autorizzazione per aprire laboratori per la produzione di carni insaccate, salate, o comunque preparate, ai sensi dell'art. 50 del regolamento citato | 100 | Id. | L'autorizzazione riguarda qualsiasi laboratorio sia pure con un minimo di attrezzatura, come avviene in molte salumerie e pizzicherie, che provvedono alla preparazione di carni insaccate e simili. | |
| 44 | N. 34 – Idem. | Autorizzazione prefettizia per la produzione o confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti (art. 1 della legge 13 giugno 1935, n. 1350) | 20 | Id. | | |
| | | TITOLO V<br>**Passaporti e legalizzazioni** | | | | |
| 45 | N. 17 – R. decreto-legge 21-6-1942, n. 686, convertito nella legge 18-10-1942, n. 1288 | a) Rilascio e rinnovazione del libretto passaporto ordinario per l'estero (R. decreto 31 gennaio 1901, n. 36 e successive modificazioni) | 40 | Ordinario | La controindicata tassa è ridotta a L. 60 per i lavoratori e le loro famiglie.<br>All'estero le suddette tasse sono percepite in oro.<br>La tassa è unica qualunque sia il numero delle persone, che a termini delle disposizioni vigenti, sono iscritte nel passaporto.<br>La validità normale del passaporto è di un anno; ma, su richiesta degli interessati o di ufficio, la validità può essere limitata ad un periodo inferiore ad un anno e, d'ufficio, anche ad un solo viaggio.<br>Quando il passaporto viene rilasciato per una durata non superiore a sei mesi, la misura della tassa è ridotta alla metà.<br>Il titolare del passaporto con validità inferiore ad un anno, ma superiore a sei mesi e che quindi ha pagato la tassa intera, qualora alla scadenza del termine ottenga la proroga di validità per un periodo non superiore a quello mancante per raggiungere l'anno, è esonerato dal pagamento di ulteriore tassa.<br>Nel caso di accordo fra l'Italia ed un altro Stato, può essere determinata, a titolo di reciprocità, l'esenzione dalla tassa di passaporto e di vidimazione (art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279), e possono essere determinate a scopo turistico speciali facilitazioni per il rilascio di passaporti |
| | | *b*) Vidimazione dei passaporti esteri per la uscita degli stranieri dal Regno: | | | | |
| | | passaporti di 1ª classe | 5 | Con urgenza | | |
| | | passaporti di 2ª classe | 2 | Id. | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | di durata limitata e con destinazione per quello Stato (art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1175).<br>Anche speciali facilitazioni possono essere concesse per il rilascio dei passaporti con termine limitato alla durata dell'assenza in caso di manifestazioni religiose, culturali e sportive.<br>Sono esenti dalla controindicata tassa i passaporti rilasciati a coloro che provino il loro stato di povertà all'autorità che deve rilasciarli nei modi previsti dall'art. 19 della legge 3 dicembre 1942, n. 1700, sulla legalizzazione di firme, ed ai cittadini italiani residenti all'estero che rimpatriano per prestare servizio militare (art. 19 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, modificato dal R. decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, e dal R. decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1734, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 234).<br>Sono anche esenti da tassa i passaporti rilasciati al personale direttivo ed agli insegnanti nelle scuole medie, elementari e materne all'estero che si rechino all'estero per raggiungere la propria residenza. |
| 46 | Decreto legislativo Luogotenenziale 9-11-45, n. 898 | Tassa speciale, in aggiunta a quella ordinaria, sui passaporti pei paesi transoceanici, rilasciati in base ad atti di chiamata (Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 895). | 600 | Ordinario | Per ogni persona |
| 47 | N. 18 - R. decreto-legge 21-6-942, n. 600, convertito nella legge 18-10-942, n. 1288 | Vidimazione da parte dell'autorità di P. S. dei passaporti rilasciati agli stranieri residenti o domiciliati nel Regno per ottenere il rientro in Italia: | | | |
| | | se la vidimazione è per tre mesi e per un sol viaggio | 4 | Con marche | |
| | | se la vidimazione è per sei mesi e per un numero illimitato di viaggi | 60 | Id. | |
| | | se la vidimazione è per un anno e per un numero illimitato di viaggi | 120 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dell'assenza in caso di manifestazioni religiose, culturali e sportive.<br>Sono esenti dalla controindicata tassa i passaporti rilasciati a coloro che provino il loro stato di povertà all'autorità che deve rilasciarli nei modi previsti dall'art. 19 della legge 3 dicembre 1942, n. 1766, sulla legalizzazione di firme, ed ai cittadini italiani residenti all'estero che rimpatriano per prestare servizio militare (art. 19 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, modificato dal R. decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, e dal R. decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1734, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 234).<br>Sono anche esenti da tassa i passaporti rilasciati al personale direttivo ed agli insegnanti nelle scuole medie, elementari e materne all'estero che si rechino all'estero per raggiungere la propria residenza. |
| 46 | Decreto legislativo Luogotenenziale 9-11-45, n. 893 | Tassa speciale, in aggiunta a quella ordinaria, sui passaporti per paesi transoceanici, rilasciati in base ad atti di chiamata (Decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 893). | 600 | Ordinario | Per ogni persona |
| 47 | N. 18 - R. decreto-legge 21-8-1942, n. 696, convertito nella legge 18-10-1942, n. 1288 | Vidimazione da parte dell'autorità di P. S. dei passaporti rilasciati agli stranieri residenti o domiciliati nel Regno per ottenere il reingresso in Italia: | | | |
| | | se la vidimazione è per tre mesi e per un sol viaggio | 4 | Con marche | |
| | | se la vidimazione è per sei mesi e per un numero illimitato di viaggi | 60 | id. | |
| | | se la vidimazione è per un anno e per un numero illimitato di viaggi | 120 | id. | |
| 48 | R. decreto 17 dicembre 928, numero 3278 | Lasciapassare per le Colonie, di cui al R. decreto 17 dicembre 1928, n. 3278 | 10 | id. | Il lasciapassare ha la durata di un anno e può essere rinnovato.<br>Possono essere rilasciati gratuitamente:<br>a) permessi collettivi in favore dei componenti di carovane turistiche, scientifiche o consimili (art. 9 del R. decreto 17 dicembre 1928, n. 3278);<br>b) lasciapassare agli ufficiali, sottufficiali delle Regie truppe coloniali, ai funzionari, impiegati, ecc. ed alle loro famiglie (art. 11 del R decreto succitato). |

0298
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Alla stessa tassa di L. 10 è anche sottoposto il libretto-passaporto per le Isole italiane dell'Egeo. |
| 49 | N. 19 – R. decreto-legge 2-6-942, n. 696, convertito nella legge 8 ottobre 942, numero 288 e legge 3 dicembre 1942 n. 1760 | Legalizzazione di firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali nonchè da esercenti professioni ed arti, su atti, certificati, copie ed estratti compilati nello Stato da valere nello Stato, e da prodursi ad uffici pubblici posti fuori della giurisdizione territoriale, circoscrizione o comune di residenza di chi li ha firmati | 2 | Con marche | Per le autorità competenti a legalizzare e per le esenzioni vedi la legge 3 dicembre 1942, n. 1760.<br>In uno stesso atto, certificato od estratto posto in essere nello Stato per valere nello Stato non sono soggette a tassa più di due legalizzazioni di firma. |
| 5 | N. 20 – Idem. | Legalizzazione delle firme suddette apposte sugli atti o documenti formati nello Stato per prodursi all'estero, oppure formati all'estero per valere nello Stato: | | | La tassa è dovuta per ogni legalizzazione, senza riguardo al numero delle firme legalizzate.<br>Per le autorità competenti a legalizzare e per le esenzioni vedi la legge 3 dicembre 1942, n. 1760. |
| | | *a*) se concernenti lo stato civile | 40 | Id. | |
| | | *b*) in ogni altro caso | 80 | Id. | |
| | | **TITOLO VI**<br>**Porto d'armi – Caccia, pesca** | | | |
| 51 | N. 21 – R. decreto-legge 21-6-942, n. 656, convertito nella legge 8-10-1942, n. 1288 | 1) Licenza annuale per il porto di una delle sotto indicate armi (art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773): | | | Chi senza il pagamento della tassa di licenza porta una delle armi contraddistinte, è soggetto alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa dovuta fino al sestuplo della tassa medesima, senza pregiudizio delle sanzioni prevedute dalla legge penale e dalla confisca delle armi, a termini della legge medesima, per mancanza della licenza.<br>Le guardie particolari private, che sono vincolate agli enti o alle persone che hanno promosso la loro nomina, perdono il diritto alla licenza di porto di armi a tassa ridotta quando venga a cessare la loro qualità di guardia giurata per la estinzione del loro vincolo agli enti ed alle persone suddette; e nel caso in cui passino alle dipendenze di altri enti o persone debbono esser |
| | | *a*) pistola o rivoltella | 300 | Carta bollata speciale | |
| | | *b*) pistola automatica | 500 | Id. | |
| | | *c*) bastone animato | 300 | Id. | |
| | | 2) Licenze di cui alle lettere *a*) e *b*) per le guardie giurate, forestali e campestri, private e comunali, per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica d'irriga- | | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | tobre 1942, numero 288 e legge 3 dicembre 1942 n. 1790 | | | |
| | | 3) Certificati professionali ed atti, su atti, certificati, copie ed estratti compilati nello Stato da valere nello Stato, e da prodursi ad uffici pubblici posti fuori della giurisdizione territoriale, circoscrizione o comune di residenza di chi li ha firmati | 2 | Con marche | In uno stesso atto, certificato od estratto posto in essere nello Stato per valere nello Stato non sono soggette a tasse più di due legalizzazioni di firma. |
| 5 | N. 20 – Idem. | Legalizzazione delle firme suddette apposte sugli atti o documenti formati nello Stato per prodursi all'estero, oppure formati all'estero per valere nello Stato: | | | La tassa è dovuta per ogni legalizzazione, senza riguardo al numero delle firme legalizzate.<br>Per le autorità competenti a legalizzare e per le esenzioni vedi la legge 3 dicembre 1942, n. 1790. |
| | | *a*) se concernenti lo stato civile . . | 40 | Id. | |
| | | *b*) in ogni altro caso . . | 80 | Id. | |
| | | **TITOLO VI**<br>**Porto d'arma - Caccia, pesca** | | | |
| 51 | N. 21 – R. decreto-legge 21-6-942, n. 656, convertito nella legge 8-10-1942, n. 1288 | 1) Licenza annuale per il porto di una delle sotto indicate armi (art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773): | | | Chi senza il pagamento della tassa di licenza porta una delle armi contraddistinte, è soggetto alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa dovuta fino al sestuplo della tassa medesima, senza pregiudizio delle sanzioni prevedute dalla legge penale e dalla confisca delle armi, a termini della legge medesima, per mancanza della licenza.<br>Le guardie particolari private, che sono vincolate agli enti o alle persone che hanno promosso la loro nomina, perdono il diritto alla licenza di porto di arma a tassa ridotta quando venga a cessare la loro qualità di guardia giurata per la estinzione del loro vincolo agli enti od alle persone suddette; e nel caso in cui possino alle dipendenze di altri enti o persone debbono essere nuovamente confermate dal Prefetto ed ottenere il rilascio di una nuova licenza di porto d'armi.<br>Per i commessi dei commercianti di armi e di coloro che esercitano l'industria delle riparazioni delle armi non richiesta la licenza di porto d'armi, ove vengano osservate le disposizioni di cui all'art. 52 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, R. decreto 6 maggio 1940, n. 635, e cioè essere muniti di apposita tessera di riconoscimento vidimata dalla autorità di pubblica sicurezza. Quadora nei regolamenti generali di amministrazione |
| | | *a*) pistola o rivoltella . . | 30 | Carta bollata speciale | |
| | | *b*) pistola automatica . . | 50 | Id. | |
| | | *c*) bastone animato . . | 300 | Id. | |
| | | 2) Licenze di cui alle lettere *a*) e *b*) per le guardie giurate, forestali e campestri, private e comunali, per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica d'irrigazione . . . . . | 60 | Ordinaria | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fogli | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | ATTI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | sia preveduto che nell'interesse pubblico, talune categorie di personale civile, dipendente direttamente dallo Stato e addetto permanentemente ad un determinato servizio vadano armate, la relativa autorizzazione viene rilasciata senza pagamento di tassa.<br>L'autorizzazione abilita il concessionario a portare l'arma soltanto per difesa personale, durante il servizio e per recarsi al luogo ove esercita le proprie mansioni e farne ritorno (art. 18 del R. decreto 3 dicembre 1923, n. 3270, ed art. 74 del regolamento di pubblica sicurezza).<br>Agli ufficiali in servizio attivo permanente delle Forze armate dello Stato può essere concessa licenza gratuita di porto di rivoltella o pistola anche quando vestono l'abito civile (art. 75 del regolamento di pubblica sicurezza).<br>Per la concessione, a titolo di reciprocità, dei permessi gratuiti di porto d'armi al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali (art. 79 del regolamento di pubblica sicurezza). |
| 52 | R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (art. 90 e 91) e decreto legislativo Luogotenenziale 31-8-1945, n. 641 | Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (articolo 42 della legge di pubblica sicurezza sostituito e art. 8 del R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016 ed art. 9 dello stesso decreto, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 641):<br>1) per porto di fucile a non più di due colpi . . . . | 20 | Carta bollata speciale | La licenza è personale ed è valida, salvo revoca, per cinque anni, dalla data del rilascio. Essa però è subordinata alla rinnovazione annuale del foglietto bollato comprovante il pagamento della tassa contradistinta, nonchè della sopratassa e delle quota dovute.<br>La rinnovazione annuale viene rifiutata, quando nel concessionario della licenza siano venute a mancare in tutto o in parte, le condizioni alle quali è subordinato il rilascio della licenza stessa.<br>Per l'applicazione della superiore tassa di L. 100 basta che il fucile, qualunque sia il suo congegno, abbia la possibilità di sparare più di due colpi consecutivi (fucili automatici o a ripetizione, a tre canne e simili).<br>In caso di rifiuto della rinnovazione della licenza, il richiedente può ottenere il rimborso delle somme versate per la tassa e sopratassa.<br>Il foglietto bollato dell'anno precedente sarà ritirato dall'autorità di pubblica sicurezza all'atto della con- |
| | | 2) per porto di fucile a più di due colpi . . . . . | 100 | id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'autorizzazione abilita il concessionario a portare l'arma soltanto per difesa personale, durante il servizio e per recarsi al luogo ove esercita le proprie mansioni e farne ritorno (art. 18 del R. decreto 3 dicembre 1923, n. 3279, ed art. 74 del regolamento di pubblica sicurezza).

Agli allievi in servizio attivo permanente delle Forze armate dello Stato può essere concessa licenza gratuita di porto di rivoltella o pistola anche quando vestono l'abito civile (art. 75 del regolamento di pubblica sicurezza).

Per la concessione, a titolo di reciprocità, del permesso gratuito di porto d'armi al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali (art. 70 del regolamento di pubblica sicurezza).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (artt. 90 e 91) e decreto legislativo Luogotenenziale 31-8-1945, n. 641 | Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (articolo 42 della legge di pubblica sicurezza suscitata e art. 8 del R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016 ed art. 9 dello stesso decreto, modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 641): | | | La licenza è personale ed è valida, salvo revoca, per cinque anni, dalla data del rilascio. Essa però è subordinata alla rinnovazione annuale del foglietto bollato comprovante il pagamento della tassa contrastinta, nonchè della sopratassa e delle quote dovute.<br>La rinnovazione annuale viene rifiutata, quando nel concessionario della licenza siano venute a mancare in tutto o in parte, le condizioni alle quali è subordinato il rilascio della licenza stessa.<br>Per l'applicazione della superiore tassa di L. 400 basta che il fucile, qualunque sia il suo congegno, abbia la possibilità di sparare più di due colpi consecutivi (fucili automatici o a ripetizione, a tre canne e simili).<br>In caso di rifiuto della rinnovazione della licenza, il richiedente può ottenere il rimborso delle somme versate per la tassa e sopratassa.<br>Il foglietto bollato dell'anno precedente sarà ritirato dall'autorità di pubblica sicurezza all'atto della consegna del nuovo.<br>La licenza di caccia autorizza il porto di più fucili quando ciò sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia.<br>Chi senza il pagamento della tassa di licenza porta uno dei fucili controindicati è soggetto alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa dovuta fino al sestuplo della tassa medesima, senza pregiudizio delle sanzioni prevedute dal R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e dalla legge penale. |
| | | 1) per porto di fucile a non più di due colpi | 280 | Carta bollata speciale | |
| | | 2) per porto di fucile a più di due colpi | 400 | id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | nonchè della confisca delle armi a termini delle leggi medesime per la mancanza della licenza.<br>All'atto del pagamento delle tasse controindicate ogni cacciatore, esclusi gli agenti di vigilanza, deve versare la sopratassa di cui all'art. 91, n. 1, del R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, nonchè il diritto a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali di cui all'art. 4, n. 3 della legge 11 aprile 1938, n. 612.<br><br>Gli agenti di vigilanza che portano il fucile senza licenza sono soggetti alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa dovuta fino al sestuplo della tassa medesima senza pregiudizio delle sanzioni prevedute da altre leggi. |
| 53 | R. decreto 5 giugno 939, n. 1016 (art. 10) | Licenza di porto di fucile a non più di due colpi per gli agenti di vigilanza di cui all'art. 68 del R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, esclusivamente per la caccia agli animali nocivi, a termini degli articoli 25 e 70 del citato R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016 | 30 | Ordinario | |
| 54 | R. decreto 5 giugno 939, n. 1016 (art. 90 e 91) | Licenza per uno dei sotto indicati modi di caccia o di uccellagione (art. 8 del Regio decreto 5 giugno 1939, numero 1016 ed art. 9 dello stesso decreto modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1946, n. 641): | | | La licenza di caccia o di uccellagione deve indicare il modo di caccia o di uccellagione per il quale è stata rilasciata e, trattandosi di uccellagione fissa, anche il luogo di esercizio; e la licenza di cui alle lettere *b*) e *c*) deve indicare anche il numero delle armi per cui è rilasciata.<br>La licenza è personale però è consentito (art. 7, 2° capoverso, del R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016) che il cacciatore si faccia aiutare, per condurre i cani o per portare il fucile o i falchi, da persone non munite di licenza.<br>Gli [illegible] |
| | | *a*) barca a motore per uso di caccia col fucile su fiume | 600 | Id. | |
| | | *b*) archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barca senza motore | 800 | Id. | |
| | | per ogni arma in più | 450 | Id. | |
| | | *c*) archibugio o altra arma da getto a cavalletto con appoggio fisso | 240 | Id. | |
| | | per ogni arma in più | 150 | Id. | |
| | | *d*) quagliara o prodina con un solo paio di reti uccellagione mobile) | 250 | Id. | |
| | | *e*) paretai, copertoni o prodine senza contrappesi (uccellagione fissa) | 600 | Id. | |
| | | *f*) roccoli con o senza pesate, bresce alle pareti | | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | R. decreto 5 giugno 939, n. 1016 (art. 19) | Licenza di porto di fucile a non più di due colpi per gli agenti di vigilanza di cui all'art. 68 del R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, esclusivamente per la caccia agli animali nocivi, a termini degli articoli 25 e 70 del citato R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016 | 30 | Ordinario | Gli agenti di vigilanza che portano il fucile senza licenza sono soggetti alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa dovuta fino al sestuplo della tassa medesima senza pregiudizio delle sanzioni prevedute da altre leggi. |
| 54 | R. decreto 5 giugno 939, n. 1016 (art. 90 e 91) | Licenza per uno dei sotto indicati modi di caccia o di uccellagione (art. 8 del Regio decreto 5 giugno 1939, numero 1016 ed art. 9 dello stesso decreto modificato dal decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 641): | | | |
| | | *a)* barca a motore per uso di caccia col fucile ad fiuna | 600 | Id. | |
| | | *b)* archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barca senza motore | 800 | Id. | |
| | | per ogni arma in più | 450 | Id. | |
| | | *c)* archibugio o altra arma da getto a cavalletto con appoggio fisso | 240 | Id. | La licenza di caccia o di uccellagione deve indicare il modo di caccia o di uccellagione per il quale è stata rilasciata e, trattandosi di uccellagione fissa, anche il luogo di esercizio; e la licenza di cui alle lettere *b)* e *c)* deve indicare anche il numero delle armi per cui è rilasciata. |
| | | per ogni arma in più | 150 | Id. | |
| | | *d)* quagliara o prodina con un sol paio di reti (uccellagione mobile) | 250 | Id. | La licenza è personale però è consentito (art. 7, 2° capoverso, del R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016) che il cacciatore si faccia aiutare, per condurre i cani o per portare il furetto o i falchi, da persone non munite di licenza. |
| | | *e)* paretai, copertoni e prodine senza contrappesi (uccellagione fissa) | 600 | Id. | Chi domanda la licenza per diversi modi di caccia o di uccellagione o per lo stesso modo da esercitarsi in diverse località, deve pagare la tassa intera per ogni modo di caccia o di uccellagione e, rispettivamente per ogni luogo di esercizio. |
| | | *f)* roccoli con o senza passate, bressanelle, paretai, copertoni e prodine con contrappesi, boschetti e tordere con richiami (uccellagione fissa) | 1.000 | Id. | In questi casi la licenza è rilasciata in tanti esemplari quanti sono i modi ed i luoghi di caccia o di uccellagione. |
| | | *g)* panie con o senza richiami (uccellagione fissa) | 600 | Id. | Per l'esercizio di uccellagione con l'uso di paretai, copertoni e prodine *senza contrappesi* è consentito che nella licenza vengano indicate più località col pagamento di una sola tassa a |
| | | *h)* panioni vaganti | 100 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | condizione però che trattisi sempre dello stesso impianto che si trasporta a seconda dell'andamento delle correnti migratorie.<br>Per qualunque altra specie di caccia o di uccellagione non contemplata in questo numero si applica la tassa corrispondente al modo di caccia o di uccellagione che più si accosti alla natura ed agli effetti di quello per il quale la licenza viene domandata.<br>La licenza è valida, salvo revoca, per cinque annate compresa in esse quella in corso al momento del rilascio. Tale validità è però subordinata alla vidimazione annuale della licenza col conseguente pagamento della tassa contrandicata, relativa al modo di caccia o di uccellagione per il quale la licenza è stata rilasciata.<br>Nella vidimazione della licenza nel quinquennio è sufficiente indicare la data ed il numero della licenza in corso.<br>In caso di rifiuto della vidimazione il richiedente può ottenere il rimborso delle somme versate per tassa e sopratassa (art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, numero 641).<br>Chi senza il pagamento della tassa di licenza esercita qualsiasi forma di caccia o di uccellagione è soggetto alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa dovuta fino al sestuplo della tassa medesima, senza pregiudizio delle sanzioni provvedute dal R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e dalla legge penale, nonchè della confisca delle armi e degli ordigni di caccia o di uccellagione, a termini delle stesse leggi per la mancanza della licenza.<br>Alle tasse di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*), *g*) è aggiunta la sovratassa di cui all'art. 91, n. 2 e 4 del R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016 ed alla tassa di cui alla lett. *d*) è aggiunta la sopratassa di cui all'art. 91, n. 3 del detto R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016.<br>Le dette sovratasse sono a favore degli enti indicati nell'art. 92 della citata legge sulla caccia.<br>Ogni cacciatore od uccellatore deve inoltre pagare annualmente *a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali*, il diritto fisso sulle licenze di caccia o di uccellagione, **escluse le licenze rilasciate agli osser-** |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | rispondente al modo di caccia o di uccellagione che più si accosti alla natura ed agli effetti di quello per il quale la licenza viene domandata.<br>La licenza è valida, salvo revoca, per cinque annate comprese in esse quella in corso al momento del rilascio. Tale validità è però subordinata alla vidimazione annuale della licenza col conseguente pagamento della tassa controindicata, relativa al modo di caccia o di uccellagione per il quale la licenza è stata rilasciata.<br>Nella vidimazione della licenza nel quinquennio è sufficiente indicare la data ed il numero della licenza in corso.<br>In caso di rifiuto della vidimazione il richiedente può ottenere il rimborso delle somme versate per tassa e sopratassa (art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, numero 641).<br>Chi senza il pagamento della tassa di licenza esercita qualsiasi forma di caccia o di uccellagione è soggetto alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa dovuta fino al sestuplo della tassa medesima, senza pregiudizio delle sanzioni prevedute dal R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e dalla legge penale, nonchè della confisca delle armi e degli ordigni di caccia o di uccellagione, a termini delle stesse leggi per la mancanza della licenza.<br>Alle tasse di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*), *g*) è aggiunta la sovratassa di cui all'art. 91, n. 2 e 4 del R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016 ed alla tassa di cui alla lett. *d*) è aggiunta la sopratassa di cui all'art. 91, n. 3 del detto R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016.<br>Le dette sovratasse sono a favore degli enti indicati nell'art. 92 della citata legge sulla caccia.<br>Ogni cacciatore od uccellatore deve inoltre pagare annualmente *a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali*, il diritto fisso sulle licenze di caccia o di uccellagione, escluse le licenze rilasciate agli osservatori ornitologici, di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), giusta l'art. 4, n. 2, della legge 11 aprile 1938, n. 612. |
| 55 | R. decreto 5-6-1939 n. 1016 (articoli 16, 90, 91). | Licenza di appostamento fisso di caccia o di uccellagione in terreno libero .. | 10 | Ordinario | Gli appostamenti fissi di caccia o di uccellagione in terreno libero, non costituito oasi di protezione o di rifugio o di riserva o non precluso, comunque, alla libera caccia (art. 2 della legge 5 giugno 1939, n. 1016) debbono essere denunziati *ogni anno* al Comitato provinciale della caccia previo pagamento della controindicata tassa. |

0306
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

| Numero d'ordine | Fatti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tasse Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sono appostamenti fissi di caccia quelli costruiti in muratura od altra salda materia con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio almeno per una intera stagione di caccia.<br>Sono appostamenti fissi di uccellagione quelli che, oltre al capanno costruito in muratura o altra solida materia, abbiano evidente apposita preparazione di sito, costituita per le *reti verticali*, da alberi da invito appresstati in modo da apparire destinati allo esercizio della uccellagione almeno per una stagione di caccia, e, per le *reti orizzontali*, da capeccili solidamente infissi sul terreno.<br>Gli appostamenti fissi possono avere anche più di un capanno o di una imbarcazione principale.<br>Le reti devono essere tutte dello stesso tipo verticali od orizzontali, e non possono estendersi a più di 300 metri dal capanno principale.<br>Gli appostamenti che rivestono le suddette caratteristiche sono ritenuti fissi, anche quando siano provvisti degli appositi segnali permetrali delimitanti la zona di rispetto, di cui all'art. 21 del testo unico delle leggi sulla caccia.<br>Oltre la tassa controindicata, è dovuta per ogni denunzia di appostamento fisso di caccia o di uccellagione, la sopratassa di cui a n. 5 del R. decreto 5 giugno 1939 n. 1016. |
| 56 | R. decreto 5-6-1939 n. 1016 (articoli 43 e 99) | *a)* Permesso annuale scritto rilasciato dal concessionario di riserva a terzi per caccia o uccellagione nelle riserve | 100 | Con marche | Per riserva s'intende la zona nella quale la caccia e l'uccellagione sono consentite, entro il periodo venatorio esclusivamente al concessionario ed ai suoi familiari, nonchè a chi sia da loro accompagnato ovvero abbia il concessionario stesso ottenuto permesso scritto.<br>I permessi per essere validi agli effetti della legge devono essere staccati da un registro a madre e figlia con fogli numerati e bollati dal concessionario della riserva.<br>Il concessionario non dovrà apporre la propria firma sui permessi se non quando sia stata ad esso applicata la marca di concessione governativa corrispondente alla tassa dovuta in relazione alla durata.<br>Il registro non può riguardare più |
| | | *b)* Permesso giornaliero scritto, rilasciato come sopra | 2 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | *verticali*, da alberi da metto appostati in modo da apparire destinati all'esercizio della uccellagione almeno per uno stagione di caccia; e per le reti *orizzontali*, da coposaldi solidamente infissi sul terreno.<br>Gli appostamenti fissi possono avere anche più di un capanno o di una imbarcazione principale.<br>Le reti devono essere tutte dello stesso tipo verticali od orizzontali, e non possono estendersi a più di 500 metri dal capanno principale.<br>Gli appostamenti che rivestono le suddette caratteristiche sono ritenuti fissi, anche quando siano sprovvisti degli appositi segnali perimetrali delimitanti la zona di rispetto, di cui all'art. 21 del testo unico delle leggi sulla caccia.<br>Oltre la tassa governativa, è dovuta per ogni denunzia di appostamento fisso di caccia o di uccellagione, la sopratassa di cui al n. 5 del R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016. |
| 56 | R. decreto 5-6-1939 n. 1016 (articoli 43 e 20) | *a)* Permesso annuale scritto rilasciato dal concessionario di riserva a terzi per caccia o uccellagione nelle riserve | 100 | Con marche | | Per riserva s'intende la zona nella quale la caccia e l'uccellagione sono consentite, entro il periodo venatorio, esclusivamente al concessionario ed ai suoi familiari, nonchè a chi sia da loro accompagnato o vero abbia il concessionario stesso ottenuto permesso scritto. |
| | | *b)* Permesso giornaliero scritto, rilasciato come sopra | 2 | Id. | | I permessi per essere validi agli effetti della legge devono essere staccati da un registro a madre e figlia con fogli numerati e firmati dal concessionario della riserva.<br>Il concessionario non dovrà apporre la propria firma sui permessi se non quando sia stata ad essi applicata la marca di concessione governativa corrispondente alla tassa dovuta in relazione alla durata.<br>Il registro non può riguardare più di una riserva, e deve essere vidimato in ciascun foglio dall'autorità di pubblica sicurezza. Nell'ultimo foglio esso resa anche l'attestato del numero dei fogli che lo costituiscono, nonchè la firma del concessionario (art. 43 del R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016).<br>Colui che rilascia il permesso scritto annuale o giornaliero per la caccia o l'uccellagione nelle riserve e colui che tale permesso ha ottenuto senza che sia stata effettuata il pagamento della relativa tassa sono assoggettati alla pena pecuniaria del minimo pari al doppio della tassa dovuta fino al se- |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Voci | Indicazione degli atti soggetti a tasse | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | doppio della tassa medesima, senza pregiudizio delle maggiori sanzioni previste dal suddetto testo unico 5 giugno 1939, n. 1016. |
| 57 | N. 22 – R. decreto-legge 21-8-1942, n. 936, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288 | Concessione di costituzione di riserva chiusa di durata non superiore ai anni cinque: | | | Le contravvenzioni tasse sono aumentate di una metà, per le concessioni di durata superiore ai cinque anni e raddoppiate per quelle di durata superiore ai dieci anni. |
| | | se la superficie dei terreni non superi i 1000 ettari | 800 | Ordinario | In caso di affitto di una riserva chiusa, l'affittuario, indipendentemente dalla tassa dovuta dal concessionario, è tenuto al pagamento della metà della tassa dovuta (art. 58 del R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016). |
| | | se la superficie dei terreni superi i 1000 ettari, ma non i 3000 | 1600 | Id. | Il concessionario deve inoltre pagare le tasse ettariali, di cui all'articolo 61 del detto R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016. |
| | | se la superficie dei terreni superi i 3000 ettari. | 2400 | Id. | La concessione di riserva non può essere fatta per un periodo superiore ai 15 anni, ed è rinnovabile entro l'anno di scadenza. |
| 58 | R. decreto-legge 11-4-1938, n. 1183 (articolo 3) convertito nella legge 19-1-1939 numero 485 | Licenza per la pesca lacuale e fluviale rilasciata dalle Prefetture a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183: | | | Le licenze hanno la validità di un anno dalla data del rilascio. |
| | | 1) per la pesca con tutti gli attrezzi | 200 | Con marche | Le marche debbono applicarsi sugli appositi libretti validi per cinque anni, e lo annullamento di esse sulle licenze dovrà essere fatto dalle prefetture col bollo di ufficio ad inchiostro grassonero da stampa. |
| | | 2) per la pesca esercitata con la canna con uno o più ami, o con la bilancia di misura non superiore a metri 1,50 per lato o con la tirlindana a un solo amo . | 100 | Id. | In pendenza della formalità del rinnovo annuale, il titolare della licenza conserva il diritto ad esercitare la pesca per il mese successivo a quello di scadenza, purchè dimostri mediante apposita ricevuta di avere eseguito nel mese di scadenza il pagamento delle tasse e sopratasse dovute. |
| | | | | | In caso di rifiuto del rilascio o del rinnovo della licenza, il richiedente può ottenere il rimborso delle somme versate per tassa e sopratassa, con la detrazione di un dodicesimo devoluto all'Erario dello Stato. |
| | | | | | Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza col pagamento delle relative tasse. Non sono tenuti allo obbligo della licenza il personale del R. Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, dei Regi Stabilimenti ittiogenici e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni, gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura, agenti di vigilanza, ufficiali di |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985081

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | tito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288 | se la superficie dei terreni non superi i 1000 ettari | 800 | Ordinario | raddoppiare per quelle di durata superiore ai dieci anni. | |
| | | se la superficie dei terreni superi i 1000 ettari, ma non i 3000 | 1600 | Id. | In caso di affitto di una riserva chiusa, l'affittuario indipendentemente dalla tassa dovuta dal concessionario, è tenuto al pagamento della metà della tassa dovuta (art. 57 del R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016). | |
| | | se la superficie dei terreni superi i 3000 ettari | 2400 | Id. | Il concessionario deve inoltre pagare le tasse ettariali, di cui all'articolo 61 del detto R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016. | |
| | | | | | La concessione di riserva non può essere fatta per un periodo superiore ai 15 anni, ed è rinnovabile entro l'anno di scadenza. | |
| 58 | R. decreto-legge 11-4-1938, n. 1183 (articolo 3) convertito nella legge 19-1-1939 numero 485 | Licenza per la pesca lacuale e fluviale rilasciata dalle Prefetture a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183 | | | Le licenze hanno la validità di un anno dalla data del rilascio. | |
| | | 1) per la pesca con tutti gli attrezzi | 200 | Con marche | Le marche debbono applicarsi sugli appositi libretti validi per cinque anni; e lo annullamento di esse sulle licenze dovrà essere fatto dalle prefetture col bollo di ufficio ad inchiostro grassonero da stampa. | |
| | | 2) per la pesca esercitata con la canna con uno o più ami, o con la bilancia di misura non superiore a metri 1,50 per lato o con la tirlindana a un solo amo | 100 | Id. | In pendenza della formalità del rinnovo annuale, il titolare della licenza conserva il diritto ad esercitare la pesca per il mese successivo a quello di scadenza purchè dimostri mediante apposita ricevuta di avere eseguito nel mese di scadenza il pagamento delle tasse e sopratasse dovute. | |
| | | | | | In caso di rifiuto del rilascio o del rinnovo della licenza, il richiedente può ottenere il rimborso delle somme versate per tassa e sopratassa con la detrazione di un dodicesimo devoluto all'Erario dello Stato. | |
| | | | | | Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza col pagamento delle relative tasse. Non sono tenuti allo obbligo della licenza il personale del R. Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, dei Regi Stabilimenti ittiogenici e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni, gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura, costituiti da opere artificiali, durante l'esercizio della loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi nonchè gli addetti alla piscicoltura, nelle risaie (art. 3 R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183). | |
| | | | | | Alle tasse contravvenzionate è aggiunto un diritto a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali (art. 4 n. 2 della legge 11 aprile 1938, n. 612), e la sopratassa di lire 100 per la pesca con tutti gli attrezzi e di L. 50 per la pesca con la canna o bilancia o tirlindana, da ripartire ai consorzi per la tutela e l'incremento | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tasse | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | stupio della tassa medesima, senza pregiudizio delle maggiori sanzioni previste dal suddetto testo unico 5 giugno 1939, n. 1016. |
| 57 | N. 22 – R. decreto-legge 21-6-1942, n. 696, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288 | Concessione di costituzione di riserva chiusa di durata non superiore ad anni cinque: | | | Le controindicate tasse sono aumentate di una metà, per le concessioni di durata superiore ai cinque anni e radoppiate per quelle di durata superiore ai dieci anni. |
| | | se la superficie dei terreni non superi i 1000 ettari | 800 | Ordinario | In caso di affitto di una riserva chiusa, l'affittuario, indipendentemente dalla tassa dovuta dal concessionario, è tenuto al pagamento della metà della tassa dovuta (art. 53 del R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016). |
| | | se la superficie dei terreni superi i 1000 ettari, ma non i 3000 | 1600 | Id. | Il concessionario deve inoltre pagare le tasse ettariali, di cui all'articolo 61 del detto R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016. |
| | | se la superficie dei terreni superi i 3000 ettari | 2400 | Id. | La concessione di riserva non può essere fatta per un periodo superiore ai 15 anni, ed è rinnovabile entro l'anno di scadenza. |
| 58 | R. decreto-legge 11-4-1938, n. 1183 (articolo 3) convertito nella legge 19-1-1939 numero 485 | Licenza per la pesca lacuale e fluviale rilasciata dalle Prefetture a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183: | | | Le licenze hanno la validità di un anno dalla data del rilascio. |
| | | 1) per la pesca con tutti gli attrezzi | 200 | Con marche | Le marche debbono applicarsi sugli appositi libretti validi per cinque anni, e lo annullamento di esse sulle licenze dovrà essere fatto dalle prefetture col bollo di ufficio ad inchiostro grasso nero da stampa. |
| | | 2) per la pesca esercitata con la canna con uno o più ami, o con la bilancia di misura non superiore a metri 1,50 per lato o con la turlindana a un solo amo » | 100 | Id. | In pendenza della formalità del rinnovo annuale, il titolare della licenza conserva il diritto ad esercitare la pesca per il mese successivo a quello di scadenza, purchè dimostri mediante apposita ricevuta di avere eseguito nel mese di scadenza il pagamento delle tasse e sopratasse dovute. |
| | | | | | In caso di rifiuto del rilascio o del rinnovo della licenza, il richiedente può ottenere il rimborso delle somme versate per tassa e sopratassa con la detrazione di un dodicesimo devoluto all'Erario dello Stato. |
| | | | | | Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza col pagamento delle relative tasse. Non sono tenuti allo obbligo della licenza il personale del R. Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, dei Regi Stabilimenti ittiogenici e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni, gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali, |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | legge 21-6-1942, n. 696, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288 | di riserva chiusa di durata non superiore ad anni cinque: | | | tate di una metà, per le concessioni di durata superiore ai cinque anni, e raddoppiate per quelle di durata superiore ai dieci anni.<br>In caso di affitto di una riserva chiusa, l'affittuario, indipendentemente dalla tassa dovuta dal concessionario, è tenuto al pagamento della metà della tassa dovuta (art. 59 del R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016). |
| | | se la superficie dei terreni non superi i 1000 ettari | 800 | Ordinario | |
| | | se la superficie dei terreni superi i 1000 ettari, ma non i 3000 | 1600 | Id. | |
| | | se la superficie dei terreni superi i 3000 ettari | 2400 | Id. | Il concessionario deve inoltre pagare le tasse ettardali, di cui all'articolo 61 del detto R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016.<br>La concessione di riserva non può essere fatta per un periodo superiore ai 15 anni, ed è rinnovabile entro l'anno di scadenza. |
| 58 | R. decreto-legge 11-4-1938, n. 1183 (articolo 3) convertito nella legge 19-1-1939 numero 485 | Licenza per la pesca lacuale e fluviale rilasciata dalle Prefetture a termini dell'art. 3 del R. decreto legge 11 aprile 1938, n. 1183: | | | Le licenze hanno la validità di un anno dalla data del rilascio.<br>Le marche debbono applicarsi sugli appositi libretti validi per cinque anni, e lo annullamento di esse sulle licenze dovrà essere fatto dalle prefetture col bollo di ufficio ad inchiostro grassonero da stampa. |
| | | 1) per la pesca con tutti gli attrezzi | 200 | Cfr. marche | |
| | | 2) per la pesca esercitata con la canna con uno o più ami, o con la bilancia di misura non superiore a metri 1,50 per lato o con la tirlindana a un solo amo | 100 | Id. | In pendenza della formalità del rinnovo annuale, il titolare della licenza conserva il diritto ad esercitare la pesca per il mese successivo a quello di scadenza, purchè dimostri mediante apposita ricevuta di avere eseguito nel mese di scadenza il pagamento delle tasse e sopratasse dovute.<br>In caso di rifiuto del rilascio o del rinnovo della licenza, il richiedente può ottenere il rimborso delle somme versate per tassa e sopratassa con la detrazione di un dodicesimo devoluto all'Erario dello Stato.<br>Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza col pagamento delle relative tasse. Non sono tenuti allo obbligo della licenza il personale del R. Laboratorio centrale d'idrobiologia applicata alla pesca, dei Regi Stabilimenti ittiogenici e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni, gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura, costituiti da opere artificiali, durante l'esercizio della loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi nonchè gli addetti alla piscicoltura, nelle risaie (art. 3 R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1182).<br>Alle tasse contromarcate è aggiunto un diritto a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali (art. 4 n. 2 della legge 11 aprile 1938, n. 612), e la sopratassa di lire 100 per la pesca con tutti gli attrezzi e di L. 50 per la pesca con la canna o bilancia o tirlindana, da riportare ai consorzi per la tutela e l'incremento |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tasso | Tasso Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | del patrimonio ittico, alla Federazione italiana della pesca ed agli agenti di vigilanza. |
| 59 | N. 23 – R. decreto legge 21-6-1942, n. 696, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288 | Autorizzazione del Comandante del porto per l'esercizio della pesca nei porti e nelle altre località di sosta o di transito delle navi (articolo 79 del Codice della navigazione) . . . . . | 5 | Con marche | |
| | | TITOLO VII<br>**Autorizzazioni di pubblica sicurezza**<br>CAPO I<br>*Armi, prodotti esplodenti, gas tossici, maschere antigas.* | | | |
| 60 | N. 24 – R. decreto legge 21-6-1942, convertito nella legge 18-10-1942, n. 1288 | a) Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per la fabbricazione, per la raccolta a fine di commercio ed industria, per lo smercio od esposizione in vendita, delle armi, esclusse quelle da guerra, ai sensi dell'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 . . . . . | 2.00 | Ordinario | Per gli effetti dell'art. 31 della legge di pubblica sicurezza che prevede la licenza controllistinta si intendono per armi quelle designate dall'art. 30 della legge stessa e quelle contemplate dagli articoli 41 e 45 primo comma del regolamento di pubblica sicurezza. La licenza è valida esclusivamente per i locali in essa indicati (art. 32 primo comma, della legge di pubblica sicurezza). |
| | | Vidimazione della detta licenza . . . . . | 400 | Id | |
| | | b) Licenza per importazione delle dette armi:<br>per ogni arma . . . . | 20 | Id | Col massimo di L. 2000.<br>La licenza occorre non soltanto per le armi complete ma anche per le parti di armi. Tra le parti di armi debbono ritenersi comprese le canne grezze e le parti accessorie destinate a sostituire i pezzi logori.<br>La licenza per l'importazione occorre anche quando trattasi di reimportazione di armi temporaneamente esportate.<br>La licenza per l'importazione deve essere rilasciata per ogni singola spedizione (ultimo capoverso dell'art. 48 del succitato regolamento di pubblica sicurezza). |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | tito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288 | e nelle altre località di sosta o di transito delle navi (articolo 79 del Codice della navigazione) | | 50 Con marche | |
| | | TITOLO VII<br>**Autorizzazioni di pubblica sicurezza**<br>CAPO I<br>*Armi, prodotti esplodenti, gas tossici, maschere antigas.* | | | |
| 60 | N. 24 – R. decreto-legge 21-6-1942, convertito nella legge 18-10-1942, n. 1288 | a) Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per la fabbricazione, per la raccolta a fine di commercio ed industria, per lo smercio od esposizione in vendita, delle armi, escluse quelle da guerra, ai sensi dell'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 | 2000 | Ordinario | Per gli effetti dell'art. 31 della legge di pubblica sicurezza che prevede la licenza controdistinta si intendono per armi quelle designate dall'art. 30 della legge stessa e quelle contemplate dagli articoli 44 e 45 p mo comma del regolamento di pubblica sicurezza. La licenza è valida esclusivamente per i locali in essa indicati (art. 32 primo comma, della legge di pubblica sicurezza). |
| | | Vidimazione della detta licenza | 100 | Id. | |
| | | b) Licenza per importazione delle dette armi:<br>per ogni arma | 20 | Id. | Col massimo di L. 2000.<br>La licenza occorre non soltanto per le armi complete ma anche per le parti di armi. Tra le parti di armi debbono ritenersi comprese le canne grezze e le parti accessorie destinate a sostituire i pezzi logori.<br>La licenza per l'importazione occorre anche quando trattasi di reimportazione di armi temporaneamente esportate.<br>La licenza per l'importazione deve essere rilasciata per ogni singola spedizione (ultimo capoverso dell'art. 48 del succitato regolamento di pubblica sicurezza). |
| | | c) Licenza per la vendita ambulante di strumenti da punta o da taglio ai sensi dell'art. 37 della citata legge. | 200 | Id. | Per strumenti da punta e da taglio si intendono quelli di cui agli articoli 45 e 80 del succitato regolamento di pubblica sicurezza.<br>La licenza vale per la provincia in cui è stata rilasciata.<br>Per percorrere altre provincie tale licenza dev'essere vidimata dalle singole questure (art. 58 del regolamento di pubblica sicurezza) col conseguente pagamento della tassa di vidimazione. |
| | | Vidimazione annuale della licenza | 60 | Con marche | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | N. 25 — R. decreto legge 2-6-1942, n. 696, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288 | Licenza rilasciata dal Ministero dell'interno o per sua delega dal Prefetto, ai sensi dell'art. 28, 6° comma, del citato testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, per la raccolta e la detenzione di armi da guerra e di armi ad esse analoghe nazionali o straniere o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti, destinati all'armamento di forze armate nazionali o straniere | 300 | Ordinario | Sono armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra quelle indicate dall'art. 33 del succitato regolamento di pubblica sicurezza. Sono armi analoghe alle armi da guerra quelle arma le cui caratteristiche balistiche e strutturali sono, in tutto od in parte, prossime a quelle delle armi da guerra propriamente dette, intendendo per queste ultime, quelle che sono, o possono essere, destinate alle forze armate.<br>La licenza è necessaria anche per la detenzione di una sola arma o munizione da guerra o tipo guerra (articolo 37, 3° comma del succitato regolamento di pubblica sicurezza).<br>La licenza è valida esclusivamente per i casi in essa indicati (art. 32, primo capoverso, del suddetto testo unico della legge di pubblica sicurezza).<br>Non è richiesta licenza alle sezioni di tiro a segno nazionale, istituite a norma del R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 143, per detenere le armi occorrenti per le esercitazioni (art. 78 del regolamento di pubblica sicurezza anzidetto). |
| | | Vidimazione annuale della licenza | 30 | Con marche | |
| 62 | N. 26 — Idem. | Licenza rilasciata dal Ministero dell'interno per la fabbricazione delle armi predette e di parte di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere di cui all'art. 28, 2° comma, del citato testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza. | 1.000 | Ordinario | La licenza è valida esclusivamente per i locali in essa indicati (art. 32, primo capoverso del suddetto testo unico della legge di pubblica sicurezza). |
| | | Vidimazione annuale della licenza | 300 | Li | |
| 63 | N. 27 — Idem. | Licenza per importazione delle armi e parti di esse, delle munizioni, delle uniformi e degli altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere: | | | Col massimo di L. 2000.<br>La licenza è rilasciata per ogni singola spedizione (art. 41 del regolamento di pubblica sicurezza). |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | tito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288 | senzi dell'art. 28, 6° comma, del citato testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, per la raccolta e la detenzione di armi da guerra e di armi ad esse analoghe nazionali o straniere o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti, destinati all'armamento di forze armate nazionali o straniere | 300 | Ordinario | lamento di pubblica sicurezza. Sono armi analoghe alle armi da guerra quelle armi le cui caratteristiche balistiche e strutturali sono, in tutto od in parte, presume a quelle delle armi da guerra propriamente dette, intendendo per queste ultime, quelle che sono, o possono essere, destinate alle forze armate.<br>La licenza è necessaria anche per la detenzione di una sola arma o munizione da guerra o tipo guerra (articolo 37, 3° comma del succitato regolamento di pubblica sicurezza). |
| | | | Vidimazione annuale della licenza | 30 | Con marche | La licenza è valida esclusivamente per i casi in essa indicati (art. 32, primo capoverso, del suddetto testo unico della legge di pubblica sicurezza).<br>Non è richiesta licenza alle sezioni di tiro a segno nazionale, istituite a norma del R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 143, per detenere le armi occorrenti per le esercitazioni (art. 78 del regolamento di pubblica sicurezza anzidetto). |
| 62 | N. 26 | Idem. | Licenza rilasciata dal Ministero dell'interno per la fabbricazione delle armi predette e di parte di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere di cui all'art. 28, 2° comma, del citato testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza | 1.000 | Ordinario | La licenza è valida esclusivamente per i locali in essa indicati (art. 32, primo capoverso del suddetto testo unico della legge di pubblica sicurezza). |
| | | | Vidimazione annuale della licenza | 300 | Id. | |
| 63 | N. 27 | Idem. | Licenza per importazione delle armi e parti di esse, delle munizioni, delle uniformi o degli altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere: | | | Col massimo di L. 2000.<br>La licenza è rilasciata per ogni singola spedizione (art. 41 del regolamento di pubblica sicurezza). |
| | | | per ogni arma ed oggetto predetto | 20 | Id. | |
| 64 | N. 28 | Idem. | Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per collezioni di armi artistiche, rare ed antiche, ai sensi dello articolo 31, 2° comma, del suddetto Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza | 600 | Id. | La licenza è permanente (art. 32, 3° comma, della legge di pubblica sicurezza). |
| 65 | N. 29 | Idem. | Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per andare in giro con un campiona- | | | La licenza deve indicare, ai sensi dell'art. 55 del succitato regolamento di pubblica sicurezza la qualità e la |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| N. progr. | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tasse Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | rio di armi, ai sensi dell'articolo 36, 1° comma del suddetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza . | 100 | Ordinario | quantità delle armi e deve essere vidimata dai questori delle provincie che si intende percorrere. |
| | | Vidimazione annuale della licenza . . . . | 50 | Con marche | Per la vidimazione della licenza da parte dei questori delle provincie, che l'interessato intende percorrere, va corrisposta la tassa di vidimazione. |
| 66 | N. 30 – R. decreto-legge 21-6-1942, n. 606, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288. | a) Licenza rilasciata dal Ministero dell'interno, o per sua delega dal Prefetto, per la fabbricazione, tenuta in deposito di dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati a comporre esplosivi al momento dell'impiego, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico suecitato . . . . . | 100 | Ordinario | Gli esplodenti di cui all'art. 46 della legge di pubblica sicurezza sono quelli classificati nella 2ª e 3ª categoria dell'art. 82 del succitato regolamento di pubblica sicurezza:<br>a) dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti;<br>b) Gelatanici e prodotti affini negli effetti esplodenti.<br>Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie, sono permanenti, e sono valide esclusivamente per i locali in esso indicati (art. 51 della legge di pubblica sicurezza).<br>Per il deposito dei suddetti esplosivi da autorizzarsi dal Prefetto, si veda il n. 70 della presente tabella. |
| | | b) Licenza rilasciata dal Ministero dell'interno, o per sua delega dal Prefetto, per la vendita del materiale esplosivo di cui al numero precedente . . . . . | 100 | Id. | Le licenze per la vendita di esplodenti durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate, e sono valide esclusivamente per i locali in esso indicati (art. 51 della legge di pubblica sicurezza). |
| | | Vidimazione annuale della suddetta licenza di vendita . | 100 | Id. | |
| | | c) Licenza per il trasporto del detto materiale esplosivo. | 40 | Con marche | Le licenze di trasporto sono rilasciate in calce agli avvisi di spedizione e sono, salvo il caso di uso, esenti da tassa di bollo (art. 94 e n. 1 del capitolo 1°, allegato 6, del regolamento di pubblica sicurezza) e possono essere temporanee, cioè per ogni spedizione, o permanenti (art. 51, 2° comma del testo unico della legge di pubblica sicurezza).<br>Nelle licenze permanenti, per trasporti periodici o continuativi di polveri di prima categoria dalle fabbriche e dai depositi di vendita, deve essere indicato il periodo di validità della licenza stessa, periodo che non può protrarsi oltre l'anno solare (numero 6, capitolo 1, dell'allegato C del regolamento di pubblica sicurezza). |
| 67 | N. 31 – Idem. | Licenza per fabbricazione di polveri nitrocellulosa o ni- | | | Valgono le stesse norme del numero precedente (lettera a). |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | N. 30 — R. decreto-legge 21-6-1942, n. 696, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288 | a) Licenza rilasciata dal Ministero dell'interno, o per sua delega dal Prefetto, per la fabbricazione, tenuta in deposito di dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi o liquidi destinati a comporre esplosivi al momento dell'impiego, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico sopra citato | 400 | Ordinario | Gli esplodenti di cui all'art. 46 della legge di pubblica sicurezza sono quelli classificati nella 2ª e 3ª categoria dell'art. 82 del succitato regolamento di pubblica sicurezza:<br>a) dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti;<br>b) detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti.<br>Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie, sono permanenti, e sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati (art. 51 della legge di pubblica sicurezza).<br>Per il deposito dei suddetti esplosivi da autorizzarsi dal Prefetto, si veda il n. 70 della presente tabella. |
| | | *b)* Licenze rilasciata dal Ministero dell'interno, o per sua delega dal Prefetto, per la vendita del materiale esplosivo di cui al numero precedente | 400 | Id. | Le licenze per la vendita di esplodenti durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate, e sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati (art. 51 della legge di pubblica sicurezza). |
| | | Vidimazione annuale della suddetta licenza di vendita | 100 | Id. | |
| | | c) Licenza per il trasporto del detto materiale esplosivo | 40 | Con marche | Le licenze di trasporto sono rilasciate in calce agli avvisi di spedizione e sono, salvo il caso di uso, esenti da tassa di bollo (art. 24 e n. 1 del capitolo 1°, allegato 6, del regolamento di pubblica sicurezza) e possono essere temporanee, cioè per ogni spedizione, o permanenti (art. 51, 2° comma del testo unico della legge di pubblica sicurezza).<br>Nelle licenze permanenti, per trasporti periodici o continuativi di polveri di prima categoria dalle fabbriche e dai depositi di vendita, deve essere indicato il periodo di validità della licenza stessa, periodo che non può protrarsi oltre l'anno solare (numero 6, capitolo 1, dell'allegato 7 del regolamento di pubblica sicurezza). |
| 67 | N. 31 — Idem | Licenza per fabbricazione di polveri nitrocellulosa o nitroglicerina, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico sopra citato | 400 | Ordinario | Valgono le stesse norme del numero precedente (lettera *a*). |
| 68 | N. 32 — Idem | a) Licenza del Prefetto per fabbricazione, tenuta in deposito di polveri piriche, o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nei numeri precedenti, compresi i fuochi artificiali e prodotti affini ovvero materie o | | | Gli esplodenti di cui all'art. 47 della legge di pubblica sicurezza, sono quelli classificati nella 1ª, 4ª e 5ª categoria dell'art. 82 del succitato regolamento:<br>a) polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti;<br>b) artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti; |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti, ai sensi dell'art. 47, 1° comma, del testo unico suscitato | 300 | Ordinario | *c*) munizioni di sicurezza e giocattoli pirici.<br>Per materie o sostanze, atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti, per la fabbricazione, vendita, deposito o trasporto per i quali occorre la licenza del Prefetto si intendono le materie o le sostanze che, per la loro natura, non possono essere impiegate che nella fabbricazione degli esplosivi.<br>Per le materie o sostanze che possono servire anche ad usi industriali, agricoli e simili, come il carbone, lo zolfo, i nitrati, ecc. occorre la licenza del Prefetto quando le materie o le sostanze appaiono destinate per la fabbricazione degli esplosivi (art. 96 del regolamento di pubblica sicurezza).<br>Per le licenze di fabbricazione e di deposito di cui alla lettera *a*), per quelle di vendita di cui alla lettera *b*), e per quelle di trasporto di cui alla lettera *c*), valgono le stesse norme indicate nel precedente n. 68.<br><br>Valgono le norme di cui al numero precedente. |
| | | *b*) Licenza del Prefetto per la vendita del materiale esplodente di cui al numero precedente | 200 | Id. | |
| | | Vidimazione annuale della predetta licenza di vendita | 30 | Con marche | |
| | | *c*) Licenza per il trasporto del detto materiale esplodente | 30 | Id. | |
| 69 | N. 33 - R. decreto legge 2-6-942, n. 690, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288 | *a*) Licenza del Prefetto per il deposito di polveri senza fumo a base di nitroglicerina, ai sensi dell'articolo 47, 2° comma, del testo unico suscitato | 300 | Ordinario | Le licenze contro indicate sono rilasciate dal Prefetto per il deposito ed il trasporto degli esplosivi di seconda o di terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a mezzo cinquanta detonanti (art. 97 del regolamento di pubblica sicurezza) nonchè per il deposito di consumo diretto destinato a contenere complessivamente non più di 200 chilogrammi di esplosivi di 2ª categoria e non più di 2400 detonanti, con la osservanza di cui al n. 5 del capitolo IV dell'allegato *H* al Regolamento di pubblica sicurezza.<br>Possono tenersi in deposito e trasportarsi nel Regno, senza licenza, |
| | | *b*) Licenza del Prefetto per la vendita del materiale esplosivo di cui al numero precedente | 300 | Id. | |
| | | Vidimazione annuale della predetta licenza di vendita | 30 | Con marche | |
| | | *c*) Licenza per il trasporto del detto materiale esplosivo | 30 | Id. | |
| 70 | N. 34 - Idem | *a*) Licenza del Prefetto per il deposito dei prodotti e materie indicati nell'art. 50 del testo unico suscitato | 100 | Ordinario | |
| | | *b*) Licenza per il trasporto del detto materiale esplosivo | 30 | Con marche | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | esplosivo di cui al numero precedente | 300 | Id. | essere impiegate che nella fabbricazione degli esplosivi. | |
| | | Vidimazione annuale della predetta licenza di vendita | 30 | Con marche | Per le materie o sostanze che possono servire anche ad usi industriali, agricoli e simili, come il carbone, lo zolfo, i nitrati, ecc. occorre la licenza del Prefetto quando le materie o le sostanze appaiono destinate per la fabbricazione degli esplosivi (art. 96 del regolamento di pubblica sicurezza). | |
| | | c) Licenza per il trasporto del detto materiale esplosivo | 30 | Id. | Per le licenze di fabbricazione e di deposito di cui alla lettera *a*), per quelle di vendita di cui alla lettera *b*), e per quelle di trasporto di cui alla lettera *c*), valgono le stesse norme indicate nel precedente n. 66. | |
| 69 | N. 33 — R. decreto-legge 2-6-942, n. 696, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288 | *a*) Licenza del Prefetto per il deposito di polveri senza fumo a base di nitroglicerina, ai sensi dell'articolo 47, 2° comma, del testo unico succitato | 300 | Ordinario | Valgono le norme di cui al numero precedente. | |
| | | *b*) Licenza del Prefetto per la vendita del materiale esplosivo di cui al numero precedente | 300 | Id. | | |
| | | Vidimazione annuale della predetta licenza di vendita | 30 | Con marche | | |
| | | *c*) Licenza per il trasporto del detto materiale esplosivo | 30 | Id. | | |
| 70 | N. 34 — Idem. | *a*) Licenza del Prefetto per il deposito dei prodotti e materie indicati nell'art. 50 del testo unico succitato | 160 | Ordinario | Le licenze contro indicate sono rilasciate dal Prefetto per il deposito ed il trasporto degli esplosivi di seconda e di terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a mezzo cinquanta detonanti (art. 97 del regolamento di pubblica sicurezza) nonchè per il deposito di consumo diretto destinato a contenere complessivamente non più di 200 chilogrammi di esplosivi di 2ª categoria e non più di 2000 detonanti, con la osservanza di cui al n. 5 del capitolo IV dell'allegato *B* al Regolamento di pubblica sicurezza. | |
| | | *b*) Licenza per il trasporto del detto materiale esplosivo | 30 | Con marche | Possono tenersi in deposito e trasportarsi nel Regno, senza licenza, esplosivi della 1ª categoria in quantità non superiore a 5 chilogrammi di peso netto ed artifici in quantità non superiore a chilogrammi 25 di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di 1500 cartucce da fucile da caccia cariate a polvere, nonchè 200 cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di nuove di sicurezza (art. 97, 1° comma, del regolamento di pubblica sicurezza). Non è necessaria la licenza per il trasporto delle munizioni di sicurezza (art. 98, 2° comma del regolamento di pubblica sicurezza). | |

0 3 2 0 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fatti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | N. 35 – R. decreto-legge 21-6-1942, n. 696, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288 | Licenza del Ministero dell'interno o della Regia prefettura per l'introduzione nello Stato o transito di prodotti esplodenti di qualsiasi specie, giusta l'art. 54 del testo unico modificato . . . . . | 30 | Con marche | Le licenze di trasporto possono essere temporanee o permanenti, come nelle note del precedente numero 68.<br><br>La licenza è rilasciata in calce agli avvisi di spedizione, ed è esente, salvo il caso d'uso, da tassa di bollo (art. 94 e n. 1 del capitolo 17°, allegato C del regolamento di pubblica sicurezza). |
| 72 | N. 34 – 12 Tabella R. decreto-legge 29-12-1926 n. 2191 (art. 4) convertito nella legge 5 febbraio 1928, n. 188 . | Licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza per sparo di armi da fuoco, lancio di razzi, accensione di fuochi di artificio, innalzamento di aerostati con fiamme o in generale fare esplosioni o accensioni pericolose od incomode negli abitati e nelle loro vicinanze e contro o lungo le vie pubbliche o in direzione di esse, ai sensi dello art. 57 del testo unico succitato . . . . . | 3.0 | Ordinario | Il brillamento delle mine non è compreso tra le esplosioni o accensioni pericolose di cui all'art. 57 della legge e 110 del regolamento (capitolo V dell'allegato *B* al regolamento di pubblica sicurezza). Sono soggette alla tassa di licenza, e quindi alla stessa tassa, la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasioni di festività civili o religiose od in qualsiasi altra contingenza (art. 110 del regolamento di pubblica sicurezza). |
| 73 | N. 36 – R. decreto-legge 21-6-1942, n. 696 convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288 | Autorizzazione del comandante del porto per l'uso di armi, per la deflagrazione di sostanze esplosive, nonchè per l'accensione di luci o di fuochi nei porti e nelle località di sosta o di transito delle navi (art. 80 del Codice della navigazione) . . . . . | 10 | Con marche | |
| 74 | R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147 | Autorizzazione di cui allo art. 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ai enti pubblici ed a privati ad esercitare l'industria relativa alla utilizzazione a qualsiasi scopo di uno o più gas tossici, indicati nell'articolo 1 del regolamento speciale per la disciplina dell'impiego dei gas tossici, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147, ed a custodire e conservare, a qualsiasi scopo, uno o più dei detti gas tossici in magazzini o depositi: | | | Agli effetti dell'art. 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza *è gas tossico:*<br><br>*a*) qualsiasi sostanza tossica che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico o per scopi inerenti al potere tossico stesso;<br><br>*b*) qualsiasi sostanza tossica che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale pur essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica (art. 1 del regolamento 20 gennaio 1927, n. 147).<br><br>La tassa va corrisposta tanto per l'autorizzazione ad utilizzare gas tossici quanto per depositarli anche |
| | | *a*) se data dal Ministero dell'interno . . . . . | 2.400 | Ordinario | |
| | | *b*) se data dal Prefetto . | 1.200 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18 ottobre 1942, n. 1288 | esplodenti di qualsiasi specie, giusta l'art. 54 del testo unico suindicato . . . . . | 30 | Con marche | regolamento di pubblica sicurezza). |
| 72 | N. 34 – 12 Tabella R. decreto-legge 29-12-1926 n. 2191 (art. 4) convertito nella legge 5 febbraio 1928, n. 188 | Licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza per spari di armi da fuoco, lancio di razzi, accensione di fuochi di artificio, innalzamento di aerostati con fiamme e in generale fare esplosioni o accensioni pericolose ed incomode negli abitati e nelle loro vicinanze e contro o lungo le vie pubbliche o in direzione di esse, ai sensi dello art. 57 del testo unico succitato . . . . . | 20 | Ordinario | Il brillamento delle mine non è compreso tra le esplosioni o accensioni pericolose di cui all'art. 57 della legge e 110 del regolamento (capitolo V dell'allegato *B* al regolamento di pubblica sicurezza). Sono soggette alla tassa di licenza, e quindi alla stessa tassa, la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasioni di festività civili o religiose od in qualsiasi altra contingenza (art. 110 del regolamento di pubblica sicurezza). |
| 73 | N. 38 – R. decreto-legge 21-6-1942, n. 696 convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288 | Autorizzazione del comandante del porto per l'uso di armi, per la deflagrazione di sostanze esplosive, nonchè per l'accensione di luci o di fuochi nei porti e nelle località di sosta o di transito delle navi (art. 80 del Codice della navigazione) . . . . . | 10 | Con marche | |
| 74 | R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147 | Autorizzazione di cui allo art. 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ad enti pubblici ed a privati ad esercitare l'industria relativa alla utilizzazione a qualsiasi scopo di uno o più gas tossici, indicati nell'articolo 1 del regolamento speciale per la disciplina dell'impiego dei gas tossici, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147, ed a custodire e conservare, a qualsiasi scopo, uno o più dei detti gas tossici in magazzini o depositi: | | | Agli effetti dell'art. 58 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza *e gas tossico*: |
| | | *a*) se data dal Ministero dell'interno . . . . . | 2.400 | Ordinario | *a*) qualsiasi sostanza tossica che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso; |
| | | *b*) se data dal Prefetto . | 1.200 | Id. | *b*) qualsiasi sostanza tossica che si trova allo stato gassoso o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o di vapore, la quale pur essendo adoperata per scopi diversi da quelli dipendenti dalle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica (art. 1 del regolamento 20 gennaio 1927, n. 147). |
| | | | | | La tassa va corrisposta tanto per l'autorizzazione ad utilizzare gas tossici quanto per l'autorizzazione a conservare i detti gas tossici in magazzini o depositi. |
| | | | | | Il cambiamento del titolare dell'autorizzazione importa una nuova autorizzazione col conseguente pagamento della tassa (art. 20 del regolamento suddetto 20 gennaio 1927, n. 147). |
| | | | | | Giusta il prospetto allegato al suddetto regolamento, non occorre l'autorizzazione per la utilizzazione: |
| | | | | | *a*) dell'*anidride solforosa* concentrata e, se allo stato gassoso, da sola |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | o mista ad anidride solforica, solo quando la utilizzazione di essa sia fatta a scopo agricolo od enologico;<br>*b*) per l'utilizzazione di meno di kg. 75 di *ammoniaca* in piccolo impianto di refrigerazione, e dei *cianuri alcalini* (di potassio, di sodio) per la produzione di acido cianidrico gassoso.<br>Non occorre l'autorizzazione per la custodia in magazzini o depositi fino a kg. 75 di ammoniaca e di anidride solforosa, compressa o liquefatta e contenute in recipienti ad alta pressione.<br>Sono esenti dalla autorizzazione e quindi dal pagamento della tassa gli Istituti e laboratori scientifici o sperimentali dipendenti dallo Stato, provincie o comuni che compiono studi, esperienze o dimostrazioni con gas tossici.<br>La stessa esenzione può essere concessa per la utilizzazione dei gas in stabilimenti industriali od officine a scopo di preparazione o trasformazione di altri prodotti o per altre lavorazioni o scopi (art. 62 del regolamento di pubblica sicurezza succitato). |
| 75 | R. decreto 9-1-1927 n. 147 | Patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici, di persone che, alla dipendenza degli enti pubblici e dei privati autorizzati ad utilizzare i gas tossici ovvero a custodirli e conservarli in magazzini e depositi, o a trasportarli, eseguono operazioni relative a detto impiego | 50 | Con marche | |
| | | Vidimazione della patente stessa, in sede di revisione. . | 20 | Id. | |
| 76 | Legge 23-5-1932 n. 551 | Licenza per la produzione e la vendita di ciascun tipo di maschere antigas (comprese le parti destinate alla filtrazione e purificazione dell'aria) o di apparecchi affini, destinati alla protezione individuale antigas della popolazione civile, in previsione di guerra chimica . . . . . | 1200 | Ordinario | |
| | | CAPO II<br>*Teatri e spettacoli pubblici. Cinematografo* | | | |
| 77 | N. 21 - Tabella *A*. R. decreto-legge | Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per la | | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *alcalini* (di potassio, di sodio) per la produzione di acido cianidrico gassoso.<br>Non occorre l'autorizzazione per la custodia in magazzini o depositi fino a kg. 75 di ammoniaca e di anidride solforosa, compressa o liquefatta e contenute in recipienti ad alta pressione.<br>Sono esenti dalla autorizzazione e quindi dal pagamento della tassa gli Istituti e laboratori scientifici o sperimentali dipendenti dallo Stato, provincie o comuni che compiono studi, esperienze o dimostrazioni con gas tossici.<br>La stessa esenzione può essere concessa per la utilizzazione dei gas in stabilimenti industriali od officine a scopo di preparazione o trasformazione di altri prodotti o per altre lavorazioni o scopi (art. 62 del regolamento di pubblica sicurezza succitato). |
| 75 | R. decreto 9-1-1927 n. 147 | Patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici, di persone che, alla dipendenza degli enti pubblici e dei privati autorizzati ad utilizzare i gas tossici ovvero a custodirli e conservarli in magazzini e depositi, o a trasportarli, eseguono operazioni relative a detto impiego | 50 | Con marche | |
| | | Vidimazione della patente stessa, in sede di revisione | 20 | Id. | |
| 76 | Legge 23-5-1932 n. 551 | Licenza per la produzione e la vendita di ciascun tipo di maschere antigas (comprese le parti destinate alla filtrazione e purificazione dell'aria) o di apparecchi affini, destinati alla protezione individuale antigas della popolazione civile, in previsione di guerra chimica | 1200 | Ordinario | |
| | | CAPO II<br>*Teatri e spettacoli pubblici*<br>*Cinematografi* | | | |
| 77 | N. 21 – Tabella *A*. R. decreto-legge 30-12-1923, n. 3279 | Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per la apertura di teatri (art. 68 della legge di pubblica sicurezza succitata): | | | |
| | | per un corso di non più di 5 rappresentazioni o di altri trattenimenti: | | | |
| | | per i teatri di 1° ordine | 360 | Id. | La classificazione dei teatri è approvata con decreto del Ministro per le finanze su proposta dei Prefetti, sentiti gli Intendenti di finanza. |
| | | per i teatri di 2° ordine | 200 | Id. | |
| | | per i teatri di 3° ordine | 110 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Voce | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | per un corso da 6 a 10 rappresentazioni o altri trattenimenti: | | | La licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie (articolo 116, capoverso 2°, del regolamento di pubblica sicurezza); la durata della licenza deve risultare dalla licenza stessa. |
| | | per i teatri di 1° ordine | 850 | Oro l'arte | Quando però la tassa sia stata corrisposta sull'ammontare massimo, la licenza può avere la durata di un anno dal giorno del rilascio. |
| | | per i teatri di 2° ordine | 500 | Id | La licenza è personale, ed è rilasciata a colui che gestisce l'impresa, ed al quale è ceduto l'uso del teatro, ed è valida esclusivamente per il locale in essa indicato (art. 71 della legge di pubblica sicurezza). |
| | | per i teatri di 3° ordine | 250 | Id | Ogni impresa teatrale che succeda ad un'altra nell'esercizio di un medesimo teatro deve ottenere una distinta licenza di apertura del teatro stesso col pagamento della relativa tassa, così come, qualora uno stesso impresario intraprenda spettacoli diversi da quelli indicati nella licenza, deve rinnovare la detta licenza col conseguente pagamento della tassa dovuta. |
| | | per un corso di 20 o più rappresentazioni o altri trattenimenti: | | | L'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) non è esente dal pagamento delle tasse contro indicate, quando le rappresentazioni od i trattenimenti da esso indetti siano dati in concorrenza con le private gestioni di spettacoli. |
| | | per i teatri di 1° ordine | 1.800 | Id | La esenzione dal pagamento delle dette tasse compete invece all'E.N.A.L. ai sensi dell'art. 4 della legge 24 maggio 1937, n. 817, solo quando trattasi: |
| | | per i teatri di 2° ordine | 1.100 | Id | *a*) di spettacoli e trattenimenti sporadici e saltuari; |
| | | per i teatri di 3° ordine | 580 | Id | *b*) quando trattasi di spettacoli e trattenimenti, compresi gli sportivi, da svolgersi nei teatri propri delle sedi dell'E.N.A.L. ancorchè possano intervenire i non tesserati e per l'ingresso sia necessario l'acquisto di un biglietto d'ingresso o sia dovuto il pagamento di una somma a beneficio dell'E.N.A.L. |
| | | | | | Non assumono carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico le adunanze di persone dette pure accademiche, a fine di attendere alle lettere o alle scienze o alle arti e di promuovere il loro incremento, nonchè giusta l'art. 123 del regolamento di pubblica sicurezza, gli spettacoli e le manifestazioni sportive, aventi *carattere educativo* e dalle quali esuli qualsiasi finalità di lucro o di speculazione. |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | tenimenti: | | | |
| | | per i teatri di 1° ordine | 1.800 | Id. | |
| | | per i teatri di 2° ordine | 1.100 | Id. | |
| | | per i teatri di 3° ordine | 580 | Id. | |
| 78 | N. 37 — R. decreto-legge 21-8-1942, n. 696, convertito nella legge 18 ottobre 942, n. 1288 | Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per l'apertura ed esercizio di cinematografi (art. 68 della legge di pubblica sicurezza): | | | |
| | | per i cinematografi di categoria extra | 2.000 | Id. | |
| | | per i cinematografi di 1ª categoria | 1.000 | Id. | |

stata è con cui gestisce l'impresa, ed al quale è ceduto l'uso del teatro, esl è valida esclusivamente per il locale in essa indicato (art. 71 della legge di pubblica sicurezza).

Ogni impresa teatrale che succede ad un'altra nell'esercizio di un medesimo teatro deve ottenere una distinta licenza di apertura del teatro stesso col pagamento della relativa tassa, così come, qualora uno stesso impresario intraprenda spettacoli diversi da quelli indicati nella licenza, deve rinnovare la detta licenza col conseguente pagamento della tassa dovuta.

L'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) non è esente dal pagamento delle tasse controindicate, quando le rappresentazioni od i trattenimenti da esso indetti siano dati in concorrenza con le private gestioni di spettacoli.

La esenzione dal pagamento delle dette tasse compete invece all'E.N.A.L. ai sensi dell'art. 4 della legge 24 maggio 1937, n. 817, solo quando trattasi:

a) di spettacoli e trattenimenti sporadici e saltuari;

b) quando trattasi di spettacoli e trattenimenti, compresi gli sportivi, da svolgersi nei teatri propri delle sedi dell'E.N.A.L. ancorchè possano intervenire i non tesserati e per l'ingresso sia necessario l'acquisto di un biglietto d'ingresso o sia dovuto il pagamento di una somma a beneficio dell'E.N.A.L.

Non assumono carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico le adunanze di persone dette pure accademiche, a fine di attendere alle lettere o alle scienze o alle arti e di promuovere il loro incremento, nonchè giusta l'art. 123 del regolamento di pubblica sicurezza, gli spettacoli e le manifestazioni sportive, aventi *carattere educativo* e dalle quali esuli qualsiasi finalità di lucro o di speculazione.

La classificazione dei cinematografi nelle controindicate categorie è fatta dal Prefetto, giusta la disposizione di cui all'art. 2 della legge 4 aprile 1940, n. 406.

L'assegnazione ad una categoria è obbligatoria e dovrà risultare da annotazione trascritta sulla licenza di pubblico esercizio (art. 1 della citata legge).

La licenza è personale ed ha la validità di un anno dal giorno del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | prestino a suonare in pubblico o pagamento (articoli 228 e 229 del suddetto regolamento di pubblica sicurezza). |
| 110 | N. 57 - R. decreto-legge 2-5-15, n. 699, convertito con modificazioni nella legge 8 dicembre 1912, n. 1288 | Vidimazione, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 maggio 1940, n. 635, dei registri la cui tenuta è prescritta per legge per l'esercizio di determinate attività soggette ad autorizzazione di polizia:<br>per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine . . . | 40 | Con marche | |
| | | TITOLO VIII<br>Commercio e Industria | | | |
| 111 | N. 58 - Idem. | 1) Prima vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari, di cui all'articolo 2215 del Codice civile, e dei libri tenuti dagli amministratori della società a norma dell'art. 2421 dello stesso Codice, nonchè di tutti gli altri libri che per legge siano sottoposti alla stessa disciplina del suddetto art. 2215:<br>quando contengono un numero di pagine:<br>*a*) non superiore a 200, | 25 | Id | Per prima vidimazione deve intendersi la numerazione progressiva di ogni pagina e la bollatura in ogni foglio prescritte dall'art. 2215 del Codice civile prima che il libro venga messo in uso.<br>La tassa è dovuta per ciascun volume vidimato.<br>Per pagine si devono intendere le singole facciate, e quindi agli effetti della applicazione della tassa devono calcolarsi quattro pagine per ogni foglio intero.<br>Per i libri di commercio tenuti col sistema americano, sui quali ogni scrittura occupa due facciate opposte, ai fini dell'applicazione della tassa, le due opposte facciate si considerano come una sola. |
| | | *b*) superiore a 200 e fino a 400 . . . . . | 75 | Id | |
| | | *c*) superiore a 400 e fino a 600 . . . . . | 100 | Id | |
| | | *d*) oltre 600 . . . . . | 150 | Id | |
| | | 2) Prima vidimazione degli altri libri, compreso il copia-lettere, fatta eseguire dall'imprenditore a norma dell'art. 2218 del Codice civile. | Le stesse tasse di cui al num. 1 ridotte a metà | | |
| 112 | N. 59 - Idem. | 1) Vidimazione annuale del libro giornale previsto dall'art. 2216 del codice civile e dei libri tenuti dagli amministratori della società, a norma dell'art. 2421 dello stesso Codice, nonchè di tutti gli altri libri che per legge siano sottoposti alla stessa disciplina del suddetto arti- | | | Per il computo delle pagine valgono le norme di cui al precedente n. 111. |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | autorizzazione di polizia: | | | | |
| | | per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine . . . | 40 | Cna marche | | |
| | | TITOLO VIII<br>**Commercio e Industria** | | | | |
| 111 | N. 55 - Idem | 1) Prima vidimazione dei libri giornale e dei libro degli inventari, di cui all'articolo 2215 del Codice civile, e dei libri tenuti dagli amministratori delle società a norma dell'art. 2421 dello stesso Codice, nonchè di tutti gli altri libri che per legge siano sottoposti alla stessa disciplina del suddetto art. 2215; quando contengono un numero di pagine: | | | Per prima vidimazione deve intendersi la numerazione progressiva in ogni pagina e la bollatura in ogni foglio prescritto dall'art. 2215 del Codice civile prima che il libro venga messo in uso.<br>La tassa è dovuta per ciascun volume vidimato.<br>Per pagine si devono intendere le singole facciate, e quindi agli effetti della applicazione della tassa devono calcolarsi quattro pagine per ogni foglio intero.<br>Per i libri di commercio tenuti col sistema americano, sui quali ogni scrittura occupa due facciate opposte, ai fini dell'applicazione della tassa, le due opposte facciate si considerano come una sola. | |
| | | a) non superiore a 200. | 45 | Id. | | |
| | | b) superiore a 200 e fino a 400 . . . . . | 75 | Id. | | |
| | | c) superiore a 400 e fino a 600 . . . . . | 105 | Id. | | |
| | | d) oltre 600 . . . . . | 150 | Id. | | |
| | | 2) Prima vidimazione degli altri libri, compreso il copia-lettere, fatta eseguire dall'imprenditore a norma dell'art. 2218 del Codice civile. | Le stesse tasse di cui al num. 1 ridotte a metà | | | |
| 112 | N. 56 - Idem | 1) Vidimazione annuale del libro giornale previsto dall'art. 2216 del Codice civile e dei libri tenuti dagli amministratori delle società, a norma dell'art. 2421 dello stesso Codice, nonchè di tutti gli altri libri che per legge siano sottoposti alla stessa disciplina del suddetto articolo 2215; quando contengono un numero di pagine: | | | Per il computo delle pagine valgono le norme di cui al precedente n. 111. | |
| | | a) non superiore a 200. | 25 | Cna marche | | |
| | | b) superiore a 200 e fino a 400 . . . . . | 60 | Id. | | |
| | | c) superiore a 400 e fino a 600 . . . . . | 90 | Id. | | |
| | | d) oltre 600 . . . . . | 20 | Id. | | |
| | | 2) Vidimazione annuale degli altri libri compreso il copia-lettere, fatta eseguire dall'imprenditore a norma dell'art. 2218 del Codice civile. | Le stesse tasse di cui al num. 1 ridotte a metà | | | |



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fatti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | N. 60 – R. decreto-legge 21-5-1942, numero 795, convertito con modificazioni nella legge 18-12-1942, numero 1288 | Iscrizione nel registro delle imprese degli imprenditori nonchè degli enti pubblici, che hanno per oggetto esclusivo o principale una attività commerciale (articoli 2188, 2195, 2197, 2201 del Codice civile). | 45 | Ordinario | Gli imprenditori contro indicati sono quelli che esercitano:<br>1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;<br>2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;<br>3) un'attività di trasporto, per terra, per acqua o per aria;<br>4) un'attività bancaria o assicurativa;<br>5) altre attività ausiliarie delle precedenti.<br>Non sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori (art. 2202 del Codice civile). |
| 114 | N. 61 – Idem. | Iscrizione nel suddetto registro delle imprese degli atti costitutivi e degli atti portanti aumento di capitale sociale, proroga della durata della società, cambiamento dell'oggetto e del tipo della società, nonchè degli atti di fusione, giusta le disposizioni di cui ai capi III e IX del titolo V del Libro V del lavoro del Codice civile:<br>*a*) se trattasi di un società in nome collettivo od in accomandita semplice:<br>fino a L. 50.000 di capitale . . . . . | 200 | Id. | Per le iscrizioni degli atti portanti aumento di capitale sociale, che è quello sottoscritto, sia o non versato, la tassa controindicata va corrisposta soltanto sull'aumento del capitale sociale, intendendo per aumento di capitale sociale ogni nuovo apporto di ricchezza che viene ad aggiungersi a quella precedentemente fornita alla società, ovvero l'apporto di ricchezza versato per il reintegro del capitale svalutato o perduto.<br>L'iscrizione delle deliberazioni di proroga o cambiamento dell'oggetto o tipo della società, nonchè l'iscrizione dell'atto di fusione di cui all'art. 2504 del Codice civile, quando la fusione avviene per incorporazione senza aumento di capitale della società incorporante, sono soggette al quinto delle tasse controindicate, con un minimo di L. 200.<br>Qualora l'atto di fusione porti aumento del capitale della società incorporante, si applica il primo comma della presente nota. Per la iscrizione dell'atto di fusione in società di nuova costituzione, è dovuta la tassa sull'intero capitale della nuova società, come per gli atti costitutivi.<br>Le tasse controindicate non sono dovute per le iscrizioni degli atti delle società cooperative.<br>Salva l'applicazione dell'articolo 10 del decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739 (pagamento di tasse mediante abbonamento) sono esenti da ogni tassa gli atti costitutivi delle |
| | | con capitale superiore a L. 50.000 . . . . . | 400 | Id. | |
| | | *b*) se trattasi di una società per azioni, di una società in accomandita per azioni, o di una società a responsabilità limitata:<br>fino a L. 250.000 di capitale . . . . . | 700 | Id. | |
| | | oltre L. 250.000 e fino a L. 1.000.000 . . . . . | 1.400 | Id. | |
| | | oltre L. 1.000.000 e fino a L. 2.000.000 . . . . . | 2.800 | Id. | |
| | | per ogni milione o frazione di milione in più saranno dovute in aumento alle L. 2800 . . . . . | 600 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | precedenti<br>Non sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori (art. 2202 del Codice civile). |
| 114 | N. 61 - Idem. | Iscrizione nel suddetto registro delle imprese degli atti costitutivi e degli atti portanti aumento di capitale sociale, proroga della durata della società, cambiamento dell'oggetto e del tipo della società, nonchè degli atti di fusione, giusta le disposizioni di cui ai capi III e IX del titolo V del Libro V del lavoro del Codice civile:<br>*a*) se trattasi di una società in nome collettivo od in accomandita semplice:<br>fino a L. 50.000 di capitale | 200 | Id. | Per le iscrizioni degli atti portanti aumento di capitale sociale, che è quello sottoscritto, sia o non versato, la tassa controdistinta va corrisposta soltanto sull'aumento del capitale sociale, intendendo per aumento di capitale sociale ogni nuovo apporto di ricchezza che viene ad aggiungersi a quella precedentemente fornita alla società, ovvero l'apporto di ricchezza versato per il reintegro del capitale svalutato o perduto.<br>L'iscrizione delle deliberazioni di proroga o cambiamento dell'oggetto o tipo della società, nonchè l'iscrizione dell'atto di fusione di cui all'art. 2504 del Codice civile, quando la fusione avviene per incorporazione senza aumento di capitale della società incorporante, sono soggette al quinto delle tasse controindicate, con un minimo di L. 200.<br>Qualora l'atto di fusione porti aumento del capitale della società incorporante, si applica il primo comma della presente nota. Per la iscrizione dell'atto di fusione in società di nuova costituzione, è dovuta la tassa sull'intero capitale della nuova società, come per gli atti costitutivi.<br>Le tasse controindicate non sono dovute per le iscrizioni degli atti delle società cooperative.<br>Salva l'applicazione dell'articolo 10 del decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739 (pagamento di tasse mediante abbonamento) sono esenti da ogni tassa gli atti costitutivi delle società che si costituiranno allo scopo di esercitare nuove miniere di zolfo (art. 12 del detto decreto legge Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 ed integrato dall'art. 2 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1660).<br>Alla tassa di cui alla lettera *a*) sono soggetto altresì le deliberazioni di fusione, salvo quanto è stabilito al n. 114 per la iscrizione dell'atto di fusione di cui all'art. 2504 del Codice civile; nonchè le deliberazioni di aumento di capitale delle società azio- |
| | | con capitale superiore a L. 50.000 | 400 | Id. | |
| | | *b*) se trattasi di una società per azioni, di una società in accomandita per azioni, o di una società a responsabilità limitata:<br>fino a L. 250.000 di capitale | 700 | Id. | |
| | | oltre L. 250.000 e fino a L. 1.000.000 | 1.400 | Id. | |
| | | oltre L. 1.000.000 e fino a L. 2.000.000 | 2.800 | Id. | |
| | | per ogni milione o frazione di milione in più saranno dovute in aumento alle L. 2800 | 600 | Id. | |
| 115 | N. 62 - Idem. | *a*) Iscrizione nel suddetto registro delle imprese di modificazioni dell'atto costitutivo diverse da quelle di cui al numero precedente<br>*b*) Iscrizione nel suddetto registro delle imprese degli | 200 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | a tre atti delle società indicati ai capi III e IX del titolo V del suaccitato Libro del lavoro | 60 | Ordinario | nario, salva la applicazione del n. 114 per la iscrizione della avvenuta sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2444 del Codice civile.<br>Le tasse di cui alle lettere *a*) e *b*) non sono dovute per le iscrizioni degli atti delle società cooperative e per il deposito dei bilanci. |
| 116 | N. 63 – R. decreto legge 2-9-942, n. 696, convertito nella legge 18 dicembre 1942, n. 1288 | Trascrizione dei contratti di costruzione delle navi o degli aeromobili (art. 238 e 853 del Codice di navigazione); degli atti costitutivi, traslativi od estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi (maggiori o minori) galleggianti, o loro carati, o su aeromobili o loro quote e su alianti libratori (art. 250 ed 865 del detto Codice di navigazione); della dichiarazione di armatore o di esercente di aeromobile (articoli 271 e 875 del Codice di navigazione); degli atti di costituzione, variazione o scioglimento delle società di armamento tra comproprietari (art. 279 del Codice di navigazione); dell'ipoteca su navi e su aeromobili (articoli 567, 1030 del Codice di navigazione); di provvedimenti cautelari (articoli 684 e 1076 del Codice di navigazione). . . | 100 | Id. | La tassa è dovuta per ciascun atto trascritto. |
| 117 | N. 46 – R. decreto-legge 30-12-1923, n. 3279. | Decreto di autorizzazione per l'istituzione di borse valori (art. 1 della legge 29 marzo 1913, n. 272, modificata dal R. decreto-legge 26 maggio 1935, n. 1494) . . | 2.000 | Id. | |
| 118 | N. 48 – Idem | Autorizzazione del Ministro del tesoro per l'impianto di sedi e succursali di banche straniere in Italia, a norma dei RR. decreti 4 settembre 1919, n. 1620 e 20 febbraio 1921, n. 483:<br>se il capitale assegnato | | | L'approvazione delle eventuali modificazioni non importanti aumento di capitale è soggetta al quinto della tassa controindicata.<br>Nel caso di aumento di capitale per il pagamento della controindicata tassa valgono le norme di cui al precedente n. 114. |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | atti delle società cooperative e per il deposito dei bilanci. |
| 116 | N. 63 – R. decreto legge 2-6-942, n. 686, convertito nella legge 18 dicembre 1942, n. 1288 | Trascrizione dei contratti di costruzione delle navi o degli aeromobili (art. 238 e 853 del Codice di navigazione); degli atti costitutivi, traslativi od estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi (maggiori o minori) galleggianti, o loro carati, o su aeromobili o loro quote e su alianti libratori (art. 250 ed 865 del detto Codice di navigazione); della dichiarazione di armatore o di esercente di aeromobile (articoli 271 e 875 del Codice di navigazione); degli atti di costituzione, variazione o scioglimento delle società di armamento tra comproprietari (art. 279 del Codice di navigazione); dell'ipoteca su navi o su aeromobili (articoli 567, 1030 del Codice di navigazione); di provvedimenti cautelari (articoli 684 e 1676 del Codice di navigazione). | 100 | Id. | La tassa è dovuta per ciascun atto trascritto. |
| 117 | N. 46 – R. decreto legge 30-12-1923, n. 3279. | Decreto di autorizzazione per l'istituzione di borse valori (art. 1 della legge 20 marzo 1913, n. 272, modificata dal R. decreto-legge 26 maggio 1935, n. 1494) | 2.000 | Id. | |
| 118 | N. 48 – Idem | Autorizzazione del Ministro del tesoro per l'impianto di sedi e succursali di banche straniere in Italia, a norma dei RR. decreti 4 settembre 1919, n. 1620 e 20 febbraio 1921, n. 483: | | | L'approvazione delle eventuali modificazioni non importanti aumento di capitale è soggetta al quinto delle tasse controindicate.<br>Nel caso di aumento di capitale per il pagamento della controindicata tassa valgono le norme di cui al precedente n. 114. |
| | | se il capitale assegnato alla gestione nel territorio del Regno non supera Lire 500.000 . . . . . | 2.960 | Id. | |
| | | se supera L. 500.000 e non 1.000.000 . . . . . | 5.860 | Id. | |
| | | per ogni L. 500.000 in più o frazione di L. 500.000. | 2.900 | Id. | |
| 119 | N. 9 – Idem. | Autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria e commercio alle imprese nazionali od estere che intendano esercitare l'industria delle assicurazioni o delle riassicu- | | | L'approvazione delle eventuali modificazioni non importanti aumento di capitale è soggetta al quinto delle tasse controindicate.<br>Nel caso di aumento di capitale, per il pagamento della tassa controindi- |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonte | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | razioni sulla durata della vita umana e contro danni, e alle imprese estere che, per l'esercizio della riassicurazione negli anzidetti casi, intendono istituire nel Regno la legale rappresentanza (articoli 18 e 41 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) alle imprese nazionali ed estere di capitalizzazione o di risparmio (art. 67 del regolamento 4 gennaio 1925, n. 63), agli enti di diversa o minore importanza delle vere e proprie compagnie di assicurazione comunque denominate e costituite, che hanno per oggetto l'assicurazione di capitali e rendite sulla vita dei propri soci ed associati ovvero operazioni di capitalizzazione, nonchè agli enti di gestione fiduciaria (articoli 2, 4 e 6 del R. decreto-legge 20 ottobre 1932, n. 1858): | | | cura valgono le norme di cui al precedente n. 114.<br>Le società a forma cooperativa e le associazioni di mutua assicurazione sono equiparate alle imprese assicuratrici per quanto concerne gli obblighi fiscali.<br>Alla stessa controindicata tassa sono soggetti i decreti che, a' termini dell'art. 34 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e dell'art. 30 del regolamento 4 gennaio 1925, n. 63, il Ministero dell'industria e commercio emette per autorizzare eccezionalmente e per un periodo non maggiore di due anni agenti intermediari di nazionalità italiana a collocare in assicurazione rischi all'estero presso imprese speciali che non siano in grado per la loro struttura di istituire una legale rappresentanza nel Regno.<br>Per le società estere la tassa va liquidata in ragione del capitale assegnato alla gestione nel territorio del Regno. |
| | | se il capitale delle imprese nazionali o quello assegnato alla gestione nel territorio del Regno delle imprese estere non supera le lire 500,000 . . . . . | 2.900 | Ordinario | |
| | | se supera L. 500,000 e non L. 1.000.000 . . . . . | 5.800 | Id. | |
| | | per ogni L. 500.000 in più o frazione di lire 500.000 | 2.900 | Id. | |
| 120 | N. 53 - Tabella A R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3275 | Deliberazione relativa a fiere e mercati, giusta la legge 17 maggio 1866, n. 2933, e l'art. 52, n. 11 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383: | | | |
| | | a) per istituzione di fiere o mercati: | | | |
| | | in comuni aventi una popolazione: | | | |
| | | non superiore a 5000 abitanti . . . . . | 116 | Id. | |
| | | superiore a 5000 e non a 10.000 abitanti . . . . . | 230 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | istituire nel Regno la legale rappresentanza (articoli 18 e 41 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) alle imprese nazionali od estere di capitalizzazione o di risparmio (art. 67 del regolamento 4 gennaio 1925, n. 63), agli enti di diversa o minore importanza dello stesso e proprio compagnie di assicurazione comunque denominate e costituite, che hanno per oggetto l'assicurazione di capitali o rendite sulla vita dei propri soci od associati ovvero operazioni di capitalizzazione, nonchè agli enti di gestione fiduciaria (articoli 2, 4 e 6 del R. decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1558): | | | La tassa è dovuta per ciascuna fiera o mercato, cui si riferisce il cambiamento in modo permanente. |
| | | se il capitale delle imprese nazionali o quello assegnato alla gestione nel territorio del Regno delle imprese estere non supera le lire 500.000 . . . . . | 2.900 | Ordinario | |
| | | se supera L. 500.000 e non L. 1.000.000 . . . . . | 5.800 | Id. | |
| | | per ogni L. 500.000 in più o frazione di lire 500.000 . | 2.900 | Id. | |
| 120 | N. 3 — Tabella A R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3273 | Deliberazione relativa a fiere e mercati, giusta la legge 17 maggio 1866, n. 2933, e l'art. 3, n. 11 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383: | | | |
| | | a) per istituzione di fiere e mercati: | | | |
| | | in comuni aventi una popolazione: | | | |
| | | non superiore a 5000 abitanti . . . . . | 1.0 | Id | |
| | | superiore a 5000 e non a 10.000 abitanti . . . . . | 230 | Id | |
| | | superiore a 10.000 e non a 30.000 abitanti . . . . . | 460 | Id | |
| | | superiore a 30.000 e non a 60.000 abitanti . . . . . | 570 | Id | |
| | | superiore a 60.000 abitanti . . . . . | 860 | Id | |
| | | b) per il cambiamento in modo permanente di fiere e mercati: | | | |
| | | in comuni aventi una popolazione: | | | |
| | | non superiore a 5000 abitanti . . . . . | 60 | Id | |

triei per quanto concerne gli obblighi fiscali.

Alla stessa controindicata tassa sono soggetti i decreti che, a' termini dell'art. 34 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e dell'art. 61 del regolamento 4 gennaio 1925, n. 63, il Ministero dell'industria e commercio emette per autorizzare eccezionalmente e per un periodo non maggiore di due anni agenti intermediari di nazionalità italiana a collocare in assicurazione rischi all'estero presso imprese speciali che non siano in grado per la loro struttura di istituire una legale rappresentanza nel Regno.

Per le società estere la tassa va liquidata in ragione del capitale assegnato alla gestione nel territorio del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | superiore a 5000 e non a 10.000 abitanti | 110 | Ordinario | |
| | | superiore a 10.000 e non a 30.000 abitanti | 230 | Id. | |
| | | superiore a 30.000 e non a 60.000 abitanti | 290 | Id. | |
| | | superiore a 60.000 abitanti | 430 | Id. | |
| 121 | N. 51 - Tabella A R. decreto legge 6-9-1935, n. 1749 (Alleg. F) convertito nella legge 28-5-1936, n. 1227 | Licenza rilasciata dalla autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773: | | | La licenza è personale e dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è rilasciata.<br>La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta anche se si trovino in località diverse (art. 127 della legge di pubblica sicurezza, 4° comma).<br>L'obbligo della licenza del questore, col conseguente pagamento della tassa, ricorre anche nei casi di operazioni, sia di lavorazione che di compravendita, fatte occasionalmente, ovvero fatte sotto forma di commercio ambulante (art. 243, primo comma, del regolamento di pubblica sicurezza).<br>Devono munirsi della licenza e corrispondere la tassa i fabbricanti ed i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi, come ad esempio, i cartolari, gli ombrellai, gli ottici chincaglieri e simili (art. 244, 1° comma del regolamento di pubblica sicurezza).<br>Sono anche soggetti all'obbligo della licenza i fabbricanti di oggetti di oro, di argento o di platino, nel cui interno siano state introdotte sostanze diverse; non sono invece soggetti all'obbligo della licenza i fabbricanti ed i commercianti di oggetti dorati, argentati, ovvero placcati e rinforzati con metalli preziosi.<br>Non sono neanche tenuti a munirsi della licenza i fabbricanti o commercianti di penne stilografiche nei quali l'impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino (art. 244 del Regolamento di pubblica sicurezza).<br>L'obbligo della licenza non ricorre neanche per gli institori ed i rappresentanti di commercio degli esercenti di cui alla lettera a) i quali devono, però, munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata (articolo 243, 2° comma del regolamento |
| | | *a*) ai fabbricanti, commercianti e mediatori di oggetti preziosi, ai cesellatori, orafi, agli incastratori di pietre preziose e agli esercenti di industrie o arti affini residenti nel Regno | 60 | Id. | |
| | | *b*) ai fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri, che intendano esercitare nel Regno il commercio di oggetti preziosi da essi importati, nonchè ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti | 600 | Id. | |
| | | Rinnovazione annuale della licenza | 120 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | N. 61 – Tabella A R decreto legge 25-6-1935, n. 1249 (Alleg. F) convertito nella legge 28-5-1936, n. 1227 | tanti . . . . . | | | |
| | | Licenza rilasciata dalla autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773: | | | La licenza è personale e dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è rilasciata. |
| | | *a*) ai fabbricanti, commercianti e mediatori di oggetti preziosi, ai cesellatori, orafi, agli incastratori di pietre preziose e agli esercenti di industrie o arti affini residenti nel Regno . . . | 600 | L1 | La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta anche se si trovino in località diverse (art. 127 della legge di pubblica sicurezza, 1° comma). L'obbligo della licenza del questore, col conseguente pagamento della tassa, ricorre anche nei casi di operazioni, sia di lavorazione che di compravendita, fatte occasionalmente, ovvero fatte sotto forma di commercio ambulante (art. 243, primo comma, del regolamento di pubblica sicurezza). Devono munirsi della licenza e corrispondere la tassa i fabbricanti ed i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi, come ad esempio, i cartolari, gli ombrelli, gli ottici, i chincaglieri e simili (art. 244, 1° comma del regolamento di pubblica sicurezza). Sono anche soggetti all'obbligo della licenza i fabbricanti di oggetti di oro, di argento o di platino, nel cui interno siano state introdotte sostanze diverse; non sono invece soggetti all'obbligo della licenza i fabbricanti ed i commercianti di oggetti dorati, argentati, ovvero placcati o rinforzati con metalli preziosi. Non sono nemmeno tenuti a munirsi della licenza i fabbricanti e commercianti di penne stilografiche nel quali l'impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino (art. 244 del Regolamento di pubblica sicurezza). L'obbligo della licenza non ricorre neanche per gli institori ed i rappresentanti di commercio degli esercenti di cui alla lettera *a*) i quali devono, però, munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata (articolo 243, 2° comma del regolamento di pubblica sicurezza). All'atto della richiesta della licenza o patente di servizio i richiedenti devono provare di essere iscritti, per la industria od il commercio degli oggetti preziosi, nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile ed in quelli dello imposto sulle industrie ed i commerci. Nel caso di fabbricanti, commercianti ed esercenti, non iscritti nei ruoli della imposta di ricchezza mobile, deve essere presentato un certificato dell'agenzia delle imposte dirette, indicante il motivo per il quale richiedente non trovasi inscritto nei ruoli. |
| | | *b*) ai fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri, che intendano esercitare nel Regno il commercio di oggetti preziosi da essi importati, nonchè ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti . . . | 600 | L1 | |
| | | Rinnovazione annuale della licenza . . . . . | 120 | L1 | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tasse | Tasse Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | I fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nel Regno il commercio degli oggetti preziosi da essi importati, nonchè i loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti, all'atto della richiesta della licenza, devranno provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo dove ha sede la ditta, alla quale appartengono, vistato da l'autorità consolare italiana (art. 15 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279).<br>Colui che senza il pagamento della tassa controindicata eserciti l'industria od il commercio degli oggetti preziosi, è soggetto alla pena pecuniaria da L. 2000 a L. 3000 senza pregiudizio delle maggiori sanzioni, prevedute dalla legge penale, e della confisca dei suddetti oggetti, a termini della legge medesima, per la mancanza della licenza.<br>Per il rilascio della licenza si applicano le disposizioni dell'art. 11 del testo unico della legge di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.<br>La revoca della licenza ha luogo nei casi previsti dall'ultimo comma del citato art. 11 della legge di pubblica sicurezza e dall'art. 3 del R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1670 (art. 16 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279). |
| 122 | X 64 — R. decreto-legge 2-6-1942, n. 696, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288 | Licenza dell'Ispettorato provinciale della agricoltura per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore; (art. 5 decreto legislativo Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152): per ogni trebbiatrice e sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la larghezza del battitore | 200 | Ordinario | La licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie di piante, per la annata agraria e nell'ambito della provincia per la quale è stata rilasciata.<br>Il trebbiatore che intenda impiegare le proprie macchine nel territorio di altre provincie deve sottoporre la licenza al visto di autorizzazione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio (art. 6 del R. decreto-legge 23 aprile 1942, n. 433).<br>La licenza scade al 31 dicembre di ciascun anno. La rinnovazione può essere richiesta entro il 30 aprile di ciascun anno.<br>La controindicata tassa deve essere versata dagli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina all'atto in cui viene inoltrata la domanda per ottenere la licenza stessa, od il visto di autorizzazione.<br>Fra le macchine trebbiatrici debbono comprendersi sia le trebbiatrici propriamente dette, in uso per qual- |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | deve ha sede la ditta, alla quale appartengono, vistato da l'autorità consolare italiana (art. 15 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279).<br>Colui che senza il pagamento della tassa controindicata eserciti l'industria od il commercio degli oggetti preziosi, è soggetto alla pena pecuniaria da L. 2000 a L. 5000 senza pregiudizio delle maggiori sanzioni, prevedute dalla legge penale, e della confisca degli suddetti oggetti, a termini della legge medesima, per la mancanza della licenza.<br>Per il rilascio della licenza si applicano le disposizioni dell'art. 11 del testo unico della legge di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.<br>La revoca della licenza ha luogo nei casi previsti dall'ultimo comma del citato art. 11 della legge di pubblica sicurezza e dell'art. 3 del R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1670 (art. 16 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279). |
| 122 | N. 64 – R. decreto legge 2 settembre 1942, n. 696, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288 | Licenza dell'Ispettorato provinciale della agricoltura per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore; (art. 5 decreto legislativo Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152); per ogni trebbiatrice e sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la larghezza del battitore | 500 Ordinario | | La licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie di piante, per la annata agraria e nell'ambito della provincia per la quale è stata rilasciata.<br>Il trebbiatore che intenda impiegare le proprie macchine nel territorio di altre provincie deve sottoporre la licenza al visto di autorizzazione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio (art. 6 del R. decreto-legge 23 aprile 1942, n. 433).<br>La licenza scade al 31 dicembre di ciascun anno. La rinnovazione può essere richiesta entro il 30 aprile di ciascun anno.<br>La controindicata tassa deve essere versata dagli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina all'atto in cui viene inoltrata la domanda per ottenere la licenza stessa, od il visto di autorizzazione.<br>Fra le macchine trebbiatrici debbono comprendersi sia le trebbiatrici propriamente dette, in uso per qualsiasi specie di pianta, sia le altre macchine, quali sgranatoi, che compiono le operazioni di separazione delle granelle dal resto delle parti di pianta da cui sono portate. |
| 123 | R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1890 (art. 15) | Licenza per l'esercizio della macinazione dei cereali e delle leguminose:<br>a) per i molini di 2ª categoria, che producono cioè sfarinati di cereali e di leguminose esclusivamente per | | | La licenza vale esclusivamente per l'impianto molitorio in essa indicato (art. 2 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1890) ed è rilasciata:<br>1) dal Prefetto, competente per territorio ove trattisi di molini di 2ª categoria, che producono cioè sfarinati esclusivamente per uso di con- |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fatti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | cento di consumatori diretti, per una potenzialità: | | | sumatori diretti e la cui potenzialità di produzione giornaliera non sia superiore a 50 quintali; |
| | | 1) fino a 10 quintali al giorno | 265 | Ordinario | 2) dal Ministro per l'industria e commercio ove trattisi di molini di 1ª categoria che producono sfarinati per forno commercio, ovvero di molini di 2ª categoria di potenzialità superiore a 50 quintali giornalieri, oppure di molini di qualsiasi potenzialità destinati a funzionare non in località fissa (art. 3 del suddetto R. decreto-legge). |
| | | 2) oltre 10 quintali al giorno | 395 | Id. | La licenza anche se rilasciata dal Ministro suddetto è soggetta al visto annuale del Prefetto. |
| | | Visto annuale, per una potenzialità: | | | Tale visto dovrà essere apposto entro il mese di gennaio di ciascun anno previa esibizione della ricevuta comprovante l'eseguito pagamento della tassa annuale di concessione governativa, che deve essere effettuata presso l'Ufficio del registro competente nel precedente mese di dicembre (art. 12 del suddetto R. decreto-legge). |
| | | 1) fino a 10 quintali al giorno | 240 | Id. | Qualsiasi modificazione che interessi la classificazione, la potenzialità e la ubicazione dei molini, già muniti di licenza, deve essere preventivamente autorizzata con nuovo provvedimento che deve scontare la tassa di concessione governativa di primo rilascio, per la categoria e per il grado nei quali il molino viene ad essere classificato per effetto delle modificazioni (art. 11 della legge succitata). |
| | | 2) oltre 10 quintali al giorno | 300 | Id. | Per potenzialità giornaliera si intende la quantità di prodotti che potrebbero essere macinati dall'impianto molitorio nello spazio di 24 ore di lavoro continuativo. |
| | | *b*) per molini di 1ª categoria che producono cioè sfarinati di cereali e di leguminose per forno commercio, per una potenzialità: | | | Alle disposizioni contenute nella legge 5 settembre 1938, n. 1890, sono anche soggetti i molini che attendono alla nucleazione della mezzagrana di risone. |
| | | 1) fino a 10 quintali al giorno | 396 | Id. | Nel caso di cambiamento del titolare della licenza durante l'anno non occorre il rinnovo della licenza stessa, col conseguente pagamento della tassa bastando apposita variazione sulla licenza. |
| | | 2) oltre 10 quintali e fino a 100 quintali al giorno | 660 | Id. | Sono esenti dalla osservanza delle norme contenute nella suddetta legge gli impianti destinati esclusivamente alla produzione di sfarinati per uso zootecnico. |
| | | 3) oltre 100 quintali e fino a 500 quintali al giorno | 1.320 | Id. | Non sono tenuti al visto annuale della licenza i molini per gli anni in cui sono rimasti inattivi, sempre che l'inattività venga documentata con |
| | | 4) oltre 500 quintali al giorno | 2.640 | Id. | |
| | | Visto annuale per una potenzialità: | | | |
| | | 1) fino a 10 quintali al giorno | 360 | Id. | |
| | | 2) oltre 10 quintali e fino a 100 quintali al giorno | 900 | Id. | |
| | | 3) oltre 100 quintali e fino a 500 quintali al giorno | 1.200 | Id. | |
| | | 4) oltre 500 quintali al giorno | 2.400 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 485021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | potenzialità: | | | |
| | | 1) fino a 10 quintali al giorno . . . . . | 240 | Id. | |
| | | 2) oltre 10 quintali al giorno . . . . . | 300 | Id. | |
| | | *b*) per molini di 1ª categoria che producono cibi sfarinati di cereali e di leguminose per farne commercio, per una potenzialità: | | | |
| | | 1) fino a 10 quintali al giorno . . . . . | 396 | Id. | |
| | | 2) oltre 10 quintali e fino a 100 quintali al giorno. | 660 | Id. | |
| | | 3) oltre 100 quintali e fino a 500 quintali al giorno. | 1.320 | Id. | |
| | | 4) oltre 500 quintali al giorno . . . . . | 2.640 | Id. | |
| | | Visto annuale per una potenzialità: | | | |
| | | 1) fino a 10 quintali al giorno . . . . . | 360 | Id. | |
| | | 2) oltre 10 quintali e fino a 100 quintali al giorno. | 600 | Id. | |
| | | 3) oltre 100 quintali e fino a 500 quintali al giorno. | 1.200 | Id. | |
| | | 4) oltre 500 quintali al giorno . . . . . | 2.400 | Id. | |
| 12 | R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1890 (art. 17) | Licenza per i molini idraulici o a forza animale costituiti da unico palmento (macina) qualunque sia la potenzialità giornaliera, che | | | |

fini di qualsiasi potenza di essi, a funzionare non in località fissa (art. 3 del suddetto R. decreto-legge).

La licenza anche se rilasciata dal Ministro suddetto è soggetta al visto annuale del Prefetto.

Tale visto dovrà essere apposto entro il mese di gennaio di ciascun anno previa esibizione della ricevuta comprovante l'eseguito pagamento della tassa annuale di concessione governativa, che deve essere effettuata presso l'Ufficio del registro competente nel precedente mese di dicembre (art. 12 del suddetto R. decreto-legge).

Qualsiasi modificazione che interessi la classificazione, la potenzialità e la ubicazione dei molini, già muniti di licenza, deve essere preventivamente autorizzata con nuovo provvedimento che deve scontare la tassa di concessione governativa di primo rilascio, per la categoria e per il grado nei quali il molino viene ad essere classificato per effetto delle modificazioni (art. 11 della legge succitata).

Per potenzialità giornaliera si intende la quantità di prodotti che potrebbero essere macinati dall'impianto molitorio nello spazio di 24 ore di lavoro continuativo.

Alle disposizioni contenute nella legge 5 settembre 1938, n. 1890, sono anche soggetti i molini che attendono alla macinazione della mezzagrana di risone.

Nel caso di cambiamento del titolare della licenza durante l'anno non occorre il rinnovo della licenza stessa, col conseguente pagamento della tassa bastando apposita variazione sulla licenza.

Sono esenti dalla osservanza delle norme contenute nella suddetta legge gli impianti destinati esclusivamente alla produzione di sfarinati per uso zootecnico.

Non sono tenuti al visto annuale della licenza i molini per gli anni in cui sono rimasti inattivi, sempre che l'inattività venga documentata con apposito certificato della Camera di commercio.

Le contraddicate condizioni devono risultare da un certificato della Camera di commercio da presentarsi al competente Ufficio del registro all'atto del pagamento della tassa.

0340
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonte | Indicazione degli atti soggetti a tasse | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | raccolto a resa integrale non più di 200 quintali all'anno di prodotti in prevalenza locali e destinati a consumo locale, siti in centri abitati (comuni o frazioni) superiori ai 700 metri sul livello del mare e che siano in particolari condizioni di disagio di viabilità o di accessibilità. . . . . | 4 | Ordinario | |
| | | Visto annuale . . . . . | 3 | Id. | |
| 125 | N. 65 — R. decreto-legge 21-1-1912, numero 9, convertito con legge 18-1-1912, numero 1288 | Licenza del Prefetto, per l'esercizio dell'industria della panificazione, con forni di potenzialità giornaliera: | | | La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati e per l'anno solare in cui è rilasciata e va rinnovata entro il 31 dicembre di ogni anno. Qualsiasi modificazione che interessi la entità degli impianti locali deve essere dall'esercente notificata al Prefetto per il rilascio di una nuova licenza (art. 17 della legge) col pagamento della relativa tassa. Per potenzialità di produzione giornaliera s'intende la quantità di pane che può essere prodotta dal panificio nello spazio di 24 ore di lavoro continuativo (art. 18, ultimo capoverso della legge). |
| | | 1) fino a 2 quintali al giorno di pane . . . . . | 15 | Id. | |
| | | Rinnovo annuale . . . . | 12 | Id. | |
| | | 2) fino a 5 quintali al giorno di pane . . . . . | 250 | Id. | |
| | | Rinnovo annuale . . . . | 24 | Id. | |
| | | 3) fino a 10 quintali al giorno di pane . . . . . | 340 | Id. | |
| | | Rinnovo annuale . . . . | 48 | Id. | |
| | | 4) fino a 30 quintali al giorno di pane . . . . . | 75 | Id. | |
| | | Rinnovo annuale . . . . | 68 | Id. | |
| | | 5) fino a 50 quintali al giorno di pane . . . . . | 1.000 | Id. | |
| | | Rinnovo annuale . . . . | 650 | Id. | |
| | | 6) fino a 100 quintali al giorno di pane . . . . . | 1.500 | Id. | |
| | | Rinnovo annuale . . . . | 1.250 | Id. | |
| | | 7) fino a 150 quintali al giorno di pane . . . . . | 2.250 | Id. | |
| | | Rinnovo annuale . . . . | 2.000 | Id. | |
| | | 8) oltre 150 quintali al giorno di pane . . . . . | 3.000 | Id. | |
| | | Rinnovo annuale . . . . | 2.750 | Id. | |
| 126 | Legge 13-12-1928 num. 3138 e legge 1-1-1938, numero 28 (art. 2) | Autorizzazione per chi vuol tenere, scambiare, allevare o far volare colombi viaggiatori . . . . . | 90 | Id. | L'autorizzazione è valida per tre anni ed implica l'obbligo di essere regolarmente iscritto alla Federazione colombofila italiana. |
| 127 | N. 66 — R. decreto-legge 21-1-1912, numero 9, convertito con legge 18-1-1912, numero 1288 | Licenza per la produzione a scopo di vendita di vermouth: | | | La licenza è per anno solare, e scade il 31 dicembre di ogni anno. Per il pagamento della controindicata tassa occorre esibire all'Ufficio del registro il certificato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste attestante la quantità di vermouth che |
| | | a) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione non superi 1000 ettolitri all'anno . . . . . | 60 | Id. | |
| | | b) per gli stabilimenti . . . | | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Visto annuale | 3 | Id. | |
| 125 | N. 65 - R. decreto-legge 21-1-1932, numero 9, convertito in legge 18-1-1932, numero 1288 | Licenza del Prefetto, per l'esercizio dell'industria della panificazione, con forni di potenzialità giornaliera:<br>1) fino a 2 quintali al giorno di pane | 15 | Id. | La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati e per l'anno solare in cui è rilasciata e va rinnovata entro il 31 dicembre di ogni anno.<br>Qualsiasi modificazione che interessi la entità degli impianti locali deve essere dall'esercente notificato al Prefetto per il rilascio di una nuova licenza (art. 17 della legge) col pagamento della relativa tassa.<br>Per potenzialità di produzione giornaliera s'intende la quantità di pane che può essere prodotta dal panificio nello spazio di 24 ore di lavoro effettivo (art. 18, ultimo capoverso della legge). |
| | | Rinnovo annuale | 10 | Id. | |
| | | 2) fino a 5 quintali al giorno di pane | 25 | Id. | |
| | | Rinnovo annuale | 20 | Id. | |
| | | 3) fino a 10 quintali al giorno di pane | 50 | Id. | |
| | | Rinnovo annuale | 40 | Id. | |
| | | 4) fino a 30 quintali al giorno di pane | 75 | Id. | |
| | | Rinnovo annuale | 68 | Id. | |
| | | 5) fino a 50 quintali al giorno di pane | 1.000 | Id. | |
| | | Rinnovo annuale | 650 | Id. | |
| | | 6) fino a 100 quintali al giorno di pane | 1.500 | Id. | |
| | | Rinnovo annuale | 1.250 | Id. | |
| | | 7) fino a 150 quintali al giorno di pane | 2.250 | Id. | |
| | | Rinnovo annuale | 2.100 | Id. | |
| | | 8) oltre 150 quintali al giorno di pane | 3.000 | Id. | |
| | | Rinnovo annuale | 2.750 | Id. | |
| 126 | Legge 13-12-1928, num. 3138, e legge 4-4-1938, numero 528 (art. 2) | Autorizzazione per chi vuol tenere, commerciare, allevare e far volare colombi viaggiatori | 90 | Id. | L'autorizzazione è valida per tre anni ed importa l'obbligo di essere regolarmente iscritto alla Federazione colombofila italiana. |
| 127 | N. 66 - R. decreto-legge 21-1-1932, numero 9, convertito in legge 18-1-1932, numero 1288 | Licenza per la produzione a scopo di vendita di vermuth:<br>a) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione non superi 1000 ettolitri all'anno | 60 | Id. | La licenza è per anno solare, e scade il 31 dicembre di ogni anno.<br>Per il pagamento della controindicata tassa occorre esibire all'Ufficio del registro il certificato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste attestante la quantità di vermuth che si intende preparare e mettere in commercio annualmente in caso di primo rilascio ovvero la quantità di vermuth venduta nell'anno in caso di rinnovazione della licenza. |
| | | b) per gli stabilimenti aventi potenzialità produttiva da oltre 1000 fino a 2000 ettolitri all'anno | 120 | Id. | |
| | | c) per gli stabilimenti aventi potenzialità produttiva superiore a 2000 ettolitri all'anno | 300 | Id. | |
| 128 | N. 67 - Idem. | Licenza annuale per la produzione a scopo di vendita degli aperitivi a base di vino. | Le stesse tasse di cui al numero precedente | | Valgono le norme del numero precedente. |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tasse | Tasse Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | N. 39 – Tabella *B* R. decreto-legge 2-9-1935, numero 1749 (A. ed. *F*) convertito in legge 18-5-1936 numero 1127 | Licenza rilasciata dal comune ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2561 a enti privati o persone per l'esercizio del commercio per la vendita al pubblico di merci sia all'ingrosso sia al minuto: | | | La tassa si applica indipendentemente da quella di concessione governativa eventualmente dovuta per le licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate a norma di altre leggi.<br>La controindicata tassa è anche dovuta sulla licenza del Prefetto per l'impianto e l'esercizio di magazzini di vendita di merci a prezzo unico (art. 1 del R. decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 142).<br>Il trasferimento dell'esercizio da una località ad un'altra dello stesso comune non importa il rilascio di una nuova licenza.<br>La licenza occorre anche per la trasformazione del genere di commercio già autorizzato.<br>La licenza si riferisce ai singoli esercizi, siano essi sedi principali, filiali, agenzie, depositi, oppure banchi fissi all'aperto in determinate località non immediatamente adiacenti all'esercizio.<br>Sono esenti dalla licenza, e dalla tassa controindicata, solamente gli esercizi per la vendita di bevande alcooliche ed altri generi, commercianti di oggetti e metalli preziosi, le farmacie e le vendite di prodotti farmaceutici, sempre che non si dedichino anche alla vendita di prodotti non medicamentosi, i rivenditori di giornali che dispongono di edicole, banchi, chioschi, botteghe, purchè il commercio sia limitato ai giornali e riviste di carattere periodico, gli artigiani i quali limitino la loro attività alla pura confezione di oggetti su commissione; gli spacci dell'E.N.A.L. e gli spacci interni di stabilimenti industriali, purchè limitino la vendita ai propri soci o dipendenti. |
| | | a) nei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti | 10 | Ordinario | |
| | | b) nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti | 15 | Id. | |
| | | c) nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti | 25 | Id. | |
| 130 | N. 40 – Idem | La licenza rilasciata dal Sindaco per l'esercizio del commercio ambulante (articolo 2 legge 5 febbraio 1934, n. 327) | 150 | Con marche | La licenza è personale ed è soggetta al visto annuale entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 23 del regolamento 29 dicembre 1939, n. 2255). Nessuna speciale tassa di concessione governativa è dovuta sul certificato di iscrizione sui registri degli esercenti mestieri ambulanti, inserito nello stesso libretto su cui viene rilasciata la licenza (art. 13 del suddetto regolamento).<br>Il trattamento speciale previsto dall'art. 9 della legge a favore degli agricoltori ed artigiani che vendono direttamente ed al minuto i propri prodotti non li esenta dal soddisfare gli oneri fiscali connessi al rilascio |
| | | Vidimazione annuale | 100 | Id | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | blico di merci sia all'ingrosso sia al minuto: | | | di vendita di merci a prezzo unico (art. 1 del R. decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 142). |
| | | a) nei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti | 10 | Ordinario | Il trasferimento dell'esercizio da una località ad un'altra dello stesso comune non importa il rilascio di una nuova licenza. |
| | | b) nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti | 15 | Id. | La licenza occorre anche per la trasformazione del genere di commercio già autorizzato. |
| | | c) nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti . . . . . | 25 | Id. | La licenza si riferisce ai singoli esercizi, siano essi posti principali, filiali, agenzie, depositi, oppure banchi fissi all'aperto in determinate località non immediatamente adiacenti all'esercizio. |
| | | | | | Sono esenti dalla licenza, e dalla tassa contromandata, solamente gli esercizi per la vendita di bevande alcooliche ed altri locali ove commerciano di oggetti e metalli preziosi le farmacie e le vendite di prodotti farmaceutici, sempre che non si dedichino anche alla vendita di prodotti non medicamentosi, i rivenditori di giornali che dispongono di edicole, banchi, chioschi, botteghe, purchè il commercio sia limitato ai giornali e riviste di carattere periodico, gli artigiani i quali limitino la loro attività alla pura confezione di oggetti su commissione, gli spacci dell'E.N.A.L. e gli spacci interni di stabilimenti industriali, purchè limitino la vendita ai propri soci o dipendenti. |
| 13 | N. 43 – Idem | La licenza rilasciata dal Sindaco per l'esercizio del commercio ambulante (articolo 2 legge 5 febbraio 1934, n. 327) | 150 | Con marche | La licenza è personale ed è soggetta al visto annuale entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 23 del regolamento 29 dicembre 1939, n. 2255). Nessuna speciale tassa di concessione governativa è dovuta sul certificato di iscrizione sui registri degli esercenti mestieri ambulanti, inserito nello stesso libretto su cui viene rilasciata la licenza (art. 13 del suddetto regolamento). |
| | | Vidimazione annuale . . | 100 | Id. | Il trattamento speciale previsto dall'art. 6 della legge a favore degli agricoltori ed artigiani che vendono direttamente ed al minuto i propri prodotti non li esenta dal soddisfare gli oneri fiscali connessi al rilascio della licenza (art. 18 del regolamento succitato). |
| | | | | | La licenza dà diritto all'esercizio della vendita a braccio a mezzo di un solo banco, quadrupede, carretto od altro veicolo (art. 6 legge 5 febbraio 1934, n. 327). |
| | | | | | La licenza è valida per la provincia di origine del commerciante e per altre cinque provincie limitrofe. |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | N. 30 – Tabella *B* R. decreto-legge 2-6-1935 numero 1749 (A'eg. *I*) convertito in legge 18-7-1936 numero 1527 | Licenza rilasciata dal comune ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501 a enti privati o persone per l'esercizio del commercio per la vendita al pubblico di merci sia all'ingrosso sia al minuto: | | | La tassa si applica indipendentemente da quella di concessione governativa eventualmente dovuta per le licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate a norma di altre leggi.<br>La controindicata tassa è anche dovuta sulla licenza del Prefetto per l'impianto e l'esercizio di magazzini di vendita di merci a prezzo unico (art. 1 del R. decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 142).<br>Il trasferimento dell'esercizio da una località ad un altra dello stesso comune non importa il rilascio di una nuova licenza.<br>La licenza cessare anche per la trasformazione del genere di commercio già autorizzato.<br>La licenza si riferisce ai singoli esercizi, siano essi principali, filiali, agenzie, depositi, oppure banchi fissi all'aperto in determinate località non immediatamente adiacenti all'esercizio.<br>Sono esenti dalla licenza, e dalla tassa controindicata, solamente gli esercizi per la vendita di bevande alcooliche ed altre loro delle commercianti di oggetti e metalli preziosi; le farmacie e le vendite di prodotti farmaceutici, sempre che non si dedichino anche alla vendita di prodotti non medicamentosi, i rivenditori di giornali che dispongono di edicole, banchi, chioschi, botteghe, purchè il commercio sia limitato ai giornali e riviste di carattere periodico, gli artigiani i quali limitino la loro attività alla pura confezione di oggetti su commissione; gli spacci dell'E.N.A.L. e gli spacci interni di stabilimenti industriali, purchè limitino la vendita ai propri soci o dipendenti. |
| | | a) nei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti | 10 | Ordinario | |
| | | b) nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti | 15 | Id. | |
| | | c) nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti | 25 | Id. | |
| 130 | N. 40 – Idem | La licenza rilasciata dal Sindaco per l'esercizio del commercio ambulante (articolo 2 legge 5 febbraio 1934, n. 327) | 150 | Con marche | La licenza è personale ed è soggetta al visto annuale entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 23 del regolamento 29 dicembre 1939, n. 2255). Nessuna speciale tassa di concessione governativa è dovuta sul certificato di iscrizione sui registri degli esercenti mestieri ambulanti, inserito nello stesso libretto su cui viene rilasciata la licenza (art. 13 del suddetto regolamento).<br>Il trattamento speciale previsto dall'art. 9 della legge a favore degli esercenti ed artigiani che vendono |
| | | Vidimazione annuale | 100 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| numero 1.27 | cone per l'esercizio del commercio per la vendita al pubblico di merci sia all'ingrosso sia al minuto: | | | | |
| | a) nei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti | 10 | Ordinario | | |
| | b) nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti | 15 | Id. | | |
| | c) nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti | 230 | Id. | | |
| 13 | N. 40 – Idem | La licenza rilasciata dal Sindaco per l'esercizio del commercio ambulante (articolo 2 legge 5 febbraio 1934, n. 327) | | | |
| | Vidimazione annuale | | 130 | Con marche | |
| | | | 100 | Id. | |

l'impianto e l'esercizio di magazzini di vendita di merci a prezzo unico (art. 1 del R. decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, convertito nella legge 2 gennaio 1939, n. 142).

Il trasferimento dell'esercizio da una località ad un'altra dello stesso comune non importa il rilascio di una nuova licenza.

La licenza occorre anche per la trasformazione del genere di commercio già autorizzato.

La licenza si riferisce ai singoli esercizi, siano essi sedi principali, filiali, agenzie, depositi, oppure banchi fissi all'aperto in determinate località non immediatamente adiacenti all'esercizio.

Sono esenti dalla licenza, e dalla tassa corrispondente, solamente gli esercizi per la vendita di bevande alcooliche ed altri generi che commerciano di oggetti e metalli preziosi; le farmacie e le vendite di prodotti farmaceutici, sempre che non si dedichino anche alla vendita di prodotti non medicamentosi, i rivenditori di giornali che dispongono di edicole, banchi, chioschi, botteghe, purchè il commercio sia limitato ai giornali e riviste di carattere periodico, gli artigiani i quali limitino la loro attività alla pura confezione di oggetti su commissione; gli spacci dell'E.N.A.L. e gli spacci interni di stabilimenti industriali, purchè limitino la vendita ai propri soci o dipendenti.

La licenza è personale ed è soggetta al visto annuale entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 23 del regolamento 29 dicembre 1939, n. 2255). Nessuna speciale tassa di concessione governativa è dovuta sul certificato di iscrizione sui registri degli esercenti commercio ambulanti, inserito nello stesso libretto su cui viene rilasciata la licenza (art. 13 del suddetto regolamento).

Il trattamento speciale previsto dall'art. 9 della legge a favore degli agricoltori ed artigiani che vendono direttamente ed al minuto i propri prodotti non li esenta dal soddisfare gli oneri fiscali connessi al rilascio della licenza (art. 48 del regolamento succitato).

La licenza dà diritto all'esercizio della vendita a braccio a mezzo di un solo banco, quadrupede, carretto od altro veicolo (art. 6 legge 5 febbraio 1934, n. 327).

La licenza è valida per la provincia di origine del commerciante e per altre cinque provincie limitrofe.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

| Numero d'ordine | Testo | Indicazione degli atti soggetti a tasse | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | inscrino a resa integrale non più di 200 quintali all'anno di prodotti in prevalenza locali e destinati a consumo locale, siti in centri abitati (comuni o frazioni) superiori ai 700 metri sul livello del mare e che siano in particolari condizioni di disagio di viabilità o di accessibilità. . . . . | 4 | Ordinario | |
| | | Visto annuale . . . . . | 3 | Id. | |
| 125 | N. 65 — R. decreto-legge 21-4-1912, numero 9, convertito con legge 18-1-1942, numero 1288 | Licenza del Prefetto, per l'esercizio dell'industria della panificazione, con forza di potenzialità giornaliera: | | | La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati e per l'anno solare in cui è rilasciata e va rinnovata entro il 31 dicembre di ogni anno. |
| | | 1) fino a 2 quintali al giorno di pane . . . . . | 15 | Id. | Qualsiasi modificazione che interessi la entità degli impianti locali deve essere dall'esercente notificata al Prefetto per il rilascio di una nuova licenza (art. 17 della legge) col pagamento della relativa tassa. |
| | | Rinnovo annuale . . . . | 10 | Id. | |
| | | 2) fino a 5 quintali al giorno di pane . . . . . | 25 | Id. | Per potenzialità di produzione giornaliera s'intende la quantità di pane che può essere prodotta dal panificio nello spazio di 24 ore di lavoro effettivo (art. 18, ultimo capoverso della legge). |
| | | Rinnovo annuale . . . . | 20 | Id. | |
| | | 3) fino a 10 quintali al giorno di pane . . . . . | 50 | Id. | |
| | | Rinnovo annuale . . . . | 40 | Id. | |
| | | 4) fino a 30 quintali al giorno di pane . . . . . | 75 | Id. | |
| | | Rinnovo annuale . . . . | 60 | Id. | |
| | | 5) fino a 50 quintali al giorno di pane . . . . . | 1.00 | Id. | |
| | | Rinnovo annuale . . . . | 1.50 | Id. | |
| | | 6) fino a 100 quintali al giorno di pane . . . . . | 1.50 | Id. | |
| | | Rinnovo annuale . . . . | 1.200 | Id. | |
| | | 7) fino a 150 quintali al giorno di pane . . . . . | 2.25 | Id. | |
| | | Rinnovo annuale . . . . | 2.10 | Id. | |
| | | 8) oltre 150 quintali al giorno di pane . . . . . | 3.00 | Id. | |
| | | Rinnovo annuale . . . . | 2.75 | Id. | |
| 126 | Legge 13-12-1928 num. 3178 e legge 4-1-1938 numero 28 (art. 2) | Autorizzazione per chi vuol tenere, commerciare, allevare e far volare colombi viaggiatori . . . . . | 30 | Id. | L'autorizzazione è valida per tre anni ed implica l'obbligo di essere regolarmente iscritto alla Federazione colombofila italiana. |
| 127 | N. 66 — R. decreto-legge 21-4-1912, numero 19, convertito con legge 18-1-1942, numero 1288 | Licenza per la produzione a scopo di vendita di vermouth: | | | La licenza è per anno solare, e scade il 31 dicembre di ogni anno. |
| | | a) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produ- | | | Per il pagamento della controindicata tassa occorre esibire all'Ufficio |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | vello del mare e che siano in particolari condizioni di disagio di viabilità o di accessibilità. . . . . | 4 | Ordinario | |
| | | Visto annuale . . . . . | 3 | Id. | |
| 125 | S. 63 – R. decreto-legge 21 – 1912 numero 9, convertito nella legge 18-1-1912, numero 1288 | Licenza del Prefetto, per l'esercizio dell'industria della panificazione, con forni di potenzialità giornaliera: | | | La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati e per l'anno solare in cui è rilasciata e va rinnovata entro il 31 dicembre di ogni anno.<br>Qualsiasi modificazione che interessi la entità degli impianti locali deve essere dall'esercente notificata al Prefetto per il rilascio di una nuova licenza (art. 17 della legge) col pagamento della relativa tassa.<br>Per potenzialità di produzione giornaliera s'intende la quantità di pane che può essere prodotta dal panificio nello spazio di 24 ore di lavoro effettivo (art. 18, ultimo capoverso della legge). |
| | | 1) fino a 2 quintali al giorno di pane . . . . . | 15 | Id. | |
| | | Rinnovo annuale . . . . | 10 | Id. | |
| | | 2) fino a 5 quintali al giorno di pane . . . . . | 25 | Id. | |
| | | Rinnovo annuale . . . . | 20 | Id. | |
| | | 3) fino a 10 quintali al giorno di pane . . . . . | 50 | Id. | |
| | | Rinnovo annuale . . . . | 45 | Id. | |
| | | 4) fino a 30 quintali al giorno di pane . . . . . | 75 | Id. | |
| | | Rinnovo annuale . . . . | 68 | Id. | |
| | | 5) fino a 50 quintali al giorno di pane . . . . . | 1.000 | Id. | |
| | | Rinnovo annuale . . . . | 850 | Id. | |
| | | 6) fino a 100 quintali al giorno di pane . . . . . | 1.500 | Id. | |
| | | Rinnovo annuale . . . . | 1.250 | Id. | |
| | | 7) fino a 150 quintali al giorno di pane . . . . . | 2.250 | Id. | |
| | | Rinnovo annuale . . . . | 2.100 | Id. | |
| | | 8) oltre 150 quintali al giorno di pane . . . . . | 3.000 | Id. | |
| | | Rinnovo annuale . . . . | 2.750 | Id. | |
| 126 | Legge 13-12-1928 num. 3138 e legge 4-4-1938, numero 578 (art. 2) | Autorizzazione per chi vuol tenere, commerciare, allevare e far volare colombi viaggiatori . . . . . | 90 | Id. | L'autorizzazione è valida per tre anni ed implie l'obbligo di essere regolarmente iscritto alla Federazione colombofila italiana. |
| 127 | N. 68 – R. decreto-legge 21-1-1912, numero 19, convertito nella legge 18-1-1912, numero 1288 | Licenza per la produzione a scopo di vendita di vermuth:<br>*a*) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione non superi 1000 ettolitri all'anno . . . . . | 90 | Id. | La licenza è per anno solare, e scade il 31 dicembre di ogni anno.<br>Per il pagamento della controindicata tassa occorre esibire all'Ufficio del registro il certificato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste attestante la quantità di vermuth che si intende preparare e mettere in commercio annualmente in caso di primo rilascio ovvero la quantità di vermuth venduta nell'anno in caso di rinnovazione della licenza. |
| | | *b*) per gli stabilimenti aventi potenzialità produttiva da oltre 1000 fino a 2000 ettolitri all'anno . | 1.280 | Id. | |
| | | *c*) per gli stabilimenti aventi potenzialità produttiva superiore ai 2000 ettolitri all'anno . . . . . | 3.000 | Id. | |
| 128 | N. 67 – Idem. | Licenza annuale per la produzione a scopo di vendita degli aperitivi a base di vino. | Le stesse tasse di cui al numero precedente. | | Valgono le norme del numero precedente. |

0348
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | N. 39 – Tabella *B* R. decreto-legge 2-9-1935 numero 1749 (A. eg. *I*) convertito nel a legge 18-5-1936 numero 1327 | Licenza rilasciata dal comune ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2591 a enti privati o persone per l'esercizio del commercio per la vendita al pubblico di merci sia all'ingrosso sia al minuto: | | | La tassa si applica indipendentemente da quella di concessione governativa eventualmente dovuta per le licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate a norma di altre leggi.<br>La contraindicata tassa è anche dovuta sulla licenza del Prefetto per l'impianto e l'esercizio di magazzini di vendita di merci a prezzo unico (art. 1 del R. decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 142).<br>Il trasferimento dell'esercizio da una località ad un'altra dello stesso comune non importa il rilascio di una nuova licenza.<br>La licenza occorre anche per la trasformazione del genere di commercio già autorizzato.<br>La licenza si riferisce ai singoli esercizi, siano essi quelli principali, filiali, agenzie, depositi, oppure banchi fissi all'aperto in determinate località non immediatamente adiacenti all'esercizio.<br>Sono esenti dalla licenza, e dalla tassa contraindicata, solamente gli esercizi per la vendita di bevande alcooliche ed altri liquidi; commercianti di oggetti e metalli preziosi; le farmacie e le vendite di prodotti farmaceutici, sempre che non si dedichino anche alla vendita di prodotti non medicamentosi; i rivenditori di giornali che dispongono di edicole, banchi, chioschi, botteghe, purchè il commercio sia limitato ai giornali e riviste di carattere periodico; gli artigiani i quali limitino la loro attività alla pura confezione di oggetti su commissione; gli spacci dell'E.N.A.L. e gli spacci interni di stabilimenti industriali, purchè limitino la vendita ai propri soci o dipendenti. |
| | | a) nei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti | 10 | Ordinario | |
| | | *b*) nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti | 15 | Id. | |
| | | *c*) nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti | 25 | Id. | |
| 130 | N. 40 – Idem | La licenza rilasciata dal Sindaco per l'esercizio del commercio ambulante (articolo 2 legge 5 febbraio 1934, n. 327) | 150 | Con marche | La licenza è personale ed è soggetta al visto annuale entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 23 del regolamento 29 dicembre 1939, n. 2255). Nessuna speciale tassa di concessione governativa è dovuta sul certificato di iscrizione sui registri degli esercenti mestieri ambulanti, inserito nello stesso libretto su cui viene rilasciata la licenza (art. 13 del suddetto regolamento).<br>Il trattamento speciale previsto dall'art. 6 della legge a favore degli agricoltori ed artigiani che vendono direttamente ed al minuto i propri prodotti non li esenta dal soddisfare |
| | | Vidimazione annuale | 100 | Id | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | sia al minuto: | | | (art. 1 del R. decreto-legge 31 luglio 1938, n. 1468, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 142). |
| | | *a*) nei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti . | 10 | Ordinario | Il trasferimento dell'esercizio da una località ad un'altra dello stesso comune non importa il rilascio di una nuova licenza. |
| | | *b*) nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti | 15 | Id | La licenza occorre anche per la trasformazione del genere di commercio già autorizzato. |
| | | *c*) nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti . . . . . | 25) | Id. | La licenza si riferisce ai singoli esercizi, siano essi sedi principali, filiali, agenzie, depositi, oppure banchi fissi all'aperto in determinate località non immediatamente adiacenti all'esercizio. |
| | | | | | Sono esenti dalla licenza, e dalla tassa corrispondente, solamente gli esercizi per la vendita di bevande alcooliche ed altri locali come: commercianti di oggetti e metalli preziosi; le farmacie e le vendite di prodotti farmaceutici, sempre che non si dedichino anche alla vendita di prodotti non medicamentosi, i rivenditori di giornali che dispongano di edicole, banchi, chioschi, botteghe, purchè il commercio sia limitato ai giornali e riviste di carattere periodico, gli artigiani i quali limitino la loro attività alla pura confezione di oggetti su commissione, gli spacci dell'E.N.A.L. e gli spacci interni di stabilimenti industriali, purchè limitino la vendita ai propri soci o dipendenti. |
| 13 | N. 40 – Idem | La licenza rilasciata dal Sindaco per l'esercizio del commercio ambulante (articolo 2 legge 5 febbraio 1934, n. 327) . . . . . | 150 | Con marche | La licenza è personale ed è soggetta al visto annuale entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 23 del regolamento 29 dicembre 1939, n. 2255). Nessuna speciale tassa di concessione governativa è dovuta sul certificato di iscrizione sui registri degli esercenti mestieri ambulanti, inserito nello stesso libretto su cui viene rilasciata la licenza (art. 13 del suddetto regolamento). |
| | | Vidimazione annuale . | 100 | Id. | Il trattamento speciale previsto dall'art. 9 della legge a favore degli agricoltori ed artigiani che vendono direttamente ed al minuto i propri prodotti non li esenta dal soddisfare gli oneri fiscali connessi al rilascio della licenza (art. 18 del regolamento succitato). |
| | | | | | La licenza dà diritto all'esercizio della vendita a braccio a mezzo di un solo banco, quadrupede, carretto od altro veicolo (art. 6 legge 5 febbraio 1934, n. 327). |
| | | | | | La licenza è valida per la provincia di origine del commerciante e per altre cinque provincie limitrofe. |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tasse | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Il commerciante ambulante che trasferisce definitivamente la propria dimora abituale da un comune ad un altro di provincia diversa per poter continuare nell'esercizio della vendita ambulante deve ottenere una nuova licenza (art. 17 del regolamento 29 dicembre 1939, n. 2255).<br>Per comprovate esigenze il Sindaco può, con annotazioni da apporsi in calce alla licenza da lui rilasciata, consentire che il titolare si faccia temporaneamente sostituire nella vendita al pubblico da persona familiare (art. 59 del succitato regolamento).<br>Ai sensi degli articoli 6, ultimo capoverso, della legge e 40 del regolamento succitati, la licenza è trasmissibile ai discendenti, ai collaterali entro il 4° grado ed al coniuge del venditore ambulante, e pertanto in caso di trasmissibilità non è dovuta per l'anno in corso una nuova tassa di concessione, sempre che le autorità competenti si limitino a rettificare l'intestazione della licenza già esistente.<br>Non sono soggetti alla controindicata tassa i commercianti ambulanti di cui al n. 60 (lettera C) della presente tabella; i rivenditori ambulanti di giornali, i pescatori di mestiere.<br>Le marche vanno annullate dal comune con timbro metallico ad inchiostro grasso nero da stampa. |
| 131 | Art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 21-9-1944, n. 244 | Iscrizione nel registro delle Ditte per il commercio delle pelli grezze nazionali e per l'industria della concia (articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 244):<br>per ogni magazzino di raccolta, di ricevimento o di salatura . . . . . | 250 | Ordinario | |
| 132 | N. 68 - R decreto legge 21-6-1942, n. 696, convertito nella legge 18 ottobre 1942, | Carta di autorizzazione per raccogliere piante officinali (art. 1 della legge 6 gennaio 1931, n. 99) . . . . . | 100 | Id | Per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo, comprese nell'elenco ufficiale, approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (art. 1, capoverso, della legge 6 gennaio 1931, n. 99). |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | mento 29 dicembre 1939, n. 2235).<br>Per comprovate esigenze il Sindaco può, con annotazioni da apporsi in calce alla licenza da lui rilasciata, consentire che il titolare si faccia temporaneamente sostituire nella vendita al pubblico da persona familiare (art. 39 del succitato regolamento).<br>Ai sensi degli articoli 6, ultimo capoverso, della legge e 40 del regolamento succitati, la licenza è trasmissibile ai discendenti, ai collaterali entro il 4° grado ed al coniuge del venditore ambulante, e pertanto in caso di trasmissibilità non è dovuta per l'anno in corso una nuova tassa di concessione, sempre che le autorità competenti si limitino a rettificare l'intestazione della licenza già esistente.<br>Non sono soggetti alla controindicata tassa i commercianti ambulanti di cui al n. 60 (lettera C) della presente tabella: i rivenditori ambulanti di giornali, i pescatori di mestiere.<br>Le marche vanno annullate dal comune con timbro metallico ad inchiostro grasso nero da stampa. |
| 131 | Art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 21-9-1944, n. 244 | Iscrizione nel registro delle Ditte per il commercio delle pelli grezze nazionali e per l'industria della concia (articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 244):<br>per ogni magazzino di raccolta, di ricevimento e di salatura . . . . . | 250 | Ordinario | |
| 132 | N. 68 – R decreto legge 21-8-1942, n. 696, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288 | Carta di autorizzazione per raccogliere piante officinali (art. 1 della legge 6 gennaio 1931, n. 99) . . . . . | 100 | Id. | Per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo, comprese nell'elenco ufficiale, approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (art. 1, capoverso, della legge 6 gennaio 1931, n. 99). |
| 133 | N. 69 – Idem | Autorizzazione prefettizia per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi ed esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi (art. 1, legge 18 giugno 1931, n. 987 e R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 . . . . . | 200 | Id. | I produttori ed i vivaisti che abbiano ottenuta l'autorizzazione controindicata, possono vendere i loro prodotti o la loro merce anche sui pubblici mercati, sia direttamente che a mezzo di terze persone e con le norme di cui al regolamento 12 ottobre 1933, n. 1700 (art. 5, ultimo capoverso, della legge 19 giugno 1931, n. 987). |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | N. 70 – R. decreto-legge 21-6-1942, n. 806, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288 | Licenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la produzione a scopo di commercio del materiale ovicolo e cunicolo da riproduzione (art. 8 del R. decreto-legge 25 novembre 1937, n. 2298) | 200 | Ordinario | La licenza è personale e scade con la cessazione della azienda o col passaggio di essa ad altra ditta (ultimo capoverso art. 3 del regolamento 24 novembre 1938, n. 1824). |
| 135 | N. 71 – Idem. | Autorizzazione della Camera di commercio per vendite straordinarie e di liquidazione (art. 1 del R. decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 294) . . . . . | 200 | Id. | Sono considerate vendite straordinarie o di liquidazione quelle forme di vendita al pubblico, con le quali un commerciante cerca di estrarre in breve tempo tutte le proprie merci o gran parte di esse, presentando al pubblico la vendita come occasione particolarmente favorevole.<br>Rientrano nelle predette forme di vendita anche le realizzazioni di attività già fallimentari effettuate ad opera di privati rilevatori (art. 2 del R. decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 294).<br>Non è richiesta l'autorizzazione per la vendita di campioni di tessuti o di rimanenze di magazzino purchè siano presentate al pubblico come tali (art. 3 della legge succitata). |
| 136 | Legge 29-3-1940, n. 218 e D. M. 31-1-1941 | Autorizzazione annuale dell'Intendente di finanza alle ditte industriali o commerciali, nonchè agli esercenti di pubblici esercizi, a detenere macchine frigorifere o qualsiasi altro apparecchio atto alla produzione del freddo, da utilizzare per uso proprio: | | | L'autorizzazione dell'Intendente di finanza della provincia, in cui ha sede la ditta o l'esercizio, ha la durata di un anno dalla data del rilascio, e dev'essere annualmente rinnovata prima della scadenza.<br>L'autorizzazione vale per i locali in essa dichiarati; è però ammesso, senza obbligo di pagamento di nuova tassa, ma previo consenso dell'Intendente di finanza e relativa menzione nell'autorizzazione già rilasciata, il trasferimento nel corso dell'anno, di una macchina od apparecchio da un locale ad un altro sempre appartenente allo stesso proprietario o detentore e sito nello stesso comune od in comune della stessa provincia (art. 6 della legge 29 marzo 1940, n. 218).<br>Qualora la stessa ditta industriale o commerciale o lo stesso esercente, abbia ottenuto licenza per la detenzione, per proprio uso di più di una macchina od apparecchio nel medesimo stabilimento, locale od esercizio, la tassa controindicata è dovuta per intero per la macchina od apparecchio di maggiore potenza, mentre è ridotta a metà per le altre macchine od apparecchi di eguale o minore potenza.<br>La potenza è rappresentata dal mag- |
| | | per macchine od apparecchi che producono fino a 350 frigorie-ore . . . . . | 100 | Id. | |
| | | da 351 a 600 frigorie-ore | 150 | Id. | |
| | | da 601 a 1050 frigorie-ore . . . . . | 300 | Id. | |
| | | da 1051 a 2400 frigorie-ore . . . . . | 1.000 | Id. | |
| | | da 2401 a 3750 frigorie-ore . . . . . | 1.600 | Id. | |
| | | da 3751 a 5000 frigorie-ore . . . . . | 2.400 | Id. | |
| | | da 5001 a 7000 frigorie-ore . . . . . | 3.400 | Id. | |
| | | da 7001 a 9000 frigorie- | 4.600 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | dito straordinario e di liquidazione (art. 1 del R. decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 294) . . . . . | 200 | Id. | commerciante cerca di esitare in breve tempo tutte le proprie merci o gran parte di esse, presentando al pubblico la vendita come occasione particolarmente favorevole.<br>Rientrano nelle predette forme di vendita anche le realizzazioni di attività già fallimentari effettuate ad opera di privati rilevatori (art. 2 del R. decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 294).<br>Non è richiesta l'autorizzazione per la vendita di campioni di tessuti o di rimanenze di magazzino purchè siano presentate al pubblico come tali (art. 3 della legge succitata). |
| 130 | Legge 29-3-1940, n. 218 e D. M. 31-1-1941 | Autorizzazione annuale dell'Intendente di finanza alle ditte industriali e commerciali, nonchè agli esercenti di pubblici esercizi, a detenere macchine frigorifere o qualsiasi altro apparecchio atto alla produzione del freddo, da utilizzare per uso proprio:<br>per macchine od apparecchi che producono fino a 350 frigorie-ore . . . . . | 100 | Id. | L'autorizzazione dell'Intendente di finanza della provincia, in cui ha sede la ditta o l'esercizio, ha la durata di un anno dalla data del rilascio, e deve essere annualmente rinnovata prima della scadenza.<br>L'autorizzazione vale per i locali in essa dichiarati; è però ammesso, senza obbligo di pagamento di nuova tassa, previo consenso dell'Intendente di finanza e relativa menzione nell'autorizzazione già rilasciata, il trasferimento nel corso dell'anno, di una macchina od apparecchio da un locale ad un altro sempre appartenente allo stesso proprietario o detentore e sito nello stesso comune od in comune della stessa provincia (art. 6 della legge 29 marzo 1940, n. 218).<br>Qualora la stessa ditta industriale o commerciale o lo stesso esercente, abbia ottenuto licenza per la detenzione, per proprio uso di più di una macchina od apparecchio nel medesimo stabilimento, locale od esercizio, la tassa controindicata è dovuta per intero per la macchina od apparecchio di maggiore potenza, mentre è ridotta a metà per le altre macchine od apparecchi di eguale o minore potenza.<br>La potenza è rappresentata dal maggiore o minore numero di frigorie-ore installate (art. 3 della legge succitata).<br>La tassa annuale controindicata è ridotta a metà per le seguenti categorie, che utilizzano annualmente le macchine ed apparecchi frigoriferi per un periodo non superiore a sei mesi, e che sono state determinate dal Ministro per le finanze, con decreto 31 gennaio 1941, a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge 29 marzo 1940, n. 218: |
| | | da 351 a 600 frigorie-ore | 150 | Id. | |
| | | da 601 a 1050 frigorie-ore . . . . . | 300 | Id. | |
| | | da 1051 a 2400 frigorie-ore . . . . . | 1.080 | Id. | |
| | | da 2401 a 3750 frigorie-ore . . . . . | 1.680 | Id. | |
| | | da 3751 a 5000 frigorie-ore . . . . . | 2.400 | Id. | |
| | | da 5001 a 7000 frigorie-ore . . . . . | 3.400 | Id. | |
| | | da 7001 a 9000 frigorie-ore . . . . . | 4.600 | Id. | |
| | | oltre 9000 frigorie-ore . | 6.000 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1) alberghi stagionali;<br>2) pubblici esercizi (bar, caffè, gelaterie, ristoranti, ecc.) che hanno licenza stagionale di esercizio;<br>3) stagionatori e produttori di formaggio gorgonzola o formaggi a pasta molle in genere;<br>4) esercizi che provvedono esclusivamente alla macellazione e lavorazione di carni suine (norcinerie);<br>5) venditori ambulanti di gelati con licenza stagionale.<br>La riduzione a metà della sopra-indicata tassa annuale, compete anche alle seguenti categorie industriali o commerciali, determinate dal Ministro per le finanze a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge 29 marzo 1949, n. 218, a condizione che nella domanda, che — giusta l'art. 5 della detta legge 29 marzo 1949 — sono tenute a presentare alla Intendenza di finanza competente per ottenere la prescritta autorizzazione per detenere macchine od apparecchi frigoriferi per uso proprio, dichiarino il periodo continuativo, non superiore a mesi sei, di utilizzazione delle macchine od apparecchi frigoriferi, ed alleghino alla stessa la quietanza modello 72-A rilasciata dal competente Ufficio del registro a prova dell'effettuato versamento della tassa di concessione governativa dovuta e di L. 50 per spese e diritti di suggellamento e di disuggellamento per ogni macchina od apparecchio frigorifero:<br>1) grossisti provinciali per le zone di consumo di formaggi molli, burro, salame e baccalà;<br>2) grossisti ed esportatori di frutta fresca (ciliegie, pesche, ecc.) esclusi i commercianti di agrumi;<br>3) grossisti di birra;<br>4) concentratori di vini e mosti;<br>5) esercenti gli stabilimenti enologici per la conservazione dei mosti e dei vini (comuni, fini e spumanti);<br>6) esercenti le principali fabbriche di spiriti di 2ª categoria (ricavati da vini, vinacce, cascami della vinificazione e frutta) e di grappa, nonchè i trasformatori di alcole per la fabbricazione di liquori, acquavite ed altre bevande alcooliche. |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4) esercizi che provvedono esclusivamente alla macellazione e lavorazione di carni suine (norcinerie);

5) venditori ambulanti di gelati con licenza stagionale.

La riduzione a metà della controindicata tassa annuale, compete anche alle seguenti categorie industriali e commerciali, determinate dal Ministro per le finanze a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge 29 marzo 1940, n. 218, a condizione che nella domanda, che — giusta l'art. 5 della detta legge 29 marzo 1940 — sono tenute a presentare alla Intendenza di finanza competente per ottenere la prescritta autorizzazione per detenere macchine od apparecchi frigoriferi per uso proprio, dichiarino il periodo continuativo, non superiore a mesi sei, di utilizzazione delle macchine od apparecchi frigoriferi, ed alleghino alla stessa la quietanza modello 72-A rilasciata dal competente Ufficio del registro a prova dell'effettuato versamento della tassa di concessione governativa dovuta e di L. 50 per spese e diritti di suggellamento e di dissuggellamento per ogni macchina od apparecchio frigorifero:

1) grossisti provinciali per la zona di consumo di formaggi molli, burro, salame e baccalà;

2) grossisti ed esportatori di frutta fresca (ciliegie, pesche, ecc.) esclusi i commercianti di agrumi;

3) grossisti di birra;

4) concentratori di vini e mosti;

5) esercenti gli stabilimenti enologici per la conservazione dei mosti e dei vini (comuni, fini e spumanti);

6) esercenti le principali fabbriche di spirito di 2ª categoria (ricavati da vini, vinacce, cascami della vinificazione e frutta) e di grappa, nonchè i trasformatori di alcole per la fabbricazione di liquori, acquavite ed altre bevande alcooliche;

7) esercenti le saccherie di merluzzo;

8) esercenti industria chimica farmaceutica;

9) esercenti industria esplosivi;

10) esercenti industria profumi compresi i sintetici;

11) esercenti industria sieri e vaccini;

12) esercenti industria gas disciolti;

13) esercenti industria prodotti operoterapici;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 14) esercenti industria colle e gelatine;<br>15) esercenti industria dei caseifici industriali;<br>16) esercenti industria degli stabilimenti industriali di stagionatura di formaggi, diversi da quelli suindicati;<br>17) esercenti industria di salumifici;<br>18) esercenti industria della birra;<br>19) esercenti industria del malto;<br>20) esercenti industria delle bevande gassate.<br>È esentata dal pagamento delle tasse contromisurate la detenzione, per proprio uso, da parte di ditte, industriali o commerciali, nonchè da parte di esercenti di pubblici esercizi di macchine od apparecchi di riserva inattivi ed a tale uopo suggellati dagli uffici tecnici erariali o dalla R. guardia di finanza.<br>Gli oneri relativi all'applicazione o rimozione dei suggelli sono a carico delle ditte od esercenti interessati (art. 4 della legge 29 marzo 1940, n. 218). |
| | | TITOLO IX<br>**Proprietà industriale** | | | |
| 137 | Tab. A R. decreto 29-6-1939, n. 1127 | *Brevetti per invenzioni industriali.*<br>1) Per la domanda di brevetto principale . . . . | 200 | Ordinario | Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione (art. 29, capoverso, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127).<br>Nel caso di decadenza del brevetto principale, che non importi decadenza del completivo, è dovuta, in seguito per il brevetto completivo, alle scadenze, la tassa annuale stabilita per il brevetto principale (art. 45, capoverso del suecitato R. decreto).<br>La tassa di domanda, la tassa annuale per il primo anno, la tassa di rilascio di completivo e quella per la stampa, devono essere pagate prima del deposito della domanda. In caso di rigetto della domanda o di recesso della medesima, prima che il brevetto sia stato rilasciato, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di |
| | | 2) Per la domanda di brevetto completivo . . . | 200 | Id. | |
| | | 3) Per la lettera di incarico . . . . . | 60 | Id. | |
| | | 4) Per la stampa delle descrizioni:<br>*a*) se la descrizione non supera 10 pagine di scrittura od è di 10 pagine . . . . . | 400 | Id. | |
| | | *b*) se la descrizione supera le 10 pagine di scrittura, | | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

16) esercenti industria degli stabilimenti industriali di stagionatura di formaggi, diversi da caselli sundicati;

17) esercenti industria di salumifici;

18) esercenti industria della birra;

19) esercenti industria del malto;

20) esercenti industria delle bevande gassate.

È esentata dal pagamento delle tasse contromdicate la detenzione, per proprio uso, da parte di ditte industriali o commerciali, nonchè da parte di esercenti di pubblici esercizi di macchine od apparecchi di riserva mattivi ed a tale uopo suggellati dagli uffici tecnici erariali o dalla R. guardia di finanza.

Gli oneri relativi all'applicazione o rimozione dei suggelli sono a carico delle ditte od esercenti interessati (art. 4 della legge 29 marzo 1940, n. 218).

## TITOLO IX

### Proprietà industriale

137 Tab. A R. decreto 29-6-1939, n. 1127 — *Brevetti per invenzioni industriali.*

| | | |
|---|---|---|
| 1) Per la domanda di brevetto principale . . . . | 200 | Ordinario |
| 2) Per la domanda di brevetto completivo . . . | 200 | Id. |
| 3) Per la lettera di incarico . . . . . | 60 | Id. |
| 4) Per la stampa delle descrizioni: | | |
| a) se la descrizione non supera le 10 pagine di scrittura od è di 10 pagine . . . . . | 400 | Id. |
| b) se la descrizione supera le 10 pagine di scrittura, ma non 20, od è di 20 pagine | 600 | Id. |
| c) se la descrizione supera le 20 pagine di scrittura | 1000 | Id. |
| 5) Per la stampa dei disegni: | | |
| ogni tavola . . . . . | 50 | Id. |
| 6) Per mantenere in vigore il brevetto: | | |
| primo anno . . . . | 100 | Id. |
| secondo anno . . . | 200 | Id. |
| terzo anno . . . . . | 300 | Id. |

Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione (art. 29, capoverso, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127).

Nel caso di decadenza del brevetto principale, che non importi decadenza del completivo, è dovuta, in seguito per il brevetto completivo, alle scadenze, la tassa annuale stabilita per il brevetto principale (art. 46, capoverso del succitato R. decreto).

La tassa di domanda, la tassa annuale per il primo anno, la tassa di rilascio di completivo e quella per la stampa, devono essere pagate prima del deposito della domanda. In caso di rigetto della domanda o di recesso della medesima, prima che il brevetto sia stato rilasciato, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda.

Le tasse annuali successive a quella del primo anno debbono essere pagate anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda.

Trascorso questo termine di scadenza, il pagamento è ammesso nei mesi successivi con l'applicazione della sopratassa di cui al n. 7 sottomdicato.

Possono pagarsi anticipatamente più tasse annuali.

Ove il rilascio del brevetto avvenga in uno dei mesi corrispondenti a quello in cui è stata depositata la domanda,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 14) esercenti industria colle e gelatine;<br>15) esercenti industria dei cascifici industriali;<br>16) esercenti industria degli stabilimenti industriali di stagionatura di formaggi, diversi da quelli suindicati;<br>17) esercenti industria di salumifici;<br>18) esercenti industria della birra;<br>19) esercenti industria del malto;<br>20) esercenti industria delle bevande gassate.<br>È esentata dal pagamento delle tasse contro indicate la detenzione, per proprio uso, da parte di ditte, industriali o commerciali, nonchè da parte di esercenti di pubblici esercizi di macchine od apparecchi di riserva inattivi ed a tale uopo suggellati dagli uffici tecnici erariali o dalla R. guardia di finanza.<br>Gli oneri relativi all'applicazione o rimozione dei suggelli sono a carico delle ditte od esercenti interessati (art. 4 della legge 29 marzo 1940, n. 218). |
| | | TITOLO IX<br>**Proprietà industriale** | | | |
| 137 | Tab. A R. decreto 29-6-1939, n. 1127 | *Brevetti per invenzioni industriali.*<br>1) Per la domanda di brevetto principale . . . . | 200 | Ordinario | Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione (art. 20, capoverso, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127).<br>Nel caso di decadenza del brevetto principale, che non importi decadenza del completivo, è dovuta, in seguito per il brevetto completivo, alle scadenze, la tassa annuale stabilita per il brevetto principale (art. 15, capoverso del succitato R. decreto).<br>La tassa di domanda, la tassa annuale per il primo anno, la tassa di rilascio di completivo e quella per la stampa, devono essere pagate prima del deposito della domanda. In caso di rigetto della domanda o di recesso della medesima, prima che il brevetto sia stato rilasciato, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di |
| | | 2) Per la domanda di brevetto completivo . . . | 200 | Id. | |
| | | 3) Per la lettera di incarico . . . . . | 60 | Id. | |
| | | 4) Per la stampa delle descrizioni:<br>*a*) se la descrizione non supera 10 pagine di scrittura od è di 10 pagine . . . . . | 400 | Id. | |
| | | *b*) se la descrizione supera le 10 pagine di scrittura, | | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

16) esercenti industria degli stabilimenti industriali di stagionatura di formaggi, diversi da quelli sindacati;

17) esercenti industria di salumifici;

18) esercenti industria della birra;

19) esercenti industria del malto;

20) esercenti industria delle bevande gassate.

È esentata dal pagamento delle tasse contraindicate la detenzione, per proprio uso, da parte di ditte, industriali o commerciali, nonchè da parte di esercenti di pubblici esercizi di macchine od apparecchi di riserva inattivi ed a tale uopo suggellati dagli uffici tecnici erariali o dalla R. guardia di finanza.

Gli oneri relativi all'applicazione e rimozione dei suggelli sono a carico delle ditte od esercenti interessati (art. 4 della legge 29 marzo 1940, n. 218).

## TITOLO IX

### Proprietà industriale

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Tab. A R. decreto 29-6-1939, n. 1127 | *Brevetti per invenzioni industriali.* | | | Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione (art. 29, capoverso, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127). |
| | | 1) Per la domanda di brevetto principale . . . . | 200 | Ordinario | Nel caso di decadenza del brevetto principale, che non importi decadenza del completivo, è dovuta, in seguito per il brevetto completivo, alle scadenze, la tassa annuale stabilita per il brevetto principale (art. 15, capoverso del succitato R. decreto). |
| | | 2) Per la domanda di brevetto completivo . . . | 200 | Id. | La tassa di domanda, la tassa annuale per il primo anno, la tassa di rilascio di completivo e quella per la stampa, devono essere pagate prima del deposito della domanda. In caso di rigetto della domanda o di recesso della medesima, prima che il brevetto sia stato rilasciato, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda. |
| | | 3) Per la lettera di incarico . . . . . | 60 | Id. | Le tasse annuali successive a quella del primo anno debbono essere pagate anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda. |
| | | 4) Per la stampa delle descrizioni: | | | Trascorso questo termine di scadenza, il pagamento è ammesso nei mesi successivi con l'applicazione della sopratassa di cui al n. 7 controindicato. |
| | | *a*) se la descrizione non supera 10 pagine di scrittura od è di 10 pagine . . . . . | 400 | Id. | Possono pagarsi anticipatamente più tasse annuali. |
| | | *b*) se la descrizione supera le 10 pagine di scrittura, ma non 20, od è di 20 pagine | 600 | Id. | Ove il rilascio del brevetto avvenga in uno dei mesi corrispondenti a quello in cui è stata depositata la domanda, |
| | | *c*) se la descrizione supera le 20 pagine di scrittura | 1000 | Id. | |
| | | 5) Per la stampa dei disegni: | | | |
| | | ogni tavola . . . . . | 50 | Id. | |
| | | 6) Per mantenere in vigore il brevetto: | | | |
| | | primo anno . . . . | 100 | Id. | |
| | | secondo anno . . . | 200 | Id. | |
| | | terzo anno . . . . . | 300 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Titoli | Indicazione degli atti soggetti a tasse | Tasse Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | quarto anno | 100 | Ordinario | la tassa annuale e le altre eventualmente maturatesi nel frattempo scadono con la tassa immediatamente successiva. |
| | | quinto anno | 300 | Id. | |
| | | sesto anno | 600 | Id. | |
| | | settimo anno | 900 | Id. | Lo stesso dicasi nel caso in cui il rilascio avvenga nei tre mesi precedenti o negli otto seguenti il mese anzidetto. |
| | | ottavo anno | 900 | Id. | |
| | | nono anno | 900 | Id. | |
| | | decimo anno | 1.400 | Id. | Se per evidente errore, o per altri sensabili motivi, una tassa annuale venga pagata incompletamente, o comunque irregolarmente l'Ufficio centrale dei brevetti può ammettere come utile l'integrazione e la regolarizzazione anche tardiva del pagamento (articoli 16, 47, 48 e 49 del R. decreto succitato). |
| | | undicesimo anno | 1.400 | Id. | |
| | | dodicesimo anno | 1.400 | Id. | |
| | | tredicesimo anno | 2.000 | Id. | |
| | | quattordicesimo anno. | 2.000 | Id. | |
| | | quindicesimo anno | 2.000 | Id. | |
| | | 7) Per il ritardo nel pagamento della tassa annuale: | | | Salvo convenzione contraria, il trasferimento dei diritti derivanti dal brevetto importa nell'acquirente l'obbligo di pagare le relative tasse; e se il trasferimento avvenga a favore di più persone, congiuntamente o per quote, tutte sono tenute solidalmente al pagamento di dette tasse (art. 20, capoverso, del succitato R. decreto). |
| | | entro il primo trimestre | 150 | Id. | |
| | | entro il secondo trimestre | 450 | Id. | Per il mancato pagamento della tassa annuale entro sei mesi dalla scadenza si incorre nella decadenza del brevetto a termine dell'art. 55 del R. decreto succitato, dal compimento dell'ultimo anno pel quale sia stata pagata utilmente la tassa (art. 58 del riportato R. decreto). |
| | | 8) Per il differimento della visione pubblica e della stampa delle descrizioni e dei disegni | 200 | Id. | |
| | | 9) Per il rilascio di brevetto completivo | 200 | Id. | |
| | | 10) Per il ricorso alla commissione dei ricorsi | 200 | Id. | Possono essere esentati dal pagamento delle tasse annuali e di quelle di stampa coloro che dichiarino di accordare il libero godimento dell'invenzione ai cittadini e sudditi italiani (art. 50 del R. decreto succitato). |
| | | 11) Per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia | 150 | Id. | |
| | | 12) Per il certificato | 50 | Id. | Possono inoltre, essere esentati dal pagamento della tassa di stampa coloro che dimostrino, con le modalità di cui all'art. 44 del regolamento 5 febbraio 1940, n. 244, di essere in condizioni di indigenza (art. 51 del R. decreto succitato). |
| | | 13) Per l'estratto dei registri | 30 | Id. | |
| | | 14) Per l'autenticazione di copia di descrizione e disegni | 50 | Id. | Coloro che dimostrino di essere in condizioni di indigenza possono infine anche ottenere per i primi cinque anni la sospensione dal pagamento delle tasse per mantenere in vigore il brevetto (art. 51 del succitato R. decreto). |
| | | 15) Per il duplicato dello originale di brevetto | 50 | Id. | Le tasse controindicate debbono essere versate sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro competente, ovvero a [illegible] |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ottavo anno | 900 | Id. | denti o negli otto seguenti il mese anzidetto. |
| | | nono anno | 900 | Id. | Se per evidente errore, o per altri sensibili motivi, una tassa annuale venga pagata incompletamente, o comunque irregolarmente l'Ufficio centrale dei brevetti può ammettere come utile l'integrazione e la regolarizzazione anche tardiva del pagamento (articoli 46, 47, 48 e 49 del R. decreto succitato). |
| | | decimo anno | 1.400 | Id. | |
| | | undicesimo anno | 1.400 | Id. | |
| | | dodicesimo anno | 1.400 | Id. | |
| | | tredicesimo anno | 2.000 | Id. | |
| | | quattordicesimo anno | 2.000 | Id. | |
| | | quindicesimo anno | 2.000 | Id. | |
| | | 7) Per il ritardo nel pagamento della tassa annuale: | | | |
| | | entro il primo trimestre | 150 | Id. | Salvo convenzione contraria, il trasferimento dei diritti derivanti dal brevetto importa nell'acquirente l'obbligo di pagare le relative tasse; e se il trasferimento avvenga a favore di più persone, congiuntamente o per quote, tutte sono tenute solidalmente al pagamento di dette tasse (art. 20, capoverso, del succitato R. decreto). |
| | | entro il secondo trimestre | 450 | Id. | |
| | | 8) Per il differimento della visione pubblica e della stampa delle descrizioni e dei disegni | 200 | Id. | Per il mancato pagamento della tassa annuale entro sei mesi dalla scadenza si incorre nella decadenza del brevetto a termine dell'art. 55 del R. decreto succitato, dal compimento dell'ultimo anno pel quale sia stata pagata utilmente la tassa (art. 58 del riportato R. decreto). |
| | | 9) Per il rilascio di brevetto completivo | 200 | Id. | |
| | | 10) Per il ricorso alla commissione dei ricorsi | 200 | Id. | Possono essere esentati dal pagamento delle tasse annuali e di quella di stampa coloro che dichiarino di accordare il libero godimento dell'invenzione ai cittadini e sudditi italiani (art. 50 del R. decreto succitato). |
| | | 11) Per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia | 150 | Id. | |
| | | 12) Per il certificato | 50 | Id. | Possono inoltre, essere esentati dal pagamento della tassa di stampa coloro che dimostrino, con le modalità di cui all'art. 44 del regolamento 5 febbraio 1940, n. 244, di essere in condizioni di indigenza (art. 51 del R. decreto succitato). |
| | | 13) Per l'estratto dei registri | 30 | Id. | |
| | | 14) Per l'autenticazione di copia di descrizione e disegni | 50 | Id. | Coloro che dimostrino di essere in condizioni di indigenza possono infine anche ottenere per i primi cinque anni la sospensione dal pagamento delle tasse per mantenere in vigore il brevetto (art. 51 del succitato R. decreto). |
| | | 15) Per il duplicato dello originale di brevetto | 50 | Id. | |
| | | | | | Le tasse controindicate debbono essere versate sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro competente, oppure a mezzo di vaglia postale ordinario o telegrafico (art. 38 del R. decreto succitato). |
| 138 | R. decreto 25 agosto 194., n. 1411 | A) *Brevetto per modelli di utilità.* | | | Con una sola domanda può essere chiesto il brevetto per non più di cinquanta modelli o disegni purchè nell'insieme costituiscano un tutto od una serie omogenea (art. 6 del R. decreto 25 agosto 1940, n. 1411). |
| | | 1) per la domanda di brevetto | 150 | Id. | |
| | | 2) per il rilascio di brevetto: | | | Il brevetto per modelli di utilità e il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano quattro anni dalla data di deposito della domanda (art. 9 del R. decreto succitato). |
| | | se la tassa è pagata in unica soluzione | 400 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fondi | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | se la tassa è pagata in due rate: | | | Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilità ai sensi dell'art. 2 del R. decreto succitato, può essere chiesto contemporaneamente il brevetto tanto per modelli e disegni ornamentali, quanto per modelli di utilità, ma l'una e l'altra prestazione non possono venire cumulate in un sol brevetto. |
| | | *a*) rata per il primo biennio | 200 | Ordinario | |
| | | *b*) rata per il secondo biennio | 250 | Id. | |
| | | B) *Brevetto per modelli e disegni ornamentali:* | | | |
| | | 3) per la domanda di brevetto | 50 | Id. | |
| | | 4) per il rilascio di brevetto: | | | |
| | | se la tassa è pagata in unica soluzione | 150 | Id. | |
| | | se la tassa è pagata in due rate: | | | |
| | | *a*) rata per il primo biennio | 100 | Id. | |
| | | *b*) rata per il secondo biennio | 100 | Id. | |
| | | 5) per il rilascio di brevetto di un tutto o una serie omogenea di modelli o disegni a norma dell'art. 6: | | | |
| | | se la tassa è pagata in unica soluzione | 400 | Id. | |
| | | se la tassa è pagata in due rate: | | | |
| | | *a*) rata per il primo biennio | 200 | Id. | |
| | | *b*) rata per il secondo biennio | 250 | Id. | |
| | | C) *Brevetto per modelli di utilità e brevetto per modelli e disegni ornamentali.* | | | Per il pagamento delle tasse controindicate valgono le norme di cui al precedente n. 137 e cioè le norme stabilite agli articoli 46, 47, 48 e 49 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127. |
| | | 6) per la lettera di mera: | 60 | Id. | Nei riguardi dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali, il termine di sospensione dal pagamento delle tasse, indicato nel precedente n. 137 quando il pagamento della tassa di rilascio avvenga in forma rateale, è ridotto a due anni e la sospensione è ammessa nel solo caso di pagamento in tale forma (art. 10, 2° comma, lettera C del succitato R. decreto 25 agosto 1940). |
| | | 7) per il ritardo nel pagamento della rata del secondo biennio: | | | |
| | | entro il primo trimestre | 50 | Id. | |
| | | entro il secondo trimestre | 150 | Id. | |
| | | 8) per il differimento della visione pubblica | 200 | Id. | |
| | | 9) per il ricorso alla Com- | | | Possono beneficiare della sospensione del pagamento della tassa del primo |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) rata per il primo biennio | 200 | Ordinario | ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilità ai sensi dell'art. 2 del R. decreto succitato, può essere chiesto contemporaneamente il brevetto tanto per modelli e disegni ornamentali, quanto per modelli di utilità, ma l'una e l'altra prestazione non possono venire cumulate in un sol brevetto. |
| b) rata per il secondo biennio | 250 | Id. | |
| B) *Brevetto per modelli e disegni ornamentali:* | | | |
| 3) per la domanda di brevetto | 50 | Id. | |
| 4) per il rilascio di brevetto: | | | |
| se la tassa è pagata in unica soluzione | 150 | Id. | |
| se la tassa è pagata in due rate: | | | |
| a) rata per il primo biennio | 100 | Id. | |
| b) rata per il secondo biennio | 100 | Id. | |
| 5) per il rilascio di brevetto di un tutto o una serie omogenea di modelli e disegni a norma dell'art. 6: | | | |
| se la tassa è pagata in unica soluzione | 400 | Id. | |
| se la tassa è pagata in due rate: | | | |
| a) rata per il primo biennio | 200 | Id. | |
| b) rata per il secondo biennio | 250 | Id. | |
| C) *Brevetto per modelli di utilità e brevetto per modelli e disegni ornamentali.* | | | Per il pagamento delle tasse controindicate valgono le norme di cui al precedente n. 137 e cioè le norme stabilite agli articoli 46, 47, 48 e 49 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127. |
| 6) per la lettera di incarico | 60 | Id. | Nei riguardi dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali, il termine di sospensione dal pagamento delle tasse, indicato nel precedente n. 137 quando il pagamento della tassa di rilascio avvenga in forma rateale, è ridotto a due anni e la sospensione è ammessa nel solo caso di pagamento in tale forma (art. 10, 2° comma, lettera C del succitato R. decreto 25 agosto 1940). |
| 7) per il ritardo nel pagamento della rata del secondo biennio: | | | |
| entro il primo trimestre | 50 | Id. | |
| entro il secondo trimestre | 150 | Id. | |
| 8) per il differimento della visione pubblica | 200 | Id. | Possono beneficiare della sospensione del pagamento della tassa del primo biennio coloro che dimostrino con le modalità di cui all'art. 42 del regolamento 31 ottobre 1941, n. 1354, di essere in condizioni di indigenza. |
| 9) per il ricorso alla Commissione dei ricorsi | 200 | Id. | In caso di ritardo nel pagamento delle rate biennali della tassa di concessione governativa è dovuta la sopratassa di cui al n. 7 controindicato. |
| 10) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritto di garanzia | 150 | Id. | Per il mancato pagamento della rata biennale della tassa di concessione si incorre nella decadenza del brevetto dal compimento dell'ultimo biennio pel quale sia stata pagata utilmente la tassa (art. 13, cap. V, del succitato R. decreto del 1940). |
| 11) per il certificato | 50 | Id. | |
| 12) per l'estratto dei registri | 30 | Id. | |
| 13) per l'autenticazione di copia di descrizione e disegni | 50 | Id. | |
| 14) per il duplicato dello originale di brevetto | 50 | Id. | |

0364
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 | R. decreto 21 giugno 1942, n. 929 | A) *Brevetto per marchi d'impresa:* | | | Per la classificazione dei generi di prodotti o merci si veda la tabella C allegata al R. decreto 21 giugno 1942, n. 929.<br>I diritti di brevetto per marchio di impresa consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio per contraddistinguere i prodotti o le merci fabbricate o messe in commercio nel territorio dello Stato e che sono introdotti nel territorio stesso per scopi commerciali. Tale facoltà esclusiva si estende anche all'impiego del marchio ai fini della pubblicità (art. 1 del R. decreto succitato).<br>Gli effetti del brevetto di primo deposito decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione, gli effetti di essa decorrono dalla scadenza del brevetto precedente. In ogni caso, il brevetto esplica effetto limitatamente al genere di prodotti o merci indicati nel brevetto stesso.<br>Il brevetto, dura venti anni a partire dalle decorrenze anzidette, salvo il caso di rinuncia del titolare (art. 4 del R. decreto succitato).<br>La rinnovazione si effettua per periodi di venti anni su domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del ventennio in corso, trascorso il quale il brevetto può essere rinnovato nei sei mesi successivi al mese di detta scadenza, con l'applicazione della sopratassa di cui al seguente n. 14 (art. 5, 2° comma, R. decreto succitato).<br>Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio (art. 27 del R. decreto succitato).<br>Per la registrazione internazionale dei marchi, oltre le tasse stabilite dalle convenzioni internazionali deve essere pagata la tassa di domanda (art. 36 del R. decreto succitato).<br>La tassa di rilascio del brevetto di primo deposito o del brevetto di rinnovazione può essere pagata o in una unica soluzione o in due rate valevoli una per il primo decennio e l'altra per il secondo decennio di durata del brevetto (art. 37 del R. decreto succitato).<br>La tassa di domanda e la tassa di rilascio del brevetto di primo deposito o la prima rata di quest'ultimo, devono essere pagate prima del deposito della domanda. |
| | | 1) per la domanda di brevetto di primo deposito . | 100 | Ordinario | |
| | | 2) per il rilascio di brevetto di primo deposito o di brevetto di rinnovazione riguardante generi di una sola classe, se la tassa è pagata in un'unica soluzione . . . . | 400 | Id. | |
| | | 3) Per il rilascio di brevetto di primo deposito, o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una sola classe, se la tassa è invece pagata in due rate: | | | |
| | | *a*) rata per il primo decennio . . . . . | 200 | Id. | |
| | | *b*) rata per il secondo decennio . . . . . | 300 | Id. | |
| | | 4) Per il rilascio di brevetto di primo deposito o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di più classi, in aggiunta alla somma di cui al precedente numero 2 per ogni classe, oltre la prima se la tassa è pagata in un'unica soluzione . . . . . | 300 | Id. | |
| | | 5) Per il rilascio di brevetti di primo deposito, o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di più classi, in aggiunta alla somma di cui al precedente n. 3 per ogni classe, oltre la prima, se la tassa è invece pagata in due rate: | | | |
| | | *a*) rata per il primo decennio . . . . . | 150 | Id. | |
| | | *b*) rata per il secondo decennio . . . . . | 200 | Id. | |
| | | B) *Brevetti per marchi collettivi:* | | | |
| | | 6) Per la domanda di brevetto di primo deposito . . | 400 | Id. | |
| | | 7) Per il rilascio di brevetto di 1° deposito o di brevetto di rinnovazione, riguar- | | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |
|---|---|---|
| brevetto di rinnovazione riguardante generi di una sola classe, se la tassa è pagata in un'unica soluzione . . . | 100 | Id. |
| 3) Per il rilascio di brevetto di primo deposito, o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una sola classe, se la tassa è invece pagata in due rate: | | |
| a) rata per il primo decennio . . . . . | 200 | Id. |
| b) rata per il secondo decennio . . . . . | 300 | Id. |
| 4) Per il rilascio di brevetto di primo deposito o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di più classi, in aggiunta alla somma di cui al precedente numero 2 per ogni classe, oltre la prima se la tassa è pagata in un'unica soluzione . . . . . | 200 | Id. |
| 5) Per il rilascio di brevetti di primo deposito, o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di più classi, in aggiunta alla somma di cui al precedente n. 3 per ogni classe, oltre la prima, se la tassa è invece pagata in due rate: | | |
| a) rata per il primo decennio . . . . . | 150 | Id. |
| b) rata per il secondo decennio . . . . . | 200 | Id. |
| B) *Brevetti per marchi collettivi:* | | |
| 6) Per la domanda di brevetto di primo deposito . . . | 400 | Id. |
| 7) Per il rilascio di brevetto di primo deposito o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una o più classi, se la tassa è pagata in un'unica soluzione . . . . . | 1.000 | Id. |
| 8) Per il rilascio di brevetto di primo deposito o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una o più classi, se la tassa è invece pagata in due rate: | | |
| a) rata per il primo decennio . . . . . | 500 | Id. |
| b) rata per il secondo decennio . . . . . | 700 | Id. |

tradistinguere i prodotti o le merci fabbricate o messe in commercio nel territorio dello Stato e che sono introdotti nel territorio stesso per scopi commerciali. Tale facoltà esclusiva si estende anche all'impiego del marchio ai fini della pubblicità (art. 1 del R. decreto succitato).

Gli effetti del brevetto di primo deposito decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione, gli effetti di essa decorrono dalla scadenza del brevetto precedente. In ogni caso, il brevetto esplica effetto limitatamente al genere di prodotti o merci indicati nel brevetto stesso.

Il brevetto, dura venti anni a partire da le ricorrenze anzidette, salvo il caso di rinuncia del titolare (art. 4 del R. decreto succitato).

La rinnovazione si effettua per periodi di venti anni su domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del ventennio in corso, trascorso il quale il brevetto può essere rinnovato nei sei mesi successivi al tasse di detta scadenza, con l'applicazione della soprattassa di cui al seguente n. 14. (art. 5, 2° comma, R. decreto succitato).

Ogni domanda deve avere per oggetto un solo marchio (art. 27 del R. decreto succitato).

Per la registrazione internazionale del marchio, oltre le tasse stabilite dalle convenzioni internazionali deve essere pagata la tassa di domanda (art. 26 del R. decreto succitato).

La tassa di rilascio del brevetto di primo deposito o del brevetto di rinnovazione può essere pagata o in una unica soluzione o in due rate valevoli una per il primo decennio e l'altra per il secondo decennio di durata del brevetto (art. 37 del R. decreto succitato).

La tassa di domanda e la tassa di rilascio del brevetto di primo deposito o la prima rata di quest'ultimo, devono essere pagate prima del deposito della domanda.

Del pari, la tassa di rilascio del brevetto di rinnovazione, o la prima rata di essa deve essere pagata prima del deposito della relativa domanda.

In caso di rigetto della domanda, o di rinuncia alla medesima, prima che il brevetto sia stato rilasciato sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda (articolo 38 del R. decreto succitato).

La seconda rata della tassa di rilascio sia del brevetto di primo deposito, sia del brevetto di rinnovazione deve essere pagata anticipatamente entro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tasse Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | per i cinematografi di 2ª categoria | 1.200 | Ordinario | rilascio e vale solamente per il locale in essa indicato.<br>È esente dal pagamento delle contro-indicate tasse l'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) per gli spettacoli cinematografici dati nei propri locali.<br>Tale esenzione compete al suddetto Ente anche per gli spettacoli cinematografici dati in locali aperti al pubblico a condizione però, in questo caso, che gli spettacoli medesimi siano dati in non più di due giorni la settimana ed essi abbiano luogo in comuni ove non siano aperte al pubblico sale di spettacoli cinematografici private.<br><br>La licenza è personale ed è valida solamente per il locale e per il tempo in essa indicati (art. 71 della legge di pubblica sicurezza).<br>Per dare, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 118 del regolamento di pubblica sicurezza, spettacoli cinematografici ambulanti in più comuni della stessa provincia occorre corrispondere la tassa di concessione governativa nella misura stabilita per il comune di maggiore popolazione tra quelli in cui l'esercente intenda dare gli spettacoli.<br>La licenza col relativo pagamento della tassa deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si accede da non soci con biglietto di invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento.<br>Sono del pari soggetti alla licenza col relativo pagamento della tassa le rappresentazioni o i trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, industriali e simili (art. 118 del regolamento di pubblica sicurezza).<br>Le contravvenzioni sono ridotte ad un quarto, con un minimo di L. 50 quando si tratti di spettacoli, esclusi quelli cinematografici, dati dalle filodrammatiche e circoli educativi o ricreativi, nei loro locali, ed il prezzo per assistervi non superi le lire dieci a persona.<br>Quando trattasi di spettacoli con marionette o burattini per assistere ai quali non si richiede un prezzo supe- |
| 79 | N. 38 – R. decreto-legge 2-4-1942, n. 696, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288 | Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico diverso dai teatri e dai cinematografi, con o senza pagamento di un prestabilito prezzo d'ingresso: | | | |
| | | a) accademie, spettacoli cinematografici ambulanti, audizioni e radiaudizioni ed altri simili spettacoli o trattenimenti indicati nell'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773: | | | |
| | | nei comuni aventi una popolazione non superiore a 10.000 abitanti | 120 | Id. | |
| | | superiore a 10.000 abitanti e non a 50 mila | 240 | Id. | |
| | | superiore a 50.000 abitanti | 480 | Id. | |
| | | b) corse di cavalli e levrieri: | | | |
| | | per riunioni fino a cinque giornate di corsa | 400 | Id. | |
| | | per riunioni con giornate di corse superiori a cinque: | | | |
| | | per ogni giornata oltre le prime cinque | 100 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | gli spettacoli medesimi siano dati in non più di due giorni la settimana ed essi abbiano luogo in comuni ove non siano aperte al pubblico sale di spettacoli cinematografici private. |
| 79 | N. 38 — R. decreto legge 2-6-1942, n. 696, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288 | Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico diverso da teatri e dai cinematografi, con o senza pagamento di un prestabilito prezzo d'ingresso: | | | La licenza è personale ed è valida solamente per il locale e per il tempo in essa indicati (art. 71 della legge di pubblica sicurezza).<br>Per dare, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 118 del regolamento di pubblica sicurezza, spettacoli cinematografici ambulanti in più comuni della stessa provincia occorre corrispondere la tassa di concessione governativa nella misura stabilita per il comune di maggiore popolazione tra quelli in cui l'esercente intenda dare gli spettacoli.<br>La licenza col relativo pagamento della tassa deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si accede da non soci con biglietto di invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento.<br>Sono del pari soggetti alla licenza col relativo pagamento della tassa le rappresentazioni o i trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, industriali e simili (art. 118 del regolamento di pubblica sicurezza).<br>Le controindicate tasse sono ridotte ad un quarto, con un minimo di L. 50 quando si tratti di spettacoli, esclusi quelli cinematografici, dati dalle filodrammatiche e circoli educativi o ricreativi, nei loro locali, ed il prezzo per assistervi non superi le lire dieci a persona.<br>Quando trattasi di spettacoli con marionette o burattini per assistere ai quali non si richiede un prezzo superiore a cinque lire a persona, la tassa è ridotta al quinto e non mai minore di L. 50.<br>L'autorizzazione di pubblica sicurezza per tenere e far funzionare apparecchi radioriceventi negli esercizi pubblici può essere rilasciata con annotazione sulla licenza di esercizio, senza il pagamento della tassa controindicata.<br>Per gli spettacoli indetti dall'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) valgono le disposizioni di cui al precedente n. 78. |
| | | per ogni rappresentazione o trattenimento: | | | |
| | | a) accademie, spettacoli cinematografici ambulanti, audizioni e radiaudizioni ed altri simili spettacoli o trattenimenti indicati nell'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773: | | | |
| | | nei comuni aventi una popolazione non superiore a 10.000 abitanti . . | 120 | Id. | |
| | | superiore a 10.000 abitanti e non a 50 mila . . | 240 | Id. | |
| | | superiore a 50.000 abitanti . . . . . | 480 | Id. | |
| | | *b*) corse di cavalli e levrieri: | | | |
| | | per riunioni fino a cinque giornate di corsa . . | 100 | Id. | |
| | | per riunioni con giornate di corse superiori a cinque: | | | |
| | | per ogni giornata oltre le prime cinque. . . . | 100 | Id. | |



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | N. 39 – R. decreto-legge 2-6-1932, n. 690, convertito nella legge 18 ottobre 1932, n. 1288 | *a)* Licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza per dare anche temporaneamente per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici od altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto ai sensi dell'art. 69 del citato testo unico . . . | 200 | Ordinario | All'atto del rilascio della licenza di cui alla lettera *a)* è dovuta la tassa annua di L. 200, indipendentemente dal numero degli abitanti del comune.<br>Durante l'anno di validità della suddetta licenza può essere concessa da parte della competente autorità di pubblica sicurezza la licenza di cui alla lettera *b)* per dare trattenimenti in altre località.<br>Detta licenza può avere la validità massima fino al termine di scadenza della licenza di cui alla lettera *a)*.<br>Le suddette licenze sono personali e sono richieste per i piccoli trattenimenti di cui all'art. 124 del regolamento di pubblica sicurezza, e cioè i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico in baracche od in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.<br>Alle stesse tasse sono soggette le licenze per dare spettacoli di qualunque specie nei pubblici esercizi (art. 124 del citato regolamento di pubblica sicurezza).<br>Quando trattasi di spettacoli con marionette o burattini, per assistere ai quali non si richiede un prezzo superiore a cinque lire a persona, le tasse sono ridotte al quinto e non mai minori di L. 10. |
| | | *b)* Rilascio, durante l'anno di validità della licenza di cui alla lettera *a)* di altra analoga licenza per dare in altre località i suddetti trattenimenti: | | | |
| | | nei comuni aventi una popolazione non superiore ai 10.000 abitanti . . . | 20 | Con marche | |
| | | superiore ai 10.000 e non ai 50.000 abitanti . . . . . | 40 | Id. | |
| | | superiore ai 50.000 e non ai 100.000 abitanti. . . . . | 60 | Id. | |
| | | superiore ai 100.000 e non ai 500.000 abitanti. . . | 80 | Id. | |
| | | superiore ai 500.000 abitanti . . . . . | 100 | Id. | |
| 81 | N. 22 lett. *b)* – R. decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, (art. 1) convertito nella legge 5-2-1928, n. 188 | Licenza rilasciata dal questore per aprire circoli o scuole da ballo, ai sensi dell'art. 68 del citato testo unico di pubblica sicurezza | 2.400 | Ordinario | |
| | | Vidimazione annuale della licenza . . . . . | 750 | Id. | |
| 82 | N. 22 Tabella – R. decreto-legge 18 luglio 1932, numero 861 | Licenza di cui all'art. 68 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per balli, thè danzanti, accademie di ballo ed altri analoghi trattenimenti di qualunque genere con o senza pagamento di un prestabilito prezzo di ingresso, anche se dati a scopo di beneficenza: | | | Le tasse contro-indicate devono essere corrisposte per ogni ballo ed altro trattenimento, qualunque sia la popolazione del comune, indipendentemente dai diritti erariali dovuti ai termini di legge.<br>La classifica degli alberghi e delle pensioni è fatta secondo le norme di cui all'allegato al R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651.<br>Alla stessa tassa di cui alla lettera *c)* |
| | | *a)* negli alberghi, o pensioni [illegible] alla catego- | | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ovvero dare audizioni all'aperto ai sensi dell'art. 69 del citato testo unico . . . | 200 | Ordinario | cui alla lettera *b*) per dare trattenimenti in altra località.<br>Detta licenza può avere la validità massima fino al termine di scadenza della licenza di cui alla lettera *a*).<br>Le suddette licenze sono personali e sono richieste per i piccoli trattenimenti di cui all'art. 124 del regolamento di pubblica sicurezza, e cioè i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico in baracche od in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.<br>Alle stesse tasse sono soggette le licenze per dare spettacoli di qualsiasi specie nei pubblici esercizi (art. 124 del citato regolamento di pubblica sicurezza).<br>Quando trattasi di spettacoli con marionette o burattini, per assistere ai quali non si richiede un prezzo superiore a cinque lire a persona, le tasse sono ridotte al quinto e non mai minori di L. 10. |
| | | *b*) Rilascio, durante l'anno di validità della licenza di cui alla lettera *a*) di altra analoga licenza per dare in altre località i suddetti trattenimenti: | | | |
| | | nei comuni aventi una popolazione non superiore ai 10.000 abitanti . . . . | 20 | Con marche | |
| | | superiore ai 10.000 e non ai 50.000 abitanti . . . . . | 40 | Id. | |
| | | superiore ai 50.000 e non ai 100.000 abitanti . . . . . | 60 | Id. | |
| | | superiore ai 100.000 e non ai 500.000 abitanti . . . | 80 | Id. | |
| | | superiore ai 500.000 abitanti . . . . . | 100 | Id. | |
| 81 | N. 22 lett. *b*) – R. decreto-legge 20 dicembre 926, n. 219, (art. 1) convertito nella legge 5-2-928, n. 188 | Licenza rilasciata dal questore per aprire circoli o scuole da ballo, ai sensi dell'art. 68 del citato testo unico di pubblica sicurezza . | 2.400 | Ordinario | |
| | | Vidimazione annuale della licenza . . . . . | 700 | Id. | |
| 82 | N. 23 Tabella – R. decreto-legge 18 luglio 932, numero 861 | Licenza di cui all'art. 68 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per balli, the danzanti, accademie di ballo ed altri analoghi trattenimenti di qualunque genere con o senza pagamento di un prestabilito prezzo di ingresso, anche se dati a scopo di beneficenza: | | | Le tasse controindicate devono essere corrisposte per ogni ballo ed altro trattenimento, qualunque sia la popolazione del comune, indipendentemente dai diritti erariali dovuti ai termini di legge.<br>La classifica degli alberghi o delle pensioni è fatta secondo le norme di cui all'allegato al R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651.<br>Alla stessa tassa di cui alla lettera *e*) vanno soggette le licenze per i cosidetti balli pubblici a palchetto, per i balli cioè, che si tengono all'aperto in piazze, strade, padiglioni mobili.<br>Qualora poi i detti balli siano indetti dagli esercizi pubblici indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), in località aperte ed annesse agli stessi esercizi, le tasse da corrispondere sono quelle di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*). |
| | | *a*) negli alberghi, o pensioni assegnate alla categoria di lusso o di prima categoria: | | | |
| | | per un periodo di un mese . . . . . | 1.400 | Id. | |
| | | per un periodo di 15 giorni . . . . . | 70 | Id. | |
| | | per un periodo inferiore ai 15 giorni: | | | |
| | | per ogni giorno . . | 200 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *b*) nei detti locali assegnati alla 2ª categoria: | | | |
| | | per un periodo di un mese | 700 | Ordinario | |
| | | per un periodo di 15 giorni | 36 | Id | |
| | | per un periodo inferiore ai 15 giorni: | | | |
| | | per ogni giorno | 16 | Id | |
| | N. 23 lett. *d*) Tab. R decreto-legge 29-12-1926, numero 2191, (articolo 1) convertito nella legge 5-2-1928, n. 188 | *c*) alberghi, pensioni di categoria inferiore alla 2ª e non classificati, locande, sale destinate al ballo e circoli | | | |
| | | per un periodo di un mese | 250 | Ordinario | |
| | | per un periodo di 15 giorni | 12 | Id | |
| | | per un periodo inferiore a 15 giorni: | | | |
| | | per ogni giorno | 50 | Con marche | |
| | N. 23 lett. *e*) Id. | *d*) caffè, ristoranti, trattorie, bars, osterie e simili pubblici esercizi iscritti nei ruoli della imposta di ricchezza mobile per un reddito netto superiore a lire 3000: | | | |
| | | per un periodo di un mese | 250 | Ordinario | |
| | | per un periodo di 15 giorni | 12 | Id | |
| | | per un periodo inferiore ai 15 giorni: | | | |
| | | per ogni giorno | 50 | Con marche | |
| | N. 23 lett. *f*) Id. | *e*) caffè, ristoranti, trattorie, bars, osterie e simili pubblici esercizi iscritti nei ruoli della imposta di ricchezza mobile per un reddito netto non superiore a L. 3000: | | | |
| | | per un periodo di un mese | 80 | Id | |
| | | per un periodo di 15 giorni | 30 | Id | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | per un periodo di 15 giorni | 36 | Id | | |
| | | per un periodo inferiore ai 15 giorni: | | | | |
| | | per ogni giorno | 16 | Id | | |
| | N. 23 lett. *d*) Tab. R decreto-legge 29-12-1920, numero 2191, (articolo 1) convertito nella legge 5-2-1928, n. 188 | *c*) alberghi, pensioni di categoria inferiore alla 2ª e non classificati, locande, sale destinate al ballo e circoli: | | | | |
| | | per un periodo di un mese | 250 | Ordinario | | |
| | | per un periodo di 15 giorni | 42 | Id | | |
| | | per un periodo inferiore a 15 giorni: | | | | |
| | | per ogni giorno | 5o | Con marche | | |
| | N. 23 lett. *e*) Id | *d*) caffè, ristoranti, trattorie, bars, osterie e simili pubblici esercizi iscritti nei ruoli della imposta di ricchezza mobile per un reddito netto superiore a lire 3000: | | | | |
| | | per un periodo di un mese | 25o | Ordinario | | |
| | | per un periodo di 15 giorni | 12 | Id | | |
| | | per un periodo inferiore ai 15 giorni: | | | | |
| | | per ogni giorno | 8o | Con marche | | |
| | N. 23 lett. *f*) Id | *e*) caffè, ristoranti, trattorie, bars, osterie e simili pubblici esercizi iscritti nei ruoli della imposta di ricchezza mobile per un reddito netto non superiore a L. 3000: | | | | |
| | | per un periodo di un mese | 80 | Id | | |
| | | per un periodo di 15 giorni | 36 | Id. | | |
| | | per un periodo inferiore ai 15 giorni: | | | | |
| | | per ogni giorno | 15 | Id. | | |
| 83 | N. 24 – Tabella A R decreto 30 dicembre 923, numero 3279 | Nulla osta per rappresentare al pubblico pellicole cinematografiche (art. 77 della legge di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773; articolo 133 del regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 6 maggio | | | Qualora si accerti, mediante misurazione, che la lunghezza della pellicola è maggiore di quella dichiarata, la revisione per il rilascio del nulla osta resta sospesa fino a quando l'interessato non dimostri di aver versato il supplemento di tassa presso l'Ufficio del registro concessioni governative di Roma. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1940, n. 635; articoli 1 e 2 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287: per ogni metro lineare | 1 | Ordinario | Il pagamento della tassa dà diritto ad una sola revisione in prima istanza o in grado di appello.<br>Le pellicole destinate all'esportazione, anche quando siano in più esemplari, a norma dell'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287, sono soggette ad una sola tassa di revisione (art. 7 del detto regolamento approvato col R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287).<br>Chiunque fa rappresentare pellicole cinematografiche, che non abbiano ottenuto il prescritto nulla osta, o quindi non abbia pagato la dovuta tassa di concessione governativa, è punito con la pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa dovuta al massimo pari al quadruplo della tassa stessa, senza pregiudizio delle sanzioni di carattere penale, di cui agli articoli 3 e 4 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287.<br>Per le sanzioni da applicarsi, in caso di violazione, valgono le stesse norme del precedente n. 83. |
| 84 | N. 24 – tabella A R. decreto-legge 3042-1923 n. 3279 | Lettura e revisione di copioni o scenari di pellicole cinematografiche per la rappresentazione al pubblico (art. 77 della legge di pubblica sicurezza): per ogni copione . . . | 280 | Id. | |
| | | CAPO III<br>*Pubblici esercizi, bevande alcooliche e superalcooliche – Camere e appartamenti mobiliati – Esercizi di commesse* | | | |
| 85 | N. 40 - R. decreto-legge 21-6-1925, n. 896 convertito nella legge 18 ottobre 1925 n. 1758 | Licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, giusta l'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, agli esercizi pubblici per la vendita al minuto di bevande alcooliche:<br>1) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 300.000 abitanti:<br>a) esercizi di lusso . | 1.800 | Id. | La licenza dura fino al 31 dicembre di ogni anno.<br>La popolazione del centro abitato (frazione o borgata) va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento. Per centro abitato si intende un separato e distinto aggruppamento di popolazione.<br>La tassa è dovuta in relazione alla categoria in cui, all'atto del rilascio della licenza, l'esercizio è classificato dalle competenti autorità.<br>La categoria deve risultare dalla licenza.<br>All'atto del primo rilascio della |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | zione, anche quando siano in più esemplari, a norma dell'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287, sono soggette ad una sola tassa di revisione (art. 7 del detto regolamento approvato col R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287).<br>Chiunque fa rappresentare pellicole cinematografiche, che non abbiano ottenuto il prescritto nulla osta, e quindi non abbia pagato la dovuta tassa di concessione governativa, è punito con la pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa dovuta al massimo pari al quadruplo della tassa stessa, senza pregiudizio delle sanzioni di carattere penale, di cui agli articoli 3 e 4 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 3287.<br>Per le sanzioni da applicarsi, in caso di violazione, valgono le stesse norme del precedente n. 83. |
| 84 | N. 24 - tabella A R. decreto-legge 30-12-1923 n. 3279 | Lettura e revisione di copioni o scenari di pellicole cinematografiche per la rappresentazione al pubblico (art. 77 della legge di pubblica sicurezza):<br>per ogni copione . . . | 280 | Id | |
| | | CAPO III<br>*Pubblici esercizi, bevande alcooliche e superalcooliche – Camere e appartamenti mobiliati – Esercizi di commercio* | | | |
| 85 | N. 40 - R. decreto-legge 21-6-1932, n. 636 convertito nella legge 18 ottobre 1932 n. 1288 | Licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, giusta l'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, agli esercizi pubblici per la vendita al minuto di bevande alcooliche:<br>I) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 300.000 abitanti:<br>a) esercizi di lusso . . | 1.800 | Id. | La licenza dura fino al 31 dicembre di ogni anno.<br>La popolazione del centro abitato (frazione o borgata) va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento. Per centro abitato si intende un separato e distinto aggruppamento di popolazione.<br>La tassa è dovuta in relazione alla categoria in cui, all'atto del rilascio della licenza, l'esercizio è classificato dalle competenti autorità.<br>La categoria deve risultare dalla licenza.<br>All'atto del primo rilascio della licenza, la tassa deve essere pagata in unica soluzione; per la rinnovazione della licenza per gli anni successivi la tassa può essere pagata in due rate uguali senza corresponsione di interessi di mora e senz'altra formalità.<br>In tal caso la prima rata deve essere versata entro il 31 dicembre dell'anno precedente al rilascio della licenza, e la seconda rata entro il 30 maggio successivo.<br>Il contribuente che non effettua il pagamento della seconda rata entro il suddetto termine, oltre al tributo, |
| | | b) esercizi di 1ª categoria . . . . . | 1.300 | Id. | |
| | | c) esercizi di 2ª categoria . . . . . | 900 | Id. | |
| | | d) esercizi di 3ª categoria . . . . . | 600 | Id. | |
| | | e) esercizi di 4ª categoria . . . . . | 370 | Id. | |
| | | II) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a | | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 100.000 e non a 300.000 abitanti: | | | è tenuto al pagamento della pena pecuniaria dal minimo pari al doppio dell'ammontare della rata di tassa non pagata fino al quadruplo della tassa medesima, e l'autorità finanziaria può anche far revocare la licenza. |
| | | *a*) esercizi di lusso . | 1.500 | Ordinario | |
| | | *b*) esercizi di 1ª categoria . . . . . | 1.250 | Id. | Non può essere concessa la rinnovazione annuale della licenza ove non risultino pagate le tasse rimaste insolute sulle precedenti licenze con le relative penalità. |
| | | *c*) esercizi di 2ª categoria . . . . . | 750 | Id. | |
| | | *d*) esercizi di 3ª categoria . . . . . | 450 | Id. | Si considerano bevande alcooliche aventi un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume anche quelle che vengono ridotte al di sotto di tale limite mediante diluizione o miscela all'atto della vendita al minuto (art. 177 del regolamento di pubblica sicurezza). |
| | | *e*) esercizi di altre categorie . . . . . | 300 | Id. | |
| | | III) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 25.000 e non a 100.000 abitanti: | | | Non si considera vendita al minuto di bevande alcooliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purchè la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a mezzo litro per le bevande alcooliche di cui all'art. 80 della legge di pubblica sicurezza, ed a due terzi di litro per le altre (art. 176 del regolamento di pubblica sicurezza). |
| | | *a*) esercizi di lusso . | 1.200 | Id. | |
| | | *b*) esercizi di 1ª categoria . . . . . | 750 | Id. | Le licenze degli esercizi che si trovino temporaneamente chiusi all'epoca dell'annuale rinnovazione sono vidimate alla data della riapertura (art. 189 ultimo capoverso del regolamento di pubblica sicurezza). |
| | | *c*) esercizi di 2ª categoria . . . . . | 550 | Id. | |
| | | *d*) esercizi di altre categorie . . . . . | 300 | Id. | Il proprietario fittavolo che intenda vendere al minuto il vino dei propri fondi non ha bisogno di licenza (art. 191 del regolamento di pubblica sicurezza). |
| | | IV) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 e non a 25.000 abitanti: | | | Non hanno bisogno di licenza e quindi non sono tenuti al pagamento della controindicata tassa i rifugi alpini, perchè ai fini della legge di pubblica sicurezza non sono da considerarsi esercizi pubblici. |
| | | esercizi di ogni categoria . . . . . | 270 | Id. | |
| | | V) Nei Comuni o centri abitati (frazione o borgate) con popolazione non superiore a 10.000 abitanti: | | | Non è dovuta la controindicata tassa per il trasferimento di un esercizio pubblico, da uno ad altro locale nella stessa frazione o nello stesso comune non diviso in frazioni, trattandosi in questo caso di semplice assenso della autorità di pubblica sicurezza e non di licenza (art. 167 del regolamento di pubblica sicurezza). |
| | | esercizi di ogni categoria . . . . . | 230 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *d*) esercizi di 3ª categoria | 450 | Id | risultino pagate le tasse rimaste insolute sulle precedenti licenze con le relative penalità. |
| | | *e*) esercizi di altre categorie | 300 | Id | Si considerano bevande alcooliche aventi un contenuto in alcoole superiore al 21 per cento del volume anche quelle che vengono ridotte al di sotto di tale limite mediante diluizione o miscela all'atto della vendita al minuto (art. 177 del regolamento di pubblica sicurezza). |
| | | III) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 25.000 e non a 100.000 abitanti: | | | Non si considera vendita al minuto di bevande alcooliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purchè la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a mezzo litro per le bevande alcooliche di cui all'art. 89 della legge di pubblica sicurezza, ed a due terzi di litro per le altre (art. 178 del regolamento di pubblica sicurezza). |
| | | *a*) esercizi di lusso | 1.200 | Id. | |
| | | *b*) esercizi di 1ª categoria | 750 | Id. | |
| | | *c*) esercizi di 2ª categoria | 550 | Id. | |
| | | *d*) esercizi di altre categorie | 303 | Id. | |
| | | IV) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 e non a 25.000 abitanti: | | | Le licenze degli esercizi che si trovino temporaneamente chiusi all'epoca dell'annuale rinnovazione sono valutate alla data della riapertura (art. 180 ultimo capoverso del regolamento di pubblica sicurezza). |
| | | esercizi di ogni categoria | 270 | Id. | |
| | | V) Nei Comuni o centri abitati (frazione o borgate) con popolazione non superiore a 10.000 abitanti | | | Il proprietario fittavolo che intenda vendere al minuto il vino dei propri fondi non ha bisogno di licenza (art. 191 del regolamento di pubblica sicurezza). |
| | | esercizi di ogni categoria | 230 | Id | Non hanno bisogno di licenza e quindi non sono tenuti al pagamento della contromdicata tassa i rifugi alpini, perchè ai fini della legge di pubblica sicurezza non sono da considerarsi esercizi pubblici. |
| | | | | | Non è dovuta la contromdicata tassa per il trasferimento di un esercizio pubblico, da uno ad altro locale nella stessa frazione o nello stesso comune non diviso in frazioni, trattandosi in questo caso di semplice assenso della autorità di pubblica sicurezza e non di licenza (art. 167 del regolamento di pubblica sicurezza.) |
| 80 | N. 41 – R. decreto-legge 21-3-1942, numero 196, convertito nella legge 18-12-1942, numero 1288 | Autorizzazione speciale del Prefetto ad esercitare la vendita al minuto di bevande ultralcooliche, di cui all'articolo 89 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: | | | Valgono le disposizioni di cui al numero precedente. |
| | | I) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 300.000 abitanti: | | | |
| | | *a*) esercizi di lusso | 2.700 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fatti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *b*) esercizi di 1ª categoria | 1.800 | Ordinario | |
| | | *c*) esercizi di 2ª categoria | 1.300 | Id | |
| | | *d*) esercizi di 3ª categoria | 1.050 | Id | |
| | | *e*) esercizi di altre categorie | 750 | Id | |
| | | II) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 100.000 e non a 300.000 abitanti: | | | |
| | | *a*) esercizi di lusso | 2.250 | Id | |
| | | *b*) esercizi di 1ª categoria | 1.300 | Id | |
| | | *c*) esercizi di 2ª categoria | 1.050 | Id | |
| | | *d*) esercizi di 3ª categoria | 900 | Id | |
| | | *e*) esercizi di altre categorie | 680 | Id | |
| | | III) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 25.000 e non a 100.000 abitanti: | | | |
| | | *a*) esercizi di lusso | 1.500 | Id. | |
| | | *b*) esercizi di 1ª categoria | 1.200 | Id. | |
| | | *c*) esercizi di 2ª categoria | 900 | Id. | |
| | | *d*) esercizi di altre categorie | 600 | Id. | |
| | | IV) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 e non a 25.000 abitanti: | | | |
| | | esercizi di ogni categoria | 520 | Id. | |
| | | V) Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 10.000 abitanti: | | | |
| | | esercizi di ogni categoria | 450 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | II) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 100.000 e non a 200.000 abitanti: | | | |
| | | *a*) esercizi di lusso . | 2.250 | Id. | |
| | | *b*) esercizi di 1ª categoria . . . . . | 1.350 | Id. | |
| | | *c*) esercizi di 2ª categoria . . . . . | 1.050 | Id. | |
| | | *d*) esercizi di 3ª categoria . . . . . | 900 | Id. | |
| | | *e*) esercizi di altre categorie . . . . . | 680 | Id. | |
| | | III) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 25.000 e non a 100.000 abitanti: | | | |
| | | *a*) esercizi di lusso. . | 1.500 | Id. | |
| | | *b*) esercizi di 1ª categoria . . . . . | 1.200 | Id. | |
| | | *c*) esercizi di 2ª categoria . . . . . | 900 | Id. | |
| | | *d*) esercizi di altre categorie . . . . . | 600 | Id. | |
| | | IV) Nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 e non a 25.000 abitanti: esercizi di ogni categoria . . . . . | 520 | Id. | |
| | | V) Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 10.000 abitanti: esercizi di ogni categoria . . . . . | 450 | Id. | |
| 87 | N. 42. R. decreto-legge 21-9-1942, numero 693, convertito nella legge 18-1-1943 numero 1288 | Autorizzazione del Prefetto e licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per spacci alcoolici ad alta o bassa gradazione presso enti collettivi o circoli privati, quando la vendita od il consumo siano limitati ai soli soci (art. 86, ultimo comma, del testo unico della legge di pubblica sicurezza) . . . | 750 | Id. | I controindicati enti o circoli che esercitano, ai sensi dell'art. 150 del regolamento di pubblica sicurezza, anche la vendita al pubblico, devono invece corrispondere la tassa di cui ai precedenti numeri 85 ed 86.<br>Non sono tenuti al pagamento della tassa, in quanto non hanno bisogno di munirsi della licenza di pubblica sicurezza:<br>1) gli spacci cooperativi militari;<br>2) il Centro alpinistico italiano. |
| | | Rinnovazione annuale . . | 370 | Id. | |

0378
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | N. 43 – R. decreto-legge 21-6-942, n. 696, convertito nella legge 18 ottobre 19.2, n. 1288. | Licenza temporanea di pubblico esercizio, rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza nelle stazioni climatiche o di cura nel periodo della stagione, ai sensi dell'art. 103, 3° comma, del citato testo unico, per la vendita di bevande alcooliche . | 1.120 | Ordinario | Gli esercizi pubblici di stazioni climatiche possono essere autorizzati a somministrare anche bevande superalcooliche nei locali destinati a riunioni ed a feste, corrispondendo la relativa tassa di concessione governativa, di cui al precedente n. 8, per dodicesimi, in relazione cioè ai mesi di validità di ogni singola autorizzazione e computando per intero la frazione di mese.<br>La suddetta tassa va corrisposta indipendentemente da quella dovuta per la licenza controindicata. |
| 89 | N. 44 – Idem. | Licenza temporanea di pubblico esercizio rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, ai sensi dell'articolo 103, 1° e 2° comma, del citato testo unico. . . . . | 50 | Con marche | Le licenze temporanee debbono contenere la indicazione della loro durata, ed essere ritirate alla loro scadenza (art. 190 del regolamento di pubblica sicurezza). |
| 90 | N. 45 – Idem. | Dichiarazione di voler affittare camere o appartamenti mobiliati o altrimenti somministrare alloggio per mercede, qualunque sia la durata dell'affitto o dell'alloggio, e relative vidimazioni annuali (art. 108 della legge di pubblica sicurezza succitata):<br>per ogni stanza abitabile . . . . . | 100 | Id. | |
| | | per appartamenti: ognuno . . . . . | 350 | Ordinario | |
| 91 | N. 46 – Idem. | 1) Licenza annuale rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 88 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad enti o società, che gestiscono corse di cavalli o di levrieri, per l'esercizio diretto o delegato di totalizzatori e di scommesse a libro, ovunque effettuato in occasione di dette corse, come pure a persone, enti, società che gestiscono regate, giuochi di palla e di pallone o altre simili gare, per l'esercizio di dette scommesse: | | | È richiesta la licenza per ogni genere di gara.<br>Per genere di gare si intendono le competizioni dello stesso tipo, nel senso che costituisce unico genere quello che ha per oggetto gli stessi mezzi meccanici o animali e gli stessi scopi.<br>Così dello stesso genere sono le corse di cavalli al trotto, al galoppo, ad ostacoli, ecc.; di altro genere sono le corse di levrieri, le regate, ecc.<br>La licenza dura fino al 31 dicembre di ogni anno qualunque sia l'epoca del rilascio e la tassa è corrisposta una sola volta nell'anno anche quando per lo svolgimento delle varie competizioni occorrano singole autorizzazioni di pub- |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | dita il rovescio alcoliche . | 1.320 | Ordinario | singola autorizzazione e computando per intero la frazione di mese.<br>La suddetta tassa va corrisposta indipendentemente da quella dovuta per la licenza controindicata. |
| 89 | N. 44 – Idem. | Licenza temporanea di pubblico esercizio rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, ai sensi dell'articolo 103, 1° e 2° comma, del citato testo unico. . . . . | 50 | Con marche | Le licenze temporanee debbono contenere la indicazione della loro durata, ed essere ritirate alla loro scadenza (art. 130 del regolamento di pubblica sicurezza). |
| 90 | N. 45 – Idem. | Dichiarazione di voler affittare camere o appartamenti mobiliati o altrimenti somministrare alloggio per mercede, qualunque sia la durata dell'affitto o dell'alloggio, e relative vidimazioni annuali (art. 108 della legge di pubblica sicurezza succitata):<br>per ogni stanza abitabile . . . . . | 100 | Id. | |
| | | per appartamenti:<br>ognuno . . . . . | 350 | Ordinario | |
| 91 | N. 46 – Idem. | 1) Licenza annuale rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 88 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ad enti o società, che gestiscono corse di cavalli o di levrieri, per l'esercizio diretto o delegato di totalizzatori e di scommesse a libro, ovunque effettuato in occasione di dette corse, come pure a persone, enti, società che gestiscono regate, giuochi di palla e di pallone o altre simili gare, per l'esercizio di dette scommesse: | | | È richiesta la licenza per ogni genere di gara.<br>Per genere di gare si intendono le competizioni dello stesso tipo, nel senso che costituisce unico genere quello che ha per oggetto gli stessi mezzi meccanici o animali e gli stessi scopi.<br>Così dello stesso genere sono le corse di cavalli al trotto, al galoppo, ad ostacoli, ecc.; di altro genere sono le corse di levrieri, le regate, ecc.<br>La licenza dura fino al 31 dicembre di ogni anno qualunque sia l'epoca del rilascio e la tassa è corrisposta una sola volta nell'anno anche quando per lo svolgimento delle varie competizioni occorrano singole autorizzazioni di pubblica sicurezza. |
| | | *a)* per ogni ente o società autorizzati o delegati al detto esercizio in occasione di corse di cavalli o levrieri e per ogni genere di corse . . . . . | 7.500 | Id. | |
| | | *b)* per ogni persona, ente o società autorizzati o delegati al detto esercizio in occasione delle altre gare sopra indicate . . . . . | 1.500 | Id. | |
| | | 2) Licenza annuale rilasciata come sopra agli alli- | | | La licenza è strettamente personale. Scade al 31 dicembre di ogni anno, qua- |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tasse Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | bratori ed ai gestori delle così dette sale di corse per poter essere ammessi, ai sensi dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed a norma dell'art. 1 della legge 23 marzo 1940, n. 217, ad esercitare le scommesse: | | | luogo sia l'epoca del rilascio e non può riguardare che un solo determinato genere di gara. |
| | | *a*) nelle corse di cavalli e di levrieri . . . . . | 6.000 | Ordinario | |
| | | *b*) nelle regate, nei giuochi di palla e di pallone e in altre simili gare . . . . . | 3.000 | Id | |
| | | 3) Licenza annuale di esercizio di scommesse rilasciata agli allibratori ed ai gestori delle così dette sale di corse autorizzati o delegati all'esercizio delle scommesse per corse di cavalli e di levrieri: | | | La licenza scade al 31 dicembre di ogni anno qualunque sia l'epoca del rilascio, e la tassa si applica indipendentemente da quella di cui al precedente n. 2. |
| | | per ogni campo di corse per il quale ciascun allibratore o gestore accetta scommesse . . . . . | 1.500 | Id. | |
| | | CAPO IV. | | | |
| | | *Tipografie e arti affini – Esposizione e distribuzione di manifesti o scritti al pubblico.* | | | |
| 92 | N. 31-10 – Tabella R decreto-legge 29-12-1926, numero 2191, (articolo 4) convertito nella legge 5 febbraio 1928, n. 188 | Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per l'esercizio delle arti tipografica, litografica, fotografica o una altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica di caratteri, disegni, figure come quella degli avvisi, delle figure e dei disegni luminosi, la scritturazione a macchina, al ciclostile e qualsiasi altro mezzo anche parlato, acustico o visivo idoneo alla divulgazione del pensiero, ai sensi dell'articolo 111 della legge di pubblica sicurezza e dell'articolo 197 del relativo regolamento | 600 | Id. | La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati, ed è necessaria anche per l'esercizio ambulante delle contraddicate arti con validità esclusiva nello ambito del territorio della provincia (art. 198 del regolamento di pubblica sicurezza).<br>Per ogni singola attività indicata nell'art. 111 della legge di pubblica sicurezza occorre apposita licenza; ed ove con unica licenza si autorizza l'esercizio da parte della stessa persona e nello stesso locale di attività distinte e separate, che non siano complementari e sussidiarie di un'altra è dovuta la contraddicata tassa di concessione per ogni distinta e separata attività. |
| | | Vidimazione annuale della licenza . . . . . | 300 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | n. 217, ad esercitare le scommesse: | | | |
| | | *a*) nelle corse di cavalli o di levrieri . . . . . | 6.000 | Ordinario | |
| | | *b*) nelle regate, nei giuochi di palla e di pallone e in altre simili gare . . . . . | 3.000 | Id. | |
| | | 3) Licenza annuale di esercizio di scommesse rilasciata agli allibratori ed ai gestori delle così dette sale di corse autorizzati o delegati all'esercizio delle scommesse per corse di cavalli e di levrieri: | | | La licenza scade al 31 dicembre di ogni anno qualunque sia l'epoca del rilascio, e la tassa si applica indipendentemente da quella di cui al precedente n. 2. |
| | | per ogni campo di corsa per il quale ciascun allibratore o gestore accetta scommesse . . . . . | 1.500 | Id. | |
| | | CAPO IV. | | | |
| | | *Tipografie e arti affini – Esposizione e distribuzione di manifesti o scritti al pubblico.* | | | |
| 92 | N. 34-16 – Tabella R decreto-legge 20-12-1926, numero 2191, articolo 41 convertito nella legge 5 febbraio 1928, n. 188 | Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per l'esercizio delle arti tipografica, litografica, fotografica o una altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica di caratteri, disegni, figure come quella degli avvisi, delle figure e dei disegni luminosi, la scritturazione a macchina, al ciclostile o qualsiasi altro mezzo anche parlato, acustico o visivo idoneo alla divulgazione del pensiero, ai sensi dell'articolo 111 della legge di pubblica sicurezza e dell'articolo 127 del relativo regolamento | 60.0 | Id. | La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati, ed è necessaria anche per l'esercizio ambulante delle contraddette arti con validità esclusiva nello ambito del territorio della provincia (art. 198 del regolamento di pubblica sicurezza).<br>Per ogni singola attività indicata nell'art. 111 della legge di pubblica sicurezza occorre apposita licenza; ed ove con unica licenza si autorizza l'esercizio da parte della stessa persona e nello stesso locale di attività distinte e separate, che non siano complementari o ausiliarie di un'altra è dovuta la contraddetta tassa di concessione per ogni distinta e separata attività. |
| | | Vidimazione annuale della licenza . . . . . | 300 | Id. | |
| 93 | N. 34-17 – Idem. | Licenza rilasciata dalla autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 113 del citato testo unico, per distribuire, mettere in circolazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti e disegni, per affiggere in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico scritti, disegni, giornali ovvero estratti, o sommari di | | | La licenza non è personale, ed occorre per ciascun comune in cui hanno luogo la distribuzione, l'affissione o la esposizione di manifesti, disegni, manoscritti, ecc., ad eccezione degli avvisi di carattere commerciale per i quali è sufficiente per la affissione o distribuzione in più comuni la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove gli avvisi sono stampati (art. 901 del regolamento di pubblica sicurezza). |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | essi, o fare uso di mezzi luminosi od acustici per comunicazioni al pubblico. . . . | 6 | Ordinario | La locuzione « luogo pubblico » deve intendersi in senso lato, e cioè di luogo nel quale ognuno abbia libero accesso, sia pure a pagamento.<br>La controindicata tassa è anche dovuta per l'affissione in luogo pubblico od esposto al pubblico di stampati o manoscritti predisposti a cura di enti, amministrazioni ed autorità pubbliche non statali, quando ai detti enti sia stata rilasciata, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, la licenza di cui all'art. 113 della legge di pubblica sicurezza.<br>È dovuta una sola tassa, unica essendo l'autorizzazione di pubblica sicurezza, per la distribuzione od affissione di manifesti identici nel contenuto in quanto annunziano gli stessi spettacoli cinematografici dati nella stessa giornata in sale diverse, ma appartenenti allo stesso esercente e situate nello stesso comune.<br>Gli esercenti di cinematografi, che oltre il manifesto, programma, esportano, a parte, quadri, disegni e fotografie illustrative di films da proiettare, debbono corrispondere due tasse in corrispondenza alle licenze di pubblica sicurezza ottenute.<br>Sono esentati dal pagamento della tassa:<br><br>1) gli avvisi per i quali non occorre la licenza, essendo la pubblicazione richiesta da una tassativa disposizione di legge ed eseguita per ordine o sotto vigilanza della autorità giudiziaria o di un'Amministrazione dello Stato (articolo 202, capoverso, del regolamento di pubblica sicurezza);<br><br>2) gli scritti o disegni relativi a vendita o locazione di fondi rustici od urbani ed a vendite all'incanto (art. 113, 3° capoverso testo unico della legge di pubblica sicurezza);<br><br>3) gli scritti e disegni dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.);<br><br>4) gli atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, affissi dal ... |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

vata per l'affissione ed in luogo pubblico od esposto al pubblico di stampati o manoscritti predisposti a cura di enti, amministrazioni od autorità pubbliche non statali, quando ai detti enti venga rilasciata, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 gennaio 1941, n. 166, la licenza di cui all'art. 113 della legge di pubblica sicurezza.

È dovuta una sola tassa, unica essendo l'autorizzazione di pubblica sicurezza, per la distribuzione od affissione di manifesti identici nel contenuto in quanto annunziano gli stessi spettacoli cinematografici dati nella stessa giornata in sale diverse, ma appartenenti allo stesso esercente e situate nello stesso comune.

Gli esercenti di cinematografi, che oltre il manifesto, programma, espongono, a parte, quadri, disegni e fotografie illustrative di films da proiettare, debbono corrispondere due tasse in corrispondenza alle licenze di pubblica sicurezza ottenute.

Sono esentati dal pagamento della tassa:

1) gli avvisi per i quali non occorre la licenza, essendo la pubblicazione richiesta da una tassativa disposizione di legge od eseguita per ordine o sotto vigilanza della autorità giudiziaria o di un'Amministrazione dello Stato (articolo 202, capoverso, del regolamento di pubblica sicurezza);

2) gli scritti o disegni relativi a vendita o locazione di fondi rustici od urbani od a vendite all'incanto (art. 113, 3° capoverso testo unico della legge di pubblica sicurezza);

3) gli scritti o disegni dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.);

4) gli atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, affissi dal ministro di un culto ammesso nel Regno nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al culto (art. 3 del R. decreto 28 febbraio 1930, n. 289).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | N. 34-27 – Tabella R, decreto-legge 29-2-926, numero 2191 (articolo 4) convertito nella legge 5 febbraio 1928, n. 188 | Licenza per le iscrizioni lapidarie, ai sensi dell'articolo 113, 2° comma, del citato testo unico. . . . . | 80 | 1.1 | Sono escluse le iscrizioni apposte sui monumenti e sulle lapidi funerarie. |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fogli | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CAPO V. *Agenzie pubbliche - Guide ed interpreti - Commercio di cose antiche e usate.* | | | |
| 95 | N. 47 - R. decreto-legge 2 settembre 1926, n. 1766, convertito nella legge 18 ottobre 1926, n. 1288. | Licenza prescritta dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per aprire e condurre agenzie pubbliche di prestiti sopra pegno: | | | La licenza ha la validità di un anno decorrente dal giorno del rilascio e vale esclusivamente per i locali in essa indicati. |
| | | nei comuni aventi una popolazione: | | | |
| | | non superiore a 10 mila abitanti | 200 | Ordinario | |
| | | superiore a 10.000 e non a 20.000 abitanti | 400 | Id. | |
| | | superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti | 700 | Id. | |
| | | superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti | 1.600 | Id. | |
| | | superiore a 100.000 e non a 500.000 abitanti | 3.200 | Id. | |
| | | superiore a 500.000 abitanti | 4.800 | Id. | |
| | | Vidimazione annuale della detta licenza pei comuni aventi una popolazione: | | | |
| | | non superiore a 10.000 abitanti | 60 | Id. | |
| | | superiore a 10.000 e non a 20.000 abitanti | 120 | Id. | |
| | | superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti | 200 | Id. | |
| | | superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti | 400 | Id. | |
| | | superiore a 100.000 e non a 500.000 abitanti | 800 | Id. | |
| | | superiore a 500.000 abitanti | 1.200 | Id. | |
| 96 | N. 48 - Idem | Licenza prescritta dall'articolo 115 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per aprire e condurre agenzie di affari, quali | | | Sotto la denominazione di « agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari » si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediari nell'assunzione o trattazione |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795121

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | n. 1288 | zie pubbliche di prestiti sopra pegno: | | | |
| | | nei comuni aventi una popolazione: | | | |
| | | non superiore a 10 mila abitanti | 250 | Ordinario | |
| | | superiore a 10.000 e non a 20.000 abitanti | 400 | Id | |
| | | superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti | 700 | Id | |
| | | superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti | 1.000 | Id | |
| | | superiore a 100.000 e non a 500.000 abitanti | 3.200 | Id | |
| | | superiore a 500.000 abitanti | 4.000 | Id. | |
| | | Vidimazione annuale della detta licenza nei comuni aventi una popolazione: | | | |
| | | non superiore a 10.000 abitanti | 40 | Id. | |
| | | superiore a 10.000 e non a 20.000 abitanti | 120 | Id | |
| | | superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti | 200 | Id. | |
| | | superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti | 400 | Id. | |
| | | superiore a 100.000 e non a 500.000 abitanti | 800 | Id. | |
| | | superiore a 500.000 abitanti | 1.200 | Id. | |
| 96 | N. 48 — Idem | Licenza prescritta dall'articolo 115 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per aprire o condurre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, e per l'esercizio del mestiere di sensale o intermediatore: | | | Sotto la denominazione di « agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari » si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediari nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta (art. 205 del regolamento di pubblica sicurezza). |
| | | nei comuni aventi una popolazione: | | | Rientrano pertanto sotto il citato disposto i commissionari, i mandatari pubblici e privati (art. 207 del regolamento di pubblica sicurezza), i pizzicagnoli, i sensali, i ricercatori di merci, di clienti ed affari per esercizi od agenzie di compravendita o di locazione di immobili, le agenzie per abbonamenti a giornali, le agenzie teatrali, le agenzie di viaggi (uffici viaggi e turismo, uffici turistici, |
| | | non superiore a 10.000 abitanti | 200 | Id. | |
| | | superiore a 10.000 e non a 20.000 abitanti | 300 | Id. | |
| | | superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti | 500 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti . . . | 1.000 | Ordinario | uffici di navigazione) le agenzie di pubblici incanti; gli uffici di pubblicità le agenzie nelle forme di cui all'articolo 118 della legge di pubblica sicurezza, le agenzie di collocamento; chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, tenga in qualsiasi luogo temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte (articolo 208 del regolamento di pubblica sicurezza); le agenzie di vendita, esposizioni mostre e fiere campionarie, le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi; le agenzie di collocamento, escluse quelle delle cui attività si occupano per legge gli uffici di collocamento presso le competenti organizzazioni sindacali; le imprese che svolgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria non accreditate presso pubbliche amministrazioni (art. 4 della legge 14 novembre 941, n. 1442), gli spedizionieri doganali, gli agenti marittimi raccomandatari (legge 29 aprile 1949, numero 196) e simili. Nella licenza deve essere indicata la popolazione dei comuni per i quali essa è valida.<br>Ove la licenza valga per tutto il Regno, gli interessati debbono corrispondere il massimo della tassa di concessione governativa di L. 2000.<br>La licenza di pubblica sicurezza per gli uffici di viaggi e turismo, turistici e di navigazione e per le aziende di spedizione è valida anche per le succursali e filiali con gestione non autonoma, situate nella stessa od in altre località del Regno occorrendo licenza a parte per quelle con gestione autonoma (articolo 7 ed 8 del R. decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523).<br>Non è richiesta la licenza per le agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli, di cui alla legge 20 giugno 1935, n. 1349, e in genere, per le agenzie od uffici di enti e di istituti soggetti alla vigilanza di autorità diversa da quella di pubblica sicurezza, come i cambiavaluta, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza, o di pacchi e simili.<br>Non hanno bisogno della licenza, e quindi non sono nemmeno tenuti al pagamento della tassa, le aziende che si occupano esclusivamente della ven- |
| | | superiore a 100.000 e non a 500.000 abitanti . . . | 1.450 | Id. | |
| | | superiore a 500.000 abitanti . . . . . | 2.000 | Id. | |
| | | Vidimazione annuale della detta licenza nei comuni aventi una popolazione | | | |
| | | non superiore a 10.000 abitanti . . . . . | 80 | Id. | |
| | | superiore a 10.000 e non a 20.000 abitanti . . | 100 | Id. | |
| | | superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti . . | 160 | Id. | |
| | | superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti . . | 250 | Id. | |
| | | superiore a 100.000 e non a 500.000 abitanti . . | 400 | Id. | |
| | | superiore a 500.000 abitanti . . . . . | 800 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

| | | |
|---|---|---|
| abitanti . . . . . | 2.000 | Id. |
| Vidima tore annue e della detta licenza nei comuni aventi una popolazione | | |
| non superiore a 10.000 abitanti . . . . . | 60 | Id. |
| superiore a 10.000 e non a 20.000 abitanti . . | 100 | Id. |
| superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti. . . | 160 | Id. |
| superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti . . . | 250 | Id. |
| superiore a 100.000 e non a 500.000 abitanti . . | 400 | Id. |
| superiore a 500.000 abitanti . . . . . | 800 | Id. |

fiera in qualsiasi luogo temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte (articolo 208 del regolamento di pubblica sicurezza); le agenzie di vendita, esposizioni mostre e fiere campionarie, le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi; le agenzie di collocamento, escluse quelle delle cui attività si occupano per legge gli uffici di collocamento presso le competenti organizzazioni sindacali; le imprese che svolgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria non accreditate presso pubbliche amministrazioni (art. 4 della legge 14 novembre 941, n. 1442); gli spedizionieri doganali, gli agenti marittimi raccomandatari (legge 24 aprile 1949, numero 496) e simili. Nella licenza deve essere indicata la popolazione dei comuni per i quali essa è valida.

Ove la licenza valga per tutto il Regno, gli interessati debbono corrispondere il massimo della tassa di concessione governativa di L. 2000.

La licenza di pubblica sicurezza per gli uffici di viaggi e turismo, turistici e di navigazione o per le aziende di spedizione è valida anche per le succursali e filiali con gestione non autonoma, situate nella stessa od in altre località del Regno occorrendo licenza a parte per quelle con gestione autonoma (articolo 7 ed 8 del R. decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523).

Non è richiesta la licenza per le agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli, di cui alla legge 20 giugno 1935, n. 1349, e in genere, per le agenzie od uffici di enti e di istituti soggetti alla vigilanza di autorità diversa da quella di pubblica sicurezza, come i cambiavaluta, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza, o di pacchi e simili.

Non hanno bisogno della licenza, e quindi non sono nemmeno tenuti al pagamento della tassa, le aziende che si occupano esclusivamente della vendita dei biglietti delle Ferrovie dello Stato, le aziende esercenti servizi pubblici di trasporti in concessione, nonchè gli uffici delle compagnie italiane di navigazione marittima la cui attività turistica sia limitata unicamente ai servizi medesimi o connessi al funzionamento dei trasporti marittimi (articolo 26 del succitato R. decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523). Sono infine esonerate dall'obbligo della licenza di pubblica sicurezza:

a) gli spedizionieri doganali, che dimostrino mediante attestazione da

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | rilasciarsi dal direttore superiore della competente circoscrizione doganale non solo di essere in possesso della prescritta patente doganale, ma altresì di esercitare effettivamente e personalmente la propria attività in dogana.<br>*b*) le imprese di spedizione e di trasporto iscritte come case di spedizioni nel registro delle camere di commercio ed accreditate direttamente presso pubbliche amministrazioni, come da legale certificato della amministrazione pubblica presso la quale sono accreditate (art. 223 del regolamento di pubblica sicurezza). Dette imprese e detti spedizionieri doganali debbono peraltro corrispondere la tassa di cui al successivo n. 213. |
| 97 | N. 34-18 Tabella R. decreto-legge 29-12-1926 n. 2191 (art. 4) convertito nella legge 5-2-1928, n. 188 | Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per l'esercizio della professione di guida, interprete, corriere e portatore alpino, di cui all'articolo 123 del testo unico su citato ed all'art. 234 del regolamento di pubblica sicurezza . . . . . | 80 | Con marche | Hanno bisogno della licenza e debbono quindi corrispondere la controindicata tassa, anche i nuotatori di soccorso (art. 238 del Regolamento di pubblica sicurezza). Non hanno bisogno di munirsi della licenza controindicata gli interpreti stabilmente impiegati presso amministrazioni pubbliche od aziende private, quando prestino la loro opera nei locali dell'azienda, oppure vestiti in uniforme, nelle stazioni ferroviarie o nei porti, con l'autorizzazione delle autorità ferroviarie o portuali (articol. 234, penultimo capoverso, del regolamento di pubblica sicurezza).<br>Possono essere esentati dall'obbligo di munirsi della licenza i corrieri, provenienti dall'estero con le cautele previste dall'art. 13 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448 (art. 234 succitato, ultimo capoverso), convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1249. |
| | | Vidimazione annuale della licenza . . . . . | 30 | Id. | |
| 98 | N. 49 R. decreto-legge 21-6-1942 n. 809, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288. | Dichiarazione dell'Autorità di pubblica sicurezza di esercizio del commercio di cose antiche aventi valore storico od artistico, ai sensi dell'art. 126 del Testo unico su citato . . . . . | 3.000 | Ordinario | La dichiarazione deve essere rinnovata in caso di trasferimento o di trapasso della azienda (art. 242 del regolamento di pubblica sicurezza).<br>Debbono fare la controindicata dichiarazione anche i venditori di francobolli per collezione. |
| | | Vidimazione annuale . . . | 600 | Id. | |
| 99 | N. 50 – Idem. | Dichiarazione per l'esercizio del commercio di cose usate, ai sensi dell'articolo 126 del testo unico su citato. | 100 | Id. | Per oggetti e cose usate si intendono non già i ritrovati, ma oggetti e cose che conservano ancora una specifica individuazione e le caratteristiche dell'oggetto, e possono quindi essere utilizzati |
| | | Vidimazione annuale . . . | 100 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | trasporto iscritte come caso di spedizioni nel registro delle camere di commercio ed accreditate direttamente presso pubbliche amministrazioni, come da legale certificato della amministrazione pubblica presso la quale sono accreditate (art. 223 del regolamento di pubblica sicurezza). Dette imprese e detti spedizionieri doganali debbono peraltro corrispondere la tassa di cui al successivo n. 213. |
| 97 | N. 34-18 Tabella B decreto-legge 20-12-1926 n. 2191 (art. 4) convertito nella legge 3-2-1928, n. 188. | Licenza dell'autorità di pubblica sicurezza per l'esercizio della professione di guida, interprete, corriere e portatore alpino, di cui all'articolo 127 del testo unico su citato ed all'art. 234 del regolamento di pubblica sicurezza . . . . . | 60 | Con marche | Hanno bisogno della licenza e debbono quindi corrispondere la controindicata tassa, anche i maestri di sci (art. 228 del Regolamento di pubblica sicurezza). Non hanno bisogno di munirsi della licenza controindicata gli interpreti stabilmente impiegati presso amministrazioni pubbliche od aziende private, quando prestino la loro opera nei locali dell'azienda, oppure vestiti in uniforme, nelle stazioni ferroviarie o nei porti, con l'autorizzazione delle autorità ferroviarie o portuali (articolo 234, penultimo capoverso, del regolamento di pubblica sicurezza). |
| | | Vidimazione annuale della licenza . . . . . | 30 | Id. | |
| 98 | N. 49 R. decreto-legge 21-6-1942 n. 666, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1188. | Dichiarazione dell'Autorità di pubblica sicurezza di esercizio del commercio di cose antiche aventi valore storico od artistico, ai sensi dell'art. 126 del Testo unico su citato . . . . . | 3 000 | Ordinario | Possono essere esentati dall'obbligo di munirsi della licenza i corrieri, provenienti dall'estero con le cautele previste dall'art. 12 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448 (art. 234 succitato, ultimo capoverso), convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1249. |
| | | Vidimazione annuale . . . | 600 | Id. | La dichiarazione deve essere rinnovata in caso di trasferimento o di trapasso della azienda (art. 242 del regolamento di pubblica sicurezza). |
| 99 | N. 50 - Idem. | Dichiarazione per l'esercizione del commercio di cose usate, ai sensi dell'articolo 126 del testo unico su citato. | 600 | Id. | Debbono fare la controindicata dichiarazione anche i venditori di francobolli per collezione. |
| | | Vidimazione annuale . . . | 100 | Id. | Per oggetti e cose usate si intendono non già i rifiuti, ma oggetti e cose che conservano ancora una specifica individualizzazione e le caratteristiche dell'oggetto, e possono quindi essere utilizzati e venduti come tali, sia pure dopo di essere stati opportunamente riparati. |
| | | | | | Vanno soggetti alla licenza, ed al conseguente pagamento della tassa, anche i commercianti che rivendano, sia pure in via accessoria ed occasionale, oggetti e cose usate. |
| | | | | | Alla controindicata tassa non sono soggetti i cenciaioli, che non possono confondersi coi rigattieri. |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **CAPO VI**<br>*Istituti di vigilanza e investigazione privata.* | | | |
| 100 | N. 51 – R. decreto-legge 21-9-1912, numero 996, convertito nella legge 18-12-1912, numero 1288 | Autorizzazione del Prefetto a consociazioni di enti e di proprietari per la nomina di guardie particolari destinate alla vigilanza della proprietà dei consociati, ai sensi dell'art. 133, secondo comma, del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza . . . . . | 450 | Ordinario | |
| | | Vidimazione annuale . . | 100 | Id. | |
| 101 | N. 52 – Idem. | Licenza del Prefetto ad enti o privati per prestare opera di vigilanza o di custodia di proprietà mobiliare o immobiliare, ai sensi dell'articolo 134 del citato testo unico. . . . . | 1.200 | Id. | Al pagamento della controindicata tassa è anche tenuta l'Opera nazionale combattenti per la vigilanza della proprietà privata di terzi. |
| 102 | N. 53 – Idem. | Licenza del Prefetto ad enti o privati per l'esercizio di investigazioni o ricerche ovvero per la raccolta di informazioni per conto di privati, ai sensi dell'articolo 134 del testo unico citato . . . | 7.500 | Id. | Gli istituti di informazioni commerciali, muniti della licenza prescritta dal terzo comma dell'art. 115 della legge di pubblica sicurezza non possono eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati senza la controdistinta licenza (art. 256 del regolamento di pubblica sicurezza). |
| | | Vidimazione annuale . . | 2.500 | Id. | |
| 103 | N. 31 – Tabella A. R. decreto-legge 3-12-1923, numero 3279 | Decreto del prefetto di approvazione di guardie particolari giurate (art. 138 della legge di pubblica sicurezza succitata): | | | La tassa è annuale ed è dovuta per ogni guardia approvata.<br>Sono esenti dal pagamento della controindicata tassa le nomine di guardie di provincie, di comuni costituite in forza di regolamenti deliberati ed approvati nelle forme di legge (articolo 18 del testo unico 21 agosto 1907, n. 690).<br>Se con uno stesso decreto prefettizio di approvazione la guardia giurata è autorizzata alla custodia di più proprietà appartenenti a persone od enti diversi (art. 25 del regolamento di pubblica sicurezza) la tassa da corrispondersi è unica.<br>Qualora i beni che le guardie particolari siano chiamate a custodire si trovino nel territorio di provincie diverse ed occorra il decreto di approvazione da parte del Prefetto di ciascuna provincia (art. 252 del regolamento di pubblica sicurezza), la tassa è dovuta |
| | | se in servizio di comuni di provincie od enti morali | 50 | Id. | |
| | | se in servizio di privati . . | 100 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | legge 21-6-1942, numero 99, convertito nella legge 18-10-1942, numero 1288 | fetto o consociato [illegible] o di proprietari per la nomina di guardie particolari destinate alla vigilanza della proprietà dei consociati, ai sensi dell'art. 133, secondo comma, del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza . . . . . | 45 | Ordinario | |
| | | Vidimazione annuale . . | 10 | Id. | |
| 101 | N. 52 – Idem. | Licenza del Prefetto ad enti o privati per prestare opera di vigilanza o di custodia di proprietà mobiliare o immobiliare, ai sensi dell'articolo 134 del citato testo unico. . . . . | 1.200 | Id. | Al pagamento della controindicata tassa è anche tenuta l'Opera nazionale combattenti per la vigilanza della proprietà privata di terzi. |
| 102 | N. 53 – Idem. | Licenza del Prefetto ad enti o privati per l'esercizio di investigazioni o ricerche ovvero per la raccolta di informazioni per conto di privati, ai sensi dell'articolo 134 del testo unico citato . . . | 7.500 | Id. | Gli istituti di informazioni commerciali, muniti della licenza prescritta dal terzo comma dell'art. 115 della legge di pubblica sicurezza non possono eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati senza la controdistinta licenza (art. 258 del regolamento di pubblica sicurezza). |
| | | Vidimazione annuale . . | 2.500 | Id. | |
| 103 | N. 31 – Tabella A, R. decreto-legge 3-12-1923, numero 3279 | Decreto del prefetto di approvazione di guardie particolari giurate (art. 138 della legge di pubblica sicurezza succitata): | | | La tassa è annuale ed è dovuta per ogni guardia approvata.<br>Sono esenti dal pagamento della controindicata tassa le nomine di guardie di provincie, di comuni costituite in forza di regolamenti deliberati ed approvati nelle forme di legge (articolo 18 del testo unico 21 agosto 1907, n. 690).<br>Se con uno stesso decreto prefettizio di approvazione la guardia giurata è autorizzata alla custodia di più proprietà appartenenti a persone od enti diversi (art. 25 del regolamento di pubblica sicurezza) la tassa da corrispondersi è unica.<br>Qualora i beni che le guardie particolari sono chiamate a custodire si trovino nel territorio di provincie diverse ed occorra il decreto di approvazione da parte del Prefetto di ciascuna provincia (art. 252 del regolamento di pubblica sicurezza) la tassa è dovuta per ogni decreto di approvazione. |
| | | se in servizio di comuni di provincie od enti morali | 50 | Id. | |
| | | se in servizio di privati . | 100 | Id. | |

CAPO VII.

*Altre autorizzazioni di polizia*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Legge 24-10-1942, numero 1415 (articolo 6 e 7) tabella A | Licenza d'impianto e di esercizio degli ascensori e dei montacarichi:<br>1) licenza per l'impianto degli ascensori adibiti al trasporto di persone (categoria A) . . . . . | 1.800 | Id. | Sono soggetti alle prescrizioni della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, tutti gli ascensori e montacarichi compresi nelle seguenti categorie, installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico (art. 1 della legge): |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | per l'esercizio di detti ascensori (tassa annuale) | 220 | Ordinario | *Categoria* A – Ascensori adibiti al trasporto di persone; |
| | | 2) licenza per l'impianto degli ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone (categoria *B*) | 1.800 | Id. | *Categoria* B – Ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone; |
| | | per l'esercizio di detti ascensori (tassa annuale) | 220 | Id. | *Categoria* C – Montacarichi adibiti al trasporto di cose con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico; |
| | | 3) licenza per l'impianto dei montacarichi adibiti al trasporto di sole cose, ma con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico (categoria *C*) | 900 | Id. | *Categoria* D – Montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a chilogrammi 25; |
| | | per l'esercizio di detti montacarichi (tassa annuale) | 150 | Id. | *Categoria* E – Ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone. |
| | | 4) licenza per l'impianto dei montacarichi a motore adibiti al trasporto di sole cose con cabina non accessibile alle persone e di portata superiore a chilogrammi 25 (categoria *D*) | 450 | Id. | Le norme della legge suddetta non si applicano agli ascensori ed ai montacarichi per miniere e per navi, a quelli con corso inferiore a metri due, agli apparecchi di sollevamento a trazione funicolare scorrevoli su guide inclinate ed agli ascensori in servizio pubblico. |
| | | per l'esercizio di detti montacarichi (tassa annuale) | 70 | Id. | Sono considerati in servizio pubblico gli ascensori destinati ad un servizio pubblico di trasporto ed in particolare quelli che fanno parte integrante di ferrovie, tranvie e funivie e quelli destinati a facilitare comunicazioni con centri abitati e con stazioni ferroviarie o tranviarie (art. 1 della legge succitata). |
| | | 5) licenza per l'impianto degli ascensori e cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone (categoria *E*) | 3.600 | Id. | Nessun ascensore o montacarichi può essere impiantato e tenuto in esercizio senza preventiva licenza del Prefetto da rilasciarsi a persona fisica determinata. |
| | | per l'esercizio di detti ascensori (tassa annuale) | 300 | Id. | La licenza di esercizio deve essere rinnovata ogni anno per gli ascensori di categoria *A*, *B* ed *E*, ogni due anni per i montacarichi di categoria *C* ed ogni quattro anni per i montacarichi di categoria *D* (art. 2 della legge succitata). |
| | | | | | Le licenze di impianto e di esercizio degli ascensori e dei montacarichi in stabilimenti industriali destinati alla trasformazione o lavorazione delle materie prime sono esenti dalle tasse di concessione governativa (art. 7 della legge). |
| | | | | | Sono del pari esenti dalle tasse di licenza di impianto e di esercizio gli ascensori ed i montacarichi impiantati |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |
|---|---|---|
| B) | 1.800 | Id. |
| per l'esercizio di detti ascensori (tassa annuale) | 220 | Id. |
| 3) licenza per l'impianto dei montacarichi adibiti al trasporto di sole cose, ma con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico (categoria *C*) | 900 | Id. |
| per l'esercizio di detti montacarichi (tassa annuale) | 150 | Id. |
| 4) licenza per l'impianto dei montacarichi a motore adibiti al trasporto di sole cose con cabina non accessibile alle persone e di portata superiore a chilogrammi 25 (categoria *D*) | 450 | Id. |
| per l'esercizio di detti montacarichi (tassa annuale) | 70 | Id. |
| 5) licenza per l'impianto degli ascensori a cabina multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone (categoria *E*) | 3.600 | Id. |
| per l'esercizio di detti ascensori (tassa annuale) | 300 | Id. |

*Categoria C* — Montacarichi adibiti al trasporto di cose con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico;

*Categoria D* — Montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a chilogrammi 25;

*Categoria E* — Ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone.

Le norme della legge suddetta non si applicano agli ascensori ed ai montacarichi per miniere o per navi, a quelli con corso inferiore a metri due, agli apparecchi di sollevamento a trazione funicolare scorrevoli su guide inclinate ed agli ascensori in servizio pubblico.

Sono considerati in servizio pubblico gli ascensori destinati ad un servizio pubblico di trasporto ed in particolare quelli che fanno parte integrante di ferrovie, tranvie e funivie e quelli destinati a facilitare comunicazioni con centri abitati e con stazioni ferroviarie o tranviarie (art. 1 della legge succitata).

Nessun ascensore o montacarichi può essere impiantato e tenuto in esercizio senza preventiva licenza del Prefetto da rilasciarsi a persona fisica determinata.

La licenza di esercizio deve essere rinnovata ogni anno per gli ascensori di categoria *A*, *B* ed *E*; ogni due anni per i montacarichi di categoria *C* ed ogni quattro anni per i montacarichi di categoria *D* (art. 2 della legge succitata).

Le licenze di impianto e di esercizio degli ascensori e dei montacarichi in stabilimenti industriali destinati alla trasformazione o lavorazione delle materie prime sono esenti dalle tasse di concessione governativa (art. 7 della legge).

Sono del pari esenti dalle tasse di licenza di impianto e di esercizio gli ascensori ed i montacarichi impiantati in edifici in uso della Amministrazione dello Stato, gli ascensori ed i montacarichi degli istituti di assistenza ospedaliera, destinati al servizio degli ammalati ed al trasporto dei feretri, quelli degli altri istituti pubblici di assistenza e beneficenza destinati al servizio dei ricoverati e quelli impiantati in edifici adibiti come sede di ufficio dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza ai mutilati ed agli invalidi di guerra (art. 7 della legge).

Il pagamento della tassa di licenza per l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi è annuale (art. 7 della legge succitata).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | N. 54 – R. decreto-legge 21-9-1942, n. 696, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1488 | Dichiarazione di locale di meretricio emessa dall'autorità di pubblica sicurezza giusta l'art. 191 del testo unico citato: | | | La dichiarazione è strettamente personale e vale esclusivamente per i locali in essa indicati.<br>È in facoltà dell'amministrazione finanziaria di concedere — in casi giustificati — dilazioni al pagamento delle contravvidente tasse subordinatamente però all'esplicito consenso del Prefetto ed al rilascio di atti di sottomissione con valida garanzia.<br>Non è ammesso il pagamento rateale delle tasse di vidimazione annuale. |
| | | nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti | 9.000 | Ordinario | |
| | | nei comuni con popolazione dai 50.000 ai 100.000 abitanti | 8.000 | Id. | |
| | | nei comuni con popolazione dai 100.000 ai 200.000 abitanti | 27.000 | Id. | |
| | | nei comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti | 36.000 | Id. | |
| | | Vidimazione annuale: | | | |
| | | nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti | 1.500 | Id. | |
| | | nei comuni con popolazione dai 50.000 ai 100.000 abitanti | 2.250 | Id. | |
| | | nei comuni con popolazione dai 100.000 ai 200.000 abitanti | 3.000 | Id. | |
| | | nei comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti | 4.500 | Id. | |
| 106 | N. 55 – Idem. | Certificato di iscrizione nell'apposito registro prescritto dall'art. 62 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931 numero 773. | | | Tale obbligo incombe a tutte le persone indicate nell'art. 111 del regolamento di pubblica sicurezza.<br>L'iscrizione è obbligatoria sempre che i portieri e custodi contraddistinti non rivestano la qualità di guardia particolare giurata. |
| | | *a*) di portieri di case di abitazione | 110 | Con marche | |
| | | *b*) di custodi di magazzini di stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili | 70 | Id. | |
| | | *c*) di portieri di alberghi | 230 | Ordinario | |
| | | Vidimazione annuale: | | | |
| | | 1) per i portieri di cui alla lettera *a*) | 50 | Con marche | |
| | | 2) per i custodi di cui | | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti | 9.000 | Ordinario | delle controindicate tasse subordinatamente però all'esplicito consenso del Prefetto ed al rilascio di atti di sottomissione con valida garanzia.<br>Non è ammesso il pagamento rateale delle tasse di vidimazione annuale. |
| | | nei comuni con popolazione dai 50.000 ai 100.000 abitanti | 8.000 | Id. | |
| | | nei comuni con popolazione dai 100.000 ai 200.000 abitanti | 27.000 | Id. | |
| | | nei comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti | 36.000 | Id. | |
| | | Vidimazione annuale: | | | |
| | | nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti | 1.500 | Id. | |
| | | nei comuni con popolazione dai 50.000 ai 100.000 abitanti | 2.250 | Id. | |
| | | nei comuni con popolazione dai 100.000 ai 200.000 abitanti | 3.000 | Id. | |
| | | nei comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti | 4.500 | Id. | |
| 106 | N. 55 – Idem | Certificato di iscrizione nell'apposito registro prescritto dall'art. 62 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931 numero 773. | | | Tale obbligo incombe a tutte le persone indicate nell'art. 141 del regolamento di pubblica sicurezza.<br>L'iscrizione è obbligatoria sempre che i portieri e custodi controindicati non rivestano la qualità di guardia particolare giurata. |
| | | a) di portieri di case di abitazione | 110 | Con marche | |
| | | *b*) di custodi di magazzini di stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili | 70 | Id. | |
| | | c) di portieri di alberghi | 230 | Ordinario | |
| | | Vidimazione annuale: | | | |
| | | 1) per i portieri di cui alla lettera *a*) | 50 | Con marche | |
| | | 2) per i custodi di cui alla lettera *b*) | 70 | Id. | |
| | | 3) per i portieri di cui alla lettera *c*) | 130 | Ordinario | |
| 107 | N. 56 – Idem | Licenza del questore per esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture (art. 86 del testo unico citato) | 200 | Id. | Sono tenuti al pagamento della controindicata tassa anche gli esercenti noleggi da rimessa senza conducente; i noleggiatori di autoveicoli con conducente nonchè i noleggiatori di biciclette; ne sono esclusi i noleggiatori di autoveicoli proprietari di una sola macchina che conducono personalmente, i quali devono invece corri- |
| | | Vidimazione annuale | 50 | Con marche | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Tasti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | spondere la tassa relativa al certificato di iscrizione di cui all'art. 121 della legge di pubblica sicurezza (art. 158 del regolamento di pubblica sicurezza).<br>Nella dizione « esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture » rientrano anche i depositi per noleggio o per custodia di cicli e motocicli, le officine di riparazioni di autoveicoli vetture, cicli, motocicli.<br>Non sono soggetti alla licenza di cui all'art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e conseguentemente al pagamento della controindicata tassa quegli artigiani (meccanici, motoristi, radiatori, verniciatori, elettricisti, carrozzieri, tappezzieri, valigiari, ecc.) i quali svolgono una modesta attività per riparazioni di parte dell'autoveicolo, qualora consti che le macchine affidate a detti artigiani debbano rimanere a lungo presso di essi, e che comunque, non siano in grado di circolare prima dell'avvenuta riparazione. |
| 108 | N. 3 - Tabella *B* R. decreto-legge 26 settembre 935, n. 1749 (al. F) convertito nella legge 28-5-936, n. 1027 | Licenza del questore per l'esercizio di locali di stallaggio o simili (art. 86 del testo unico citato) . . . . . | 60 | Con marche | |
| | | Vidimazione annuale . . | 30 | Id. | |
| 109 | N. 5 - Idem. | Certificato di iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza per l'esercizio di mestieri girovaghi (venditori e distributori ambulanti di merci di generi alimentari o bevande, di scritti e disegni, cerusici, saltimbanchi, cantanti, suonatori, servitori di piazza, facchini, cocchieri, conduttori di autoveicoli da piazza, barcaioli, lustra scarpe e mestieri analoghi) e licenza del questore per l'esercizio dei mestieri stessi da parte di stranieri (articoli 121 e 124 del citato testo unico) . . . . . | 50 | Id. | Gli esercenti dei posteggi nelle pubbliche vie o piazze per la custodia di cicli o motocicli sono tenuti al pagamento della controindicata tassa.<br>L'iscrizione nel controindicato registro non autorizza all'esercizio di attività soggette a determinate autorizzazioni di polizia, ed a meno che non sia, nei singoli casi diversamente stabilito, il relativo certificato è valido per tutto il Regno e, deve essere presentato per il visto, all'autorità di pubblica sicurezza dei comuni che si percorrono (art. 225 e 226 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635).<br>La suddetta iscrizione è necessaria per i barcaioli e conduttori di chiatte, pontoni, navicelle da diporto, e simili, che esercitano il loro mestiere nei porti, nelle rade, nei canali e nei fossi navigabili, sottoposti alla autorità marittime, nonchè per i noleggiatori di un unico autoveicolo purchè conducenti diretti. |
| | | Vidimazione annuale . . | 30 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

di autoveicoli o di vetture, rientrano anche i depositi per noleggio o per custodia di cicli e motocicli, le officine di riparazioni di autoveicoli, vetture, cicli, motocicli.

Non sono soggetti alla licenza di cui all'art. 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e conseguentemente al pagamento della controindicata tassa quegli artigiani (meccanici, motoristi, radiatori, verniciatori, elettricisti, carrozzieri, tappezzieri, valigiari, ecc.) i quali svolgono una modesta attività per riparazioni di parte dell'autoveicolo, qualora consti che le macchine affidate a detti artigiani debbano rimanere a lungo presso di essi, e che comunque, non siano in grado di circolare prima dell'avvenuta riparazione.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 168 | N. 3 – Tabella *B* R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749 (al. F) convertito nella legge 28-5-936, n. 1027 | Licenza del questore per l'esercizio di locali di stallaggio e simili (art. 86 del testo unico citato) . . . . . | 60 | C. n. marche | |
| | | Vidimazione annuale . . | 30 | Id. | |
| 169 | N. 5 – Idem | Certificato di iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza per l'esercizio di mestieri girovaghi (venditori e distributori ambulanti di merci di generi alimentari o bevande, di scritti e disegni, venditori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, servitori di piazza, facchini, cocchieri, conduttori di autoveicoli da piazza, barcaioli, lustra scarpe e mestieri analoghi) e licenza del questore per l'esercizio dei mestieri stessi da parte di stranieri (articoli 121 e 124 del citato testo unico) . . . . . | 50 | Id. | Gli esercenti dei posteggi nelle pubbliche vie o piazze per la custodia di cicli o motocicli sono tenuti al pagamento della controindicata tassa.<br>L'iscrizione nel controindicato registro non autorizza all'esercizio di attività soggette a determinate autorizzazioni di polizia, ed a meno che non sia, nei singoli casi diversamente stabilito, il relativo certificato è valido per tutto il Regno e, deve essere presentato per il visto, all'autorità di pubblica sicurezza dei comuni che si percorrono (art. 225 e 226 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635).<br>La suddetta iscrizione è necessaria per i barcaiuoli e conducenti di chiatte, pontoni, navicelle da diporto, o simili, che esercitano il loro mestiere nei porti, nelle rade, nei canali e nei fossi navigabili, sottoposti alle autorità marittime, nonchè per i noleggiatori di un unico autoveicolo purchè conducenti diretti.<br>La iscrizione non è necessaria per i conduttori di autoveicoli, pei cocchieri, pei barcaiuoli, pei mulattieri e pei facchini, a servizio di determinati istituti o di imprese di agenzie pubbliche, alberghi e simili.<br>La iscrizione è anche necessaria per i componenti di bande musicali o di orchestre ancorchè sussidiate da enti pubblici, quando siano costituite allo scopo di esercitare il mestiere girovago di suonatori a fine di lucro. Ne sono esclusi le bande e le orchestre di enti o di associazioni, ancorchè si |
| | | Vidimazione annuale . . | 30 | Id. | |

0398
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

| Numero d'ordine | Voci | Indicazione degli oggetti soggetti a tassa | Tasse Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | C) *Brevetti per marchi concetto locale:* | | | il cui corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda del brevetto di primo deposito. |
| | | 9) Per la domanda di brevetto di primo deposito | 100 | Ordinario | Trascorso questo termine di scadenza il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi, con l'applicazione della sopratassa di cui al n. 14 contraddistinto. |
| | | 10) Per il rilascio di brevetto di primo deposito, o di brevetto di rinnovazione riguardante generi di una o più classi, se la tassa è pagata in un'unica soluzione | 200 | id. | Se per evidente errore, o per altro motivo, una rata di tassa venga pagata incompletamente, o comunque irregolarmente, l'Ufficio centrale dei brevetti ed ordini dell'interessato può ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardi e dal pagamento (art. 49 del R. decreto succitato). |
| | | 11) Per il rilascio di brevetto di primo deposito, o di brevetto di rinnovazione, riguardante generi di una o più classe se la tassa è invece pagata in due rate: | | | Pel mancato pagamento della seconda rata di tassa di rilascio del brevetto di primo deposito o di quello di rinnovazione, in caso di pagamento di tale tassa in due rate, si incorre nella decadenza del brevetto dal compimento del decennio pel quale sia stata pagata ultimante la tassa (articolo 43 del R. decreto succitato). |
| | | a) rata per il primo decennio | 250 | id. | La nomina di uno o più mandatari qualora non sia fatta con separato atto, autentico od autenticato, può farsi con apposita lettera d'incarico soggetta al pagamento della tassa di cui al contrassegnato n. 13. |
| | | b) rata per il secondo decennio | 350 | id. | Il mandato conferito con la lettera di incarico vale soltanto per l'oggetto in esso specificato e limitatamente ai rapporti con l'Ufficio centrale dei brevetti (art. 77 del R. decreto succitato). |
| | | D) *Marchi internazionali:* | | | Il registro delle domande, quello dei brevetti, le domande e i relativi documenti sono pubblici. |
| | | 12) Per la domanda di registrazione internazionale | 300 | id. | Chiunque può prendere visione ed ottenere, per certificato o per estratto, notizia delle registrazioni, delle trasmissioni, e delle annotazioni contenute nei registri nonchè copia delle domande o dei relativi documenti. Tali certificati o estratti nonchè l'autenticazione di copia di atti o di documenti, sono soggetti al pagamento delle tasse di cui ai numeri 18, 19 e 20 (art. 70 del R. decreto succitato). |
| | | E) *Brevetti per marchi di impresa o per marchi collettivi, nazionali o internazionali:* | | | |
| | | 13) Per la lettera d'incarico | 60 | id. | |
| | | 14) Per il ritardo nella rinnovazione del brevetto e per il ritardo nel pagamento della tassa di rilascio nel suo ammontare intero o nell'ammontare delle sue rate, del brevetto di primo deposito o di rinnovazione: | | | |
| | | a) entro il primo trimestre | 15 | id. | |
| | | b) entro il secondo trimestre | 450 | id. | |
| | | 15) Per il ricorso alla Commissione dei ricorsi | 20 | id. | |
| | | 16) Per la trascrizione di atto di trasferimento | 150 | id. | |
| | | 17) Per il certificato | 50 | id. | |
| | | 18) Per l'estratto dei re- | | | |



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 11) Per il rilascio di brevetto di primo deposito, o di brevetto di rinnovazione, ripartita in tre o quattro rate uguali se la tassa è invece pagata in due rate: | | | |
| | | *a)* rata per il primo decennio | 25 | ld. | |
| | | *b)* rata per il secondo decennio | 250 | ld. | |
| | | D) *Marchi internazionali.* | | | |
| | | 12) Per la domanda di registrazione internazionale. | 300 | id. | |
| | | E) *Brevetti per marchi di impresa e per marchi collettivi, nazionali o internazionali:* | | | |
| | | 13) Per la lettera d'incarico | 60 | id. | |
| | | 14) Per il ritardo nella rinnovazione del brevetto e per il ritardo nel pagamento della tassa di rilascio nel suo ammontare integrale o nell'ammontare delle sue rate, del brevetto di primo deposito o di rinnovazione: | | | |
| | | *a)* entro il primo trimestre | 15 | id. | |
| | | *b)* entro il secondo trimestre | 400 | id. | |
| | | 15) Per il ricorso alla Commissione dei ricorsi | 20 | id. | |
| | | 16) Per la trascrizione di atto di trasferimento | 150 | id. | |
| | | 17) Per il certificato | 50 | id. | |
| | | 18) Per l'estratto dei registri | 30 | id. | |
| | | 19) Per l'autenticazione di copie di marchio | 50 | id. | |
| | | 20) Per il duplicato dell'originale di brevetto | 50 | id. | |
| 140 | Legge 16-6-1937, n. 1366 | Marchio distintivo di vini pregiati di determinata origine (articoli 45 e 43, lettera *d*), della legge 16 giugno 1937, n. 1366 | Le stesse tasse di cui al precedente numero n. 138. | | |

6 — *Suppl. Gazz. Uff.* n. 153

larmente, l'Ufficio centrale dei brevetti, su istanza dell'interessato può ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento (art. 40 del R. decreto succitato).

Nel mancato pagamento della seconda rata di tassa di rilascio del brevetto di primo deposito o di quello di rinnovazione, in caso di pagamento di tale tassa in due rate, si incorre nella decadenza del brevetto dal compimento del decennio pel quale sia stata pagata ritualmente la tassa (articolo 43 del R. decreto succitato).

La nomina di uno o più mandatari qualora non sia fatta con separato atto, autentico od autenticato, può farsi con apposita lettera d'incarico soggetta al pagamento della tassa di cui al contraddistinto n. 13.

Il mandato conferito con la lettera di incarico vale soltanto per l'oggetto in esso specificato e limitatamente ai rapporti con l'Ufficio centrale dei brevetti (art. 77 del R. decreto succitato).

Il registro delle domande, quello dei brevetti, le domande e i relativi documenti sono pubblici.

Chiunque può prendere visione ed ottenere, per certificato o per estratto, notizia delle registrazioni, delle trascrizioni, e delle annotazioni contenute nei registri nonchè copia delle domande e dei relativi documenti. Tali certificati o estratti nonchè l'autenticazione di copia di atti o di documenti, sono soggetti al pagamento delle tasse di cui ai numeri 18, 19 e 20 (art. 79 del R. decreto succitato).



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fatti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tasse Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | R. decreto-legge 2-1-1927, n. 21 convertito nella legge 2-3-1928, n. 864 | Autorizzazione rilasciata dall'Istituto nazionale per il commercio estero agli esportatori per riprodurre sulla carta intestata e su ogni altro titolo o documento commerciale il disegno del marchio nazionale obbligatorio per la esportazione delle frutta fresca e secca, degli agrumi e degli ortaggi . . | 5 | Ordinario | La registrazione del marchio nazionale di esportazione e i trasferimenti del medesimo sono esenti da qualsiasi tassa o diritto (art. 2, capoverso, del R. decreto-legge 20-12-1927, n. 2215).<br>Sono anche esenti da ogni tassa o diritto le domande, i certificati, i verbali, gli atti di ogni genere e relativo copie inerenti all'applicazione del marchio nazionale di esportazione (articolo 8 della legge suscitata). |
| 142 | Legge 6-2-1934, n. 305 | Domanda al competente Ufficio del saggio dei metalli preziosi da parte dei fabbricanti ed altri commercianti di metalli preziosi greggi o di oggetti che intendono fabbricare direttamente in proprie officine o stabilimenti, o assumere la responsabilità della lavorazione, o importare dall'estero oggetti contenenti platino, oro, argento per il rilascio del marchio, di cui alla legge 6 febbraio 1934, n. 305: | | | Il marchio ha la durata di un anno, che decorrono dal giorno del rilascio (art. 11 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2355).<br>La tassa viene liquidata in base al certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette comprovante il reddito per il quale la ditta interessata risulta iscritta nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, senza alcuna discriminazione.<br>Sono esenti dall'obbligo del marchio e quindi dall'obbligo del pagamento della tassa (articolo 9 della legge suscitata):<br>1) i lavori in metalli preziosi per odontoiatria;<br>2) gli oggetti autentici di antichità;<br>3) gli oggetti e strumenti per uso industriale;<br>4) gli strumenti ed apparecchi di fisica e chimica;<br>5) gli oggetti preziosi di peso inferiore ad un grammo (gli oggetti comunemente venduti a paio si considerano per ogni paio come unità, sempre che la loro punzonatura sia tecnicamente possibile (art. 19 del regolamento suscitato);<br>6) i gioielli nei quali il valore delle pietre preziose, perle fini o di coltura, od il valore di altre materie fini applicate superi di almeno 10 volte il valore del metallo (l'esenzione non si applica alle montature di gioielli poste in commercio senza pietre preziose o perle). Nel caso in cui il valore delle pietre preziose, perle fini o di coltura o di altre materie fini ad esse applicate diminuisca per le oscillazioni di prezzi del mercato, in guisa da scendere al disotto del decuplo del valore del metallo, bisognerà provvedere senza in- |
| | *a)* per le ditte iscritte nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito superiore alle L. 8000 . . . . . | 480 | Id. | |
| | *b)* per le ditte che non siano state iscritte nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito superiore alle lire 8000 . . . . . | 18 | Id. | |
| | *Rinnovazione annuale:* | | | |
| | 1) per le ditte di cui alla lettera *a)* . . . . . | 360 | Id. | |
| | 2) per le ditte di cui alla lettera *b)* . . . . . | 120 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935081

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | R. decreto-legge 20-12-1923, n. 2215). |
| | | | | Sono anche esenti da ogni tassa o diritto le domande, i certificati, i verbali, gli atti di ogni genere e relativi copie inerenti all'applicazione del marchio nazionale di esportazione (articolo 8 della legge suscitata). |
| 142 Legge 5-2-1934, n. 305 | Domanda al competente Ufficio del saggio dei metalli preziosi da parte dei fabbricanti e di altri commercianti in metalli preziosi greggi e di coloro che intendono fabbricare direttamente in proprio officine o stabilimenti, o esercitare la responsabilità del lavoro, ovvero importare dall'estero oggetti contenenti platino, oro, argento per il rilascio del marchio di cui alla legge 5 febbraio 1934, n. 305: | | | Il marchio ha la durata di un anno, con decorrenza del giorno del rilascio (art. 11 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2353).<br>La tassa viene liquidata in base al certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette comprovante il reddito per il quale la ditta interessata risulta iscritta nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, senza alcuna discriminazione.<br>Sono esenti dall'obbligo del marchio e quindi dall'obbligo del pagamento della tassa (articolo 3 della legge suscitata): |
| | a) per le ditte iscritte nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito superiore alle L. 8000 | 48 | Id. | 1) i lavori in metalli preziosi per odontoiatria;<br>2) gli oggetti autentici di antichità;<br>3) gli oggetti e strumenti per usi industriali;<br>4) gli strumenti ed apparecchi di fisica e chimica;<br>5) gli oggetti preziosi di peso inferiore ad un grammo (gli oggetti comunemente venduti a peso si considerano per ogni pezzo come unità, sempre che la loro punzonatura sia tecnicamente possibile (art. 19 del regolamento suscitato); |
| | b) per le ditte che non siano state iscritte nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito superiore alle lire 8000 | 18 | Id. | |
| | *Rimanenza annuale* | | | |
| | 1) per le ditte di cui alla lettera *a*) | 360 | Id. | 6) i gioielli nei quali il valore delle pietre preziose, perle fini o di coltura, ed il valore di altre materie fini applicate superi di almeno 10 volte il valore del metallo (l'esenzione non si applica alle montature di gioielli poste in commercio senza pietre preziose o perle. Nel caso in cui il valore delle pietre preziose, perle fini o di coltura e di altre materie fini ad esso applicate diminuisca per le oscillazioni di prezzi del mercato, in guisa da scendere al di sotto del decuplo del valore del metallo, bisognerà provvedere senza indugio ed in ogni caso prima della messa in vendita dell'oggetto, all'applicazione sul metallo prezioso del marchio di identificazione (art. 20 del regolamento suscitato); |
| | 2) per le ditte di cui alla lettera *b*) | 120 | Id. | 7) le medaglie fabbricate dalla Regia Zecca. |
| | TITOLO X<br>**Proprietà intellettuale** | | | |
| 143 Legge 6-5-1940, n. 633, art. 2 | Dichiarazione presentata all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica in ordine alla riserva di diritti su dischi fonografici | | | Nel caso di dichiarazione contemporanea, come oggetto della riserva, più di un disco o apparecchio, e più di una fotografia rappresenti una unica opera, la tassa di L. 20 è dovuta per |

0402
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Voci | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | o apparecchi analogia, su fotografie o semplici documentari cinematografici, su progetti di lavoro dell'ingegneria o di altri lavori analoghi (articoli 77, 92 e 99 della legge 22 aprile 1941, 633): | | | uno o più disegni, apparecchi o fotografie o progetti, fino ad un massimo di cinque. |
| | | per ogni disco o apparecchio, fotografia, documentario cinematografico o progetto tecnico . . . . . | 20 | Ordinario | La dichiarazione deve essere accompagnata dalla ricevuta attestante il versamento della tassa controindicata sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro, concessioni governative, di Roma (articoli 7 e 7 della legge 6 febbraio 1942, n. 95). |
| - | 144 Legge 6-2-1942, n. 95, art. 3 | Istanza per la registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti dalla legge sulla protezione del diritto di autore 22 aprile 1941, n. 633, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi (art. 194 della suddetta legge 22 aprile 1941, n. 633): | | | L'istanza deve essere accompagnata dalla ricevuta attestante il versamento della tassa controindicata sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro, concessioni governative, di Roma. |
| | | per ogni registrazione . | 40 | Id. | |
| | 145 Legge 6-2-1942, n. 95, art. 4 | Istanza per prendere visione del registro pubblico generale, di cui all'art. 103 della legge sulla protezione del diritto di autore del 22 aprile 1941, n. 633 e dei relativi documenti o per ottenere il rilascio di certificati, estratti copie: | | | Vale la stessa norma di cui al numero precedente.<br>Il registro pubblico generale delle opere protette è tenuto dal competente Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica (art. 70 del regolamento 18 maggio 1942, n. 1369). |
| | | per ogni istanza . . . . | 20 | Id. | |
| | 146 Id. | Istanza per le ricerche da effettuarsi dall'ufficio sul suddetto registro pubblico generale: | | | Vale la stessa norma di cui al numero precedente. |
| | | per ogni istanza . . . . | 100 | Id. | |
| | | TITOLO XI<br>**Opere pubbliche e miniere** | | | |
| | 147 N. 72 - R. decreto-legge 2-6-1942, n. 806 convertito (legge 25 giugno 1865, nu- | Dichiarazione che una opera è di pubblica utilità | | | La tassa si riferisce tanto alle dichiarazioni di pubblica utilità rese con legge, quanto con decreto Reale, |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | la legge 22 aprile 1941, n. 633: | | | |
| | | per ogni disco o apparecchio fotografia, documentario cinematografico o progetto tecnico . . . . . | 20 | Ordinario | del registro, concessioni governative, di Roma (articoli 2 e 7 della legge 6 febbraio 1942, n. 95). |
| 144 | Legge 6-2-1942, n. 95, art. 3 | Istanza per la registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti dalla legge sulla protezione del diritto d'autore 22 aprile 1941, n. 633, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi (art. 104 della succitata legge 22 aprile 1941, n. 633): | | | L'istanza deve essere accompagnata dalla ricevuta attestante il versamento della tassa effettuatosi sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro, concessioni governative, di Roma. |
| | | per ogni registrazione . | 40 | Id. | |
| 145 | Legge 6-2-1942, n. 95, art. 4 | Istanza per prendere visione del registro pubblico generale, di cui all'art. 103 della legge sulla protezione del diritto di autore del 22 aprile 1941, n. 633 e dei relativi documenti o per ottenere il rilascio di certificati, estratti copie: | | | Vale la stessa norma di cui al numero precedente.<br>Il registro pubblico generale delle opere protette è tenuto dal competente Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica (art. 30 del regolamento 18 maggio 1942, n. 1369). |
| | | per ogni istanza . . . . | 20 | Id. | |
| 146 | Id. | Istanza per le ricerche da effettuarsi dall'ufficio sul suddetto registro pubblico generale: | | | Vale la stessa norma di cui al numero precedente. |
| | | per ogni istanza . . . . | 100 | Id. | |

## TITOLO XI

### Opere pubbliche e miniere

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 | N. 73. — R. decreto-legge 2-6-1942, n. 606, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288 | Dichiarazione che una opera è di pubblica utilità (legge 25 giugno 1865, numero 2359 e successive modificazioni): | | | La tassa si riferisce tanto alle dichiarazioni di pubblica utilità fatte con legge, quanto con decreto Reale, Ministeriale o Prefettizio.<br>La tassa contemplata è pure dovuta ogni qual volta l'approvazione di progetti tecnici abbia anche effettuata di dichiarazione di pubblica utilità.<br>Non è dovuta tassa alcuna quando l'opera interessa esclusivamente lo Stato, oppure quando si tratta di opere che sono da considerarsi di pubblica utilità, perchè obbligatorie per disposto di legge.<br>Non è nemmeno dovuta la tassa sulle dichiarazioni di indifferibilità e di |
| | | se la spesa complessiva dell'opera fu prevista in somma non maggiore di Lire 10.000 . . . . . | 100 | Id. | |
| | | se maggiore di L. 10.000 e non di L. 50.000 . . . . | 300 | Id. | |
| | | se maggiore di L. 50.000 e non di L. 250.000 . . . . | 500 | Id. | |
| | | se maggiore di L. 250.000 e non di L. 1.000.000 . . . . | 1000 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Testi | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | se maggiore di L. 1.000.000 e non di L. 2.000.000 | 1.500 | Ordinario | occupazione temporanea d'urgenza di immobili ai sensi dell'art. 71 della citata legge 1865. |
| | | per ogni milione o frazione di milione in più saranno dovute in aumento alle L. 1500 . . . . . | 500 | Id. | I decreti di espropriazione e di occupazione dei fondi di cui agli articoli 39, 48 e 53 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono sottoposti alla registrazione col pagamento della tassa stabilite dalla legge di registro, prima che ne vengano eseguite la trascrizione e la volturazione nel catasto o nei libri censuari. |
| 148 | N. 73 - R. decreto-legge 2-10-1942, n. 996, convertito nella legge 18-10-1942, n. 1288 | Decreto di proroga di concessioni per espropriazioni di utilità pubblica . . | 100 | Id. | |
| 149 | N. 62 - R. decreto-legge 30-12-1923, numero 3279 | Decreto che autorizza l'istituzione di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali (art. 38 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*) . . | 140 | Id. | |
| 150 | N. 63 - Idem | Decreto di proroga relativo alla concessione di cui al numero precedente . . | 30 | Id. | |
| 151 | N. 64 - Idem | Decreto di omologazione dei progetti per costruzione e modificazione di argini e per altre opere idrauliche quando la spesa non sia ad esclusivo carico dello Stato (articolo 57 della legge 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche) . . . . . | 100 | Id. | La tassa è dovuta per ogni decreto di omologazione, indipendentemente dal numero dei progetti omologati.<br>Non è dovuta la tassa per i provvedimenti temporanei d'urgenza e per le opere eseguite da privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo.<br>Per opera idraulica s'intende tecnicamente la protezione e difesa dei terreni circostanti dagli straripamenti dei corsi d'acqua pubblica in piena. |
| 152 | N. 65 - Idem | Decreto di autorizzazione di rettifilamento e di nuove malvezzoni di fiumi e torrenti, rivi e scolatori pubblici (art. 60 della legge 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche) . . . . . | 100 | Id. | Sono esenti dalla controindicata tassa le autorizzazioni di rettifilamento e di nuove malvezzioni di fiumi, date con leggi speciali, o con decreto Ministeriale, in esecuzione della legge del bilancio annuo. |
| 153 | N. 71 - R. decreto-legge 21-5-1912, numero 496, convertito nella legge 18-10-1912, numero 1288 | Autorizzazione per impianti di condutture elettriche (articoli 108 e 113 del testo unico delle leggi sulle acque e impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ed art. 78 delle istruzioni Ministeriali dell'11 aprile 1936) . . | 600 | Id. | L'autorizzazione è necessaria tanto per le nuove opere, quanto per le varianti a quelle esistenti (art. 111 del testo unico controindicato). Quando la linea elettrica interessa il territorio di più provincie, e competenti a tale autorizzazione siano le prefetture, essa è data dai rispettivi Prefetti con unico provvedimento e con atti collimanti |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | zione di milione in più saranno dovute in aumento alle L. 150 . . . . . | 300 | id. | pazione dei fondi di cui agli articoli 30, 48 e 53 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono sottoposti alla registrazione col pagamento delle tasse stabilite dalla legge di registro, prima che ne vengano eseguite la trascrizione e la voltura nel catasto o nei libri censuari. |
| 148 | N. 73 — R. decreto-legge 2-10-1942, n. 606, convertito nella legge 18-10-1942, n. 1288 | Decreto di proroga di concessioni per espropriazioni di utilità pubblica . . | 180 | id. | |
| 149 | N. 62 — R. decreto-legge 3-12-1923, numero 3279 | Decreto che autorizza l'istituzione di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali (art. 38 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) . . | 140 | id. | |
| 150 | N. 63 — Idem | Decreto di proroga relativo alla concessione di cui al numero precedente . . | 30 | id. | |
| 151 | N. 64 — Idem | Decreto di omologazione dei progetti per costruzione e modificazione di argini e per altre opere idrauliche quando la spesa non sia ad esclusivo carico dello Stato (articolo 57 della legge 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche) . . . . . | 100 | id. | La tassa è dovuta per ogni decreto di omologazione, indipendentemente dal numero dei progetti omologati.<br>Non è dovuta la tassa per i provvedimenti temporanei d'urgenza e per le opere eseguite da privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo.<br>Per opera idraulica s'intende tecnicamente la protezione e difesa dei terreni circostanti dagli straripamenti dei corsi d'acqua pubblica in piena. |
| 152 | N. 65 — Idem | Decreto di autorizzazione di rettifilamento e di nuove inalveazioni di fiumi e torrenti, rivi e scolatoi pubblici (art. 60 della legge 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche) . . . . . | 100 | id. | Sono esenti dalla controindicata tassa le autorizzazioni di rettifilamento o di nuove inalveazioni di fiumi, date con leggi speciali, o con decreto Ministeriale, in esecuzione della legge del bilancio annuo. |
| 153 | N. 74 — R. decreto-legge 21-8-1942 numero 696, convertito nella legge 18-10-1942, numero 1288 | Autorizzazione per impianti di conduttore elettriche (articoli 108 e 113 del testo unico delle leggi sulle acque e impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ed art. 78 delle istruzioni Ministeriali dell'11 aprile 1936) . . . | 680 | id. | L'autorizzazione è necessaria tanto per le nuove opere, quanto per le varianti a quelle esistenti (art. 111 del testo unico controindicato). Quando la linea elettrica interessa il territorio di più provincie, e competenti a tale autorizzazione siano le prefetture, essa è data dai rispettivi Prefetti con unico provvedimento o con provvedimenti connessi col pagamento di una unica tassa (art. 78 delle istruzioni Ministeriali 11 aprile 1936).<br>La tassa chi è dovuta anche per le autorizzazioni provvisorie, date ai sensi dell'art. 113 del testo unico suaccennato, non va corrisposta ove detta autorizzazione diventi definitiva.<br>Per gli impianti di conduttore elettriche regolarmente autorizzati non è dovuta altra tassa sugli atti di sottomissione, consenso o benestare delle competenti autorità per l'attraversamento o l'appoggio sui beni indicati nell'art. 120 del citato testo unico. |

0 4 0 6 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

| Numero d'ordine | Fatti | Indicazione degli atti oggetti o tasse | Tasse Lire | Modo di versamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 157 | N. 70 - Tabella allegata al R. D. 3-12-1923, numero 3279 | Licenza per l'impianto di funicolari aeree, o teleferiche, destinato al trasporto di prodotti agrari, minerari o forestali o di qualsiasi altra industria rilasciata ai termini dell'art. 7, 1° comma, del regolamento approvato con R. decreto 25 agosto 1908, n. 829. . . . . | 150 | Ordinario | Se la concessione di impianti investe anche attraversamenti di strade statali o fiumi, canali, ecc. il consenso dato dalle autorità competenti è soggetto anche alla tassa di cui ai numeri 158 e 169 a seconda dei casi.<br>Sono esenti dalla tassa controindicata i *palorci* ed i piccoli impianti montani, di cui al decreto del Ministro dell'industria e commercio 12 dicembre 1935, n. 3584, a meno che non abbiano caratteristiche speciali da rendere — giusta il detto decreto — indispensabile la licenza.<br>Quando i suddetti palorci o teleferiche siano destinati a trasporto di merci per località distanti fra loro, e siano formati da diversi tratti uno in prosecuzione dell'altro, sebbene non in linea retta, ma aventi ciascuno le caratteristiche stabilite dal succitato decreto Ministeriale sono soggetti alla licenza ed al pagamento della tassa controindicata, venendo a formare un tratto unico e dovendo essere considerati nel loro complesso. |
| 158 | N. 71 - R. decreto-legge 3-12-1923, numero 3279 | Licenza di esercizio di una funicolare aerea o teleferica, rilasciata nel caso contemplato dal 3° comma dell'art. 14 del regolamento del 25 agosto 1908, n. 829, e cioè quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche . . . . . | 300 | id. | La tassa stabilita dal presente numero è dovuta indipendentemente da quella per la licenza di impianto della teleferica o funicolare aerea. |
| 159 | N. 75 - R. decreto-legge 21-6-1942, numero 993, convertito nella legge 28-10-1942, numero 1288 | Autorizzazione per gli impianti di nuovi stabilimenti industriali o per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti (art. 1 della legge 12 gennaio 1933, numero 141) . . . . . | 1.000 | id. | La tassa deve essere corrisposta anche quando l'autorizzazione governativa di modifica o di ampliamento di impianto industriale venga fatta per delega.<br>Gli stabilimenti industriali sono sottoposti alla preventiva autorizzazione per l'impianto o per l'ampliamento, col pagamento della relativa tassa di concessione governativa, quando abbiano per oggetto l'esercizio delle industrie indicate nell'art. 1 del R. decreto 2 aprile 1937, n. 841 (industria metallurgica e meccanica; industria chimica ed affini; industria cinematografica; industria tessile; industria della gomma ed affini; industrie alimentari; industria del freddo; industria del vetro; industria del cemento, |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | e forestali e di qualsiasi altra industria rilasciata al termine dell'art. 7, 1° comma, del regolamento approvato con R. decreto 25 agosto 1908, n. 829 | 150 | Ordinario | 158 e 159 a seconda del caso.<br>Sono esenti dalla tassa contraddistinta i palorci ed i piccoli impianti montani di cui al decreto del Ministro dell'industria e commercio 12 dicembre 1930, n. 3581, a meno che non abbiano caratteristiche speciali da rendere — giusta il detto decreto — indispensabile la licenza.<br>Quando i suddetti palorci o teleferi siano destinati a trasporto di merci per località distanti fra loro, e siano formati da diversi tratti uno in prosecuzione dell'altro, sebbene non in linea retta, ma aventi ciascuno le caratteristiche stabilite dal succitato decreto Ministeriale sono soggetti alla licenza ed al pagamento della tassa controindicata, venendo a formare un tutto unico e dovendo essere considerati nel loro complesso. |
| 155 | N. 71 - R. decreto-legge 3-12-1923, numero 3279 | Licenza di esercizio di una funicolare aerea o teleferica, rilasciata nel caso contemplato dal 3° comma dell'art. 14 del regolamento del 25 agosto 1908, n. 829, e cioè quando la funicolare interessi corsa d'acqua, strade, ferrovie od altre opere pubbliche | 300 | 14 | La tassa stabilita dal presente numero è dovuta indipendentemente da quella per la licenza di impianto della teleferica o funicolare aerea. |
| 156 | N. 75 - R. decreto-legge 21-2-1942, numero 195, convertito nella legge 28-12-1942, numero 1288 | Autorizzazione per gli impianti di nuovi stabilimenti industriali o per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti (art. 1 della legge 12 gennaio 1933, numero 141) | 1.000 | 14 | La tassa deve essere corrisposta anche quando l'autorizzazione governativa di modifica o di ampliamento di impianto industriale venga fatta per delega.<br>Gli stabilimenti industriali sono sottoposti alla preventiva autorizzazione per l'impianto o per l'ampliamento, col pagamento della relativa tassa di concessione governativa, quando abbiano per oggetto l'esercizio delle industrie indicate nell'art. 1 del R. decreto 12 aprile 1937, n. 841 (industria metallurgica e meccanica; industria chimica ed affini; industria cinematografica; industria tessile; industria della gomma ed affini; industrie alimentari; industria del freddo; industria del vetro; industria del cemento, refrattari, porcellane, abrasivi; industria per la produzione della carta e cartoni; industria dei bottoni di madreperla e palmadom; industria per il taglio dei brillanti e delle pietre preziose). |
| 157 | N. 29 - Tabella B R. decreto-legge 25-8-1935, numero 1749 (Alleg. F), convertito nella legge 28-5-1936, numero 1027 | Licenza o mandato della competente autorità per fare opere o depositi, anche temporanei, sulle strade statali per stabilirvi nuovi accessi e nuove diramazioni ai fondi e fabbricati laterali, per costruzioni di alberghi e ristoranti (articoli 2, 4 e 5 testo | | | La durata della licenza è determinata con criteri discrezionali dalla autorità competente ma non può eccedere gli anni 29 (art. 8 del testo unico controindicato).<br>Le licenze sono rinnovabili alla scadenza. |

0408
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| N. progr. | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tasse | Tasse Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | unico di norme per la tutela della strada, approvato con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740) | 100 | Ordinario | |
| 158 | N. 27 – Tabella B R. decreto-legge 26-9-1935, n. 1749 (All. *F*) convertito in legge 28 maggio 1936, n. 1027 | Autorizzazione per condurre le acque dei privati nei fossi delle strade statali, per occupare o attraversare le strade stesse con corsi di acqua, condutture, serbatoi di combustibili liquidi e con altri impianti e opere ai sensi dell'art. 6 del citato testo unico | 100 | Id. | Alla stessa tassa è soggetto il preventivo consenso del Ministero per i lavori pubblici, per l'attuazione dell'impianto, sulla sede di strade statali, di nuove linee ferroviarie, tranviarie, telefoniche e telefoniche, ovvero di speciali tubazioni sotterranee destinate a servizio pubblico, nonchè il benestare del suddetto Ministero per l'attraversamento di strade ordinarie con qualcuno dei detti mezzi di comunicazione (art. 6 penultimo ed ultimo comma del testo unico succitato). |
| 159 | N. 35 – Idem. | Permesso per la ricerca di sostanze minerali (art. 4 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443) | 100 | Id. | Nei limiti dei terreni compresi in un permesso di ricerca può essere dato altro permesso di ricerca, ma per sostanze diverse (art. 11 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443); e per tale nuovo permesso deve essere corrisposta la controindicata tassa.<br>Il permesso di ricerca non può accordarsi per durata superiore a tre anni; la proroga di tale termine importa il pagamento di una nuova tassa.<br>La controindicata tassa tiene luogo della abolita imposta fissa di registro di cui all'art. 5 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443.<br>I permessi di ricerca mineraria sono esenti da registrazione, ferma rimanendo la normale ordinaria tassazione delle convenzioni fra privati. |
| 160 | Art. 8 R. decreto 29-7-1927, n. 1443 | Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sostanze minerali (art. 8 del R. decreto 29 luglio 1927, numero 1443): | | | |
| | | per ogni trasferimento | 2.40 | Id. | |
| 161 | N. 36 – Tabella B R. decreto-legge 26-9-1935, n. 1749 (All. *F*) convertito in legge 28 maggio 1936, n. 1027 | Decreto per concessioni minerarie (art. 18 R. decreto citato) | 160 | Id. | La controindicata tassa tiene luogo della abolita imposta fissa di registro di cui all'art. 18 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443.<br>I decreti di concessioni minerarie sono esenti da registrazione ferma rimanendo la normale ordinaria tassazione delle convenzioni fra privati. |
| 162 | N. 37 – Idem. | Decreto che autorizza il trasferimento per atto fra | | | La controindicata tassa tiene luogo della abolita imposta fissa di registro |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | (A' eg. F) converso in legge 28 maggio 1936, n. 1027. | per occupare o attraversare le strade stesse con corsi di acqua, conduttore, serbatoi di combustibili liquidi e con altri impianti e opere ai sensi dell'art. 6 del citato testo unico . . . . . | 100 | Id | di nuove linee ferroviarie, tranviarie, telefoniche o telefoniche, ovvero di speciali tubazioni sotterranee destinate a servizio pubblico, nonchè il lamentato del suddetto Ministero per l'attraversamento di strade ordinarie con qualcuno dei detti mezzi di comunicazione (art. 6 penultimo ed ultimo comma del testo unico suddetto). |
| 159 | N. 35 – Idem. | Permesso per la ricerca di sostanze minerali (art. 4 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443) . . . . . | 100 | Id | Nei limiti dei terreni compresi in un permesso di ricerca può essere dato altro permesso di ricerca, ma per sostanze diverse (art. 11 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443); e per tale nuovo permesso deve essere corrisposta la controindicata tassa.<br>Il permesso di ricerca non può accordarsi per durata superiore a tre anni; la proroga di tale termine importa il pagamento di una nuova tassa.<br>La controindicata tassa tiene luogo della abolita imposta fissa di registro di cui all'art. 5 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443.<br>I permessi di ricerca mineraria sono esenti da registrazione, ferma rimanendo la normale ordinaria tassazione delle convenzioni fra privati. |
| 160 | Art. 8 R. decreto 29-7-1927, n. 1443 | Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sostanze minerali (art. 8 del R. decreto 29 luglio 1927, numero 1443):<br>per ogni trasferimento . | 2.40 | Id. | |
| 161 | N. 36 – Tabelle B. R. decreto-legge 26-9-1935, n. 1749 (A' eg. F) convertito in legge 28 maggio 1936, n. 1027. | Decreto per concessioni minerarie (art. 18 R. decreto citato) . . . . . | 150 | Id | La controindicata tassa tiene luogo della abolita imposta fissa di registro di cui all'art. 18 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443.<br>I decreti di concessioni minerarie sono esenti da registrazione forma rimanendo la normale ordinaria tassazione delle convenzioni fra privati. |
| 162 | N. 37 – Idem. | Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione di miniere (art. 27 del R. decreto citato) . . . . . | 100 | Id. | La controindicata tassa tiene luogo della abolita imposta fissa di registro di cui all'art. 27 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443.<br>Il trasferimento della concessione è esente da registrazione, ferma rimanendo la normale ordinaria tassazione delle convenzioni fra privati. |
| 163 | N. 38 – Idem. | Autorizzazione per la iscrizione di ipoteche sulle miniere e sue pertinenze ai sensi dell'art. 22, 2° comma, del R. decreto citato . . . . . | 5 | Id. | Sono pertinenze delle miniere gli edifici, gli impianti fissi interni ed esterni, i pozzi, le gallerie, nonchè i macchinari, gli apparecchi, gli utensili destinati alla coltivazione della |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

| Numero d'ordine | Voci | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | minera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali. Sono considerati come minerali i materiali estratti, le provviste, gli arredi (art. 27 del R. decreto controindicato) |
| | | TITOLO XII<br>**Acque pubbliche** | | | |
| 164 | N. 76 - R. decreto-legge 21-6-1942, n. 696, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288 | Autorizzazione di cui agli articoli 95 e 98 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee . . . . . | 100 | Ordinario | Sono esclusi le acque termali, minerali e radioattive e comunque regolate da leggi speciali (art. 92 del testo unico contro indicato).<br>L'autorizzazione per la ricerca di acque sotterranee non può essere data per un tempo superiore ad un anno, ma può essere prorogata una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi (art. 100, 3° capoverso del testo unico controindicato).<br>La proroga importa il pagamento della tassa controindicata. |
| 165 | N. 77 - Idem. | Nulla osta dell'autorità competente per la concessione dell'autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee (art. 100, 2° capoverso, del testo unico, 11 dicembre 1933, n. 1775) . . . | 100 | Id. | La proroga importa il pagamento della tassa controindicata. |
| 166 | N. 67 - Tabella A R. decreto-legge 20-9-1935, n. 1749, (n. eg. F) convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1027. | Concessione di derivare acque pubbliche e stabilire sulle medesime molini od altri opifici non natanti, di derivare acque da canali demaniali (testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11 dicembre 933, n. 1775): | | | La tassa è dovuta indipendentemente dall'annuo canone. Alla stessa controindicata tassa sono soggetti i decreti di variante e pressochè derivazione. Non sono però decreti di variante quelli che vengono emanati dal Ministero dei lavori pubblici in sede di approvazione dei certificati di collaudo per stabilire le precise caratteristiche della utenza attuata rispetto a quella autorizzata con gli atti di concessione, quando le varianti stiano nei limiti riconosciuti ammissibili e perciò non si faccia luogo ad una nuova concessione con tutte le forme prescritte e con nuovo disciplinare.<br>Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e derivazione delle acque il decreto di concessione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per tutti i lavori ed impianti occorrenti alla costruzione ed esercizio, compresi i canali primari e secondari di irrigazione, i collettori di bonifica, le condotte principali di acqua potabile e le linee di trasmissione dell'energia elettrica (art. 93, ultimo comma del |
| | | se il canone annuo non supera le L. 200 . . . | 60 | Id. | |
| | | se supera L. 200 e non 500 . . . . . | [illegible] | Id. | |
| | | se supera L. 500 e non 1000 . . . . . | 150 | Id. | |
| | | se supera L. 1000 e non 2000 . . . . . | 18[illegible] | Id. | |
| | | se supera L. 2000 e non 10.000 . . . . . | 240 | Id. | |
| | | per ogni L. 10.000 o frazione di L. 10.000 in più saranno dovute oltre le lire | [illegible] | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 164 | N. 76 – R. decreto-legge 21-6-1942, n. 826, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288 | Autorizzazione di cui agli articoli 25 e 58 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee . . . . . | 100 | Ordinario | Sono escluse le acque termali, minerali e radioattive o comunque regolate da leggi speciali (art. 93 del testo unico, cenno indicato).<br>L'autorizzazione per la ricerca di acque sotterranee non può essere data per un tempo superiore ad un anno, ma può essere prorogata una o più volte per ulteriori periodi di sei mesi (art. 100, 2° capoverso del testo unico contromodicato).<br>La proroga importa il pagamento della tassa contromodicata. |
| 165 | N. 77 – Idem. | Nulla osta dell'autorità competente per la concessione dell'autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee (art. 100, 2° capoverso, del testo unico, 11 dicembre 1933, n. 1775). | 100 | Id. | La proroga importa il pagamento della tassa contromodicata. |
| 166 | N. 67 – Tabella A, R. decreto-legge 20-3-1920, n. 1140, (a cui *F*) convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1027. | Concessione di derivare acque pubbliche e stabilire sulle medesime molini ed altri opifici non notanti, di derivare acque da canali demaniali (testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775):<br>se il canone annuo non supera le L. 200 . . . . . | 6 | Id. | La tassa è dovuta indipendentemente dall'annuo canone. Alla stessa contromodicata tassa sono soggetti i decreti di variante a preesistenti derivazioni. Non sono però decreti di variante quelli che vengono emanati dal Ministero dei lavori pubblici in sede di approvazione dei certificati di collaudo per stabilire le precise caratteristiche della utenza attuata rispetto a quelle autorizzato con gli atti di concessione, quando le varianti stiano nei limiti riconosciuti ammissibili e perciò non si faccia luogo ad una nuova concessione con tutte le forme prescritte e con nuovo disciplinare.<br>Per le grandi derivazioni e per e opere di raccolta e derivazione delle acque il decreto di concessione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per tutti i lavori ed impianti occorrenti alla costruzione ed esercizio, compresi i canali primari e secondari di irrigazione, i collettori di bonifica, le condotte principali di acqua potabile e le linee di trasmissione dell'energia elettrica (art. 33 primo comma del R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) ed è di conseguenza assoggettato anche alla tassa di concessione governativa di cui al n. 147.<br>La tassa contromodicata dev'essere corrisposta pure per le autorizzazioni provvisorie rilasciate dall'Ufficio del Genio civile per le piccole derivazioni, ai sensi dell'art. 13 del testo unico succitato, nonchè per le licenze rilasciate dallo stesso Genio civile, a termini dell'art. 26 del detto testo, per le licenze annuali per l'attinge |
| | | se il canone annuo supera le L. 200 e non 500 . . . . . | 9 | Id. | |
| | | se supera L. 500 e non 1000 . . . . . | 14 | Id. | |
| | | se supera L. 1000 e non 2000 . . . . . | 18 | Id. | |
| | | se supera L. 2000 e non 10.000 . . . . . | 30 | Id. | |
| | | per ogni L. 10.000 o frazione di L. 10.000 ca eccedente dovuta oltre le dre 250 . . . . . | 30 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785024

| Numero d'ordine | Tariffe | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | mento di acque pubbliche a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini e per le derivazioni a scopo di piscicoltura non eccedenti il quantitativo di litri 10 al minuto secondo.<br>Nessuna tassa di concessione governativa è dovuta sui decreti di riconoscimento del diritto a derivare acque pubbliche. |
| 167 | N. 87 – Tabella A, R. decreto-legge 27-9-923, n. 1740 (A. F.), convertito nella legge 28-3-924, n. 1027. | Concessione o licenza di occupare tratti di spiaggia di laghi (art. 6 del regolamento 1° dicembre 1895, n. 726): | | La tassa è dovuta indipendentemente dall'annuo canone.<br>Le concessioni, quando l'annuo canone non oltrepassa le L. 1000 e la durata non eccede i sei anni, sono di competenza dell'ingegnere capo del Genio civile o del magistrato delle acque pel territorio di sua giurisdizione.<br>Quando il canone e la durata sono maggiori la facoltà di decretare la concessione è riservata al Ministero delle finanze.<br>Le licenze si accordano per le occupazioni che non oltrepassino il termine di un anno, sono rinnovabili e sono di competenza dell'ingegnere capo del Genio civile (art. 6 del regolamento 1° dicembre 1895, n. 726, integrato dal R. decreto 19 novembre 1921, n. 1688, ed art. 27 dello stesso regolamento).<br>La domande per variazione di uso delle aree concesse sono considerate come domande nuove, se riguardano anche le rinnovazioni della concessione ed importano, pertanto, il pagamento della controindicata tassa (art. 11 del succitato regolamento del 1895).<br>Può essere tollerato, senza bisogno di autorizzazione, il collocamento di tende o di ripari pei bagnanti, purchè tali apparecchi siano tolti ed asportati dopo il bagno (art. 28 del succitato regolamento). |
| | se il canone annuo non supera le L. 200 | 60 | O diretto | |
| | se supera L. 200 e non 500 | 80 | Id. | |
| | se supera L. 500 e non 1000 | 100 | Id. | |
| | se supera L. 1000 e non 2000 | 180 | Id. | |
| | se supera L. 2000 e non 10.000 | 240 | Id. | |
| | per ogni L. 10.000 o frazione di L. 10.000 in più saranno dovute altre L. 240 | 200 | Id. | |
| 168 | N. 72 – Tabella A, R. decreto-legge 9-12-923, numero 3229 | Permesso per l'esecuzione delle opere e per gli atti di cui all'art. 97 (lettere *a, b, c, d, e, m, n*) della legge 25 giugno 1904, n. 523, sulle opere idrauliche, ed all'art. 247 (lettere *a, b, c, f*) del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con il R. de- | | Le opere e gli atti controindicati sono i seguenti:<br>1) art. 97 legge 25 giugno 1904, n. 523, lettera:<br>*a*) formazione di pennelli chiusi ed altri simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei ponti natanti e ponti di barche;<br>*b*) formazione di ripari a difesa |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 167 N. 87 - Tabella A, R. dec. 9-10-1923, n. 2120, (A. F.), convertito in L. 28-3-1927, n. 1027 | Concessione o licenza di occupare tratti di spiaggia di laghi (art. 6 del regolamento 1° dicembre 1895, n. 726): | | | |
| | se il canone annuo non supera le L. 200 | 60 | 0 diretto | |
| | se supera L. 200 e non 500 | 80 | id. | |
| | se supera L. 500 e non 1000 | 100 | id. | |
| | se supera L. 1000 e non 2000 | 180 | id. | |
| | se supera L. 2000 e non 10.000 | 240 | id. | |
| | per ogni L. 10.000 o frazione di L. 10.000 in più saranno dovute oltre L. 240 | 300 | id. | |
| 168 N. 72 - Tabella A, R. dec. 9-10-1923, numero 2120 | Permesso per l'esecuzione delle opere e per gli atti di cui all'art. 97 (lettere a, b, c, d, e, m, n) della legge 25 giugno 1904, n. 523, sulle opere idrauliche e, ed all'art. 217 (lettere a, b, c, f) del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, numero 1775 | 50 | id. | |

Scioglimento del diritto a derivare acque pubbliche.

La tassa è dovuta indipendentemente dall'annuo canone.

Le concessioni, quando l'annuo canone non oltrepassa le L. 1000 e la durata non eccede i sei anni sono di competenza dell'ingegnere capo del Genio civile o del magistrato delle acque pel territorio di sua giurisdizione.

Quando il canone e la durata sono maggiori la facoltà di decretare la concessione è riservata al Ministero delle finanze.

Le licenze si accordano per le occupazioni che non oltrepassino il termine di un anno, sono rinnovabili e sono di competenza dell'ingegnere capo del Genio civile (art. 6 del regolamento 1° dicembre 1895, n. 726, integrato dal R. decreto 10 novembre 1921, n. 1688, ed art. 27 dello stesso regolamento).

Le domande per variazione di uso delle aree concesse sono considerate come domande nuove, se riguardano anche le rinnovazioni della concessione ed importano, pertanto, il pagamento della controindicata tassa (art. 11 del succitato regolamento del 1895).

Può essere tollerato, senza bisogno di autorizzazione, il collocamento di tende o di ripari pei bagnanti, purchè tali apparecchi siano tolti ed asportati dopo il bagno (art. 28 del succitato regolamento).

Le opere e gli atti contraindicati sono i seguenti:

1) art. 97 legge 25 giugno 1904, n. 523, lettere:

a) formazione di pennelli chiusi ed altri simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei ponti natanti o ponti di barche;

b) formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

c) dissodamento dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie;

d) piantagioni delle alluvioni a qualunque distanza dalla opposta sponda quando si trovino a fronte di un abitato minacciato da corrosione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;<br>*e*) formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazioni ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi o torrenti;<br>*m*) estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici o privati;<br>*n*) scavamenti lungo le spiaggie dei laghi che possano promuovere il deperimento o recare pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, ed estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.<br>2) Art. 217 del R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, lettere:<br>*a*) conversione delle chiuse temporanee di derivazioni di acque pubbliche in chiuse permanenti, quantunque instabili ed alterazione del modo di loro primitiva costruzione;<br>*b*) variazioni delle posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili;<br>*c*) scavamenti nei ghiareti dei fiumi e torrenti per canali d'invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell'autorità amministrativa;<br>*f*) ricostruzione, ancorchè senza variazione di posizione e forma delle chiuse stabili ed inerti delle derivazioni, di botti sotterranee od altre opere attinenti alle derivazioni esistenti nelle acque pubbliche.<br><br>Le opere controindicate sono le seguenti:<br>1) Art. 98 della legge 25 giugno 1904, n. 523 lettere:<br>*c*) costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini ed ammiglioramento delle esistenti;<br>2) Art. 217 del R. decreto 11 di- |
| 169 | N. 73 – Tabella *A* R. D. 30-12-1923, numero 3279 | Autorizzazione per la occupazione o per l'attraversamento con conduttore degli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale (art. 93 della legge 25 giugno 1904, n. 523) e per la esecuzione delle opere indicate nei se- | | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti o canali pubblici, eccettuate quelle località ove per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati;<br>*a*) scavamenti lungo le spiagge dei laghi che possano promuovere il deperimento o recare pregiudizio alle vie alzate ove esistono, ed estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suole praticarsi senza speciale autorizzazione.<br>2) Art. 217 del R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, lettere:<br>*a*) conversione delle chiuse temporanee di derivazioni di acque pubbliche in chiuse permanenti, quantunque instabili ed alterazione del modo di loro primitiva costruzione;<br>*b*) variazioni delle posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili;<br>*c*) scavamenti nei ghiareti dei fiumi e torrenti per canali d'invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell'autorità amministrativa;<br>*f*) ricostruzione, ancorchè senza variazione di posizione e forma delle chiuse stabili ed inerti delle derivazioni, di botti sotterranee od altre opere attinenti alle derivazioni esistenti nelle acque pubbliche. | | |
| 169 | N. 73 - Tabella *d*. R. D. 30-12-1923, numero 3270 | Autorizzazione per la occupazione o per l'attraversamento con condutture degli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale (art. 93 della legge 25 giugno 1904, n. 523) e per la esecuzione delle opere indicate nell'articolo 98 (lettera *e*) della suindicata legge sulle opere idrauliche del 1904 e nell'art. 217 (lettere *d*, *e*, *g*, *h*) del suindicato testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici . . . . . | 100 | Ordinario | Le opere contraddistinte sono le seguenti:<br>1) Art. 98 della legge 25 giugno 1904, n. 523 lettera:<br>*e*) costruzione di nuove chiuse anche di scolo a traverso gli argini od innalzamento delle esistenti;<br>2) Art. 217 del R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, lettere:<br>*d*) conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazioni in chiuse stabili;<br>*e*) variazioni nella forma o nella posizione così delle bocche di derivazione come delle chiuse stabili ed ogni innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste e le innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono alla derivazione di acque pubbliche od all'esercizio dei molini od altri opifici ed a esse stabilite; |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero progressivo | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | a) nuove costruzioni nell'alveo dei pubblici corsi e bacini d'acqua di ogni specie ed altre opere stabili per le derivazioni di beni sottoposti, nonchè le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti;<br>b) opere alle sponde dei pubblici corsi di acqua che possano alterare o modificare le condizioni della derivazione o della restituzione delle acque derivate. |
| 170 | N. 74 - Tabella A R. D. 3-12-1923, numero 3279 | Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesci di importanza economica, ai termini ed agli effetti dell'art. 11 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604. . | 10 | Ordinario | L'autorizzazione importa anche la esclusività della pesca, che può essere concessa per la durata di anni quindici. |
| | | TITOLO XIII<br>**Spiaggia e lido del mare** | | | |
| 171 | N. 75 - Idem. | Concessione ai sensi degli artt. coll. 36, 32, 58 e 59 del Codice della navigazione, per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali marittimi, di cui all'art. 28 dello stesso Codice:<br>per un tempo non maggiore ad un anno . . . . . | 11 | 1d. | Sono beni del demanio marittimo:<br>a) il lido, la spiaggia i porti, le rade;<br>b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini d'acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;<br>c) i canali e i fossi utilizzabili ad uso pubblico marittimo.<br>La tassa è dovuta indipendentemente dall'annuo canone dovuto all'Erario.<br>La sopraindicata tassa è anche dovuta sulle autorizzazioni al subingresso nella concessione (art. 46 del Codice della navigazione). |
| | | per un tempo maggiore di un anno e non di 5 anni . | 250 | 1d. | |
| | | per un tempo maggiore di 5 anni e non di 10 anni . | 65 | 1d. | |
| | | per un tempo maggiore di 10 anni e non di 20 anni . | 1.100 | 1d. | |
| | | per un tempo maggiore di 20 anni e per occupazione permanente . . . . . | 2.10 | 1d. | |
| 172 | N. 76 - Idem. | Licenza di scavare o estrarre arena, pietre a secco ghiaia, e di fare qualunque altra escavazione lungo il lido o le spiagge del mare, o nel recinto dei porti o lungo le sponde dei canali e degli altri corsi d'acqua sboccanti nei porti ai sensi dell'art. 51 del Codice di navigazione, nel | | | La tassa non è dovuta per la estrazione di sabbia e di ghiaia fatta nel l'interesse diretto di un proprietario di fabbricati o di terreni per lavori murari ed agricoli dei medesimi, sempre che la quantità asportata non ecceda i 50 metri cubi. |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | questo genere già esistenti; |
| | | | | | b) opere alle sponde del pubblici corsi di acqua che possono alterarne o modificare le condizioni delle derivazioni o della restituzione delle acque derivate. |
| 170 | N. 74 – Tabella A R.D. 3-12-1903, numero 3270 | Autorizzazione per eseguire lavori di regolazione nei tratti di corsi e bacini pubblici di acque dolci, privi o poveri di pesci di importanza economica, ai termini ed agli effetti dell'art. 11 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604. . | 10 | Ordinaria | L'autorizzazione importa anche la esclusività della pesca, che può essere concessa per la durata di anni quindici. |
| | | TITOLO XIII<br>**Spiaggia e lido del mare** | | | |
| 171 | N. 75 Idem. | Concessione ai sensi degli artt. coli 36, 52, 58 e 59 del Codice della navigazione, per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali marittimi, di cui all'art. 28 dello stesso Codice: | | | Sono beni del demanio marittimo:<br>*a)* il lido, la spiaggia i porti, le rade;<br>*b)* le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini d'acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare;<br>*c)* i canali e i fossi utilizzabili ad uso pubblico marittimo.<br>La tassa è dovuta indipendentemente dall'annuo canone dovuto all'Erario.<br>La controindicata tassa è anche dovuta sulle autorizzazioni al subingresso nella concessione (art. 46 del Codice della navigazione). |
| | | per un tempo non maggiore ad un anno. . . . | 10 | Id. | |
| | | per un tempo maggiore di un anno e non di 5 anni . | 250 | Id. | |
| | | per un tempo maggiore di 5 anni e non di 10 anni . | 65 | Id. | |
| | | per un tempo maggiore di 10 anni e non di 20 anni . | 1.100 | Id. | |
| | | per un tempo maggiore di 20 anni e per occupazione permanente . . . . . | 2.10 | Id. | |
| 172 | N. 76 Idem. | Licenza di estrarre o estrarre arena, pietre a fior ghiaie, e di fare qualunque altra escavazione lungo il lido o le spiagge del mare, o nel recinto dei porti o lungo le sponde dei canali e di altri corsi d'acqua sboccanti in porti ai sensi dell'art. 51 del Codice di navigazione esercitato . . . . . | 10 | Id. | La tassa non è dovuta per la estrazione di sabbia o di ghiaia fatta nel l'interesse diretto di un proprietario di fabbricati o di terreni per lavori murari od agricoli dei medesimi, sempre che la quantità asportata non ecceda i 50 metri cubi. |
| | | TITOLO XIV<br>**Servizi di trasporto terrestri, lacuali e marittimi.** | | | |
| 178 | N. 78 R. decreto-legge 21-8-1932, numero 1231, convertito nella legge 8-12-1932, numero 1788 | Licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate ai sensi degli articoli 1, 2, 4 e 7 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, per servizi di autotrasporto di cose (art. 2 R. decreto 25 novembre 1935, n. 2328). | | | La controindicata tassa è anche dovuta per i noleggi di automobili per trasporto di merci senza conducente.<br>Nel caso di passaggio di proprietà di un autoveicolo già munito di licenza od autorizzazione per trasporto di |

0418
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fatti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | per ogni autoveicolo, compresi le appendici o per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisce la licenza, autorizzazione o concessione: | | | |
| | | della portata fino a kg. 100 . . . . . | 90 | Ordinario | |
| | | della portata fino a quintali 10 . . . . . | 180 | Id. | |
| | | della portata fino a quintali 35 . . . . . | 330 | Id. | |
| | | della porta oltre quintali 35. . . . . | 720 | Id. | |

merci, il nuovo proprietario per poter effettuare il trasporto di merci con detto autoveicolo deve munirsi di altra apposita licenza od autorizzazione, col relativo pagamento della tassa.

Una nuova licenza di trasporto merci, col conseguente pagamento della tassa occorrente anche nel caso di cambiamento di residenza da provincia a provincia del proprietario dell'autoveicolo.

Sono esonerati dalla tassa contemplata, giusta l'art. 3 del R. decreto-legge 25 novembre 1935, n. 2223:

a) gli autoveicoli di proprietà delle persone indicate nell'art. 12, n. 1 e 2, del R. decreto 28 giugno 1866, n. 3022, e così di proprietà:

1) del Re e dei membri della famiglia Reale;

2) dei rappresentanti e degli agenti delle potenze estere, salvo che siano regnicoli o naturalizzati, e sempreché esista reciprocità di trattamento negli Stati, dai quali essi agenti dipendono;

b) gli autoveicoli adibiti al trasporto di merci, in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, purchè siano condotti da militari ed agenti, sia in divisa, sia muniti di apposito distintivo facilmente riconoscibile;

c) gli autoveicoli esclusivamente destinati al servizio di estinzione degli incendi;

d) gli autoveicoli di proprietà delle Amministrazioni dello Stato destinati esclusivamente al trasporto di merci necessarie per il normale svolgimento delle attività ad esse demandate;

e) gli autofurgoni, adibiti al trasporto degli effetti e pacchi postali, nell'ambito dei comuni;

f) gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le auto-inaffiatrici stradali, e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di merci e che a giudizio insindacabile del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi di opera;

g) gli autofurgoni, destinati al

0419
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gens. 1 portata max. a kg. 100 | 90 | Ordinario | Una nuova licenza di trasporto merci, col conseguente pagamento della tassa occorrente anche nel caso di cambiamento di residenza da provincia a provincia del proprietario dell'autoveicolo. |
| della portata fino a quintali 10 | 180 | Id. | |
| della portata fino a quintali 35 | 350 | Id. | |
| della porta oltre quintali 35. | 720 | Id. | |

Sono esentati dalle tasse controindicate, giusta l'art. 3 del R. decreto-legge 25 novembre 1935, n. 2224:

a) gli autoveicoli di proprietà delle persone indicate nell'art. 12, n. 1 e 2, del R. decreto 28 giugno 1866, n. 3022; e cioè di proprietà:

1) del Re e dei membri della famiglia Reale;

2) dei rappresentanti e degli agenti delle potenze estere, salvo che siano regnicoli o naturalizzati, e sempreché esista reciprocità di trattamento negli Stati, dai quali essi agenti dipendono;

b) gli autoveicoli adibiti al trasporto di merci, in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, purchè siano condotti da militari ed agenti, sia in divisa, sia muniti di apposito distintivo facilmente riconoscibile;

c) gli autoveicoli esclusivamente destinati al servizio di estinzione degli incendi;

d) gli autoveicoli di proprietà delle Amministrazioni dello Stato, destinati esclusivamente al trasporto di merci necessarie per il normale svolgimento delle attività ad esse demandate;

e) gli autofurgoni, adibiti al trasporto degli effetti e pacchi postali, nell'ambito dei comuni;

f) gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autogrù, le auto-trasfilatrici stradali, e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di merci e che a giudizio insindacabile del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi di opera;

g) gli autofurgoni, destinati al trasporto di saline;

h) le autovetture e le motocarrozzette destinate ad uso privato, per trasporto di persone allorchè trasportino occasionalmente merci per conto esclusivo del proprietario;

i) gli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto viaggiatori autorizzati anche al trasporto di bagagli, pacchi agricoli e merci a collettame in servizio di collegamento con le ferrovie e tranvie, e ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fatti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | N. e T. B. |
|---|---|---|---|---|---|
| 174 | N. 70 – R. decreto-legge 21-8-1942, n. 691, convertito nella legge 18-10-1942, numero 1288 | Concessione dell'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di linea per trasporto di persone o di cose, ai sensi dell'art. 225, 1° comma, del Codice della navigazione | 900 | Ordinario | |
| 175 | N. 80 – Idem. | Concessione dell'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna per rimorchio o per traino con mezzi meccanici, ai sensi dell'art. 225, 2° comma del Codice della navigazione | 600 | Id. | |
| 176 | N. 81 – Idem. | Concessione dell'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna per trasporto, o per rimorchio o per traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi dell'art. 226 del Codice della navigazione | 300 | Id. | |
| 177 | N. 82 – Idem. | Autorizzazione al trasporto od al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazioni, apposta dall'ufficio d'iscrizione sulla licenza di navigazione ai sensi dell'art. 227 del Codice della navigazione | 200 | Id. | |
| 178 | N. 89 - Tabella A, R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3279 | Licenza per eseguire il trasporto di legnami (art. 61 testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla flottazione, 11 luglio 1913, n. 959): | | | Quando con un solo decreto si autorizza la flottazione degli stessi legnami per un tratto del fiume o torrente a tronchi sciolti, e per l'altro tratto a tronchi annodati in zattere, la tassa da corrispondere è quella maggiore di L. 200. |
| | | a) in tronchi sciolti a galla: | | | |
| | | sulle acque di torrenti e rivi | 100 | Id. | |
| | | sui fiumi e laghi | 150 | Id. | |
| | | b) annodati in zattere | 200 | Id. | |
| 179 | N. 93 – R. decreto-legge 21-8-1942, n. 691, convertito nella legge 18-10-1942, numero 1288 | Abilitazione delle navi alla navigazione: | | | La controindicata tassa è anche dovuta ogni qualvolta gli atti di abilitazione delle navi alla navigazione debbono essere rinnovati (articoli 151 e 154 del Codice della navigazione). |
| | | a) con atto di nazionalità (art. 150 del Codice della navigazione) | 300 | Id. | Per il rilascio dell'atto di nazionalità o del passavanti provvisorio alle navi maggiori e per il rilascio della licenza alle navi minori ed ai galleggianti non sono dovuti i diritti di cui agli articoli 31 e 34 e 42 della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedi- |
| | | b) con passavanti provvisorio (art. 152 del Codice della navigazione) | 100 | Id. | |
| | | c) con licenza per le navi minori e galleggianti (art. 153 del Codice della navigazione) | | | |

0421
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | zazione interna per rimorchio o per traino con mezzi meccanici, ai sensi dell'art. 225, 2° comma del Codice della navigazione | 600 | id. | |
| 176 | N. 81 - Idem. | Concessione dell'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna per trasporto, o per rimorchio o per traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi dell'art. 226 del Codice della navigazione. | 300 | id. | |
| 177 | N. 82 - Idem. | Autorizzazione al trasporto od al rimorchio con navi o galleggianti, mediante annotazioni, apposta dall'ufficio d'iscrizione sulla licenza di navigazione ai sensi dell'art. 227 del Codice della navigazione | 200 | id. | |
| 178 | N. 69 - Tabella A. R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3279 | Licenza per eseguire il trasporto di legnami (art. 61 testo unico delle disposizioni di leggi sulla navigazione interna e sulla fluitazione, 11 luglio 1913, n. 959): | | | Quando con un solo decreto si autorizza la fluitazione degli stessi legnami per un tratto del fiume o torrente a tronchi sciolti, e per l'altro tratto a tronchi, annodati in zatteco, la tassa da corrispondere è quella maggiore di L. 200. |
| | | a) in tronchi sciolti a galla: | | | |
| | | sulle acque di torrenti e rivi | 100 | id. | |
| | | su fiumi e laghi | 150 | id. | |
| | | b) annodati in zattere | 200 | id. | |
| 179 | N. 83 - R. decreto-legge 21-8-942, n. 69, convertito nella legge 15-6-1942, numero 1483 | Abilitazione delle navi alla navigazione: | | | La controindicata tassa è anche dovuta ogni qualvolta gli atti di abilitazione delle navi alla navigazione debbono essere rinnovati (articoli 151 e 154 del Codice della navigazione). |
| | | a) con atto di nazionalità (art. 150 del Codice della navigazione) | 300 | id. | Per il rilascio dell'atto di nazionalità e del provvisorio alle navi maggiori e per il rilascio della licenza alle navi minori ed ai galleggianti non sono dovuti i diritti di cui agli articoli 31 a 34 e 42 della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti riguardanti la marina mercantile, modificata dal R. decreto 22 marzo 1923, n. 830. |
| | | b) con passavanti provvisorio (art. 152 del Codice della navigazione) | 100 | id. | |
| | | c) con licenza per le navi minori o galleggianti (art. 153 del Codice della navigazione) | 100 | id. | |
| 180 | N. 89 bis - Tabella R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1628, convertito in legge 13-1-1936, n. 671 | Certificato di immatricolazione degli aeromobili nel registro nazionale aeronautico ed attestazione dell'iscrizione degli alianti librati nel registro matricolare (art. 750 del Codice della navigazione) | 50 | Con esercito | Sono esenti dalla controindicata tassa le immatricolazioni degli aeromobili di proprietà dello Stato. |

0422
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759031

| Numero d'ordine | Posti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Bollo di pag. quinto | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | N. 89 - Tabella A. R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279 | Certificato di navigabilità per aeromobili e certificato di collaudo per alianti liberi (art. 704 del Codice della navigazione) | 150 | Con marche | Sono esenti dalla tassa i certificati di navigabilità degli aeromobili dello Stato. |
| | | Vidimazione di detti certificati (art. 706 del Codice della navigazione) | 60 | Id. | |
| 182 | N. 89 - bis - Tab. R. decreto-legge 4-9-931 n. 1628 convertito nella legge 13-5-1932, n. 671 | Permesso di eseguire voli turistici con trasporto di passeggeri a pagamento (articoli 9 e 10 del R. decreto-legge 18 ottobre 1933, numero 2176) | 100 | Id. | |
| 183 | N. 84 - R. decreto-legge 21 giugno 942, n. 694, convertito nella legge 8-10-1942, n. 1285 | Vidimazione annuale da parte delle Prefetture delle patenti di abilitazione a condurre automobili, motocarrozzette, furgoncini, piroscafi e motoscafi | 100 | Id. | La vidimazione annuale deve essere effettuata non oltre il febbraio dell'anno cui si riferisce.<br>Tale vidimazione peraltro, non è obbligatoria per coloro che non intendano usufruire della patente nell'anno.<br>Gli stranieri conducenti di automobili, decorso il termine stabilito dall'ufficio doganale nel certificato di circolazione provvisoria, debbono munirsi della patente di abilitazione (art. 102, 5° comma, del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740).<br>Le marche devono applicarsi sulle patenti di abilitazione ed annullarsi col bollo a calendario a cura delle sedi provinciali e del R.A.C.I. |
| 184 | N. 88 - R. decreto 30-12-1923, n. 3279 | Permesso rilasciato ai sensi degli articoli 27 e 28 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, dall'Intendenza di finanza per il trasporto di persone su autocarri assoggettati alla tassa ridotta per il trasporto esclusivo delle merci, materiali ed attrezzi:<br>per il primo giorno di validità di ciascun particolare permesso | 120 | Id. | Il permesso non può avere una durata superiore a 5 giorni.<br>Le marche devono essere annullate dall'Intendenza col timbro d'ufficio. |
| | | per ogni giorno di ulteriore validità | 60 | Id. | |
| 185 | N. 88 - Idem | Permesso rilasciato dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi dell'art. 29 del Regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3283, per effettuare corse | | | Il permesso non può avere una durata superiore ai 5 giorni.<br>Le marche devono essere annullate con timbro a data a perforatore a cura dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | della navigazione) | 170 | Con marche | | |
| | | Vidimazione di detti certificati (art. 786 del Codice della navigazione) | 60 | id. | | |
| 182 | N. 80 - *bis* - Tab. R. decreto-legge 4-6-934 n. 1628 convertito nella legge 13-5-1935, n. 871 | Permesso di eseguire voli turistici con trasporto di passeggeri a pagamento (articoli 9 e 10 del R. decreto-legge 18 ottobre 1933, numero 3176) | 100 | id. | | |
| 183 | N. 81 - R. decreto-legge 21 giugno 942, n. 636, convertito nella legge 18-10-1942, n. 1288 | Vidimazione annuale da parte delle Prefetture delle patenti di abilitazione a condurre automobili, motocarrozzette, furgoncini, piroscafi e motoscafi | 100 | id. | | La vidimazione annuale deve essere effettuata non oltre il febbraio dell'anno cui si riferisce.<br>Tale vidimazione peraltro, non è obbligatoria per coloro che non intendono usufruire della patente nell'anno.<br>Gli stranieri conducenti di automobili decorso il termine stabilito dall'ufficio doganale nel certificato di circolazione provvisoria, debbono munirsi della patente di abilitazione (art. 102, 2° comma, del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740).<br>Le marche devono applicarsi sulle patenti di abilitazione ed annullarsi col bollo a calendario a cura delle sedi provinciali e del R.A.C.I. |
| 184 | N. 85 - R. decreto 30-12-1923, n. 3279 | Permesso rilasciato ai sensi degli articoli 27 e 28 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, dall'Intendenza di finanza per il trasporto di persone su autocarri assoggettati alla tassa ridotta per il trasporto esclusivo delle merci, materiali ed attrezzi:<br>per il primo giorno di validità di ciascun particolare permesso | 120 | id. | | Il permesso non può avere una durata superiore a 5 giorni.<br>Le marche devono essere annullate dall'Intendenza col timbro d'ufficio. |
| | | per ogni giorno di ulteriore validità | 60 | id. | | |
| 185 | N. 88 Idem | Permesso rilasciato dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi dell'art. 29 del Regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3283, per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autoveicoli adibiti ai servizi pubblici regolarmente concessi in via definitiva od autorizzati provvisoriamente, con o senza lo onere del servizio postale:<br>per il primo giorno di ciascun particolare permesso | 120 | id. | | Il permesso non può avere una durata superiore ai 5 giorni.<br>Le marche devono essere annullate con timbro a data o a perforatore a cura dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. |
| | | per ogni giorno di ulteriore validità | 60 | id. | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 186 | Art. 37 e 38 della legge 27-7-1896, n. 318, modificati dal R. decreto legge 7 agosto 1923, n. 1252. | *Spedizioni delle patenti di grado nella marina.* | | | Per le promozioni da un grado all'altro, di cui ai numeri 2 a 11 contrassegnati, deve essere corrisposta la differenza fra le tasse fissate per i due gradi.<br>Per ottenere un duplicato delle patenti di grado si pagheranno L. 40.<br>Chi dopo di aver conseguito la patente di macchinista navale in prima per navi a vapore o per motonavi di cui al n. 20, intenda acquistare anche l'altra abilitazione di cui al n. 19, deve corrispondere la tassa di L. 70 per integrazione del titolo professionale.<br>Il brevetto di radiotelegrafista di cui al n. 9 viene rilasciato dalla marina mercantile a chi è già provvisto del certificato di cui al successivo n. 194. |
| | | 1) Patente di capitano superiore di lungo corso | 300 | Ordinario | |
| | | 2) Patente di capitano di lungo corso | 220 | Id. | |
| | | 3) Patente di ingegnere navale | 220 | Id. | |
| | | 4) Patente di costruttore navale di prima classe | 220 | Id. | |
| | | 5) Abilitazione a navigare come nocchiero di bordo | 210 | Id. | |
| | | 6) Patente di capitano di gran cabotaggio | 150 | Id. | |
| | | 7) Patente di costruttore navale di seconda classe | 120 | Id. | |
| | | 8) Abilitazione all'ufficio di perito stazzatore | 150 | Id. | |
| | | 9) Brevetto di radiotelegrafista | 120 | Id. | |
| | | 10) Patente di padrone marittimo | 70 | Id. | |
| | | 11) Idoneità al grado di servente | 70 | Id. | |
| | | 12) Qualifica di marinaio autorizzato a comandare battelli addetti al piccolo traffico | 30 | Id. | |
| | | 13) Qualifica di capobarca autorizzato alla pesca illimitata | 3 | Id. | |
| | | 14) Qualifica di capobarca autorizzato al traffico nello Stato | 20 | Id. | |
| | | 15) Qualifica di capobarca autorizzato al traffico locale | 20 | Id. | |
| | | 16) Qualifica di capobarca autorizzato alla pesca limitata | 20 | Id. | |
| | Art. 7 R. decreto legge 11-4-1927, | 17) Qualifica di meccanico per pescadi addetti alla pe- | | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| gio 1923, n. 1522. | 2) Patente di capitano di lungo corso | 220 | Id. | Per ottenere un duplicato delle patenti di grado si pagheranno L. 40.<br>Chi dopo di aver conseguito la patente di macchinista navale in primo per navi a vapore o per motonave di cui al n. 20, intenda acquistare anche l'altra abilitazione di cui al n. 19, deve corrispondere la tassa di L. 70 per integrazione del titolo professionale.<br>Il brevetto di radiotelegrafista di cui al n. 9 viene rilasciato dalla marina mercantile a chi è già provvisto del certificato di cui al successivo n. 194. |
| | 3) Patente di ingegnere navale | 220 | Id. | |
| | 4) Patente di costruttore navale di prima classe | 220 | Id. | |
| | 5) Abilitazione a navigare come nocchiero di bordo | 220 | Id. | |
| | 6) Patente di capitano di gran cabotaggio | 150 | Id. | |
| | 7) Patente di costruttore navale di seconda classe | 110 | Id. | |
| | 8) Abilitazione all'ufficio di perito stazzatore | 150 | Id. | |
| | 9) Brevetto di radiotelegrafista | 130 | Id. | |
| | 10) Patente di padrone marittimo | 70 | Id. | |
| | 11) Idoneità al grado di scrivano | 70 | Id. | |
| | 12) Qualifica di marinaio autorizzato a comandare battelli addetti al piccolo traffico | 30 | Id. | |
| | 13) Qualifica di capobarca autorizzato alla pesca illimitata | 2 | Id. | |
| | 14) Qualifica di capobarca autorizzato al traffico nello Stato | 20 | Id. | |
| | 15) Qualifica di capobarca autorizzato al traffico locale | 20 | Id. | |
| | 16) Qualifica di capobarca autorizzato alla pesca limitata | 20 | Id. | |
| Art. 7 R. decreto-legge 14-4-1927, n. 616 | 17) Qualifica di meccanico per pescherecci addetti alla pesca | 70 | Id. | |
| Art. 1, 2 e 3 legge 23 gennaio 1941, n. 51. | 18) Patente completa di macchinista navale in prima, per navi a vapore e per navi con motori endotermici | 220 | Id. | |
| | 19) Patente di macchinista navale in prima, limitata alle navi a vapore o munite di motori endotermici | 220 | Id. | |
| | 20) Abilitazione di prima classe, conseguita da parte di macchinisti navali in prima, alla condotta degli impianti elettrici a bordo | 10 | Id. | |

0 4 2 6 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero progressivo | Fondo | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 21) Abilitazione di seconda classe, conseguita da personale di macchinari navali in prima, alla condotta degli impianti elettrici a bordo . | 70 | Ordinario | |
| | | 22) Patente di motorista navale di prima classe . . . | 60 | Id. | |
| | | 23) Patente di motorista navale di seconda classe . . | 40 | Id. | |
| | | 24) Qualifica di motorista abilitato . . . . . | 40 | Id. | |
| | | 25) Qualifica di marinaio motorista . . . . . | 30 | Id. | |
| | | 26) Qualifica di fuochista autorizzato alla condotta di apparati motori di forza fino a 150 cavalli . . . . . | 30 | Id. | |
| | | 27) Qualifica di conduttore motorista . . . . . | 30 | Id. | |
| | | 28) Autorizzazione a condurre macchine di rimorchiatori e di galleggianti di qualunque natura nell'interno dei porti . . . . . | 30 | Id. | |
| | | 29) Autorizzazione alla condotta di caldaie a vapore sistemate sui velieri . . . . | 20 | Id. | |
| 187 | Legge 13 febbraio 1941, n. 223 | Diploma di comandante superiore di aeromobile (legge 13 febbraio 1941, n. 223) | 150 | Contrarsele | |
| 188 | N. 87 – Tabella R. decreto-legge 20 dicembre 1926, n. 2191 (art. 1), convertito nella legge 5 febbraio 1928, n. 188. | Brevetto di pilota civile (regolamento 11 gennaio 1925, n. 356, modificato dai Regi decreti 11 aprile 1929, n. 968, 18 dicembre 1930, n. 1848 e 25 marzo 1935, n. 790), di aeroplano o di idrovolante: | | | |
| | | *a*) di terzo grado o per pilota di velivolo per trasporti pubblici . . . . . | 50 | Id. | |
| | | *b*) di 1° e 2° grado . . | 30 | Id. | |
| 189 | N. 87-bis Tabella R. decreto-legge 4-10-1933, n. 1[illegible] | Brevetto di ufficiale di rotta (art. 23 del suddetto regolamento del 1925, modi- | | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 24) Qualifica di motorista abilitato | 40 | Id. | |
| | | 25) Qualifica di marittimo motorista | 20 | Id. | |
| | | 26) Qualifica di fuochista autorizzato alla condotta di apparati motori di forza fino a 150 cavalli | 30 | Id. | |
| | | 27) Qualifica di conduttore motorista | 20 | Id. | |
| | | 28) Autorizzazione a condurre macchine di rimorchiatori e di galleggianti di qualunque natura nell'interno dei porti | 20 | Id. | |
| | | 29) Autorizzazione alla condotta di caldaie a vapore esistenti sui velieri | 20 | Id. | |
| 187 | Legge 13 febbraio 1941, n. 223. | Diploma di comandante superiore di navemobile (legge 13 febbraio 1941, n. 223) | 150 | Con esenzione | |
| 188 | N. 87 — Tabella R. decreto-legge 20 dicembre 1926, n. 2191 (art. 1), convertito nella legge 5 febbraio 1928, n. 188. | Brevetto di pilota civile (regolamento 11 gennaio 1925, n. 356, modificato dai Regi decreti 11 aprile 1932, n. 998; 18 dicembre 1933, n. 2148 e 25 marzo 1935, n. 790), di aeroplano o di idrovolante: | | | |
| | | *a*) di terzo grado o per pilota di velivolo per trasporti pubblici | 5 | Id. | |
| | | *b*) di 1° e 2° grado | 30 | Id. | |
| 189 | N. 87-*bis* Tabella R. decreto-legge 4-10-1933, n. 1458, convertito nella legge 13-3-1935, n. 671. | Brevetto di ufficiale di rotta (art. 23 del succitato regolamento del 1925, modificato dal R. decreto 13 maggio 1928, n. 1555): | | | |
| | | *a*) di 1ª classe | 50 | Id. | |
| | | *b*) di 2ª classe | 30 | Id. | |
| 190 | N. 87-*ter* Tabella R. decreto-legge 20-12-1926, numero 2191 (articolo 1), convertito nella legge 5-2-1928, n. 188. | Brevetto (articoli 211 a 229 del succitato regolamento del 1925): | | | |
| | | 1) per dirigibile: | | | |
| | | *a*) per pilota di dirigibile di 1ª classe | 50 | Id. | |
| | | *b*) per pilota di dirigibile di 2ª classe | 70 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Tasse | Indicazione degli atti soggetti a tasse | Tasse Lire | Tasse Cent. | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | c) per pilota di dirigibile di 1ª classe . . . | | 90 | Con marche | |
| | | 2) per aerostato . . . | | 30 | Id. | |
| 191 | N. 87 *quater* - Tab. R. decreto-legge 4-10-1931, numero 1628, convertito in legge 13-5-1935, numero 671 | Brevetto di motorista di aeromobile o di radioelettricista di aeromobile (radiotelegrafista di 1ª e 2ª classe o radiotelefonista) art. 232 del succitato regolamento del 1925 ed articoli 2 e 3 del R. decreto 10 ottobre 1935, n. 2191 . . . | | 30 | Id. | |
| 192 | N. 88 - Tabella A R. D. 3-12-1923, numero 3279 | Licenza di esercizio di aeronavigazione per pilota di aeroplano, idrovolante, dirigibile e aerostato, e per ufficiale di rotta (articoli 191 e 192 del succitato regolamento del 1925, modificato dal R. decreto 25 marzo 1935, n. 790) . . . . . | | 70 | Id. | |
| | | Vidimazione annuale della licenza . . . . . | | 30 | Id. | |
| 193 | N. 88-*bis* - Tabella R.D.L. 4-10-1931, num. 1628, convertito in legge 13-5-1935, numero 671 | Licenza di esercizio per motorista di aeromobile o per radioelettricista di aeromobile (radiotelegrafista di 1ª e 2ª classe o radiotelefonista) art. 192 del succitato regolamento del 1925, modificato dal R. decreto 25 marzo 1935, n. 790) . . . . | | 40 | Id. | |
| | | Vidimazione annuale della detta licenza . . . . . | | 20 | Id. | |
| 194 | Legge 6-1-1942, numero 128 (art. 2) e Regolamento 17 luglio 1942, n. 1063, (articoli 13 e 15) | Certificato di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, rilasciato dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per il disimpegno del servizio radiotelegrafico e radiotelefonico sulle navi mercantili italiane e straniere: | | | | |
| | | per il rilascio . . . . | | 50 | Id. | |
| | | per la rinnovazione in caso di smarrimento . . . | | 100 | Id. | |
| 195 | Art. 2 della legge 8-8-1941, numero 992 | Rinnovazione in caso di smarrimento del certificato, di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1941, n. 992, rilasciato dall'Amministrazione | | | | Non è dovuta alcuna tassa per il primo rilascio del certificato contro indicato in quanto per il disimpegno del servizio radiotelegrafico e radiotelefonico a bordo degli aeromobili |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | del R. decreto 10 ottobre 1935, n. 2191 | 30 | Id. | |
| 192 N. 88 - Tabella A R. D. 30-12-1923, numero 3270 | Licenza di esercizio di aeronavigazione per pilota di aeroplano, idrovolante, dirigibile e aerostato, o per manuale di rotta (articoli 191 e 192 del succitato regolamento del 1925, modificato dal R. decreto 25 marzo 1935, n. 790) | 70 | Id. | |
| | Vidimazione annuale della licenza | 30 | Id. | |
| 193 N. 88-bis - Tabella R.D.L. 1-10-1931, num. 1328, convertito in legge 13-5-1935, numero 871 | Licenza di esercizio per motorista di aeromobile o per radioelettricista di aeromobile (radiotelegrafista di 1ª e 2ª classe o radiotelefonista) (art. 192 del succitato regolamento del 1925, modificato dal R. decreto 25 marzo 1935, n. 790) | 40 | Id. | |
| | Vidimazione annuale della detta licenza | 20 | Id. | |
| 194 Legge 6-1-1942, numero 128 (art. 2) e Regolamento 17 luglio 1942, n. 1063, (articoli 13 e 15) | Certificato di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, rilasciato dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per il disimpegno del servizio radiotelegrafico o radiotelefonico sulle navi mercantili italiane e straniere: | | | |
| | per il rilascio | 50 | Id. | |
| | per la rinnovazione in caso di smarrimento | 100 | Id. | |
| 195 Art. 12 della legge 8-8-1941, numero 902 | Rinnovazione in caso di smarrimento del certificato, di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1941, n. 902, rilasciato dall'Amministrazione delle poste e telegrafi per l'abilitazione al servizio radiotelegrafico e radiotelefonico a bordo degli aeromobili | 70 | Id. | |

Non è dovuta alcuna tassa per il primo rilascio del certificato sopra indicato in quanto per il disimpegno del servizio radiotelegrafico e radiotelefonico a bordo degli aeromobili occorre munirsi del certificato di cui al precedente n. 194.

## TITOLO XV.

### Cassa depositi e prestiti e Debito pubblico.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 196 N. 78 - Tabella A R. D. 3-12-1923, numero 3279 | Domande di prestiti rivolte alla Cassa dei depositi e prestiti da provincie, comu- | | | La tassa controindicata va applicata:<br>1) alle istanze per concessioni di mutui; |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ni e loro consorzi e da qualunque altro ente o consorzio: | | | 2) alle istanze per inversione di mutui per mutamento di scopo; |
| | | per domande di prestito di somme fino a L. 20.000 . | 9 | Ordinario | 3) alle istanze per trasformazione ed unificazione di mutui già contratti. |
| | | per domande di prestito di somme superiori a L. 20.000 ma non a L. 100.000 . . . . . | 180 | Id. | La tassa sulle domande è sempre dovuta, anche quando l'ente mutuatario goda della esenzione da ogni tassa, compresa quella di concessione governativa sul provvedimento di concessione del mutuo. |
| | | per domande di prestito di somme superiori a L. 100.000 . . . . . | 360 | Id. | La tassa non è dovuta sulle istanze per pagamenti di rate sui mutui e sulle istanze di riduzioni o prolungamento di periodo di ammortamento, oppure di rinunzia. |
| 197 | N. 77 – Tabella A R. D. 3-12-1923, numero 3279 | Provvedimenti di concessione di prestito agli enti, di che al precedente numero, da parte della Cassa dei depositi e prestiti: | | | |
| | | per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire del prestito concesso. . . . . | 9 | Id. | |
| 198 | N. 79 – Idem. | Provvedimento di trasformazione ed unificazione dei debiti già contratti sulla Cassa depositi e prestiti da provincie, comuni ed altri enti . . . . . | 70 | Id. | |
| 199 | N. 85 – R. decreto-legge 21-4-1942, numero 49, convertito nella legge 18-1-1942, numero 1288. | Atti e certificati che l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, per il servizio dei depositi, rilascia su domanda degli aventi diritto: | | | |
| | | *a*) per il primo foglio. | 2 | Con marche | |
| | | *b*) per ogni foglio in più occorrente. . . . . | 1 | Id. | |
| 200 | N. 83 – Idem. | Ricevute di titoli di rendita presentati all'Amministrazione del Debito pubblico per trasmutamenti, annotazioni, ed altre operazioni da eseguirsi presso la stessa Amministrazione: | | | La tassa va corrisposta per tutte le operazioni volontariamente richieste dalle parti. |
| | | per ogni titolo di rend... | | | Trattandosi di depositi di titoli per essere annotati di vincolo o di ipoteca mediante semplice dichiarazione nei registri del Debito pubblico, per ricosse, oltre le tasse per [illegible] indicate nel presente numero, anche |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795621

252

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | per domande di prestito di somme superiori a L. 100.000 . . . . . | 310 | Id. | istanze di riduzioni o prolungamento di periodo di ammortamento, oppure di rinunzia. |
| 197 | N. 77 – Tabella A R. D. 3-12-1923, numero 3279 | Provvedimenti di concessione di prestito agli enti, di che al precedente numero, da parte della Cassa dei depositi e prestiti: per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire del prestito concesso. . . . . | 9 | Id. | |
| 198 | N. 79 – Idem. | Provvedimento di trasformazione ed unificazione dei debiti già contratti sulla Cassa depositi e prestiti da provincie, comuni ed altri enti . . . . . | 70 | Id. | |
| 199 | N. 83 – R. decreto-legge 21-1-1942, numero 49, convertito nella legge 18-1-1942, numero 1288. | Atti e certificati che l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, per il servizio dei depositi, rilascia su domanda degli aventi diritto: a) per il primo foglio. | 2 | Centesimi | |
| | | b) per ogni foglio in più occorrente. . . . . | 1 | Id. | |
| 200 | N. 83 – Idem. | Ricevute di titoli di rendita presentati all'Amministrazione del Debito pubblico per trasferimenti, annotazioni, ed altre operazioni da eseguirsi presso la stessa Amministrazione: per ogni titolo di rendita depositato . . . . . | 20 | Id. | La tassa va corrisposta per tutte le operazioni volontariamente richieste dalle parti. Trattandosi di depositi di titoli per essere annotati di vincolo o di ipoteca mediante semplice dichiarazione nei registri del Debito pubblico, la tassa riscossa, oltre le tasse per [illegible] indicato nel presente numero, anche quelle stabilite dalla tariffa annessa alla legge di registro. Sono soggette alla controindicata tasse: 1) i certificati di usufrutto, a meno che non si presentino insieme col certificato di iscrizione, dovendosi in tal caso riscuotere una sola tassa, o non vengano prodotti soltanto per il pagamento delle rate; 2) le ricevute dei titoli di rendita costituenti la cauzione degli impiegati presentati per le annotazioni di vincolo o svincolo; |



252

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3) le ricevute dei titoli di rendita, presentati per essere annotati di ipoteca a garanzia di gestioni esattoriali. |
| | | | | | 4) la rinnovazione dei titoli resi logori o guasti, anche se si eseguia per traslazione (art. 169 del regolamento sul Debito pubblico). |
| | | | | | Alla stessa tassa controindicata sono soggette anche le ricevute dei buoni poliennali, la cui gestione venne affidata alla Direzione generale del Debito pubblico con R. decreto 6 marzo 1924, n. 290, per tutte le operazioni da eseguirsi presso la stessa Amministrazione. |
| | | | | | La tassa può essere pagata anche in modo ordinario, quando i titoli da presentarsi al Debito pubblico sono più di venti. |
| | | | | | In tal caso il richiedente l'operazione dovrà presentare al competente ufficio del registro del luogo ove viene richiesta detta operazione la domanda da cui risulti il numero dei titoli da depositare. Sulla domanda detto Ufficio emetterà dichiarazione di aver riscosso la tassa unendovi a corredo la quietanza mod. 72-A. |
| | | | | | Sono esenti dalla tassa controindicata: |
| | | | | | *a*) le ricevute dei titoli consolidati e dei debiti redimibili indicati nell'art. 68 della legge (testo unico) 17 luglio 1910, n. 536, pel Debito pubblico, e dei titoli relativi ai prestiti di guerra autorizzati coi Regi decreti 19 dicembre 1914, n. 1371; 17 giugno 1915, n. 859; 22 dicembre 1915, n. 1890; 2 gennaio 1817, n. 1864; 22 settembre 1918, n. 1340 e 24 novembre 1919, n. 2161; con il R. decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 995; co R. decreto-legge 29 settembre 1935, n. 1684, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 118; con il R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, che si presentano all'Amministrazione del Debito pubblico per le operazioni considerate nell'art. 67 della stessa legge; |
| | | | | | *b*) le ricevute dei titoli di Debito pubblico in cui sono investiti i capitali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro rilasciate per il |

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tica a garanzia di gestioni esattoriali.

4) la rinnovazione dei titoli resi laceri o guasti, anche se si eseguia per traslazione (art. 169 del regolamento sul Debito pubblico).

Alla stessa tassa controindicata sono soggette anche le ricevute dei buoni poliennali, la cui gestione venne affidata alla Direzione generale del Debito pubblico con R. decreto 6 marzo 1924, n. 269, per tutte le operazioni da eseguirsi presso la stessa Amministrazione.

La tassa può essere pagata anche in modo ordinario, quando i titoli da presentarsi al Debito pubblico sono più di venti.

In tal caso il richiedente l'operazione dovrà presentare al competente ufficio del registro del luogo ove viene richiesta detta operazione la domanda da cui risulti il numero dei titoli da depositare. Sulla domanda detto Ufficio emetterà dichiarazione di aver riscosso la tassa mandovi a corredo la quietanza mod. 72-A.

Sono esenti dalla tassa controindicata:

*a*) le ricevute dei titoli consolidati e dei debiti redimibili indicati nell'art. 68 della legge (testo unico) 17 luglio 1910, n. 536, pel Debito pubblico, e dei titoli relativi ai prestiti di guerra autorizzati coi Regi decreti 19 dicembre 1914, n. 1371, 17 giugno 1915, n. 859; 22 dicembre 1915, n. 1800; 2 gennaio 1917, n. 1868; 22 settembre 1918, n. 1340 e 24 novembre 1919, n. 2161; con il R. decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 995; co R. decreto-legge 29 settembre 1935, n. 1684, convertito nella legge 6 gennaio 1936, n. 118; con il R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, che si presentano all'Amministrazione del Debito pubblico per le operazioni contemplate nell'art. 67 della stessa legge;

*b*) le ricevute dei titoli di Debito pubblico in cui sono investiti i capitali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro rilasciate per il trasmutamento dei titoli stessi;

*c*) le ricevute per il deposito dei titoli di rendita nominativi da trasmutarsi al portatore, quando il capitale nominale dei singoli titoli non superi L. 500 (art. 25 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279);

*d*) le ricevute di deposito dei titoli di rendita presentati in genere per operazioni, che non dipendono dalla volontà delle parti, bensì da esigenze dell'Amministrazione.

0 4 3 4 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Le suddette esenzioni si estendono anche alle ricevute dei buoni postali. |
| 201 | N. 87 - R. decreto-legge 21-6-1942, n. 692, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1285 | Decreto che accredita gli agenti di cambio e i notai presso l'Amministrazione del debito pubblico, ai sensi dell'art. 204 del regolamento generale del Debito pubblico, 19 febbraio 1911, n. 298: | | | |
| | | se presso la Direzione generale . . . . . | 1.000 | Ordinario | |
| | | se presso la Intendenza di finanza . . . . . | 500 | Id. | |
| | | **TITOLO XVI** **Professioni ed arti** | | | |
| 202 | N. 88 - Idem | Autorizzazioni, licenze, iscrizioni in albi, ruoli od elenchi per l'esercizio di professioni arti e mestieri nei casi in cui da leggi, regolamenti o dalla presente tabella non sia stabilita una diversa tassa di concessione governativa . . . . . | 300 | Id. | Sono eccettuati dalla detta tassa gli insegnanti. |
| 203 | N. 89 - Idem | Iscrizione nel ruolo degli amministratori giudiziari, di cui all'art. 12 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595. | 200 | Id. | |
| 204 | N. 90 - Idem | Iscrizione dei mediatori nel ruolo delle Camere di commercio: | | | |
| | | per ogni L. 100 di cauzione da essi prestata, siano o no agenti di cambio. . . | 6 | Id. | Col minimo di L. 2 0 e col massimo di L. 2000.<br>Agli effetti della regolare liquidazione della tassa le Camere di commercio dovranno comunicare all'Ufficio del registro competente, su richiesta del medesimo, l'ammontare della cauzione dal mediatore prestata. |
| 205 | R. decreto-legge 25-6-1936, n. 1138, e legge 30-3-1942, n. 311 | Iscrizione nell'albo degli appaltatori di opere pubbliche: | | | La controindicata tassa deve essere corrisposta entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere in vigore la iscrizione per l'anno successivo.<br>L'iscrizione si effettua per le seguenti specializzazioni, tenuto conto della natura dei lavori e non dello scopo per il quale sono eseguiti: |
| | | 1) Iscrizione per lavori d'importo fino a lire 1.000.000 . . . . . | 400 | Id. | |
| | | 2) Iscrizione per lavori d'importo fino a L. 3.000.000 | 500 | Id. | |
| | | 3) Iscrizione per lavori [illegible] L. 10.000.000 | 1.000 | Id. | a) opere edilizie comprendenti movimenti di terra, lavori murari ed in cemento armato relativi, restauri |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 895021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18 ottobre 1942, n. 1288 | l'art. 204 del regolamento generale del Debito pubblico, 19 febbraio 1911, n. 298: | | | |
| | | se presso la Direzione generale . . . . . | 1.000 | Ordinario | |
| | | se presso la Intendenza di finanza . . . . . | 500 | Id. | |
| | | **TITOLO XVI** | | | |
| | | **Professioni ed arti** | | | |
| 202 | N. 88 - Idem | Autorizzazioni, licenze, iscrizioni in albi, ruoli od elenchi per l'esercizio di professioni arti e mestieri nei casi in cui da leggi, regolamenti o dalla presente tabella non sia stabilita una diversa tasso di concessione governativa . . . . . | 300 | Id. | Sono eccettuati dalla detta tassa gli insegnanti. |
| 203 | N. 89 - Idem | Iscrizione nel ruolo degli amministratori giudiziari, di cui all'art. 12 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1595. | 200 | Id. | |
| 204 | N. 90 - Idem | Iscrizione dei mediatori nel ruolo delle Camere di commercio: | | | Col minimo di L. 2.0 e col massimo di L. 2000. |
| | | per ogni L. 100 di cauzione da essi prestata, siano o no agenti di cambio . . . | 6 | Id. | Agli effetti della regolare liquidazione della tassa le Camere di commercio dovranno comunicare all'Ufficio del registro competente, su richiesta del medesimo, l'ammontare della cauzione dal mediatore prestata. |
| 205 | R. decreto-legge 25-6-1936, n. 1533, e legge 30-3-1942 n. 311 | Iscrizione nell'albo degli appaltatori di opere pubbliche: | | | La controindicata tassa deve essere corrisposta entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere in vigore la iscrizione per l'anno successivo. |
| | | 1. — 1) Iscrizione per lavori d'importo fino a lire 1.000.000 . . . . . | 100 | Id. | L'iscrizione è effettiva per le seguenti specializzazioni, tenuto conto della natura dei lavori e non dello scopo per il quale sono eseguiti: |
| | | 2) Iscrizione per lavori d'importo fino a L. 3.000.000 | 500 | Id. | *a)* opere edilizie comprendenti movimenti di terra, lavori murari ed in cemento armato relativi, restauri monumentali, impianti e rifiniture degli edifici; |
| | | 3) Iscrizione per lavori d'importo fino a L. 10.000.000 | 1.000 | Id. | *b)* opere stradali, idrauliche e ferroviarie, comprendenti movimenti di terra, manufatti e opere d'arte sia in muratura che in cemento armato, fognature, acquedotti; |
| | | 4) Iscrizione per lavori d'importo fino a L. 30.000.000 | 2.500 | Id. | *c)* opere marittime; |
| | | 5) Iscrizione per lavori di importo fino a L. 100.000.000 | 5.000 | Id. | *d)* opere e impianti speciali, opere in cemento armato di eccezionale importanza, gallerie e diverse. |
| | | 6) Iscrizione per lavori di importo oltre L. 100.000.000 | 7.000 | Id. | È ammessa l'iscrizione per più specializzazioni. |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Non possono essere iscritti nell'albo fornitori industriali o commercianti che si occupino soltanto occasionalmente della messa in opera dei loro prodotti, ad eccezione dei foratori di pietrisco.<br>L'albo è obbligatorio per le Amministrazioni statali, parastatali e degli altri Enti pubblici per gli appalti di lavori d'importo superiore alle lire 500.000.<br>Per la cancellazione dall'albo occorre produrre entro il 31 dicembre di ogni anno una domanda in carta libera di cancellazione.<br>Ove nel termine suddetto non sia presentata tale domanda e comunque permanga la iscrizione nell'albo senza il pagamento della tassa dovuta, la ditta incorre nelle sanzioni previste da vigenti leggi sulle concessioni governative. |
| | | *B* – Iscrizione nel suddetto albo dei laureati in ingegneria ed architettura | 300 | Ordinario | L'iscrizione può avvenire per lavori d'importo non superiore a L. 3.000.000.<br>Per le sanzioni valgono le stesse norme di cui alla lettera *A*. |
| | | *C* – Iscrizione nel suddetto albo dei dirigenti, amministratori e direttori tecnici delle società . . . . | 300 | Id. | La iscrizione dei dirigenti amministratori e direttori tecnici delle società può avvenire anche per le medesime specializzazioni per le quali sono iscritte le società stesse; però non possono concorrere alle gare per gli appalti, ai quali concorreranno le società, di cui facciano parte.<br>Se la iscrizione avvenisse per lavori d'importo uguale a quelle, di cui alla lettera *A*, e da farsi in nome proprio, la tassa di concessione governativa da corrispondersi annualmente per la iscrizione nell'albo sarà quella dovuta dagli appaltatori di cui alla lett. *A*.<br>Per le sanzioni valgono le stesse norme di cui alla lettera *A*. |
| 20 | N. 2-R decreto-legge 2-5-942, n. 961 convertito nella legge 8 ottobre 1942, n. 258 | Iscrizione negli elenchi autorizzati delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto dalle Amministrazioni ferroviaria e postelegrafonica (R. decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 350); | | | La contraddistinta tassa dev'essere corrisposta entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere in vigore l'iscrizione per l'anno successivo. |
| | | *a*) iscrizione per lavori d'importo fino a L. 200.000 | 80 | Id. | |
| | | *b*) iscrizione per lavori [illegible] 600.000 | 15[illegible] | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | altri Enti pubblici per gli appalti di lavori d'importo superiore alle lire 500 mila. |
| | | | | | Per la cancellazione dall'albo occorre produrre entro il 31 dicembre di ogni anno una domanda in carta libera di cancellazione. |
| | | | | | Ove nel termine suddetto non sia presentata tale domanda e comunque permanga la iscrizione nell'albo senza il pagamento della tassa dovuta, la ditta incorre nelle sanzioni previste da avvigente leggi sulle concessioni governative. |
| | | *B* - Iscrizione nel suddetto albo dei laureati in ingegneria ed architettura. | 300 | Ordinario | L'iscrizione può avvenire per lavori d'importo non superiore a L. 3.000.000. Per le sanzioni valgono lo stesso termine di cui alla lettera *A*. |
| | | *C* - Iscrizione nel suddetto albo dei dirigenti, amministratori e direttori tecnici delle società . . . . | 300 | Id | La iscrizione dei dirigenti amministratori e direttori tecnici delle società può avvenire anche per le medesime specializzazioni per le quali sono iscritte le società stesse; però non possono concorrere alle gare per gli appalti, ai quali concorreranno le società di cui fanno parte. Se la iscrizione avviene per lavori d'importo uguale a quello, di cui alla lettera *A*, e da farsi in nome proprio, la tassa di concessione governativa da corrispondersi annualmente per la iscrizione nell'albo sarà quella dovuta dagli appaltatori di cui alla lett. *A*. Per le sanzioni valgono lo stesso termine di cui alla lettera *A*. |
| 20 | N. 92 R. decreto-legge 2 giugno 1942, n. 895, convertito nella legge 8 ottobre 1942, n. 1288 | Iscrizione negli elenchi autorizzati delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto dalle Amministrazioni ferroviaria e posta-telegrafonica (R. decreto-legge 28 ottobre 1939, n. 1939): | | | La controvalorata tassa dev'essere corrisposta entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere in vigore l'iscrizione per l'anno successivo. |
| | | *a*) iscrizione per lavori d'importo fino a L. 200.000 | 80 | Id | |
| | | *b*) iscrizione per lavori di importo fino a L. 500.000 | 15 | Id | |
| | | *c*) iscrizione per lavori d'importo fino a L. 1.000.000 | 24 | Id | |
| | | *d*) iscrizione per lavori d'importo fino a L. 3.000.000 | 300 | Id | |
| | | *e*) iscrizione per lavori d'importo fino a L. 5.000.000 | 300 | Id | |
| | | *f*) iscrizione per lavori d'importo fino a L. 10 milioni . . . . . | 450 | Id | |

0438
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795621

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | g) iscrizione per lavori d'importo fino a 20.000.000 di lire | 900 | Ordinario | |
| | | h) iscrizione per lavori d'importo fino a 50.000.000 di lire | 1.500 | Id. | |
| | | i) iscrizione per lavori d'importo fino a 100.000.000 di lire | 3.000 | Id. | |
| | | l) iscrizione per lavori di importo fino a L. 200.000.000 | 6.000 | Id. | |
| 207 | L. 93 - R. decreto-legge 2-6-942, n. 698, convertito nella legge 18 ott. bre 1942, n. 1288 | Iscrizione negli elenchi delle imprese ammesse a gestire i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell'art. 29 della legge 20 marzo 1941, n. 366: | | | Valgono le norme di cui al precedente n. 206.<br>L'iscrizione è obbligatoria per la gestione di servizi non inferiori a lire 25.000 annue. |
| | | a) iscrizione d'importo fino a L. 100.000 | 300 | Id. | |
| | | b) iscrizione d'importo fino a L. 300.000 | 360 | Id. | |
| | | c) iscrizione d'importo fino a L. 500.000 | 480 | Id. | |
| | | d) iscrizione d'importo fino a L. 1.000.000 | 900 | Id. | |
| | | e) iscrizione d'importo illimitato | 1.200 | Id. | |
| 208 | L. 94 - Idem | 1) Iscrizione all'albo nazionale degli esattori delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 6 della legge 18 giugno 1939, n. 942: | | | Le controindicate tasse, dovute per ogni gestione e patente di cui si usufruisce, devono essere corrisposte entro il mese di dicembre di ciascun anno solare per mantenere in vigore l'iscrizione per l'anno successivo. |
| | | a) per gli esattori e ricevitori provinciali di gestioni con carico (ragguagliato al sestuplo dell'integrale cauzione dovuta ai sensi di legge): | | | |
| | | oltre L. 100.000.000 | 1.200 | Id. | |
| | | oltre L. 40.000.000 e fino a L. 100.000.000 | 900 | Id. | |
| | | oltre L. 10.000.000 e fino a L. 40.000.000 | 700 | Id. | |
| | | oltre a L. 1.000.000 e fino a L. 10.000.000 | 500 | Id. | |
| | | fino a L. 1.000.000 | 300 | Id. | |
| | | b) esattori non in carica | 300 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 485021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *b*) iscrizione per lavori di importo fino a L. 200.000.000 | 6.000 | Id. | |
| 207 | C. 93 – R. decreto-legge 2-6-942, n. 695, convertito nella legge 18-6-1942, n. 288 | Iscrizione negli elenchi delle imprese ammesse a gestire i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a sensi dell'art. 29 della legge 20 marzo 1941, n. 366: | | | Valgono le norme di cui al precedente n. 206.<br>L'iscrizione è obbligatoria per la gestione di servizi non inferiori a lire 25.000 annue. |
| | | *a*) iscrizione d'importo fino a L. 100.000 | 300 | Id. | |
| | | *b*) iscrizione d'importo fino a L. 300.000 | 360 | Id. | |
| | | *c*) iscrizione d'importo fino a L. 500.000 | 48 | Id. | |
| | | *d*) iscrizione d'importo fino a L. 1.000.000 | 880 | Id. | |
| | | *e*) iscrizione d'importo illimitato | 1.200 | Id. | |
| 208 | C. 94 – Idem | 1) Iscrizione all'albo nazionale degli esattori delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942: | | | Le controindicate tasse, dovute per ogni gestione e patente di cui si usufruisce, devono essere corrisposte entro il mese di dicembre di ciascun anno solare per mantenere in vigore l'iscrizione per l'anno successivo. |
| | | *a*) per gli esattori e ricevitori provinciali di gestioni con carico (ragguagliato al sestuplo dell'integrale cauzione dovuta ai sensi di legge): | | | |
| | | oltre L. 100.000.000 | 1.200 | Id. | |
| | | oltre L. 40.000.000 e fino a L. 100.000.000 | 960 | Id. | |
| | | oltre L. 10.000.000 e fino a L. 40.000.000 | 700 | Id. | |
| | | oltre a L. 1.000.000 e fino a L. 10.000.000 | 500 | Id. | |
| | | fino a L. 1.000.000 | 300 | Id. | |
| | | *b*) esattori non in carica | 300 | Id. | |
| | | 2) Iscrizione all'albo nazionale dei collettori delle imposte dirette, ai sensi dell'art. 8 della legge suscitata: | | | |
| | | *a*) collettori che esercitano le funzioni in comuni con oltre 200.000 abitanti | 300 | Id. | |
| | | *b*) collettori che esercitano le funzioni in comuni fino a 200.000 abitanti | 200 | Id. | |
| | | *c*) collettori non in carica | 100 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero progressivo | Testi | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 | N. 95 - R. decreto-legge 26-6-1912, n. 686, convertito con modificazioni nella legge 18-10-1912, n. 1288 | Iscrizione nell'albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo:<br>In comune:<br>con oltre 200.000 abitanti | 900 | Ordinario | La controindicata tassa, dovuta per ogni gestione tenuta, deve essere corrisposta entro il 31 dicembre di ciascun anno per mantenere l'iscrizione per l'anno successivo. |
| | | da oltre 100.000 ad abitanti 200.000 | 750 | Id. | |
| | | da oltre 60.000 ad abitanti 100.000 | 600 | Id. | |
| | | da oltre 30.000 ad abitanti 60.000 | 450 | Id. | |
| | | da oltre 10.000 ad abitanti 30.000 | 300 | Id. | |
| | | fino a 10.000 abitanti | 150 | Id. | |
| 209 | N. 96 - Idem | Provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (articoli 140, 141, 142, 383, 384 e 385 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265):<br>a) per le arti dell'ottico, del meccanico ortopedico e dell'ernista | 300 | Id. | |
| | | b) per gli odontotecnici e per gli infermieri compresi i massaggiatori ed i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici | 200 | Id. | |
| | | c) per tutte le altre arti riconosciute ausiliarie delle professioni sanitarie | 150 | Id. | |
| 210 | N. 28 - Tab. B R. decreto-legge 26-9-1935 n. 1749 (Allegato F) convertito nella legge 28-5-1936, n. 1027 | Abilitazione del Prefetto per esercitare l'arte di fabbricare, riparare, o per vendere veicoli a trazione animale (art. 46 del testo unico di norme per la tutela della strada, approvato con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740) | 90 | Con marche | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | da oltre 100.000 ad abitanti 200.000 | 750 | Id. | |
| | | da oltre 60.000 ad abitanti 100.000 | 600 | Id. | |
| | | da oltre 30.000 ad abitanti 60.000 | 450 | Id. | |
| | | da oltre 10.000 ad abitanti 30.000 | 300 | Id. | |
| | | fino a 10.000 abitanti | 150 | Id. | |
| 20 | N. 90 - Tabb. | Provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie (articoli 140, 141, 142, 383, 384 e 385 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265): | | | |
| | | a) per le arti dell'ottico, del meccanico ortopedico e del bendista | 300 | Id. | |
| | | b) per gli odontotecnici e per gli infermieri compresi i massaggiatori ed i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici | 200 | Id. | |
| | | c) per tutte le altre arti riconosciute ausiliarie delle professioni sanitarie | 150 | Id. | |
| 21 | N. 28 - Tab. B | Abilitazione del Prefetto per esercitare l'arte di fabbricare ripetute, o per vendere veicoli a trazione animale (art. 46 del testo unico di norme per la tutela della strada, approvato con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740) | 90 | Con marche | |
| 22 | R. decreto-legge 28-11-1938, n. 2072 | Certificati di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore (R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2272): | | | La tassa non è dovuta per quei certificati che, senza conferire nuove attribuzioni, confermino quelli dei certificati precedenti. Parimenti è esente dal pagamento della tassa il rilascio di duplicati di certificati nei casi di smarrimento o di dispersione dei certificati originali (art. 2 del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2072). |
| | | certificato di 1° grado | 120 | Id. | |
| | | certificato generale di 2° grado | 100 | Id. | |
| | | certificato particolare di 2° grado | 90 | Id. | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 4 4 2 1

| Numero progressivo | Fatti | Indicazione degli atti soggetti a tasse | Tasse Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | certificato generale di 3° grado . . . . . | 70 | Con marche | |
| | | certificato particolare di 3° grado . . . . . | 60 | Id. | |
| | | certificato di 4° grado . | 40 | Id. | |
| 213 | Articolo 4 - Legge 14-11-1941, n. 1442 | Iscrizione negli elenchi autorizzati degli esercenti di imprese che svolgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria (articoli 1 e 2 della legge 14 novembre 1941, numero 1442) . . . . . | 200 | Ordinario | La contr.indicata tassa è dovuta unicamente da quelle imprese che, a sensi delle vigenti leggi, sono esenti dall'obbligo della licenza di cui allo art. 115 della legge di pubblica sicurezza per essere accreditate presso pubbliche Amministrazioni (art. 223 del reg. di pubblica sicurezza).<br>A tal uopo sono da considerarsi equivalenti ai certificati della Amministrazione dello Stato quelli rilasciati dagli Enti pubblici in genere per gli spedizionieri rispettivamente accreditati.<br>Alla contr.indicata tassa sono sottoposti anche gli spedizionieri doganali, in possesso della patente doganale ed esercenti effettivamente e personalmente la propria attività in dogana, e quindi non sottoposti all'obbligo della licenza di pubblica sicurezza.<br>Le imprese invece soggette all'obbligo della licenza suddetta, dovranno corrispondere soltanto la tassa di concessione governativa di cui al precedente n. 96. |
| 214 | Legge 24-6-1942 n. 896 | Iscrizione, reiscrizione, conferma di iscrizione nell'albo nazionale o nel ruolo provvisorio degli esportatori dei prodotti ortofrutticoli (articoli 4, 6, 7, 12 della legge 24 giugno 1942, numero 896) . . . . . | 500 | Id. | È richiesta l'iscrizione all'albo per poter esportare i seguenti prodotti ortofrutticoli: arance, mandarini, limoni, cedri cedrati, agrumi non nominati; albicocche, ciliegie, mele, pere, pesche, uvine, uva da tavola, banane, frutta fresche non nominate; lamponi, mirtilli, more, ribes, uva spina, bacche di rosa canina e frutta fresche non nominate di siepe e del sotto bosco, castagne, mandorle in guscio e sgusciate, pistacchi in guscio e sgusciati; nocciole e noci in guscio e sgusciati, fichi secchi; uva secca, prugne secche, castagne secche, frutta secche ed essiccate non nominate; cavoli, cavolfiori, pomodori, agli, cipolle, insalata, spinaci, cetrioli, fagiolini, piselli, finocchi, carciofi, asparagi, carote, ortaggi freschi non nominati; patate; fiori freschi recisi, foglie e piante ornamentali (articoli 2 e 3 della legge 24 giugno 1942 n. 896).<br>Nei casi di successione, alienazione, fusione, incorporazione e tra fattanza e dell'azienda, l'iscrizione nell'albo con- [illegible] forza della ditta o |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | autorizzati degli esercenti le imprese che svolgono abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria (articoli 1 e 2 della legge 14 novembre 1941, numero 1442) . . . . . | 500 | Ordinario | abitualmente tali spedizioni che, ai sensi delle vigenti leggi, sono esenti dall'obbligo della licenza di cui allo art. 115 della legge di pubblica sicurezza per essere accreditate presso pubbliche Amministrazioni (art. 223 del reg. di pubblica sicurezza).<br>A tal uopo sono da considerarsi equivalenti ai certificati della Amministrazione dello Stato quelli rilasciati dagli Enti pubblici in genere per gli spedizionieri rispettivamente accreditati.<br>Alla contravvenzione sono sottoposti anche gli spedizionieri doganali, in possesso della patente doganale ed esercenti effettivamente e personalmente la propria attività in dogana, e quindi non sottoposti all'obbligo della licenza di pubblica sicurezza.<br>Le imprese invece soggette all'obbligo della licenza suddetta, dovranno corrispondere soltanto la tassa di concessione governativa di cui al precedente n. 96. |
| 214 | Legge 24-6-1942 n. 896 | Iscrizione, reiscrizione, conferma di iscrizione nell'albo nazionale o nel ruolo provvisorio degli esportatori dei prodotti ortoflorofrutticoli (articoli 4, 6, 7, 12 della legge 24 giugno 1942, numero 896) . . . . . | 900 | Id. | È richiesta l'iscrizione all'albo per poter esportare i seguenti prodotti ortoflorofrutticoli: arance, mandarini, limoni, cedri estratti, agrumi non nominati; albicocche, ciliegie, mele, pere, pesche, susine, uva da tavola, banane, frutta fresche non nominate; lamponi, mirtilli, more, ribes, uva spina, bacche di rose canine e frutta fresche non nominate di siepe e del sotto bosco, castagne, mandorle in guscio e sgusciate, pistacchi in guscio e sgusciati; nocciole e noci in guscio e sgusciati, fichi secchi; uva secca, prugne secche, castagne secche, frutta secche ed essiccate non nominate; cavoli, cavolfiori, pomodori, agli, cipolle, insalata, spinaci, cetrioli, fagiolini, piselli, broccoli, carciofi, asparagi, carote, ortaggi freschi non nominati; patate; fiori freschi recisi, foglie e piante ornamentali (articoli 2 e 3 della legge 24 giugno 1942 n. 896).<br>Nei casi di successione, alienazione, fusione, incorporazione e trasformazione dell'azienda, l'iscrizione nell'albo conserva efficacia, a favore della ditta o delle ditte che subentrano, per il periodo di 60 giorni dalla data dell'atto che dette luogo all'alienazione fusione incorporazione o trasformazione o dalla data di apertura della successione.<br>Qualora entro tale termine venga richiesta la conferma della iscrizione, questa conserva efficacia fino a quando sarà divenute definitive le decisioni sulla domanda o sulle domande presentate (art. 7 della legge succitata). |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785631

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tassa Lire | Modo di pagamento | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **TITOLO XVII**<br>**Apparecchi e materiali radioelettrici** | | | |
| 215 | R. D. 27 - 2 - 1936, n. 645, convertito nella legge 18 - 1 - 1937, n. 1954, n. 1.458 | Licenza annuale di fabbricazione e montaggio, rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:<br>*a*) ai costruttori di materiali radioelettrici di qualsiasi tipo;<br>*b*) ai fabbricanti di apparecchi radioelettrici e delle loro parti sia per uso di radiocomunicazioni sia per altro impiego.<br>*c*) a coloro che eseguono il montaggio di parti staccate o di complessi di parti staccate, anche se non costituiscono apparecchi radioelettrici completi, sia di produzione nazionale sia importate . . . . . | 4.500 | Ordinario | La licenza è strettamente personale, vale per il locale in essa indicato e scade il 31 dicembre di ciascun anno, qualunque sia la data di emissione.<br>Qualora l'attività di fabbricazione e montaggio venga esercitata in locali diversi da quello indicato nella licenza, questa si rende necessaria per ciascuno dei detti locali.<br>Per i nuovi stabilimenti industriali o per gli ampliamenti di quelli già esistenti occorre anche l'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria e commercio ed il relativo pagamento della tassa di concessione governativa.<br>Per le fabbriche, laboratori e negozi che si aprono dopo il 1° luglio le tasse per la concessione delle rispettive licenze, relative al periodo intercorrente dalla data della concessione al 31 dicembre dello stesso anno, sono ridotte alla metà.<br>La licenza di fabbricazione conferisce anche il diritto di riparazione dei materiali radioelettrici e di vendita al pubblico.<br>In caso di vendita al pubblico di apparecchi e materiali radioelettrici costruiti, è necessaria anche la licenza del Sindaco che autorizza il commercio in articoli radio, con il pagamento della relativa tassa di concessione governativa.<br>Coloro che non intendono rinnovare la licenza per l'anno seguente hanno l'obbligo di farne denunzia entro il 31 dicembre al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.<br>In mancanza di tale disdetta i titolari delle licenze sono obbligati al pagamento della tassa per l'intero anno e delle penali di cui al 2° comma dell'art. 269 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato col Regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.<br>La costruzione ed il commercio di materiali radioelettrici di qualsiasi specie, nonchè il montaggio e la riparazione di apparecchi radioelettrici o di parti di essi senza la prescritta licenza e quindi senza il pagamento |

0445
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | n. 6 6, convertito nella legge 18 t. b. e 194, n. 1. 88 | necessarie e montaggio, rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: | | |
| | | | *a*) ai costruttori di materiali radioelettrici di qualsiasi tipo; | | |
| | | | *b*) ai fabbricanti di apparecchi radioelettrici e delle loro parti sia per uso di radiocomunicazioni sia per altro impiego. | | |
| | | | *c*) a coloro che eseguono il montaggio di parti staccate o di complessi di parti staccate, anche se non costituiscono apparecchi radioelettrici completi, sia di produzione nazionale sia importato . . . . . | 1.500 | Ordinario |
| 216 | N. 98 – Idem | Licenza annuale, rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per la riparazione e vendita di apparecchi e materiali radioelettrici . . . . . | | 683 | Id. |

vale per il locale in essa indicato e scade il 31 dicembre di ciascun anno, qualunque sia la data di emissione.

Qualora l'attività di fabbricazione e montaggio venga esercitata in locali diversi da quello indicato nella licenza, questa si rende necessaria per ciascuno dei detti locali.

Per i nuovi stabilimenti industriali o per gli ampliamenti di quelli già esistenti occorre anche l'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Industria e commercio ed il relativo pagamento della tassa di concessione governativa.

Per le fabbriche, laboratori e negozi che si aprono dopo il 1° luglio le tasse per la concessione delle rispettive licenze, relative al periodo intercedente dalla data della concessione al 31 dicembre dello stesso anno, sono ridotte alla metà.

La licenza di fabbricazione conferisce anche il diritto di riparazione dei materiali radioelettrici e di vendita al pubblico.

In caso di vendita al pubblico di apparecchi e materiali radioelettrici costruiti, è necessaria anche la licenza del Sindaco che autorizza il commercio in articoli radio, con il pagamento della relativa tassa di concessione governativa.

Coloro che non intendono rinnovare la licenza per l'anno seguente hanno l'obbligo di farne denunzia entro il 31 dicembre al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

In mancanza di tale denuncia i titolari delle licenze sono obbligati al pagamento della tassa per l'intero anno e delle penali di cui al 2° comma dell'art. 269 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato col Regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

La costruzione ed il commercio di materiali radioelettrici di qualsiasi specie, nonchè il montaggio o la riparazione di apparecchi radioelettrici o di parti di essi senza la prescritta licenza e quindi senza il pagamento della tassa di concessione governativa, importa la pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa dovuta al massimo pari al quadruplo della tassa stessa, senza pregiudizio delle sanzioni penali di cui al 2° comma del suddetto art. 269 del Codice postale 27 febbraio 1936, n. 645.

La licenza è strettamente personale, vale per il locale in essa indicato, scade il 31 dicembre di ogni anno, ed importa entrambe le due attività di riparazione e di vendita.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero d'ordine | Fonti | Indicazione degli atti soggetti a tassa | Tasse Lire | Modo di pagamento | *NOTE* |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Qualora le dette attività vengano esercitate anche in locali diversi da quello indicato nella licenza l'obbligo della licenza ricorre anche per ciascuno dei locali stessi.<br>L'obbligo della licenza ricorre anche per i rappresentanti di commercio, viaggiatori ed agenti di vendita in genere.<br>Ne sono esclusi coloro che limitano la loro attività alla semplice mediazione tra le ditte munite delle licenze di fabbricazione e di riparazione o vendita ed i probabili acquirenti di apparecchi o materiali radioelettrici.<br>Per quanto altro valgono le stesse norme di cui al suddetto numero precedente. |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re

*Il Ministro per le finanze*
SOLMI MARIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella B

## TASSE CHE SI RISCUOTONO A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA

| Numero | Indicazione degli atti e delle operazioni pei quali i diritti sono dovuti | Decimi | NOTE |
|---|---|---|---|
| 1 | Stipulazione di atti in forma pubblica amministrativa nei Ministeri e nelle altre Amministrazioni dello Stato e altri dipendenti: | | I diritti controindicati non possono essere minori di L. 50 e non sono applicabili sulle quote di valore eccedenti le L. 50,000,000. Per gli atti di permuta i diritti sono liquidati sulla parte di beni immobili o mobili permutata che ha maggiore valore. I diritti sono dovuti anche se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, e per il contratto definitivo stipulato dopo verificata la condizione, sono ridotti al quarto. I diritti per gli atti di transazione sono dovuti sui valori che ne formano oggetto. Per i contratti di locazione i diritti sono ridotti alla metà e non possono essere minori di L. 50. Per i contratti di deposito di somme, valori od oggetti, di proroga al pagamento, di consenso per cessazione di grado, rinunzia e cancellazione di ipoteca, di affrancamento di rendita, di ricognizione di dominio e di rinnovazione di titoli, a norma degli articoli 1639 e 1870 del Codice civile, i diritti sono ridotti al terzo col minimo di L. 50. Per gli atti di quietanza i diritti sono ridotti al terzo col minimo di L. 50. |
| | a) quando l'oggetto della contrattazione consista in un valore determinabile: | | |
| | se non eccede L. 500 | 25 — | |
| | se eccede L. 500 ma non L. 1000 | 50 — | |
| | se eccede lire ma non lire | | |
| | 1,000 — 5,000 | 5 — | |
| | 5,000 — 10,000 | 3 — | |
| | 10,000 — 20,000 | 2,50 | |
| | 20,000 — 100,000 | 1,70 | |
| | 100,000 — 500,000 | 1 — | |
| | 500,000 — 1,000,000 | 0,30 | |
| | (Oltre i precedenti diritti sono dovuti cent. 10 per ogni 100 lire in più) | | |
| | al di sopra di un milione, oltre i precedenti diritti, sono dovuti ogni 100 lire in più del milione | 0,10 | |
| | b) quando l'oggetto della contrattazione consista in un valore non determinabile | 25 — | |
| | c) per gli atti di ratifica | 37 — | |
| | d) per i processi verbali relativi ad immissione in possesso, ad inventari, a conti, e per gli altri atti della specie di quelli per cui ai termini dell'art. 13 della tariffa notarile è dovuto l'onorario ad ore: | | |
| | per le prime due ore o meno: | | |
| | quando il valore non superi L. 1000 | 25 — | |
| | quando lo superi | 50 — | |
| | per ogni ora successiva, qualunque sia il valore | 25 — | |
| 2 | Spedizione di copie degli atti, di che al n. ... quando non sia fatta per uso di Amministrazioni ed altri governativi: | | Il diritto non può essere minore di L. 20 nè maggiore di L. 500 e si applica alla sola convenzione oggetto della richiesta di copia |
| | a) in forma esecutiva | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

| | | |
|---|---|---|
| contesto in un valore determinabile: | | permutata che ha maggiore valore. |
| se non eccede L. 500 | 25 — | I diritti sono dovuti anche se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, e per il contratto definitivo stipulato dopo verificatasi la condizione, sono ridotti al quarto. |
| se eccede L. 500 ma non L. 1000 | 40 — | I diritti per gli atti di transazione sono dovuti sui valori che ne formano oggetto. |
| se eccede lire — ma non lire<br>1.000 — 5.000<br>5.000 — 10.000<br>10.000 — 20.000<br>20.000 — 100.000<br>100.000 — 500.000<br>500.000 — 1.000.000 | Oltre i precedenti diritti sono dovuti ogni cento lire in più<br>5 —<br>3 —<br>2,50<br>1,70<br>1 —<br>0,30 | Per i contratti di locazione i diritti sono ridotti alla metà e non possono essere minori di L. 50. |
| al di sopra di un milione, oltre i precedenti diritti, sono dovuti ogni 100 lire in più del milione | 0,10 | Per i contratti di deposito di somme, valori od oggetti, di proroga al pagamento, di consenso per cessazione di grado, riduzione o cancellazione di ipoteca, di affrancamento di rendita, di ricognizione di dominio e di rinnovazione di titoli, a norma degli articoli 969 e 1879 del Codice civile, i diritti sono ridotti al terzo col minimo di L. 50. |
| *b*) quando l'oggetto della contrattazione consista in un valore non determinabile . . | 25 — | Per gli atti di quietanza i diritti sono ridotti al terzo col minimo di L. 50. |
| *c*) per gli atti di ratifica . . . . . | 30 — | |
| *d*) per i processi verbali relativi ad immissione in possesso, ad inventario, a conti, e per gli altri atti della specie di quelli per cui ai termini dell'art. 13 della tariffa notarile è dovuto l'onorario ad ora: | | |
| per le prime due ore o meno: | | |
| quando il valore non superi L. 1000 . | 25 — | |
| quando lo superi . . . . . | 50 — | |
| per ogni ora successiva, qualunque sia il valore . . . . . | 25 — | |
| 2 Spedizione di copie degli atti, di che al n. . . quando non sia fatta per uso di Amministrazioni ed uffici governativi: | | Il diritto non può essere minore di L. 20 nè maggiore di L. 500 e si applica alla sola convenzione oggetto della richiesta di copia in forma esecutiva. |
| *a*) in forma esecutiva . . . . . | 1/5 del diritto stabilito per l'originale | |
| *b*) per ogni altra copia . . . . . | 1/6 del diritto stabilito per l'originale | Il diritto non può essere minore di L. 20 nè maggiore di L. 400. Per le copie degli atti di valore indeterminabile il diritto è di L. 20.<br>Per gli atti che si compongono di più verbali il diritto è dovuto per ogni verbale. |
| *c*) per la copia da consegnarsi all'ufficio del registro . . . . . | 10 — | |
| 3 Spedizione di estratti contenenti soltanto una parte degli atti di che al n. 1: | | Per gli estratti ed i certificati relativi ad atti che contengono più convenzioni distinte specie, oltre il diritto di estratto o di certificato per una convenzione, il diritto di |
| per ogni estratto . . . . . | 20 — | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Numero | Indicazione degli atti e delle operazioni per quali i diritti sono dovuti | Diritti | NOTE |
|---|---|---|---|
| | Spedizione di certificati relativi agli atti di che al n. 1: per ogni certificato | 26 — | 5 lire per ciascuna delle altre convenzioni, alle quali gli estratti od i certificati si riferiscono.<br>Se l'estratto o il certificato si riferisce a tutto l'atto è dovuto lo stesso diritto che spetterebbe per la copia dell'atto. |
| 4 | Ricerche negli archivi degli atti di che al n. 1: se l'atto è stato indicato con data precisa | 2, 50 | |
| | se non è indicata la data precisa, ma soltanto l'anno | 5 | |
| | se sono indicati più anni: per il primo | 5 — | |
| | per ciascuno anno successivo, cui la ricerca si è estesa | 3 — | |
| 5 | Per la ispezione e la lettura di un atto | 3 — | Se il tempo impiegato eccede mezza ora il diritto di 3 lire è dovuto anche per ogni mezz'ora successiva.<br>Non è dovuto alcun diritto per la ispezione dell'atto quando se ne commetta pure la copia. |
| 6 | Collazione della copia dell'atto coll'originale quando sia domandata dopo il rilascio della copia | 3 — | |
| 7 | Scritturazione di originali, di copie, di estratti e di certificati relativi agli atti di che al n. 1: per ogni pagina | 4 — | Non si tiene conto della frazione quando non siano state scritte almeno cinque linee, non comprese la data e le sottoscrizioni. |
| 8 | Annotazioni al margine di un originale domandate ed ordinate a norma di legge nell'interesse dei privati: per ogni annotazione | 5 — | |

## *AVVERTENZE GENERALI*

Se l'atto contiene più convenzioni distinte sono dovuti, così per la stipulazione dell'atto come per la spedizione di copie od estratti, tanti diritti quante sono le convenzioni.

Quando l'atto comprende più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, è considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo al diritto maggiore, quand'anche essa possa considerarsi come accessoria alle altre.

Non è dovuto alcun diritto, sia per la stipulazione dell'atto, sia per la spedizione di copie od estratti riguardo ai documenti ed alle altre carte che a qualunque titolo siano inserite negli atti od a legate ai medesimi.

Nei casi non indicati nella presente tabella si debbono liquidare i diritti stabiliti pei casi analoghi a essa contemplati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Ricerche negli archivi degli atti di che al n. 1: | | |
| | se l'atto è stato indicato con data precisa . . . . . | 2,50 | |
| | se non è indicata la data precisa, ma soltanto l'anno . . . . . | 5 | |
| | se sono indicati più anni: | | |
| | per il primo . . . . . | 5 | |
| | per ciascuno anno successivo, cui la ricerca si è estesa . . . . . | 5 | |
| 5 | Per la ispezione e la lettura di un atto . . | 5 | Se il tempo impiegato eccede mezza ora il diritto di 5 lire è dovuto anche per ogni mezz'ora successiva. |
| | | | Non è dovuto alcun diritto per la ispezione dell'atto quando se ne commetta pure la copia. |
| 6 | Collazione della copia dell'atto coll'originale quando sia domandata dopo il rilascio della copia . . . . . | 5 — | Non si tiene conto della frazione quando non siano state scritte almeno cinque linee, non comprese la data e le sottoscrizioni. |
| 7 | Scritturazione di originali, di copie, di estratti e di certificati relativi agli atti di che al n. 1: | | |
| | per ogni pagina . . . . . | 4 — | |
| 8 | Annotazioni al margine di un originale domandate od ordinate a norma di legge nell'interesse dei privati: | | |
| | per ogni annotazione . . . . . | 5 — | |

## *AVVERTENZE GENERALI*

Se l'atto contiene più convenzioni distinte sono dovuti, così per la stipulazione dell'atto come per la spedizione di copie ed estratti, tanti diritti quante sono le convenzioni.

Quando l'atto comprende più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, è considerato come se contenesse la sola disposizione che dà luogo al diritto maggiore, quand'anche essa possa considerarsi come accessoria alle altre.

Non è dovuto alcun diritto, sia per la stipulazione dell'atto, sia per la spedizione di copie od estratti riguardo ai documenti ed alle altre carte che a qualunque titolo siano inserite negli atti od a questi legate ai medesimi.

Nei casi non indicati nella presente tabella si debbono liquidare i diritti stabiliti pei casi analoghi in essa contemplati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re

*Il Ministro per le Finanze*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

# INDICE ALFABETICO ANALITICO DELLE VOCI CONTENUTE NELLA TABELLA « A »

## A


ABBEVERATOI. — Vedi Strade.

ABILITAZIONE al servizio radiotelegrafico e radiotelefonico a bordo degli autoveicoli ..... N. 195

ABILITAZIONE delle navi alla navigazione. Atto di nazionalità, passavanti provvisorio, licenze ..... » 179

ABITABILITÀ. — Autorizzazione rilasciata dal sindaco per l'abitabilità di nuove case, urbane e rurali di edifici o parti di essi ..... » 35

ACCALEMIE. — Vedi Spettacoli pubblici

ACQUE MINERALI ESTERE, NATURALI O ARTIFICIALI. — Autorizzazione per l'importazione nel Regno di acque minerali estere, naturali o artificiali ..... » 29

ACQUE MINERALI NATURALI O ARTIFICIALI. — Autorizzazione del Ministero dell'interno per aprire o porre in esercizio stabilimenti di produzione o di smercio di acque naturali ..... » 28

— Vedi Pubblicità sanitaria.

ACQUE PUBBLICHE. — Concessione di derivare acque pubbliche e stabilire sulle medesime molini ed altri opifici; di derivare acque da canali demaniali ..... » 166

— Concessione o licenza di occupare tratti di spiaggia di laghi ..... » 167

ACQUE SOTTERRANEE. — Autorizzazione per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee ..... » 164

— Nulla osta per la cessione dell'autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee ..... » 165

ACQUICOLTURA. — Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce ..... » 170

AERONAVIGAZIONE (Esercizio). — Licenza di esercizio di aeronavigazione per pilota di aeroplano, idrovolante, dirigibile e aerostato e per ufficiale di rotta ..... » 192

AEROMOBILE. — Vedi Comandante superiore.

AEROSTATI. — Vedi Dirigibile (Concessione bre-

AGENZIE PUBBLICHE OD UFFICI PUBBLICI DI COLLOCAMENTO DI DONNE. — Vedi Agenzie di affari (Note).

AGENZIE PUBBLICHE DI PRESTITI SOPRA PEGNO. — Licenze per aprire Agenzie pubbliche di prestiti sopra pegno ..... N. 65

ALBI, RUOLI, ELENCHI, PER L'ESERCIZIO DI PROFESSIONI. — Iscrizioni ..... » 202

ALBERGHI. — Autorizzazione per l'apertura di alberghi, pensioni, locande, alberghi diurni, esercizi di affittacamere, ristoratori, trattorie, mense, caffè, osterie ..... » 39

ALBERGHI DIURNI. — Vedi Alberghi.

ALCOOLICI. — Vedi Bevande alcooliche.

AMBULATORI. — Vedi Stabilimenti balneari e termali; Stabilimenti sanitari ed anche Pubblicità sanitaria.

AMMINISTRATORI GIUDIZIARI. — Iscrizione nel ruolo » 203

APERITIVI A BASE DI VINO. — Licenza per la produzione a scopi di vendita degli aperitivi a base di vino ..... » 128

APERTURA DI ALBERGHI. — Vedi Alberghi.

APPALTATORI IMPOSTE DI CONSUMO. — Iscrizione nell'Albo ..... » 209

APPALTATORI OPERE PUBBLICHE. — Iscrizione nell'Albo ..... » 205

APPALTATORI SERVIZI AMMINISTRAZIONI FERROVIARIA E POSTELEGRAFONICA. — Iscrizione negli elenchi ..... » 206

APPARECCHI E MATERIALI RADIOELETTRICI. — Vedi Radiofonia.

APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA E DI UCCELLAGIONE » 53

ARCHIBUGIO. — Vedi Caccia.

ARENE, PIETRE E GHIAIE. — Licenza di scavare o estrarre arene, pietre, ghiaie e di fare escavazioni lungo il lido e le spiaggie del mare o nel recinto dei porti ..... » 172

ARGINI. — Vedi Opere idrauliche.

ARMI. — Licenza dell'Autorità di P. S. per la fabbricazione, per la raccolta a fine di commercio ed industria, per lo smercio od esposizione in vendita delle armi in genere


Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di nazionalità, passaporti provvisori e carte d'identità ... » 179

ABITABILITÀ. — Autorizzazione rilasciata dal sindaco per l'abitabilità di nuove case, urbane e rurali di edifici o parti di essi ... » 35

ACCADEMIE. — Vedi Spettacoli pubblici

ACQUE MINERALI ESTERE, NATURALI O ARTIFICIALI. — Autorizzazione per l'importazione nel Regno di acque minerali estere, naturali o artificiali ... » 29

ACQUE MINERALI NATURALI O ARTIFICIALI. — Autorizzazione del Ministero dell'interno per aprire o porre in esercizio stabilimenti di produzione o di smercio di acque naturali ... » 28

— Vedi Pubblicità sanitaria.

ACQUE PUBBLICHE. — Concessione di derivare acque pubbliche e stabilire sulle medesime molini od altri opifici; di derivare acque da canali demaniali ... » 166

— Concessione o licenza di occupare tratti di spiaggia di laghi ... » 167

ACQUE SOTTERRANEE. — Autorizzazione per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee ... » 164

— Nulla osta per la cessione dell'autorizzazione a fare assaggi e ricerche di acque sotterranee ... » 165

ACQUICOLTURA. — Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce ... » 170

AERONAVIGAZIONE (Esercizio). — Licenza di esercizio di aeronavigazione per pilota di aeroplano, idrovolante, dirigibile o aerostato e per ufficiale di rotta ... » 192

AEROMOBILE. — Vedi Comandante superiore.

AEROSTATI. — Vedi Dirigibile (Concessione brevetto) - Vedi anche Spari d'arma da fuoco.

AFFITTA CAMERE. — Dichiarazione di voler affittare camere o appartamenti mobiliati o somministrare alloggio per mercede ... » 90

— Vedi Alberghi.

AFFISSIONE. — Vedi Distribuzione ed affissione di disegni, scritti e stampe.

AGENTI DI CAMBIO E NOTAI. — Decreto che accredita gli agenti di cambio e i notai presso l'Amministrazione del debito pubblico ... » 201

AGENZIE DI AFFARI: SENSALE O INTROMETTITORE. — Licenza della Autorità di P. S. per aprire Agenzie di affari e per l'esercizio del mestiere di sensale o intromettitore ... » 76

ALBERGHI. — Autorizzazione per l'apertura di alberghi, pensioni, locande, alberghi diurni; esercizi di affittacamere, ristoratori, trattorie, osterie, caffè, osterie ... » 34

ALBERGHI DIURNI. — Vedi Alberghi.

ALCOOLICI. — Vedi Bevande alcooliche.

AMBULATORI. — Vedi Stabilimenti balneari e termali; Stabilimenti sanitari ed anche Pubblicità sanitaria.

AMMINISTRATORI GIUDIZIARI. — Iscrizione nel ruolo ... » 203

APERITIVI A BASE DI VINO. — Licenza per la produzione a scopi di vendita degli aperitivi a base di vino ... » 128

APERTURA DI ALBERGHI. — Vedi Alberghi.

APPALTATORI IMPOSTE DI CONSUMO. — Iscrizione nell'Albo ... » 209

APPALTATORI OPERE PUBBLICHE. — Iscrizione nell'Albo ... » 205

APPALTATORI SERVIZI AMMINISTRAZIONE FERROVIARIA E POSTELEGRAFONICA. — Iscrizione negli elenchi ... » 206

APPARECCHI E MATERIALI RADIOELETTRICI. — Vedi Radiofonia.

APPOSTAMENTI FISSI DI CACCIA E DI UCCELLAGIONE ... » 53

ARCHIBUGIO. — Vedi Caccia.

ARENE, TIETRE E GHIAIE. — Licenza di scavare o estrarre arene, pietre, ghiaie e di fare escavazioni lungo il lido e le spiaggie del mare o nel recinto dei porti ... » 172

ARGINI. — Vedi Opere idrauliche.

ARMI. — Licenza dell'Autorità di P. S. per la fabbricazione, per la raccolta a fine di commercio ed industria, per lo smercio od esposizione in vendita delle armi in genere, escluse quelle da guerra, e per la importazione di dette armi ... » 60
Lett. A) e B).

— Vedi anche Strumenti da punta e taglio.

— Licenza per la fabbricazione delle armi da guerra ed analoghe e di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari e simili ... » 62

— Licenza per importazione delle armi da guerra ed analoghe nazionali o straniere, o di parti di esse ... » 63

— Licenza per la raccolta e la detenzione di armi da guerra ed analoghe, nazionali e straniere, di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti, destinati all'armamento o equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere ... » 61

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775021

ARMI ARTISTICHE E ANTICHE. — Licenza per collezioni di armi artistiche, rare ed antiche . . . N. 64

ARMI (Campionario). — Licenza dell'Autorità di P. S. per andare in giro con un campionario di armi . . . » 65

ARTE AUSILIARIA DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

— Licenze ed attestati di abilitazione rilasciati per l'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie . . . » 210

ARTE TIPOGRAFICA E LITOGRAFICA. — Licenza dell'Autorità di P. S. per l'esercizio delle arti tipografica, litografica e di stampa . . . » 92

ASCENSORI. — Licenza del Prefetto per impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi . . . » 104

ASSICURAZIONI. — Autorizzazione del Ministero dell'Industria e Commercio per l'esercizio dell'industria delle assicurazioni . . . » 119

ASSISTENZA OSTETRICA. — Vedi Stabilimenti sanitari.

ATTI COSTITUTIVI DELLE SOCIETÀ. — Vedi Registro delle Imprese.

ATTI PORTANTI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE O PROROGA DELLA DURATA DEL CONTRATTO DELLE SOCIETÀ. — Vedi Registro delle imprese.

AUDIZIONI. — Vedi Spettacoli pubblici.

AUTOCARRI. — Permessi rilasciati dall'Intendente di finanza per il trasporto di persone su autocarri assoggettati alla tassa ridotta per il trasporto esclusivo delle merci, materiali ed attrezzi . . . » 184

AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA. — Vidimazione dei registri prescritti per l'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia . . . » 110

AUTOTRASPORTI MERCI. — Vedi Merci.

AUTOVEICOLI. — Permessi rilasciati dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con gli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici regolarmente concessi . . . » 185

— Vidimazione annuale da parte delle Prefetture delle patenti di abilitazione a condurre automobili, motocarrozzette, furgoncini, piroscafi e motoscafi . . . » 187

## B

BAGNINI STABILIMENTI IDROTERAPICI. — Vedi Arte ausiliaria professioni sanitarie.

— Licenze dell'Autorità di P. S. per spacci alcoolici a bassa gradazione presso Enti collettivi o Circoli privati . . . N. 87

— Vedi Stabilimenti balneari.

BEVANDE ULTRALCOOLICHE. — Autorizzazione del Prefetto ad esercitare vendita al minuto di bevande ultra alcooliche . . . » 86

— Autorizzazione del Prefetto per spacci alcoolici ad alta gradazione presso Enti collettivi o circoli privati . . . » 87

BORSE. — Decreto Reale di autorizzazione per l'istituzione di Borse . . . » 117

BOSCHETTI. — Vedi Caccia.

BRESSANELLE. — Vedi Caccia.

BREVETTI. — Vedi Dirigibile - Vedi Motorista aeromobile - Vedi Pileta civile - Vedi Ufficiale di rotta.

BREVETTI. — Per invenzioni industriali . . . » 137

BREVETTI. — Per marchi d'impresa . . . » 139

BREVETTI. — Per modelli di utilità, per modelli e disegni ornamentali . . . » 138

BRODI E CONDIMENTI. — Autorizzazione per la produzione o confezione a scopi di vendita di estratti di prodotti destinati alla preparazione di brodi o condimenti . . . » 44

## C

CACCIA E UCCELLAGIONE. — Licenza annuale per i vari modi di caccia o di uccellagione . . . » 84

— Vedi Porto d'armi - Vedi Appostamenti fissi.

CADAVERI. — Autorizzazione al trasporto, tumulazione ed esumazione di cadaveri . . . » 20

— Decreto per tumulazione di cadaveri in località differenti dal cimitero . . . » 21

CAFFÈ. — Vedi Alberghi.

CANALI. — Vedi Navigazione sui laghi fiumi e canali.

CANALI DEMANIALI. — Vedi Acque pubbliche - Vedi Chiuse.

CAPRE. — Autorizzazione del sindaco a produrre e tenere capre per la produzione del latte . . . » 40

CARNE FRESCA, CONGELATA. — Autorizzazione dell'Autorità comunale per aprire spacci per la vendita di carne fresca, congelata, o comunque preparata . . . » 42

CARNI INSACCATE. — Autorizzazione per aprire laboratori per la produzione di carni insaccate, salate, o comunque preparate . . . » 43

CASE O ISTITUTI DI CURA MEDICO-CHIRURGICA. —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

pografica, litografica e di stampa ..... » 93

Ascensori. — Licenza del Prefetto per impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi ..... » 104

Assicurazioni. — Autorizzazione del Ministero dell'Industria e Commercio per l'esercizio dell'industria delle assicurazioni ..... » 119

Assistenza ostetrica. — Vedi Stabilimenti sanitari.

Atti costitutivi delle società. — Vedi Registro delle Imprese.

Atti portanti aumento di capitale sociale o proroga della durata del contratto delle società. — Vedi Registro delle imprese.

Audizioni. — Vedi Spettacoli pubblici.

Autocarri. — Permessi rilasciati dall'Intendente di finanza per il trasporto di persone su autocarri assoggettati alla tassa ridotta per il trasporto esclusivo delle merci, materiali ed attrezzi ..... » 184

Autorizzazioni di polizia. — Vidimazione dei registri prescritti per l'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia ..... » 110

Autotrasporti merci. — Vedi Merci.

Autoveicoli. — Permessi rilasciati dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per esercitare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con gli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici regolarmente concessi ..... » 185

— Vidimazione annuale da parte delle Prefetture delle patenti di abilitazione a condurre automobili, motocarrozzette, furgoncini, parascali e motoscali ..... » 187

## B

Bagnini stabilimenti idroterapici. — Vedi Arte ausiliaria professioni sanitarie.

Balli (Scuole o Circoli e Accademie). — Vedi Spettacoli pubblici.

Banche straniere. — Autorizzazione del Ministero del tesoro per l'impianto di sedi e succursali di Banche straniere in Italia ..... N. 118

Bastone animato. — Vedi Porto d'armi.

Beni demaniali marittimi. — Concessione per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali marittimi ..... » 171

Bevande alcooliche. — Licenze rilasciate dalle Autorità di P. S. per vendita al minuto di bevande alcooliche ..... » 85

Boschetti. — Vedi Caccia.

Bressanelle. — Vedi Caccia.

Brevetti. — Vedi Dirigibile — Vedi Motorista aeronautico — Vedi Pilota civile — Vedi Ufficiale di rotta.

Brevetti. — Per invenzioni industriali ..... » 137

Brevetti. — Per marchi d'impresa ..... » 139

Brevetti. — Per modelli di utilità, per modelli e disegni ornamentali ..... » 138

Brodi e condimenti. — Autorizzazione per la produzione o confezione a scopo di vendita di estratti di prodotti destinati alla preparazione di brodi o condimenti ..... » 41

## C

Caccia e uccellagione. — Licenza annuale per i vari modi di caccia o di uccellagione ..... » 54

— Vedi Porto d'armi — Vedi Appostamenti fissi.

Cadaveri. — Autorizzazione al trasporto, tumulazione ed esumazione di cadaveri ..... » 20

— Decreto per tumulazione di cadaveri in località differenti dal cimitero ..... » 21

Caffè. — Vedi Alberghi.

Canali. — Vedi Navigazione sui laghi fiumi e canali.

Canali demaniali. — Vedi Acque pubbliche — Vedi Chiuse.

Capre. — Autorizzazione del sindaco a predorre e tenere capre per la produzione del latte ..... » 40

Carne fresca, congelata. — Autorizzazione dell'Autorità comunale per aprire spacci per la vendita di carne fresca, congelata, o comunque preparata ..... » 42

Carni insaccate. — Autorizzazione per aprire laboratori per la produzione di carni insaccate, salate, o comunque preparate ..... » 43

Case o istituti di cura medico chirurgica. — Vedi Stabilimenti sanitari ed anche Pubblicità sanitaria.

Case o pensioni per gestanti. — Vedi Stabilimenti sanitari ed anche Pubblicità sanitaria.

Cassa depositi e prestiti. — Atti e certificati che la Cassa depositi e prestiti, nel servizio dei depositi, rilascia su domanda degli aventi diritto » 199

— Concessione di prestiti agli Enti ..... » 197

— Trasformazione ed unificazione di debiti » 198

— Domande di prestiti rivolte alla Cassa depositi e prestiti ..... » 195

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CHIUSE. — Vedi Opere idrauliche.

CICLI E MOTOCICLI. — Obbligo di riparazioni. — Vedi Rimessa di autoveicoli o di vetture.

CINEMATOGRAFI. — Domanda di nulla osta per rappresentare al pubblico pellicole cinematografiche . . . N. 83

— Revisione di copioni o scenari dei soggetti destinati ad essere tradotti in pellicole cinematografiche per la rappresentazione al pubblico » 84

— Licenza per l'apertura di cinematografi . . . » 78

CITTADINANZA. — Concessione di cittadinanza . . . » 1

— Dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza italiana . . . » 3

— Permesso per il riacquisto della cittadinanza » 2

— Dispensa dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero per la perdita della cittadinanza . . . » 4

COGNOMI. — Decreto di autorizzazione a cambiamento od aggiunta di cognome . . . » 6

» 31

COLLETTORI IMPOSTE DIRETTE. — Vedi Esattori.

COLOMBI VIAGGIATORI. — Autorizzazione per commerciare, allevare e far volare colombi viaggiatori . . . » 126

COMANDANTE SUPERIORE DI AEROMOBILE. — Diploma . . . » 187

COMMERCIO. — Licenze rilasciate dal Comune a Enti, privati, o persone, per l'esercizio del commercio per la vendita al pubblico di merci sia all'ingrosso sia al minuto . . . » 129

COMMERCIO AMBULANTE. — Licenza rilasciata dal sindaco per l'esercizio del commercio ambulante . . . » 130

COMMERCIO DI PIANTE. — Vedi Vivai di piante.

COMMERCIO DI SEMI. — Vedi Vivai di piante.

COMUNI. — Autorizzazione per cambiamento od aggiunta di denominazione ad un Comune . . . » 11

— Elevazione di Comune a Città . . . » 14

CONCESSIONI MINERARIE. — Autorizzazione per l'iscrizione di ipoteche . . . » 163

— Decreti per concessioni minerarie . . . » 161

— Decreti che autorizzano il trasferimento della concessione di miniere . . . » 162

CONDUTTURE D'ACQUA. — Concessione per condurre le acque dei privati nei fossi delle strade statali, per occupare o attraversare le strade stesse con corsi d'acqua, conduttore, serbatoi di combustibili liquidi o con altri impianti o opere . . . » 158

CONDUTTURE ELETTRICHE. — Autorizzazione per impianti di condutture elettriche . . . » 154

COSE ANTICHE AVENTI VALORE STORICO OD ARTISTICO. — Dichiarazione all'Autorità di P. S. per l'esercizio del commercio di cose antiche aventi valore storico od artistico . . . N. 93

COSE USATE. — Dichiarazione dell'Autorità di P. S. per l'esercizio del commercio di cose usate . . . » 99

CREMA - PANNA MONTATA - JOURGHURT. — Autorizzazione dell'Autorità comunale a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi, Jourghurt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili . . . » 41

CUSTODI DI MAGAZZINI E DI STABILIMENTI. — Vedi portieri di case di abitazione o di alberghi.

## D

DEBITO PUBBLICO. — Ricevute di titoli di rendita presentati all'Amministrazione del Debito pubblico per tramutamento, annotazioni ed altre operazioni . . . N. 206

DECORAZIONI E ONORIFICENZE. — Autorizzazione a fare uso di decorazioni ed onorificenze pontificie e straniere . . . » 18

DINAMITE. — Vedi Esplosivi. » 19

DIRIGIBILE. — Brevetto per dirigibile o per aerostati . . . » 190

DIRITTI D'AUTORE. — Istanza per prendere visione del registro pubblico generale e dei relativi documenti, o per ottenere il rilascio di certificati, estratti, copie . . . » 145

— Istanza per le ricerche da effettuare sul registro pubblico generale . . . » 146

DISCHI FONOGRAFICI ED APPARECCHI ANALOGHI. — Dichiarazione di riserva su dischi fonografici o apparecchi analoghi, su fotografie o semplici documentari cinematografici, su progetti di lavoro dell'ingegneria o di altri lavori analoghi » 133

DISEGNO DEL MARCHIO NAZIONALE. — Autorizzazione agli esportatori per riprodurre sulla carta intestata e su ogni altro titolo o documento commerciale il disegno del marchio nazionale obbligatorio per la esportazione della frutta fresca e secca, degli agrumi e degli ortaggi . . . » 141

DISTRIBUZIONE ED AFFISSIONE DI DISEGNI, SCRITTI E STAMPE. — Licenza dell'Autorità di P. S. per distribuire, mettere in circolazione ed affiggere disegni, scritti e stampe . . . » 93

DOCUMENTI CINEMATOGRAFICI. — Vedi Dischi fonografici.

## E

ELENCHI. — Vedi Albi — Vedi Appaltatori servizi amministrazioni ferroviaria e postelegrafonica.

ENTI MORALI. — Decreto di autorizzazione a corpi morali ad acquistare beni a titolo oneroso . . . N. 9


Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

— Dispensa dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero per la perdita della cittadinanza ... » 4

Cognomi. — Decreto di autorizzazione a cambiamento od aggiunta di cognome ... » 6

lett. A)

Collettori imposte dirette. — Vedi Esattori.

Colombi viaggiatori. — Autorizzazione per commerciare, allevare e far volare colombi viaggiatori ... » 126

Comandante superiore di aeromobile. — Diploma ... » 187

Commercio. — Licenza rilasciata dal Comune a Enti privati, o persone, per l'esercizio del commercio per la vendita al pubblico di merci sia all'ingrosso, sia al minuto ... » 129

Commercio ambulante. — Licenza rilasciata dal sindaco per l'esercizio del commercio ambulante ... » 130

Commercio di piante. — Vedi Vivai di piante.

Commercio di semi. — Vedi Vivai di piante.

Comuni. — Autorizzazione per cambiamento od aggiunta di denominazione ad un Comune ... » 14

— Elevazione di Comune a Città ... » 14

Concessioni minerarie. — Autorizzazione per l'esercizione di ispezione ... » 163

— Decreti per concessioni minerarie ... » 161

— Decreti che autorizzano il trasferimento della concessione di miniere ... » 162

Condutture d'acqua. — Concessione per condurre le acque dei privati nei fossi delle strade statali, per occupare o attraversare le strade stesse con corsi d'acqua, condutture, serbatoi di combustibili liquidi e con altri impianti o opere ... » 158

Condutture elettriche. — Autorizzazione per impianti di condutture elettriche ... » 153

Cooperative. — Vedi Società.

Copialettere. — Vidimazione dei copialettere ... » 111

» 112

Copioni. — Revisione di copioni o scenari — Vedi Cinematografi.

Corrieri. — Vedi Guida, interprete, corriere e portatore alpino.

Corse di cavalli. — Vedi Spettacoli pubblici — Scommesse.

Debito pubblico. — Ricevute di titoli di rendita presentati all'Amministrazione del Debito pubblico per tramutamento, annotazioni ed altre operazioni ... N. 206

Decorazioni e onorificenze. — Autorizzazione a fare uso di decorazioni ed onorificenze pontificie e straniere ... » 18

» 19

Dinamite. — Vedi Esplosivi.

Dirigibili. — Brevetto per dirigibile e per aerostati ... » 190

Diritti d'autore. — Istanza per prendere visione del registro pubblico generale e dei relativi documenti, o per ottenere il rilascio di certificati, estratti, copie ... » 145

— Istanza per le ricerche da effettuare sul registro pubblico generale ... » 146

Dischi fonografici ed apparecchi analoghi. Dichiarazione di riserva su dischi fonografici o apparecchi analoghi, su fotografie o semplici documentari cinematografici, su progetti di lavoro dell'ingegneria o di altri lavori analoghi » 143

Disegno del marchio nazionale. — Autorizzazione agli esportatori per riprodurre sulla carta intestata e su ogni altro titolo o documento commerciale il disegno del marchio nazionale obbligatorio per la esportazione della frutta fresca e secca, degli agrumi e degli ortaggi ... » 141

Distribuzione ed affissione di disegni, scritti e stampe. — Licenza dell'Autorità di P. S. per distribuire, mettere in circolazione ed affiggere disegni, scritti e stampe ... » 93

Documenti cinematografici. — Vedi Dischi fonografici.

## E

Elenchi. — Vedi Albi — Vedi Appaltatori servizi amministrazioni ferroviaria e postetelegrafonica.

Enti morali. — Decreto di autorizzazione a corpi morali ad acquistare beni a titolo oneroso ... N. 9

— Decreto di costituzione o creazione in Ente morale o di autorizzazione di corpo morale già costituito ad accettare eredità, legati o donazioni ... » 8

— Registrazione degli atti costitutivi, degli statuti e degli atti modificativi delle persone giuridiche ... » 10

Erbista. — Vedi Arte ausiliaria professioni sanitarie.

Esattori e collettori imposte dirette. — Iscrizione nell'Albo ... » 208

0 4 5 7 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ESPLOSIVI. — Licenza rilasciata dal Ministero dell'Interno per fabbricazione, tenuta in deposito, vendita, introduzione nello Stato o transito di dinamite e prodotti affini, fulminati, pacchi, artifici contenenti miscele detonanti ovvero elementi solidi e liquidi destinati a comporre esplosivi nel momento dell'impiego . . . . . N. 66, 67, 70 e 71

— Autorizzazione per la deflagrazione di sostanze esplosive, nonchè per l'accensione di lumi o di fuochi nei porti e nelle altre località di sosta o di transito delle navi . . . . . » 73

ESPORTATORI PRODOTTI ORTOFLOROFRUTTICOLI. — Iscrizione, reiscrizione, conferma di iscrizione nell'Albo . . . . . » 214

F

FARMACIE. — Autorizzazione all'apertura ed esercizio di farmacie . . . . . N. 22

FESTE. — Vedi Fiere, feste e mercati.

FIERE, FESTE E MERCATI. — Licenze temporanee di pubblico esercizio dell'Autorità di P. S. in occasione di fiere, feste o mercati . . . . . » 89

FIERE E MERCATI. — Deliberazioni relative a istituzioni o cambiamento di fiere e mercati . . . . » 120

FIUMI. — Vedi Navigazione interna. — Vedi Opere idrauliche.

FOTOGRAFIE. — Vedi dischi fonografici.

FRIGORIFERI. — Autorizzazione alle ditte industriali e commerciali, nonchè agli esercenti di pubblici esercizi a detenere macchine frigorifere o qualsiasi altro apparecchio atto alla produzione del freddo da utilizzare per uso proprio . . . . . » 136

FUNICOLARI AEREE O TELEFERICHE. — Licenze per l'impianto di funicolari aeree o teleferiche » 154

— Licenza di esercizio di una funicolare aerea o teleferica . . . . . » 155

FUCILE. — Vedi Porto d'armi.

FULMINATI. — Vedi Esplosivi.

FUOCHI ARTIFICIALI. — Vedi Polveri piriche e spari d'armi da fuoco.

G

GABINETTI DI ANALISI. — Vedi Stabilimenti sanitari.

GABINETTI MEDICI. — Vedi Stabilimenti balneari e termali.

GUARDIE giurate, forestali, campestri, private e comunali. — Vedi Porto d'armi.

GUARDIE PARTICOLARI. — Decreti di approvazione di guardie particolari per la custodia delle proprietà dei comuni, Enti morali e privati . . . . . N. 103

GUIDA, INTERPRETE, CORRIERE E PORTATORE ALPINO.

— Licenza dell'autorità di P. S. per l'esercizio della professione di guida, interprete, corriere e portatore alpino . . . . . » 97

I

IMMATRICOLAZIONE AERONAVILE. — Certificato d'immatricolazione di un aeromobile nel registro nazionale aeronautico . . . . . N. 180

IMPOSTE DI CONSUMO. — Vedi appaltatori Imposte di consumo.

IMPRESE. — Vedi Registro delle Imprese — Vedi Appaltatori servizi amministrazioni ferroviaria e postelegrafonica.

IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI SPEDIZIONE PER TERRA, PER MARE E PER ARIA. — Iscrizione negli elenchi . . . . . » 213

INALVEAZIONI. — Vedi Opere idrauliche.

INFERMIERI. — Vedi Arte ausiliaria professioni sanitarie.

INTERPRETE. — Vedi Guida, interprete, corriere e portatore alpino.

INTROMETTITORE. — Vedi Agenzie di affari.

INVENZIONI INDUSTRIALI. — Vedi Brevetti per invenzioni industriali.

INVESTIGAZIONI O RICERCHE E INFORMAZIONI PRIVATE. — Licenza del Prefetto ai Enti o privati per l'esercizio di investigazioni o ricerche ovvero per la raccolta di informazioni private . . . . » 102

ISCRIZIONE. — Vedi Registro delle imprese.

ISCRIZIONI LAPIDARIE. — Licenza per le iscrizioni lapidarie . . . . . » 21

ISTITUTI DI CURA MEDICO CHIRURGICA. — Vedi Stabilimenti sanitari.

J

JOCKEYOT. — Vedi Crema.

L

0458
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795621

FARMACIE. — Autorizzazione all'apertura ed esercizio di farmacie ..... N. 22

FESTE. — Vedi Fiere, feste e mercati.

FIERE, FESTE E MERCATI. — Licenze temporanee di pubblico esercizio dell'Autorità di P. S. in occasione di fiere, feste o mercati ..... » 80

FIERE E MERCATI. — Deliberazioni relative a istituzioni o cambiamento di fiere e mercati .... » 120

FIUMI. — Vedi Navigazione interna. — Vedi Opere idrauliche.

FOTOCARTE. — Vedi disegni fotografici.

FRIGORIFERI. — Autorizzazione alle ditte industriali e commerciali, nonchè agli esercenti di pubblici esercizi a dotarsi macchine frigorifere o qualsiasi altro apparecchio atto alla produzione del freddo da utilizzare per uso proprio ..... » 136

FUNICOLARI AEREE O TELEFERICHE. — Licenza per l'impianto di funicolari aeree o teleferiche » 154

— Licenza di esercizio di una funicolare aerea o teleferica ..... » 155

FUCILE. — Vedi Porto d'armi.

FULMINATI. — Vedi Esplosivi.

FUOCHI ARTIFICIALI. — Vedi Polveri piriche e spari d'armi da fuoco.

## G

GABINETTI DI ANALISI. — Vedi Stabilimenti sanitari.

GABINETTI MEDICI. — Vedi Stabilimenti balneari e termali.

GAS TOSSICI. — Autorizzazioni ad Enti pubblici od a privati ad esercitare l'industria relativa alla utilizzazione, custodia e conservazione dei gas tossici ..... N. 71

— Patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici ovvero alla loro custodia e conservazione in magazzini e depositi od al trasporto » 72

GENERATORI DI VAPORE. — Licenza di abilitazione alla condotta di generatori di vapore ..... » 212

GRANOTURCO. — Autorizzazione rilasciata dal Prefetto o dal Sindaco per la circolazione, macinazione ed utilizzazione del granoturco e dei suoi derivati guasti o imperfetti ..... » 31

IMPOSTE DI CONSUMO. — Vedi appaltatori Imposte di consumo.

IMPRESE. — Vedi Registro delle Imprese — Vedi Appaltatori servizi amministrazioni ferroviaria e postelegrafonica.

IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI SPEDIZIONE PER TERRA, PER MARE E PER ARIA. — Iscrizione negli elenchi ..... » 213

INALVEAZIONI. — Vedi Opere idrauliche.

INFERMIERI. — Vedi Arte ausiliarie professioni sanitarie.

INTERPRETI. — Vedi Guida, interprete, corriere e portatore alpino.

INTROMETTITORE. — Vedi Agenzie di affari.

INVENZIONI INDUSTRIALI. — Vedi Brevetti per invenzioni industriali.

INVESTIGAZIONI O RICERCHE E INFORMAZIONI PRIVATE. — Licenza del Prefetto ad Enti o privati per l'esercizio di investigazioni o ricerche ovvero per la raccolta di informazioni private .... » 102

ISCRIZIONE. — Vedi Registro delle imprese.

ISCRIZIONI LAPIDARIE. — Licenza per le iscrizioni lapidarie ..... » 94

ISTITUTI DI CURA MEDICO CHIRURGICA. — Vedi Stabilimenti sanitari.

## J

JOGHURT. — Vedi Crema.

## L

LAGHI. — Vedi Acque pubbliche — Vedi Navigazione interna.

LASCIAPASSARE PER LE COLONIE. — Lasciapassare per le Colonie ..... N. 48

LATTE. — Autorizzazione del sindaco ad aprire rivendite di latte ..... » 38

— Autorizzazione del sindaco a produrre e mettere in commercio latte da potersi consumare crudo ..... » 39

LATTE IN POLVERE E IN BLOCCHI CONDENSATO. — Vedi Crema.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

LEGALIZZAZIONI. — Legalizzazione delle firme.... N. 49 e 50

LEGNAME. — Vedi Trasporto di legname.

LIBRO DEGLI INVENTARI. — Prima vidimazione del libro degli inventari ..... » 111

— Vidimazione annuale del libro degli inventari ..... » 112

LIBRI DI COMMERCIO. — Vidimazione dei libri di commercio ..... » 111

LIBRO GIORNALE. — Prima vidimazione del libro giornale ..... » 111

— Vidimazione annuale del libro giornale.. » 112

LIBRI TENUTI DAGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ. — Prima vidimazione dei libri tenuti dagli amministratori delle Società ..... » 111 e 112

LOCALI DI STALLAGGIO E SIMILI. — Licenza del Questore per l'esercizio di locali di stallaggio e simili ..... » 108

LOCANDE. — Vedi Alberghi.

LUCI E FUOCHI NEI PORTI. — Vedi Esplosivi.

## M

MACINAZIONE DEI CEREALI. — Licenza per l'esercizio della macinazione dei cereali ..... N. 123

— Licenza per molini in alta montagna ..... » 124

MARCHI D'IMPRESA. — Vedi Brevetti per marchi d'impresa.

MARCHI PER IL COMMERCIO E LA FABBRICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI ..... » 143

MARINA MERCANTILE. — Vedi Patenti di grado nella Marina Mercantile.

MASCHERE ANTIGAS. — Licenza per la produzione e la vendita di maschere antigas ..... » 76

MASSAGGIATORI. — Vedi Arte ausiliaria professioni sanitarie.

MEDIATORI. — Iscrizione dei mediatori nel ruolo delle camere di commercio ..... » 204

MERCATI. — Vedi Fiere, feste e mercati - Vedi Fiere e mercati.

MERCI (autotrasporto). — Licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate per servizi di autotrasporto di merci ..... » 173

MERETRICIO. — Dichiarazione di locale di meretricio ..... » 105

MOLINI ED OPIFICI. — Vedi Acque pubbliche.

MOTOCICLI. — Vedi Autoveicoli - Vedi Cicli e motocicli.

MOTORISTA AEROMOBILE. — Brevetto di motorista di aeromobile e di radioelettricista di aeromobile (radiotelegrafista di 1ª e 2ª classe o radiotelefonista) ..... N. 191

— Licenza di esercizio per motorista di aeromobile o per radioelettricista di aeromobile (radiotelegrafista di 1ª e 2ª classe o radiotelefonista) ..... » 193

MOTOSCAFI. — Vedi Autoveicoli.

MUNIZIONI. — Vedi Armi.

## N

NAVI. — Vedi Trascrizione.

NAVIGABILITÀ AEROMOBILI. — Certificato di navigabilità per aeromobili ..... N. 181

NAVIGAZIONE. — Vedi abilitazione delle navi alla navigazione.

NAVIGAZIONE INTERNA. — Concessione dell'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di linea per trasporto di persone o di cose ..... » 174

— Concessione dell'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna per rimorchio o per traino con mezzi meccanici ..... » 175

— Concessione dell'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna per trasporto, o per rimorchio o per traino, non compresi nei numeri precedenti ..... » 176

— Autorizzazione al trasporto od al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall'Ufficio di iscrizione sulla licenza di navigazione ..... » 177

NITROCELLULOSA O NITROGLICERINA. — Licenza per fabbricazione di polveri nitrocellulosa o nitroglicerina ..... » 67

NOMI. — Decreto di autorizzazione a cambiamento od aggiunta di nomi ..... »

NOTAI. — Vedi Agenti di cambio e notai.

## O

ODONTOTECNICI. — Vedi Arte ausiliaria professioni sanitarie.

OGGETTI PREZIOSI. — Patente rilasciata dall'Autorità di P. S. ai fabbricanti, commercianti e mediatori di oggetti preziosi, ai cesellatori, orafi, orefici, argentieri di pietre preziose ed affini, ai

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LIBRI TENUTI DAGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ. — Prima vidimazione dei libri tenuti dagli amministratori delle Società ..... » 111 e 112

LOCALI DI STALLAGGIO E SIMILI. — Licenza del Questore per l'esercizio di locali di stallaggio e simili ..... » 108

LOCANDE. — Vedi Alberghi.

LUCI E FUOCHI NEI PORTI. — Vedi Esplosivi.

## M

MACINAZIONE DEI CEREALI. — Licenza per l'esercizio della macinazione dei cereali ..... N. 123

— Licenza per molini in alta montagna ..... » 124

MARCHI D'IMPRESA. — Vedi Brevetti per marchi d'impresa.

MARCHI PER IL COMMERCIO E LA FABBRICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI ..... » 143

MARINA MERCANTILE. — Vedi Patenti di grado nella Marina Mercantile.

MASCHERE ANTIGAS. — Licenza per la produzione o la vendita di maschere antigas ..... » 76

MASSAGGIATORI. — Vedi Arte ausiliaria professioni sanitarie.

MEDIATORI. — Iscrizione dei mediatori nel ruolo delle camere di commercio ..... » 204

MERCATI. — Vedi Fiere, feste e mercati - Vedi Fiere e mercati.

MERCI (autotrasporto). — Licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate per servizi di autotrasporto di merci ..... » 173

MERETRICIO. — Dichiarazione di locale di meretricio ..... » 165

MESCITE. — Vedi Alberghi.

MESTIERI GIROVAGHI. — Certificato di iscrizione presso l'Autorità di P. S. per l'esercizio di mestieri girovaghi ..... » 109

MINIERE. — Vedi Concessioni minerarie - Vedi Sostanze minerarie.

MODELLI DI UTILITÀ. — Vedi Brevetti per modelli di utilità.

MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI. — Vedi Brevetti per modelli e disegni ornamentali.

MUTILATI. — Vedi Armi.

## N

NAVI. — Vedi Trascrizione.

NAVIGABILITÀ AEROMOBILI. — Certificato di navigabilità per aeromobili ..... N. 181

NAVIGAZIONE. — Vedi abilitazione delle navi alla navigazione.

NAVIGAZIONE INTERNA. — Concessione dell'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di linea per trasporto di persone o di cose ..... » 174

— Concessione dell'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna per rimorchio o per traino con mezzi meccanici ..... » 175

— Concessione dell'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna per trasporto, o per rimorchio o per traino, non compresi nei numeri precedenti ..... » 176

— Autorizzazione al trasporto od al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall'Ufficio di iscrizione sulla licenza di navigazione ..... » 177

NITROCELLULOSA O NITROGLICERINA. — Licenza per fabbricazione di polveri nitrocellulosa o nitroglicerina ..... » 67

NOMI. — Decreto di autorizzazione a cambiamento od aggiunta di nomi ..... »

NOTAI. — Vedi Agenti di cambio e notai.

## O

ODONTOTECNICI. — Vedi Arte ausiliaria professioni sanitarie.

OGGETTI PREZIOSI. — Patente rilasciata dall'Autorità di P. S. ai fabbricanti, commercianti e mediatori di oggetti preziosi, ai esercenti orefici, agli incisori di pietre preziose ed affini, ai fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nel Regno il commercio di oggetti preziosi, nonchè ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti ..... N. 121

ONORIFICENZE. — Vedi Decorazioni.

OPERE IDRAULICHE. — Decreti di autorizzazione di rettifilamento e di nuove malvenzioni di fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici ..... » 152

— Decreti di approvazione dei progetti per costruzione e modificazione di argini e per altre opere idrauliche ..... » 151

0461

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

— Permesso per l'esecuzione di opere idrauliche ..... N. 108

— Autorizzazione per l'occupazione o per l'attraversamento per condutture degli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale e per l'esecuzione di opere idrauliche ..... 169

OPERAI. — Vedi Acque pubbliche.

OPPIO GREZZO. — Autorizzazione del Prefetto per importare, esportare, ricevere per il transito, commerciare o comunque detenere oppio grezzo o altre sostanze e preparati ad azione stupefacente ..... » 27

— Vedi anche Papavero.

ORTOPEDICO (meccanico). — Vedi Arte ausiliaria professioni sanitarie.

OSTERIE. — Vedi Alberghi.

OTTICO. — Vedi Arte ausiliaria professioni sanitarie.

## P

PANIE E PANIONI. — Vedi Caccia.

PANIFICAZIONE. — Licenza del Prefetto per l'esercizio dell'industria della panificazione ..... N. 125

PANNA MONTATA. — Vedi Crema.

PAPAVERO — OPPIO GREZZO — STUPEFACENTI. — Autorizzazione del Ministero dell'interno per la coltivazione del papavero, per la raccolta di capsula di papavero, per la produzione dell'oppio grezzo e di altre sostanze o preparati ad azione stupefacente ..... » 26

PARETAI. — Vedi Caccia.

PASSAPORTI. — Rilascio e rinnovazione del libretto passaporto per l'estero ..... » 45

— Tassa speciale, in aggiunta a quella ordinaria sui passaporti per Paesi transoceanici, rilasciati in base ad atto di chiamata ..... » 46

— Vidimazione da parte dell'Autorità di P. S. dei passaporti rilasciati agli stranieri residenti o domiciliati nel Regno per ottenere il rientrasso in Italia ..... » 47

PATENTI. — Vedi Autoveicoli.

PATENTI DI GRADO NELLA MARINA MERCANTILE. N. 186

PEDAGGI. — Decreto Reale che autorizza l'istituzione di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali ..... » 149

— Decreto di proroga della concessione di cui sopra ..... » 150

PELLI BOVINE ED EQUINE. — Autorizzazione del

PESCA. — Licenza per la pesca tascabile e fluviale N. 58

— Autorizzazione per l'esercizio della pesca nei porti e nelle altre località di sosta o di transito delle navi ..... » 59

PIANTE OFFICINALI. — Carta di autorizzazione per raccogliere piante officinali ..... » 132

PICRATI. — Vedi Esplosivi.

PILOTA CIVILE. — Brevetto di pilota civile di aeroplano o d'idrovolante ..... » 188

PIROSCAFI. — Vedi Autoveicoli.

PISTOLA E PISTOLA AUTOMATICA. — Vedi Porto d'arma.

POLVERI PIRICHE. — Licenza del Prefetto per fabbricazione, tenuta in deposito, vendita di polveri piriche, o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nei numeri 66 e 67 della tabella compresi i fuochi artificiali e prodotti affini ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti ..... » 68

POLVERI SENZA FUMO. — Licenza del Prefetto per deposito o vendita o trasporto di polveri senza fumo a base di nitro-cellulosa o nitro glicerina » 69

PORTATORE ALPINO. — Vedi Guida, interprete, corriere e portatore alpino.

PORTIERI DI CASE DI ABITAZIONE O DI ALBERGHI. — Certificato di iscrizione nel registro della P. S. di portieri di case di abitazione o di alberghi, di custodi di magazzino ..... » 166

PORTO D'ARMI. — Licenza annuale per portare armi » 51

— Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia ..... » 52

— Licenza di porto di fucile a non più di due colpi per gli agenti di vigilanza ..... » 53

POSTI. — Vedi Esplosivi.

PREPARATI GALENICI. — Vedi Prodotti chimici.

PRESIDI MEDICI E CHIRURGICI. — Autorizzazione per porre in commercio presidi medici e chirurgici. » 23

— Vedi Pubblicità sanitaria.

PRESTITI. — Vedi Cassa depositi e prestiti.

PRODINE. — Vedi Caccia.

PRODOTTI CHIMICI E PREPARATI GALENICI. — Autorizzazione per l'apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici ..... » 24

PRODOTTI ORTOFLOROFRUTTICOLI. — Vedi Esportatori prodotti ortoflorofrutticoli.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

OSTERIE. — Vedi Alberghi.

OTTICO. — Vedi Arte ausiliaria professioni sanitarie.

## P

PANIE E PANIONI. — Vedi Caccia.

PANIFICAZIONE. — Licenza del Prefetto per l'esercizio dell'industria della panificazione ..... N. 125

PANNA MONTATA. — Vedi Crema.

PAPAVERO - OPPIO GREZZO - STUPEFACENTI. — Autorizzazione del Ministero dell'interno per la coltivazione del papavero, per la raccolta di capsule di papavero, per la produzione dell'oppio grezzo e di altre sostanze o preparati ad azione stupefacente ..... » 26

PARETAI. — Vedi Caccia.

PASSAPORTI. — Rilascio e rinnovazione del libretto passaporto per l'estero ..... » 45

— Tassa speciale, in aggiunta a quella ordinaria sui passaporti per Paesi transoceanici, rilasciati in base ad atto di chiamata ..... » 46

— Vidimazione da parte dell'Autorità di P. S. dei passaporti rilasciati agli stranieri residenti o domiciliati nel Regno per ottenere il reingresso in Italia ..... » 47

PATENTI. — Vedi Autoveicoli.

PATENTI DI GRADO NELLA MARINA MERCANTILE. N. 186

PEDAGGI. — Decreto Reale che autorizza l'istituzione di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali ..... » 149

— Decreto di proroga della concessione di cui sopra ..... » 150

PELLI BOVINE ED EQUINE. — Autorizzazione del Ministero dell'industria e commercio per coordinare la raccolta, il ricevimento e la salatura delle pelli bovine ed equine fresche provenienti dalla macellazione ..... » 131

PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE. — Vedi Cinematografi.

PENNELLI. — Vedi Opere idrauliche.

PENSIONI. — Vedi Alberghi.

PENSIONI PER GESTANTI. — Vedi Stabilimenti sanitari.

PERSONE GIURIDICHE. — Vedi Enti morali.



bricazione, tenuta in deposito, vendita di polveri piriche, o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nei numeri 66 e 67 della tabella compresi i fuochi artificiali e prodotti affini ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti ..... » 68

POLVERI SENZA FUMO. — Licenza del Prefetto per deposito o vendita o trasporto di polveri senza fumo a base di nitro-cellulosa o nitro-glicerina » 69

PORTATORE ALPINO. — Vedi Guida, interprete, corriere e portatore alpino.

PORTIERI DI CASE DI ABITAZIONE O DI ALBERGHI. — Certificato di iscrizione nel registro della P. S. di portieri di case di abitazioni o di albergo, di custodi di magazzino ..... » 108

PORTO D'ARMI. — Licenza annuale per portare armi » 51

— Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia ..... » 52

— Licenza di porto di fucile a non più di due colpi per gli agenti di vigilanza ..... » 53

PORTI. — Vedi Esplosivi.

PREPARATI GALENICI. — Vedi Prodotti chimici.

PRESIDI MEDICI E CHIRURGICI. — Autorizzazione per porre in commercio presidi medici e chirurgici. » 25

— Vedi Pubblicità sanitaria.

PRESTITI. — Vedi Cassa depositi e prestiti.

PRODINE. — Vedi Caccia.

PRODOTTI CHIMICI E PREPARATI GALENICI. — Autorizzazione per l'apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici ..... » 24

PRODOTTI ORTOFLOROFRUTTICOLI. — Vedi Esportatori prodotti ortoflorofrutticoli.

PRODUZIONE MATERIALE OVICOLO E CUNICOLO. — Produzione a scopo di commercio del materiale ovicolo e cunicolo da riproduzione ... » 134

PROFESSIONI. — Vedi Albi.

PROGETTI DI LAVORO DELL'INGEGNERIA. — Vedi Dischi fonografici

PROVVEDIMENTI NOBILIARI DI GIUSTIZIA. — Riconoscimento di titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari; autorizzazione ad usare nel Regno provvedimenti nobiliari concessi o riconosciuti da una potenza estera; autorizzazione agli stranieri di usare provvedimenti nobiliari italiani ..... » 17

0463

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

— Vedi anche Titoli nobiliari.

PUBBLICA UTILITÀ. — Dichiarazione di un'opera di pubblica utilità . . . . . N. 147

— Decreto di proroga di concessione per espropriazione di utilità pubblica . . . . . » 148

PUBBLICITÀ SANITARIA. — Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa, o in altro modo consimile, mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali, presidi medico-chirurgici, ambulatori, case ed istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case e pensioni per gestanti, stabilimenti termali e annessi, ed acque minerali . . . . . » 31

## R

RADIOAUDIZIONI. — Vedi Spettacoli pubblici.

RADIOFONIA. — Licenza di fabbricazione e montaggio, riparazione, vendita . . . . . N. 215
» 216

RADIOTELEGRAFIA E RADIOTELEFONIA. — Vedi Servizio radiotelegrafico e radiotelefonico.

— Vedi anche Abilitazione al servizio radiotelegrafico e radiotelefonico a bordo degli aeromobili.

RADIOTELEGRAFISTA. — Vedi Motorista aeromobile.

RADIOTELEFONISTA. — Vedi Motorista aeromobile.

RADIOTERAPIA E RADIUMTERAPIA. — Vedi Stabilimenti balneari e termali.

RAZZI. — Vedi Spari d'arma da fuoco.

REGISTRAZIONE. — Di atti tra vivi che trasferiscono diritti riconosciuti dalla legge sulla protezione del diritto d'autore . . . . . » 144

REGISTRO DELLE IMPRESE. — Iscrizione nel registro delle imprese degli imprenditori, nonchè degli enti pubblici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale un'attività economica . . . . . » 113

— Iscrizione nel registro delle imprese degli atti costitutivi e degli atti portanti aumento di capitale sociale, proroga della durata della Società, cambiamento dell'oggetto e del tipo della Società, nonchè degli atti di fusione . . . . . » 114
» 115

REGISTRI PRESCRITTI DALLA LEGGE DI P. S. — Vedi Autorizzazioni di Polizia.

RENA E GHIAIA (escavazioni). — Vedi Opere stradali.

— Vedi Arene, pietre e ghiaie.

RIFIUTI SOLIDI URBANI. — Iscrizione negli elenchi delle imprese ammesse a gestire i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani . . . . . » 207

## S

SAGGIO DI METALLI PREZIOSI. — Domanda all'Ufficio del saggio dei metalli preziosi da parte dei banchi ed altri commercianti per la concessione del marchio . . . . . N. 142

SCOMMESSE. — Licenza dell'Autorità di P. S. per l'esercizio di scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di calcio o pallone e in altre simili gare . . . . . » 91

SENSALI. — Vedi Agenzie di affari e di esercizio del mestiere di sensale o intromettitore.

SERBATOI DI COMBUSTIBILI. — Vedi Condutture d'acqua.

SERVIZIO RADIOTELEGRAFICO E RADIOTELEFONICO sulle navi mercantili italiane ed estere . . . . . » 194

SOSTANZE MINERALI. — Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sostanze minerali . . . . . » 160

— Permesso per la ricerca di sostanze minerarie . . . . . » 159

SOSTANZE RADIOATTIVE. — Autorizzazione a detenere sostanze radioattive, comunque confezionate, per cedere, anche in temporanea uso, a Enti o privati . . . . . » 32

SPARI D'ARMA DA FUOCO. — Licenza dell'Autorità locale di P. S. per spari di arma da fuoco, lancio di razzi, accensione di fuochi di artificio, innalzamento di aerostati con fiamme e in generale fare esplosioni o accensioni pericolose ed incomode negli abitati e nelle loro vicinanze . . . . . » 72

SPECIALITÀ MEDICINALI. — Autorizzazione a produrre ed a mettere in commercio specialità medicinali . . . . . N. 23

— Vedi Pubblicità sanitaria.

SPEDIZIONI PER TERRA PER MARE E PER ARIA. — Vedi Imprese che svolgono attività di spedizioni.

SPETTACOLI PUBBLICI. — Licenza dell'Autorità di P. S. per dare in luoghi pubblici, diversi dai teatri, accademie, spettacoli, corse di cavalli, audizioni, radioaudizioni ed altri simili trattenimenti . . . . . » 79

— Licenza rilasciata dall'Autorità di P. S. per aprire circoli o scuole da ballo . . . . . » 81

— Licenza per balli, che danzanti, accademie di ballo ed altri analoghi trattenimenti di qualunque genere in alberghi, locande, pensioni, caffè, restaurants e simili pubblici esercizi . . . . . » 82

— Licenza dell'Autorità di P. S. per dare an-

0464
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

che e persone per gestioni stabilimenti di mali e mali, ed acque minerali . . . . . » 34

## R

RADIODIFFUSIONI. — Vedi Spettacoli pubblici.

RADIOFONIA. — Licenza di fabbricazione e montaggio riparazione, vendita . . . . . N. 215

» 216

RADIOTELEGRAFIA E RADIOTELEFONIA. — Vedi Servizio radiotelegrafico e radiotelefonico.

— Vedi anche Abilitazione al servizio radiotelegrafico e radiotelefonico a bordo degli aeromobili.

RADIOTELEGRAFISTA. — Vedi Motorista aeromobile.

RADIOTELEFONISTA. — Vedi Motorista aeromobile.

RADIOTERAPIA E RADIUMTERAPIA. — Vedi Stabilimenti balneari e termali.

RAZZI. — Vedi Spari d'arma da fuoco.

REGISTRAZIONE. — Di atti tra vivi che trasferiscono diritti riconosciuti dalla legge sulla protezione del diritto d'autore . . . . . » 143

REGISTRO DELLE IMPRESE. — Iscrizione nel registro delle imprese degli imprenditori, nonchè degli enti pubblici che abbiano per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale . . . . . » 113

— Iscrizione nel registro delle imprese degli atti costitutivi e degli atti portanti aumento di capitale sociale, proroga della durata della Società, cambiamento dell'oggetto e del tipo della Società, nonchè degli atti di fusione . . . . . » 114

» 115

REGISTRI PRESCRITTI DALLA LEGGE DI P. S. — Vedi Autorizzazioni di Polizia.

RENA E GHIAIA (escavazioni). — Vedi Opere idrauliche.

— Vedi Arene, pietre e ghiaie.

RIFIUTI SOLIDI URBANI. — Iscrizione negli elenchi delle imprese ammesse a gestire i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani . . . . . » 207

RIMESSA DI AUTOVEICOLI O DI VETTURE. — Licenza del Questore per esercizio di rimesse di autoveicoli o di vetture . . . . . » 107

RISERVA DI PESCA. — Vedi Disciplina fotografici ed apparecchi analoghi.

RISERVE. — Permesso per la caccia o l'uccellagione nelle riserve rilasciato dal proprietario a terzi . 56

— Concessione di costituzione di riserva chiusa . 57

RISTORATORI. — Vedi Alberghi.

RIVOLTELLA. — Vedi Porto d'armi.

ROCCOLI. — Vedi Caccia.

RUOLI. — Vedi Albi.

del motore di sessole o introduttore.

SEQUESTRO DI COMBUSTIBILI. — Vedi Conduttore d'acqua.

SERVIZIO RADIOTELEGRAFICO E RADIOTELEFONICO sulle navi mercantili italiane all'estero . . . . . » 104

SOSTANZE MINERALI. — Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sostanze minerali . . . . . » 160

— Permesso per la ricerca di sostanze minerarie . . . . . » 159

SOSTANZE RADIOATTIVE. — Autorizzazione a detenere sostanze radioattive, comunque confezionate, per cederle, anche in temperamento uso, a Enti o privati . . . . . » 32

SPARI D'ARMA DA FUOCO. — Licenza dell'Autorità locale di P. S. per spari di arma da fuoco, lancio di razzi, accensione di fuochi di artificio, innalzamento di aerostati con fiamme e in generale fare esplosioni o accensioni pericolose ed incomode negli abitati o nelle loro vicinanze . » 72

SPECIALITÀ MEDICINALI. — Autorizzazione a produrre ed a mettere in commercio specialità medicinali . . . . . N. 23

— Vedi Pubblicità sanitaria.

SPEDIZIONI PER TERRA PER MARE E PER ARIA. — Vedi Imprese che svolgono attività di spedizioni.

SPETTACOLI PUBBLICI. — Licenza dell'Autorità di P. S. per dare in luoghi pubblici, diversi dai teatri, accademie, spettacoli, corse di cavalli, audizioni, radioaudizioni ed altri simili trattenimenti . . . . . » 76

— Licenza rilasciata dall'Autorità di P. S. per aprire circoli e scuole da ballo . . . . . » 81

— Licenza per balli, che danzanti, accademie di ballo ed altri analoghi trattenimenti di qualunque genere in alberghi, locande, pensioni, caffè ristoranti e simili pubblici esercizi . . . . . » 82

— Licenza dell'Autorità di P. S. per dare anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista razze, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto . . . . . » 80

SPIAGGIE. — Vedi Acque pubbliche. — Vedi Arene, pietre e ghiaie. — Vedi Beni demaniali marittimi.

SPIAGGIE E LIDO DI MARE. — Vedi Beni demaniali marittimi.

SPINGARDA. — Vedi Caccia.

SPONDE (difesa). — Vedi Opere idrauliche.



0465

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

STABILIMENTI BALNEARI E TERMALI. — Autorizzazione per aprire o porre in esercizio stabilimenti balneari, termali, di cura idropiniche, idroterapiche, ecc. di ogni specie, gabinetti medici e ambulatori in genere dove si applichi la crenoterapia e radioterapia . . . . . N. 31

STABILIMENTI CURE IDROTERAPICHE E IDROTERAPICHE. — Vedi Stabilimenti balneari e termali

STABILIMENTI INDUSTRIALI. — Autorizzazione per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e per l'ampliamento di quelli esistenti . . . . . » 156

STABILIMENTI PER LA PREPARAZIONE E SELEZIONE DI SEME. — Vedi Vivai di piante

STABILIMENTI ORTICOLI. — Vedi Vivai di piante.

STABILIMENTI SANITARI. — Autorizzazione del Prefetto per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case e pensioni per gestanti . . . . . » 32

STATO CIVILE. — Vidimazione dei registri dello Stato civile . . . . . » 5

STAZIONI CLIMATICHE O DI CURA. — Licenza temporanee di pubblici esercizi rilasciate dall'Autorità di P.S. . . . . » 88

STALLAGGIO. — Vedi Locali di alloggio

STEMMI. — Rinnovazione, riconoscimento, ampliamento di stemmi . . . . . » 19

— Concessione di stemmi ed autorizzazione all'uso di stemmi concessi da Potenze straniere » 15

STEMMI PONTIFICI. — Provvedimenti di autorizzazione all'uso degli stemmi Pontificî . . . . . » 15

— Vedi Provvedimenti nobiliari di giustizia

STOVIE. — Licenza o mandato della competente Autorità per fare opere o depositi sulle strade statali per stabilirvi nuovi accessi o nuove diramazioni ai fondi o fabbricati interni, per costruzioni di abbeveratoi . . . . . » 137

STRUMENTI DA PUNTA E DA TAGLIO. — Licenza per la vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio . . . . . 681 C

— Vedi anche Armi.

STUPEFACENTI. — Vedi Papavero ed oppio grezzo.

SUPERALCOOLICI. — Vedi Bevande ultralcooliche

## T

TEATRI. — Licenza per l'apertura di teatri . . . . . N. 77

TELEFERICHE. — Vedi Funicolari aeree o teleferiche

TITOLI NOBILIARI PONTIFICI. — Provvedimenti di autorizzazione all'uso dei titoli nobiliari Pontificî . . . . . N. 12

TOPAZIO. — Vedi Gazza

TOPAZZATURA. — Vedi Smussatura

TRASCRIZIONE. — Dei contratti di costituzione, modificazione, trasmissione o estinzione di proprietà o di altri diritti reali su navi o loro carati o su aeromobili o loro quote e su atti di costituzione della dichiarazione di armatore o di esercente di automobile, degli atti di costituzione, variazione o scioglimento delle Società di armamento tra comproprietari; dell'ipoteca su navi o su aeromobili; di provvedimenti cautelari . . . . . » 146

TRASPORTO DI LEGNAME (Fluitazione). — Licenza per eseguire il trasporto di legname . . . . . » 178

TRATTORIE. — Vedi Alberghi

TREBBIATURA A MACCHINA. — Licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina . . . . . 122

## U

UCCELLI SELVATICI. — Vedi Caccia.

UFFICIALI DI MARINA. — Brevetto di Ufficiali di rotta. N. 189

UNIFORMI MILITARI. — Vedi Armi.

UTILITÀ PUBBLICA. — Vedi Pubblica utilità

## V

VACCINAZIONE. — Autorizzazione del Sindaco ad aprire botteghe per la preparazione del latte destinato al consumo diretto . . . . . N. 37

VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE. — Abilitazione del Prefetto per costruire, fare di fabbricare, riparare o per vendere veicoli a trazione animale . . . . . » 211

VENDITE STRAORDINARIE O DI LIQUIDAZIONE. — Autorizzazione per vendite straordinarie o di liquidazione . . . . . » 135

VERMUT. — Licenza per la produzione a scopo di vendita di vermut . . . . . » 127

VIGILANZA DELLA PROPRIETÀ. — Autorizzazione del Prefetto a consorziazioni di proprietari per la vigilanza della proprietà del consorziati . . . . . » 160

VIGILANZA DI PROPRIETÀ MOBILIARI O IMMOBILIARI

— Licenza del Prefetto ad istituti privati per provvedere alla vigilanza di proprietà mobiliari o immobiliari . . . . . » 101

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0466

STABILIMENTI ORTICOLI. — Vedi Vivai di piante

STABILIMENTI SANITARI. — Autorizzazione del Prefetto per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura mediche chirurgiche o di assistenza materiale, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti . . . . . » 23

STATO CIVILE. — Vidimazione dei registri dello Stato civile . . . . . » 5

STAZIONI CLIMATICHE O DI CURA. — Licenze temporanee di pubblici esercizi rilasciate dall'Autorità di P. S. . . . . » 88

STALLATICO. — Vedi Locali di stallaggio

STEMMI. — Rinnovazione, riconoscimento, ampliamento di stemmi . . . . . » 14

— Concessione di stemmi ed autorizzazione all'uso di stemmi concessi da Potestà straniere » 15

STEMMI PONTIFICI. — Provvedimenti di autorizzazione all'uso degli stemmi Pontifici . . . . . » 15

— Vedi Provvedimenti nobiliari di giustizia

STRADE. — Licenza o mandato della competente Autorità per fare opere o depositi sulle strade statali per stabilirvi nuovi accessi o nuove diramazioni ai locali o fabbricati laterali per costruzioni di ablevcrato . . . . . » 137

STRUMENTI DA PUNTA E DA TAGLIO. — Licenza per la vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio . . . . . 69 lett. C

— Vedi anche Armi.

STUPEFACENTI. — Vedi Papavero ed oppio grezzo.

SUPERALCOOLICI. — Vedi Bevande alcooliche

## T

TEATRI. — Licenza per l'apertura di teatri . . . . . N. 72

TELEFERICHE. — Vedi Funicolari aeree e teleferiche

THE DANZANTI. — Vedi Spettacoli pubblici

TITOLI NOBILIARI. — Concessioni di titoli o predicati nobiliari nazionali o autorizzazione a riceverli da potenza estera . . . . . » 12

RINNOVAZIONE O RICONOSCIMENTO DI TITOLI PREDICATI O QUALIFICHE . . . . . » 13

— Vedi anche Provvedimenti nobiliari di giustizia

TRASPORTO DI LEGNAME (Fluitazione). — Licenza per eseguire il trasporto di legname . . . . . » 178

TRATTORIE. — Vedi Alberghi.

TREBBIATURA A MACCHINA. — Licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina . . . . . 122

## U

UNIFICAZIONE. — Vedi Carta.

UFFICIALI DI BORDO. — Brevetti di Ufficiali di bordo N. 189

UNIFORMI MILITARI. — Vedi Armi.

UTILITÀ PUBBLICA. — Vedi Pubblica utilità.

## V

VACCHERIE. — Autorizzazione del Sindaco ad aprire latterie per la preparazione del latte destinato al consumo diretto . . . . . N. 37

VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE. — Abilitazione del Prefetto per esercitare l'arte di fabbricare, riparare o per vendere veicoli a trazione animale . . . . . » 211

VENDITE STRAORDINARIE O DI LIQUIDAZIONE. — Autorizzazione per vendite straordinarie o di liquidazione . . . . . » 135

VERMUT. — Licenza per la produzione a scopo di vendita di vermut . . . . . » 127

VIGILANZA DELLA PROPRIETÀ. — Autorizzazione del Prefetto a consorziamenti di proprietari per la vigilanza della proprietà dei consorziati . . . . . » 100

VIGILANZA DI PROPRIETÀ MOBILIARI O IMMOBILIARI.

— Licenza del Prefetto ad Istituti privati per provvedere alla vigilanza di proprietà mobiliari o immobiliari . . . . . » 101

VINI PREGIATI. — Marchio distintivo di vini pregiati di determinata origine . . . . . » 140

VIVAI DI PIANTE. — Autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli o stabilimenti per la preparazione e selezione di semi ed esercitare il commercio di piante e semi . . . » 133

VOLI TURISTICI. — Permesso di eseguire voli turistici con trasporto di passeggeri a pagamento » 182

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(210319) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0468

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PREZZO L. 100

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 159

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Giovedì, 18 luglio 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 21.
**Ricostituzione dei comuni di Favria e di Oglianico (Torino)** . . . . . Pag. 1746

***Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1945***

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 588.
**Reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali** . . . . . Pag. 1746

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 589.
**Modificazioni al regolamento per le Compagnie dei barracelli di Sardegna** . . . . . Pag. 1749

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1946.
**Convalida dei licenziamenti effettuati nei riguardi di alcuni impiegati dalla Sede Nord dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta** . . . . . Pag. 1749

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.
**Apertura di dipendenze in Cerignola (Foggia), Osimo**

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
**Nomina del liquidatore del Consorzio agrario cooperativo, con sede in Anagni (Frosinone)** . . . . Pag. 1751

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
**Apertura di dipendenze in San Bassano e Calvatone (Cremona) della Banca provinciale Lombarda, con sede in Bergamo** . . . . . Pag. 1751

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
**Rettifica della denominazione dell'azienda sottoposta a sequestro col decreto Ministeriale 9 agosto 1945 in «Ditta Alfredo Bloss di A. Bloss ed ing. Raff - Società in nome collettivo»** . . . . . Pag. 1752

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.
**Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno nella I Fiera postbellica di Milano che si terrà a Milano dal 12 al 27 settembre 1946.** Pag. 1752

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.
**Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Racalmuto (Agrigento)** . . Pag. 1752

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.
**Sostituzione del sequestratario della società in nome collettivo Oehme e Baier, con sede in Torino** . . Pag. 1753

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1946.

045661

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

**ALLA PARTE SECONDA**

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

**AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)**

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.


# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI


DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 21.
**Ricostituzione dei comuni di Favria e di Oglianico (Torino)** . . . . . Pag. 1746

***Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1945***

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 588.
**Reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali** . . . . . Pag. 1746

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 589.
**Modificazioni al regolamento per le Compagnie dei barracelli di Sardegna** . . . . . Pag. 1749

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1946.
**Convalida dei licenziamenti effettuati nei riguardi di alcuni impiegati dalla Sede Nord dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta** . . . . . Pag. 1749

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.
**Apertura di dipendenze in Cerignola (Foggia), Osimo (Ancona) e Salerno del Credito Italiano, avente sede in Genova** . . . . . Pag. 1750

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.
**Apertura di una agenzia di città in Brescia della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano.** Pag. 1750

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.
**Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Foggia** . . . . . Pag. 1751

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
**Apertura di una filiale in Rovereto sul Secchia del Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena** . . . Pag. 1751

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
**Nomina del liquidatore del Consorzio agrario cooperativo, con sede in Anagni (Frosinone)** . . . . Pag. 1751

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
**Apertura di dipendenze in San Bassano e Calvatone (Cremona) della Banca provinciale Lombarda, con sede in Bergamo** . . . . . Pag. 1751

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
**Rettifica della denominazione dell'azienda sottoposta a sequestro col decreto Ministeriale 9 agosto 1945 in «Ditta Alfredo Bloss di A. Bloss ed ing. Raff - Società in nome collettivo»** . . . . . Pag. 1752

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.
**Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno nella I Fiera postbellica di Milano che si terrà a Milano dal 12 al 27 settembre 1946.** Pag. 1752

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.
**Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Racalmuto (Agrigento)** . . Pag. 1752

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.
**Sostituzione del sequestratario della società in nome collettivo Oehme e Baier, con sede in Torino** . . Pag. 1753

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1946.
**Elevazione dei limiti di età per l'ammissione nei ruoli dei lavoratori portuali** . . . . . Pag. 1753

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1946.
**Costituzione della Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di licenze di costruzione di apparecchi e materiali radioelettrici** . . . Pag. 1753

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1946.
**Convalida del decreto relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Apostoli in Busto Arsizio (Varese).** Pag. 1754

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1946.
**Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona** . Pag. 1755



281

9476

0470

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1946.
**Trasferimento di filiale della Banca provinciale Lombarda di Bergamo** . . . . . Pag. 1755

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.
**Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Padova** . . . . . Pag. 1755

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1946.
**Composizione del Comitato della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, con sede in Roma, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.** Pag. 1755

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.
**Contributo del 2 % dovuto alla Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1944 dalle società di assicurazioni aventi sede al nord di Roma che esercitano il ramo incendio.** Pag. 1756

**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**

**Ministero dell'interno:**
Assegnazione a Comuni e Provincie di segretario di grado superiore . . . . . Pag. 1757
Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1758

**Ministero del tesoro:**
Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali . . . . . Pag. 1758
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1758
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1758

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:** Nomina del commissario della Società anonima cooperativa pescatori, con sede in Cortellazzo . . . . . Pag. 1758

**CONCORSI**

**Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:**
Revoca del decreto Ministeriale 31 dicembre 1942, col quale fu bandito un concorso per esami a n. 100 posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12° - gruppo C) . . . . . Pag. 1759
Concorso per titoli a n. 200 posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12° - gruppo C) . . . . . Pag. 1759

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 21.

**Ricostituzione dei comuni di Favria e di Oglianico (Torino)**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Favria e di Oglianico saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Al personale già in servizio presso il comune di Favria-Oglianico, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1946

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1 foglio n. 29.* — PRESCA

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 588.

**Reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 7 marzo 1910, n. 339, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'ammissione ai corsi allievi sottufficiali della Scuola centrale carabinieri Reali viene effettuata:

a) nella misura di due terzi dei posti disponibili,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1946

sede al nord di Roma che esercitano il ramo incendio. Pag. 1756

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'interno:**
Assegnazione a Comuni e Provincie di segretario di grado superiore . . . . . Pag. 1757
Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1758

**Ministero del tesoro:**
Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali . . . . . Pag. 1758
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1758
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1758

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:** Nomina del commissario della Società anonima cooperativa pescatori, con sede in Cortellazzo . . . . . Pag. 1758

CONCORSI

**Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:**
Revoca del decreto Ministeriale 31 dicembre 1942, col quale fu bandito un concorso per esami a n. 100 posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12° - gruppo C) . . . . . Pag. 1759
Concorso per titoli a n. 200 posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12° - gruppo C) . . . . . Pag. 1759

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 21.

**Ricostituzione dei comuni di Favria e di Oglianico (Torino)**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I comuni di Favria e di Oglianico, riuniti in Comune denominato Favria-Oglianico, con regio decreto 23 giugno 1927, n. 1818, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1946

DE GASPERI

ROSELLI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *luglio* 1946
*Atti del Governo, registro n.* 1 *foglio n.* 20. — Unsca

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 588.

**Reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 7 marzo 1940, n. 339, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'ammissione ai corsi allievi sottufficiali della Scuola centrale carabinieri Reali viene effettuata:

*a*) nella misura di due terzi dei posti disponibili, mediante concorso per titoli e per esami fra i civili;

*b*) nella misura di un terzo mediante concorso per esami fra gli appuntati carabinieri alle armi. Tale aliquota potrà essere anche aumentata sino al raggiungimento della cifra complessiva dei posti disponibili fissati annualmente dal Comando generale dell'arma, qualora il concorso indetto fra i provenienti dai civili non abbia dato il gettito stabilito.

I provenienti dai civili dovranno:

possedere come titolo minimo di studio la licenza delle scuole medie inferiori;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788582

avere compiuto il 18° e non superato il 22° anno di età. Per coloro che provengono dai caporali maggiori e sergenti dell'esercito e siano stati discriminati senza l'adozione di alcuna sanzione disciplinare, il limite massimo di età è elevato a 28 anni;

essere celibi o vedovi senza prole;

possedere i requisiti richiesti da uno speciale attestato di idoneità morale da rilasciarsi dagli ufficiali, o dai comandanti di sezione;

essere di statura non inferiore a m. 1,70;

avere un perimetro toracico non inferiore a metri 0,85;

avere costituzione fisica robusta e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali.

Art. 2.

Le domande dei civili per essere ammessi a partecipare al concorso di ammissione per titoli e per esami, compilate in carta da bollo e corredate dei documenti che saranno indicati nel relativo bando, dovranno essere inoltrate ai Comandi di legione nel cui territorio hanno domicilio gli interessati.

Può essere di ostacolo all'arruolamento nell'arma anche l'avere l'aspirante un parente che sia stato o sia in atto affetto da una delle malattie di cui al precedente articolo.

I Comandi di legione, accertato il possesso da parte degli aspiranti di tutti i requisiti fisici, morali e di famiglia necessari e la regolarità dei documenti trasmessi, inoltreranno le domande degli aspiranti civili corredate dai documenti prescritti al Comando della scuola centrale carabinieri Reali per l'esame da parte di un'apposita Commissione.

Art. 3.

La Commissione di cui all'articolo precedente sarà composta:

1) dal comandante della Scuola o da chi ne fa le veci nel caso in cui il primo non sia stato nominato, presidente;

2) dall'ufficiale superiore, direttore degli studi, membro;

3) da un ufficiale inferiore della Scuola, membro e segretario.

La Commissione, riconosciuto il possesso da parte degli aspiranti dei voluti requisiti, compilerà apposita graduatoria degli idonei in base ai seguenti criteri:

*a)* titolo di studio, qualora l'aspirante abbia regolarmente compiuto corsi superiori al titolo di studio minimo richiesto;

*b)* media dei voti riportati negli esami relativi al

Art. 4.

Ai provenienti dai civili ammessi a frequentare i corsi di istruzione presso la Scuola centrale sarà corrisposto il premio d'arruolamento in lire 3000 ed il trattamento economico previsto per gli allievi carabinieri.

Art. 5.

I corsi d'istruzione per gli allievi provenienti dai civili avranno la durata di due anni su programmi stabiliti dal Comando generale.

Nel primo anno al termine dell'ottavo mese gli allievi sottufficiali saranno avviati presso stazioni dell'Arma per la durata di 60 giorni per compiervi un esperimento pratico, al termine del quale il comandante della compagnia dalla quale la stazione dipende esprimerà il proprio motivato parere sull'idoneità dei giovani a proseguire il corso.

Per ottenere il passaggio al secondo corso gli allievi saranno sottoposti ad esami presso la Scuola.

Al termine del 9° mese del 2° anno di corso, gli allievi verranno nuovamente avviati alle stazioni per un periodo di giorni 60 e, assistiti dai sottufficiali comandanti titolari, assolveranno vere e proprie funzioni di comandanti di stazione.

Il comandante di compagnia, da cui la stazione dipende, al termine dei due mesi di permanenza esprimerà il proprio motivato parere circa la idoneità dell'allievo all'ammissione agli esami per conseguire la promozione a vice brigadiere.

Terminato l'esperimento gli allievi giudicati idonei verranno sottoposti ad esami finali presso la Scuola.

Dopo di che saranno inviati in licenza di un mese e quindi, i promossi, assegnati definitivamente alle stazioni dalle quali non potranno assolutamente essere distratti se non dopo conseguita la promozione a brigadiere, purchè riportino la classifica di « ottimo » o di « buono » con tre.

Art. 6.

Gli allievi che non avranno superato gli esami per la promozione al secondo anno del corso d'istruzione o al grado di vicebrigadiere non potranno ripetere il corso per più di un anno.

Al termine del primo anno di corso la Commissione esaminatrice dovrà pronunciarsi distintamente sulla idoneità del giovane ad essere promosso al secondo corso oppure sulla sua idoneità a continuare il servizio nell'Arma come carabiniere sino al compimento della ferma triennale contratta.

Coloro che non saranno giudicati neppure idonei al conseguimento del grado di carabiniere, qualora non abbiano ancora assolto ai loro obblighi militari, a se-

0 4 7 3 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

avere costituzione fisica robusta e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali.

Art. 2.

Le domande dei civili per essere ammessi a partecipare al concorso di ammissione per titoli e per esami, compilate in carta da bollo e corredate dei documenti che saranno indicati nel relativo bando, dovranno essere inoltrate ai Comandi di legione nel cui territorio hanno domicilio gli interessati.

Può essere di ostacolo all'arruolamento nell'arma anche l'avere l'aspirante un parente che sia stato o sia in atto affetto da una delle malattie di cui al precedente articolo.

I Comandi di legione, accertato il possesso da parte degli aspiranti di tutti i requisiti fisici, morali e di famiglia necessari e la regolarità dei documenti trasmessi, inoltreranno le domande degli aspiranti civili corredate dai documenti prescritti al Comando della scuola centrale carabinieri Reali per l'esame da parte di un'apposita Commissione.

Art. 3.

La Commissione di cui all'articolo precedente sarà composta:

1) dal comandante della Scuola o da chi ne fa le veci nel caso in cui il primo non sia stato nominato, presidente;

2) dall'ufficiale superiore, direttore degli studi, membro;

3) da un ufficiale inferiore della Scuola, membro e segretario.

La Commissione, riconosciuto il possesso da parte degli aspiranti dei voluti requisiti, compilerà apposita graduatoria degli idonei in base ai seguenti criteri:

*a*) titolo di studio, qualora l'aspirante abbia regolarmente compiuto corsi superiori al titolo di studio minimo richiesto;

*b*) media dei voti riportati negli esami relativi al titolo di studio prodotto;

c) media dei voti riportati negli esami di ammissione al concorso;

*d*) prestanza fisica.

A parità di merito sarà data la preferenza a coloro che abbiano titoli di attività partigiana per la liberazione del territorio nazionale, agli orfani di guerra od equiparati, ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor militare, di marina, aeronautico o civile, ai figli di militari dell'Arma e successivamente, ai più anziani d'età.

I candidati dichiarati idonei saranno ammessi ai corsi nel limite dei posti disponibili e nell'ordine di successione risultante dalla graduatoria.

I vincitori del concorso saranno avviati presso stazioni dell'Arma per la durata di 60 giorni per compiervi un esperimento pratico, al termine del quale il comandante della compagnia dalla quale la stazione dipende esprimerà il proprio motivato parere sull'idoneità dei giovani a proseguire il corso.

Per ottenere il passaggio al secondo corso gli allievi saranno sottoposti ad esami presso la Scuola.

Al termine del 9° mese del 2° anno di corso, gli allievi verranno nuovamente avviati alle stazioni per un periodo di giorni 60 e, assistiti dai sottufficiali comandanti titolari, assolveranno vere e proprie funzioni di comandanti di stazione.

Il comandante di compagnia, da cui la stazione dipende, al termine dei due mesi di permanenza esprimerà il proprio motivato parere circa la idoneità dell'allievo all'ammissione agli esami per conseguire la promozione a vice brigadiere.

Terminato l'esperimento gli allievi giudicati idonei verranno sottoposti ad esami finali presso la Scuola.

Dopo di che saranno inviati in licenza di un mese e quindi, i promossi, assegnati definitivamente alle stazioni dalle quali non potranno assolutamente essere distratti se non dopo conseguita la promozione a brigadiere, purchè riportino la classifica di « ottimo » o di « buono » con tre.

Art. 6.

Gli allievi che non avranno superato gli esami per la promozione al secondo anno del corso d'istruzione o al grado di vicebrigadiere non potranno ripetere il corso per più di un anno.

Al termine del primo anno di corso la Commissione esaminatrice dovrà pronunciarsi distintamente sulla idoneità del giovane ad essere promosso al secondo corso oppure sulla sua idoneità a continuare il servizio nell'Arma come carabiniere sino al compimento della ferma triennale contratta.

Coloro che non saranno giudicati neppure idonei al conseguimento del grado di carabiniere, qualora non abbiano ancora assolto ai loro obblighi militari, a seconda che abbiano frequentato il corso nell'Arma a piedi o a cavallo, saranno trasferiti nell'Arma di fanteria o di cavalleria sino al compimento della ferma di leva.

Gli allievi che, al termine del secondo anno di corso non saranno giudicati idonei al grado di vicebrigadiere, qualora non intendano ripetere il corso, saranno avviati presso le stazioni onde prestare servizio sino al compimento della ferma triennale contratta.

Art. 7.

Gli appuntati e carabinieri in servizio nell'Arma che aspirano a frequentare il corso allievi sottufficiali dovranno:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0474

aver prestato almeno due anni di servizio d'istituto presso stazioni dell'Arma (non in cariche speciali);

non aver superato il 28° anno d'età;

emergere, a giudizio del rispettivo comandante di legione, per contegno e capacità professionale.

Art. 8.

Gli appuntati e carabinieri in possesso dei requisiti suddetti potranno a domanda essere ammessi a prendere parte al concorso per esami onde essere ammessi a frequentare il corso allievi sottufficiali presso la Scuola centrale carabinieri Reali.

Art. 9.

I concorrenti per esami di cui all'articolo precedente saranno sottoposti alle seguenti prove:

*a*) prova scritta d'italiano, consistente nello svolgimento di un tema che dimostri le capacità dei candidati di sapere esprimere le idee con ordine logico e con stile semplice, chiaro, corretto;

*b*) prova orale di cultura generale;

*c*) prova orale su istruzioni e regolamenti.

I programmi relativi saranno stabiliti dal Comando generale dell'arma.

Art. 10.

Le prove scritte d'italiano saranno svolte dagli aspiranti, su due tesi a scelta stabilite dal Comando generale dell'arma e presso le sedi che saranno indicate dallo stesso Comando generale.

I temi saranno sottoposti ad un primo vaglio da parte di Commissioni composte:

*a*) per la Scuola centrale e le legioni dal comandante titolare o da quello interinale nel caso in cui il primo non sia stato destinato o sia legittimamente impedito, presidente;

*b*) da un ufficiale superiore, membro;

*c*) da un ufficiale inferiore, membro e segretario;

*d*) per i gruppi autonomi dal comandante titolare o da quello interinale nel caso in cui il primo non sia stato destinato o sia legittimamente impedito, presidente;

*e*) da un capitano, membro;

*f*) da un subalterno, membro e segretario.

Dette Commissioni provvederanno ad emettere un giudizio preliminare sulla sufficiente idoneità da parte dei candidati a frequentare il corso e trasmetteranno i temi di quelli ritenuti idonei alla Scuola centrale per il giudizio di secondo grado.

Presso detta Scuola centrale è costituita altra Commissione composta dal comandante titolare della Scuola o da quello interinale nel caso in cui il primo non

Tale Commissione al termine di ciascuna prova emetterà su ciascun concorrente giudizio di idoneità o non idoneità senza assegnazione di punti.

Saranno dichiarati idonei all'ammissione i concorrenti per esami che oltre all'aver superato la prova scritta avranno superato le prove orali.

Art. 12.

Fra gli aspiranti dichiarati idonei sarà stabilita apposita graduatoria di merito a formare la quale concorreranno i seguenti elementi:

*a*) il punto riportato nello svolgimento del tema scritto;

*b*) i precedenti di carriera e le benemerenze militari e civili.

Nella valutazione di queste, la Commissione presieduta dal comandante della Scuola di cui all'ultimo capoverso dell'art. 10 assegnerà:

1) due punti per ogni medaglia d'argento al valor militare o civile o per le promozioni straordinarie per merito di guerra;

2) un punto per ogni medaglia di bronzo al valor militare e per ogni croce di guerra al valor militare o medaglia di bronzo al valor civile;

3) mezzo punto per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di campagna di guerra o per ogni encomio solenne, attestato di benemerenza o promozione straordinaria per meriti eccezionali o professionali;

4) mezzo punto per ogni periodo di tre mesi o frazione superiore a tre mesi di partecipazione alla guerra di liberazione, sia nelle unità regolari delle forze armate sia nelle formazioni partigiane;

5) un punto a ciascun aspirante avente il grado di appuntato;

6) due punti per i provenienti dai sottufficiali delle altre armi dell'Esercito, del Corpo Reale equipaggi marittimi e della Regia aeronautica in servizio o in congedo;

7) un terzo di punto per ciascuno degli anni di effettivo servizio compiuto, sia da carabiniere che da appuntato.

Le frazioni di un anno saranno calcolate soltanto se superiori ai sei mesi. Nel computo del servizio prestato sarà considerato quale servizio effettivo anche il tempo trascorso dagli aspiranti in licenze brevi o ordinarie e quello passato in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

A parità di merito sarà data la precedenza all'aspirante avente il grado più elevato; a parità anche di grado prevarrà la maggiore anzianità di servizio.

Stabilite le graduatorie saranno chiamati a frequen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0475

Gli appuntati e carabinieri in possesso dei requisiti suddetti potranno a domanda essere ammessi a prendere parte al concorso per esami onde essere ammessi a frequentare il corso allievi sottufficiali presso la Scuola centrale carabinieri Reali.

Art. 9.

I concorrenti per esami di cui all'articolo precedente saranno sottoposti alle seguenti prove:

*a*) prova scritta d'italiano, consistente nello svolgimento di un tema che dimostri le capacità dei candidati di sapere esprimere le idee con ordine logico e con stile semplice, chiaro, corretto;

*b*) prova orale di cultura generale;

*c*) prova orale su istruzioni e regolamenti.

I programmi relativi saranno stabiliti dal Comando generale dell'arma.

Art. 10.

Le prove scritte d'italiano saranno svolte dagli aspiranti, su due tesi a scelta stabilite dal Comando generale dell'arma e presso le sedi che saranno indicate dallo stesso Comando generale.

I temi saranno sottoposti ad un primo vaglio da parte di Commissioni composte:

*a*) per la Scuola centrale e le legioni dal comandante titolare o da quello interinale nel caso in cui il primo non sia stato destinato o sia legittimamente impedito, presidente;

*b*) da un ufficiale superiore, membro;

*c*) da un ufficiale inferiore, membro e segretario;

*d*) per i gruppi autonomi dal comandante titolare o da quello interinale nel caso in cui il primo non sia stato destinato o sia legittimamente impedito, presidente;

*e*) da un capitano, membro;

*f*) da un subalterno, membro e segretario.

Dette Commissioni provvederanno al emettere un giudizio preliminare sulla sufficiente idoneità da parte dei candidati a frequentare il corso e trasmetteranno i temi di quelli ritenuti idonei alla Scuola centrale per il giudizio di secondo grado.

Presso detta Scuola centrale è costituita altra Commissione composta dal comandante titolare della Scuola o da quello interinale nel caso in cui il primo non sia stato destinato o sia legittimamente impedito, presidente; dall'ufficiale superiore direttore degli studi, membro, e dall'insegnante d'italiano, membro e segretario. Questa Commissione assegnerà a ciascun concorrente giudicato in precedenza sufficiente dalle commissioni di cui al precedenti capoversi, un punto da 0 a 20.

Art. 11.

I dichiarati prescelti saranno avviati alla Scuola centrale e quivi saranno sottoposti alle prove orali previste dai paragrafi *b*) e *c*) dell'art. 9 da apposita Commissione composta da un ufficiale superiore e due inferiori della Scuola suddetta.

Fra gli aspiranti dichiarati idonei sarà stabilita apposita graduatoria di merito a formare la quale concorreranno i seguenti elementi:

*a*) il punto riportato nello svolgimento del tema scritto;

*b*) i precedenti di carriera e le benemerenze militari e civili.

Nella valutazione di queste, la Commissione presieduta dal comandante della Scuola di cui all'ultimo capoverso dell'art. 10 assegnerà:

1) due punti per ogni medaglia d'argento al valor militare o civile o per le promozioni straordinarie per merito di guerra;

2) un punto per ogni medaglia di bronzo al valor militare e per ogni croce di guerra al valor militare o medaglia di bronzo al valor civile;

3) mezzo punto per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di campagna di guerra o per ogni encomio solenne, attestato di benemerenza o promozione straordinaria per meriti eccezionali o professionali;

4) mezzo punto per ogni periodo di tre mesi o frazione superiore a tre mesi di partecipazione alla guerra di liberazione, sia nelle unità regolari delle forze armate sia nelle formazioni partigiane;

5) un punto a ciascun aspirante avente il grado di appuntato;

6) due punti per i provenienti dai sottufficiali delle altre armi dell'esercito, del Corpo Reale equipaggi marittimi e della Regia aeronautica in servizio o in congedo;

7) un terzo di punto per ciascuno degli anni di effettivo servizio compiuto, sia da carabiniere che da appuntato.

Le frazioni di un anno saranno calcolate soltanto se superiori ai sei mesi. Nel computo del servizio prestato sarà considerato quale servizio effettivo anche il tempo trascorso dagli aspiranti in licenze brevi o ordinarie e quello passato in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

A parità di merito sarà data la precedenza all'aspirante avente il grado più elevato; a parità anche di grado prevarrà la maggiore anzianità di servizio.

Stabilita la graduatoria saranno chiamati a frequentare il corso i militari in ordine di precedenza sino alla concorrenza dei posti disponibili.

Art. 13.

Per gli allievi provenienti dagli appuntati e carabinieri il corso avrà la durata di nove mesi.

Al termine del corso gli allievi saranno avviati alle stazioni per compiervi un mese di esperimento, dopo di che, ottenuto il giudizio di idoneità all'ammissione agli esami da parte dei comandanti di compagnia da cui le stazioni dipendono, saranno sottoposti ad esami finali per la promozione a vicebrigadiere.

0 4 7 6
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 14.

Gli allievi sottufficiali partecipanti ai corsi presso la Scuola centrale non dovranno essere impiegati in servizio d'ordine pubblico o di presidio.

*Disposizioni transitorie.*

Art. 15.

Nella prima applicazione del presente decreto è data facoltà al Ministro per la guerra di effettuare un reclutamento straordinario mediante concorso per titoli e per esami di 700 allievi sottufficiali da trarsi esclusivamente da coloro che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano partecipato alla guerra di liberazione.

Per gli allievi di cui al comma precedente il corso di istruzione avrà la durata di nove mesi secondo i programmi che verranno stabiliti dal Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali.

Art. 16.

Agli effetti del primo comma del precedente art. 15, per combattente della guerra di liberazione s'intendono:

*a*) partigiani combattenti e patrioti;

*b*) appartenenti alle unità regolari delle Forze armate che hanno partecipato alla guerra di liberazione;

*c*) militari deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943, che non hanno mai aderito a servire nelle forze armate fasciste o tedesche;

*d*) civili deportati per ragioni politiche in condizioni analoghe a quelle indicate alla lettera *c*).

Art. 17.

Qualora alla data del concorso non siano state ancora definitivamente riconosciute, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, le qualifiche di partigiano combattente e di patriota di cui alla lettera *a*) del precedente art. 16, saranno ammessi i candidati muniti di certificati provvisori rilasciati a tale scopo dalle commissioni competenti.

Sarà in facoltà del comandante della Scuola di dimettere dai corsi gli allievi che non abbiano conseguito il certificato definitivo.

Art. 18.

Tutte le disposizioni comunque in contrasto con il presente decreto sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 589.

**Modificazioni al regolamento per le Compagnie dei barracelli di Sardegna.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382, portante provvedimenti per la Sardegna, nonchè il R. decreto 14 luglio 1898, n. 403, con il quale fu approvato il regolamento per le Compagnie dei barracelli;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il limite della competenza per valore per la risoluzione da parte del sindaco delle controversie di cui agli articoli 50, 51 e 53 del regolamento per le Compagnie dei barracelli della Sardegna, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 403, è elevato da L. 100 a L. 1000.

Art. 2.

La misura dei compensi ai barracelli di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento succitato, è triplicata.

La spesa relativa è imputata sui fondi del bilancio del Ministero dell'interno stabiliti per premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza e ad ufficiali e militari dei Reali carabinieri per servizi di speciale importanza.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI — CORBINO — GULLO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 339.* — TOSCA

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0477

...mente da coloro che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano partecipato alla guerra di liberazione.

Per gli allievi di cui al comma precedente il corso di istruzione avrà la durata di nove mesi secondo i programmi che verranno stabiliti dal Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali.

Art. 16.

Agli effetti del primo comma del precedente art. 15, per combattente della guerra di liberazione s'intendono:

*a*) partigiani combattenti e patriati;

*b*) appartenenti alle unità regolari delle Forze armate che hanno partecipato alla guerra di liberazione;

*c*) militari deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943, che non hanno mai potuto a servire nelle forze armate fasciste o tedesche;

*d*) civili deportati per ragioni politiche in condizioni analoghe a quelle indicate alla lettera *c*).

Art. 17.

Qualora alla data del concorso non siano state ancora definitivamente riconosciute, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, le qualifiche di partigiano combattente e di patriota di cui alla lettera *a*) del precedente art. 16, saranno ammessi i candidati muniti di certificati provvisori rilasciati a tale scopo dalle commissioni competenti.

Sarà in facoltà del comandante della Scuola di dispensare dai corsi gli allievi che non abbiano consegnato il certificato definitivo.

Art. 18.

Tutte le disposizioni comunque in contrasto con il presente decreto sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BRUSCO — ROMITA — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 238.* — FRASCA

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il limite della competenza per valore per la risoluzione da parte del sindaco delle controversie di cui agli articoli 50, 51 e 53 del regolamento per le Compagnie dei barracelli della Sardegna, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 403, è elevato da L. 100 a L. 1000.

Art. 2.

La misura dei compensi ai barracelli di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento suscitato, è triplicata.

La spesa relativa è imputata sui fondi del bilancio del Ministero dell'interno stabiliti per premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza o ad ufficiali e militari dei Reali carabinieri per servizi di speciale importanza.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI — CORBINO — GULLO

*Visto, il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 239.* — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1946.

**Convalida dei licenziamenti effettuati nei riguardi di alcuni impiegati dalla Sede Nord dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la lettera n. 8949/11/A7 del 4 giugno 1946, con la quale il commissario per la gestione straordinaria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta propone la convalida dei licenziamenti, disposti dalla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0478

Sede Nord dell'Ente medesimo sotto l'impero del governo della sedicente repubblica sociale italiana, per gli impiegati di cui agli elenchi acclusi al foglio sopradistinto, a datare dal giorno a fianco di ciascun nominativo segnato;

Considerato che l'opera del personale anzidetto non è necessaria all'Ente per lo svolgimento della sua attività;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alla data a fianco di ciascun nominativo segnata, i licenziamenti dei seguenti impiegati disposti dalla Sede Nord dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sotto il governo della sedicente repubblica sociale italiana:

sig. Gandi Giuseppe, a datare dal 2 gennaio 1944; sig. Buzzi Emma, a datare dal 30 giugno 1944; signor Torcellan Pietro, a datare dal 30 ottobre 1944; sig. Melly Maria Bianca, a datare dal 10 ottobre 1944; sig. Gardenghi Nino, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Bottiglini Ida, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Joanna Maria Luisa, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Frattali Antonietta, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Allegri Gianna, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Bottazzi Maria Paola, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Sorrentino Giuseppe, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Doria Margherita, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Spadaccini Adriana, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Dugoni Natalina, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Puligni Mario, a datare dal 20 ottobre 1944; signor Bertoli Massimo, a datare dal 30 ottobre 1944; signor Lopane Onofrio, a datare dal 30 ottobre 1944; signor Brissa Raffaele, a datare dal 2 novembre 1944; signor Ricci Oreste, a datare dal 2 novembre 1944; sig. D'Ambrosio Raffaele, a datare dal 18 novembre 1944; sig. De Domenicis Anita, a datare dal 12 dicembre 1944; signor De Stasio Attilio, a datare dal 12 dicembre 1944; sig. Pascarella Elodia, a datare dal 31 dicembre 1944; sig. Foti Vincenzo, a datare dal 2 febbraio 1945; signor Foti Augusto, a datare dal 2 febbraio 1945; sig. Perrone Saverio, a datare dal 6 aprile 1945; sig. Caminardi Caterina, a datare dal 6 aprile 1945; sig. Pantera Francesco, a datare dal 6 aprile 1945; sig. Paris Giulia, a datare dal 6 aprile 1945; sig. Gardenghi Agostino, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Tarantino Antonio, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Monaco Alfonso, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Mele Vincenzo, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Mele Tommaso, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Izzi Salvatore, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Cipriani Michele, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Cassibba Nino, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Angiulli Matteo, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Arcangeli Rosina Ponti, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Fiorbello Antonio, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Frattali Aniceto, a datare dal 23 aprile 1945;

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.

**Apertura di dipendenze in Cerignola (Foggia), Osimo (Ancona) e Salerno del Credito Italiano, avente sede in Genova.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Credito Italiano, banca di interesse nazionale con sede in Genova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova, è autorizzato ad istituire proprie dipendenze in Cerignola (Foggia), Osimo (Ancona) e Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 19 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1960)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Apertura di una agenzia di città in Brescia della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, ente morale con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 947911

Sono convalidati, ora dato e nanco di cognome e nominativo segnata, i licenziamenti dei seguenti impiegati disposti dalla Sede Nord dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sotto il governo della cessante repubblica sociale italiana:

sig. Gandi Giuseppe, a datare dal 2 gennaio 1944; sig. Buzzi Emma, a datare dal 30 giugno 1944; signor Torcellan Pietro, a datare dal 30 ottobre 1944; sig. Mely Maria Bianca, a datare dal 10 ottobre 1944; sig. Gardenghi Nino, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Botticini Ida, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Joggna Maria Luisa, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Frattali Antonietta, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Allegri Gianna, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Bottazzi Maria Paola, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Sorrentino Giuseppe, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Boria Margherita, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Spadaccini Adriana, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Dugoni Natalina, a datare dal 15 ottobre 1944; sig. Fuligni Mario, a datare dal 20 ottobre 1944; signor Bertoli Massimo, a datare dal 30 ottobre 1944; signor Lopane Onofrio, a datare dal 30 ottobre 1944; signor Brissa Raffaele, a datare dal 2 novembre 1944; signor Ricci Orsie, a datare dal 2 novembre 1944; sig. D'Ambrosio Raffaele, a datare dal 18 novembre 1944; sig. De Dominicis Anita, a datare dal 12 dicembre 1944; signor De Stasio Attilio, a datare dal 12 dicembre 1944; sig. Pascarella Elodia, a datare dal 31 dicembre 1944; sig. Foti Vincenzo, a datare dal 2 febbraio 1945; signor Foti Augusto, a datare dal 2 febbraio 1945; sig. Perrone Saverio, a datare dal 6 aprile 1945; sig. Caminardi Caterina, a datare dal 6 aprile 1945; sig. Pantera Francesco, a datare dal 6 aprile 1945; sig. Paris Giulia, a datare dal 6 aprile 1945; sig. Gardenghi Agostino, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Tarantino Antonio, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Monaco Alfonso, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Mele Vincenzo, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Mele Tommaso, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Izzi Salvatore, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Cipriani Michele, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Cassibba Nino, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Angiulli Matteo, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Arcangeli Rosina Ponti, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Fiorbello Antonio, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Frattali Aniceto, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Vecchione Raffaele, a datare dal 23 aprile 1945; sig. Tomarelli Elvio, a datare dal 23 aprile 1945; signor Bertoli Achille, a datare dal 23 aprile 1945, sig. Montingelli Antonio, a datare dal 23 aprile 1945.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 giugno 1946

*Il Ministro*: Gronchi

(2055)

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Credito Italiano, banca di interesse nazionale con sede in Genova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova, è autorizzato ad istituire proprie dipendenze in Cerignola (Foggia), Osimo (Ancona) e Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 19 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1900)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Apertura di una agenzia di città in Brescia della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, ente morale con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, ente morale con sede in Milano, è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Brescia, nella zona di porta Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 21 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1903)

0480

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.

**Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Foggia.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745 sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del cessato Ispettorato del credito in data 20 aprile 1943 con il quale il rag. Michele Carelli venne nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Foggia;

Considerato che il predetto rag. Carelli è scaduto dalla carica per compiuto triennio;

Decreta:

Il rag. Michele Carelli è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Foggia, per il triennio 1946-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 giugno 1946

(1885) *Il Ministro*: COSATO

---

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Apertura di una filiale in Rovereto sul Secchia del Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco S. Geminiano e S. Prospero, società per azioni con sede in Modena;

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Nomina del liquidatore del Consorzio agrario cooperativo, con sede in Anagni (Frosinone).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che l'avv. Eustachio Felli, nominato con decreto del Capo del Governo in data 22 dicembre 1940, si è dimesso dalla carica di liquidatore del Consorzio agrario cooperativo, con sede in Anagni (Frosinone), ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto di emissione;

Decreta:

L'avv. Amerigo Cagiati è nominato liquidatore del Consorzio agrario cooperativo, con sede in Anagni (Frosinone), in sostituzione dell'avv. Eustachio Felli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 giugno 1946

*Il Ministro*: COSATO

(1885)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

**Apertura di dipendenze in San Bassano e Calvatone (Cremona) della Banca provinciale Lombarda, con sede in Bergamo.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca provinciale Lombarda, società per azioni con sede in Bergamo;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0481

25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del cessato Ispettorato del credito in data 20 aprile 1943 con il quale il rag. Michele Carelli venne nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Foggia;

Considerato che il predetto rag. Carelli è scaduto dalla carica per compiuto triennio;

Decreta:

Il rag. Michele Carelli è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Foggia, per il triennio 1946-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1885)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

**Apertura di una filiale in Rovereto sul Secchia del Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedata la domanda avanzata dal Banco S. Geminiano e S. Prospero, società per azioni con sede in Modena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco S. Geminiano e S. Prospero, società per azioni con sede in Modena, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Rovereto sul Secchia, frazione del comune di Novi di Modena (Modena).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1893)

tembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che l'avv. Eustachio Felli, nominato con decreto del Capo del Governo in data 22 dicembre 1940, si è dimesso dalla carica di liquidatore del Consorzio agrario cooperativo, con sede in Anagni (Frosinone), ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto di emissione;

Decreta:

L'avv. Amerigo Cagiati è nominato liquidatore del Consorzio agrario cooperativo, con sede in Anagni (Frosinone), in sostituzione dell'avv. Eustachio Felli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1886)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

**Apertura di dipendenze in San Bassano e Calvatone (Cremona) della Banca provinciale Lombarda, con sede in Bergamo.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedata la domanda avanzata dalla Banca provinciale Lombarda, società per azioni con sede in Bergamo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca provinciale Lombarda, società per azioni con sede in Bergamo, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze in San Bassano e Calvatone (Cremona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1899)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

**Rettifica della denominazione dell'azienda sottoposta a sequestro col decreto Ministeriale 9 agosto 1945 in « Ditta Alfredo Bloss di A. Bloss ed ing. Raff - Società in nome collettivo ».**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 9 agosto 1945, con il quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100 e del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33, è stata sottoposta a sequestro la Ditta Alfredo Bloss, con sede in Milano, e nominato sequestratario il rag. Giovanni Balestrieri con l'autorizzazione a continuare la gestione;

Visto il decreto 16 gennaio 1946, con il quale è stato nominato sequestratario della Ditta suindicata l'avvocato Filippo Foligno in sostituzione del rag. Giovanni Balestrieri, dimissionario;

Visto il decreto 14 febbraio 1946, con cui è stato rettificato in « avv. Alfredo Foligno » il nome del sequestratario;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 dell'atto di regolarizzazione, rogato dal notaio dott. Giuseppe Gallizia di Milano, in data 30 dicembre 1942, la effettiva ragione sociale della Ditta Alfredo Bloss è quella di « Ditta Alfredo Bloss di A. Bloss ed ing. Raff »;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 42, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La denominazione dell'azienda sottoposta a sequestro col decreto Ministeriale 9 agosto 1945, è rettificata in « Ditta Alfredo Bloss di A. Bloss ed ing. Raff - Società in nome collettivo », con sede in Milano ed è confermato sequestratario della stessa l'avv. Alfredo Foligno che rimane autorizzato a continuarne l'esercizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(2027)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.

**Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno nella I Fiera postbellica di Milano che si terrà a Milano dal 12 al 27 settembre 1946.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n.

Decreta:

*Articolo unico.*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e i disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella I Fiera postbellica di Milano che si terrà a Milano dal 12 al 27 settembre 1946, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 101 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1351.

Roma, addì 25 giugno 1946

*Il Ministro*: Gronchi

(2001)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.

**Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Racalmuto (Agrigento).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 5 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 16 giugno 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale e artigiana di Racalmuto (Agrigento) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato regio decreto-legge n. 375;

Veduto il provvedimento del cessato Ispettorato del credito in data 25 gennaio 1940, con il quale il dottor Diego Gueli venne nominato commissario liquidatore della Cassa suddetta;

Considerato che il predetto dott. Gueli ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 4 8 3 1

Visto il decreto 16 gennaio 1946, con il quale è stato nominato sequestratario della Ditta suindicata l'avvocato Filippo Foligno in sostituzione del rag. Giovanni Balestrieri, dimissionario;

Visto il decreto 14 febbraio 1946, con cui è stato rettificato in « avv. Alfredo Foligno » il nome del sequestratario;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 dell'atto di regolarizzazione, rogato dal notaio dott. Giuseppe Gallizia di Milano, in data 30 dicembre 1942, la effettiva ragione sociale della Ditta Alfredo Bloss è quella di « Ditta Alfredo Bloss di A. Bloss ed ing. Raff »;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La denominazione dell'azienda sottoposta a sequestro col decreto Ministeriale 9 agosto 1945, è rettificata in « Ditta Alfredo Bloss di A. Bloss ed ing. Raff - Società in nome collettivo », con sede in Milano ed è confermato sequestratario della stessa l'avv. Alfredo Foligno che rimane autorizzato a continuarne l'esercizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 21 giugno 1946

*Il Ministro*: Comino

(2927)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.

**Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli, ai disegni e marchi che figureranno nella I Fiera postbellica di Milano che si terrà a Milano dal 12 al 27 settembre 1945.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, soprarichiamato si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1251.

Roma, addì 25 giugno 1946

*Il Ministro*: Gronchi

(2001)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.

**Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Racalmuto (Agrigento).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1939, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 16 giugno 1939, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale e artigiana di Racalmuto (Agrigento) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopracitato regio decreto-legge n. 375;

Veduto il provvedimento del cessato Ispettorato del credito in data 25 gennaio 1940, con il quale il dottor Diego Gueli venne nominato commissario liquidatore della Cassa suddetta;

Considerato che il predetto dott. Gueli ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Carmelo Basile di Stefano è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Racalmuto (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(2021)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0484

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.

**Sostituzione del sequestratario della società in nome collettivo Oehme e Baier, con sede in Torino.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1945, emesso a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo Oehme e Baier, con sede in Torino, largo Bardonecchia n. 175, e nominato sequestratario l'avv. Calligaris Lodovico;

Ritenuto che il predetto avv. Calligaris Lodovico non ha preso in consegna l'azienda e pertanto occorre sostituirlo nell'incarico con altra persona;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 febbraio 1945, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della società in nome collettivo Oehme e Baier, con sede in Torino, largo Bardonecchia n. 175, l'ing. Carpi Cesare, il quale è autorizzato a continuare l'esercizio dell'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 giugno 1946

(1930) *Il Ministro*: Corbino

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1946.

**Elevazione dei limiti di età per l'ammissione nei ruoli dei lavoratori portuali.**

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che contiene norme per la disciplina del lavoro nei porti;

Visto il regio decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti;

Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, convertito nella legge 11 giugno 1928, n. 1461, che detta norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti;

Visti i decreti Ministeriali 25 aprile 1925, 12 settembre 1925, 3 gennaio 1926, 13 gennaio 1926, 29 gennaio 1926, 2 febbraio 1926, 5 febbraio 1926, 9 febbraio 1926, 14 febbraio 1926, 18 febbraio 1926, 14 aprile 1926, 12 luglio 1926, 5 marzo 1927, 23 agosto 1927, 22 agosto 1928, 15 novembre 1928, 22 novembre 1928 e 7 dicembre 1928;

Uditi i Ministri per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Fino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, il limite massimo di età previsto per l'iscrizione nei ruoli dei lavoratori portuali, è aumentato di cinque anni per i combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, nonchè per i patrioti, per i militari e civili reduci dalla prigionia e per i deportati civili.

Tale aumento è concesso in aggiunta a quelli eventualmente spettanti ai sensi del decreto Ministeriale 11 giugno 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1935 e modificato con l'art. 3 del presente decreto.

Il limite massimo di età non potrà, comunque, superare i 45 anni.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto, la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia, deve risultare da attestazione del Comune di residenza.

Art. 3.

Nella lettera *b*) dell'art. 1 del decreto Ministeriale 11 giugno 1935, sono soppresse le seguenti parole: « e per gli invalidi per la causa fascista ». La lettera *c*) dell'art. 1 dello stesso decreto Ministeriale è soppressa.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 29 giugno 1946

(2026) *Il Ministro*: De Courten

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1946.

**Costituzione della Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di licenze di costruzione di apparecchi e materiali radioelettrici.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 231;

Vista la legge 12 gennaio 1933, n. 141;

Visto il regio decreto 15 maggio 1933, n. 590;

Visto il regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912;

Visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2173, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 780;

Visto l'art. 278 del Codice postale, telegrafico

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780021

preso in consegna l'azienda e pertanto occorre sostituirlo nell'incarico con altra persona;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della società in nome collettivo Ochme e Baier, con sede in Torino, largo Bardonecchia n. 175, l'ing. Carpi Cesare, il quale è autorizzato a continuare l'esercizio dell'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 giugno 1946

(1980) *Il Ministro*: Comunio

---

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1946.

**Elevazione dei limiti di età per l'ammissione nei ruoli dei lavoratori portuali.**

IL MINISTRO PER LA MARINA

Vista il regio decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che contiene norme per la disciplina del lavoro nei porti;

Visto il regio decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 202, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti;

Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, convertito nella legge 11 giugno 1928, n. 1461, che detta norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti;

Visti i decreti Ministeriali 23 aprile 1925, 12 settembre 1925, 3 gennaio 1926, 13 gennaio 1926, 29 gennaio 1926, 2 febbraio 1926, 5 febbraio 1926, 9 febbraio 1926, 11 febbraio 1926, 18 febbraio 1926, 14 aprile 1926, 12 luglio 1926, 5 marzo 1927, 23 agosto 1927, 22 agosto 1928, 15 novembre 1928, 22 novembre 1928 e 7 dicembre 1928, con i quali vennero istituiti gli Uffici del lavoro portuale rispettivamente nei porti di Livorno, Porto Santo Stefano, Savona, La Spezia, Civitavecchia, Catania, Siracusa, Trapani, Salerno, Messina, Ancona, Bari, Imperia, Porto Empedocle, Palermo, Brindisi, Molfetta, Barletta, Torre Annunziata, Ravenna, Cagliari, Reggio Calabria, Taranto e Castellammare di Stabia;

Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1928, relativo alla disciplina del lavoro nei porti di minor traffico;

Visto il decreto Ministeriale 11 giugno 1935, relativo all'innalzamento dei limiti di età per l'ammissione nei ruoli dei lavoratori portuali;

continuano spettanti ai sensi del decreto Ministeriale 11 giugno 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1935 e modificato con l'art. 3 del presente decreto.

Il limite massimo di età non potrà, comunque, superare i 45 anni.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto, la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia, deve risultare da attestazione del Comune di residenza.

Art. 3.

Nella lettera *b*) dell'art. 1 del decreto Ministeriale 11 giugno 1935, sono soppresse le seguenti parole: « e per gli invalidi per la causa fascista ». La lettera *c*) dell'art. 1 dello stesso decreto Ministeriale è soppressa.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 29 giugno 1946

(2026) *Il Ministro*: De Courten

---

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1946.

**Costituzione della Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di licenze di costruzione di apparecchi e materiali radioelettrici.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 234;

Vista la legge 12 gennaio 1933, n. 141;

Visto il regio decreto 15 maggio 1933, n. 599;

Visto il regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912;

Visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2173, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 780;

Visto l'art. 253 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la legge 3 ottobre 1940, n. 1193;

Visto il decreto Ministeriale 15 gennaio 1941, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio successivo, registro n. 4, foglio n. 155;

Visto il decreto Ministeriale 12 maggio 1941, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio successivo, registro n. 11, foglio n. 220;

Visto il decreto Ministeriale 11 novembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre successivo, registro n. 27, foglio n. 50;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0486

Considerato che la Commissione di cui ai decreti Ministeriali citati nelle premesse non è in grado di funzionare per la soppressione di alcuni organi rappresentanti in seno alla Commissione stessa;

Ravvisata l'opportunità di ricostituire con criteri aderenti alle attuali necessità la Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di licenze di costruzione di apparecchi e materiali radioelettrici e per la rinnovazione di quelle scadute;

Decreta:

Art. 1.

I decreti Ministeriali del 15 gennaio 1941, del 12 maggio 1941 e dell'11 novembre 1941 citati nella premessa, relativi alla nomina della Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di licenze di costruzione di apparecchi e materiali radioelettrici, sono abrogati.

Art. 2.

Dalla data del presente decreto è costituita presso la Direzione generale delle poste e dei telegrafi, una Commissione con l'incarico di esprimere il proprio parere sulle domande per la concessione e per la rinnovazione delle licenze di costruzione di apparecchi e materiali radioelettrici, e di stabilire quali di tali apparecchi e materiali la ditta potrà essere autorizzata a fabbricare, per poterne fare menzione sulla licenza.

Art. 3.

La Commissione di cui all'articolo precedente, oltre l'esame dei documenti che dovranno corredare la domanda, ai termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988 e dell'art. 3 del regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2175, potrà eseguire, anche a mezzo dei propri componenti, le indagini che crederà opportune sull'attrezzatura tecnica delle ditte interessate, onde assicurarsi della effettiva capacità delle costruzioni cui le ditte stesse intendono essere autorizzate.

Art. 4.

La Commissione sarà così costituita:

1-2-3) da tre funzionari della Direzione generale delle poste e telegrafi e cioè:

*a*) dal direttore dell'Istituto sperimentale delle poste e telegrafi, quale presidente;

*b*) dal capo dell'Ispettorato generale del traffico telegrafico e radiotelegrafico;

*c*) dal capo della Sezione amministrativa della divisione 2ª dell'Ispettorato generale del traffico telegrafico e radiotelegrafico, che avrà anche le funzioni

Art. 6.

La Commissione potrà invitare alle riunioni esperti e rappresentanti di altri enti interessati a determinati problemi. Essi però avranno soltanto voto consultivo e non avranno titolo ai compensi stabiliti dal successivo art. 7.

Art. 7.

Ai componenti indicati negli articoli 1 e 3 precedenti spettano i compensi previsti dalle disposizioni in vigore.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 1° luglio 1946

(2634) *Il Ministro*: SCELBA

---

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1946.

**Convalida del decreto relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Apostoli in Busto Arsizio (Varese).**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 29 luglio 1944, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1944 registro 2, foglio 391, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Cardinale Arcivescovo di Milano in data 18 marzo 1944, col quale fu eretta la parrocchia dei SS. Apostoli in Busto Arsizio (Varese);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 29 luglio 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 853, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato entro un anno dalla data del trasferimento all'Amministrazione del Governo italiano del territorio già sottoposto all'Amministrazione Militare Alleata;

Considerato che il territorio della provincia di Varese è stato trasferito all'Amministrazione del Governo italiano con decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1945, n. 792, con decorrenza dal 1° gennaio 1946;

Visto il rapporto del Prefetto di Varese, in data 2 giugno 1946, n. 12944, div. 1ª;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No: 0487

Decreta:

Art. 1.

I decreti Ministeriali del 15 gennaio 1941, del 12 maggio 1941 e dell'11 novembre 1941 citati nella premessa, relativi alla nomina della Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di licenze di costruzione di apparecchi e materiali radioelettrici, sono abrogati.

Art. 2.

Dalla data del presente decreto è costituita presso la Direzione generale delle poste e dei telegrafi, una Commissione con l'incarico di esprimere il proprio parere sulle domande per la concessione e per la rinnovazione delle licenze di costruzione di apparecchi e materiali radioelettrici, e di stabilire quali di tali apparecchi e materiali la ditta potrà essere autorizzata a fabbricare, per poterne fare menzione sulla licenza.

Art. 3.

La Commissione di cui all'articolo precedente, oltre l'esame dei documenti che dovranno corredare la domanda, ai termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988 e dell'art. 3 del regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2173, potrà eseguire, anche a mezzo dei propri componenti, le indagini che crederà opportune sull'attrezzatura tecnica delle ditte interessate, onde assicurarsi della effettiva capacità delle costruzioni cui le ditte stesse intendono essere autorizzate.

Art. 4.

La Commissione sarà così costituita:

1-2-3) da tre funzionari della Direzione generale delle poste e telegrafi e cioè:

*a*) dal direttore dell'Istituto sperimentale delle poste e telegrafi, quale presidente;

*b*) dal capo dell'Ispettorato generale del traffico telegrafico e radiotelegrafico;

*c*) dal capo della Sezione amministrativa della divisione 2ª dell'Ispettorato generale del traffico telegrafico e radiotelegrafico, che avrà anche le funzioni di segretario della Commissione;

4) da un funzionario di grado non inferiore al 6° del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, in rappresentanza e su designazione del Ministero stesso;

5) da un rappresentante dell'industria radio, designato dalla Confederazione dell'industria;

6) da un rappresentante della Confederazione generale del lavoro, per i lavoratori dell'industria radio.

Art. 5.

Per il caso di assenza, i componenti della Commissione potranno essere sostituiti da funzionari o incaricati appositamente designati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 1° luglio 1946

(2034) *Il Ministro*: SCELBA

---

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1946.

**Convalida del decreto relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Apostoli in Busto Arsizio (Varese).**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 29 luglio 1944, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1944 registro 2, foglio 391, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento, agli effetti civili, del decreto del Cardinale Arcivescovo di Milano in data 18 marzo 1944, col quale fu eretta la parrocchia dei SS. Apostoli in Busto Arsizio (Varese);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 29 luglio 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato entro un anno dalla data del trasferimento all'Amministrazione del Governo italiano del territorio già sottoposto all'Amministrazione Militare Alleata;

Considerato che il territorio della provincia di Varese è stato trasferito all'Amministrazione del Governo italiano con decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1945, n. 792, con decorrenza dal 1° gennaio 1946;

Visto il rapporto del Prefetto di Varese, in data 2 giugno 1946, n. 12914, div. 1ª;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 29 luglio 1944, col quale fu riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Milano in data 18 marzo 1944, relativo all'erezione della parrocchia dei SS. Apostoli in Busto Arsizio (Varese).

Il Prefetto di Varese è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 2 luglio 1946

(1929) p. *Il Ministro*: SPATARO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1946.

**Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il dott. Guglielmo Bertani è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 2 luglio 1946

*Il Ministro per l'industria e commercio*
GRONCHI

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(1977)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1946.

**Trasferimento di filiale della Banca provinciale Lombarda di Bergamo.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca provinciale Lombarda, società per azioni con sede in Bergamo;

Sentito l'Istituto di emissione;

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.

**Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Padova.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio col quale il dott. Gino Soldan è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Padova;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra all'ing. Gino Zardini;

Decreta:

L'ing. Gino Zardini è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Padova, in sostituzione del dott. Gino Soldan.

Roma, addì 5 luglio 1946

(2014) *Il Ministro*: GULLO

---

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1946.

**Composizione del Comitato della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, con sede in Roma, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 23 della legge 10 giugno 1940, n. 653, concernente il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

Visti i decreti luogotenenziali 24 agosto 1944 e 21 settembre 1944, concernenti la nomina del commissario straordinario e del vice commissario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382, concernente la sostituzione in commissioni od organi di enti dei membri di nomina o designazione sindacale;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1944 sulla ripartizione dei servizi;

Decreta:

Il Comitato della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati con sede in Roma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 948021

Decreta:

Il dott. Guglielmo Bertani è nominato, ai sensi del l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 2 luglio 1946

*Il Ministro per l'industria e commercio*
GRONCHI

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(1977)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1946.

**Trasferimento di filiale della Banca provinciale Lombarda di Bergamo.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca provinciale Lombarda, società per azioni con sede in Bergamo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca provinciale Lombarda, società per azioni con sede in Bergamo, è autorizzata, previa definitiva chiusura della propria dipendenza di Ambivere (Bergamo), ad aprire una propria dipendenza in Mapello (Bergamo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 3 luglio 1946

*Il Ministro*: COSATO

(2020)

agrario provinciale di Padova;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico di cui sopra all'ing. Gino Zardini;

Decreta:

L'ing. Gino Zardini è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Padova, in sostituzione del dott. Gino Soldan.

Roma, addì 5 luglio 1946

(2014) *Il Ministro*: GULLO

---

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1946.

**Composizione del Comitato della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, con sede in Roma, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 23 della legge 10 giugno 1940, n. 653, concernente il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

Visti i decreti luogotenenziali 24 agosto 1944 e 21 settembre 1944, concernenti la nomina del commissario straordinario e del vice commissario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382, concernente la sostituzione in commissioni od organi di enti dei membri di nomina o designazione sindacale;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1944 sulla ripartizione dei servizi;

Decreta:

Il Comitato della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati con sede in Roma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è composto come segue:

*Presidente*:

Romanelli prof. Vincenzo Maria, commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con facoltà di farsi sostituire da Wolitzka dott. Bino, vice commissario dell'Istituto.

*Membri*:

Can dott. Giommaria, reggente la Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Simeone dott. Francesco, reggente la Direzione generale del lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

0 4 9 0 1
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Parisi avv. Attilio, in rappresentanza degli industriali;

Filati dott. Giuseppe, in rappresentanza degli agricoltori;

De Cataldo ing. Riccardo, in rappresentanza dei commercianti;

Gatti rag. Giuseppe, in rappresentanza delle aziende del credito e dell'assicurazione;

Mattenoci Mario, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Calzolaretti Guido, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Desidera Manlio, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Bianchi Vittorio, in rappresentanza dei lavoratori del credito e assicurazione;

dott. Palma Giovanni, reggente la Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Roma, addì 8 luglio 1946

*Il Ministro*: BARBARESCHI

(2028)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

**Contributo del 2 % dovuto alla Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1941 dalle società di assicurazioni aventi sede al nord di Roma che esercitano il ramo incendio.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto l'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, che detta nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il decreto Ministeriale 8 febbraio 1945, col quale è stata fissata la misura del contributo da versare alla Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1941 della citata legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dalle imprese di assicurazione aventi sede in Roma;

Considerato che dopo la restituzione all'amministrazione del Governo italiano dei territori dell'Italia settentrionale è stato possibile accertare l'importo dei premi di assicurazione contro gli incendi riscossi dalle imprese aventi sede a nord di Roma e da esse denunciati ai sensi dell'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3284;

Art. 2.

Sui contratti di assicurazione comprendenti cumulativamente più rischi, tra i quali il rischio incendio, la parte del premio da attribuirsi a quest'ultimo agli effetti dell'applicazione del contributo è stabilita nella misura seguente:

*a*) polizze globali autoveicoli: 10 % del premio totale;

*b*) polizze per i rischi dei proprietari di fabbricati o rischi degli inquilini: 40 % del premio totale;

*c*) polizze cumulative furti e incendio: 50 % del premio totale.

Art. 3.

Il contributo di cui ai precedenti articoli sarà versato dalle compagnie in due rate uguali rispettivamente non oltre il 15 luglio e il 15 settembre 1946 sul conto corrente postale n. 1/2919 - Roma, intestato alla Cassa sovvenzioni antincendi e dell'effettuato versamento sarà data comunicazione al Ministero dell'industria e del commercio - Ispettorato delle assicurazioni private.

La rata eventualmente già scaduta sarà versata non oltre il 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Non è consentita altra forma di versamento diversa da quella prevista dal precedente art. 3.

Tuttavia saranno ritenuti validi i versamenti parziali del contributo già effettuato, in conto esercizio 1941, alla data di pubblicazione del presente decreto, e le società interessate saranno tenute a versare sul conto corrente postale n. 1/2919 - Roma, le differenze occorrenti a completare l'importo del contributo da esse rispettivamente dovuto per l'anno 1941.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

*Il Ministro per l'industria e commercio*
GRONCHI

p. *Il Ministro per l'interno*
SPATARO

---

*Elenco delle compagnie di assicurazioni aventi sede a nord di Roma che, a termini dell'art. 41 della legge*

049911
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

del commercio;

Brancati Vittorio, in rappresentanza dei lavoratori del credito e assicurazione;

dott. Palma Giovanni, reggente la Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Roma, addì 8 luglio 1946

*Il Ministro:* BARBARESCHI

(2028)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

**Contributo del 2 %, dovuto alla Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1944 dalle società di assicurazioni aventi sede al nord di Roma che esercitano il ramo incendio.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto l'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, che detta nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il decreto Ministeriale 8 febbraio 1945, col quale è stata fissata la misura del contributo da versare alla Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1944 della citata legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dalle imprese di assicurazione aventi sede in Roma;

Considerato che dopo la restituzione all'amministrazione del Governo italiano dei territori dell'Italia settentrionale è stato possibile accertare l'importo dei premi di assicurazione contro gli incendi riscossi dalle imprese aventi sede a nord di Roma e da esse denunciati ai sensi dell'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281;

Ritenuto che anche per tali premi occorre determinare l'ammontare del contributo suddetto e stabilire le modalità e i termini per il relativo versamento;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo del 2 % dovuto per l'anno 1944 alla Cassa sovvenzioni antincendi ai sensi dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dalle compagnie di assicurazioni aventi sede a nord di Roma è stabilito nell'ammontare a fianco di ciascuna indicato nell'elenco annesso al presente decreto e controfirmato dal Ministro per l'industria ed il commercio.

Art. 2.

Il contributo di cui ai precedenti articoli sarà versato dalle compagnie in due rate uguali rispettivamente non oltre il 15 luglio e il 15 settembre 1946 sul conto corrente postale n. 1/20919 - Roma, intestato alla Cassa sovvenzioni antincendi e dell'effettuato versamento sarà data comunicazione al Ministero dell'Industria e del commercio - Ispettorato delle assicurazioni private.

La rata eventualmente già scaduta sarà versata non oltre il 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Non è consentita altra forma di versamento diversa da quella prevista dal precedente art. 3.

Tuttavia saranno ritenuti validi i versamenti parziali del contributo già effettuato, in conto esercizio 1944, alla data di pubblicazione del presente decreto, e le società interessate saranno tenute a versare sul conto corrente postale n. 1/20919 - Roma, le differenze occorrenti a completare l'importo del contributo da esse rispettivamente dovuto per l'anno 1944.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

*Il Ministro per l'industria e commercio*
GRONCHI

p. *Il Ministro per l'interno*
SCIATOIA

---

*Elenco delle compagnie di assicurazioni aventi sede a nord di Roma che, a termini dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sono tenute al pagamento, a favore della Cassa sovvenzioni antincendi, del contributo 2 % relativo all'anno 1944, sulla base dei premi di assicurazione contro l'incendio introitati nell'anno 1943 e denunciati ai sensi dell'art. 21 del decreto Ministeriale 30 dicembre 1923, n. 3281.*

Il contributo è stato calcolato sull'importo dei premi suddetti diminuito degli accessori computati nella percentuale forfettizzata del 10 %.

Tale detrazione non è stata effettuata sui premi della Mutua esercenti imprese elettriche che non applica l'addizionale di gestione.

Nell'elenco è compresa la Società « Le Assicurazioni d'Italia » con sede in Roma, per contributo riferentesi a premi relativi all'esercizio 1943 dei quali non si è potuto tener conto nel decreto Ministeriale 8 febbraio 1945.

0 4 9 2 |
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

| N. | Società | Sede | Ammontare del contributo Lire |
|---|---|---|---|
| 1 | Ancora Italiana | Milano | 152,70 |
| 2 | Assicurazioni | Milano | 61.272,60 |
| 3 | Anonima Infortuni | Milano | 1.492,45 |
| 4 | Anonima Torino | Torino | 527.995,20 |
| 5 | Assicurazioni d'Italia | Roma | 14.569 — |
| 6 | Assicurazioni Generali | Venezia | 1.835.051 — |
| 7 | Carnica | Tolmezzo (Udine) | 8.179,30 |
| 8 | Cassa Generale | Milano | 14.895,75 |
| 9 | Continentale | Milano | 13.593,10 |
| 10 | Duomo | Milano | 75.450,15 |
| 11 | Fiume | Fiume | 164.917 — |
| 12 | Fondiaria Incendio | Firenze | 672.472 — |
| 13 | Istituto Italiano di Previdenza | Milano | 66.894 — |
| 14 | Italia | Genova | 929 — |
| 15 | Italiana Incendio | Milano | 313.171,75 |
| 16 | Italica | Milano | 32.856 — |
| 17 | Lloyd Italico e l'Ancora | Genova | 25.458,65 |
| 18 | Compagnia di Milano | Milano | 541.153,60 |
| 19 | La Pace | Milano | 137.361,65 |
| 20 | Parenna | Milano | 199.493,10 |
| 21 | Previdente | Milano | 197.620,90 |
| 22 | Riunione Adriatica di Sicurtà | Milano | 973.174 — |
| 23 | Assicuratrice Industriale | Torino | 133.324,45 |
| 24 | Savoia | Genova | 21.360,45 |
| 25 | Scintilla | Torino | 878,75 |
| 26 | Società Navale | Genova | 3.286,40 |
| 27 | Unione R. Sicurtà Marittime | Genova | 410,95 |
| 28 | Unione Subalpina | Torino | 77.108,50 |
| 29 | Vittoria | Milano | 151.232,20 |
| 30 | Cattolica | Verona | 340.388,70 |
| 31 | Istituto Provinciale Incendi | Trento | 83.944,15 |
| 32 | Mutua Assicuratrice Coloni | Milano | 28.534,50 |
| 33 | Mutua Enti Cooperativi Italiani | Milano | 10.541 — |
| 34 | Mutua Eser. Imprese Elettriche | Milano | 48.661 — |
| 35 | Piemontese | Torino | 10.984 — |
| 36 | Reale Mutua | Torino | 925.887,50 |
| 37 | Abeille Incendio | Milano | 66.587 — |
| 38 | Metropole | Torino | 169.827,90 |
| 39 | Monde | Milano | 168.352,85 |
| 40 | Unica | Genova | 143.709,80 |
| 41 | Elementare | Milano | 11.733,10 |
| 42 | Nordstern | Genova | 5.939 — |

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Assegnazione a Comuni e Provincie di segretario di grado superiore

1. — Assegnazione di un segretario generale di 1ª classe (grado 1°) ai seguenti Comuni e Provincie con i decreti a fianco di ciascuno esposti indicati:

1) provincia di Ancona — decreto Ministeriale 14 dicembre 1945;

2) comune di Lucca — decreto legislativo luogotenenziale 4 ottobre 1945;

3) provincia di Lucca — decreto Ministeriale 14 dicembre 1945;

4) provincia di Parma — decreto Ministeriale 5 gennaio 1946;

5) provincia di Pisa — decreto Ministeriale 14 dicembre 1945;

6) comune di Ravenna — decreto legislativo luogotenenziale 12 dicembre 1945;

7) provincia di Ravenna — decreto Ministeriale 9 gennaio 1946.

2. — Assegnazione di un segretario generale di 2ª classe (grado 2°) ai seguenti Comuni e Provincie:

1) provincia di Bolzano — decreto Ministeriale 14 dicembre 1945;

2) provincia di Caserta — decreto Ministeriale 14 dicembre 1945;

3) provincia di Siena — decreto Ministeriale 14 dicembre 1945;

4) comune di Siracusa — decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946;

5) provincia di Siracusa — decreto Ministeriale 13 marzo 1946.

3. — Assegnazione di un segretario capo di 1ª classe (grado 3°) ai seguenti Comuni e Provincie:

1) comune di Cortona (Arezzo) — decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945;

2) comune di Latina — decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945;

3) provincia di Latina — decreto Ministeriale 9 gennaio 1946;

4) comune di Modica (Ragusa) — decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946;

5) comune di Resina (Napoli) — decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946.

4. — Assegnazione di un segretario capo di 2ª classe (grado 4°) ai seguenti Comuni:

1) comune di Ravanusa (Agrigento) — decreto Ministeriale 8 novembre 1945;

2) comune di Recoaro Terme (Vicenza) — decreto legislativo luogotenenziale 12 dicembre 1945.

5. — Assegnazione di un segretario capo di 2ª classe (grado 4°) ai seguenti Comuni e Consorzi di segreterie comunali:

1) comune di Aci Castello (Catania) — decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946;

2) consorzio Cerano, Laghetto-Cogliate-Solaro (Milano) — decreto Ministeriale 13 maggio 1946;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 940361

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (Udine) | |
| 8 | Cassa Generale | Milano | 14.866,75 |
| 9 | Confidenziale | Milano | 13.503,10 |
| 10 | Deposito | Milano | 75.153,15 |
| 11 | Fiume | Trieste | 164.917 — |
| 12 | Fondiaria Incendio | Firenze | 672.472 — |
| 13 | Istituto Italiano di Previdenza | Milano | 69.801 — |
| 14 | Italia | Genova | 920 — |
| 15 | Italiana Incendio | Milano | 313.171,75 |
| 16 | Latina | Milano | 32.835 — |
| 17 | Lloyd Italico e l'Ancora | Genova | 25.358,05 |
| 18 | Compagnia di Milano | Milano | 541.153,60 |
| 19 | La Pace | Milano | 137.364,65 |
| 20 | Patria | Milano | 199.493,40 |
| 21 | Previdente | Milano | 197.629,90 |
| 22 | Riunione Adriatica di Sicurtà | Milano | 971.174 — |
| 23 | Assicuratrice Industriale | Torino | 133.321,45 |
| 24 | Savoia | Genova | 21.369,45 |
| 25 | Scintilla | Torino | 878,75 |
| 26 | Società Navale | Genova | 3.286,40 |
| 27 | Unione R. Sicurtà Marittime | Genova | 419,95 |
| 28 | Unione Subalpina | Torino | 77.168,50 |
| 29 | Vittoria | Milano | 154.232,50 |
| 30 | Cattolica | Verona | 340.388,70 |
| 31 | Istituto Provinciale Incendi | Trento | 83.914,15 |
| 32 | Mutua Assicuratrice Colони | Milano | 28.534,50 |
| 33 | Mutua Enti Cooperativi Italiani | Milano | 10.541 — |
| 34 | Mutua Esercenti Imprese Elettriche | Milano | 38.651 — |
| 35 | Piemontese | Torino | 16.984 — |
| 36 | Reale Mutua | Torino | 925.887,50 |
| 37 | Abeille Incendio | Milano | 66.537 — |
| 38 | Metropolis | Torino | 109.827,90 |
| 39 | Monde | Milano | 168.352,85 |
| 40 | Unione | Genova | 143.799,80 |
| 41 | Elementare | Milano | 11.738,10 |
| 42 | Nordstern | Genova | 5.939 — |
| 43 | Alleanza | Milano | 68.521,05 |
| 44 | Commercial Union | Milano | 32.493,80 |
| 45 | Liverpool | Milano | 8.473,35 |
| 46 | Sun | Genova | 10.657,50 |
| 47 | Federale | Milano | 3.665,80 |
| 48 | Svizzera | Genova | 7.962,85 |
| 49 | Zurigo | Milano | 1.932,35 |
| | Totale . . . | | 8.122.926,90 |

Roma, addì 19 luglio [illegible]

*Il Ministro per l'industria e commercio*
GRONCHI

(2077)

3) provincia di Lucca — decreto Ministeriale 14 dicembre 1945;

4) provincia di Parma — decreto Ministeriale 5 gennaio 1946;

5) provincia di Pisa — decreto Ministeriale 14 dicembre 1945;

6) comune di Ravenna — decreto legislativo luogotenenziale 12 dicembre 1945;

7) provincia di Ravenna — decreto Ministeriale 9 gennaio 1946.

2. — Assegnazione di un segretario generale di 3ª classe (grado 2°) ai seguenti Comuni e Provincie:

1) provincia di Bolzano — decreto Ministeriale 14 dicembre 1945;

2) provincia di Caserta — decreto Ministeriale 14 dicembre 1945;

3) provincia di Siena — decreto Ministeriale 14 dicembre 1945;

4) comune di Siracusa — decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946;

5) provincia di Siracusa — decreto Ministeriale 13 marzo 1946.

3. — Assegnazione di un segretario capo di 1ª classe (grado 2°) ai seguenti Comuni e Provincie:

1) comune di Cortona (Arezzo) — decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945;

2) comune di Latina — decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945;

3) provincia di Latina — decreto Ministeriale 9 gennaio 1946;

4) comune di Modica (Ragusa) — decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946;

5) comune di Resina (Napoli) — decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946.

4. — Assegnazione di un segretario capo di 2ª classe (grado 4°) ai seguenti Comuni:

1) comune di Ravanusa (Agrigento) — decreto Ministeriale 8 novembre 1945;

2) comune di Recoaro Terme (Vicenza) — decreto legislativo luogotenenziale 12 dicembre 1945.

5. — Assegnazione di un segretario capo di 3ª classe (grado 5°) ai seguenti Comuni e Consorzi di segreterie comunali:

1) comune di Aci Castello (Catania) — decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946;

2) consorzio Cerisano Lagbotto-Cogliate-Solaro (Milano) — decreto Ministeriale 13 maggio 1946;

3) comune di Dalmine (Bergamo) — decreto legislativo luogotenenziale 15 marzo 1946;

4) comune di Macomer (Nuoro) — decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945.

6. — Assegnazione di un segretario di 1ª classe (grado 6°) ai seguenti Comuni:

1) comune di Meina (Novara) — decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946;

2) comune di Paola (Cosenza) — decreto Ministeriale 30 agosto 1945;

3) comune di Sinopoli (Reggio Calabria) — decreto Ministeriale 26 luglio 1945.

7. — Assegnazione di un segretario di 2ª classe (grado 7°) al seguente Comune:

1) comune di Lavenone (Brescia) — decreto Ministeriale 18 maggio 1946.

(2056)

p. *Il Ministro*: VERGANI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0494

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Avviso di rettifica

Nell'elenco degli idonei agli esami per la patente di segretario comunale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno 1946, n. 126, ove è detto:

Sede di BERGAMO

20. *Pellegrini* Battista di Ernesto, deve dire:

Sede di BERGAMO

20. *Pellegrano* Battista fu Ernesto.

(2082)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 67.

Sono stati presentati per una operazione di Debito pubblico i certificati di rendita Cons. 3,50% (1906) n. 66625, di L. 35, e n. 66626 di L. 35, intestati a Oldoni Elvira fu Enrico vedova di Formia Roberto fu Tommaso, dom. in Napoli.

Essendo tali certificati privi del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª pagina), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 89 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 4 maggio 1946

*Il direttore generale*: CENTI

(1325)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 93.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 Mod. A — Data: 22 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Savona — Intestazione: Cotto Maria di Michele

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 502 — Data: 21 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Caniggiani Silvio fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 119 — Data: 12 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: Favorino Silvio fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale L. 1100.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 giugno 1946

(1938) *Il direttore generale*: CONTI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

### Media dei cambi e dei titoli del 15 luglio 1946 - N. 154

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 90,909 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8595 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia dal 13 c. m. | 27,78 |
| Francia | 0,8393 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 94,525 |
| Id. 3,50 % 1902 | 87,30 |
| Id. 3 % lordo | 74,55 |
| Id. 5 % 1935 | 97,50 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 82,15 |
| Id. 5 % 1936 | 96,525 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,40 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,525 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,35 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,275 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,225 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,30 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,20 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (2ª serie) | 99,55 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,775 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 4 6 5 1

20. *Pellegrano* Battista fu Ernesto.

(2082)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

Avviso n. 67.

(3ª *pubblicazione*).

Sono stati presentati per una operazione di Debito pubblico i certificati di rendita Cons. 3,50% (1906) n. 636425, di L. 35, e n. 636426 di L. 35, intestati a Odoni Elvira fu Enrico vedova di Follnea Roberto fu Tommaso, dom. in Napoli.

Essendo tali certificati privi del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª pagina), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 120 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 4 maggio 1946

*Il direttore generale*: CONTI

(1323)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 93

(2ª *pubblicazione*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 Mod. A — Data: 22 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Savona — Intestazione: Corio Maria di Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi; — Rendita: L. 5250.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 121 Mod. A — Data: 2 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Canteni Caterina fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 452 — Data: 14 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Conti Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanza estaforiale — Capitale: L. 2560.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 458 — Data: 14 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: come sopra.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 468 — Data: 11 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: come sopra.

scorso un mese dalla [illegible] presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provvisori dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 giugno 1946

*Il direttore generale*: CONTI

(1938)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

### Media dei cambi e dei titoli del 15 luglio 1946 - N. 154

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,00 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 90,909 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8595 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia dal 13 c. m. | 27,78 |
| Francia | 0,5395 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 94,525 |
| id. 3,50 % 1902 | 87,30 |
| id. 3 % lordo | 74,75 |
| id. 5 % 1935 | 97,50 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 82,15 |
| id. 5 % 1936 | 90,525 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,40 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,525 |
| id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,35 |
| id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,275 |
| id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,225 |
| id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,30 |
| id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,20 |
| id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,55 |
| id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,775 |

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Nomina del commissario della Società anon.ma cooperativa pescatori, con sede in Cortellazzo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 luglio 1946, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Venezia relativo alla nomina del rag. Pietro Sguazzi a commissario della Società anonima cooperativa pescatori, con sede in Cortellazzo, con i poteri del Consiglio di amministrazione e con il compito di ricostituire i normali organi amministrativi della società.

(2080)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0496

# CONCORSI

## ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Revoca del decreto Ministeriale 31 dicembre 1942, col quale fu bandito un concorso per esami a n. 100 posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12° - gruppo C).**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Premesso che, con decreto del Ministro per l'interno in data 31 dicembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1943, registro n. 5, foglio n. 257, venne bandito un concorso per esami a n. 100 posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12°, gruppo C);

Considerato che, a causa degli eventi bellici, le partecipanti a detto concorso non hanno sin'oggi sostenuto le prescritte prove di esami;

Che, per il lungo tempo intercorso, non si ravvisa l'opportunità di espletare il concorso stesso con le modalità previste dal bando sopra citato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 1946;

Decreta:

E' revocato ad ogni effetto il decreto del Ministro per l'Interno in data 31 dicembre 1942, citato in narrativa, col quale venne bandito un concorso per esami a n. 100 posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12°, gruppo C).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 19 febbraio 1946

(2058) *L'Alto Commissario*: BERGAMINI

---

**Concorso per titoli a n. 200 posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12° - gruppo C).**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2240, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a n. 200 posti di vice assistente sanitaria visitatrice in prova nell'Amministrazione della sanità pubblica (gruppo C, grado 12°).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di stato di assistente sanitaria visitatrice, conseguito a norma dell'art. 136 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, o in applicazione della disposizione dell'art. 43 del R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330, nonchè del titolo di studio di cui all'art. 16, lettera c) del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, (licenza di scuola media di 1° grado).

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della provincia di residenza o, per la Sicilia, al competente Ufficio provinciale di sanità pubblica, entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e le impiegate di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'Ufficio anzidetto le domande nel termine fissato, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le Prefetture e gli Uffici provinciali di sanità pubblica, per la Sicilia, provvederanno, ove occorra, a far regolarizzare tempestivamente le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica nel mese che le avranno ricevute con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dalle aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito delle candidate, la dichiarazione di essere disposte a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti e dei titoli allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda, le aspiranti dovranno produrre, redatti sulla prescritta carta bollata e munita delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, i seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° e non superato il 40° anno di età. Tale limite massimo è elevato di cinque anni, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 5 gennaio 1945, n. 16.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per le aspiranti che siano impiegate di ruolo, in servizio dello Stato, ne per quelle che, alla data del bando, si trovino a prestare servizio di ruolo, in seguito a regolare concorso, presso qualsiasi ente, a norma dell'art. 19 della legge 19 luglio 1950, n. 1068. Analoga eccezione viene fatta per le assistenti sanitarie visitatrici che da due anni prestino servizio provvisorio presso gli Uffici sanitari provinciali, a norma dell'articolo 3 del R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 237, nonchè per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 4 9 7 1

**assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12° - gruppo C).**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Premesso che, con decreto del Ministro per l'interno in data 31 dicembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1943, registro n. 5, foglio n. 257, venne bandito un concorso per esami a n. 100 posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12°, gruppo C);

Considerato che, a causa degli eventi bellici, le partecipanti a detto concorso non hanno sin oggi sostenuto le prescritte prove di esami;

Ciò, per il lungo tempo intercorso, non si ravvisa l'opportunità di espletare il concorso stesso con le modalità previste dal bando sopra citato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio 1946;

Decreta:

E' revocato ad ogni effetto il decreto del Ministro per l'interno in data 31 dicembre 1942, citato in narrativa, col quale venne bandito un concorso per esami a n. 100 posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12°, gruppo C).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 febbraio 1946

(2058) *L'Alto Commissario*: BERGAMINI

---

**Concorso per titoli a n. 200 posti di vice assistente sanitaria visitatrice provinciale in prova (grado 12° - gruppo C).**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento giuridico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1924, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 29 novembre 1941, n. 1083, con il quale furono istituiti posti di assistente sanitaria visitatrice nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il R. decreto 7 dicembre 1942, n. 1186, contenente le norme ed i programmi degli esami di concorso e di promozione delle assistenti sanitarie visitatrici provinciali dipendenti dall'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice, conseguito a norma dell'art. 136 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, o in applicazione della disposizione dell'art. 43 del R. decreto 31 novembre 1929, n. 2330, nonchè del titolo di studio di cui all'art. 16, lettera e) del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, (licenza di scuola media di 1° grado).

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della provincia di residenza o, per la Sicilia, al competente Ufficio provinciale di sanità pubblica, entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e le impiegate di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'Ufficio anzidetto le domande nel termine fissato, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le Prefetture e gli Uffici provinciali di sanità pubblica, per la Sicilia, provvederanno, ove occorra, a far regolarizzare tempestivamente le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica man mano che le saranno ricevute con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dalle aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito delle candidate, la dichiarazione di essere disposte a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti e dei titoli allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande, le aspiranti dovranno produrre, redatti, salva prescritta carta bollata e munita delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, i seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° e non superato il 40° anno di età. Tale limite massimo è elevato di cinque anni, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 5 gennaio 1945, n. 19.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per le aspiranti che siano impiegate di ruolo, in servizio dello Stato, nè per quelle che, alla data del bando, si trovino a prestare servizio di ruolo, in seguito a regolare concorso, presso qualsiasi ente, a norma dell'art. 19 della legge 19 luglio 1938, n. 1058. Analoga eccezione viene fatta per le assistenti sanitarie visitatrici che da due anni prestino servizio provvisorio presso gli Uffici sanitari provinciali, a norma dell'articolo 3 del R. decreto-legge 31 marzo 1933, n. 227, nonchè per coloro che, avendo titolo per essere ammesse a prendere parte al concorso per esami bandito per gli stessi posti con decreto Ministeriale 31 dicembre 1942, successivamente revocato, risultino avere presentato nei termini la prescritta domanda di ammissione.

Per beneficiare di tale disposizione, le concorrenti che abbiano partecipato al concorso bandito dal citato decreto Ministeriale 31 dicembre 1942 devono farne esplicita dichiarazione nella domanda di ammissione al presente concorso, in base alla quale l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica esperirà direttamente gli accertamenti necessari per stabilire l'effettivo possesso da parte delle dichiaranti dei requisiti richiesti;

*b*) certificato di cittadinanza italiana. Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale;

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785137
0468

*c*) certificato dal quale risulti che la candidata gode dei diritti politici ovvero che non è iscritta in una delle liste che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

*d*) certificato generale del casellario giudiziale;

*e*) certificato di regolare condotta morale, politica e civile, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove la candidata ha avuto precedente residenza entro l'anno;

*f*) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica e comunque immune da difetti, imperfezioni, o malattie che possano menomarne l'idoneità ai servizi.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente le candidate alla visita di un sanitario di fiducia;

*g*) titolo di studio in originale o in copia autentica;

*h*) originale o copia autentica del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice, conseguito a norma dell'art. 136 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, o in applicazione della disposizione dell'art. 43 del R. decreto 23 novembre 1939, n. 2218;

*i*) stato di famiglia, da prodursi soltanto dalle coniugate con o senza prole o dalle vedove con prole;

*l*) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio. Tale documento dovrà essere presentato dalle candidate che siano impiegate di ruolo di una pubblica amministrazione;

*m*) rapporto informativo rilasciato dal competente capo ufficio sulla durata, natura del servizio straordinario, sulla condotta, capacità, diligenza ed idoneità dell'aspirante. Tale documento dovrà essere prodotto dalle candidate in servizio straordinario presso una pubblica amministrazione.

Le orfane di guerra e le figlie degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

*n*) tutti gli altri documenti che, in aggiunta ai precedenti, potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito delle candidate ammesse al concorso.

I certificati di nascita, medico di cittadinanza italiana e di buona condotta, nonchè lo stato di famiglia, potranno anche essere rilasciati in carta non bollata purchè, nel loro contesto, si faccia risultare la condizione di povertà della candidata, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. I certificati del casellario giudiziale saranno rilasciati in esenzione dal bollo purchè la richiesta sia trasmessa al procuratore della Repubblica per il tramite del sindaco e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza

Art. 5.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età in cui le aspiranti devono essere provviste alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che verranno o saranno presentate alle Prefetture, o, per la Sicilia, agli Uffici provinciali di sanità pubblica, dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti debbono essere presentati durante lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni ad eccezione del titolo originale di studio e del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice.

Art. 8.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto commissariale non motivato ed insindacabile.

Art. 9.

Il giudizio sulle concorrenti sarà dato da una commissione composta:

1) da un ispettore generale medico, di grado non inferiore al 3°, presidente;

2) da un funzionario di gruppo A di carriera amministrativa, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, di grado non inferiore al 6°;

3) da un ispettore generale medico di grado 5° o 6°;

4) da un libero docente in igiene presso le Università;

5) da una rappresentante delle assistenti sanitarie visitatrici nella persona dell'ispettrice delle assistenti sanitarie visitatrici o di una direttrice di scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici.

In caso d'impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene. Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario di carriera amministrativa, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

La Commissione di cui al precedente articolo determina i criteri di valutazione dei titoli e forma la graduatoria delle aspiranti ritenute idonee.

L'Alto Commissario, riconosciuta la regolarità del procedimento seguito, approva la graduatoria e dispone la nomina delle aspiranti comprese nella medesima, secondo l'ordine in essa fissato e previa l'osservanza delle disposizioni vigenti sui diritti preferenziali, per l'assunzione ad impiego, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Art. 11.

La graduatoria delle vincitrici del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascuna candidata.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2145, e successive modificazioni in materia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946021

residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana costituzione fisica e comunque immune da difetti, imperfezioni, infermità che possano menomarne l'idoneità al servizio.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente le candidate alla visita di un sanitario di fiducia;

*g*) titolo di studio in originale o in copia autentica;

*h*) originale o copia autentica del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice, conseguito a norma dell'art. 131 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e in applicazione della disposizione dell'art. 43 del R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

*i*) stato di famiglia, da prodursi soltanto dalle coniugate con o senza prole o dalle vedove con prole;

*l*) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, con indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio. Tale documento dovrà essere presentato dalle candidate che siano impiegate di ruolo di una pubblica amministrazione;

*m*) rapporto informativo rilasciato dal competente capo ufficio sulla durata, natura del servizio straordinario, sulla condotta, capacità, diligenza ed idoneità dell'aspirante. Tale documento dovrà essere prodotto dalle candidate in servizio straordinario presso una pubblica amministrazione.

Le orfane di guerra e le figlie degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

*n*) tutti gli altri documenti che, in aggiunta ai precedenti, potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito delle candidate ammesse al concorso.

I certificati di nascita, modello di cittadinanza italiana e di buona condotta, nonchè lo stato di famiglia, potranno anche essere rilasciati in carta non bollata purchè, nel loro contesto, si faccia risultare la condizione di povertà della candidata, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. I certificati del casellario giudiziale saranno rilasciati in esenzione dal bollo purchè la richiesta sia trasmessa al procuratore della Repubblica per il tramite del sindaco e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dell'art. 4 non debbono essere in data anteriore di tre mesi da quella del presente decreto.

Le candidate che dimostrino di essere impiegate di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *g*), *h*), *i*), *l*) dell'art. 4.

Alle aspiranti residenti in territorio non metropolitano è consentito di presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti entro i 30 giorni dalla scadenza di detto termine.

perfezione fisica e di non aver superato il 30° anno di età alla data di scadenza del bando di concorso.

Sono esclusi dal concorso coloro che siano stati dispensati dall'impiego per motivi di salute, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego per aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo, dovranno essere inviate all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, via Giulia, 65, Roma, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda, che dovrà essere firmata dall'aspirante, dovrà essere indicato il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, il domicilio eletto agli effetti del concorso, la cittadinanza posseduta, il titolo di studio posseduto, la precisa indicazione del concorso al quale intende partecipare e la conferma di accettazione di tutte le condizioni del presente bando di concorso.

Art. 7.

Le concorrenti dovranno unire alla domanda, a pena di esclusione dal concorso, i documenti prescritti dall'art. 4, ad eccezione del titolo originale di studio e del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice.

Art. 8.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto commissariale non motivato ed insindacabile.

Art. 9.

Il giudizio sulle concorrenti sarà dato da una commissione composta:

1) da un ispettore generale medico, di grado non inferiore al 5°, presidente;

2) da un funzionario di gruppo A di carriera amministrativa, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, di grado non inferiore al 6°;

3) da un ispettore generale medico di grado 3° o 4°;

4) da un libero docente in igiene presso le Università;

5) da una rappresentante delle assistenti sanitarie visitatrici nella persona dell'ispettrice delle assistenti sanitarie visitatrici o di una direttrice di scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici.

In caso d'impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da altri, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene. Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario di carriera amministrativa, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

La Commissione di cui al precedente articolo determina i criteri di valutazione dei titoli e forma la graduatoria delle aspiranti ritenute idonee.

L'Alto Commissario, riconosciuta la regolarità del procedimento seguito, approva la graduatoria e dispone la nomina delle aspiranti comprese nella medesima, secondo l'ordine di merito ivi esso fissato e previa l'osservanza delle disposizioni vigenti sui diritti preferenziali, per l'assunzione ad impieghi, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Art. 11.

La graduatoria delle vincitrici del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà basata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascuna candidata.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 3 luglio 1926, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1926, n. 2125, e successive modificazioni in materia.

A parità di requisiti, la precedenza sarà data alla più anziana di età.

Art. 12.

Il segretario generale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 20 febbraio 1956

*L'Alto Commissario:* BERGAMI

(2059)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785023

005001

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 158

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Mercoledì, 17 luglio 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-551
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 600 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Convalida di provvedimento adottato, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, concernente la revoca degli agenti generali di Bologna.** Pag. 1730

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Convalida di provvedimenti adottati, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, concernenti atti portanti disposizioni di beni .** Pag. 1731

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Dichiarazione di inefficacia di numerosi provvedimenti di carattere economico adottati, nei riguardi del personale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana.** Pag. 1731

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Convalida di provvedimento adottato, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, concernente la permuta di vari titoli di Stato e di obbligazioni** . . . . . Pag. 1732

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Convalida di provvedimento adottato, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, concernente la nomina e la carriera di dipendenti dell'«I.N.A.»** . . . . . Pag. 1733

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Convalida di provvedimento adottato, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, concernente la concessione di un aumento nelle retribuzioni del personale** . . . . . Pag. 1734

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Convalida dei licenziamenti disposti sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, nei riguardi del personale avventizio dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni** . . . . . Pag. 1734

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1050

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 600 - Semestrale L. 300 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Convalida di provvedimento adottato, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, concernente la revoca degli agenti generali di Bologna.** Pag. 1730

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Convalida di provvedimenti adottati, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, concernenti atti portanti disposizioni di beni** . Pag. 1731

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Dichiarazione di inefficacia di numerosi provvedimenti di carattere economico adottati, nei riguardi del personale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana.** Pag. 1731

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Dichiarazione di inefficacia di taluni provvedimenti adottati dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, e riguardante l'assegnazione di Agenzie generali** . . . . . Pag. 1732

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Dichiarazione di inefficacia di un provvedimento adottato dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, e riguardante la scadenza del contratto d'impiego del dott. Alberto Bagnoli** . . . . Pag. 1733

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Convalida di provvedimento adottato, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, concernente la permuta di vari titoli di Stato e di obbligazioni** . . . . . Pag. 1733

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Convalida di provvedimento adottato, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, concernente la nomina e la carriera di dipendenti dell'«I.N.A.»** . . . . . Pag. 1734

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Convalida di provvedimento adottato, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, concernente la concessione di un aumento nelle retribuzioni del personale** . . . . . Pag. 1734

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Convalida dei licenziamenti disposti sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, nei riguardi del personale avventizio dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni** . . . . . Pag. 1734

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Convalida di disposizione emessa, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal direttore generale del Tesoro, capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e del credito, concernente una iscrizione ipotecaria a favore della massa degli assicurati della Riunione Adriatica di Sicurtà** . . . . . Pag. 1735

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Convalida di provvedimento adottato, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, concernente la carriera di dipendente dell'«I.N.A.».** Pag. 1735

0502

280

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.
**Cessazione dall'incarico di commissario straordinario dell'Azienda Rifornimenti Africa Settentrionale** . Pag. 1736

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1946.
**Autorizzazione alla Banca cooperativa per il commercio serico, con sede in Milano, ad aprire una propria dipendenza in Como.** . . . . . Pag. 1736

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946.
**Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.** Pag. 1736

REGIO DECRETO 21 maggio 1946.
**Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.** Pag. 1736

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1946.
**Verificazioni periodiche dei terreni in provincia di Napoli.** Pag. 1740

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.
**Nomina dei componenti della Sottocommissione per l'industria della Sicilia, con sede in Palermo** . . Pag. 1741

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.
**Nomina dei componenti della Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale, con sede in Milano.** Pag. 1742

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.
**Nomina dei componenti della Sottocommissione per l'industria dell'Italia centrale, con sede in Roma** . Pag. 1742

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.
**Nomina dei componenti della Commissione centrale per l'industria** . . . . . Pag. 1742

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.
**Nomina dei componenti della Sottocommissione per l'industria dell'Italia meridionale, con sede in Napoli.** Pag. 1742

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero di grazia e giustizia:**
Riammissione nell'esercizio delle funzioni notarili. Pag. 1743
Trasferimento di notai . . . . . Pag. 1743

**Ministero degli affari esteri:** Nomina del commissario per l'amministrazione della Fondazione «Amerigo Rotellini». Pag. 1743

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Catanzaro a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1946. Pag. 1743
Autorizzazione al comune di Caserta a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1944 . . . . Pag. 1743

**Ministero della pubblica istruzione:**
Smarrimento di diplomi di laurea . . . . . Pag. 1744
Smarrimento del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere . . . . . Pag. 1744

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:** Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa Impresa Costruzioni ed Appalti Alberto Fantacone «I.C.A.F.A.», con sede in Roma . . . . . Pag. 1744

**Ministero del tesoro:**
Diffida per smarrimento di ricevuta . . . . Pag. 1744
Diffida per smarrimento di certificati nominativi. Pag. 1744

# LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Convalida di provvedimento adottato, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, concernente la revoca degli agenti generali di Bologna.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in data 22 giugno 1946, con la quale è stata chiesta la convalida della revoca degli agenti generali dell'Istituto in Bologna, ing. Giovanni Manaresi e rag. Ottorino Masi, disposta con deliberazione del commissario dell'Istituto stesso, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana;

Considerato che il provvedimento anzidetto risponde agli interessi del detto Istituto, in quanto ha eliminato una causa di sfavore del pubblico verso l'Istituto stesso;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.
Pag. 1738

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1946.
Verificazioni periodiche dei terreni in provincia di Napoli.
Pag. 1740

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1946.
Nomina dei componenti della Sottocommissione per l'industria della Sicilia, con sede in Palermo . . . Pag. 1741

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.
Nomina dei componenti della Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale, con sede in Milano.
Pag. 1741

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.
Nomina dei componenti della Sottocommissione per l'industria dell'Italia centrale, con sede in Roma . Pag. 1741

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.
Nomina dei componenti della Commissione centrale per l'industria . . . . . Pag. 1742

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.
Nomina dei componenti della Sottocommissione per l'industria dell'Italia meridionale, con sede in Napoli.
Pag. 1742

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero di grazia e giustizia:**
Riammissione nell'esercizio delle funzioni notarili.
Pag. 1743
Trasferimento di notai . . . . . Pag. 1743

**Ministero degli affari esteri:** Nomina del commissario per l'amministrazione della Fondazione « Amerigo Rotellini »
Pag. 1743

**Ministero dell'interno:**
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Agrigento a contrarre un mutuo . . . . . Pag. 1744
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Genova a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1946.
Pag. 1742
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ravenna a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1944.
Pag. 1742
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ancona a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1945.
Pag. 1743

per ammortamento di certificati nominativi.
Pag. 1744

# LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Convalida di provvedimento adottato, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, concernente la revoca degli agenti generali di Bologna.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 698;

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in data 22 giugno 1946, con la quale è stata chiesta la convalida della revoca degli agenti generali dell'Istituto in Bologna, ing. Giovanni Manaresi e rag. Ottorino Masi, disposta con deliberazione del commissario dell'Istituto stesso, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana;

Considerato che il provvedimento anzidetto risponde agli interessi del detto Istituto, in quanto ha eliminato una causa di sfavore del pubblico verso l'Istituto stesso;

Decreta:

E' dichiarata valida, a tutti gli effetti, la deliberazione n. 3 Organizz. del 20 maggio 1944, con la quale il commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, illegalmente nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana, dispose la revoca degli agenti generali di Bologna, ing. Giovanni Manaresi e rag. Ottorino Masi.

Roma, addì 27 giugno 1946

*Il Ministro*: GRONCHI

(2012)

0 5 0 4
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Convalida di provvedimenti adottati, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, concernenti atti portanti disposizioni di beni.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in data 22 giugno 1946, con la quale è stata chiesta la convalida di alcuni provvedimenti adottati dal commissario del detto Istituto nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana e riguardanti atti portanti disposizioni di beni dell'Istituto stesso;

Considerato che i provvedimenti anzidetti furono adottati nell'interesse dell'Istituto e che ad essi sono state estranee influenze di natura politica o direttive comunque imposte dal sedicente governo fascista repubblicano;

Decreta:

Sono dichiarati validi, a tutti gli effetti, i seguenti provvedimenti adottati dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, illegalmente nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana, e riguardanti atti portanti disposizioni di beni dell'Istituto:

1) deliberazione commissariale del 4 maggio 1944, avente per oggetto la vendita al sig. Cerrechi Nazzareno di un appezzamento di terreno facente parte della tenuta dell'Acquatraversa;

2) deliberazione commissariale n. 161 (n. 2 Serv. Immob.) del 14 novembre 1944, riguardante l'acquisto di un immobile sinistrato in Milano, via Monte Napoleone n. 7, angolo via Pietro Verri;

3) deliberazione commissariale n. 165 (n. 3 Serv. Immob.) del 14 novembre 1944, concernente l'acquisto di un immobile sinistrato in Milano, viale Albania n. 10;

4) deliberazione commissariale n. 125 (n. 4 Serv. Immob.) del 3 febbraio 1945, avente per oggetto l'acquisto di tre case sinistrate in Milano, via S. Vittore numeri 5, 7, 9;

5) deliberazione commissariale n. 126 (n. 51 Serv. patrim.) del 3 febbraio 1945, riguardante l'acquisto di dieci lotti di area fabbricabile in Milano alle vie Airoldi, Sarzana, Viggiù, Carini, Taormina, Asmara (adiacenze di viale Zara);

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Dichiarazione di inefficacia di numerosi provvedimenti di carattere economico adottati, nei riguardi del personale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in data 22 giugno 1946 con la quale è stata chiesta la dichiarazione di inefficacia di numerosi provvedimenti di carattere economico adottati, nei riguardi del personale dell'Istituto, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana;

Considerato che l'adozione dei provvedimenti anzidetti è stata in gran parte influenzata da motivi di carattere politico;

Decreta:

Sono dichiarati inefficaci i sottoelencati provvedimenti di carattere economico adottati, nei riguardi del personale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana:

Ordine di servizio n. 568 del 16 ottobre 1943. — Concessione di uno speciale trattamento di diaria al personale ispettivo e dei Centri sanitari alle dipendenze della vice direzione per l'Alta Italia;

Ordine di servizio n. 1 del 5 novembre 1943. — Trattamento economico al personale trasferito a Venezia;

Ordine di servizio n. 2 del 18 novembre 1943. — Aumento dell'indennità di residenza del personale celibe con genitori a carico;

Ordine di servizio n. 11 del 3 gennaio 1944. — Proroga concessione indennità di residenza;

Ordine di servizio n. 24 del 7 agosto 1944. — Trattamento economico del personale richiamato alle armi;

Ordine di servizio n. 35 del 18 agosto 1944. — Determinazione diarie;

Ordine di servizio n. 40 dell'8 settembre 1944. — Aumento degli assegni familiari;

Ordine di servizio n. 42 del 9 settembre 1944. — Determinazione delle diarie senza pernottamento;

Ordine di servizio n. 43 del 13 settembre 1944. — Trattamento economico da usarsi al personale per il trasferimento della Direzione da Venezia a Milano;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788023

convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in data 22 giugno 1946, con la quale è stata chiesta la convalida di alcuni provvedimenti adottati dal commissario del detto Istituto nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana e riguardanti atti portanti disposizioni di beni dell'Istituto stesso;

Considerato che i provvedimenti anzidetti furono adottati nell'interesse dell'Istituto e che ad essi sono state estranee influenze di natura politica o direttive comunque imposte dal sedicente governo fascista repubblicano;

Decreta:

Sono dichiarati validi, a tutti gli effetti, i seguenti provvedimenti adottati dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, illegalmente nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana, e riguardanti atti portanti disposizioni di beni dell'Istituto:

1) deliberazione commissariale del 4 maggio 1944 avente per oggetto la vendita al sig. Ceroschi Nazzareno di un appezzamento di terreno facente parte della tenuta dell'Acquattraversa;

2) deliberazione commissariale n. 101 (n. 2 Serv. immob.) del 14 novembre 1944, riguardante l'acquisto di un immobile sinistrato in Milano, via Monte Napoleone n. 7, angolo via Pietro Verri;

3) deliberazione commissariale n. 105 (n. 3 Serv. immob.) del 14 novembre 1944, concernente l'acquisto di un immobile sinistrato in Milano, viale Albania n. 10;

4) deliberazione commissariale n. 125 (n. 4 Serv. immob.) del 3 febbraio 1945, avente per oggetto l'acquisto di tre case sinistrate in Milano, via S. Vittore numeri 5, 7, 9;

5) deliberazione commissariale n. 126 (n. 54 Serv. patrim.) del 3 febbraio 1945, riguardante l'acquisto di dieci lotti di area fabbricabile in Milano alle vie Arrolo, Sarzana, Finggi, Cafra, Taormina, Asmara (adiacenze di viale Zara);

6) deliberazione commissariale n. 129 (n. 56 Serv. patrim.) del 10 febbraio 1945, avente per oggetto l'acquisto di uno stabile in Milano, piazza Risorgimento n. 8;

7) deliberazione commissariale n. 135 (n. 57 Serv. patrim.) del 15 marzo 1945, riguardante l'acquisto di un'area in Milano, corso Sempione n. 33;

8) deliberazione commissariale n. 138 (n. 4 Serv. ragioneria) del 20 aprile 1945, concernente la vendita di buoni Tesoro novennali e quinquennali 5 %.

Roma, addì 27 giugno 1946

*Il Ministro*: Gronchi

(2011)

convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in data 22 giugno 1946 con la quale è stata chiesta la dichiarazione di inefficacia di numerosi provvedimenti di carattere economico adottati, nei riguardi del personale dell'Istituto, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana;

Considerato che l'adozione dei provvedimenti anzidetti è stata in gran parte influenzata da motivi di carattere politico;

Decreta:

Sono dichiarati inefficaci i sottoelencati provvedimenti di carattere economico adottati, nei riguardi del personale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana:

Ordine di servizio n. 508 del 16 ottobre 1943. — Concessione di uno speciale trattamento di diaria al personale ispettivo e dei Centri sanitari alle dipendenze della vice direzione per l'Alta Italia;

Ordine di servizio n. 1 del 5 novembre 1943. — Trattamento economico al personale trasferito a Venezia;

Ordine di servizio n. 2 del 18 novembre 1943. — Aumento dell'indennità di residenza del personale celibe con genitori a carico;

Ordine di servizio n. 11 del 3 gennaio 1944. — Proroga concessione indennità di residenza;

Ordine di servizio n. 34 del 7 agosto 1944. — Trattamento economico del personale richiamato alle armi;

Ordine di servizio n. 35 del 18 agosto 1944. — Determinazione diarie;

Ordine di servizio n. 40 dell'8 settembre 1944. — Aumento degli assegni familiari;

Ordine di servizio n. 42 del 9 settembre 1944. — Determinazione delle diarie senza pernottamento;

Ordine di servizio n. 43 del 13 settembre 1944. — Trattamento economico da usarsi al personale per il trasferimento della Direzione da Venezia a Milano;

Ordine di servizio n. 47 del 26 ottobre 1944. — Estensione del trattamento economico previsto per il personale richiamato alle armi, al personale mobilitato nelle brigate nere;

Ordine di servizio n. 51 del 22 novembre 1944. — Contributo al personale per l'ammobiliamento degli alloggi;

Ordine di servizio n. 77 del 28 marzo 1945. — Concessione indennità di guerra;

Accordo 5 maggio 1944 e relativi atti di esecuzione riguardanti il trasferimento in Italia settentrionale del personale della Direzione generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;

0 5 0 6 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Accordo 23 maggio 1944 e relativi atti di esecuzione riguardanti il trattamento in Italia settentrionale dei dirigenti dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;

Varianti all'accordo riguardante il trasferimento in Italia settentrionale del personale della Direzione generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni del 7 agosto 1944 e relativi atti di esecuzione;

Varianti all'accordo riguardante il trasferimento in Italia settentrionale dei dirigenti dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, del 17 agosto 1944 e relativi atti di esecuzione;

Deliberazione commissariale n. 86 (29 Personale) del 7 luglio 1944, concernente la concessione di gratifiche ai dirigenti ed al personale che sia distinto in modo particolare;

Deliberazione commissariale n. 71 (17 Personale) del 19 maggio 1944, concernente la indennità di liquidazione al Direttore generale;

Deliberazione commissariale n. 87 (24 Personale), concernente la corresponsione di una speciale indennità temporanea di residenza agli avventizi assunti sul luogo e sfollati da altre città per ragioni di contingenza e politiche;

Deliberazione commissariale n. 89 (23 Personale) del 7 luglio 1944, concernente la ratifica del consuntivo 1943, e riflettente il fondo per il lavoro straordinario e per i premi di operosità e stanziamento di analogo fondo per il 1944;

Deliberazione commissariale n. 90 (21 Personale) del 7 luglio 1944, concernente la ripartizione utili dell'esercizio 1943;

Deliberazione commissariale n. 91 (25 Personale) del 10 luglio 1944, concernente la concessione di gratifica ai funzionari ed impiegati dei primi due gradi;

Deliberazione commissariale n. 92 (26 Personale) del 10 luglio 1944, concernente lo stanziamento di una somma per acquisto od affitto di mobili occorrenti per gli alloggi del personale trasferito in Italia settentrionale;

Deliberazione commissariale n. 93 (27 Personale) del 10 luglio 1944, concernente la determinazione degli emolumenti del direttore generale;

Deliberazione commissariale n. 106 (35 Personale) del 16 novembre 1944, concernente l'annullo dello stanziamento di somme per gli acquisti di mobili occorrenti per gli alloggi del personale trasferito;

Deliberazione commissariale n. 108 (37 Personale) del 21 novembre 1944, concernente la corresponsione di diarie e trasferte al personale trasferito con gli uffici della Direzione generale da Venezia a Milano;

Deliberazione commissariale n. 109 (38 Personale) del 22 novembre 1944, concernente il trattamento economico del personale richiamato alle armi;

Deliberazione commissariale n. 113 (40 Personale) del 22 gennaio 1945, concernente l'aumento della retribuzione al personale avventizio;

Deliberazione commissariale n. 131 (49 Personale) del 13 marzo 1945, concernente l'approvazione del consuntivo per gratifiche ai dirigenti ed al personale distintosi in modo particolare nell'esercizio 1944;

Deliberazione commissariale n. 132 (50 Personale) del 14 marzo 1945, concernente la concessione di gratifiche ai dirigenti ed al personale distintosi in modo particolare nell'esercizio 1945;

Deliberazione commissariale n. 133 (51 Personale) del 14 marzo 1945, concernente lo stanziamento fondo per retribuzione lavoro straordinario e corresponsione di premi di operosità per l'anno 1945;

Decisione del direttore generale del 9 novembre 1944, concernente la quota di ripartizione utili del commissario governativo;

Decisione del direttore generale del 7 dicembre 1944, che estende la corresponsione del contributo mensa al personale dirigente;

Decisione del direttore generale del 30 novembre 1944, concernente la concessione di una indennità di rischio agli impiegati preposti all'Ufficio cassa economato e posta;

Decisioni del direttore generale del 1 agosto 1944 e del 9 marzo 1945, concernenti la concessione di una indennità speciale agli autisti per servizio prestato fuori sede;

Decisione del direttore generale del 16 gennaio 1945, concernente la inclusione dell'indennità di presenza nella 13ª mensilità e gratifica natalizia.

Roma, addì 27 giugno 1946

*Il Ministro*: GRONCHI

(2099)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Dichiarazione di inefficacia di taluni provvedimenti adottati dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, e riguardante l'assegnazione di Agenzie generali.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministra-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950071

del 9 maggio 1944, concernente la indennità di liquidazione al Direttore generale;

Deliberazione commissariale n. 87 (21 Personale), concernente la corresponsione di una speciale indennità temporanea di residenza agli avventizi assunti sul luogo e sfollati da altre città per ragioni di contingenza e politiche;

Deliberazione commissariale n. 89 (23 Personale) del 7 luglio 1944, concernente la ratifica del consuntivo 1943, e riflettente il fondo per il lavoro straordinario e per i premi di operosità e stanziamento di analogo fondo per il 1944;

Deliberazione commissariale n. 90 (24 Personale) del 7 luglio 1944, concernente la ripartizione utili dell'esercizio 1943;

Deliberazione commissariale n. 91 (25 Personale) del 10 luglio 1944, concernente la concessione di gratifica ai funzionari ed impiegati dei primi due gradi;

Deliberazione commissariale n. 92 (26 Personale) del 10 luglio 1944, concernente lo stanziamento di una somma per acquisto od affitto di mobili occorrenti per gli alloggi del personale trasferito in Italia settentrionale;

Deliberazione commissariale n. 93 (27 Personale) del 10 luglio 1944, concernente la determinazione degli emolumenti del direttore generale;

Deliberazione commissariale n. 106 (35 Personale) del 16 novembre 1944, concernente l'aumento dello stanziamento di somme per gli acquisti di mobili occorrenti per gli alloggi del personale trasferito;

Deliberazione commissariale n. 108 (37 Personale) del 21 novembre 1944, concernente la corresponsione di diarie e trasferte al personale trasferito con gli uffici della Direzione generale da Venezia a Milano;

Deliberazione commissariale n. 109 (38 Personale) del 22 novembre 1944, concernente il trattamento economico del personale richiamato alle armi;

Deliberazione commissariale n. 113 (40 Personale) dell'11 dicembre 1944, concernente la sistemazione economica e disciplinare del personale tecnico assunto straordinariamente nella nuova sede della Direzione generale dell'Istituto e per far fronte alle esigenze del lavoro;

Deliberazione commissariale n. 115 (42 Personale) del 22 dicembre 1944, concernente la corresponsione della 13ª mensilità e gratifica natalizia per l'anno 1944;

Deliberazione commissariale n. 119 (43 Personale) del 13 gennaio 1945, concernente la concessione di una indennità temporanea al personale di ruolo in servizio presso gli Ispettorati;

Decisione del direttore generale del 9 novembre 1944, concernente la quota di ripartizione utili del commissario governativo;

Decisione del direttore generale del 7 dicembre 1944, che estende la corresponsione del contributo mensa al personale dirigente;

Decisione del direttore generale del 20 novembre 1944, concernente la concessione di una indennità di rischio agli impiegati preposti all'Ufficio cassa economato e posta;

Decisioni del direttore generale del 4 agosto 1944 e del 9 marzo 1945, concernenti la concessione di una indennità speciale agli autisti per servizio prestato fuori sede;

Decisione del direttore generale del 16 gennaio 1945, concernente la inclusione dell'indennità di presenza nella 13ª mensilità e gratifica natalizia.

Roma, addì 27 giugno 1946

*Il Ministro:* GRONCHI

(2059)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Dichiarazione di inefficacia di taluni provvedimenti adottati dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, e riguardanti l'assegnazione di Agenzie generali.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 219;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in data 22 giugno 1946, con la quale è stata chiesta al Ministero dell'industria e del commercio la dichiarazione di inefficacia di taluni provvedimenti adottati dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana, e riguardanti l'assegnazione di Agenzie generali;;

Considerato che i provvedimenti anzidetti non risultano giustificati da motivi di convenienza e che per le circostanze in cui furono adottati non rimasero estranee alla loro decisione influenze di carattere politico;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950081

Decreta:

Sono dichiarati inefficaci i seguenti provvedimenti adottati dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana.

1) deliberazione n. 82 (n. 4 Serv. organizz.) del 12 giugno 1944, avente per oggetto la nomina del signor Giulio Marini ad agente generale di Reggio Emilia;

2) deliberazione n. 83 (n. 5 Serv. organizz.) del 12 giugno 1944, riguardante la nomina del sig. Mario Fornaciari ad agente generale di Venezia;

3) deliberazione n. 81 (n. 6 Serv. organizz.) del 12 giugno 1944, concernente la nomina del rag. Sandri Bruno ad agente generale di Ferrara;

4) deliberazione n. 122 (n. 9 Serv. organizz.) del 16 gennaio 1945, avente per oggetto la nomina del ragioniere Marini Giulio ad agente generale di Bergamo;

5) deliberazione n. 131 (n. 10 Serv. organizz.) del 14 marzo 1945, avente per oggetto la nomina del signor Marini Mario a congente per l'Agenzia generale di Bergamo.

Roma, addì 27 giugno 1946

*Il Ministro*: GRONCHI

(2002)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Dichiarazione di inefficacia di un provvedimento adottato dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, e riguardante la scadenza del contratto di impiego del dott. Alberto Bagnoli.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in data 24 giugno 1946, con la quale è stata chiesta al Ministero dell'industria e del commercio la dichiarazione di inefficacia di un provvedimento adottato dal commissario del detto Istituto nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana e riguardante la scadenza del contratto di impiego del dott. Alberto Bagnoli;

Considerato che il provvedimento anzidetto si risolve in un'arbitraria ed ingiustificata proroga di un con-

---

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Convalida di provvedimento adottato, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, concernente la permuta di vari titoli di Stato e di obbligazioni.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visti il regio decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative;

Vista la lettera in data 10 giugno 1946, n. 2579, dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con la quale è stata chiesta la convalida della deliberazione adottata in data 4 maggio 1944, il commissario dell'Istituto stesso, nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana e avente per oggetto le permuta di vari titoli di Stato e di obbligazioni;

Considerato che la convalida del provvedimento anzidetto è giustificata dal fatto che esso fu adottato in applicazione della legge regolatrice dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e per motivi di convenienza ai quali fu estranea ogni influenza di carattere politico;

Decreta:

E' dichiarato valido a tutti gli effetti, il provvedimento adottato in data 4 maggio 1944 dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana, ad in forza del quale fu effettuata la permuta di vari titoli di Stato (B. T. Nov. 5 % - Redimibile 4,75 %) e di obbligazioni emesse da Enti pubblici (I.M.I. 5 % e pubblica utilità 6 % ord.) con buoni del Tesoro novennali 5 % 1949, per il capitale nominale complessivo di L. 6.531.000.

Roma, addì 27 giugno 1946

(2010) *Il Ministro*: GRONCHI

---

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Convalida di provvedimento adottato, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, concernente la nomina e la carriera di dipendenti dell'« I.N.A. ».**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950691

Bruno ad agente generale di Ferrara;

4) deliberazione n. 122 (n. 9 Serv. organizz.) del 16 gennaio 1945, avente per oggetto la nomina del ragioniere Marini Giulio ad agente generale di Bergamo;

5) deliberazione n. 131 (n. 10 Serv. organizz.) del 14 marzo 1945, avente per oggetto la nomina del signor Marini Mario a coagente per l'Agenzia generale di Bergamo.

Roma, addì 27 giugno 1946

*Il Ministro*: GRONCHI

(2002)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Dichiarazione di inefficacia di un provvedimento adottato dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, e riguardante la scadenza del contratto d'impiego del dott. Alberto Bagnoli.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in data 21 giugno 1946, con la quale è stata chiesta al Ministero dell'industria e del commercio la dichiarazione di inefficacia di un provvedimento adottato dal commissario del detto Istituto nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana e riguardante la scadenza del contratto di impiego del dott. Alberto Bagnoli;

Considerato che il provvedimento anzidetto si risolve in un'arbitraria ed ingiustificata proroga di un contratto;

Decreta:

E' dichiarata inefficace la deliberazione n. 111 (n. 30 serv. pers.) adottata in data 4 dicembre 1944 dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana e riguardante la scadenza del contratto di impiego del dott. Alberto Bagnoli.

Roma, addì 27 giugno 1946

*Il Ministro*: GRONCHI

(2008)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Convalida di provvedimento adottato dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, e riguardante la permuta di titoli di Stato e di obbligazioni.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in data 4 maggio 1944, con la quale è stata chiesta la convalida della deliberazione adottata in data 4 maggio 1944, il commissario dell'Istituto stesso, nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana e avente per oggetto la permuta di vari titoli di Stato e di obbligazioni;

Considerato che la convalida del provvedimento anzidetto è giustificata dal fatto che esso fu adottato in applicazione della legge regolatrice dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e per motivi di convenienza ai quali fu estranea ogni influenza di carattere politico;

Decreta:

E' dichiarato valido a tutti gli effetti, il provvedimento adottato in data 4 maggio 1944 dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana, ad in forza del quale fu effettuata la permuta di vari titoli di Stato (B. T. Nov. 5 %, - Redimibile 4,75 %) e di obbligazioni emesse da Enti pubblici (I.M.I. 5 %, e pubblica utilità 6 %, ordin.) con buoni del Tesoro novennali 5 % 1949, per il capitale nominale complessivo di L. 6.534.000.

Roma, addì 27 giugno 1946

*Il Ministro*: GRONCHI

(2010)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Convalida di provvedimento adottato, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, concernente la nomina e la carriera di dipendenti dell'I.N.A.».**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945 n. 668;

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in data 22 giugno 1946 con la quale è stata chiesta la convalida di taluni provvedimenti adottati dal commissario dell'Istituto nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana e riguardanti la nomina e la carriera di dipendenti dell'Istituto stesso;

0510
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Considerato che la convalida dei provvedimenti anzidetti è giustificata dal fatto che i provvedimenti medesimi furono adottati in applicazione delle vigenti norme regolamentari e che, inoltre, fu estranea ad essi ogni influenza di carattere politico;

Decreta:

Sono dichiarati validi, a tutti gli effetti i seguenti provvedimenti adottati dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, illegalmente nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana:

1) deliberazione commissariale n. 46 (9 Pers.) del 3 maggio 1944, avente per oggetto la ratifica del passaggio in ruolo degli aiutanti applicati al compimento del 21° anno di età, limitatamente ai signori Paolucci Silvio, Carconi Giovanni, Tipaldi Alfonso, Di Chiara Corrado, Bertini Marcello, Cardinali Giulio, Volpicelli Giorgio, Pistoni Eraldo, Collazzi Luigi, Riccardi Alvaro, Giuli Enrico, Bentivoglio Giannino, Picci Balì Armando, Di Domenico Alberto, Mancini Antonio, Galvagno Luciano, Picca Lamberto, Tamilia Gennarino;

2) deliberazione commissariale n. 48 (11 Pers.) del 3 maggio 1944, avente per oggetto la ratifica dell'inquadramento del personale dei Servizi immobiliari;

3) deliberazione commissariale n. 49 (12 Pers.) del 3 maggio 1944, riguardante la ratifica dell'assunzione in ruolo della sig.na Mantegna Silvana in qualità di vice applicata;

4) deliberazione commissariale n. 50 (13 Pers.) del 3 maggio 1944, avente per oggetto l'inquadramento nei ruoli dell'Istituto del sig. Vaggiani Vero con la qualifica di pulitore;

5) deliberazione commissariale n. 128 (47 Pers.) del 10 febbraio 1945, riguardante il trattenimento in servizio del dott. Zardo Guido.

Roma, addì 27 giugno 1946

*Il Ministro*: GRONCHI

(2006)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Convalida di provvedimento adottato, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, concernente la concessione di un aumento nelle retribuzioni del personale.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in data 22 giugno 1946, con la quale è stata chiesta la convalida dei licenziamenti disposti sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, nei riguardi del personale avventizio del detto Istituto;

Considerato che l'assunzione di tale personale fu effettuata a titolo temporaneo e limitatamente alle esigenze del lavoro, in sostituzione del personale richiamato alle armi, e che, successivamente all'8 settembre 1943, in seguito al rientro in servizio di numerosi impiegati, divenne necessario ridurre l'esuberanza di personale verificatasi;

Considerato che sussistono tuttora i motivi in base ai quali furono disposti nell'interesse dell'Istituto, i licenziamenti anzidetti, dato che le attuali necessità dell'Istituto non consentono di procedere ad eventuali assunzioni;

Ritenuto che, pertanto, appare opportuno provvedere alla convalida dei licenziamenti stessi, alla cui decisione

fronti degli impiegati rimasti alle dipendenze della Direzione generale di Roma dell'Istituto;

Ritenuto pertanto opportuno convalidare il provvedimento anzidetto in attesa che l'Istituto stabilisca il trattamento economico spettante al personale già in servizio nel Nord Italia;

Decreta:

E' dichiarato valido, a tutti gli effetti, l'ordine di servizio n. 587 del 18 marzo 1944 disposto, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e concernente la concessione dell'aumento del 30 % sulle retribuzioni del personale.

Roma, addì 27 giugno 1946

*Il Ministro*: GRONCHI

(2003)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Convalida dei licenziamenti disposti sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, nei riguardi del personale avventizio dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in data 22 giugno 1946, con la quale è stata chiesta la convalida dei licenziamenti disposti sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, nei riguardi del personale avventizio del detto Istituto;

Considerato che l'assunzione di tale personale fu effettuata a titolo temporaneo e limitatamente alle esigenze del lavoro, in sostituzione del personale richiamato alle armi, e che, successivamente all'8 settembre 1943, in seguito al rientro in servizio di numerosi impiegati, divenne necessario ridurre l'esuberanza di personale verificatasi;

Considerato che sussistono tuttora i motivi in base ai quali furono disposti nell'interesse dell'Istituto, i licenziamenti anzidetti, dato che le attuali necessità dell'Istituto non consentono di procedere ad eventuali assunzioni;

Ritenuto che, pertanto, appare opportuno provvedere alla convalida dei licenziamenti stessi, alla cui decisione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 951111

Silvio, Carconi Giovanni, Tipaldi Alfonso, Di Chiara Corrado, Bertini Marcello, Cardinali Giulio, Volpicelli Giorgio, Pistoni Eraldo, Corbezzi Luigi, Riccardi Alvaro, Giuli Enrico, Bentivoglio Giannino, Pieri Batt. Armando, Di Domenico Alberto, Mancini Antonio, Galvagno Luciano, Picca Lamberto, Tamilia Gennarino;

2) deliberazione commissariale n. 48 (11 Pers.) del 3 maggio 1944, avente per oggetto la ratifica dell'inquadramento del personale dei Servizi immobiliari;

3) deliberazione commissariale n. 49 (12 Pers.) del 3 maggio 1944, riguardante la ratifica dell'assunzione in ruolo della signa Mantegna Silvana in qualità di vice applicata;

4) deliberazione commissariale n. 50 (13 Pers.) del 3 maggio 1944, avente per oggetto l'inquadramento nei ruoli dell'Istituto del sig. Vagoggini Vero con la qualifica di pulitore;

5) deliberazione commissariale n. 128 (47 Pers.) del 10 febbraio 1945, riguardante il trattenimento in servizio del dott. Zardo Guido.

Roma, addì 27 giugno 1946

*Il Ministro*: GRONCHI

(2006)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Convalida di provvedimento adottato, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, concernente la concessione di un aumento nelle retribuzioni del personale.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 22 giugno 1946, con la quale è stata chiesta la convalida di un provvedimento adottato dal direttore generale del detto Istituto, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, ed avente per oggetto la concessione di un aumento nelle retribuzioni del personale;

Considerato che a tale concessione di carattere generale è stata estranea ogni influenza di carattere politico e che analoghe provvidenze furono disposte nei confronti del personale di altri Istituti;

Ritenuto che, pertanto, appare opportuno provvedere alla convalida del provvedimento stesso;

Decreta:

Il provvedimento adottato dal direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, ed avente per oggetto la concessione di un aumento nelle retribuzioni del personale, è convalidato a tutti gli effetti.

Roma, addì 27 giugno 1946

*Il Ministro*: GRONCHI

(2003)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Convalida dei licenziamenti disposti sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, nei riguardi del personale avventizio dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in data 22 giugno 1946, con la quale è stata chiesta la convalida dei licenziamenti disposti sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, nei riguardi del personale avventizio del detto Istituto;

Considerato che l'assunzione di tale personale fu effettuata a titolo temporaneo e limitatamente alle esigenze del lavoro, in sostituzione del personale richiamato alle armi, e che, successivamente all'8 settembre 1943, in seguito al rientro in servizio di numerosi impiegati, divenne necessario ridurre l'esuberanza di personale verificatasi;

Considerato che sussistono tuttora i motivi in base ai quali furono disposti nell'interesse dell'Istituto, i licenziamenti anzidetti, dato che le attuali necessità dell'Istituto non consentono di procedere ad eventuali assunzioni;

Ritenuto che, pertanto, appare opportuno provvedere alla convalida dei licenziamenti stessi, alla cui decisione è stata estranea ogni influenza di natura politica;

Decreta:

Sono dichiarati validi a tutti gli effetti, i licenziamenti disposti sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, nei riguardi del personale avventizio dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Roma, addì 27 giugno 1946

*Il Ministro*: GRONCHI

(2005)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946021

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Convalida di disposizione emessa, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal direttore generale del Tesoro, capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e del credito, concernente una iscrizione ipotecaria a favore della massa degli assicurati della Riunione Adriatica di Sicurtà.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto, che in esecuzione della disposizione in data 3 gennaio 1945 emessa dal direttore generale del Tesoro, capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, sull'immobile sito in Como intestato alla partita 7634 del catasto individuale come segue:

Via Marcello Vecchio n. 8, porzione di casa, vani 5 con bottega, mapp. 58/3; porzione di casa vani 6, con bottega e portico uso pubblico, mapp. 58/2; porzione di casa con bottega e portico uso pubblico, vani 5, mapp. 58/1;

Piazza Volta n. 4, porzione di casa, vani 5 con terrazza, mapp. P. 58, di proprietà della Compagnia di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, venne iscritta l'ipoteca di L. 500.000 a favore della massa degli assicurati compresi nel portafoglio italiano della predetta Compagnia, ai sensi degli articoli 23 e 26 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;

Vista l'iscrizione eseguita dall'Ufficio dei registri immobiliari di Como il 20 gennaio 1945, al n. 221 d'ordine e n. 1 particolare;

Considerato che con la disposizione surrichiamata fu regolato l'adempimento da parte della predetta Compagnia assicuratrice degli obblighi ad essa derivanti dalle vigenti disposizioni (articoli 23 e 26 regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966);

Decreta:

Art. 1.

E' convalidata la disposizione emessa in data 3 gennaio 1945 dal direttore generale del Tesoro, capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, sull'immobile sito in Como intestato alla partita 7634 del catasto individuale come segue:

Via Marcello Vecchio n. 8, porzione di casa, vani 5 con bottega, mapp. 58/3; porzione di casa vani 6, con bottega e portico uso pubblico, mapp. 58/2; porzione di casa con bottega e portico uso pubblico, vani 5, mapp. 58/1;

*Piazza Volta n. 4*: porzione di casa, vani 5, con terrazza mappale P. 58.

Art. 2.

L'Ufficio dei registri immobiliari di Como provvederà, in base al presente decreto, ad eseguire l'annotazione di avvenuta convalida della disposizione di cui all'articolo precedente.

Roma, addì 27 giugno 1946

*Il Ministro*: GROSCHI

(2057)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Convalida di provvedimento adottato, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni concernente la carriera di dipendente dell'I.N.A.».**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in data 22 giugno 1946 con la quale è stata chiesta la convalida di un provvedimento adottato dal Direttore generale del detto Istituto, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, e riguardante la carriera di dipendenti dell'Istituto stesso;

Considerato che il provvedimento anzidetto fu adottato in applicazione delle vigenti norme regolamentari e che, inoltre, fu estranea ad esso ogni influenza di carattere politico;

Decreta:

E' dichiarato valido, a tutti gli effetti, il provvedimento adottato in data 31 gennaio 1944 dal direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, ed avente per oggetto il passaggio alla categoria 2ª con il grado di aiutante dei seguenti impiegati della 3ª categoria:

applicato di 2ª cat. Bertolini rag. Valentino, applicato di 2ª cat. Zaldini dott. Umberto, applicato di 2ª cat. Prosperi dott. Costantino, applicato Bianchi dott. Alberto, applicato Jachini dott. Alessandro, applicato Scalfati dott. Luigi, applicato Morandi dottor

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945083

bre 1945, n. 668;

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto, che in esecuzione della disposizione in data 3 gennaio 1945 emessa dal direttore generale del Tesoro, capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, sull'immobile sito in Como intestato alla partita 7634 del catasto individuale come segue:

Via Maccllo Vecchio n. 8, porzione di casa, vani 5 con bottega, mapp. 58/3; porzione di casa vani 6, con bottega e portico uso pubblico, mapp. 58/2; porzione di casa con bottega e portico uso pubblico, vani 5, mapp. 58/1;

Piazza Volta n. 4, porzione di casa, vani 5 con terrazza, mapp. P. 58, di proprietà della Compagnia di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, venne iscritta l'ipoteca di L. 590.000 a favore della massa degli assicurati compresi nel portafoglio italiano della predetta Compagnia, ai sensi degli articoli 23 e 26 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;

Vista l'iscrizione eseguita dall'Ufficio dei registri immobiliari di Como il 20 gennaio 1945, al n. 221 d'ordine e n. 1 particolare;

Considerato che con la disposizione surrichiamata fu regolato l'adempimento da parte della predetta Compagnia assicuratrice degli obblighi ad essa derivanti dalle vigenti disposizioni (articoli 23 e 26 regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966);

Decreta:

Art. 1.

E' convalidata la disposizione emessa in data 3 gennaio 1945 dal direttore generale del Tesoro, capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e del credito, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, concernente l'iscrizione di ipoteca sull'immobile sito in Como di proprietà della Compagnia di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, intestato alla partita n. 7634 del catasto individuale come segue:

*Via Maccllo Vecchio n. 8*: porzione di casa, vani 5, con bottega, mappale 58/3; idem vani 6 con bottega e portico uso pubblico, mappale 58/2; idem vani 5 mappale 58/1;

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Convalida di provvedimento adottato, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni concernente la carriera di dipendente dell'« I.N.A. ».**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in data 22 giugno 1946 con la quale è stata chiesta la convalida di un provvedimento adottato dal Direttore generale del detto Istituto, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, e riguardante la carriera di dipendenti dell'Istituto stesso;

Considerato che il provvedimento anzidetto fu adottato in applicazione delle vigenti norme regolamentari e che, inoltre, fu estranea ad esso ogni influenza di carattere politico;

Decreta:

E' dichiarato valido, a tutti gli effetti, il provvedimento adottato in data 31 gennaio 1944 dal direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, ed avente per oggetto il passaggio alla categoria 2ª con il grado di aiutante dei seguenti impiegati della 3ª categoria:

applicato di 2ª cat. Bertolini rag. Valentino, applicato di 2ª cat. Zaldini dott. Umberto, applicato di 2ª cat. Prosperi dott. Costantino, applicato Bianchi dott. Alberto, applicato Jachini dott. Alessandro, applicato Scalfati dott. Luigi, applicato Morandi dottor Plinio, applicato Cristoferi dott. Luigi, applicato Felici dott. Cleto, applicato Marini dott. Vittorio, applicato Pedone dott. Alberto, applicato Celaia dott. Pietro, applicato Vitali dott. Carlo, applicato Marchei dottor Scipione, applicato Chiriatti dott. Carlo, applicato Bertini dott. Manlio, applicato Mari dott. Dante, applicato Marchetti dott. Giorgio, applicato D'Antona dott. Goffredo.

Roma, addì 27 giugno 1946

*Il Ministro*: GRONCHI

(2004)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.

**Cessazione dall'incarico di commissario straordinario dell'Azienda Rifornimenti Africa Settentrionale.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1945, con cui l'avv. Flaminio Vittorio Cortina fu nominato commissario straordinario dell'Azienda Rifornimenti Africa Settentrionale « A.R.A.S. »;

Ritenuto che la prolungata inattività economica dell'Ente rende opportuno di avvalersi di personale statale per provvedere alle ulteriori incombenze della sua gestione amministrativa;

Decreta:

L'avv. Flaminio Vittorio Cortina cessa dall'incarico di commissario straordinario dell'Azienda Rifornimenti Africa Settentrionale.

Il segretario generale di governo dott. Tommaso Columbano è nominato commissario straordinario dell'Ente predetto.

Roma, addì 5 luglio 1946

*Il Ministro*: DE GASPERI

(2668)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1946.

**Autorizzazione alla Banca cooperativa per il commercio serico, con sede in Milano, ad aprire una propria dipendenza in Como.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1939, n. 933 e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca cooperativa per il commercio serico - società cooperativa per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946.

**Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 29 giugno 1940, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10, fogli numeri 2 e 4, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 12 luglio, 18 e 25 agosto 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 luglio, 4 e 12 settembre 1940, registri nn. 10, 11 e 12, fogli nn. 159, 166 e 155, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 1, 5 e 16 settembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 20, 23 e 30 settembre 1940, registri nn. 12 e 13, fogli nn. 386, 12 e 3[illegible], riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta convogli e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 3 e 14 ottobre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 e 31 ottobre 1940, registri nn. 14 e 15, fogli nn. 132, 27 e 28, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 25 novembre, 2 e 5 dicembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 14 e 18 dicembre 1940 e 3 gennaio 1941, registri nn. 17 e 1, fogli nn. 26, 122 e 25, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine, navi oceaniche e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 30 gennaio 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941, registro n. 2, fogli nn. 446 e 449, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e navi oceaniche, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 17 e 20 febbraio e 31 marzo 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 4, 15 marzo e 25 aprile 1941, registri nn. 3 e 5, fogli nn. 378, 422 e 365, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine, navi da crociera e navi oceaniche, di navi mercantili re-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 5 1 6 1

gestione amministrativa;

Decreta:

L'avv. Flaminio Vittorio Cortina cessa dall'incarico di commissario straordinario dell'Azienda Rifornimenti Africa Settentrionale.

Il segretario generale di governo dott. Tomaso Colombano è nominato commissario straordinario dell'Ente predetto.

Roma, addì 5 luglio 1946

*Il Ministro*: DE GASPERI

(2068)

---

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1946.

**Autorizzazione alla Banca cooperativa per il commercio serico, con sede in Milano, ad aprire una propria dipendenza in Como.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca cooperativa per il commercio serico - società cooperativa per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca cooperativa per il commercio serico - società cooperativa per azioni con sede in Milano - è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Como.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 9 luglio 1946

*Il Ministro*: COMPAGNONI

(2069)

gno, 4 e 12 settembre 1940, registri nn. 10, 11 e 12, fogli nn. 159, 466 e 155, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 1, 5 e 16 settembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 20, 23 e 30 settembre 1940, registri nn. 12 e 13, fogli nn. 586, 12 e [illegible], riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta convogli e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 3 e 14 ottobre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 e 31 ottobre 1940, registri nn. 14 e 15, fogli nn. 432, 27 e 28, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 25 novembre, 2 e 5 dicembre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 11 e 18 dicembre 1940 e 3 gennaio 1941, registri nn. 17 e 1, fogli nn. 26, 122 e 25, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine, navi oneratie e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 30 gennaio 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941, registro n. 2, fogli nn. 416 e 419, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e navi oneratie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 17 e 20 febbraio e 31 marzo 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 4, 15 marzo e 25 aprile 1941, registri nn. 3 e 5, fogli nn. 378, 422 e 385, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine, navi da crociera e navi oneratie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 2 giugno, 19 e 25 luglio 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 16 luglio, 12 e 22 agosto 1941, registri nn. 9, 10 e 11, fogli nn. 302, 372, 375 e 82, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera, navi oneratie e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 29 agosto e 29 dicembre 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 18 e 26 maggio e 21 settembre 1942, registri nn. 13 e 1, fo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

gli nn. 31, 33 e 390, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 23 aprile e 5 settembre 1942, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 18 e 25 maggio e 24 settembre 1942, registri nn. 6, 7 e 11, fogli nn. 448, 167 e 451, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi oneraria e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 7, 11 gennaio e 25 febbraio 1943, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 gennaio, 9 febbraio e 18 marzo 1943, registri nn. 2 e 4, fogli nn. 32, 369 e 242, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi da crociera e navi oneratie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 dicembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1945, registro n. 1, foglio n. 216, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti Luogotenenziali 5 ottobre, 9 novembre e 21 dicembre 1945, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 18 ottobre e 19 novembre 1945 e 31 gennaio 1946, registri nn. 8, 9 e 1, fogli nn. 172, 26, 97 e 253, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi oneratie e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicati a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio « Marisa »: dalle ore 21 del 3 agosto 1943;

Motopeschereccio « Maristella »: dalle ore zero del 3 dicembre 1943;

Piroscafo « Porto di Roma »: dalle ore 24 del 5 ottobre 1943;

Motopeschereccio « Ardita »: dalle ore 24 del 18 maggio 1943;

Motopeschereccio « Andaeneante »: dalle ore zero del 17 novembre 1943;

Motopeschereccio « Sullivan »: dalle ore 12 del 20 dicembre 1945;

Motopeschereccio « Resina »: dalle ore 24 del 7 maggio 1945;

Motopeschereccio « Immacolata »: dalle ore 18 del 7 maggio 1945;

Motopeschereccio « Garibaldi »: dalle ore 24 del 22 luglio 1943;

Motopeschereccio « Francesco »: dalle ore 24 del 18 maggio 1943;

Motopeschereccio « Francesco De Pinedo »: dalle ore 8 del 7 settembre 1945;

Motopeschereccio « Garibaldino »: dalle ore 8 del 10 novembre 1943;

Motopeschereccio « Città di Bari »: dalle ore 24 del 12 settembre 1943;

Motopeschereccio « Virgilio »: dalle ore 24 del 10 settembre 1943;

Piroscafo « San Giorgio »: dalle ore 24 del 14 maggio 1943;

Motopeschereccio « Ausiliaria Primo »: dalle ore 24 del 31 agosto 1943;

Motopeschereccio « Nuovo Francesco »: dalle ore 8 del 14 ottobre 1945;

Motopeschereccio « Nuovo S. Giorgio »: dalle ore 24 del 30 novembre 1945;

Motopeschereccio « S. Giuseppe B. »: dalle ore 24 del 10 luglio 1943;

Motopeschereccio « Padre Pietro »: dalle ore 16 del 12 gennaio 1946;

Motopeschereccio « Maria Santissima dei Martiri »: dalle ore 24 dell'11 novembre 1943;

Motopeschereccio « Mirabello »: dalle ore 8 del 5 novembre 1945;

Rimorchiatore « Impero »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Piroscafo « Massaua »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Nazario Sauro »: dalle ore 24 del 13 luglio 1943;

Motopeschereccio « Aurelia Madre »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Francesco A. »: dalle ore 24 dell'11 settembre 1943;

Motoveliero « Fratelli Corrao »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Clara Madre »: dalle ore 24 del 22 settembre 1943;

Rimorchiatore « Sebino »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Antonia S. »: dalle ore 8 del 27 agosto 1945;

Motoveliero « Nilo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Nuovo Perticari »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946081

... requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 7, 11 gennaio e 25 febbraio 1943, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 26 gennaio, 9 febbraio e 18 marzo 1943, registri nn. 2 e 4, fogli nn. 32, 369 e 242, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera e navi oneravie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 dicembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1945, registro n. 1, foglio n. 216, riguardante temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti Luogotenenziali 5 ottobre, 9 novembre e 21 dicembre 1945, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 18 ottobre e 19 novembre 1945 e 31 gennaio 1946, registri nn. 8, 9 e 1, fogli nn. 172, 96, 97 e 355, riguardanti temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi oneravie e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio « Marisa »: dalle ore 24 del agosto 1943;

Motopeschereccio « Marietta »: dalle ore zero del 3 dicembre 1943;

Piroscafo « Porto di Roma »: dalle ore 24 del 5 ottobre 1943;

Motopeschereccio « Ardita »: dalle ore 24 del 18 maggio 1943;

Motopeschereccio « Andacemente »: dalle ore zero del 17 novembre 1943;

Motopeschereccio « Sullivan »: dalle ore 12 del 20 dicembre 1945;

Motopeschereccio « Resina »: dalle ore 24 del 29 febbraio 1944;

Motopeschereccio « S. Domenico »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Rimorchiatore « Adua »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Antonio di Padova »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Triglia »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motonave « Meta »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Piropeschereccio « Sirio »: dalle ore 24 del 15 agosto 1945;

... 10 novembre 1943;

Motopeschereccio « Città di Bari »: dalle ore 24 del 12 settembre 1943;

Motopeschereccio « Virgilio »: dalle ore 24 del 10 settembre 1943;

Piroscafo « San Giorgio »: dalle ore 24 del 14 maggio 1943;

Motopeschereccio « Ausiliaria Primo »: dalle ore 24 del 31 agosto 1943;

Motopeschereccio « Nuovo Francesco »: dalle ore 8 del 14 ottobre 1945;

Motopeschereccio « Nuovo S. Giorgio »: dalle ore 24 del 30 novembre 1945;

Motopeschereccio « S. Giuseppe R. »: dalle ore 24 del 10 luglio 1943;

Motopeschereccio « Padre Pietro »: dalle ore 16 del 12 gennaio 1946;

Motopeschereccio « Maria Santissima dei Martiri »: dalle ore 24 dell'11 novembre 1943;

Motopeschereccio « Mirabello »: dalle ore 8 del 5 novembre 1945;

Rimorchiatore « Impero »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Piroscafo « Massaua »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Nazario Sauro »: dalle ore 24 del 13 luglio 1943;

Motopeschereccio « Aurelia Madre »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Francesco A. »: dalle ore 24 dell'11 settembre 1943;

Motoveliero « Fratelli Corrao »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Clara Madre »: dalle ore 24 del 22 settembre 1943;

Rimorchiatore « Sebino »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Antonia S. »: dalle ore 8 del 27 agosto 1945;

Motoveliero « Nilo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Nuovo Penticari »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Carolina »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Antonio P. »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Maria SS. di Siponto »: dalle ore 24 del 21 maggio 1943;

Motoveliero « Margherita »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Fernando »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Idria »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Nicola »: dalle ore 18 del 3 ottobre 1943;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Motopeschereccio « Santa Maria delle Grazie »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « La Nuova Annunziata »: dalle ore 24 del 22 marzo 1943;

Motopeschereccio « Anna Luigia »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Audace »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Motoveliero « Nettuno 2° »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Svan 2° »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Rimorchiatore « Renzo Secondo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Pluto »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Raffica »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Artigliere »: dalle ore 24 del 28 maggio 1943;

Motoveliero « Regina dell'Adriatico »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Nuova Maria di Pugliano »: dalle ore 8 dell'11 luglio 1945;

Piroscafo « Turiddu »: dalle ore 20 del 31 dicembre 1945;

Motopeschereccio « Silva »: dalle ore 8 del 2 febbraio 1946;

Motoveliero « Diana »: dalle ore 24 del 14 dicembre 1945;

Motoveliero « Alfredo »: dalle ore 24 del 1° novembre 1945.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1946*
*Registro Marina n. 8, foglio n. 138.*

**(2060)**

---

REGIO DECRETO 31 maggio 1946.

**Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.**

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 agosto 1940, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1940, registro n. 12, foglio n. 154, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 5 settembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1940, registro n. 13, foglio n. 12, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 16 settembre 1940, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1940, registro n. 13, foglio n. 249, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1940, registro n. 14, foglio n. 432, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 14 ottobre 1940, registrati alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940, registro n. 15, fogli nn. 27 e 29, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 25 ottobre 1940, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1940, registro n. 15, foglio n. 414, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 30 gennaio 1941, registrati alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941, registro n. 2, fogli nn. 416 e 418, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 31 marzo 1941, registrati alla Corte dei conti il 25 aprile 1941, registro n. 5, fogli nn. 395 e 397, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi onerarie e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 19 luglio 1941, registrati alla Corte dei conti il 12 agosto 1941, registro n. 10, fogli nn. 373 e 375, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rimorchiatore « Raffica »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Artigliere »: dalle ore 21 del 28 maggio 1943;

Motoveliero « Regina dell'Adriatico »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Nuova Maria di Pugliano »: dalle ore 8 dell'11 luglio 1945;

Piroscafo « Turiddu »: dalle ore 20 del 31 dicembre 1945;

Motopeschereccio « Silva »: dalle ore 8 del 2 febbraio 1946;

Motoveliero « Diana »: dalle ore 21 del 14 dicembre 1945;

Motoveliero « Alfredo »: dalle ore 21 del 1° novembre 1945.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1946*
*Registro Marina n. 8, foglio n. 128.*

**(2060)**

---

REGIO DECRETO 31 maggio 1946.

**Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 giugno 1940, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10, foglio n. 2, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 18 agosto 1940, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1940, registro n. 11, foglio n. 406, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1940, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1940, registro n. 14, foglio n. 432, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 14 ottobre 1940, registrati alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940, registro n. 15, fogli nn. 27 e 29, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 26 ottobre 1940, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1940, registro n. 15, foglio n. 414, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 30 gennaio 1941, registrati alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941, registro n. 2, fogli nn. 446 e 448, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie scorta crociera e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 31 marzo 1941, registrati alla Corte dei conti il 25 aprile 1941, registro n. 5, fogli nn. 395 e 397, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi onerarie e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 19 luglio 1941, registrati alla Corte dei conti il 12 agosto 1941, registro n. 10, fogli nn. 373 e 375, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 25 luglio 1941, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1941, registro n. 11, foglio n. 83, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1942, registro n. 1, foglio n. 141, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

0 5 2 0 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visti i Regi decreti 23 aprile 1942, registrati alla Corte dei conti il 18 ed il 26 maggio 1942, registri nn. 6 e 7, fogli nn. 148 e 166, concernenti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie navi onerarie e dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 18 maggio 1943, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1943, registro n. 8, foglio n. 128, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 agosto 1945, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1945, registro n. 7, foglio n. 255, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1945, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1945, registro n. 8, foglio n. 271, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1946, registro n. 3, foglio n. 251, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse;

Motopeschereccio « San Giorgio »: dalle ore 24 del 25 settembre 1943;

Motopeschereccio « Leone Padre »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Pasqua »: dalle ore 24 dell'11 settembre 1943;

Motopeschereccio « Carolina Madre »: dalle ore 24 del 29 settembre 1943;

Motopeschereccio « Aurora »: dalle ore 8 del 31 dicembre 1945;

Motoveliero « Cesare Battisti »: dalle ore 24 del 28 settembre 1943;

Motoveliero « Rita »: dalle ore 8 del 15 novembre 1943;

Motopeschereccio « Gabriele D'Annunzio »: dalle ore 24 del 18 ottobre 1945;

Motopeschereccio « Littorio »: dalle ore 24 del 13 settembre 1943;

Motopeschereccio « Provvidenza »: dalle ore 24 del 22 novembre 1945;

Rimorchiatore « Eridano »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Piroscafo « Regina Elena »: dalle ore 24 del 31 ottobre 1945;

Motoveliero « Argo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « San Paolo S. »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Marietta Madre »: dalle ore 24 del 16 dicembre 1943;

Motopeschereccio « Franco »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Motoveliero « Rosa »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Elde »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Maria di Meglio »: dalle ore 24 del 9 settembre 1945;

Rimorchiatore « Lucia »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Maria Madre »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motoveliero « Crensa »: dalle ore 8 del 23 luglio 1945;

Motoveliero « Renata M. »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Izilda »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Gilda »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Agnese »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Rimorchiatore « Jupiter »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Maria Maggiore di Siponto »: dalle ore 8 del 1° ottobre 1945;

Motopeschereccio « Nettuno »: dalle ore 24 del 27 agosto 1945;

Motopeschereccio « Nuova Europa II »: dalle ore 12 del 29 novembre 1945;

Motopeschereccio « Lidia »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Mario M. »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Papà Giovanni »: dalle ore 24 del 17 settembre 1943;

Motopeschereccio « Vincenzo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945081

ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1945, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1945, registro n. 8, foglio n. 274, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1946, registro n. 3, foglio n. 231, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio « San Giorgio »: dalle ore 24 del 23 settembre 1943;

Motopeschereccio « Leone Padre »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Pasqua »: dalle ore 24 dell'11 settembre 1943;

Motopeschereccio « Carolina Madre »: dalle ore 24 del 29 settembre 1943;

Motopeschereccio « Aurora »: dalle ore 8 del 31 dicembre 1945;

Motoveliero « Cesare Battisti »: dalle ore 24 del 28 settembre 1943;

Motoveliero « Rita »: dalle ore 8 del 15 novembre 1943;

Motopeschereccio « Gabriele D'Annunzio »: dalle ore 9 del 12 ottobre 1945;

Motopeschereccio « Intrepido I »: dalle ore 12 del 14 dicembre 1945;

Motopeschereccio « Galileo Galilei »: dalle ore 18 del 20 febbraio 1946;

Motopeschereccio « Giovannina M. »: dalle ore 24 dall'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Gino M. »: dalle ore 12 del 1° gennaio 1946;

Rimorchiatore « Sampierdarena »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Rimorchiatore « Tripoli »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Rosa »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Elle »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Maria di Meglio »: dalle ore 24 del 9 settembre 1945;

Rimorchiatore « Lucia »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Maria Madre »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motoveliero « Cressa »: dalle ore 8 del 23 luglio 1945;

Motoveliero « Renata M. »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Ezilda »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motoveliero « Giulia »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Agnese »: dalle ore 24 del 9 settembre 1943;

Rimorchiatore « Jupiter »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Maria Maggiore di Siponto »: dalle ore 8 del 1° ottobre 1945;

Motopeschereccio « Nettuno »: dalle ore 24 del 27 agosto 1945;

Motopeschereccio « Nuova Europa II »: dalle ore 12 del 29 novembre 1945;

Motopeschereccio « Lidia »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Mario M. »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Papà Giovanni »: dalle ore 24 del 17 settembre 1943;

Motopeschereccio « Vincenzo »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946

UMBERTO

DE COURTEN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1946*
*Registro Marina n. 8, foglio n. 39.*

(1970)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795621

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1946.

**Verificazioni periodiche dei terreni in provincia di Napoli.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto il decreto Ministeriale 11 luglio 1929, col quale venne stabilita la ripartizione in gruppi dei Comuni della provincia di Napoli agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373, con il quale venne ricostituita la provincia di Caserta con conseguente modificazione della circoscrizione territoriale della provincia di Napoli;

Riconosciuta la opportunità di modificare la ripartizione in gruppi dei Comuni della provincia di Napoli stabilita con il precitato decreto Ministeriale 11 luglio 1929;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella — predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Napoli — indicante la ripartizione dei Comuni della provincia di Napoli in cinque gruppi e l'anno in cui, a cominciare dal 1947, deve eseguirsi, in ciascun gruppo, la prima verificazione per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo 4° del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1946

*Il Ministro*: SCOCCIMARRO

---

**Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Napoli, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con la indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.**

GRUPPO I

(Prima verificazione: anno 1947)

*Distretto di* Caserta

1) Acerra
2) Afragola
3) Arzano
6) Casalnuovo di Napoli
7) Casoria
8) Castello di Cisterna

GRUPPO II

(Prima verificazione: anno 1948)

*Distretto di* Napoli

1) Napoli

*Distretto di* Ischia

1) Barano d'Ischia
2) Casamicciola
3) Forio
4) Ischia
5) Lacco Ameno
6) Procida
7) Serrara Fontana

*Distretto di* Pozzuoli

1) Bacoli
2) Monte di Procida
3) Pozzuoli

GRUPPO III

(Prima verificazione: anno 1949)

*Distretto di* Ottaviano

1) Cercola
2) Ottaviano
3) Pollena Trocchia
4) San Giuseppe Vesuviano
5) San Sebastiano al Vesuvio
6) Sant'Anastasia
7) Somma Vesuviana
8) Terzigno

*Distretto di* Portici

1) Portici
2) Resina
3) San Giorgio a Cremano
4) Torre del Greco

GRUPPO IV

(Prima verificazione: anno 1950)

*Distretto di* Nola

1) Brusciano
2) Camposano
3) Carbonara di Nola
4) Casamarciano
5) Cicciano
6) Cimitile
7) Comiziano
8) Liveri
9) Marigliancella
10) Mariglianо
11) Nola
12) Palma Campania
13) Roccarainola
14) San Gennaro Vesuviano
15) San Paolo Belsito
16) Sant'Vitaliano
17) Saviano
18) Scisciano
19) Visciano

GRUPPO V

(Prima verificazione: anno 1951)

*Distretto di* Castellammare di Stabia

1) Agerola
2) Casola di Napoli
3) Castellammare di Stabia
4) Gragnano
5) Lettere
6) Pimonte
7) Sant'Antonio Abate

*Distretto di* Sorrento

0523
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1284

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373, con il quale venne ricostituita la provincia di Caserta con conseguente modificazione della circoscrizione territoriale della provincia di Napoli;

Riconosciuta la opportunità di modificare la ripartizione in gruppi dei Comuni della provincia di Napoli stabilita con il precitato decreto Ministeriale 11 luglio 1929;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella — predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Napoli — indicante la ripartizione dei Comuni della provincia di Napoli in cinque gruppi e l'anno in cui, a cominciare dal 1947, deve eseguirsi, in ciascun gruppo, la prima verificazione per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo 4° del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1946

*Il Ministro*: SCOCCIMARRO

---

**Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Napoli, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con la indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.**

GRUPPO I

(Prima verificazione: anno 1947)

*Distretto di* CASERTA

1) Aversa
2) Afragola
3) Arzano
4) Caivano
5) Cardito
6) Casalnuovo di Napoli
7) Casoria
8) Castello di Cisterna
9) Pomigliano d'Arco

*Distretto di* FRATTAMAGGIORE

1) Casandrino
2) Crispano
3) Frattamaggiore
4) Frattaminore
5) Grumo Nevano
6) Sant'Antimo

*Distretto di* TORRE ANNUNZIATA

1) Poggiomarino
2) Pompei
3) Striano
4) Torre Annunziata
5) Bosco Reale
6) Bosco Tre Case

GRUPPO III

(Prima verificazione: anno 1949)

*Distretto di* OTTAVIANO

1) Cercola
2) Ottaviano
3) Pollena Trocchia
4) San Giuseppe Vesuviano
5) San Sebastiano al Vesuvio
6) Sant'Anastasia
7) Somma Vesuviana
8) Terzigno

*Distretto di* PORTICI

1) Portici
2) Resina
3) San Giorgio a Cremano
4) Torre del Greco

GRUPPO IV

(Prima verificazione: anno 1950)

*Distretto di* NOLA

1) Brusciano
2) Camposano
3) Carbonara di Nola
4) Casamarciano
5) Cicciano
6) Cimitile
7) Comiziano
8) Liveri
9) Marigliano
10) Mariglianella
11) Nola
12) Palma Campania
13) Roccarainola
14) San Gennaro Vesuviano
15) San Paolo Belsito
16) San Vitaliano
17) Saviano
18) Scisciano
19) Visciano

GRUPPO V

(Prima verificazione: anno 1951)

*Distretto di* CASTELLAMMARE DI STABIA

1) Agerola
2) Casola di Napoli
3) Castellammare di Stabia
4) Gragnano
5) Lettere
6) Pimonte
7) Sant'Antonio Abate

*Distretto di* SORRENTO

1) Capri
2) Massalubrense
3) Sorrento
4) Vico Equense

*Distretto di* GIUGLIANO IN CAMPANIA

1) Calvizzano
2) Giugliano in Campania
3) Marano di Napoli
4) Melito di Napoli
5) Mugnano di Napoli
6) Qualiano
7) Villaricca

Roma, addì 26 aprile 1946

*Il Ministro*: SCOCCIMARRO

(2062)

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788081

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.

**Nomina dei componenti della Sottocommissione per l'industria della Sicilia, con sede in Palermo.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, che istituisce presso il Ministero dell'industria e del commercio la Commissione centrale per l'industria e prevede la istituzione di distinte Sottocommissioni dipendenti;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, che regola l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni predette;

Decreta:

La Sottocommissione per l'industria della Sicilia con sede in Palermo, è composta dai signori:

prof. Francesco La Face e ing. Vincenzo Schininà, rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio;

avv. Enrico La Loggia, rappresentante del Ministero del lavoro;

ing. Carmelo Vaccarino, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Sicilia;

dott. Pietro Frasca Polara, rappresentante degli industriali;

avv. Vinicio Ziino, rappresentante dei commercianti;

ing. Gabriele Ascione, rappresentante dei lavoratori;

ing. Guido Giordano, rappresentante degli ingegneri;

prof. Teodoro D'Ippolito, rappresentante della delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A.;

ing. Cirino Lomeo, cav. Antonino Mangeri, dott. Ugo Alfino, prof. Giuseppe Miraglia, sig. Giuseppe Brogna, esperti.

Roma, addì 6 giugno 1946

*Il Ministro*: GRONCHI

(2067)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.

**Nomina dei componenti della Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale, con sede in Milano.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, che istituisce presso il Ministero dell'industria e del commercio la Commissione centrale per l'industria e prevede la istituzione di distinte Sottocommissioni dipendenti;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, che regola l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni predette;

Decreta:

La Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale, con sede in Milano, è composta dai signori:

prof. Albino Uggè e dott. Mario Ferrari Aggradi, rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio;

dott. Angelo Saraceno, rappresentante del Ministero del lavoro;

prof. Camillo Matter, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura del Veneto;

prof. Renato Teani, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Lombardia;

Ernesto Bocca, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura del Piemonte;

avv. Federico De Barbieri, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Liguria;

dott. Alberto Maudente, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura dell'Emilia;

prof. Ferdinando Di Finizio, rappresentante degli industriali;

Luigi Rossi, rappresentante dei commercianti;

dott. Bruzio Manzocchi e dott. Paolo Facchini, rappresentanti dei lavoratori;

ing. Giuseppe Scavia, rappresentante degli ingegneri;

dott. Giampietro Giordana, rappresentante della delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A.;

dott. Roberto Tremelloni, ing. Luigi Morandi, ing. Andrea Calderan, esperti.

Roma, addì 6 giugno 1946

*Il Ministro*: GRONCHI

(2064)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.

**Nomina dei componenti della Sottocommissione per l'industria dell'Italia centrale, con sede in Roma.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, che istituisce presso il Ministero dell'industria e del commercio la Commissione centrale per l'industria e prevede la istituzione di distinte Sottocommissioni dipendenti;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, che regola l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni predette;

Decreta:

La Sottocommissione per l'industria dell'Italia cen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950021

gola l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni predette;

Decreta:

La Sottocommissione per l'industria della Sicilia con sede in Palermo, è composta dai signori:

prof. Francesco La Face e ing. Vincenzo Schipinà, rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio;

avv. Enrico La Loggia, rappresentante del Ministero del lavoro;

ing. Carmelo Vaccarino, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Sicilia;

dott. Pietro Frasca Polara, rappresentante degli industriali;

avv. Vinicio Ziino, rappresentante dei commercianti;

ing. Gabriele Ascione, rappresentante dei lavoratori;

ing. Guido Giordano, rappresentante degli ingegneri;

prof. Teodoro D'Ippolito, rappresentante della delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A.;

ing. Cirino Lomeo, cav. Antonino Mangeri, dott. Ugo Alfino, prof. Giuseppe Miraglia, sig. Giuseppe Brogna, esperti.

Roma, addì 6 giugno 1946

*Il Ministro*: Gronchi

(2067)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.

**Nomina dei componenti della Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale, con sede in Milano.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, che istituisce presso il Ministero dell'industria e del commercio la Commissione centrale per l'industria e prevede la istituzione di distinte Sottocommissioni dipendenti;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, che regola l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni predette;

Decreta:

La Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale, con sede in Milano, è composta dai signori:

avv. Federico De Barbieri, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Liguria;

dott. Alberto Mandente, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura dell'Emilia;

prof. Ferdinando Di Finizio, rappresentante degli industriali;

Luigi Rossi, rappresentante dei commercianti;

dott. Burzio Manzocchi e dott. Paolo Facchini, rappresentanti dei lavoratori;

ing. Giuseppe Scavia, rappresentante degli ingegneri;

dott. Giampietro Giordana, rappresentante della delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A.;

dott. Roberto Tremelloni, ing. Luigi Mocandi, ing. Andrea Calderan, esperti.

Roma, addì 6 giugno 1946

*Il Ministro*: Gronchi

(2064)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.

**Nomina dei componenti della Sottocommissione per l'industria dell'Italia centrale, con sede in Roma.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, che istituisce presso il Ministero dell'industria e del commercio la Commissione centrale per l'industria e prevede la istituzione di distinte Sottocommissioni dipendenti;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, che regola l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni predette;

Decreta:

La Sottocommissione per l'industria dell'Italia centrale con sede in Roma è composta dai signori:

dott. Giovanni Girardi e ing. Teodorico Bogiankino, rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio;

ing. Giacomo Mascardi, rappresentante del Ministero del lavoro;

ing. Fausto Staderini, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura del Lazio;

ing. Guglielmo Ferrero, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Toscana;

Bruno Buitoni, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura dell'Umbria;

0526
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759521

ing. Raniero Rocchetti, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura delle Marche;

avv. Luigi Santini, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura dell'Abruzzo;

avv. Mario Azzena, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Sardegna;

ing. Alfredo Bastianelli, rappresentante degli industriali;

sig. Anselmo Castelnuovo, rappresentante dei commercianti;

dott. Roberto Cazzaniti, rappresentante dei lavoratori;

ing. Carlo Genzini, rappresentante degli ingegneri;

dott. Claudio Chiostelli, rappresentante della delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A.;

dott. Giuseppe Accardo, ed in sua vece, magg. Mario Pirola, in rappresentanza dell'Alto Commissariato per la Sardegna;

ing. Alberto Boyer, ing. Giulio Rostan, ing. Andrea Binetti, ing. Clemente Tosi, Renato Bassanelli, esperti.

Roma, addì 6 giugno 1946

*Il Ministro*: GROSCHI

(2065)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.

**Nomina dei componenti della Commissione centrale per l'industria.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, che istituisce presso il Ministero dell'industria e del commercio la Commissione centrale per l'industria e prevede la istituzione di distinte Sottocommissioni dipendenti;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, che regola l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni predette;

Decreta:

Sono nominati componenti della Commissione centrale per l'industria i signori:

Ivan Matteo Lombardo, Sottosegretario di Stato per l'industria, presidente;

prof. Luigi Gerbella, direttore generale dell'industria e delle miniere, vice presidente;

comm. Italo Bellini ed in sua assenza il dott. Raffavv. Ludovico Montini, dott. Gaetano Coppola, dott. Pasquale Saraceno, ing. Antonio Bardoscia, ing. Aldo Repetto, ing. Piero Casini, ing. Guido Vignuzzi, prof. Vittorio Grassi, Mario Pinna, esperti.

Il dott. Giovanni Girardi, ispettore generale del Ministero dell'industria e del commercio, è nominato segretario generale della Commissione.

Roma, addì 6 giugno 1946

*Il Ministro*: GROSCHI

(2063)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.

**Nomina dei componenti della Sottocommissione per l'industria dell'Italia meridionale, con sede in Napoli.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, che istituisce presso il Ministero dell'industria e del commercio la Commissione centrale per l'industria e prevede la istituzione di distinte Sottocommissioni dipendenti;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, che regola l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni predette;

Decreta:

La Sottocommissione per l'industria dell'Italia meridionale con sede in Napoli, è composta dai signori:

dott. Giovanni Girardi e dott. Riccardo Scotti, rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio;

ing. Vito Sparacio, rappresentante del Ministero del lavoro;

ing. Stefano Brun, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Campania;

sig. Giuseppe Petrucciani, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura del Molise;

ing. Luigi D'Addario, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Basilicata;

prof. Salvatore Tramonte, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Puglia;

sig. Antonio Gargano, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Calabria;

ing. Nicola Rivelli, rappresentante degli industriali;

sig. Vincenzo Aliotta, rappresentante dei commercianti;

ing. Domenico Colasanto e Mario Pinna, rappresen-

0527
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785028

dott. Roberto Cazzaniti, rappresentante dei lavoratori;

ing. Carlo Genzini, rappresentante degli ingegneri;

dott. Claudio Chiodelli, rappresentante della delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A.;

dott. Giuseppe Arcadio, ed in sua vece, magg. Mario Pirola, in rappresentanza dell'Alto Commissariato per la Sardegna;

ing. Alberto Boyer, ing. Giulio Rostan, ing. Andrea Binetti, ing. Clemente Tosi, Renato Bassanelli, esperti.

Roma, addì 6 giugno 1946

*Il Ministro*: Gronchi

(2065)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.

**Nomina dei componenti della Commissione centrale per l'industria.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, che istituisce presso il Ministero dell'industria e del commercio la Commissione centrale per l'industria e prevede la istituzione di distinte Sottocommissioni dipendenti;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, che regola l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni predette;

Decreta:

Sono nominati componenti della Commissione centrale per l'industria i signori:

Ivan Matteo Lombardo, Sottosegretario di Stato per l'industria, presidente;

prof. Luigi Gerbella, direttore generale dell'industria e delle miniere, vice presidente;

comm. Italo Bellini ed in sua assenza il dott. Raffaele Galano, rappresentante del Ministero del tesoro, membro;

Giacomo ing. Mascardi, rappresentante del Ministero del lavoro, membro;

Vincenzo prof. Caglioti, rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, membro;

dott. Angelo Costa e ing. Marco Segrè, rappresentanti della categoria degli industriali, membri;

ing. Oscar Sinigaglia e sig. Angelo Cernuschi, rappresentanti della categoria lavoratori dell'industria, membri;

Francesco ing. Roana, rappresentante della categoria ingegneri industriali, membro;

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.

**Nomina dei componenti della Sottocommissione per l'industria dell'Italia meridionale, con sede in Napoli.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, che istituisce presso il Ministero dell'industria e del commercio la Commissione centrale per l'industria e prevede la istituzione di distinte Sottocommissioni dipendenti;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, che regola l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni predette;

Decreta:

La Sottocommissione per l'industria dell'Italia meridionale con sede in Napoli, è composta dai signori:

dott. Giovanni Girardi e dott. Riccardo Scotti, rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio;

ing. Vito Spinelli, rappresentante del Ministero del lavoro;

ing. Stefano Bron, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Campania;

sig. Giuseppe Petrucciani, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura del Molise;

ing. Luigi D'Addario, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Basilicata;

prof. Salvatore Tramonte, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Puglia;

sig. Antonio Gargano, rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Calabria;

ing. Nicola Rivelli, rappresentante degli industriali;

sig. Vincenzo Aliotta, rappresentante dei commercianti;

ing. Domenico Colasanto e Mario Piana, rappresentanti dei lavoratori;

dott. Giuseppe Menghini, rappresentante della delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A.;

ing. Ferdinando Bonifacio, rappresentante degli ingegneri;

comm. Domenico Florio, barone Domenico Correale, dott. Riccardo Maisano, Mario Gambardella, Alberto Manicone, Amedeo Vergona, esperti.

Roma, addì 6 giugno 1946

(2065) *Il Ministro*: Gronchi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Riammissione nell'esercizio delle funzioni notarili

Con decreto Ministeriale dell'8 luglio 1946, il notaio dottor Debenedetti Evaristo fu Claudio, è riammesso nell'esercizio professionale nella sede di Asti, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 369, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(2070)

### Trasferimento di notai

*Con decreto Ministeriale del 10 luglio 1946:*

Arnasa Carlo, notaio residente nel comune di Voltedo, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Tortona, stesso distretto;

Schiuni Ferdinando, notaio residente nel comune di Orta Capriola, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Gravina di Puglia, distretto notarile di Bari;

Giallombardo Federico, notaio residente nel comune di Alzano Lombardo, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Caravaggio, stesso distretto;

Masi degli Uberti Cesare, notaio residente nel comune di Bologna, è trasferito nel comune di Castel San Pietro dell'Emilia, distretto notarile di Bologna;

Zonta Protasio, notaio residente nel comune di Gambara, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Gargnano Val Trompia, stesso distretto;

Borgna Giuseppe, notaio residente nel comune di Senorbì, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Mandas, stesso distretto;

Marchisa Francesco, notaio residente nel comune di Trino, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Fubine, distretto notarile di Casale Monferrato;

Carnuso Egidio, notaio residente nel comune di Squillace, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Petilia Policastro, stesso distretto;

Solza Cesare, notaio residente nel comune di Rene Vaglenna, distretto notarile di Cirlico, è trasferito nel comune di Savigliano, stesso distretto;

Zaccarini Mario, notaio residente nel comune di Reisenella, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Savignano sul Rubicone, distretto notarile di Forlì;

Norat Mario, notaio residente nel comune di Ponte Canavese, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Aosta, stesso distretto;

Belli Ubaldo, notaio residente nel comune di Casalanguida, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Cupello, stesso distretto;

Giarrizzo Michelangelo, notaio residente nel comune di Fabriano, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Montelepre, distretto notarile di Palermo;

Sivilla Giuseppe, notaio residente nel comune di Avigliano, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Potenza;

Bugella Arcadio, notaio residente nel comune di Pieve Santo Stefano, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Nomina del commissario per l'amministrazione della Fondazione « Amerigo Rotellini »

Con regio decreto in data 26 maggio 1936, si è proceduto alla nomina del prof. Ferdinando Della Rocca a commissario per l'amministrazione della Fondazione « Amerigo Rotellini », in sostituzione del prof. Umberto Rotellini.

(2075)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Agrigento a contrarre un mutuo

Con decreto interministeriale 18 giugno 1946, l'Amministrazione provinciale di Agrigento è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.238.537,03, per ripiano di passività arretrate.

(2047)

### Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Genova a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 17 giugno 1946, l'Amministrazione provinciale di Genova è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 50.000.000, per il pareggio del bilancio 1946, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento fino a tutto il 1947.

(2048)

### Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ravenna a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1944

Con decreto interministeriale 12 giugno 1946, l'Amministrazione provinciale di Ravenna è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per il pareggio del bilancio 1944, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2049)

### Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ancona a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale 16 marzo 1946, l'Amministrazione provinciale di Ancona è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.150.000 per il pareggio del bilancio 1945, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2050)

### Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Catanzaro a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 10 giugno 1946, l'Amministrazione provinciale di Catanzaro è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 36.000.000, per il pareggio del bilancio 1946, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0529

(2070)

### Trasferimento di notai

*Con decreto Ministeriale del 10 luglio 1946:*

Artana Carlo, notaio residente nel comune di Volpedo, distretto notarile di Alessandria, è traslocato nel comune di Tortona, stesso distretto.

Schiuni Ferdinando, notaio residente nel comune di Troiacapriola, distretto notarile di Foggia, è traslocato nel comune di Gravina di Puglia, distretto notarile di Bari;

Giallombardo Federico, notaio residente nel comune di Alzano Lombardo, distretto notarile di Bergamo, è traslocato nel comune di Caravaggio, stesso distretto;

Masi degli Uberti Cesare, notaio residente nel comune di Bologna, è traslocato nel comune di Castel San Pietro dell'Emilia, distretto notarile di Bologna;

Zorza Protasio, notaio residente nel comune di Gambara, distretto notarile di Brescia, è traslocato nel comune di Gardone Val Trompia, stesso distretto;

Bergan Giuseppe, notaio residente nel comune di Sorgoli, distretto notarile di Cagliari, è traslocato nel comune di Mandas, stesso distretto;

Marchisa Francesco, notaio residente nel comune di Trino, distretto notarile di Novara, è traslocato nel comune di Fubine, distretto notarile di Casale Monferrato;

Carnoso Egidio, notaio residente nel comune di Squillace, distretto notarile di Catanzaro, è traslocato nel comune di Petilia Policastro, stesso distretto;

Solza Cesare, notaio residente nel comune di Bene Vagienna, distretto notarile di Cuneo, è traslocato nel comune di Savigliano, stesso distretto;

Zaccarini Mario, notaio residente nel comune di Brisighella, distretto notarile di Ravenna, è traslocato nel comune di Savignano sul Rubicone, distretto notarile di Forlì;

Norat Mario, notaio residente nel comune di Ponte Canavese, distretto notarile di Ivrea, è traslocato nel comune di Aosta, stesso distretto;

Balli Ubaldo, notaio residente nel comune di Casalbagliola, distretto notarile di Lanciano, è traslocato nel comune di Cupello, stesso distretto;

Giarrizzo Michelangelo, notaio residente nel comune di Fabriano, distretto notarile di Ancona, è traslocato nel comune di Montelepre, distretto notarile di Palermo;

Sivilia Giuseppe, notaio residente nel comune di Avigliano, distretto notarile di Potenza, è traslocato nel comune di Potenza;

Bagella Arcadio, notaio residente nel comune di Pieve Santo Stefano, distretto notarile di Arezzo, è traslocato nel comune di Thiesi, distretto notarile di Sassari;

Collosi Giuseppe, notaio residente nel comune di Chiusura, distretto notarile di Palermo, è traslocato nel comune di Santa Margherita di Belice, distretto notarile di Sciacca;

Mauceri Massimiliano, notaio del comune di Aidussina, distretto notarile di Gorizia, assegnato temporaneamente alla sede di Montalcino, distretto notarile di Siena, è traslocato nel comune di Siena;

Bega Guido, notaio residente nel comune di Forino, distretto notarile di Avellino, è traslocato nel comune di Siena;

Laurini Andrea, notaio residente nel comune di Calitri, distretto notarile di Avellino, è traslocato nel comune di Bianco Ardizio, distretto notarile di Verbania.

(2071)

### Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Agrigento a contrarre un mutuo

Con decreto interministeriale 18 giugno 1946, l'Amministrazione provinciale di Agrigento è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.[illegible]57.68, per ripiano di passività arretrate.

(2047)

### Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Genova a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 17 giugno 1946, l'Amministrazione provinciale di Genova è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 50.000.000, per il pareggio del bilancio 1946, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento fino a tutto il 1947.

(2048)

### Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ravenna a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1944

Con decreto interministeriale 12 giugno 1946, l'Amministrazione provinciale di Ravenna è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.250.000, per il pareggio del bilancio 1945, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2049)

### Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ancona a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale 16 marzo 1946, l'Amministrazione provinciale di Ancona è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.450.000 per il pareggio del bilancio 1945, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2050)

### Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Catanzaro a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 10 giugno 1946, l'Amministrazione provinciale di Catanzaro è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per il pareggio del bilancio 1946, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento fino a tutto il 1977.

(2051)

### Autorizzazione al comune di Caserta a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1944

Per l'integrazione del bilancio 1944 il comune di Caserta è autorizzato col sottodicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro del tesoro 28 maggio 1945, il seguente mutuo:

Decreto interministeriale 2 marzo 1946, n. 2302; importo del mutuo: L. 1.000.000; estremi registrazione alla Corte dei conti: 8 giugno 1946, registro Interno n. 6, foglio n. 355.

(2055)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Luigi Carbone di Achille, nato a Napoli il 12 gennaio 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Napoli nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(2072)

### Smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Bruno Grande fu Edoardo, nato a Macerata l'11 febbraio 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'Università di Roma nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(2073)

### Smarrimento del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere

L'ing. Giacomo Matrunino di Salvatore, nato a Caltagirone l'11 febbraio 1909, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere conseguito presso il Politecnico di Torino nel 1932.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 50, secondo capoverso e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Politecnico di Torino.

(2074)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa Impresa Costruzioni ed Appalti Alberto Fantacone « I.C.A.F.A. », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 giugno 1946, si prorogano al 15 ottobre 1946, i poteri conferiti al comm. Pasquale Garzuio, commissario della Società cooperativa Impresa Costruzioni ed Appalti Alberto Fantacone « I.C.A.F.A. », con sede in Roma.

(2045)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE
DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA
SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

### Diffida per smarrimento di ricevuta

*(Prima pubblicazione)*

Il sig. rag. Bellagamba Cuno di Camillo, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 39 (posizione n. 367) rilasciata gli il 2 giugno 1943 dall'Intendenza di finanza — Ufficio provinciale del Tesoro — di Firenze, in seguito alla presentazione per il rinnovo del titolo di Credito comunale e provinciale 3,75 % speciale, n. 10171, del capitale di L. 2500.

Ai termini dell'art. 34 del regolamento, approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al sig. rag. Bellagamba Cuno di Camillo, il nuovo titolo provvisorio dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta che rimarrà di nessun valore.

(2043) *Il direttore generale:* PALLESTRINI

### Diffida per smarrimento di certificati nominativi

*(Prima pubblicazione)*

In conformità delle disposizioni dell'art. 29 del regolamento vigente per la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, si notifica che ai termini dell'art. 28 del regolamento stesso, è stata denunziata la perdita dei sottoindicati certificati d'iscrizione, di carichi di Credito comunale e provinciale 3,75 % ordinario affinchè, previe le formalità prescritte, sia fatto luogo alla nuova iscrizione ed alla spedizione dei nuovi titoli:

Numero della iscrizione 372; capitale del certificato: L. 2000; rendita: L. 112,50; intestatario dell'iscrizione: Fabbriceria pro tempore della parrocchia di N. S. delle Grazie in Genova per le spese di culto.

Numero della iscrizione 751; capitale del certificato L. 2000; rendita: L. 75; intestatario dell'iscrizione: Reverendo parroco protempore della parrocchia di N. S. delle Grazie in Genova per la Cappellania istituita dalla fu Teresa Cecilia Pastorino fu Pietro con suo testamento del 27 aprile 1856, notaro Giuseppe Giulio Ravenna.

Numero della iscrizione 1861; capitale del certificato: L. 1000; rendita: L. 37,50; intestatario dell'iscrizione: Fondazione Traverso Francesco fu Filippo per celebrazione di messe.

Si diffida, pertanto, chiunque possa averci interesse che, trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 30 del citato regolamento, si rilasceranno i nuovi certificati.

(2044) *Il direttore generale:* PALLESTRINI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI BACIMELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'Università di Roma nel 1931.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(2073)

**Smarrimento del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere**

L'ing. Giacomo Maltauliro di Salvatore, nato a Caltagirone l'11 febbraio 1909, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere conseguito presso il Politecnico di Torino nel 1937.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 50, secondo capoverso, e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Politecnico di Torino.

(2074)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa Impresa Costruzioni ed Appalti Alberto Fantacone « I.C.A.F.A. », con sede in Roma.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 giugno 1946, si prorogano al 15 ottobre 1946, i poteri conferiti al comm. Pasquale Gargano, commissario della Società cooperativa Impresa Costruzioni ed Appalti Alberto Fantacone « I.C.A.F.A. », con sede in Roma.

(2045)

prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al sig. cav. Bellegandes Enno di Camillo, il nuovo titolo precedentemente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta che rimarrà di nessun valore.

(2043) *Il direttore generale*: PALESTRINI

**Diffida per smarrimento di certificati nominativi**

*(Prima pubblicazione)*

In conformità delle disposizioni dell'art. 29 del regolamento riguardante la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, si notifica che si intende dell'art. 28 del regolamento stesso, è stata denunziata la perdita dei sottoindicati certificati d'iscrizione di cartelle di Credito comunale e provinciale 3,75 %, ordinando affinchè, previe le formalità prescritte, sia fatto luogo alla nuova iscrizione ed alla spedizione dei nuovi titoli:

Numero della iscrizione 774; capitale del certificato: L. 2000; rendita: L. 112,50; intestatario dell'iscrizione: Fabbriceria pro tempore della parrocchia di N. S. delle Grazie in Genova per le spese di culto.

Numero della iscrizione 775; capitale del certificato L. 200; rendita: L. 75, intestatario dell'iscrizione: Reverendo parroco protempore della parrocchia di N. S. delle Grazie in Genova per la Cappellania istituita dalla fu Teresa Cecilia Pastorino fu Pietro con suo testamento del 27 aprile 1850, notaro Giuseppe Giulio Ravenna.

Numero della iscrizione 1864; capitale del certificato: L. 1000; rendita: L. 37,50; intestatario dell'iscrizione: Fondazione Traverso Francesco fu Filippo per celebrazione di messe.

Si diffida, pertanto, chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 30 del citato regolamento, si rilasceranno i nuovi certificati.

(2044) *Il direttore generale*: PALESTRINI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0532

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 157

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

ROMA - Martedì, 16 luglio 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1500 - Semestrale L. 800
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 - Semestrale L. 500
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento anno L. 2400 - Semestrale L. 1500
Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze), Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 24 giugno 1946, n. 20.
**Istituzione di una medaglia commemorativa della Consulta Nazionale** . . . . . Pag. 1721

*Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946*

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 586.
**Regolazione dei pagamenti in dipendenza delle importazioni e delle esportazioni da e verso i Paesi Alleati.** Pag. 1722

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 587.
**Norme per la integrazione di aggio a favore degli esattori e dei ricevitori provinciali delle imposte dirette.** Pag. 1725

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
**Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano.** Pag. 1729

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1946.

**Ministero del tesoro:**
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1728
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1728
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1728

### CONCORSI

**Ministero dell'interno:** Approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a nove posti di archivista di Stato in prova (gruppo A) nell'Amministrazione degli archivi di Stato, bandito con decreto 7 gennaio 1941 . . . . . Pag. 1728

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 24 giugno 1946, n. 20.

**Istituzione di una medaglia commemorativa della Consulta Nazionale.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946021

0533

Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500
Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 6; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 24 giugno 1946, n. 20.
**Istituzione di una medaglia commemorativa della Consulta Nazionale** . . . . . Pag. 1721

***Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946***

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 586.
**Regolazione dei pagamenti in dipendenza delle importazioni e delle esportazioni da e verso i Paesi Alleati.** Pag. 1722

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 587.
**Norme per la integrazione di aggio a favore degli esattori e dei ricevitori provinciali delle imposte dirette.** Pag. 1723

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
**Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano.** Pag. 1725

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1946.
**Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, nei confronti del personale non di ruolo dipendente dall'Amministrazione della guerra** . . . . . Pag. 1725

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'interno:**
Autorizzazione al comune di Bologna a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1946 . . . Pag. 1725
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ferrara a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1946. Pag. 1725

**Ministero della pubblica istruzione:** Vacanza della cattedra di clinica dermosifilopatica nella Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Palermo cui la Facoltà intende provvedere mediante trasferimento . . Pag. 1725

**Ministero del tesoro:**
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1726
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1726
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1728

## CONCORSI

**Ministero dell'interno:** Approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a nove posti di archivista di Stato in prova (gruppo A) nell'Amministrazione degli archivi di Stato, bandito con decreto 7 gennaio 1943 . . . . . Pag. 1728

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 24 giugno 1946, n. 20.

**Istituzione di una medaglia commemorativa della Consulta Nazionale.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' istituita una medaglia commemorativa della Consulta Nazionale costituita con decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146.

279

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785124

Alla medaglia hanno diritto tutti i componenti della Consulta Nazionale, nonchè le persone previste dall'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, e dall'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 527, che non sono state nominate consultori per l'incompatibilità prevista dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539.

Art. 2.

Le caratteristiche della medaglia prevista dall'art. 1 saranno approvate con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo il modello da allegarsi al provvedimento stesso.

Art. 3.

Le spese per l'emissione della medaglia, prevista dagli articoli precedenti, faranno carico al capitolo 121/XV dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, sotto-rubrica Ufficio per le relazioni con la Consulta Nazionale.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1946

DE GASPERI

CIANCA — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli:* TRIOLATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *luglio* 1946
*Atti del Governo, registro n.* 1, *foglio n.* 12. — FRANCA

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 385.

**Regolazione dei pagamenti in dipendenza delle importazioni e delle esportazioni da e verso i Paesi Alleati.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 dicembre 1945, n. 1001, concernente la regolazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, ed il parere della Corte dei conti a Sezioni riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, del Ministro per l'interno e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per il commercio estero;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le merci fornite dai Governi Alleati al Governo Italiano e prese in consegna dall'Istituto nazionale commercio estero (I.C.E.) non possono essere cedute agli assegnatari direttamente dall'Istituto stesso, o a mezzo di enti o aziende, incaricati della distribuzione, se non previo pagamento in contanti del relativo prezzo, o, in casi eccezionali, con prestazione di cauzione in titoli dello Stato oppure di fideiussione bancaria.

L'Istituto nazionale commercio estero può farsi corrispondere dagli enti e dalle aziende incaricati della distribuzione, un prezzo provvisorio, procedendo al conguaglio all'atto della cessione delle merci agli assegnatari.

Le somme come sopra riscosse dall'Istituto nazionale commercio estero devono essere versate nelle Casse dello Stato.

Art. 2.

Alle spese commerciali (trasporto, custodia, assicurazione, commissione a favore dell'I.C.E., ecc.), comunque derivanti dall'adempimento delle operazioni relative alle merci suddette, compresi i diritti doganali e oneri erariali, si provvede con ordini di accreditamento a carico di appositi stanziamenti da iscriversi nei bilanci della spesa delle Amministrazioni interessate.

L'Istituto nazionale commercio estero, gli enti e le aziende a favore dei quali sono emessi gli ordini di accreditamento, assumono la qualifica di enti delegati dall'Amministrazione statale con obbligo di presentare il rendiconto della propria gestione.

Art. 3.

Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno disciplinate le gestioni degli enti e delle aziende incaricati della distribuzione delle merci fornite dai Governi Alleati al Governo Italiano.

Art. 4.

I pagamenti delle somme dovute per le merci acquistate ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, per essere ammesse

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 953531

dagli articoli precedenti, faranno carico al capitolo 121/XV dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottorubrica Ufficio per le relazioni con la Consulta Nazionale.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1946

DE GASPERI

CIASCA — COSTINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *luglio* 1946
*Atti del Governo, registro n.* 1, *foglio n.* 19. — FRASCA

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 585.

**Regolazione dei pagamenti in dipendenza delle importazioni e delle esportazioni da e verso i Paesi Alleati.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 416, con il quale si regolano i pagamenti e le riscossioni in dipendenza delle importazioni e delle esportazioni da e verso le Nazioni Alleate;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, recante norme circa le importazioni e le esportazioni da e verso i Paesi Alleati;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che detta nuove norme sulla emana

assegnatari direttamente dall'Istituto stesso, o a mezzo di enti o aziende, incaricati della distribuzione, se non previo pagamento in contanti del relativo prezzo, o, in casi eccezionali, con prestazione di cauzione in titoli dello Stato oppure di fideiussione bancaria.

L'Istituto nazionale commercio estero può farsi corrispondere dagli enti e dalle aziende incaricati della distribuzione, un prezzo provvisorio, procedendo al conguaglio all'atto della cessione delle merci agli assegnatari.

Le somme come sopra riscosse dall'Istituto nazionale commercio estero devono essere versate nelle Casse dello Stato.

Art. 2.

Alle spese commerciali (trasporto, custodia, assicurazione, commissione a favore dell'I.C.E., ecc.), comunque derivanti dall'adempimento delle operazioni relative alle merci suddette, compresi i diritti doganali e oneri erariali, si provvede con ordini di accreditamento a carico di appositi stanziamenti da iscriversi nei bilanci della spesa delle Amministrazioni interessate.

L'Istituto nazionale commercio estero, gli enti e le aziende a favore dei quali sono emessi gli ordini di accreditamento, assumono la qualifica di enti delegati dall'Amministrazione statale con obbligo di presentare il rendiconto della propria gestione.

Art. 3.

Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno disciplinate le gestioni degli enti e delle aziende incaricati della distribuzione delle merci fornite dai Governi Alleati al Governo Italiano.

Art. 4.

I pagamenti delle somme dovute per le merci acquistate ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 379, per essere esportate verso i Paesi Alleati, nonchè per le lavorazioni in commissione per conto dei Governi degli Alleati, sono effettuati dall'Istituto nazionale commercio estero.

Allo scopo sopraindicato è autorizzato, a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio estero, l'emissione di ordini di accreditamento a favore dell'Istituto nazionale commercio estero.

A carico dello stesso capitolo è altresì autorizzata l'emissione di ordini di accreditamento a favore dell'Istituto nazionale commercio estero per il pagamento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

delle spese commerciali (trasporto, custodia, assicurazione, commissione a favore I.C.E., ecc.), comunque inerenti alle operazioni di cui al primo comma del presente articolo.

Per gli ordini di accreditamento previsti dal presente articolo, l'Istituto nazionale commercio estero è da considerarsi ente delegato dell'Amministrazione statale con obbligo di presentare il rendiconto della propria gestione.

Art. 5.

Con la procedura prevista dal precedente art. 4 viene provveduto anche alla regolazione delle somme pagate, fino all'entrata in vigore del presente decreto, dalla Banca d'Italia, in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 446, e per il finanziamento degli acquisti previsti dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370.

Art. 6.

Per le merci acquistate per conto e nell'interesse dello Stato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, l'Istituto nazionale commercio estero tiene apposita gestione.

Con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con quello per il tesoro, saranno stabilite le norme che devono regolare la gestione stessa.

Art. 7.

Per gli adempimenti derivanti dall'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 446, degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, e del presente decreto, non si applicano le norme sulla contabilità generale dello Stato.

Al Ministero del tesoro sono affidati la vigilanza e il controllo sugli adempimenti medesimi.

Restano ferme le disposizioni vigenti per quanto riguarda il controllo della Corte dei conti sugli ordini di accreditamento e sui relativi rendiconti.

Con decreti dei competenti Ministri, di concerto con quello per il tesoro, saranno stabilite le modalità da osservare per l'emissione degli ordini di accreditamento e per le relative erogazioni.

Art. 8.

Il decreto legislativo Luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 446, è abrogato.

Art. 9.

Le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato con propri decreti ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione e l'applicazione del presente decreto e a stipulare gli eventuali accordi con l'Istituto di emissione per la regolazione degli interessi e dei rapporti costituitisi in dipendenza del decreto legislativo Luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 446.

Art. 11.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — CORBINO — GRONCHI — BRACCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 336.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 587.
**Norme per la integrazione di aggio a favore degli esattori e dei ricevitori provinciali delle imposte dirette.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, concernente provvedimenti a favore degli esattori delle imposte per le maggiori spese di riscossione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 421, concernente provvedimenti in materia di imposte dirette;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 689, concernente provvedimenti a favore degli esattori delle imposte dirette dei territori liberati dopo il 28 febbraio 1945;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Sulla proposizione del Consiglio dei Ministri

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...no all'entrata in vigore del presente decreto, dalla Banca d'Italia, in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 446, e per il finanziamento degli acquisti previsti dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370.

Art. 6.

Per le merci acquistate per conto e nell'interesse dello Stato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, l'Istituto nazionale commercio estero tiene apposita gestione.

Con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con quello per il tesoro, saranno stabilite le norme che devono regolare la gestione stessa.

Art. 7.

Per gli adempimenti derivanti dall'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 446, degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, e del presente decreto, non si applicano le norme sulla contabilità generale dello Stato.

Al Ministero del tesoro sono affidati la vigilanza e il controllo sugli adempimenti medesimi.

Restano ferme le disposizioni vigenti per quanto riguarda il controllo della Corte dei conti sugli ordini di accreditamento e sui relativi rendiconti.

Con decreti dei competenti Ministri, di concerto con quello per il tesoro, saranno stabilite le modalità da osservare per l'emissione degli ordini di accreditamento e per le relative erogazioni.

Art. 8.

Il decreto legislativo Luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 446, è abrogato.

Art. 9.

Le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, sono sostituite dalle seguenti:

« Gli atti e i contratti che l'Istituto nazionale commercio estero deve concludere, sia per il trasferimento delle merci ricevute dai Governi Alleati, sia per l'acquisto delle merci da esportare per forniture ai Governi Alleati stessi ed i prezzi relativi, sono sottoposti all'approvazione del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero dell'industria e commercio e, per i prodotti alimentari, della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Alto Commissariato per l'alimentazione), sentita la Commissione prevista dall'art. 3 o, nei casi di urgenza, il Comitato di cui all'art. 7 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — CORBINO — GRONCHI — BRACCI

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 346.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 587.
**Norme per la integrazione di aggio a favore degli esattori e dei ricevitori provinciali delle imposte dirette.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, concernente provvedimenti a favore degli esattori delle imposte per le maggiori spese di riscossione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, concernente provvedimenti in materia di imposte dirette;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 689, concernente provvedimenti a favore degli esattori delle imposte dirette dei territori liberati dopo il 28 febbraio 1945;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 e 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 689, sono sostituiti dal seguente:

« Gli esattori delle imposte dirette che con la misura dell'aggio loro spettante sulle riscossioni effettuate nel 1945, non abbiano percepito, in detto anno, l'aggio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

complessivo risultante dalla seguente tabella, in rapporto all'aggio risultante dai carichi dei ruoli 1943, hanno diritto di ottenerne la differenza dallo Stato:

| Carico dei ruoli 1943 | Percentuale di integrazione |
|---|---|
| 1° fino a 2 milioni . . . . . | 410 % |
| 2° da 3 a 10 milioni . . . . . | 400 % |
| 3° » 10 » 30 » . . . . . | 390 % |
| 4° » 30 » 70 » . . . . . | 380 % |
| 5° » 70 » 200 » . . . . . | 370 % |
| 6° » 200 » 500 » . . . . . | 360 % |
| 7° oltre 500 milioni . . . . . | 350 % |

Per le esattorie di cui al n. 7°, che, alla data del 31 dicembre 1945, avevano non meno di 850 dipendenti iscritti alla Cassa di previdenza degli esattoriali e alla invalidità e vecchiaia, la percentuale viene elevata al 390 %».

Art. 2.

All'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, è sostituito il seguente:

«Gli esattori, che con l'integrazione di cui all'articolo precedente, non riescano a compensare le spese di gestione, hanno facoltà di chiedere che la misura della integrazione stessa venga determinata, in base a rendiconto entro i limiti di cui alla seguente tabella:

| Carico dei ruoli 1943 | Percentuale di integrazione |
|---|---|
| 1° fino a 3 milioni . . . . . | 540 % |
| 2° da 3 a 10 milioni . . . . . | 500 % |
| 3° » 10 » 30 » . . . . . | 490 % |
| 4° » 30 » 70 » . . . . . | 480 % |
| 5° » 70 » 200 » . . . . . | 470 % |
| 6° » 200 » 500 » . . . . . | 460 % |
| 7° oltre 500 milioni . . . . . | 450 % |

Art. 3.

Il Ministro per le finanze su parere delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni provinciali, potrà concedere ai ricevitori provinciali, caso per caso, per l'anno 1946, il compenso per i maggiori oneri di gestione inerenti al servizio della ricevitoria provinciale, in base a rendiconto, con le norme stabilite all'art. 5.

Le domande, dirette al Ministero delle finanze, dovranno essere presentate sotto pena di decadenza, alle Intendenze di finanza competenti, entro il 31 marzo 1947.

Art. 4.

Agli effetti della determinazione della integrazione delle maggiori spese di gestione per il 1946, sarà ammesso a rendiconto l'onere derivante dalla applicazione della convenzione stipulata tra esattori e personale

il Ministro per le finanze decide con proprio decreto e previo parere di una Commissione consultiva istituita presso il Ministero delle finanze.

Art. 6.

La Commissione di cui all'articolo precedente è composta dal direttore generale delle Imposte dirette che la presiede, dal capo del servizio della riscossione presso la Direzione generale delle imposte dirette, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero del tesoro, di grado non inferiore al 6°, da un funzionario della Corte dei conti, pure di grado non inferiore al 6°, nonchè da un rappresentante degli esattori e dei lavoratori di esattorie scelti anche a mezzo della organizzazione di categoria.

La Commissione è assistita da segretari scelti tra i funzionari della Direzione generale delle imposte dirette, nominati, di volta in volta, dal presidente. La Commissione è nominata con decreto Ministeriale ed ai componenti è corrisposto un gettone di presenza nella misura prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167.

La spesa relativa fa carico allo stanziamento di bilancio previsto per la applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, ed ai successivi stanziamenti derivanti dall'applicazione dell'art. 8 dello stesso decreto.

Art. 7.

L'esattore od il ricevitore provinciale interessato, ha facoltà di chiedere di essere sentito di persona od a mezzo di rappresentante.

Art. 8.

L'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, è sostituito dal seguente:

«Il Ministro per le finanze, su parere delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni provinciali competenti, potrà concedere, caso per caso, per l'anno 1944, e per giustificati motivi, un compenso ai ricevitori provinciali, in seguito a loro domanda, nella misura non eccedente il 10 per cento dell'aggio fissato per il 1943. Le somme corrisposte dall'Erario a tale titolo, saranno reimposte ai sensi dell'art. 6».

Art. 9.

All'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 325, è aggiunto il seguente comma:

«Oltre ai detti membri, fa parte della Commissione un funzionario della Direzione generale per la finanza straordinaria, quando si tratti di esaminare domande di rimborso a titolo di inesigibilità o questioni inerenti a tributi amministrati dalla Direzione generale predetta».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950081

cembre 1945, avevano non meno di 850 dipendenti iscritti alla Cassa di previdenza degli esattoriali o alla invalidità e vecchiaia, la percentuale viene elevata al 320 %».

Art. 2.

All'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, è sostituito il seguente:

«Gli esattori, che con l'integrazione di cui all'articolo precedente, non riescano a compensare le spese di gestione, hanno facoltà di chiedere che la misura della integrazione stessa venga determinata, in base a rendiconto entro i limiti di cui alla seguente tabella:

| Cifra dei ruoli 1943 | Percentuale di integrazione |
|---|---|
| 1° fino a 3 milioni . . . . . | 510 % |
| 2° da 3 a 10 milioni . . . . . | 500 % |
| 3° » 10 » 30 » . . . . . | 490 % |
| 4° » 30 » 70 » . . . . . | 480 % |
| 5° » 70 » 200 » . . . . . | 470 % |
| 6° » 200 » 500 » . . . . . | 460 % |
| 7° oltre 500 milioni . . . . . | 450 % |

Art. 3.

Il Ministro per le finanze su parere delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni provinciali, potrà concedere ai ricevitori provinciali, caso per caso, per l'anno 1946, il compenso per i maggiori oneri di gestione inerenti al servizio della ricevitoria provinciale, in base a rendiconto, con le norme stabilite all'art. 5.

Le domande, dirette al Ministero delle finanze, dovranno essere presentate sotto pena di decadenza, alle Intendenze di finanza competenti, entro il 31 marzo 1947.

Art. 4.

Agli effetti della determinazione della integrazione delle maggiori spese di gestione per il 1946, sarà ammesso a rendiconto l'onere derivante dalla applicazione della convenzione stipulata tra esattori e personale esattoriale in data 28 marzo 1946, quando tale onere non risulti compensato con le integrazioni fissate per detto anno.

Art. 5.

Sulle domande presentate dagli esattori e dai ricevitori provinciali delle imposte dirette ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, e degli articoli 2, secondo comma, 3, 7 e 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, nonchè su quelle determinate da insufficienza dell'integrazione stabilita per il 1946, anche a mezzo della organizzazione di categoria.

La Commissione è assistita da segretari scelti tra i funzionari della Direzione generale delle imposte dirette, nominati, di volta in volta, dal presidente. La Commissione è nominata con decreto Ministeriale ed ai componenti è corrisposto un gettone di presenza nella misura prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167.

La spesa relativa fa carico allo stanziamento di bilancio previsto per la applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, ed ai successivi stanziamenti derivanti dall'applicazione dell'art. 8 dello stesso decreto.

Art. 7.

L'esattore od il ricevitore provinciale interessato, ha facoltà di chiedere di essere sentito di persona od a mezzo di rappresentante.

Art. 8.

L'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, è sostituito dal seguente:

«Il Ministro per le finanze, su parere delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni provinciali competenti, potrà concedere, caso per caso, per l'anno 1944, e per giustificati motivi, un compenso ai ricevitori provinciali, in seguito a loro domanda, nella misura non eccedente il 40 per cento dell'aggio fissato per il 1943. Le somme corrisposte dall'Erario a tale titolo, saranno reimposte ai sensi dell'art. 6».

Art. 9.

All'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 325, è aggiunto il seguente comma:

«Oltre ai detti membri, fa parte della Commissione un funzionario della Direzione generale per la finanza straordinaria, quando si tratti di esaminare domande di rimborso a titolo di inesigibilità o questioni inerenti a tributi amministrati dalla Direzione generale predetta».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — COMBARO

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*

*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 240.* — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

**Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto 1° luglio 1922, n. 919, che istituisce l'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano »;

Visto l'art. 15 dello statuto dell'Ente precitato, approvato, in sede di modifica, con R. decreto del 1° maggio 1940, n. 87;

Viste le designazioni fatte dalle Amministrazioni che, a termine del sopracitato articolo di statuto, devono essere rappresentate in seno al Collegio dei revisori dei conti dall'Ente autonomo Fiera campionaria di Milano;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano è composto, per il triennio 1946-1949, dei seguenti cinque membri:

1) dott. prof. Ruggero Fiorentino, per il Ministero dell'industria e commercio;

2) rag. Alfredo Sarracino, designato dal Ministero del Tesoro;

3) rag. Giovanni Vergani, designato dal comune di Milano;

4) rag. Giovanni Battista Caldirola, designato dal comune di Milano;

5) rag. Mario Travi, designato dal Consiglio generale dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano.

I predetti membri durano in carica fino al 30 giugno 1949.

Roma, addì 31 maggio 1946

*Il Ministro*: GRONCHI

(1976)

---

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1946.

**Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, nei confronti del personale non di ruolo dipendente dall'Amministrazione della guerra.**

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti dello Stato;

determinati da apprezzamenti di carattere contingente, in relazione alla ridotta attività dell'Amministrazione della guerra;

Considerato che parte del predetto personale non di ruolo è stata riassunta, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio e di lavoro;

Decreta:

Sono convalidati, alla data in cui furono effettivamente adottati, tutti i provvedimenti di licenziamento disposti, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, nei confronti del personale non di ruolo, comunque denominato (compresi i salariati), dipendente dall'Amministrazione della guerra, eccezion fatta per quella parte del personale stesso che sia stato riassunto in servizio sino alla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 giugno 1946

*Il Ministro*: BRUSASCA

(2036)

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Bologna a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1946**

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Bologna, è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

Decreto interministeriale 24 giugno 1946, n. 2376, importo del mutuo L. 150.000.000.

(2029)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Teramo a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1946**

Con decreto interministeriale 22 giugno 1946, l'Amministrazione provinciale di Teramo è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 21.700.000, per il pareggio del bilancio 1946, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2046)

---

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

essere rappresentate in seno al Collegio dei revisori dei conti dall'Ente autonomo Fiera campionaria di Milano;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano è composto, per il triennio 1946-1949, dei seguenti cinque membri:

1) dott. prof. Ruggero Fiorentini, per il Ministero dell'industria e commercio;

2) rag. Alfredo Sarracino, designato dal Ministero del Tesoro;

3) rag. Giovanni Vergani, designato dal comune di Milano;

4) rag. Giovanni Battista Caldirola, designato dal comune di Milano;

5) rag. Mario Travi, designato dal Consiglio generale dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano.

I preletti membri durano in carica fino al 30 giugno 1949.

Roma, addì 31 maggio 1946

*Il Ministro*: GRONCHI

(1976)

---

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1946.

**Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, nei confronti del personale non di ruolo dipendente dall'Amministrazione della guerra.**

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti dello Stato;

Visto il successivo art. 3, il quale dispone che i provvedimenti di cui al predetto art. 2 possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministero competente entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, termine prorogato al 30 giugno 1946 dal decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669;

Considerato che i licenziamenti del personale non di ruolo comunque denominato (compresi i salariati), dipendente dall'Amministrazione della guerra, avvenuti sotto l'impero del sedicente governo di cui sopra, furono [illegible] non di ruolo, comunque denominato (compresi i salariati), dipendente dall'Amministrazione della guerra, eccezion fatta per quella parte del personale stesso che sia stato riassunto in servizio sino alla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 giugno 1946

*Il Ministro*: BIOSIO

(2036)

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Bologna a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1946**

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Bologna, è autorizzato col sopraindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

Decreto interministeriale 24 giugno 1946, n. 3576, importo del mutuo L. 140.000.000.

(2029)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Teramo a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1946**

Con decreto interministeriale 22 giugno 1946, l'Amministrazione provinciale di Teramo è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 21.765.000, per il pareggio del bilancio 1946, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(2046)

---

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra di clinica dermosifilopatica nella Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Palermo cui la Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo, è vacante la cattedra di clinica dermosifilopatica, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà medesima entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(2030)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*)

**Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative.**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 55 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 75 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Rend. 5 % | 117785 solo per la proprietà | Mannati Luigi fu Filippo, dom. a Milano, con usufrutto a Pennati Alessandro Francesco detto Alessandro fu Enrico, dom. a Milano | 7.300 — |
| Id. | 201670 | Zaccarelli Enrico di Tito Livio, dom. a Cagli (Pesaro), ipotecata | 550 — |
| Id. | 14503 | Giorgianni Rosaria fu Aurelio, dom. a Messina | 30 — |
| Id. | 113934 solo per l'usufrutto | Barberis Lorenzo fu Francesco, dom. a None (Torino), con usufrutto a favore di Carola Anna fu Lorenzo | 50 — |
| Id. | 117584 solo per l'usufrutto | Barberis Michele fu Francesco, dom. in Carmagnola (Torino), con usufrutto come il precedente | 50 — |
| Id. | 117585 solo per l'usufrutto | Barberis Giacomo fu Francesco, dom. in Villafranca Sabauda (Torino), con usufrutto come sopra | 50 — |
| Id. | 117586 solo per l'usufrutto | Barberis Domenico fu Francesco, dom. in Nichelino (Torino), con usufrutto come sopra | 50 — |
| Id. | 117587 solo per l'usufrutto | Barberis Ottavio fu Francesco, dom. in Villafranca Sabauda (Torino), con usufrutto come sopra | 50 — |
| Id. | 117588 solo per l'usufrutto | Barberis Giuseppe fu Francesco, dom. in Vigone (Torino), con usufrutto come sopra | 50 — |
| Id. | 117589 solo per l'usufrutto | Barberis Dionigi fu Francesco, dom. in Torino, con usufrutto come sopra | 50 — |
| Id. | 117590 solo per l'usufrutto | Barberis Remigio fu Francesco, dom. in Torino, con usufrutto come sopra | 50 — |
| Id. | 117591 solo per l'usufrutto | Barberis Margherita fu Francesco, maritata Borghese, domiciliata in Torino, con usufrutto come sopra | 50 — |
| Id. | 31305 | Guagnelini Carlotta fu Giuseppe Leopoldo, moglie di Pignatti Giuseppe, dom. in Mirandola (Modena), vincolata | 500 — |
| Id. | 20970 | De Carolis Angela di Giovanni, moglie di Gazzoni Valentino fu Francesco, dom. ad Oneglia (Porto Maurizio), vincolata | 660 — |
| Id. | 37018 solo per la proprietà | Allevi Romeo di Luigi, dom. in Milano, con usufrutto a favore di Allevi Luigia di Luigi, dom. a Milano | 2.000 — |
| Id. | 137700 | Moccia Anna di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli | 4.725 — |
| Id. | 137701 | Moccia Mario di Francesco, minore, ecc., come sopra | 4.725 — |
| Id. | 137702 | Moccia Franco di Francesco, minore, ecc., come sopra | 4.725 — |
| Id. | 137703 | Moccia Giuseppina di Francesco, minore, ecc., come sopra | 4.725 — |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Natura del debito | Numero d'iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | Rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Rend. 5 % | 117785 solo per la proprietà | Mannati Luigi fu Filippo, dom. a Milano, con usufrutto a Pennati Alessandro Francesco detto Alessandro fu Enrico, dom. a Milano | 7.300 — |
| Id. | 201670 | Zaccarelli Enrico di Tito Livio, dom. a Cagli (Pesaro), ipotecata | 550 — |
| Id. | 14503 | Giorgianni Rosaria fu Aurelio, dom. a Messina | 30 — |
| Id. | 113934 solo per l'usufrutto | Barberis Lorenzo fu Francesco, dom. a Nole (Torino), con usufrutto a favore di Carola Anna fu Lorenzo | 50 — |
| Id. | 117581 solo per l'usufrutto | Barberis Michele fu Francesco, dom. in Carmagnola (Torino), con usufrutto come il precedente | 50 — |
| Id. | 117585 solo per l'usufrutto | Barberis Giacomo fu Francesco, dom. in Villafranca Sabauda (Torino), con usufrutto come sopra | 50 — |
| Id. | 117580 solo per l'usufrutto | Barberis Domenico fu Francesco, dom. in Nichelino (Torino), con usufrutto come sopra | 50 — |
| Id. | 117587 solo per l'usufrutto | Barberis Ottavio fu Francesco, dom. in Villafranca Sabauda (Torino), con usufrutto come sopra | 50 — |
| Id. | 117588 solo per l'usufrutto | Barberis Giuseppe fu Francesco, dom. in Vigone (Torino), con usufrutto come sopra | 50 — |
| Id. | 117589 solo per l'usufrutto | Barberis Dionigi fu Francesco, dom. in Torino, con usufrutto come sopra | 50 — |
| Id. | 117590 solo per l'usufrutto | Barberis Remigio fu Francesco, dom. in Torino, con usufrutto come sopra | 50 — |
| Id. | 117591 solo per l'usufrutto | Barberis Margherita fu Francesco, maritata Berghese, domiciliata in Torino, con usufrutto come sopra | 50 — |
| Id. | 31365 | Gungadini Carlotta fu Giuseppe Leopoldo, moglie di Pignatti Giuseppe, dom. in Mirandola (Modena), vincolata | 500 — |
| Id. | 20970 | De Carolis Angela di Giovanni, moglie di Gazzoni Valentino fu Francesco, dom. ad Oneglia (Porto Maurizio), vincolata | 660 — |
| Id. | 37018 solo per la proprietà | Allevi Romeo di Luigi, dom. in Milano, con usufrutto a favore di Allevi Luigia di Luigi, dom. a Milano | 2.000 — |
| Id. | 137700 | Moccia Anna di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli | 4.725 — |
| Id. | 137701 | Moccia Mario di Francesco, minore, ecc., come sopra | 4.725 — |
| Id. | 137702 | Moccia Franco di Francesco, minore, ecc., come sopra | 4.725 — |
| Id. | 137703 | Moccia Giuseppina di Francesco, minore, ecc., come sopra | 4.725 — |
| Id. | 173142 | Carbone Gilda di Salvatore, moglie di Pandolfi Francesco, domiciliata a Napoli, vincolata | 750 — |
| Id. | 124142 | Vaccaro Vincenzo fu Ferdinando, dom. a Sutera (Caltanissetta) | 2.500 — |
| Id. | 121725 | Pasquarosa Michele fu Paolo, dom. a Newark N. J. (U.S.A.) | 530 — |
| Id. | 202276 | Giardina Ada Maria Benita fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Asciuto Antonina di Giuseppe, domiciliata in Palermo | 500 — |
| Id. | 202277 | Come sopra | 100 — |
| Id. | 202278 | Giardina Anna Maria fu Stefano, ecc., come sopra | 100 — |
| Id. | 202279 | Come sopra | 50 — |

0544

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795121

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Pr. Rel. 3,50 % | 508266 | Braschi Maria fu Angelo, moglie di Odoardo Coffrini, dom. in Bardi (Parma), ipotecata . . . . . | 70 — |
| Id. | 508267 | Come sopra . . . . . | 1.312,50 |
| Cons. 3,50 % (1906) | 852227 | Come sopra . . . . . | 1.540 — |
| Cons. 3,50 % (1902) | 44231 | Come sopra . . . . . | 35 — |
| Pr. Rel. 3,50 % | 481067 (solo per l'usufrutto) | Morghen Francesco di Annina, minore sotto la tutela legale della madre Morghen Annina, dom. a Gaeta (Latina), con usufrutto a favore di Vasta Pietro fu Francesco . . . | 1.750 — |
| Id. | 500965 (solo per l'usufrutto) | Morghen Francesco, minore sotto la tutela di Morghen Annina fu Guglielmo, moglie di Scarpati Demenico, dom. a Gaeta (Latina), con usufrutto come sopra . . . . | 1.750 — |
| Id. | 504610 | Navone Francesca Angela fu Giovanni, domiciliata a Genova . | 262,50 |
| Id. | 65827 | De Luca Maria fu Luca-Luigi, nubile, domiciliata ad Acerra (Caserta) . . . . . | 301 — |
| Id. | 510310 (solo per la proprietà) | Gariglio Cesare fu Albino, dom. a Buenos Ayres (Argentina), con usufrutto a favore di Coniova Clemente Celso fu Carlo | 3.500 — |
| Id. | 510375 (solo per la proprietà) | Gariglio Edvige fu Albino, nubile, ecc., come sopra . . . | 3.500 — |
| Id. | 510416 (solo per la proprietà) | Gariglio Paolo fu Albino, ecc., come sopra . . . . . | 3.500 — |
| Id. | 65930 | De Luca Giuseppina fu Luca-Luigi, dom. ad Acerra (Caserta). | 301 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 737498 | Lucciola Costantino fu Silvestro, dom. a S. Giorgio a Liri (Napoli) . . . . . | 161 — |
| Id. | 772295 | Altieri Erminia fu Giuseppe, moglie di Rochicchio Tommaso di Nicola, dom. in S. Croce del Sannio (Benevento) . | 245 — |
| Id. | 772296 | Come sopra . . . . . | 17,50 |
| Id. | 772297 | Come sopra . . . . . | 175 — |
| Id. | 772298 | Come sopra . . . . . | 87,50 |
| Id. | 412950 | Iona Ines di Salvatore, moglie di Benedetti Ugo, dom. a Novara, vincolata . . . . . | 1.554 — |
| Id. | 191334 (solo per la proprietà) | Tortora Carlotta di Alfonso, minore amministrata dal padre e dei figli nascituri da Felicia Barra fu Giuseppe, moglie del detto Tortora Alfonso, dom. in Napoli, con usufr. a Barra Felicia fu Giuseppe . . . . . | 70 — |
| Pr. Rel. 3,50 % | 100892 | Negri di Sanfront Giulio fu Leopoldo, dom. a Torino . . . | 14 — |
| Id. | 93202 | Carazzari Pietro di Francesco, dom. a Salvaterra (Ferrara) | 14 — |
| Id. | 507514 | Ente comunale di assistenza di Atina (Frosinone) . . . | 700 — |
| Id. | 66027 | Congregazione di carità di Atina . . . . . | 17,50 |
| Id. | 253509 | Come sopra . . . . . | 252 — |
| Id. | 269876 | Come sopra . . . . . | 287 — |
| Id. | 477679 | Come sopra . . . . . | 1.260 — |
| Id. | 344930 | Come sopra . . . . . | 1.477 — |
| | | | 8.268 — |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0545

| | | | |
|---|---|---|---|
| Id. | 500965 (solo per l'usufrutto) | Morghen Francesco, minore sotto la tutela di Morghen Antonia fu Guglielmo, moglie di Scarpati Domenico, dom. a Gaeta (Latina), con usufrutto come sopra . . . . | 1.750 — |
| Id. | 504610 | Navone Francesca Angela fu Giovanni, domiciliata a Genova . | 262,50 |
| Id. | 65827 | De Luca Maria fu Luca Luigi, nubile, domiciliata ad Acerra (Caserta) . . . . . | 301 — |
| Id. | 510310 (solo per la proprietà) | Gariglio Cesare fu Albino, dom. a Buenos Ayres (Argentina), con usufrutto a favore di Goitova Clemente Celso fu Carlo | 3.500 — |
| Id. | 510375 (solo per la proprietà) | Gariglio Edvige fu Albino, minore, ecc., come sopra . . . | 3.500 — |
| Id. | 510416 (solo per la proprietà) | Gariglio Paolo fu Albino, ecc., come sopra . . . . . | 3.500 — |
| Id. | 65630 | De Luca Giuseppina fu Luca Luigi, dom. ad Acerra (Caserta) | 301 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 737403 | Lucciola Costantino fu Silvestro, dom. a S. Giorgio a Liri (Napoli) . . . . . | 161 — |
| Id | 772295 | Adipietro Emanuia fu Giuseppe, moglie di Bochicchio Tommaso di Nicola, dom. in S. Croce del Sannio (Benevento) . | 245 — |
| Id. | 772296 | Come sopra . . . . . | 15,50 |
| Id. | 772297 | Come sopra . . . . . | 175 — |
| Id. | 772298 | Come sopra . . . . . | 87,50 |
| Id. | 412950 | Iona Ines di Salvatore, moglie di Benedetti Ugo, dom. a Novara, vincolata . . . . . | 1.554 — |
| Id. | 191334 (solo per la proprietà) | Tortora Carlotta di Alfonso, minore amministrata dal padre e dei figli nascituri da Felicia Barra fu Giuseppe, moglie del detto Tortora Alfonso, dom. in Napoli, con usufr. a Barra Felicia fu Giuseppe . . . . . | 70 — |
| Pr. Reg. 3,50 % | 100892 | Negri di Sanfront Giulio fu Leopoldo, dom. a Torino . . | 14 — |
| Id. | 93202 | Carazzari Pietro di Francesco, dom. a Salvaterica (Ferrara) | 14 — |
| Id. | 507514 | Ente comunale di assistenza di Atina (Frosinone) . . . | 700 — |
| Id. | 66927 | Congregazione di carità di Atina . . . . . | 17,50 |
| Id. | 253509 | Come sopra . . . . . | 252 — |
| Id. | 209876 | Come sopra . . . . . | 287 — |
| Id. | 477679 | Come sopra . . . . . | 1.260 — |
| Id. | 344930 | Come sopra . . . . . | 1.477 — |
| Id. | 368536 | Come sopra . . . . . | 2.268 — |
| Id. | 370486 | Come sopra . . . . . | 5.582,50 |
| Rendita 5 % | 176355 | Ente comunale di assistenza di Atina . . . . . | 115 — |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 26 febbraio 1946

*Il direttore generale:* CONTI

(609)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª pubblicazione). Avviso n. 50.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1933, n. 709, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, è stata denunziata lo smarrimento dei buoni del Tesoro nov. 5 % 1950 - I -, serie 1ª, n. 4573, di lire 20.000, serie 2ª, n. 1668, di L. 100.000, serie 3ª, n. 1020, di L. 38 mila; serie 4ª, n. 1629, di L. 11.500; serie 5ª, n. 588, di L. 7000; serie 6ª, n. 836, di L. 18.000; serie 7ª, n. 862, di L. 50.500; serie 10ª, n. 299, di L. 10.000, serie 11ª, n. 325, di L. 10.000; serie 12ª, n. 275, di L. 7000; serie 13ª, n. 270, di L. 2000, serie 14ª, n. 280, di L. 40.000, e serie 15ª, n. 256, di L. 10.000, intestati a Ferrara Pignatelli di Strongoli Margherita di Ferdinando, moglie di Del Balzo di Presenzano Antonio, domiciliata a Napoli, vincolati per dote, col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria provinciale di Napoli, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 8 marzo 1946

(722) *Il direttore generale*: CONTI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

### Media dei cambi e dei titoli del 12 luglio 1946 - N. 153

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 90,909 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8565 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| Indie (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 91,45 |
| Id. 3,50 % 1902 | 87,35 |
| Id. 3 % lordo | 74,60 |
| Id. 5 % 1935 | 97,575 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 82,275 |
| Id. 5 % 1936 | 96,60 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,325 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,475 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,325 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,30 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,275 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,30 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,125 |

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a nove posti di archivista di Stato in prova (gruppo A) nell'Amministrazione degli archivi di Stato, bandito con decreto 7 gennaio 1943.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il proprio decreto in data 7 gennaio 1943, registrato alla Corte dei conti addì 14 gennaio dello stesso anno, registro n. 1 Interno, foglio n. 237, con il quale venne bandito un concorso per esami per n. 9 posti di archivista di Stato in prova (gruppo A) nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Veduto il decreto interministeriale 16 giugno 1943, registrato addì 21 settembre successivo, registro n. 10 Interno, foglio n. 78, col quale venne costituita la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visto il decreto interministeriale 11 gennaio 1946 in corso di registrazione, col quale, in seguito ai noti avvenimenti bellici, venne ricostituita la suddetta Commissione esaminatrice;

Veduti i verbali delle operazioni delle suddette Commissioni;

Veduto l'art. 44 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sopraindicato, nel modo seguente:

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Media prove scritte | Media prove orali | Totale |
|---|---|---|---|---|
| | *Graduatoria dei vincitori* | | | |
| 1 | Casetti Albino | 9,55 | 8,60 | 18,15 |
| 2 | Morandini Francesca | 8,85 | 8,80 | 17,65 |
| 3 | De Gaetani Nino | 9,55 | 8 — | 17,55 |
| 4 | Tamborini M. Gabriella | 7,30 | 8,60 | 15,90 |
| 5 | Castri Bruno | 7,45 | 7,60 | 15,05 |
| 6 | Camerani Marri Giulia | 8 — | 7 — | 15 — |
| 7 | Pampaloni Guido | 7,25 | 7,50 | 14,75 |
| 8 | Gentile Giuseppe | 8,10 | 6,60 | 14,70 |
| 9 | Calboli Cerretti Giovanna, orfana di guerra | 7 — | 6,10 | 13,10 |
| | *Graduatoria degli idonei* | | | |
| 1 | Grandi Alfredo | 7,35 | 7,30 | 14,65 |
| 2 | Sartini Fernanda | 7,55 | 7 — | 14,55 |
| 3 | Barbieri Palmieri Camilla | 8 — | 6,50 | 14,50 |

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 954121

in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria provinciale di Napoli, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 8 marzo 1946

*Il direttore generale:* CONTI

(722)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

## Media dei cambi e dei titoli del 12 luglio 1946 - N. 153

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,40 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,657 |
| Canadà | 99,900 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 91,45 |
| Id. 3,50 % 1902 | 87,35 |
| Id. 3 % lordo | 74,60 |
| Id. 5 % 1935 | 97,575 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 82,275 |
| Id. 5 % 1936 | 96,60 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,325 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,475 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,325 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,30 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,275 |
| Id. 5 % (15 aprile 1954) | 99,30 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,125 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,525 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,725 |

strato alla Corte dei conti il decreto 28 febbraio 1946, n. 78, col quale venne costituita la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visto il decreto interministeriale 11 gennaio 1946 in corso di registrazione, col quale, in seguito ai noti avvenimenti bellici, venne ricostituita la suddetta Commissione esaminatrice;

Veduti i verbali delle operazioni delle suddette Commissioni;

Veduto l'art. 44 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso su indicato, nel modo seguente:

| Numero d'ordine | COGNOME E NOME | Media prove scritte | Media prove orali | Totale |
|---|---|---|---|---|
| | *Graduatoria dei vincitori* | | | |
| 1 | Casetti Albino | 9,55 | 8,60 | 18,15 |
| 2 | Morandini Francesca | 8,85 | 8,80 | 17,65 |
| 3 | De Gaetani Nino | 9,55 | 8 — | 17,55 |
| 4 | Tamborlini M. Gabriella | 7,30 | 8,60 | 15,90 |
| 5 | Cislini Bruno | 7,45 | 7,60 | 15,05 |
| 6 | Camerani Macrì Giulia | 8 — | 7 — | 15 — |
| 7 | Pampaloni Guido | 7,25 | 7,50 | 14,75 |
| 8 | Gentile Giuseppe | 8,10 | 6,60 | 14,70 |
| 9 | Calloni Cerretti Giovanna, orfana di guerra | 7 — | 6,10 | 13,10 |
| | *Graduatoria degli idonei* | | | |
| 1 | Grandi Alfredo | 7,35 | 7,30 | 14,65 |
| 2 | Sertini Fernanda | 7,55 | 7 — | 14,55 |
| 3 | Barbieri Palmieri Camilla | 8 — | 6,50 | 14,50 |

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1946

*Il Ministro:* BONOMI

(2032)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0548

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 156

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Lunedì, 15 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-534
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

### *ERRATA-CORRIGE*

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 21 aprile 1946, n. 359, «Indennità di cassa a favore dei funzionari che hanno il maneggio del pubblico denaro», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 1946, n. 141, all'art. 1, ultimo comma, ove è detto: «... un archivista, ovvero uno o più applicati, e assegnata all'archivista od a ciascuno degli applicati...» ecc., si deve leggere: «... uno o più impiegati del gruppo C, e assegnata a ciascuno degli impiegati medesimi,...» ecc.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

*Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1945*

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 385.

**Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri reali** . . . . . Pag. 1714

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946

REGIO DECRETO 24 maggio 1946.

**Rettifica del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1945, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite, riguardante il motopeschereccio «SS. Annunziata»** . . . . . Pag. 1716

REGIO DECRETO 24 maggio 1946.

**Rettifica del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1945, relativo alla temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite, riguardante il motoveliero «Angelo e Giovanna»** . . Pag. 1716

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1946.

**Approvazione della tabella delle verificazioni quinquennali dei terreni nella provincia di Benevento** . Pag. 1717

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1946.

**Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.) e nomina del presidente** . . . . . Pag. 1718

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1946.

**Settimo elenco dei Comuni in cui possono applicarsi le disposizioni dell'art. 11 del testo unico 9 giugno 1945, n. 305, concernente ricovero per i senza tetto** . . . . Pag. 1718

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 954691

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1:2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 529, «Indennità di cassa a favore dei funzionari che hanno maneggio del pubblico denaro», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 1946, n. 141, all'art. 1, ultimo comma, ove è detto: «...un archivista, ovvero uno o più applicati, è assegnata all'archivista ed a ciascuno degli applicati...» ecc., si deve leggere: «...uno o più impiegati del gruppo *C*, e assegnata a ciascuno degli impiegati medesimi,...» ecc.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

*Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946*

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 585.
**Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri reali** . . . . . Pag. 1714

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.
**Incorporazione nel Banco di Sicilia, con sede in Palermo, della Banca cooperativa commerciale agricola di Aidone.** Pag. 1715

REGIO DECRETO 24 maggio 1946.
**Nomina del comandante Pasquale Mazzella a commissario straordinario dell'Ente autonomo del porto di Napoli.** Pag. 1716

REGIO DECRETO 24 maggio 1946.
**Modificazione al decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1945 riguardante l'iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato del motopeschereccio «Polpo»** . . Pag. 1715

REGIO DECRETO 24 maggio 1946.
**Rettifica del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1945, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite, riguardante il motopeschereccio «SS. Annunziata»** . . . . . Pag. 1716

REGIO DECRETO 24 maggio 1946.
**Rettifica del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1945, relativo alla temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite, riguardante il motoveliero «Angelo e Giovanna»** . . Pag. 1715

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1946.
**Approvazione della tabella delle verificazioni quinquennali dei terreni nella provincia di Benevento** . Pag. 1717

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1946.
**Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.) e nomina del presidente** . . . . . Pag. 1718

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1946.
**Settimo elenco dei Comuni in cui possono applicarsi le disposizioni dell'art. 41 del testo unico 9 giugno 1945, n. 305, concernente ricovero per i senza tetto** . . . . Pag. 1718

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero degli affari esteri:** Concessione di exequatur. Pag. 1719
**Ministero del tesoro:** Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1719
**Ministero dei trasporti:** Autovetture derequisite dal Comando Alleato . . . . . Pag. 1719
**Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Diffide per smarrimento di certificati nominativi . . . Pag. 1719

## CONCORSI

**Ministero dell'interno:** Concorso per titoli a posti di segretario comunale di grado 8° . . . . . Pag. 1720

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950124

# LEGGI E DECRETI

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 585.

**Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri reali.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1941, n. 5, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri reali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri reali sono reclutati:

1) con il grado di tenente, mediante concorso per titoli e dopo aver superato il corso tecnico professionale di cui al successivo art. 2, dai tenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che non abbiano la carriera limitata al grado di capitano;

2) con il grado di sottotenente, dai sottufficiali in servizio dell'Arma dei carabinieri reali, in possesso di uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, numero 596, e successive modificazioni, che abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale e che, ammessi all'accademia come allievi, in seguito a concorso per esami, abbiano compiuto con esito favorevole apposito corso biennale presso l'accademia stessa ed altro corso se dichiarati idonei negli esami relativi, conseguono il trasferimento nell'Arma stessa.

Essi assumono nel nuovo ruolo l'anzianità assoluta corrispondente alla data di trasferimento. L'anzianità relativa dei tenenti trasferiti nell'Arma con la stessa data è determinata dall'anzianità nell'Arma di provenienza ed a parità di questa, secondo le norme di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

Entro due anni dal trasferimento nell'Arma dei carabinieri reali, non compreso in detto periodo il tempo eventualmente trascorso in aspettativa o in sospensione dall'impiego, i tenenti di cui ai commi precedenti possono essere ritrasferiti nell'Arma di provenienza per insufficiente attitudine al servizio d'istituto, riprendendo la loro anzianità originaria.

Art. 3.

I posti eventualmente rimasti scoperti in una delle aliquote di cui all'art. 1 del presente decreto, per deficienza di elementi idonei, potranno essere ricoperti in seguito a concorsi per titoli ed esami, con modalità da stabilirsi dal Ministro per la guerra:

*a*) fra sottotenenti, tenenti e capitani di complemento dell'Arma dei carabinieri reali, che siano in possesso di uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

*b*) fra sottotenenti e tenenti di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che siano in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, ovvero di laurea equipollente.

Alla fonte di reclutamento di cui alla lettera *b*), si potrà far ricorso soltanto quando non sia possibile colmare tutte le vacanze attraverso la fonte di reclutamento di cui alla lettera *a*).

Art. 4.

Per poter essere ammessi ai concorsi di cui al precedente art. 3, i concorrenti non debbono aver superato, alla data del bando di concorso, il 32° anno di età capitani, il 30° anno di età se tenenti e il 28° anno di età se sottotenenti.

I vincitori dei concorsi, qualunque sia il grado da essi rivestito nella categoria del complemento, sono nominati sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri reali.

Essi assumeranno anzianità assoluta corrispondente al decreto di nomina. L'anzianità relativa sarà determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso.

I vincitori del concorso di cui alla lettera *b*) del pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 396, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 5, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri reali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri reali sono reclutati:

1) con il grado di tenente, mediante concorso per titoli e dopo aver superato il corso tecnico professionale di cui al successivo art. 2, dai tenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che non abbiano la carriera limitata al grado di capitano;

2) con il grado di sottotenente, dai sottufficiali in servizio dell'Arma dei carabinieri reali, in possesso di uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, numero 596, e successive modificazioni, che abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale e che, ammessi all'accademia come allievi, in seguito a concorso per esami, abbiano compiuto con esito favorevole apposito corso biennale presso l'accademia stessa ed altro corso di applicazione presso la scuola centrale dei carabinieri reali.

Dei posti vacanti in ciascun anno nei gradi di subalterno, due terzi sono riservati ai tenenti di cui al n. 1) e un terzo ai sottufficiali di cui al n. 2).

Art. 2.

I tenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, prescelti per il trasferimento nell'Arma dei carabinieri reali in seguito a concorso per titoli, debbono frequentare apposito corso di abilitazione tecnico professionale presso la scuola centrale dei carabinieri reali, alla fine del quale, eventualmente trascorso in aspettativa o in sospensione dall'impiego, i tenenti di cui ai commi precedenti possono essere ritrasferiti nell'Arma di provenienza per insufficiente attitudine al servizio d'istituto, riprendendo la loro anzianità originaria.

Art. 3.

I posti eventualmente rimasti scoperti in una delle aliquote di cui all'art. 1 del presente decreto, per deficienza di elementi idonei, potranno essere ricoperti in seguito a concorsi per titoli ed esami, con modalità da stabilirsi dal Ministro per la guerra:

*a*) fra sottotenenti, tenenti e capitani di complemento dell'Arma dei carabinieri reali, che siano in possesso di uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 396, e successive modificazioni;

*b*) fra sottotenenti e tenenti di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che siano in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, ovvero di laurea equipollente.

Alla fonte di reclutamento di cui alla lettera *b*), si potrà far ricorso soltanto quando non sia possibile colmare tutte le vacanze attraverso la fonte di reclutamento di cui alla lettera *a*).

Art. 4.

Per poter essere ammessi ai concorsi di cui al precedente art. 3, i concorrenti non debbono aver superato, alla data del bando di concorso, il 32° anno di età se capitani, il 29° anno di età se tenenti e il 28° anno di età se sottotenenti.

I vincitori dei concorsi, qualunque sia il grado da essi rivestito nella categoria del complemento, sono nominati sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri reali.

Essi assumeranno anzianità assoluta corrispondente al decreto di nomina. L'anzianità relativa sarà determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso.

I vincitori del concorso di cui alla lettera *b*) del precedente art. 3, per conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri reali, debbono aver frequentato, con esito favorevole, apposito corso presso la scuola centrale dei carabinieri reali, della durata che sarà stabilita dal Ministro per la guerra.

Art. 5.

Nella parte non regolata dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni.

0 5 5 2 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 6.

E' abrogato il R. decreto-legge 3 gennaio 1941, n. 5, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri reali.

*Disposizioni transitorie.*

Art. 7.

Nella prima applicazione del presente decreto, è data facoltà al Ministro per la guerra di effettuare — mediante concorsi per titoli — un reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri reali di 50 tenenti e di 250 sottotenenti in servizio permanente ripartiti come segue:

1) tenenti:

*a*) 10 tratti dai capitani di complemento dell'Arma dei carabinieri reali;

*b*) 40 tratti dai tenenti in servizio permanente dell'esercito in servizio presso l'Arma dei carabinieri reali da oltre un anno e dai tenenti di complemento della stessa Arma dei carabinieri reali;

2) sottotenenti:

*a*) 100 tratti dai tenenti e sottotenenti di complemento delle armi dei carabinieri reali, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano appartenuto al Corpo italiano di liberazione, ovvero abbiano ottenuto dagli organi competenti il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente o di patriota ai sensi delle disposizioni in vigore;

*b*) 50 tratti dai sottotenenti di complemento dell'Arma dei carabinieri reali;

*c*) 100 tratti dai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri reali, in carriera continuativa, che parteciparono al concorso indetto col decreto Ministeriale 26 marzo 1943 e successivamente annullato con decreto Ministeriale 17 ottobre 1944.

Art. 8.

I concorrenti per essere ammessi ai concorsi di cui al precedente art. 7 debbono:

aver conseguito uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 496, e successive modificazioni, ovvero il diploma di abilitazione magistrale o il diploma di maturità artistica;

non aver superato, alla data del bando di concorso, il 32° anno di età se capitani, il 30° se tenenti, il 28° se sottotenenti;

non aver superato il 31° anno di età, alla data del 31 dicembre 1945, se sottufficiali partecipanti al concorso di cui alla lettera *c*) del n. 2 del precedente art. 7.

Art. 9.

La valutazione dei titoli posseduti da ciascun concorrente sarà fatta da una commissione esaminatrice nominata dal Ministro per la guerra.

Art. 10.

I vincitori dei concorsi assumeranno anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina. L'anzianità relativa sarà determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso.

I vincitori del concorso per la nomina a tenente provenienti dai capitani di complemento, precederanno nel ruolo quelli provenienti dai tenenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BRUSIO — ROMITA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 344.* — CRISAFI

---

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.

**Incorporazione nel Banco di Sicilia, con sede in Palermo, della Banca cooperativa commerciale agricola di Aidone.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti gli articoli 28 e 48, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci della Banca cooperativa commerciale agricola di Aidone, anonima cooperativa con sede in Aidone (Enna), in data 11 febbraio 1945;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, in data 14 maggio 1945;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Nulla osta alla incorporazione della Banca cooperativa commerciale agricola di Aidone, anonima cooperativa con sede in Aidone (Enna), nel Banco di Sicilia, con sede in Palermo, alle condizioni indicate nella

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785681

segue:

1) tenenti:

*a*) 10 tratti dai capitani di complemento dell'Arma dei carabinieri reali;

*b*) 40 tratti dai tenenti in servizio permanente dell'esercito in servizio presso l'Arma dei carabinieri reali da oltre un anno e dai tenenti di complemento della stessa Arma dei carabinieri reali;

2) sottotenenti:

*a*) 100 tratti dai tenenti e sottotenenti di complemento delle armi dei carabinieri reali, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano appartenuto al Corpo italiano di liberazione, ovvero abbiano ottenuto dagli organi competenti il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente o di patriota ai sensi delle disposizioni in vigore;

*b*) 50 tratti dai sottotenenti di complemento dell'Arma dei carabinieri reali;

*c*) 100 tratti dai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri reali, in carriera continuativa, che parteciparono al concorso indetto col decreto Ministeriale 26 marzo 1943 e successivamente annullato con decreto Ministeriale 17 ottobre 1944.

Art. 8.

I concorrenti per essere ammessi ai concorsi di cui al precedente art. 7 debbono:

aver conseguito uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 11 marzo 1938, n. 496, e successive modificazioni, ovvero il diploma di abilitazione magistrale o il diploma di maturità artistica;

non aver superato, alla data del bando di concorso, il 32° anno di età se capitani, il 30° se tenenti, il 28° se sottotenenti;

non aver superato il 34° anno di età, alla data del 31 dicembre 1943, se sottufficiali partecipanti al concorso di cui alla lettera *c*) del n. 2 del precedente art. 7.

Art. 9.

La valutazione dei titoli posseduti da ciascun concorrente è fatta da apposita commissione nominata dal Ministro per la guerra.

I titoli da valutare sono quelli effettivamente posseduti alla data del bando di concorso.

Il reclutamento dei 50 tenenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del n. 1 del precedente art. 7 sarà effettuato mediante unico concorso, ma con distinta graduatoria, una per i capitani ed una per i tenenti.

Il reclutamento di cui al precedente art. 7 sarà effettuato mediante concorsi separati che potranno essere indetti anche in tempi successivi.

legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BRUSO — ROMITA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 141.* — FRASCA

---

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.

**Incorporazione nel Banco di Sicilia, con sede in Palermo, della Banca cooperativa commerciale agricola di Aidone.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti gli articoli 28 e 48, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedata la deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci della Banca cooperativa commerciale agricola di Aidone, anonima cooperativa con sede in Aidone (Enna), in data 11 febbraio 1945;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, in data 14 maggio 1945;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Nulla osta alla incorporazione della Banca cooperativa commerciale agricola di Aidone, anonima cooperativa con sede in Aidone (Enna), nel Banco di Sicilia, con sede in Palermo, alle condizioni indicate nelle deliberazioni sopra richiamate dei rispettivi organi amministrativi.

Il Banco di Sicilia è autorizzato a sostituirsi alla Banca cooperativa commerciale agricola sulla piazza di Aidone con una propria dipendenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(2018)

0554
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGIO DECRETO 24 maggio 1946.

**Nomina del comandante Pasquale Mazzella a commissario straordinario dell'Ente autonomo del porto di Napoli.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 maggio 1940, n. 500, relativa alla istituzione dell'Ente autonomo del porto di Napoli, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, riguardante lo scioglimento degli organi deliberatori degli Enti pubblici e la nomina di commissari straordinari;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1943, riguardante la nomina a commissario regio per la gestione dell'Ente autonomo del porto di Napoli dell'ammiraglio di divisione nella riserva Roberto Vescia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comandante Pasquale Mazzella è nominato commissario straordinario dell'Ente autonomo del porto di Napoli, in sostituzione del commissario regio, ammiraglio di divisione nella riserva Roberto Vescia.

Art. 2.

Il presente decreto, che verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1946*
*Registro Marina n. 7, foglio n. 28.*

(1966)

---

REGIO DECRETO 24 maggio 1946.

**Modificazione al decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1945 riguardante l'iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato del motopeschereccio « Polpo ».**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale in data 12 ottobre 1945, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1945, [illegible] per esigenze delle Forze armate, è annullata la parte relativa alla iscrizione del motopeschereccio « Polpo ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE COURTEN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1946*
*Registro Marina n. 8, foglio n. 27.*

(1967)

---

REGIO DECRETO 24 maggio 1946.

**Rettifica del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1945, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite, riguardante il motopeschereccio « SS. Annunziata ».**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 9 novembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1945, registro n. 10, foglio n. 205, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel decreto Luogotenenziale in data 9 novembre 1945, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al motopeschereccio « SS. Annunziata », le parole « dalle ore 10 del 30 aprile 1943 », sono sostituite dalle altre: « dalle ore 10 del 30 aprile 1945 ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE COURTEN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1946*
*Registro Marina n. 8, foglio n. 26.*

(1968)

---

REGIO DECRETO 24 maggio 1946.

**Rettifica del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1945,**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nomina a commissario regio per la gestione dell'Ente autonomo del porto di Napoli dell'ammiraglio di divisione nella riserva Roberto Vescia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comandante Pasquale Mazzella è nominato commissario straordinario dell'Ente autonomo del porto di Napoli, in sostituzione del commissario regio, ammiraglio di divisione nella riserva Roberto Vescia.

Art. 2.

Il presente decreto, che verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1946*
*Registro Marina n. 7, foglio n. 29.*

(1966)

---

REGIO DECRETO 24 maggio 1946.

**Modificazione al decreto Luogotenenziale 12 ottobre 1945 riguardante l'iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato del motopeschereccio « Tolpo ».**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale in data 12 ottobre 1945, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1945, registro n. 8, foglio n. 274, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel decreto Luogotenenziale in data 12 ottobre 1945, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite

REGIO DECRETO 24 maggio 1946.

**Rettifica del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1945, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite, riguardante il motopeschereccio « SS. Annunziata ».**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 9 novembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1945, registro n. 10, foglio n. 265, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel decreto Luogotenenziale in data 9 novembre 1945, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al motopeschereccio « SS. Annunziata », le parole « dalle ore 10 del 30 aprile 1943 », sono sostituite dalle altre: « dalle ore 10 del 30 aprile 1945 ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE COURTEN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1946*
*Registro Marina n. 8, foglio n. 26.*

(1968)

---

REGIO DECRETO 24 maggio 1946.

**Rettifica del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1945, relativo alla temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite, riguardante il motoveliero « Angelo e Giovanna ».**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 9 novembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1945, registro n. 9, foglio n. 97, relativo alla temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, ca-

0561
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

tegoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel decreto Luogotenenziale in data 9 novembre 1945, relativo alla temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al motoveliero « Angelo e Giovanna », le parole « di stazza lorda tonn. 12,93, iscritto al n. 1893 delle matricole del Compartimento marittimo di Trapani », sono sostituite dalle altre « di stazza lorda tonn. 13,13, iscritto al n. 491 delle matricole del Compartimento marittimo di Trapani ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE COURTEN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1946*
*Registro Marina n. 8, foglio n. 24.*

(1969)

---

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1946.

**Approvazione della tabella delle verificazioni quinquennali dei terreni nella provincia di Benevento.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista l'unita tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Benevento, predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Benevento, allo scopo di stabilire il turno delle verificazioni quinquennali da eseguirsi per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni;

Ritenuto che tale ripartizione è stata fatta con riguardo all'ubicazione, all'importanza ed al numero dei Comuni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Benevento, allo scopo di determinare i turni delle verificazioni quinquennali, da

**Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Benevento, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione per ogni gruppo, dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.**

GRUPPO I

(Prima verificazione: anno 1947)

*Distretto di* AIROLA

1. Airola
2. Arpaia
3. Bonea
4. Bucciano
5. Durazzano
6. Forchia
7. Limatola
8. Moiano
9. Montesarchio
10. Pannarano
11. Paolisi
12. Sant'Agata dei Goti

*Distretto di* CERRETO SANNITA

1. Amorosi
2. Castelvenere
3. Cusano Mutri
4. Faicchio
5. Pietraroia
6. San Lorenzello
7. San Salvatore Telesino
8. Telese

GRUPPO II

(Prima verificazione: anno 1948)

*Distretto di* CERRETO SANNITA

1. Cerreto Sannita
2. Guardia Sanframondi
3. San Lorenzo Maggiore
4. San Lupo

*Distretto di* MORCONE

1. Campolattaro
2. Casalduni
3. Castelpagano
4. Fragneto l'Abate
5. Fragneto Monforte
6. Morcone
7. Pontelandolfo
8. Santa Croce del Sannio
9. Sassinoro

GRUPPO III

(Prima verificazione: anno 1949)

*Distretto di* BENEVENTO

1. Apollosa
2. Arpaise
3. Benevento
4. Campoli del Monte Taburno
5. Castelpoto
6. Cautano
7. Ceppaloni
8. Foglianise
9. Frasso Telesino
10. Melizzano
11. Paupisi
12. Ponte
13. Solopaca
14. Tocco Caudio
15. Torrecuso
16. Vitulano

GRUPPO IV

(Prima verificazione: anno 1950)

*Distretto di* BENEVENTO

1. Apice
2. Buonalbergo
3. Ginestra degli Schiavoni
4. Paduli
5. Pago Veiano
6. Pescolamazza
7. Pietrelcina
8. San Giorgio del Sannio
9. San Giorgio La Molara
10. San Leucio del Sannio
11. San Martino Sannita
12. San Nazzaro Calvi
13. San Nicola Manfredi
14. Sant'Angelo a Cupolo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ticole del Compartimento marittimo di Trapani ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1946

UMBERTO

DE COURTEN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1946*
*Registro Marina n. 8, foglio n. 24.*

(1969)

---

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1946.

**Approvazione della tabella delle verificazioni quinquennali dei terreni nella provincia di Benevento.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista l'unita tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Benevento, predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Benevento, allo scopo di stabilire il turno delle verificazioni quinquennali da eseguirsi per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni;

Ritenuto che tale ripartizione è stata fatta con riguardo all'ubicazione, all'importanza ed al numero dei Comuni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Benevento, allo scopo di determinare i turni delle verificazioni quinquennali, da eseguirsi in detti Comuni per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

I turni quinquennali di verificazione si inizieranno negli anni indicati nella tabella per ogni gruppo di Comuni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 26 aprile 1946

*Il Ministro*: SCOCCIMARRO

1. Amorosi
2. Castelvenere
3. Cusano Mutri
4. Faicchio
5. Pietraroja
6. San Lorenzello
7. San Salvatore Telesino
8. Telese

GRUPPO II

(Prima verificazione: anno 1948)

*Distretto di* CERRETO SANNITA

1. Cerreto Sannita
2. Guardia Sanframondi
3. San Lorenzo Maggiore
4. San Lupo

*Distretto di* MORCONE

1. Campolattaro
2. Casalduni
3. Castelpagano
4. Fragneto l'Abate
5. Fragneto Monforte
6. Morcone
7. Pontelandolfo
8. Santa Croce del Sannio
9. Sassinoro

GRUPPO III

(Prima verificazione: anno 1949)

*Distretto di* BENEVENTO

1. Apollosa
2. Arpaise
3. Benevento
4. Campoli del Monte Taburno
5. Castelpoto
6. Cautano
7. Ceppaloni
8. Foglianise
9. Frasso Telesino
10. Melizzano
11. Paupisi
12. Ponte
13. Solopaca
14. Tocco Caudio
15. Torrecuso
16. Vitulano

GRUPPO IV

(Prima verificazione: anno 1950)

*Distretto di* BENEVENTO

1. Apice
2. Buonalbergo
3. Ginestra degli Schiavoni
4. Paduli
5. Pago Veiano
6. Pescolamazza
7. Pietrelcina
8. San Giorgio del Sannio
9. San Giorgio La Molara
10. San Leucio del Sannio
11. San Martino Sannita
12. San Nazzaro Calvi
13. San Nicola Manfredi
14. Sant'Angelo a Cupolo

GRUPPO V

(Prima verificazione: anno 1951)

*Distretto di* SAN BARTOLOMEO IN GALDO

1. Baselice
2. Casalfranco in Miscano
3. Castelvetere in Valfortore
4. Circello
5. Colle Sannita
6. Foiano di Valfortore
7. Molinara
8. Montefalcone in Valfortore
9. Reino
10. San Bartolomeo in Galdo
11. San Marco dei Cavoti

Roma, addì 26 aprile 1946

*Il Ministro*: SCOCCIMARRO

(1960)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1946.

**Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.) e nomina del presidente.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1936, n. 2418, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 640, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.);

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1937, n. 2232, riguardante la partecipazione degli Istituti di credito al capitale dell'I.N.G.I.C.;

Visto il decreto interministeriale 16 ottobre 1944, col quale fu sciolto il Consiglio di amministrazione dell'I.N.G.I.C. e nominato commissario straordinario l'on. avv. Vincenzo Bavaro;

Ritenuta la necessità di ricostituire l'organo ordinario di amministrazione;

Viste le designazioni fatte dal Ministro per il tesoro e dagli Istituti partecipanti al capitale;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.).

Art. 2.

L'on. avv. Vincenzo Bavaro cessa dall'incarico di commissario straordinario del suddetto Istituto, ed è nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo per il quadriennio 1946-1949.

Art. 3.

Sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'I.N.G.I.C., per il quadriennio 1946-1949 i signori:

Vicedomini avv. Francesco - direttore generale dell'Amministrazione civile;

Giordano dott. Luigi - direttore generale della Finanza locale;

Pallestrini dott. Gino - direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Stella dott. Ugo - direttore capo divisione Cassa depositi e prestiti;

Montuori rag. Pietro - direttore capo divisione Ragioneria generale dello Stato;

Lucibelli dott. Franco, Joubert rag. Nicola - direttori presso la Direzione generale del Banco di Napoli;

Campana dott. Manlio - direttore centrale del Banco di Sicilia;

Giannetti rag. Oreste - vice direttore centrale della

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1946.

**Settimo elenco dei Comuni in cui possono applicarsi le disposizioni dell'art. 44 del testo unico 9 giugno 1945, n. 305, concernente ricovero per i senza tetto.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 44, comma 3 del testo unico 9 giugno 1945, n. 305, delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici;

Ritenuto che nei Comuni appresso indicati le riparazioni dei fabbricati privati già iniziate o che ancora potranno essere iniziate a cura dei proprietari o del Genio civile non sono sufficienti ad assicurare il ricovero dei senza tetto, per la gravità delle distruzioni causate dalla guerra negli abitati stessi e per l'elevata percentuale di senza tetto in rapporto alla popolazione;

Ritenuto perciò che si rende necessario consentire in detti Comuni le ricostruzioni da parte dei privati ed, occorrendo, autorizzare anche nuove costruzioni, a termini e con i benefici stabiliti dal citato decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Decreta:

Nei Comuni appresso indicati sono applicabili le disposizioni del capo 3° del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305:

*Provincia di Alessandria*: Bistagno, Cassinelle, Villalvernia;

*Provincia di Aosta*: Alpette, Arvier, Champorcher, Etroubles, Ingria, Pont S. Martin, Quart Villefranche, Ribordone;

*Provincia di Apuania*: Fosdinovo;

*Provincia di Arezzo*: Terranova Bracciolini;

*Provincia di Bologna*: Anzola dell'Emilia, Butrio, Dozza, Grizzana, Medicina, Monghidoro, San Lazzaro in Savena;

*Provincia di Caserta*: Caiazzo;

*Provincia di Chieti*: Fossacesia, Giuliano Teatino, Mozzagrogna, Pennapiedimonte, Rapino, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, Torrevecchia Teatina;

*Provincia di Cremona*: Isola Dovarese, Pizzighettone;

*Provincia di Cuneo*: Argentera, Bovesc, Cartignano, Castellino Tenero, Criscolo, Demonte, Paesana, San Damiano Macra, Sanfrontc, Venasca;

*Provincia di Ferrara*: Comacchio;

*Provincia di Forlì*: Borghi, Cesenatico, Cattco, Mondaino, Monte Colombo, Montescudo, Saludecio, San Mauro Pascoli, Sant'Arcangelo;

*Provincia di Frosinone*: Isola del Liri;

*Provincia di Genova*: Pontlesco-Piano-Borzonasca

0 5 5 6 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il decreto interministeriale 16 ottobre 1944, col quale fu sciolto il Consiglio di amministrazione dell'I.N.G.I.C. e nominato commissario straordinario l'on. avv. Vincenzo Bavaro;

Ritenuta la necessità di ricostituire l'organo ordinario di amministrazione;

Viste le designazioni fatte dal Ministro per il tesoro e dagli Istituti partecipanti al capitale;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita l'amministrazione ordinaria dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.).

Art. 2.

L'on. avv. Vincenzo Bavaro cessa dall'incarico di commissario straordinario del suddetto Istituto, ed è nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo per il quadriennio 1946-1949.

Art. 3.

Sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'I.N.G.I.C., per il quadriennio 1946-1949 i signori:

Vicedomini avv. Francesco - direttore generale dell'Amministrazione civile;

Giordano dott. Luigi - direttore generale della Finanza locale;

Pallestrini dott. Gino - direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Stella dott. Ugo - direttore capo divisione Cassa depositi e prestiti;

Montuori rag. Pietro - direttore capo divisione Ragioneria generale dello Stato;

Lucibelli dott. Franco, Joubert rag. Nicola - direttori presso la Direzione generale del Banco di Napoli;

Campana dott. Manlio - direttore centrale del Banco di Sicilia;

Giannetti rag. Oreste - vice direttore centrale della Banca nazionale del lavoro;

Pajetta avv. Carlo - commissario dell'Opera Pia S. Paolo di Torino.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 18 maggio 1946

*Il Ministro per le finanze*
SCOCCIMARRO

*Il Ministro per l'interno*
ROMITA

(1928)

vero dei senza tetto, per la gravità delle distruzioni causate dalla guerra negli abitati stessi e per l'elevata percentuale di senza tetto in rapporto alla popolazione;

Ritenuto perciò che si rende necessario consentire in detti Comuni le ricostruzioni da parte dei privati ed, occorrendo, autorizzare anche nuove costruzioni, a termini e con i benefici stabiliti dal citato decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Decreta:

Nei Comuni appresso indicati sono applicabili le disposizioni del capo 3° del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305:

*Provincia di Alessandria*: Bistagno, Cassinello, Villalvernia;

*Provincia di Aosta*: Alpette, Arvier, Champorcher, Etroubles, Ingria, Pont S. Martin, Quart Villefranche, Ribordone;

*Provincia di Apuania*: Fosdinovo;

*Provincia di Arezzo*: Terranova Bracciolini;

*Provincia di Bologna*: Anzola dell'Emilia, Butrio, Dozza, Grizzana, Medicina, Monghidoro, San Lazzaro in Savena;

*Provincia di Caserta*: Caiazzo;

*Provincia di Chieti*: Fossacesia, Giuliano Teatino, Mozzagrogna, Pennapiedimonte, Rapino, San Giovanni Tearino, Santa Maria Imbaro, Torrevecchia Teatina;

*Provincia di Cremona*: Isola Dovarese, Pizzighettone;

*Provincia di Cuneo*: Argentera, Boveso, Cartignano, Castellino Tenero, Criscolo, Demonte, Paesana, San Damiano Macra, Sanfronte, Venasca;

*Provincia di Ferrara*: Comacchio;

*Provincia di Forlì*: Borghi, Cesenatico, Cotteo, Mondaino, Monte Colombo, Montescudo, Saludecio, San Mauro Pascoli, Sant'Arcangelo;

*Provincia di Frosinone*: Isola del Liri;

*Provincia di Genova*: Bogliasco Pieve, Borzonasca, Casella, Genova, Lavagna, Moneglia, Montebruno, Montoccio, Portofino, Recco, Ronco Scrivia, Sori, Zoagli;

*Provincia di Imperia*: Diano Aretina;

*Provincia di La Spezia*: Follo;

*Provincia di Livorno*: Portoferraio;

*Provincia di Lucca*: Camporgiano, Fosciandora, Molazzana, Vergemoli;

*Provincia di Mantova*: Sermide;

*Provincia di Modena*: Formigine, Montefiorino, Vignola;

*Provincia di Nuoro*: Tortoli (Arbatax);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

*Provincia di Parma*: Tornolo;
*Provincia di Pesaro*: Fossombrone;
*Provincia di Piacenza*: Cerguale;
*Provincia di Rieti*: Aspra, Monte S. Giovanni in Sabina, Poggio S. Lorenzo, Poggio Bustone;
*Provincia di Siracusa*: Melilli;
*Provincia di Terni*: Fabro Scalo;
*Provincia di Torino*: Bardonecchia, Mezzenile, Claviere, Mompantero, Monastero di Lanzo, Novalesa, Rubiano, San Giorgio, Venalzo;
*Provincia di Trento*: Ora, San Michele sull'Adige;
*Provincia di Treviso*: Motta di Livenza;
*Provincia di Udine*: Casarza, San Pietro al Natisone;
*Provincia di Vercelli*: Borgo d'Ale.

Roma, addì 23 maggio 1946

*Il Ministro per i lavori pubblici*
CAPPANI

*Il Ministro per il tesoro*
COSTANO

(1978)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concessione di exequatur

In data 7 maggio 1946, il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Halfdan Bjarnason, console generale d'Islanda a Genova.

(1983)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

### Media dei cambi e dei titoli dell'11 luglio 1946 - N. 152

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,69 | Nuova Zelanda | 322,69 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 90,969 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 29,8595 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8330 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 94,45 |
| Id. 3,50 % 1902 | 87,35 |
| Id. 3 % lordo | 74,60 |
| Id. 5 % 1935 | 97,60 |

## MINISTERO DEI TRASPORTI

### Autovetture derequisite dal Comando Alleato

Si comunica che si trovano giacenti presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Torino, corso Vittorio Emanuele n. 8, le seguenti due autovetture derequisite dal Comando Alleato e delle quali non è stato ancora ritrovato il proprietario:

1) Fiat 1500 - Berlina a 4 posti, senza targa, n. telaio 03626, n. motore 601882, requisita il 6 giugno 1945, derequisita il 29 settembre 1945.

2) Fiat 1500 - Berlina a 4 posti, senza targa, n. telaio 19809, n. motore 19855, requisita il 9 giugno 1945, derequisita il 28 agosto 1945.

(2031)

## CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

(2ª pubblicazione).

### Diffida per smarrimento di certificati nominativi

Si notifica che è stata denunziata la perdita dei certificati nominativi n. 262 e n. 263 intestati rispettivamente a «Duca Duomet de Smour Marino» e «Duca Duomet de Smour Giovanni» domiciliati a Napoli, rappresentanti complessivamente n. 5 obbligazioni 4,50 %, «Elettrificazione ferrovie dello Stato» (Elfer) e fatta domanda a questo Consorzio affinchè, previe le formalità prescritte, vengano rilasciati due nuovi certificati.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 75 del regolamento generale del Debito pubblico ed all'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 gennaio 1945, n. 9 — applicabili ai titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche per effetto dell'art. 2 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1827 — si avvisa chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dopo la terza delle prescritte pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora su questo Istituto non vi siano state opposizioni notificate a questo Consorzio nei modi prescritti dall'art. 76 del citato regolamento.

(2052) *Il presidente*: G. B. BIERI

## CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

(3ª pubblicazione).

### Diffida per smarrimento di certificati nominativi

Si notifica che è stata denunziata la perdita dei certificati nominativi n. 12 e 13 intestati alla Cassa ufficiali della Regia marina rappresentanti complessivamente n. 250 obbligazioni del Consorzio di credito per le opere pubbliche 5 % di credito comunale serie speciale «Città di Roma», e fatta domanda al Consorzio stesso affinchè, previe le formalità prescritte, vengano rilasciati dei nuovi certificati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

...one;

*Provincia di Vercelli*: Borgo d'Ale.

Roma, addì 23 maggio 1946

*Il Ministro per i lavori pubblici*
CATTANI

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

(1978)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Concessione di exequatur**

In data 7 maggio 1946, il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Halfdan Bjarnason, console generale d'Islanda a Genova.

(1983)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli dell'11 luglio 1946 - N. 152**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 90,969 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8595 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 25,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 94,45 |
| Id. 3,50 % 1902 | 87,35 |
| Id. 3 % lordo | 74,60 |
| Id. 5 % 1935 | 97,60 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 82,275 |
| Id. 5 % 1936 | 96,70 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,325 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,15 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,225 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,25 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,25 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,225 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,90 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,50 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,675 |

(2031)

## CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

(2ª pubblicazione).

**Diffida per smarrimento di certificati nominativi**

Si notifica che è stata denunziata la perdita dei certificati nominativi n. 262 e n. 263 rilasciati rispettivamente a «Duca Dusmet de Smour Marino» e «Duca Dusmet de Smour Giovanni» domiciliati a Napoli, rappresentanti complessivamente n. 5 obbligazioni 4,50 % «Elettrificazione ferrovie dello Stato» (Elfer) e fatta domanda a questo Consorzio affinchè, previe le formalità prescritte, vengano rilasciati due nuovi certificati.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 75 del regolamento generale del Debito pubblico ed all'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 gennaio 1945, n. 9 — applicabili ai titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche per effetto dell'art. 2 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627 — si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dopo la terza delle prescritte pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questo Consorzio nei modi prescritti dall'art. 76 del citato regolamento.

*Il presidente*: G. B. BONI

(2052)

## CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

(3ª pubblicazione).

**Diffida per smarrimento di certificati nominativi**

Si notifica che è stata denunziata la perdita dei certificati nominativi n. 16 e 17 intestati alla Cassa ufficiali della Regia marina rappresentanti complessivamente n. 250 obbligazioni del Consorzio di credito per le opere pubbliche 5 % di credito comunale serie speciale «Città di Roma», e fatta domanda al Consorzio stesso affinchè, previe le formalità prescritte, vengano rilasciati dei nuovi certificati.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 75 del regolamento generale del Debito pubblico ed all'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, applicabili ai titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche per effetto dell'art. 2 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, si avvisa chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dopo la terza delle prescritte pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questo Consorzio nei modi prescritti dall'art. 76 del citato regolamento.

*Il presidente*: G. B. BONI

(2053)

0562
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Concorso per titoli a posti di segretario comunale di grado 8°

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1933, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 2896;

Vedute le norme esecutive ed integrative di detta legge, approvate con regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali e sue modificazioni ed aggiunte;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per la metà dei posti di segretario comunale di grado 8° che sono in atto vacanti e che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria del concorso stesso.

Alla copertura dei rimanenti posti disponibili si provvederà con successivo concorso, da indirsi appena possibile, in modo che possano parteciparvi anche i prigionieri, non ancora rimpatriati, provvisti del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e coloro che conseguiranno il diploma stesso in una eventuale sessione di esami riservata ai reduci.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire alla Prefettura della propria Provincia — entro il perentorio termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* — la relativa domanda in carta bollata, diretta a questo Ministero (Direzione generale dell'amministrazione civile), sottoscritta dal concorrente con la indicazione precisa del suo domicilio e con l'elenco, in carta libera ed in doppio esemplare, dei titoli e documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti redatti in competente bollo e, ove prescritto debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il 35°. Tale limite di età è elevato di cinque anni per i combattenti, i mutilati, gli invalidi e gli orfani di guerra e della lotta di liberazione, nonchè per i partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia o dalla deportazione. Il predetto limite di età è elevato di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio convivente. Per gli aspiranti che dimostrino di aver precedentemente prestato servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali e provinciali, il limite di anni 35 è elevato sino ad un massimo di cinque anni, in ragione di un anno per ogni due anni di servizio prestato. Il limite massimo di età non potrà, comunque, superare il 45° anno, salvo le disposizioni circa l'esenzione dal limite di età, in vigore alla data del predetto decreto;

2) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta per decreto;

3) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso egli abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale. I candidati, che siano invalidi di guerra, dovranno produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

4) copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, o foglio di congedo illimitato, o certificato dell'esito di leva, o di iscrizione alle liste di leva, rilasciato dalle competenti autorità. I candidati ex combattenti dovranno presentare, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione. Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale per le pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità con certificato rilasciato dalla competente autorità. Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato a azioni di guerra contro i nazi-fascisti, posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 agosto 1945, n. 467, potranno provvisoriamente comprovare tale qualifica con una attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo regolarizzazione, a seguito del riconoscimento di essa, da parte delle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

5) diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, in originale o in copia notarile;

6) stato di famiglia;

7) certificato rilasciato dalle competenti autorità, dal quale risulti la specie e la durata del servizio di ruolo prestato dal concorrente presso Amministrazioni comunali o provinciali;

8) ricevuta del vaglia postale di L. 250, intestato al Ministero dell'interno, Direzione generale dell'amministrazione civile.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 3 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti, che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente art. 3.

I candidati che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente art. 3, un certificato in carta bollata, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto di segretario comunale.

I concorrenti, che risiedono in territorio non metropolitano o che dimostrino di essere sotto le armi, potranno presentare la sola domanda nel termine stabilito, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre 30 giorni dalla scadenza di detto termine.

Art. 5.

Gli aspiranti potranno presentare ogni altro titolo o documento che ritengano opportuno esibire nel proprio interesse.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0563

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli, per la metà dei posti di segretario comunale di grado 8° che sono in atto vacanti e che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria del concorso stesso.

Alla copertura dei rimanenti posti disponibili si provvederà con successivo concorso, da indirsi appena possibile, in modo che possano parteciparvi anche i prigionieri, non ancora rimpatriati, provvisti del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e coloro che conseguiranno il diploma stesso in una eventuale sessione di esami riservata ai reduci.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire alla Prefettura della propria Provincia — entro il perentorio termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* — la relativa domanda in carta bollata, diretta a questo Ministero (Direzione generale dell'amministrazione civile), sottoscritta dal concorrente con la indicazione precisa del suo domicilio e con l'elenco, in carta libera ed in doppio esemplare, dei titoli e documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti redatti in competente bollo e, ove prescritto, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°. Tale limite di età è elevato di cinque anni per i combattenti, i mutilati, gli invalidi e gli orfani di guerra e della lotta di liberazione, nonchè per i partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia e dalla deportazione. Il predetto limite di età è elevato di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio convivente. Per gli aspiranti che dimostrino di aver precedentemente prestato servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali e provinciali, il limite di anni 30 è elevato sino ad un massimo di cinque anni, in ragione di un anno per ogni due anni di servizio prestato. Il limite massimo di età non potrà, comunque, superare il 45° anno, salvo le disposizioni circa l'esenzione dal limite di età, in vigore alla data del predetto decreto;

2) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta per decreto;

3) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il concorrente risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato di iscrizione nelle liste elettorali politiche;

7) certificato di iscrizione nelle liste di leva, dal quale risulti la classe di appartenenza, la posizione militare e la categoria di arruolamento;

8) certificato di iscrizione nelle liste di collocamento, dal quale risulti la data di iscrizione e la categoria per la quale è stata richiesta;

9) certificato di iscrizione nelle liste di collocamento degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità con certificato rilasciato dalla competente autorità. Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti, posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, potranno provvisoriamente comprovare tale qualifica con una attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo regolarizzazione, a seguito del riconoscimento di essa, da parte delle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

10) diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, in originale o in copia notarile;

11) stato di famiglia;

12) certificato rilasciato dalle competenti autorità, dal quale risulti la specie e la durata del servizio di ruolo prestato dal concorrente presso Amministrazioni comunali o provinciali;

13) ricevuta del vaglia postale di L. 250, intestato al Ministero dell'interno, Direzione generale dell'amministrazione civile.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente art. 3 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti, che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 7 del precedente art. 3.

I candidati che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente art. 3, un certificato in carta bollata, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto di segretario comunale.

I concorrenti, che risiedono in territorio non metropolitano o che dimostrino di essere sotto le armi, potranno presentare la sola domanda nel termine stabilito, salvo a produrre i documenti prescritti non oltre 30 giorni dalla scadenza di detto termine.

Art. 5.

Gli aspiranti potranno presentare ogni altro titolo o documento che ritengano opportuno esibire nel proprio interesse.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, saranno osservate le norme di cui alla legge 27 giugno 1942, n. 851 e sue modificazioni ed aggiunte, nonchè quelle contenute in altri provvedimenti legislativi o regolamentari, in quanto applicabili.

Roma, addì 1° luglio 1946

*Il Ministro:* ROMITA

(2057)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0564

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 155

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Sabato, 13 luglio 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento anno L. 600 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1946.
**Cessazione dalla carica del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Mattino Illustrato Anonima «S.M.I.A.» di Napoli** . . . . . Pag. 1696

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.
**Apertura di uno sportello in Paceco (Trapani) del Banco di Sicilia, avente sede in Palermo** . . . . . Pag. 1698

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.
**Apertura di nuove filiali della Cassa di risparmio di Genova** . . . . . Pag. 1698

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.
**Apertura di una dipendenza in Aidone (Enna) della Cassa centrale di Risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie Siciliane, con sede in Palermo** . . . . Pag. 1698

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1946.
**Sottoposizione a sequestro della società a responsabilità limitata Bozner Tagblatt Verlag und Druckerei in liquida-**

REGIO DECRETO 24 maggio 1946.
**Radiazione dal quadro del naviglio da guerra dello Stato della cisterna «Pescara»** . . . . . Pag. 1700

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946.
**Determinazione dei tipi di fabbricato rurale, popolare, economico e civile previsto dall'art. 46 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.** . . Pag. 1700

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:** Trasferimento di beni immobili all'Ente economico dell'olivicoltura. Pag. 1700

**Ministero della pubblica istruzione:** Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 1709

**Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:** Bollettino bimensile del bestiame n. 4 dal 16 al 28 febbraio 1946 . . . . . Pag. 1701

**Ministero del tesoro:**
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1711
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1713

**Ministero dell'interno:**
Autorizzazione al comune di S. Severo (Foggia) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bi-

0565

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Un fascicolo - Prezzi vari

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1946.

**Cessazione dalla carica del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Mattino Illustrato Anonima «S.M.I.A.» di Napoli** . . . . . Pag. 1698

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.

**Apertura di uno sportello in Paceco (Trapani) del Banco di Sicilia, avente sede in Palermo** . . . . . Pag. 1698

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.

**Apertura di nuove filiali della Cassa di risparmio di Genova** . . . . . Pag. 1698

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.

**Apertura di una dipendenza in Aidone (Enna) della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie Siciliane, con sede in Palermo** . . . . Pag. 1698

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1946.

**Sottoposizione a sequestro della società a responsabilità limitata Bozner Taghlatt Verlag und Drukerei in liquidazione, con sede in Bolzano, e nomina del sequestratario liquidatore** . . . . . Pag. 1699

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1946.

**Nomina di un membro del Consiglio direttivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti.** Pag. 1699

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 1° luglio 1946.

**Revoca delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto Ministeriale 9 novembre 1945 relativo all'Ufficio per l'industria risiera di Milano** . . . . . Pag. 1699

REGIO DECRETO 24 maggio 1946.

**Radiazione dal quadro del naviglio da guerra dello Stato della cisterna «Pescara»** . . . . . Pag. 1700

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946.

**Determinazione dei tipi di fabbricato rurale, popolare, economico e civile previsto dall'art. 46 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.** . . Pag. 1700

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:** Trasferimento di beni immobili all'Ente economico dell'olivicoltura. Pag. 1700

**Ministero della pubblica istruzione:** Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 1700

**Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:** Listino bimensile del bestiame n. 4 dal 16 al 28 febbraio 1946 . . . . . Pag. 1701

**Ministero del tesoro:**

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1711

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1712

**Ministero dell'interno:**

Autorizzazione al comune di S. Severo (Foggia) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1712

Autorizzazione al comune di Argenta (Ferrara) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1712

Autorizzazione al comune di Comacchio (Ferrara) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1712

Autorizzazione al comune di Riesi (Caltanissetta) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1712

Autorizzazione al comune di Lanciano (Chieti) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1712

278

9430

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 956611

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1946.

**Cessazione dalla carica del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Mattino Illustrato Anonima « S.M.I.A. » di Napoli.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 giugno 1945 con il quale si provvedeva alla nomina dell'avv. Francesco Saggese a commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Mattino Illustrato Anonima « S.M.I.A. » di Napoli;

Ritenuto che sono venuti a cessare i motivi che determinarono l'istituzione della gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto, l'avvocato Francesco Saggese cessa dalla carica di commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Mattino Illustrato Anonima « S.M.I.A. » di Napoli.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Napoli.

Roma, addì 26 giugno 1946

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

(1343)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.

**Apertura di uno sportello in Paceco (Trapani) del Banco di Sicilia, avente sede in Palermo.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, [illegible] credito di diritto pubblico con sede in

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.

**Apertura di nuove filiali della Cassa di risparmio di Genova.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova, è autorizzata ad aprire agenzie di città in piazza Carloforte, Cornigliano, San Martino di Sampierdarena-Campasso-Belvedere, San Martino d'Albaro e una dipendenza in Camogli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1981)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.

**Apertura di una dipendenza in Aidone (Enna) della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie Siciliane, con sede in Palermo.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda presentata dalla Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie Siciliane, con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 956671

straordinario per la temporanea gestione della Società Mattino Illustrato Anonima « S.M.I.A. » di Napoli;

Ritenuto che sono venuti a cessare i motivi che determinarono l'istituzione della gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto, l'avvocato Francesco Saggese cessa dalla carica di commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Mattino Illustrato Anonima « S.M.I.A. » di Napoli.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Napoli.

Roma, addì 26 giugno 1946

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

(1943)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.

**Apertura di uno sportello in Paceco (Trapani) del Banco di Sicilia, avente sede in Palermo.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, è autorizzato ad istituire uno sportello nella piazza di Paceco (Trapani).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 giugno 1946

*Il Ministro*: COSTANSO

(1907)

di Genova, con sede in Genova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Genova, con sede in Genova, è autorizzata ad aprire agenzie di città in piazza Carloforte, Cornigliano, San Martino di Sampierdarena Campasso Belvedere, San Martino d'Albaro e una dipendenza in Camogli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1901)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.

**Apertura di una dipendenza in Aidone (Enna) della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie Siciliane, con sede in Palermo.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda presentata dalla Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie Siciliane, con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie Siciliane, con sede in Palermo, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Aidone (Enna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(2017)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1946.

**Sottoposizione a sequestro della società a responsabilità limitata Bozner Taghlatt Verlag und Drukerei in liquidazione, con sede in Bolzano, e nomina del sequestratario liquidatore.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, numero 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società a responsabilità limitata Bozner Taghlatt Verlag und Drukerei in liquidazione, con sede in Bolzano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La società a responsabilità limitata Bozner Taghlatt Verlag und Drukerei in liquidazione, con sede in Bolzano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario liquidatore il sig. avv. Bertagnoli Giuseppe.

E' autorizzata la continuazione della liquidazione a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1979)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1946.

**Nomina di un membro del Consiglio direttivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 6 maggio 1946 concernente la nomina del Consiglio direttivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti;

Vista la lettera di dimissioni presentata il 23 maggio a. c. dal dott. Carmelo Sancetta compreso nel suddetto Consiglio quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerata la necessità di completare il Consiglio

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 1° luglio 1946.

**Revoca delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto Ministeriale 9 novembre 1945 relativo all'Ufficio per l'industria risiera di Milano.**

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411;

Visto l'art. 1, comma 2° del decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838;

Visto il decreto Ministeriale 9 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 stesso mese, n. 138;

Premesso che col predetto decreto Ministeriale 9 novembre 1945, al fine di assicurare il trasferimento delle attribuzioni di assegnazione del risone e di distribuzione del riso finito e dei sottoprodotti dall'Ufficio per l'industria risiera all'Ente Nazionale Risi, fu disposta anche la soppressione dell'Ufficio predetto con la creazione di appositi organi per la liquidazione;

Considerato che le esigenze del trasferimento delle attribuzioni predette sono soddisfatte e che, pertanto, sono venute a cessare le circostanze che dettero luogo alla emanazione delle disposizioni relative alla soppressione dell'Ufficio per l'industria risiera;

Ritenuta, quindi, la opportunità di revocare le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto Ministeriale 9 novembre 1945 e di precisare a tal fine la portata delle disposizioni di cui al successivo art. 3;

Decreta:

*Articolo unico.*

Sono revocate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto Ministeriale 9 novembre 1945, fermi restando gli atti compiuti per la soppressione.

I fondi di cui al 2° comma dell'art. 3 del citato decreto, maturatisi dalla data di applicazione del decreto stesso, sono attribuiti all'Ente Nazionale Risi.

Le attrezzature d'ufficio e gli atti d'archivio dell'Ufficio per l'industria risiera di cui al 3° comma del citato art. 3, trasferiti presso l'Ente Nazionale Risi, restano a disposizione dell'Ente in uso per i suoi biso-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 956691

con sede in Bolzano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La società a responsabilità limitata Bozner Tagblatt Verlag und Drukerei in liquidazione, con sede in Bolzano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario liquidatore il sig. avv. Bertagnoli Giuseppe.

E' autorizzata la continuazione della liquidazione a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1946

*Il Ministro*: Comunso

(1939)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1946.

**Nomina di un membro del Consiglio direttivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 6 maggio 1946 concernente la nomina del Consiglio direttivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti;

Vista la lettera di dimissioni presentata il 23 maggio a. c. dal dott. Carmelo Sancetta compreso nel suddetto Consiglio quale rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerata la necessità di completare il Consiglio con altro rappresentante del Ministero;

Decreta:

Il dott. Raffaello Borelli è nominato membro del Consiglio direttivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 3 luglio 1946

*Il Ministro*: Barbaresch

(1948)

22 dicembre 1945, n. 858;

Visto il decreto Ministeriale 9 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 stesso mese, n. 138;

Premesso che col predetto decreto Ministeriale 9 novembre 1945, al fine di assicurare il trasferimento delle attribuzioni di assegnazione del risone e di distribuzione del riso lavorato e dei sottoprodotti dall'Ufficio per l'industria risiera all'Ente Nazionale Risi, fu disposta anche la soppressione dell'Ufficio predetto con la creazione di appositi organi per la liquidazione;

Considerato che le esigenze del trasferimento delle attribuzioni predette sono soddisfatte e che, pertanto, sono venute a cessare le circostanze che dettero luogo alla emanazione delle disposizioni relative alla soppressione dell'Ufficio per l'industria risiera;

Ritenuta, quindi, la opportunità di revocare le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto Ministeriale 9 novembre 1945 e di precisare a tal fine la portata delle disposizioni di cui al successivo art. 3;

Decreta:

*Articolo unico.*

Sono revocate le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto Ministeriale 9 novembre 1945, fermi restando gli atti compiuti per la soppressione.

I fondi di cui al 2° comma dell'art. 3 del citato decreto, maturatisi dalla data di applicazione del decreto stesso, sono attribuiti all'Ente Nazionale Risi.

Le attrezzature d'ufficio e gli atti d'archivio dell'Ufficio per l'industria risiera di cui al 3° comma del citato art. 3, trasferiti presso l'Ente Nazionale Risi, restano a disposizione dell'Ente in uso per i suoi bisogni in relazione alle attribuzioni ad esso affidate ai sensi del decreto Ministeriale 9 novembre 1945.

Roma, addì 1° luglio 1946

*L'Alto Commissario per l'alimentazione*
Mentasti

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
Gullo

(2033)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0579

REGIO DECRETO 24 maggio 1946.

**Radiazione dal quadro del naviglio da guerra dello Stato della cisterna « Pescara ».**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia nave cisterna « Pescara » è radiata dal quadro del Regio naviglio da guerra dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE COURTEN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1946*
*Registro Marina n. 8, foglio n. 25*

(1953)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946.

**Determinazione dei tipi di fabbricato rurale, popolare, economico e civile previsto dall'art. 46 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Ritenuta l'opportunità di provvedere a termine dell'art. 46 del decreto suscitato alla determinazione del rapporto esistente tra i prezzi all'epoca della ricostruzione dei fabbricati distrutti in conseguenza di eventi bellici e i prezzi vigenti nel mese antecedente alla dichiarazione di guerra, ai fini della concessione del contributo statale;

Considerato che tale rapporto non può essere unico per tutti i centri abitati in cui debbano eseguirsi le ricostruzioni, ma conviene stabilirlo per ciascuna provincia per tener conto delle particolari condizioni

| PROVINCIA | TIPO DI FABBRICATO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | rurale | popolare | economico | civile |
| Agrigento | 15 | 14 | 15 | 16 |
| Ancona | 18 | 16 | 17 | 19 |
| Benevento | 18 | 16 | 17 | 19 |
| Bologna | 18 | 16 | 17 | 19 |
| Catania | 18 | 17 | 18 | 19 |
| Enna | 17 | 15 | 16 | 17 |
| Ferrara | 17 | 16 | 16 | 17 |
| Foggia | 18 | 16 | 17 | 19 |
| Padova | 17 | 16 | 16 | 17 |
| Palermo | 18 | 16 | 17 | 19 |
| Parma | 18 | 16 | 17 | 19 |
| Pescara | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Piacenza | 18 | 16 | 17 | 19 |
| Ragusa | 15 | 14 | 15 | 16 |
| Ravenna | 18 | 16 | 17 | 19 |
| Reggio Emilia | 18 | 16 | 17 | 19 |
| Rieti | 15 | 13 | 14 | 15 |
| Roma | 18 | 16 | 17 | 19 |
| Salerno | 17 | 15 | 16 | 17 |
| Terni | 18 | 16 | 17 | 18 |
| Trapani | 17 | 17 | 18 | 19 |
| Treviso | 18 | 16 | 17 | 19 |

Roma, addì 13 maggio 1946

*Il Ministro per i lavori pubblici*
CATTANI

*Il Ministro per il tesoro*
COSTANO

(1950)

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Trasferimento di beni immobili all'Ente economico dell'olivicoltura**

Con decreto Ministeriale 20 aprile 1946, emanato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del tesoro, è stata trasferita all'Ente economico dell'olivicoltura la piena proprietà dei beni immobili e dei relativi arredamenti ed attrezzature, già di pertinenza della cessata Federazione nazionale dei consorzi agrari e provinciali tra i produttori dell'agricoltura e dei dipendenti Consorzi provinciali, nonchè del cessato settore dell'olivicoltura e delle dipendenti sezioni.

(1989)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985127

La Regia nave cisterna « Pescara » è radiata dal quadro del Regio naviglio da guerra dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1946

UMBERTO

DE COURTEN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1946*
*Registro Marina n. 8, foglio n. 25*

(1953)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946.

**Determinazione dei tipi di fabbricato rurale, popolare, economico e civile previsto dall'art. 46 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Ritenuta l'opportunità di provvedere a termine dell'art. 46 del decreto suddetto alla determinazione del rapporto esistente tra i prezzi all'epoca della ricostruzione dei fabbricati distrutti in conseguenza di eventi bellici e i prezzi vigenti nel mese antecedente alla dichiarazione di guerra, ai fini della concessione del contributo statale;

Considerato che tale rapporto non può essere unico per tutti i centri abitati in cui debbono eseguirsi le ricostruzioni, ma conviene stabilirlo per ciascuna provincia per tener conto delle particolari condizioni locali;

Ritenuta altresì l'opportunità che il rapporto stesso sia stabilito in relazione ai vari tipi di fabbricati che possono raggrupparsi in quattro categorie e cioè, rurali, popolari, economici e civili:

Decreta:

Il rapporto previsto dall'art. 46 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, riferito ai tipi di fabbricato rurale, popolare, economico e civile, è determinato come appresso per ciascuna delle Provincie indicate nell'unito elenco:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ravenna | 18 | 16 | 17 | 19 |
| Reggio Emilia | 15 | 13 | 14 | 15 |
| Rieti | 18 | 16 | 17 | 19 |
| Roma | 17 | 15 | 16 | 17 |
| Salerno | 18 | 16 | 17 | 18 |
| Terni | 17 | 17 | 18 | 19 |
| Venezia | 18 | 16 | 17 | 19 |
| Treviso | | | | |

Roma, addì 13 maggio 1946

*Il Ministro per i lavori pubblici*
CATTANI

*Il Ministro per il tesoro*
COSTANO

(1950)

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Trasferimento di beni immobili all'Ente economico dell'olivicoltura**

Con decreto Ministeriale 29 aprile 1946, emanato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del tesoro, è stata trasferita all'Ente economico dell'olivicoltura la piena proprietà dei beni immobili e dei relativi arredamenti ed attrezzature, già di pertinenza della cessata Federazione nazionale dei consorzi agrari e provinciali tra i produttori dell'agricoltura e dei disciolti Consorzi provinciali, nonchè del cessato settore dell'olivicoltura e delle dipendenti sezioni.

(1989)

---

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Diffida per smarrimento di diploma di laurea**

Il dott. Guido Vanni di Ferdinando, nato a Genova il 29 luglio 1911, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso la Università di Genova nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(1993)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 5 7 2 1

# ALTO COMMISSARIATO
# PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 4
dal 16 al 28 febbraio 1916

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| *Carbonchio ematico* | | | | |
| Bari | Acquaviva delle Fonti | B | — | 1 |
| Id. | Altamura | B | — | 1 |
| Id. | Sant'Erasmo in Colle | O | — | 1 |
| Bergamo | Zanica | B | — | 1 |
| Brescia | Cigole | B | 1 | — |
| Id. | Senga | B | 1 | — |
| Id. | Berlingo | B | 1 | — |
| Brindisi | Fasano | B | 1 | — |
| Cagliari | Sedilo | B | — | 1 |
| Id. | Villacidro | B | — | 1 |
| Cremona | Cappella Cantone | B | 2 | — |
| Foggia | S. Giovanni Rotondo | B | — | 1 |
| Frosinone | Sant'Apollinare | Cap | — | 1 |
| L'Aquila | Oricola | O | 1 | — |
| Id. | Sulmona | E | 1 | — |
| Id. | Villalago | E | 1 | — |
| Latina | Latina | B | — | 1 |
| Lecce | Lecce | B | 1 | — |
| Napoli | Marigliano | B | — | 1 |
| Id. | Massalubrense | B | — | 1 |
| Id. | Napoli | B | — | 1 |
| Vicenza | Calvello | B | 1 | — |
| Roma | Gudonia | B | — | 1 |
| Id. | Tivoli | B | — | 1 |
| Sassari | Ozieri | B | — | 1 |
| Salerno | Buccino | B | — | 1 |
| Taranto | Castellaneta | B | — | 1 |
| Id. | Massafra | B | — | 1 |
| Terni | Terni | B | — | 1 |
| Torino | Pessinetto | B | — | 1 |
| Id. | Monastero di Lanzo | O | — | 1 |
| Id. | Torino | B-O | — | 1 |
| Viterbo | Montalto di Castro | O | 1 | — |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| *Segue: Afta epizootica* | | | | |
| Alessandria | Casale Monferrato | B | 1 | — |
| Id. | Castelletto Merli | B | 1 | 1 |
| Id. | Collamonte | B | 1 | — |
| Id. | Conzano | B | 6 | — |
| Id. | Gavi | B | — | 1 |
| Id. | Giarola | B | 1 | — |
| Id. | Masio | B | 11 | — |
| Id. | Id. | B-O | 1 | — |
| Id. | Melazzo | B | — | 1 |
| Id. | Mirabello Monferrato | B | 1 | — |
| Id. | Morsasco | B | — | 1 |
| Id. | Ovaglio | B | — | 1 |
| Id. | Pomaro Monferrato | B | 1 | — |
| Id. | Ponti | B | 2 | — |
| Id. | Roccaforte Ligure | B | 1 | — |
| Id. | Rocchetta Ligure | B | 1 | — |
| Id. | Rosignano Monferrato | B | 1 | — |
| Id. | S. Cristoforo | B | — | 1 |
| Id. | S. Salvatore Monferrato | B | 3 | — |
| Id. | Serravalle Sibarna | B | 2 | — |
| Id. | Tortona | B | 4 | — |
| Id. | Id. | S | 1 | — |
| Id. | Valenza | B | 8 | — |
| Id. | Viguzzolo | B | 10 | — |
| Asti | S. Damiano d'Asti | B | 4 | 2 |
| Id. | Cortiglione | B | — | 1 |
| Id. | Costigliole | B | — | 1 |
| Id. | Grana | B | — | 1 |
| Id. | Piea | B | — | 1 |
| Id. | Villanuova d'Asti | B | 2 | — |
| Id. | Refrancore | B | — | 1 |
| Id. | Ferrere | B | — | 1 |
| Id. | Montalto Scarampi | B | — | 1 |
| Id. | Casorzo | B | — | 1 |
| Id. | Frinco | B | — | 1 |
| Id. | Calliano | B | — | 2 |
| Id. | Rebolla | B | — | 1 |
| Id. | S. Martino Alfieri | B | — | 1 |
| Avellino | Ariano Irpino | B | 2 | — |
| Id. | Montemarano | B | — | 1 |
| Bari | Alberobello | B | 3 | — |
| Id. | Molfetta | B | 32 | 4 |
| Id. | Noci | B | 1 | 2 |
| Id. | Ruvo | B | — | 9 |
| Belluno | Santa Giustina | B | 7 | — |
| Benevento | Torrecuso | B | — | 3 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950581

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | infetti: Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| *Carbonchio enatica* | | | | |
| Bari | Acquaviva delle Fonti | B | — | 1 |
| Id. | Altamura | B | — | 1 |
| Id. | Sant'Erasmo in Colle | O | — | 1 |
| Bergamo | Zanica | B | — | 1 |
| Brescia | Cigole | B | 1 | — |
| Id. | Seniga | B | 1 | — |
| Id. | Berlingo | B | 1 | — |
| Brindisi | Fasano | B | 1 | — |
| Cagliari | Sedilo | B | — | 1 |
| Id. | Villacidro | B | — | 1 |
| Cremona | Cappella Cantone | B | 2 | — |
| Foggia | S. Giovanni Rotondo | B | — | 1 |
| Frosinone | Sant'Apollinare | Cap | — | 1 |
| L'Aquila | Oricola | O | 1 | — |
| Id. | Sulmona | E | 1 | — |
| Id. | Villalago | E | 1 | — |
| Latina | Latina | B | — | 1 |
| Lecce | Lecce | B | 1 | — |
| Napoli | Marigliano | B | — | 1 |
| Id. | Massalubrense | B | — | 1 |
| Id. | Napoli | B | — | 1 |
| Potenza | Calvello | B | — | 1 |
| Roma | Guidonia | B | — | 1 |
| Id. | Tivoli | B | — | 1 |
| Sassari | Ozieri | B | — | 1 |
| Salerno | Buccino | B | — | 1 |
| Taranto | Castellaneta | B | — | 1 |
| Id. | Massafra | B | — | 1 |
| Terni | Terni | B | — | 1 |
| Torino | Possimetto | B | — | 1 |
| Id. | Monastero di Lanzo | O | — | 2 |
| Id. | Torino | BO | — | 1 |
| Viterbo | Montalto di Castro | O | 1 | — |
| Id. | Vejano | O | — | 1 |
| | | | 11 | 25 |
| *Carbonchio sintomatico* | | | | |
| Campobasso | S. Pietro Avellana | B | 1 | — |
| Nuoro | Aritzo | B | — | 1 |
| | | | 1 | 1 |
| *Afta epizootica* | | | | |
| Alessandria | Alessandria | B | 2 | — |
| Id. | Alfiano Natta | B | 1 | — |
| Id. | Arquata Scrivia | B | 1 | — |
| Id. | Balzola | B | — | 2 |
| Id. | Borghetto di Borbera | B | 1 | — |
| Id. | Bosco Marengo | B | 1 | — |
| Id. | Camino | B | 1 | — |
| Id. | Carbonara Scrivia | B | 1 | — |
| Id. | Castelnuovo Scrivia | B | 1 | — |
| Id. | Cellamonte | B | 1 | — |
| Id. | Conzano | B | 6 | — |
| Id. | Gavi | B | — | 1 |
| Id. | Grarola | B | 1 | — |
| Id. | Mavo | B | 11 | — |
| Id. | | BO | 1 | — |
| Id. | Molazzo | B | — | 1 |
| Id. | Mirabello Monferrato | B | 1 | — |
| Id. | Morsasco | B | — | 1 |
| Id. | Origlio | B | 1 | — |
| Id. | Pomaro Monferrato | B | — | 1 |
| Id. | Ponti | B | 2 | — |
| Id. | Roccaforte Ligure | B | 2 | — |
| Id. | Rocchetta Ligure | B | 1 | — |
| Id. | Rosignano Monferrato | B | 1 | — |
| Id. | S. Cristoforo | B | — | 1 |
| Id. | S. Salvatore Monferrato | B | 3 | — |
| Id. | Serravalle Sibarna | B | 2 | — |
| Id. | Tortona | B | 4 | — |
| Id. | | S | 1 | — |
| Id. | Valenza | B | 8 | — |
| Id. | Viguzzolo | B | 10 | — |
| Asti | S. Damiano d'Asti | B | 4 | — |
| Id. | Cortiglione | B | — | 2 |
| Id. | Costigliole | B | — | 1 |
| Id. | Grana | B | — | 1 |
| Id. | Pica | B | — | 1 |
| Id. | Villanuova d'Asti | B | 2 | — |
| Id. | Refrancore | B | — | 1 |
| Id. | Ferrere | B | — | 1 |
| Id. | Montalto Scarampi | B | — | 1 |
| Id. | Casorzo | B | — | 1 |
| Id. | Frinco | B | — | 1 |
| Id. | Calliano | B | — | 2 |
| Id. | Robella | B | — | 1 |
| Id. | S. Martino Alfieri | B | — | 1 |
| Avellino | Ariano Irpino | B | 2 | — |
| Id. | Monteforte Irpino | B | — | 1 |
| Bari | Alberobello | B | 5 | — |
| Id. | Molfetta | B | 22 | — |
| Id. | Noci | B | 1 | — |
| Id. | Ruvo | B | — | 4 |
| Belluno | Santa Giustina | B | 7 | — |
| Benevento | Torrecuso | B | — | 2 |
| Id. | Benevento | B | — | 9 |
| Bergamo | Adrara S. Martino | B | — | 3 |
| Id. | Albino | B | 1 | — |
| Id. | Almè con Villa | B | 1 | — |
| Id. | Arcene | B | 1 | — |
| Id. | Arzago d'Adda | B | 2 | — |
| Id. | Bariano | B | — | 1 |
| Id. | Bergamo | B | 2 | — |
| Id. | Bolgaro | B | 1 | — |
| Id. | Boltiero | B | — | 1 |
| Id. | Bottanuco | B | — | 1 |
| Id. | Brignano Gera d'Adda | B | 5 | — |
| Id. | Brusco Santa Serina | B | — | 2 |
| Id. | Calcinato | B | 2 | — |
| Id. | Calcio | B | 1 | — |
| Id. | Casirate d'Adda | B | — | 1 |
| Id. | Castelli Calepio | B | 1 | — |
| Id. | Comun Nuovo | B | — | 4 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Rimasti dalla quindicina precedente | Nuovi denunziati |
| Segue: *Afta epizootica* | | | | |
| Bergamo | Covo | B | — | 1 |
| Id. | Dalmine | B | 1 | — |
| Id. | Fuipsto Sparso | B | 1 | — |
| Id. | Ghisalba | B | 1 | 1 |
| Id. | Grumello cei Monte | B | 1 | — |
| Id. | Lurano | B | 1 | — |
| Id. | Martinengo | B | 1 | — |
| Id. | Morengo | B | 5 | — |
| Id. | Mornico al Serio | B | — | 1 |
| Id. | Osio Sopra | B | 1 | 1 |
| Id. | Pagazzano | B | 1 | — |
| Id. | Palosco | B | 1 | 1 |
| Id. | Pumenengo | B | 3 | — |
| Id. | Romano di Lombardia | B | 1 | 1 |
| Id. | Rovetta con Fino | B | — | 1 |
| Id. | Seriate | B | 1 | — |
| Id. | Sissio | B | — | 2 |
| Id. | Tavernola Bergamasca | B | — | 1 |
| Id. | Torre de' Busi | B | 1 | 1 |
| Id. | Treviglio | B | 3 | 2 |
| Id. | Urgnano | B | — | 1 |
| Id. | Valbrembo | B | 1 | — |
| Id. | Verdello | B | 2 | — |
| Id. | Zanica | B | 1 | — |
| Bologna | Barcella | B | 1 | — |
| Id. | Bazzano | B | 1 | — |
| Id. | Benavoglio | B | 1 | — |
| Id. | Bologna | B | 7 | 5 |
| Id. | Budrio | B | 1 | 1 |
| Id. | Calderara di Reno | B | — | 1 |
| Id. | Castello d'Argile | B | 1 | — |
| Id. | Castel Maggiore | B | 1 | — |
| Id. | Castiglione de' Pepoli | B | 3 | 1 |
| Id. | Crevalcore | B | 8 | 3 |
| Id. | Castenaso | B | — | 1 |
| Id. | Imola | B | — | 1 |
| Id. | Sala Bolognese | B | 1 | — |
| Id. | Sant'Agata Bolognese | B | 1 | — |
| Id. | S. Pietro in Casale | B | 3 | — |
| Id. | Sasso Marconi | B | 2 | — |
| Brescia | Brescia | B | 7 | 6 |
| Id. | Nave | B | 3 | — |
| Id. | Dello | B | 17 | — |
| Id. | Gottolengo | B | 12 | 1 |
| Id. | Bassano Bresciano | B | 4 | — |
| Id. | Orzinuovi | B | 9 | — |
| Id. | Capriano Arzano | B | 3 | 2 |
| Id. | Cologne | B | 2 | 3 |
| Id. | Villachiara | B | 10 | — |
| Id. | Cigole | B | 4 | — |
| Id. | Isorella | B | 1 | — |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Rimasti dalla quindicina precedente | Nuovi denunziati |
| segue: *Afta epizootica* | | | | |
| Brescia | Alfianello | B | 3 | — |
| Id. | S. Gervasio | B | 5 | 1 |
| Id. | Leno | B | 6 | 5 |
| Id. | Gambara | B | 4 | 1 |
| Id. | Pomaralo | B | 5 | 2 |
| Id. | Rogato | B | 6 | 5 |
| Id. | Torbole Casaglia | B | 1 | — |
| Id. | Pozzolengo | B | 3 | — |
| Id. | Pavone del Mella | B | 4 | — |
| Id. | Calvisano | B | 4 | — |
| Id. | Quinzano | B | 12 | — |
| Id. | Pedergnaga | B | 6 | — |
| Id. | Visano | B | 1 | — |
| Id. | Orzivecchi | B | 1 | 1 |
| Id. | Rezzato | B | 1 | — |
| Id. | S. Zeno Naviglio | B | 1 | — |
| Id. | Isco | B | 2 | 2 |
| Id. | Cazzago S. Martino | B | 2 | 3 |
| Id. | S. Felice del Benaco | B | 1 | — |
| Id. | Ghedi | B | 1 | — |
| Id. | Barbariga | B | 1 | — |
| Id. | Lonato | B | 1 | 6 |
| Id. | Edolo | B | 1 | — |
| Id. | Padenghe | B | 1 | — |
| Id. | Bedizzole | B | 1 | — |
| Id. | Cellatica | B | 1 | — |
| Id. | Toscolano | B | 1 | — |
| Id. | Passirano | B | 2 | — |
| Id. | Valio | B | 1 | 1 |
| Id. | Trenzano | B | 1 | 1 |
| Id. | Roe-Volciano | B | 1 | — |
| Id. | Acquafredda | B | 1 | — |
| Id. | Nuvolento | B | 1 | — |
| Id. | Nuvolera | B | 2 | — |
| Id. | Serle | B | 4 | — |
| Id. | Erbusco | B | 6 | — |
| Id. | Cazzago | B | 1 | — |
| Id. | Provaglio | B | 3 | 1 |
| Id. | Paderno | B | 1 | 2 |
| Id. | Palazzolo sull'Oglio | B | 1 | 4 |
| Id. | Manerbio | B | 1 | — |
| Id. | Cavarda | B | 1 | 5 |
| Id. | Castegnato | B | 2 | — |
| Id. | Rudiano | B | 5 | 4 |
| Id. | Borgosatollo | B | 1 | 1 |
| Id. | Calcinato | B | — | 1 |
| Id. | Chiari | B | — | 1 |
| Id. | Offlaga | B | — | 1 |
| Id. | Sabbio Chiese | B | — | 1 |
| Id. | Concesio | B | — | 1 |
| Id. | Corte Franca | B | — | 1 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id. | Foresto Sparso | B | 1 | — | | Id. | Gambara | B | 4 | 1 | | | |
| Id. | Ghisalba | B | 1 | 1 | | Id. | Pomarolo | B | 5 | 2 | | | |
| Id. | Grumello col Monte | B | 1 | — | | Id. | Rogato | B | 9 | 5 | | | |
| Id. | Lurano | B | 1 | — | | Id. | Torbole Casaglia | B | 7 | — | | | |
| Id. | Martinengo | B | 1 | — | | Id. | Pozzolengo | B | 3 | — | | | |
| Id. | Morengo | B | 5 | 5 | | Id. | Pavone del Mella | B | 4 | — | | | |
| Id. | Mornico al Serio | B | — | 1 | | Id. | Calvisano | B | 4 | — | | | |
| Id. | Oco Sopra | B | 1 | 1 | | Id. | Quinzano | B | 12 | — | | | |
| Id. | Pagazzano | B | 1 | — | | Id. | Pedergnaga | B | 6 | — | | | |
| Id. | Palosco | B | 1 | 1 | | Id. | Visano | B | 1 | — | | | |
| Id. | Pumenengo | B | 3 | — | | Id. | Orzivecchi | B | 1 | 1 | | | |
| Id. | Roccano di Lombardia | B | 1 | 1 | | Id. | Rezzato | B | 1 | — | | | |
| Id. | Rovetta con Fino | B | — | 1 | | Id. | S. Zeno Naviglio | B | 1 | — | | | |
| Id. | Serado | B | 1 | — | | Id. | Iseo | B | 2 | 2 | | | |
| Id. | Susio | B | — | 2 | | Id. | Cazzago S. Martino | B | 2 | 3 | | | |
| Id. | Taverna da Bergamasca | B | — | 1 | | Id. | S. Felice del Benaco | B | 1 | — | | | |
| Id. | Torre de' Busi | B | 1 | 1 | | Id. | Ghedi | B | 1 | — | | | |
| Id. | Treviglio | B | 3 | 2 | | Id. | Barbariga | B | 1 | — | | | |
| Id. | Urgnano | B | — | 1 | | Id. | Lonato | B | 1 | 6 | | | |
| Id. | Vallirenbo | B | 1 | — | | Id. | Edolo | B | 1 | — | | | |
| Id. | Verdello | B | 2 | — | | Id. | Padenghe | B | 1 | — | | | |
| Id. | Zanica | B | 1 | — | | Id. | Bedizzole | B | 1 | — | | | |
| Bologna | Barcella | B | 1 | — | | Id. | Celatica | B | 1 | — | | | |
| Id. | Bazzano | B | 1 | — | | Id. | Toscolano | B | 1 | — | | | |
| Id. | Bentivoglio | B | 1 | — | | Id. | Passirano | B | 2 | — | | | |
| Id. | Bologna | B | 7 | 5 | | Id. | Valio | B | 1 | 1 | | | |
| Id. | Budrio | B | 1 | 1 | | Id. | Trenzano | B | 1 | 1 | | | |
| Id. | Calderara di Reno | B | — | 1 | | Id. | Roe-Volciano | B | 1 | — | | | |
| Id. | Castello d'Argile | B | 1 | — | | Id. | Acquafredda | B | 1 | — | | | |
| Id. | Castel Maggiore | B | 1 | — | | Id. | Nuvolento | B | 1 | — | | | |
| Id. | Castiglione de' Popoli | B | 3 | 1 | | Id. | Nuvolera | B | 2 | — | | | |
| Id. | Crevalcore | B | 8 | 3 | | Id. | Serle | B | 4 | — | | | |
| Id. | Castenaso | B | — | 1 | | Id. | Erbusco | B | 6 | — | | | |
| Id. | Imola | B | — | 1 | | Id. | Cavaglese | B | 1 | — | | | |
| Id. | Sala Bolognese | B | 1 | — | | Id. | Provaglio | B | 3 | 1 | | | |
| Id. | Sant'Agata Bolognese | B | 4 | — | | Id. | Paderno | B | 1 | — | | | |
| Id. | S. Pietro in Casale | B | 3 | — | | Id. | Palazzolo sull'Oglio | B | 1 | 4 | | | |
| Id. | Sasso Marconi | B | 2 | — | | Id. | Manerbio | B | 1 | — | | | |
| Brescia | Brescia | B | 7 | 6 | | Id. | Gavardo | B | 1 | 5 | | | |
| Id. | Nave | B | 3 | — | | Id. | Castegnato | B | 2 | — | | | |
| Id. | Dello | B | 17 | — | | Id. | Rudiano | B | 5 | 4 | | | |
| Id. | Gottolengo | B | 12 | 1 | | Id. | Borgosatollo | B | 1 | 1 | | | |
| Id. | Bassano Bresciano | B | 4 | — | | Id. | Calcinato | B | — | 1 | | | |
| Id. | Orzinuovi | B | 9 | — | | Id. | Chiari | B | — | 1 | | | |
| Id. | Capriano Azzano | B | 3 | 2 | | Id. | Oliiaga | B | — | 1 | | | |
| Id. | Cologne | B | 2 | 3 | | Id. | Sabbio Chiese | B | — | 1 | | | |
| Id. | Villachiara | B | 10 | — | | Id. | Concesio | B | — | 1 | | | |
| Id. | Cigole | B | 4 | — | | Id. | Corte Franca | B | — | 1 | | | |
| Id. | Isorella | B | 1 | — | | Id. | Roccafranca | B | — | 3 | | | |
| Id. | Borgo San Giacomo | B | 25 | 1 | | Id. | Castrezzato | B | — | 3 | | | |
| Id. | Pompiano | B | 3 | — | | Id. | Berlingo | B | — | 2 | | | |
| Id. | Roncadello | B | 1 | — | | Id. | Grancco | B | — | 1 | | | |
| Id. | Castel Mella | B | 8 | — | | Id. | Valsavaore | B | — | 1 | | | |
| Id. | Ospitaletto | B | 1 | — | | Id. | Coccaglio | B | — | 1 | | | |
| Id. | Marano | B | 10 | — | | Id. | Comezzano | B | — | 1 | | | |
| Id. | Corzano | B | 1 | — | | Catania | Acireale | B | — | 1 | | | |
| Id. | Pralboino | B | 3 | — | | Id. | Belpasso | B | — | 1 | | | |
| Id. | Pontevico | B | 4 | — | | Id. | Id. | O | — | 1 | | | |
| Id. | Verolanuova | B | 16 | 3 | | Id. | Calatabiano | B | 2 | — | | | |
| Id. | Gussago | B | 1 | — | | Id. | Catania | B | 1 | — | | | |
| Id. | Breno | B | 3 | 1 | | Id. | Fornofreddo | B | 4 | — | | | |
| Id. | Pontoglio | B | 7 | 1 | | Caserta | Caserta | O | — | 1 | | | |
| Id. | Bagnolo Mella | B | 7 | — | | | | | | | | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| Segue: *Afta epizootica* | | | | |
| Caserta | Santa Maria Capua Vetere | B | — | 1 |
| Id. | Maddaloni | B | — | 2 |
| Chieti | Fara Filiorum Petri | B | — | 1 |
| Como | Albiolo | B | — | 1 |
| Id. | Annone Brianza | B | — | 2 |
| Id. | Barzanò | B | 8 | 1 |
| Id. | Bulcago | B | 1 | 1 |
| Id. | Calolziago | B | — | 1 |
| Id. | Cantù | B | 1 | 2 |
| Id. | Carimate | B | — | 2 |
| Id. | Cagno | B | — | 1 |
| Id. | Carugo Arosio | B | 1 | — |
| Id. | Casargo | B | — | 1 |
| Id. | Cassago Brianza | B | 5 | — |
| Id. | Cermenate | B | 4 | 1 |
| Id. | Cremeno | B | 1 | 1 |
| Id. | Caramdo | B | — | 1 |
| Id. | Como | B | 14 | 2 |
| Id. | Costa Masnaga | B | 5 | — |
| Id. | Cucciago | B | 5 | — |
| Id. | Erba | B | — | 1 |
| Id. | Fenegrò | B | — | 1 |
| Id. | Garlate | B | — | 2 |
| Id. | Invergo | B | — | 1 |
| Id. | Lezzeno | B | 4 | 2 |
| Id. | Lomazzo | B | — | 3 |
| Id. | Lurago Erba | B | — | 2 |
| Id. | Lurago Cassivio | B | 4 | — |
| Id. | Mariano Comense | B | — | 1 |
| Id. | Merate | B | — | 2 |
| Id. | Molteno | B | — | 1 |
| Id. | Nibionno | B | 1 | 1 |
| Id. | Oggiono | B | — | 1 |
| Id. | Olgiate Calco | B | 1 | — |
| Id. | Osnago | B | — | 1 |
| Id. | Orsenigo | B | 1 | — |
| Id. | Paderno Robbiate | B | 4 | 2 |
| Id. | Rovellasca | B | — | 1 |
| Id. | Rovello Porro | B | 1 | 1 |
| Id. | Sirone | B | — | 1 |
| Id. | Turate | B | 8 | — |
| Cosenza | Scalea | B | 1 | — |
| Cremona | Bordolano | B | 1 | — |
| Id. | Camisano | B | — | 1 |
| Id. | Cappella Picenardi | B | — | 1 |
| Id. | Casalmaggiore | B | — | 2 |
| Id. | Castelleone | B | 3 | — |
| Id. | Ceadro Robbiano | B | 2 | — |
| Cremona | Soncino | B | 1 | 2 |
| Id. | Tornata | B | 1 | 1 |
| Id. | Torricella del Pizzo | B | — | 1 |
| Id. | Trigolo | B | 1 | — |
| Id. | Volongo | B | 1 | — |
| Cuneo | Beinette | B | — | 1 |
| Id. | Monticello d'Alba | B | — | 1 |
| Id. | Rocca de' Baldi | B | — | 1 |
| Id. | Saluzzo | B | — | 2 |
| Id. | Savigliano | B | — | 2 |
| Id. | S. Stefano Roero | B | — | 1 |
| Id. | Verzuolo | B | — | 1 |
| Id. | Busca | B | 2 | — |
| Id. | Margarita | B | 1 | — |
| Id. | Monfalvi | B | 1 | — |
| Ferrara | Bondeno | B | 1 | — |
| Id. | Cento | B | 5 | — |
| Id. | Ferrara | B | 4 | — |
| Id. | Poggiorenatico | B | — | 1 |
| Firenze | Bagno a Ripoli | B | — | 2 |
| Id. | Barberino Mugello | B | 1 | — |
| Id. | Calenzano | B | 2 | — |
| Id. | Campi | B | 1 | — |
| Id. | Cantagallo | B | 3 | — |
| Id. | Carmignano | B | 1 | — |
| Id. | Firenze | B | 3 | 8 |
| Id. | Fucecchio | B | 3 | — |
| Id. | Impruneta | B | — | 1 |
| Id. | Montemurlo | B | 1 | — |
| Id. | Prato | B | 3 | 7 |
| Foggia | Casalnuovo | O | 1 | — |
| Id. | Cerignola | B | 1 | — |
| Frosinone | Santa Apollinare | O | — | 3 |
| Genova | Campomorone | B | — | 3 |
| Id. | Casella | B | 1 | 1 |
| Id. | Genova | B | 4 | 11 |
| Id. | Id. | O | — | 1 |
| Id. | Mele | B | 1 | — |
| Id. | Rocco | B | — | 1 |
| Grosseto | Grosseto | B | 1 | 1 |
| L'Aquila | L'Aquila | B | 1 | — |
| Id. | Scoppito | B | 3 | — |
| Latina | Terracina | B | 4 | — |
| Id. | Pontinia | B | 1 | — |
| Lecce | Soleto | B | — | 2 |
| Id. | Lecce | B | — | 1 |
| Livorno | Cecina | B | 2 | — |
| Id. | Castagneto | B | 1 | — |
| Id. | Bibbona | B | 1 | — |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780021

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Santa Maria Capua Vetero | B | — | 1 | Cremona | Soncino | B | 1 | — | 2 | |
| Id. | Maddaloni | B | — | 2 | Id. | Tornata | B | 1 | — | 1 | |
| Chieti | Fara Filiorum Petri | B | — | 1 | Id. | Torricella del Pizzo | B | — | — | 1 | |
| Como | Albiolo | B | — | 1 | Id. | Trigolo | B | 1 | — | — | |
| Id. | Annone Brianza | B | — | 2 | Id. | Voltido | B | 1 | — | — | |
| Id. | Barzanò | B | 8 | 1 | Cuneo | Benette | B | — | — | 1 | |
| Id. | Bulcago | B | 1 | 1 | Id. | Monticello d'Alba | B | — | — | 1 | |
| Id. | Caloriago | B | — | 1 | Id. | Rocca de' Baldi | B | — | — | 1 | |
| Id. | Cantù | B | 1 | 2 | Id. | Saluzzo | B | — | — | 2 | |
| Id. | Carimate | B | 2 | 2 | Id. | Savigliano | B | — | — | 3 | |
| Id. | Cagno | B | — | 1 | Id. | S. Stefano Roero | B | — | — | 1 | |
| Id. | Carugo Arosio | B | 1 | — | Id. | Verzuolo | B | — | — | 1 | |
| Id. | Cassago | B | — | 1 | Id. | Busca | B | 2 | — | — | |
| Id. | Cassago Brianza | B | 5 | — | Id. | Margarita | B | 1 | — | — | |
| Id. | Cermenate | B | 4 | 1 | Id. | Mondovì | B | 1 | — | — | |
| Id. | Cremeno | B | 1 | 1 | Ferrara | Bondeno | B | 1 | — | — | |
| Id. | Cremnido | B | — | 1 | Id. | Conto | B | 5 | — | — | |
| Id. | Como | B | 14 | 2 | Id. | Ferrara | B | 4 | — | — | |
| Id. | Costa Masnaga | B | 5 | — | Id. | Poggiorenatico | B | — | — | 1 | |
| Id. | Cucciago | B | 5 | — | Firenze | Bagno a Ripoli | B | — | — | 2 | |
| Id. | Erba | B | — | 1 | Id. | Barberino Mugello | B | 1 | — | — | |
| Id. | Fenegrò | B | — | 1 | Id. | Calenzano | B | 2 | — | — | |
| Id. | Garlate | B | — | 2 | Id. | Campi | B | 1 | — | — | |
| Id. | Inverigo | B | — | 1 | Id. | Cantagallo | B | 3 | — | — | |
| Id. | Lezzeno | B | 4 | 2 | Id. | Carmignano | B | 1 | — | — | |
| Id. | Lomazzo | B | — | 3 | Id. | Firenze | B | 3 | — | 8 | |
| Id. | Lurago Erba | B | — | 2 | Id. | Fucecchio | B | 3 | — | — | |
| Id. | Lurago Cacivio | B | 4 | — | Id. | Impruneta | B | — | — | 1 | |
| Id. | Mariano Comense | B | — | 1 | Id. | Montemurlo | B | 1 | — | — | |
| Id. | Merate | B | — | 2 | Id. | Prato | B | 3 | — | 7 | |
| Id. | Molteno | B | — | 1 | Foggia | Casalnuovo | O | 1 | — | — | |
| Id. | Nibionno | B | 1 | 1 | Id. | Cerignola | O | 1 | — | — | |
| Id. | Oggiono | B | — | 1 | Frosinone | Santa Apollinare | O | — | — | 3 | |
| Id. | Olginate Calco | B | 1 | — | Genova | Camporomano | B | — | — | 3 | |
| Id. | Osnago | B | — | 1 | Id. | Casella | B | 1 | — | 1 | |
| Id. | Orsenigo | B | 1 | — | Id. | Genova | B | 4 | — | 11 | |
| Id. | Paderno Rabbiate | B | 4 | 2 | Id. | Id. | O | — | — | 1 | |
| Id. | Rovellasca | B | — | 1 | Id. | Mele | B | 1 | — | — | |
| Id. | Rovello Porro | B | 1 | 1 | Id. | Recco | B | — | — | 1 | |
| Id. | Sirone | B | — | 1 | Grosseto | Grosseto | B | 1 | — | 1 | |
| Id. | Turate | B | 8 | — | L'Aquila | L'Aquila | B | 1 | — | — | |
| Cosenza | Scalea | B | 1 | — | Id. | Sceppito | B | 3 | — | — | |
| Cremona | Bordolano | B | 1 | — | Latina | Terracina | B | 4 | — | — | |
| Id. | Camisano | B | — | 1 | Id. | Pontinia | B | 1 | — | — | |
| Id. | Cappella Picenardi | B | — | 1 | Lecce | Soleto | B | — | — | 2 | |
| Id. | Casalmaggiore | B | — | 2 | Id. | Lecce | B | — | — | 1 | |
| Id. | Castelleone | B | 3 | — | Livorno | Cecina | B | 2 | — | — | |
| Id. | Credera Rubbiano | B | 2 | — | Id. | Castagneto | B | 1 | — | — | |
| Id. | Cremona | B | 1 | — | Id. | Bibbona | B | 1 | — | — | |
| Id. | Derovere | B | — | 1 | Lucca | Barga | B | — | — | 1 | |
| Id. | Genivolta | B | 1 | — | Id. | Camaiore | B | 2 | — | — | |
| Id. | Malagnino | B | 2 | — | Id. | Capannori | B | — | — | 1 | |
| Id. | Martignana Po | B | 1 | — | Id. | Forte dei Marmi | B | — | — | 1 | |
| Id. | Paderno Ossolaro | B | — | 2 | Id. | Massarosa | B | 1 | — | — | |
| Id. | Palvaredo | B | 2 | — | Id. | Pietrasanta | B | — | — | 1 | |
| Id. | Pescarolo | B | 3 | — | Id. | Seravezza | B | — | — | 1 | |
| Id. | Pessina Cremonese | B | 1 | 3 | Id. | Viareggio | B | 1 | — | 1 | |
| Id. | Pindena | B | 4 | — | Mantova | Acquanegra | B | 1 | — | 1 | |
| Id. | Pizzichettone | B | 1 | — | Id. | Asola | B | 1 | — | 2 | |
| Id. | Pozzaglio | B | 2 | — | Id. | Bigarello | B | — | — | 2 | |
| Id. | Ripalta Cremasca | B | — | 1 | Id. | Canneto sull'Oglio | B | 2 | — | 1 | |
| Id. | Romanengo | B | 2 | — | Id. | Casaloldo | B | — | — | 1 | |
| Id. | S. Daniele Ripa Po | B | 1 | — | Id. | Casalmoro | B | 2 | — | 1 | |
| Id. | Sesto Cremonese | B | — | 1 | Id. | Castelluccchio | B | 1 | — | 1 | |
| | | | | | Id. | Castelbelforte | B | — | — | 2 | |

0578
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalla quindicina precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| Segue: *Afta epizootica* | | | | |
| Mantova | Castelgoffredo | B | 2 | — |
| Id. | Curtatone | B | 1 | — |
| Id. | Goito | B | — | 1 |
| Id. | Mantova | B | 1 | 1 |
| Id. | Medole | B | 1 | 2 |
| Id. | Pubega | B | 1 | 1 |
| Id. | Pomponesco | B | 1 | — |
| Id. | Porto Mantovano | B | 2 | — |
| Id. | Quistello | B | — | 2 |
| Id. | Viadana | B | — | 2 |
| Id. | Virgilio | B | 1 | — |
| Id. | Volta Mantovana | B | 1 | — |
| Milano | Abbiategrasso | B | — | 2 |
| Id. | Bellinzago Lombardo | B | — | 1 |
| Id. | Borghetto Lodigiano | B | — | 2 |
| Id. | Carpiano | B | — | 1 |
| Id. | Cologno | B | — | 2 |
| Id. | Gorgonzola | B | — | 1 |
| Id. | Liscate | B | — | 2 |
| Id. | Milano | B | — | 3 |
| Id. | Pero | B | — | 1 |
| Id. | Peschiera Borromeo | B | — | 2 |
| Id. | Settala | B | — | 2 |
| Id. | Vimodrone | B | — | 1 |
| Id. | Zibido San Giacomo | B | — | 1 |
| Modena | Campogalliano | B | 1 | — |
| Id. | Carpi | B | — | 2 |
| Id. | Castelfranco dell'Emilia | B | 1 | — |
| Id. | Concordia | B | — | 2 |
| Id. | Finale Emilia | B | 2 | — |
| Id. | Modena | B | 1 | 2 |
| Id. | S. Cesario sul Panaro | B | 1 | 1 |
| Id. | Spilamberto | B | 1 | 3 |
| Napoli | Afragola | B | — | 18 |
| Id. | Casoria | B | 4 | 5 |
| Id. | Cimitile | B | — | 3 |
| Id. | Marigliano | B | — | 1 |
| Id. | Nola | B | — | 5 |
| Id. | Sant'Antimo | B | — | 3 |
| Novara | Novara | B | 4 | 8 |
| Id. | Bellinzago | B | — | 2 |
| Id. | Borgomanero | B | 1 | — |
| Id. | Caltignaga | B | — | 1 |
| Id. | Cameri | B | 6 | 1 |
| Id. | Carpignano | B | 1 | 2 |
| Id. | Casalino | B | 1 | — |
| Id. | Castelletto sopra Ticino | B | — | 1 |
| Id. | Cerano | B | 1 | — |
| Id. | Crossa | B | — | 1 |
| Id. | Cureggio | B | — | 1 |
| Id. | Galliate | B | 3 | — |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalla quindicina precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| Segue: *Afta epizootica* | | | | |
| Padova | Camposampiero | B | 1 | — |
| Id. | Carmignano di Brenta | B | 3 | 2 |
| Id. | Cartura | B | — | 1 |
| Id. | Casal Sor Ugo | B | 2 | 4 |
| Id. | Cittadella | B | 2 | — |
| Id. | Correzzola | B | — | 1 |
| Id. | Galliera Veneta | B | 1 | — |
| Id. | Gazzo | B | — | 2 |
| Id. | Legnaro | B | — | 1 |
| Id. | Limena | B | 1 | — |
| Id. | Loreggia | B | — | 1 |
| Id. | Masera | B | 2 | — |
| Id. | Mestrino | B | — | 1 |
| Id. | Monselice | B | 2 | — |
| Id. | Montagnana | B | 1 | 1 |
| Id. | Noventa Padovana | B | 1 | — |
| Id. | Padova | B | 31 | 4 |
| Id. | Piazzola | B | — | 1 |
| Id. | Pontelongo | B | 2 | 2 |
| Id. | Ponte San Nicolò | B | 6 | 1 |
| Id. | Rubano | B | 1 | 1 |
| Id. | San Giorgio delle Pertiche | B | 3 | 3 |
| Id. | S. Martino di Lupari | B | 7 | 2 |
| Id. | S. Pietro in Gù | B | 3 | 4 |
| Id. | Santa Giustina in Colle | B | — | 2 |
| Id. | Sant'Angelo di Piove | B | — | 1 |
| Id. | Saonara | B | 1 | 2 |
| Id. | Selvazzano | B | 1 | 1 |
| Id. | Teolo | B | 1 | — |
| Id. | Tombolo | B | — | 2 |
| Id. | Trebaseleghe | B | 12 | — |
| Id. | Urbana | B | — | 1 |
| Id. | Vigodarzero | B | 8 | — |
| Id. | Villafranca Padovana | B | 2 | — |
| Id. | Villanova di Camposampiero | B | — | 1 |
| Parma | Parma | B | 1 | — |
| Id. | Busseto | B | — | 2 |
| Pavia | Pavia | B | 2 | — |
| Id. | Vigevano | B | 1 | — |
| Id. | Villanterio | B | 1 | 2 |
| Id. | Albuzzano | B | 2 | 1 |
| Id. | Villabiscossi | B | 1 | — |
| Id. | Santa Giuletta | B | 1 | — |
| Id. | Broni | B | 2 | — |
| Id. | Tromello | B | 1 | — |
| Id. | S. Martino Siccomario | B | 1 | 1 |
| Id. | Scaldasole | B | 1 | — |
| Id. | Gussago | B | 1 | 1 |
| Id. | Pieve Porto Morone | B | 1 | — |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950791

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id. | Curtatone | B | 1 | — | — | Id. | Cartura | B | — | 1 | 4 | | |
| Id. | Goito | B | — | 1 | 1 | Id. | Casal Sor Ugo | B | 2 | 9 | 1 | | |
| Id. | Mantova | B | 1 | 1 | 2 | Id. | Cittadella | B | — | 1 | 3 | | |
| Id. | Medole | B | 1 | 1 | 1 | Id. | Correzzola | B | 1 | — | — | | |
| Id. | Pinbega | B | 1 | 1 | 2 | Id. | Galliera Veneta | B | — | 1 | 1 | | |
| Id. | Pomponesco | B | 1 | — | — | Id. | Gazzo | B | — | 1 | 3 | | |
| Id. | Porto Mantovano | B | 2 | — | — | Id. | Legnaro | B | — | 1 | 1 | | |
| Id. | Quistello | B | — | 2 | 2 | Id. | Limena | B | 1 | — | — | | |
| Id. | Viadana | B | — | 1 | 1 | Id. | Loreggia | B | — | 1 | 1 | | |
| Id. | Virgilio | B | 1 | — | — | Id. | Masera | B | 2 | — | — | | |
| Id. | Volta Mantovana | B | 1 | — | — | Id. | Mestrino | B | — | 2 | 1 | | |
| Milano | Abbiategrasso | B | — | 2 | 1 | Id. | Monselice | B | 2 | 1 | 1 | | |
| Id. | Bellinzago Lombardo | B | — | 1 | 2 | Id. | Montagnana | B | 1 | 1 | 1 | | |
| Id. | Borghetto Lodigiano | B | — | 1 | 2 | Id. | Noventa Padovana | B | 1 | — | — | | |
| Id. | Carpiano | B | — | 1 | 1 | Id. | Padova | B | 31 | 4 | 1 | | |
| Id. | Cologno | B | — | 2 | 1 | Id. | Pozzola | B | — | 1 | 2 | | |
| Id. | Gorgonzola | B | — | 1 | 2 | Id. | Pontelongo | B | 2 | — | — | | |
| Id. | Liscate | B | — | 2 | 3 | Id. | Ponte San Nicolò | B | 6 | 1 | 1 | | |
| Id. | Milano | B | — | 1 | 4 | Id. | Rubano | B | 1 | 1 | 3 | | |
| Id. | Però | B | — | 1 | 2 | Id. | San Giorgio delle Pertiche | B | 3 | — | — | | |
| Id. | Peschiera Borromeo | B | — | 1 | 2 | Id. | S. Martino di Lupari | B | 7 | 2 | 4 | | |
| Id. | Settala | B | — | 1 | 1 | Id. | S. Pietro in Gù | B | 3 | 1 | 2 | | |
| Id. | Vimodrone | B | — | 1 | 1 | Id. | Santa Giustina in Colle | B | — | 1 | 2 | | |
| Id. | Zibido San Giacomo | B | — | 1 | 1 | Id. | Sant'Angelo di Piove | B | — | 1 | 2 | | |
| Modena | Campogalliano | B | 1 | — | — | Id. | Saonara | B | 1 | 1 | 1 | | |
| Id. | Carpi | B | — | 2 | 2 | Id. | Selvazzano | B | 1 | 1 | 1 | | |
| Id. | Castelfranco dell'Emilia | B | 1 | — | — | Id. | Teolo | B | 1 | — | — | | |
| Id. | Concordia | B | — | 2 | 2 | Id. | Tombolo | B | — | 1 | 3 | | |
| Id. | Finale Emilia | B | 2 | — | — | Id. | Trebaseleghe | B | 12 | — | — | | |
| Id. | Modena | B | 1 | 2 | 2 | Id. | Urbana | B | — | 1 | 1 | | |
| Id. | S. Cesario sul Panaro | B | 1 | 1 | 1 | Id. | Vigodarzere | B | 8 | 2 | — | | |
| Id. | Spilamberto | B | 1 | 3 | 3 | Id. | Villafranca Padovana | B | — | 1 | 2 | | |
| Napoli | Afragola | B | — | 18 | 3 | Id. | Villanova di Camposampiero | B | — | 1 | 1 | | |
| Id. | Casoria | B | 4 | 3 | 1 | Parma | Parma | B | — | 1 | 2 | | |
| Id. | Cimitile | B | — | 1 | 3 | Id. | Busseto | B | — | 2 | 1 | | |
| Id. | Marigliano | B | — | 1 | 1 | Pavia | Pavia | B | 2 | 1 | 2 | | |
| Id. | Nola | B | — | 3 | 3 | Id. | Vigevano | B | 1 | 2 | 1 | | |
| Id. | Sant'Antimo | B | — | 3 | 1 | Id. | Villanterio | B | 1 | 1 | 1 | | |
| Novara | Novara | B | 1 | 8 | 2 | Id. | Albuzzano | B | 1 | 2 | 1 | | |
| Id. | Bellinzago | B | — | 2 | 1 | Id. | Villabiscossi | B | 1 | 1 | 1 | | |
| Id. | Borgomanero | B | 1 | — | — | Id. | Santa Giulietta | B | 2 | 1 | 1 | | |
| Id. | Caltignaga | B | — | 1 | 1 | Id. | Broni | B | 1 | 1 | 1 | | |
| Id. | Cameri | B | 6 | 1 | 1 | Id. | Tromello | B | 1 | 1 | 1 | | |
| Id. | Carpignano | B | 1 | 2 | 1 | Id. | S. Martino Siccomario | B | 1 | 1 | 1 | | |
| Id. | Casalino | B | 1 | — | — | Id. | Scaldasole | B | 1 | 1 | 1 | | |
| Id. | Castelletto sopra Ticino | B | — | 1 | 1 | Id. | Giussago | B | 1 | 1 | 1 | | |
| Id. | Cerano | B | 1 | — | — | Id. | Pieve Porto Morone | B | 1 | 1 | 1 | | |
| Id. | Crossa | B | — | 1 | 1 | Id. | Barbianello | B | 1 | 1 | 1 | | |
| Id. | Curoggio | B | — | 1 | 1 | Id. | Dorno | B | 1 | 1 | 1 | | |
| Id. | Galliate | B | 2 | — | — | Id. | Linarolo | B | 2 | 1 | 1 | | |
| Id. | Garbagna | B | 1 | — | — | Id. | Casanova Lonati | B | — | 1 | 1 | | |
| Id. | Momo | B | 1 | — | — | Id. | Torrevecchia Pia | B | — | 1 | 1 | | |
| Id. | S. Nazzaro Sesia | B | 14 | — | — | Id. | Mortara Lomana | B | — | 1 | 1 | | |
| Id. | S. Pietro Mosezzo | B | 1 | — | — | Id. | Alagna | B | — | 1 | 1 | | |
| Id. | Vaiallo Pombia | B | 1 | — | — | Id. | Castrisna | B | — | 1 | 1 | | |
| Id. | Verbania | B | 1 | — | — | Id. | Cojano | B | — | 1 | 1 | | |
| Id. | Vespolate | B | 1 | — | — | Id. | Landriano | B | 2 | — | — | | |
| Padova | Abano | B | 2 | — | — | Id. | Rognano | B | — | 1 | 1 | | |
| Id. | Albignasego | B | — | 1 | 1 | Id. | Gambolò | B | — | 1 | 1 | | |
| Id. | Bagnoli di Sopra | B | 1 | — | — | Id. | Marzano | B | — | 1 | 1 | | |
| Id. | Boara Pisani | B | — | 1 | 1 | Id. | Cava Manara | B | — | 1 | 2 | | |
| Id. | Boyontenta | B | — | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Id. | Cadoneghe | B | 8 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| Id. | Campodarsego | B | 6 | 1 | 1 | | | | | | | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785128

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| Segue: *Afta epizootica* | | | | |
| Pavia | Carbasco | B | — | 1 |
| Id. | Zinasco Vecchio | B | — | 1 |
| Pescara | Città Sant'Angelo | B | — | 1 |
| Piacenza | Besenzone | B | 1 | 3 |
| Id. | Borgonovo | B | — | 1 |
| Id. | Cadeo | B | 2 | 3 |
| Id. | Castelvetro Piacentino | B | 5 | — |
| Id. | Cortemaggiore | B | 3 | 4 |
| Id. | Fiorenzuola | B | 3 | 1 |
| Id. | Gossolengo | B | 1 | — |
| Id. | Lugagnano | B | 1 | — |
| Id. | Monticelli | B | 2 | — |
| Id. | Piacenza | B | 2 | 2 |
| Id. | Rottofreno | B | 2 | 1 |
| Id. | S. Pietro in Cerro | B | 1 | 4 |
| Id. | Villanova sull'Arda | B | — | 1 |
| Pisa | S. Giuliano Terme | B | 3 | 1 |
| Id. | S. Miniato | B | 3 | — |
| Id. | Santa Maria a Monte | B | — | 1 |
| Pistoia | Buggiano | B | 3 | — |
| Id. | Larciano | B | 2 | — |
| Id. | Id. | O | — | 1 |
| Id. | Monsummano | O (a) | 12 | — |
| Id. | Pistoia | B | 5 | 3 |
| Id. | Ponte Buggianese | B | — | 1 |
| Id. | Serravalle Pistoiese | B | 1 | — |
| Id. | Tizzana | B | 1 | 1 |
| Reggio Calabria | Bianco | B | — | 4 |
| Id. | Caraffa | B | — | 2 |
| Id. | Platì | B | — | 6 |
| Id. | Palizzi | B | — | 4 |
| Id. | Roccella Jonica | B | 7 | 3 |
| Reggio Emilia | Correggio | B | 6 | — |
| Id. | Reggio Emilia | B | 3 | — |
| Id. | Castelnuovo ne' Monti | B | 2 | — |
| Id. | S. Martino in Rio | B | — | 1 |
| Roma | Capena | B | 1 | — |
| Id. | Manziana | B | 6 | — |
| Id. | Morlupo | B | 4 | — |
| Id. | Roma | B | 4 | 3 |
| Id. | Valle Petra | B | 3 | — |
| Rovigo | Badia Polesine | B | 1 | — |
| Id. | Castelmassa | B | 1 | — |
| Id. | Fosso Ciubertiano | B | 1 | — |
| Id. | Fratta Polesine | B | 3 | — |
| Id. | Melara | B | 1 | — |
| Id. | Occhiobello | B | — | 2 |
| Id. | Rovigo | B | 4 | — |
| Id. | Trecenta | B | — | 1 |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| Segue: *Afta epizootica* | | | | |
| Torino | Druent | B | 1 | — |
| Id. | Borgomasino | B | — | 1 |
| Id. | S. Sebastiano Po | B | — | 1 |
| Id. | Brusasco Cavagnolo | B | — | 2 |
| Id. | Verrua Savoia | B | — | 1 |
| Id. | Mazzè | B | — | 1 |
| Id. | Montaldo | B | — | 1 |
| Id. | Scirzo | B | — | 1 |
| Trento | Ala | B | 2 | 2 |
| Id. | Borgo | B | — | 3 |
| Id. | Brez | B | — | 1 |
| Id. | Castel Tesino | B | — | 1 |
| Id. | Civezzano | B | — | 1 |
| Id. | Cortaccia | B | 1 | — |
| Id. | Egna | B | 1 | — |
| Id. | Fondo | B | 3 | — |
| Id. | Isera | B | 1 | — |
| Id. | Magrè all'Adige | B | 12 | 2 |
| Id. | Malè | B | — | 4 |
| Id. | Mezolombardo | B | — | 2 |
| Id. | Mori | B | 1 | — |
| Id. | Pramero | B | 1 | — |
| Id. | Rabbi | B | 2 | — |
| Id. | Romà | B | — | 13 |
| Id. | Brez | B | 2 | — |
| Id. | Rovereto | B | 1 | 4 |
| Id. | Salorno | B | 1 | 1 |
| Id. | S. Michele all'Adige | B | 1 | — |
| Id. | Sanzeno | B | — | 5 |
| Id. | Strigno | B | 1 | 3 |
| Id. | Termeno | B | 1 | 1 |
| Id. | Trento | B | 1 | — |
| Id. | Très | B | — | 1 |
| Id. | Tuènno | B | 1 | — |
| Id. | Villa Lagarina | B | — | 1 |
| Id. | Zambana | B | 1 | 3 |
| Treviso | Arcade | B | 1 | 3 |
| Id. | Breda di Piave | B | 2 | 3 |
| Id. | Carbonera | B | 1 | 1 |
| Id. | Castelfranco | B | 1 | — |
| Id. | Castelfranco Veneto | B | — | 1 |
| Id. | Castello di Godego | B | 4 | — |
| Id. | Crespano del Grappa | B | — | 1 |
| Id. | Fonte | B | — | 3 |
| Id. | Loria | B | 1 | — |
| Id. | Maser | B | 5 | 1 |
| Id. | Mogliano Veneto | B | 4 | 2 |
| Id. | Monastier | B | 1 | — |
| Id. | Montebelluna | B | 1 | — |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 958181

| | | |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Rimasti dalla quindicina precedente | Nuovi denunziati |
| | Segue: *Afta epizootica* | | | |
| Treviso | Zero Branco | B | 1 | 1 |
| Id. | Zenson di Piave | B | — | 1 |
| Udine | Aquileia | B | 3 | — |
| Id. | Fontanafredda | B | 6 | — |
| Id. | Monteresle | B | 1 | — |
| Id. | Rigolato | B | 5 | — |
| Id. | Coseglians | B | 1 | — |
| Id. | Lauco | B | 1 | — |
| Id. | Udine | B | 1 | — |
| Id. | Aiello | B | 1 | — |
| Id. | Tolmezzo | B | 1 | — |
| Id. | Pavia di Udine | B | 1 | — |
| Id. | Martignacco | B | 1 | — |
| Id. | Sesto al Reghena | B | 1 | — |
| Id. | Rivignano | O | 1 | — |
| Id. | Pozzuolo | B | 1 | — |
| Varese | Sesto Calende | B | — | 1 |
| Id. | Vedano Olona | B | 3 | 1 |
| Id. | Brinzio | B | — | 1 |
| Id. | Casale Litta | B | 1 | 1 |
| Id. | Arcisate | B | 1 | — |
| Id. | Castelianza | B | — | 1 |
| Id. | Busto Arsizio | B | 4 | 1 |
| Id. | Gallarate | B | 1 | 1 |
| Id. | Varese | B | 1 | 1 |
| Id. | Gorla Minore | B | 2 | — |
| Id. | Gallarate Lombardo | B | 1 | — |
| Id. | Cadegliano Viconago | B | 1 | — |
| Id. | Luino | B | 1 | — |
| Id. | Cavaria | B | 1 | — |
| Id. | Samarate | B | 1 | — |
| Id. | Carnago | B | 1 | — |
| Id. | Fagnano Olona | B | 1 | — |
| Id. | Osmate | B | 1 | — |
| Id. | Lonate Pozzolo | B | 1 | 1 |
| Id. | Cornabbio | B | — | 2 |
| Id. | Casnago | B | — | 1 |
| Id. | Travedona | B | — | 1 |
| Id. | Bustecho | B | — | 2 |
| Id. | Jerago | B | — | 1 |
| Id. | Daverio | B | — | 1 |
| Id. | Porto Ceresio | B | — | 1 |
| Venezia | Campolongo Maggiore | B | 3 | — |
| Id. | Cavarzere | O | — | 1 |
| Id. | Chioggia | B | — | 1 |
| Id. | Cona | B | 1 | — |
| Id. | Fossò | B | — | 3 |
| Id. | Marcon | B | 2 | — |
| Id. | Meolo | B | 1 | — |
| Id. | Mirano | B | 2 | 1 |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Rimasti dalla quindicina precedente | Nuovi denunziati |
| | Segue: *Afta epizootica* | | | |
| Vercelli | Desana | B | — | 1 |
| Id. | Formigliana | B | — | 1 |
| Id. | Mosso Santa Maria | B | — | 1 |
| Id. | Rive | B | — | 1 |
| Id. | Trivero | B | — | 1 |
| Id. | Vercelli | B | — | 1 |
| Verona | Arcole | B | 1 | — |
| Id. | Bardolino | B | 1 | 1 |
| Id. | Belfiore | B | 1 | — |
| Id. | Bonavigo | B | 1 | — |
| Id. | Bussolengo | B | — | 1 |
| Id. | Casaleone | B | 4 | 1 |
| Id. | Castelnuovo di Verona | B | — | 3 |
| Id. | Cerea | B | 3 | 4 |
| Id. | Cologna Veneta | B | 1 | — |
| Id. | Colognola ai Colli | B | 2 | — |
| Id. | Erbè | B | 1 | — |
| Id. | Gazzo Veronese | B | 1 | 1 |
| Id. | Isola Rizza | B | 1 | — |
| Id. | Lazise | B | 1 | 1 |
| Id. | Legnago | B | 3 | 2 |
| Id. | Minerbe | B | 1 | 2 |
| Id. | Negrar | B | 5 | 2 |
| Id. | Nogarole Rocca | B | — | 2 |
| Id. | Peschiera | B | — | 1 |
| Id. | Ronco all'Adige | B | 1 | 2 |
| Id. | Roverchiara | B | 2 | — |
| Id. | S. Bonifacio | B | 5 | 1 |
| Id. | S. Giovanni Ilarione | B | 4 | 1 |
| Id. | Soave | B | 2 | — |
| Id. | Sona | B | 1 | — |
| Id. | Sorgà | B | — | 3 |
| Id. | Verona | B | 1 | — |
| Id. | Veronella | B | 1 | — |
| Id. | Vigasio | B | 2 | 1 |
| Id. | Villa Bartolommea | B | 4 | — |
| Id. | Villafranca di Verona | B | 1 | 2 |
| Id. | Zevio | B | 1 | 2 |
| Id. | Zimella | B | — | 2 |
| Vicenza | Altavilla Vicentina | B | — | 2 |
| Id. | Arsiero | B | — | 1 |
| Id. | Arzignano | B | 2 | 3 |
| Id. | Bassano | B | 2 | 4 |
| Id. | Breganze | B | — | 1 |
| Id. | Brendola | B | — | 1 |
| Id. | Caldogno | B | — | 2 |
| Id. | Camisano Vicentino | B | — | 1 |
| Id. | Cornedo Vicentino | B | — | 1 |
| Id. | Dueville | B | — | 2 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0583

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treviso | Zero Branco | B | — | 1 | 1 | Verona | Formigliana | B | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Zenson di Piave | B | — | 2 | 1 | Id. | Mosso Santa Maria | B | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Udine | Aquileia | B | 3 | — | 1 | Id. | Rivo | B | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Fontanafredda | B | 6 | 1 | 1 | Id. | Trivero | B | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Montereale | B | 1 | — | 1 | Id. | Vercelli | B | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Rigolato | B | 5 | — | 1 | Verona | Arcole | B | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Coreglians | B | 1 | — | 1 | Id. | Bardolino | B | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Lauco | B | 1 | — | 1 | Id. | Bellore | B | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Udine | B | 1 | 1 | 1 | Id. | Bonavigo | B | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Ariello | B | 1 | — | 1 | Id. | Bussolengo | B | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Tolmezzo | B | 1 | — | 1 | Id. | Casaleone | B | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Pavia di Udine | B | 1 | — | 1 | Id. | Castelbazzano | B | 4 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Martignacco | B | 1 | — | 1 | Id. | Castelnuovo di Verona | B | — | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Sesto al Reghena | B | 1 | — | 1 | Id. | Cerea | B | 3 | — | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Ravignano | O | 1 | — | 1 | Id. | Cologna Veneta | B | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Pozzuolo | B | 1 | — | 1 | Id. | Cologuola ai Colli | B | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varese | Sesto Calende | B | — | 1 | 1 | Id. | Erbe | B | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Vedano Olona | B | 3 | 1 | 1 | Id. | Gazzo Veronese | B | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Brinzio | B | — | 1 | 1 | Id. | Isola Rizza | B | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Casale Litta | B | 1 | 1 | 1 | Id. | Lazise | B | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Arcisate | B | 1 | — | 1 | Id. | Legnago | B | 3 | — | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Id. | Castellanza | B | — | 1 | 1 | Id. | Minerbe | B | 1 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Id. | Busto Arsizio | B | 4 | 1 | 1 | Id. | Negrar | B | 5 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Id. | Gallarate | B | 1 | 1 | 1 | Id. | Nogarole Rocca | B | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Id. | Varese | B | 1 | 1 | 1 | Id. | Peschiera | B | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Gorla Minore | B | 2 | — | 1 | Id. | Ronco all'Adige | B | 1 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Id. | Gallarate Lombardo | B | 1 | — | 1 | Id. | Roverchiara | B | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Cadegliano Viconago | B | 1 | — | 1 | Id. | S. Bonifacio | B | 5 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Luino | B | 1 | — | 1 | Id. | S. Giovanni Ilarione | B | 4 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Cavaria | B | 1 | — | 1 | Id. | Soave | B | 3 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Samarate | B | 1 | — | 1 | Id. | Sona | B | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Carnago | B | 1 | — | 1 | Id. | Sorga | B | — | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Fagnano Olona | B | 1 | — | 1 | Id. | Verona | B | 1 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Osmate | B | 1 | — | 1 | Id. | Veronella | B | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Lonate Pozzolo | B | 1 | 1 | 1 | Id. | Vigasio | B | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Cornabbio | B | — | 2 | 1 | Id. | Villa Bartolommea | B | 4 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Casnago | B | — | 1 | 1 | Id. | Villafranca di Verona | B | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Travedona | B | — | 1 | 1 | Id. | Zevio | B | 1 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Id. | Bianchino | B | — | 2 | 1 | Id. | Zimella | B | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Id. | Jerago | B | — | 1 | 1 | Vicenza | Altavilla Vicentina | B | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Daverio | B | — | 1 | 1 | Id. | Arsero | B | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Porto Ceresio | B | — | 1 | 1 | Id. | Arzignano | B | 2 | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Venezia | Campolongo Maggiore | B | 3 | — | 1 | Id. | Bassano | B | 12 | — | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Cavarzere | O | — | 1 | 1 | Id. | Bregatzo | B | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Chioggia | B | — | 1 | 1 | Id. | Brendola | B | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Cona | B | 1 | — | 1 | Id. | Caldogno | B | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Fossò | B | — | 3 | 1 | Id. | Camisano Vicentino | B | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Marcon | B | 2 | — | 1 | Id. | Cornedo Vicentino | B | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Mirle | B | 1 | — | 1 | Id. | Dueville | B | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Id. | Mirano | B | 2 | 1 | 1 | Id. | Fara Vicentina | B | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Musile | B | 2 | 3 | 1 | Id. | Isola Vicentina | B | 1 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Id. | Noale | B | 2 | — | 1 | Id. | Longo | B | 1 | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Piaiga | B | 4 | 1 | 1 | Id. | Marostica | B | 3 | — | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Id. | Scorzè | B | 2 | 1 | 1 | Id. | Mason Vicentino | B | 3 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Venezia | B | 15 | 12 | 1 | Id. | Molvena | B | 1 | — | 1 | — | — | — | — |
| Vercelli | Bianzè | B | 1 | — | 1 | Id. | Montorso Vicentino | B | 2 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Candelo | B | 1 | — | 1 | Id. | Montecchio Precalcino | B | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Caresanablot | B | 1 | — | 1 | Id. | Mussolente | B | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Crescentino | B | 1 | 1 | 1 | Id. | Nanto | B | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Prarolo | B | 1 | 1 | 1 | Id. | Novo | B | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Id. | Roasio | B | 1 | — | 1 | Id. | Pianezze | B | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Vallemosso | B | 1 | — | 1 | Id. | Romano d'Ezzolino | B | 1 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Id. | Vigliano Biellese | B | 1 | — | 1 | Id. | Rosà | B | 2 | — | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Balocco | B | — | 1 | 1 | Id. | Santorso | B | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Id. | Cerreto Castello | B | — | 1 | 1 | | | | | | | | | | |

0 5 8 4 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| Segue: *Afta epizootica* | | | | |
| Vicenza | Sarcedo | B | 1 | 1 |
| Id. | Thiene | B | — | 1 |
| Id. | Trissino | B | — | 1 |
| Id. | Valdagno | B | — | 1 |
| Id. | Velo d'Astico | B | — | 1 |
| Id. | Vicenza | B | — | 1 |
| Id. | Zugliano | B | — | 1 |
| | | | 1216 | 807 |
| *Malrossino dei suini* | | | | |
| Alessandria | Casale Monferrato | S | 1 | — |
| Ancona | Osimo | S | 1 | 2 |
| Id. | Fabriano | S | 1 | — |
| Id. | Ostra | S | 2 | 2 |
| Id. | Senigallia | S | 1 | 1 |
| Ascoli Piceno | Sant'Elpidio a Mare | S | 3 | — |
| Id. | Servigliano | S | — | 1 |
| Avellino | Nusco | S | 1 | — |
| Campobasso | Bonafro | S | — | 1 |
| Id. | Filignano | S | — | 2 |
| Id. | Vinchiaturo | S | 1 | — |
| Cosenza | Dipignano | S | — | 6 |
| Id. | Lappano | S | — | 2 |
| Id. | S. Pietro in Guarano | S | — | 1 |
| Foggia | S. Marco in Lamis | S | 3 | — |
| Id. | Lucera | S | 1 | — |
| Id. | Casalnuovo Monterotaro | S | 2 | — |
| Id. | Foggia | S | 7 | — |
| Id. | Pietra Montecorvino | S | 1 | — |
| L'Aquila | L'Aquila | S | — | 1 |
| Matera | Pomarico | S | 1 | — |
| Padova | Piacenza d'Adige | S | 1 | — |
| Pesaro | Pesaro | S | — | 1 |
| Ragusa | Ragusa | S | 1 | — |
| Reggio Emilia | Carpineti | S | 1 | — |
| Id. | Luzzara | S | 1 | — |
| Id. | Guastalla | S | 1 | — |
| Id. | Montecchio | S | 1 | — |
| Id. | Vetto | S | 1 | — |
| Id. | S. Polo d'Enza | S | — | 1 |
| Rovigo | Trecenta | S | 1 | — |
| Salerno | Agropoli | S | — | 2 |
| Teramo | Bisenti | S | — | 3 |
| Trento | Dimaro | S | — | 1 |
| Treviso | Montamo | S | — | 1 |
| Udine | Spilimbergo | S | 1 | — |
| Id. | Fagagna | S | 1 | — |
| Id. | S. Giorgio della Richinvelda | S | — | 1 |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| Segue: *Peste e setticemia dei suini* | | | | |
| Avellino | S. Martino Valle Caudina | S | 2 | 1 |
| Id. | Serino | S | 2 | — |
| Bergamo | Sarnico | S | — | 1 |
| Id. | Vindanica | S | 1 | — |
| Bologna | Crevalcore | S | — | 1 |
| Brescia | Bagnolo Mella | S | 1 | — |
| Id. | Collebeato | S | 1 | — |
| Id. | Altianello | S | 1 | — |
| Id. | Verolanuova | S | 1 | — |
| Cagliari | Abbasanta | S | 11 | — |
| Id. | Mogoro | S | — | 1 |
| Id. | Sedilo | S | — | 1 |
| Id. | Villacidro | S | 1 | — |
| Campobasso | Bonefro | S | 2 | — |
| Id. | Cantalupo | S | — | 1 |
| Catanzaro | Soveria Simeri | S | 1 | — |
| Id. | Simeri e Crichi | S | 1 | — |
| Id. | Magisano | S | 1 | — |
| Id. | Sellia | S | 1 | — |
| Chieti | S. Martino | S | 1 | — |
| Id. | Vasto | S | 11 | — |
| Cosenza | Carpanzano | S | — | 6 |
| Id. | Pedace | S | — | 11 |
| Cremona | Casalmaggiore | S | 1 | — |
| Id. | Capralba | S | — | 8 |
| Id. | Soresina | S | — | 10 |
| Firenze | Borgo San Lorenzo | S | — | 15 |
| Id. | Firenze | S | — | 1 |
| Foggia | Monteleone di Puglia | S | 2 | — |
| Id. | S. Marco in Lamis | S | 3 | — |
| Id. | Volturara | S | 11 | — |
| Id. | Pietra Montecorvino | S | 2 | — |
| Id. | Vico Garganico | S | 1 | — |
| Id. | S. Paolo di Civitate | S | 1 | — |
| Id. | Monte Sant'Angelo | S | 1 | — |
| Id. | Casalnuovo | S | — | 1 |
| Forlì | Cesena | S | — | 1 |
| Id. | Forlì | S | — | 1 |
| Grosseto | Campagnatico | S | — | 1 |
| L'Aquila | L'Aquila | S | 1 | — |
| Latina | Sabaudia | S | — | 1 |
| Id. | Sonnino | S | — | 15 |
| Milano | Zibido San Giacomo | S | — | 1 |
| Modena | Ravarino | S | 1 | — |
| Napoli | Portici | S | — | 1 |
| Nuoro | Baunei | S | — | 1 |
| Id. | Borore | S | — | 1 |
| Id. | Gavoi | S | — | 2 |
| Padova | Sant'Angelo di Piove | S | 1 | — |
| Pesaro | Montelporzio | S | — | 1 |
| Id. | Pergola | S | — | 12 |

0585
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950021

| | | |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| *Segue: Peste e setticemia dei suini* | | | | |
| Sassari | Chiaramonti | S | — | 1 |
| Id. | Mores | S | 1 | — |
| Id. | Sassari | S | 1 | — |
| Id. | Siligo | S | 3 | — |
| Id. | Villanova Monteleone | S | 5 | — |
| Salerno | Padula | S | — | 3 |
| Id. | Rutino | S | — | 3 |
| Siena | Radda in Chianti | S | 1 | — |
| Id. | Radicondoli | S | 1 | — |
| Id. | Castelnuovo Berardenga | S | 2 | — |
| Treviso | Preganziol | S | — | 1 |
| Udine | Mariago | S | 1 | — |
| Id. | Varmo | S | 1 | — |
| Id. | Pavia di Udine | S | — | 1 |
| Viterbo | Civitella d'Agliano | S | 5 | 1 |
| | | | 113 | 128 |
| | *Morva* | | | |
| Bergamo | Palazzago | E | 1 | — |
| | *Farcino criptococcico* | | | |
| Alessandria | Morano Po | E | 1 | — |
| Avellino | Montoro Inferiore | E | 4 | — |
| Bari | Altamura | E | 1 | — |
| Id. | Bari | E | 19 | 1 |
| Id. | Bisceglie | E | — | 1 |
| Id. | Bitritto | E | 1 | — |
| Id. | Modugno | E | 3 | — |
| Id. | Capurso | E | 1 | — |
| Id. | Noicattaro | E | 1 | — |
| Id. | Palo del Colle | E | — | 1 |
| Id. | Triggiano | E | 1 | — |
| Bergamo | Cavernago | E | 1 | — |
| Bologna | Bologna | E | 1 | — |
| Brescia | Urago d'Oglio | E | — | 1 |
| Caltanissetta | Mussomeli | E | — | 2 |
| Campobasso | Filignano | E | — | 1 |
| Catania | Bronte | E | 1 | 1 |
| Id. | Catania | E | 16 | 3 |
| Id. | Linguaglossa | E | 1 | — |
| Id. | Randazzo | E | 2 | — |
| Id. | Tremestieri Etneo | E | 1 | — |
| Caserta | Maddaloni | E | — | 2 |
| Id. | Aversa | E | 1 | 1 |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| *Segue: Farcino criptococcico* | | | | |
| Sassari | Sassari | E | 5 | 3 |
| Id. | Sorso | E | 1 | — |
| Id. | Usini | E | 1 | — |
| Salerno | Montecorvino Rovella | E | 1 | — |
| Id. | Serre | E | 1 | 1 |
| Id. | Mercato S. Severino | E | — | 1 |
| Id. | Pontecagnano | E | — | 1 |
| Siracusa | Carlentini | E | — | — |
| Taranto | Ginosa | E | 7 | — |
| Id. | Maruggio | E | 1 | — |
| Id. | Sava | E | 1 | — |
| Trapani | Camporeale | E | 1 | — |
| Id. | Castellammare del Golfo | E | 7 | — |
| Id. | Marsala | E | 10 | — |
| Id. | Santa Ninfa | E | 3 | — |
| Id. | Partanna | E | 2 | — |
| Vercelli | Trino Vercellese | E | 1 | — |
| Id. | Bianzè | E | 1 | — |
| | | | 114 | 14 |
| | *Rabbia* | | | |
| Ascoli Piceno | Montefalcone Appennino | Can | — | 1 |
| Id. | Montegiorgio | Can | 1 | — |
| Id. | Offida | Can | 1 | — |
| Id. | Rapagnano | Can | — | 1 |
| Caltanissetta | Nissemi | Can | — | 1 |
| Id. | S. Cataldo | Can | — | 1 |
| Catania | Biancavilla | Can | — | — |
| Id. | Catania | Can | — | 1 |
| Id. | Id. | B | — | 1 |
| Id. | Licodia Eubea | B | — | — |
| Chieti | Fara Filiorum Petri | Can | — | 1 |
| Firenze | Firenze | Can | — | 1 |
| Forlì | Santa Sofia | Can | — | 1 |
| Id. | Forlì | Can | — | 1 |
| Napoli | Afragola | Can | — | 1 |
| Id. | Sessano | Can | — | 1 |
| Id. | Pozzuoli | Can | — | 1 |
| Id. | S. Vitaliano | Can | — | 1 |
| Pistoia | Monsummano | Can | — | 1 |
| Ragusa | Modica | E | — | 1 |
| Id. | Id. | B | — | 1 |
| Id. | Ragusa | B | — | 2 |
| Siracusa | Rosolini | Can | — | 1 |
| Taranto | Crispiano | E | — | 1 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0587

Segue: *Peste e setticemia dei suini*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sassari | Chiaramonti | S | — | 1 |
| Id. | Mores | S | 1 | — |
| Id. | Sassari | S | 1 | — |
| Id. | Siligo | S | 3 | — |
| Id. | Villanova Monteleone | S | 5 | — |
| Salerno | Padula | S | — | 2 |
| Id. | Ratino | S | — | 3 |
| Siena | Radda in Chianti | S | 1 | — |
| Id. | Radicondoli | S | 1 | — |
| Id. | Castelnuovo Berardenga | S | 2 | — |
| Treviso | Pregarziol | S | — | 1 |
| Udine | Manzago | S | 1 | — |
| Id. | Varmo | S | 1 | — |
| Id. | Pavia di Udine | S | — | 1 |
| Viterbo | Civitella d'Agliano | S | 5 | 1 |
| | | | 113 | 138 |

*Morva*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bergamo | Palazzago | E | 1 | — |

*Farcino criptococcico*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Alessandria | Morano Po | E | 1 | — |
| Avellino | Montoro Inferiore | E | 4 | — |
| Bari | Affamura | E | 1 | — |
| Id. | Bari | E | 10 | 1 |
| Id. | Bisceglie | E | — | 1 |
| Id. | Bitritto | E | 1 | — |
| Id. | Modugno | E | 3 | — |
| Id. | Capurso | E | 1 | — |
| Id. | Noicattaro | E | 1 | — |
| Id. | Palo del Colle | E | — | 1 |
| Id. | Triggiano | E | 1 | — |
| Bergamo | Cavernago | E | 1 | — |
| Bologna | Bologna | E | 1 | — |
| Brescia | Urago d'Oglio | E | — | 1 |
| Caltanissetta | Mussomeli | E | — | 2 |
| Campobasso | Filignano | E | — | 1 |
| Catania | Bronte | E | 1 | 1 |
| Id. | Catania | E | 16 | 3 |
| Id. | Linguaglossa | E | 1 | — |
| Id. | Randazzo | E | 2 | — |
| Id. | Tremestieri Etneo | E | 1 | — |
| Caserta | Maddaloni | E | — | 2 |
| Id. | Aversa | E | — | 1 |
| Catanzaro | Nicastro | E | 1 | — |
| Firenze | Firenze | E | — | 1 |
| Forlì | Cesena | E | — | 1 |
| L'Aquila | Lecce de' Marsi | E | 1 | — |
| La Spezia | Beverino | E | 1 | — |
| Id. | Bolano | E | 1 | — |
| Id. | La Spezia | E | — | 2 |
| Id. | Pignone | E | 2 | — |
| Id. | Riccò del Golfo di Spezia | E | 1 | — |
| Lecce | Campi Salentina | E | 1 | — |
| Id. | Castrignano Capo | E | 1 | — |
| Id. | Galatone | E | 1 | — |
| Messina | Mossina | E | 7 | — |
| Id. | Barcellona Pozzo di Gotto | E | 2 | — |
| Ragusa | Comiso | E | 1 | — |
| Id. | Vittoria | E | 3 | — |

Segue: *Farcino criptococcico*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sassari | Sassari | E | 5 | 3 |
| Id. | Sorso | E | 1 | — |
| Id. | Usini | E | 1 | — |
| Salerno | Montecorvino Rovella | E | 1 | — |
| Id. | Serre | E | 1 | 1 |
| Id. | Mercato S. Severino | E | — | 1 |
| Id. | Pontecagnano | E | — | 1 |
| Siracusa | Carlentini | E | 2 | — |
| Taranto | Ginosa | E | 7 | — |
| Id. | Maruggio | E | 1 | — |
| Id. | Sava | E | 1 | — |
| Trapani | Camporeale | E | 1 | — |
| Id. | Castellammare del Golfo | E | 7 | — |
| Id. | Marsala | E | 10 | — |
| Id. | Santa Ninfa | E | 3 | — |
| Id. | Partanna | E | 2 | — |
| Vercelli | Trino Vercellese | E | 1 | — |
| Id. | Branzò | E | 1 | — |
| | | | 114 | 24 |

*Rabbia*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ascoli Piceno | Montefalcone Appennino | Can | — | 1 |
| Id. | Montegiorgio | Can | 1 | — |
| Id. | Offida | Can | 1 | — |
| Id. | Rapagnano | Can | — | 1 |
| Caltanissetta | Niscemi | Can | — | 1 |
| Id. | S. Cataldo | Can | — | 1 |
| Catania | Biancavilla | Can | — | 1 |
| Id. | Catania | Can | — | 1 |
| Id. | Id. | B | — | 1 |
| Id. | Licodia Eubea | B | — | 1 |
| Chieti | Fara Filiorum Petri | Can | — | 1 |
| Firenze | Firenze | Can | — | 1 |
| Forlì | Santa Sofia | Can | — | 1 |
| Id. | Forlì | Can | — | 1 |
| Napoli | Afragola | Can | — | 1 |
| Id. | Sciscianо | Can | — | 1 |
| Id. | Pozzuoli | Can | — | 1 |
| Id. | S. Vitaliano | Can | — | 1 |
| Pistoia | Monsummano | Can | — | 1 |
| Ragusa | Modica | E | — | 1 |
| Id. | Id. | B | — | 1 |
| Id. | Ragusa | B | — | 1 |
| Siracusa | Rosolini | Can | — | 1 |
| Taranto | Crispiano | E | — | 1 |
| | | | 2 | 26 |

*Rogna*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ancona | Fabriano | O | 6 | 1 |
| Avellino | Calitri | O | 2 | 2 |
| Id. | Caravaggio | E | 1 | 1 |
| Campobasso | Agnone | O | 1 | 2 |
| Id. | Frosolono | O | 2 | 1 |
| Catanzaro | Crotone | O | — | 1 |
| Id. | Isola Capo Rizzuto | O | 3 | 3 |
| Id. | Sellia | O | 1 | 3 |
| Id. | Soveria Simeri | O | 1 | 3 |
| Chieti | Castiglione Messer Marino | O | 3 | 1 |
| Cosenza | Rossano Calabro | O | 1 | — |
| Foggia | Lucera | O | 4 | 1 |
| Id. | S. Severo | O | 13 | 1 |

0588
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| | Segue: *Rogna* | | | |
| Foggia | Troia | O | 6 | 1 |
| Id. | S. Paolo | O | 4 | — |
| Id. | Foggia | O | 14 | 3 |
| Id. | Celle San Vito | O | 1 | — |
| Id. | Accadia | O | 1 | — |
| Id. | S. Giovanni Rotondo | O | 1 | 2 |
| Id. | Casalnuovo Monterotaro | O | 1 | 1 |
| Id. | Volturara | O | — | 4 |
| Id. | Castelluccio Valmaggiore | O | — | 2 |
| Grosseto | Arcidosso | O | 8 | — |
| Id. | Castell'Azzara | O | 50 | — |
| Id. | Gavorrano | O | 1 | — |
| Id. | Grosseto | O | 2 | — |
| Id. | Orbetello | O | 1 | — |
| Id. | Pitigliano | O | 1 | — |
| Id. | Sorano | O | 93 | — |
| L'Aquila | Avezzano | O | 1 | — |
| Id. | Barete | O | 1 | — |
| Id. | Campotosto | O | 1 | — |
| Id. | Capitignano | O | 1 | — |
| Id. | Caraglie | O | 1 | — |
| Id. | Carsoli | O | 1 | — |
| Id. | Fagnano Alto | O | 1 | — |
| Id. | L'Aquila | O | 1 | — |
| Id. | Magliano de' Marsi | O | 1 | — |
| Id. | Montereale | O | 1 | — |
| Id. | Oreo | O | — | 1 |
| Id. | Rocca di Mezzo | O | 1 | — |
| Id. | Scoppito | O | 1 | — |
| Id. | Sulmona | O | 1 | — |
| Id. | Tagliacozzo | O | — | 1 |
| Id. | Tornimparte | O | 1 | — |
| Latina | Formia | O | — | 2 |
| Id. | Cisterna | O | 28 | — |
| Id. | Latina | O | 3 | — |
| Id. | Prossedi | O | 1 | — |
| Id. | Terracina | O | 1 | 3 |
| Matera | Ferrandina | O | — | 1 |
| Id. | Pisticci | O | 2 | — |
| Id. | San Mauro Forte | O | — | 1 |
| Id. | Garaguso | O | — | 1 |
| Nuoro | Belvi | O | 1 | — |
| Potenza | Balvano | O | 1 | — |
| Id. | Calvello | O | — | 2 |
| Id. | Forenza | O | — | 1 |
| Id. | Melfi | O | 1 | — |
| Id. | Potenza | O | — | 1 |
| Roma | Percile | O | 6 | 1 |
| Id. | Poli | O | 1 | — |
| Id. | Pomezia | O | 5 | 1 |
| Id. | Rignano Flaminio | O | 1 | — |
| Id. | Roma | O | 4 | 1 |
| Id. | Sacrofano | O | 1 | — |
| Id. | Sant'Oreste | O | 2 | — |
| Id. | Tolfa | O | 1 | — |
| Id. | Vicovaro | O | — | 1 |
| Siena | Abbadia San Salvatore | O | 1 | — |
| Taranto | Laterza | O | 2 | — |
| Torni | Sangemini | O | 1 | 2 |
| Id. | Terni | O | 1 | — |
| Venezia | Campagna Lupia | O | 1 | — |
| Viterbo | Soriano al Cimino | O | 1 | — |
| | | | 302 | 48 |
| | *Agalassia contagiosa delle pecore e capre* | | | |
| Latina | Sonnino | O | — | 1 |
| Roma | Velletri | O | 1 | — |
| | | | 1 | 1 |
| | *Aborto epizootico* | | | |
| Alessandria | Alessandria | B | 1 | 1 |
| Id. | Tortona | B | 1 | — |
| Bergamo | Bergamo | B | 3 | — |
| Id. | Dezzo di Scalve | B | 1 | — |
| Foggia | Pietra Monte Corvino | Cap | 1 | — |
| Grosseto | Cosena | B | 2 | 3 |
| Id. | Massa Marittima | O | 1 | — |
| Lucca | Bagni di Lucca | O | — | 1 |
| Pistoia | Pescia | O | — | 1 |
| Torino | Collegno | O | — | 1 |
| Venezia | Portogruaro | O | 1 | — |
| Verona | Nogara | O | 1 | — |
| | | | 12 | 5 |
| | *Tuberculosi bovina* | | | |
| Latina | Minturno | B | — | 1 |
| | *Morbo coitale maligno* | | | |
| Bergamo | Antegnate | E | 3 | — |
| Id. | Bolgaro | E | 2 | — |
| Id. | Cividate al Piano | E | 5 | — |
| Id. | Cortenuova | E | 8 | — |
| Id. | Carobbio degli Angeli | E | 1 | — |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950021

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foggia | Troia | O | 6 | — | | Roma | Percile | O | 2 | — | |
| Id. | S. Paolo | O | 4 | 1 | | Id. | Poli | O | 1 | — | |
| Id. | Foggia | O | 14 | 3 | | Id. | Pomezia | O | 5 | — | |
| Id. | Celle San Vito | O | 1 | — | | Id. | Rignano Flaminio | O | 1 | — | |
| Id. | Accadia | O | 1 | — | | Id. | Roma | O | 4 | — | |
| Id. | S. Giovanni Rotondo | O | 1 | 2 | | Id. | Sacrofano | O | 1 | — | |
| Id. | Casalnuovo Monterotaro | O | 1 | 1 | | Id. | Sant'Oreste | O | 12 | — | |
| Id. | Volturara | O | — | 4 | | Id. | Tolfa | O | 12 | — | |
| Id. | Castelluccio Valmaggiore | O | — | 2 | | Id. | Vicovaro | O | 1 | 1 | |
| Grosseto | Arcidosso | O | 8 | — | | Siena | Abbadia San Salvatore | O | 1 | — | |
| Id. | Castell'Azzara | O | 50 | — | | Taranto | Laterza | O | 12 | — | |
| Id. | Gavorrano | O | 1 | — | | Terni | Sangemini | O | 1 | 3 | |
| Id. | Grosseto | O | 2 | — | | Id. | Terni | O | 1 | — | |
| Id. | Orbetello | O | 1 | — | | Venezia | Campagna Lupia | E | 1 | — | |
| Id. | Pitigliano | O | 1 | — | | Viterbo | Soriano al Cimino | O | 1 | — | |
| Id. | Sorano | O | 93 | — | | | | | 302 | 48 | |
| L'Aquila | Avezzano | O | 1 | — | | *Agnlassia contagiosa delle pecore e capre* | | | | | |
| Id. | Barete | O | 1 | — | | Latina | Sonnino | O | — | 1 | |
| Id. | Campotosto | O | 1 | — | | Roma | Velletri | O | 1 | — | |
| Id. | Capitignano | O | 1 | — | | | | | 1 | 1 | |
| Id. | Carapelle | O | 1 | — | | *Aborto epizootico* | | | | | |
| Id. | Carsoli | O | 1 | — | | Alessandria | Alessandria | B | 1 | — | |
| Id. | Fagnano Alto | O | 1 | — | | Id. | Tortona | B | 1 | — | |
| Id. | L'Aquila | O | 1 | — | | Bergamo | Bergamo | B | 3 | — | |
| Id. | Magliano de' Marsi | O | 1 | — | | Id. | Dezzo di Scalve | B | 1 | — | |
| Id. | Montereale | O | 1 | — | | Foggia | Pietra Monte Conino | Cap | 1 | — | |
| Id. | Ocre | O | — | 1 | | Grosseto | Cesana | B | 2 | — | |
| Id. | Rocca di Mezzo | O | 1 | — | | Id. | Massa Marittima | O | 1 | 2 | |
| Id. | Scoppito | O | 1 | — | | Lucca | Bagni di Lucca | O | — | 1 | |
| Id. | Sulmona | O | 1 | — | | Potenza | Pescia | O | — | 1 | |
| Id. | Tagliacozzo | O | — | 1 | | Torino | Collegno | O | — | 1 | |
| Id. | Tornimparte | O | 1 | — | | Venezia | Portogruaro | O | 1 | — | |
| Latina | Formia | O | — | 2 | | Verona | Nogara | O | 1 | — | |
| Id. | Cisterna | O | — | — | | | | | 12 | 5 | |
| Id. | Latina | O | 8 | — | | *Tubercolosi bovina* | | | | | |
| Id. | Prossedi | O | 2 | — | | Latina | Minturno | B | — | 1 | |
| Id. | Terracina | O | 1 | — | | | | | | | |
| Matera | Ferrandina | O | 1 | 3 | | *Morbo coitale maligno* | | | | | |
| Id. | Pisticci | O | — | 1 | | Bergamo | Antegnate | E | 3 | — | |
| Id. | San Mauro Forte | O | 2 | — | | Id. | Bolgaro | E | 2 | — | |
| Id. | Garaguso | O | — | 1 | | Id. | Cividate al Piano | E | 5 | — | |
| Nuoro | Belvi | O | — | 1 | | Id. | Cortenuova | E | 8 | — | |
| Potenza | Balvano | O | 1 | — | | Id. | Carobbio degli Angeli | E | 1 | — | |
| Id. | Calvello | O | 1 | — | | Id. | Covo | E | 4 | — | |
| Id. | Foronza | O | — | 2 | | Id. | Ghisalba | E | 2 | — | |
| Id. | Melfi | O | — | 1 | | Id. | Gorlago | E | 2 | — | |
| Id. | Potenza | O | 1 | — | | Id. | Martinengo | E | 18 | — | |
| Id. | Vietri di Potenza | O | — | 1 | | Id. | Morniico al Serio | E | 5 | — | |
| Ravenna | Cervia | E | — | 1 | | Id. | Paloseo | E | 11 | — | |
| Rieti | Leonessa | O | 1 | — | | Id. | Romano Lombardo | E | 5 | — | |
| Id. | Petescia | O | 1 | — | | Id. | Verdello | E | 1 | — | |
| Roma | Albuniero | O | 1 | — | | Brescia | Pontiglio | E | 12 | — | |
| Id. | Anguillara Sabazia | O | 2 | — | | Id. | Cologne | E | 1 | — | |
| Id. | Artena | O | 1 | — | | Id. | Urago d'Oglio | E | 1 | — | |
| Id. | Bracciano | O | 3 | — | | Padova | Campodarsego | E | 1 | — | |
| Id. | Campagnano di Roma | O | 8 | — | | Id. | Camposampiero | E | 1 | — | |
| Id. | Cerveteri | O | 4 | 3 | | Id. | Cartura | E | 1 | — | |
| Id. | Civitavecchia | O | 1 | — | | Id. | Conselve | E | 2 | — | |
| Id. | Colleferro | O | 1 | — | | | | | | | |
| Id. | Lanuvio | O | 1 | — | | | | | | | |
| Id. | Marcellina | O | 1 | — | | | | | | | |
| Id. | Marino | O | 1 | — | | | | | | | |
| Id. | Nazzano | O | — | — | | | | | | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838624

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| *Segue: Morbo coitale maligno* | | | | |
| Padova | Loreggia | E | 1 | 1 |
| Id. | S. Giorgio delle Pertiche | E | 3 | 1 |
| Id. | S. Martino di Lupari | E | — | 1 |
| Id. | Santa Giustina in Colle | E | 3 | — |
| Id. | Villa del Conte | E | 2 | — |
| Trento | Caldonazza | E | 1 | 1 |
| Treviso | Castelfranco Veneto | E | 1 | 1 |
| Udine | S. Vito al Tagliamento | E | 1 | — |
| Id. | Sesto al Reghena | E | 1 | — |
| Id. | Morsano al Tagliamento | E | — | 1 |
| Venezia | Chioggia | E | 2 | — |
| | | | 99 | 4 |
| *Setticemia emorragica* | | | | |
| Campobasso | Venafro | Cap | — | 4 |
| Latina | Cisterna | O | — | 1 |
| Sassari | Chiaramonti | B | 1 | — |
| | | | 1 | 5 |
| *Vaiuolo ovino* | | | | |
| Brindisi | Brindisi | O | 1 | — |
| Id. | Cellino San Marco | O | 1 | 1 |
| Id. | S. Pancrazio Salentino | O | 1 | 1 |
| Id. | S. Pietro Vernotico | O | 2 | — |
| Taranto | Crispiano | O | 1 | — |
| Id. | Taranto | O | 4 | — |
| | | | 10 | — |
| *Influenza del cavallo* | | | | |
| Venezia | Cavarzere | E | 1 | 1 |
| Verona | Casaleone | E | — | 1 |
| Vicenza | Catisano Vicentino | E | — | 1 |
| Id. | Noventa Vicentina | E | — | 1 |
| Id. | Pozzoa Maggiore | E | — | 1 |
| | | | 1 | 5 |
| *Colera dei polli* | | | | |
| Avellino | Caposele | P | 5 | 6 |
| Cagliari | Santadi | P | 3 | 1 |
| Id. | Sedilo | P | — | 4 |
| Catanzaro | Simeri e Crichi | P | — | 7 |
| Id. | Sellia | P | — | 4 |
| Matera | Matera | P | 1 | — |
| Nuoro | Sarule | P | — | 5 |
| Pesaro | Fano | P | — | 4 |
| Id. | Fermignano | P | [illegible] | [illegible] |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| *Peste aviaria* | | | | |
| L'Aquila | Campotosto | P | 1 | — |
| Id. | L'Aquila | P | 1 | — |
| Id. | Montereale | P | 2 | — |
| Id. | Sulmona | P | 1 | — |
| Lucca | Camporgiano | P | 1 | 1 |
| Pescara | Farindola | P | — | 3 |
| Id. | Pescara | P | — | 1 |
| Rovigo | Arquà Po'osino | P | 1 | — |
| | | | 7 | 5 |
| *Laringo trachelite infettiva dei polli* | | | | |
| Alessandria | Tortona | P | 2 | — |
| Ascoli Piceno | Altidona | P | 1 | — |
| Id. | Amandola | P | 7 | — |
| Id. | Appignano | P | 12 | — |
| Id. | Ascoli Piceno | P | 1 | 1 |
| Id. | Comunanza | P | 6 | 1 |
| Id. | Falerone | P | 4 | — |
| Id. | Fermo | P | 3 | — |
| Id. | Montappone | P | 1 | — |
| Id. | Montegallo | P | 3 | 3 |
| Id. | Montegiberto | P | 12 | — |
| Id. | Petritoli | P | 7 | — |
| Id. | Roccafluvione | P | — | 1 |
| Bergamo | Albino | P | 3 | — |
| Caltanissetta | Acquaviva Platani | P | — | 23 |
| Id. | Campofranco | P | 2 | 13 |
| Id. | Milocca | P | 1 | 12 |
| Id. | Mussomeli | P | 1 | 5 |
| Campobasso | Carovilli | P | 1 | 4 |
| Catania | Biancavilla | P | 1 | 1 |
| Id. | Bronte | P | 1 | — |
| Caserta | Capriati al Volturno | P | 1 | 1 |
| Pistoia | Pescia | P | 1 | 5 |
| Ravenna | Alfonsino | P | 1 | 3 |
| Id. | Cervia | P | 1 | 1 |
| Reggio Emilia | Rolo | P | 2 | — |
| Id. | Campagnola | P | 1 | 1 |
| Salerno | Battipaglia | P | 1 | 1 |
| Id. | Castelnuovo Cilento | P | 1 | 1 |
| Id. | Salerno | P | 1 | 1 |
| Id. | Omignano | P | 2 | — |
| Id. | Salerno | P | 2 | — |
| Id. | Ratino | P | 1 | 2 |
| Torino | Moncalieri | P | 1 | — |
| | | | 73 | 80 |

**RIEPILOGO**
**dal 16 al 28 febbraio 1946 - N. 4**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Padova | Loreggia | E | 1 | — | |
| Id. | S. Giorgio delle Pertiche | E | 3 | — | |
| Id. | S. Martino di Lupari | E | — | 1 | |
| Id. | Santa Giustina in Colle | E | 3 | — | |
| Id. | Villa del Conte | E | 2 | — | |
| Trento | Calliano | E | — | 1 | |
| Treviso | Castelfranco Veneto | E | — | 1 | |
| Udine | S. Vito al Tagliamento | E | 1 | — | |
| Id. | Sesto al Reghena | E | 1 | — | |
| Id. | Morsano al Tagliamento | E | — | 1 | |
| Venezia | Chioggia | E | 2 | — | |
| | | | 99 | 4 | |

*Setticemia emorragica*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Campobasso | Vinchiaturo | Cap | — | 4 |
| Latina | Cisterna | O | — | 1 |
| Sassari | Chiaramonti | B | 1 | — |
| | | | 1 | 5 |

*Paralisi ovina*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Brindisi | Brindisi | O | 1 | — |
| Id. | Cellino San Marco | O | 1 | — |
| Id. | S. Pancrazio Salentino | O | 1 | — |
| Id. | S. Pietro Vernotico | O | 2 | — |
| Taranto | Crispiano | O | 1 | — |
| Id. | Taranto | O | 4 | — |
| | | | 10 | — |

*Influenza del cavallo*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Venezia | Cavarzere | E | 1 | 1 |
| Verona | Casaleone | E | — | 1 |
| Vicenza | Camisano Vicentino | E | — | 1 |
| Id. | Noventa Vicentina | E | — | 1 |
| Id. | Polana Maggiore | E | — | 1 |
| | | | 1 | 5 |

*Colera dei polli*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Avellino | Capossela | P | 5 | 6 |
| Cagliari | Santadi | P | 3 | 1 |
| Id. | Sodilo | P | — | 4 |
| Caranzaro | Simeri e Crichi | P | — | 7 |
| Id. | Sellia | P | — | 4 |
| Matera | Matera | P | 1 | — |
| Nuoro | Sarule | P | — | 5 |
| Pesaro | Fano | P | — | 4 |
| Id. | Fermignano | P | — | 3 |
| Id. | Mondavio | P | — | 4 |
| Id. | Orciano | P | — | 3 |
| Id. | San Costanzo | P | — | 4 |
| Pistoia | Pescia | P | — | 6 |
| Id. | S. Marcello | P | — | 10 |
| Reggio Calabria | Canini | P | 1 | 2 |
| Id. | Placanica | P | 2 | 1 |
| Id. | Riace | P | 1 | 2 |
| Id. | Stignano | P | 2 | — |
| Reggio Emilia | Rolo | P | 2 | 1 |
| | | | 17 | 68 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| L'Aquila | Campotosto | P | 1 | — |
| Id. | L'Aquila | P | 1 | — |
| Id. | Montereale | P | 2 | — |
| Id. | Sulmona | P | 1 | — |
| Lucca | Camporgiano | P | 1 | 1 |
| Pescara | Farindola | P | — | 3 |
| Id. | Pescara | P | — | 1 |
| Rovigo | Arquà Polesino | P | 1 | — |
| | | | 7 | 5 |

*Laringo tracheite infettiva dei polli*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Alessandria | Torrona | P | 2 | — |
| Ascoli Piceno | Altidona | P | 1 | — |
| Id. | Amandola | P | 7 | — |
| Id. | Appignano | P | 12 | — |
| Id. | Ascoli Piceno | P | — | 1 |
| Id. | Comunanza | P | 6 | 1 |
| Id. | Falerone | P | 4 | — |
| Id. | Fermo | P | 3 | — |
| Id. | Montappone | P | 1 | — |
| Id. | Montegallo | P | 3 | 3 |
| Id. | Montegiberto | P | 12 | — |
| Id. | Petritoli | P | 7 | — |
| Id. | Roccafluvione | P | — | 1 |
| Bergamo | Albino | P | 3 | — |
| Caltanissetta | Acquaviva Platani | P | — | 23 |
| Id. | Campofranco | P | 2 | 13 |
| Id. | Milocca | P | — | 12 |
| Id. | Mussomeli | P | — | 5 |
| Campobasso | Carovilli | P | — | 4 |
| Catania | Bronte | P | — | 1 |
| Id. | Caprianì al Volturno | P | 1 | — |
| Caserta | Pescia | P | — | 1 |
| Pistoia | Alfonsino | P | — | 5 |
| Ravenna | Cervia | P | — | 3 |
| Id. | Rolo | P | — | 1 |
| Reggio Emilia | Campagnola | P | 2 | — |
| Id. | Battipaglia | P | — | 1 |
| Salerno | Castelnuovo Cilento | P | 1 | 1 |
| Id. | Salerno | P | — | 1 |
| Id. | Omignano | P | 1 | — |
| Id. | Salerno | P | 2 | — |
| Id. | Rutino | P | — | 2 |
| Torino | Moncalieri | P | 1 | — |
| | | | 73 | 80 |

**RIEPILOGO**
**dal 16 al 28 febbraio 1946 - N. 4**

| Numero d'ordine | MALATTIE | Numero delle provincie | Numero dei comuni | Numero delle località |
|---|---|---|---|---|
| | | Contagi di malattia | | |
| 1 | Carbonchio ematico..... | 20 | 34 | 36 |
| 2 | Carbonchio sintomatico ..... | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Afta epizootica..... | 57 | 721 | 2023 |

0592
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

| Num. d'ordine | MALATTIE | Numero delle provincie | Numero dei comuni | Numero delle località |
|---|---|---|---|---|
| | | Con casi di malattia | | |
| 4 | Mal rossino dei suini | 21 | 41 | 71 |
| 5 | Peste e setticemia dei suini | 36 | 86 | 251 |
| 6 | Morva | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Farcino criptococcico | 24 | 57 | 138 |
| 8 | Rabbia | 11 | 22 | 28 |
| 9 | Rogna | 21 | 91 | 350 |
| 10 | Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Aborto epizootico | 10 | 12 | 17 |
| 12 | Tubercolosi | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Morbo coitale maligno | 7 | 31 | 103 |
| 14 | Setticemia emorragica | 3 | 3 | 6 |
| 15 | Vaiuolo ovino | 2 | 6 | 10 |
| 16 | Influenza del cavallo | 3 | 5 | 6 |
| 17 | Colera dei polli | 9 | 19 | 85 |
| 18 | Peste aviaria | 4 | 8 | 12 |
| 19 | Laringo tracheite infettiva dei polli | 12 | 34 | 153 |

B. bovina; Buf. bufalina; O. ovina; Cap. caprina; S. suina; E. equina; P. pollame; Can. canina; Fel. felina.

(1362)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª pubblicazione)

Elenco n. 88.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 68 — Data: 19 aprile 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Palermo — Intestazione: Lehn Enrico fu Federico — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 — Data: 6 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Terni — Intestazione: Fiorati Luigi fu Innocenzo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2716 — Data: 20 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Ravenna — Intestazione: Babini Secondo fu Adamo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2651 — Data: 8 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Siracusa — Intestazione: Biancato Giuseppe fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 15 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Firenze — Intestazione: Lonfilia di Ulisse — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 291 Mod. A — Data: 21 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Cuneo — Intestazione: Morandi Umberto Giosia fu Giulio Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 111 — Data: 31 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Catania — Intestazione: La Rocca Calcedonio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) nominativi 1 — Rendita: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3875 — Data 29 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Scalese Giulia e Maria fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50%, nominativi 1 — Capitale: L. 17.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 879 — Data: 21 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Goggia Luigi fu Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50%, nominativi 1 — Capitale: L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 120 — Data: 26 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Bergamasco Francesco fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 2 — Rendita: L. 270.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 256 — Data: 18 giugno 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siena — Intestazione: Celesti Carlo — Titoli del Debito pubblico: P. N. 5%, nominativi 1 — Capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 97 — Data: 13 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Bezzi Mario fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 2 — Rendita: L. 3520.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Farcino criptococcico ..... | 24 | 57 | 138 |
| 8 | Rabbia ..... | 11 | 22 | 28 |
| 9 | Rogna ..... | 21 | 91 | 350 |
| 10 | Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre | 2 | 2 | 2 |
| 11 | Aborto epizootico ..... | 10 | 12 | 17 |
| 12 | Tubercolosi ..... | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Influenza del cavallo ..... | 3 | 5 | 6 |
| 17 | Colera dei polli ..... | 9 | 19 | 85 |
| 18 | Peste aviaria ..... | 4 | 8 | 12 |
| 19 | Laringo tracheite infettiva dei polli | 12 | 34 | 153 |

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina, Fel, felina.

(1362)

---

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 88.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 68 — Data: 19 aprile 1943. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Palermo — Intestazione: Lelia Enrico fu Federico — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 — Data: 6 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Terni — Intestazione: Fiorini Luigi fu Innocenzo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 680.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2716 — Data: 26 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Ravenna — Intestazione: Babini Secondo fu Adamo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2551 — Data: 8 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Siracusa — Intestazione: Bianchi Giuseppe fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 15 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Firenze — Intestazione: Lanfranchi Ulisse — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 500 Mod. A — Data: 25 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Catania — Intestazione: Salomone Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Capitale: L. 5200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 — Data: 25 gennaio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Palermo — Intestazione: Cipolla Giuseppina fu Mariano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 157,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 627 — Data: 4 maggio 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Salerno — Intestazione: Baglivo Carmela di Paolo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) nominativi 1 — Rendita: L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 — Data: 27 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Cuneo — Intestazione: Morandi Umberto Giosia fu Giulio Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 150.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 111 — Data: 31 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Catania — Intestazione: La Rocca Calcedonio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) nominativi 1 — Rendita: L. 280.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2875 — Data 29 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Scalese Giulia e Maria fu Andrea — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50%, nominativi 1 — Capitale: L. 17.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 879 — Data: 23 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Goggia Luigi fu Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50%, nominativi 1 — Capitale: L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 190 — Data: 26 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Bergamasco Francesco fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 2 — Rendita: L. 270.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 236 — Data: 18 giugno 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siena — Intestazione: Colesi Carlo — Titoli del Debito pubblico: P. N. 5%, nominativi 1 — Capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 97 — Data: 13 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Bezzi Mario fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 2 — Rendita: L. 3320.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25382 — Data: 16 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Napoli — Intestazione: D'Ambrosio Gioacchino fu Amodio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 127 — Data: 6 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Ravenna — Intestazione: Bellenghi Vincenzo fu Fabio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 2 — Capitale: L. 560.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 619 — Data: 30 luglio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Paolicelli Donato di Carlo Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 1 — Rendita: L. 130.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0594

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 709 — Data: 25 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Mariolini Epimenio ed altri — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 1 — Rendita: L. 1115.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 141 — Data: 10 novembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Avellino — Intestazione: Bocco Salvatore fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: P. N. 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 giugno 1946

*Il direttore generale:* CONTI

(1937)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 10 luglio 1946 - N. 151**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,40 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 99,800 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8595 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,51 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,839 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 94,575 |
| Id. 3,50 % 1902 | 87,35 |
| Id. 3 % lordo | 74,60 |
| Id. 5 % 1935 | 97,625 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 82,30 |
| Id. 5 % 1936 | 96,60 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,325 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,475 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,275 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,225 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,25 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,275 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,125 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,50 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,725 |

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di S. Severo (Foggia) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945.**

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di San Severo (provincia di Foggia), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 650.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1996)

**Autorizzazione al comune di Argenta (Ferrara) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945.**

Con decreto interministeriale in data 11 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Argenta (provincia di Ferrara), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.000.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1997)

**Autorizzazione al comune di Comacchio (Ferrara) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945.**

Con decreto interministeriale in data 18 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Comacchio (provincia di Ferrara), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 600.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1998)

**Autorizzazione al comune di Riesi (Caltanissetta) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945.**

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Riesi (provincia di Caltanissetta), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 800.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1999)

**Autorizzazione al comune di Lanciano (Chieti) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945.**

Con decreto interministeriale in data 4 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Lanciano (provincia di Chieti), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.280.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2000)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785028

Declassified

0596

in 2ª e 3ª lista del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 giugno 1946

*Il direttore generale:* CASTI

(1937)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

## Media dei cambi e dei titoli del 10 luglio 1946 - N. 151

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,657 |
| Canadà | 90,909 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8595 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,839 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 94,375 |
| Id. 3,50 % 1902 | 87,35 |
| Id. 3 % lordo | 74,60 |
| Id. 5 % 1935 | 97,625 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 82,30 |
| Id. 5 % 1936 | 96,60 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,325 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,475 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,275 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,225 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,35 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,275 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,125 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,50 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,725 |

(1995)

**Autorizzazione al comune di Argenta (Ferrara) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945.**

Con decreto interministeriale in data 11 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Argenta (provincia di Ferrara), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.000.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1997)

**Autorizzazione al comune di Comacchio (Ferrara) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945.**

Con decreto interministeriale in data 18 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Comacchio (provincia di Ferrara), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 900.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1998)

**Autorizzazione al comune di Riesi (Caltanissetta) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945.**

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Riesi (provincia di Caltanissetta), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 800.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1999)

**Autorizzazione al comune di Lanciano (Chieti) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945.**

Con decreto interministeriale in data 4 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Lanciano (provincia di Chieti), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.850.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(2000)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 154

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Venerdì, 12 luglio 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento anno L. 900 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 26 giugno 1946, n. 18.
**Proroga dell'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 89, che dispone l'aumento delle indennità di testimonianza in materia civile e penale.** Pag. 1682

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 19.
**Nuove norme per la concessione dei compensi per il lavoro straordinario e del premio di presenza ai dipendenti statali** . . . . . Pag. 1682

*Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1945*

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 582.
**Norme sui professionisti forensi rimpatriati dalla Tunisia.** Pag. 1685

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1946.
**Convalida dei licenziamenti di alcuni impiegati dell'Associazione nazionale bieticultori deliberati sotto il governo della sedicente repubblica sociale italiana** . . Pag. 1687

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1946.
**Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo «Mostra delle conserve alimentari», con sede in Parma** . . . . . Pag. 1687

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.
**Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di Bologna** . . . . . Pag. 1688

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.
**Nomina del liquidatore della Cassa rurale e artigiana di S. Agata d'Esaro (Cosenza)** . . . . . Pag. 1688

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
**Apertura di una dipendenza in Cutrofiano della Banca F.lli Vallone di Galatina (Lecce)** . . . . . Pag. 1688

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0597

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 26 giugno 1946, n. 18.

**Proroga dell'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 89, che dispone l'aumento delle indennità di testimonianza in materia civile e penale.** Pag. 1682

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 19.

**Nuove norme per la concessione dei compensi per il lavoro straordinario e del premio di presenza ai dipendenti statali** . . . . . Pag. 1682

*Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1945*

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 382.

**Norme sui professionisti forensi rimpatriati dalla Tunisia.** Pag. 1685

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 16 maggio 1946, n. 383.

**Norme per lo svolgimento dei concorsi nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato** . . . . . Pag. 1686

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 384.

**Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria** . Pag. 1690

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1946.

**Cessazione dalla carica del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima «La Tribuna», con sede in Roma** . . . . . Pag. 1697

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1946.

**Convalida dei licenziamenti di alcuni impiegati dell'Associazione nazionale bieticultori deliberati sotto il governo della sedicente repubblica sociale italiana** . . Pag. 1697

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1946.

**Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo «Mostra delle conserve alimentari», con sede in Parma** . . . . . Pag. 1697

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di Bologna** . . . . . Pag. 1698

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Nomina del liquidatore della Cassa rurale e artigiana di S. Agata d'Esaro (Cosenza)** . . . . . Pag. 1698

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Apertura di una dipendenza in Cutrofiano della Banca F.lli Vallone di Galatina (Lecce)** . . . . . Pag. 1698

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

**Apertura di una agenzia di città in zona «Oltretorrente» della Cassa di risparmio di Parma** . . . . . Pag. 1699

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1946.

**Costituzione del Comitato amministratore del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia con sede in Roma** . . . . . Pag. 1699

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 1946.

**Costituzione dei ruoli organici del Consiglio nazionale delle ricerche** . . . . . Pag. 1699

9429

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950581

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero della pubblica istruzione:** Diffide per smarrimento di diplomi di laurea . . . . . Pag. 1682
**Ministero degli affari esteri:** Concessione di exequatur. Pag. 1682
**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:** Approvazione delle modifiche apportate allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Bedone Inferiore di Monzambano, con sede in Mantova . . . . . Pag. 1682
**Ministero del tesoro:**
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1683
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1683
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1684
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1686

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 26 giugno 1946, n. 18.

**Proroga dell'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 89, che dispone l'aumento delle indennità di testimonianza in materia civile e penale.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 89;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 89, continuano ad avere effetto fino al 1° luglio 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per le provincie che a tale data risultino già restituite all'Amministrazione italiana.

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo od, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 19.

**Nuove norme per la concessione dei compensi per il lavoro straordinario e del premio di presenza ai dipendenti statali.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti;

Previo concerto con il Ministro per il tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I compensi per lavoro straordinario agli impiegati di ruolo e non di ruolo, compresi i subalterni, dipendenti dalle Amministrazioni statali, incluse quelle con ordinamento autonomo, attualmente previsti, sotto la denominazione di premi di operosità e di rendimento, dall'art. 1 del regio decreto 17 febbraio 1921, n. 182, e da altre analoghe disposizioni, sono conferiti in rapporto alle speciali caratteristiche del lavoro eseguito ed all'opera straordinaria effettivamente prestata oltre il normale orario giornaliero d'ufficio o di servizio, con le limitazioni ed alle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Ai fini del comma precedente è considerato alla stessa stregua del personale impiegatizio quello militare ufficiali e sottufficiali delle Forze armate nonchè ufficiali sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e degli altri Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato che sia tenuto all'osservanza di orario di ufficio corrispondente a quello vigente per il personale civile.

E' vietata qualsiasi concessione dei compensi suddetti al personale che non abbia effettivamente reso prestazioni eccedenti gli obblighi normali di orario e di servizio inerenti al grado ed al posto ricoperto.

L'espletamento di lavoro straordinario retribuito non può essere autorizzato se non nei casi di esigenze di servizio riconosciute inderogabili, con motivato decreto del Ministro competente, esclusa qualsiasi delegazione, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio.

Art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 956691

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 26 giugno 1946, n. 18.

**Proroga dell'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 89, che dispone l'aumento delle indennità di testimonianza in materia civile e penale.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 89;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 89, continuano ad avere effetto fino al 1° luglio 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per le provincie che a tale data risultino già restituite all'Amministrazione italiana.

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo od, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1946

DE GASPERI

TOGLIATTI — CORBINO

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 13.* — FRASCA

Previo concerto con il Ministro per il tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I compensi per lavoro straordinario agli impiegati di ruolo e non di ruolo, compresi i subalterni, dipendenti dalle Amministrazioni statali, incluse quelle con ordinamento autonomo, attualmente previsti, sotto la denominazione di premi di operosità e di rendimento, dall'art. 1 del regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182, e da altre analoghe disposizioni, sono conferiti in rapporto alle speciali caratteristiche del lavoro eseguito ed all'opera straordinaria effettivamente prestata oltre il normale orario giornaliero d'ufficio e di servizio, con le limitazioni ed alle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Ai fini del comma precedente è considerato alla stessa stregua del personale impiegatizio quello militare (ufficiali e sottufficiali delle Forze armate nonchè ufficiali sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e degli altri corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato) che sia tenuto all'osservanza di orario di ufficio corrispondente a quello vigente per il personale civile.

E' vietata qualsiasi concessione dei compensi suddetti al personale che non abbia effettivamente reso prestazioni eccedenti gli obblighi normali di orario e di servizio inerenti al grado ed al posto ricoperto.

L'espletamento di lavoro straordinario retribuito non può essere autorizzato se non nei casi di esigenze di servizio riconosciute inderogabili, con motivato decreto del Ministro competente, esclusa qualsiasi delegazione, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio.

Art. 2.

I compensi da corrispondere ai sensi del precedente articolo non possono mensilmente superare, per ciascun impiegato, la somma risultante dal computo di 60 ore di lavoro straordinario e sono stabiliti nell'importo orario corrispondente all'ammontare di un settimo delle competenze ragguagliate a giornata. Tale importo è aumentato di un decimo.

Per il personale subalterno il compenso mensile massimo è computato in base a 75 ore di lavoro straordinario, retribuito come sopra; peraltro il coefficiente fisso di cui al primo comma è ridotto ad un ottavo delle competenze ragguagliate a giornata pure aumentato di un decimo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 960001

Solo in caso di accertate maggiori esigenze di servizio possono venire autorizzate eccezionalmente e per brevi periodi di tempo — d'intesa col Ministro per il tesoro — prestazioni straordinarie eccedenti il numero massimo mensile di 60 ore e di 75 ore, previsto dal 1° e 2° comma del presente articolo.

Per i subalterni in servizio presso i Gabinetti e le Segreterie dei Ministri e le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, il numero massimo delle ore retribuibili è aumentato di un terzo.

Le competenze da considerare ai fini del primo comma del presente articolo sono:

*a*) lo stipendio medio lordo o la retribuzione media lorda, relativi al grado rivestito, con esclusione di tutte le altre competenze, nonchè degli assegni personali ed accessori di qualsiasi natura, ancorchè ragguagliati allo stipendio ed utili ai fini di pensione;

*b*) i tre quarti dell'indennità di carovita di lire 5000 lorde, prevista dal primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, esclusi, in ogni caso, le quote complementari per le persone di famiglia a carico nonchè gli aumenti o riduzioni previsti dalle altre disposizioni del decreto stesso.

L'importo orario previsto dal primo e secondo comma costituisce un limite massimo, dovendosi graduare la misura unitaria dei compensi, con riduzioni che possono giungere fino alla metà, in relazione all'effettivo rendimento qualitativo e quantitativo, con rigorosa valutazione delle prestazioni compiute dai singoli dipendenti.

Le prestazioni in orario straordinario che richiedono semplice presenza, sono retribuite con compensi orari non superiori ai due terzi del limite massimo.

I compensi per lavoro a cottimo, reso oltre l'orario normale d'ufficio, comunque o da qualsiasi norma previsti, non potranno, in alcun caso, superare l'importo massimo mensile risultante dall'applicazione dei precedenti comma.

I compensi da attribuire ai funzionari dei gradi superiori al 7° che prestino servizio nelle condizioni di cui all'art. 1 possono eccezionalmente essere stabiliti, con deliberazione dei singoli Ministri di concerto con quello per il tesoro, in relazione all'attività ed al rendimento, in misura forfetaria mensile ragguagliata ad un importo non superiore a quello risultante dal computo di 60 ore retribuite con le modalità previste dal primo comma del presente articolo, tenendo altresì conto del disposto del successivo art. 3.

Le disposizioni del presente articolo non riguardano il personale insegnante di ogni ordine e grado, le cui retribuzioni per prestazioni oltre gli obblighi normali d'orario saranno regolate, ove occorra, da speciali disposizioni.

Art. 4.

I compensi per lavoro straordinario sono corrisposti a periodi non inferiori al mese.

In ciascun mese, o periodo superiore, la spesa massima, per il personale dei gradi inferiori al sesto, non potrà eccedere in somma corrispondente all'importo dei compensi che spetterebbero alla metà del numero complessivo dei dipendenti di ruolo dei detti gradi e di quelli non di ruolo in servizio, tenuto conto del numero massimo di ore di cui al precedente art. 2. Eccezionalmente, per inderogabili esigenze di servizio, previo assenso del Ministro per il tesoro, tale aliquota può essere temporaneamente elevata fino a due terzi.

Agli effetti dell'applicazione del precedente comma, il personale addetto alle Amministrazioni centrali è considerato separatamente secondo le direzioni generali o ripartizioni amministrative analoghe cui appartiene; quello addetto ai servizi provinciali distintamente per ciascun servizio.

Entro i limiti di cui al secondo comma deve, altresì, essere compreso il personale chiamato eventualmente a prestare opera straordinaria, che appartenga ad altra Amministrazione o ad altra Direzione generale della stessa Amministrazione.

Art. 5.

Il pagamento dei compensi per lavoro straordinario previsti dal precedente art. 2 può essere disposto esclusivamente con imputazione ai capitoli per essi appositamente istituiti in bilancio.

Su tale stanziamento non potranno essere imputati altri compensi o premi speciali, nè altre spese a qualsiasi diverso titolo.

I predetti compensi, salva la facoltà di optare per il trattamento più favorevole, non sono cumulabili:

*a*) con competenze accessorie comunque stabilite in relazione a prestazione d'orario;

*b*) con premi per lavori a cottimo;

*c*) con premi per lavoro serale, notturno e festivo;

*d*) con premi di interessamento e di maggior produzione.

Art. 6.

In casi assolutamente eccezionali ed in relazione a particolari esigenze di servizio, possono essere conferiti compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti coi precedenti articoli.

Per la concessione di detti compensi, che sarà disposta dai singoli Ministri e con imputazione su apposito capitolo di bilancio distinto da quello di cui all'art. 5, non potrà superarsi, per ogni trimestre, un quarto dei fondi a tale fine messi a disposizione di ogni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788621

tutte le altre competenze, nonchè degli assegni personali ed accessori di qualsiasi natura, ancorchè ragguagliati allo stipendio ed utili ai fini di pensione;

*b)* i tre quinti dell'indennità di carovita di lire 5000 lorde, prevista dal primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, esclusi, in ogni caso, le quote complementari per le persone di famiglia a carico nonchè gli aumenti o riduzioni previsti dalle altre disposizioni del decreto stesso.

L'importo orario previsto dal primo e secondo comma costituisce un limite massimo, dovendosi graduare la misura unitaria dei compensi, con riduzioni che possono giungere fino alla metà, in relazione all'effettivo rendimento qualitativo e quantitativo, con rigorosa valutazione delle prestazioni compiute dai singoli dipendenti.

Le prestazioni in orario straordinario che richiedano semplice presenza, sono retribuite con compensi orari non superiori ai due terzi del limite massimo.

I compensi per lavoro a cottimo, reso oltre l'orario normale d'ufficio, comunque e da quals asi norma previsti, non potranno, in nessun caso, superare l'importo massimo mensile risultante dall'applicazione dei precedenti comma.

I compensi da attribuire ai funzionari dei gradi superiori al 7° che prestino servizio nelle condizioni di cui all'art. 1 possono eccezionalmente essere stabiliti, con deliberazione dei singoli Ministri di concerto con quello per il tesoro, in relazione all'attività ed al rendimento, in misura forfetaria mensile ragguagliata ad un importo non superiore a quello risultante dal computo di 60 ore retribuite con le modalità previste dal primo comma del presente articolo, tenendo altresì conto del disposto del successivo art. 3.

Le disposizioni del presente articolo non riguardano il personale insegnante di ogni ordine e grado, le cui retribuzioni per prestazioni oltre gli obblighi normali d'orario saranno regolate, ove occorra, da speciali disposizioni.

Art. 3.

Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno (dalle ore ventidue della sera alle ore cinque del giorno successivo) e nei giorni festivi, sempre che non si tratti di lavoro compensativo, la maggiorazione di un decimo di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 2 è elevata a due decimi del compenso orario base.

Per il personale avente sede di servizio nelle città con popolazione superiore a trecentomila abitanti la maggiorazione prefetta è stabilita in due decimi per il lavoro straordinario feriale diurno ed in tre decimi per quello prestato in ore notturne o nei giorni festivi.

Agli effetti dell'applicazione del precedente comma, il personale addetto alle Amministrazioni centrali è considerato separatamente secondo le direzioni generali o ripartizioni amministrative analoghe cui appartiene; quello addetto ai servizi provinciali distintamente per ciascun servizio.

Entro i limiti di cui al secondo comma deve, altresì, essere compreso il personale chiamato eventualmente a prestare opera straordinaria, che appartenga ad altra Amministrazione o ad altra Direzione generale della stessa Amministrazione.

Art. 5.

Il pagamento dei compensi per lavoro straordinario previsti dal precedente art. 2 può essere disposto esclusivamente con imputazione ai capitoli per essi appositamente istituiti in bilancio.

Su tale stanziamento non potranno essere imputati altri compensi o premi speciali, nè altre spese a qualsiasi diverso titolo.

I predetti compensi, salva la facoltà di optare per il trattamento più favorevole, non sono cumulabili:

*a)* con competenze accessorie comunque stabilite in relazione a protrazione d'orario;

*b)* con premi per lavori a cottimo;

*c)* con premi per lavoro serale, notturno e festivo;

*d)* con premi di interessamento e di maggior produzione.

Art. 6.

In casi assolutamente eccezionali ed in relazione a particolari esigenze di servizio, possono essere corrisposti compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti coi precedenti articoli.

Per la concessione di detti compensi, che sarà disposta dai singoli Ministri e con imputazione su apposito capitolo di bilancio distinto da quello di cui all'art. 5, non potrà superarsi, per ogni trimestre, un quarto dei fondi a tale fine messi a disposizione di ogni Amministrazione all'inizio di ciascun esercizio finanziario.

I compensi speciali di cui al primo comma del presente articolo non possono essere erogati con carattere di generalità e di periodicità, dovendo essere limitati ai dipendenti veramente meritevoli, in rapporto ad eccezionali prestazioni effettivamente rese non solo oltre l'orario o le mansioni normali, ma altresì in eccedenza all'attività di lavoro da retribuire con i compensi di cui agli articoli precedenti.

Le norme di attuazione saranno emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

0602
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 7.

I mandati di pagamento dei compensi previsti dagli articoli 2 e 6 del presente decreto, per il personale avente grado non superiore al quinto, devono essere corredati da attestazioni giustificative rilasciate dal capo dell'ufficio, ai sensi delle disposizioni degli articoli precedenti, il quale, inoltre, sotto la sua personale responsabilità, deve esplicitamente dichiarare che il personale premiando, ancorchè retribuito con compenso forfettizzato, ha effettivamente prestato opera straordinaria eccedente l'orario normale giornaliero per un numero di ore non inferiore a quelle proposte per il compenso.

Art. 8.

E' concesso agli impiegati di ruolo e non di ruolo ed ai subalterni meritevoli dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, un premio giornaliero di presenza ragguagliato ad una aliquota corrispondente allo stipendio medio mensile lordo, ed alla retribuzione media mensile lorda, relativi al grado rivestito, diviso per il coefficiente fisso di 280. In nessun caso l'importo di detto premio potrà essere inferiore a L. 16 lorde giornaliere.

Dal computo sono escluse tutte le altre competenze, gli assegni personali ed accessori di qualsiasi natura, ancorchè ragguagliati allo stipendio ed utili ai fini di pensione, ed è altresì esclusa la indennità di carovita.

Il premio è concesso al personale che abbia dato prova di diligenza e di attaccamento al dovere, per le sole giornate di effettiva presenza in servizio con completo adempimento del normale orario di servizio ed esclusi in ogni caso le assenze da qualsiasi motivo determinate anche se per festività, congedo, malattia ed altre cause comunque giustificate.

Non spetta, neppure, nei giorni festivi e di congedo, in cui la presenza in servizio abbia luogo esclusivamente per il compimento di lavoro straordinario retribuito.

Detto premio è soggetto all'imposta di ricchezza mobile ed alle altre imposte erariali, anche in deroga a particolari norme legislative di esenzione, salve le disposizioni dell'art. 20 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 284.

Art. 9.

Le disposizioni previste dal precedente art. 8 sono applicabili anche agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate ed agli ufficiali e sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi militarmente

Con separati provvedimenti, da adottarsi di concerto col Ministro per il tesoro, sarà disciplinato, in quanto occorra, il trattamento da praticare:

1° - al personale, insegnante e non insegnante, di ruolo o non di ruolo, delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, salvo quanto previsto nel 1° comma del presente articolo;

2° - al personale aggregato delle carceri;

3° - al personale della magistratura giudiziaria.

Art. 10.

L'importo del premio giornaliero di presenza, salva la facoltà di optare per il trattamento più favorevole, è ridotto di un terzo per il personale che fruisca della razione viveri in natura.

Art. 11.

Il pagamento del premio giornaliero di presenza, di cui ai precedenti articoli, farà carico ai capitoli per esso appositamente istituiti in bilancio.

Detto premio va liquidato a periodi non inferiori a mese, in base ad attestazione dei capi di ufficio circa il numero di giornate di effettiva presenza in servizio da parte di ciascun dipendente, a norma del precedente art. 9.

Al pagamento può provvedersi con ordini di accreditamento da emettersi anche in eccedenza alle limitazioni di importo previste da norme generali e speciali.

Art. 12.

L'importo orario dei compensi per lavoro straordinario e quello del premio giornaliero di presenza va arrotondato, per eccesso, a lira intera.

Art. 13.

Salve le concessioni dei gettoni o medaglie di presenza o di altri speciali emolumenti previsti specificatamente da apposite disposizioni, emanate di concerto col Ministro per il tesoro, non può essere conferito al personale delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, alcun compenso, in relazione a prestazioni rese alle Amministrazioni medesime per qualsiasi incarico, ed a qualsiasi titolo, all'infuori dei compensi per lavoro straordinario, del premio giornaliero di presenza nei modi e limiti contemplati dal presente decreto e dei compensi speciali previsti dall'art. 6.

E' fatto altresì divieto di corrispondere compensi della specie con imputazione a speciali fondi o a contabilità speciali o comunque a capitoli che non abbiano la specifica ed esclusiva destinazione prevista dal pre-

0603
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

compenso.

Art. 8.

E' concesso agli impiegati di ruolo e non di ruolo ed ai salariati meritevoli dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, un premio giornaliero di presenza ragguagliato ad una aliquota corrispondente allo stipendio medio mensile lordo, od alla retribuzione media mensile lorda, effettivi al grado rivestito, diviso per il coefficiente fisso di 300. In nessun caso l'importo di detto premio potrà essere inferiore a L. 16 lorde giornaliere.

Dal computo sono escluse tutte le altre competenze, gli assegni personali ed accessori di qualsiasi natura, ancorchè ragguagliati allo stipendio ed utili ai fini di pensione, ed è altresì esclusa la indennità di carovita.

Il premio è concesso al personale che abbia dato prova di diligenza e di attaccamento al dovere, per le sole giornate di effettiva presenza in servizio con completo adempimento del normale orario di servizio ed esclusse in ogni caso le assenze da qualsiasi motivo determinate anche se per festività, congedo, malattia ed altre cause comunque giustificate.

Non spetta, neppure, nei giorni festivi e di congedo, in cui la presenza in servizio abbia luogo esclusivamente per il compimento di lavoro straordinario retribuito.

Detto premio è soggetto all'imposta di ricchezza mobile ed alle altre imposte erariali, anche in deroga a particolari norme legislative di esenzione, salve le disposizioni dell'art. 30 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.

Art. 9.

Le disposizioni previste dal precedente art. 8 sono applicabili anche agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate ed agli ufficiali e sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, nonchè agli insegnanti elementari di ruolo.

Dette disposizioni non sono applicabili:

*a*) al personale nei cui confronti non sussista un vero e proprio rapporto d'impiego con l'Amministrazione, il quale comporti prestazione d'opera a carattere continuativo;

*b*) al personale retribuito ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni e ai dipendenti di detto personale;

*c*) ai militari di bassa forza non contemplati dal precedente comma del presente articolo, ancorchè raffermati o vincolati a ferme speciali.

è ridotto di un terzo per il personale ... razione viveri in natura.

Art. 11.

Il pagamento del premio giornaliero di presenza, di cui ai precedenti articoli, fara carico ai capitoli per esso appositamente istituiti in bilancio.

Detto premio va liquidato a periodi non inferiori a mese, in base ad attestazione dei capi di ufficio circa il numero di giornate di effettiva presenza in servizio da parte di ciascun dipendente, a norma del precedente art. 9.

Al pagamento può provvedersi con ordini di accreditamento da emettersi anche in eccedenza alle limitazioni di importo previste da norme generali e speciali.

Art. 12.

L'importo orario dei compensi per lavoro straordinario e quello del premio giornaliero di presenza va arrotondato, per eccesso, a lira intera.

Art. 13.

Salve le concessioni dei gettoni o medaglie di presenza o di altri speciali emolumenti previsti specificatamente da apposite disposizioni, emanate di concerto col Ministro per il tesoro, non può essere conferito al personale delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, alcun compenso, in relazione a prestazioni rese alle Amministrazioni medesime per qualsiasi incarico, ed a qualsiasi titolo, all'infuori dei compensi per lavoro straordinario, del premio giornaliero di presenza nei modi e limiti contemplati dal presente decreto e dei compensi speciali previsti dall'art. 6.

E' fatto altresì divieto di corrispondere compensi della specie con imputazione a speciali fondi o a contabilità speciali o comunque a capitoli che non abbiano la specifica ed esclusiva destinazione prevista dai precedenti articoli 5, 6 e 8.

Art. 14.

Sono abrogate le norme relative ai premi di operosità e di rendimento, quelle relative ai compensi per lavoro straordinario, contrarie al presente decreto, nonchè tutte le disposizioni, comunque impartite al riguardo dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, contrastanti col decreto stesso, salva la concessione al personale della magistratura giudiziaria dei compensi speciali chiamati

0604

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788128

commemente « indennità di toga » nelle misure attualmente godute quali risultano dall'annessa tabella.

Sono soppressi gli stanziamenti relativi a premi di operosità normali o speciali, salvo regolazione degli impegni per prestazioni rese anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale ferroviario pel quale vigono norme particolari, nè al personale comunque in servizio all'estero, nè a quello salariato per il quale si applicano le disposizioni speciali di cui al testo unico approvato con regio decreto 21 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni, comprendendo però nel computo dei compensi orari per il lavoro straordinario spettanti a detto personale salariato anche l'indennità di carovita, secondo le modalità indicate alla lettera *b)* del comma quinto del precedente art. 2.

Con provvedimento a parte — da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro — sarà disciplinato il trattamento relativo ai compensi per il lavoro straordinario spettanti al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° giugno 1946 per quanto riguarda i compensi per lavoro straordinario e dal 1 aprile 1946 per quanto riguarda il premio giornaliero di presenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 18.* — ESPOSITO

---

**Compensi speciali annui lordi ai magistrati dell'ordine giudiziario, comunemente chiamati « indennità di toga »**

| | | |
|---|---|---|
| Grado 1° | . . . . . | L. 34.000 |
| » 2° | . . . . . | » 30.650 |
| » 3° (con funzioni di direttore generale) | | » 31.000 |
| » 3° (con funzioni direttive) | . . . . . | » 28.400 |

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 582.

**Norme sui professionisti forensi rimpatriati dalla Tunisia.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Possono essere iscritti nell'albo dei procuratori, in quello degli avvocati e nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, i cittadini italiani rimpatriati dalla Tunisia a causa di contingenze politiche straordinarie, i quali dimostrino di essere stati iscritti nell'albo degli avvocati di Tunisi e di avere esercitata la professione rispettivamente per due, per quattro e per otto anni.

Art. 2.

La domanda di iscrizione è diretta al primo presidente della Corte di appello della circoscrizione competente per territorio, ed è corredata di un'attestazione del Ministero degli affari esteri comprovante la qualità di rimpatriato dalla Tunisia, l'iscrizione nell'albo degli avvocati di Tunisi e l'esercizio della professione durante il tempo indicato dall'articolo precedente.

Art. 3.

L'esame delle domande è devoluto ad una commissione composta dal primo presidente della Corte d'appello e di due avvocati designati dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori del capoluogo del distretto. La commissione, premesse le opportune informazioni sulla condotta del richiedente, delibera con

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950821

le modalità indicate alla lettera *b)* del comma quinto del precedente art. 2.

Con provvedimento a parte — da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro — sarà disciplinato il trattamento relativo ai compensi per il lavoro straordinario spettanti al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° giugno 1916 per quanto riguarda i compensi per lavoro straordinario e dal 1 aprile 1916 per quanto riguarda il premio giornaliero di presenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 27 giugno 1916

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI — COMMISSO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *luglio* 1926
*Atti del Governo, registro n.* 1, *foglio n.* 18. — FRESA

---

**Compensi speciali annui lordi ai magistrati dell'ordine giudiziario, comunemente chiamati «indennità di toga»**

| | | |
|---|---|---|
| Grado 1° | . . . . . | L. 31.000 |
| » 2° | . . . . . | » 30.600 |
| » 3° (con funzioni di direttore generale) | | » 31.000 |
| » 3° (con funzioni direttive) | . . . . . | » 28.200 |
| » 3° (fuori ruolo) | . . . . . | » 20.400 |
| » 4° (con funzioni direttive) | . . . . . | » 20.400 |
| » 4° (in sott'ordine) | . . . . . | » 15.300 |
| » 5° (con funzioni direttive) | . . . . . | » 15.300 |
| » 5° (in sott'ordine) | . . . . . | » 11.900 |
| » 6° | . . . . . | » 8.500 |
| » 7° | . . . . . | » 6.800 |
| » 8° | . . . . . | » 5.100 |
| Uditori | . . . . . | » 3.400 |

Visto, *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Possono essere iscritti nell'albo dei procuratori, in quello degli avvocati e nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, i cittadini italiani rimpatriati dalla Tunisia a causa di contingenze politiche straordinarie, i quali dimostrino di essere stati iscritti nell'albo degli avvocati di Tunisi e di avere esercitata la professione rispettivamente per due, per quattro e per otto anni.

Art. 2.

La domanda di iscrizione è diretta al primo presidente della Corte di appello della circoscrizione competente per territorio, ed è corredata di un'attestazione del Ministero degli affari esteri comprovante la qualità di rimpatriato dalla Tunisia, l'iscrizione nell'albo degli avvocati di Tunisi e l'esercizio della professione durante il tempo indicato dall'articolo precedente.

Art. 3.

L'esame delle domande è devoluto ad una commissione composta dal primo presidente della Corte d'appello e di due avvocati designati dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori del capoluogo del distretto. La commissione, premesse le opportune informazioni sulla condotta del richiedente, delibera con provvedimento definitivo.

Art. 4.

Il provvedimento della commissione, se è favorevole al richiedente, viene comunicato al Consiglio dell'ordine al quale è affidata la tenuta dell'albo affinchè proceda all'iscrizione, previa esibizione della quietanza di pagamento della tassa per le opere di assistenza scolastica universitaria.

Il rigetto della domanda viene comunicato all'interessato.

Qualora venga richiesta l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760062

risdizioni superiori, la commissione, nei casi in cui dispone l'iscrizione nell'albo degli avvocati, trasmette la domanda ed i documenti relativi alla Corte Suprema di cassazione per il provvedimento di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 353.* — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 16 maggio 1946, n. 583.
**Norme per lo svolgimento dei concorsi nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale n. 141 del 26 marzo 1946;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 3, 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recanti norme per i concorsi relativi ai posti riservati previsti dagli articoli 1 e 2 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, si applicano integralmente anche al personale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è auto-

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 352.* — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 5[illegible]
**Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' ricostituita la sede del tribunale nei comuni di Chiavari, Mistretta, Sala Consilina e Valle della Lucania, nonchè la sede di pretura nei comuni di Cegl[illegible] Messapico e di Santa Margherita di Belice.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale da assegnare agli uffici predetti, la data di inizio della loro attività e le piante organiche del personale, saranno determinate con successivi provvedimenti da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 333.* — ERMICA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 16 maggio 1946, n. 583.
**Norme per lo svolgimento dei concorsi nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale n. 141 del 26 marzo 1946;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 3, 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per i concorsi relativi ai posti riservati previsti dagli articoli 1 e 2 del R. decreto 6 genna o 1942, n. 27, si applicano integralmente anche al personale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad aumentare da 1307, corrispondente alla metà dei posti riservati di cui all'art. 1, a 1609 il numero dei posti da mettere a concorso per le categorie di grado 10° e superiore della gerarchia ferroviaria, nonchè a bandire in favore dei reduci dalla guerra, dalla prigionia e dalla deportazione e dei partigiani combattenti altri concorsi per posti di qualifiche di prima assunzione del personale esecutivo di grado inferiore al 10°, per le quali si verifica disponibilità di posti di ruolo.

Art. 3.

Tutti i concorsi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto saranno espletati per titoli ed esami.

UMBERTO

DE GASPERI — LONGHI — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 342.* — ERMICA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 56
**Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' ricostituita la sede del tribunale nei comuni di Chiavari, Mistretta, Sala Consilina e Vallo della Lucania, nonchè la sede di pretura nei comuni di Cegli Messapico e di Santa Margherita di Belice.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale da assegnare agli uffici predetti, la data di inizio della loro attività e le piante organiche del personale, saranno determinate con successivi provvedimenti da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 341.* — ERMICA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0608

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1946.

**Cessazione dalla carica del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima « La Tribuna », con sede in Roma.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la temporanea gestione di aziende giornalistiche ed editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 settembre 1944, con il quale il dottor Enrico De Martino, veniva nominato commissario per la temporanea gestione della Società anonima « La Tribuna », con sede in Roma;

Considerato che sono venuti a cessare i motivi che determinarono l'istituzione della gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'avvocato Enrico De Martino cessa dall'incarico di commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima « La Tribuna », con sede in Roma.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 26 giugno 1946

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

(1942)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1946.

**Convalida dei licenziamenti di alcuni impiegati dell'Associazione nazionale bieticultori deliberati sotto il governo della sedicente repubblica sociale italiana.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la lettera n. 264 del 15 maggio 1946, con la quale l'Associazione nazionale bieticultori propone la convalida dei licenziamenti disposti dalla sede nord del

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alla data in cui sono stati disposti, i licenziamenti dei seguenti impiegati dell'Associazione nazionale bieticultori, deliberati sotto il governo della sedicente repubblica sociale italiana: Aguiari Renzo, Bianchi Arrigo, Billi Manillo, Bonsi Aimone, Bulgarelli Bruno, Cremonese Mario, Dell'Ara Luigi, Dell'Aringa Aldo, Frigato Ilario, Gasparri Alberto, Morselli Italo, Roncolato Alberto, Ravagli Ubaldo, Rizzati Angelo, Sarti Margherita, Strinasacchi Felice.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 giugno 1946

*Il Ministro*: GRONCHI

(1938)

---

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1946.

**Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto l'art. 18 dello statuto dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, approvato con regio decreto 15 maggio 1939, n. [illegible], col quale viene determinata la composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente stesso;

Viste le nuove designazioni che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma ha comunicato, a norma del sopracitato articolo;

Visto il decreto Ministeriale in data 19 aprile 1942, con cui vennero nominati i membri del suddetto Collegio per il triennio 1942-1944;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, per il triennio 1° gennaio 1945-31 dicembre 1947, è costituito come segue:

D dott. Antonio Cascio - per il Ministero dell'industria e commercio;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760090

ministri in data 22 settembre 1944, con il quale il dottor Enrico De Martino, veniva nominato commissario per la temporanea gestione della Società anonima « La Tribuna », con sede in Roma;

Considerato che sono venuti a cessare i motivi che determinarono l'istituzione della gestione commissoriale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'avvocato Enrico De Martino cessa dall'incarico di commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima « La Tribuna », con sede in Roma.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 26 giugno 1946

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

(1942)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1946.

**Convalida dei licenziamenti di alcuni impiegati dell'Associazione nazionale bieticultori deliberati sotto il governo della sedicente repubblica sociale italiana.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 289;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la lettera n. 261 del 15 maggio 1946, con la quale l'Associazione nazionale bieticultori propone la convalida dei licenziamenti, disposti dalla sede nord dell'Associazione stessa sotto l'impero del governo della sedicente repubblica sociale italiana, per i seguenti impiegati: Aguiari Renzo, Bianchi Arrigo, Billi Marillo, Bonsi Aimone, Bulgarelli Bruno, Cremonese Mario, Dall'Ara Luigi, Dell'Aringa Alfo, Frigato Ilario, Gasparri Alberto, Morselli Italo, Roncolato Alberto, Ravagli Ubaldo, Rizzati Angelo, Sarti Margherita, Strinasacchi Felice;

Considerato che il licenziamento del personale sopraindicato fu determinato da esigenze amministrative e che l'Associazione, per lo svolgimento della sua normale attività, non ha necessità di avvalersi dell'opera continuativa del personale stesso;

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 giugno 1946

*Il Ministro*: Gronchi

(1955)

---

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1946.

**Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto l'art. 18 dello statuto dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, approvato con decreto 15 maggio 1939, n. 1441, col quale viene determinata la composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente stesso;

Viste le nuove designazioni che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma ha comunicato, a norma del sopracitato articolo;

Visto il decreto Ministeriale in data 19 aprile 1942, con cui vennero nominati i membri del suddetto Collegio per il triennio 1942-1944;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Mostra delle conserve alimentari », con sede in Parma, per il triennio 1° gennaio 1946-31 dicembre 1947, è costituito come segue:

1) dott. Antonio Cascio - per il Ministero dell'industria e commercio;

2) dott. Luigi Capra - designato dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma;

3) rag. Aldo Carpi - designato dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma.

Roma, addì 17 giugno 1946

*p. Il Ministro*: Vassallo

(1946)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di Bologna.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministro del tesoro;

Veduto il proprio decreto in data 9 gennaio 1946 con il quale l'avv. Ezio Piacentini è stato nominato commissario straordinario del Monte di Bologna;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione del Monte suddetto;

Decreta:

I signori avv. Artemio Pergola e rag. Socrate Realini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di Bologna, ente morale con sede in Bologna, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 21 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1884)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Nomina del liquidatore della Cassa rurale e artigiana di S. Agata d'Esaro (Cosenza).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Decreta:

Il sig. avv. Francesco Sirimarco fu Antonio è nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di S. Agata d'Esaro (Cosenza) in sostituzione dell'avvocato Antonio De Biase.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 21 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1887)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Apertura di una dipendenza in Cutrofiano della Banca F.lli Vallone di Galatina (Lecce).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedata la domanda avanzata dalla Banca F.lli Vallone fu Vincenzo, società collettiva con sede in Galatina (Lecce);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca F.lli Vallone fu Vincenzo, società collettiva con sede in Galatina (Lecce), è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Cutrofiano (Lecce).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 21 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1890)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Apertura di una agenzia di città in zona « Oltretorrente » della Cassa di risparmio di Parma.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

0612

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il proprio decreto in data 9 gennaio 1946 con il quale l'avv. Ezio Piacentini è stato nominato commissario straordinario del Monte di Bologna;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione del Monte suddetto;

Decreta:

I signori avv. Antonio Pergola e rag. Socrate Reali sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di Bologna, ente morale con sede in Bologna, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 21 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1884)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Nomina del liquidatore della Cassa rurale e artigiana di S. Agata d'Esaro (Cosenza).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 7 settembre 1941, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato regio decreto-legge, il sig. avv. Antonio De Biase venne nominato liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di S. Agata d'Esaro (Cosenza);

Considerato che il predetto avv. De Biase è deceduto e che occorre provvedere alla sua sostituzione;

**Fratelli Vallone di Galatina (Lecce).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca F.lli Vallone fu Vincenzo, società collettiva con sede in Galatina (Lecce);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca F.lli Vallone fu Vincenzo, società collettiva con sede in Galatina (Lecce), è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Cutrofiano (Lecce).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 21 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1890)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Apertura di una agenzia di città in zona « Oltretorrente » della Cassa di risparmio di Parma.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Decreta:

La Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in zona « Oltretorrente ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 giugno 1946

*Il Ministro*: COMPAGNONI

(1906)

---

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1946.

**Costituzione del Comitato amministratore del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia con sede in Roma.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 305, concernente modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;

Visti i decreti-legge 21 agosto 1944 e 21 settembre 1944 concernenti le nomine del commissario e del vice commissario straordinari all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del Comitato amministratore del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;

Sentite per i rappresentanti del personale e delle Società concessionarie telefoniche le rispettive Associazioni nazionali;

Decreta:

Il Comitato amministratore del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, con sede in Roma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è costituito come segue:

*Presidente*:

prof. Vincenzo Maria Romanelli, commissario straordinario all'Istituto nazionale della previdenza sociale o, in sua vece, Woditzka dott. Nino vice commissario all'Istituto;

*Membri*:

dott. Giommaria Cau, direttore generale della Previdenza presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 1946.

**Costituzione dei ruoli organici del Consiglio nazionale delle ricerche.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti gli articoli 17 e 31 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;

Decreta:

Art. 1.

I ruoli organici del personale a carico del bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche sono determinati nelle tabelle annesse al presente decreto, vistate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Per il collocamento a riposo del personale di cui all'art. 1, si applicano le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede al trattamento di quiescenza del personale di ruolo mediante capitalizzazione finanziaria.

All'uopo, per ogni impiegato di ruolo, sono aperti due conti individuali, denominati « conto *A* » e « conto *B* », i quali sono vincolati a favore dell'Ente.

Il conto *A* è alimentato da un contributo annuo a carico del bilancio del Consiglio, pari all'importo di una mensilità degli assegni computabili, ai sensi delle disposizioni di legge sull'impiego privato, per la determinazione dell'indennità di anzianità. Il contributo del Consiglio è ridotto o sospeso nei casi di riduzione o di sospensione dello stipendio.

Il conto *B* è alimentato da un contributo, a carico del dipendente, pari al 6 % del solo stipendio, dagli eventuali contributi volontari, nonchè da un contributo di previdenza, a carico dell'Ente, pari al 4 % del detto stipendio. Per gli impiegati soggetti all'obbligo delle assicurazioni sociali, i contributi di cui al presente comma sono ridotti delle quote dovute dal Consiglio e dagli interessati per tali assicurazioni.

Le somme versate sui conti *A* e *B* ed i relativi interessi capitalizzati sono investiti in buoni postali fruttiferi o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in base alle deliberazioni adottate dalla giunta amministrativa del C.N.R., sentiti i rappresentanti del perso-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785631

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1946.

**Costituzione del Comitato amministratore del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia con sede in Roma.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 205, concernente modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;

Visti i decreti legge 24 agosto 1944 e 21 settembre 1944 concernenti le nomina del commissario e del vice commissario straordinari all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del Comitato amministratore del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;

Sentite per i rappresentanti del personale e delle Società concessionarie telefoniche le rispettive Associazioni nazionali;

Decreta:

Il Comitato amministratore del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, con sede in Roma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è costituito come segue:

*Presidente*:

prof. Vincenzo Maria Romanelli, commissario straordinario all'Istituto nazionale della previdenza sociale o, in sua vece, Wolitzka dott. Nino vice commissario all'Istituto;

*Membri*:

dott. Giammaria Can - ff. direttore generale della Previdenza presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

rag. Federico Quarantelli - in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Francesco Bertucci - in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

ing. Eraldo D'Addario, sig. Giuseppe Di Tommaso - in rappresentanza del personale;

dott. ing. Giovanni Oglietti, dott. ing. Ettore Agosti - in rappresentanza delle Società concessionarie telefoniche;

dott. Giovanni Palma - ff. Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Roma, addì 26 giugno 1946

*Il Ministro*: BARBARESCHI

(1925)

Decreta:

Art. 1.

I ruoli organici del personale a carico del bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche sono determinati nelle tabelle annesse al presente decreto, vistate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Per il collocamento a riposo del personale di cui all'art. 1, si applicano le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede al trattamento di quiescenza del personale di ruolo mediante capitalizzazione finanziaria.

All'uopo, per ogni impiegato di ruolo, sono aperti due conti individuali, denominati « conto *A* » e « conto *B* », i quali sono vincolati a favore dell'Ente.

Il conto *A* è alimentato da un contributo annuo a carico del bilancio del Consiglio, pari all'importo di una mensilità degli assegni computabili, ai sensi delle disposizioni di legge sull'impiego privato, per la determinazione dell'indennità di anzianità. Il contributo del Consiglio è ridotto o sospeso nei casi di riduzione o di sospensione dello stipendio.

Il conto *B* è alimentato da un contributo, a carico del dipendente, pari al 6 % del solo stipendio, dagli eventuali contributi volontari, nonchè da un contributo di previdenza, a carico dell'Ente, pari al 4 % del detto stipendio. Per gli impiegati soggetti all'obbligo delle assicurazioni sociali, i contributi di cui al presente comma sono ridotti delle quote dovute dal Consiglio e dagli interessati per tali assicurazioni.

Le somme versate sui conti *A* e *B* ed i relativi interessi capitalizzati sono investiti in buoni postali fruttiferi o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in base alle deliberazioni adottate dalla giunta amministrativa del C.N.R., sentiti i rappresentanti del personale.

Art. 3.

In caso di cessazione dal servizio non dipendente da volontarie dimissioni, spetta all'impiegato l'intero importo dei conti *A* e *B*, di cui al precedente articolo.

Tuttavia gli impiegati destituiti perdono il diritto al trattamento di quiescenza, nei casi per i quali tale perdita è prevista nei confronti dei dipendenti statali. Ove tale circostanza si verifichi, l'importo del conto *A* è riscosso dal Consiglio e quello del conto *B* è devoluto in atti di assistenza a favore del personale.

In caso di volontarie dimissioni, spetta all'impiegato il solo importo del conto *B*, mentre l'importo del conto *A* va a favore dell'Ente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 960144

In caso di morte dell'impiegato, l'intero importo dei due contributi spetta al coniuge, ai figli ed altri successori, secondo le disposizioni e con le limitazioni stabilite nell'art. 2122 Codice civile.

Art. 4.

Le somme da versare sui conti individuali *A* e *B* possono, su richiesta dell'impiegato, essere destinate, in tutto od in parte, al pagamento del premio di un contratto di assicurazione sulla vita.

La somma assicurata con tale contratto resta vincolata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per tutto il periodo di tempo durante il quale l'impiegato presta servizio presso il Consiglio stesso.

In caso di cessazione dal servizio per volontarie dimissioni dell'impiegato, si provvede allo svincolo della polizza per la parte di capitale assicurato corrispondente all'importo dei premi versati mediante prelevamento dal conto *B*, intestato all'impiegato medesimo. Per la parte di capitale assicurato corrispondente all'importo dei premi versati mediante prelevamento dal conto *A*, la polizza è riscattata a favore dell'Ente.

In caso di cessazione dal servizio per causa diversa da quella indicata nel precedente comma, la polizza è liberata dal vincolo per il suo intero ammontare. Tuttavia, in caso di destituzione senza diritto a trattamento di quiescenza, l'impiegato perde il diritto alla liquidazione dell'intera polizza che è riscattata a favore dell'Ente, per la parte di capitale assicurata mediante prelevamento dal conto *A*, mentre per la parte di capitale assicurata mediante prelevamento dal conto *B*, è devoluta in atti di assistenza a favore del personale.

Art. 5.

Il trattamento di cui agli articoli 2, 3 e 4 sostituisce ad ogni effetto le indennità di preavviso e di anzianità stabilite dalle disposizioni di legge relative all'impiego privato.

*Disposizioni transitorie.*

Art. 6.

Il personale che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, si trovava, a norma delle deliberazioni degli organi direttivi del C.N.R., in servizio con rapporto stabile d'impiego, ed aveva, a quella data, prestato servizio, per un periodo complessivo non inferiore a tre anni, presso l'amministrazione centrale del Consiglio stesso, sarà inquadrato nei posti di ruolo, di cui all'art. 1 del presente decreto, in relazione alle effettive

Art. 8.

L'ammissione ai concorsi è subordinata al possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, fatta eccezione per il limite massimo di età, che è stabilito in anni 45 per coloro che abbiano compiuto da tre fino a cinque anni di servizio, in anni 55 per coloro che abbiano compiuto più di cinque fino a dieci anni di servizio, in anni 62 per coloro che abbiano compiuto più di dieci anni di servizio.

Nella determinazione dell'anzianità di cui al primo comma, sarà computato il servizio militare prestato dagli impiegati da inquadrare.

I limiti di età e di anzianità sopra indicati sono computati alla data di pubblicazione del presente decreto.

Non potranno prendere parte ai concorsi coloro che, durante il servizio prestato presso il Consiglio, siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi della censura.

Art. 9.

I titoli di studio richiesti ai fini dell'ammissione ai concorsi sono:

1) per il personale di gruppo *A* addetto ai servizi amministrativi, la laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche;

2) per il personale di gruppo *A* addetto ai servizi speciali, la laurea nelle discipline che saranno determinate, secondo le esigenze di servizio, nei singoli bandi di concorso;

3) per il personale di gruppo *B* addetto ai servizi di ragioneria, il diploma di ragioniere;

4) per il personale di gruppo *B* addetto ai servizi speciali, il diploma di licenza di scuola media superiore;

5) per il personale di gruppo *C* il diploma di licenza di scuola media inferiore.

Gli impiegati che abbiano prestato servizio per non meno di dieci anni presso amministrazioni dello Stato, in ruoli equiparabili a quelli di gruppo *B*, e che [illegible] oltre dieci anni abbiano esercitato lodevolmente presso il C.N.R. o presso organi da esso dipendenti, funzioni inerenti al gruppo *B*, potranno, sempreché non abbiano superato il 60° anno di età, e siano in possesso dei titoli di scuola media di primo grado, conseguire l'inquadramento nel predetto gruppo *B*, conservando il grado al quale alla data del 29 marzo 1945, risultavano equiparati nel gruppo *C*, a norma delle deliberazioni degli organi direttivi del C.N.R.

Gli impiegati che per almeno cinque anni abbiano esercitato lodevolmente presso il C.N.R. o presso organi da esso dipendenti funzioni inerenti al gruppo *C*,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

In caso di cessazione dal servizio per volontarie dimissioni dell'impiegato, si provvede allo svincolo della polizza per la parte di capitale assicurato corrispondente all'importo dei premi versati mediante prelevamento dal conto *B*, intestato all'impiegato medesimo. Per la parte di capitale assicurato corrispondente all'importo dei premi versati mediante prelevamento dal conto *A*, la polizza è riscattata a favore dell'Ente.

In caso di cessazione dal servizio per causa diversa da quella indicata nel precedente comma, la polizza è liberata dal vincolo per il suo intero ammontare. Tuttavia, in caso di destituzione senza diritto a trattamento di quiescenza, l'impiegato perde il diritto alla liquidazione dell'intera polizza che è riscattata a favore dell'Ente, per la parte di capitale assicurata mediante prelevamento dal conto *A*, mentre per la parte di capitale assicurata mediante prelevamento dal conto *B*, è devoluta in atti di assistenza a favore del personale.

Art. 5.

Il trattamento di cui agli articoli 2, 3 e 4 sostituisce ad ogni effetto le indennità di preavviso e di anzianità stabilite dalle disposizioni di legge relative all'impiego privato.

*Disposizioni transitorie.*

Art. 6.

Il personale che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, si trovava, a norma delle deliberazioni degli organi direttivi del C.N.R., in servizio con rapporto stabile d'impiego, ed aveva, a quella data, prestato servizio, per un periodo complessivo non inferiore a tre anni, presso l'amministrazione centrale del Consiglio stesso, sarà inquadrato nei posti di ruolo, di cui all'art. 1 del presente decreto, in relazione alle effettive esigenze di servizio, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono.

Art. 7.

Il collocamento nei posti dei ruoli di gruppo *A*, *B* e *C*, ha luogo in seguito a concorsi per titoli ed esame.

Il collocamento nei posti di ruolo del personale subalterno ha luogo mediante concorsi per soli titoli.

Nella valutazione dei titoli si avrà principalmente riguardo alla capacità, diligenza e rendimento dimostrati dal personale da inquadrare, in rapporto alle funzioni organicamente rivestite. Le prove di esame avranno carattere teorico-pratico e verteranno anche sui compiti d'istituto.

creto.

Non potranno prendere parte ai concorsi coloro che, durante il servizio prestato presso il Consiglio, siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi della censura.

Art. 9.

I titoli di studio richiesti ai fini dell'ammissione ai concorsi sono:

1) per il personale di gruppo *A* addetto ai servizi amministrativi, la laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche;

2) per il personale di gruppo *A* addetto ai servizi speciali, la laurea nelle discipline che saranno determinate, secondo le esigenze di servizio, nei singoli bandi di concorso;

3) per il personale di gruppo *B* addetto ai servizi di ragioneria, il diploma di ragioniere;

4) per il personale di gruppo *B* addetto ai servizi speciali, il diploma di licenza di scuola media superiore;

5) per il personale di gruppo *C* il diploma di licenza di scuola media inferiore.

Gli impiegati che abbiano prestato servizio per non meno di dieci anni presso amministrazioni dello Stato, in ruoli equiparabili a quelli di gruppo *B*, e che [illegible] oltre dieci anni abbiano esercitato lodevolmente presso il C.N.R. o presso organi da esso dipendenti, funzioni inerenti al gruppo *B*, potranno, sempreché non abbiano superato il 60° anno di età, e siano in possesso dei titoli di scuola media di primo grado, conseguire l'inquadramento nel predetto gruppo *B*, conservando il grado al quale alla data del 29 marzo 1945, risultavano equiparati nel gruppo *C*, a norma delle deliberazioni degli organi direttivi del C.N.R.

Gli impiegati che per almeno cinque anni abbiano esercitato lodevolmente presso il C.N.R. o presso organi da esso dipendenti funzioni inerenti al gruppo *C*, potranno conseguire l'inquadramento nel predetto gruppo *C* anche se sprovvisti del prescritto titolo di studio.

L'accertamento e la valutazione dei requisiti indicati nell'art. 8 e nei precedenti commi saranno compiuti con deliberazione della Giunta amministrativa del C.N.R.

Art. 10.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono composte:

del presidente del C.N.R. che le presiede;

di un consigliere di Stato;

del segretario generale del C.N.R.;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786131

di un funzionario addetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di grado non inferiore al 7°.

Fanno inoltre parte delle commissioni:

un professore universitario o un esperto scelto di volta in volta in base alle discipline inerenti ai posti da conferire, per i concorsi relativi all'inquadramento nei ruoli di gruppo *A*;

un esperto di ragioneria designato dalla Ragioneria generale dello Stato, per i concorsi ai posti di ragioniere;

un esperto scelto di volta in volta in base alla natura dei posti da conferire, per l'inquadramento nel ruolo di gruppo *B* del personale addetto ai servizi speciali e per l'inquadramento nel ruolo di gruppo *C*;

il capo dell'ufficio del personale, per l'inquadramento nei ruoli del personale subalterno.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un funzionario addetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di grado non superiore al 9°.

Art. 11.

I concorsi saranno indetti separatamente per i vari gradi di ciascun gruppo, esclusi i gradi 6° e 10° dei ruoli di gruppo *A* ed i gradi di 7° e 10° dei ruoli di gruppo *B*.

Ai concorsi per i gradi 7°, 8° e 9°, dei ruoli di gruppo *A* potranno prendere parte coloro che abbiano compiuto rispettivamente nove, sei e quattro anni di effettivo ed ininterrotto servizio.

Ai concorsi per i gradi 8° e 9° dei ruoli di gruppo *B* potranno prendere parte coloro che abbiano compiuto rispettivamente otto e sei anni di effettivo ed ininterrotto servizio, salva la disposizione del 2° comma dell'art. 9.

Ai concorsi per i gradi 10° e 11° del gruppo *C* potranno prendere parte coloro che abbiano compiuto rispettivamente dieci e sette anni di effettivo ed ininterrotto servizio.

Salvo il disposto del secondo comma dell'art. 9, nessun impiegato potrà prender parte a concorsi per posti di gruppo superiore a quello al quale, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, risultava assegnato in virtù delle deliberazioni degli organi direttivi del C.N.R. Il servizio anteriormente prestato in altri gruppi sarà computato per due terzi, se trattasi di gruppo immediatamente inferiore, e per un terzo negli altri casi.

Ai concorsi per i posti di usciere capo e di usciere potranno prendere parte coloro che già esercitano le corrispondenti funzioni.

I concorsi saranno banditi con ordinanza del presidente del C.N.R., sentiti il Consiglio di presidenza e [illegible] amministrativo. L'ordinanza conterrà le ma-

porto complessivo degli emolumenti di cui siano provvisti all'atto dell'inquadramento, rispetto all'importo complessivo degli emolumenti inerenti al posto di ruolo conferito in sede di inquadramento.

Art. 13.

Nella prima attuazione del presente decreto, il posto di ragioniere capo potrà essere assegnato per incarico ad un funzionario statale appartenente al gruppo *A* o *B* di grado non inferiore all'8°, da distaccare presso il Consiglio nazionale delle ricerche nella posizione di comandato.

Il Consiglio provvederà a rimborsare allo Stato la spesa inerente al trattamento economico lordo di cui il detto funzionario è organicamente provvisto presso l'amministrazione di appartenenza.

Art. 14.

Per gli impiegati inquadrati a norma dei precedenti articoli, il capitale iniziale del conto *A*, di cui all'art. 2, sarà costituito dal valore di riscatto delle polizze di assicurazione emesse a favore degli impiegati predetti, limitatamente alla parte di capitale assicurato mediante le contribuzioni del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il capitale iniziale del conto *B* sarà costituito:

1) dall'importo delle liquidazioni dovute, in forza delle disposizioni di legge sull'impiego privato, per il periodo di servizio prestato anteriormente all'inquadramento, computate, ai sensi degli articoli 2118, 2120, 2121, 2129 Codice civile, in base agli assegni di carattere continuativo goduti all'atto dell'inquadramento medesimo;

2) dal valore di riscatto delle polizze di assicurazione emesse a favore degli impiegati, limitatamente alla parte di capitale assicurato mediante le contribuzioni degli impiegati stessi.

Qualora gli impiegati inquadrati intendano avvalersi della facoltà prevista nell'art. 4, le polizze di assicurazione già emesse saranno mantenute in vigore secondo le modalità stabilite nello stesso art. 4.

Art. 15.

Per il personale inquadrato a norma degli articoli precedenti, il computo degli anni di servizio valevoli agli effetti del collocamento a riposo e della determinazione delle anzianità complessive, sarà fatto tenendo conto anche del periodo di servizio prestato presso il Consiglio precedentemente all'inquadramento nei posti di ruolo.

Art. 16.

A norma dell'art. 31, terzo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, gli impie-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786134

un esperto scelto di volta in volta in base alla natura dei posti da conferire, per l'inquadramento nel ruolo di gruppo *B* del personale addetto ai servizi speciali e per l'inquadramento nel ruolo di gruppo *C*;

il capo dell'ufficio del personale, per l'inquadramento nei ruoli del personale subalterno.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un funzionario addetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di grado non superiore al 9°.

Art. 11.

I concorsi saranno indetti separatamente per i vari gradi di ciascun gruppo, esclusi i gradi 6° e 10° dei ruoli di gruppo *A* ed i gradi di 7° e 10° dei ruoli di gruppo *B*.

Ai concorsi per i gradi 7°, 8° e 9°, dei ruoli di gruppo *A* potranno prendere parte coloro che abbiano compiuto rispettivamente nove, sei e quattro anni di effettivo ed ininterrotto servizio.

Ai concorsi per i gradi 8° e 9° dei ruoli di gruppo *B* potranno prendere parte coloro che abbiano compiuto rispettivamente otto e sei anni di effettivo ed ininterrotto servizio, salva la disposizione del 2° comma dell'art. 9.

Ai concorsi per i gradi 10° e 11° del gruppo *C* potranno prendere parte coloro che abbiano compiuto rispettivamente dieci e sette anni di effettivo ed ininterrotto servizio.

Salvo il disposto del secondo comma dell'art. 9, nessun impiegato potrà prender parte a concorsi per posti di gruppo superiore a quello al quale, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, risultava assegnato in virtù delle deliberazioni degli organi direttivi del C.N.R. Il servizio anteriormente prestato in altri gruppi sarà computato per due terzi, se trattasi di gruppo immediatamente inferiore, e per un terzo negli altri casi.

Ai concorsi per i posti di usciere capo e di usciere potranno prendere parte coloro che già esercitano le corrispondenti funzioni.

I concorsi saranno banditi con ordinanza del presidente del C.N.R., sentiti il Consiglio di presidenza e la Giunta amministrativa. L'ordinanza conterrà le ulteriori norme necessarie per l'espletamento dei concorsi.

L'inquadramento nei posti di ruolo ha luogo con decreto del presidente del C.N.R., previa deliberazione della Giunta amministrativa.

Art. 12.

Gli impiegati che abbiano conseguito l'inquadramento a norma dei precedenti articoli conserveranno, a titolo di assegno personale, non computabile ai fini del trattamento di quiescenza e da riassorbire coi successivi aumenti degli assegni, l'eventuale eccedenza dell'importo del trattamento economico lordo di cui godevano presso il Consiglio nazionale delle ricerche nella posizione di comandato.

Il Consiglio provvederà a rimborsare allo Stato la spesa inerente al trattamento economico lordo di cui il detto funzionario è organicamente provvisto presso l'amministrazione di appartenenza.

Art. 14.

Per gli impiegati inquadrati a norma dei precedenti articoli, il capitale iniziale del conto *A*, di cui all'art. 2, sarà costituito dal valore di riscatto delle polizze di assicurazione emesse a favore degli impiegati predetti, limitatamente alla parte di capitale assicurato mediante le contribuzioni del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il capitale iniziale del conto *B* sarà costituito:

1) dall'importo delle liquidazioni dovute, in forza delle disposizioni di legge sull'impiego privato, per il periodo di servizio prestato anteriormente all'inquadramento, computate, ai sensi degli articoli 2118, 2120, 2121, 2129 Codice civile, in base agli assegni di carattere continuativo goduti all'atto dell'inquadramento medesimo;

2) dal valore di riscatto delle polizze di assicurazione emesse a favore degli impiegati, limitatamente alla parte di capitale assicurato mediante le contribuzioni degli impiegati stessi.

Qualora gli impiegati inquadrati intendano avvalersi della facoltà prevista nell'art. 4, le polizze di assicurazione già emesse saranno mantenute in vigore secondo le modalità stabilite nello stesso art. 4.

Art. 15.

Per il personale inquadrato a norma degli articoli precedenti, il computo degli anni di servizio valevoli agli effetti del collocamento a riposo e della determinazione delle anzianità complessive, sarà fatto tenendo conto anche del periodo di servizio prestato presso il Consiglio precedentemente all'inquadramento nei posti di ruolo.

Art. 16.

A norma dell'art. 31, terzo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, gli impiegati, che all'atto della pubblicazione del presente decreto, abbiano superato i limiti di età indicati nell'art. 8 e nel 2° comma dell'art. 9, cesseranno dal servizio trenta giorni dopo la pubblicazione predetta.

A detti impiegati saranno corrisposte le indennità di preavviso e di anzianità stabilite dalle norme sull'impiego privato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 8 giugno 1946

DE GASPERI — CORBINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946124

TABELLA 1.

*Ruoli del personale addetto ai servizi amministrativi*

(Gruppo A)

| | | |
|---|---|---|
| 6ª 7ª | Capo ufficio | 2 |
| 8ª | Segretario di 1ª classe | 2 |
| 9ª | Segretario di 2ª classe | 2 |
| 10ª | Vice segretario di 1ª classe | 2 |
| 11ª | Vice segretario di 2ª classe | |
| | | 8 |

*Nota.* — L'avanzamento al grado 6° ha luogo dopo otto anni di permanenza nel grado 7°.

(Gruppo B)

| | | |
|---|---|---|
| 7ª | Ragioniere capo | 1 |
| 8ª | Primo ragioniere | 2 |
| 9ª | Ragioniere | 2 |
| 10ª | Vice ragioniere di 1ª classe | 2 |
| 11ª | Vice ragioniere di 2ª classe | |
| | | 7 |

*Nota.* — L'ufficio di economo è affidato ad uno dei funzionari di ragioneria di grado non superiore all'8°.

(Gruppo C)

| | | |
|---|---|---|
| 10ª | Primo archivista | 2 |
| 11ª | Archivista | 5 |
| 12ª | Applicato di 1ª classe | 11 |
| 13ª | Applicato di 2ª classe | 7 |
| | | 25 |

*Nota.* — Due dei posti di grado 12° e tre dei posti di grado 13° hanno carattere transitorio e si intenderanno soppressi mano a mano che si renderanno vacanti. A seguito di tale soppressione i posti di grado 12° e 13° si ridurranno rispettivamente a 9 e 4.

DE GASPERI — CORBINO

TABELLA 2

*Ruoli del personale addetto ai servizi speciali*

(Gruppo A)

(Gruppo B)

| | | |
|---|---|---|
| 8ª | Primo coadiutore | 2 |
| 9ª | Coadiutore | 2 |
| 10ª | Vice coadiutore di 1ª classe | 2 |
| 11ª | Vice coadiutore di 2ª classe | |
| | | 6 |

DE GASPERI — CORBINO

TABELLA 3

*Ruolo del personale subalterno*

| | |
|---|---|
| Usciere capo | 5 |
| Usciere | 10 |
| Inserviente | 7 |
| | 22 |

(Subalterni tecnici)

| | |
|---|---|
| Agente tecnico | 3 |

*Nota.* — Un posto di usciere-capo, due posti di usciere e due posti di inserviente hanno carattere transitorio e si intenderanno soppressi mano a mano che si renderanno vacanti. A seguito di tale soppressione i posti di usciere capo, di usciere e di inserviente si ridurranno rispettivamente a 4, 8 e 5.

DE GASPERI — CORBINO

(1986)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

La dott. Berta Bermanalte di Mansa Leiba, nata a Du[illegible] (Lituania) il 29 dicembre 1902, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea, in scienze naturali, conseguito presso la Università di Genova nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, secondo capoverso del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(1990)

Il dott. Lorenzo De Luca di Michele, nato a Porghella il 2 gennaio 1917, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, conseguito presso la Università di Roma nel 1941.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

*Nota.* — L'avanzamento al grado 6° ha luogo dopo otto anni di permanenza nel grado 7°.

(Gruppo *B*)

| | | |
|---|---|---|
| 7° | Ragioniere capo | 1 |
| 8° | Primo ragioniere | 1 |
| 9° | Ragioniere | 1 |
| 10° | Vice ragioniere di 1ª classe | 2 |
| 11° | Vice ragioniere di 2ª classe | |
| | | 7 |

*Nota.* — L'ufficio di economo è affidato ad uno dei funzionari di ragioneria di grado non superiore all'8°.

(Gruppo *C*)

| | | |
|---|---|---|
| 10° | Primo archivista | 2 |
| 11° | Archivista | 5 |
| 12° | Applicato di 1ª classe | 11 |
| 13° | Applicato di 2ª classe | 7 |
| | | 25 |

*Nota.* — Due dei posti di grado 12° e tre dei posti di grado 13° hanno carattere transitorio e si intenderanno soppressi mano a mano che si renderanno vacanti. A seguito di tale soppressione i posti di grado 12° e 13° si ridurranno rispettivamente a 9 e 4.

DE GASPERI — CORBINO

TABELLA 2

*Ruoli del personale addetto ai servizi speciali*

(Gruppo *A*)

| | | |
|---|---|---|
| 6° 7° | Capo ufficio o direttore di biblioteca | 2 |
| 8° | Segretario o bibliotecario di 1ª classe | 2 |
| 9° | Segretario o bibliotecario di 2ª classe | 3 |
| 10° 11° | Vice segretario o vice bibliotecario di 1ª classe<br>Vice segretario o vice bibliotecario di 2ª classe | 3 |
| | | 10 |

*Nota.* — L'avanzamento al grado 6° ha luogo dopo otto anni di permanenza nel grado 7°.

*Ruolo del personale subalterno*

| | |
|---|---|
| Usciere capo | 5 |
| Usciere | 10 |
| Inserviente | 7 |
| | 22 |

(Subalterni tecnici)

| | |
|---|---|
| Agente tecnico | 3 |

*Nota.* — Un posto di usciere-capo, due posti di usciere e due posti di inserviente hanno carattere transitorio e si intenderanno soppressi mano a mano che si renderanno vacanti. A seguito di tale soppressione i posti di usciere capo, di usciere e di inserviente si ridurranno rispettivamente a 4, 8 e 5.

DE GASPERI — CORBINO

(1986)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

La dott. Berta Bormanaite di Mansa Leiba, nata a Pusc... (Lituania) il 20 dicembre 1902, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze naturali, conseguito presso la Università di Genova nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(1990)

Il dott. Lorenzo De Luca di Michele, nato a Perghella il 2 gennaio 1917, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, conseguito presso la Università di Roma nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1991)

Il dott. Cesare Barone di Francesco, nato a Gela (Caltanissetta) il 24 luglio 1920, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso la Università di Roma nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1992)

0 6 2 0
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concessione di exequatur

In data 7 maggio 1946 il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Fermindo Canthal y Giron, console di Spagna a Milano con giurisdizione sulle provincie di: Bergamo, Brescia, Bologna, Bolzano, Belluno, Cremona, Como, Carnaro, Forlì, Ferrara, Friuli, Mantova, Modena, Milano, Pavia, Parma, Piacenza, Padova, Reggio Emilia, Ravenna, Rovigo, Sondrio, Trento, Treviso, Varese, Vicenza e Venezia.

(1984)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Approvazione delle modifiche apportate allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Redone Inferiore di Monzambano, con sede in Mantova.

Con decreto Ministeriale 4 luglio 1946, sono state approvate, a termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche al testo dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Redone Inferiore di Monzambano, con sede in Mantova.

(1982)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

### Media dei cambi e dei titoli del 9 luglio 1946 - N. 150

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 100,909 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8393 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 91,75 |
| Id. 3,50 % 1902 | 87,40 |
| Id. 3 % lordo | 71,80 |
| Id. 5 % 1935 | 97,65 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 82,45 |
| Id. 5 % 1936 | 96,925 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,30 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,425 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,325 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,30 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,325 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,275 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,15 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,40 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,725 |

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previo le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

| CATEGORIA del Debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Prest. Red. 3,50 % | 140753 | Di Guglielmo Agostino fu Antonio, dom. in Montecchio Bagni (Potenza), vincolato per cauzione | 17,50 |
| Id. | 475081 | Roschia Felice di Ernesto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Gamalero (Alessandria) | 112 — |
| Rend. 5 % | 171113 | Frascadore Clara di Raffaele, moglie di Buccella Vincenzo Eugenio, dom. a Benevento | 1.400 — |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788508

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Approvazione delle modifiche apportate allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Redone Inferiore di Monzambano, con sede in Mantova.**

Con decreto Ministeriale 4 luglio 1956, sono state approvate, a termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche al testo dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Redone Inferiore di Monzambano, con sede in Mantova.

(1982)

| | | |
|---|---|---|
| Id. | 3 % lordo | 74,80 |
| Id. | 5 % 1935 | 97,65 |
| Redimibile | 3,50 % 1934 | 82,45 |
| Id. | 5 % 1936 | 96,925 |
| Obbligazioni Venezie | 3,50 % | 97,30 |
| Buoni del Tesoro | 5 % (15 giugno 1948) | 99,425 |
| Id. | 5 % (15 febbraio 1950) | 99,325 |
| Id. | 5 % (15 febbraio 1950) | 99,30 |
| Id. | 5 % (15 settembre 1950) | 99,325 |
| Id. | 5 % (15 aprile 1951) | 99,275 |
| Id. | 4 % (15 settembre 1951) | 93,15 |
| Id. | 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,40 |
| Id. | 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,725 |

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative**

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

| CATEGORIA del Debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Prest. Red. 3,50 % | 146753 | Di Guglielmo Agostino fu Antonio, dom. in Montecchio Bagni (Potenza), vincolato per cauzione | 17,50 |
| Id. | 475681 | Roschia Felice di Ernesto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Cantalupo (Alessandria) | 112 — |
| Rend. 5 % | 171113 | Frascadore Clara di Raffaele, moglie di Buccella Vincenzo Eugenio, dom. a Benevento | 1.600 — |
| Id. | 148765 | Barbagallo Gaetano fu Isidoro, dom. a Napoli, vincolato per cauzione | 350 — |
| Id. | 194793 | Galise Gennaro, Angelina e Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Landi Trofimena ved. Galise, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno) | 500 — |

Si diffida pertanto, chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 28 giugno 1956

*Il direttore generale:* CONTI

(1940)

0622
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 14.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, secondo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Red. 3,50 % (1934) | 246328 | 787,50 | *Cataldi* Sossia fu Vincenzo, minore sotto la tutela del nonno Pescosolido Luigi fu Antonio, dom. in Avezzano (Aquila). | *Cataldo* Sossia, ecc., come contro |
| Id. | 489021 | 490 — | Alessi Michela Giuseppa detta Michelina fu Giovanni, moglie di Gianni *Giovanni Giuseppe detto Giuseppe*, dom. a Vallelunga (Caltanissetta), con vincolo dotale. | Come contro, Gianni *Giuseppe Giovanni*, dom. a Vallelunga (Caltanissetta), con vincolo dotale. |
| Rend. 5 % | 60360 | 800 — | Belli Luigi fu Carlo, dom. a Torino. | Belli Luigi fu Carlo, *interdetto sotto la tutela di Spezia Paolo-Emilio fu Antonio*, dom. in Torino. |
| Id. | 60361 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60363 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60364 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60365 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60366 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60367 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60368 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60369 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 579160 | 700 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 632502 | 700 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 687068 | 700 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Rend. 5 % (1935) | 48979 | 215 — | Della Cella *Irene* fu Riccardo, moglie di Piccinini Eugenio fu Ernando, dom. a Milano, vincolata per dote. | Della Cella *Maria Irene* fu Riccardo, ecc., come contro. |
| Id. | 48981 | 360 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Red. 3,50 % (1934) | 316573 | 21 — | Dabbene Benedetta fu Domenico, nubile, dom. a Palermo. | Dabbene Benedetta fu Domenico, nubile, *interdetta sotto la tutela di D'Arca Francesco fu Pietro*, dom. a Palermo. |
| Id. | 521056 | 1.050 — | Giammanco Gaetano fu Francesco, dom. a Siracusa, con usufrutto a *Fontana Rosario* Irma di Ferdinando, dom. in Varigotti (Savona). | Come contro, con usufrutto a *Rossaro* Irma di Ferdinando, dom. in Varigotti (Savona). |
| Id. | 521055 | 1.050 — | Giammanco Edgardo fu Adriano, minore sotto la patria potestà della madre Gentile Vincenza di Rosario e sotto l'amministrazione del nonno materno Gentile Rosario fu Sebastiano, con usufrutto a *Fontana Rossaro* Irma di Ferdinando, dom. in Va- | Come contro, con usufrutto a *Rossaro* Irma di Ferdinando, dom. in Varigotti (Savona). |

0623
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785083

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Red. 3,50 %<br>(1934) | 246328 | 787,50 | *Cafaldi* Sossia fu Vincenzo, minore sotto la tutela del nonno Pescosolido Luigi fu Antonio, dom. in Avezzano (Aquila). | *Cafaldo* Sossia, ecc., come contro |
| Id. | 489021 | 490 — | Alessi Michela Giuseppe detta Michelina fu Giovanni, moglie di Gianni *Giovanni Giuseppe detto Giuseppe*, dom. a Vallelunga (Caltanissetta) con vincolo dotale. | Come contro, Gianni *Giuseppe Giovanni*, dom. a Vallelunga (Caltanissetta), con vincolo dotale. |
| Rend. 5 % | 60360 | 800 — | Belli Luigi fu Carlo, dom. a Torino. | Belli Luigi fu Carlo, *interdetto sotto la tutela di Spezia Paolo Emilio fu Antonio*, dom. in Torino. |
| Id. | 60361 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60363 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60364 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60365 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60366 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60367 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60368 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60369 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 %<br>(1906) | 579160 | 700 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 632502 | 700 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 683968 | 700 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Rend. 5 %<br>(1935) | 48979 | 215 — | Della Cella *Irene* fu Riccardo, moglie di Piccinini Eugenio fu Ermanno, dom. a Milano, vincolata per dote. | Della Cella *Maria Irene* fu Riccardo, ecc., come contro. |
| Id. | 48981 | 360 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Red. 3,50 %<br>(1934) | 316873 | 21 — | Dabbene Benedetta fu Domenico, nubile, dom. a Palermo. | Dabbene Benedetta fu Domenico, nubile, *interdetta sotto la tutela di D'Arca Francesco fu Pietro*, dom. a Palermo. |
| Id. | 521056 | 1.050 — | Giammanco Gaetano fu Francesco, dom. a Siracusa, con usufrutto a *Fontana Rosario* Irma di Ferdinando, dom. in Varigotti (Savona). | Come contro, con usufrutto a *Rossaro* Irma di Ferdinando, dom. in Varigotti (Savona). |
| Id. | 521055 | 1.050 — | Giammanco Edgardo fu Adriano, minore sotto la patria potestà della madre Gentile Vincenza di Rosario e sotto l'amministrazione del nonno materno Gentile Rosario fu Sebastiano, con usufrutto a *Fontana Rossaro* Irma di Ferdinando, dom. in Varigotti (Savona). | Come contro, con usufrutto a *Rossaro* Irma di Ferdinando, dom. in Varigotti (Savona). |
| B. T. 4 %<br>(1943)<br>Serie D | 207 | 40 — | Sala *Giovanna* fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Magni Rosa fu Emanuele, dom. a Milano. | Sala *Gianna* fu Michele, ecc., come contro. |
| Id. | 521 | 640 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Red. 3,50 %<br>(1934) | 27076 | 115,50 | *Corsi* Luigia di Gerardo, moglie di Vanla Oronzo, dom. in Trani (Bari). | *Corso* Luigia, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 %<br>(1906) | 843243 | 500,50 | Panizza Barnaba fu Angelo, dom. a Torino, con usufrutto a Borello *Domenica* fu Giacomo, ved. di Ruffali Vincenzo ora moglie di Sartoris Giacomo, dom. a Torino. | Come contro, con usufrutto a Borello *Angela Domenica* fu Giacomo, ecc., come contro. |

0624
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cons. 3,50 % (1906) | 278208 | 749 — | Piccaluga *Amalia* di Benedetto, nubile, dom. in Genova. | Piccaluga *Costanza Maria Amalia Marcellina Modulena* di Benedetto, nubile, dom. in Genova. |
| Id. | 409213 | 2.100 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 409214 | 700 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Red. 3,50 % (1934) | 178083 | 1.050 — | *Montigazzi* Felice di Giovanni Battista, con usufrutto a Zanfango Emilia fu Antonio ved. di Castellano Gio. Batta. | *Montigazzi* Felice, ecc., come contro. |
| Id. | 405217 | 70 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 359338 | 420 — | *Montigazzi* Felice fu *Battista*, con usufrutto come sopra. | *Montigazzi* Felice fu *Giovanni Battista*, con usufrutto come sopra. |
| Rend. 5 % | 76222 | 900 — | Ferrero Rosa di Francesco, nubile, dom. a Torino, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina ed *Amalia* fu Michelangelo, nubili, dom. a Torino. | Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina e *Rosa Amalia* ecc., come contro. |
| Id. | 76226 | 150 — | Ferrero Rosa di Francesco, nubile, dom. in Torino, con usufrutto a Porporati *Amalia* fu Michelangelo nubile, dom. in Torino. | Come contro, con usufrutto a Porporati *Rosa Amalia*, ecc. come contro. |
| Id. | 76224 | 900 — | Ferrero Maria fu Francesco, nubile, dom. in Torino, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina ed *Amalia* fu Michelangelo, nubili, dom. in Torino. | Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina e *Rosa Amalia* ecc., come contro. |
| Id. | 76228 | 150 — | Ferrero Maria fu Francesco, nubile, dom. in Torino, con usufrutto a Porporati *Amalia* fu Michelangelo, nubile, dom. in Torino. | Come contro, con usufrutto a Porporati *Rosa Amalia* ecc., come contro. |
| Id. | 76221 | 900 — | Ferrero Margherita, ecc., come sopra, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina e *Amalia*, fu Michelangelo, nubili, dom. in Torino. | Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina e *Rosa Amalia*, ecc., come contro. |
| Id. | 76225 | 150 — | Come sopra, con usufrutto a Porporati *Amalia*, fu Michelangelo, nubile, dom. in Torino. | Come sopra, con usufrutto a Porporati *Rosa Amalia*, ecc., come contro. |
| Id. | 76223 | 900 — | Ferrero Luigia fu Francesco, nubile, dom. in Torino, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina ed *Amalia*, fu Michelangelo, nubili, dom. in Torino. | Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina e *Rosa Amalia*, ecc., come contro. |
| Id. | 76227 | 150 — | Ferrero Luigia, ecc. come sopra, con usufrutto a Porporati *Amalia*, fu Michelangelo, nubile, dom. in Torino. | Ferrero Luigia, ecc. come sopra, con usufrutto a Porporati *Rosa Amalia*, ecc. come contro. |
| Id. | 199955 | 625 — | Giordano Endra di Michele, moglie di Ammirati Donato, dom. in S. Gennarello di Ottaviano (Napoli), vincolato per dote con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Rifulco *Lidia* fu Ferdinando e Giordano Michele fu Michele dom. in Ottaviano (Napoli). | Come contro con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Rifulco *Lidia* fu Ferdinando e Giordano Michele fu Michele, dom. in Ottaviano (Napoli). |
| Red. 3,50 % | 334899 | 231 — | Fosson Clemente fu Pietro, minore sotto la | Fosson Clemente fu Pietro, minore sotto la |

0 6 2 5
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Castellano e Zamingo Emma fu Antonio ved. di Castellano Gio. Batta. | |
| Id. | 405217 | 70 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 359338 | 420 — | *Montegazzi* Felice fu *Battista*, con usufrutto come sopra. | *Montegazzi* Felice fu *Giovanni Battista*, con usufrutto come sopra. |
| Rend. 5% | 76222 | 900 — | Ferrero Rosa di Francesco, nubile, dom. a Torino, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina ed *Amalia* fu Michelangelo, nubili, dom. a Torino. | Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina e *Rosa Amalia* ecc., come contro. |
| Id. | 76226 | 150 — | Ferrero Rosa di Francesco, nubile, dom. in Torino, con usufrutto a Porporati *Amalia* fu Michelangelo nubile, dom. in Torino. | Come contro, con usufrutto a Porporati *Rosa Amalia*, ecc. come contro. |
| Id. | 76224 | 900 — | Ferrero Maria fu Francesco, nubile, dom. in Torino, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina ed *Amalia* fu Michelangelo, nubili, dom. in Torino. | Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina e *Rosa Amalia* ecc., come contro. |
| Id. | 76228 | 150 — | Ferrero Maria fu Francesco, nubile, dom. in Torino, con usufrutto a Porporati *Amalia* fu Michelangelo, nubile, dom. in Torino. | Come contro, con usufrutto a Porporati *Rosa Amalia* ecc., come contro. |
| Id. | 76221 | 900 — | Ferrero Margherita, ecc., come sopra, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina e *Amalia*, fu Michelangelo, nubili, dom. in Torino. | Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina e *Rosa Amalia*, ecc., come contro. |
| Id. | 76225 | 150 — | Come sopra, con usufrutto a Porporati *Amalia*, fu Michelangelo, nubile, dom. in Torino. | Come sopra, con usufrutto a Porporati *Rosa Amalia*, ecc., come contro. |
| Id. | 76223 | 900 — | Ferrero Luigia fu Francesco, nubile, dom. in Torino, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina ed *Amalia*, fu Michelangelo, nubili, dom. in Torino. | Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina e *Rosa Amalia*, ecc., come contro. |
| Id. | 76227 | 150 — | Ferrero Luigia, ecc. come sopra, con usufrutto a Porporati *Amalia*, fu Michelangelo, nubile, dom. in Torino. | Ferrero Luigia, ecc. come sopra, con usufrutto a Porporati *Rosa Amalia*, ecc. come contro. |
| Id. | 199955 | 625 — | Giordano Emira di Michele, moglie di Ammirati Donato, dom. in S. Gennarello di Ottaviano (Napoli), vincolata per dote con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Bifulco *Adalia* fu Ferdinando e Giordano Michele fu Michele dom. in Ottaviano (Napoli). | Come contro con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Bifulco *Idilia* fu Ferdinando e Giordano Michele fu Michele, dom. in Ottaviano (Napoli). |
| Regl. 3,50 % (1934) | 334809 | 231 — | Fosson Clemente fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Allod *Rosalia* fu Pietro Giuseppe, ved. Fosson Pietro, dom. ad Aosta (Torino), con usufrutto ad Allod *Rosalia* fu Pietro Giuseppe, ved. di Fosson Pietro, dom. in Aosta. | Fosson Clemente fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Allod *Maria Rosalia Teresa Agata* fu Pietro Giuseppe, ved. Fosson Pietro, dom. ad Aosta (Torino), con usufrutto ad Allod *Maria Rosalia Teresa Agata* fu Pietro Giuseppe, ved. di Fosson Pietro, dom. in Aosta. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 10 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 26 giugno 1956

(1919)

*Il direttore generale:* CONTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950021

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

| CATEGORIA del Debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Prest. Red. 3,50 % | 411020 | Avitto Francesca fu Giuseppe, moglie di Lovero Filippo fu Emanuele, vincolato . . . . . | 31,50 |
| Id. | 412145 | Come sopra . . . . . | 343 — |
| Id. | 265361 | Come sopra . . . . . | 122,50 |
| Id. | 190439 (solo per la proprietà) | Caporra Emanuele fu Giuseppe, dom. a Recco (Genova), con usufrutto a Croce Luigia fu Alberto . . . . . | 525 — |
| Id. | 137687 (solo per la proprietà) | Zeviani Palletta Evelina fu Francesco Paolo, moglie di Silvestri Francesco Saverio fu Pasquale, dom. a Napoli, con usufrutto a Stasi Teresa Rosa fu Ercole, ved. di Conti Francesco . . . . . | 409,50 |
| Id. | 60023 (solo per la proprietà) | Mondalini Giacinto fu Remo, minore sotto la tutela di Mondaini Lamberto fu Giacinto, dom. a Milano, con usufrutto a favore di Castellazzi Maria fu Gabriele, nubile, dom. a Casale (Alessandria) . . . . . | 24,50 |
| Id. | 61233 | Come sopra . . . . . | 10,50 |
| Rend. 5 % | 195856 (proprietà e usufrutto) | Lingua Lorenzo fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Bono Margherita fu Bernardo, ved. Lingua, dom. a Cuneo, con usufrutto a favore di quest'ultima . | 750 — |
| Id. | 195855 | Lingua Francesca fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Bono Margherita fu Bernardo, ved. Lingua . | 250 — |
| Id. | 4968 | Canepa Silvio fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Ricci Angela volgo Lina fu Giuseppe, ved. Canepa | 2700 — |
| Prest. Red. 3,50 % | 423936 (proprietà e usufrutto) | Quaglielo Ferdinando o Fernando e Maurizio di Gustavo, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dal matrimonio di quest'ultimo, con usufrutto a favore di Quaglielo Gustavo fu Ferdinando . . . . . | 1125 — |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 26 giugno 1946

*Il direttore generale*: Conti

(1920)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI BATTAGLIE, *gerente*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946027

| CATEGORIA del Debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | Ammontare della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Prest. Red. 3,50 % | 411920 | Avitto Francesca fu Giuseppe, moglie di Lovero Filippo fu Emanuele, vincolato . . . . . | 31,50 |
| Id. | 412145 | Come sopra . . . . . | 343 — |
| Id. | 265361 | Come sopra . . . . . | 122,50 |
| Id. | 19043 (solo per la proprietà) | Caporra Emanuele fu Giuseppe, dom. a Recco (Genova), con usufrutto a Croce Luigia fu Alberto . . . . . | 525 — |
| Id. | 137067 (solo per la proprietà) | Zeviani Palletta Evelina fu Francesco Paolo, moglie di Silvestri Francesco Saverio fu Pasquale, dom. a Napoli, con usufrutto a Sisti Teresa Rosa fu Ercole, ved. di Conti Francesco . . . . . | 466,50 |
| Id. | 63023 (solo per la proprietà) | Mondaini Giacinto fu Remo, minore sotto la tutela di Mondaini Taroberra fu Giacinto, dom. a Milano, con usufrutto a favore di Castellazzi Maria fu Gabriele, nubile, dom. a Casale (Alessandria) . . . . . | 24,50 |
| Id. | 61233 | Come sopra . . . . . | 10,50 |
| Rend. 5 % | 195853 (proprietà e usufrutto) | Lingua Lorenzo fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Bolo Margherita fu Bernardo, ved. Lingua, dom. a Cuneo, con usufrutto a favore di quest'ultima . | 750 — |
| Id. | 195855 | Lingua Francesca fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Bolo Margherita fu Bernardo, ved. Lingua . | 250 — |
| Id. | 4968 | Canepa Silvia fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Ricci Angela volgo Lina fu Giuseppe, ved. Canepa | 2790 — |
| Prest. Red. 3,50 % | 423035 (proprietà e usufrutto) | Quagliolo Ferdinando o Fernando e Maurizio di Gustavo, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dal matrimonio di quest'ultimo, con usufrutto a favore di Quagliolo Gustavo fu Ferdinando . . . . . | 1125 — |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 26 giugno 1946

*Il direttore generale*: CONTI

(1920)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0628

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 936021

Decreta:

La Cassa di risparmio di Parma, con sede in Parma, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in zona « Oltretorrente ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 24 giugno 1946

*Il Ministro*: Comaso

(1906)

---

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1946.

**Costituzione del Comitato amministratore del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia con sede in Roma.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 305, concernente modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;

Visti i decreti-legge 24 agosto 1944 e 21 settembre 1944 concernenti le nomine del commissario e del vice commissario straordinari all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del Comitato amministratore del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;

Sentite per i rappresentanti del personale e delle Società concessionarie telefoniche le rispettive Associazioni nazionali;

Decreta:

Il Comitato amministratore del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, con sede in Roma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è costituito come segue:

*Presidente*:

prof. Vincenzo Maria Romanelli, commissario straordinario all'Istituto nazionale della previdenza sociale o, in sua vece, Woditzka dott. Nino vice commissario all'Istituto;

*Membri*:

dott. Giommaria Cau - ff. direttore generale della Previdenza presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

rag. Federico Quarantelli - in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Francesco Bertucci - in rappresentanza del Mi[illegible]

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 1946.

**Costituzione dei ruoli organici del Consiglio nazionale delle ricerche.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti gli articoli 17 e 31 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;

Decreta:

Art. 1.

I ruoli organici del personale a carico del bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche sono determinati nelle tabelle annesse al presente decreto, vistate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Per il collocamento a riposo del personale di cui all'art. 1, si applicano le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede al trattamento di quiescenza del personale di ruolo mediante capitalizzazione finanziaria.

All'uopo, per ogni impiegato di ruolo, sono aperti due conti individuali, denominati « conto *A* » e « conto *B* », i quali sono vincolati a favore dell'Ente.

Il conto *A* è alimentato da un contributo annuo a carico del bilancio del Consiglio, pari all'importo di una mensilità degli assegni computabili, ai sensi delle disposizioni di legge sull'impiego privato, per la determinazione dell'indennità di anzianità. Il contributo del Consiglio è ridotto o sospeso nei casi di riduzione o di sospensione dello stipendio.

Il conto *B* è alimentato da un contributo, a carico del dipendente, pari al 6 % del solo stipendio, dagli eventuali contributi volontari, nonchè da un contributo di previdenza, a carico dell'Ente, pari al 4 % del detto stipendio. Per gli impiegati soggetti all'obbligo delle assicurazioni sociali, i contributi di cui al presente comma sono ridotti delle quote dovute dal Consiglio e dagli interessati per tali assicurazioni.

Le somme versate sui conti *A* e *B* ed i relativi interessi capitalizzati sono investiti in buoni postali fruttiferi o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in base alle deliberazioni adottate dalla giunta amministrativa del C.N.R., sentiti i rappresentanti del personale.

Art. 3.

[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950623

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1946.

**Costituzione del Comitato amministratore del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia con sede in Roma.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 305, concernente modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;

Visti i decreti-legge 24 agosto 1944 e 21 settembre 1944 concernenti le nomine del commissario e del vice commissario straordinari all'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del Comitato amministratore del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;

Sentite per i rappresentanti del personale e delle Società concessionarie telefoniche le rispettive Associazioni nazionali;

Decreta:

Il Comitato amministratore del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, con sede in Roma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è costituito come segue:

*Presidente*:

prof. Vincenzo Maria Romanelli, commissario straordinario all'Istituto nazionale della previdenza sociale o, in sua vece, Woditzka dott. Nino vice commissario all'Istituto;

*Membri*:

dott. Giommaria Can - ff. direttore generale della Previdenza presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

rag. Federico Quarantelli - in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Francesco Bertucci - in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

ing. Eraldo D'Addario, sig. Giuseppe Di Tommaso - in rappresentanza del personale;

dott. ing. Giovanni Oglietti, dott. ing. Ettore Agosti - in rappresentanza delle Società concessionarie telefoniche;

dott. Giovanni Palma - ff. Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Roma, addì 26 giugno 1946

*Il Ministro*: BARBARESCHI

(1925)

Art. 1.

I ruoli organici del personale a carico del bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche sono determinati nelle tabelle annesse al presente decreto, vistate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Per il collocamento a riposo del personale di cui all'art. 1, si applicano le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede al trattamento di quiescenza del personale di ruolo mediante capitalizzazione finanziaria.

All'uopo, per ogni impiegato di ruolo, sono aperti due conti individuali, denominati «conto *A* » e « conto *B* », i quali sono vincolati a favore dell'Ente.

Il conto *A* è alimentato da un contributo annuo a carico del bilancio del Consiglio, pari all'importo di una mensilità degli assegni computabili, ai sensi delle disposizioni di legge sull'impiego privato, per la determinazione dell'indennità di anzianità. Il contributo del Consiglio è ridotto o sospeso nei casi di riduzione o di sospensione dello stipendio.

Il conto *B* è alimentato da un contributo, a carico del dipendente, pari al 6 % del solo stipendio, dagli eventuali contributi volontari, nonchè da un contributo di previdenza, a carico dell'Ente, pari al 4 % del detto stipendio. Per gli impiegati soggetti all'obbligo delle assicurazioni sociali, i contributi di cui al presente comma sono ridotti delle quote dovute dal Consiglio e dagli interessati per tali assicurazioni.

Le somme versate sui conti *A* e *B* ed i relativi interessi capitalizzati sono investiti in buoni postali fruttiferi o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in base alle deliberazioni adottate dalla giunta amministrativa del C.N.R., sentiti i rappresentanti del personale.

Art. 3.

In caso di cessazione dal servizio non dipendente da volontarie dimissioni, spetta all'impiegato l'intero importo dei conti *A* e *B*, di cui al precedente articolo.

Tuttavia gli impiegati destituiti perdono il diritto al trattamento di quiescenza, nei casi per i quali tale perdita è prevista nei confronti dei dipendenti statali. Ove tale circostanza si verifichi, l'importo del conto *A* è riscosso dal Consiglio e quello del conto *B* è devoluto in atti di assistenza a favore del personale.

In caso di volontarie dimissioni, spetta all'impiegato il solo importo del conto *B*, mentre l'importo del conto *A* va a favore dell'Ente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 963301

In caso di morte dell'impiegato, l'intero importo dei due contributi spetta al coniuge, ai figli ed altri successori, secondo le disposizioni e con le limitazioni stabilite nell'art. 2122 Codice civile.

Art. 4.

Le somme da versare sui conti individuali *A* e *B* possono, su richiesta dell'impiegato, essere destinate, in tutto od in parte, al pagamento del premio di un contratto di assicurazione sulla vita.

La somma assicurata con tale contratto resta vincolata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per tutto il periodo di tempo durante il quale l'impiegato presta servizio presso il Consiglio stesso.

In caso di cessazione dal servizio per volontarie dimissioni dell'impiegato, si provvede allo svincolo della polizza per la parte di capitale assicurato corrispondente all'importo dei premi versati mediante prelevamento dal conto *B*, intestato all'impiegato medesimo. Per la parte di capitale assicurato corrispondente all'importo dei premi versati mediante prelevamento dal conto *A*, la polizza è riscattata a favore dell'Ente.

In caso di cessazione dal servizio per causa diversa da quella indicata nel precedente comma, la polizza è liberata dal vincolo per il suo intero ammontare. Tuttavia, in caso di destituzione senza diritto a trattamento di quiescenza, l'impiegato perde il diritto alla liquidazione dell'intera polizza che è riscattata a favore dell'Ente, per la parte di capitale assicurata mediante prelevamento dal conto *A*, mentre per la parte di capitale assicurata mediante prelevamento dal conto *B*, è devoluta in atti di assistenza a favore del personale.

Art. 5.

Il trattamento di cui agli articoli 2, 3 e 4 sostituisce ad ogni effetto le indennità di preavviso e di anzianità stabilite dalle disposizioni di legge relative all'impiego privato.

*Disposizioni transitorie.*

Art. 6.

Il personale che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, si trovava, a norma delle deliberazioni degli organi direttivi del C.N.R., in servizio con rapporto stabile d'impiego, ed aveva, a quella data, prestato servizio, per un periodo complessivo non inferiore a tre anni, presso l'amministrazione centrale del Consiglio stesso, sarà inquadrato nei posti di ruolo, di cui all'art. 1 del presente decreto, in relazione alle effettive esigenze di servizio, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono.

Art. 8.

L'ammissione ai concorsi è subordinata al possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, fatta eccezione per il limite massimo di età, che è stabilito in anni 45 per coloro che abbiano compiuto da tre fino a cinque anni di servizio, in anni 55 per coloro che abbiano compiuto più di cinque fino a dieci anni di servizio, in anni 62 per coloro che abbiano compiuto più di dieci anni di servizio.

Nella determinazione dell'anzianità di cui al primo comma, sarà computato il servizio militare prestato dagli impiegati da inquadrare.

I limiti di età e di anzianità sopra indicati sono computati alla data di pubblicazione del presente decreto.

Non potranno prendere parte ai concorsi coloro che, durante il servizio prestato presso il Consiglio, siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi della censura.

Art. 9.

I titoli di studio richiesti ai fini dell'ammissione ai concorsi sono:

1) per il personale di gruppo *A* addetto ai servizi amministrativi, la laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche;

2) per il personale di gruppo *A* addetto ai servizi speciali, la laurea nelle discipline che saranno determinate, secondo le esigenze di servizio, nei singoli bandi di concorso;

3) per il personale di gruppo *B* addetto ai servizi di ragioneria, il diploma di ragioniere;

4) per il personale di gruppo *B* addetto ai servizi speciali, il diploma di licenza di scuola media superiore;

5) per il personale di gruppo *C* il diploma di licenza di scuola media inferiore.

Gli impiegati che abbiano prestato servizio per non meno di dieci anni presso amministrazioni dello Stato, in ruoli equiparabili a quelli di gruppo *B*, e che [illegible] oltre dieci anni abbiano esercitato lodevolmente presso il C.N.R. o presso organi da esso dipendenti, funzioni inerenti al gruppo *B*, potranno, sempreché non abbiano superato il 60° anno di età, e siano in possesso dei titoli di scuola media di primo grado, conseguire l'inquadramento nel predetto gruppo *B*, conservando il grado al quale alla data del 25 marzo 1945, risultavano equiparati nel gruppo *C*, a norma delle deliberazioni degli organi direttivi del C.N.R.

Gli impiegati che per almeno cinque anni abbiano esercitato lodevolmente presso il C.N.R. o presso organi da esso dipendenti funzioni inerenti al gruppo *C*, potranno conseguire l'inquadramento nel predetto gruppo *C* anche se sprovvisti del prescritto titolo di studio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0963[illegible]

presta servizio presso il Consiglio stesso.

In caso di cessazione dal servizio per volontarie dimissioni dell'impiegato, si provvede allo svincolo della polizza per la parte di capitale assicurato corrispondente all'importo dei premi versati mediante prelevamento dal conto *B*, intestato all'impiegato medesimo. Per la parte di capitale assicurato corrispondente all'importo dei premi versati mediante prelevamento dal conto *A*, la polizza è riscattata a favore dell'Ente.

In caso di cessazione dal servizio per causa diversa da quella indicata nel precedente comma, la polizza è liberata dal vincolo per il suo intero ammontare. Tuttavia, in caso di destituzione senza diritto a trattamento di quiescenza, l'impiegato perde il diritto alla liquidazione dell'intera polizza che è riscattata a favore dell'Ente, per la parte di capitale assicurata mediante prelevamento dal conto *A*, mentre per la parte di capitale assicurata mediante prelevamento dal conto *B*, è devoluta in atti di assistenza a favore del personale.

Art. 5.

Il trattamento di cui agli articoli 2, 3 e 4 sostituisce ad ogni effetto le indennità di preavviso e di anzianità stabilite dalle disposizioni di legge relative all'impiego privato.

*Disposizioni transitorie.*

Art. 6.

Il personale che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, si trovava, a norma delle deliberazioni degli organi direttivi del C.N.R., in servizio con rapporto stabile d'impiego, ed aveva, a quella data, prestato servizio, per un periodo complessivo non inferiore a tre anni, presso l'amministrazione centrale del Consiglio stesso, sarà inquadrato nei posti di ruolo, di cui all'art. 1 del presente decreto, in relazione alle effettive esigenze di servizio, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono.

Art. 7.

Il collocamento nei posti dei ruoli di gruppo *A*, *B* e *C*, ha luogo in seguito a concorsi per titoli ed esame.

Il collocamento nei posti di ruolo del personale subalterno ha luogo mediante concorsi per soli titoli.

Nella valutazione dei titoli si avrà principalmente riguardo alla capacità, diligenza e rendimento dimostrati dal personale da inquadrare, in rapporto alle funzioni organicamente rivestite. Le prove di esame avranno carattere teorico-pratico e verteranno anche sui compiti d'istituto.

computati alla data di pubblicazione del presente decreto.

Non potranno prendere parte ai concorsi coloro che, durante il servizio prestato presso il Consiglio, siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi della censura.

Art. 9.

I titoli di studio richiesti ai fini dell'ammissione ai concorsi sono:

1) per il personale di gruppo *A* addetto ai servizi amministrativi, la laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche;

2) per il personale di gruppo *A* addetto ai servizi speciali, la laurea nelle discipline che saranno determinate, secondo le esigenze di servizio, nei singoli bandi di concorso;

3) per il personale di gruppo *B* addetto ai servizi di ragioneria, il diploma di ragioniere;

4) per il personale di gruppo *B* addetto ai servizi speciali, il diploma di licenza di scuola media superiore;

5) per il personale di gruppo *C* il diploma di licenza di scuola media inferiore.

Gli impiegati che abbiano prestato servizio per non meno di dieci anni presso amministrazioni dello Stato, in ruoli equiparabili a quelli di gruppo *B*, e che [illegible] oltre dieci anni abbiano esercitato lodevolmente presso il C.N.R. o presso organi da esso dipendenti, funzioni inerenti al gruppo *B*, potranno, sempreché non abbiano superato il 60° anno di età, e siano in possesso dei titoli di scuola media di primo grado, conseguire l'inquadramento nel predetto gruppo *B*, conservando il grado al quale alla data del 29 marzo 1945, risultavano equiparati nel gruppo *C*, a norma delle deliberazioni degli organi direttivi del C.N.R.

Gli impiegati che per almeno cinque anni abbiano esercitato lodevolmente presso il C.N.R. o presso organi da esso dipendenti funzioni inerenti al gruppo *C*, potranno conseguire l'inquadramento nel predetto gruppo *C* anche se sprovvisti del prescritto titolo di studio.

L'accertamento e la valutazione dei requisiti indicati nell'art. 8 e nei precedenti commi saranno compiuti con deliberazione della Giunta amministrativa del C.N.R.

Art. 10.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono composte:

del presidente del C.N.R. che le presiede;

di un consigliere di Stato;

del segretario generale del C.N.R.;

0632
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

di un funzionario addetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di grado non inferiore al 7°.

Fanno inoltre parte delle commissioni:

un professore universitario o un esperto scelto di volta in volta in base alle discipline inerenti ai posti da conferire, per i concorsi relativi all'inquadramento nei ruoli di gruppo *A*;

un esperto di ragioneria designato dalla Ragioneria generale dello Stato, per i concorsi ai posti di ragioniere;

un esperto scelto di volta in volta in base alla natura dei posti da conferire, per l'inquadramento nel ruolo di gruppo *B* del personale addetto ai servizi speciali e per l'inquadramento nel ruolo di gruppo *C*;

il capo dell'ufficio del personale, per l'inquadramento nei ruoli del personale subalterno.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un funzionario addetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di grado non superiore al 9°.

Art. 11.

I concorsi saranno indetti separatamente per i vari gradi di ciascun gruppo, esclusi i gradi 6° e 10° dei ruoli di gruppo *A* ed i gradi di 7° e 10° dei ruoli di gruppo *B*.

Ai concorsi per i gradi 7°, 8° e 9°, dei ruoli di gruppo *A* potranno prendere parte coloro che abbiano compiuto rispettivamente nove, sei e quattro anni di effettivo ed ininterrotto servizio.

Ai concorsi per i gradi 8° e 9° dei ruoli di gruppo *B* potranno prendere parte coloro che abbiano compiuto rispettivamente otto e sei anni di effettivo ed ininterrotto servizio, salva la disposizione del 2° comma dell'art. 9.

Ai concorsi per i gradi 10° e 11° del gruppo *C* potranno prendere parte coloro che abbiano compiuto rispettivamente dieci e sette anni di effettivo ed ininterrotto servizio.

Salvo il disposto del secondo comma dell'art. 9, nessun impiegato potrà prender parte a concorsi per posti di gruppo superiore a quello al quale, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 4 marzo 1945, n. 82, risultava assegnato in virtù delle deliberazioni degli organi direttivi del C.N.R. Il servizio anteriormente prestato in altri gruppi sarà computato per due terzi, se trattasi di gruppo immediatamente inferiore, e per un terzo negli altri casi.

Ai concorsi per i posti di usciere capo e di usciere potranno prendere parte coloro che già esercitano le corrispondenti funzioni.

I concorsi saranno banditi con ordinanza del presidente del C.N.R., sentiti il Consiglio di presidenza e

porto complessivo degli emolumenti di cui siano provvisti all'atto dell'inquadramento, rispetto all'importo complessivo degli emolumenti inerenti al posto di ruolo conferito in sede di inquadramento.

Art. 13.

Nella prima attuazione del presente decreto, il posto di ragioniere capo potrà essere assegnato per incarico ad un funzionario statale appartenente al gruppo *A* o *B* di grado non inferiore all'8°, da distaccare presso il Consiglio nazionale delle ricerche nella posizione di comandato.

Il Consiglio provvederà a rimborsare allo Stato la spesa inerente al trattamento economico lordo di cui il detto funzionario è organicamente provvisto presso l'amministrazione di appartenenza.

Art. 14.

Per gli impiegati inquadrati a norma dei precedenti articoli, il capitale iniziale del conto *A*, di cui all'art. 2, sarà costituito dal valore di riscatto delle polizze di assicurazione emesse a favore degli impiegati predetti, limitatamente alla parte di capitale assicurato mediante le contribuzioni del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il capitale iniziale del conto *B* sarà costituito:

1) dall'importo delle liquidazioni dovute, in forza delle disposizioni di legge sull'impiego privato, per il periodo di servizio prestato anteriormente all'inquadramento, computate, ai sensi degli articoli 2118, 2120, 2121, 2129 Codice civile, in base agli assegni di carattere continuativo goduti all'atto dell'inquadramento medesimo;

2) dal valore di riscatto delle polizze di assicurazione emesse a favore degli impiegati, limitatamente alla parte di capitale assicurato mediante le contribuzioni degli impiegati stessi.

Qualora gli impiegati inquadrati intendano avvalersi della facoltà prevista nell'art. 4, le polizze di assicurazione già emesse saranno mantenute in vigore secondo le modalità stabilite nello stesso art. 4.

Art. 15.

Per il personale inquadrato a norma degli articoli precedenti, il computo degli anni di servizio valevoli agli effetti del collocamento a riposo e della determinazione delle anzianità complessive, sarà fatto tenendo conto anche del periodo di servizio prestato presso il Consiglio precedentemente all'inquadramento nei posti di ruolo.

Art. 16.

A norma dell'art. 31, terzo comma, del decreto legi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0633

dei posti da conferire, per l'inquadramento nel ruolo di gruppo *B* del personale addetto ai servizi speciali e per l'inquadramento nel ruolo di gruppo *C*;

il capo dell'ufficio del personale, per l'inquadramento nei ruoli del personale subalterno.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un funzionario addetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di grado non superiore al 9°.

Art. 11.

I concorsi saranno indetti separatamente per i vari gradi di ciascun gruppo, esclusi i gradi 6° e 10° dei ruoli di gruppo *A* ed i gradi di 7° e 10° dei ruoli di gruppo *B*.

Ai concorsi per i gradi 7°, 8° e 9°, dei ruoli di gruppo *A* potranno prendere parte coloro che abbiano compiuto rispettivamente nove, sei e quattro anni di effettivo ed ininterrotto servizio.

Ai concorsi per i gradi 8° e 9° dei ruoli di gruppo *B* potranno prendere parte coloro che abbiano compiuto rispettivamente otto e sei anni di effettivo ed ininterrotto servizio, salva la disposizione del 2° comma dell'art. 9.

Ai concorsi per i gradi 10° e 11° del gruppo *C* potranno prendere parte coloro che abbiano compiuto rispettivamente dieci e sette anni di effettivo ed ininterrotto servizio.

Salvo il disposto del secondo comma dell'art. 9, nessun impiegato potrà prender parte a concorsi per posti di gruppo superiore a quello al quale, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, risultava assegnato in virtù delle deliberazioni degli organi direttivi del C.N.R. Il servizio anteriormente prestato in altri gruppi sarà computato per due terzi, se trattasi di gruppo immediatamente inferiore, e per un terzo negli altri casi.

Ai concorsi per i posti di usciere capo e di usciere potranno prendere parte coloro che già esercitano le corrispondenti funzioni.

I concorsi saranno banditi con ordinanza del presidente del C.N.R., sentiti il Consiglio di presidenza e la Giunta amministrativa. L'ordinanza conterrà le ulteriori norme necessarie per l'espletamento dei concorsi.

L'inquadramento nei posti di ruolo ha luogo con decreto del presidente del C.N.R., previa deliberazione della Giunta amministrativa.

Art. 12.

Gli impiegati che abbiano conseguito l'inquadramento a norma dei precedenti articoli conserveranno, a titolo di assegno personale, non computabile ai fini del trattamento di quiescenza e da riassorbire coi successivi aumenti degli assegni, l'eventuale eccedenza dell'importo [illegible] comandato.

Il Consiglio provvederà a rimborsare allo Stato la spesa inerente al trattamento economico lordo di cui il detto funzionario è organicamente provvisto presso l'amministrazione di appartenenza.

Art. 14.

Per gli impiegati inquadrati a norma dei precedenti articoli, il capitale iniziale del conto *A*, di cui all'art. 2, sarà costituito dal valore di riscatto delle polizze di assicurazione emesse a favore degli impiegati predetti, limitatamente alla parte di capitale assicurato mediante le contribuzioni del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il capitale iniziale del conto *B* sarà costituito:

1) dall'importo delle liquidazioni dovute, in forza delle disposizioni di legge sull'impiego privato, per il periodo di servizio prestato anteriormente all'inquadramento, computate, ai sensi degli articoli 2118, 2120, 2121, 2129 Codice civile, in base agli assegni di carattere continuativo goduti all'atto dell'inquadramento medesimo;

2) dal valore di riscatto delle polizze di assicurazione emesse a favore degli impiegati, limitatamente alla parte di capitale assicurato mediante le contribuzioni degli impiegati stessi.

Qualora gli impiegati inquadrati intendano avvalersi della facoltà prevista nell'art. 4, le polizze di assicurazione già emesse saranno mantenute in vigore secondo le modalità stabilite nello stesso art. 4.

Art. 15.

Per il personale inquadrato a norma degli articoli precedenti, il computo degli anni di servizio valevoli agli effetti del collocamento a riposo e della determinazione delle anzianità complessive, sarà fatto tenendo conto anche del periodo di servizio prestato presso il Consiglio precedentemente all'inquadramento nei posti di ruolo.

Art. 16.

A norma dell'art. 31, terzo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, gli impiegati, che all'atto della pubblicazione del presente decreto, abbiano superato i limiti di età indicati nell'art. 8 e nel 2° comma dell'art. 9, cesseranno dal servizio trenta giorni dopo la pubblicazione predetta.

A detti impiegati saranno corrisposte le indennità di preavviso e di anzianità stabilite dalle norme sull'impiego privato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 8 giugno 1946

DE GASPERI — CORBINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0634

TABELLA 1.

*Ruoli del personale addetto ai servizi amministrativi*

(Gruppo A)

| | | |
|---|---|---|
| 6° / 7° | Capo ufficio | 2 |
| 8° | Segretario di 1ª classe | 2 |
| 9° | Segretario di 2ª classe | 2 |
| 10° | Vice segretario di 1ª classe | 2 |
| 11° | Vice segretario di 2ª classe | |
| | | 8 |

*Nota.* — L'avanzamento al grado 6° ha luogo dopo otto anni di permanenza nel grado 7°.

(Gruppo B)

| | | |
|---|---|---|
| 7° | Ragioniere capo | 1 |
| 8° | Primo ragioniere | 2 |
| 9° | Ragioniere | 2 |
| 10° | Vice ragioniere di 1ª classe | 2 |
| 11° | Vice ragioniere di 2ª classe | |
| | | 7 |

*Nota.* — L'ufficio di economo è affidato ad uno dei funzionari di ragioneria di grado non superiore all'8°.

(Gruppo C)

| | | |
|---|---|---|
| 10° | Primo archivista | 2 |
| 11° | Archivista | 5 |
| 12° | Applicato di 1ª classe | 11 |
| 13° | Applicato di 2ª classe | 7 |
| | | 25 |

*Nota.* — Due dei posti di grado 12° e tre dei posti di grado 13° hanno carattere transitorio e si intenderanno soppressi mano a mano che si renderanno vacanti. A seguito di tale soppressione i posti di grado 12° e 13° si ridurranno rispettivamente a 9 e 4.

DE GASPERI — CORBINO

TABELLA 2

*Ruoli del personale addetto ai servizi speciali*

(Gruppo A)

6° / 7° Capo ufficio e direttore di biblioteca . . . 2

(Gruppo B)

| | | |
|---|---|---|
| 8° | Primo coadiutore | 2 |
| 9° | Coadiutore | 2 |
| 10° | Vice coadiutore di 1ª classe | 2 |
| 11° | Vice coadiutore di 2ª classe | |
| | | 6 |

DE GASPERI — CORBINO

TABELLA 3

*Ruolo del personale subalterno*

| | |
|---|---|
| Usciere capo | 5 |
| Usciere | 10 |
| Inserviente | 7 |
| | 22 |

(Subalterni tecnici)

| | |
|---|---|
| Agente tecnico | 3 |

*Nota.* — Un posto di usciere-capo, due posti di usciere e due posti di inserviente hanno carattere transitorio e si intenderanno soppressi mano a mano che si renderanno vacanti. A seguito di tale soppressione i posti di usciere capo, di usciere e di inserviente si ridurranno rispettivamente a 4, 8 e 5.

DE GASPERI — CORBINO

(1956)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

La dott. Berta Bernanate di Mansa Letba, nata a Dusse (Lituania) il 29 dicembre 1902, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea, in scienze naturali, conseguito presso la Università di Genova nel 1928.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(1930)

Il dott. Lorenzo De Luca di Michele, nato a Porghella il 2 gennaio 1917, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, conseguito presso la Università di Roma nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

*Nota.* — L'avanzamento al grado 6° ha luogo dopo otto anni di permanenza nel grado 7°.

(Gruppo *B*)

| | | |
|---|---|---|
| 7° | Ragioniere capo | 1 |
| 8° | Primo ragioniere | 2 |
| 9° | Ragioniere | 2 |
| 10° | Vice ragioniere di 1ª classe | 2 |
| 11° | Vice ragioniere di 2ª classe | |
| | | 7 |

*Nota.* — L'ufficio di economo è affidato ad uno dei funzionari di ragioneria di grado non superiore all'8°.

(Gruppo *C*)

| | | |
|---|---|---|
| 10° | Primo archivista | 2 |
| 11° | Archivista | 5 |
| 12° | Applicato di 1ª classe | 11 |
| 13° | Applicato di 2ª classe | 7 |
| | | 25 |

*Nota.* — Due dei posti di grado 12° e tre dei posti di grado 13° hanno carattere transitorio e si intenderanno soppressi man mano che si renderanno vacanti. A seguito di tale soppressione i posti di grado 12° e 13° si ridurranno rispettivamente a 9 e 4.

DE GASPERI — CORBINO

TABELLA 2

*Ruoli del personale addetto ai servizi speciali*

(Gruppo *A*)

| | | |
|---|---|---|
| 6° 7° | Capo ufficio o direttore di biblioteca | 2 |
| 8° | Segretario o bibliotecario di 1ª classe | 2 |
| 9° | Segretario o bibliotecario di 2ª classe | 3 |
| 10° | Vice segretario o vice bibliotecario di 1ª classe | 3 |
| 11° | Vice segretario o vice bibliotecario di 2ª classe | |
| | | 10 |

*Nota.* — L'avanzamento al grado 6° ha luogo dopo otto anni di permanenza nel grado 7°.

*Ruolo del personale subalterno*

| | |
|---|---|
| Usciere capo | 5 |
| Usciere | 10 |
| Inserviente | 7 |
| | 22 |

(Subalterni tecnici)

| | |
|---|---|
| Agente tecnico | 3 |

*Nota.* — Un posto di usciere-capo, due posti di usciere e due posti di inserviente hanno carattere transitorio e si intenderanno soppressi man mano che si renderanno vacanti. A seguito di tale soppressione i posti di usciere capo, di usciere e di inserviente si ridurranno rispettivamente a 4, 8 e 5.

DE GASPERI — CORBINO

(1986)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

La dott. Berta Bernmanaite di Mansa Leiba, nata a Dun[illegible] (Lituania) il 29 dicembre 1902, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze naturali, conseguito presso la Università di Genova nel 1928.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Genova.

(1990)

Il dott. Lorenzo De Luca di Michele, nato a Porghella il 2 gennaio 1917, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, conseguito presso la Università di Roma nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1991)

Il dott. Cesare Barone di Francesco, nato a Gela (Caltanissetta) il 24 luglio 1920, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso la Università di Roma nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1992)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780021

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concessione di exequatur

In data 7 maggio 1946, il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Fernando Canibal y Giron, console di Spagna a Milano con giurisdizione sulle provincie di: Bergamo, Brescia, Bologna, Bolzano, Belluno, Cremona, Como, Carnaro, Forlì, Ferrara, Friuli, Mantova, Modena, Milano, Pavia, Parma, Piacenza, Padova, Reggio Emilia, Ravenna, Rovigo, Sondrio, Trento, Treviso, Varese, Vicenza e Venezia.

(1984)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Approvazione delle modifiche apportate allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Redone Inferiore di Monzambano, con sede in Mantova.

Con decreto Ministeriale 4 luglio 1946, sono state approvate, a termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche al testo dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Redone Inferiore di Monzambano, con sede in Mantova.

(1982)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

### Media dei cambi e dei titoli del 9 luglio 1946 - N. 150

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 90,909 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8393 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 91,75 |
| Id. 3,50 % 1902 | 87,40 |
| Id. 3 % lordo | 74,80 |
| Id. 5 % 1935 | 97,65 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 82,45 |
| Id. 5 % 1936 | 96,925 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,30 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,425 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,325 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,30 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,325 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,275 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,15 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,40 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,725 |

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 38 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 55 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 55 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

| CATEGORIA del Debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita somma di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Prest. Red. 3,50 % | 149753 | Di Guglielmo Agostino fu Antonio, dom. in Montecchio Bagno (Potenza), vincolato per cauzione | 17,50 |
| Id. | 475681 | Boschin Felice di Ernesto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Gamalero (Alessandria) | 112 — |
| Rend. 5 % | 171113 | Frascadore Clara di Raffaele, moglie di Barrella Vincenzo Eugenio, dom. a Benevento | 1.600 — |
| Id. | 149705 | Portogallo Gaetano fu Isidoro, dom. a Napoli, vincolato per | |

0 6 3 7 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

## MINISTERO
## DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Approvazione delle modifiche apportate allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Redone Inferiore di Monzambano, con sede in Mantova.**

Con decreto Ministeriale 4 luglio 1946, sono state approvate, a termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche al testo dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Redone Inferiore di Monzambano, con sede in Mantova.

(1982)

| | | |
|---|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | . . . . . | 94,75 |
| Id. 3,50 % 1902 | . . . . . | 87,40 |
| Id. 3 % lordo | . . . . . | 74,80 |
| Id. 5 % 1935 | . . . . . | 97,65 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | . . . . . | 82,45 |
| Id. 5 % 1936 | . . . . . | 96,925 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | . . . . . | 97,30 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | . . . . . | 99,425 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | . . . . . | 99,325 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | . . . . . | 99,30 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | . . . . . | 99,325 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | . . . . . | 99,275 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | . . . . . | 93,15 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | . . . | 99,40 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | . . . | 99,725 |

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative**

(3ª *pubblicazione*).

Elenco n. 16.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 73 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 75 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

| CATEGORIA del Debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Prest. Red. 3,50 % | 140753 | Di Guglielmo Agostino fu Antonio, dom. in Montecchio Ragni (Potenza), vincolato per cauzione . . . . . | 17,50 |
| Id. | 475681 | Roschua Felice di Ernesto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Gamalero (Alessandria) . . . . . | 112 — |
| Rend. 5 % | 171113 | Frascadore Clara di Raffaele, moglie di Buccella Vincenzo Eugenio, dom. a Benevento . . . . . | 1.600 — |
| Id. | 148765 | Bartagallo Gaetano fu Isidoro, dom. a Napoli, vincolato per cauzione . . . . . | 350 — |
| Id. | 194793 | Galise Gennaro, Angelina e Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Landi Treffiniera ved. Galise, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno) . . . . . | 580 — |

Si diffida pertanto, chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 28 giugno 1946

(1940)

*Il direttore generale*: CONTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0638

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Red. 3,50 % (1934) | 246328 | 787,50 | *Cataldi* Sossia fu Vincenzo, minore sotto la tutela del nonno Pescosolido Luigi fu Antonio, dom. in Avezzano (Aquila). | *Cataldo* Sossia, ecc., come contro |
| Id. | 489021 | 490 — | Alessi Michela Giuseppe detta Michelina fu Giovanni, moglie di Gianni *Giovanni Giuseppe detto Giuseppe*, dom. a Vallelunga (Caltanissetta), con vincolo dotale. | Come contro, Gianni *Giuseppe Giovanni*, dom. a Vallelunga (Caltanissetta), con vincolo dotale. |
| Rend. 5 % | 60360 | 800 — | Belli Luigi fu Carlo, dom. a Torino. | Belli Luigi fu Carlo, *interdetto sotto la tutela di Spezia Paolo-Emilio fu Antonio*, dom. in Torino. |
| Id. | 60361 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60363 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60364 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60365 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60366 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60367 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60368 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60369 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 579160 | 700 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 632502 | 700 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 683988 | 700 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Rend. 5 % (1935) | 48979 | 215 — | Della Cella *Irene* fu Riccardo, moglie di Piccinini Eugenio fu Ernando, dom. a Milano, vincolata per dote. | Della Cella *Maria Irene* fu Riccardo, ecc., come contro. |
| Id. | 48981 | 360 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Red. 3,50 % (1934) | 316873 | 21 — | Dabbene Benedetta fu Domenico, nubile, dom. a Palermo. | Dabbene Benedetta fu Domenico, nubile, *interdetta sotto la tutela di D'Arca Francesco fu Pietro*, dom. a Palermo. |
| Id. | 521656 | 1.050 — | Giammanco Gaetano fu Francesco, dom. a Siracusa, con usufrutto a *Fontana Rosario* Irma di Ferdinando, dom. in Varigotti (Savona). | Come contro, con usufrutto a *Rossaro* Irma di Ferdinando, dom. in Varigotti (Savona). |
| Id. | 521655 | 1.050 — | Giammanco Edgardo fu Adriano, minore sotto la patria potestà della madre Gentile Vincenza di Rosario e sotto l'amministrazione del nonno materno Gentile Rosario fu Sebastiano, con usufrutto a *Fontana* | Come contro, con usufrutto a *Rossaro* Irma di Ferdinando, dom. in Varigotti (Savona). |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| 1 | Rendita | Annua | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | 3 | | |
| Red. 3.50 % (1934) | 246328 | 787,50 | *Cataldi* Sossia fu Vincenzo, minore sotto la tutela del nonno prescelto Luigi fu Antonio, dom. in Avezzano (Aquila). | *Cataldo* Sossia, ecc., come contro |
| Id. | 489021 | 490 — | Alessi Michela Giuseppe detta Michelina fu Giovanni, moglie di Gianni *Giovanni Giuseppe detto Giuseppe*, dom. a Vallelunga (Caltanissetta), con vincolo dotale. | Come contro, Gianni *Giuseppe Giovanni*, dom. a Vallelunga (Caltanissetta), con vincolo dotale. |
| Rend. 5 % | 60360 | 800 — | Belli Luigi fu Carlo, dom. a Torino. | Belli Luigi fu Carlo, *interdetto sotto la tutela di Spezia Paolo-Emilio fu Antonio*, dom. in Torino. |
| Id. | 60361 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60363 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60364 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60365 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60366 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60367 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60368 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 60369 | 800 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3.50 % (1906) | 579100 | 700 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 632502 | 700 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 683968 | 700 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Rend. 5 % (1935) | 48979 | 215 — | Della Cella *Irene* fu Riccardo, moglie di Piccinini Eugenio fu Ernando, dom. a Milano, vincolata per dote. | Della Cella *Maria Irene* fu Riccardo, ecc., come contro. |
| Id. | 48981 | 360 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Red. 3.50 % (1934) | 316873 | 21 — | Dabbene Benedetta fu Domenico, nubile, dom. a Palermo. | Dabbene Benedetta fu Domenico, nubile, *interdetta sotto la tutela di D'Arca Francesco fu Pietro*, dom. a Palermo. |
| Id. | 521056 | 1.050 — | Giammanco Gaetano fu Francesco, dom. a Siracusa, con usufrutto a *Fontana Rosario* Irma di Ferdinando, dom. in Varigotti (Savona). | Come contro, con usufrutto a *Rossaro* Irma di Ferdinando, dom. in Varigotti (Savona). |
| Id. | 521055 | 1.050 — | Giammanco Edgardo fu Adriano, minore sotto la patria potestà della madre Gentile Vincenza di Rosario e sotto l'amministrazione del nonno materno Gentile Rosario fu Sebastiano, con usufrutto a *Fontana Rossaro* Irma di Ferdinando, dom. in Varigotti (Savona). | Come contro, con usufrutto a *Rossaro* Irma di Ferdinando, dom. in Varigotti (Savona). |
| B. T. 4 % (1943) Serie D | 267 | 40 — | Sala *Giovanna* fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Magni Rosa fu Emanuele, dom. a Milano. | Sala *Gianna* fu Michele, ecc., come contro. |
| Id. | 521 | 640 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Red. 3.50 % (1934) | 27076 | 115,50 | *Corsi* Luigia di Gerardo, moglie di Vanda Oronzo, dom. in Trani (Bari). | *Corso* Luigia, ecc., come contro. |
| Cons. 3.50 % (1906) | 843243 | 500,50 | Panizza Barnaba fu Angelo, dom. a Torino, con usufrutto a Borello *Domenica* fu Giacomo, ved. di Buffali Vincenzo ora moglie di Sarteris Giacomo, dom. a Torino. | Come contro, con usufrutto a Borello *Angela Domenica* fu Giacomo, ecc., come contro. |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cons. 3.50 % (1906) | 278208 | 749 — | Piccaluga *Amalia* di Benedetto, nubile, dom. in Genova. | Piccaluga *Costanza Maria Amalia Marcellina Maddalena* di Benedetto, nubile, dom. in Genova. |
| Id. | 409213 | 2.100 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 409214 | 700 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Red. 3.50 % (1934) | 178083 | 1.050 — | *Mentegazzi* Felice di Giovanni Battista, con usufrutto a Zaninetto Emilia fu Antonio Ved. di Castellano Gio. Batta. | *Mentigazzi* Felice, ecc., come contro. |
| Id. | 405217 | 70 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 359338 | 420 — | *Mentegazzi* Felice fu *Battista*, con usufrutto come sopra. | *Mentigazzi* Felice fu *Giovanni Battista*, con usufrutto come sopra. |
| Rend. 5 % | 76222 | 900 — | Ferrero Rosa di Francesco, nubile, dom. a Torino, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina ed *Amalia* fu Michelangelo, nubili, dom. a Torino. | Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina e *Rosa Amalia* ecc., come contro. |
| Id. | 76226 | 150 — | Ferrero Rosa di Francesco, nubile, dom. in Torino, con usufrutto a Porporati *Amalia* fu Michelangelo nubile, dom. in Torino. | Come contro, con usufrutto a Porporati *Rosa Amalia*, ecc. come contro. |
| Id. | 76224 | 900 — | Ferrero Maria fu Francesco, nubile, dom. in Torino, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina ed *Amalia* fu Michelangelo, nubili, dom. in Torino. | Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina e *Rosa Amalia* ecc., come contro. |
| Id. | 76228 | 150 — | Ferrero Maria fu Francesco, nubile, dom. in Torino, con usufrutto a Porporati *Amalia* fu Michelangelo, nubile, dom. in Torino. | Come contro, con usufrutto a Porporati *Rosa Amalia* ecc., come contro. |
| Id. | 76221 | 900 — | Ferrero Margherita, ecc., come sopra, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina e *Amalia*, fu Michelangelo, nubili, dom. in Torino. | Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina e *Rosa Amalia*, ecc., come contro. |
| Id. | 76225 | 150 — | Come sopra, con usufrutto a Porporati *Amalia*, fu Michelangelo, nubile, dom. in Torino. | Come sopra, con usufrutto a Porporati *Rosa Amalia*, ecc., come contro. |
| Id. | 76223 | 900 — | Ferrero Luigia fu Francesco, nubile, dom. in Torino, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina ed *Amalia*, fu Michelangelo, nubili, dom. in Torino. | Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina e *Rosa Amalia*, ecc., come contro. |
| Id. | 76227 | 150 — | Ferrero Luigia, ecc. come sopra, con usufrutto a Porporati *Amalia*, fu Michelangelo, nubile, dom. in Torino. | Ferrero Luigia, ecc. come sopra, con usufrutto a Porporati *Rosa Amalia*, ecc. come contro. |
| Id. | 199955 | 625 — | Giordano Ettora di Michele, moglie di Ammirati Donato, dom. in S. Genuarello di Ottaviano (Napoli), vincolato per dote con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Bifulco *Idilia* fu Ferdinando e Giordano Michele fu Michele dom. in Ottaviano (Napoli). | Come contro con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Bifulco *Idilia* fu Ferdinando e Giordano Michele fu Michele, dom. in Ottaviano (Napoli). |
| Red. 3.50 % | 324809 | 231 — | Fosson Clemente fu Pietro, minore sotto la | Fosson Clemente fu Pietro, minore sotto la |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 934021

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1934) | | | Montigazzi Felice di Giovanni Battista, con usufrutto a Zanlungo Emilia fu Antonio ved. di Castellano Gio. Batta. | Montigazzi Felice, ecc., come contro. |
| Id. | 405217 | 70 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 350338 | 420 — | Montigazzi Felice fu Battista, con usufrutto come sopra. | Montigazzi Felice fu Giovanni Battista, con usufrutto come sopra. |
| Rend. 5 % | 76222 | 900 — | Ferrero Rosa di Francesco, nubile, dom. a Torino, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina ed Amalia fu Michelangelo, nubili, dom. a Torino. | Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina e Rosa Amalia ecc., come contro. |
| Id. | 76226 | 150 — | Ferrero Rosa di Francesco, nubile, dom. in Torino, con usufrutto a Porporati Amalia fu Michelangelo nubile, dom. in Torino. | Come contro, con usufrutto a Porporati Rosa Amalia, ecc. come contro. |
| Id. | 76224 | 900 — | Ferrero Maria fu Francesco, nubile, dom. in Torino, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina ed Amalia fu Michelangelo, nubili, dom. in Torino. | Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina e Rosa Amalia ecc., come contro. |
| Id. | 76228 | 150 — | Ferrero Maria fu Francesco, nubile, dom. in Torino, con usufrutto a Porporati Amalia fu Michelangelo, nubile, dom. in Torino. | Come contro, con usufrutto a Porporati Rosa Amalia ecc., come contro. |
| Id. | 76221 | 900 — | Ferrero Margherita, ecc., come sopra, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina e Amalia, fu Michelangelo, nubili, dom. in Torino. | Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina e Rosa Amalia, ecc., come contro. |
| Id. | 76225 | 150 — | Come sopra, con usufrutto a Porporati Amalia, fu Michelangelo, nubile, dom. in Torino. | Come sopra, con usufrutto a Porporati Rosa Amalia, ecc., come contro. |
| Id. | 76223 | 900 — | Ferrero Luigia fu Francesco, nubile, dom. in Torino, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina ed Amalia, fu Michelangelo, nubili, dom. in Torino. | Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Porporati Giuseppina e Rosa Amalia, ecc., come contro. |
| Id. | 76227 | 150 — | Ferrero Luigia, ecc. come sopra, con usufrutto a Porporati Amalia, fu Michelangelo, nubile, dom. in Torino. | Ferrero Luigia, ecc. come sopra, con usufrutto a Porporati Rosa Amalia, ecc. come contro. |
| Id. | 199955 | 625 — | Giordano Emira di Michele, moglie di Amirati Donato, dom. in S. Gennarello di Ottaviano (Napoli), vincolato per dote con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Bifalco Attilia fu Ferdinando e Giordano Michele fu Michele dom. in Ottaviano (Napoli). | Come contro con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Bifalco Attilia fu Ferdinando e Giordano Michele fu Michele, dom. in Ottaviano (Napoli). |
| Red. 3,50 % (1934) | 334809 | 231 — | Fosson Clemente fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Allod Rosalia fu Pietro Giuseppe, ved. Fosson Pietro, dom. ad Aosta (Torino), con usufrutto ad Allod Rosalia fu Pietro Giuseppe, ved. di Fosson Pietro, dom. in Aosta. | Fosson Clemente fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Allod Maria Rosalia Teresa Agata fu Pietro Giuseppe, ved. Fosson Pietro, dom. ad Aosta (Torino), con usufrutto ad Allod Maria Rosalia Teresa Agata fu Pietro Giuseppe, ved. di Fosson Pietro, dom. in Aosta. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 26 giugno 1946

(1919)

*Il direttore generale*: CENTI

0642
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785128

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Elenco n. 11.

(1ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

| CATEGORIA del Debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Prest. Red. 3,50 % | 411920 | Avitto Francesca fu Giuseppe, moglie di Lovero Filippo fu Emanuele, vincolato | 31,50 |
| Id. | 412145 | Come sopra | 343 — |
| Id. | 205361 | Come sopra | 122,50 |
| Id. | 190430 (solo per la proprietà) | Caporra Emanuele fu Giuseppe, dom. a Recco (Genova), con usufrutto a Croce Luigia fu Alberto | 525 — |
| Id. | 137607 (solo per la proprietà) | Zeviani Palbotta Evelina fu Francesco Paolo, moglie di Silvestri Francesco Saverio fu Pasquale, dom. a Napoli, con usufrutto a Stasi Teresa Rosa fu Ercole, ved. di Conti Francesco | 409,50 |
| Id. | 60923 (solo per la proprietà) | Mondaini Giacinto fu Remo, minore sotto la tutela di Mondaini Lamberto fu Giacinto, dom. a Milano, con usufrutto a favore di Castellazzi Maria fu Gabriele, nubile, dom. a Casale (Alessandria) | 24,50 |
| Id. | 61233 | Come sopra | 10,50 |
| Rend. 5 % | 195856 (proprietà e usufrutto) | Lingua Lorenzo fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Bono Margherita fu Bernardo, ved. Lingua, dom. a Cuneo, con usufrutto a favore di quest'ultima | 750 — |
| Id. | 195855 | Lingua Francesca fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Bono Margherita fu Bernardo, ved. Lingua | 250 — |
| Id. | 4958 | Canepa Silvio fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Ricci Angela vulgo Lina fu Giuseppe, ved. Canepa | 2700 — |
| Prest. Red. 3,50 % | 423036 (proprietà e usufrutto) | Quaglietto Ferdinando e Fernando e Maurizio di Gustavo, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dal matrimonio di quest'ultimo, con usufrutto a favore di Quaglietto Gustavo fu Ferdinando | 1125 — |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 26 giugno 1946

*Il direttore generale*: CONTI

(1920)

SANTI RAFFAELE, gerente

0643
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prest. Red. 3,50 % | 411929 | Avitto Francesca fu Giuseppe, moglie di Lovero Filippo fu Emanuele, vincolato . . . . . | 31,50 |
| Id. | 412145 | Come sopra . . . . . | 343 — |
| Id. | 265361 | Come sopra . . . . . | 122,50 |
| Id. | 19443 (solo per la proprietà) | Caporra Emanuele fu Giuseppe, dom. a Recco (Genova), con usufrutto a Croce Luigia fu Alberto . . . . . | 525 — |
| Id. | 137667 (solo per la proprietà) | Zoviani Palloita Evelina fu Francesco Paolo, moglie di Silvestri Francesco Saverio fu Pasquale, dom. a Napoli, con usufrutto a Susi Teresa Rosa fu Ercole, ved. di Conti Francesco . . . . . | 409,50 |
| Id. | 60023 (solo per la proprietà) | Mondaini Gladiato fu Remo, minore sotto la tutela di Mondaini Lamberto fu Giacinto, dom. a Milano, con usufrutto a favore di Castellazzi Maria fu Gabriele, nubile, dom. a Casale (Alessandria) . . . . . | 21,50 |
| Id. | 61233 | Come sopra . . . . . | 10,50 |
| Rend. 5 % | 195851 (proprietà e usufrutto) | Lingua Lorenzo fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Bono Margherita fu Bernardo, ved. Lingua, dom. a Cuneo, con usufrutto a favore di quest'ultima . | 750 — |
| Id. | 195852 | Lingua Francesca fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Bono Margherita fu Bernardo, ved. Lingua . | 250 — |
| Id. | 4968 | Canepa Silvio fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Ricci Angela vulgo Lina fu Giuseppe, ved. Canepa | 2700 — |
| Prest. Red. 3,50 % | 423036 (proprietà e usufrutto) | Quagliolo Ferdinando e Fernando e Maurizio di Gustavo, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dal matrimonio di quest'ultimo, con usufrutto a favore di Quagliolo Gustavo fu Ferdinando . . . . . | 1125 — |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 26 giugno 1946

*Il direttore generale:* CONTI

(1920)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0644

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 895128

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 153

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Giovedì, 11 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 Semestrale L. 1.500
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
Un fascicolo Prezzi vari.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 15.
**Facoltà di opposizione avverso i provvedimenti di collocamento a riposo disposti ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257.** Pag. 1674

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 16.
**Cessazione dell'attività dell'Alta Corte di giustizia relativamente ai giudizi di decadenza dei Senatori.** Pag. 1674

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 17.
**Soppressione del Servizio speciale riservato** . Pag. 1675

*Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1945*

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 377.
**Proroga dell'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 22, concernente l'aumento dei proventi di cancelleria e le modalità per la loro ripartizione.** Pag. 1675

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 380.
**Ricostituzione del comune di Civezza (Imperia).** Pag. 1677

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1946.
**Cessazione dalla carica del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Editrice Meridionale «S.E.M.» di Napoli** . . . . . Pag. 1678

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
**Convalida dei provvedimenti di licenziamento di personale della Società Nazionale Metanodotti (S.Na.M.).** Pag. 1678

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1946.
**Cessazione dalla carica del commissario liquidatore dei soppressi Sindacati nazionali già aderenti alla Confederazione dei professionisti ed artisti** . . . . . Pag. 1679

REGIO DECRETO 7 giugno 1946.
**Costituzione della Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte prevista nell'art. 15 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19** . . . . . Pag. 1679

REGIO DECRETO 7 giugno 1946.
**Sostituzione di un membro presso la Commissione centrale delle imposte - Sezione speciale per l'esame dei ri-**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786276

ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.000 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 15.
**Facoltà di opposizione avverso i provvedimenti di collocamento a riposo disposti ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257.** Pag. 1674

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 16.
**Cessazione dell'attività dell'Alta Corte di giustizia relativamente ai giudizi di decadenza dei Senatori.** Pag. 1674

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 17.
**Soppressione del Servizio speciale riservato** . Pag. 1675

*Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1945*

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 577.
**Proroga dell'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 22, concernente l'aumento dei proventi di cancelleria e le modalità per la loro ripartizione.** Pag. 1675

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 578.
**Proroga del R. decreto-legge 30 marzo 1944, n. 94, sulle facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi** . . . . Pag. 1676

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 579.
**Approvazione dei rendiconti per quote integrative e premi sui prodotti ammassati nelle decorse campagne agricole, nonchè assunzione a carico dello Stato degli interessi sulle somme anticipate dagli Istituti finanziatori** . . Pag. 1676

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 580.
**Ricostituzione del comune di Civezza (Imperia).** Pag. 1677

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 1946.
**Cessazione dalla carica del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Editrice Meridionale «S.E.M.» di Napoli** . . . . . Pag. 1678

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.
**Convalida dei provvedimenti di licenziamento di personale della Società Nazionale Metanodotti (S.Na.M.).** Pag. 1678

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1946.
**Cessazione dalla carica del commissario liquidatore dei soppressi Sindacati nazionali già aderenti alla Confederazione dei professionisti ed artisti** . . . . . Pag. 1679

REGIO DECRETO 7 giugno 1946.
**Costituzione della Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte prevista nell'art. 15 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19** . . . . . Pag. 1679

REGIO DECRETO 7 giugno 1946.
**Sostituzione di un membro presso la Commissione centrale delle imposte - Sezione speciale per l'esame dei ricorsi in materia di tributi locali** . . . . . Pag. 1679

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'interno:**

Autorizzazione a comune di Barletta (Bari) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945. Pag. 1680

Autorizzazione al comune di Molfetta (Bari) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945. Pag. 1680

0646
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 976276
9426

**Ministero del tesoro:**
Diffida per smarrimento di quietanza di deposito provvisorio . . . . . Pag. 1680
Accreditamento di notaio presso l'Intendenza di finanza di Venezia . . . . . Pag. 1680
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1680
**Ministero della pubblica istruzione:** Annullamento di concessioni di laurea «ad honorem» . . . . . Pag. 1680

**SUPPLEMENTI ORDINARI**

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 153 DELL'11 LUGLIO 1946:
REGIO DECRETO LEGISLATIVO 7 giugno 1946, n. 581.
**Norme tributarie sulle concessioni governative.**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 15.

**Facoltà di opposizione avverso i provvedimenti di collocamento a riposo disposti ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Previo concerto con tutti i Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I dipendenti dello Stato collocati a riposo ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, possono proporre opposizione avverso il provvedimento che li ha colpiti.

L'opposizione è presentata al Ministero dal quale l'impiegato collocato a riposo dipendeva nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'opposizione è decisa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed avverso tale provvedimento non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè

Art. 3.

L'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179, è abrogato.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1946

DE GASPERI

NENNI — CIANCA — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — BIOSTO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — MOLÈ — CAPPANI — GULLO — LOMBARDI — SUTERA — GRONCHI — BARBARESCHI — GASPAROTTO — BRACCI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 47.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 16.

**Cessazione dell'attività dell'Alta Corte di giustizia relativamente ai giudizi di decadenza dei Senatori.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 settembre 1944, n. 198, contenente norme relative alla composizione e al funzionamento dell'Alta Corte di giustizia istituita dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed altre disposizioni procedurali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, concernente l'inquadramento nel sistema tributario dell'avocazione dei profitti di regime;

Previo concerto con tutti i Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760031

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 7 giugno [illegible]
Norme tributarie sulle concessioni governative.

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 15.

**Facoltà di opposizione avverso i provvedimenti di collocamento a riposo disposti ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Previo concerto con tutti i Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I dipendenti dello Stato collocati a riposo ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, possono proporre opposizione avverso il provvedimento che li ha colpiti.

L'opposizione è presentata al Ministero dal quale l'impiegato collocato a riposo dipendeva nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'opposizione è decisa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed avverso tale provvedimento non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 2.

Il dipendente, la cui opposizione sia accolta, qualora nel ruolo non vi siano disponibilità di posti, è collocato in soprannumero salvo assorbimento con le successive vacanze.

Nel caso di posto unico nel ruolo l'impiegato, la cui opposizione sia accolta, può essere assunto nello stesso grado di altro ruolo similare. In tale ipotesi l'impiegato sarà collocato in detto ruolo dopo l'ultimo pari grado in servizio.

legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1946

DE GASPERI

NENNI — CIANCA — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — BRUSCO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — MOLÈ — CAPPANI — GULLO — LOMBARDI — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — GASPAROTTO — BRACCI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 17.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 16.

**Cessazione dell'attività dell'Alta Corte di giustizia relativamente ai giudizi di decadenza dei Senatori.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 settembre 1944, n. 198, contenente norme relative alla composizione e al funzionamento dell'Alta Corte di giustizia istituita dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed altre disposizioni procedurali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, concernente l'inquadramento nel sistema tributario dell'avocazione dei profitti di regime;

Previo concerto con tutti i Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Alta Corte di giustizia per le sanzioni contro il fascismo, istituita dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, cessa da ogni attività inerente ai giudizi di decadenza dei senatori il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Entro il termine indicato nel comma precedente l'Alta Corte di giustizia potrà deliberare sulle istanze di revocazione delle ordinanze di decadenza, presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Decorso detto termine, l'Alta Corte di giustizia resterà in funzione esclusivamente per le pronuncie di cui all'art. 6, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, fino al 31 agosto 1946.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1946

DE GASPERI

NENNI — CIASCA — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — BOSCO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — MOLÈ — CATTANI — GUELLO — LOMBARDI — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — GASPAROTTO — BRACCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 16.* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 17.

**Soppressione del Servizio speciale riservato.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1165, che istituiva presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il « Servizio speciale riservato »;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1944, numero 208, col quale il « Servizio speciale riservato » è stato attribuito al Ministero dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

utilizzato per i servizi dell'Amministrazione suddetta, nonchè per quelli dell'Amministrazione civile dell'interno.

Il personale di cui al comma precedente può, anche in deroga alle disposizioni vigenti, essere comandato presso altre pubbliche Amministrazioni.

L'onere relativo al personale comandato graverà sul bilancio dell'Amministrazione, alle cui dipendenze il personale stesso verrà assegnato.

Art. 3.

Il personale non di ruolo attualmente in servizio presso gli uffici del « Servizio speciale riservato » è licenziato ed ammesso a fruire del trattamento previsto dal regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 349.

Art. 4.

Sulle promozioni del personale inquadrato nei ruoli transitori suddetti, in dipendenza di vacanze che si verifichino in tali ruoli, nonchè sugli altri provvedimenti che riguardano il personale medesimo, e sui procedimenti disciplinari sono chiamati a pronunciarsi rispettivamente il Consiglio d'amministrazione e la Commissione di disciplina del personale della pubblica sicurezza.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1946

DE GASPERI

ROMITA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 15.* — FRASCA

---

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 577.

**Proroga dell'efficacia del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 22, concernente l'aumento dei proventi di cancelleria e le modalità per la loro ripartizione.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1946

DE GASPERI

NENNI — CIASCA — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — PIOLTI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — MOLÈ — CAPPANI — GULLO — LOMBARDI — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — GASPAROTTO — BRACCI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 16.* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 17.

**Soppressione del Servizio speciale riservato.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1165, che istituiva presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il « Servizio speciale riservato »;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1944, numero 208, col quale il « Servizio speciale riservato » è stato attribuito al Ministero dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il « Servizio speciale riservato », istituito con regio decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, è soppresso.

Art. 2.

Il personale del « Servizio speciale riservato » rimane inquadrato negli attuali ruoli organici, che sono conservati come ruoli transitori separati del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fino ad eliminazione del personale che vi è inquadrato, e sarà

Il personale non di ruolo attualmente in servizio presso gli uffici del « Servizio speciale riservato » è licenziato ed ammesso a fruire del trattamento previsto dal regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319.

Art. 4.

Sulle promozioni del personale inquadrato nei ruoli transitori suddetti, in dipendenza di vacanze che si verifichino in tali ruoli, nonchè sugli altri provvedimenti che riguardano il personale medesimo, e sui procedimenti disciplinari sono chiamati a pronunciarsi rispettivamente il Consiglio d'amministrazione e la Commissione di disciplina del personale della pubblica sicurezza.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1946

DE GASPERI

ROMITA — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 15.* — FRASCA

---

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 577.

**Proroga dell'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 22, concernente l'aumento dei proventi di cancelleria e le modalità per la loro ripartizione.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 277;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 22;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838021

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 22, concernenti l'aumento dei proventi di cancelleria e le modalità per la loro ripartizione, continuano ad avere effetto fino al 1° luglio 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per le provincie che a tale data risultino già restituite all'Amministrazione italiana.

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato esso avrà effetto dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo od, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 337.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 378.

**Proroga del R. decreto-legge 30 marzo 1944, n. 94, sulle facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 27 maggio 1929, n. 847;

Visto il R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile;

Visto il R. decreto-legge 30 marzo 1944, n. 94;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri

che, nonostante la cessazione dello stato di guerra, permanga la impossibilità degli adempimenti o della presentazione dei documenti menzionati nelle disposizioni stesse.

Art. 2.

Fino al 15 aprile 1947 lo straniero che vuole contrarre matrimonio nel Regno e per circostanze derivanti dalla guerra si trova nella impossibilità di presentare la dichiarazione di cui all'art. 116, primo comma, del codice civile, può essere autorizzato a presentare, in sua vece, un atto notorio asseverato con giuramento da quattro persone, ancorchè parenti degli sposi, dal quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio, e che contenga la esatta indicazione del nome, cognome, età, professione, luogo di nascita, domicilio e residenza dello straniero, nonchè del nome e cognome, domicilio e residenza dei suoi genitori.

L'autorizzazione deve essere chiesta al procuratore del Regno presso il tribunale nella cui giurisdizione il matrimonio deve essere celebrato, unendo alla istanza l'atto notorio su menzionato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 338.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 379.

**Approvazione dei rendiconti per quote integrative e premi sui prodotti ammassati nelle decorse campagne agricole, nonchè assunzione a carico dello Stato degli interessi sulle somme anticipate dagli Istituti finanziatori.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le leggi 21 ottobre 1940, n. 1568, 24 agosto 1941, n. 991, 21 luglio 1942, n. 978, 9 ottobre 1942, n. 1280 e 29 marzo 1943, n. 284, concernenti l'assunzione a carico dello Stato dell'onere delle quote integrative di prezzo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950021

sivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per le provincie che a tale data risultino già restituite all'Amministrazione italiana.

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato esso avrà effetto dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo od, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 337.* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 378.

**Proroga del R. decreto-legge 30 marzo 1944, n. 91, sulle facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 27 maggio 1929, n. 847;
Visto il R. decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile;
Visto il R. decreto-legge 30 marzo 1944, n. 91;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto-legge 30 marzo 1944, n. 91, concernenti le facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi, sono applicabili fino al 15 aprile 1947, sempre

---

[illegible] opposto nulla osta al matrimonio, e che contenga la esatta indicazione del nome, cognome, età, professione, luogo di nascita, domicilio e residenza dello straniero, nonchè del nome e cognome, domicilio e residenza dei suoi genitori.

L'autorizzazione deve essere chiesta al procuratore del Regno presso il tribunale nella cui giurisdizione il matrimonio deve essere celebrato, unendo alla istanza l'atto notorio su menzionato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 338.* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 379.

**Approvazione dei rendiconti per quote integrative e premi sui prodotti ammassati nelle decorse campagne agricole, nonchè assunzione a carico dello Stato degli interessi sulle somme anticipate dagli Istituti finanziatori.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Viste le leggi 24 ottobre 1940, n. 1568, 24 agosto 1941, n. 991, 24 luglio 1942, n. 978, 9 ottobre 1942, n. 1280 e 29 marzo 1943, n. 284, concernenti l'assunzione a carico dello Stato dell'onere delle quote integrative di prezzo e dei premi da corrispondere ai conferenti, in aggiunta ai prezzi base, per i cereali e le fave conferiti agli ammassi e destinati al consumo interno;
Vista la legge 29 maggio 1941, n. 616, ed i Regi decreti-legge 21 ottobre 1941, n. 1278 e 24 dicembre 1942, n. 1764, concernenti l'assunzione a carico dello Stato dell'onere della quota integrativa di prezzo, da corrispondere ai conferenti in aggiunta al prezzo base, per l'olio di produzione nazionale, da destinarsi al consumo interno, conferito all'ammasso;

0652
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Visti i decreti Ministeriali in data 1° gennaio 1941, 29 agosto 1941, 25 settembre 1941, 26 novembre 1941, 15 dicembre 1942, 19 dicembre 1942, 31 marzo 1943 e 21 giugno 1943, con i quali furono dettate le norme per l'applicazione dei provvedimenti legislativi predetti;

Ritenuto che, in dipendenza e per effetto degli eventi bellici, l'esercizio del controllo sulle anticipazioni dei fondi occorrenti per il pagamento delle suddette quote integrative e dei premi, demandato agli organi centrali, non può effettuarsi con le necessarie garanzie di regolarità ed efficacia;

Considerato che, allo scopo di ridurre l'onere del bilancio dello Stato derivante dagli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni allo scoperto effettuate dagli Istituti di credito per il servizio dei pagamenti di cui trattasi, si rende indispensabile corrispondere adeguati acconti ed affrettare il lavoro di revisione ed approvazione dei relativi rendiconti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il parere della Consulta nazionale e della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferma restando la competenza della Corte dei conti per quanto riguarda i rendiconti finali delle anticipazioni disposte e dei pagamenti effettuati per quote integrative di prezzo e premi dovuti ai conferenti agli ammassi dei cereali, delle fave e dell'olio, l'esame dei rendiconti stessi è demandato, in deroga alle disposizioni vigenti, alle Intendenze di finanza competenti per territorio che vi provvedono per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Le anticipazioni dei fondi occorrenti per il pagamento delle quote integrative di prezzo e dei premi di cui al precedente articolo, previste a favore delle Sezioni della cerealicoltura dei Consorzi provinciali produttori dell'agricoltura e della loro Federazione, dell'Ente economico della cerealicoltura e del settore dell'olivicoltura dagli articoli 1 della legge 21 ottobre 1940, n. 1568, 5 della legge 24 agosto 1941, n. 991, 4 della legge 24 luglio 1942, n. 978, 2 della legge 28 maggio 1941, n. 616, 2 del R. decreto-legge 21 ottobre 1941, n. 1258, saranno invece effettuate ai Consorzi agrari provinciali.

Nulla è innovato per quanto riguarda le anticipazioni

Art. 3.

Gli interessi sulle somme anticipate dagli Istituti di credito per il pagamento delle quote e dei premi suddetti sono assunti a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del precedente articolo.

Art. 5.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro, provvederà a stabilire le modalità per la compilazione e revisione delle contabilità periodiche e dei rendiconti finali.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana entrerà in vigore il giorno in cui esso vi sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GUALTIERI — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 236.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 589.
**Ricostituzione del comune di Civezza (Imperia).**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 settembre 1928, n. 2276;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Civezza aggregato con R. decreto 13 set-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 936531

Considerato che, allo scopo di ridurre l'onere del bilancio dello Stato derivante dagli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni allo scoperto effettuate dagli Istituti di credito per il servizio dei pagamenti di cui trattasi, si rende indispensabile corrispondere adeguati acconti ed affrettare il lavoro di revisione ed approvazione dei relativi rendiconti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il parere della Consulta nazionale e della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferma restando la competenza della Corte dei conti per quanto riguarda i rendiconti finali delle anticipazioni disposte e dei pagamenti effettuati per quote integrative di prezzo e premi dovuti ai conferenti agli ammassi dei cereali, delle fave e dell'olio, l'esame dei rendiconti stessi è demandato, in deroga alle disposizioni vigenti, alle Intendenze di finanza competenti per territorio che vi provvedono per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Le anticipazioni dei fondi occorrenti per il pagamento delle quote integrative di prezzo e dei premi di cui al precedente articolo, previste a favore delle Sezioni della cerealicoltura dei Consorzi provinciali produttori dell'agricoltura e della loro Federazione, dell'Ente economico della cerealicoltura e del settore dell'olivicoltura dagli articoli 1 della legge 21 ottobre 1940, n. 1508, 5 della legge 24 agosto 1941, n. 991, 4 della legge 21 luglio 1942, n. 978, 2 della legge 29 maggio 1941, n. 616, 2 del R. decreto-legge 21 ottobre 1941, n. 1278, saranno invece effettuate ai Consorzi agrari provinciali.

Nulla è innovato per quanto riguarda le anticipazioni a favore dell'Ente Nazionale Risi, di cui agli articoli 5 della legge 24 agosto 1941, n. 991, 2 della legge 9 ottobre 1942, n. 1289 e 2 della legge 29 marzo 1943, n. 281.

Le anticipazioni previste nel presente articolo potranno essere concesse, in eccedenza al limite di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 229, fino al limite massimo di L. 50 milioni.

Tale facoltà è limitata ad un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro, provvederà a stabilire le modalità per la compilazione e revisione delle contabilità periodiche e dei rendiconti finali.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana entrerà in vigore il giorno in cui esso vi sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GELLO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 20.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 583.
**Ricostituzione del comune di Civezza (Imperia).**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 13 settembre 1928, n. 2276;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Civezza aggregato con R. decreto 13 settembre 1928, n. 2276, al comune di San Lorenzo al Mare, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Civezza ed il nuovo organico del comune di S. Lorenzo al Mare, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0654

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni prelotti anteriormente alla loro fusione, disposta con R. decreto 13 settembre 1928, n. 2276.

Al personale, già in servizio presso il comune di S. Lorenzo al Mare, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 30.* — FRASCA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1946.

**Cessazione dalla carica del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Editrice Meridionale « S.E.M. » di Napoli.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 giugno 1945 con il quale si provvedeva alla nomina del dott. Giuseppe Graziadei a commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Editrice Meridionale « S.E.M. »;

Ritenuto che sono venuti a cessare i motivi che determinarono l'istituzione della gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto, il dottor

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Convalida dei provvedimenti di licenziamento di personale della Società Nazionale Metanodotti (S.Na.M.).**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, concernente la proroga dei termini per la dichiarazione di convalida degli atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale;

Ritenuto che l'Azienda patrimoniale Terme di Salsomaggiore ha una partecipazione nel capitale della Società Nazionale Metanodotti (S.Na.M.) e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo su indicato si applicano nei confronti del personale di detta Società, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Considerato che la Società Nazionale Metanodotti ha proceduto al licenziamento di dipendenti e che i licenziamenti furono determinati da apprezzamenti di carattere aziendale;

Considerato che la situazione della Società Nazionale Metanodotti (S.Na.M.) non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari in relazione alla sua attività;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati in ogni punto i provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla Società Nazionale Metanodotti (S.Na.M.) nei confronti dei propri dipendenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985131

ART. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROSSINI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 36.* — TRUCCO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1946.

**Cessazione dalla carica del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Editrice Meridionale « S.E.M. » di Napoli.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 giugno 1945 con il quale si provvedeva alla nomina del dott. Giuseppe Graziadei a commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Editrice Meridionale « S.E.M. »;

Ritenuto che sono venuti a cessare i motivi che determinarono l'istituzione della gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto, il dottor Giuseppe Graziadei cessa dalla carica di commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Editrice Meridionale « S.E.M. ».

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Napoli.

Roma, addì 26 giugno 1946

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

(1944)

blica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, concernente la proroga dei termini per la dichiarazione di convalida degli atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale;

Ritenuto che l'Azienda patrimoniale Terme di Salsomaggiore ha una partecipazione nel capitale della Società Nazionale Metanodotti (S.Na.M.) e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo sopra indicato si applicano nei confronti del personale di detta Società, licenziato nel periodo previsto dalle suaccennate disposizioni;

Considerato che la Società Nazionale Metanodotti ha proceduto al licenziamento di dipendenti e che i licenziamenti furono determinati da apprezzamenti di carattere aziendale;

Considerato che la situazione della Società Nazionale Metanodotti (S.Na.M.) non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari in relazione alla sua attività;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati in ogni punto i provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla Società Nazionale Metanodotti (S.Na.M.) nei confronti dei propri dipendenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1946

*Il Ministro per le finanze*
SOCCIMARRO

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

(1987)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950961

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1946.

**Cessazione dalla carica del commissario liquidatore dei soppressi Sindacati nazionali già aderenti alla Confederazione dei professionisti ed artisti.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1945, con il quale furono nominati commissari liquidatori dei soppressi Sindacati nazionali già aderenti alla Confederazione dei professionisti ed artisti l'avv. Salvatore Salomone, il dott. Raffaele Ferruzzi e il sig. Armando Migliari;

Viste le dimissioni presentate dall'avv. Salvatore Salomone dalla carica di commissario liquidatore dei predetti Sindacati nazionali;

Decreta:

L'avv. Salvatore Salomone cessa dall'incarico di commissario liquidatore dei soppressi Sindacati nazionali già aderenti alla Confederazione dei professionisti ed artisti.

Il Comitato di liquidazione dei predetti Sindacati nazionali rimane pertanto così costituito: dott. Raffaele Ferruzzi e sig. Armando Migliari.

Roma, addì 6 luglio 1946

(1988) *Il Ministro*: BARBARESCHI

---

REGIO DECRETO 7 giugno 1946.

**Costituzione della Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte prevista nell'art. 15 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 311;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazione, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1945, Finanze

E' costituita presso la Commissione centrale delle imposte, la Sezione speciale per i giudizi in grado di appello in materia di applicazione dell'imposta straordinaria sul capitale delle società commerciali costituite sotto forma di anonima o di accomandita per azioni, con la composizione seguente:

*Vice-presidente*:

Russo comm. dott. Giacomo - presidente di sezione della Corte di cassazione.

*Membri*:

Castelli Avolio gr. uff. dott. Giuseppe - consigliere di Stato;

Fazzi gr. uff. dott. Pietro - direttore generale delle Imposte dirette;

Galanti gr. uff. dott. Romolo - consigliere della Corte dei conti;

Zappulli gr. uff. dott. Carlo - consigliere della Corte di cassazione.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1946*
*Registro Finanze n. 5, foglio n. 234-bis*

(1955)

---

REGIO DECRETO 7 giugno 1946.

**Sostituzione di un membro presso la Commissione centrale delle imposte - Sezione speciale per l'esame dei ricorsi in materia di tributi locali.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 311;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Visto l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1945, registro Finanze n. 3, foglio n. 263, col quale fu costituito a tutto il 31 dicembre 1948, presso la Commissione centrale delle imposte, la Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze dei ricorsi proponibili ai termini del 1° comma dell'art. 281 *bis* del testo unico approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Considerato che il gr. uff. dott. Gino Bolaffi, diret-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 960571

pressi Sindacati nazionali già aderenti alla Confederazione dei professionisti ed artisti l'avv. Salvatore Salomone, il dott. Raffaele Ferruzzi e il sig. Armando Migliari;

Viste le dimissioni presentate dall'avv. Salvatore Salomone dalla carica di commissario liquidatore dei predetti Sindacati nazionali;

Decreta:

L'avv. Salvatore Salomone cessa dall'incarico di commissario liquidatore dei soppressi Sindacati nazionali già aderenti alla Confederazione dei professionisti ed artisti.

Il Comitato di liquidazione dei predetti Sindacati nazionali rimane pertanto così costituito: dott. Raffaele Ferruzzi e sig. Armando Migliari.

Roma, addì 6 luglio 1946

(1988) *Il Ministro*: Bartolesetti

---

REGIO DECRETO 7 giugno 1946.

**Costituzione della Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte prevista nell'art. 15 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 344;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazione, nella legge 13 gennaio 1938, n. 19;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1945, Finanze n. 3, foglio n. 263, che ha costituito a tutto il 31 dicembre 1948 la Commissione centrale delle imposte;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Riconosciuta la necessità di costituire presso la Commissione predetta la Sezione speciale per i giudizi in grado di appello in materia di applicazione dell'imposta straordinaria sul capitale delle società commerciali costituite sotto forma di anonima o di accomandita per azioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Fazzi gr. uff. dott. Pietro - direttore generale delle Imposte dirette;

Galanti gr. uff. dott. Romolo - consigliere della Corte dei conti;

Zappulli gr. uff. dott. Carlo - consigliere della Corte di cassazione.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCHIRATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1946*
*Registro Finanze n. 5, foglio n. 24-bis*

(1955)

---

REGIO DECRETO 7 giugno 1946.

**Sostituzione di un membro presso la Commissione centrale delle imposte - Sezione speciale per l'esame dei ricorsi in materia di tributi locali.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Visto l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1945, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1945, registro Finanze n. 3, foglio n. 263, col quale fu costituita a tutto il 31 dicembre 1948, presso la Commissione centrale delle imposte, la Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze dei ricorsi proponibili ai termini del 1° comma dell'art. 281 *bis* del testo unico approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Considerato che il gr. uff. dott. Gino Bolaffi, direttore generale del Ministero delle finanze, membro della predetta Sezione speciale ha presentato le dimissioni e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Sono accettate le dimissioni del gr. uff. dott. Gino Bolaffi, direttore generale del Ministero delle finanze, dalla carica di membro della Sezione speciale per la risoluzione delle vertenze dei ricorsi proponibili ai ter-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

mini del 1° comma dell'art. 281 *bis* del testo unico approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, presso la Commissione centrale delle imposte, e in sua sostituzione viene nominato il comm. dott. Giordano Luigi direttore generale del Ministero delle finanze.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1946*
*Registro Finanze n. 5, foglio n. 290 bis*

(1956)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Barletta (Bari) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945.**

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Barletta (provincia di Bari), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 2.000.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1991)

**Autorizzazione al comune di Molfetta (Bari) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945.**

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Molfetta (provincia di Bari), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 2.500.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1995)

## MINISTERO DEL TESORO

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

**Diffida per smarrimento di quietanza di deposito provvisorio**

Il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, denuncia lo smarrimento della quietanza di deposito provvisorio n. 792 di L. 800, rilasciato dalla Sezione di tesoreria di Milano alla Società Philips di Milano.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorso un mese dalla data della pubblicazione nel presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Accreditamento di notaio presso l'Intendenza di finanza di Venezia**

Con decreto 18 aprile 1946 del Ministero del tesoro, il dottor Vittorio Coen Giordani, notaio esercente in Venezia, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di debito pubblico.

(1965) *Il direttore generale*: CONTI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli dell'8 luglio 1946 - N. 149**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canada | 90,999 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8665 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

Rendita 3,50 % 1906 . . . . . 94,80
Id. 3,50 % 1902 . . . . . 87,40
Id. 3 % lordo . . . . . 74,80
Id. 5 % 1935 . . . . . 97,50
Redimibile 3,50 % 1934 . . . . . 82,375
Id. 5 % 1936 . . . . . 96,70
Obbligazioni Venezie 3,50 % . . . . . 97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) . . . . . 99,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949) . . . . . 99,275
Id. 5 % (15 febbraio 1950) . . . . . 99,275
Id. 5 % (15 settembre 1950) . . . . . 99,275
Id. 5 % (15 aprile 1951) . . . . . 99,275
Id. 4 % (15 settembre 1951) . . . . . 93,125
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) . . . . 99,425
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) . . . . 99,675

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Annullamento di concessioni di laurea «ad honorem»**

Con decreto Ministeriale in data 15 giugno 1946 sono state annullate, su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, lettera c) del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, le concessioni di laurea «ad honorem» fatte alle seguenti persone:

1) Kol Fiuci, ex Ministro per le finanze del Regno di Albania, laurea in giurisprudenza, conferitagli nell'anno 1941 dalla Università di Bari;

2) Hans Frank, già Ministro del Reich, laurea in giurisprudenza, conferitogli rispettivamente negli anni 1939 e 1942 dalle Università di Modena e Bologna;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765591

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Barletta (Bari) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945.**

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1956, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Barletta (provincia di Bari), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 2.000.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1994)

**Autorizzazione al comune di Molfetta (Bari) ad assumere un mutuo per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945.**

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1956, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Molfetta (provincia di Bari), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 2.500.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1995)

## MINISTERO DEL TESORO

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

**Diffida per smarrimento di quietanza di deposito provvisorio**

Il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, denuncia lo smarrimento della quietanza di deposito provvisorio n. 7252 di L. 500, rilasciata dalla Sezione di tesoreria di Milano alla Società Philips di Milano.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunciato lo smarrimento, questa Provveditorato generale provvederà a richiedere alla Sezione di tesoreria di Milano l'emissione del certificato mod. 128-I in luogo della quietanza del deposito provvisorio predetto ed al successivo svincolo del deposito stesso.

Roma, addì 1° luglio 1946

P. *Il provveditore generale dello Stato:* RICCI

(1963)

**Media dei cambi e dei titoli dell'8 luglio 1946 - N. 149**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,657 |
| Canadà | 90,999 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8565 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| Italia (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | | |
|---|---|---|
| Rendita | 3,50 % 1906 | 94,80 |
| Id. | 3,50 % 1902 | 87,40 |
| Id. | 3 % lordo | 74,80 |
| Id. | 5 % 1935 | 97,50 |
| Redimibile | 3,50 % 1934 | 82,375 |
| Id. | 5 % 1936 | 96,70 |
| Obbligazioni Venezie | 3,50 % | 97,30 |
| Buoni del Tesoro | 5 % (15 giugno 1948) | 99,40 |
| Id. | 5 % (15 febbraio 1949) | 99,275 |
| Id. | 5 % (15 febbraio 1950) | 99,275 |
| Id. | 5 % (15 settembre 1950) | 99,275 |
| Id. | 5 % (15 aprile 1951) | 99,275 |
| Id. | 4 % (15 settembre 1951) | 93,125 |
| Id. | 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,425 |
| Id. | 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,675 |

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Annullamento di concessioni di laurea «ad honorem»**

Con decreto Ministeriale in data 15 giugno 1946 sono state annullate, su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, lettera c) del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, le concessioni di laurea «ad honorem» fatte alle seguenti persone:

1) Kol Thiel, ex Ministro per le finanze del Reich di Vienna, laurea in giurisprudenza conferitagli nell'anno 1937 dalla Università di Bari;

2) Hans Frank, già Ministro del Reich, laurea in giurisprudenza, conferitagli rispettivamente negli anni 1939 e 1942 dalle Università di Modena e Bologna;

3) Ezio Maria Gray, laurea in giurisprudenza, conferitagli nell'anno 1938 dalla Università di Ferrara;

4) Raffaello Riccardi, laurea in giurisprudenza, conferitagli nell'anno 1942 dalla Università di Urbino;

5) Carlo Del Croix, laurea in lettere conferitagli nell'anno 1938 dalla Università di Bologna;

6) Piero Parlecli, laurea in ingegneria, conferitagli nell'anno 1927 dalla Scuola di Ingegneria di Milano.

(1964)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 152

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Mercoledì, 10 luglio 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze), Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24), Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 6; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

### *ERRATA-CORRIGE*

Nel R. decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, concernente aumento di assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione, ecc., pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 1946, all'art. 2, seconda colonna, fra le linee 18 e 19 deve inserirsi: « Art. 3 ».

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 14.
**Norme per le promozioni per merito straordinario dei funzionari e ufficiali di pubblica sicurezza** . . Pag. 1658

*Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1945*

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 576.
**Approvazione del nuovo statuto della Società medico-chirurgica, con sede in Bologna** . . . . . Pag. 1668

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.
**Apertura di una dipendenza in Firenze del Banco di Sicilia, con sede in Palermo** . . . . . Pag. 1669

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.
**Apertura di dipendenze in Courmayeur e Saint Vincent (Aosta) dell'Istituto di S. Paolo di Torino** . . Pag. 1669

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.
**Nomina del presidente della giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì** . . Pag. 1669

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.
**Norme per la produzione, la detenzione, il trasporto, la vendita e l'impiego della saccarina e della dulcina nel territorio dello Stato** . . . . . Pag. 1669

REGIO DECRETO 7 giugno 1946.
**Costituzione di quattro nuove sezioni presso la Commissione centrale delle imposte** . . . . . Pag. 1677

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 938118

275

AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 60-08

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (cartelle titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 6; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## *ERRATA-CORRIGE*

Nel R. decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, concernente aumento di assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione, ecc., pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 29 maggio 1946, all'art. 2, seconda colonna, fra le linee 18 e 19 deve inserirsi: «ART. 3».

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 14.
**Norme per le promozioni per merito straordinario dei funzionari e ufficiali di pubblica sicurezza** . . Pag. 1658

*Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1945*

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 576.
**Approvazione del nuovo statuto della Società medico chirurgica, con sede in Bologna** . . . . . Pag. 1658

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1946.
**Cessazione della gestione commissariale della Società Trasporti Automobilistici (S.T.A.), con sede in Roma.** Pag. 1659

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1946.
**Nuovi prezzi di vendita al pubblico dei prodotti antimalarici** . . . . . Pag. 1659

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.
**Apertura di una dipendenza della Banca di Trento in Termeno e San Giovanni di Fassa, frazione del comune di Vigo di Fassa (Trento)** . . . . . Pag. 1659

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.
**Apertura di una dipendenza in Firenze del Banco di Sicilia, con sede in Palermo** . . . . . Pag. 1660

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.
**Apertura di dipendenze in Courmayeur e Saint Vincent (Aosta) dell'Istituto di S. Paolo di Torino** . . Pag. 1660

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.
**Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì** . . Pag. 1660

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.
**Norme per la produzione, la detenzione, il trasporto, la vendita e l'impiego della saccarina e della dulcina nel territorio dello Stato** . . . . . Pag. 1660

REGIO DECRETO 7 giugno 1946.
**Costituzione di quattro nuove sezioni presso la Commissione centrale delle imposte** . . . . . Pag. 1667

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 1946.
**Conferma in carica del commissario governativo per la gestione della «Fiumana» Società anonima di navigazione con sede in Roma** . . . . . Pag. 1667

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 1946.
**Convalida dei licenziamenti di alcuni impiegati del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).** Pag. 1668

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1946.
**Modalità di pagamento, per l'anno 1946, dell'imposta sull'entrata conseguita dalla vendita di birra da parte del fabbricante** . . . . . Pag. 1668

275

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

0663

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero degli affari esteri:** Concessioni di exequatur. Pag. 1658

**Ministero del tesoro:**

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro. Pag. 1660

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1660

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1670

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1671

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 14.

**Norme per le promozioni per merito straordinario dei funzionari e ufficiali di pubblica sicurezza.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690;

Visto il regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 29 agosto 1909, n. 666;

Visto il regio decreto 19 maggio 1941, n. 599, concernente l'abrogazione del regio decreto 22 marzo 1923, n. 665, recante disposizioni per la promozione straordinaria di grado dei funzionari di pubblica sicurezza;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, concernente l'istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ai funzionari di pubblica sicurezza, cerettinati i vice

Art. 2.

Le promozioni previste dall'articolo precedente sono conferite con decreto motivato del Ministro per l'interno su circostanziata e documentata proposta da formularsi, non oltre sei mesi dai fatti che la promuovano, dai capi servizio dei funzionari ed ufficiali anzidetti e previo parere rispettivamente del Consiglio di amministrazione del personale di pubblica sicurezza, per i funzionari, e della Commissione di avanzamento, per gli ufficiali.

Una nuova promozione per merito straordinario allo stesso funzionario od ufficiale non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente.

Art. 3.

Ai funzionari di pubblica sicurezza previsti nell'articolo 1 del presente decreto, che si siano segnalati in uno dei modi indicati nell'articolo stesso successivamente alla data dell'8 settembre 1943 e posseggano i richiesti requisiti, possono essere conferite promozioni per merito straordinario con le modalità stabilite nel precedente art. 2, su proposta da formularsi non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Per i funzionari ed ufficiali di pubblica sicurezza residenti in provincie ancora sottoposte all'amministrazione del Governo Militare Alleato, tali proposte dovranno essere formulate entro sei mesi dalla data di restituzione delle provincie stesse all'amministrazione del Governo Italiano.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1946

DE GASPERI

ROMITA — CORBINO

Visto, *il guardasigilli:* TOGLIATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *luglio* 1946

*Atti del Governo, registro* n. 1, *foglio* n. 15. — URSO

dite nominative . . . . . Pag. 1670
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1671

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 28 giugno 1946, n. 14.

**Norme per le promozioni per merito straordinario dei funzionari e ufficiali di pubblica sicurezza.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690;

Visto il regolamento per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 28 agosto 1909, n. 666;

Visto il regio decreto 19 maggio 1941, n. 509, concernente l'abrogazione del regio decreto 22 marzo 1923, n. 685, recante disposizioni per la promozione straordinaria di grado dei funzionari di pubblica sicurezza;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 30, concernente l'istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ai funzionari di pubblica sicurezza, eccettuati i vice questori, i questori e gli ispettori generali di pubblica sicurezza, e agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, eccettuati i tenenti colonnelli ed i colonnelli, i quali si siano esposti od abbiano corso grave pericolo di vita per arrestare malfattori o per tutelare l'ordine pubblico o per salvare la vita di cittadini, oppure a quelli che, sempre con grave rischio e pericolo di vita e nell'esercizio delle loro attribuzioni di istituto, si siano distinti in modo del tutto speciale nel compiere qualche servizio di importanza assolutamente eccezionale, possono essere conferite promozioni per merito straordinario al grado immediatamente superiore, sempre che posseggano tutti gli altri requisiti di capacità, attitudine, cultura e condotta necessari per ricoprire il grado cui dovrebbero essere promossi.

Per le promozioni per merito straordinario ai gradi di vice questore aggiunto e di vice questore è richiesto il parere della Commissione per l'avanzamento per l'amministrazione del personale di pubblica sicurezza, per i funzionari, e della Commissione di avanzamento, per gli ufficiali.

Una nuova promozione per merito straordinario allo stesso funzionario od ufficiale non può essere conceduta se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente.

Art. 3.

Ai funzionari di pubblica sicurezza previsti nell'articolo 1 del presente decreto, che si siano segnalati in uno dei modi indicati nell'articolo stesso successivamente alla data dell'8 settembre 1943 e posseggano i richiesti requisiti, possono essere conferite promozioni per merito straordinario con le modalità stabilite nel precedente art. 2, su proposta da formularsi non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Per i funzionari ed ufficiali di pubblica sicurezza residenti in provincie ancora sottoposte all'amministrazione del Governo Militare Alleato; tali proposte dovranno essere formulate entro sei mesi dalla data di restituzione delle provincie stesse all'amministrazione del Governo Italiano.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1946

DE GASPERI

ROMITA — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 15.* — TRASCA

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 576.

**Approvazione del nuovo statuto della Società medico-chirurgica, con sede in Bologna.**

N. 576. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Società medico-chirurgica, con sede in Bologna.

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0664

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1946.

**Cessazione della gestione commissariale della Società Trasporti Automobilistici (S.T.A.), con sede in Roma.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Considerato che la Società Trasporti Automobilistici (S.T.A.), con sede in Roma, con ordinanza del commissario regionale del C.M.A. in data 14 agosto 1944, è stata sottoposta per motivi di pubblico interesse alla gestione straordinaria del commissario ing. Antonio Orcel;

Vista la domanda del predetto commissario in data 9 maggio 1946, con la quale, dichiarandosi cessati i motivi che determinarono la gestione straordinaria della Società, si chiede la cessazione della gestione stessa, in applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 428, e ritenuta la fondatezza della domanda medesima;

Sentito il Ministero dei trasporti;

Decreta:

La gestione commissariale della Società Trasporti Automobilistici (S.T.A.), con sede in Roma, termina a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*; e pertanto dalla data stessa l'ing. Antonio Orcel cessa dall'incarico di commissario per la gestione della predetta Società.

Roma, addì 28 giugno 1946

DE GASPERI

(1972)

---

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1946.

**Nuovi prezzi di vendita al pubblico dei prodotti antimalarici.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa la istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica; e il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Visti gli articoli 3 e 5 del regio decreto-legge 8 marzo 1926, n. 562, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, convertito nella legge 18

(S.T.A.), con sede in Roma, con ordinanza del commissario regionale del C.M.A. in data 14 agosto 1944, è stata sottoposta per motivi di pubblico interesse alla gestione straordinaria del commissario ing. Antonio Orcel;

Vista la domanda del predetto commissario in data 9 maggio 1946, con la quale, dichiarandosi cessati i motivi che determinarono la gestione straordinaria della Società, si chiede la cessazione della gestione stessa, in applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, e ritenuta la fondatezza della domanda medesima;

Sentito il Ministero dei trasporti;

Decreta:

La gestione commissariale della Società Trasporti Automobilistici (S.T.A.), con sede in Roma, termina a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*; e pertanto dalla data stessa l'ing. Antonio Orcel cessa dall'incarico di commissario per la gestione della predetta Società.

Roma, addì 28 giugno 1946

DE GASPERI

(1972)

---

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1946.

**Nuovi prezzi di vendita al pubblico dei prodotti antimalarici.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

L'ALTO COMMISSARIO

PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa la istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, e il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Visti gli articoli 3 e 5 del regio decreto-legge 8 marzo 1943, n. 736, riguardanti l'impiego di preparati sintetici nella lotta contro la malaria e le norme per la determinazione del relativo prezzo di vendita alle Amministrazioni ed Enti pubblici che hanno l'obbligo di somministrarli gratuitamente;

Visto il decreto interministeriale del 3 ottobre 1939, n. 03 6220, che estende ai preparati sintetici designati dal Consiglio superiore di sanità pubblica come utili per la cura della malaria, le disposizioni degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, sopramenzionato;

Visti i decreti interministeriali n. 41145 del 23 agosto 1944 e n. 036730 del 2 settembre 1943, che stabiliscono, rispettivamente, in L. 35.000 al kg. il prezzo di cessione

Determina:

Con effetto dal 1° luglio 1946, il prezzo di vendita della « Plasmochina » viene portato a L. 300.000 al kg. pari a L. 3 per compressa da gr. 0,01 - per la vendita al pubblico, ed a L. 250.000 al kg. - pari a L. 2,50 per compressa - per la cessione alle Amministrazioni ed Enti pubblici e quello del « Gamefar » viene portato a L. 200.000 al kg. - pari a L. 2 per compressa da gr. 0,01 - per la vendita al pubblico ed a L. 150.000 al kg. - pari a L. 1,50 per compressa - per la cessione alle Amministrazioni ed enti pubblici, fermo restando l'aggio fissato in ragione del 5 % sul prezzo di vendita ai rivenditori.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 giugno 1946

*Il Ministro per le finanze*
SCOCCIMARRO

*L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*
BERGAMI

(1979)

---

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.

**Apertura di una dipendenza della Banca di Trento in Termeno e San Giovanni di Fassa, frazione del comune di Vigo di Fassa (Trento).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca di Trento, società per azioni con sede in Trento;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca di Trento, società per azioni con sede in Trento, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Termeno e in San Giovanni di Fassa, frazione del comune di Vigo di Fassa (Trento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 19 giugno 1946

*Il Ministro*: COSTANO

(1897)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.

**Apertura di una dipendenza in Firenze del Banco di Sicilia, con sede in Palermo.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedata la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 19 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1896)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.

**Apertura di dipendenze in Courmayeur e Saint Vincent (Aosta) dell'Istituto di S. Paolo di Torino.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedata la domanda avanzata dall'Istituto S. Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino;

Sentito l'Istituto di emissione;

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946

**Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il sig. Arturo Dal Pozzo è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio industria ed agricoltura di Forlì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 18 giugno 1946

*Il Ministro per l'industria e commercio*
GRONCHI

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(1927)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.

**Norme per la produzione, la detenzione, il trasporto, la vendita e l'impiego della saccarina e della dulcina nel territorio dello Stato.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 29 marzo 1940, n. 295;

Visto il regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 356;

Visto il decreto Ministeriale 6 ottobre 1940;

Determina:

Art. 1.

Le ditte che intendono ottenere il permesso di produrre nel territorio dello Stato la saccarina o la dul-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 766621

l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 19 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1896)

---

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.

**Apertura di dipendenze in Courmayeur e Saint Vincent (Aosta) dell'Istituto di S. Paolo di Torino.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dall'Istituto S. Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

L'Istituto di S. Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, è autorizzato ad istituire proprie dipendenze in Courmayeur (Aosta) e in Saint Vincent (Aosta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 19 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1892)

---

coltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il sig. Arturo Dal Pozzo è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio industria ed agricoltura di Forlì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 18 giugno 1946

*Il Ministro per l'industria e commercio*
GRONCHI

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(1927)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.

**Norme per la produzione, la detenzione, il trasporto, la vendita e l'impiego della saccarina e della dulcina nel territorio dello Stato.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 29 marzo 1940, n. 295;

Visto il regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 356;

Visto il decreto Ministeriale 6 ottobre 1940;

Determina:

Art. 1.

Le ditte che intendono ottenere il permesso di produrre nel territorio dello Stato la saccarina o la dulcina ovvero entrambi detti edulcoranti debbono farne domanda al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e imposte indirette) allegando un certificato dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio, comprovante che lo stabilimento è tecnicamente attrezzato per la fabbricazione degli edulcoranti stessi.

Nella domanda debbono essere indicati:

*a*) l'ubicazione dello stabilimento;

*b*) la potenzialità degli impianti;

*c*) le materie prime che s'intendono impiegare;

*d*) il prezzo di cessione allo Stato degli edulcoranti da fabbricare;

0668
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

c) i costi delle materie prime, le spese di preparazione, di confezionamento del prodotto ottenuto, e ogni altro elemento utile che sia servito di base per la determinazione del prezzo di cessione allo Stato.

Art. 2.

Le ditte che saranno autorizzate a produrre la saccarina e la dulcina, secondo le norme del presente decreto, debbono impegnarsi, con regolare contratto, a cedere all'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette l'intero prodotto e non potranno fabbricare detti edulcoranti in quantità superiore a quella prevista nei singoli contratti.

Tutta la saccarina o la dulcina prodotta dalle singole ditte deve essere tenuta in deposito, fino alla immissione in consumo, nei modi prescritti, nei magazzini di fabbrica di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

Gli stabilimenti autorizzati a produrre la saccarina o la dulcina sono soggetti a continua vigilanza finanziaria, ed è in facoltà dell'Amministrazione di prescrivere opere ed adattamenti dei locali di fabbrica, dei magazzini, dei depositi e degli impianti in modo da potersi esercitare una rigorosa ed efficace vigilanza fiscale.

Le indennità spettanti al personale addetto alla vigilanza nonchè quelle spettanti al personale civile e a quello della guardia di finanza che si rechino nello stabilimento per compiere le operazioni di loro istituto, fanno carico alle ditte esercenti.

Art. 4.

Le ditte autorizzate debbono approntare nello stabilimento locali adatti per il corpo di guardia e per l'Ufficio finanziario ed approntare appositi magazzini, riconosciuti idonei dall'Amministrazione finanziaria, per la custodia delle materie prime e dei prodotti finiti fabbricati.

I magazzini dei prodotti finiti saranno chiusi col vincolo della doppia chiave di cui una sarà tenuta dall'Ufficio finanziario di vigilanza e l'altra dal fabbricante.

Art. 5.

La ditta è obbligata alla tenuta di appositi registri preventivamente numerati e vidimati dalla Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione che ha giurisdizione sullo stabilimento, per il movimento delle la partita, dalla quale sono stati prelevati i campioni, abbia i requisiti voluti.

Ove la ditta fabbricante non accetti il risultato di analisi del suddetto Laboratorio chimico compartimentale, i campioni dell'edulcorante in contestazione saranno sottoposti all'esame del Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette il cui giudizio è insindacabile.

Gli edulcoranti che non abbiano i requisiti prescritti potranno, a richiesta delle ditte, essere rilavorati ovvero distrutti.

Il movimento degli edulcoranti fabbricati e passati al magazzino provvisorio deve risultare da apposito registro nel quale, nella parte del carico, saranno segnate tutte le quantità prodotte in ogni ciclo di lavorazione e nella parte dello scarico le quantità di prodotti passati al magazzino definitivo di custodia e le quantità eventualmente distrutte o rimesse in lavorazione, perchè non riconosciute idonee a seguito dell'analisi.

Il passaggio degli edulcoranti dalla fabbrica al magazzino provvisorio e da questo al magazzino definitivo di custodia, sarà effettuato sotto vigilanza fiscale e con la emissione, in doppio esemplare, di appositi bollettini di movimento.

I quantitativi di edulcoranti scaricati per la distruzione o per la rilavorazione devono risultare da appositi verbali redatti in contraddittorio e in doppio esemplare.

Art. 7.

La saccarina e la dulcina debbono essere confezionate, a cura ed a spese delle ditte produttrici, in scatole solide, atte a preservarle dalla umidità e da alterazioni, del peso netto di kg. 1, kg. 2 e kg. 5.

Le scatole da kg. 1 e da kg. 2 debbono essere di forma circolare, quelle da kg. 5 di forma quadrangolare; le une e le altre debbono avere il coperchio assicurato al corpo della scatola con filo di fibra vegetale e metallo, incrociato, e reso inamovibile con l'applicazione del contrassegno di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

I contrassegni delle scatole di saccarina e di dulcina devono essere apposti a cura dell'Ufficio finanziario di fabbrica e sono forniti dall'Amministrazione.

Il contrassegno è costituito da un bollino metallico appositamente punzonato con punzone dell'Amministrazione all'atto della sua applicazione alle scatole contenenti la saccarina o la dulcina.

Art. 9.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759681

cedere all'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette l'intero prodotto e non potranno fabbricare detti edulcoranti in quantità superiore a quella prevista nei singoli contratti.

Tutta la saccarina o la dulcina prodotta dalle singole ditte deve essere tenuta in deposito, fino alla immissione in consumo, nei modi prescritti, nei magazzini di fabbrica di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

Gli stabilimenti autorizzati a produrre la saccarina o la dulcina sono soggetti a continua vigilanza finanziaria, ed è in facoltà dell'Amministrazione di prescrivere opere ed adattamenti dei locali di fabbrica, dei magazzini, dei depositi e degli impianti in modo da potersi esercitare una rigorosa ed efficace vigilanza fiscale.

Le indennità spettanti al personale addetto alla vigilanza nonchè quelle spettanti al personale civile e a quello della guardia di finanza che si rechino nello stabilimento per compiere le operazioni di loro istituto, fanno carico alle ditte esercenti.

Art. 4.

Le ditte autorizzate debbono approntare nello stabilimento locali adatti per il corpo di guardia e per l'Ufficio finanziario ed approntare appositi magazzini, riconosciuti idonei dall'Amministrazione finanziaria, per la custodia delle materie prime e dei prodotti finiti fabbricati.

I magazzini dei prodotti finiti saranno chiusi col vincolo della doppia chiave di cui una sarà tenuta dall'Ufficio finanziario di vigilanza e l'altra dal fabbricante.

Art. 5.

La ditta è obbligata alla tenuta di appositi registri preventivamente numerati e vidimati dalla Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione che ha giurisdizione sullo stabilimento, per il movimento delle materie prime e degli edulcoranti prodotti.

Nel registro delle materie prime, la parte del carico è costituita da tutte le quantità introdotte nello stabilimento per la produzione della saccarina o della dulcina e quella dello scarico dalle quantità di dette materie passate alla lavorazione.

Art. 6.

Gli edulcoranti prodotti saranno custoditi in apposito magazzino provvisorio chiuso col vincolo della doppia chiave in attesa che campioni di essi siano analizzati dal competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette per accertare che potranno, a richiesta delle ditte, essere rilavorati ovvero distratti.

Il movimento degli edulcoranti fabbricati e passati al magazzino provvisorio deve risultare da apposito registro nel quale, nella parte del carico, saranno segnate tutte le quantità prodotte in ogni ciclo di lavorazione e nella parte dello scarico le quantità di prodotti passati al magazzino definitivo di custodia e le quantità eventualmente distrutte o rimesse in lavorazione, perchè non riconosciute idonee a seguito dell'analisi.

Il passaggio degli edulcoranti dalla fabbrica al magazzino provvisorio e da questo al magazzino definitivo di custodia, sarà effettuato sotto vigilanza fiscale e con la emissione, in doppio esemplare, di appositi bollettini di movimento.

I quantitativi di edulcoranti scaricati per la distruzione o per la rilavorazione devono risultare da appositi verbali redatti in contraddittorio e in doppio esemplare.

Art. 7.

La saccarina e la dulcina debbono essere confezionate, a cura ed a spese delle ditte produttrici, in scatole solide, atte a preservarle dalla umidità e da alterazioni, del peso netto di kg. 1, kg. 2 e kg. 5.

Le scatole da kg. 1 e da kg. 2 debbono essere di forma circolare, quelle da kg. 5 di forma quadrangolare; le une e le altre debbono avere il coperchio assicurato al corpo della scatola con filo di fibra vegetale e metallo, incrociato, e reso inamovibile con l'applicazione del contrassegno di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

I contrassegni delle scatole di saccarina e di dulcina devono essere apposti a cura dell'Ufficio finanziario di fabbrica e sono forniti dall'Amministrazione.

Il contrassegno è costituito da un bollino metallico appositamente punzonato con punzone dell'Amministrazione all'atto della sua applicazione alle scatole contenenti la saccarina o la dulcina.

Art. 9.

Il Ministero delle finanze comunicherà al Ministero dell'industria e del commercio i quantitativi di saccarina e di dulcina che, al netto dei quantitativi riservati, d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per gli usi farmaceutici, saranno messi a disposizione per gli usi alimentari consentiti, indicando i nominativi delle fabbriche detentrici dei prodotti stessi.

In base a siffatta segnalazione il Ministero dell'industria e del commercio o gli organi da esso delegati provvederanno per l'assegnazione ai fabbricanti di prodotti dolciari, di gelati, di conserve e concentrati di frutta e di bibite analcoliche, dell'edulcorante disponibile.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 9 6 7 0

Dette assegnazioni saranno comunicate al Ministero delle finanze con la indicazione della ditta assegnataria, della qualità e quantità dell'edulcorante assegnato, nonchè del nominativo della fabbrica presso la quale dovrà essere ritirato il prodotto.

Il quantitativo di saccarina e di dulcina destinato ad uso farmaceutico verrà assegnato, dal Ministero delle finanze, esclusivamente ai farmacisti, alle società farmaceutiche ed ai negozianti all'ingrosso di prodotti farmaceutici.

Il Ministero delle finanze autorizzerà le competenti Sezioni dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione a dar corso alle assegnazioni di saccarina e di dulcina per gli usi sopraindicati.

Dette assegnazioni saranno fatte in ragione di chilogrammi interi non essendo consentiti frazionamenti. Il prezzo della saccarina e della dulcina che dovrà essere corrisposto dagli acquirenti autorizzati sarà fissato dal Ministro per le finanze, al quale è riservata la facoltà di modificarlo in ogni momento.

Con lo stesso decreto Ministeriale sarà fissata la quota, di detto prezzo, da versare direttamente dall'acquirente al fabbricante e la quota da versare all'Erario.

Art. 10.

Il movimento degli edulcoranti nel magazzino definitivo di custodia sarà tenuto in evidenza dall'Ufficio finanziario di fabbrica con apposito registro di carico e scarico da fornirsi dall'Amministrazione.

Il carico sarà costituito dalle quantità di edulcoranti introdotti nel magazzino allegando al registro il secondo esemplare del bollettino di movimento di cui al precedente art. 6, e lo scarico dai quantitativi di edulcoranti che, man mano, vengono estratti dal magazzino con riferimento alla autorizzazione di cui al precedente art. 9 ed agli estremi della quietanza di Tesoreria comprovante il pagamento della quota del prezzo di vendita spettante all'Erario ed agli estremi del vaglia postale o della Banca d'Italia o della ricevuta di versamento sul conto corrente postale, a favore della ditta fabbricante, per la parte di prezzo ad essa destinata.

Art. 11.

Chi abbia ottenuta l'autorizzazione ad acquistare saccarina o dulcina a termini del presente decreto deve farne richiesta, in doppio esemplare, alla Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui giurisdizione trovasi la fabbrica dalla quale devesi ritirare lo edulcorante assegnato.

In detta richiesta la ditta dovrà obbligarsi ad impiegare l'edulcorante assegnato nell'uso consentitole.

Accertata la regolarità della richiesta e l'esattezza dei pagamenti effettuati, la Sezione restituisce alla ditta uno dei due esemplari della richiesta, munito degli estremi dell'autorizzazione ministeriale e regolarmente vistato e timbrato assieme alla quietanza e alla ricevuta predetta e rimette l'altro esemplare della richiesta, munito degli estremi della stessa autorizzazione ministeriale e di quelli della quietanza e ricevuta esibite, nonchè del visto di regolarità, all'Ufficio finanziario di fabbrica.

Art. 12.

La ditta assegnataria provvede direttamente al ritiro della merce dalla fabbrica produttrice esibendo all'Ufficio finanziario competente:

*a*) l'esemplare della richiesta restituitale dalla Sezione;

*b*) la quietanza di Tesoreria comprovante il pagamento della quota del prezzo di vendita spettante all'Erario;

*c*) la ricevuta del vaglia o del versamento sul conto corrente postale a favore della ditta fabbricante, della quota di prezzo ad essa dovuta per l'edulcorante che intende acquistare.

L'Ufficio finanziario di fabbrica accertata la regolarità della richiesta in contraddittorio della ditta fabbricante provvede all'estrazione e alla consegna all'acquirente dell'edulcorante richiesta ed invalida la quietanza di Tesoreria e il documento di versamento di cui alla lettera *c*) annotandovi l'avvenuta estrazione dell'edulcorante e la relativa data.

Art. 13.

Per ogni partita di edulcorante estratta dal magazzino di definitiva custodia l'Ufficio finanziario provvede:

1) alla compilazione di appositi bollettini di estrazione composti di una matrice e di due bollette figlie conformi a modello allegato al presente decreto sui quali saranno riportati gli estremi dei documenti di cui alle lettere *b*) *c*), del precedente art. 12, nonchè gli estremi dell'autorizzazione ministeriale;

2) alla emissione di bollette di legittimazione sulla quali dovrà riportare la qualità e la quantità dell'edulcorante estratto, il nominativo della ditta acquirente, l'uso al quale il prodotto stesso deve essere destinato, gli estremi della quietanza di Tesoreria e della autorizzazione ministeriale.

Art. 14.

La bolletta figlia (C) del bollettino di estrazione viene consegnata alla ditta fabbricante dell'edulcorante.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0671

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759072

saccarina per gli usi sopraindicati.

Dette assegnazioni saranno fatte in ragione di chilogrammi interi non essendo consentiti frazionamenti. Il prezzo della saccarina e della dulcina che dovrà essere corrisposto dagli acquirenti autorizzati sarà fissato dal Ministro per le finanze, al quale è riservata la facoltà di modificarlo in ogni momento.

Con lo stesso decreto Ministeriale sarà fissata la quota, di detto prezzo, da versare direttamente dall'acquirente al fabbricante e la quota da versare all'Erario.

Art. 10.

Il movimento degli edulcoranti nel magazzino definitivo di custodia sarà tenuto in evidenza dall'Ufficio finanziario di fabbrica con apposito registro di carico e scarico da fornirsi dall'Amministrazione.

Il carico sarà costituito dalle quantità di edulcoranti introdotti nel magazzino allegando al registro il secondo esemplare del bollettino di movimento di cui al precedente art. 6, e lo scarico dai quantitativi di edulcoranti che, man mano, vengono estratti dal magazzino con riferimento alla autorizzazione di cui al precedente art. 9 ed agli estremi della quietanza di Tesoreria comprovante il pagamento della quota del prezzo di vendita spettante all'Erario ed agli estremi del vaglia postale o della Banca d'Italia o della ricevuta di versamento sul conto corrente postale, a favore della ditta fabbricante, per la parte di prezzo ad essa destinata.

Art. 11.

Chi abbia ottenuta l'autorizzazione ad acquistare saccarina o dulcina a termini del presente decreto deve farne richiesta, in doppio esemplare, alla Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui giurisdizione trovasi la fabbrica dalla quale devesi ritirare lo edulcorante assegnato.

In detta richiesta la ditta dovrà obbligarsi ad impiegare l'edulcorante assegnato nell'uso consentitole, dichiarandosi edotta delle penalità previste dall'art. 9 della legge 2 luglio 1902, n. 248, modificato dal regio decreto 17 marzo 1927, n. 377, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2768, per coloro che detengono o mettono illegalmente o abusivamente in vendita saccarina o prodotti saccarinati, ed attestante altresì di conoscere che la dulcina è, ad ogni effetto fiscale, assimilata alla saccarina.

La richiesta sarà corredata dalla quietanza di Tesoreria, comprovante il pagamento della quota del prezzo di vendita spettante all'Erario, e delle ricevute del versamento, a favore della ditta fabbricante della quota di prezzo ad essa dovuta.

all'Ufficio finanziario competente:

*a*) l'esemplare della richiesta restituitale dalla Sezione;

*b*) la quietanza di Tesoreria comprovante il pagamento della quota del prezzo di vendita spettante all'Erario;

*c*) la ricevuta del vaglia o del versamento sul conto corrente postale a favore della ditta fabbricante, della quota di prezzo ad essa dovuta per l'edulcorante che intende acquistare.

L'Ufficio finanziario di fabbrica accertata la regolarità della richiesta in contraddittorio della ditta fabbricante provvede all'estrazione e alla consegna all'acquirente dell'edulcorante richiesto ed invalida la quietanza di Tesoreria e il documento di versamento di cui alla lettera *c*) annotandovi l'avvenuta estrazione dell'edulcorante e la relativa data.

Art. 13.

Per ogni partita di edulcorante estratta da magazzino di definitiva custodia l'Ufficio finanziario provvede:

1) alla compilazione di appositi bollettini di estrazione composti di una matrice e di due bollette figlie conformi a modello allegato al presente decreto sui quali saranno riportati gli estremi dei documenti di cui alle lettere *b*) e *c*), del precedente art. 12, nonchè gli estremi dell'autorizzazione ministeriale;

2) alla emissione di bollette di legittimazione sulle quali dovrà riportare la qualità e la quantità dell'edulcorante estratto, il nominativo della ditta acquirente, l'uso al quale il prodotto stesso deve essere destinato, gli estremi della quietanza di Tesoreria e della autorizzazione ministeriale.

Art. 14.

La bolletta figlia (*C*) del bollettino di estrazione viene consegnata alla ditta fabbricante dell'edulcorante.

La bolletta figlia (*B*) viene spedita alla Sezione competente unitamente alla richiesta originale dell'edulcorante.

La bolletta di legittimazione viene consegnata all'acquirente e deve accompagnare la merce a destinazione ed ha validità per il periodo di tempo indicato nella bolletta stessa.

Il riscontrino corrispondente viene rimesso al Comando della guardia di finanza nella cui giurisdizione trovasi lo stabilimento di impiego perchè accerti il regolare arrivo a destino dell'edulcorante e restituisca il riscontrino stesso all'Ufficio finanziario mittente con le attestazioni del caso.

Art. 15.

I fabbricanti di prodotti dolciari, di gelati, di conserve e concentrati di frutta e di bibite analcoliche, i farmacisti, le società farmaceutiche ed i negozianti all'ingrosso di prodotti farmaceutici, autorizzati all'acquisto diretto dalla fabbrica di edulcoranti, debbono tenere un registro di carico e scarico, preventivamente numerato e timbrato dalla competente Sezione dell'U.T.I.F., nel quale deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita degli edulcoranti.

Ad ogni partita di carico deve corrispondere una bolletta di legittimazione ed ad ogni partita di scarico devono corrispondere:

*a*) per i fabbricanti di prodotti dolciari, di gelati, di conserve e concentrati di frutta e di bibite analcoliche, i quantitativi immessi giornalmente in lavorazione con indicazione della qualità e quantità dei prodotti fabbricati;

*b*) per i farmacisti e per le società farmaceutiche, i quantitativi venduti su ricetta medica o impiegati per la preparazione di prodotti farmaceutici;

*c*) per i negozianti all'ingrosso di prodotti farmaceutici e per le società farmaceutiche che cedano edulcoranti ai farmacisti, gli estremi delle fatture di vendita rilasciate nei modi indicati nel successivo art. 17.

Art. 16.

I farmacisti che acquistano gli edulcoranti presso le società farmaceutiche o presso i negozianti all'ingrosso di prodotti farmaceutici debbono custodire le fatture di vendita loro rilasciate e le ricette mediche che documentano l'uscita degli edulcoranti introdotti nella farmacia ed esibirle a qualunque richiesta degli agenti di finanza.

Art. 17.

Le fatture di vendita che le società farmaceutiche ed i negozianti all'ingrosso di prodotti farmaceutici sono tenuti a rilasciare per qualunque quantità di saccarina o dulcina venduta ai farmacisti e che debbono scortare gli edulcoranti durante il trasporto fino all'introduzione in farmacia, oltre le eventuali indicazioni d'uso commerciale, debbono contenere le seguenti:

*a*) il cognome e nome del farmacista richiedente;

*b*) il comune, la strada e il numero civico dove è situata la farmacia;

*c*) la quantità, in lettere, della saccarina o della dulcina venduta.

Il farmacista ha l'obbligo di accusare ricevimento della saccarina o della dulcina vendutagli.

Art. 18.

autorizzate dal Ministero delle finanze al prezzo di cui al precedente art. 9 comprendente, sia la quota spettante all'Erario sia quella dovuta alla ditta fabbricante.

Il ricevitore della dogana di Milano, per la saccarina, il saccarinato di sodio e la dulcina provenienti da confisca e affidati alla sua gestione, renderà i conti nei modi e con le norme stabilite dalle « Istruzioni di contabilità per l'Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione » approvate col decreto Ministeriale 19 maggio 1913.

Art. 20.

Le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 6 ottobre 1910 concernente la produzione, la detenzione, il trasporto, la vendita ed il consumo della saccarina nel territorio dello Stato, sono sostituite da quelle contenute nel presente decreto.

Art. 21.

Per la partita di saccarina di kg. 2500 fabbricata e fornita allo Stato per usi farmaceutici dalla ditta « Farmaceutica Italia Società Anonima » di Milano, con contratto in data 30 aprile 1916 continueranno ad osservarsi, fino a totale esaurimento della partita stessa, le norme vigenti alla data di stipulazione di detto contratto di fornitura nonchè il prezzo di vendita stabilito col decreto Ministeriale 2 maggio 1916.

Art. 22.

Per la saccarina e la dulcina già distribuita per usi dolciari in base a precedenti autorizzazioni, con deposito provvisorio di una parte della somma dovuta allo Stato sarà introitata a titolo definitivo la quota di prezzo spettante all'Erario che sarà stabilita con decreto Ministeriale di cui al precedente art. 9.

Art. 23.

Le ditte che, all'entrata in vigore del presente decreto, detengono saccarina o dulcina, dovranno entro dieci giorni dalla data predetta denunciare alla Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, i quantitativi di detti edulcoranti detenuti a quella data.

Gli edulcoranti stessi rimarranno bloccati a disposizione dell'Amministrazione delle dogane e imposte indirette la quale, ove i prodotti vengano riconosciuti idonei per gli impieghi consentiti, ne farà assegnazione alle ditte autorizzate al prezzo che verrà stabilito ai sensi dell'art. 9 del presente decreto.

Gli edulcoranti non riconosciuti idonei saranno di-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788621

Ad ogni partita di carico deve corrispondere una bolletta di legittimazione ed ad ogni partita di scarico devono corrispondere:

*a*) per i fabbricanti di prodotti dolciari, di gelati, di conserve e concentrati di frutta e di bibite analcoliche, i quantitativi immessi giornalmente in lavorazione con indicazione della qualità e quantità dei prodotti fabbricati;

*b*) per i farmacisti e per le società farmaceutiche, i quantitativi venduti su ricetta medica o impiegati per la preparazione di prodotti farmaceutici;

*c*) per i negozianti all'ingrosso di prodotti farmaceutici e per le società farmaceutiche che cedano edulcoranti ai farmacisti, gli estremi delle fatture di vendita rilasciate nei modi indicati nel successivo art. 17.

Art. 16.

I farmacisti che acquistano gli edulcoranti presso le società farmaceutiche o presso i negozianti all'ingrosso di prodotti farmaceutici debbono custodire le fatture di vendita loro rilasciate e le ricette mediche che documentano l'uscita degli edulcoranti introdotti nella farmacia ed esibirle a qualunque richiesta degli agenti di finanza.

Art. 17.

Le fatture di vendita che le società farmaceutiche ed i negozianti all'ingrosso di prodotti farmaceutici sono tenuti a rilasciare per qualunque quantità di saccarina o dulcina venduta ai farmacisti e che debbono scortare gli edulcoranti durante il trasporto fino all'introduzione in farmacia, oltre le eventuali indicazioni d'uso commerciale, debbono contenere le seguenti:

*a*) il cognome e nome del farmacista richiedente;

*b*) il comune, la strada e il numero civico dove è situata la farmacia;

*c*) la quantità, in lettere, della saccarina o della dulcina venduta.

Il farmacista ha l'obbligo di accusare ricevimento della saccarina o della dulcina vendutegli.

Art. 18.

Il movimento degli edulcoranti nonchè gli introiti della quota di prezzo dovuta all'Erario, versati sull'apposito capitolo del bilancio di entrata del Ministero delle finanze, verranno seguiti e contabilizzati dalle Sezioni degli U.T.I.F. dandone comunicazione mensile alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette ed alle competenti Intendenze di finanza.

Art. 19.

La saccarina, il saccarinato di sodio e la dulcina provenienti da confisca, a cura degli uffici consegnatari debbono essere concentrati presso la ricevitoria della dogana di Milano, che ne curerà la cessione a ditte

Art. 20.

Le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 6 ottobre 1940 concernente la produzione, la detenzione, il trasporto, la vendita ed il consumo della saccarina nel territorio dello Stato, sono sostituite da quelle contenute nel presente decreto.

Art. 21.

Per la partita di saccarina di kg. 3500 fabbricata e fornita allo Stato per usi farmaceutici dalla ditta « Farmaceutica Italia Società Anonima » di Milano, con contratto in data 30 aprile 1946 continueranno ad osservarsi, fino a totale esaurimento della partita stessa, le norme vigenti alla data di stipulazione di detto contratto di fornitura nonchè il prezzo di vendita stabilito col decreto Ministeriale 2 maggio 1946.

Art. 22.

Per la saccarina e la dulcina già distribuita per usi dolciari in base a precedenti autorizzazioni, con deposito provvisorio di una parte della somma dovuta allo Stato sarà introitata a titolo definitivo la quota di prezzo spettante all'Erario che sarà stabilita con decreto Ministeriale di cui al precedente art. 9.

Art. 23.

Le ditte che, all'entrata in vigore del presente decreto, detengono saccarina o dulcina, dovranno entro dieci giorni dalla data predetta denunciare alla Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, i quantitativi di detti edulcoranti detenuti a quella data.

Gli edulcoranti stessi rimarranno bloccati a disposizione dell'Amministrazione delle dogane e imposte indirette la quale, ove i prodotti vengano riconosciuti idonei per gli impieghi consentiti, ne farà assegnazione alle ditte autorizzate al prezzo che verrà stabilito ai sensi dell'art. 9 del presente decreto.

Gli edulcoranti non riconosciuti idonei saranno distrutti, sotto vigilanza fiscale, ovvero, qualora si prestino alla rilavorazione, potrà esserne consentita, dietro domanda dell'interessato, la cessione come materia prima ad una ditta autorizzata alla fabbricazione degli edulcoranti.

Art. 24.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 18 giugno 1946

*Il Ministro*: FOCCHIARDO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785181

*A*

## UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE DI . . . . . .

SEZIONE DI . . . . . .

### BOLLETTINO DI ESTRAZIONE DI (1) . . . . . .

Si dichiara di aver oggi estratto dal magazzino custodia presso lo Stabilimento della ditta . . . . . .
. . . . . di . . . . . le seguenti quantità di saccarina o di dulcina per consegna alla ditta . . . . . .

| Numero d'ordine | SCATOLE DI | | | | | | TOTALE | | IMPORTO PREZZO VENDITA | | | | TOTALE IMPORTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saccarina | | | Dulcina | | | Saccarina | Dulcina | Saccarina | | Dulcina | | Saccarina | Dulcina |
| | Kg. 1 | Kg. 2 | Kg. 5 | Kg. 1 | Kg. 2 | Kg. 5 | | | uso alimentare a L. . . . . il Kg. | uso farmaceutico a L. . . . . il Kg. | uso alimentare a L. . . . . il Kg. | uso farmaceutico a L. . . . . il Kg. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

dicansi chilogrammi (in tutte lettere) . . . . . di saccarina e chilogrammi . . . . . di dulcina per un ammontare complessivo di L. . . . . .

. . . . . addì . . . . . .

LA DITTA

. . . . . .

IL CAPO DELL'UFFICIO

. . . . . .

Annessa bolletta di legittimazione n. . . . . del . . . . . per quantitativo di:

kg. . . . . di saccarina
kg. . . . . di dulcina

e restituita invalidata alla ditta acquirente la quietanza di Tesoreria . . . . . del . . . . . .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795121

Ditta . . . . . .

| Numero d'ordine | SCATOLE DI | | | | | | TOTALE | | IMPORTO PREZZO VENDITA | | | | TOTALE IMPORTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saccarina | | | Dulcina | | | | | Saccarina | | Dulcina | | | |
| | Kg. 1 | Kg. 2 | Kg. 5 | Kg. 1 | Kg. 2 | Kg. 5 | Saccarina | Dulcina | uso alimentare a L. . . . il Kg. | uso farmaceutico a L. . . . il Kg. | uso alimentare a L. . . . il Kg. | uso farmaceutico a L. . . . il Kg. | Saccarina | Dulcina |
| | | | | | | | | | | | | | | |

diconsi chilogrammi (in tutte lettere) . . . . . di saccarina e chilogrammi . . . . . di dulcina per un ammontare complessivo di L. . . . . .

. . . . . addì . . . . . .

La Ditta

. . . . . .

Il Capo dell'Ufficio

. . . . . .

Essa bolletta di legittimazione n. . . . . del . . . . . pel quantitativo di:

kg . . . . . di saccarina
kg . . . . . di dulcina

è restituita invidiata alla ditta acquirente la quietanza di Tesoreria . . . . . del . . . . . comprovante il pagamento della quota prezzo spettante all'Erario in L. . . . . da parte della ditta . . . . . acquirente, nonchè la:

ricevuta vaglia postale o della Banca d'Italia n. . . . . del . . . . . di L. . . . . .
ricevuta conto corrente postale n. . . . . .

a favore della ditta fabbricante pel pagamento della somma dovutale per il ritiro della saccarina o della dulcina o di entrambi detti edulcoranti.

La Ditta

. . . . . .

Il Capo dell'Ufficio Finanziario

. . . . . .

(1) { Saccarina - Dulcina.
Saccarina e Dulcina.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 969121

*B*

## UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE DI . . . . . .

SEZIONE DI . . . . . .

## BOLLETTINO DI ESTRAZIONE DI . . . . . .

*(Da consegnare alla Ditta fabbricante dell'elaborato)*

Si dichiara di aver oggi estratto dal magazzino custodia presso lo Stabilimento della ditta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di . . . . . le seguenti quantità di saccarina o di dulcina per consegna alla ditta . . . . . .

| Numero d'ordine | SCATOLE DI | | | | | | TOTALE | | IMPORTO PREZZO VENDITA | | | | TOTALE IMPORTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saccarina | | | Dulcina | | | | | Saccarina | | Dulcina | | | |
| | Kg. 1 | Kg. 2 | Kg. 5 | Kg. 1 | Kg. 2 | Kg. 5 | Saccarina | Dulcina | uso alimentare a L. . . . il Kg. | uso farmaceutico a L. . . . il Kg. | uso alimentare a L. . . . il Kg. | uso farmaceutico a L. . . . il Kg. | Saccarina | Dulcina |
| | | | | | | | | | | | | | | |

dicansi chilogrammi (in lettere) . . . . . di saccarina e chilogrammi . . . . . di dulcina per un ammontare complessivo di L. . . . . .

. . . . . addì . . . . . .

LA DITTA

. . . . . .

IL CAPO DELL'UFFICIO

. . . . . .

Emessa bolletta di legittimazione n. . . . . del . . . . . per quantitativo di:

kg. . . . . di saccarina
kg. . . . . di dulcina

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759121

. . . . . di . . . . . le seguenti quantità di saccarina o di dulcina per consegna alla ditta . . . . . .

| Numero d'ordine | Scatole di Saccarina Kg. 1 | Kg. 2 | Kg. 3 | Scatole di Dulcina Kg. 1 | Kg. 2 | Kg. 3 | Totale Saccarina | Totale Dulcina | Importo prezzo vendita Saccarina uso alimentare a L. . . . il Kg. | Saccarina non alimentare a L. . . . il Kg. | Dulcina uso alimentare a L. . . . il Kg. | Dulcina non alimentare a L. . . . il Kg. | Totale importo Saccarina | Totale importo Dulcina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |

dicono chilogrammi (in tutte lettere) . . . . . di saccarina e chilogrammi . . . . . di dulcina per un ammontare complessivo di L. . . . . .

. . . . . addì . . . . . .

La Ditta

. . . . . .

Il Capo dell'Ufficio

. . . . . .

Ecessa bolletta di legittimazione n. . . . . del . . . . . pel quantitativo di:

kg. . . . . di saccarina
kg. . . . . di dulcina

e restituita invalidata alla ditta acquirente la quietanza di Tesoreria . . . . . del . . . . . comprovante il pagamento della quota prezzo spettante all'Erario di L. . . . . da parte della ditta . . . . . acquirente nonchè la:

ricevuta vaglia postale o della Banca d'Italia n. . . . . del . . . . . di L. . . . . .
ricevuta conto corrente postale n. . . . . di L. . . . . .

a favore della ditta fabbricante pel pagamento della somma dovutale per il ritiro della saccarina o della dulcina o di entrambi detti edulcoranti.

La Ditta

. . . . . .

Il Capo dell'Ufficio Finanziario

. . . . . .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

*C*

## UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE DI . . . . . .

SEZIONE DI . . . . . .

## BOLLETTINO DI ESTRAZIONE DI . . . . . .

*(Da spedire alla Sezione dell' U.T.I.F.)*

Si dichiara di aver oggi estratto dal magazzino custodia presso lo Stabilimento della ditta . . . . . . . . . . . . . . . . . . di . . . . . le seguenti quantità di saccarina o di dulcina per consegna alla ditta . . . . . .

| Numero d'ordine | Scatole di | | | | | | Totale | | Importo prezzo vendita | | | | Totale importo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saccarina | | | Dulcina | | | Saccarina | Dulcina | Saccarina | | Dulcina | | Saccarina | Dulcina |
| | Kg. 1 | Kg. 2 | Kg. 5 | Kg. 1 | Kg. 2 | Kg. 5 | | | uso alimentare a L. . . il Kg. | uso farmaceutico a L. . . il Kg. | uso alimentare a L. . . il Kg. | uso farmaceutico a L. . . il Kg. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

diconsi chilogrammi (in tutte lettere) . . . . . di saccarina e chilogrammi . . . . . di dulcina per un ammontare complessivo di L. . . . . .

. . . . . addì . . . . . .

LA DITTA

. . . . . .

IL CAPO DELL'UFFICIO

. . . . . .

Emessa bolletta di legittimazione n. . . . . del . . . . . pel quantitativo di:

kg. . . . . di saccarina

kg. . . . . di dulcina

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Si dichiara di aver oggi estratto dal magazzino custodia presso lo Stabilimento della ditta . . . . . di . . . . . le seguenti quantità di saccarina o di dulcina per consegna alla ditta . . . . . .

| Numero d'ordine | Scatole di Saccarina Kg. 1 | Kg. 2 | Kg. 5 | Scatole di Dulcina Kg. 1 | Kg. 2 | Kg. 5 | Totale Saccarina | Totale Dulcina | Importo prezzo vendita Saccarina uso alimentare a L. . . il Kg. | uso farmaceutico a L. . . il Kg. | Dulcina uso alimentare a L. . . il Kg. | uso farmaceutico a L. . . il Kg. | Totale importo Saccarina | Dulcina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |

diconsi chilogrammi (in tutte lettere) . . . . . di saccarina e chilogrammi . . . . . di dulcina per un ammontare complessivo di L. . . . . .

. . . . . addì . . . . . .

La Ditta

. . . . . .

Il Capo dell'Ufficio

. . . . . .

Emessa bolletta di legittimazione n. . . . . del . . . . . pel quantitativo di:

kg. . . . . di saccarina
kg. . . . . di dulcina

e restituita invalidata alla ditta acquirente la quietanza di Tesoreria . . . . . del . . . . . comprovante il pagamento della quota prezzo spettante all'Erario in L. . . . . da parte della ditta . . . . . acquirente nonchè la:

ricevuta vaglia postale o della Banca d'Italia n. . . . . del . . . . . di L. . . . . .
ricevuta conto corrente postale n. . . . . .

a favore della ditta fabbricante pel pagamento della somma dovutale per il ritiro della saccarina o della dulcina e di contraddi detti edulcoranti.

La Ditta

. . . . . .

Il Capo dell'Ufficio Finanziario

. . . . . .

(1975)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 796881

REGIO DECRETO 7 giugno 1946.

**Costituzione di quattro nuove sezioni presso la Commissione centrale delle imposte.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 231;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1945 registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1945, Finanze n. 3, foglio n. 263, che ha costituito a tutto il 31 dicembre 1948 la Commissione centrale delle imposte;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Riconosciuta la necessità di costituire presso la Commissione predetta altre quattro sezioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso la Commissione centrale delle imposte sono costituite altre quattro sezioni, composte come segue:

*Vice-presidenti:*

1) Caliendo comm. dott. Leopoldo - primo presidente della Corte di appello;

2) Cannada Bartoli comm. dott. Luigi - presidente di sezione della Corte di cassazione, membro della Commissione predetta;

3) Colagrosso comm. dott. Enrico - presidente di sezione della Corte di cassazione;

4) Russo comm. dott. Giacomo - presidente di sezione della Corte di cassazione;

*Membri:*

1) Ausenda gr. uff. dott. Guido - consigliere della Corte dei conti;

2) Barra Caracciolo di Basciano gr. uff. dott. Alfonso - consigliere di Stato;

3) Battaglia cav. uff. Bartolomeo - direttore capo divisione Ministero finanze;

4) Brunelli comm. dott. Giovanni - consigliere di Corte di cassazione;

5) Calenda comm. avv. Guido - sostituto avvocato generale dello Stato;

6) Carugno comm. avv. Pasquale - sostituto avvocato generale dello Stato;

7) De Stefano comm. dott. Francesco - consigliere [illegible]

15) Vetrano gr. uff. Gaetano - consigliere di Stato;

16) Vitale comm. dott. Luigi - consigliere Corte di cassazione.

Art. 2.

Il comm. dott. Nazario Florio, consigliere della Corte di cassazione, viene nominato membro della Commissione centrale delle imposte in sostituzione del comm. dott. Cannada Bartoli Luigi, nominato vice-presidente.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1946*
*Registro Finanze n. 9, foglio n. 280-bis*

(1954)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 1946.

**Conferma in carica del commissario governativo per la gestione della « Fiumana » Società anonima di navigazione con sede in Roma.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto 3 novembre 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 13 novembre 1945, n. 136, col quale venne provveduto alla nomina del commissario governativo per la « Fiumana » Società anonima di navigazione con sede a Roma;

Visto l'art. 2 di detto decreto che determina in sei mesi la durata della gestione commissariale predetta;

Considerato che detto termine di sei mesi viene a scadere il 13 maggio 1946;

Ritenuto che permangono le ragioni che hanno suggerito la nomina del suddetto commissario governativo non trovandosi tuttora la predetta Società in grado di funzionare per l'assenza di un Consiglio di amministrazione e per le difficoltà che tuttora si frappongono alla sua ricostituzione;

Sentito il Ministero della marina;

Visti gli articoli 1, 2 e 4 del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 329;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 19;

Decreta:

Art. 1.

**Il prof. Lorenzo Gandolfo è confermato per altri tre**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 989181

Visto il decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1945 registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1945, Finanze n. 3, foglio n. 263, che ha costituito a tutto il 31 dicembre 1948 la Commissione centrale delle imposte;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1916, n. 262;

Riconosciuta la necessità di costituire presso la Commissione predetta altre quattro sezioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso la Commissione centrale delle imposte sono costituite altre quattro sezioni, composte come segue:

*Vice-presidenti*:

1) Calenda comm. dott. Leopoldo - primo presidente della Corte di appello;

2) Cannada Bartoli comm. dott. Luigi - presidente di sezione della Corte di cassazione, membro della Commissione predetta;

3) Colagrosso comm. dott. Enrico - presidente di sezione della Corte di cassazione;

4) Rosso comm. dott. Giacomo - presidente di sezione della Corte di cassazione;

*Membri*:

1) Ausenda gr. uff. dott. Guido - consigliere della Corte dei conti;

2) Barra Caracciolo di Rosciano gr. uff. dott. Alfonso - consigliere di Stato;

3) Battaglia cav. uff. Bartolomeo - direttore capo divisione Ministero finanze;

4) Brunelli comm. dott. Giovanni - consigliere di Corte di cassazione;

5) Calenda comm. avv. Guido - sostituto avvocato generale dello Stato;

6) Carugno comm. avv. Pasquale - sostituto avvocato generale dello Stato;

7) De Stefano comm. dott. Francesco - consigliere Corte di cassazione;

8) Ferrara comm. dott. Tommaso - ispettore generale Ministero finanze;

9) Ferraris comm. dott. Carlo - direttore capo divisione Ministero finanze;

10) Gambino comm. avv. Ernesto - sostituto avvocato generale dello Stato;

11) Rochrssn gr. uff. dott. Guglielmo - consigliere di Stato;

12) Sardo comm. dott. Umberto Aurelio - consigliere di Corte di cassazione;

13) Todde gr. uff. dott. Pietro - ispettore generale Ministero finanze;

14) Uccellatore gr. uff. dott. Vincenzo - consigliere di Stato;

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1946*
*Registro Finanze n. 5, foglio n. 28-bis*

(1954)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 1946.

**Conferma in carica del commissario governativo per la gestione della « Fiumana » Società anonima di navigazione con sede in Roma.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto 3 novembre 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 13 novembre 1945, n. 136, col quale venne provveduto alla nomina del commissario governativo per la « Fiumana » Società anonima di navigazione con sede a Roma;

Visto l'art. 2 di detto decreto che determina in sei mesi la durata della gestione commissariale predetta;

Considerato che detto termine di sei mesi viene a scadere il 13 maggio 1946;

Ritenuto che permangono le ragioni che hanno suggerito la nomina del suddetto commissario governativo non trovandosi tuttora la predetta Società in grado di funzionare per l'assenza di un Consiglio di amministrazione e per le difficoltà che tuttora si frappongono alla sua ricostituzione;

Sentito il Ministero della marina;

Visti gli articoli 1, 2 e 4 del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 120;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Lorenzo Gandolfo è confermato per altri tre mesi, decorrenti dal 13 maggio 1946, nell'incarico di commissario governativo per la gestione della « Fiumana » Società anonima di navigazione con sede a Roma.

Art. 2.

Nulla è innovato nelle altre disposizioni contenute nel decreto presidenziale 3 novembre 1945.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 9 maggio 1946

DE GASPERI

(1971)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0682

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 1946.

**Convalida dei licenziamenti di alcuni impiegati del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, sulla costituzione ed ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Ritenuto che i dirigenti del C.O.N.I. durante l'impero del seliciente governo della repubblica sociale italiana, procedettero, in data 29 settembre 1943 e 31 ottobre 1943, al licenziamento di novantasei impiegati dipendenti di quell'Ente di cui all'elencazione nominativa contenuta nella nota, in data 3 settembre 1945, n. 4311, del commissario straordinario del C.O.N.I.;

Ritenuto che i licenziamenti di cui sopra furono determinati non da ragioni politiche, bensì, quelli disposti in data 29 settembre 1943, dalla necessità inderogabile di riassumere gli impiegati richiamati alle armi e rientrati in servizio dopo l'8 settembre 1943 e quello disposto con decorrenza 31 ottobre 1943, indicato nella stessa nota, da esigenze amministrative conseguenti alla ridotta attività dell'Ente;

Dichiara

validi a tutti gli effetti, i licenziamenti disposti in data 29 settembre 1943 nei riguardi dei sottoindicati impiegati del C.O.N.I.:

Di Francesco Luigi, Pesci Miriam, Carpineti Anita, Valan Italia, Gelsi Saura, De Rossi Costantino, Serafino Silvano, Boninsegni Margherita, Pizzirani Pierina, Angrisani Anna, Di Giantrancesco Domenico, Buzzetti Armando, Bellioni Ottorino, Alegi Rinaldo, Milana Orlando, Guarnieri Renato, Marcelli Fausto, Pisci Ermanno, Cecchi Ferdinando, Siano Ferdinando, Perelli Domenico, Bet Lina, Minicelli Liliana, Pisanelli Cesare, Greco Gilda, Rosati Rossana, Piazzola Giuseppe, Bonino Adriana, Corsi Silvana, Ancognani Luigi, Mele Mario, Marcotulli Erminia, Salvagno Maria, Cruciani Wanda, Chiosletti Emma, Morbiducci Ariana, Ventura Francesco, Evangelista Giovanni, Raffi Fernando, Poggi Marcello, Foglietti Ennio, Sentinelli Carlo, Silvi Silvano, Morganti Carlo, Molesti Rodolfo, Spanò Giovanni, Traffano Adelaide, Palumbo Nicetta, Paolucci Domenico, Pasquarecchia Clara, nonchè il licenziamento disposto in data 31 ottobre 1943 nei riguardi dell'impiegato del C.O.N.I. Santarelli Alfredo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

DE GASPERI

(1973)

---

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1946.

**Modalità di pagamento, per l'anno 1946, dell'imposta sull'entrata conseguita dalla vendita di birra da parte del fabbricante.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223;

Ritenuta l'opportunità di facilitare ai fabbricanti di birra, in relazione alle particolari caratteristiche della loro attività, il pagamento dell'imposta sulle entrate conseguite dalla vendita del cennato prodotto;

Decreta:

Art. 1.

Per la birra di produzione nazionale, l'imposta sull'entrata, limitatamente al passaggio posto in essere dal fabbricante, si corrisponde, per l'anno 1946, a cura del medesimo, nella misura del 4 %, in abbonamento mediante canone provvisorio soggetto a conguaglio — giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento di esecuzione della legge 19 giugno 1940, n. 762 — in rapporto ai quantitativi prodotti nell'anno medesimo ed in base alla media dei prezzi di vendita dello stesso fabbricante praticati.

Il canone provvisorio è determinato in relazione ai quantitativi di birra che verranno presumibilmente prodotti nell'anno in corso, da dichiararsi dal fabbricante, al competente Ufficio del registro, entro il 30 giugno 1946; entro lo stesso termine saranno corrisposte le prime tre rate di detto canone.

Art. 2.

Per gli atti economici successivi a quello posto in essere dal fabbricante, come pure per quelli relativi al

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950031

territori liberati;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Ritenuto che i dirigenti del C.O.N.I. durante l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, procedettero, in data 29 settembre 1943 e 31 ottobre 1943, al licenziamento di novantasei impiegati dipendenti di quell'Ente di cui all'elencazione nominativa contenuta nella nota, in data 3 settembre 1945, n. 4311, del commissario straordinario del C.O.N.I.;

Ritenuto che i licenziamenti di cui sopra furono determinati non da ragioni politiche, bensì, quelli disposti in data 29 settembre 1943, dalla necessità inderogabile di riassumere gli impiegati richiamati alle armi e rientrati in servizio dopo l'8 settembre 1943 e quello disposto con decorrenza 31 ottobre 1943, indicato nella stessa nota, da esigenze amministrative conseguenti alla ridotta attività dell'Ente;

Dichiara

validi a tutti gli effetti, i licenziamenti disposti in data 29 settembre 1943 nei riguardi dei sottoindicati impiegati del C.O.N.I.:

Di Francesco Luigi, Pesci Miriam, Carpineti Anita, Valaa Italia, Gelsi Sauro, De Rossi Costantino, Serafino Silvano, Boninsegni Margherita, Pizzirani Pierina, Angrisani Anna, Di Gianfrancesco Domenico, Bazzetti Armando, Bellioni Ottorino, Alegi Romualdo, Milana Orlando, Guarnieri Renato, Marcelli Fausto, Tisci Ermanno, Cecchi Ferdinando, Siano Ferdinando, Perelli Domenico, Bet Lina, Minicelli Liliana, Pisanelli Cesare, Greco Gilda, Rosati Rossana, Piazzola Giuseppe, Bonino Adriana, Corsi Silvana, Amorretani Luigi, Mele Mario, Marcotulli Erminia, Salvagno Maria, Cruciani Wanda, Chiodetti Emma, Morbiducci Ariana, Ventura Francesco, Evangelista Giovanni, Raffi Fernando, Poggi Marcello, Foglietti Enrico, Senigaelli Carlo, Silvi Silvano, Morganti Carlo, Modesti Rodolfo, Spano Giovanni, Traffano Adelaide, Palumbo Elisabetta, Mariotti Jole, Misirocchi Delia, Serni Anna, Montechiani Lidia, Polani Sardelli Pierina, Radiali Romenia, Matiddi Giulio, Dolci Romola, Orlandi Fausta, Del Brocco Luigi, Marinecchi Armando, Scioscia Gabriella, Pietrantoni Armanda, Monti Elvira, Roberto Tommaso, Camilli Tommaso, Cappannelli Liana, Marella Palmira, Onelli Cecilia, Santopadre Clara, Mucci Maria, Profetti Bianca, Fischioni Italia, Tioli Zemira, Briganti Zemira, Modesti Milena, Moratti Clementina, Bertini Liliana, Rossignoli Anita, Ceffi Ines, Lasca Bianca, Venanzini Angela, Carboni Astolfa, Sanipoli Natalina, Accomanni Ebe, Carboni Rosa, Di Massimo Angela, Camilli Maria Iris, Resi Giorgio, Guidi Filomena, Lombardi Pedra, Rocchi Prospero, Colussi Bianca, Pesanelli Giustino, Rossi Auto

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1946.

**Modalità di pagamento, per l'anno 1946, dell'imposta sull'entrata conseguita dalla vendita di birra da parte del fabbricante.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223;

Ritenuta l'opportunità di facilitare ai fabbricanti di birra, in relazione alle particolari caratteristiche della loro attività, il pagamento dell'imposta sulle entrate conseguite dalla vendita del predetto prodotto;

Decreta:

Art. 1.

Per la birra di produzione nazionale, l'imposta sull'entrata, limitatamente al passaggio posto in essere dal fabbricante, si corrisponde, per l'anno 1946, a cura del medesimo, nella misura del 4 %, in abbonamento mediante canone provvisorio soggetto a conguaglio — giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento di esecuzione della legge 19 giugno 1940, n. 762 — in rapporto ai quantitativi prodotti nell'anno medesimo ed in base alla media dei prezzi di vendita dallo stesso fabbricante praticati.

Il canone provvisorio è determinato in relazione ai quantitativi di birra che verranno presumibilmente prodotti nell'anno in corso, da dichiararsi dal fabbricante, al competente Ufficio del registro, entro il 30 giugno 1946; entro lo stesso termine saranno corrisposte le prime tre rate di detto canone.

Art. 2.

Per gli atti economici successivi a quello posto in essere dal fabbricante, come pure per quelli relativi al commercio della birra estera, l'imposta si corrisponde nei modi e termini normali, salvo quanto è disposto dal decreto Ministeriale 26 dicembre 1945, n. 67080, per le somministrazioni che se ne effettuano nei pubblici esercizi.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 1946.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 2 giugno 1946

*Il Ministro*: SCOCCIMARRO

(1971)

0684
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concessioni di exequatur

In data 7 maggio 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso l'exequatur al signor Nicola Girone, console onorario di Norvegia a Bari.

(1856)

In data 7 maggio 1946, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha concesso l'exequatur al signor Ernesto Carlsen, vice console onorario di Danimarca a La Spezia.

(1857)

In data 7 maggio 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Edward Karol Ender, console generale della Repubblica di Polonia a Milano.

(1858)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di buono del Tesoro.

(3ª *pubblicazione*) Avviso n. 39

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % 1950-I, serie I, n. 3738, di L. 2000 capitale nominale, intestato a Bracchi Maria fu Angelo, moglie di Coffrini Odoardo, domiciliato a Fanti (Parma), annotato di vincolo cauzionale, col pagamento degli interessi in Parma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono a nome del suddetto titolare.

Roma, addì 26 febbraio 1946

(611) *Il direttore generale*: CONTI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3417 — Data: 12 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Soriano Giuseppe di Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 334 — Data: 30 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione: Sorrino Benata fu Marco — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % nominativi 1 — Rendita: L. 535.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1626 — Data: 3 febbraio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Saverni Francesco fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % nominativi 2 — Rendita: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2663 — Data: 10 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio riscossione di Roma — Intestazione: Cappelletti Maria Vittoria di Secondo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % nominativi 2 — Rendita: L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 9 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Littoria — Intestazione: Guglielmi Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % nominativi 2 — Capitale: L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3531 — Data: 19 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio riscossione di Roma — Intestazione: Circolella Giulio di Antonio e Iatrona Franca di Martino — Titoli del Debito pubblico: Red. 5 %, nominativi 2 — Capitale L. 73.500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 14 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Forlì — Intestazione: Francesconi Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % nominativi 1 — Rendita: L. 7.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 886 — Data: 12 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino — Intestazione: Boggio Marzet Albino fu Eugenio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % nominativi 4 — Rendita: L. 168.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 296 — Data: 15 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Udine — Intestazione: Larice Fortunato fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 357 — Data: 12 luglio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brescia — Intestazione: Gerardi Sofia di Bonaventura — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 2 — Rendita: L. 77.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 — Data: 20 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Giorgio Giovanni fu Pietro Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 1 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 675 — Data: 3 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Avagliano Francesco di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 2 — Rendita: L. 24,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 100 — Data: 15 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Parma — Intestazione: Scotti Arturo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 4 % 1943 nominativi 1 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0685

In data 7 maggio 1946, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha concesso l'exequatur al signor Ernesto Lavirosa, vice console onorario di Danimarca a La Spezia.

(1857)

In data 7 maggio 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Edward Alfred Ender, console generale della Repubblica di Polonia a Milano.

(1858)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di buono del Tesoro.

(3ª *pubblicazione*) Avviso n. 39

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1933, n. 706, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % 1950 I, serie I, n. 3238, di L. 2000 capitale nominale, intestato a Bracchi Maria fu Angelo, moglie di Coffrini Odoardo, domiciliato a Bardi (Parma), annotato di vincolo cauzionale, col pagamento degli interessi in Parma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 26 febbraio 1946

(611) *Il direttore generale*: CONTI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 85

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 79 — Data: 27 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Rosetto Carmelo di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5346 — Data: 22 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Taranto — Intestazione: Cutoli Antonio di Angelo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5351 — Data: 16 gennaio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Cappelletti Maria Vittoria di Secondo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % nominativi 2 — Rendita: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 9 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Littoria — Intestazione: Guglielmi Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % nominativi 2 — Capitale L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3531 — Data: 10 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Cicciotta Giulio di Antonio e Iannone Franco di Martino — Titoli del Debito pubblico: Red. 5 % nominativi 2 — Capitale L. 73.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 14 febbraio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Forlì — Intestazione: Francescoui Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % nominativi 1 — Rendita: L. 7.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 886 — Data: 12 aprile 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino — Intestazione: Roggio Marzel Albino fu Eugenio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % nominativi 4 — Rendita: L. 108.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 296 — Data: 15 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Udine — Intestazione: Laride Fortunato fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 1 — Capitale L. 2800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 345 — Data: 12 luglio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brescia — Intestazione: Gerardi Sofia di Bonaventura — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 2 — Rendita: L. 77.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 — Data: 20 luglio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Giorgio Giovanni fu Pietro Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 1 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 620 — Data: 3 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Avagliano Francesco di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 2 — Rendita: L. 24,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 100 — Data: 15 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Parma — Intestazione: Scotti Arturo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 4 % 1943 nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2682 — Data: 30 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: D'Alessandro Giovanni fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 5 % 1951 al portatore 2 — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 19 luglio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Conforti Orazio fu Michele — Titoli del Debito pubblico: P. N. 4,50 % nominativi 3 — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1677 — Data: 28 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Giardina Giacomo fu Ciro — Ti-

0686
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

toli del Debito pubblico: B. T. 5 % nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 662 — Data: 2 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Sarti Maria fu Luigi ved. Cappelli — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % nominativi 1 — Capitale L. 11.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1909 — Data: 21 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Casazza Maria ved. Vassallo — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % 1934 nominativi 1 — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 98 — Data: 20 febbraio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Corsini Luigi fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % 1934 nominativi 1 — Capitale L. 5720.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67.1575 — Data: 18 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Macerata — Intestazione: Sechetta Pasquale di Agostino — Titoli del Debito pubblico: quietanza cattoriale nominativi 2 — Capitale L. 699.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15988 — Data: 16 marzo 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Napolitano Giuseppe fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: quietanza cattoriale — Capitale L. 1960.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1511 — Data: 2 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Accorsio Alfredo fu Eduardo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 8 — Rendita: L. 2010.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 — Data: 14 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Imperia — Intestazione: Palma Maddalena di Saverio — Titoli del Debito pubblico: Red. 5 % nominativi 1 — Capitale L. 7500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1311 — Data: 6 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Torti Laura fu Carlo in Fantoni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 11 — Capitale L. 26.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 10 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Garraffa Vincenzo fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 1 — Rendita: L. 280,50.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 giugno 1946

(1650) *Il direttore generale:* CONTI

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª *pubblicazione*).

Elenco n. 15.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 72 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Cons. 3,50 % (1906) | 425295 (Solo per la proprietà) | Alberto Fortunato fu Salvato, dom. in Avellino, con usufrutto alla Chiesa del Villaggio di S. Pietro a Monteforte Superiore, rappresentata dal parroco pro-tempore . . . . . | Lire |
| Id. | 822178 (Solo per la proprietà) | Guglielmina Maria Pia di Isidoro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Alagna Valsesia (Novara), con usufrutto a Viotti Maria fu Antonio ved. Ronco. . . | 21 — |
| Prest. Red. 3,50 % | 234133 | Municipio di Lero (Ecco) . . . . . | 66,50 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 968871

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1511 — Data: 2 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Napolitano Giuseppe fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1950.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 10 luglio 1915 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Garraffa Vincenzo fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 1 — Rendita: L. 290,50.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provvisori della eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 giugno 1946

(1659) *Il direttore generale*: CONTI

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª *pubblicazione*).

Elenco n. 15.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Cons. 3,50 % (1906) | 427295 (Solo per la proprietà) | Alberto Fortunato fu Sabato, dom. in Avellino, con usufrutto alla Chiesa del Villaggio di S. Pietro a Monforo Superiore, rappresentata dal parroco protempore . . . . . | 21 — |
| Id. | 822078 (Solo per la proprietà) | Guglielmina Maria Pia di Isidoro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Alagna Valsesia (Novara), con usufrutto a Viotti Maria fu Antonio ved. Ronco. . . | 66,50 |
| Prest. Red 3,50 % | 234133 | Municipio di Lero (Egeo) . . . . . | 350 — |
| Cons. 3,50 % (1902) | 42134 (Solo per la proprietà) | Bovino Maria Carmela fu Carmine, nubile, dom. a Bavano (Cosenza), con usufrutto a Vitale Maria Giuseppina fu Domenico ved. Bovino Carmine . . . . . | 112 — |
| Id. | 42135 (Solo per la proprietà) | Bovino Esterina fu Carmine, nubile, dom. a Bavano, con usufrutto come sopra . . . . . | 112 — |
| Id. | 42136 (Solo per la proprietà) | Bovino Ida fu Carmine, nubile, ecc., come sopra . . . . | 112 — |

Si diffida pertanto, chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 28 giugno 1946

*Il direttore generale* CONTI

(1939)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795031

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle (v) risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B. T. Nov. 5% (1951) Serie A-I | 3355 | 1.600 — | Melotti *Laura* Franco ed Anna Maria fu Roberto, minori sotto la tutela di Melotti Armando. | Melotti Vera Franco ed Anna Maria fu Roberto, minori sotto la tutela di Melotti Armando. |
| Id | 3356 | 400 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 660465 | 84 — | Confalonieri *Carolina* fu Giacomo, nubile domiciliata a Vigevano (Pavia). | Confalonieri *Angela-Giovanna-Carolina*, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % (1934) | 26789 | 220,50 | Martini *Camilla* fu Luigi, vedova di Ricordi Costanzo, domiciliata in S. Remo (Porto Maurizio). | Martini *Maria Camilla* fu Luigi, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 342465 | 350 — | Beghitto *Andrea* fu Antonio, domiciliato in Savignone (Genova). | Beghitto *Matteo Andrea* fu Antonio, ecc., come contro. |
| Id. | 362282 | 343 — | Come sopra. | Come sopra. |
| B. T. Nov. 4 % (1943) Serie G | 320 | 20 — | Orlandi *Albertina* di Amedeo, minore sotto la patria potestà del padre. | Orlandi *Maria Albertina*, ecc., come contro. |
| Id. Serie G | 338 | 40 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 825808 | 994 — | Marino Giovanni Battista di *Michele*, domiciliato a Cagliostie (Torino). | Marino Giovanni Battista di *Giovanni*, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % (1934) | 492389 | 3.409 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 186832 | 420 — | Milanese *Maria* di Pasquale, minore, moglie di Acuto Pietro fu Giuseppe, domiciliata a Li (Alessandria), con vincolo dotale. | Milanese *Emilia Isabella Maria*, ecc., come contro. |
| Id. | 680681 | 35 — | Toselli *Francesca* fu Antonio, moglie di Toselli Giovanni Battista, domiciliata in Acqui (Alessandria), con vincolo dotale. | Toselli *Maria Francesca*, ecc., come contro. |
| Id. | 589908 | 700 — | Jannoretti Maria fu *Giacomo*, moglie di *Ranzini-Pallavicini* e *Pallavicini-Ranzini* Antonio fu Lorenzo. | Jannoretti Maria fu *Giacomo*, moglie di *Ranzini Pallavicini* Antonio fu Lorenzo. |
| Id. | 208503 | 24,50 | Mossa *Luisa* fu *Orazio Augusto*, moglie di *Giovanni Battista* De Ambrosys di Emanuele, domiciliata in Genova, con vincolo dotale. | Mossa *Clotra-Margherita-Luigia* fu *Augusto*, moglie di *Giuseppe Gio-Batta* De Ambrosys di Emanuele, domiciliata in Genova, con vincolo dotale. |
| Id. | 773751 | 252 — | Mossa *Luigia* fu *Orazio Augusto*, moglie di *Giovanni Battista* De Ambrosys fu Emanue- | Come sopra. |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| B. T. Nov. 5% (1951) Serie A-I | 3555 | 1.000 — | Melotti *Laura* Franco ed Anna Maria fu Roberto, minori sotto la tutela di Melotti Armando. | Melotti *Vera* Franco ed Anna Maria fu Roberto, minori sotto la tutela di Melotti Armando. |
| Id | 3556 | 400 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 609465 | 84 — | Confalonieri *Carolina* fu Giacomo, nubile domiciliata a Vigevano (Pavia). | Confalonieri *Angela-Giovanna-Carolina*, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % (1934) | 25789 | 220,50 | Martini *Camilla* fu Luigi, vedova di Alcardi Costanzo, domiciliata in S. Remo (Porto Maurizio). | Martini *Maria Camilla* fu Luigi, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 342465 | 350 — | Beghitto *Andrea* fu Antonio, domiciliato in Savignone (Genova). | Beghitto *Matteo Andrea* fu Antonio, ecc., come contro. |
| Id. | 362282 | 343 — | Come sopra. | Come sopra. |
| B. T. Nov. 4% (1943) Serie C | 320 | 20 — | Orlandi *Alberina* di Amedeo, minore sotto la patria potestà del padre. | Orlandi *Maria Alberina*, ecc., come contro. |
| Id. Serie C | 338 | 40 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 825806 | 994 — | Marino Giovanni Battista di *Michele*, domiciliato a Guglionesi (Torino). | Marino Giovanni Battista di *Giovanni*, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % (1934) | 402389 | 3.409 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 185832 | 420 — | Milanese *Maria* di Pasquale, minore, moglie di Nesti Pietro fu Giuseppe, domiciliata a Lu (Alessandria), con vincolo dotale. | Milanese *Emilia Isabella Maria*, ecc., come contro. |
| Id. | 680681 | 35 — | Toselli *Francesca* fu Antonio, moglie di Toselli Giovanni Battista, domiciliata in Acqui (Alessandria), con vincolo dotale. | Toselli *Maria Francesca*, ecc., come contro. |
| Id. | 589008 | 700 — | Iannoretti Maria fu *Giovanni*, moglie di *Banzini Pallavicini* o *Pallavicini-Banzini* Antonio fu Lorenzo. | Iannoretti Maria fu *Giacomo*, moglie di *Banzini Pallavicini* Antonio fu Lorenzo. |
| Id. | 208503 | 24,50 | Mossa *Luisa* fu *Orazio Augusto*, moglie di *Giovanni Battista* De Ambrosys di Emanuele, domiciliata in Genova, con vincolo dotale. | Mossa *Chiara-Margherita-Luigia* fu *Augusto*, moglie di *Giuseppe Gio Batta* De Ambrosys di Emanuele, domiciliata in Genova, con vincolo dotale. |
| Id. | 775751 | 252 — | Mossa *Luigia* fu *Orazio Augusto*, moglie di *Gio Battista* De Ambrosys *fu* Emanuele, domiciliata in Genova, con vincolo dotale. | Come sopra. |
| Red. 3,50 % (1934) | 127952 | 1.277,50 | Mossa *Luisa* fu *Augusto Orazio*, moglie di De Ambrosys *Giuseppe Giambattista fu* Emanuele, con vincolo dotale. | Come sopra. |
| B. T. Nov. 5% Serie A | 5681 | 250 — | Mossa *Luisa*, ecc., come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 5795 | 50 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Rend. 5% | 115127 | 655 — | Borghesi *Amerigo* fu *Virgilio Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Rinaldi *Anita* fu Amerigo, vedova Borghesi, domiciliato a Roma. | Borghesi *Amerigo Ennio Giulio* fu *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Rinaldi *Anita* fu Amerigo, vedova Borghesi, domiciliato a Roma. |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cons. 3,50 % (1906) | 234820 | 28 — | Challier Teodoro Alfonso, *Anastasia Boratto*, Filiberto Luigi e Maria Silvia di Giovanni Battista, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Pollrieres, frazione del comune di Usseaux (Torino). | Challier Teodoro Alfonso, *Maria Anastasia Boratto*, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % (1934) | 34431 | 192,50 | Ponzoni *Marietta* fu Natale, vedova di Novati Giacomo, domiciliata in Como. | Ponzoni *Rosa Maria* fu Natale, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1902) | 26781 | 672 — | Debenedetti Ernestina di Giuseppe, moglie di Sacerdote *Mario* fu Vita, domiciliata a Nizza Monferrato (Alessandria). | Debenedetti Ernestina di Giuseppe, moglie di Sacerdote *Emanuele Mario* fu Vita, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % | 352170 | 206 — | *Lettieri Francesco* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Mascotella Maria fu Pasquale, vedova *Lettieri* Vincenzo, dom. a Frattamaggiore (Napoli). | *Lettieri Francesca* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Mascotella Maria fu Pasquale vedova *Lettieri*, ecc., come contro. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 13 febbraio 1911, n. 298, e art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 29, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 giugno 1946

*Il direttore generale:* Costi

(1512)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0 6 9 1 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Lo 37

## IV

## INDICE MENSILE

**1°-30 APRILE 1946**

***NOVITÀ***

*in vendita presso la Libreria dello Stato:*

# "IL VITTORIANO,,

**di FRANCESCO SAPORI**

È la prima opera storico-critica sulla più vasta mole onoraria eretta in Europa sul finire del secolo scorso. Presenta l'architetto Giuseppe Sacconi (1854-1905) nel suo tempo e nella sua educazione artistica, offre in pari tempo uno schema informativo delle tendenze coeve nelle varie regioni della Penisola, cioè di quegli stili architettonici che vanno sotto i nomi di neoclassicismo, neorinascenza, ecclettismo, barocco, eccetera, e che fiorirono, con altre denominazioni, in altre contrade d'Europa.

Nel testo del volume, splendidamente illustrato, s'alternano cinquanta pagine con preziosi disegni inediti del Sacconi, appunti grafici, mirabili fregi e profili, diligenti particolari planimetrici, geometrici, decorativi, abili studi iniziali, maschi abbozzi e schizzi eleganti che commentano e rivelano il genio animatore dello stile italiano. Seguono al testo tavole a piena pagina, le quali offrono una visione fotografica ordinata, completa, dell'intero monumento e di tutti i suoi particolari esterni ed interni. La magnifica pubblicazione è pure corredata da una cronologia del Vittoriano, bibliografia, elenchi di nomi delle persone e dei luoghi.

*Volume in 4°, rilegato, di pagg. 230 di testo con 54 illustrazioni intercalate (disegni inediti) e 186 tavole fuori testo, stampato su carta patinata*

**LIRE 2.500**

0692

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

**NOVITÀ**

*in vendita presso la Libreria dello Stato:*

# "IL VITTORIANO"

**di FRANCESCO SAPORI**

È la prima opera storico-critica sulla più vasta mole onoraria eretta in Europa sul finire del secolo scorso. Presenta l'architetto Giuseppe Sacconi (1854-1905) nel suo tempo e nella sua educazione artistica, offre in pari tempo uno schema informativo delle tendenze coeve nelle varie regioni della Penisola, cioè di quegli stili architettonici che vanno sotto i nomi di neoclassicismo, neorinascenza, ecclettismo, barocco, eccetera, e che fiorirono, con altre denominazioni, in altre contrade d'Europa.

Nel testo del volume, splendidamente illustrato, s'alternano cinquanta pagine con preziosi disegni inediti del Sacconi, appunti grafici, mirabili fregi e profili, diligenti particolari planimetrici, geometrici, decorativi, abili studi iniziali, maschi abbozzi e schizzi eleganti che commentano e rivelano il genio animatore dello stile italiano. Seguono al testo tavole a piena pagina, le quali offrono una visione fotografica ordinata, completa, dell'intero monumento e di tutti i suoi particolari esterni ed interni. La magnifica pubblicazione è pure corredata da una cronologia del Vittoriano, bibliografia, elenchi di nomi delle persone e dei luoghi.

*Volume in 4°, rilegato, di pagg. 230 di testo con 54 illustrazioni intercalate (disegni inediti) e 186 tavole fuori testo, stampato su carta patinata*

**LIRE 2.500**

274

*Inviare richieste alla* LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA VERDI - ROMA *versando l'importo sul c/c postale 1/2640, oppure rivolgersi ad uno dei seguenti negozi:* ROMA, Corso Umberto I, 234 e Via XX Settembre (Palazzo Ministero delle Finanze); MILANO, Galleria V. E. n. 3; NAPOLI Via Chiaia n. 5

0 9 9 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

# IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO

| | | |
|---|---|---|
| | | L. 20 |
| 13/R | - La riscossione delle imposte dirette (*edizione 1939*) | » 50 |
| 18/R | Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato (Ristampa aggiornata) | » 100 |
| 612 | - Codice delle pensioni | » 500 |
| 694/bis | - Legislazione sui lavori pubblici (*edizione 1938*) | » 200 |
| 949/bis | Legislazione sui lavori pubblici 1ª Appendice (*edizione 1932*) | » 600 |
| 2000/bis | - Codice sanitario - Parte 1ª e 2ª (*VI edizione*) | » 400 |
| 2062 | Farmacopea ufficiale | » 30 |
| 2124/R | - Risarcimento danni di guerra | » 50 |
| 2210/A | Norme di attuazione del Codice civile | » 100 |
| 2210/B | Relazione sul nuovo Codice civile | » 60 |
| 2215 | - Disciplina del fallimento e del concordato preventivo | » 750 |
| 2220 | - Codice della Navigazione | » 200 |
| 2225 | Codice civile (con tavole di confronto con il vecchio Codice ed il Codice di commercio) | » 150 |
| 2230 | Codice di procedura civile (Testo Relazioni Disposizioni per l'attuazione) | » 150 |
| 2270 | Ordinamento giudiziario. Relazione Indici | » 150 |
| 2343 | - Raccolta ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944 | » 350 |
| 2343/A | Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nel secondo semestre dell anno 1944 | 150 |
| 2343/B | Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di gennaio e febbraio 1945 | » 250 |
| 2343/C | Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di marzo e aprile 1945 | » 250 |
| 2343/D | Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di maggio e giugno 1945 | » 40 |
| 2356/R | - Provvedimenti in materia di finanza locale | » 50 |
| 2365 | Legislazione italiana sulle borse valori | » 30 |
| 2376 | Norme sulla requisizione in uso e assegnazione in locazione di alloggi | 20 |
| 2379 | Epurazione delle Pubbliche Amministrazioni revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri ed epurazione delle Aziende private | 300 |
| 2380 | - Adozione delle Proclaimed List e Statutory List delle Nazioni Unite | 75 |
| 2380/A | - Variazioni alle Proclaimed List e Statutory List delle Nazioni Unite – 1° elenco | » 150 |
| 2380/B | - Variazioni alle Proclaimed List e Statutory List delle Nazioni Unite – 2° elenco | » 150 |
| 2380/C | - Variazioni alle Proclaimed List e Statutory List delle Nazioni Unite – 3° elenco | » 5 |
| 2380/D | - Variazioni alle Proclaimed List e Statutory List delle Nazioni Unite – 4° elenco | » 25 |
| 2381 | - La nuova legge sull'epurazione della pubblica amministrazione (decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, con cenni illustrativi) | » 50 |
| 2382 | - Ricostituzione delle Amministrazioni su base elettiva (decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1) | » 150 |
| 2385 | - Istruzioni e Prontuario per i trattamenti dovuti ai titolari di pensioni e assegni ordinari in applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 | » 15 |
| 2386 | - Esportazione verso i Paesi a valuta libera (circolare n. 2 – Roma 13 febbraio 1946) | » 30 |
| 2387 | - Radiodiffusioni circolari (Istruzioni ministeriali – Tariffe) | » 30 |
| 2393 | - Regolamento di servizio per gli uffici provinciali dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali (D. M. 30 giugno 1945, n. 1441) | » 30 |
| 2395 | - Prontuario competenze personale civile di ruolo e non di ruolo dal 1° gennaio 1946 | 60 |
| 2397 | - Istruzioni avocazione profitti regime | 50 |
| 2401 | - Nuove norme per facilitare il commercio con l'estero | 30 |
| 2407 | - Provvedimenti tributari in materia di imposte in surrogazione del bollo e del registro | |
| 2865/bis | - Istruzioni e prontuario per le competenze dovute al personale di ruolo e non di ruolo dal 1° ottobre 1945 (decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1945) | 150 |
| | alle gestioni di stralcio delle soppresse organizzazioni fasciste | » 100 |
| | procuratori) | » 40 |

0694

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

| | | |
|---|---|---|
| 2210/B | Relazione sul nuovo Codice civile | » 100 |
| 2215 | - Disciplina del fallimento e del concordato preventivo | » 60 |
| 2220 | - Codice della Navigazione | » 750 |
| 2225 | Codice civile (con tavole di confronto con il vecchio Codice ed il Codice di commercio) | » 200 |
| 2230 | Codice di procedura civile (Testo, Relazioni, Disposizioni per l'attuazione) | » 150 |
| 2270 | Ordinamento giudiziario. Relazione. Indici | » 150 |
| 2343 | - Raccolta ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo Italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944 | » 150 |
| 2343/A | Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nel secondo semestre dell'anno 1944 | » 350 |
| 2343/B | Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di gennaio e febbraio 1945 | 150 |
| 2343/C | Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di marzo e aprile 1945 | » 250 |
| 2343/D | Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di maggio e giugno 1945 | » 250 |
| 2356/R | - Provvedimenti in materia di finanza locale | » 40 |
| 2365 | Legislazione italiana sulle borse valori | » 50 |
| 2376 | - Norme sulla requisizione in uso e assegnazione in locazione di alloggi | » 30 |
| 2379 | Epurazione delle Pubbliche Amministrazioni, revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri ed epurazione delle Aziende private | 20 |
| 2380 | - Adozione delle Proclaimed List e Statutory List delle Nazioni Unite | 300 |
| 2380/A | - Variazioni alle Proclaimed List e Statutory List delle Nazioni Unite - 1° elenco | 75 |
| 2380/B | - Variazioni alle Proclaimed List e Statutory List delle Nazioni Unite - 2° elenco | » 150 |
| 2380/C | - Variazioni alle Proclaimed List e Statutory List delle Nazioni Unite - 3° elenco | » 150 |
| 2380/D | - Variazioni alle Proclaimed List e Statutory List delle Nazioni Unite - 4° elenco | » 5 |
| 2381 | - La nuova legge sull'epurazione della pubblica amministrazione (decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, con cenni illustrativi) | » 25 |
| 2382 | - Ricostituzione delle Amministrazioni su base elettiva (decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1) | » 50 |
| 2385 | - Istruzioni e Prontuario per i trattamenti dovuti ai titolari di pensioni e assegni ordinari in applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 | » 150 |
| 2386 | - Esportazione verso i Paesi a valuta libera (circolare n. 2 - Roma 13 febbraio 1946) | » 15 |
| 2387 | - Radioaudizioni circolari (Istruzioni ministeriali - Tariffe) | » 30 |
| 2393 | - Regolamento di servizio per gli uffici provinciali dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali (D. M. 30 giugno 1945, n. 1441) | » 30 |
| 2395 | - Prontuario competenze personale civile di ruolo e non di ruolo dal 1° gennaio 1946 | » 30 |
| 2397 | - Istruzioni avocazione profitti regime | » 60 |
| 2401 | - Nuove norme per facilitare il commercio con l'estero | » 30 |
| 2407 | - Provvedimenti tributari in materia di imposta in surrogazione del bollo e del registro | » 30 |
| 2865/bis | - Istruzioni e prontuario per le competenze dovute al personale di ruolo e non di ruolo dal 1° ottobre 1945 (decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1945) | » 150 |
| 2866/bis | - Norme relative alle gestioni di stralcio delle soppresse organizzazioni fasciste | » 100 |
| — | - Amnistia e condono per reati militari (Ed. Guida pratica per avvocati e procuratori) | » 40 |
| — | - Disciplina delle locazioni degli immobili urbani | » 20 |

*Ai suddetti prezzi aggiungere le spese di spedizione, oltre il 2% per Imposta sull'Entrata, versando il tutto sul c/c postale n. 1/2640 intestato alla Libreria dello Stato, oppure rivolgersi direttamente alle seguenti sue Agenzie:*

*in Roma: Corso Umberto I, n. 234 e via XX Settembre (Palazzo Ministero Finanze) —*

*in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, n. 3 — in Napoli: via Chiaia, n. 5*

0965
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

# INDICE PER MATERIE


Numero della Gazzetta

**Abitati da consolidare.**

Decreto Luogotenenziale 24 marzo 1946, n. 263: Inclusione dell'abitato di Capri (contrada Vernidio) tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato — 99

**Accordi internazionali.** — Vedi: « Trattati e Convenzioni internazionali ».

**Acque pubbliche.**

Decreto Ministeriale 12 aprile 1946: Settimo schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania — 95

**Agenti di cambio.** — Vedi: « Borse valori ».

**Agenti consolari stranieri.**

Concessioni di exequatur - *G. U.* nn. 78, 80, 81, 99

**Agenti di pubblica sicurezza.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 54: Arruolamento straordinario di ufficiali ed agenti ausiliari di pubblica sicurezza — 86

**Agricoltura.** — Vedi: « Enti ».

**Albi nazionali.**

Decreto Ministeriale 14 marzo 1946: Norme per la tenuta degli Albi nazionali e per gli esami di idoneità per l'abilitazione alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette — 83

**Ammassi.** — Vedi anche: « Amnistia, ecc. ».

Decreto Ministeriale 16 marzo 1946: Prezzo di conferimento all'ammasso dello stigliato verde di canapa, produzione 1945 — 88

Decreto Ministeriale 9 aprile 1946: Prezzi di conferimento all'ammasso del seme di canapa di produzione 1945 — 95

**Amnistia, indulto e condono.**

Relazione e decreto Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 132: Amnistia e condono per reati militari — 81

Relazione e decreto Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 133: Indulto per alcuni reati di mancato conferimento agli ammassi — 81

**Antianofelica (lotta).** — Vedi: « Enti ».

**Assegni familiari.**

Decreto Ministeriale 28 febbraio 1946: Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane nella provincia di Pescara — 86

Decreto Ministeriale 28 febbraio 1946: Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per assegni familiari, dei periodi medi di occupazione, e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane nella provincia di Forlì — 88

**Assicurazioni malattia.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212: Modificazioni delle vigenti disposizioni sulla assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura (*Supplemento*) — 100

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 213: Modificazioni delle vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i lavoratori nell'industria (*Supplemento*) — 100

**Assicurazioni private.** — Vedi anche: « Istituti ».

Decreto Ministeriale 25 marzo 1946: Approvazione della clausola relativa al prolungamento automatico in temporanea dei contratti di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino — 78

Decreto Ministeriale 25 marzo 1946: Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona — 80

Decreto Ministeriale 9 aprile 1946: Autorizzazione alla Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazione « Praevidentia », con sede in Roma, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con una tariffa di assicurazione attualmente in vigore — 91

Decreto Ministeriale 9 aprile 1946: Autorizzazione alla Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica in base ad alcune tariffe attualmente in vigore — 91

Decreto Ministeriale 9 aprile 1946: Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni generali di polizza presentate dalla Rappresentanza, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione « L'Abeille Vita ». — 91

Decreto Ministeriale 3 aprile 1946: Autorizzazione alla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica — 92

**Assistenza.** — Vedi: « Istituti »; « Previdenza ».

**Autoveicoli.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 149: Integrazione al decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, concernente la disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità


Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760181

**Acque pubbliche.**

Decreto Ministeriale 12 aprile 1946: Settimo schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania . . . . . 95

**Agenti di cambio.** — Vedi: « Borse valori ».

**Agenti consolari stranieri.**

Concessioni di exequatur . 6, 7, 77, 78, 80, 81, 99

**Agenti di pubblica sicurezza.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 134: Arruolamento straordinario di ufficiali ed agenti ausiliari di pubblica sicurezza . . . . . 80

**Agricoltura.** — Vedi: « Enti ».

**Albi nazionali.**

Decreto Ministeriale 15 marzo 1946: Norme per la tenuta degli Albi nazionali e per gli esami di idoneità per l'abilitazione alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette . . . . . 83

**Ammassi.** — Vedi anche: « Amnistia, ecc. »

Decreto Ministeriale 16 marzo 1946: Prezzo di conferimento all'ammasso dello stigliato verde di canapa, produzione 1945 . . . . . 88

Decreto Ministeriale 9 aprile 1946: Prezzi di conferimento all'ammasso del seme di canapa di produzione 1945 . . . . . 93

**Amnistia, indulto e condono.**

Relazione e decreto Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 132: Amnistia e condono per reati militari . . . 81

Relazione e decreto Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 133: Indulto per alcuni reati di mancato conferimento agli ammassi . . . . . 81

**Antianofelica (lotta).** — Vedi: « Enti ».

**Assegni familiari.**

Decreto Ministeriale 28 febbraio 1946: Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane nella provincia di Pescara . . . . . 86

Decreto Ministeriale 28 febbraio 1946: Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane nella provincia di Ancona . . . . . 86

Decreto Ministeriale 28 febbraio 1946: Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per assegni familiari, dei periodi medi di occupazione, e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane nella provincia di Rovigo . . . . . 87

Decreto Ministeriale 28 febbraio 1946: Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per assegni familiari, dei periodi medi di occupazione, e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane nella provincia di Latina . . . . . 86

n. 212: Modificazioni delle vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura (*Supplemento*) . . . . . 100

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 213: Modificazioni delle vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i lavoratori nell'Industria (*Supplemento*) . . . . . 100

**Assicurazioni private.** — Vedi anche: « Istituti ».

Decreto Ministeriale 23 marzo 1946: Approvazione della clausola relativa al prolungamento automatico in temporanea dei contratti di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino . . . . . 78

Decreto Ministeriale 23 marzo 1946: Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona . . . . . 80

Decreto Ministeriale 9 aprile 1946: Autorizzazione alla Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazione « Praevidentia », con sede in Roma, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con una tariffa di assicurazione attualmente in vigore . . . . . 91

Decreto Ministeriale 9 aprile 1946: Autorizzazione alla Società anonima di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni « Praevidentia », con sede in Roma, a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica in base ad alcune tariffe attualmente in vigore . . . . . 91

Decreto Ministeriale 9 aprile 1946: Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni generali di polizza presentate dalla Rappresentanza, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione « L'Abeille Vita » 91

Decreto Ministeriale 5 aprile 1946: Autorizzazione alla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica . . . . . 92

**Assistenza.** — Vedi: « Istituti »; « Previdenza ».

**Autoveicoli.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 149: Integrazione al decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, concernente la disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate . . . . . 85

**Avvocati e procuratori.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170: Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore . . . . . 91

**Avvocatura dello Stato.**

Decreto Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 158: Costituzione delle Avvocature distrettuali dello Stato di Perugia e Potenza ed aumento dell'organico degli avvocati distrettuali . . . . . 87

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759027

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0698


Numero della Gazzetta

**Aziende.**

AZIENDE PRIVATE. — Vedi: « Residuati di guerra »
AZIENDE TEDESCHE. — Decreto Ministeriale 13 marzo 1946: Revoca di precedenti provvedimenti adottati nei riguardi di aziende tedesche . . . 77

**Aziende industriali o commerciali esercitate da sudditi di Stati nemici o nelle quali esse abbiano interessi prevalenti.**

SOTTOPOSIZIONE A SEQUESTRO E REVOCHE DI SEQUESTRO. — Decreto Ministeriale 15 marzo 1946: Sottoposizione a sequestro della S. A. « E.F.I.S. », con sede in Firenze, e nomina del sequestratario . . . 77
Decreto Ministeriale 23 marzo 1946: Revoca del decreto interministeriale 24 settembre 1940, con il quale la S. A. Industrie filati lino e canapa (I.I.N.C.A.), con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro . . . 78
Decreto Ministeriale 23 marzo 1946: Revoca del decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale la « Società chimica del Mastino » società per azioni, con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro . . . 78
Decreto Ministeriale 14 marzo 1946: Revoca del decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Metz Gustavo, con sede in Torino . . . 81
Decreto Ministeriale 16 marzo 1946: Messa in liquidazione della società in nome collettivo « W. Stephani di Wach e C. », con sede in Milano, già sottoposta a sequestro con decreto 24 agosto 1945 . . . 82
Decreto Ministeriale 11 marzo 1946: Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Giessani Hans, con sede in Roma, e nomina del sequestratario . . . 82
Decreto Ministeriale 17 marzo 1946: Revoca di precedenti provvedimenti di sequestro, adottati nei riguardi di aziende tedesche . . . 83
Decreto Ministeriale 21 marzo 1946: Revoca del decreto di sequestro della « Società chimica farmaceutica Hermann Bentelspacher » e sottoposizione a sequestro della società « Anonima chimica farmaceutica » e della ditta « Hermann Bentelspacher », anbedue con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . 84
Decreto Ministeriale 18 marzo 1946: Sostituzione del sequestratario della ditta individuale E. Schwintzer, con sede in Bergamo . . . 85
Decreto Ministeriale 26 marzo 1946: Sottoposizione a sequestro della società per azioni Unionberia di Germonio « U.S.A.G. », con sede in Germonio, e nomina del sequestratario . . . 85
SOTTOPOSIZIONE A SINDACATO, REVOCHE DI SINDACATO E MESSA IN LIQUIDAZIONE. — Decreto Ministeriale 5 marzo 1946: Sottoposizione a sindacato della S. A. Bolaffio Acciai Rendevert (Sibal), con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . 76
Decreto Ministeriale 11 marzo 1946: Sottoposizione a sindacato della « A. Vogel W. », con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . 76
Decreto Ministeriale 12 marzo 1946: Sottoposizione [illegible] con sede in Mi-

Numero della Gazzetta

Decreto Ministeriale 15 marzo 1946: Trasformazione in sindacato e nomina del sindacatore della S. A. Index, industria e commercio di equipaggiamento per motori, con sede in Milano . . . 81
Decreto Ministeriale 26 marzo 1946: Sottoposizione a sindacato della Compagnia europea di assicurazione merci e bagagli, società anonima, con sede in Roma e direzione generale in Milano, e nomina del sindacatore . . . 85
Decreto Ministeriale 26 marzo 1946: Messa in liquidazione della ditta « F.I.M.A. » di Giuseppe Kugler, Fabbrica Italiana Mattle Automatiche, con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . 86
Decreto Ministeriale 16 marzo 1946: Sottoposizione a sindacato della S. A. Torinex Fonderia e Smalteria « S.A.T.F.E.S. », con sede in Torino, e nomina del sindacatore . . . 87
Decreto Ministeriale 25 marzo 1946: Revoca del decreto interministeriale 4 aprile 1941, con il quale la Rappresentanza italiana della Società francese di assicurazione « L'Abeille », incendi - grandine - vita - infortuni, con sede in Milano, è stata sottoposta a sindacato . . . 87
Decreto Ministeriale 26 marzo 1946: Revoca del decreto interministeriale 4 aprile 1941, con il quale la Rappresentanza italiana della Compagnia francese di assicurazione « L'Union », con sede in Genova, è stata sottoposta a sindacato . . . 87
Decreto Ministeriale 1° aprile 1946: Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Brokmann Theo, con sede in Napoli, e nomina del sindacatore . . . 92
Decreto Ministeriale 1° aprile 1946: Sottoposizione a sindacato della ditta « Grande Albergo e Palazzo Miramare », con sede in Ospedaletti Ligure (Imperia), e nomina del sindacatore . . . 92
Decreto Ministeriale 2 aprile 1946: Sottoposizione a sindacato della società a responsabilità limitata « B. Braillo », con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . 92
Decreto Ministeriale 3 aprile 1946: Sottoposizione a sindacato della Società per azioni « O.L.M.I. » Officine Lavorazioni Metalli Inossidabili, con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . 92
Decreto Ministeriale 1° aprile 1946: Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Elena Seberlich, con sede in Napoli, e nomina del sindacatore . . . 106

**Banche e Istituti di credito.**

Decreto Ministeriale 26 marzo 1946: Conferma dello scioglimento del Consiglio di amministrazione della Banca agricola cooperativa di Cavarzere (Venezia) e del commissario straordinario della stessa . . . 80
Decreto Ministeriale 21 marzo 1946: Autorizzazione al Banco di Roma ad istituire una propria dipendenza in Prato (Firenze) . . . 81
Decreto Ministeriale 27 marzo 1946: Apertura di una dipendenza della Banca commerciale italiana di Porto Marghera (Venezia) . . . 85
Decreto Ministeriale 23 marzo 1946: Apertura di una dipendenza del Banco di Napoli in Porto Marghera . . . 84

quale la S. A. Industrie filati lino e canapa (I. N. C. A.), con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro . . . 75
Decreto Ministeriale 23 marzo 1946: Revoca del decreto interministeriale 19 agosto 1946, con il quale la « Società chimica del Masino » società per azioni, con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro . . . 75
Decreto Ministeriale 14 marzo 1946: Revoca del decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Metz Gustavo, con sede in Torino . . . 82
Decreto Ministeriale 16 marzo 1946: Messa in liquidazione della società in nome collettivo « W. Stephani di Woch e C. », con sede in Milano, già sottoposta a sequestro con decreto 24 agosto 1945 . . . 83
Decreto Ministeriale 11 marzo 1946: Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Obersaff Hans, con sede in Roma, e nomina del sequestratario . . . 87
Decreto Ministeriale 17 marzo 1946: Revoca di precedenti provvedimenti di sequestro, adottati nei riguardi di aziende tedesche . . . 84
Decreto Ministeriale 21 marzo 1946: Revoca del decreto di sequestro della « Società chimica farmaceutica Hermann Bendelspacher » e sottoposizione a sequestro della società « Azienda chimica farmaceutica » e della ditta « Hermann Bendelspacher », anbedue con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . 80
Decreto Ministeriale 18 marzo 1946: Sostituzione del sequestratario della ditta individuale E. Schweitzer, con sede in Bergamo . . . 85
Decreto Ministeriale 26 marzo 1946: Sottoposizione a sequestro della società per azioni Ubalderia di Gemonio « U.S.A.G. », con sede in Gemonio, e nomina del sequestratario . . . 86
SOTTOPOSIZIONE A SINDACATO, REVOCHE DI SINDACATO E MESSA IN LIQUIDAZIONE. — Decreto Ministeriale 16 marzo 1946: Sottoposizione a sindacato della S. A. Italiana Acqua Revolver (Sihal), con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . 75
Decreto Ministeriale 11 marzo 1946: Sottoposizione a sindacato della S. A. Vogel W., con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . 76
Decreto Ministeriale 12 marzo 1946: Sottoposizione a sindacato della S. A. Hentoam, con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . 77
Decreto Ministeriale 15 marzo 1946: Sostituzione del sindacatore della Società anonima italiana Rosch in liquidazione, con sede in Milano . . . 77
Decreto Ministeriale 15 marzo 1946: Trasformazione in sindacato e nomina del sindacatore della S. A. Malo, con sede in Milano . . . 78
Decreto Ministeriale 15 marzo 1946: Sottoposizione a sindacato della « C.I.R.S.A. » Officina meccanica di precisione, con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . 78
Decreto Ministeriale 15 marzo 1946: Sottoposizione a sindacato della S. A. Francesco Balocchi, con sede in Torino, e nomina del sindacatore . . . 78
del sindacatore . . . 79
Decreto Ministeriale 22 marzo 1946: Revoca del decreto interministeriale 4 aprile 1941, con il quale la Rappresentanza italiana della Società francese di assicurazione « L'Abeille », incendi - grandine - vita - infortuni, con sede in Milano, è stata sottoposta a sindacato . . . 87
Decreto Ministeriale 27 marzo 1946: Revoca del decreto interministeriale 4 aprile 1941, con il quale la Rappresentanza italiana della Compagnia francese di assicurazione « L'Union », con sede in Genova, è stata sottoposta a sindacato . . . 87
Decreto Ministeriale 1° aprile 1946: Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Brinkmann Theo, con sede in Napoli, e nomina del sindacatore . . . 92
Decreto Ministeriale 1° aprile 1946: Sottoposizione a sindacato della ditta « Grande Albergo e Palazzo Miramare », con sede in Ospedaletti Ligure Imperiali, e nomina del sindacatore . . . 92
Decreto Ministeriale 2 aprile 1946: Sottoposizione a sindacato della società a responsabilità limitata « B. Braun », con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . 91
Decreto Ministeriale 3 aprile 1946: Sottoposizione a sindacato della Società per azioni « O.I.M.I. » Officine Lavorazioni Metalli Inossidabili, con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . 92
Decreto Ministeriale 1° aprile 1946: Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Elena Scherrle, con sede in Napoli, e nomina del sindacatore . . . 100

## Banche e Istituti di credito.

Decreto Ministeriale 26 marzo 1946: Conferma dello scioglimento del Consiglio di amministrazione della Banca agricola cooperativa di Cavarzere (Venezia) e del commissario straordinario della stessa . . . 80
Decreto Ministeriale 23 marzo 1946: Autorizzazione al Banco di Roma ad istituire una propria dipendenza in Prato (Firenze) . . . 81
Decreto Ministeriale 27 marzo 1946: Apertura di una dipendenza della Banca commerciale italiana di Porto Marghera (Venezia) . . . 83
Decreto Ministeriale 27 marzo 1946: Apertura di una dipendenza del Banco di Napoli in Porto Marghera (Venezia) . . . 84
Decreto Ministeriale 27 marzo 1946: Apertura di una dipendenza del Banco Ambrosiano in Porto Marghera (Venezia) . . . 85
Decreto Ministeriale 28 marzo 1946: Apertura di due agenzie di città in Napoli della Banca di Calabria, con sede in Napoli . . . 82
Approvazione del bilancio e conti economici per l'esercizio 1945 del Banco di Sicilia e delle sue Sezioni speciali . . . 89
Decreto Ministeriale 1 aprile 1946: Apertura di dipendenze del Banco di Napoli in San Benedetto del Marsi (L'Aquila), in Canosa di Puglia (Bari), in Villacidro e Serramanna (Cagliari) . . . 93

0 6 6 9 6 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 12356

Numero della Gazzetta

Decreto Ministeriale 6 aprile 1956: Nomina dei revisori governativi del Banco di Napoli . . . 2
Decreto Ministeriale 6 aprile 1956: Istituzione di una agenzia di città in Roma del Credito italiano . 100
Decreto Ministeriale 9 aprile 1956: Nomina del commissario liquidatore della Banca Nocitina di depositi e prestiti di Nardò (Lecce) . . . . . 100

**Beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1956, n. 150: Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 36, concernente la revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonchè alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi . . 6
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 1956: Applicabilità dei decreti legislativi Luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 36 e 26 marzo 1946, n. 140, nei confronti degli Stati delle Nazioni Unite . . . . . 82

**Bilancio dello Stato e di Aziende autonome statali.**

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 1955, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia (*Supplemento*) . . . . . —
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1956, n. 178: Variazione allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1955-56 . . . . . 85
Decreto legislativo Luogotenenziale 31 marzo 1956, n. 180: Norme riguardanti il funzionamento della Commissione per la riduzione delle spese dello Stato . . . . . 93
Decreto legislativo Luogotenenziale 23 marzo 1956, n. 184: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1955-56, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario . . . . . 94
Decreto Luogotenenziale 23 marzo 1956, n. 206: Ottava prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1955-56 . . 106

**Borse valori.**

Decreto Ministeriale 16 settembre 1955: Nomina del sig. Costa Carlo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . . . . . 1
Decreto Ministeriale 29 marzo 1956: Nomina del signor Porta Giovanni a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . 1
Decreto Ministeriale 29 marzo 1956: Nomina del signor Faraboschi Giovanni Battista a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . 1
Decreto Ministeriale 29 marzo 1956: Nomina del signor Rognoni Bruno a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . 1
Decreto Ministeriale 29 marzo 1956: Nomina del signor Dell'Acqua Luigi a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . 1
Decreto Ministeriale 29 marzo 1956: Nomina del signor Bonati Eligio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . 89
Decreto Ministeriale 29 marzo 1956: Nomina del signor Malacarne Antonio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . 91
Decreto Ministeriale 29 marzo 1956: Nomina del signor Fontanini Umberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . 91
Decreto Ministeriale 29 marzo 1956: Nomina del signor Gargini Renato a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . 91
Decreto Ministeriale 29 marzo 1956: Nomina del signor Giulio Luigi a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . 91
Decreto Ministeriale 29 marzo 1956: Nomina del signor Greco Marcello a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . 91
Decreto Ministeriale 29 marzo 1956: Nomina del signor Tanzi Angelo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . 91
Decreto Ministeriale 29 marzo 1956: Nomina del signor Senna Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . 92
Decreto Ministeriale 29 marzo 1956: Nomina del signor Fiori Antonio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . 92
Decreto Ministeriale 29 marzo 1956: Nomina del signor Lorenzini Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . 92
Decreto Ministeriale 29 marzo 1956: Nomina del signor Frosi Carlo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . 92
Decreto Ministeriale 6 aprile 1956: Nomina del signor Boffa Angelo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . . . . . 93
Decreto Ministeriale 6 aprile 1956: Nomina del signor Rosa Carlo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . . . . . 93
Decreto Ministeriale 6 aprile 1956: Nomina del signor dott. Marchisio Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . . 93
Decreto Ministeriale 6 aprile 1956: Nomina del signor Levi Edoardo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . . . . . 93
Decreto Luogotenenziale 1 febbraio 1956: Nomina di agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia 94
Decreto Ministeriale 6 aprile 1956: Nomina del signor Bissoli Giuseppe a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . . . . . 98
Decreto Ministeriale 6 aprile 1956: Nomina del signor Poggio Roberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . . . . . 97
Decreto Ministeriale 6 aprile 1956: Nomina del signor Negri Giulio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . . . . . 98

**Caffè.** — Vedi: « Imposte e tasse ».

**Canapa.** — Vedi: « Ammassi ».

**Cappellani militari.**

Decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1946, n. 173: Fa-


Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 970001

tali in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, tranne alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 1946: Applicabilità dei decreti legislativi luogotenenziali 1° febbraio 1945 n. 36 e 26 marzo 1946 n. 136 nei confronti degli Stati delle Nazioni Unite

**Bilancio dello Stato e di Aziende autonome statali.**

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 1945, situazione del bilancio dello stato e situazione della Banca d'Italia (*supplemento*)

Decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 178: Variazione allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1945-46

Decreto legislativo luogotenenziale 31 marzo 1946, n. 180: Norme riguardanti il funzionamento della Commissione per la riduzione delle spese dello Stato

Decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 184: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario

Decreto luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 206: Ulteriori prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-46

**Borse valori.**

Decreto Ministeriale 10 settembre 1945: Nomina del sig. Costa Carlo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino

Decreto Ministeriale 29 marzo 1946: Nomina del signor Porta Giovanni a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano

Decreto Ministeriale 29 marzo 1946: Nomina del signor Faraboschi Giovanni Battista a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano

Decreto Ministeriale 29 marzo 1946: Nomina del signor Bognoni Bruno a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano

Decreto Ministeriale 29 marzo 1946: Nomina del signor Dell'Acqua Luigi a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano

Decreto Ministeriale 29 marzo 1946: Nomina del signor Norsa Guido a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano

Decreto Ministeriale 29 marzo 1946: Nomina del signor Federici Giuseppe a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano

Decreto Ministeriale 29 marzo 1946: Nomina del signor Flack Renzo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano

Decreto Ministeriale 29 marzo 1946: Nomina del signor Pirovano Giulio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano

Decreto Ministeriale 29 marzo 1946: Nomina del signor Sprela Germano a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano

Decreto Ministeriale 29 marzo 1946: Nomina del signor Cumino Luigi a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano

Decreto Ministeriale 29 marzo 1946: Nomina del signor Grocco Marcello a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano

Decreto Ministeriale 29 marzo 1946: Nomina del signor Tanzi Angelo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano

Decreto Ministeriale 29 marzo 1946: Nomina del signor Senna Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano

Decreto Ministeriale 29 marzo 1946: Nomina del signor Pucci Antonio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano

Decreto Ministeriale 29 marzo 1946: Nomina del signor Lorenzini Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano

Decreto Ministeriale 29 marzo 1946: Nomina del signor Frosi Carlo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano

Decreto Ministeriale 6 aprile 1946: Nomina del signor Rolla Angelo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino

Decreto Ministeriale 6 aprile 1946: Nomina del signor Rosa Carlo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino

Decreto Ministeriale 6 aprile 1946: Nomina del signor dott. Marchisio Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino

Decreto Ministeriale 6 aprile 1946: Nomina del signor Levi Edoardo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino

Decreto Luogotenenziale 1 febbraio 1946: Nomina di agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia

Decreto Ministeriale 6 aprile 1946: Nomina del signor Bissoli Giuseppe a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino

Decreto Ministeriale 6 aprile 1946: Nomina del signor Poggio Roberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino

Decreto Ministeriale 6 aprile 1946: Nomina del signor Negri Giulio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino

**Caffè.** — Vedi: « Imposte e tasse ».

**Canapa.** — Vedi: « Ammassi ».

**Cappellani militari.**

Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 173: Facoltà al Ministro per la guerra di collocare fuori ruolo un cappellano militare del Regio esercito da destinare in servizio presso la Santa Sede

**Carabinieri Reali.** — Vedi: « Esercito ».

**Carceri.**

Decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 171: Miglioramenti economici a favore del personale addetto agli Istituti di prevenzione e di pena





Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 970111

| | Numero della Gazzetta |
|---|---|
| **Casa Reale.** | |
| Avviso di Corte | 76 |
| Ricevimento in udienza solenne di don Luis Emilio Monsanto, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Venezuela | 76 |
| **Case popolari.** — Vedi: « Consorzi »; « Istituti ». | |
| **Casse agrarie, artigiane, rurali e di credito agrario.** | |
| Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Torricella Sabina (Rieti) | 78 |
| Decreto Ministeriale 22 marzo 1946: Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale e artigiana « SS.ma Annunziata » di Palestrina (Roma) e nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa | 84 |
| Decreto Ministeriale 23 marzo 1946: Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Pratovecchio (Arezzo) | 85 |
| Decreto Ministeriale 12 marzo 1946: Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Altofonte (Palermo) | 87 |
| Decreto Ministeriale 12 marzo 1946: Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario | 87 |
| Decreto Ministeriale 12 marzo 1946: Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Siliqua (Cagliari) e di Teulada (Cagliari) | 89 |
| Decreto Ministeriale 12 marzo 1946: Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelsardo (Sassari) | 90 |
| Decreto Ministeriale 12 marzo 1946: Nomina dei commissari straordinari per la temporanea gestione delle Casse comunali di credito agrario di Leonessa (Rieti) e Capranica (Viterbo) | 90 |
| Decreto Ministeriale 12 marzo 1946: Gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Troia (Foggia), di Ortona (Chieti) e di Ostuni (Brindisi) | 91 |
| Decreto Ministeriale 12 marzo 1946: Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Rapolla (Potenza), Felitto (Salerno) e Montecalvo Irpino (Avellino) | 92 |
| Decreto Ministeriale 27 marzo 1946: Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario | 93 |
| Decreto Ministeriale 27 marzo 1946: Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Petina (Salerno), Chieuti (Foggia) e Mirabello Eclano (Avellino) | 95 |
| Decreto Ministeriale 27 marzo 1946: Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Contessa Entellina (Palermo) | 95 |
| Decreto Ministeriale 27 marzo 1946: Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di [illegible] | |

| | Numero della Gazzetta |
|---|---|
| **Casse di risparmio.** | |
| Decreto Ministeriale 1° marzo 1946: Apertura di sportelli della Cassa di risparmio di Lucca, sulle piazze di Lappato, Segromigno in Monte e Capezzano (Lucca) | 76 |
| Decreto Ministeriale 22 marzo 1946: Convalida dei provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana | 88 |
| Decreto Ministeriale 25 marzo 1946: Convalida dei provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio di Firenze | 90 |
| Decreto Ministeriale 25 marzo 1946: Convalida dei provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio di Macerata | 91 |
| Decreto Ministeriale 8 aprile 1946: Nomina del presidente e del vice presidente della Commissione centrale di beneficenza della Cassa di risparmio delle provincie lombarde | 92 |
| **Catasto.** | |
| Decreto Ministeriale 19 febbraio 1946: Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Ferrara, ai fini delle verificazioni periodiche dei terreni | 81 |
| Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario, dei coefficienti e delle aliquote stabiliti per i Comuni della provincia di Novara (*Supplemento*) | 92 |
| Decreto Ministeriale 19 febbraio 1946: Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Trapani, ai fini delle verificazioni periodiche dei terreni | 86 |
| Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Cremona | 88 |
| Decreto Ministeriale 21 febbraio 1946: Costituzione della Commissione censuaria centrale | 90 |
| Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Reggio Emilia (*Supplemento*) | 95 |
| **Cellulosa.** — Vedi: « Enti ». | |
| **Chiese.** | |
| Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 166: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in coadiutoria della chiesa di Sant'Antonio, in frazione Ripa del comune di Seravezza (Lucca) con la parrocchia di Santo Stefano, in frazione Vallecchia del comune di Pietrasanta (Lucca) | 90 |
| Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 168: Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa ex conventuale di San Francesco, in Castell'Umberto (Messina) | 90 |
| Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 169: Ri[illegible] | |


Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785681

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Torricella Sabina (Rieti) . . . 76
Decreto Ministeriale 22 marzo 1946: Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale e artigiana « SS.ma Annunziata » di Palestrina (Roma) e nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa . . . 84
Decreto Ministeriale 23 marzo 1946: Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Pratovecchio (Arezzo) . . . 85
Decreto Ministeriale 12 marzo 1946: Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Altofonte (Palermo) . . . 87
Decreto Ministeriale 12 marzo 1946: Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario . . . 87
Decreto Ministeriale 12 marzo 1946: Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Siliqua (Cagliari) e di Teulada (Cagliari) . . . 89
Decreto Ministeriale 12 marzo 1946: Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelsardo (Sassari) . . . 90
Decreto Ministeriale 12 marzo 1946: Nomina dei commissari straordinari per la temporanea gestione delle Casse comunali di credito agrario di Leonessa (Rieti) e Capranica (Viterbo) . . . 90
Decreto Ministeriale 12 marzo 1946: Gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Troia (Foggia), di Ortona (Chieti) e di Ostuni (Brindisi) . . . 91
Decreto Ministeriale 12 marzo 1946: Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Rapolla (Potenza), Felitto (Salerno) e Montecalvo Irpino (Avellino) . . . 91
Decreto Ministeriale 27 marzo 1946: Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario . . . 92
Decreto Ministeriale 27 marzo 1946: Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Petina (Salerno), Chienti (Foggia) e Mirabello Eclano (Avellino) . . . 95
Decreto Ministeriale 27 marzo 1946: Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Contessa Entellina (Palermo) . . . 95
Decreto Ministeriale 27 marzo 1946: Gestione patrimoniale della Cassa comunale di credito agrario di Montopoli Sabino (Rieti) . . . 96

**Casse nazionali di assistenza.**

Decreto Ministeriale 20 marzo 1946: Costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti . . . 76
Decreto Ministeriale 20 marzo 1946: Costituzione del Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti . . . 76
Decreto Ministeriale 25 febbraio 1946: Sostituzione del commissario straordinario della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle levatrici . . . 77
Ricostituzione del Consiglio direttivo della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali . . . 80
Decreto Ministeriale 28 dicembre 1945: Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica e nomina del commissario straordinario . . . 93
Decreto Ministeriale 19 marzo 1946: Costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Firenze . . . 90
Decreto Ministeriale 25 marzo 1946: Convalida dei provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio di Macerata . . . 91
Decreto Ministeriale 8 aprile 1946: Nomina del presidente e del vice presidente della Commissione centrale di beneficenza della Cassa di risparmio delle provincie lombarde . . . 92

**Catasto.**

Decreto Ministeriale 19 febbraio 1946: Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Ferrara, ai fini delle verificazioni periodiche dei terreni . . . 81
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario, dei coefficienti o delle aliquote stabiliti per i Comuni della provincia di Novara (*Supplemento*) . . . 82
Decreto Ministeriale 19 febbraio 1946: Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Trapani, ai fini delle verificazioni periodiche dei terreni . . . 86
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Cremona . . . 88
Decreto Ministeriale 21 febbraio 1946: Costituzione della Commissione censuaria centrale . . . 90
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Reggio Emilia (*Supplemento*) . . . 95

**Cellulosa.** — Vedi: « Enti ».

**Chiese.**

Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 166: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in cadiatoria della chiesa di Sant'Antonio, in frazione Ripa del comune di Seravezza (Lucca) con la parrocchia di Santo Stefano, in frazione Vallecchia del comune di Pietrasanta (Lucca) . . . 90
Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 168: Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa ex conventuale di San Francesco, in Castell'Umberto (Messina) . . . 90
Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 169: Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione del canonicato dei SS. Agostino e Monica, con sede nella chiesa abbaziale dei SS. Vincenzo e Anastasio alle Tre Fontane in Orbicello, e della erezione della parrocchia di San Donato, in località omonima del Comune stesso . . . 90
Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 204: Soppressione della Fabbriceria della chiesa della Madonna del Triano, in Montefollonica (Torrita di Siena) . . . 99

**Cinematografia.**

Decreto Ministeriale 28 dicembre 1945: Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica e nomina del commissario straordinario . . . 79

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0703

| | Numero della Gazzetta |
|---|---|
| **Codice penale militare.** — Vedi: « Ordinamento giudiziario militare ». | |
| **Combattenti.** — Vedi: « Opera nazionale combattenti ». | |
| **Combustibili** — Vedi: « Oli ». | |
| **Comitati.** — Vedi sotto i vari soggetti | |
| **Commissioni.** — Vedi sotto i vari soggetti | |
| **Comuni e Provincie.** | |
| Decreto Ministeriale 26 marzo 1946: Quarto elenco dei Comuni ai sono applicabili le disposizioni del capo III del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 36 | 100 |
| AUTORIZZAZIONI AD ASSUMERE MUTUI. — Autorizzazione al comune di Città di Castello (Perugia) ad assumere un mutuo di L. 200.000 per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945 | 81 |
| Autorizzazione al comune di Poppi (Arezzo) ad assumere un mutuo di L. 1.330.000, per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945 | 82 |
| Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Piacenza ad assumere un mutuo di L. 12.445.000 pel pareggio del bilancio 1945 | 86 |
| Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1945 | |
| Autorizzazione al comune di Palmi (Reggio Calabria) ad assumere un mutuo di L. 2.350.000 per il pareggio del bilancio 1945 | |
| Autorizzazione al comune di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 | |
| Autorizzazione al comune di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 | |
| Autorizzazione al comune di Rieti a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 | |
| Autorizzazione al comune di Castiglione di Sicilia (Catania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 | |
| Autorizzazione al comune di Trani (Bari) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 | |
| Autorizzazione al comune di Santeramo in Colle (Bari) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 | |
| Autorizzazione al comune di Sanigallia (Ancona) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 | |
| Autorizzazione al comune di Palestrina (Roma) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 | |
| Autorizzazione al comune di Castellammare del Golfo (Trapani) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 | |
| Autorizzazione al comune di Cosenza a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 | |
| Autorizzazione al comune di Urbino (Pesaro) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 | |
| Autorizzazione al comune di Fano (Pesaro) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 | 98 |
| Autorizzazione al comune di Parma a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 | 98 |
| Autorizzazione al comune di Civitanova (Macerata) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 | 99 |
| Autorizzazione al comune di Gallipoli (Lecce) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 | 99 |
| Autorizzazione al comune di Roccasecca (Frosinone) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 | 99 |
| Autorizzazione al comune di Pietraperzia (Enna) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 | 99 |
| Autorizzazione al comune di Cervaro (Frosinone) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 | 99 |
| Autorizzazione al comune di Randazzo (Catania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 | 99 |
| Autorizzazione al comune di Milfello Val di Catania a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 | 99 |
| Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Modena, a contrarre un mutuo suppletivo per il pareggio del bilancio 1945 | 99 |
| Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Salerno, a contrarre un mutuo suppletivo per il pareggio del bilancio 1945 | 99 |
| Autorizzazione al comune di Foligno (Perugia) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 | 100 |
| Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore (Salerno) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 | 100 |
| Autorizzazione al comune di Valmontone (Roma) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 | 100 |
| Autorizzazione al comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 | 100 |
| Autorizzazione al comune di San Valentino (Pescara) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 | 100 |
| Autorizzazione al comune di Fano (Pesaro) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 | 100 |
| Autorizzazione al comune di Gualdo Tadino (Perugia) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 | 100 |
| Autorizzazione al comune di Marcianise (Napoli) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 | 100 |
| Autorizzazione al comune di Maddaloni (Napoli) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 | 100 |
| RICOSTITUZIONE DI COMUNI. — Decreto legislativo Luogotenenziale 24 gennaio 1946, n. 120: Ricostituzione del comune di Talamello (Pesaro) | 77 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 24 gennaio 1946, n. 121: Ricostituzione dei comuni di Settimo San Pietro e Maracalagonis (Cagliari) | 77 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 124: Ricostituzione del comune di Scapoli (Campobasso) | 77 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 125: Ricostituzione dei comuni di Caggiano e di Novi Velia (Salerno) | 77 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 126: Ricostituzione del comune di Anacapri (Napoli) | 77 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 136: Ricostituzione del comune di Ollastra Si | 87 |


Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

**Commissioni.** — Vedi sotto i vari soggetti

**Comuni e Provincie.**

Decreto Ministeriale 26 marzo 1946: Quarto elenco dei Comuni cui sono applicabili le disposizioni del capo III del decreto legislativo Luogotenenziale 4 giugno 1945, n. 305 . . . .

AUTORIZZAZIONI AD ASSUMERE MUTUI. — Autorizzazione al comune di Città di Castello (Perugia) ad assumere un mutuo di L. 200.000 per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945 . . . . 100

Autorizzazione al comune di Poppi (Arezzo) ad assumere un mutuo di L. 1.330.000 per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945 . . . . 84

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Piacenza ad assumere un mutuo di L. 12.445.000 pel pareggio del bilancio 1945 . . . . 88

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1945 . . . . 86

Autorizzazione al comune di Palmi (Reggio Calabria) ad assumere un mutuo di L. 2.350.000 per il pareggio del bilancio 1945 . . . . 90

Autorizzazione al comune di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . . 91

Autorizzazione al comune di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . . 92

Autorizzazione al comune di Rieti a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . . 92

Autorizzazione al comune di Castiglione di Sicilia (Catania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . 93

Autorizzazione al comune di Trani (Bari) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . 93

Autorizzazione al comune di Santeramo in Colle (Bari) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . 94

Autorizzazione al comune di Senigallia (Ancona) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . 95

Autorizzazione al comune di Palestrina (Roma) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . 96

Autorizzazione al comune di Castellammare del Golfo (Trapani) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . 96

Autorizzazione al comune di Cosenza a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . . 96

Autorizzazione al comune di Urbino (Pesaro) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . 97

Autorizzazione al comune di Fano (Pesaro) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . 98

Autorizzazione al comune di Maddaloni (Napoli) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . 98

Autorizzazione al comune di Fanano (Modena) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . 98

Autorizzazione al comune di Cortidonia (Macerata) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . 98

Autorizzazione al comune di Avola (Siracusa) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . 98

Autorizzazione al comune di Fossombrone (Pesaro) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . 98

Autorizzazione al comune di Chieti a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . . 98

Autorizzazione al comune di Lecce a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . . 98

Autorizzazione al comune di Randazzo (Catania) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . 99

Autorizzazione al comune di Militello Val di Catania a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . 99

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Modena, a contrarre un mutuo suppletivo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . 99

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Salerno, a contrarre un mutuo suppletivo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . 99

Autorizzazione al comune di Foligno (Perugia) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1944 . . . . 100

Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore (Salerno) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . 100

Autorizzazione al comune di Valmontone (Roma) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . 100

Autorizzazione al comune di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . 100

Autorizzazione al comune di San Valentino (Pescara) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . 100

Autorizzazione al comune di Fano (Pesaro) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . 100

Autorizzazione al comune di Gualdo Tadino (Perugia) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . 100

Autorizzazione al comune di Marcianise (Napoli) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 100

Autorizzazione al comune di Maddaloni (Napoli) a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 100

RICOSTITUZIONE DI COMUNI. — Decreto legislativo Luogotenenziale 27 gennaio 1946, n. 120: Ricostituzione del comune di Tavanello (Pesaro) . . . . 77

Decreto legislativo Luogotenenziale 27 gennaio 1946, n. 121: Ricostituzione dei comuni di Settimo San Pietro e Maracalagonis (Cagliari) . . . . 77

Decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 124: Ricostituzione del comune di Scapoli (Campobasso) . . . . 77

Decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 125: Ricostituzione dei comuni di Cannalonga e di Novi Velia (Salerno) . . . . 77

Decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 126: Ricostituzione del comune di Anacapri (Napoli) . . . . 77

Decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 156: Ricostituzione del comune di Olmedo (Sassari) . . . . 87

Ricostituzione del comune di Arnaz . . . . 95

Ricostituzione di comune di Aviae . . . . 95

Ricostituzione del comune di Hône . . . . 95

Decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 181: Ricostituzione del comune di Alì (Messina) 96

Decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 182: Ricostituzione dei comuni di Sorrento, Piano di Sorrento, Meta e Sant'Agnello (Napoli) . . . . 96

Decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 183: Ricostituzione del comune di Colle d'Anchise (Campobasso) . . . . 96

Ricostituzione del comune di Pontey . . . . 96

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0705

| | Numero della Gazzetta |
|---|---|
| Ricostituzione dei comuni di St. Pierre, St. Nicolas, Introd e Rhêmes Notre Dame; ripristino del nome originale di Rhêmes St. Georges al comune di Rhêmes | 96 |
| Ricostituzione dei comuni di Brissogne e Saint Marcel | 96 |
| Ricostituzione del comune di Perloz | 96 |
| Ricostituzione del comune di Fontainemore | 96 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 186: Ricostituzione del comune di Pocapaglia (Cuneo) | 97 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 187: Ricostituzione del comune di Scala (Salerno) | 97 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 188: Ricostituzione del comune di Rocca Santo Stefano (Roma) | 97 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 189: Ricostituzione del comune di Sant'Egidio a Monte Albino (Salerno) | 97 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 190: Ricostituzione del comune di Castiglione dei Genovesi (Salerno) | 97 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 191: Ricostituzione dei comuni di Orta di Atella, Succivo e Sant'Arpino | 97 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 192: Ricostituzione dei comuni di Portico di Caserta e di Macerata Campania (Caserta) | 97 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 193: Ricostituzione del comune di Canosio (Cuneo) | 97 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 194: Ricostituzione del comune di Acquaviva di Isernia (Campobasso) | 97 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 195: Ricostituzione del comune di Terranova Sapeo Minulio (Reggio Calabria) | 97 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 196: Ricostituzione del comune di Roncade (Treviso) | 97 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 197: Ricostituzione del comune di Castelcucco (Treviso) | 97 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 820: Ricostituzione del comune di Nonzaganico (Nuoro) | 98 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 200: Ricostituzione dei comuni di Bellona e di Vitulazio (Caserta) | 98 |

**Concessioni di exequatur.** — Vedi: « Agenti consolari stranieri ».

**Concessioni minerarie.** — Vedi: « Miniere ».

**Concorsi.**

| | |
|---|---|
| Decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141: Norme per lo svolgimento dei concorsi | 83 |
| CAMERA DEI DEPUTATI. — Concorso per titoli e per esame [illegible] (scade l'8 giugno [illegible] | 28 |

| | Numero della Gazzetta |
|---|---|
| **Confederazioni.** | |
| Decreto Ministeriale 10 aprile 1946: Sostituzione di un membro del Comitato di liquidazione della soppressa Confederazione dei commercianti | 32 |
| **Confraternite.** | |
| Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 207: Declaratoria formale del fine di ente Confraternale, in provincia di Macerata | 100 |
| **Consolati, vice consolati e agenzie consolari.** | |
| Decreto Luogotenenziale 6 marzo 1946, n. 209: Soppressione del Regio consolato generale di prima categoria in Costanza e del Regio vice consolato di prima categoria in Timisoara, e istituzione, in loro vece, di due agenzie consolari | 100 |
| Decreto Luogotenenziale 6 marzo 1946, n. 210: Soppressione dell'assegno stabilito per il vice console presso il Consolato generale di Osaka-Kobe e istituzione di un posto di 2° vice console presso il Consolato generale in New-York | 100 |
| **Consorzi.** | |
| Decreto Ministeriale 1° marzo 1946: Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori del Consorzio nazionale tra i distillatori di spiriti di 2ª categoria | 79 |
| Decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 142: Proroga della gestione commissariale del Consorzio nazionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari | 83 |
| CONSORZI AGRARI. — Decreto Ministeriale 27 marzo 1946: Proroga del termine previsto dallo statuto dei Consorzi agrari provinciali per la riunione delle assemblee ordinarie | 76 |
| Decreto Ministeriale 23 marzo 1946: Conferma della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Verona | 77 |
| CONSORZI IDRAULICI E DI BONIFICA. — Costituzione del « Consorzio d'irrigazione della Valle del Salerno », con sede in San Michele di Serino (Avellino) | 78 |
| Costituzione del Consorzio Emiliano per la ricostruzione delle opere di bonifica integrale, con sede in Bologna | 80 |
| CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE. — Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 %, serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 % | 82 |
| Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie speciale « Ventennale »; 5 % serie speciale « Quindicennale » (1ª e 2ª emissione); 4,50 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Palermo » ed obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Genova » (*Supplemento*) | 84 |
| Estrazione di premi sulle obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Milano » e sor[illegible] | [illegible] |


Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0706

Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 187: Ricostituzione del comune di Scala (Salerno) 95
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 188: Ricostituzione del comune di Rocca Santo Stefano (Roma) 95
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 189: Ricostituzione del comune di Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno) 95
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 190: Ricostituzione del comune di Castiglione dei Genovesi (Salerno) 96
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 191: Ricostituzione dei comuni di Orta di Atella Succivo e Sant'Arpino 96
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 192: Ricostituzione dei comuni di Portico di Caserta e di Macerata Campania (Caserta) 96
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 193: Ricostituzione del comune di Canzo (Como) 97
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 194: Ricostituzione del comune di Acquaviva di Isernia (Campobasso) 97
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 195: Ricostituzione del comune di Terranova Sappo Minulio (Reggio Calabria) 97
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 196: Ricostituzione del comune di Roaschia (Cuneo) 97
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 197: Ricostituzione del comune di Castelcucco (Treviso) 97
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 750: Ricostituzione del comune di Noragugume (Nuoro) 98
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 200: Ricostituzione dei comuni di Bellona e di Vitulazio (Caserta) 98

**Concessioni di exequatur.** — Vedi: « Agenti consolari stranieri ».

**Concessioni minerarie.** — Vedi: « Miniere ».

**Concorsi.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141: Norme per lo svolgimento dei concorsi 83
CAMERA DEI DEPUTATI. — Concorso per titoli e per esame a due posti di stenografo (grado 9° gruppo 1) 83
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. — Concorso della Fondazione « Alberto Cantoni » presso l'Università degli studi di Firenze per il conferimento di premi e sussidi 82
Prove orali dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento nelle scuole medie, banditi con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942 82
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI. — Diario delle prove di esame nel concorso a sette posti di aggiunto di procura di seconda classe 96

**Concorsi a premi.**

Concorso a premi per la costruzione di n. 40 motopescherecci da adibirsi alla pesca a strascico con divergenti 85
provincia di Macerata 100

**Consolati, vice consolati e agenzie consolari.**

Decreto Luogotenenziale 6 marzo 1946, n. 203: Soppressione del Regio consolato generale di prima categoria in Costanza e del Regio vice consolato di prima categoria in Timisoara, e istituzione, in loro vece, di due agenzie consolari 100
Decreto Luogotenenziale 6 marzo 1946, n. 240: Soppressione dell'assegna stabilito per il vice console presso il Consolato generale di Osaka-Kobe e istituzione di un posto di 2° vice console presso il Consolato generale in New York 101

**Consorzi.**

Decreto Ministeriale 1° marzo 1946: Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori del Consorzio nazionale tra i distillatori di spiriti di 2ª categoria 79
Decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 117: Proroga della gestione commissariale del Consorzio nazionale fra gli istituti autonomi per le case popolari 83
CONSORZI AGRARI. — Decreto Ministeriale 27 marzo 1946: Proroga del termine previsto dallo statuto dei Consorzi agrari provinciali per la riunione delle assemblee ordinarie 76
Decreto Ministeriale 23 marzo 1946: Conferma della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Verona 77
CONSORZI IDRAULICI E DI BONIFICA. — Costituzione del « Consorzio d'irrigazione della Valle del Salandra », con sede in San Michele di Serino (Avellino) 78
Costituzione del Consorzio Emiliano per la ricostruzione delle opere di bonifica integrale, con sede in Bologna 80
CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE. — Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 %, serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 % 81
Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie speciale « Ventennali », 5 % serie speciale « Quindicennali » (1ª e 2ª emissione), 4,50 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Palermo » ed obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Genova » (*Supplemento*) 81
Estrazione di premi sulle obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Milano » e sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale, serie speciale « Città di Milano » acquistati per l'estinzione, e distruzione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % « Città di Milano » acquistati per l'estinzione e distribuzione di titoli 5 % « Città di Roma » rimborsati (*Supplemento*) 82

**Consulta Nazionale.**

Decreto Luogotenenziale 24 gennaio 1946: Nomina degli on. Luigi Capra ed Enrico Ferrari a componenti della Consulta Nazionale 76
Decreto Luogotenenziale 24 gennaio 1946: Nomina dell'avv. Luigi Renato Sansone a componente della Consulta Nazionale 76

0707
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero della Gazzetta

Decreto Luogotenenziale 4 marzo 1946: Nomina dell'On. Emilio Lussu e del dott. Ugo La Malfa a componenti della Consulta Nazionale e loro assegnazione alla Commissione per gli affari politici e amministrativi . . . . . 90

**Contabilità generale dello Stato.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 marzo 1946, n. 127: Modificazione dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. 75

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172: Abrogazione del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 886, e temporaneo aumento dei limiti di spesa previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato e dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti . . . . . 91

**Cooperative.** — Vedi anche: « Banche, ecc. ».

Ratifica del provvedimento relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cantina sociale cooperativa di Lecceto-Lecore e nomina del commissario . . . . . 59

Conferimento, al liquidatore della Società anonima Cooperativa operaia fra Ravennati, residenti in Ostia e Fiumicino con sede in Ostia Antica, delle facoltà dell'assemblea dei soci per procedere alla approvazione del bilancio 1945 . . . . . 59

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa « Villaggio dei Giornalisti », con sede in Torino . . . . . 59

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa « Alleanza Cooperativa Padovana », con sede in Padova e nomina del commissario . . . . . 59

**Corte dei conti.** — Vedi: « Contabilità generale dello Stato ».

**Credito comunale e provinciale.**

Estrazione di cartelle ordinarie di Credito comunale e provinciale 5 % . . . . . 87

Cartelle ordinarie 5 % sorteggiate nella 35ª estrazione del novembre 1945 (*Supplemento*) . . . . . 93

**Debito pubblico.**

BUONI DEL TESORO. — Diffida per smarrimento di ricevuta di buono del Tesoro: *G. U.* nn. 76, 81, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 98 . . . . . 76

DISTRUZIONE, FURTO E SMARRIMENTO. — Diffide per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Chiesa Parrocchiale di S. Giuliano, Cattagirone . . . . . 76

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di comparti menti semestrali - Elenco n. 2: Canonicati 1° e 3° . . . . . 79

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali - Asilo Infantile di Capuzzo (Novara) . . . . . 80

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito titoli del Debito pubblico - Avviso n. 62: Intendenza di finanza di Bolzano . . . . . 90

Diffida per smarrimento di mandato - Dott. Cannizzaro Orazio . . . . . 92

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Piccola Casa del rifugio in Milano . . . . . 92

Diffida per smarrimento di quietanza del Prestito redimibile 5 % - Avviso n. 64: Ditta Guaiti Annibale . . . . . 93

Diffida per smarrimento di certificato d'iscrizione di rendite nominative - Cere Alessandro . . . . . 100

OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO. — Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 aprile 1951, delle venticinque serie emesse in base al R. decreto-legge 26 marzo 1942, n. 236, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni eseguite nei giorni dal 15 febbraio al 1° marzo 1946 (*Supplemento*) . . . . . 80

Avviso di rettifica . . . . . 85

Estrazione delle obbligazioni delle Venezie 3,50 % di prima e di seconda serie . . . . . 91

51ª Estrazione di obbligazioni ferroviarie 3 %, effettuata il 3 aprile 1946 (*Supplemento*) . . . . . 91

58ª Estrazione delle obbligazioni « Risanamento della città di Napoli » . . . . . 100

RETTIFICHE D'INTESTAZIONE. — Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico . . . . . 76

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 8: Giampiccoli Ines . . . . . 82

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 7: Merina Alfredo . . . . . 86

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 6: Pagani Rosario . . . . . 93

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 9: Naumov Maria, Orsola, Matteo . . . . . 96

**Delitti fascisti.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 201: Testo delle disposizioni per la punizione dei delitti fascisti e per la repressione di ulteriori attività fasciste . . . . . 88

**Diplomi di abilitazione.** — Vedi: « Istruzione media ».

**Diplomi di laurea.**

Diffida per smarrimento di diploma di laurea: *G. U.* nn. 81, 85, 86, 90 . . . . . 76

**Donazioni - Eredità - Legati.** — Vedi sotto i vari soggetti.

**E.N.I.M.S.**

Decreto Ministeriale 22 marzo 1946: Inefficacia dei provvedimenti emanati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, con i quali furono disposte particolari provvidenze a favore del perso . . . . . 90


Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 970081

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172. Abrogazione del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, e temporaneo aumento dei limiti di spesa previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato e dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti . . . . . 91

**Cooperative.** — Vedi anche: « Banche, ecc. ».

Ratifica del provvedimento relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cantina sociale cooperativa di Lecceto mo e nomina del commissario . . . . . 39
Conferimento, al liquidatore della Società anonima Cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino con sede in Ostia Antica, della facoltà dell'assemblea dei soci per procedere alla approvazione del bilancio 1945 . . . . . 92
Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa « Villaggio dei Giornalisti », con sede in Torino . . . . . 93
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società Anonima cooperativa « Alleanza Cooperativa Padovana », con sede in Padova e nomina del commissario . . . . . 96

**Corte dei conti.** — Vedi: « Contabilità generale dello Stato ».

**Credito comunale e provinciale.**

67ª Estrazione di cartelle ordinarie di Credito comunale e provinciale 4 % . . . . . 87
Cartelle ordinarie 4 % sorteggiate nella 68ª estrazione del novembre 1945 (*Supplemento*) . . . . . 93

**Debito pubblico.**

BUONI DEL TESORO. — Diffida per smarrimento di ricevuta di bollo del Tesoro - *G. U.* nn. 76, 81, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 97, 98
DISTRUZIONE, FURTO E SMARRIMENTO. — Diffide per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Chiesa Parrocchiale di S. Giuliano, Caltagirone . . . . . 91
Diffida per smarrimento di mezzi fogli di comparti menti semestrali - Elenco n. 25: Canonicati 1° e 3° del Rosario, Gallese . . . . . 91
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 56: Rinna Maria . . . . . 91
Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico - Avviso n. 48: Cristini Rocco . . . . . 92
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Villarosa Rosalia . . . . . 92
Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevuta - Avviso n. 58: Aloe Armando . . . . . 92
Diffida di smarrimento di quietanza del Prestito redimibile 5 % - Avviso n. 27: Ditta Amadesi Attilio . . . . . 92
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Lo Forte Giuseppe . . . . . 92
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 52: Barletta Alba . . . . . 92
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative - Cusi Concetta . . . . . 93
Diffida per smarrimento di certificato d'iscrizione di rendite nominative - Cerri Alessandro . . . . . 100
OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO. — Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 aprile 1951 delle venticinque serie emesse in base al R. decreto-legge 26 marzo 1942, n. 226, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni eseguite nei giorni dal 15 febbraio al 5 marzo 1946 (*Supplemento*) . . . . . 80
Avviso di rettifica . . . . . 85
Estrazioni delle obbligazioni delle Venezie 3,50 % di prima e di seconda serie . . . . . 91
58ª Estrazione di obbligazioni ferroviarie 3 %, effettuata il 3 aprile 1946 (*Supplemento*) . . . . . 91
48ª Estrazione delle obbligazioni « Risanamento della città di Napoli . . . . . 100
RETTIFICHE D'INTESTAZIONE. — Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico . . . . . 26
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 8: Giampiccoli Ines . . . . . 87
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 7: Menna Alfredo . . . . . 89
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 6: Pagan Ruggero . . . . . 95
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 9: Nannucci Maria Grazia Mattea . . . . . 96

**Delitti fascisti.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° aprile 1946, n. 201. Testo delle disposizioni per la punizione dei delitti fascisti e per la repressione di alcune attività fasciste . . . . . 98

**Diplomi di abilitazione.** — Vedi: « Istruzione media ».

**Diplomi di laurea.**

Diffida per smarrimento di diploma di laurea - *G. U.* nn. 81, 83, 86, 90

**Donazioni - Eredità - Legati.** — Vedi sotto i vari soggetti.

**E.N.I.M.S.**

76 Decreto Ministeriale 22 marzo 1946. Inefficacia dei provvedimenti emanati dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, con i quali furono disposte particolari provvidenze a favore del personale del soppresso E.N.I.M.S. . . . . 99

**Enti.**

79 Decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 137. Temporaneo collocamento presso Enti locali del personale appartenente ad Enti similari di territori occupati nelle zone di confine . . . . . 83
81 Decreto Ministeriale 26 marzo 1946. Nomina del commissario e dei commissari aggiunti dell'Ente Casa Madre dei mutilati . . . . . 85
86 Decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 124. Costituzione dell'Ente per la lotta antianofelica in Sardegna . . . . . 92
87 Conferma dell'incarico di commissario straordinario dell'Ente autonomo per le manifestazioni artistiche cremonesi . . . . . 96
88

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 970091

| | Numero della Gazzetta |
|---|---|
| Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ente del Tessile Nazionale | 96 |
| ENTI ECONOMICI DELL'AGRICOLTURA. — Decreto Ministeriale 23 marzo 1946: Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati nei riguardi di impiegati degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione | 78 |
| ENTI NAZIONALI. — Decreto Ministeriale 20 dicembre 1945: Modificazioni alla misura del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta | 81 |
| Decreto Ministeriale 12 aprile 1946: Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria | 89 |
| **Esattori delle imposte dirette.** — Vedi: « Albi nazionali ». | |
| **Esercito.** — Vedi anche: « Ordinamento giudiziario militare ». | |
| CARABINIERI REALI. — Decreto legislativo Luogotenenziale 20 marzo 1946, n. 155: Matrimonio dei militari dell'Arma dei carabinieri reali | 86 |
| **Fabbricerie.** — Vedi: « Chiese ». | |
| **Facchinaggio.** — Vedi anche: « Assegni familiari ». | |
| Decreto Ministeriale 21 marzo 1946: Salario medio convenzionale giornaliero per gli addetti ai lavori di facchinaggio e di carico e scarico di navi in tutti i porti | 96 |
| **Farmacisti.** — Vedi: « Casse nazionali di assistenza ». | |
| **Fascismo.** — Vedi: « Delitti fascisti »; « Profitti di regime ». | |
| **Ferrovie dello Stato.** | |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915: Norma sulle pensioni per il personale destituito delle Ferrovie dello Stato | 79 |
| **Feste nazionali.** | |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1946, n. 185: Disposizioni in materia di ricorrenze festive | 96 |
| **Fondazioni.** | |
| Autorizzazione alla Fondazione « Leone Ferri » presso la Regia università di Firenze ad accettare un legato | 87 |
| **Fondi di previdenza.** — Vedi: « Previdenza ». | |
| **Gestione patrimoniale dello Stato.** — Vedi: « Contabilità generale dello Stato ». | |
| Decreto Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 179: Sede provvisoria in Padova del Tribunale militare territoriale di guerra istituito presso il Comando militare territoriale di Udine | 94 |
| **Impiegati e salariati dello Stato.** — Vedi anche: « Ferrovie dello Stato » e « Pensioni ». | |
| **Imposte e tasse.** | |
| Decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1946: Sostituzione di un membro della Commissione centrale delle imposte | 79 |
| IMPOSTE DI CONSUMO. — Decreto Ministeriale 29 marzo 1946: Cessazione di appalti delle imposte di consumo | 79 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 1° aprile 1946, n. 135: Aumento dell'imposta di consumo sul caffè | 82 |
| TASSA DI CIRCOLAZIONE. — Decreto Ministeriale 28 marzo 1946: Conferimento all'Unione italiana dei ciechi dell'incarico per la fornitura per il triennio 1946-48, dei contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale | 86 |
| **Industrie.** — Vedi anche: « Enti »; « Prodotti industriali ». | |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211: Disciplina delle iniziative industriali e istituzione di una Commissione centrale dell'industria (*Supplemento*) | 100 |
| **Istituti.** | |
| Decreto Ministeriale 16 aprile 1945: Sostituzione dei sindaci dell'Istituto di « Assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche » | 78 |
| Decreto Ministeriale 16 aprile 1945: Sostituzione dei sindaci dell'Istituto « Cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici » | 78 |
| Decreto Ministeriale 5 settembre 1945: Sostituzione del sindaco dell'Istituto « Cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici » | 79 |
| Decreto Ministeriale 5 settembre 1945: Sostituzione del sindaco dell'Istituto « Assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche » | 79 |
| ISTITUTI CASE POPOLARI. — Vedi anche: « Consorzi »: Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari | 82 |
| ISTITUTI NAZIONALI. — Decreto Ministeriale 26 marzo 1946: Dichiarazione di inefficacia di un provvedimento del Ministero delle finanze della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al dott. Alberto Ercole Troilo, già commissario repubblicano dell'Istituto nazionale delle assicurazioni | 79 |
| Decreto Ministeriale 26 marzo 1946: Dichiarazione di inefficacia giuridica di taluni provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale | 90 |
| Decreto Ministeriale 6 aprile 1946: Convalida dei prov- | |


Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 970108

**Esattori delle imposte dirette.** — Vedi: « Albi nazionali ».

**Esercito.** — Vedi anche: « Ordinamento giudiziario militare ».

CARABINIERI REALI. — Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 156: Matrimonio dei militari dell'Arma dei carabinieri Reali . . 86

**Fabbricerie.** — Vedi: « Chiese ».

**Facchinaggio.** — Vedi anche: « Assegni familiari ».

Decreto Ministeriale 21 marzo 1946: Salario medio convenzionale giornaliero per gli addetti ai lavori di facchinaggio e di carico e scarico di navi in tutti i porti . . . . . 88

**Farmacisti.** — Vedi: « Casse nazionali di assistenza ».

**Fascismo.** — Vedi: « Delitti fascisti »; « Profitti di regime ».

**Ferrovie dello Stato.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915: Norma sulle pensioni per il personale destituito delle Ferrovie dello Stato . . 79

**Feste nazionali.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1946, n. 186: Disposizioni in materia di ricorrenze festive . . . . . 96

**Fondazioni.**

Autorizzazione alla Fondazione « Leone Ferri » presso la Regia università di Firenze ad accettare un legato . . . . . 87

**Fondi di previdenza.** — Vedi: « Previdenza ».

**Gestione patrimoniale dello Stato.** — Vedi: « Contabilità generale dello Stato ».

**Giustizia militare.** — Vedi: « Ordinamento giudiziario militare ».

**Guerra.** — Vedi anche: « Beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite »; « Residuati di guerra ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 143: Abrogazione dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106, concernente l'istituzione di Tribunali militari di guerra divisionali e nuove norme per la repressione dei reati di assenza dal servizio . . . . . 84

IMPOSTE DI CONSUMO. — Decreto Ministeriale 29 marzo 1946: Cessazione di appalti delle imposte di consumo . . . . . 79

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° aprile 1946, n. 135: Aumento dell'imposta di consumo sul caffè 82

TASSA DI CIRCOLAZIONE. — Decreto Ministeriale 28 marzo 1946: Conferimento all'Unione italiana dei ciechi, dell'incarico per la fornitura per il triennio 1946-48, dei contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale 86

**Industrie.** — Vedi anche: « Enti »; « Prodotti industriali ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211: Disciplina delle iniziative industriali e istituzione di una Commissione centrale dell'industria (*Supplemento*) . . . . . 100

**Istituti.**

Decreto Ministeriale 16 aprile 1945: Sostituzione del sindaco dell'Istituto di « Assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche » 78

Decreto Ministeriale 16 aprile 1945: Sostituzione del sindaci dell'Istituto « Cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici » . . . . . 78

Decreto Ministeriale 5 settembre 1945: Sostituzione del sindaco dell'Istituto « Cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici » . . . . . 79

Decreto Ministeriale 5 settembre 1945: Sostituzione del sindaco dell'Istituto « Assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche » . . . . . 79

ISTITUTI CASE POPOLARI. — Vedi anche: « Consorzi »: Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari . . . . . 82

ISTITUTI NAZIONALI. — Decreto Ministeriale 26 marzo 1946: Dichiarazione di inefficacia di un provvedimento del Ministero delle finanze della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al dott. Alberto Ercole Ireilo, già commissario repubblicano del l'Istituto nazionale delle assicurazioni . . . 79

Decreto Ministeriale 26 marzo 1946: Dichiarazione di inefficacia giuridica di taluni provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale . . . . . 90

Decreto Ministeriale 6 aprile 1946: Convalida dei provvedimenti di licenziamento di impiegati adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dall'Istituto nazionale assistenza malattie lavoratori . . . . . 92

ISTITUTI DI PREVENZIONI E PENA. — Vedi: « Carceri ».

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. — Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri 25 marzo 1946: Costituzione del Collegio sindacale dell'Istituto centrale di statistica . . . . . 97

Bollettino mensile di statistica - Aprile 1946 (Fascicolo n. 4) (*Supplemento*) . . . . . 98

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'. — Vedi: « Sanità pubblica ».


Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760071

| | Numero della Gazzetta |
|---|---|
| **Istruzione media.** | |
| Diffida di annullamento di diplomi di abilitazione | 96 |
| **Lavoratori italiani in Germania.** | |
| Decreto Ministeriale 12 aprile 1946: Pagamento delle rimesse effettuate dai lavoratori italiani in Germania | 99 |
| **Lavoro e lavoratori.** — Vedi: « Assicurazioni malattia ». | |
| **Levatrici.** — Vedi: « Casse nazionali di assistenza ». | |
| **Lotto e lotterie.** | |
| Decreto Ministeriale 28 febbraio 1946: Elevazione a lire 100 del compenso speciale da corrispondere al ragazzo che esegue la materiale estrazione dei numeri del gioco del lotto | 80 |
| Decreto Ministeriale 9 marzo 1946: Costituzione del Comitato generale di direzione della lotteria « Solidarietà Nazionale » | 91 |
| **Magistratura.** — Vedi: « Ordinamento giudiziario ». | |
| **Malaria.** — Vedi: « Enti ». | |
| **Marina militare.** | |
| Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946: Radiazione dal quadro del naviglio da guerra dello Stato, della Regia nave cisterna « Brenta » | 82 |
| Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946: Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate | 87 |
| Decreto Luogotenenziale 11 gennaio 1946: Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate | 85 |
| Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1946: Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate | 100 |
| Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1946: Rettifica del decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1945, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate | 100 |
| **Miniere e minerali.** | |
| MINISTERO DELLA RICOSTRUZIONE. — Decreto Luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 163: Soppressione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero della ricostruzione | 88 |
| **Monti di credito su pegno.** | |
| Decreto Ministeriale 23 marzo 1946: Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Acerra, con sede in Acerra (Napoli) | 84 |
| Decreto Ministeriale 22 marzo 1946: Conferma del presidente e nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno di Lendinara (Rovigo) | 86 |
| Decreto Ministeriale 22 marzo 1946: Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Lendinara (Rovigo) | 86 |
| Decreto Ministeriale 28 marzo 1946: Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Chiavari | 93 |
| Decreto Ministeriale 28 marzo 1946: Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Crema | 99 |
| Decreto Ministeriale 28 marzo 1946: Sostituzione del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Fossombrone | 99 |
| Decreto Ministeriale 28 marzo 1946: Sostituzione del sindaco del Monte di credito su pegno di Fossombrone | 99 |
| **Motopescherecci.** — Vedi: « Concorsi a premi ». | |
| **Mutilati.** — Vedi: « Enti ». | |
| **Naviglio.** — Vedi: « Marina militare ». | |
| **Nitrati.** — Vedi: « Prezzi ». | |
| **Notariato.** | |
| Cessazione di notai dall'esercizio | 82 e 89 |
| Trasferimento di notai | 87 |
| Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili | 95 |
| **Obbligazioni.** — Vedi: « Debito pubblico » e « Società ». | |
| **Oli.** | |
| Decreto Ministeriale 22 marzo 1946: Temporanee tolleranze circa le caratteristiche degli oli da gas da usare come combustibili | 79 |
| **Opera nazionale combattenti.** | |
| Decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1946: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lanzetta » in Villa Li- | |


Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787121

**Lavoro e lavoratori.** — Vedi: « Assicurazioni malattia ».

**Levatrici.** — Vedi: « Casse nazionali di assistenza ».

**Lotto e lotterie.**

Decreto Ministeriale 28 febbraio 1946: Elevazione a [illegible] del compenso speciale da corrispondere al ragazzo che esegue la materiale estrazione dei numeri del gioco del lotto . . . . . 80
Decreto Ministeriale 9 marzo 1946: Costituzione del Comitato generale di direzione della lotteria « Solidarietà Nazionale » . . . . . 99

**Magistratura.** — Vedi: « Ordinamento giudiziario ».

**Malaria.** — Vedi: « Enti ».

**Marina militare.**

Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946: Radiazione dal quadro del naviglio da guerra dello Stato, della Regia nave cisterna « Brenta » . . . . . 82
Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946: Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . . . 84
Decreto Luogotenenziale 11 gennaio 1946: Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . . . 85
Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1946: Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . . . 85
Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1946: Rettifica del decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1945, relativo alla radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate . . . . . 85

**Miniere e minerali.**

Decreto Luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 919: Modificazioni al regolamento approvato con Regio decreto 3 maggio 1927, n. 627, concernente il regime di previdenza del personale tecnico-amministrativo delle miniere di zolfo della Sicilia . . . . 100
Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443 . . . . . 100

**Ministeri e uffici dipendenti.** — Vedi anche: « Bilancio dello Stato ».

MINISTERO PER LA CONSULTA NAZIONALE. — Decreto Luogotenenziale 4 marzo 1946, n. 202: Soppressione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero per la Consulta Nazionale . . . . 99
Decreto Ministeriale 22 marzo 1946: Nomina del presidente e nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno di Lendinara (Rovigo) . . . . 86
Decreto Ministeriale 22 marzo 1946: Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Lendinara (Rovigo) . . . . 86
Decreto Ministeriale 28 marzo 1946: Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Chiavari . . . . 93
Decreto Ministeriale 28 marzo 1946: Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Crema . . . . 99
Decreto Ministeriale 28 marzo 1946: Sostituzione del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Fossombrone . . . . 99
Decreto Ministeriale 28 marzo 1946: Sostituzione del sindaco del Monte di credito su pegno di Fossombrone . . . . 99

**Motopescherecci.** — Vedi: « Concorsi a premi ».

**Mutilati.** — Vedi: « Enti ».

**Naviglio.** — Vedi: « Marina militare ».

**Nitrati.** — Vedi: « Prezzi ».

**Notariato.**

Cessazione di notai dall'esercizio . . . . 82 e 89
Trasferimento di notai . . . . 87
Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . 95

**Obbligazioni.** — Vedi: « Debito pubblico » e « Società ».

**Oli.**

Decreto Ministeriale 22 marzo 1946: Temporanee tolleranze circa le caratteristiche degli oli da gas da usare come combustibili . . . . 79

**Opera nazionale combattenti.**

Decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1946: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo « La Lenzetta », in Villa Literno . . . . 77
Decreto Luogotenenziale 8 gennaio 1946: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo « Casella Forcina e Tumolo », in Castelvolturno . . . . 78
Decreto Luogotenenziale 8 gennaio 1946: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo « Porta la Pietra », in Castelvolturno . . . . 78
Decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1946: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo « La Lenzetta », in Villa Literno . . . . 79
Decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1946: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo « Limoncello », in Castelvolturno . . . . 80

0713

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1955[illegible]

| | Numero della Gazzetta |
|---|---|
| Decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1946: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, dei fondi « Limoncello-Caradogna », in Castelvolturno | |
| Decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1946: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo « Fiumitello », in Castelvolturno | 80 |
| Decreto Luogotenenziale 14 gennaio 1946: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo « Caramanna », in Castelvolturno | 80 |
| Decreto Luogotenenziale 14 gennaio 1946: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo « Caradogna », in Castelvolturno | 81 |
| Decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1946: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo « S. Martino a Coliara », in Castelvolturno | 82 |
| Decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1946: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo « Quarantasette hoggia », in Castelvolturno | 82 |
| Decreto Luogotenenziale 14 gennaio 1946: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo « Caradogna », in Castelvolturno | 82 |

**Opere pubbliche.** — Vedi anche: « Porti ».

| | |
|---|---|
| Decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 198: Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 5.500.000.000 per la riparazione dei danni causati dalla guerra e da alluvioni e per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie nella provincia e nella città di Napoli nonchè per la riparazione dei danni prodotti dall'eruzione del Vesuvio nel marzo 1944 | 98 |

**Ordinamento giudiziario.**

| | |
|---|---|
| Decreto legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1945, n. 918: Facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di trattenere temporaneamente in servizio il dottor Giuseppe Voglioti, procuratore generale di Corte di appello | 91 |

**Ordinamento giudiziario militare.**

| | |
|---|---|
| Decreto legislativo Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 154: Norme dirette a regolare il passaggio dall'applicazione della legge penale militare di guerra all'applicazione di quella di pace | 81 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 164: Norme temporanee sul giudizio per decreto nei procedimenti per delitti di assenza dal servizio militare | 82 |

**Ospedali.**

| | |
|---|---|
| Decreto Ministeriale 20 marzo 1946: Convalida di provvedimento di amministrazione straordinaria dell'Ospedale civile di Cerignola | 98 |

| | Numero della Gazzetta |
|---|---|
| Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 130: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria dell'Idria, nel rione dell'Idria, comune di Marcellona Pozzo di Gotto (Messina) | 78 |
| Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 146: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Loreto, nel comune di Resina (Napoli) | 81 |
| Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 147: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Crocifisso e di Santa Maria Nuova, in Tolentino (Macerata) | 84 |
| Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 148: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine dell'Arco dei Cristiani, in località Sorbo della frazione Guardia del comune di Adrano (Catania) | 81 |
| Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 150: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS. Lorenzo e Bernardo, in frazione Secrata del comune di Frabosa Soprana (Cuneo) | |
| Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 151: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Vitale, in borgata omonima del comune di Busca (Cuneo) | 83 |
| Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 152: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine di Loreto, in località Gualdo del comune di Roncofreddo (Forlì) | 83 |
| Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 153: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù al Romito, in Firenze | 85 |
| Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 167: Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione definitiva « Eque Principaliter » delle parrocchie di San Iacopo, in frazione Villa e di San Bartolomeo, in località Castel Castagnaio del comune di Pratovecchio (Arezzo) | 86 |
| Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 205: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Addolorata, nel comune di Menfi (Agrigento) | 99 |
| Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 208: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio, nel comune di Torre del Greco (Napoli) | 100 |

**Partigiani.** — Vedi: « Riabilitazione ».

**Pensionati.** — Vedi: « Pensioni ed assegni ».

**Pensioni ed assegni.**

| | |
|---|---|
| Decreto legislativo Luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 160: Concessione di un assegno di contingenza ai pensionati degli Istituti di previdenza amministrati | |


0 7 1 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1946. Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo « S. Martino a Coltura », in Castelvolturno . . . 82
Decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1946. Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo « Quarantasette moggia », in Castelvolturno . . . 82
Decreto Luogotenenziale 14 gennaio 1946. Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo « Caradogna », in Castelvolturno 82

**Opere pubbliche.** — Vedi anche: « Porti ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 198: Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 4.500.000.000 per la riparazione dei danni causati dalla guerra e da alluvioni e per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie nella provincia e nella città di Napoli nonchè per la riparazione dei danni prodotti dall'eruzione del Vesuvio nel marzo 1944 . . . 58

**Ordinamento giudiziario.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1945, n. 918: Facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di trattenere temporaneamente in servizio il dottor Giuseppe Voglioti, procuratore generale di Corte di appello . . . 91

**Ordinamento giudiziario militare.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 141: Norme dirette a regolare il passaggio dall'applicazione della legge penale militare di guerra all'applicazione di quella di pace . . . 84
Decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 161: Norme temporanee sul giudizio per decreto nei procedimenti per delitti di assenza dal servizio militare . . . 89

**Ospedali.**

Decreto Ministeriale 20 marzo 1946: Convalida di provvedimenti di promozione di alcuni impiegati degli Ospedali riuniti di Santa Maria della Scala in Siena . . . 80

**Parrocchie.** — Vedi anche: « Chiese ».

Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 128: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Marina, in località omonima del comune di Milazzo (Messina) . . . 78
Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 129: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Marco Evangelista, nella frazione San Marco del comune di Novara di Sicilia (Messina) . . . 78
conoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine dell'Aiuto dei Cristiani, in località Sorbo della frazione Guardia del comune di Adrano (Catania) . . . 83
Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 150: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Lorenzo e Bernardo, in frazione Seccata del comune di Frabosa Soprana (Cuneo) . . .
Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 151: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Vitale, in borgata omonima del comune di Rocca (Cuneo) . . . 85
Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 152: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine di Loreto, in località Guaido del comune di Roncofreddo (Forlì) . . . 85
Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 153: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù al Romito, in Firenze . . . 85
Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 167: Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione definitiva « Aeque Principaliter » delle parrocchie di San Iacopo, in frazione Villa e di San Bartolomeo, in località Castel Castagnaio del comune di Pratovecchio (Arezzo) . . . 91
Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 206: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Addolorata, nel comune di Menfi (Agrigento) . . . 93
Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 208: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio, nel comune di Torre del Greco (Napoli) . . . 100

**Partigiani.** — Vedi: « Riabilitazione ».

**Pensionati.** — Vedi: « Pensioni ed assegni ».

**Pensioni ed assegni.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 160: Concessione di un assegno di contingenza ai pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza . . . 88
Decreto Luogotenenziale 4 marzo 1946: Costituzione della Commissione per il trattamento di quiescenza agli impiegati dello Stato da destinarsi . . . 89

**Pesca.** — Vedi: « Concorsi e premi ».

**Piani regolatori.**

Decreto Ministeriale 9 febbraio 1946: Proroga dei termini per la esecuzione del piano regolatore del comune di Bova Marina (Reggio Calabria) . . . 90

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0715

Numero della Gazzetta

**Porti ed enti portuali.** — Vedi anche: « Assegni familiari » e « Facchinaggio ».

Decreto Ministeriale 1° marzo 1946: Nomina del commissario straordinario per la Compagnia dei lavoratori portuali « E. Bianchi » di Ancona . . . 56
Decreto Ministeriale 15 marzo 1946: Nomina del commissario straordinario per la Compagnia lavoratori portuali di La Spezia . . . . . 87
Decreto Ministeriale 8 aprile 1946: Conferma in carica del commissario straordinario per la Compagnia lavoratori portuali di Castellammare di Stabia . . . . . 90
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 199: Autorizzazione della spesa di L. 1.500.000.000 per i lavori di riparazione dei danni causati da azioni belliche alle opere ed impianti del porto di Napoli . . . . . 98

**Poste, telegrafi e telefoni.** — Vedi anche: « Istituti ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 30 marzo 1946, n. 177: Aumento delle tariffe telefoniche interurbane . . . . . 94

**Previdenza.** — Vedi anche: « Istituti » e « Minatori ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142: Disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale . . . . . 84
Decreto Ministeriale 7 marzo 1946: Sostituzione del commissario straordinario del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane . . . 95
Decreto Ministeriale 7 marzo 1946: Sostituzione del commissario straordinario del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici . . . . . 99

**Prezzi.** — Vedi anche sotto le voci dei vari soggetti.

Riassunto del provvedimento prezzi n. 47 del 27 marzo 1946, riguardante i prezzi dei nitrati importati . 77
Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 4 del 27 marzo 1946 del Comitato interministeriale dei prezzi, riguardante le norme generali per la disciplina dei prezzi, la revisione delle tariffe dei pubblici servizi e dei trasporti urbani in concessione . . . . . 83
Riassunto del provvedimento prezzi n. 48 del 27 marzo 1946 riguardante le tariffe dei pubblici servizi . 85
Riassunto del provvedimento prezzi n. 49 del 29 marzo 1946, riguardante il prezzo del coke metallurgico.

Numero della Gazzetta

**Prodotti industriali.**

Decreto Ministeriale 12 aprile 1946: Nuovo elenco delle prime e dei prodotti industriali non alimentari soggetti al blocco . . . . . 89

**Profitti di regime.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134: Inquadramento nel sistema tributario dell'avocazione dei profitti di regime . . . . . 82

**Pubblica sicurezza.** — Vedi anche: « Agenti di pubblica sicurezza ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1945, n. 916: Istituzione e funzionamento di un Ispettorato generale di pubblica sicurezza in Sicilia . 80
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 gennaio 1946, n. 136: Modificazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 381, concernente l'estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza del beneficio di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, relativo alla corresponsione del vitto in natura o in contanti . . . . . 81
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 157: Temporanea efficacia dei provvedimenti adottati in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 17 settembre 1946, n. 1374, recante modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per il periodo dello stato di guerra 87

**Reati militari.** — Vedi: « Amnistia e condono » e « Ordinamento giudiziario militare ».

**Reddito dominicale.** — Vedi: « Catasto ».

**Reduci.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138: Norme integrative per la riassunzione e l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni . . . . . 87

**Residuati di guerra.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 131: Utilizzazione dei residuati di guerra da parte degli enti pubblici e delle aziende private . . . 80

**Rettifiche d'intestazione.** — Vedi: « Debito pubblico ».


Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 970196

... del commissario straordinario per la Compagnia lavoratori portuali di Castellammare di Stabia . . . . . 98
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 199: Autorizzazione della spesa di L. 1.200.000.000 per i lavori di riparazione dei danni causati da azioni belliche alle opere ed impianti del porto di Napoli . . . . . 98

**Poste, telegrafi e telefoni.** — Vedi anche: « Istituti ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 30 marzo 1946, n. 177: Aumento delle tariffe telefoniche interurbane . . . . . 93

**Previdenza.** — Vedi anche: « Istituti » e « Minore ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142: Disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale . . . . . 82
Decreto Ministeriale 7 marzo 1946: Sostituzione del commissario straordinario del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle dogane . . . . . 96
Decreto Ministeriale 7 marzo 1946: Sostituzione del commissario straordinario del Fondo di previdenza per il personale provinciale delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici . . . . . 99

**Prezzi.** — Vedi anche sotto le voci dei vari soggetti.

Riassunto del provvedimento prezzi n. 47 del 27 marzo 1946, riguardante i prezzi dei nitrati importati . 77
Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 4 del 27 marzo 1946 del Comitato interministeriale dei prezzi, riguardante le norme generali per la disciplina dei prezzi, la revisione delle tariffe dei pubblici servizi e dei trasporti urbani in concessione . . . . . 84
Riassunto del provvedimento prezzi n. 48 del 27 marzo 1946 riguardante le tariffe dei pubblici servizi . 85
Riassunto del provvedimento prezzi n. 49 del 29 marzo 1946, riguardante il prezzo del coke metallurgico, dell'olio di vaselina medicinale e delle pellicole radiografiche . . . . . 86
Riassunto del provvedimento prezzi n. 50 del 1° aprile 1946, riguardante i prezzi del sapone da toletta, del sapone nero, del cemento e leganti idraulici, del fibrocemento, dei pneumatici e del perfosfato minerale . . . . . 94
Riassunto del provvedimento prezzi n. 51 del 10 aprile 1946, riguardante il prezzo del coke officine gas, del vetro e degli antiritogamici . . . . . 95
Decreto Ministeriale 23 marzo 1946: Modifica del prezzo del denaturante generale dello Stato per gli spiriti . . . . . 95

**Procuratori.** — Vedi: « Avvocati e procuratori ».

n. 134: Inquadramento nel sistema tributario dell'avocazione dei profitti di regime . . . . . 87

**Pubblica sicurezza.** — Vedi anche: « Agenti di pubblica sicurezza ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1945, n. 916: Istituzione e funzionamento di un Ispettorato generale di pubblica sicurezza in Sicilia . 83
Decreto legislativo Luogotenenziale 24 gennaio 1946, n. 136: Modificazione dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 381, concernente l'estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza del beneficio di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, relativo alla corresponsione del vitto in natura o in contanti . . . . . 83
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 157: Temporanea efficacia dei provvedimenti adottati in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 17 settembre 1940, n. 1374, recante modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per il periodo dello stato di guerra . 87

**Reati militari.** — Vedi: « Amnistia e condono » e « Ordinamento giudiziario militare ».

**Reddito dominicale.** — Vedi: « Catasto ».

**Reduci.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138: Norme integrative per la riassunzione e l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni . . . . . 82

**Residuati di guerra.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 131: Utilizzazione dei residuati di guerra da parte degli enti pubblici e delle aziende private . . 89

**Rettifiche d'intestazione.** — Vedi: « Debito pubblico ».

**Riabilitazione.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1945, n. 917: Estensione ai partigiani delle norme per la riabilitazione dei condannati che abbiano partecipato ad operazioni belliche con fedeltà ed onore . 91

**Ricompense al valor militare.**

Concessione di decorazioni al valore militare . . . 89
Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 162: Modificazioni alla composizione della Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare . . . . . 88


Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760717

| | Numero della Gazzetta |
|---|---|
| **Sanità pubblica.** | |
| Bollettino bimensile del bestiame n. 23 dal 1° al 15 dicembre 1945 | 79 |
| Bollettino bimensile del bestiame n. 24 dal 16 al 31 dicembre 1945 | 86 |
| Decreto Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 159: Modificazioni all'art. 4 del R. decreto 17 ottobre 1941, numero 1265, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Istituto superiore di sanità | 87 |
| Bollettino bimensile del bestiame n. 1 dal 1° al 15 gennaio 1946 | 98 |
| **Sardegna.** — Vedi: « Enti ». | |
| **Santa Sede.** — Vedi: « Cappellani militari ». | |
| **Segretari comunali.** | |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 127: Modificazioni alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sui trasferimenti dei segretari comunali e provinciali della Sicilia e della Sardegna | — |
| **Società.** — Vedi anche: « Cooperative ». | |
| Decreto Ministeriale 15 marzo 1946: Revoca del decreto interministeriale 4 dicembre 1940, col quale la Società anonima Agenzia marittima generale Steam, con sede in Genova, è stata sottoposta a liquidazione | 82 |
| Decreto Ministeriale 21 marzo 1946: Revoca del decreto interministeriale 20 gennaio 1941, con il quale la ditta Natale Belen, con sede in Buccate (Milano), è stata sottoposta a liquidazione | 82 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1946, n. 161: Modificazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 7 aprile 1942, n. 322, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1942, n. 884, concernente norme sulla emissione di obbligazioni e sull'aumento di capitale delle società per azioni | 88 |
| Decreto Ministeriale 30 marzo 1946: Messa in liquidazione della società in accomandita « Manometro metallico », con sede in Milano, e nomina del liquidatore | 89 |
| **Stampa e stampati.** | |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 165: Proroga di efficacia delle norme sulla stampa | 89 |
| **Stato (spese dello).** — Vedi: « Bilancio dello Stato, ecc. ». | |
| **Tabacchi.** | |
| Decreto Ministeriale 19 aprile 1946: Introduzione nelle tariffe di vendita dei tabacchi lavorati nazionali di un nuovo tipo di sigaretta denominata « Aurora » | 97 |
| Decreto Ministeriale 19 aprile 1946: Introduzione nelle tariffe di vendita dei tabacchi lavorati nazionali di | |
| **Trattati e convenzioni internazionali.** | |
| Entrata in vigore dell'Accordo commerciale e dell'Accordo di pagamento firmati in Roma il 9 febbraio 1946, tra l'Italia e la Francia | 83 |
| Entrata in vigore dell'Accordo commerciale firmato a Roma il 10 gennaio 1946, tra l'Italia e la Spagna | 83 |
| **Tribunali militari.** — Vedi: « Guerra ». | |
| **Uffici di conciliazione.** | |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 122: Modificazioni alla competenza degli uscieri addetti agli uffici di conciliazione e miglioramenti economici a favore dei medesimi | 77 |
| **Uffici giudiziari.** | |
| Decreto Ministeriale 18 aprile 1946: Ricostituzione degli archivi degli Uffici giudiziari di Brindisi e sospensione del corso dei termini processuali nel comune di Brindisi | 94 |
| **Ufficiali giudiziari.** | |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 176: Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi autorizzati | 95 |
| **Unione nazionale protezione antiaerea.** | |
| Decreto Luogotenenziale 6 marzo 1946, n. 175: Scioglimento dell'Unione nazionale protezione antiaerea | 93 |
| **Università.** — Vedi anche: « Fondazioni ». | |
| Revoca di trasferimento di professore universitario | 82 |
| Vacanza della cattedra di clinica dermosifilopatica presso la Regia università di Napoli, cui si intende provvedere mediante trasferimento | 82 |
| **Uscieri.** — Vedi: « Uffici di conciliazione ». | |
| **Valle d'Aosta.** | |
| Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 1946: Sostituzione di due componenti il Consiglio della Valle d'Aosta | 90 |
| Ripristino della denominazione francese dei Comuni della Valle d'Aosta | 91 |
| **Valute estere.** | |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, | |


Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 970181

**Sardegna.** — Vedi: « Enti ».

**Santa Sede.** — Vedi: « Cappellani militari ».

**Segretari comunali.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 123: Modificazioni alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sui trasferimenti dei segretari comunali e provinciali della Sicilia e della Sardegna . . . . . 77

**Società.** — Vedi anche: « Cooperative ».

Decreto Ministeriale 15 marzo 1946: Revoca del decreto interministeriale 4 dicembre 1940, col quale la Società anonima Agenzia marittima generale Steam, con sede in Genova, è stata sottoposta a liquidazione . . . . . 82
Decreto Ministeriale 21 marzo 1946: Revoca del decreto interministeriale 20 gennaio 1941, con il quale la ditta Natale Belou, con sede in Biscate (Milano), è stata sottoposta a liquidazione . . . . . 82
Decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1946, n. 161: Modificazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 7 aprile 1942, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1942, n. 884, concernente norme sulla emissione di obbligazioni e sull'aumento di capitale delle società per azioni . . . . . 88
Decreto Ministeriale 30 marzo 1946: Messa in liquidazione della società in accomandita « Manometro metallico », con sede in Milano, e nomina del liquidatore . . . . . 89

**Stampa e stampati.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 161: Proroga di efficacia delle norme sulla stampa . . . . . 89

**Stato (spese dello).** — Vedi: « Bilancio dello Stato, ecc. ».

**Tabacchi.**

Decreto Ministeriale 19 aprile 1946: Introduzione nelle tariffe di vendita dei tabacchi lavorati nazionali di un nuovo tipo di sigaretta denominata « Aurora » . . . . . 97
Decreto Ministeriale 19 aprile 1946: Introduzione nelle tariffe di vendita dei tabacchi lavorati nazionali di un nuovo tipo di sigaretta denominata « Alfa » . . . . . 97

**Tasse.** — Vedi: « Imposte e tasse ».

**Terremoto.**

Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946: Composizione per l'anno 1946 del Collegio speciale di 2° grado, sedente in Reggio Calabria, per la determinazione delle controversie relative ad immobili danneggiati dal terremoto del 1908 . . . . . 90

**Terreni.** — Vedi: « Catasto ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 122: Modificazioni alla competenza degli uscieri addetti agli uffici di conciliazione e miglioramenti economici a favore dei medesimi . . . . . 77

**Uffici giudiziari.**

Decreto Ministeriale 18 aprile 1946: Ricostituzione degli archivi degli Uffici giudiziari di Brindisi e sospensione del corso dei termini processuali nel comune di Brindisi . . . . . 96

**Ufficiali giudiziari.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 176: Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi autorizzati . . . . 94

**Unione nazionale protezione antiaerea.**

Decreto Luogotenenziale 6 marzo 1946, n. 175: Scioglimento dell'Unione nazionale protezione antiaerea . . . 93

**Università.** — Vedi anche: « Fondazioni ».

Revoca di trasferimento di professore universitario . . . 82
Varianza della cattedra di clinica dermosifilopatica presso la Regia università di Napoli, cui si intende provvedere mediante trasferimento . . . . . 85

**Uscieri.** — Vedi: « Uffici di conciliazione ».

**Valle d'Aosta.**

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 1946: Sostituzione di due componenti il Consiglio della Valle d'Aosta . . . . . 90
Ripristino della denominazione francese dei Comuni della Valle d'Aosta . . . . . 91

**Valute estere.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139: Nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato . . . . . 83
Decreto Ministeriale 13 aprile 1946: Norme sulla cessione delle valute estere allo Stato . . . . . 93

**Veicoli.** — Vedi: « Imposte e tasse ».

**Zucchero.**

Decreto Ministeriale 23 marzo 1946: Concessione di zucchero ai produttori che, nella campagna 1946, conferiranno bietole zuccherine agli stabilimenti di estrazione . . . . . 86

0719

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785018

# INDICE NUMERICO

**delle leggi e dei decreti della raccolta del 1945 e di quelli del 1946 pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° gennaio al 30 aprile 1946**


| Numero del decreto | Numero della *Gazzetta* | Numero del decreto | Numero della *Gazzetta* | Numero del decreto | Numero della *Gazzetta* | Numero del decreto | Numero della *Gazzetta* | Numero del decreto | Numero della *Gazzetta* | Numero del decreto | Numero della *Gazzetta* | Numero del decreto | Numero della *Gazzetta* | Numero del decreto | Numero della *Gazzetta* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Raccolta 1945** | | 893 | 47 | 16 | 38 | 55 | 55 | 94 | 68 | 133 | 81 | 172 | 91 | | |
| | | 894 | 47 | 17 | 38 | 56 | 55 | 95 | 68 | 134 | 82 | 173 | 91 | | |
| 856 | 27 | 895 | 48 | 18 | 39 | 57 | 56 | 96 | 68 | 135 | 82 | 174 | 93 | | |
| 857 | 28 | 896 | 48 | 19 | 39 | 58 | 56 | 97 | 68 | 136 | 83 | 175 | 93 | | |
| 858 | 28 | 897 | 48 | 20 | 40 | 59 | 56 | 98 | 69 | 137 | 83 | 176 | 94 | | |
| 859 | 29 | 898 | 49 | 21 | 40 | 60 | 56 | 99 | 69 | 138 | 83 | 177 | 94 | | |
| 860 | 29 | 899 | 49 | 22 | 40 | 61 | 57 | 100 | 69 | 139 | 83 | 178 | 94 | | |
| 861 | 30 | 900 | 50 | 23 | 41 | 62 | 57 | 101 | 69 | 140 | 83 | 179 | 94 | | |
| 862 | 31 | 901 | 52 | 24 | 43 | 63 | 57 | 102 | 69 | 141 | 83 | 180 | 95 | | |
| 863 | 31 | 902 | 54 | 25 | 43 | 64 | 57 | 103 | 70 | 142 | 83 | 181 | 96 | | |
| 864 | 32 | 903 | 58 | 26 | 45 | 65 | 57 | 104 | 70 | 143 | 83 | 182 | 96 | | |
| 865 | 32 | 904 | 58 | 27 | 45 | 66 | 57 | 105 | 70 | 144 | 84 | 183 | 96 | | |
| 866 | 32 | 905 | 58 | 28 | 45 | 67 | 57 | 106 | 70 | 145 | 84 | 184 | 96 | | |
| 867 | 32 | 906 | 59 | 29 | 46 | 68 | 57 | 107 | 70 | 146 | 84 | 185 | 96 | | |
| 868 | 32 | 907 | 61 | 30 | 46 | 69 | 57 | 108 | 70 | 147 | 84 | 186 | 97 | | |
| 869 | 32 | 908 | 61 | 31 | 46 | 70 | 58 | 109 | 70 | 148 | 84 | 187 | 97 | | |
| 870 | 32 | 909 | 64 | 32 | 47 | 71 | 58 | 110 | 70 | 149 | 85 | 188 | 97 | | |
| 871 | 33 | 910 | 64 | 33 | 48 | 72 | 59 | 111 | 71 | 150 | 85 | 189 | 97 | | |
| 872 | 33 | 911 | 71 | 34 | 49 | 73 | 60 | 112 | 71 | 151 | 85 | 190 | 97 | | |
| 873 | 33 | 912 | 71 | 35 | 49 | 74 | 60 | 113 | 71 | 152 | 85 | 191 | 97 | | |
| 874 | 33 | 913 | 73 | 36 | 49 | 75 | 61 | 114 | 72 | 153 | 85 | 192 | 97 | | |
| 875 | 33 | 914 | 73 | 37 | 50 | 76 | 62 | 115 | 72 | 154 | 86 | 193 | 97 | | |
| 876 | 33 | 915 | 79 | 38 | 50 | 77 | 62 | 116 | 72 | 155 | 86 | 194 | 97 | | |
| 877 | 34 | 916 | 83 | 39 | 50 | 78 | 62 | 117 | 74 | 156 | 87 | 195 | 97 | | |
| 878 | 35 | 917 | 91 | 40 | 50 | 79 | 62 | 118 | 74 | 157 | 87 | 196 | 97 | | |
| 879 | 35 | 918 | 91 | 41 | 50 | 80 | 62 | 119 | 74 | 158 | 87 | 197 | 97 | | |
| 880 | 36 | 919 | 95 | 42 | 50 | 81 | 63 | 120 | 77 | 159 | 87 | 198 | 98 | | |
| 881 | 36 | 920 | 98 | 43 | 50 | 82 | 64 | 121 | 77 | 160 | 88 | 199 | 98 | | |
| 882 | 37 | | | 44 | 51 | 83 | 64 | 122 | 77 | 161 | 88 | 200 | 98 | | |
| 883 | 37 | **Raccolta 1946** | | 45 | 51 | 84 | 64 | 123 | 77 | 162 | 88 | 201 | 98 | | |
| 884 | 40 | | | 46 | 51 | 85 | 65 | 124 | 77 | 163 | 88 | 202 | 99 | | |
| 885 | 41 | 8 | 28 | 47 | 53 | 86 | 65 | 125 | 77 | 164 | 89 | 203 | 99 | | |
| 886 | 41 | 9 | 31 | 48 | 53 | 87 | 66 | 126 | 77 | 165 | 89 | 204 | 99 | | |
| 887 | 41 | 10 | 31 | 49 | 54 | 88 | 66 | 127 | 77 | 166 | 90 | 205 | 99 | | |
| 888 | 42 | 11 | 32 | 50 | 54 | 89 | 66 | 128 | 78 | 167 | 90 | 206 | 100 | | |
| 889 | 42 | 12 | 32 | 51 | 55 | 90 | 66 | 129 | 78 | 168 | 90 | 207 | 100 | | |
| 890 | 45 | 13 | 33 | 52 | 55 | 91 | 66 | 130 | 78 | 169 | 90 | 208 | 100 | | |
| 891 | 45 | 14 | 34 | 53 | 55 | 92 | 67 | 131 | 80 | 170 | 91 | 209 | 100 | | |
| 892 | 46 | 15 | 34 | 54 | 55 | 93 | 67 | 132 | 81 | 171 | 91 | 210 | 100 | | |


Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 856 | 27 | 895 | 48 | 18 | 39 | 57 | 56 | 96 | 68 | 135 | 82 | 174 | 93 |
| 857 | 28 | 896 | 48 | 19 | 39 | 58 | 56 | 97 | 68 | 136 | 83 | 175 | 93 |
| 858 | 28 | 897 | 48 | 20 | 40 | 59 | 56 | 98 | 69 | 137 | 83 | 176 | 94 |
| 859 | 29 | 898 | 49 | 21 | 40 | 60 | 56 | 99 | 69 | 138 | 83 | 177 | 94 |
| 860 | 29 | 899 | 49 | 22 | 40 | 61 | 57 | 100 | 69 | 139 | 83 | 178 | 94 |
| 861 | 30 | 900 | 50 | 23 | 41 | 62 | 57 | 101 | 69 | 140 | 83 | 179 | 94 |
| 862 | 31 | 901 | 52 | 24 | 43 | 63 | 57 | 102 | 69 | 141 | 83 | 180 | 95 |
| 863 | 31 | 902 | 54 | 25 | 43 | 64 | 57 | 103 | 70 | 142 | 83 | 181 | 96 |
| 864 | 32 | 903 | 58 | 26 | 45 | 65 | 57 | 104 | 70 | 143 | 83 | 182 | 96 |
| 865 | 32 | 904 | 58 | 27 | 45 | 66 | 57 | 105 | 70 | 144 | 84 | 183 | 96 |
| 866 | 32 | 905 | 58 | 28 | 45 | 67 | 57 | 106 | 70 | 145 | 84 | 184 | 96 |
| 867 | 32 | 906 | 59 | 29 | 46 | 68 | 57 | 107 | 70 | 146 | 84 | 185 | 96 |
| 868 | 32 | 907 | 61 | 30 | 46 | 69 | 57 | 108 | 70 | 147 | 84 | 186 | 97 |
| 869 | 32 | 908 | 61 | 31 | 46 | 70 | 58 | 109 | 70 | 148 | 84 | 187 | 97 |
| 870 | 32 | 909 | 64 | 32 | 47 | 71 | 58 | 110 | 70 | 149 | 85 | 188 | 97 |
| 871 | 33 | 910 | 64 | 33 | 48 | 72 | 59 | 111 | 71 | 150 | 85 | 189 | 97 |
| 872 | 33 | 911 | 71 | 34 | 49 | 73 | 60 | 112 | 71 | 151 | 85 | 190 | 97 |
| 873 | 33 | 912 | 71 | 35 | 49 | 74 | 60 | 113 | 71 | 152 | 85 | 191 | 97 |
| 874 | 33 | 913 | 73 | 36 | 49 | 75 | 61 | 114 | 72 | 153 | 85 | 192 | 97 |
| 875 | 33 | 914 | 73 | 37 | 50 | 76 | 62 | 115 | 72 | 154 | 86 | 193 | 97 |
| 876 | 33 | 915 | 79 | 38 | 50 | 77 | 62 | 116 | 72 | 155 | 86 | 194 | 97 |
| 877 | 34 | 916 | 83 | 39 | 50 | 78 | 62 | 117 | 74 | 156 | 87 | 195 | 97 |
| 878 | 35 | 917 | 91 | 40 | 50 | 79 | 62 | 118 | 74 | 157 | 87 | 196 | 97 |
| 879 | 35 | 918 | 91 | 41 | 50 | 80 | 62 | 119 | 74 | 158 | 87 | 197 | 97 |
| 880 | 36 | 919 | 95 | 42 | 50 | 81 | 63 | 120 | 77 | 159 | 87 | 198 | 98 |
| 881 | 36 | 920 | 98 | 43 | 50 | 82 | 64 | 121 | 77 | 160 | 88 | 199 | 98 |
| 882 | 37 | | | 44 | 51 | 83 | 64 | 122 | 77 | 161 | 88 | 200 | 98 |
| 883 | 37 | **Raccolta 1946** | | 45 | 51 | 84 | 64 | 123 | 77 | 162 | 88 | 201 | 98 |
| 884 | 40 | | | 46 | 51 | 85 | 65 | 124 | 77 | 163 | 88 | 202 | 99 |
| 885 | 41 | 8 | 28 | 47 | 53 | 86 | 65 | 125 | 77 | 164 | 89 | 203 | 99 |
| 886 | 41 | 9 | 31 | 48 | 53 | 87 | 66 | 126 | 77 | 165 | 89 | 204 | 99 |
| 887 | 41 | 10 | 31 | 49 | 54 | 88 | 66 | 127 | 77 | 166 | 90 | 205 | 99 |
| 888 | 42 | 11 | 32 | 50 | 54 | 89 | 66 | 128 | 78 | 167 | 90 | 206 | 100 |
| 889 | 42 | 12 | 32 | 51 | 55 | 90 | 66 | 129 | 78 | 168 | 90 | 207 | 100 |
| 890 | 45 | 13 | 33 | 52 | 55 | 91 | 66 | 130 | 78 | 169 | 90 | 208 | 100 |
| 891 | 45 | 14 | 34 | 53 | 55 | 92 | 67 | 131 | 80 | 170 | 91 | 209 | 100 |
| 892 | 46 | 15 | 34 | 54 | 55 | 93 | 67 | 132 | 81 | 171 | 91 | 210 | 100 |

(2104201) Roma, 1956 - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

**NOVITÀ**

in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO

*SCRIPTORES GRAECI ET LATINI*

*CONSILIO ACADEMIAE LYNCEORUM EDITI*

# THEOCRITUS

## QUIQUE FERUNTUR BUCOLICI GRAECI

G. GALLAVOTTI RECENSUIT

*Volume di complessive 402 pagine di testo del formato di cm. 16,5 x 25*

*rilegato in brossure* . . . . . L. **1000**
*rilegato in tela* . . . . . L. **1200**

0722

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 954628

# THEOCRITUS

## QUIQUE FERUNTUR BUCOLICI GRAECI

G. GALLAVOTTI RECENSUIT

*Volume di complessive 402 pagine di testo del formato di cm. 16,5 x 25*

| | |
|---|---|
| *rilegato in brossure* . . . . . | L. **1000** |
| *rilegato in tela* . . . . . | L. **1200** |

*Inviare richieste alla* **LIBRERIA DELLO STATO** - PIAZZA VERDI — **ROMA**
*versando l'importo sul c/c postale 1/2640, oppure rivolgersi ad uno dei seguenti negozi:*
**ROMA** - Corso Umberto I, 234 e Via XX Settembre (Palazzo Ministero delle Finanze)
**MILANO** - Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — **NAPOLI** - Via Chiaia n. 5

0723
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795123


0724

0725

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC

10000/141/659
(13TH)

0726

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10000/141/659
(13TH)

GAZZETTA UFFICIALE
MAR. – AUG. 1946
(2 OF 3)

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 151

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — Roma - Martedì, 9 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-206 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-727 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 200 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, ammortizzazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze), Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

*Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1945*

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 569.
**Modificazioni all'art. 6 della legge 2 ottobre 1940, n. 1501, relativa alla costituzione dell'Ente Nazionale Metano.** Pag. 1650

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 570.
**Proroga, sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, del termine previsto dall'art. 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 154, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.** Pag. 1651

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 571.
**Proroga delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 del R. decreto 22 dicembre 1941, n. 1601, e nel R. decreto**

REGIO DECRETO 27 maggio 1946, n. 574.
**Approvazione del regolamento per la concessione di borse di studio a studenti universitari meritevoli e bisognosi.** Pag. 1653

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 575.
**Erezione in ente morale della fondazione scolastica «Leopoldo Marangoni» di Milano** . . . . . Pag. 1655

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 giugno 1946.
**Proroga della gestione dell'ente della Triennale di Milano e ricostituzione del Collegio dei revisori dell'ente medesimo.** Pag. 1655

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.
**Nomina del commissario e dei vice commissari liquidatori dell'Ente nazionale della cooperazione** . . Pag. 1655

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.
**Conferma in carica del commissario straordinario dell'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro.** Pag. 1655

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785128

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari. | All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze), La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare esclusivamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

*Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946*

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 569.

**Modificazioni all'art. 6 della legge 7 ottobre 1940, n. 1501, relativa alla costituzione dell'Ente Nazionale Metano.** Pag. 1650

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 570.

**Proroga, sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, del termine previsto dall'art. 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 164, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.** Pag. 1651

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 571.

**Proroga delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 del R. decreto 22 dicembre 1941, n. 1601, e nel R. decreto 2 febbraio 1943, n. 127, sulla requisizione del naviglio mercantile** . . . . . Pag. 1651

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 572.

**Passaggio della Scuola marinara «Caracciolo», che assume il titolo di «Collegio professionale marittimo Caracciolo» di Sabaudia, alle dipendenze del Ministero della marina, e riforma dell'Ente stesso** . . . . . Pag. 1652

REGIO DECRETO 24 maggio 1946, n. 573.

**Modificazioni al regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia navale di Livorno.** Pag. 1653

REGIO DECRETO 27 maggio 1946, n. 574.

**Approvazione del regolamento per la concessione di borse di studio a studenti universitari meritevoli e bisognosi.** Pag. 1653

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 575.

**Erezione in ente morale della fondazione scolastica «Leopoldo Marangoni» di Milano** . . . . . Pag. 1655

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 giugno 1946.

**Proroga della gestione dell'ente della Triennale di Milano e ricostituzione del Collegio dei revisori dell'ente medesimo.** Pag. 1655

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1946.

**Nomina del commissario e dei vice commissari liquidatori dell'Ente nazionale della cooperazione** . . Pag. 1655

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1946.

**Conferma in carica del commissario straordinario dell'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro.** Pag. 1655

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1946.

**Costituzione del Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette con sede in Roma** . . . . . Pag. 1656

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero del tesoro:**

35ª e 36ª Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto di 1ª e 2ª categoria . . . . Pag. 1656

8ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 4 % di scadenza 15 settembre 1951. Pag. 1656

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1656



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0128

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 151 DEL 9 LUGLIO 1946:

Estrattino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 46: **Nazionale « Cogne » società per azioni, in Torino:** Elenco obbligazioni 1° serie 6,50 % sorteggiate con le prime ventisette estrazioni e non ancora presentate al rimborso alla data del 30 aprile 1946. — Obbligazioni « Cogne » - 1ª emissione » sorteggiate nella 28ª estrazione del 16 maggio 1946. — **Società Edison, per azioni, in Milano:** Elenco delle obbligazioni 6 % della ex Società generale elettrica dell'Adamello (emissione 1930) sorteggiate nella 16ª estrazione del 7 maggio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — Elenco delle obbligazioni 6 % (emissione 1931) sorteggiate nella 15ª estrazione del 6 maggio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società meridionale di elettricità, per azioni, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni 6 %, - Serie C (emissione 1926) sorteggiate nella 16ª estrazione del 26 aprile 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società finanziamenti esteri S.V.E.A., in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 marzo 1946. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate dal 15 al 26 febbraio 1946. — **Istituto mobiliare italiano** (gravedenza Istituto per il credito navale): Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Calzificio Carlo Boppieri, società anonima, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1946. — **Tranvie elettriche Bresciane, società per azioni, in Brescia:** Elenco delle obbligazioni 6 % (emissione 1931) sorteggiate nella 26ª estrazione del 24 maggio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società elettrica Bresciana, per azioni, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 1ª estrazione del 21 maggio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società adriatica di elettricità, per azioni, in Venezia:** Elenco delle obbligazioni 6 % sorteggiate nella 15ª estrazione del 22 maggio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società idroelettrica dello Sperando, anonima, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1946. — **Società elettrica Maremmana, anonima, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1946. — **Consorzio per la strada Gargnano-Riva, in Brescia:** Estrazione di obbligazioni. — **Società italiana per le strade ferrate meridionali, per azioni, in Firenze.** — Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1946. — **Unione esercizi elettrici, società**

# LEGGI E DECRETI

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 569.

**Modificazioni all'art. 6 della legge 2 ottobre 1940, n. 1501, relativa alla costituzione dell'Ente Nazionale Metano.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 20 ottobre 1940, n. 1501, relativa alla costituzione dell'Ente Nazionale Metano;

Visto il R. decreto 29 gennaio 1942, n. 808, col quale venne approvato lo statuto dell'Ente Nazionale Metano;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 6 della legge 2 ottobre 1940, n. 1501, relativa alla costituzione dell'Ente Nazionale Metano è modificata come appresso:

« Sono organi dell'Ente:

1) il presidente;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Collegio dei sindaci.

L'Ente è amministrato da un Consiglio composto da un presidente e da otto membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro.

I membri del Consiglio dovranno essere scelti:

uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

uno in rappresentanza del Ministero delle finanze;

uno in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950021

rimborso. — Elenco delle obbligazioni 6 % (emissione 1931) sorteggiate nella 15ª estrazione del 6 maggio 1940 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società meridionale di elettricità, per azioni, in Napoli:** Elenco delle obbligazioni 6 % - Serie C (emissione 1930) sorteggiate nella 10ª estrazione del 26 aprile 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società finanziamenti esteri S.V.E.A., in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 marzo 1946. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate dal 15 al 26 febbraio 1946. — **Istituto mobiliare italiano** (provenienza Istituto per il credito navale): Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Calzificio Carlo Doppieri, società anonima, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1946. — **Tramvie elettriche Bresciane, società per azioni, in Brescia:** Elenco delle obbligazioni 6 % (emissione 1931) sorteggiate nella 20ª estrazione del 21 maggio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società elettrica Bresciana, per azioni, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 5ª estrazione del 21 maggio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società adriatica di elettricità, per azioni, in Venezia:** Elenco delle obbligazioni 6 % sorteggiate nella 15ª estrazione del 22 maggio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società idroelettrica dello Sperando, anonima, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1946. — **Società elettrica Maremmana, anonima, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1946. — **Consorzio per la strada Garganno-Riva, in Brescia:** Estrazione di obbligazioni. — **Società Italiana per le strade ferrate meridionali, per azioni, in Firenze.** — Obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1946. — **Unione esercizi elettrici, società anonima, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 31 maggio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **«FELTCO» Società per azioni italo britannica per la fabbricazione del feltro, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1946.

---

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenchi dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 febbraio 1950 (1ª emissione), delle diciannove serie (dalla 1ª alla 19ª) emesse in base al decreto-legge 25 gennaio 1941, n. 6, ai quali sono stati assegnati premi nella 6ª, 7ª e 8ª estrazione.

(1985)

## LUOGOTENENZA GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 2 ottobre 1940, n. 1501, relativa alla costituzione dell'Ente Nazionale Metano;

Visto il R. decreto 29 gennaio 1942, n. 808, col quale venne approvato lo statuto dell'Ente Nazionale Metano;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

### Art. 1.

L'art. 6 della legge 2 ottobre 1940, n. 1501, relativa alla costituzione dell'Ente Nazionale Metano è modificata come appresso:

« Sono organi dell'Ente:

1) il presidente;

2) il Consiglio di amministrazione;

3) il Collegio dei sindaci.

L'Ente è amministrato da un Consiglio composto da un presidente e da otto membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro.

I membri del Consiglio dovranno essere scelti:

uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

uno in rappresentanza del Ministero delle finanze;

uno in rappresentanza del Ministero del tesoro;

uno in rappresentanza del Ministero dell'interno;

uno in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

uno in rappresentanza delle imprese produttrici di metano del gruppo petrolifero;

uno in rappresentanza dei produttori piccoli e medi di metano naturale;

uno in rappresentanza delle imprese specializzate in perforazioni di pozzi metaniferi.

Fra i membri del Consiglio potrà essere nominato un amministratore delegato.

L'Ente si obbliga con la firma del presidente o dell'amministratore delegato, in relazione ai poteri a ciascuno conferiti secondo lo statuto.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0730

Art. 2.

Con decreto Luogotenenziale, da emanarsi ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno apportate allo statuto dell'Ente Nazionale Metano le modifiche conseguenziali a quella prevista nel precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GRONCHI — ROMITA — SFORZA — CORBINO — LOMBARDI

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 285.* — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 570.

**Proroga, sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra del termine previsto dall'art. 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 164, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 gennaio 1942, n. 164, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Il termine previsto dall'art. 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 164, relativa a provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, è prorogato fino ad un anno dalla cessazione dello stato di guerra.

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 571.

**Proroga delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 del R. decreto 22 dicembre 1941, n. 1601, e nel R. decreto 2 febbraio 1943, n. 127, sulla requisizione del naviglio mercantile.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 dicembre 1941, n. 1601, recante modificazioni alla legge 13 luglio 1939, n. 1151, circa dette norme per la requisizione del naviglio mercantile;

Visto il R. decreto 2 febbraio 1943, n. 127, che porta modificazioni alla legge 13 luglio 1939, n. 1151, sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, che dispone la cessazione dello stato di guerra;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 del R. decreto 22 dicembre 1941, n. 1601, e quelle contenute nel R. decreto 2 febbraio 1943, n. 127, recanti modificazioni alla legge 13 luglio 1939, n. 1151, sulla requisizione del naviglio mercantile, sono prorogate fino alla data che sarà stabilita dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN — TOGLIATTI — CORBINO — BRACCO — CEVOLOTTO

*Visto, Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 323.* — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 572.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0731

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GROSCHI — ROMITA — SCOCCIMARRO — CORBINO — LOMBARDI

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 323.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 1946, n. 570.

**Proroga, sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra del termine previsto dall'art. 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 164, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 gennaio 1942, n. 164, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 19, sulla cessazione dello stato di guerra;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Il termine previsto dall'art. 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 164, relativo a provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, è prorogato fino ad un anno dalla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN — CORBINO — GROSCHI

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 321.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 1946, n. 571.

**Proroga delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 del R. decreto 22 dicembre 1941, n. 1601, e quelle contenute nel R. decreto 2 febbraio 1943, n. 127, recanti modificazioni alla legge 13 luglio 1939, n. 1154, sulla requisizione del naviglio mercantile.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 19, che dispone la cessazione dello stato di guerra;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 del R. decreto 22 dicembre 1941, n. 1601, e quelle contenute nel R. decreto 2 febbraio 1943, n. 127, recanti modificazioni alla legge 13 luglio 1939, n. 1154, sulla requisizione del naviglio mercantile, sono prorogate fino alla data che sarà stabilita dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN — TOGLIATTI — CORBINO — PACCIO — CEVOLOTTO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 322.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 1946, n. 572.

**Passaggio della Scuola marinara « Caracciolo », che assume il titolo di « Collegio professionale marittimo Caracciolo » di Sabaudia, alle dipendenze del Ministero della marina, e riforma dell'Ente stesso.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 1° luglio 1940, n. 1210, relativa alla soppressione delle navi scuola marinaretti e alla istituzione della Scuola marinara « Caracciolo » di Sabaudia;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, relativo alla soppressione del partito fascista;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

0732
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la guerra e per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Scuola marinara «Carraciolo», istituita in Sabaudia con la legge 1° luglio 1940, n. 1210, e posta, a modifica di quanto previsto dall'art. 6 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, alla dipendenza del Ministero della marina.

Art. 2.

La Scuola marinara «Carraciolo» è soppressa ed è istituito in sua vece il «Collegio professionale marittimo Carraciolo» di Sabaudia.

Esso ha lo scopo di preparare ed avviare i giovani all'accesso nella marina mercantile e militare, e all'esercizio di professione o attività d'interesse marinaro.

Art. 3.

Il Collegio professionale marittimo «Carraciolo» è riconosciuto quale Ente morale.

Esso è posto sotto l'alta vigilanza del Ministero della marina ed il suo funzionamento è regolato da apposito statuto organico da approvarsi con decreto reale.

Art. 4.

Gli allievi del Collegio professionale marittimo «Carraciolo» seguono i seguenti corsi di studio:

*a*) una scuola parificata di avviamento professionale a tipo industriale in tre classi successive;

*b*) un corso nautico di due classi successive in cui sono impartiti gli insegnamenti stabiliti per il conferimento dei gradi di padrone e motorista autorizzato secondo i programmi previsti per il personale della marina mercantile nonchè gli insegnamenti stabiliti per il conseguimento nella marina militare del grado di comuni di 1ª classe nelle categorie «nocchieri» e «motoristi navali».

Al corso nautico di cui alla precedente lettera *b*) si accede con la licenza della scuola di avviamento professionale.

Art. 5.

Gli allievi del Collegio professionale marittimo «Carraciolo» che abbiano compiuto l'età di dieci anni sono inscritti tra la gente di mare di 2ª categoria e di motorista autorizzato, anche se non abbiano raggiunto l'età ed i requisiti previsti dall'art. 123 del Codice della navigazione.

Le relative patenti, saranno, però, rilasciate quando i giovani riuniranno tutte le condizioni stabilite dalla norma su citata.

Gli allievi che abbiano compiuto il corso nautico possono essere ammessi direttamente a sostenere gli esami finali del corso «nocchieri» e del corso «motoristi navali» delle scuole volontari del C.R.E.M.

Art. 7.

Il patrimonio delle soppresse navi scuola marinaretti, di cui all'art. 4 della legge 1° luglio 1940, n. 2119, è devoluto al Collegio professionale marittimo «Carraciolo» di Sabaudia.

Sono inoltre devoluti al Collegio stesso tutti i beni in uso della soppressa scuola marinara.

Art. 8.

I contributi ed altri assegni già corrisposti da Enti e da Amministrazioni dello Stato alle navi scuola marinaretti e poi devoluti alla Scuola marinara cesseranno di essere corrisposti negli stessi limiti, e sempre che concorrano le stesse condizioni, al Collegio professionale marittimo di Sabaudia, fatta eccezione per quanto riguarda il contributo corrisposto dal Ministero della marina che è modificato secondo quanto stabilisce l'articolo seguente.

Art. 9.

Il Ministero della marina è autorizzato a corrispondere al Collegio professionale marittimo «Caracciolo» di Sabaudia un contributo annuo di L. 20.000.000.

Art. 10.

Il Ministero della marina è inoltre autorizzato ad assumersi i seguenti impegni nei confronti del Collegio professionale marittimo «Caracciolo»:

*a*) provvedere ai galleggianti minori e alle relative manutenzioni e riparazioni;

*b*) curare la manutenzione e le eventuali riparazioni del brigantino inerrato;

*c*) provvedere alla manutenzione dei locali, delle officine e alla eventuale sostituzione del materiale deteriorato;

*d*) provvedere ai materiali di dotazione, di consumo per le esercitazioni di officina;

*e*) provvedere al materiale di casermaggio ed al vestiario;

*f*) comandare personale della Regia marina presso

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 763128

legge 2 agosto 1948, n. 701, alla dipendenza del Ministero della marina.

Art. 2.

La Scuola marinara « Caracciolo » è soppressa ed è istituito in sua vece il « Collegio professionale marittimo Caracciolo » di Sabaudia.

Esso ha lo scopo di preparare ed avviare i giovani all'accesso nella marina mercantile e militare, e all'esercizio di professione o attività d'interesse marinaro.

Art. 3.

Il Collegio professionale marittimo « Caracciolo » è riconosciuto quale Ente morale.

Esso è posto sotto l'alta vigilanza del Ministero della marina ed il suo funzionamento è regolato da apposito statuto organico da approvarsi con decreto reale.

Art. 4.

Gli allievi del Collegio professionale marittimo « Caracciolo » seguono i seguenti corsi di studio:

*a*) una scuola parificata di avviamento professionale a tipo industriale in tre classi successive;

*b*) un corso nautico di due classi successive in cui sono impartiti gli insegnamenti stabiliti per il conferimento dei gradi di padrone e motorista autorizzato secondo i programmi previsti per il personale della marina mercantile nonchè gli insegnamenti stabiliti per il conseguimento nella marina militare del grado di comuni di 1ª classe nelle categorie « nocchieri » e « motoristi navali ».

Al corso nautico di cui alla precedente lettera *b*) si accede con la licenza della scuola di avviamento professionale.

Art. 5.

Gli allievi del Collegio professionale marittimo « Caracciolo » che abbiano compiuto l'età di dieci anni sono inscritti tra la gente di mare di 2ª categoria.

Gli stessi allievi, quando sono ammessi a seguire il corso nautico sono, invece, inscritti tra la gente di mare di 1ª categoria.

L'esercizio acquistato dagli allievi come battellanti e pescatori, se comprovato dal Collegio professionale marittimo « Caracciolo », ha lo stesso valore delle attestazioni rilasciate a termine delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 6.

Gli allievi del Collegio professionale marittimo che abbiano compiuto il corso nautico hanno facoltà di dare presso la competente Capitaneria di porto o presso il Collegio, con l'intervento dell'apposita Commissione, gli esami per il conferimento della patente di padrone.

Il patrimonio delle soppresse navi scuola marinaretti, di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1940, n. 2119, è devoluto al Collegio professionale marittimo « Caracciolo » di Sabaudia.

Sono inoltre devoluti al Collegio stesso tutti i beni in uso della soppressa scuola marinara.

Art. 8.

I contributi ed altri assegni già corrisposti da Enti e da Amministrazioni dello Stato alle navi scuola marinaretti e poi devoluti alla Scuola marinara continueranno ad essere corrisposti negli stessi limiti, e sempre che concorrano le stesse condizioni, al Collegio professionale marittimo di Sabaudia, fatta eccezione per quanto riguarda il contributo corrisposto dal Ministero della marina che è modificato secondo quanto stabilisce l'articolo seguente.

Art. 9.

Il Ministero della marina è autorizzato a corrispondere al Collegio professionale marittimo « Caracciolo » di Sabaudia un contributo annuo di L. 20.000.000.

Art. 10.

Il Ministero della marina è inoltre autorizzato ad assumersi i seguenti impegni nei confronti del Collegio professionale marittimo « Caracciolo »:

*a*) provvedere ai galleggianti minori e alle relative manutenzioni e riparazioni;

*b*) curare la manutenzione e le eventuali riparazioni del brigantino inferrato;

*c*) provvedere alla manutenzione dei locali, delle officine e alla eventuale sostituzione del materiale deteriorato;

*d*) provvedere ai materiali di dotazione, di consumo per le esercitazioni di officina;

*e*) provvedere al materiale di casermaggio ed al vestiario;

*f*) comandare personale della Regia marina presso il Collegio professionale marittimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN — CORBINO — ROSSO — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1946*

*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 327.* — PIOLA

0734
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

REGIO DECRETO 21 maggio 1946, n. 573.

**Modificazioni al regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia navale di Livorno.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia navale, approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, modificata dalla legge 4 settembre 1940, n. 1317;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il 2° comma dell'art. 17 del regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia navale, approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, numero 2135, è così modificato:

« Detti incarichi sono retribuiti con L. 6.000 annue se il corso è quadrimestrale; con L. 12.000 annue se il corso è annuale ».

Art. 2.

Il 2° comma dell'art. 21 del citato regolamento approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, è modificato con è segue:

« Le ore eccedenti quelle d'obbligo, di cui al precedente art. 14, sono retribuite con L. 1500 annue per ogni ora settimanale ».

Art. 3.

Il testo dell'art. 31 del regolamento approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, è così modificato:

« Art. 31 — *Ripetizioni camerali.* — I professori civili di ruolo, incaricati e comandati, universitari o no, chiamati, a norma del regolamento interno, a prestare servizio quali ripetitori, hanno diritto ad un compenso di L. 60 per ogni assistenza allo studio camerale degli allievi ».

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo**

REGIO DECRETO 27 maggio 1946, n. 574.

**Approvazione del regolamento per la concessione di borse di studio a studenti universitari meritevoli e bisognosi.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il regolamento per la concessione delle borse di studio, di cui all'art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, a favore di studenti universitari meritevoli e bisognosi, annesso al presente decreto e firmato dai Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MOLÈ — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 332.* — PASCA

---

**Regolamento per la concessione di borse di studio a studenti universitari meritevoli e bisognosi**

Art. 1.

Ogni anno il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce, con suo decreto, il numero e l'importo delle borse di studio per studenti universitari meritevoli e bisognosi, di cui all'art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e assegna a ciascuna Università e Istituto superiore un determinato numero di borse.

Art. 2.

Il rettore dell'Università o direttore dell'Istituto su-

0735
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere del Consiglio superiore di marina;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il 2° comma dell'art. 17 del regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della Regia accademia navale, approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, numero 2135, è così modificato:

« Detti incarichi sono retribuiti con L. 6.000 annue se il corso è quadrimestrale; con L. 12.000 annue se il corso è annuale ».

Art. 2.

Il 2° comma dell'art. 21 del citato regolamento approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, è modificato come segue:

« Le ore eccedenti quelle d'obbligo, di cui al precedente art. 14, sono retribuite con L. 1500 annue per ogni ora settimanale ».

Art. 3.

Il testo dell'art. 31 del regolamento approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, è così modificato:

« Art. 31 — *Ripetizioni camerali.* — I professori civili di ruolo, incaricati e comandati, universitari o no, chiamati, a norma del regolamento interno, a prestare servizio quali ripetitori, hanno diritto ad un compenso di L. 60 per ogni assistenza allo studio camerale degli allievi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN — CORBINO — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 328.* — FRASCA

tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il regolamento per la concessione delle borse di studio, di cui all'art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, a favore di studenti universitari meritevoli e bisognosi, annesso al presente decreto e firmato dai Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MOLÈ — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 332.* — FRASCA

---

**Regolamento per la concessione di borse di studio a studenti universitari meritevoli e bisognosi**

Art. 1.

Ogni anno il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce, con suo decreto, il numero e l'importo delle borse di studio per studenti universitari meritevoli e bisognosi, di cui all'art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e assegna a ciascuna Università e Istituto superiore un determinato numero di borse.

Art. 2.

Il rettore dell'Università o direttore dell'Istituto superiore, su conforme parere del Senato accademico, ripartisce le borse assegnate all'Università o all'Istituto tra le diverse Facoltà, e bandisce il relativo concorso.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani di età non superiore ai 26 anni, di disagiata condizione economica, che siano iscritti o intendano iscriversi a qualsiasi corso universitario per il conseguimento di una laurea o di un diploma nell'Università o nell'Istituto superiore.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0736

Art. 4.

Coloro che desiderano partecipare al concorso devono far pervenire nel termine fissato nel bando apposita domanda al rettore o direttore.

I candidati devono indicare nella domanda il corso universitario al quale sono iscritti o intendano iscriversi e devono dichiarare che non godono di altra borsa o assegno di studio, nè di retribuzioni di qualsiasi natura per ufici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti pubblici, o godendone debbono dichiarare che vi rinunzieranno nel caso che riescano vincitori del concorso.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

*a*) certificato di cittadinanza italiana;

*b*) certificato dei corsi seguiti e degli esami superati nell'anno accademico o negli anni accademici precedenti, con l'indicazione dei voti riportati in ciascuna esame, e certificato di conseguito diploma di studi secondari richiesto per l'immatricolazione al corso universitario intrapreso, con l'indicazione dei voti riportati nei relativi esami.

Coloro che non hanno ancora iniziato gli studi universitari devono presentare il certificato di conseguito diploma di studi secondari richiesto per l'immatricolazione al corso universitario che intendono seguire, con l'indicazione dei voti riportati nei relativi esami;

*c*) certificato rilasciato dal sindaco del Comune nel quale la famiglia dell'aspirante è domiciliata, da cui risultino la composizione della famiglia e l'occupazione di ciascuno dei suoi componenti, con l'indicazione dei proventi che ne ritraggono;

*d*) certificato rilasciato dal procuratore delle imposte dello stesso Comune, da cui risultino i redditi dell'aspirante e dei genitori.

Le Commissioni esaminatrici hanno facoltà di chiedere ulteriori notizie agli organi dell'Amministrazione finanziaria dello Stato e di avvalersi di ogni altro mezzo per meglio accertare le condizioni di disagio economico della famiglia dell'aspirante.

Coloro che non sono ancora iscritti all'Università o Istituto debbono, inoltre, unire alla domanda l'atto di nascita e la fotografia con firma autenticata.

Art. 5.

Il concorso è giudicato da Commissioni costituite per ciascuna Università o Istituto superiore dal rettore o direttore e composte di almeno tre membri.

Art. 6.

I concorrenti debbono sostenere una prova scritta e

La prova orale consiste:

in interrogazioni sulle materie stesse della prova scritta e, per coloro che hanno già compiuto uno o più anni di studio universitari, anche sulle materie seguite nei rispettivi corsi.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei concorrenti, la Commissione tiene conto, per coloro che hanno già compiuto uno o più anni di studi universitari, dei voti riportati negli esami delle materie seguite nei rispettivi corsi, e per coloro che non hanno ancora iniziato gli studi universitari, dei voti riportati negli esami per il conseguimento del titolo di studi secondari richiesto per l'immatricolazione al corso universitario, nonchè di altri eventuali titoli.

Art. 8.

Non può essere dichiarato meritevole della borsa il candidato che non abbia ottenuto almeno otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Art. 9.

I risultati del concorso sono comunicati dal rettore o direttore al Ministero, che provvede al conferimento delle borse ai concorrenti compresi nella graduatoria, secondo l'ordine della medesima, entro i limiti del numero delle borse assegnate all'Università o Istituto.

Art. 10.

La borsa non può essere cumulata con altra borsa o assegno di studio nè con retribuzioni di qualsiasi natura per ufici alle dipendenze dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti pubblici.

Art. 11.

L'importo della borsa è pagato in otto rate mensili dal 1° novembre al 30 giugno, con ruoli di spese fisse.

La prima rata della borsa non può essere pagata se il titolare non abbia dimostrato di essere regolarmente iscritto al corso universitario, per l'anno accademico cui la borsa si riferisce.

Le rate successive alla prima non possono essere pagate se il titolare non abbia presentato un certificato attestante che ha regolarmente frequentato le lezioni e le esercitazioni degli insegnamenti ai quali è iscritto.

Art. 12.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0737

*a*) certificato di cittadinanza italiana;

*b*) certificato dei corsi seguiti e degli esami superati nell'anno accademico o negli anni accademici precedenti, con l'indicazione dei voti riportati in ciascun esame, e certificato di conseguito diploma di studi secondari richiesto per l'immatricolazione al corso universitario intrapreso, con l'indicazione dei voti riportati nei relativi esami.

Coloro che non hanno ancora iniziato gli studi universitari devono presentare il certificato di conseguito diploma di studi secondari richiesto per l'immatricolazione al corso universitario che intendono seguire, con l'indicazione dei voti riportati nei relativi esami;

*c*) certificato rilasciato dal sindaco del Comune nel quale la famiglia dell'aspirante è domiciliata, da cui risultino la composizione della famiglia e l'occupazione di ciascuno dei suoi componenti, con l'indicazione dei proventi che ne ritraggono;

*d*) certificato rilasciato dal procuratore delle imposte dello stesso Comune, da cui risultino i redditi dell'aspirante e dei genitori.

Le Commissioni esaminatrici hanno facoltà di chiedere ulteriori notizie agli organi dell'Amministrazione finanziaria dello Stato e di avvalersi di ogni altro mezzo per meglio accertare le condizioni di disagio economico della famiglia dell'aspirante.

Coloro che non sono ancora iscritti all'Università o Istituto debbono, inoltre, unire alla domanda l'atto di nascita e la fotografia con firma autenticata.

Art. 5.

Il concorso è giudicato da Commissioni costituite per ciascuna Università o Istituto superiore dal rettore o direttore e composte di almeno tre membri.

Art. 6.

I concorrenti debbono sostenere una prova scritta e una prova orale.

La prova scritta consiste:

*a*) per gli iscritti o iscrivendi alle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche, di economia e commercio, di scienze statistiche demografiche e attuariali, di lettere e filosofia, di magistero, nello svolgimento di un tema di letteratura italiana o di storia;

*b*) per gli iscritti o iscrivendi alle Facoltà di medicina e chirurgia, di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale, di farmacia, di ingegneria, d'ingegneria mineraria, di architettura, di agraria, di medicina veterinaria, nello svolgimento di un tema o nella trattazione di una questione attinente alle scienze fisiche o naturali.

condati richiesto per l'immatricolazione al corso universitario, nonchè di altri eventuali titoli.

Art. 8.

Non può essere dichiarato meritevole della borsa il candidato che non abbia ottenuto almeno otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Art. 9.

I risultati del concorso sono comunicati dal rettore o direttore al Ministero, che provvede al conferimento delle borse ai concorrenti compresi nella graduatoria, secondo l'ordine della medesima, entro i limiti del numero delle borse assegnate all'Università o Istituto.

Art. 10.

La borsa non può essere cumulata con altra borsa o assegno di studio nè con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alle dipendenze dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti pubblici.

Art. 11.

L'importo della borsa è pagato in otto rate mensili, dal 1° novembre al 30 giugno, con ruoli di spese fisse.

La prima rata della borsa non può essere pagata se il titolare non abbia dimostrato di essere regolarmente iscritto al corso universitario, per l'anno accademico cui la borsa si riferisce.

Le rate successive alla prima non possono essere pagate se il titolare non abbia presentato un certificato attestante che ha regolarmente frequentato le lezioni e le esercitazioni degli insegnamenti ai quali è iscritto.

Art. 12.

Coloro che abbiano ottenuto la borsa per un anno accademico ne possono ottenere la conferma, di anno in anno, fino al compimento del corso universitario intrapreso, purchè abbiano superato tutti gli esami consigliati dalla Facoltà nell'anno accademico precedente, o un numero corrispondente di esami, qualora abbiano seguito un diverso piano di studi, con una media non inferiore al 27/30, non siano stati riprovati in alcun esame e non abbiano subito alcuna punizione disciplinare.

All'uopo essi devono presentare, prima dell'inizio dell'anno accademico, apposita domanda, corredata da certificato da cui risulti che essi si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, da certificati rila-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780038

sciati da almeno due professori universitari attestanti che gli interessati hanno tratto nelle rispettive discipline un particolare profitto e dai documenti di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 4 del presente regolamento, che comprovino che permane lo stato di disagio economico della loro famiglia.

Nella domanda essi devono dichiarare che non godono di altra borsa o assegno di studio nè di retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alle dipendenze dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti pubblici.

La domanda è rimessa al Ministero dal rettore o direttore, col suo parere.

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
MOLÈ

*Il Ministro per il tesoro*
COSTANZO

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 575.
**Erezione in ente morale della fondazione scolastica « Leopoldo Marangoni » di Milano.**

N. 575. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Leopoldo Marangoni » in Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 giugno 1946.
**Proroga della gestione dell'ente della Triennale di Milano e ricostituzione del Collegio dei revisori dell'ente medesimo.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Ritenuto che l'ente della Triennale di Milano ha ripreso la sua normale attività e sta provvedendo alla organizzazione della ottava esposizione;

Che, chiusa la gestione della settima esposizione il 31 marzo 1941, con decreto del 13 febbraio 1941 fu nominato il Collegio dei revisori dei conti per la gestione dal 1° aprile 1941 al 31 marzo 1944, mentre durante tale triennio non ebbe luogo la prevista manifestazione;

Considerato che, pertanto, la gestione deve essere prorogata al 31 marzo 1948 e che occorre provvedere alla ricostituzione del Collegio dei revisori per il riscontro della gestione stessa;

Art. 2.

Il Collegio dei revisori per il riscontro della gestione stessa è composto come segue:

1) dott. Marcolini Vincenzo, rappresentante il Ministero del tesoro;

2) dott. La Pegna Luigi, rappresentante il Ministero della pubblica istruzione;

3) dott. Gambelli Enrico, rappresentante il Ministero dell'industria e commercio;

4) rag. Speranzini Luigi, rappresentante il comune di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 29 giugno 1946

DE GASPERI

(1857)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1946.
**Nomina del commissario e dei vice commissari liquidatori dell'Ente nazionale della cooperazione.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 426, concernente la soppressione dell'Ente nazionale della cooperazione;

Decreta:

L'on. Emilio Canevari è nominato commissario liquidatore dell'Ente nazionale della cooperazione.

Gli onorevoli Luigi Corazzin e Domenico Marchioro sono nominati vice commissari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 23 giugno 1946

*Il Ministro:* BARBARESCHI

(1845)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1946.
**Conferma in carica del commissario straordinario dell'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 10 aprile c. a. concernente la nomina del dott. Poggi Mario a commissario straor-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0736

rettore, col suo parere.

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
MOLÈ

*Il Ministro per il tesoro*
COSATTO

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 575.
**Erezione in ente morale della fondazione scolastica « Leopoldo Marangoni » di Milano.**

N. 575. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Leopoldo Marangoni » in Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 giugno 1946.
**Proroga della gestione dell'ente della Triennale di Milano e ricostituzione del Collegio dei revisori dell'ente medesimo.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Ritenuto che l'ente della Triennale di Milano ha ripreso la sua normale attività e sta provvedendo alla organizzazione della ottava esposizione;

Che, chiusa la gestione della settima esposizione il 31 marzo 1941, con decreto del 13 febbraio 1941 fu nominato il Collegio dei revisori dei conti per la gestione dal 1° aprile 1941 al 31 marzo 1944, mentre durante tale triennio non ebbe luogo la prevista manifestazione;

Considerato che, pertanto, la gestione deve essere prorogata al 31 marzo 1948 e che occorre provvedere alla ricostituzione del Collegio dei revisori per il riscontro della gestione stessa;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 955;

Visto l'art. 13 dello statuto approvato con decreto del 20 agosto 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 1938, n. 236;

Su proposta rispettivamente dei Ministeri del tesoro, della pubblica istruzione, dell'industria e commercio e del comune di Milano;

Decreta:

Art. 1.

La gestione in corso dell'ente della Triennale di Milano è prorogata al 31 marzo 1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 29 giugno 1946

DE GASPERI

(1957)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1946.
**Nomina del commissario e dei vice commissari liquidatori dell'Ente nazionale della cooperazione.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 126, concernente la soppressione dell'Ente nazionale della cooperazione;

Decreta:

L'on. Emilio Canevari è nominato commissario liquidatore dell'Ente nazionale della cooperazione.

Gli onorevoli Luigi Corazzin e Domenico Marchioro sono nominati vice commissari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 23 giugno 1946

*Il Ministro:* BARBARESCHI

(1845)

---

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1946.
**Conferma in carica del commissario straordinario dell'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 10 aprile c. a. concernente la nomina del dott. Poggi Mario a commissario straordinario per la durata di due mesi all'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro;

Considerata la necessità di prorogare l'incarico conferito al predetto dott. Mario Poggi;

Decreta:

Il dott. Poggi Mario è confermato commissario straordinario all'Ente nazionale case di riposo per gli anziani del lavoro per un ulteriore periodo di quattro mesi.

Roma, addì 26 giugno 1946

*Il Ministro:* BARBARESCHI

(1924)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 750021

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1946.

**Costituzione del Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette con sede in Roma.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 301, concernente modificazioni al trattamento di previdenza degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

Visti i decreti-legge 21 agosto 1944 e 21 settembre 1944 concernenti la nomina del commissario e del vice commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

Sentite per i rappresentanti degli esattori e ricevitori delle imposte dirette e tesorerie comunali; dei lavoratori delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette; delle Casse di risparmio; le rispettive Associazioni nazionali;

Decreta:

Il Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, con sede in Roma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto come segue:

*Presidente:*

prof. Vincenzo Maria Romanelli - commissario straordinario all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con facoltà di farsi sostituire dal dott. Nino Woditzka vice commissario straordinario all'Istituto stesso;

*Membri:*

dott. Gionnatin Can - direttore generale ff. della Previdenza presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

dott. Alessandro Del Prete - in rappresentanza del Ministero del tesoro;

avv. Leopoldo Pemetes, avv. Francesco Gazzardi - in rappresentanza degli esattori e dei ricevitori delle imposte dirette e tesorerie comunali;

avv. Gaetano Barrabini, sig. Giovanni Mehra - in rappresentanza dei lavoratori delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

dott. Amedeo Calvano - in rappresentanza delle Casse di risparmio;

dott. Giuseppe Perillo - in rappresentanza dell'Isti-

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**35ª e 36ª Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3,50 % netto di 1ª e 2ª categoria**

Si notifica che nel giorno 21 luglio 1946, alle ore 17, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 36ª estrazione e successivamente la 35ª delle obbligazioni del Debito redimibile 3,5 % netto, di 1ª e di 2ª categoria, creato con la legge 13 luglio 1939, n. 1036.

La qualifica delle obbligazioni da estrarre, è indicata nel piano di ammortamento del Debito.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 8 luglio 1946

(1961) *Il direttore generale:* CENTI

**8ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 4 % di scadenza 15 settembre 1951**

Si notifica che il giorno 1º agosto 1946, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni di sorteggio relative alla 8ª estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000, ai buoni novennali del Tesoro 4 % delle ventisette serie (A 1 a A 27) scadenti il 15 settembre 1951, emesse in base al regio decreto-legge 18 settembre 1937, n. 1745.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 31 luglio 1946, alle ore 9, nella sala sopra menzionata, aperta al pubblico.

Roma, addì 8 luglio 1946

(1962) *Il direttore generale:* CENTI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - UFFICIO CAMBI DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 5 luglio 1946 - N. 148**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canada | 90,960 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Af. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 94,85 |
| Id. 3,50 % 1902 | 87,40 |
| Id. 3 % lordo | 74,80 |
| Id. 5 % 1935 | 97,45 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 82,25 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0741

previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

Sentite per i rappresentanti degli esattori e ricevitori delle imposte dirette e tesorerie comunali; dei lavoratori delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette; delle Casse di risparmio; le rispettive Associazioni nazionali;

Decreta:

Il Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, con sede in Roma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto come segue:

*Presidente*:

prof. Vincenzo Maria Romanelli - commissario straordinario all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con facoltà di farsi sostituire dal dott. Nino Woditzka vice commissario straordinario all'Istituto stesso;

*Membri*:

dott. Giommaria Can - direttore generale ff. della Previdenza presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

dott. Alessandro Del Prete - in rappresentanza del Ministero del tesoro;

avv. Leopoldo Ermetes, avv. Francesco Guzzardi - in rappresentanza degli esattori e dei ricevitori delle imposte dirette e tesorerie comunali;

avv. Gaetano Barraioni, sig. Giovanni Malara - in rappresentanza dei lavoratori delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

dott. Amedeo Calvano - in rappresentanza delle Casse di risparmio;

dott. Giuseppe Perilla - in rappresentanza dell'Istituto delle assicurazioni;

dott. Giovanni Palma - direttore generale ff. dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Roma, addì 26 giugno 1946

*Il Ministro*: BARACCHI

(1925)

(1961) *Il Direttore generale*: CANI

**8ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del tesoro 4 % di scadenza 15 settembre 1951**

Si notifica che il giorno 1º agosto 1946, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni di sorteggio relative alla 8ª estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000, ai buoni novennali del Tesoro 4 % delle ventiquattro serie (A-1 a A-24) scadenti il 15 settembre 1951, emessi in base al regio decreto-legge 14 settembre 1942, n. 972.

Le operazioni preliminari di contazione e di riconoscimento delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 31 luglio 1946, alle ore 9, nella sala sopra menzionata, aperta al pubblico.

Roma, addì 8 luglio 1946

(1962) *Il direttore generale*: CANI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 5 luglio 1946 - N. 148**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 90,16 |
| Australia | 322,90 | Nuova Zelanda | 322,90 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 87,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,657 |
| Canadà | 90,969 | Spagna | 9,13 |
| Cecoslovacchia | 24,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,62 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 403,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 91,85 |
| id. 3,50 % 1902 | 87,40 |
| id. 3 % lordo | 74,80 |
| id. 5 % 1935 | 97,45 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 82,25 |
| id. 5 % 1936 | 95,775 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 99,35 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,075 |
| id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,225 |
| id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,225 |
| id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,20 |
| id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,175 |
| id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,15 |
| id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,30 |
| id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,45 |

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 7 4 2

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 150

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Lunedì, 8 luglio 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500
Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

*Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946*

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 564.
**Norme integrative e modificative del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, contenente disposizioni circa il funzionamento delle società commerciali e i bilanci degli enti o istituti di diritto pubblico** . Pag. 1634

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1946, n. 565.
**Modificazioni al R. decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, circa l'adeguamento alle esigenze dello stato di guerra, delle disposizioni sull'ordinamento del Regio esercito e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.** Pag. 1635

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 566.
**Modificazioni all'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, riguardante la istituzione, presso il Ministero della ricostruzione, di una Azienda autonoma**

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
**Nuove tariffe postali per la Città del Vaticano.** Pag. 1637

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1946.
**Convalida della deliberazione adottata il 21 ottobre 1941 dallo pseudo Ministero dell'economia corporativa concernente l'istituzione del «Fondo ex Patronato nazionale per l'assistenza sociale»** . . . . . Pag. 1638

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.
**Convalida del provvedimento modificativo dell'art. 10 dello statuto del Credito Italiano, avente sede in Milano.** Pag. 1639

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.
**Sblocco di alcuni prodotti industriali** . . . Pag. 1639

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1946.
**Autorizzazione alla Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni «La Minerva» con sede sociale in Roma, ad esercitare l'assicurazione nei rami incendio e trasporti.** Pag. 1639

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1946.
**Approvazione del contratto e delle scritture addiuntive di**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0743

... nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

***Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946***

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 564.

**Norme integrative e modificative del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, contenente disposizioni circa il funzionamento delle società commerciali e i bilanci degli enti o istituti di diritto pubblico** . Pag. 1634

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1946, n. 565.

**Modificazioni al R. decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, circa l'adeguamento alle esigenze dello stato di guerra, delle disposizioni sull'ordinamento del Regio esercito e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.** Pag. 1635

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 566.

**Modificazioni all'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, riguardante la istituzione, presso il Ministero della ricostruzione, di una Azienda autonoma per i residuati di guerra, ed all'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, recante norme di gestione dell'Azienda anzidetta che assume la denominazione di «Azienda Rilievo Alienazione Residuati» (A.R.A.R.).** Pag. 1636

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 567.

**Trattamento tributario dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità** . . . . . Pag. 1636

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 568.

**Autorizzazione della spesa di L. 328.000.000 per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione e per il ripristino delle attrezzature di alcune Aziende patrimoniali dello Stato danneggiate dalla guerra** . . . . . Pag. 1636

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

**Nuove tariffe postali per la Città del Vaticano.** Pag. 1637

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1946.

**Convalida della deliberazione adottata il 24 ottobre 1944 dallo pseudo Ministero dell'economia corporativa concernente l'istituzione del «Fondo ex Patronato nazionale per l'assistenza sociale»** . . . . . Pag. 1638

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.

**Convalida del provvedimento modificativo dell'art. 10 dello statuto del Credito Italiano, avente sede in Milano.** Pag. 1639

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.

**Sblocco di alcuni prodotti industriali** . . . Pag. 1639

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1946.

**Autorizzazione alla Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni «La Minerva» con sede sociale in Roma, ad esercitare l'assicurazione nei rami incendio e trasporti.** Pag. 1639

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1946.

Approvazione del contratto e della scrittura aggiuntiva di cessione di azioni della Società anonima editrice dell'ex quotidiano «Il Popolo del Friuli» di Udine . . . Pag. 1640

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero degli affari esteri:** Concessioni di exequatur. Pag. 1640

**Ministero dei lavori pubblici:**

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto per le case popolari di Bologna . . . . . Pag. 1640

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto per le case popolari di Pisa . . . . . Pag. 1640

0744

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

**Ministero del tesoro:**
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1640
Diffida per smarrimento di mezzi fogli compartimentali semestrali di rendite nominative . . . . . Pag. 1641
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1643
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1645

## CONCORSI

**Ministero delle finanze:**
Bando per il conseguimento dell'idoneità, per titoli e per esami, alle funzioni di esattore delle imposte dirette. Pag. 1646
Bando per il conseguimento dell'idoneità, per titoli e per esami, alle funzioni di collettore delle imposte dirette. Pag. 1647

## SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 150 DELL'8 LUGLIO 1946:

**Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale:**
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Udine.

(1867)

# LEGGI E DECRETI

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 564.

**Norme integrative e modificative del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, contenente disposizioni circa il funzionamento delle società commerciali e i bilanci degli enti o istituti di diritto pubblico.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, contenente disposizioni circa il funzionamento delle società e i bilanci degli enti o istituti di diritto pubblico;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova co-

Art. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, riguardanti la proroga del termine stabilito per la convocazione della assemblea ordinaria delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative, la sostituzione degli amministratori e dei sindaci delle predette società e la nomina alle medesime di commissari di gestione e di controllo, si osservano anche quando risulti, a seconda dei casi, la dispersione e l'irreperibilità della maggioranza dei soci o degli amministratori o dei sindaci o dei liquidatori, e in genere l'impossibilità di convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione o il collegio dei sindaci e quello dei liquidatori per circostanze dipendenti dalla guerra.

Art. 2.

L'istanza di proroga del termine stabilito per la convocazione dell'assemblea ordinaria per uno dei motivi indicati dall'articolo precedente, può essere proposta entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto se a tale data il termine stesso sia scaduto o prossimo alla scadenza di un numero di giorni inferiori ai quindici.

Art. 3.

Se non è possibile convocare l'assemblea per deliberare sulla proroga della società perchè ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 1 del presente decreto, il presidente del tribunale nella cui giurisdizione la società ha la sua sede, su istanza degli amministratori o dei sindaci o dei soci, assunte sommarie informazioni, può, con proprio decreto, prorogare una o più volte il termine di durata della società e non oltre i sei mesi dal termine stesso.

La stessa disposizione si applica per i contratti di consorzio regolati negli articoli 2602 e seguenti Codice civile, se non è possibile la convocazione dei consorziati. La proroga può essere chiesta da coloro che sono preposti al consorzio o dai consorziati.

Art. 4.

L'istanza prevista nell'articolo precedente può essere proposta entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto se a tale data il termine stabilito per la durata della società o del contratto di consorzio sia scaduto da non oltre i tre mesi.

Art. 5.

Non appena risultino cessate le condizioni di cui all'art. 1 e, in ogni caso, non oltre i tre mesi dalla cessazione stessa, gli amministratori o i commissari di ge- [illegible] convocare l'assemblea straordinaria per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 7 4 5

Bando per il conseguimento dell'idoneità, per titoli e per esami, alle funzioni di esattore delle imposte dirette. Pag. 1676

Bando per il conseguimento dell'idoneità, per titoli e per esami, alle funzioni di collettore delle imposte dirette. Pag. 1647

**SUPPLEMENTI STRAORDINARI**

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 159 DEL 1° LUGLIO 1946:

**Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale:** Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Udine.

(1867)

# LEGGI E DECRETI

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 564.

**Norme integrative e modificative del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, contenente disposizioni circa il funzionamento delle società commerciali e i bilanci degli enti o istituti di diritto pubblico.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, contenente disposizioni circa il funzionamento delle società e i bilanci degli enti o istituti di diritto pubblico;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, contenente nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia e del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

o degli amministratori o dei sindaci o dei liquidatori, e in genere l'impossibilità di convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione o il collegio dei sindaci o quello dei liquidatori per circostanze dipendenti dalla guerra.

Art. 2.

L'istanza di proroga del termine stabilito per la convocazione dell'assemblea ordinaria per uno dei motivi indicati dall'articolo precedente, può essere proposta entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto se a tale data il termine stesso sia scaduto o prossimo alla scadenza di un numero di giorni inferiori ai quindici.

Art. 3.

Se non è possibile convocare l'assemblea per deliberare sulla proroga della società perchè ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 1 del presente decreto, il presidente del tribunale nella cui giurisdizione la società ha la sua sede, su istanza degli amministratori o dei sindaci o dei soci, assunte sommarie informazioni, può, con proprio decreto, prorogare una o più volte il termine di durata della società e non oltre i sei mesi dal termine stesso.

La stessa disposizione si applica per i contratti di consorzio regolati negli articoli 2602 e seguenti Codice civile, se non è possibile la convocazione dei consorziati. La proroga può essere chiesta da coloro che sono preposti al consorzio o dai consorziati.

Art. 4.

L'istanza prevista nell'articolo precedente può essere proposta entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto se a tale data il termine stabilito per la durata della società o del contratto di consorzio sia scaduto da non oltre i tre mesi.

Art. 5.

Non appena risultino cessate le condizioni di cui all'art. 1 e, in ogni caso, non oltre i tre mesi dalla cessazione stessa, gli amministratori o i commissari di gestione debbono convocare l'assemblea straordinaria per deliberare sulla proroga. Se questa non venga approvata, la società si intende sciolta per decorrenza del termine dalla data della deliberazione dell'assemblea.

Art. 6.

Le disposizioni dell'art. 3 si applicano anche quando non sia possibile convocare l'assemblea per deliberare sulla liquidazione della società nei casi in cui questa deve essere ordinata per disposizione della legge dell'atto costitutivo o dello statuto.

In tal caso il presidente del tribunale può disporre la liquidazione della società e nomina uno o più liquidatori.

0746

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 7.

Se, per motivi dipendenti dalla guerra, risulti impossibile convocare l'assemblea di una delle società indicate nell'art. 1 nelle località in cui è stabilita la sede sociale o nella quale per l'atto costitutivo o per lo statuto debba convocarsi l'assemblea, il presidente del tribunale della cui giurisdizione trovasi la sede sociale o nella quale per atto costitutivo o statuto debba farsi tale convocazione, può autorizzare la convocazione stessa in località diversa, anche fuori della circoscrizione del tribunale, su richiesta motivata degli organi sociali che, secondo l'atto costitutivo o lo statuto hanno il potere di convocare l'assemblea ovvero, se si tratta di prendere urgenti deliberazioni nel comune interesse, su richiesta motivata di un gruppo di soci rappresentanti almeno un quinto del capitale sociale.

Se la convocazione fatta per l'approvazione del bilancio, il deposito previsto nell'art. 2432, 3° comma codice civile, è eseguito nella sede in cui l'assemblea deve riunirsi. Restano ferme le disposizioni concernenti il luogo di pubblicazione per le deliberazioni adottate.

Art. 8.

I commissari di gestione nominati ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, e del presente decreto, non appena risulti possibile, convocano l'assemblea per i provvedimenti previsti nell'art. 2386, 4° comma Codice civile.

Lo stesso obbligo spetta agli amministratori agli effetti dell'art. 2401, 2° comma, nel caso in cui vi è stata nomina di commissari di controllo ai sensi dell'art. 8 dello stesso decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, e del presente decreto.

Art. 9.

L'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7 è modificato come segue:

« La sostituzione prevista dagli articoli che precedono si intende cessata non appena le persone che furono sostituite siano in condizione di riassumere le loro funzioni.

Parimenti i commissari di cui agli articoli 6, 7 e 8 cessano dalla carica non appena la maggioranza degli amministratori o dei sindaci sia in condizione di riassumere le funzioni.

La cessazione è dichiarata dal presidente del tribunale con le forme indicate negli articoli 6 e 8 ».

Art. 10.

*Ufficiale* del Regno e nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — GRONCHI — SCOCCIMARRO — CORBINO — BARBARESCHI

*Visto, Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 325.* — PRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1946, n. 565.

**Modificazioni al R. decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, circa l'adeguamento alle esigenze dello stato di guerra, delle disposizioni sull'ordinamento del Regio esercito e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 5, 8, 9 e 10 del R. decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151. Le vacanze formatesi, nei vari ruoli e gradi, per le cause contemplate nel predetto art. 5 e non ancora ricoperte alla data di entrata in vigore del presente decreto non saranno più colmate con promozioni dal grado inferiore.

Non si fa luogo all'applicazione dell'art. 11 del R. decreto-legge indicato nel precedente comma, per i periodi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945121

stessa in località diversa, anche fuori della circoscrizione del tribunale, su richiesta motivata degli organi sociali che, secondo l'atto costitutivo o lo statuto hanno il potere di convocare l'assemblea ovvero, se si tratta di prendere urgenti deliberazioni nel comune interesse, su richiesta motivata di un gruppo di soci rappresentanti almeno un quinto del capitale sociale.

Se la convocazione fatta per l'approvazione del bilancio, il deposito previsto nell'art. 2432, 3° comma Codice civile, è eseguito nella sede in cui l'assemblea deve riunirsi. Restano ferme le disposizioni concernenti il luogo di pubblicazione per le deliberazioni adottate.

Art. 8.

I commissari di gestione nominati ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, e del presente decreto, non appena risulti possibile, convocano l'assemblea per i provvedimenti previsti nell'art. 2386, 4° comma Codice civile.

Lo stesso obbligo spetta agli amministratori agli effetti dell'art. 2101, 2° comma, nel caso in cui vi è stata nomina di commissari di controllo ai sensi dell'art. 8 dello stesso decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, e del presente decreto.

Art. 9.

L'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7 è modificato come segue:

« La sostituzione prevista dagli articoli che precedono si intende cessata non appena le persone che furono sostituite siano in condizione di riassumere le loro funzioni.

Parimenti i commissari di cui agli articoli 6, 7 e 8 cessano dalla carica non appena la maggioranza degli amministratori o dei sindaci sia in condizione di riassumere le funzioni.

La cessazione è dichiarata dal presidente del tribunale con le forme indicate negli articoli 6 e 8 ».

Art. 10.

Sono abrogati gli articoli 12 e 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7.

Art. 11.

Il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 7, e le disposizioni che precedono, si applicano fino al 31 dicembre 1946.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — GRONCHI — SCOCCIMARRO — CORBINO — BARBARESCHI

*Visto, Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 365.* — PERSA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1946, n. 365.

**Modificazioni al R. decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, circa l'adeguamento alle esigenze dello stato di guerra, delle disposizioni sull'ordinamento del Regio esercito e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R.D. decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 5, 8, 9 e 10 del R. decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151. Le vacanze formatesi, nei vari ruoli e gradi, per le cause contemplate nel predetto art. 5 e non ancora ricoperte alla data di entrata in vigore del presente decreto non saranno più colmate con promozioni dal grado inferiore.

Non si fa luogo all'applicazione dell'art. 11 del R. decreto-legge indicato nel precedente comma, per i periodi di tempo in cui il Ministro, in base alla facoltà conferitagli dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, determini di non procedere alla formazione dei quadri di avanzamento, per i tenenti colonnelli delle armi ai quali i vantaggi previsti dal detto articolo 11 dovrebbero essere concessi.

L'abrogazione degli articoli 8, 9 e 10 di cui al 1° comma ha effetto dal 1° gennaio 1942; la norma contenuta nel comma secondo ha effetto dal 1° gennaio 1944.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0748

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BRUSIO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 330.* — TRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 566.

**Modificazioni all'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, riguardante la istituzione, presso il Ministero della ricostruzione, di una Azienda autonoma per i residuati di guerra, ed all'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, recante norme di gestione dell'Azienda anzidetta che assume la denominazione di «Azienda Rilievo Alienazione Residuati» (A.R.A.R.).**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 824;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I primi due comma dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, sono così modificati:

« L'Azienda, per le necessità della sua gestione, potrà avvalersi dell'opera di funzionari appartenenti alle varie Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo.

I funzionari prescelti saranno comandati a prestar servizio presso l'Azienda, con decreto del Ministro dal quale dipendono ».

Art. 2.

L'art. 5 lettera *d*) del decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, è così modificato:

[illegible] del direttore generale dell'Azienda »

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 567.

**Trattamento tributario dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le obbligazioni che saranno emesse dall'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, presente o futuro, spettanti sia all'Erario dello Stato, sia agli Enti locali.

Nulla è innovato al regime d'abbonamento previsto nell'art. 6 del R. decreto legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 333.* — TRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 568.

**Autorizzazione della spesa di L. 328.000.000 per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione e per il ripristino delle attrezzature di alcune Aziende patrimoniali dello Stato dan-**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950129

**Modificazioni all'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, riguardante la istituzione, presso il Ministero della ricostruzione, di una Azienda autonoma per i residuati di guerra, ed all'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, recante norme di gestione dell'Azienda anzidetta che assume la denominazione di « Azienda Rilievo Alienazione Residuati » (A.R.A.R.).**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 824;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I primi due comma dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, sono così modificati:

« L'Azienda, per le necessità della sua gestione, potrà avvalersi dell'opera di funzionari appartenenti alle varie Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo.

I funzionari prescelti saranno comandati a prestar servizio presso l'Azienda, con decreto del Ministro dal quale dipendono ».

Art. 2.

L'art. 5 lettera *d*) del decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, è così modificato:

« *d*) nomina del direttore generale dell'Azienda ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO — GROSCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 36.* — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 563.
**Autorizzazione della spesa di L. 328.000.000 per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione e per il ripristino delle attrezzature di alcune Aziende patrimoniali dello Stato danneggiate dalla guerra.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le obbligazioni che saranno emesse dall'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, presente o futuro, spettanti sia all'Erario dello Stato, sia agli Enti locali.

Nulla è innovato al regime d'abbonamento previsto nell'art. 6 del R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO — GROSCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 33.* — FRASCA

0 7 5 0 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 328.000.000 per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione e per il ripristino delle attrezzature delle seguenti Aziende patrimoniali dello Stato, danneggiate dalla guerra: Terme di Acqui, Terme di Levico-Vetriolo, Terme di Roncegno, Terme di Recoaro, Terme di Salsomaggiore, Terme di Castrocaro, Terme di Montecatini, Terme di Chianciano, Terme di Santa Cesarea e Azienda del Mar Piccolo.

Art. 2.

La spesa di lire 328.000.000 sarà così ripartita:

| | | | |
|---|---|---|---|
| esercizio | 1945-46 | L. | 88.000.000 |
| » | 1946-47 | » | 80.000.000 |
| » | 1947-48 | » | 80.000.000 |
| » | 1948-49 | » | 80.000.000 |

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 34.* — URASCA

---

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

**Nuove tariffe postali per la Città del Vaticano.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, col quale sono state maggiorate le tariffe postali per l'estero;

Riconosciuta l'opportunità di elevare adeguatamente le tariffe postali nei rapporti con lo Stato della Città del Vaticano;

Viste le note diplomatiche scambiate il 15 aprile 1946 fra l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede e la Segreteria di Stato di Sua Santità, relative alla modificazione delle tariffe postali fra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° maggio 1946 le tariffe per i servizi postali nei rapporti fra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano sono stabilite nelle seguenti misure:

A) CORRISPONDENZE

| | | |
|---|---|---|
| *Lettere e biglietti postali:* | | |
| primo porto di grammi 20 | L. | 5 |
| per ogni porto successivo di grammi 20. | » | 4 |
| *Cartoline postali di Stato e dell'industria privata:* | | |
| semplici | » | 4 |
| con risposta pagata | » | 8 |
| *Cartoline illustrate, comprese quelle di Stato e dell'industria privata non illustrate:* | | |
| con la sola firma dello speditore e la data | » | 1 |
| con frasi di convenevoli espresse in un massimo di cinque parole | » | 2 |
| *Biglietti da visita,* con non più di cinque parole di convenevoli | » | 3 |
| *Carte manoscritte:* | | |
| fino a grammi 250 | » | 6 |
| per ogni porto successivo di 50 grammi o frazione | » | 2 |
| *Stampe non periodiche e stampe periodiche spedite di seconda mano,* per ogni 50 grammi o frazione. | » | 1 |
| *Pieghi contenenti libri spediti sottofascia da case editrici o librarie,* per ogni 50 grammi o frazione (limite massimo consentito grammi 700) | » | 1 |
| *Carte punteggiate ad uso dei ciechi:* | | |
| per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo | » | 1 |
| *Campioni senza valore:* | | |
| per i primi 100 grammi | » | 4 |
| per ogni 50 grammi o frazione in più | » | 2 |
| Raccomandazione, francatura ordinaria | » | 12 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0751

La spesa di lire 328.000.000 sarà così ripartita:

| | | | |
|---|---|---|---|
| esercizio | 1945-46 | L. | 88.000.000 |
| » | 1946-47 | » | 80.000.000 |
| » | 1947-48 | » | 80.000.000 |
| » | 1948-49 | » | 80.000.000 |

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le conseguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 324.* — FRASCA

---

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
**Nuove tariffe postali per la Città del Vaticano.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Viste le tabelle di cui agli articoli 6, 8 e 11 della Convenzione per l'esecuzione dei servizi postali fra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano firmata a Roma il 29 luglio 1929, resa esecutiva nello Stato con regio decreto 9 giugno 1930, n. 1182, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1930;

Visto il decreto luogotenenziale n. 6 del 21 gennaio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1946, col quale sono state maggiorate le tariffe postali per l'interno dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 7 marzo 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 1946,

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° maggio 1946 le tariffe per i servizi postali nei rapporti fra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano sono stabilite nelle seguenti misure:

A) CORRISPONDENZE

| | | |
|---|---|---|
| *Lettere e biglietti postali*: | | |
| primo porto di grammi 20 | L. | 5 |
| per ogni porto successivo di grammi 20. | » | 4 |
| *Cartoline postali di Stato e dell'industria privata*: | | |
| semplici | » | 4 |
| con risposta pagata | » | 8 |
| *Cartoline illustrate, comprese quelle di Stato e dell'industria privata non illustrate*: | | |
| con la sola firma dello speditore e la data | » | 1 |
| con frasi di convenevoli espresse in un massimo di cinque parole | » | 2 |
| *Biglietti da visita*, con non più di cinque parole di convenevoli | » | 4 |
| *Carte manoscritte*: | | |
| fino a grammi 250 | » | 6 |
| per ogni porto successivo di 50 grammi o frazione | » | 2 |
| *Stampe non periodiche e stampe periodiche spedite di seconda mano*, per ogni 50 grammi o frazione. | » | 1 |
| *Pieghi contenenti libri spediti sottofascia da case editrici o librarie*, per ogni 50 grammi o frazione (limite massimo consentito grammi 700) | » | 1 |
| *Carte punteggiate ad uso dei ciechi*: | | |
| per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo | » | 1 |
| *Campioni senza valore*: | | |
| per i primi 100 grammi | » | 4 |
| per ogni 50 grammi o frazione in più | » | 2 |
| *Espressi*, oltre la francatura ordinaria | » | 12 |
| *Raccomandazione*, oltre la tassa di francatura con le seguenti eccezioni: | » | 10 |
| per i campioni contenenti saggi gratuiti di medicinali. | » | 4 |
| per le carte punteggiate ad uso dei ciechi | » | 2 |
| *Indennità per oggetti raccomandati smarriti* | » | 100 |
| *Assicurazione*, oltre le tasse di francatura e di raccomandazione: | | |
| *a*) per le prime 200 lire | » | 8 |
| per ogni 100 lire o frazione di 100 lire in più. | » | 4 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0752

b) *contro i rischi di forza maggiore*, oltre il diritto di assicurazione normale:

per le prime 200 lire . . . . . L. 5
per ogni 100 lire o frazione di 100 lire in più . . . . . » 3

*Scatolette con valore dichiarato*, oltre i diritti di raccomandazione e di assicurazione:

fino a 250 grammi . . . . . » 15
per ogni 50 grammi o frazione in più. . . » 3

*Diritto di ricomposizione in dogana* . . . . » 6

*Diritto di assegno*, oltre le tasse di francatura ordinaria e raccomandazione ed eventualmente di assicurazione . . . . . » 5

*Avvisi di ricevimento*:

se domandati prima dell'impostazione . . » 5
se domandati dopo l'impostazione . . . . » 10

*Limiti* — I limiti di peso, di dimensione e di valore di tutti gli oggetti di corrispondenza sopra citati sono quelli stessi stabiliti per il servizio interno dell'Italia.

B) PACCHI POSTALI

*Ordinari*:

fino a kg. 1 . . . . . L. 25
da oltre 1 a 2 kg. . . . . » 45
da oltre 3 a 5 kg. . . . . » 65
da oltre 5 a 10 kg. . . . . » 105
da oltre 10 a 15 kg. . . . . » 155
da oltre 15 a 20 kg. . . . . » 210

*Recipienti vuoti di ritorno* . . . . . » 30

*Pacchi ordinari e recipienti vuoti di ritorno ingombranti*:

aumento del 50 % sulle tariffe dei pacchi ordinari.

*Urgenti*: (la tassa è comprensiva del diritto di recapito per espresso):

*non ingombranti*:

fino a kg. 1 . . . . . » 65
da oltre 1 a 3 kg. . . . . » 105
da oltre 3 a 5 kg. . . . . » 145

*ingombranti*:

aumento del 10 % sulle tariffe dei pacchi urgenti non ingombranti.

*Con assegno*, oltre la tassa di spedizione ed eventualmente di assicurazione . . . . . » 5

*Con valore dichiarato*, diritto di assicurazione ordinaria, oltre la tassa di spedizione;

*Indennità per smarrimento di pacchi con valore dichiarato*: pari al danno accertato con un massimo equivalente all'ammontare del valore dichiarato.

*Diritto di ricomposizione in dogana* . . . . L. 6

C) VAGLIA POSTALI

*Ordinari*:

fino al L. 50 . . . . . L. 5
oltre L. 50 fino a L. 100 . . . . . » 7
per ogni 100 lire o frazione di 100 lire in più . . . . . » 2

*Telegrafici*:

oltre la tassa di emissione e quella telegrafica . . . . . » 5

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 11 giugno 1946

*Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SCELBA

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

(1949)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1946.

**Convalida della deliberazione adottata il 24 ottobre 1944 dallo pseudo Ministero dell'economia corporativa concernente l'istituzione del « Fondo ex Patronato nazionale per l'assistenza sociale ».**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la lettera n. 01065 in data 13 maggio 1946, con la quale il funzionario incaricato della gestione di stralcio del disciolto Patronato nazionale per l'assistenza sociale propone la convalida della deliberazione adottata dallo pseudo Ministero dell'economia corporativa in ordine alla costituzione del « Fondo ex Patronato nazionale per l'assistenza sociale »;

Considerato che il suddetto provvedimento fu determinato, non da motivi politici, bensì da esigenze di natura amministrativa;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

*Diritto di assegno*, oltre le tasse di francatura ordinaria e raccomandazione ed eventualmente di assicurazione . . . . . » 5

*Avvisi di ricevimento*:

se domandati prima dell'impostazione . . » 5

se domandati dopo l'impostazione . . . . » 10

*Limiti* — I limiti di peso, di dimensione e di valore di tutti gli oggetti di corrispondenza sopra citati sono quelli stessi stabiliti per il servizio interno dell'Italia.

B) PACCHI POSTALI

*Ordinari*:

| | | |
|---|---|---|
| fino a kg. 1 . . . . . | L. | 25 |
| da oltre 1 a 3 kg. . . . . | » | 45 |
| da oltre 3 a 5 kg. . . . . | » | 65 |
| da oltre 5 a 10 kg. . . . . | » | 105 |
| da oltre 10 a 15 kg. . . . . | » | 155 |
| da oltre 15 a 20 kg. . . . . | » | 210 |
| *Recipienti vuoti di ritorno* . . . . . | » | 30 |

*Pacchi ordinari e recipienti vuoti di ritorno ingombranti*:

aumento del 50 % sulle tariffe dei pacchi ordinari.

*Urgenti*: (la tassa è comprensiva del diritto di recapito per espresso):

*non ingombranti*:

| | | |
|---|---|---|
| fino a kg. 1 . . . . . | » | 65 |
| da oltre 1 a 3 kg. . . . . | » | 105 |
| da oltre 3 a 5 kg. . . . . | » | 145 |

*ingombranti*:

aumento del 40 % sulle tariffe dei pacchi urgenti non ingombranti.

***Con assegno***, oltre la tassa di spedizione ed eventualmente di assicurazione . . . . . » 5

***Con valore dichiarato***, diritto di assicurazione ordinaria, oltre la tassa di spedizione:

| | | |
|---|---|---|
| per le prime 200 lire . . . . . | » | 8 |
| per ogni 100 lire o frazione in più. . . . | » | 4 |

*Contenenti libri spediti da case editrici o librarie*:

riduzione del 50 % sulle tariffe dei pacchi ordinari.

*Indennità di smarrimento di pacchi ordinari*:

| | | |
|---|---|---|
| fino a 3 kg. . . . . | » | 125 |
| da oltre 3 a 5 kg. . . . . | » | 200 |
| da oltre 5 fino a 10 kg. . . . . | » | 250 |
| da oltre 10 fino a 15 kg. . . . . | » | 375 |
| da oltre 15 fino a 20 kg. . . . . | » | 500 |

più . . . . . »

*Telegrafici*:

oltre la tassa di emissione e quella telegrafica . . . . . » 5

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 14 giugno 1946

*Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SCELBA

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

(1949)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1946.

**Convalida della deliberazione adottata il 24 ottobre 1944 dallo pseudo Ministero dell'economia corporativa concernente l'istituzione del « Fondo ex Patronato nazionale per l'assistenza sociale ».**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la lettera n. 01065 in data 13 maggio 1936, con la quale il funzionario incaricato della gestione di stralcio del disciolto Patronato nazionale per l'assistenza sociale propone la convalida della deliberazione adottata dallo pseudo Ministero dell'economia corporativa in ordine alla costituzione del « Fondo ex Patronato nazionale per l'assistenza sociale »;

Considerato che il suddetto provvedimento fu determinato, non da motivi politici, bensì da esigenze di natura amministrativa;

Decreta:

E' convalidata a tutti gli effetti la deliberazione adottata il 24 ottobre 1944 dallo pseudo Ministero dell'economia corporativa concernente l'istituzione del « Fondo ex Patronato nazionale per l'assistenza sociale ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 20 giugno 1946

*Il Ministro*: BARBARESCHI

(1865)

0754
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.

**Convalida del provvedimento modificativo dell'art. 10 dello statuto del Credito Italiano, avente sede in Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Veduta la deliberazione dell'assemblea generale straordinaria dei soci del Credito Italiano, in data 21 agosto 1944, approvata dal Ministro per le finanze della pseudo repubblica sociale italiana, con decreto 23 agosto 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre successivo, con la quale l'art. 10 dello statuto veniva modificato nei seguenti termini: « L'assemblea si riunisce nella sede sociale od in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione »;

Considerato che il decreto di approvazione da parte del Ministro per le finanze deve considerarsi privo di efficacia giuridica perchè emesso sulla base del decreto 17 dicembre 1943, n. 818, della repubblica sociale italiana, col quale l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito veniva posto alle dirette dipendenze del Ministero delle finanze;

Ritenuto, peraltro, che la modifica statutaria, non fu determinata da motivi politici ma da ragioni di carattere contingente dovute allo stato di guerra;

Decreta:

E' convalidato il provvedimento adottato sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla assemblea straordinaria dei soci del Credito Italiano, col quale l'art. 10 dello statuto veniva modificato come appresso: « L'assemblea si riunisce nella sede sociale od in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

Visto il proprio decreto 13 dicembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 20 dicembre 1945, concernente la denuncia ed il blocco di talune materie prime e prodotti industriali (non alimentari) e la disciplina della loro distribuzione;

Visto il proprio decreto 12 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 stesso mese, col quale viene modificato l'elenco delle materie prime e dei prodotti industriali soggetti alla cennata disciplina;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto elenco;

Decreta:

*Articolo unico.*

I prodotti appresso indicati sono sottratti alla disciplina prevista dai decreti Ministeriali 13 dicembre 1945 e 12 aprile 1946, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 20 dicembre 1945 e n. 89 del 16 aprile 1946, e vengono pertanto restituiti al libero commercio:

rottami ferrosi; sanse esauste; rottami di gomma; alluminio di prima fusione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1946

*Il Ministro*: Gronchi

(1864)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1946.

**Autorizzazione alla Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « La Minerva » con sede sociale in Roma, ad esercitare l'assicurazione nei rami incendio e trasporti.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative, ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1 gennaio 1925, n. 63, modificato coi Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « La Minerva », con sede sociale in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nei rami incendio e trasporti;

Ritenuto che la Società ha già provveduto ad aumentare nei modi di legge il proprio capitale sociale in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787083

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Veduta la deliberazione nell'assemblea generale straordinaria dei soci del Credito Italiano, in data 21 agosto 1944, approvata dal Ministro per le finanze della pseudo repubblica sociale italiana, con decreto 23 agosto 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre successivo, con la quale l'art. 10 dello statuto veniva modificato nei seguenti termini: « L'assemblea si riunisce nella sede sociale od in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione »;

Considerato che il decreto di approvazione da parte del Ministro per le finanze deve considerarsi privo di efficacia giuridica perchè emesso sulla base del decreto 17 dicembre 1943, n. 818, della repubblica sociale italiana, col quale l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito veniva posto alle dirette dipendenze del Ministero delle finanze;

Ritenuto, peraltro, che la modifica statutaria, non fu determinata da motivi politici ma da ragioni di carattere contingente dovute allo stato di guerra;

Decreta:

E' convalidato il provvedimento adottato sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla assemblea straordinaria dei soci del Credito Italiano, col quale l'art. 10 dello statuto veniva modificato come appresso: « L'assemblea si riunisce nella sede sociale od in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1883)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1946.

**Sblocco di alcuni prodotti industriali.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 aprile 1946, n. 307, che proroga il regio decreto legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941, n. 384, concernente disposizioni in materia di disciplina di approvvigionamenti dei prodotti industriali;

Ritenuta l'opportunità di modificare il suddetto elenco;

Decreta:

*Articolo unico.*

I prodotti appresso indicati sono sottratti alla disciplina prevista dai decreti Ministeriali 13 dicembre 1945 e 12 aprile 1946, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 dicembre 1945 e n. 89 del 16 aprile 1946, e vengono pertanto restituiti al libero commercio:

rottami ferrosi; sanse esauste; rottami di gomma; alluminio di prima fusione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1946

*Il Ministro*: Gronchi

(1864)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1946.

**Autorizzazione alla Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « La Minerva » con sede sociale in Roma, ad esercitare l'assicurazione nei rami incendio e trasporti.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative, ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato coi Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « La Minerva », con sede sociale in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nei rami incendio e trasporti;

Ritenuto che la Società ha già provveduto ad aumentare nei modi di legge il proprio capitale sociale in conformità delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290;

Decreta:

La Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « La Minerva », con sede sociale in Roma, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nei rami incendio e trasporti.

Roma, addì 25 marzo 1946

*Il Ministro*: Gronchi

(1847)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0756

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1946.

**Approvazione del contratto e della scrittura aggiuntiva di cessione di azioni della Società anonima editrice dell'ex quotidiano « Il Popolo del Friuli » di Udine.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 93 e seguenti del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio dello Stato e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 416, con il quale viene disposta la soppressione del Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo e conferito al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'incarico della temporanea gestione dei servizi del Sottosegretariato stesso;

Visti il contratto in data 25 marzo 1946 e la scrittura aggiuntiva 10 aprile 1946 per la cessione di numero duemila azioni del valore nominale di lire duecentocinquanta ciascuna della Società editrice dell'ex quotidiano « Il Popolo del Friuli », già di proprietà dell'Ente stampa, ai signori avv. Eugenio Linussa ed avv. Feliciano Nimis, per sè e per altri, per il prezzo di lire dieci milioni;

Viste le deleghe in data 19 marzo 1946 e 25 marzo 1946 con le quali, rispettivamente, il Sottosegretariato di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministro per il tesoro, delegano propri funzionari ad intervenire nella stipulazione del contratto di cui sopra in rappresentanza delle due amministrazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza del 2 aprile 1946;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati il contratto in data 25 marzo 1946 e la scrittura aggiuntiva 10 aprile 1946 per la cessione ai signori Linussa avv. Eugenio e Nimis avv. Feliciano, per sè e per gli altri, di numero duemila azioni del valore nominale di lire duecentocinquanta ciascuna della Società anonima editrice dell'ex quotidiano « Il Popolo del Friuli » di Udine, già di proprietà dell'Ente stampa, per il prezzo di lire dieci milioni.

Art. 2.

Il ricavato di lire dieci milioni, derivante dal con-

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Concessioni di exequatur**

In data 7 maggio 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Carlo Batta, console onorario del Cile a Torino.

(1798)

In data 7 maggio 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Henry H. Vogel, console onorario di Norvegia a Firenze.

(1799)

In data 7 maggio 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Pedro Iacinto Solari, vice console di Argentina a Genova.

(1855)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Proroga della gestione commissariale dell'Istituto per le case popolari di Bologna**

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 27 giugno 1946, è stato prorogato fino al 31 luglio 1946 la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Bologna, affidata al commissario avv. Emanuele Emiliani.

(1951)

**Proroga della gestione commissariale dell'Istituto per le case popolari di Pisa**

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 27 giugno 1946, è stato prorogato fino al 31 luglio 1946 la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Pisa, affidata al commissario ing. Giovanni Gironetti.

(1952)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 4 luglio 1946 - N. 147**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 90,909 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8595 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8220 | Svizzera | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0757

braio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 416, con il quale viene disposta la soppressione del Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo e conferito al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'incarico della temporanea gestione dei servizi del Sottosegretariato stesso;

Visti il contratto in data 25 marzo 1946 e la scrittura aggiuntiva 10 aprile 1946 per la cessione di numero duemila azioni del valore nominale di lire duecentocinquanta ciascuna della Società editrice dell'ex quotidiano « Il Popolo del Friuli », già di proprietà dell'Ente stampa, ai signori avv. Eugenio Linussa ed avv. Feliciano Nimis, per sè e per altri, per il prezzo di lire dieci milioni;

Viste le deleghe in data 19 marzo 1946 e 25 marzo 1946 con le quali, rispettivamente, il Sottosegretariato di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministro per il tesoro, delegano propri funzionari ad intervenire nella stipulazione del contratto di cui sopra in rappresentanza delle due amministrazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza del 2 aprile 1946;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati il contratto in data 25 marzo 1946 e la scrittura aggiuntiva 10 aprile 1946 per la cessione ai signori Linussa avv. Eugenio e Nimis avv. Feliciano, per sè e per gli altri, di numero duemila azioni del valore nominale di lire duecentocinquanta ciascuna della Società anonima editrice dell'ex quotidiano « Il Popolo del Friuli » di Udine, già di proprietà dell'Ente stampa, per il prezzo di lire dieci milioni.

Art. 2.

Il ricavato di lire dieci milioni, derivante dal contratto di cui all'art. 1, sarà versato sul conto corrente intestato all'Ufficio liquidazione Ente stampa presso il soppresso Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo, aperto sulla sede di Roma della Banca nazionale del Lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1946

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza*
ARTESANI

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

(1945)

Il Vegel, console onorario di Norvegia a Firenze.

(1799)

In data 7 maggio 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Pedro Jacinto Solari, vice console di Argentina a Genova.

(1855)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Proroga della gestione commissariale dell'Istituto per le case popolari di Bologna

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 27 giugno 1946, è stato prorogato fino al 31 luglio 1946 la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Bologna, affidata al commissario avv. Emanuele Emiliani.

(1951)

### Proroga della gestione commissariale dell'Istituto per le case popolari di Pisa

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 27 giugno 1946, è stato prorogato fino al 31 luglio 1946 la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Pisa, affidata al commissario ing. Giovanni Gerometti.

(1952)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 4 luglio 1946 - N. 147**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 90,909 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 95,625 |
| Id. 3,50 % 1902 | 87,35 |
| Id. 3 % lordo | 74,80 |
| Id. 5 % 1935 | 97,30 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 82,25 |
| Id. 5 % 1936 | 96,775 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,35 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 98,90 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 98,85 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 98,825 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 98,80 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 98,85 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,05 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,35 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,40 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0758

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di mezzi fogli compartimentali semestrali di rendite nominative**

(1ª *pubblicazione*).

Elenco n. 87.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Cons. 3,50 % (1906) | 273915 | Giusti Rosa di Bartolomeo in Paradisi, dom. in Colle Val d'Elsa (Siena) | 105 — |
| Id. | 33508 | Comune di Canopo Tartano (Sondrio) | 217 — |
| Id. | 42279 | Come sopra | 38,50 |
| Id. | 461318 | Congregazione di carità di Tartano | 42 — |
| Id. | 111451 | Chiesa di S. Quirico, in S. Quirico, comune di Porto S. Marco (Firenze) | 14 — |
| Id. | 28210 | Opera della Chiesa di S. Rocco, in Turrite di Pescaglia (Lucca) | 7 — |
| Id. | 451921 | Golgani Edoardo di Pietro, dom. in Milano | 70 — |
| Id. | 362636 | Vallebella Maria o Maria Rosa fu Antonio, moglie di Campodonico Luigi, dom. a Chiavari (Genova) | 1.382 — |
| Id. | 468172 | Comune di Cerveno (Brescia) | 140 — |
| Id. | 446693 | Cantù Giuseppe di Angelo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Trapani | 528,50 |
| Id. | 3526 | Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, in Vivaro (Udine) | 14 — |
| Id. | 104955 | Cappella di S. Anna, in Cavour (Torino) | 87,50 |
| Id. | 784682 | Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, in Pigna (Porto Maurizio) | 21 — |
| Id. | 184406 | Confraternita del SS.mo Sacramento di S. Antonio e S. Croce, in S. Severino Marche | 7 — |
| Id. | 186865 | Parrocchia di S. Savino di Chiaiano, in S. Severino Marche | 21 — |
| Id. | 207838 | Parrocchia di S. Antonio di Castel S. Pietro, in S. Severino Marche | 21 — |
| Id. | 218571 | Chiesa di S. Lucia di Terrante, in S. Severino Marche | 7 — |
| Id. | 239684 | Parrocchia di S. Maria di Corciano, fraz. del comune di S. Severino Marche | 3,50 |
| Id. | 274056 | Cappellania di S. Giovanni Battista, in S. Severino Marche | 7 — |
| Id. | 408880 | Confraternita di S. Giovanni Decollato, in S. Severino Marche | 3,50 |
| Id. | 470713 | Beneficio parrocchiale di S. Maria, in Alfiorni di S. Severino | 143,50 |
| Id. | 476826 | Beneficio parrocchiale di S. Maria di Alfiorni, in S. Severino Marche | 45,50 |
| Id. | 502579 | Cappellania Semprebeni nella Cattedrale di S. Severino Marche | 220,50 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

| | | | Iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Cons. 3,50 % (1906) | 273915 | Giusti Rosa di Bartolomeo in Paradisi, dom. in Colle Val d'Elsa (Siena) | 105 — |
| Id. | 33508 | Comune di Campo Tartano (Sondrio) | 217 — |
| Id. | 42279 | Come sopra | 28,50 |
| Id. | 461318 | Congregazione di carità di Tartano | 42 — |
| Id. | 111451 | Chiesa di S. Quirico, in S. Quirico, comune di Porto S. Marco (Firenze) | 14 — |
| Id. | 28219 | Opera della Chiesa di S. Rocco, in Torre di Pescaglia (Lucca) | 7 — |
| Id. | 451921 | Golzani Edoardo di Pietro, dom. in Milano | 70 — |
| Id. | 362636 | Vallebella Maria o Maria Rosa fu Antonio, moglie di Campodonico Luigi, dom. a Chiavari (Genova) | 1,382 — |
| Id. | 468172 | Comune di Cerveno (Brescia) | 140 — |
| Id. | 446699 | Cauti Giuseppe di Angelo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Trapani | 528,50 |
| Id. | 3526 | Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, in Vivaro (Udine) | 14 — |
| Id. | 104935 | Cappella di S. Anna, in Cavour (Torino) | 87,50 |
| Id. | 784682 | Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, in Pigna (Porto Maurizio) | 21 — |
| Id. | 184406 | Confraternita del SS.mo Sacramento di S. Antonio e S. Croce, in S. Severino Marche | 7 — |
| Id. | 186865 | Parrocchia di S. Savino di Cingiano, in S. Severino Marche | 21 — |
| Id. | 207838 | Parrocchia di S. Antonio di Castel S. Pietro, in S. Severino Marche | 21 — |
| Id. | 218571 | Chiesa di S. Lucia di Terrante, in S. Severino Marche | 7 — |
| Id. | 239684 | Parrocchia di S. Maria di Corciano, fraz. del comune di S. Severino Marche | 3,50 |
| Id. | 274056 | Cappellania di S. Giovanni Battista, in S. Severino Marche | 7 — |
| Id. | 408880 | Confraternita di S. Giovanni Decollato, in S. Severino Marche | 3,50 |
| Id. | 470713 | Beneficio parrocchiale di S. Maria, in Alfiorni di S. Severino | 143,50 |
| Id. | 476826 | Beneficio parrocchiale di S. Maria di Alfiorni, in S. Severino Marche | 45,50 |
| Id. | 502579 | Cappellania Semprebon nella Cattedrale di S. Severino Marche | 220,50 |
| Id. | 502594 | Canonicato B. De Novis o De Novi nel Capitolo cattedrale di S. Severino Marche | 21 — |
| Id. | 502850 | Cappellania Ottavi nella Cattedrale di S. Severino Marche (Macerata) | 164,50 |
| Id. | 502934 | Sagrestia e Chiesa cattedrale di S. Agostino, in S. Severino Marche | 647,50 |
| Id. | 517890 | Cappellania corale Ottavi, sotto il titolo di S. Francesco, nel Capitolo cattedrale di S. Severino Marche | 3,50 |
| Id. | 208959 | Marino Giovannina di Vincenzo, moglie di Salinas Gaetano, dom. in S. Rufo (Salerno) | 49,50 |
| Id. | 402763 | Soc. op. di Cossato (Novara) | 126 — |
| Id. | 399307 | Bellia Ellena fu Luigi Antonio, nubile, dom. in Pettinengo (Novara) | 35 — |
| Id. | 468579 | Soc. di mutuo soccorso fra gli operai commercianti e cappellai di Cossato (Novara) | 7 — |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Cons. 3,50 % (1906) | 457293 | Soc. di mutuo soccorso fra gli operai commercianti e contadini di Cossato (Novara) | 35 — |
| Id. | 47883 | Come sopra | 14 — |
| Id. | 564757 | Opera pia Asselini, eretta in Morbello (Alessandria) | 17,50 |
| Id. | 470465 | Come sopra | 35 — |
| Id. | 362237 | Come sopra | 35 — |
| Id. | 393898 | Come sopra | 35 — |
| Id. | 21186 | Confraternita dei disciplinati di S. Caterina di Sestri a Levante (Chiavari) | 10,50 |
| Id. | 718002 | Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Sabina, in Trigoso, frazione del comune di Sestri Levante (Genova) | 136,50 |
| Id. | 60385 | Opera della Missione di Rafladati, rappresentata dall'amministrazione del tempo | 119 — |
| Id. | 218184 | Aventi diritto alla Cappellania di S. Francesco, eretta nella Chiesa dei Santi Carlo ed Anna di Castellazzo Bormida (Alessandria) | 80,50 |
| Id. | 782621 | Beneficio parrocchiale di M. V. del Rosario, in Boppolo Piano (Novara) | 17,50 |
| Id. | 91997 | Beneficio parrocchiale sotto il titolo di Maria V. del Rosario, in Boppolo Piano (Novara) | 318,50 |
| Id. | 595236 | Campi Maria di Giulio, moglie di Sozzi Carlo, dom. a Biella (Novara) | 1120 — |
| Id. | 35378 | Mensa parrocchiale Parera di Barzesto Valle di Scalve (Bergamo) | 73,50 |
| Id. | 397314 | Arrina Giovanni di Angelo, dom. in Ghisalba (Bergamo) | 17,50 |
| Id. | 536797 | Confraternita di Maria SS.ma del Soccorso, in Ripe (Ancona) | 21 — |
| Id. | 224944 | Confraternita di S. Giovanni Battista, eretta nel comune di Morbello (Alessandria) | 7 — |
| Id. | 221912 | Chiesa parrocchiale, sotto il titolo di S. Germano, in Tollegno | 21 — |
| Id. | 170427 | Beneficio parrocchiale di M. V. del Rosario, in Boppolo (Novara) | 17,50 |
| Id. | 403889 | Baldi Giuseppina fu Lorenzo, dom. in Torino | 1645 — |
| Id. | 421862 | Cappella della B. V. del Rosario nella Chiesa parrocchiale di S. Martino, in Carbonara Scrivia (Alessandria) | 14 — |
| Id. | 290293 | Beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, in Casanico, frazione del comune di Casanova Lerrone (Genova) | 49 — |
| Id. | 270232 | Badia curata di S. Pietro, in Tagliacozzo (Aquila) | 45,50 |
| Id. | 80392 | Beneficio di M. V. del Rosario, in Roppolo (Biella) | 52,50 |
| Id. | 242750 | Cappellania di S. Antonio Abate, nella parrocchia di S. Savino di Ussenno, in Monte Gallo (Ascoli) | 7 — |
| Id. | 486632 | Pelloni Luigi fu Luigi, minore sotto la tutela legale della madre Caterina Perino fu Domenico, dom. in Milano | 98 — |
| | | | 35 — |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Id. | 71186 | Confraternita dei disciplinati di S. Caterina di Sestri a Levante (Chiavari) | 10,50 |
| Id. | 748082 | Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Sabina, in Trigoso, frazione del comune di Sestri Levante (Genova) | 136,50 |
| Id. | 60385 | Opera della Missione di Baffadali, rappresentata dall'amministrazione del tempo | 119 — |
| Id. | 218184 | Aventi diritto alla Cappellania di S. Francesco, eretta nella Chiesa dei Santi Carlo ed Anna di Castellazzo Bormida (Alessandria) | 80,50 |
| Id. | 782021 | Beneficio parrocchiale di M. V. del Rosario, in Roppolo Piano (Novara) | 17,50 |
| Id. | 91997 | Beneficio parrocchiale sotto il titolo di Maria V. del Rosario, in Roppolo Piano (Novara) | 318,50 |
| Id. | 595236 | Campi Maria di Giulio, negli di Sozzi Carlo, dom. a Biella (Novara) | 1120 — |
| Id. | 35373 | Mensa parrocchiale Povera di Barzetto Valle di Scalve (Bergamo) | 73,50 |
| Id. | 395114 | Artina Giovanni di Angelo, dom. in Gaiarina (Bergamo) | 17,50 |
| Id. | 536797 | Confraternita di Maria SS.ma del Soccorso, in Ripa (Ancona) | 21 — |
| Id. | 234041 | Confraternita di S. Giovanni Battista, eretta nel comune di Morbello (Alessandria) | 7 — |
| Id. | 221912 | Chiesa parrocchiale, sotto il titolo di S. Germano, in Tollegno | 21 — |
| Id. | 170427 | Beneficio parrocchiale di M. V. del Rosario, in Roppolo (Novara) | 17,50 |
| Id. | 405889 | Rabbi Giuseppina fu Lorenzo, dom. in Torino | 1645 — |
| Id. | 421862 | Cappella della B. V. del Rosario nella Chiesa parrocchiale di S. Martino, in Carbonara Scrivia (Alessandria) | 14 — |
| Id. | 291293 | Beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, in Bassanico, frazione del comune di Casanova Lerrone (Genova) | 49 — |
| Id. | 270382 | Badia curata di S. Pietro, in Tagliacozzo (Aquila) | 45,50 |
| Id. | 80892 | Beneficio di M. V. del Rosario, in Roppolo (Biella) | 52,50 |
| Id. | 242750 | Cappellania di S. Antonio Abate, nella parrocchia di S. Savino di Ussenso, in Monte Gallo (Ascoli) | 7 — |
| Id. | 486632 | Pelon Luigi fu Luigi, minore sotto la tutela legale della madre Caterina Perino fu Domenico, dom. in Milano | 98 — |
| Id. | 270467 | Congregazione di carità di Lavagna (Genova) | 35 — |
| Id. | 791046 | Pagliani Maria di Stefano, dom. a Roma | 7 — |
| Id. | 188357 | Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Agnadello (Cremona) | 1400 — |

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 15 giugno 1946

**(1813)**

*Il direttore generale:* CONTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780621

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito 1 | Numero d'iscrizione 2 | Ammontare della rendita annua 3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4 | TENORE DELLA RETTIFICA 5 |
|---|---|---|---|---|
| Red. 3,50 % (1934) | 448488 | 52,50 | Porzio Mario di *Quinto*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Valenza (Alessandria). | Porzio Mario di *Qualino*, ecc., come contro. |
| Id. | 253087 | 175 — | Grigiolio Maria fu Giuseppe, ved. Milanesi Francesco Mauro, dom. a Genova, con usufrutto vitalizio a Chiodi *Regina* fu Pietro, ved. Locarni Giuseppe, dom. a Vercelli | Grigiolio Maria fu Giuseppe, ved. Milanesi Francesco Mauro, dom. a Genova, con usufrutto vitalizio a Chiodi *Angela Maria Regina* fu Pietro, ved. Locarni Giuseppe, dom. a Vercelli. |
| Id. | 149023 | 245 — | *Paris* Eugenio Massimo di *Giuseppe*, dom. a Mattie (Torino), con usufrutto a favore di *Paris Giuseppe* fu *Giovanni*, dom. a Mattie. | *Parisio* Eugenio Massimo di *Giovanni Antonio Giuseppe*, dom. a Mattie (Torino), con usufrutto a favore di *Parisio Giovanni Antonio Giuseppe* fu *Giovanni Battista*, dom. a Mattie. |
| Id. | 329261 | 616 — | Libutti *Maria Rosa* fu Gerardo, moglie di Pepe Francesco, dom. a Bari, vincolata per dote. | Libutti *Rosa-Maria* fu Gerardo, ecc., come contro. |
| Id. | 332181 | 175 — | Cerri *Massimo* fu Giovanni, dom. in Exilles (Torino). | Cerri *Giuseppe-Pietro-Antonio-Massimo* fu Giovanni, dom. in Exilles (Torino). |
| Id. | 182429 | 350 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1903) | 535158 | 35 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 575640 | 35 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 610949 | 70 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 661332 | 70 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 738541 | 70 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 754804 | 70 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 766801 | 105 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 779027 | 105 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 785881 | 105 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 792103 | 350 — | Come sopra. | Come sopra. |
| [illegible] | 42102 | 301,50 | Grilli Stefano fu Gaetano, dom. a Milano. | Grilli Stefano, ecc. come contro, con usu- |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Annua rendita<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Red. 3,50 %<br>(1934) | 448488 | 52,50 | Porzio Mario di *Quinto*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Valenza (Alessandria) | Porzio Mario di *Quintino*, ecc., come contro. |
| Id. | 233007 | 175 — | Grignolio Maria fu Giuseppe, ved. Milanesi Francesco Mauro, dom. a Genova, con usufrutto vitalizio a Chiodi *Regina* fu Pietro, ved. Locarni Giuseppe, dom. a Vercelli | Grignolio Maria fu Giuseppe, ved. Milanesi Francesco Mauro, dom. a Genova, con usufrutto vitalizio a Chiodi *Angela Maria Regina* fu Pietro, ved. Locarni Giuseppe, dom. a Vercelli. |
| Id. | 149923 | 245 — | *Paris* Eugenio Massimo di *Giuseppe*, dom. a Mattie (Torino), con usufrutto a favore di *Paris Giuseppe* fu *Giovanni*, dom. a Mattie. | *Parisio* Eugenio Massimo di *Giovanni Antonio Giuseppe*, dom. a Mattie (Torino), con usufrutto a favore di *Parisio Giovanni Antonio Giuseppe* fu *Giovanni Battista*, dom. a Mattie |
| Id. | 329261 | 616 — | Libutti *Maria Rosa* fu Gerardo, moglie di Pepe Francesco, dom. a Bari, vincolata per dote | Libutti *Rosa-Maria* fu Gerardo, ecc., come contro |
| Id. | 332181 | 175 — | Cerri *Massimo* fu Giovanni, dom. in Exilles (Torino). | Cerri *Giuseppe-Pietro-Antonio-Massimo* fu Giovanni, dom. in Exilles (Torino). |
| Id. | 182429 | 350 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 %<br>(1906) | 535138 | 35 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 575640 | 35 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 610949 | 70 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 661332 | 70 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 738541 | 70 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 754804 | 70 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 766801 | 105 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 779027 | 105 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 785881 | 105 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 792103 | 350 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Red. 3,50 %<br>(1934) | 13103 | 301,50 | Grilli Stefano fu Gaetano, dom. a Milano, con usufrutto a Cerlani *Maria* fu Cesare, nubile, dom. a Milano. | Grilli Stefano, ecc., come contro, con usufrutto a Cerlani *Carolina*, ecc., come contro. |
| Id. | 13104 | 304,50 | Grilli Aldo, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra. | Grilli Aldo, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra. |
| Rend. 5 % | 79666 | 835 — | Tomatis *Paola* fu Giovanni, *nubile*, dom. a Cova (Cuneo). | Tomatis *Paola* o *Paolina*, fu Giovanni, *nubile sotto la patria potestà della madre Allocco Agnese ved. di Tomatis Giovanni, moglie in seconde nozze di Angarano Giovenale*, dom. a Cova (Cuneo). |
| Red. 3,50 %<br>(1934) | 74978 | 350 — | Rocca Alessandra Luigia di Eugenio, moglie di *Furero* Domenico, dom. a Cocconato (Alessandria), con usufrutto a Navone Margherita fu Giuseppe, moglie di Rocca Eugenio. | Rocca Alessandra Luigia di Eugenio, moglie di *Ferrero* Domenico, ecc. come contro. |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Rend. 5 % | 78400 | 565 | Seghieri Bizzarri *Gualberto* fu Simone, dom. a Firenze. | Seghieri-Bizzarri *Giuseppe Gualberto* fu Simone, dom. a Firenze. |
| Cons. 3,50 % (mista) | 987 | 3,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 2414 | 700 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 2415 | 700 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 2499 | 17,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 3935 | 140 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. (1906) | 821082 | 7 — | *Seghieri Gualberto* fu Simone, dom. a Lucca | *Seghieri Bizzarri Giuseppe Gualberto* fu Simone, dom. a Lucca |
| Red. 3,50 % (1934) | 111428 | 346,50 | Seghieri-Bizzarri *Gualberto* fu Simone, dom in Montecarlo (Lucca), con usufrutto a favore di Tiezzi Maria fu Agostino. | Seghieri-Bizzarri *Giuseppe Gualberto* fu Simone, ecc., come contro. |
| Rend. 5 % | 98527 | 620 — | Meniconi Guido di Italo, dom. a Perugia, con usufrutto a Carnevali *Elbana* fu Augusto, ved Grifoni, dom. a Siena. | Come contro, con usufrutto a Carnevali *Maria Pia Elbana*, ecc., come contro. |
| Id. | 98528 | 620 — | Meniconi Vittoria di Italo, nubile, dom. a Perugia, con usufrutto come sopra. | Come contro, con usufrutto come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 92164 | 119 — | Icardo Rosa e *Lidulna* fu Carlo, minori sotto la tutela di Rodi Giacinto fu Giovanni Maria, dom. in Calizzano di Albenga. | Icardo Rosa ed *Albina Lidulna* fu Carlo, ecc., come contro. |
| Id. | 189854 | 35 — | Icardo *Lidulna* fu Carlo, moglie di Arata Paolo, dom. in Santo Stefano al Mare (Imperia). | Icardo *Albina Lidulna* fu Carlo, ecc., come contro. |
| Id. | 246967 | 80,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. (1902) | 36948 | 255,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. (1906) | 337057 | 700 — | Busca Paolo fu Giovanni, dom. in Torino, con usufrutto a Travaglio *Giuseppina* fu *Luigi*, moglie di Gavarino Costantino, ecc. dom. in Torino | Come contro, con usufrutto a Travaglio *Vittoria Giuseppina* fu *Michele*, ecc., come contro. |
| Id. | 559028 | 679 — | Zolezzi *Lidia* di Giovanni Battista, moglie di Rabajoli *Cesare* fu Giovanni, dom. a Spezia (Genova), con vincolo dotale. | Zolezzi *Luigia Carmela Lidia* di Giovanni Battista, moglie di Rabajoli *Cesare Luigi*, ecc., come contro. |
| Id. | 623342 | 14 — | *Rigoni* Albertina fu *Daniele*, minore sotto la patria potestà della madre Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigoni Daniele*, dom. a Vigevano, con usufrutto a Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigoni Daniele*. | *Rigone* o *Rigoni* Albertina fu *Eustacchio Daniele*, minore sotto la patria potestà della madre Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigone* o *Rigoni Eustacchio Daniele*, dom. a Vigevano, con usufrutto a Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigone* o *Rigoni Eustacchio Daniele*. |
| Id. | 747360 | 115,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 607915 | 52,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | Come sopra. | Come sopra. |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950018

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Id. | 2414 | 700 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 2415 | 700 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 2499 | 17,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 3935 | 140 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. (1936) | 521062 | 7 — | *Seghieri Gualberto* fu Simone, dom. a Lucca | *Seghieri Bizzarri Giuseppe Gualberto* fu Simone, dom. a Lucca. |
| Red. 3,50 % (1934) | 111428 | 346,50 | Seghieri-Bizzarri *Gualberto* fu Simone, dom in Montecarlo (Lucca), con usufrutto a favore di Tiezzi Maria fu Agostino. | Seghieri-Bizzarri *Giuseppe Gualberto* fu Simone, ecc., come contro. |
| Rend. 5 % | 98527 | 620 — | Meniconi Guido di Italo, dom. a Perugia, con usufrutto a Carnevali *Elbana* fu Augusto, ved. Grifoni, dom. a Siena. | Come contro, con usufrutto a Carnevali *Maria Pia Elbana*, ecc., come contro. |
| Id. | 98528 | 620 — | Meniconi Vittoria di Italo, nubile, dom. a Perugia, con usufrutto come sopra. | Come contro, con usufrutto come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 92104 | 119 — | Icardo Rosa e *Liduina* fu Carlo, minori sotto la tutela di Rodi Giacinto fu Giovanni Maria, dom. in Calizzano di Albenga. | Icardo Rosa ed *Albina Liduina* fu Carlo, ecc., come contro. |
| Id. | 189854 | 35 — | Icardo *Liduina* fu Carlo, moglie di Arata Paolo, dom. in Santo Stefano al Mare (Imperia). | Icardo *Albina Liduina* fu Carlo, ecc., come contro. |
| Id. | 246967 | 80,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. (1932) | 36948 | 255,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. (1906) | 337057 | 700 — | Busca Paolo fu Giovanni, dom. in Torino, con usufrutto a Travaglio *Giuseppina* fu *Luigi*, moglie di Gavarino Costantino, ecc. dom. in Torino | Come contro, con usufrutto a Travaglio *Vittoria Giuseppina* fu *Michele*, ecc., come contro. |
| Id. | 559028 | 679 — | Zolezzi *Lidia* di Giovanni Battista, moglie di Rabajoli *Cesare* fu Giovanni, dom. a Spezia (Genova), con vincolo dotale. | Zolezzi *Luigia Carmela Lidia* di Giovanni Battista, moglie di Rabajoli *Cesare Luigi*, ecc., come contro. |
| Id. | 623342 | 14 — | *Rigoni* Albertina fu *Daniele*, minore sotto la patria potestà della madre Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigoni Daniele*, dom. a Vigevano, con usufrutto a Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigoni Daniele*. | *Rigone* o *Rigoni* Albertina fu *Eustacchio Daniele*, minore sotto la patria potestà della madre Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigone o Rigoni Eustacchio Daniele*, dom. a Vigevano, con usufrutto a Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigone o Rigoni Eustacchio Daniele*. |
| Id. | 747360 | 115,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 607915 | 52,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 585380 | 234,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 585378 | 234,50 | *Rigoni* Antonietta fu *Daniele*, nubile, con usufrutto a Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigoni Daniele*, dom. a Vespolate (Novara). | *Rigone* o *Rigoni* Antonietta fu *Eustacchio Daniele*, nubile, con usufrutto a Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigone* o *Rigoni Eustacchio Daniele*, dom. a Vespolate (Novara). |
| Id. | 607914 | 52,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| B. T. Nov. 4 % (1943) Serie B | 50 | 140 — | *D'Amico* Pennisi Rosaria fu Camillo, minore sotto la patria potesta della madre Pennisi Annetta fu Carmelo, ved. *D'Amico*. | *Amico* Pennisi Rosaria fu Camillo, minore sotto la patria potestà della madre Pennisi Annetta fu Carmelo, ved. *Amico*. |
| Id. | 51 | 540 — | Come sopra. | Come sopra. |

0796
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B. T. Nov. 5 % (1950) Serie 6ª | 500 | 150 — | Benech *Margherita* fu Giovanni Francesco, scomparsa, rappresentata dal curatore Stalè Samuele, dom. in Luserna San Giovanni (Torino). | Benech *Lidia Margherita* fu Giovanni Francesco, ecc., come contro. |
| Id. Serie 2ª | 667 | 100 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. Serie 3ª | 697 | 100 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 851917 | 1.470 — | Chiala Giovanni fu Augusto, dom. in Bari, con usufrutto a Marvulli *Lucia* fu Giovanni, ved. di Chiala Augusto, dom. in Bari. | Come contro, con usufrutto a Marvulli *Maria Lucia*, ecc., come contro. |
| Red. 3,30 % (1934) | 446876 | 140 — | Goyet *Teflo* fu Giovanni, dom. in Issime (Aosta). | Goyet *Giuseppe Teofilo* fu Giovanni, dom. in Issime (Aosta). |
| Id. | 476782 | 175 — | Eredi legittimi di Goyet *Teoflio* e Giacomo fu Giovanni, dom. in Torino, con usufrutto a Goyet *Teoflio* e Giacomo. | Eredi legittimi di Goyet *Giuseppe Teoflio* e Giacomo fu Giovanni, dom. in Torino, con usufrutto a Goyet *Giuseppe Teoflio* e Giacomo. |
| Rend. 5 % | 172098 | 2.135 — | Eredi legittimi di Goyet *Teoflio* e Giacomo fu Giovanni, amministrata da *Cristellini* Ilaria fu Giacomo, dom. a Issime (Aosta), con usufrutto a Goyet *Teoflio* e Giacomo fu Giovanni | Eredi legittimi di Goyet *Giuseppe Teoflio* e Giacomo fu Giovanni, amministrata da *Cristellini* Ilaria fu Giacomo, dom. a Issime (Aosta), con usufrutto a Goyet *Giuseppe Teoflio* e Giacomo fu Giovanni |
| Red. 3,50 % (1934) | 83165 | 350 — | Della Vedova *Pietro* fu Francesco, dom. a New York | Della Vedova *Luigi Domenico* fu Francesco, dom. a New York. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 849790 | 35 — | Sobrero Luigi fu Cesare, dom. a Torino, con usufrutto a *De Giovanni Malcina* fu Antonio, ved. di Sobrero Francesco, dom. in Torino | Come contro, con usufrutto a *Degiovanni Maria Maddalena Margherita Malcina*, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % (1934) | 503503 | 437,50 | Sobrero Angelo fu Cesare, dom. in Torino, con usufrutto come sopra. | Come contro, con usufrutto come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 849789 | 35 — | Come sopra. | Come sopra. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(1425) Roma, addì 17 maggio 1946

*Il direttore generale:* CONTI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico**

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 93.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 68 — Data: 14 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: come sopra.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 408 — Data: 11 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: come sopra.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 302 — Data: 21 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Capitanelli Silvio fu

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0767

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Serie 3ª | | | | |
| Cons. 3,50 % (1906) | 851917 | 1.470 — | Chiata Giovanni fu Augusto, dom. in Bari, con usufrutto a Marvulli *Lucia* fu Giovanni, ved. di Chiara Augusto, dom. in Bari. | Come contro, con usufrutto a Marvulli *Maria Lucia*, ecc., come contro. |
| Red. 3,30 % (1934) | 446876 | 140 — | Goyet *Teofilo* fu Giovanni, dom. in Issime (Aosta). | Goyet *Giuseppe Teofilo* fu Giovanni, dom. in Issime (Aosta). |
| Id. | 470782 | 175 — | Eredi legittimi di Goyet *Teofilo* e Giacomo fu Giovanni, dom. in Torino, con usufrutto a Goyet *Teofilo* e Giacomo. | Eredi legittimi di Goyet *Giuseppe Teofilo* e Giacomo fu Giovanni, dom. in Torino, con usufrutto a Goyet *Giuseppe Teofilo* e Giacomo. |
| Rend. 5 % | 172098 | 2.135 — | Eredi legittimi di Goyet *Teofilo* e Giacomo fu Giovanni, amministrata da *Christillin* Ilario fu Giacomo, dom. a Issime (Aosta), con usufrutto a Goyet *Teofilo* e Giacomo fu Giovanni. | Eredi legittimi di Goyet *Giuseppe Teofilo* e Giacomo fu Giovanni, amministrata da *Christillin* Ilario fu Giacomo, dom. a Issime (Aosta), con usufrutto a Goyet *Giuseppe Teofilo* e Giacomo fu Giovanni. |
| Red. 3,50 % (1934) | 83165 | 350 — | Della Vedova *Pietro* fu Francesco, dom. a New York | Della Vedova *Luigi Domenico* fu Francesco, dom. a New York. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 849780 | 35 — | Soltero Luigi fu Cesare, dom. a Torino, con usufrutto a *De Giovanni Maluina* fu Antonio, ved. di Soltero Francesco, dom. in Torino | Come contro, con usufrutto a *Degiovanni Maria Maddalena Margherita Malvina*, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % (1934) | 502563 | 437,50 | Soltero Angelo fu Cesare, dom. in Torino, con usufrutto come sopra. | Come contro, con usufrutto come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 849789 | 35 — | Come sopra. | Come sopra. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(1425) Roma, addì 17 maggio 1946

*Il direttore generale*: CONTI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 93.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 Mod. A — Data: 22 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Savona — Intestazione: Coiro Maria di Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 52,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 121 Mod. A — Data: 3 marzo 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Cattoni Caterina fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 452 — Data: 14 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Conti Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 458 — Data: 14 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: come sopra.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 458 — Data: 11 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: come sopra.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 302 — Data: 21 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Carnagli Silvio fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 119 — Data: 12 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: Uzzorino Silvio fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale L. 1100.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 giugno 1946

(1938) *Il direttore generale*: CONTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 970781

# CONCORSI

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Bando per il conseguimento dell'idoneità, per titoli e per esami, alle funzioni di esattore delle imposte dirette**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942, che apporta modificazioni al testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visti gli articoli 6 e 8 della citata legge 16 giugno 1939, n. 942, che fissano i requisiti per l'esercizio delle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 423, concernente provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette;

Visto l'art. 11 di detto decreto legislativo luogotenenziale, che da facoltà, per un triennio, al Ministro per le finanze di emanare norme che consentano di concorrere agli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore con titolo di studio inferiore a quello prescritto dalla legge 16 giugno 1939, n. 942, e di poter conferire l'idoneità stessa, oltre che per esame, anche per titoli o con sistema misto di titoli ed esame;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1946, contenente norme per la tenuta degli albi e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore;

Decreta:

Art. 1.

E' emanato il bando per il conseguimento dell'idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette mediante titoli ed esami.

Art. 2.

Possono conseguire per titoli l'idoneità alle funzioni di esattore:

1) i collettori in carica alla data di pubblicazione del presente decreto, iscritti all'albo in via definitiva, esclusi quelli iscritti in base all'art. 5 della legge 25 febbraio 1941, n. 151, purchè siano provvisti di titolo di studio almeno di scuola media inferiore;

2) i collettori, in carica o non in carica che abbiano superato l'esame di idoneità alle funzioni di collettore;

3) i collettori in carica alla data di pubblicazione del presente decreto, provvisti di titolo di studio di scuola media inferiore, iscritti all'albo in via provvisoria, qualora alla data suddetta abbiano compiuto il quinquennio di servizio ai fini dell'iscrizione definitiva;

4) coloro che abbiano svolto mansioni di delegato governativo, gestore provvisorio o sostituto, muniti di regolare patente, per almeno cinque anni alla data di pubblicazione del presente decreto e che alla data stessa siano in servizio;

5) gli iscritti a termine all'albo nazionale degli esattori, che abbiano servizio ritenibile quali collettori, muniti di regolare patente, ed esattori per un complesso di almeno cinque anni alla data di pubblicazione del presente decreto.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette - Divisione IV, non oltre che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito ed elencare i documenti e i titoli allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire sedici, legalizzato dal presidente del tribunale, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da lire otto, debitamente legalizzato;

3) certificato, in carta da bollo da lire 8 e debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da lire ventiquattro, debitamente legalizzato;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da lire otto dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altri certificati del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove l'aspirante stesso abbia avuto precedenti residenze entro l'anno. I certificati debbono essere legalizzati dal prefetto;

6) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente vidimato dalla competente autorità militare.

Gli aspiranti di cui all'art. 2, n. 1 e n. 3, debbono inoltre esibire:

a) titolo originale di studio. E' ammessa la copia di esso, autenticata da notaio, la cui firma deve essere debitamente legalizzata;

b) copia della patente di collettore su carta da bollo da lire sedici, vidimata dall'Intendente di finanza, con dichiarazione che i richiedenti sono in carica alla data di pubblicazione del bando.

Gli aspiranti di cui all'art. 2, n. 4, oltre ai documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, del presente articolo, debbono esibire copia del provvedimento di nomina a delegato governativo, gestore provvisorio o sostituto, su carta da bollo da lire sedici, con dichiarazione dell'Intendente di finanza che gli aspiranti medesimi sono in carica alla data di pubblicazione del bando ed hanno svolto le mansioni per almeno cinque anni.

Gli esattori iscritti a termine all'albo nazionale degli esattori, oltre i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, del presente articolo, debbono esibire certificato su carta da bollo da lire otto dell'Intendente di finanza comprovante il servizio prestato per un complesso di almeno cinque anni, alla data di pubblicazione del bando, in qualità di collettori, muniti di regolare patente, e di esattori.

Coloro che partecipano all'esame di idoneità di cui all'art. 3 debbono esibire, oltre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 5 del presente articolo, il titolo originale di studio, ovvero

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 970699

Visti gli articoli 6 e 8 della citata legge 16 giugno 1939, n. 942, che fissano i requisiti per l'esercizio delle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 321, concernente provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette;

Visto l'art. 11 di detto decreto legislativo luogotenenziale, che da facoltà, per un triennio, al Ministro per le finanze di emanare norme che consentano di concorrere agli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore con titolo di studio inferiore a quello prescritto dalla legge 16 giugno 1939, n. 942, e di poter conseguire l'idoneità stessa, oltre che per esame, anche per titoli o con sistema misto di titoli ed esami;

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1946, concernente norme per la formazione degli albi e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore;

Decreta:

Art. 1.

È emanato il bando per il conseguimento dell'idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette mediante titoli ed esami.

Art. 2.

Possono conseguire per titoli l'idoneità alle funzioni di esattore:

1) i collettori in carica alla data di pubblicazione del presente decreto, iscritti all'albo in via definitiva, esclusi quelli iscritti in base all'art. 9 della legge 16 febbraio 1941, n. 131, purchè siano provvisti di titolo di studio almeno di scuola media inferiore;

2) i collettori in carica o non in carica che abbiano superato l'esame di idoneità alle funzioni di collettore;

3) i collettori in carica alla data di pubblicazione del presente decreto, provvisti di titolo di studio di scuola media inferiore, iscritti all'albo in via provvisoria, qualora alla data suddetta abbiano compiuto il quinquennio di servizio ai fini dell'iscrizione definitiva;

4) coloro che abbiano svolto mansioni di delegato governativo, gestore provvisorio o sostituto, muniti di regolare patente, per almeno cinque anni alla data di pubblicazione del presente decreto e che alla data stessa siano in servizio;

5) gli iscritti a termine all'albo nazionale degli esattori, che abbiano servizio ruolabile quali collettori, muniti di regolare patente, od esattori per un complesso di almeno cinque anni, alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Possono partecipare all'esame d'idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette coloro che siano in possesso di titolo di studio di scuola media inferiore ed abbiano esplicato nelle esattorie o nelle ricevitorie mansioni di collettore o analoghe, nonchè coloro che siano in possesso di titolo di studio di scuola media superiore.

Art. 5.

Le domande di ammissione dovranno essere scritte su carta da bollo da lire dodici, firmate dagli aspiranti e dovranno pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette - Div. IV) oppure alle Intendenze di finanza competenti per territorio, entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire sedici, legalizzato dal presidente del tribunale, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da lire otto, debitamente legalizzato;

3) certificato, in carta da bollo da lire 8 e debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da lire ventiquattro, debitamente legalizzato;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi su carta da bollo da lire otto dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altri certificati del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove l'aspirante stesso abbia avuto precedenti residenze entro l'anno. I certificati debbono essere legalizzati dal prefetto;

6) il documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente vidimato dalla competente autorità militare.

Gli aspiranti di cui all'art. 2, n. 1 e n. 3, debbono inoltre unire:

a) titolo originale di studio. È ammessa la copia di esso, autenticata da notaio, la cui firma deve essere debitamente legalizzata;

b) copia della patente di collettore su carta da bollo da lire sedici, vidimata dall'Intendente di finanza, con dichiarazione che i richiedenti sono in carica alla data di pubblicazione del bando.

Gli aspiranti di cui all'art. 2, n. 4, oltre ai documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, del presente articolo, debbono unire copia del provvedimento di nomina a delegato governativo, gestore provvisorio o sostituto, su carta da bollo da lire sedici, con dichiarazione dell'Intendente di finanza che gli aspiranti medesimi sono in carica alla data di pubblicazione del bando ed hanno svolto le mansioni per almeno cinque anni.

Gli esattori iscritti a termine all'albo nazionale degli esattori, oltre i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, del presente articolo, debbono unire certificato su carta da bollo da lire otto dell'Intendente di finanza comprovante il servizio prestato per un complesso di almeno cinque anni, alla data di pubblicazione del bando, in qualità di collettori, muniti di regolare patente, e di esattori.

Coloro che partecipano all'esame di idoneità di cui all'art. 3 debbono unire, oltre i documenti di cui ai numeri 1 a 6 del presente articolo, il titolo originale di studio, ovvero copia autenticata da notaio la cui firma deve essere legalizzata.

I candidati, muniti di titolo di studio di scuola media inferiore debbono anche unire copia della patente di collettore su carta da bollo da lire 16, vidimata dall'Intendente di finanza, con indicazione dei motivi dell'eventuale cessazione o revoca, ovvero certificato di servizio rilasciato dall'esattore o dal ricevitore provinciale su carta da bollo da lire otto con indicazione della durata del servizio stesso e delle mansioni esplicate. Il certificato di servizio deve essere corredato dai pareri dell'Intendente di finanza e dell'ispettorato compartimentale delle imposte dirette.

Tutti i candidati agli esami debbono inoltre unire alla documentazione la fotografia recente, munita di firma, col visto di autenticazione del sindaco o da un notaio, la cui firma deve essere legalizzata.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780084

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale delle imposte dirette dopo il termine di cui all'art. 4 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammetteno riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni per partecipare a concorsi.

L'ammissione all'esame di cui all'art. 3 può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

I concorrenti per titoli dichiarati idonei dalla Commissione di cui all'art. 9 del presente decreto, potranno conseguire, su domanda, l'iscrizione all'albo nazionale degli esattori.

Art. 8.

Gli esami di idoneità di cui all'art. 3 consteranno, giusta l'art. 15 del decreto Ministeriale 15 marzo 1956, di due prove scritte, da sostenersi in giorni successivi, per ciascuna delle quali i candidati avranno la disponibilità di sette ore, e di una prova orale.

Le prove scritte consisteranno nello svolgimento:

1) di un tema sulla riscossione delle imposte dirette a carattere teorico o pratico o misto (principi fondamentali della riscossione, legge, regolamento, capitoli normali, tabelle dei compensi, istruzioni e norme sulle quote inesigibili, sulle quote inesigibili e sugli altri servizi) sulla riscossione delle entrate patrimoniali, o sul servizi di tesoreria;

2) di un tema sul seguente gruppo di materie, di cui quelle alle lettere *a*) e *b*) con riferimento ai programmi vigenti per gli istituti tecnici commerciali:

*a*) nozioni di diritto civile e nozioni di diritto commerciale;

*b*) elementi di scienza delle finanze e nozioni sul sistema tributario dello Stato, con particolare riguardo alle imposte dirette, alle finanze locali e ai contributi vari;

*c*) lezioni di procedura civile con particolare riguardo alla competenza, alla esecuzione sui beni mobili e immobili e ai procedimenti speciali, elementi di diritto penale, limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione.

La prova orale verterà sulle stesse materie di cui alle prove scritte.

Art. 9.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione ai sensi dell'art. 15 del decreto Ministeriale 15 marzo 1956 e saranno fissate le date in cui si svolgeranno le prove scritte e le sedi di esame in relazione al numero ed alla residenza dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo presso il Ministero delle finanze — Direzione generale delle imposte dirette — nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovrà essere conseguita la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

**Bando per il conseguimento dell'idoneità, per titoli e per esami, alle funzioni di collettore delle imposte dirette**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 16 giugno 1959, n. 962, che apporta modifiche al testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visti gli articoli 6 e 8 della citata legge 16 giugno 1959, n. 962, che fissano i requisiti per l'esercizio delle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 421, concernente provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette;

Visto l'art. 11 di detto decreto legislativo luogotenenziale, che dà facoltà per un triennio, al Ministro per le finanze, di emanare norme che consentano di concorrere agli esami di idoneità alle funzioni di esattore e collettore con titolo di studio inferiore a quello prescritto dalla legge 16 giugno 1959, n. 962, e di poter conseguire l'idoneità stessa oltre che per esame, anche per titoli o con sistema misto di titoli ed esami;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1956, contenente norme per la tenuta degli albi e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore;

Decreta:

Art. 1.

E' emanato il bando per il conseguimento dell'idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette, mediante titoli ed esami.

Art. 2.

Possono conseguire per titoli l'idoneità alle funzioni di collettore:

1) i collettori sinistrati durante lo stato di guerra, ai sensi della legge 2 ottobre 1950, n. 1859, in servizio da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente decreto;

2) gli impiegati in servizio da almeno cinque anni, alla data di pubblicazione del presente decreto, nelle esattorie o ricevitorie con mansioni analoghe a quelle di collettore. Non è computabile, nel quinquennio, il servizio prestato in qualità di ufficiale esattoriale. Non sono considerate mansioni analoghe a quelle di collettore le funzioni di sorvegliante alla esattoria.

Art. 3.

Possono partecipare all'esame di idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette coloro che siano in possesso di titolo di studio di scuola media inferiore.

Art. 4.

Le domande di ammissione dovranno essere scritte su carta da bollo da lire dodici, firmate dagli aspiranti e dovranno pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette - Div. IV), oppure alle Intendenze di finanza competenti per territorio, entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze, provveditto, ove occorra, a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 7 4 1 1

Art. 8.

Gli esami di idoneità di cui all'art. 3 consteranno, giusta l'art. 15 del decreto Ministeriale 15 marzo 1946, di due prove scritte, da sostenersi in giorni successivi, per ciascuna delle quali i candidati avranno la disponibilità di sette ore, e di una prova orale.

Le prove scritte consisteranno nello svolgimento:

1) di un tema sulla riscossione delle imposte dirette a carattere teorico o pratico o misto (principi fondamentali della riscossione, legge, regolamento, capitoli normali, tabelle dei compensi, istruzioni e norme sulle quote inesigibili, sulle quote inesigibili e sugli altri servizi sulla riscossione delle entrate patrimoniali, e sui servizi di tesoreria;

2) di un tema sul seguente gruppo di materie, di cui quelle alle lettere *a*) e *b*) con riferimento ai programmi vigenti per gli istituti tecnici commerciali:

*a*) nozioni di diritto civile e nozioni di diritto commerciale;

*b*) elementi di scienza delle finanze e nozioni sul sistema tributario dello Stato, con particolare riguardo alle imposte dirette, alle finanze locali e ai contributi vari;

*c*) nozioni di procedura civile con particolare riguardo alla competenza, alla esecuzione sui beni mobili e immobili e ai procedimenti speciali, elementi di diritto penale, limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione.

La prova orale verterà sulle stesse materie di cui alle prove scritte.

Art. 9.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione ai sensi dell'art. 15 del decreto Ministeriale 15 marzo 1946 e saranno fissate le date in cui si svolgeranno le prove scritte e le sedi di esame in relazione al numero ed alla residenza dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo presso il Ministero delle finanze — Direzione generale delle imposte dirette — nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovrà essere conseguita la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

Gli elenchi dei candidati che hanno ottenuto l'idoneità alle funzioni di esattore rispettivamente per titoli o per esami saranno approvati con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

Agli esami di cui al presente decreto sono applicabili le norme contemplate dagli articoli 31, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 giugno 1946

(1921) *Il Ministro:* SCOCCIMARRO.

che da facoltà per un triennio, al Ministro per le finanze, di emanare norme che consentano di concorrere agli esami di idoneità alle funzioni di esattore e collettore con titolo di studio inferiore a quello prescritto dalla legge 16 giugno 1939, n. 942, e di poter conseguire l'idoneità stessa oltre che per esame, anche per titoli o con sistema misto di titoli ed esami;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1946, contenente norme per la tenuta degli albi e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e di collettore,

Decreta:

Art. 1.

È emanato il bando per il conseguimento dell'idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette, mediante titoli ed esami.

Art. 2.

Possono conseguire per titoli l'idoneità alle funzioni di collettore:

1) i collettori nominati durante lo stato di guerra, ai sensi della legge 2 ottobre 1930, n. 1439, in servizio da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente decreto;

2) gli impiegati in servizio da almeno cinque anni, alla data di pubblicazione del presente decreto, nella esattoria o ricevitoria con mansioni analoghe a quelle di collettore. Non è computabile, nel quinquennio, il servizio prestato in qualità di ufficiale esattoriale. Non sono considerate mansioni analoghe a quelle di collettore le funzioni di sorvegliante alla esattoria.

Art. 3.

Possono partecipare all'esame di idoneità alle funzioni di collettore delle imposte dirette coloro che siano in possesso di titolo di studio di scuola media inferiore.

Art. 4.

Le domande di ammissione dovranno essere scritte su carta da bollo da lire dodici, firmate dagli aspiranti e dovranno pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette - Div. IV), oppure alle Intendenze di finanza competenti per territorio, entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze — Direzione generale delle imposte dirette — Div. IV — man mano che le saranno ricevute, con l'indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito ed elencare i documenti e i titoli allegati.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire sedici, legalizzato dal presidente del tribunale, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 07712

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da lire otto, debitamente legalizzato;

3) certificato, in carta da bollo da lire otto e debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da lire ventiquattro, debitamente legalizzato;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da lire otto dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altri certificati del sindaco o dei sindaci dei Comuni in cui l'aspirante stesso abbia avuto precedenti residenze entro l'anno. Tali certificati devono essere legalizzati dal prefetto;

6) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione alle liste di leva, debitamente vidimato dalla competente autorità militare.

Gli aspiranti di cui all'art. 2, n. 1, debbono inoltre esibire copia della patente di collettore, vidimata dall'Intendente di finanza, con dichiarazione che i richiedenti sono in carica da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente decreto.

Gli aspiranti di cui all'art. 2, n. 2, oltre i documenti indicati ai numeri 1 a 6 del presente articolo, debbono esibire certificato di servizio rilasciato dall'esattore o dal ricevitore provinciale su carta da bollo da lire otto, con indicazione della durata del servizio stesso e con specificazione delle mansioni esplicate. Il certificato di servizio deve essere corredato dai pareri dell'Intendente di finanza e dell'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette.

Gli aspiranti di cui all'art. 3 oltre i documenti indicati ai numeri 1 a 6 del presente articolo, debbono esibire:

*a*) titolo originale di studio. E' ammessa la copia di esso, autenticata da notaio, la cui firma deve essere legalizzata;

*b*) fotografia recente, munita di firma, col visto di autenticazione del sindaco o di un notaio, la cui firma deve essere legalizzata.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale delle imposte dirette dopo il termine di cui all'articolo 4 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni per partecipare a concorsi.

L'ammissione all'esame di cui all'art. 3, può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

I concorrenti per titoli dichiarati idonei dalla Commissione di cui all'art. 9 del presente decreto, potranno conseguire, su domanda, la iscrizione provvisoria all'albo dei collettori che si trasformerà in definitiva dopo il decorso di due anno di effettivo servizio in qualità di collettore, muniti di patente.

L'iscrizione provvisoria sarà revocata qualora l'idoneo

Art. 8.

Gli esami di idoneità di cui all'art. 3, consteranno, giusta l'art. 14 del decreto Ministeriale 14 marzo 1916, di due prove scritte, da sostenersi in giorni successivi, e di una prova orale.

Le prove scritte consisteranno nello svolgimento:

1) di un tema sulla riscossione delle imposte dirette a carattere teorico o pratico o misto principi fondamentali della riscossione, legge, regolamento, capitoli normali, tabella dei compensi, istruzioni e norme sulle quote inesigibili, sulle quote inesigibili e sugli altri servizi) sulla riscossione delle entrate patrimoniali e sui servizi di tesoreria;

2) di un tema sul seguente gruppo di materie, di cui quelle alle lettere *a*) e *b*) con riferimento ai programmi vigenti per gli istituti tecnici commerciali:

*a*) nozioni di diritto civile e di diritto commerciale;

*b*) elementi di scienze delle finanze e nozioni sul sistema tributario dello Stato, con particolare riguardo alle imposte dirette, alle finanze locali e ai contributi vari;

*c*) nozioni di procedura civile, con particolare riguardo alla competenza, alla esecuzione sui beni mobili e immobili e ai procedimenti speciali, elementi di diritto penale, limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione.

La prova orale verterà sulle stesse materie di cui alle prove scritte.

Art. 9.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione ai sensi dell'art. 15 del decreto Ministeriale 14 marzo 1916 e saranno fissate le date in cui si svolgeranno le prove scritte, e le sedi di esame in relazione al numero ed alle residenze dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo presso il Ministero delle finanze — Direzione generale delle imposte dirette — nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovrà essere conseguita la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

Gli elenchi dei candidati che hanno ottenuto l'idoneità alle funzioni di collettore rispettivamente per titoli e per esami saranno approvati con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

Agli esami di cui al presente decreto sono applicabili le norme contemplate dagli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 giugno 1916

0 7 7 3
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

finanza, con dichiarazione che i richiedenti sono in carica da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente decreto.

Gli aspiranti di cui all'art. 2, n. 2, oltre i documenti indicati ai numeri 1 a 6 del presente articolo, debbono esibire certificato di servizio rilasciato dall'esattore o dal ricevitore provinciale su carta da bollo da lire otto, con indicazione della durata del servizio stesso e con specificazione delle mansioni esplicate. Il certificato di servizio deve essere corredato dai pareri dell'Intendente di finanza e dell'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette.

Gli aspiranti di cui all'art. 3 oltre i documenti indicati ai numeri 1 a 6 del presente articolo, debbono esibire:

*a*) titolo originale di studio. E' ammessa la copia di esso, autenticata da notaio, la cui firma deve essere legalizzata;

*b*) fotografia recente, munita di firma, col visto di autenticazione del sindaco o di un notaio, la cui firma deve essere legalizzata.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o alla Direzione generale delle imposte dirette dopo il termine di cui all'articolo 4 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni per partecipare a concorsi.

L'ammissione all'esame, di cui all'art. 3, può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

I concorrenti per titoli dichiarati idonei dalla Commissione di cui all'art. 9 del presente decreto, potranno conseguire, su domanda, la iscrizione provvisoria all'albo dei collettori che si trasformerà in definitiva dopo il decorso di due anni di effettivo servizio in qualità di collettore, muniti di patente.

L'iscrizione provvisoria sarà revocata qualora l'idoneo entro un triennio dalla data di pubblicazione degli elenchi di cui all'art. 11, non sarà stato assunto in servizio quale collettore con regolare patente.

*c*) nozioni di procedura civile, con particolare riguardo alla competenza, alla esecuzione sui beni mobili e immobili e ai procedimenti speciali, elementi di diritto penale, limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione.

La prova orale verterà sulle stesse materie di cui alle prove scritte.

Art. 9.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione ai sensi dell'art. 15 del decreto Ministeriale 13 marzo 1946 e saranno fissate le date in cui si svolgeranno le prove scritte, e le sedi di esame in relazione al numero ed alle residenze dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo presso il Ministero delle finanze — Direzione generale delle imposte dirette — nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovrà essere conseguita la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

Gli elenchi dei candidati che hanno ottenuto l'idoneità alle funzioni di collettore rispettivamente per titoli e per esami saranno approvati con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

Agli esami di cui al presente decreto sono applicabili le norme contemplate dagli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 giugno 1946

*Il Ministro*: SCOCCIMARRO.

(1922)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 149

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Sabato, 6 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

**ALLA PARTE SECONDA**
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 600 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

**AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)**
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano - Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## *ERRATA-CORRIGE*

Nel decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, numero 336 (integrazione del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, concernente l'inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 1946, all'art. 1, 26ª riga, ove è detto: «... o non sostenuta per gli stessi motivi ...» ecc., si deve leggere: «... e non sostenuta per gli stessi motivi ...» ecc.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 12.

**Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale** . . Pag. 1625

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 1946.

**Cessazione della gestione commissariale della Società San Marco di Venezia** . . . . . Pag. 1627

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1946.

**Conferma del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno a favore della «Società agricola immobiliare Montebono», con sede in Genova** . . . . . Pag. 1627

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1946.

**Determinazione di una tariffa unica per il carico e scarico dei «Granai del popolo»** . . . . . Pag. 1628

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'interno:**

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Brindisi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 1630

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1941 . . . . . Pag. 1630

**Ministero di grazia e giustizia:**

Trasferimento di notai . . . . . Pag. 1630

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0775

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 600 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 21 marzo 1946, numero 336 (integrazione del decreto legislativo Luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, concernente l'inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 1946, all'art. 1, 2° riga, ove è detto: «... o non sostenuta per gli stessi motivi ...» ecc., si deve leggere: «... e non sostenuta per gli stessi motivi ...» ecc.

# SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 12.
**Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale** . . Pag. 1625

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 13.
**Abrogazione dei benefici per le nomine e le carriere nelle pubbliche amministrazioni in favore dei militari che hanno partecipato alle operazioni della guerra civile di Spagna** Pag. 1625

*Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946*

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 563.
**Disposizioni concernenti il personale fuori ruolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo Reale del G[illegible]le** . . . . . Pag. 1626

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 1946.
**Cessazione della gestione commissariale della Società San Marco di Venezia** . . . . . Pag. 1627

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1946.
**Conferma del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno a favore della «Società agricola immobiliare Montebono», con sede in Genova** . . . . . Pag. 1627

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1946.
**Determinazione di una tariffa unica per il carico e scarico dei «Granai del popolo»** . . . . . Pag. 1628

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'interno:**
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Brindisi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 1629
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1944 . . . . . Pag. 1630

**Ministero di grazia e giustizia:**
Trasferimento di notai . . . . . Pag. 1630
Assegnazione temporanea di notai in esercizio Pag. 1630
Riconoscimento della validità di atti notarili ricevuti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana . . . . . Pag. 1630

**Ministero del tesoro:**
Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1630
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1631

CONCORSI

**Ministero della pubblica istruzione:**
Concorso per l'ammissione alla «Scuola nazionale di studi medioevali» in Roma annessa all'Istituto storico italiano per il medio evo . . . . . Pag. 1631

271

3419

0778

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Concorso per l'ammissione alla Scuola di storia antica annessa all'Istituto storico italiano per la storia antica. Pag. 1631

Concorso per l'ammissione alla Scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea . . . . . Pag. 1632

**Ministero della marina:** Riattivazione dei concorsi a posti di alunno d'ordine, vice ragioniere e contabile. Pag. 1632

**SUPPLEMENTI STRAORDINARI**

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 149 DEL 6 LUGLIO 1946:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 1946.

**Ulteriori modifiche alle « Proclaimed Lists » delle Nazioni Unite.**

(1882)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 12.

**Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Previo concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

*Articolo unico.*

I termini previsti dall'art. 3, comma primo, e dall'art. 4, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con scadenza anteriore al 31 dicembre 1946, sono prorogati sino a tale

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 13.

**Abrogazione dei benefici per le nomine e le carriere nelle pubbliche amministrazioni in favore dei militari che hanno partecipato alle operazioni della guerra civile di Spagna.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero le provvidenze in vigore per i reduci della guerra 1915-1918, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 610;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Previo concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

*Articolo unico.*

Le disposizioni del regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, nella parte concernente le assunzioni e le carriere nei pubblici impieghi dei militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, e dei congiunti dei caduti a causa del servizio predetto, cessano di avere vigore.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1946

DE GASPERI

CORBINO — BRUSASCA

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1946*

*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 10.* — FRASCA

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 563.

**Disposizioni concernenti il personale fuori ruolo dell'Am-**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785771

6 LUGLIO 1946:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 1946.

**Ulteriori modifiche alle «Proclaimed Lists» delle Nazioni Unite.**

(1852)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 12.

**Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Previo concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

*Articolo unico.*

I termini previsti dall'art. 3, comma primo, e dall'art. 4, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con scadenza anteriore al 31 dicembre 1946, sono prorogati sino a tale data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1946

DE GASPERI

TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 12.* — FRASCA

le provvidenze in vigore per i reduci della guerra 1915-1918, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 610;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Previo concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

*Articolo unico.*

Le disposizioni del regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, nella parte concernente le assunzioni e le carriere nei pubblici impieghi dei militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, e dei congiunti dei caduti a causa del servizio predetto, cessano di avere vigore.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1946

DE GASPERI

CORBINO — BROSIO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 10.* — FRASCA

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 563.

**Disposizioni concernenti il personale fuori ruolo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo Reale del genio civile.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 del R. decreto 11 agosto 1939, n. 1441, richiamato dall'art. 2 del R. decreto 23 novembre 1939, n. 1989;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945023

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, concernente la istituzione dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche presso cui occorre comandare personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Ritenuta la necessità per assicurare il normale funzionamento dei nuovi Provveditorati regionali alle opere pubbliche di estendere la validità della disposizione contenuta nei citati Regi decreti 11 agosto 1939, n. 1441 e 23 novembre 1939, n. 1989, per la durata di un altro quinquennio;

Vista l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 38;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Per un altro quinquennio il riassorbimento dei soprannumeri già esistenti e che si verificheranno durante il quinquennio stesso nei vari gradi dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo Reale del genio civile, in conseguenza di richiamo dalla posizione di fuori ruolo, continuerà ad essere effettuato in ragione della metà delle vacanze nel grado ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 11 agosto 1939, n. 1441.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CUTTANI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 329.* — FRASCA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 1946.

**Revoca della gestione commissariale della Società San**

quale il suddetto dott. Facco De Lagarda assumeva la carica di presidente del Consiglio di amministrazione della Società anonima San Marco insieme a quella di commissario straordinario;

Ritenuto che sono venuti a cessare i motivi che determinarono l'istituzione della gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto il dottor Ugo Facco De Lagarda cessa dalla carica di commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima San Marco di Venezia.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Venezia.

Roma, addì 22 giugno 1946

DE GASPERI

(1862)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1946.

**Conferma del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno a favore della « Società agricola immobiliare Montebono », con sede in Genova.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1953, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 4123 del 28 maggio 1920, col quale venne riconosciuto a favore degli eredi del comm. Cesaroni Ferdinando il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno in alcuni porti della posta di S. Feliciano ed arelle della posta stessa e della posta di Frosta;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovasi nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi la spett. « Agricola immobiliare Montebono Soc. per azioni », con sede in Genova;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 4123 del 28 maggio 1920, è riconosciuto a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0779

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Per un altro quinquennio il riassorbimento dei soprannumeri già esistenti e che si verificheranno durante il quinquennio stesso nei vari gradi dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo Reale del genio civile, in conseguenza di richiamo dalla posizione di fuori ruolo, continuerà ad essere effettuato in ragione della metà delle vacanze nel grado ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 11 agosto 1939, n. 1441.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CATTANI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 329.* — PESCA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 1946.

**Cessazione della gestione commissariale della Società San Marco di Venezia.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto l'ordine in data 24 maggio 1945 del Commissario regionale dell'A.M.G. per la Venezia, col quale il dott. Ugo Facco De Lagarda veniva nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima San Marco di Venezia;

Visto l'ordine in data 8 ottobre 1945 dello stesso Commissario regionale dell'A.M.G. per la Venezia, col

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Venezia.

Roma, addì 22 giugno 1946

DE GASPERI

(1882)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1946.

**Conferma del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno a favore della « Società agricola immobiliare Montebono », con sede in Genova.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 4123 del 28 maggio 1929, col quale venne riconosciuto a favore degli eredi del comm. Cesaroni Ferdinando il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno in alcuni porti della posta di S. Feliciano ed arelle della posta stessa e della posta di Frusia;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovasi nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi la spett. « Agricola immobiliare Montebono Soc. per azioni », con sede in Genova;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 4123 del 28 maggio 1929, è riconosciuto a favore della spett. « Agricola immobiliare Montebono Soc. per azioni », con sede in Genova, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno nei porti della posta di S. Feliciano numeri 2, 41, 46, 64, 72, 77, 78, 100, 110, 121, 128, 129, 130, 162, 163, nelle arelle della posta stessa numeri 18, 22, 38, 45, 49, 56 e nelle arelle della posta di Frusta numeri 28, 39.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1946

*Il Ministro*: GULLO

(1866)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 820078

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, concernente la istituzione dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche presso cui occorre comandare personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Ritenuta la necessità per assicurare il normale funzionamento dei nuovi Provveditorati regionali alle opere pubbliche di estendere la validità della disposizione contenuta nei citati Regi decreti 11 agosto 1939, n. 1441 e 23 novembre 1939, n. 1989, per la durata di un altro quinquennio;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Per un altro quinquennio il riassorbimento dei soprannumeri già esistenti e che si verificheranno durante il quinquennio stesso nei vari gradi dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo Reale del genio civile, in conseguenza di richiamo dalla posizione di fuori ruolo, continuerà ad essere effettuato in ragione della metà delle vacanze nel grado ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 11 agosto 1939, n. 1441.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CAPPANI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 32.* — FRASCA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 1946.

**Cessazione della gestione commissariale della Società San**

quale il suddetto dott. Facco De Lagarda assumeva la carica di presidente del Consiglio di amministrazione della Società anonima San Marco insieme a quella di commissario straordinario;

Ritenuta che sono venuti a cessare i motivi che determinarono l'istituzione della gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto il dottor Ugo Facco De Lagarda cessa dalla carica di commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima San Marco di Venezia.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Stato e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Venezia.

Roma, addì 22 giugno 1946

DE GASPERI

(1862)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1946.

**Conferma del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno a favore della « Società agricola immobiliare Montelnono », con sede in Genova.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1932, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 4123 del 28 maggio 1929, col quale venne riconosciuto a favore degli eredi del comm. Cesaroni Ferdinando il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno in alcuni porti della posta di S. Feliciano ed arelle della posta stessa e della posta di Frusta;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente trovasi nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi la spett. « Agricola immobiliare Montelnono Soc. per azioni », con sede in Genova;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 4123 del 28 maggio 1929, è riconosciuto a

**Agricola immobiliare Montelnono**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787811

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Per un altro quinquennio il riassorbimento dei soprannumeri già esistenti e che si verificheranno durante il quinquennio stesso nei vari gradi dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Corpo Reale del genio civile, in conseguenza di richiami dalla posizione di fuori ruolo, continuerà ad essere effettuato in ragione della metà delle vacanze nel grado ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 11 agosto 1939, n. 1444.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CATTANI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 329.* — TRASCA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 1946.

**Cessazione della gestione commissariale della Società San Marco di Venezia.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto l'ordine in data 24 maggio 1945 del Commissario regionale dell'A.M.G. per la Venezia, col quale il dott. Ugo Facco De Lagarda veniva nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Società anonima San Marco di Venezia;

Visto l'ordine in data 8 ottobre 1945 dello stesso Commissario regionale dell'A.M.G. per la Venezia, col quale il predetto commissario straordinario veniva autorizzato a promuovere la liquidazione della Società anonima San Marco di Venezia;

Visto il decreto in data 22 gennaio 1946 del

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1946.

**Determinazione di una tariffa unica per il carico e scarico dei « Granai del popolo ».**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 377;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474;

Sentita la Federazione italiana dei Consorzi agrari, la Confederazione generale italiana del lavoro e il Sindacato nazionale facchini;

Ritenuta la necessità di determinare una tariffa unica per il carico e scarico dei « Granai del popolo », in sostituzione delle tariffe fissate dal decreto Ministeriale 16 febbraio 1939 e successivamente modificate con contratti collettivi di lavoro per le singole provincie;

Decreta:

Art. 1.

*Divisione in zone.*

Il territorio nazionale viene diviso, agli effetti delle tariffe fissate nell'articolo seguente, in cinque zone, costituite nel seguente modo:

1ª *zona*: Aosta - Imperia - La Spezia - Brescia - Bolzano - Trento - Sondrio - Belluno - Udine - Padova - Rovigo - Treviso - Venezia - Verona - Vicenza - Arezzo - Lucca - Pistoia - Siena - Ancona - Macerata - Ascoli Piceno - Terni - Latina - Rieti - Roma - Aquila - Chieti - Teramo - Brindisi - Lecce - Catanzaro - Reggio Calabria - Cosenza - Agrigento - Messina - Ragusa - Siracusa - Trapani - Nuoro - Massa Carrara - Torino.

2ª *zona*: Alessandria - Asti - Novara - Vercelli - Savona - Bergamo - Como - Cremona - Mantova - Pavia - Varese - Gorizia - Modena - Parma - Piacenza - Ravenna - Reggio Emilia - Grosseto - Livorno - Pisa - Pesaro - Perugia - Frosinone - Campobasso - Pescara - Avellino - Benevento - Caserta - Salerno - Matera - Caltanissetta - Enna - Cagliari - Sassari.

| VOCI DI TARIFFA | I Zona L. | II Zona L. | III Zona L. | IV Zona L. | V Zona L. |
|---|---|---|---|---|---|
| a) *Entrata nei magazzini:* | | | | | |
| 1) scarico da veicolo, pesatura, vuotatura e accatastamento | 8 — | 10 — | 12 — | 14 — | 16 — |
| 2) scarico da veicolo e vuotatura e accatastamento | 6,50 | 8,15 | 9,75 | 11,40 | 13 — |
| b) *Uscita dai magazzini:* | | | | | |
| 1) insaccatura, pesatura, cgalizzazione, legatura e carico su veicolo | 10 — | 12 — | 15 — | 18 — | 20 — |
| 2) insaccatura, legatura e carico su veicolo | 8,50 | 10,65 | 12,75 | 14,90 | 17 — |
| 3) solo carico su veicolo | 6 — | 7,50 | 9 — | 10,50 | 12 — |
| c) *Operazioni negli scali ferroviari:* | | | | | |
| 1) trasbordo da carro ferroviario a veicolo sotto carico | 5,70 | 7,10 | 8,55 | 10 — | 11,40 |
| 2) idem con pesatura | 7,20 | 9 — | 10,80 | 12,60 | 14,40 |
| 3) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sotto carico, compreso stivaggio | 6,20 | 7,75 | 9,30 | 10,85 | 12,40 |
| 4) idem con pesatura | 7,70 | 9,60 | 11,55 | 13,45 | 15,40 |
| d) *Operazioni alle fosse:* | | | | | |
| 1) scarico da veicolo a ciglio fossa, pesatura e vuotatura | — | — | — | — | 12,50 |
| 2) idem senza pesatura | — | — | — | — | 9,50 |
| 3) elevazione a ciglio fossa, insaccatura, legatura, pesatura e carico su veicolo | — | — | — | — | 34 — |
| 4) idem senza pesatura | — | — | — | — | 30 — |
| 5) sola elevazione a ciglio fossa | — | — | — | — | 23 — |
| e) *Operazioni varie:* | | | | | |
| 1) insaccatura e legatura sacchi | 2,50 | 3,15 | 3,75 | 4,35 | 5 — |
| 2) travasatura da sacco a sacco | 5 — | 6,25 | 7,50 | 8,75 | 10 — |
| 3) paleggiatura | 2,90 | 3,25 | 3,90 | 4,55 | 5,20 |
| 4) spostamento e maneggio in genere dei sacchi, con accatastamento e vuotatura | 3 — | 3,75 | 4,50 | 5,25 | 6 — |
| 5) stivaggio o distivaggio sugli automezzi | 2 — | 2,50 | 3 — | 3,50 | 4 — |
| f) *Maggiorazioni varie:* | | | | | |
| 1) maggiorazione per | | | | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No: 978413

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 377;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474;

Sentita la Federazione italiana dei Consorzi agrari, la Confederazione generale italiana del lavoro e il Sindacato nazionale facchini;

Ritenuta la necessità di determinare una tariffa unica per il carico e scarico dei « Granai del popolo », in sostituzione delle tariffe fissate dal decreto Ministeriale 16 febbraio 1939 e successivamente modificate con contratti collettivi di lavoro per le singole provincie;

Decreta:

Art. 1.

*Divisione in zone.*

Il territorio nazionale viene diviso, agli effetti delle tariffe fissate nell'articolo seguente, in cinque zone, costituite nel seguente modo:

1ª *zona*: Aosta - Imperia - La Spezia - Brescia - Bolzano - Trento - Sondrio - Belluno - Udine - Padova - Rovigo - Treviso - Venezia - Verona - Vicenza - Arezzo - Lucca - Pistoia - Siena - Ancona - Macerata - Ascoli Piceno - Terni - Latina - Rieti - Roma - Aquila - Chieti - Teramo - Brindisi - Lecce - Catanzaro - Reggio Calabria - Cosenza - Agrigento - Messina - Ragusa - Siracusa - Trapani - Nuoro - Massa Carrara - Torino.

2ª *zona*: Alessandria - Asti - Novara - Vercelli - Savona - Bergamo - Como - Cremona - Mantova - Pavia - Varese - Gorizia - Modena - Parma - Piacenza - Ravenna - Reggio Emilia - Grosseto - Livorno - Pisa - Pesaro - Perugia - Frosinone - Campobasso - Pescara - Avellino - Benevento - Caserta - Salerno - Matera - Caltanissetta - Enna - Cagliari - Sassari.

3ª *zona*: Genova - Trieste - Forlì - Firenze - Napoli - Potenza - Palermo - Catania.

4ª *zona*: Cuneo - Milano - Bologna - Ferrara - Viterbo.

5ª *zona*: Bari - Foggia - Taranto.

Art. 2.

*Tariffe.*

Ai lavori di facchinaggio indicato dalle seguenti voci si applicano le seguenti tariffe riferite a quintale e distinte per ciascuna zona:

| | 1ª zona | 2ª zona | 3ª zona | 4ª zona | 5ª zona |
|---|---|---|---|---|---|
| e violatura o accatastamento | 6,50 | 8,15 | 9,75 | 11,40 | 13 — |
| b) *facchinaggio magazzini:* | | | | | |
| 1) insaccatura, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo | 10 — | 12 — | 15 — | 18 — | 20 — |
| 2) insaccatura, legatura e carico su veicolo | 8,50 | 10,65 | 12,75 | 14,90 | 17 — |
| 3) solo carico su veicolo | 6 — | 7,50 | 9 — | 10,50 | 12 — |
| c) *Operazioni negli scali ferroviari:* | | | | | |
| 1) trasbordo da carro ferroviario a veicolo sotto carico | 5,70 | 7,10 | 8,55 | 10 — | 11,40 |
| 2) idem con pesatura | 7,20 | 9 — | 10,80 | 12,60 | 14,40 |
| 3) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sotto carico, compreso stivaggio | 6,20 | 7,75 | 9,30 | 10,85 | 12,40 |
| 4) idem con pesatura | 7,70 | 9,60 | 11,55 | 13,45 | 15,40 |
| d) *Operazioni alle fosse:* | | | | | |
| 1) scarico da veicolo a ciglio fossa, pesatura e vuotatura | — | — | — | — | 12,50 |
| 2) idem senza pesatura | — | — | — | — | 9,50 |
| 3) elevazione a ciglio fossa, insaccatura, legatura, pesatura e carico su veicolo | — | — | — | — | 34 — |
| 4) idem senza pesatura | — | — | — | — | 30 — |
| 5) sola elevazione a ciglio fossa | — | — | — | — | 23 — |
| e) *Operazioni varie:* | | | | | |
| 1) insaccatura e legatura sacchi | 2,50 | 3,15 | 3,75 | 4,35 | 5 — |
| 2) travasatura da sacco a sacco | 5 — | 6,25 | 7,50 | 8,75 | 10 — |
| 3) palleggiatura | 2,60 | 3,25 | 3,90 | 4,55 | 5,20 |
| 4) spostamento e maneggio in genere dei sacchi, con accatastamento e vuotatura | 3 — | 3,75 | 4,50 | 5,25 | 6 — |
| 5) stivaggio o distivaggio sugli automezzi | 2 — | 2,50 | 3 — | 3,50 | 4 — |
| f) *Maggiorazioni varie:* | | | | | |
| 1) maggiorazione per accatastamento o vuotatura ad altezza da m. 1,80 a m. 3 | 2 — | 2,50 | 3 — | 3,50 | 4 — |
| 2) idem per altezza superiore a m. 3 | 3 — | 3,75 | 4,50 | 5,25 | 6 — |
| 3) maggiorazione per percorsi da m. 10 a metri 25 | 0,90 | 1,10 | 1,35 | 1,50 | 1,80 |
| 4) idem oltre m. 25 | 1,80 | 2,20 | 2,70 | 3,20 | 3,60 |
| 5) per ogni gradino percorso a cominciare dal quarto | 0,36 | 0,45 | 0,54 | 0,63 | 0,72 |
| g) *Quota a carico del conferente per scarico a piede magazzino* | 1,50 | 1,85 | 2,25 | 2,65 | 3 — |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 078841

Art. 3.

*Lavoro serale, notturno e festivo.*

Il lavoro che si svolge dalle ore 19 alle ore 21 va compensato con una maggiorazione delle tariffe fissate dal precedente articolo nella misura del 25 %. Il lavoro che si svolge dalle ore 21 alle ore 5 va compensato con una maggiorazione delle dette tariffe nella misura del 60 %.

Il lavoro festivo va compensato con una maggiorazione tariffaria del 50 %. A tale effetto sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti tali dalla legge.

Art. 4.

*Maggiorazione per il lavoro sotto pioggia o sotto neve.*

Quando il lavoro si svolge sotto pioggia o sotto neve le tariffe fissate dall'art. 2 del presente decreto vanno maggiorate nella misura del 60 %.

Art. 5.

*Maggiorazione per sacchi piccoli.*

Quando i sacchi usati sono del peso non superiore a kg. 50, le tariffe fissate nell'art. 2 del presente decreto vanno maggiorate del 40 %.

Art. 6.

*Riduzione per ausilio di mezzi meccanici.*

Quando le operazioni si svolgono con l'ausilio di impianti meccanici le tariffe suddette vanno ridotte del 25 %.

Art. 7.

*Assicurazione, previdenza e gratifica.*

Le carovane o cooperative facchini provvederanno direttamente al versamento dei vari contributi assicurativi e previdenziali.

Pertanto, per permettere loro la copertura dei rischi per infortuni, invalidità e vecchiaia, tubercolosi e malattie e per far godere agli operai gli assegni familiari, le ferie e le gratifiche per festività nazionali e natalizie, che per legge sono a totale carico dei datori di lavoro, le tariffe vanno maggiorate nella misura del 37 %.

In caso di aumento o diminuzione dei suddetti oneri e delle suddette gratifiche, tale maggiorazione dovrà essere modificata in conformità.

Art. 8.

Art. 9.

*Quota a carico del conferente.*

Nelle tariffe di cui alla lettera *a*) della tabella è compresa la quota di compenso per le operazioni relative al trasporto ed al facchinaggio del grano dal veicolo fino a piede magazzino, cui deve provvedere il conferente.

In conseguenza, se il conferente provvede direttamente allo scarico a piede magazzino, la tariffa viene ridotta della quota prevista alla lettera *g*).

Qualora il conferente si avvalga, per le predette operazioni, dell'opera dei facchini — e cioè non preferisca portare direttamente o con mezzi propri il grano fino a piede magazzino — dovrà corrispondere l'importo di cui alla lettera *g*) della tabella, che gli verrà trattenuto dall'Ente ammassatore sulla somma spettantegli per il grano conferito.

Art. 10.

*Revisione delle tariffe.*

Tutte le tariffe fissate nell'art. 2 del presente decreto sono soggette alla revisione in caso di aumenti o di riduzioni generali.

Art. 11.

*Attribuzione dei lavori.*

Coloro, enti, società o privati che provvedono alle operazioni di facchinaggio contemplati nell'art. 2 del presente decreto dovranno rivolgersi per tali operazioni esclusivamente ai lavoratori liberi esercenti rappresentati dal Sindacato nazionale facchini.

Qualora in una determinata località non fossero presenti ed immediatamente disponibili i rappresentati dal Sindacato nazionale facchini, gli enti suddetti sono liberi di assumere altro personale alle stesse condizioni previste nel presente decreto.

Resta fermo il diritto per i predetti enti, società o privati a servirsi dei facchini alle proprie dipendenze con normale rapporto di lavoro fisso e continuativo.

Art. 12.

*Durata e scadenza.*

Le tariffe avranno applicazione a partire dal 10 giugno 1946.

Esse avranno vigore per un anno.

Roma, addì 9 giugno 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788521

Art. 4.

*Maggiorazione per il lavoro sotto pioggia o sotto neve.*

Quando il lavoro si svolge sotto pioggia o sotto neve le tariffe fissate dall'art. 2 del presente decreto vanno maggiorate nella misura del 60 %.

Art. 5.

*Maggiorazione per sacchi piccoli.*

Quando i sacchi usati sono del peso non superiore a kg. 50, le tariffe fissate nell'art. 2 del presente decreto vanno maggiorate del 40 %.

Art. 6.

*Riduzione per ausilio di mezzi meccanici.*

Quando le operazioni si svolgono con l'ausilio di impianti meccanici le tariffe suddette vanno ridotte del 25 %.

Art. 7.

*Assicurazione, previdenza e gratifica.*

Le cavarane o cooperative facchini provvederanno direttamente al versamento dei vari contributi assicurativi e previdenziali.

Pertanto, per permettere loro la copertura dei rischi per infortuni, invalidità e vecchiaia, tubercolosi e malattie e per far godere agli operai gli assegni familiari, le ferie e le gratifiche per festività nazionali e natalizie, che per legge sono a totale carico dei datori di lavoro, le tariffe vanno maggiorate nella misura del 37 %.

In caso di aumento o diminuzione dei suddetti oneri e delle suddette gratifiche, tale maggiorazione dovrà essere modificata in conformità.

Art. 8.

*Indennità di attesa o trasferta.*

Se il periodo che intercorre tra il momento previsto per l'inizio del lavoro e quello in cui il lavoro stesso ha effettivo inizio è superiore ad un'ora, a ciascun lavoratore è dovuta una indennità nella misura di lire 30, per ogni ora o frazione di ora trascorsa in attesa oltre la prima.

A tale effetto è considerato trascorso in attesa anche il tempo impiegato in viaggio in caso di lavoro fuori del centro abitato e la indennità decorre dopo la prima ora.

portare direttamente o con mezzi propri il grano fino a piede magazzino — dovrà corrispondere l'importo di cui alla lettera *g*) della tabella, che gli verrà trattenuto dall'Ente ammassatore sulla somma spettantegli per il grano conferito.

Art. 10.

*Revisione delle tariffe.*

Tutte le tariffe fissate nell'art. 2 del presente decreto sono soggette alla revisione in caso di aumenti o di riduzioni generali.

Art. 11.

*Attribuzione dei lavori.*

Coloro, enti, società o privati che provvedono alle operazioni di facchinaggio contemplati nell'art. 2 del presente decreto dovranno rivolgersi per tali operazioni esclusivamente ai lavoratori liberi esercenti rappresentati dal Sindacato nazionale facchini.

Qualora in una determinata località non fossero presenti ed immediatamente disponibili i rappresentati dal Sindacato nazionale facchini, gli enti suddetti sono liberi di assumere altro personale alle stesse condizioni previste nel presente decreto.

Resta fermo il diritto per i predetti enti, società o privati a servirsi dei facchini alle proprie dipendenze con normale rapporto di lavoro fisso e continuativo.

Art. 12.

*Durata e scadenza.*

Le tariffe avranno applicazione a partire dal 10 giugno 1946.

Esse avranno vigore per un anno.

Roma, addì 9 giugno 1946

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BARBARESCHI

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
GULLO

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

*L'Alto Commissario per l'alimentazione*
MENTASTI

(1923)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0786

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Brindisi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.**

Con decreto interministeriale in data 13 giugno 1946, l'Amministrazione provinciale di Brindisi, è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.880.000 per il pareggio del bilancio 1946, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(1909)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1944.**

Con decreto interministeriale del 4 giugno 1946, è stata autorizzata l'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, un mutuo di L. 8.600.000, a pareggio del bilancio 1944, a norma delle disposizioni contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 211.

(1910)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Trasferimento di notai**

Con decreti Ministeriali del 2 luglio 1946:

Muro Giuseppe, notaio del comune di Codroipo, distretto notarile di Udine, autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero a Viterbo, è trasferito nel comune di Nizza Monferrato, distretto notarile di Alessandria;

Verani Cesare, notaio residente nel comune di Bibbiena, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Rocca Sinibalda, distretto notarile di Rieti.

(1931)

**Assegnazione temporanea di notai in esercizio**

Con decreti Ministeriali del 2 luglio 1946:

il dott. Colombis Giuseppe, notaio in esercizio, titolare di un posto nella sede di Fiume, è autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Chioggia, nel distretto notarile di Venezia;

il dott. de Franceschi Carlo, notaio in esercizio, titolare della sede di Rovigno d'Istria del distretto notarile di Pola, è autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di San Donà di Piave, del distretto notarile di Venezia.

(1932)

**Riconoscimento della validità di atti notarili ricevuti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.**

Con decreti Ministeriali del 2 luglio 1946:

è fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal quale il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

è fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Pollini Giovanni Battista dal 29 maggio 1945 al 25 ottobre 1945 nella sede di San Sebastiano Curone (distretto notarile di Alessandria), alla quale il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

(1930)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro**

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 90.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % 1950 n. 231, serie 2ª, di L. 50.000 capitale nominale; n. 197, serie 28ª, di L. 5000 capitale nominale; n. 132, serie 31ª, di L. 10.000 capitale nominale, intestati a Trotti Elena Maria di Bartolomeo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Genova, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 26 giugno 1946

(1916) *Il direttore generale*: CESTI

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 91.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % 1950 nn. 515 - 516 - 517 - 518, serie 2ª, ciascuno di L. 2000 capitale nominale, intestati rispettivamente a De Stefano Maleida, Gabriella, Marcello, Graziella, minori sotto la patria potestà della madre Sicora Margherita fu Francesco, ved. De Stefano, domiciliata in Arpino (Frosinone), col pagamento degli interessi in Frosinone.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 26 giugno 1946

(1917) *Il direttore generale*: CESTI

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 92.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % 1951, serie 41, n. 250, di L. 50.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778781

di ammortamento.

(1909)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1944.**

Con decreto interministeriale del 4 giugno 1946, è stata autorizzata l'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche un mutuo di L. 5.600.000, a pareggio del bilancio 1944, a norma delle disposizioni contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211.

(1910)

# MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Trasferimento di notai**

Con decreti Ministeriali del 2 luglio 1946:

Moro Giuseppe, notaio del comune di Codroipo, distretto notarile di Udine, autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero a Viterbo, è trasferito nel comune di Nizza Monferrato, distretto notarile di Alessandria.

Verani Cesare, notaio residente nel comune di Ribbiena, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Rocca Sinibalda, distretto notarile di Rieti.

(1931)

**Assegnazione temporanea di notai in esercizio**

Con decreti Ministeriali del 2 luglio 1946:

Il dott. Colombis Giuseppe, notaio in esercizio, titolare di un posto nella sede di Fiume, è autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di Chioggia, nel distretto notarile di Venezia.

Il dott. de Franceschi Carlo, notaio in esercizio, titolare della sede di Rovigno d'Istria del distretto notarile di Pola, è autorizzato ad esercitare temporaneamente il suo ufficio nel comune di San Donà di Piave, del distretto notarile di Venezia.

(1932)

**Riconoscimento della validità di atti notarili ricevuti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.**

Con decreti Ministeriali del 2 luglio 1946:

è fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Laurini Andrea dal 17 maggio 1945 al 12 gennaio 1946 nella sede di Bannio Anzino (distretto notarile di Verbania), alla quale il medesimo venne assegnato sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

è fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Perrigotti Aldo dal 30 maggio 1945 al 25 ottobre 1945 nella sede di Tortona (distretto notarile di Alessandria), alla quale il medesimo venne trasferito sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

è fatta salva la validità degli atti notarili ricevuti dal notaio Belmondo Cesare dal 30 maggio 1945 al 30 gennaio 1946 nella sede di Savigliano (distretto notarile di Cuneo), alla

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro**

(1ª *pubblicazione*).

Avviso n. 20

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 766, ed articolo 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % 1950 n. 233, serie 23ª, di L. 50.000 capitale nominale; n. 137, serie 38ª, di L. 5000 capitale nominale; n. 139, serie 31ª, di L. 10.000 capitale nominale, intestati a Trotti Elena Maria di Bartolomeo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Genova, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 26 giugno 1946

(1916) *Il direttore generale:* CONTI

(1ª *pubblicazione*).

Avviso n. 21.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 766, ed articolo 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % 1950 nn. 515 - 516 - 517 - 518, serie 2ª, ciascuno di L. 2000 capitale nominale, intestati rispettivamente a De Stefano Matilda, Gabriella, Marcello, Graziella, minori sotto la patria potestà della madre Sierra Margherita fu Francesco, ved. De Stefano, domiciliata in Arpino (Frosinone), col pagamento degli interessi in Frosinone.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 26 giugno 1946

(1917) *Il direttore generale:* CONTI

(1ª *pubblicazione*).

Avviso n. 22

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 766, ed art. 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % 1951, serie 51, n. 259, di L. 50.000 capitale nominale, intestato a Lotta Filippo di Carmelo, domiciliato in Palermo, ipotecato, col pagamento degli interessi in Palermo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi, dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 26 giugno 1946

(1918) *Il direttore generale:* CONTI

0788
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 3 luglio 1946 - N. 146**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,657 |
| Canadà | 90,909 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 95,225 |
| Id. 3,50 % 1902 | 87,35 |
| Id. 3 % lordo | 74,80 |
| Id. 5 % 1935 | 97,225 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 92,575 |
| Id. 5 % 1936 | 96,70 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,35 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99 — |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 98,90 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 98,85 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 98,80 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 98,825 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93 — |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,20 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,25 |

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso per l'ammissione alla « Scuola nazionale di studi mediocvali » in Roma annessa all'Istituto storico italiano per il medio evo.**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO

Veduti il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3011, che istituisce in Roma la « Scuola storica nazionale », il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, che modifica la denominazione di detta Scuola, e il decreto Ministeriale 10 novembre 1936 col quale è approvato il regolamento per la Scuola stessa;

*Apre il concorso a tre posti in detta Scuola per la durata di tre anni.*

Possono aspirare a far parte della Scuola per il triennio 1946-1949:

*a*) professori di ruolo negli istituti medi di istruzione;

*b*) funzionari di gruppo A del ruolo delle Biblioteche

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di laurea;

3) notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica e amministrativa;

4) lavori a stampa o dattilografati e qualsiasi altro titolo e documento che si ritenga utile presentare;

5) dichiarazione del direttore dell'istituto o del capo ufficio al quale il candidato appartiene, che certifichi la sua attività in servizio, in data anteriore a quella del bando di concorso di non più di un mese.

I documenti uniti alla domanda debbono essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

Gli aspiranti devono aver conseguito la laurea da non più di un decennio. In tale periodo tuttavia non vanno computati gli anni in cui i concorsi furono sospesi a causa della seconda guerra mondiale.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese, tedesco, spagnolo). E' in facoltà della Commissione giudicatrice accertarsi, mediante conversazioni o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondano a tale requisito.

In base alla graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice e approvata dal Ministero dell'istruzione, i vincitori vengono chiamati presso la Scuola nei limiti dei posti messi a concorso. Il Ministro per l'istruzione dispone il relativo comando o lo promuove dalle altre Amministrazioni interessate.

Il servizio prestato presso la Scuola varrà a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo d'insegnamento e di servizio.

Ai membri della Scuola è fatto divieto di assumere e conservare, senza autorizzazione del Commissario straordinario, o del presidente dell'Istituto, qualsiasi occupazione o incarico, sotto pena di cessare senz'altro di far parte della Scuola.

*Il Commissario straordinario*
*dell'Istituto storico italiano per il medio evo*
Prof. GAETANO DE SANCTIS

(1933)

**Concorso per l'ammissione alla Scuola di storia antica annessa all'Istituto storico italiano per la storia antica**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 167, che istituisce in Roma l'Istituto italiano per la storia antica, e la Scuola di storia antica a questo annessa;

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1936 che approva il regolamento per la suddetta Scuola;

*Apre il concorso a due posti in detta Scuola per la durata di tre anni.*

Possono essere ammessi al concorso, al fine di far parte della Scuola per il triennio 1946-1949, professori di ruolo negli Istituti medi di istruzione, i quali con pubblicazioni, titoli e documenti, dimostrino preparazione nelle discipline storiche, relativamente all'età antica, con particolare riguardo ai fini che la Scuola si propone.

Per l'assegnazione dei posti si darà la preferenza ai candidati che dimostreranno particolare competenza in epigrafia latina ed antichità romane, al fine di poter più efficacemente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985121

| | | | |
|---|---|---|---|
| Egitto | 413.50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 95,225 |
| Id. 3,50 % 1902 | 87,35 |
| Id. 3 % lorda | 74,80 |
| Id. 5 % 1935 | 97,225 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 92,575 |
| Id. 5 % 1936 | 90,70 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,35 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99 — |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 98,90 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 98,85 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 98,80 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 98,825 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93 — |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,20 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,25 |

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso per l'ammissione alla « Scuola nazionale di studi mediocvali » in Roma annessa all'Istituto storico italiano per il medio evo.**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO

Veduti il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3041, che istituisce in Roma la « Scuola storica nazionale », il regio decreto-legge 20 luglio 1933, n. 1226, che modifica la denominazione di detta Scuola, e il decreto Ministeriale 10 novembre 1933 col quale è approvato il regolamento per la Scuola stessa;

*Apre il concorso a tre posti in detta Scuola per la durata di tre anni.*

Possono aspirare a far parte della Scuola per il triennio 1936-1939:

*a*) professori di ruolo negli istituti medi di istruzione;

*b*) funzionari di gruppo *A* del ruolo delle Biblioteche pubbliche governative e funzionari di gruppo *A* del ruolo degli Archivi di Stato.

Possono prendere parte al concorso per l'assegnazione dei detti posti della Scuola, tutti coloro che, compresi nelle sopraindicate categorie *a*) e *b*), con pubblicazioni, titoli e documenti dimostrino preparazione nelle discipline storiche relativamente all'evo medio, con particolare riguardo ai fini che la Scuola si propone, nonchè speciale attitudine a lavorare direttamente su fonti manoscritte.

Gli aspiranti, per tramite dei rispettivi Ministeri, debbono far pervenire al Commissario straordinario dell'Istituto storico italiano per il medio evo domanda in carta legale entro il termine di due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, corredata dai seguenti documenti e titoli:

Gli aspiranti devono aver conseguito la laurea da non più di un decennio. In tale periodo tuttavia non vanno computati gli anni in cui i concorsi furono sospesi a causa della seconda guerra mondiale.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese, tedesco, spagnolo). E' in facoltà della Commissione giudicatrice accertarsi, mediante conversazioni o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondano a tale requisito.

In base alla graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice e approvata dal Ministero dell'istruzione, i vincitori vengono chiamati presso la Scuola nei limiti dei posti messi a concorso. Il Ministro per l'istruzione dispone il relativo comando e lo promuove dalle altre Amministrazioni interessate.

Il servizio prestato presso la Scuola varrà a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo d'insegnamento e di servizio.

Ai membri della Scuola è fatto divieto di assumere e conservare, senza autorizzazione del Commissario straordinario, o del presidente dell'Istituto, qualsiasi occupazione o incarico, sotto pena di cessare senz'altro di far parte della Scuola.

*Il Commissario straordinario*
*dell'Istituto storico italiano per il medio evo*
PROF. GAETANO DE SANCTIS

(1933)

---

**Concorso per l'ammissione alla Scuola di storia antica annessa all'Istituto storico italiano per la storia antica**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 167, che istituisce in Roma l'Istituto italiano per la storia antica, e la Scuola di storia antica a questo annessa;

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1936 che approva il regolamento per la suddetta Scuola;

*Apre il concorso a due posti in detta Scuola per la durata di tre anni.*

Possono essere ammessi al concorso, al fine di far parte della Scuola per il triennio 1936-1939, professori di ruolo negli Istituti medi di istruzione, i quali con pubblicazioni, titoli e documenti, dimostrino preparazione nelle discipline storiche, relativamente all'età antica, con particolare riguardo ai fini che la Scuola si propone.

Per l'assegnazione dei posti si darà la preferenza ai candidati che dimostreranno particolare competenza in epigrafia latina ed antichità romane, al fine di poter più efficacemente collaborare allo schedario epigrafico ed alla continuazione del Dizionario epigrafico di E. De Ruggiero, che sono i due principali lavori a cui la Scuola attende.

Le domande, in carta legale, devono essere inviate per il tramite del Ministero della pubblica istruzione, al Commissario straordinario per l'Istituto di storia antica, entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, corredate dei seguenti documenti e titoli:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di laurea;

3) notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica amministrativa;

4) lavori a stampa o dattilografati e qualsiasi altro titolo o documento si ritenga utile presentare;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 970701

5) dichiarazione del capo dell'istituto da cui il candidato dipenda, in data anteriore a quella del bando di concorso di non più d'un mese che certifichi la sua attività in servizio.

I documenti uniti alle domande devono essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

Gli aspiranti devono aver conseguito la laurea da non più di un decennio. Non vanno tuttavia computati in tale periodo gli anni in cui i concorsi furono sospesi a causa della seconda guerra mondiale.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese o tedesco). E' in facoltà della Commissione giudicatrice accertarsi, mediante conversazioni o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondano a tale requisito.

In base alla graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice e approvata dal Ministero dell'istruzione, i vincitori vengono comandati presso la Scuola nei limiti dei posti messi a concorso.

Il servizio quivi prestato varrà per essi a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo d'insegnamento e di servizio.

Ai membri della Scuola è fatto divieto di assumere e conservare senza autorizzazione del Commissario straordinario o del presidente dell'Istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare senz'altro di far parte della Scuola.

*Il Commissario straordinario*
*dell'Istituto storico italiano per la storia antica*
Prof. GAETANO DE SANCTIS

(1934)

---

**Concorso per l'ammissione alla Scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea.**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA

Veduto il regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2137, che istituisce in Roma, presso il Comitato nazionale per la storia del Risorgimento, ora sostituito, con regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1226, dall'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, una Scuola di storia moderna e contemporanea;

Veduto il decreto Ministeriale 10 novembre 1936, col quale è approvato il regolamento per la Scuola stessa;

*Apre il concorso a tre posti in detta Scuola per la durata di tre anni.*

Possono aspirare a fare parte della Scuola:

*a*) professori di ruolo negli istituti medi di istruzione;

*b*) funzionari del ruolo degli Archivi di Stato.

Possono prendere parte al concorso per l'assunzione ai posti della Scuola coloro, tra gli indicati alle lettere *a*) e *b*) del comma precedente, i quali, con pubblicazioni, titoli e documenti, comprovino preparazione nelle discipline storiche, relativamente all'età moderna e contemporanea, e in special modo alla storia politica d'Italia nei suoi rapporti con la storia europea, e i quali dimostrino capacità nelle ricerche in archivi e biblioteche, al fine di redigere, degli atti e documenti studiati, relazioni, indici e regesti, e di curarne la pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 2 del regolamento della Scuola citato.

Gli aspiranti devono fare pervenire al Commissario straordinario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea (Roma, via Quattro Fontane, 31) non più tardi del 30 giugno 1946 le domande in carta da bollo da lire 32, redatte secondo lo schema che segue:

Le domande devono essere corredate:

1) dall'estratto dell'atto di nascita;

2) dal certificato di laurea;

3) dalla notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica e carriera didattica o amministrativa;

4) dai lavori a stampa o dattilografati e da qualsiasi altro titolo e documento che si ritenga utile presentare;

5) dalla dichiarazione, in data anteriore a quella del presente bando di concorso di non più di un mese, del capo dell'istituto o dell'ufficio da cui il candidato dipende, che certifichi la sua attività in servizio.

Tutti i documenti uniti alle domande dovranno essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro i quali, alla data del presente bando, abbiano superato il termine di sei anni dal conseguimento della laurea o, per coloro che sono in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea; non computati tuttavia, in questo termine sessennale, gli anni in cui i concorsi furono sospesi a causa della seconda guerra mondiale.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese, tedesco, spagnuolo). E' in facoltà della Commissione giudicatrice accertarsi mediante conversazione o brevi saggi di traduzione orale se i concorrenti rispondano a tale requisito.

In base alla graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice e approvata dal Ministro per l'istruzione, i vincitori vengono chiamati presso la Scuola nei limiti dei posti messi a concorso.

Il Ministro per l'istruzione dispone il relativo comando e lo promuove dalle altre Amministrazioni interessate.

Il servizio prestato presso la Scuola varrà a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo d'insegnamento e di servizio.

Ai membri della Scuola è fatto divieto di assumere e conservare, senza autorizzazione del Commissario straordinario o del presidente dell'Istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare senz'altro di far parte della Scuola.

Roma, addì 29 maggio 1946

*Il Commissario straordinario*
*dell'Istituto storico italiano per l'età moderna*
*e contemporanea*
Prof. GAETANO DE SANCTIS

(1935)

---

## MINISTERO DELLA MARINA

**Riattivazione dei concorsi a posti di alunno d'ordine, vice ragioniere e contabile**

Con riferimento al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1946 circa la riattivazione dei concorsi a posti di alunno d'ordine, vice-ragioniere e contabile dell'Amministrazione militare marittima, rimasti sospesi in seguito ai noti avvenimenti bellici, si fa presente che il termine di 30 giorni accordato ai candidati di detti concorsi che già sostennero le prove scritte, a far conoscere l'attuale loro domicilio e se intendono o meno partecipare alle prove orali, è prorogato di altri 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Pertanto, i candidati che, entro il termine predetto, non

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0791

servare senza autorizzazione del Commissario straordinario o del presidente dell'Istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare senz'altro di far parte della Scuola.

*Il Commissario straordinario*
*dell'Istituto storico italiano per la storia antica*
Prof. GAETANO DE SANCTIS

(1934)

---

**Concorso per l'ammissione alla Scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea.**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA

Veduto il regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157, che istituisce in Roma, presso il Comitato nazionale per la storia del Risorgimento, ora soppresso, con regio decreto-legge 2 luglio 1934, n. 1226, dall'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, una Scuola di storia moderna e contemporanea;

Veduto il decreto Ministeriale 10 novembre 1925, col quale è approvato il regolamento per la Scuola stessa;

*Apre il concorso a tre posti in detta Scuola per la durata di tre anni.*

Possono aspirare a fare parte della Scuola:

*a)* professori di ruolo negli istituti medi di istruzione;

*b)* funzionari del ruolo degli Archivi di Stato.

Possono prendere parte al concorso per l'assunzione ai posti della Scuola coloro, fra gli indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente, i quali, con pubblicazioni, titoli e documenti, comprovino preparazione nelle discipline storiche, relativamente all'età moderna e contemporanea, e in special modo alla storia politica d'Italia nei suoi rapporti con la storia europea, e i quali dimostrino capacità nelle ricerche in archivi e biblioteche, al fine di redigere, degli atti e documenti studiati, relazioni, indici e regesti, e di curarne la pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 2 del regolamento della Scuola citato.

Gli aspiranti devono fare pervenire al Commissario straordinario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea (via M. Caetani, 32 - Roma) domanda su carta semplice, corredata dai documenti e dai titoli, entro due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, per il tramite dei Ministeri della istruzione pubblica o degli interni, dai quali rispettivamente dipendono.

Della Commissione giudicatrice accerterà mediante conversazione e brevi saggi di traduzione orale se i concorrenti rispondano a tale requisito.

In base alla graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice e approvata dal Ministro per l'istruzione, i vincitori vengono chiamati presso la Scuola nei limiti dei posti messi a concorso.

Il Ministro per l'istruzione dispone il relativo comando o lo promuove dalle altre Amministrazioni interessate.

Il servizio prestato presso la Scuola varrà a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo d'insegnamento e di servizio.

Ai membri della Scuola è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del Commissario straordinario o del presidente dell'Istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare senz'altro di far parte della Scuola.

Roma, addì 29 maggio 1935

*Il Commissario straordinario*
*dell'Istituto storico italiano per l'età moderna*
*e contemporanea*
Prof. GAETANO DE SANCTIS

(1935)

---

## MINISTERO DELLA MARINA

**Riattivazione dei concorsi a posti di alunno d'ordine, vice ragioniere e contabile**

Con riferimento al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1935 circa la riattivazione dei concorsi a posti di alunno d'ordine, vice ragioniere e contabile dell'Amministrazione militare marittima, rimasti sospesi in seguito ai noti avvenimenti bellici, si fa presente che il termine di 30 giorni accordato ai candidati di detti concorsi che già sostennero le prove scritte, a far conoscere l'attuale loro domicilio e se intendono o meno partecipare alle prove orali, è prorogato di altri 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Pertanto, i candidati che, entro il termine prefisso, non facciano pervenire alla Direzione generale del personale civile ed affari generali le notizie di cui sopra, saranno, senz'altro, ritenuti *rinunciatari*.

(1936)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 7 9 6 2

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 148

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Venerdì, 5 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-235 51-564
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 859-144

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 Semestrale L. 1.500
Un fascicolo — Prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento anno L. 600 Semestrale L. 300
Trimestrale L. 200 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze), Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 24 giugno 1946, n. 10.
**Condono di sanzioni disciplinari, amministrative e di polizia** . . . . . Pag. 1615

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 24 giugno 1946, n. 11.
**Condono di pene pecuniarie per violazioni alle norme in materia valutaria e sul commercio dell'oro** . . Pag. 1615

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.
**Apertura di una dipendenza della Cassa di risparmio di Piacenza a Villanova sull'Arda (Piacenza)** . . Pag. 1616

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.
**Apertura di una dipendenza della Banca popolare di Cremona in Corte dei Frati (Cremona)** . . . Pag. 1616

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
**Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del**

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.
**Convalida dei provvedimenti di licenziamento, adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Società per azioni nazionale «Cogne» nei confronti dei propri dipendenti** . . . . . Pag. 1621

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.
**Convalida dei provvedimenti di licenziamento, adottati sotto l'impero dello pseudo governo repubblicano, della sede di Genova dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) nei confronti di alcuni impiegati e operai.** Pag. 1621

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.
**Convalida del provvedimento di licenziamento, adottato sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dall'Ente Nazionale Metano nei confronti di un dipendente degli uffici di Milano.** . . . . . Pag. 1622

REGIO DECRETO 30 maggio 1946.
**Cessazione della gestione commissariale dell'«Istituto dell'Enciclopedia Treccani» e nomina del presidente dello stesso** . . . . . Pag. 1622

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1946.
**Costituzione della Commissione per l'esame delle domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi.** . . . . . Pag. 1622

33

0763

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 Semestrale L. 800
Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 600 Semestrale L. 500
Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 Semestrale L. 1500
Un fascicolo - Prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze), Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 24 giugno 1946, n. 10.
**Condono di sanzioni disciplinari, amministrative e di polizia** . . . . . Pag. 1615

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 24 giugno 1946, n. 11.
**Condono di pene pecuniarie per violazioni alle norme in materia valutaria e sul commercio dell'oro** . . Pag. 1615

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.
**Apertura di una dipendenza della Cassa di risparmio di Piacenza a Villanova sull'Arda (Piacenza)** . . Pag. 1616

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.
**Apertura di una dipendenza della Banca popolare di Cremona in Corte dei Frati (Cremona)** . . . Pag. 1619

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
**Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del Lavoro in Bergamo** . . . . . Pag. 1619

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.
**Conferimento di poteri al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas** . . . Pag. 1620

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.
**Apertura di uno sportello del Monte dei Paschi di Siena presso il Consorzio agrario provinciale di Viterbo.**
Pag. 1620

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.
**Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana.**
Pag. 1620

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
**Convalida dei provvedimenti di licenziamento, adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Società per azioni nazionale «Cogne» nei confronti dei propri dipendenti** . . . . . Pag. 1620

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
**Convalida dei provvedimenti di licenziamento, adottati sotto l'impero dello pseudo governo repubblicano, dalla sede di Genova dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) nei confronti di alcuni impiegati e operai.**
Pag. 1621

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.
**Convalida del provvedimento di licenziamento, adottato sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dall'Ente Nazionale Metano nei confronti di un dipendente degli uffici di Milano.** . . . . . Pag. 1622

REGIO DECRETO 20 maggio 1946.
**Cessazione della gestione commissariale dell'«Istituto dell'Enciclopedia Treccani» e nomina del presidente dell'Istituto stesso** . . . . . Pag. 1622

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1946.
**Costituzione della Commissione per l'esame delle domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi** . . . . . Pag. 1622

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.
**Autorizzazione alla Società «Lloyd Adriatico», mutua di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Venezia (già Mutua Sabauda di assicurazioni) ad esercitare in taluni rami di assicurazione contro i danni** . . . . Pag. 1623

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero degli affari esteri:** Scioglimento del Consiglio di direzione dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero e nomina del commissario . . . Pag. 1623

**Ministero dell'interno:**
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Bologna a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1946.
Pag. 1623

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0794

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cagliari a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1946. Pag. 1623

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ravenna a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1946. Pag. 1623

Autorizzazione al comune di Segni a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1623

Autorizzazione al comune di Faenza a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1624

Autorizzazione al comune di Montecatini Terme a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 1624

Autorizzazione al comune di Carini a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1946 . . . . . Pag. 1624

**Ministero del tesoro:**

Diffida per smarrimento di quietanza del Prestito redimibile 5 % . . . . . Pag. 1624

Approvazione dei bilanci e conti economici per l'esercizio 1945 del Banco di Napoli e delle sue sezioni speciali, nonchè dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale . . . . . Pag. 1624

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1624

**Alto Commissariato per l'alimentazione:** Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1624

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 148 DEL 5 LUGLIO 1946:

**Ministero del tesoro:** Conto riassuntivo del Tesoro al 31 gennaio 1946, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia

(1941)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 24 giugno 1946, n. 10.

**Condono di sanzioni disciplinari, amministrative e di polizia.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Previo concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

2) le sanzioni accessorie della perdita del diritto al trattamento di quiescenza, prevista dall'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni;

3) le sanzioni accessorie della riduzione del trattamento di quiescenza, connessa ai provvedimenti di cancellazione dai ruoli dei militari, disposti ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 26 aprile 1945, n. 234, e 7 settembre 1945, n. 685;

4) le sanzioni non superiori alla sospensione per infrazioni disciplinari commesse a tutto il giorno 18 giugno 1946, da esercenti pubbliche funzioni o un'attività professionale.

Il condono di cui al n. 1 non esclude l'applicazione ai militari dell'art. 2 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384.

Art. 2.

E' dato incarico al Ministro per l'interno di disporre la liberazione condizionale delle persone assegnate al confino di polizia in applicazione degli articoli 180 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, per fatti commessi a tutto il giorno 18 giugno 1946, nonchè la revoca delle ammonizioni inflitte per fatti commessi anteriormente a tale data.

Art. 3.

Sono condonate le sanzioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, numero 149, per fatti commessi a tutto il giorno 18 giugno 1946.

Art. 4.

E' condonata la sanzione della menzione della mancata osservanza dell'obbligo del voto, nei certificati di buona condotta, prevista nell'art. 1, ultimo comma del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74.

Art. 5.

Con successivi provvedimenti, su proposta dei Ministri competenti, possono essere emanate norme complementari e di attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0795

Diffida per smarrimento di quietanza del Prestito redimibile 5 % . . . . . Pag. 1624
Approvazione dei bilanci e conti economici per l'esercizio 1945 del Banco di Napoli e delle sue sezioni speciali, nonchè dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale . . . . . Pag. 1624
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1624
**Alto Commissariato per l'alimentazione:** Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1624

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 148 DEL 5 LUGLIO 1946:
**Ministero del Tesoro:** Conto riassuntivo del Tesoro al 31 gennaio 1946, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

**(1941)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 24 giugno 1946, n. 10.

**Condono di sanzioni disciplinari, amministrative e di polizia.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Previo concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono condonate:

1) le sanzioni per infrazioni disciplinari commesse a tutto il giorno 18 giugno 1946 da dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti ai corpi militarizzati, o dagli altri enti pubblici e dalle imprese concessionarie di pubblici servizi, quando le sanzioni stesse non comportino la risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro;

ai militari dell'art. 2 del regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384.

Art. 2.

E' dato incarico al Ministro per l'interno di disporre la liberazione condizionale delle persone assegnate al confino di polizia in applicazione degli articoli 180 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, per fatti commessi a tutto il giorno 18 giugno 1946, nonchè la revoca delle ammonizioni inflitte per fatti commessi anteriormente a tale data.

Art. 3.

Sono condonate le sanzioni previste dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, numero 149, per fatti commessi a tutto il giorno 18 giugno 1946.

Art. 4.

E' condonata la sanzione della menzione della mancata osservanza dell'obbligo del voto, nei certificati di buona condotta, prevista nell'art. 1, ultimo comma del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74.

Art. 5.

Con successivi provvedimenti, su proposta dei Ministri competenti, possono essere emanate norme complementari e di attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1946

DE GASPERI

ROMITA — TOGLIATTI — CORBINO — BRUSCO — DE COURTEN — CEVOLOTTO

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 11.* — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 857621

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 24 giugno 1946, n. 11.

**Condono di pene pecuniarie per violazioni alle norme in materia valutaria e sul commercio dell'oro.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Previo concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

*Articolo unico.*

Sono condonate le pene pecuniarie, non superiori a lire cinquecentomila, previste per le violazioni alle norme in materia valutaria e sul commercio dell'oro, commesse a tutto il giorno 18 giugno 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1946

DE GASPERI

TOGLIATTI — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 2.* — ERASI

---

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.

**Apertura di una dipendenza della Cassa di risparmio di Piacenza a Villanova sull'Arda (Piacenza).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.

**Apertura di una dipendenza della Banca popolare di Cremona in Corte dei Frati (Cremona).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare di Cremona, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Cremona;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Cremona, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Cremona, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Corte dei Frati (Cremona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 12 giugno 1946

*Il Ministro:* COCCHIO

(1776)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

**Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del Lavoro in Bergamo.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946621

stizia e per il tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

*Articolo unico.*

Sono condonate le pene pecuniarie, non superiori a lire cinquecentomila, previste per le violazioni alle norme in materia valutaria e sul commercio dell'oro, commesse a tutto il giorno 18 giugno 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1946

DE GASPERI

TOGLIATTI — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 9.* — LUSSU

---

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.

**Apertura di una dipendenza della Cassa di risparmio di Piacenza a Villanova sull'Arda (Piacenza).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza a Villanova sull'Arda (Piacenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 12 giugno 1946

*Il Ministro:* CORBINO

(1697)

zio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare di Cremona, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Cremona;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Cremona, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Cremona, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Corte dei Frati (Cremona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 12 giugno 1946

*Il Ministro:* CORBINO

(1776)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

**Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del Lavoro in Bergamo.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 14 giugno 1946

*Il Ministro:* CORBINO

(1775)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0768

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.

**Conferimento di poteri al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto 26 agosto 1944 del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro concernente la nomina dell'ing. Giulio Marchesi a commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas con i poteri del presidente, del Comitato di presidenza e del Consiglio di amministrazione;

Considerato che successivamente è intervenuto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 349, circa la nomina di commissari straordinari a enti parasindacali, tra i quali rientra l'ente suddetto.

Considerata l'opportunità in base a tale decreto di conferire al commissario ing. Marchesi Giulio più ampi poteri in relazione alle necessità di gestione dell'ente;

Decreta:

All'ing. Giulio Marchesi, commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, sono conferiti i poteri degli organi deliberativi previsti dallo statuto dell'ente 10 dicembre 1929 anche in relazione agli articoli 29, 36, 38, 39 e 40 dello statuto stesso.

Roma, addì 22 giugno 1946

*Il Ministro*: BARBARESCHI

(1803)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.

**Apertura di uno sportello del Monte dei Paschi di Siena presso il Consorzio agrario provinciale di Viterbo.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.

**Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze;

Decreta:

Il comm. dott. Mario Romanelli è nominato sindaco effettivo dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, con le funzioni di presidente del Collegio sindacale, e il dott. Mario Ruta è nominato sindaco supplente dell'Istituto stesso. Essi resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 giugno 1946

*Il Ministro*: COSATTO

(1839)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

**Convalida dei provvedimenti di licenziamento, adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Società per azioni nazionale « Cogne » nei confronti dei propri dipendenti.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO COL

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0799

vate del gas con i poteri del presidente, del Comitato di presidenza e del Consiglio di amministrazione;

Considerato che successivamente è intervenuto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 349, circa la nomina di commissari straordinari a enti parasindacali, tra i quali rientra l'ente suddetto.

Considerata l'opportunità in base a tale decreto di conferire al commissario ing. Marchesi Giulio più ampi poteri in relazione alle necessità di gestione dell'ente;

Decreta:

All'ing. Giulio Marchesi, commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, sono conferiti i poteri degli organi deliberativi previsti dallo statuto dell'ente 10 dicembre 1929 anche in relazione agli articoli 29, 35, 38, 39 e 40 dello statuto stesso.

Roma, addì 22 giugno 1946

*Il Ministro*: BARBARESCHI

(1803)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1946.

**Apertura di uno sportello del Monte dei Paschi di Siena presso il Consorzio agrario provinciale di Viterbo.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, è autorizzato ad istituire un proprio sportello bancario presso il Consorzio agrario provinciale di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 giugno 1946

*Il Ministro*: COSATTO

(1833)

---

Veduto il regio decreto-legge [illegible] sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze;

Decreta:

Il comm. dott. Mario Romanelli è nominato sindaco effettivo dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, con le funzioni di presidente del Collegio sindacale, e il dott. Mario Ruta è nominato sindaco supplente dell'Istituto stesso. Essi resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 giugno 1946

*Il Ministro*: COSATTO

(1839)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

**Convalida dei provvedimenti di licenziamento, adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Società per azioni nazionale «Cogne» nei confronti dei propri dipendenti.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale sono dichiarati privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 080001

del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, concernente la proroga dei termini per la dichiarazione di convalida degli atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale;

Ritenuto che il capitale della Società per azioni nazionale « Cogne » è di proprietà dello Stato e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo su indicato si applicano nei confronti del personale di detto ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Visto che la Società per azioni nazionale « Cogne » ha proceduto, nel periodo previsto dalle cennate disposizioni di legge, al licenziamento di dipendenti dei reparti sottosegnati:

1) *Direzione generale e filiali*: dirigenti e impiegati, n. 71; operai, n. 83;

2) *Stabilimenti siderurgici di Aosta e Stabilimenti ferroleghe di Pont S. Martino*: dirigenti e impiegati, n. 86; operai, n. 2686;

3) *Direzione miniere* (Direz. Aosta, Min. Cogne, Min. La Thuille, Min. Ollomont, Cava Canavese, Ricer. Nettuno, Ricer. Prebazzo, Min. di Carnia): dirigenti e impiegati, n. 35; operai, n. 2705;

4) *Direzione impianti elettrici*: dirigenti e impiegati, n. 4; operai, n. 143;

5) *Direzione gres ceramico, Castellamonte*: dirigenti e impiegati, n. —; operai, n. 42;

6) *Stabilimento meccanico di Imola*: dirigenti e impiegati, n. 95; operai, n. 1300;

7) *Direzione centrale Roma*: dirigenti e impiegati, n. 7; operai, n. 3;

Considerato che i suddetti provvedimenti di licenziamento furono determinati da apprezzamenti di carattere aziendali;

Considerato, inoltre, che la situazione dei singoli reparti dell'Azienda non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari, in relazione alla sua attività;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati in ogni punto i provvedimenti di licenziamento, adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla Società per azioni nazionale « Cogne » nei confronti dei propri dipendenti, come specificato nelle premesse del presente decreto.

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

**Convalida dei provvedimenti di licenziamento, adottati sotto l'impero dello pseudo governo repubblicano, dalla sede di Genova dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) nei confronti di alcuni impiegati e operai.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale sono stati dichiarati privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale sociale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, concernente la proroga dei termini per la dichiarazione di convalida degli atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale;

Ritenuto che n. 300.000 azioni dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) figurano nelle consistenze del Demanio mobiliare e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale suindicato si applicano nei confronti del personale di detto Ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Presa in esame la condizione della Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) in relazione alle attuali contingenze;

Considerato che la sede di Genova dell'Azienda predetta ha proceduto, sotto l'impero del sedicente governo repubblicano, al licenziamento di 28 impiegati e di 25 operai e che i licenziamenti suddetti furono motivati esclusivamente da ragioni aziendali;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio mobiliare dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati in ogni loro punto i provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero dello pseudo governo repubblicano, dalla sede di Genova dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.), a carico di 28 impiegati e 25 operai.

Art. 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0801

Visto che la Società per azioni nazionale « Cogne » ha proceduto, nel periodo previsto dalle emanate disposizioni di legge, al licenziamento di dipendenti dei reparti sottosegnati:

1) *Direzione generale e filiali*: dirigenti e impiegati, n. 71; operai, n. 83;

2) *Stabilimenti siderurgici di Aosta e Stabilimenti ferroleghe di Ponte S. Martino*: dirigenti e impiegati, n. 86; operai, n. 2886;

3) *Direzione miniere* (Direz. Aosta, Min. Cogne, Som. La Thuile, Min. Ollomont, Cava Canavese, Ricer. Nettuno, Ricer. Predazzo, Min. di Carnia): dirigenti e impiegati, n. 35; operai, n. 2705;

4) *Direzione impianti elettrici*: dirigenti e impiegati, n. 4; operai, n. 143;

5) *Direzione gres ceramico, Castellamonte*: dirigenti e impiegati, n. —; operai, n. 42;

6) *Stabilimento meccanico di Imola*: dirigenti e impiegati, n. 95; operai, n. 1300;

7) *Direzione centrale Roma*: dirigenti e impiegati, n. 7; operai, n. 3;

Considerato che i suddetti provvedimenti di licenziamento furono determinati da apprezzamenti di carattere aziendali;

Considerato, inoltre, che la situazione dei singoli reparti dell'Azienda non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari, in relazione alla sua attività;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 292, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati in ogni punto i provvedimenti di licenziamento, adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dalla Società per azioni nazionale « Cogne » nei confronti dei propri dipendenti, come specificato nelle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 24 giugno 1946

*Il Ministro per le finanze*
SCOCCIMARRO

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

*Il Ministro per l'industria e commercio*
GRONCHI

(1841)

sotto l'impero del sedicente governo [illegible] sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale sociale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, concernente la proroga dei termini per la dichiarazione di convalida degli atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale;

Ritenuto che n. 300.000 azioni dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) figurano nelle consistenze del Demanio mobiliare e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale suindicato si applicano nei confronti del personale di detto Ente, licenziato nel periodo previsto dalle emanate disposizioni;

Presa in esame la condizione della Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) in relazione alle attuali contingenze;

Considerato che la sede di Genova dell'Azienda predetta ha proceduto, sotto l'impero del sedicente governo repubblicano, al licenziamento di 28 impiegati e di 25 operai e che i licenziamenti suddetti furono motivati esclusivamente da ragioni aziendali;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 292, concernente i servizi del Demanio mobiliare dello Stato:

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati in ogni loro punto i provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero dello pseudo governo repubblicano, dalla sede di Genova dell'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.), a carico di 28 impiegati e 25 operai.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 24 giugno 1946

*Il Ministro per le finanze*
SCOCCIMARRO

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

*Il Ministro per l'industria e commercio*
GRONCHI

(1840)

0802
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 924121

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1946.

**Convalida del provvedimento di licenziamento, adottato sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dall'Ente Nazionale Metano nei confronti di un dipendente degli uffici di Milano.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale sono dichiarati privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 239;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, concernente la proroga dei termini per la dichiarazione di convalida degli atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale;

Ritenuto che il capitale dell'Ente Nazionale Metano (E.N.Met.) è di proprietà dello Stato e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo su indicato si applicano nei confronti del personale di detto Ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Visto che l'Ente Nazionale Metano ha proceduto, nel periodo previsto dalle cennate disposizioni di legge, al licenziamento di un dipendente dei suoi uffici di Milano, in seguito ad apprezzamenti di carattere aziendale e considerato che la situazione dell'Ente non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari in relazione alla sua attività;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio nobiliare;

Decreta:

Art. 1.

E' convalidato in ogni punto il provvedimento di licenziamento adottato, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Ente Nazionale Metano (E.N.Met.) nei confronti del proprio dipendente degli uffici di Milano.

REGIO DECRETO 30 maggio 1946.

**Cessazione della gestione commissariale dell'« Istituto dell'Enciclopedia Treccani » e nomina del presidente dell'Istituto stesso.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 24 giugno 1933, n. 669, e convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 68, concernente la costituzione dell'« Istituto della Enciclopedia Italiana, fondata da Giovanni Treccani » con sede in Roma;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 luglio 1944, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto successivo, registro 1 Tesoro, foglio 16, con il quale venne sciolta l'amministrazione ordinaria dell'Istituto predetto e nominato il prof. dott. Angelo Andrea Zottoli commissario per la gestione straordinaria;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricostituzione degli organi normali d'amministrazione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prof. dott. Angelo Andrea Zottoli cessa dall'incarico di commissario per la gestione straordinaria dell'« Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani ».

Art. 2.

Il senatore prof. Luigi Einaudi è nominato presidente dell'« Istituto Enciclopedia Italiana, fondata da Giovanni Treccani ».

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1946*
*Registro Presidenza n. 10, foglio n. 121. — FAGGIANI*

(1911)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1946.

**Costituzione della Commissione per l'esame delle domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON

0803
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788621

di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 698, concernente la proroga dei termini per la dichiarazione di convalida degli atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale;

Ritenuto che il capitale dell'Ente Nazionale Metano (E.N.Met.) è di proprietà dello Stato e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo su indicato si applicano nei confronti del personale di detto Ente, licenziato nel periodo previsto dalle cennate disposizioni;

Visto che l'Ente Nazionale Metano ha proceduto, nel periodo previsto dalle cennate disposizioni di legge, al licenziamento di un dipendente dei suoi uffici di Milano, in seguito ad apprezzamenti di carattere aziendale e considerato che la situazione dell'Ente non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari in relazione alla sua attività;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 292, concernente i servizi del Demanio mobiliare;

Decreta:

Art. 1.

E' convalidato in ogni punto il provvedimento di licenziamento adottato, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Ente Nazionale Metano (E.N.Met.) nei confronti del proprio dipendente degli uffici di Milano.

Art. 2.

Il presetto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 21 giugno 1946

*Il Ministro per le finanze*
SCOCCIMARRO

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

*Il Ministro per l'industria e commercio*
GRONCHI

(1842)

stato alla Corte dei conti il 22 agosto successivo, registro 1 Tesoro, foglio 16, con il quale venne sciolta l'amministrazione ordinaria dell'Istituto predetto e nominato il prof. dott. Angelo Andrea Zottoli commissario per la gestione straordinaria;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ricostituzione degli organi normali d'amministrazione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il prof. dott. Angelo Andrea Zottoli cessa dall'incarico di commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani ».

Art. 2.

Il senatore prof. Luigi Einaudi è nominato presidente dell'Istituto Enciclopedia Italiana, fondata da Giovanni Treccani ».

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Data a Roma, addì 30 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1946*
*Registro Presidenza n. 10, foglio n. 121.* — PECORARI

(1911)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1946.

**Costituzione della Commissione per l'esame delle domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto interministeriale del 20 ottobre 1944, n. 11029, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre detto anno, registro n. 2 Finanze, foglio n. 230, col quale si provvide alla ricostituzione della Commissione incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi, prodotte da enti, ditte e persone;

Visto il successivo decreto interministeriale del 21 dicembre 1945, in corso di registrazione, col quale si provvide alla sostituzione del rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 980041

Ritenuto che, in seguito al decesso del dott. Di Stefano Umberto, occorre chiamare a far parte della Commissione il dott. Tilli Icilio, dirigente della Divisione lotterie dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

Ritenuto che il Ministero dell'industria e del commercio ha proposto, come da lettera del 13 febbraio 1946, n. 180409 A.S.P. 2, di chiamare a far parte della Commissione stessa, oltre il dott. Cossio Amedeo, anche il dott. Staderini Mario, adottando, come nel passato, il criterio che di detta Commissione facciano parte due rappresentanti del Ministero stesso;

Decreta:

La Commissione per l'esame delle domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi è così composta:

1) dott. Mosiello Cosimo - ispettore generale reggente presidente;

2) dott. Tilli Icilio - direttore capo Divisione lotterie - membro;

3) dott. Cossio Amedeo - direttore capo divisione addetto alla Direzione generale commercio interno - membro;

4) dott. Bisogno Alfredo - capo sezione regg. in Divisione lotto - membro;

5) dott. Staderini Mario - segretario addetto alla Direzione generale commercio interno - membro.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Moschetto Leopoldo, consigliere nell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 marzo 1946

p. *Il Ministro per le finanze*
VISENTINI

*Il Ministro per l'industria e commercio*
VASSALLO

(1912)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

**Autorizzazione alla Società «Lloyd Adriatico», mutua di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Venezia (già Mutua Sabauda di assicurazioni) ad esercitare in taluni rami di assicurazione contro i danni.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Ritenuto che la Società ha già provveduto alla costituzione del fondo di garanzia in conformità delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 12 luglio 1931, n. 1290;

Decreta:

La Società «Lloyd Adriatico», mutua di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Venezia, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nei rami infortuni, responsabilità civile, furti, malattie, vetri e cristalli, autoveicoli ed assistenza automobilistica.

Roma, addì 20 maggio 1946

*Il Ministro*: GASPERI

(1846)

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Scioglimento del Consiglio di direzione dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero e nomina del commissario.**

Con decreto Luogotenenziale 25 novembre 1945, il Consiglio di direzione dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero è stato sciolto e nominato il commissario dell'Istituto stesso, nella persona del prof. Carlo Antoni.

(1913)

---

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Bologna a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale 27 febbraio u. s., l'Amministrazione provinciale di Bologna è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.500.000 per il pareggio del bilancio 1945, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(1879)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cagliari a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1946**

Con decreto interministeriale 10 giugno 1946, l'Amministrazione provinciale di Cagliari è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 50.160.000 per il pareggio del bilancio 1946, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(1871)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ravenna a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1946**

Con decreto interministeriale 5 giugno 1946, l'Amministrazione provinciale di Ravenna è stata autorizzata ad assumere

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Decreta:

La Commissione per l'esame delle domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi è così composta:

1) dott. Mosiello Cosimo - ispettore generale reggente presidente;

2) dott. Tilli Icilio - direttore capo Divisione lotterie - membro;

3) dott. Cossio Amedeo - direttore capo divisione addetto alla Direzione generale commercio interno membro;

4) dott. Bisogno Alfredo - capo sezione regg. la Divisione lotto - membro;

5) dott. Staderini Maria - segretario addetto alla Direzione generale commercio interno - membro.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Moschetto Leopoldo, consigliere nell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 marzo 1946

p. *Il Ministro per le finanze*
VISENTINI

*Il Ministro per l'industria e commercio*
VASSALLO

(1912)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1946.

**Autorizzazione alla Società « Lloyd Adriatico », mutua di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Venezia (già Mutua Sabauda di assicurazioni) ad esercitare in taluni rami di assicurazione contro i danni.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato coi Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società « Lloyd Adriatico », mutua di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Venezia, allo scopo di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione contro gli infortuni, la responsabilità civile, i furti, le malattie, la rottura dei vetri e dei cristalli, nonchè l'assicurazione autoveicoli e quella dell'assistenza automobilistica;

Roma, addì 29 maggio 1946

*Il Ministro*: GRONCHI

(1846)

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Scioglimento del Consiglio di direzione dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero e nomina del commissario.**

Con decreto luogotenenziale 25 novembre 1945, il Consiglio di direzione dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero è stato sciolto e nominato il commissario dell'Istituto stesso, nella persona del prof. Carlo Antoni.

(1913)

---

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Bologna a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1943**

Con decreto interministeriale 27 febbraio u. s., l'Amministrazione provinciale di Bologna è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.500.000 per il pareggio del bilancio 1943, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(1870)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cagliari a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1946**

Con decreto interministeriale 10 giugno 1946, l'Amministrazione provinciale di Cagliari è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 50.150.000 per il pareggio del bilancio 1946, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(1871)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ravenna a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1946**

Con decreto interministeriale 5 giugno 1946, l'Amministrazione provinciale di Ravenna è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.500.000 per il pareggio del bilancio 1946, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

(1872)

**Autorizzazione al comune di Segni a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 13 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Segni (provincia di Roma), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 600.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1873)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798084

### Autorizzazione al comune di Faenza a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 31 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Faenza (provincia di Ravenna), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 6.000.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1874)

### Autorizzazione al comune di Montecatini Terme a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 2 aprile 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Montecatini Terme (provincia di Pistoia), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 240.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1875)

### Autorizzazione al comune di Carini a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 8 aprile 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Carini, (provincia di Palermo), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 480.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1876)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di quietanza del Prestito redimibile 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 52

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 14531, serie VI, di L. 352 (trecentocinquantadue), rilasciata il 15 giugno 1942 dall'Esattoria comunale di Poggio Mirteto, per il versamento delle 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione del Prestito redimibile 5 % di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1563, dovuta dalla ditta Paganucci Enrico di Giovanni secondo l'art. 3 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al medesimo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del regio decreto 29 novembre 1937, n. 1993, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione della Tesoreria provinciale di Rieti, l'attestazione che terra le vesi della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 26 giugno 1946

*Il direttore generale:* CONTI

(1915)

## MINISTERO DEL TESORO

### Approvazione dei bilanci e conti economici per l'esercizio 1945 del Banco di Napoli e delle sue sezioni speciali, nonchè dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 25 giugno u. s., sono stati approvati e resi esecutivi, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 166, i bilanci ed i conti profitti e perdite per l'esercizio 1945 del Banco di Napoli e delle annesse sezioni, nonchè dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

(1908)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

### Media dei cambi e dei titoli del 2 luglio 1946 - N. 145

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,05 |
| Canadà | 90,909 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 403,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 95 — |
| Id. 3,50 % 1902 | 87,35 |
| Id. 3 % lordo | 75,80 |
| Id. 5 % 1935 | 97,40 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 82,75 |
| Id. 5 % 1936 | 97 — |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,35 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99 — |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 98,75 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 98,70 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 98,675 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 98,675 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,075 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 98,975 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99 — |

## ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

### Avviso di rettifica

All'articolo 4, primo comma, del decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 10 giugno 1946 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 25 stesso mese) relativo allo svincolo del formaggio grana, la dizione: « . . . . . presso istituti di credito di diritto pubblico . . . . . » deve leggersi ed intendersi « . . . . . presso istituti di credito di diritto pubblico o d'interesse nazionale . . . . ».

p. *l'Alto Commissario:* GESZI

(1914)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 080071

Con decreto interministeriale in data 8 aprile 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Carini (provincia di Palermo), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 480.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1876)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di quietanza del Prestito redimibile 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 89

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 14591, serie VI, di L. 552 (trecentocinquantadue), rilasciata il 15 giugno 1942 dall'Esattoria comunale di Poggio Mirteto, per il versamento delle 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione del Prestito redimibile 5 % di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1762, dovuta dalla ditta Paganucci Enrico di Giovanni secondo l'art. 3 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al medesimo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 12 del regio decreto 29 novembre 1937, n. 1968, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione della Tesoreria provinciale di Rieti, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 25 giugno 1946

*Il Direttore generale*: CONTI

(1915)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,05 |
| Canadà | 90,909 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8595 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 95 — |
| Id. 3,50 % 1902 | 87,35 |
| Id. 3 % lordo | 74,80 |
| Id. 5 % 1935 | 97,40 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 82,75 |
| Id. 5 % 1936 | 97 — |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,35 |
| Buoni del Tesoro 5 % (1° giugno 1948) | 99 — |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 98,75 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 98,70 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 98,675 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 98,675 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,075 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 98,975 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99 — |

## ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

### Avviso di rettifica

All'articolo 4, primo comma, del decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 10 giugno 1946 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 28 stesso mese) relativo allo svincolo del formaggio grana, la dizione: « . . . . . presso istituti di credito di diritto pubblico. . . . . » deve leggersi ed intendersi « . . . . . presso istituti di credito di diritto pubblico o d'interesse nazionale . . . . ».

p. *l'Alto Commissario*: GENZI

(1914)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788121

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 147

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Giovedì, 4 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento anno L. 900 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

*Atti di Governo emanati anteriormente al 19 giugno 1946*

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 553.
**Modificazioni all'art. 102 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito** . . . . . Pag. 1602

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 551.
**Trattamento economico del personale incaricato di prender parte a commissioni o conferenze internazionali che si riuniscono nel Regno** . . . . . Pag. 1602

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 555.
**Assunzione in ruolo dei maestri elementari delle scuole della «Lega Culturale Italiana»** . . . . . Pag. 1603

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 556.
**Ricostituzione dei Consigli scolastici provinciali.** Pag. 1604

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 557.
**Modificazioni [illegible]** Pag. [illegible]

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 560.
**Riforma dell'ordinamento della Corte di assise.** Pag. 1607

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 561.
**Norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni** . . . . . Pag. 1610

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 562.
**Aumento dell'ammontare delle anticipazioni autorizzate, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni ed aggiunte, per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione** . . . . . Pag. 1610

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
**Emissione di nuove carte valori postali e cessazione di altre** . . . . . Pag. 1611

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1945.
**Estinzione del diritto esclusivo di pesca, vantato dal comune di Ragnoli Irpino, nelle acque del lago di Lacena.** Pag. 1612

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1946.
**Prezzo di vendita del preparato antimalarico sintetico denominato «Certuna»** . . . . . Pag. 1612

32

0809

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

*Atti di Governo emanati anteriormente al 19 giugno 1946*

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 553.
**Modificazioni all'art. 102 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito** . . . . . Pag. 1602

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 554.
**Trattamento economico del personale incaricato di prender parte a commissioni o conferenze internazionali che si riuniscono nel Regno** . . . . . Pag. 1602

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 555.
**Assunzione in ruolo dei maestri elementari delle scuole della «Lega Culturale Italiana»** . . . . . Pag. 1603

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 556.
**Ricostituzione dei Consigli scolastici provinciali.** Pag. 1604

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 557.
**Adeguamento dei premi, compensi e indennità dovuti agli insegnanti elementari per prestazioni post-scolastiche e opere integrative** . . . . . Pag. 1605

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 558.
**Trattamento economico degli insegnanti elementari non di ruolo delle scuole di Stato** . . . . . Pag. 1606

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 559.
**Proroga, per l'anno scolastico 1945-46, delle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 612, relative all'esonero dal pagamento delle tasse negli istituti di istruzione media in dipendenza della guerra** . Pag. 1606

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 560.
**Riforma dell'ordinamento della Corte di assise.** Pag. 1607

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 561.
**Norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni** . . . . . Pag. 1610

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 562.
**Aumento dell'ammontare delle anticipazioni autorizzate, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni ed aggiunte, per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione** . . . . . Pag. 1610

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
**Emissione di nuove carte valori postali e cessazione di altre** . . . . . Pag. 1611

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1945.
**Estinzione del diritto esclusivo di pesca, vantato dal comune di Baguoli Irpino, nelle acque del lago di Laceno.** Pag. 1612

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1946.
**Prezzo di vendita del preparato antimalarico sintetico denominato «Certuna»** . . . . . Pag. 1612

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1946.
**Aumento del diritto di monopolio sui preparati antimalarici sintetici acridinici e chinolinici** . . . . Pag. 1613

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero degli affari esteri:**
Modifica degli articoli 5 e 6, ultimo comma, della Convenzione italo-sammarinese del 31 marzo 1939 . . Pag. 1613
Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato fra l'Italia e la Repubblica di San Marino del 31 marzo 1939 . . . . . Pag. 1613

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0810

**Ministero dell'interno:**

Autorizzazione al comune di Anagni a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1613

Autorizzazione al comune di Greve a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1613

Autorizzazione al comune di Vasto a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1613

Autorizzazione al comune di Acquaviva delle Fonti a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945 Pag. 1613

**Ministero dell'industria e del commercio:** Riassunto del provvedimento prezzi n. 60 del 15 giugno 1946, riguardante le tariffe dei pubblici servizi, i prezzi dello jodio, degli zolfi grezzi siciliani e delle trattrici americane. Pag. 1614

**Ministero del tesoro:**

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1615

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1615

**Ministero di grazia e giustizia:** Trasferimento di notai. Pag. 1616

**Ministero della pubblica istruzione:** Smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 1616

# LEGGI E DECRETI

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 553.

**Modificazioni all'art. 102 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito.**

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per l'Africa

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 marzo 1943, con esclusione di ogni retroattività ai fini dei trattamenti economici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BRUSCO — TOGLIATTI — CORBINO — DE COURTEN — CEVOLOTTO

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 302.* — TRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 554.

**Trattamento economico del personale incaricato di prender parte a commissioni o conferenze internazionali che si riuniscono nel Regno.**

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 750;

Visto il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2216;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al personale delegato a partecipare a commissioni o conferenze internazionali che si riuniscano nel Regno od a quello addetto alle delegazioni o conferenze stesse spetta, per ogni giornata di seduta, la seguente indennità:

al capo della delegazione, L. 200;

ai delegati, delegati aggiunti o supplenti ed agli esperti anche se estranei all'Amministrazione, L. 180;

al personale addetto ai lavori di concetto, L. 150;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1

**Ministero dell'industria e del commercio:** Riassunto del provvedimento prezzi n. 60 del 15 giugno 1946, riguardante le tariffe dei pubblici servizi, i prezzi dello jodio, degli zolfi grezzi siciliani e delle trattrici americane. Pag. 1611

**Ministero del tesoro:**
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1615
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1616

**Ministero di grazia e giustizia:** Trasferimento di notai. Pag. 1616

**Ministero della pubblica istruzione:** Smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 1616

# LEGGI E DECRETI

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 553.

**Modificazioni all'art. 102 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per l'Africa italiana, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 102 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938, n. 329, è sostituito dal seguente:

« La chiamata alle armi dei riformati arruolati in seguito a visita di revisione, a senso dell'art. 83, è fatta d'ordine del Ministro per la guerra. Essi debbono seguire le sorti della loro classe di nascita ».

legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BRUSCO — TOGLIATTI — COMBINO — DE COURTEN — CEVOLOTTO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 312.* — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 554.

**Trattamento economico del personale incaricato di prender parte a commissioni o conferenze internazionali che si riuniscono nel Regno.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 750;
Visto il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2216;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al personale delegato a partecipare a commissioni o conferenze internazionali che si riuniscano nel Regno ed a quello addetto alle delegazioni o conferenze stesse spetta, per ogni giornata di seduta, la seguente indennità:

al capo della delegazione, L. 200;
ai delegati, delegati aggiunti o supplenti ed agli esperti anche se estranei all'Amministrazione, L. 180;
al personale addetto ai lavori di concetto, L. 150;
al personale d'ordine, L. 100;
al personale di servizio, L. 75.

Al personale che per partecipare alle riunioni debba recarsi fuori dell'ordinaria residenza, compete inoltre il trattamento di missione.

Art. 2.

L'indennità prevista dal primo comma dell'art. 1 è ridotta alla metà quando trattasi di funzionari ai quali siano conservati per l'intero, nel periodo della conferenza, gli assegni o le indennità inerenti al servizio all'estero.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0812

Art. 3.

Ai fini della corresponsione della indennità di cui al primo comma dell'art. 1, il segretario generale della conferenza, quando esista, è equiparato ai delegati ed agli esperti, mentre l'altro eventuale personale di segreteria rientra nella categoria del personale addetto ai lavori di concetto di cui al precedente art. 1.

Il personale d'ordine e di servizio necessario ai lavori della commissione o della conferenza è designato dal capo della delegazione.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO

Visto, il *Guardasigilli*: TRIONFERA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 215.* — FRESCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 555.

**Assunzione in ruolo dei maestri elementari delle scuole della « Lega Culturale Italiana ».**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Visto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Visto il R. decreto 29 maggio 1925, n. 1279;

Visto il testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con R. decreto 12 febbraio 1940, n. 740;

Vista la legge 1° giugno 1942, n. 675;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

senza concorso, insegnanti straordinari nelle scuole elementari, e iscritti nel ruolo unico nazionale istituito con l'art. 3 della legge 1° giugno 1942, n. 675.

Art. 2.

All'atto della promozione ad ordinario, in seguito al compimento, con risultato favorevole, del triennio di prova, agli insegnanti nominati ai sensi dell'articolo precedente verrà riconosciuta una anzianità nel grado di ordinario corrispondente sia al periodo di servizio prestato presso la « Lega Culturale Italiana » anteriormente al 1° ottobre 1941, che al periodo di servizio eventualmente prestato in seguito presso le scuole elementari amministrate dallo Stato.

Il servizio prestato presso le scuole della « Lega Culturale Italiana » sarà valutato, agli effetti della carriera, per i primi due anni il doppio e per i successivi anni col vantaggio di un terzo; quello prestato a qualsiasi titolo nelle scuole pubbliche elementari sarà valutato per intero.

A richiesta degli interessati, l'anzianità di cui al comma precedente può essere valutata per intero anche agli effetti del trattamento di quiescenza sempreché essi si obblighino a versare le ritenute di legge in conto tesoro, calcolato sullo stipendio iniziale del grado di ordinario. Coloro fra essi che siano stati eventualmente iscritti al Monte pensioni, continueranno ad esserlo ai sensi dell'art. 1, penultimo comma, della legge 1° giugno 1942, n. 675, e vi verseranno le prescritte ritenute per il periodo di tempo in cui non abbiano eventualmente provveduto in conformità.

Gli insegnanti contemplati nel presente articolo saranno inquadrati nel ruolo unico nazionale, in base al servizio calcolato come sopra, secondo le modalità stabilite dalla tabella allegata alla legge 1° giugno 1942, n. 675.

Art. 3.

Per gli insegnanti i quali, già prima dell'entrata in vigore del testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con R. decreto 12 febbraio 1940, n. 740, avessero posseduto i requisiti richiesti dal R. decreto 29 maggio 1926, n. 1259, per l'assunzione in ruolo senza concorso, il periodo di prova è ridotto ad un anno.

Art. 4.

Gli insegnanti nominati ai sensi degli articoli precedenti saranno, compatibilmente con la disponibilità dei posti, messi a disposizione dei Regi provveditori agli studi delle provincie da loro stessi prescelte, per l'assegnazione della sede.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 836138

dal capo della delegazione.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 312.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 555.

**Assunzione in ruolo dei maestri elementari delle scuole della « Lega Culturale Italiana ».**

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Visto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Visto il R. decreto 20 maggio 1926, n. 1259;

Visto il testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con R. decreto 12 febbraio 1940, n. 740;

Vista la legge 1° giugno 1942, n. 675;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I maestri elementari di nazionalità italiana, forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento elementare, i quali abbiano appartenuto almeno per un quinquennio al ruolo speciale degli insegnanti della « Lega Culturale Italiana » prestandovi servizio giudicato favorevole, a decorrere dal 1° ottobre 1945 sono nominati, di ordinario corrispon[illegible] prestato presso la « Lega Culturale Italiana » anteriormente al 1° ottobre 1941, che al periodo di servizio eventualmente prestato in seguito presso le scuole elementari amministrate dallo Stato.

Il servizio prestato presso le scuole della « Lega Culturale Italiana » sarà valutato, agli effetti della carriera, per i primi due anni il doppio e per i successivi anni col vantaggio di un terzo; quello prestato a qualsiasi titolo nelle scuole pubbliche elementari sarà valutato per intero.

A richiesta degli interessati, l'anzianità di cui al comma precedente può essere valutata per intero anche agli effetti del trattamento di quiescenza sempreché essi si obbligano a versare le ritenute di legge in conto tesoro, calcolato sullo stipendio iniziale del grado di ordinario. Coloro fra essi che siano stati eventualmente iscritti al Monte pensioni, continueranno ad esserlo ai sensi dell'art. 1, penultimo comma, della legge 1° giugno 1942, n. 675, e vi verseranno le prescritte ritenute per il periodo di tempo in cui non abbiano eventualmente provveduto in conformità.

Gli insegnanti contemplati nel presente articolo saranno inquadrati nel ruolo unico nazionale, in base al servizio calcolato come sopra, secondo le modalità stabilite dalla tabella allegata alla legge 1° giugno 1942, n. 675.

Art. 3.

Per gli insegnanti i quali, già prima dell'entrata in vigore del testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero, approvato con R. decreto 12 febbraio 1940, n. 740, avessero posseduto i requisiti richiesti dal R. decreto 20 maggio 1926, n. 1259, per l'assunzione in ruolo senza concorso, il periodo di prova è ridotto ad un anno.

Art. 4.

Gli insegnanti nominati ai sensi degli articoli precedenti saranno, compatibilmente con la disponibilità dei posti, messi a disposizione dei Regi provveditori agli studi delle provincie da loro stessi prescelte, per l'assegnazione della sede.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MOLÈ — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 322.* — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798181

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 556.
**Ricostituzione dei Consigli scolastici provinciali.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1938, n. 2163, convertito nella legge 1° giugno 1939, n. 928;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Presso ogni Provveditorato agli studi è istituito il Consiglio scolastico provinciale.

Art. 2.

Il Consiglio scolastico provinciale è composto dei seguenti membri, che sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione:

il provveditore agli studi, presidente;

una persona, residente nella provincia, che abbia speciale competenza nei problemi della scuola elementare, scelta dal Ministro;

il preside, o un professore, di uno degli istituti magistrali governativi della provincia, oppure, qualora nella provincia non vi siano istituti magistrali, un preside, o un professore, di un istituto governativo d'istruzione media superiore, designato dal provveditore;

un maestro elementare di ruolo, designato, mediante elezione, dai colleghi della provincia;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune capoluogo;

un rappresentante degli altri comuni della provincia.

Le modalità della designazione degli ultimi quattro membri del Consiglio stesso saranno indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Fanno anche parte del Consiglio, ma intervengono alle sedute solo quando siano trattate questioni interessanti la loro competenza:

il medico provinciale;

l'ingegnere capo dell'Ufficio provinciale del genio civile o un suo rappresentante.

Art. 3.

Il Consiglio scolastico provinciale:

*a*) esercita il controllo amministrativo sui Consigli di amministrazione delle scuole elementari, sui Consigli di amministrazione dei convitti nazionali annessi alle scuole magistrali, sui Consigli di amministrazione dei convitti annessi alle scuole elementari, sui Consigli di amministrazione dei patronati scolastici, sulle deliberazioni dei rispettivi Consigli che importino impegni di spese di carattere permanente, e sulle deliberazioni comunali aventi per oggetto materie contemplate dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione elementare;

*b*) dà parere sui progetti di costruzione di nuovi edifici scolastici; dà parere sull'ordine di precedenza per l'esecuzione del piano per l'istituzione di nuove scuole elementari, sui trasferimenti per motivi di servizio, sui ritardi di promozione, sulla decadenza e la dispensa dall'ufficio, sui licenziamenti per ragioni didattiche, sulla riammissione in servizio degli insegnanti elementari;

*c*) provvede sopra ogni altro argomento devoluto alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti e si pronuncia su tutte le questioni che il provveditore agli studi ritenga opportuno sottoporgli.

Art. 4.

Le funzioni di consigliere scolastico provinciale sono gratuite.

I consiglieri che non risiedono nel capoluogo della provincia hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e alle diarie di missione, giusta le norme vigenti. Per quanto concerne la misura delle diarie, ai consiglieri estranei all'Amministrazione dello Stato compete il trattamento stabilito per i funzionari statali di grado 7°.

I pagamenti vengono effettuati dal provveditore agli studi sui fondi all'uopo accreditatigli dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

I Consigli provinciali dell'educazione, istituiti presso ogni Provveditorato agli studi, ai sensi del R. decreto-legge 21 novembre 1938, n. 2163, convertito nella legge 1° giugno 1939, n. 928, sono disciolti.

Art. 6.

Nella prima attuazione del presente decreto, il maestro elementare di ruolo chiamato a far parte del Consiglio scolastico provinciale, sarà designato dal provveditore agli studi sentiti i rappresentanti della categoria; il rappresentante dell'Amministrazione provinciale dalla Deputazione provinciale; il rappresentante del comune capoluogo dalla Giunta comunale; il rappresentante degli altri comuni della provincia, dal prefetto, di concerto, ove esista, col Comitato provinciale di liberazione nazionale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0815

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Presso ogni Provveditorato agli studi è istituito il Consiglio scolastico provinciale.

Art. 2.

Il Consiglio scolastico provinciale è composto dei seguenti membri, che sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione:

il provveditore agli studi, presidente;

una persona, residente nella provincia, che abbia speciale competenza nei problemi della scuola elementare, scelta dal Ministro;

il preside, o un professore, di uno degli istituti magistrali governativi della provincia, oppure, qualora nella provincia non vi siano istituti magistrali, un preside, o un professore, di un istituto governativo d'istruzione media superiore, designato dal provveditore;

un maestro elementare di ruolo, designato, mediante elezione, dai collegi della provincia;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune capoluogo;

un rappresentante degli altri comuni della provincia.

Le modalità della designazione degli ultimi quattro membri del Consiglio saranno indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Fanno anche parte del Consiglio, ma intervengono alle sedute solo quando siano trattate questioni interessanti la loro competenza:

il medico provinciale;

l'ingegnere capo dell'Ufficio provinciale del genio civile o un suo rappresentante.

Per le provincie di confine, ove ciò sia richiesto dalle esigenze della scuola, in cui sia usata una lingua d'insegnamento diversa dall'italiano, il Ministro è autorizzato a modificare nel decreto di nomina la composizione del Consiglio.

I consiglieri durano in carica un triennio e possono essere confermati nell'ufficio.

Art. 3.

Il Consiglio scolastico provinciale:

*a*) determina per ciascun anno scolastico il piano per la istituzione di nuove scuole elementari e delibera sul trasferimento delle scuole già esistenti da una ad altra località, sulla soppressione di esse, sugli accorpamenti per ragioni didattiche, sulla riammissione in servizio degli insegnanti elementari;

*c*) provvede sopra ogni altro argomento devoluto alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti e si pronuncia su tutte le questioni che il provveditore agli studi ritenga opportuno sottopergli.

Art. 4.

Le funzioni di consigliere scolastico provinciale sono gratuite.

I consiglieri che non risiedono nel capoluogo della provincia hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e alle diarie di missione, giusta le norme vigenti. Per quanto concerne la misura delle diarie, ai consiglieri estranei all'Amministrazione dello Stato compete il trattamento stabilito per i funzionari statali di grado 7°.

I pagamenti vengono effettuati dal provveditore agli studi sui fondi all'uopo accreditatigli dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

I Consigli provinciali dell'educazione, istituiti presso ogni Provveditorato agli studi, ai sensi del R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 2146, convertito nella legge 1° giugno 1939, n. 928, sono disciolti.

Art. 6.

Nella prima attuazione del presente decreto, il maestro elementare di ruolo chiamato a far parte del Consiglio scolastico provinciale, sarà designato dal provveditore agli studi sentiti i rappresentanti della categoria; il rappresentante dell'Amministrazione provinciale dalla Deputazione provinciale; il rappresentante del comune capoluogo dalla Giunta comunale; il rappresentante degli altri comuni della provincia, dal prefetto, di concerto, ove esista, col Comitato provinciale di liberazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MOLÈ — ROSSINI — CORBINO — CAPPA

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *giugno* 1946

*Atti del Governo, registro n.* 19, *foglio n.* 319. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0816

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 557.

**Adeguamento dei premi, compensi e indennità dovuti agli insegnanti elementari per prestazioni post-scolastiche e opere integrative.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visti il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere d'integrazione approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577 ed il regolamento generale sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Visti il R. decreto 1° luglio 1933, n. 786 ed il R. decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Visti i decreti Ministeriali del 9 novembre 1925 e del 9 agosto 1935, portanti le tabelle relative ai compensi dovuti agli insegnanti delle scuole sussidiate, serali, festive, complementari, agli insegnanti di materie speciali, ai maestri che reggono classi in orario alternato, a quelli delle scuole reggimentali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il premio da concedersi agli insegnanti di scuole sussidiate, aperte ai sensi degl' articoli 90 e seguenti del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, delle leggi sull'istruzione elementare, viene stabilito come appresso:

*a*) per ogni alunno promosso in ciascun anno scolastico dalla prima alla seconda classe, lire seicento lorde;

*b*) per ogni alunno che consegue in ciascun anno scolastico il certificato di studi elementari, al termine della terza classe, lire millecinquecento lorde.

I premi di cui alle lettere *a*) e *b*) sono accordati per un numero massimo complessivo di 11 alunni.

Art. 2.

Le diarie ed i premi per gli insegnanti delle scuole serali, festive, complementari, estive ed i corsi integrativi per adulti in applicazione dell'art. 12 del R. decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, sono stabiliti come appresso:

*a*) Scuole serali — A ciascun insegnante è corrisposta una diaria di lire trenta lorde per un numero di lezioni non superiori a 120. Inoltre è corrisposto un premio per ciascun alunno promosso di lire settanta lorde con un massimo di 25 premi.

mero di lezioni non superiore a 100. Inoltre è corrisposto un premio di lire settanta lorde per ciascun alunno promosso con un massimo di 25 premi.

Art. 3.

Le misure delle diarie e dei premi sono aumentate in ragione del 100 % quando la scuola sia affidata a persona non provvista di altro assegno continuativo a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Ai maestri delle scuole di Stato che insegnino in scuole elementari speciali di cui all'art. 28 del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, è corrisposta una indennità mensile di lire seicentodieci lorde in ragione del servizio effettivamente prestato durante il periodo d'insegnamento e di esame.

Art. 5.

La retribuzione oraria stabilita dal 2° comma dell'art. 27 del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, per gli insegnanti di materie speciali nelle scuole elementari, per i quali essa non costituisca retribuzione principale, è fissata in lire dieci lorde comprensiva di ogni altro assegno, indennità o compensi accessori di qualsiasi natura.

Art. 6.

Ai maestri delle scuole di Stato, ai quali sia affidato in orario alternato, a norma delle vigenti disposizioni, l'insegnamento con due turni di tre ore ciascuno in due sezioni della stessa classe o di due classi diverse, è corrisposta annualmente un'indennità di lire cinquemila lorde.

Art. 7.

La stessa indennità di lire cinquemila annue lorde, stabilita nel precedente art. 6, è dovuta ai maestri delle scuole reggimentali ed a quelli della Regia marina di cui agli articoli 97 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, per la durata di ciascun corso e per il periodo degli esami.

Art. 8.

La misura del 50 assegni di benemerenza per maestri o direttori e per maestre e direttrici tra i più benemeriti, di cui all'art. 330 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è fissata in lire tremila lorde ciascuno.

Art. 9.

Il presente decreto ha effetto dal 1° settembre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

visti il R. decreto 1° luglio 1933, n. 786 ed il R. decreto legge 14 ottobre 1938, n. 1771;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Visti i decreti Ministeriali del 9 novembre 1925 e del 9 agosto 1935, portanti le tabelle relative ai compensi dovuti agli insegnanti delle scuole sussidiate, serali, festive, complementari, agli insegnanti di materie speciali, ai maestri che reggono classi in orario alternato, a quelli delle scuole reggimentali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulgliamo quanto segue:

Art. 1.

Il premio da concedersi agli insegnanti di scuole sussidiate, aperte ai sensi degl' articoli 90 e seguenti del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, delle leggi sull'istruzione elementare, viene stabilito come appresso:

*a*) per ogni alunno promosso in ciascun anno scolastico dalla prima alla seconda classe, lire seicento lorde;

*b*) per ogni alunno che consegue in ciascun anno scolastico il certificato di studi elementari, al termine della terza classe, lire millecinquecento lorde.

I premi di cui alle lettere *a*) e *b*) sono accordati per un numero massimo complessivo di 14 alunni.

Art. 2.

Le diarie ed i premi per gli insegnanti delle scuole serali, festive, complementari, estive ed i corsi integrativi per adulti in applicazione dell'art. 12 del R. decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, sono stabiliti come appresso:

*a*) Scuole serali — A ciascun insegnante è corrisposta una diaria di lire trenta lorde per un numero di lezioni non superiori a 120. Inoltre è corrisposto un premio per ciascun alunno promosso di lire settanta lorde con un massimo di 25 premi.

*b*) Scuole complementari — A ciascun insegnante è corrisposta una diaria di lire quaranta lorde per un numero di lezioni non superiori a 100. Inoltre è corrisposto un premio per ciascun alunno promosso di lire settanta lorde con un massimo di 25 premi.

*c*) Scuole festive — A ciascun insegnante è corrisposta una diaria di lire quaranta lorde per un numero di lezioni non superiore a 40. Inoltre è corrisposto per ciascun alunno promosso un premio di lire settanta lorde con un massimo di 20 premi.

*d*) Scuole estive — A ciascuna insegnante è corrisposta una diaria di lire settanta lorde per un numero di lezioni non superiori a 60. Inoltre è corrisposto un premio per ciascun alunno promosso di lire settanta lorde con un massimo di 25 premi.

Art. 3.

Ai maestri delle scuole reggimentali ed a quelli della Regia marina di cui agli articoli 97 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, per la durata di ciascun corso e per il periodo degli esami, oltre lo stipendio, è corrisposta una indennità mensile di lire seicentotrenta lorde in ragione del servizio effettivamente prestato durante il periodo d'insegnamento e di esame.

Art. 4.

La retribuzione oraria stabilita dal 2° comma dell'art. 27 del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, per gli insegnanti di materie speciali nelle scuole elementari, per i quali essa non costituisca retribuzione principale, è fissata in lire dieci lorde comprensiva di ogni altro assegno, indennità o compensi accessori di qualsiasi natura.

Art. 6.

Ai maestri delle scuole di Stato, ai quali sia affidato in orario alternato, a norma delle vigenti disposizioni, l'insegnamento con due turni di tre ore ciascuno in due sezioni della stessa classe o di due classi diverse, è corrisposta annualmente un'indennità di lire cinquemila lorde.

Art. 7.

La stessa indennità di lire cinquemila annue lorde, stabilita nel precedente art. 6, è dovuta ai maestri delle scuole reggimentali ed a quelli della Regia marina di cui agli articoli 97 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, per la durata di ciascun corso e per il periodo degli esami.

Art. 8.

La misura dei 50 assegni di benemerenza per maestri e direttori e per maestre e direttrici tra i più benemeriti, di cui all'art. 339 del regolamento generale sul servizio dell'istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è fissata in lire tremila lorde ciascuno.

Art. 9.

Il presente decreto ha effetto dal 1° settembre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MOLÈ — CAPPUGI

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*

*Atti del Governo, registro n. 40, foglio n. 329.* — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780181

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 538.
**Trattamento economico degli insegnanti elementari non di ruolo delle scuole di Stato.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
Visto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
Vista la legge 1° giugno 1942, n. 675;
Visto il R. decreto 21 agosto 1942, n. 1192;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli insegnanti provvisori delle scuole elementari di Stato spetta una retribuzione pari allo stipendio annuo iniziale del grado 12° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, ripartito in dodicesimi, nonchè l'indennità mensile di caro-vita nella misura e alle condizioni previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Art. 2.

La retribuzione e l'indennità di caro-vita sono corrisposte a decorrere dal giorno in cui i detti insegnanti hanno assunto effettivo servizio, fino al termine dell'anno scolastico, compresa la sessione autunnale, sempreche abbiano iniziato l'insegnamento non più tardi del 1° febbraio.
Per gl'insegnanti provvisori che abbiano iniziato il servizio dopo il 1° febbraio, la corresponsione del trattamento economico avrà la durata dell'effettivo servizio prestato, computando per intero il mese nel cui corso avranno avuto termine le operazioni degli esami della sessione estiva.

Art. 3.

Agli insegnanti supplenti delle scuole elementari di Stato spetta lo stesso trattamento economico previsto dall'art. 1 del presente decreto per gli insegnanti provvisori, e per la medesima durata, salvo [illegible]

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MOLÈ — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 321.* — TRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. [illegible]
**Proroga, per l'anno scolastico 1945-46, delle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 612, relative all'esonero dal pagamento delle tasse negli istituti di istruzione media in dipendenza della guerra.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 312;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Per l'anno scolastico 1945-46 sono prorogate le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 312, relative all'esonero dal pagamento delle tasse negli istituti di istruzione media in dipendenza della guerra.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

Visto il R. decreto 21 agosto 1942, n. 1192;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli insegnanti provvisori delle scuole elementari di Stato spetta una retribuzione pari allo stipendio annuo iniziale del grado 12° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, ripartito in dodicesimi, nonchè l'indennità mensile di caro-vita nella misura e alle condizioni previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Art. 2.

La retribuzione e l'indennità di caro-vita sono corrisposte a decorrere dal giorno in cui i detti insegnanti hanno assunto effettivo servizio, fino al termine dell'anno scolastico, compresa la sessione autunnale, sempreché abbiano iniziato l'insegnamento non più tardi del 1° febbraio.

Per gl'insegnanti provvisori che abbiano iniziato il servizio dopo il 1° febbraio, la corresponsione del trattamento economico avrà la durata dell'effettivo servizio prestato, computando per intero il mese nel cui corso avranno avuto termine le operazioni degli esami della sessione estiva.

Art. 3.

Agli insegnanti supplenti delle scuole elementari di Stato spetta lo stesso trattamento economico previsto dall'art. 1 del presente decreto per gli insegnanti provvisori, e per la medesima durata, salvo, per ciò che riguarda l'applicazione del disposto del 1° comma del precedente art. 2, il caso del ritorno in servizio del titolare prima della chiusura dell'anno scolastico.

Art. 4.

Nel caso che gli insegnanti di cui agli articoli precedenti non abbiano diritto a percepire la retribuzione durante le vacanze, per la loro eventuale partecipazione agli esami della sessione autunnale spetta loro la retribuzione di un mese.

UMBERTO

DE GASPERI — MOLÈ — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 321.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. [illegible]

**Proroga, per l'anno scolastico 1945-46, delle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 612, relative all'esonero dal pagamento delle tasse negli istituti di istruzione media in dipendenza della guerra.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 312;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Per l'anno scolastico 1945-46 sono prorogate le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 312, relative all'esonero dal pagamento delle tasse negli istituti di istruzione media in dipendenza della guerra.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MOLÈ — SCOCCIMARRO — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 318.* — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 560.
**Riforma dell'ordinamento della Corte di assise.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 marzo 1931, n. 249;
Visti gli articoli 60, 61 e 62 del R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 58;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, e l'art. 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ORDINAMENTO DELLA CORTE D'ASSISE

Art. 1.

In ogni distretto di Corte d'appello sono istituite una o più Corti d'assise che costituiscono Sezioni di Corte di appello.

Con apposito decreto del Capo dello Stato sono stabiliti il numero delle Corti d'assise, la sede e la circoscrizione di ciascuna di esse, ed il numero minimo dei giurati per ciascun circolo.

Per uno stesso circolo possono essere istituite più Corti di assise.

Art. 2.

La Corte d'assise è composta:
*a)* di un presidente di Sezione di Corte d'appello, che la presiede;
*b)* di dieci giurati.

Art. 3.

I presidenti delle Corti d'assise sono nominati ogni anno con decreto del Capo dello Stato. Uno stesso magistrato può essere destinato a presiedere più Corti d'assise comprese nel medesimo distretto.

Per i procedimenti che si ritengono di lunga durata il primo presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale, può nominare un presidente supplente.

Art. 4.

La Corte di assise è convocata normalmente nella sede stabilita dal decreto di cui all'art. 1. Tuttavia il primo presidente della Corte di appello, sentito il pro-

*b)* avere non meno di trentacinque anni di età e non più di sessantacinque anni;
*c)* essere di buona condotta morale;
*d)* essere forniti della licenza elementare.

Art. 6.

Sono esclusi dall'ufficio di giurato coloro a cui carico risulti pendente procedimento penale per reati importanti divieto di iscrizione nella lista elettorale.

Art. 7.

Non possono esercitare l'ufficio di giurato:
*a)* i magistrati, i funzionari e gli ausiliari dell'ordine giudiziario; gli avvocati e i procuratori legali iscritti negli albi, e gli esercenti il patrocinio legale davanti le preture;
*b)* i funzionari e gli agenti di pubblica sicurezza in attività di servizio;
*c)* i militari in servizio attivo delle Forze armate dello Stato.

Art. 8.

Sono dispensati dall'ufficio di giurato:
*a)* i Ministri o Sottosegretari di Stato;
*b)* i Senatori e i Deputati;
*c)* i Prefetti delle provincie;
*d)* i Ministri di qualunque culto.

Art. 9.

Nel mese di agosto antecedente la scadenza di ciascun biennio, in ogni comune una Commissione composta del sindaco, o di un suo rappresentante, di due membri della giunta comunale, designati dalla giunta stessa, e presieduta dal pretore del mandamento, o, in sua assenza, da un magistrato designato dal presidente del tribunale, cura la compilazione di un elenco, mediante sorteggio dalla lista elettorale di una serie di nominativi corrispondenti all'uno per mille del numero totale degli elettori iscritti.

L'elenco non dovrà comprendere meno di cinquanta e più di cinquecento nomi.

Ove si tratti di comune capoluogo di circolo comprendente più Sezioni di Corte di assise, l'elenco può raggiungere la cifra di mille nomi.

Nel procedere all'estrazione non si terrà conto di nominativi estratti relativi a persone aventi meno di trentacinque anni o più di sessantacinque anni di età.

Il numero delle donne da includersi nell'elenco non potrà essere superiore al terzo del totale.

Art. 10.

Compilato l'elenco di cui all'articolo precedente, i

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950021

aprile 1945, n. 146, e l'art. 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ORDINAMENTO DELLA CORTE D'ASSISE

Art. 1.

In ogni distretto di Corte d'appello sono istituite una o più Corti d'assise che costituiscono Sezioni di Corte di appello.

Con apposito decreto del Capo dello Stato sono stabiliti il numero delle Corti d'assise, la sede e la circoscrizione di ciascuna di esse, ed il numero minimo dei giurati per ciascun circolo.

Per uno stesso circolo possono essere istituite più Corti di assise.

Art. 2.

La Corte d'assise è composta:

*a)* di un presidente di Sezione di Corte d'appello, che la presiede;

*b)* di dieci giurati.

Art. 3.

I presidenti delle Corti d'assise sono nominati ogni anno con decreto del Capo dello Stato. Uno stesso magistrato può essere destinato a presiedere più Corti d'assise comprese nel medesimo distretto.

Per i procedimenti che si ritengono di lunga durata il primo presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale, può nominare un presidente supplente.

Art. 4.

La Corte di assise è convocata normalmente nella sede stabilita dal decreto di cui all'art. 1. Tuttavia il primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, può ordinare, con decreto motivato, che la convocazione avvenga nella sede di un altro tribunale del distretto.

FORMAZIONE DELLE LISTE DEI GIURATI

Art. 5.

Possono essere assunti all'ufficio di giurato, salvo le eccezioni di cui agli articoli seguenti, tutti coloro che sono in possesso dei requisiti seguenti, senza distinzione di sesso:

*a)* essere iscritto nella lista elettorale politica;

*b)* i magistrati, i funzionari e gli ausiliari dell'ordine giudiziario; gli avvocati e i procuratori legali iscritti negli albi, e gli esercenti il patrocinio legale davanti le preture;

*b)* i funzionari e gli agenti di pubblica sicurezza in attività di servizio;

*c)* i militari in servizio attivo delle Forze armate dello Stato.

Art. 8.

Sono dispensati dall'ufficio di giurato:

*a)* i Ministri o Sottosegretari di Stato;

*b)* i Senatori e i Deputati;

*c)* i Prefetti delle provincie;

*d)* i Ministri di qualunque culto.

Art. 9.

Nel mese di agosto antecedente la scadenza di ciascun biennio, in ogni comune una Commissione composta del sindaco, o di un suo rappresentante, di due membri della giunta comunale, designati dalla giunta stessa, e presieduta dal pretore del mandamento, o, in sua assenza, da un magistrato designato dal presidente del tribunale, cura la compilazione di un elenco, mediante sorteggio dalla lista elettorale di una serie di nominativi corrispondenti all'uno per mille del numero totale degli elettori iscritti.

L'elenco non dovrà comprendere meno di cinquanta e più di cinquecento nomi.

Ove si tratti di comune capoluogo di circolo comprendente più Sezioni di Corte di assise, l'elenco può raggiungere la cifra di mille nomi.

Nel procedere all'estrazione non si terrà conto di nominativi estratti relativi a persone aventi meno di trentacinque anni o più di sessantacinque anni di età.

Il numero delle donne da includersi nell'elenco non potrà essere superiore al terzo del totale.

Art. 10.

Compilato l'elenco di cui all'articolo precedente la Commissione provvede, nel termine di due mesi, alle operazioni seguenti:

1) accerta, per ognuno dei nominativi, il concorso delle condizioni richieste dagli articoli 5 e 6 del presente decreto, invitando i singoli iscritti a fornire le informazioni occorrenti e completandole a mezzo degli agenti del comune o con richiesta alle autorità competenti;

2) cancella dall'elenco coloro che non posseggano i requisiti richiesti dalla legge;

3) dispone la pubblicazione dell'elenco, nella sua forma definitiva, mediante affissione per quindici giorni nell'albo pretorio del comune.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780021

Ogni cittadino può, nel termine suddetto, presentare reclamo contro le cancellazioni, le omissioni e le indebite iscrizioni, depositandolo nella segreteria del comune che ne rilascia ricevuta.

Art. 11.

Decorso il termine della pubblicazione il sindaco trasmette l'elenco, il verbale ed i reclami presentati al presidente del tribunale della città capoluogo del circolo di Assise.

Art. 12.

Il presidente del tribunale ricevuto l'elenco, il verbale ed i reclami procede, con l'assistenza di due giudici e nel termine di quindici giorni, alle operazioni seguenti:

1) rivede e controlla gli elenchi di ciascun comune in base agli elementi raccolti ai sensi dell'art. 10;

2) decide sui reclami presentati aggiungendo e cancellando i nomi di coloro che furono omessi o cancellati o iscritti indebitamente;

3) forma l'albo dei giurati del circolo approvandolo mediante decreto e ne dispone la pubblicazione mediante affissione nell'albo pretorio.

Art. 13.

L'albo dura due anni e si rinnova al termine del biennio nelle forme indicate negli articoli che precedono.

Art. 14.

Nella prima quindicina del mese di dicembre precedente la scadenza del biennio, il presidente del tribunale capoluogo del circolo, in pubblica udienza e con l'assistenza del pubblico ministero, pone in un'urna portante l'indicazione « giurati ordinari », un numero di schede corrispondente al numero dei giurati dell'albo; in ciascuna scheda è iscritto il nome, cognome, paternità e residenza di un giurato.

In una seconda urna portante l'indicazione « giurati supplenti » lo stesso presidente pone un numero di schede corrispondente al numero dei giurati aventi residenza nel comune dove ha sede il tribunale, osservate le norme del precedente capoverso.

Le urne vengono suggellate e sono custodite dal presidente del tribunale. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale sottoscritto dal presidente del tribunale, dal pubblico ministero e dal cancelliere.

Art. 15.

Almeno cinque giorni prima dell'apertura della sessione, il magistrato che ha proceduto all'estrazione a sorte delle schede provvede a far notificare, anche telegraficamente, ai giurati estratti, l'avviso del luogo, del giorno e dell'ora in cui ha principio la sessione ed in cui essi devono comparire.

I giurati, ai quali è stato notificato l'avviso, devono trovarsi presenti all'inizio della sessione salvo che ne siano dispensati, per legittimo impedimento, dal presidente della Corte di assise.

Art. 16.

Quando in uno stesso circolo sono stabilite due o più Corti di assise, si faranno, nel modo prescritto dall'articolo precedente, tante estrazioni di giurati quante sono le Corti.

Quando le Assise si tengono straordinariamente in un comune che non sia il capoluogo del circolo, le urne dei giurati ordinari saranno portate al presidente del tribunale del luogo in cui dovrà sedere la Corte, il quale farà estrazione dei trentasei giurati nella forma stabilita dall'articolo precedente e porrà quindi in un'urna i nomi dei giurati che risiedono nel comune ed iscritti nella lista definitiva del medesimo.

Composizione definitiva della giuria.

Art. 17.

Nel giorno stabilito per ciascun dibattimento, il presidente della Corte di assise in pubblica udienza e alla presenza del pubblico ministero, dell'imputato, se comparso e del suo difensore, fa l'appello nominale dei giurati estratti e chiama a prestar servizio dieci dei presenti nell'ordine della loro estrazione.

Il presidente ha facoltà di disporre che prestino servizio anche uno o due altri giurati in qualità di supplenti a seconda della prevedibile durata della causa.

Se, per l'assenza dei giurati estratti o per altra causa non sia possibile costituire la giuria, il presidente estrae dalla seconda urna due schede, non comprese in esse quelle eventualmente estratte dalla prima urna, per ogni giurato mancante, e dispone per l'immediata citazione anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica, per lo stesso giorno o per l'udienza successiva.

Il presidente, qualora occorra, può procedere a successive estrazioni dalla seconda urna fino a che non sia possibile costituire la giuria.

Delle operazioni compiute deve essere fatta menzione nel processo verbale.

I giurati estratti dalla seconda urna, i quali si presentano, sono anch'essi chiamati a prestar servizio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0823

Il presidente del tribunale ricevuto l'elenco, il verbale ed i reclami procede, con l'assistenza di due giudici e nel termine di quindici giorni, alle operazioni seguenti:

1) rivede e controlla gli elenchi di ciascun comune in base agli elementi raccolti ai sensi dell'art. 10;

2) decide sui reclami presentati aggiungendo e cancellando i nomi di coloro che furono omessi o cancellati o inscritti indebitamente;

3) forma l'albo dei giurati del circolo approvandolo mediante decreto e ne dispone la pubblicazione mediante affissione nell'albo pretorio.

Art. 13.

L'albo dura due anni e si rinnova al termine del biennio nelle forme indicate negli articoli che precedono.

Art. 14.

Nella prima quindicina del mese di dicembre precedente la scadenza del biennio, il presidente del tribunale capoluogo del circolo, in pubblica udienza e con l'assistenza del pubblico ministero, pone in un'urna portante l'indicazione « giurati ordinari », un numero di schede corrispondente al numero dei giurati dell'albo; in ciascuna scheda è iscritto il nome, cognome, paternità e residenza di un giurato.

In una seconda urna portante l'indicazione « giurati supplenti » lo stesso presidente pone un numero di schede corrispondente al numero dei giurati aventi residenza nel comune dove ha sede il tribunale, osservate le norme del precedente capoverso.

Le urne vengono suggellate e sono custodite dal presidente del tribunale. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale sottoscritto dal presidente del tribunale, dal pubblico ministero e dal cancelliere.

Art. 15.

Almeno otto giorni prima dell'inizio di ogni sessione il presidente della Corte di assise, alla presenza di un rappresentante del pubblico ministero, dei difensori degli imputati che devono essere preavvisati e di un funzionario di cancelleria, estrae dalla prima urna trentasei schede che non si riferiscano a persone indicate negli articoli 7 e 8.

Il numero delle schede riferentisi a persone di sesso femminile non potrà superare il terzo del totale.

Nella estrazione a sorte non si computano e si hanno per non estratti i nomi di coloro i quali constino essere defunti o trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 6.

Quando in uno stesso circolo sono stabilite due o più Corti di assise, si faranno, nel modo prescritto dall'articolo precedente, tante estrazioni di giurati quante sono le Corti.

Quando le Assise si tengono straordinariamente in un comune che non sia il capoluogo del circolo, le urne dei giurati ordinari saranno portate al presidente del tribunale del luogo in cui dovrà sedere la Corte, il quale farà estrazione dei trentasei giurati nella forma stabilita dall'articolo precedente e porrà quindi in un'urna i nomi dei giurati che risiedono nel comune ed iscritti nella lista definitiva del medesimo.

Composizione definitiva della giuria.

Art. 17.

Nel giorno stabilito per ciascun dibattimento, il presidente della Corte di assise in pubblica udienza e alla presenza del pubblico ministero, dell'imputato, se comparso e del suo difensore, fa l'appello nominale dei giurati estratti e chiama a prestar servizio dieci dei presenti nell'ordine della loro estrazione.

Il presidente ha facoltà di disporre che prestino servizio anche uno o due altri giurati in qualità di supplenti a seconda della prevedibile durata della causa.

Se, per l'assenza dei giurati estratti o per altra causa non sia possibile costituire la giuria, il presidente estrae dalla seconda urna due schede, non comprese in esse quelle eventualmente estratte dalla prima urna, per ogni giurato mancante, e dispone per l'immediata citazione anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica, per lo stesso giorno o per l'udienza successiva.

Il presidente, qualora occorra, può procedere a successive estrazioni dalla seconda urna fino a che non sia possibile costituire la giuria.

Delle operazioni compiute deve essere fatta menzione nel processo verbale.

I giurati estratti dalla seconda urna, i quali si presentano, sono anch'essi chiamati a prestar servizio nell'ordine di estrazione.

Art. 18.

Nell'ordine in cui i nomi dei giurati sono chiamati dal presidente a far parte della giuria, il pubblico ministero e poscia l'imputato a mezzo del difensore, interpellati nell'ordine dal presidente, hanno facoltà di ricusarne cinque per ciascuno, senza addurre nessun motivo.

La ricusazione deve essere fatta al momento della interpellazione.

0824
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 19.

Se il dibattimento riguarda più imputati, essi possono accordarsi fra loro per esercitare in comune o separatamente il diritto di ricusazione di cui al precedente articolo.

In mancanza di tale accordo preventivo, la sorte regola fra gli imputati l'ordine nel quale sono ammessi a ricusare, e in questo caso i giurati estratti e ricusati da uno nell'ordine sopra espresso, si intendono ricusati anche dagli altri, fino a che non sia esaurito il numero delle ricusazioni permesse.

Se l'accordo fra più imputati riguarda una parte soltanto delle ricusazioni, le altre fino al numero stabilito possono farsi da ciascuno di essi nell'ordine che verrà fissato dalla sorte.

Art. 20.

Non possono comprendersi nel numero dei giurati di cui al precedente articolo:

1) le persone che tra loro siano parenti o affini fino al secondo grado;

2) gli ascendenti, i discendenti, anche adottivi, i coniugi, i parenti o affini fino al quarto grado dell'imputato o del danneggiato, gli affilianti e gli affiliati;

3) il tutore o protutore dell'imputato o del danneggiato;

4) l'amministratore della società o stabilimento danneggiato;

5) coloro che siano nel procedimento denunzianti, querelanti, testimoni, periti, interpreti, avvocati e consulenti tecnici o che abbiano avuto parte in qualsiasi modo nell'istruzione.

Art. 21.

Le cause di incompatibilità contemplate nell'articolo precedente, si applicano d'ufficio; ma quando si oppongano dalle parti, debbono essere comprovate da documenti e certificati e, dopo sommaria discussione sulle eccezioni, il presidente delibera.

Art. 22.

Costituita definitivamente la giuria e compiute le formalità di apertura del dibattimento, i giurati presenti che non sono stati chiamati a costituire la giuria vengono licenziati con invito e diffida a presentarsi nel giorno in cui avrà inizio la causa successiva.

I giurati supplenti assistono al dibattimento e sostituiscono quelli dei giurati effettivi che siano comunque impediti od assenti. Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento.

Art. 23.

I presidenti delle Corti di assise distribuiscono gli

Art. 25.

Fatta l'estrazione dei giurati, senza che il pubblico ministero o l'imputato abbiano proposta alcuna domanda o eccezione, non è ammesso alcun ricorso sulla legalità della costituzione della giuria, a meno che si siano violate le forme stabilite nella prima parte dell'art. 17 o che abbiano fatto parte della giuria persone sfornite del requisito richiesto dall'art. 5, lettera a), o indicate nell'art. 20.

SANZIONI.

Art. 26.

Chiunque manchi o ricusi di adempiere alle funzioni relative alla formazione degli albi dei giurati o, richiesto dalle autorità competenti e obbligato, dalla legge o dal suo ufficio, rifiuti di dare le notizie necessarie per la formazione delle liste dei giurati, è punito con la multa fino a lire cinquemila.

Chiunque fornisca scientemente notizie erronee è punito con la multa fino a lire diecimila.

Art. 27.

Il giurato che, chiamato a prestar servizio, non si presenta, senza giustificato motivo, può essere, con decreto motivato del presidente della Corte di assise, condannato al pagamento di una somma da lire cinquecento a lire cinquemila a favore della Cassa delle ammende, e alle spese della sospensione o del rinvio cagionate dalla sua assenza, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge qualora il fatto costituisca reato.

Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente della Corte di assise se il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, a pena di decadenza, dimostri di essersi trovato nella impossibilità di presentarsi.

Art. 28.

Coloro che per tre volte successive sono stati condannati ai termini dell'art. 27 sono esclusi, per un tempo da tre a cinque anni, dal diritto di elezione e di eleggibilità politica e amministrativa e da quello di nomina a qualunque pubblico ufficio. Il decreto che pronuncia l'ultima condanna stabilisce la durata di questa esclusione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 29.

Nella prima attuazione della presente legge le ope-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950023

soltanto delle ricusazioni, le altre fino al numero stabilito possono farsi da ciascuno di essi nell'ordine che verrà fissato dalla sorte.

Art. 20.

Non possono comprendersi nel numero dei giurati di cui al precedente articolo:

1) le persone che tra loro siano parenti o affini fino al secondo grado;

2) gli ascendenti, i discendenti, anche adottivi, i coniugi, i parenti o affini fino al quarto grado dell'imputato o del danneggiato, gli affiliati e gli affiliati;

3) il tutore o protutore dell'imputato o del danneggiato;

4) l'amministratore della società o stabilimento danneggiato;

5) coloro che siano nel procedimento denunziatori, querelanti, testimoni, periti, interpreti, avvocati e consulenti tecnici o che abbiano avuto parte in qualsiasi modo nell'istruzione.

Art. 21.

Le cause di incompatibilità contemplate nell'articolo precedente, si applicano d'ufficio; ma quando si oppongano dalle parti, debbono essere comprovate da documenti e certificati e, dopo sommaria discussione sulle medesime, il presidente delibera.

Art. 22.

Costituita definitivamente la giuria e compiute le formalità di apertura del dibattimento, i giurati presenti che non sono stati chiamati a costituire la giuria vengono licenziati con invito e diffida a presentarsi nel giorno in cui avrà inizio la causa successiva.

I giurati supplenti assistono al dibattimento e sostituiscono quelli dei giurati effettivi che siano comunque impediti od assenti. Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento.

Art. 23.

I presidenti delle Corti di assise distribuiscono gli affari da spedirsi nel corso di ogni sessione, in guisa che i giurati estratti a sorte e iscritti nella lista dei giurati di servizio, non debbano intervenire alle sedute della Corte per un termine maggiore di quindici giorni.

Iniziato però col loro intervento un dibattimento non possono essere dispensati qualunque ne sia la durata.

Art. 24.

Coloro che hanno prestato servizio in una sessione come giurati effettivi o supplenti sono dispensati, quando ne fanno domanda al presidente della Corte di assise, dal partecipare alle altre sessioni che si tengono nella rimanente parte dell'anno.

Art. 26.

Chiunque manchi o ricusi di adempiere alle funzioni relative alla formazione degli albi dei giurati o, richiesto dalle autorità competenti e obbligato, dalla legge o dal suo ufficio, rifiuti di dare le notizie necessarie per la formazione delle liste dei giurati, è punito con la multa fino a lire cinquemila.

Chiunque fornisca scientemente notizie erronee è punito con la multa fino a lire diecimila.

Art. 27.

Il giurato che, chiamato a prestar servizio, non si presenta, senza giustificato motivo, può essere, con decreto motivato del presidente della Corte di assise, condannato al pagamento di una somma da lire cinquecento a lire cinquemila a favore della Cassa delle ammende, e alle spese della sospensione o del rinvio cagionate dalla sua assenza, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge qualora il fatto costituisca reato.

Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente della Corte di assise se il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, a pena di decadenza, dimostri di essersi trovato nella impossibilità di presentarsi.

Art. 28.

Coloro che per tre volte successive sono stati condannati ai termini dell'art. 27 sono esclusi, per un tempo da tre a cinque anni, dal diritto di elezione e di eleggibilità politica e amministrativa e da quello di nomina a qualunque pubblico ufficio. Il decreto che pronuncia l'ultima condanna stabilisce la durata di questa esclusione.

Disposizioni transitorie.

Art. 29.

Nella prima attuazione della presente legge le operazioni previste dall'art. 9 devono aver luogo nel termine di un mese dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

I presidenti dei tribunali che provvedono alla approvazione degli albi dei circoli a norma dell'art. 12 devono darne subito notizia al Ministro per la grazia e giustizia.

Questi provvederà, con suo decreto, a stabilire la data d'inizio del funzionamento delle nuove Corti di assise.

Art. 30.

Le operazioni previste dall'art. 15 devono aver luogo almeno otto giorni prima della data fissata ai sensi dell'articolo precedente.

0 8 2 6 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — TOGLIATTI

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 347.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 561.

**Norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Non si può procedere al sequestro della edizione dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato, contemplati nell'Editto sulla stampa 26 marzo 1848, n. 695, se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria.

E' tuttavia consentito all'autorità giudiziaria di disporre il sequestro di non oltre tre esemplari dei giornali o delle pubblicazioni o stampati, che importino una violazione della legge penale.

Art. 2.

In deroga a quanto è stabilito nell'articolo precedente, si può far luogo al sequestro dei giornali o delle altre pubblicazioni o stampati, che, ai sensi della legge penale, sono da ritenere osceni o offensivi della pubblica decenza ovvero che divulgano mezzi rivolti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto e illustrano l'impiego di essi o danno indicazioni sul modo di procurarseli o contengono inserzioni o corrispondenze relative ai mezzi predetti.

In relazione all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 165; dell'art. 28, comma 2, della legge 22 febbraio 1934, n. 370.

Nulla è parimenti innovato alle norme dell'art. 8, comma 2, della legge 2 febbraio 1939, n. 374, e dell'articolo 19 del relativo regolamento, approvato con Regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052, nonchè alle norme sulle difese e sulle sanzioni giudiziarie stabilite a tutela del diritto d'autore della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Nel caso in cui sia stato eseguito il sequestro a termini del comma primo, il pubblico ufficiale che vi ha proceduto deve informarne, non oltre le ventiquattro ore, l'autorità giudiziaria con rapporto scritto.

Art. 4.

Con l'entrata in vigore del presente decreto, che ha luogo nel quinto giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, cessano di avere efficacia per quanto riguarda i giornali, le pubblicazioni e gli stampati in generale:

gli articoli 112, comma terzo, e 114, comma quarto, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773;

l'art. 260 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con R. decreto 6 maggio 1940, n. 635;

l'art. 3, comma 1, del R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, convertito nella legge 31 dicembre 1925, n. 2308;

ed ogni altra disposizione contraria a quelle del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — TOGLIATTI

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 346.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 562.

**Aumento dell'ammontare delle anticipazioni autorizzate, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni ed aggiunte, per accelerare il riassetto della vita civile e la ripresa eco-**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0827

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 347.* — PIERCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 561.
**Norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Non si può procedere al sequestro della edizione dei giornali o di qualsiasi altra pubblicazione o stampato, contemplati nell'Editto sulla stampa 26 marzo 1848, n. 695, se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria.

E' tuttavia consentito all'autorità giudiziaria di disporre il sequestro di non oltre tre esemplari dei giornali o delle pubblicazioni o stampati, che importino una violazione della legge penale.

Art. 2.

In deroga a quanto è stabilito nell'articolo precedente, si può far luogo al sequestro dei giornali o delle altre pubblicazioni o stampati, che, ai sensi della legge penale, sono da ritenere osceni o offensivi della pubblica decenza ovvero che divulgano mezzi rivolti a impedire la procreazione o a procurare l'aborto o illustrano l'impiego di essi o danno indicazioni sul modo di procurarseli o contengono inserzioni o corrispondenze relative ai mezzi predetti.

Qualora siasi proceduto al sequestro prevoluto nel comma precedente, contro il colpevole si deve procedere per giudizio direttissimo, anche se non ricorrono le condizioni prevedute nell'art. 502 del Codice di procedura penale, e la competenza è in ogni caso del tribunale.

Art. 3.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, del R. decreto 15 luglio 1923, n. 3288, convertito nella legge 31 dicembre 1925, n. 2300; dell'art. 2, comma 2, della legge 31 dicembre 1925, n. 2307; dell'articolo 5 del R. decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, in termini nei commi precedenti. L'autorità che ha proceduto deve informarne, non oltre le ventiquattro ore, l'autorità giudiziaria con rapporto scritto.

Art. 4.

Con l'entrata in vigore del presente decreto, che ha luogo nel quinto giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, cessano di avere efficacia per quanto riguarda i giornali, le pubblicazioni e gli stampati in generale:

gli articoli 112, comma terzo, e 111, comma quarto, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773;

l'art. 200 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con R. decreto 6 maggio 1940, n. 635;

l'art. 3, comma 1, del R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, convertito nella legge 31 dicembre 1925, n. 2308;

ed ogni altra disposizione contraria a quelle del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — TOGLIATTI

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 346.* — PIERCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 562.
**Aumento dell'ammontare delle anticipazioni autorizzate, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni ed aggiunte, per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni ed aggiunte, recante provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0828

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' elevato a venti miliardi l'ammontare delle anticipazioni autorizzate con il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni ed aggiunte, a favore di imprese industriali da parte di istituti di credito pubblico e di enti di diritto pubblico esercenti il credito mobiliare.

Restano ferme le quote già riservate a favore delle imprese industriali della provincia di Napoli ed a quelle della Sicilia e della Sardegna.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CATTANI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 211.* — PASSA

---

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

**Emissione di nuove carte valori postali e cessazione di altre.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dei seguenti nuovi tipi di carte valori postali:

*a)* francobolli ordinari da cent. 50, da lire 4, da lire 15 e da lire 100;

*b)* francobollo da espresso da L. 30;

*c)* francobolli per posta aerea da lire 4, da lire 25 e da lire 50;

*d)* marche per recapito autorizzato da una lira;

*e)* segnatasse ordinari da lire 4, da lire 6 e da lire 8;

*f)* cartoline postali da lire 2, lire 3, e lire 10, semplici e con risposta pagata;

*g)* biglietti postali da lire 1 e lire 5.

Art. 2.

Con separato decreto saranno indicate le caratteristiche tecniche delle carte valori di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Con effetto dal 1° luglio 1946 sono dichiarate fuori corso le seguenti carte valori postali:

*a)* francobolli ordinari da cent. 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 50 - 75, lire 1 - 1,25 - 1,75 - 2 - 2,55 - 3,70 - 5 - 10 - 20 - 25 - 50 (serie imperiale) con o senza filigrana, emessi con i regi decreti 17 ottobre 1929, n. 1925, 4 febbraio 1930, n. 1297, e col decreto Ministeriale 2 aprile 1942 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 18 maggio 1942;

*b)* francobolli ordinari (serie imperiale) da cent. 10 - 20 - 30 - 50 - 60, lire 1 - 2 - 5 - 10, con o senza filigrana, emessi o modificati in base al decreto Ministeriale 18 dicembre 1944 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 15 febbraio 1945;

*c)* francobolli ordinari (serie imperiale) da lire 1,75 soprastampati col nuovo valore di lire 2,50 in base al decreto Ministeriale 17 febbraio 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 27 marzo 1945;

*d)* francobolli ordinari da cent. 20 e da cent. 25 della cessata R.S.I. soprastampati rispettivamente col nuovo valore di L. 1,20 e di L. 2 in base al decreto Ministeriale 26 marzo 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 maggio 1945;

*e)* francobollo per espressi da lire 5, con vignetta « Italia Turrita » emesso con decreto Ministeriale 19 agosto 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 27 ottobre 1945; e per atto espressi, da lire 2, emesso col regio decreto 12 luglio 1934, n. 1260;

*f)* francobollo per posta aerea da lire 3,20 emesso con decreto Ministeriale 29 agosto 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 16 ottobre d. a.;

*g)* [illegible] e con risposta pagata,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0826

pubblico esercenti il credito mobiliare.

Restano ferme le quote già riservate a favore delle imprese industriali della provincia di Napoli ed a quelle della Sicilia e della Sardegna.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CATTANI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 214.* — FRASCA

---

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1946.

**Emissione di nuove carte valori postali e cessazione di altre.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 228 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte I) approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1945, col quale è stata autorizzata l'emissione di una nuova serie di francobolli ordinari, per espressi e per posta aerea;

Visto il decreto luogotenenziale 21 gennaio 1946, n. 6, col quale sono state modificate le tariffe postali per l'interno del regno;

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1946, col quale sono state modificate le tariffe postali per l'estero;

Art. 2.

Con separato decreto saranno indicate le caratteristiche tecniche delle carte valori di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Con effetto dal 1° luglio 1946 sono dichiarate fuori corso le seguenti carte valori postali:

*a*) francobolli ordinari da cent. 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 50 - 75, lire 1 - 1,25 - 1,75 - 2 - 2,55 - 3,50 - 5 - 10 - 20 - 25 - 50 (serie imperiale) con o senza filigrana, emessi con i regi decreti 17 ottobre 1929, n. 1925, 4 febbraio 1930, n. 1207, e col decreto Ministeriale 2 aprile 1942 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 18 maggio 1942;

*b*) francobolli ordinari (serie imperiale) da cent. 10 - 20 - 30 - 50 - 60, lire 1 - 2 - 5 - 10, con o senza filigrana, emessi o modificati in base al decreto Ministeriale 18 dicembre 1941 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 15 febbraio 1945;

*c*) francobolli ordinari (serie imperiale) da lire 1,75 soprastampati col nuovo valore di lire 2,50 in base al decreto Ministeriale 17 febbraio 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 27 marzo 1945;

*d*) francobolli ordinari da cent. 20 e da cent. 25 della cessata R.S.I. soprastampati rispettivamente col nuovo valore di L. 1,20 e di L. 2 in base al decreto Ministeriale 26 marzo 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 9 maggio 1945;

*e*) francobollo per espressi da lire 5, con vignetta « Italia Turrita » emesso con decreto Ministeriale 10 agosto 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 27 ottobre 1945; e per aero-espressi, da lire 2, emesso col regio decreto 12 luglio 1934, n. 1220;

*f*) francobollo per posta aerea da lire 3,20 emesso con decreto Ministeriale 29 agosto 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 16 ottobre d. a.;

*g*) cartoline postali semplici e con risposta pagata, senza vignetta o con vignetta, da cent. 15 e 15 + 15, da cent. 30 e 30 + 30, e da cent. 75 e 75 + 75 emesse con i regi decreti 4 ottobre 1928, n. 2292, 10 gennaio 1929, numero 173, 25 luglio 1929, n. 1468, 13 novembre 1931, n. 1458, 22 luglio 1932, n. 965;

*h*) cartoline per posta aerea da cent. 60 e da cent. 70 emesse col regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1445;

*i*) cartolina postale da cent. 60 emessa con il decreto Ministeriale 18 dicembre 1944 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 15 febbraio 1945;

*l*) cartolina postale da cent. 30 soprastampata col fascio repubblicano e con la dicitura « Repubblica Sociale Italiana » e cartolina semplice da cent. 15 sopra-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0830

stampata con obliterazione di fasci e di diciture, e col nuovo valore di lire 1,20, in base al decreto Ministeriale 26 marzo 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1945;

*m*) biglietti postali da cent. 25 e da cent. 50 emessi con i regi decreti 30 giugno 1932, n. 888, e 21 febbraio 1935, n. 186.

Art. 4.

Le carte valori postali di cui all'art. 3 del presente decreto, purchè non scimpate nè perforate, saranno ammesse al cambio a tutto il 30 giugno 1947.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 14 giugno 1946

*Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SCELBA

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

(1863)

---

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1945.

**Estinzione del diritto esclusivo di pesca, vantato dal comune di Bagnoli Irpino, nelle acque del lago di Laceno.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 269;

Vista l'istanza in data 14 maggio 1937, con la quale il comune di Bagnoli Irpino richiedeva il riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago di Laceno e l'allegata dichiarazione del sindaco in data 26 marzo 1938, pubblicata nell'albo pretorio del Comune medesimo e inserta nel Foglio annunzi legali della provincia di Avellino, con la quale si rendeva noto che il comune di Bagnoli Irpino intendeva riservarsi il diritto di pesca, come privato proprietario, nel lago di sua pertinenza sito nell'altipiano di Laceno;

Considerato che la predetta istanza non può essere accolta, perchè presentata oltre il termine stabilito dall'art. 26 del testo unico della legge sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e che la

L'esercizio della pesca nelle dette acque è dichiarato libero a tutti sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 dicembre 1945

*Il Ministro*: GULLO

(1826)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1946.

**Prezzo di vendita del preparato antimalarico sintetico denominato « Certuna ».**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIATO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 12 luglio 1945, n. 417, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernenti le funzioni dell'Alto Commissariato suddetto;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 8 marzo 1934, numero 736, recante disposizioni di coordinamento e di integrazione delle norme per il Servizio del chinino di Stato;

Visto il decreto interministeriale 3 ottobre 1939 recante disposizioni riguardanti la fabbricazione e la vendita nel Regno dei preparati sintetici che il Consiglio superiore di sanità designa come utili nella cura della malaria;

Visto il parere espresso dal predetto Consiglio superiore di sanità nell'adunanza dell'11 dicembre 1943, col quale i prodotti antimalarici sintetici denominati « Certuna » e « Sele » vengono riconosciuti idonei alle cure di Stato, ai sensi dell'art. 315 del testo unico delle leggi sanitarie, e sentito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Determina:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto interministeriale 3 ottobre 1939 vengono estese al preparato « Certuna » di produzione della « Co.Fa.» S. A. Farmaceutica ed al preparato « Sele » di produzione della S. A. Farmaceutici Italia di Milano.

Art. 2.

Il prodotto antimalarico sintetico « Certuna » è am-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985821

messe al cambio a tutto il 30 giugno 1946.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 14 giugno 1946

*Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SCELBA

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

(1863)

---

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1945.

**Estinzione del diritto esclusivo di pesca, vantato dal comune di Bagnoli Irpino, nelle acque del lago di Laceno.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Vista l'istanza in data 14 maggio 1937, con la quale il comune di Bagnoli Irpino richiedeva il riconoscimento del diritto esclusivo di pesca nel lago di Laceno e l'allegata dichiarazione del sindaco in data 26 marzo 1908, pubblicata nell'albo pretorio del Comune medesimo e inserta nel Foglio annunzi legali della provincia di Avellino, con la quale si rendeva noto che il comune di Bagnoli Irpino intendeva riservarsi il diritto di pesca, come privato proprietario, nel lago di sua pertinenza sito nell'altipiano di Laceno;

Considerato che la predetta istanza non può essere accolta, perchè presentata oltre il termine stabilito dall'art. 26 del testo unico della legge sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e che la dichiarazione del sindaco in data 26 marzo 1908 non può tener luogo di una regolare domanda di riconoscimento, in quanto dichiarazioni del genere erano previste per riservarsi la pesca in acque di privata proprietà — a' sensi dell'art. 17 della legge del 4 marzo 1877, n. 3706, e dell'art. 4, comma 2, del regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvato con R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486 — mentre le acque del lago Laceno risultano iscritte nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Avellino con R. decreto 18 aprile 1900;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

E' dichiarato estinto il diritto esclusivo di pesca, vantato dal comune di Bagnoli Irpino, nelle acque del lago di Laceno.

---

**Prezzo di vendita del preparato ... denominato «Certuna».**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIATO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 12 luglio 1945, n. 417, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernenti le funzioni dell'Alto Commissariato suddetto;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 8 marzo 1931, numero 736, recante disposizioni di coordinamento e di integrazione delle norme per il Servizio del chinino di Stato;

Visto il decreto interministeriale 3 ottobre 1939 recante disposizioni riguardanti la fabbricazione e la vendita nel Regno dei preparati sintetici che il Consiglio superiore di sanità designa come utili nella cura della malaria;

Visto il parere espresso dal predetto Consiglio superiore di sanità nell'adunanza dell'11 dicembre 1945, col quale i prodotti antimalarici sintetici denominati «Certuna» e «Sele» vengono riconosciuti idonei alle cure di Stato, ai sensi dell'art. 315 del testo unico delle leggi sanitarie, e sentito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Determina:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto interministeriale 3 ottobre 1939 vengono estese al preparato «Certuna» di produzione della «Co-Fa» S. A. Farmaceutica ed al preparato «Sele» di produzione della S. A. Farmaceutici Italia di Milano.

Art. 2.

Il prodotto antimalarico sintetico «Certuna» è ammesso alla vendita nel Regno, con decorrenza dal 15 giugno 1946:

al prezzo di L. 150.000 al kg., pari a L. 3 la compressa da gr. 0,02, per la cessione al pubblico;

al prezzo di L. 125.000 al kg., pari a L. 2,50 la compressa, per la cessione alle Amministrazioni ed Enti pubblici.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 giugno 1946

*Il Ministro per le finanze*
SCOCCIMARRO

*L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*
BERGAMINI

(1844)

0832
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1946.

**Aumento del diritto di monopolio sui preparati antimalarici sintetici acridinici e chinolinici.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
L'ALTO COMMISSARIATO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo 12 luglio 1945, n. 417, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446, concernenti le funzioni dell'Alto Commissariato suddetto;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 8 marzo 1931, n. 736, recante disposizioni di coordinamento e di integrazione delle norme per il Servizio del chinino di Stato;

Visto il decreto interministeriale 3 ottobre 1939 recante disposizioni riguardanti la fabbricazione e la vendita nel Regno dei preparati sintetici che il Consiglio superiore di sanità designa come utili nella cura della malaria, e che stabilisce con l'art. 3 che tali prodotti sono sottoposti al pagamento di un diritto di monopolio a favore della Amministrazione dei monopoli di Stato nella misura di L. 160 (quattrocento) al kg. netto per l'Atebrina, l'Italchina e la Chemiochina e di lire 3000 (tremila) al kg. netto per la Plasmochina;

Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1942 con il quale il prodotto denominato «Ganefar» veniva adeguato alla «Plasmochina» e di conseguenza anch'esso soggetto al diritto di monopolio in ragione di L. 3000 (tremila) al kg. netto;

Riconosciuta l'opportunità di adeguare il diritto di monopolio sulla vendita nel Regno di tali prodotti, alle mutate condizioni del mercato; e sentito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Determina:

Art. 1.

Con effetto dal 15 giugno 1946, il diritto di monopolio, per i preparati antimalarici acridinici Atebrina, Italchina, Chemiochina, quando siano ammessi alla vendita nel Regno, viene elevato a L. 1800 (quattromilaottocento) per i preparati chinolinici Plasmochina Ganefar, viene elevato a L. 35.000 (trentacinquemila); per i prodotti chinolinici Certuna e Sole viene fissato in L. 9000 (novemila) al kg. netto.

Art. 2.

Le specialità farmaceutiche, contenenti in qualsiasi quantità i preparati di cui al precedente articolo, quando siano ammesse alla vendita nel Regno, sono del pari assoggettate al pagamento del diritto a favore dell'Amministrazione dei monopoli da calcolarsi sulla ba-

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Modifica degli articoli 5 e 6 ultimo comma della Convenzione italo-sammarinese del 31 marzo 1939**

Addì 8 giugno 1946, ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche dell'Accordo stipulato fra l'Italia e San Marino il 28 febbraio 1946, per la modificazione degli articoli 5 e 6, ultimo comma, della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939.

All'Accordo è stata data esecuzione mediante il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 256.

(1868)

**Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato fra l'Italia e la Repubblica di San Marino del 31 marzo 1939.**

Addì 8 giugno 1946, ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche dell'Accordo stipulato fra l'Italia e San Marino il 18 luglio 1945, aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939.

All'Accordo è stata data esecuzione mediante il decreto legislativo Luogotenenziale 6 marzo 1946, n. 236.

(1869)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Anagni a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 3 aprile 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Anagni (provincia di Frosinone), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. [illegible] per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1877)

**Autorizzazione al comune di Greve a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 3 aprile 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Greve (provincia di Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 850.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1878)

**Autorizzazione al comune di Vasto a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Vasto (provincia di Chieti), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0833

grazione delle norme per il Servizio del chinino di Stato;

Visto il decreto interministeriale 3 ottobre 1939 recante disposizioni riguardanti la fabbricazione e la vendita nel Regno dei preparati sintetici che il Consiglio superiore di sanità designa come utili nella cura della malaria, e che stabilisce con l'art. 3 che tali prodotti sono sottoposti al pagamento di un diritto di monopolio a favore della Amministrazione dei monopoli di Stato nella misura di L. 400 (quattrocento) al kg. netto per l'Atebrina, l'Italchina e la Chemiochina e di lire 3000 (tremila) al kg. netto per la Plasmochina;

Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1942 con il quale il prodotto denominato « Gamefar » veniva allegato alla « Plasmochina » e di conseguenza anch'esso soggetto al diritto di monopolio in ragione di L. 3000 (tremila) al kg. netto;

Riconosciuta l'opportunità di adeguare il diritto di monopolio sulla vendita nel Regno di tali prodotti, alle mutate condizioni del mercato; e sentito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Determina:

Art. 1.

Con effetto dal 15 giugno 1946, il diritto di monopolio, per i preparati antimalarici a base di Atebrina, Italchina, Chemiochina, quando siano ammessi alla vendita nel Regno, viene elevato a L. 4800 (quattromilaottocento); per i preparati chininolinici Plasmochina Gamefar, viene elevato a L. 30.000 (trentamila); per i prodotti chinolinici: Certina e Sele viene fissato in L. 9600 (novemila) al kg. netto.

Art. 2.

Le specialità farmaceutiche, contenenti in qualsiasi quantità i preparati di cui al precedente articolo, quando siano ammesse alla vendita nel Regno, sono del pari assoggettate al pagamento del diritto a favore dell'Amministrazione dei monopoli da calcolarsi sulla base della misura indicata dal precedente art. 1 e proporzionalmente al quantitativo dei preparati medesimi in esse specialità contenuti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 giugno 1946

*Il Ministro per le finanze*
SCOCCIMARRO

*L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*
BERGAMI

(1843)

(1868)

**Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e buon vicinato tra l'Italia e la Repubblica di San Marino del 31 marzo 1939.**

Addì 8 giugno 1946, ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche dell'Accordo stipulato fra l'Italia e San Marino il 16 luglio 1945, aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939.

All'Accordo è stata data esecuzione mediante il decreto legislativo luogotenenziale 6 marzo 1946, n. 296.

(1850)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Anagni a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 3 aprile 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Anagni (provincia di Frosinone), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 420.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1877)

**Autorizzazione al comune di Greve a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 3 aprile 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Greve (provincia di Firenze), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 530.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1878)

**Autorizzazione al comune di Vasto a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Vasto (provincia di Chieti), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.170.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1879)

**Autorizzazione al comune di Acquaviva delle Fonti a contrarre un mutuo per il pareggio del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 31 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Acquaviva delle Fonti (provincia di Bari), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 600.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1880)

0834
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Riassunto del provvedimento prezzi n. 60 del 15 giugno 1946, riguardante le tariffe dei pubblici servizi, i prezzi dello jodio, degli zolfi grezzi siciliani e delle trattrici americane.**

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 60 del 15 giugno 1946, ha disposto quanto appresso:

## TARIFFE ENERGIA ELETTRICA

a) *La Società an. ing. Gasparini* (Napoli) è autorizzata ad applicare nelle isole di Ischia e Procida il prezzo temporaneo di L. 32 al Kwh per l'illuminazione e di L. 25 al Kwh per la forza motrice.

Restano immutati i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi prezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il 1° semestre del corrente anno.

b) *L'Azienda elettrica Giovanni Di Corpo di Matrice* (Campobasso) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 50% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

c) *La Ditta ing. Saverio e Petrocelli di Carnale* (Messina) è autorizzata ad applicare il prezzo temporaneo di L. 25 al Kwh per l'illuminazione privata e di L. 15 al Kwh per quella pubblica.

Restano immutati i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi prezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Ditta per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

d) *La Ditta Rubino Francesco di Napoli* (Potenza) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Ditta per il bimestre maggio-giugno, salvo proroga.

## TARIFFE ACQUEDOTTI

a) *L'Acquedotto di Mogliano Veneto* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 250% sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

b) *L'Acquedotto Comunale di Firenze* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400% sui prezzi di vendita bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

c) *L'Acquedotto di Cuneo* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 600% sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

d) *L'Acquedotto comunale di Ancona* è autorizzato ad applicare il prezzo di L. 4 al mc. per l'acqua in abbonamento e L. 5 al mc. in abbonamento per le eccedenze.

Restano immutati i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi prezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'Acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

e) *L'Acquedotto Comunale di Barberino di Val d'Elsa* (Firenze) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 500% sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

## TARIFFE GAS

*La Compagnia Meridionale Gas di Napoli* è autorizzata ad applicare per il gas venduto dalla dipendente *officina Gas di Messina* il prezzo di L. 10 al mc. dal 1° maggio 1946.

## PREZZO DELLO JODIO

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 87 del 20 settembre s.a. e con decorrenza immediata, vengono stabiliti come appresso i prezzi di vendita del produttore franco stabilimento:

a) jodio grezzo - base 88% - L. 1.500 al kg. per qualsiasi quantitativo, recipienti a rendere franchi di porto;

b) jodio bisublimato F.U., L. 6.000 al kg.; joduro potassico F.U., L. 5.050 al kg.; joduro sodico F.U., L. 5.350 al kg.; iodoformio F.U. L. 6.250 al kg., per merce franco stabilimento, esclusi i recipienti ed imballaggi da fatturare al costo.

I suddetti prezzi si riferiscono a vendite non inferiori a 50 kgs. per quantitativi inferiori a 50 kg. ma non inferiori a 12½ kg., è consentito l'aumento del 25% per i quantitativi inferiori a 12½ kg. ma non inferiori a 5 kg., è consentito l'aumento del 5,50%; per i quantitativi inferiori a 5 kg. è consentito l'aumento del 5,50%.

## ZOLFI GREZZI SICILIANI

Facendo seguito alla circolare n. 93 del 28 agosto 1945 si comunica che con decorrenza dalle consegne effettuate dal 6 giugno c.a. è abolita la maggiorazione temporanea di L. 250 alla tonn. sui prezzi degli zolfi greggi siciliani autorizzata con circolare n. 18 del 16 giugno 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

## TARIFFE ENERGIA ELETTRICA

a) *La Società an. ing. Gasparini* (Napoli) è autorizzata ad applicare nelle isole di Ischia e Procida il prezzo temporaneo di L. 32 al Kwh per l'illuminazione e di L. 24 al Kwh per la forza motrice.

Restano immutati i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi prezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il 1° semestre del corrente anno.

b) *L'Azienda elettrica Giovanni Di Corpo di Matrice* (Campobasso) è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 350% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovrapprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

c) *La Ditta ing. Salerno e Petraccione di Cacopio* (Messina) è autorizzata ad applicare il prezzo temporaneo di L. 25 al Kwh per l'illuminazione privata e di L. 15 al Kwh per quella pubblica.

Restano immutati i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi prezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Ditta per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

d) *La Ditta Rodino Francesco di Rapolla* (Potenza) è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 250% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovrapprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla ditta per il bimestre maggio-giugno, salvo proroga.

## TARIFFE ACQUEDOTTI

a) *L'Acquedotto di Megliano Veneto* è autorizzato ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 275% sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovrapprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

b) *L'Acquedotto Comunale di Firenze* è autorizzato ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 50% sui prezzi di vendita bloccati nel 1942.

Detto sovrapprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

c) *L'Acquedotto Comunale di Lucca* è autorizzato ad applicare una maggiorazione del 225% sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovrapprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

d) *L'Acquedotto Comunale di Calenzano* (Firenze) è autorizzato ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 150% sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

e) *L'Acquedotto comunale di Arezzo* è autorizzato ad applicare il prezzo di L. 1 al mc. per l'acqua in abbeveramento e L. 5 al mc. in abbeveramento per le eccedenze.

Restano immutati i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi prezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'Acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

f) *L'Acquedotto Comunale di Barberino di Val d'Elsa* (Firenze) è autorizzato ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 500% sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovrapprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

## TARIFFE GAS

*La Compagnia Meridionale Gas di Napoli* è autorizzata ad applicare per il gas venduto dalla dipendente *Officina Gas di Messina* il prezzo di L. 10 al mc. dal 1° novembre 1946.

## PREZZO DELLO IODIO

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 97 del 30 settembre u.s. e con decorrenza immediata, vengono stabiliti come approssimativi i prezzi di vendita dal produttore franco stabilimento:

di iodio prezzo - tasse 28% - L. 4.200 al kg. per quantitativi quantitativo, recipienti a rendere franchi di porto;

di iodio resublimato F.U., L. 6.600 al kg.; ioduro potassico F.U., L. 5.076 al kg.; ioduro sodico F.U., L. 5.380 al kg.; sodoformio F.U., L. 6.220 al kg.; per merce franco stabilimento, esclusi i recipienti ed imballaggi da fatturare al costo.

I suddetti prezzi si riferiscono a vendite non inferiori a 50 kg.; per quantitativi inferiori a 50 kg. ma non inferiori a 12½ kg., è consentito l'aumento del 25%; per i quantitativi inferiori a 12½ kg. ma non inferiori a 5 kg., è consentito l'aumento del 4,50%; per i quantitativi inferiori a 5 kg. e consecutivi l'aumento del 5,50%.

## ZOLFI GREZZI SICILIANI

Facendo seguito alla circolare n. 33 del 26 agosto 1935 si comunica che con decorrenza dalla consegna effettuata dal 6 giugno c.a. è abolita la maggiorazione temporanea di L. 328 alla tonn. sui prezzi degli zolfi prezzi siciliani autorizzata con circolare n. 15 del 16 giugno 1945.

## TRATTRICI AMERICANE

A completamento dei prezzi indicati per le trattrici americane con circolare n. 53 del 4 maggio u.s., si comunica che il prezzo per il tipo « Case » da 35 cavalli per la cessione da parte del consegnatario per merce su vagone o su automezzo (compresse le spese dei materiali per il fissaggio delle macchine) è stabilito in L. 529.175.

Il prezzo di vendita all'agricoltore assegnatario è fissato in L. 555.000, non compresa l'imposta sull'entrata per l'ultimo passaggio ne le spese di trasporto che lo stesso assegnatario dovrà rimborsare alla ditta incaricata della distribuzione in base ai documenti giustificativi. Quest'ultima ha peraltro l'obbligo di assistere al collaudo delle macchine sul terreno e a concedere la garanzia per sei mesi.

(1314)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 830696

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*).

Elenco n. 12

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle in risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cons. 3,50 % (1906) | 706015 | 350 — | Gianti *Lucia* di Bernardo, moglie di Degiovanni Giacomo, dom. in Celle di Macra (Cuneo). | Gianti *Maria* di Bernardo, ecc., come contro. |
| Id. | 802224 | 875 — | Gianti *Lucia* di Bernardo, *nubile*, dom. in Celle Macra (Cuneo). | Gianti *Maria* di Bernardo, *moglie* di Degiovanni Giacomo, dom. in Celle di Macra. |
| Red. 3,50 % (1934) | 179853 | 1.050 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 122080 | 1.750 — | Lebole Luigia fu Giacomo, moglie di Fogliato *Gio. Pietro*, dom. in Torino. | Lebole Luigia fu Giacomo, moglie di Fogliato *Pietro Giovanni*, dom. in Torino. |
| Id. | 154680 | 700 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 180321 | 175 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Rend. 5 % | 4021 | 2.870 — | Zocchi Eugenia fu Pietro, moglie di Calre *Alessandro*, dom. in Casale Monferrato (Alessandria), con vincolo dotale. | Zocchi Eugenia fu Pietro, moglie di Calre *Giovanni Alessandro*, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 839400 | 154 — | *Bellani* Carlo e Remigio fu *Giuseppe*, eredi indivisi del padre, dom. a Pieve del Cairo (Pavia), con usufrutto a Lanzarotti Maria fu *Mariano*, ved. di *Bellani Giuseppe*. | *Bellone* Carlo e Remigio fu *Alessandro Giuseppe*, eredi indivisi del padre, dom. a Pieve del Cairo, con usufrutto a Lanzarotti Maria fu *Marziano*, ved. di *Bellone Alessandro Giuseppe*. |
| Red. 3,50 % (1934) | 478659 | 441 — | *Bellani* Remigio fu *Giuseppe*, dom. in Pieve del Cairo (Pavia), con usufrutto a Lanzarotti Maria fu Marziano, ved. di *Bellani Giuseppe*. | *Bellone* Remigio fu *Alessandro Giuseppe*, ecc., come sopra. |
| Id. | 478058 | 444,50 | *Bellani* Carlo fu *Giuseppe*, dom. in Pieve del Cairo, con usufrutto a Lanzarotti Maria fu Marziano, ved. di Bellani Giuseppe. | *Bellone* Carlo fu *Alessandro Giuseppe*, ecc., come contro, coll'usufrutto come sopra. |
| Id. | 178714 | 1.225,50 | Trolani *Isabella* fu Giovanni, moglie di De Lieti Vittorio, dom. a Venezia, con vincolo dotale. | Trolani *Elisabetta* fu Giovanni, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 538238 | 1.050 — | Lanzani Emilia di Achille, moglie di Palesi *Orsola* fu Giuseppe, dom. in Lissone (Milano), con vincolo dotale. | Lanzani Emilia di Achille, moglie di Palesi *Anibale Emilio Oreste* fu Giuseppe, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % (1934) | 331618 | 700 — | Franchetomme Antonietta fu Luigi, moglie di Lanzara *Antonio*, dom. in Napoli. | Franchetomme Antonietta fu Luigi, moglie di Lanzara *Antonio*, dom. in Napoli. |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 8 3 7 1

| Debito<br>1 | N. d'iscrizione<br>2 | Rendita annua<br>3 | Intestazione da rettificare<br>4 | Intestazione dopo la rettifica<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 3,50 % (1906) | 703615 | 350 — | Giunti *Lucia* di Bernardo, moglie di Degiovanni Giacomo, dom. in Celle di Macra (Cuneo). | Giunti *Maria* di Bernardo, ecc., come contro. |
| Id. | 802224 | 875 — | Giunti *Lucia* di Bernardo, *nubile*, dom. in Celle Macra (Cuneo). | Giunti *Maria* di Bernardo, *moglie* di Degiovanni Giacomo, dom. in Celle di Macra. |
| Red. 3,50 % (1934) | 179853 | 1.050 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 122080 | 1.750 — | Lebole Luigia fu Giacomo, moglie di Foglialo *Gio. Pietro*, dom. in Torino. | Lebole Luigia fu Giacomo, moglie di Foglialo *Pietro Giovanni*, dom. in Torino. |
| Id. | 154930 | 700 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 189061 | 175 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Rend. 5 % | 4624 | 2.570 — | Zocchi Eugenia fu Pietro, moglie di Caire *Alessandro*, dom. in Casale Monferrato (Alessandria), con vincolo dotale. | Zocchi Eugenia fu Pietro, moglie di Caire *Giovanni Alessandro*, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 830109 | 154 — | *Bellone* Carlo e Remigio fu *Giuseppe*, eredi indivisi del padre, dom. a Pieve del Cairo (Pavia), con usufrutto a Lanzarotti Maria fu *Mariano*, ved. di *Bellone Giuseppe*. | *Bellone* Carlo e Remigio fu *Alessandro Giuseppe*, eredi indivisi del padre, dom. a Pieve del Cairo, con usufrutto a Lanzarotti Maria fu *Marziano*, ved. di *Bellone Alessandro Giuseppe*. |
| Red. 3,50 % (1934) | 478059 | 441 — | *Bellone* Remigio fu *Giuseppe*, dom. in Pieve del Cairo (Pavia), con usufrutto a Lanzarotti Maria fu Marziano, ved. di *Bellone Giuseppe*. | *Bellone* Remigio fu *Alessandro Giuseppe*, ecc., come sopra. |
| Id. | 478058 | 444,50 | *Bellone* Carlo fu *Giuseppe*, dom. in Pieve del Cairo, con usufrutto a Lanzarotti Maria fu Marziano, ved. di Bellone Giuseppe. | *Bellone* Carlo fu *Alessandro Giuseppe*, ecc., come contro, con usufrutto come sopra. |
| Id. | 173711 | 1.225,50 | Trojani *Isabella* fu Giovanni, moglie di De Lotti Vittorio, dom. a Venezia, con vincolo dotale. | Trojani *Elisabetta* fu Giovanni, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 538238 | 1.050 — | Lanzani Ermida di Achille, moglie di Palesti *Orsola* fu Giuseppe, dom. in Lissone (Milano), con vincolo dotale. | Lanzani Ermelina di Achille, moglie di Palesti *Andrea Emilio Orsola* fu Giuseppe, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % (1934) | 331918 | 700 — | Franchomme Antonietta fu Luigi, moglie di Lanzara *Antonio*, dom. in Napoli. | Franchomme Antonietta fu Luigi, moglie di Lanzara *Antonio*, dom. in Napoli. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 647499 | 350 — | Roncoli *Anna* di Francesco, moglie di Zoli Ulisse, dom. a Predappio. | Roncoli *Lucrezia Anna*, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % (1934) | 132713 | 1.151,50 | Roncoli *Anna* di Francesco, ecc., come sopra. | Roncoli *Lucrezia Anna* di Francesco, ecc., come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 441303 | 7 — | Rosset *Battistina Stefania (Battistina Stephanie)* fu *Francesco Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre *Bredy* o *Bredy* Rosalia Angelica (Rosalie Angelique) fu *Alessio Antonio*, ved. Rosset, dom. a Parigi, con usufrutto a *Bredy* o *Bredy* Rosalia Angelica fu *Alessio Antonio*, ved. di Rosset *Francesco Giuseppe*. | Rosset *Battistina Maria* fu *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre *Bredy* Rosalia Angelica fu *Antonio Alessio* ved. Rosset, dom. a Parigi, con usufrutto a *Bredy* Rosalia Angelica fu *Antonio Alessio*, ved. di Rosset *Giuseppe*. |
| Id. | 441304 | 21 — | Come sopra senza usufrutto. | Come sopra, senza usufrutto. |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cons. 3,50 % (1906) | 503063 | 1.050 — | Varone Marco Aurelio di *Michele*, dom. in Roma, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Varone *Michele* fu Luigi e Catelli Filomena fu Alessandro, maritata Varone, dom. a Roma. | Varone Marco Aurelio di *Michelangelo*, dom. in Roma, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Varone *Michelangelo* fu Luigi e Catelli Filomena fu Alessandro, maritata Varone, dom. a Roma. |
| Rend. 5 % | 208414 | 325 — | *Borra* Giuseppe fu Secondo, (ipotecata per cauzione). | *Gobba* Giuseppe fu Secondo, ecc. come contro. |
| Red. 3,50 % (1934) | 380146 | 336 — | *Nesti Linda Teresa* fu *Gustavo*, minore sotto la patria potestà della madre Eichelberg Zelinda fu Alessandro, ved. Nesti Gustavo, dom. a Roma. | *Eichelberg Linda* di *Zelinda*, minore ecc., come contro. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 29 febbraio 1911, n. 398, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 6 giugno 1946

*Il direttore generale:* CONTI

(1052)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 1° luglio 1946 - N. 144.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 57,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canada | 90,909 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8535 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8096 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 95,45 |
| Id. 3,50 % 1902 | 87,40 |
| Id. 3 % lordo | 75 — |
| Id. 5 % 1935 | 98,05 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 83,30 |
| Id. 5 % 1936 | 97,35 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,35 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,35 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,20 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,10 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,075 |

# MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Trasferimento di notai.**

Con decreto Ministeriale del 25 giugno 1946:

Allieva Giuseppe, notaio residente nel comune di Bocalupo, distretto notarile di Locri, è trasferito nel comune di Grottammare, distretto notarile di Ascoli Piceno;

Cavagnis Francesco, notaio residente nel comune di Altavilla Vicentina, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Zugno, stesso distretto;

Carnevale Emanuele, notaio residente nel comune di Spadafora, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Lipari, stesso distretto;

Deluca Luigi, notaio residente nel comune di Grezzana, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Negrar, stesso distretto.

(1849)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Smarrimento di diploma di laurea**

Il dott. Angelotti Salvatore di Vincenzo, nato a Napoli il 2 aprile 1912, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in scienze politiche conseguito presso la Università di Napoli nel 1937.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0836

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rend. 5 % | 208414 | 325 — | *Riva* Giuseppe fu Secondo, ipotecata per cauzione. | Roma. *Cobbe* Giuseppe fu Secondo, ecc. come contro. |
| Red. 3,50 % (1934) | 380140 | 336 — | *Nesti Linda Teresa* fu *Gustavo*, minore sotto la patria potestà della madre Eichelberg Zelinda fu Alessandro, Ved. Nesti Gustavo, dom. a Roma. | *Eichelberg Linda* di *Zelinda*, minore ecc., come contro. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1918, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 6 giugno 1946

*Il direttore generale:* CONTI

(1952)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 1° luglio 1946 - N. 111.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canada | 98,90 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8595 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,51 |
| Gran Bretagna | 400,25 | Turchia | 22,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 95,45 |
| Id. 3,50 % 1902 | 87,40 |
| Id. 3 % lordo | 75 — |
| Id. 5 % 1935 | 98,05 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 83,30 |
| Id. 5 % 1936 | 97,35 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,35 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,35 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,20 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,10 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,075 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,10 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,575 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,40 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,50 |

# MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Trasferimento di notai.**

Con decreto Ministeriale del 25 giugno 1946:

Aleva Giuseppe, notaio residente nel comune di Rovasino, distretto notarile di Lodi, è trasferito nel comune di Grottammare, distretto notarile di Ascoli Piceno;

Cavagna Francesco, notaio residente nel comune di Almenno San Salvatore, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Zogno, stesso distretto;

Carnevale Emanuele, notaio residente nel comune di Spadafora, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Lipari, stesso distretto;

Belloni Luigi, notaio residente nel comune di Grezzana, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Negrar, stesso distretto.

(1849)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Smarrimento di diploma di laurea**

Il dott. Angelotti Salvatore di Vincenzo, nato a Napoli il 9 aprile 1912, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in scienze politiche conseguito presso la Università di Napoli nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(1851)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0840

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 19.

Se il dibattimento riguarda più imputati, essi possono accordarsi fra loro per esercitare in comune o separatamente il diritto di ricusazione di cui al precedente articolo.

In mancanza di tale accordo preventivo, la sorte regola fra gli imputati l'ordine nel quale sono ammessi a ricusare, e in questo caso i giurati estratti e ricusati da uno nell'ordine sopra espresso, si intendono ricusati anche dagli altri, fino a che non sia esaurito il numero delle ricusazioni permesse.

Se l'accordo fra più imputati riguarda una parte soltanto delle ricusazioni, le altre fino al numero stabilito possono farsi da ciascuno di essi nell'ordine che verrà fissato dalla sorte.

Art. 20.

Non possono comprendersi nel numero dei giurati di cui al precedente articolo:

1) le persone che tra loro siano parenti o affini fino al secondo grado;

2) gli ascendenti, i discendenti, anche adottivi, i coniugi, i parenti o affini fino al quarto grado dell'imputato o del danneggiato, gli affilianti e gli affiliati;

3) il tutore o protutore dell'imputato o del danneggiato;

4) l'amministratore della società o stabilimento danneggiato;

5) coloro che siano nel procedimento denunzianti, querelanti, testimoni, periti, interpreti, avvocati e consulenti tecnici o che abbiano avuto parte in qualsiasi modo nell'istruzione.

Art. 21.

Le cause di incompatibilità contemplate nell'articolo precedente, si applicano d'ufficio; ma quando si oppongano dalle parti, debbono essere comprovate da documenti e certificati e, dopo sommaria discussione sulle medesime, il presidente delibera.

Art. 22.

Costituita definitivamente la giusta e compiute le formalità di apertura del dibattimento, i giurati presenti che non sono stati chiamati a costituire la giuria vengono licenziati con invito e diffida a presentarsi nel giorno in cui avrà inizio la causa successiva.

I giurati supplenti assistono al dibattimento e sostituiscono quelli dei giurati effettivi che siano comunque impediti od assenti. Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento.

Art. 23.

I presidenti delle Corti di assise distribuiscono gli affari da spedirsi nel corso di ogni sessione, in guisa che

Art. 25.

Fatta l'estrazione dei giurati, senza che il pubblico ministero o l'imputato abbiano proposta alcuna domanda o eccezione, non è ammesso alcun ricorso sulle legalità della costituzione della giuria, a meno che si siano violate le forme stabilite nella prima parte dell'art. 17 o che abbiano fatto parte della giuria persone sfornite del requisito richiesto dall'art. 5, lettera *a)*, o indicate nell'art. 20.

SANZIONI.

Art. 26.

Chiunque manchi o ricusi di adempiere alle funzioni relative alla formazione degli albi dei giurati o, richiesto dalle autorità competenti e obbligato, dalla legge o dal suo ufficio, rifiuti di dare le notizie necessarie per la formazione delle liste dei giurati, è punito con la multa fino a lire cinquemila.

Chiunque fornisca scientemente notizie erronee è punito con la multa fino a lire diecimila.

Art. 27.

Il giurato che, chiamato a prestar servizio, non si presenta, senza giustificato motivo, può essere, con decreto motivato del presidente della Corte di assise, condannato al pagamento di una somma da lire cinquecento a lire cinquemila a favore della Cassa delle ammende, e alle spese della sospensione o del rinvio cagionate dalla sua assenza, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge qualora il fatto costituisca reato.

Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente della Corte di assise se il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, a pena di decadenza, dimostri di essersi trovato nella impossibilità di presentarsi.

Art. 28.

Coloro che per tre volte successive sono stati condannati ai termini dell'art. 27 sono esclusi, per un tempo da tre a cinque anni, dal diritto di elezione e di eleggibilità politica e amministrativa e da quello di nomina a qualunque pubblico ufficio. Il decreto che pronuncia l'ultima condanna stabilisce la durata di questa esclusione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 29.

Nella prima attuazione della presente legge le operazioni previste dall'art. 9 devono aver luogo nel termine di un mese dalla data di entrata in vigore della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cons. 3,50 % (1906) | 503963 | 1.050 — | Varone Marco Aurelio di *Michele*, dom. in Roma, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Varone *Michele* fu Luigi e Catelli Filomena fu Alessandro, maritata Varone, dom. a Roma. | Varone Marco Aurelio di *Michelangelo*, dom. in Roma, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Varone *Michelangelo* fu Luigi e ca'ell, Filomena fu Alessandro, maritata Varone, dom. a Roma. |
| Rend. 5 % | 308411 | 325 — | *Borra* Giuseppe fu Secondo, ipotecata per cauzione). | *Bobba* Giuseppe fu Secondo, ecc. come contro. |
| Red. 3,50 % (1934) | 380146 | 336 — | *Nesti Linda Teresa* fu *Gustavo*, minore sotto la patria potestà della madre Eichelberg Zelinda fu Alessandro, ved. Nesti Gustavo, dom. a Roma. | *Eichelberg Linda* di *Zelinda*, minore ecc. come contro. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 9 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1915, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 6 giugno 1916

*Il direttore generale:* CONTI

(1052)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 1° luglio 1916 - N. 144.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 29,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 96,900 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8506 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8536 | Svizzera | 29,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| Indie (Bombay) | 30,30 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 95,45 |
| Id. 3,50 % 1902 | 87,40 |
| Id. 3 % lordo | 75 — |
| Id. 5 % 1935 | 98,05 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 83,30 |
| Id. 5 % 1936 | 97,35 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,35 |

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Trasferimento di notai.**

Con decreto Ministeriale del 25 giugno 1916:

Alleva Giuseppe, notaio residente nel comune di Bovalino, distretto notarile di Locri, è traslocato nel comune di Grottammare, distretto notarile di Ascoli Piceno;

Cavagnis Francesco, notaio residente nel comune di Almenno San Salvatore, distretto notarile di Bergamo, è traslocato nel comune di Zogno, stesso distretto;

Carnevale Emanuele, notaio residente nel comune di Spadafora, distretto notarile di Messina, è traslocato nel comune di Lipari, stesso distretto;

Delnevo Luigi, notaio residente nel comune di Grezzana, distretto notarile di Verona, è traslocato nel comune di Negrar, stesso distretto.

(1849)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Smarrimento di diploma di laurea**

0842
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

berg Zelinda fu Alessandro, ved. Rosa Gaetano, dom. a Roma.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 6 giugno 1946

*Il direttore generale:* CONTI

(1052)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 1° luglio 1946 - N. 141.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canada | 90,960 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8595 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,30 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8290 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,32 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 95,45 |
| Id. 3,50 % 1902 | 87,40 |
| Id. 3 % lordo | 75 — |
| Id. 5 % 1935 | 98,05 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 83,30 |
| Id. 5 % 1936 | 97,35 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,35 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,35 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,20 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,10 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,075 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,10 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,575 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,40 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,50 |

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Trasferimento di notai.**

Con decreto Ministeriale del 25 giugno 1946:

Allera Giuseppe, notaio residente nel comune di Rocca-lino, distretto notarile di Lodi, è trasferito nel comune di Grottammare, distretto notarile di Ascoli Piceno.

Cavagnis Francesco, notaio residente nel comune di Almenno San Salvatore, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Zogno, stesso distretto;

Carnevale Emanuele, notaio residente nel comune di Spadafora, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Lipari, stesso distretto;

Bellora Luigi, notaio residente nel comune di Grezzana, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Negrar, stesso distretto.

(1849)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Smarrimento di diploma di laurea**

Il dott. Angelotti Salvatore di Vincenzo, nato a Napoli il 29 aprile 1912, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in scienze politiche conseguito presso la Università di Napoli nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(1851)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0843

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 146

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Mercoledì, 3 luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500
Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

*Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946*

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 marzo 1946, n. 542.
**Restituzione della natura giuridica di istituzione di assistenza e beneficenza pubblica alla fondazione Banco di Napoli** . . . . . Pag. 1504

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 543.
**Abrogazione della legge 23 dicembre 1940, n. 2042, e dell'art. 1, lettera v, del R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 1769, concernente l'uso di parole straniere nelle intestazioni delle ditte industriali e commerciali.** . . Pag. 1504

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 544.
**Ricostituzione del comune di Ceppaloni (Benevento).** Pag. 1505

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 548.
**Ricostituzione del comune di Tufino (Napoli).** Pag. 1506

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 549.
**Ricostituzione dei comuni di Sagama, Flussio e Tinnura (Nuoro)** . . . . . Pag. 1507

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 550.
**Ricostituzione del comune di Alzano Scrivia (Alessandria)** . . . . . Pag. 1507

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 551.
**Istituzione del servizio comunale di rilascio urgente di certificati anagrafici di stato civile e della carta di identità con l'imposizione di appositi diritti di segreteria.** Pag. 1508

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 552.
**Disposizioni per i lavoratori dell'industria dell'Alta Italia.** Pag. 1509

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788031

0844

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

*Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946*

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 marzo 1946, n. 342.
**Restituzione della natura giuridica di istituzione di assistenza e beneficenza pubblica alla fondazione Banco di Napoli** . . . . . Pag. 1504

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 343.
**Abrogazione della legge 23 dicembre 1940, n. 2042, e dell'art. 1, lettera a, del R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 1769, concernente l'uso di parole straniere nelle intestazioni delle ditte industriali e commerciali** . . . Pag. 1504

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 344.
**Ricostituzione dei comuni di Ostana, Molola e Prunetto (Cuneo)** . . . . . Pag. 1504

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 345.
**Ricostituzione dei comuni di Monfumo, Caerano di S. Marco e Reltrontolo (Treviso)** . . . . . Pag. 1505

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 346.
**Ricostituzione dei comuni di Montechiaro d'Acqui e Denice (Alessandria)** . . . . . Pag. 1505

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 347.
**Ricostituzione dei comuni di Gricignano di Aversa, Carinaro e Lusciano (Caserta)** . . . . . Pag. 1505

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 548.
**Ricostituzione del comune di Tufino (Napoli).** Pag. 1506

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 549.
**Ricostituzione dei comuni di Sagama, Flussio e Tinnura (Nuoro)** . . . . . Pag. 1507

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 550.
**Ricostituzione del comune di Alzano Scrivia (Alessandria)** . . . . . Pag. 1507

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 551.
**Istituzione del servizio comunale di rilascio urgente di certificati anagrafici di stato civile e della carta di identità con l'imposizione di appositi diritti di segreteria.** Pag. 1508

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 552.
**Disposizioni per i lavoratori dell'industria dell'Alta Italia.** Pag. 1509

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946
**Convalida del decreto 1° giugno 1941 relativo all'autorizzazione data alla Comunità dei Greci Ortodossi, in Venezia, a vendere alcuni beni immobili di sua proprietà.** Pag. 1509

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:** Nomina del commissario della Società anonima cooperativa pescatori di Porto Levante . . . . . Pag. 1509
**Ministero del tesoro:** Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1509

## CONCORSI

**Ministero dell'interno:** Errata corrige . . . . Pag. 1509

0845
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795621
269

# LEGGI E DECRETI

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 marzo 1946, n. 542.

**Restituzione della natura giuridica di istituzione di assistenza e beneficenza pubblica alla fondazione Banco di Napoli.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 30 gennaio 1939, n. 283, sul riordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del comune di Napoli;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 995, modificativa della legge 30 gennaio 1939, n. 283;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la guerra, con il Ministro per la pubblica istruzione e col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

L'art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 995, modificativa dell'art. 1 della legge 30 gennaio 1939, n. 283, è sostituito dal seguente:

« La fondazione istituita dal Banco di Napoli per celebrare il suo quarto centenario, avente per iscopo l'assistenza dei fanciulli abbandonati della provincia di Napoli, è eretta in ente morale agli effetti della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e successive modificazioni, ed assume la denominazione di « Fondazione Banco di Napoli per l'assistenza dell'infanzia ».

« Alle spese per il mantenimento dei minori ricoverati nell'istituto gestito dalla Fondazione stessa concorre lo Stato con un contributo annuo di L. 2.000.000 da gravare sul fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza ».

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 543.

**Abrogazione della legge 23 dicembre 1940, n. 2042, e dell'art. 1, lettera a, del R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 1769, concernente l'uso di parole straniere nelle intestazioni delle ditte industriali e commerciali.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 23 dicembre 1940, n. 2042;

Visto il R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 1769, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 20;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la pubblica istruzione e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

La legge 23 dicembre 1940, n. 2042, e l'art. 1, lettera a, del R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 1769, convertito nella legge 13 febbraio 1938, n. 20, sono abrogati.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — MORÀ — GROSCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 258.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 544.

**Ricostituzione dei comuni di Ostana, Moiola e Prunetto (Cuneo).**

UMBERTO DI SAVOIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0846

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 30 gennaio 1939, n. 283, sul riordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del comune di Napoli;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 995, modificativa della legge 30 gennaio 1939, n. 283;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la guerra, con il Ministro per la pubblica istruzione e col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

L'art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 995, modificativa dell'art. 1 della legge 30 gennaio 1939, n. 283, è sostituito dal seguente:

« La fondazione istituita dal Banco di Napoli per celebrare il suo quarto centenario, avente per iscopo l'assistenza dei fanciulli abbandonati della provincia di Napoli, è eretta in ente morale agli effetti della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e successive modificazioni, ed assume le denominazione di « Fondazione Banco di Napoli per l'assistenza dell'infanzia ».

« Alle spese per il mantenimento dei minori ricoverati nell'istituto gestito dalla Fondazione stessa concorre lo Stato con un contributo annuo di L. 2.000.000 da gravare sul fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza ».

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — BRUSTO — CORBINO — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 336.* — FRASCA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la pubblica istruzione e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

La legge 23 dicembre 1940, n. 2042, e l'art. 1, lettera *a*, del R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 1769, convertito nella legge 13 febbraio 1938, n. 20, sono abrogati.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — MOLÈ — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 338.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 344.

**Ricostituzione dei comuni di Ostana, Molola e Prunetto (Cuneo).**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 217;

Visto il R. decreto 26 aprile 1928, n. 1064;

Visto il R. decreto 6 maggio 1928, n. 1186;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

0847
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 1.

Il comune di Ostana aggregato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 217, a quello di Crissolo, il comune di Moiola, aggregato con R. decreto 26 aprile 1928, numero 1061, a quello di Gaiola, e il comune di Prunetto, aggregato con R. decreto 6 maggio 1928, n. 1186, a quello di Monesiglio, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti predetti.

Art. 2.

Gli organici dei comuni di Ostana, di Moiola e di Prunetto ed i nuovi organici dei comuni di Crissolo, di Gaiola e di Monesiglio, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli stabiliti negli organici dei Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale in servizio presso i comuni di Crissolo, Gaiola e Monesiglio, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 204.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 545.

**Ricostituzione dei comuni di Monfumo, Caerano di S. Marco e Refrontolo (Treviso).**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 6 maggio 1928, n. 1116;
Visto il R. decreto-legge 29 marzo 1928, n. 751;
Visto il R. decreto 31 maggio 1928, n. 1502;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale [illegible]

luna con R. decreto 29 marzo 1928, n. 751, ed il comune di Refrontolo, aggregato a quello di Pieve di Soligo con R. decreto 31 maggio 1928, n. 1502, fatta eccezione per la frazione di Barbisano, che continua a far parte del comune di Pieve di Soligo, sono ricostituiti con le circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti predetti.

Il Prefetto di Treviso, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 2.

Gli organici dei comuni di Monfumo, di Caerano di San Marco e di Refrontolo ed i nuovi organici dei comuni di Asolo, di Montebelluna e di Pieve di Soligo saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli stabiliti con gli organici dei Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale in servizio presso i comuni di Asolo, di Montebelluna e di Pieve di Soligo, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha efficacia dal 1° maggio 1945, entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 203.* — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 543.

**Ricostituzione dei comuni di Montechiaro d'Acqui e Denice (Alessandria).**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 657;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785128

Art. 2.

Gli organici dei comuni di Ostana, di Moiola e di Pruneto ed i nuovi organici dei comuni di Crissolo, di Gaiola e di Monesiglio, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli stabiliti negli organici dei Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale in servizio presso i comuni di Crissolo, Gaiola e Monesiglio, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 254.* — ERASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 545.

**Ricostituzione dei comuni di Monfumo, Caerano di S. Marco e Retrontolo (Treviso).**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 6 maggio 1928, n. 1110;
Visto il R. decreto-legge 29 marzo 1928, n. 751;
Visto il R. decreto 31 maggio 1928, n. 1502;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Monfumo, aggregato con R. decreto 6 maggio 1928, n. 1110, a quello di Asolo, il comune di Caerano San Marco, aggregato a quello di Montebelpatrimoniali e [illegible]

Art. 2.

Gli organici dei comuni di Monfumo, di Caerano di San Marco e di Retrontolo ed i nuovi organici dei comuni di Asolo, di Montebelluna e di Pieve di Soligo saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli stabiliti con gli organici dei Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale in servizio presso i comuni di Asolo, di Montebelluna e di Pieve di Soligo, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha efficacia dal 1° maggio 1945, entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 253.* — ERASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 545.

**Ricostituzione dei comuni di Montechiaro d'Acqui e Denice (Alessandria).**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 657;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Montechiaro d'Acqui e Denice, riuniti in un solo Comune denominato Montechiaro-Denice, con R. decreto 28 marzo 1929, n. 657, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0846

Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Montechiaro d'Acqui e Denice saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione, disposta con R. decreto 28 marzo 1929, n. 657.

Al personale già in servizio presso l'unico comune di Montechiaro-Denice e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 29.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 547.
**Ricostituzione dei comuni di Gricignano di Aversa, Carinaro e Lusciano (Caserta).**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 febbraio 1929, n. 303;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione, disposta con R. decreto 18 febbraio 1929, numero 303.

Al personale già in servizio presso il comune di Aversa che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 29.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 548.
**Ricostituzione del comune di Tufino (Napoli).**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 luglio 1928, n. 1925;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Tufino, soppresso con R. decreto 27 luglio 1928, n. 1925, ed aggregato al comune di Roccarainola, ad eccezione della frazione Schiava aggregata al comune di Casamarciano, è ricostituito con la circo- [illegible] entrata in vigore del decreto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione, disposta con R. decreto 28 marzo 1928, n. 657.

Al personale già in servizio presso l'unico comune di Montechiaro-Denice e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 297.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 547.
**Ricostituzione dei comuni di Gricignano di Aversa, Carinaro e Lusciano (Caserta).**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 febbraio 1929, n. 303;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Gricignano di Aversa, Carinaro e Lusciano, aggregati con R. decreto 18 febbraio 1929, numero 303, al comune di Aversa, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Caserta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Gricignano di Aversa, Carinaro e Lusciano ed il nuovo organico del comune di Aversa saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 295.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 548.
**Ricostituzione del comune di Tufino (Napoli).**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 luglio 1928, n. 1925;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Tufino, soppresso con R. decreto 27 luglio 1928, n. 1925, ed aggregato al comune di Roccarainola, ad eccezione della frazione Schiava aggregata al comune di Casamarciano, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Napoli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Roccarainola, Casamarciano e Tufino.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Tufino e i nuovi organici dei comuni di Roccarainola e di Casamarciano saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione, disposta con R. decreto 27 luglio 1928, n. 1925.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0851

Al personale già in servizio presso i comuni di Roccaraiaola e di Casamarciano che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gararchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 28.* — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 549.
**Ricostituzione dei comuni di Sagama, Flussio e Tinnura (Nuoro).**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 gennaio 1928, n. 185;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Sagama, Flussio e Tinnura, aggregati con R. decreto 29 gennaio 1928, n. 185, al comune di Suni, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Nuoro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Sagama, Flussio e Tinnura ed il nuovo organico del comune di Suni

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 28.* — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 550.
**Ricostituzione del comune di Alzano Scrivia (Alessandria).**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1928, n. 1169;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Alzano Scrivia, aggregato con R. decreto 6 maggio 1928, n. 1169, a quello di Molino Alzano, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Alzano Scrivia e quello del comune di Molino Alzano saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione, disposta con R. decreto 6 maggio 1928, n. 1169.

Al personale già in servizio presso il comune di Molino Alzano e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0852

delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 28.* — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 549.
**Ricostituzione dei comuni di Sagama, Flussio e Tinnura (Nuoro).**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 gennaio 1928, n. 185;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I comuni di Sagama, Flussio e Tinnura, aggregati con R. decreto 29 gennaio 1928, n. 185, al comune di Suni, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Nuoro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Sagama, Flussio e Tinnura ed il nuovo organico del comune di Suni saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti e dei gradi relativi non potranno esse... superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione, disposta con R. decreto 29 gennaio 1928, n. 185.

Al personale già in servizio presso il comune di Suni, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 550.
**Ricostituzione del comune di Alzano Scrivia (Alessandria).**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1928, n. 1169;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Alzano Scrivia, aggregato con R. decreto 6 maggio 1928, n. 1169, a quello di Molino Alzano, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Alzano Scrivia e quello del comune di Molino Alzano saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione, disposta con R. decreto 6 maggio 1928, n. 1169.

Al personale già in servizio presso il comune di Molino Alzano e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 29.* — FRASCA

0 8 5 3
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 551.

**Istituzione del servizio comunale di rilascio urgente di certificati anagrafici di stato civile e della carta di identità con l'imposizione di appositi diritti di segreteria.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297;

Visto il R. decreto 22 marzo 1923, n. 761;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto l'art. 291 del R. decreto 6 maggio 1940, n. 635, che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Amministrazioni dei comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti sono autorizzate ad istituire, con apposita deliberazione, da approvarsi dalla Giunta comunale amministrativa, il servizio del rilascio di urgenza dei certificati anagrafici, di stato civile e delle carte di identità con l'imposizione di appositi diritti.

Il lavoro di compilazione degli atti di cui al comma precedente, dei quali è richiesto il rilascio d'urgenza, deve essere disimpegnato senza pregiudizio del regolare funzionamento ordinario dell'ufficio per la compilazione ed il rilascio degli atti richiesti in via normale.

Il rilascio d'urgenza degli atti di cui al comma 1° deve avvenire entro 24 ore dalla presentazione della relativa richiesta.

Art. 2.

La tariffa per il rilascio degli atti d'urgenza non può eccedere la cifra di L. 10 per i Comuni con popolazione compresa fra i 20 mila ed i 100 mila abitanti e di L. 15 per i Comuni con popolazione superiore.

Può essere fissata una graduazione nella misura dei diritti suindicati in corrispondenza delle diverse categorie di atti da rilasciarsi.

Il diritto medesimo deve essere ripartito

ALLEGATO 5.

*Elenco descrittivo delle tasse e degli emolumenti che i Comuni e le Provincie sono autorizzate ad esigere per la spedizione degli atti infra descritti (oltre l'importo della carta bollata, della tassa sulle concessioni governative e dei diritti di registro nei casi previsti dalla legge), ai sensi degli articoli 172 e 265 della legge (ora articoli 142 e 295 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383):*

1) avvisi d'asta per alienazioni, locazioni appalti di cose e di opere, concessioni di qualsiasi natura: per l'originale . . . . L. 5

2) verbali relativi ai procedimenti degli incanti e delle licitazioni private riguardanti gli oggetti di cui al numero precedente: per l'originale . . . . . » 10

3) contratti relativi agli oggetti di cui al n. 1, anche se stipulati a seguito di licitazione o trattativa privata e se vi sia intervento di terzi garanti o cauzionisti: per l'originale . » 1[illegible]

4) sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1 è dovuto:

| | | |
|---|---|---|
| fino a L. | 2.500 . . . . . | » 25 |
| » » » | 5.000 . . . . . | » 50 |
| » » » | 20.000 . . . . . | » 150 |
| » » » | 50.000 . . . . . | » 200 |
| » » » | 100.000 . . . . . | » 300 |
| » » » | 500.000 . . . . . | » 500 |

per importi superiori a L. 1.000.

5) per scritturazione degli atti originali contemplati ai numeri 2 e 3 per le copie degli atti estratti dall'archivio: per ogni facciata . » 10

6) certificati di qualunque natura, atti di notorietà e nulla osta di qualunque specie . . » 10

7) stati di famiglia, esclusi quelli rilasciati per servizio militare . . . . . » 10

8) verbali di conciliazione in materia demaniale nelle provincie napoletane e siciliane: per l'originale . . . . . » 1[illegible]

*Norme speciali:*

1. — Per il rilascio di copie o estratti dai registri catastali, consentito dall'art. 3 della legge 3 maggio 1871, n. 202, i Comuni possono stabilire una tariffa di diritti, che non superi la metà di quelli dovuti all'Erario, accordando all'impiegato incaricato della tenuta dei registri una compartecipazione pari alla metà dei diritti stabiliti.

2. — Qualora in un solo contratto intervengano più persone non si può percepire che il diritto per un solo contratto pagabile da ciascuno degli interessati in proporzione del rispettivo interesse. Se più siano le dispo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0854

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto l'art. 291 del R. decreto 6 maggio 1940, n. 635, che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Amministrazioni dei comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti sono autorizzate ad istituire, con apposita deliberazione, da approvarsi dalla Giunta comunale amministrativa, il servizio del rilascio di urgenza dei certificati anagrafici, di stato civile e delle carte di identità con l'imposizione di appositi diritti.

Il lavoro di compilazione degli atti di cui al comma precedente, dei quali è richiesto il rilascio d'urgenza, deve essere disimpegnato senza pregiudizio del regolare funzionamento ordinario dall'ufficio per la compilazione ed il rilascio degli atti richiesti in via normale.

Il rilascio d'urgenza degli atti di cui al comma 1° deve avvenire entro 24 ore dalla presentazione della relativa richiesta.

Art. 2.

La tariffa per il rilascio degli atti d'urgenza non può eccedere la cifra di L. 10 per i Comuni con popolazione compresa fra i 20 mila ed i 100 mila abitanti e di L. 15 per i Comuni con popolazione superiore.

Può essere fissata una graduazione nella misura dei diritti suindicati in corrispondenza delle diverse categorie di atti da rilasciarsi.

Il provento dei diritti medesimi deve essere ripartito fra Comune e personale in quella misura che sarà ritenuta conveniente in relazione all'ammontare del relativo gettito. In nessun caso, però, la quota spettante al personale che ha proceduto alla compilazione dei certificati, a cui verrà deliberata a titolo di compenso per il lavoro straordinario effettuato, può eccedere la misura di un terzo.

Art. 3.

L'allegato n. 5 al regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, modificato con i Regi decreti 22 marzo 1923, n. 761, e 21 marzo 1929, n. 371, è abrogato e sostituito dal seguente:

di qualsiasi natura: per l'originale . . . . L. 5

2) verbali relativi ai procedimenti degli incanti e delle licitazioni private riguardanti gli oggetti di cui al numero precedente: per l'originale . . . . . » 10

3) contratti relativi agli oggetti di cui al n. 1, anche se stipulati a seguito di licitazione o trattativa privata e se vi sia intervento di terzi garanti o cauzionisti: per l'originale . » 10

4) sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1 è dovuto:

| | | |
|---|---|---|
| fino a L. | 2.500 . . . . . | » 25 |
| » » » | 5.000 . . . . . | » 50 |
| » » » | 20.000 . . . . . | » 150 |
| » » » | 50.000 . . . . . | » 200 |
| » » » | 100.000 . . . . . | » 300 |
| » » » | 500.000 . . . . . | » 500 |

per importi superiori a L. 1.000.

5) per scritturazione degli atti originali contemplati ai numeri 2 e 3 per le copie degli atti estratti dall'archivio: per ogni facciata . » 10

6) certificati di qualunque natura, atti di notorietà e nulla osta di qualunque specie . . » 10

7) stati di famiglia, esclusi quelli rilasciati per servizio militare . . . . . » 10

8) verbali di conciliazione in materia demaniale nelle provincie napoletane e siciliane: per l'originale . . . . . » 10

*Norme speciali:*

1. — Per il rilascio di copie o estratti dai registri catastali, consentito dall'art. 3 della legge 3 maggio 1874, n. 202, i Comuni possono stabilire una tariffa di diritti, che non superi la metà di quelli dovuti all'Erario, accordando all'impiegato incaricato della tenuta dei registri una compartecipazione pari alla metà dei diritti stabiliti.

2. — Qualora in un solo contratto intervengano più persone non si può percepire che il diritto per un solo contratto pagabile da ciascuna degli interessati in proporzione del rispettivo interesse. Se più siano le disposizioni contenute in un contratto, non si può percepire che quanto è dovuto per la disposizione soggetta al diritto più elevato.

3. — Il diritto di scritturazione previsto al n. 5 dell'elenco è dovuto per ogni facciata di 25 linee, le quali contengono in media ciascuna venticinque sillabe. La facciata cominciata si ha per finita, se siano state scritte almeno cinque linee, non compresa la data e le sottoscrizioni.

Il detto diritto, oltre che per gli originali indicati ai numeri 2 e 3 dell'elenco, è dovuto per le copie degli atti contrattuali, da consegnarsi all'Ufficio di registro e per quelle degli atti di qualunque natura, estratta dall'archivio a richiesta dei privati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0855

4. — Per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, il diritto di scritturazione è limitato a L. 5 per ognuno, qualunque sia il numero delle pagine impiegate.

5. — Il diritto di cui al n. 4 dell'elenco è dovuto una sola volta, anche quando, nei contratti preceduti da incanti, dopo l'atto di aggiudicazione, si stipuli il contratto.

6. — Nessun diritto di copia è dovuto per gli atti stampati. Per gli atti parte stampati e parte manoscritti, almeno per un terzo, il diritto di scritturazione è ridotto alla metà.

7. — Nessun diritto è dovuto per la scritturazione di attestati di povertà, per l'autenticazione di firme, per la legalizzazione di firme, per le copie degli atti contrattuali da mandarsi alle autorità superiori per il visto, per gli atti richiesti d'ufficio nell'interesse dello Stato e dei servizi pubblici, per i certificati di pensioni inferiori a lire trecento, per i verbali di conciliazione delle contravvenzioni ai regolamenti municipali e alle leggi diverse, per certificati rilasciati in carta non bollata per povertà dei richiedenti, ed in generale in tutti quei casi nei quali le leggi ed i regolamenti dispongono che il rilascio debba farsi senza spese.

8. — Sono esenti dai diritti di segreteria gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, che l'interessato richieda per ottenere la propria iscrizione nelle liste o per opporsi alla propria cancellazione o per esercitare il diritto di voto.

9. — Pei certificati ed altri atti per i quali la legge ammette la carta non bollata, quando non si tratti di richiedenti poveri, il diritto è sempre ridotto alla metà.

10. — I diritti di segreteria per la stipulazione dei contratti duraturi per più di un anno debbono commisurarsi sul complessivo ammontare dei contratti stessi.

11. — Diritto fisso da esigere dai Comuni, oltre il diritto di segreteria di cui al presente allegato, all'atto del rilascio o del rinnovo delle carte di identità, in misura non superiore a lire cinque.

Art. 4.

La quota massima dei diritti di segreteria spettante ai segretari provinciali e comunali, a termini degli articoli 142, 2° comma, e 205, ultimo comma, del testo unico approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, è commisurata alla metà degli stipendi effettivamente percepiti dai segretari stessi, esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennità accessoria.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 1946, n. 552.
**Disposizioni per i lavoratori dell'industria dell'Alta Italia.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, contenente provvedimenti a favore dei lavoratori dell'Alta Italia;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, sulla istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e contenente disposizioni transitorie a favore dei lavoratori dell'industria dell'Alta Italia;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50, contenente provvedimenti per i lavoratori dell'industria dell'Alta Italia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e seguenti del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, numero 50, modificato con R. decreto 20 maggio 1946, numero 371, hanno effetto dal 1° maggio al 31 luglio 1946.

Art. 2.

Entro il 10 luglio 1946, mediante accordo da stipularsi fra la Confederazione generale italiana del lavoro e la Confederazione generale dell'industria italiana sarà determinato se ed in quale misura dovrà procedersi a riduzioni del personale dipendente dalle imprese industriali dell'Alta Italia soggetto al decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523.

In caso di disaccordo tra le predette organizzazioni, tali determinazioni saranno stabilite con decreto dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per l'industria e commercio e per il tesoro, sentito il Consiglio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0856

scritti, almeno per un terzo, il diritto di scritturazione è ridotto alla metà.

7. — Nessun diritto è dovuto per la scritturazione di attestati di povertà, per l'autenticazione di firma, per la legalizzazione di firme, per le copie degli atti contrattuali da mandarsi alle autorità superiori per il visto, per gli atti richiesti d'ufficio nell'interesse dello Stato e dei servizi pubblici, per i certificati di pensioni inferiori a lire trecento, per i verbali di conciliazione delle contravvenzioni ai regolamenti municipali e alle leggi diverse, per certificati rilasciati in carta non bollata per povertà dei richiedenti, ed in generale in tutti quei casi nei quali le leggi ed i regolamenti dispongono che il rilascio debba farsi senza spese.

8. — Sono esenti dai diritti di segreteria gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, che l'interessato richieda per ottenere la propria iscrizione nelle liste o per opporsi alla propria cancellazione o per esercitare il diritto di voto.

9. — Pei certificati ed altri atti per i quali la legge ammette la carta non bollata, quando non si tratti di richiedenti poveri, il diritto è sempre ridotto alla metà.

10. — Il diritto di segreteria per la stipulazione dei contratti duraturi per più di un anno debbono commisurarsi sul complessivo ammontare dei contratti stessi.

11. — Diritto fisso da esigere dai Comuni, oltre il diritto di segreteria di cui al presente allegato, all'atto del rilascio o del rinnovo delle carte di identità, in misura non superiore a lire cinque.

Art. 4.

La quota massima dei diritti di segreteria spettante ai segretari provinciali e comunali, a termini degli articoli 142, 2° comma, e 265, ultimo comma, del testo unico approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, è commisurata alla metà degli stipendi effettivamente percepiti dai segretari stessi, esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennità accessoria.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 307.* — FRASCA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, contenente provvedimenti a favore dei lavoratori dell'Alta Italia;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, sulla istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e contenente disposizioni transitorie a favore dei lavoratori dell'industria dell'Alta Italia;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50, contenente provvedimenti per i lavoratori dell'industria dell'Alta Italia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e seguenti del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, numero 50, modificato con R. decreto 20 maggio 1946, numero 371, hanno effetto dal 1° maggio al 31 luglio 1946.

Art. 2.

Entro il 10 luglio 1946, mediante accordo da stipularsi fra la Confederazione generale italiana del lavoro e la Confederazione generale dell'industria italiana sarà determinato se ed in quale misura dovrà procedersi a riduzioni del personale dipendente dalle imprese industriali dell'Alta Italia soggetto al decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523.

In caso di disaccordo tra le predette organizzazioni, tali determinazioni saranno stabilite con decreto dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per l'industria e commercio e per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso avrà effetto nelle provincie indicate nell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, dal 1° maggio 1946 per quelle restituite all'Amministrazione del Governo italiano e per le altre alla data alla quale il Governo Militare Alleato ne disporrà la applicabilità.

0857
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO — GRONCHI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 35.* — FRASCA

---

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946

**Convalida del decreto 1° giugno 1944 relativo all'autorizzazione data alla Comunità dei Greci Ortodossi, in Venezia, a vendere alcuni beni immobili di sua proprietà.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 1° giugno 1944, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo all'autorizzazione data alla Comunità dei Greci Ortodossi in Venezia a vendere alcuni beni immobili di proprietà dell'ente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 1° giugno 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943 n. 835, della sedicente repubblica sociale, è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che, per i successivi articoli 1 e 9, può essere convalidato entro un anno dalla data del trasferimento all'Amministrazione del Governo Italiano del territorio già sottoposto all'Amministrazione Militare Alleata;

Considerato che il territorio della provincia di Venezia è stato trasferito all'Amministrazione del Governo Italiano con decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1945, n. 792, con decorrenza dal 1° gennaio 1946;

Visto il rapporto del Prefetto di Venezia, in data 18 maggio 1946, n. 241/1 B;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 1° giugno 1944, col

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Nomina del commissario della Società anonima cooperativa pescatori di Porto Levante**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 14 giugno 1946 si scioglie il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa pescatori di Porto Levante, con sede in Porto Viro di Rovigo, e si nomina il commissario nella persona del rag. Antonio Dao.

(1854)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 28 giugno 1946 - N. 143**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,281 | Olanda | 57,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 98,169 | Spagna | 9,14 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,51 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | | |
|---|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | | 97,05 |
| Id. 3,50 % 1902 | | 89 — |
| Id. 3 % lordo | | 75 — |
| Id. 5 % 1935 | | 100,575 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | | 85,325 |
| Id. 5 % 1936 | | 99,35 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | | 97,35 |
| Buoni del Tesoro 5 % | (15 giugno 1948) | 99,55 |
| Id. 5 % | (15 febbraio 1949) | 99,425 |
| Id. 5 % | (15 febbraio 1950) | 99,325 |
| Id. 5 % | (15 settembre 1950) | 99,325 |
| Id. 5 % | (15 aprile 1951) | 99,35 |
| Id. 4 % | (15 settembre 1951) | 13,75 |
| Id. 5 % quinq. | 1950 (3ª serie) | 99,675 |
| Id. 5 % quinq. | 1950 (4ª serie) | 99,85 |

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'INTERNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788121

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.

**Convalida del decreto 1° giugno 1944 relativo all'autorizzazione data alla Comunità dei Greci Ortodossi, in Venezia, a vendere alcuni beni immobili di sua proprietà.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 1° giugno 1944, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo all'autorizzazione data alla Comunità dei Greci Ortodossi in Venezia a vendere alcuni beni immobili di proprietà dell'ente;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 1° giugno 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale, è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, n. 2, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che, per i successivi articoli 3 e 9, può essere convalidato entro un anno dalla data del trasferimento all'Amministrazione del Governo Italiano dei territorio già sottoposto all'Amministrazione Militare Alleata;

Considerato che il territorio della provincia di Venezia è stato trasferito all'Amministrazione del Governo Italiano con decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1945, n. 792, con decorrenza dal 1° gennaio 1946;

Visto il rapporto del Prefetto di Venezia, in data 18 maggio 1946, n. 241/1 R;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 1° giugno 1944, col quale la Comunità dei Greci Ortodossi, in Venezia, fu autorizzata a vendere alcuni beni immobili di sua proprietà.

Il Prefetto di Venezia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 giugno 1946

p. *Il Ministro*: SPATARO

(1808)

il commissario nella persona del rag. Antonio Duo.

(1854)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 28 giugno 1946 - N. 143**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,281 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,067 |
| Canadà | 80,969 | Spagna | 9,14 |
| Danimarca | 20,8506 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8390 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 97,05 |
| Id. 3,50 % 1902 | 89 — |
| Id. 3 % lordo | 70 — |
| Id. 5 % 1935 | 100,575 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 85,325 |
| Id. 5 % 1936 | 99,35 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,35 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,50 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,425 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,325 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,325 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,35 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,75 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,675 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,85 |

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'INTERNO

Errata-corrige

Nel comunicato relativo all'esito degli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno 1946, n. 126, alla sede di Ferrara, leggere: «*Golfieri Silvio di Giovanni*» e non «Golfieri Silvio» ed alla sede di Savona leggere: «*Richero Elvio fu Giovanni*» e non «Richerio».

(1850)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985591

*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 145 del 2 luglio 1946*

Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Martedì, 2 luglio 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-238 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 86-033 841-737 850-144

30

## MINISTERO DELL'INTERNO

## ELENCO NOMINATIVO DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

**pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del R. D. Legislativo 25 maggio 1946, n. 424**

*La seguente lista di confidenti dell'O.V.R.A. è stata redatta, sulla base dei documenti ritrovati, dalla apposita Commissione nominata a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri, con esclusione dei deceduti e dei funzionari, impiegati, sottufficiali e guardie di P.S. e delle persone non individuate.*

*La Commissione ha proceduto alla sola identificazione dei nominativi delle persone che hanno avuto rapporti con l'O.V.R.A. senza compiere operazioni di accertamento delle responsabilità concrete dei singoli.*

*Pertanto l'inserzione nell'elenco non può far indurre di per sè a ritenere che siano stati accertati elementi specifici di colpevolezza a carico degli inclusi, che, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, hanno diritto di ricorrere per la cancellazione all'apposita Commissione prevista dall'articolo stesso.*

**ABBATE** Rinaldo (*Albino*) fu Salvatore e fu Lamura Giulia, nato Roma 2-8-1898, domiciliato Roma via Maresconi 4.

**ABELLO** Pierina di Abelly Costanza, nata Spinzzo

**ALBERGO** Guido (*Palermo*) fu Giuseppe, nato Palermo 19-10-1896, domiciliato Roma via Sardegna 17, ex funzionario di P. S.

**ALTOBELLI** Ettore (*Antonelli Gino*) furono Carlo e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0860

MINISTERO DELL'INTERNO

# ELENCO NOMINATIVO DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

**pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del R. D. Legislativo 25 maggio 1946, n. 424**

*La seguente lista di confidenti dell'O.V.R.A. è stata redatta, sulla base dei documenti ritrovati, dalla apposita Commissione nominata a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri, con esclusione dei deceduti e dei funzionari, impiegati, sottufficiali e guardie di P.S. e delle persone non individuate.*

*La Commissione ha proceduto alla sola identificazione dei nominativi delle persone che hanno avuto rapporti con l'O.V.R.A. senza compiere operazioni di accertamento delle responsabilità concrete dei singoli.*

*Pertanto l'inserzione nell'elenco non può far indurre di per sè a ritenere che siano stati accertati elementi specifici di colpevolezza a carico degli inclusi, che, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, hanno diritto di ricorrere per la cancellazione all'apposita Commissione prevista dall'articolo stesso.*

**ABBATE** Rinaldo (*Albino*) fu Salvatore e fu Lanuza Giulia, nato Roma 2-8-1898, domiciliato Roma via Maresconi 4.

**ABELLO** Pierina di Abelly Costanza, nata Saluzzo 4-7-1901, domiciliata Nizza vico Auber 27.

**ADDIS** Salvatore (*Versè Racconta*) fu Michele Antonio e fu Satta Maddalena, nato Luras (Sassari) 19-4-1895.

**AINARDI** Beatrice (*Carini*) furono Giuseppe e Valfrè Maddalena, nata Torino 27-1-1894, abitante nel 1941 a Torino Corso Mediterraneo 52.

**ALI'** Giuseppe (*Operti*) fu Tommaso e di Collura Giuseppina, nato Tunisia 8-12-1911, domiciliato Milano Largo Carrobio 1, commerciante.

**ALBERGO** Guido (*Palermo*) fu Giuseppe, nato Palermo 19-10-1896, domiciliato Roma via Sardegna 17, ex funzionario di P. S.

**ALTOBELLI** Ettore (*Antonelli Gino*) furono Carlo e Taddei Giovina, nato Avezzano 7-3-1900, domiciliato Roma, via Paolo Emilio 29, rappresentante commercio.

**ALICINO** Michele (*Alastor*) di Natale, domiciliato Roma viale Manzoni 26, giornalista.

**AMBROSINI** Vittorio (*Flavio*) fu Giovanni, nato Agrigento, domiciliato Roma via Nazionale 66, giornalista ed avvocato, condirettore dello « Stato Corporativo ».

**ANDREI** Gino (*Pierre*) fu Giuseppe e Nuti Carletta, nato Firenze 21-11-1881, domiciliato Firenze via Borghini 16, scrittore pubblicista dell'Agenzia Stefani.

268

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0861

ANGELELLI Ottavio (*Lisippo*) fu Luigi e di Panzirone Isabella, nato Galliciano 23-12-1892, domiciliato Vicenza via Valmerlara 32, viaggiatore commercio.

ANGIOLUCCI Giovanni Carlo fu Pompeo e Rigoli Ida, nato Borgo S. Lorenzo 25-6-1894, domiciliato nel 1938 a Vicenza via Pusterla 16.

ANTICO Roberto (*Cento*) fu Ercole e Mari Eufrosina, nato Cagliari 3-2-1888, domiciliato Roma via Piemonte 39, avvocato.

ANTOCI Epifanio (*Catullo*) fu Antonio e Dolce Marianna, nato Inse 8-4-1887, domiciliato Roma via Emanuele Filiberto 233, avvocato.

ANTONINI Giacomo-Antonio (*Raffaello*) di Alfredo e Knol Augusta, nato Venezia 18-9-1901, domiciliato a Parigi, giornalista.

ANZILINI Vincenzo (*Cicita*) fu Antonio e Mastromichele Beatrice, nato a Civitacastellana 28-2-1892, domiciliato Roma via Donna Olimpia 30, capitano pensionato.

APSAN Michele (*Michi*) di Ermanno, nato Foglet 23-3-1912, domiciliato Roma piazza delle Provincie n. 2, studente universitario.

APUZZO Luigi fu Gennaro e Perretti Vincenza, nato Napoli 13-4-1883, già sottotenente artiglieria, comandante guardie municipali Narni.

ARCONI Giuseppina (*Arcopina*) fu Alfonso e Ottaviani Assunta, nata Castiglione in Teverina 25-2-1898, domiciliata Roma, attrice drammatica.

ARMELLINI Renzo (*Fides*) fu Giovanni e Re Francesca, nato Milano 29-12-1906, domiciliato Alessandria via XX Settembre 10, impiegato.

ARRIGHI Andrea (*Ascor*) di Giuseppe e Velleri Anna, nato Roma 15-10-1901, domiciliato Roma piazza Prati Strozzi 26.

ASSANTE Arturo (*Argus e Partenopeo*) nel 1942 risiedeva a Napoli via Carducci 37, avvocato giornalista, segretario del sindacato giornalisti, direttore del « Corriere di Napoli ».

ATTIOLI Ezio (*1896*) fu Sante e Arianna Grech, nato Orvieto 5-4-1890, domiciliato Roma via Uffici del Vicario 53, commerciante.

ATTISANI dott. Guido (*Ostilio*) di Giovanni e Perugini Maria Concetta, nato a Napoli 11-1-1898, domiciliato Roma, via della Vite 13, medico chirurgo.

AVERSA Pietro (*Fernandez*) di Estre e Schettini Carmela, nato Castrovillari 23-2-1902, nome d'arte Bla.

BALDACCI Giovanni (*Ennio*) fu Alessandro e Ronzari Maria, nato Casalecchio Reno 1-8-1866, domiciliato Roma via Urbana 96, giornalista.

BALDACCI Giulio (*Gioachino*) fu Giuseppe e di Paoli Emma, nato Pisa 5-6-1885, residente Ginevra rue de Kloe 1, vice segretario Camera commercio Ginevra.

BALESTRIERI Nino (*Ercole*) di Giuseppe e Grazioli Palmira, nato Trasburgo 28-9-1901, domiciliato Milano via G. Asclli 14, capo manipolo presso 24ª Legione.

BARATTI Flavio (*Geppino*) di Secondo e Bianchi Giulia, nato Milano 31-3-1912, residente Milano via Gustavo Modena 16, commerciante.

BARALIS Saverio (*Sampietro*) fu Giuseppe e Giannone Raffaellina, nato a Torino 21-8-1892, domiciliato Torino via Mazzini 51, contabile.

BARBERA Maria (*96*) di ignoti, nata Orio Canavese (Aosta) 25-3-1895, domiciliata San Remo corso Palermo 45, artista di varietà.

BARGHINI Brunilde fu Angelo e Bessi Emma, nata Pisa 22-2-1909, domiciliata Roma viale Gorizia 29.

BATTELLI Luigia (*Balia*) fu Sante e Fredioni Cesira, nata Viareggio 11-12-1899, domiciliata nel 1941 a Taranto via Duca degli Abruzzi 85, chiromante.

BAZZI Giovanni (*Argenti*) fu Guido e Fermoli Francesca, nato Isolabella (Novara) 5-6-1885, domiciliato Varese via Magenta 10, giornalista.

BELLI Amedeo (*Melekiade*) di Enea e Soldati Giovanna, nato Cesena 11-5-1901, domiciliato 1935 a Trieste via Regina Elena 11 presso Fabrizi, nel 1939 a Bologna via Pietralata 16 presso Cacciani, commerciante.

BELLI Domenico (*Africano*) di Luigi, nato Rimini 19-7-1903, domiciliato Roma via Sesia 4.

BELLI Piero (*Father*) fu Giuseppe, nato a Spoleto il 17-9-1882, domiciliato Milano via Eustachio 30, giornalista, già direttore della *Sera*.

BELLONI Claudio (*Gustavo*) fu Luigi e Cipollini Elisa, nato a Genova 11-9-1888, domiciliato Alessandria via Faà di Bruno 3, artigiano.

BELTRAMI Tommaso fu Ludovico e Piana Caterina, nato Solarolo 5-2-1891.

BEMPORAD Elena-Margherita di Leone e Coppelli Elide, nata Firenze 2-1-1901, domiciliata Firenze via Andrea del Castagno 10.

BENUZZI Valerio (*Michele*) di Emilio e [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

ANTONINI Giacomo Antonio (*Raffaello*) di Alfredo e Kool Augusta, nato Venezia 18-9-1901, domiciliato a Parigi, giornalista.

ANZILINI Vincenzo (*Cicita*) fu Antonio e Mastromichele Beatrice, nato a Civitacasiellana 28-2-1892, domiciliato Roma via Donna Olimpia 30, capitano pensionato.

APSAN Michele (*Michi*) di Ermanno, nato Poghet 23-3-1912, domiciliato Roma piazza delle Provincie n. 2, studente universitario.

APUZZO Luigi fu Gennaro e Perretti Vincenza, nato Napoli 13-4-1883, già sottotenente artiglieria, comandante guardie municipali Narni.

ARCONI Giuseppina (*Arcopina*) fu Alfonso e Ottaviani Assunta, nata Castiglione in Teverina 25-2-1898, domiciliata Roma, attrice drammatica.

ARMELLINI Renzo (*Fides*) fu Giovanni e Re Francesca, nato Milano 29-12-1906, domiciliato Alessandria via XX Settembre 10, impiegato.

ARRIGHI Andrea (*Asvar*) di Giuseppe e Velleri Anna, nato Roma 15-10-1901, domiciliato Roma piazza Prati Strozzi 26.

ASSANTE Arturo (*Argus e Partenopeo*) nel 1942 risiedeva a Napoli via Carducci 37, avvocato giornalista, segretario del sindacato giornalisti, direttore del « Corriere di Napoli ».

ATTIOLI Ezio (*1890*) fu Sante e Arianna Grech, nato Orvieto 5-4-1890, domiciliato Roma via Uffici del Vicario 33, commerciante.

ATTISANI dott. Guido (*Ostilio*) di Giovanni e Perugini Maria Concetta, nato a Napoli 11-1-1898, domiciliato Roma, via della Vite 13, medico chirurgo.

AVERSA Pietro (*Fernandez*) di Estre e Schettini Carmela, nato Castrovillari 23-2-1902, nome d'arte Blacaman, ipnotizzatore e fachiro.

BAGLIONE cav. uff. Alberto (*Maggi*) ufficiale R. Esercito in congedo, seniore della milizia, già podestà di Mele, a Parigi corrispondente della *Gazzetta dello Sport*, domiciliato nel 1928 a Torino via Avigliana 54.

BAGNARI Augusto (*Silvestro*) di Mario e Berardi Teresa, nato Bagnocavallo 21-2-1901, domiciliato a Milano via Ciro Menotti 24, ragioniere.

BAIETTO STRUMIA Alessandra (*Linee*) di Biagio e Giulia Bachini, nata Roma 27-6-1892, domiciliata nel 1942 a Roma via Aquileia 15.

BARALIS Saverio (*Sanpietro*) fu Giuseppe e Giannone Raffaellina, nato a Torino 21-8-1892, domiciliato Torino via Mazzini 51, contabile.

BARBERA Maria (*96*) di ignoti, nata Orio Canavese (Aosta) 25-3-1895, domiciliata San Remo corso Palermo 45, artista di varietà.

BARGHINI Brunilde fu Angelo e Bessi Emma, nata Pisa 22-2-1909, domiciliata Roma viale Gorizia 29.

BATTELLI Luigia (*Ralia*) fu Sante e Frediani Cesira, nata Viareggio 11-12-1899, domiciliata nel 1941 a Taranto via Duca degli Abruzzi 85, chiromante.

BAZZI Giovanni (*Argenti*) fu Guido e Fermoli Francesca, nato Isolabella (Novara) 5-6-1885, domiciliato Varese via Magenta 10, giornalista.

BELLI Amedeo (*Melchiade*) di Enea e Soldati Giovanna, nato Cesena 11-5-1901, domiciliato 1935 a Trieste via Regina Elena 11 presso Fabrizi, nel 1939 a Bologna via Pietralata 16 presso Cacciani, commerciante.

BELLI Domenico (*Africano*) di Luigi, nato Rimini 19-7-1903, domiciliato Roma via Sesia 4.

BELLI Piero (*Father*) fu Giuseppe, nato a Spoleto il 17-9-1882, domiciliato Milano via Eustachio 30, giornalista, già direttore della *Sera*.

BELLONI Claudio (*Gustaco*) fu Luigi e Cipollini Elisa, nato a Genova 11-9-1888, domiciliato Alessandria via Faà di Bruno 3, artigiano.

BELTRAMI Tommaso fu Ludovico e Piana Caterina, nato Solarolo 5-2-1891.

BEMPORAD Elena-Margherita di Leone e Coppelli Elide, nata Firenze 2-1-1901, domiciliata Firenze via Andrea del Castagno 10.

BENUZZI Valerio (*Michele*) di Emilio e Holzgaertner Giovanna, nato a Trento il 30-11-1892, domiciliato a Roma via Paisiello 5, affarista.

BENVEDUTI Polidoro (*Polidor*) non meglio identificato. Domiciliato Roma via Passeggiata di Ripetta n. 25, professore, addetto al Ministero della pubblica istruzione.

BERCELLI Luigi (*Gigino*) di Tesellina e Salomoni Clarice, nato Vigasio (Verona) 15-12-1894, domiciliato Verona nel 1932 via Amatore Scesi 25.

BERNARDINI Vittorio (*Beriot*) di Romeo e Borghi Elisa, nato 26-12-1901 a Bologna, domiciliato a Bologna via S. Vitale 17, commesso viaggiatore.

0863
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

BERNASCONI Giuseppe (*Berna*) di Paolo e di Guggiani Teresa, nato a Firenze il 16-5-1899, domiciliato Roma via Re Boris 18.

BERTONI Massimiliano (*Beriano*) di Pompeo e di Barberini Giovanna, nato a Roma 26-1-1901, domiciliato Roma via Po 43, custode notturno.

BERTI Guglielmo (*Agesilao*) nato a Caserta 10-8-1891, domiciliato Bologna via dei Mille dottore in scienze agrarie.

BERTOCCO Natale (*Oliapio*) di Carlo e Cesano Saba, nato a Vicenza 29-10-1900, domiciliato a Roma nel 1936 a via Balmino 32 e poi via Pietro da Cortona 1, giornalista sportivo.

BESSONE Giovanni Basilio fu Ignazio, domiciliato a Torino via Bava 48.

BIANCHI Silla (*Guglielmo*) fu Orlando e Volpi Ada, nato Pistoia 26-11-1902, domiciliato prima a Pistoia e poi a Nizza, impiegato privato.

BILLI DI SANDORNO Amalia fu Ubaldo e Pirani Ada, nata a Casale Monferrato 1-7-1895, pensionata.

BINI Renato di Alessandro, domiciliato a Fiera di Primiero (Trento), ragioniere.

BIRROZZI Augusto (*Zeda*) fu Vito e Scoccia Agata, nato a Sarnano 30-10-1881, domiciliato a Torino.

BOCCACCINI Velia di Severino e Candeluri Filomena, nata a Terni 22-2-1906, domiciliata a Roma via del Tritone 91.

BOGNAR AIELLO Maria (*Marica*) fu Alfonso e Eva Bagaara, nata 8-9-1901, domiciliata Trieste via Cersala.

BOLOGNA Pietro (*Rossi Giulio e Pierino*) di Egisto e Generese Paolina, nato Quarnicato 7-8-1895, domiciliato ad Alessandria in via Alessandro Cappa n. 1, marittimo di Genova.

BONATI cav. uff. Alfredo (*Dolfi*) fu Vittorio, domiciliato nel 1943 in Genova via Nino Bixio 6, già cronista del *Secolo XX*, corrispondente del *Giornale d'Italia*, poi ufficiale postale telegrafico.

BONETTI Francesco (*Quinto*) fu Giuseppe e di Stanga Cesira, nato a Soresina 10-10-1898, domiciliato a Codogno (Milano) in via Dante, industriale.

BONFANT GUAZZONI Stella (*Giuseppina Grossetti*) fu Vitale e Locci Elisa, nata a Cagliari l'11-8-1891.

BONDI Antonio (*Arsace*) di Geremia e di Nardelli Santa, nato a Cesena il 18-8-1891, domiciliato a Cesenatico via dei Mille n. 5, perito agrario.

BOSCHETTO Luigi (*Spada Rossa*) di Adamo e Caretti Maria, nato a Bologna il 21-2-1902, domiciliato a Roma, corrispondente del *United Press*.

BOSCO Gaetano (*La Face Franz*) fu Francesco e di Tavani Giuseppina, nato a Roma 1-3-1900, domiciliato in via Marche 17, assistente lavori edili.

BOSSI TAMBURINI Luigia Maria (*Fiorella*) fu Luigi e fu Tedeschi Emilia, nata a Genova il 21-6-1882, domiciliata a Genova via Bernardo Castello 8 e a via Fiasella 10.

BOTTIGLIA cav. Emilio (*Pandolfini*) di Augusto e di Bauman Rosa, nato a Milano il 30-7-1887, domiciliato a Milano nel 1943 in via Vittoria Colonna, 45, nel 1914 in via Boccaccio 32, commerciante.

BRANCOLINI Dante (*Marocco*) di Alberto e di Bollecchi Isola, nato in Musulmano il 16-12-1890, domiciliato nel 1945 a Tangeri via Grotzius 29, delegato del p.n.f. per il Marocco e l'Algeria.

BRESCIANI Italo (*Ignis*) di Giuseppe e fu Giordani Maria, nato a Priverno il 28-9-1890, domiciliato a Roma via Pier Luigi da Palestrina n. 8, ex consigliere nazionale ed ex generale della m.v.s.n.

BRICCHI Maria (*Brima*) di Guido e di Passalacqua Emma, nata a Fabriano il 16-12-1901, domiciliata a Roma in via Soriana n. 7, donna di casa.

BRICHETTI Enrico (*Erodoto*) fu Giovanni e fu Stefanini Maria nato il 3-6-1897, domiciliato in Brescia via Milano 17, ex capitano esercito, legionario fiumano.

BRIGHENTI ROSA Cesare (*Ranza Ernesto*) di Alessandro, domiciliato nel 1931 a Bologna in via Castiglione n. 22, ex professore di lettere al Liceo Minghetti di Bologna.

BRONZINI Carlo (*Calò*) non meglio identificato, domiciliato a Roma via Torre Argentina n. 13, ragioniere presso l'*Osservatore Romano* ed Amministrazione dell'*Illustrazione Vaticana*.

BRUZZI Giovanni (*Gianni*) fu Giuseppe e fu Sangiorgi Domenica, nato a Bologna il 6-11-1875, domiciliato nel 1939 a Bologna, via Orfeo n. 27/11, commerciante.

BUCARELLI Filippo (*Mille*) fu Vincenzo e di Zuppone Palma, nato a Messina il 7-12-1886, domiciliato a Como via XX Settembre n. 11, ex commissario di P. S.

BUCCA Riccardo (*IIII*) di Francesco e fu Giannelli Cleofe, nato a Castellammare del Golfo il 23-12-1897, domiciliato in Roma via Derna (Villino Ceccarelli), impiegato.

BUCCI Icilio (*I.2.3.*) di Marco e di Jappi Virginia,

0864
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

domiciliato Bologna via dei Mille 16, dottore in scienze agrarie.

BERTOCCO Natale (*Olimpio*) di Carlo e Cesarina Salvi, nato a Vicenza 29-10-1909, domiciliato a Roma nel 1936 a via Balbino 32 e poi via Pietro da Cortona 1, giornalista sportivo.

BESSONE Giovanni Basilio fu Ignazio, domiciliato a Torino via Bava 48.

BIANCHI Silla (*Guglielmo*) fu Orlando e Volpi Ada, nato Pistoia 26-11-1902, domiciliato prima a Pistoia e poi a Nizza, impiegato privato.

BILLI DI SANDORNO Amalia fu Ubaldo e Pirani Ada, nata a Casale Monferrato 1-7-1895, pensionata.

BINI Renato di Alessandro, domiciliato a Fiera di Primiero (Trento), ragioniere.

BIRROZZI Augusto (*Zeda*) fu Vito e Scaccia Agata, nato a Sarnano 30-10-1881, domiciliato a Torino.

BOCCACCINI Velia di Severino e Candelari Filomena, nata a Teramo 22-2-1906, domiciliata a Roma via del Tritone 94.

BOGNAR AIELLO Maria (*Marica*) fu Alfonso e Eva Bagnara, nata 8-9-1901, domiciliata Trieste via Cersala.

BOLOGNA Pietro (*Rossi Giulio e Picrino*) di Egisto e Genovese Paolina, nato Quarnicato 7-8-1895, domiciliato ad Alessandria in via Alessandro Cappa n. 1, marittimo di Genova.

BONATI cav. uff. Alfredo (*Dolfi*) fu Vittorio, domiciliato nel 1933 in Genova via Nino Bixio 6, già cronista del *Secolo XX*, corrispondente del *Giornale d'Italia*, poi ufficiale postale telegrafico.

BONETTI Francesco (*Quinto*) fu Giuseppe e di Stanga Cesira, nato a Soresina 10-10-1898, domiciliato a Codogno (Milano) in via Dante, industriale.

BONFANT GUAZZONI Stella (*Giuseppina Grossetti*) fu Vitale e Locci Elisa, nata a Cagliari l'11-8-1891.

BONDI' Antonio (*Arsace*) di Geremia e di Nardelli Santa, nato a Cesena il 18-8-1891, domiciliato a Cesenatico via dei Mille n. 5, perito agrario.

BONISCONTI cav. Vincenzo (*Orazio*), domiciliato in Torino corso Francia 7. Non meglio identificato.

BONTEMPO dott. Umberto (*2244*) fu Giorgio, domiciliato a Bologna nel 1929 via Manzoni n. 2 e poi a Massa vico Cairoli 4, dottore.

BORELLA cav. Aldo (*Aldo*) fu Luigi, domiciliato nel 1933 ad Intra (Novara), giornalista.

BORNIOLO Argia di Lenzi, nata a Trieste il 4-10-1901, domiciliata nel 1931 a Trieste in via Canova 7, impiegata privata.

e in Tedeschi Emilia, nata a Genova il 21-6-1882, domiciliata a Genova via Bernardo Castello 8 e a via Fiasella 10.

BOTTIGLIA cav. Emilio (*Pandolfini*) di Augusto e di Ramata Rosa, nato a Milano il 30-7-1887, domiciliato a Milano nel 1943 in via Vittoria Colonna, 45, nel 1944 in via Boccaccio 32, commerciante.

BRANCOLINI Dante (*Marocco*) di Alberto e di Bollerchi Isola, nato in Musulmano il 16-12-1890, domiciliato nel 1945 a Tangeri via Grotzius 29, delegato del p.n.f. per il Marocco e l'Algeria.

BRESCIANI Italo (*Ignis*) di Giuseppe e fu Giordani Maria, nato a Priverno il 28-9-1890, domiciliato a Roma via Pier Luigi da Palestrina n. 8, ex consigliere nazionale ed ex generale della m.v.s.n.

BRICCHI Maria (*Brima*) di Guido e di Passalacqua Emma, nata a Fabriano il 16-12-1901, domiciliata a Roma in via Soriana n. 7, donna di casa.

BRICHETTI Enrico (*Erodoto*) fu Giovanni e fu Stefanini Maria, nato il 3-6-1897, domiciliato in Brescia via Milano 17, ex capitano esercito, legionario fiumano.

BRIGHENTI ROSA Cesare (*Ranza Ernesto*) di Alessandro, domiciliato nel 1931 a Bologna in via Castiglione n. 22, ex professore di lettere al Liceo Minghetti di Bologna.

BRONZINI Carlo (*Calò*) non meglio identificato, domiciliato a Roma via Torre Argentina n. 13, ragioniere presso l'*Osservatore Romano* ed Amministrazione dell'*Illustrazione Vaticana*.

BRUZZI Giovanni (*Gianni*) fu Giuseppe e fu Sangiorgi Domenica, nato a Bologna il 6-11-1875, domiciliato nel 1939 a Bologna, via Orfeo n. 27/11, commerciante.

BUCARELLI Filippo (*Mille*) fu Vincenzo e di Zuppone Palma, nato a Messina il 7-12-1886, domiciliato a Como via XX Settembre n. 11, ex commissario di P. S.

BUCCA Riccardo (*1111*) di Francesco e fu Giannelli Cleofe, nato a Castellammare del Golfo il 23-12-1897, domiciliato in Roma via Derna (Villino Ceccarelli), impiegato.

BUCCI Icilio (*1233*) di Marco e di Janni Virginia, nato a Roma l'11-9-1881, domiciliato nel 1929 a Roma via Giulia n. 147, collaboratore di periodici e di riviste.

BUGGELLI Guido (*Ernesto*) di Giuseppe e di Basile Rosa, nato a Cremona il 31-8-1885, domiciliato a Roma via Marianna Dionigi n. 16, giornalista.

BURNET Giuliano (*Amatus*) nato a Montreux (Svizzera) domiciliato a Merano in via Cavour n. 9, impiegato al Banco di Roma.

BURRINI Renato Otello (*Reto*) nato a Torino il 29-4-1900, domiciliato a Roma via Biella n. 4, doppiatore cinematografico.



0865
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

CAGNANI Adelmo (*Toby*) fu Antonio nato a Predappio l'8-10-1885 domiciliato a Forlì viale Alfredo Oriani (Casa Bandini), capo sezione Confederazione nazionale fascista della gente del mare.

CAIZZI dott. Giulio (*Giulio*) non meglio identificato, domiciliato nel 1943 a Napoli in via Andrea da Isernia n. 4, giornalista del *Corriere di Napoli*.

CALABRETTA Iole (*Rondine*) non meglio identificata, domiciliata a Venezia a Salizzada S. Provolo, Castello 4524.

CALINDRI Manlio (*Malachia*) di Gualtiero e di Ginomini Vittoria, nato a Grignasco (Novara), domiciliato in Roma via della Torretta n. 4, attore drammatico.

CALLORI PROVANA BALLIANI contessa Maria (*Vigna*) fu Federico e di Ballo Bertone di Samby Carlotta, nata a Casal Monferrato il 28-6-1861, domiciliata nel 1943 Asilo di Giarola (Monferrato).

CALZOLARI Ferruccio (*Fratis*) fu Emilio e di Guidi Emma, nato a Bologna il 3-3-1882, domiciliato a Roma via Tacito n. 10, giornalista.

CAMBISE Luigi (*Aldo*) fu Francesco e fu Marchioni Anna Maria, nato a Pescina il 2-6-1892, domiciliato a Roma via Alessandro III n. 25, editore.

CAMINADA Romilda (*Vallates*) domiciliata a Milano via Olmetto n. 3, commerciante con negozio fotografico in Corso Vittorio Emanuele n. 13, Milano.

CAMINITI Vincenzo (*Cati*) fu Giovanni e di Mazzinto Teresina, nato a Cervati il 29-8-1881, domiciliato a Caristi (Cosenza), commerciante.

CANDUTTI DE GOTTRAN Bianca Maria (*Bianca*) fu Giuseppe e fu Millort Maria, nata a Parma l'8-10-1899 domiciliata a Roma via Germanico n. 166.

CANTALONI Marco (*Giulio*) fu Fante e fu Paggini Domenica, nato ad Arezzo il 6-12-1888, domiciliato a Trento via Borrelli n. 2, ex maresciallo RR. CC., comandante vigili urbani di Trento.

CANNOBIO Antonio (*Amerigo*) di Domenico e di Parodi Amelia, nato a Sestri il 12-1-1893, domiciliato nel 1937 a Perpignano, rappresentante di commercio.

CAPITELLI Elio (*Eligio*) di Vincenzo e di Malazzi Maria, nato a Monticelli (Pavia) l'8-1-1914, domiciliato nel 1939 a Parigi, operaio.

CAPPELLI Elsa (*Nadia*) di Vincenzo e di Valentini Domenica, nata a Taranto il 18-6-1909.

CAPPELLI Giovanni (*T.13*) di Luigi e di Bosi Caroli[illegible] Garibaldi n. 19, impie-

CARDAMONE Angelo (*Milano Mario*) fu Enrico, e di Pietrantonio Maria Concetta, nato a Teramo il 7-2-1897, operaio.

CARETTA Carlo Maria (*Marta*) di Gualtiero, nato a Cuneo il 12-10-1885, domiciliato a Roma via Basento n. 37, giornalista.

CARLETTI Mario (*Leopardi*) fu Angelo e fu Sandri Rosa, nato a Vigevano Malnardo (Ferrara) il 15-12-1899, barbiere.

CARNEVALI Dalmo (*Barbo*) di Eugenio, nato a Matelica il 6-2-1885, pubblicista.

CARNEVALI Giuseppe (*Seneca*) fu Paolo e di Luzzi Aurelia, nato a Narni il 22-3-1870, domiciliato a Roma via Crema n. 5, farmacista.

CARONE Cesare (29) di Niccodemo, non meglio identificato, domiciliato a Roma, via Labicana n. 92.

CARPANETO Arturo (*Mario*) di Giuseppe Rodolfo e di Tomassuola Ida, nato a Roma il 22-4-1905, domiciliato a Roma, viale G. Rossini n. 20, impiegato di Banca.

CARRARA dott. Angelo Andrea (*Alceste*) di Michele, e di Garavanti Maria, nato a Genova il 6-2-1904 domiciliato a Genova piazza Cavalletta n. 2, dottore in scienze economiche.

CARR DE RIED Contessa (7) non meglio identificata, domiciliata in Roma via Pasquale Stanislao Mancini n. 12.

CARRERA comm. Francesco (536) fu Andrea, nato a Bergamo il 26-7-1882, domiciliato nel 1941 a Milano via Monforte n. 15, industriale.

CARRERAS Emilia (*Carla*) di Enrico e di Piglinci Giuseppina, nata a Roma il 16-4-902, domiciliata a Roma corso Vittorio Emanuele n. 39, segretaria al Comune di Roma VIII Ripartizione.

CARRERI Gino (*Fabio e Gino*) non meglio identificato, domiciliato nel 1940 a Bolzano piazzale della Vittoria n. 31, commerciante di vini.

CARRETTA Giuseppe Riccardo (*Petronio*) di Gualtiero, e di Testa Alaide, nato a Torino il 23-8-1897, domiciliato nel 1943 a Cuneo via Umberto I n. 3 e a Torino via Magenta n. 2, maggiore di fanteria di complemento, giornalista.

CASAVOLA Nicola (*Antonio Platone*) di Girolamo e di Mannuschi Geltrude, nato a Martina Franca il 17-2-1889, domiciliato nel 1932 a Taranto, via Mignagna n. 10.

CASELLATO Maria (*Maria*) di Francesco, domiciliata a Milano, benestante.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0866

domiciliata a Venezia a Sant'Angelo S. Polo, [illegible] lo 4524.

CALINDRI Manlio (*Malachia*) di Gualtiero e di Giacomini Vittoria, nato a Grignasco (Novara), domiciliato in Roma via della Torretta n. 4, attore drammatico.

CALLORI PROVANA BALLIANI contessa Maria (*Vigna*) fu Federico e di Balbo Bertone di Samby Carlotta, nata a Casal Monferrato il 28-6-1861, domiciliata nel 1943 Asilo di Giarola (Monferrato).

CALZOLARI Ferruccio (*Pratis*) fu Emilio e di Guidi Emma, nato a Bologna il 2-3-1882, domiciliato a Roma via Tacito n. 10, giornalista.

CAMBISE Luigi (*Alde*) fu Francesco e fu Marchioni Anna Maria, nato a Pescina il 2-6-1892, domiciliato a Roma via Alessandro III n. 25, editore.

CAMINADA Romilda (*Vallatos*) domiciliata a Milano via Olmetto n. 3, commerciante con negozio fotografico in Corso Vittorio Emanuele n. 13, Milano.

CAMINITI Vincenzo (*Catti*) fu Giovanni e di Mazziotti Teresina, nato a Cervati il 29-8-1881, domiciliato a Caristi (Cosenza), commerciante.

CANDUTTI DE GOTTRAN Bianca Maria (*Bianca*) fu Giuseppe e fu Millert Maria, nata a Parma l'8-10-1899 domiciliata a Roma via Germanico n. 166.

CANTALONI Marco (*Giulio*) fu Fante e fu Paggini Domenica, nato ad Arezzo il 6-12-1888, domiciliato a Trento via Borsieri n. 2, ex maresciallo RR. CC., comandante vigili urbani di Trento.

CANNOBIO Antonio (*Amerigo*) di Domenico e di Parodi Amelia, nato a Sestri il 12-1-1893, domiciliato nel 1937 a Perpignano, rappresentante di commercio.

CAPITELLI Elio (*Eligio*) di Vincenzo e di Malazzi Maria, nato a Monticelli (Pavia) l'8-1-1914, domiciliato nel 1939 a Parigi, operaio.

CAPPELLI Elsa (*Vadsi*) di Vincenzo e di Valentini Domenica, nata a Taranto il 18-6-1909.

CAPPELLI Giovanni (*T.13*) di Luigi e di Rosi Carolina, domiciliato ad Arezzo via Garibaldi n. 19, impiegato privato.

CAPPONI Elisabetta (*Star*) di Mario e fu Procaccini Lanza, nata a Fabriano l'1-4-1896, artista drammatica col nome d'arte e d'Arbenza v.

CARACCIOLO Luigi (*Reggioso*) fu Ferdinando e di Sangermano Maria Adelaide, nato il 4-6-1900, domiciliato a Roma nel 1938, viale Parioli n. 44 e a Milano via XX Settembre n. 12, direttore agenzia pubblicitaria italiana.

CARANO Enzo (*Enzo*) fu Vincenzo, domiciliato a Torino via Borgomanero n. 32, giornalista, direttore dell'Agenzia *Stefani* di Torino.

CARNEVALI Dalmo (*Barba*) di Eugenio, nato a Matelica il 6-2-1885, pubblicista.

CARNEVALI Giuseppe (*Scanzo*) fu Paolo e di Lazzi Aurelia, nato a Narni il 22-3-1870, domiciliato a Roma via Crema n. 5, farmacista.

CARONE Cesare (29) di Niccodemo, non meglio identificato, domiciliato a Roma, via Labicana n. 92.

CARPANETO Arturo (*Mario*) di Giuseppe Rodolfo e di Tomassuola Ida, nato a Roma il 22-4-1905, domiciliato a Roma, viale G. Rossini n. 20, impiegato di Banca.

CARRARA dott. Angelo Andrea (*Alceste*) di Michele, e di Garavanti Maria, nato a Genova il 6-2-1904 domiciliato a Genova piazza Cavalletta n. 2, dottore in scienze economiche.

CARR DE RIED Contessa (?) non meglio identificata, domiciliata in Roma via Pasquale Stanislao Mancini n. 12.

CARRERA comm. Francesco (336) fu Andrea, nato a Bergamo il 26-7-1882, domiciliato nel 1941 a Milano via Monforte n. 45, industriale.

CARRERAS Emilia (*Carra*) di Enrico e di Pigliucci Giuseppina, nata a Roma il 16-4-902, domiciliata a Roma corso Vittorio Emanuele n. 39, segretaria al Comune di Roma VIII Ripartizione.

CARRERI Gino (*Fabio e Gino*) non meglio identificato, domiciliato nel 1940 a Bolzano piazzale della Vittoria n. 31, commerciante di vini.

CARRETTA Giuseppe Riccardo (*Petronio*) di Gualtiero, e di Testa Afalide, nato a Torino il 23-8-1897, domiciliato nel 1943 a Cuneo via Umberto I n. 3 e a Torino via Magenta n. 2, maggiore di fanteria di complemento, giornalista.

CASAVOLA Nicola (*Antonio Platone*) di Girolamo e di Mannuschi Geltrude, nato a Martina Franca il 17-2-1889, domiciliato nel 1932 a Taranto, via Mignagna n. 40.

CASELLATO Maria (*Maria*) di Francesco, domiciliata a Milano, benestante.

CASILE Giuseppe (*Curtis Ariosto*) di Pasquale e di Caloi Maria, nato a Verona il 10-12-1908, domiciliato a Sesto S. Giovanni in via Cavallotti n. 12, e a Verona in via Paradiso n. 6, collaudatore.

CASSINELLI Bruno (*Brunosso*) di Cesare e di Sebastiano Maria, nato a Firenze il 14-4-1883, domiciliato a Roma via Monte Parioli n. 6, avvocato.

CASSOLA Alessandro (*Casol*) di Carlo e di Audini Domenica, domiciliato a Torino via Alfieri n. 15, impiegato all'Unione Italiana Cementi.

CASSONI Gino (*Alberto*) di Getulio, domiciliato a Roma via Cernaia n. 47, non meglio identificato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0867

CASTELLANA Francesco (*Averardo*) di Giuseppe e di Merlino Rosaria, nato a Palermo il 20-6-1902, domiciliato nel 1931 a Palermo corso Vitt. Emanuele, 101.

CASTELLANI Dino (*Lucca*) di Enrico e di Cesari Marta Giorgio, nato ad Empoli il 1-9-1891, domiciliato a Firenze in via Canto dei Nelli n. 22, pensionato di guerra.

CATTANEO Giulio (*Argo*) fu Carlo, domiciliato a Milano in via Goffredo Mameli n. 19, impiegato.

CAVANI Leandro (*Sandro*) fu Ettore e fu Matarazzo Concetta, nato a Ventimiglia il 18-6-1903, domiciliato a Torino, commerciante.

CAVICCHIA Clevio (*Aristotile*) di Pio e di Ramacci Teresa, nato a Bagnoregio il 14-11-1907, domiciliato a Roma via Re Boris n. 22, dottore in legge.

CECCARELLI Angelo Benito (*Celli*) fu Eugenio e di Francesconi Maria, nato a S. Stefano di Ravenna il 5-5-1881.

CECI conte dott. Temistocle (*Cibi*) di Stefano e fu Vicari Imelda, nato a Bellegra il 21-9-1883, domiciliato a Roma via Nino Bixio n. 91, pubblicista.

CECCARELLI DE DEO di Angelo Benito, non meglio identificato, domiciliato a Milano via Gustavo Modena n. 28, giornalista.

CHECCHI Luigi (*Chegi*) fu Michele e di Checchi Giustina, nato ad Asmara il 28-4-1903, domiciliato a Roma via Antonio Martini n. 11, operaio.

CHEMI Alfredo (*Giulio Cesare*) fu Enrico e di Pia Gualtieri, nato a Macerata il 13-7-1889, domiciliato a Roma, viale Giulio Cesare n. 95, impiegato di Banca.

CHIERCHIA Mario (*Aurelio*) fu Alfonso e fu Caserta Maria, nato a Napoli il 29-5-1897, domiciliato a Roma nel 1943 in via Conte Verde n. 11.

CIAFFI Aldo (*A.C.*) di Luigi e di Ricchiardi Iole, nato a Gerano (Roma) il 25-9-1902, domiciliato a Besagno di Mori nel 1943.

CIALLI MEZZAROMA Giovanni (*Gini*) di Alfredo, domiciliato a Roma, via degli Scipioni n. 121, impiegato.

CIANI Augusto (*Orlando*) di Mario Federico e di Casini Egle Adriana, nato a Siena il 25-2-1896, domiciliato a Firenze via Silvio Pellico n. 1, avvocato.

CIARDI Alfredo (*Frido*) di Giovanni, nato a Trani nel

CIRILLO Giuseppe (*Marino ed Uranio*) fu Salvatore e fu Arcamanagno Assunta, nato a Napoli il 21-7-1901, domiciliato a Genova via Palestro n. 16/2, ufficiale radio telegrafista Società Italiana Radio Marittima.

CIVA Vincenzo (*Vinci*) di Rosario e di Puglia Carmela, nato a Sinagra il 17-1-1895, domiciliato nel 1939 a Roma via S. Remo n. 11, tenente m.v.s.n.

CLEMENTE Carmelo (*Siculo*) fu Nicola e di Santantonio Maria, nato a Marino l'11-1-1904, barbiere.

COLAPINTO Giuseppe (*Gilet*) di Michele e di Rossi Grazia, nato a Canino di Castro il 26-7-1902, domiciliato a Roma via Mercalli n. 21.

COLARITA Maria Maddalena (*Magda*) di Giuseppe e di Calvino Maria Teresa, nata ad Osaye (Torino) l'1-11-1897, domiciliata a Roma nel 1942 corso Trieste n. 193.

COLARUSSO Francesco (*Anselmo*) di Alberto e di Villano Sofia, nato a Benevento il 19-1-1906, domiciliato nel 1937 a Mondragone (Napoli).

COLASANTI Ermanno (*Armando*) fu Pietro e fu Camilli Francesca, nato a Frascati il 3-1-1905, domiciliato a Trieste via Maiolica n. 17, impiegato privato.

COLASANTI Pietro fu Antonio, nato a Collepasso il 4-3-1880, domiciliato a Trieste (Albergo Doni), organizzatore sindacale.

COLISI ROSSI Luigi fu Francesco e di Colombo Angela, nato a Verbania il 16-3-1901, domiciliato a Roma in via Ajaccio n. 14, dirigente industriale.

COLLORA' Luigi, non meglio identificato, ex colonnello di artiglieria, ex presidente Associazione Nazionale Combattenti, domiciliato a S. Remo.

COMINI Mario (*113*) fu Filippo e di Letizia Zucchi, nato a Navolenta (Padova) il 21-12-1892, domiciliato a Roma, via del Babuino n. 196, maggiore dei bersaglieri in s.p.e.

CONCHIN Leonardo di Antonio e di Guerra Maria, nato a Buia l'8-9-1901, geometra.

CONSANI Alessandro (*Tirteo 206*) di Agricolo, nato a Marsiglia il 10-1-1889, domiciliato nel 1927 a Livorno e nel 1940 a Parigi, ristorante rue S. Foi, 11, operaio vetraio.

CONTINI Lino (*Arda*) fu Cesare, domiciliato ad Albanova (Piacenza), residente a Roma, via Alessandria n. 19.

COPPOLA cav. Mario (*Oslo*), non meglio identificato,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0868

CAVANI Leandro (*Sandro*) fu Ettore e fu Matarazzo Concetta, nato a Ventimiglia il 18-6-1903, domiciliato a Torino, commerciante.

CAVICCHIA Clevio (*Aristotile*) di Pio e di Ramacci Teresa, nato a Bagnoregio il 14-11-1907, domiciliato a Roma via Re Boris n. 22, dottore in legge.

CECCARELLI Angelo Benito (*Celli*) fu Eugenio e di Francesconi Maria, nato a S. Stefano di Ravenna il 5-5-1881.

CECI conte dott. Temistocle (*Cibi*) di Stefano e fu Vicari Imelda, nato a Bellegra il 21-9-1883, domiciliato a Roma via Nino Bixio n. 91, pubblicista.

CECCARELLI DE DEO di Angelo Benito, non meglio identificato, domiciliato a Milano via Gustavo Modena n. 28, giornalista.

CHECCHI Luigi (*Cheggi*) fu Michele e di Checchi Giustina, nato ad Asmara il 28-4-1903, domiciliato a Roma via Antonio Martini n. 14, operaio.

CHEMI Alfredo (*Giulio Cesare*) fu Enrico e di Pia Gualtieri, nato a Macerata il 13-7-1889, domiciliato a Roma, viale Giulio Cesare n. 95, impiegato di Banca.

CHIERCHIA Mario (*Aurelio*) fu Alfonso e fu Caserta Maria, nato a Napoli il 29-5-1897, domiciliato a Roma nel 1943 in via Conte Verde n. 41.

CIAFFI Aldo (*A.C.*) di Luigi e di Ricchiardi Iole, nato a Gerano (Roma) il 25-9-1902, domiciliato a Besagno di Mori nel 1943.

CIALLI MEZZAROMA Giovanni (*Gino*) di Alfredo, domiciliato a Roma, via degli Scipioni n. 121, impiegato.

CIANI Augusto (*Orlando*) di Mario Federico e di Casini Egle Adriana, nato a Siena il 25-2-1896, domiciliato a Firenze via Silvio Pellico n. 1, avvocato.

CIARDI Alfredo (*Frido*) di Giovanni, nato a Trani nel 1904, domicilato a Trani via Ognissanti n. 18, carabiniere in congedo.

CICALA Leonilda (*Gliey*) nata a Roma il 26-9-1905, domiciliata nel 1939 a Nizza in rue Lamartine n. 36.

CICCARELLI Carla fu Raffaele, nata a Pozzuoli nel 1903, domiciliata a Roma via Uffici del Vicario n. 33.

CIMADORI Alfredo (*Febo e Pino*) fu Tommaso e di Coddella Vincenza, nato a Buio d'Istria il 13-1-1885, domiciliato nel 1942 a Fiume, commerciante.

CIPRIOTTO Lorenza fu Angelo, domiciliata a Roma nel 1931 a via Marna n. 110 e nel 1942 a Bazio (Como) via Manzoni n. 28.

Grazia, nato a Canino di Castro il 26-7-1902, domiciliato a Roma via Mercalli n. 21.

COLARITA Maria Maddalena (*Magda*) di Giuseppe e di Calvino Maria Teresa, nata ad Osaye (Torino) l'1-11-1897, domiciliata a Roma nel 1942 corso Trieste n. 193.

COLARUSSO Francesco (*Anselmo*) di Alberto e di Villano Sofia, nato a Benevento il 19-1-1906, domiciliato nel 1937 a Mondragone (Napoli).

COLASANTI Ermanno (*Armando*) fu Pietro e fu Camilli Francesca, nato a Frascati il 3-1-1905, domiciliato a Trieste via Maiolica n. 17, impiegato privato.

COLASANTI Pietro fu Antonio, nato a Collepasso il 4-3-1889, domiciliato a Trieste (Albergo Doni), organizzatore sindacale.

COLISI ROSSI Luigi fu Francesco e di Colombo Angela, nato a Verbania il 16-9-1901, domiciliato a Roma in via Ajaccio n. 14, dirigente industriale.

COLLORA' Luigi, non meglio identificato, ex colonnello di artiglieria, ex presidente Associazione Nazionale Combattenti, domiciliato a S. Remo.

COMINI Mario (*113*) fu Filippo e di Letizia Zucchi, nato a Nuvolenta (Padova) il 21-12-1892, domiciliato a Roma, via del Babuino n. 196, maggiore dei bersaglieri in s.p.e.

CONCHIN Leonardo di Antonio e di Guerra Maria, nato a Buia l'8-9-1901, geometra.

CONSANI Alessandro (*Tirteo 200*) di Agricolo, nato a Marsiglia il 10-1-1889, domiciliato nel 1927 a Livorno e nel 1940 a Parigi, ristorante rue S. Foi, 14, operaio vetraio.

CONTINI Lino (*Arda*) fu Cesare, domiciliato ad Albanova (Piacenza), residente a Roma, via Alessandria n. 10.

COPPOLA cav. Mario (*Oslo*), non meglio identificato, domiciliato nel 1941 a Roma, via Lima n. 35, ex direttore della rivista *l'Automobile*, poi impiegato al Centro studi per l'Ordine Nuovo.

CORSETTI Caterina (*Alì*) di Raffaele Balacchi, non meglio identificata, domiciliata a Firenze in vic. Senese, 10 e a Roma in via Muzio Clementi n. 10, presso i conti Orsini di Bracciano.

CORSICO PICCOLINI Vincenzo (*Nino Colli*) fu Felice e di Colli Franzone Maria, nato a Vigevano il 30-8-1901, ivi domiciliato in via Tribulzio n. 7, ragioniere commerciante in calzature.

CORTI Guido (*Neri e Aldo*) fu Egidio e fu Hubert Elvira, nato a Milano il 23-4-1897.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0869

CORSIGLIA Armando (*Corsaro*) di Girolamo e di Varese Laura, nato a Genova il 7-9-1891, domiciliato a Genova, ingegnere, già presidente Federazione combattenti di Genova.

COSCELLI Admeto (*Edmondo*) fu Luigi e di Palma Cesira, nato a S. Ilario d'Enza il 18-5-1887, domiciliato nel 1933 a Milano in via Clitunno n. 19.

COSCELLI Ugo (*3333*) fu Luigi e di Palma Cesira, domiciliato a Milano in via Pioppette n. 9.

COSTA Adolfo fu Giovanni e di Perez Maria, nato a Barcellona l'1-4-1901, domiciliato a Barcellona Pasage del Reloy n. 2, impiegato del Consolato generale di Barcellona.

COSTANTINO Carlo fu Antonino e fu Cusumano Domenica, nato il 20-1-1874 a Partinico (Palermo), domiciliato nel 1931 a Partinico, bracciante.

COSTEROUSE Lucia (*Saffo*), non meglio identificata, domiciliata a Parigi, proprietaria dell'Albergo ristorante sito al n. 3 di rue de l'Escaut (Parigi).

COVRE comm. Giovanni (*Gino*) fu Giovanni e di Zaghis Domenica, nato a Chions (Udine), l'11-2-1890, domiciliato ad Udine, via Trento n. 12, ragioniere, già funzionario dell'Ufficio Controllo Formaggi.

CRICCHI Oscar (*Zenone*) di Evaristo e di Desideri Adele, nato a Frosinone il 28-2-1879, domiciliato a Roma, via Sabotino n. 2, ten. col. CC. RR. a riposo.

CRIVELLI Federico (*Osvaldo*) fu Federico e di Boldoni Ernesta, nato a Milano il 6-10-1897, domiciliato a Lugano.

CRUDELI Enea (*Achille*) fu Nicolò e fu Foschi Chiara, nato a Cesena il 5-8-1883, domiciliato a Roma, via degli Scipioni n. 104.

CUCCHIARELLI Guido di Pietro e di Russo Annina, nato a Secondigliano il 2-5-1887, domiciliato a Roma, via Medaglie d'Oro, 109, avvocato.

CUPERTINO Vincenzo (*Prospero*) fu Angelo e fu Notaro Rosa, nato a Palermo il 16-6-1914, domiciliato a Roma in via Veneto 183 (Pensione Alessi), studente universitario.

CUPI Nicola (*Pizzaluga*) di Annibale e di Colacicco Stella, nato a Pizzo Calabro l'11-1-1897, domiciliato a Roma, via Cecilio Stazio n. 11, avvocato.

CURINGA Francesco di Bruno e di Giovinazzi Carmela, nato a Cittanova il 21-8-1901, domiciliato a Roma nel 1934, in via del Consolato 18, impiegato.

DAELLI Enrico (*Viaggiatore*) fu Giuseppe, nato a Milano il 28-6-1891, domiciliato a Milano, via Ripamonti n. 6, industriale.

DAFFINA' Stefano (*Eros*) di Oreste, nato a Monte-

D'AMBROSIO Bianca (*Didone*) fu Carmelo e fu Calzaterra Angela, nata a Napoli il 16-11-1887, domiciliata nel 1937 a Roma, viale del Re n. 152.

D'AMBROSIO Mafalda di Gennaro e di Barretti Anna, nata a Secondigliano il 13-7-1918.

D'AMBROSIO Santolo (*Santini*) di Gennaro e di Barretti Anna, nato a Secondigliano (Napoli) il 16-3-1889, domiciliato a Barcellona, Ramilla del Centro 16, commesso viaggiatore.

D'AMATO Giuseppe di Pietro e di Piva Margherita, nato a Chiavenna il 20-3-1917, domiciliato nel 1937 a Chiavenna.

DAMMONE Giuseppe (*Donnaromma*) di Sebastiano e di Malgioglia Maria, nato a Palagonia il 19-11-1897, domiciliato a Roma, via dello Statuto 44, e nel 1937 in vicolo dei Modelli n. 63, ex agente di P. S.

D'ANGELO Vincenzo, non meglio identificato, domiciliato a Bari, via Dante Alighieri 310, maresciallo in pensione.

D'ARIENZO Giulia (*Silvana*) fu Salvatore e di Mentone Maria, nata a Napoli il 24-6-1905, domiciliata nel 1932 a Roma in via Crescenzio n. 21.

DA RIVA Alfredo (28278) fu Fioravante, nato a Milano, domiciliato a Roma, via Varese n. 7, commerciante.

D'ASSO Mario (*Piemonte*), non meglio identificato, domiciliato nel 1931 a Roma, via Doria n. 4, nel 1935 a Roma, via Baracca n. 11 e poi via Clitunno, 46 e nel 1940 in via Adige 88.

DE ANGELIS Gioacchino, domiciliato a Cerignola (Foggia), via Parmisano n. 8, ex maresciallo di P. S.

DEBEC Venceslao (*Giovanni*) fu Giovanni e di Sirok Anna, nato a Trieste l'11-8-1900, domiciliato nel 1930 a Trieste, Androne S. Tecla n. 4.

DE FEO Domenico (*Foto*) di Paolo e di Marrone Giovanna, nato a Monte Sorice (Salerno) il 30-9-1914, domiciliato a Roma, via Giorgio Baglivi 3, ragioniere.

DE FEO Francesco Paolo (*Fede*) fu Domenico e fu Curti Assunta, nato a Montesorice il 14-5-1896.

DE FRANCISCIS Pasquale (*Franco*) fu Giuseppe e fu Guido Teresa, nato a Capua il 1-10-1863, domiciliato a Berlino, insegnante.

DEGAN Girolamo (*Faustino*), non meglio identificato, domiciliato in Roma, corso Trieste n. 10, comandante di marina.

DE GASPERI Emilia (*Peyline*) di Luigi e di Guardiamarina Nicola, nata a Casapinta (Vercelli) 7-1-1838, domiciliata a Torino, corso Racconigi n. 5, impiegata.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 987081

COSTA Adolfo fu Giovanni e di Perez Maria, nato a Barcellona l'1-4-1904, domiciliato a Barcellona Passage del Reloy n. 2, impiegato del Consolato generale di Barcellona.

COSTANTINO Carlo fu Antonino e fu Cusumano Domenica, nato il 20-1-1874 a Partinico (Palermo), domiciliato nel 1931 a Partinico, bracciante.

COSTEROUSE Lucia (*Saffo*), non meglio identificata, domiciliata a Parigi, proprietaria dell'Albergo ristorante sito al n. 3 di rue de l'Escaut (Parigi).

COVRE comm. Giovanni (*Gino*) fu Giovanni e di Zaghis Domenica, nato a Chions (Udine), l'11-2-1890, domiciliato ad Udine, via Trento n. 12, ragioniere, già funzionario dell'Ufficio Controllo Formaggi.

CRICCHI Oscar (*Zenone*) di Evaristo e di Desideri Adele, nato a Frosinone il 28-2-1879, domiciliato a Roma, via Sabotino n. 2, ten. col. CC. RR. a riposo.

CRIVELLI Federico (*Osvaldo*) fu Federico e di Boldoni Ernesta, nato a Milano il 6-10-1897, domiciliato a Lugano.

CRUDELI Enea (*Achille*) fu Nicolò e fu Foschi Chiara, nato a Cesena il 5-8-1883, domiciliato a Roma, via degli Scipioni n. 104.

CUCCHIARELLI Guido di Pietro e di Russo Annina, nato a Secondigliano il 2-5-1887, domiciliato a Roma, via Medaglie d'Oro, 109, avvocato.

CUPERTINO Vincenzo (*Prospero*) fu Angelo e fu Notaro Rosa, nato a Palermo il 16-6-1914, domiciliato a Roma in via Veneto 183 (Pensione Alessi), studente universitario.

CUPI Nicola (*Pizzaluga*) di Annibale e di Colacicco Stella, nato a Pizzo Calabro l'11-1-1897, domiciliato a Roma, via Cecilio Stazio n. 11, avvocato.

CURINGA Francesco di Bruno e di Giovinazzi Carmela, nato a Cittanova il 21-8-1904, domiciliato a Roma nel 1934, in via del Consolato 18, impiegato.

DAELLI Enrico (*Viaggiatore*) fu Giuseppe, nato a Milano il 28-6-1891, domiciliato a Milano, via Ripamonti n. 6, industriale.

DAFFINA' Stefano (*Eros*) di Oreste, nato a Monteleone Calabro il 15-9-1896.

D'AGOSTINO Giuseppe (*Gildo*) di Vincenzo, domiciliato a Milano nel 1939 in viale Bologna n. 39, industriale.

D'ALISE Enilo (*Cipriano*), non meglio identificato, nel 1930 domiciliato a Uttoglie di Tornadio (Trieste).

DALLA SEGA Ugo (*Edoardo*) di Angelo e di Loss Virginia, nato a Ossana (Trento) l'8-1-1901, domiciliato nel 1934 a Trento, via Grazioli n. 20, contabile.

D'AMATO Giuseppe di Pietro e di Piva Margherita, nato a Chiavenna il 20-3-1917, domiciliato nel 1937 a Chiavenna.

DAMMONE Giuseppe (*Donnarumma*) di Sebastiano e di Malgioglia Maria, nato a Palagonia il 19-11-1887, domiciliato a Roma, via dello Statuto 44, e nel 1937 in vicolo dei Modelli n. 63, ex agente di P. S.

D'ANGELO Vincenzo, non meglio identificato, domiciliato a Bari, via Dante Alighieri 340, maresciallo in pensione.

D'ARIENZO Giulia (*Silvana*) fu Salvatore e di Mentone Maria, nata a Napoli il 21-6-1905, domiciliata nel 1932 a Roma in via Crescenzio n. 21.

DA RIVA Alfredo (28378) fu Fioravante, nato a Milano, domiciliato a Roma, via Varese n. 7, commerciante.

D'ASSO Mario (*Piemonte*), non meglio identificato, domiciliato nel 1931 a Roma, via Doria n. 4, nel 1939 a Roma, via Botacco n. 11 e poi via Clitunno, 46 e nel 1940 in via Adige 88.

DE ANGELIS Gioacchino, domiciliato a Cerignola (Foggia), via Parmisano n. 8, ex maresciallo di P. S.

DEBEC Venceslao (*Giovanni*) fu Giovanni e di Sirok Anna, nato a Trieste l'11-8-1900, domiciliato nel 1930 a Trieste, Androne 8, Tecla n. 4.

DE FEO Domenico (*Foto*) di Paolo e di Marrone Giovanna, nato a Monte Sorice (Salerno) il 30-9-1914, domiciliato a Roma, via Giorgio Baglivi 3, ragioniere.

DE FEO Francesco Paolo (*Fede*) fu Domenico e fu Curti Assunta, nato a Montesorice il 11-5-1893.

DE FRANCISCIS Pasquale (*Francis*) fu Giuseppe e fu Guido Teresa, nato a Capua il 1°-10-1863, domiciliato a Berlino, insegnante.

DEGAN Girolamo (*Faustino*), non meglio identificato, domiciliato in Roma, corso Trieste n. 10, comandante di marina.

DE GASPERI Emilia (*Perlina*) di Luigi e di Guardiamarina Nicola, nata a Casapinta (Vercelli) 7-1-1898, domiciliata a Torino, corso Racconigi n. 5, impiegata.

DEL DECE Francesco (*Gino*) fu Francesco e di Chiappero Domenica, nato a Tropea l'8-1-1889, domiciliato nel 1928 in via Goito n. 37, Roma e nel 1940, via Paolucci de' Calboli n. 8, ex capitano agenti di P. S., poi ufficiale effettivo R. esercito.

D'ELIA Edmondo (*Lavoro*) fu Icilio, nato a Roma il 18-2-1898, domiciliato nel 1943 a Cuneo, via XX Settembre 7, direttore del dopolavoro provinciale di Milano.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780187

DEL NUNZIO Vladimiro (*Calcagno*) fu Luigi e di Falini Maria, nato a Giulianova (Teramo) il 12-7-1876, domiciliato a Roma, via Germanico 172, giornalista.

DE LORENZI Edvige Maria fu Bassano e fu Tadini Teodolinda, nata a Milano il 16-10-1902, domiciliata a Bergamo.

DEL RE Carlo (*Carletti*) fu Giovanni e di Ronchi Silvia, nato a Codroipo il 18-10-1901, domiciliato nel 1940 a Roma, via Celimontana n. 38 e poi via Esquilino n. 38, avvocato pubblicista.

DEL SONNO Antonio (*888 e Francesco Di Bartolo*) fu Michele e di Puzio Colomba, nato a Foggia il 23-1-1872, domiciliato nel 1927 a Roma, via Sicilia n. 137, ecònomo, cassiere della Massoneria di rito scozzese.

DE MEDICI Carlo (*Cam Kam*) fu Giovanni e fu Vente Maria, nato a Parigi il 29-8-1887, domiciliato nel 1941 a Milano e nel 1939 a Gorizia, via Petrarca 3.

DE PAN Isabella di Antioco, nata a Dualchi il 5-5-1901, domiciliata a Roma, via Merulana n. 13, insegnante.

DE PERSONALI Mercedes (*Basilola*) fu Carlo e fu Catovich Olga, nata a Gorizia il 29-8-1886, domiciliata a Milano nel 1937 a via Washington, ispettrice n. d.

DE RITIS Domenico (*Tisde*) fu Palmerio e di La Rocca Teresa, nato a Paglietta il 25-4-1898, domiciliato a Roma, via Regina Giovanna di Bulgaria n. 24, dirigente istituto bancario.

DE RUGGERI Roberto (*Picus*) di Salvatore e di Rosa Sepe Margherita, nato il 14-11-1884, domiciliato a Roma, via Cavour 185, medico.

DE SANCTIS Attilio (*Pina*) di Zefferino e fu Prierone Emilia, nato a Casal Monferrato il 24-1-1884, domiciliato nel 1944 a Padova, via Altina n. 32, avvocato.

DESIDERI Remo (*Corrado*) fu Giacinto, domiciliato a Trento, via Milano 23, centurione della milizia.

DE SIMONE Raoul (*Demo*) fu Edoardo e di Rosio Aurelia, nato a Modena il 10-12-1902, domiciliato a Roma, via Nomentana, 175.

DE STEFANO Giorgio (*Graziano*) di Giuseppe e fu Sgobba Addolorata, nato il 26-11-1894, domiciliato a Roma, viale delle Provincie n. 29, ispettore Assicurazioni Generali d'Italia.

DE TUDDO Aurelio (*Furio*) fu Angelo, nato a Corato il 10-5-1881, domiciliato a Roma, via Flaminia 19,

DI LOTERIO Paola di G. Battista e di Montanara Emilia, nata a Spoleto nel 1894, domiciliata a Milano, via Palestro n. 12.

DISERTORI Vittorio (*Vittorio*) fu Augusto e di Dalmaso Maria, nato a Trento il 23-4-1891, domiciliato nel 1943 a Verona, Lungo Adige S. Michele n. 17 e a Merano, via Roma 10, impiegato *Enit*.

DONELLI Medea (*Nella*) fu Temistocle, nata a Verona il 3-12-1893.

DRAGO Carlo (*Martinamo*) fu Giuseppe, nato a Fossano il 28-12-1878, domiciliato nel 1932 a Genova, via Bernardino Stresi 4, assicuratore.

DRAGO Eduardo Adolfo (*Adler*) fu Mario e fu D'Amico Concetta, nato a Messina il 27-8-1880, domiciliato a Roma nel 1934 in corso d'Italia n. 71, pensionato.

DUBOIS Attilio (*Dudio*) di Amerigo e fu Lotti Chiara, nato a Roma il 15-2-1886, domiciliato a Varese, via Cattaneo 3, e a Roma, piazza Campo dei Fiori n. 50.

DULIANI Mario, non meglio identificato, residente a Parigi dal 1927 al 1932, ex direttore del *Paris Presse*.

DURSO Dodolfo (*Argus*) nato a Laurenziana, domiciliato a Roma in via Mercalli 56, console della m.v.s.n.

DUSE Alberto (*Orticro*) di Giovanni Battista e di Palasciano Maria, nato a Bari il 7-7-1891, domiciliato a Roma, via Capo d'Istria n. 4, ex tenente di vascello.

ERCOLI Maria (*Fiamma d'oro*), nata a Mele Lomellina, domiciliata in via delle Fiamme, pensione Dinesen.

ESPOSTI Mario (*Osti Ugo*), non meglio identificato, domiciliato a Ceano nel 1929, via Armando Diaz, organizzatore sindacale.

FABBRI Tito (*Tito*) fu Oreste e di Zingone Teresa, nato a Pisa l'11-4-1888, domiciliato a Genova, via Sturla 22-20, assistente presso la ditta Invade.

FABBRONI Colombo (*Tullio*) fu Alessandro, nato a Onano (Viterbo) il 9-12-1901, domiciliato nel 1941 a Roma, via dei Gigli d'Oro n. 10, negoziante di cartoleria, piazza Rotonda n. 61-A.

FAGO Pasquale di Cosimo e di Di Matteo Rosaria, nato a Taranto il 29-12-1889, domiciliato a Roma, via Uffici del Vicario n. 24, gestore di trattoria.

FALORZI comm. prof. Vittorio (*Falo*) fu Guido e di Faldi Cesira, nato a Firenze il 30-3-1878, domiciliato a Roma viale Parioli n. 46, impiegato presso l'Ufficio internazionale di agricoltura.

FANELLA Luigi (*Cicio*) di Giuseppe e di Piccioni Adele, nato a Roma il 15-7-1882, tipografo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0872

n. 131, economo, cassiere della Massoneria di rito scozzese.

DE MEDICI Carlo (*Czar Kama*) fu Giovanni e fu Vente Maria, nato a Parigi il 29-8-1887, domiciliato nel 1941 a Milano e nel 1939 a Gorizia, via Petrarca 3.

DE PAN Isabella di Antioco, nata a Dualchi il [illegible]-1901, domiciliata a Roma, via Merulana n. 13, insegnante.

DE PERSONALI Mercedes (*Basilola*) fu Carlo e fu Catovich Olga, nata a Gorizia il 30-8-1886, domiciliata a Milano nel 1937 a via Washington, ispettrice [illegible] n. d.

DE RITIS Domenico (*Tisde*) fu Palmerio e di La Rocca Teresa, nato a Paglietta il 25-1-1898, domiciliato a Roma, via Regina Giovanna di Bulgaria n. 24, dirigente istituto bancario.

DE RUGGERI Roberto (*Picas*) di Salvatore e di Rosa Sepe Margherita, nato il 14-11-1884, domiciliato a Roma, via Cavour 185, medico.

DE SANCTIS Attilio (*Pino*) di Zefferino e fu Prierone Emilia, nato a Casal Monferrato il 24-1-1881, domiciliato nel 1941 a Padova, via Altina n. 32, avvocato.

DESIDERI Remo (*Corrado*) fu Giacinto, domiciliato a Trento, via Milano 23, centurione della milizia.

DE SIMONE Raoul (*Dema*) fu Edoardo e di Bosio Aurelia, nato a Modena il 10-12-1902, domiciliato a Roma, via Nomentana, 175.

DI STEFANO Giorgio (*Graziano*) di Giuseppe e fu Sgubba Addolorata, nato il 26-11-1891, domiciliato a Roma, viale delle Provincie n. 39, ispettore Assicurazioni Generali d'Italia.

DE TUDDO Aurelio (*Furio*) fu Angelo, nato a Corato il 10-5-1881, domiciliato a Roma, via Flaminia 19, ex proprietario e direttore dell'agenzia *Informatore della Stampa*, giornalista.

DI GAETA Carlo (*Carlo*) di Ettore, domiciliato a Salerno, corso Garibaldi 71, dottore in chimica presso il laboratorio *Salt* di Saiezno, ex commissario prefettizio di Acerno.

DI LEGGE Antonio (*Leonida*) fu Pietro, nato a Roma nel 1902, domiciliato a Roma, via dei Cedavari n. 59.

DI LORENZO cav. Giuseppe (*Ven*), non meglio identificato, domiciliato a Milano, via Plinio n. 6, direttore del periodico *L'Eco d'Italia*.

a Roma nel 1934 in corso d'Italia n. 71, pensionato.

DUBOIS Attilio (*Duilio*) di Amerigo e fu Lotti Chiara, nato a Roma il 15-2-1886, domiciliato a Varese, via Cattaneo 3, e a Roma, piazza Campo dei Fiori n. 50.

DULIANI Mario, non meglio identificato, residente a Parigi dal 1927 al 1932, ex direttore del *Paris Presse*.

DURSO Dodolfo (*Argus*) nato a Laurenziana, domiciliato a Roma in via Mercalli 56, console della m.v.s.n.

DUSE Alberto (*Ortiero*) di Giovanni Battista e di Palasciano Maria, nato a Bari il 7-7-1891, domiciliato a Roma, via Capo d'Istria n. 4, ex tenente di vascello.

ERCOLI Maria (*Fiamma d'oro*), nata a Mele Lomellina, domiciliata in via delle Fiamme, pensione Dinesen.

ESPOSTI Mario (*Osti Ilso*), non meglio identificato, domiciliato a Como nel 1929, via Armando Diaz, organizzatore sindacale.

FABBRI Tito (*Tito*) fu Oreste e di Zingone Teresa, nato a Pisa l'11-4-1888, domiciliato a Genova, via Sturla 22-20, assistente presso la ditta Invade.

FABBRONI Colombo (*Tullio*) fu Alessandro, nato a Onano (Viterbo) il 9-12-1901, domiciliato nel 1941 a Roma, via dei Gigli d'Oro n. 10, negoziante di cartoleria, piazza Rotonda n. 64-A.

FAGO Pasquale di Cosimo e di Di Matteo Rosaria, nato a Taranto il 29-12-1889, domiciliato a Roma, via Uffici del Vicario n. 24, gestore di trattoria.

FALORZI comm. prof. Vittorio (*Falo*) fu Guido e di Faldi Cesira, nato a Firenze il 30-3-1878, domiciliato a Roma viale Parioli n. 46, impiegato presso l'Ufficio internazionale di agricoltura. .

FANELLA Luigi (*Cicio*) di Giuseppe e di Piccioni Adele, nato a Roma il 15-7-1882, tipografo.

FANELLA Ulderico (*Cirio*) di Giuseppe e di Piccioni Adele, nato a Roma il 31-7-1898, domiciliato nel 1928 a Roma via XX Settembre, impiegato ferroviario.

FANTEI Eugenio (*Francesco*) fu Natale e di Pucciani Cesira, nato a Livorno il 31-3-1893, domiciliato a Livorno via Vittorio Emanuele n. 33, operaio.

FARINA Virgilio (*Virgilio*) fu Giuseppe e fu Manfrini Maria, nato a Verona il 21-5-1891, domiciliato a Vicenza via Levà degli Angeli n. 14, commerciante.

FATO Francesco (69) da Lecce, domiciliato a Bari via Cairoli n. 141, rappresentante di commercio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798128

FAZIO Calogero (*Saipo*) fu Giacinto, nato a San Matano (Caltanissetta) il 14-11-1901, domiciliato a Bologna nel 1942 in via S. Vitale 8, rappresentante.

FAZIO Giovanni (*Tassara*) di Ambrogio e fu Sesti Leandra, nato a Viareggio il 22-9-1902, già domiciliato a Città del Vaticano, ex capo della P. S. della Città del Vaticano, agente dell'AGIP di Torino.

FEDEL Riccardo fu Biagio, domiciliato nel 1928 a Mestre via IV Cantoni n. 65.

FERRARI Adolfo (*Corsetto*) di N.N. e di Ferrari Irene, nato a Tamiro (Genova) il 13-3-1887, ex commissario di P. S.

FERRARI Atlantico (?) di Pietro e di Conversè Adelaide, nato a Viane (Brescia) il 24-12-1903, domiciliato a Roma via Frattina n. 119, tenente complemento granatieri, giornalista.

FERRARI Umberto (*Forte*) fu Vincenzo e di Spallanzoni Maria, nato a Villacella di Reggio Emilia l'11-7-1899, domiciliato nel 1944 a Marmirolo (Reggio Emilia), commerciante.

FERRARIO Agostino (*Agosto*) fu Alessandro e di Personay Maria, nato a Torino il 24-1-1896, domiciliato nel 1932 a Torino via Spallanzani n. 59.

FILIPEICH Vittorio (*Finotto*) fu Francesco e di Isiberna Carolina, nato a Trieste l'11-10-1912, domiciliato nel 1931 a Trieste via del Panorama 392, meccanico.

FILIPPI cav. Luigi (*Filippo*) non meglio identificato, domiciliato nel 1942 a via Faà di Bruno n. 4, maggiore dei carabinieri in congedo.

FILLE Mario (*Castore*) fu Giustino e di Costa Zelinda, nato a Viterbo il 20-2-1889, domiciliato a Serravalle Pistoiese, impiegato.

FINIZIO Mario (*Marius*) fu Vincenzo e di Giuliano Filomena, nato a Napoli il 9-12-1883, domiciliato a Roma corso Trieste 149, rappresentante di commercio.

FIRPO Alfredo (*Olimpo*) fu Paolo e fu Zoppi Margherita, nato a La Spezia il 18-11-1891, domiciliato a Genova via Piè 8/1, commerciante.

FIRPO Attilio (*Armando*) fu Paolo e fu Zoppi Margherita, nato a La Spezia il 4-12-1896, domiciliato a La Spezia via dei Colli n. 26, meccanico.

FISTER MACHER Alberto (*Margo*) fu Alberto e di Marotta Assunta, nato a Livorno il 14-9-1881, domiciliato nel 1943 a Roma via Salaria 53, scultore statuine gesso.

FLUMIANI Marina Margherita (*Crocifero*) fu Giovanni [illegible] Ida, nata a Busto Arsizio il 15-8-1884,

FRACCHIA Aurelio (*Cavalli*) fu Angelo, nato a Roma il 2-10-1888, domiciliato a Roma, via dei Valeri n. 6, impiegato postale.

FRANCINI Alfredo (*Acis*) fu Giuseppe e di Evan Marianna, nato a Roma il 28-2-1886, domiciliato a Roma via Monte Cuccoli n. 36, impiegato privato.

FRANKESTEIN Hans (*Sigfrido*) di Sigismondo e di Frankestein Cecilia, nato il 17-12-1889, domiciliato a Genova, medico chirurgo.

FRASCANI comm. dott. Federico (*Onorato*) di Arnaldo e di Nerina Antonietta, nato a Napoli il 10-5-1890, domiciliato nel 1937 a Roma in via Subasio n. 8 (Monte Sacro), giornalista.

GAIO PRIMO Antonio di Antonio e di Malacarne Amalia, nato a Lamon (Belluno) il 17-1-1908, domiciliato nel 1933 a Borgo S. Dalmazzo (Cuneo).

GALANTINI Luigi (*Galuti*) di Augusto, nato a Sonnino il 2-7-1907, domiciliato a Roma, ex impiegato bonifica di Pescinara, ex federazione fascista di Littoria.

GALLI Gino di Adolfo e di De Sanctis Giulia, nato a Roma il 28-5-1893, domiciliato a Roma piazza del Paradiso n. 55.

GALLI Pietro (*Bologna*) fu Vittorio e fu Guardigli Zaira, nato a Bologna il 16-1-1895, domiciliato a Bologna in via A. Cappellini n. 39, appaltatore.

GALLI Silvio di Adolfo e di De Sanctis Giulia, domiciliato a Trieste, impiegato di assicurazione.

GALLUZZI Rosa (*Eleonora*) di Alessandro, nata a Tortona il 1°-6-1905, domiciliato a Nizza, cameriera.

GANGINI Mario (*Piccolo*) non meglio identificato, domiciliato nel 1929 a Roma via di Pietra, avvocato, organizzatore sindacale.

GARGANO Fortunato (*Tamburini*) di Francesco e fu Pastori Giulia, nato a Roma il 2-9-1904, domiciliato a Roma via Largo Righini n. 2, commerciante.

GARGANO gr. uff. Francesco (*Francis*) di Paolo e di Giandolfo Caterina, nato a S. Flavia (Salerno) il 5-6-1897, domiciliato a Roma via dei Valeri n. 1, console della milizia, capo di stato maggiore milmart.

GARZELLA Ranieri (*Raga*) di Pilade e di Mari Rosa, nato a Novacchio (Pisa) il 21-12-1898, segretario di fascio, centurione della milizia, comandante legione balilla di Pisa.

GASTALDETTI cav. Gastone (*Castelfidardo*) non meglio identificato, domiciliato a Torino via S. Teresa n. 15, industriale. Già podestà di Venaria Reale e commissario straordinario di quel fascio.

GATTESCHI Giovanni (*Senese d'Arezzo*) di Ugo e di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 8 7 4 1

Città del Vaticano, agente dell'AGIP di Torino.

FEDEL Riccardo fu Biagio, domiciliato nel 1928 a Mestre via IV Cantoni n. 65.

FERRARI Adolfo (*Corcelio*) di N.N. e di Ferrari Irene, nato a Tamiro (Genova) il 13-3-1887, ex commissario di P. S.

FERRARI Atlantico (?) di Pietro e di Conversé Adelaide, nato a Vione (Brescia) il 24-12-1903, domiciliato a Roma via Frattina n. 119, tenente complemento granatieri, giornalista.

FERRARI Umberto (*Ferto*) fu Vincenzo e di Spallanzoni Maria, nato a Villacella di Reggio Emilia l'11-7-1890, domiciliato nel 1944 a Marmirolo (Reggio Emilia), commerciante.

FERRARIO Agostino (*Agosto*) fu Alessandro e di Personay Maria, nato a Torino il 24-1-1896, domiciliato nel 1932 a Torino via Spallanzani n. 59.

FILIPEICH Vittorio (*Finotto*) fu Francesco e di Isliberna Carolina, nato a Trieste l'11-10-1912, domiciliato nel 1931 a Trieste via del Panorama 392, meccanico.

FILIPPI cav. Luigi (*Filippo*) non meglio identificato, domiciliato nel 1942 a via Fuà di Bruno n. 4, maggiore dei carabinieri in congedo.

FILLE Mario (*Castore*) fu Giustino e di Costa Zelinda, nato a Viterbo il 20-2-1889, domiciliato a Serravalle Pistoiese, impiegato.

FINIZIO Mario (*Marius*) fu Vincenzo e di Giuliano Filomena, nato a Napoli il 9-12-1883, domiciliato a Roma corso Trieste 149, rappresentante di commercio.

FIRPO Alfredo (*Olimpo*) fu Paolo e fu Zoppi Margherita, nato a La Spezia il 18-11-1891, domiciliato a Genova via Piè 8/1, commerciante.

FIRPO Attilio (*Armando*) fu Paolo e fu Zoppi Margherita, nato a La Spezia il 4-12-1896, domiciliato a La Spezia via dei Colli n. 20, meccanico.

FISTER MACHER Alberto (*Marzo*) fu Alberto e di Marotta Assunta, nato a Livorno il 14-9-1881, domiciliato nel 1943 a Roma via Salaria 53, scultore statuine gesso.

FLUMIANI Marina Margherita (*Crocifero*) fu Giovanni e fu Ferrari Ida, nata a Busto Arsizio il 15-8-1884, domiciliata a Milano in via Sansovino n. 7.

FONDELLI Vittorio (*Athos*) di Guido, nato a Roma il 16-5-1898, domiciliato nel 1929 a Pegli, ex ufficiale della guardia regia, ex centurione della milizia.

FOSSA Marco (*Paglia*) fu Lorenzo Gaspare e di Lamma Giuseppina, nato a Cento il 25-7-1896, nel 1940 domiciliato a Roma piazzale Annibaliano n. 40, maggiore complemento aeronautica.

FOSSANI Ivanoe (*Noè*) di Angelo e di Benetti Lucia nato a Bagnolo S. Vito (Messina) il 9-9-1891, direttore della *Gazzetta di Messina*.

FRANKESTEIN Hans (*Siffrido*) di Sigismondo e di Frankestein Cecilia, nato il 17-12-1889, domiciliato a Genova, medico chirurgo.

FRASCANI comm. dott. Federico (*Onorato*) di Arnaldo e di Nerina Antonietta, nato a Napoli il 10-5-1890, domiciliato nel 1937 a Roma in via Subasio n. 8 (Monte Sacro), giornalista.

GAIO PRIMO Antonio di Antonio e di Malacarne Amalia, nato a Lamon (Belluno) il 17-1-1908, domiciliato nel 1933 a Borgo S. Dalmazzo (Cuneo).

GALANTINI Luigi (*Galmi*) di Augusto, nato a Sonnino il 2-7-1907, domiciliato a Roma, ex impiegato bonifica di Pescinara, ex federazione fascista di Littoria.

GALLI Gino di Adolfo e di De Sanctis Giulia, nato a Roma il 28-5-1893, domiciliato a Roma piazza del Paradiso n. 55.

GALLI Pietro (*Bologna*) fu Vittorio e fu Guardigli Zaira, nato a Bologna il 16-1-1895, domiciliato a Bologna in via A. Cappellini n. 39, appaltatore.

GALLI Silvio di Adolfo e di De Sanctis Giulia, domiciliato a Trieste, impiegato di assicurazione.

GALLUZZI Rosa (*Eleonora*) di Alessandro, nata a Tortona il 1°-6-1905, domiciliato a Nizza, cameriera.

GANGINI Mario (*Piccolo*) non meglio identificato, domiciliato nel 1929 a Roma via di Pietra, avvocato, organizzatore sindacale.

GARGANO Fortunato (*Tamburini*) di Francesco e fu Pastori Giulia, nato a Roma il 2-9-1904, domiciliato a Roma via Largo Righini n. 2, commerciante.

GARGANO gr. uff. Francesco (*Francis*) di Paolo e di Giandolfo Caterina, nato a S. Flavia (Salerno) il 3-6-1897, domiciliato a Roma via dei Valeri n. 1, console della milizia, capo di stato maggiore milmart.

GARZELLA Ranieri (*Raga*) di Pilade e di Mari Rosa, nato a Novacchio (Pisa) il 21-12-1898, segretario di fascio, centurione della milizia, comandante legione balilla di Pisa.

GASTALDETTI cav. Gastone (*Castelfidardo*) non meglio identificato, domiciliato a Torino via S. Teresa n. 15, industriale. Già podestà di Venaria Reale e commissario straordinario di quel fascio.

GATTESCHI Giovanni (*Senese d'Arezzo*) di Ugo e di Rossi Enrichetta, nato ad Arezzo il 5-10-1891, domiciliato in Arezzo via Mannini 2, avvocato.

GAUTHIER Guido (*Oscar*) fu Vincenzo, nato a Napoli, non meglio identificato.

GAVOTTI Giuliana (*Giuliana*) di Nicolò e di Di Broglio Adele, nata a Genova il 17-1-1910, nel 1941 domiciliata a Roma via Scipioni n. 286, residente ad Albiola Superiore.

GAZZOTTI Marcello (*Luigi*) fu Alfonso, nato a S. Giorgio in Prano 1-1-1906, domiciliato a S. Pietro in Casale (Imperia), commerciante.

0875
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

GENERALI Maria (*Iris*) di Giovanni e di Denti Clelia, nata a Vescovato (Cremona) il 9-2-1908, nel 1943 domiciliata a Milano via Ruggero VII n. 1.

GENTILE Ernesta (*Tina*) fu Ernesto e fu Bottesini Leonarda, nata a Perugia il 23-10-1883, domiciliata a Roma via Sforza Pallavicini n. 11, donna di casa.

GENTILI Adolfo (*Apollo*) fu Ferdinando e di Ricciardi Fortunata, nato a Roma il 30-3-1904, domiciliato a Roma in via Cernaia n. 39, commerciante.

GHILARDI Carlo di N.N. e di Ghilardi Rosa, nato a Roma il 27-4-1890, maggiore di fanteria.

GHINELLI Agostino (*Fontana Massimo*) di Cristoforo e di Biatchini Elisa, nato il 10-8-1892, domiciliato a Torino via Bonetti 26, riquadratore.

GHINI Pompeo (*Accorso*) fu Augusto, non meglio identificato, domiciliato a Parigi, rue d'Alesia n. 10, calzolaio.

GIACCHINI Maria (*Maria*) di N.N. e fu Giacchini Giuseppina, nata a La Valletta (Malta) l'1-8-1917, nel 1943 domiciliata a Roma via Pompeo Magno 23, studentessa lingue orientali e impiegata presso l'Istituto Assicurazioni di Venezia.

GIACHETTI Virgilio fu Vittorio e di Mospaccco Rachele, nato a Biella il 12-5-1895, domiciliato nel 1930 a Torino via dei Mille n. 154, geometra.

GIACOMA Giuseppe (*Giggi*) fu Antonio, nato a Cinta no il 18-8-1885, domiciliato a Ospedaletti, industriale.

GIACOMUCCI Sirio (*Sirio*) fu Augusto e fu Bondini Elvira, nato in Ancona il 15-11-1886, nel 1940 domiciliato a Roma in Piazza Lecce n. 2, viaggiatore di commercio.

GIASONI Milly (*Giasone*) fu Lorenzo e di Rossi Andreina, nata a Milano il 25-5-1897, domiciliata a Milano.

GIBELLI Igino (*Momus*) di Giuseppe e di Casanova Luisa, nato a S. Giuliano Milanese il 29-9-1889, domiciliato nel 1938 a Roma via Banchi Nuovi n. 21, ex correttore Poligrafico dello Stato.

GIGLIOLI Raffaello (*Raphael*) di Augusto e fu Lowenschiold Clara, nato a Genova il 14-11-1886, domiciliato a Genova Mura degli Angeli n. 10/1, possidente.

GINOFERO Bice Elvira (*Feba*) di Luigi e di Zulloni Regina, nata a Rottofreno (Piacenza) il 16-8-1898, domiciliata a Sarmato.

GIOLINO Margherita (*Paola*) di Delfino e di Veglio Maddalena, nata a Torino nel 1909, domiciliata a Torino via Po 4, attrice.

GIORDANO Domizio (*Sales*) fu Francesco e fu Olivieri

GIUDICI prof. Paolo (*Paco*) fu Vincenzo e di Camarota Giuseppina, nato a Massomeli il 6-6-1886, domiciliato a Roma via Bradano n. 8, preside liceo di Latina. Ex federale di Parma.

GLAS YOHANN Fritz (*Felix*) nato a Linz (Germania) l'8-9-1890, domiciliato a Londra, ex capitano marina austriaca.

GOBBO Ettore (*Gobbo*) di Antonio e di Longo Anna, nato a Vo (Padova) il 23-6-1899, domiciliato nel 1939 a Badia di Rovolone (Padova).

GORI Ferdinando (*Ver*) di Faustino e di Collalti Agnese, nato a Arlena il 24-8-1901, domiciliato a Roma via degli Zingari n. 55, giornalista.

GOTTARDI Elvira (*Magda*) di Riccardo e fu Grunigher, nata a Luttan il 13-7-1907, domiciliata a Roma via del Gambero nell'anno 1943.

GOZZI Enrico (*Enrico*) fu Antonio e fu Galvagni Luigia, nato a Rovereto il 9-7-1886, domiciliato in via Piero da Cortona n. 1, ingegnere.

GRAMANTIERI Elvira (*Maria*) fu Giovanni e di Civilini Umiliana, nata a Sarano il 10-7-1905, domiciliata nel 1935 a Roma via Domenico Guidi n. 6.

GRANATA Luigi (*Gilano*) di Giove e fu Margalti Maria, nato a Cologna (Ferrara) il 23-4-1888, domiciliato in via Tolegano n. 1, impiegato ex sindacati fascisti.

GRANDI Ernesto di Giuseppe e di Bianchini Gaetana, nato a Melara (Rovigo) l'11-8-1896.

GREGORETTI Starita Pina (*Clelia*) di Ugo, domiciliata a Roma via Flaminia n. 336.

GREGORIO Teresa (*Ursus*) fu Agostino e di Locchi Argia, nata a Bologna il 10-8-1887, domiciliata nel 1941 a Savona, in via Paolo Boselli n. 4/9.

GROSS Margherita (*Garbina*) di Leopoldo e di Triesch Lina, nata a Vienna il 7-6-1898, domiciliata nel 1943 in via Elio Signorelli n. 11.

GRUBICH Antonia di Luca, nata a Grosy (Spalato) il 19-6-1889, proprietaria della Pensione di via Vattarse n. 13 Milano.

GUARINO Umberto (*Enea Scarfoglio*) fu Pietro e di Sellito Marianna, nato a Napoli il 1-9-1899, domiciliato a Roma via Dogana Vecchia n. 29, impiegato presso il Comune di Roma.

GUERRIERO Molestino (*Carlo*) fu Romualdo e fu Spagnolo Pasqualina, nato il 26-6-1889, domiciliato a Firenze via Polaiuola 42, ex maggiore CC. RR.

GUERRIERO Romualdo (*R.G.*) non meglio identificato, domiciliato nel 1941 a Genova via Gropallo n. 4-13, nel 1940 medico interino a Fiesole, medico [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0879

e di Bianchini Elisa, nato il 10-8-1892, domiciliato a Torino via Bonelli 26, rigadratore.

GHINI Pompeo (*Accino*) fu Augusto, non meglio identificato, domiciliato a Parigi, rue d'Alesia n. 10, calzolaio.

GIACCHINI Maria (*Maria*) di N.N. e fu Giacchini Giuseppina, nata a La Valletta (Malta) l'1-8-1917, nel 1943 domiciliata a Roma via Pompeo Magno 23, studentessa lingue orientali e impiegata presso l'Istituto Assicurazioni di Venezia.

GIACHETTI Virgilio fu Vittorio e di Mospiero Rachele, nato a Biella il 12-5-1895, domiciliato nel 1930 a Torino via dei Mille n. 154, geometra.

GIACOMA Giuseppe (*Giggi*) fu Antonio, nato a Cinta no il 18-8-1885, domiciliato a Ospedaletti, industriale.

GIACOMUCCI Sirio (*Sirio*) fu Augusto e fu Bonfini Elvira, nato in Ancona il 15-11-1886, nel 1940 domiciliato a Roma in Piazza Lecce n. 2, viaggiatore di commercio.

GIASONI Milly (*Giasoni*) fu Lorenzo e di Rossi Andreina, nata a Milano il 25-5-1897, domiciliata a Milano.

GIBELLI Igino (*Momus*) di Giuseppe e di Casanova Luisa, nato a S. Giuliano Milanese il 29-9-1889, domiciliato nel 1938 a Roma via Banchi Nuovi n. 24, ex correttore Poligrafico dello Stato.

GIGLIOLI Raffaella (*Raphael*) di Augusto e fu Loverschiold Clara, nato a Genova il 14-11-1886, domiciliato a Genova Mura degli Angeli n. 10/1, possidente.

GINOFERO Bice Elvira (*Feba*) di Luigi e di Zuffoni Regina, nata a Rottofreno (Piacenza) il 16-8-1898, domiciliata a Sarmato.

GIOLINO Margherita (*Paola*) di Delfino e di Veglio Maddalena, nata a Torino nel 1909, domiciliata a Torino via Po 4, attrice.

GIORDANO Domizio (*Sales*) fu Francesco e fu Olivieri Costanza, nato a Castellammare Adriatico 30-6-1884, domiciliato a Roma via Vittoria 40, propagandista del p.n.f.

GIORDANO Elena (*Palestina*) non meglio identificata, domiciliata a Roma via dei Villini n. 37.

GIRONE Ugo (*Gietaschi Pietro*) fu Alfonso e di Rosso Immacolata, nato a Buenos Ayres 4-8-1897, domiciliato a S. Michele di Serino, avvocato.

GIUDICE Adriana (*Luni*) fu Carlo e di Grasso Luigia, nata a Pontelecimo (Genova) l'8-2-1891, domiciliata a Roma Lungotevere delle Navi n. 19.

GOTTARDI Elvira (*Magda*) di Riccardo e fu Grunigher, nata a Laitan il 13-7-1907, domiciliata a Roma via del Gambero nell'anno 1943.

GOZZI Enrico (*Enrico*) fu Antonio e fu Galvagni Luigia, nato a Rovereto il 9-7-1886, domiciliato in via Pietro da Cortona n. 1, ingegnere.

GRAMANTIERI Elvira (*Maria*) fu Giovanni e di Civilini Umiliana, nata a Sorano il 10-7-1905, domiciliata nel 1935 a Roma via Domenico Guidi n. 6.

GRANATA Luigi (*Gitano*) di Giove e fu Margalli Maria, nato a Cologna (Ferrara) il 23-4-1888, domiciliato in via Telegono n. 1, impiegato ex sindacati fascisti.

GRANDI Ernesto di Giuseppe e di Bianchini Gaetana, nato a Melara (Rovigo) l'11-8-1896.

GREGORETTI Sunita Pina (*Cielia*) di Ugo, domiciliata a Roma via Flaminia n. 336.

GREGORIO Teresa (*Ursus*) fu Agostino e di Locchi Argia, nata a Bologna il 10-8-1883, domiciliata nel 1941 a Savona, in via Paolo Boselli n. 4/9.

GROSS Margherita (*Garbina*) di Leopoldo e di Triesch Lina, nata a Vienna il 7-6-1898, domiciliata nel 1943 in via Elio Signorelli n. 11.

GRUBICH Antonia di Luca, nata a Grosy (Spalato) il 19-6-1889, proprietaria della Pensione di via Vattarse n. 13 Milano.

GUARINO Umberto (*Enea Scarfoglio*) fu Pietro e di Sellito Marianna, nato a Napoli il 1-9-1899, domiciliato a Roma via Bogana Vecchia n. 29, impiegato presso il Comune di Roma.

GUERRIERO Molestino (*Carlo*) fu Romualdo e fu Spagnolo Pasqualina, nato il 26-6-1889, domiciliato a Firenze via Polaccola 12, ex maggiore CC. RR.

GUERRIERO Romualdo (*R.G.*) non meglio identificato, domiciliato nel 1941 a Genova via Gropallo n. 4/13, nel 1940 medico laterino a Fiesole, medico malattie interne e dei bambini.

GUISI Francesco (*Guisi*) non meglio identificato, domiciliato a Parigi Avenue Henri Martin n. 90, ex console.

GULIZIA Domenico (*Verbiaco*) di Giuseppe e di D'Amato Paola, nato a Militello (Catania) il 22-2-1906, domiciliato a Roma nel 1933, via Quintino Sella n. 6, giornalista.

GULLO Paolo di Giuseppe e di Gallegra Marianna, nato a Termini Imerese il 19-1-1902, domiciliato a Milano corso Venezia n. 27, agente di pubblicità.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0877

HAHN Cleia (*Lucrezia*) di Gaetano e di De Matteo Anna, nata a Torino il 18-5-1901, domiciliata a Torino, corso Umberto I n. 108.

HUETTER HELMUT (*Enrico Bettini e Julius*) fu Giovanni e fu Hutter Stefania, nato a Grems (Germania) l'11-5-1889, domiciliato a Verona via Rovereto n. 11, pubblicista.

INCAGNOLI Ruggero fu Francesco e di Guidi Maria, nato a Firenze il 26-1-1885, domiciliato a Roma Lungotevere Testaccio n. 28, libero professionista.

INGRAO Giuseppe (*Ario*) non meglio identificato, domiciliato a Roma via Firenze n. 3, ragioniere.

ITALIANI GIOELE Giovanni di Giovanni e di Tobia Anna, nato a S. Antioco il 27-12-1902, domiciliato nel 1937 a Genova in via S. Luca n. 27, industriale.

JON SCOTTA Giulio fu Giovanni e di Peraldo Bera Antonia, nato a Piè di Cavallo (Vercelli) il 14-10-1898, ivi residente in via Regina Elena n. 19, impiegato di commercio.

JOTTI Alfredo (*Mercurio*) di Cesare e di Barbieri Ersilia, nato a Pieve Modolena il 14-11-1897.

KONONOVITCH Costantino (*Gabrielli*) di Alessandro e di Elvira Schnait, nato a Pietroburgo il 3-6-1900, domiciliato nel 1927 a Roma in via S. Maria Maggiore n. 17.

KOLLUMBI Costantino (*Bamuski I*) fu Apostolo e di Nenzo Kotte nato a Zieiski (Corcia) il 21-5-1890, cittadino albanese.

KUSEN Fritz (*Nettuno*) di Alberto, nato a Colonia (Germania) l'8-12-1901, domiciliato a Roma via del Sansovino n. 2, giornalista e scrittore tedesco.

LANARI Enea (*Bruno Luigi*) fu Pacifico e fu Contadini Edvige, nato a Iesi il 28-4-1878, nel 1941 domiciliato a Roma via Cesare Correnti n. 3, giornalista.

LATTAD Raoul (*Edoardo*) fu Angelo e di Hample Elena, nato a Napoli il 6-8-1897, domiciliato nel 1939 a Roma via Lutezia n. 5, presso ing. Simonetti Vittorio e via Milazzo n. 29, giornalista.

LATTARULO Vito Vincenzo (*Socrate*) fu Paolo, nato a Polignano a Mare il 6-10-1878, domiciliato a Napoli via S. Margherita a Fonseca n. 42.

LAVORATORI Egidio (*Corsico e Armando Armandi*) fu Ugo e di madre ignota, nato a Livorno il 2-3-1895, domiciliato nel 1939 a Roma via Borgognona n. 32, artista di varietà.

LAZOTTI Fausto (*Lavoro II*) fu Luigi e fu Marrani Elettra, nato a Castelnuovo Magra il 23-12-1896, do

LO RUE Remo (*Edoardo*) di ignoti, nato a Cammarata il 6-10-1895, domiciliato a Roma, Lungotevere Flaminio n. 34, falegname.

LOIOLI Renato (*Zio*) fu Pietro e di Panella Elvira, nato a Roma il 5-8-1895, domiciliato a Roma via Marforio 66.

LORENZI Lorenzo (*Lattanzi*) fu Emilio e Borghini Maria, nato a S. Pietro a Sieve l'8-7-1880, ex sacerdote, ex banchiere.

LUCANOVICH Bruno (*Bruno*) di Vittorio, non meglio identificato, cittadino russo.

LUCCHETTI Arturo (*Paride*) di Giambattista e di Milny Elisa, nato ad Arcola il 26-1-1890, domiciliato a Milano, meccanico elettricista.

LUPI Edoardo (*Gilet*) fu Pietro e di Bruna Rappanini, nato a Gallipoli il 3-2-1882, domiciliato a Roma via Alaccio 16 e poi via Lambro n. 9, possidente.

MACCHI Giacinto fu Enrico e di Gagliardi Tina, nato a Milano l'1-1-1899, domiciliato a Milano via Paganini 17, dottore commercialista.

MAGGIOTTO Gloria (*Soglofi*) fu Giovanni e di Talleiei Valeria, nata a S. Remo il 21-4-1904, domiciliata a Roma, benestante.

MAGHINI Livia (*Minerva*) di Luigi e di Corso Margherita, nata a Brescia il 2-10-1902, domiciliata a Genova.

MAGRINI Giovanni (*Giacomo*) fu Pietro nato a Monfalcone l'1-3-1905, domiciliato nel 1941 a Monfalcone via Mazzini 26, meccanico.

MAINENTI Vittorio di Pietro e di Mariotti Maddalena, nato a Verona il 14-11-1896, domiciliato nel 1939 a Verona vicolo Paradisi n. 9.

MAIRANO Secondo (*Giustiniano*) non meglio identificato, domiciliato nel 1931 a Genova, corso Galliera n. 21/21, operaio meccanico.

MALLEO Vincenzo (*Vileo*) fu Giuseppe e di Cigno Matteo, nato a Bolognetta (Palermo) il 18-1-1885, domiciliato a Roma via Calabria n. 7 e poi via Cagliari n. 13, professore di lettere e membro dell'Accademia pontificia tiberina.

MANCINI Aroldo (*Anemia*) non meglio identificato, domiciliato in Ancona corso Vittorio Emanuele n. 9, corrispondente dell'Istituto geografico De Agostini.

MANCINI Eugenio (*Icaro*) nato a Roma il 5-9-1894, domiciliato nel 1939 a S. Oued, rue de Landy n. 39.

MANCUSO Manlio Augusto di Gaetano e di Mancuso

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0878

nel 1937 a Genova in via S. Luca n. 21, mediatore.

JON SCOTTA Giulio fu Giovanni e di Peraldo Bertantonia, nato a Pie di Cavallo (Vercelli) il 14-10-1898, ivi residente in via Regina Elena n. 19, impiegato di commercio.

JOTTI Alfredo (*Mercurio*) di Cesare e di Barbieri Ersilia, nato a Pieve Modolena il 14-11-1897.

KONONOVITCH Costantino (*Gabrielli*) di Alessandro e di Elvira Schmit, nato a Pietroburgo il 3-6-1900, domiciliato nel 1927 a Roma in via S. Maria Maggiore n. 17.

KOLLUMBI Costantino (*Bamaski I*) fu Apostolo e di Nenzo Kotte nato a Zieiski (Coreia) il 21-5-1890, cittadino albanese.

KUSEN Fritz (*Nettuno*) di Alberto, nato a Colonia (Germania) l'8-12-1901, domiciliato a Roma via del Sansovino n. 2, giornalista e scrittore tedesco.

LANARI Enea (*Bruno Luigi*) fu Pacifico e fu Contadini Edvige, nato a Iesi il 28-4-1878, nel 1941 domiciliato a Roma via Cesare Correnti n. 3, giornalista.

LATTAD Raoul (*Edoardo*) fu Angelo e di Hample Elena, nato a Napoli il 6-8-1897, domiciliato nel 1939 a Roma via Lutezia n. 5, presso ing. Simonetti Vittorio e via Milazzo n. 29, giornalista.

LATTARULO Vito Vincenzo (*Socrate*) fu Paolo, nato a Polignano a Mare il 6-10-1878, domiciliato a Napoli via S. Margherita a Fonseca n. 42.

LAVORATORI Egidio (*Corsico e Armando Armandi*) fu Ugo e di madre ignota, nato a Livorno il 2-3-1895, domiciliato nel 1939 a Roma via Borgognona n. 32, artista di varietà.

LAZOTTI Fausto (*Lavoro II*) fu Luigi e fu Marrani Elettra, nato a Castelnuovo Magra il 23-12-1896, domiciliato nel 1939 a Milano via della Silla 19, ex direttore del dopolavoro provinciale di Milano.

LEITENIZ Vittoria (*Contessa Ganci*) fu Alfredo e fu Lanzary Patrizia, nata a Londra il 28-8-1880, domiciliata a Roma piazza di Spagna 51.

LETTINGHER Rodolfo fu Teodoro e di Woeten Alma, nato ad Amburgo il 2-5-1891, domiciliato a Berlino.

LINK Felice (*Lino*) fu Martino e fu Janoy Kamilesky, nato a Voclovec (Lituania) il 3-5-1886, nel 1943 domiciliato a Roma via Monte delle Gioie n. 31, giornalista.

LUPI Edoardo (*Gilet*) fu Pietro e di Bruna Rappanini, nato a Gallipoli il 3-2-1882, domiciliato a Roma via Alaccio 16 e poi via Lambro n. 9, possidente.

MACCHI Giacinto fu Enrico e di Gagliardi Tina, nato a Milano l'1-1-1899, domiciliato a Milano via Paganini 17, dottore commercialista.

MAGGIOTTO Gloria (*Soglatt*) fu Giovanni e di Tallevici Valeria, nata a S. Remo il 24-4-1904, domiciliata a Roma, benestante.

MAGHINI Livia (*Minerva*) di Luigi e di Corso Margherita, nata a Brescia il 2-10-1902, domiciliata a Genova.

MAGRINI Giovanni (*Giacomo*) fu Pietro nato a Monfalcone l'1-3-1905, domiciliato nel 1941 a Monfalcone via Mazzini 26, meccanico.

MAINENTI Vittorio di Pietro e di Mariotti Maddalena, nato a Verona il 14-11-1895, domiciliato nel 1939 a Verona vicolo Paradisi n. 9.

MAIRANO Secondo (*Giustiniano*) non meglio identificato, domiciliato nel 1931 a Genova, corso Galliera n. 21/21, operaio meccanico.

MALLEO Vincenzo (*Vileo*) fu Giuseppe e di Cigno Matteo, nato a Bolognetta (Palermo) il 18-1-1885, domiciliato a Roma via Calabria n. 7 e poi via Cagliari n. 13, professore di lettere e membro dell'Accademia pontificia tiberina.

MANCINI Arodio (*Ancona*) non meglio identificato, domiciliato in Ancona corso Vittorio Emanuele n. 9, corrispondente dell'Istituto geografico De Agostini.

MANCINI Eugenio (*Ivero*) nato a Roma il 5-9-1894, domiciliato nel 1939 a S. Ouen, rue de Landy n. 39.

MANCUSO Manlio Augusto di Gaetano e di Mancuso Caterina, nato a Palermo il 19-8-1883, domiciliato nel 1941 a Roma piazza Crati n. 11, ispettore assicurazione.

MANFREDI Armando (*Eleuterio*) fu Gaetano e fu Mele Elena, nato a Napoli il 13-2-1887, domiciliato a Roma via Mecenate n. 89.

MANGINI Alessandro (*Evasio*) fu Carlo e di Soremin Ermenegilda, nato a Genova il 10-10-1909, domiciliato nel 1941 a Genova via Maragliano n. 18/3, impiegato presso l'agente di cambio Pino Cerruti di Genova.

0879
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

MANZELLA Ferdinando (*Osvaldo*) di Giacomo e di Rosatti Silvia Maria, nato a S. Lazzaro Parmense il 21-12-1909, nel 1940 domiciliato a Pisa in via Giovanni Pisano 9.

MARAIA Francesco (*Marco*) non meglio identificato, domiciliato a Como via Martino Anzi n. 24, giornalista.

MARCHIANTI Ernesto di Domenico e di Venturi Caterina, nato a Favria Canavese il 28-10-1896, domiciliato nel 1939 a Roma via Ricciotti n. 9, funzionario Federazione fascista lavoratori industria.

MARCIANO' Aldo (*Ercolani*) fu Fortunato e di Marcianò Desiderata, nato a Messina il 6-11-1900, domiciliato a Roma in via S. Martino n. 60.

MARINI Salvatore (*Marino*) non meglio identificato, domiciliato a Roma via Macel de' Corvi n. 71, funzionario del Ministero delle comunicazioni (Ufficio personale).

MARINO Giovanni (*Apelle*) fu Domenico e di Benigni Rosa, nato a Palermo l'1-3-1894, nel 1942 domiciliato a Roma via Carlo Alberto n. 71 presso Martelli, giornalista e scultore, ex redattore del *Mondo* e del *Becco Giallo*.

MARIOTTI Dina (*Diotti*) non meglio identificata, domiciliata nel 1939 a Roma piazza Sforza Cesarini 46.

MARIOTTI Mario (*San Marino*) di Alessandro e di Della Balda Cesira, nato a San Marino il 14-8-1887, domiciliato a Roma via Due Macelli n. 66, barbiere della Caserma Mussolini.

MARTINELLI Ludovico (*Marchi*) fu Fausto e di Tiranti Edvige, nato a Modena il 18-4-1887, domiciliato a Bologna via S. Vitale 160, commerciante.

MARZIANI Bonaventura fu Antonino e fu Maglia Teresa, nato a S. Marco D'Arunzio il 22-2-1892, domiciliato a Torino, capitano R. Esercito in pensione.

MARX Carlo (*Marco*) di Sigismondo e di Well Paolina, nato a Saoslois (Sarre) il 9-5-1897, giornalista.

MASCIOLI Giuseppe Alberto (*Abrugi Alberto*) di Paolo e di Paolucci Clorinda, nato a Roma il 6-10-1897, domiciliato a Roma viale Regina Elena 41.

MASSIMIANI Ugo (*Massa*) di N. N. e di Gioglio Barbara, nato in Aquila il 6-1-1894, domiciliato in Aquila via D'Appari 13, barbiere.

MATTEI conte Giacomo (*Giorgio Briandi*) fu Marco e fu Patrizi Maria, nato in Pergola di Pesaro il 10-8-1884, domiciliato nel 1928 a Roma via Ruggero Bonghi n. 34, segretario dell'Istituto « Massimo ».

MATTINA Stefano (*Stefanino*) di Tommaso e di Tri[illegible] nato a Palermo il 20-4-1894, [illegible]

MENAPACE Ermanno (*Manna*) fu Enea e fu Cattaneo Luisa, nato a Voghera l'1-1-1899, nel 1943 domiciliato a Roma via Modena 5, benestante.

MENARDI Leo (*Leo*) fu Giulio e di Bertoni Margherita, nato a Trieste il 21-11-1903, domiciliato a Roma via Ippolito n. 8, già direttore di Cinecittà.

MENDOLA Alfredo di Alfredo e di Mendola Maria, nato a Catania il 29-5-1903, domiciliato a Catania via Filippo Corridoni n. 14.

MENGHERI Cesira di Vitaliano, nata a Bagni di Romagna, nel 1940 domiciliata a Milano via Pisacane n. 10, nel 1937 a Roma via Convertite n. 5.

MENGONI Mario (*D'Alvi*) di Giuseppe e di Carocristi Eugenia, nato a Rovereto il 4-8-1891, domiciliato a Roma corso Trieste n. 625, già funzionario della Direzione generale del Turismo.

MENGONI Tullio (*D'Alvi*) di Giuseppe e di Carocristi Eugenia, nato a S. Bernardo di Rabbi il 28-2-1897, domiciliato a Salsomaggiore, albergatore.

MEOMARTINI Giuseppe (*Mammola*) non meglio identificato, domiciliato nel 1942 a Napoli via Tasso numero 258.

MERCADANTE Raffaele (*Riccardo*) fu Vincenzo, non meglio identificato, domiciliato nel 1937 a Napoli corso Garibaldi n. 252.

MERCATI Cristofaro (*Kristo*) fu Ugo, nato a Perugia il 19-3-1908, domiciliato a Roma, via Panisperna numero 18, giornalista noto col nome di Krimer.

MERLINO Michele (*Nico Giuseppe*) fu Giuseppe e fu Peiala Carmela, nato a Palermo il 20-2-1893, nel 1937 domiciliato a Roma via Alessandro Poerio n. 87, nel 1942 a Bari presso la ditta « A. La Rocca », industriale.

MESSERI Sandro (*Manconi*) fu Antonio e di Savelli Sofia, nato a Potenza il 26-7-1895, domiciliato a Faenza, avvocato.

MEZZABOTTA Aldo (*Aldo*) fu Ernesto e fu Brince Adele, nato a Roma il 16-4-1883, domiciliato a Roma piazza della Ferrovia n. 32, ex commissario di P. S.

MIKHEEFF Jean (*Leone*), non meglio identificato, domiciliato a Parigi, Square de Thinerais n. 17, cittadino russo.

MILANESE Carlo (*Portoia*), non meglio identificato, domiciliato a Genova via Antiochia n. 19, industriale.

MILANI Mario (*Lavoro I*) non meglio identificato, domiciliato nel 1[illegible] a Milano [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

MARINI Salvatore (*Marino*) non meglio identificato, domiciliato a Roma via Macel de' Corvi n. 74, funzionario del Ministero delle comunicazioni (Ufficio personale).

MARINO Giovanni (*Apelle*) fu Domenico e di Benigni Rosa, nato a Palermo l'1-3-1891, nel 1942 domiciliato a Roma via Carlo Alberto n. 71 presso Martelli, giornalista e scrittore, ex redattore del *Mondo* e del *Becco Giallo*.

MARIOTTI Dina (*Diotti*) non meglio identificata, domiciliata nel 1939 a Roma piazza Sforza Cesarini 46.

MARIOTTI Mario (*San Marino*) di Alessandro e di Della Balda Cesira, nato a San Marino il 14-8-1887, domiciliato a Roma via Due Macelli n. 66, barbiere della Caserma Mussolini.

MARTINELLI Ludovico (*Marchi*) fu Fausto e di Tiranti Edvige, nato a Modena il 18-4-1887, domiciliato a Bologna via S. Vitale 160, commerciante.

MARZIANI Bonaventura fu Antonino e fu Maglia Teresa, nato a S. Marco D'Arunzio il 22-2-1892, domiciliato a Torino, capitano R. Esercito in pensione.

MARX Carlo (*Marco*) di Sigismondo e di Well Paolina, nato a Saoslois (Sarre) il 9-5-1897, giornalista.

MASCIOLI Giuseppe Alberto (*Abraqi Alberto*) di Paolo ed di Paolucci Clorinda, nato a Roma il 6-10-1897, domiciliato a Roma viale Regina Elena 41.

MASSIMIANI Ugo (*Massa*) di N. N. e di Gioglio Barbara, nato in Aquila il 6-1-1894, domiciliato in Aquila via D'Appari 13, barbiere.

MATTEI conte Giacomo (*Giorgio Brandi*) fu Marco e fu Patrizi Maria, nato in Pergola di Pesaro il 10-8-1884, domiciliato nel 1928 a Roma via Ruggero Bonghi n. 34, segretario dell'Istituto « Massimo ».

MATTINA Stefano (*Stefanino*) di Tommaso e di Trifiletti Rosalia, nato a Palermo il 22-5-1891, domiciliato in Roma via Giovanni Lanza n. 154, agente di pubblicità.

MAZZETTI Mario fu Giulio e fu Martelli Giovanna nato a Roma il 16-5-1883, console comandante la legione m.v.s.n. mutilati.

MAZZONI Azalea (*Azalea*) fu Stanislao e di Berti Elisa, nata a Macerata il 26-3-1883, domiciliata nel 1937 a Roma via Viminale n. 66.

MELANDRI Edmondo di Marco, non meglio identificato, nel 1931 confinato a Ponza.

MENGONI Tullio (*D'Alri*) di Giuseppe e di Carocristi Eugenia, nato a Rovereto il 4-8-1891, domiciliato a Roma corso Trieste n. 625, già funzionario della Direzione generale del Turismo.

MENGONI Tullio (*D'Alri*) di Giuseppe e di Carocristi Eugenia, nato a S. Bernardo di Rabbi il 28-2-1897, domiciliato a Salsomaggiore, albergatore.

MEOMARTINI Giuseppe (*Maomolo*) non meglio identificato, domiciliato nel 1932 a Napoli via Tasso numero 258.

MERCADANTE Raffaele (*Riccardo*) fu Vincenzo, non meglio identificato, domiciliato nel 1937 a Napoli corso Garibaldi n. 252.

MERCATI Cristofaro (*Kristo*) fu Ugo, nato a Perugia il 10-3-1908, domiciliato a Roma, via Panisperna numero 18, giornalista noto col nome di Krimer.

MERLINO Michele (*Nico Giuseppe*) fu Giuseppe e fu Pedala Carmela, nato a Palermo il 20-2-1893, nel 1937 domiciliato a Roma via Alessandro Poerio n. 87, nel 1942 a Bari presso la ditta « A. La Rocca », industriale.

MESSERI Sandro (*Mancone*) fu Antonio e di Savelli Sofia, nato a Potenza il 26-7-1895, domiciliato a Faenza, avvocato.

MEZZABOTTA Aldo (*Aldo*) fu Ernesto e fu Briace Adele, nato a Roma il 16-4-1883, domiciliato a Roma piazza della Ferrovia n. 32, ex commissario di P. S.

MIKHEEFF Jean (*Leone*), non meglio identificato, domiciliato a Parigi, Square de Thinerais n. 17, cittadino russo.

MILANESE Carlo (*Portoia*), non meglio identificato, domiciliato a Genova via Antiochia n. 19, industriale.

MILANI Mario (*Lavoro I*) non meglio identificato, domiciliato nel 1939 a Milano, via Broggi n. 22, ragioniere.

MILONE nob. di Sant'Elia Tito Annio (*31*) fu Antonio e di Palermo Anna, nato a Maletto (Catania) il 22-1-1891, domiciliato a Genova via G. Tosti n. 72, pubblicista.

MILOST Rodolfo (*Giuliano*) di Giovanni, nato a Gorizia il 10-2-1906, procuratore ditta commerciale.

MINGRINO Francesco (*Messina*) di Giuseppe, nato a Calascibetta (Enna) l'1-6-1916, domiciliato a Roma via Pietro Cappari n. 37 (Quadraro).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788084

MINORE Gaspare di Vincenzo e di Ferrara Onofria, nato a Partinico il 27-10-1879, domiciliato nel 1938 a Messina via Circonvallazione n. 65, fabbro.

MIOZZI Giuseppe (*Mozzo Giuseppe*) di Apollinare e di Villa Paolina, nato a Cassino l'11-2-1892, domiciliato a Roma viale Mazzini n. 55, ufficiale dei CC. RR. in congedo, impiegato presso la S.A.P.R.A.

MODUGNO Michele (*Girolamo*) fu Vincenzo e di De Palo Nicoletta, nato a Bitonto il 3-2-1869, domiciliato nel 1930 a Roma via del Governo Vecchio n. 25.

MOLA Donato (*Grassino*) fu Domenico e fu Colucci Filomena, nato a Fasano (Brindisi) il 6-4-1888, domiciliato a Roma via Vicenza n. 42.

MONDELLI Andrea (*Andrea*) di Luigi e di Lorasso Lucrezia, nato a Trani il 26-5-1901, domiciliato nel 1941 a Roma piazza della Rovere n. 105.

MONICI Giuseppe di Gottardo, nato a Trabuchello (Bergamo) nel 1902, assistente edile.

MONTANA Antonio fu Francesco e fu Pavlev Anna, nato a Spoleto il 4-10-1900, domiciliato a Roma, di segnatore.

MONTUSCHI Alfredo (*Tuschi*) fu Domenico e fu Ancarano Maria, nato a Faenza nel 1880, domiciliato a Roma, via Carlo Poma n. 4, ragioniere e banchiere.

MONZONI Angela di Bartolomeo e di Erbetti Rose, nata a Bergamasco il 10-8-1902, domiciliata a Milano corso Indipendenza n. 24, casalinga.

MORASCHI Giuseppe (*Stella*) fu Giovanni, nato a Stradella il 4-2-1875, domiciliato nel 1927 a Sestri Ponente vicolo Erminio n. 1, capitano di lungo corso tenente di vascello di complemento.

MORELLI Salvatore di Alberico e di Gnallieri Giuseppina, nato a La Spezia il 6-4-1897, domiciliato a Roma Lungotevere Flaminio n. 76, commerciante.

MORESCO Gino (*Scamo*) di Antonio, nato a Bragança il 7-10-1903, domiciliato a Schio, via Mazzini n. 133, sergente maggiore pilota.

NAPOLEONE cav. Antonio (*Antolcone*) di Achille e di Mayer Michelina, nato ad Ortona a Mare il 12-7-1895, domiciliato nel 1931 a Roma via Aterno n. 9 e nel 1940 corso Trieste n. 10, commerciante.

NATOLI Giuseppe Amleto (*Annibale Armldo*) di Luigi e fu Torretta Emma, nato Palermo il 27-2-1879, giornalista.

NERI Cesare (*Cesarino*) di Geremia e di Facciani Stella, nato a Sarsina (Forlì) il 21-3-1903, domiciliato a Roma via Velletri n. 52, giornalista.

NUVOLETTI Mariangela (*M. 75*) fu Gaetano Giuseppe, nata a Parma il 9-12-1906, domiciliata a Roma, via Oslavia n. 14 e a Parma viale Solferino n. 34, proprietaria e direttrice de *L'Araldo della Stampa*.

NUVOLI Alvise (*Esopo*) di Artidoro e di Canuti Assunta, nato a Lugo, domiciliato a Parigi rue de la Glacere n. 96, commerciante.

NUVOLI Artidoro (*Artidoro*) non meglio identificato, domiciliato nel 1935 a Parigi rue de la Tombe Issoire n. 110.

ODIN Rene (*Tega e Polluce*) suddito francese, non meglio identificato, domiciliato in Asmeris (Seine) rue des Dames n. 10, ingegnere.

OLIVARI Alfredo (*Alcaro*) di Domenico e di Longinetto Nicoletta, nato a Napoli il 24-12-1902, domiciliato a Genova via S. Fermo n. 59, meccanico.

ORIGONI Lina Giuditta (*Eleuterio*) fu Alfonso e fu Fumagalli Luigia, nata ad Illo (Como) il 23-4-1896, domiciliata a Roma via Mecenate n. 79.

ORLANDO Salvatore (*Rinaldo*) fu Diego e di Grasso Crocefissa, nato a Sonnatino il 14-5-1898, domiciliato nel 1941 a Palermo via Cristoforo Colombo n. 37, operaio.

PACI Giuseppe (*Paqui*) di Arturo e di Cappella Enrichetta, nato a La Spezia il 1-5-1899, domiciliato a Genova via Galata n. 40, medico.

PACI Paolo Agostino (*Giorgi*) di Arturo, domiciliato nel 1933 a Novi Ligure via Cavallotti n. 76, e nel 1939 a Genova Pegli via Argentina 3, capitano CC. RR. in congedo.

PAESANI Pio (?) fu Paolo e di Agnesi Maria, nato a Vallerio il 23-3-1889, domiciliato a Roma via Ezio 29, pittore.

PALERMI Enrico (*N. 29*) fu Ernesto e fu Canaine Annunziata, nato a Modena il 17-2-1868, domiciliato a Roma via dei Gracchi n. 125, rappresentante I.N.A.

PALERMO Raoul (*Felice*) capo della massoneria, domiciliato a Roma via dei Gracchi n. 195.

PALLOTTA TROIA Maria (*Ripa*) di Luigi e di Pennazza Antonia, nata a Roma l'8-8-1902, domiciliata a Roma via Merulana 13, scrittrice.

PALMIERI Silvia (*Silvia*) fu Francesco e fu Cremonde Elisa, nata a Modena il 9-11-1893, domiciliata a Roma via della Giuliana n. 38, casalinga.

PANZINI Pietro (*Carlo*) fu Alfredo, domiciliato a Roma via Giuseppe Avezzana n. 51, ex tenente degli alpini.

0882
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

MOL... Donato (*Grazzino*) fu Domenico [illegible] Filomena, nato a Fasano (Brindisi) il 6-4-1888, domiciliato a Roma via Vicenza n. 42.

MONDELLI Andrea (*Andrea*) di Luigi e di Lorusso Lucrezia, nato a Trani il 26-5-1901, domiciliato nel 1941 a Roma piazza della Rovere n. 105.

MONICI Giuseppe di Gottardo, nato a Trabuchello (Bergamo) nel 1902, assistente edile.

MONTANA Antonio fu Francesco e fu Pavlov Anna, nato a Spoleto il 4-10-1900, domiciliato a Roma, disegnatore.

MONTUSCHI Alfredo (*Tuschi*) fu Domenico e fu Anacarano Maria, nato a Faenza nel 1880, domiciliato a Roma, via Carlo Poma n. 4, ragioniere e banchiere.

MONZONI Angela di Bartolomeo e di Erbetti Rosa, nata a Bergamasco il 10-8-1902, domiciliata a Milano corso Indipendenza n. 24, casalinga.

MORASCHI Giuseppe (*Stella*) fu Giovanni, nato a Stradella il 4-2-1875, domiciliato nel 1927 a Sestri Ponente vicolo Erminio n. 1, capitano di lungo corso tenente di vascello di complemento.

MORELLI Salvatore di Alberico e di Gualtieri Giuseppina, nato a La Spezia il 6-4-1897, domiciliato a Roma Lungotevere Flaminio n. 76, commerciante.

MORESCO Gino (*Scamo*) di Antonio, nato a Bragança il 7-10-1903, domiciliato a Schio, via Mazzini n. 131, sergente maggiore pilota.

NAPOLEONE cav. Antonio (*Antolcone*) di Achille e di Mayer Michelina, nato ad Ortona a Mare il 12-7-1895, domiciliato nel 1931 a Roma via Aterno n. 9 e nel 1940 corso Trieste n. 10, commerciante.

NATOLI Giuseppe Amleto (*Annibale Arnaldo*) di Luigi e fu Torretta Emma, nato Palermo il 27-2-1879, giornalista.

NERI Cesare (*Cesarino*) di Geremia e di Faccani Stella, nato a Sarsina (Forlì) il 31-3-1903, domiciliato a Roma via Valadier n. 52, giornalista.

NOSTINI comm. Edgardo (*Ardo*) fu Natale, nel 1935 domiciliato a Lugo via Roma n. 28, ex prefetto fascista.

NOVELLI Adelina (*Cristina*) di N. N. e di Renzi Ines, nata a Firenze il 20-2-1897, domiciliata a Firenze via della Piazzola n. 41, artista.

NURCHIS Virgilio (S.) di Raffaele e di Tonis Emilia, nato a Nurrè (Nuoro) il 3-1-1892, domiciliato nel 1941 a Roma pinzzale delle Provincie n. 2, ex console generale della m.v.s.n., ingegnere.

meglio identificato, domiciliato in Algeria [illegible] elle des Dames n. 10, ingegnere.

OLIVARI Alfredo (*Alfaro*) di Domenico e di Longinetto Nicoletta, nato a Napoli il 24-12-1902, domiciliato a Genova via S. Fermo n. 59, meccanico.

ORIGONI Lina Giulitta (*Eleuterio*) fu Alfonso e fu Fumagalli Luigia, nata ad Ello (Como) il 23-1-1896, domiciliata a Roma via Mecenate n. 79.

ORLANDO Salvatore (*Rinaldo*) fu Diego e di Grasso Crocefissa, nato a Sommatino il 14-5-1898, domiciliato nel 1941 a Palermo via Cristoforo Colombo n. 37, operaio.

PACI Giuseppe (*Paqui*) di Arturo e di Cappella Enrichetta, nato a La Spezia il 1°-5-1899, domiciliato a Genova via Galata n. 40, medico.

PACI Paolo Agostino (*Giorgi*) di Arturo, domiciliato nel 1933 a Novi Ligure via Cavallotti n. 76, e nel 1929 a Genova Pegli via Argentina 3, capitano CC. RR. in congedo.

PAESANI Pio (?) fu Paolo e di Agnesi Maria, nato a Vallerio il 23-3-1889, domiciliato a Roma via Ezio 29, pittore.

PALERMI Enrico (*X 29*) fu Ernesto e fu Caname Annunziata, nato a Modena il 17-2-1868, domiciliato a Roma via dei Gracchi n. 125, rappresentante I.N.A.

PALERMO Raoul (*Felice*) capo della massoneria, domiciliato a Roma via dei Gracchi n. 195.

PALLOTTA TROIA Maria (*Ripa*) di Luigi e di Pennazza Antonia, nata a Roma l'8-8-1902, domiciliata a Roma via Merulana 13, scrittrice.

PALMIERI Silvia (*Silvia*) fu Francesco e fu Cremonle Elisa, nata a Modena il 9-11-1893, domiciliata a Roma via della Giuliana n. 38, casalinga.

PANZINI Pietro (*Carlo*) fu Alfredo, domiciliato a Roma via Giuseppe Avezzana n. 51, ex tenente degli alpini.

PARDUCCI Mario (*Urbano*) fu Gino e di Vannetti Elisa, nato a Livorno il 19-8-1903, nel 1941 domiciliato a Roma via Stazione Tuscolana 260.

PATTERSON Maria di Teodoro, nata a Tiflis il 15-12-1897, domiciliata nel 1927 a Roma, via Emanuele Filiberto n. 176, cittadina russa.

PENNACCHIO Eugenio (*Itri*) di Domenico e di Pianelle Maria Ersilia, nato a Roma il 7-10-1906, domiciliato a Roma viale Angelico n. 38, impiegato Consorzio italiano forniture uffici in via Torino n. 41.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780831

PENNONE Teresio (*Benito*) fu Piero e di Bobba Cristina, nato a Canelli il 2-4-1900, domiciliato a Torino via XX Settembre n. 46, commerciante.

PENT Piera (*F. Sima*) di Mario e di Bruno Carolina, nata a Torino il 27-1-1904.

PERAIZZA Dino (*Dino*) fu Pietro e di Gudei Caterina nato a Podlalvi (Dalmazia) il 15-1-1898, domiciliato a Roma piazza Scipione Ammirato n. 4, collaudatore metallurgico.

PEREZ Giuseppe, nato a Palermo il 9-5-1896, non meglio identificato.

PEREZ Maria (*Maria*) domiciliata a Roma, via Tirso n. 64, non meglio identificata.

PERONE Emilia (*Emilia*) fu Guglielmo e di Salza Paolina, nata a Torino nel 1935 domiciliata a Ponza.

PERRIN Rosita, domiciliata a Roma via Sardegna 149, non meglio identificata.

PERRIS Gennaro (*Guglielmo*) fu Vincenzo e fu D'Alessio Maria, nato a Napoli nel 1886, nel 1932 domiciliato a Roma via Bergamaschi n. 56.

PERRONI Alberto (*Sindaco*) di Scipio e di Bianchi Vittoria, nato a Messina il 19-2-1901, domiciliato a Roma via e Giulio Cesare n. 15.

PERRONI PALADINI Ludovico (*Giuliani*) di Giuseppe e di Chiarini Caterina, nato a Roma il 26-2-1900, domiciliato a Roma via Passo del Furlo n. 6, pubblicista.

PERROUX Maria (*Ariana*) di Alberto e di Maramotti Enrica, nata a Borgonovo Val Tidone il 16-6-1895, nel 1940 domiciliata a Roma via Martignano n. 6.

PETACCI Stefano (*Aquila*) di Eduardo e di Vagnozzi Maria Emilia, nato a Costantinopoli il 28-9-1895, domiciliato a Roma via degli Scipioni n. 71, impiegato.

PETACCIA Gelasio (*Rinaldi*) di Tommaso e di Belvedere Teresa, nato a Segni (Roma) il 18-8-1902, domiciliato a Roma via Luigi Vanvitelli n. 2, fattorino ATAG.

PETRICCIONE Domenico (*Medina*) fu Luigi e fu Romano Maria, nato a Napoli il 28-8-1871, domiciliato a Napoli via G. Martucci n. 201, mediatore di cereali in piazza Municipio n. 48.

PEZZONI Nelson (*Zoppi*) di Camillo e di Galli Amelia, nato a Medesano il 6-5-1904, nel 1943 domiciliato a Roma via Piemonte n. 63.

PEZZULLO Giuseppe (*Peppe*) di Vincenzo e di Orefice

PIOVELLA Luigia Maria (*Genoveffa*) fu Eugenio, nata a Milano l'11-12-1901, domiciliata a Milano via Bianca Maria n. 17, commerciante mode.

PIPERNO Angelo Guido (*Sosio*) fu Settimio e fu Pontecorvo Costanza, nato a Roma il 2-10-1882, domiciliato a Roma via Cremona n. 7, commerciante.

PIRANI Edoardo (*Cesena*) di ignoti, nato a Cesena il 5-5-1897 domiciliato a Roma via Silvio Pellico 16 presso i conti Mattei, capitano marittimo.

PISANI PISCHIANZ Stefania (*Stefi*) di Michele e di Zhokef Maria, nata a Trieste l'8-7-1901, nel 1934 domiciliata a Ponza, dattilografa.

PISETTA Guglielmo (*Rosetti Alessandro e Guglielmo Massimo*) fu Enrico, nato ad Eberfeld (Trento) nel 1903, operaio.

PISTOCCHI Mario (*Battista*) di Giovanni e di Casagrande Giuseppa, nato a Faenza il 17-5-1906, domiciliato nel 1941 a Parigi rue de Berne, commerciante.

PITTEO Etra (*Capinera*) fu Arturo e di Volebene Jone, nata a Rovigo il 21-11-1909, domiciliata a Roma via Gallia n. 58.

PITTOLI Dante (*Giacomo*) di Luigi e di Benvenuto..., nato a Montecompatri il 17-4-1893, ex tramviere.

PIVA Antonio Albino (*Galba*) di Innocente e di De Stefani Barbara, nato ad Adria il 18-5-1880, domiciliato a Milano via Catalani 25, magazziniere.

PIZZAMIGLIO Giuseppe (*Agrippa*) di Luigi e di Brezzani Carlotta, nato a Codogno il 19-9-1898, domiciliato a Milano via Settembrini 54, operaio.

PIZZELLI Mario (*Decimus*) di Romeo e fu Torri Teresa, nato a Duemiglia (Cremona) il 1°-2-1892, impiegato presso la tipografia Carrozzo.

POCHETTINI Mario (*Tamagno*) di Pietro Carlo e di Baghi Angela, nato a Biella il 4-10-1900, domiciliato a Biella, viaggiatore di commercio.

POSTET Maria (*Gina*) fu Angelo, nata a Pola il 21-3-1891, cameriere a bordo del piroscafo « Roma ».

PRESTIPINI cav. Carlo (*Adige*) fu Carlo e fu Marincola Carla, nato a Catanzaro il 10-3-1891, domiciliato a Milano via Fatebenefratelli, titolare della ditta Edizione cartelli artistici.

PUCCI mons. Enrico non meglio identificato, nel 1927 canonico della Chiesa di S. Maria in Via in Roma, giornalista, informatore vaticano del *Popolo d'Italia* e di molte agenzie straniere.

PULLARO Calogero (*Gildo*) di Carmelo, nato a Favara (Agrigento) il 24-10-1903, domiciliato a Roma piazza

0884
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

gno identificato.

PEREZ Maria (*Maria*) domiciliata a Roma, via Tirso n. 61, non meglio identificata.

PERONE Emilia (*Emilia*) fu Guglielmo e di Saiza Paolina, nata a Torino nel 1935 domiciliata a Ponza.

PERRIN Rosita, domiciliata a Roma via Sardegna 149, non meglio identificata.

PERRIS Gennaro (*Guglielmo*) fu Vincenzo e fu D'Alessio Maria, nato a Napoli nel 1886, nel 1932 domiciliato a Roma via Bergamaschi n. 56.

PERRONI Alberto (*Sindaco*) di Scipio e di Bianchi Vittoria, nato a Messina il 19-2-1901, domiciliato a Roma via e Giulio Cesare n. 15.

PERRONI PALADINI Ludovico (*Giuliano*) di Giuseppe e di Chiarini Caterina, nato a Roma il 26-2-1900, domiciliato a Roma via Passo del Furlo n. 6, pubblicista.

PERROUX Maria (*Ariana*) di Alberto e di Marmnotti Enrica, nata a Borgonovo Val Tidone il 16-6-1895, nel 1940 domiciliata a Roma via Martignano n. 6.

PETACCI Stefano (*Aquila*) di Eduardo e di Vagnozzi Maria Emilia, nato a Costantinopoli il 28-9-1895, domiciliato a Roma via degli Scipioni n. 71, impiegato.

PETACCIA Gelasio (*Rinaldi*) di Tommaso e di Belvedere Teresa, nato a Segni (Roma) il 18-8-1902, domiciliato a Roma via Luigi Vanvitelli n. 2, fattorino ATAG.

PETRICCIONE Domenico (*Medina*) fu Luigi e fu Romano Maria, nato a Napoli il 28-8-1871, domiciliato a Napoli via G. Martucci n. 201, mediatore di cereali in piazza Municipio n. 48.

PEZZONI Nelson (*Zoppi*) di Camillo e di Galli Amelia, nato a Medesano il 6-5-1904, nel 1943 domiciliato a Roma via Piemonte n. 63.

PEZZULLO Giuseppe (*Pepe*) di Vincenzo e di Orefice Anna, nato a Frattaminore il 27-9-1902, domiciliato nel 1942 a Roma via Acquedotto Alessandrino n. 1 (Torpignattara), fattorino ATAG.

PIERANTONI Arturo (*Aldo*) nato a Porto Recanati, domiciliato a Roma piazza Colonna n. 366, presso avv. Capeni, studente.

PILLA cav. Nicola (*Lacal*) fu Tito e fu Salvi Maria Concetta, nato a Campobasso il 26-2-1879, domiciliato a Genova corso Firenze n. 39, ragioniere ex dirigente Società Navale Transatlantica.

Zhokel Maria, nata a Trieste l'8-7-1901, nel 1931 domiciliata a Ponza, dattilografa.

PISETTA Guglielmo (*Boscelli Alessandro e Gaeta'ano Massimo*) fu Enrico, nato ad Eberfeld (Trento) nel 1903, operaio.

PISTOCCHI Mario (*Battista*) di Giovanni e di Casagrande Giuseppa, nato a Faenza il 17-5-1906, domiciliato nel 1941 a Parigi rue de Berne, commerciante.

PITTEO Ezra (*Capitano*) fu Arturo e di Volobene Jone, nata a Rovigo il 21-11-1909, domiciliata a Roma via Gallia n. 58.

PITTOLI Dante (*Giacomo*) di Luigi e di Benvenuto..., nato a Montecompatri il 17-4-1893, ex tranviere.

PIVA Antonio Albino (*Galba*) di Innocente e di De Stefani Barbara, nato ad Adria il 18-5-1880, domiciliato a Milano via Catalani 25, magazziniere.

PIZZAMIGLIO Giuseppe (*Agrippa*) di Luigi e di Brezzani Carlotta, nato a Codogno il 19-9-1898, domiciliato a Milano via Settembrini 54, operaio.

PIZZELLI Mario (*Decimus*) di Romeo e fu Torri Teresa, nato a Duemiglia (Cremona) il 1°-2-1892, impiegato presso la tipografia Carrozzo.

POCHETTINI Mario (*Tamagno*) di Pietro Carlo e di Baghi Angela, nato a Biella il 4-10-1900, domiciliato a Biella, viaggiatore di commercio.

POSTET Maria (*Gina*) fu Angelo, nata a Pola il 21-3-1891, cameriere a bordo del piroscafo « Roma ».

PRESTIPINI cav. Carlo (*Adige*) fu Carlo e fu Marincola Carla, nato a Catanzaro il 10-3-1891, domiciliato a Milano via Fatebenefratelli, titolare della ditta Edizione cartelli artistici.

PUCCI mons. Enrico non meglio identificato, nel 1927 canonico della Chiesa di S. Maria in Via in Roma, giornalista, informatore vaticano del *Popolo d'Italia* e di molte agenzie straniere.

PULLARO Calogero (*Gildo*) di Carmelo, nato a Favara (Agrigento) il 24-10-1903, domiciliato a Roma piazza Re di Roma 3, venditore ambulante.

PUPESCHI Bice (*Diana*) di Pupo e di Pini Cesira, nata a Firenze il 5-3-1891, domiciliata a Roma, commediografa.

PURINAM Umberto (*Purimberto e Puberto*) fu Pietro e di Teneti Gilda, nato ad Ancona il 9-5-1897, domiciliato a Roma via S. Erasmo n. 11, impiegato presso la ditta Magnaghi & C. in via S. Erasmo n. 9.

QUAGLINO Alfredo (*300 HP*) fu Cesare, nato a Torino l'8-11-1890, domiciliato a Parigi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 8 8 5 1

QUAGLIO Angelo (*Cristino*) di Vittorio e di Bussoli Cesarina, domiciliato a Padova in via Bonazza n. 2, impiegato Intendenza di finanza di Milano.

RADOANI Antonio Davide (*Elios*) fu Domenico e fu Campagno Elisabetta, nato a Montebelluna (Treviso) il 19-9-1891. Nel 1940 domiciliato a Roma via A. Servieri n. 7, commerciante.

RAFFO dott. Giuseppe fu Giacomo, nato a Barzonasca il 13-7-1884, domiciliato nel 1943 a Roma, impiegato Ministero corporazioni.

RAKOWSKI Giulio (*Giulio e Alessandro Sirco*) non meglio identificato, domiciliato a Parigi, ex ispettore polizia francese.

RAMADANOVICH Veliko (*Monaco*) fu Pietro e fu Pasicle Mileria, nato a Cattaro il 23-11-1881, nel 1941 domiciliato a Trieste via Cadorna n. 25, impiegato al Casino di Montecarlo.

RAMBALDI Angelo (*Napoleone*) fu Giuseppe e di Gandolfi Anna, nato a Ravenna il 21-11-1881, domiciliato a Milano via Manzoni n. 33, capomastro impresario.

RATTI Alberto (*R.A.*) di Egidio e di Alfieri Rosa, nato a La Spezia il 5-5-1886, domiciliato nel 1943 a Roma via Piediluco n. 3, ex direttore di archivio Ministero stampa e propaganda.

RAVANO Rinaldo (*Scipione Ciro*) fu Giuseppe e di Pirechi Caterina, nato a Nervi (Genova) il 28-7-1881, domiciliato a Genova, piazza Colombo n. 11, possidente.

REDANO' Pietro (*Dario*) fu Filippo e di Di Stefano Eleonora, nato a Castelnuovo il 18-2-1887, nel 1943 domiciliato a Roma via Boezio n. 92, musicista, impiegato Società Autori.

RENZULLI Antonio (*Torenzi*) fu Michelangelo e fu Rullo Monica, nato a S. Michele di Serino (Avellino) il 4-2-1898. Nel 1931 domiciliato a Parigi, nel 1937 a Maratea (Potenza), geometra.

REPETTA Luigi (*????*), non meglio identificato, domiciliato a Roma via Montebello 65.

REZANOFF Alessandro (*Alex*) di nazionalità russa, domiciliato a Parigi rue des Bernardins 36, membro della Lega antibolscevica di Ginevra.

RICCHETTI comm. Arturo (*Lux e Colonna*), non meglio identificato, domiciliato nel 1943 a Genova in via Paggio n. 8, tenente colonnello.

RICCI Caterina (*Placida*) di Ettore e di Dinoni Adelia, nata a Roma il 5-10-1912, domiciliata a Roma via Ciro Menotti n. 21, casalinga.

RICCIO padre Vincenzo, frate minore conventuale della

RIVA Pietro (*Rorelli Primo*) fu Giovanni e di Canali Carolina, nato a Desio il 25-2-1903. Nel 1940 domiciliato a Milano via dei Turchini n. 20.

RIZZA Alfredo (*203*) di Attilio e di Inella Adele, nato a Roma il 3-1-1912, domiciliato a Milano via Besana n. 8 e via Argonne n. 20, pubblicista.

RIZZA Mario (*204*) di Attilio e di Inella Adele, domiciliato a Milano, impiegato all'I.N.T.

RIZZOLI Arturo (*Sirio*) di Carlo, nato a Bologna nel 1896. Nel 1940 domiciliato a Roma via Piero della Francesca n. 32.

ROBBIANI Domenico fu Felice e di Dobbeniel Giuseppina, nato a Cumiana il 1-8-1885, domiciliato nel 1933 a Milano via Cappellini n. 4, procuratore commerciale.

ROBLES Franz (*Arturo*) nato in Catalogna (Spagna), non meglio identificato, domiciliato nel 1938 a Basilea, Steinenmvorstadt n. 81.

ROCCA conte Mario Leone (*Gagliardi*), non meglio identificato, domiciliato a Rocca Santrovaso (Venezia), possidente.

ROCCA Massimo (*Omero*) di Giuseppe, nato a Torino il 26-2-1884, giornalista, collaboratore del *Merlo* e della *Gazzetta del Lago Maggiore*.

ROCCHI Lorenzo (*Relo*) di Ulisse e di Alvizzani Emilia, nato a Bassano il 17-9-1900. Nel 1939 domiciliato a Roma via Alessandria n. 109, console milizia, pubblicista, segretario di Arpinati.

RODA Grazietta fu Enrico e Zani Maria, nata a Milano l'1-7-1914, domiciliata a Milano via Gustavo Modena n. 20.

ROMANI Arnaldo (*Alessandro*) di Cesare e di Vittoretti Maria, nato a Roma l'11-7-1894, domiciliato a Roma via Frattina 31, industriale.

ROMANI Dante (*Reda*) fu Augusto e di Montenovi Annunziata, nato ad Ancona il 21-11-1886, ivi domiciliato nel 1928 via Cialdini n. 74, perito meccanico.

ROMANO Aldo (*Cesare*) di Nunzio e fu Procaccini Teresa, nato a Napoli il 3-7-1905, domiciliato a Napoli viale delle Acacie n. 19.

ROMANO Marisa (*Falcia*), non meglio identificata, domiciliata nel 1940 a Roma via Maria Adelaide 8, aspirante regista cinematografica.

ROSATI gr. uff. Giuseppe (*Evelino*) fu Arcangelo e di Rocchetti Ernestina, nato a Castiglione in Teverina il 13-3-1885, domiciliato a Roma via Esquilino 38, giornalista, direttore del *Piccolo*.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950128

meglio identificato, domiciliato a Parigi, ex ispettore polizia francese.

RAMADANOVICH Veliko (*Monaco*) fu Pietro e fu Basicle Mileria, nato a Cattaro il 23-11-1881, nel 1941 domiciliato a Trieste via Caderna n. 25, impiegato al Casino di Montecarlo.

RAMBALDI Angelo (*Napoleone*) fu Giuseppe e di Gandolfi Anna, nato a Ravenna il 21-11-1884, domiciliato a Milano via Manzoni n. 33, capomastro impresario.

RATTI Alberto (*R.A.*) di Egidio e di Alfieri Rosa, nato a La Spezia il 5-5-1886, domiciliato nel 1943 a Roma via Piediluco n. 3, ex direttore di archivio Ministero stampa e propaganda.

RAVANO Rinaldo (*Scipione Ciro*) fu Giuseppe e di Pirechi Caterina, nato a Nervi (Genova) il 28-7-1881, domiciliato a Genova, piazza Colomiso n. 11, possidente.

REDANO' Pietro (*Dario*) fu Filippo e di Di Stefano Eleonora, nato a Castelnuovo il 18-2-1887, nel 1943 domiciliato a Roma via Boezio n. 92, musicista, impiegato Società Autori.

RENZULLI Antonio (*Torenzi*) fu Michelangelo e fu Rullo Monica, nato a S. Michele di Serino (Avellino) il 4-2-1898. Nel 1931 domiciliato a Parigi, nel 1937 a Maratea (Potenza), geometra.

REPETTA Luigi (*Wilf*), non meglio identificato, domiciliato a Roma via Montebello 65.

REZANOFF Alessandro (*Alex*) di nazionalità russa, domiciliato a Parigi rue des Bernardins 36, membro della Lega antibolscevica di Ginevra.

RICCHETTI comm. Arturo (*Luce e Colonna*), non meglio identificato, domiciliato nel 1943 a Genova in via Paggio n. 8, tenente colonnello.

RICCI Caterina (*Florida*) di Ettore e di Dinoni Adelia, nata a Roma il 5-10-1912, domiciliata a Roma via Ciro Menotti n. 21, casalinga.

RICCIO padre Vincenzo, frate minore conventuale della Chiesa di S. Caterina in Alessandria d'Egitto.

RIDOLFI comm. Raffaele (*Lucio II*) fu Giuseppe e fu Neri Rosa, nato a Ferrara il 30-3-1883. Nel 1940 domiciliato a Roma viale Manzoni n. 41, tagliatore.

TIGOBELLO Giovanni di Pietro e di Buosi Nastasia, nato a Badia Polesine il 24-6-1890. Nel 1936 domiciliato a Cernobbio, cameriere.

RIPAMONTI Francesco fu Giovanni e fu Ferrario Maria, nato a Paderno Dugnano il 5-4-1901. Ex impiegato « Cit » di Bruxelles, commesso viaggiatore.

Francesca n. 32.

ROBBIANI Domenico fu Felice e di Dobbenici Giuseppina, nato a Cumiano il 4-8-1885, domiciliato nel 1923 a Milano via Cappellini n. 4, procuratore commerciale.

ROBLES Franz (*Arturo*) nato in Catalogna (Spagna), non meglio identificato, domiciliato nel 1938 a Rastatt, Steinemannvorstadt n. 81.

ROCCA conte Mario Leone (*Gagliardi*), non meglio identificato, domiciliato a Rocca Santrovaso (Venezia), possidente.

ROCCA Massimo (*Omero*) di Giuseppe, nato a Torino il 26-2-1884, giornalista, collaboratore del *Mondo* e della *Gazzetta del Lago Maggiore*.

ROCCHI Lorenzo (*Relo*) di Ulisse e di Alvizzani Emilia, nato a Bassano il 17-9-1900. Nel 1939 domiciliato a Roma via Alessandria n. 109, console milizia, pubblicista, segretario di Arpinati.

RODA Grazietta fu Enrico e Zani Maria, nata a Milano l'1-7-1914, domiciliata a Milano via Gustavo Modena n. 20.

ROMANI Arnaldo (*Alessandro*) di Cesare e di Vittoretti Maria, nato a Roma l'11-7-1894, domiciliato a Roma via Frattina 34, industriale.

ROMANI Dante (*Roda*) fu Augusto e di Montenovi Annunziata, nato ad Ancona il 21-11-1886, ivi domiciliato nel 1928 via Cialdini n. 74, perito meccanico.

ROMANO Aldo (*Cesare*) di Nunzio e fu Procaccini Teresa, nato a Napoli il 2-7-1909, domiciliato a Napoli viale delle Acacie n. 19.

ROMANO Marisa (*Fulvia*), non meglio identificata, domiciliata nel 1940 a Roma via Maria Adelaide 8, aspirante regista cinematografica.

ROSATI gr. uff. Giuseppe (*Evelino*) fu Arcangelo e di Rocchetti Ernestina, nato a Castiglione in Teverina il 13-3-1885, domiciliato a Roma via Esquilino 38, giornalista, direttore del *Piccolo*.

ROSSI Clotealdo (*Sucio*) fu Gaetano e di Bedetti Maria, nato a Macerata Feltria il 27-6-1887, domiciliato a Roma via Modena n. 5, piazzista.

ROSSI Francesco (*Origano*), non meglio identificato, domiciliato a Parigi Bureau de Poste 81.

ROSSI Michele (*Dell'Aquila*) di Matteo, non meglio identificato, cameriere sul piroscafo « Ausonia ».

ROTTA Osvaldo (*Gò e Osvaldi*), non meglio identificato, domiciliato nel 1939 a Milano via Marconi 105, ragioniere, ex agente di cambio.

0 8 8 7
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

RUSSO Giuseppe (*Pippo*) fu Francesco e di Vecchi Adalgisa, nato a Modena il 27-3-1898, domiciliato a Roma, via Carlino n. 23, impiegato.

SACERDOTE Ugo fu Angelo e di Del Vecchio Emma, nato a Firenze il 3-11-1890, giornalista.

SACCHI Piero (*Piero*) fu Emanuele e di Francesconi Beatrice, nato a Venezia il 29-6-1901, domiciliato a Venezia, direttore SIAP.

SACCO Alessandro (*Lekì*), non meglio identificato, domiciliato a Bruxelles Avenue de la Chasse n. 96, impiegato alla Societa Generale di Assurance et de Credit Foncière.

SACH Julius (*Michele*), non meglio identificato, domiciliato a Vienna Grosse Phargasse n. 21.

SALA comm. Luigi (*Orazio*) di Angelo e di Appizio Antonia, nato a Milano l'8-12-1900, domiciliato a Roma via Levico n. 9, organizzatore sindacale.

SALA Piero (*Dino*) di Michele e di Bassi Maria Carola, nato il 30-4-1901, domiciliato a Genova via Montevideo n. 8.

SALINI Antonio (*Orso*) fu Luigi e di De Mare Carolina, nato a Padova l'1-3-1901, domiciliato in Francia, commerciante.

SALTALAMERENDA Assuero (*Saverio*) di Augusto e di Maroly Maria, nato a Roma il 23-3-1901. Nel 1935 domiciliato a Roma.

SALVADORI Giuseppe (*Salvatore, Lucio e Plato*) fu Antonio e di Barchiati Maria, nato a Napoli il 22-12-1888.

SALVI Alvaro (*Talete*) di Giovanni e di Malari Dirce, nato a Cesena il 22-4-1909, domiciliato a Cesena via Vigne n. 30, tecnico.

SALVI Francesco (*Jovo*) di Emilio, nato a Roma il 14-1-1904. Nel 1930 domiciliato a Roma via Francesco Crispi n. 90.

SAMPAOLI Walter (*Gracco*) fu Giuseppe e fu Ducci Ennia, nato a Genova, domiciliato a Genova via Corrado IV, n. 36, impiegato privato.

SAMPAOLI Ferrara Wolfando (*Ferrara*) fu Giuseppe e fu Ducci Ennia, domiciliato a Genova via Corrado IV n. 36, capitano di lungo corso.

SAMPIERI Aldo (*Oliviero e Saturno*) di Giovanni e di Vicini Giulia, nato a S. Arcangelo di Romagna il 17-4-1888, domiciliato a Zurigo, Hohlstrasse n. 279.

SANGUINETTI Francesco di Agostino e di Bagnotti Angelica, nato a Campobasso il 14-11-1906, ivi do-

SARDELLI Silvio (*Gitri*) di Luciano e fu Lucani Eufalia, nato ad Ancona il 3-4-1890, domiciliato nel 1935 a Bologna via S. Vitale n. 9.

SCADARI Vincenzo (*Breno*), non meglio identificato, domiciliato in Roma, via Milazzo n. 1, ingegnere.

SCAGNOLARI Lino (*Occhiobello*) di Fabrizio e di Dobbiani Felicita, nato a Fasso Umbertiano (Rovigo) il 23-9-1895, domiciliato a Venissieux (Rhone), operaio.

SCALINGI Luigi (*Giorgio*) di Costantino e Patrun Caterina, nato a Lurbo (Lecce) il 20-3-1901, domiciliato a Roma viale Gorizia n. 22, benestante.

SCARPA Francesco di Pasquale e di Rinna Ernesta, nato a Macomer il 2-12-1887, domiciliato nel 1935 a Cagliari via Genovese n. 26, possidente.

SCATTOLINI Virgilio (*Nisco*) fu Domenico e di Paoletti Elvira, nato a Brescia il 3-7-1889, domiciliato a Roma via Bocca di Leone n. 20, giornalista.

SCIALPI dott. Alfredo (*Alcardo Schipfi*) di Luigi, nato nel 1888, domiciliato a Trieste, viale XX Settembre n. 1972, dottore in chimica.

SCUCCHIA Angelo (*Gelo*) di N. N. e di Scucchia Sabatina, nato a La Spezia il 9-9-1909, domiciliato nel 1939 a Roma via Goito n. 29, e dal luglio 1945 a Roma in Lungotevere Farnesina n. 11, giornalista, collaboratore della rivista *La Verità*.

SEGRE Dino (*Pitigrilli Pindaro - Pitti e Pericle*) fu Davide e fu Elena Lucia, nato a Torino il 9-5-1893, domiciliato nel 1940 a Torino corso Peschiera n. 28, scrittore pubblicista.

SEGRE Mario (*Segretario*) fu Giacobbe e fu Segre Virginia, nato a Bargi il 29-9-1889, domiciliato a Torino via Silvio Pellico n. 16, ragioniere.

SERGIO Mario (*Algres*) fu Alfredo, nato a Napoli il 27-2-1892, domiciliato a Napoli Parco Margherita, 43, e a Roma via Uffici del Vicario n. 35, giornalista.

SERRA CARACCIOLI CALVI Giuseppina (*Alcis*) fu Pietro e fu Burj Sofia, nato al Cairo (Egitto) il 15-4-98, domiciliata a Genova corso Firenze 12-3, e a Torino via Cavour n. 1.

SERRATI Libero Giacinto (*Giacinto*) di Ricciotti e di Beltrame Rosina, nato ad Oneglia il 25-5-1905, domiciliato a Rapallo via Vittorio Emanuele 22-1, capitano di lungo corso.

SERTORIO Giovanni (*Marco*) di Emilio, non meglio identificato, domiciliato a Milano via Caccianino n. 7.

SHKRELI Ghiseh (*Nicola*) di Nicola e di Saroci Lucia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0888

piegato alla Società Generale di Assurance et de Crédit Foncière.

SACH Julius (*Michele*), non meglio identificato, domiciliato a Vienna Grosse Pfargasse n. 21.

SALA comm. Luigi (*Orazio*) di Angelo e di Arpizio Antonia, nato a Milano l'8-12-1900, domiciliato a Roma via Levico n. 9, organizzatore sindacale.

SALA Piero (*Dico*) di Michele e di Bassi Maria Carola, nato il 20-1-1904, domiciliato a Genova via Montevideo n. 8.

SALINI Antonio (*Orso*) fu Luigi e di Da Mare Carolina, nato a Padova l'1-3-1901, domiciliato in Francia, commerciante.

SALTALAMERENDA Assuero (*Saverio*) di Augusto e di Maroly Maria, nato a Roma il 23-3-1901. Nel 1935 domiciliato a Roma.

SALVADORI Giuseppe (*Salvatore, Lucio e Plato*) fu Antonio e di Barchiati Maria, nato a Napoli il 22-12-1888.

SALVI Alvaro (*Talete*) di Giovanni e di Malari Dirce, nato a Cesena il 22-4-1909, domiciliato a Cesena via Vigne n. 30, tecnico.

SALVI Francesco (*Bobo*) di Emilio, nato a Roma il 14-1-1904. Nel 1939 domiciliato a Roma via Francesco Crispi n. 90.

SAMPAOLI Walter (*Gracco*) fu Giuseppe e fu Duca Ennia, nato a Genova, domiciliato a Genova via Corrado IV, n. 36, impiegato privato.

SAMPAOLI Ferrara Wolfando (*Ferrara*) fu Giuseppe e fu Duca Ennia, domiciliato a Genova via Corrado IV n. 36, capitano di lungo corso.

SAMPIERI Aldo (*Oliviero e Saturno*) di Giovanni e di Vicini Giulia, nato a S. Arcangelo di Romagna il 17-4-1888, domiciliato a Zurigo, Hohlstrasse n. 279.

SANGUINETTI Francesco di Agostino e di Bagnotti Angelica, nato a Campobasso il 14-11-1906, ivi domiciliato in via Monte Pertica n. 24, impiegato privato.

SANTANGELO Angelo (*D'Angelo Michele*), non meglio identificato, domiciliato nel 1927 a Napoli, piazza Rocci al Duomo n. 24.

SANTI Tersiglio (*Toscano*) di Giuseppe e di Ricciardi Felicia, nato a S. Sepolcro il 4-3-1902, domiciliato a S. Sepolcro, caposquadra della milizia.

SAPORETTI Secondo (*Primo e Bianchi*) di Antonio e di Magnani Rosa, nato a Ravenna il 16-8-1907, domiciliato a Roma, via Principe Eugenio n. 18, falegname.

a Roma viale Gorizia n. 22, benestante.

SCARPA Francesco di Pasquale e di Rinna Ernesta, nato a Macomer il 2-12-1887, domiciliato nel 1936 a Cagliari via Genovese n. 26, possidente.

SCATTOLINI Virgilio (*Nicea*) fu Domenico e di Paoletti Elvira, nato a Brescia il 3-7-1889, domiciliato a Roma via Bocca di Leone n. 90, giornalista.

SCIALPI dott. Alfredo (*Alcaido Scipio*) di Luigi, nato nel 1888, domiciliato a Trieste, viale XX Settembre n. 1932, dottore in chimica.

SCUCCHIA Angelo (*Gelo*) di N. N. e di Scucchia Sabbatina, nato a La Spezia il 9-9-1909, domiciliato nel 1939 a Roma via Goito n. 29, e dal luglio 1943 a Roma in Lungotevere Farnesina n. 11, giornalista, collaboratore della rivista *La Verità*.

SEGRE Dino (*Pitigilli Pindaro - Pitti e Periclo*) fu Davide e fu Elena Lucia, nato a Torino il 9-5-1893, domiciliato nel 1940 a Torino corso Paschiera n. 28, scrittore pubblicista.

SEGRE Mario (*Segretario*) fu Giacobbe e fu Segre Virginia, nato a Bargi il 29-9-1889, domiciliato a Torino via Silvio Pellico n. 16, ragioniere.

SERGIO Mario (*Argos*) fu Alfredo, nato a Napoli il 27-2-1892, domiciliato a Napoli Parco Margherita, 43, e a Roma via Uffici del Vicario n. 83, giornalista.

SERRA CARACCIOLI CALVI Giuseppina (*Alcis*) fu Pietro e fu Burj Sofia, nato al Cairo (Egitto) il 15-4-98, domiciliata a Genova corso Firenze 12-3, e a Torino via Cavour n. 1.

SERRATI Libero Giacinto (*Giacinto*) di Riccietti e di Beltrame Rosina, nato ad Oneglia il 25-5-1905, domiciliato a Rapallo via Vittorio Emanuele 22-1, capitano di lungo corso.

SERTORIO Giovanni (*Marco*) di Emilio, non meglio identificato, domiciliato a Milano via Cacciamino n. 7.

SHKRELI Gjoshi (*Nicola*) di Nicola e di Sapoci Lucia nato a Scutari il 15-1-1896, domiciliato nel 1940 a Parigi, meccanico elettricista.

SILVESTRI Vittorio (*Mario*) di Tito e di Palmieri Marta, nato a Roma il 21-12-1901, autista.

SILVETTI Attilio (*Maccata*) di Alessandro e di Fraschetti Filomena, nato a Ripe S. Silvestro (Macerata), domiciliato nel 1941 a Roma via Faenza n. 8, capo servizio del Governatorato.

SINISCALCHI dott. Vittorio (*Marcello*) di Nicola e di Pellegrini Maria, nato a Venosa (Potenza) il 30-7-1891, domiciliato nel 1912 a Roma via Malaga n. 6.

0889
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985821

SMAINE André (*Hortis*) fu Simone e di Pernici Battistina, nata a Torino il 16-9-1911, domiciliata a Roma via del Tritone n. 142 e poi via dei Gracchi n. 123.

SMAINE Giulia (*Rose de France*) fu Simone e di Pernici Battistina, domiciliata nel 1943 in Firenze in via G. Pascoli n. 1.

SOMENZI Stanislao (*S. Horte*) fu Quintilio e di Ferrari Emma, nato a Marcaria il 10-1-1899, domiciliato nel 1927 a Roma via Alberto Maino n. 25, giornalista.

SONCELLI comm. Aldo (*Giove*) fu Giovanni e fu Miglioli Elvira, nato a Vergato il 13-2-1879, domiciliato nel 1929 a Torre S. Maria (Sondrio) e nel 1940 a Milano, tenente colonnello reali carabinieri in congedo, ex podestà di Torre S. Maria.

SORRENTINO Gaetano (*Gasar*) di Vincenzo, non meglio identificato, domiciliato a Napoli via Carbonari n. 127.

SOSTEGNI Dante fu Pietro e fu Ferri Elvira, nato a Montalto di Castro il 7-8-1887, domiciliato nel 1928 a Montelaterone (Grosseto), rappresentante di commercio.

SPADETTA Armando fu Alfonso e di Finzi Teresa, nato a Castel S. Pietro il 25-9-1897, domiciliato nel 1936 a Milano via Beccaria n. 7, piazzista.

SPINELLI Giuseppe (*Pini*) di G. Battista e di Martini Caterina, nato a Genova l'8-6-1900, domiciliato nel 1942 a Genova via Libertà 9-4, tipografo.

SPINETTI Maria fu Agostino e di Ferrazza Annunziata, nata a Roma l'11-9-1904, domiciliata a Roma via Catone 34.

SPIRO Zilo (*Banuski II*) fu Kazma e fu Xhani Atina, nato a Narta (Valona) il 18-10-1907, di nazionalità albanese, studente.

STARACE Gennaro (*Giuseppe*) di Antonio e di Hermann Elvira, nato a Napoli l'8-3-1893, ingegnere.

STEFANI Arturo Massimiliano fu Raimondo e fu Buonvecchio Amalia, nato a Lavis (Trento) il 15-3-1883, domiciliato a Trieste via Monte Cucco n. 4, giornalista.

STEIMBERG Beatrice (*Miranda*), nata a Milano il 9-4-1899, domiciliata a Milano via Silvio Pellico n. 4.

STEINER Giulio (*Fiume*) di Francesco e di Lupatti Elena, nato a Piera il 31-12-1898, domiciliato a Roma via Vespasiano 69, amministratore delegato « S.A.

TADONIO Carmelo (*Cartol e Quintilio*) fu Ettore e di Menci Maria, nato a Mercato S. Severino il 23-10-1893, domiciliato a Napoli S. Maria del Pozzo n. 13 e ad Albaccina via Roma 119.

TAGLIAFERRI Luigi (*Teglì*) fu Augusto e di Risi Amalia, nato a Roma il 17-6-1891, domiciliato a Roma via Etruria n. 8 e poi via Famagosta n. 8, commerciante.

TAGLIAVACCHE comm. Filippo (*Da Pelo*) fu Carlo e fu Grasso Luigia, nato a Genova il 20-3-1883, domiciliato a Roma, via Boscovich n. 3, generale carabinieri reali a riposo.

TALATIN Antonio (*Lupo*) fu Giovanni e di Seccadenari Teresa, nato a Pola il 27-5-1891, domiciliato a Trieste via Giovanni Pascoli n. 8 e poi via Fabio Severo n. 50, meccanico.

TAMBORINI Angelo fu Angelo e di Brogi Rosalia, nato a Milano il 22-9-1901, domiciliato nel 1938 a Milano.

TAMBORINI Italo (*Elvezio*), non meglio identificato, domiciliato nel 1931 a Laveno Ponte Stresa (Varese) e a Viganello (Lugano), agente di assicurazioni presso la Società svizzera « Patria ».

TAMBURINI Ernesto (*Marte*) fu Pietro, nato a Castelbolognese il 19-11-1883, domiciliato a Ferrara, industriale.

TANSINI Maria di Giovanni, nata ad Umiano il 21-1-1896, domiciliata nel 1920 in via Magna Grecia n. 30, Roma, impiegata dattilografa.

TANZI Marga (*Kristo*) di Vittorio e fu Giovi Natalina, nata a Firenze il 30-1-1881, domiciliata a Roma via delle Fornaci 52-B, giornalista.

TANZI Massimo di Vittorio e fu Giovi Natalina, nato a Firenze il 14-9-1885, domiciliato nel 1930 a Livorno Scali del Corso n. 1 e nel 1933 a Roma viale Adriatico n. 15, rappresentante di commercio.

TAVOLATO Italo (*Tiberio*) fu Pietro nato a Trieste il 21-2-1889, domiciliato a Roma via IV Fontane 141, giornalista, impiegato alla direzione per il Turismo.

TEMPERA Filippo (*Polidoro*) fu Nicola e fu Sorgi Rita, nato a Campoli (Teramo) il 10-1-1873, domiciliato a Roma via Valadier n. 39, giornalista.

TERENZI Valerio (*509*) fu Cesare e di Angeloni Regina, nato a Frascati nel 1908, domiciliato nel 1938 a Roma via S. Maria in Via.

TERRACINI Vittorio (*Emanuele*) fu Mosè e fu Anton

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 10690

11680

lista.

SONCELLI comm. Aldo (*Giove*) fu Giovanni e fu Migliodi Elvira, nato a Vergato il 13-2-1879, domiciliato nel 1929 a Torre S. Maria (Sondrio) e nel 1940 a Milano, tenente colonnello reali carabinieri in congedo, ex podestà di Torre S. Maria.

SORRENTINO Gaetano (*Gasar*) di Vincenzo, non meglio identificato, domiciliato a Napoli via Carbonari n. 127.

SOSTEGNI Dante fu Pietro e fu Ferri Elvira, nato a Montalto di Castro il 7-8-1887, domiciliato nel 1928 a Montelaterone (Grosseto), rappresentante di commercio.

SPADETTA Armando fu Alfonso e di Finzi Teresa, nato a Castel S. Pietro il 25-9-1897, domiciliato nel 1936 a Milano via Beccaria n. 7, piazzista.

SPINELLI Giuseppe (*Poni*) di G. Battista e di Martini Caterina, nato a Genova l'8-6-1900, domiciliato nel 1942 a Genova via Libertà 9-4, tipografo.

SPINETTI Maria fu Agostino e di Ferrazza Annunziata, nata a Roma l'11-9-1904, domiciliata a Roma via Catone 34.

SPIRO Zilo (*Banuski II*) fu Kazma e fu Xhani Atina, nato a Narta (Valona) il 18-10-1907, di nazionalità albanese, studente.

STARACE Gennaro (*Giuseppe*) di Antonio e di Hermann Elvira, nato a Napoli l'8-3-1893, ingegnere.

STEFANI Arturo Massimiliano fu Raimondo e fu Buonvecchio Amalia, nato a Lavis (Trento) il 15-3-1883, domiciliato a Trieste via Monte Cuceo n. 4, giornalista.

STEIMBERG Beatrice (*Miranda*), nata a Milano il 9-4-1899, domiciliata a Milano via Silvio Pellico n. 4.

STEINER Giulio (*Fiume*) di Francesco e di Lupatti Elena, nato a Piera il 31-12-1898, domiciliato a Roma via Vespasiano 69, amministratore delegato « S.A. F.A. ».

STOLKA Vittorio (*Francesco*) fu Michele e di Tanger Teresa, nato a Tomadio il 3-3-1884, domiciliato nel 1931 a Trieste via Alcardi n. 7, commerciante.

TABACCI Bianca (*Bianca Milano*) fu Angelo e fu Tasselli Pasqua, nata a Quistello il 21-1-1901, domiciliata a Milano via Brioschi n. 47 e poi via Valparaiso n. 11.

TADDEI cav. Luigi (*Zenobio*) di Giuseppe e di Regnicoli Elvira, nato a Pescina (Aquila) il 13-7-1887, domiciliato nel 1931 a Roma via Porta Maggiore 141 presso Botti Primo, rappresentante di commercio.

micliato a Roma, via Boscovich n. 3, generale carabinieri reali a riposo.

TALATIN Antonio (*Lupo*) fu Giovanni e di Seccadenari Teresa, nato a Pola il 27-5-1894, domiciliato a Trieste via Giovanni Pascoli n. 8 e poi via Fabio Severo n. 50, meccanico.

TAMBORINI Angelo fu Angelo e di Brogi Rosalia, nato a Milano il 22-9-1901, domiciliato nel 1938 a Milano.

TAMBORINI Italo (*Elrezio*), non meglio identificato, domiciliato nel 1931 a Laveno Ponte Stresa (Varese) e a Viganello (Lugano), agente di assicurazioni presso la Società svizzera « Patria ».

TAMBURINI Ernesto (*Marte*) fu Pietro, nato a Castelbolognese il 19-11-1883, domiciliato a Ferrara, industriale.

TANSINI Maria di Giovanni, nata ad Umiano il 21-1-1896, domiciliata nel 1920 in via Magna Grecia n. 30, Roma, impiegata dattilografa.

TANZI Marga (*Kristo*) di Vittorio e fu Giovi Natalina, nata a Firenze il 30-1-1881, domiciliata a Roma via delle Fornaci 52-B, giornalista.

TANZI Massimo di Vittorio e fu Giovi Natalina, nato a Firenze il 14-9-1885, domiciliato nel 1930 a Livorno Scali del Corso n. 1 e nel 1933 a Roma viale Adriatico n. 15, rappresentante di commercio.

TAVOLATO Italo (*Tiberio*) fu Pietro nato a Trieste il 21-2-1889, domiciliato a Roma via IV Fontane 111, giornalista, impiegato alla direzione per il Turismo.

TEMPERA Filippo (*Polidoro*) fu Nicola e fu Sorgi Rita, nato a Campoli (Teramo) il 10-1-1873, domiciliato a Roma via Valadier n. 39, giornalista.

TERENZI Valerio (*709*) fu Cesare e di Angeloni Regina, nato a Frascati nel 1908, domiciliato nel 1938 a Roma via S. Maria in Via.

TERRACINI Vittorio (*Emanuele*) fu Mosè e fu Anton Elisa, nato a Torino il 2-8-1900, domiciliato nel 1937 a Roma, via G. Lanza 146, commerciante.

TESTA Candido (*Argentino*) fu Felice e di Arata Elisa, nato a Cicagna il 3-10-1900, domiciliato a Genova via Casaregis 476, giornalista.

TOFFANINI Augusto (*Gardenia*) fu Francesco e fu Tancheri Amalia, nato a Venezia il 4-6-1877, domiciliato a Roma via Frattina n. 140, pensionato Ministero finanze ed avvocato.

TOMBOLINI Michele, non meglio identificato, domiciliato a Roma nel 1930 al corso Vittorio 208, ex direttore della Società « Teti ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

TONELLO Gino (*Atanasio*) di Giovanni, domiciliato a Milano via XX Settembre e via Sardegna n. 55, avvocato.

TONINI Dante (*Daniel*) di Vincenzo e di Sol Della, nato a Roma il 24-1-1904, domiciliato a Roma via S. Nicolò da Tolentino n. 20.

TORRIGIANI Anna Maria fu Plinio e fu Peli Maria, nata a Prato il 7-6-1888, domiciliata nel 1928 a Roma via Margutta n. 61.

TRAINA Egidio (*Ulisse*) di Giovanni e di Bos Lucia, nato a Barcos il 23-4-1897, domiciliato nel 1936 a Parigi Avenue des Aurenes de Cumez 118, fotografo.

TRIANGI conte Adolfo (*Adriano*) fu Ugo e fu Leaer Antonietta, nato a Vienna il 22-3-1895, suddito germanico.

TRIBUNI Corrado (*Adriano*) di Adolfo e di Aloisi Elvira, nato ad Alatri l'8-12-1890, domiciliato a Roma via Esquilino 38.

TROISE Giuseppe (*Volturno*) fu Gabriele, domiciliato a Roma via S. Martino ai Monti 47, operaio tipografo.

TROIANI Virgilio (*Capranica*) fu Giuseppe e fu Petrolini Clelia, nato a Roma il 28-3-1882, ivi domiciliato via Ceresio n. 26, impiegato.

TROMBETTA Raffaele (*Marino*) fu Ugo, nato a Pontelagoscuro il 18-2-1887, domiciliato a Roma via Mazzo Attendolo n. 44, commerciante.

TUPI Eleonora Maria (*Cerere*) di Guglielmo, non meglio identificata, domiciliata nel 1937 a Roma via Paisiello n. 15.

TURBIGLIO Giorgia (*Alba*) fu Giorgio e di Tabacchi Luisa, nata a Ferrara il 28-10-1898, domiciliata a Roma via XX Settembre n. 1, commerciante quadri.

TURCHI Francesco (*Franz*) fu Antonio e fu Ludovisi Maddalena, nato a Roma il 21-7-1877, domiciliato nel 1942 a Roma via S. Agnese n. 4, pubblicista.

TURSI Nestore (*Ettore*) di Cesare e di Rossi Carlotta, nato a Cariati il 18-10-1900, domiciliato a Roma via Varese n. 20, medico.

TUZZI Giulio (*Valerio*) fu Ulisse e di Knophel Carolina, nato a Napoli il 21-12-1896, domiciliato a Roma piazza Bologna 1, agente conduttore Compagnia Vagoni Letto.

URALDI cav. Ugo (*Michele*) fu Abaceneo e di Padini Elisa, nato a Piè di Mileto nel 1885, domiciliato a Roma via Chiesa n. 35, pubblicista.

VAINI march. Carlo (*Germanico*) fu Giovanni e fu Olin Cecilia, nato a Treviso il 18-9-1884, domiciliato a Firenze via XXVIII Ottobre n. 51, commerciante.

VALENTE Attilio (*Bellini e Raoul*) fu Angelo e di Ballarini Angela, nato a Scotsi il 10-3-1890, domiciliato a Padova via Tomasini 110 e a Roma passeggiata Ripetta n. 11, capitano di lungo corso.

VALENTE Raffaele, non meglio identificato, ex impiegato Sindacato romano fascista Autori editori.

VANNINI Leopoldo fu Raffaele e fu Marchisio Lucia, nato a Biella il 13-7-1897, domiciliato a Madrid calle Rio Rosas 31, impiegato.

VARI dott. Andrea (*Arrighi Andrea*) di Umberto e fu Giuliano Carolina, nato a Nettuno, domiciliato a Roma piazza Strozzi n. 26, impiegato Banco di Sicilia di Bruxelles.

VENIER Emilia (*Igeria*) fu Michele, domiciliata a Roma via SS. Quattro n. 33 e poi via Torre Argentina n. 13, dattilografa.

VENTURA Francesco (*Grenadier*) di Vincenzo e di Angela Leostalla, nato a Corato il 16-3-1900, manovale.

VENTURINO Carlo (*Carini*) di Antonio e di Serra Rosa, nato a S. Michele Veronese il 7-7-1885, domiciliato nel 1939 a Torino corso Racconigi n. 34, pensionato FF. SS.

VENUTI Luigi (*Luigi*) fu Luigi e Neri Medin, nato a Cittaducale il 21-6-1906, domiciliato nel 1930 a Roma, via Cairoli 8, commerciante in legname.

VERDE Raffaele (*Velo*) di Antonio, nato a Ponza il 23-1-1910, domiciliato a Roma, via Sicilia n. 24, impiegato presso la Società an. ind. via Francesco Crispi n. 20, Roma.

VERDILE cav. Domenico (*Domenico*) di Domenico, domiciliato a Roma, viale Manzoni, 26, ex commissario di P. S.

VERNACE MANZONE dei conti Rodolfo (*Valfredo*) di Ignazio e di Mistretta Anita, nato a Palermo il 2-1-1891, domiciliato a Palermo, corso Pisani n. 26, maggiore di cavalleria.

VERRI cav. Francesco (*Velo*) fu Giovanni e fu Sbardellati Adele, nato a Mantova l'11-6-1885, ivi domiciliato nel 1939, corso Vittorio Emanuele 41.

VERTICCHIO Giulio (*Orlando*) di N. N. e di Verticchio Antonia, nato a Roma il 13-11-1897, domiciliato a Roma, via Napoli n. 24, impiegato alle PP. TT.

VEZZARI gr. uff. Santerre (*Torre*) fu Vitaliano e di Colongella Sebastiano, nato a Matelica il 2-2-1890,

0 8 9 2
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

nato a Barces il [illegible], emigrato a Parigi Avenue des Aureues de Cumez 118, fotografo.

TRIANGI conte Adolfo (*Arduino*) fu Ugo e fu Lener Antonietta, nato a Vienna il 22-3-1895, suddito germanico.

TRIBUNI Corrado (*Adriano*) di Adolfo e di Aloisi Elvira, nato ad Alatri l'8-12-1890, domiciliato a Roma via Esquilino 38.

TROISE Giuseppe (*Volturno*) fu Gabriele, domiciliato a Roma via S. Martino ai Monti 47, operaio tipografo.

TROJANI Virgilio (*Capranica*) fu Giuseppe e fu Petrolini Clelia, nato a Roma il 28-3-1882, ivi domiciliato via Ceresio n. 26, impiegato.

TROMBETTA Raffaele (*Marino*) fu Ugo, nato a Pontelagoscuro il 18-2-1887, domiciliato a Roma via Mazzo Attendolo n. 44, commerciante.

TUPI Eleonora Maria (*Cesare*) di Guglielmo, non meglio identificata, domiciliata nel 1937 a Roma via Paisiello n. 15.

TURBIGLIO Giorgia (*Alba*) fu Giorgio e di Tabacchi Luisa, nata a Ferrara il 28-10-1898, domiciliata a Roma via XX Settembre n. 1, commerciante quadri.

TURCHI Francesco (*Franz*) fu Antonio e fu Ludovisi Maddalena, nato a Roma il 21-7-1877, domiciliato nel 1942 a Roma via S. Agnese n. 4, pubblicista.

TURSI Nestore (*Ettore*) di Cesare e di Rossi Carlotta, nato a Cariati il 18-10-1900, domiciliato a Roma via Varese n. 20, medico.

TUZZI Giulio (*Valerio*) fu Ulisse e di Kuophel Carolina, nato a Napoli il 21-12-1896, domiciliato a Roma piazza Bologna 1, agente conduttore Compagnia Vagoni Letto.

UBALDI cav. Ugo (*Michele*) fu Abacucco e di Padini Elisa, nato a Pié di Mileto nel 1885, domiciliato a Roma via Chiesa n. 35, pubblicista.

UBIZZI G. Battista (*Arno*), non meglio identificato, domiciliato nel 1931 a Roma piazza del Gesù n. 47.

URBANI Edda di Giorgio e fu Fiorelli Ottorina, nata a Livorno il 7-7-1908, domiciliata a Livorno piazza Vittorio n. 4, commerciante di immobili.

USMIANI Vincenzo (*Zonì*) di Giuseppe e di Ganza Maria, nato a Zara il 14-5-1891, domiciliato a Roma via Quirino Visconti.

VADALA' Giuseppe (*Bari*) fu Gaetano e fu Giachetti Concetta, nato a Bitonto il 7-12-1896, domiciliato a Roma via Tommaso Grossi n. 95 e viale Giotto n. 6, impiegato.

Rio Rosas 31, impiegato.

VARI dott. Andrea (*Arrighi Andrea*) di Umberto e fu Giuliano Carolina, nato a Nettuno, domiciliato a Roma piazza Strozzi n. 26, impiegato Banco di Sicilia di Bruxelles.

VENIER Emilia (*Igeria*) fu Michele, domiciliata a Roma via 88. Quattro n. 33 e poi via Torre Argentina n. 13, dattilografa.

VENTURA Francesco (*Grandle*) di Vincenzo e di Angela Leostalla, nato a Corato il 16-7-1900, manovale.

VENTURINO Carlo (*Carini*) di Antonio e di Serra Rosa, nato a S. Michele Veronese il 7-7-1885, domiciliato nel 1939 a Torino corso Racconigi n. 31, pensionato FF. SS.

VENUTI Luigi (*Luigi*) fu Luigi e Neri Melia, nato a Cittaducale il 21-6-1906, domiciliato nel 1930 a Roma, via Cairoli 8, commerciante in leguame.

VERDE Raffaele (*Velo*) di Antonio, nato a Ponza il 23-1-1910, domiciliato a Roma, via Sicilia n. 24, impiegato presso la Società au. ind. via Francesco Crispi n. 20, Roma.

VERDILE cav. Domenico (*Domenico*) di Domenico, domiciliato a Roma, viale Manzoni, 26, ex commissario di P. S.

VERNACE MANZONE dei conti Rodolfo (*Valfredo*) di Ignazio e di Mistretta Anita, nato a Palermo il 2-1-1894, domiciliato a Palermo, corso Pisani n. 26, maggiore di cavalleria.

VERRI cav. Francesco (*Velo*) fu Giovanni e fu Sbardellati Adele, nato a Mantova l'11-6-1885, ivi domiciliato nel 1933, corso Vittorio Emanuele 41.

VERTICCHIO Giulio (*Orlando*) di N. N. e di Verticchio Antonia, nato a Roma il 13-11-1897, domiciliato a Roma, via Napoli n. 24, impiegato alle PP. TT.

VEZZARI gr. uff. Santorre (*Torre*) fu Vitaliano e di Colonnella Sebastiano, nato a Matelica il 2-2-1890, commissario Compagnia Spagna Portogallo.

VIALE Mario (555) fu Emanuele e di Muschal Ida, nato a Genova il 25-5-1891, domiciliato nel 1941 a Casal Morano (Cremona), detective privato.

VICENTINI Raffaele (*Prospero*) di Luciano e di Paronelli Maria, nato a Udine il 29-11-1902, domiciliato nel 1939 a Venezia, via Dardanelli 45.

VICINI Giulia (*Giulia*) fu Alessandro e di De Vivo Giuseppina, nata al Cairo (Egitto) il 16-8-1894, domiciliata a Milano, via S. Pietro all'Orto n. 17, casalinga.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 08963

VIDALI Carlo (*Tonino*) di Enrico, domiciliato a Roma, via dei Mille 30, impiegato presso la sede di Parigi della « Metro Goldwin Mayer ».

VILLA Achille (*Gregorio*) di Enea e di Zanardi Rosilda, nato a Roma il 27-2-1904, domiciliato nel 1940 a Roma, via A. Gallonio n. 1, funzionario Stato Città Vaticano.

VILLANI Anna Luisa (*Ani*) fu Dionigi e di Pantano Maria, nata a Calabiano il 30-7-1905, domiciliata a Milano, viale Eritrea, 25, commerciante.

VILLANI Luigi (*Enzo di Napoli*) fu Diego, nato a Napoli il 21-6-1900, domiciliato a Napoli Bagnoli, via Acate n. 76, operaio pesatore.

VILKAR Stanislao di Francesco, nato a Muscuron (Gorizia) il 15-1-1911, studente.

VINCENZONI Adriano (*Enrico, Collino, Manni e Carlo*) fu Lorenzo e fu Palombi Emilia, nato a Roma il 19-4-1874, domiciliato a Roma, via Cavallotti n. 52, commerciante.

VIOLA Ernesto fu Dalmasso, nato a Genova il 22-4-1889, commerciante.

VIRGILLITO Carmelo di Salvatore, nato a Paternò (Catania) il 16-7-1897, domiciliato a Milano, piazza Corvetto 2.

VISMARA Davide, non meglio identificato, domiciliato nel 1929 a Montalcone, Albergo Lombardia e poi a Berlino, Motzstrasse 61.

VITTORINI Nello (*Roberto e Nello*) di Celso e di Sichi Celeste, nato a Pisa il 26-11-1895, domiciliato nel 1940 a Pisa, via S. Lorenzo 15.

VUJOVICH Milo (*Marcely*, ex ministro montenegrino, presidente del Comitato per la difesa del Montenegro.

WAN Enrico di Maurizio, nato a Genova l'11-12-1901, domiciliato ivi in corso Aurelio Saffi n. 5-3, dottore commercialista.

ZACCHIA Stanislao (*2110*) di Luigi, nato a Poli (Roma) il 4-4-1891, domiciliato nel 1930 a Roma, via Palermo n. 37, ex rappresentante di medicinali della Società « An. » Limas » di Milano.

ZADUSK Milan (*Gabriele*) di Tommaso e di Uosettig Caterina, nato a Trieste il 3-12-1906, macellaio.

ZAGARELLA Gino (*Bella*) fu Attilio, nato a Villa San Giovanni il 7-12-1907, domiciliato a Milano.

ZAMBONI Assunto (*Orlando*) di Mammolo e di Talacrone Viola, nato a Bologna il 28-2-1906, domiciliato nel 1942, a Milano, via Biancelli n. 28, medico.

ZANELLA Alfredo (*Pitagora*), non meglio identificato, nato a Innsbruck l'1-3-1899, domiciliato a Parigi, ingegnere.

ZANNONI Luciano (*Lirico*) fu Tullio e di Varichio Elvira, nato a Venezia il 6-7-1907, domiciliato nel 1931 a Milano in via Sofia n. 19, commerciante.

ZANON Antonietta (*Italia*) di Gino e fu Menghelli Maria, nata a Padova il 13-9-1900, domiciliata nel 1936 a Roma, piazza Duse n. 1.

ZAPPI contesse RECORDATI Clara (*Rapi*), non meglio identificata, domiciliata a Milano, Albergo Ambasciatori, piazzale Duca d'Aosta.

ZARONE Carlo (*Poker*), non meglio identificato, domiciliato a Milano, via Visconti n. 11, ispettore del Teatro Trianon.

ZITO Francesco (*Pablo*) di Michele e di De Martinis Amelia, nato a Gioia Sannita il 24-3-1886, domiciliato a Salerno, via Roma n. 98, impiegato.

ZIZZI Gemma (*716*) fu Ferdinando e di Sgueglia Clementina, nata a Napoli il 12-7-1903, domiciliata nel 1928 a Napoli, via Roma, 272.

ZUCCA Eraldo (*Ticino e Wardi*) fu Carlo e di Benzio Severina, nato a Brusnengo (Novara) il 21-3-1888, domiciliato nel 1928 a Milano, via Storza n. 47 e nel 1931 a Varese, via Luigi Boni n. 83, già segretario della Camera del lavoro italiana a Lugano, pubblicista.

ZUCCARO Nella (*Adolfo*) di Vittorio e di Zuccaro Italia, nato a Padova il 27-9-1909, domiciliato a Firenze, via dei Ceuci n. 11, pubblicista.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SINTI RAFFAELE, *gerente*

(31066216) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0 8 9 4 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

VIDALI Carlo (*Tonino*) di Enrico, domiciliato a Roma, via dei Mille 30, impiegato presso la sede di Parigi della « Metro Goldwin Mayer ».

VILLA Achille (*Gregorio*) di Enea e di Zanardi Romilda, nato a Roma il 27-2-1904, domiciliato nel 1940 a Roma, via A. Gallonio n. 1, funzionario Stato Città Vaticano.

VILLANI Anna Luisa (*Ari*) fu Dionigi e di Pantano Maria, nata a Cambiano il 30-7-1905, domiciliata a Milano, viale Eritrea, 25, commerciante.

VILLANI Luigi (*Lenzo di Napoli*) fu Diego, nato a Napoli il 21-6-1900, domiciliato a Napoli Bagnoli, via Acate n. 76, operaio pesatore.

VILKAR Stanislao di Francesco, nato a Muncuron (Gorizia) il 15-1-1911, studente.

VINCENZONI Adriano (*Enrico, Callino, Manni e Carlo*) fu Lorenzo e fu Palombi Erminio, nato a Roma il 19-4-1874, domiciliato a Roma, via Cavalletti n. 52, commerciante.

VIOLA Ernesto fu Dalmasso, nato a Genova il 22-4-1889, commerciante.

VIRGILLITO Carmelo di Salvatore, nato a Paternò (Catania) il 16-7-1897, domiciliato a Milano, piazza Corvetto 3.

VISMARA Davide, non meglio identificato, domiciliato nel 1929 a Monfalcone, Albergo Lombardia e poi a Berlino, Motzstrasse 61.

VITTORINI Nello (*Roberto e Nello*) di Celso e di Sichi Celeste, nato a Pisa il 26-11-1895, domiciliato nel 1940 a Pisa, via S. Lorenzo 15.

VUJOVICH Milo (*Marco*), ex ministro montenegrino, presidente del Comitato per la difesa del Montenegro.

WAX Enrico di Maurizio, nato a Genova l'1-12-1901, domiciliato ivi in corso Aurelio Saffi n. 5-3, dottore commercialista.

ZACCHIA Stanislao (*2110*) di Luigi, nato a Poli (Roma) l'1-4-1891, domiciliato nel 1930 a Roma, via Palermo n. 37, ex rappresentante di medicinali della Società An. « Limas » di Milano.

ZADUSK Milan (*Gabriele*) di Tommaso e di Uesettig Caterina, nato a Trieste il 3-12-1906, macellaio.

ZAGARELLA Gino (*Bella*) fu Attilio, nato a Villa San Giovanni il 7-12-1907, domiciliato a Milano.

ZAMBONI Assunto (*Ortenzio*) di Mammolo e di Tabarrone Viola, nato a Bologna il 28-2-1906, domiciliato nel 1942, a Milano, via Blanisetti n. 28, medico.

ZANELLA Alfredo (Pitagora), non meglio identificato, nato a Innsbruck l'1-8-1899, domiciliato a Parigi, ingegnere.

ZANNONI Luciano (*Licio*) fu Tullio e di Varicchio Elvira, nato a Venezia il 6-7-1907, domiciliato nel 1931 a Milano in via Sofia n. 19, commerciante.

ZANON Antonietta (*Italia*) di Gino e fu Menghelli Maria, nata a Padova il 13-9-1900, domiciliata nel 1936 a Roma, piazza Duse n. 1.

ZAPPI contessa RECORDATI Clara (*Rep*), non meglio identificata, domiciliata a Milano, Albergo Aosta, piazzale Duca d'Aosta.

ZARONE Carlo (*Polero*), non meglio identificato, domiciliato a Milano, via Visconti n. 11, ispettore del Teatro Trianon.

ZITO Francesco (*Pablo*) di Michele e di De Martinis Amelia, nato a Gioia Sannita il 24-3-1886, domiciliato a Salerno, via Roma n. 98, impiegato.

ZIZZI Gemma (*716*) fu Ferdinando e di Sgueglia Clementina, nata a Napoli il 13-7-1903, domiciliata nel 1928 a Napoli, via Roma, 272.

ZUCCA Eraldo (*Ticino e Wood*) fu Carlo e di Benzio Severina, nato a Brusnengo (Novara) il 21-3-1888, domiciliato nel 1928 a Milano, via Sforza n. 47 e nel 1931 a Varese, via Luigi Boni n. 83, già segretario della Camera del lavoro italiana a Lugano, pubblicista.

ZUCCARO Nello (*Adolfo*) di Vittorio e di Zuccaro Italia, nato a Padova il 27-9-1900, domiciliato a Firenze, via dei Ceci n. 11, pubblicista.

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(3100216) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

0896

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PREZZO L. 30 —

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 145

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

ROMA - Martedì, 2 luglio 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1 2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

DECRETO PRESIDENZIALE 21 giugno 1946, n. 9.
**Modificazioni al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210** . . . . . Pag. 1579

***Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946***

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 531.
**Costituzione del Comitato consultivo per le Aziende patrimoniali del Demanio dello Stato** . . . . . Pag. 1579

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 534.
**Trattamento economico dei professori incaricati delle università e degli istituti d'istruzione superiore.** Pag. 1580

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 535.
**Riassunzione in ruolo di professori universitari già dispensati per motivi politici o razziali** . . . . Pag. 1580

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 536.
**Provvedimenti finanziari a favore delle università, degli**

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 1° giugno 1946, n. 539.
**Trattamento economico del personale non di ruolo insegnante e non insegnante nelle scuole e negli istituti d'istruzione media** . . . . . Pag. 1584

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 7 giugno 1946, n. 540.
**Regolarizzazione di società tacitamente prorogate.** Pag. 1583

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 7 giugno 1946, n. 541.
**Riduzione del tributo gravante sul mercurio e suoi prodotti** . . . . . Pag. 1586

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 1946.
**Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale assistenza lavoratori** . . . . . Pag. 1587

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.
**Revoca del decreto 14 dicembre 1945 col quale è stata sottoposta a sindacato la società in nome collettivo F. Durst e Figli, con sede in Napoli** . . . . . Pag. 1587

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1946.
**Costituzione del Collegio dei revisori dei conti della Fiera di Ancona** . . . . . Pag. 1588

29

2667

0 8 9 7 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789731

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento anno L. 600 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 -
Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" vegganse le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

DECRETO PRESIDENZIALE 21 giugno 1946, n. 9.
**Modificazioni al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210** . . . . . Pag. 1578

***Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946***

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 533.
**Costituzione del Comitato consultivo per le Aziende patrimoniali del Demanio dello Stato** . . . . . Pag. 1579

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 534.
**Trattamento economico dei professori incaricati delle università e degli istituti d'istruzione superiore.** Pag. 1580

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 535.
**Riassunzione in ruolo di professori universitari già dispensati per motivi politici o razziali** . . . . Pag. 1580

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 536.
**Provvedimenti finanziari a favore delle università, degli istituti superiori e degli istituti scientifici speciali.** Pag. 1581

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 537.
**Proroga, per l'anno 1946, delle disposizioni dell'art. 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, concernente la sospensione, per l'anno 1945, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione professionale.** Pag. 1581

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n. 538.
**Nuove norme dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.** Pag. 1582

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 1° giugno 1946, n. 539.
**Trattamento economico del personale non di ruolo insegnante e non insegnante nelle scuole e negli istituti d'istruzione media** . . . . . Pag. 1584

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 7 giugno 1946, n. 540.
**Regolarizzazione di società tacitamente prorogate.** Pag. 1584

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 7 giugno 1946, n. 541.
**Riduzione del tributo gravante sul mercurio e suoi prodotti** . . . . . Pag. 1586

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 1946.
**Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale assistenza lavoratori** . . . . . Pag. 1587

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.
**Revoca del decreto 14 dicembre 1945 col quale è stata sottoposta a sindacato la società in nome collettivo F. Durst e Figli, con sede in Napoli** . . . . . Pag. 1587

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1946.
**Costituzione del Collegio dei revisori dei conti della Fiera di Ancona** . . . . . Pag. 1588

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1946.
**Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la zona monetaria belga** . . . . . Pag. 1588

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1946.
**Conferma della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Bolzano** . . . . . Pag. 1590

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1946.
**Approvazione di una clausola speciale presentata dalla Società Cattolica di Assicurazione, con sede in Verona.** Pag. 1590

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0808 2617

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1946

**Apertura di agenzie di città in Monteverde Vecchio e Trionfale e di sportelli in Anguillara Sabazia, Montecompatri e Castro de' Volsci della Cassa di risparmio di Roma.** Pag. 1590

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.

**Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Bolzano** . . . . . Pag. 1591

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.

**Nomina di membri del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma per i residuati di guerra (A.R.A.R.).** Pag. 1591

**Avviso di rettifica** (R. decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490) . . . . . Pag. 1591

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:**

Nomina del commissario della Società cooperativa marinara fra marittimi, con sede in Genova . . . Pag. 1591

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa trasporti, con sede in S. Giacomo dello Segnate, e nomina del commissario . . . . . Pag. 1591

**Ministero degli affari esteri:** Concessione di exequatur. Pag. 1592

**Ministero della pubblica istruzione:** Revoca di trasferimento di professore universitario . . . . . Pag. 1592

**Ministero del tesoro:**

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1592

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buono del Tesoro . . . . . Pag. 1592

**Ministero dei lavori pubblici:** Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano . . . . . Pag. 1592

## CONCORSI

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:** Riattivazione di un concorso a 14 posti di alunno d'ordine . . Pag. 1592

## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 145 DEL 2 LUGLIO 1946:

MINISTERO DELL'INTERNO

**Elenco nominativo dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del R. decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 421.**

(1881)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO PRESIDENZIALE 21 giugno 1946, n. 9.

**Modificazioni al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto 12 ottobre**

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel 1° e 2° comma dell'articolo 5 del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, sono estese agli agenti dichiarati non demeritevoli, rivestiti delle qualifiche nell'articolo stesso indicate, che abbiano anzianità di grado compresa fra il 1° gennaio 1931 e il 31 dicembre 1933, purchè assunti come aiutanti applicati o qualifica equiparata, oppure siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'assunzione nelle dette qualifiche.

I provvedimenti derivanti dall'applicazione del precedente comma decorrono agli effetti giuridici dal 1° novembre 1942 per gli agenti con anzianità di gr[illegible] 1° gennaio 1931 e dal 1° gennaio 1943 per gli altri.

Agli agenti promossi in base ai precedenti comma sono pure estese, a cominciare dal 1° gennaio 1944, le disposizioni di cui al terzo comma del citato art. 5 e quelle dell'art. 6 del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210.

Art. 2.

A parziale modificazione dell'allegato *G* annesso al regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, i posti di grado 6° dei rispettivi gruppi *B* e *C* del personale degli uffici che, in base alla pianta organica, risultino vacanti al 1° gennaio 1944 e successivamente, sono conferiti per due terzi mediante promozioni per merito comparativo e per un terzo per esami di concorso, agli agenti di gruppo *B* e *C*, che alla data di decorrenza della promozione e da quella fissata nel bando di concorso risulteranno rivestiti rispettivamente delle qualifiche di segretario principale ad personam, e di applicato principale ad personam o equiparate di qualsiasi anzianità di grado, nonchè ai segretari principali, applicati principali e qualifiche equiparate.

Ai predetti agenti è richiesta l'anzianità di servizio complessiva nei gradi 8° e 9° di almeno otto anni alla data fissata nel bando di concorso e di almeno dieci anni alla data di decorrenza della promozione per merito comparativo. Detta anzianità è ridotta, rispettivamente, a sei ed otto anni per i laureati.

Sono soppressi i comma 4, 5, 6, 7 dell'art. 13 sub 60, del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210.

Art. 3.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786821

n. 410) . . . . . Pag. 1501

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:**
Nomina del commissario della Società cooperativa marinara fra marittimi, con sede in Genova . . . Pag. 1501
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa trasporti, con sede in S. Giacomo delle Segnate, e nomina del commissario . . . . . Pag. 1501

**Ministero degli affari esteri:** Concessione di exequatur. Pag. 1502

**Ministero della pubblica istruzione:** Revoca di trasferimento di professore universitario . . . . . Pag. 1502

**Ministero del tesoro:**
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1502
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buono del Tesoro . . . . . Pag. 1502

**Ministero dei lavori pubblici:** Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano . . . . . Pag. 1502

## CONCORSI

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:** Riattivazione di un concorso a 14 posti di alunno d'ordine . . Pag. 1502

## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 115 DEL 2 LUGLIO 1946:

MINISTERO DELL'INTERNO

**Elenco nominativo dei confidenti dell'O.V.R.A. pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del R. decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424.**

(1881)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO PRESIDENZIALE 21 giugno 1946, n. 9.

**Modificazioni al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, numero 597 e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

estese agli agenti trienarate non demeritevoli, rivestiti delle qualifiche nell'articolo stesso indicate, che abbiano anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 1931 e il 31 dicembre 1933, purchè assunti come aiutanti applicati o qualifica equiparata, oppure siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'assunzione nelle dette qualifiche.

I provvedimenti derivanti dall'applicazione del precedente comma decorrono agli effetti giuridici dal 1° novembre 1942 per gli agenti con anzianità di gr... 1° gennaio 1931 e dal 1° gennaio 1943 per gli altri.

Agli agenti promossi in base ai precedenti comma sono pure estese, a cominciare dal 1° gennaio 1944, le disposizioni di cui al terzo comma del citato art. 5 e quelle dell'art. 6 del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210.

Art. 2.

A parziale modificazione dell'allegato *G* annesso al regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, i posti di grado 6° dei rispettivi gruppi *B* e *C* del personale degli uffici che, in base alla pianta organica, risultino vacanti al 1° gennaio 1944 e successivamente, sono conferiti per due terzi mediante promozioni per merito comparativo e per un terzo per esami di concorso, agli agenti di gruppo *B* e *C*, che alla data di decorrenza della promozione o da quella fissata nel bando di concorso risulteranno rivestiti rispettivamente delle qualifiche di segretario principale ad personam, e di applicato principale ad personam o equiparate di qualsiasi anzianità di grado, nonchè ai segretari principali, applicati principali e qualifiche equiparate.

Ai predetti agenti è richiesta l'anzianità di servizio complessiva nei gradi 8° e 9° di almeno otto anni alla data fissata nel bando di concorso e di almeno dieci anni alla data di decorrenza della promozione per merito comparativo. Detta anzianità è ridotta, rispettivamente, a sei ed otto anni per i laureati.

Sono soppressi i comma 4, 5, 6, 7 dell'art. 13 sub 60, del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210.

Art. 3.

Sono aboliti gli esami di idoneità previsti dall'annotazione (6) dell'allegato *G* al regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, fatta eccezione per le seguenti promozioni:

da applicato capo o qualifiche equiparate ad ispettore di 1ª classe;

da sottocapo a capo stazione di 2ª classe, capo gestione di 2ª classe, capo telegrafista di 2ª classe;

da guardasala a guardamerci;

da aiuto macchinista a macchinista di 3ª classe.

Sono altresì aboliti gli esami di concorso per la promozione da deviatore e manovratore a capo squadra

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 995621

deviatori e capo squadra manovratori previsti dallo stesso allegato *G*.

Le promozioni alle qualifiche previste nel precedente comma avverranno per merito comparativo previo esame di abilitazione.

Art. 4.

A parziale modificazione dell'allegato *G* al regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, le promozioni nel personale tecnico operaio per il passaggio dal grado 9° all'8° e nel personale di macchina per il passaggio da capo deposito di 3ª classe a capo deposito di 2ª classe avvengono solo a titolo di « anzianità ai meritevoli » senza limitazione di posti pianta, dopo cinque anni di anzianità nel grado. A tali effetti i posti di pianta stabiliti tanto per i gradi 9° e 8° del personale tecnico operaio quanto per i capi deposito di 3ª classe e capi deposito di 2ª classe, sono da considerarsi cumulativamente.

Per gli agenti assunti nel grado 11° delle tabelle organiche precedenti all'entrata in vigore del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, con la qualifica di sottocapo tecnico ed in seguito a pubblico concorso per il quale sia stato richiesto il possesso del titolo di studio di scuola media superiore, i due anni trascorsi anche in detto grado 11° sono da considerarsi utili agli effetti del computo dei cinque anni di anzianità di grado previsti nel precedente comma per concorrere alla promozione a capo tecnico di 2ª classe.

I provvedimenti derivanti dall'applicazione del presente articolo decorreranno agli effetti giuridici dal 1° gennaio 1943.

Art. 5.

Gli agenti di grado 8° gruppo *B* risultati idonei nei concorsi interni a posti di allievo ispettore, banditi con i decreti Ministeriali 26 agosto 1941, n. 181 e n. 185, potranno ottenere, a cominciare dal 1° gennaio 1944, la promozione al grado 6° del personale degli uffici (gruppo *B*) se giudicati meritevoli dalle competenti commissioni di avanzamento, quando abbiano almeno l'anzianità complessiva nei gradi 8° e 9° stabilita dal 2° comma del precedente art. 2.

Gli agenti di grado 8° del ramo esecutivo risultati idonei nei concorsi indicati nel precedente comma potranno conseguire lo stesso beneficio, domandando il trasferimento nel ramo degli uffici.

Gli agenti di cui al presente articolo non potranno essere promossi al grado di ispettore di 1ª classe prima degli agenti risultati vincitori dei concorsi interni a posti di allievo ispettore banditi con i citati decreti Ministeriali 26 agosto 1941, n. 181 e n. 185.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 533.
**Costituzione del Comitato consultivo per le Aziende patrimoniali del Demanio dello Stato.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 dicembre 1938, n. 1935 e successive modificazioni, concernente la costituzione del Consiglio delle Aziende patrimoniali del demanio dello Stato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Consiglio delle Aziende patrimoniali del demanio dello Stato, costituito con la legge 15 dicembre 1938, n. 1935, modificata con R. decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 172, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 e con la legge 23 maggio 1940, n. 556, è soppresso.

Art. 2.

In sostituzione del Consiglio e del relativo Comitato esecutivo è costituito, sotto la presidenza del direttore generale del Demanio, il Comitato tecnico per le Aziende patrimoniali del demanio dello Stato.

Esso è composto, oltre che dal presidente, da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, delle Direzioni generali del catasto e dei servizi tecnici erariali, dell'Industria e delle miniere, dei servizi per il turismo della Ragioneria generale dello Stato e da un funzionario amministrativo della Direzione generale del demanio, tutti di grado non inferiore al sesto.

I componenti il Comitato restano in carica per la durata di quattro anni e possono essere riconfermati.

Possono essere chiamati a partecipare alle adunanze del Comitato, senza diritto a voto, i gestori governativi delle Aziende patrimoniali, i rappresentanti delle Società concessionarie, nonchè dei consulenti in materia forestale, sanitaria, turistica, mineraria e geologica.

Un funzionario amministrativo del Ministero delle finanze esplica le funzioni di segretario.

Art. 3.

Sono sottoposti a parere del Comitato:

a) i progetti delle convenzioni per la concessione all'attività privata dell'esercizio delle Aziende patri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1990

all'8ª e nel personale di macchina per il passaggio da capo deposito di 3ª classe a capo deposito di 2ª classe avvengono solo a titolo di « anzianità ai meritevoli » senza limitazione di posti pianta, dopo cinque anni di anzianità nel grado. A tali effetti i posti di pianta stabiliti tanto per i gradi 9° e 8° del personale tecnico-operaio quanto per i capi deposito di 3ª classe e capi deposito di 2ª classe, sono da considerarsi cumulativamente.

Per gli agenti assunti nel grado 11° delle tabelle organiche precedenti all'entrata in vigore del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, con la qualifica di sottocapo tecnico ed in seguito a pubblico concorso per il quale sia stato richiesto il possesso del titolo di studio di scuola media superiore, i due anni trascorsi anche in detto grado 11° sono da considerarsi utili agli effetti del computo dei cinque anni di anzianità di grado previsti nel precedente comma per concorrere alla promozione a capo tecnico di 2ª classe.

I provvedimenti derivanti dall'applicazione del presente articolo decorreranno agli effetti giuridici dal 1° gennaio 1943.

Art. 5.

Gli agenti di grado 8° gruppo *B* risultati idonei nei concorsi interni a posti di allievo ispettore, banditi con i decreti Ministeriali 26 agosto 1941, n. 481 e n. 485, potranno ottenere, a cominciare dal 1° gennaio 1944, la promozione al grado 6° del personale degli uffici (gruppo *B*) se giudicati meritevoli dalle competenti commissioni di avanzamento, quando abbiano almeno l'anzianità complessiva nei gradi 8° e 9° stabilita dal 2° comma del precedente art. 2.

Gli agenti di grado 8° del ramo esecutivo risultati idonei nei concorsi indicati nel precedente comma potranno conseguire lo stesso beneficio, domandando il trasferimento nel ramo degli uffici.

Gli agenti di cui al presente articolo non potranno essere promossi al grado di ispettore di 1ª classe prima degli agenti risultati vincitori dei concorsi interni a posti di allievo ispettore banditi con i citati decreti Ministeriali 26 agosto 1941, n. 481 e n. 485.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1946

DE GASPERI

LOMBARDI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 8.* — FRASCA

modificazioni, concernente la costituzione del Consiglio delle Aziende patrimoniali del demanio dello Stato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Consiglio delle Aziende patrimoniali del demanio dello Stato, costituito con la legge 15 dicembre 1938, n. 1935, modificata con R. decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 172, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 e con la legge 23 maggio 1940, n. 556, è soppresso.

Art. 2.

In sostituzione del Consiglio e del relativo Comitato esecutivo è costituito, sotto la presidenza del direttore generale del Demanio, il Comitato tecnico per le Aziende patrimoniali del demanio dello Stato.

Esso è composto, oltre che dal presidente, da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, delle Direzioni generali del catasto e dei servizi tecnici erariali, dell'Industria e delle miniere, dei servizi per il turismo della Ragioneria generale dello Stato e da un funzionario amministrativo della Direzione generale del demanio, tutti di grado non inferiore al sesto.

I componenti il Comitato restano in carica per la durata di quattro anni e possono essere riconfermati.

Possono essere chiamati a partecipare alle adunanze del Comitato, senza diritto a voto, i gestori governativi delle Aziende patrimoniali, i rappresentanti delle Società concessionarie, nonchè dei consulenti in materia forestale, sanitaria, turistica, mineraria e geologica.

Un funzionario amministrativo del Ministero delle finanze esplica le funzioni di segretario.

Art. 3.

Sono sottoposti a parere del Comitato:

*a*) i progetti delle convenzioni per la concessione all'attività privata dell'esercizio delle Aziende patrimoniali e delle relative modificazioni;

*b*) i progetti per le norme di gestione concernenti le Aziende patrimoniali in gestione governativa;

*c*) le proposte di revoca, di decadenza, di anticipata risoluzione delle convenzioni di concessione;

*d*) i programmi generali di opere per l'assetto, per l'utilizzazione e per la valorizzazione dei beni demaniali costituenti i compendi delle Aziende patrimoniali;

*e*) i progetti di opere, di lavori, di forniture e di acquisti di importo superiore a due milioni di lire che rechino incrementi e trasformazioni nella consistenza patrimoniale dei compendi;

0 9 0 2 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

*f)* le proposte di operazioni finanziarie e patrimoniali interessanti le Aziende;

*g)* le questioni di carattere generale interessanti le Aziende patrimoniali e la organizzazione delle medesime nel campo sanitario turistico ed economico;

*h)* gli argomenti e i provvedimenti che potranno essergli deferiti dal Ministro per le finanze.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze, con propri decreti, provvederà alla nomina dei componenti il Comitato, su designazione delle competenti Amministrazioni, ed alla emanazione delle norme per il funzionamento del Comitato stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 22.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 531.
**Trattamento economico dei professori incaricati delle università e degli istituti d'istruzione superiore.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A coloro ai quali è conferito un incarico di insegnamento presso le università o gli istituti d'istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente, è corrisposta una retribuzione annua lorda, determinata dal Consiglio di amministrazione dell'università o dell'istituto superiore entro i limiti da stabilire mediante provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro.

Il trattamento previsto dal presente articolo spetta soltanto per un incarico di insegnamento. Per altri eventuali incarichi conferiti ai professori di cui al primo comma del presente articolo oppure a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente, la retribuzione è determinata dal Consiglio di amministrazione dell'università o dell'istituto superiore entro i limiti da stabilire mediante provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 2.

I predetti professori hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento sotto forma sia di lezioni cattedratiche sia di esercitazioni, tante ore settimanali quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedono, e in ogni modo almeno sei ore fra lezioni ed esercitazioni; di osservare l'orario scolastico prestabilito; di attendere alla direzione dei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili annessi alle loro cattedre; di partecipare alle commissioni per gli esami di profitto e di laurea, nonchè alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse, cui siano chiamati.

Art. 3.

La maggiore spesa che le università e gli istituti d'istruzione superiore dovrebbero sostenere in dipendenza delle disposizioni di cui al precedente art. 1, è posta a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno accademico 1945-46.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MOLÈ — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 30.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 535.
**Riassunzione in ruolo di professori universitari già dispensati per motivi politici e razziali.**

UMBERTO II

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950031

signazione delle competenti Amministrazioni, ed alla emanazione delle norme per il funzionamento del Comitato stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno* 1946
*Atti del Governo, registro n.* 10, *foglio n.* 22. — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 531.
**Trattamento economico dei professori incaricati delle università e degli istituti d'istruzione supetiore.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A coloro ai quali è conferito un incarico di insegnamento presso le università o gli istituti d'istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente, è attribuito un assegno annuo corrispondente allo stipendio iniziale previsto per i dipendenti statali di gruppo A, grado 8°, se l'incaricato sia compreso nella terna o dichiarato maturo in concorso statale universitario; di gruppo A, grado 9°, se l'incaricato sia libero docente; di gruppo A, grado 10°, se l'incaricato sia cultore della materia.

Agli incaricati di cui al presente articolo competono, altresì, l'indennità di carovita e relative quote complementari in quanto dovute, e qualsiasi altra indennità inerente ai gradi su indicati.

Art. 2.

I predetti professori hanno l'obbligo di dedicare il proprio insegnamento sotto forma sia di lezioni cattedratiche sia di esercitazioni, tante ore settimanali quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedono, e in ogni modo almeno sei ore fra lezioni ed esercitazioni; di osservare l'orario scolastico prestabilito; di attendere alla direzione dei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili annessi alle loro cattedre; di partecipare alle commissioni per gli esami di profitto e di laurea, nonchè alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse, cui siano chiamati.

Art. 3.

La maggiore spesa che le università e gli istituti d'istruzione superiore dovrebbero sostenere in dipendenza delle disposizioni di cui al precedente art. 1, è posta a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno accademico 1945-46.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MOLÈ — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *giugno* 1946
*Atti del Governo, registro n.* 10, *foglio n.* 309. — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 535.
**Riassunzione in ruolo di professori universitari già dispensati per motivi politici o razziali.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

0904
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

*Articolo unico.*

Il comma 5° dell'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è sostituito dal seguente:

« I professori riammessi in servizio ai sensi del presente articolo, sono assegnati ad altrettanti posti di ruolo istituiti transitoriamente in aggiunta a quelli stabiliti con la tabella *D* annessa al R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni.

Tali posti saranno soppressi all'atto della cessazione del servizio o del trasferimento ad altra università o ad altro istituto superiore dei titolari della materia relativa ai posti stessi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MOLÈ — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 302.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 536.
**Provvedimenti finanziari a favore delle università, degli istituti superiori e degli istituti scientifici speciali.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerata la necessità di far luogo alla concessione di contributi straordinari a favore delle università, degli istituti superiori e degli istituti scientifici speciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 300.000.000 (lire trecento milioni) da assegnare allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per la

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MOLÈ — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 303.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 537.
**Proroga, per l'anno 1946, delle disposizioni dell'art. 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, concernente la sospensione, per l'anno 1945, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione professionale.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e sue successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze e il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Sono estese all'anno 1946 le disposizioni dell'art. 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, riguardanti la sospensione, per l'anno 1945, della sessione degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio e degli esami di abilitazione alle discipline statistiche e il rilascio dei certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 790581

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MOLÈ — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 36.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 536.
**Provvedimenti finanziari a favore delle università, degli Istituti superiori e degli istituti scientifici speciali.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerata la necessità di far luogo alla concessione di contributi straordinari a favore delle università, degli istituti superiori e degli istituti scientifici speciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 300.000.000 (lire trecento milioni) da assegnare allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per la erogazione di contributi di carattere straordinario alle università, agli istituti superiori ed agli altri istituti scientifici speciali.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 537.
**Proroga, per l'anno 1946, delle disposizioni dell'art. 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, concernente la sospensione, per l'anno 1945, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione professionale.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e sue successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze e il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Sono estese all'anno 1946 le disposizioni dell'art. 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, riguardanti la sospensione, per l'anno 1945, della sessione degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio e degli esami di abilitazione alle discipline statistiche e il rilascio dei certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MOLÈ — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 39.* — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 1946, n. 538.
**Nuove norme dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, che approva il testo delle disposizioni per i diritti erariali sugli spettacoli;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, contenente disposizioni per i diritti erariali sul cinematografo;

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2096, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 540, contenente disposizioni sulla devoluzione del diritto erariale e demaniale all'Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano;

Visto il R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 368, convertito nella legge 9 luglio 1931, n. 1008, che istituisce una addizionale a favore del Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1383, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 10, contenente disposizioni sulla devoluzione del diritto erariale e demaniale a favore dell'Ente autonomo Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze;

Visto l'art. 4, n. 1, della legge 11 aprile 1938, n. 612, e n il quale viene istituito a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali un diritto del 5 % sui biglietti d'ingresso per i pubblici spettacoli nei quali si esibiscono animali ivi comprese le gare, le nere, le mostre, le corse ed i concorsi di ogni genere;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1150, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 466, che istituisce un diritto erariale fisso a favore del credito edilizio teatrale (Decreti);

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, contenente provvedimenti in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici (Decreti);

Visti gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 563, che istituiscono una addizionale a favore del Teatro Reale dell'Opera di Roma;

Visti gli articoli 2, 3, 11 e 12 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 669, che istituiscono addizionali a favore degli Enti autonomi Teatro alla Scala di Milano, Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze, Teatro Reale dell'Opera di Roma e dell'Ente nazionale per la protezione degli animali;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, che istituisce un contributo per il fondo di solidarietà nazionale sui pubblici spettacoli;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, e con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 3, 4 e 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 3. — Il diritto erariale sull'introito lordo degli spettacoli cinematografici e degli spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli e sale private, è stabilito nella seguente misura:

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a L. 20 . . . . . 15 %

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, da oltre L. 20 e non superiori a L. 60 . . . . . 30 %

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a L. 60 . . . . . 40 %

Art. 4. — Il diritto erariale sull'introito lordo degli ingressi ai concorsi ippici e agli spettacoli sportivi di ogni genere, di che all'art. 4 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, è stabilito nella misura del 18 %.

Art. 6. — Il diritto erariale sull'introito lordo delle scommesse, previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 669, è stabilito nella misura del 6 %.

Art. 2.

Fermo il disposto dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, per i teatri nei quali esistono palchi, logge, barcaccie, ecc. di proprietà privata, è dovuto il diritto erariale nella misura del 7,50 %.

Art. 3.

Il diritto erariale per i giuochi o trattenimenti di ogni genere di che all'art. 3 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, nonchè per gli spettacoli dei circhi equestri e di marionette, è stabilito nella misura del 12 %.

Art. 4.

Sono abrogati:

a) l'art. 31 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, che istituisce una addizionale a favore del Teatro alla Scala di Milano;

b) il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2096,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 790721

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2096, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 510, contenente disposizioni sulla devoluzione del diritto erariale e demaniale all'Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano;

Visto il R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 368, convertito nella legge 9 luglio 1931, n. 1008, che istituisce una addizionale a favore del Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze;

Visto il R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1383, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 10, contenente disposizioni sulla devoluzione del diritto erariale e demaniale a favore dell'Ente autonomo Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze;

Visto l'art. 4, n. 1, della legge 11 aprile 1938, n. 612, con il quale viene istituito a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali un diritto del 5 % sui biglietti d'ingresso per i pubblici spettacoli nei quali si esibiscono animali ivi comprese le gare, le fiere, le mostre, le corse ed i concorsi di ogni genere;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1150, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 466, che istituisce un diritto erariale fisso a favore del credito edilizio teatrale (Decet);

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, contenente provvedimenti in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici (Decet);

Visti gli articoli 1 e 5 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 563, che istituiscono una addizionale a favore del Teatro Reale dell'Opera di Roma;

Visti gli articoli 2, 3, 11 e 12 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 609, che istituiscono addizionali a favore degli Enti autonomi Teatro alla Scala di Milano, Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze, Teatro Reale dell'Opera di Roma e dell'Ente nazionale per la protezione degli animali;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, che istituisce un contributo per il fondo di solidarietà nazionale sui pubblici spettacoli;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, contenente modificazioni alla tariffa dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sulle corse dei cavalli, dei levrieri, altre gare e sulle scommesse;

Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1946, n. 500, contenente disposizioni sulla devoluzione del diritto erariale e demaniale all'Ente autonomo Teatro Reale dell'Opera di Roma e alla Reale Accademia di Santa Cecilia di Roma;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 59;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 60;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 61;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.

*e*) l'art. 4, n. 1, della legge 11 aprile 1938, n. 612, con il quale viene istituito a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali un diritto del 5 % sui biglietti d'ingresso per i pubblici spettacoli nei quali si esibiscano animali ivi comprese le gare, le fiere, le mostre, le corse ed i concorsi di ogni genere;

*f*) l'art. 13 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1150, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 466, che istituisce un diritto erariale a favore del credito edilizio teatrale (Decet);

*g*) l'art. 2 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, contenente provvedimenti in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici (Deca);

*h*) gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 563, che istituiscono una addizionale a favore del Teatro Reale dell'Opera di Roma;

*i*) gli articoli 2, 3, 11 e 12 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 669, che istituiscono addizionali a favore degli Enti autonomi Teatro alla Scala di Milano, Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze, Teatro Reale dell'Opera di Roma e dell'Ente nazionale per la protezione degli animali;

*l*) l'art. 19 del R. decreto-legge 8 marzo 1945, n. 72, che istituisce un contributo per il fondo di solidarietà nazionale sui pubblici spettacoli;

*m*) il R. decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 560, contenente disposizioni sulla devoluzione del diritto erariale e demaniale all'Ente autonomo Teatro Reale dell'Opera di Roma e alla Reale Accademia di Santa Cecilia di Roma.

Art. 5.

Sui biglietti d'ingresso o di abbonamento nei locali in cui si svolgono spettacoli o trattenimenti di qualsiasi specie, non può essere autorizzato da qualsiasi autorità alcun sopraprezzo o contribuzione speciale neppure per fini assistenziali o di beneficenza.

Art. 6.

In sostituzione dei diritti spettanti agli Enti appresso indicati in base alle disposizioni abrogate coll'art. 1 del presente decreto, sono erogati agli Enti medesimi, per ciascun esercizio finanziario, i seguenti contributi:

*a*) al Ministero dell'interno, per fini assistenziali di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, abrogato con l'art. 1 del presente decreto, in ragione del 4 % dei diritti erariali introitati dallo Stato per gli spettacoli cinematografici, al netto dell'aggio spettante alla S.I.A.E., e per la somma non eccedente L. 50.000.000;

*b*) all'Ente nazionale per la protezione degli animali, L. 1.000.000;

*c*) a favore del Credito edilizio teatrale, per concorso statale nell'ammortamento dei mutui concessi.

La erogazione del fondo è effettuata in base all'esame dei bilanci, dei programmi artistici e dell'attività svolta e da svolgere da ciascun ente, sentito il parere di una Commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato per il tesoro.

La Commissione è costituita:

*a*) da un rappresentante del Ministero delle finanze;

*b*) da un rappresentante dei servizi del già Sottosegretariato per la stampa, spettacolo e turismo;

*c*) da un esperto musicale designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

*d*) da due rappresentanti degli Enti autonomi lirici e delle altre istituzioni musicali e teatrali nominati dalla Presidenza del Consiglio;

*e*) da un rappresentante dei lavoratori dello spettacolo e da un rappresentante degli industriali dello spettacolo.

La Commissione nel procedere alle erogazioni del fondo deve tenere presenti, in modo particolare, le spese necessarie per il mantenimento dei complessi stabili degli Enti autonomi Teatro Reale dell'Opera di Roma, Teatro alla Scala di Milano, Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze e della istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma. In ogni caso agli Enti suddetti non può essere assegnata una somma inferiore a quella spettante in base alle disposizioni abrogate con l'art. 1 del presente decreto.

Per l'esercizio finanziario 1946-47, lo stanziamento dei fondi è effettuato in base ai diritti erariali introitati dallo Stato durante l'esercizio 1945-46 sugli spettacoli di qualsiasi genere compresi le scommesse.

Art. 8.

Per i biglietti d'ingresso nei cinematografi e nei teatri che, in facoltà degli esercenti, sono venduti a prezzo ridotto agli iscritti all'Ente nazionale assistenza lavoratori, il diritto erariale è commisurato sul prezzo pagato in misura ridotta.

La disposizione del comma precedente si applica agli iscritti che comprovino la loro identità personale mediante tessera munita di fotografia rilasciata dall'Ente nazionale assistenza lavoratori.

Agli esercenti delle sale cinematografiche e teatrali è fatto obbligo di rilasciare biglietti di colore e serie differenti dai normali biglietti d'ingresso.

Art. 9.

Per le scommesse nelle gare di tiro a volo, allorchè il bersaglio non sia costituito da volatile, oltre al diritto erariale sulle scommesse sono dovuti da ciascun tiratore che intende prendere parte alle gare o alle scommesse L. 20 per ogni giornata di tiro e L. 3 per ogni bersaglio contro cui fu sparato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1995 03 21

...rati sugli spettacoli cinematografici (Decr.):

*a*) gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 563, che istituiscono una addizionale a favore del Teatro Reale dell'Opera di Roma;

*b*) gli articoli 2, 3, 11 e 12 del R. decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 669, che istituiscono addizionali a favore degli Enti autonomi Teatro alla Scala di Milano, Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze, Teatro Reale dell'Opera di Roma e dell'Ente nazionale per la protezione degli animali;

*c*) l'art. 19 del R. decreto-legge 8 marzo 1945, n. 72, che istituisce un contributo per il fondo di solidarietà nazionale sui pubblici spettacoli;

*d*) il R. decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 580, contenente disposizioni sulla devoluzione del diritto erariale e demaniale all'Ente autonomo Teatro Reale dell'Opera di Roma e alla Reale Accademia di Santa Cecilia di Roma.

Art. 5.

Sui biglietti d'ingresso o di abbonamento nei locali in cui si svolgono spettacoli o trattenimenti di qualsiasi specie, non può essere autorizzato da qualsiasi autorità alcun sopraprezzo o contribuzione speciale neppure per fini assistenziali o di beneficenza.

Art. 6.

La sostituzione dei diritti spettanti agli Enti appresso indicati in base alle disposizioni abrogate coll'art. 4 del presente decreto, sono erogati agli Enti medesimi, per ciascun esercizio finanziario, i seguenti contributi:

*a*) al Ministero dell'interno, per fini assistenziali di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, abrogato con l'art. 4 del presente decreto, in ragione del 4 % dei diritti erariali introitati dallo Stato per gli spettacoli cinematografici, al netto del l'aggio spettante alla S.I.A.E., e per la somma non eccedente L. 70.000.000;

*b*) all'Ente nazionale per la protezione degli animali, L. 1.000.000;

*c*) a favore del Credito edilizio teatrale, per concorso statale nell'ammortamento del mutuo concesso, in virtù del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1150, L. 560.000.

Art. 7.

A favore degli Enti autonomi lirici, della istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia e di altri enti ed istituzioni teatrali e musicali non aventi scopi di lucro, è devoluta, per la concessione di contributi, una quota complessiva pari al 12 % dei diritti erariali introitati dallo Stato sugli spettacoli di qualsiasi genere comprese le scommesse, al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori editori.

*d*) da due rappresentanti degli Enti autonomi lirici e delle altre istituzioni musicali e teatrali nominati dalla Presidenza del Consiglio;

*e*) da un rappresentante dei lavoratori dello spettacolo e da un rappresentante degli industriali dello spettacolo.

La Commissione nel procedere alle erogazioni del fondo deve tenere presenti, in modo particolare, le spese necessarie per il mantenimento dei complessi stabili degli Enti autonomi Teatro Reale dell'Opera di Roma, Teatro alla Scala di Milano, Teatro comunale Vittorio Emanuele II di Firenze e della istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma. In ogni caso agli Enti suddetti non può essere assegnata una somma inferiore a quella spettante in base alle disposizioni abrogate con l'art. 4 del presente decreto.

Per l'esercizio finanziario 1946-47, lo stanziamento dei fondi è effettuato in base ai diritti erariali introitati dallo Stato durante l'esercizio 1945-46 sugli spettacoli di qualsiasi genere compresse le scommesse.

Art. 8.

Per i biglietti d'ingresso nei cinematografi e nei teatri che, in facoltà degli esercenti, sono venduti a prezzo ridotto agli iscritti all'Ente nazionale assistenza lavoratori, il diritto erariale è commisurato sul prezzo pagato in misura ridotta.

La disposizione del comma precedente si applica agli iscritti che comprovino la loro identità personale mediante tessera munita di fotografia rilasciata dall'Ente nazionale assistenza lavoratori.

Agli esercenti delle sale cinematografiche e teatrali è fatto obbligo di rilasciare biglietti di colore e serie differenti dai normali biglietti d'ingresso.

Art. 9.

Per le scommesse nelle gare di tiro a volo, ancorchè il bersaglio non sia costituito da volatile, oltre al diritto erariale sulle scommesse sono dovuti da ciascun tiratore che intende prendere parte alle gare o alle scommesse L. 20 per ogni giornata di tiro e L. 3 per ogni bersaglio contro cui fa sparato.

Art. 10.

Gli articoli 18 della legge 30 dicembre 1923, n. 3270, e 12 del R. decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, sono sostituiti dal seguente:

« Nel caso di mancato pagamento del diritto erariale o di constatata frode od alterazione nella compilazione della distinta di incasso, l'Intendente di finanza su richiesta del rappresentante della Società italiana autori editori provvede per la chiusura del teatro, cinema o altro locale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

« Indipendentemente da tale chiusura si applica la pena pecuniaria di L. 200 per ogni biglietto o riscontro, per cui sia mancato il pagamento del diritto erariale, ovvero sia stata constatata la frode od alterazione nella compilazione delle distinte di incasso ».

Art. 11.

L'art. 49 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, è sostituito dal seguente:

« Per qualsiasi infrazione per la quale non ricorra l'applicazione della pena pecuniaria di L. 300 per ciascun biglietto o riscontro, di cui all'art. 10 secondo comma del presente decreto, è stabilita a carico degli impresari od organizzatori od esercenti la pena pecuniaria di L. 3000.

« La stessa pena si applica per ogni infrazione agli obblighi di cui all'art. 62 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276 ».

Art. 12.

Il diritto erariale nella misura del 6 % sull'introito lordo delle scommesse alle corse dei cavalli di cui all'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, sostituito dall'art. 1 del presente decreto, si applica a datare dal 1° marzo 1946.

La differenza percepita in più deve essere restituita, al netto dell'aggio, dalla Società italiana autori ed editori.

Art. 13.

Per gli spettacoli di prosa di opere originali di autore italiano, è concesso, per un periodo di tre anni, un abbuono nella misura del 10 % dell'introito lordo di ciascuna rappresentazione da effettuarsi all'atto della riscossione dei diritti erariali.

Art. 14.

Restano in vigore tutte le disposizioni in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse in quanto non siano modificate od incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 15.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 1° giugno 1946, n. 539.

**Trattamento economico del personale non di ruolo insegnante e non insegnante nelle scuole e negli istituti d'istruzione media.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al personale insegnante incaricato e supplente degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, che abbia almeno 20 ore settimanali di lezione, spetta la retribuzione e l'indennità di carovita, comprese le quote complementari in misura pari, rispettivamente, allo stipendio e all'indennità di carovita, comprese le quote complementari, dovuti al personale insegnante di ruolo, di grado iniziale, che presta il medesimo insegnamento in istituto o scuola di pari ordine e grado, residente nella medesima sede ed avente la stessa situazione familiare.

Quando l'insegnante incaricato o supplente abbia un minor numero di ore settimanali d'insegnamento, il trattamento economico di cui al precedente comma è dovuto in proporzione.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente si considerano insegnanti di ruolo *A* tutte le materie del liceo classico, del liceo scientifico, dell'istituto magistrale, del ginnasio superiore, degli istituti tecnici e delle scuole di magistero professionale per la donna, ad eccezione dell'insegnamento del disegno nel liceo scientifico, nell'istituto tecnico per geometri e nell'istituto magistrale, che si considera di ruolo *B*, e dell'insegnamento di musica e canto corale, di strumento musicale e di quello impartito dalle maestre giardiniere negli istituti magistrali, dell'insegnamento della calligrafia, della stenografia e della dattilografia negli istituti tecnici commerciali, che si considerano di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946111

impresari od organizzatori od esercenti la pena pecuniaria di L. 2000.

«La stessa pena si applica per ogni infrazione agli obblighi di cui all'art. 62 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276».

Art. 12.

Il diritto erariale nella misura del 6 % sull'introito lordo delle scommesse alle corse dei cavalli di cui all'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1915, n. 76, sostituito dall'art. 1 del presente decreto, si applica a datare dal 1° marzo 1916.

La differenza percepita in più deve essere restituita, al netto dell'aggio, dalla Società italiana autori ed editori.

Art. 13.

Per gli spettacoli di prosa di opere originali di autore italiano, è concesso, per un periodo di tre anni, un abbuono nella misura del 10 % dell'introito lordo di ciascuna rappresentazione da effettuarsi all'atto della riscossione dei diritti erariali.

Art. 14.

Restano in vigore tutte le disposizioni in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse in quanto non siano modificate od incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 15.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1916

UMBERTO

DE CASERTA — SCIALOJA — COCCHIA — GIULIO — ROMITA

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1916*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 311.* — FRASCA

Visto l'art. 1a del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1915, n. 722;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al personale insegnante incaricato o supplente degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, che abbia almeno 20 ore settimanali di lezione, spetta la retribuzione e l'indennità di carovita, comprese le quote complementari in misura pari, rispettivamente, allo stipendio e all'indennità di carovita, comprese le quote complementari, dovuti al personale insegnante di ruolo, di grado iniziale, che presta il medesimo insegnamento in istituto o scuola di pari ordine e grado, residente nella medesima sede ed avente la stessa situazione familiare.

Quando l'insegnante incaricato o supplente abbia un minor numero di ore settimanali d'insegnamento, il trattamento economico di cui al precedente comma è dovuto in proporzione.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente si considerano insegnanti di ruolo *A* tutte le materie del liceo classico, del liceo scientifico, dell'istituto magistrale, del ginnasio superiore, degli istituti tecnici e delle scuole di magistero professionale per la donna, ad eccezione dell'insegnamento del disegno nel liceo scientifico, nell'istituto tecnico per geometri e nell'istituto magistrale, che si considera di ruolo *B*, e dell'insegnamento di musica e canto corale, di strumento musicale e di quello impartito dalle maestre giardiniere negli istituti magistrali, dell'insegnamento della calligrafia, della stenografia e della dattilografia negli istituti tecnici commerciali, che si considerano di ruolo *C*.

Si considerano insegnamenti di ruolo *B* tutte le materie della scuola media, delle scuole tecniche, delle scuole professionali femminili, delle scuole e corsi di avviamento professionale, ad eccezione dell'insegnamento della calligrafia, della stenografia, della dattilografia e del canto nelle scuole tecniche e nelle scuole e corsi secondari di avviamento professionale, che si considerano insegnamenti di ruolo *C*.

L'insegnamento della religione, in qualunque ordine di scuola, si considera di ruolo *A*.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 9 1 2

Art. 3.

L'insegnamento impartito da professori di ruolo oltre il proprio obbligo d'orario, da incaricati o supplenti oltre l'orario complessivo in una o più scuole di venti ore settimanali, e da insegnanti incaricati o supplenti che abbiano un impiego di ruolo o non di ruolo, alle dipendenze dello Stato o degli altri enti pubblici, è compensato in ragione di due terzi della misura oraria della sola retribuzione risultante dalla applicazione del precedente art. 1.

Nella stessa misura è retribuito, per le ore eccedenti, l'insegnante di ruolo il cui obbligo d'orario superi le 20 ore settimanali.

Art. 4.

Nei casi di incarichi o supplenze prestati in più istituti o scuole fino al raggiungimento di complessive 20 ore settimanali, ciascun istituto o scuola corrisponde all'incaricato o supplente la relativa quota proporzionale del trattamento economico dovuto a norma del precedente art. 1.

Nei casi di incarichi o supplenze prestati in più scuole per un numero di ore complessivamente superiore a 20, le ore eccedenti sono retribuite dalla scuola in cui l'incaricato o supplente compie il maggior numero di ore e nella misura prevista per dette ore dal precedente art. 3. Quando si verifica parità di orario, la retribuzione delle ore eccedenti sarà suddivisa in parti uguali fra ciascun istituto o scuola.

Art. 5.

Il trattamento economico di cui al precedente art. 1 è corrisposto mensilmente in dodicesimi per il servizio effettivamente prestato durante l'anno scolastico.

All'insegnante incaricato o supplente, il cui servizio abbia avuto inizio non più tardi del 1° febbraio e sia durato sino al termine della prima sessione di esame, il predetto trattamento economico è dovuto anche durante le vacanze estive.

All'insegnante incaricato o supplente che abbia iniziato il servizio dopo il 1° febbraio è corrisposta, per la partecipazione agli esami della sessione estiva, l'intera mensilità del trattamento economico di cui al 1° comma del presente articolo quando gli esami abbiano avuto termine oltre il 15 del mese, o la metà della mensilità stessa quando gli esami abbiano avuto termine entro la prima quindicina del mese. Per la partecipazione agli esami della sessione autunnale è dovuto

Art. 6.

Per le supplenze di durata inferiore ad un mese, nel corso dell'anno scolastico, il trattamento economico di cui ai precedenti articoli 1 e 5 è corrisposto in trentesimi in relazione ai giorni di servizio prestato. A tal fine i mesi si considerano di 30 giorni.

Art. 7.

All'insegnante chiamato, in mancanza del titolare, a supplire nell'ufficio di capo d'istituto, è dovuto un compenso mensile pari ad un decimo dello stipendio mensile iniziale del grado del titolare stesso. Il preside supplente è dispensato dall'obbligo dell'insegnamento nei casi in cui il titolare è esonerato da tale obbligo, sempre che l'assenza del titolare superi i quindici giorni.

Art. 8.

La retribuzione mensile e l'indennità di carovita, comprese le quote complementari, del personale non insegnante di qualsiasi categoria in servizio non di ruolo presso le scuole e gli istituti di istruzione media di cui all'art. 1 del presente decreto, salvo il disposto dei successivi articoli 9 e 10, sono ragguagliate, rispettivamente, allo stipendio minimo mensile del grado iniziale e all'indennità di carovita, comprese le quote complementari, del personale di ruolo della stessa categoria o di categoria affine, residente nella stessa sede ed avente la medesima situazione di famiglia.

Art. 9.

La retribuzione e l'indennità di carovita, comprese le quote complementari, del segretario incaricato o dell'aiuto segretario di cui all'art. 11 della legge 1° luglio 1940, n. 899, e all'art. 98, comma 4°, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e all'art. 81 del R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, e dell'aiuto segretario previsto dall'art. 3 del R. decreto-legge 26 settembre 1935, numero 1831, sono ragguagliate, rispettivamente, ai tre quarti dello stipendio minimo e dell'indennità di carovita, comprese le quote complementari, spettanti al segretario di ruolo al grado iniziale, residente nella stessa sede ed avente la stessa situazione di famiglia.

Art. 10.

Per il trattamento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 989121

20 ore settimanali.

Art. 4.

Nei casi di incarichi o supplenze prestati in più istituti o scuole fino al raggiungimento di complessive 20 ore settimanali, ciascun istituto o scuola corrisponde all'incaricato o supplente la relativa quota proporzionale del trattamento economico dovuto a norma del precedente art. 1.

Nei casi di incarichi o supplenze prestati in più scuole per un numero di ore complessivamente superiore a 20, le ore eccedenti sono retribuite dalla scuola in cui l'incaricato o supplente compie il maggior numero di ore e nella misura prevista per dette ore dal precedente art. 3. Quando si verifica parità di orario, la retribuzione delle ore eccedenti sarà suddivisa in parti uguali fra ciascun istituto o scuola.

Art. 5.

Il trattamento economico di cui al precedente art. 1 è corrisposto mensilmente in dodicesimi per il servizio effettivamente prestato durante l'anno scolastico.

All'insegnante incaricato o supplente, il cui servizio abbia avuto inizio non più tardi del 1° febbraio e sia durato sino al termine della prima sessione di esame, il predetto trattamento economico è dovuto anche durante le vacanze estive.

All'insegnante incaricato o supplente che abbia iniziato il servizio dopo il 1° febbraio è corrisposta, per la partecipazione agli esami della sessione estiva, l'intera mensilità del trattamento economico di cui al 7° comma del presente articolo quando gli esami abbiano avuto termine oltre il 15 del mese, o la metà della mensilità stessa quando gli esami abbiano avuto termine entro la prima quindicina del mese. Per la partecipazione agli esami della sessione autunnale è dovuto un'intera mensilità del predetto trattamento, qualunque sia la durata di essa.

Il trattamento di cui al precedente comma è dovuto all'insegnante che partecipi soltanto ad una o ad entrambe le sessioni di esame.

Ai membri aggregati delle commissioni per gli esami di ammissione, di promozione, di idoneità e di licenza è corrisposto un compenso orario pari ad 1/43° della retribuzione annua per un'ora settimanale di lezione nonchè 1/43° dell'indennità di carovita annua spettante per ciascuna ora settimanale di lezione, ai sensi del precedente art. 1, per coloro che non fruiscono della predetta indennità di carovita in dipendenza di altro impiego statale o presso enti di diritto pubblico.

compenso mensile pari ad un decimo dello stipendio mensile iniziale del grado del titolare stesso. Il preside supplente è dispensato dall'obbligo dell'insegnamento nei casi in cui il titolare è esonerato da tale obbligo, sempre che l'assenza del titolare superi i quindici giorni.

Art. 8.

La retribuzione mensile e l'indennità di carovita, comprese le quote complementari, del personale non insegnante di qualsiasi categoria in servizio non di ruolo presso le scuole e gli istituti di istruzione media di cui all'art. 1 del presente decreto, salvo il disposto dei successivi articoli 9 e 10, sono ragguagliate, rispettivamente, allo stipendio minimo mensile del grado iniziale e all'indennità di carovita, comprese le quote complementari, del personale di ruolo della stessa categoria o di categoria affine, residente nella stessa sede ed avente la medesima situazione di famiglia.

Art. 9.

La retribuzione e l'indennità di carovita, compresa le quote complementari, del segretario incaricato e dell'aiuto segretaria di cui all'art. 11 della legge 1° luglio 1940, n. 899, e all'art. 98, comma 4°, del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e all'art. 81 del R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, e dell'aiuto segretario previsto dall'art. 3 del R. decreto-legge 26 settembre 1935, numero 1841, sono ragguagliate, rispettivamente, ai tre quarti dello stipendio minimo e dell'indennità di carovita, comprese le quote complementari, spettanti al segretario di ruolo al grado iniziale, residente nella stessa sede ed avente la stessa situazione di famiglia.

Art. 10.

Per il trattamento economico degli istruttori pratici incaricati o supplenti delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale, si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 1, 3, 4, 5, 6 considerando il loro orario d'obbligo stabilito in 12 ore settimanali, comprese le ore di preparazione del materiale occorrente per le esercitazioni pratiche, le quali ore non possono superare il terzo delle ore di esercitazioni con gli alunni.

Art. 11.

L'orario d'obbligo del personale tecnico di ruolo di cui all'art. 41 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e degli istruttori pratici di ruolo di cui all'art. 19 della legge 22 aprile 1932, n. 490, viene fissato in 7 ore giornaliere.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0614

Art. 12.

Al personale insegnante incaricato o supplente, in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto, che fruisca di un trattamento economico complessivo, ragguagliato ad anno, superiore a quello spettante in applicazione dei precedenti articoli, è attribuito, limitatamente all'anno scolastico 1945-46, un assegno *ad personam* pari alla differenza degli importi dei detti due trattamenti.

Peraltro, nei confronti di coloro ai quali durante le vacanze estive non spetta, ai sensi del precedente art. 5, alcun trattamento economico, l'assegno *ad personam* di cui al precedente comma sarà pari alla differenza fra il trattamento economico complessivo mensile di cui risultano provvisti alla data di pubblicazione del presente decreto e quello mensile spettante in applicazione del decreto medesimo.

Ai fini del raffronto di cui ai precedenti commi non vanno computate le somme corrisposte a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Art. 13.

Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1945.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore alla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MOLÈ — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 110.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 7 giugno 1946, n. 549.
**Regolarizzazione di società tacitamente prorogate.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Qualora le società commerciali già regolarmente costituite, per le quali sia scaduto il termine fissato dall'atto costitutivo o dallo statuto, deliberino entro il 31 dicembre 1946, un nuovo termine alla loro durata, è dovuta l'imposta proporzionale di registro di lire una per ogni cento lire di capitale versato o sottoscritto.

L'aliquota suddetta è ridotta a L. 0,50 % per quelle società che alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a esistere per effetto della tacita proroga prevista nei loro statuti, atti costitutivi o modificativi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 38.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 7 giugno 1946, n. 541.
**Riduzione del tributo gravante sul mercurio e suoi prodotti.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1918, n. 57, che disciplina la produzione ed il commercio del minerale di mercurio e dei prodotti derivati ed istituisce un diritto erariale sui prodotti stessi;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Ritenuta la necessità urgente di modificare il diritto erariale sui prodotti del mercurio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Peraltro, nei confronti di coloro ai quali durante le vacanze estive non spetta, ai sensi del precedente art. 5, alcun trattamento economico, l'assegno *ad personam* di cui al precedente comma sarà pari alla differenza fra il trattamento economico complessivo mensile di cui risultano provvisti alla data di pubblicazione del presente decreto e quello mensile spettante in applicazione del decreto medesimo.

Ai fini del raffronto di cui ai precedenti commi non vanno computate le somme corrisposte a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Art. 11.

Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1945.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore alla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MOLÈ — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 30.* — PRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 7 giugno 1946, n. 340.
**Regolarizzazione di società tacitamente prorogate.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che ha approvato il testo della legge dell'imposta del registro e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 marzo 1942, n. 192, recante provvedimenti tributari in materia di società, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1942, n. 830;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, numero 262;

sul dicembre 1946, un nuovo termine alla loro durata, e dovuta l'imposta proporzionale di registro di lire una per ogni cento lire di capitale versato o sottoscritto.

L'aliquota suddetta è ridotta a L. 0,50 %, per quelle società che alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a esistere per effetto della tacita proroga prevista nei loro statuti, atti costitutivi o modificativi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 36.* — PRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 7 giugno 1946, n. 341.
**Riduzione del tributo gravante sul mercurio e suoi prodotti.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1946, n. 57, che disciplina la produzione ed il commercio del mercurio e dei prodotti derivati ed istituisce un diritto erariale sui prodotti stessi;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Ritenuta la necessità urgente di modificare il diritto erariale sui prodotti del mercurio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto-legge 22 febbraio 1946, n. 57, è modificato come segue:

La produzione del mercurio, a partire dalla estrazione del minerale fino alla immissione in consumo del mercurio metallo, è sottoposta alla speciale vigilanza dell'Amministrazione finanziaria che l'eserciterà a mezzo degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione con il concorso della Regia guardia di finanza.

Le cautele e le modalità per l'esercizio della vigilanza saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 960196

Art. 2.

Il diritto erariale di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1940, n. 57, è fissato:

*a*) in L. 500 per ogni bombola di mercurio metallo del peso netto di kg. 34.500;

*b*) in L. 13 per ogni chilogramma di mercurio metallo contenuto nei minerali che vengono estratti dalle miniere e dagli stabilimenti.

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1940, n. 57, è modificato come appresso:

Il Ministro per le finanze è autorizzato a modificare con suoi decreti i diritti erariali come sopra stabiliti in funzione delle variazioni di prezzo sul mercato internazionale, delle possibilità della produzione nazionale e delle esigenze del consumo.

Art. 4.

La Commissione di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 22 febbraio 1940, n. 57, è soppressa.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 30.* — FRASCA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 1946.

**Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817;

Visto il decreto Presidenziale 8 settembre 1944, col quale è stato nominato il commissario per l'Alta Italia dell'Ente nazionale assistenza lavoratori;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 624, per il cambiamento di denominazione dell'Opera nazionale dopolavoro in Ente nazionale assistenza lavoratori;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Gioacchino Malavasi, già commissario per l'Alta Italia dell'Ente nazionale assistenza lavoratori, è nominato commissario straordinario dell'Ente stesso, in sostituzione del sig. Vincenzo Baldazzi.

Art. 2.

Il commissario ha la legale rappresentanza dell'Ente nazionale assistenza lavoratori e sostituisce gli organi di amministrazione dell'Ente esercitando tutti i poteri che, a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore, spettano agli organi individuali e collegiali in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente.

Le deliberazioni che importino modificazioni del patrimonio dell'Ente non saranno valide senza la preventiva approvazione del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1946

DE GASPERI

(1861)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.

**Revoca del decreto 11 dicembre 1945 col quale è stata sottoposta a sindacato la società in nome collettivo F. Durst e Figli, con sede in Napoli.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 11 dicembre 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la società in nome collettivo F. Durst e Figli, industrie chimiche farmaceutiche, con sede in Napoli;

Vista la nota 5 aprile 1946, n. 275/12, dell'Intendenza di finanza di Napoli dalla quale risulta che a seguito di ulteriori indagini è stato accertato che nella suindicata società non esistono interessi di persone di nazionalità tedesca;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 35,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950231

Il Ministro per le finanze è autorizzato a modificare con suoi decreti i diritti erariali come sopra stabiliti in funzione delle variazioni di prezzo sul mercato internazionale, delle possibilità della produzione nazionale e delle esigenze del consumo.

Art. 4.

La Commissione di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 22 febbraio 1940, n. 57, è soppressa.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 204.* — FRANCO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 1946.

**Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Vista la legge 21 maggio 1937, n. 817;
Visto il decreto Presidenziale 8 settembre 1944, col quale il sig. Vincenzo Baldazzi veniva nominato commissario dell'« Opera nazionale dopolavoro » con poteri di gestione delle sedi secondarie e della sede centrale;
Ritenuto che, a seguito della totale liberazione e restituzione del territorio nazionale all'Amministrazione italiana, è necessario ed urgente unificare le gestioni delle sedi centro-meridionali e di quelle settentrionali, con riguardo alla prevalente attività svolta da queste ultime;
Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 701;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Art. 2.

Il commissario ha la legale rappresentanza dell'Ente nazionale assistenza lavoratori e sostituisce gli organi di amministrazione dell'Ente esercitando tutti i poteri che, a norma della legge istitutiva e dei regolamenti in vigore, spettano agli organi individuali e collegiali in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente.
Le deliberazioni che importino modificazioni del patrimonio dell'Ente non saranno valide senza la preventiva approvazione del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1946

DE GASPERI

(1861)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.

**Revoca del decreto 14 dicembre 1945 col quale è stata sottoposta a sindacato la società in nome collettivo F. Durst e Figli, con sede in Napoli.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 14 dicembre 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la società in nome collettivo F. Durst e Figli, industrie chimiche farmaceutiche, con sede in Napoli;
Vista la nota 5 aprile 1946, n. 275/12, dell'Intendenza di finanza di Napoli dalla quale risulta che a seguito di ulteriori indagini è stato accertato che nella suindicata società non esistono interessi di persone di nazionalità tedesca;
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33,

Decreta:

E' revocato il decreto 14 dicembre 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la società in nome collettivo F. Durst e Figli, industrie chimiche farmaceutiche, con sede in Napoli.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 12 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1824)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1946.

**Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'ente Fiera di Ancona.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto 30 novembre 1936, n. 2197, col quale venne istituito in Ancona un ente autonomo denominato « Fiera di Ancona - Mostra nazionale mercato della pesca » e ne fu approvato lo statuto;

Visto l'art. 19 del detto statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni che, a termine del sopraindicato articolo di statuto, devono essere rappresentate in seno al Collegio dei revisori dei conti dell'ente sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori dei conti dell'ente Fiera di Ancona è composto dei seguenti tre membri:

1) dott. Stefano Azzettati - per il Ministero dell'industria e commercio;

2) rag. Attilio Severini - designato dalla Camera di commercio industria e agricoltura di Ancona;

3) sig. Giangiacomo Paolozzi - designato dal comune di Ancona.

Il loro mandato scadrà il 31 dicembre 1947.

Roma, addì 31 marzo 1946

*Il Ministro*: GRONCHI

(1810)

---

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1946.

**Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la zona monetaria belga.**

IL MINISTRO PER IL TESORO
E IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1931, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1931, che

Decretano:

Art. 1.

Le fatture relative a merci originarie e provenienti dall'Italia ed esportate nella zona monetaria belga devono essere espresse in franchi belgi.

Per zona monetaria belga deve intendersi il Belgio, il Granducato del Lussemburgo, il Congo belga ed i territori sotto mandato belga del Ruanda Urundi.

Art. 2.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare di merci originarie e provenienti dalla zona monetaria belga, o al pagamento di altri debiti di natura commerciale a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nella zona monetaria belga, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 3.

Il trasferimento in favore dei creditori residenti nella zona monetaria belga, degli importi in lire versati presso la Banca d'Italia ai sensi del precedente articolo sarà effettuato mediante utilizzo delle disponibilità in franchi belgi esistenti nel conto aperto a nome dello Ufficio italiano dei cambi presso la Banque Nationale de Belgique di Bruxelles e derivanti dai versamenti in franchi belgi eseguiti dai debitori residenti nella zona monetaria belga in pagamento di merci importate dall'Italia o di altri debiti commerciali, seguendo l'ordine cronologico dei versamenti eseguiti dai debitori italiani e nei limiti delle disponibilità in franchi belgi esistenti nel detto conto.

Il versamento da parte dei debitori italiani dell'equivalente in lire delle somme espresse in franchi belgi sarà effettuato al cambio ufficiale in lire del franco belga fissato di comune accordo tra l'Ufficio italiano dei cambi e la Banque Nationale de Belgique e vigente il giorno del versamento, maggiorato della quota addizionale stabilita dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

La conversione in lire delle somme espresse in altre valute estere sarà effettuata al cambio ufficiale vigente in Italia il giorno precedente a quello del versamento, maggiorato della quota addizionale fissata dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

I versamenti in lire italiane effettuati dal debitore di somme espresse in franchi belgi o in altre valute estere non sono liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946191

termine del sopraindicato articolo di statuto, devono essere rappresentate in seno al Collegio dei revisori dei conti dell'ente sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori dei conti dell'ente Fiera di Ancona è composto dei seguenti tre membri:

1) dott. Stefano Assettati - per il Ministero dell'industria e commercio;

2) rag. Attilio Severini - designato dalla Camera di commercio industria e agricoltura di Ancona;

3) sig. Giangiacomo Paolozzi - designato dal comune di Ancona.

Il loro mandato scadrà il 31 dicembre 1947.

Roma, addì 31 marzo 1946

(1810) *Il Ministro*: Gronchi

---

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1946.

**Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la zona monetaria belga.**

IL MINISTRO PER IL TESORO
E IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 819, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1931, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1931, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il R. decreto 11 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Art. 2.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate o da effettuare di merci originarie e provenienti dalla zona monetaria belga, o al pagamento di altri debiti di natura commerciale a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nella zona monetaria belga, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 3.

Il trasferimento in favore dei creditori residenti nella zona monetaria belga, degli importi in lire versati presso la Banca d'Italia ai sensi del precedente articolo sarà effettuato mediante utilizzo delle disponibilità in franchi belgi esistenti nel conto aperto a nome dello Ufficio italiano dei cambi presso la Banque Nationale de Belgique di Bruxelles e derivanti dai versamenti in franchi belgi eseguiti dai debitori residenti nella zona monetaria belga in pagamento di merci importate dall'Italia o di altri debiti commerciali, seguendo l'ordine cronologico dei versamenti eseguiti dai debitori italiani e nei limiti delle disponibilità in franchi belgi esistenti nel detto conto.

Il versamento da parte dei debitori italiani dell'equivalente in lire delle somme espresse in franchi belgi sarà effettuato al cambio ufficiale in lire del franco belga fissato di comune accordo tra l'Ufficio italiano dei cambi e la Banque Nationale de Belgique e vigente il giorno del versamento, maggiorato della quota addizionale stabilita dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

La conversione in lire delle somme espresse in altre valute estere sarà effettuata al cambio ufficiale vigente in Italia il giorno precedente a quello del versamento, maggiorato della quota addizionale fissata dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

I versamenti in lire italiane effettuati dal debitore di somme espresse in franchi belgi o in altre valute estere non sono liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 4.

I pagamenti indicati nel precedente art. 2 non possono, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, essere eseguiti in modo diverso da quello stabilito nel presente decreto.

Art. 5.

Il pagamento ai creditori italiani dell'equivalente in lire italiane delle somme versate in loro favore nel conto in franchi belgi dell'Ufficio italiano dei cambi presso la Banque Nationale de Belgique, sarà effet-

0920
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

tuato al cambio ufficiale del franco belga in vigore in Italia il giorno dell'emissione dell'ordine di pagamento da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, maggiorato della quota addizionale di adeguamento prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2.

Art. 6.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 7.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce originaria e proveniente dalla zona monetaria belga, è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in tre esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'importazione;

3) la qualità, la quantità, il paese di origine e provenienza delle cose che si importano;

4) gli estremi della licenza d'importazione, nei casi in cui essa è prescritta;

5) il prezzo delle cose che si importano, espresso in franchi belgi;

6) la scadenza del pagamento stesso;

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante, ed il terzo, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 8.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Al esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla dogana.

L'importatore di merci considerate nel presente articolo dovrà di volta in volta, dare comunicazione delle vendite effettuate all'Ufficio italiano dei cambi, entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 9.

All'atto dell'esportazione verso la zona monetaria belga di merci originarie e provenienti dall'Italia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia, firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in quattro esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'esportatore, ovvero, se questo è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione;

3) la qualità, la quantità, il paese di destinazione delle cose da esportare;

4) quando trattisi di vendite a fermo, il prezzo delle cose da esportare espresso in franchi belgi e la scadenza del pagamento stesso;

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero, se questo è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Quando trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura proforma.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana, un altro munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante, gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi, tramite il Ministero del commercio con l'estero, rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio estero ed all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0921

e tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in tre esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'importazione;

3) la qualità, la quantità, il paese di origine e provenienza delle cose che si importano;

4) gli estremi della licenza d'importazione, nei casi in cui essa è prescritta;

5) il prezzo delle cose che si importano, espresso in franchi belgi;

6) la scadenza del pagamento stesso;

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante, ed il terzo, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 8.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla zona monetaria belga deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Ufficio italiano dei cambi.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nella forma e nella misura che saranno determinate dall'Ufficio predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi in più volte o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta

l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia, firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in quattro esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'esportatore, ovvero, se questo è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione;

3) la qualità, la quantità, il paese di destinazione delle cose da esportare;

4) quando trattisi di vendita a fermo, il prezzo delle cose da esportare espresso in franchi belgi e la scadenza del pagamento stesso;

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero, se questo è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Quando trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura proforma.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana, un altro munito del visto della dogana sarà restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, saranno, a cura della dogana, rimessi, tramite il Ministero del commercio con l'estero, rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio estero ed all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza dalla zona monetaria belga, destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle autorità competenti in quanto sia richiesta, essere previsti dal contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

0922
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 11.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano le norme del R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 12.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con la Banque Nationale de Belgique di Bruxelles sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'accordo stipulato tra i Governi italiano e belga il 18 aprile 1946.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 28 dicembre 1935.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1946

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
BUCCI

*Il Ministro per le finanze*
SCOCCIMARRO

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
TOGLIATTI

*Il Ministro per gli affari esteri*
DE GASPERI

(1837)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1946.

**Conferma della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Bolzano.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Considerato che con decreto prefettizio dell'8 agosto 1945, il sig. De Ferrari Federico è stato nominato

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1946.

**Approvazione di una clausola speciale presentata dalla Società Cattolica di Assicurazione, con sede in Verona.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Cattolica di Assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali di polizza per l'assicurazione complementare « Beneficio Orfani »;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le condizioni speciali di polizza presentate dalla Società Cattolica di Assicurazione, con sede in Verona, per la clausola « Beneficio Orfani » relativa all'assicurazione complementare di un capitale pagabile una seconda volta nel caso che il coniuge dell'assicurato muoia dopo di questi e prima della scadenza del contratto e che sia in vita almeno un figlio.

Roma, addì 5 giugno 1946

(1657) *Il Ministro*: GIOVENE

---

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1946

**Apertura di agenzie di città in Monteverde vecchio e Trionfale e di sportelli in Anguillara Sabazia, Montecompatri e Castro de' Volsci della Cassa di risparmio di Roma.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le domande avanzate dalla Cassa di risparmio di Roma, ente morale con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

L'Ufficio Italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con la Banque Nationale de Belgique di Bruxelles sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'accordo stipulato tra i Governi italiano e belga il 18 aprile 1946.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 28 dicembre 1935.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1946

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
BRACCI

*Il Ministro per le finanze*
SOCCIMARRO

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
TOGLIATTI

*Il Ministro per gli affari esteri*
DE GASPERI

(1837)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1946.

**Conferma della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Bolzano.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Considerato che con decreto prefettizio dell'8 agosto 1945, il sig. De Ferrari Federico è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Bolzano;

Ritenuta l'opportunità di ratificare la nomina suddetta;

Decreta:

E' confermata la nomina del sig. De Ferrari Federico a commissario del Consorzio agrario provinciale di Bolzano, ai sensi dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 5 giugno 1946

*Il Ministro*: GULLO

(1703)

---

naio 1925, n. 63, modificato con [illegible]
1926, n. 549 e 22 aprile 1930, n. 469;

Vista la domanda della Società Cattolica di Assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali di polizza per l'assicurazione complementare « Beneficio Orfani »;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le condizioni speciali di polizza presentate dalla Società Cattolica di Assicurazione, con sede in Verona, per la clausola « Beneficio Orfani » relativa all'assicurazione complementare di un capitale pagabile una seconda volta nel caso che il coniuge dell'assicurato muoia dopo di questi e prima della scadenza del contratto e che sia in vita almeno una figlia.

Roma, addì 5 giugno 1946

*Il Ministro*: GRONCHI

(1657)

---

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1946.

**Apertura di agenzie di città in Monteverde vecchio e Trionfale e di sportelli in Anguillara Sabazia, Montecompatri e Castro de' Volsci della Cassa di risparmio di Roma.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le domande avanzate dalla Cassa di risparmio di Roma, ente morale con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Roma, ente morale con sede in Roma, è autorizzata ad aprire proprie agenzie di città nei quartieri di Monteverde vecchio e Trionfale (via Cassia) e proprie dipendenze sulle piazze di Anguillara Sabazia, Montecompatri (Roma) e di Castro de' Volsci (Frosinone).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 8 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1896)

0924
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.

**Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Bolzano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1940, n. 933 e 6 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduti i provvedimenti in data 7 giugno 1945 con i quali il Governo Militare Alleato ha nominato i signori dott. Carlo De Braitenberg e N. H. Federico De Ferrari, rispettivamente, presidente temporaneo e vice presidente temporaneo della Cassa di risparmio di Bolzano;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

I signori dott. Carlo de Braitenberg e N. H. Federico De Ferrari sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Bolzano, ente morale con sede in Bolzano, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 giugno 1946

*Il Ministro:* CORBINO

(1778)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.

**Nomina di membri del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma per i residuati di guerra (A.R.A.R.).**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma per il rilievo, la custodia e l'alienazione dei materiali residuati di guerra, istituita con il decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, è costituito, oltre che dai membri nominati con decreto del 14 novembre 1945 del Ministro per la ricostruzione, dei signori:

sig. Ettore Carafa D'Andria;

avv. Leopoldo Piccardi;

dott. Luigi Ricci - ispettore generale del Ministero del tesoro.

Roma, addì 10 giugno 1946

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

*Il Ministro per i trasporti*
LOMBARDI

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

*Il Ministro per l'industria e commercio*
GRONCHI

(1825)

**AVVISO DI RETTIFICA**

Nel regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, concernente «Collocamento in ausiliaria o disposa dal servizio a domanda o di autorità degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo e degli ufficiali del ruolo speciale di complemento della Regia marina», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - edizione speciale - del 10 giugno 1946, n. 1236, all'ultimo comma dell'art. 7, la parola «precedente» si intende sostituita da quella «presente».

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Nomina del commissario della Società cooperativa marinara fra marittimi, con sede in Genova**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 giugno 1946, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Genova relativo alla nomina del dott. rag. Gio Batta Torrizza a commissario della Società cooperativa marinara fra marittimi, con sede in Genova, con i poteri del Consiglio di amministrazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946821

... dicembre 1942, n. 1532;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 7 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduti i provvedimenti in data 7 giugno 1945 con i quali il Governo Militare Alleato ha nominato i signori dott. Carlo De Braitenberg e N. H. Federico De Ferrari, rispettivamente, presidente temporaneo e vice presidente temporaneo della Cassa di risparmio di Bolzano;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

I signori dott. Carlo de Braitenberg e N. H. Federico De Ferrari sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Bolzano, ente morale con sede in Bolzano, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 giugno 1946

*Il Ministro:* COSMO

(1778)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.

**Nomina di membri del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma per i residuati di guerra (A.R.A.R.).**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO PER IL TESORO
e
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 ottobre 1945, n. 682, relativo alla creazione presso il Ministero della ricostruzione di una azienda autonoma per i residuati di guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 792;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 824, concernente la soppressione del Ministero della ricostruzione;

Visto il R. decreto 17 maggio 1946, n. 813;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

sig. Ettore Carafa D'Andria;
avv. Leopoldo Piccardi;
dott. Luigi Ricci - ispettore generale del Ministero del tesoro.

Roma, addì 10 giugno 1946

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

*Il Ministro per i trasporti*
LOMBARDI

*Il Ministro per il tesoro*
COSMO

*Il Ministro per l'industria e commercio*
GRONCHI

(1825)

---

**AVVISO DI RETTIFICA**

Nel regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, concernente « Collocamento in ausiliaria o dispensa dal servizio a domanda o di autorità degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo e degli ufficiali del ruolo speciale di complemento della Regia marina », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - edizione speciale - del 10 giugno 1946, n. 1246, all'ultimo comma dell'art. 7, la parola « precedente » si intende sostituita da quella « presente ».

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Nomina del commissario della Società cooperativa marinara fra marittimi, con sede in Genova**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 giugno 1946, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Genova relativo alla nomina del dott. rag. Gio Batta Torriglia a commissario della Società cooperativa marinara fra marittimi, con sede in Genova, coi poteri del Consiglio di amministrazione.

(1852)

**Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa trasporti, con sede in S. Giacomo delle Segnate, e nomina del commissario.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 11 giugno 1946 si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Mantova in data 6 maggio 1946 relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa trasporti, con sede in S. Giacomo delle Segnate, ed alla nomina dell'ing. Gilberto Urangia Tazzoli a commissario della Cooperativa stessa.

(1853)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760261

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concessione di exequatur

In data 7 maggio 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Pasquale Gerace Bonanno, vice console onorario di Danimarca a Catania.

(1797)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Revoca di trasferimento di professore universitario

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca del trasferimento effettuato nei confronti del prof. Bruno Foà alla cattedra di economia politica presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari.

La Facoltà interessata, giusta il disposto del citato art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, deve, entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta revoca, formulare le sue proposte per la conferma del titolare o per il trasferimento alla cattedra medesima di altri eventuali aspiranti, i quali possono presentare direttamente al preside della Facoltà la relativa domanda entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1815)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

### Media dei cambi e dei titoli del 27 giugno 1946 - N. 142

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 90,900 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 29,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,29 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 97,20 |
| Id. 3,50 % 1902 | 89 — |
| Id. 3 % lordo | 75 — |
| Id. 5 % 1935 | 100,525 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 85,30 |
| Id. 5 % 1936 | 99,325 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,375 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,575 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,40 |

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buono del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 81

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945 n. 18, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 168 *T*, n. 106, rilasciata il 10 agosto 1943, dalla Sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore di Borchi Igino fu Giovanni di Roma, per il deposito del buono del Tesoro novennale 1951, 4 %, serie 4-9, n. 9010, di L. 500, presentato per la conversione in buoni 1951, 5 %.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 230 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna del nuovo titolo all'avente diritto senza ritiro di ricevuta.

Roma, addì 17 maggio 1946

(1430) *Il direttore generale*: CONTI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano

Con decreto Ministeriale in data 10 giugno 1946, l'avv. Giovanni Frontori è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano.

(1848)

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Riattivazione di un concorso a 14 posti di alunno d'ordine

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è venuto nella determinazione di condurre a termine il concorso a 14 posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo del suo personale d'ordine, che fu indetto con decreto Ministeriale 23 dicembre 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 22 marzo 1940, e per il quale la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande avvenne il 21 maggio 1940.

Pertanto, invita i candidati che già presentarono le domande nel predetto termine, a confermare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780027

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Revoca di trasferimento di professore universitario**

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca del trasferimento effettuato nei confronti del prof. Bruno Foa alla cattedra di economia politica presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bari.

La Facoltà interessata, giusta il disposto del citato art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, deve, entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta revoca, formulare le sue proposte per la conferma del titolare o per il trasferimento alla cattedra medesima di altri eventuali aspiranti, i quali possono presentare direttamente al preside della Facoltà la relativa domanda entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1845)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 27 giugno 1946 - N. 142**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,10 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 99,800 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 23,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 97,20 |
| Id. 3,50 % 1902 | 89 — |
| Id. 3 % lordo | 75 — |
| Id. 5 % 1935 | 100,525 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 85,30 |
| Id. 5 % 1936 | 99,325 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,375 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,575 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,40 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,375 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,35 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,35 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,80 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,05 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,80 |

del buono del Tesoro novennale [illegible] di L. 500, presentato per la conversione in buoni 1951, 5 %.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 230 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna del nuovo titolo all'avente diritto senza ritiro di ricevuta.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il direttore generale:* CONTI

(1439)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano**

Con decreto Ministeriale in data 10 giugno 1946, l'avv. Giovanni Frontori è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano.

(1848)

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Riattivazione di un concorso a 14 posti di alunno d'ordine**

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è venuto nella determinazione di condurre a termine il concorso a 14 posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo del suo personale d'ordine, che fu indetto con decreto Ministeriale 23 dicembre 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 1940, e per il quale la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande avvenne il 21 maggio 1940.

Pertanto, invita i candidati che già presentarono le domande nel predetto termine, a comunicare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, il loro attuale domicilio alla Direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale, Ufficio concorsi, facendo conoscere nel contempo se intendano o meno presentarsi alle prove scritte che avranno luogo a Roma in data da stabilirsi.

(1859)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0928

28

EDIZIONE STRAORDINARIA

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 144

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 1° luglio 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-551
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500
Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

AL BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 Semestrale L. 1500
Un fascicolo Prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze), Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 61; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

# INSEDIAMENTO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

**Oggi alle ore 13 in una sala di Montecitorio ha avuto luogo l'insediamento del Capo provvisorio dello Stato On. Enrico De Nicola al quale**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1986 021

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500
Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

AL BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500
Un fascicolo Prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" vegganse le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze), Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

# INSEDIAMENTO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Oggi alle ore 13 in una sala di Montecitorio ha avuto luogo l'insediamento del Capo provvisorio dello Stato On. Enrico De Nicola al quale l'On. De Gasperi ha trasmesso i poteri di Presidente della Repubblica da lui esercitati, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dal giorno 28 - l'annuncio dei risultati definitivi del referendum istituzionale.

Alla cerimonia di insediamento assistevano il Presidente dell'Assemblea Costituente On. Saragat con i Vice Presidenti Terracini, Micheli, Conti e Pecorari, tutti i Ministri, l'ultimo Presidente della Camera On. Orlando e l'ex Presidente della Consulta Nazionale On. Sforza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 849121

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 143

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

ROMA - Lunedì, 1° luglio 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-954
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «COLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.500 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-34); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

*Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946*

REGIO DECRETO 7 giugno 1946, n. 532.
Variazione dei prezzi di cessione dei sali destinati alle industrie di cui all'art. 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907. Pag. 1566

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Nomina del liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Paludi . . . . . Pag. 1566

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . Pag. 1567

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Nomina del sig. Gandenzi Eraldo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Apertura di una dipendenza in Salandra della Banca cooperativa Ferrandinese, con sede in Ferrandina (Matera). Pag. 1568

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Apertura di una dipendenza della Banca Brianlea, con sede in Merate, in Olgiate Calco (Como) . . . Pag. 1568

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Apertura di una dipendenza in Casalecchio di Reno della Banca popolare di credito in Bologna, con sede in Bologna. Pag. 1568

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.
Validità dei provvedimenti adottati dal Banco di Napoli sotto l'impero della seiciente repubblica sociale italiana. Pag. 1568

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.
Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane nella provincia di Parma . . . . . Pag. 1569

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1946.
Sesto elenco dei Comuni in cui possono applicarsi le disposizioni dell'art. 41 del testo unico 5 giugno 1945, n. 393. Pag. 1569

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788063

0631

Trimestrale L. 500 - Un fascicolo ...
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.600 | ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
Un fascicolo - Prezzi vari

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-34); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

*Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946*

REGIO DECRETO 7 giugno 1946, n. 532.
Variazione dei prezzi di cessione dei sali destinati alle industrie di cui all'art. 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907. Pag. 1566

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Nomina del liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Paludi . . . . . Pag. 1566

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . Pag. 1567

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Nomina del sig. Gaudenzi Ubaldo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 1567

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Nomina del sig. Pellizzoni Tullio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 1567

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Nomina del sig. Zoppis Vittorio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 1567

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Apertura di dipendenze del Credito Legnanese, con sede in Legnano, in Cerro Maggiore e Arluno (Milano). Pag. 1567

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Apertura di una dipendenza in Salandra della Banca cooperativa Ferrandinese, con sede in Ferrandina (Matera). Pag. 1568

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Apertura di una dipendenza della Banca Brianlea, con sede in Merate, in Olgiate Calco (Como) . . . Pag. 1568

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
Apertura di una dipendenza in Casalecchio di Reno della Banca popolare di credito in Bologna, con sede in Bologna. Pag. 1568

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.
Validità dei provvedimenti adottati dal Banco di Napoli sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana. Pag. 1568

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.
Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane nella provincia di Parma . . . . . Pag. 1569

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1946.
Sesto elenco dei Comuni in cui possono applicarsi le disposizioni dell'art. 44 del testo unico 9 giugno 1945, n. 305. Pag. 1569

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.
Determinazione, ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, del valore delle prestazioni in natura nella provincia di Ferrara . . . . . Pag. 1570

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.
Convalida del decreto 29 agosto 1944 col quale fu riconosciuta la personalità giuridica della Cappella di San Girolamo, in località Cantone Bruneri, frazione Ceretta del comune di S. Maurizio Canavese (Torino). Pag. 1570

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.
Nomina del sig. Scarambone Ugo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano. Pag. 1571

0932
265
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1997 21

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.
**Revoca di alcuni provvedimenti di sequestro e di sindacato** . . . . . Pag. 1571

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.
**Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Pola** . . . . . Pag. 1571

**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**

**Ministero dei lavori pubblici:**
Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari . . . . Pag. 1572
Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Nuoro . . . . Pag. 1572
Classifica di opere idrauliche tra quelle di 3ª categoria. Pag. 1572

**Ministero del tesoro:**
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1572
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1572

# LEGGI E DECRETI

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO 7 giugno 1946, n. 532.
**Variazione dei prezzi di cessione dei sali destinati alle industrie di cui all'art. 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;
Visto il decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 288;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 113;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Segretario di Stato per provvedere alla sua sostituzione;

Sale comune per la preparazione dei gelati, dei vini spumanti e della birra . . . . . da L. 800 a L. 1200
Sale per le industrie ammesse all'acquisto del sale a prezzo speciale e non particolarmente previste dalla presente tariffa . . » » 480 » » 720
Salaccio . . . . . » » 240 » » 360

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 221.* — TRASCA

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.
**Nomina del liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Paludi.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;
Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 26 dicembre 1942, con il quale il sig. Alfredo Nicoletti venne nominato commissario straordinario della Cassa rurale e artigiana di Paludi (Cosenza);
Considerato che l'azienda si era nel frattempo posta in liquidazione volontaria e che il predetto sig. Nicoletti ha rassegnato le dimissioni ed occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950933

0934

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dei lavori pubblici:**

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari . . . . . Pag. 1572

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Nuoro . . . . . Pag. 1572

Classifica di opere idrauliche tra quelle di 3ª categoria. Pag. 1572

**Ministero del tesoro:**

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1572

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1572

# LEGGI E DECRETI

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO 7 giugno 1946, n. 532.

**Variazione dei prezzi di cessione dei sali destinati alle industrie di cui all'art. 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 223;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 113;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° luglio 1946, il prezzo di cessione dei sali destinati alle industrie è modificato come segue:

| | per quintale |
|---|---|
| Sale comune per la salagione dei pesci . . . . . | da L. 480 a L. 720 |
| Sale macinato per la salagione dei pesci . . . . . | » » 560 » » 840 |
| Sale comune per la salagione dei prodotti del suolo, commestibili, destinati all'esportazione | » » 480 » » 720 |
| Sale per la pastorizia. . . . . | » » 400 » » 600 |

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 21.* — FRASCA

---

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

**Nomina del liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Paludi.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1939, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 26 dicembre 1942, con il quale il sig. Alfredo Nicoletti venne nominato commissario straordinario della Cassa rurale e artigiana di Paludi (Cosenza);

Considerato che l'azienda si era nel frattempo posta in liquidazione volontaria e che il predetto sig. Nicoletti ha rassegnato le dimissioni ed occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. Luigi Palopoli fu Domenico è nominato liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Paludi, con sede in Paludi (Cosenza), ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, in sostituzione del sig. Alfredo Nicoletti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 14 giugno 1946

*Il Ministro:* COCCIANO

(1805)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

**Revoca di rappresentanze di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 6 novembre 1933, col quale il sig. Mattei Francesco fu Gaetano, venne nominato rappresentante del sig. Fehr Federigo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto in data 8 marzo 1946, col quale il nominato sig. Fehr Federigo ha revocato il mandato di rappresentanza conferito al sig. Mattei Francesco;

Decreta:

E' revocata la nomina del sig. Mattei Francesco fu Gaetano a rappresentante del sig. Fehr Federigo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 14 giugno 1946

*Il Ministro*: COSATTINO

(1731)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

**Nomina del sig. Gaudenzi Eraldo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Fehr Federigo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Gaudenzi Eraldo fu Giovanni Battista;

Visto il relativo atto di procura in data 8 marzo 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Gaudenzi Eraldo fu Giovanni Battista è nominato rappresentante del sig. Fehr Federigo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 14 giugno 1946

*Il Ministro*: COSATTINO

(1730)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

**Nomina del sig. Pellizzoni Tullio a rappresentante di [illegible] presso la Borsa valori di Milano.**

Decreta:

Il sig. Pellizzoni Tullio di Guglielmo è nominato rappresentante del sig. Servi Giuseppe Alberto, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 14 giugno 1946

*Il Ministro*: COSATTINO

(1732)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

**Nomina del sig. Zoppis Vittorio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Salaris Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Zoppis Vittorio di Luigi;

Visto il relativo atto di procura in data 6 dicembre 1944;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Deputazione di borsa, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Zoppis Vittorio di Luigi è nominato rappresentante del sig. Salaris Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 14 giugno 1946

*Il Ministro*: COSATTINO

(1787)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

**Apertura di dipendenze del Credito Legnanese, con sede in Legnano, in Cerro Maggiore e Arluno (Milano).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e [illegible] Ministero del tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 963521

Visto l'atto in data 8 marzo 1946, col quale il nominato sig. Fehr Federigo ha revocato il mandato di rappresentante conferito al sig. Mattei Francesco;

Decreta:

E' revocata la nomina del sig. Mattei Francesco fu Gaetano a rappresentante del sig. Fehr Federigo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 14 giugno 1946

(1731) *Il Ministro*: CORBINO

---

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

**Nomina del sig. Gaudenzi Eraldo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Fehr Federigo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Gaudenzi Eraldo fu Giovanni Battista;

Visto il relativo atto di procura in data 8 marzo 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Gaudenzi Eraldo fu Giovanni Battista è nominato rappresentante del sig. Fehr Federigo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 14 giugno 1946

(1730) *Il Ministro*: CORBINO

---

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

**Nomina del sig. Pellizzoni Tullio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Servi Giuseppe Alberto, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Pellizzoni Tullio di Guglielmo;

Visto il relativo atto di procura in data 3 ottobre 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

**Nomina del sig. Zoppis Vittorio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Salaris Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Zoppis Vittorio di Luigi;

Visto il relativo atto di procura in data 6 dicembre 1944;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Deputazione di borsa, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Zoppis Vittorio di Luigi è nominato rappresentante del sig. Salaris Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 14 giugno 1946

(1767) *Il Ministro*: CORBINO

---

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

**Apertura di dipendenze del Credito Legnanese, con sede in Legnano, in Cerro Maggiore e Arluno (Milano).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vedute l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto-legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Credito Legnanese, società per azioni con sede in Legnano (Milano);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Legnanese, società per azioni con sede in Legnano (Milano), è autorizzato ad istituire proprie dipendenze in Cerro Maggiore ed Arluno (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 14 giugno 1946

(1772) *Il Ministro*: CORBINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939361

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

**Apertura di una dipendenza in Salandra della Banca cooperativa Ferrandinese, con sede in Ferrandina (Matera)**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca cooperativa Ferrandinese, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Ferrandina (Matera);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca cooperativa Ferrandinese, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Ferrandina (Matera), è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Salandra (Matera).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 14 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1771)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

**Apertura di una dipendenza della Banca Briantea, con sede in Merate, in Olgiate-Calco (Como).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca Briantea, società per azioni con sede in Merate (Como);

Sentito l'Istituto di emissione;

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

**Apertura di una dipendenza in Casalecchio di Reno della Banca popolare di credito in Bologna, con sede in Bologna.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare di credito in Bologna, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bologna;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di credito di Bologna, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bologna, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Casalecchio di Reno (Bologna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 14 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1774)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.

**Validità dei provvedimenti adottati dal Banco di Napoli sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, e concernenti, fra l'altro, la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti di enti sottoposti a vigilanza dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Considerato che il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è soggetto, in applicazione del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, alla vigilanza del Te-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0637

temore 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca cooperativa Ferrandinese, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Ferrandina (Matera);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca cooperativa Ferrandinese, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Ferrandina (Matera), è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Salandra (Matera).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 14 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1771)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1946.

**Apertura di una dipendenza della Banca Briantea, con sede in Merate, in Olgiate Calco (Como).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca Briantea, società per azioni con sede in Merate (Como);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Briantea, società per azioni con sede in Merate (Como), è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Olgiate Calco (Como).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 14 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1773)

---

tembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare di credito in Bologna, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bologna;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di credito di Bologna, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bologna, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Casalecchio di Reno (Bologna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 14 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1774)

---

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1946.

**Validità dei provvedimenti adottati dal Banco di Napoli sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, e concernenti, fra l'altro, la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti di enti sottoposti a vigilanza dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Considerato che il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è soggetto, in applicazione del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, alla vigilanza del Tesoro;

Veduto l'art. 3 del citato decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con cui si dispone che i provvedimenti sopra accennati possono essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, che modifica il sopra citato decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Veduta la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli nella tornata del 24-27 maggio 1946, con la quale si chiede la convalida

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0938

di numerosi provvedimenti adottati dal disciolto Centro provvisorio di collegamento « A » e dalle Direzioni delle filiali sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, in materia di personale residente in località passate all'Amministrazione italiana fino a tutto il 30 giugno 1945;

Considerato che la convalida dei provvedimenti anzidetti è giustificata dal fatto che i provvedimenti medesimi vennero adottati in applicazione delle ordinarie norme regolamentari e non furono determinati da influenze di carattere politico;

Decreta:

Sono dichiarati validi, a tutti gli effetti, i provvedimenti in materia di personale adottati dal disciolto Centro provvisorio di collegamento « A » e dalle Direzioni delle filiali del Banco di Napoli, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana e che risultano elencati nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione del 24-27 maggio u. s.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato.

Roma, addì 19 giugno 1946

*Il Ministro*: COSATTO

(1864)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.

**Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane nella provincia di Parma.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1941 per la determinazione dei salari medi mensili e dei periodi di occupazione media mensile ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei facchini riuniti in carovane;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le Associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il salario medio mensile ed il periodo medio di occupazione ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei lavoratori soci delle Cooperative o Carovane facchini in provincia di Parma,

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1946.

**Sesto elenco dei Comuni in cui possono applicarsi le disposizioni dell'art. 44 del testo unico 9 giugno 1945, n. 305.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 44, comma 3°, del testo unico 9 giugno 1945 delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici;

Ritenuto che nei Comuni appresso indicati le riparazioni di fabbricati privati già iniziate o che ancora potranno essere iniziate a cura dei proprietari o del genio civile non sono sufficienti ad assicurare il ricovero dei senza tetto, per la gravità delle distruzioni causate dalla guerra negli abitati stessi e per l'elevata percentuale di senza tetto in rapporto alla popolazione;

Ritenuto perciò che si rende necessario consentire in detti Comuni le ricostruzioni da parte dei privati ed, occorrendo, autorizzare anche nuove costruzioni, a termini e con i benefici stabiliti dal citato decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Decreta:

Nei Comuni appresso indicati sono applicabili le disposizioni del capo 3° del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305:

*Provincia di Ancona*: Ripe;

*Provincia di Apuania*: Pontremoli;

*Provincia di Benevento*: Amorosi;

*Provincia di Campobasso*: Pozzilli;

*Provincia di Caserta*: Formicola, Mondragone, Villa Volturno;

*Provincia di Catania*: Catania, Randazzo;

*Provincia di Chieti*: Aci, Arielli, Civitaluparella, Poggiofiorito, San Martino sulla Marrucina, Tornareccio;

*Provincia di Enna*: Troina;

*Provincia di Firenze*: Caprala e Limite;

*Provincia di Frosinone*: Acquafondata, Acuto, Arnara, Doville Ernica, Brecco, Campoli Appennino, Casalvieri, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Ceprano, Collelice, Coreno Ausonio, Falvaterra, Fontechiari, Fumone, Giuliano di Roma, Gmarcino, Morolo, Pastena, Picinisco, Piglio, Poli, Pignataro Interamna, Roccasecca, San Giorgio a Liri, San Vittore del Lazio, Santopadre, Strangolagalli, Torre Cajetani, Treviglia-no, Vallerotonda, Vicalvi, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Villa Santo Stefano;

*Provincia di Imperia*: Airole, Badalucco, Camporosso, Molini di Triora, Olivetta San Michele, Triora, Ventimiglia;

*Provincia di La Spezia*: Ameglia, Borghetto di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760036

di numerosi provvedimenti adottati dal disciolto Centro provvisorio di collegamento « A » e dalle Direzioni delle filiali sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, in materia di personale residente in località passata all'Amministrazione italiana fino a tutto il 30 giugno 1945;

Considerato che la convalida dei provvedimenti anzidetti è giustificata dal fatto che i provvedimenti medesimi vennero adottati in applicazione delle ordinarie norme regolamentari e non furono determinati da influenze di carattere politico;

Decreta:

Sono dichiarati validi, a tutti gli effetti, i provvedimenti in materia di personale adottati dal disciolto Centro provvisorio di collegamento « A » e dalle Direzioni delle filiali del Banco di Napoli, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana e che risultano elencati nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione del 24-27 maggio u. s.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato.

Roma, addì 19 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1864)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.

**Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane nella provincia di Parma.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1941 per la determinazione dei salari medi mensili e dei periodi di occupazione media mensile ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei facchini riuniti in carovane;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le Associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il salario medio mensile ed il periodo medio di occupazione ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei lavoratori soci delle Cooperative o Carovane facchini in provincia di Parma, sono così stabiliti, con decorrenza dal 1° novembre 1945:

occupazione media mensile: giorni 26;

salario medio mensile: L. 2009.

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1946.

**Sesto elenco dei Comuni in cui possono applicarsi le disposizioni dell'art. 41 del testo unico 9 giugno 1945, n. 305.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 41, comma 2°, del testo unico 9 giugno 1945 delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici;

Ritenuto che nei Comuni appresso indicati le riparazioni di fabbricati privati già iniziate o che ancora potranno essere iniziate a cura dei proprietari o del Genio civile non sono sufficienti ad assicurare il ricovero dei senza tetto, per la gravità delle distruzioni causate dalla guerra negli abitati stessi e per l'elevata percentuale di senza tetto in rapporto alla popolazione;

Ritenuto perciò che si rende necessario consentire in detti Comuni le ricostruzioni da parte dei privati ed, occorrendo, autorizzare anche nuove costruzioni, a termini e con i benefici stabiliti dal citato decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Decreta:

Nei Comuni appresso indicati sono applicabili le disposizioni del capo 3° del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305:

*Provincia di Ancona*: Ripe;

*Provincia di Apuania*: Pontremoli;

*Provincia di Benevento*: Amorosi;

*Provincia di Campobasso*: Pozzilli;

*Provincia di Caserta*: Formicola, Mondragone, Villa Volturno;

*Provincia di Catania*: Catania, Randazzo;

*Provincia di Chieti*: Ari, Arielli, Civitaluparella, Poggiofiorito, San Martino sulla Marrucina, Tornareccio;

*Provincia di Enna*: Troina;

*Provincia di Firenze*: Capraia e Limite;

*Provincia di Frosinone*: Acquafondata, Acuto, Arnara, Doville Ernica, Brecco, Campoli Appennino, Casalvieri, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Ceprano, Colfelice, Coreno Ausonio, Falvaterra, Fontechiari, Fumone, Giuliano di Roma, Guarcino, Morolo, Pastena, Picinisco, Piglio, Pofi, Pignataro Interamna, Roccasecca, San Giorgio a Liri, San Vittore del Lazio, Santopadre, Strangolagalli, Torre Cajetani, Trevigliano, Vallerotonda, Vicalvi, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Villa Santo Stefano;

*Provincia di Imperia*: Airole, Badalucco, Camporosso, Molini di Triora, Olivetta San Michele, Triora, Ventimiglia;

*Provincia di La Spezia*: Ameglia, Borghetto di Vara, Carrodano, La Spezia, Monterosso al Mare;

*Provincia di L'Aquila*: Alfedena, Barrea, Civitella Alfedena, Pescocostanzo, Rivisondoli;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 989127

Sono dichiarati validi, a tutti gli effetti, i provvedimenti in materia di personale adottati dal disciolto Centro provvisorio di collegamento « A » e dalle Direzioni delle filiali del Banco di Napoli, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana e che risultano elencati nelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione del 24-27 maggio u. s.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato.

Roma, addì 19 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1864)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1946.

**Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane nella provincia di Parma.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1936, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1941 per la determinazione dei salari medi mensili e dei periodi di occupazione media mensile ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei facchini riuniti in carovane;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le Associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il salario medio mensile ed il periodo medio di occupazione ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei lavoratori soci delle Cooperative o Carovane facchini in provincia di Parma, sono così stabiliti, con decorrenza dal 1° novembre 1945:

occupazione media mensile: giorni 26;
salario medio mensile: L. 2000.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 13 aprile 1946

*Il Ministro*: Barbareschi

(1790)

denio civile non sono sufficienti ad assicurare il ricovero dei senza tetto, per la gravità delle distruzioni causate dalla guerra negli abitati stessi e per l'elevata percentuale di senza tetto in rapporto alla popolazione;

Ritenuto perciò che si rende necessario consentire in detti Comuni le ricostruzioni da parte dei privati ed, occorrendo, autorizzare anche nuove costruzioni, a termini e con i benefici stabiliti dal citato decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305;

Decreta:

Nei Comuni appresso indicati sono applicabili le disposizioni del capo 3° del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305:

*Provincia di Ancona*: Ripe;
*Provincia di Apuania*: Pontremoli;
*Provincia di Benevento*: Amorosi;
*Provincia di Campobasso*: Pozzilli;
*Provincia di Caserta*: Formicola, Mondragone, Villa Volturno;
*Provincia di Catania*: Catania, Randazzo;
*Provincia di Chieti*: Ari, Arielli, Civitalupavella, Poggiofiorito, San Martino sulla Marrucina, Tornareccio;
*Provincia di Enna*: Troina;
*Provincia di Firenze*: Caprala e Limite;
*Provincia di Frosinone*: Acquafondata, Acuto, Arnara, Boville Ernica, Brecco, Campoli Appennino, Casalvieri, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Ceprano, Colfelice, Coreno Ausonio, Falvaterra, Fontechiari, Fumone, Giuliano di Roma, Guarcino, Morolo, Pastena, Piedimonte, Piglio, Poli, Pignataro Interamna, Roccasecca, San Giorgio a Liri, San Vittore del Lazio, Santopadre, Strangolagalli, Torre Cajetani, Trevigliano, Vallerotonda, Vicalvi, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Villa Santo Stefano;
*Provincia di Imperia*: Airole, Badalucco, Castelvecchio, Molini di Triora, Olivetta San Michele, Triora, Ventimiglia;
*Provincia di La Spezia*: Ameglia, Borghetto di Vara, Carrodano, La Spezia, Monterosso al Mare;
*Provincia di L'Aquila*: Alfedena, Barrea, Civitella Alfedena, Pescocostanzo, Rivisondoli;
*Provincia di Latina*: Lenola, Sperlonga;
*Provincia di Livorno*: Piombino;
*Provincia di Parma*: Fidenza;
*Provincia di Padova*: Battaglia Terme, Padova, Pontelongo, Vigodarzere;
*Provincia di Pisa*: Castelfranco di Sotto, Chianni, Montopoli in Val d'Arno (per la fraz. S. Romano);
*Provincia di Potenza*: Corleto Perticara;
*Provincia di Ravenna*: Conselice;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0941

*Provincia di Roma*: Fiano Romano, Labico, San Vito Romano;

*Provincia di Salerno*: Acerno, Contursi;

*Provincia di Savona*: Borgio Verezzi, Noli, Osiglia, Pietra Ligure, Spotorno, Toirano;

*Provincia di Siena*: Castellina in Chianti, Monticiano, Radda in Chianti, Radicofani;

*Provincia di Vicenza*: Bolzano Vicentino, Cismon del Grappa, Crespadoro, San Pietro Mussolino, Valdastico;

*Provincia di Viterbo*: San Lorenzo Nuovo.

Il comune di Pignataro Maggiore indicato col decreto interministeriale n. 1747 del 16 giugno 1945 come ricadente nella provincia di Frosinone deve invece considerarsi come ricadente nella provincia di Caserta.

Il comune di Striano considerato col decreto interministeriale n. 1614 del 20 febbraio 1946 come ricadente nella provincia di Caserta deve considerarsi invece come ricadente nella provincia di Napoli.

Roma, addì 11 maggio 1946

*Il Ministro dei lavori pubblici*
CAPPANI

*Il Ministro per il lavoro*
Comasco

(1789)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946

**Determinazione, ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, del valore delle prestazioni in natura nella provincia di Ferrara.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 602, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le Associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura per la provincia di Ferrara è determinato come segue:

a) SETTORE DELL'AGRICOLTURA

Per i lavoratori dipendenti da aziende agricole, il valore del pasto in sostituzione del vitto è stabilito in L. 1500 mensili e il valore dell'alloggio in L. 250 mensili.

b) SETTORE DELL'INDUSTRIA

Per i lavoratori dipendenti da aziende industriali, il valore del pasto in sostituzione del vitto è stabilito in L. 1500 mensili e il valore dell'alloggio in L. 250 mensili.

c) SETTORE DEL COMMERCIO

Per i lavoratori dipendenti da alberghi ristoranti e mense, il valore del pasto in sostituzione del vitto è stabilito in L. 1500 mensili e il valore dell'alloggio in L. 250 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione ed ha effetto dal primo periodo di paga successivo al 16 novembre 1945.

Roma, addì 15 maggio 1946

*Il Ministro*: BARBARESCHI

(1791)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946

**Convalida del decreto 29 agosto 1944 col quale fu riconosciuta la personalità giuridica della Cappella di San Girolamo, in località Cantone Bruneri, frazione Ceretta del comune di S. Maurizio Canavese (Torino).**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 29 agosto 1944, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1944, registro n. 5, foglio n. 18, della soleente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento della personalità giuridica della Cappella di S. Girolamo, in località Cantone Bruneri, frazione Ceretta del comune di S. Maurizio Canavese (Torino);

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 29 agosto 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 853, della soleente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, numero 3, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato entro un anno dalla data del trasferimento all'Amministrazione del Governo Italiano del territorio già sottoposto all'Amministrazione Militare Alleata;

Considerato che il territorio della provincia di Torino è stato trasferito all'Amministrazione del Governo Italiano con decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1945, n. 782, con decorrenza dal 1° gennaio 1946;

Visto il rapporto del Prefetto di Torino, in data 16 maggio 1946, n. 31209;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946421

Il comune di Pignataro Maggiore indicato col decreto interministeriale n. 1747 del 16 giugno 1945 come ricadente nella provincia di Frosinone deve invece considerarsi come ricadente nella provincia di Caserta.

Il comune di Striano considerato col decreto interministeriale n. 1614 del 29 febbraio 1946 come ricadente nella provincia di Caserta deve considerarsi invece come ricadente nella provincia di Napoli.

Roma, addì 11 maggio 1946

*Il Ministro dei lavori pubblici*
CAPPANI

*Il Ministro per il tesoro*
COSATO

(1789)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946

**Determinazione, ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, del valore delle prestazioni in natura nella provincia di Ferrara.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 602, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le Associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura per la provincia di Ferrara è determinato come segue:

*a*) SETTORE DELL'AGRICOLTURA

Grano al quintale, L. 750; granone al quintale, L. 512; canapuli verdi al quintale, L. 150; canapuli bianchi al quintale, L. 120; uva al quintale, L. 2000; legna dolce al quintale, L. 259; legna forte al quintale, L. 290; latte al litro, L. 10.

Fascine al quintale L. 50 in meno del prezzo della legna.

L'abitazione è calcolata in L. 150 annue per vano.

*b*) SETTORE DELL'INDUSTRIA

L'abitazione è calcolata in L. 500 per vano, comprensive di acqua, luce e riscaldamento.

Roma, addì 15 maggio 1946

(1791) *Il Ministro*: BARACCHI

---

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.

**Convalida del decreto 29 agosto 1944 col quale fu riconosciuta la personalità giuridica della Cappella di San Girolamo, in località Cantone Bruneri, frazione Ceretta del comune di S. Maurizio Canavese (Torino).**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 29 agosto 1944, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1944, registro n. 5, foglio n. 18, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento della personalità giuridica della Cappella di S. Girolamo, in località Cantone Bruneri, frazione Ceretta del comune di S. Maurizio Canavese (Torino);

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 29 agosto 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana è privo di efficacia giuridica a termini dell'art. 2, numero 3, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato entro un anno dalla data del trasferimento all'Amministrazione del Governo Italiano del territorio già sottoposto all'Amministrazione Militare Alleata;

Considerato che il territorio della provincia di Torino è stato trasferito all'Amministrazione del Governo Italiano con decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1945, n. 782, con decorrenza dal 1° gennaio 1946;

Visto il rapporto del Prefetto di Torino, in data 16 maggio 1946, n. 31200;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 29 agosto 1944, col quale fu riconosciuta la personalità giuridica della Cappella di S. Girolamo, in località Cantone Bruneri, frazione Ceretta del comune di S. Maurizio Canavese (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 10 giugno 1946

(1668) p. *Il Ministro*: SFATARO

0943
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 155021

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.

**Nomina del sig. Scarambone Ugo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Melchiorre Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Scarambone Ugo fu Carlo;

Visto il relativo atto di procura in data 4 aprile 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Scarambone Ugo fu Carlo è nominato rappresentante del sig. Melchiorre Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 10 giugno 1946

*Il Ministro*: COSATTINO

(1734)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.

**Revoca di alcuni provvedimenti di sequestro e di sindacato.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « R.A.P. » - Rigenerazione Aerografica Pellami, con sede in Torino;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Etter Eugenio, con sede in Torino;

Visto il proprio decreto 22 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto « Alino », articoli per fumatori, con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 14 agosto 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita Lavorazione e commercio materie plastiche, con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 27 agosto 1945 col quale è stata sottoposta a sindacato la S. A. Milesa, con sede

2) decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Etter Eugenio, con sede in Torino;

3) decreto 22 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto « Alino », articoli per fumatori, con sede in Milano;

4) decreto 14 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita Lavorazione e commercio materie plastiche, con sede in Milano;

5) decreto 27 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la S. A. Milesa, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 giugno 1946

*Il Ministro*: COSATTINO

(1803)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.

**Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Pola.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta l'ordinanza in data 3 novembre 1945 con la quale il commissario della zona di Pola del Governo Militare Alleato ha disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Pola ed ha nominato i signori dott. Vittorio Fonda ed avv. Giovanni Benussi, rispettivamente, commissario straordinario e vice commissario della Cassa medesima;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

0 9 4 4 1
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Visto il relativo atto di procura in data 4 aprile 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Scarambone Ugo fu Carlo è nominato rappresentante del sig. Melchiorre Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 10 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1734)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.

**Revoca di alcuni provvedimenti di sequestro e di sindacato.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « R.A.P. » - Rigenerazione Aerografica Pellami, con sede in Torino;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Etter Eugenio, con sede in Torino;

Visto il proprio decreto 22 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto « Ailmo », articoli per fumatori, con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 14 agosto 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita Lavorazione e commercio materie plastiche, con sede in Milano;

Visto il proprio decreto 27 agosto 1945 col quale è stata sottoposta a sindacato la S. A. Milesa, con sede in Milano;

Ritenuto che, da ulteriori indagini esperite, le suindicate aziende non risultano più esistenti;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

Sono revocati i seguenti decreti:

1) decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in nome collettivo « R.A.P. » - Rigenerazione Aerografica Pellami, con sede in Torino;

2) decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Etter Eugenio, con sede in Torino;

3) decreto 22 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto « Ailmo », articoli per fumatori, con sede in Milano;

4) decreto 14 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita Lavorazione e commercio materie plastiche, con sede in Milano;

5) decreto 27 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la S. A. Milesa, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1803)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.

**Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Pola.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1939, n. 933 e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta l'ordinanza in data 3 novembre 1945 con la quale il commissario della zona di Pola del Governo Militare Alleato ha disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Pola ed ha nominato i signori dott. Vittorio Fonda ed avv. Giovanni Benussi, rispettivamente, commissario straordinario e vice commissario della Cassa medesima;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

I signori dott. Vittorio Fonda fu Tommaso e avvocato Giovanni Benussi fu Giorgio sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Pola, ente morale con sede in Pola, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1777)

0945
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 183021

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari

Con decreto Ministeriale in data 10 giugno 1946, il dottor Ing. Pier Luigi Carloni è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari.

(1758)

### Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Nuoro

Con decreto Ministeriale in data 21 giugno 1946, è stata prorogata fino al 31 luglio 1946 la gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Nuoro.

(1828)

### Classifica di opere idrauliche tra quelle di 3ª categoria

Con decreto Luogotenenziale 5 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1946 al registro n. 6 lavori pubblici, foglio n. 275, sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche, quelle occorrenti per la sistemazione del fiume Piave in destra ed in sinistra dalla foce del torrente Ardo, a monte di Belluno, al ponte di S. Felice, nei comuni di Belluno, Sedico, Limana e Trichiana in provincia di Belluno, interessanti i beni indicati nella corografia al 25.000 in data 15 marzo 1933 allegata al decreto stesso.

(1759)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

1ª *pubblicazione.* Avviso n. 16.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 709, ed art. 16 decreto legislativo luogotenenziale 23 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei seguenti buoni del Tesoro 5% 1949 - serie A: n. 4066 di L. 500 capitale nominale, intestato a Ranco Giuseppe fu Cosimo, minore sotto la patria potestà della madre Barbaro Caterina di Antonino ved. Ronco, dom. in Palermo; n. 3877 di L. 10.000 capitale nominale, intestato come il precedente; n. 3906 di L. 5000 capitale nominale, intestato come il precedente; n. 3945 di L. 12.000 capitale nominale, intestato come il precedente; n. 3973 di L. 10.000 capitale nominale intestato come il precedente; n. 29777 di L. 5000 capitale nominale, intestato come il precedente; n. 3815 di L. 7000 capitale nominale, intestato a Ronco Giuseppe ed Antonina fu Cosimo minori sotto la patria potestà della madre Barbaro Caterina di Antonino ved. Ronco, con usufrutto a favore di quest'ultima; n. 3875 di [illegible] intestato e con l'usufrutto come

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 18 giugno 1946.

*Il direttore generale:* CONTI

(1811)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

### Media dei cambi e dei titoli del 25 giugno 1946 - N. 140

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 90,969 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 403,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 96,60 |
| Id. 3,50 % 1902 | 89 — |
| Id. 3 % lordo | 73 — |
| Id. 5 % 1935 | 100,275 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 86,25 |
| Id. 5 % 1936 | 99,50 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,375 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,55 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,35 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,325 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,35 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,35 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,70 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (2ª serie) | 99,45 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (1ª serie) | 99,85 |

### Media dei cambi e dei titoli del 26 giugno 1946 - N. 141

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 90,969 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 403,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 96,75 |
| Id. 3,50 % 1902 | 89 — |
| Id. 3 % lordo | 73 — |
| Id. 5 % 1935 | 100,475 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780031

(1828)

### Classifica di opere idrauliche tra quelle di 3ª categoria

Con decreto Luogotenenziale 5 aprile 1946, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1946 al registro n. 6 lavori pubblici, foglio n. 275, sono state classificate nella terza categoria delle opere idrauliche, quelle occorrenti per la sistemazione del fiume Piave in destra ed in sinistra dalla foce del torrente Ardo, a monte di Belluno, al ponte di S. Felice, nei comuni di Belluno, Sedico, Limana e Trichiana in provincia di Belluno, interessanti i beni indicati nella corografia al 25.000 in data 15 marzo 1943 allegata al decreto stesso.

(1759)

---

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

1ª *pubblicazione.* Avviso n. 16

In conformità dell'art. 75 del regolamento 8 giugno 1913, n. 760, ed art. 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei seguenti buoni del Tesoro 3% 1932 - serie A: n. 4095 di L. 5000 capitale nominale, intestato a Romeo Giuseppe fu Cosimo, minore sotto la patria potestà della madre Barbaro Caterina di Antonino ved. Romeo, dom. in Palermo; n. 387 di L. 1000 capitale nominale, intestato come il precedente; n. 3096 di L. 3000 capitale nominale, intestato come il precedente; n. 3045 di L. 15.000 capitale nominale, intestato come il precedente; n. 3073 di L. 10.000 capitale nominale intestato come il precedente; n. 3077 di L. 5000 capitale nominale, intestato come il precedente; n. 3075 di L. 7000 capitale nominale, intestato a Romeo Giuseppe ed Antonina fu Cosimo minori, sotto la patria potestà della madre Barbaro Caterina di Antonino ved. Romeo, con usufrutto a favore di quest'ultima: n. 3072 di L. 10.000 capitale nominale, intestato e con l'usufrutto come il precedente, n. 3044 di L. 1000 capitale nominale, intestato a Romeo Giuseppe fu Cosimo, minore ecc., come il precedente; n. 3076 di L. 500 capitale nominale, intestato a Romeo Giuseppe ed Antonina fu Cosimo, minori ecc. come il precedente, senza usufrutto; n. 3074 di L. 2000 capitale nominale, intestato a Romeo Antonina fu Cosimo, minore ecc. come il precedente; n. 3080 di L. 500 capitale nominale, intestato come il precedente; n. 3046 di L. 20.000 capitale nominale, intestato come il precedente; n. 3071 di L. 10.000, intestato come il precedente; n. 3079, intestato come il precedente, con il pagamento degli interessi in Palermo.

---

**Media dei cambi e dei titoli del 26 giugno 1946 - N. 141**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,657 |
| Canadà | 90,909 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8595 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 463,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 31,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 96,60 |
| Id. 3,50 % 1902 | 89 — |
| Id. 3 % lordo | 75 — |
| Id. 5 % 1935 | 100,275 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 85,25 |
| Id. 5 % 1936 | 99,30 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,375 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,35 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,35 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,325 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,35 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,35 |
| Id. 5 % (15 settembre 1951) | 93,70 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,85 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,80 |

---

**Media dei cambi e dei titoli del 26 giugno 1946 - N. 141**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,657 |
| Canadà | 90,909 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8595 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 463,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 31,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 96,75 |
| Id. 3,50 % 1902 | 89 — |
| Id. 3 % lordo | 75 — |
| Id. 5 % 1935 | 100,475 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 85,30 |
| Id. 5 % 1936 | 99,50 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,35 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,50 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,40 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,325 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,325 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,34 |
| Id. 5 % (15 settembre 1951) | 93,80 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,60 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,80 |

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0947

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 142

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

ROMA - Venerdì, 28 giugno 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganasi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

### *ERRATA-CORRIGE*

Nel R. decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 396 «Norma aggiuntiva al decreto legislativo Luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, sull'assicurazione obbligatoria per le malattie in agricoltura» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1946, n. 128, alla prima linea delle premesse ove è detto: «. . . decreto legislativo 18 maggio 1946. . . .» si deve leggere: «. . . decreto legislativo 10 maggio 1946. . . .» ecc.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 21 giugno 1946, n. 6.
**Modificazioni agli ordinamenti professionali** . Pag. 1542

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 7.
**Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46** . . Pag. 1543

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.
**Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona** . . . . . Pag. 1550

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.
**Autorizzazione alla «TETI» a contrarre un mutuo ipotecario di L. 100.000.000 con l'Istituto di credito per imprese di pubblica utilità** . . . . . Pag. 1551

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.
**Dichiarazione di inefficacia e di nullo effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, di tutte le disposizioni di servizio emanate dalla sedicente repubblica sociale italiana, relativamente alla utilizzazione di automezzi appartenenti all'Amministrazione della giustizia.** Pag. 1552

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 maggio 1946.
**Conferma in carica e sostituzione di consiglieri di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni.** Pag. 1552

REGIO DECRETO 20 maggio 1946.
**Accettazione delle dimissioni presentate dal direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro** . . . . . Pag. 1553

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

0648

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 6; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 396 «Norma aggiuntiva al decreto legislativo Luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, sull'assicurazione obbligatoria per le malattie in agricoltura» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1946, n. 128, alla prima linea delle premesse ove è detto: «... del decreto legislativo 19 maggio 1936 ...» si deve leggere: «... del decreto legislativo 10 maggio 1946 ...», ecc.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 21 giugno 1946, n. 6.
**Modificazioni agli ordinamenti professionali** . Pag. 1542

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 7.
**Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46** . . Pag. 1543

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 8.
**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1946-47 fino alla formale approvazione di esso e non oltre il 30 settembre 1946** . . . . Pag. 1550

*Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946*

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 531.
**Deroghe alle norme vigenti in materia di disposizioni di illuminazione e segnalazione degli autoveicoli.** Pag. 1559

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.
**Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona** . . . . . Pag. 1550

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.
**Autorizzazione alla «TETI» a contrarre un mutuo ipotecario di L. 100.000.000 con l'Istituto di credito per imprese di pubblica utilità** . . . . . Pag. 1551

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.
**Dichiarazione di inefficacia e di nullo effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, di tutte le disposizioni di servizio emanate dalla sedicente repubblica sociale italiana, relativamente alla utilizzazione di automezzi appartenenti all'Amministrazione della giustizia.** Pag. 1552

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 maggio 1946.
**Conferma in carica e sostituzione di consiglieri di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni.** Pag. 1552

REGIO DECRETO 20 maggio 1946.
**Accettazione delle dimissioni presentate dal direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro** . . . . . Pag. 1552

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1946.
**Nomina del liquidatore della Cassa di credito agricolo di Caccuri (Catanzaro)** . . . . . Pag. 1553

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946
**Nomina del sig. Penati Beniamino di Ercole a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano** . . . . . Pag. 1553

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.
**Apertura di una dipendenza della Banca del Friuli, con sede in Udine, in S. Giorgio di Livenza, frazione del comune di Caorle (Venezia)** . . . . . Pag. 1554

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.
**Apertura di una agenzia di città della Banca popolare di Novara, in Genova** . . . . . Pag. 1554

264

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 6 0 4 6 1

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1946.
**Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bergamo.** Pag. 1551

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.
**Apertura di una dipendenza del Banco di Napoli in Prato (Firenze)** . . . . . Pag. 1551

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946
**Nomina del sig. Alludi Silvio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano** . . Pag. 1552

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.
**Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del lavoro in Empoli (Firenze), contro chiusura di due sportelli** . . . . . Pag. 1553

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 10 giugno 1946.
**Svincolo del formaggio grana** . . . . . Pag. 1553

**Avviso di rettifica** (Regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 40) . . . . . Pag. 1550

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero degli affari esteri:** Concessioni di exequatur. Pag. 1550

**Ministero dell'industria e del commercio:**
Riassunto del provvedimento prezzi n. 57 del 5 giugno 1946 riguardante la Cassa conguaglio per il costo delle materie prime destinate alla saponeria . . . Pag. 1550
Riassunto del provvedimento prezzi n. 58 del 5 giugno 1946 riguardante la Cassa conguaglio rettificati A e B ed altre materie grasse . . . . . Pag. 1557

**Ministero dell'interno:** Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia a contrarre un mutuo per pareggio del bilancio 1946 . . . . . Pag. 1557

**Ministero del tesoro:**
Diffida per smarrimento di quietanza del Prestito redimibile 5 % . . . . . Pag. 1558
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1558
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1559

**Ministero di grazia e giustizia:**
Cessazione di notai dall'esercizio . . . . . Pag. 1559
Trasferimento di notai . . . . . Pag. 1559

## CONCORSI

**Ministero della pubblica istruzione:** Concorsi a cattedre universitarie . . . . . Pag. 1559

**Ministero dell'industria e del commercio:**
Concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente aggiunto in prova (grado 13° - gruppo C) nel ruolo d'ordine del Corpo Reale delle miniere . . . . . Pag. 1560
Concorso per esami a 11 posti di assistente aggiunto in prova (grado 13° - gruppo C) nel ruolo d'ordine del Corpo Reale delle miniere . . . . . Pag. 1561

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 36: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Cuneo - 2ª emissione 1857 - sorteggiate nelle estrazioni 172ª e 173ª effettuate in Roma il 17 giugno 1946. (1833)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 37: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Cuneo - 2ª emissione 1857 - sorteggiate nella estrazione 173ª effettuata in Roma il 14 giugno 1946. (1834)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 38: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni ferroviarie 3 % sorteggiate nelle estrazioni 49ª e 50ª relative all'ammortamento per gli anni 1944 e 1945. (1835)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 39: **Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** Cartelle ordinarie 4 % sorteggiate nella 97ª estrazione del maggio 1946. (1836)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 21 giugno 1946, n. 6.

**Modificazioni agli ordinamenti professionali.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visti il regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore ed il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto decreto legge;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settem-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 6 5 0 1

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.
**Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del lavoro in Empoli (Firenze), contro chiusura di due sportelli** . . . . . Pag. 1555

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 10 giugno 1946.
**Svincolo del formaggio grana** . . . . . Pag. 1556

**Avviso di rettifica** (Regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 421) . . . . . Pag. 1556

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero degli affari esteri:** Concessioni di exequatur. Pag. 1556

**Ministero dell'industria e del commercio:**
Riassunto del provvedimento prezzi n. 57 dello giugno 1946 riguardante la Cassa conguaglio per il costo delle materie prime destinate alla saponeria . . . Pag. 1556
Riassunto del provvedimento prezzi n. 59 dello giugno 1946 riguardante la Cassa conguaglio rettificati A e B ed altre materie grasse . . . . . Pag. 1557

**Ministero dell'interno:** Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1946. . . . . Pag. 1557

**Ministero del tesoro:**
Diffida per smarrimento di quietanza del Prestito redimibile 5 % . . . . . Pag. 1558
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1558
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1559

**Ministero di grazia e giustizia:**
Cessazione di notai dall'esercizio . . . . . Pag. 1562
Trasferimento di notai . . . . . Pag. 1562

## CONCORSI

**Ministero della pubblica istruzione:** Concorsi a cattedre universitarie . . . . . Pag. 1562

**Ministero dell'industria e del commercio:**
Concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente aggiunto in prova (grado 13° - gruppo C) nel ruolo d'ordine del Corpo Reale delle miniere . . . . . Pag. 1562
Concorso per esami a 11 posti di assistente aggiunto in prova (grado 13° - gruppo C) nel ruolo d'ordine del Corpo Reale delle miniere . . . . . Pag. 1561
Concorso per titoli a 11 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Corpo Reale delle miniere . . . . . Pag. 1563

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 142 DEL 28 GIUGNO 1946.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 35: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Cuneo - 2ª emissione 1857 - sorteggiate nelle estrazioni 168ª, 170ª e 171ª.

(1832)

n. 37: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni 3 % della ferrovia Torino-Cuneo - 2ª emissione 1857 - sorteggiate nella estrazione 174ª effettuata in Roma il 14 giugno 1946.

(1834)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 38: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni ferroviarie 3 % sorteggiate nelle estrazioni 4ª e 5ª relative all'ammortamento per gli anni 1944 e 1945.

(1835)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 39: **Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** Cartelle ordinarie 4 % sorteggiate nella 97ª estrazione del maggio 1946.

(1836)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 21 giugno 1946, n. 6.
**Modificazioni agli ordinamenti professionali.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visti il regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore ed il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto decreto-legge;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, contenente norme concernenti gli esami di procuratore;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 318, contenente norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e sulle iscrizioni negli albi dei procuratori e degli avvocati;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0951

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La tenuta dell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è affidata al Consiglio nazionale forense, il quale sarà composto di venti membri, in ragione di uno per distretto di Corte di appello.

La elezione dovrà avvenire non oltre trenta giorni dalla entrata in vigore di questo decreto.

Art. 2.

La denominazione delle Commissioni centrali istituite presso il Ministero di grazia e giustizia per i professionisti indicati dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è mutata in quella di Consigli nazionali.

Gli uffici di segreteria dei Consigli nazionali professionali sono diretti da un magistrato di grado sesto o inferiore, coadiuvato da cancellieri in numero non superiore a quattro.

Art. 3.

A favore dei procuratori ex combattenti (militari o partigiani) o che hanno compiuto un anno di servizio militare dopo il 10 giugno 1940, il tempo trascorso sotto le armi è computato, limitatamente ad un triennio, nel periodo di esercizio della professione agli effetti dell'iscrizione nell'albo degli avvocati. Lo stesso beneficio si applica agli avvocati agli effetti della iscrizione nell'albo speciale.

Art. 4.

A favore dei procuratori iscritti nell'albo in virtù dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, il tempo trascorso dalla pubblicazione della graduatoria degli esami a cui parteciparono fino alla iscrizione nell'albo predetto, è computato come esercizio della professione, agli effetti dell'iscrizione nell'albo degli avvocati.

Art. 5.

Il periodo di esercizio della professione di avvocato necessario per la iscrizione nell'albo speciale, è ridotto a sei anni per coloro che, avendo conseguita l'iscrizione nell'albo dei procuratori in virtù degli esami svoltisi nel triennio 1937-1939, abbiano conseguito o conseguano l'iscrizione nell'albo degli avvocati.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 7.

**Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, per la Costituente, dell'assistenza post-bellica e del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, del Fondo per il culto, del Patrimonio rimiti ex economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1945-46, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Il capitolo n. 193-*bis* « Ricupero delle somme erogate a copertura della garanzia concessa dal Governo della Libia sulle obbligazioni fondiarie, ecc. » aggiunto allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46, è soppresso.

I residui risultanti al 1° luglio 1945 e le riscossioni eventualmente effettuate, sui residui medesimi, a partire da tale data, si intendono attribuiti al capitolo n. 418-*ter* istituito, per lo stesso oggetto, nell'indicato stato di previsione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946021

data entrata in vigore di questo decreto.

Art. 2.

La denominazione delle Commissioni centrali istituite presso il Ministero di grazia e giustizia per i professionisti indicati dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, è mutata in quella di Consigli nazionali.

Gli uffici di segreteria dei Consigli nazionali professionali sono diretti da un magistrato di grado sesto o inferiore, coadiuvato da cancellieri in numero non superiore a quattro.

Art. 3.

A favore dei procuratori ex combattenti (militari o partigiani o che hanno compiuto un anno di servizio militare dopo il 10 giugno 1940, il tempo trascorso sotto le armi è computato, limitatamente ad un triennio, nel periodo di esercizio della professione agli effetti dell'iscrizione nell'albo degli avvocati. Lo stesso beneficio si applica agli avvocati agli effetti della iscrizione nell'albo speciale.

Art. 4.

A favore dei procuratori iscritti nell'albo in virtù dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, il tempo trascorso dalla pubblicazione della graduatoria degli esami a cui parteciparono fino alla iscrizione nell'albo predetto, è computato come esercizio della professione, agli effetti dell'iscrizione nell'albo degli avvocati.

Art. 5.

Il periodo di esercizio della professione di avvocato necessario per la iscrizione nell'albo speciale, è ridotto a sei anni per coloro che, avendo conseguita l'iscrizione nell'albo dei procuratori in virtù degli esami svoltisi nel triennio 1937-1939, abbiano conseguito o conseguano l'iscrizione nell'albo degli avvocati.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1946

DE GASPERI

TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 5.* — FRASCA

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, per la Costituente, dell'assistenza post-bellica e del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1945-46, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Il capitolo n. 122-*bis* « Recupero delle somme erogate a copertura della garanzia concessa dal Governo della Libia sulle obbligazioni fondiarie, ecc. » aggiunto allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46, è soppresso.

I residui risultanti al 1° luglio 1945 e le riscossioni eventualmente effettuate, sui residui medesimi, a partire da tale data, si intendono attribuiti al capitolo n. 418-*ter* istituito, per lo stesso oggetto, nell'indicato stato di previsione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1946

DE GASPERI

CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 7* — FRASCA

0953
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

TABELLA A

**Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46**

## CONTO DELLA COMPETENZA

*In aumento:*

Cap. n. 15. — Somme dovute all'erario dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, ecc. L. 50.000

Cap. n. 150. — Rimborso da Aziende autonome, delle spese, ecc., sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato . . . » 107.700.000

Cap. n. 163. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste . . . . . » 9.159.360

Cap. n. 400. — Depositi per spese d'asta, ecc. » 10.000.000

Cap. n. 412. — Provento della tassa portuale, ecc., di merci imbarcate o sbarcate nel porto di Ravenna, ecc. . . . . » 1.329.460

Cap. n. 418-*ter* (di nuova istituzione). — Recupero delle somme erogate a copertura della garanzia concessa dal Governo della Libia sulle obbligazioni fondiarie emesse dalla Cassa di risparmio della Libia, ai sensi dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1928, n. 614; 18 giugno 1931, n. 1011 e 12 agosto 1937, n. 1692 . . . . » 18.623.270

Cap. n. 418-*quater* (di nuova istituzione). — Recupero delle somme pagate dal Ministero degli affari esteri per le spese dell'Ambasciata polacca in Roma, da rimborsarsi dal Governo della Polonia. . . . . » 52.000.000

Totale . . . L. 196.872.590

## CONTO DEI RESIDUI

*In aumento:*

Cap. n. 415-*ter*. — Recupero delle somme erogate a copertura della garanzia concessa dal Governo della Libia, ecc. . . . . L. 1.078.270

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

TABELLA B

**Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1945-46**

## CONTO DELLA COMPETENZA

### MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento:*

Cap. n. 28. — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ecc., dell'importo dei viaggi dei membri delle assemblee relative . L. 2.000

Cap. n. 45. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . . » 3.661.250

Cap. n. 189. — Rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese di spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi di militari, ecc. . . . L. 1.000.000

Cap. n. 197. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge . . . . . » 10.000.000

Cap. n. 228-*ter*. — Rimborso all'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato delle spese di trasporto per il rimpatrio di profughi stranieri . . . . . » 2.000

Cap. n. 234. — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per colmare il disavanzo della gestione . . . . . » 3.056.861.950

Cap. n. 236-*ter* (di nuova istituzione). — Fitto di locali dell'Istituto di studi garibaldini (Legge 27 gennaio 1929, n. 268) . . . . . » 40.000

Cap. n. 309. — Fitto di locali, ecc. (Alto Commissariato per la Sardegna) . . . . . » 200.000

Cap. n. 310. — Spese d'ufficio, ecc. (Alto Commissariato per la Sardegna) . . . . . » 350.000

Cap. n. 321-*bis*. — Indennità di comando al prefetto del Regno nominato segretario generale . . . . . » 15.[illegible]

Cap. n. 401. — Somma corrispondente all'ammontare delle tasse portuali dovuta alla provincia di Ravenna, quale parte dell'annualità di ammortamento, ecc. . . . . » 1.329.460

Totale degli aumenti . . . L. 3.159.962.760

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 39. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . . L. 175.000

c) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 121-XV. — Indennità di seduta ai consultori e spese inerenti al funzionamento ed ai lavori della Consulta nel Palazzo di Montecitorio.

### MINISTERO DELLE FINANZE

*In aumento:*

Cap. n. 68. — Retribuzione, ecc., al personale non di ruolo, ecc. (Tasse) . . . . L. 15.000.000

Cap. n. 73. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc. (Tasse) . . . » 20.000.000

Cap. n. 76. — Spese per l'accertamento, ecc., dei diritti erariali, ecc. . . . . » 70.000.000

Cap. n. 94. — Premi di operosità e di rendimento a favore del personale provinciale del Demanio, ecc. . . . . » 530.000

Cap. n. 97. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali, ecc. . . . . » 20.000.000

Cap. n. 174-*quater* (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere all'Ente del Tessile Nazionale, a titolo di rimborso spese per la vigilanza ed il controllo sulle riscossioni del addizionale sul prezzo dei prodotti tessili (art. 3 del R. decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65 e decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 590) . . . . . » 500.000

Cap. n. 181. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc. (Demanio) . . . . . » 4.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Cap. n. 163. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste . . . . . » 9.159.850

Cap. n. 299 — Depositi per spese d'asta, ecc. » 10.000.000

Cap. n. 312. — Provento della tassa portuale, ecc., di merci imbarcate o sbarcate nel porto di Ravenna, ecc. . . . . » 1.339.460

Cap. n. 418-*ter* (di nuova istituzione). — Recupero delle somme erogate a copertura della garanzia concessa dal Governo della Libia sulle obbligazioni fondiarie emesse dalla Cassa di risparmio della Libia, ai sensi dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1928, n. 614; 18 giugno 1931, n. 1011 e 12 agosto 1937, n. 1692 . . . . . » 18.623.370

Cap. n. 418-*quater* (di nuova istituzione). — Recupero delle somme pagate dal Ministero degli affari esteri per le spese dell'Ambasciata polacca in Roma, da rimborsarsi dal Governo della Polonia . . . . . » 53.000.000

Totale . . . L. 136.522.500

## CONTO DEI RESIDUI

*In aumento:*

Cap. n. 418-*ter*. — Recupero delle somme erogate a copertura della garanzia concessa dal Governo della Libia, ecc. . . . . L. 1.678.370

*Il Ministro per il tesoro*
COSTA

TABELLA B

**Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1945-46**

## CONTO DELLA COMPETENZA

### MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento:*

Cap. n. 38. — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ecc., dell'importo dei viaggi dei membri delle assemblee relative . L. 2.000

Cap. n. 45. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . . » 3.061.280

Cap. n. 50. — Assegno all'Istituto centrale di statistica, ecc. . . . . » 30.000.000

Cap. n. 58. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Consiglio di Stato) . . . . . » 200.000

Cap. n. 63. — Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo . . . . . » 5.000.000

Cap. n. 113. — Spese per la censura teatrale, ecc. . . . . » 28.000.000

Cap. n. 153. — Indennità per missioni e trasferimenti, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 159. — Retribuzioni ai giornalieri degli Uffici provinciali del tesoro, ecc. . . . » 15.000.000

Cap. n. 161. — Indennità di missione e spese varie per i servizi del tesoro all'estero . . . » 200.000

Cap. n. 182. — Indennità di trasferimento, di viaggio, ecc. . . . . » 218.000

(Legge 27 gennaio 1862, n. 490) . . . . .

Cap. n. 309. — Fitto di locali, ecc. (Alto Commissariato per la Sardegna) . . . . . » 200.000

Cap. n. 310. — Spese d'ufficio, ecc. (Alto Commissariato per la Sardegna) . . . . . » 350.000

Cap. n. 321-*bis*. — Indennità di comando al prefetto del Regno nominato segretario generale . . . . . » 14.

Cap. n. 401. — Somma corrispondente all'ammontare delle tasse portuali devolta alla provincia di Ravenna, quale parte dell'annualità di ammortamento, ecc. . . . . » 1.339.460

Totale degli aumenti . . . L. 3.162.963.760

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 40. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . . L. 175.000

c) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 121-XV. — Indennità di seduta ai consultori e spese inerenti al funzionamento ed ai lavori della Consulta nel Palazzo di Montecitorio.

### MINISTERO DELLE FINANZE

*In aumento:*

Cap. n. 68. — Retribuzione, ecc., al personale non di ruolo, ecc. (Tasse) . . . . . L. 15.000.000

Cap. n. 73. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc. (Tasse) . . . . » 20.000.000

Cap. n. 76. — Spese per l'accertamento, ecc., dei diritti erariali, ecc. . . . . » 70.000.000

Cap. n. 94. — Premi di operosità e di rendimento a favore del personale provinciale del Demanio, ecc. . . . . » 540.000

Cap. n. 97. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali, ecc. . . . . » 20.000.000

Cap. n. 175-*quater* (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere all'Ente del Tessile Nazionale, a titolo di rimborso spese per la vigilanza ed il controllo sulle riscossioni dell'addizionale sul prezzo dei prodotti tessili (art. 3 del R. decreto-legge 11 gennaio 1937, n. 65 e decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 520) . . . . . » 500.000

Cap. n. 184. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc. (Demanio) . . . . . » 4.000.000

Cap. n. 326. — Restituzione di depositi per salire agli incanti, ecc. . . . . » 10.000.000

Totale . . . L. 140.040.000

### MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) *In aumento:*

Cap. n. 61-*bis*. — Spese per l'esercizio di automezzi . . . . . L. 830.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 50. — Compensi di insegnamento, ecc. L. 5.000

0955
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785002

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 31. — Missioni politiche e commerciali, ecc. | L. | 1.150.700 |
| Cap. n. 48. — Spese eventuali all'estero | » | 5.000.000 |
| Cap. n. 59. — Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno ed aventi carattere internazionale | » | 350.000 |
| Cap. n. 61. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc. | » | 3.000.000 |
| Cap. n. 79-*bis* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per fronteggiare le spese dell'Ambasciata polacca in Roma, da rimborsarsi dal Governo della Polonia | » | 52.000.000 |
| Totale | L. | 63.100.700 |

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. | L. | 52.000.000 |
| Cap. n. 2. — Indennità di trasferimento, di missione, ecc. | » | 700.000 |
| Cap. n. 4. — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc. | » | 50.000 |
| Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie | » | 1.500.000 |
| Cap. n. 18. — Spese per studi, ricerche, ecc. | » | 50.000 |
| Cap. n. 24. — Spese politiche segrete | » | 30.000.000 |
| Cap. n. 29. — Spese riguardanti le passate gestioni dell'Africa orientale italiana, ecc. | » | 21.800.000 |
| Cap. n. 30. — Spese riguardanti le passate gestioni della Libia, ecc. | » | 27.200.000 |
| Cap. n. 35. — Spese per l'assistenza e il collocamento nel Regno dei profughi, ecc. | » | 75.000.000 |
| Cap. n. 38. — Pagamenti da effettuarsi nel Regno, ecc. per debiti dei Governi dell'Africa orientale italiana | » | 50.000.000 |
| Cap. n. 39. — Pagamenti da effettuarsi nel Regno, ecc. per debiti del Governo generale della Libia | » | 20.000.000 |
| Cap. n. 40-*bis*. — Stipendi, ecc., al personale del disciolto Corpo di polizia, ecc. | » | 20.000.000 |
| Cap. n. 47-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da erogare per conto del Governo della Libia a copertura della garanzia sulle obbligazioni fondiarie emesse dalla Cassa di Risparmio della Libia, ai sensi dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1928, n. 614; 18 giugno 1931, n. 1011 e 12 agosto 1937, n. 1692 | » | 18.623.270 |
| Totale | L. | 316.923.270 |

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto del materiale e delle materie prime, ecc. | L. | 10.000 |
| Cap. n. 63. — Rimunerazione ai presidi di Istituti, ecc. | » | 2.000 |
| Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità classica e scientifica, ecc. | » | 700.000 |
| Cap. n. 65. — Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami di maturità, ecc. | » | 3.000 |
| Cap. n. 66. — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. - Spese per fitti, adattamento, ecc. | » | 5.000 |
| Cap. n. 67. — Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico, ecc. - Spese per l'acquisto di quadri, stampe, ecc. | » | 35.000 |
| Cap. n. 70. — Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » per l'assistenza ai professori medi - Spese per viaggi, ecc. | » | 3.000 |
| Cap. n. 73. — Sussidi e spese per l'educazione fisica, ecc. | » | 1.000 |
| Cap. n. 75. — Assegni fissi, sussidi e contributi ad istituti di educazione | » | 50.000 |
| Cap. n. 76. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Spese di fitto e sussidi, ecc. | » | 40.000 |
| Cap. n. 78. — Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali, ecc. | » | 35.000 |
| Cap. n. 83. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, ecc. - Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni, ecc. - Acquisto di pubblicazioni, ecc. | » | 11.547.000 |
| Cap. n. 110. — Contributi a favore delle Regie Università, ecc. | » | 4.965.100 |
| Cap. n. 129. — Contributo a favore del Reale Istituto di studi romani, ecc. | » | 300.000 |
| Totale | L. | 27.806.100 |

MINISTERO DELL'INTERNO

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 2. — Assegni per spese di rappresentanza al capo della polizia, ecc. | L. | 2.193.000 |
| Cap. n. 9. — Fitti e canoni | » | 70.520 |
| Cap. n. 21. — Spese casuali | » | 100.000 |
| Cap. n. 35. — Somma da erogare per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc. | » | 200.000.000 |
| Cap. n. 69. — Acquisto e mantenimento di cavalli pel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. | » | 20.000.000 |
| Cap. n. 79. — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc. | » | 200.000.000 |
| Cap. n. 85. — Spese per il servizio di investigazione politica | » | 11.505.000 |
| Cap. n. 113. — Rimborso ai Comuni delle spese, ecc., per il controllo ed il razionamento dei consumi alimentari ed industriali | » | 250.000.000 |
| Cap. n. 121. — Indennità da corrispondersi ai disoccupati, in dipendenza dell'aumento dei prezzi del pane, ecc. | » | 700.000.000 |
| Cap. n. 135. — Somma da corrispondersi alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi, ecc. | » | 10.000.000 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Totale . . . L. 63.100.700

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

*In aumento:*

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . L. 52.000.000
Cap. n. 2. — Indennità di trasferimento, di missione, ecc. . . . . » 700.000
Cap. n. 4. — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie . . . . » 1.500.000
Cap. n. 18. — Spese per studi, ricerche, ecc. » 50.000
Cap. n. 24. — Spese politiche segrete . . . » 20.000.000
Cap. n. 29. — Spese riguardanti le passate gestioni dell'Africa orientale italiana, ecc. » 21.800.000
Cap. n. 30. — Spese riguardanti le passate gestioni della Libia, ecc. . . . . » 27.200.000
Cap. n. 35. — Spese per l'assistenza e il collocamento nel Regno dei profughi, ecc. . . » 75.000.000
Cap. n. 38. — Pagamenti da effettuarsi nel Regno, ecc. per debiti dei Governi dell'Africa orientale italiana . . . . . » 50.000.000
Cap. n. 39. — Pagamenti da effettuarsi nel Regno, ecc. per debiti del Governo generale della Libia . . . . . » 20.000.000
Cap. n. 40-*bis*. — Stipendi, ecc., al personale del disciolto Corpo di polizia, ecc. . . . » 30.000.000
Cap. n. 47-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da erogare per conto del Governo della Libia a copertura della garanzia sulle obbligazioni fondiarie emesse dalla Cassa di Risparmio della Libia, ai sensi dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1928, n. 612; 18 giugno 1931, n. 1011 e 12 agosto 1937, n. 1629 . . . . . » 18.623.270

Totale . . . L. 316.923.270

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

*In aumento:*

Cap. n. 40. — Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini di infanzia, ecc. . . . . L. 6.000.000
Cap. n. 42. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regie, ecc. - Sussidi, ecc. » 4.000.000
Cap. n. 53. — Premi ai presidi e ai professori incaricati della direzione - Compensi, ecc. » 22.000
Cap. n. 54. — Rimunerazione agli insegnanti per l'opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc. . . . . » 2.000
Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione . . . . . » 5.000
Cap. n. 56. — Spese di ufficio e di cancelleria . . . . . » 50.000
Cap. n. 57. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico, ecc. . . . » 35.000
Cap. n. 72. — Assegni per spese di rappresentanza al professori medi - Spese per viaggi, ecc. . . . . » 3.000
Cap. n. 73. — Sussidi e spese per l'educazione fisica, ecc. . . . . » 1.000
Cap. n. 75. — Assegni fissi, sussidi e contributi ad istituti di educazione . . . . » 50.000
Cap. n. 76. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Spese di vitto e sussidi, ecc. . » 40.000
Cap. n. 78. — Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali, ecc. . . . . » 35.000
Cap. n. 83. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, ecc. - Sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni, ecc. - Acquisto di pubblicazioni, ecc. . . . . » 11.547.000
Cap. n. 110. — Contributi a favore delle Regie Università, ecc. . . . . » 4.965.100
Cap. n. 129. — Contributo a favore del Reale Istituto di studi romani, ecc. . . . . » 399.000

Totale . . . L. 27.806.100

MINISTERO DELL'INTERNO

*In aumento:*

Cap. n. 2. — Assegni per spese di rappresentanza al capo della polizia, ecc. . . . . L. 2.100.000
Cap. n. 3. — Fitti e canoni . . . . . » 50.350
Cap. n. 21. — Spese casuali . . . . . » 100.000
Cap. n. 35. — Somma da erogare per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc. . . . . » 200.000.000
Cap. n. 69. — Acquisto e mantenimento di cavalli pel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 20.000.000
Cap. n. 79. — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 200.000.000
Cap. n. 84. — Spese per il servizio di investigazione politica . . . . . » 11.595.000
Cap. n. 113. — Rimborso ai Comuni delle spese, ecc., per il controllo ed il razionamento dei consumi alimentari ed industriali . . . » 250.000.000
Cap. n. 121. — Indennità da corrispondersi ai disoccupati, in dipendenza dell'aumento dei prezzi del pane, ecc. . . . . » 200.000.000
Cap. n. 136. — Somma da corrispondersi alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi, ecc. . . . . » 10.000.000

Totale . . . L. 1.033.995.350

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

*In aumento:*

Cap. n. 1. — Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . L. 29.500.000
Cap. n. 101. — Spese di funzionamento di carattere straordinario. (Magistrato alle acque e Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia) . . . . . » 4.900.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950021

Cap. n. 103. — Spese per l'impianto e il funzionamento, ecc. . . . . L. 12.000.000
Cap. n. 105. — Spese di funzionamento, ecc. (Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo) » 2.500.000
Cap. n. 106. — Compensi al personale, ecc. (Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo) » 250.000
Cap. n. 107. — Spese di funzionamento, ecc. (Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari) » 1.000.000

Totale . . . L. 41.040.000

## MINISTERO DEI TRASPORTI

*In aumento:*

Cap. n. 32. — Spese per il servizio automobilistico delle Amministrazioni centrali, ecc. . . L. 2.000.000
Cap. n. 37-*ter*. — Indennità di requisizione degli autoveicoli, ecc. . . . . » 250.000.000
Cap. n. 38. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc., per ferrovie, ecc. . . . . » 200.000.000

Totale . . . L. 452.000.000

## MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento:*

Cap. n. 46. — Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Torre del Vescovo, ecc. . . . . L. 500.000
Cap. n. 62. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., dipendenti dallo stato di guerra . . . . . » 925.000.000
Cap. n. 63. — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc. . . » 8.500.000.000

Totale . . . L. 8.425.500.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 22.000

## MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento:*

Cap. n. 39. — Premi per invenzioni, lavori, ecc. . . . . L. 5.000
Cap. n. 80. — Spese casuali . . . . . » 10.000

Totale degli aumenti . . . L. 15.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 59. — Spese per il funzionamento dei Regi stabilimenti, ecc. . . . . L. 5.000
Cap. n. 89. — Spese eventuali, ecc. . . . » 10.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 15.000

## MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Cap. n. 37. — Carburanti, lubrificanti, ecc. . L. 100.000.000
Cap. n. 40. — Viveri ed assegni di vitto . . » 100.000.000
Cap. n. 48. — Indennità temporanea di caroviveri al personale militare, ecc. . . . . » 2.500.000
Cap. n. 51. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc. . . . . » 22.000.000
Cap. n. 53. — Spese per viaggi, missioni, ecc. » 5.000.000
Cap. n. 66. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione aeronautica, ecc. . . . . » 228.000.000

Totale . . . L. 850.000.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 38. — Personale lavorante - Paghe, ecc. L. 239.070.000

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento:*

Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . L. 500.000
Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, ecc. . . . . » 15.000.000
Cap. n. 52. — Stipendi, ecc., agli ufficiali, ecc., del Regio Corpo delle foreste, ecc. . . » 6.287.000
Cap. n. 53. — Indennità di trasferimento, di cessione, ecc. . . . . » 6.500.000
Cap. n. 57. — Stipendi, ecc., al personale forestale civile di ruolo, ecc. . . . . » 76.000
Cap. n. 59-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento delle Commissioni circondariali e regionali istituite con il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 311, per l'applicazione delle norme riguardanti i contratti di colonia parziaria, di compartecipazione o di mezzadria impropria . . . . . » 19.700.000
Cap. n. 146-*bis* (di nuova istituzione). — Partecipazione dello Stato al patrimonio dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano (art. 3 del R. decreto 23 febbraio 1950, n. 247 e art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 marzo 1946, n. 214) . . . . . » 15.000.000
Cap. n. 152. — Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la estinzione delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del palazzo del Ministero, ecc. » 165.165

Totale degli aumenti . . . L. 63.188.165

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 132. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. . . . . L. 15.000.000

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

*In aumento:*

Cap. n. 7. — Compensi al personale estraneo, ecc. . . . . L. 160.000
Cap. n. 24. — Premi e medaglie al merito industriale, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 26. — Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali, ecc. . . . » 22.700.000
Cap. n. 80-*bis*. — Contributi, ecc., per iniziative nell'interesse della ricostruzione, ecc. . . . » 2.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0958

Cap. n. 32. — Spese per il servizio automobilistico delle Amministrazioni centrali, ecc. . . L. 2.060.000
Cap. n. 37-*ter*. — Indennità di requisizione degli autoveicoli, ecc. . . . . » 250.000.000
Cap. n. 38. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc., per ferrovie, ecc. . . . . » 200.000.000

Totale . . . L. 452.060.000

## MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento:*

Cap. n. 46. — Sovvenzioni alla Cassa Unificata per il Fondo per il valutario, ecc. . . . . L. 500.000
Cap. n. 62. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., dipendenti dallo stato di guerra . . . . . » 227.000.000
Cap. n. 63. — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc. . . » 8.400.000.000

Totale . . . L. 8.627.500.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 27.500

## MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento:*

Cap. n. 39. — Premi per invenzioni, lavori, ecc. . . . . L. 5.000
Cap. n. 80. — Spese casuali . . . . . » 10.000

Totale degli aumenti . . . L. 15.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 54. — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali, ecc. . . . . L. 5.000
Cap. n. 89. — Spese eventuali, ecc. . . » 10.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 15.000

## MINISTERO DELL'AERONAUTICA

a) *In aumento:*

Cap. n. 19. — Spese generali per gli Uffici non appartenenti all'Amministrazione centrale L. 1.060.000
Cap. n. 22. — Indennità e supersoldi vari al personale militare e civile . . . . . » 130.000.000
Cap. n. 23. — Spese di viaggio di missione, ecc. . . . . » 389.000.000
Cap. n. 26. — Spese per i carabinieri Reali, ecc. . . . . » 6.000.000
Cap. n. 31. — Spese relative alla manutenzione, adattamento e trasformazione degli immobili, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 32. — Costruzioni, grandi e piccole riparazioni e trasformazione di aeromobili, ecc. » 120.000.000

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento:*

Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . L. 500.000
Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, ecc. . . . . » 15.000.000
Cap. n. 53. — Stipendi, ecc., agli ufficiali, ecc., del Regio Corpo delle foreste, ecc. . . » 6.282.000
Cap. n. 55. — Indennità di trasferimento, di missione, ecc. . . . . » 6.500.000
Cap. n. 57. — Stipendi, ecc., al personale forestale civile di ruolo, ecc. . . . . » 76.000
Cap. n. 74-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento delle Commissioni circondariali e regionali istituite con il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, per l'applicazione delle norme riguardanti i contratti di colonia parziaria, di compartecipazione e di mezzadria impropria . . . . . » 19.700.000
Cap. n. 74-*bis* (di nuova istituzione). — Passaggio dello Stato al patrimonio dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano (art. 3 del R. decreto 21 febbraio 1950, n. 227 e art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 234) . . . . . » 15.000.000
Cap. n. 152. — Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la estinzione delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del palazzo del Ministero, ecc. » 105.165

Totale degli aumenti . . . L. 63.168.165

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 132. — Spese a pagamento non differibile relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. . . . . L. 35.000.000

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

*In aumento:*

Cap. n. 7. — Compensi al personale estraneo, ecc. . . . . L. 160.000
Cap. n. 24. — Premi e medaglie al merito industriale, ecc. . . . . » 20.100
Cap. n. 26. — Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali, ecc. . . . » 23.720.000
Cap. n. 89-*bis*. — Contributi, ecc., per iniziative nell'interesse della ricostruzione, ecc. . . . » 2.000.000
Cap. n. 94-*bis*. — Spese per partecipazioni a conferenze, ecc. . . . . » 1.000.000

Totale . . . L. 26.920.100

## MINISTERO DELLA COSTITUENTE

*In aumento:*

Cap. n. 11. — Spese per pubblicazioni, ecc. . L. 3.000.000
Cap. n. 12. — Sussidi agli impiegati, ecc. . » 350.000

Totale . . . L. 3.350.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

MINISTERO DELL'ASSISTENZA POSTBELLICA

*In aumento:*

Cap. n. 2. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc. . . . . L. 293.306.69
Cap. n. 21. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e la assistenza degli invalidi di guerra, ecc. . . . . » 110.000.00
Cap. n. 25. — Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste per la corrispondenza, ecc. . » 1.512.27
Cap. n. 27-*ter* (di nuova istituzione). — Sovvenzione straordinaria a favore della Casa di riposo per vecchi Garibaldini in Caprera . . . » 87.00

Totale degli aumenti . . . L. 404.907.276

*b) In diminuzione:*

Cap. n. 18. — Spese per l'assistenza ai patrioti, ecc. . . . . L. 10.003.000

*c) Modifica di denominazione:*

Cap. n. 18-*ter*. — Spese per l'assistenza ai patrioti, ai reduci da prigionieri di guerra, ai militari internati, ai profughi, ai rimpatriati dall'estero e ad altre vittime della guerra, nonchè alle famiglie dei militari morti o dispersi in guerra e per il funzionamento dei relativi servizi per il periodo dal 1° luglio 1945 al 28 settembre 1945, effettuate con i fondi di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 423.

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

*In aumento:*

Cap. n. 8. — Sussidi al personale, ecc. . . L. 50.000

## CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

*In aumento:*

Cap. n. 38. — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ecc., dell'importo dei viaggi dei membri delle Assemblee legislative . L. 5.000
Cap. n. 118. — Spese per la propaganda . . » 500.000
Cap. n. 197. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge . . . . . » 15.000.000

Totale . . . L. 15.505.000

MINISTERO DELLE FINANZE

*In aumento:*

Cap. n. 148. — Sussidi agli operai ed agli agenti dell'Amministrazione delle dogane, ecc. . L. 2.000
Cap. n. 150. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. (Dogane) . . . . . » 300.000
Cap. n. 305. — Restituzioni di depositi per adire agli incanti, ecc. . . . . » 14.000.000

Totale . . . L. 14.302.000

Cap. n. 77-*quinquies* (di nuova istituzione). — Concorso dello Stato nelle spese di acquisto e nella costruzione delle Case per gli Italiani all'estero . . . . . L. 1.567.000
Cap. n. 76-*sexies* (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto e la costruzione di edifici occorrenti alle scuole all'estero . . . . » 12.000.000

Totale . . . L. 12.602.000

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

*In aumento:*

Cap. n. 47-*bis*. — Somma da erogare per conto del Governo della Libia a copertura della garanzia, ecc. . . . . L. 1.078.970

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

*In aumento:*

Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi . . . . . L. 5.000
Cap. n. 21. — Premi di operosità e di rendimento al personale che presta servizio presso i Regi provveditorati agli studi . . . . » 800.000
Cap. n. 23. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc. Affitto di locali, trasporti, ecc. . . » 621.995
Cap. n. 23. — Spese per noleggio di automezzi in servizio dei Regi provveditorati agli studi . . . . . » 60.000
Cap. n. 107. — Spese per il funzionamento dei Regi Osservatori, della Regia scuola normale superiore « Collegio universitario di Pisa », dell'Erbario coloniale di Firenze, ecc. . . . » 1.347.200
Cap. n. 111. — Assegni fissi al lettore di istruzione superiore e legato Filippo Parker-Webb a favore della Regia università di Firenze, ecc. . . . . » 4.250.910
Cap. n. 201 (aggiunto). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente . . . . » 3.224.356
Cap. n. 240 (aggiunto). — Retribuzioni, rimborsi e indennità spettanti ai sensi del R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1541, ecc. ai docenti di cultura militare, ecc. . . . . » 178.750

Totale . . . L. 10.732.950

MINISTERO DELLA MARINA

*In aumento:*

Cap. n. 114. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., dell'Amministrazione della marina, dipendenti dallo stato di guerra . . . L. 1.000.000.000
Cap. n. 124. — Spese per la gestione del naviglio noleggiato o requisito, ecc. . . . . » 250.000.000

Totale . . . L. 1.250.000.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

*In aumento:*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

| | | |
|---|---|---|
| Totale degli aumenti . . . | L. | 464.667.275 |

*b) In diminuzione:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 18. — Spese per l'assistenza ai patrioti, ecc. . . . . | L. | 10.000.000 |

*c) Modifica di denominazione:*

Cap. n. 19-*ter*. — Spese per l'assistenza ai patrioti, ai reduci prigionieri di guerra, ai militari internati, ai profughi, a rimpatriati dall'estero e ai altre vittime della guerra, nonchè alle famiglie dei militari morti o dispersi in guerra e per il funzionamento dei relativi servizi per il periodo dal 1° luglio 1945 al 30 settembre 1945, effettuate con i fondi di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425.

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 8. — Sussidi al personale, ecc. . . | L. | 50.000 |

# CONTO DEI RESIDUI

## MINISTERO DEL TESORO

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 38. — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ecc., dell'importo dei viaggi dei membri delle Assemblee legislative . | L. | 5.000 |
| Cap. n. 118. — Spese per la propaganda . . | » | 500.000 |
| Cap. n. 197. — Contributi, concorsi o sussidi vari dovuti per legge . . . . . | » | 15.000.000 |
| Totale . . . | L. | 15.505.000 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 148. — Sussidi agli operai ed agli agenti dell'Amministrazione delle dogane, ecc. . | L. | 2.000 |
| Cap. n. 150. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. (Dogane) . . . . . | » | 300.000 |
| Cap. n. 205. — Restituzioni di depositi per adire agli incanti, ecc. . . . . | » | 14.500.000 |
| Totale . . . | L. | 14.802.000 |

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 76-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per l'ampliamento e l'adattamento dell'Ospedale italiano in Tunisi (art. 8 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071) . . . . . | L. | 6.382.000 |
| Cap. n. 76-*quater* (di nuova istituzione). — Contributi nelle spese di acquisto, costruzione ed adattamento di stabili da destinare a sede delle Case degli italiani all'estero (art. 10 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1653, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 36) . . . . | L. | 12.500.000 |
| Cap. n. 174-*bis* — Somma da erogare per conto del governo della Libia a copertura della garanzia, ecc. . . . . | L. | 1.078.570 |

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi . . . . . | L. | 5.250 |
| Cap. n. 21. — Premi di operosità e di rendimento al personale che presta servizio presso i Regi provveditorati agli studi . . . . . | » | 856.000 |
| Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc. Affitto di locali, trasporti, ecc. . . | » | 691.995 |
| Cap. n. 23. — Spese per noleggio di autovetture in servizio dei Regi provveditorati agli studi . . . . . | » | 60.650 |
| Cap. n. 107. — Spese per il funzionamento dei Regi Osservatori, della Regia scuola normale superiore «Collegio universitario di Pisa», dell'Istituto coloniale di Firenze, ecc. . . . | » | 1.347.280 |
| Cap. n. 111. — Assegni fissi ad istituti di istruzione superiore e legato Filippo Barker-Webb a favore della Regia università di Firenze, ecc. . . . . | » | 4.250.910 |
| Cap. n. 201 (aggiunto). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente . . . . | » | 3.324.350 |
| Cap. n. 240 (aggiunto). — Indennizzi, rimborsi e indennità spettanti ai sensi del R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1541, ecc. ai docenti di cultura militare, ecc. . . . . | » | [illegible] |
| Totale . . . | L. | 10.732.955 |

## MINISTERO DELLA MARINA

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 114. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., dell'Amministrazione della marina, dipendenti dallo stato di guerra . . . | L. | 1.000.000.000 |
| Cap. n. 124. — Spese per la gestione del naviglio noleggiato o requisito, ecc. . . . . | » | 250.000.000 |
| Totale . . . | L. | 1.250.000.000 |

## MINISTERO DELL'AERONAUTICA

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 47. — Spese per collegamenti aerei civili, ecc. . . . . | L. | 60.000.000 |
| Cap. n. 65 (aggiunto). — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche, ecc. . . . . | » | 10.000.000 |
| Totale . . . | L. | 70.000.000 |

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 152. — Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, ecc. . | L. | 105.105 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0961

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

*In aumento:*

Cap. n. 89 — Spese per favorire la lavorazione, ecc., degli oli minerali greggi, ecc. . . L. 136.316.812

*Il Ministro per il tesoro*
CAMPILLO

TABELLA C

**Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46**

## CONTO DELLA COMPETENZA

### AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

SPESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 56. — Fondo straordinario per compensi e premi, ecc., per l'incremento del rendimento industriale, ecc. . . . . L. 75.000.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento al personale in servizio, ecc. . . . . L. 30.000.000
Cap. n. 11. — Spese per assistenza medica, ecc. . . . . » 45.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 75.000.000

### AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

SPESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . L. 125.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc. . . . . » 120.000

Totale degli aumenti . . . L. 245.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 21. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . . L. 245.000

### PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

SPESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 22. — Spese per il personale non di ruolo addetto ai servizi di culto . . . L. 50.000

Cap. n. 2. — Proventi del servizio dei conti correnti . . . . . L. 55.000.000
Cap. n. 10. — Telegrafi . . . . . » 133.500
Cap. n. 12. — Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici . . . . . » 17.000.000
Cap. n. 15. — Entrate eventuali, ecc., dei servizi del telegrafo . . . . . » 5.000.000
Cap. n. 16. — Rimborso, ecc., delle spese, ecc., per il servizio delle Casse di risparmio postali . » 50.000.000
Cap. n. 17. — Rimborso, ecc., per il servizio dei buoni fruttiferi postali . . . . . » 15.000.000
Cap. n. 18. — Aggio, ecc., delle marche per le assicurazioni sociali, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 20. — Ritenuta, ecc., sugli stipendi, ecc., degli impiegati ed agenti, ecc. . . . » 20.000.000
Cap. n. 28. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario, ecc. . . . . » 3.056.361.000

Totale . . . L. 3.313.869.500

SPESA

*In aumento:*

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . L. 18.350.000
Cap. n. 2. — Personale ausiliario, ecc. - Retribuzioni, ecc. . . . . » 26.600.000
Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc. . » 347.500.000
Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai servizi amministrativi centrali e provinciali, ecc. . . . . » 4.700.000
Cap. n. 7. — Indennità temporanea per infortuni sul lavoro agli operai e al personale postale telegrafico, ecc. . . . . » 360.000
Cap. n. 8. — Indennità per missioni e per visite d'ispezione . . . . . » 5.000.000
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento . . » 1.500.000
Cap. n. 11. — Spese per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc. . . . . » 137.450.000
Cap. n. 21. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte . . . . . » 21.625.000
Cap. n. 23. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali . . . . . » 12.650.000
Cap. n. 25. — Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali . . . . . » 2.000.000
Cap. n. 26. — Spese per il servizio di trasporto delle corrispondenze, ecc. . . . . » 105.000.000
Cap. n. 28. — Spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie concesse all'industria privata, ecc. . . . » 3.120.000
Cap. n. 30. — Esercizio e manutenzione della posta pneumatica urbana. Spostamento di stazioni, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 33. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti e natanti, ecc. . . . . » 40.410.000
Cap. n. 34. — Premio per la vendita di cartevalori postali, esclusi i segnatasse . . . » 30.000.000
Cap. n. 35. — Indennità eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate, ecc. . . » 100.000
Cap. n. 38. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbrica- » 40.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1850021

## AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

### Spesa

a) *In aumento:*

Cap. n. 36. — Fondo straordinario per compensi e premi, ecc., per l'incremento del rendimento industriale, ecc. . . . . L. 75.000.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento al personale in servizio, ecc. . . . . L. 30.000.000
Cap. n. 11. — Spese per assistenza medica, ecc. . . . . » 45.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 75.000.000

## AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

### Spesa

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . L. 125.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc. . . . . » 120.000

Totale degli aumenti . . . L. 245.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 23. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . . L. 245.000

## PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

### Spesa.

a) *In aumento:*

Cap. n. 32. — Spese per il personale non di ruolo addetto ai servizi di culto . . . L. 50.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 19. — Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . . L. 50.000

## AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

### Entrata.

*In aumento:*

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta lettere, ecc. . . . . L. 102.005.000
Cap. n. 7. — Entrate eventuali, ecc., dei servizi postali . . . . . » 15.719.500
Cap. n. 8. — Proventi del servizio vaglia postali . . . . . » 5.000.000

### Spesa.

*In aumento:*

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . L. 18.550.000
Cap. n. 2. — Personale ausiliario, ecc. - Retribuzioni, ecc. . . . . » 26.000.000
Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc. . » 347.500.000
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto ai servizi amministrativi centrali e provinciali, ecc. . . . » 4.700.000
Cap. n. 7. — Indennità temporanea per infortuni sul lavoro agli operai e al personale postale-telegrafico, ecc. . . . . » 360.000
Cap. n. 8. — Indennità per missioni e per visite d'ispezione . . . . . » 5.000.000
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento . » 1.500.000
Cap. n. 11. — Spese per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc. . . . . » 137.450.000
Cap. n. 21. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte . . . . . » 21.625.000
Cap. n. 23. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali . . . . . » 12.650.000
Cap. n. 24. — Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali . . . . . » 3.000.000
Cap. n. 25. — Spese per il servizio di trasporto delle corrispondenze, ecc. . . . . » 108.300.000
Cap. n. 28. — Spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie concesse all'industria privata, ecc. . . . » 3.120.000
Cap. n. 30. — Esercizio e manutenzione della posta pneumatica urbana. Spostamento di stazioni, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 32. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti e natanti, ecc. . . . . » 40.413.000
Cap. n. 34. — Premio per la vendita di cartevalori postali, esclusi i segnatasse . . . » 37.000.000
Cap. n. 35. — Indennità eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate, ecc. . . » 100.000
Cap. n. 38. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle cartevalori postali, ecc. . . . » 48.000.000
Cap. n. 39. — Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, dei pacchi e dei vaglia postali, ecc. . . . » 500.000
Cap. n. 40. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 42. — Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi, ecc. . . . . » 400.000
Cap. n. 48. — Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte ed eventuale semaforico. » 8.000.000
Cap. n. 50. — Pagamenti e rimborsi alle Amministrazioni estere, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ecc. . . . . » 106.000.000
Cap. n. 52. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici . . . . . » 1.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 53. — Spese di esercizio di manutenzione degli uffici, ecc., fono-telegrafici costieri, ecc. . . . . L. 1.000.000

Cap. n. 57. — Spese per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini, ecc. . . . . » 824.000

Cap. n. 58. — Spese per impianto, esercizio e manutenzione di stazioni radio elettriche, ecc. . » 6.885.000

Cap. n. 59. — Impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche per ragioni di servizio e nell'interesse della pubblica sicurezza, ecc. . » 208.000

Cap. n. 67. — Indennità ai membri delle Commissioni per il personale delle ricevitorie, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 69. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, forza motrice, riscaldamento, derivazione, ecc. . . » 12.000.000

Cap. n. 70. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, ecc. . » 2.700.000

Cap. n. 71. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, carta, ecc. . . . . » 56.000.000

Cap. n. 74. — Imposte erariali, sovraimposte comunali e provinciali, ecc. . . . . » 6.000.000

Cap. n. 75. — Istituzione al personale. Premi d'incoraggiamento al personale telegrafico, ecc. » 700.000

Cap. n. 76. — Retribuzione al personale delle ricevitorie, ecc. . . . . » 25.840.960

Cap. n. 80. — Versamento all'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 81. — Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, ecc. . » 4.000.000

Cap. n. 82. — Trasporto di agenti dei servizi postali e telegrafici, ecc. . . . . » 7.500.000

Cap. n. 83. — Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro, ecc. . . . » 95.000.000

Cap. n. 84. — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione, ecc. . . . . » 28.721.000

Cap. n. 90. — Fitti di locali di proprietà privata . . . . . » 5.000.000

Cap. n. 92. — Spese per la gestione delle case economiche da concedersi in affitto al personale, ecc. . . . . » 2.500.000

Cap. n. 93. — Spese pel funzionamento dell'Istituto sperimentale. Sezione postale-telegrafica-telefonica . . . . . » 50.000

Totale . . . L. 1.184.436.960

## AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

### ENTRATA

*In aumento:*

Art. n. 2. — Reddito delle foreste, ecc. . L. 80.116.500

Art. n. 10. — Entrate ordinarie diverse . » 1.377.955

Art. n. 16. — Entrate straordinarie diverse ecc. . . . . » 1.200.000

Art. n. 20. — Prelevamento di disponibilità accantonate per investimenti patrimoniali . » 48.809.000

Art. n. 23. — Recupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cura dello Stato, ecc. . . . . » 700.000

Totale . . . .

Art. n. 18. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Azienda, ecc. . . L. 50.000

Art. n. 19. — Sussidi a funzionari, salariati ed operai dell'Azienda, ecc. . . . . » 75.000

Art. n. 31. — Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazione delle foreste, ecc. . . . . » 35.000

Art. n. 34. — Spese postali, telegrafiche, telefoniche, ecc. . . . . » 1.400.000

Art. n. 35. — Spese varie e di rappresentanza . . . . . » 90.000

Art. n. 29. — Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1908-1909, ecc. . . . . » 50.000

Art. n. 31. — Spese, ecc., per l'incremento ed il miglioramento dell'economia delle località boschive . . . . . » 150.000

Art. n. 32. — Avanzo effettivo della gestione da versare al Tesoro, ecc. . . . . » 4.171.545

Art. n. 34 (modificata la denominazione). — Costruzione e riparazioni straordinarie di strade e di fabbricati; impianti di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi; impianto di opifici, acquisto di scorte vive e morte dei poderi dell'Azienda; acquisto di autoveicoli da adibirsi ai servizi dell'Azienda . . . . . » 11.000.000

Art. n. 35. — Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione dei terreni e boschi di proprietà dell'Azienda, ecc. . . . » 5.000.000

Art. n. 38. — Accantonamento di disponibilità, ecc. . . . . » 48.800.000

Art. n. 41. — Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento, ecc. » 48.800.000

Art. n. 44. — Spese di gestione di patrimoni silvo-pastorali di Comuni e di altri Enti, ecc. » 300.000

Art. n. 45. — Somme da corrispondere ai Comuni e ad altri Enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali . » 400.000

Totale degli aumenti . . . L. 132.421.545

*In diminuzione:*

Art. n. 18. — Prem. di operosità, ecc. . L. 45.000

## CONTO DEI RESIDUI

## AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

### SPESA

*In aumento:*

Art. n. 9. — Rimborso allo Stato degli stipendi e degli assegni vari spettanti ai funzionari dello Stato, ecc. . . . . L. 1.100.000

Art. n. 10. — Rimborso allo Stato della indennità complementare corrisposta alle guardie del R.C.F., ecc. . . . . » 898.065

Art. n. 12. — Contributo da versare allo Stato per le spese relative all'istituzione forestale, ecc. . . . . » 240.000

Art. n. 15. — Contributo da versare allo Stato per le pensioni [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 9 6 4

generale dello Stato per spese d'ufficio, ecc. . » 2.700.000
Cap. n. 71. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, carta, ecc. . . . . » 56.000.000
Cap. n. 74. — Imposte erariali, sovraimposte comunali e provinciali, ecc. . . . . » 6.000.000
Cap. n. 75. — Istruzione al personale. Premi d'incoraggiamento al personale telegrafico, ecc. » 700.000
Cap. n. 76. — Retribuzione al personale delle ricevitorie, ecc. . . . . » 25.800.000
Cap. n. 80. — Versamento all'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali, ecc. . . . . » 1.500.000
Cap. n. 81. — Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, ecc. . » 4.000.000
Cap. n. 82. — Trasporto di agenti dei servizi postali e telegrafici, ecc. . . . . » 7.500.000
Cap. n. 83. — Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro, ecc. . . » 25.000.000
Cap. n. 84. — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione, ecc. . . . . » 28.721.000
Cap. n. 90. — Fitti di locali di proprietà privata . . . . . » 5.000.000
Cap. n. 92. — Spese per la gestione delle case economiche da concedersi in affitto al personale, ecc. . . . . » 2.500.000
Cap. n. 93. — Spese pel funzionamento dell'Istituto sperimentale. Sezione postale-telegrafica-telefonica . . . . . » 50.000

Totale . . . L. 1.184.450.000

## AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

### ENTRATA.

*In aumento:*

Art. n. 2. — Reddito delle foreste, ecc. . L. 80.356.500
Art. n. 10. — Entrate ordinarie diverse . » 1.377.025
Art. n. 16. — Entrate straordinarie diverse ecc. . . . . » 1.200.000
Art. n. 22. — Prelevamento di disponibilità accantonate per investimenti patrimoniali . . » 48.800.000
Art. n. 23. — Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cura dello Stato, ecc. . . . . » 700.000

Totale . . . L. 132.434.525

### SPESA.

a) *In aumento:*

Art. n. 1. — Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'Azienda . . . . . L. 5.800.000
Art. n. 2. — Spese per l'allestimento e la utilizzazione in economia di prodotti delle foreste demaniali . . . . . » 6.380.000
Art. n. 12. — Contributo da versare allo Stato per le spese relative all'istruzione forestale della Regia università di Firenze, facoltà agraria e forestale, ecc. . . . . » 120.000
boschive . . . . . » 150.000
Art. n. 32. — Avanzo effettivo della gestione da versare al Tesoro, ecc. . . . . » 4.174.345
Art. n. 34 (modificata la denominazione). — Costruzione e riparazioni straordinarie di strade e di fabbricati; impianti di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi; Impianto di opifici, acquisto di scorte vive e morte dei poderi dell'Azienda; acquisto di autoveicoli da adibirsi ai servizi dell'Azienda . . . . . » 11.000.000
Art. n. 35. — Lavori di rimboschimento, di risanamento e di sistemazione dei terreni e boschi di proprietà dell'Azienda, ecc. . . . » 4.800.000
Art. n. 38. — Accantonamento di disponibilità, ecc. . . . . » 48.800.000
Art. n. 41. — Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento, ecc. » 48.800.000
Art. n. 44. — Spese di gestione di patrimoni silvo-pastorali di Comuni e di altri Enti, ecc. » 300.000
Art. n. 45. — Somme da corrispondere ai Comuni e ad altri Enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali . . » 400.000

Totale degli aumenti . . . L. 132.824.345

b) *In diminuzione:*

Art. n. 18. — Premi di operosità, ecc. . L. 46.800

## CONTO DEI RESIDUI

### AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

### SPESA.

*In aumento:*

Art. n. 9. — Rimborso allo Stato degli stipendi e degli assegni fissi spettanti ai funzionari dello Stato, ecc. . . . . L. 1.000.000
Art. n. 10. — Rimborso allo Stato della indennità complementare corrisposta alle guardie del R.C.F., ecc. . . . . » 858.671
Art. n. 12. — Contributo da versare allo Stato per le spese relative all'istruzione forestale, ecc. . . . . » 240.000
Art. n. 15. — Contributo da versare allo Stato per le pensioni degli agenti forestali, ecc. . » 256.520
Art. n. 29. — Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1908-1909, ecc. . . . . » 263
Art. n. 30. — Somma da versare all'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali quale reddito netto complessivo delle foreste di Tarvisio, ecc. » 401.280
Art. n. 32. — Avanzo effettivo della gestione da versare al Tesoro, ecc. . . . . » 1.608.831

Totale . . . L. 14.862.671

*Il Ministro per il tesoro*
CREDARO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 8.

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1946-47 fino alla formale approvazione di esso e non oltre il 30 settembre 1946.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

*Articolo unico.*

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati con provvedimenti legislativi e non oltre il 30 settembre 1946, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1946-47, secondo gli stati di previsione della entrata e della spesa ed i relativi schemi di decreti legislativi comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1946

DE GASPERI

CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1946.*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 6* — FRASCA

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 19 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 531.

**Deroghe alle norme vigenti in materia di disposizioni di illuminazione e segnalazione degli autoveicoli.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

[illegible] tutela delle strade e per la cir-

Art. 1.

Il Ministro per i trasporti ha facoltà di consentire deroghe alle disposizioni in vigore concernenti i dispositivi di illuminazione e di segnalazione degli autoveicoli nonchè a quelle relative alla ubicazione delle targhe di riconoscimento e alla loro illuminazione.

Art. 2.

I provvedimenti di deroga di cui sopra, che dovranno esaurire la loro efficacia entro un triennio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, saranno adottati dal Ministro per i trasporti, d'intesa con quello per i lavori pubblici, mediante decreti Ministeriali pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — LOMBARDI — ROMITA — TOGLIATTI — CAPPANI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 289.* — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.

**Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 549 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0966

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

*Articolo unico.*

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati con provvedimenti legislativi e non oltre il 30 settembre 1946, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1946-47, secondo gli stati di previsione della entrata e della spesa ed i relativi schemi di decreti legislativi comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1946

DE GASPERI

CORBINO

*Visto, Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 6* — FRASCA

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 531.
**Deroghe alle norme vigenti in materia di disposizioni di illuminazione e segnalazione degli autoveicoli.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Viste le norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Le norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, sono modificate come segue:

Art. 1.

Le lampade anteriori di posizione (fanalini) devono essere di colore bianco o giallo.

Le lampade posteriori di posizione (fanalini) devono essere di colore rosso.

Art. 2.

Le lampade di arresto devono essere di colore rosso.

Art. 3.

Le lampade per illuminazione della targa posteriore devono essere di colore bianco.

Art. 4.

Le lampade per illuminazione interna devono essere di colore bianco o giallo.

Art. 5.

Le lampade per illuminazione del quadrante devono essere di colore bianco o giallo.

Art. 6.

Le lampade per illuminazione del cofano motore devono essere di colore bianco o giallo.

Art. 7.

Le lampade per illuminazione del vano bagagli devono essere di colore bianco o giallo.

Art. 8.

Le lampade per illuminazione del gradino devono essere di colore bianco o giallo.

Art. 9.

Le lampade per illuminazione del predellino devono essere di colore bianco o giallo.

Art. 10.

Le lampade per illuminazione del numero di matricola devono essere di colore bianco o giallo.

Art. 11.

Le lampade per illuminazione della pedana devono essere di colore bianco o giallo.

Art. 12.

Le lampade per illuminazione del cartello indicatore devono essere di colore bianco o giallo.

Art. 13.

Le lampade per illuminazione del cartello indicatore devono essere di colore bianco o giallo.

Art. 14.

Le lampade per illuminazione del cartello indicatore devono essere di colore bianco o giallo.

Art.

2) categ. 6au - relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale differito pagabile in caso di vita dell'assicurato ad un termine prestabilito, con restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Art. 2.

Le predette tariffe sono soggette all'aumento di cui al decreto Ministeriale 10 giugno 1945.

Roma, addì 12 giugno 1946

*Il Ministro*: GRONCHI

(1713)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.

**Autorizzazione alla « TETI » a contrarre un mutuo ipotecario di L. 400.000.000 con l'Istituto di credito per imprese di pubblica utilità.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto legislativo 8 febbraio 1923, numero 399, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, che dà facoltà al Governo di consentire alle Società telefoniche concessionarie l'emissione di obbligazioni ipotecarie a speciali condizioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873, concernente la disciplina dei rapporti fra lo Stato e le Società telefoniche concessionarie;

Visto il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il Codice postale e delle telecomunicazioni;

Vista la domanda in data 1° febbraio 1946, con la quale la Società Telefonica Tirrena e TETI s chiede di essere autorizzata a contrarre un terzo mutuo ipotecario con l'Istituto di credito per imprese di pubblica utilità per l'importo di L. 400 milioni al tasso di L. 6,60 % garantito con ipoteca di primo grado sugli impianti telefonici della Società stessa, afferenti il distretto di Roma, ai sensi dell'art. 4 del prerifato regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076;

Ritenuto che il Ministero del tesoro, a norma dell'art. 44 della legge bancaria ha concesso all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità l'autorizzazione alla emissione delle predette obbligazioni con nota n. 177130 del 24 gennaio 1946;

Considerato che per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione e sistemazione delle reti e delle centrali si rivelano giustificate l'aumentare del nuovo mutuo richiesto dalla Società;

Considerato che il valore degli impianti sociali offerti in garanzia è di molto superiore a quello del mutuo di cui sopra;

Visto il regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1777, approvato con regio decreto del 23 aprile stesso anno, n. 508, e delle successive convenzioni aggiuntive 23 dicembre 1927, rep. 45; 29 giugno 1928, rep. 59; 11 dicembre 1928, rep. 70; 16 luglio 1929, rep. 104 e 21 dicembre 1929, rep. 139; approvate rispettivamente coi regi decreti 2 febbraio 1928, n. 192; 5 aprile 1928, n. 1591; 13 dicembre 1928, n. 2953; 26 luglio 1929, n. 1490 e 28 febbraio 1930, n. 132, è autorizzata a contrarre con l'Istituto di credito per imprese di pubblica utilità un mutuo ipotecario per l'importo di Lire 400.000.000 (quattrocento milioni) al tasso del 6,60 %, garantito con ipoteca di primo grado sugli impianti sociali afferenti il distretto di Roma, da corrispondersi in obbligazioni al 6 % dell'Istituto predetto aventi la durata di venti anni, che saranno collocate al miglior prezzo a favore della Società Telefonica Tirrena ed ammortizzabili mediante rimborso di quote di capitale costante nella misura annua di L. 20.000.000 (venti milioni) per il ventennio.

Il mutuo potrà essere riscattato anticipatamente mediante corresponsione del residuo capitale aumentato dell'1 % a titolo di rimborso spese e commissione.

Art. 2.

Tutti gli ampliamenti degli impianti ora esistenti ed i nuovi impianti saranno sottoposti al gravame ipotecario ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, citato nelle premesse, salvo quanto disposto dall'art. 4 del presente decreto.

Art. 3.

Qualora il Governo, nei casi di decadenza, revoca o scadenza della concessione prevista, così dalla convenzione principale, come dall'art. 5 del prerifato regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, non intenda sostituirsi alla Società Telefonica Tirrena negli obblighi derivanti dal contratto di mutuo di cui all'art. 1 del presente decreto nei confronti dell'Istituto di credito per imprese di pubblica utilità e proceda, quindi alla purgazione dell'ipoteca, risponderà verso l'Istituto predetto fino alla concorrenza del valore reale degli impianti ripresi, diminuito come al seguente capoverso, eccettuati gli impianti di cui al successivo art. 4 restando esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dello Stato nei confronti di portatori di obbligazioni.

Il valore reale degli impianti ripresi sarà determinato ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873, diminuito delle somme ancora eventualmente dovute dalla Società Telefonica Tirrena, in dipendenza degli impianti statali già trasferiti (valutati a norma degli articoli 8 e 2 della convenzione princi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 968

*Il Ministro:* GRONCHI

(1713)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.

**Autorizzazione alla «TETI» a contrarre un mutuo ipotecario di L. 400.000.000 con l'Istituto di credito per imprese di pubblica utilità.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legislativo 8 febbraio 1923, n. 399, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, che dà facoltà al Governo di consentire alle Società telefoniche concessionarie l'emissione di obbligazioni ipotecarie a speciali condizioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873, concernente la disciplina dei rapporti fra lo Stato e le Società telefoniche concessionarie;

Visto il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il Codice postale e delle telecomunicazioni;

Vista la domanda in data 1° febbraio 1946, con la quale la Società Telefonica Tirrena «TETI» chiede di essere autorizzata a contrarre un terzo mutuo ipotecario con l'Istituto di credito per imprese di pubblica utilità per l'importo di L. 400 milioni al tasso di L. 6,60 % garantito con ipoteca di primo grado sugli impianti telefonici della Società stessa, afferenti il distretto di Roma, ai sensi dell'art. 4 del precitato regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076;

Rilevato che il Ministero del tesoro, a norma dell'art. 41 della legge bancaria ha concesso all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità l'autorizzazione alla emissione delle predette obbligazioni con nota n. 177139 del 21 gennaio 1946;

Considerato che per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione e sistemazione delle reti e delle centrali si rivelano giustificate l'ammontare del nuovo mutuo richiesto dalla Società;

Considerato che il valore degli impianti sociali offerti in garanzia è di molto superiore a quello dell'importo del mutuo in oggetto;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle P.P. e TT.;

Di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

La Società Telefonica Tirrena «TETI», concessionaria della 4ª zona telefonica in base alla convenzione principale stipulata in data 17 aprile 1925, reperto-

garantito con ipoteca di primo grado sugli impianti sociali afferenti il distretto di Roma, da corrispondersi in obbligazioni al 6 % dell'Istituto predetto aventi la durata di venti anni, che saranno collocate al miglior prezzo a favore della Società Telefonica Tirrena ed ammortizzabili mediante rimborso di quote di capitale costante nella misura annua di L. 20.000.000 (venti milioni) per il ventennio.

Il mutuo potrà essere riscattato anticipatamente mediante corresponsione del residuo capitale aumentato dell'1 % a titolo di rimborso spese e commissione.

Art. 2.

Tutti gli ampliamenti degli impianti ora esistenti ed i nuovi impianti saranno sottoposti al gravame ipotecario ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, citato nelle premesse, salvo quanto disposto dall'art. 4 del presente decreto.

Art. 3.

Qualora il Governo, nei casi di decadenza, revoca o scadenza della concessione prevista, così dalla convenzione principale, come dall'art. 5 del precitato regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, non intenda sostituirsi alla Società Telefonica Tirrena negli obblighi derivanti dal contratto di mutuo di cui all'art. 1 del presente decreto nei confronti dell'Istituto di credito per imprese di pubblica utilità e proceda, quindi alla purgazione dell'ipoteca, risponderà verso l'Istituto predetto fino alla concorrenza del valore reale degli impianti ripresi, diminuito come al seguente capoverso, eccettuati gli impianti di cui al successivo art. 4 restando escluso ogni e qualsiasi responsabilità dello Stato nei confronti di portatori di obbligazioni.

Il valore reale degli impianti ripresi sarà determinato ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873, diminuito delle somme ancora eventualmente dovute dalla Società Telefonica Tirrena, in dipendenza degli impianti statali già trasferiti (valutati a norma degli articoli 8 e 2 della convenzione principale 17 aprile 1925 e dei successivi accordi e determinazioni anche se posteriori al presente decreto) per le quali somme è riservata allo Stato l'assoluta priorità sul valore di tutti gli impianti non avendo per esse applicazione l'ultimo capoverso dell'art. 5 del più volte citato regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076.

Art. 4.

I nuovi impianti telefonici che potranno essere eventualmente ceduti dall'Amministrazione dello Stato alla Società Telefonica Tirrena non saranno, comunque, soggetti alla estensione di ipoteca di cui all'art. 4 del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950021

regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2076, in relazione al mutuo di cui al presente decreto, così nella loro consistenza all'atto della cessione, come nelle future trasformazioni.

Art. 5.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici si riserva il diritto di vigilanza per l'accertamento che le somme ricavate dall'operazione di cui ai precedenti articoli, siano integralmente impiegate per l'espletamento dei lavori di riparazione, sistemazione ed ampliamento degli impianti, come richiesto dalla Società Telefonica Tirrena nella sua istanza di mutuo e la Società mutuataria sarà tenuta a fornire a tal uopo le prove più ampie e più dettagliate dell'impiego dei capitali chiesti e presi a mutuo nei lavori per i quali il mutuo stesso viene chiesto e concesso, mandando di volta in volta all'Azienda il piano dei lavori che dovranno essere eseguiti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 12 giugno 1946

*Il Ministro per le poste e telecomunicazioni*
SCELBA

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

*Il Ministro per l'industria e commercio*
GRONCHI

(1823)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Dichiarazione di inefficacia e di niuno effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, di tutte le disposizioni di servizio emanate dalla sedicente repubblica sociale italiana, relativamente alla utilizzazione di automezzi appartenenti all'Amministrazione della giustizia.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943 gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti all'Amministrazione della giustizia rimasti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche, destinandoli al servizio di corpi ufficiali ed istituzioni della sedicente repubblica e delle forze armate tedesche;

Che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenute nel suo interesse la circolazione dei

Decreta:

Sono dichiarati inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, tutte le disposizioni di servizio, sotto qualsiasi forma, emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana, relative alla disposizione, utilizzazione e destinazioni di tutti gli automezzi di qualsiasi tipo appartenente all'Amministrazione della giustizia caduti temporaneamente nella disponibilità di fatto dei predetti organi durante il periodo dell'occupazione tedesca.

Roma, addì 27 giugno 1946

*Il Ministro*: TOGLIATTI

(1830)

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 maggio 1946.

**Conferma in carica e sostituzione di consiglieri di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 139;

Visto il decreto Luogotenenziale 16 aprile 1945, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1945, registro numero 2 Ufficio riscontro poste, foglio n. 393, relativo alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono confermati nella carica di consigliere di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, per il periodo 16 aprile 1946-15 aprile 1947, i signori:

Di Guglielmo comm. Nicola - capo servizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Quarra comm. dott. Renato - capo servizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Caligaris gr. uff. avv. Valentino - vice avvocato generale dello Stato, in rappresentanza dell'Avvoca-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985181

siano integralmente impiegate per l'espletamento dei lavori di riparazione, sistemazione ed ampliamento degli impianti, come richiesto dalla Società Telefonica Tirrena nella sua istanza di mutuo e la Società mutuataria sarà tenuta a fornire a tal uopo le prove più ampie e più dettagliate dell'impiego dei capitali chiesti e presi a mutuo nei lavori per i quali il mutuo stesso viene chiesto e concesso, mandando di volta in volta all'Azienda il piano dei lavori che dovranno essere eseguiti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 12 giugno 1946

*Il Ministro per le poste e telecomunicazioni*
SCELBA

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

*Il Ministro per l'industria e commercio*
GRONCHI

(1823)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1946.

**Dichiarazione di inefficacia e di nullo effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, di tutte le disposizioni di servizio emanate dalla sedicente repubblica sociale italiana, relativamente alla utilizzazione di automezzi appartenenti all'Amministrazione della giustizia.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Ritenuto che dopo l'8 settembre 1943 gli organi della sedicente repubblica sociale italiana si sono appropriati di numerosi automezzi appartenenti all'Amministrazione della giustizia rimasti nel territorio occupato dalle forze armate tedesche, destinandoli al servizio di corpi ufficiali ed istituzioni della sedicente repubblica e delle forze armate tedesche;

Che l'Amministrazione legittima non può riconoscere come avvenuto nel suo interesse la circolazione dei detti automezzi durante il periodo dell'occupazione tedesca, che anzi questa si è effettuata contro i suoi interessi politici e militari a vantaggio dell'occupante tedesco con il quale l'Italia era in guerra e degli organi della sedicente repubblica che del primo non era che uno strumento;

Che, pertanto, tutte le disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione degli automezzi di cui sopra devono essere dichiarate inefficaci, e quindi improduttive di conseguenze giuridiche nei confronti dell'Amministrazione legittima;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249 e il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

detti organi durante il periodo dell'occupazione tedesca.

Roma, addì 27 giugno 1946

*Il Ministro*: TOGLIATTI

(1830)

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 maggio 1946.

**Conferma in carica e sostituzione di consiglieri di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 130;

Visto il decreto Luogotenenziale 16 aprile 1945, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1945, registro numero 2 Ufficio riscontro poste, foglio n. 393, relativo alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono confermati nella carica di consigliere di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, per il periodo 16 aprile 1946-15 aprile 1947, i signori:

Di Guglielmo comm. Nicola - capo servizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Quarra comm. dott. Renato - capo servizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Caligaris gr. uff. avv. Valentino - vice avvocato generale dello Stato, in rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato;

Adami cav. Cesare - messaggere di 1ª classe nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in rappresentanza del personale postelegrafonico.

Art. 2.

Per lo stesso periodo, 16 aprile 1946-15 aprile 1947 i signori:

Candeloro comm. Luigi - ispettore generale del Tesoro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

D'Eramo cav. Vittorio - capo ufficio postale telegrafico, in rappresentanza del personale postelegrafonico;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760117

sono nominati consiglieri di amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni in sostituzione del gr. uff. dott. Vittorio Marini, ispettore generale del Tesoro e del cav. Rodolfo Graziani, capo ufficio postale telegrafico i quali il 15 aprile 1946 cessano dalla carica di consigliere di amministrazione.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1946*
*Registro Ufficio riscontro poste n. 8, foglio n. 430.* — MANZELLA

(1546)

REGIO DECRETO 20 maggio 1946.

**Accettazione delle dimissioni presentate dal direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, numero 262;

Visto il R. decreto 6 luglio 1933, n. 1633, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il R. decreto 3 giugno 1943, col quale il dottor Francesco Cassinelli fu nominato direttore generale dell'Istituto suddetto;

Considerato che il predetto dott. Cassinelli in data 21 maggio 1945 ha volontariamente rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di direttore generale dell'Istituto;

Ritenuta la opportunità di accogliere tali dimissioni;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Con effetto dalla data del 21 maggio 1945 sono accolte le dimissioni presentate dal dott. Francesco Cassinelli dalla carica di direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro conferitagli con R. decreto 3 giugno 1943.

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Nomina del liquidatore della Cassa di credito agricolo di Caccuri (Catanzaro).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo del 7 maggio 1943, con il quale, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato Regio decreto-legge il sig. avv. Luigi Brunetti venne nominato liquidatore della Cassa di credito agricolo di Caccuri, con sede nel comune di Caccuri (Catanzaro);

Considerato che il predetto avv. Brunetti ha declinato il suddetto incarico e che occorre provvedere pertanto alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. Anselmo Pugliese fu Michele è nominato liquidatore della Cassa di credito agricolo di Caccuri, con sede nel comune di Caccuri (Catanzaro), in sostituzione dell'avv. Luigi Brunetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1613)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

**Nomina del sig. Penati Benjamino di Ercole a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Columella Pietro fu Michele, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, chiede che sia nominato proprio rappresentante il sig. Penati Benjamino di Ercole;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli della Camera di commercio, industria e agricoltura, della Deputazione e del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985621

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1946*
*Registro Ufficio riscontro poste n. 8, foglio n. 430.* — MANZELLA

(1745)

---

REGIO DECRETO 20 maggio 1946.

**Accettazione delle dimissioni presentate dal direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, numero 262;

Visto il R. decreto 6 luglio 1933, n. 1023, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il R. decreto 3 giugno 1943, col quale il dottor Francesco Cassinelli fu nominato direttore generale dell'Istituto suddetto;

Considerato che il predetto dott. Cassinelli in data 21 maggio 1945 ha volontariamente rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di direttore generale dell'Istituto;

Ritenuta la opportunità di accogliere tali dimissioni;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Con effetto dalla data del 21 maggio 1945 sono accolte le dimissioni presentate dal dott. Francesco Cassinelli dalla carica di direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro conferitagli con R. decreto 3 giugno 1943.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1946

UMBERTO

BARBARESCHI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1946*
*Registro Lavoro e previdenza n. 5, foglio n. 16.*

(1747)

---

1912, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo del 7 maggio 1943, con il quale, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato Regio decreto-legge il sig. avv. Luigi Brunetti venne nominato liquidatore della Cassa di credito agricolo di Caccuri, con sede nel comune di Caccuri (Catanzaro);

Considerato che il predetto avv. Brunetti ha declinato il suddetto incarico e che occorre provvedere pertanto alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. Anselmo Pugliese fu Michele è nominato liquidatore della Cassa di credito agricolo di Caccuri, con sede nel comune di Caccuri (Catanzaro), in sostituzione dell'avv. Luigi Brunetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1613)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

**Nomina del sig. Penati Beniamino di Ercole a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Colunnella Pietro fu Michele, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, chiede che sia nominato proprio rappresentante il sig. Penati Beniamino di Ercole;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli della Camera di commercio, industria e agricoltura, della Deputazione e del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Penati Beniamino di Ercole è nominato rappresentante alle grida del sig. Colunnella Pietro fu Michele, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 31 maggio 1946

(1619)

*Il Ministro*: CORBINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0973

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.

**Apertura di una dipendenza della Banca del Friuli, con sede in Udine, in S. Giorgio di Livenza, frazione del comune di Caorle (Venezia).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vedato l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedato il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca del Friuli, società per azioni con sede in Udine;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca del Friuli, società per azioni con sede in Udine, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in S. Giorgio di Livenza, frazione del comune di Caorle (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1749)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.

**Apertura di una agenzia di città della Banca popolare di Novara, in Genova.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Novara;

Sentito l'Istituto di emissione;

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1946.

**Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bergamo.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il sig. Giovanni Reich è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1946

*Il Ministro per l'industria e commercio*
GRONCHI

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(1652)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.

**Apertura di una dipendenza del Banco di Napoli in Prato (Firenze).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

tembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca del Friuli, società per azioni con sede in Udine;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca del Friuli, società per azioni con sede in Udine, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in S. Giorgio di Livenza, frazione del comune di Caorle (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1749)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.

**Apertura di una agenzia di città della Banca popolare di Novara, in Genova.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Novara;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Novara, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Genova, via Sottoripa, nn. 101-103 rossi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1758)

---

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1946.

**Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bergamo.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

di concerto con

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla costituzione e funzionamento delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il sig. Giovanni Reich è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1946

*Il Ministro per l'industria e commercio*
Gronchi

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
Gullo

(1652)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.

**Apertura di una dipendenza del Banco di Napoli in Prato (Firenze).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Prato (Firenze).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1768)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 9 7 5

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.

**Nomina del sig. Allodi Silvio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Melchiorre Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Allodi Silvio di Piero;

Visto il relativo atto di procura in data 26 gennaio 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di Borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Allodi Silvio di Piero è nominato rappresentante del sig. Melchiorre Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 10 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1733)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.

**Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del lavoro in Empoli (Firenze), contro chiusura di due sportelli.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 10 giugno 1946.

**Svincolo del formaggio grana.**

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838;

Ritenuta la necessità di rendere liberamente commerciabile il formaggio grana prodotto nelle annate casearie 1944 e precedenti;

Considerata la opportunità di devolvere all'interesse pubblico gli elevati maggiori utili di contingenza che deriverebbero ai detentori dalla possibilità di immettere sul mercato il prodotto avuto a suo tempo in assegnazione per la stagionatura secondo i prezzi ufficiali allora vigenti;

Decreta:

Art. 1.

Il formaggio grana prodotto nelle annate 1944 e precedenti, in carico presso le ditte stagionatrici, può essere liberamente commerciato a condizione che le ditte interessate provvedano al versamento, con le modalità di cui al successivo art. 4, di una quota per chilogrammo pari a lire 300 per l'intero carico accertato. Sono convalidati gli obblighi relativi ai versamenti all'Ufficio controllo formaggi in liquidazione delle aliquote per contributi ordinari e differenze di prezzo, comunque denominate, per tutti i prodotti caseari, stabilite dal sedicente governo della repubblica sociale italiana o dal Governo Militare Alleato.

La quota si applica sulle intere giacenze del suddetto formaggio, risultanti al 31 agosto 1945, accertate secondo il carico e lo scarico ufficiale per ciascuna ditta, in base agli elementi forniti dall'Ufficio controllo formaggi a norma dell'art. 3.

Ai fini della incidenza della quota, la giacenza accertata ufficialmente è diminuita dei quantitativi che le ditte interessate dimostreranno di aver ceduto, prima o successivamente alla data del 31 agosto 1945, a prezzo ufficiale, in base ad assegnazioni che, pur non disposte dall'Alto Commissariato dell'alimentazione, siano da queste riconosciute su proposte della Commissione di cui all'art. 2.

Detta quota è maggiorata di L. 100 per i quantitativi che risultino venduti a prezzi superiori a quelli ufficiali.

Il prezzo massimo per merce resa franco magazzino stagionatore è fissato in L. 680 al chilogrammo; sulla base di tale prezzo, sarà determinato dalle competenti autorità provinciali il prezzo al consumo.

Art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 989621

maio 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Allodi Silvio di Piero è nominato rappresentante del sig. Melchiorre Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 10 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1723)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.

**Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del lavoro in Empoli (Firenze), contro chiusura di due sportelli.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Empoli (Firenze), contro contemporanea chiusura degli sportelli di Monsummano (Pistoia) e Pescaglia (Lucca).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1755)

---

rivercibero ai detentori dalla possibilità di [illegible] sul mercato il prodotto avuto a suo tempo in assegnazione per la stagionatura secondo i prezzi ufficiali allora vigenti;

Decreta:

Art. 1.

Il formaggio grana prodotto nelle annate 1944 e precedenti, in carico presso le ditte stagionatrici, può essere liberamente commerciato a condizione che le ditte interessate provvedano al versamento, con le modalità di cui al successivo art. 4, di una quota per chilogrammo pari a lire 300 per l'intero carico accertato. Sono convalidati gli obblighi relativi ai versamenti all'Ufficio controllo formaggi in liquidazione delle aliquote per contributi ordinari e differenze di prezzo, comunque denominate, per tutti i prodotti caseari, stabilite dal sedicente governo della repubblica sociale italiana o dal Governo Militare Alleato.

La quota si applica sulle intere giacenze del suddetto formaggio, risultanti al 31 agosto 1945, accertate secondo il carico e lo scarico ufficiale per ciascuna ditta, in base agli elementi forniti dall'Ufficio controllo formaggi a norma dell'art. 3.

Ai fini della incidenza della quota, la giacenza accertata ufficialmente è diminuita dei quantitativi che le ditte interessate dimostreranno di aver ceduto, prima o successivamente alla data del 31 agosto 1945, a prezzo ufficiale, in base ad assegnazioni che, pur non disposte dall'Alto Commissariato dell'alimentazione, siano da questo riconosciute su proposta della Commissione di cui all'art. 2.

Detta quota è maggiorata di L. 100 per i quantitativi che risultino venduti a prezzi superiori a quelli ufficiali.

Il prezzo massimo per merce resa franco magazzino stagionatore è fissato in L. 600 al chilogrammo; sulla base di tale prezzo, sarà determinato dalle competenti autorità provinciali il prezzo al consumo.

Art. 2.

Allo scopo di stabilire la situazione precisa di ciascuna ditta, viene costituita in Roma, presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione, una apposita Commissione formata da un rappresentante del Ministero delle finanze con funzioni di presidente, da un rappresentante dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, da un rappresentante degli stagionatori designato dalle organizzazioni nazionali competenti, nonchè da un esperto caseario, con voto consultivo, scelto dall'Alto Commissariato dell'alimentazione.

La predetta Commissione ha facoltà di compiere accertamenti presso ciascuna ditta segnalando ai compe-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0977

tenti uffici finanziari tutti gli elementi utili, ai fini degli accertamenti fiscali, che vengano a sua conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 3.

L'Ufficio controllo formaggi, in liquidazione, fornisce alla Commissione di cui all'art. 2 tutti gli elementi in suo possesso relativamente al carico ed allo scarico ufficiale di ciascuna ditta ed ha facoltà di compiere accertamenti presso le ditte stesse, allo scopo anche di riscontrare eventuali irregolarità per vendite non autorizzate od a prezzi superiori a quelli ufficiali.

Art. 4.

Le somme derivanti dall'applicazione della quota di cui all'art. 1 dovranno essere versate presso istituti di credito di diritto pubblico su un conto speciale intestato al versante e vincolato a disposizione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Il prelevamento delle somme di cui al precedente comma sarà fatto a firma dell'Alto Commissario per l'alimentazione o di persone dallo stesso delegate, per essere devolute come segue, detratte le spese per il funzionamento della Commissione di cui all'art. 2:

50 % per la costituzione di una speciale fondazione per la creazione di un Istituto superiore di ricerca e di sperimentazione nel settore lattiero caseario;

50 % ripartito dall'Alto Commissariato dell'alimentazione tra le provincie di produzione. La somma che risulterà attribuita a ciascuna provincia sarà ripartita dal prefetto per spese di ricostruzione, per spese di assistenza sociale e per integrazione ai produttori di latte e formaggio.

Art. 5.

E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 6.

Le disposizioni di cui al presente decreto hanno efficacia a decorrere dal 1° giugno 1946.

Roma, addì 10 giugno 1946

*L'Alto Commissario*: MENTASTI

(1831)

## AVVISO DI RETTIFICA

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concessioni di exequatur

In data 7 maggio 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Benito Rodriguez Alvarez, agente consolare della Repubblica Argentina a Chiavari, con giurisdizione sul distretto medesimo.

(1795)

In data 7 maggio 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha concesso l'exequatur al signor Arturo Martinez Pardo, console della Repubblica Argentina a Milano, con giurisdizione sulla Provincia medesima e su quelle di Sondrio, Bergamo, Pavia, Cremona, Brescia, Verona, Belluno, Trento, Belluno, Vicenza, Rovigo.

(1796)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Riassunto del provvedimento prezzi n. 57 dell'8 giugno 1946 riguardante la Cassa conguaglio per il costo delle materie prime destinate alla saponeria.**

Il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 57 dell'8 giugno 1946, ha disposto quanto appresso.

1. — Allo scopo di garantire l'unicità del prezzo del sapone franco stabilimento produttore in tutto il territorio nazionale è istituita, in conformità delle disposizioni contenute nella circolare n. 14 del 18 aprile 1945 del Ministero industria e commercio pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 26 aprile s. a., presso l'ufficio di Roma del Consorzio nazionale degli industriali della saponeria e della stearineria, rappresentato dalla Società Approvvigionamenti Industria Saponi « S.A.I.S. » una Cassa di conguaglio per le spese relative al costo delle materie prime e dei trasporti, denominata: « Cassa conguaglio per il costo delle materie prime e dei trasporti ».

2. — La Cassa di conguaglio è alimentata da una quota che gli stabilimenti saponieri devono versare per ogni quintale di materie prime ad essi assegnato.

Tale quota stabilita dal Ministero industria e commercio è calcolata in base alla spesa media presunta di trasporto da sostenersi per i trasferimenti delle materie prime agli stabilimenti produttori di sapone.

3. — Le ditte saponiere sono tenute a versare alla Cassa di conguaglio la quota di cui al n. 2 all'atto del ritiro degli avvisi di assegnazione emessi dall'organo di distribuzione del Consorzio nazionale saponieri, su disposizione del Ministero dell'industria e del commercio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946781

Art. 4.

Le somme derivanti dall'applicazione della quota di cui all'art. 1 dovranno essere versate presso istituti di credito di diritto pubblico su un conto speciale intestato al versante e vincolato a disposizione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Il prelevamento delle somme di cui al precedente comma sarà fatto a firma dell'Alto Commissario per l'alimentazione o di persone dallo stesso delegate, per essere devolute come segue, detratte le spese per il funzionamento della Commissione di cui all'art. 2:

50 % per la costituzione di una speciale fondazione per la creazione di un Istituto superiore di ricerca e di sperimentazione nel settore lattiero caseario;

50 % ripartito dall'Alto Commissariato dell'alimentazione tra le provincie di produzione. La somma che risulterà attribuita a ciascuna provincia sarà ripartita dal prefetto per spese di ricostruzione, per spese di assistenza sociale e per integrazione ai produttori di latte e formaggio.

Art. 5.

E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 6.

Le disposizioni di cui al presente decreto hanno efficacia a decorrere dal 1° giugno 1946.

Roma, addì 10 giugno 1946

*L'Alto Commissario*: MENTASTI

(1831)

## AVVISO DI RETTIFICA

All'art. 1, ultimo comma, del Regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 501, concernente «Composizione e attribuzioni dell'Istituto Mobiliare Italiano ed esercizio del Credito navale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1946, n. 133-6, ove è detto:

«Il Comitato esecutivo dell'Istituto è composto di cinque membri effettivi e tre supplenti, dei quali tre effettivi e due supplenti nominati dal Ministro per il tesoro, e due effettivi ed uno supplente nominati dall'assemblea dei partecipanti»

si deve leggere:

«Il Comitato esecutivo dell'Istituto è composto del presidente e di quattro consiglieri di amministrazione nominati dal Consiglio.

Il Collegio dei sindaci dell'Istituto è composto di cinque membri effettivi e tre supplenti, dei quali tre effettivi e due supplenti nominati dal Ministro per il tesoro, e due effettivi ed uno supplente nominati dall'assemblea dei partecipanti».

---

In data 7 maggio 1946, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, ha conferito l'exequatur al signor Arturo Martinez Pardo, console della Repubblica Argentina a Milano con giurisdizione sulla Provincia medesima e sulle quelle di Sondrio, Bergamo, Pavia, Cremona, Brescia, Verona, Rovigo, Trento, Belluno, Vicenza, Rovigo.

(1796)

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Riassunto del provvedimento prezzi n. 57 dell'8 giugno 1946 riguardante la Cassa conguaglio per il costo delle materie prime destinate alla saponeria.**

Il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 57 dell'8 giugno 1946, ha disposto quanto appresso.

1. — Allo scopo di garantire l'unicità del prezzo del sapone franco stabilimento produttore in tutto il territorio nazionale è istituita, in conformità delle disposizioni contenute nella circolare n. 14 del 18 aprile 1945 del Ministero industria e commercio pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 26 aprile s. a., presso l'ufficio di Roma del Consorzio nazionale degli industriali della saponeria e della stearineria, rappresentato dalla Società Approvvigionamenti Industria Saponi «S.A.I.S.» una Cassa di conguaglio per le spese relative al costo delle materie prime e dei trasporti, denominata: «Cassa conguaglio per il costo delle materie prime e dei trasporti».

2. — La Cassa di conguaglio è alimentata da una quota che gli stabilimenti saponieri devono versare per ogni quintale di materie prime ad essi assegnato.

Tale quota stabilita dal Ministero industria e commercio è calcolata in base alla spesa media presunta di trasporto da sostenersi per i trasferimenti delle materie prime agli stabilimenti produttori di sapone.

3. — Le ditte saponiere sono tenute a versare alla Cassa di conguaglio la quota di cui al n. 2 all'atto del ritiro degli avvisi di assegnazione emessi dall'organo di distribuzione del Consorzio nazionale saponieri, su disposizione del Ministero dell'industria e del commercio.

4. — Il Comitato di gestione, di cui al n. 6, provvede a liquidare alle ditte saponiere aventi diritto le spese effettive inerenti al ritiro delle materie prime ad esse assegnate.

La liquidazione delle spese è effettuata dietro presentazione di regolari documenti emessi normalmente, per quanto riguarda il trasporto, dall'E.N.A.C. o dall'Amministrazione ferroviaria.

L'impiego di mezzi automobilistici non dovrà, di regola, superare i 100 km. di percorso.

Potranno essere consentite delle deroghe in casi eccezionali, ammessi preventivamente dal Comitato di gestione.

Per i trasporti sostenuti dai saponieri, con mezzi propri o diversi da quelli indicati, la liquidazione sarà effettuata in base alle tariffe degli enti di trasporto di cui sopra, applicando comunque la tariffa delle ferrovie dello stato per i trasporti eccedenti i 100 km.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 970791

Nella liquidazione di cui sopra non saranno considerate le spese sostenute dai saponieri per eventuali soste in dipendenza di ritardi nel ritiro delle materie prime, salvo che non siano ad essi imputabili.

5. — Per i trasporti collettivi eseguiti, nell'interesse dei saponieri, direttamente dall'organo di distribuzione del Consorzio nazionale degli industriali della saponeria e della stearineria, la liquidazione delle relative spese sarà effettuata dalla Cassa conguaglio sulle disponibilità di cui al n. 2 su documenti di spese presentati direttamente dall'organo suddetto.

6. — La gestione ed amministrazione della Cassa conguaglio è affidata ad un Comitato di gestione costituito di un rappresentante del Ministero del tesoro, di due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio e di un rappresentante del Consorzio nazionale degli industriali della saponeria e della stearineria.

Il Comitato suddetto, presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro, ha il compito di sovrintendere alla esecuzione delle disposizioni contenute nella presente circolare e di predisporre tutte le ulteriori norme eventualmente necessarie per l'amministrazione della Cassa da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio e del Ministero del tesoro.

Per la parte esecutiva il Comitato si avvale dell'organizzazione del Consorzio nazionale degli industriali della saponeria e della stearineria.

7. — Le spese per la gestione ed amministrazione della Cassa conguaglio sono poste a carico della Cassa stessa.

Per il servizio di cassa del fondo conguaglio, il Consorzio nazionale degli industriali della saponeria e della stearineria si avvale di un istituto di credito di diritto pubblico.

8. — La Cassa conguaglio ha una gestione autonoma che si chiude alla fine di ogni anno.

Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 1945.

Il rendiconto predisposto dal Comitato di gestione, con l'apposita relazione, va presentato per l'approvazione al Ministero del tesoro e a quello dell'industria e commercio entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Alla fine di ogni semestre il Comitato suddetto provvede alla redazione di una situazione contabile della Cassa di conguaglio da trasmettersi ai Ministeri sopra indicati, entro il mese successivo.

9. — Gli avanzi di gestione di ogni esercizio sono devoluti all'Erario salvo che il Ministero dell'industria e del commercio, d'intesa con il Ministero del tesoro su proposta del Comitato di cui al n. 6 non stabilisca, in relazione all'esigenze della gestione, di riportarli a nuovo nell'esercizio successivo.

Il saldo finale di gestione viene versato al bilancio dello Stato.

10. — Il riscontro sulla gestione della Cassa di conguaglio è effettuato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, a mezzo di un proprio funzionario.

(1792)

---

**Riassunto del provvedimento prezzi n. 59 dell'8 giugno 1946 riguardante la Cassa conguaglio rettificati A e B ed altre materie grasse.**

Il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 59 dell'8 giugno 1946, ha disposto quanto appresso.

1. — In relazione alle disposizioni contenute nella circolare del 12 settembre 1945 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del

3 — La quota di cui alla lettera *a*) del n. 2, è trattenuta dal Consorzio nazionale industriali produttori di olio dalle some all'atto del pagamento da parte degli assegnatari dell'importo relativo all'olio al solfuro ad alta acidità, all'olio in paste di raffinazione e alle oleine ad essi spettanti.

La quota di cui alla lettera *b*) del citato n. 2, è versata dai produttori di olio rettificato *A* al momento dell'uscita dallo stabilimento produttore del rettificato stesso.

La quota di cui alla lettera *c*) è versata dall'assegnatario di morchie e fondami all'atto del ritiro del buono di assegnazione.

4. — Sulle disponibilità della Cassa conguaglio, il Comitato di gestione di cui al n. 5, provvede a liquidare:

*a*) ai produttori di olio rettificato *B* una quota di L. 2130 per ogni quintale di rettificato *B* da essi prodotto e consegnato per l'ammasso al consumo;

*b*) ai produttori di olio al solfuro ad alta acidità, di olio in paste di raffinazione e di oleine, una quota di L. 1395 per ogni quintale di tali merci di produzione della campagna olearia 1945-46 che siano state da essi cedute al prezzo di L. 4186, di cui al decreto Ministeriale 9 dicembre 1944.

5. — Alla gestione ed amministrazione della Cassa conguaglio prezzi olio rettificato *A* e *B* ed altre materie grasse è preposto il Comitato di cui alla circolare del Ministero industria e commercio n. 58 dell'8 giugno 1946 contenente norme per il funzionamento della Cassa conguaglio trasporto sanse e del fondo maggiorazione prezzo sanse.

Di ogni seduta del Comitato è redatto apposito verbale.

Per la parte esecutiva il Comitato di gestione si avvale della organizzazione del Consorzio nazionale degli industriali produttori di olio dalle sanse.

Il Comitato di cui sopra ha il compito di sovrintendere all'esecuzione delle disposizioni contenute nella presente circolare e di predisporre le ulteriori norme eventualmente necessarie per l'amministrazione della Cassa di conguaglio, da sottoporsi all'approvazione del Ministero del tesoro, dell'industria e del commercio e dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Le spese relative alla gestione ed amministrazione della Cassa conguaglio sono poste a carico della Cassa stessa.

Il servizio di cassa del fondo conguaglio è effettuato da un istituto di credito di diritto pubblico.

6 — La Cassa conguaglio prezzi olii rettificati *A* e *B* ed altre materie grasse ha una gestione autonoma che comprende le operazioni relative al conguaglio dei prezzi degli olii rettificati *A* e *B* ed altre materie grasse prodotti con materie prime della campagna olearia 1944-45.

Il rendiconto predisposto dal Comitato di gestione di cui al n. 5, è, con l'apposita relazione presentato per l'approvazione al Ministero del tesoro, dell'industria e del commercio e all'Alto Commissariato per l'alimentazione entro 60 giorni della chiusura della gestione.

L'avanzo di gestione è devoluto a favore del bilancio dello Stato.

7. — Il riscontro sulla gestione della Cassa conguaglio prezzi olii rettificati *A* e *B* e altre materie grasse, è esercitato dal Ministero del tesoro a mezzo di un proprio funzionario.

I Ministeri del tesoro, dell'industria e commercio e l'Alto Commissariato per l'alimentazione, si riservano la facoltà di controllare in ogni momento i registri contabili delle società e ditte tenute al versamento di contributi ai fondi di conguaglio previsti dal presente decreto.

(1793)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0860

rappresentante del Ministero dell'industria e commercio e di un rappresentante del Consorzio nazionale degli industriali della saponeria e della stearineria.

Il Comitato suddetto, presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro, ha il compito di sovraintendere alla esecuzione delle disposizioni contenute nella presente circolare e di predisporre tutte le ulteriori norme eventualmente necessarie per l'amministrazione della Cassa da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio e del Ministero del tesoro.

Per la parte esecutiva il Comitato si avvale dell'organizzazione del Consorzio nazionale degli industriali della saponeria e della stearineria.

7. — Le spese per la gestione ed amministrazione della Cassa conguaglio sono poste a carico della Cassa stessa.

Per il servizio di cassa del fondo conguaglio, il Consorzio nazionale degli industriali della saponeria e della stearineria si avvale di un istituto di credito di diritto pubblico.

8. — La Cassa conguaglio ha una gestione autonoma che si chiude alla fine di ogni anno.

Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 1945.

Il rendiconto predisposto dal Comitato di gestione, con l'apposita relazione, va presentato per l'approvazione al Ministero del tesoro e a quello dell'industria e commercio entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Alla fine di ogni semestre il Comitato suddetto provvede alla redazione di una situazione contabile della Cassa di conguaglio da trasmettersi ai Ministeri sopra indicati, entro il mese successivo.

9. — Gli avanzi di gestione di ogni esercizio sono devoluti all'Erario salvo che il Ministero dell'industria e del commercio, d'intesa con il Ministero del tesoro su proposta del Comitato di cui al n. 6 non stabilisca, in relazione all'esigenze della gestione, di riportarli a nuovo nell'esercizio successivo.

Il saldo finale di gestione viene versato al bilancio dello Stato.

10. — Il riscontro sulla gestione della Cassa di conguaglio è effettuato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, a mezzo di un proprio funzionario.

**(1792)**

---

**Riassunto del provvedimento prezzi n. 59 dell'8 giugno 1946 riguardante la Cassa conguaglio rettificati A e B ed altre materie grasse.**

Il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 59 dell'8 giugno 1946, ha disposto quanto appresso.

1. — In relazione alle disposizioni contenute nella circolare n. 26 del 17 settembre 1945 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 25 settembre 1945) è istituita presso il Consorzio nazionale degli industriali produttori di olio dalle sanse una Cassa di conguaglio denominata « Cassa conguaglio rettificati *A* e *B* ed altre materie grasse ».

2. — La Cassa di conguaglio è alimentata:

*a*) da una quota di L. 991 al quintale dovuta dalle ditte estrattrici e raffinatrici per i quantitativi di olio al solfuro ad alta acidità, oleine e olio in paste da rettificazione di oli vegetali, ceduti agli assegnatari al prezzo di L. 6385 al quintale;

*b*) da una quota di L. 94 al quintale dovuta dai produttori di olio rettificato *A*;

*c*) da una quota di L. 2389 dovuta dagli assegnatari di morchie e fondami per ogni quintale di contenuto di materie grasse.

per ogni quintale di rettificato *B* da essi prodotto e consegnato per l'ammasso al consumo;

*b*) ai produttori di olio al solfuro ad alta acidità, di olio in paste di raffinazione e di oleine, una quota di L. [illegible] per ogni quintale di tali merci di produzione della campagna olearia 1944-45 che siano state da essi cedute al prezzo di L. 4196 di cui al decreto Ministeriale 9 dicembre 1944.

3. — Alla gestione ed amministrazione della Cassa conguaglio prezzi olii rettificati *A* e *B* ed altre materie grasse è preposto il Comitato di cui alla circolare del Ministero industria e commercio n. 58 dell'8 giugno 1946 contenente norme per il funzionamento della Cassa conguaglio trasporto sanse e del fondo maggiorazione prezzo sanse.

Di ogni seduta del Comitato è redatto apposito verbale.

Per la parte esecutiva il Comitato di gestione si avvale della organizzazione del Consorzio nazionale degli industriali produttori di olio dalle sanse.

Il Comitato di cui sopra ha il compito di sovraintendere all'esecuzione delle disposizioni contenute nella presente circolare e di predisporre le ulteriori norme eventualmente necessarie per l'amministrazione della Cassa di conguaglio, da sottoporsi all'approvazione del Ministero del tesoro, dell'industria e del commercio e dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Le spese relative alla gestione ed amministrazione della Cassa conguaglio sono poste a carico della Cassa stessa.

Il servizio di cassa del fondo conguaglio è effettuato da un istituto di credito di diritto pubblico.

4. — La Cassa conguaglio prezzi olii rettificati *A* e *B* ed altre materie grasse ha una gestione autonoma che comprende le operazioni relative al conguaglio dei prezzi degli olii rettificati *A* e *B* ed altre materie grasse prodotti con materie prime della campagna olearia 1945-45.

Il rendiconto predisposto dal Comitato di gestione di cui al n. 3, è, con l'apposita relazione presentato per l'approvazione al Ministero del tesoro, dell'industria e del commercio e all'Alto Commissariato per l'alimentazione entro 60 giorni della chiusura della gestione.

L'avanzo di gestione è devoluto a favore del bilancio dello Stato.

7. — Il riscontro sulla gestione della Cassa conguaglio prezzi olii rettificati *A* e *B* e altre materie grasse, è esercitato dal Ministero del tesoro a mezzo di un proprio funzionario.

I Ministeri del tesoro, dell'industria e commercio e l'Alto Commissariato per l'alimentazione, si riservano la facoltà di controllare in ogni momento i registri contabili delle società e ditte tenute al versamento di contributi ai fondi di conguaglio previsti dal presente decreto.

**(1793)**

---

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1946.**

Con decreto interministeriale 13 corrente, l'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 26.000.000, per il pareggio del bilancio 1946, col concorso dello Stato nella misura del 50 % dell'annualità di ammortamento.

**(1794)**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785681

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di quietanza del Prestito redimibile 5 %**

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 64

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 867301, serie VI, dell'importo di L. 230, rilasciata dall'Esattoria comunale di Carpi il 18 ottobre 1938, per il versamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743), dovuta dalla ditta Gualdi Amilcare fu Emilio, iscritta all'art. 41 del ruolo fabbricati del comune di Carpi, con delega per il ritiro dei titoli definitivi di detto prestito a favore della Cassa di risparmio di Carpi.

Pertanto ai termini dell'art. 19 del R. decreto 29 novembre 1937, n. 1963, e dell'art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si fa noto che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di tesoreria provinciale di Modena, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 17 aprile 1946

(1157) *Il direttore generale:* CENTI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*)

**Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1939, n. 535, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1942, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Cons. 3,50 % (1906) | 625628 | Cerè Alessandro di Carlo Saule, dom. a Gonzalla (Reggio E. milia), ipotecato | 94,50 |
| Id. | 65508 | Balocca notaio Giovanni Antonio fu Francesco, dom. a Briaglio (Novara) | 42 — |
| Pr. Red. 3,50 % | 127933 | Ascoli Elisa di Vittorio, moglie di Duca Giovanni, dom. a Roma, vincolata | 7,000 — |
| Id. | 230382 | Micale Antonia fu Michele, moglie di De Luca Salvatore, dom. a Palermo e vincolata a favore dello Stato per la cauzione dovuta da De Luca Salvatore fu Giuseppe, quale ricevitore del lotto | 42 — |
| Id. | 318784 | Come sopra | 175 — |
| Id. | 497538 | Barbagallo Gaetano fu Isidoro, dom. a Scicli, ipotecato per cauzione | 112 — |
| Id. | 275002 | Barbagallo Gaetano fu Isidoro, dom. a Catania, ipotecato per cauzione | 280 — |
| Rendita 5 % | 148765 | Barbagallo Gaetano fu Isidoro, dom. a Napoli, ipotecato per cauzione | 350 — |
| Id. | 148569 | Zuccalà Carmela fu Paolo, moglie di Barbagallo Gaetano, | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione)

**Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Cons. 3,50 % (1906) | 625028 | Corè Alessandro di Carlo Santo, dom. a Guastalla (Reggio Emilia), ipotecato | 91,50 |
| Id. | 65508 | Balocca notaio Giovanni-Antonio fu Francesco, dom. a Bussengo (Novara) | 42 — |
| Pr. Red. 3,50 % | 127933 | Ascoli Elisa di Vittorio, moglie di Luca Giovanni, dom. a Roma, vincolata | 7.000 — |
| Id. | 230582 | Micale Antonia fu Michele, moglie di De Luca Salvatore, dom. a Palermo e vincolata a favore dello Stato per la cauzione dovuta da De Luca Salvatore fu Giuseppe, quale ricevitore del Banco lotto | 42 — |
| Id. | 318584 | Come sopra | 175 — |
| Id. | 497588 | Barbagallo Gaetano fu Isidoro, dom. a Scicli, ipotecato per cauzione | 112 — |
| Id. | 273602 | Barbagallo Gaetano fu Isidoro, dom. a Catania, ipotecato per cauzione | 280 — |
| Rendita 5 % | 148765 | Barbagallo Gaetano fu Isidoro, dom. a Napoli, ipotecato per cauzione | 350 — |
| Id. | 148539 | Zoccatti Carmela fu Paolo, moglie di Barbagallo Gaetano, dom. a Carpi (Modena), ipotecato per cauzione | 100 — |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che nei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 70 del citato regolamento.

Roma, addì 17 aprile 1936

*Il direttore generale*: CONTI

(1158)

0983
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - UFFICIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 22 Giugno 1936 - N. 139

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 332,60 | Nuova Zelanda | 332,60 |
| Belgio | 2,2317 | Olanda | 37,7475 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 20,009 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,85-6 | S. U. America | 19 — |
| Egitto | 425,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8336 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 4 3,25 | Turchia | 77,62 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 4 3,50 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 96,65 |
| Id. 3,50 % 1902 | 96,65 |
| Id. 3 % lordo | 80 — |
| Id. 5 % 1935 | 75 — |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,175 |
| Id. 5 % 1936 | 95,30 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 93,625 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1939) | 97,35 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1942) | 94,50 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,35 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,30 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,30 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 99,30 |
| Id. 5 % (15 giugno 1952) | 93,75 |
| Id. 5 % giugno 1952 (3ª serie) | 99,625 |
| Id. 5 % giugno 1950 (3ª serie) | 99,70 |

# MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

## Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 28, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto luogotenenziale 2 luglio 1916, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sotto elencati notai sono stati dispensati dall'ufficio per motivi di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Cicaroni Giulio, residente nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì, 4 settembre 1941;

Romano Felice, residente nel comune di Siracusa, 31 maggio 1936.

Roma, addì 19 giugno 1936

(1560) P. *Il Ministro*: MALUZZA

## Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 21 giugno 1936:

Massari Giovanni, notaio residente nel comune di San Marcello Pistoiese, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Montecatini Terme, stesso distretto;

Lops Viti Carlo, notaio residente nel comune di Torre del Greco, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Afragola, stesso distretto;

Badalla Pier Candido, notaio residente nel comune di Castelli Cusiani, distretto notarile di Perugia

# CONCORSI

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Concorsi a cattedre universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 31 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 1° novembre 1935, con il quale sono stati indetti tra gli altri, i concorsi alle cattedre di diritto internazionale e di storia del diritto italiano per la Università di Urbino;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1936, con il quale è stato revocato il bando dei due concorsi suddetti;

Vista la deliberazione in data 16 febbraio 1936, con la quale il Consiglio superiore della pubblica istruzione nell'esprimere il proprio avviso per l'apertura di nuovi concorsi a cattedre universitarie formulava la raccomandazione che i concorsi medesimi fossero banditi nel corso dell'anno accademico 1936-37;

Riconosciuta l'opportunità di bandire, in via di urgenza, in relazione alla necessità degli studi alcuni dei concorsi anzidetti e di indire inoltre, anche quelli di diritto internazionale e di storia del diritto italiano, già revocati per l'Università di Urbino, in relazione alla deliberazione, già intervenuta, del Consiglio superiore in eccezione del bando di cui al succitato decreto luogotenenziale 1° novembre 1935 ed ai relativi voti della Facoltà giuridiche delle Università di Sassari e di Bari;

Decreta:

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle Facoltà appresso indicate:

*Facoltà di giurisprudenza:*

1) Diritto internazionale nell'Università di Sassari;

2) Storia del diritto italiano nell'Università di Bari.

*Facoltà di magistero:*

1) Geografia nell'Università di Cagliari.

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

1) Farmacologia nell'Università di Ferrara;

2) Anatomia e istologia patologica nell'Università di Pavia.

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*

1) Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno nell'Università di Cagliari;

2) Fisica teorica nell'Università di Padova.

*Facoltà di ingegneria industriale:*

1) Idraulica nell'Università di Cagliari;

2) Elettrotecnica nell'Università di Cagliari.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti devono far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Ufficio concorsi a cattedre universitarie) domanda in carta da lire dodici entro il 31 agosto 1936 corredata dei documenti appresso indicati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante che l'aspirante è cittadino italiano;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 09841

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gran Bretagna | 4,8 25 | Turchia | 22,42 |
| India (Bombay) | 30,29 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1902 | 93,65 |
| Id. 3,50 % 1902 | 89 — |
| Id. 3 % lordo | 75 — |
| Id. 5 % 1935 | 100,175 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 88,20 |
| Id. 5 % 1936 | 99,625 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,35 |
| Buoni del Tesoro 5 % (5 giugno 1946) | 99,50 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1946) | 99,35 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,30 |
| Id. 5 % (15 settembre 1946) | 99,30 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,30 |
| Id. 4 % (15 settembre 1954) | 93,75 |
| Id. 5 % quinq. 1951 (3ª serie) | 99,625 |
| Id. 5 % quinq. 1951 (3ª serie) | 99,70 |

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto luogotenenziale 2 maggio 1946, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sotto elencati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalla data per ciascuno di essi indicata, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1936, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1936, n. 1952:

Cardoni Guido, residente nel comune di Rimini, distretto notarile di Forlì, 4 settembre 1941.

Romano Felice, residente nel comune di Sinopoli, 31 maggio 1950.

Roma, addì 19 giugno 1946

(1800) *P. Il Ministro*: MALLOZZA

### Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 21 giugno 1946:

Masseri Giovanni, notaio residente nel comune di San Marcello Pistoiese, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Montecatini Terme, stesso distretto;

Lops Vitt Carlo, notaio residente nel comune di Torre del Greco, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Afragola, stesso distretto;

Padalia Pier Camillo, notaio residente nel comune di Castelli Cusani, distretto notarile di Verlemia, è trasferito nel comune di Garlasco, distretto notarile di Pavia;

Figliolia Michelangelo, notaio residente nel comune di Roccapiemonte, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Siano, stesso distretto;

Gibilaro Francesco, notaio residente nel comune di Gibellina, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Mazara del Vallo, stesso distretto;

Isidori Antonio, notaio residente nel comune di Nimis, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Tarcento, stesso distretto.

(1801)

Visto il decreto Ministeriale 1° novembre 1935, con il quale sono stati indetti tra gli altri i concorsi alle cattedre di diritto internazionale e di storia del diritto italiano per la Università di Urbino;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1936, con il quale è stato revocato il bando dei due concorsi suddetti;

Vista la deliberazione in data 16 febbraio 1946, con la quale il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha espresso il proprio avviso per l'opportunità di nuovi concorsi a cattedre universitarie formulando la raccomandazione che i concorsi medesimi fossero banditi nel corso dell'anno accademico 1946-47;

Riconosciuta l'opportunità di bandire, in via di urgenza, in relazione alle necessità degli studi alcuni dei concorsi suddetti e di indire inoltre, anche quelli di diritto internazionale e di storia del diritto italiano già revocati per l'Università di Urbino, in relazione alla deliberazione, già intervenuta, del Consiglio superiore in occasione del bando di cui al suesposto decreto luogotenenziale 1° novembre 1934 ed ai recenti voti delle Facoltà giuridiche delle Università di Sassari e di Bari;

Decreta:

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle Facoltà appresso indicate:

*Facoltà di giurisprudenza:*

1) Diritto internazionale nell'Università di Sassari;

2) Storia del diritto italiano nell'Università di Bari.

*Facoltà di magistero:*

1) Geografia nell'Università di Cagliari.

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

1) Farmacologia nell'Università di Ferrara;

2) Anatomia e istologia patologica nell'Università di Pavia.

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*

1) Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno nell'Università di Cagliari;

2) Fisica tecnica nell'Università di Padova.

*Facoltà di ingegneria mineraria:*

1) Idraulica nell'Università di Cagliari;

2) Elettrotecnica nell'Università di Cagliari.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti devono far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Ufficio concorsi a cattedre universitarie) domanda in carta da lire dodici entro il 31 agosto 1946 corredata dei documenti appresso indicati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante che l'aspirante è cittadino italiano;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti e imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

6) stato di famiglia rilasciato dal competente ufficio anagrafico;

7) notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica in 12 esemplari;

8) qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

9) dichiarazione con la quale il candidato attesti sotto la sua personale responsabilità, la propria posizione nei confronti delle disposizioni sull'epurazione;

10) elenco in 12 copie di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Nella domanda stessa deve essere indicato il domicilio dell'interessato agli effetti del concorso. Ciascun candidato è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

I candidati che prendano parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate quante quali una esattamente dovrà essere documentata.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, conformi alle leggi sul bollo e tutti di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data di scadenza del concorso, devono essere legalizzati.

L'aspirante che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, deve invece presentare un certificato, in carta bollata, dell'autorità dalla quale dipende attestante che egli trovasi in attività di servizio.

Entro lo stesso termine del 31 agosto 1946 gli interessati devono far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le pubblicazioni allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

Sui pacchi e sulle casse con cui verranno rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale esse si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Le pubblicazioni devono presentarsi possibilmente in sei copie.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i prescritti documenti dopo il termine del 31 agosto 1946 anche se le domande e i documenti stessi siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, né saranno accettate dopo il detto termine pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

Non è consentito riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso altre amministrazioni.

Roma, addì 24 giugno 1946

*Il Ministro*: MOLÈ

(1829)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente aggiunto in prova (grado 13° - gruppo C) nel ruolo d'ordine del Corpo Reale delle miniere.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1[illegible] concernente il riordinamento della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo Reale delle miniere;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 maggio 1946, n. 6794/1.1.2.16.5/1.2.1.

Decreta:

dalla data di presentazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*:

1) domanda in carta da bollo da L. 32, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante e la dichiarazione di essere disposto a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza in uno degli uffici minerari del Regno;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato da rilasciarsi dalla competente Amministrazione, dal quale risulti che il concorrente presta servizio con di ruolo da data anteriore al 1° gennaio 1947 con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme;

Nello stesso certificato dovranno poi essere indicate specificatamente le varie mansioni esercitate ed il modo come le stesse siano state esercitate;

4) certificato degli studi compiuti;

5) certificato da rilasciarsi dalla competente Amministrazione, dal quale risulti che il concorrente ha, durante tutto il servizio non di ruolo, serbato buona condotta e che nei di lui riguardi non è stato adottato e non è in corso alcun provvedimento di epurazione;

6) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

7) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

8) certificato generale del casellario giudiziario;

9) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 15 n. 3 del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92 nella forma prescritta dal successivo art. 45;

10) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno altre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano anche indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalidi, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

11) stato di famiglia;

12) fotografia recente del candidato con la sua firma da

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 969861

in carta bollata, dall'autorità dalla quale dipende attestante che egli trovasi in attività di servizio.

Entro lo stesso termine del 31 agosto 1946 gli interessati devono far pervenire, esclusivamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le pubblicazioni allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale esse si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Le pubblicazioni devono presentarsi possibilmente in sei copie.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i prescritti documenti dopo il termine del 31 agosto 1946 anche se le domande e i documenti stessi siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, né saranno accettate dopo il detto termine pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

Non è consentito riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso altre amministrazioni.

Roma, addì 24 giugno 1946

*Il Ministro:* Molf

(3829)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente aggiunto in prova (grado 13° - Gruppo C) nel ruolo d'ordine del Corpo Reale delle miniere.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 maggio 1943, n. 358, concernente il riordinamento della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo Reale delle miniere;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 19 gennaio 1920, n. 46;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 1946, n. 6795/1.2.1.2.16.5/1.2.1.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a 3 posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo d'ordine del Corpo Reale delle miniere, riservato senza limiti di età al personale avventizio straordinario, comunista, incaricato e comunque non di ruolo, che presta servizio nelle Amministrazioni statali da data anteriore al 1° gennaio 1937, prescindendo dal possesso del titolo di studio previsto per l'accesso al gruppo C qualora da almeno sei anni abbia esercitato lodevolmente funzioni nel gruppo stesso.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali - Personale minerario) i seguenti documenti, non oltre il limite di giorni 60 successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*:

1) domanda in carta bollata da lire 32, indirizzata al Ministero dell'industria e del commercio, nella quale il concorrente dovrà dichiarare:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita;

b) se sia celibe, coniugato, vedovo o divorziato;

c) se abbia prestato servizio militare e quale;

d) se abbia partecipato alla guerra 1940-45 e quale;

e) se abbia prestato servizio nelle Amministrazioni statali da data anteriore al 1° gennaio 1937 e quale;

f) se abbia esercitato lodevolmente funzioni nel gruppo C da almeno sei anni e quali;

g) se abbia conseguito il titolo di studio previsto per l'accesso al gruppo C e quale;

h) se abbia subito condanne penali e quali;

i) se abbia procedimenti penali in corso e quali;

l) se abbia procedimenti disciplinari in corso e quali;

m) se abbia subito sanzioni disciplinari e quali;

n) se abbia subito condanne per reati di guerra e quali;

o) se abbia procedimenti per reati di guerra in corso e quali;

p) se abbia subito sanzioni per reati di guerra e quali;

q) se abbia subito condanne per reati politici e quali;

r) se abbia procedimenti per reati politici in corso e quali;

s) se abbia subito sanzioni per reati politici e quali;

t) se abbia subito condanne per reati comuni e quali;

u) se abbia procedimenti per reati comuni in corso e quali;

v) se abbia subito sanzioni per reati comuni e quali;

z) se abbia subito condanne per reati di collaborazionismo e quali;

aa) se abbia procedimenti per reati di collaborazionismo in corso e quali;

bb) se abbia subito sanzioni per reati di collaborazionismo e quali;

cc) se abbia subito condanne per reati di diserzione e quali;

dd) se abbia procedimenti per reati di diserzione in corso e quali;

ee) se abbia subito sanzioni per reati di diserzione e quali;

ff) se abbia subito condanne per reati di renitenza e quali;

gg) se abbia procedimenti per reati di renitenza in corso e quali;

hh) se abbia subito sanzioni per reati di renitenza e quali;

ii) se abbia subito condanne per reati di mutilazione e quali;

ll) se abbia procedimenti per reati di mutilazione in corso e quali;

mm) se abbia subito sanzioni per reati di mutilazione e quali;

nn) se abbia subito condanne per reati di autolesionismo e quali;

oo) se abbia procedimenti per reati di autolesionismo in corso e quali;

pp) se abbia subito sanzioni per reati di autolesionismo e quali;

qq) se abbia subito condanne per reati di simulazione e quali;

rr) se abbia procedimenti per reati di simulazione in corso e quali;

ss) se abbia subito sanzioni per reati di simulazione e quali;

tt) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla chiamata alle armi e quali;

uu) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla chiamata alle armi in corso e quali;

vv) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla chiamata alle armi e quali;

zz) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

aaa) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

bbb) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

ccc) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

ddd) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

eee) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

fff) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

ggg) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

hhh) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

iii) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

lll) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

mmm) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

nnn) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

ooo) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

ppp) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

qqq) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

rrr) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

sss) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

ttt) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

uuu) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

vvv) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

zzz) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

aaaa) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

bbbb) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

cccc) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

dddd) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

eeee) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

ffff) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

gggg) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

hhhh) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

iiii) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

llll) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

mmmm) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

nnnn) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

oooo) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

pppp) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

qqqq) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

rrrr) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

ssss) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

tttt) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

uuuu) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

vvvv) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

zzzz) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

aaaaa) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

bbbbb) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

ccccc) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

ddddd) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

eeeee) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

fffff) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

ggggg) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

hhhhh) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

iiiii) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

lllll) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

mmmmm) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

nnnnn) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

ooooo) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

ppppp) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

qqqqq) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

rrrrr) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

sssss) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

ttttt) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

uuuuu) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

vvvvv) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

zzzzz) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

aaaaaa) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

bbbbbb) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

cccccc) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

dddddd) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

eeeeee) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

ffffff) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

gggggg) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

hhhhhh) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

iiiiii) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

llllll) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

mmmmmm) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

nnnnnn) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

oooooo) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

pppppp) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

qqqqqq) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

rrrrrr) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

ssssss) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

tttttt) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

uuuuuu) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

vvvvvv) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

zzzzzz) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

aaaaaaa) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

bbbbbbb) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

ccccccc) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

ddddddd) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

eeeeeee) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

fffffff) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

ggggggg) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

hhhhhhh) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

iiiiiii) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

lllllll) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

mmmmmmm) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

nnnnnnn) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

ooooooo) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

ppppppp) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

qqqqqqq) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

rrrrrrr) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

sssssss) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

ttttttt) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

uuuuuuu) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

vvvvvvv) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

zzzzzzz) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

aaaaaaaa) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

bbbbbbbb) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

cccccccc) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

dddddddd) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

eeeeeeee) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

ffffffff) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

gggggggg) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

hhhhhhhh) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

iiiiiiii) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

llllllll) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

mmmmmmmm) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

nnnnnnnn) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

oooooooo) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

pppppppp) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

qqqqqqqq) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

rrrrrrrr) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

ssssssss) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

tttttttt) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

uuuuuuuu) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

vvvvvvvv) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

zzzzzzzz) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

aaaaaaaaa) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

bbbbbbbbb) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

ccccccccc) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

ddddddddd) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

eeeeeeeee) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

fffffffff) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

ggggggggg) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

hhhhhhhhh) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

iiiiiiiii) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

lllllllll) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

mmmmmmmmm) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

nnnnnnnnn) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

ooooooooo) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

ppppppppp) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

qqqqqqqqq) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

rrrrrrrrr) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

sssssssss) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

ttttttttt) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

uuuuuuuuu) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

vvvvvvvvv) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

zzzzzzzzz) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

aaaaaaaaaa) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

bbbbbbbbbb) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

cccccccccc) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

dddddddddd) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

eeeeeeeeee) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

ffffffffff) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

gggggggggg) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

hhhhhhhhhh) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

iiiiiiiiii) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

llllllllll) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

mmmmmmmmmm) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

nnnnnnnnnn) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

oooooooooo) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

pppppppppp) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

qqqqqqqqqq) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

rrrrrrrrrr) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

ssssssssss) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

tttttttttt) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

uuuuuuuuuu) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

vvvvvvvvvv) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

zzzzzzzzzz) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

aaaaaaaaaaa) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

bbbbbbbbbbb) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

ccccccccccc) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

ddddddddddd) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

eeeeeeeeeee) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

fffffffffff) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

ggggggggggg) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

hhhhhhhhhhh) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

iiiiiiiiiii) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

lllllllllll) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

mmmmmmmmmmm) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

nnnnnnnnnnn) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

ooooooooooo) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

ppppppppppp) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

qqqqqqqqqqq) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

rrrrrrrrrrr) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

sssssssssss) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

ttttttttttt) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

uuuuuuuuuuu) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

vvvvvvvvvvv) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

zzzzzzzzzzz) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

aaaaaaaaaaaa) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

bbbbbbbbbbbb) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

cccccccccccc) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

dddddddddddd) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

eeeeeeeeeeee) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

ffffffffffff) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

gggggggggggg) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

hhhhhhhhhhhh) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

iiiiiiiiiiii) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

llllllllllll) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

mmmmmmmmmmmm) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

nnnnnnnnnnnn) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

oooooooooooo) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

pppppppppppp) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

qqqqqqqqqqqq) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

rrrrrrrrrrrr) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

ssssssssssss) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

tttttttttttt) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

uuuuuuuuuuuu) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

vvvvvvvvvvvv) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

zzzzzzzzzzzz) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

aaaaaaaaaaaaa) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

bbbbbbbbbbbbb) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

ccccccccccccc) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

ddddddddddddd) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

eeeeeeeeeeeee) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

fffffffffffff) se abbia subito condanne per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

ggggggggggggg) se abbia procedimenti per reati di mancata presentazione alla visita di leva in corso e quali;

hhhhhhhhhhhhh) se abbia subito sanzioni per reati di mancata presentazione alla visita di leva e quali;

ii

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 6, 7, 9 e 10 del precedente articolo, quando vi supplischino con un certificato, in carta da bollo da L. 12, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammetteono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendono far valere, debbono essere prodotti entro i termini stabiliti per la presentazione di tutti gli altri documenti.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Per lo svolgimento delle prove di esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e in una prova orale, secondo il seguente programma:

*Prove scritte.*

1. — Componimento italiano. Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia.

2. — Risoluzione di un problema di aritmetica elementare sul programma stabilito per la prova orale.

3. — Prova pratica di dattilografia, consistente nella scritturazione a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura.

*Prova orale.*

La prova orale verterà sul seguente programma:

Elementi di aritmetica: Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su esse. Sistema metrico decimale. Potenze e radici dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto. Equazioni di 1° grado.

Nozioni elementari di diritto amministrativo.

Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815.

Nozioni di geografia, fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

Nozioni elementari di statistica.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per l'industria ed il commercio e sarà composta:

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati e le nomine ai posti saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

I vincitori saranno assunti in qualità di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale d'ordine del Corpo Reale delle miniere, e conseguiranno la nomina ad assistente aggiunto, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 56 saranno esonerati dal servizio di prova.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assume servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1946

*Il Ministro*: GRONCHI

(1817)

---

**Concorso per esami a 11 posti di assistente aggiunto in prova (grado 13° - gruppo C) nel ruolo d'ordine del Corpo Reale delle miniere.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 maggio 1917, n. 482, concernente il riordinamento della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo Reale delle miniere;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 maggio 1946, n. 6794/1106.2.16.5/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 11 posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo d'ordine del Corpo Reale delle miniere.

Sono accantonati 12 posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Al concorso possono partecipare anche le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali - Personale minifere) i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*:

1) domanda in carta da bollo da L. 12, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante e la dichiarazione di essere disposto a raggiungere in caso di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

cio, e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendono far valere, debbono essere prodotti entro i termini stabiliti per la presentazione di tutti gli altri documenti.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Per lo svolgimento delle prove di esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e in una prova orale, secondo il seguente programma:

*Prove scritte.*

1. — Componimento italiano. Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia.

2. — Risoluzione di un problema di aritmetica elementare sul programma stabilito per la prova orale.

3. — Prova pratica di dattilografia: consisterà nella scritturazione a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura.

*Prova orale.*

La prova orale verterà sul seguente programma:

Elementi di aritmetica: Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su esse. Sistema metrico decimale. Potenze e radici dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto. Equazioni di 1° grado.

Nozioni elementari di diritto amministrativo.

Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815.

Nozioni di geografia, fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

Nozioni elementari di statistica.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per l'industria ed il commercio e sarà composta:

*a*) dal direttore generale dell'Industria e delle miniere;

*b*) da un ispettore generale o direttore capo divisione dell'Amministrazione centrale del Ministero;

*c*) da un ingegnere capo di 1ª classe del Corpo Reale delle miniere.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

ultimo comma del R. decreto 29 gennaio 1942, n. 39 saranno esonerati dal servizio di prova.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1946

*Il Ministro*: GASPAROTTO

(1817)

---

**Concorso per esami a 11 posti di assistente aggiunto in prova (grado 13° - gruppo C) nel ruolo d'ordine del Corpo Reale delle miniere.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 maggio 1943, n. 482, concernente il riordinamento della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo Reale delle miniere;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 maggio 1946, n. 6794/12196.2.16.5/1.3.1.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 11 posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo d'ordine del Corpo Reale delle miniere.

Sono accantonati 12 posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Al concorso possono partecipare anche le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali - Personale minerario) i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*:

1) domanda in carta da bollo da L. 12, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante e la dichiarazione di essere disposto a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza in uno degli uffici minerari del Regno;

2) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 35.

Per coloro che durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra del recente conflitto, l'età massima è elevata a 40 anni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 968021

per gli invalidi di guerra, per i decorati al valore militare e per i protosei per merito di guerra è elevata a 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 3 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data stessa. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, oppure prestino servizio da almeno tre anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizi, giornalieri, cottimisti, od altra non di ruolo comunque denominata. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

3) diploma di licenza di scuola media inferiore o di scuola tecnica o complementare o di scuola secondaria di avviamento professionale.

È data facoltà di sostituire il diploma originale con un certificato rilasciato dall'istituto o dalla scuola presso cui il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica, ovvero con una copia del diploma stesso autenticato da un Regio notaio e legalizzato a norma delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal possesso del titolo di studio suddetto nei riguardi degli aspiranti che siano ufficiali sanitari statali di ruolo ex combattenti, i quali durante la guerra 1915-1918 o nel periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o durante la guerra 1940-1945 conseguirono il grado di ufficiale.

I predetti aspiranti produrranno pertanto il titolo di studio da essi posseduto;

4) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Possono dispensarsi dal presentare il certificato di cittadinanza;

5) certificato dal quale risulti che il candidato gode di diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

6) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

7) certificato generale del casellario giudiziario;

8) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficio sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 15, n. 3 del R. decreto 2 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente fare sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi, in Roma da un medico o da un collegio medico di sua fiducia, ed escluderà a suo giudizio insindacabile dal concorso quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano;

9) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità.

10) stato di famiglia;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

12) elenco dei documenti inviati;

13) ogni altra nota o documento che il concorrente crederà di esibire per dimostrare la sua idoneità al posto a cui aspira.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. La legalizzazione delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma, o dal segretario della Prefettura di Roma.

Gli aspiranti impiegati possono produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 in sostituzione delle basi di bollo purchè si faccia in essi constatare della condizione di povertà mediante relazione dell'arrestato dell'autorità di P. S.

Gli stessi aspiranti possono inoltre presentare in esenzione di bollo il certificato del casellario giudiziario purchè la relativa richiesta di rilascio del certificato stesso sia fatta al procuratore del re per il tramite del sindaco e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza. Tale certificato dovrà anche essere inviato insieme agli altri documenti a corredo della domanda di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri 3, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi, da quella del presente decreto.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno unire oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato da rilasciarsi dal capo ufficio, presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3, 9 e 10 del presente articolo e copia dello stato di servizio rilasciato e autenticato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo; quando si congedassero con un certificato in carta da bollo da L. 12 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si annetteranno riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o di quelle insufficientemente e irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare entro il termine di cui all'art. 2, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine.

Il Ministro per l'industria ed il commercio, con decreto o

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0990

0 0 9 1 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 799521

...zionali ed, ottenuto, ad altra non di ruolo continuare a ...ni in ruolo. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3) diploma di licenza di scuola media inferiore o di scuola tecnica o complementare o di scuola secondaria di avviamento professionale.

È data facoltà di sostituire il diploma originale con un certificato rilasciato dall'istituto o dalla scuola presso cui il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica, ovvero con una copia del diploma stesso autenticata da un legale notaio e legalizzata a norma delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal possesso del titolo di studio suddetto nei riguardi degli aspiranti che siano agenti subalterni statali di ruolo ex combattenti, i quali durante la guerra 1915-918 o nel periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o durante la guerra 1940-945 conseguirono il grado di ufficiale.

I predetti aspiranti produrranno, portando il titolo di studio da essi posseduto:

a) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

b) certificato del quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

c) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato ha il suo domicilio e la sua abituale residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziario;

e) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficio sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che diminuiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 11 lett. b del R. decreto 30 gennaio 1932, n. 42, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente fare sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico o da un collegio medico di sua fiducia, ed escludere a suo giudizio insindacabile dal concorso quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano;

g) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla dichiarazione dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano anche indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalidi, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali, di cui all'art. 2 della legge 21 agosto 1951, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

...ani bollo e debitamente legalizzati. Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma, o dal segretario della Presidenza di Roma.

Gli aspiranti militarmente presso prescindere i documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 in esenzione delle bocce di bollo purchè si faccia in essi constatare delle condizioni di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di P. S.

Gli stessi aspiranti possono inoltre presentare in esenzione di bollo il certificato del casellario giudiziario purchè la relativa richiesta di rilascio del certificato stesso sia fatta al procuratore del Re per il tramite del sindaco e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza. Tale certificato dovrà quindi essere inviato insieme agli altri documenti a corredo della domanda di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 6, 7 e 8 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno unire agli altri documenti di cui al precedente articolo, un certificato da rilasciarsi dal capo ufficio, presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio ernonile attestando la indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 10 del presente articolo e copia dello stato di servizio rilasciato e autenticato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 1, 3, 6, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi supplemano con un certificato in carta da bollo da L. 17 del comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, nè si terrà conto delle domande che pervenissero al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle ingiustificatamente e irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare entro il termine di cui all'art. 2, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine.

Il Ministro per l'industria ed il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare la ammissione al concorso.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 21 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1654, nei riguardi dei coniugati.

I documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendono far valere, debbono essere prodotti entro i termini per la presentazione di tutti gli altri documenti.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Per lo svolgimento delle prove di esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale, secondo il seguente programma:

*Prove scritte.*

1. — Componimento italiano. Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia.

2. — Risoluzione di un problema di aritmetica elementare sul programma stabilito per la prova orale.

3. — Prova pratica di dattilografia, consistente nella scrittura a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura.

*Prova orale.*

La prova orale verterà sul seguente programma:

Elementi di aritmetica. Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su esse. Sistema metrico decimale. Potenze e radici dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto. Equazioni di 1° grado.

Nozioni elementari di diritto amministrativo.

Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815.

Nozioni di geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

Nozioni elementari di statistica.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per l'industria e il commercio e sarà composta:

*a*) dal direttore generale dell'industria e delle miniere;

*b*) da un ispettore generale o direttore capo divisione dell'Amministrazione centrale del Ministero;

*c*) da un ingegnere capo di 1ª classe del Corpo Reale delle miniere.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riportarono almeno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati e le nomine ai posti saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme del R. decreto 5 luglio 1931, n. 1176, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

I vincitori saranno assunti in qualità di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale d'ordine del Corpo Reale delle miniere, e conseguiranno la nomina ad assistente aggiunto, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 96, saranno

**Concorso per titoli a 11 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Corpo Reale delle miniere**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2961, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 maggio 1943, n. 432, concernente il riordinamento della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei vari organici del Corpo Reale delle miniere;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 maggio 1946, n. 6794/1.2.16.5/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 11 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Corpo Reale delle miniere.

Sono accantonati 12 posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali - Personale minerario) i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*:

1) domanda in carta da bollo da L. 18, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante e la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza in uno degli uffici minerari del Regno;

2) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni trentacinque.

Per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili; per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati ed assimilati alle operazioni di guerra del recente conflitto, l'età massima è elevata a 40 anni; per gli invalidi di guerra, per i decorati di valore militare e per i pluriassi per merito di guerra è elevata a 41 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 3 del R. decreto-legge 20 gennaio 1945, n. 25.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato oppure prestino servizio da almeno tre anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizi, giornalieri, cottimisti, od altra non di ruolo comunque

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946021

1. — Componimento italiano. Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia.

2. — Risoluzione di un problema di aritmetica elementare col programma stabilito per la prova orale.

3. — Prova pratica di dattilografia, consistente nella scrittura a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura.

*Prova orale.*

La prova orale verterà sul seguente programma:

Elementi di aritmetica. Numerazione decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni sul capo. Sistema metrico decimale. Potenze e radici dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto. Equazioni di 1° grado.

Nozioni elementari di diritto amministrativo.

Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815.

Nozioni di geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

Nozioni elementari di statistica.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per l'industria e il commercio e sarà composta:

*a*) dal direttore generale dell'Industria e delle miniere;

*b*) da un ispettore generale o direttore capo divisione dell'Amministrazione centrale del Ministero;

*c*) da un ingegnere capo di 1ª classe del Corpo Reale delle miniere.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riportino almeno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati e le nomine ai posti messi a concorso saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme del R. decreto 5 luglio 1932, n. 1056, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

I vincitori saranno assunti in qualità di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale d'ordine del Corpo Reale delle miniere, e conseguiranno la nomina ad assistente assegnato, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 36, saranno esonerati dal servizio di prova.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1936

*Il Ministro*: GROSCURTI

**(1816)**

---

Ministero e dei suoi organici del Corpo Reale delle miniere;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 maggio 1936, n. 6794/1.2.10.2.16.2.1.11;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a 11 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno del Corpo Reale delle miniere.

Sono riservati 12 posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1932, n. 27.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale del personale e degli affari generali - Personale minore) i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*:

1) domanda in carta da bollo da L. 12, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante e la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza in uno degli uffici minerari del Regno;

2) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni trentacinque.

Per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra del recente conflitto, l'età massima è elevata a 40 anni; per gli invalidi di guerra, per i decorati al valore militare e per i promossi per merito di guerra è elevata a 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 3 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato oppure prestino servizio da almeno tre anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizi, giornalieri, cottimisti, od altra non di ruolo comunque denominata.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3) documento dal quale risulti che il candidato sa leggere e scrivere;

4) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

0 0 9 9 3 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

5) certificato, su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

6) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

7) certificato generale del casellario giudiziario;

8) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficio sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico o da un collegio medico di sua fiducia, ed escludere a suo giudizio insindacabile dal concorso quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano;

9) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 6 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

10) stato di famiglia;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

12) elenco dei documenti inviati;

13) ogni altro titolo o documento che il concorrente crederà di esibire per dimostrare la sua idoneità al posto a cui aspira.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma, o dal segretario della Regia procura di Roma.

Gli aspiranti nulla tenenti possono presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 in esenzione dalle tasse di bollo, purchè si faccia in essi constatare della condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità

[illegible] possono inoltre presentare in esen-

ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi del provvedimento di assunzione.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda i documenti di cui ai numeri 3, 9 e 10 del precedente articolo e copia dello stato di servizio rilasciato ed autenticato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi suppliscono con un certificato, in carta da bollo da L. 12, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare entro il termine di cui all'art. 2, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine.

Il Ministro per l'industria ed il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1543, nei riguardi dei coniugati.

I documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendono far valere, debbono essere prodotti entro i termini stabiliti per la presentazione di tutti gli altri documenti.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati e la nomina ai posti, saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

I vincitori saranno assunti in qualità di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale d'ordine del Corpo delle miniere, e conseguiranno la nomina ad assistente aggiunto, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1935, n. 16, saranno esonerati dal servizio di prova.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza mo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 9 9 4 1

che non l'esplassero idonei al posto cui aspirano.

9) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare, annotata la benemerenza di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare, inoltre, il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano anche indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità;

10) stato di famiglia;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario, nel quale caso dovrà dichiararlo nella domanda;

12) elenco dei documenti inviati;

13) ogni altro titolo o documento che il concorrente crederà di esibire per dimostrare la sua idoneità al posto a cui aspira.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma, o dal segretario della Regia procura di Roma.

*A*) Gli aspiranti nullatenenti possono presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 in esenzione dalle tasse di bollo, purchè si faccia in essi constatare della condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di P. S. Gli stessi aspiranti possono inoltre presentare in esenzione di bollo il certificato del casellario giudiziario purchè la relativa richiesta di rilascio del certificato stesso sia fatta al procuratore del Re per il tramite del sindaco e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza. Tale certificato dovrà anche essere inviato insieme agli altri documenti a corredo della domanda di ammissione al concorso.

*B*) I documenti di cui ai numeri 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno unire oltre che perverranno al Ministero dopo il termine di cui sopra, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente ed irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare entro il termine di cui all'art. 2, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine.

Il Ministro per l'industria ed il commercio, con decreto non motivato ed inoppugnabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere possediti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1543, nei riguardi dei coniugati.

I documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendono far valere, debbono essere prodotti entro i termini stabiliti per la presentazione di tutti gli altri documenti.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati e la nomina ai posti saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme del R. decreto 6 luglio 1934, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

I vincitori saranno assunti in qualità di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale d'ordine del Corpo fiscale delle miniere, e conseguiranno la nomina ad assistente aggiunto, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1925, n. 46, saranno esonerati dal servizio di prova.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assume servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1946.

*Il Ministro*: GRONCHI

(1818)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760065

Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

Anno 87° — Numero 141

*PARTE PRIMA* — ROMA - Giovedì, 27 giugno 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500
Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

*Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946*

**1945**

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1945, n. 924.
**Autorizzazione al Regio istituto tecnico nautico «Francesco Caracciolo» di Bari, ad accettare una donazione.** Pag. 1524

**1946**

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 528.
**Abolizione della riduzione del 12 % sulle competenze spettanti ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche** . . . . . Pag. 1524

REGIO DECRETO 17 maggio 1946.
**Riammissione nella carica di agente di cambio del sig. Colonna Aldo di Ferdinando presso la Borsa valori di Torino** . . . . . Pag. 1537

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 1946.
**Proroga della gestione commissariale della Società editrice «Arena» di Verona** . . . . . Pag. 1537

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.
**Apertura di una filiale della Banca del Friuli in Trieste.** Pag. 1538

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.
**Apertura di una filiale della Banca agricola mantovana in Goito (Mantova)** . . . . . Pag. 1538

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1946.
**Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Fabbrica pigliamosche «Aeroxon», con sede in Bolzano, e nomina del sindacatore** . . . . . Pag. 1538

DECRETO MINISTERIALE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760181

ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 | ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia
Un fascicolo - Prezzi vari.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 6; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

*Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946*

### 1943

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1945, n. 921.
**Autorizzazione al Regio istituto tecnico nautico «Francesco Caracciolo» di Bari, ad accettare una donazione.** Pag. 1534

### 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 528.
**Abolizione della riduzione del 12 % sulle competenze spettanti ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche** . . . . . Pag. 1534

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 529.
**Indennità di cassa a favore dei funzionari che hanno il maneggio del pubblico denaro** . . . . . Pag. 1534

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 1946, n. 530.
**Modificazioni al R. decreto-legge 23 giugno 1921, n. 1429, concernente l'istituzione dell'Ente «Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale»** . . . . . Pag. 1535

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1946.
**Messa in liquidazione della società a responsabilità limitata «Electron» già sottoposta a sequestro** . . Pag. 1537

REGIO DECRETO 17 maggio 1946.
**Riammissione nella carica di agente di cambio del sig. Colonna Aldo di Ferdinando presso la Borsa valori di Torino** . . . . . Pag. 1537

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 1946.
**Proroga della gestione commissariale della Società editrice «Arena» di Verona** . . . . . Pag. 1537

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.
**Apertura di una filiale della Banca del Friuli in Trieste.** Pag. 1538

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.
**Apertura di una filiale della Banca agricola mantovana in Goito (Mantova)** . . . . . Pag. 1538

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1946.
**Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Fabbrica pigliamosche «Aeroxon», con sede in Bolzano, e nomina del sindacatore** . . . . . Pag. 1538

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1946.
**Apertura di una dipendenza del Credito Italiano in Empoli** . . . . . Pag. 1539

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1946.
**Sottoposizione a sequestro della S. A. Immobiliare S.I.N.A., con sede in Milano, e nomina del sequestratario.** Pag. 1539

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero del tesoro:**
Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1539
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1539
**Ministero dell'industria e del commercio:** Riassunto del provvedimento prezzi n. 58 dell'8 giugno 1946 riguardante la Cassa conguaglio trasporto sanse e Fondo maggiorazione prezzo sanse . . . . . Pag. 1539



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 799683

## SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 141 DEL 27 GIUGNO 1946:

**Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica della Repubblica Italiana** - Giugno 1946 (Fascicolo n. 6).

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 141 DEL 27 GIUGNO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 31: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenchi dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 aprile 1951, delle venticinque serie (41ª a 65ª) emesse in base al regio decreto-legge 20 marzo 1942, n. 226, ai quali sono stati assegnati premi nella 3ª, 4ª, 5ª e 6ª estrazione.

**(1819)**

---

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 32: **Ministero del Tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano sorteggiate nelle estrazioni 148ª, 149ª e 150ª.

**(1820)**

---

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 33: **Ministero del Tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano sorteggiate nelle estrazioni 151ª e 152ª effettuate in Roma il 15 giugno 1946.

**(1821)**

---

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 34: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano sorteggiate nella estrazione 153ª effettuata in Roma il 15 giugno 1946.

**(1822)**

# LEGGI E DECRETI

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1945, n. 921.

**Autorizzazione al Regio istituto tecnico nautico « Fran-**

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 528.

**Abolizione della riduzione del 12 % sulle competenze spettanti ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

La riduzione del 12 % di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1924, n. 561, sulle medaglie di presenza stabilite con l'art. 138 quarto comma del R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, per i giudici dei Tribunali regionali delle acque pubbliche e sulle indennità annue stabilite dall'art. 139, settimo comma, dello stesso decreto, per i presidenti e per i giudici del Tribunale superiore delle acque pubbliche e sul relativo aumento del 70 %, è soppressa con effetto dal 1° luglio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — COMBINO

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 288.* — FRANCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 529.

**Indennità di cassa a favore dei funzionari che hanno il maneggio del pubblico denaro.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

**In virtù dell'autorità a Noi delegata:**

86660
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 31: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Elenchi dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 aprile 1951, delle venticinque serie (41ª a 65ª) emesse in base al regio decreto-legge 20 marzo 1942, n. 226, ai quali sono stati assegnati premi nella 3ª, 4ª, 5ª e 6ª estrazione.

(1819)

---

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 32: **Ministero del Tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano sorteggiate nelle estrazioni 148ª, 149ª e 150ª.

(1820)

---

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 33: **Ministero del Tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano sorteggiate nelle estrazioni 151ª e 152ª effettuate in Roma il 15 giugno 1946.

(1821)

---

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 34: **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano sorteggiate nella estrazione 153ª effettuata in Roma il 15 giugno 1946.

(1822)

# LEGGI E DECRETI

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 dicembre 1945, n. 924.

**Autorizzazione al Regio istituto tecnico nautico « Francesco Caracciolo » di Bari, ad accettare una donazione.**

N. 924. Decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Regio istituto tecnico nautico « Francesco Caracciolo » di Bari, quale rappresentante della Cassa scolastica dell'Istituto medesimo, viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 10.151,40, allo scopo di istituire, con la relativa rendita, una borsa di studio intitolata a « Spartaco Amodio » a favore di un alunno meritevole appartenente alla « Sezione macchinisti ».

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

La riduzione del 12 % di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, sulle medaglie di presenza stabilite con l'art. 138 quarto comma del R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, per i giudici dei Tribunali regionali delle acque pubbliche e sulle indennità annue stabilite dall'art. 139, settimo comma, dello stesso decreto, per i presidenti e per i giudici del Tribunale superiore delle acque pubbliche e sul relativo aumento del 70 %, è soppressa con effetto dal 1° luglio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 5 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 288* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 529.

**Indennità di cassa a favore dei funzionari che hanno il maneggio del pubblico denaro.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 agosto 1921, n. 1081, recante provvedimenti per il riordinamento degli Uffici del registro e delle conservatorie delle ipoteche;

Vista la legge di bilancio 17 giugno 1923, n. 1263;

Visto il R. decreto-legge 29 novembre 1930, n. 1491, concernente la riduzione di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, nonchè del personale degli Enti pubblici locali, delle Opere nazionali, degli Enti parastatali e delle Associazioni sindacali, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, concernente la riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli Enti locali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950021

e parastatali, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'indennità concessa ai procuratori del registro e degli uffici misti, per il risarcimento degli eventuali rischi di cassa dipendenti dal maneggio del pubblico danaro, di cui all'art. 3 della legge 11 agosto 1921, numero 1081, è stabilita, a decorrere dal 1° luglio 1944, nella seguente misura annua:

L. 7600 per gli uffici di I categoria;
L. 4400 per gli uffici di II categoria;
L. 2000 per gli uffici di III categoria.

Negli uffici in cui il servizio di cassa è affidato ad un secondo procuratore, questi consegue, con decreto del Ministro per le finanze, un terzo della suddetta indennità, rimanendo gli altri due terzi a beneficio del procuratore titolare.

Negli uffici in cui al maneggio del denaro e dei valori attendono, insieme con il procuratore titolare, un archivista, ovvero uno e più applicati, è assegnata all'archivista od a ciascuno degli applicati, con decreto del Ministro per le finanze una indennità annua di:

L. 1600 per gli uffici di I categoria;
L. 1000 per gli uffici di II categoria;
L. 660 per gli uffici di III categoria.

Art. 2.

Le indennità stabilite nell'art. 1 si intendono al netto delle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1939, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18, ed al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038.

In caso di cumulo di funzioni spetta una sola indennità.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 530.

**Modificazioni al R. decreto-legge 23 giugno 1921, n. 1429, concernente l'istituzione dell'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale ».**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1463, relativo alla istituzione dell'Ente vasca;

Visto il R. decreto 16 novembre 1927, che approva lo statuto dell'Ente;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1938, che reca modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 653, che porta aumento ai contributi corrisposti dallo Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale », istituito con l'art. 1 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, assume la denominazione di « Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale ». L'Istituto ha sede in Roma, ha personalità giuridica, ed è posto sotto la vigilanza del Ministero della marina sia nei riguardi della Marina militare, sia nei riguardi della Marina mercantile.

Art. 2.

L'Istituto ha i seguenti scopi:

*a)* compiere, promuovere e coordinare ricerche sistematiche nel campo dell'architettura navale;

*b)* provvedere alla esecuzione delle esperienze con modelli di navi e dei loro organi propulsivi e di governo e di tutte le altre esperienze di architettura navale che possono essere compiute nella vasca dell'Istituto o altrove, al fine di soddisfare le richieste degli organi tecnici della Marina militare, delle altre Amministrazioni dello Stato, dell'industria navale e meccanica, dell'industria armatoriale o di privati in genere;

*c)* sovraintendere alle opere in mare che interessano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 1.

L'indennità concessa ai procuratori del registro e degli uffici misti, per il risarcimento degli eventuali rischi di cassa dipendenti dal maneggio del pubblico danaro, di cui all'art. 3 della legge 11 agosto 1921, numero 1081, è stabilita, a decorrere dal 1° luglio 1944, nella seguente misura annua:

L. 7600 per gli uffici di I categoria;
L. 4400 per gli uffici di II categoria;
L. 2000 per gli uffici di III categoria.

Negli uffici in cui il servizio di cassa è affidato ad un secondo procuratore, questi consegue, con decreto del Ministro per le finanze, un terzo della suddetta indennità, rimanendo gli altri due terzi a beneficio del procuratore titolare.

Negli uffici in cui al maneggio del denaro e dei valori attendono, insieme con il procuratore titolare, un archivista, ovvero uno e più applicati, è assegnata all'archivista od a ciascuno degli applicati, con decreto del Ministro per le finanze una indennità annua di:

L. 1600 per gli uffici di I categoria;
L. 1000 per gli uffici di II categoria;
L. 600 per gli uffici di III categoria.

Art. 2.

Le indennità stabilite nell'art. 1 si intendono al netto delle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18, ed al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038.

In caso di cumulo di funzioni spetta una sola indennità.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO

VISTO, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 286.* — PIASCA

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1938, n. 1985, che reca modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 653, che porta aumento ai contributi corrisposti dallo Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale », istituito con l'art. 1 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, assume la denominazione di « Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale ». L'Istituto ha sede in Roma, ha personalità giuridica, ed è posto sotto la vigilanza del Ministero della marina sia nei riguardi della Marina militare, sia nei riguardi della Marina mercantile.

Art. 2.

L'Istituto ha i seguenti scopi:

*a*) compiere, promuovere e coordinare ricerche sistematiche nel campo dell'architettura navale;

*b*) provvedere alla esecuzione delle esperienze con modelli di navi e dei loro organi propulsivi e di governo e di tutte le altre esperienze di architettura navale che possono essere compiute nella vasca dell'Istituto o altrove, al fine di soddisfare le richieste degli organi tecnici della Marina militare, delle altre Amministrazioni dello Stato, dell'industria navale e meccanica, dell'industria armatoriale o di privati in genere;

*c*) sovraintendere alle prove in mare che interessano le materie di propria competenza;

*d*) raccogliere e conservare la documentazione dell'attività scientifica nelle discipline di propria competenza;

*e*) stabilire e mantenere rapporti di collaborazione con enti ed associazioni tecniche italiani e stranieri che operano nel campo dell'architettura navale;

*f*) contribuire alla formazione e al perfezionamento, nel predetto campo, del personale scientifico e tecnico;

*g*) curare le pubblicazioni nelle materie di propria competenza;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1996021

*h*) svolgere ogni altra attività ai fini dello sviluppo degli studi e delle ricerche nel campo dell'architettura navale.

L'Istituto è organo consultivo delle Amministrazioni tecniche dello Stato per tutte le questioni di propria competenza. Nell'esercizio delle sue attribuzioni l'Istituto opera nel campo delle ricerche in coordinamento e col concorso del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 3.

Gli organi dell'Istituto sono:
il presidente;
il Consiglio direttivo;
il Collegio dei revisori.

Art. 4.

Il presidente è nominato con Regio decreto su proposta del Ministro per la marina, sentito il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche; è prescelto tra gli ingegneri navali e meccanici notoriamente esperti nel ramo della scienza navale che ha per oggetto le applicazioni per le quali l'Istituto è costituito; dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e, in caso di temporaneo impedimento, può delegare a sostituirlo un componente del Consiglio stesso.

Art. 5.

Il Consiglio direttivo è composto:

*a*) del presidente dell'Istituto;

*b*) del generale ispettore capo, del Corpo del genio navale;

*c*) del direttore generale delle Costruzioni navali e meccaniche del Ministero della marina;

*d*) del direttore generale della Marina mercantile;

*e*) del presidente del Registro navale italiano;

*f*) del capo ufficio studi del Ministero della marina (Costruzioni navali);

*g*) di un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

*h*) dell'ingegnere capo più anziano dell'Istituto, il quale tiene pure le funzioni di segretario del Consiglio;

*i*) di un rappresentante nominato dal Ministro per l'industria e commercio su designazione dei cantieri navali che concorrono al finanziamento dell'Istituto con un contributo annuo, come previsto dall'articolo 8;

*l*) di un rappresentante nominato dal Ministro per [illegible] designazione delle società armatoriali

Art. 6.

Il Consiglio direttivo delibera su tutto quanto riguarda il funzionamento scientifico, tecnico e amministrativo dell'Istituto; sui bilanci preventivi e consuntivi; e, in conformità alle norme del regolamento organico di cui al successivo art. 12, sulle questioni concernenti il personale.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario.

Art. 7.

Il Collegio dei revisori è composto di tre membri designati rispettivamente dalla Corte dei conti, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per la marina.

Il Collegio dei revisori ha il controllo della gestione amministrativa e contabile dell'Istituto.

I revisori durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Istituto stesso.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

*a*) da un contributo ordinario annuo dello Stato;

*b*) da contributi annui che potranno essere concordati sia con i cantieri navali, sia con le società armatoriali;

*c*) dai redditi patrimoniali;

*d*) da proventi derivanti dall'attività dell'Istituto, svolta in relazione al precedente art. 2.

Il contributo di cui alla lettera *a*), che graverà sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, è fissato a decorrere dall'esercizio 1946-47 in lire 1.500.000.

E' inoltre autorizzata la corresponsione all'Istituto stesso, per gli esercizi finanziari 1946-47, 1947-48 e 1948-1949, di un contributo straordinario annuo di lire 5.500.000.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Il rimborso in trenta anni dell'anticipazione di lire 1.000.000 corrisposto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per il primo impianto e arredamento della Vasca e delle istallazioni ad essa necessarie ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, continuerà ad effettuarsi da parte del Ministero della marina fino al 1957 a totale estinzione del debito.

Art. 10.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1002

il presidente;
il Consiglio direttivo;
il Collegio dei revisori.

Art. 4.

Il presidente è nominato con Regio decreto su proposta del Ministro per la marina, sentito il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche; è prescelto fra gli ingegneri navali e meccanici notoriamente esperti nel ramo della scienza navale che ha per oggetto le applicazioni per le quali l'Istituto è costituito; dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e, in caso di temporaneo impedimento, può delegare a sostituirlo un componente del Consiglio stesso.

Art. 5.

Il Consiglio direttivo è composto:

*a*) del presidente dell'Istituto;

*b*) del generale ispettore capo, del Corpo del genio navale;

*c*) del direttore generale delle Costruzioni navali e meccaniche del Ministero della marina;

*d*) del direttore generale della Marina mercantile;

*e*) del presidente del Registro navale italiano;

*f*) del capo ufficio studi del Ministero della marina (Costruzioni navali);

*g*) di un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

*h*) dell'ingegnere capo più anziano dell'Istituto, il quale tiene pure le funzioni di segretario del Consiglio;

*i*) di un rappresentante nominato dal Ministro per l'industria e commercio su designazione dei cantieri navali che concorrono al finanziamento dell'Istituto con un contributo annuo, come previsto dall'articolo 8;

*l*) di un rappresentante nominato dal Ministro per la marina su designazione delle società armatoriali che concorrono al finanziamento dell'Istituto con un contributo annuo, come previsto dall'art. 8.

I membri di cui alle lettere *g*), *i*), *l*), durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio direttivo, per giustificati motivi, può essere sciolto con Regio decreto promosso dal Ministro per la marina. In tal caso con lo stesso decreto sarà nominato, sentito il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, un commissario per la temporanea gestione dell'Istituto.

Il Collegio dei revisori è composto di tre membri designati rispettivamente dalla Corte dei conti, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per la marina.

Il Collegio dei revisori ha il controllo della gestione amministrativa e contabile dell'Istituto.

I revisori durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Istituto stesso.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

*a*) da un contributo ordinario annuo dello Stato;

*b*) da contributi annui che potranno essere concordati sia con i cantieri navali, sia con le società armatoriali;

*c*) dai redditi patrimoniali;

*d*) da proventi derivanti dall'attività dell'Istituto, svolta in relazione al precedente art. 2.

Il contributo di cui alla lettera *a*), che graverà sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina, è fissato a decorrere dall'esercizio 1946-47 in lire 1.500.000.

E' inoltre autorizzata la corresponsione all'Istituto stesso, per gli esercizi finanziari 1946-47, 1947-48 e 1948-1949, di un contributo straordinario annuo di lire 5.500.000.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Il rimborso in trenta anni dell'anticipazione di lire 1.000.000 corrisposto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per il primo impianto e arredamento della Vasca e delle istallazioni ad essa necessarie ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, continuerà ad effettuarsi da parte del Ministero della marina fino al 1957 a totale estinzione del debito.

Art. 10.

Alla ricostituzione degli impianti depauperati per ragioni belliche e ai lavori di ripristino provvede il Ministero della marina, sia mediante cessione, al prezzo che verrà concordato fra le Amministrazioni interessate, di impianti, macchinari e materiali disponibili in seguito alla distruzione della Vasca del Regio arsenale di La Spezia (Costruzioni navali) sia mediante la esecuzione di lavori coi mezzi della Direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche e coi mezzi del Genio militare per la marina.

1003
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 11.

Sono estese all'Istituto le norme vigenti per gli atti dello Stato in materia di tasse sugli affari.

L'Istituto stesso è parificato alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda l'applicazione delle imposte dirette sui redditi propri e delle altre tasse, imposte e tributi in genere.

Art. 12.

Previo esame del Consiglio direttivo dell'Istituto, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sarà approvato, con decreto del Ministro per la marina, il nuovo statuto che sostituirà quello vigente.

Entro la stessa data, con decreto del Ministro per la marina, di concerto con quello per il tesoro, sarà approvato il regolamento organico che dovrà sostituire quello attualmente vigente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN — SCOCCIMARRO — CORBINO — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 287.* — FROSCA

---

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1946.

**Messa in liquidazione della società a responsabilità limitata «Electron» già sottoposta a sequestro.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1946 col quale, a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160, e del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33, la società a responsabilità limitata «Electron», con sede in Venezia, è stata sottoposta a sequestro;

Vista la relazione del sequestratario;

Ritenuto che la predetta società non si trova più in grado di adempiere le obbligazioni attinenti al proprio esercizio, cosicchè si rende necessaria la sua messa in liquidazione;

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge sopra indicato;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale

REGIO DECRETO 17 maggio 1946.

**Riammissione nella carica di agente di cambio del sig. Colonna Aldo di Ferdinando presso la Borsa valori di Torino.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di borsa, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, 29 luglio 1925, n. 1261, e 30 giugno 1932, n. 815, riguardanti il riordinamento delle Borse;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 388, concernente la riammissione in carica degli agenti di cambio dichiarati dimissionari per motivi razziali;

Vista la domanda con la quale il sig. Colonna Aldo di Ferdinando chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, nel cui ruolo egli era compreso all'atto delle dimissioni impostegli dalle leggi razziali fasciste;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino, nonchè dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa valori di Torino;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Colonna Aldo di Ferdinando è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

L'esercizio della professione è subordinato alla condizione che il sig. Colonna abbia ricostituito la cauzione prescritta per gli agenti di cambio di detta Borsa valori.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

CORBINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1946*
*Registro Tesoro n. 5, foglio n. 347.* — GIUSTARDI

(1729)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 1946.

1004
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985121

decreto, sarà approvato, con decreto del Ministro per la marina, il nuovo statuto che sostituirà quello vigente.

Entro la stessa data, con decreto del Ministro per la marina, di concerto con quello per il tesoro, sarà approvato il regolamento organico che dovrà sostituire quello attualmente vigente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COCCIEN — SCOCCIMARRO — CORBINO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 287.* — FRASCA

---

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1946.

**Messa in liquidazione della società a responsabilità limitata « Electron » già sottoposta a sequestro.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1946 col quale, a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, e del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32, la società a responsabilità limitata « Electron », con sede in Venezia, è stata sottoposta a sequestro;

Vista la relazione del sequestratario;

Ritenuto che la predetta società non si trova più in grado di adempiere le obbligazioni attinenti al proprio esercizio, cosicchè si rende necessaria la sua messa in liquidazione;

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge sopra indicato;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La società a responsabilità limitata « Electron », con sede in Venezia, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il gr. uff. Salvatore Milazzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 17 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1788)

---

le 1925, n. 375, 29 luglio 1925, n. 1261, e 30 giugno 1932, n. 815, riguardanti il riordinamento delle Borse;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 388, concernente la riammissione in carica degli agenti di cambio dichiarati dimissionari per motivi razziali;

Vista la domanda con la quale il sig. Colonna Aldo di Ferdinando chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, nel cui ruolo egli era compreso all'atto delle dimissioni impostegli dalle leggi razziali fasciste;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino, nonchè dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa valori di Torino;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Colonna Aldo di Ferdinando è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

L'esercizio della professione è subordinato alla condizione che il sig. Colonna abbia ricostituito la cauzione prescritta per gli agenti di cambio di detta Borsa valori.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

CORBINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1946*
*Registro Tesoro n. 5, foglio n. 347.* — GRIMALDI

(1739)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 1946.

**Proroga della gestione commissariale della Società editrice « Arena » di Verona.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese giornalistiche che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1945 e 7 dicembre 1945, con i quali la Società editrice « Arena » di Verona, già di proprietà dell'Ente stampa, veniva sottoposta a regime commissariale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 gennaio 1946, con il quale l'avv. Raimondo Tulli veniva nominato commissario della Società di cui sopra;

Considerato che il predetto commissario non ha espletato a tutt'oggi l'incarico conferitogli e che occorre pertanto provvedere alla proroga dell'incarico suddetto;

Decreta:

Art. 1.

La temporanea gestione della Società editrice « Arena » di Verona, affidata al commissario governativo avv. Raimondo Tulli, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1946, è prorogata di sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Verona.

Roma, addì 10 giugno 1946

*p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARTESANI

(1698)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.

**Apertura di una filiale della Banca del Friuli in Trieste.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca del Friuli, società per azioni con sede in Udine;

Sentito l'Istituto di emissione;

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.

**Apertura di una filiale della Banca agricola mantovana in Goito (Mantova).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca agricola mantovana, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Mantova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca agricola mantovana, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Mantova, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Goito (Mantova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1946

(1751) *Il Ministro*: CORBINO

---

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1946.

**Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Fabbrica pigliamosche « Aeroxon », con sede in Bolzano, e nomina del sindacatore.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1190;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Fabbrica pigliamosche « Aeroxon », con sede in Bolzano, via Castel Mareccio n. 3, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge suecitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1006

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1007

...anto provvederà ...

Decreta:

Art. 1.

La temporanea gestione della Società editrice «Arena» di Verona, affidata al commissario governativo avv. Raimondo Tulli, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1946, è prorogata di sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Verona.

Roma, addì 10 giugno 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARTIGIANI

(1698)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.

**Apertura di una filiale della Banca del Friuli in Trieste.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca del Friuli, società per azioni con sede in Udine;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca del Friuli, società per azioni con sede in Udine, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1946

*Il Ministro*: COSMO

(1748)

---

...vizio del credito ed il passaggio ...
e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca agricola mantovana, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Mantova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca agricola mantovana, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Mantova, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Goito (Mantova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1946

*Il Ministro*: COSMO

(1751)

---

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1946.

**Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Fabbrica pigliamosche «Aeroxon», con sede in Bolzano, e nomina del sindacatore.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 93;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Fabbrica pigliamosche «Aeroxon», con sede in Bolzano, via Castel Marcello n. 3, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità tedesca Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Fabbrica pigliamosche «Aeroxon», con sede in Bolzano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Baudo Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1946

*Il Ministro*: COSMO

(1737)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1946.

**Apertura di una dipendenza del Credito Italiano in Empoli.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Credito Italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Empoli (Firenze).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1770)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1946.

**Sottoposizione a sequestro della S. A. Immobiliare S.I.N.A., con sede in Milano, e nomina del sequestratario.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Immobiliare S.I.N.A. con sede in Milano, via Volvinio, 41, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

**Avviso di rettifica**

Nel decreto Ministeriale 21 maggio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 1946, a pag. 1261, al 5° ed al 19° rigo, ove è detto: sig. Giuliani Arcibaldo, deve invece dire: *sig. Giuliani Arcibaldo*.

(1786)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 21 giugno 1946 - N. 138**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,567 |
| Canadà | 90,969 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8393 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,62 |
| India (Bombay) | 30,29 | Unione Sud Afr. | 403,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 96,525 |
| Id. 3,50 % 1902 | 89 — |
| Id. 3 % lordo | 75 — |
| Id. 5 % 1935 | 100,10 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 85,275 |
| Id. 5 % 1936 | 90 — |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,35 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,55 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,35 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,525 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,325 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,35 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,775 |
| Id. 5 % quinq. 1949 (3ª serie) | 99,05 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (5ª serie) | 99,725 |

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Riassunto del provvedimento prezzi n. 58 dell'8 giugno 1946 riguardante la Cassa conguaglio trasporto sanse e Fondo maggiorazione prezzo sanse.**

Il Ministero dell'Industria e del commercio con provvedimento prezzi n. 58 dell'8 giugno 1946 ha disposto quanto appresso.

1 — In conformità delle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 9 dicembre 1944 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 20 gennaio 1945 allo scopo di garantire l'unicità del prezzo delle sanse vergini franco stabilimenti di estrazione, è istituita presso il Consorzio nazionale industriali produttori di olio dalle sanse una Cassa di conguaglio per le spese di trasporto denominata « Cassa conguaglio trasporto sanse ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1008

del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Credito Italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Empoli (Firenze).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1946

*Il Ministro*: COSATTINO

(1770)

---

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1946.

**Sottoposizione a sequestro della S. A. Immobiliare S.I.N.A., con sede in Milano, e nomina del sequestratario.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Immobiliare S.I.N.A. con sede in Milano, via Volvinio, 41, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La S. A. Immobiliare S.I.N.A., con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Andreola Giuseppe.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1946

*Il Ministro*: COSATTINO

(1736)

---

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 21 giugno 1946 - N. 138**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,1567 |
| Canadà | 90,969 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8595 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403 25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,29 | Unione Sud Afr. | 403 70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 96,525 |
| Id. 3,50 % 1902 | 89 — |
| Id. 3 % lordo | 75 — |
| Id. 5 % 1935 | 100,10 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 85,275 |
| Id. 5 % 1936 | 99 — |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,35 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,55 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,35 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,525 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,325 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,35 |
| Id. 5 % (15 settembre 1951) | 93,775 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (2ª serie) | 99,65 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,725 |

---

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Riassunto del provvedimento prezzi n. 58 dell'8 giugno 1946 riguardante la Cassa conguaglio trasporto sanse e Fondo maggiorazione prezzo sanse.**

Il Ministero dell'industria e del commercio con provvedimento prezzi n. 58 dell'8 giugno 1946 ha disposto quanto appresso.

1. — In conformità delle disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 9 dicembre 1944 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 20 gennaio 1945 allo scopo di garantire l'unicità del prezzo delle sanse vergini franco stabilimenti di estrazione, è istituita presso il Consorzio nazionale industriali produttori di olio dalle sanse una Cassa di conguaglio per le spese di trasporto denominata « Cassa conguaglio trasporto sanse ».

Presso lo stesso Consorzio è istituito il Fondo maggiorazione prezzo sanse di cui all'art. 3 del richiamato decreto Ministeriale 9 dicembre 1944.

2. — La Cassa di conguaglio trasporti sanse è alimentata da una quota di L. 140, dovuta dalle ditte estrattrici per ogni quintale di sansa vergine da esse ritirata nel corso della campagna 1944-45 in base al piano di distribuzione predisposto dal Consorzio nazionale industriali produttori di olio dalle sanse a norma delle disposizioni vigenti.

3. — Le ditte estrattrici di olio dalle sanse sono tenute a versare alla Cassa conguaglio trasporti sanse la quota di cui all'art. 2, sulla base dei quantitativi di sanse ritirati e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985621

risultanti dalle apposite denunce che le singole aziende hanno l'obbligo di inviare quindicinalmente al Consorzio nazionale degli industriali di olio dalle sanse.

4. — Sulle disponibilità della Cassa conguaglio trasporto sanse costituita in base al n. 2, il Comitato di gestione di cui al n. 6 provvede a liquidare agli aventi diritto le spese sostenute per il ritiro dai frantoi delle sanse vergini regolarmente denunciate dalle ditte estrattrici a norma del n. 3.

La liquidazione delle spese è effettuata:

*a*) sulla base dei documenti emessi dalle aziende che hanno eseguito i trasporti, per le sanse trasportate via mare o su via ordinaria con mezzi meccanici o a trazione animale;

*b*) sulla base dei documenti ferroviari, per le sanse trasportate su strada ferrata;

*c*) sulla base delle tariffe praticate per trasporti similari nel tempo in cui è stato effettuato il ritiro stesso ed accertabili d'ufficio presso le autorità locali, per i trasporti effettuati dalle ditte di estrazione con mezzi propri o diversi da quelli indicati nelle lettere *a*) e *b*).

Le eventuali altre spese concernenti il ritiro delle sanse vergini dai frantoi agli stabilimenti di estrazione sono liquidate su presentazione di regolari documenti giustificativi.

5. — Per i servizi collettivi inerenti al trasporto, eseguiti nell'interesse delle ditte estrattrici direttamente dal Consorzio nazionale industriali produttori di olio dalle sanse, la liquidazione relativa è effettuata dalla Cassa conguaglio trasporto sanse sulle disponibilità di cui al n. 2 su regolare documentazione presentata dal Consorzio stesso.

6. — Alla gestione e amministrazione della Cassa conguaglio e trasporto sanse e del Fondo maggiorazione prezzo sanse è preposto un Comitato costituito di un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di due rappresentanti del Ministero industria e commercio - Direzione generale commercio e consumi industriali e Direzione generale industria e miniere, di un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'alimentazione - Direzione generale generi alimentari razionali e di un rappresentante del Consorzio nazionale industriali produttori olio dalle sanse.

Il Comitato di gestione è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro.

Di ogni seduta del Comitato sarà redatto apposito verbale.

Il Comitato di gestione ha il compito di sovrintendere all'esecuzione delle disposizioni contenute nella presente circolare e di predisporre le ulteriori norme eventualmente necessarie per l'amministrazione della Cassa di conguaglio trasporto sanse e del Fondo maggiorazione prezzo sanse, da sottoporsi all'approvazione del Ministero del tesoro, dell'industria e commercio e all'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Per la parte esecutiva il Comitato di gestione si avvale della organizzazione del Consorzio nazionale degli industriali produttori di olio dalle sanse.

7. — Le spese relative alla gestione ed amministrazione della Cassa stessa e quelle relative al Fondo maggiorazione prezzo sanse sono poste a carico del Fondo medesimo.

8. — Il servizio di cassa dei fondi previsto nella presente circolare è effettuato da un istituto di credito di diritto pubblico.

9. — La Cassa conguaglio trasporto sanse ha una gestione autonoma che comprende le operazioni relative ai trasporti delle sanse effettuati nel corso della campagna olearia 1944-45.

Il rendiconto predisposto dal Comitato di gestione di cui al n. 6 *a*, con l'apposita relazione, presentato per l'approvazione al Ministero del tesoro, dell'industria e commercio e all'Alto Commissariato dell'alimentazione entro 90 giorni dalla chiusura della gestione.

10. — L'avanzo di gestione della Cassa conguaglio trasporto sanse e sul Fondo maggiorazione prezzo sanse è esercitato dal Ministero del tesoro a mezzo di un proprio funzionario.

I Ministeri del tesoro, dell'industria e commercio e l'Alto Commissariato dell'alimentazione si riservano la facoltà di controllare in ogni momento i registri contabili delle società o ditte tenute al versamento di contributi ai fondi di conguaglio previsti dal presente decreto.

corrisposto allo stesso Consorzio degli industriali estrattori, risultante dalla tabella in calce;

*b*) le quote di L. 62 al quintale per l'olio lampante e di L. 262 al quintale per gli oli lavato, scaldato e d'inferno, compresi nel prezzo di uscita dai centri di raccolta degli stessi oli;

*c*) la quota di L. 60 per ogni quintale di olio rettificato immesso al consumo.

11. — I proventi del Fondo maggiorazione prezzo sanse sono in base al disposto del citato decreto Ministeriale 9 dicembre 1944 devoluti a vantaggio dei frantoiani in relazione ai quantitativi di sanse, da ciascuno di essi conseguiti.

Entro 60 giorni dalla chiusura della gestione, il Comitato di gestione presenta al Ministero del tesoro, dell'industria e commercio e all'Alto Commissariato dell'alimentazione il rendiconto relativo al Fondo maggiorazione prezzo sanse.

Il pagamento delle quote spettanti ai frantoiani è disposto dal Comitato di gestione dopo l'approvazione da parte dei Ministeri del tesoro, dell'industria e commercio, del relativo piano di riparto.

12. — Il riscontro sulla gestione della Cassa conguaglio trasporto sanse e sul Fondo maggiorazione prezzo sanse è esercitato dal Ministero del tesoro a mezzo di un proprio funzionario.

I Ministeri del tesoro, dell'industria e commercio e l'Alto Commissariato dell'alimentazione si riservano la facoltà di controllare in ogni momento i registri contabili delle società o ditte tenute al versamento di contributi ai fondi di conguaglio previsti dal presente decreto.

**Tabella relativa alle cifre di conguaglio del prezzo della sansa vergine**

| Resa di olio | 5% | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A CARICO DELLA CASSA CONGUAGLIO | | | A FAVORE DELLA CASSA CONGUAGLIO | | | | |
| 7 | 57,91 | 9,49 | — | 38,93 | 87,35 | 135,77 | 184,19 | 232,61 |
| 8 | 60,05 | 12,06 | — | 35,33 | 83,93 | 131,91 | 179,91 | 227,90 |
| 9 | 62,19 | 14,63 | — | 32,93 | 80,59 | 128,06 | 175,62 | 223,18 |
| 10 | 64,33 | 17,20 | — | 29,93 | 77,08 | 124,20 | 171,34 | 218,47 |
| 11 | 66,48 | 19,77 | — | 26,93 | 73,84 | 120,34 | 167,05 | 213,76 |
| 12 | 68,62 | 22,34 | — | 23,93 | 69,21 | 116,49 | 162,77 | 209,04 |
| 13 | 70,76 | 24,91 | — | 20,93 | 66,78 | 112,63 | 158,48 | 204,33 |
| 14 | 72,90 | 27,48 | — | 17,94 | 63,36 | 108,78 | 154,20 | 199,62 |
| 15 | 75,05 | 30,06 | — | 14,94 | 59,93 | 104,92 | 149,91 | 194,90 |
| 16 | 77,19 | 32,63 | — | 11,94 | 56,50 | 101,06 | 145,63 | 190,19 |
| 17 | 79,33 | 35,19 | — | 8,94 | 53,08 | 97,21 | 141,35 | 185,49 |
| 18 | 81,47 | 37,76 | — | 5,94 | 49,65 | 93,36 | 137,07 | 180,77 |
| 19 | 83,61 | 40,33 | — | 2,94 | 46,22 | 89,50 | 132,50 | 176,06 |
| 20 | 85,75 | 42,80 | — | — | 42,80 | 85,65 | 128,50 | 171,35 |
| 21 | 87,90 | 45,48 | 3,05 | — | 39,37 | 81,79 | 124,21 | 166,63 |
| 22 | 90,04 | 48,05 | 6,05 | — | 35,94 | 77,93 | 119,93 | 161,92 |
| 23 | 92,18 | 50,62 | 9,05 | — | 32,51 | 74,08 | 115,64 | 157,20 |
| 24 | 94,32 | 53,19 | 12,05 | — | 29,08 | 70,22 | 111,36 | 152,49 |
| 25 | 96,46 | 55,76 | 15,05 | — | 25,65 | 66,36 | 107,07 | 147,78 |
| 26 | 98,60 | 58,33 | 18,05 | — | 22,23 | 62,51 | 102,79 | 143,06 |
| 27 | 100,74 | 60,90 | 21,05 | — | 18,80 | 58,65 | 98,50 | 138,35 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1010

la liquidazione relativa è effettuata dalla Cassa conguaglio trasporto sanse sulle disponibilità di cui al n. 2 su regolare documentazione presentata dal Consorzio stesso.

6. — Alla gestione e amministrazione della Cassa conguaglio e trasporto sanse e del Fondo maggiorazione prezzo sanse è preposto un Comitato costituito di un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di due rappresentanti del Ministero industria e commercio - Direzione generale commercio e consumi industriali e Direzione generale industria e lavoro, di un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'alimentazione - Direzione generale generi alimentari razionati e di un rappresentante del Consorzio nazionale industriali produttori olio dalle sanse.

Il Comitato di gestione è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro.

Di ogni seduta del Comitato sarà redatto apposito verbale.

Il Comitato di gestione ha il compito di sovrintendere all'esecuzione delle disposizioni contenute nella presente circolare e di predisporre le misure norme eventualmente necessarie per l'amministrazione della Cassa di conguaglio trasporto sanse e del Fondo maggiorazione prezzo sanse, da sottoporsi all'approvazione del Ministero del tesoro, dell'industria e commercio e dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Per la parte esecutiva il Comitato di gestione si avvale della organizzazione del Consorzio nazionale degli industriali produttori di olio dalle sanse.

7. — Le spese relative alla gestione ed amministrazione della Cassa stessa e quelle relative al Fondo maggiorazione prezzo sanse sono poste a carico del Fondo medesimo.

8. — Il servizio di cassa dei fondi previsti nella presente circolare è effettuato da un istituto di credito di diritto pubblico.

9. — La Cassa conguaglio trasporto sanse ha una gestione autonoma che comprende le operazioni relative ai trasporti delle sanse effettuati nel corso della campagna olearia 1942-43.

Il rendiconto predisposto dal Comitato di gestione di cui al n. 6 e, con l'apposita relazione, presentato per l'approvazione al Ministero del tesoro, dell'industria e commercio e all'Alto Commissariato dell'alimentazione entro 90 giorni dalla chiusura della gestione.

10. — L'avanzo di gestione della Cassa conguaglio trasporto sanse è devoluto al Fondo maggiorazione prezzo sanse. A tale «Fondo» affluiscono altresì le quote di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 9 dicembre 1941, e precisamente:

*a*) le eccedenze attive provenienti dalla differenza del prezzo delle sanse pagate dal Consorzio nazionale industriali produttori di olio dalle sanse ai frantoiani rispetto a quello

Commissariato dell'alimentazione si riservano la facoltà di controllare in ogni momento i registri contabili delle ... e di far tenuta al versamento di contributi ai fondi di co... guaglio previsti dal presente decreto.

**Tabella relativa alle cifre di conguaglio del prezzo della sansa vergine**

| Gradi di estrazione | 5 % | 6 % | 7 % | 7 % | 8 % | 9 % | 10 % | 11 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A CARICO DELLA CASSA CONGUAGLIO | | | A FAVORE DELLA CASSA CONGUAGLIO | | | | |
| 7 | 57,91 | 3,49 | — | 38,93 | 87,35 | 135,77 | 184,19 | 232,61 |
| 8 | 49,05 | 12,36 | — | 35,93 | 83,93 | 131,91 | 179,91 | 227,9[illegible] |
| 9 | 42,19 | 14,03 | — | 32,93 | 80,50 | 128,06 | 175,62 | 223,1[illegible] |
| 10 | 34,33 | 17,20 | — | 29,93 | 77,08 | 124,20 | 171,31 | 218,47 |
| 11 | 26,48 | 19,77 | — | 26,93 | 73,84 | 120,34 | 167,05 | 213,76 |
| 12 | 18,62 | 22,34 | — | 23,93 | 69,21 | 116,49 | 162,77 | 209,04 |
| 13 | 10,76 | 24,91 | — | 20,93 | 66,78 | 112,63 | 158,48 | 204,3[illegible] |
| 14 | 2,90 | 27,48 | — | 17,94 | 63,36 | 108,78 | 154,20 | 199,6[illegible] |
| 15 | 5,05 | 30,06 | — | 14,94 | 59,93 | 104,92 | 149,91 | 194,90 |
| 16 | 7,19 | 32,63 | — | 11,94 | 56,50 | 101,06 | 145,63 | 190,19 |
| 17 | 9,35 | 35,19 | — | 8,94 | 53,08 | 97,21 | 141,35 | 185,49 |
| 18 | 1,47 | 37,76 | — | 5,94 | 49,65 | 93,36 | 137,07 | 180,77 |
| 19 | 3,61 | 40,33 | — | 2,94 | 46,22 | 89,50 | 132,50 | 176,06 |
| 20 | 5,75 | 42,89 | — | — | 42,89 | 85,65 | 128,50 | 171,35 |
| 21 | 7,90 | 45,48 | 3,05 | — | 39,37 | 81,79 | 124,21 | 166,63 |
| 22 | 0,04 | 48,05 | 6,05 | — | 35,94 | 77,93 | 119,93 | 161,92 |
| 23 | 2,18 | 50,62 | 9,06 | — | 32,51 | 74,08 | 115,64 | 157,20 |
| 24 | 4,32 | 53,19 | 12,05 | — | 29,08 | 70,22 | 111,36 | 152,49 |
| 25 | 6,46 | 55,76 | 15,05 | — | 25,65 | 66,36 | 107,07 | 147,78 |
| 26 | 8,60 | 58,33 | 18,05 | — | 22,23 | 62,51 | 102,79 | 143,06 |
| 27 | 0,74 | 60,90 | 21,05 | — | 18,80 | 58,65 | 98,50 | 138,35 |
| 28 | 2,88 | 63,47 | 24,05 | — | 15,37 | 54,79 | 94,20 | 133,64 |
| 29 | 5,02 | 66,04 | 27,05 | — | 11,94 | 50,94 | 89,93 | 128,92 |
| 30 | 7,16 | 68,61 | 30,00 | — | 8,52 | 47,08 | 85,65 | 124,21 |

(4755)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759523

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 140

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Mercoledì, 26 giugno 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-551
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 Semestrale L. 800 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 600 Semestrale L. 300 Trimestrale L. 200 Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze), Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24), Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 6; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## *ERRATA-CORRIGE*

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 1945, n. 143, all'art. 29, seconda linea, ove è detto: «... dei *pensionati* civili ...», ecc. deve leggersi: «... dei *personali* civili ...» ecc.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 21 giugno 1946, n. 5.
**Autorizzazione al Tesoro dello Stato a concedere alla Banca d'Italia anticipazioni fino alla somma di un miliardo di lire** . . . . . Pag. 1510

***Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946***

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 519.
**Aumento delle indennità di servizio notturno al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomu-**

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 1946, n. 522.
**Proroga dell'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, relativo alla regolazione dello stato civile di morti e scomparsi in mare in conseguenza di sinistri di navi mercantili** . . . . . Pag. 1513

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 523.
**Proroga del periodo di validità delle terne dei vincitori dei concorsi a cattedre universitarie** . . . . Pag. 1513

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 524.
**Elevazione da tre a otto miliardi del limite dei finanziamenti da concedere ad imprese industriali** . . Pag. 1514

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 525.
**Approvazione della convenzione fra lo Stato e la «Società filovie Mestre» per la concessione dell'impianto e dell'esercizio delle filovie urbane Carpenedo-Mestre Stazione FF. SS.-Quartiere urbano di Marghera e diramazioni.** Pag. 1514

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 526.
**Approvazione della convenzione fra lo Stato e la «Società filovie Mestre» per la concessione dell'impianto e dell'esercizio della filovia extra urbana Mestre Mirano-Chirignago-Marghera** . . . . . Pag. 1515

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 Semestrale L. 1.500 | All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia
Un fascicolo Prezzi vari.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze), Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24), Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## *ERRATA-CORRIGE*

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 1945, n. 143, all'art. 20, seconda linea, ove è detto: « . . . dei *pensionati* civili . . . », ecc. deve leggersi: « . . . dei *personali* civili . . . » ecc.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 21 giugno 1946, n. 5.

**Autorizzazione al Tesoro dello Stato a concedere alla Banca d'Italia anticipazioni fino alla somma di un miliardo di lire.** . . . . . Pag. 1539

***Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946***

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 519.

**Aumento delle indennità di servizio notturno al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni** . . . . . Pag. 1541

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1946, n. 520.

**Avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica reduci da prigionia di guerra o da internamento** . . . . . Pag. 1542

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 521.

**Modificazione del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, che approva il testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione** . . . . . Pag. 1543

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 522.

**Proroga dell'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, relativo alla regolazione dello stato civile di morti e scomparsi in mare in conseguenza di sinistri di navi mercantili** . . . . . Pag. 1543

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 523.

**Proroga del periodo di validità delle terne dei vincitori dei concorsi a cattedre universitarie** . . . . Pag. 1543

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 524.

**Elevazione da tre a otto miliardi del limite dei finanziamenti da concedere ad imprese industriali** . . Pag. 1544

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 525.

**Approvazione della convenzione fra lo Stato e la « Società filovie Mestre » per la concessione dell'impianto e dell'esercizio delle filovie urbane Carpenedo-Mestre-Stazione FF. SS.-Quartiere urbano di Marghera e diramazioni.** Pag. 1544

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 526.

**Approvazione della convenzione fra lo Stato e la « Società filovie Mestre » per la concessione dell'impianto e dell'esercizio della filovia extra-urbana Mestre-Mirano-Chirignago-Marghera** . . . . . Pag. 1545

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 527.

**Approvazione della convenzione fra lo Stato e la « Società filovie Mestre » per la concessione dell'impianto e dell'esercizio della filovia extra-urbana Mestre-Treviso.** Pag. 1545

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1946.

**Nuova proroga del termine per la presentazione alle assemblee del bilancio dei Consorzi agrari provinciali per l'esercizio 1945** . . . . . Pag. 1545



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 963128

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.
**Nomina del sig. Frati Corrado a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma** . . Pag. 1510

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.
**Nomina del sig. Andreini Dino a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma** . . Pag. 1510

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.
**Nomina del sig. Serpe Alfredo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma** . . Pag. 1511

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.
**Nomina del sig. Conti Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma** . . Pag. 1511

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.
**Composizione del Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, con sede in Roma.** Pag. 1511

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.
**Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società anonima cooperativa «Garibaldina», con sede in Genova** . . . . . Pag. 1512

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.
**Dichiarazione di inefficacia e di privazione di effetto giuridico dei provvedimenti ed atti amministrativi emanati dal sedicente governo repubblicano o da organi da esso dipendenti, relativi a materie di competenza dell'Amministrazione della guerra** . . . . . Pag. 1512

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 17 giugno 1946.
**Convalida dei licenziamenti del personale degli enti già operanti nel campo dell'alimentazione effettuati nel periodo 4 giugno 1944 e sino alla restituzione delle Provincie del Nord all'Amministrazione italiana** . . . . . Pag. 1513

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 21 giugno 1946.
**Abrogazione dei decreti Ministeriali 3 novembre 1941 e 8 settembre 1945 sul divieto di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino e sulla disciplina del conferimento del bestiame bovino da macello** . . . . Pag. 1516

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 21 giugno 1946.
**Abrogazione del decreto Ministeriale 9 settembre 1945 relativo all'approvvigionamento dei grassi e carni suine.** Pag. 1517

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 21 giugno 1946.
**Abrogazione del decreto Ministeriale 20 ottobre 1945 relativo all'approvvigionamento di carni ovine e di formaggio**

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero del tesoro:**
Smarrimento di mandato . . . . . Pag. 1520
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro Pag. 1520
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1520
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1520
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1521

**Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:** Bollettino bimensile del bestiame n. 3 dal 1° al 15 febbraio 1946 . . . . . Pag. 1523

**Alto Commissariato per l'alimentazione:** Determinazione ai sensi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1946, del limite di prezzo del formaggio grana prodotto nella campagna casearia 1946 . . . . Pag. 1532

**Ministero della pubblica istruzione:**
Vacanza di cattedre nell'Università di Firenze cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento. Pag. 1532

Vacanza delle cattedre di lingua e letteratura italiana e di geografia nella Facoltà di Magistero dell'Università di Roma, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 1532

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 140 DEL 26 GIUGNO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Obbligazioni 5 % create per i lavori di risanamento della città di Napoli sorteggiate nella 48ª estrazione effettuata dal 21 al 23 maggio 1946.

(1802)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 21 giugno 1946, n. 5
**Autorizzazione al Tesoro dello Stato a concedere alla Banca d'Italia anticipazioni fino alla somma di un miliardo di lire.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 736;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1014

**Nomina del sig. Conti Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma** . . Pag. 1516

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Composizione del Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, con sede in Roma.** Pag. 1516

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società anonima cooperativa «Garibaldi», con sede in Genova** . . . . . Pag. 1517

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Dichiarazione di inefficacia e di privazione di effetto giuridico dei provvedimenti ed atti amministrativi emanati dal sedicente governo repubblicano o da organi da esso dipendenti, relativi a materie di competenza dell'Amministrazione della guerra** . . . . . Pag. 1517

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 17 giugno 1946.

**Convalida dei licenziamenti del personale degli enti già operanti nel campo dell'alimentazione effettuati nel periodo 4 giugno 1944 e sino alla restituzione delle Provincie del Nord all'Amministrazione italiana** . . . . . Pag. 1518

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 21 giugno 1946.

**Abrogazione dei decreti Ministeriali 3 novembre 1944 e 8 settembre 1945 sul divieto di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino e sulla disciplina del conferimento del bestiame bovino da macello** . . . . Pag. 1518

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 21 giugno 1946.

**Abrogazione del decreto Ministeriale 9 settembre 1945 relativo all'approvvigionamento dei grassi e carni suine.** Pag. 1519

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 21 giugno 1946.

**Abrogazione del decreto Ministeriale 29 ottobre 1945 relativo all'approvvigionamento di carni ovine e di formaggio pecorino** . . . . . Pag. 1519

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.

**Accettazione delle dimissioni dalla carica di Consultore nazionale rassegnate dal rag. Piero Meatasti, nonchè nomina a componente della Consulta Nazionale dell'ing. Giuseppe Giovan Battista Raimondi e sua assegnazione alla Commissione della Consulta stessa per gli affari esteri.** Pag. 1519

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

**Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Piacenza.** Pag. 1520

**brato 1946, del limite di prezzo del formaggio grana prodotto nella campagna casearia 1946** . . . . Pag. 1532

**Ministero della pubblica istruzione:**

Vacanza di cattedre nell'Università di Firenze cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento. Pag. 1532

Vacanza delle cattedre di lingua e letteratura italiana e di geografia nella Facoltà di Magistero dell'Università di Roma, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 1532

**SUPPLEMENTI**
**DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI**

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 140 DEL 25 GIUGNO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30. **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Obbligazioni 5 % create per i lavori di risanamento della città di Napoli sorteggiate nella 48ª estrazione effettuata dal 21 al 24 maggio 1946.

(1802)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 21 giugno 1946, n. 5

**Autorizzazione al Tesoro dello Stato a concedere alla Banca d'Italia anticipazioni fino alla somma di un miliardo di lire.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 736;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Previo concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'industria ed il commercio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Fermo restando il limite di un miliardo di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 736, le anticipazioni del Tesoro dello

Stato alla Banca d'Italia, previste dal predetto articolo, possono, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri d'accordo col Ministro per il tesoro, essere destinate anche a somministrare direttamente fondi ad imprese di eccezionale interesse nazionale che, in relazione a particolari situazioni locali delle zone nelle quali esse sono dislocate, non abbiano la possibilità attualmente di avvalersi — in tutto o in parte — dei finanziamenti di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 1° novembre 1944, n. 367 e 8 maggio 1946, n. 449, per consentire i lavori di ricostruzione e il ripristino degli impianti e la continuazione delle loro attività.

Tali somministrazioni saranno rimborsate direttamente al Tesoro dello Stato dalle imprese beneficiarie nel termine che sarà stabilito dal Ministro per il tesoro. Ove le imprese ottengano i finanziamenti di cui al comma precedente, tali finanziamenti saranno vincolati alla estinzione delle somministrazioni suddette.

La Banca d'Italia è esonerata da qualsiasi responsabilità per il buon fine delle somministrazioni di fondi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1946

DE GASPERI

ROMITA — CORBINO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 4.* — FRASCA

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 519.

**Aumento delle indennità di servizio notturno al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.**

UMBERTO DI SAVOIA

che ripristina le indennità medesime cessate per effetto dell'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la costituzione dell'Azienda per i servizi telefonici, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 del R. decreto 19 luglio 1941, n. 943, che stabilisce le indennità da corrispondere per il servizio notturno al personale dell'Azienda per i servizi telefonici;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Riconosciuta la urgente necessità di aumentare per il personale delle poste e delle telecomunicazioni le indennità per il servizio notturno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La misura oraria delle indennità di servizio notturno di cui al R. decreto 8 febbraio 1923, n. 296, per il personale dell'Amministrazione postale e telegrafica, ridotta del 22,50 % per effetto dei R. decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038, è così stabilita:

| | dalle ore 22 alle 24 | dalle ore 0 alle ore 6 |
|---|---|---|
| 1) impiegati di ruolo di 1ª categoria . . . . . | L. 10 | L. 16 |
| 2) impiegati di ruolo di 2ª categoria e non di ruolo . . | » 9 | » 14 |
| 3) personale subalterno di ruolo e non di ruolo . . . | » 7 | » 12 |

Art. 2.

Le aliquote di cui al precedente articolo hanno effetto dal 1° ottobre 1945. Sulle stesse non sono applicabili le riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038. Le aliquote medesime assorbono le maggiorazioni concesse precedentemente alla data del presente decreto.

Art. 3.

Con decreto Luogotenenziale da emanarsi sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, saranno estese al

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760181

stino degli impianti e la continuazione delle loro attività.

Tali somministrazioni saranno rimborsate direttamente al Tesoro dello Stato dalle imprese beneficiarie nel termine che sarà stabilito dal Ministro per il tesoro. Ove le imprese ottengano i finanziamenti di cui al comma precedente, tali finanziamenti saranno vincolati alla estinzione delle somministrazioni suddette.

La Banca d'Italia è esonerata da qualsiasi responsabilità per il buon fine delle somministrazioni di fondi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1946

DE GASPERI

ROMITA — CORBINO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 4.* — FRESA

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 519.

**Aumento delle indennità di servizio notturno al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il regolamento organico per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 11 ottobre 1906, n. 546, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 296, riguardante la indennità da corrispondersi per il servizio notturno al personale postale e telegrafico e successive modificazioni, nonchè il R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1431, convertito nella legge 2 aprile 1925, n. 430, giugno 1941, n. 631;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Riconosciuta la urgente necessità di aumentare per il personale delle poste e delle telecomunicazioni le indennità per il servizio notturno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La misura oraria delle indennità di servizio notturno di cui al R. decreto 8 febbraio 1923, n. 296, per il personale dell'Amministrazione postale e telegrafica, ridotta del 22,36 % per effetto dei R. decreti legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 11 giugno 1934, n. 1038, è così stabilita:

| | dalle ore 22 alle 24 | dalle ore 0 alle ore 7 |
|---|---|---|
| 1) impiegati di ruolo di 1ª categoria . . . . . | L. 10 | L. 16 |
| 2) impiegati di ruolo di 2ª categoria e non di ruolo . . | » 9 | » 14 |
| 3) personale subalterno di ruolo e non di ruolo . . . | » 7 | » 12 |

Art. 2.

Le aliquote di cui al precedente articolo hanno effetto dal 1° ottobre 1945. Sulle stesse non sono applicabili le riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 11 giugno 1934, n. 1038. Le aliquote medesime assorbono le maggiorazioni concesse precedentemente alla data del presente decreto.

Art. 3.

Con decreto Luogotenenziale da emanarsi sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, saranno estese al personale dipendente dall'Azienda per i servizi telefonici, in quanto applicabili, le disposizioni del presente decreto.

Le variazioni alle indennità di cui al precedente articolo 1 saranno disposte con decreto Luogotenenziale da emanarsi su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro.

Con analogo decreto Luogotenenziale potranno essere variate anche le altre indennità attualmente in vigore per il personale dell'Amministrazione postale telegrafica e dell'Azienda per i servizi telefonici.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785281

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SFORZA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 244.* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1946, n. 520.

**Avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica reduci da prigionia di guerra o da internamento.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, con norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

razione anziletta e sia riconosciuto, dalla competente Commissione di avanzamento, in possesso dei requisiti prescritti per l'avanzamento, è promosso, a tutti gli effetti, al ritorno dalla prigionia o dall'internamento, con l'anzianità che gli sarebbe spettata a suo turno.

Se in base all'anzianità spettantegli e determinata come sopra stabilito, il militare risulti anche nel nuovo grado raggiunto dal turno di promozione, il militare stesso potrà conseguire, sempreché riconosciuto idoneo, la seconda promozione solamente dopo che abbia prestato effettivo servizio per almeno sei mesi. Tale seconda promozione sarà concessa ai soli effetti giuridici con l'anzianità assoluta e relativa che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

Le promozioni di cui ai precedenti capoversi potranno aver luogo anche se non esiste la necessaria vacanza e l'eventuale eccedenza sarà riassorbita alla prima successiva vacanza.

Art. 2.

Il sottufficiale ed il militare di truppa, caduto prigioniero od internato dopo essere stato ferito in combattimento o comunque in servizio da offesa del nemico, al ritorno dalla prigionia o dall'internamento è assoggettato alla procedura di cui all'articolo precedente per quanto riguarda l'avvenuta cattura od internamento.

Ottenuto il nulla osta, egli, se risulti compreso in turno di promozione, è preso in esame a tale scopo e, se riconosciuto, dalla competente Commissione di avanzamento, in possesso dei requisiti prescritti per l'avanzamento, viene promosso conseguendo, a tutti gli effetti, l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

Il militare come sopra specificato, che abbia conseguito una promozione alle condizioni di cui al precedente comma, non potrà essere ammesso al ulteriore avanzamento, ai soli effetti giuridici, se non dopo che abbia acquistato l'idoneità fisica incondizionata ed abbia prestato almeno sei mesi di effettivo servizio a meno che non venga nuovamente a trovarsi nelle condizioni indicate nel primo comma, per ferita riportata in combattimento o per offesa del nemico, successivamente al rientro in servizio.

Il sottufficiale od il militare di truppa catturato prigioniero od internato durante la decenza in luoghi di cura per ferite riportate in circostanze diverse da quelle previste nel primo comma del presente articolo, o per lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, ottenuto il nulla osta, può essere promosso, quando abbia riacquistata l'incondizionata idoneità fisica e risulti compreso in turno di promozione,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788181

dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — COMBONI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 254. — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1946, n. 520.

**Avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica reduci da prigionia di guerra o da internamento.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, con norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il sottufficiale ed il militare di truppa della Regia aeronautica prigioniero o internato, per motivi di guerra, non può, durante tali posizioni, conseguire l'avanzamento, però la prigionia o l'internamento non interrompono il computo dell'anzianità.

Per ciascun sottufficiale o militare di truppa reduce dalla prigionia o dall'internamento il Ministero dell'aeronautica, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osti a che il militare sia preso in esame per l'avanzamento.

Il militare come sopra specificato, raggiunto dal turno di promozione anteriormente o durante la prigionia o l'internamento, che abbia ottenuto la dichiarazione di nulla osta, qualora risulti compreso in tale turno di promozione, è preso in esame a tale scopo e, se riconosciuto, dalla competente Commissione di avanzamento, in possesso dei requisiti prescritti per l'avanzamento, viene promosso conseguendo, a tutti gli effetti, l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

Le promozioni di cui ai precedenti capoversi potranno aver luogo anche se non esiste la necessaria vacanza e l'eventuale eccedenza sarà riassorbita alla prima successiva vacanza.

Art. 2.

Il sottufficiale ed il militare di truppa, caduto prigioniero od internato dopo essere stato ferito in combattimento o comunque in servizio da offesa del nemico, al ritorno dalla prigionia o dall'internamento è assoggettato alla procedura di cui all'articolo precedente per quanto riguarda l'avvenuta cattura od internamento.

Ottenuto il nulla osta, egli, se risulti compreso in turno di promozione, è preso in esame a tale scopo e, se riconosciuto, dalla competente Commissione di avanzamento, in possesso dei requisiti prescritti per l'avanzamento, viene promosso conseguendo, a tutti gli effetti, l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

Il militare come sopra specificato, che abbia conseguito una promozione alle condizioni di cui al precedente comma, non potrà essere ammesso ad ulteriore avanzamento, ai soli effetti giuridici, se non dopo che abbia acquistato l'idoneità fisica incondizionata ed abbia prestato almeno sei mesi di effettivo servizio a meno che non venga nuovamente a trovarsi nelle condizioni indicate nel primo comma, per ferita riportata in combattimento o per offesa del nemico, successivamente al rientro in servizio.

Il sottufficiale od il militare di truppa catturato prigioniero od internato durante la decenza in luoghi di cura per ferite riportate in circostanze diverse da quelle previste nel primo comma del presente articolo, o per lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, ottenuto il nulla osta, può essere promosso, quando abbia riacquistata l'incondizionata idoneità fisica e risulti compreso in turno di promozione, conseguendo, a tutti gli effetti, la sede di anzianità che gli sarebbe spettata a suo turno.

La successiva promozione, egualmente conseguibile con la sede di anzianità che sarebbe spettata a suo turno, è però subordinata alla prestazione di almeno sei mesi di effettivo servizio ed è concessa ai soli effetti giuridici.

Art. 3.

Il sottufficiale ed il militare di truppa dichiarato irreperibile a norma dell'art. 124 della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415, è considerato come non esistente in ruolo a tutti gli effetti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760131

delle leggi sull'avanzamento, con decorrenza dal verbale di irreperibilità.

Qualora il militare come sopra specificato risulti successivamente reperibile, rientrerà in ruolo col proprio grado e la propria anzianità eventualmente anche in soprannumero, salvo il riassorbimento al verificarsi della prima vacanza in ruolo.

Ove il militare interessato sia stato raggiunto dal turno di promozione, verranno applicate, per l'avanzamento, le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CEVOLOTTO — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 282.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 521.
**Modificazione del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, che approva il testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, con il quale è stato approvato il testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione;

Ritenuta la necessità urgente di adeguare alla presente situazione economica le tariffe per esami di conducenti e per visite e prove di automobili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le misure delle indennità stabilite con l'art. 108 del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, vengono aumentate del 200 % (duecento per cento).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 522.
**Proroga dell'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, relativo alla regolazione dello stato civile di morti e scomparsi in mare in conseguenza di sinistri di navi mercantili.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, relativo alla regolazione dello stato civile di morti e scomparsi in mare in conseguenza di sinistri di navi mercantili;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, che dispone la cessazione dello stato di guerra;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, hanno efficacia fino a dopo un anno la cessazione dello stato di guerra, salvo quelle previste dall'art. 3 dello stesso decreto che sono prorogate fino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN — TOGLIATTI — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 280.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 523.
**Proroga del periodo di validità delle terne dei vincitori dei concorsi a cattedre universitarie.**

UMBERTO II

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1990

chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CIANCIOTTO — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 287.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 521.
**Modificazione del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, che approva il testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, con il quale è stato approvato il testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione;

Ritenuta la necessità urgente di adeguare alla presente situazione economica le tariffe per esami di conducenti e per visite e prove di automobili;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le misure delle indennità stabilite con l'art. 108 del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, vengono aumentate del 200 % (duecento per cento).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — LEMBARDI — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 276.* — FRASCA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, che dispone la cessazione dello stato di guerra;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, hanno efficacia fino a dopo un anno la cessazione dello stato di guerra, salvo quelle previste dall'art. 3 dello stesso decreto che sono prorogate fino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN — TOGLIATTI — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 280.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1946, n. 523.
**Proroga del periodo di validità delle terne dei vincitori dei concorsi a cattedre universitarie.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 707;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1021

*Articolo unico.*

Il periodo di validità delle terne dei concorsi a cattedre universitarie, espletati posteriormente all'entrata in vigore del R. decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335, è prorogato fino a tutto il 1° dicembre 1946 nei confronti dei vincitori che, essendo celibi, non conseguirono la nomina in ruolo entro il periodo di validità delle rispettive terne.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MARÈ — COMBINO

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 280.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 524.
**Elevazione da tre a otto miliardi del limite dei finanziamenti da concedere ad imprese industriali.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, concernente finanziamenti per il ripristino e la riconversione di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilità economica e sociale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il Regio decreto legislativo 19 maggio 1946, n. 262;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' elevato a otto miliardi il limite dei finanziamenti a favore delle imprese industriali che non abbiano possibilità di avvalersi, in tutto o in parte, delle provvidenze stabilite dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni, al [illegible] il ripristino, la

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — COMBINO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 281.* — FRASCA

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 525.
**Approvazione della convenzione fra lo Stato e la « Società filovie Mestre » per la concessione dell'impianto e dell'esercizio delle filovie urbane Carpenedo-Mestre-Stazione FF. SS.-Quartiere urbano di Marghera e diramazioni.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 14 luglio 1927, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 413;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 21 giugno 1944 stipulata fra il delegato del Ministro per le comunicazioni in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della « Società filovie Mestre », per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio delle filovie urbane Carpenedo-Mestre-Stazione FF. SS. - Quartiere urbano di Marghera e diramazioni: Ponte Campana Via Principe di Piemonte - Cavalcavia di Marghera; Municipio - Quattro Cantoni - Quadrivio Miranese.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1022

chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — MERÉ — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 286.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 524.
**Elevazione da tre a otto miliardi del limite dei finanziamenti da concedere ad imprese industriali.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, concernente finanziamenti per il ripristino e la riconversione di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilità economica e sociale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il Regio decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' elevato a otto miliardi il limite dei finanziamenti a favore delle imprese industriali che non abbiano possibilità di avvalersi, in tutto o in parte, delle provvidenze stabilite dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni, al fine di consentire alle imprese stesse il ripristino, la riconversione e la continuazione della propria attività con riguardo all'interesse generale ed a particolari necessità di carattere economico e sociale.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 284.* — FRASCA

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 525.
**Approvazione della convenzione fra lo Stato e la « Società filovie Mestre » per la concessione dell'impianto e dell'esercizio delle filovie urbane Carpenedo-Mestre-Stazione FF. SS.-Quartiere urbano di Marghera e diramazioni.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2362, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 413;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 21 giugno 1944 stipulata fra il delegato del Ministro per le comunicazioni in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della « Società filovie Mestre », per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio delle filovie urbane Carpenedo-Mestre-Stazione FF. SS. - Quartiere urbano di Marghera e diramazioni: Ponte Campana-Via Principe di Piemonte - Cavalcavia di Marghera; Municipio - Quattro Cantoni - Quadrivio Miranese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 287.* — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 526.

**Approvazione della convenzione fra lo Stato e la « Società filovie Mestre » per la concessione dell'impianto e dell'esercizio della filovia extra-urbana Mestre-Mirano-Chirignago-Marghera.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2362, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 413;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 21 giugno 1944 stipulata fra il delegato del Ministro per le comunicazioni in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della « Società filovie Mestre » per la concessione a questa ultima, dell'impianto e dell'esercizio della filovia extra urbana Mestre-Mirano e diramazione Chirignago-Marghera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 286.* — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 527.

**Approvazione della convenzione fra lo Stato e la « Società filovie Mestre » per la concessione dell'impianto e dell'esercizio della filovia extra-urbana Mestre-Treviso.**

UMBERTO DI SAVOIA

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 413;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 21 giugno 1944 stipulata fra il delegato del Ministro per le comunicazioni in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della « Società filovie Mestre », per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio della filovia extra-urbana Mestre-Treviso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

LOMBARDI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 285.* — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1946.

**Nuova proroga del termine per la presentazione alle assemblee dei bilancio dei Consorzi agrari provinciali per l'esercizio 1945.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari provinciali;

Visto l'art. 18 dello statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali, approvato con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942;

Visto il decreto Ministeriale 27 marzo 1946, col quale, in attesa dell'attuazione della riforma dell'ordinamento dei Consorzi agrari, è stato prorogato di due mesi il termine per la presentazione alle assemblee del bilancio dell'esercizio 1945, al fine di consentire alle assemblee stesse di procedere, insieme all'esame del bilancio, anche alla elezione dei nuovi organi amministrativi;

Considerato che numerosi Consorzi agrari hanno fatto presente di non essere in grado di sottoporre all'assemblea il loro bilancio, entro il termine sopra indicato;

Ritenuto altresì che l'annunciata riforma dell'ordinamento dei Consorzi agrari non potrà probabilmente

ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 413;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 21 giugno 1944 stipulata fra il delegato del Ministro per le comunicazioni in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della « Società filovie Mestre » per la concessione a questa ultima, dell'impianto e dell'esercizio della filovia extra urbana Mestre-Mirano e diramazione Chirignago-Marghera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

LOMBARDI

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 285. — FRESA*

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 527.

**Approvazione della convenzione fra lo Stato e la « Società filovie Mestre » per la concessione dell'impianto e dell'esercizio della filovia extra-urbana Mestre-Treviso.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 413;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 21 giugno 1944 stipulata fra il delegato del Ministro per le comunicazioni in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della « Società filovie Mestre », per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio della filovia extra urbana Mestre-Treviso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

LOMBARDI

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 285. — FRESA*

---

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1946.

**Nuova proroga del termine per la presentazione alle assemblee del bilancio dei Consorzi agrari provinciali per l'esercizio 1945.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari provinciali;

Visto l'art. 18 dello statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali, approvato con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942;

Visto il decreto Ministeriale 27 marzo 1946, col quale, in attesa dell'attuazione della riforma dell'ordinamento dei Consorzi agrari, è stato prorogato di due mesi il termine per la presentazione alle assemblee del bilancio dell'esercizio 1945, al fine di consentire alle assemblee stesse di procedere, insieme all'esame del bilancio, anche alla elezione dei nuovi organi amministrativi;

Considerato che numerosi Consorzi agrari hanno fatto presente di non essere in grado di sottoporre all'assemblea il loro bilancio, entro il termine sopra indicato;

Ritenuto altresì che l'annunciata riforma dell'ordinamento dei Consorzi agrari non potrà probabilmente essere realizzata entro il termine suddetto, tenuto conto della situazione determinatasi in relazione alla riforma costituzionale dello Stato;

Decreta:

Il termine per la presentazione alle assemblee del bilancio dei Consorzi agrari provinciali per l'esercizio 1945, è prorogato al 30 settembre 1946.

Roma, addì 15 giugno 1946

*Il Ministro:* GULLO

(1701)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1025

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.

**Nomina del sig. Frati Corrado a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Moretti Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Frati Corrado fu Amedeo;

Visto il relativo atto di procura in data 10 maggio 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Frati Corrado fu Amedeo è nominato rappresentante del sig. Moretti Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 18 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1763)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.

**Nomina del sig. Andreini Dino a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Rolli Arnaldo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Andreini Dino fu Giovanni;

Visto il relativo atto di procura in data 5 marzo 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Andreini Dino fu Giovanni è nominato rappresentante del sig. Rolli Arnaldo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 18 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1764)

---

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa, e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Serpe Alfredo fu Domenico è nominato rappresentante del sig. Anastasi Carlo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 18 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1765)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.

**Nomina del sig. Conti Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Gasbarri Alfredo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Conti Mario di Giuseppe;

Visto il relativo atto di procura in data 9 febbraio 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Conti Mario di Giuseppe è nominato rappresentante del sig. Gasbarri Alfredo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 18 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1766)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Composizione del Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, con sede in Roma.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 313, concernente modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;

Visti i decreti luogotenenziali 24 agosto 1944 e 21 settembre 1944 concernenti la nomina del commissario

declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 10261

aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Frati Corrado fu Amedeo è nominato rappresentante del sig. Moretti Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 18 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1763)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.

**Nomina del sig. Andreini Dino a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Rolli Arnaldo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Andreini Dino fu Giovanni;

Visto il relativo atto di procura in data 5 marzo 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Andreini Dino fu Giovanni è nominato rappresentante del sig. Rolli Arnaldo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 18 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1764)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.

**Nomina del sig. Serpe Alfredo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Anastasi Carlo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Serpe Alfredo fu Domenico;

Visto il relativo atto di procura in data 9 aprile 1946;

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.

**Nomina del sig. Conti Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Gasbarri Alfredo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Conti Mario di Giuseppe;

Visto il relativo atto di procura in data 9 febbraio 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Conti Mario di Giuseppe è nominato rappresentante del sig. Gasbarri Alfredo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 18 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1766)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Composizione del Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, con sede in Roma.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 213, concernente modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;

Visti i decreti luogotenenziali 21 agosto 1944 e 21 settembre 1944 concernenti la nomina del commissario straordinario e del vice commissario per l'amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Sentite per i rappresentanti degli appaltatori e dei lavoratori delle imposte di consumo le rispettive associazioni nazionali;

Decreta:

Il Comitato speciale per l'amministrazione del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, con sede in Roma, presso l'Isti-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1027

tuto nazionale della previdenza sociale è composto come segue:

*Presidente*:

prof. Vincenzo Maria Romanelli, commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con facoltà di farsi sostituire dal dottor Nino Woditzka, vice commissario dell'Istituto;

*Membri*:

dott. Giommaria Cau, reggente la direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

dott. Giuseppe Cappello, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Guglielmo Boursier e avv. Enrico Mayorino, in rappresentanza degli appaltatori delle imposte di consumo;

dott. Alberto Brancatini e dott. Fenizio Fenizi, in rappresentanza dei lavoratori delle imposte di consumo;

dott. Giuseppe Perillo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

dott. Giovanni Palma, reggente la direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Roma, addì 21 giugno 1946

*Il Ministro*: BARBARESCHI

(1779)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società anonima cooperativa « Garibaldi », con sede in Genova.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale in data 7 gennaio 1946, col quale l'avv. Dante Bruzzone fu confermato, per la durata di mesi sei, nell'incarico, già conferitogli dalle Autorità alleate, di commissario governativo della Società anonima cooperativa di navigazione « Garibaldi », con sede in Genova, e l'ing. Salvatore Ajello fu nominato vice-commissario;

Vista la lettera in data 29 maggio 1946, con la quale il commissario, fatto presente di non aver potuto condurre a termine l'incarico affidatogli entro il termine fissato nel citato decreto, chiede una proroga di mesi tre dell'incarico stesso;

Ritenuta pertanto la necessità di prorogare, in accoglimento della predetta richiesta, il periodo di straor-

Art. 2.

Il capitano Antonio Manari, di Genova, è nominato vice-commissario della predetta cooperativa, per coadiuvare, unitamente all'ing. Salvatore Ajello, l'opera dell'avv. Dante Bruzzone nell'ufficio di commissario dell'ente stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 21 giugno 1946

*Il Ministro*: BARBARESCHI

(1780)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Dichiarazione di inefficacia e di privazione di effetto giuridico dei provvedimenti ed atti amministrativi emanati dal sedicente governo repubblicano o da organi da esso dipendenti, relativi a materie di competenza dell'Amministrazione della guerra.**

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Considerato che dopo l'8 settembre 1943 gli organi del sedicente governo della repubblica sociale italiana hanno ordinato la prosecuzione di lavori, forniture e prestazioni varie conferiti anteriormente a detta data o concluso con ditte private nuovi atti relativi a tali scopi, inerenti ai servizi dell'Amministrazione della guerra;

Ritenuto che l'Amministrazione legittima non può riconoscere gli ordini e gli atti suddetti come dati o avvenuti nel proprio interesse;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, che proroga al 30 giugno 1946 i termini di scadenza del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati inefficaci e privi di qualsiasi effetto giuridico tutti gli atti e provvedimenti emessi, sotto qualsiasi forma, dal sedicente governo repubblicano e dagli organi da esso dipendenti, aventi per oggetto:

*a*) lavori, forniture e prestazioni varie inerenti ai servizi del Genio militare e che importino un onere

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1028

dott. Guglielmo Boursier e avv. Enrico Mayorino, in rappresentanza degli appaltatori delle imposte di consumo;

dott. Alberto Brancatini e dott. Fenizio Fenizi, in rappresentanza dei lavoratori delle imposte di consumo;

dott. Giuseppe Perillo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

dott. Giovanni Palma, reggente la direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Roma, addì 21 giugno 1946

*Il Ministro*: BARBARESCHI

(1779)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società anonima cooperativa « Garibaldi », con sede in Genova.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale in data 7 gennaio 1946, col quale l'avv. Dante Bruzzone fu confermato, per la durata di mesi sei, nell'incarico, già conferitogli dalle Autorità alleate, di commissario governativo della Società anonima cooperativa di navigazione « Garibaldi », con sede in Genova, e l'ing. Salvatore Ajello fu nominato vice-commissario;

Vista la lettera in data 29 maggio 1946, con la quale il commissario, fatto presente di non aver potuto condurre a termine l'incarico affidatogli entro il termine fissato nel citato decreto, chiede una proroga di mesi tre dell'incarico stesso;

Ritenuta pertanto la necessità di prorogare, in accoglimento della predetta richiesta, il periodo di straordinaria gestione della suindicata Società, e ritenuta altresì l'opportunità di procedere alla nomina di un altro vice-commissario;

Decreta:

Art. 1.

I poteri conferiti all'avv. Dante Bruzzone, commissario governativo della Società anonima cooperativa « Garibaldi », con sede in Genova, sono prorogati dal 7 luglio al 6 ottobre 1946.

(1780)

*Il Ministro*: BARBARESCHI

---

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Dichiarazione di inefficacia e di privazione di effetto giuridico dei provvedimenti ed atti amministrativi emanati dal sedicente governo repubblicano o da organi da esso dipendenti, relativi a materie di competenza dell'Amministrazione della guerra.**

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Considerato che dopo l'8 settembre 1943 gli organi del sedicente governo della repubblica sociale italiana hanno ordinato la prosecuzione di lavori, forniture e prestazioni varie conferiti anteriormente a detta data o concluso con ditte private nuovi atti relativi a tali scopi, inerenti ai servizi dell'Amministrazione della guerra;

Ritenuto che l'Amministrazione legittima non può riconoscere gli ordini e gli atti suddetti come dati o avvenuti nel proprio interesse;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, che proroga al 30 giugno 1946 i termini di scadenza del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati inefficaci e privi di qualsiasi effetto giuridico tutti gli atti e provvedimenti emessi, sotto qualsiasi forma, dal sedicente governo repubblicano e dagli organi da esso dipendenti, aventi per oggetto:

*a)* lavori, forniture e prestazioni varie inerenti ai servizi del Genio militare e che importino un onere finanziario a carico dello Stato, fatta eccezione per quelli che vennero ordinati esclusivamente per assicurare la conservazione del patrimonio immobiliare dello Stato o per rendere possibile lo svolgimento di particolari opere assistenziali e di cura a vantaggio della popolazione civile e che comunque non ebbero scopo bellico;

*b)* forniture di materiali inerenti ai servizi di artiglieria, chimico, della motorizzazione, di commissariato e amministrativi, ippico e veterinario, e che comunque importino un onere finanziario a carico dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1029

La dichiarazione di inefficacia di cui alle lettere *a)* e *b)* non ha effetto allorchè l'Amministrazione legittima ritenga, nel suo esclusivo interesse, di:

1) utilizzare per i propri bisogni i lavori del Genio militare o i materiali, di qualsiasi genere, recuperati all'atto della liberazione delle varie zone nel territorio nazionale;

2) proseguire per proprio conto e nel suo esclusivo interesse i lavori e le forniture di cui sopra, limitatamente, in questo caso, alla parte ad essa consegnata e ritenuta utilizzabile.

I lavori, le forniture e le prestazioni varie iniziate prima dell'8 settembre 1943 per ordine del Governo legittimo e proseguiti dopo tale data nell'interesse del governo della sedicente repubblica sociale italiana non saranno riconosciute valide e produttive di conseguenze giuridiche per la parte eseguita posteriormente a tale data, salve le eccezioni stabilite dal presente articolo.

Art. 2.

Sono altresì dichiarati inefficaci e privi di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione della guerra tutti gli atti e provvedimenti emessi, sotto qualsiasi forma, dai predetti organi della repubblica sociale, relativi a cessioni di immobili, di manufatti, di semilavorati, di materie prime, di materiali vari o di quadrupedi, di proprietà dello Stato.

Art. 3.

Sono parimenti dichiarati inefficaci e privi di qualsiasi effetto giuridico tutti gli atti amministrativi emanati, sotto qualsiasi forma dagli organi del sedicente governo della repubblica sociale italiana ed aventi lo scopo, agli effetti economici, di regolare in maniera non conforme alla legislazione emanata dal legittimo Governo italiano, i lavori, le forniture e le prestazioni varie eseguite prima dell'8 settembre 1943 nonchè tutte le questioni suppletive di qualsiasi genere, connesse con i detti lavori, forniture e prestazioni varie.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 21 giugno 1946

*Il Ministro:* PROSIO.

gno 1945 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 stesso mese, circa i licenziamenti disposti al Nord durante il periodo della repubblica sociale italiana, e più precisamente dal 4 giugno 1944 e sino alla restituzione delle Provincie del Nord all'Amministrazione italiana;

Ritenuto che detti licenziamenti furono nella maggioranza dei casi disposti per riduzione di lavoro verificatasi al Nord, a causa della particolare situazione connessa alle operazioni belliche;

Visti gli articoli 2, numeri 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati;

Decreta:

Sono convalidati i licenziamenti del personale dei seguenti Uffici ed Enti disposti al Nord nel periodo di tempo dal 4 giugno 1944 e fino alla restituzione delle provincie del Nord all'Amministrazione italiana:

— Ufficio distribuzione cereali, farine e paste, istituito con decreto Ministeriale 25 marzo 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 27 marzo 1941;

— Ufficio distribuzione olio e grassi alimentari, istituito con decreto Ministeriale 28 febbraio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 15 maggio 1941;

— Ufficio controllo foraggi, istituito con decreto Ministeriale 17 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1941, modificato con decreto Ministeriale 13 aprile 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1943;

— Comitato centrale degli esperti per la valutazione del bestiame da macello, istituito con decreto Ministeriale 2 gennaio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46, del 22 febbraio 1941;

— Commissione centrale per il controllo del vino e le dipendenti Commissioni tecniche provinciali, istituite con gli articoli da 9 a 12 del decreto Ministeriale 23 settembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1942;

— Comitato per il controllo sulla macinazione e pastificazione e sull'attuazione dei piani industriali, istituito con decreto Ministeriale 3 settembre 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 6 settembre 1941, modificato con i decreti Ministeriali 6 febbraio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 11 febbraio 1943 e 16 maggio 1943, pubblicato nella

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1030

I lavori, le forniture e le prestazioni varie iniziate prima dell'8 settembre 1943 per ordine del Governo legittimo e proseguiti dopo tale data nell'interesse del governo della sedicente repubblica sociale italiana non saranno riconosciute valide e produttive di conseguenze giuridiche per la parte eseguita posteriormente a tale data, salve le eccezioni stabilite dal presente articolo.

Art. 2.

Sono altresì dichiarati inefficaci e privi di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione della guerra tutti gli atti e provvedimenti emessi, sotto qualsiasi forma, dai predetti organi della repubblica sociale, relativi a cessioni di immobili, di manufatti, di semilavorati, di materie prime, di materiali vari o di quadrupedi, di proprietà dello Stato.

Art. 3.

Sono parimenti dichiarati inefficaci e privi di qualsiasi effetto giuridico tutti gli atti amministrativi emanati, sotto qualsiasi forma dagli organi del sedicente governo della repubblica sociale italiana ed aventi lo scopo, agli effetti economici, di regolare in maniera non conforme alla legislazione emanata dal legittimo Governo italiano, i lavori, le forniture e le prestazioni varie eseguite prima dell'8 settembre 1943 nonchè tutte le questioni suppletive di qualsiasi genere, connesse con i detti lavori, forniture e prestazioni varie.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 21 giugno 1946

*Il Ministro*: Bosco.

(1762)

---

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 17 giugno 1946.

**Convalida dei licenziamenti del personale degli enti già operanti nel campo dell'alimentazione effettuati nel periodo 4 giugno 1944 e sino alla restituzione delle Provincie del Nord all'Amministrazione italiana.**

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visti i rapporti presentati dai commissari liquidatori degli uffici ed enti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 stesso mese ed esteso ai territori soggetti all'A.M.G. con ordinanza del 19 giugno 1945 del Presidente della Commissione alleata di controllo;

Visti gli articoli 2, numero [illegible] del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati;

Decreta:

Sono convalidati i licenziamenti del personale dei seguenti Uffici ed Enti disposti al Nord nel periodo di tempo dal 4 giugno 1944 e fino alla restituzione delle provincie del Nord all'Amministrazione italiana:

— Ufficio distribuzione cereali, farine e paste, istituito con decreto Ministeriale 25 marzo 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 27 marzo 1944;

— Ufficio distribuzione olio e grassi alimentari, istituito con decreto Ministeriale 28 febbraio 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 15 maggio 1944;

— Ufficio controllo formaggi, istituito con decreto Ministeriale 17 aprile 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1944, modificato con decreto Ministeriale 13 aprile 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1943;

— Comitato centrale degli esperti per la valutazione del bestiame da macello, istituito con decreto Ministeriale 2 gennaio 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46, del 22 febbraio 1944;

— Commissione centrale per il controllo del vino e le dipendenti Commissioni tecniche provinciali, istituite con gli articoli da 9 a 12 del decreto Ministeriale 23 settembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1942;

— Comitato per il controllo sulla macinazione e pastificazione e sull'attuazione dei piani industriali, istituito con decreto Ministeriale 3 settembre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 6 settembre 1944, modificato con i decreti Ministeriali 6 febbraio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 11 febbraio 1943 e 16 maggio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1943;

— Comitato per la gestione della cassa centrale nova, istituito con l'art. 6 del decreto Ministeriale 7 febbraio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1943, modificato con decreto Ministeriale 30 agosto 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 207 del 6 settembre 1943;

— Associazione nazionale dei consorzi provinciali fra macellai per le carni, di cui al decreto Ministeriale 5 aprile 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 86 del 10 aprile 1944.

Roma, addì 17 giugno 1946

*L'Alto Commissario*: MENTASTI

(1758)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1031

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 21 giugno 1946.

**Abrogazione dei decreti Ministeriali 3 novembre 1941 e 8 settembre 1945 sul divieto di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino e sulla disciplina del conferimento del bestiame bovino da macello.**

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, sulla istituzione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Ritenuto che sono venute a cessare le circostanze che dettero luogo alla pubblicazione dei decreti Ministeriali 3 novembre 1941 e 8 settembre 1945 relativi al bestiame bovino, bufalino ed equino, emanati con carattere di provvisorietà nel graduale ripristino delle libertà economiche;

Decreta:

*Articolo unico.*

Sono abrogati:

— il decreto Ministeriale 3 novembre 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 7 novembre 1944 sul divieto di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino;

— il decreto Ministeriale 8 settembre 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 18 settembre 1945 relativo alla disciplina del conferimento del bestiame bovino da macello.

Roma, addì 21 giugno 1946

*L'Alto Commissario*: MENTASTI

(1783)

---

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 21 giugno 1946.

**Abrogazione del decreto Ministeriale 9 settembre 1945 relativo all'approvvigionamento dei grassi e carni suine.**

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, sulla istituzione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Ritenuto che sono venute a cessare le circostanze che dettero luogo alla pubblicazione del decreto Ministeriale 9 settembre 1945 relativo all'approvvigionamento di grassi e carni suine;

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 21 giugno 1946.

**Abrogazione del decreto Ministeriale 29 ottobre 1945 relativo all'approvvigionamento di carni ovine e di formaggio pecorino.**

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, sulla istituzione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Ritenuto che sono venute a cessare le circostanze che dettero luogo alla pubblicazione del decreto Ministeriale 29 ottobre 1945 relative all'approvvigionamento di carni ovine e di formaggio pecorino;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' abrogato il decreto Ministeriale 29 ottobre 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 6 novembre 1945 relativo all'approvvigionamento di carni ovine e di formaggio pecorino.

Roma, addì 21 giugno 1946

*L'Alto Commissario*: MENTASTI

(1781)

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.

**Accettazione delle dimissioni dalla carica di Consultore nazionale rassegnate dal rag. Piero Mentasti, nonchè nomina a componente della Consulta Nazionale dell'ing. Giuseppe Giovan Battista Raimondi e sua assegnazione alla Commissione della Consulta stessa per gli affari esteri.**

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Visto il decreto Luogotenenziale 22 settembre 1945, relativo alla nomina di componenti della Consulta Nazionale;

Viste le dimissioni rassegnate dal rag. Piero Mentasti dalla carica di Consultore, e la designazione del Partito Democratico Cristiano per la nomina dell'ing. Giuseppe Giovan Battista Raimondi, in sostituzione del predetto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, sulla composizione della Consulta Nazionale, e le successive integrazioni e modificazioni;

Visti gli articoli 6 e 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, contenente norme [illegible] per la costituzione ed il funzionamento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1032

steriali 3 novembre 1944 e 8 settembre 1945 relativi al bestiame bovino, bufalino ed equino, emanati con carattere di provvisorietà nel graduale ripristino delle libertà economiche;

Decreta:

*Articolo unico.*

Sono abrogati:

— il decreto Ministeriale 3 novembre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 7 novembre 1944 sul divieto di macellazione del bestiame bovino, bufalino ed equino;

— il decreto Ministeriale 8 settembre 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 18 settembre 1945 relativo alla disciplina del conferimento del bestiame bovino da macello.

Roma, addì 21 giugno 1946

*L'Alto Commissario*: MENTASTI

(1783)

---

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 21 giugno 1946.

**Abrogazione del decreto Ministeriale 9 settembre 1945 relativo all'approvvigionamento dei grassi e carni suine.**

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 858, sulla istituzione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Ritenuto che sono venute a cessare le circostanze che dettero luogo alla pubblicazione del decreto Ministeriale 9 settembre 1945 relativo all'approvvigionamento di grassi e carni suine;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' abrogato il decreto Ministeriale 9 settembre 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 20 settembre 1945 relativo all'approvvigionamento di grassi e carni suine.

Roma, addì 21 giugno 1946

*L'Alto Commissario*: MENTASTI

(1782)

di carni ovine e di formaggio pecorino;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' abrogato il decreto Ministeriale 29 ottobre 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 6 novembre 1945 relativo all'approvvigionamento di carni ovine e di formaggio pecorino.

Roma, addì 21 giugno 1946

*L'Alto Commissario*: MENTASTI

(1781)

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.

**Accettazione delle dimissioni dalla carica di Consultore nazionale rassegnate dal rag. Piero Mentasti, nonchè nomina a componente della Consulta Nazionale dell'ing. Giuseppe Giovan Battista Raimondi e sua assegnazione alla Commissione della Consulta stessa per gli affari esteri.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Visto il decreto Luogotenenziale 22 settembre 1945, relativo alla nomina di componenti della Consulta Nazionale;

Viste le dimissioni rassegnate dal rag. Piero Mentasti dalla carica di Consultore, e la designazione del Partito Democratico Cristiano per la nomina dell'ing. Giuseppe Giovan Battista Raimondi, in sostituzione del predetto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, sulla composizione della Consulta Nazionale, e le successive integrazioni e modificazioni;

Visti gli articoli 6 e 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, contenente norme regolamentari per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale;

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 826;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono accettate le dimissioni rassegnate dal rag. Piero Mentasti dalla carica di Consultore.

L'ing. Giuseppe Giovan Battista Raimondi, designato dal Partito Democratico Cristiano, è nominato com-

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1033

ponente della Consulta Nazionale ed assegnato alla Commissione per gli affari esteri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CIASCA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1946*
*Registro Consulta n. 1, foglio n. 56.* — FERRARI

(1745)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

**Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Piacenza.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e della industria;

Decreta:

Il dott. Emilio Piatti è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1946

*Il Ministro per l'industria e commercio*
GRONCHI

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(1683)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

---

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro**

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 45.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro nov. 5% 1949, serie *F*, n. 473, di L. 10.000, serie *G*, n. 317, di L. 90.000, 1950 serie 2ª, n. 605, di L. 10.000, serie 11ª, n. 198, di L. 10.000, serie 16ª, n. 156, di L. 80.000, serie 17ª, n. 156, di L. 20.000, intestati a Cieri Ernestina di Tommaso moglie di Fiamma Beniamino fu Giulio, vincolati per dote della titolare, col pagamento degli interessi in Chieti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dell'affissione del medesimo presso la Tesoreria di Chieti, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni della suddetta titolare.

Roma, addì 15 febbraio 1946

*Il direttore generale*: CONTI

(532)

---

**Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito titoli del Debito pubblico**

(3ª *pubblicazione*) Avviso n. 63.

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 341 Debito pubblico n. 2, del 16 luglio 1943, rilasciata dalla Intendenza di finanza di Bolzano alla signora La Torre Andreina ved. Santarilli, per il deposito di L. 100.580 di buono del Tesoro novennale 1951 - 4 % presentato per operazione di intestazione.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 230 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna dei titoli all'avente diritto senza il rilascio della predetta ricevuta.

Roma, addì 11 aprile 1946

*Il direttore generale*: CONTI

(1055)

---

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - UFFICIO DEL DEBITO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 19 giugno 1946 - N. 137**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2317 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,157 |
| Canada | 90,999 | Spagna | 9,43 |
| Danimarca | 23,8563 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,62 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 403,70 |

Rendita 3,50 % 1906 . . . . . 96,125
Rendita 3,50 % 1902 . . . . . 80 —

1034
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1946*
*Registro Consulta n. 1, foglio n. 56.* — FERRARI

(1745)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

**Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Piacenza.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e della industria;

Decreta:

Il dott. Emilio Piatti è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1946

*Il Ministro per l'industria e commercio*
GRONCHI

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(1683)

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

**Smarrimento di mandato**

Si dichiara che è stato denunciato lo smarrimento del mandato n. 2778, di L. 1380, emesso da questa Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in data 13 giugno 1942, a favore dell'I.N.C.I.S. e per esso del sig. Cancellario Nicola, quale corrispettivo interessi prezzo di acquisto di terreno in Campobasso.

Si avverte che decorso un mese dall'ultimo giorno di pubblicazione, senza che siano presentate opposizioni a questa Direzione generale, si farà luogo all'emissione del duplicato di detto mandato.

*Il direttore generale*: PALLESTRINI

(1754)

a Cleri Ernestina di Tommaso moglie di Fiamma Benjamino fu Giulio, vincolati per dote della titolare, col pagamento degli interessi in Chieti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dell'affissione del medesimo presso la Tesoreria di Chieti, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni della suddetta titolare.

Roma, addì 15 febbraio 1946

*Il direttore generale*: CONTI

(532)

---

**Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito titoli del Debito pubblico**

(3ª *pubblicazione*) Avviso n. 63.

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 241 Debito pubblico n. 2, del 16 luglio 1943, rilasciata dalla Intendenza di finanza di Bolzano alla signora La Torre Audrenia ved. Santorilo, per il deposito di L. 100.000 di buono del Tesoro novennale 1951 - 4 %, presentato per operazione di prestazione.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 230 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna dei titoli all'avente diritto senza il ritiro della predetta ricevuta.

Roma, addì 11 aprile 1946

*Il direttore generale*: CONTI

(1055)

---

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 19 Giugno 1946 - N. 137**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,30 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2-17 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,55 |
| Canadà | 90,960 | Spagna | 9,15 |
| Danimarca | 20,5565 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8336 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 96,425 |
| Id. 3,50 % 1902 | 89 — |
| Id. 3 % lordo | 75 — |
| Id. 5 % 1935 | 100 — |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 85,25 |
| Id. 5 % 1936 | 98,775 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,35 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,50 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,35 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,30 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,325 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,30 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,80 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,375 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,70 |

1035
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 9.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| B.T. Nov. 5 % (1949) Serie A | 10510 | 50 — | Nannuzzi *Mistica* fu Giacomo, ved. di Zucchelli Faustino, dom. a Sestri Ponente. | Nannuzzi *Maria-Onesta-Mistica* fu Giacomo, ecc. come contro. |
| Id. | 10511 | 50 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 10512 | 50 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 10513 | 25 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 10514 | 25 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 10515 | 25 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 10516 | 25 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 2785 | Capitale 71.500 — | Novaro *Angiola Ernesta Rosa* fu *Raffaele Edoardo*, moglie di Salier Antonio Luigi Maria, vincolata. | Novaro *Rosa-Maria* fu *Edoardo*, ecc., come contro. |
| Id. | 2836 | 3.000 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 2865 | 500 — | Come sopra. | Come sopra. |
| B.T. Nov. 4 % (1943) Serie O | 265 | 500 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Rend. 5 % | 35135 | Rendita 2.000 — | Rizzi Ermilda di Antonio, moglie di Zorzoli *Alberto*, dom. in Milano, vincolata. | Come contro, moglie di Zorzoli *Giovanni Alberto*, ecc., come contro. |
| Red. 5 % | 106709 | 2.000 — | Civalleri Antonella di Bartolomeo, minore, sotto la patria potestà del padre, con usufrutto a Macario *Jeanne* fu Giovanni, ved. Negro Antonio. | Come contro, con usufrutto a Macario *Teresa Giovanna*, ecc. come contro. |
| Id. | 95451 | 2.000 — | Scolaro *Adelina* fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Caldarero Renato, dom. a Sant'Angelo di Brolo (Messina). | Scolaro *Margherita*, ecc. come contro. |
| Rend. 5 % | 75370 | 3.865 — | Dufour Berle *Elisa* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova. | Dufour Berle *Elisabetta*, ecc., come contro. |
| Id. | 75373 | 4.265 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1903) | 709428 | 1.240,50 | Vignolo Elisa fu Gaetano, moglie di Castellina Nicolò, dom. a Genova, con usufrutto a Rebottaro *Maria-Rosa* fu Antonio, ved. di Vignolo Gaetano, dom. a Genova. | Come contro, con usufrutto a Rebottaro *Consolata*, ecc., come contro. |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1039

| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| B.T. Nov. 5 % (1949) Serie A | 10510 | 50 — | Nannuzzi *Mistica* fu Giacomo, ved. di Zucchelli Faustino, dom. a Sestri Ponente. | Nannuzzi *Maria-Onesta-Mistica* fu Giacomo, ecc. come contro. |
| Id. | 10511 | 50 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 10512 | 50 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 10513 | 25 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 10514 | 25 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 10515 | 25 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 10516 | 25 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 2785 | Capitale 71.500 — | Novaro *Angiola Ernesta Rosa* fu *Raffaele Edoardo*, moglie di Salier Antonio Luigi Maria, vincolata. | Novaro *Rosa-Maria* fu *Edoardo*, ecc., come contro. |
| Id. | 2836 | 3.000 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 2865 | 500 — | Come sopra. | Come sopra. |
| B.T. Nov. 4 % (1943) Serie C | 265 | 500 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Rend. 5 % | 35135 | Rendita 2.000 — | Rizzi Erminia di Antonio, moglie di Zorzoli Alberto, dom. in Milano, vincolata. | Come contro, moglie di Zorzoli *Giovanni Alberto*, ecc., come contro. |
| Red. 5 % | 109759 | 2.000 — | Civalieri Antonella di Bartolomeo, minore, sotto la patria potestà del padre, con usufrutto a Macario *Jeanne* fu Giovanni, ved. Negro Antonia. | Come contro, con usufrutto a Macario *Teresa Giovanna*, ecc. come contro. |
| Id. | 95431 | 2.000 — | Scolaro *Adelina* fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Caldarero Renato, dom. a Sant'Angelo di Brolo (Messina). | Scolaro *Margherita*, ecc. come contro. |
| Rend. 5 % | 75370 | 3.865 — | Dufour Berte *Elisa* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova. | Dufour Berte *Elisabetta*, ecc., come contro. |
| Id. | 75373 | 4.365 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 799428 | 1.249,50 | Vignolo Elisa fu Gaetano, moglie di Castellino Nicolò, dom. a Genova, con usufrutto a Rebottaro *Maria-Rosa* fu Antonio, ved. di Vignolo Gaetano, dom. a Genova. | Come contro, con usufrutto a Rebottaro *Consolata*, ecc., come contro. |
| Id. | 799429 | 1.249,50 | Vignolo Teresa fu Gaetano, ved. di Bellepiane Francesco, dom. a Genova, con usufrutto come sopra. | Come contro, con usufrutto come sopra. |
| Id. | 799430 | 1.249,50 | Vignolo Violantina fu Gaetano, moglie di Basevi Gustavo, dom. a Genova, con usufrutto a Rebottaro *Maria-Rosa* fu Antonio, ved. di Vignolo Gaetano, dom. a Genova. | Come contro, con usufrutto a Rebottaro *Consolata*, ecc., come contro. |
| Id. | 799431 | 1.249,50 | Vignolo Antonietta fu Gaetano, moglie di Basevi Giuseppe, dom. a Genova, con usufrutto come sopra. | Come contro, con usufrutto come sopra. |
| Red. 3,50 % (1934) | 521280 | 367,50 | Schiera Bruno di Francesco, dom. a Roma. | Schiera Bruno di Francesco, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Roma. |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 10371

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rend. 5 % (1935) | 136570 | 340 — | Ricci Renato di Riccardo, dom. in Roma, con usufrutto a Olivelli Emma fu Pietro, ved. Ricci, dom. a Sarrigallia (Ancona). | Ricci Renato di Riccardo, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Roma, con usufrutto come contro. |
| Id. | 541334 | 591,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Red. 3,50 % (1934) | 125960 | 1.400 — | Audino *Orlensia* fu Giovanni, ved. di Vaschetto Michele, dom. in Torino. | Audino *Maria Giocanda*, ved. di Vaschetti Michele, dom. in Torino. |
| Rend. 5 % | 887 | 105 — | Murchio *Gio-Mario* fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Belsola Ernolula fu Edoardo, dom. a Genova. | Murchio *Giovanni-Mario*, ecc., come contro. |
| Id. | 885 | 3.000 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 888 | 185 — | Murchio *Mario*, ecc., come sopra. | Murchio *Giovanni Mario*, ecc., come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 388747 | 175 — | Ferrero *Maria Teresa* fu *Giulio*, moglie di Dentrinis Francesco, dom. in Aosta. | Ferrero *Maria Anna Teresa* fu *Giuliano*, ecc., come contro. |
| Id. | 522161 | 175 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 628704 | 17,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 448459 | 108,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Red. 3,50 % (1934) | 503564 | 437,50 | Sobrero Luigi fu Cesare, dom. a Torino, con usufrutto a *De Luciano Mariana* fu Antonio, ved. di Sobrero Francesco, dom. a Torino. | Come contro, con usufrutto a *Degiovanni Maria Maddalena Margherita Mariana*, ecc., come contro. |
| Id. | 849790 | 35 — | Come sopra, con usufrutto come sopra. | Come sopra, con usufrutto come sopra. |
| Id. | 505563 | 437,50 | Sobrero Angelo fu Cesare, dom. a Torino, con usufrutto come sopra. | Come contro, con usufrutto come sopra. |
| Id. | 849789 | 35 — | Come sopra, con usufrutto come sopra. | Come sopra, con usufrutto come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 3825 | 35 — | Lunata Ulderico di Giovanni, dom. in Fiesole (Firenze). | Lunata Ulderico di Giovanni, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Firenze. |
| Id. | 169542 | 70 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Red. 3,50 % (1934) | 109612 | 70 — | Lunata Ulderico di Giovanni, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Napoli. | Lunata Ulderico di Giovanni, dom. in Napoli. |
| B.T. Nov. 4 % (1943) Serie G | 108 | Cap. nom. 1.000 — | Vescovi *Caterina* fu Pietro, moglie di Vescovi Angelo Maria, vincolata. | Vescovi *Maria Caterina* fu Pietro, moglie di Vescovi Angelo Maria, vincolata. |
| Red. 3,50 % (1934) | 495427 | 280 — | Formisani Dante fu Vincenzo e fu Di Mauro Giovanna, dom. in Viterbo, con usufrutto a *Di Mauro* Clotilde fu Nicola, ved. Pizzuti, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno). | Come contro, con usufrutto a Mauro Clotilde fu Nicola ved. Pizzuti, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno). |
| Id. | 240737 | 3.083,50 | Merzio Gaetano fu Giuseppe, dom. in Casalnuovo (Bari), vincolata a usufrutto. | Merzio Gaetano fu Giuseppe, *interdetto, sotto la tutela di Monpiedi Rosa fu Gaetano vedova Merzio*, dom. in Casalnuovo |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1038

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Red. 3,50 % (1934) | 123960 | 1.400 | — | Andino *Orlenda* fu Giovanni, ved. di Paschetto Michele, dom. in Torino. | Andino *Maria Gioconda*, ved. di Paschetto Michele, dom. in Torino. |
| Rend. 5 % | 887 | 195 | — | Marchio *Gian Mario* fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Belloja Erminia fu Edoardo, dom. a Genova. | Marchio *Giovanni Mario*, ecc., come contro. |
| Id. | 887 | 3.000 | — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 888 | 185 | — | Marchio *Mario*, ecc., come sopra. | Marchio *Giovanni Mario*, ecc., come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 388747 | 175 | — | Ferrero *Maria Teresa* fu *Giulio*, moglie di Dentrois Francesco, dom. in Aosta. | Ferrero *Maria Anna Teresa* fu Giovanni, ecc., come contro. |
| Id. | 522104 | 175 | — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 628704 | 17,50 | | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 448459 | 108,50 | | Come sopra. | Come sopra. |
| Red. 3,50 % (1934) | 503564 | 437,50 | | Sobrero Luigi fu Cesare, dom. a Torino, con usufrutto a *De Giovanni Matilde* fu Antonio, ved. di Sobrero Francesco, dom. a Torino. | Come contro, con usufrutto a *Degregori Maria Maddalena Margherita Matilde*, ecc., come contro. |
| Id. | 849790 | 35 | — | Come sopra, con usufrutto come sopra. | Come sopra, con usufrutto come sopra. |
| Id. | 503563 | 437,50 | | Sobrero Angelo fu Cesare, dom. a Torino, con usufrutto come sopra. | Come contro, con usufrutto come sopra. |
| Id. | 849789 | 35 | — | Come sopra, con usufrutto come sopra. | Come sopra, con usufrutto come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 3826 | 35 | — | Lanata Ulderico di Giovanni, dom. in Vicosole (Firenze). | Lanata Ulderico di Giovanni, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Firenze. |
| Id. | 160542 | 70 | — | Come sopra. | Come sopra. |
| Red. 3,50 % (1934) | 109612 | 70 | — | Lanata Ulderico di Giovanni, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Napoli. | Lanata Ulderico di Giovanni, dom. in Napoli. |
| B.T. Nov. 4 % (1943) serie A | 108 | Cap. nom. 1.000 | — | Vescovi *Caterina* fu Pietro, moglie di Vescovi Angelo Maria, vincolata. | Vescovi *Maria Caterina* fu Pietro, moglie di Vescovi Angelo Maria, vincolata. |
| Red. 3,50 % (1934) | 495427 | 280 | — | Formicari Dario fu Vincenzo e fu Di Maria Giovanna, dom. in Viterbo, con usufrutto a *Di Mauro* Clotilde fu Nicola, ved. Pizzuti, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno). | Come contro, con usufrutto a *Mauro* Clotilde fu Nicola ved. Pizzuti, dom. a Cava dei Tirreni (Salerno). |
| Id. | 216707 | 3.083,50 | | Marzio Gaetano fu Giuseppe, dom. in Casamassima (Bari), vincolata d'usufrutto. | Marzio Gaetano fu Giuseppe, *interdetto, sotto la tutela di Monfreda Rosa fu Gaetano vedova Marzio*, dom. in Casamassima (Bari), vincolata d'usufrutto. |
| Id. | 104146 | 154 | — | Canova *Giovanna* fu Giovanni, moglie di Leone Giovanni Battista, dom. in Vercelli, vincolata. | Canova *Maria Giovanna*, ecc., come contro. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 13 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 11 aprile 1946

*Il direttore generale:* Conti

(1652)

1039
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

# ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 3
dal 1° al 15 febbraio 1946

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| *Carbonchio ematico* | | | | |
| Benevento | Morcone | S | — | 1 |
| Teramo | Cigole | B | 1 | — |
| Id. | Senigà | B | 1 | — |
| Id. | Berlingò | B | — | 1 |
| Brindisi | Fasano | B | — | 1 |
| Cagliari | Cagliari | B | — | 1 |
| Foggia | Pietra | O | — | 1 |
| Frosinone | Alatri | B | 1 | — |
| L'Aquila | Oricola | O | — | 1 |
| Id. | Sulmona | E | — | 1 |
| Id. | Villago | E | — | 1 |
| Lecce | Lecce | B | 1 | — |
| Napoli | Massa Lubrense | B | — | 1 |
| Id. | Pozzuoli | C | — | 2 |
| Novara | Granozzo con Monticello | B | — | 1 |
| Salerno | Montesano sulla Marcellana | B | 2 | — |
| Id. | Salerno | B | 1 | — |
| Id. | Polla | B | 1 | — |
| Sassari | Thiesi | B | 1 | — |
| Torino | Torino | B | 1 | — |
| Id. | Possimetto | B | — | 1 |
| Trapani | Salemi | O | — | 1 |
| Viterbo | Montalto di Castro | O | — | 1 |
| | | | 10 | 16 |
| *Carbonchio sintomatico* | | | | |
| Campobasso | S. Pietro Avellana | B | — | 1 |
| Venezia | Chioggia | B | — | 1 |
| | | | — | 2 |
| *Afta epizootica* | | | | |
| Alessandria | Alessandria | B | 3 | 1 |
| Id. | Alfiano Natta | B | — | 1 |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| Segue: *Afta epizootica* | | | | |
| Alessandria | Mirabello Monferrato | B | 1 | — |
| Id. | Mombello Monferrato | B | 1 | — |
| Id. | Murisengo | BS | 5 | 1 |
| Id. | Occimiano | B | 1 | — |
| Id. | Odalengo Grande | B | 5 | 1 |
| Id. | Ponzano Monferrato | B | 1 | — |
| Id. | Ponti | B | — | 1 |
| Id. | Pozzol Groppo | B | 2 | — |
| Id. | Roccaforte Ligure | B | — | 3 |
| Id. | Rocchetta Ligure | B | — | 1 |
| Id. | Rosignano Monferrato | B | — | 1 |
| Id. | S. Salvatore Monferrato | B | 2 | 1 |
| Id. | Litiana | B | — | — |
| Id. | Tortona | BS | 1 | 4 |
| Id. | Valenza | B | 7 | 1 |
| Id. | Vignale | B | 8 | 2 |
| Id. | Volpedo | B | 1 | — |
| Asti | Asti | B | 1 | — |
| Id. | Villanova d'Asti | B | 1 | 2 |
| Id. | Revigliasco | B | 1 | — |
| Id. | Moncalvo | B | 1 | — |
| Id. | Antignano | B | 1 | — |
| Id. | S. Damiano | B | 1 | 4 |
| Id. | Celle Enomondo | B | 1 | — |
| Id. | Castagnole Lanze | B | 1 | — |
| Id. | Scandeluzza | B | 1 | — |
| Id. | S. Marzano | B | 1 | — |
| Id. | Refrancore | B | — | 1 |
| Id. | Ferrere | B | — | 1 |
| Id. | Montalto Bormida | B | — | 1 |
| Id. | Cassizo | B | — | 1 |
| Id. | Frinco | B | — | 1 |
| Id. | Galliano | B | — | 1 |
| Id. | Robella | B | — | 1 |
| Id. | S. Martino Alfieri | B | — | 1 |
| Avellino | Ariano Irpino | B | 1 | 2 |
| Id. | Monteforte | B | 1 | — |
| Bari | Alberobello | B | — | 5 |
| Id. | Molfetta | B | 20 | 2 |
| Id. | Noci | B | — | 1 |
| Belluno | Santa Giustina | B | 7 | — |
| Bergamo | Albino | B | — | 1 |
| Id. | Albò con Villa | B | — | 2 |
| Id. | Antegnate | B | — | 2 |
| Id. | S. Bartolomeo | B | 1 | — |
| Id. | Arcene | B | — | 1 |
| Id. | Arzago d'Adda | B | — | 2 |
| Id. | Barbata | B | 1 | — |
| Id. | Bergamo | B | 3 | — |
| Id. | Bolgare | B | — | 1 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Estasi dalla precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuove denunzie |
|---|---|---|---|---|
| *Carbonchio ematico* | | | | |
| Benevento | Morcone | S | — | 1 |
| Brescia | Cigole | B | 1 | — |
| Id. | Seniga | B | 1 | — |
| Id. | Gerlago | B | — | 1 |
| Brindisi | Fasano | B | — | 1 |
| Cagliari | Cagliari | B | — | 1 |
| Foggia | Pietra | O | — | 1 |
| Frosinone | Alatri | B | 1 | — |
| L'Aquila | Ortucla | O | — | 1 |
| Id. | Sulmona | L | — | 1 |
| Id. | Villago | L | — | 1 |
| Lecce | Lecce | B | 1 | — |
| Napoli | Massa Lubrense | M | — | 1 |
| Id. | Pozzuoli | M | — | 2 |
| Novara | Granozzo con Monticello | B | — | 1 |
| Salerno | Montesano sulla Marcellana | B | 2 | — |
| Id. | Salerno | B | 1 | — |
| Id. | Polla | B | 1 | — |
| Sassari | Tissi | B | 1 | — |
| Torino | Torino | B | 1 | — |
| Id. | Pessinetto | B | — | 1 |
| Trapani | Salemi | O | — | 1 |
| Viterbo | Montalto di Castro | O | — | 1 |
| | | | 10 | 15 |
| *Carbonchio sintomatico* | | | | |
| Campobasso | S. Pietro Avellana | B | — | 1 |
| Venezia | Chioggia | B | — | 1 |
| | | | — | 2 |
| *Afta epizootica* | | | | |
| Alessandria | Alessandria | B | 3 | 1 |
| Id. | Alfiano Natta | B | — | 1 |
| Id. | Arquata Scrivia | B | — | 1 |
| Id. | Borghetto Borbera | B | — | 1 |
| Id. | Bosco Marengo | B | — | 1 |
| Id. | Brignano Frascata | B | 1 | — |
| Id. | Camino | B | — | 1 |
| Id. | Carbonara Scrivia | B | — | 1 |
| Id. | Castelcermelli | B | 1 | — |
| Id. | Casale Monferrato | B | 1 | — |
| Id. | Casalnoceto | B | 1 | — |
| Id. | Castelletto Merli | B | — | 1 |
| Id. | Cellamonte | B | — | 1 |
| Id. | Cerrina | B | 1 | — |
| Id. | Cuorgnè | B | 2 | — |
| Id. | Giarole | B | 1 | 1 |
| Id. | Masio | B | 12 | — |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Estasi dalla precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuove denunzie |
|---|---|---|---|---|
| *Segue Afta epizootica* | | | | |
| Alessandria | Mirabello Monferrato | B | 1 | — |
| Id. | Mondella Monferrato | B | 1 | — |
| Id. | Murisengo | BS | 5 | — |
| Id. | Occimiano | B | 1 | — |
| Id. | Odalengo Grande | B | 5 | — |
| Id. | Pomaro Monferrato | B | 1 | — |
| Id. | Ponti | B | — | 2 |
| Id. | Pozzol Groppo | B | 2 | — |
| Id. | Rocchetta Ligure | B | — | 3 |
| Id. | Rocchetta Ligure | B | — | 1 |
| Id. | Rosignano Monferrato | B | 1 | — |
| Id. | S. Salvatore Monferrato | B | 22 | 1 |
| Id. | Ubaria | B | — | 1 |
| Id. | Tortona | BS | 1 | 4 |
| Id. | Valenza | B | 7 | 1 |
| Id. | Vignazzolo | B | 8 | 2 |
| Id. | Volpedo | B | 1 | — |
| Asti | Asti | B | 1 | — |
| Id. | Villanova d'Asti | B | 1 | 2 |
| Id. | Revigliasco | B | 1 | — |
| Id. | Moncalvo | B | 1 | — |
| Id. | Antignano | B | 1 | — |
| Id. | S. Lamorno | B | 1 | 4 |
| Id. | Celle Enomondo | B | 1 | — |
| Id. | Castagnole Lanze | B | 1 | — |
| Id. | Scandeluzza | B | 1 | — |
| Id. | S. Marzano | B | — | 1 |
| Id. | Refrancore | B | — | 1 |
| Id. | Ferrere | B | — | 1 |
| Id. | Montalto Borbonda | B | — | 1 |
| Id. | Cascrzo | B | — | 1 |
| Id. | Frinco | B | — | 1 |
| Id. | Gallianò | B | — | 1 |
| Id. | Rotella | B | — | 1 |
| Id. | S. Martino Alfieri | B | — | 1 |
| Avellino | Ariano Irpino | B | 1 | — |
| Id. | Monteforte | B | — | 1 |
| Id. | Alberobello | B | — | 2 |
| Bari | Molfetta | B | 20 | — |
| Id. | Noci | B | — | 1 |
| Id. | Santa Giustina | B | 7 | — |
| Belluno | Albino | B | — | 1 |
| Bergamo | Albò con Villa | B | — | 2 |
| Id. | Arlecmate | B | — | 2 |
| Id. | S. Bartolomeo | B | 1 | — |
| Id. | Arcene | B | — | 1 |
| Id. | Arzago d'Adda | B | — | 2 |
| Id. | Barbata | B | 1 | — |
| Id. | Bergamo | B | 3 | — |
| Id. | Bolgare | B | — | 1 |
| Id. | Bonate Sopra | B | 1 | — |
| Id. | Bonate Sotto | B | 1 | — |
| Id. | Brembate Sotto | B | 1 | — |
| Id. | Fognano Gera d'Adda | B | 10 | — |
| Id. | Calcinate | B | — | 2 |
| Id. | Calcio | B | 1 | — |
| Id. | Caravaggio | B | 4 | — |
| Id. | Castelli Calepio | B | — | 1 |
| Id. | Chiarano | B | 3 | — |
| Id. | Costa di Monticelli | B | 3 | — |
| Id. | Curdomo | B | 2 | — |
| Id. | Dalmine | B | 1 | 1 |
| Id. | Foresto Sparso | B | — | 1 |
| Id. | Fornovo di S. Giovanni | B | 1 | — |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Rimasti dalla quindicina precedente | Nuovi denunziati |
| Segue: *Afta epizootica* | | | | |
| Bergamo | Ghisalba | B | — | 1 |
| Id. | Gorle | B | 1 | — |
| Id. | Grumello del Monte | B | — | 1 |
| Id. | Isso | B | 5 | — |
| Id. | Luzzano | B | — | 1 |
| Id. | Mapello | B | 1 | — |
| Id. | Martinengo | B | — | 1 |
| Id. | Morengo | B | 1 | 5 |
| Id. | Osio Sopra | B | 1 | 1 |
| Id. | Pagazzano | B | — | 1 |
| Id. | Paloseo | B | 2 | — |
| Id. | Pedrengo | B | 1 | — |
| Id. | Pognano | B | 1 | — |
| Id. | Pontida | B | 1 | — |
| Id. | Presezzo | B | 4 | — |
| Id. | Pumenengo | B | 1 | 3 |
| Id. | Riviera d'Adda | B | 1 | — |
| Id. | Rocca del Colle | B | 4 | — |
| Id. | Romano Lombardo | B | 3 | 1 |
| Id. | Seriate | B | 1 | 1 |
| Id. | Sovere | B | 1 | — |
| Id. | Torre de Busi | B | — | 1 |
| Id. | Treviglio | B | 1 | 2 |
| Id. | Valbrembo | B | 4 | 1 |
| Id. | Verdello | B | 1 | 2 |
| Id. | Villa d'Adda | B | 1 | — |
| Id. | Zanica | B | — | 1 |
| Bologna | Argelato | B | 2 | — |
| Id. | Baricella | B | — | 1 |
| Id. | Bazzano | B | — | 1 |
| Id. | Bentivoglio | B | 2 | 1 |
| Id. | Bologna | B | 12 | 7 |
| Id. | Budrio | B | 1 | 1 |
| Id. | Castel d'Argile | B | — | 1 |
| Id. | Castel Maggiore | B | — | 1 |
| Id. | Castiglione Pepoli | B | — | 3 |
| Id. | Crevalcore | B | 14 | 8 |
| Id. | Gaggio Montano | B | 1 | — |
| Id. | Imola | B | 1 | — |
| Id. | Pieve di Cento | B | 3 | — |
| Id. | Porretta Terme | B | 1 | — |
| Id. | Sala Bolognese | B | 2 | 1 |
| Id. | S. Giorgio di Piano | B | 4 | — |
| Id. | S. Giovanni Persiceto | B | 5 | — |
| Id. | S. Pietro in Casale | B | 6 | 3 |
| Id. | Sant'Agata Bolognese | B | — | 4 |
| Id. | Sasso Marconi | B | — | 2 |
| Brescia | Brescia | B | 5 | 2 |
| Id. | Nave | B | 3 | — |
| Id. | Dello | B | 13 | 4 |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Rimasti dalla quindicina precedente | Nuovi denunziati |
| Segue: *Afta epizootica* | | | | |
| Brescia | Corzano | B | 1 | — |
| Id. | Pralboino | B | 1 | — |
| Id. | Pontevico | B | 12 | 2 |
| Id. | Verolanuova | B | 10 | 6 |
| Id. | Gussago | B | 1 | — |
| Id. | Ereno | B | 3 | — |
| Id. | Pontoglio | B | 4 | 3 |
| Id. | Bagnolo Mella | B | 3 | 4 |
| Id. | Alfianello | B | 2 | 1 |
| Id. | Rodengo Saiano | B | 2 | 1 |
| Id. | S. Gervasio | B | 4 | 1 |
| Id. | Lerro | B | 4 | 2 |
| Id. | Gambara | B | 4 | — |
| Id. | Poncarale Flero | B | 4 | 1 |
| Id. | Rovato | B | 3 | 2 |
| Id. | Pozzolengo | B | 2 | 1 |
| Id. | Pavone Mella | B | 2 | 1 |
| Id. | Calvisano | B | 4 | — |
| Id. | Quinzano | B | 12 | — |
| Id. | Pedergnaga | B | 1 | 5 |
| Id. | Visano | B | 1 | — |
| Id. | Orzivecchi | B | 1 | — |
| Id. | Rezzato | B | 1 | — |
| Id. | Iseo | B | 1 | 1 |
| Id. | S. Zeno Naviglio | B | 1 | — |
| Id. | Cazzago S. Martino | B | 1 | 1 |
| Id. | S. Felice | B | 1 | — |
| Id. | Ghedi | B | 1 | — |
| Id. | Barbariga | B | 1 | — |
| Id. | Lonato | B | 1 | 1 |
| Id. | Edolo | B | — | 1 |
| Id. | Padenghe | B | — | 1 |
| Id. | Pedrizzole | B | — | 1 |
| Id. | Cellatica | B | — | 1 |
| Id. | Tescolano | B | — | 1 |
| Id. | Passirano | B | — | 2 |
| Id. | Vallio | B | — | 1 |
| Id. | Trenzano | B | — | 1 |
| Id. | Desenzano | B | — | 1 |
| Id. | Roe Volciano | B | — | 2 |
| Id. | Acquafredda | B | — | 1 |
| Id. | Nuvolento | B | — | 1 |
| Id. | Nuvolera | B | — | 2 |
| Id. | Serle | B | — | 2 |
| Id. | Erbusco | B | — | 2 |
| Id. | Cavalgese | B | — | 1 |
| Id. | Capo di Ponte | B | — | 3 |
| Id. | Provaglio | B | — | 1 |
| Id. | Paderno Franciacorta | B | — | 1 |
| Id. | Palazzolo sull'Oglio | B | 1 | — |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1042

Segue: *Afta epizootica*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergamo | Ghisalba | B | — | — | 1 |
| Id. | Gorle | B | 1 | — | — |
| Id. | Grumello del Monte | B | — | — | 1 |
| Id. | Isso | B | 5 | — | — |
| Id. | Lurano | B | — | — | 1 |
| Id. | Mapello | B | 1 | — | — |
| Id. | Martinengo | B | — | — | 1 |
| Id. | Morengo | B | 1 | 1 | 5 |
| Id. | Osio Sopra | B | 1 | — | 1 |
| Id. | Pagazzano | B | — | — | 1 |
| Id. | Paloseo | B | 2 | — | — |
| Id. | Pedrengo | B | 1 | — | — |
| Id. | Pognano | B | 1 | — | — |
| Id. | Ponteda | B | 1 | — | — |
| Id. | Presezzo | B | 4 | — | — |
| Id. | Pumenengo | B | 1 | — | 3 |
| Id. | Riviera d'Adda | B | 1 | — | — |
| Id. | Rocca del Colle | B | 4 | — | — |
| Id. | Romano Lombardo | B | 3 | 1 | — |
| Id. | Serlate | B | 1 | 1 | — |
| Id. | Suvere | B | 1 | — | — |
| Id. | Torre de Busi | B | — | — | 1 |
| Id. | Treviglio | B | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Valbrembo | B | 1 | 1 | — |
| Id. | Verdello | B | 1 | 2 | — |
| Id. | Villa d'Adda | B | 1 | — | — |
| Id. | Zanica | B | — | — | 1 |
| Bologna | Argelato | B | 2 | — | — |
| Id. | Baricella | B | — | — | 1 |
| Id. | Bazzano | B | — | 1 | 1 |
| Id. | Bentivoglio | B | 2 | 1 | 1 |
| Id. | Bologna | B | 12 | 2 | 1 |
| Id. | Budrio | B | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Castel d'Argile | B | — | — | 1 |
| Id. | Castel Maggiore | B | — | — | 1 |
| Id. | Castiglione Pepoli | B | — | — | 3 |
| Id. | Crevalcore | B | 11 | — | 8 |
| Id. | Gaggio Montano | B | 1 | — | — |
| Id. | Imola | B | 1 | 1 | — |
| Id. | Pieve di Cento | B | 3 | — | — |
| Id. | Porretta Terme | B | 1 | — | — |
| Id. | Saba Bolognese | B | 2 | 1 | — |
| Id. | S. Giorgio di Piano | B | 4 | — | 1 |
| Id. | S. Giovanni Persiceto | B | 5 | — | — |
| Id. | S. Pietro in Casale | B | 6 | — | — |
| Id. | Sant'Agata Bolognese | B | — | 3 | — |
| Id. | Sasso Marconi | B | — | 4 | — |
| Brescia | Brescia | B | 5 | 2 | — |
| Id. | Nava | B | 3 | 2 | — |
| Id. | Dello | B | 13 | — | — |
| Id. | Gottolengo | B | 6 | 4 | 6 |
| Id. | Bassano Bresciano | B | 4 | — | — |
| Id. | Orzinuovi | B | 9 | — | — |
| Id. | Capriano | B | 2 | 1 | — |
| Id. | Cologne | B | 1 | 1 | — |
| Id. | Villachiara | B | 9 | 1 | — |
| Id. | Cigole | B | 3 | 1 | 1 |
| Id. | Isorella | B | 1 | — | — |
| Id. | Borgo San Giacomo | B | 21 | 4 | — |
| Id. | Pompiana | B | 3 | — | — |
| Id. | Roccafelle | B | 1 | — | — |
| Id. | Castelmella | B | 3 | — | — |
| Id. | Ospitaletto | B | 1 | 5 | — |
| Id. | Mairano | B | 5 | — | — |
| Id. | Torbole Casaglia | B | 6 | 5 | — |

Segue: *Afta epizootica*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brescia | Corzano | B | 1 | — | — |
| Id. | Pralboino | B | 1 | — | — |
| Id. | Ponfevico | B | 2 | — | — |
| Id. | Verolanuova | B | 10 | — | 2 |
| Id. | Gussago | B | 1 | — | 6 |
| Id. | Brenio | B | 3 | — | — |
| Id. | Pontoglio | B | 4 | — | — |
| Id. | Bagnolo Mella | B | 3 | — | 3 |
| Id. | Alfianello | B | 2 | 1 | 4 |
| Id. | Rodengo Saiano | B | 2 | 1 | 1 |
| Id. | S. Gervasio | B | 4 | 1 | 1 |
| Id. | Lerro | B | 4 | 1 | 1 |
| Id. | Gambara | B | 4 | — | — |
| Id. | Poncarale Fiero | B | 4 | — | 1 |
| Id. | Bovaro | B | 3 | 1 | — |
| Id. | Pezzolenga | B | 2 | 1 | 1 |
| Id. | Pavone Mella | B | 3 | 1 | — |
| Id. | Calvisano | B | 4 | — | — |
| Id. | Quinzano | B | 12 | — | — |
| Id. | Pederbiaga | B | 1 | — | 5 |
| Id. | Visano | B | 1 | — | — |
| Id. | Orzivecchi | B | 1 | — | — |
| Id. | Rezzato | B | 1 | — | — |
| Id. | Iseo | B | 1 | 1 | 1 |
| Id. | S. Zeno Naviglio | B | 1 | — | — |
| Id. | Cazzago S. Martino | B | 1 | 1 | 1 |
| Id. | S. Felice | B | 1 | — | — |
| Id. | Ghedi | B | 1 | — | — |
| Id. | Barbariga | B | 1 | — | — |
| Id. | Lonato | B | 1 | 2 | — |
| Id. | Edolo | B | — | — | 1 |
| Id. | Poderghe | B | — | — | — |
| Id. | Bedizzole | B | — | — | 1 |
| Id. | Cellatica | B | — | — | 1 |
| Id. | Tescolano | B | — | — | 1 |
| Id. | Passirano | B | — | — | 1 |
| Id. | Vallio | B | — | — | 1 |
| Id. | Trenzano | B | — | — | 1 |
| Id. | Desenzano | B | — | — | 2 |
| Id. | Roè Volciano | B | — | — | 1 |
| Id. | Acquafredda | B | — | — | 2 |
| Id. | Nuvolento | B | — | — | 1 |
| Id. | Nuvolera | B | — | — | 3 |
| Id. | Serle | B | — | — | 1 |
| Id. | Erbusco | B | — | — | 1 |
| Id. | Cavalgese | B | — | — | 2 |
| Id. | Capo di Ponte | B | — | — | 1 |
| Id. | Provaglio | B | — | — | 1 |
| Id. | Paderno Franciacorta | B | — | — | 1 |
| Id. | Palazzolo sull'Oglio | B | — | — | 1 |
| Id. | Marcheno | B | — | — | 1 |
| Id. | Gavardo | B | — | — | 1 |
| Id. | Castegnato | B | — | — | 1 |
| Id. | Rudiano | B | — | — | 2 |
| Id. | Travagliato | B | — | — | 1 |
| Id. | Berzosatello | B | — | — | 1 |
| Catania | Aetreale | B | — | — | — |
| Id. | Belpasso | B | 1 | — | — |
| Id. | Id. | O | 1 | — | 1 |
| Id. | Calatabiano | B | 2 | — | — |
| Id. | Catania | B | 1 | — | — |
| Id. | Fiumefreddo | B | 2 | — | — |
| Chieti | Chieti | B | 4 | — | 2 |
| Como | Barzano | B | 5 | — | — |
| Id. | Pugnano | B | 2 | — | — |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 104 31

tuto nazionale della previdenza sociale è composto come segue:

*Presidente*:

prof. Vincenzo Maria Romanelli, commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con facoltà di farsi sostituire dal dottor Nino Woditzka, vice commissario dell'Istituto;

*Membri*:

dott. Giommaria Cau, reggente la direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

dott. Giuseppe Cappello, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

dott. Guglielmo Boursier e avv. Enrico Mayorino, in rappresentanza degli appaltatori delle imposte di consumo;

dott. Alberto Brancatini e dott. Fenizio Fenizi, in rappresentanza dei lavoratori delle imposte di consumo;

dott. Giuseppe Perillo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

dott. Giovanni Palma, reggente la direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Roma, addì 21 giugno 1946

*Il Ministro*: BARBARESCHI

(1779)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società anonima cooperativa « Garibaldi », con sede in Genova.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale in data 7 gennaio 1946, col quale l'avv. Dante Bruzzone fu confermato, per la durata di mesi sei, nell'incarico, già conferitogli dalle Autorità alleate, di commissario governativo della Società anonima cooperativa di navigazione « Garibaldi », con sede in Genova, e l'ing. Salvatore Ajello fu nominato vice commissario;

Vista la lettera in data 29 maggio 1946, con la quale il commissario, fatto presente di non aver potuto condurre a termine l'incarico affidatogli entro il termine fissato nel citato decreto, chiede una proroga di mesi tre dell'incarico stesso;

Art. 2.

Il capitano Antonio Manari, di Genova, è nominato vice commissario della predetta cooperativa, per coadiuvare, unitamente all'ing. Salvatore Ajello, l'opera dell'avv. Dante Bruzzone nell'ufficio di commissario dell'ente stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 21 giugno 1946

*Il Ministro*: BARBARESCHI

(1780)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1946.

**Dichiarazione di inefficacia e di privazione di effetto giuridico dei provvedimenti ed atti amministrativi emanati dal sedicente governo repubblicano o da organi da esso dipendenti, relativi a materie di competenza dell'Amministrazione della guerra.**

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Considerato che dopo l'8 settembre 1943 gli organi del sedicente governo della repubblica sociale italiana hanno ordinato la prosecuzione di lavori, forniture e prestazioni varie conferiti anteriormente a detta data o concluso con ditte private nuovi atti relativi a tali scopi, inerenti ai servizi dell'Amministrazione della guerra;

Ritenuto che l'Amministrazione legittima non può riconoscere gli ordini e gli atti suddetti come dati o avvenuti nel proprio interesse;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, che proroga al 30 giugno 1946 i termini di scadenza del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati inefficaci e privi di qualsiasi effetto giuridico tutti gli atti e provvedimenti emessi, sotto qualsiasi forma, dal sedicente governo repubblicano e dagli organi da esso dipendenti, aventi per oggetto:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1044

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| Segue: *Afta epizootica* | | | | |
| Bergamo | Ghisalba | B | — | 1 |
| Id. | Gorle | B | 1 | — |
| Id. | Grumello del Monte | B | — | 1 |
| Id. | Isso | B | 5 | — |
| Id. | Lurano | B | — | 1 |
| Id. | Mapello | B | 1 | — |
| Id. | Martinengo | B | — | 1 |
| Id. | Morengo | B | 1 | — |
| Id. | Osio Sopra | B | 1 | — |
| Id. | Pagazzano | B | — | 1 |
| Id. | Paloseo | B | 1 | — |
| Id. | Pedrengo | B | 2 | — |
| Id. | Pognano | B | 1 | — |
| Id. | Ponteda | B | 1 | — |
| Id. | Presezzo | B | 1 | — |
| Id. | Pumenengo | B | 4 | — |
| Id. | Riviera d'Adda | B | 1 | — |
| Id. | Rocca del Colle | B | 1 | — |
| Id. | Romano Lombardo | B | 4 | — |
| Id. | Seriate | B | 3 | 1 |
| Id. | Sovere | B | 1 | — |
| Id. | Torre de Busi | B | 1 | — |
| Id. | Treviglio | B | — | 1 |
| Id. | Valbrembo | B | 1 | — |
| Id. | Verdello | B | 4 | — |
| Id. | Villa d'Adda | B | 1 | — |
| Id. | Zanica | B | 1 | — |
| Bologna | Argelato | B | — | 2 |
| Id. | Baricella | B | 1 | — |
| Id. | Bazzano | B | 12 | — |
| Id. | Bentivoglio | B | 12 | — |
| Id. | Bologna | B | 1 | — |
| Id. | Budrio | B | — | 1 |
| Id. | Castel d'Argile | B | — | 1 |
| Id. | Castel Maggiore | B | — | 1 |
| Id. | Castiglione Pepoli | B | — | 1 |
| Id. | Crevalcore | B | 3 | — |
| Id. | Gaggio Montano | B | 8 | — |
| Id. | Imola | B | 14 | — |
| Id. | Pieve di Cento | B | 1 | — |
| Id. | Porretta Terme | B | 3 | — |
| Id. | Sala Bolognese | B | 1 | — |
| Id. | S. Giorgio di Piano | B | 2 | — |
| Id. | S. Giovanni Persiceto | B | 4 | — |
| Id. | S. Pietro [illegible] | B | 5 | — |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| Segue: *Afta epizootica* | | | | |
| Brescia | Corzano | B | 1 | — |
| Id. | Pralboino | B | 1 | — |
| Id. | Ponteviso | B | 1 | — |
| Id. | Verolanuova | B | 10 | 6 |
| Id. | Gussago | B | 1 | — |
| Id. | Brenno | B | 3 | — |
| Id. | Pontoglio | B | 4 | 3 |
| Id. | Ragnole Mella | B | 3 | 4 |
| Id. | Alhanello | B | 2 | 1 |
| Id. | Rodengo Saiano | B | 2 | 1 |
| Id. | S. Gervazio | B | 4 | 1 |
| Id. | Lerro | B | 4 | — |
| Id. | Gambara | B | 4 | 1 |
| Id. | Poncarale Flero | B | 4 | 1 |
| Id. | Rovato | B | 3 | — |
| Id. | Pezzolengo | B | 2 | 1 |
| Id. | Pavone Mella | B | 3 | 1 |
| Id. | Calvisano | B | 4 | — |
| Id. | Quinzano | B | 12 | 5 |
| Id. | Pedergnaga | B | 1 | — |
| Id. | Visano | B | 1 | — |
| Id. | Orzivecchi | B | 1 | — |
| Id. | Rezzato | B | 1 | — |
| Id. | Iseo | B | 1 | 1 |
| Id. | S. Zeno Naviglio | B | 1 | — |
| Id. | Cazzago S. Martino | B | 1 | 1 |
| Id. | S. Felice | B | 1 | — |
| Id. | Ghedi | B | 1 | — |
| Id. | Barbariga | B | 1 | — |
| Id. | Lonato | B | 1 | — |
| Id. | Erbolo | B | — | 1 |
| Id. | Padenghe | B | — | 1 |
| Id. | Bedizzole | B | — | 1 |
| Id. | Cellatica | B | — | 1 |
| Id. | Tessolano | B | — | 1 |
| Id. | Passirano | B | — | 1 |
| Id. | Vallio | B | — | 1 |
| Id. | Trenzano | B | — | 1 |
| Id. | Desenzano | B | — | 1 |
| Id. | Roè Volciano | B | — | 1 |
| Id. | Acquafredda | B | — | 1 |
| Id. | Nuvolento | B | — | 1 |
| Id. | Nuvolera | B | — | 1 |
| Id. | Serle | B | 1 | — |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1045

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id. | Isso | B | 3 | — | 1 | Id. | Gussago | B | 1 | — | — | Id. | Bagnolo Mella | B | 3 | 4 | 4 |
| Id. | Lurano | B | — | 1 | — | Id. | Iseno | B | 3 | — | 3 | Id. | Alfianello | B | 2 | 1 | 1 |
| Id. | Mapello | B | 1 | — | — | Id. | Pontoglio | B | 4 | — | 4 | Id. | Rodengo Saiano | B | 2 | 1 | 1 |
| Id. | Martinengo | B | — | 1 | — | Id. | Bagnolo Mella | B | 3 | 4 | 1 | Id. | S. Gervasio | B | 4 | 1 | 2 |
| Id. | Morengo | B | 1 | 5 | 1 | Id. | Alfianello | B | 2 | 1 | 1 | Id. | Lerro | B | 4 | 2 | 1 |
| Id. | Osio Sopra | B | 1 | 1 | 1 | Id. | Rodengo Saiano | B | 2 | 1 | 1 | Id. | Gambara | B | 4 | 1 | 1 |
| Id. | Pagazzano | B | — | 1 | — | Id. | S. Gervasio | B | 4 | 1 | 2 | Id. | Pancarale Fiero | B | 4 | 1 | 1 |
| Id. | Paloseo | B | 2 | — | — | Id. | Lerro | B | 4 | 1 | 2 | Id. | Rovato | B | 3 | 2 | 1 |
| Id. | Pedrengo | B | 1 | — | — | Id. | Gambara | B | 4 | 1 | 1 | Id. | Pozzolengo | B | 2 | 1 | 1 |
| Id. | Pognano | B | 1 | — | — | Id. | Pancarale Fiero | B | 4 | 1 | 1 | Id. | Pavone Mella | B | 3 | 1 | 1 |
| Id. | Pontida | B | 1 | — | — | Id. | Rovato | B | 3 | 2 | 1 | Id. | Calvisano | B | 4 | 1 | 1 |
| Id. | Presezzo | B | 4 | — | — | Id. | Pozzolengo | B | 2 | 1 | 1 | Id. | Quinzano | B | 12 | 1 | 1 |
| Id. | Pumenengo | B | 1 | — | — | Id. | Pavone Mella | B | 3 | 1 | 1 | Id. | Pedergnaga | B | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Riviera d'Adda | B | 1 | — | 3 | Id. | Calvisano | B | 4 | 1 | 1 | Id. | Visano | B | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Rocca del Colle | B | 4 | — | — | Id. | Quinzano | B | 12 | 1 | 1 | Id. | Orzivecchi | B | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Romano Lombardo | B | 3 | 1 | — | Id. | Pedergnaga | B | 1 | 1 | 5 | Id. | Rezzato | B | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Seriate | B | 1 | — | — | Id. | Visano | B | 1 | 1 | 1 | Id. | Iseo | B | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Sovere | B | 2 | — | — | Id. | Orzivecchi | B | 1 | 1 | 1 | Id. | S. Zeno Naviglio | B | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Terre de Busa | B | — | 1 | 1 | Id. | Rezzato | B | 1 | 1 | 1 | Id. | Cazzago S. Martino | B | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Treviglio | B | 1 | 2 | 1 | Id. | Iseo | B | 1 | 1 | 1 | Id. | S. Febre | B | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Valbrembo | B | 4 | 1 | 2 | Id. | S. Zeno Naviglio | B | 1 | 1 | 1 | Id. | Ghedi | B | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Verdello | B | 1 | 1 | — | Id. | Cazzago S. Martino | B | 1 | 1 | 1 | Id. | Barbariga | B | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Villa d'Adda | B | 1 | — | — | Id. | S. Febre | B | 1 | 1 | 1 | Id. | Leonio | B | 1 | 1 | 1 |
| Id. | Zanica | B | — | — | 1 | Id. | Ghedi | B | 1 | 1 | 1 | Id. | Edolo | B | — | — | 1 |
| Bologna | Argelato | B | 2 | — | — | Id. | Barbariga | B | 1 | 1 | 1 | Id. | Paderghe | B | — | — | 1 |
| Id. | Baricella | B | — | — | 1 | Id. | Leonio | B | 1 | 1 | 1 | Id. | Bedizzole | B | — | — | 1 |
| Id. | Bazzano | B | — | — | 1 | Id. | Edolo | B | — | — | 1 | Id. | Cellatica | B | — | — | 1 |
| Id. | Bentivoglio | B | 2 | — | 1 | Id. | Paderghe | B | — | — | 1 | Id. | Tesolano | B | — | — | 1 |
| Id. | Pologna | B | 12 | 1 | 1 | Id. | Bedizzole | B | — | — | 1 | Id. | Passirano | B | — | — | 1 |
| Id. | Budrio | B | — | — | 1 | Id. | Cellatica | B | — | — | 1 | Id. | Valtio | B | — | — | 1 |
| Id. | Castel d'Argile | B | — | — | 1 | Id. | Tesolano | B | — | — | 1 | Id. | Trenzano | B | — | — | 1 |
| Id. | Castel Maggiore | B | — | — | 1 | Id. | Passirano | B | — | — | 1 | Id. | Desenzano | B | — | — | 1 |
| Id. | Castiglione Pepoli | B | — | — | 3 | Id. | Valtio | B | — | — | 1 | Id. | Rivoltella | B | — | — | 1 |
| Id. | Crevalcore | B | 11 | — | 8 | Id. | Trenzano | B | — | — | 1 | Id. | Acquafredda | B | — | — | 1 |
| Id. | Gaggio Montano | B | 1 | — | — | Id. | Desenzano | B | — | — | 1 | Id. | Nuvolento | B | — | — | 1 |
| Id. | Imola | B | 1 | — | — | Id. | Rivoltella | B | — | — | 1 | Id. | Nuvolera | B | — | — | 1 |
| Id. | Pieve di Cento | B | 3 | — | — | Id. | Acquafredda | B | — | — | 1 | Id. | Serle | B | — | — | 1 |
| Id. | Porretta Terme | B | 1 | — | — | Id. | Nuvolento | B | — | — | 1 | Id. | Erbusco | B | — | — | 1 |
| Id. | Sala Bolognese | B | 2 | — | 1 | Id. | Nuvolera | B | — | — | 1 | Id. | Cazzago | B | — | — | 1 |
| Id. | S. Giorgio di Piano | B | 4 | — | — | Id. | Serle | B | — | — | 1 | Id. | Capo di Ponte | B | — | — | 1 |
| Id. | S. Giovanni Persiceto | B | 5 | — | — | Id. | Erbusco | B | — | — | 1 | Id. | Provaglio | B | — | — | 1 |
| Id. | S. Pietro in Casale | B | 6 | — | 3 | Id. | Cazzago | B | — | — | 1 | Id. | Paderno Franciacorta | B | — | — | 1 |
| Id. | Sant'Agata Bolognese | B | — | — | 4 | Id. | Capo di Ponte | B | — | — | 1 | Id. | Palazzolo sull'Oglio | B | — | — | 1 |
| Id. | Sasso Marconi | B | — | — | 2 | Id. | Provaglio | B | — | — | 3 | Id. | Materbio | B | — | — | 1 |
| Brescia | Brescia | B | 5 | — | 2 | Id. | Paderno Franciacorta | B | — | — | 1 | Id. | Gavardo | B | — | — | 1 |
| Id. | Nava | B | 3 | — | — | Id. | Palazzolo sull'Oglio | B | — | — | 1 | Id. | Castegnato | B | — | — | 1 |
| Id. | Dello | B | 13 | — | 4 | Id. | Materbio | B | — | — | 1 | Id. | Rudiano | B | — | — | 1 |
| Id. | Gottolengo | B | 6 | — | 6 | Id. | Gavardo | B | — | — | 1 | Id. | Travagliato | B | — | — | 1 |
| Id. | Bassano Bresciano | B | 4 | — | — | Id. | Castegnato | B | — | — | 1 | Id. | Borgosatollo | B | — | — | 1 |
| Id. | Orzinuovi | B | 9 | — | — | Id. | Rudiano | B | — | — | 1 | Catania | Actreale | B | 1 | — | — |
| Id. | Capriano | B | 2 | — | 1 | Id. | Travagliato | B | — | — | 1 | Id. | Pelpasso | B | — | — | — |
| Id. | Cologne | B | 1 | — | 1 | Id. | Borgosatollo | B | — | — | 1 | Id. | Id | O | — | — | 1 |
| Id. | Villachiara | B | 9 | — | 1 | Catania | Actreale | B | 1 | — | — | Id. | Calatabiano | B | — | — | — |
| Id. | Cigole | B | 3 | — | 1 | Id. | Pelpasso | B | — | — | — | Id. | Catania | B | 1 | — | — |
| Id. | Isorella | B | 1 | — | — | Id. | Id | O | — | — | 1 | Id. | Fiumefreddo | B | 2 | — | 2 |
| Id. | Porgo San Giacomo | B | 21 | — | 4 | Id. | Calatabiano | B | — | — | — | Chieti | Chieti | B | 4 | — | — |
| Id. | Pompiano | B | 3 | — | — | Id. | Catania | B | 1 | — | — | Como | Barzano | B | 5 | — | 1 |
| Id. | Rocadelle | B | 1 | — | — | Id. | Fiumefreddo | B | 2 | — | 2 | Id. | Pugnano | B | 2 | 1 | 3 |
| Id. | Castelnella | B | 3 | — | 5 | Id. | Chieti | B | 4 | — | — | | | | | | |
| Id. | Ospitaletto | B | 1 | — | — | Chieti | Barzano | B | 5 | — | 1 | | | | | | |
| Id. | Mairano | B | 5 | — | 5 | Como | Pugnano | B | 2 | 1 | 3 | | | | | | |
| Id. | Torbola Casaglia | B | 6 | — | 1 | Id. | | | | | | | | | | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759023

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| Segue: *Afta epizootica* | | | | |
| Como | Bregna | B | | |
| Id. | Bulciago | B | 4 | — |
| Id. | Cantù | B | — | 1 |
| Id. | Carimate | B | 1 | — |
| Id. | Carugo Arcelo | B | 1 | — |
| Id. | Cassago Brianza | B | — | 1 |
| Id. | Cermenate | B | 2 | — |
| Id. | Cermusco Montevecchia | B | 4 | — |
| Id. | Como | B | — | 1 |
| Id. | Cucciago | B | 13 | 1 |
| Id. | Figino Serenza | B | 3 | 12 |
| Id. | Lecco | B | 3 | — |
| Id. | Lenzino | B | 10 | — |
| Id. | Lurate Caccivio | B | — | 4 |
| Id. | Montano Lucino | B | — | 4 |
| Id. | Monguzzo | B | 2 | — |
| Id. | Nibionno | B | 1 | — |
| Id. | Olgiate Calco | B | 1 | — |
| Id. | Oreggio | B | — | 1 |
| Id. | Paderno Robbiate | B | — | 1 |
| Id. | Rovello Porro | B | 2 | — |
| Id. | Turate | B | — | 1 |
| Id. | Valmadrera | B | — | 1 |
| Cosenza | Scalea | B | — | 1 |
| Cremona | Capergnanica Cantone | B | 1 | — |
| Id. | Ingegnolo Cremasco | B | — | 2 |
| Id. | Castelleone | B | 3 | — |
| Id. | Castelmaggiore | B | 3 | — |
| Id. | Castelvisconte | B | 3 | — |
| Id. | Castelleone | B | 4 | — |
| Id. | Credera Rubbiano | B | 12 | — |
| Id. | Cremona | B | — | 12 |
| Id. | Formigara | B | — | 1 |
| Id. | Genivolta | B | 1 | — |
| Id. | Isola Dovarese | B | 4 | — |
| Id. | Malagnino | B | — | 1 |
| Id. | Martignana di Po | B | 2 | — |
| Id. | Motta Baluffi | B | 12 | — |
| Id. | Paderno Ossolaro | B | 12 | — |
| Id. | Palvareto | B | 12 | — |
| Id. | Pescarolo | B | 12 | — |
| Id. | Pessina Cremonese | B | 12 | — |
| Id. | Piadena | B | 12 | — |
| Id. | Pizzighettone | B | 12 | — |
| Id. | Pozzaglio | B | 12 | — |
| Id. | Romanengo | B | 12 | — |
| Id. | S. Daniele Ripa Po | B | 12 | — |
| Id. | Soncino | B | 12 | — |
| Id. | Tornata | B | 12 | — |
| Id. | Torre Picenardi | B | 12 | — |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| Segue: *Afta epizootica* | | | | |
| Ferrara | Copparo | B | 1 | — |
| Firenze | Barberino Mugello | B | — | 1 |
| Id. | Calenzano | B | 1 | — |
| Id. | Campi Bisenzio | B | 1 | — |
| Id. | Castagnolo | B | — | 1 |
| Id. | Carmignano | B | — | 1 |
| Id. | Cerreto Guidi | B | — | 1 |
| Id. | Fiesole | B | 1 | — |
| Id. | Firenze | B | — | 1 |
| Id. | Fucecchio | B | 6 | — |
| Id. | Montemurlo | B | — | 4 |
| Id. | Palazzuolo | B | — | 1 |
| Id. | Prato | B | 1 | — |
| Id. | Scarperia Fiorentino | B | — | 14 |
| Id. | Vicchio | B | — | — |
| Id. | Vinci | B | 3 | — |
| Foggia | Casalnuovo Monterotaro | O | — | 1 |
| Id. | Cerignola | B | — | 1 |
| Forlì | Forlimpopoli | B | 1 | — |
| Frosinone | Alatri | B | — | 1 |
| Id. | Anagni | B | — | 1 |
| Id. | Arce | B | — | 1 |
| Genova | Campomorone | B | 4 | — |
| Id. | Casella | B | — | 1 |
| Id. | Genova | B | — | 1 |
| Id. | Sori | B | — | 1 |
| Id. | Uscio | B | — | 1 |
| Grosseto | Grosseto | B | — | 1 |
| L'Aquila | L'Aquila | B | — | 1 |
| Id. | Scoppito | B | — | 3 |
| Latina | Terracina | B | — | 4 |
| Id. | Pontinia | B | 1 | — |
| Lucca | Camaiore | B | 1 | — |
| Id. | Massarosa | B | — | 3 |
| Id. | Viareggio | B | 1 | — |
| Mantova | Acquanegra | B | — | 1 |
| Id. | Asola | B | — | 1 |
| Id. | Borgoforte | B | — | 1 |
| Id. | Canneto sull'Oglio | B | 6 | — |
| Id. | Casalmoro | B | — | 1 |
| Id. | Castelgoffredo | B | — | 3 |
| Id. | Castellucchio | B | 1 | — |
| Id. | Castelluccio | B | — | 1 |
| Id. | Cavriana | B | — | 1 |
| Id. | Castelgoffredo | B | — | 1 |
| Id. | Casaloldo | B | — | 1 |
| Id. | Ceresara | B | — | 1 |
| Id. | Curtatone | B | 2 | — |
| Id. | Guidizzolo | B | — | 1 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1047

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Como | Bregna | B | 4 | — | | | | | | | |
| Id. | Bulciago | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Canti | B | 1 | — | | | | | | | |
| Id. | Carimate | B | 1 | — | | | | | | | |
| Id. | Carugo Arosio | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Cassago Brianza | B | 2 | 3 | | | | | | | |
| Id. | Cermenate | B | 4 | — | | | | | | | |
| Id. | Cernusco Monlevecchia | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Como | B | 13 | 1 | | | | | | | |
| Id. | Cucciago | B | 3 | 2 | | | | | | | |
| Id. | Figino Serenza | B | 3 | — | | | | | | | |
| Id. | Lecco | B | 10 | — | | | | | | | |
| Id. | Lezzeno | B | — | 4 | | | | | | | |
| Id. | Lurate Caccivio | B | — | 4 | | | | | | | |
| Id. | Montano Lucino | B | 2 | — | | | | | | | |
| Id. | Mongrazzo | B | 1 | — | | | | | | | |
| Id. | Nilderno | B | 1 | — | | | | | | | |
| Id. | Olginate Calco | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Orsenigo | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Paderno Rohbiate | B | 2 | 2 | | | | | | | |
| Id. | Rovello Porro | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Turate | B | 7 | 1 | | | | | | | |
| Id. | Valmadrera | B | — | 1 | | | | | | | |
| Cosenza | Scalea | B | 1 | — | | | | | | | |
| Cremona | Cappella Cantone | B | — | 2 | | | | | | | |
| Id. | Bagnolo Cremasco | B | 3 | — | | | | | | | |
| Id. | Bordolano | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Casalmaggiore | B | 3 | — | | | | | | | |
| Id. | Castelleone | B | 3 | — | | | | | | | |
| Id. | Castelvisco | B | 4 | — | | | | | | | |
| Id. | Credera Rubbiano | B | — | 3 | | | | | | | |
| Id. | Cremona | B | 12 | 1 | | | | | | | |
| Id. | Formigara | B | 12 | — | | | | | | | |
| Id. | Genivolta | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Isola Dovarese | B | 4 | — | | | | | | | |
| Id. | Malagnino | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Martignana di Po | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Motta Baluffi | B | 2 | — | | | | | | | |
| Id. | Paderno Ossolaro | B | 7 | — | | | | | | | |
| Id. | Palvareto | B | 2 | — | | | | | | | |
| Id. | Pescarolo | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Pessina Cremonese | B | — | 2 | | | | | | | |
| Id. | Piadena | B | — | 3 | | | | | | | |
| Id. | Pizzighettone | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Pozzaglio | B | 1 | — | | | | | | | |
| Id. | Romanengo | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | S. Daniele Ripa Po | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Soncino | B | 3 | — | | | | | | | |
| Id. | Tornata | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Torre Pinnardi | B | 6 | — | | | | | | | |
| Id. | Trigolo | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Vescovato | B | 2 | — | | | | | | | |
| Id. | Voltido | B | — | 1 | | | | | | | |
| Cuneo | Busca | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Margarita | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Manlovi | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Racconigi | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Sant'Albano Stura | B | 1 | — | | | | | | | |
| Ferrara | Bernara | B | 8 | 4 | | | | | | | |
| Id. | Portomaggiore | B | 2 | 1 | | | | | | | |
| Id. | Bondeno | B | 5 | — | | | | | | | |
| Id. | Cento | B | 5 | 1 | | | | | | | |
| Id. | Pieve Fenatico | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Sant'Agostino | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Argenta | B | — | 1 | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrara | Copparo | B | 1 | 1 | | | | | | | |
| Firenze | Barberino Mugello | B | 1 | — | | | | | | | |
| Id. | Calenzano | B | 1 | 2 | | | | | | | |
| Id. | Campi Bisenzio | B | 1 | 1 | | | | | | | |
| Id. | Castiglione | B | — | 3 | | | | | | | |
| Id. | Carmignano | B | 1 | 1 | | | | | | | |
| Id. | Cerreto Guidi | B | — | — | | | | | | | |
| Id. | Fiesole | B | — | 4 | | | | | | | |
| Id. | Firenze | B | 6 | 3 | | | | | | | |
| Id. | Firenzuola | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Monterotondo | B | 1 | — | | | | | | | |
| Id. | Palazzuolo | B | 1 | — | | | | | | | |
| Id. | Prato | B | 4 | 14 | | | | | | | |
| Id. | Scarperia | B | 2 | — | | | | | | | |
| Id. | Vicchio | B | — | — | | | | | | | |
| Id. | Vinci | B | 2 | — | | | | | | | |
| Foggia | Casalnuovo Monterotaro | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Cerignola | B | — | 1 | | | | | | | |
| Forlì | Portomaggiori | B | 1 | — | | | | | | | |
| Frosinone | Matri | B | 1 | — | | | | | | | |
| Id. | Arpino | B | 4 | — | | | | | | | |
| Id. | Atina | B | 4 | — | | | | | | | |
| Genova | Campomorone | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Casella | B | — | — | | | | | | | |
| Id. | Genova | B | 2 | — | | | | | | | |
| Id. | Sori | B | — | — | | | | | | | |
| Id. | Uscio | B | — | — | | | | | | | |
| Grosseto | Grosseto | B | — | 1 | | | | | | | |
| L'Aquila | L'Aquila | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Scoppito | B | — | 3 | | | | | | | |
| Latina | Terracina | B | 1 | 4 | | | | | | | |
| Id. | Pontinia | B | — | 1 | | | | | | | |
| Lucca | Camaiore | B | 1 | 3 | | | | | | | |
| Id. | Massarosa | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Viareggio | B | 1 | — | | | | | | | |
| Mantova | Arquanegra | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Asola | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Borgoforte | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Carbelo sull'Oglio | B | 6 | 1 | | | | | | | |
| Id. | Casalmoro | B | 1 | 1 | | | | | | | |
| Id. | Castelluccchio | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Castelgoffredo | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Cavriana | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Castiglioffredo | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Casteldario | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Ceresara | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Curtatone | B | 2 | 1 | | | | | | | |
| Id. | Guidizzolo | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Gazoldo degli Ippoliti | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Mariana Mantovana | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Mantova | B | 1 | 1 | | | | | | | |
| Id. | Medole | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Mercaria | B | 1 | 1 | | | | | | | |
| Id. | Marmirolo | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Pegognaga | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Pinbega | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Poggiorsco | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Porto Mantovana | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Roncoferraro | B | 1 | 1 | | | | | | | |
| Id. | S. Giorgio | B | 2 | 1 | | | | | | | |
| Id. | S. Martino dall'Argine | B | 1 | 1 | | | | | | | |
| Id. | Sabbioneta | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Solferino | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Virgilio | B | — | 1 | | | | | | | |
| Id. | Volta Mantovana | B | — | 1 | | | | | | | |

260

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1048

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimaste dalla precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuove denunziate |
|---|---|---|---|---|
| Segue: *Afta epizootica* | | | | |
| Milano | Arconate | B | — | 1 |
| Id. | Bernate Ticino | B | — | 2 |
| Id. | Bertonico | B | — | 1 |
| Id. | Boffalora Ticino | B | — | 3 |
| Id. | Bollate | B | — | 1 |
| Id. | Brembio | B | — | 4 |
| Id. | Borghetto Lodigiano | B | — | 2 |
| Id. | Casiano Prima | B | — | 1 |
| Id. | Castelnuovo Bocca d'Adda | B | — | 2 |
| Id. | Castiglione d'Adda | B | — | 1 |
| Id. | Cologno | B | — | 1 |
| Id. | Comazzo | B | — | 1 |
| Id. | Comaredo | B | — | 1 |
| Id. | Correzzana | B | — | 2 |
| Id. | Fombio | B | — | 6 |
| Id. | Guardamiglio | B | — | 1 |
| Id. | Grafignana | B | — | 1 |
| Id. | Gorgonzola | B | — | 3 |
| Id. | Lacchiarella | B | — | 1 |
| Id. | Legnano | B | — | 1 |
| Id. | Lentate sul Seveso | B | — | 1 |
| Id. | Liscate | B | — | 1 |
| Id. | Lodivecchio | B | — | 3 |
| Id. | Mairago | B | — | 1 |
| Id. | Mediglia | B | — | 1 |
| Id. | Milano | B | — | 2 |
| Id. | Monfalcone Lombardo | B | — | 1 |
| Id. | Monza | B | — | 2 |
| Id. | Morimondo | B | — | 1 |
| Id. | Mulazzano | B | — | 2 |
| Id. | Ospedaletto Lodigiano | B | — | 1 |
| Id. | Peschiera Borromeo | B | — | 1 |
| Id. | Pessano | B | — | 1 |
| Id. | Pioltello | B | — | 1 |
| Id. | Sant'Angelo Lodigiano | B | — | 1 |
| Id. | S. Rocco al Prato | B | — | 1 |
| Id. | Somaglia | B | — | 1 |
| Id. | Turano Lodigiano | B | — | 1 |
| Id. | Vignate | B | — | 1 |
| Id. | Villavesco | B | — | 1 |
| Modena | Campogalliano | B | 3 | — |
| Id. | Castelfranco Emilia | B | 1 | — |
| Id. | Carpi | B | 19 | 2 |
| Id. | Finale Emilia | B | 1 | — |
| Id. | Formigine | B | 4 | 1 |
| Id. | Modena | B | 1 | — |
| Id. | Nonantola | B | 1 | 1 |
| Id. | S. Cesario | B | — | 3 |
| Id. | S. Possidonio | B | 3 | — |
| Id. | Savignano | B | 12 | 1 |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimaste dalla precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuove denunziate |
|---|---|---|---|---|
| Segue: *Afta epizootica* | | | | |
| Novara | Romentino | B | 19 | — |
| Id. | S. Nazzaro Sesia | B | — | 14 |
| Id. | S. Pietro Mosezzo | B | — | 1 |
| Id. | Varallo Pombia | B | — | 1 |
| Id. | Verbania Pallanza | B | — | 1 |
| Id. | Vespolate | B | — | 1 |
| Padova | Albano | B | 1 | — |
| Id. | Bagnoli di Sopra | B | — | 4 |
| Id. | Boara Pisani | B | 1 | 4 |
| Id. | Cadoneghe | B | — | 2 |
| Id. | Campodarsego | B | — | 4 |
| Id. | Camposampiero | B | — | 5 |
| Id. | Carmignano | B | — | 2 |
| Id. | Casalserugo | B | — | 1 |
| Id. | Cittadella | B | — | 2 |
| Id. | Galliera Veneta | B | — | 1 |
| Id. | Limena | B | 1 | — |
| Id. | Masera | B | — | 2 |
| Id. | Monselice | B | 5 | — |
| Id. | Montagnana | B | — | 1 |
| Id. | Noventa | B | — | 1 |
| Id. | Padova | B | 11 | 20 |
| Id. | Pontelongo | B | — | 2 |
| Id. | Ponte San Nicolò | B | 3 | 3 |
| Id. | Rubano | B | 1 | — |
| Id. | S. Giorgio delle Pertiche | B | — | 3 |
| Id. | S. Martino di Lupari | B | 6 | 1 |
| Id. | S. Pietro in Gu | B | — | 3 |
| Id. | Saonara | B | — | 1 |
| Id. | Selvazzano | B | — | 5 |
| Id. | Teolo | B | 5 | 7 |
| Id. | Trebaseleghe | B | 2 | 6 |
| Id. | Vigodarzere | B | 1 | 1 |
| Id. | Villafranca Padovana | B | 1 | — |
| Parma | Parma | B | 2 | — |
| Id. | Sissogna | B | 2 | — |
| Id. | Busseto | B | 2 | — |
| Id. | Colorno | B | 2 | — |
| Pavia | Pavia | B | 5 | — |
| Id. | Mortebello | B | 4 | — |
| Id. | Vigevano | B | 2 | — |
| Id. | Siziano | B | 2 | — |
| Id. | Zerbolò | B | 1 | — |
| Id. | Mortara | B | 2 | — |
| Id. | Cortesolona | B | 1 | — |
| Id. | Pascapè | B | 2 | — |
| Id. | Olevano | B | 1 | — |
| Id. | Villantino | B | — | 1 |
| Id. | Cassolnovo | B | 2 | — |
| Id. | Chiavegna | B | 2 | — |
| Id. | Albuzzano | B | 2 | — |
| Id. | Pieve | B | 1 | — |

10461
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| Segue: *Alta epizootica* | | | | |
| Pavia | Carbonara Ticino | B | 1 | — |
| Id. | Bereguardo | B | 1 | — |
| Id. | Scaldasole | B | 1 | — |
| Id. | Zeme | B | 1 | — |
| Id. | Ferrera Erbognone | B | 2 | — |
| Id. | Mezzana Rabattone | B | 1 | — |
| Id. | Zavattarello | B | 1 | — |
| Id. | Romagnese | B | 1 | — |
| Id. | Valle Salimbene | B | 1 | — |
| Id. | Confienza | B | 1 | — |
| Id. | Fortunago | B | 1 | — |
| Id. | Borgo Priolo | B | 1 | 1 |
| Id. | Giussago | B | — | — |
| Id. | Robecco Pavese | B | 1 | — |
| Id. | S. Nazzaro de' Burgondi | B | 2 | — |
| Id. | Pieve Porto Morone | B | 1 | — |
| Id. | Barbianello | B | 1 | — |
| Id. | Borno | B | 1 | — |
| Id. | Sinarolo | B | 1 | — |
| Id. | Casanova Lonati | B | 2 | — |
| Id. | Torrevecchia Pia | B | 1 | — |
| Id. | Mornico Losana | B | 1 | — |
| Id. | Alagna | B | 1 | — |
| Id. | Pinarolo Po | B | 1 | — |
| Id. | Robbio | B | 1 | — |
| Id. | Castelnovo | B | 1 | — |
| Id. | Copiano | B | 1 | — |
| Piacenza | Pecorara | B | 2 | — |
| Id. | Borgonovo | B | 1 | — |
| Id. | Cadeo | B | 3 | — |
| Id. | Caorso | B | 1 | — |
| Id. | Calendasco | B | 3 | — |
| Id. | Castelvetro | B | 3 | — |
| Id. | Castel San Giovanni | B | 2 | — |
| Id. | Cortemaggiore | B | 1 | — |
| Id. | Fiorenzuola d'Arda | B | 5 | — |
| Id. | Gossolengo | B | 1 | — |
| Id. | Lugagnano | B | 1 | — |
| Id. | Monticelli | B | 1 | — |
| Id. | Piacenza | B | 2 | — |
| Id. | Pedenzano | B | 1 | 1 |
| Id. | Rottofreno | B | 2 | — |
| Id. | S. Pietro in Cerro | B | 2 | — |
| Pisa | S. Giuliano Terme | B | 4 | — |
| Id. | S. Miniato | B | 4 | — |
| Pistoia | Buggiano | B | 1 | — |
| Id. | Lamporecchio | B | 2 | — |
| Id. | Monsummano | O | 1 | — |
| Id. | Id. | Cav | 1 | — |
| Id. | Montale | B | 2 | — |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| Segue: *Alta epizootica* | | | | |
| Rovigo | Occhiobello | B | 2 | — |
| Id. | Rovigo | B | 3 | 1 |
| Id. | Villamarzana | B | 1 | — |
| Savona | Albenga | B | — | 1 |
| Id. | Albissola Superiore | B | 1 | — |
| Id. | Sciano | B | 1 | — |
| Terni | Montecastrilli | B | 1 | — |
| Id. | Narni | B | 1 | — |
| Torino | Pralormo | B | 1 | — |
| Id. | Verrua Savoia | B | 1 | — |
| Id. | Carmagnola | B | 3 | 4 |
| Id. | Caluso | B | 1 | — |
| Id. | Villastellone | B | 1 | — |
| Id. | Moncalieri | B | 1 | — |
| Id. | S. Mauro Torinese | B | — | 2 |
| Id. | Venovo | B | — | 1 |
| Id. | Cirié | B | — | 1 |
| Id. | Carignano | B | — | 1 |
| Id. | Rosta | B | — | 1 |
| Id. | Pinerolo | B | — | 1 |
| Treviso | Arcade | B | — | 1 |
| Id. | Breda di Piave | B | — | 1 |
| Id. | Carbonera | B | 1 | — |
| Id. | Castelcucco | B | — | 1 |
| Id. | Castelfranco Veneto | B | 3 | — |
| Id. | Castello di Godego | B | 1 | — |
| Id. | Fonte | B | — | 4 |
| Id. | Istrana | B | 4 | 1 |
| Id. | Loria | B | — | 4 |
| Id. | Mansuè | B | 1 | — |
| Id. | Maser | B | — | 1 |
| Id. | Mogliano Veneto | B | 1 | — |
| Id. | Monastier | B | — | 1 |
| Id. | Montebelluna | B | — | 6 |
| Id. | Paderobba | B | — | 1 |
| Id. | Povegliano | B | 1 | — |
| Id. | Preganziol | B | — | 1 |
| Id. | Resana | B | — | 1 |
| Id. | Roncade | B | 1 | — |
| Id. | S. Biagio in Callalta | B | 4 | 2 |
| Id. | Silea | B | 1 | — |
| Id. | Soresiano | B | 1 | — |
| Id. | San Zenone degli Ezzelini | B | — | 1 |
| Id. | Susegana | B | — | 1 |
| Id. | Trevignano | B | — | 3 |
| Id. | Treviso | B | — | 3 |
| Id. | Vazzola | B | — | 1 |
| Id. | Vedelago | B | 2 | 2 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 857621

Segue: *Aria epizootica*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pavia | Carbonara Ticino | B | 1 | — | |
| Id. | Bereguardo | B | 1 | — | |
| Id. | Scaldasole | B | 1 | — | |
| Id. | Zerbo | B | 1 | — | |
| Id. | Ferrera Erbognone | B | 2 | — | |
| Id. | Mezzana Rabattone | B | 1 | — | |
| Id. | Zavattarello | B | 1 | — | |
| Id. | Romagnese | B | 1 | — | |
| Id. | Valle Salimbene | B | 1 | — | |
| Id. | Confienza | B | 1 | — | |
| Id. | Fortunago | B | 1 | — | |
| Id. | Borgo Priolo | B | 1 | — | |
| Id. | Giussago | B | — | 1 | |
| Id. | Robecco Pavese | B | — | 2 | |
| Id. | S. Nazzaro de' Burgondi | B | — | 1 | |
| Id. | Pieve Porto Morone | B | — | 1 | |
| Id. | Barbianello | B | — | 1 | |
| Id. | Dorno | B | — | 1 | |
| Id. | Sinarolo | B | — | 2 | |
| Id. | Cassinova Lonati | B | — | 1 | |
| Id. | Torrevecchia Pia | B | — | 1 | |
| Id. | Mornico Losana | B | — | 1 | |
| Id. | Alagna | B | — | 1 | |
| Id. | Pinarolo Po | B | — | 1 | |
| Id. | Robbio | B | — | 1 | |
| Id. | Castelsana | B | — | 1 | |
| Id. | Cignano | B | — | 2 | |
| Piacenza | Pecetto | B | 2 | 1 | |
| Id. | Gorgonovo | B | — | 1 | |
| Id. | Cadeo | B | 3 | 2 | |
| Id. | Caorso | B | 1 | — | |
| Id. | Caleridasco | B | 3 | — | |
| Id. | Castelvetro | B | 3 | 5 | |
| Id. | Castel San Giovanni | B | 2 | — | |
| Id. | Cortemaggiore | B | 1 | 3 | |
| Id. | Fiorenzuola d'Arda | B | 1 | 1 | |
| Id. | Gossolengo | B | — | 1 | |
| Id. | Lugagnano | B | — | 1 | |
| Id. | Monticelli | B | — | 2 | |
| Id. | Piacenza | B | 1 | 2 | |
| Id. | Podenzano | B | 1 | — | |
| Id. | Rottofreno | B | — | 2 | |
| Id. | S. Pietro in Cerro | B | — | 1 | |
| Pisa | S. Giuliano Terme | B | 4 | 1 | |
| Id. | S. Miniato | B | 4 | 8 | |
| Pistoia | Ruggiano | B | 1 | 2 | |
| Id. | Lucciana | B | — | 2 | |
| Id. | Monsummano | O | — | 1 | |
| Id. | Id | Cap. | — | 1 | |
| Id. | Montale | B | 2 | — | |
| Id. | Pistoia | B | — | 5 | |
| Id. | Serravalle | B | 4 | — | |
| Id. | Tizzana | B | 2 | — | |
| Reggio Calabria | Bagnara Calabra | B | 3 | 1 | |
| Id. | Roccella Jonica | B | 6 | 2 | |
| Id. | S. Procopio | B | 5 | 1 | |
| Id. | Brancaleone | B | 2 | — | |
| Reggio Emilia | Correggio | B | 3 | 3 | |
| Id. | Reggio Emilia | B | 1 | 2 | |
| Id. | Castelnovo ne' Monti | B | — | 2 | |
| Rovigo | Badia Polesine | B | 1 | — | |
| Id. | Canaro | B | 2 | — | |
| Id. | Castelmassa | B | 1 | — | |
| Id. | Fiesso Umbertiano | B | — | 1 | |
| Id. | Fratta Polesine | B | 3 | — | |
| Id. | Melara | B | 1 | — | |

Segue: *Aria epizootica*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rovigo | Occhiobello | B | 3 | — | |
| Id. | Rovigo | B | 3 | 1 | |
| Id. | Villamarzana | B | 1 | — | |
| Savona | Albenga | B | — | 1 | |
| Id. | Altisola Superiore | B | 1 | — | |
| Id. | Soana | B | 1 | — | |
| Terni | Montecastrilli | B | 2 | 1 | |
| Id. | Narni | B | — | 1 | |
| Torino | Pralormo | B | 1 | — | |
| Id. | Verrua Savoia | B | 1 | — | |
| Id. | Carmagnola | B | 3 | 4 | |
| Id. | Calliso | B | 1 | — | |
| Id. | Villastellona | B | 1 | — | |
| Id. | Moncalieri | B | 1 | 2 | |
| Id. | S. Mauro Torinese | B | — | 1 | |
| Id. | Vinovo | B | — | 1 | |
| Id. | Cirie | B | — | 1 | |
| Id. | Carignano | B | — | 1 | |
| Id. | Rosta | B | — | 1 | |
| Id. | Prient | B | — | 1 | |
| Treviso | Arcade | B | — | 1 | |
| Id. | Breda di Piave | B | — | 2 | |
| Id. | Carbonera | B | 1 | 1 | |
| Id. | Castelfranco | B | — | 1 | |
| Id. | Castelfranco Veneto | B | 3 | — | |
| Id. | Castello di Godego | B | 1 | 4 | |
| Id. | Fonte | B | — | 2 | |
| Id. | Istrana | B | 4 | 5 | |
| Id. | Loria | B | — | 1 | |
| Id. | Mansuè | B | 1 | — | |
| Id. | Maser | B | — | 4 | |
| Id. | Mogliano Veneto | B | 1 | 1 | |
| Id. | Monastier | B | — | 1 | |
| Id. | Montebelluna | B | — | 6 | |
| Id. | Pederobba | B | — | 1 | |
| Id. | Povegliano | B | 1 | 1 | |
| Id. | Preganziol | B | — | 1 | |
| Id. | Resana | B | — | 1 | |
| Id. | Roncade | B | 1 | 1 | |
| Id. | S. Biagio in Callalta | B | 4 | 2 | |
| Id. | Silea | B | 1 | — | |
| Id. | Spresiano | B | 1 | — | |
| Id. | San Zenone degli Ezzelini | B | — | 1 | |
| Id. | Susegana | B | — | 1 | |
| Id. | Trevignano | B | — | 3 | |
| Id. | Treviso | B | — | 3 | |
| Id. | Vazzola | B | — | 1 | |
| Id. | Vedelago | B | — | 7 | |
| Id. | Villorba | B | 2 | 3 | |
| Id. | Volpago del Montello | B | — | 3 | |
| Id. | Zero Branco | B | 1 | 1 | |
| Udine | Aquileia | B | 3 | — | |
| Id. | Cervignano | B | 1 | — | |
| Id. | Fontanafredda | B | 6 | — | |
| Id. | Monterale Cellina | B | 1 | — | |
| Id. | Regolato | B | 5 | — | |
| Id. | Conegliano | B | 1 | — | |
| Id. | Lauco | B | 1 | — | |
| Id. | Udine | B | 1 | — | |
| Id. | Aiello | B | 1 | — | |
| Id. | Tolmezzo | B | 1 | — | |
| Id. | Pavia di Udine | Cap. | 1 | — | |
| Id. | Martignacco | B | — | 1 | |
| Id. | Sesto al Reghena | B | — | 1 | |
| Varese | Besozzo | B | 1 | — | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985021

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero dello stallo o pascoli infetti | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Rimasti dalla quindicina precedente | Nuovi denunziati |
| *Segue: Afta epizootica* | | | | |
| Varese | Vedano Olona | B | | 3 |
| Id. | Casale Litta | B | 1 | |
| Id. | Arcisate | B | | 4 |
| Id. | Biisio Arsizio | B | 1 | |
| Id. | Gallarate | B | 1 | |
| Id. | Varese | B | 1 | |
| Id. | Lozza | B | 1 | |
| Id. | Lonate Ceppino | B | 1 | |
| Id. | Arsago | B | 1 | |
| Id. | Gerla Mincro | B | 1 | |
| Id. | Gazzada | B | 1 | |
| Id. | Malnate | B | 1 | |
| Id. | Cattiate Lombardo | B | 1 | 1 |
| Id. | Angera | B | 1 | |
| Id. | Solbiate Olona | B | 1 | |
| Id. | Tradate | B | 1 | |
| Id. | Saronno | B | 1 | |
| Id. | Turate | B | 1 | |
| Id. | Marcarolo | B | 1 | |
| Id. | Azzate | B | 1 | |
| Id. | Caidegliano Viceinago | B | 1 | 1 |
| Id. | Ponte Tresa | B | 1 | |
| Id. | Mesciago | B | 1 | |
| Id. | Luino | B | | 1 |
| Id. | Cavaria | B | | 1 |
| Id. | Samarata | B | | 1 |
| Id. | Carnago | B | | 1 |
| Id. | Cagnano Olona | B | | 1 |
| Id. | Osmate Lemate | B | | 1 |
| Id. | Lonate Pozzolo | B | | 1 |
| Id. | Campolongo Maggiore | B | 1 | |
| Venezia | Cona | B | | 2 |
| Id. | Marcon | B | 1 | |
| Id. | Martellago | B | | 1 |
| Id. | Meolo | B | | 1 |
| Id. | Mira | B | | 2 |
| Id. | Mirano | B | 1 | 1 |
| Id. | Musile di Piave | B | 1 | 1 |
| Id. | Noale | B | | 1 |
| Id. | Pianiga | B | 1 | 1 |
| Id. | Scorzè | B | 1 | 17 |
| Id. | Venezia | B | 1 | |
| Vercelli | Candelo | B | 1 | |
| Id. | Caserana | B | 1 | |
| Id. | Rovasio | B | | 1 |
| Id. | Valdengoso | B | 1 | |
| Id. | Buronzo | B | 1 | |
| Id. | Prarolo | B | 1 | |
| Id. | Caresanablot | B | 1 | |
| Id. | Crescentino | B | 1 | |
| Id. | Vigliano Biellese | B | 1 | |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero dello stallo o pascoli infetti | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Rimasti dalla quindicina precedente | Nuovi denunziati |
| *Segue: Afta epizootica* | | | | |
| Verona | Minerbe | B | | 1 |
| Id. | Negrar | B | | 5 |
| Id. | Ronco all'Adige | B | | 1 |
| Id. | Roverchiara | B | | 2 |
| Id. | S. Bonifacio | B | | 3 |
| Id. | S. Giovanni Ilarione | B | | 1 |
| Id. | Soave | B | | 1 |
| Id. | Sona | B | | 1 |
| Id. | Verona | B | | 1 |
| Id. | Veronella | B | | 1 |
| Id. | Vigasio | B | | 1 |
| Id. | Villa Bartolomea | B | | 1 |
| Id. | Villafranca di Verona | B | 5 | 1 |
| Id. | Zevio | B | | 1 |
| Vicenza | Passino del Grappa | B | | 1 |
| Id. | Grisignano di Zocco | B | | 1 |
| Id. | Arzignano | B | | 1 |
| Id. | Fara Vicentino | B | | 1 |
| Id. | Lonigo | B | | 1 |
| Id. | Marostica | B | | 1 |
| Id. | Mason Vicentino | B | | 1 |
| Id. | Montecchio Precalcino | B | | 1 |
| Id. | Nove | B | | 1 |
| Id. | Pianezze | B | | 1 |
| Id. | Quinto Vicentino | B | | 1 |
| Id. | Romano d'Ezzelino | B | | 1 |
| Id. | Rosà | B | | 1 |
| Id. | Santo | B | | 1 |
| Id. | Schiavon | B | | 1 |
| Id. | Velo d'Astico | B | | 1 |
| Id. | Mussolente | B | | 1 |
| | | | 957 | 873 |
| *Malrostino dei suini* | | | | |
| Alessandria | Alessandria | S | 1 | |
| Id. | Casale Monferrato | S | | 1 |
| Ancona | Osimo | S | 1 | |
| Id. | Sant'Elpidio a Mare | S | 1 | 3 |
| Avellino | Nusco | S | 1 | |
| Bari | Noci | S | 1 | 1 |
| Caltanissetta | Caltanissetta | S | | 1 |
| Campobasso | Vinchiaturo | S | 1 | |
| Cosenza | Longobucco | S | 10 | |
| Ferrara | Portomaggiore | S | 1 | 1 |
| Foggia | S. Marco in Lamis | S | 1 | |
| Id. | Lucera | S | 1 | 2 |
| Id. | Casalnuovo | S | 1 | 1 |
| Id. | Foggia | S | 1 | 4 |
| Id. | Pietra | S | 1 | 14 |
| Matera | Matera | S | | 1 |
| Id. | Montescaglioso | S | 1 | |
| Id. | Pomarico | S | | 1 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1053

| | | |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| Segue: *Malrossino dei suini* | | | | |
| Reggio Emilia | Guastalla | S | — | 1 |
| Id. | Montecchio Emilia | S | — | 1 |
| Id. | Vetto d'Enza | S | — | 1 |
| Ragusa | Modica | S | 1 | — |
| Id. | Ragusa | S | 3 | — |
| Id. | Vittoria | S | 1 | — |
| Rieti | Rieti | S | — | 1 |
| Rovigo | Trecenta | S | 1 | — |
| Salerno | Agropoli | S | 2 | 2 |
| Id. | Scafati | S | 2 | — |
| Torino | Vinovo | S | 1 | — |
| Id. | Candiolo | S | 1 | — |
| Udine | Spilimbergo | S | 1 | — |
| Id. | Fanagna | S | 1 | — |
| Venezia | Fossalta di Portogruaro | S | — | 1 |
| Verona | Cerea | S | — | 1 |
| | | | 46 | 62 |
| *Peste e setticemia dei suini* | | | | |
| Ancona | Fabriano | S | — | 1 |
| Id. | Osimo | S | 2 | 2 |
| Id. | Senigallia | S | 4 | — |
| Arezzo | Bucine | S | 1 | — |
| Id. | Cortona | S | — | 1 |
| Id. | Pieve Santo Stefano | S | — | 1 |
| Id. | Sansepolcro | S | — | 1 |
| Ascoli Piceno | Arquata | S | — | 2 |
| Avellino | Caposele | S | 1 | — |
| Id. | S. Martino Valle Caudina | S | 2 | — |
| Id. | Sorbo | S | 2 | — |
| Bergamo | Vaiano Cremasco | S | 1 | — |
| Bologna | Budrio | S | 1 | — |
| Id. | Minerbio | S | 1 | — |
| Brescia | Bagnolo Mella | S | 1 | — |
| Id. | Colle Beato | S | 1 | — |
| Cagliari | Abbasanta | S | — | 11 |
| Id. | Arbus | S | — | 1 |
| Id. | Armungia | S | — | 1 |
| Id. | Ballao | S | 1 | 1 |
| Id. | Serradile | S | 2 | — |
| Id. | Villacidro | S | 1 | — |
| Capodistria | Canfanaro | S | — | 1 |
| Id. | Cantalupo | S | — | 2 |
| Chieti | Colledimezzo | S | 1 | — |
| Id. | S. Martino Sulla Marrucina | S | 1 | — |
| Id. | Vasto | S | 11 | — |
| Cosenza | Scala Coeli | S | 2 | — |
| Ferrara | Mesola | S | — | 1 |
| Firenze | Borgo San Lorenzo | S | — | 1 |
| Id. | Firenze | S | 1 | — |
| | Montelupo di Puglia | S | 1 | — |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| Segue: *Peste e setticemia dei suini* | | | | |
| Lucca | Massarosa | S | 1 | — |
| Modena | Bavarino | S | 1 | 1 |
| Novara | Orzalesi | S | — | 3 |
| Padova | Piacca | S | — | 1 |
| Id. | Sant'Angelo di Piove | S | — | 1 |
| Pesaro | Montelabate | S | — | 2 |
| Id. | Pesaro | S | — | 2 |
| Reggio Calabria | Cardeto | S | 5 | — |
| Id. | Ferruzzano | S | 3 | — |
| Id. | Monasterace | S | 3 | 1 |
| Id. | Reggio Calabria | S | 1 | — |
| Reggio Emilia | Luzzara | S | 1 | — |
| Id. | Guastalla | S | 1 | — |
| Rovigo | Adria | S | 2 | — |
| Id. | Ariano nel Polesine | S | 1 | — |
| Id. | Frassa Polesine | S | 1 | — |
| Id. | Rovigo | S | 2 | — |
| Id. | Taglio di Po | S | 1 | — |
| Id. | Villadose | S | 5 | — |
| Id. | Villanova del Ghebbo | S | 1 | — |
| Salerno | Scafati | S | 1 | — |
| Sassari | Mores | S | — | 1 |
| Id. | Sassari | S | — | 1 |
| Id. | Siligo | S | — | 3 |
| Id. | Villanova del Ghebbo | S | 8 | 6 |
| Id. | Chiaramonti | S | — | 1 |
| Siena | Castellina in Chianti | S | 1 | — |
| Id. | Radda in Chianti | S | — | 1 |
| Id. | Radicondoli | S | 1 | — |
| Id. | Castelnuovo Berardenga | S | 2 | — |
| Id. | Monteroni d'Arbia | S | 1 | 1 |
| Torino | Azeglio | S | 1 | — |
| Treviso | Villorba | S | — | 1 |
| Udine | Mariago | S | — | 1 |
| Id. | Vanno | S | — | 1 |
| Vicenza | Sossano | S | — | 1 |
| | | | 103 | 64 |
| *Morva* | | | | |
| Bari | Gravina | E | — | 1 |
| Bergamo | Palazzago | E | 1 | — |
| Latina | Latina | E | — | 1 |
| Napoli | Napoli | E | — | 1 |
| | | | 1 | 4 |
| *Farcino criptococcico* | | | | |
| Alessandria | Morano Po | E | — | 1 |
| Avellino | Montoro Inferiore | E | 3 | 1 |
| Bari | Altamura | E | 1 | — |
| Id. | Bari | E | 10 | — |
| Id. | Filetto | E | 1 | — |
| Id. | Modugno | E | 1 | 1 |
| Id. | Noicattaro | E | 2 | — |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1055

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ragusa | Modica | S | 1 | | 1 |
| Id. | Ragusa | S | 1 | | 1 |
| Id. | Vittoria | S | 1 | | 1 |
| Rieti | Rieti | S | | 1 | 1 |
| Rovigo | Trecenta | S | 1 | | |
| Salerno | Agropoli | S | 2 | | 2 |
| Id. | Scafati | S | 1 | | 1 |
| Torino | Virone | S | 1 | | 1 |
| Id. | Candiolo | S | 1 | | 1 |
| Udine | Spilimbergo | S | 1 | | 1 |
| Id. | Fagagna | S | | | |
| Venezia | Fossalta di Portogruaro | S | | | 1 |
| Verona | Cerea | S | | | 1 |
| | | | 46 | 62 | |

*Peste e setticemia dei suini*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancona | Fabriano | S | | | 1 |
| Id. | Osira | S | 2 | | 2 |
| Id. | Senigallia | S | 1 | | 1 |
| Arezzo | Bucine | S | | 1 | 1 |
| Id. | Cortona | S | | | 1 |
| Id. | Pieve Santo Stefano | S | | | 1 |
| Id. | Sansepolcro | S | | | 2 |
| Ascoli Piceno | Amandola | S | 1 | | |
| Avellino | Caposele | S | | 1 | 1 |
| Id. | S. Mariano Valle Caudina | S | 2 | | |
| Id. | Serino | S | 2 | | |
| Bergamo | Vindanica | S | 1 | | |
| Bologna | Budrio | S | 1 | | |
| Id. | Minerbio | S | 1 | | |
| Brescia | Ragnolo Mella | S | 1 | | |
| Id. | Colle Beato | S | 1 | | |
| Cagliari | Ahlosanta | S | | | 11 |
| Id. | Arbus | S | | | 1 |
| Id. | Armungia | S | | | 1 |
| Id. | Ballao | S | 1 | | 1 |
| Id. | Serradile | S | 2 | | 2 |
| Id. | Villacidro | S | 1 | | 1 |
| Capobasso | Bianchi | S | | 1 | 1 |
| Id. | Cantalupo | S | | | 2 |
| Chieti | Colledimezzo | S | 1 | | |
| Id. | S. Martino Sulla Marrucina | S | 1 | | |
| Id. | Vasto | S | 11 | | |
| Cosenza | Scala Coeli | S | 2 | | |
| Ferrara | Mesola | S | | 1 | |
| Firenze | Borgo San Lorenzo | S | | 1 | |
| Id. | Firenze | S | 1 | | |
| Foggia | Monteleone di Puglia | S | 1 | | |
| Id. | S. Marco in Lamis | S | 2 | 1 | |
| Id. | Volturino | S | 11 | | |
| Id. | Pietra Montecorvino | S | 2 | | |
| Id. | Vico Garganico | S | 1 | | |
| Id. | S. Paolo di Civitate | S | | 2 | |
| Id. | Monte Sant'Angelo | S | | 1 | |
| Id. | Casalnuovo | S | | 1 | |
| Forlì | Forlì | S | 2 | | |
| Grosseto | Scansano | S | | 1 | |
| L'Aquila | L'Aquila | S | | 1 | |
| Latina | Sabaudia | S | 1 | 1 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Padova | Padua | S | 1 | | 1 |
| Id. | Sant'Angelo di Piove | S | 1 | | 1 |
| Pesaro | Mondolabate | S | | | 2 |
| Id. | Pesaro | S | | | 2 |
| Reggio Calabria | Caulonia | S | 5 | | 2 |
| Id. | Ferruzzano | S | 3 | | 1 |
| Id. | Monasterace | S | 2 | | 1 |
| Id. | Reggio Calabria | S | 1 | | 1 |
| Reggio Emilia | Luzzara | S | 1 | | 1 |
| Id. | Guastalla | S | 1 | | 1 |
| Rovigo | Adria | S | 1 | | 1 |
| Id. | Ariano nel Polesine | S | 1 | | 1 |
| Id. | Fratta Polesine | S | 1 | | 1 |
| Id. | Rovigo | S | 1 | | 1 |
| Id. | Taglio di Po | S | 1 | | 1 |
| Id. | Villadose | S | 1 | | 1 |
| Id. | Villanova del Ghebbo | S | 1 | | 1 |
| Salerno | Scafati | S | 1 | | 1 |
| Sassari | Mores | S | | | 1 |
| Id. | Sassari | S | | | 1 |
| Id. | Silgo | S | 8 | | 3 |
| Id. | Villanova del Ghebbo | S | | | 1 |
| Id. | Chiaramonti | S | 1 | | |
| Siena | Castellina in Chianti | S | | 1 | |
| Id. | Radda in Chianti | S | 1 | | 1 |
| Id. | Radicondoli | S | 2 | | |
| Id. | Castelnuovo Berardenga | S | 1 | | 1 |
| Id. | Monteroni d'Arbia | S | 1 | | |
| Torino | Azeglio | S | 1 | | |
| Treviso | Villorba | S | | | 1 |
| Udine | Manzago | S | | | 1 |
| Id. | Vanto | S | | | 1 |
| Vicenza | Sossano | S | | | 1 |
| | | | 103 | 64 | |

*Morva*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | Gravina | E | | | 1 |
| Bergamo | Palazzago | E | 1 | | |
| Latina | Latina | E | | | 1 |
| Napoli | Napoli | E | | | 2 |
| | | | 1 | 4 | |

*Farcino criptococcico*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alessandria | Morano Po | E | 1 | | 1 |
| Avellino | Montoro Inferiore | E | 3 | | 1 |
| Bari | Altamura | E | 1 | | |
| Id. | Bari | E | 10 | | |
| Id. | Ruvo | E | 1 | | |
| Id. | Modugno | E | 2 | | 1 |
| Id. | Sannicandro | E | 2 | | |
| Id. | Putignano | E | 1 | | |
| Id. | Triggiano | E | 1 | | |
| Bologna | Bologna | E | | | 1 |
| Cagliari | Oristano | E | | | 1 |
| Id. | S. Vero Milis | E | | | 1 |
| Id. | Uras | E | | | 1 |
| Catania | Bronte | E | | | 1 |
| Id. | Catania | E | 14 | | |
| Id. | Linguaglossa | E | | | 1 |
| Id. | Randazzo | E | | | 1 |
| Id. | Tremestieri Etneo | E | 1 | | 1 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795621

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Rimaste dalla quindicina precedente | Nuovi denunziati |
| | Segue: *Farcino erisipelacico* | | | |
| Catanzaro | Nicastro | E | 1 | — |
| L'Aquila | Lecce de' Marsi | E | 1 | — |
| Latina | Terracina | E | — | 1 |
| Lecce | Campi Salentino | E | — | 1 |
| Id. | Castrignano Capo | E | — | 1 |
| Id. | Galatone | E | 1 | — |
| Messina | Messina | E | — | 1 |
| Napoli | Napoli | E | 3 | — |
| Parma | Berceto | E | 1 | — |
| Reggio Calabria | Reggio Calabria | E | 1 | — |
| Rogata | Cosmo | E | — | 1 |
| Id. | Vittoria | E | 1 | — |
| Salerno | Serre | E | 1 | — |
| Id. | S. Marzano sul Sarno | E | 5 | — |
| Id. | Pontecagnano | E | — | 1 |
| Sassari | Sassari | E | 1 | — |
| Id. | Scano | E | — | 1 |
| Id. | Usini | E | 1 | — |
| Siracusa | Carlentini | E | — | 1 |
| Taranto | Ginosa | E | 1 | — |
| Id. | Maruggio | E | — | 1 |
| Id. | Sava | E | 2 | — |
| Trapani | Camporeale | E | — | 1 |
| Id. | Castellammare del Golfo | E | 1 | — |
| Id. | Marsala | E | 1 | — |
| Id. | Santa Ninfa | E | — | 1 |
| Id. | Partanna | E | 1 | — |
| Udine | S. Vito al Tagliamento | E | — | 1 |
| Vercelli | Trino Vercellese | E | 1 | — |
| Id. | Bianzè | E | 1 | — |
| | | | 24 | 11 |
| | *Rabbia* | | | |
| Ancona | Loreto | Can | — | 1 |
| Arezzo | Montelupone | Can | — | 1 |
| Catania | Catania | Can | — | 1 |
| Chieti | Chieti | Can | — | 1 |
| Firenze | Reggello | Can | — | 1 |
| Forlì | Bagno di Romagna | Can | — | 1 |
| Siracusa | Lentini | Can | — | 1 |
| Taranto | Crispiano | Can | — | 1 |
| Terni | Acquasparta | Can | 1 | — |
| | | | 1 | 8 |
| | *Rogna* | | | |
| | Fabriano | O | 6 | — |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Rimaste dalla quindicina precedente | Nuovi denunziati |
| | Segue: *Rogna* | | | |
| Foggia | S. Giovanni Rotondo | O | — | — |
| Id. | Castelnuovo della Daunia | O | 30 | — |
| Frosinone | Arce | O | 58 | — |
| Grosseto | Arcidosso | O | — | 1 |
| Id. | Castell'Azzara | O | 13 | — |
| Id. | Cavorrano | O | — | 1 |
| Id. | Grosseto | O | 93 | — |
| Id. | Orbetello | O | — | 1 |
| Id. | Pitigliano | O | — | 1 |
| Id. | Sorano | O | — | 1 |
| L'Aquila | Avezzano | O | 1 | — |
| Id. | Barete | O | — | 1 |
| Id. | Campotosto | O | — | 1 |
| Id. | Capitignano | O | 1 | — |
| Id. | Carapelle | O | — | 1 |
| Id. | Carsoli | O | — | 1 |
| Id. | Paganano Alto | O | — | 1 |
| Id. | L'Aquila | O | 1 | — |
| Id. | Montereale | O | — | 1 |
| Id. | Rocca di Mezzo | O | — | 1 |
| Id. | Scoppito | O | — | 1 |
| Id. | Sulmona | O | — | 1 |
| Id. | Tornimparte | O | — | 1 |
| Latina | Cisterna | O | 1 | — |
| Id. | Latina | O | — | 1 |
| Id. | Prossedi | O | — | 1 |
| Id. | Terracina | O | — | 1 |
| Matera | Ferrandina | O | — | 1 |
| Id. | S. Mauro Forte | O | — | 1 |
| Potenza | Balvano | O | — | 1 |
| Id. | Calvello | O | — | 1 |
| Id. | Potenza | O | 1 | — |
| Rieti | Labro | O | — | 1 |
| Id. | Posta | O | — | 1 |
| Id. | Petescia | O | — | 1 |
| Id. | Leonessa | O | 2 | — |
| Taranto | Laterza | O | 1 | — |
| Terni | Terni | O | — | 1 |
| Udine | Pasiano | O | — | 1 |
| Id. | Tarvisio | O | — | 1 |
| Id. | S. Vito al Tagliamento | O | — | 1 |
| Viterbo | Soriano al Cimino | O | 1 | — |
| | | | 266 | 34 |
| | *Aga lassia contagiosa delle pecore e delle capre* | | | |
| Rieti | Rieti | O | — | 1 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Catanzaro | Nicastro | E | 1 | — | |
| L'Aquila | Isola del Gran Sasso | E | 1 | — | |
| Latina | Terracina | E | — | 1 | |
| Lecce | Calopi Salentino | E | 1 | — | |
| Id. | Castrignano Capo | E | — | 1 | |
| Id. | Galatone | E | — | 1 | |
| Messina | Messina | E | — | 1 | |
| Napoli | Napoli | E | 1 | 2 | |
| Parma | Parcelo | E | — | 1 | |
| Reggio Calabria | Reggio Calabria | E | 10 | 1 | |
| Ragusa | Comiso | E | 1 | — | |
| Id. | Vittoria | E | 3 | — | |
| Salerno | Sarno | E | 1 | 1 | |
| Id. | S. Marzano sul Sarno | E | 1 | — | |
| Id. | Pontecagnano | E | 1 | — | |
| Sassari | Sassari | E | 5 | 5 | |
| Id. | Sorso | E | — | 1 | |
| Id. | Ozieri | E | — | 1 | |
| Siracusa | Carlentini | E | 2 | — | |
| Taranto | Ginosa | E | 7 | 1 | |
| Id. | Monteiasi | E | 1 | — | |
| Id. | Sava | E | — | 1 | |
| Trapani | Calatafimi | E | 1 | — | |
| Id. | Castellammare del Golfo | E | 5 | 2 | |
| Id. | Marsala | E | 9 | 1 | |
| Id. | Santa Ninfa | E | 2 | 1 | |
| Id. | Partanna | E | 2 | 1 | |
| Udine | S. Vito al Tagliamento | E | 1 | — | |
| Vercelli | Trino Vercellese | E | 1 | — | |
| Id. | Biandrà | E | 1 | — | |
| | | | 94 | 34 | |

*Rabbia*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ancona | Loreto | Can | 1 | — |
| Arezzo | Montemignaio | Can | 1 | — |
| Catania | Catania | Can | 1 | 2 |
| Chieti | Chieti | Can | 1 | 1 |
| Firenze | Reggello | Can | 1 | 1 |
| Forlì | Bagno di Romagna | Can | 1 | 1 |
| Siracusa | Lentini | Can | 1 | 1 |
| Taranto | Crispiano | Can | — | 1 |
| Terni | Acquasparta | Can | 1 | — |
| | | | 8 | 10 |

*Rogna*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ancona | Fabriano | O | 6 | — |
| Avellino | Calitri | O | 2 | — |
| Campobasso | Agnone | O | 1 | 1 |
| Id. | Frosolone | O | 1 | 2 |
| Catanzaro | Isola Capo Rizzuto | O | 1 | 4 |
| Id. | Maida | O | 4 | — |
| Id. | Marcellinara | O | — | 2 |
| Chieti | Castiglione Messer Marino | O | 3 | — |
| Cosenza | Rossano Calabro | O | — | 1 |
| Ferrara | Porto Maggiore | O | 1 | — |
| Foggia | Lucera | O | 4 | — |
| Id. | San Severo | O | 13 | — |
| Id. | Troia | O | 6 | — |
| Id. | S. Paolo di Civitate | O | 4 | — |
| Id. | Foggia | O | 11 | 3 |
| Id. | Celle San Vito | O | 1 | — |
| Id. | Accadia | O | 1 | — |
| Foggia | S. Giovanni Rotondo | O | — | 1 |
| Id. | Castelnuovo della Daunia | O | 30 | — |
| Frosinone | Arce | O | 8 | — |
| Grosseto | Arcidosso | O | 50 | — |
| Id. | Castell'Azzara | O | 1 | — |
| Id. | Gavorrano | O | 2 | — |
| Id. | Grosseto | O | 1 | — |
| Id. | Orbetello | O | 93 | — |
| Id. | Pitigliano | O | 1 | — |
| Id. | Sorano | O | 1 | — |
| L'Aquila | Avezzano | O | 1 | — |
| Id. | Farete | O | 1 | — |
| Id. | Campotosto | O | 1 | — |
| Id. | Capitignano | O | 1 | — |
| Id. | Carapelle | O | 1 | — |
| Id. | Carsoli | O | 1 | — |
| Id. | Fagnano Alto | O | — | 1 |
| Id. | L'Aquila | O | 1 | — |
| Id. | Montereale | O | 1 | — |
| Id. | Rocca di Mezzo | O | 1 | — |
| Id. | Scoppito | O | 1 | — |
| Id. | Sulmona | O | 1 | — |
| Id. | Tornimparte | O | 1 | — |
| Latina | Cisterna | O | 1 | — |
| Id. | Latina | O | 2 | — |
| Id. | Prossedi | O | 2 | — |
| Id. | Terracina | O | 1 | — |
| Matera | Ferrandina | O | — | 1 |
| Id. | S. Mauro Forte | O | 1 | — |
| Potenza | Balvano | O | 1 | — |
| Id. | Calvello | O | 1 | — |
| Id. | Potenza | O | 1 | — |
| Rieti | Labro | O | 1 | — |
| Id. | Posta | O | 1 | — |
| Id. | Pescosolido | O | 1 | — |
| Id. | Leonessa | O | — | 1 |
| Taranto | Laterza | O | 2 | — |
| Terni | Terni | O | — | 1 |
| Udine | Pasiano | E | 1 | — |
| Id. | Treviso | E | 1 | — |
| Id. | S. Vito al Tagliamento | E | 1 | — |
| Viterbo | Soriano al Cimino | O | — | 1 |
| | | | 266 | 31 |

*Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Rieti | Rieti | O | — | 1 |

*Aborto epizootico*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Alessandria | Alessandria | B | 1 | — |
| Id. | Tortona | B | 1 | — |
| Avellino | Calabritto | B | 2 | — |
| Bergamo | Bergamo | B | 3 | — |
| Id. | Dezzo di Scalve | B | 1 | — |
| Foggia | Pietramontecorvino | Cap | 1 | — |
| Forlì | Cesena | B | 1 | — |
| Id. | Id. | B | 1 | — |
| Grosseto | Massa Marittima | B | — | 1 |
| Pesaro | Montelabate | B | 1 | — |
| Id. | Pesaro | B | — | 1 |
| Salerno | Battipaglia | B | 1 | — |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| *Segue: Aborto epizootico* | | | | |
| Siena | Arcidano | O | 1 | — |
| Id. | Colle Val d'Elsa | O | 1 | — |
| Venezia | Portogruaro | O | 1 | — |
| Verona | Nogara | B | — | 1 |
| | | | 13 | 10 |
| *Tubercolosi bovina* | | | | |
| Ascoli Piceno | Sant'Elpidio a Mare | B | — | 1 |
| Terni | Acquasparta | B | 1 | — |
| | | | 1 | 1 |
| *Vaiuolo ovino* | | | | |
| Brindisi | Brindisi | O | 2 | — |
| Id. | Cellino S. Marco | O | 1 | — |
| Id. | Latiano | O | 1 | — |
| Id. | S. Pancrazio Salentino | O | — | 1 |
| Id. | S. Pietro Vernotico | O | — | 2 |
| Taranto | Grispiano | O | 1 | — |
| Id. | Taranto | O | 3 | 1 |
| | | | 8 | 4 |
| *Morbo coitale maligno.* | | | | |
| Bergamo | Antegnate | E | 3 | — |
| Id. | Bolgare | E | 3 | — |
| Id. | Ciserate al Piano | E | 5 | — |
| Id. | Cortenuova | E | 9 | — |
| Id. | Garobbio degli Angeli | E | 1 | — |
| Id. | Costa Monticelli | E | 1 | — |
| Id. | Covo | E | 4 | — |
| Id. | Ghisalba | E | 2 | — |
| Id. | Gorlago | E | 2 | — |
| Id. | Martinengo | E | 18 | — |
| Id. | Morengo al Serio | E | 5 | — |
| Id. | Palosco | E | 11 | — |
| Id. | Romano Lombardo | E | 5 | — |
| Id. | Verdello | E | 1 | — |
| Brescia | Pontoglio | E | 12 | — |
| Id. | Cologne | E | 1 | — |
| Id. | Urago sull'Oglio | E | 1 | — |
| Id. | Palazzolo sull'Oglio | E | 3 | — |
| Ferrara | Portomaggiore | E | 1 | — |
| Padova | Campodarsego | E | 1 | — |
| Id. | Camposampiero | E | 1 | — |
| Id. | Cadura | E | — | 1 |
| Id. | Conselve | E | — | 3 |
| Id. | Loreggia | E | 1 | — |
| Id. | S. Giorgio alle Perliche | E | 2 | 1 |
| Id. | Santa Giustina in Colle | E | — | 3 |
| Id. | Villa del Conte | E | 2 | — |

| PROVINCIA | COMUNE | Specie degli animali | Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente | Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|
| *segue: Colera dei polli* | | | | |
| Nuoro | Orani | P | — | 5 |
| Pesaro | Colbordolo | P | — | 7 |
| Id. | Mondolfo | P | — | 6 |
| Id. | Monte Porzio | P | — | 3 |
| Id. | S. Costanzo | P | — | 1 |
| Reggio Calabria | Candia | P | 3 | — |
| Id. | Roccella Ionica | P | 5 | 2 |
| Id. | S. Procopio | P | — | 1 |
| Id. | Ermalconio | P | — | 1 |
| Id. | Placanica | P | — | 1 |
| Id. | Riace | P | — | 1 |
| Id. | Sono di Calabria | P | — | 1 |
| Reggio Emilia | Rolo | P | — | 1 |
| | | | 23 | 43 |
| *Peste aviaria* | | | | |
| Como | Blevio | P | — | 5 |
| Id. | Cernobbio | P | — | 7 |
| Id. | Como | P | — | 6 |
| Id. | S. Fedele | P | — | 3 |
| L'Aquila | Campotosto | P | 3 | 1 |
| Id. | Capitignano | P | 3 | — |
| Id. | L'Aquila | P | — | 1 |
| Id. | Montereale | P | 6 | 3 |
| Id. | Sulmona | P | 2 | 1 |
| Lucca | Camporgiano | P | — | 1 |
| Matera | S. Mauro Forte | P | — | 1 |
| Rovigo | Arqua Polesino | P | — | 1 |
| | | | 13 | 29 |
| *Laringo tracheite infettiva dei polli* | | | | |
| Alessandria | Tortona | P | 3 | — |
| Ascoli Piceno | Acqua Santa | P | 4 | 30 |
| Id. | Altidona | P | 3 | — |
| Id. | Amandola | P | 9 | 2 |
| Id. | Alpignano del Tronto | P | — | 12 |
| Id. | Ascoli Piceno | P | 2 | — |
| Id. | Comunanza | P | 5 | 2 |
| Id. | Falerone | P | 6 | — |
| Id. | Fermo | P | 8 | 1 |
| Id. | Magliano di Tenna | P | 2 | — |
| Id. | Monappone | P | 2 | — |
| Id. | Montegallo | P | — | 3 |
| Id. | Montegiberto | P | 18 | — |
| Id. | Petritoli | P | 7 | 2 |
| Id. | Ponzano di Fermo | P | 3 | — |
| Id. | Torre San Patrizio | P | 2 | — |
| Bergamo | Albino | P | — | 3 |
| Caltanissetta | Campofranco | P | — | 12 |
| Id. | Mussomeli | P | — | 13 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Segue: *Aborto epizootico*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Siena | Arcidano | O | 1 | — |
| Id. | Colle Val d'Elsa | O | 1 | — |
| Venezia | Portogruaro | O | 1 | — |
| Verona | Nogara | E | — | 1 |
| | | | 13 | 10 |

*Tubercolosi bovina*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ascoli Piceno | Sant'Elpidio a Mare | B | — | 1 |
| Terni | Acquasparta | B | 1 | — |
| | | | 1 | 1 |

*Vaiuolo ovino*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Brindisi | Brindisi | O | 2 | — |
| Id. | Cellino S. Marco | O | 1 | — |
| Id. | Latiano | O | 1 | — |
| Id. | S. Pancrazio Salentino | O | — | 1 |
| Id. | S. Pietro Vernotico | O | — | 2 |
| Taranto | Crispiano | O | 1 | — |
| Id. | Taranto | O | 3 | 1 |
| | | | 8 | 4 |

*Morbo coitale maligno.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bergamo | Antegnate | E | 2 | — |
| Id. | Bottaio | E | 2 | — |
| Id. | Caviate al Piano | E | 5 | — |
| Id. | Cortenuova | E | 2 | — |
| Id. | Gorlobbio degli Angeli | E | 1 | — |
| Id. | Costa Monticelli | E | 1 | — |
| Id. | Covo | E | 4 | — |
| Id. | Ghisalba | E | 2 | — |
| Id. | Gorlago | E | 2 | — |
| Id. | Martinengo | E | 18 | — |
| Id. | Mortigo al Serio | E | 5 | — |
| Id. | Palosco | E | 11 | — |
| Id. | Romano Lombardo | E | 5 | — |
| Id. | Veddello | E | 1 | — |
| Brescia | Pontoglio | E | 12 | — |
| Id. | Cologne | E | 1 | — |
| Id. | Urago sull'Oglio | E | 1 | — |
| Id. | Palazzolo sull'Oglio | E | 3 | — |
| Ferrara | Portomaggiore | E | 1 | — |
| Padova | Campodarsego | E | 1 | — |
| Id. | Camposanpiero | E | 1 | — |
| Id. | Cartura | E | — | 1 |
| Id. | Conselve | E | — | 3 |
| Id. | Loreggia | E | 1 | — |
| Id. | S. Giorgio nelle Pertiche | E | 2 | 1 |
| Id. | Santa Giustina in Colle | E | — | 3 |
| Id. | Villa del Conte | E | 2 | — |
| Udine | S. Vito al Tagliamento | E | 1 | — |
| Venezia | Chioggia | E | 2 | — |
| Verona | Erbè | E | — | 2 |
| Id. | Sorgà | E | — | 2 |
| | | | 97 | 12 |

*Influenza equina*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Venezia | Cavarzere | E | — | 1 |

*Colera dei polli*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ascoli Piceno | Sant'Elpidio a Mare | P | — | 2 |
| Avellino | Caposele | P | — | 11 |
| Cagliari | Santadi | P | — | 3 |

segue: *Colera dei polli*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nuoro | Orani | P | — | 2 |
| Pesaro | Colbordolo | P | — | 4 |
| Id. | Mondolfo | P | — | 3 |
| Id. | Monte Porzio | P | — | 6 |
| Id. | S. Costanzo | P | — | 3 |
| Reggio Calabria | Cinuni | P | 2 | — |
| Id. | Roccella Ionica | P | 5 | — |
| Id. | S. Procopio | P | 2 | — |
| Id. | Gracalissino | P | 2 | — |
| Id. | Placanica | P | 1 | — |
| Id. | Riace | P | 1 | — |
| Id. | Siano di Calabria | P | 5 | — |
| Reggio Emilia | Rolo | P | — | 2 |
| | | | 23 | 43 |

*Peste aviaria*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Como | Brevio | P | — | 5 |
| Id. | Cernobbio | P | — | 7 |
| Id. | Como | P | — | 6 |
| Id. | S. Fedele | P | — | 3 |
| L'Aquila | Campotosto | P | 3 | — |
| Id. | Capitignano | P | — | 1 |
| Id. | L'Aquila | P | 6 | 2 |
| Id. | Montereale | P | 2 | 1 |
| Id. | Sulmona | P | — | 1 |
| Lucca | Camporgiano | P | — | 1 |
| Matera | S. Mauro Forte | P | — | 1 |
| Rovigo | Arqua Polesine | P | — | 1 |
| | | | 13 | 29 |

*Laringo trachelite infettiva dei polli*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Alessandria | Tortona | P | 2 | — |
| Ascoli Piceno | Acqua Santa | P | 4 | 30 |
| Id. | Altidona | P | 2 | — |
| Id. | Amandola | P | 9 | 2 |
| Id. | Alpignano del Tronto | P | — | 12 |
| Id. | Ascoli Piceno | P | 25 | 2 |
| Id. | Comunanza | P | 6 | 1 |
| Id. | Falerone | P | 8 | — |
| Id. | Fermo | P | 22 | — |
| Id. | Magliano di Tenna | P | — | 1 |
| Id. | Monappone | P | 2 | — |
| Id. | Montegiorgio | P | 1 | — |
| Id. | Montegiberto | P | 18 | 2 |
| Id. | Petritoli | P | 7 | 1 |
| Id. | Ponzano di Fermo | P | 3 | — |
| Id. | Torre San Patrizio | P | 2 | — |
| Bergamo | Albino | P | — | 2 |
| Caltanissetta | Campofranco | P | — | 13 |
| Id. | Mussomeli | P | 1 | — |
| Catania | Bronte | P | — | 1 |
| Reggio Emilia | Rolo | P | 2 | — |
| Salerno | Battipaglia | P | 2 | — |
| Id. | Castelnuovo Cilento | P | 2 | — |
| Id. | Salento | P | 2 | — |
| Id. | Omignano | P | 1 | — |
| Id. | Salerno | P | 2 | — |
| Torino | Moncalieri | P | 1 | — |
| Viterbo | Montefiascone | P | 1 | — |
| Id. | Soriano al Cimino | P | 1 | — |
| Id. | Tuscania | P | 1 | — |
| Id. | Valentano | P | 1 | — |
| Id. | Viterbo | P | 1 | — |
| | | | 88 | 89 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798021

RIEPILOGO
dal 1° al 15 febbraio 1946 - N. 3

| Num. d'ordine | MALATTIE | Numero delle province | Numero dei comuni | Numero delle località |
|---|---|---|---|---|
| | | Con casi di malattia | | |
| 1 | Carbonchio ematico | 15 | 23 | 25 |
| 2 | Carbonchio sintomatico | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Afta epizootica | 48 | 606 | 1861 |
| 4 | Malrossino dei suini | 24 | 47 | 108 |
| 5 | Peste e setticemia dei suini | 33 | 79 | 107 |
| 6 | Morva | 4 | 4 | 5 |
| 7 | Farcino cripococcico | 22 | 48 | 128 |
| 8 | Rabbia | 9 | 9 | 11 |
| 9 | Rogna | 19 | 59 | 360 |
| 10 | Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Aborto epizootico | 11 | 15 | 23 |
| 12 | Tubercolosi bovina | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Vaiuolo ovino | 2 | 7 | 12 |
| 14 | Morbo coitale maligno | 7 | 31 | 109 |
| 15 | Influenza equina | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Colera dei polli | 7 | 15 | 66 |
| 17 | Peste aviaria | 5 | 12 | 42 |
| 18 | Laringo tracheite infettiva dei polli | 9 | 34 | 177 |

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(1276)

## ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

**Determinazione ai sensi dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1946, del limite di prezzo del formaggio grana prodotto nella campagna casearia 1945.**

In relazione alle determinazioni della Commissione particolare costituita ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del decreto commissariale 12 febbraio 1946 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 stesso mese), recante provvedimenti nel settore lattiero-caseario, il limite di prezzo, di cui al secondo comma dell'articolo stesso, del formaggio grana prodotto nell'annata casearia 1945 nelle provincie di Mantova, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, è fissato in L. 360 al kg. per le partite di prodotto già vendute e consegnate a dette stagionature entro il 30 novembre 1945.

Tale prezzo si intende per partite vendute dai produttori addossando al compratore l'onere del conferimento del 50 % delle partite stesse, di cui all'art. 5 — 2° e 3° comma — del citato decreto, e che presentino uno scarto di un terzo; per le partite che presentino una diversa composizione deve essere apportato al predetto limite di prezzo una variazione in più o in meno, in relazione alla entità dello scarto.

Per le partite di prodotto vendute e consegnate a decorrere dal 1° dicembre 1945, ma non oltre il 29 febbraio 1946, il limite di prezzo deve essere maggiorato, a favore del venditore, di L. 6 al kg. e per ogni mese di stagionatura, a titolo di rimborso delle spese e di compenso di stagionatura.

Roma, addì 21 giugno 1946

(1784) *L'Alto Commissario:* MENDISTI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza di cattedre nell'Università di Firenze cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Università di Firenze sono vacanti le seguenti cattedre, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolari:

*Facoltà di giurisprudenza* - Istituzioni di diritto privato;

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali* - Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno.

(1760)

**Vacanza delle cattedre di lingua e letteratura italiana e di geografia nella Facoltà di Magistero dell'Università di Roma, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma sono vacanti le cattedre di lingua e letteratura italiana e di geografia, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detti trasferimenti dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà medesima entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1761)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1061

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Afta epizootica | 16 | 24 | 47 | 168 | 15 | Influenza equina | 7 | 13 | 66 |
| 4 | Malrossina dei suini | 24 | 33 | 59 | 167 | 16 | Colera dei polli | 7 | 13 | 66 |
| 5 | Peste e setticemia dei suini | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | Peste aviaria | 5 | 12 | 42 |
| 6 | Morva | 22 | 22 | 48 | 128 | 18 | Laringo tracheite infettiva dei polli | 9 | 34 | 177 |
| 7 | Farcino cripto-cocco | 9 | 9 | 9 | 11 | | | | | |
| 8 | Rabbia | 19 | 19 | 59 | 360 | | | | | |
| 9 | Rogna | | | | | | | | | |
| 10 | Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(1276)

## ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

**Determinazione ai sensi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1946, del limite di prezzo del formaggio grana prodotto nella campagna casearia 1946**

In relazione alla determinazione della Commissione particolare costituita ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del decreto commissariale 12 febbraio 1946 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 stesso mese), recante provvedimenti per settore lattiero-caseario, il limite di prezzo, di cui al secondo comma dell'articolo stesso, del formaggio grana prodotto nella annata casearia 1945 nelle provincie di Mantova, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, è fissato in L. 360 al kg. per le partite di prodotto già venduto e consegnate a ditte stagionatrici entro il 30 novembre p.v.

Tale prezzo si intende per partite vendute dai produttori addossando al compratore l'onere del condizionamento del 25 % delle partite stesse, di cui all'art. 5 — 2° e 3° comma — del citato decreto, e che presentino uno scarto di un terzo; per le partite che presentino una diversa composizione deve essere apportato al predetto limite di prezzo una variazione in più o in meno, in relazione alla entità dello scarto.

Per le partite di prodotto vendute e consegnate a decorrere dal 1° dicembre 1945 ma anteriormente al 20 febbraio 1946, il limite di prezzo deve essere maggiorato, a favore del venditore, di L. 6 al kg. e per ogni mese di stagionatura, a titolo di rimborso delle spese e di compenso di stagionatura.

Roma, addì 21 giugno 1946

*L'Alto Commissario*: MENTASTI

(1784)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza di cattedre nell'Università di Firenze cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Università di Firenze sono vacanti le seguenti cattedre, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolari:

*Facoltà di giurisprudenza* - Istituzioni di diritto privato.

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali* - Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno.

(1760)

**Vacanza delle cattedre di lingua e letteratura italiana e di geografia nella Facoltà di Magistero dell'Università di Roma, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma sono vacanti le cattedre di lingua e letteratura italiana e di geografia, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detti trasferimenti dovranno far pervenire la propria domanda direttamente al preside della Facoltà medesima entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1761)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795022

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ (Edizione speciale) n. 133-5 del 10 giugno 1946

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

*PARTE PRIMA*

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

## SOMMARIO

## CONCORSI

**MINISTERO DEI TRASPORTI — Concorsi pel conferimento di posti disponibili nelle varie categorie e ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a favore dei reduci e annullamento di concorsi**

Concorso a 40 posti di allievo ispettore in prova, fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi i laureati in ingegneria chimica), riservato a favore dei reduci . . . . *Pag.* 2

Concorso a 20 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economiche marittime, o in scienze politiche sociali e sindacali, o in scienze coloniali, o in scienze diplomatiche e consolari, o laureati delle Sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia, riservato a favore dei reduci . . . » 8

Concorso a 4 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, riservato a favore dei reduci . » 13

Concorso a 180 posti di segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica, o abilitati all'insegnamento elementare, o abilitati in tecnica nautica, riservato a favore dei reduci . . . . . » 18

Concorso a 260 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici, riservato a favore dei reduci . . *Pag.* 41

Concorso a 50 posti di aiutante disegnatore in prova, riservato a favore dei reduci . . . » 49

Concorso a 30 posti di sorvegliante lavori in prova, riservato a favore dei reduci . . . . » 54

Concorso a 130 posti di capo tecnico di 3ª classe in prova, riservato a favore dei reduci . . . » 59

Concorso a 130 posti di sottocapo delle stazioni in prova, riservato a favore dei reduci . . . » 65

Concorso a 520 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni, riservato a favore dei reduci . » 70

Concorso a 100 posti di conduttore in prova, riservato a favore dei reduci . . . . . » ...

Annullamento del concorso a otto posti di allievo ispettore in prova, bandito con il decreto Ministeriale 1º giugno 1933 . . . . . » 80

Annullamento del concorso a 20 posti di segretario

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1063

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

# SOMMARIO

## CONCORSI

**MINISTERO DEI TRASPORTI — Concorsi pel conferimento di posti disponibili nelle varie categorie e ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a favore dei reduci e annullamento di concorsi**

Concorso a 40 posti di allievo ispettore in prova, fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi i laureati in ingegneria chimica), riservato a favore dei reduci . . . . *Pag.* 2

Concorso a 20 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economiche marittime, o in scienze politiche sociali e sindacali, o in scienze coloniali, o in scienze diplomatiche e consolari, o laureati delle Sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria o ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia, riservato a favore dei reduci . . . » 8

Concorso a 4 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, riservato a favore dei reduci . . . » 13

Concorso a 180 posti di segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica, o abilitati all'insegnamento elementare, o abilitati in tecnica nautica, riservato a favore dei reduci . . . . . » 18

Concorso a 50 posti di segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria, riservato a favore dei reduci . . . » 23

Concorso a 26 posti di disegnatore in prova, riservato a favore dei reduci . . . . . » 28

Concorso a 30 posti di assistenti lavori in prova fra geometri o periti industriali costruttori edili, riservato a favore dei reduci . . . . » 33

Concorso a 30 posti di assistente lavori in prova, fra periti meccanici, o periti elettricisti, o periti radiotecnici, o periti minerari, o abilitati in tecnica nautica, riservato a favore dei reduci » 39

Concorso a 200 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici, riservato a favore dei reduci . . *Pag.* 41

Concorso a 30 posti di aiutante disegnatore in prova, riservato a favore dei reduci . . . » 49

Concorso a 30 posti di sorvegliante lavori in prova, riservato a favore dei reduci . . . . . » 51

Concorso a 130 posti di capo tecnico di 3ª classe in prova, riservato a favore dei reduci . . . » 59

Concorso a 130 posti di sottocapo delle stazioni in prova, riservato a favore dei reduci . . . » 65

Concorso a 520 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni, riservato a favore dei reduci » 70

Concorso a 100 posti di manovratore in prova, riservato a favore dei reduci . . . . . » 75

Annullamento del concorso a otto posti di allievo ispettore in prova, bandito con il decreto Ministeriale 1° giugno 1943 . . . . . » 80

Annullamento del concorso a 20 posti di segretario in prova (ragioniere), bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943 . . . . . » 80

Annullamento del concorso a 10 posti di disegnatore in prova, bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943 . . . . . » 80

Annullamento del concorso a 20 posti di aiutante disegnatore in prova, bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943 . . . . . » 80

Annullamento del concorso a 100 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici, bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943 . . . . . » 80

Annullamento del concorso a 80 posti di segretario in prova (amministrativo), bandito con il decreto Ministeriale 1° giugno 1943 . . . . . » 80

259

1064

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

# CONCORSI

## MINISTERO DEI TRASPORTI

FERROVIE DELLO STATO

**Concorso a 40 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi i laureati in ingegneria chimica), riservato a favore dei reduci.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 41/24/124782 in data 10 maggio 1946 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 40 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi i laureati in ingegneria chimica) riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o raggiungere la sede di esami.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il Ministro*: LOMBARDI

---

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma rilasciato in Italia, di abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica).

Per i laureati in base alle disposizioni precedenti al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sufficiente il diploma di laurea.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorsi originari (24 giugno 1941, 9 dicembre 1941 e 9 dicembre 1942) tutti i requisiti necessari per partecipare requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° agosto 1946, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12, in conformità al modello allegato *B* e corredata dei seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, non abbia oltrepassato il 33° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di 9 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di 5 anni, per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) 4) di due anni per coloro che siano coniugati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1065

1925, n. 465, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 41/24/124782 in data 10 maggio 1946 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 40 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi i laureati in ingegneria chimica) riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o raggiungere la sede di esami.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il Ministro*: LOMBARDO

---

## AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

In relazione ai concorsi per esami e per titoli a posti di allievo ispettore in prova banditi con i decreti Ministeriali nn. 3829, 1719 e 1925, rispettivamente del 24 giugno 1941, 9 dicembre 1941 e 9 dicembre 1942, è aperto un concorso per esami e per titoli a 40 posti di allievo ispettore in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti o raggiungere la sede di esami.

bre 1942) tutti i requisiti necessari per partecip... requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° agosto 1946, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12, in conformità al modello allegato *B* e corredata dei seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di 9 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di 5 anni, per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° agosto 1946);

*B*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3 si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o almeno da due anni in servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1006

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

*b*) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

*c*) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

*d*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

*e*) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra dell'Africa Orientale, o della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici concessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militari ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43; per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente gli interessati dovranno presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Sezione provinciale dell'A.N.P.I.; la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

*f*) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

*g*) diploma originale di cui al punto 1, o copia

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per i certificati dei punti di cui alla lettera *i*) che possono essere presentati prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione di domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

*a*) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

*b*) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

*c*) documenti attestanti la posizione del concor

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 10671

cilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

*e*) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra dell'Africa Orientale, o della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici concessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militari ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43; per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente gli interessati dovranno presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Sezione provinciale dell'A.N.P.I.; la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

*f*) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

*g*) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata; però, i candidati non ancora in possesso del diploma di abilitazione possono presentare un certificato attestante che hanno superato l'esame di Stato, unendovi il diploma originale di laurea o copia notarile di esso;

*h*) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3).

Questo documento quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti la data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima;

*i*) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di laurea, nell'esame di Stato e negli esami speciali dei vari anni di corso.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per i certificati dei punti di cui alla lettera *i*) che possono essere presentati prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione di domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

*a*) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

*b*) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

*c*) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o mutilati e invalidi della lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto.

4. Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo la assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pen-

coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alla località assegnato per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre +4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente e da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà pratica la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Coloro che abbiano partecipato al presente concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del Direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, pro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

minerà la esclusione dal concorso. Resta pertanto stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo la assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o le loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che

*Serie Speciale* circa la data e [illegible] no luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre +4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente e da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà pratica la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Coloro che abbiano partecipato al presente concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del Direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti e orali, come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre corren-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787621

temente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria, ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

| | | |
|---|---|---|
| 1ª prova scritta . . . . . | punti | 10 |
| 2ª prova scritta . . . . . | » | 10 |
| Prova orale . . . . . | » | 15 |

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 5 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando, e, avendo superato gli esami scritti, non potettero sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra possono chiedere di prender parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali: essi però sono tenuti a presentare, entro i termini stabiliti la domanda ed i documenti prescritti del presente avviso programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria

*b*) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

*c*) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*), non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra, o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

3) orfani di guerra, o dei caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza, non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760031

avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 5 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando, e, avendo superato gli esami scritti, non poterono sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra possono chiedere di prender parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali: essi però sono tenuti a presentare, entro i termini stabiliti la domanda ed i documenti prescritti del presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra non poterono sostenere le prove orali nei precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte dal precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito dovrà essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

*a*) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

*b*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra, o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

3) orfani di guerra, o dei caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza, non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1), 4), 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche ecc., di cui al presente punto 12.

13. — I primo 40 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

1072

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Gli allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dalla Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 40 della graduatoria saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 40.

15. — Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborso di spese.

Roma, addì 17 maggio 1946

*La Direzione generale.*

---

ALLEGATO 4

PROGRAMMA DI ESAME

1. — *Meccanica applicata alle costruzioni.*

Elasticità, sollecitazioni semplici e composte.

Travi reticolate, travi continue, archi, telai.

Sistemi elastici calcolati coi teoremi dei lavori virtuali di

3. — *Strade - Autostrade - Topografia.*

Movimenti di terra - Calcolo grafico delle distanze medie e costi dei trasporti - Curve stradali - Tracciamenti.

Sezione del corpo stradale ferroviario - Opere d'arte.

Gallerie, metodi di attacco - Tipi di rivestimenti murari - Armature - Cenni sugli esplosivi e loro impiego - Perforatrici a percussione e a rotazione, pneumatiche ed elettriche.

Topografia - Scopi e longimetri - Squadri - Goniometri - Tavoletta pretoriana - Livelli - Rilievi planimetrici e altimetrici - Diottrica - Teodolite - Misura indiretta delle distanze - Celerimensura - Tacheometro - Verifiche e rettifiche degli strumenti - Triangolazioni e poligonazioni - Regolo calcolatore - Misura delle aree - Planimetri - Compensazione degli errori.

4. — *Idraulica e costruzioni idrauliche.*

Idrostatica - Muri di sostegno di acque - Laghi artificiali - Moto dei fluidi - Teorema di Bernoulli e sue applicazioni - Foronomia a livello costante e variabile - Condotte forzate - Formule teoriche e loro applicazioni ai principali problemi pratici - Moto dell'acqua nei canali o nei corsi d'acqua - Rigurgito - Opere varie per la regolazione ed utilizzazione delle acque - Precipitazioni meteoriche - Bilancio idrologico di un bacino imbrifero - Luce libera dei ponti - Acque frenatiche - Gallerie filtranti e pozzi - Acquedotti e fognature - Impianti sanitari e depurazione biologica dei liquami dei pozzi neri.

5. — *Materiali da costruzione.*

Materiali naturali - Pietre - Caratteri litologici e requisiti costruttivi - Materiali metallici - Legnami.

Materiali artificiali - Laterizi - Calci e cementi - Calcestruzzi - Gesso - Bitume e asfalti.

Materiali per pavimenti e per rivestimenti.

6. — *Meccanica applicata alle macchine.*

*a)* Cinematica - Ruote di frizione e dentate; tracciamento del profilo dei denti.

Principi generali sulla composizione cinematica dei meccanismi.

Macchinismi e sistemi articolati.

Diagramma di Zeuner.

Guide del moto rettilineo.

Meccanismi a vite, cunei ed eccentrici.

*b)* Attrito - Lubrificanti - Sistema di lubrificazione - Attrito nelle macchine semplici e nelle trasmissioni flessibili, nelle guide del moto rettilineo, nelle ruote dentate, nei perni, ecc.

Attrito volvente e di rotolamento - Apparecchi misuratori del lavoro.

Regolatori del moto.

7. — *Tecnologia meccanica.*

Legnami - Caratteristiche fisiche e meccaniche - Criteri per controllarle - Procedimenti e mezzi per la lavorazione a mano.

Macchine per la lavorazione del legno.

Metalli - Generalità sui metalli e sulle leghe più in uso nelle costruzioni edilizie e meccaniche.

Foggiatura per fusione - Fusioni in conchiglia.

Foggiatura per fusione di 1° e 2° grado - Nozioni sulla laminazione dei profilati di ferro e acciaio - Lamiere, tubi e fili - Fucinatura del ferro e acciaio a mano, al maglio e alla pressa - Rigenerazione, ricottura, tempera, rinvenimento - Saldatura autogena elettrica.

Pezzi meccanici - Preparazione della forma grezza e finitura a mano e a macchina - Limatura - Strumenti e utensili impiegati nella tracciatura - Strumenti di misura e di controllo - Calibri

Macchine utensili - Tornio parallelo e revolver - Alesa-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1073

aventi la stessa decorrenza di nomina.

Gli allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dalla Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 40 della graduatoria saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 40.

15. — Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborso di spese.

Roma, addì 17 maggio 1946

*La Direzione generale.*

---

ALLEGATO A

## PROGRAMMA DI ESAME

1. — *Meccanica applicata alle costruzioni.*

Elasticità, sollecitazioni semplici e composte.

Travi reticolate, travi continue, archi, telai.

Sistemi elastici calcolati coi teoremi dei lavori virtuali, di reciprocità, del minimo lavoro delle derivate del lavoro.

Sistemi elastici calcolati con la teoria dell'ellisse di elasticità.

Spinta delle terre - Muri di sostegno.

2. — *Ponti e costruzioni civili in legno, ferro, muratura e cemento armato.*

Elementi delle costruzioni - Unioni chiodate e saldate.

Solai, incavallature, tetti, cupole, intelaiature di edifici.

Azioni sollecitanti i ponti - Modalità strutturali - Tipi di travate, volte, pile in muratura e metalliche, centine.

Fondazioni - Resistenze dei terreni - Palificazioni - Cassoni ad aria compressa.

Architettura tecnica - Tipi di edifici pubblici, industriali, di case di abitazioni civili.

Norme tecniche e igieniche per le località colpite da terremoti.

Idraulica - Moto dei liquidi - Teorema di Bernoulli e sue applicazioni - Foronomia a livello costante e variabile - Condotte forzate - Formule teoriche e loro applicazioni ai principali problemi pratici - Moto dell'acqua nei canali o nei corsi d'acqua - Rigurgito - Opere varie per la regolazione ed utilizzazione delle acque - Precipitazioni meteoriche - Bilancio idrologico di un bacino imbrifero - Luce libera dei ponti - Acque freatiche - Gallerie filtranti e pozzi - Acquedotti e fognature - Impianti sanitari e depurazione biologica dei liquami dei pozzi neri.

3. — *Materiali da costruzione.*

Materiali naturali - Pietre - Caratteri litologici e requisiti costruttivi - Materiali metallici - Legnami.

Materiali artificiali - Laterizi - Calci e cementi - Calcestruzzi - Gesso - Bitume e asfalti.

Materiali per pavimenti e per rivestimenti.

6. — *Meccanica applicata alle macchine.*

a) Cinematica - Ruote di frizione e dentate; tracciamento del profilo dei denti.

Principi generali sulla composizione cinematica dei meccanismi.

Macchinismi e sistemi articolati.

Diagramma di Zeuner.

Guide del moto rettilineo.

Meccanismi a vite, cunei ed eccentrici.

b) Attrito - Lubrificanti - Sistema di lubrificazione - Attrito nelle macchine semplici e nelle trasmissioni flessibili, nelle guide del moto rettilineo, nelle ruote dentate, nei perni, ecc.

Attrito volvente e di rotolamento - Apparecchi misuratori del lavoro.

Regolatori del moto.

7. — *Tecnologia meccanica.*

Legnami - Caratteristiche fisiche e meccaniche - Criteri per controllarle - Procedimenti e mezzi per la lavorazione a mano.

Macchine per la lavorazione del legno.

Metalli - Generalità sui metalli e sulle leghe più in uso nelle costruzioni edilizie e meccaniche.

Foggiatura per fusione - Fusioni in conchiglia.

Foggiatura per fusione di 1° e 2° grado - Nozioni sulla laminazione dei profilati di ferro e acciaio - Lamiere, tubi e fili - Fucinatura del ferro e acciaio a mano, al maglio e alla pressa - Rigenerazione, ricottura, tempera, rinvenimento - Saldatura autogena elettrica.

Pezzi meccanici - Preparazione della forma grezza e finitura a mano e a macchina - Limatura - Strumenti e utensili impiegati nella tracciatura - Strumenti di misura e di controllo - Calibri.

Macchine utensili - Tornio parallelo e revolver - Alesatrice - Trapano - Pialla trice - Limatrice - Stozzatrice - Fresatrice - Macchine per tranciare, per fare ruote dentate e rettificatrici - Mole - Utensili relativi.

8. — *Termodinamica e macchine termiche.*

a) Principi della termodinamica:

Equazioni fondamentali - Variazioni di stato - Curve termiche - Gas perfetto - Entropia - Vaporizzazione - Vapori saturi e sopra riscaldati - Cicli delle macchine termiche - Applicazioni della termodinamica al moto dei fluidi.

Trasmissione del calore attraverso le pareti.

Produzione del calore - Apparecchi per la combustione - Camino, utilizzazione industriale del calore - Riscaldamento e ventilazione.

b) Macchine a vapore:

Tipi di caldaie fisse - Particolari di costruzione e calcoli - Condensatore.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759781

Motori a vapore fissi: a semplice, duplice e triplice espansione.

Diagrammi - Consumi di vapore e di carbone - Organi di distribuzione a cassetto, a valvole, ecc. - Volano ed accessori.

c) Locomotiva a vapore:

Generalità e carro della locomotiva - Caldaia - Sistemi di distribuzione.

Descrizione delle parti principali della locomotiva - Peso aderente - Sforzo di trazione - Lavoro della locomotiva - Consumo di vapore e di carbone - Movimenti anormali della locomotiva.

d) Turbomotori - Motori a combustione interna:

Cicli e diagrammi - Motori a gas, a benzina e Diesel.

9. — *Macchine idrauliche.*

a) Motori idraulici - Ruote, turbine e ruote Pelton;

b) Macchine idrovore:

Pompe a stantuffo e centrifughe - Turbine idrovore.

10. — *Elettrotecnica.*

a) Principi generali:

Corrente continua e sue leggi;

Elettrolisi - Pile - Accumulatori;

Magnetismo ed elettromagnetismo (magneti, campi magnetici isteresi, azioni tra magneti e correnti, azioni tra correnti; circuiti magnetici, curve di magnetizzazione);

Forze elettromotrici indotte e correnti indotte - Coefficienti di auto e mutua induzione - Extracorrenti;

Dielettrici e condensatori;

Correnti alternate in circuiti senza ferro e con ferro (impiego dei vettori, del metodo simbolico e degli esponenziali); cenni sulle coordinate simmetriche;

b) Unità di misura elettriche;

Principali strumenti di misura e loro impiego.

c) Macchine elettriche:

Materiali impiegati nelle macchine elettriche - Perdite nel ferro - Perdite nel rame - Effetto pellicolare - Perdite meccaniche - Raffreddamento (leggi e metodi) - Trasformatori statici a due e tre avvolgimenti (caratteristiche costruttive e di funzionamento, prove di collaudo);

Generatori e motori a corrente continua (caratteristiche costruttive e di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo);

Generatori a corrente alternata e motori sincroni (caratteristiche costruttive e di funzionamento, accoppiamento in parallelo degli alternatori, prove di collaudo);

Motori asincroni trifasi (caratteristiche costruttive e di funzionamento, diagramma circolare, regolazioni della velocità, funzionamento come generatori, prove di collaudo);

Cenni sui motori monofasi;

Convertitori a vapori di mercurio, commutatrici e gruppi convertitori di frequenza (caratteristiche costruttive e di funzionamento).

d) Trasmissione dell'energia elettrica (caratteristiche meccaniche delle condutture aeree, caratteristiche elettriche delle condutture aeree ed in cavo e calcoli relativi, impiego dei motori sincroni - stabilità elettrica).

e) Illuminazione elettrica.

f) Telefoni e telegrafi.

g) Cenni sulla radiotecnica.

11. — *Ferrovie.*

a) Impianti fissi della linea:

Piattaforma stradale - Massicciata - Armamento del binario - Tipi principali - Profili e lunghezze delle rotaie - Cenni

Impianti occorrenti pel servizio trazione - Depositi locomotive, officine, officine rialzo.

Piattaforme - Carrelli trasbordatori.

Piano di una stazione di piccola o media importanza a semplice e a doppio binario - Binari di ricevimento treni, di incrocio, di deposito, di carico e scarico diretto, asse di manovra, binari per le precedenze.

Cenni sulle stazioni di smistamento.

Segnali di protezione delle stazioni.

c) Apparecchi di sicurezza:

Cenni sulla manovra a distanza dei segnali e degli scambi - Trasmissioni flessibili, rigide, idrodinamiche ed elettriche.

Cenno sui fermascambi, puntelli e serrature, o sul collegamento fra scambi e segnali.

Cenno sugli apparati centrali e sul sistema di blocco.

d) Locomozione:

Resistenza al movimento in rettilineo ed in orizzontale della locomotiva e dei veicoli. Resistenze dovute alle pendenze, alle curve e alla inerzia - Aderenza - Avviamento - Variazioni di velocità - Frenatura - Lavoro occorrente al movimento di un treno - Potenza.

e) Trazione elettrica:

Tipi e sistemi di trazione elettrica;

Conduttore di contatto (calcoli meccanici ed elettrici);

Sottostazioni trifasi ed a corrente continua;

Cenni sulle locomotive elettriche trifasi ed a corrente continua.

12. — *Materie giuridiche.*

a) Nozioni sulla legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* - Titoli II, III, V e VI.

b) Nozioni sulla legge 25 giugno 1865, sulle espropriazioni per cause di utilità pubblica.

c) Disposizioni e norme per prevenire gli infortuni sul lavoro (R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e con il relativo regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1937, n. 390, con le successive aggiunte e modificazioni (legge di conversione, con modifiche del primo decreto 26 dicembre 1936, n. 2159; R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276; R. decreto 5 novembre 1937, n. 2012; R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 563; legge 1° giugno 1939, n. 1013).

---

Le prove scritte saranno due:

la prima consisterà nello svolgimento di un tema, unico per tutti i concorrenti, sulle costruzioni.

la seconda nello svolgimento di un tema avente relazione con le materie del programma, da scegliersi dal candidato da una terna di temi che verrà proposta.

---

ALLEGATO B.

*Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato*
*Servizio personale ed affari generali* (Concorsi) - ROMA

Il sottoscritto . . . . . preso conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1946 per il concorso riservato a 50 posti di allievo ispettore in prova ingegnere, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Fer-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

9. — *Macchine idrauliche.*

*a*) Motori idraulici - Ruote, turbine e ruote Pelton;
*b*) Macchine idrovore:
Pompe a stantuffo e centrifughe - Turbine idrovore.

10. — *Elettrotecnica.*

*a*) Principi generali:
Corrente continua e sue leggi;
Elettrolisi - Pile - Accumulatori;
Magnetismo ed elettromagnetismo (magneti, campi magnetici isteresi, azioni tra magneti e correnti, azioni tra correnti; circuiti magnetici, curve di magnetizzazione);
Forze elettromotrici indotte e correnti indotte - Coefficienti di auto e mutua induzione - Extracorrenti;
Dielettrici e condensatori;
Correnti alternate in circuiti senza ferro e con ferro (impiego dei vettori, del metodo simbolico e degli esponenziali); cenni sulle coordinate simmetriche;

*b*) Unità di misura elettriche:
Principali strumenti di misura e loro impiego.

*c*) Macchine elettriche:
Materiali impiegati nelle macchine elettriche - Perdite nel ferro - Perdite nel rame - Effetto pellicolare - Perdite meccaniche - Raffreddamento (leggi e metodi) - Trasformatori statici a due e tre avvolgimenti (caratteristiche costruttive e di funzionamento, prove di collaudo);
Generatori e motori a corrente continua (caratteristiche costruttive e di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo);
Generatori a corrente alternata e motori sincroni (caratteristiche costruttive e di funzionamento, accoppiamento in parallelo degli alternatori, prove di collaudo);
Motori asincroni trifasi (caratteristiche costruttive e di funzionamento, diagramma circolare, regolazioni della velocità, funzionamento come generatori, prove di collaudo);
Cenni sui motori monofasi;
Convertitori a vapori di mercurio, commutatrici e gruppi convertitori di frequenza (caratteristiche costruttive e di funzionamento).

*d*) Trasmissione dell'energia elettrica (caratteristiche meccaniche delle condutture aeree, caratteristiche elettriche delle condutture aeree ed in cavo e calcoli relativi, impiego dei motori sincroni - stabilità elettrica).

*e*) Illuminazione elettrica.

*f*) Telefoni e telegrafi.

*g*) Cenni sulla radiotecnica.

11. — *Ferrovie.*

*a*) Impianti fissi della linea:
Piattaforma stradale - Massicciata - Armamento del binario - Tipi principali - Profili e lunghezze delle rotaie e cenni sul calcolo delle medesime - Traverse di legno, metalliche e di cemento - Scartamento - Organi di collegamento delle rotaie alle traverse e fra loro - Moto curvilineo - Accelerazione centrifuga - Modo di compensarla - Sopraelevazione della rotaia esterna in curva, allargamento di scartamento - Raccordi fra i rettifili e le curve - Raccordi dei cambi di livelletta - Velocità massima - Intervalli liberi fra le rotaie.
Scambi - Tipi diversi - Semplici - Doppi - Scambi intersezione - Comunicazioni fra binari paralleli - Intersezioni - Bivi.
Dimensioni e principali caratteristiche degli scambi.

*b*) Impianti fissi delle stazioni:
Classificazioni delle stazioni in base ai diversi criteri.
Impianti elementari occorrenti al servizio viaggiatori e al servizio merci.

Cenno sugli apparati centrali e sul blocco [illegible]

*d*) Locomozione:
Resistenza al movimento in rettilineo ed in orizzontale della locomotiva e dei veicoli. Resistenze dovute alle pendenze, alle curve e alla inerzia - Aderenza - Avviamento - Variazioni di velocità - Frenatura - Lavoro occorrente al movimento di un treno - Potenza.

*e*) Trazione elettrica:
Tipi e sistemi di trazione elettrica;
Conduttore di contatto (calcoli meccanici ed elettrici);
Sottostazioni trifasi ed a corrente continua;
Cenni sulle locomotive elettriche trifasi ed a corrente continua.

12. — *Materie giuridiche.*

*a*) Nozioni sulla legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* - Titoli II, III, V e VI.

*b*) Nozioni sulla legge 25 giugno 1865, sulle espropriazioni per cause di utilità pubblica.

*c*) Disposizioni e norme per prevenire gli infortuni sul lavoro (R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e con il relativo regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, con le successive aggiunte e modificazioni (legge di conversione, con modifiche del primo decreto 26 dicembre 1936, n. 2159; R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276; R. decreto 5 novembre 1937, n. 2012; R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 503; legge 1° giugno 1939, n. 1013).

---

Le prove scritte saranno due:

la prima consisterà nello svolgimento di un tema, unico per tutti i concorrenti, sulle costruzioni;

la seconda nello svolgimento di un tema avente relazione con le materie del programma, da scegliersi dal candidato da una terna di temi che verrà proposta.

---

ALLEGATO *B*

*Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato*
*Servizio personale ed affari generali* (Concorsi) - ROMA

Il sottoscritto . . . . . preso conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1946 per il concorso riservato a 10 posti di allievo ispettore in prova ingegnere, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente la domanda per prendere parte anche ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito o sostenuto esami all'uopo (3).

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative di lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza dovrà essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione «documenti elencati nella domanda per . . . . posti . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle prove fatte.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1079

Si dichiara, infine, inteso che nel caso di esito favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (cognome e nome per esteso)
Indirizzo attuale . . . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

(4) Per coloro che rientrano all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(1512)

---

**Concorso a 20 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economiche marittime, o in scienze politiche - sociali - sindacali, o in scienze coloniali, o in scienze diplomatiche e consolari, o laureati delle Sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia, riservato a favore dei reduci.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 41/24/124782 in data 10 maggio 1946 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 20 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche marittime o in scienze politiche, sociali e sindacali o in scienze coloniali o in scienze diplomatiche e consolari o laureati delle sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi

## AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

In relazione ai concorsi per esami e per titoli a posti di allievo ispettore in prova banditi con i decreti Ministeriali nn. 3834 e 1722, rispettivamente del 21 giugno 1941 e 9 dicembre 1941, è aperto un concorso per esami e per titoli a 20 posti di allievo ispettore in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti o raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma rilasciato in Italia, di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche-marittime, o in scienze politiche, sociali e sindacali, o in scienze coloniali, o in scienze diplomatiche e consolari, o laureati dalle sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorso originari (21 giugno 1941 e 9 dicembre 1941) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1945, n. 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità ad uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° agosto 1946, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dai seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, non abbia oltrepassato il 35° anno di età,

1077
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

(5) Per coloro che risiedono all'estero almeno da mezzo di un anno.

(1512)

---

**Concorso a 20 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economiche marittime, o in scienze politiche - sociali - sindacali, o in scienze coloniali, o in scienze diplomatiche e consolari, o laureati delle Sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia, riservato a favore dei reduci.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 41/24/124782 in data 10 maggio 1946 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 20 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche marittime o in scienze politiche, sociali e sindacali o in scienze coloniali o in scienze diplomatiche e consolari o laureati delle sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o raggiungere la sede di esami.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il Ministro*: LOMBARDI

le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti o raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma rilasciato in Italia, di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche-marittime, o in scienze politiche, sociali e sindacali, o in scienze coloniali, o in scienze diplomatiche e consolari, o laureati dalle sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorso originari (24 giugno 1941 e 9 dicembre 1941) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1945, n. 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità ad uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° agosto 1946, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dai seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso programma, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di 9 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, e per i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di anni 5 per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati

Declassified per E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1078

o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° agosto 1946);

*B*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, in servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

*b*) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

*c*) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

*d*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

*e*) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente, da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari a sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo [illegible] militarizzati ed assimilati

*g*) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

*h*) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3). Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima;

*i*) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di laurea e negli esami speciali dei vari anni di corso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946. I documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego facendo cenno sulla domanda contenente i documenti delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti prescritti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione dei documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove ora-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1079

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, in servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

*b*) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

*c*) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

*d*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

*e*) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente, da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari a sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943; per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente gli interessati dovranno presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Sezione provinciale dell'A.N.P.I.; la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

*f*) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

I certificati di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), devono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946, i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego facendo cenno sulla domanda contenente i documenti delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti prescritti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione dei documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

*a*) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

*b*) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

*c*) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

1080
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

I candidati invalidi di guerra o mutilati e invalidi della lotta di liberazione, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, perchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — la immediata decadenza del posto conferito senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie e pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio della Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere

vo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711 e successive estensioni.

L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alla località assegnata per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 11/10 complessivamente, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — la immediata decadenza del posto conferito senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie e pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio della Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allie-

di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alla località assegnata per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Coloro che abbiano partecipato al presente concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1082

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del Direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti soltanto i dati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

| | | |
|---|---|---|
| 1ª prova scritta . . . . . | punti | 10 |
| 2ª prova scritta . . . . . | » | 10 |
| Prova orale . . . . . | » | 15 |

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte, obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati risultati idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 5 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 2 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno metà dei punti disponibili.

Coloro che avendo partecipato ad uno dei concorsi

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari, o comunque dipendenti dallo stato di guerra, non poterono sostenere le prove orali nei precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito dovrà essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

*a*) uno dei posti messo a concorso è riservato al candidato risultato idoneo che dimostri di essere mutilato od invalido di guerra o della lotta di liberazione;

*b*) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

*c*) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*), non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultanti idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, i par-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti soltanto i dati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

| | | |
|---|---|---|
| 1ª prova scritta | punti | 10 |
| 2ª prova scritta | » | 10 |
| Prova orale | » | 15 |

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte, obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 5 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno metà dei punti disponibili.

Coloro che avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando e avendo superato gli esami scritti non poterono sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali, essi però sono tenuti a presentare entro i termini stabiliti la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

e di quella ottenuta nella prova orale del attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito dovrà essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

*a*) uno dei posti messo a concorso è riservato al candidato risultato idoneo che dimostri di essere mutilato od invalido di guerra o della lotta di liberazione;

*b*) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

*c*) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*), non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultanti idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli.

1084
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1), 4) e 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare la loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche ecc., di cui al presente punto 12.

13. — I primi venti della graduatoria, saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo minimo lordo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Gli allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 20 della graduatoria saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 20.

15. — Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di

ALLEGATO *A*.

## PROGRAMMA DI ESAME

### 1) DIRITTO PRIVATO

a) *Diritto civile.*

Requisiti essenziali delle leggi, loro effetti e durata - Interpretazione - Consuetudine - Persone fisiche e giuridiche - Capacità - Parentela ed affinità - Filiazione - Cittadinanza - Residenza - Domicilio - Assenza. Beni e loro suddivisioni - Proprietà - Modo di acquisto - Limitazione al diritto di proprietà - Possesso e suoi effetti - Servitù personali e servitù prediali.

Successione legittima e testamentaria.

Obbligazioni - Del contratto - Nozioni generali sui singoli contratti - Delitti e quasi delitti - Prescrizione e decadenza.

b) *Diritto commerciale.*

Impresa ed Azienda - Le Società - Titoli di credito e operazioni bancarie - Mandato e commissione - Deposito - Contratto di trasporto con particolare riguardo a quello ferroviario - Nozioni generali sul fallimento e sull'amministrazione controllata.

### 2) DIRITTO PUBBLICO

a) *Diritto costituzionale*

Le teorie fondamentali: della sovranità, delle forme di Governo, del Governo rappresentativo e della distinzione dei poteri.

I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario - Organi di controllo - Rapporti tra Stato ed individuo: la teoria della libertà.

b) *Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.*

L'organizzazione dell'Amministrazione italiana al centro ed alla periferia - Enti istituzionali ed Enti territoriali - Rapporti tra gli impiegati e lo Stato - Attività giuridica, sociale e economica dell'Amministrazione - Giustizia amministrativa - L'ordinamento delle Ferrovie dello Stato - Nozioni sulla contabilità generale dello Stato.

### 3) ECONOMIA POLITICA E POLITICA ECONOMICA FINANZIARIA

Le attività economiche - Costi di produzione - Prezzi e disciplina dei prezzi - Del profitto, del salario e dell'interesse.

Funzione e valore della moneta - Sistemi monetari - Inflazione, deflazione e stabilizzazione della moneta - Cambi e disciplina dei cambi - Risparmio e credito - Intermediari del credito - Scambi internazionali - Bilancia commerciale - Bilancia dei pagamenti - Protezionismo senza dazi e protezionismo coi dazi.

Politica doganale - I trattati di commercio.

Economia dei trasporti - Costi e tariffe.

Le spese pubbliche - I tributi - Politica dei prestiti pubblici.

### 4) STATISTICA

La rilevazione e lo spoglio dei dati - Organi centrali e periferici preposti alle rilevazioni statistiche - Valutazione critica dei dati - Errori, loro scoperta ed eliminazione - L'impiego di macchine nello spoglio e nella elaborazione dei dati.

I metodi statistici - L'espressione numerica ed i metodi matematici nella statistica - La comparabilità dei dati - I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche, ecc.

Le leggi statistiche - La regolarità dei fenomeni statistici. Legge dei grandi numeri.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 108 51

to debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche ecc., di cui al presente punto 12.

13. — I primi venti della graduatoria, saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo minimo lordo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Gli allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 20 della graduatoria saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 20.

15. — Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborso di spese.

Roma, addì 17 maggio 1946

*La Direzione generale.*

contratti - Delitti e quasi delitti - Prescrizione e decadenza.

b) *Diritto commerciale.*

Impresa ed Azienda - Le Società - Titoli di credito e operazioni bancarie - Mandato e commissione - Deposito - Contratto di trasporto con particolare riguardo a quello ferroviario - Nozioni generali sul fallimento e sull'amministrazione controllata.

2) Diritto pubblico

a) *Diritto costituzionale.*

Le teorie fondamentali: della sovranità, delle forme di Governo, del Governo rappresentativo e della distinzione dei poteri.

I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario - Organi di controllo - Rapporti tra Stato ed individuo: la teoria della libertà.

b) *Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.*

L'organizzazione dell'Amministrazione italiana al centro ed alla periferia - Enti istituzionali ed Enti territoriali - Rapporti tra gli impiegati e lo Stato - Attività giuridica, sociale e economica dell'Amministrazione - Giustizia amministrativa.

L'ordinamento delle Ferrovie dello Stato - Nozioni sulla contabilità generale dello Stato.

3) Economia politica e politica economica finanziaria

Le attività economiche - Costi di produzione - Prezzi e disciplina dei prezzi - Del profitto, del salario e dell'interesse.

Funzione e valore della moneta - Sistemi monetari - Inflazione, deflazione e stabilizzazione della moneta - Cambi e disciplina dei cambi - Risparmio e credito - Intermediari del credito - Scambi internazionali - Bilancia commerciale - Bilancia dei pagamenti - Protezionismo senza dazi e protezionismo coi dazi.

Politica doganale - I trattati di commercio.

Economia dei trasporti - Costi e tariffe.

Le spese pubbliche - I tributi - Politica dei prestiti pubblici.

4) Statistica

La rivelazione e lo spoglio dei dati - Organi centrali e periferici preposti alle rilevazioni statistiche - Valutazione critica dei dati - Errori, loro scoperta ed eliminazione - L'impiego di macchine nello spoglio e nella elaborazione dei dati.

I metodi statistici - L'espressione numerica ed i metodi matematici nella statistica - La comparabilità dei dati - I rapporti, le medie, le rappresentazioni grafiche, ecc.

Le leggi statistiche - La regolarità dei fenomeni statistici. Legge dei grandi numeri.

Statistica applicata alla produzione ed agli scambi.

5) Geografia commerciale

Risorse economiche dell'Italia e degli altri paesi europei - I movimenti commerciali tra l'Italia e il mondo - Le grandi vie di comunicazione europee ed intercontinentali.

---

Le prove scritte saranno due:

la prima consisterà nello svolgimento di un tema, unico per tutti i concorrenti;

la seconda nello svolgimento di un tema avente relazione con le materie del programma, da scegliersi dal candidato da una terna di temi che verrà proposta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 968108

ALLEGATO *B*

*Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato*
*Servizio personale e affari generali* (Concorsi) - ROMA

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1946 per il concorso riservato a 20 posti di allievo ispettore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita e sostenuto esami all'uopo (3).

Si dichiara, infine, inteso che nel caso di esito favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti ispettori sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (cognome e nome per esteso)
Indirizzo attuale . . . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . . .
Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative di lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione «documenti elencati nella domanda per . . . di posti . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e la località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

**(1513)**

---

**Concorso a 4 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo riservato a favore dei reduci.**

## IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG. 41/24/124782 in data . . . . . ;

munque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o raggiungere la sede di esami.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il Ministro*: LOMBARDI

---

### AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

In relazione ai concorsi per esami e per titoli a posti di allievo ispettore in prova banditi con i decreti Ministeriali n. 3833 e n. 1720 rispettivamente del 24 giugno 1941 e 9 dicembre 1941, è aperto un concorso per esami e per titoli a 4 posti di allievo ispettore in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti o raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorsi originari (24 giugno 1941 e 9 dicembre 1941) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 10871

ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita e sostenuto esami all'uopo (3).

Si dichiara, infine, inteso che nel caso di esito favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti ispettori sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (casato e nome per esteso)
Indirizzo attuale . . . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative di lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione «documenti elencati nella domanda per . . . di posti . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e la località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

**(1513)**

---

**Concorso a 4 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo riservato a favore dei reduci.**

## IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG. 41/24/124782 in data 10 maggio 1946 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 4 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti o raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorsi originari (21 giugno 1941 e 9 dicembre 1941) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali - concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° agosto 1946 la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12, in conformità al modello allegato *B*, e correlata dai seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal prefore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

giornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il Ministro*: LOMBARDI

---

## AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

In relazione ai concorsi per esami e per titoli a posti di allievo ispettore in prova banditi con i decreti Ministeriali n. 3833 e n. 1720 rispettivamente del 24 giugno 1941 e 9 dicembre 1941, è aperto un concorso per esami e per titoli a 4 posti di allievo ispettore in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti o raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorsi originari (21 giugno 1941 e 9 dicembre 1941) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali - concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° agosto 1946 la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12, in conformità al modello allegato *B*, e correlata dai seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal prefore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1088

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di 9 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di 5 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° agosto 1946).

*B*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età;

*b*) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

*c*) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

*d*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

*e*) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento

ficato provvisorio rilasciato dalla Sezione provinciale dell'A.N.P.I.; la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

*f*) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

*g*) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata; però, i candidati non ancora in possesso del diploma di abilitazione possono presentare un certificato attestante che hanno superato l'esame di Stato unendovi il diploma originale di laurea o copia notarile di esso;

*h*) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3). Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima;

*i*) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di laurea, nell'esame di Stato e negli esami speciali dei vari anni di corso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946; i documenti sraduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale: non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero di trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1086

coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° agosto 1946).

*B*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età;

*b*) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

*c*) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

*d*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

*e*) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — per avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale, o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari a' sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43; per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente gli interessati dovranno presentare il certificato generale rilasciato dal Comando generale del Corpo volontari della libertà.

I candidati non ancora in possesso del diploma di abilitazione possono presentare un certificato attestante che hanno superato l'esame di Stato unendovi il diploma originale di laurea o copia notarile di esso;

*h*) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3). Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima;

*i*) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di laurea, nell'esame di Stato e negli esami speciali dei vari anni di corso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero di trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per i certificati dei punti di cui alla lettera *i*) che possono essere presentati prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 10601

far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

*a*) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

*b*) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

*c*) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o mutilati e invalidi della lotta di liberazione, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato (in carta bollata da L. 4) del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso nel impiego, subito visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria, in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del Regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711 e successive estensioni.

L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco) oppure prove di laboratorio o debbono indicarlo nella domanda, non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione; statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 11/10 complessivamente, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1996 0182

I candidati invalidi di guerra o mutilati e invalidi della lotta di liberazione, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato (in carta bollata da L. 4) del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria, in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di un'Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il ritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del Regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711 e successive estensioni.

L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) oppure prove di laboratorio o debbono indicarlo nella domanda, non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione; statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, ricono-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1092

scerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Coloro che abbiano partecipato al presente concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere e alle prove di laboratorio potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato A.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana.

Le prove di laboratorio alle quali saranno sottoposti soltanto i candidati ammessi agli esami orali delle materie obbligatorie consisteranno in: esami chimico-fisici, microscopici e batteriologici di interesse clinico; esami chimico-fisici e batteriologici delle acque; esami chimici e microscopici dei principali alimenti e bevande.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

| | | |
|---|---|---|
| 1ª prova scritta . . . . . | punti | 20 |
| 2ª prova scritta . . . . . | » | 20 |
| Per ciascuna prova orale . . | » | 10 |

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i

Coloro che, avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando e, avendo superato gli esami scritti, non potetterò sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, possono chiedere di prender parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguiti in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra non poterono sostenere le prove orali nei precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito dovrà essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

*a*) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato al candidato risultato idoneo che dimostri di essere mutilato od invalido di guerra o della lotta di liberazione;

*b*) la metà dei posti messi a concorso compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

*c*) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi della lotta di liberazione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1063

prove di laboratorio potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana.

Le prove di laboratorio alle quali saranno sottoposti soltanto i candidati ammessi agli esami orali delle materie obbligatorie consisteranno in: esami chimico-fisici, microscopici e batteriologici di interesse clinico; esami chimico-fisici e batteriologici delle acque; esami chimici e microscopici dei principali alimenti e bevande.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

| | | |
|---|---|---|
| 1ª prova scritta . . . . . | punti | 20 |
| 2ª prova scritta . . . . . | » | 20 |
| Per ciascuna prova orale . . | » | 10 |

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 5 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 5 punti per ciascuna delle lingue estere;

di 10 punti per le prove facoltative di laboratorio.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere e delle prove di laboratorio soltanto se il concorrente abbia riportato in esse almeno metà dei punti disponibili.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra non potettero sostenere le prove orali nei precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito dovrà essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

*a*) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato al candidato risultato idoneo che dimostri di essere mutilato od invalido di guerra o della lotta di liberazione;

*b*) la metà dei posti messi a concorso compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi della lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi della lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle ope-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

razioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

5) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1), 4), 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

13. — I primi 4 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Gli allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

I vincitori del concorso saranno destinati alle località in cui le esigenze di servizio lo esigeranno con osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborso di spese.

Roma, addì 17 maggio 1946

*La Direzione generale*

---

ALLEGATO I

PROGRAMMA DI ESAME

ESAMI SCRITTI

1. — Tema su argomenti di medicina.
2. — Tema su argomenti di chirurgia

ESAMI ORALI

1. — *Infortunistica medico-chirurgica e patologia del lavoro*. Il candidato dovrà rispondere su questioni riguardanti le malattie del lavoro ed il rapporto di causalità fra le varie cause lesive violente e i diversi stati morbosi.

2. — *Igiene* (con particolare riguardo agli argomenti seguenti: igiene delle acque, dell'alimentazione, delle abitazioni, della eliminazione dei prodotti di rifiuto; epidemiologia e profilassi delle malattie infettive, epidemiche e sociali; igiene industriale e del lavoro e relativo regolamento).

3. — *Legislazione* relativa ai seguenti argomenti:

*a*) testo unico delle leggi sanitarie e regolamento generale sanitario.

*b*) legge sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

*c*) leggi d'assicurazione sociale: contro l'invalidità e la vecchiaia, contro la tubercolosi, contro le malattie, per la maternità e natalità.

---

ALLEGATO II

*Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato*
*Servizio personale e affari generali* (Concorsi) - Roma

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1946 per il concorso riservato a 4 posti di allievo ispettore in prova medico-chirurgo, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora al impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1065

determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai suecitati punti 1), 4), 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

13. — I primi 4 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo nel posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Gli allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

I vincitori del concorso saranno destinati alle località in cui le esigenze di servizio lo esigeranno con esclusione a quella di Roma.

14. — L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 4 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria, e fino al numero di 4.

15. — Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di

1. — Tema su argomenti di medicina.
2. — Tema su argomenti di chirurgia.

ESAMI ORALI

1. — *Infortunistica medico-chirurgica e patologia del lavoro.* Il candidato dovrà rispondere su questioni riguardanti le malattie del lavoro ed il rapporto di causalità fra le varie cause lesive violente e i diversi stati morbosi.

2. — *Igiene* (con particolare riguardo agli argomenti seguenti: igiene delle acque, dell'alimentazione, delle abitazioni, della eliminazione dei prodotti di rifiuto; epidemiologia e profilassi delle malattie infettive, epidemiche e sociali; igiene industriale e del lavoro e relativo regolamento).

3. — *Legislazione* relativa ai seguenti argomenti:

*a*) testo unico delle leggi sanitarie e regolamento generale sanitario;

*b*) legge sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

*c*) leggi d'assicurazione sociale: contro l'invalidità e la vecchiaia, contro la tubercolosi, contro le malattie, per la nuzialità e natalità.

---

ALLEGATO B

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
*Servizio personale e affari generali* (Concorsi) - Roma

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1940 per il concorso riservato a posti di allievo ispettore in prova medico-chirurgo, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere parte anche ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, né concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative di lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese e tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . posti di . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.





Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1996

Si dichiara, infine, inteso che nel caso favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato riscontro idoneo dai competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (cognome e nome per esteso)

Indirizzo attuale . . . . . .

Indirizzo precedente (4) . . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(1514)

---

**Concorso a 180 posti di segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica, o abilitati all'insegnamento elementare, o abilitati in tecnica nautica, riservato a favore dei reduci.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 41/24/124782 in data 10 maggio 1946, della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione:

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 180 posti di segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o abilitati in tecnica nautica, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi origi-

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO.

In relazione ai concorsi per esami e per titoli a posti di segretario in prova banditi con i decreti Ministeriali n. 3835, n. 1723, rispettivamente del 24 giugno 1941 e 9 dicembre 1941, è aperto un concorso per esami e per titoli a 180 posti di segretario in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti o raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di diploma, rilasciato da scuola italiana anche all'estero, purchè Regia o pareggiata, di maturità classica, o maturità scientifica o abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica nautica. Non è ammessa equipollenza di titoli; i candidati muniti di titolo di studio superiore sono obbligati a presentare anche uno dei titoli richiesti.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorsi originari (24 giugno 1941 e 9 dicembre 1941) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo di posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa — non più tardi del 1° agosto 1946 la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso pro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785082

**Concorso a 180 posti di segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica, o abilitati all'insegnamento elementare, o abilitati in tecnica nautica, riservato a favore dei reduci.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 41/24/12782 in data 10 maggio 1946, della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 180 posti di segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o abilitati in tecnica nautica, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o raggiungere la sede di esami.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il Ministro*: LOMBARDO

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di diploma, rilasciato da [illegible] italiana anche all'estero, purchè Regia o pareggiata, di maturità classica, o maturità scientifica o abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica nautica. Non è ammessa equipollenza di titoli; i candidati muniti di titolo di studio superiore sono obbligati a presentare anche uno dei titoli richiesti.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorsi originari (24 giugno 1941 e 9 dicembre 1941) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo di posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa — non più tardi del 1° agosto 1946 la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 33° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di anni 9 per gli invalidi di guerra o mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di anni 5 per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798124

milati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *A)* di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° agosto 1946);

*B)* di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A)* del paragrafo 3) si cumula con quella della lettera *B)* ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale, o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

*b)* certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

*c)* certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

*d)* certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

*e)* copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi, possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esonerati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari a' sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato alle operazioni di guerra. Analogo documento

*g)* diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

*h)* stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3).

Questo documento quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti la data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima;

*i)* certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g)*.

I certificati di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; soltanto per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero per i trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti la domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i)* che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti; e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2 i concorrenti potranno eventualmente far

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788181

mente non si superino i 55 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale, o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

*b*) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

*c*) certificato penale dell'Ufficio del cancellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

*d*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

*e*) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi, possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esonerati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari a' sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943; per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente gli interessati dovranno presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Sezione provinciale dell'A.N.P.I.; la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

*f*) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

di cui al punto *g*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; soltanto per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero per i trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti la domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2 i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

*a*) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

*b*) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con la indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

*c*) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

I candidati invalidi di guerra o mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo dell'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*, *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato, ammessi a concorso per passare in altra carriera, conservano, ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni, l'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o le loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) e sulla dattilografia e stenografia debbono indicarlo nella domanda: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica.

Per l'idoneità fisica gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, acutezza visiva 10/10 complessivamente o in un solo occhio, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 5 D o — 10 D; percezione della voce di conversazione a non meno di metri 4 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Gli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

certificato del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio ed anche solo concorso all'impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria: in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo dell'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che volesse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*, *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di segretario in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della avviso-programma di concorso, [illegible] coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) e sulla dattilografia e stenografia debbono indicarlo nella domanda: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica.

Per l'idoneità fisica gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, acutezza visiva 10/10 complessivamente o in un solo occhio, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 5 D o — 10 D; percezione della voce di conversazione a non meno di metri 4 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Gli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Coloro che abbiano partecipato al presente concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere o di dattilografia o stenografia potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 110 2

per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato 4.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa di stenografia consisterà nella scrittura stenografica sotto dettatura di un brano a scelta della Commissione.

La prova facoltativa di dattilografia consisterà nella composizione diretta a macchina su tema dato.

Anche le dette prove facoltative di stenografia e dattilografia si svolgeranno solamente per i candidati ammessi agli esami orali delle prove obbligatorie.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

| | | |
|---|---|---|
| Composizione italiana . . . . | punti | 20 |
| Tema di storia, di geografia o di diritto pubblico . . . . . | » | 10 |
| Orali . . . . . | » | 20 |

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati risultati idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale mente le dette prove orali, essi però sono tenuti a presentare entro i termini stabiliti la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la valutazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra non poterono sostenere le prove orali nei precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

*a*) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

*b*) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

*c*) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*), non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1103

considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa di stenografia consisterà nella scrittura stenografica sotto dettatura di un brano a scelta della Commissione.

La prova facoltativa di dattilografia consisterà nella composizione diretta a macchina su tema dato.

Anche le dette prove facoltative di stenografia e dattilografia si svolgeranno solamente per i candidati ammessi agli esami orali delle prove obbligatorie.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

| | | |
|---|---|---|
| Composizione italiana . . . . | punti | 20 |
| Tema di storia, di geografia o di diritto pubblico . . . . . | » | 10 |
| Orali . . . . . | » | 20 |

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati risultati idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere (francese, inglese e tedesca);

di 6 punti per la prova di stenografia;

di 6 punti per la prova di dattilografia.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere, sulla stenografia e sulla dattilografia soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando e, avendo superato gli esami scritti non poterono sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le prove orali nelle quali non poterono sostenere nei precedenti concorsi e la votazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la valutazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra non poterono sostenere le prove orali nei precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

*a*) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati o invalidi di guerra e della lotta di liberazione;

*b*) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

*c*) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*), non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferibili, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, di partigiani combattenti o di cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1104

considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa di stenografia consisterà nella scrittura stenografica sotto dettatura di un brano a scelta della Commissione.

La prova facoltativa di dattilografia consisterà nella composizione diretta a macchina su tema dato.

Anche le dette prove facoltative di stenografia e dattilografia si svolgeranno solamente per i candidati ammessi agli esami orali delle prove obbligatorie.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

| | | |
|---|---|---|
| Composizione italiana . . . . | punti | 20 |
| Tema di storia, di geografia o di diritto pubblico . . . . . | » | 10 |
| Orali . . . . . | » | 20 |

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati risultati idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere (francese, inglese e tedesca);

di 6 punti per la prova di stenografia;

di 6 punti per la prova di dattilografia.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere, sulla stenografia e sulla dattilografia soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando e, avendo superato gli esami scritti non poterono sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le prove orali nelle quali non poterono partecipare.

La votazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la valutazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra non poterono sostenere le prove orali nei precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

*a*) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

*b*) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

*c*) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*), non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferibili, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, di partigiani combattenti o di cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1105

9) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per cause indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata da la maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1), 4), 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12 anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 12.

13. — I primi 180 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I segretari in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 495.

14. — Il segretario in prova, che senza motivo riteuto giustificato dell'Amministrazione non prendesse

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 17 maggio 1946

*La Direzione generale*

---

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

*Elementi di diritto civile.*

Persone fisiche e persone giuridiche - Capacità - Patria potestà, tutela e curatela - Cittadinanza - Domicilio - Parentela e affinità - Filiazione legittima ed illegittima - Affiliazione - Beni mobili ed immobili - Demanio pubblico - Modi di acquisto della proprietà - Limitazione al diritto di proprietà - Fonti, oggetto delle obbligazioni - Loro adempimento; inadempimento - Mora - Colpa e dolo - Contratto: suoi requisiti ed effetti - Nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione - Delitti e quasi delitti - Contratto di trasporto e in particolare quello ferroviario - Mandato - Deposito (nozioni generali).

Prescrizione.

*Elementi di diritto pubblico.*

*A)* Organi costituzionali dello Stato italiano, funzioni e prerogative - Le assemblee legislative - Le leggi in senso formale e loro processo formativo - I regolamenti; il potere normativo del Governo.

*B)* L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano - Amministrazione governativa centrale; i Ministeri delle altre Amministrazioni autonome - Ordinamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato - Amministrazione governativa locale - I Comuni e le Provincie - La giustizia nell'Amministrazione: il Consiglio di Stato e la Giunta provinciale amministrativa - La Corte dei conti.

*Elementi di contabilità di Stato.*

Statistica: Concetto di statistica - I dati statistici - Loro comparabilità - Procedimenti aritmetici e grafici - Diagrammi e cartogrammi - I numeri indici e la loro applicazione - Le leggi statistiche - Regolarità dei fenomeni statistici - Cenni sul principio di probabilità - Legge dei grandi numeri - Tavole di sopravvivenza e di mortalità.

*Storia moderna e contemporanea di Europa* con particolare riguardo al Risorgimento e Unità d'Italia.

*Geografia.*

Descrizione fisica, antropica ed economica d'Italia - Sue suddivisioni fisiche ed amministrative - Gli altri Stati d'Europa (con descrizione generale fisica, antropica, ed economica di ognuno di essi).

I principali Stati delle altre parti del mondo (descrizione sommaria). - Le vie di comunicazioni e i mezzi di trasporto.

*Matematica.*

*A)* Aritmetica: Operazioni sui numeri interi e sulle frazioni ordinarie e decimali - Potenze - Sistema metrico decimale - Ragguaglio delle misure e delle monete estere non decimali con quelle decimali - Rapporti e proporzioni - Regola del tre semplice e composto - Regola di interesse semplice e composto e di società - Estrazione della radice quadrata.

Declassified E.O. 12356 Section 3.2/NND No.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1), 4), 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12 anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 12.

13. — I primi 180 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I segretari in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il segretario in prova, che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 180 posti della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 189.

15. — Nell'atto in cui i segretari in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

Persone fisiche e persone giuridiche - Capacità - Patria potestà, tutela e curatela - Cittadinanza - Domicilio - Parentela e affinità - Filiazione legittima ed illegittima - Affiliazione - Beni mobili ed immobili - Demanio pubblico - Modi di acquisto della proprietà - Limitazione al diritto di proprietà - Fonti, oggetto delle obbligazioni - Loro adempimento; inadempimento - Mora - Colpa e dolo - Contratto: suoi requisiti ed effetti - Nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione - Delitti e quasi delitti - Contratto di trasporto e in particolare quello ferroviario - Mandato - Deposito (nozioni generali).

Prescrizione.

*Elementi di diritto pubblico.*

*A*) Organi costituzionali dello Stato italiano, funzioni e prerogative - Le assemblee legislative - Le leggi in senso formale e loro processo formativo - I regolamenti; il potere normativo del Governo.

*B*) L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano - Amministrazione governativa centrale; i Ministeri delle altre Amministrazioni autonome - Ordinamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato - Amministrazione governativa locale - I Comuni e le Provincie - La giustizia nell'Amministrazione; il Consiglio di Stato e la Giunta provinciale amministrativa - La Corte dei conti.

*Elementi di contabilità di Stato.*

Statistica: Concetto di statistica - I dati statistici - Loro comparabilità - Procedimenti aritmetici e grafici - Diagrammi e cartogrammi - I numeri indice e la loro applicazione - Le leggi statistiche - Regolarità dei fenomeni statistici - Cenni sul principio di probabilità - Legge dei grandi numeri - Tavole di sopravvivenza e di mortalità.

*Storia moderna e contemporanea di Europa* con particolare riguardo al Risorgimento e Unità d'Italia.

*Geografia.*

Descrizione fisica, antropica ed economica d'Italia - Sue suddivisioni fisiche ed amministrative - Gli altri Stati d'Europa (con descrizione generale fisica, antropica, ed economica di ognuno di essi).

I principali Stati delle altre parti del mondo (descrizione sommaria). - Le vie di comunicazioni e i mezzi di trasporto.

*Matematica.*

*A*) Aritmetica: Operazioni sui numeri interi e sulle frazioni ordinarie e decimali - Potenze - Sistema metrico decimale - Ragguaglio delle misure e delle monete estere non decimali con quelle decimali - Rapporti e proporzioni - Regola del tre semplice e composta - Regola di interesse semplice e composto e di società - Estrazione della radice quadrata.

*B*) Algebra: Operazioni algebriche - Equazioni e sistemi di equazioni di primo e secondo grado - Logaritmi.

*C*) Geometria: Figure piane e solide - Uguaglianza, equivalenza e similitudine delle figure piane e dei solidi - Misura della superficie delle figure piane. - Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

---

Le prove scritte saranno due:

la prima consisterà nello svolgimento di un tema di italiano, unico per tutti i candidati;

la seconda nello svolgimento di un tema avente relazione con le materie del programma, da scegliersi dal candidato da una terna di temi che verrà proposta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785183

ALLEGATO *B*

*Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato*
*Servizio personale e affari generali* (Concorsi) — ROMA

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1946 per il concorso riservato a 180 posti di segretario in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Si dichiara, infine, inteso che nel caso di esito favorevole delle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti ispettorati sanitari della Amministrazione ferroviaria.

Firma (cognato e nome per esteso) . . . . . .
Indirizzo attuale . . . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato; similmente dovrà indicare se intenda assoggettarsi alla prova di stenografia o di dattilografia.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione «documenti elencati nella domanda per . . . . . posti di . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(1545)

---

**Concorso a 50 posti di segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria, riservato a favore dei reduci.**

## IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o raggiungere la sede di esami.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il Ministro*: LOMBARDI

---

### AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

In relazione ai concorsi per esami e per titoli a posti di segretario in prova banditi con i decreti Ministeriali n. 3836 e n. 1724, rispettivamente del 24 giugno 1941 e 9 dicembre 1941 è aperto un concorso per esami e per titoli a 50 posti di segretario in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato della guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti e raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, Regia o pareggiata, di abilitazione tecnica in ragioneria; gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare il titolo richiesto.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorsi originari (24 giugno 1941 e 9 dicembre 1941

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e sostenuto esami all'dopo (3).

Si dichiara, infine, inteso che nel caso di esito favorevole delle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti Ispettorati sanitari della Amministrazione ferroviaria.

Firma (cognato e nome per esteso).
Indirizzo attuale . . . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato; similmente dovrà indicare se intenda assoggettarsi alla prova di stenografia o di dattilografia.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione «documenti elencati nella domanda per . . . . . posti di . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(1516)

---

**Concorso a 50 posti di segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria, riservato a favore dei reduci.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 41/24/124782 in data 10 maggio 1946 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 50 posti di segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il Ministro*: LOMBARDI

---

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

In relazione ai concorsi per esami e per titoli a posti di segretario in prova banditi con i decreti Ministeriali n. 3836 e n. 1724, rispettivamente del 24 giugno 1941 e 9 dicembre 1941 è aperto un concorso per esami e per titoli a 50 posti di segretario in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato della guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti e raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, Regia o pareggiata, di abilitazione tecnica in ragioneria; gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare il titolo richiesto.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorsi originari (24 giugno 1941 e 9 dicembre 1941) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, numero 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° agosto 1946,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760182

la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12, in conformità al modello allegato *B* e corredata dei seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di 9 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di 5 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° agosto 1946).

*B*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella della lettera *B*) ed entrambe con quello di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale, o almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

*b*) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo e che goda o ha titolo al godimento dei diritti politici;

*c*) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

*d*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domi- [illegible] legalizzato dal Pre-

all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esonerati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualifica di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari a' sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943; per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente gli interessati dovranno presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Sezione provinciale dell'A.N.P.I.; la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

*f*) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da b[illegible] (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

*g*) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

*h*) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3).

Questo documento quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti la data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima;

*i*) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

e invalidi per la [illegible] di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di 5 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° agosto 1946).

*B*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella della lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale, o almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

*b*) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

*c*) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

*d*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

*e*) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre assimilati che presero parte ad operazioni [illegible] 1940-1943; per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente gli interessati dovranno presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Sezione provinciale dell'A.N.P.I.; la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

*f*) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

*g*) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

*h*) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3).

Questo documento quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti la data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima;

*i*) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti la domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche soltanto di uno solo dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

*a*) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

*b*) certificati di prestazioni d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

*c*) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione che venga a sanatoria dopo [illegible]

ministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo della Amministrazione delle ferrovie dello Stato nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di segretario in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o le loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

... pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

*a*) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti,

*b*) certificati di prestazioni d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

*c*) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza del posto conferito, senza obbligo dell'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni dello Stato, salvo il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di segretario in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o le loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, acutezza visiva 10 10 complessivamente o in un solo occhio, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre +5 D o — 10 D; percezione della voce di conversazione a non meno di m. 4 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785018

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Coloro che abbiano partecipato al presente concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

| | | |
|---|---|---|
| 1ª prova scritta . . . . . | punti | 10 |
| 2ª prova scritta . . . . . | » | 10 |
| Prova orale . . . . . | » | 15 |

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti disponibili.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il candidato avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando o, avendo superato gli esami scritti non poterono sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali, essi però sono tenuti a presentare entro i termini stabiliti la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la valutazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra non poterono sostenere le prove orali nei precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dello attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

*a*) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

*b*) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

*c*) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*), non si copra metà dei posti messi a concorso i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785137

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato 3.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano estratto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

| | | |
|---|---|---|
| 1ª prova scritta . . . . . | punti | 10 |
| 2ª prova scritta . . . . . | » | 10 |
| Prova orale . . . . . | » | 15 |

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati risultati idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere: francese, inglese, tedesca.

rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati risultati idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la valutazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra non poterono sostenere le prove orali nei precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dello attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

*a*) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

*b*) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

*c*) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*), non si copra metà dei posti messi a concorso i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valore militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti nella leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per cause indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai suecitati punti 1), 4), 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. di cui al presente punto 12.

13. — I primi 50 della gradnatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 50 della gradnatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 50.

15. — Nell'atto in cui i segretari in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dalla Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Lo Direzione generale*

---

ALLEGATO A.

PROGRAMMA DI ESAME

*(Computisteria, ragioneria generale applicata Elementi di matematica finanziaria).*

1° GRUPPO

*Computisteria.* — Sistemi di misure - Sistemi monetari e parità monetarie - Metalli nobili - Costi e ricavi mercantili - Interesse semplice - Sconto commerciale e razionale - Cambiale, assegno, vaglia - Cambio - Conti correnti - Fondi pubblici e privati.

*Ragioneria generale.* — Concetti generali - Capitale - Inventario - Gestione economica - Scritture - Bilanci.

*Ragioneria applicata.* — Società commerciali - Imprese mercantili - Imprese industriali - Imprese bancarie - Imprese di trasporti - Imprese assicuratrici - Associazione in partecipazione - Aziende divise - Aziende pubbliche.

*Elementi di matematica finanziaria.* — Calcolo dei radicali - Progressioni aritmetiche e geometriche - Logaritmi - Capitalizzazione composta e discreta - Rendite certe a rata costante - Principali forme di ammortamento di prestiti - Valore di un prestito, nuda proprietà ed usufrutto - Prestiti divisi in obbligazioni - Tavole finanziarie.

2° GRUPPO

*(Economia politica - Scienza delle finanze Statistica - Geografia generale ed economica - Merceologia).*

*Economia politica.* — Concetti generali - Produzione, circolazione e consumo - Mercati e prezzi - Moneta - Credito e risparmio - Ordinamento bancario - Principi generali sull'economia dei trasporti.

*Scienza delle finanze.*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1[illegible]

R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti nella leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per cause indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1), 4), 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. di cui al presente punto 12.

13. — I primi 50 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, coi nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I segretari in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il segretario in prova, che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina. Pervenute in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Lo Direzione generale*

---

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

*(Computisteria, ragioneria generale applicata Elementi di matematica finanziaria).*

1° GRUPPO.

*Computisteria.* — Sistemi di misure - Sistemi monetari e parità monetarie - Metalli nobili - Costi e ricavi mercantili - Interesse semplice - Sconto commerciale e razionale - Cambiale, assegno, vaglia - Cambio - Conti correnti - Fondi pubblici e privati.

*Ragioneria generale.* — Concetti generali - Capitale - Inventario - Gestione economica - Scritture - Bilanci.

*Ragioneria applicata.* — Società commerciali - Imprese mercantili - Imprese industriali - Imprese bancarie - Imprese di trasporti - Imprese assicuratrici - Associazione in partecipazione - Aziende divise - Aziende pubbliche.

*Elementi di matematica finanziaria.* — Calcolo dei radicali - Progressioni aritmetiche e geometriche - Logaritmi - Capitalizzazione composta e discreta - Rendite certe a rata costante - Principali forme di ammortamento di prestiti - Valore di un prestito, nuda proprietà ed usufrutto - Prestiti divisi in obbligazioni - Tavole finanziarie.

2° GRUPPO.

*(Economia politica - Scienza delle finanze Statistica - Geografia generale ed economica - Merceologia).*

*Economia politica.* — Concetti generali - Produzione, circolazione e consumo - Mercati e prezzi - Moneta - Credito e risparmio - Ordinamento bancario - Principi generali sull'economia dei trasporti.

*Scienza delle finanze.* — Entrate e spese pubbliche - Imposte e tasse - Dazi e dogane - Tributi locali - Le linee fondamentali del sistema tributario italiano - Debiti pubblici - Il bilancio dello Stato.

*Statistica.* — Concetto di statistica e utilità di essa - La rilevazione dei dati e mezzi per eseguirla - La elaborazione dei dati e le operazioni relative - Esposizione grafica dei dati - I numeri indici - Concetto della statistica demografica e censimento.

*Geografia generale ed economica.* — Descrizione fisica, antropica ed economica dell'Italia - Sue suddivisioni fisiche ed amministrative - Gli altri Stati d'Europa (descrizione generale, fisica, antropica ed economica di ognuno di essi) - I principali Stati delle altre parti del mondo (descrizione sommaria) - Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.

*Merceologia.* — Concetto di merce; distribuzione geografica ed economica - Principali materie prime e prodotti manufatti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 924063

3° GRUPPO.

(*Diritto civile - Diritto commerciale - Diritto pubblico*).

*Diritto civile.* — Persone fisiche e persone giuridiche - Capacità - Patria potestà, tutela e curatela - Cittadinanza - Domicilio, parentela e affinità - Filiazione legittima ed illegittima - Affiliazione - Beni mobili ed immobili - Demanio pubblico - Modi di acquisto della proprietà - Limitazione al diritto di proprietà - Fonti, oggetto delle pubblicazioni - Loro adempimento; Inadempimento - Mora - Colpa e dolo - Contratto - Suoi requisiti ed effetti - Nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione - Delitti e quasi delitti - Mandato - Deposito (Nozioni generali) - Prescrizione.

*Diritto commerciale.* — I commercianti: incompatibilità e incapacità - Mediatori e rappresentanti - Le società commerciali: nozioni generali e d'istituzioni specifiche - Caratteristiche delle obbligazioni commerciali - I singoli contratti commerciali - Il contratto di trasporto e in particolare quello ferroviario - Servizi cumulativi e di corrispondenza - I titoli di credito - Concetti generali: la cambiale e i titoli affini - Nozioni generali sul fallimento.

*Diritto pubblico.* — *A)* Organi costituzionali dello Stato italiano, funzioni e prerogative - Le assemblee legislative - Le leggi in senso formale e loro processo formativo - I regolamenti, il potere normativo del Governo.

*B)* L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano - Amministrazione governativa centrale: I Ministeri e le altre Amministrazioni autonome - Ordinamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato - Amministrazione governativa locale - I Comuni e le Provincie - La giustizia nella Amministrazione: il Consiglio di Stato e la Giustizia provinciale amministrativa - La Corte dei conti.

---

Le prove scritte saranno due:

la prima consisterà nello svolgimento di un tema di ragioneria e computisteria in relazione al programma degli esami orali;

la seconda nello svolgimento di un tema su materie comprese nel 2° e 3° gruppo del programma degli esami orali da scegliersi in una terna di temi proposti al candidato.

---

ALLEGATO C.

*Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato*
*Servizio personale e affari generali* (Concorsi) — ROMA.

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1946 per il concorso riservato a 80 posti di segretario in prova (ragioniere) domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle ferrovie né concorso primo d'ora ad impiego [illegible]

Si dichiara infine, inteso che nel caso di esito favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (cognome e nome per esteso)
Indirizzo attuale . . . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

**(1516)**

---

**Concorso a 26 posti di disegnatore in prova riservato a favore dei reduci**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 41/21/124782 in data 10 maggio 1946, della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 26 posti di disegnatore in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o raggiungere la sede di esami.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

*Diritto commerciale.* — I commercianti: incompatibilità e incapacità - Mediatori e rappresentanti - Le società commerciali: nozioni generali e distinzioni specifiche - Caratteristiche delle obbligazioni commerciali - I singoli contratti commerciali - Il contratto di trasporto e in particolare quello ferroviario - Servizi cumulativi e di corrispondenza - I titoli di credito - Concetti generali: la cambiale e i titoli affini - Nozioni generali sul fallimento.

*Diritto pubblico.* — *A)* Organi costituzionali dello Stato italiano, funzioni e prerogative - Le assemblee legislative - Le leggi in senso formale e loro processo formativo - I regolamenti: il potere normativo del Governo.

*B)* L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano - Amministrazione governativa centrale: I Ministeri e le altre Amministrazioni autonome - Ordinamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato - Amministrazione governativa locale - I Comuni e le Provincie - La giustizia nella Amministrazione: il Consiglio di Stato e la Giustizia provinciale amministrativa - La Corte dei conti.

---

Le prove scritte saranno due:

la prima consisterà nello svolgimento di un tema di ragioneria e computisteria in relazione al programma degli esami orali;

la seconda nello svolgimento di un tema su materie comprese nel 2° e 3° gruppo del programma degli esami orali da scegliersi in una terna di temi proposti al candidato.

---

ALLEGATO C.

*Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato*
*Servizio personale e affari generali* (Concorsi) — Roma.

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1946 per il concorso riservato a 50 posti di segretario in prova (ragioniere) domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione «documenti allegati nella domanda per . . . posti di . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

di un anno

**(1516)**

---

**Concorso a 26 posti di disegnatore in prova riservato a favore dei reduci**

## IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1912, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 41/24/124782 in data 10 maggio 1946, della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 26 posti di disegnatore in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o raggiungere la sede di esami.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il Ministro*: LOMBARDI

---

## AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

In relazione ai concorsi per esami e per titoli a posti di disegnatore in prova banditi con i decreti Ministeriali n. 3840 e n. 1726, rispettivamente del 24 giugno 1941 e 9 dicembre 1941, è aperto un concorso per esami e per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

titoli a 26 posti di disegnatore in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti o raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, Regia o pareggiata, di geometra o di maturità scientifica o di maturità artistica o di perito industriale o di perito minerario o di perito agrario o di abilitazione tecnica nautica o di licenza d'istituto d'arte; gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare anche il titolo di studio richiesto. Non è ammessa equipollenza di titoli.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorsi originari (24 giugno 1941 e 9 dicembre 1941) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° agosto 1946, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12 in conformità al modello allegato *B*, e corredata dai seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di anni 9 per gli invalidi di guerra o mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 15 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, a meno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

*b*) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo e che gode e ha titolo al godimento dei diritti politici;

*c*) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

*d*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

*e*) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esonerati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943; per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente gli interessati dovranno presentare il certificato prov-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

...metra o di maturità scientifica o di maturità artistica o di perito industriale o di perito minerario o di perito agrario o di abilitazione tecnica nautica o di licenza d'istituto d'arte; gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare anche il titolo di studio richiesto. Non è ammessa equipollenza di titoli.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorsi originari (24 giugno 1941 e 9 dicembre 1941) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° agosto 1946, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12 in conformità al modello allegato *B*, e corredata dai seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di anni 9 per gli invalidi di guerra o mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di 5 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) 1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso 1° agosto 1946;

tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

*b*) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo e che gode e ha titolo al godimento dei diritti politici;

*c*) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

*d*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

*e*) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per sottufficiali e militari di truppa): gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esonerati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943; per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente gli interessati dovranno presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Sezione provinciale dell'A.N.P.I.; la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

*f*) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

*g*) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

*h*) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età, di cui al paragrafo 3).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Questo documento quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima;

*i)* certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, compresa quella dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione del limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo dell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2 i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

*a*) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

*b*) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private;

*c*) certificati di lodevole servizio militare;

*d*) certificati di buona condotta;

*e*) certificati di appartenenza a famiglia numerosa;

*f*) certificati di appartenenza a famiglia di invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di mutilati o invalidi civili;

*g*) certificati di appartenenza a famiglia di mutilati o invalidi del lavoro;

*h*) certificati di appartenenza a famiglia di profughi;

*i*) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

Per i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) valgono le norme stabilite per i documenti di cui al precedente punto 2.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare la copia del foglio matricolare o dello stato di servizio rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso al impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione la immediata decadenza del posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*),

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

(compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — per i quali dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione del limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti prelett — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo dell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2 i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

*a*) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

*b*) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

*c*) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o mutilati o invalidi della lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto dichiarazione incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione la immediata decadenza del posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di disegnatore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio, che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — e loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, comprese l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquisitato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti saranno obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/20 complessivamente, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Coloro che abbiano [illegible]

trice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse e funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti, grafici e orali come dal programma di cui all'allegato A.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

| | | |
|---|---|---|
| Componimento | punti | 10 |
| Problema | » | 10 |
| Calligrafia | » | 10 |
| Disegno | » | 20 |
| Schizzo quotato | » | 20 |
| Prova orale | » | 25 |

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafiche obbligatorie, purchè in nessuna di questa abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati risultati idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1124

avviso-programma, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14 10 complessivamente, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Coloro che abbiano partecipato al presente concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esamina-

un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

| | | |
|---|---|---|
| Componimento . . . . . | punti | 10 |
| Problema . . . . . | » | 10 |
| Calligrafia . . . . . | » | 10 |
| Disegno . . . . . | » | 20 |
| Schizzo quotato . . . . . | » | 20 |
| Prova orale . . . . . | » | 25 |

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafiche obbligatorie, purchè in nessuna di questa abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando e, avendo superato gli esami scritti non poterono sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali, essi però sono tenuti a presentare entro i termini stabiliti la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rila-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

sciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra non poterono sostenere le prove orali nei precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

*a*) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

*b*) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei ripartì delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

*c*) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1), 4), 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 12.

13. — I primi ventisei della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominativi per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I disegnatori in prova, non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la loro idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il disegnatore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dalla Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 26 della graduatoria saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 26.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 126

gioni militari o comunque dipendenti dallo Stato [illegible]
ni, non poterono sostenere le prove orali nei precedenti concorsi e stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'annuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

*a*) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

*b*) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

*c*) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio odevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2221, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per cause indipendenti dalla loro volontà.

prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 12.

13. — I primi ventisei della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominativi per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I disegnatori in prova, non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la loro idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il disegnatore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dalla Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 26 della graduatoria saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 26.

15. — Nell'atto in cui i disegnatori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 17 maggio 1946

*La Direzione generale*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

ALLEGATO 1.

PROGRAMMA DI ESAME

Aritmetica - Operazioni e riduzioni sui numeri interi e decimali e sulle frazioni ordinarie - Potenze - Estrazione di radice quadrata - Caratteri di divisibilità - Divisori e multipli comuni - Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri - Numeri primi - Scomposizioni di un numero in un prodotto di fattori primi - Sistema metrico decimale - Misure di lunghezza, superficie, volume, capacità, peso e valore - Relazione fra le misure di volume, capacità e peso - Misura di tempo ed altre misure non decimali - Rapporti e proporzioni - Regola del tre semplice e tre composto.

Elementi di algebra e trigonometria - Algebra: media aritmetica e geometria - Equazioni di 1° grado ad una o due incognite - Equazioni di 2° grado - Trigonometria: funzioni circolari e loro relazioni.

Geometria piana e solida.

Generalità e relazione fra i principali elementi geometrici.

Misura degli angoli - Poligoni e loro proprietà.

Luoghi geometrici - Cerchio e suoi elementi - Poligoni iscritti e circoscritti al cerchio - Equivalenza di poligoni, teorema di Pitagora e suoi corollari - Applicazione del teorema di Pitagora - Aree - Triangoli e poligoni simili - Figure solide, loro superficie e volume.

Elementi di geometria descrittiva.

Proiezioni ortogonali - Rappresentazione del punto, del piano e della retta - Problemi tra retta e piani - Cenni sulla rappresentazione dei solidi.

Elementi di meccanica applicata.

Resistenza dei materiali.

Sollecitazioni e deformazioni dei solidi elastici - Sollecitazioni semplici, formule per la pressione e trazione semplice, per la flessione e per lo sforzo di taglio. Verifica di stabilità e calcolo sommario di travi e strutture semplici.

Costruzioni civili - Muri - Archi circolari policentri ed ellittici - Piattabande - Volte - Solai in legno e in ferro - Tetti - Tipi di incavallature - Orditura di copertura - Scale - Fondazioni - Sistemi diversi - Resistenze dei terreni.

Costruzioni meccaniche - Cenni sui materiali impiegati nelle costruzioni meccaniche - Cenni sui principali organi delle macchine (locomotive, locomotori, macchine utensili).

Costruzioni stradali - Classificazione delle strade - Andamento planimetrico ed altimetrico - Tracciamento delle curve e raccordi - Corpo stradale - Area di occupazione - Sezione trasversale - Sterri e riporti - Sovrastrutture - Massicciate - Carreggiata - Opere d'arte - Muri di sostegno.

Elementi di topografia - Scopo e longimetri - Squadri comuni e a riflessioni graduati - Goniometri - Tavoletta pretoriana - Livelli - Rilievi planimetrici ed altimetrici - Tecodolite - Misura indiretta delle distanze - Tachimetro.

Elementi di elettrotecnica - Principi generali di elettrostatica - Correnti elettriche (leggi Ohm, Kirchoff e Joule) - Accumulatori - Magnetismo - Elettromagnetismo - Induzioni elettromagnetiche - Grandezze elettriche alternative - Correnti alternate monofasi e polifasi - Campo rotante - Strumenti di misura industriale - Illuminazione elettrica.

Nozioni di disegno geometrico - Costruzione dei poligoni;

ALLEGATO B.

*Direzione generale delle ferrovie dello Stato*

*Servizio personale ed affari generali* (Concorsi) — ROMA

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1946 per il concorso riservato a 26 posti di disegnatore in prova, domanda di partecipare, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale per i posti di . . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, né concorso prima d'ora all'impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuti esami all'uopo (3).

Si dichiara, infine, inteso che nel caso di esito favorevole nelle prove scritte, egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dal competente Ispettorato sanitario dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (cognato e nome per esteso)
Indirizzo attuale . . . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente;

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale, delle tre lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione «documenti elencati nella domanda per . . . posti . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

**(1517)**

---

**Concorso a 30 posti di assistente lavori in prova fra geometri e periti industriali costruttori edili riservato a favore dei reduci.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 105, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985131

cognite - Equazioni di 2° grado - Trigonometria: funzioni circolari e loro relazioni.

Geometria piana e solida.

Generalità e relazione fra i principali elementi geometrici. Misura degli angoli - Poligoni e loro proprietà.

Luoghi geometrici - Cerchio e suoi elementi - Poligoni iscritti e circoscritti al cerchio - Equivalenza di poligoni; teorema di Pitagora e suoi corollari - Applicazione del teorema di Pitagora - Aree - Triangoli e poligoni simili - Figure solide, loro superficie e volume.

Elementi di geometria descrittiva.

Proiezioni ortogonali - Rappresentazione del punto, del piano e della retta - Problemi fra retta e piani - Cenni sulla rappresentazione dei solidi.

Elementi di meccanica applicata.

Resistenza dei materiali.

Sollecitazioni e deformazioni dei solidi elastici - Sollecitazioni semplici, formule per la pressione o trazione semplice, per la flessione e per lo sforzo di taglio. Verifica di stabilità e calcolo sommario di travi e strutture semplici.

Costruzioni civili - Muri - Archi circolari policentri ed ellittici - Piattabande - Volte - Solai in legno e in ferro - Tetti - Tipi di incavallature - Orditura di copertura - Scale - Fondazioni - Sistemi diversi - Resistenza dei terreni.

Costruzioni meccaniche - Cenni sui materiali impiegati nelle costruzioni meccaniche - Cenni sui principali organi delle macchine (locomotive, locomotori, macchine utensili).

Costruzioni stradali - Classificazione delle strade - Andamento planimetrico ed altimetrico - Tracciamento delle curve e raccordi - Corpo stradale - Area di occupazione - Sezione trasversale - Sterri e riporti - Sovrastrutture - Massicciate - Sarreggiata - Opere d'arte - Muri di sostegno.

Elementi di topografia - Scopo e longimetri - Squadri comuni e a riflessioni graduati - Goniometri - Tavoletta pretoriana - Livelli - Rilievi planimetrici ed altimetrici - Teodolite - Misura indiretta delle distanze - Tachemetro.

Elementi di elettrotecnica - Principi generali di elettrostatica - Correnti elettriche (leggi Ohm, Kirchoff e Joule) - Accumulatori - Magnetismo - Elettromagnetismo - Induzioni elettromagnetiche - Grandezze elettriche alternative - Correnti alternate monofasi e polifasi - Campo rotante - Strumenti di misura industriale - Illuminazione elettrica.

Nozioni di disegno geometrico - Costruzione dei poligoni regolari - Costruzione della ellisse, dell'iperbole, della parabola - Tracciamento dell'elica, evolventi cicloidi - Scale di riduzione - Pianta, alzata, spaccata - Elementi sulle proiezioni ortogonali - Sulla prospettiva e sulla prospettiva parallela - Ordini architettonici - Elementi di disegno topografico.

Elementi di storia dell'arte.

---

Gli esami scritti e grafici consisteranno nelle seguenti prove:

1) Componimento su tema d'indole generale;
2) Problema di matematica;
3) Saggio di calligrafia sui caratteri usati nei disegni;
4) Saggio di disegno ornamentale o di meccanica o di costruzioni civili. Saranno dati tre temi di cui il candidato dovrà sceglierne uno;
5) Schizzi quotati dal vero a mano libera di un determinato oggetto, con piante, alzate, sezioni e particolari sufficienti a rappresentare completamente l'oggetto.



amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuti esami all'uopo (3).

Si dichiara, infine, inteso che nel caso di esito favorevole delle prove scritte, egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (cognome e nome per esteso) . . . . . .
Indirizzo attuale . . . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione «documenti elencati nella domanda per . . . posti . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

**(1517)**

---

**Concorso a 30 posti di assistente lavori in prova fra geometri o periti industriali costruttori edili riservato a favore dei reduci.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto legge 7 aprile 1925, n. 105, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 111;

Udita la relazione n. PAG 11/21/124782 in data 10 maggio 1946 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione.

Decreta:

257

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 30 posti di assistente lavori in prova fra geometri o periti industriali costruttori edili riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o raggiungere la sede di esami.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso programma contenente le norme pei lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il Ministro*: LOMBARDI

---

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

In relazione ai concorsi per esami e per titoli a posti di assistente lavori in prova banditi con i decreti Ministeriali n. 3838, n. 1730 e n. 1924, rispettivamente del 21 giugno 1941, 9 dicembre 1941 e 8 dicembre 1942, è aperto un concorso per esami e per titoli a 30 posti di assistente lavori in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia e deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi prescritti o raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, Regia o pareggiata, di geometra o perito industriale costruttore edile. Non è ammessa equipollenza di titoli; gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare anche il titolo richiesto.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorsi originari (21 agosto 1941, 9 dicembre 1941 e 9 dicembre 1942) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, [illegible]

sto 1946, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12 in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti;

*a*) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di 9 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di 5 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) 4) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° agosto 1946);

*B*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

*b*) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

*c*) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

*d*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza legalizzato dal Prefetto;

*e*) [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1[illegible]

aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il Ministro*: Lombardo

---

## AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

In relazione ai concorsi per esami e per titoli a posti di assistente lavori in prova banditi con i decreti Ministeriali n. 3838, n. 1739 e n. 1924, rispettivamente del 24 giugno 1941, 9 dicembre 1941 e 8 dicembre 1942, è aperto un concorso per esami e per titoli a 30 posti di assistente lavori in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia e deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti o raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, Regia o pareggiata, di geometra o perito industriale costruttore edile. Non è ammessa equipollenza di titoli; gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare anche il titolo richiesto.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle sudd.tte condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorsi originari (24 agosto 1941, 9 dicembre 1941 e 9 dicembre 1942) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° ago-

o invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di 3 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° agosto 1946);

*B*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

*b*) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

*c*) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

*d*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza legalizzato dal Prefetto;

*e*) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che pur avendo partecipato alle operazioni di leva, non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale, o della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari a' sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43; per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente gli interessati dovranno presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Sezione provinciale dell'A.N.P.I., la condizione di reduce della deportazione e di civile reduce della prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

*f)* fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

*g)* diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso debitamente legalizzata;

*h)* stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3). Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 16 giorni dopo la data di scadenza medesima;

*i)* certificato delle classificazioni ottenute nello esame pel conseguimento del titolo prescritto per la ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g)*.

I certificati di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato d'indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti prescritti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i)* che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nello arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

*a)* certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

*b)* certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

*c)* documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o mutilati e invalidi della lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione, rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso al impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43; per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente gli interessati dovranno presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Sezione provinciale dell'A.N.P.I., la condizione di reduce della deportazione e di civile reduce della prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

*f*) fotografia recente con la firma autenticata dal Sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

*g*) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso debitamente legalizzata;

*h*) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3). Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 16 giorni dopo la data di scadenza medesima;

*i*) certificato delle classificazioni ottenute nello esame pel conseguimento del titolo prescritto per la ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alle lettere *h*), *e*), *d*), debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato d'indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni compreso quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

*a*) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

*b*) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

*c*) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o mutilati e invalidi della lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione, rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che lo interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di assistente lavori in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni, l'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o le loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse ar-

+ 1 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Coloro che abbiano partecipato al presente concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Ai concorrenti non in regola coi documenti e non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti, grafici e orali come dal programma di cui all'allegato A.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, il saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

| | | |
|---|---|---|
| Componimento | punti | 10 |
| Costruzioni civili e stradali | » | 20 |
| Problema | » | 10 |
| Prova orale | » | 20 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

bligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di assistente lavori in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni, l'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o le loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, statura non inferiore a m. 1.50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili eventualmente anche con correzioni di lenti sferiche o cilindriche di non oltre

riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Ai concorrenti non in regola coi documenti e non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti, grafici e orali come dal programma di cui all'allegato A.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, il saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

| | | |
|---|---|---|
| Componimento | punti | 10 |
| Costruzioni civili e stradali | » | 20 |
| Problema | » | 10 |
| Prova orale | » | 30 |

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafica obbligatorie purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per la ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 punti per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative nelle lingue estere soltanto se il candidato avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando per posti di assistente e, avendo superato gli esami scritti non poterono sostenere le prove orali, perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare entro i termini stabiliti la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito, in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra non poterono sostenere le prove orali, nei precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dello attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

*a*) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

*b*) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica, o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nella Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano le qualità di ufficiale di complemento ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3221, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1), 4), 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità; agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche ecc. di cui al presente punto 12.

13. — I primi 30 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 968123

essere soltanto se il candidato avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando per posti di assistente e, avendo superato gli esami scritti non poterono sostenere le prove orali, perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, possono chiedere di prenderne parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare entro i termini stabiliti la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati risciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito, in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra non potettero sostenere le prove orali, nei precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dello attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

*a*) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

*b*) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica, o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

*c*) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultanti idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e della lotta di liberazione;

cipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nella Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1), 4), 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità; agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche ecc. di cui al presente punto 12.

13. — I primi 30 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Gli assistenti lavori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'assistente lavori in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 30 della graduatoria saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 30.

15. — Nell'atto in cui gli assistenti lavori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dalla Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborso di spese.

Roma, addì 17 maggio 1946

*La Direzione generale*

---

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAMI

1. — *Matematica elementare.*

Aritmetica - Geometria piana e solida - Trigonometria piana - Algebra elementare fino alle equazioni di 2° grado - Calcolo logaritmico applicato anche ai problemi di trigonometria - Elementi di geometria descrittiva.

2. — *Elementi di fisica e chimica.*

3. — *Elementi di meccanica applicata alle costruzioni e di costruzioni civili e stradali.*

Resistenza dei materiali - Sollecitazioni e deformazioni dei solidi elastici - Sollecitazioni semplici - Solidi caricati di punta - Verifica di stabilità e calcolo di travi e strutture semplici.

Costruzioni civili - Strutture murarie ed in cemento armato - Muri - Archi circolari, policentrici, ellittici - Piattabande - Volte - Solai - Tetti - Tipo di incavallature - Orditura - Materiali da copertura - Tetti piani - Scale.

Fondazioni - Sistemi diversi - Resistenza dei terreni - Opere di finimento.

Fognature domestiche - Depurazione biologica delle acque luride - Esecuzione di aperture in muri esistenti - Sostituzione di muri portanti con travi, piattabande e colonne - Sottomurazioni - Opere di rafforzamento e di riattamento.

Manutenzione dei fabbricati.

Leganti idraulici (cementi, calci idrauliche) - Materie prime impiegate - Nozioni sulla loro fabbricazione - Tipi e caratteristiche d'impiego.

Malte aeree, idrauliche - Conglomerati, loro preparazione - Dosature - Utensili e macchinario relativo.

Pietre artificiali.

Ghisa, ferro e acciaio - Caratteristiche, forme e misure commerciali - Generalità sul loro impiego.

Cenni su altri materiali impiegati nelle costruzioni - Materiali ceramici e refrattari - Vetri - Asfalti - Bitume - Catrame - Vernici ecc.

5. — *Principali mezzi d'opera adottati nelle costruzioni.*

Attrezzi - Macchine per sollevamento, trasporti - Frantumazioni e simili.

6. — *Elementi di topografia.*

Scopo e longimetri - Squadri comuni ed a riflessione - Goniometri - Tavoletta pretoriana - Livelli - Rilievi planimetrici ed altimetrici - Teodolite - Misura indiretta delle stanze - Nozioni sugli strumenti e metodi per rilievi celeri - Verifiche e rettifiche degli strumenti.

7. — *Stima dei lavori di terra e murari.*

Analisi dei prezzi - Computi metrici e perizie dei lavori per movimenti di terra, manufatti e fabbricati - Contratti di appalto - Libretti delle misure - Giornale dei lavori - Situazioni contabili - Consuntivi - Collaudo.

8. — *Leggi sulle espropriazioni per cause di utilità pubbliche a cominciare dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.*

Dispositivi e norme per prevenire gli infortuni sul lavoro.

R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e con il relativo regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, con le successive aggiunte e modificazioni (legge di conversione, con modifiche del primo decreto, 26 dicembre 1936, n. 2139; R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276; R. decreto 5 novembre 1937, n. 2012; R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 503; legge 1° giugno 1939, n. 1012). Assicurazioni sociali a favore dei prestatori d'opera.

Igiene del lavoro: R. decreto n. 998 del 25 luglio 1913, contenente disposizioni per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle opere pubbliche.

---

Gli esami scritti consisteranno nelle seguenti prove:

1) componimento su tema d'indole generale;

2) svolgimento di un tema di costruzioni civili e stradali e illustrazioni grafiche relative;

3) problema di matematica elementare.

---

ALLEGATO *B*.

*Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato*
*Servizio personale e affari generali* (Concorsi) — ROMA.

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785138

vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dalla Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborso di spese.

**Roma, addì 17 maggio 1946**

*La Direzione generale*

---

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAMI

1. — *Matematica elementare.*

Aritmetica - Geometria piana e solida - Trigonometria piana - Algebra elementare fino alle equazioni di 2° grado - Calcolo logaritmico applicato anche ai problemi di trigonometria - Elementi di geometria descrittiva.

2. — *Elementi di fisica e chimica.*

3. — *Elementi di meccanica applicata alle costruzioni e di costruzioni civili e stradali.*

Resistenza dei materiali - Sollecitazioni e deformazioni dei solidi elastici - Sollecitazioni semplici - Solidi caricati di punta - Verifica di stabilità e calcolo di travi e strutture semplici.

Costruzioni civili - Strutture murarie ed in cemento armato - Muri - Archi circolari, policentrici, ellittici - Piattabande - Volte - Solai - Tetti - Tipo di incavallature - Orditura - Materiali da copertura - Tetti piani - Scale.

Fondazioni - Sistemi diversi - Resistenza dei terreni - Opere di finimento.

Fognature domestiche - Depurazione biologica delle acque luride - Esecuzione di aperture in muri esistenti - Sostituzione di muri portanti con travi, piattabande e colonne - Sottomurazioni - Opere di rafforzamento e di rifacimento.

Manutenzione dei fabbricati.

Costruzioni stradali - Classificazione delle strade - Andamento planimetrico ed altimetrico - Tracciamento delle curve e raccordi - Corpo stradale - Area d'occupazione - Sezioni trasversali - Sterri e riporti - Sovrastrutture - Massicciata - Carreggiata - Opere d'arte - Muri di sostegno - Manutenzione.

4. — *Materiali da costruzione.*

Legnami - Strutture - Difetti e proprietà dei legnami - Forme commerciali - Usi dei legnami in carpenteria - Pietre - Estrazione - Lavorazione e taglio - Gradi di lavorazione - Utensili e cenni sul macchinario relativo.

Laterizi.

Calci - Leganti - Gesso - Cemento - Malte - Loro impiego - Cottura - Vari tipi di fornaci - Spegnimento.

Sabbie - Ghiaie.

Pozzolane.

5. — *Elementi di topografia.*

Scopo e lineamenti - Squadri comuni ed a riflessione - Goniometri - Tavoletta pretoriana - Livelli - Rilievi planimetrici ed altimetrici - Teodolite - Misura indiretta delle stanze - Nozioni sugli strumenti e metodi per rilievi celeri - Verifiche e rettifiche degli strumenti.

7. — *Stima dei lavori di terra e murari.*

Analisi dei prezzi - Computi metrici e perizie dei lavori per movimenti di terra, manufatti e fabbricati - Contratti di appalto - Libretti delle misure - Giornale dei lavori - Situazioni contabili - Consuntivi - Collaudo.

8. — *Leggi sulle espropriazioni per cause di utilità pubbliche a cominciare dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.*

Dispositivi e norme per prevenire gli infortuni sul lavoro.

R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e con il relativo regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, con le successive aggiunte e modificazioni (legge di conversione, con modifiche del primo decreto, 26 dicembre 1936, n. 2159; R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276; R. decreto 5 novembre 1937, n. 2012; R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 503; legge 1° giugno 1939, n. 1042). Assicurazioni sociali a favore dei prestatori d'opera.

Igiene del lavoro: R. decreto n. 998 del 25 luglio 1915, contenente disposizioni per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle opere pubbliche.

---

Gli esami scritti consisteranno nelle seguenti prove:

1) componimento su tema d'indole generale;

2) svolgimento di un tema di costruzioni civili e stradali e illustrazioni grafiche relative;

3) problema di matematica elementare.

---

ALLEGATO *B*.

*Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato*
*Servizio personale e affari generali* (Concorsi) — ROMA.

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1946 per il concorso riservato a 30 posti di assistente lavori in prova (edile), domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . (2).

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti, nelle altre basta apporre la annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . posti di . . . . . ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, né concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuti esami all'uopo (3).

Si dichiara, infine, inteso che nel caso di esito favorevole delle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (cognato e nome per esteso)
Indirizzo attuale . . . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(1518)

---

**Concorso a 30 posti di assistente lavori in prova fra periti meccanici, o periti elettricisti, o periti radiotecnici, o periti minerari, o abilitati in tecnica nautica, riservato a favore dei reduci.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1912, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 41/24-124782 in data 10 maggio 1946, della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 30 posti di assistente lavori in prova fra periti meccanici, o periti elettricisti, o periti radiotecnici, o periti minerari, o abilitati in tecnica nautica riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari.

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

In relazione ai concorsi per esami e per titoli a posti di assistente lavori in prova banditi con i decreti Ministeriali n. 3839, n. 1731 e n. 1925, rispettivamente del 24 giugno 1941, 9 dicembre 1941 e 9 dicembre 1942, è aperto un concorso per esami e per titoli a 30 posti di assistente lavori in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti o raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, Regia o pareggiata, di perito meccanico, o di perito elettricista, o di perito radiotecnico, o di perito minerario, o di abilitazione tecnica nautica; gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare anche il titolo richiesto.

Non è ammesso equipollenza di titoli.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorsi originari (24 giugno 1941, 9 dicembre 1941 e 9 dicembre 1942) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° agosto 1946, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dai seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1140

Indirizzo precedente (2) . . . . . .

Data . . . . . .

Elenco dei documenti allegati alla presente domanda:

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(1518)

---

**Concorso a 30 posti di assistente lavori in prova fra periti meccanici, o periti elettricisti, o periti radiotecnici, o periti minerari, o abilitati in tecnica nautica, riservato a favore dei reduci.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 105, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 41/24/121782 in data 10 maggio 1946, della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 30 posti di assistente lavori in prova fra periti meccanici, o periti elettricisti, o periti radiotecnici, o periti minerari, o abilitati in tecnica nautica riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o raggiungere la sede di esami.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il Ministro*: LOMBARDI

la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti o raggiungere la sede di esami.

I. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, Regia o pareggiata, di perito meccanico, o di perito elettricista, o di perito radiotecnico, o di perito minerario, o di abilitazione tecnica nautica; gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare anche il titolo richiesto.

Non è ammesso equipollenza di titoli.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorsi originari (24 giugno 1941, 9 dicembre 1941 e 9 dicembre 1942) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° agosto 1946, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dai seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di 9 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valore militare, o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di 5 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785023

coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° agosto 1946);

*B*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

*b*) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

*c*) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

*d*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza legalizzato dal Prefetto;

*e*) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che pur avendo partecipato alle operazioni di leva, non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

*f*) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

*g*) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso debitamente legalizzata;

*h*) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3). Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima;

*i*) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946, i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli orfani di guerra ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato d'indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda, contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono ammessi [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1143

di cui alla lettera A) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

*b*) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

*c*) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

*d*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza legalizzato dal Prefetto;

*e*) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che pur avendo partecipato alle operazioni di leva, non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale, o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari a' sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43; per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente gli interessati dovranno presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Sezione provinciale dello A.N.P.I.; la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

[illegible] data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima;

*f*) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946, i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli orfani di guerra ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato d'indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda, contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *g*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

*a*) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

*b*) certificati di presentazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o mutilati e invalidi della lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione, rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921 n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio della Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate dirritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1923, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o le loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita di cui sopra.

1144

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921 n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio della Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di assistente lavori in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere risultati vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Coloro che abbiano partecipato al presente concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1145

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti, grafici e orali come dal programma di cui all'allegato A.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, il saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

| | | |
|---|---|---|
| Componimento . . . . . | punti | 10 |
| Tema di meccanica applicata e di elettrotecnica . . . . . | » | 20 |
| Problemi . . . . . | » | 10 |
| Disegno . . . . . | » | 10 |
| Prova orale . . . . . | » | 30 |

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafica obbligatorie purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per la ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 punti per l'esame orale per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative nelle lingue estere soltanto se il candidato avrà riportato in esame almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando e avendo superato gli esami scritti, non poterono sostenere le prove

12. — La somma di tutti i punti che i candidati risultati idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito, in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che, per ragioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra, non poterono sostenere le prove orali nei precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

*a*) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

*b*) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

*c*) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, il saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

| | | |
|---|---|---|
| Componimento . . . . . | punti | 10 |
| Tema di meccanica applicata e di elettrotecnica . . . . . | » | 20 |
| Problemi . . . . . | » | 10 |
| Disegno . . . . . | » | 10 |
| Prova orale . . . . . | » | 20 |

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafica obbligatorie purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per la ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 punti per l'esame orale per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative nelle lingue estere so tanto se il candidato avrà riportato in esame almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando e avendo superato gli esami scritti, non poterono sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare entro i termini stabiliti la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

*a*) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

*b*) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

*c*) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme sundicate per parità di requisiti essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai suecitati punti 1), 4), 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche ecc. di cui al presente punto 12.

13. — I primi 30 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso orginario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso origiuario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Gli assistenti lavori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'assistente lavori in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 30 della graduatoria saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 30.

ALLEGATO A.

PROGRAMMA DI ESAME

1. *Matematica elementare.*

Aritmetica - Geometria piana e solida - Trigonometria piana - Algebra elementare fino ai problemi di secondo grado ad un'incognita - Calcolo logaritmico applicato anche ai problemi di trigonometria.

2. *Elementi di fisica e di chimica.*

3. *Meccanica applicata.*

Resistenza dei materiali - Elasticità - Sollecitazioni semplici - Solidi caricati di punta - Cenni sulle sollecitazioni composte - Elementi di meccanica applicata alle macchine - Cinematica - Trasmissione del lavoro - Rendimento - Ruote di frizione e dentate - Profili dei denti - Eccentrici.

4. *Elettrotecnica.*

Principi generali di elettrostatica - Correnti elettriche (leggi di Ohm, Kirchoff-Joule) - Accumulatori - Magnetismo - Elettromagnetismo - Induzione elettromagnetica - Grandezze elettriche alternative - Correnti alternate monofasi e polifasi - Campo rotante - Istrumenti di misure industriali - Macchine generatrici (dinamo a corrente continua e alternatori) - Trasformatori - Conversione della corrente - Motori elettrici a corrente continua e a corrente alternata (sincroni, monofasi a collettore, e asincroni polifasi) - Produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

Linee di trasmissione - Impianti di illuminazione, di forza motrice e di trazione elettrica.

Norme A.E.I. sugli impianti e le macchine elettriche - Norme di sicurezza e soccorsi d'urgenza - Cenni sulle unità elettriche.

5. *Tecnologia meccanica.*

Lavorazione dei metalli - Forgiatura per funzione e senza - Finitura a mano della forma grezza - Macchine utensili (generalità, tornio parallelo, tornio revolver, alesatrice, trapano, pialiatrice, limatrice, stozzatrice, fresatrice) - Macchine per tranciare.

Nozioni sugli utensili per le suddette macchine.

Macchine dentatrici per ruote cilindriche, coniche, elicoidali.

Trattamenti dei materiali metallici - Leghe - Trattamenti termici - Tempera - Saldatura.

Controllo della precisione dei meccanismi.

6. *Dispositivi e norme per prevenire gli infortuni sul lavoro.*

R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e con il relativo regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, con le successive aggiunte e modificazioni (legge di conversione con modifiche del primo decreto 26 dicembre 1936, n. 2139; Regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276; R. decreto 5 novembre 1937, n. 2012; R. decreto-legge 19 marzo 1938, n. 503; legge 1° giugno 1939, n. 1013).

Igiene del lavoro: R. decreto n. 998 del 25 luglio 1913, contenente disposizioni per assicurare il buon governo nei cantieri delle opere pubbliche.

---

Gli esami scritti e grafici consisteranno nelle seguenti prove:

1) componimento su tema d'indole generale;

2) svolgimento di un tema di meccanica applicata alle macchine ed elettrotecnica.

debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche ecc. di cui al presente punto 12.

13. — I primi 30 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso orginario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Gli assistenti lavori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'assistente lavori in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 30 della graduatoria saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 30.

15. — Nell'atto in cui gli assistenti lavori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dalla Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborso di spese.

Roma, addì 17 maggio 1946

*La Direzione generale.*

di frizione e dentate - Profili dei denti - Eccentrici.

4. *Elettrotecnica.*

Principi generali di elettrostatica - Correnti elettriche (leggi di Ohm, Kirchoff-Joule) - Accumulatori - Magnetismo - Elettromagnetismo - Induzione elettromagnetica - Grandezze elettriche alternative - Correnti alternate monofasi e polifasi - Campo rotante - Istrumenti di misure industriali - Macchine generatrici (dinamo a corrente continua e alternatori) - Trasformatori - Conversione della corrente - Motori elettrici a corrente continua e a corrente alternata (sincroni, monofasi a collettore, e asincroni polifasi) - Produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

Linee di trasmissione - Impianti di illuminazione, di forza motrice e di trazione elettrica.

Norme AEI sugli impianti e le macchine elettriche - Norme di sicurezza e soccorsi d'urgenza - Cenni sulle unità elettriche.

5. *Tecnologia meccanica.*

Lavorazione dei metalli - Fucinatura per funzione e senza - Finitura a mano della forma grezza - Macchine utensili (generalità, tornio parallelo, tornio revolver, alesatrice, trapano, piallatrice, limatrice, stozzatrice, fresatrice) - Macchine per tranciare.

Nozioni sugli utensili per le suddette macchine.

Macchine dentatrici per ruote cilindriche, coniche, elicoidali.

Trattamenti dei materiali metallici - Leghe - Trattamenti termici - Tempera - Saldatura.

Controllo della precisione dei meccanismi.

6. *Dispositivi e norme per prevenire gli infortuni sul lavoro.*

R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e con il relativo regolamento approvato con R. decreto 23 gennaio 1937, n. 200, con le successive aggiunte e modificazioni (legge di conversione con modifiche del primo decreto 26 dicembre 1936, n. 2159; Regio decreto 15 dicembre 1936, n. 2276; R. decreto 5 novembre 1937, n. 2012; R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 503; legge 1° giugno 1939, n. 1016).

Igiene del lavoro: R. decreto n. 998 del 25 luglio 1913, contenente disposizioni per assicurare il buon governo nei cantieri delle opere pubbliche.

---

Gli esami scritti e grafici consisteranno nelle seguenti prove:

1) componimento su tema d'indole generale;

2) svolgimento di un tema di meccanica applicata alle macchine di elettrotecnica;

3) problema di matematica elementare;

4) saggio di disegno di meccanica applicata alle macchine.

---

ALLEGATO *B*.

*Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato*
*Servizio personale ed affari generali* (Concorsi). - ROMA

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1946 per il concorso riservato a 30 posti di assistente lavori in prova elettromeccanico, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel presente programma (1).

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglesa, tedesca) intenda essere esaminato.

1496

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuti esami all'uopo (3).

Si dichiara, infine, inteso che nel caso di esito favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (cassto e nome per esteso).
Indirizzo attuale . . . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre basta apporre l'annotazione «documenti elencati nella domanda per . . . posti di . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e la località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(1319)

---

**Concorso a 260 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici, riservato a favore dei reduci**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 41/24/121782 in data 10 maggio 1946 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 260 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

In relazione ai concorsi per esami e per titoli a posti di alunno d'ordine in prova degli uffici banditi con i decreti Ministeriali n. 3841 e n. 1728, rispettivamente del 24 giugno 1941 e 9 dicembre 1941, è aperto un concorso per esami e per titoli a 260 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti o raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana anche all'estero, Regia o pareggiata, di ammissione al corso superiore del ginnasio o dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale o al liceo scientifico o all'istituto industriale o all'istituto nautico o licenza di scuola di avviamento professionale o di scuola tecnica industriale o commerciale.

I candidati muniti di titoli di studio superiore sono obbligati a presentare anche uno dei titoli richiesti.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorsi originari (24 giugno 1941 e 9 dicembre 1941) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 4° agosto 1946, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12, in conformità al modello allegato *B*, e correlata dai seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti, nelle altre basta apporre l'annotazione «documenti elencati nella domanda per . . . posti di . . . . . .».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e la località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

**(1519)**

---

**Concorso a 260 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici, riservato a favore dei reduci**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 41/24/124782 in data 10 maggio 1946 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 260 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o raggiungere la sede di esami.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il Ministro*: LOMBARDI

potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti o raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana anche all'estero, Regia o pareggiata, di ammissione al corso superiore del ginnasio o dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale o al liceo scientifico o all'istituto industriale o all'istituto nautico o licenza di scuola di avviamento professionale o di scuola tecnica industriale o commerciale.

I candidati muniti di titoli di studio superiore sono obbligati a presentare anche uno dei titoli richiesti.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorsi originari (21 giugno 1941 e 9 dicembre 1941) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 4° agosto 1946, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dai seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di 9 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di 5 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e di quella di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° agosto 1946);

*B*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quella di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, in servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

*b*) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

*c*) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

*d*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

*e*) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale, o della guerra 1940-43 e di quella di liberazione, deve esser presentata una dichiarazione inte-

*f*) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

*g*) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

*h*) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3). Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei quindici giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima;

*i*) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame per il conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal Presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego facendo cenno sulla domanda contenente i documenti delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione dei documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbli-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quella di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, in servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

*b*) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

*c*) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

*d*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

*e*) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale, o della guerra 1940-43 e di quella di liberazione, deve esser presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari a' sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43; per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente gli interessati dovranno presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Sezione provinciale dell'A.N.P.I.; la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

essere presentato quindici giorni dopo la data di scadenza medesima;

*i*) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame per il conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal Presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente ed inviate con lo stesso piego facendo cenno sulla domanda contenente i documenti delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti prodotti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione dei documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2) i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

*a*) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

*b*) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o privato o presso professionisti,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o mutilati e invalidi della lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essi siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — la immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragioni o pretesa sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie e pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale ovvero ufficiali in servizio permanente

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di alunno d'ordine in prova degli uffici, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche e con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del Regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, ta[illegible] agenti — e loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa la indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) e sulla stenografia e sulla dattilografia debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, acutezza visiva 10/10 complessivamente o in un solo occhio, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 5 D o — 10 D; percezione della voce di conversazione a non meno di metri 4 complessivamente o da un solo orecchio.

Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

...saranno indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio ed anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — la immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragioni o pretesa sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie e pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

prestazioni dell'Opera di previdenza ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, gli agenti — e loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa la indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) e sulla stenografia e sulla dattilografia debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, acutezza visiva 10/10 complessivamente o in un solo occhio, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 5 D o — 10 D; percezione della voce di conversazione a non meno di metri 4 complessivamente o da un solo orecchio.

Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Coloro che abbiano partecipato al presente concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787633

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere o di stenografia, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa di stenografia consisterà nella scrittura stenografica sotto dettatura di un brano scelto dalla Commissione, anche la detta prova di stenografia si svolgerà solamente per i candidati ammessi agli esami orali delle prove obbligatorie.

La prova facoltativa di dattilografia consisterà nella copiatura a macchina di un brano scelto dalla Commissione.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

| | | |
|---|---|---|
| Composizione italiana . . . | punti | 15 |
| Problema . . . . . | » | 10 |
| Orali . . . . . | » | 20 |

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie; purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati risciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative. Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

Coloro che, avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando e, avendo superato gli esami scritti non poterono sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali, essi però sono tenuti a presentare entro i termini stabiliti la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati risciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra non poterono sostenere le prove orali nei precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito dovrà essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

*a*) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

*b*) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica, o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e di quella di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

*c*) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), e *b*), non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o della guerra di liberazione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788103

mente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato A.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa di stenografia consisterà nella scrittura stenografica sotto dettatura di un brano scelto dalla Commissione, anche la detta prova di stenografia si svolgerà solamente per i candidati ammessi agli esami orali delle prove obbligatorie.

La prova facoltativa di dattilografia consisterà nella copiatura a macchina di un brano scelto dalla Commissione.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni Commissario disporrà dei seguenti punti:

| | | |
|---|---|---|
| Composizione italiana . . . | punti | 15 |
| Problema . . . . . | » | 10 |
| Orali . . . . . | » | 20 |

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie; purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative. Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere (francese, inglese e tedesca);

di 4 punti per la stenografia;

di 10 punti per la dattilografia.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere, sulla stenografia e dattilografia soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti stabiliti.

attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra non poterono sostenere le prove orali nei precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito dovrà essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

*a*) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

*b*) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica, o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e di quella di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

*c*) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), e *b*), non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o della guerra di liberazione;

3) orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle ope-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985021

razioni della guerra 1940-43 e di quella di liberazione, i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1), 4), 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare la loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio delle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 12.

13. — I primi 260 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Gli alunni d'ordine in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborso di spese.

Roma, addì 17 maggio 1946

*La Direzione generale*

---

ALLEGATO A

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE.

1. Componimento italiano su tema dato.

2. Problemi di aritmetica e di geometria in base al programma stabilito per le prove orali.

PROVE ORALI.

*Aritmetica:*

Operazioni con numeri razionali; potenze di essi - Divisibilità dei numeri interi, caratteri di divisibilità - Prova per 9 delle quattro operazioni fondamentali - Numeri primi: ricerca dei divisori di un numero - Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi - Frazioni ordinarie e numeri decimali - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Indice quadrato di un numero razionale - Rapporti e proporzioni; proporzionalità diretta e inversa - Regola del tre semplice e del tre composto - Regole d'interesse e di sconto, di partizione semplice e composta e di miscuglio.

*Geometria:*

Nozioni elementari di geometria piana e solida - Triangoli e poligoni, loro principali proprietà - Circonferenza e cerchio, loro proprietà principali - Problemi grafici fondamentali - Nozioni sull'equivalenza delle figure piane; applicazioni metriche del teorema di Pitagora - Misure della circonferenza, degli archi, degli angoli e delle superfici delle principali figure piane - Prisma - Piramide - Cono - Sfera - Tronco di piramide e di cono - Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Cenni sulla similitudine delle figure piane.

*Storia e geografia:*

Le riforme in Italia nella seconda metà del secolo XVIII - La Rivoluzione francese e l'Impero napoleonico nei rapporti con l'Italia - Moti e figure principali del Risorgimento italiano - Le guerre per l'indipendenza e l'Unità - La prima guerra mondiale e l'intervento dell'Italia.

Nozioni generali di geografia fisica ed antropica dell'Europa - Principali città rivierasche del Mediterraneo, loro traffici e comunicazioni con l'Italia - Le regioni d'Italia e i

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1158

di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1), 4), 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare la loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio delle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 12.

13. — I primi 260 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Gli alunni d'ordine in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'alunno d'ordine in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 260 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 260.

15. — Nell'atto in cui gli alunni d'ordine in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di

PROVE SCRITTE.

1 Componimento italiano su tema dato.

2 Problemi di aritmetica e di geometria in base al programma stabilito per le prove orali.

PROVE ORALI.

*Aritmetica:*

Operazioni con numeri razionali; potenze di essi - Divisibilità dei numeri interi, caratteri di divisibilità - Prova per 9 delle quattro operazioni fondamentali - Numeri primi; ricerca dei divisori di un numero - Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi - Frazioni ordinarie e numeri decimali - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Radice quadrata di un numero razionale - Rapporti e proporzioni; proporzionalità diretta e inversa - Regola del tre semplice e del tre composto - Regola d'interesse e di sconto, di partizione semplice e composta e di mistogirio.

*Geometria:*

Nozioni elementari di geometria piana e solida - Triangoli e poligoni, loro principali proprietà - Circonferenza e cerchio; loro proprietà principali - Problemi grafici fondamentali - Nozioni sull'equivalenza delle figure piane; applicazioni metriche del teorema di Pitagora - Misura della circonferenza, degli archi, degli angoli e delle superfici delle principali figure piane - Prisma - Piramide - Cono - Sfera - Tronco di piramide e di cono - Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Cenni sulla similitudine delle figure piane.

*Storia e geografia:*

Le riforme in Italia nella seconda metà del secolo XVIII - La Rivoluzione francese e l'Impero napoleonico nei rapporti con l'Italia - Moti e figure principali del Risorgimento italiano - Le guerre per l'indipendenza e l'Unità - La prima guerra mondiale e l'intervento dell'Italia.

Nozioni generali di geografia fisica ed antropica dell'Europa - Principali città rivierasche del Mediterraneo, loro traffici e comunicazioni con l'Italia - Le regioni d'Italia e i loro prodotti; i centri più notevoli e i principali monumenti - Mezzi di comunicazione - Itinerari di viaggio più notevoli - Uso delle carte geografiche e topografiche, degli orari ferroviari e delle guide.

*Nozioni elementari di diritto pubblico:*

Ordinamento civile, politico ed amministrativo dello Stato italiano - Ordinamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

*Nozioni di statistica:*

Concetto di statistica - Il dato statistico - Le tabelle statistiche - Censimento - Numeri indici - Tavole di mortalità e di sopravvivenza.

1156

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

ALLEGATO B.

*Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato*

*servizio personale e affari generali* (Concorsi) - Roma

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1946 per il concorso riservato a 250 posti di allievo d'ordine in prova degli Uffici domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle ferrovie, né concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita e sostenuto esami all'uopo (3).

Si dichiara, infine, inteso che nel caso di esito favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (cassato e notare per esteso)
Indirizzo attuale . . . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato; similmente dovrà indicare se intende assoggettarsi alle prove di stenografia e di dattilografia.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . . posti di . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e la località relative, il posto per quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

**(1520)**

---

**Concorso a 50 posti di aiutante disegnatore in prova, riservato a favore dei reduci**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o raggiungere la sede di esami.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il Ministro*: LOMBARDI

---

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

In relazione ai concorsi per esami e per titoli a posti di aiutante disegnatore in prova banditi con i decreti Ministeriali n. 3813 e n. 1727, rispettivamente del 21 giugno 1941 e 9 dicembre 1941, è aperto un concorso per esami e per titoli a n. 50 posti di aiutante disegnatore in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti o raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di diploma rilasciato in Italia da scuola Regia o pareggiata, di licenza di scuola di avviamento professionale o di scuola di arte o di scuola tecnica o ammissione all'istituto tecnico superiore o al liceo scientifico o all'istituto nautico o all'istituto industriale o al corso superiore dell'istituto magistrale; gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare anche il titolo richiesto.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1961

visita e sostenuto esami all'uopo (3).

Si dichiara, infine, inteso che nel caso di esito favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (cognome e nome per esteso)
Indirizzo attuale . . . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . . .

Data . . . . . .

Elenco dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato; similmente dovrà indicare se intenda assoggettarsi alle prove di stenografia o di dattilografia.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . . posti di . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e la località relative, il posto per cui l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

**(1520)**

---

**Concorso a 50 posti di aiutante disegnatore in prova, riservato a favore dei reduci**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 41/24/12782 in data 10 maggio 1946 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 50 posti di aiutante disegnatore in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il Ministro*: LOMBARDI

---

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

In relazione ai concorsi per esami e per titoli a posti di aiutante disegnatore in prova banditi con i decreti Ministeriali n. 2813 e n. 1727, rispettivamente del 24 giugno 1941 e 9 dicembre 1941, è aperto un concorso per esami e per titoli a n. 50 posti di aiutante disegnatore in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti o raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di diploma rilasciato in Italia da scuola Regia o pareggiata, di licenza di scuola di avviamento professionale o di scuola di arte o di scuola tecnica o ammissione all'istituto tecnico superiore o al liceo scientifico o all'istituto nautico o all'istituto industriale o al corso superiore dell'istituto magistrale; gli aspiranti muniti di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare anche il titolo richiesto.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorsi originari (24 giugno 1941 e 9 dicembre 1941) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ai concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° agosto 1946,



256

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12 in conformità al modello allegato *B*, e corredata dai seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di 9 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di 5 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani o per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i patrioti combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° agosto 1946);

*B*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, in servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

*b*) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

*c*) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

*d*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore.

I giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esonerati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra dell'Africa Orientale, o della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943; per il riconoscimento della qualifica di patriota combattente gli interessati dovranno presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Sezione provinciale dell'A.N.P.I.; la condizione di reduce dalla deportazione e di civili reduci dalla prigionia deve risultare da attestazione dal Comune di residenza;

*f*) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

*g*) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

*h*) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3).

Questo documento quando contempli il matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei 15 giorni precedenti la data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima;

*i*) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alla lettera *b*), *c*), *d*), debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale: solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

medaglia al valor militare o [illegible]
militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di 5 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani o per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i patrioti combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° agosto 1946);

*B*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, in servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

*b*) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

*c*) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

*d*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

*e*) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma, i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i [illegible] triota combattente gli interessati dovranno presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Sezione provinciale dell'A.N.P.I.; la condizione di reduce dalla deportazione e di civili reduci dalla prigionia dovrà risultare da attestazione del Comune di residenza;

*f*) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

*g*) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

*h*) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3).

Questo documento quando contempli il matrimonio o nascita di figlio avvenuto nei 15 giorni precedenti la data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima;

*i*) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alla lettera *b*, *c*), *d*), debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale: solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui il precedente punto 2 i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

*a*) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

*b*) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

*c*) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o mutilati e invalidi della lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa o altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate e agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di aiutante disegnatore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione o della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1937, n. 1711, e successive estensioni.

L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere risciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica gli interessati devono possedere i seguenti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1164

*a*) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

*b*) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

*c*) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o mutilati e invalidi della lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa o altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

[illegible] però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di aiutante disegnatore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione o della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1937, n. 1711, e successive estensioni.

L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alla località assegnata per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 11/10 complessivamente, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti fisicamente idonei al posto cui aspirano non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Coloro che abbiano partecipato al presente concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del Direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti, grafici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

| | | |
|---|---|---|
| Componimento . . . . . | punti | 10 |
| Problema . . . . . | » | 10 |
| Calligrafia . . . . . | » | 10 |
| Disegno . . . . . | » | 20 |
| Copia di disegno con cambiamento di scala . . . . . | » | 20 |
| Prova orale . . . . . | » | 25 |

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafiche obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano con-

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esame almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando, e avendo superato gli esami scritti non poterono sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali, essi però sono tenuti a presentare entro i termini stabiliti la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra non poterono sostenere le prove orali nei precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

*a*) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

*b*) la metà dei posti messi a concorso compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, ai candidati patrioti combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

*c*) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), e *b*), non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra, o dei caduti per la lotta di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1996

rà il possesso dei requisiti necessari e [illegible]
provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Coloro che abbiano partecipato al presente concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Ai concorrenti non in regola coi documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del Direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti, grafici e orali come dal programma di cui all'allegato A.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

| | | |
|---|---|---|
| Componimento . . . . . | punti | 10 |
| Problema . . . . . | » | 10 |
| Calligrafia . . . . . | » | 20 |
| Disegno . . . . . | | |
| Copia di disegno con cambiamento di scala . . . . . | » | 20 |
| | » | 25 |
| Prova orale . . . . . | | |

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafiche obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complessiva per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

[illegible] dere di prendere parte al presente concorso sostenere solamente le dette prove orali, essi però sono tenuti a presentare entro i termini stabiliti la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati risciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per [illegible] gioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra non poterono sostenere le prove orali nei precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

*a*) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

*b*) la metà dei posti messi a concorso compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e di quella di liberazione, ai candidati patrioti combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), e *b*), non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra, o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943, e di quella di liberazione, i patrioti combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi di allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per cause indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1), 4), 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12 anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche ecc., di cui al presente punto 12.

13. — I primi 50 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominativi per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Gli aiutanti disegnatori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, durante il quale devono di-

15. — Nell'atto in cui gli aiutanti disegnatori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborso di spese.

Roma, addì 17 maggio 1946

*La Direzione generale.*

---

ALLEGATO 4.

PROGRAMMA DI ESAME

*Aritmetica:*

Operazioni sui numeri interi e sulle frazioni ordinarie - Potenze - Estrazione di radice quadrata - Sistema metrico decimale - Misure di lunghezze - Superficie - Volume - Capacità - Peso e valore.

Relazione fra le misure di volume, capacità e peso - Misure del tempo ed altre misure non decimali - Rapporti e proporzioni.

*Elementi di geometria piana e solida:*

Generalità e relazioni fra i principali elementi geometrici - Misure degli angoli - Poligoni e loro proprietà - Cerchio e suoi elementi - Poligoni iscritti e circoscritti al cerchio - Equivalenza dei poligoni - Teorema di Pitagora - Aree - Principali figure solide e loro superficie e volume.

*Elementi di fisica:*

Forze e loro rappresentazione e composizione - Legge del moto uniforme ed uniformemente accelerato - Gravità - Peso e peso specifico - Pressione idrostatica - Principio di Archimede - Vasi comunicanti - Aerometri - Pressione atmosferica - Barometri - Manometri - Pompe.

Dilatazione - Propagazione del calore - Cambiamento di stato - Evaporazione - Fusione - Solidificazione.

Principi di elettrostatica - Correnti elettriche continue - Pile e accumulatori - Circuiti elettrici - Legge di Ohm - Effetti calorifici della corrente elettrica - Illuminazione elettrica.

*Elementi di meccanica applicata:*

*a*) Macchine: trasmissioni mediante ruote di frizione e ruote dentate; forme dei denti delle ruote dentate.

*b*) Costruzioni: cenni sulle sollecitazioni semplici; concetto di carico di sicurezza e di carico di rotture.

*Nozioni di disegno geometrico:*

Costruzioni di poligoni regolari - Costruzione dell'ellisse, dell'iperbole, della parabola - Tracciamento dell'elica - Scale di riduzione - Pianta - Alzata - Sezione - Elementi delle prole-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1968

dipendenti dalla loro volontà:

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1), 4), 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12 anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche ecc., di cui al presente punto 12.

13. — I primi 50 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominativi per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Gli aiutanti disegnatori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, durante il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'aiutante disegnatore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 50 della graduatoria saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 50.

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

*Aritmetica:*

Operazioni sui numeri interi e sulle frazioni ordinarie - Potenze - Estrazione di radice quadrata - Sistema metrico decimale - Misure di lunghezze - Superficie - Volume - Capacità - Peso e valore.

Relazione fra le misure di volume, capacità e peso - Misure del tempo ed altre misure non decimali - Rapporti e proporzioni.

*Elementi di geometria piana e solida:*

Generalità e relazioni fra i principali elementi geometrici - Misure degli angoli - Poligoni e loro proprietà - Cerchio e suoi elementi - Poligoni iscritti e circoscritti al cerchio - Equivalenza dei poligoni - Teorema di Pitagora - Aree - Principali figure solide e loro superficie e volume.

*Elementi di fisica:*

Forze e loro rappresentazione e composizione - Legge del moto uniforme ed uniformemente accelerato - Gravità - Peso e peso specifico - Pressione idrostatica - Principio di Archimede - Vasi comunicanti - Aerometri - Pressione atmosferica - Barometri - Manometri - Pompe.

Dilatazione - Propagazione del calore - Cambiamento di stato - Evaporazione - Fusione - Solidificazione.

Principi di elettrostatica - Correnti elettriche continue - Pile e accumulatori - Circuiti elettrici - Legge di Ohm - Effetti calorifici della corrente elettrica - Illuminazione elettrica.

*Elementi di meccanica applicata:*

*a*) Macchine: trasmissioni mediante ruote di frizione e ruote dentate; forme dei denti delle ruote dentate.

*b*) Costruzioni: cenni sulle sollecitazioni semplici; concetto di carico di sicurezza e di carico di rottura.

*Nozioni di disegno geometrico:*

Costruzioni di poligoni regolari - Costruzione dell'ellisse, dell'iperbole, della parabola - Tracciamento dell'elica - Scale di riduzione - Pianta - Alzata - Sezione - Elementi delle proiezioni ortogonali.

---

Gli esami scritti e grafici consisteranno nelle seguenti prove:

1) componimento su tema d'indole generale;

2) problemi di aritmetica e geometria;

3) saggio di calligrafia in inchiostro sui caratteri più usati nei disegni;

4) copia con cambiamento di scala, di disegni geometrici e architettonici. Sviluppo di particolari;

5) saggio di disegno d'ornato, architettonico, meccanico o di costruzioni civili, su tema dato (a scelta del candidato).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1196

ALLEGATO *B*.

*Direzione generale delle ferrovie dello Stato*

*Servizio personale ed affari generali* (Concorsi). — ROMA

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1946 per il concorso riservato a 30 posti di aiutante disegnatore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1)

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuti esami all'uopo (3)

Si dichiara, infine, inteso che nel caso di esito favorevole nelle prove scritte sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (cognato e nome per esteso)
Indirizzo attuale . . . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente:

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . . posti di . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e la località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(1521)

---

**Concorso a 30 posti di sorvegliante lavori in prova, riservato a favore dei reduci**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Vista la relazione n. PAG. 41/21/12782 in data dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o raggiungere la sede di esami.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relative avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il Ministro*: LOMBARDI

---

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

In relazione ai concorsi per esami e per titoli a posti di sorvegliante lavori in prova banditi con i decreti Ministeriali n. 3842, n. 1732 e n. 1926, rispettivamente del 24 giugno 1941, 9 dicembre 1941 e 9 dicembre 1942, è aperto un concorso per esami e per titoli a 30 posti di sorvegliante lavori in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti o raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma rilasciato da scuola italiana anche all'estero, Regia o pareggiata, di licenza di scuola di avviamento professionale o di scuola d'arte o di scuola tecnica ovvero di ammissione all'istituto tecnico superiore o al liceo scientifico o all'istituto nautico o all'istituto industriale o all'istituto magistrale. Non è ammessa l'equipollenza dei titoli; sono però ammesse le licenze delle ex scuole tecniche, complementari e di avviamento al lavoro. I candidati muniti di titoli di studio superiore sono obbligati a presentare anche uno dei titoli richiesti.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1170

nelle prove scritte sarà ammesso
del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (cognome e nome per esteso)
Indirizzo attuale . . . . . .
Indirizzo precedente (5) . . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione «documenti elencati nella domanda per . . . posti di . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(5) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(1521)

---

**Concorso a 30 posti di sorvegliante lavori in prova, riservato a favore dei reduci**

## IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 41/24/124782 in data 10 maggio 1946 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

**Decreta:**

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 30 posti di sorvegliante lavori in prova, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti

## AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

In relazione ai concorsi per esami e per titoli a posti di sorvegliante lavori in prova banditi con i decreti Ministeriali n. 3812, n. 1732 e n. 1926, rispettivamente del 24 giugno 1941, 9 dicembre 1941 e 9 dicembre 1942, è aperto un concorso per esami e per titoli a 30 posti di sorvegliante lavori in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti o raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma rilasciato da scuola italiana anche all'estero, Regia o pareggiata, di licenza di scuola di avviamento professionale o di scuola d'arte o di scuola tecnica ovvero di ammissione all'istituto tecnico superiore o al liceo scientifico o all'istituto nautico o all'istituto industriale o all'istituto magistrale. Non è ammessa l'equipollenza dei titoli; sono però ammesse le licenze delle ex scuole tecniche, complementari e di avviamento al lavoro. I candidati muniti di titoli di studio superiore sono obbligati a presentare anche uno dei titoli richiesti.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorsi originari (24 giugno 1941, 9 dicembre 1941 e 9 dicembre 1942) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° agosto 1946, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12 in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di 9 anni per gli invalidi di guerra o mutilati o invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di 5 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° agosto 1946);

*B*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

*b*) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

*c*) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

*d*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza legalizzato dal Prefetto;

*e*) stato di servizio militare (per gli ufficiali in congedo) o certificato di esonero dal servizio militare o di riforma, o di dispensa dalla visita di leva, o di non luogo a visita di leva, o di non luogo a procedere per mancanza di indizi di reato, o di proscioglimento da ogni addebito, o di proscioglimento in istruttoria, o di proscioglimento in istruttoria per amnistia, o di proscioglimento in istruttoria per amnistia e condono, o di proscioglimento in istruttoria per condono, o di proscioglimento in istruttoria per condono e amnistia, o di proscioglimento in istruttoria per condono e amnistia, o di proscioglimento in istruttoria per condono e amnistia

invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di 5 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° agosto 1946);

*B*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

*b*) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

*c*) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

*d*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza legalizzato dal Prefetto;

*e*) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che pur avendo partecipato alle operazioni di leva, non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma, i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la

il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente gli interessati dovranno presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Sezione provinciale della A.N.P.I., la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

*f*) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

*g*) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

*h*) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3). Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima;

*i*) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato d'indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a prestazioni fatte ad altre Amministrazioni comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti), è sufficiente presentare una sola serie di documenti, ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego facendo cenno sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove

1173

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 804784

orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2 i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

*a*) certificato riguardante altri studi eventualmente fatti;

*b*) certificati di prestazioni d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

*c*) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra mutilati ed invalidi della lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione, rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposti alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzata dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso all'impiego, subìta visita sanitaria, e sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non confortme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, l'immediata [illegible]

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contratto sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di sorvegliante lavori in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione dell'anzianità di servizio, che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'approvazione del testo unico del R. decreto 19[illegible]sto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti saranno obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere l'idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

fatti;

*b*) certificati di prestazioni d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

*c*) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra mutilati ed invalidi della lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione, rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposti alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzata dal Prefetto.

**4.** — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio ed anche solo concorso al impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione l'immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di sorvegliante lavori in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione dell'anzianità di servizio, che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'approvazione del testo unico del R. decreto 19[illegible]sto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti saranno obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere l'idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

**5.** — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

**6.** — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

**7.** — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica gl'interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione, statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre +4 D o —5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No:

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione centrale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Coloro che abbiano partecipato al presente concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del Direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti, grafici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato nell'esame scritto, di saper tradurre, correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

| | | |
|---|---|---|
| Esercizio . . . . . | punti | 20 |
| Problema . . . . . | » | 10 |
| Componimento . . . . . | » | 10 |
| Orale . . . . . | » | 25 |

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafica obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative nelle lingue estere soltanto se il candidato avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando e, avendo superato gli esami scritti non poterono sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; però essi sono tenuti a presentare entro i termini stabiliti, la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito, in ciascuna delle prove stesse in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra non poterono sostenere le prove orali, nei precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

*a)* un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

*b)* la metà dei posti messi a concorso (compresi quelli di cui al punto *a)* è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-943 e della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

*c)* in caso che con le categorie indicate ai punti *a)* e *b)* non si copra metà dei posti messi a concorso i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

simo ruolo.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del Direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti, grafici e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato nell'esame scritto, di saper tradurre, correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

| | | |
|---|---|---|
| Esercizio . . . . . | punti | 20 |
| Problema . . . . . | » | 10 |
| Componimento . . . . . | » | 10 |
| Orale . . . . . | » | 25 |

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafica obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali o professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

manda ed i documenti prescritti dal presente avviso programma indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito, in ciascuna delle prove stesse in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra non poterono sostenere le prove orali, nei precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

*a*) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

*b*) la metà dei posti messi a concorso (compresi quelli di cui al punto *a*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-943 e della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

*c*) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o mutilati o invalidi per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la lotta di liberazione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-943 e della guerra di liberazione; i patrioti combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestino la qualità di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1), 4), 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e delle percentuali di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. di cui al presente punto 12.

13. — I primi 30 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I sorveglianti lavori in prova non possono essere

14. — Nell'atto in cui i sorveglianti lavori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanati dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 17 maggio 1946

*La Direzione generale*

---

ALLEGATO 4.

PROGRAMMA DI ESAME

1. — *Matematica elementare.*

Aritmetica - Operazioni sui numeri interi, frazionari e decimali - Proporzioni.

Elementi di geometria piana e solida - Misura degli archi e degli angoli - Uguaglianza, equivalenza e similitudine di triangoli e di poligoni - Poligoni regolari - Area delle figure piane - Superficie e volume dei solidi.

2. — *Elementi di fisica.*

Forze, loro rappresentazione e composizione.

Leggi del moto uniforme, gravità - Peso - Peso specifico - Pressione idrostatica - Principio di Archimede - Vasi comunicanti.

Pressione atmosferica - Barometro - Manometro - Pompe - Calore - Dilatazione - Cambiamento di stato - Evaporazione - Fusione - Solidificazione.

Elettricità e magnetismo.

Principi di elettrostatica - Correnti elettriche continue - Pile e accumulatori - Legge di Olm - Illuminazione elettrica - Magnetismo - Magneti permanenti - Bussola.

Nozioni elementari di ottica ed acustica.

3. — *Cenni sulle sollecitazioni semplici.*

Concetto di carico di sicurezza e di carico di rottura.

Cenni sul comportamento dei materiali alle varie sollecitazioni.

4. — *Costruzioni civili stradali.*

Scavi e riporti - Esaurimenti d'acqua - Armature e sbatacchiature.

Nozioni sui vari sistemi di fondazioni e di costipamento dei terreni.

Norme pratiche per la esecuzione delle varie specie di murature comprese le opere in cemento armato.

Varie specie di facce viste.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1178

che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1), 4), 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e delle percentuali di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. di cui al presente punto 12.

13. — I primi 30 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I sorveglianti lavori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare l'idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 36 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il sorvegliante lavori in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciatario alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 30 della graduatoria saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero 30.

---

ALLEGATO 4.

PROGRAMMA DI ESAME

1. — *Matematica elementare.*

Aritmetica - Operazioni sui numeri interi, frazionari e decimali - Proporzioni.

Elementi di geometria piana e solida - Misura degli archi e degli angoli - Uguaglianza, equivalenza e similitudine di triangoli e di poligoni - Poligoni regolari - Area delle figure piane - Superficie e volume dei solidi.

2. — *Elementi di fisica.*

Forze, loro rappresentazione e composizione.

Leggi del moto uniforme, gravità - Peso - Peso specifico - Pressione idrostatica - Principio di Archimede - Vasi comunicanti.

Pressione atmosferica - Barometro - Manometro - Pompe - Calore - Dilatazione - Cambiamento di stato - Evaporazione - Fusione - Solidificazione.

Elettricità e magnetismo.

Principi di elettrostatica - Correnti elettriche continue - Pile e accumulatori - Legge di Ohm - Illuminazione elettrica - Magnetismo - Magneti permanenti - Bussola.

Nozioni elementari di ottica ed acustica.

3. — *Cenni sulle sollecitazioni semplici.*

Concetto di carico di sicurezza e di carico di rottura.

Cenni sul comportamento dei materiali alle varie sollecitazioni.

4. — *Costruzioni civili stradali.*

Scavi e riporti - Esaurimenti d'acqua - Armature e sbadacchiature.

Nozioni sui vari sistemi di fondazioni e di costipamento dei terreni.

Norme pratiche per la esecuzione delle varie specie di murature comprese le opere in cemento armato.

Varie specie di facce viste.

Nozioni sulle varie specie di fabbricati e sulle loro pareti interne, tetti, scale, impianti sanitari, serramenti, ecc.) Vari attrezzi adoperati dai muratori, scalpellini, fabbri, falegnami, stagnini, fontanieri, ecc.

Cenni sulle macchine edili di uso comune.

Cenni sulla misurazione e valutazione dei lavori e sulle analisi dei prezzi.

5. — *Materiali da costruzione.*

Proprietà ed uso dei principali materiali da costruzione - Pietre - Laterizi e loro fabbricazione - Calci - Cementi e gesso - Pozzolana - Ghiaia - Pietrisco e sabbia.

Composizione delle malte e dei calcestruzzi.

Legnami da costruzione - Principali essenze, loro proprietà ed uso.

Ferro - Acciaio e ghisa e loro impiego nelle costruzioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

6. — *Rilievi del terreno con l'uso delle canne e delle paline.*

Uso dello squadro semplice e graduato, del tragunatt, del livello ad acqua e delle aste e nastri metrici. Rappresentazione grafica dei rilievi con disegni in scala, oppure con schizzi quotati a mano libera.

7. — *Leggi e disposizioni varie.*

Disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazioni sociali a favore dei prestatori d'opera. R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e con il relativo regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1937, n. 260, con le successive aggiunte e modificazioni (legge di conversione, con modifiche del primo decreto, 26 dicembre 1936, n. 2189; R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276; R. decreto 5 novembre 1937, n. 2012; R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 563; legge 1° giugno 1939, n. 1012).

Cenni sulle registrazioni da tenere al corrente durante l'esecuzione dei lavori in appalto, a cottimo e in amministrazione - Giornale dei lavori - Libretti delle misure.

*Prove scritte e grafiche:*

*a*) esercizio sulla misurazione, computo metrico e perizia della spesa relativi a lavori semplici di costruzioni civili e stradali e rappresentazione grafica in scala assegnata;

*b*) problema di aritmetica e geometria;

*c*) componimento su tema d'indole generale.

---

ALLEGATO B

*Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato*
*Servizio personale ed affari generali* (Concorsi) — ROMA

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1946 per il concorso riservato a 30 posti di sorvegliante lavori in prova domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, ne concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuti esami all'uopo (3).

Si dichiara, infine, inteso che nel caso di esito favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (cognome e nome per esteso)

Indirizzo attuale . . . . . .

Indirizzo precedente (4) . . . . . .

Data . . . . . .

Elenco dei documenti allegati alla presente domanda:

**Concorso a 130 posti di capo tecnico di 3ª classe in prova, riservato a favore dei reduci**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 41/24/134782 in data 10 maggio 1946 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 130 posti di capo tecnico di 3ª classe in prova, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o raggiungere la sede di esami.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il Ministro*: LOMBARDI

---

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

In relazione ai concorsi per esami e per titoli a posti di capotecnico di 3ª classe in prova banditi con i decreti Ministeriali 1729 e n. 1929, rispettivamente del 9 dicembre 1941 e 9 dicembre 1942 è aperto un concorso per esami e per titoli a 130 posti di capotecnico di 3ª classe in prova, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

approvato con R. decreto 9 gennaio 1908, n. 40, con le successive aggiunte e modificazioni (legge di conversione, con modifiche del primo decreto, 25 dicembre 1936, n. 2139, R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, R. decreto 5 novembre 1937, n. 2012; R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 562; legge 1° giugno 1939, n. 1012).

Cenni sulle registrazioni da tenere al corrente durante l'esecuzione dei lavori in appalto, a cottimo e in amministrazione - Giornale dei lavori - Libretti delle misure.

*Prove scritte e grafiche:*

*a*) esercizio sulla misurazione, computo metrico e perizia della spesa relativi a lavori semplici di costruzioni civili e stradali e rappresentazione grafica in scala assegnata;

*b*) problema di aritmetica e geometria;

*c*) componimento su tema d'indole generale.

---

ALLEGATO B.

*Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato*

*Servizio personale ed affari generali* (Concorsi). — ROMA

Il sottoscritto . . . . . , presa conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1946 per il concorso riservato a 30 posti di sorvegliante lavori in prova domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuti esami all'uopo (3).

Si dichiara, infine, inteso che nel caso di esito favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (cognome e nome per esteso)

Indirizzo attuale . . . . . .

Indirizzo precedente (4) . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta; indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese, tedesca) intende essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti, nelle altre basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per . . . posti di . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

**(1522)**

1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 41/24/124782 in data 10 maggio 1946 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 130 posti di capo tecnico di 3ª classe in prova, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o raggiungere la sede di esami.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — È approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il Ministro*: LOMBARDI

---

## AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

In relazione ai concorsi per esami e per titoli a posti di capotecnico di 3ª classe in prova banditi con i decreti Ministeriali 1729 e n. 1929, rispettivamente del 9 dicembre 1941 e 9 dicembre 1942 è aperto un concorso per esami e per titoli a 130 posti di capotecnico di 3ª classe in prova, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti o raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, Regia o pareggiata, di perito meccanico o di perito elettricista o di perito radiotecnico o di perito minerario o di abilitazione tecnica nautica (macchinisti o costruttori). Non è ammessa equipollenza di titoli.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorsi originari (9 dicembre 1941 e 9 dicembre 1942) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità ad uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° agosto 1946, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12 in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente avviso programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di 9 anni per gli invalidi di guerra o mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di 5 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° agosto 1946);

*B*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3)

*c*) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato in Roma;

*d*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza legalizzato dal Prefetto;

*e*) copia dello stato di servizio militare per gli ufficiali e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che pur avendo partecipato alle operazioni di leva, non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi: sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione, del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943; per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente gli interessati dovranno presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Sezione provinciale dell'A.N.P.I. la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

*f*) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

*g*) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso debitamente legalizzata;

*h*) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3).

Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° agosto 1946, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12 in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente alla data del presente avviso programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltre passato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di 9 anni per gli invalidi di guerra o mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di 5 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° agosto 1946);

*B*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

*b*) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode e ha titolo al godimento dei diritti politici; sui documenti dei riformati deve essere ripetuto il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione, del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943; per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente gli interessati dovranno presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Sezione provinciale dell'A.N.P.I. la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

*f*) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

*g*) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso debitamente legalizzata;

*h*) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3).

Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima;

*i*) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame per conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

bollata — possono produrre i documenti in carta libera, e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato d'indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti prescritti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

*a*) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

*b*) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

*c*) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o mutilati o invalidi della lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione, rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio, in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni, ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di capo tecnico di 3ª classe in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o le loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i)* che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

*a)* certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

*b)* certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

*c)* documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o mutilati o invalidi della lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione, rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzata dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni, ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*.

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno optare per la nuova posizione di capo tecnico di 3ª classe in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o le loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788121

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo sulla domanda: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica.

Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti; sana costituzione, statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio.

Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Gli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Coloro che abbiano partecipato al presente concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del Direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice con voto soltanto per detto esame professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

| | |
|---|---|
| Componimento . . . . . | punti 10 |
| Problema . . . . . | » 15 |
| Disegno. . . . . | » 10 |
| Saggio di lavoro . . . . . | » 15 |
| Esame orale 1ª parte . . . . | » 15 |
| Esame orale 2ª parte . . . . | » 15 |

Saranno ammessi al saggio di lavoro i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafiche obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che nel saggio di lavoro abbiano riportato almeno cinque decimi dei punti assegnati a detta prova, purchè abbiano ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove obbligatorie scritte, grafica e pratica.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 14 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative nelle lingue estere soltanto se il candidato avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando e, avendo superato gli esami scritti non poterono sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare entro i termini stabiliti la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e, producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

i seguenti requisiti; alla costituzione, statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio.

Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Gli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Coloro che abbiano partecipato al presente concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del Direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice con voto soltanto per detto esame professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti, grafici, pratici e orali come dal programma di cui all'allegato A.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, il saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che nel saggio di lavoro abbiano riportato almeno cinque decimi dei punti assegnati a detta prova, purchè abbiano ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove obbligatorie scritte, grafica e pratica.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 14 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative nelle lingue estere soltanto se il candidato avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando e, avendo superato gli esami scritti non poterono sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare entro i termini stabiliti la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e, producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito, in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra non poterono sostenere le prove orali, nei precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

*a*) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

*b*) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

*c*) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e della lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi della lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi di allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente o degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 12.

13. — I primi 130 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I capi tecnici di 3ª classe in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 465.

14. — Il capotecnico di 3ª classe in prova che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 130 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 130.

15. — Nell'atto in cui i capi tecnici di 3ª classe in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborso di spese.

Roma, addì 17 maggio 1946

*La Direzione generale*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1988

di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

*c*) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e della lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi della lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi di allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente o degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1), 4), 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

nere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I capi tecnici di 3ª classe in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il capotecnico di 3ª classe in prova che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 130 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 130.

15. — Nell'atto in cui i capi tecnici di 3ª classe in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborso di spese.

Roma, addì 17 maggio 1946

*La Direzione generale*

---

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

1. — *Matematica.*

Aritmetica - Geometria piana e solida - Algebra elementare - Problemi di 2º grado - Logaritmi - Trigonometria piana - Risoluzione dei triangoli.

2. — *Elementi di geometria descrittiva.*

Rappresentazione dei punti, rette e piani col metodo delle proiezioni ortogonali - Problemi elementari.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1186

3. — *Elementi di fisica e di chimica inorganica.*

4. — *Meccanica applicata alle costruzioni.*

Resistenza dei materiali - Elasticità - Limite di elasticità - Snervamento e rottura - Carico di sicurezza - Sollecitazioni semplici - Solidi caricati di punta - Cenno su alcune sollecitazioni composte - Applicazioni al calcolo di travi e di organi meccanici nei casi più semplici.

5. — *Meccanica applicata alle macchine.*

Cenni sulla composizione dei meccanismi.

Trasmissione del lavoro - Rendimento - Trasmissione per mezzo di ruote di frizione e di ruote dentate con assi paralleli, concorrenti e sghembi - Profili dei denti - Ruote di assortimento - Norme di unificazione - Eccentrici.

Trasmissione per cinghie corte, corde e catene.

Regolazione del moto di un albero.

Volani: loro funzione - Regolatori.

Nozioni sulla misura sperimentale delle forze, del lavoro e della potenza.

Resistenze passive - Resistenze allo scorrimento e al rotolamento - Attrito fra i corpi lubrificanti - Sistemi di lubrificazione.

6. — *Elettrotecnica.*

Principi generali di elettrostatica - Corrente elettrica - Leggi di Ohm, Kirchoff e di Joule - Pile e accumulatori.

Magnetismo - Circuiti magnetici - Isteresi - Elettromagnetismo - Induzione elettromagnetica - F. e. m. indotta e sua espressione - Corrente indotta - Legge di Lenz - Correnti di Foucault - Auto e mutua induzione - Rocchetti di induzione - Extra corrente.

Correnti alternate - Generalità sulle grandezze elettriche alternative - Correnti alternate monofasi e polifasi - Campo rotante - Correnti alternate in circuiti comprendenti resistenza, induttanza e capacità - Risonanza - Sistema trifase - Concatenamento a stella ed a triangolo - Potenza e fattori di potenza nelle correnti monofasi e trifasi.

Istrumenti di misure industriali.

Macchine generatrici (dinamo a corrente continua e anello di Pacinotti).

Alternatori.

Trasformatori.

Conversione della corrente alternata in continua.

Raddrizzatori.

Motori elettrici a corrente continua.

Motori elettrici a corrente alternata.

Produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica.

Norme A.E.I. sugli impianti e sulle macchine elettriche.

Norme di sicurezza e soccorsi di urgenza.

Cenni sulle unità elettriche.

7. — *Tecnologia meccanica.*

Lavorazione di metalli.

Foggiatura per fusione e senza.

Finitura a mano della forma grezza.

Macchine utensili (generalità, tornio parallelo, tornio revolver, alesatrice, trapano, pialliatrice, limatrice, sbozzatrice, fresatrice).

Macchine per tranciare - Mole.

Nozioni sugli utensili per le suddette macchine.

Macchine dentatrici per ruote cilindriche, coniche, elicoidali.

Trattamento dei materiali metallici - Leghe - Acciai - Trat-

9. — *Dispositivi e norme per prevenire gli infortuni sul lavoro.*

R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e con il relativo regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, con le successive aggiunte e modificazioni (legge di conversione con modifiche del primo decreto 26 dicembre 1936, n. 2159; R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276; R. decreto 5 novembre 1937, n. 2612; R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 526; legge 1° giugno 1939, n. 101).

10. — *Igiene del lavoro.*

R. decreto n. 765 del 13 luglio 1913 contenente disposizioni per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle opere pubbliche.

---

Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:

*a*) componimento su tema avente relazione colle materie del programma d'esame;

*b*) problema di matematica, meccanica applicata ed elettrotecnica;

*c*) saggio di disegno;

*d*) prova pratica consistente in un saggio di lavoro.

La prova orale sarà distinta in due parti: la prima parte verterà sulla elettrotecnica; la seconda parte sulle altre materie del programma.

---

ALLEGATO B.

*Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato*
*Servizio personale e affari generali* (Concorsi). — ROMA

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1946 per il concorso riservato a 130 posti di capo tecnico di 3ª classe in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel programma (1).

Unisce alla presente la domanda per prendere parte anche ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . (2).

Aggiungo poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, né concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuti esami all'uopo (3).

Si dichiara, infine, inteso che nel caso favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (cognome e nome per esteso) . .
Indirizzo attuale . . . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa ri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

...mento - Attrito fra i corpi lubrificanti - Sistemi di lubrificazione.

6. — *Elettrotecnica.*

Principi generali di elettrostatica - Corrente elettrica - Leggi di Ohm, Kirchoff e di Joule - Pile e accumulatori.

Magnetismo - Circuiti magnetici - Isteresi - Elettromagnetismo - Induzione elettromagnetica - F. e. m. indotta e sua espressione - Corrente indotta - Legge di Lenz - Correnti di Foucault - Auto e mutua induzione - Bobbine di induzione - Extra corrente.

Correnti alternate - Generalità sulle grandezze elettriche alternative - Correnti alternate monofasi e polifasi - Campo rotante - Correnti alternate in circuiti comprendenti resistenza, induttanza e capacità - Risonanza - Sistema trifase - Concatenamento a stella ed a triangolo - Potenza e fattori di potenza nelle correnti monofasi e trifasi.

Istrumenti di misure industriali.

Macchine generatrici (dinamo a corrente continua e anello di Pacinotti).

Alternatori.

Trasformatori.

Conversione della corrente alternata in continua.

Raddrizzatori.

Motori elettrici a corrente continua.

Motori elettrici a corrente alternata.

Produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica.

Norme A.E.I. sugli impianti e sulle macchine elettriche.

Norme di sicurezza e soccorsi di urgenza.

Conni sulle utilità elettriche.

7. — *Tecnologia meccanica.*

Lavorazione di metalli.

Foggiatura per fusione e senza.

Finitura a mano della forma grezza.

Macchine utensili: (generalità, tornio parallelo, tornio revolver, alesatrice, trapano, piallatrice, limatrice, sbozzatrice, fresatrice).

Macchine per tranciare - Mole.

Nozioni sugli utensili per le suddette macchine.

Macchine dentatrici per ruote cilindriche, coniche, elicoidali.

Trattamento dei materiali metallici - Leghe - Acciai - Trattamenti termici - Tempra.

Saldatura.

Controllo della precisione dei meccanismi.

8. — *Organizzazione del lavoro.*

Criteri di organizzazione generale di un'azienda industriale - Organizzazione tecnica di un'officina - Sale direttive - servizio di lavorazione - Collaudo - Normalizzazione - Intercambiabilità dei pezzi - Tolleranze e sistemi di tolleranze, gradi di lavorazione, calibri.

Taglio di metalli.

Calcolo dei tempi di lavorazione, cronometristi, tempi di macchina e passivi - Sistema di rimunerazione - Selezione ed orientamento professionale.

b) problema di matematica, meccanica applicata ed elettrotecnica;

c) saggio di disegno;

d) prova pratica consistente in un saggio di lavoro.

La prova orale sarà distinta in due parti: la prima parte verterà sulla elettrotecnica; la seconda parte sulle altre materie del programma.

---

ALLEGATO B.

*Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato*
*Servizio personale e affari generali* (Concorsi). — ROMA

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1956 per il concorso riservato a 130 posti di capo tecnico di 3ª classe in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, né concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuti esami all'uopo (3).

Si dichiara, infine, inteso che nel caso favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (cognato e nome per esteso) . . .

Indirizzo attuale . . . . . .

Indirizzo precedente (4) . . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti, nelle altre basta apporre l'annotazione «documenti elencati nella domanda per . . . posti di . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

**(1523)**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778132

**Concorso a 130 posti di sottocapo delle stazioni in prova, riservato a favore dei reduci**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 41-24-124782 in data 10 maggio 1946, della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 130 posti di sottocapo delle stazioni in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o raggiungere la sede di esami.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il Ministro:* Lombardo

---

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

In relazione ai concorsi per esami e per titoli a posti di sottocapo in prova delle stazioni banditi con i decreti Ministeriali n. 1733 e n. 1927, rispettivamente del 9 dicembre 1941 e 9 dicembre 1942, [illegible]

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorsi originari (9 dicembre 1941 e 9 dicembre 1942) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, non sono ammessi al prescritto concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° agosto 1946, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12 in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35 anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di 9 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di 5 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° agosto 1946);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 959182

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 41-24-121782 in data 10 maggio 1946, della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 130 posti di sottocapo delle stazioni in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o raggiungere la sede di esami.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il Ministro:* LOMBARDO

---

## AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

In relazione ai concorsi per esami e per titoli a posti di sottocapo in prova delle stazioni banditi con i decreti Ministeriali n. 1733 e n. 1927, rispettivamente del 9 dicembre 1941 e 9 dicembre 1942, è aperto un concorso per esami e per titoli a 130 posti di sottocapo in prova delle stazioni riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti o raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, Regia o pareggiata, di licenza di scuola media superiore.

4. - *Suppl. Gaz. Uff.* n. 183-4.

sti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, non sono ammessi al prescritto concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° agosto 1946, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12 in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35 anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di 9 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di 5 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° agosto 1946);

*B*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3 si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

255

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 11 6 3 1

*b*) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

*c*) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

*d*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza legalizzato dal Prefetto;

*e*) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che pur avendo partecipato alle operazioni di leva, non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale, della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari a' sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943; per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente gli interessati dovranno presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Sezione provinciale dell'A. N.P.I.; la condizione di reduce dalla deportazione e di civili reduci della prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

*f*) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

*g*) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

*h*) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3). Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni prece-

l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato d'indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti.

Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti, è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego facendo cenno sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti prescritti — fatta eccezione per il certificato di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche amministrazioni. Nella trasmissione di domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2 i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

*a*) certificato riguardante altri studi eventualmente fatti;

*b*) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

*c*) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o mutilati o invalidi della lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione,

1941
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1-69
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

ficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che per avendo partecipato alle operazioni di leva, non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento rilasciato da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale, della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943; per il riconoscimento della qualifica di patriota combattente gli interessati dovranno presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Sezione provinciale dell'A.N.P.I.; la condizione di reduce dalla deportazione e di civili reduci della prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

*f*) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto;

*g*) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

*h*) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedano l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3). Questo documento, quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti alla data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima;

*i*) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alle lettere *b*), c), *d*), debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno diritto di trasporti.

Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimentali, è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego facendo cenno sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti prescritti — fatta eccezione per il certificato di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche amministrazioni. Nella trasmissione di domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2 i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

*a*) certificato riguardante altri studi eventualmente fatti;

*b*) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

*c*) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o mutilati o invalidi della lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione, rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad

impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria, in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o dalla sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o di altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottoufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*, *c*, *d*.

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e* con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori di concorso, dovranno optare per la nuova posizione di sottocapo delle stazioni in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio, che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio o dei benefici per i combattenti derivanti dall'approvazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova,

5. — I concorrenti che intendono sostenere esami facoltativi sulle lingue (francese, inglese, tedesca) e sul telegrafo debbono indicarlo nella domanda: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione; statura non inferiore a metri 1,55; acutezza visiva 10/10 per occhio anche con correzione con lenti di + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore a tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Coloro che abbiano partecipato al presente concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il massimo ruolo.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del Direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1196

nistrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o dalla sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*, *c*, *d*.

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e*) con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di sottocapo delle stazioni in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio, che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio o dei benefici per i combattenti derivanti dall'approvazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti saranno obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

recarsi alle località assegnate per la visita medica.

l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione; statura non inferiore a metri 1,55; acutezza visiva 10/10 per occhio anche con correzione con lenti di + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore a tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Agli agenti delle ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Coloro che abbiano partecipato al presente concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il massimo ruolo.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissone esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del Direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato nell'esame scritto, di saper tradurre, correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa di telegrafo consisterà nella trasmissione e ricevimento su apparato Morse di un brano scelto dalla Commissione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838121

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

| | | |
|---|---|---|
| Composizione italiana . . . | punti | 20 |
| Problema . . . . . | » | 10 |
| Orali . . . . . | » | 20 |

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati risciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 5 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 5 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere;

di 10 punti per il telegrafo.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere e sul telegrafo soltanto se il candidato avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando e, avendo superati gli esami scritti non poterono sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; però essi sono tenuti a presentare entro i termini stabiliti, la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso programma indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati risciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito, in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classifica zione complessiva che determinerà la graduatoria di

b) la metà dei posti messi a concorso (compresi quelli di cui al punto *a*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i partigiani combattenti e i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3221, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi per allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e di coloro iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1), 4), 5).

combattenti,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 118

Ai candidati riusciti idonei nelle prove [illegible] verrà assegnata una votazione complementare per titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 5 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 5 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere;

di 10 punti per il telegrafo.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere e sul telegrafo soltanto se il candidato avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando e, avendo superati gli esami scritti non poterono sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali, però essi sono tenuti a presentare entro i termini stabiliti, la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso programma indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali ed eventualmente al successivo concorso.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito, in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli per ragioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra non poterono sostenere le prove orali, nei precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

segue i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica e che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i partigiani combattenti e i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi per allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e di coloro iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1), 4), 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e delle percentuali di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. di cui al presente punto 12.

13. — I primi 130 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo minimo lordo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1969

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I sottocapi in prova non possono essere nominati abili se non hanno compiuto un periodo di un anno prorogabile sino a due di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati e conseguire le abilitazioni al telegrafo, alle gestioni biglietti, bagagli e merci e al movimento, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il sottocapo in prova delle stazioni che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 130 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al n. 130.

15. — Nell'atto in cui i sottocapi in prova delle stazioni vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 17 maggio 1946

*La Direzione generale.*

---

ALLEGATO A.

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1. — Composizione italiana su tema dato.

2. — Problema di aritmetica, algebra e geometria piana e solida.

*Elementi di diritto pubblico.*

*A)* Organi costituzionali dello Stato italiano: funzioni e prerogative - Le Assemblee legislative - Le leggi in senso formale e loro processo formativo - I regolamenti: il potere normativo del governo.

*B)* L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano - Amministrazione governativa centrale: i Ministeri e le altre Amministrazioni autonome - Ordinamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato - Amministrazione governativa locale - I Comuni e le Provincie - La giustizia nell'Amministrazione: il Consiglio di Stato e la Giunta provinciale amministrativa; la Corte dei conti.

*Elementi di contabilità di Stato.*

Nozione di statistica - Procedimenti aritmetici e grafici - Tecnica dei diagrammi e cartogrammi - Primi elementi di calcolo delle probabilità - I numeri indici e la loro applicazione - Tavole di sopravvivenza e di mortalità - Movimento ferroviario in Italia - Intensità e distribuzione nelle varie regioni.

*Storia moderna e contemporanea di Europa* con particolare riguardo al Risorgimento e Unità d'Italia.

*Geografia.*

Descrizione fisica, antropica ed economica d'Italia - Sue suddivisioni fisiche ed amministrative - Gli altri Stati d'Europa: descrizione generale fisica, antropica di ognuno di essi - I principali Stati delle altre parti del mondo (descrizione sommaria) - Le vie di comunicazioni e i mezzi di trasporto.

*Matematica.*

*A)* Aritmetica: Operazioni sui numeri interi e sulle frazioni ordinarie e decimali - Potenze - Sistema metrico decimale - Ragguaglio delle misure e delle monete estere non decimali con quelle decimali - Rapporti o proporzioni - Regola del tre semplice e composto - Regola di interesse semplice e composto e di sconto - Estrazione della radice quadrata.

*B)* Algebra: Operazioni algebriche - Equazioni e sistemi di equazioni di primo e secondo grado - Logaritmi.

*C)* Geometria: Figure piane e solide - Uguaglianza, equivalenza e similitudine delle figure piane e dei solidi - Misura della superficie delle figure piane - Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

*Nozioni sui trasporti ferroviari.*

Contratto di trasporto ferroviario - Condizioni generali per i trasporti delle persone - Obblighi dell'Amministrazione nei trasporti delle cose - Obblighi di chi si serve della ferrovia - Modo di esecuzione dei trasporti di cose - Cose escluse dal trasporto od ammesse a determinate condizioni - Cose ritrovate.

---

ALLEGATO *B*.

*Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale ed affari generali* (Concorsi). — ROMA

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1946 per il concorso riservato a 130 posti di sottocapo in prova delle stazioni, domanda di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

abili se non hanno compiuto un periodo di un anno prorogabile sino a due di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati e conseguire le abilitazioni al telegrafo, alle gestioni biglietti, bagagli e merci e al movimento, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il sottocapo in prova delle stazioni che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 130 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al n. 130.

15. — Nell'atto in cui i sottocapi in prova delle stazioni vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

Roma, addì 17 maggio 1946

*La Direzione generale.*

---

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1. — Composizione italiana su tema dato.

2. — Problema di aritmetica, algebra e geometria piana e solida.

PROVE ORALI

Italiano - Interrogazione sulla composizione scritta presentata dal candidato.

A) *Elementi di diritto civile.*

Persone fisiche e persone giuridiche, capacità — Patria potestà, tutela e curatela — Cittadinanza — Domicilio — Parentela e affinità — Filiazione legittima ed illegittima — Affiliazione — Beni mobili e immobili — Demanio pubblico — Modi di acquisto della proprietà — Limitazione al diritto di proprietà — Fonti, oggetto delle obbligazioni — Loro adempimento; inadempimento - Mora - Colpa e dolo - Contratto - Suoi requisiti ed effetti - Nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione - Delitti e quasi delitti - Contratto di trasporto - Mandato - Deposito (nozioni generali) - Prescrizione.

Successione - Tavole di sopravvivenza e di mortalità - Movimento ferroviario in Italia - Integrità e distribuzione nelle varie regioni.

*Storia moderna e contemporanea di Europa* con particolare riguardo al Risorgimento e Unità d'Italia.

*Geografia.*

Descrizione fisica, antropica ed economica d'Italia - Sue suddivisioni fisiche ed amministrative - Gli altri Stati d'Europa: descrizione generale fisica, antropica di ognuno di essi - I principali Stati delle altre parti del mondo (descrizione sommaria) - Le vie di comunicazioni e i mezzi di trasporto.

*Matematica.*

A) Aritmetica: Operazioni sui numeri interi e sulle frazioni ordinarie e decimali - Potenze - Sistema metrico decimale - Ragguaglio delle misure e delle monete estere non decimali con quelle decimali - Rapporti e proporzioni - Regola del tre semplice e composto - Regola di interesse semplice e composto e di società - Estrazione della radice quadrata.

B) Algebra: Operazioni algebriche - Equazioni e sistemi di equazioni di primo e secondo grado - Logaritmi.

C) Geometria: Figure piane e solide - Eguaglianza, equivalenza e similitudine delle figure piane e dei solidi - Misura della superficie delle figure piane - Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

*Nozioni sui trasporti ferroviari.*

Contratto di trasporto ferroviario - Condizioni generali per i trasporti delle persone - Obblighi dell'Amministrazione nei trasporti delle cose - Obblighi di chi si serve della ferrovia - Modo di esecuzione dei trasporti di cose - Cose escluse dal trasporto od ammesse a determinate condizioni - Cosa ritrovata.

---

ALLEGATO *B*.

*Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale ed affari generali (Concorsi). — ROMA*

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1946 per il concorso riservato a 130 posti di sottocapo in prova delle stazioni, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . (2).

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere e sul telegrafo dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle cinque lingue (francese, inglese, tedesca, slovena e serbocroata) intende essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti, nelle altre basta apporre i documenti elencati nella domanda per . . . posti di . . . .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1201

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, ne concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Si dichiara, infine, inteso che nel caso favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (cognome e nome per esteso) . .
Indirizzo attuale . . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(1524)

---

**Concorso a 520 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni riservato a favore dei reduci**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 41/24/124782 in data 10 maggio 1946 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 520 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o raggiungere la sede di esami.

## AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

In relazione ai concorsi per esami e per titoli a posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni banditi con i decreti Ministeriali n. 1734 e n. 1928, rispettivamente del 9 dicembre 1941 e 9 dicembre 1942, è aperto un concorso per esami e per titoli a 520 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci della prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi predetti o raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, Regia o pareggiata, di ammissione al corso superiore del ginnasio o dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale o al liceo scientifico o all'istituto industriale o all'istituto nautico o di licenza di scuola di avviamento professionale o di scuola tecnica industriale o commerciale. I candidati muniti di titoli di studio superiore sono obbligati a presentare anche uno dei titoli richiesti.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorsi originari (9 dicembre 1941 e 9 dicembre 1942) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° agosto 1946, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12, in conformità al modello allegato *B* e corredata dei seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore dal quale risulti

I 2021
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Indirizzo attuale . . . . . (2)

Indirizzo precedente (3) . . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(1524)

---

**Concorso a 520 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni riservato a favore dei reduci**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 105, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 41/24/124782 in data 10 maggio 1946 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 520 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o raggiungere la sede di esami.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il Ministro*: LOMBARDI

di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi prescritti o raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, Regia o pareggiata, di ammissione al corso superiore del ginnasio o dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale o al liceo scientifico o all'istituto industriale o all'istituto nautico o licenza di scuola di avviamento professionale o di scuola tecnica industriale o commerciale. I candidati muniti di titoli di studio superiore sono obbligati a presentare anche uno dei titoli richiesti.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data dei bandi di concorsi originari (9 dicembre 1941 e 9 dicembre 1942) tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei concorsi originari.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° agosto 1946, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12, in conformità al modello allegato *B* e corredata dei seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore dal quale risulti che il concorrente alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di 9 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di 5 anni, per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1203

coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *A*) di 2 anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° agosto 1946);

*B*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o almeno da due anni in servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

*b*) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

*c*) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato in Roma;

*d*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

*e*) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio della chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati, deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale, della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione in-

*f*) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

*g*) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

*h*) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3).

(Questo documento quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti la data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima);

*i*) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame per il conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946, i documenti scaduti si considereranno come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale: solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, facendo cenno sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti prefetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti trattati — nemmeno di pubbliche Amministrazioni — nella trasmissione di domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di [illegible] motivo ritenuto giustificato.

I 204
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1205

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 968023

sivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o almeno da due anni in servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

*b*) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

*c*) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato in Roma;

*d*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

*e*) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati, deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale, della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militari ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943: per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente gli interessati dovranno presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Sezione provinciale dell'A.N.P.I.; la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

*f*) certificato generale del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato in Roma, comprovante che il concorrente non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero che non è stata ordinata nei suoi confronti la misura di sicurezza della libertà vigilata;

*g*) certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza, legalizzato dal Prefetto;

*h*) certificato di laurea in ingegneria civile, sezione trasporti, o in ingegneria industriale, sezione elettrotecnica, o in ingegneria meccanica, o in ingegneria navale, o in ingegneria aeronautica, o in ingegneria chimica, o in ingegneria mineraria, o in ingegneria elettronica, o in ingegneria nucleare, o in fisica, o in chimica, o in matematica, o in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economiche e marittime, o in scienze economiche e bancarie, o in scienze politiche, o in architettura, o in economia e commercio, o in giurisprudenza, o in lettere, o in filosofia, o in pedagogia, o in scienze della educazione, o in psicologia, o in sociologia, o in scienze sociali, o in scienze religiose, o in scienze coloniali, o in scienze forestali, o in scienze agrarie, o in scienze naturali, o in scienze geologiche, o in scienze biologiche, o in scienze geografiche, o in scienze politiche, economiche e sociali, o in scienze politiche, economiche e commerciali, o in scienze politiche, economiche e marittime, o in scienze politiche, economiche e bancarie, o in scienze politiche, economiche e coloniali, o in scienze politiche, economiche e forestali, o in scienze politiche, economiche e agrarie, o in scienze politiche, economiche e naturali, o in scienze politiche, economiche e geologiche, o in scienze politiche, economiche e biologiche, o in scienze politiche, economiche e

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o mutilati e invalidi della lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo la assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate [illegible] diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per combattenti derivanti dalla applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o le loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) e sul telegrafo debbono indicarlo nella domanda: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione; statura non inferiore a m. 1,55; acutezza visiva 10/10 per occhio anche con correzione con lenti di + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore a tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, ricono-

I 2 0 6
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

zione nei ruoli predetti di cui all'art. 1 del R. decreto 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo la assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per lo inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di alunno d'ordine in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) e sul telegrafo debbono indicarlo nella domanda: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione; statura non inferiore a m. 1,55; acutezza visiva 10/10 per occhio anche con correzione con lenti di + 4 D o — 5 D, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore a tre diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Coloro che abbiano partecipato al presente concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del Direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere o di telegrafo potranno essere aggregati alla Commis-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

sione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti e orali, come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa di telegrafo consisterà nella trasmissione e ricevimento su apparato Morse di un brano scelto dalla Commissione.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

| | | |
|---|---|---|
| Composizione italiana . . . | punti | 15 |
| Problema . . . . . | » | 10 |
| Calligrafia . . . . . | » | 5 |
| Orali . . . . . | » | 20 |

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbia conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere;

di 10 punti per il telegrafo.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere e sul telegrafo soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente istituto e, avendo superato gli esami scritti non poterono sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo soltanto le prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra non poterono sostenere le prove orali dei precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

*a*) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

*b*) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica, o che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

*c*) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complet[illegible] 10 del R. de-

1208
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

sione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti e orali, come dal programma di cui all'allegato A.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa di telegrafo consisterà nella trasmissione e ricevimento su apparato Morse di un brano scelto dalla Commissione.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

| | | |
|---|---|---|
| Composizione italiana . . . | punti | 15 |
| Problema . . . . . | » | 10 |
| Calligrafia . . . . . | » | 5 |
| Orali . . . . . | » | 20 |

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbia conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere;

di 10 punti per il telegrafo.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere e sul telegrafo soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando e, avendo superato gli esami scritti non poterono sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra non poterono sostenere le prove orali dei precedenti concorsi) è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

*a*) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

*b*) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica, o che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

*c*) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Am-

I 2 0 6 |
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa di telegrafo consisterà nella trasmissione e ricevimento su apparato Morse di un brano scelto dalla Commissione.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

| | | |
|---|---|---|
| Composizione italiana . . . | punti | 15 |
| Problema . . . . . | » | 10 |
| Calligrafia . . . . . | » | 5 |
| Orali . . . . . | » | 20 |

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbia conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere;

di 10 punti per il telegrafo.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere e sul telegrafo soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando e, avendo superato gli esami scritti non poterono sostenere le prove orali perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare, entro i termini stabiliti la domanda ed i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

*a*) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

*b*) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere ex combattenti della guerra etiopica, o che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

*c*) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*) non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra e mutilati per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi di allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per cause indipendenti dalla loro volontà;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1), 4), 5).

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche ecc. di cui al presente punto 12.

13. — I primi 320 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Gli alunni d'ordine in prova delle stazioni non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un periodo di un anno prorogabile sino a due di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati e conseguire le abilitazioni al telegrafo, alle gestioni, biglietti, bagagli e merci e al movimento, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 495.

14. — L'alunno d'ordine in prova delle stazioni che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciatario alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 320 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 320.

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1. — Componimento italiano su tema dato.

2. — Problemi di aritmetica e di geometria in base al programma stabilito per le prove orali.

3. — Saggio di calligrafia costituito dai primi 10 righi della ricopiatura in bello del tema di italiano.

PROVA ORALE

*Aritmetica.*

Operazioni con numeri razionali; potenze di essi - Divisibilità dei numeri interi; caratteri di divisibilità - Prova per 9 delle quattro operazioni fondamentali - Numeri primi; ricerca dei divisori di un numero - Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi - Frazioni ordinarie e numeri decimali - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Radice quadrata di un numero razionale - Rapporti e proporzioni; proporzionalità diretta e inversa - Regola del tre semplice e del composto - Regole d'interesse e di sconto, di partizione semplice e composta e di miscuglio.

*Geometria.*

Nozioni elementari di geometria piana e solida - Triangoli e poligoni, loro principali proprietà - Circonferenze e cerchio; loro proprietà principali - Problemi grafici fondamentali - Nozioni sull'equivalenza delle figure piane; applicazioni pratiche del teorema di Pitagora. Misure della circonferenza, degli archi, degli angoli e delle superfici delle principali figure piane - Prisma - Piramide - Cono - Sfera - Tronco di piramide e di cono - Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Cenni sulla similitudine delle figure piane.

*Storia e geografia.*

Le riforme in Italia nella seconda metà del secolo XVIII - La rivoluzione francese e l'Impero napoleonico nei rapporti con l'Italia - Moti e figure principali del Risorgimento italiano - Le guerre per l'indipendenza e l'unità - La prima guerra mondiale e l'intervento dell'Italia.

Nozioni generali di geografia fisica ed antropica dell'Europa.

Principali città rivierasche del Mediterraneo, loro traffici e comunicazioni con l'Italia - Le regioni d'Italia e i loro prodotti; i centri più notevoli e i principali monumenti - Mezzi di comunicazione - Itinerari di viaggio più notevoli - Uso delle carte geografiche e topografiche, degli orari ferroviari e delle guide.

*Nozioni elementari di diritto pubblico.*

Ordinamento civile, politico ed amministrativo dello Stato italiano.

Nozioni elementari sui trasporti ferroviari - Contratto di trasporto ferroviario - Condizioni generali per il trasporto delle persone - Obblighi dell'Amministrazione nei trasporti delle cose - Obblighi di chi si serve della ferrovia - Modo di esecuzione dei trasporti di cose - Cose escluse dal trasporto od ammesse a determinate condizioni - Cose ritrovate.

---

ALLEGATO *B*.

*Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale ed affari generali* (Concorsi). — ROMA

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza del-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche ecc. di cui al presente punto 12.

13. — I primi 520 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Gli alunni d'ordine in prova delle stazioni non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un periodo di un anno prorogabile sino a due di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati e conseguire le abilitazioni al telegrafo, alle gestioni, biglietti, bagagli e merci e al movimento, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'alunno d'ordine in prova delle stazioni che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 520 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 520.

15. — Nell'atto in cui gli alunni d'ordine in prova delle stazioni vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che verranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica, ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborso di spese.

Roma, addì 17 maggio 1946

*La Direzione generale.*

Operazioni con numeri razionali: potenze di essi - Divisibilità dei numeri: altri caratteri di divisibilità - Prova per 9 delle quattro operazioni fondamentali - Numeri primi: ricerca dei divisori di un numero - Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi - Frazioni ordinarie e numeri decimali - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Radice quadrata di un numero razionale - Rapporti e proporzioni; proporzionalità diretta e inversa - Regola del tre semplice e del composto - Regole d'interesse e di sconto, di partizione semplice e composta e di miscuglio.

*Geometria.*

Nozioni elementari di geometria piana e solida - Triangoli e poligoni, loro principali proprietà - Circonferenze e cerchio: loro proprietà principali - Problemi grafici fondamentali - Nozioni sull'equivalenza delle figure piane; applicazioni metriche del teorema di Pitagora. Misure della circonferenza, degli archi, degli angoli e delle superfici delle principali figure piane - Prisma - Piramide - Cono - Sfera - Tronco di piramide e di cono - Misure della superficie e del volume dei principali solidi.

Cenni sulla similitudine delle figure piane.

*Storia e geografia.*

Le riforme in Italia nella seconda metà del secolo XVIII - La rivoluzione francese e l'Impero napoleonico nei rapporti con l'Italia - Moti e figure principali del Risorgimento italiano - Le guerre per l'indipendenza e l'unità - La prima guerra mondiale e l'intervento dell'Italia.

Nozioni generali di geografia fisica ed antropica dell'Europa.

Principali città rivierasche del Mediterraneo, loro traffici e comunicazioni con l'Italia - Le regioni d'Italia e i loro prodotti, i centri più notevoli e i principali monumenti - Mezzi di comunicazione - Itinerari di viaggio più notevoli - Uso delle carte geografiche e topografiche, degli orari ferroviari e delle guide.

*Nozioni elementari di diritto pubblico.*

Ordinamento civile, politico ed amministrativo dello Stato italiano.

Nozioni elementari sui trasporti ferroviari - Contratto di trasporto ferroviario - Condizioni generali per il trasporto delle persone - Obblighi dell'Amministrazione nei trasporti delle cose - Obblighi di chi si serve della ferrovia - Modo di esecuzione dei trasporti di cose - Cose escluse dal trasporto od ammesse a determinate condizioni - Cose ritrovate.

---

ALLEGATO *B.*

*Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale ed affari generali* (Concorsi). — ROMA

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1946 per il concorso riservato a 520 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale per posti di . . . . . (2).

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sul telegrafo e sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza dovrà essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione «documenti elencati nella domanda per . . . . posti di . . . . . ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Aggiunge che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Si dichiara, infine, inteso che nel caso favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (cognome e nome per esteso)

Indirizzo attuale . . . . . .

Indirizzo precedente (4) . . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(25)

---

**Concorso a 100 posti di conduttore in prova, riservato a favore dei reduci**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 41/21/124782 in data 10 maggio 1946 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 100 posti di conduttore in prova, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso origi-

## AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

In relazione al concorso per esami e per titoli a posti di conduttore in prova bandito con decreti Ministeriali del 9 dicembre 1941, n. 1735, è aperto un concorso per esami e per titoli a 100 posti di conduttore in prova riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi prescelti o raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, Regia o pareggiata, di ammissione al corso superiore del ginnasio o dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale o al liceo scientifico o all'istituto industriale o all'istituto nautico o licenza di scuola di avviamento professionale o di scuola tecnica industriale o commerciale.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data del bando di concorso originario 19 dicembre 1941, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in mano era che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Sezione personale e affari generali (Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° agosto 1946, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12 in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 32° anno di età

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(25)

---

**Concorso a 100 posti di conduttore in prova, riservato a favore dei reduci**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Udita la relazione n. PAG 41 21/124782 in data 10 maggio 1946 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 100 posti di conduttore in prova, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o deportazione nonchè di coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario o raggiungere la sede di esami.

2. — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso, aggiornato come dalle norme unite al presente decreto.

4. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il Ministro*: LOMBARDI

di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi prescelti o raggiungere la sede di esami.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devranno essere forniti del diploma, rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, Regia o pareggiata, di ammissione al corso superiore del ginnasio o dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale o al liceo scientifico o all'istituto industriale o all'istituto nautico o licenza di scuola di avviamento professionale o di scuola tecnica industriale o commerciale.

Coloro, di cui all'ultima parte del primo comma, i quali cioè per essere alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi trovati effettivamente nelle suddette condizioni e che possedevano alla data del bando di concorso originario (9 dicembre 1941), tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

All'infuori delle persone indicate dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, non sono ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire — a mezzo posta raccomandata — in mano era che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Sezione personale e affari generali) (Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non più tardi del 1° agosto 1946, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 12 in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di 9 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di 5 anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788124

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (1° agosto 1946);

*B*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai punti precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, in servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione.

*b*) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

*c*) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

*d*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

*e*) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento: sui documenti dei riformati, deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale, della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari a' sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra

*h*) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3).

Questo documento quando contempla matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti la data di scadenza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima;

*i*) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame pel conseguimento del titolo prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultino dal documento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli orfani di guerra ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso plico, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti — nemmeno di pubbliche amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760121

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, in servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato, sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione.

*b*) certificato legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici;

*c*) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

*d*) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

*e*) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento: sui documenti dei riformati, deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale, della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari a' sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943; per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente gli interessati dovranno presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla Sezione provinciale dell'A.N.P.I.; la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza;

*f*) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

*g*) diploma originale di cui al punto 1, o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

mento di cui al punto *g*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), debbono essere in data non anteriore al 1° marzo 1946; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli orfani di guerra ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio — come si è già detto — è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, compresa quelle dipendenti da lo stesso Ministero dei trasporti. Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti) è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, indicando sulla domanda contenente i documenti a quali altri concorsi il candidato intenda partecipare.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti — fatta eccezione per il certificato dei punti di cui alla lettera *i*) che può essere presentato prima delle prove orali — o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti transiti — nemmeno di pubbliche amministrazioni — nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

*a*) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

*b*) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

*c*) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati invalidi di guerra o mutilati o invalidi della lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di conces-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1219

sione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra e, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1924, n. 1312.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o con

nei per combattenti derivati dall'applicazione del testo unico del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni.

L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza, ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti — o loro famiglie — avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquisito titolo nella precedente posizione.

Anche tali concorrenti sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto dal punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostrino di possedere la idoneità alle funzioni cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione; statura non inferiore a m. 1,60; acutezza visiva 10/10 per occhio senza lenti; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Coloro che abbiano partecipato al presente concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1[illegible]

guerra, legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di conduttore in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione della anzianità di servizio, che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei beneficiari di quelli spettanti ai loro familiari.

Coloro i quali entro tale periodo non dimostrino di possedere la idoneità alle funzioni cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione, e il fatto di essere riusciti vincitori nel concorso di che trattasi non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione; statura non inferiore a m. 1.60; acutezza visiva 10/10 per occhio senza lenti; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 per orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita, siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra.

8. — La Direzione generale, dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissione all'impiego degli aspiranti.

Coloro che abbiano partecipato al presente concorso riservato, senza riportarvi l'idoneità, non possono essere ammessi a successivi concorsi riservati per il medesimo ruolo.

Ai concorrenti non in regola con i documenti e non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del Direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

10. — Gli esami saranno scritti e orali come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

| | | |
|---|---|---|
| Composizione italiana. . . . | punti | 15 |
| Problema . . . . . | » | 10 |
| Calligrafia . . . . . | » | 5 |
| Orali. . . . . | » | 20 |

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando e avendo superato gli esami scritti, non poterono sostenere le prove orali, perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra possano chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

*a*) un decimo dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

*b*) la metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui al punto *a*), è riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti della guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione; ai partigiani combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

*c*) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*) e *b*), non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943, di quella di liberazione, se partigiani combattenti, ed i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per cause indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

| | | |
|---|---|---|
| Composizione italiana. . . . | punti | 15 |
| Problema . . . . . | » | 10 |
| Calligrafia . . . . . | » | 5 |
| Orali. . . . . | » | 20 |

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti.

Ai candidati risultati idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 6 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 2 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

Coloro che, avendo partecipato ad uno dei concorsi citati al primo comma del presente bando e avendo superato gli esami scritti, non poterono sostenere le prove orali, perchè richiamati alle armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra possono chiedere di prendere parte al presente concorso sostenendo solamente le dette prove orali; essi però sono tenuti a presentare la domanda e i documenti prescritti dal presente avviso-programma, indicando nella domanda la loro posizione rispetto al precedente concorso e producendo una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare o civile attestante l'impedimento a presentarsi a suo tempo alle prove orali.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A tali effetti la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente punto 11 (cioè quelli che per ragioni militari o comunque dipendenti dallo stato di guerra non poterono sostenere le prove orali nel precedente concorso) è stabilita, tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale dell'attuale concorso.

combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico;

c) in caso che con le categorie indicate ai punti *a* e *b*, non si copra metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943, di quella di liberazione, se partigiani combattenti, ed i cittadini deportati dal nemico;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per cause indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai succitati punti 1, 4, 5.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12 anche prima delle prove orali.

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 12.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

**13. — I primi 100 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.**

**Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.**

**La nomina in prova di coloro che, ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali, siano dichiarati vincitori, con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originale nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario avanti la stessa decorrenza di nomina.**

**I conduttori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto legge 7 aprile 1925, n. 405.**

**14. — Il conduttore in prova che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciante alla nomina.**

**In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 100 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 100.**

**15. — Nell'atto in cui i conduttori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.**

**16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.**

**Roma, addì 17 maggio 1946**

*La Direzione generale.*

---

ALLEGATO 1

**PROGRAMMA DI ESAME**

PROVE SCRITTE

1. — Componimento italiano su tema dato.

2. — Problemi di aritmetica e di geometria in base al programma stabilito per le prove orali.

PROVE ORALI

Aritmetica. — Numeri interi e frazionari - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Rapporti e proporzioni - Regola del tre semplice e composta - Regola di società - Regola di interesse - Regola di sconto - Regola di tara - Regola di mescolanza - Regola di alligazione - Regola di falsa posizione - Progressioni aritmetiche e geometriche - Logaritmi - Uso delle tavole logaritmiche.

Geometria. — Nozioni sulle figure piane, applicazioni metriche del teorema di Pitagora - Misure della circonferenza, degli archi, degli angoli e delle superfici delle principali figure piane - Prisma - Piramide - Cono - Sfera - Tronco di piramide e di cono - Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Cenni sulla similitudine delle figure piane.

*Storia e geografia.*

Le riforme in Italia nella seconda metà del secolo XVIII - La rivoluzione francese e l'Impero Napoleonico nei rapporti con l'Italia - Moti e figure principali del Risorgimento italiano - Le guerre per l'Indipendenza e l'Unità - La prima guerra mondiale - L'intervento dell'Italia.

Nozioni generali di geografia fisica ed antropica dell'Europa - Principali città rivierasche del Mediterraneo, loro traffici e comunicazioni con l'Italia - Le regioni d'Italia e i loro prodotti, i centri più notevoli e i principali monumenti - Mezzi di comunicazione - Itinerari di viaggio più notevoli - Uso delle carte geografiche e topografiche, degli orari ferroviari e delle guide.

*Nozioni elementari di diritto pubblico.*

Ordinamento civile, politico ed amministrativo dello Stato italiano.

*Nozioni sulle condizioni per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato.*

Disposizioni generali - Del contratto di trasporto - Biglietti di corsa semplice e di doppia corsa - Biglietti per viaggi di andata e ritorno - Trasporti speciali - Viaggi in comitiva - Biglietti per viaggi circolari ad itinerario fisso - Biglietti di abbonamenti ordinari e speciali - Facilitazioni agli stranieri ed agli italiani residenti all'estero o nelle Colonie e nei possedimenti italiani - Regolamenti, avvertenze e condizioni generali di ammissione dei viaggiatori nei treni - Servizi nelle carrozze a letti e nelle carrozze ristorante - Prenotazione dei posti di 1ª e 2ª classe.

---

ALLEGATO B.

*Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale ed affari generali* (Concorsi). — ROMA

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1946 per il concorso riservato a 100 posti di conduttore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere anche parte ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale ai posti di . . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Si dichiara, infine, inteso che nel caso di esito favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto Concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti Ispettorati Sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (cognome e nome per esteso) . .
Indirizzo attuale . . . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788231

stessa data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario avanti la stessa decorrenza di nomina.

I conduttori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio in prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — Il conduttore in prova che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non prendesse servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima sarà considerato rinunciatario alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi 100 della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di 100.

15. — Nell'atto in cui i conduttori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

**Roma, addì 17 maggio 1946**

*La Direzione generale.*

---

ALLEGATO *A*

## PROGRAMMA DI ESAME

### PROVE SCRITTE

1. — Componimento italiano su tema dato.
2. — Problemi di aritmetica e di geometria in base al programma stabilito per le prove orali.

### PROVA ORALE

***Aritmetica.***

Operazioni con numeri razionali; potenze di esponente intero - Divisibilità dei numeri interi, caratteri di divisibilità - Prova per nove delle quattro operazioni fondamentali - Numeri primi; ricerca dei divisori di un numero - Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi - Frazioni ordinarie e numeri decimali - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Radice quadrata di un numero razionale - Rapporti e proporzioni; proporzionalità diretta e inversa - Regola del tre semplice e del tre composto - Regole d'interesse e di sconto, di partizione semplice e composta e di miscuglio.

***Geometria.***

Nozioni elementari di geometria piana e solida - Triangoli e poligoni, loro principali proprietà - Circonferenza e cerchio, loro proprietà principali - Problemi grafici fondamentali - Nozioni elementari di geografia: Principali città rivierasche del Mediterraneo, loro traffici e comunicazioni con l'Italia - Le regioni d'Italia e i loro prodotti; i centri più notevoli e i principali mutamenti - Mezzi di comunicazione - Itinerari di viaggio più notevoli - Uso delle carte geografiche e topografiche, degli orari ferroviari e delle guide.

*Nozioni elementari di diritto pubblico.*

Ordinamento civile, politico ed amministrativo dello Stato italiano.

*Nozioni sulle condizioni per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato.*

Disposizioni generali - Del contratto di trasporto - Biglietti di corsa semplice e di doppia corsa - Biglietti per viaggi di andata e ritorno - Trasporti speciali - Viaggi in comitiva - Biglietti per viaggi circolari ad itinerario fisso - Biglietti di abbonamenti ordinari e speciali - Facilitazioni agli stranieri ed agli italiani residenti all'estero o nelle Colonie o nei possedimenti italiani - Regolamenti, avvertenze e condizioni generali di ammissione dei viaggiatori nei treni - Servizi nelle carrozze a letti e nelle carrozze ristorante - Prenotazione dei posti di 1ª e 2ª classe.

---

ALLEGATO *B*.

*Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale ed affari generali* (Concorsi). — ROMA

Il sottoscritto . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 17 maggio 1946 per il concorso riservato a 100 posti di conduttore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Avverte che, come risulta dalle domande allegate alla presente, intende prendere anche parte ai concorsi riservati banditi da codesta Direzione generale ai posti di . . . . . (2).

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e neppure subita visita o sostenuto esami all'uopo (3).

Si dichiara, infine, inteso che nel caso di esito favorevole nelle prove scritte egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto Concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti Ispettorati Sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (cognome e nome per esteso) . .
Indirizzo attuale . . . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . . . .

Data . . . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quale delle tre lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione «documenti elencati nella domanda per . . . . . posto di . . . . . ».

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(1526)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1222

**Annullamento del concorso a otto posti di allievo ispettore in prova, bandito con il decreto Ministeriale 1° giugno 1943.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 1° giugno 1943, n. 4170;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG 41/24/120541/24-1 in data 15 maggio 1946;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

*a*) Il concorso a otto posti di allievo ispettore in prova, bandito con il decreto Ministeriale 1° giugno 1943, n. 4170, è annullato.
*b*) I posti così disponibili sono aggiunti a quelli riservati per concorsi a favore dei reduci di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il Ministro*: LOMBARDI

(1507)

---

**Annullamento del concorso a 20 posti di segretario in prova (ragioniere), bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 1° giugno 1943, n. 4172;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 41/24/120541/24-1 in data 15 maggio 1946;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

*a*) Il concorso a 20 posti di segretario in prova (ragioniere), bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943, n. 4172, è annullato.
*b*) I posti così disponibili sono aggiunti a quelli riservati per concorsi a favore dei reduci, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il Ministro*: LOMBARDI

(1508)

---

**Annullamento del concorso a 10 posti di disegnatore in prova, bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 1° giugno 1943, n. 4173;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 41/24/120541/24-1 in data 15 maggio 1946;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

**Annullamento del concorso a 20 posti di aiutante disegnatore in prova, bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 1° giugno 1943, n. 4174;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 41/24/120541/24-1 in data 15 maggio 1946;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

*a*) Il concorso a 20 posti di aiutante disegnatore in prova, bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943, n. 4174, è annullato.
*b*) I posti così disponibili sono aggiunti a quelli riservati per concorsi a favore dei reduci, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il Ministro*: LOMBARDI

(1510)

---

**Annullamento del concorso a 100 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici, bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 1° giugno 1943, n. 4175;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 41/24/120541/24-1 in data 15 maggio 1946;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

*a*) Il concorso a 100 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici, bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943, n. 4175, è annullato.
*b*) I posti così disponibili sono aggiunti a quelli riservati per concorsi a favore dei reduci di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il Ministro*: LOMBARDI

(1511)

---

**Annullamento del concorso a 80 posti di segretario in prova (amministrativo), bandito con il decreto Ministeriale 1° giugno 1943.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 1° giugno 1943, n. 4171;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG 41/24/120541/24-1 in data 15 maggio 1946;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

*a*) Il concorso a 80 posti di segretario in prova (ammini-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788159

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il Ministro*: LOMBARDI

(1507)

---

**Annullamento del concorso a 20 posti di segretario in prova (ragioniere), bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 1° giugno 1943, n. 4172;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 41/24/120541/24-1 in data 15 maggio 1946;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

*a*) Il concorso a 20 posti di segretario in prova (ragioniere), bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943, n. 4172, è annullato.
*b*) I posti così disponibili sono aggiunti a quelli riservati per concorsi a favore dei reduci, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il Ministro*: LOMBARDI

(1508)

---

**Annullamento del concorso a 10 posti di disegnatore in prova, bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 1° giugno 1943, n. 4173;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 41/24/120541/24-1 in data 15 maggio 1946;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

*a*) Il concorso a 10 posti di disegnatore in prova, bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943, n. 4173, è annullato.
*b*) I posti disponibili sono aggiunti a quelli riservati per concorsi a favore dei reduci, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il Ministro*: LOMBARDI

(1509)

*Il Ministro*: LOMBARDI

(1510)

---

**Annullamento del concorso a 100 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici, bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 1° giugno 1943, n. 4175;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) n. PAG 41/24/120541/24-1 in data 15 maggio 1946;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

*a*) Il concorso a 100 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici, bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943, n. 4175, è annullato.
*b*) I posti così disponibili sono aggiunti a quelli riservati per concorsi a favore dei reduci di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il Ministro*: LOMBARDI

(1511)

---

**Annullamento del concorso a 80 posti di segretario in prova (amministrativo), bandito con il decreto Ministeriale 1° giugno 1943.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 1° giugno 1943, n. 4171;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG 41/24/120541/24-1 in data 15 maggio 1946;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

*a*) Il concorso a 80 posti di segretario in prova (amministrativo), bandito con il decreto Ministeriale 1° giugno 1943, n. 4171, è annullato.
*b*) I posti così disponibili sono aggiunti a quelli riservati per concorsi a favore dei reduci di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il Ministro*: LOMBARDI

(1531)

---

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2104079) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. G. — PREZZO L. 50 —

1241

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

22

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 139

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

ROMA - Martedì, 25 giugno 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento anno L. 1500 - Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento anno L. 2400 - Semestrale L. 1500
Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 231 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

*Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946*

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 513.

**Norme integrative in merito allo scioglimento dei contratti di utilizzazione di boschi** . . . . . Pag. 1502

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 aprile 1946, n. 514.

**Anticipazione di fondi all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.)** . . . . Pag. 1502

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 515.

**Norme transitorie per il reclutamento di ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico, ruolo ufficiali medici** . . . . . Pag. 1503

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 516.

**Disposizioni per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 3 ottobre 1941 nei Comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo** . . . . . Pag. 1503

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

**Trasformazione in sindacato del sequestro della società di fatto «Ditta L.A.L.A.», con sede in Ornavasso (Novara), e nomina del sindacatore** . . . . . Pag. 1507

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1946.

**Autorizzazione alla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica** . . . . . Pag. 1508

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1946.

**Autorizzazione alla Compagnia italiana di assicurazioni «La Fondiaria Vita», con sede in Firenze, ad apportare una modifica alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di morte** . . . . . Pag. 1508

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero del tesoro:**

Smarrimento di mandato . . . . . Pag. 1508
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1508

**Ministero della pubblica istruzione:** Vacanza della cattedra di diritto costituzionale nella Università di Pisa, nella Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 1508

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 125

Al « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI »

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 | ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
Un fascicolo - Prezzi vari.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze), Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

*Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946*

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 513.

**Norme integrative in merito allo scioglimento dei contratti di utilizzazione di boschi** . . . . . Pag. 1502

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 514.

**Anticipazione di fondi all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.)** . . . . Pag. 1502

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 515.

**Norme transitorie per il reclutamento di ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico, ruolo ufficiali medici** . . . . . Pag. 1503

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 516.

**Disposizioni per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 3 ottore 1943 nei Comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo** . . . . . Pag. 1503

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 517.

**Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria del Consorzio autonomo del porto di Genova** . . . . Pag. 1506

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 marzo 1946, n. 518.

**Rinnovo per un quinquennio del Consorzio provinciale di rimboschimenti fra lo Stato e la provincia di Bologna.** Pag. 1506

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

**Revoca del decreto 9 settembre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita semplice A. Seitzinger & Tamini, con sede in Oruavasso** . Pag. 1507

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

**Trasformazione in sindacato del sequestro della società di fatto « Ditta L.A.I.A. », con sede in Ornavasso (Novara), e nomina del sindacatore** . . . . . Pag. 1507

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1946.

**Autorizzazione alla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica** . . . . . Pag. 1508

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1946.

**Autorizzazione alla Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, ad apportare una modifica alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di morte** . . . . . Pag. 1508

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero del tesoro:**
Smarrimento di mandato . . . . . Pag. 1508
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1508

**Ministero della pubblica istruzione:** Vacanza della cattedra di diritto costituzionale della Università di Pisa, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 1508

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 139 DEL 25 GIUGNO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 29: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 25ª estrazione per l'ammortamento delle obbligazioni delle Venezie di 1ª e 2ª serie effettuata in Roma dal 13 al 15 maggio 1946.

(1787)

254

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780123

1226

# LEGGI E DECRETI

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 513.

**Norme integrative in merito allo scioglimento dei contratti di utilizzazione di boschi.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, di intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'industria e commercio e per il lavoro e previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I contratti di utilizzazione di boschi stipulati dagli enti pubblici di qualsiasi natura e dagli istituti di assistenza e beneficenza, la cui risoluzione è stata autorizzata dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, sono tutti quelli per i quali una qualsiasi utilizzazione, e perciò anche vendita di tagli boschivi e piante sparse, sia stata concessa a qualunque titolo e per qualunque durata.
La data di decorrenza dello scioglimento dei contratti è quella del termine dell'annata silvana 1944-45.

Art. 2.

Il Real Corpo delle foreste è autorizzato a pronunciare su richiesta, fatta con deliberazione regolarmente approvata, degli enti e istituti anzidetti, la cessazione delle utilizzazioni boschive che in virtù di requisizioni disposte in qualsiasi tempo dall'Amministrazione forestale, vengano eseguite da terzi, sia per affidamento diretto che a seguito di contratto stipulato con l'ente proprietario cui l'utilizzazione era stata affidata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GULLO — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 277.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 514.

**Anticipazione di fondi all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.).**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Ritenuta l'urgente necessità di emanare disposizioni intese ad assicurare il funzionamento dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata, in aggiunta agli stanziamenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, l'inserzione nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di un ulteriore stanziamento di L. 500 milioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'U.N.S.E.A., in attesa che siano stabiliti agli effetti dei relativi recuperi, gli aumenti nelle aliquote di maggiorazione dei prezzi di cessione da parte

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 927021

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, di intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'industria e commercio e per il lavoro e previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I contratti di utilizzazione di boschi stipulati dagli enti pubblici di qualsiasi natura e dagli istituti di assistenza e beneficenza, la cui risoluzione è stata autorizzata dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, sono tutti quelli per i quali una qualsiasi utilizzazione, e perciò anche vendita di tagli boschivi e piante sparse, sia stata concessa a qualunque titolo e per qualunque durata.

La data di decorrenza dello scioglimento dei contratti è quella del termine dell'annata silvana 1944-45.

Art. 2.

Il Real Corpo delle foreste è autorizzato a pronunciare su richiesta, fatta con deliberazione regolarmente approvata, degli enti e istituti anzidetti, la cessazione delle utilizzazioni boschive che in virtù di requisizioni disposte in qualsiasi tempo dall'Amministrazione forestale, vengano eseguite da terzi, sia per affidamento diretto che a seguito di contratto stipulato con l'ente proprietario cui l'utilizzazione era stata affidata.

Art. 3.

Le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto saranno, come quelle derivanti dall'applicazione dell'art. 8, comma 3° del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, decise in primo e secondo grado rispettivamente dalle Commissioni previste negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311.

Art. 4.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso diverrà esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 257. — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 514.

**Anticipazione di fondi all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.).**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Ritenuta l'urgente necessità di emanare disposizioni intese ad assicurare il funzionamento dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata, in aggiunta agli stanziamenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, l'inscrizione nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di un ulteriore stanziamento di L. 500 milioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'U.N.S.E.A., in attesa che siano stabiliti agli effetti dei relativi recuperi, gli aumenti nelle aliquote di maggiorazione dei prezzi di cessione da parte degli ammassi del grano e cereali minori, della lana e dell'olio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le relative variazioni di bilancio.

Sugli stanziamenti di cui sopra, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre anticipazioni a favore dell'U.N.S.E.A., prescindendo dalle limitazioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

Art. 2.

Per le anticipazioni di cui all'articolo precedente, valgono le disposizioni dettate negli articoli 12 e 13 del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1228

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GULLO — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 271.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 515.

**Norme transitorie per il reclutamento di ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico, ruolo ufficiali medici.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848, sulla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, concernente la sospensione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

Visto l'art. 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, concernente la proroga delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga all'art. 3, lettera *g*) della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, sulla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica, il personale laureato in medicina e chirurgia, aventi obblighi di leva ed in possesso del regolare diploma di abilitazione all'esercizio professionale o del certificato di abilitazione provvisoria, sono nominati, in deroga all'art. 1 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, sottotenenti di complemento del Corpo sanitario aeronautico, ruolo ufficiali medici, indipendentemente dalla frequenza dei corsi allievi ufficiali predetti.

I sottotenenti, nominati ai sensi del comma precedente, dovranno immediatamente prestare un periodo di servizio di prima nomina pari al servizio di leva.

Il Ministro per l'aeronautica ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato dei sottotenenti provenienti dal medesimo reclutamento, prima del compimento della ferma di leva, qualora ciò sia richiesto da ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 3.

L'ufficiale, che abbia conseguito la nomina in base al certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo, incorre nella perdita del grado, qualora non consegua il diploma di abilitazione all'esercizio della professione nella prima sessione di esame di Stato, dopo la nomina a sottotenente.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CIANCOTTO — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 281.* — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 516.

**Disposizioni per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 3 ottore 1943 nei Comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo.**

I 2 2 9 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DE GASPERI — GUELFO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 231* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 515.

**Norme transitorie per il reclutamento di ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico, ruolo ufficiali medici.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848, sulla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, concernente la sospensione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

Visto l'art. 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, concernente la proroga delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga all'art. 3, lettera *g*) della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, sulla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciato dalle competenti autorità, in seguito alla sospensione degli esami di Stato professionali disposta dal 1944 in poi, è valido, in luogo del regolare diploma di abilitazione all'esercizio professionale, a tutti gli effetti della predetta legge 2 dicembre 1940, n. 1848, per nomina ad ufficiale di complemento del Corpo sanitario aeronautico, ruolo ufficiali medici.

Art. 2.

Fino a quando non saranno ripristinati i corsi allievi ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico, ruolo ufficiali medici, i cittadini italiani [illegible] grado iniziale dei sottotenenti provenienti dal medesimo reclutamento, prima del compimento della ferma di leva, qualora ciò sia richiesto da ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 3.

L'ufficiale, che abbia conseguito la nomina in base al certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo, incorre nella perdita del grado, qualora non consegua il diploma di abilitazione all'esercizio della professione nella prima sessione di esame di Stato, dopo la nomina a sottotenente.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CEVOLOTTO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 231* — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 516.

**Disposizioni per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 3 ottore 1943 nei Comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785127

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire duecentocinquanta milioni, da iscriversi in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere nei Comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo danneggiati dal terremoto del 3 ottobre 1943, che saranno indicati in apposito elenco da approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici, sentiti i Ministri per l'interno, per il tesoro e per le finanze:

*a*) alla costruzione di ricoveri stabili per le persone rimaste senza tetto ed alle indispensabili opere igieniche;

*b*) alla riparazione o ricostruzione di opere pubbliche e di edifici di conto diretto dello Stato;

*c*) alla concessione di sussidi per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici delle Amministrazioni comunali e provinciali, di quelli di uso pubblico, delle istituzioni pubbliche di beneficenza legalmente riconosciute, nonchè di chiese parrocchiali e assimilate con annesse canoniche.

Agli effetti sopradetti si considerano assimilate alle parrocchiali le chiese vicariali, succursali, le coadiutorie e le chiese di centri abitati nei quali, per dichiarazione dell'Ordinario diocesano, manchi altra chiesa officiabile idonea ad assicurare alle popolazioni l'esercizio del culto pubblico;

*d*) alla concessione di sussidi nella spesa di riparazione o di ricostruzione di edifici urbani e rustici di proprietà private, danneggiati o distrutti.

Art. 2.

I lavori a totale carico dello Stato, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto e quelli sussidiabili di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo, quando vengano eseguiti d'ufficio, sono dichiarati di pubblica utilità ed urgenti ed indifferibili ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni.

Art. 3.

I sussidi per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, nonchè delle chiese parrocchiali e delle istituzioni di pubblica beneficenza, indicati alla lettera *c*) del precedente art. 1, sono concessi dai Provveditorati regionali alle opere pubbliche nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta strettamente indispensabile in base a perizia rivelata e vistata dal Genio civile.

Art. 4.

Agli enti pubblici ed istituti considerati nel precedente art. 1, comprese le autorità ecclesiastiche per gli edifici di culto di cui allo stesso art. 1, che anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, previa comunicazione all'ufficio del Genio civile competente per territorio, abbiano eseguito lavori di riparazione o ricostruzione dei fabbricati di loro pertinenza, può essere concesso il sussidio di cui al precedente art. 3, semprechè trattisi di lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

A tale fine gli interessati debbono presentare domanda all'ufficio del Genio civile competente entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto. La domanda deve essere corredata degli atti tecnici e contabili da cui risultino i lavori eseguiti e la relativa spesa nonchè del certificato dell'autorità competente ad attestare l'appartenenza e la destinazione dell'edificio riparato o ricostruito. L'ufficio del Genio civile, accertati la regolare esecuzione dei lavori e l'ammontare della spesa da ammettere al sussidio, trasmetterà gli atti al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per i provvedimenti di competenza.

Art. 5.

I proprietari di fabbricati urbani e rurali danneggiati o distrutti, che entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ne facciano domanda all'ufficio del Genio civile competente, potranno ottenere dai Provveditorati regionali alle opere pubbliche il sussidio nella misura del 50 per cento della spesa prevista per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati, e ciò anche se i lavori di ricostruzione o di riparazione, previa comunicazione all'ufficio del Genio civile competente per territorio, siano stati eseguiti anteriormente alla emanazione delle presenti norme e sempre che trattisi di lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

Quando trattisi di fabbricati distrutti la spesa da tenere a calcolo per la concessione del sussidio non potrà eccedere quella risultante dai prezzi correnti nel mercato per la ricostruzione di ciascun fabbricato in rapporto alla capacità che esso aveva al 3 ottobre 1943.

La ricostruzione deve aver luogo sull'area del fabbricato distrutto. Può essere ammessa in località diversa dello stesso abitato quando concorrono ragioni igienico sanitarie o dipendenti da attuazione di piani regolatori o di ricostruzione, che dovranno essere riconosciute dal Genio civile.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

rimaste senza tetto ed alle indispensabili opere igieniche;

*b*) alla riparazione o ricostruzione di opere pubbliche e di edifici di conto diretto dello Stato;

*c*) alla concessione di sussidi per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici delle Amministrazioni comunali e provinciali, di quelli di uso pubblico, delle istituzioni pubbliche di beneficenza legalmente riconosciute, nonchè di chiese parrocchiali e assimilate con annesse canoniche.

Agli effetti sopradetti si considerano assimilate alle parrocchiali le chiese vicariali, succursali, le coadiutorie e le chiese di centri abitati nei quali, per dichiarazione dell'Ordinario diocesano, manchi altra chiesa officiabile idonea ad assicurare alle popolazioni l'esercizio del culto pubblico;

*d*) alla concessione di sussidi nella spesa di riparazione o di ricostruzione di edifici urbani e rustici di proprietà private, danneggiati o distrutti.

Art. 2.

I lavori a totale carico dello Stato, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto e quelli sussidiabili di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo, quando vengano eseguiti d'ufficio, sono dichiarati di pubblica utilità ed urgenti ed indifferibili ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni.

Art. 3.

I sussidi per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, nonchè delle chiese parrocchiali e delle istituzioni di pubblica beneficenza, indicati alla lettera *c*) del precedente art. 1, sono concessi dai Provveditorati regionali alle opere pubbliche nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta strettamente indispensabile in base a perizia riveduta e vistata dal Genio civile.

Quando trattisi di edifici distrutti, la spesa da tenersi a calcolo per la concessione del sussidio non potrà eccedere quella risultante dai prezzi correnti nel mercato per la ricostruzione di ciascun fabbricato in rapporto alla capacità che esso aveva al 3 ottobre 1943.

I sussidi sono corrisposti anche ratealmente in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Le domande di concessione, corredate della perizia dei lavori da eseguire e del certificato dell'autorità competente ad attestare l'appartenenza e la destinazione dell'edificio da riparare o da ricostruire, devono essere presentate all'ufficio del Genio civile competente entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

certamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

A tale fine gli interessati debbono presentare domanda all'ufficio del Genio civile competente entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto. La domanda deve essere corredata degli atti tecnici e contabili da cui risultino i lavori eseguiti e la relativa spesa nonchè del certificato dell'autorità competente ad attestare l'appartenenza e la destinazione dell'edificio riparato o ricostruito. L'ufficio del Genio civile, accertati la regolare esecuzione dei lavori e l'ammontare della spesa da ammettere al sussidio, trasmetterà gli atti al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per i provvedimenti di competenza.

Art. 5.

I proprietari di fabbricati urbani e rurali danneggiati o distrutti, che entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ne facciano domanda all'ufficio del Genio civile competente, potranno ottenere dai Provveditorati regionali alle opere pubbliche il sussidio nella misura del 50 per cento della spesa prevista per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati, e ciò anche se i lavori di ricostruzione o di riparazione, previa comunicazione all'ufficio del Genio civile competente per territorio, siano stati eseguiti anteriormente alla emanazione delle presenti norme e sempre che trattisi di lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

Quando trattisi di fabbricati distrutti la spesa da tenere a calcolo per la concessione del sussidio non potrà eccedere quella risultante dai prezzi correnti nel mercato per la ricostruzione di ciascun fabbricato in rapporto alla capacità che esso aveva al 3 ottobre 1943.

La ricostruzione deve aver luogo sull'area del fabbricato distrutto. Può essere ammessa in località diversa dello stesso abitato quando concorrono ragioni igienico-sanitarie o dipendenti da attuazione di piani regolatori o di ricostruzione, che dovranno essere riconosciute caso per caso dal Genio civile.

Il contributo previsto dal presente decreto per la riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali danneggiati o distrutti non è cumulabile con quello di cui agli articoli 13 e seguenti del testo unico sulla bonifica integrale approvato con R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 6.

Le domande di sussidio da parte dei privati devono essere corredate dal certificato storico catastale e dall'atto dimostrativo del possesso legittimo dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura da quattro proprietari del luogo che

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935243

attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso dal sindaco, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità.

Art. 7.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda di sussidio può essere presentata da una sola di esse anche nell'interesse delle altre.

Se le parti e i piani di un edificio danneggiato o distrutto appartengano a persone diverse, il sussidio è determinato per ciascuno condomino in relazione alla spesa occorrente per la riparazione e ricostruzione della parte di edificio e del piano di sua spettanza.

Art. 8.

L'ufficio del Genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente art. 6, redige la perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione, e, ove essa sia stata presentata dall'interessato, ne cura la revisione comunicando gli atti col proprio parere al Provveditorato regionale alle opere pubbliche cui compete di provvedere. L'ufficio del Genio civile dopo l'approvazione del Provveditorato regionale alle opere pubbliche ne dà comunicazione al richiedente il sussidio, assegnando i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

I lavori medesimi dovranno essere iniziati entro il termine massimo di mesi sei dalla data di ricevimento della presente comunicazione ed ultimati entro quello di mesi dodici se trattisi di riparazione ed entro quello di mesi ventiquattro se trattisi di ricostruzione.

Qualora il proprietario non inizi i lavori nel termine stabilito, la concessione del sussidio sarà revocata, ove non sussistano comprovati legittimi impedimenti.

Quando i lavori siano stati iniziati nel termine assegnato e non sia scaduto il termine per l'ultimazione si possono, per giustificati motivi, concedere proroghe dall'ufficio del Genio civile su richiesta del beneficiario del sussidio. Tali proroghe possono essere concesse, nel complesso, per un periodo non superiore a quello originariamente accordato.

Al proprietario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione in base a stati di avanzamento nella misura del 30 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a L. 10.000, e i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.

Il residuo a saldo è pagato dopo il collaudo sempre che i lavori risultino ultimati nel termine fissato. Dell'avvenuta ultimazione il proprietario deve dare partecipazione all'ufficio del Genio civile per mezzo di cartolina raccomandata.

Art. 9.

Il sussidio è concesso dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche, sentito il parere del Genio civile, con decreto che determina la misura del sussidio, le modalità per la sua erogazione e le garanzie per la sua restituzione nel caso di revoca.

Il sussidio è concesso a fondo perduto, ma il proprietario è tenuto a restituirlo, in tutto o in parte, nel caso che, entro il termine di dieci anni dalla data del decreto di concessione, egli alieni l'immobile o parte di esso, o ne muti la destinazione, o ne faccia cessare l'uso per abitazione, salvo che la mutata destinazione o la cessazione dell'uso per abitazione sia dovuta a causa di forza maggiore riconosciuta, a suo insindacabile giudizio, dalla stessa amministrazione concedente.

La cessione del sussidio deve essere fatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e notificata al Provveditorato regionale alle opere pubbliche che ha concesso il sussidio.

Nessun sussidio sarà concesso qualora il fabbricato o l'area sul quale insisteva siano stati alienati posteriormente al 3 ottobre 1943.

Art. 10.

Le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere ai proprietari di fabbricati distrutti e danneggiati finanziamenti contro cessione del sussidio spettante ai sensi dei precedenti articoli. Le Casse debbono effettuare le somministrazioni in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

Oltre il riconoscimento della cessione del sussidio alla Cassa di risparmio finanziatrice e la concessione dei benefici tributari previsti dall'art. 13 del presente decreto, lo Stato non assume alcun altro onere ne alcuna responsabilità per l'estinzione del finanziamento.

Art. 11.

I finanziamenti che le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere agli effetti del precedente articolo possono essere garantiti da ipoteca, oltre che dalla cessione del sussidio dello Stato.

L'ipoteca può essere iscritta anche su una congrua parte del terreno pertinente all'edificio o del fondo del quale l'edificio costituisce pertinenza.

Tale ipoteca prevale su ogni altra esistente ed anche sui crediti privilegiati, a condizione che la somma somministrata sia stata impiegata nella esecuzione dei lavori. Questa condizione deve risultare da attestazione dell'ufficio del Genio civile.

Se per i finanziamenti sono dal debitore rilasciati effetti cambiari, questi possono essere garantiti da ipoteca a norma del comma precedente.

Nelle note da presentarsi per la iscrizione della ipoteca deve dichiararsi che l'ipoteca stessa è costituita ai sensi e per gli effetti del primo comma del presente articolo. Eguale dichiarazione deve farsi nell'annotazione della eseguita iscrizione dell'ipoteca che il Conservatore dei registri immobiliari appone agli effetti cambiari.

Art. 12.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'interno, saranno indicati in apposito elenco i Comuni nei quali dovranno osservarsi le norme tecniche di edilizia asismica approvate con decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 710.

Gli elenchi saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

stesso appartengano a persone diverse, il sussidio è determinato per ciascuno condomino in relazione alla spesa occorrente per la riparazione e ricostruzione della parte di edificio e del piano di sua spettanza.

Art. 8.

L'ufficio del Genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente art. 6, redige la perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione, e, ove essa sia stata presentata dall'interessato, ne cura la revisione comunicando gli atti col proprio parere al Provveditorato regionale alle opere pubbliche cui compete di provvedere. L'ufficio del Genio civile dopo l'approvazione del Provveditorato regionale alle opere pubbliche ne dà comunicazione al richiedente il sussidio, assegnando i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

I lavori medesimi dovranno essere iniziati entro il termine massimo di mesi sei dalla data di ricevimento della presente comunicazione ed ultimati entro quello di mesi dodici se trattisi di riparazione ed entro quello di mesi ventiquattro se trattisi di ricostruzione.

Qualora il proprietario non inizi i lavori nel termine stabilito, la concessione del sussidio sarà revocata, ove non sussistano comprovati legittimi impedimenti.

Quando i lavori siano stati iniziati nel termine assegnato e non sia scaduto il termine per l'ultimazione si possono, per giustificati motivi, concedere proroghe dall'ufficio del Genio civile su richiesta del beneficiario del sussidio. Tali proroghe possono essere concesse, nel complesso, per un periodo non superiore a quello originariamente accordato.

Al proprietario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione in base a stati di avanzamento nella misura del 30 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a L. 10.000, e i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.

Il residuo a saldo è pagato dopo il collaudo sempre che i lavori risultino ultimati nel termine fissato. Dell'avvenuta ultimazione il proprietario deve dare partecipazione all'ufficio del Genio civile per mezzo di cartolina postale raccomandata.

Trascorso il termine fissato senza che i lavori siano stati completamente ultimati, il beneficiario perde il diritto al sussidio per quella parte che non gli sia stata corrisposta.

Art. 9.

La cessione del sussidio è vietata, salvo quanto disposto nel successivo art. 10 e fatta eccezione per il caso nel quale la cessione venga effettuata a favore dell'impresa assuntrice dei lavori, allo scopo di facilitare l'esecuzione dei lavori stessi e venga dall'Amministra-

Le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere ai proprietari di fabbricati distrutti e danneggiati finanziamenti contro cessione del sussidio spettante ai sensi dei precedenti articoli. Le Casse debbono effettuare le somministrazioni in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

Oltre il riconoscimento della cessione del sussidio alla Cassa di risparmio finanziatrice e la concessione dei benefici tributari previsti dall'art. 13 del presente decreto, lo Stato non assume alcun altro onere ne alcuna responsabilità per l'estinzione del finanziamento.

Art. 11.

I finanziamenti che le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere agli effetti del precedente articolo possono essere garantiti da ipoteca, oltre che dalla cessione del sussidio dello Stato.

L'ipoteca può essere iscritta anche su una congrua parte del terreno pertinente all'edificio o del fondo del quale l'edificio costituisce pertinenza.

Tale ipoteca prevale su ogni altra esistente ed anche sui crediti privilegiati, a condizione che la somma somministrata sia stata impiegata nella esecuzione dei lavori. Questa condizione deve risultare da attestazione dell'ufficio del Genio civile.

Se per i finanziamenti sono dal debitore rilasciati effetti cambiari, questi possono essere garantiti da ipoteca a norma del comma precedente.

Nelle note da presentarsi per la iscrizione della ipoteca deve dichiararsi che l'ipoteca stessa è costituita ai sensi e per gli effetti del primo comma del presente articolo. Eguale dichiarazione deve farsi nell'annotazione della eseguita iscrizione dell'ipoteca che il Conservatore dei registri immobiliari appone agli effetti cambiari.

Art. 12.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'interno, saranno indicati in apposito elenco i Comuni nei quali dovranno osservarsi le norme tecniche di edilizia asismica approvate con decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 710.

Gli elenchi saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 13.

Gli atti e i contratti relativi alle opere previste dai precedenti articoli sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonchè dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari nonchè i diritti e i compensi spettanti agli Uffici del registro.

Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 14.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CATTANI — ROMITA — CORBINO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 252* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 517.
**Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria del Consorzio autonomo del porto di Genova.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, approvato con R. decreto 16 gennaio 1936, n. 801;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/R, relativo al passaggio, durante lo stato di guerra, dei servizi della Marina mercantile e del rispettivo Sottosegretariato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina, e successiva modificazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 571, contenente disposizioni circa le nomine ed i licenziamenti disposti dal Governo Militare Alleato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1945, n. 792, relativo alla riassunzione, da parte del Governo Italiano, dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nel territorio della provincia di Genova, già sottoposta all'Amministrazione Militare Alleata;

Visto il R. decreto 22 maggio 1942, n. 818, col quale il tenente generale di porto in ausiliaria Francesco Pascito, venne nominato presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova, attuale commissario straordinario alla Presidenza in data 21 aprile 1945, data con la quale il tenente generale di porto in ausiliaria Francesco Pascito ha cessato dalla carica di presidente del Consorzio stesso.

Fin al giorno della prima convocazione dell'assemblea generale dell'Ente, che dovrà aver luogo non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al dott. ing. Carlo Canepa spettano i poteri del Regio commissario di cui all'art. 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti la costituzione del Consorzio, approvato con R. decreto 16 gennaio 1936, n. 801.

Art. 2.

Al dott. ing. Carlo Canepa è assegnata, a carico del bilancio del Consorzio, l'indennità di L. 288.000 annue lorde.

Art. 3.

Alla nomina dei dirigenti del Consorzio del porto di Genova ed alla assegnazione delle relative indennità sarà provveduto, dopo l'applicazione del presente decreto, in base alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 279* — FRASCA

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 518.
**Rinnovo per un quinquennio del Consorzio provinciale di rimboschimenti fra lo Stato e la provincia di Bologna.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro decreto 19 dicembre 1901, n. 569, col quale si autorizzava il Comitato forestale di Bologna

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985081

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CATTANI — ROMITA — CORBINO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — GULLO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 272.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 517.
**Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria del Consorzio autonomo del porto di Genova.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, approvato con R. decreto 16 gennaio 1936, n. 801;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B, relativo al passaggio, durante lo stato di guerra, dei servizi della Marina mercantile e del rispettivo Sottosegretariato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina, e successiva modificazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 571, contenente disposizioni circa le nomine ed i licenziamenti disposti dal Governo Militare Alleato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1945, n. 792, relativo alla riassunzione, da parte del Governo Italiano, dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nel territorio della provincia di Genova, già sottoposta all'Amministrazione Militare Alleata;

Visto il R. decreto 22 maggio 1942, n. 818, col quale il tenente generale di porto in ausiliaria Francesco Pascinto venne nominato presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1946, è ricostituita l'amministrazione ordinaria del Consorzio autonomo del porto di Genova ed è nominato presidente il dott. in delle disposizioni legislative [illegible] del Consorzio, approvato con R. decreto 16 gennaio 1936, n. 801.

Art. 2.

Al dott. ing. Carlo Canepa è assegnata, a carico del bilancio del Consorzio, l'indennità di L. 288.000 annue lorde.

Art. 3.

Alla nomina dei dirigenti del Consorzio del porto di Genova ed alla assegnazione delle relative indennità sarà provveduto, dopo l'applicazione del presente decreto, in base alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 279* — FRASCA

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 518.
**Rinnovo per un quinquennio del Consorzio provinciale di rimboschimenti fra lo Stato e la provincia di Bologna.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro decreto 19 dicembre 1901, n. 569, col quale si autorizzava il Comitato forestale di Bologna a promuovere il rimboschimento dei terreni nudi esistenti nella provincia di Bologna, ai sensi dell'art. 11 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, fissando un contributo annuo dello Stato di L. 5000 ed altrettanto da parte dell'Amministrazione provinciale di Bologna per suddetti lavori;

Visti i successivi Nostri decreti 23 giugno 1907, numero 466 e 15 novembre 1911, n. 1313, coi quali il contributo statale veniva elevato ad annue L. 6000 e L. 15.000, in corrispondenza di analoghi aumenti deliberati dall'Amministrazione provinciale di Bologna;

Visto il Nostro decreto 7 aprile 1930, n. 444, col quale il contributo dello Stato al Consorzio provinciale di Bologna veniva aumentato a L. 49.000 annue per la

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1236

durata di un quinquennio, a datare dall'esercizio 1929-1930 e fino all'esercizio 1933-34, in corrispondenza del l'aumento fino a L. 50.000 deliberato dall'Amministrazione provinciale di Bologna per lo stesso periodo di tempo;

Visto il Nostro decreto 11 luglio 1935, n. 1477, col quale il Consorzio provinciale rimboschimenti suddetto veniva rinnovato per la durata di un quinquennio a datare dall'esercizio 1935-36 col contributo statale di L. 40.000;

Visto il Nostro decreto 30 ottobre 1940, n. 1744, col quale il Consorzio provinciale rimboschimenti suddetto veniva rinnovato per la durata di un altro quinquennio a datare dall'esercizio 1940-41 a tutto l'esercizio 1944-1945 col contributo annuo di L. 40.000 in corrispondenza del maggior contributo annuo di L. 50.000 deliberato dall'Amministrazione provinciale di Bologna;

Vista la deliberazione in data 2 luglio 1945 della Deputazione provinciale di Bologna, con la quale viene deliberata la rinnovazione del contributo annuo di L. 50.000 a favore del Consorzio suriferito per un altro quinquennio a decorrere dall'esercizio 1945-46 a tutto l'esercizio 1949-50;

Vista la nota n. 24883/Agr./Piz. del 7 gennaio 1945 della Camera di commercio industria e agricoltura di Bologna, che accompagna la deliberazione suddetta;

Visti gli articoli 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e 99 del regolamento 16 maggio 1926, n. 1126;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' rinnovato per un quinquennio a decorrere dall'esercizio 1945-46 a tutto l'esercizio 1949-50 il Consorzio provinciale rimboschimenti tra lo Stato e la provincia di Bologna, onde provvedere, secondo le norme contenute nel Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella suddetta provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra mediante il contributo annuo di L. 50.000 (cinquantamila) in corrispondenza di pari contributo deliberato dall'Amministrazione provinciale di Bologna, a decorrere dall'esercizio 1945-46 e sino a tutto l'esercizio 1949-50 e la spesa stessa è impegnata sulle autorizzazioni cui ha riferimento il capitolo 50 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio in corso e su quelle dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

**Revoca del decreto 9 settembre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita semplice A. Seltzinger & Tamini, con sede in Ornavasso.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 9 settembre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita semplice A Seltzinger & Tamini, con sede in Ornavasso (Novara);

Vista la relazione del sequestratario e la nota 5 gennaio 1945, n. 10150, della Regia prefettura di Novara;

Ritenuto che la sindacata azienda non ha mai svolta la propria attività;

Visto l'art. 9 della legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 9 settembre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita semplice A. Seltzinger & Tamini, con sede in Ornavasso (Novara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1946

*Il Ministro*: COSATO

(1678)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

**Trasformazione in sindacato del sequestro della società di fatto « Ditta L.A.L.A. », con sede in Ornavasso (Novara), e nomina del sindacatore.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 9 settembre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto « Ditta L.A.L.A. », con sede in Ornavasso (Novara);

Vista la relazione del sequestratario;

Ritenuto che nella sindacata azienda sono prevalenti gli interessi di cittadini italiani ed è opportuno quindi trasformare il sequestro in sindacato;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 febbraio 1946, n. 19, relativo alla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' revocato il decreto 9 settembre 1945, col quale è

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 123721

a datare dall'esercizio 1940-41 a tutto l'esercizio 1944-1945 col contributo annuo di L. 40.000 in corrispondenza del maggior contributo annuo di L. 50.000 deliberato dall'Amministrazione provinciale di Bologna;

Vista la deliberazione in data 2 luglio 1945 della Deputazione provinciale di Bologna, con la quale viene deliberata la rinnovazione del contributo annuo di L. 50.000 a favore del Consorzio suddetto per un altro quinquennio a decorrere dall'esercizio 1945-46 a tutto l'esercizio 1949-50;

Vista la nota n. 24883 Agr. /Piz. del 7 gennaio 1945 della Camera di commercio industria e agricoltura di Bologna, che accompagna la deliberazione suddetta;

Visti gli articoli 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e 99 del regolamento 16 maggio 1926, n. 1126;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' rinnovato per un quinquennio a decorrere dall'esercizio 1945-46 a tutto l'esercizio 1949-50 il Consorzio provinciale rimboschimenti tra lo Stato e la provincia di Bologna, onde provvedere, secondo le norme contenute nel Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anchessi sottoposti a vincolo, nella suddetta provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra mediante il contributo annuo di L. 50.000 (cinquantamila) in corrispondenza di pari contributo deliberato dall'Amministrazione provinciale di Bologna, a decorrere dall'esercizio 1945-46 e sino a tutto l'esercizio 1949-50 e la spesa stessa è impegnata sulle autorizzazioni cui ha riferimento il capitolo 50 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio in corso e su quello dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

GIULIO

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 272.* — PRESA

Ritenuto che la suindicata azienda non ha mai svolto la propria attività;

Visto l'art. 9 della legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 9 settembre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita semplice A. Senzinger & Tamini, con sede in Oranvasso (Novara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1946

*Il Ministro*: COMANDINI

(1678)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

**Trasformazione in sindacato del sequestro della società di fatto « Ditta L.A.L.A. », con sede in Oranvasso (Novara), e nomina del sindacatore.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 9 settembre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto « Ditta L.A.L.A. », con sede in Oranvasso (Novara);

Vista la relazione del sequestratario;

Ritenuto che nella suindicata azienda sono prevalenti gli interessi di cittadini italiani ed è opportuno quindi trasformare il sequestro in sindacato;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 febbraio 1946, n. 19, relativo alla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' revocato il decreto 9 settembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto « Ditta L.A.L.A. », con sede in Oranvasso (Novara).

La società di fatto « Ditta L.A.L.A. », con sede in Oranvasso (Novara), è sottoposta a sindacato e nominato sindacatore l'avv. Mario Macchioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1681)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1238

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1946.

**Autorizzazione alla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica;

Decreta:

La Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, è autorizzata ad elevare da lire 25.000 a L. 100.000 il capitale massimo assicurabile con le tariffe 20 s.v.m. e 40 s.v.m. approvate con decreti Ministeriali 18 gennaio 1935 e 9 dicembre 1938.

Roma, addì 5 giugno 1946

*Il Ministro*: GIOVENI

(1655)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1946.

**Autorizzazione alla Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, ad apportare una modifica alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di morte.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere una modifica alle condizioni generali di polizza relative alle assicurazioni in caso di morte attualmente in vigore;

Decreta:

La Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, è autorizzata a so-

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

**Smarrimento di mandato**

Si dichiara che è stato denunziato lo smarrimento del mandato n. 3130 di L. 1760, emesso da questa Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in data 13 luglio 1942, a favore dell'I.N.C.I.S. e per esso dell'Impresa Giuseppe Anchini, per lavori eseguiti in Macerata.

Si avverte che decorso un mese dall'ultimo giorno di pubblicazione, senza che siano presentate opposizioni a questa Direzione generale, si farà luogo all'emissione del duplicato di detto mandato.

*Il direttore generale*: PALLESCHI

(1753)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 18 giugno 1946 - N. 136**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 90,909 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 96,35 |
| Id. 3,50 % Ret | 89,20 |
| Id. 3 % lordo | 75 — |
| Id. 5 % 1935 | 99,875 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 85,125 |
| Id. 5 % 1936 | 98,575 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,35 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,40 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,30 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,30 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,325 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,30 |
| Id. 5 % (15 settembre 1951) | 97,80 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (5ª serie) | 99,55 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (6ª serie) | 99,675 |

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra di diritto costituzionale nella Università di Pisa, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 123691

autorizzazione ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica;

Decreta:

La Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, è autorizzata ad elevare da lire 25.000 a L. 100.000 il capitale massimo assicurabile con le tariffe 20 s.v.m. e 40 s.v.m. approvate con decreti Ministeriali 18 gennaio 1935 e 9 dicembre 1938.

Roma, addì 5 giugno 1946

*Il Ministro:* GRONCHI

(1655)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1946.

**Autorizzazione alla Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, ad apportare una modifica alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di morte.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere una modifica alle condizioni generali di polizza relative alle assicurazioni in caso di morte attualmente in vigore;

Decreta:

La Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, è autorizzata a sostituire al secondo alinea del 3° comma dell'art. 1 delle condizioni generali di polizza relative alle assicurazioni in caso di morte approvate con decreto Ministeriale 4 luglio 1933 la parola « effetto » con la parola « emissione ».

Roma, addì 5 giugno 1946

*Il Ministro:* GRONCHI

(1654)

---

duplicazione, senza che siano presentate opposizioni a questa Direzione generale, si farà luogo all'emissione del duplicato di detto mandato.

(1753) *Il direttore generale:* PALESTRINI

---

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 18 giugno 1946 - N. 136**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 90,909 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,62 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | | |
|---|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | | |
| Id. 3,50 % 1902 | | 96,35 |
| Id. 3 % lordo | | 89,20 |
| Id. 3 % 1903 | | 75 — |
| Redimibile 3,50 % 1934 | | 99,875 |
| Id. 3 % 1936 | | 85,125 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | | 98,575 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | | 97,35 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | | 99,40 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | | 99,30 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | | 99,30 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | | 99,325 |
| Id. 5 % (15 settembre 1951) | | 99,30 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | | 93,80 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | | 99,55 |
| | | 99,675 |

---

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra di diritto costituzionale nella Università di Pisa, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Università di Pisa è vacante la cattedra di diritto costituzionale, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento di titolare.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno far pervenire la propria domanda direttamente al preside della Facoltà di giurisprudenza della predetta Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1755)

---

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 138

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — Roma - Lunedì, 24 giugno 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-551
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 1946.
**Nomina del commissario per i servizi del soppresso Ministero della Real Casa** . . . . . Pag. 1396

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 1946.
**Cessazione della gestione commissariale della Società editrice «Il Popolo del Friuli» di Udine** . . Pag. 1396

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 1946.
**Fine della gestione commissariale del Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.) e del Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.) - Ufficio vendite S. A.** Pag. 1396

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.
**Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Ravenna** . . . . . Pag. 1397

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1946.
**Nomina del consigliere di amministrazione della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano** . . . . . Pag. 1402

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
**Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina (Enna)** . . . . Pag. 1402

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
**Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Schio** . . . . . Pag. 1403

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
**Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Gfrerer Giovanni fu Andrea, con sede in Egna (Trento), e nomina del sindacatore** . . . . . Pag. 1403

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
**Apertura di uno sportello della Cassa di risparmio di Asti in Monastero Bormida** . . . . . Pag. 1403

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

253

I 2 4 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 1946.

**Nomina del commissario per i servizi del soppresso Ministero della Real Casa** . . . . . Pag. 1489

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 1946.

**Cessazione della gestione commissariale della Società editrice «Il Popolo del Friuli» di Udine** . . Pag. 1489

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 1946.

**Fine della gestione commissariale del Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.) e del Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.) - Ufficio vendite S. A.** Pag. 1489

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

**Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Ravenna** . . . . . Pag. 1491

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

**Trasformazione in sindacato del sequestro della società di fatto «Seitzinger Alfredo & Figli», con sede in Ornavasso (Novara), e nomina del sindacatore** . . Pag. 1491

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

**Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Vigevano** . . . . . Pag. 1491

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1946.

**Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Alessandria** . . . . . Pag. 1492

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1946.

**Nomina del consigliere di amministrazione della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano** . . . . . Pag. 1492

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina (Enna)** . . . . Pag. 1492

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Schio** . . . . . Pag. 1493

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Gfrerer Giovanni fu Andrea, con sede in Egna (Trento), e nomina del sindacatore** . . . . . Pag. 1493

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Apertura di uno sportello della Cassa di risparmio di Asti in Monastero Bormida** . . . . . Pag. 1494

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Schio** . . . . . Pag. 1494

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Prisco (Caserta).** Pag. 1494

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

**Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza del Piccolo credito sociale di Palermo** . . . . Pag. 1494

253

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778218

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
**Apertura di una dipendenza della Cassa di risparmio di Modena in Castelnuovo Rangone (Modena)** . Pag. 1495

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
**Convalida di licenziamenti effettuati sotto l'impero del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di 2ª categoria** . . . . . Pag. 1495

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1946.
**Messa in liquidazione e nomina del commissario liquidatore della Società anonima «Consorzio nazionale industriali ginestra», con sede in Roma** . . . . Pag. 1497

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'interno:**
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cuneo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1944. Pag. 1498

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Livorno a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1944. Pag. 1498

**Ministero del tesoro:**
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1498
Sorteggio dei premi ai buoni novennali del Tesoro 1950 - 2ª emissione . . . . . Pag. 1499

## CONCORSI

**Ministero della pubblica istruzione:** Proroga del termine utile per la presentazione dei documenti e delle pubblicazioni per i concorsi a cattedre universitarie. Pag. 1498

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 1946.

**Nomina del commissario per i servizi del soppresso Ministero della Real Casa.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 3, concernente la nomina di un commissario per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni dello Stato già costituenti la dotazione della Corona;

Decreta:

Il consigliere di Stato dott. Pietro Baratono è nominato commissario per i servizi del soppresso Ministero della Real Casa, con l'incarico di provvedere anche all'amministrazione dei beni dello Stato già

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 1946

**Cessazione della gestione commissariale della Società editrice «Il Popolo del Friuli» di Udine.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione delle imprese editoriali e giornalistiche che durante la guerra svolsero attività a favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1945, con il quale la Società editrice «Il Popolo del Friuli» di Udine, già di proprietà dell'Ente stampa, veniva sottoposta a regime commissariale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° settembre 1945, con il quale il dott. Adolfo Claren veniva nominato commissario della Società di cui sopra;

Considerato che il dott. Claren ha espletato l'incarico conferitogli e che occorre pertanto porre fine alla gestione commissariale della Società suindicata;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Adolfo Claren cessa dall'incarico di commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice «Il Popolo del Friuli» di Udine.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e depositato in copia presso il Tribunale di Udine.

Roma, addì 1° giugno 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARTESANI

(1697)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 1946.

**Fine della gestione commissariale del Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.) e del Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.) - Ufficio vendite S. A.**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 123431

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'interno:**

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cuneo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1941 Pag. 1496

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Livorno a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1941 Pag. 1496

**Ministero del tesoro:**

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1496

Sorteggio dei premi ai buoni novennali del Tesoro 1950 - 2ª emissione . . . . . Pag. 1496

## CONCORSI

**Ministero della pubblica istruzione:** Proroga del termine utile per la presentazione dei documenti e delle pubblicazioni per i concorsi a cattedre universitarie. Pag. 1496

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 1946.

**Nomina del commissario per i servizi del soppresso Ministero della Real Casa.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 3, concernente la nomina di un commissario per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni dello Stato già costituenti la dotazione della Corona;

Decreta:

Il consigliere di Stato dott. Pietro Baratono è nominato commissario per i servizi del soppresso Ministero della Real Casa, con l'incarico di provvedere anche all'amministrazione dei beni dello Stato già costituenti la dotazione della Corona.

Il predetto commissario, per lo svolgimento dell'incarico attribuitogli, eserciterà le facoltà già spettanti al Ministro della Real Casa.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 giugno 1946

DE GASPERI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1946*
*Registro Presidenza n. 1, foglio n. 1.* — FERRARI

(1757)

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1945, con il quale la Società editrice « Il Popolo del Friuli » di Udine, già di proprietà dell'Ente stampa, veniva sottoposto a regime commissariale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° settembre 1945, con il quale il dott. Adolfo Claren veniva nominato commissario della Società di cui sopra;

Considerato che il dott. Claren ha espletato l'incarico conferitogli e che occorre pertanto porre fine alla gestione commissariale della Società suindicata;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor Adolfo Claren cessa dall'incarico di commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice « Il Popolo del Friuli » di Udine.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e depositato in copia presso il Tribunale di Udine.

Roma, addì 1° giugno 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARIOSANI

(1699)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 1946.

**Fine della gestione commissariale del Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.) e del Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.) - Ufficio vendite S. A.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Visto il decreto presidenziale 15 maggio 1945 con il quale l'avv. Giuseppe Montanari è stato nominato commissario per la gestione del Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.) fino all'8 novembre 1945;

Visto il decreto presidenziale del 12 novembre 1945 con il quale l'esercizio delle funzioni del predetto commissario fu prorogato a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785028

Visto il decreto presidenziale del 20 giugno 1945 con il quale l'avv. Giuseppe Montanara è stato pure nominato commissario per la gestione del Consorzio Esportazione Film Italiani - Ufficio vendite S. A.;

Ritenuta la opportunità di ricostituire l'amministrazione ordinaria degli Enti suddetti;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Montanara cessa dalle funzioni di commissario per la gestione del Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.) e di commissario per la gestione del Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.) - Ufficio vendite S. A., di cui vengono ricostituite le amministrazioni ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 8 giugno 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARTESANI

(1687)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

**Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Ravenna.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 201, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il proprio decreto in data 21 novembre 1945 con il quale è stato nominato il presidente della Cassa di risparmio di Ravenna;

Veduto il successivo decreto in data 28 novembre 1945, con il quale il dott. Guido Conti è stato nominato vice presidente della Cassa di risparmio suindicata;

Considerato che il predetto dott. Guido Conti non ha accettato l'incarico conferitogli;

Decreta:

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

**Trasformazione in sindacato del sequestro della società di fatto « Seitzinger Alfredo & Figli », con sede in Ornavasso (Novara), e nomina del sindacatore.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 9 settembre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto « Seitzinger Alfredo & Figli », con sede in Ornavasso (Novara);

Vista la relazione del sequestratario;

Ritenuto che nella suindicata azienda sono prevalenti gli interessi di cittadini italiani ed è opportuno quindi trasformare il sequestro in sindacato;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, relativo alla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

1. — E' revocato il decreto 9 settembre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto « Seitzinger Alfredo & Figli », con sede in Ornavasso (Novara).

2. — La società di fatto « Seitzinger Alfredo & Figli », con sede in Ornavasso (Novara), è sottoposta a sindacato e nominato sindacatore l'avv. Mario Macchioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1679)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

**Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Vigevano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940 n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 201, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categ[illegible] convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 124 5

cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 8 giugno 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARTESANI

(1687)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

**Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Ravenna.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204 recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il proprio decreto in data 21 novembre 1945 con il quale è stato nominato il presidente della Cassa di risparmio di Ravenna;

Veduto il successivo decreto in data 28 novembre 1945, con il quale il dott. Guido Conti è stato nominato vice presidente della Cassa di risparmio suindicata;

Considerato che il predetto dott. Guido Conti non ha accettato l'incarico conferitogli;

Decreta:

L'ing. Rinaldo Mazzotti fu Giuseppe è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Ravenna, ente morale con sede in Ravenna, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dal giorno della data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1946

*Il Ministro*: COSTANZO

(1603)

braio 1945, n. 83;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, relativo alla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

1. — È revocato il decreto 9 settembre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto « Seltzinger Alfredo & Figli », con sede in Ornavasso (Novara).

2. — La società di fatto « Seltzinger Alfredo & Figli », con sede in Ornavasso (Novara), è sottoposta a sindacato e nominato sindacatore l'avv. Mario Macchioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1946

*Il Ministro*: COSTANZO

(1679)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

**Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Vigevano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940 n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento con il quale la Giunta municipale di Vigevano, su designazione del Comitato di liberazione nazionale, ha nominato il dott. Giuseppe Santagostino quale commissario straordinario presso la Cassa di risparmio di Vigevano, in sostituzione del Consiglio di amministrazione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785131

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

I signori gr. uff. rag. Silvio Gagliardone fu Pietro ed Enrico Gilardi di Giacomo sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Vigevano, ente morale con sede in Vigevano (Pavia) per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1692)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1946.

**Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Alessandria.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 14 maggio 1945 con il quale il Prefetto di Alessandria ha nominato il dott. Lorenzo Caprista commissario straordinario della Cassa di risparmio di Alessandria;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

I signori dott. Lorenzo Caprista fu Giuseppe e dottor Mario Mensi sono nominati, rispettivamente, presi-

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1946.

**Nomina del consigliere di amministrazione della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano;

Decreta:

Il dott. Stefano Dozzio è nominato consigliere di amministrazione della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, e resterà in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 maggio 1946

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(1688)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina (Enna).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 124471

I signori gr. uff. rag. Silvio Gagliardone fu Pietro ed Enrico Gilardi di Giacomo sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Vigevano, ente morale con sede in Vigevano (Pavia) per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1946

*Il Ministro*: COSATO

(1692)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1946.

**Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Alessandria.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 14 maggio 1945 con il quale il Prefetto di Alessandria ha nominato il dott. Lorenzo Capriata commissario straordinario della Cassa di risparmio di Alessandria;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa di risparmio predetta;

Decreta:

I signori dott. Lorenzo Capriata fu Giuseppe e dottor Mario Monsi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Alessandria, ente morale con sede in Alessandria, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1946

*Il Ministro*: COSATO

(1693)

---

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano;

Decreta:

Il dott. Stefano Dozzio è nominato consigliere di amministrazione della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, e resterà in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 maggio 1946

*Il Ministro per il tesoro*
COSATO

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(1688)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina (Enna).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

1248
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Veduto il decreto Ministeriale in data 4 gennaio 1945 con cui il rag. Tigano Giuseppe venne nominato commissario del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina;

Considerato che il predetto rag. Tigano ha rassegnato le dimissioni dall'incarico anzidetto ed occorre procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. La Malfa Domenico di Salvatore è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina, con sede in Piazza Armerina (Enna), con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

*Il Ministro*: COSMINO

(1675)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Schio.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 24 ottobre 1945 del Prefetto della provincia di Vicenza, con cui venne sciolto il Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Schio, e il sig. De Minati Teodoro venne nominato commissario straordinario del Monte stesso;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione dell'azienda anzidetta;

Decreta:

I signori rag. Greselin Domenico fu Bartolo e rag. [illegible] Giovanni fu Vittorio sono nominati, rispettiva-

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Gfrerer Giovanni fu Andrea, con sede in Egna (Trento), e nomina del sindacatore.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1109;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Gfrerer Giovanni fu Andrea, falegnameria meccanica, con sede in Egna (Trento), si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Gfrerer Giovanni fu Andrea, con sede in Egna (Trento), è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Ivo Valle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

*Il Ministro*: COSMINO

(1680)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Apertura di uno sportello della Cassa di risparmio di Asti in Monastero Bormida.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti;

Sentito l'Istituto di emissione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946021

sospese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1645)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Schio.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 19 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 16 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 24 ottobre 1945 del Prefetto della provincia di Vicenza, con cui venne sciolto il Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Schio, e il sig. De Munari Teodoro venne nominato commissario straordinario del Monte stesso;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione dell'azienda anzidetta;

Decreta:

I signori rag. Greselin Domenico fu Bartolo e rag. Danieli Giovanni fu Vittorio sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Schio, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1645)

---

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Gfrerer Giovanni fu Andrea, falegnameria meccanica, con sede in Egna (Trento), si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1 del Regio decreto legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Gfrerer Giovanni fu Andrea, con sede in Egna (Trento), è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Ivo Valle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1650)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Apertura di uno sportello della Cassa di risparmio di Asti in Monastero Bormida.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 19 giugno 1946, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Asti è autorizzata ad aprire un proprio sportello in Monastero Bormida.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1535)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1250

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Schio.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 903 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 24 ottobre 1917 del Prefetto della provincia di Vicenza, con cui venne sciolto il Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Schio, e il sig. De Munari Teodoro venne nominato commissario straordinario del Monte stesso;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione dell'azienda anzidetta;

Decreta:

Il sig. De Munari Teodoro di Luigi è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Schio, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

(1641) *Il Ministro*: Corbino

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Prisco (Caserta).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 903 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del Capo del soppresso Ispettorato in data 29 maggio 1913 con cui i signori avv. Giuseppe De Angelis, Alfredo Imparato e dott. Giuseppe Palmieri vennero nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale anzidetta;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione degli anzidetti membri;

Decreta:

I signori dott. Mario Di Napoli di Anselmo, dott. Andrea Iannicelo di Francesco e rag. Giuseppe Iacometti di Michele sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di San Prisco (Caserta) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

(1606) *Il Ministro*: Corbino

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

**Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza del Piccolo credito sociale di Palermo.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 903 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 28 marzo 1940 con cui venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Piccolo credito sociale di Palermo e lo stesso fu posto in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 28 marzo 1940 con cui l'avv. Santi Cacopardo venne nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda anzidetta;

Considerato che l'avv. Cacopardo ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 125121

tembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 24 ottobre 1945 del Prefetto della provincia di Vicenza, con cui venne sciolto il Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Schio, e il sig. De Munari Teodoro venne nominato commissario straordinario del Monte stesso;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione dell'azienda anzidetta;

Decreta:

Il sig. De Munari Teodoro di Luigi è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Schio, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

(1641) *Il Ministro*: Corbino

---

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Prisco (Caserta).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo del 17 ottobre 1939 con cui venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale e artigiana di S. Prisco (Caserta) e l'azienda venne posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 28 marzo 1946 con cui l'avv. Santi Cacquardo venne nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda anzidetta;

Considerato che l'avv. Cacquardo ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Domenico Vitanza fu Rosario è nominato membro del Comitato di sorveglianza del Piccolo credito sociale di Palermo con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

(1606) *Il Ministro*: Corbino

---

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

**Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza del Piccolo credito sociale di Palermo.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 28 marzo 1940 con cui venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Piccolo credito sociale di Palermo e lo stesso fu posto in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 28 marzo 1940 con cui l'avv. Santi Cacquardo venne nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda anzidetta;

Considerato che l'avv. Cacquardo ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Domenico Vitanza fu Rosario è nominato membro del Comitato di sorveglianza del Piccolo credito sociale di Palermo con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

(1608) *Il Ministro*: Corbino

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1852 23

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

**Apertura di una dipendenza della Cassa di risparmio di Modena in Castelnuovo Rangone (Modena).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1732;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Modena, ente morale con sede in Modena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Modena è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Castelnuovo Rangone (Modena).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1638)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

**Convalida di licenziamenti effettuati sotto l'impero del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di 2ª categoria.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la lettera n. 1177 del 13 maggio 1946, con la quale il commissario liquidatore del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di 2ª categoria propone la convalida dei licenziamenti, disposti dal Consorzio stesso sotto l'impero del governo della sedicente repubblica sociale italiana, per i seguenti impiegati, a datare dal giorno a fianco di ciascun nominativo segnato: col. Paolo Arnò dal 31 gennaio 1944; sig. Enrico Gattoni dal 29 dicembre 1944; dott. Luigi Vicedomini dal 31 agosto 1944; geom. Glauco Ruozi e signor Filippo Rivani dal 30 settembre 1944;

Considerato che il licenziamento del sig. Enrico Gattoni è stato disposto dal Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di 2ª categoria in data 29 febbraio 1944 e non 29 dicembre 1944, come per errore materiale è stato indicato nella lettera del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alla data a fianco di ciascun nominativo segnata, i licenziamenti dei seguenti impiegati del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di 2ª categoria, disposti sotto lo pseudo governo della repubblica sociale italiana: col. Paolo Arnò a datare dal 31 gennaio 1944; sig. Enrico Gattoni a datare dal 29 febbraio 1944; dott. Luigi Vicedomini a datare dal 31 agosto 1944; geom. Glauco Ruozi a datare dal 30 settembre 1944; sig. Filippo Rivani a datare dal 30 settembre 1944.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1946

*Il Ministro*: GIOSCHI

(1653)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1946.

**Messa in liquidazione e nomina del commissario liquidatore della Società anonima «Consorzio nazionale industriali ginestra», con sede in Roma.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti l'art. 2544 del Codice civile e il R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882 convertito in legge il 4 giugno 1931, n. 998;

Visto il rapporto del Prefetto di Roma in data 16 gennaio 1945 e la lettera n. 8988 in data 7 maggio 1946 del Ministero dell'industria e commercio, con i quali è stato prospettato che, nella mutata situazione politica ed economica, la Società anonima cooperativa «Consorzio nazionale industriali ginestra» con sede in Roma, non svolge più da tempo nè può in avvenire svolgere alcuna attività in rapporto ai fini per cui fu costituita;

Ritenuta pertanto la necessità di sciogliere il predetto ente e di nominare un commissario liquidatore per la esecuzione delle operazioni di liquidazione;

Decreta:

La Società anonima «Consorzio nazionale industriali ginestra», con sede in Roma, costituita con atto Clementi in data 25 aprile 1940, è sciolta e posta in liquidazione.

Il comm. dott. Massimino Dente è nominato commissario liquidatore della Società stessa con i poteri di cui allo statuto sociale e all'art. 2277 e seguenti del Codice civile.

L'indennità al predetto commissario liquidatore sarà

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

ercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Modena, ente morale con sede in Modena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Modena è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Castelnuovo Rangone (Modena).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1638)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

**Convalida di licenziamenti effettuati sotto l'impero del governo della sedicente repubblica sociale italiana, dal Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di 2ª categoria.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 698;

Vista la lettera n. 1177 del 13 maggio 1946, con la quale il commissario liquidatore del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di 2ª categoria propone la convalida dei licenziamenti, disposti dal Consorzio stesso sotto l'impero del governo della sedicente repubblica sociale italiana, per i seguenti impiegati, a datare dal giorno a fianco di ciascun nominativo segnato: col. Paolo Arnò dal 31 gennaio 1944; sig. Enrico Gattoni dal 29 dicembre 1944; dott. Luigi Vicedomini dal 31 agosto 1944; geom. Glauco Ruozi e signor Filippo Rivasi dal 30 settembre 1944;

Considerato che il licenziamento del sig. Enrico Gattoni fu disposto per raggiunti limiti di età e che quelli degli altri impiegati furono determinati da ragioni di servizio;

Considerato, altresì, che l'opera dei suddetti elementi non è necessaria al Consorzio, il quale con l'emanazione del R. decreto legge 31 gennaio 1944, n. 37, ha cessato di esercitare le più importanti funzioni ad esso precedentemente affidate, tanto che con il decreto legislativo Luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, il Consorzio stesso è stato posto in liquidazione;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1946

*Il Ministro*: Gronchi

(1653)

---

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1946.

**Messa in liquidazione e nomina del commissario liquidatore della Società anonima «Consorzio nazionale industriali ginestra», con sede in Roma.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti l'art. 2544 del Codice civile e il R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882 convertito in legge il 4 giugno 1931, n. 998;

Visto il rapporto del Prefetto di Roma in data 16 gennaio 1945 e la lettera n. 8088 in data 7 maggio 1946 del Ministero dell'industria e commercio, con i quali è stato prospettato che, nella mutata situazione politica ed economica, la Società anonima cooperativa «Consorzio nazionale industriali ginestra» con sede in Roma, non svolge più da tempo nè può in avvenire svolgere alcuna attività in rapporto ai fini per cui fu costituita;

Ritenuta pertanto la necessità di sciogliere il predetto ente e di nominare un commissario liquidatore per la esecuzione delle operazioni di liquidazione;

Decreta:

La Società anonima «Consorzio nazionale industriali ginestra», con sede in Roma, costituita con atto Clementi in data 25 aprile 1940, è sciolta e posta in liquidazione.

Il comm. dott. Massimino Dente è nominato commissario liquidatore della Società stessa con i poteri di cui allo statuto sociale e all'art. 2277 e seguenti del Codice civile.

L'indennità al predetto commissario liquidatore sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà stabilita, al termine del mandato, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1946

*Il Ministro*: Romano Bonomi

(1695)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785083

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cuneo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1944**

Con decreto interministeriale 4 maggio 1946, l'Amministrazione provinciale di Cuneo, è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.000.000 per il pareggio del bilancio 1944, col concorso dello Stato nella misura del 50% dell'annualità di ammortamento per i primi tre anni.

(1726)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Livorno a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1944**

Con decreto interministeriale 22 maggio 1946, l'Amministrazione provinciale di Livorno, è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.000.000 per il pareggio del bilancio 1944, col concorso dello Stato nella misura del 50% dell'annualità di ammortamento.

(1727)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 17 giugno 1946 - N. 135**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 29,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 90,909 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 29,8595 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,29 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 96,25 |
| Id. 3,50 % 1902 | 89 — |
| Id. 3 % lordo | 75 — |
| Id. 5 % 1935 | 99,625 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 84,925 |
| Id. 5 % 1936 | 98,325 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,20 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,20 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1952) | 99,125 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,125 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,15 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,15 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,75 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,45 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,55 |

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**10° Sorteggio dei premi ai buoni novennali del Tesoro 1939 2ª emissione**

Si notifica che nel giorno 15 luglio 1946, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà inizio la 10ª estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000, ai buoni del Tesoro novennali 5 %, delle ventuno serie (dalla 20ª alla 40ª), scadenti il 15 settembre 1950, emessi in base al R. decreto-legge 26 agosto 1941, n. 912.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 26 settembre 1941, avranno luogo il giorno 13 dello stesso mese di luglio, alle ore 9, nella sala sopra menzionata, aperta al pubblico.

Roma, addì 19 giugno 1946

*Il direttore generale:* CENCI

(1732)

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Proroga del termine utile per la presentazione dei documenti e delle pubblicazioni per i concorsi a cattedre universitarie.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1945, con il quale sono stati banditi concorsi a cattedre universitarie;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1946, con il quale sono stati revocati i concorsi per le cattedre di storia del diritto italiano e di diritto internazionale per l'Università di Urbino;

Riconosciuta la opportunità di prorogare al 15 agosto 1946 il termine utile per la presentazione dei documenti e delle pubblicazioni;

Decreta:

Fermo restando al 30 giugno 1946 il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi a cattedre universitarie banditi con il decreto Ministeriale 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1945, esclusi i concorsi alle cattedre di diritto internazionale e storia del diritto italiano dell'Università di Urbino, perchè successivamente revocati, è consentito ai candidati di presentare i documenti e le pubblicazioni sino a tutto il 15 agosto 1946.

Roma, addì 10 giugno 1946

*Il Ministro:* MOLÈ

(1756)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935031

ammortamento per l'esercizio [illegible]

(1726)

**Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Livorno a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1941**

Con decreto interministeriale 22 maggio 1956, l'Amministrazione provinciale di Livorno, è stata autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.000.000 per il pareggio del bilancio 1941, col concorso dello Stato nella misura del 50% dell'annualità di ammortamento.

(1727)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 17 giugno 1946 - N. 135**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,957 |
| Canadà | 90,168 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8595 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | | |
|---|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | | 96,25 |
| Id. 3,50 % 1902 | | 89 — |
| Id. 3 % lordo | | 75 — |
| Id. 5 % 1935 | | 99,625 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | | 84,925 |
| Id. 5 % 1935 | | 98,325 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | | 97,20 |
| Buoni del Tesoro 5 % (1° giugno 1958) | | 99,20 |
| Id. | 5 % (15 febbraio 1950) | 99,125 |
| Id. | 5 % (15 febbraio 1950) | 99,125 |
| Id. | 5 % (15 settembre 1950) | 99,15 |
| Id. | 5 % (15 aprile 1951) | 99,15 |
| Id. | 5 % (15 settembre 1951) | 99,75 |
| Id. | 5 % (luglio 1950 (3ª serie) | 99,45 |
| Id. | 5 % giugno 1950 (3ª serie) | 99,55 |

delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 26 settembre 1931, avranno luogo il giorno 13 dello stesso mese di luglio, alle ore 9, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 19 giugno 1956

*Il direttore generale*: CASU

(1752)

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Proroga del termine utile per la presentazione dei documenti e delle pubblicazioni per i concorsi a cattedre universitarie.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1955, con il quale sono stati banditi concorsi a cattedre universitarie;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1956, con il quale sono stati revocati i concorsi per le cattedre di storia del diritto italiano e di diritto internazionale per l'Università di Urbino;

Riconosciuta la opportunità di prorogare al 15 agosto 1956 il termine utile per la presentazione dei documenti e delle pubblicazioni;

Decreta:

Ferma restando al 30 giugno 1956 il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi a cattedre universitarie banditi con il decreto Ministeriale 21 novembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1955, esclusi i concorsi alle cattedre di diritto internazionale e storia del diritto italiano dell'Università di Urbino, perchè successivamente revocati, è consentito ai candidati di presentare i documenti e le pubblicazioni fino a tutto il 15 agosto 1956.

Roma, addì 10 giugno 1956

*Il Ministro*: MOSÈ

(1756)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

ZACCHI BARBIANI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1256

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1[illegible]

file 23

*EDIZIONE STRAORDINARIA*

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 137

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Domenica, 23 giugno 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 60-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 800 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 4.

**Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari.**

Relazione del Ministro Guardasigilli al Presidente del Consiglio sul decreto Presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, concernente amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari.

*Signor Presidente,*

la Repubblica celebra il suo avvento emanando fra i suoi primi atti un provvedimento di clemenza.

Ci si è indotti principalmente, per i reati di diritto comune, di non eccessivamente escludere la portata dell'atto di clemenza, in vista del notevole aumento del numero dei reati comuni al quale si è assistito negli ultimi due anni, e specialmente in vista della frequenza di alcune figure di reato particolarmente gravi e ripugnanti alla pubblica coscienza e morale. La generale aspirazione a un sollecito ritorno a normali condizioni di sicurezza delle persone e dei beni ha quindi dettato il limite dell'amnistia e del condono per i reati di diritto comune e le eccezioni cui sarà fatto cenno più avanti.

Per i reati politici ci si è trovati di fronte a esigenze in parte e talora contrastanti, di cui si è dovuto tener conto nel determinare il contenuto e i limiti dell'atto di clemenza.

Giusta e profondamente sentita, da un lato, la necessità di un rapido avviamento del Paese a condizioni di pace politica e sociale. La Repubblica, sorta dalla aspirazione al rinnovamento della nostra vita nazionale, non può non dare soddisfazione a questa necessità, provvedendo, così sia detto fin d'ora, nei suoi primi atti come il regime della pacificazione e riconciliazione di tutti i buoni italiani. Ma uno di questi è per altro verso la necessità di non turbare la coscienza giuridica del Paese, di non menomare la fiducia nella giustizia, di non rendere vane le conseguenze, e per arrecare un conforto sensibile a un numero ragguardevole di loro familiari derelitti e angosciati.

Ci si è infatti preoccupati, per i reati di diritto comune, di non eccessivamente escludere la portata dell'atto di clemenza, in vista del notevole aumento del numero dei reati comuni al quale si è assistito negli ultimi due anni, e specialmente in vista della frequenza di alcune figure di reato particolarmente gravi e ripugnanti alla pubblica coscienza e morale. La generale aspirazione a un sollecito ritorno a normali condizioni di sicurezza delle persone e dei beni ha quindi dettato il limite dell'amnistia e del condono per i reati di diritto comune e le eccezioni cui sarà fatto cenno più avanti.

Per i reati politici ci si è trovati di fronte a esigenze in parte e talora contrastanti, di cui si è dovuto tener conto nel determinare il contenuto e i limiti dell'atto di clemenza.

Giusta e profondamente sentita, da un lato, la necessità di un rapido avviamento del Paese a condizioni di pace politica e sociale. La Repubblica, sorta dalla aspirazione al rinnovamento della nostra vita nazionale, non può non dare soddisfazione a questa necessità, provvedendo, così sia detto fin d'ora, nei suoi primi atti come il regime della pacificazione e riconciliazione di tutti i buoni italiani. Ma uno di questi è per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1257

AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 860-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500
Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO PRESIDENZIALE 22 giugno 1946, n. 4.

**Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari.**

Relazione del Ministro Guardasigilli al Presidente del Consiglio sul decreto Presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, concedente amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari.

*Signor Presidente,*

La Repubblica celebra il suo avvento emanando fra i suoi primi atti un provvedimento generale di clemenza.

Non è necessario spender parole per motivare questo atto per quanto riguarda i reati comuni, risultando esso nella pratica costituzionale e politica italiana per le date storicamente solenni; né potrebbe immaginarsi data più solenne di quella in cui, dopo che il popolo italiano, chiamato a esprimere la sua volontà circa la forma istituzionale dello Stato, ha scelto la forma repubblicana, questa è stata riconosciuta e proclamata nelle forme previste dalla legge e si sono compiute le prime modificazioni costituzionali che da essa derivano.

Col passaggio dalla monarchia alla Repubblica si è aperto un periodo nuovo nella vita dello Stato italiano unitario, ed è giusto che in questo momento un atto di clemenza intervenga per alleviare le condizioni anche di coloro che avendo violato la legge penale comune ne subiscono o devono subirne le conseguenze, e per arrecare un conforto sensibile a un numero ingente di loro familiari dereliti e angosciati.

Ci si è bensì preoccupati, per i reati di diritto comune, di non eccessivamente estendere la portata dell'atto di clemenza, in vista del notevole aumento del numero dei reati comuni di cui si è assistito negli ultimi due anni, e specialmente in vista della frequenza di alcune figure di reato particolarmente gravi e repugnanti alla pubblica coscienza e moralità. La generale aspirazione a un sollecito ritorno a normali condizioni di sicurezza delle persone e dei beni ha quindi dettato il limite dell'amnistia e del condono per i reati di diritto comune e le esclusioni cui sarà fatto cenno più avanti.

Per i reati politici ci si è trovati di fronte a esigenze in parte e talora contrastanti, di cui si è dovuto tener conto nel determinare il contenuto e i limiti dell'atto di clemenza.

Giusta e profondamente sentita, da un lato, la necessità di un rapido avviamento del Paese a condizioni di pace politica e sociale. La Repubblica, sorta dalla aspirazione al rinnovamento della nostra vita nazionale, non può non dare soddisfazione a questa necessità, presentandosi così sin dai primi suoi passi come il regime della pacificazione e riconciliazione di tutti i buoni italiani. Un atto di clemenza è per essa in pari tempo atto di forza e di fiducia nei destini del Paese.

Non si può dimenticare, poi, che se negli anni passati e particolarmente nel duro periodo dell'invasione tedesca, molti sono stati i cittadini i quali hanno mancato al dovere di fedeltà verso lo Stato e verso la Patria cui si son fatti ribelli ponendosi al servizio degli invasori, se molti sono stati i cittadini i quali hanno mancato ai doveri di solidarietà verso i loro connazionali, al rispetto dei diritti politici e civili e delle libertà democratiche e personali più sacrosante legati alla umanità, abbandonandosi ad atti abominevoli di persecuzione e di violenza, nelle circostanze in cui questi fatti sono avvenuti possono però rinvenirsi elementi che attenuano le responsabilità personali. Non si può chiudere gli occhi davanti al fatto che nei primi anni del movimento e del regime fascista vi era nel Paese una generale tensione politica e sociale, e che in seguito, soppressa ogni libera voce di cri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788121

tica dell'attività di un governo straniero, molto difficile diventava, specialmente alle giovani generazioni, distinguere il bene dal male, soprattutto poi quando il governo stesso interveniva con rigorose misure di organizzazione e di intimidazione per imporre una esteriore e coatta disciplina. Queste circostanze sono state tenute presenti nel disporre un atto di clemenza il quale si riferisce a un grande numero di delitti politici che, per quanto fossero già coperti da prescrizione, il legislatore giustamente aveva voluto colpire, e a un numero anche più grande di delitti commessi collaborando con l'invasore tedesco.

Ma se questa attenuazione della repressione è pienamente giustificata quando trattasi di atti meno gravi, oppure compiuti da persone le quali non erano investite di funzioni elevate, essa non sarebbe ammissibile per i casi più gravi e trattandosi di atti compiuti da persone rivestite di elevate funzioni di direzione civile o politica, o di comando militare. Se anche a questi casi si fosse estesa la clemenza, grave sarebbe stato il contrasto con la coscienza popolare, e con i principi stessi della equità. Vi è infatti una esigenza non solo giuridica e politica, ma morale, di giustizia, per cui coloro che hanno commesso delitti, la cui traccia e lungi dall'essere stata cancellata, hanno ferito l'animo e portato alla rovina contro le libertà democratiche, contro i loro concittadini, o contro i più elementari doveri della umanità, devono continuare a essere puniti con tutto il rigore della legge. Un disconoscimento di questa esigenza, anziché contribuire alla pacificazione, contribuirebbe a rinfocolare odi e rancori, con conseguenze certamente per tutti incresciose.

Esposti in questo modo i principi informatori del decreto, chiare ne appariranno le singole disposizioni esecutive.

Secondo il primo articolo, ricadono nell'amnistia, tutti i reati — e quindi anche quelli militari e quelli di indole politica non specificati nelle norme seguenti — per i quali la legge commina una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero una pena pecuniaria. Agli effetti dell'applicazione del beneficio si seguono (art. 7) per il computo delle pene e per ogni altra determinazione di legge, le regole dell'art. 77 del Codice penale. Si ha riguardo, pertanto, soltanto alle pene principali.

Riguardo ai delitti politici, il decreto fa distinzione fra quelli commessi nelle singole località del territorio dello Stato dopo che ha avuto inizio in esse l'Amministrazione del Governo militare alleato, e per le località rimaste all'Amministrazione del governo legittimo italiano le rispettive zone della Italia meridionale e insulare a partire dall'8 settembre 1943, e quelli commessi prima di questo limite di tempo.

Nel primo caso, l'amnistia, salvo le eccezioni di cui nell'art. 4, è completa, e copre tra l'altro l'attività delittuosa di determinati elementi o gruppi che si richiamavano al movimento separatista siciliano e altri reati commessi in occasione di conflitti politici e sociali, o della lotta elettorale, nonchè i tentativi, finora invero non numerosi, di ricostituzione del movimento fascista. Rientrano nelle disposizioni di questo articolo anche gli atti commessi in violazione delle leggi penali, dopo la liberazione del territorio nazionale, da esponenti di quelle formazioni partigiane a cui va riconosciuta la riconoscenza del Paese per il contributo da esse dato a lavare le onte del passato ricacciando dal suolo nazionale l'invasore tedesco. Anzi, mentre il delitto di cui all'art. 303 del Codice penale fa eccezione, in generale, alle disposizioni di questo articolo, in questo ultimo caso esso è pure amnistiato, purchè commesso nelle condizioni previste dal D. L. L. 27 luglio 1944, n. 159, cioè per motivi di particolare valore militare o per uno scopo di lucro. In tal modo, mentre è usata clemenza verso coloro che non rivestendo le elevate funzioni che il decreto definisce, furono travolti da passione politica o ingannati da propaganda menzognera, oppure non commisero atti di grave criminalità, si mantengono i rigori della legge contro i più elevati responsabili, gli autori di atti criminali universalmente condannati e i profittatori.

Quando non risulta chiaramente se sia applicabile il beneficio degli articoli 2 e 3, il giudice potrà disporre gli accertamenti necessari (art. 6).

Le esclusioni oggettive dell'amnistia son poche. Si tratta in genere di delitti che nella situazione particolare della vita nazionale appaiono di particolare gravità anche se la pena per essi comminata non sia nel massimo superiore ai cinque anni, oppure di delitti in contrasto con il risanamento morale del Paese. Per il delitto di cui all'art. 414 del Codice penale valgono, per quanto riguarda i delitti politici, le considerazioni fatte sopra.

Rimangono esclusi dalla amnistia i reati finanziari (articolo 11) per i quali viene provveduto con altro decreto e i reati militari per i quali provvede il decreto luog. 29 marzo 1946, n. 142, la cui efficacia è però prorogata fino al 15 giugno 1946 (art. 15).

Una norma nuova per un decreto di amnistia è contenuta nell'art. 6 che riconosce la facoltà di rinunciare al beneficio. Essa è stata introdotta, per la prima volta, nel citato decreto luog. 29 marzo 1946, n. 142, concedente amnistia per reati militari. Si è ritenuto opportuno inserirla anche nel presente decreto come una condizione per l'applicabilità del beneficio, a tutela del particolare interesse dell'imputato che non voglia rimanere sotto la taccia di aver commesso il reato addebitatogli.

È ovvio che una volta manifestata la volontà di rinunciare al beneficio questo non è più applicabile. Se nel giudizio sarà accertata la colpevolezza, il giudice pronuncierà condanna, salva l'applicazione del condono.

La diversità di trattamento per reati comuni e politici adottata per l'amnistia è stata seguita anche nella concessione dell'indulto. Infatti per i reati comuni viene concesso soltanto il condono delle pene detentive non superiori a tre anni o delle pene pecuniarie non superiori a lire trentamila ed è stabilita la riduzione nella stessa misura di quelle maggiori inflitte e da infliggere. Per i reati politici invece l'indulto prevede una commutazione di molte delle pene più gravi e un largo condono delle altre. Si è disposto inoltre che la pena di morte sia commutata nell'ergastolo per tutti i casi in cui non ricorrano le ragioni stabilite dall'art. 3 relativamente all'amnistia, e la commutazione, in ogni caso, dell'ergastolo nell'isolamento per tredici anni. Le altre pene detentive sono ridotte nella misura indicata dall'art. 9 lettera a). Le eccezioni sono condivise unanimemente. Interessante è pure la disciplina delle esclusioni oggettive dal beneficio che è più ristretta sia in confronto dei condannati politici. Infatti, relativamente alle condanne più gravi per le quali è stata concessa la commutazione della pena non si applica la disposizione dell'art. 12 concernente l'eventuale revoca del beneficio, la quale riguarda unicamente il condono.

Anche nel presente decreto si è ritenuto di disporre, per quanto riguarda la valutazione dei precedenti, alle norme dettate dal Codice penale, in casi non si terrà per niente conto nei confronti degli imputati o condannati per reati politici, salvo che si tratti di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; negli altri casi se ne terrà conto soltanto nei limiti stabiliti nel comma secondo e terzo dell'articolo 11

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 125084

1260

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

...a quelli casi si tolse ...stesa la clemenza, grave sa-
rebbe stato il contrasto con la coscienza popolare, e con i principi sociali della equità. Vi è infatti una esigenza non solo giuridica e politica, ma morale, di giustizia, per cui coloro che hanno commesso delitti, la cui traccia è lunga e dolorosa sarà cancellata, contro il Paese tradito e portato alla rovina, contro le libertà democratiche, contro i loro concittadini, e violato i più elementari doveri della umanità, devono contribuire a essere puniti con tutto il rigore della legge. La riconoscenza di questa esigenza, anzichè contrastare alla pacificazione, contribuirebbe a rinsaldare odi e rancori, con conseguenze certamente per tutti incresciose.

Esposti in questo modo i principi informatori del decreto, chiaro ne apparirà lo stesso dispositivo concreto.

Secondo il primo articolo, rientrano nell'amnistia tutti i reati — e quindi anche quelli militari e quelli a carico delle forze di polizia non specificati nelle norme seguenti — per i quali la legge commina una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero una pena pecuniaria. Agli effetti dell'applicazione del beneficio si tengono conto, a norma dell'art. 78 del Codice penale, per il computo delle pene e per ogni altra determinazione di legge, le regole dell'art. 81 del Codice penale. Si ha riguardo, pertanto, soltanto alle pene principali.

Riguardo ai delitti politici, il decreto fa distinzione fra quelli commessi nelle singole località del territorio dopo l'armistizio e quelli commessi prima di questo limite di tempo.

Nel primo caso, l'amnistia, salve le eccezioni di cui all'art. 4, è completa, e copre tutta l'attività delittuosa di determinati elementi o gruppi che si sottrassero al movimento separatista di allora e altri reati commessi in occasione di conflitti politici e sociali o della lotta elettorale, nonchè i reati elettorali. Questi ultimi non numerosi, si riferiscono alla propaganda fascista. Rientrano nelle disposizioni di questo articolo anche gli atti commessi in violazione delle leggi penali, dopo la liberazione del territorio nazionale, da cittadini di quelle formazioni partigiane cui va riconosciuta la qualifica di partigiano combattente a norma del Decreto Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e dei militari del disciolto Esercito Italiano. Anzi, mentre il delitto di cui all'art. 606 del Codice penale (assenza arbitraria) è escluso dalla amnistia, rientrano nelle disposizioni di questo articolo anche gli atti commessi in violazione delle leggi penali, dopo la liberazione del territorio nazionale, da cittadini di quelle formazioni partigiane cui va riconosciuta la qualifica di partigiano combattente a norma del D. L. L. 21 agosto 1945, n. 518, e dei militari del disciolto Esercito Italiano. È ovvio che, in questo ultimo caso, esso è pure amnistiato, purchè commesso nelle condizioni previste dal D. L. L. 9 novembre 1945, n. 279, ed entro il 31 luglio 1945.

Si è partiti qui dalla considerazione che non sarebbe stato perseguito e punito alcuno — anche grave — commesso in una epoca di forza d'urto del movimento insurrezionale antifascista, anche dopo che i singoli territori erano passati all'Amministrazione alleata.

Nel secondo caso, che riguarda i delitti previsti dagli articoli 3 e 5 del D. L. L. 27 luglio 1944, n. 159, e dall'art. 1 del D. L. L. 22 aprile 1945, n. 142, e i reati ad essi connessi ai sensi dell'art. 45 n. 2 del Codice penale, si fa luogo alla concessione accennata sopra, nelle considerazioni generali sui principi ispiratori del decreto. L'articolo esclude dal beneficio coloro che per le funzioni di cui erano rivestiti hanno avuto una elevata responsabilità, come pure coloro che hanno avuto nella esecuzione o la ...ecuzione dei delitti commessi o partecipato a commettere uccisioni, stragi, saccheggi, o sevizie particolarmente efferate, oppure sono stati inquisiti di delitto di collaborazionismo.

Rimangono esclusi dalla amnistia i reati finanziari (articolo 13) per i quali viene provveduto con altro decreto e i reati militari per i quali provvede il decreto legg. 22 marzo 1946, n. 138, la cui efficacia è poi prorogata fino al 31 gennaio 1946 (art. 14).

Una norma nuova per un decreto di amnistia è contenuta nell'art. 6 che riconosce la facoltà di rinunciare al beneficio stesso e viene introdotta, per la prima volta, nel citato decreto legg. 22 marzo 1946, n. 138, concedente amnistia per reati militari. Si è ritenuto opportuno inserirla anche nel presente decreto come una condizione per l'applicabilità del beneficio, a tutela del particolare interesse dell'imputato che non voglia rimanere sotto la taccia di aver commesso il reato addebitatogli.

È ovvio che una volta manifestata la volontà di rinunciare al beneficio questo non è più applicabile. Se nel giudizio sarà accertata la colpevolezza, il giudice pronuncierà condanna, salva l'applicazione del condono.

La diversità di trattamento per reati comuni e politici adottata per l'amnistia è stata seguita anche nella concessione dell'indulto. Infatti per i reati comuni viene concesso sollanto il condono delle pene detentive non superiori a tre anni e delle pene pecuniarie non superiori a lire trentamila ed è stata disposta la riduzione nella stessa misura di quelle maggiori inflitte e da infliggere. Per i reati politici, invece, l'indulto prevede una commutazione di molte delle pene più gravi e un largo condono delle altre, si è disposto infatti che la pena di morte sia commutata nell'ergastolo per tutti i casi in cui non riservato le eccezioni stabilite nell'art. 2 relativamente all'amnistia, e la commutazione, in ogni caso, dell'ergastolo nella reclusione per trenta anni. La libertà vigilata, che è stata ritenuta nella misura indicata dall'art. 2 penultima c., ha pena pecuniaria sono condonati integralmente. Differenze è pure la disciplina delle esclusioni oggettive dal beneficio che è più favorevole sempre nei confronti dei condannati politici. Infatti, mentre alle condanne più gravi per reati comuni è stata concessa la commutazione della pena non si applica la disposizione dell'art. 12 concernente l'eventuale revoca del beneficio, la quale rimarrà ovviamente in vigore.

Anche nel presente decreto si è ritenuto di derogare, per quanto riguarda la valutazione dei precedenti, alle norme stabilite dal Codice penale. Di essi non si terrà per nulla conto nei confronti degli imputati o condannati per reati politici, salvochè si tratti di delinquenti abituali, professionali o per tendenza, nel qual caso se ne terrà conto soltanto nei limiti stabiliti dal quarto comma e terzo dell'articolo 11.

Nell'art. 12 sono esclusi da tutti i benefici i colpevoli di reati in danno delle Forze alleate o gradenti da tribunali alleati o in corso di giudizio in essi tribunali.

Si è deciso poi alla norma del codice per quanto riguarda la data di efficacia del decreto, poichè si è ritenuto che i benefici non applicabili ai reati commessi o no a tutto il 31 gennaio 1946 salvo le eccezioni particolarmente contemplate nel decreto stesso.

Tale è l'arte di clemenza che apprestato in un grave momento della nostra vita nazionale, certamente contribuirà a creare nel Paese quel sereno clima di unità e di concordia che è il più favorevole alla ricostruzione politica, economica, e nel quale deve continuare, entro i limiti assoluti, la necessaria opera di giustizia per il definitivo nostro risanamento politico e morale.

*Il Ministro di grazia e giustizia*
PALMIRO TOGLIATTI

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 8 dello Statuto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'agricoltura;

Decreta:

### Art. 1.

*Amnistia per reati in genere*

E' concessa amnistia per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo a cinque anni, oppure una pena pecuniaria.

### Art. 2.

*Amnistia per delitti politici commessi dopo la liberazione*

E' concessa amnistia per i delitti politici puniti con pena anche superiore a quella indicata nell'art. 1, ove siano stati commessi nelle singole parti del territorio nazionale dopo l'inizio in esse dell'amministrazione del Governo militare alleato o, riguardo al territorio rimasto sotto l'amministrazione del Governo legittimo italiano, per i delitti suddetti commessi dopo l'8 settembre 1943.

### Art. 3.

*Amnistia per altri delitti politici*

E' concessa amnistia per i delitti di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, e per i reati ad essi connessi a' sensi dell'art. 15, n. 2, Codice procedura penale, salvo che siano stati compiuti da persone rivestite di elevate funzioni di direzione civile o politica o di comando militare, ovvero siano stati commessi fatti di strage, sevizie particolarmente efferate, omicidio o saccheggio, ovvero i delitti siano stati compiuti a scopo di lucro.

### Art. 4.

Sono altresì esclusi dall'amnistia:

1° i reati di cui agli articoli 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1262

Decreta:

Art. 1.

*Amnistia per reati in genere*

E' concessa amnistia per i reati per i quali la legge commina una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo a cinque anni, oppure una pena pecuniaria.

Art. 2.

*Amnistia per delitti politici commessi dopo la liberazione*

E' concessa amnistia per i delitti politici puniti con pena anche superiore a quella indicata nell'art. 1, ove siano stati commessi nelle singole parti del territorio nazionale dopo l'inizio in esse dell'amministrazione del Governo militare alleato o, riguardo al territorio rimasto sotto l'amministrazione del Governo legittimo italiano, per i delitti suddetti commessi dopo l'8 settembre 1943.

Art. 3.

*Amnistia per altri delitti politici*

E' concessa amnistia per i delitti di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, e per i reati ad essi connessi a' sensi dell'art. 45, n. 2, Codice procedura penale, salvo che siano stati compiuti da persone rivestite di elevate funzioni di direzione civile o politica o di comando militare, ovvero siano stati commessi fatti di strage, sevizie particolarmente efferate, omicidio o saccheggio, ovvero i delitti siano stati compiuti a scopo di lucro.

Art. 4.

*Esclusioni dall'amnistia*

Sono esclusi dall'amnistia concessa coi precedenti articoli:

1° il delitto di cui all'art. 555 Codice penale, salvo che sia stato commesso entro il 31 luglio 1945 nelle condizioni previste dall'art. 1, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1945, n. 719;

2° i reati di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 823, sulla repressione della prostituzione, e quelli di cui agli articoli 731 e seguenti del Capo II, Titolo IX, Libro II del Codice penale; salvo che sia stato commesso entro il 31 luglio 1945 nelle condizioni previste dall'art. 1, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1945, n. 719.

Qualora non appaia sufficientemente stabilito se il delitto sia d'indole politica, il giudice competente ad emettere la declaratoria di amnistia dispone gli opportuni accertamenti.

Gli stessi accertamenti disporrà la Suprema Corte di Cassazione, ove penda ricorso.

Art. 6.

*Richiesta di giudizio da parte dell'imputato*

L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per l'amnistia, dichiari di non volerne usufruire.

Art. 7.

*Computo delle pene*

Agli effetti dell'applicazione dell'amnistia si segnono, per il computo delle pene e per ogni altra determinazione di legge, le regole dell'articolo 32 del Codice di procedura penale.

Art. 8.

*Condono per reati comuni*

Fuori dei casi di amnistia di cui all'articolo 1, sono condonate le pene detentive non superiori a tre anni e le pene pecuniarie non superiori a lire tremila, e di altrettanto sono ridotte quelle maggiori inflitte o da infliggere.

Il condono è ridotto ad un anno per le pene detentive ed a lire mille per quelle pecuniarie nei confronti di coloro che, per la medesima condanna, hanno usufruito o possono usufruire dell'indulto concesso col regio decreto 5 aprile 1944, n. 96.

Qualora il reato sia stato commesso dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 679, il limite della pena pecuniaria indicato nel comma primo è raddoppiato.

Art. 9.

*Condono e commutazione di pena per reati politici*

Fuori dei casi di amnistia di cui agli articoli 1, 2 e 3, per i delitti politici e per i delitti ad essi connessi a' sensi dell'articolo 45, n. 2, del Codice di procedura penale, si applicano le norme seguenti:

*a*) la pena di morte è commutata in quella dell'ergastolo, salve le eccezioni disposte per l'amnistia dall'articolo 3;

*b*) la pena dell'ergastolo è commutata in quella della reclusione per trenta anni;

c) le altre pene detentive, se superiori a cinque anni, sono ridotte di un terzo; ma in ogni caso la riduzione non può essere inferiore a cinque anni; le pene detentive non superiori a cinque anni sono interamente condonate;

*d)* le pene pecuniarie sono interamente condonate.

Art. 10.

*Esclusioni dal condono*

Il condono non si applica:

1° nei confronti di coloro che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovano in stato di latitanza, salvo che si costituiscano in carcere entro quattro mesi dalla data stessa; questa disposizione non si applica nel caso in cui la pena o la residua pena siano interamente condonate e nel caso di commutazione della pena di morte e dell'ergastolo di cui all'art. 9;

2° per i reati indicati nell'art. 4;

3° per i reati previsti nel Codice penale negli articoli 311, 317, 453, 575, 628, 629, 630; salvo che siano stati commessi per motivi politici;

4° per i reati contemplati negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, contenente disposizioni penali di carattere straordinario.

Art. 11.

*Valutazione dei precedenti penali*

Ai fini dell'applicazione dei benefici concessi con il presente decreto si tiene conto dei precedenti penali solo nei casi e nei limiti stabiliti dalle disposizioni seguenti.

I benefici non si applicano a coloro che alla data del presente decreto hanno riportato una o più condanne per delitto non colposo a pena detentiva superiore nel complesso a tre anni.

Nell'esame dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne dichiarate estinte per precedente amnistia, nè dei reati estinti alla data del presente decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 167 Codice penale, nè delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Nella applicazione dei benefici ai reati politici non si tiene conto dei precedenti penali; ma i benefici stessi non si applicano ove si tratti di delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Art. 13.

*Reati commessi in danno delle Forze alleate*

In ogni caso sono esclusi dall'amnistia e dall'indulto i reati commessi in danno delle Forze alleate o degli appartenenti a dette Forze, ovvero giudicati dai Tribunali alleati o in corso di giudizio presso tali Tribunali.

Art. 14.

*Reati finanziari*

Il presente decreto non concerne i reati finanziari e non ha effetto ai fini dell'applicazione delle leggi sulla avocazione dei profitti di regime.

Art. 15.

*Reati militari*

L'efficacia del decreto luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 132, concedente amnistia e condono per i reati militari, è estesa ai delitti ivi contemplati che siano stati commessi a tutto il 18 giugno 1946.

Ove detto decreto subordini la concessione di un beneficio all'adempimento di un obbligo, questo deve essere adempiuto nel termine di 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. Questo termine decorre dal giorno del ritorno in Italia per chi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovi all'estero.

Ai fini dell'applicazione dell'amnistia di cui agli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale suindicato, non si tiene conto dell'aumento della pena preveduto nell'art. 47 del Codice penale militare di guerra.

Art. 16.

*Entrata in vigore del presente decreto*

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia per i reati commessi a tutto il giorno 18 giugno 1946, salvo non sia diversamente disposto negli articoli precedenti.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

1263
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

entro quattro mesi dalla data stessa; questa disposizione non si applica nel caso in cui la pena o la residua pena siano interamente condonate e nel caso di commutazione della pena di morte e dell'ergastolo di cui all'art. 9;

2° per i reati indicati nell'art. 4;

3° per i reati previsti nel Codice penale negli articoli 314, 317, 153, 375, 628, 629, 630; salvo che siano stati commessi per motivi politici;

4° per i reati contemplati negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 231, contenente disposizioni penali di carattere straordinario.

Art. 11.

*Valutazione dei precedenti penali*

Ai fini dell'applicazione dei benefici concessi con il presente decreto si tiene conto dei precedenti penali solo nei casi e nei limiti stabiliti dalle disposizioni seguenti.

I benefici non si applicano a coloro che alla data del presente decreto hanno riportato una o più condanne per delitto non colposo a pena detentiva superiore nel complesso a tre anni.

Nell'esame dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne dichiarate estinte per precedente amnistia, nè dei reati estinti alla data del presente decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 167 Codice penale, nè delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Nella applicazione dei benefici ai reati politici non si tiene conto dei precedenti penali; ma i benefici stessi non si applicano ove si tratti di delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Art. 12.

*Revoca del condono*

Il condono è revocato di diritto qualora chi ne ha usufruito riporti altra condanna per delitto non colposo punibile con pena detentiva superiore nel massimo ad un anno, commesso entro cinque anni dalla data del presente decreto.

Art. 13.

*Reati militari*

L'efficacia del decreto luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 132, concedente amnistia e condono per i reati militari, è estesa ai delitti ivi contemplati che siano stati commessi a tutto il 18 giugno 1946.

Ove detto decreto subordini la concessione di un beneficio all'adempimento di un obbligo, questo deve essere adempiuto nel termine di 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. Questo termine decorre dal giorno del ritorno in Italia per chi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovi all'estero.

Ai fini dell'applicazione dell'amnistia di cui agli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale suindicato, non si tiene conto dell'aumento della pena preveduto nell'art. 47 del Codice penale militare di guerra.

Art. 16.

*Entrata in vigore del presente decreto*

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia per i reati commessi a tutto il giorno 18 giugno 1946, salvo non sia diversamente disposto negli articoli precedenti.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o di quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1946

DE GASPERI

TOGLIATTI — ROMITA — BONOMI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — GULLO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1264

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 136

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Sabato, 22 giugno 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento anno L. 1500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento anno L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze), Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 19 giugno 1946, n. 3.
**Nomina di un commissario per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona** . . . . . Pag. 1471

*Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946*

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 511.
**Guarentigie della Magistratura** . . . . . Pag. 1474

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 marzo 1946, n. 512.
**Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione «Scuola professionale di panificazione», con sede in Roma** . . . . . Pag. 1481

DECRETO LUOGOTENENZIALE [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.
**Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Milano** . . . . . Pag. 1482

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
**Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea, con sede in Termini Imerese (Palermo)** . . . . . Pag. 1482

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
**Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del Lavoro in Sassari** . . . . . Pag. 1483

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
**Apertura di una agenzia di città della Cassa di risparmio di Livorno, in Livorno** . . . . . Pag. 1483

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1946.
**Sostituzione del sequestratario della società in nome collettivo «Sternheim Leo e Da Riva», con sede in Milano.** Pag. 1483

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1946.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 19 giugno 1946, n. 3.
**Nomina di un commissario per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona** . . . . . Pag. 1471

*Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1945*

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 511.
**Guarentigie della Magistratura** . . . . Pag. 1471

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 marzo 1946, n. 512.
**Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione «Scuola professionale di panificazione», con sede in Roma** . . . . . Pag. 1481

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946.
**Riammissione nella carica di agente di cambio del dott. Levi Giacomo presso la Borsa valori di Torino.** Pag. 1481

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 1946.
**Proroga della gestione commissariale della Società editrice «Il Corriere Adriatico»** . . . . . Pag. 1481

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1946.
**Conferma del riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno** . . . . Pag. 1482

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.
**Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Milano** . . . . . Pag. 1482

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
**Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea, con sede in Termini Imerese (Palermo)** . . . . . Pag. 1482

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
**Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del Lavoro in Sassari** . . . . . Pag. 1483

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
**Apertura di una agenzia di città della Cassa di risparmio di Livorno, in Livorno** . . . . . Pag. 1483

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1946.
**Sostituzione del sequestratario della società in nome collettivo «Sternheim Leo e Da Riva», con sede in Milano.** Pag. 1483

DECRETO MINISTERIALE 1 giugno 1946.
**Apertura di filiali della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde in Cinisello Balsamo (Milano); Suzzara, Gonzaga, San Benedetto, Moglia, Serravalle Po e Goito (Mantova); Paivarelo e Vescovato (Cremona)** . Pag. 1483

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1946.
**Modifiche agli articoli 18, 44 e 46 dello statuto della Cassa di risparmio di Modena** . . . . . Pag. 1484

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.
**Convalida di provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio di Torino** . . . . . Pag. 1484

252

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 925081

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1946.
**Convalida di provvedimenti di licenziamento, adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, nei confronti del personale dipendente dalla Società Radio-Audizioni Italia (R.A.I.)** . . . Pag. 1481

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.
**Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano** . . . . . Pag. 1485

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'interno:**
Autorizzazione al comune di Pistoia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1485
Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945. Pag. 1485
Autorizzazione al comune di Rimini a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1485
Autorizzazione al comune di Montano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1485
Autorizzazione al comune di Cesena a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1485
Autorizzazione al comune di Pontedera a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1485
Autorizzazione al comune di Caltanissetta a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1486

**Ministero del tesoro:**
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1486
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro . . . . . Pag. 1486
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1486
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1487

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 19 giugno 1946, n. 3.
**Nomina di un commissario per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Sentiti i Ministri per le finanze, per il

Ai fini dell'espletamento delle attribuzioni previste nel precedente comma, al commissario sono devolute le facoltà già spettanti al Ministro della Real Casa.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1946

DE GASPERI

SCOCCIMARRO — CORBINO — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 3.* — FRESA

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 511.
**Guarentigie della Magistratura.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, numero 262;

Visto l'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 111;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1[illegible]

mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1485
Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945. Pag. 1485
Autorizzazione al comune di Rimini a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1485
Autorizzazione al comune di Montiano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1485
Autorizzazione al comune di Cesena a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1485
Autorizzazione al comune di Pontedera a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1485
Autorizzazione al comune di Caltanissetta a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1486

**Ministero del tesoro:**

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1486
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro . . . . . Pag. 1486
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1486
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1487

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 19 giugno 1946, n. 3.

**Nomina di un commissario per i servizi del Ministero della Real Casa e per l'amministrazione dei beni già costituenti la dotazione della Corona.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Previo concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministero della Real Casa è soppresso.

I servizi relativi sono affidati ad un commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il commissario provvede altresì all'amministrazione dei beni dello Stato già costituenti la dotazione della Corona.

legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1946

DE GASPERI

SCOCCIMARRO — CORBINO
— MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 2* — FRASCA

## ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 511.
**Guarentigie della Magistratura.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, numero 262;

Visto l'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 111;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I
DELLE GUARENTIGIE DELLA MAGISTRATURA

CAPO I
*Della inamovibilità.*

Art. 1.
*(Disposizione generale)*

I magistrati non possono essere privati delle funzioni e dello stipendio, collocati in aspettativa, in disponibilità o a riposo, oppure essere destinati ad altra sede o ad altre funzioni, se non nei casi e nelle forme previsti dal presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1268

Art. 2.

*(Inamovibilità della sede)*

I magistrati di grado non inferiore a giudice, sostituto procuratore del Regno o pretore, non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, se non col loro consenso.

Essi tuttavia possono, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, quando si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 16, 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, o quando, per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa, non possono, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario. Il parere del Consiglio superiore è vincolante quando si tratta di magistrati giudicanti.

In caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario nella stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede.

Qualora venga ridotto l'organico di un ufficio giudiziario, i magistrati meno anziani che risultino in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altro ufficio della stessa sede, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede.

Nei casi previsti dai due precedenti commi si tiene conto, in quanto possibile, delle aspirazioni dei magistrati da trasferire.

Art. 3.

*(Dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa di ufficio per debolezza di mente od infermità)*

Se per qualsiasi infermità, giudicata permanente, o per sopravvenuta mattitudine, un magistrato non può adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio, è dispensato dal servizio, previo parere conforme del Consiglio superiore della magistratura.

Se la infermità ha carattere temporaneo, il magistrato può, su conforme parere del Consiglio superiore, essere collocato di ufficio in aspettativa fino al termine massimo consentito dalla legge.

Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si trovi in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa, è dispensato dal servizio.

Le disposizioni precedenti per quanto concerne il parere del Consiglio superiore non si applicano agli uditori, i quali possono essere collocati in aspettativa e dispensati dal servizio con decreto del Ministro

Art. 4.

*(Formalità per il parere del Consiglio superiore e dei Consigli giudiziari)*

Quando viene richiesto il parere del Consiglio superiore della magistratura o del Consiglio giudiziario ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, della richiesta e dei motivi è data comunicazione all'interessato, il quale ha diritto di prendere visione e copia degli atti trasmessi al Consiglio superiore o al Consiglio giudiziario, e può presentare deduzioni e chiedere di essere sentito personalmente.

Il Consiglio superiore e il Consiglio giudiziario non possono provvedere se non decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al precedente comma.

Art. 5.

*(Collocamento a riposo per limiti di età)*

Tutti i magistrati sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età.

Con successivo decreto saranno emanate le norme transitorie e di attuazione relative alla disposizione di cui al precedente comma, che avranno efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

CAPO II

*Dei Consigli giudiziari e del Consiglio superiore della magistratura.*

SEZIONE I. — *Dei Consigli giudiziari.*

Art. 6.

*(Costituzione dei Consigli giudiziari)*

Presso ogni Corte di appello è costituito un Consiglio giudiziario, presieduto dal primo presidente della Corte, e composto dal procuratore generale nonchè da cinque membri, di cui due con funzioni di supplenza, di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello o equiparato, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto, con le modalità da stabilirsi con regolamento.

In caso di mancanza od impedimento, il primo presidente ed il procuratore generale sono sostituiti dal magistrato che ne esercita le funzioni.

I magistrati che, per il numero dei suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, vengono, nell'ordine e in numero non superiore a tre per effettivi e a due per i supplenti, chiamati a sostituire quelli che cessano dalla carica nel corso del biennio.

Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i membri che abbiano sostituito altri durante il biennio medesimo.

Il Consiglio giudiziario costituito presso la Corte di appello è competente anche per i magistrati appartenenti alla circoscrizione della sezione distaccata.

Le funzioni di segretario del Consiglio giudiziario

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1269

1941, n. 12, o quando, per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa, non possono, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario. Il parere del Consiglio superiore è vincolante quando si tratta di magistrati giudicanti.

In caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario nella stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede.

Qualora venga ridotto l'organico di un ufficio giudiziario, i magistrati meno anziani che risultino in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altro ufficio della stessa sede, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede.

Nei casi previsti dai due precedenti commi si tiene conto, in quanto possibile, delle aspirazioni dei magistrati da trasferire.

Art. 3.

*(Dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa di ufficio per debolezza di mente od infermità)*

Se per qualsiasi infermità, giudicata permanente, o per sopravvenuta inettitudine, un magistrato non può adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio, è dispensato dal servizio, previo parere conforme del Consiglio superiore della magistratura.

Se la infermità ha carattere temporaneo, il magistrato può, su conforme parere del Consiglio superiore, essere collocato di ufficio in aspettativa fino al termine massimo consentito dalla legge.

Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si trovi in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa, è dispensato dal servizio.

Le disposizioni precedenti per quanto concerne il parere del Consiglio superiore non si applicano agli uditori, i quali possono essere collocati in aspettativa o dispensati dal servizio con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previo parere del Consiglio giudiziario nel caso di dispensa.

Per gli uditori con funzioni giudiziarie la dispensa dal servizio è disposta con decreto Reale, su conforme parere del Consiglio giudiziario.

Avverso il parere del Consiglio giudiziario previsto nei due precedenti commi può essere proposto ricorso al Consiglio superiore della magistratura così dall'interessato come dal Ministro, entro dieci giorni dalla comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Art. 5.

*(Collocamento a riposo per limiti di età)*

Tutti i magistrati sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età.

Con successivo decreto saranno emanate le norme transitorie e di attuazione relative alla disposizione di cui al precedente comma, che avranno efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

CAPO II

*Dei Consigli giudiziari*
*e del Consiglio superiore della magistratura.*

SEZIONE I. — *Dei Consigli giudiziari.*

Art. 6.

*(Costituzione dei Consigli giudiziari)*

Presso ogni Corte di appello è costituito un Consiglio giudiziario, presieduto dal primo presidente della Corte, e composto dal procuratore generale nonchè da cinque membri, di cui due con funzioni di supplente, di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello o equiparato, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto, con le modalità da stabilirsi con regolamento.

In caso di mancanza od impedimento, il primo presidente ed il procuratore generale sono sostituiti dal magistrato che ne esercita le funzioni.

I magistrati che, per il numero dei suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, vengono, nell'ordine e in numero non superiore a tre per effettivi e a due per i supplenti, chiamati a sostituire quelli che cessano dalla carica nel corso del biennio.

Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i membri che abbiano sostituito altri durante il biennio medesimo.

Il Consiglio giudiziario costituito presso la Corte di appello è competente anche per i magistrati appartenenti alla circoscrizione della sezione distaccata.

Le funzioni di segretario del Consiglio giudiziario sono esercitate da un magistrato designato dal primo presidente della Corte di appello.

SEZIONE II. — *Del Consiglio superiore della magistratura.*

Art. 7.

*(Composizione del Consiglio superiore)*

Il Consiglio superiore della magistratura ha sede in Roma ed è composto dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione, che lo presiede, dal pro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 127401

curatore generale presso la stessa Corte, e da altri undici membri effettivi e sei supplenti, residenti in Roma.

Dei componenti effettivi cinque devono essere primi presidenti di Corte d'appello o presidenti di sezione di Cassazione, due procuratori generali di Corte di appello o avvocati generali di Cassazione, tre consiglieri di Cassazione o magistrati giudicanti di grado equiparato, e uno sostituto procuratore generale di Cassazione o magistrato requirente di grado equiparato.

I componenti supplenti devono rivestire il grado di consigliere di Cassazione o parificato, ed appartenere quattro alla carriera giudicante e due alla requirente.

La composizione del Consiglio superiore rimane invariata se taluno dei componenti, durante l'incarico, è promosso al grado terzo o passa dalla carriera giudicante alla requirente o viceversa.

Art. 8.

*(Eleggibilità dei componenti del Consiglio)*

Salvo per quanto concerne i membri di diritto, i componenti del Consiglio superiore durano in carica per un biennio, e sono eletti dai consigli giudiziari delle varie Corti di appello, nonchè da cinque magistrati della Corte di cassazione e da cinque magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, eletti rispettivamente dai magistrati della Corte e del Ministero suddetti.

Le modalità della elezione saranno stabilite con regolamento.

I magistrati che, per il numero dei suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, vengono in numero non superiore a sei per gli effettivi e a due per i supplenti, chiamati a sostituire quelli che cessano dalla carica nel corso del biennio, compatibilmente con il grado e le funzioni attribuiti, a norma del primo comma del presente articolo, ai componenti da sostituire.

Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i membri che abbiano sostituito altri durante il biennio medesimo.

Art. 9.

*(Segreteria del Consiglio superiore della magistratura)*

Al Consiglio superiore sono addetti due magistrati nominati dal presidente del Consiglio stesso. Di essi uno, avente grado di consigliere di Corte di appello o parificato, esercita le funzioni di segretario; l'altro, [illegible] di Corte di appello, ovvero

Art. 11.

*(Divisione in sezioni)*

Il Consiglio superiore della magistratura si divide in tre sezioni, formate ciascuna da sette componenti, compreso il presidente.

La prima sezione è presieduta dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione, ed è composta dal procuratore generale presso la Corte medesima e da cinque componenti, tutti di grado 3°.

La seconda e la terza sezione sono presiedute rispettivamente dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione e dal procuratore generale presso la Corte medesima, e sono composte ciascuna di sei membri di cui tre supplenti.

Ciascuna sezione delibera con l'intervento di cinque votanti, compreso il presidente.

Alle deliberazioni della seconda e della terza sezione non possono prendere parte più di due supplenti.

Alla assegnazione dei componenti alle varie sezioni provvede il primo presidente della Corte Suprema di cassazione d'accordo con il procuratore generale presso la Corte medesima.

Le sezioni unite del Consiglio superiore sono presiedute dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione e deliberano con l'intervento di dieci votanti, compreso il presidente. Fanno parte del Consiglio superiore a sezioni unite il procuratore generale presso la Suprema Corte di cassazione, ed i componenti più elevati in grado, o, a parità di grado, più anziani, delle tre sezioni, appartenenti due alla prima, tre alla seconda e tre alla terza sezione.

A parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 12.

*(Competenza delle sezioni del Consiglio superiore)*

La prima sezione del Consiglio superiore dà il parere circa la promozione di magistrati al grado di primo presidente di Corte di appello od equiparati, ed è altresì competente per i pareri concernenti i magistrati di grado superiore a consigliere di Cassazione.

La seconda sezione procede agli scrutini per le promozioni al grado di consigliere di Corte di cassazione e parificati, e dà i pareri concernenti i magistrati aventi grado di consigliere di Corte di appello o di Corte di cassazione e parificati.

La terza sezione procede agli scrutini per le promozioni in appello, e dà pareri concernenti i magistrati di grado non superiore a giudice o parificato.

Le sezioni unite del Consiglio superiore provvedono [illegible] avverso le deliberazioni delle sezioni sem-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1271

consigliere di Cassazione o parificato, ed altri quattro alla carriera giudicante e due alla requirente.

La composizione del Consiglio superiore rimane invariata se taluno dei componenti, durante l'incarico, è promosso al grado terzo o passa dalla carriera giudicante alla requirente o viceversa.

Art. 8.

*(Ineleggibilità dei componenti del Consiglio)*

Salvo per quanto concerne i membri di diritto, i componenti del Consiglio superiore durano in carica per un biennio, e sono eletti dai consigli giudiziari delle varie Corti di appello, nonchè da cinque magistrati della Corte di cassazione e da cinque magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, eletti rispettivamente dai magistrati della Corte e del Ministero suddetti.

Le modalità della elezione saranno stabilite con regolamento.

I magistrati che, per il numero dei suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, vengono in numero non superiore a sei per gli effettivi e a due per i supplenti, chiamati a sostituire quelli che cessano dalla carica nel corso del biennio, compatibilmente con il grado e le funzioni attribuiti, a norma del primo comma del presente articolo, ai componenti da sostituire.

Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i membri che abbiano sostituito altri durante il biennio medesimo.

Art. 9.

*(Segreteria del Consiglio superiore della magistratura)*

Al Consiglio superiore sono addetti due magistrati nominati dal presidente del Consiglio stesso. Di essi uno, avente grado di consigliere di Corte di appello o parificato, esercita le funzioni di segretario; l'altro, avente grado di consigliere di Corte di appello, ovvero di giudice o gradi rispettivamente parificati, esercita le funzioni di vice segretario.

L'incarico ha la durata di un biennio, e non può essere rinnovato, ed il magistrato cui è stato conferito non può partecipare a scrutini se non decorsi due anni dalla cessazione di esso.

Art. 10.

*(Divieto di cumulo di incarichi)*

Le cariche di componente del Consiglio superiore della magistratura e di componente della Corte disciplinare non sono cumulabili, meno che per i componenti di diritto.

cui tre supplenti.

Ciascuna sezione delibera con l'intervento di cinque votanti, compreso il presidente.

Alle deliberazioni della seconda e della terza sezione non possono prendere parte più di due supplenti.

Alla assegnazione dei componenti alle varie sezioni provvede il primo presidente della Corte Suprema di cassazione d'accordo con il procuratore generale presso la Corte medesima.

Le sezioni unite del Consiglio superiore sono presiedute dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione e deliberano con l'intervento di dieci votanti, compreso il presidente. Fanno parte del Consiglio superiore a sezioni unite il procuratore generale presso la Suprema Corte di cassazione, ed i componenti più elevati in grado, o, a parità di grado, più anziani, delle tre sezioni, appartenenti due alla prima, tre alla seconda e tre alla terza sezione.

A parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 12.

*(Competenza delle sezioni del Consiglio superiore)*

La prima sezione del Consiglio superiore dà il parere circa la promozione di magistrati al grado di primo presidente di Corte di appello od equiparati, ed è altresì competente per i pareri concernenti i magistrati di grado superiore a consigliere di Cassazione.

La seconda sezione procede agli scrutini per le promozioni al grado di consigliere di Corte di cassazione e parificati, e dà i pareri concernenti i magistrati aventi grado di consigliere di Corte di appello o di Corte di cassazione e parificati.

La terza sezione procede agli scrutini per le promozioni in appello, e dà pareri concernenti i magistrati di grado non superiore a giudice o parificato.

Le sezioni unite del Consiglio superiore provvedono sui ricorsi avversi le deliberazioni delle sezioni semplici, nei casi ammessi dalla legge.

TITOLO II

DELLA DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA

SEZIONE I. — *Della sorveglianza sui magistrati.*

Art. 13.

*(Poteri di sorveglianza spettanti al Ministro)*

Il Ministro per la grazia e giustizia esercita l'alta sorveglianza su tutti gli uffici giudiziari, su tutti i giudici e su tutti i magistrati del pubblico ministero.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1272

Art. 14.
*(Poteri di sorveglianza sui magistrati giudicanti)*

Il primo presidente della Corte Suprema di cassazione esercita la sorveglianza sugli uffici e sui magistrati della Corte.

Il primo presidente della Corte di appello esercita la sorveglianza sugli uffici del distretto comprese le sezioni distaccate e sui magistrati della Corte medesima, dei tribunali, delle preture e degli uffici di conciliazione del distretto e delle circoscrizioni delle sezioni distaccate.

Il presidente della sezione distaccata esercita la sorveglianza sugli uffici e sui magistrati giudicanti compresi nella circoscrizione della sezione.

Il presidente del tribunale esercita la sorveglianza, oltre che sugli uffici e sui magistrati del tribunale, anche su quelli del tribunale dei minorenni, delle preture, e degli uffici di conciliazione del circondario.

Il pretore esercita la sorveglianza su tutti i magistrati del suo ufficio e sui conciliatori del mandamento.

Art. 15.
*(Poteri di sorveglianza del presidente e del pretore in udienza)*

Il presidente del Collegio giudicante ed il pretore esercitano la sorveglianza durante l'udienza su tutti i magistrati che vi partecipano.

Il presidente del Collegio esercita inoltre la sorveglianza durante le deliberazioni sui magistrati che vi prendono parte.

Art. 16.
*(Poteri di sorveglianza sui magistrati requirenti)*

Il procuratore generale presso la Corte Suprema di cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici della procura generale presso la Corte medesima.

Il procuratore generale presso la Corte di appello esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici della procura generale e delle procure del Regno del distretto, nonchè delle dipendenti procure generali presso le sezioni distaccate e delle procure del Regno comprese nelle circoscrizioni di tali sezioni.

L'avvocato generale presso la sezione distaccata della Corte di appello esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici del pubblico ministero della circoscrizione della sezione.

Il procuratore del Regno esercita la sorveglianza su tutti i magistrati del pubblico ministero del circondario.

SEZIONE II. — *Della disciplina dei magistrati.*

Art. 17.
*(Disposizione generale)*

Art. 19.
*(Sanzioni disciplinari)*

Le sanzioni disciplinari sono:
1) l'ammonimento;
2) la censura;
3) la perdita dell'anzianità;
4) la rimozione;
5) la destituzione.

Le sanzioni disciplinari, ad eccezione dell'ammonimento, devono essere precedute dal procedimento disciplinare stabilito dal presente decreto, salvo quanto è disposto dall'art. 38 relativamente agli uditori.

Il magistrato, al quale è attribuito un fatto che può importare una delle sanzioni previste nei numeri 1 e 5 del presente articolo, non ha diritto di sottrarsi al procedimento disciplinare e ai conseguenti provvedimenti per effetto delle sue dimissioni, che il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di respingere.

Art. 20.
*(Ammonimento)*

L'ammonimento consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del magistrato all'osservanza dei suoi doveri.

Esso, quando non sia conseguente ad un procedimento disciplinare, è disposto dal Ministro per la grazia e giustizia o dal magistrato che ha il potere di sorveglianza.

L'ammonimento è rivolto oralmente dal capo gerarchico immediato, il quale ne redige verbale, trasmettendone copia al Ministero.

Entro i successivi trenta giorni il magistrato cui fu rivolto l'ammonimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 21.
*(Altre sanzioni disciplinari)*

La censura consiste in un biasimo formale per la trasgressione accertata a carico del magistrato.

Il provvedimento che infligge la censura è eseguito dal capo gerarchico immediato del magistrato.

Il magistrato che esegue il provvedimento redige verbale, con la indicazione della trasgressione commessa. Copia del verbale è trasmessa al Ministero.

La perdita dell'anzianità può estendersi da due mesi a due anni, ed ha per effetto il ritardo, di durata corrispondente a quella della sanzione inflitta, nella ammissione ad esami, concorsi e scrutini, e nelle promozioni.

Lo spostamento nel ruolo, conseguente alla perdita dell'anzianità, non può essere inferiore ad un quarantesimo, nè superiore ad un decimo dei posti di organico del relativo grado, ed è determinato dallo stesso Tribunale disciplinare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

vegliauza sugli uffici e sui magistrati giudicanti compresi nella circoscrizione della sezione.

Il presidente del tribunale esercita la sorveglianza, oltre che sugli uffici e sui magistrati del tribunale, anche su quelli del tribunale dei minorenni, delle preture, e degli uffici di conciliazione del circondario.

Il pretore esercita la sorveglianza su tutti i magistrati del suo ufficio e sui conciliatori del mandamento.

Art. 15.

*(Poteri di sorveglianza del presidente e del pretore in udienza)*

Il presidente del Collegio giudicante ed il pretore esercitano la sorveglianza durante l'udienza su tutti i magistrati che vi partecipano.

Il presidente del Collegio esercita inoltre la sorveglianza durante le deliberazioni sui magistrati che vi prendono parte.

Art. 16.

*(Poteri di sorveglianza sui magistrati requirenti)*

Il procuratore generale presso la Corte Suprema di cassazione esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici della procura generale presso la Corte medesima.

Il procuratore generale presso la Corte di appello esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici della procura generale e delle procure del Regno del distretto, nonchè delle dipendenti procure generali presso le sezioni distaccate e delle procure del Regno comprese nelle circoscrizioni di tali sezioni.

L'avvocato generale presso la sezione distaccata della Corte di appello esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici del pubblico ministero della circoscrizione della sezione.

Il procuratore del Regno esercita la sorveglianza su tutti i magistrati del pubblico ministero del circondario.

SEZIONE II. — *Della disciplina dei magistrati.*

Art. 17.

*(Disposizione generale)*

I magistrati non possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari se non nei casi e nelle forme previsti dal presente decreto.

Art. 18.

*(Responsabilità disciplinare dei magistrati)*

Il magistrato che manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario, è soggetto a sanzioni disciplinari secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

importare una delle sanzioni previste nei numeri 4 e 5 del presente articolo, non ha diritto di sottrarsi al procedimento disciplinare e ai conseguenti provvedimenti per effetto delle sue dimissioni, che il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di respingere.

Art. 20.

*(Ammonimento)*

L'ammonimento consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del magistrato all'osservanza dei suoi doveri.

Esso, quando non sia conseguente ad un procedimento disciplinare, è disposto dal Ministro per la grazia e giustizia o dal magistrato che ha il potere di sorveglianza.

L'ammonimento è rivolto oralmente dal capo gerarchico immediato, il quale ne redige verbale, trasmettendone copia al Ministero.

Entro i successivi trenta giorni il magistrato cui fu rivolto l'ammonimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 21.

*(Altre sanzioni disciplinari)*

La censura consiste in un biasimo formale per la trasgressione accertata a carico del magistrato.

Il provvedimento che infligge la censura è eseguito dal capo gerarchico immediato del magistrato.

Il magistrato che esegue il provvedimento redige verbale, con la indicazione della trasgressione commessa. Copia del verbale è trasmessa al Ministero.

La perdita dell'anzianità può estendersi da due mesi a due anni, ed ha per effetto il ritardo, di durata corrispondente a quella della sanzione inflitta, nella ammissione ad esami, concorsi e scrutini, e nelle promozioni.

Lo spostamento nel ruolo, conseguente alla perdita dell'anzianità, non può essere inferiore ad un quarantesimo, nè superiore ad un decimo dei posti di organico del relativo grado, ed è determinato dallo stesso Tribunale disciplinare.

Il Tribunale disciplinare, quando infligge una sanzione più grave dell'ammonimento, può stabilire che il magistrato, anche se inamovibile, sia trasferito di ufficio.

La destituzione può comportare la perdita totale o parziale del trattamento di quiescenza, da deliberarsi dallo stesso Tribunale disciplinare.

Il magistrato rimosso o destituito non può essere riammesso in servizio.

In ogni caso, rimane fermo il disposto dell'art. 155, primo e secondo capoverso del vigente ordinamento giudiziario.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785023

SEZIONE III. — *Dei Tribunali disciplinari.*

Art. 22.

*(Competenza per i procedimenti disciplinari)*

La giurisdizione disciplinare sui magistrati di grado non superiore a giudice od equiparato compete al Consiglio giudiziario presso la Corte di appello nel cui distretto trovasi l'ufficio al quale il magistrato apparteneva quando commise il fatto per il quale si procede.

Del Consiglio giudiziario costituito quale tribunale disciplinare fa parte, invece del procuratore generale presso la Corte di appello, il più anziano dei presidenti di sezione o dei consiglieri della Corte medesima.

Se il fatto è stato commesso da un magistrato durante il periodo in cui era, per qualsiasi motivo, collocato fuori ruolo, e non prestava servizio presso un ufficio giudiziario ai sensi del penultimo comma dell'art. 210 dell'Ordinamento giudiziario, è competente il Consiglio giudiziario del distretto nel quale è compreso l'ufficio cui il magistrato stesso apparteneva prima di esser collocato fuori ruolo.

Per i magistrati di grado superiore a giudice e parificati il giudizio è devoluto alla Corte disciplinare per la magistratura.

Alla stessa Corte è attribuita, in unica istanza, la giurisdizione disciplinare sui magistrati di qualunque grado che prestano servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, per i fatti commessi durante il collocamento fuori ruolo.

Art. 23.

*(Facoltà di avocazione e di rimessione)*

La Corte disciplinare può, a richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, del pubblico ministero o su istanza dell'incolpato, avocare a sè o rimettere ad altro Consiglio la istruzione o la decisione di un procedimento di competenza di un Consiglio disciplinare, quando gravi motivi lo richiedano.

Art. 24.

*(Composizione della Corte disciplinare)*

La Corte disciplinare ha sede in Roma ed è composta dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione, che la presiede, e da otto componenti, residenti in Roma, eletti secondo le norme di cui al precedente art. 8, e con le modalità da stabilirsi con regolamento.

I componenti elettivi durano in carica due anni, e devono essere quattro primi presidenti di Corte d'appello o presidenti di sezione di Cassazione, due procuratori generali di Corte di appello o avvocati generali di Cassazione, e due consiglieri di Cassazione o magistrati di grado equiparato, appartenenti uno alla magistratura giudicante e uno alla magistratura requirente. Ciascuno deve rivestire ai sensi del primo e del secondo comma del presente articolo.

Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i componenti che hanno sostituito altri nel corso del biennio stesso.

Le funzioni di segretario della Corte disciplinare sono esercitate dal segretario o dal vice segretario del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 25.

*(Corte disciplinare - Costituzione del Collegio giudicante)*

La Corte disciplinare delibera col numero di cinque votanti, compreso il presidente.

Nei procedimenti a carico di magistrati del pubblico ministero, due almeno dei componenti devono appartenere al pubblico ministero.

Nella costituzione del Collegio sono preferiti i componenti più elevati in grado, e, a parità di grado, i più anziani.

I componenti aventi grado di consigliere di Cassazione od equiparati non possono far parte del Collegio quando il procedimento concerne un magistrato di grado superiore.

Art. 26.

*(Pubblico ministero nei giudizi disciplinari)*

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte d'appello o dal procuratore generale presso la Corte Suprema di cassazione, o da chi ne fa le veci, rispettivamente per i giudizi devoluti ai Consigli giudiziari o alla Corte disciplinare.

Può assegnare la delega, volta per volta, ad altro magistrato requirente di grado non inferiore al 6° nel primo e al 4° nel secondo caso.

CAPO IV.

*Del procedimento disciplinare.*

Art. 27.

*(Titolarità dell'azione disciplinare)*

L'azione disciplinare è promossa, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, dal pubblico ministero presso il Tribunale disciplinare competente.

Art. 28.

*(Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile o penale)*

Il procedimento disciplinare è promosso indipendentemente dall'azione civile o penale che procede dal medesimo fatto, ed anche se il procedimento civile o penale è in corso.

Nel caso in cui il magistrato sia sottoposto a procedimento penale, si applicano gli articoli 3 del Co-

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985821

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 968021

Del Consiglio giudiziario costituito quale tribunale disciplinare fa parte, invece del procuratore generale presso la Corte di appello, il più anziano dei presidenti di sezione o dei consiglieri della Corte medesima.

Se il fatto è stato commesso da un magistrato durante il periodo in cui era, per qualsiasi motivo, collocato fuori ruolo, e non prestava servizio presso un ufficio giudiziario ai sensi del penultimo comma dell'art. 210 dell'Ordinamento giudiziario, è competente il Consiglio giudiziario del distretto nel quale è compreso l'ufficio cui il magistrato stesso apparteneva prima di esser collocato fuori ruolo.

Per i magistrati di grado superiore a giudice e pariteti il giudizio è devoluto alla Corte disciplinare per la magistratura.

Alla stessa Corte è attribuita, in unica istanza, la giurisdizione disciplinare sui magistrati di qualunque grado che prestano servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, per i fatti commessi durante il collocamento fuori ruolo.

Art. 23.

*(Facoltà di avocazione e di rimessione)*

La Corte disciplinare può, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, del pubblico ministero o su istanza dell'incolpato, avocare a sè o rimettere ad altro Consiglio la istruzione o la decisione di un procedimento di competenza di un Consiglio disciplinare, quando gravi motivi lo richiedano.

Art. 24.

*(Composizione della Corte disciplinare)*

La Corte disciplinare ha sede in Roma ed è composta dal primo presidente della Corte Suprema di cassazione, che la presiede, e da otto componenti, residenti in Roma, eletti secondo le norme di cui al precedente art. 8, e con le modalità da stabilirsi con regolamento.

I componenti elettivi durano in carica due anni, e devono essere quattro primi presidenti di Corte d'appello o presidenti di sezione di Cassazione, due procuratori generali di Corte di appello o avvocati generali di Cassazione, e due consiglieri di Cassazione o magistrati di grado equiparato, appartenenti uno alla carriera giudicante ed uno alla requirente.

In caso di mancanza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il più anziano fra i componenti di grado terzo appartenente alla carriera giudicante.

Gli otto magistrati che, per i suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, sono chiamati a sostituire i componenti che cessano dalla carica durante il biennio.

La sostituzione ha luogo secondo l'ordine della graduatoria formata in base ai suffragi raccolti, compatibilmente con il grado e le funzioni che il magistrato

*(Corte disciplinare - Costituzione del Collegio giudicante)*

La Corte disciplinare delibera col numero di cinque votanti, compreso il presidente.

Nei procedimenti a carico di magistrati del pubblico ministero, due almeno dei componenti devono appartenere al pubblico ministero.

Nella costituzione del Collegio sono preferiti i componenti più elevati in grado, e, a parità di grado, i più anziani.

I componenti aventi grado di consigliere di Cassazione od equiparati non possono far parte del Collegio quando il procedimento concerne un magistrato di grado superiore.

Art. 26.

*(Pubblico ministero nei giudizi disciplinari)*

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte d'appello o dal procuratore generale presso la Corte Suprema di cassazione, o da chi ne fa le veci, rispettivamente per i giudizi devoluti ai Consigli giudiziari o alla Corte disciplinare.

È ammessa la delega, volta per volta, ad altro magistrato requirente di grado non inferiore al 6° nel primo e al 4° nel secondo caso.

CAPO IV.

*Del procedimento disciplinare.*

Art. 27.

*(Titolarità dell'azione disciplinare)*

L'azione disciplinare è promossa, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, dal pubblico ministero presso il Tribunale disciplinare competente.

Art. 28.

*(Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile o penale)*

Il procedimento disciplinare è promosso indipendentemente dall'azione civile o penale che procede dal medesimo fatto, ed anche se il procedimento civile o penale è in corso.

Nel caso in cui il magistrato sia sottoposto a procedimento penale, si applicano gli articoli 3 del Codice di procedura penale e 31 del presente decreto. Qualora nei confronti del magistrato sia pronunziata sentenza penale, si applica l'art. 29 del presente decreto.

Art. 29.

*(Effetti disciplinari dei giudizi penali)*

Il magistrato incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale, ovvero condannato alla reclusione per delitto non colposo, diversa da quelli previsti dagli articoli

581, 582 capv. 591 e 612 prima parte del Codice penale, è destituito di diritto, e può, con le forme stabilite per il procedimento disciplinare, essere privato in tutto o in parte del trattamento di quiescenza.

Il magistrato che, negli stessi casi, viene prosciolto dal giudice penale con sentenza, pronunziata nell'istruzione o nel giudizio, per insufficienza di prove o per una causa estintiva del reato ovvero per impromovibilità o improseguibilità dell'azione penale, deve sempre essere sottoposto al procedimento disciplinare.

In tutti gli altri casi di condanna o di proscioglimento, il Ministro decide se deve farsi luogo a procedimento disciplinare.

Nel procedimento disciplinare fa sempre stato l'accertamento dei fatti che formarono oggetto del giudizio penale, risultanti dalla sentenza passata in giudicato.

Art. 30.

*(Sospensione del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare)*

All'inizio o nel corso del procedimento, il Tribunale disciplinare, su richiesta del Ministro o del pubblico ministero presso il Tribunale stesso, può, sentito l'incolpato, disporne la sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio.

Al magistrato sospeso, od alla moglie ed ai figli minorenni, può essere attribuito un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

In caso di urgenza, i provvedimenti di cui ai precedenti comma possono essere adottati con decreto del Ministro, il quale però deve richiedere contemporaneamente il giudizio disciplinare.

Il Tribunale disciplinare può, anche di ufficio, revocare la sospensione, o concedere l'assegno alimentare negato o modificare la misura di quello concesso.

Contro i provvedimenti, emanati dal Consiglio giudiziario ai sensi dei precedenti comma, è ammesso ricorso alla Corte disciplinare, da parte dell'incolpato o del pubblico ministero presso il Tribunale disciplinare entro cinque giorni dalla comunicazione, e da parte del Ministro entro venti giorni dalla comunicazione stessa.

Il ricorso non ha effetto sospensivo ed è presentato a norma dell'art. 37.

Art. 31.

*(Sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento penale)*

Il magistrato sottoposto a procedimento penale è sospeso di diritto dalle funzioni e dallo stipendio, e collocato fuori del ruolo organico della magistratura, dal giorno in cui è stato emesso contro di lui mandato o ordine di cattura.

Due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

In caso di sentenza di proscioglimento il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e assegni non percepiti, detratta la somma corrisposta per assegno alimentare, salvo che, essendo istituito o istituendosi il procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sia altrimenti disposto.

Art. 32.

*(Istruttoria nel procedimento disciplinare)*

Il pubblico ministero procede in via sommaria alla istruttoria, o richiede l'istruzione formale al presidente del Tribunale disciplinare.

Quando debba procedersi ad istruzione formale, le funzioni di istruttore sono conferite dal presidente ad uno dei componenti del Tribunale disciplinare.

Per l'istruzione si osservano, in quanto compatibili, le norme relative alla istruzione dei procedimenti penali.

Il pubblico ministero o il commissario istruttore, per gli atti da compiersi fuori della sua residenza, può richiedere un altro magistrato superiore in grado o più anziano del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare.

I periti e i testimoni sono sentiti previa prestazione del giuramento, nel modo indicato dagli articoli 142, 316 e 449 del Codice di procedura penale.

Sono applicabili, quanto ai periti e ai testimoni, le disposizioni degli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 381 del Codice penale.

Art. 33.

*(Chiusura dell'istruzione)*

Compiuta la istruzione, il pubblico ministero formula le sue richieste, sulle quali il Tribunale disciplinare provvede in Camera di consiglio.

Il Tribunale disciplinare dichiara non farsi luogo a rinvio al dibattimento solo se, su conforme richiesta del pubblico ministero, ritiene che dalle prove risultino esclusi gli addebiti.

In ogni altro caso, il presidente del Tribunale disciplinare fissa, con suo decreto, il giorno della discussione orale, e decide se i testi ed i periti sentiti nella istruzione, o alcuni di essi, debbono essere nuovamente sentiti.

Il decreto è comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata, al pubblico ministero ed al magistrato, il quale ha diritto di comparire personalmente.

Art. 34.

*(Discussione nel giudizio disciplinare)*

Nella discussione orale un membro del Tribunale disciplinare, nominato dal presidente fra quelli che

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1257

dimento disciplinare.

Nel procedimento disciplinare fa sempre stato l'accertamento dei fatti che formarono oggetto del giudizio penale, risultanti dalla sentenza passata in giudicato.

Art. 30.

*(Sospensione del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare)*

All'inizio o nel corso del procedimento, il Tribunale disciplinare, su richiesta del Ministro o del pubblico ministero presso il Tribunale stesso, può, sentito l'incolpato, disporne la sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio.

Al magistrato sospeso, od a la moglie ed ai figli minorenni, può essere attribuito un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

In caso di urgenza, i provvedimenti di cui ai precedenti commi possono essere adottati con decreto del Ministro, il quale però deve richiedere contemporaneamente il giudizio disciplinare.

Il Tribunale disciplinare può, anche di ufficio, revocare la sospensione, o concedere l'assegno alimentare negato o modificare la misura di quello concesso.

Contro i provvedimenti, emanati dal Consiglio giudiziario ai sensi dei precedenti commi, è ammesso ricorso alla Corte disciplinare, da parte dell'incolpato o del pubblico ministero presso il Tribunale disciplinare entro cinque giorni dalla comunicazione, e da parte del Ministro entro venti giorni dalla comunicazione stessa.

Il ricorso non ha effetto sospensivo ed è presentato a norma dell'art. 37.

Art. 31.

*(Sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimento penale)*

Il magistrato sottoposto a procedimento penale è sospeso di diritto dalle funzioni e dallo stipendio, e collocato fuori del ruolo organico della magistratura, dal giorno in cui è stato emesso contro di lui mandato o ordine di cattura.

Qualora l'arresto sia avvenuto senza ordine o mandato, la sospensione decorre dal giorno dell'arresto se l'autorità giudiziaria ha ritenuto che l'imputato deve rimanere in istato di detenzione a norma dell'art. 246 del Codice di procedura penale.

Il magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo può, con provvedimento del Ministro per la grazia e giustizia, essere provvisoriamente sospeso dalle funzioni e dallo stipendio.

Il Ministro per la grazia e giustizia può concedere al magistrato sospeso, o alla moglie e ai figli minorenni di lui, un assegno alimentare non eccedente i

dente del Tribunale disciplinare.

Quando debba procedersi ad istruzione formale, le funzioni di istruttore sono conferite dal presidente ad uno dei componenti del Tribunale disciplinare.

Per l'istruzione si osservano, in quanto compatibili, le norme relative alla istruzione dei procedimenti penali.

Il pubblico ministero o il commissario istruttore, per gli atti da compiersi fuori della sua residenza, può richiedere un altro magistrato superiore in grado o più anziano del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare.

I periti e i testimoni sono sentiti previa prestazione del giuramento, nel modo indicato dagli articoli 142, 316 e 449 del Codice di procedura penale.

Sono applicabili, quanto ai periti e ai testimoni, le disposizioni degli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 381 del Codice penale.

Art. 33.

*(Chiusura dell'istruzione)*

Compiuta la istruzione, il pubblico ministero formula le sue richieste, sulle quali il Tribunale disciplinare provvede in Camera di consiglio.

Il Tribunale disciplinare dichiara non farsi luogo a rinvio al dibattimento solo se, su conforme richiesta del pubblico ministero, ritiene che dalle prove risultino esclusi gli addebiti.

In ogni altro caso, il presidente del Tribunale disciplinare fissa, con suo decreto, il giorno della discussione orale, e decide se i testi ed i periti sentiti nella istruzione, o alcuni di essi, debbono essere nuovamente sentiti.

Il decreto è comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata, al pubblico ministero ed al magistrato, il quale ha diritto di comparire personalmente.

Art. 34.

*(Discussione nel giudizio disciplinare)*

Nella discussione orale un membro del Tribunale disciplinare, nominato dal presidente fra quelli che non hanno avuto l'incarico di istruttore, fa la relazione.

La discussione ha luogo a porte chiuse. Non è ammessa l'assistenza di difensori o di consulenti tecnici, ma l'incolpato può farsi assistere da altro magistrato, di grado non inferiore a giudice od equiparato ed a consigliere di Corte di appello od equiparato, rispettivamente per i giudizi davanti ai Consigli giudiziari e per quelli davanti alla Corte disciplinare.

Si osservano, in quanto compatibili con la natura del procedimento e con le disposizioni del presente decreto, le norme dei dibattimenti penali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1278

Art. 35.

*(Sentenza disciplinare)*

Il Collegio delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove e le conclusioni del pubblico ministero, sentito per ultimo l'incolpato. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in Camera di consiglio.

Se non è raggiunta prova sufficiente delle colpe del magistrato, ma risulta che egli ha perduto nella opinione pubblica la stima, la fiducia e la considerazione richieste dalla sua funzione, può essere deliberata la dispensa dall'ufficio.

Art. 36.

*(Corresponsione degli arretrati al magistrato sospeso)*

Quando l'incolpato è, con sentenza definitiva, assolto o condannato a pena diversa dalla rimozione o destituzione, cessa di diritto la sospensione provvisoria eventualmente disposta, e sono corrisposti gli arretrati dello stipendio e degli altri assegni non percepiti.

Art. 37.

*(Impugnazioni delle decisioni dei Tribunali disciplinari)*

Avverso le decisioni dei Consigli giudiziari possono ricorrere alla Corte disciplinare l'incolpato, il pubblico ministero presso il Consiglio ed il Ministro per la grazia e giustizia.

Il ricorso deve essere depositato nella segreteria del Consiglio giudiziario che ha emessa la decisione impugnata entro dieci giorni dalla pronuncia. Il termine per il Ministro è di giorni venti dalla comunicazione.

Se l'incolpato non è presente al dibattimento, il termine decorre per lui dalla comunicazione del dispositivo.

La dichiarazione di impugnazione dell'incolpato può essere presentata anche al proprio superiore gerarchico, e quella del Ministro può essere depositata anche nella segreteria della Corte disciplinare per la magistratura.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

In ogni tempo può essere richiesta, dal Ministro o dall'interessato o, se questi sia morto, da un suo erede o prossimo congiunto, che ne abbia interesse anche soltanto morale, la revisione del procedimento disciplinare, se siano sopravvenuti nuovi fatti, o nuovi elementi di prova, ovvero se risulti che la decisione fu determinata da errore di fatto o da falsità.

Avverso le sentenze dei Tribunali disciplinari non è ammesso alcun altro gravame.

TITOLO III

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

Art. 39.

*(Funzioni del pubblico ministero)*

L'art. 69 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce ».

Art. 40.

*(Ammissioni straordinarie nella magistratura delle Corti)*

Il secondo comma dell'art. 122 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Per la nomina occorre il motivato parere conforme del Consiglio superiore della magistratura, a sezioni unite ».

E' soppresso il terzo comma del suddetto art. 122.

Art. 41.

*(Promozioni al grado 3°)*

L'art. 188 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Le promozioni a primo presidente di Corte di appello e gradi parificati sono conferite, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a magistrati aventi almeno cinque anni di grado di consigliere di Corte di cassazione od equiparato scelti fra coloro che, per il modo col quale hanno esercitato le loro funzioni, per i precedenti di carriera, e per speciali incarichi assolti, risultano non solo distinti per cultura giuridica, ma anche particolarmente adatti a funzioni direttive.

La proposta del Ministro per la grazia e giustizia deve essere preceduta dal parere motivato del Consiglio superiore della magistratura ».

Art. 42.

*(Applicazione di magistrati inamovibili)*

Fino al 31 dicembre 1947 è data facoltà al Ministro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 127681

Art. 36.

*(Corresponsione degli arretrati al magistrato sospeso)*

Quando l'incolpato è, con sentenza definitiva, assolto o condannato a pena diversa dalla rimozione o destituzione, cessa di diritto la sospensione provvisoria eventualmente disposta, e sono corrisposti gli arretrati dello stipendio e degli altri assegni non percepiti.

Art. 37.

*(Impugnazioni delle decisioni dei Tribunali disciplinari)*

Avverso le decisioni dei Consigli giudiziari possono ricorrere alla Corte disciplinare l'incolpato, il pubblico ministero presso il Consiglio ed il Ministro per la grazia e giustizia.

Il ricorso deve essere depositato nella segreteria del Consiglio giudiziario che ha emessa la decisione impugnata entro dieci giorni dalla pronuncia. Il termine per il Ministro è di giorni venti dalla comunicazione.

Se l'incolpato non è presente al dibattimento, il termine decorre per lui dalla comunicazione del dispositivo.

La dichiarazione di impugnazione dell'incolpato può essere presentata anche al proprio superiore gerarchico, e quella del Ministro può essere depositata anche nella segreteria della Corte disciplinare per la magistratura.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

In ogni tempo può essere richiesta, dal Ministro o dall'interessato o, se questi sia morto, da un suo erede o prossimo congiunto, che ne abbia interesse anche soltanto morale, la revisione del procedimento disciplinare, se siano sopravvenuti nuovi fatti, o nuovi elementi di prova, ovvero se risulti che la decisione fu determinata da errore di fatto o da falsità.

Avverso le sentenze dei Tribunali disciplinari non è ammesso alcun altro gravame.

Art. 38.

*(Disposizione speciale per gli uditori)*

Le disposizioni sul procedimento disciplinare non si applicano agli uditori, ai quali le sanzioni previste dal precedente art. 19 sono inflitte con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello nella cui circoscrizione trovasi l'ufficio al quale l'uditore è addetto, fermo il disposto dell'art. 3 per la dispensa di uditori con funzioni giudiziarie.

Si applica il disposto dell'art. 4.

Art. 40.

*(Ammissioni straordinarie nella magistratura delle Corti)*

Il secondo comma dell'art. 122 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Per la nomina occorre il motivato parere conforme del Consiglio superiore della magistratura, a sezioni unite ».

E' soppresso il terzo comma del suddetto art. 122.

Art. 41.

*(Promozioni al grado 3°)*

L'art. 188 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Le promozioni a primo presidente di Corte di appello e gradi parificati sono conferite, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a magistrati aventi almeno cinque anni di grado di consigliere di Corte di cassazione od equiparato scelti fra coloro che, per il modo col quale hanno esercitato le loro funzioni, per i precedenti di carriera, e per speciali incarichi assolti, risultano non solo distinti per cultura giuridica, ma anche particolarmente adatti a funzioni direttive.

La proposta del Ministro per la grazia e giustizia deve essere preceduta dal parere motivato del Consiglio superiore della magistratura ».

Art. 42.

*(Applicazione di magistrati trasferibili)*

Fino al 31 dicembre 1947 è data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di disporre, per esigenza di servizio, l'applicazione, anche senza il loro consenso, di magistrati di grado non superiore a consigliere di Corte di appello od equiparato a posti vacanti od occupati da magistrati che non prestino effettivo servizio, ed ai quali non sia possibile provvedere diversamente.

Per tali applicazioni che non possono avere durata superiore a sei mesi, e che possono essere rinnovate per eguale periodo, è necessaria la proposta, anche non nominativa, del capo di Corte alla cui dipendenza il magistrato deve prestare servizio durante l'applicazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788121

Art. 13.

*(Abrogazione di disposizioni contrarie o incompatibili)*

Sono abrogati i titoli sesto, settimo ed ottavo dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile con quelle del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 46, foglio n. 283.* — FRASCA

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 marzo 1946, n. 512.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Scuola professionale di panificazione », con sede in Roma.**

N. 512. Decreto Luogotenenziale 30 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno e del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione « Scuola professionale di panificazione », con sede in Roma.

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1946*

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946.

**Riammissione nella carica di agente di cambio del dott. Levi Giacomo presso la Borsa valori di Torino.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 353, 29 luglio 1925, n. 1281, e 30 giugno 1932, n. 815;

di Torino ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il dott. Levi Giacomo di Alfredo è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

L'esercizio della professione è subordinato alla condizione che il dott. Levi abbia ricostituito la cauzione prescritta per gli agenti di cambio della Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

CORBINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946*
*Registro Tesoro n. 5, foglio n. 213.* — GRIMALDI

(1676)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 1946.

**Proroga della gestione commissariale della Società editrice « Il Corriere Adriatico ».**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la temporanea gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visti i propri decreti 26 aprile 1945, 26 luglio 1945 e 26 gennaio 1946, coi quali veniva prorogata rispettivamente di tre mesi, di sei mesi e di tre mesi la temporanea gestione della Società editrice « Il Corriere Adriatico »;

Considerato che occorre prorogare ulteriormente la durata dell'incarico al prof. Piero Morelli, incarico che scade il 26 aprile 1946;

Decreta:

Art. 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985021

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 283.* — FRASCA

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 marzo 1946, n. 512.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Scuola professionale di pubblicazione », con sede in Roma.**

N. 512. Decreto Luogotenenziale 30 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno e del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione « Scuola professionale di pubblicazione », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1946*

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946.

**Riammissione nella carica di agente di cambio del dott. Levi Giacomo presso la Borsa valori di Torino.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 29 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, 29 luglio 1925, n. 1231, e 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 288;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la domanda con la quale il dott. Levi Giacomo di Alfredo chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, nel cui ruolo egli era compreso all'atto delle dimissioni impostegli in dipendenza delle leggi razziali fasciste;

Visti i pareri favorevoli apposti sulla domanda medesima dal Comitato direttivo e dalla Deputazione della Borsa valori di Torino;

Vista la deliberazione in data 29 marzo 1946, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

CORBINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946*
*Registro Tesoro n. 5, foglio n. 313.* — GRIMALDI.

(1676)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 1946.

**Proroga della gestione commissariale della Società editrice « Il Corriere Adriatico ».**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la temporanea gestione di imprese editoriali che durante la guerra e specialmente dopo l'8 settembre 1943 svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visti i propri decreti 26 aprile 1945, 26 luglio 1945 e 26 gennaio 1946, con quali veniva prorogata rispettivamente di tre mesi, di sei mesi e di tre mesi la temporanea gestione della Società editrice « Il Corriere Adriatico »;

Considerato che occorre prorogare ulteriormente la durata dell'incarico al prof. Piero Morelli, incarico che scade il 26 aprile 1946;

Decreta:

Art. 1.

La temporanea gestione della Società editrice « Il Corriere Adriatico », affidata al prof. Piero Morelli, è prorogata fino al 26 giugno 1946.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Ancona.

Roma, addì 26 aprile 1946

*p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARTESANI

(1628)



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1282

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1946.

**Conferma del riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 49 del 13 giugno 1919 col quale venne riconosciuto a favore della signora Pompei Letizia vedova Scarpocchi, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nelle bozze di pesca n. 1 e 2 lungo la riva di Isola Maggiore, una in vocabolo Mergaio e Angelino sul lato di mezzogiorno e l'altra in vocabolo Valle Romana sul lato sud-est;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che la predetta signora Pompei Letizia vedova Scarpocchi, si trova nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 49 del 13 giugno 1919, è riconosciuto a favore della signora Pompei Letizia vedova Scarpocchi, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nelle bozze di pesca n. 1 e 2 lungo la riva di Isola Maggiore, una in vocabolo Mergaio e Angelino sul lato di mezzogiorno e l'altra in vocabolo Valle Romana sul lato sud-est.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1946

*Il Ministro*: GULLO

(1643)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.

**Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione

e vice commissari del Monte di credito su pegno di Milano;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione del Monte predetto;

Decreta:

I signori gr. uff. ing. Emilio Pozzi e avv. Giuseppe Giaroli sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Milano, ente morale con sede in Milano, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto, per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1691)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

**Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea, con sede in Termini Imerese (Palermo).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 228, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 30 gennaio 1937, con cui venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca cooperativa Euracea, con sede in Termini Imerese (Palermo), e l'azienda fu posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopraccitato;

Veduto il decreto Ministeriale in data 11 novembre 1941 con cui l'avv. Santi Cacopardo venne nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca predetta;

Considerato che il predetto avv. Cacopardo ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre quindi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il legge 16 marzo 1865, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 49 del 13 giugno 1919 col quale venne riconosciuto a favore della signora Pompei Letizia vedova Scarpocchi, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nelle bozze di pesca n. 1 e 2 lungo la riva di Isola Maggiore, una in vocabolo Mergaio e Agnolino sul lato di mezzogiorno e l'altra in vocabolo Valle Romana sul lato sud-est;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che la predetta signora Pompei Letizia vedova Scarpocchi, si trova nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 49 del 13 giugno 1919, è riconosciuto a favore della signora Pompei Letizia vedova Scarpocchi, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, nelle bozze di pesca n. 1 e 2 lungo la riva di Isola Maggiore, una in vocabolo Mergaio e Angelino sul lato di mezzogiorno e l'altra in vocabolo Valle Romana sul lato sud-est.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1946

*Il Ministro*: GUIDO

(1643)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.

**Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la decisione con la quale il Comando Militare Alleato di Milano ha nominato i signori ragioniere Cipriano Zavanella, dott. ing. Pietro Colombi e dott. Salvetto Salvetti, rispettivamente commissario, [illegible] nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Milano, ente morale con sede in Milano, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto, per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1946

*Il Ministro*: COSATTO

(1691)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

**Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea, con sede in Termini Imerese (Palermo).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 30 gennaio 1937, con cui venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca cooperativa Euracea, con sede in Termini Imerese (Palermo), e l'azienda fu posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopracitato;

Veduto il decreto Ministeriale in data 11 novembre 1944 con cui l'avv. Santi Caeparlo venne nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca predetta;

Considerato che il predetto avv. Caeparlo ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Luigi De Lorenzo fu Francesco è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea, con sede in Termini Imerese (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione contta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

*Il Ministro*: COSATTO

(1607)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1285841

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

**Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del Lavoro in Sassari.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 30 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito, di diritto pubblico con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1588)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

**Apertura di una agenzia di città della Cassa di risparmio di Livorno, in Livorno.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Livorno;

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1946.

**Sostituzione del sequestratario della società in nome collettivo «Sternheim Leo e Da Riva», con sede in Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 24 agosto 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la Società in nome collettivo «Sternheim Leo e De Riva» con sede in Milano, viale dei Mille 27 e nominato sequestratario il rag. Mosceri Rinaldo;

Ritenuto che il predetto rag. Mosceri Rinaldo ha declinato l'incarico e quindi occorre sostituirlo e che la denominazione dell'azienda deve rettificarsi in società in nome collettivo «Sternheim Leo e Da Riva»;

Visti la legge 17 luglio 1942, n. 1100, il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23 e l'articolo 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, relativo alla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della società in nome collettivo «Sternheim Leo e Da Riva» con sede in Milano, viale dei Mille n. 27, il dott. Levi Ezio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1658)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1946.

**Apertura di filiali della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde in Cinisello Balsamo (Milano); Suzzara, Gonzaga, San Benedetto, Moglia, Serravalle Po e Goito (Mantova); Palvareto e Vescovato (Cremona).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785281

tembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito, di diritto pubblico con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

*Il Ministro*: COSATTINO

(1588)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

**Apertura di una agenzia di città della Cassa di risparmio di Livorno, in Livorno.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Livorno, con sede in Livorno;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Livorno, con sede in Livorno, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in via Porta a Colline n. 40.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

*Il Ministro*: COSATTINO

(1636)

la denominazione dell'azienda deve rettificarsi in società in nome collettivo « Sternheim Leo e Da Riva »;

Visti la legge 17 luglio 1942, n. 1100, il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33 e l'articolo 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, relativo alla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della società in nome collettivo « Sternheim Leo e Da Riva » con sede in Milano, viale dei Mille n. 27, il dott. Levi Ezio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1946

*Il Ministro*: COSATTINO

(1658)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1946.

**Apertura di filiali della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde in Cinisello Balsamo (Milano); Suzzara, Gonzaga, San Benedetto, Moglia, Serravalle Po e Goito (Mantova); Palvareto e Vescovato (Cremona).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Cinisello Balsamo (Milano); Suzzara, Gonzaga, San Benedetto, Moglia, Serravalle Po e Goito (Mantova); Palvareto e Vescovato (Cremona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1946

*Il Ministro*: COSATTINO

(1689)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1286

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1946.

**Modifiche agli articoli 18, 41 e 46 dello statuto della Cassa di risparmio di Modena.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Modena, approvato con decreto in data 10 gennaio 1939 del Capo del Governo, successivamente modificato con altri decreti, pure del Capo del Governo, in data 23 febbraio, 9 dicembre 1942;

Veduta la proposta di modificazione dello statuto della Cassa di risparmio predetta, deliberata dal commissario straordinario in data 1° marzo 1946;

Decreta:

Gli articoli 18, 41 e 46 dello statuto della Cassa di Risparmio di Modena sono modificati come appresso:

al 6° e 7° capoverso dell'art. 18 sono sostituiti i seguenti:

« In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale - ragioniere generale o, in caso di assenza o di impedimento di questi, dall'ispettore-segretario.

« Il Consiglio ha facoltà, su proposta del direttore generale, di delegare la firma abbinata o congiunta ad altri funzionari ed impiegati, con le modalità, cautele e limiti che esso crederà di stabilire ».

alla lettera *f*) dell'art. 41 è sostituita la seguente:

« in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso enti pubblici, o di titoli di cui alla lettera *a*), o da cambiali; qualora la ditta correntista sia di eccezionale notoria solvibilità, l'operazione potrà essere accordata anche senza garanzie reali e senza deposito di cambiali fino all'importo massimo di L. 500.000 per ogni operazione, e per un importo complessivo che non superi il 2 % dei capitali amministrati dalla Cassa (depositi e riserve) e fino al

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1946.

**Convalida di provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio di Torino.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati, modificato con decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, numero 668;

Vedute le delibere n. 32 in data 23 aprile 1946 con le quali il Collegio dei commissari per la straordinaria amministrazione della Cassa di risparmio di Torino chiede che i provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, concernenti promozioni e cessazioni del personale dipendente dalla Cassa medesima, elencato nelle citate delibere;

Considerato che la richiesta viene giustificata con il fatto che i provvedimenti di cui sopra furono adottati nell'interesse dell'Istituto e in conformità di disposizioni regolamentari, ed al di fuori, quindi, di qualsiasi ispirazione politica ed imposizione;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio di Torino, ente morale con sede in Torino, concernenti promozioni e cessazioni di personale dipendente dalla Cassa medesima, indicato nelle sopracitate delibere n. 32 del 23 aprile 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1946

*Il Ministro*: COSTANTINO

(1694)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1946.

**Convalida di provvedimenti di licenziamento, adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, nei confronti del personale dipendente dalla Società Radio-Audizioni Italia (R.A.I.).**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1287

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Modena, approvato con decreto in data 10 gennaio 1939 del Capo del Governo, successivamente modificato con altri decreti, pure del Capo del Governo, in data 23 febbraio, 9 dicembre 1942;

Veduta la proposta di modificazione dello statuto della Cassa di risparmio predetta, deliberata dal commissario straordinario in data 1° marzo 1946;

Decreta:

Gli articoli 18, 44 e 46 dello statuto della Cassa di Risparmio di Modena sono modificati come appresso:

al 6° e 7° capoverso dell'art. 18 sono sostituiti i seguenti:

« In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale - ragioniere generale o, in caso di assenza o di impedimento di questi, dall'ispettore segretario.

« Il Consiglio ha facoltà, su proposta del direttore generale, di delegare la firma abbinata o congiunta ad altri funzionari ed impiegati, con le modalità, cautele e limiti che esso crederà di stabilire ».

alla lettera *f*) dell'art. 44 è sostituita la seguente:

« in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso enti pubblici, o di titoli di cui alla lettera *a*), o da cambiali; qualora la ditta correntista sia di eccezionale notoria solvibilità, l'operazione potrà essere accordata anche senza garanzie reali e senza deposito di cambiali fino all'importo massimo di L. 500,000 per ogni operazione, e per un importo complessivo che non superi il 2 % dei capitali amministrati dalla Cassa (depositi e riserve) e fino all'importo di L. 500,000 per ogni operazione con costituzione di garanzia ipotecaria e per un importo complessivo che non superi l'uno per cento dei capitali amministrati dalla Cassa (depositi e riserve), specie se sono aperture di credito essenzialmente di breve durata ».

al 6° capoverso dell'art. 46 è sostituito il seguente:

« Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1946

*Il Ministro*: COSATTINO

(1690)

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati, modificato con decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, numero 668;

Vedute le delibere n. 32 in data 23 aprile 1946 con le quali il Collegio dei commissari per la straordinaria amministrazione della Cassa di risparmio di Torino chiede che i provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, concernenti promozioni e cessazioni del personale dipendente dalla Cassa medesima, elencato nelle citate delibere;

Considerato che la richiesta viene giustificata con il fatto che i provvedimenti di cui sopra furono adottati nell'interesse dell'Istituto e in conformità di disposizioni regolamentari, ed al di fuori, quindi, di qualsiasi ispirazione politica ed imposizione;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio di Torino, ente morale con sede in Torino, concernenti promozioni e cessazioni di personale dipendente dalla Cassa medesima, indicato nelle sopracitate delibere n. 32 del 23 aprile 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1946

*Il Ministro*: COSATTINO

(1691)

---

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1946.

**Convalida di provvedimenti di licenziamento, adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, nei confronti del personale dipendente dalla Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.).**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti sottoposti a vigilanza e tutela da parte dello Stato;

Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, con cui si dispone che, entro un anno dalla sua entrata in vigore, e comunque

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1288

entro i termini prorogati dal decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, i provvedimenti sopra accennati possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visto il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 13 giugno 1945, con il quale venivano convalidati per le sedi allora restituite all'Amministrazione italiana, i provvedimenti di licenziamento del personale dipendente dalla R.A.I. effettuati dall'8 settembre 1943 al 4 giugno 1944, tranne che il licenziamento fosse risultato determinato dal comportamento contrario alle direttive politiche del fascismo;

Vista la domanda presentata dal presidente della R.A.I. ex E.I.A.R., in data 28 maggio 1946, per ottenere la convalida dei licenziamenti effettuati dall'8 settembre 1943 al 15 maggio 1945 nelle Provincie restituite all'Amministrazione italiana dopo il 13 giugno 1945;

Presa in esame la condizione della Società predetta in relazione alle attuali contingenze;

Ritenuto che la situazione della predetta Società, allo stato attuale, non consente di confermare e mantenere in servizio il personale, se non nei limiti commisurati alla sua ridotta attività;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, per le sedi comprese nel territorio restituito all'Amministrazione italiana, posteriormente al 13 giugno 1945, i provvedimenti di licenziamento del personale dipendente dalla R.A.I. ex E.I.A.R. effettuati dall'8 settembre 1943 al 15 maggio 1945, tranne che il licenziamento risulti determinato da comportamento del personale contrario alle direttive politiche del fascismo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1946

*Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SCELBA

(1714)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946

**Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale del 10 luglio 1944, col quale il sig. Bana Alessandro fu Giovanni venne nomi-

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Pisticci a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Pisticci (provincia di Matera), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 520.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1720)

**Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Castellammare di Stabia (provincia di Napoli), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.000.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1721)

**Autorizzazione al comune di Rimini a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 26 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Rimini (provincia di Forlì), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 7.000.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1722)

**Autorizzazione al comune di Montiano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 26 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Montiano (provincia di Forlì), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 600.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1723)

**Autorizzazione al comune di Cesena a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Cesena

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 12891

...mento contrario alle direttive politiche del fascismo;

Vista la domanda presentata dal presidente della R.A.I. ex E.I.A.R., in data 28 maggio 1946, per ottenere la convalida dei licenziamenti effettuati dall'8 settembre 1943 al 15 maggio 1945 nelle Provincie restituite all'Amministrazione italiana dopo il 13 giugno 1945;

Presa in esame la condizione della Società predetta in relazione alle attuali contingenze;

Ritenuto che la situazione della predetta Società, allo stato attuale, non consente di confermare e mantenere in servizio il personale, se non nei limiti commisurati alla sua ridotta attività;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, per le sedi comprese nel territorio restituito all'Amministrazione italiana, posteriormente al 13 giugno 1945, i provvedimenti di licenziamento del personale dipendente dalla R.A.I. ex E.I.A.R. effettuati dall'8 settembre 1943 al 15 maggio 1945, tranne che il licenziamento risulti determinato da comportamento del personale contrario alle direttive politiche del fascismo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1946

*Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SCELBA

(1714)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1946.

**Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale del 10 luglio 1944, col quale il sig. Bana Alessandro fu Giovanni venne nominato rappresentante del sig. Melchiorre Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto in data 23 marzo 1945, col quale il nominato sig. Melchiorre Antonio ha revocato il mandato di rappresentante conferito al sig. Bana Alessandro;

Decreta:

E' revocata la nomina del sig. Bana Alessandro fu Giovanni a rappresentante del sig. Melchiorre Antonio di Vincenzo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 10 giugno 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1735)

...[provincia di Matera], con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 520.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1720)

**Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Castellammare di Stabia (provincia di Napoli), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.000.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1721)

**Autorizzazione al comune di Rimini a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 26 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Rimini (provincia di Forlì), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 2.000.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1722)

**Autorizzazione al comune di Montiano a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 26 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Montiano (provincia di Forlì), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire [illegible], per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1723)

**Autorizzazione al comune di Cesena a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Cesena (provincia di Forlì), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 2.500.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1724)

**Autorizzazione al comune di Pontedera a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 23 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Pontedera (provincia di Pisa), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di lire 3.500.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1725)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Caltanissetta a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945**

Per l'integrazione del bilancio 1945 il comune di Caltanissetta è autorizzato col sottoindicato decreto luogotenenziale a contrarre con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto luogotenenziale 31 dicembre 1945, n. 1542; importo del mutuo: L. [illegible]; estremi registrazione Corte dei conti: 13 maggio 1946, registro n. 5 Int., foglio n. 161.

(1719)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro**

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 61

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % (1950) n. 84, serie 1 di L. 10.000 capitale nominale, intestato a Capone Ciro di Alfonso, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Torre Annunziata col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono a nome del suddetto titolare.

Roma, addì 11 aprile 1946

*Il direttore generale:* COSTI

(1653)

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 62

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % (1950) serie 4, n. 6154, di L. 12.000, intestato a Ghiara Tito fu Angelo minore sotto la patria potestà della madre Argero Maria Assunta di Carlo, vedova Ghiara Angelo, con usufrutto vitalizio a favore della madre predetta, col pagamento degli interessi in Alessandria.

Si diffida chiunque possa averci interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Alessandria, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 11 aprile 1946

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna dei nuovi titoli all'avente diritto, senza ritiro della ricevuta predetta.

Roma, addì 4 maggio 1946

(1324) *Il direttore generale:* COSTI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 14 giugno 1946 - N. 133**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canada | 90,909 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,85 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 95,825 |
| Id. 3,50 % 1902 | 89 — |
| Id. 3 % lordo | 75,075 |
| Id. 5 % 1935 | 99,40 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 84,675 |
| Id. 5 % 1936 | 98,075 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,20 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,075 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 98,825 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 98,725 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 98,675 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 98,175 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 97,55 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,125 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,325 |

**Media dei cambi e dei titoli del 15 giugno 1946 - N. 134**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canada | 90,909 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,85 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| [illegible] | 96,30 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985021

15 maggio 1946, registro n. 5 Int., foglio n. 181.

(1719)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 61

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % (1949) n. 8, serie F di L. 10.000 capitale nominale, intestato a Capone Ciro di Alfonso, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Torre Annunziata col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono a nome del suddetto titolare.

Roma, addì 11 aprile 1946

*Il direttore generale:* CONTI

(1053)

---

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 62

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % (1949) serie 4, n. 6454, di L. 42.000, intestato a Chiara Tito fu Angelo minore sotto la patria potestà della madre Argero Maria-Assunta di Carlo, vedova Chiara Angelo, con usufrutto vitalizio a favore della madre predetta, col pagamento degli interessi in Alessandria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Alessandria, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 11 aprile 1946

*Il direttore generale:* CONTI

(1054)

---

### Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 66

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale del Debito pubblico ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 23 del Debito pubblico n. 276, rilasciata il 19 aprile 1943 dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti, al sig. Piccinilli Domenico fu Vincenzo, per il deposito di L. 20.000 di buoni del Tesoro novennali 1943 4%, presentati per il reimpiego in buoni del Tesoro novennali 1951.

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

### Media dei cambi e dei titoli del 14 giugno 1946 - N. 133

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 90,909 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,875 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 96,325 |
| Id. 3,50 % 1902 | 89 — |
| Id. 3 % lordo | 75,075 |
| Id. 5 % 1935 | 99,40 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 84,075 |
| Id. 5 % 1936 | 98,075 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,30 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,075 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 98,825 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 98,725 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 98,075 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 98,175 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,55 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (2ª serie) | 99,125 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,325 |

---

### Media dei cambi e dei titoli del 15 giugno 1946 - N. 134

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 90,909 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,875 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 96,30 |
| Id. 3,50 % 1902 | 89 — |
| Id. 3 % lordo | 75,05 |
| Id. 5 % 1935 | 99,475 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 84,85 |
| Id. 5 % 1936 | 98,15 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,20 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,125 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,15 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99 — |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99 — |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99 — |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,70 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (2ª serie) | 99,35 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,45 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione)

**Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 45 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 13 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 72 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne venisse rilasciati i nuovi:

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Pr. Red. 3,50 % | 398515 solo per la proprietà | Piccola Casa del rifugio in Milano, con usufrutto a Fiori Erminia fu Felice, nubile, dom. a Morazzone (Varese) | 1.340,50 |
| Rendita 5 % | 72587 solo per la proprietà | Opera Pia la Piccola Casa del rifugio in Milano, con usufrutto a Colombo Clotilde fu Erasmo | 2.190 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 10549 | Congregazione di carità di Morazzone (Como) per il legato Castiglioni pei poveri di detto Comune | 3.015 — |
| Pr. Red. 3,50 % | 134012 | Parrocchia di San Nicolò di Terni | 17,50 |
| Id. | 138400 | Seminario vescovile di Terni | 49 — |
| Id. | 139833 | Parrocchia di San Giovanni Evangelista di Terni | 42 — |
| Id. | 151819 | Come sopra | 17,50 |
| Id. | 151728 | Parrocchia della Cattedrale di Terni | 7 — |
| Id. | 504840 | Beneficio parrocchiale di Santa Maria del Rivo, in Terni | 56 — |
| Cons. 3 % | 35379 | Seminario vescovile di Terni | 12 — |
| Id. | 42822 | Come sopra | 6 — |
| Id. | 51873 | Come sopra | 141 — |
| Cons. 3,50 % (1902) | 17893 | Chiesa di San Zenone, in Rocca di Terni | 3,50 |
| Id. | 19196 | Beneficio parrocchiale di San Salvatore, in Terni | 7 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 848753 | Mensa vescovile di Terni | 7 — |
| Rendita 5 % | 137989 | Chiesa parrocchiale di San Cristoforo Martire, in Terni | 1.035 — |
| Id. | 174185 | Beneficio parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, in Terni | 300 — |
| Id. | 179827 | Beneficio parrocchiale di San Salvatore, in Terni | 580 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 463728 | Galli Giuseppina di Luigi, dom. a Verona, vincolata | 210 — |
| Rendita 5 % | 169116 | Fondazione Vizzardelli, in Brescia | 270 — |
| Id. | 35768 | Semprini Rosina di Giacomo, moglie di Buccari [illegible] dom. in Pal[illegible] | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1293

...rovvedere, previe le formalità prescritte dalla legge, al rinnovamento di esse, e fatta domanda a quest'Amministra-...

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Pr. Red. 3,50 % | 398515 solo per la proprietà | Piccola Casa del rifugio in Milano, con usufrutto a Fiori Ermanda fu Felice, nubile, dom. a Morazzone (Varese) | 1.340,50 |
| Rendita 5 % | 72887 solo per la proprietà | Opera Pia la Piccola Casa del rifugio in Milano, con usufrutto a Colombo Claudio fu Erasmo | 2.190 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 10540 | Congregazione di carità di Morazzone (Como) per il legato Castiglioni pei poveri di detto Comune | 3.015 — |
| Pr. Red. 3,50 % | 134012 | Parrocchia di San Nicolò di Terni | 17,50 |
| Id. | 136400 | Seminario vescovile di Terni | 49 — |
| Id. | 136833 | Parrocchia di San Giovanni Evangelista di Terni | 42 — |
| Id. | 151819 | Come sopra | 17,50 |
| Id. | 151720 | Parrocchia della Cattedrale di Terni | 7 — |
| Id. | 504840 | Beneficio parrocchiale di Santa Maria del Rico, in Terni | 56 — |
| Cons. 3 % | 33370 | Seminario vescovile di Terni | 12 — |
| Id. | 42922 | Come sopra | 6 — |
| Id. | 51873 | Come sopra | 141 — |
| Cons. 3,50 % (1902) | 17803 | Chiesa di San Zenone, in Rocca di Terni | 3,50 |
| Id. | 19196 | Beneficio parrocchiale di San Salvatore, in Terni | 7 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 848753 | Mensa vescovile di Terni | 7 — |
| Rendita 5 % | 137969 | Chiesa parrocchiale di San Cristoforo Martire, in Terni | 1.085 — |
| Id. | 174485 | Beneficio parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, in Terni | 300 — |
| Id. | 179827 | Beneficio parrocchiale di San Salvatore, in Terni | 580 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 463728 | Galli Giuseppina di Luigi, dom. a Verona, vincolata | 210 — |
| Rendita 5 % | 169116 | Fondazione Vizzardelli, in Brescia | 270 — |
| Id. | 33768 | Sommaruga Rosina di Giacomo, moglie di Buccerl Alessandro, dom. in Palermo, con vincolo dotale | 1.410 — |
| Id. | 151069 | Pittaro Vita Maria di Vito, dom. a San Fele (Potenza) | 1.590 — |
| Id. | 187103 | Belvisio Elisa di Carmelo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano | 1.495 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 824425 | Odetti Orsenia fu Fiorenzo, dom. in Novara | 5.635 — |
| Rendita 5 % | 15925 | Odetti Orsenia od Orsenia Giovanna o Giovanna Orsenia fu Fiorenzo o Fiorenzo Giovanni, minore, sotto la tutela di Baroni Piero o Pietro fu Francesco, dom. in Torino | 430 — |
| Id. | 18794 | Puglisi Giovanni fu Filippo, dom. a New York | 150 — |
| Id. | 18795 | Come sopra | 330 — |

1294

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Rendita 5 % | 4466 | Morresi Umberto fu Giovanni, dom. a Caprino Veronese (Verona) | 235 — |
| Id. | 4467 | Morresi Umberto fu Giovanni e di Calabresi Demetria, dom. in Cagliari | 275 — |
| Id. | 4468 | Morresi Umberto fu Giovanni, dom. a Macerata | 325 — |
| Id. | 4469 | Morresi Umberto fu Giovanni, dom. a Caprino Veronese (Verona) | 395 — |
| Id. | 4470 | Come sopra | 300 — |
| Id. | 4471 | Morresi Umberto fu Giovanni, dom. a Macerata | 350 — |
| Id. | 8878 | Tramonti Clara di Francesco Alberto, moglie di Monaco Carmine di Giovanni, dom. a Catanzaro, vincolata | 590 — |
| Id. | 112761 | Gleijeses Elisa, dom. a Taranto | 3.150 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 610184 solo per la proprietà | Voltolini Pietro, Clara ed Ada di Giuliano, le ultime due minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri del detto Voltolini Giuliano e Marigonda Anna, tutti quali eredi indivisi ed in parti uguali, dom. a Venezia, con usufrutto a Marigonda Anna fu Pietro | 175 — |
| Id. | 402675 solo per la proprietà | Voltolini Pierino, Clara, Ada ed Antonio di Giuliano, minorenni, sotto la patria potestà del padre ed altri figli nascituri dal matrimonio di Marigonda Anna fu Pietro con Voltolini Giuliano, genitori dei suddetti minorenni, dom. a Verona, con usufrutto come sopra | 105 — |
| Pr. Red. 3,50 % | 474810 | Villa Giovanna fu Carlo Enrico, minore, sotto la patria potestà della madre Cavalla Caterina fu Giovanni, dom. in Sesto San Giovanni (Milano) | 728 — |
| Rendita 5 % | 9706 | Marconi Giovanni Battista fu Zaverio, dom. a Rigosa (Bergamo), vincolata | 45 — |
| Id. | 9710 | Come sopra, dom. a Serina | 75 — |
| Id. | 9711 | Come sopra, dom. a Serina (Bergamo) | 90 — |
| Id. | 117793 | Carra Giuliana e Pasquale fu Cesare, minori, sotto la patria potestà della madre Borriello Margherita fu Pasquale ved. Carra, dom. a Roma | 2.050 — |
| Cons. 3,50 % (1902) | 34246 | Marconi Giovanni Battista fu Zaverio, dom. a Rigosa, vincolata | 7 — |
| Pr. Red. 3,50 % | 397252 | Sciuto Grazia fu Giuseppe, interdetta sotto la tutela del marito Riccardi Vincenzo fu Nicolò, dom. a Catania | 2.562 — |
| Id. | 259424 | Principe Anna di Arturo, dom. a Catanzaro, vincolata | 2.275 — |
| Id. | 407240 | Come sopra | 6.875 — |
| Cons. 3,50 % | 1068 | Comune di Tarcento (Udine) | 633,50 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 799681

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | in Cagliari . . . . . | 210 — |
| Id. | 4468 | Morresi Umberto fu Giovanni, dom. a Macerata . . . . | 325 — |
| Id. | 4469 | Morresi Umberto fu Giovanni, dom. a Caprino Veronese (Verona) . . . . . | 365 — |
| Id. | 4470 | Come sopra . . . . . | 300 — |
| Id. | 4471 | Morresi Umberto fu Giovanni, dom. a Macerata . . . . | 350 — |
| Id. | 8878 | Frammonti Clara di Francesco Alberto, moglie di Monaco Carmine di Giovanni, dom. a Catanzaro, vincolata . . . | 500 — |
| Id. | 112761 | Gleijeses Elisa, dom. a Taranto . . . . . | 3.150 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 610184 solo per la proprietà | Voltolini Pietro, Clara ed Ada di Giuliano, le ultime due minori, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri del detto Voltolini Giuliano e Marigonda Anna, tutti quali eredi indivisi ed in parti uguali, dom. a Venezia, con usufrutto a Marigonda Anna fu Pietro . . . . . | 175 — |
| Id. | 402875 solo per la proprietà | Voltolini Pierino, Clara, Ada ed Antonio di Giuliano, minorenni, sotto la patria potestà del padre ed altri figli nascituri dal matrimonio di Marigonda Anna fu Pietro con Voltolini Giuliano, genitori dei suddetti minorenni, dom. a Verona, con usufrutto come sopra . . . . . | 105 — |
| Pr. Red. 3,50 % | 471810 | Vita Giovanna fu Carlo Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Cavallo Caterina fu Giovanni, dom. in Sesto San Giovanni (Milano) . . . . . | 728 — |
| Rendita 5 % | 9703 | Marconi Giovanni Battista fu Zaverio, dom. a Rigosa (Bergamo), vincolata . . . . . | 45 — |
| Id. | 9710 | Come sopra, dom. a Gorlna . . . . . | 75 — |
| Id. | 9711 | Come sopra, dom. a Serina (Bergamo) . . . . . | 90 — |
| Id. | 117798 | Carra Giuliana e Pasquale fu Cesare, minori, sotto la patria potestà della madre Borrello Margherita fu Pasquale ved Carra, dom. a Roma . . . . . | 2.050 — |
| Cons. 3,50 % (1902) | 34246 | Marconi Giovanni Battista fu Zaverio, dom. a Rigosa, vincolata . . . . . | 7 — |
| Pr. Red. 3,50 % | 397252 | Scinto Grazia fu Giuseppe, interdetta sotto la tutela del marito Ricardi Vincenzo fu Nicolò, dom. a Catania . . | 2.562 — |
| Id. | 259124 | Principe Anna di Arturo, dom. a Catanzaro, vincolata . . | 2.275 — |
| Id. | 407246 | Come sopra . . . . . | 6.875 — |
| Obbl. Venezie | 1068 | Comune di Tarcento (Udine) . . . . . | 633,50 |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 11 aprile 1956

*Il direttore generale:* COSTI

**(1051)**

---

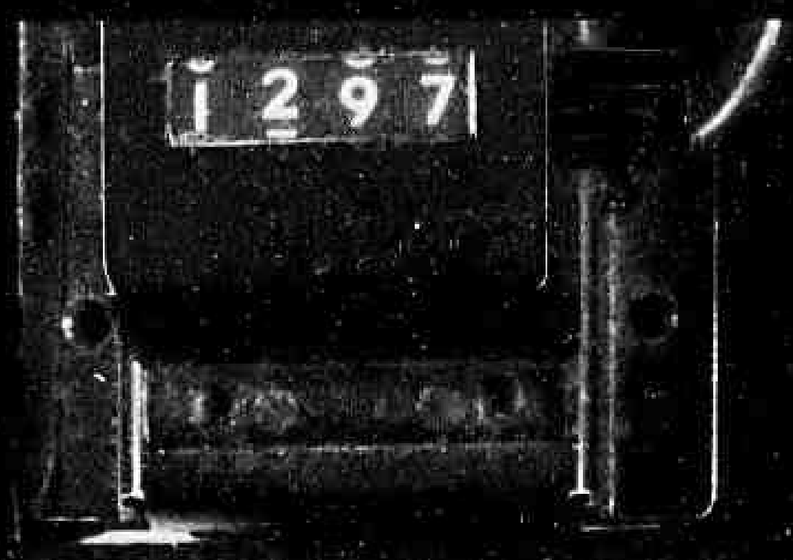
GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

---

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121


1297

1298

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC

10000/141/659
(13TH)

1299

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10000/141/659
(13TH)

GAZZETTA UFFICIALE
MAR.-AUG. 1946
(3 OF 3)

*EDIZIONE STRAORDINARIA*

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 134

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Giovedì, 20 giugno 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-551
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 641-737 850-144

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**
In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 Semestrale L. 800 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

**Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)**
In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 Semestrale L. 1.500 Un fascicolo - Prezzi vari.

**ALLA PARTE SECONDA**
In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze), Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24), Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### VERBALE RELATIVO ALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DEL "REFERENDUM„ SULLA FORMA ISTITUZIONALE DELLO STATO

L'anno mi lenovecentoquarantasei, addì 10 del mese di giugno, in Roma, alle ore 18 nel Palazzo del Parlamento - Sala della Lupa.

La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE si è riunita in pubblica adunanza per procedere alle operazioni di cui all'art. 17 p.p. del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 219.

Sono presenti i signori:

PAGANO Dott. Giuseppe, *Primo Presidente;*
BRIGANTE Dott. Saverio, *Presidente di Sezione;*
BELFIORE Dott. Carmelo, *Presidente di Sezione;*
PELLEGRINI Dott. Francesco, *Presidente di Sezione;*
DATO Dott. Giuseppe, *Presidente di Sezione;*
COLAGROSSO Dott. Prof. Enrico, *Presidente di Sezione;*
CURCIO Dott. Francesco, *Presidente di Sezione;*
VITALI Dott. Giovanni, *Consigliere;*
PIACENTINI Dott. Mariano, *Consigliere;*

250

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1300

ITALIA: Abbonamento anno L. 2400 - Semestrale L. 1300 | ESTERO: Un fascicolo - Prezzi vari.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## VERBALE RELATIVO ALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DEL "REFERENDUM„ SULLA FORMA ISTITUZIONALE DELLO STATO

L'anno millenovecentoquarantasei, addì 10 del mese di giugno, in Roma, alle ore 18 nel Palazzo del Parlamento - Sala della Lupa.

La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE si è riunita in pubblica adunanza per procedere alle operazioni di cui all'art. 47 p.p. del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 219.

Sono presenti i signori:

PAGANO Dott. Giuseppe, *Primo Presidente;*
BRIGANTE Dott. Saverio, *Presidente di Sezione;*
BELFIORE Dott. Carmelo, *Presidente di Sezione;*
PELLEGRINI Dott. Francesco, *Presidente di Sezione;*
DATO Dott. Giuseppe, *Presidente di Sezione;*
COLAGROSSO Dott. Prof. Enrico, *Presidente di Sezione;*
CURCIO Dott. Francesco, *Presidente di Sezione;*
VITALI Dott. Giovanni, *Consigliere;*
PIACENTINI Dott. Mariano, *Consigliere;*
MARTORANA Dott. Prof. Michele, *Consigliere;*
ZAPPULLI Dott. Carlo, *Consigliere;*
PASQUALE Dott. Rocco, *Consigliere;*
CHIEPPA Dott. Pasquale, *Consigliere;*
GABRIELI Dott. Prof. Francesco Pantaleo, *Consigliere;*
PASQUERA Dott. Filippo, *Consigliere;*
PIERIMONTE Dott. Giuseppe, *Consigliere;*
MANCINI Dott. Rodolfo, *Consigliere;*
CHIEPPA Dott. Vincenzo, *Consigliere;*
D'APOLITO Dott. Giuseppe, *Consigliere,*

250

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

*Interviene* il signor PILOTTI dott. Massimo - Procuratore Generale presso la Corte Suprema;

*Assiste* il signor CESAREO Emilio - Cancelliere Capo della Corte Suprema di Cassazione con funzioni di Segretario.

Avendo esaminato i verbali trasmessi da tutti gli uffici circoscrizionali, dà atto che alla REPUBBLICA e alla MONARCHIA sono stati attribuiti, rispettivamente, in ciascun Collegio, i voti di seguito riportati:

| COLLEGIO | REPUBBLICA | MONARCHIA |
|---|---|---|
| I — Torino - Novara - Vercelli (mancano i dati di 7 sezioni) | 809.772 | 536.597 |
| II — Cuneo - Alessandria - Asti | 412.313 | 380.770 |
| III — Genova - Imperia - La Spezia - Savona (mancano i dati di 46 sezioni) | 611.849 | 275.764 |
| IV — Milano - Pavia | 1.153.027 | 541.872 |
| V — Como - Sondrio - Varese | 422.722 | 241.923 |
| VI — Brescia - Bergamo (mancano i dati di 1 sezione) | 399.986 | 344.637 |
| VII — Mantova - Cremona | 304.275 | 148.853 |
| VIII — Trento - Bolzano | 192.204 | 33.946 |
| IX — Verona - Padova - Vicenza - Rovigo | 647.464 | 504.273 |
| X — Venezia - Treviso | 403.329 | 252.478 |
| XI — Udine - Belluno | 339.183 | 198.388 |
| XII — Trieste e Venezia Giulia - Zara | — | — |
| XIII — Bologna - Ferrara - Ravenna - Forlì (mancano i dati di 2 sezioni) | 879.201 | 212.373 |
| XIV — Parma - Modena - Piacenza - Reggio Emilia (mancano i dati di 22 sezioni) | 638.288 | 238.681 |
| XV — Firenze - Pistoia | 487.133 | 193.566 |
| XVI — Pisa - Livorno - Lucca - Apuania | 456.164 | 194.821 |
| XVII — Siena - Arezzo - Grosseto | 338.165 | 119.984 |
| XVIII — Ancona - Pesaro - Macerata - Ascoli Piceno | 499.087 | 213.396 |
| XIX — Perugia - Terni - Rieti | 335.835 | 168.610 |
| XX — Roma - Viterbo - Latina - Frosinone | 713.875 | 745.845 |
| XXI — L'Aquila - Pescara - Chieti - Teramo | 287.322 | 326.267 |
| XXII — Benevento - Campobasso | 103.969 | 241.301 |
| XXIII — Napoli - Caserta (mancano i dati di 1 sezione) | 241.778 | 902.700 |
| XXIV — Salerno - Avellino | 152.570 | 415.611 |
| XXV — Bari - Foggia | 320.867 | 509.476 |
| XXVI — Lecce - Brindisi - Taranto | 148.872 | 449.299 |
| XXVII — Potenza - Matera (mancano i dati di 11 sezioni) | 104.471 | 153.960 |
| XXVIII — Catanzaro - Cosenza - Reggio Calabria (mancano i dati di 26 sezioni) | 333.491 | 502.605 |
| XXIX — Catania - Messina - Siracusa - Ragusa - Enna (mancano i dati di 2 sezioni) | 329.635 | 707.520 |
| XXX — Palermo - Trapani - Agrigento - Caltanissetta | 379.951 | 595.488 |
| XXXI — Cagliari - Sassari - Nuoro | 206.939 | 321.305 |
| XXXII — Val D'Aosta | 28.639 | 16.506 |

Procede quindi alla somma dei voti su riportati attribuiti alla REPUBBLICA, di quelli attribuiti alla MONARCHIA in tutti i Collegi, e proclama i seguenti risultati del « REFERENDUM » secondo quanto attestano i verbali stessi.

— totale dei voti . . . . . N. **12.672.767**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1302

| | | | |
|---|---|---|---|
| VII | — Mantova - Cremona | 304.275 | 148.853 |
| VIII | — Trento - Bolzano | 192.204 | 33.946 |
| IX | — Verona - Padova - Vicenza - Rovigo | 647.464 | 501.273 |
| X | — Venezia - Treviso | 403.329 | 252.478 |
| XI | — Udine - Belluno | 339.183 | 198.388 |
| XII | — Trieste e Venezia Giulia - Zara | — | — |
| XIII | — Bologna - Ferrara - Ravenna - Forlì (mancano i dati di 2 sezioni) | 879.201 | 212.373 |
| XIV | — Parma - Modena - Piacenza - Reggio Emilia (mancano i dati di 22 sezioni) | 638.288 | 238.681 |
| XV | — Firenze - Pistoia | 487.133 | 193.566 |
| XVI | — Pisa - Livorno - Lucca - Apuania | 456.161 | 194.821 |
| XVII | — Siena - Arezzo - Grosseto | 338.165 | 119.984 |
| XVIII | — Ancona - Pesaro - Macerata - Ascoli Piceno | 499.087 | 213.396 |
| XIX | — Perugia - Terni - Rieti | 335.835 | 168.610 |
| XX | — Roma - Viterbo - Latina - Frosinone | 713.875 | 745.845 |
| XXI | — L'Aquila - Pescara - Chieti - Teramo | 287.322 | 326.267 |
| XXII | — Benevento - Campobasso | 103.969 | 241.304 |
| XXIII | — Napoli - Caserta (mancano i dati di 1 sezione) | 241.778 | 902.700 |
| XXIV | — Salerno - Avellino | 152.570 | 415.641 |
| XXV | — Bari - Foggia | 320.867 | 509.476 |
| XXVI | — Lecce - Brindisi - Taranto | 148.872 | 449.299 |
| XXVII | — Potenza - Matera (mancano i dati di 11 sezioni) | 104.471 | 153.960 |
| XXVIII | — Catanzaro - Cosenza - Reggio Calabria (mancano i dati di 26 sezioni) | 333.491 | 502.605 |
| XXIX | — Catania - Messina - Siracusa - Ragusa - Enna (mancano i dati di 2 sezioni) | 329.635 | 707.520 |
| XXX | — Palermo - Trapani - Agrigento - Caltanissetta | 379.951 | 595.488 |
| XXXI | — Cagliari - Sassari - Nuoro | 206.939 | 321.305 |
| XXXII | — Val D'Aosta | 28.630 | 16.506 |

Procede quindi alla somma dei voti su riportati attribuiti alla REPUBBLICA, di quelli attribuiti alla MONARCHIA in tutti i Collegi, e proclama i seguenti risultati del « REFERENDUM » secondo quanto attestano i verbali stessi.

REPUBBLICA: totale dei voti . . . . . N. **12.672.767**
(dodicimilioniseicentosettantaduemilasettecentosessantasette).

MONARCHIA: totale dei voti . . . . . N. **10.688.905**
(diecimilioniseicentottantottomilanovecentocinque).

LA CORTE, a norma dell'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 219, emetterà in altra adunanza il giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni o agli uffici centrali circoscrizionali o alla stessa CORTE concernenti lo svolgimento delle operazioni relative al « REFERENDUM »; integrerà i risultati coi dati delle sezioni ancora mancanti; ed indicherà il numero complessivo degli elettori votanti e quello dei voti nulli.

Del che è verbale.

IL CANCELLIERE CAPO
E. CESAREO

IL PRIMO PRESIDENTE
G. PAGANO

1303
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## REFERENDUM SULLA FORMA ISTITUZIONALE DELLO STATO

## VERBALE RELATIVO AL GIUDIZIO DEFINITIVO SULLE CONTESTAZIONI, LE PROTESTE E I RECLAMI DI CUI ALL'ART. 19 D. L. L. 23 APRILE 1946, N. 219

L'anno millenovecentoquarantasei il giorno 18 giugno alle ore 18 nel Palazzo del Parlamento.

La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE si è riunita per procedere alle operazioni di cui all'art. 19 Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 219.

Sono presenti i signori:

PAGANO Dott. Giuseppe, *Primo Presidente;*
BRIGANTE Dott. Saverio, *Presidente di Sezione;*
PELLEGRINI Dott. Francesco, *Presidente di Sezione;*
DATO Dott. Giuseppe, *Presidente di Sezione;*
COLAGROSSO Dott. Prof. Enrico, *Presidente di Sezione;*
CURCIO Dott. Francesco, *Presidente di Sezione;*
RUGGIERO Dott. Giovanni, *Presidente di Sezione;*
VITALI Dott. Giovanni, *Consigliere;*
PIACENTINI Dott. Mariano, *Consigliere;*
MARTORANA Dott. Prof. Michele, *Consigliere;*
ZAPPULLI Dott. Carlo, *Consigliere;*
PASQUALE Dott. Rocco, *Consigliere;*
CHIEPPA Dott. Pasquale, *Consigliere;*
GABRIELI Dott. Prof. Francesco Pantaleo, *Consigliere;*
PASQUERA Dott. Filippo, *Consigliere;*
FIERIMONTE Dott. Giuseppe, *Consigliere;*
MANCINI Dott. Rodolfo, *Consigliere;*
CHIEPPA Dott. Vincenzo, *Consigliere;*
D'APOLITO Dott. Giuseppe, *Consigliere.*

*Interviene* il signor PILOTTI Dott. Massimo - Procuratore Generale presso la Corte Suprema;

*Assiste* il signor CESAREO Emilio - Cancelliere Capo della Corte Suprema di Cassazione con funzioni di Segretario.

Con riferimento all'ultima parte del verbale della sua precedente adunanza in data 10 corrente mese di giugno.

LA CORTE

1) Dà atto che, sentite le conclusioni del Procuratore Generale, ha emesso giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste ed i reclami concernenti le [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1304

L'anno millenovecentoquarantasei il giorno 18 giugno alle ore 18 nel Palazzo del Parlamento.

La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE si è riunita per procedere alle operazioni di cui all'art. 19 Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 219.

Sono presenti i signori:

PAGANO Dott. Giuseppe, *Primo Presidente;*
BRIGANTE Dott. Saverio, *Presidente di Sezione;*
PELLEGRINI Dott. Francesco, *Presidente di Sezione;*
DATO Dott. Giuseppe, *Presidente di Sezione;*
COLAGROSSO Dott. Prof. Enrico, *Presidente di Sezione;*
OURCIO Dott. Francesco, *Presidente di Sezione;*
RUGGIERO Dott. Giovanni, *Presidente di Sezione;*
VITALI Dott. Giovanni, *Consigliere;*
PLACENTINI Dott. Mariano, *Consigliere;*
MARTORANA Dott. Prof. Michele, *Consigliere;*
ZAPPULLI Dott. Carlo, *Consigliere;*
PASQUALE Dott. Rocco, *Consigliere;*
CHIEPPA Dott. Pasquale, *Consigliere;*
GABRIELI Dott. Prof. Francesco Pantaleo, *Consigliere;*
PASQUERA Dott. Filippo, *Consigliere;*
FIERIMONTE Dott. Giuseppe, *Consigliere;*
MANCINI Dott. Rodolfo, *Consigliere;*
CHIEPPA Dott. Vincenzo, *Consigliere;*
D'APOLITO Dott. Giuseppe, *Consigliere.*

*Interviene* il signor PILOTTI Dott. Massimo - Procuratore Generale presso la Corte Suprema;

*Assiste* il signor CESAREO Emilio - Cancelliere Capo della Corte Suprema di Cassazione con funzioni di Segretario.

Con riferimento all'ultima parte del verbale della sua precedente adunanza in data 10 corrente mese di giugno.

LA CORTE

1) Dà atto che, sentite le conclusioni del Procuratore Generale, ha emesso giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste ed i reclami concernenti lo svolgimento delle operazioni relative al referendum.

Si uniscono all'esemplare del presente verbale, che sarà depositato nella Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, i fascicoli contenenti le decisioni relative a tutti i reclami, le contestazioni e le proteste sottoposti all'esame della Corte; fascicoli che costituiscono gli allegati dai numeri 1 a 12 e che formano parti integranti del verbale medesimo.

Da tali decisioni risulta che complessivamente sono da apportare alle somme dei voti proclamate nella adunanza del 10 corrente le modificazioni di cui appresso:

*a*) da sottrarre ai voti attribuiti alla repubblica: n. 4 voti;
*b*) da sottrarre ai voti attribuiti alla monarchia: n. 30 voti;
*c*) da aggiungere ai voti attribuiti alla repubblica: n. 18 voti;
*d*) da aggiungere ai voti attribuiti alla monarchia: n. 25 voti.

1305
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

II) Integra i risultati suddetti coi dati delle sezioni mancanti all'atto della proclamazione del 10 giugno.

Si unisce, come sopra, al presente verbale un elenco (allegato n. 13) dei dati relativi alle sezioni mancanti, in base al quale sono da apportare ai risultati del referendum pubblicati il 10 giugno le seguenti aggiunzioni:

*a)* voti attribuiti alla REPUBBLICA n. 45.142;
*b)* voti attribuiti alla MONARCHIA n. 30.384.

III) Premesso che la CORTE ha ritenuto che per « maggioranza degli elettori votanti » di cui parla l'art. 2 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, deve intendersi maggioranza degli elettori che hanno espresso voti validi,

Dà atto che i voti validi complessivi a favore della REPUBBLICA sono **12.717.923** (dodicimilioni settecentodiciasettemila novecentoventitre) e quelli a favore della MONARCHIA sono **10.719.234** (diecimilioni settecentodiciannovemila duecentottantaquattro) e che pertanto la maggioranza degli elettori votanti si è pronunziata in favore della REPUBBLICA.

IV) Dà atto che i voti nulli sono complessivamente in n. di 1.498.136 (unmilione quattrocentonovantottomila centotrentasei).

Del che è verbale.

IL CANCELLIERE CAPO
E. CESAREO

IL PRIMO PRESIDENTE
G. PAGANO

ALLEGATO N. 13

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## REFERENDUM SULLA FORMA ISTITUZIONALE DELLO STATO

### DATI RELATIVI ALLE SEZIONI MANCANTI

| COLLEGIO | Numero | SEZIONI MANCANTI REPUBBLICA | SEZIONI MANCANTI MONARCHIA |
|---|---|---|---|
| I — Torino - Novara - Vercelli | 7 | 2.257 | 1.869 |
| II — Cuneo - Alessandria - Asti | 1 | 199 | 237 |
| III — Genova - Imperia - La Spezia - Savona | 46 | 21.752 | 8.055 |
| VI — Brescia - Bergamo | 3 | 1.242 | 800 |
| XIII — Bologna - Ferrara - Ravenna - Forlì | 3 | 1.225 | 350 |
| XIV — Parma - Modena - Piacenza - Reggio Emilia | 22 | 8.690 | 3.064 |
| XXIII — Napoli - Caserta | 1 | 66 | 491 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1306

Dà atto che i voti validi complessivi a favore della REPUBBLICA sono **12.717.923** (dodicimilioni settecentodiciassettemila novecentoventitre) e quelli a favore della MONARCHIA sono **10.719.284** (diecimilioni settecentodiciannovemila duecentottantaquattro) e che pertanto la maggioranza degli elettori votanti si è pronunziata in favore della REPUBBLICA.

IV) Dà atto che i voti nulli sono complessivamente in n. di 1.498.136 (unmilione quattrocentonovantottomila centotrentasei).

Del che è verbale.

Il Cancelliere Capo
E. CESAREO

Il Primo Presidente
G. PAGANO

Allegato n. 13

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## REFERENDUM SULLA FORMA ISTITUZIONALE DELLO STATO

### DATI RELATIVI ALLE SEZIONI MANCANTI

| COLLEGIO | Numero | SEZIONI MANCANTI REPUBBLICA | MONARCHIA |
|---|---|---|---|
| I — Torino - Novara - Vercelli | 7 | 2.257 | 1.869 |
| II — Cuneo - Alessandria - Asti | 1 | 199 | 237 |
| III — Genova - Imperia - La Spezia - Savona | 46 | 21.752 | 8.055 |
| VI — Brescia - Bergamo | 3 | 1.242 | 800 |
| XIII — Bologna - Ferrara - Ravenna - Forlì | 2 | 1.225 | 350 |
| XIV — Parma - Modena - Piacenza - Reggio Emilia | 22 | 8.690 | 3.064 |
| XXIII — Napoli - Caserta | 1 | 66 | 491 |
| XXVII — Potenza - Matera | 11 | 3.850 | 4.155 |
| XXVIII — Catanzaro - Cosenza - Reggio Calabria | 26 | 5.670 | 10.022 |
| XXIX — Catania - Messina - Siracusa - Ragusa - Enna | 2 | 191 | 1.341 |
| Totale | | 45.142 | 30.384 |

Il Cancelliere Capo
E. CESAREO

Il Primo Presidente
G. PAGANO

1307

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 925023

# DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 19 giugno 1946, n. 1.

**Nuove formule per l'emanazione dei decreti ed altre disposizioni conseguenti alla mutata forma istituzionale dello Stato.**

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, 4° comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la proclamazione dei risultati del referendum istituzionale;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Previo concerto col Ministro per la Grazia e la Giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

**Art. 1.**

Fino a quando non sarà eletto il Capo provvisorio dello Stato, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, i decreti legislativi previsti dall'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sono sanzionati e promulgati dal Presidente del Consiglio dei Ministri con la formula seguente:

*« Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;*

*Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;*

*Sulla proposta . . . . . ;*

*Ha sanzionato e promulga »:*

**Art. 2.**

Fino a quando non sarà eletto il Capo provvisorio dello Stato, i decreti relativi alle materie indicate nell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sono emanati con la seguente formula:

*« Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;*

*Udito il parere del Consiglio di Stato;*

*Sentito il Consiglio dei Ministri;*

*Sulla proposta . . . . . ;*

*Decreta »:*

**Art. 3.**

Fino a quando non sarà eletto il Capo provvisorio dello Stato, per i provvedimenti da emanarsi sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con altri Ministri, la formula *« Sulla proposta . . . . . »* è sostituita dalla formula *« Previo concerto con . . . . . »*, che deve precedere la menzione dell'intervento del Consiglio dei Ministri.

**Art. 4.**

1308
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Previo concerto col Ministro per la Grazia e la Giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Fino a quando non sarà eletto il Capo provvisorio dello Stato, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, i decreti legislativi previsti dall'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sono sanzionati e promulgati dal Presidente del Consiglio dei Ministri con la formula seguente:

*« Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
*In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;*
*Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;*
*Sulla proposta . . . . . .;*
*Ha sanzionato e promulga »:*

Art. 2.

Fino a quando non sarà eletto il Capo provvisorio dello Stato, i decreti relativi alle materie indicate nell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sono emanati con la seguente formula:

*« Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
*In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;*
*Udito il parere del Consiglio di Stato;*
*Sentito il Consiglio dei Ministri;*
*Sulla proposta . . . . . .;*
*Decreta »:*

Art. 3.

Fino a quando non sarà eletto il Capo provvisorio dello Stato, per i provvedimenti da emanarsi sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con altri Ministri, la formula *« Sulla proposta . . . . . »* è sostituita dalla formula *« Previo concerto con . . . . . »*, che deve precedere la menzione dell'intervento del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Per i decreti indicati nell'art. 1, l'ultima parte della formula di promulgazione è modificata come segue:

*« Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato ».*

Per i decreti indicati nell'art. 2, l'ultima parte della formula di promulgazione è modificata come segue:

*« Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare ».*

1306
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795081

Art. 5.

I decreti del Capo dello Stato, diversi da quelli indicati nei precedenti articoli, saranno emanati con le formule stabilite negli articoli 2 e 3, escluse le indicazioni riferentisi ad adempimenti per essi non prescritti.

Art. 6.

Fino a quando non venga diversamente disposto dall'Assemblea Costituente, le decisioni giudiziarie recheranno la intestazione:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Gli altri atti che, in base alle vigenti disposizioni, devono essere formati in nome del Capo dello Stato, recheranno la intestazione:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Sono considerate valide le formule d'intestazione usate nelle decisioni e negli atti predetti dopo il 10 giugno 1946 e fino all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri nominerà una Commissione incaricata di studiare il modello del nuovo emblema dello Stato.

Fino a quando l'Assemblea Costituente non avrà approvato il nuovo emblema dello Stato e fino a quando gli uffici non siano provvisti dei sigilli formati in base all'emblema stesso, sono usati i sigilli attualmente esistenti.

E' consentito, fino ad esaurimento delle scorte, l'uso delle carte-valori, degli stampati e dei moduli già esistenti.

Art. 8.

Fino a quando non venga diversamente deliberato dall'Assemblea Costituente, la bandiera nazionale è formata da un drappo rettangolare, diviso verticalmente in tre sezioni eguali, rispettivamente dei colori verde, bianco e rosso.

Il drappo deve essere alto due terzi della sua lunghezza, e i tre colori vanno distribuiti nell'ordine anzidetto, in guisa che il verde sia aderente all'inferitura.

Art. 9.

Fino a quando non siano state stabilite ed applicate le nuove formule di giuramento, in dipendenza della mutata forma istituzionale dello Stato, gli obblighi derivanti dal giuramento prestato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dai dipendenti civili e militari dello Stato e dalle persone incaricate di pubbliche funzioni s'intendono assunti verso lo Stato.

Ove occorra prestare o rinnovare il giuramento, esso sarà prestato omettendo nelle formule vigenti ogni

1310
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Sono considerate valide le formule d'intestazione usate nelle decisioni e negli atti predetti dopo il 10 giugno 1946 e fino all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri nominerà una Commissione incaricata di studiare il modello del nuovo emblema dello Stato.

Fino a quando l'Assemblea Costituente non avrà approvato il nuovo emblema dello Stato e fino a quando gli uffici non siano provvisti dei sigilli formati in base all'emblema stesso, sono usati i sigilli attualmente esistenti.

E' consentito, fino ad esaurimento delle scorte, l'uso delle carte-valori, degli stampati e dei moduli già esistenti.

Art. 8.

Fino a quando non venga diversamente deliberato dall'Assemblea Costituente, la bandiera nazionale è formata da un drappo rettangolare, distinto verticalmente in tre sezioni eguali, rispettivamente dei colori verde, bianco e rosso.

Il drappo deve essere alto due terzi della sua lunghezza, e i tre colori vanno distribuiti nell'ordine anzidetto, in guisa che il verde sia aderente all'inferitura.

Art. 9.

Fino a quando non siano state stabilite ed applicate le nuove formule di giuramento, in dipendenza della mutata forma istituzionale dello Stato, gli obblighi derivanti dal giuramento prestato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dai dipendenti civili e militari dello Stato e dalle persone incaricate di pubbliche funzioni s'intendono assunti verso lo Stato.

Ove occorra prestare o rinnovare il giuramento, esso sarà prestato omettendo nelle formule vigenti ogni accenno alla forma monarchica dello Stato.

Art. 10.

Nelle denominazioni di uffici, commissioni, corpi, enti ed istituti pubblici, è abolita ogni qualificazione riferentesi alla forma monarchica dello Stato.

La stessa norma si applica alla intitolazione degli atti e delle pubblicazioni di carattere ufficiale.

La collezione ufficiale delle leggi e dei decreti assume la denominazione di *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana*.

La *Gazzetta Ufficiale* assume la denominazione di *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 11.

Con successivi decreti, saranno emanate le norme integrative e le altre disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1946

DE GASPERI

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 1.* — FRANCA

TOGLIATTI

---

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 19 giugno 1946, n. 2.

**Dichiarazione di giorno festivo a tutti gli effetti civili dell'*11 giugno 1946*.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

*Articolo unico.*

L'11 giugno 1946 è dichiarato festivo a tutti gli effetti civili.
In detto giorno viene corrisposto ai lavoratori il trattamento economico previsto dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1946, n. 185.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838121

Dato a Roma, addì 19 giugno 1946

DE GASPERI

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *giugno* 1946
*Atti del Governo, registro n.* 1, *foglio n.* 1. — FRASCA

TOGLIATTI

---

# DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 19 giugno 1946, n. 2.

**Dichiarazione di giorno festivo a tutti gli effetti civili dell'*11 giugno 1946*.**

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

*Articolo unico.*

L'11 giugno 1946 è dichiarato festivo a tutti gli effetti civili.

In detto giorno viene corrisposto ai lavoratori il trattamento economico previsto dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1946, n. 185.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1946

DE GASPERI

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *giugno* 1946
*Atti del Governo, registro n.* 1, *foglio n.* 2. — FRASCA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785123

*EDIZIONE SPECIALE*

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 133 - 5
*(Numero stampato il 17 giugno 1946)*

# GAZZETTA UFFICIALE

*PARTE PRIMA* DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 10 giugno 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

**Ministero della marina:** Concessione di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 1403

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 466.
**Approvazione dell'atto di risoluzione della concessione all'industria privata della ferrovia Monza-Besana-Molteno-Oggiono** . . . . . Pag. 1403

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 467.
**Trattamento di carriera dell'insegnante di meccanica razionale presso la Regia Accademia di artiglieria e genio.** Pag. 1405

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 468.
**Riordinamento dell'Amministrazione centrale dell'Interno.** Pag. 1405

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 471.
**Organizzazione e funzionamento del Comitato carboni per la disciplina, la produzione, l'assegnazione e la distribuzione dei combustibili solidi** . . . . . Pag. 1405

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 472.
**Norme per la liquidazione dei Consorzi provinciali ed interprovinciali obbligatori costituiti tra i macellai per la raccolta, il ricevimento e la salatura delle pelli bovine ed equine nazionali** . . . . . Pag. 1407

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 473.
**Disposizioni circa la competenza della Commissione di vigilanza sulle cooperative edilizie, per le decisioni delle controversie in materia di condominio** . . . . Pag. 1410

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 474.
**Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese** . . Pag. 1411

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 475.
**Riorganizzazione e gestione de «La Provvida».** Pag. 1411

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 | All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
Un fascicolo Prezzi vari.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

**Ministero della marina:** Concessione di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 1433

## LEGGI E DECRETI

### 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 466.

**Approvazione dell'atto di risoluzione della concessione all'industria privata della ferrovia Monza Besana Molteno-Oggiono** . . . . . Pag. 1433

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 467.

**Trattamento di carriera dell'insegnante di meccanica razionale presso la Regia Accademia di artiglieria e genio.** Pag. 1435

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 468.

**Modificazione delle norme circa l'applicazione dell'imposta sulle fibre tessili artificiali per l'esercizio finanziario 1945-1946** . . . . . Pag. 1436

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 469.

**Esenzione dal pagamento dei diritti doganali per le merci offerte in dono all'Associazione italiana della Croce Rossa e da questa importate per essere gratuitamente distribuite nel Regno** . . . . . Pag. 1436

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 470.

**Liquidazione di un indennizzo a favore dei produttori di bietole dell'Italia settentrionale nella campagna 1941.** Pag. 1438

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 471.

**Organizzazione e funzionamento del Comitato carboni per la disciplina, la produzione, l'assegnazione e la distribuzione dei combustibili solidi** . . . . . Pag. 1439

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 472.

**Norme per la liquidazione dei Consorzi provinciali ed interprovinciali obbligatori costituiti tra i macellai per la raccolta, il ricevimento e la salatura delle pelli bovine ed equine nazionali** . . . . . Pag. 1467

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 473.

**Disposizioni circa la competenza della Commissione di vigilanza sulle cooperative edilizie, per le decisioni delle controversie in materia di condominio** . . . . Pag. 1470

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 474.

**Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese** . . Pag. 1471

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 475.

**Riorganizzazione e gestione de «La Provvida».** Pag. 1471

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n. 476.

**Disciplina della distribuzione della carta da giornale in bobina** . . . . . Pag. 1472

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n. 477.

**Estensione al comune di Torre Annunziata (Napoli) del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, per la concessione di una indennità di prima sistemazione e di una indennità giornaliera al personale statale in servizio nei centri distrutti o danneggiati** . . . . Pag. 1473

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n. 478.

**Erogazione a favore dell'Istituto superiore di sanità per studi ed esperienze nel campo della chimica applicata.** Pag. 1473

249

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 1946, n. 479.
**Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, sulla assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle private imprese** . . . . . Pag. 1413

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 480.
**Utilizzo delle disponibilità statali di valuta estera.** Pag. 1411

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 maggio 1946, n. 481.
**Passaggio per idoneità di alcuni agenti subalterni nel personale postale telegrafico di seconda categoria.** Pag. 1415

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 482.
**Aumento dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano** . Pag. 1415

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 483.
**Modificazione dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, riguardante il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.)** . . . . . Pag. 1416

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 484.
**Aumento della indennità annua spettante al direttore generale delle Ferrovie dello Stato** . . . . . Pag. 1416

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946.
**Sostituzione del commissario per la temporanea gestione della Società anonima editoriale « La Provincia di Como » di Como** . . . . . Pag. 1416

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946.
**Proroga della gestione commissariale della Società editrice del quotidiano « Vedetta Fascista » di Vicenza.** Pag. 1417

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946.
**Proroga della gestione commissariale della Società editrice del quotidiano « Il Solco Fascista » di Reggio Emilia.** Pag. 1417

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1946.
**Modifica dei prezzi per i biglietti di abbonamento ordinari e soppressione del limite massimo di percorrenza per il rilascio degli abbonamenti stessi** . . . . . Pag. 1418

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1946.
**Apertura di una agenzia di città della Banca nazionale del Lavoro in Bologna, via Roma** . . . . . Pag. 1419

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1946.
**Apertura di una agenzia di città del Credito Italiano in Bologna, nella zona di porta Saiù** . . . . . Pag. 1419

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
**Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Caravaggio (Bergamo)** . Pag. 1420

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
**Cambiamento dei nomi di n. 11 varietà elette di frumento, già iscritte nel Registro nazionale delle varietà elette di frumento** . . . . . Pag. 1420

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
**Apertura di dipendenze della Cassa di risparmio di Civitavecchia in Cerveteri, Manziana e Montalto di Castro.** Pag. 1421

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
**Apertura di una dipendenza della Banca di Legnano in Busto Arsizio (Varese)** . . . . . Pag. 1421

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
**Sostituzione del liquidatore della Banca E. Mazzucchetti, società in nome collettivo con sede in Milano** . Pag. 1421

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
**Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa** . . Pag. 1421

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
**Norme di applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, recante nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato** . . . . Pag. 1422

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'industria e del commercio:**

Riassunto del provvedimento prezzi n. 54 del 17 maggio 1946 riguardante le tariffe dei pubblici servizi. Pag. 1422

Riassunto del provvedimento prezzi n. 55 del 17 maggio 1946, riguardante i prezzi dell'alluminio e dei prodotti siderurgici . . . . . Pag. 1424

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:**

Nomina del liquidatore della società anonima cooperativa « Gerolamo Benzoni », con sede in Roma . . Pag. 1424

Nomina del commissario della società anonima cooperativa « Unione femminile nazionale », con sede in Milano. Pag. 1424

## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 133 - 5 DEL 10 GIUGNO 1946:

MINISTERO DEI TRASPORTI

13181

Declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No.

**Aumento dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano** . Pag. 1415

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 453.

**Modificazione dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, riguardante il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.)** . . . . . Pag. 1416

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 484.

**Aumento della indennità annua spettante al direttore generale delle Ferrovie dello Stato** . . . . . Pag. 1416

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946.

**Sostituzione del commissario per la temporanea gestione della Società anonima editoriale « La Provincia di Como » di Como** . . . . . Pag. 1416

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946.

**Proroga della gestione commissariale della Società editrice del quotidiano « Vedetta Fascista » di Vicenza.** Pag. 1417

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946.

**Proroga della gestione commissariale della Società editrice del quotidiano « Il Solco Fascista » di Reggio Emilia.** Pag. 1417

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1946.

**Modifica dei prezzi per i biglietti di abbonamento ordinari e soppressione del limite massimo di percorrenza per il rilascio degli abbonamenti stessi** . . . . . Pag. 1418

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1946.

**Apertura di una agenzia di città della Banca nazionale del Lavoro in Bologna, via Roma** . . . . . Pag. 1419

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1946.

**Apertura di una agenzia di città del Credito Italiano in Bologna, nella zona di porta Saffi** . . . . . Pag. 1419

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1946.

**Apertura di una agenzia di città della Banca d'America e d'Italia in Bologna, via Corticella n. 61** . . . Pag. 1419

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Apertura di uno sportello bancario del Banco di Sicilia in Augusta (Siracusa) ed una propria agenzia in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), in località Pozzo di Gotto.** Pag. 1419

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946

**Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Este (Padova)** . . . . Pag. 1420

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

**Apertura di una dipendenza della Banca di Legnano in Busto Arsizio (Varese)** . . . . . Pag. 1421

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

**Sostituzione del liquidatore della Banca E. Mazzucchetti, società in nome collettivo con sede in Milano** . Pag. 1421

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

**Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa** . . Pag. 1421

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

**Norme di applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, recante nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato** . . . . Pag. 1422

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'industria e del commercio:**

Riassunto del provvedimento prezzi n. 54 del 17 maggio 1946 riguardante le tariffe dei pubblici servizi. Pag. 1422

Riassunto del provvedimento prezzi n. 55 del 17 maggio 1946, riguardante i prezzi dell'alluminio e dei prodotti siderurgici . . . . . Pag. 1424

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:**

Nomina del liquidatore della società anonima cooperativa « Girolamo Benzoni », con sede in Roma . . Pag. 1424

Nomina del commissario della società anonima cooperativa « Unione femminile nazionale », con sede in Milano. Pag. 1424

## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 133 - 5 DEL 10 GIUGNO 1946:

### MINISTERO DEI TRASPORTI

**Concorsi pel conferimento di posti disponibili nelle varie categorie e ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a favore dei reduci e annullamento di concorsi.**

Concorso a 40 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi i laureati in ingegneria chimica), riservato a favore dei reduci.

Concorso a 20 posti di allievo ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economiche marittime, o in scienze politiche sociali e sindacali, o in scienze coloniali, o in scienze diplomatiche e consolari, o laureati delle Sezioni magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto superiore di Venezia, riservato a favore dei reduci.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Concorso a 4 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 180 posti di segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica, o abilitati all'insegnamento elementare, o abilitati in tecnica nautica, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 50 posti di segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 20 posti di disegnatore in prova, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 30 posti di assistente lavori in prova fra geometri o periti industriali costruttori edili, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 30 posti di assistente lavori in prova fra periti meccanici, o periti elettricisti, o periti radiotecnici, o periti minerari, o abilitati in tecnica nautica, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 300 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 50 posti di aiutante disegnatore in prova, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 20 posti di sorvegliante lavori in prova, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 120 posti di capo tecnico di 3ª classe in prova, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 120 posti di sotto capo delle stazioni in prova, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 520 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 100 posti di conduttore in prova, riservato a favore dei reduci.

Annullamento del concorso a otto posti di allievo ispettore in prova, bandito con il decreto Ministeriale 1° giugno 1943.

Annullamento del concorso a 20 posti di segretario in prova (ragioniere), bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943.

Annullamento del concorso a 10 posti di disegnatore in prova, bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943.

Annullamento del concorso a 80 posti di aiutante disegnatore in prova, bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943.

Annullamento del concorso a 100 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici, bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943.

Annullamento del concorso a 80 posti di segretario in prova (amministrativo), bandito con il decreto Ministeriale 1° giugno 1943.

## MINISTERO DELLA MARINA

**Concessione di decorazioni al valor militare**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423,

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 466.

**Approvazione dell'atto di risoluzione della concessione all'industria privata della ferrovia Monza-Besana-Molteno-Oggiono.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

E' approvato e reso esecutorio l'atto di risoluzione della concessione della ferrovia Monza-Besana-Molteno-Oggiono stipulato il 27 marzo 1944 per notar Monticelli di Milano tra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze della sedicente repubblica sociale italiana ed i legali rappresentanti della Società anonima ferrovia Monza-Molteno-Oggiono in liquidazione e del Consorzio intercomunale per la ferrovia predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LOMBARDO — SCOCCIMARRO — CORBINO

*Visto, Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 35.* — GRASSO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 467.

**Trattamento di carriera dell'insegnante di meccanica razionale presso la Regia Accademia di artiglieria e genio.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

**In virtù dell'autorità a Noi delegata;**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985121

1316

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785023

...rali minerari, è abilitati in tecnica nautica, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 200 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 50 posti di aiutante disegnatore in prova, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 70 posti di sorvegliante lavori in prova, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 130 posti di capo tecnico di 3ª classe in prova, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 150 posti di sotto capo delle stazioni in prova riservato a favore dei reduci.

Concorso a 500 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni, riservato a favore dei reduci.

Concorso a 100 posti di conduttore in prova, riservato a favore dei reduci.

Annullamento del concorso a otto posti di allievo ispettore in prova, bandito con il decreto Ministeriale 1° giugno 1943.

Annullamento del concorso a 20 posti di segretario in prova (ragioniere), bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943.

Annullamento del concorso a 10 posti di disegnatore in prova, bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943.

Annullamento del concorso a 20 posti di aiutante disegnatore in prova, bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943.

Annullamento del concorso a 100 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici, bandito con decreto Ministeriale 1° giugno 1943.

Annullamento del concorso a 80 posti di segretario in prova (amministrativo), bandito con il decreto Ministeriale 1° giugno 1943.

## MINISTERO DELLA MARINA

### Concessione di decorazioni al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1922, n. 1423;

Concediamo di Nostro « moto proprio » la medaglia d'oro al valor militare « alla memoria » al capitano di corvetta FUSCO Vincenzo.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1946*
*Registro Marina n. 6, foglio n. 29.* — CILLI

(1459)

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

E' approvato e reso esecutorio l'atto di risoluzione della concessione della ferrovia Monza Besana-Molteno-Oggiono stipulato il 27 marzo 1944 per notar Manfredi di Milano tra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze della sedicente repubblica sociale italiana ed i legali rappresentanti della Società anonima ferrovia Monza Molteno Oggiono in liquidazione e del Consorzio intercomunale per la ferrovia predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LOMBARDI — SFORZA
MARIO — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI*
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 155.* — PECORA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 167.

**Trattamento di carriera dell'insegnante di meccanica razionale presso la Regia Accademia di artiglieria e genio.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti;

Visto il R. decreto-legge 28 maggio 1928, n. 1223, contenente aggiunte e varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

All'attuale professore civile di ruolo del Ministero della guerra, insegnante di meccanica razionale presso la Regia Accademia di artiglieria e genio, è esteso il trattamento di carriera stabilito dal R. decreto 16 maggio 1932, n. 595, per il personale insegnante di gruppo A della Regia Accademia navale.

Peraltro, per il professore anzidetto, la permanenza nel grado 6° necessaria per la promozione al grado 5°, è stabilita in anni 11.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BROSIO — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Uff. del Governo, registro n. 30, foglio n. 250.* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 468.

**Modificazione delle norme circa l'applicazione dell'imposta sulle fibre tessili artificiali per l'esercizio finanziario 1945-1946.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1334, che istituisce una imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali (raion) e successive modificazioni;
Visto l'allegato *L* al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare un [illegible] al tributo imposto col ci-

Art. 2.

L'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali, di cui all'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, e successive modificazioni, resta fissata per l'esercizio finanziario 1945-1946, nella somma complessiva di lire 47 milioni per un quantitativo di merci pari a un ventesimo di quello estratto dalle fabbriche nel periodo 29 gennaio 1940-28 gennaio 1941 con destinazione diversa dalla diretta esportazione ed al netto delle restituzioni d'imposta sulle fibre artificiali impiegate nella fabbricazione di manufatti esportati.

Qualora nel corso del periodo a cui si riferisce la suindicata imposta globale di 47 milioni fosse accertata l'estrazione dalle fabbriche, con l'anzidetta destinazione, di una maggiore o minore quantità di fibre tessili artificiali, rispetto a quella a cui è commisurata l'imposta globale, la somma di lire 47 milioni è aumentata o diminuita in proporzione della maggiore o minore quantità effettivamente accertata.

L'imposta globale di cui al primo comma è versata provvisoriamente in quattro rate eguali, le prime due rate entro il 20 dicembre 1945, la terza entro il 20 marzo 1946 e la quarta entro il 20 giugno 1946.

Tuttavia, in applicazione del disposto del secondo comma del presente articolo, qualora dal confronto con un ventesimo della media trimestrale delle estrazioni del periodo 29 gennaio 1940-28 gennaio 1941, risulti trimestralmente dovuta una maggiore somma di quella provvisoriamente pagata, la differenza è versata entro 60 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, mentre dell'eventuale supero è tenuto conto nella rata successiva.

In sede di versamento delle due prime rate è ammessa la detrazione delle somme d'imposta sulle fibre tessili artificiali, pagate dai fabbricanti in applicazione dell'allegato *L* al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, per le estrazioni di prodotto dalle fabbriche effettuate dal 1° luglio 1945 in poi.

Art. 3.

In caso di ritardato pagamento si applica una indennità di mora nella misura del 6 per cento sull'importo della rata scaduta.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione possono eseguire verifiche e riscontri nell'Ufficio controllo produzione e imposte di fabbricazione presso l'Italraion in Milano nonchè nelle fabbriche, con facoltà di ispezionare le [illegible] attinenti all'attività industriale e commer-

1320
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785881

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, ... chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1916

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BRUSIO — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TESTAFERRI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 2 *giugno* 1916
*Atti del governo, registro n.* 69, *foglio n.* 20. — PESARA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 aprile 1916, n. 368.

**Modificazione delle norme circa l'applicazione dell'imposta sulle fibre tessili artificiali per l'esercizio finanziario 1915-1916.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1231, che istituisce una imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali (raion) e successive modificazioni;

Visto l'allegato *L* al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1915, n. 223;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 58;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare un temporaneo diverso assetto al tributo imposto col citato R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, e successive modificazioni;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1915-1916 è sospesa l'applicazione del 2° comma dell'art. 2 dell'allegato *L* al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1915, numero 223.

quantità effettivamente accertata.

L'imposta globale di cui al primo comma è versata provvisoriamente in quattro rate eguali, le prime due rate entro il 20 dicembre 1915, la terza entro il 20 marzo 1916 e la quarta entro il 20 giugno 1916.

Tuttavia, in applicazione del disposto del secondo comma del presente articolo, qualora dal confronto con un ventesimo della media trimestrale delle estrazioni del periodo 29 gennaio 1940-28 gennaio 1943, risulti trimestralmente dovuta una maggiore somma di quella provvisoriamente pagata, la differenza è versata entro 60 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, mentre dell'eventuale supero è tenuto conto nella rata successiva.

In sede di versamento delle due prime rate è ammessa la detrazione delle somme d'imposta sulle fibre tessili artificiali, pagate dai fabbricanti in applicazione dell'allegato *L* al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1915, n. 223, per le estrazioni di prodotto dalle fabbriche effettuate dal 1° luglio 1945 in poi.

Art. 3.

In caso di ritardato pagamento si applica una indennità di mora nella misura del 6 per cento sull'importo della rata scaduta.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione possono eseguire verifiche e riscontri nell'Ufficio controllo produzione e imposte di fabbricazione presso l'Italraion in Milano nonchè nelle fabbriche, con facoltà di ispezionare la contabilità attinenti all'attività industriale e commerciale delle fabbriche stesse.

Art. 5.

Con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per le finanze, saranno emanate le disposizioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto legislativo.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1321

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 22.* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 463.

**Esenzione dal pagamento dei diritti doganali per le merci offerte in dono all'Associazione italiana della Croce Rossa e da questa importate per essere gratuitamente distribuite nel Regno.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 388;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le merci e i materiali offerti in dono all'Associazione italiana della Croce Rossa e da questa importati, a torno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO — RUSSO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 23.* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 479.

**Liquidazione di un indennizzo a favore dei produttori di bietole dell'Italia settentrionale nella campagna 1944.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il fondo accantonato presso la Società approvvigionamento bietole e vendita zucchero, costituito dalla quota di L. 300 al quintale sul prezzo di vendita dello zucchero di produzione anteriore al 1° novembre 1944 è destinato al pagamento di un indennizzo a favore degli agricoltori delle provincie dell'Italia settentrionale che non hanno potuto, per cause di forza maggiore, consegnare agli zuccherifici ed alle distillerie per la lavorazione, le bietole da essi obbligatoriamente coltivate nella campagna 1944, secondo i piani provinciali delle colture.

Art. 2.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985081

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 163.

**Esenzione dal pagamento dei diritti doganali per le merci offerte in dono all'Associazione italiana della Croce Rossa e da questa importate per essere gratuitamente distribuite nel Regno.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 580;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 388;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le merci e i materiali offerti in dono all'Associazione italiana della Croce Rossa e da questa importati, a decorrere dal 25 aprile 1945, per essere gratuitamente distribuiti nel Regno sono esenti, fino a nuova disposizione, dal pagamento dei diritti doganali.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana entrerà in vigore dalla data di tale ri-

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 253.* — BASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 170.

**Liquidazione di un indennizzo a favore dei produttori di bietole dell'Italia settentrionale nella campagna 1944.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il fondo accantonato presso la Società approvvigionamento bietole e vendita zucchero, costituito dalla quota di L. 300 al quintale sul prezzo di vendita dello zucchero di produzione anteriore al 1° novembre 1944 è destinato al pagamento di un indennizzo a favore degli agricoltori delle provincie dell'Italia settentrionale che non hanno potuto, per cause di forza maggiore, consegnare agli zuccherifici ed alle distillerie per la lavorazione, le bietole da essi obbligatoriamente coltivate nella campagna 1944, secondo i piani provinciali delle colture.

Art. 2.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato pro quota, nei limiti della disponibilità del fondo di cui all'articolo precedente, dalla Società approvvigionamento bietole e vendita zucchero per il tramite degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio e sulla base degli elenchi da questi compilati. Gli elenchi dovranno indicare il nome dell'agricoltore avente diritto all'indennizzo, la misura unitaria di questo, il quantitativo di bietole non consegnate agli zuccherifici e l'importo complessivo dell'indennizzo da corrispondere.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1323

Art. 3.

La Società approvvigionamento bietole e vendita zucchero renderà conto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle somme in tal modo erogate, inviando la relativa documentazione.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, entrerà in vigore dalla data in cui esso vi divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GIULIO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 233.* — FRANCO

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 471.

**Organizzazione e funzionamento del Comitato carboni per la disciplina, la produzione, l'assegnazione e la distribuzione dei combustibili solidi.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 652, riguardante l'abolizione del monopolio dei carboni e dei metalli e l'istituzione di un Ufficio centrale carboni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con quello per gli affari esteri, per

2) predispone gli elementi per la compilazione dei piani stessi e ne forma il progetto;

3) elabora i piani riguardanti la disciplina della produzione, assegnazione e distribuzione dei combustibili fossili nazionali, della legna e dei sottoprodotti di lavorazioni agricole e industriali.

Art. 2.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria è presidente del Comitato carboni e il direttore generale dell'industria è il vice presidente.

Il Comitato è composto di sei membri designati, rispettivamente, dai Ministeri dell'industria e commercio, degli affari esteri, del tesoro, della marina, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale e del commercio con l'estero.

Il presidente può invitare a partecipare ai lavori del Comitato rappresentanti degli altri Ministeri interessati od esperti tecnici particolarmente competenti nella materia.

Art. 3.

E' istituita presso il Comitato carboni, una segreteria generale, con addetti dipendenti nel numero strettamente necessario pel funzionamento del Comitato stesso.

Il segretario generale è nominato dal Ministro per l'industria e commercio fra persone particolarmente competenti in materia di combustibili solidi.

Se alla carica è preposta persona estranea all'Amministrazione dello Stato, l'incarico è dato con le modalità ed il trattamento dell'art. 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive modificazioni. Se è conferita ad un dipendente da Amministrazione statale diversa da quella dell'industria e commercio, questi si intende destinato nella posizione di comando.

Art. 4.

Al funzionamento dei servizi del Comitato si provvede:

1) con personale di ruolo, che il presidente del Comitato ha facoltà di richiedere al Ministero dell'industria e commercio ed eventualmente ad altre Amministrazioni statali, nel numero massimo di cinque unità di gruppo *A* o *B* di cui uno del grado sesto, assegnato nella posizione di comando;

2) con personale estraneo all'Amministrazione dello Stato, particolarmente esperto in materia di combustibili solidi, nel numero massimo di due unità, il cui onere sarà assunto col trattamento e alle condizioni di cui al citato art. 57, del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1324

*Ufficiale* del Regno, nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, entrerà in vigore dalla data in cui essa vi diverga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GIULIO — COMBO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n.* 10, *foglio n.* 243. — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 471.

**Organizzazione e funzionamento del Comitato carboni per la disciplina, la produzione, l'assegnazione e la distribuzione dei combustibili solidi.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 652, riguardante l'abolizione del monopolio dei carboni e dei metalli e l'istituzione di un Ufficio centrale carboni;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con quello per gli affari esteri, per il tesoro e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Comitato tecnico consultivo, denominato « Comitato carboni » previsto dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 652:

1) dà parere sui criteri da seguire per la formazione dei piani che spetta al Ministero dell'industria e commercio di stabilire per ciò che concerne l'acquisto, l'importazione e la distribuzione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke;

2) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

3) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

4) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

5) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

6) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

7) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

8) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

9) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

10) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

11) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

12) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

13) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

14) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

15) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

16) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

17) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

18) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

19) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

20) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

21) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

22) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

23) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

24) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

25) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

26) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

27) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

28) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

29) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

30) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

31) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

32) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

33) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

34) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

35) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

36) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

37) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

38) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

39) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

40) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

41) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

42) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

43) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

44) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

45) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

46) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

47) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

48) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

49) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

50) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

51) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

52) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

53) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

54) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

55) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

56) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

57) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

58) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

59) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

60) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

61) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

62) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

63) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

64) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

65) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

66) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

67) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

68) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

69) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

70) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

71) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

72) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

73) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

74) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

75) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

76) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

77) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

78) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

79) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

80) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

81) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

82) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

83) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

84) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

85) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

86) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

87) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

88) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

89) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

90) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

91) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

92) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

93) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

94) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

95) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

96) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

97) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

98) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

99) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

100) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

101) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

102) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

103) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

104) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

105) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

106) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

107) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

108) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

109) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

110) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

111) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

112) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

113) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

114) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

115) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

116) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

117) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

118) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

119) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

120) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

121) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

122) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

123) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

124) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

125) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

126) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

127) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

128) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

129) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

130) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

131) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

132) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

133) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

134) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

135) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

136) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

137) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

138) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

139) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

140) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

141) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

142) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

143) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

144) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

145) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

146) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

147) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

148) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

149) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

150) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

151) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

152) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

153) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

154) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

155) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

156) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

157) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

158) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

159) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

160) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

161) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

162) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

163) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

164) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

165) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

166) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

167) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

168) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

169) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

170) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

171) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

172) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

173) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

174) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

175) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

176) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

177) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

178) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

179) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

180) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

181) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

182) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

183) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

184) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

185) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

186) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei carboni fossili esteri, dei loro agglomerati e del coke, fra le varie regioni del Regno, fra le varie industrie e fra i vari consumatori;

187) dà parere sui criteri da seguire per la ripartizione dei

Art. 6.

La ripartizione delle assegnazioni di combustibile solido, sia importato che nazionale, è fatta di volta in volta dal Ministero dell'industria e commercio, in base ai piani prestabiliti, in relazione alle necessità delle singole industrie ed ai programmi nazionali di produzione, stabiliti dal Ministero medesimo, previo parere del Comitato carboni.

Art. 7.

Alle spese per il funzionamento del Comitato carboni e dell'Ufficio carboni del Ministero dell'industria e commercio, nonchè del servizio carboni degli uffici provinciali dell'industria e commercio, si provvede con il gettito di uno speciale contributo, al quale sono tenuti gli assegnatari del carbone stesso.

Il contributo predetto è fissato con decreto del Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale dei prezzi.

Esso non è dovuto per il carbone assegnato per l'esclusivo servizio delle Ferrovie dello Stato.

Art. 8.

Il contributo di cui all'articolo precedente è riscosso dalle agenzie marittime delle Ferrovie dello Stato all'atto della consegna dei combustibili fossili nei porti, se trattasi di carbone importato o proveniente dalla Sardegna. Negli altri casi a tale riscossione provvedono gli uffici provinciali del commercio e dell'industria all'atto del rilascio dei buoni di assegnazione.

Le somme riscosse, sia dalle agenzie marittime che dagli uffici provinciali sono versate sul conto corrente postale intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, e saranno da questa iscritte in apposita contabilità speciale, da istituire con intestazione al Ministero dell'industria e commercio - Comitato carboni.

Art. 9.

Le spese per il funzionamento del Comitato devono essere autorizzate dal presidente o da chi ne fa le veci.

I prelevamenti dalla contabilità speciale aperta a favore del Ministero dell'industria e commercio - Comitato carboni - presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma, ai termini dell'art. 8, sono effettuati, esclusivamente, mediante ordinativi tratti sulla detta contabilità speciale e pagabili direttamente a favore dei creditori.

Gli ordinativi stessi sono firmati dal presidente o da chi ne fa le veci, e dal funzionario del Comitato incaricato della tenuta dei conti.

Art. 11.

Nel caso di soppressione del Comitato carboni, le attività di gestione che residuano verranno devolute al Tesoro dello Stato.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con ordinanza del Governo Militare Alleato, o, in mancanza, alla data di restituzione dei territori medesimi alla Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GRONCHI — CORBINO
LOMBARDI

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 52.* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 472.

**Norme per la liquidazione dei Consorzi provinciali ed interprovinciali obbligatori costituiti tra i macellai per la raccolta, il ricevimento e la salatura delle pelli bovine ed equine nazionali.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 13 giugno 1910, n. 326, concernente la disciplina della raccolta, salatura e distribuzione delle pelli bovine ed equine;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 244, riguardante la disciplina del commercio delle pelli grezze e conciate;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, contenente nuove norme sulla emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1326

anti gli assegnatari del carbone stesso.

Il contributo predetto è fissato con decreto del Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale dei prezzi.

Esso non è dovuto per il carbone assegnato per l'esclusivo servizio delle Ferrovie dello Stato.

Art. 8.

Il contributo di cui all'articolo precedente è riscosso dalle agenzie marittime delle Ferrovie dello Stato al Patto della consegna dei combustibili fossili nei porti, se trattasi di carbone importato o proveniente dalla Sardegna. Negli altri casi a tale riscossione provvedono gli uffici provinciali del commercio e dell'industria al Patto del rilascio dei buoni di assegnazione.

Le somme riscosse, sia dalle agenzie marittime che dagli uffici provinciali sono versate sul conto corrente postale intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, e saranno da questa iscritte in apposita contabilità speciale, da istituire con intestazione al Ministero dell'industria e commercio - Comitato carboni.

Art. 9.

Le spese per il funzionamento del Comitato devono essere autorizzate dal presidente o da chi ne fa le veci.

I prelevamenti dalla contabilità speciale aperta a favore del Ministero dell'industria e commercio - Comitato carboni - presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma, ai termini dell'art. 8, sono effettuati, esclusivamente, mediante ordinativi tratti sulla detta contabilità speciale e pagabili direttamente a favore dei creditori.

Gli ordinativi stessi sono firmati dal presidente o da chi ne fa le veci, e dal funzionario del Comitato incaricato della tenuta dei conti.

Art. 10.

Il Comitato carboni ha autonomia amministrativa contabile.

Esso è sottoposto alla vigilanza e al controllo del Ministero dell'industria e commercio e di un Collegio di sindaci composto del capo della Ragioneria centrale del Ministero dell'industria e commercio, che rappresenta il Ministero del tesoro, e di un rappresentante per ciascuno del Ministero dell'industria e commercio e del Ministero dei trasporti.

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GRONCHI — CORBINO
LOMBARDI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 23.* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 472.

**Norme per la liquidazione dei Consorzi provinciali ed interprovinciali obbligatori costituiti tra i macellai per la raccolta, il ricevimento e la salatura delle pelli bovine ed equine nazionali.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 13 giugno 1940, n. 826, concernente la disciplina della raccolta, salatura e distribuzione delle pelli bovine ed equine;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 244, riguardante la disciplina del commercio delle pelli grezze e conciate;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, contenente nuove norme sulla emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dei Consorzi provinciali ed interprovinciali obbligatori costituiti tra i macellai con il compito di curare la raccolta, il ricevi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1327

mento e la salatura delle pelli bovine ed equine nazionali, si svolge sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e commercio, osservate le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

I commissari, i liquidatori e coloro che con qualsiasi altra denominazione siano stati preposti dall'autorità alla gestione e alla liquidazione dei beni dell'Ente soppresso anteriormente alla nomina dei commissari liquidatori di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 244, decadono dall'ufficio nel giorno successivo a quello della pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia del decreto prefettizio di nomina dei commissari liquidatori preposti.

Da tale data cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione previsti dagli statuti o dalle leggi salva l'applicazione dell'art. 23.

Art. 3.

Il Ministro per l'industria e il commercio nomina per ogni Consorzio un Comitato di sorveglianza composto di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, di un rappresentante del Ministero del tesoro, di tre consorziati, o, se vi sono creditori, di due creditori e di un consorziato.

Dalla data in cui la nomina è pubblicata nel Foglio degli annunzi legali della provincia, cessano le funzioni degli organi di controllo previsti dagli statuti o dalle leggi.

Art. 4.

Il commissario liquidatore può essere sostituito in ogni tempo con decreto del Ministro per l'industria e commercio.

Il commissario liquidatore che cessa dal suo ufficio durante la liquidazione deve rendere conto della gestione a norma dell'art. 22.

Il conto è depositato senza la relazione del Comitato di sorveglianza, che è sentito dal presidente del Tribunale prima di provvedere sul conto stesso.

Art. 5.

Il Comitato di sorveglianza nella sua prima seduta elegge il presidente. Questi convoca il Comitato ogni qualvolta ne sia richiesto il parere o quando lo ritenga opportuno.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza di voti dei suoi membri.

I componenti del Comitato di sorveglianza possono essere sostituiti in ogni tempo con decreto del Ministro per l'industria e commercio.

Art. 7.

Il compenso dovuto al commissario liquidatore è stabilito dal Ministro per l'industria e commercio, su parere del Comitato di sorveglianza, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'attivo realizzato e della sollecitudine con la quale furono condotte le relative operazioni.

Il Ministro per l'industria e commercio, su parere del Comitato di sorveglianza, può disporre che siano corrisposti degli acconti e che dal compenso attribuito al commissario liquidatore sia detratta un'aliquota, non superiore al 10 %, per costituire un fondo destinato ad attribuire compensi ai commissari liquidatori che non poterono conseguire adeguate retribuzioni.

I membri del Comitato di sorveglianza hanno diritto solo al rimborso delle spese.

Art. 8.

Il commissario liquidatore non può utilizzare per scopi non interessanti direttamente la liquidazione i documenti e le scritture di pertinenza del Consorzio soppresso.

Art. 9.

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i dirigenti del Consorzio, le persone indicate nel primo comma dell'art. 2 e in genere tutti coloro che anche senza averne veste legale abbiano, riguardo ad esso, svolto attività di amministrazione, devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione tenuta per il periodo successivo all'ultimo conto che sia stato approvato anteriormente all'8 settembre 1943; e devono riferire sulle attività svolte e sulle operazioni compiute.

L'approvazione del conto spetta al Ministro per l'industria e commercio, che vi provvede sentito il commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza.

Entro un mese dalla comunicazione del rituato di approvazione, le persone tenute al rendiconto possono proporre le loro istanze alla autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 10.

L'azione per far valere la responsabilità contro i dirigenti, i membri del Consiglio direttivo, i cassieri, gli impiegati, le persone indicate nel primo comma dell'articolo 2 e in genere contro chiunque, anche senza averne veste legale, abbia svolto l'attività di amministrazione o funzioni amministrative rispetto ai consorzi soppressi e l'azione contro i revisori per violazione degli obblighi loro incombenti è esercitata dal commissario liquidatore innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e commercio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1328

1329

dagli organi di amministrazione previsti dagli statuti o dalle leggi salva l'applicazione dell'art. 23.

Art. 3.

Il Ministro per l'industria e il commercio nomina per ogni Consorzio un Comitato di sorveglianza composto di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, di un rappresentante del Ministero del tesoro, di tre consorziati, o, se vi sono creditori, di due creditori e di un consorziato.

Dalla data in cui la nomina è pubblicata nel Foglio degli annunzi legali della provincia, cessano le funzioni degli organi di controllo previsti dagli statuti o dalle leggi.

Art. 4.

Il commissario liquidatore può essere sostituito in ogni tempo con decreto del Ministro per l'industria e commercio.

Il commissario liquidatore che cessa dal suo ufficio durante la liquidazione deve rendere conto della gestione a norma dell'art. 22.

Il conto è depositato senza la relazione del Comitato di sorveglianza, che è sentito dal presidente del Tribunale prima di provvedere sul conto stesso.

Art. 5.

Il Comitato di sorveglianza nella sua prima seduta elegge il presidente. Questi convoca il Comitato ogni qualvolta ne sia richiesto il parere o quando lo ritenga opportuno.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza di voti dei suoi membri.

I componenti del Comitato di sorveglianza possono essere sostituiti in ogni tempo con decreto del Ministro per l'industria e commercio.

Art. 6.

Il Comitato di sorveglianza riferisce al Ministro per l'industria e commercio sui rilevi concernenti la liquidazione, e propone i provvedimenti che siano di competenza del Ministro stesso in relazione ai rilievi fatti.

Il Comitato è richiesto del suo parere, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando sia ritenuto opportuno dal Ministro per l'industria e commercio o dal commissario.

Art. 8.

Il commissario liquidatore non può utilizzare per scopi non interessanti direttamente la liquidazione i documenti e le scritture di pertinenza del Consorzio soppresso.

Art. 9.

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i dirigenti del Consorzio, le persone indicate nel primo comma dell'art. 2 e in genere tutti coloro che anche senza averne veste legale abbiano, riguardo al esso, svolto attività di amministrazione, devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione tenuta per il periodo successivo all'ultimo conto che sia stato approvato anteriormente all'8 settembre 1943, e devono riferire sulle attività svolte e sulle operazioni compiute.

L'approvazione del conto spetta al Ministro per l'industria e commercio, che vi provvede sentito il commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza.

Entro un mese dalla comunicazione del rifiuto di approvazione, le persone tenute al rendiconto possono proporre le loro istanze alla autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 10.

L'azione per far valere la responsabilità contro i dirigenti, i membri del Consiglio direttivo, i cassieri, gli impiegati, le persone indicate nel primo comma dell'articolo 2 e in genere contro chiunque, anche senza averne veste legale, abbia svolto l'attività di amministrazione o funzioni amministrative rispetto ai consorzi soppressi e l'azione contro i revisori per violazione degli obblighi loro incombenti è esercitata dal commissario liquidatore innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, previa autorizzazione del Ministro per l'industria e commercio.

Art. 11.

Il commissario liquidatore ha i poteri di amministrazione e di disposizione dei beni dell'Ente.

Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato, senza spesa, dal pretore, ed annotarvi, giorno per giorno, le operazioni relative alla sua amministrazione.

Il commissario liquidatore ha i poteri di rappresentanza richiesti per il compimento degli atti inerenti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

alle sue funzioni e sta in giudizio, nelle controversie nelle quali l'Ente abbia interesse, anche se trattasi di controversie in corso al tempo della nomina.

Il commissario liquidatore non può vendere immobili, mobili in blocco, mobili di particolare valore e pelli grezze esistenti presso il Consorzio senza l'autorizzazione del Ministro per l'industria e commercio. Il Ministro può subordinare tale autorizzazione all'osservanza di particolari norme e cautele.

Art. 12.

Le disponibilità finanziarie, nonchè le somme riscosse a qualunque titolo dal commissario liquidatore, dedotto quanto il Ministro per l'industria e commercio su parere del Comitato di sorveglianza, dichiara necessario per le spese di amministrazione, devono essere tenute in deposito presso un istituto di credito di diritto pubblico.

Il deposito deve essere intestato all'Ufficio commissariale e non può essere ritirato senza l'autorizzazione del Ministro predetto.

Gli istituti depositari trasmettono trimestralmente al Ministero dell'industria e commercio gli estratti dei conti relativi ai depositi stessi.

Art. 13.

Il commissario liquidatore deve presentare alla fine di ogni trimestre la relazione di cui all'art. 205, comma secondo, del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 14.

Il commissario liquidatore prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, gli archivi, le scritture contabili e gli altri documenti dell'Ente soppresso, richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.

Prima di tale consegna deve provvedere agli atti necessari per la conservazione delle cose predette e può chiedere anche l'apposizione dei sigilli.

Il commissario liquidatore forma l'inventario di tutto ciò che appartiene all'Ente e nomina, se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni. Copia dell'inventario è prontamente rimessa al Ministero dell'industria e commercio.

Art. 15.

Salva diversa disposizione della legge, nessuna

Art. 16.

Entro quindici giorni dal completamento dell'inventario, il commissario liquidatore riferisce al Ministro per l'industria e commercio sulla consistenza dell'attivo e del passivo dell'Ente in liquidazione e sulla possibilità del pagamento integrale delle passività.

Art. 17.

Se i beni dell'Ente sono sufficienti al pagamento integrale delle passività, il Ministro per l'industria e commercio autorizza il commissario liquidatore al pagamento dei creditori a misura che si presentano.

Nel caso contrario autorizza il commissario liquidatore a procedere alla liquidazione nell'interesse di tutti i creditori.

Art. 18.

Il commissario liquidatore comunica ai creditori conosciuti l'autorizzazione prevista dall'articolo precedente e ne dà notizia mediante avviso pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Entro quindici giorni da tale pubblicazione, qualunque creditore può proporre le sue istanze circa le forme di liquidazione indicate nell'articolo precedente, con ricorso al presidente del Tribunale del luogo in cui era la sede dell'Ente alla data dell'8 settembre 1943.

Il presidente provvede con unico decreto su tutti i ricorsi, sentito il commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza, con la massima celerità di procedura.

Il decreto del presidente del Tribunale è comunicato ai creditori istanti e al commissario liquidatore. Entro quindici giorni da tale pubblicazione può essere proposto reclamo al primo presidente della Corte di appello, il quale provvede, pure con unico decreto, non soggetto ad altra impugnazione.

Egli può assegnare la decisione ad uno dei presidenti di sezione della Corte.

Art. 19.

Se non è necessaria la liquidazione nell'interesse di tutti i creditori e se, decorso il termine indicato nel secondo comma dell'articolo precedente non sia proposta alcuna istanza a norma del comma medesimo o le istanze proposte siano respinte, il commissario liquidatore può provvedere a pagare i debiti.

Egli può soddisfare anche i creditori il cui credito non è attualmente esigibile, osservata la disposizione dell'art. 57 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, e deve

[illegible] dei creditori condizionali e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1330

rere del Comitato di sorveglianza, dichiara necessario per le spese di amministrazione, devono essere tenute in deposito presso un istituto di credito di diritto pubblico.

Il deposito deve essere intestato all'Ufficio commissariale e non può essere ritirato senza l'autorizzazione del Ministro predetto.

Gli istituti depositari trasmettono trimestralmente al Ministero dell'industria e commercio gli estratti dei conti relativi ai depositi stessi.

Art. 13.

Il commissario liquidatore deve presentare alla fine di ogni trimestre la relazione di cui all'art. 205, comma secondo, del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 14.

Il commissario liquidatore prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, gli archivi, le scritture contabili e gli altri documenti dell'Ente soppresso, richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.

Prima di tale consegna deve provvedere agli atti necessari per la conservazione delle cose predette e può chiedere anche l'apposizione dei sigilli.

Il commissario liquidatore forma l'inventario di tutto ciò che appartiene all'Ente e nomina, se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni. Copia dell'inventario è prontamente rimessa al Ministero dell'industria e commercio.

Art. 15.

Salva diversa disposizione della legge, nessuna azione individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione.

Tuttavia i creditori garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2786, 2761 del Codice civile, possono chiedere al pretore del luogo in cui era la sede del Consorzio alla data dell'8 settembre 1943, di essere autorizzati alla vendita. Il pretore, sentito il commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza, stabilisce con decreto il tempo della vendita, disponendo che questa debba essere fatta a mezzo di commissionario o all'incanto e determinandone le modalità.

Il pretore può autorizzare il commissario liquidatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio pagando il creditore o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti nel comma precedente.

i creditori.

Art. 18.

Il commissario liquidatore comunica ai creditori conosciuti l'autorizzazione prevista dall'articolo precedente e ne dà notizia mediante avviso pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Entro quindici giorni da tale pubblicazione, qualunque creditore può proporre le sue istanze circa le forme di liquidazione indicate nell'articolo precedente, con ricorso al presidente del Tribunale del luogo in cui era la sede dell'Ente alla data dell'8 settembre 1943.

Il presidente provvede con unico decreto su tutti i ricorsi, sentito il commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza, con la massima celerità di procedura.

Il decreto del presidente del Tribunale è comunicato ai creditori istanti e al commissario liquidatore. Entro quindici giorni da tale pubblicazione può essere proposto reclamo al primo presidente della Corte di appello, il quale provvede, pure con unico decreto, non soggetto ad altra impugnazione.

Egli può assegnare la decisione ad uno dei presidenti di sezione della Corte.

Art. 19.

Se non è necessaria la liquidazione nell'interesse di tutti i creditori e se, decorso il termine indicato nel secondo comma dell'articolo precedente non sia proposta alcuna istanza a norma del comma medesimo o le istanze proposte siano respinte, il commissario liquidatore può provvedere a pagare i debiti.

Egli può soddisfare anche i creditori il cui credito non è attualmente esigibile, osservata la disposizione dell'art. 57 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, e deve assicurare il pagamento dei creditori condizionali o di quelli che non si siano presentati, se abbiano crediti veri e reali.

Decorsi tre mesi dalla richiesta scritta del pagamento, i creditori possono proporre le loro istanze alla autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 20.

Se è necessaria la liquidazione nell'interesse dei creditori, il commissario liquidatore entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel secondo e nel quarto comma dell'art. 18 o dalla data del decreto del primo presidente indicato nel quarto comma dello stesso articolo, provvede alle comunicazioni previste

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1331

nell'art. 267 del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267 e pubblica nel Foglio degli annunzi legali della provincia un avviso contenente l'invito ai creditori ed ai terzi di far valere le loro ragioni nel procedimento iniziato.

Entro quindici giorni dal ricevimento delle comunicazioni e, rispettivamente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i creditori e i terzi possono far pervenire al commissario liquidatore, in plico raccomandato, le loro osservazioni o istanze, e chiedere il riconoscimento dei propri crediti o la restituzione dei loro beni.

L'elenco dei crediti e delle pretese di terzi accolti o respinti deve essere depositato nella cancelleria del Tribunale competente a norma dell'art. 18, secondo comma, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicato nell'articolo precedente.

Art. 21.

Tanto nel caso dell'art. 19, quanto in quello dell'articolo 20, il commissario liquidatore deve accertare la verità e la realtà dei crediti verso l'Ente della cui esistenza abbia comunque notizia, assicurandone il pagamento.

Art. 22.

Soddisfatti i creditori, il commissario liquidatore deposita il conto della gestione nella cancelleria del Tribunale competente a norma dell'art. 18, secondo comma. Al conto deve essere unita una relazione del Comitato di sorveglianza.

Del deposito il commissario liquidatore dà notizia mediante avviso pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Decorsi quindici giorni da tale pubblicazione, se non vengono proposte opposizioni, il presidente del Tribunale provvede sul rendiconto con decreto, sul ricorso del commissario.

Copia dell'inventario, del rendiconto, della relazione del Comitato di sorveglianza e del decreto di approvazione è trasmessa dal commissario al Ministero dell'industria e del commercio.

Gli atti del Consorzio sono, a cura del commissario liquidatore, depositati presso la Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia.

Art. 23.

Chiusa la liquidazione, l'eventuale attivo rimarrà depositato presso l'istituto di credito di cui all'art. 12.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito, possono chiederne il pagamento entro sei mesi dall'approvazione del rendiconto.

Tuttavia, qualora la ripartizione non sia conveniente per l'ammontare minimo di ogni quota, il Ministero può devolvere il residuo attivo a finalità analoghe o connesse a quelle perseguite dai consorzi.

Art. 24.

Si osservano, per quanto non è previsto nel presente decreto, le disposizioni con questo compatibili degli articoli 199 e seguenti del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 25.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GROSCHI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *giugno* 1946
*Atti del Governo, registro n.* 10, *foglio n.* 24. — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 473.
**Disposizioni circa la competenza della Commissione di vigilanza sulle cooperative edilizie, per le decisioni delle controversie in materia di condominio.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 28 aprile 1938, n. 1165, che approva il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tribunale competente a norma dell'art. 18, secondo comma, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicato nell'articolo precedente.

Art. 21.

Tanto nel caso dell'art. 19, quanto in quello dell'articolo 20, il commissario liquidatore deve accertare la verità e la realtà dei crediti verso l'Ente della cui esistenza abbia comunque notizia, assicurandone il pagamento.

Art. 22.

Soddisfatti i creditori, il commissario liquidatore deposita il conto della gestione nella cancelleria del Tribunale competente a norma dell'art. 18, secondo comma. Al conto deve essere unita una relazione del Comitato di sorveglianza.

Del deposito il commissario liquidatore dà notizia mediante avviso pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Decorsi quindici giorni da tale pubblicazione, se non vengono proposte opposizioni, il presidente del Tribunale provvede sul rendiconto con decreto, sul ricorso del commissario.

Copia dell'inventario, del rendiconto, della relazione del Comitato di sorveglianza e del decreto di approvazione è trasmessa dal commissario al Ministero dell'Industria e del commercio.

Gli atti del Consorzio sono, a cura del commissario liquidatore, depositati presso la Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia.

Art. 23.

Chiusa la liquidazione, l'eventuale attivo rimarrà depositato presso l'istituto di credito di cui all'art. 12.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito, possono chiederne il pagamento entro sei mesi dall'approvazione del rendiconto, in proporzione e nei limiti della somma depositata.

Trascorso tale termine, la destinazione dell'eventuale attivo sarà stabilita con deliberazione presa dalla maggioranza assoluta dei consorziati, che avrà effetto dopo l'approvazione del Ministero dell'industria e commercio. I consorziati sono convocati dal commissario liquidatore mediante avviso da pubblicarsi nel Foglio degli annunzi legali della provincia almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Se, per l'irreperibilità della maggioranza dei consorziati, l'assemblea non può convocarsi, il residuo sarà distribuito tra i consorziati stessi con decreto del Ministro predetto, in ragione del valore dei conferimenti effettuati da ciascuno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GROSCHI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 231.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 473.
**Disposizioni circa la competenza della Commissione di vigilanza sulle cooperative edilizie, per le decisioni delle controversie in materia di condominio.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 28 aprile 1938, n. 1165, che approva il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

La competenza della Commissione di vigilanza per la decisione sulle controversie in materia di condominio di cui all'articolo 239 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, permane per cinque anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione del primo statuto individuale stipulato da uno dei soci del condominio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1853

Decorso l'anzidetto termine di cinque anni e fino a quando permarrà la competenza della Commissione di vigilanza per l'espletamento della funzione giurisdizionale, di cui al comma precedente, i soci possono, di comune accordo risultante da atto scritto, deferire alla Commissione stessa la risoluzione delle controversie finessi sorte in materia di condominio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CATTANI — REALE — TOGLIATTI — COMBINO — LEONARDI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 256.* — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 474
**Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1919, n. 2060, istitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, modificato e convertito nella legge 23 settembre 1920, n. 1365;

Vista la legge 28 maggio 1942, n. 664, relativa all'estensione agli acquedotti e fognature della Lucania dei compiti assegnati a detto Ente autonomo;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 38;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire cinquecentoquaranta-

Art. 2.

Entro i limiti delle somme autorizzate come all'articolo precedente, il Ministero dei lavori pubblici assumerà impegni in base a preventivi che l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese sottoporrà alla approvazione del Ministero stesso.

Le somme saranno versate all'Ente a misura che esso debba iniziare l'esecuzione delle varie opere e secondo l'ammontare previsto dai relativi progetti.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CATTANI — COMBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 250.* — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 475.
**Riorganizzazione e gestione de « La Provvida ».**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 169, sulla riorganizzazione e gestione de « La Provvida »;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 169, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CATTANI — ROMITA — TOGLIATTI — COMBARI — LOMBARDO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 246.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. **474**
**Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1919, n. 2068, istitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, modificato e convertito nella legge 23 settembre 1920, n. 1365;

Vista la legge 28 maggio 1942, n. 661, relativa all'estensione agli acquedotti e fognature della Lucania dei compiti assegnati a detto Ente autonomo;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire cinquecentoquarantamilioni per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di cui lire cinquecentomilioni per lavori diretti a migliorare, integrare e sviluppare l'acquedotto medesimo e lire quarantamilioni per analoghi lavori agli acquedotti della Lucania, assunti in gestione dal detto Ente, ai sensi della legge 28 maggio 1942, n. 661.

La suindicata somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire duecentoventimilioni nell'esercizio 1946-47, per lire duecentoventimilioni nell'esercizio 1947-48 e per lire centomilioni nell'esercizio 1948-49.

sivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CATTANI — COMBARI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 250.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. **475.**
**Riorganizzazione e gestione de « La Provvida ».**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 169, sulla riorganizzazione e gestione de « La Provvida »;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 160, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« Essa è retta da un Comitato di amministrazione nominato e presieduto dal Ministro o per sua delega dal Sottosegretario di Stato ai trasporti.

Le funzioni di vice-presidente del Comitato sono assolte dal Sottosegretario ai trasporti, se la presidenza è tenuta dal Ministro, dal membro più anziano del Comitato, se la presidenza è tenuta per delega dal Sottosegretario ».

Art. 2.

Restano in vigore tutte le disposizioni non incompatibili con quelle del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1335

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO

*Visto, Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 251* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n. 476.
**Disciplina della distribuzione della carta da giornale in bobina.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituita, con sede in Roma, la Commissione centrale per la distribuzione della carta da giornale in bobina, sia di produzione nazionale, sia di provenienza estera.

Art. 2.

La Commissione prevista dall'articolo precedente, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è così composta:

un presidente e due vice presidenti nominati nel seno della Commissione;

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

otto rappresentanti degli editori di giornali.

Nelle sue deliberazioni, la Commissione decide a mag-

Su proposta della Commissione centrale, per più regioni potrà essere costituita un'unica Commissione. Potranno altresì costituirsi più Commissioni per una sola regione.

Art. 4.

Dedotti gli eventuali fabbisogni delle pubbliche Amministrazioni, che saranno stabiliti dal Ministero dell'industria e commercio, di intesa con le Amministrazioni interessate, la Commissione centrale provvede al riparto della carta da giornale in bobina, in relazione ai fabbisogni delle diverse provincie.

Art. 5.

Per l'espletamento dei suoi compiti, la Commissione si avvale di un Centro informativo da istituirsi in Milano.

Art. 6.

La Commissione centrale, in relazione al prezzo della carta da giornale in bobina di produzione nazionale e di importazione, stabilisce il prezzo unico di cessione di detta carta in base alle disposizioni emanate dalle autorità competenti.

Essa, inoltre, vigila sull'applicazione delle norme relative ai prezzi di vendita dei quotidiani e propone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le variazioni del numero delle pagine dei quotidiani medesimi.

Art. 7.

La ripartizione della carta da giornale in bobina tra gli editori e le conseguenti assegnazioni sono disposte dalle Commissioni di cui all'art. 3, competenti per territorio.

Art. 8.

Le richieste di carta da giornale in bobina devono essere rivolte alle Commissioni di cui all'art. 3.

Art. 9.

I componenti delle Commissioni di cui agli articoli 2 e 3 sono vincolati al segreto di ufficio agli effetti della legge penale.

Art. 10.

Contro le deliberazioni delle Commissioni di cui all'art. 3 è ammesso ricorso alla Commissione centrale che decide in via definitiva.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esso avrà la durata di tre mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985102

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n. 476.

**Disciplina della distribuzione della carta da giornale in bobina.**

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituita, con sede in Roma, la Commissione centrale per la distribuzione della carta da giornale in bobina, sia di produzione nazionale, sia di provenienza estera.

Art. 2.

La Commissione prevista dall'articolo precedente, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è così composta:

un presidente e due vice presidenti nominati nel seno della Commissione;

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

otto rappresentanti degli editori di giornali.

Nelle sue deliberazioni, la Commissione decide a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 3.

In ciascuna regione è istituita una Commissione per la distribuzione della carta da giornale in bobina, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di rappresentanti degli editori di giornali in numero variabile da uno a tre, di un rappresentante della locale Prefettura (l'addetto stampa o, in mancanza, il funzionario addetto ai servizi stampa) e di un rappresentante della locale Camera di commercio.

Essa si avvale di un Centro informativo da istituirsi in Milano.

Art. 6.

La Commissione centrale, in relazione al prezzo della carta da giornale in bobina di produzione nazionale e di importazione, stabilisce il prezzo unico di cessione di detta carta in base alle disposizioni emanate dalle autorità competenti.

Essa, inoltre, vigila sull'applicazione delle norme relative ai prezzi di vendita dei quotidiani e propone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le variazioni del numero delle pagine dei quotidiani medesimi.

Art. 7.

La ripartizione della carta da giornale in bobina tra gli editori e le conseguenti assegnazioni sono disposte dalle Commissioni di cui all'art. 3, competenti per territorio.

Art. 8.

Le richieste di carta da giornale in bobina devono essere rivolte alle Commissioni di cui all'art. 3.

Art. 9.

I componenti delle Commissioni di cui agli articoli 2 e 3 sono vincolati al segreto di ufficio agli effetti della legge penale.

Art. 10.

Contro le deliberazioni delle Commissioni di cui all'art. 3 è ammesso ricorso alla Commissione centrale che decide in via definitiva.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esso avrà la durata di tre mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — GROSSO — BRACCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*

*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 29.* — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985028

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n. 477.

**Estensione al comune di Torre Annunziata (Napoli) del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, per la concessione di una indennità di prima sistemazione e di una indennità giornaliera al personale statale in servizio nei centri distrutti o danneggiati.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al personale di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che ha rinassunto servizio, oppure è stato destinato per la prima volta in servizio nel centro di Torre Annunziata (Napoli) è estesa la concessione di una indennità di prima sistemazione e di una indennità giornaliera oppure il rimborso delle spese di trasporto di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, con le stesse modalità di applicazione.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 21 gennaio 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 248.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n. 478.

**Erogazione a favore dell'Istituto superiore di sanità per studi ed esperienze nel campo della chimica applicata.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'erogazione del contributo di lire 20.000.000, previsto dall'art. 4 del R. decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 165, a favore dell'Istituto superiore di sanità per studi ed esperienze straordinarie nel campo della chimica applicata, avrà luogo con mandati diretti intestati al direttore generale dell'Istituto anzidetto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 251.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 1946, n. 479.

**Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, sulla assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle private imprese.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, numero 262;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'assistenza postbellica, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985 [illegible]

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al personale di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che ha riassunto servizio, oppure è stato destinato per la prima volta in servizio nel centro di Torre Annunziata (Napoli) è estesa la concessione di una indennità di prima sistemazione e di una indennità giornaliera oppure il rimborso delle spese di trasporto di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, con le stesse modalità di applicazione.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 21 gennaio 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 238.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n. 478.

**Erogazione a favore dell'Istituto superiore di sanità per studi ed esperienze nel campo della chimica applicata.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 21 maggio 1946, numero 465, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-1946, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 241.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 1946, n. 479.

**Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, sulla assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle private imprese.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il R. decreto legislativo 19 maggio 1946, numero 262;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'assistenza postbellica, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei licenziamenti di personale non di ruolo che le pubbliche amministrazioni e le imprese private riterranno di dover disporre per esuberanza di personale i prestatori d'opera, previsti dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, non possono esservi compresi in misura superiore al 50 % del numero complessivo dei dipendenti licenziandi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1336

Art. 2.

Ai fini del precedente articolo, l'aliquota dei licenziamenti è computata distintamente per le singole qualifiche professionali o categorie.

Il computo dei licenziamenti è fatto per periodi semestrali.

Art. 3.

L'intervento ispettivo previsto dall'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, può essere richiesto anche ai fini dell'osservanza del presente decreto.

Art. 4.

I datori di lavoro che non osservino le disposizioni del presente decreto, sono puniti con l'ammenda da L. 1000 a L. 20.000.

Art. 5.

Nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso entrerà in vigore il giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizioni del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — GASPAROTTO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — GRONCHI — ROMITA — BARACCHI

*Visto, Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 238.* — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 480.
**Utilizzo delle disponibilità statali di valuta estera.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Art. 1.

L'utilizzo delle disponibilità in valuta estera appartenenti al Tesoro dello Stato, occorrenti per gli approvvigionamenti del Paese è subordinato alla presentazione, da parte o per il tramite del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri interessati ai vari rami degli approvvigionamenti stessi, di specifica richiesta che — quando non sia accompagnata dalla corrispondente copertura in lire — deve essere munita della dichiarazione delle competenti ragionerie centrali circa l'impegno della spesa sul bilancio dello Stato. Alla richiesta medesima sarà dato corso con autorizzazione del Ministero del tesoro - Portafoglio dello Stato.

Art. 2.

Gli utilizzi di cui all'articolo precedente, effettuati successivamente all'8 settembre 1943 e prima della pubblicazione del presente decreto, s'intendono autorizzati e la regolazione dei relativi finanziamenti bancari in lire, sia per capitale che per interessi ed accessori, avrà luogo nei modi stabiliti nell'art. 1.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro provvede, con suoi decreti:
a concedere le garanzie statali eventualmente occorrenti ano alla avvenuta regolazione dei finanziamenti bancari di cui all'articolo precedente;
ad iscrivere in bilancio le variazioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 4.

Gli acquisti da parte dello Stato, negli Stati Uniti d'America e nell'Inghilterra per gli approvvigionamenti di cui all'art. 1 possono essere affidati dai Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per il commercio con l'estero, con il concorso degli altri Ministri interessati ad apposite delegazioni da costituirsi presso le rispettive Regie ambasciate.

Le erogazioni delle disponibilità di cui al presente decreto sono regolate dalle norme, in quanto applicabili, di cui agli articoli 54, 55 e 56 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 850, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518.

Art. 5.

Ai fini del controllo e degli accertamenti contabili ed amministrativi per le operazioni previste dall'articolo precedente, il Ministro per il tesoro ha facoltà d'inviare propri funzionari presso le Delegazioni di Washington e di Londra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935681

del presente decreto, sono puniti con l'ammenda da L. 1000 a L. 20.000.

Art. 5.

Nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso entrerà in vigore il giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizioni del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CASPAROTTO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — GRONCHI — BARTOLOMEI

*Visto, Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno* 1946
*Atti del Governo, registro n.* 8, *foglio n.* 258. — PESSA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 2 giugno 1946, n. 480.
**Utilizzo delle disponibilità statali di valuta estera.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Vista la legge 9 dicembre 1928, n. 2783;
Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e per il commercio con l'estero;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

dello Stato.

Art. 2.

Gli utilizzi di cui all'articolo precedente, effettuati successivamente all'8 settembre 1943 e prima della pubblicazione del presente decreto, s'intendono autorizzati e la regolazione dei relativi finanziamenti bancari in lire, sia per capitale che per interessi ed accessori, avrà luogo nei modi stabiliti nell'art. 1.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro provvede, con suoi decreti:
a concedere le garanzie statali eventualmente occorrenti ilno alla avvenuta regolazione dei finanziamenti bancari di cui all'articolo precedente;
ad iscrivere in bilancio le variazioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 4.

Gli acquisti da parte dello Stato, negli Stati Uniti d'America e nell'Inghilterra per gli approvvigionamenti di cui all'art. 1 possono essere affidati dai Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per il commercio con l'estero, con il concorso degli altri Ministri interessati ad apposite delegazioni da costituirsi presso le rispettive Regie ambasciate.
Le erogazioni delle disponibilità di cui al presente decreto sono regolate dalle norme, in quanto applicabili, di cui agli articoli 51, 55 e 56 del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518.

Art. 5.

Ai fini del controllo e degli accertamenti contabili ed amministrativi per le operazioni previste dall'articolo precedente, il Ministro per il tesoro ha facoltà d'inviare propri funzionari presso le Delegazioni di Washington e di Londra.

Art. 6.

Alle merci importate in Italia, per conto dello Stato, con l'utilizzo delle disponibilità valutarie previsto agli articoli precedenti, si applicano, per quanto concerne la determinazione dei prezzi, la presa in consegna e la distribuzione nel territorio nazionale, le disposizioni concernenti i prodotti forniti dai Governi Alleati al Governo Italiano, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370 e successive modificazioni ed aggiunte.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785112

Art. 7.

Le disposizioni degli articoli 1, 5 e 6 si applicano in quanto possibile, anche agli acquisti effettuati prima dell'emanazione del presente decreto che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — GRONCHI — GUELLO — LOMBARDI — REALE

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 232.* — FRANCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 maggio 1946, n. 481.
**Passaggio per idoneità di alcuni agenti subalterni nel personale postale telegrafico di seconda categoria.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE,
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 82 del decreto-legge 2 ottobre 1919, numero 1858, modificato dai Regi decreti-legge 8 giugno 1920, n. 770 e 7 novembre 1920, n. 1785;
Visto l'art. 153 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto l'art. 96 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3084;
Visto l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 15 agosto 1926, n. 1723, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Art. 1.

Gli agenti subalterni di ruolo, che alla data del 1° gennaio 1946 abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo nella qualifica, sono dichiarati idonei per il passaggio alla seconda categoria del personale postale telegrafico.

Art. 2.

Il passaggio avrà luogo, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine di anzianità nella qualifica, a decorrere dal 1° novembre 1923 e nel grado undicesimo.

Il passaggio stesso è subordinato alla richiesta di ciascun interessato, la quale deve essere avanzata entro sei mesi dalla data del presente decreto.

Il presente decreto ha effetto dal 1° del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 230.* — FRANCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 482.
**Aumento dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE,
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 27 agosto 1925, n. 130, col quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti dovuti alla Camera di commercio ed arti di Milano;
Visti i Regi decreti 11 maggio 1922, n. 711, 3 agosto 1928, n. 1880, 1° dicembre 1932, n. 1598, 21 gennaio 1935, n. 168, 1° marzo 1937, n. 257, con i quali vennero apportate delle variazioni alla predetta tariffa;
Vista la deliberazione in data 15 giugno 1945, n. 25, del commissario straordinario della Camera di commercio di Milano, con la quale sono state stabilite ulteriori modifiche alla tariffa suddetta;
Visto l'art. 53 del R. decreto 20 settembre 1934, numero 2011;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 151;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 763423

que spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — GRONCHI — GULLO — LOMBARDI — BRACCI

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 242.* — FRASCA

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 maggio 1946, n. 481.
**Passaggio per idoneità di alcuni agenti subalterni nel personale postale telegrafico di seconda categoria.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 82 del decreto-legge 2 ottobre 1919, numero 1858, modificato dai Regi decreti-legge 8 giugno 1920, n. 770 e 7 novembre 1920, n. 1785;
Visto l'art. 123 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto l'art. 93 del R. decreto 20 dicembre 1923, numero 3081;
Visto l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 15 agosto 1926, n. 1703, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Gli agenti subalterni di ruolo che sostennero con esito favorevole gli esami previsti dall'art. 82 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, i quali non abbiano ancora conseguito il passaggio alla categoria superiore, sono collocati secondo l'ordine della graduatoria di esame, nel grado undicesimo di seconda categoria, con la qualifica di ufficiale di 2ª classe e con lo stipendio iniziale del detto grado, tenuto conto come decorsa e acquisita nei gradi tredi-

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 251.* — FRASCA

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 482.
**Aumento dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 27 agosto 1925, n. 1430, col quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti dovuti alla Camera di commercio ed arti di Milano;
Visti i Regi decreti 11 maggio 1922, n. 711, 3 agosto 1928, n. 1889, 1° dicembre 1932, n. 1598, 21 gennaio 1935, n. 168, 1° marzo 1937, n. 257, con i quali vennero apportate delle variazioni alla predetta tariffa;
Vista la deliberazione in data 15 giugno 1945, n. 25, del commissario straordinario della Camera di commercio di Milano, con la quale sono state stabilite ulteriori modifiche alla tariffa suddetta;
Visto l'art. 53 del R. decreto 20 settembre 1931, numero 2011;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 151;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

La vigente tariffa dei diritti spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, per quanto riguarda l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale di quella Borsa valori, viene modificata come appresso:

I diritti attualmente dovuti per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale presso la Borsa di Milano, sono stabiliti nella misura di centesimi cinque per ogni mille lire di capitale versato risultante dal bilancio chiuso nell'anno solare antecedente, arrotondato al milione superiore.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985121

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 239.* — FRASCA

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 483.

**Modificazione dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, riguardante il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.).**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 6 e 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 ottobre 1945, n. 683, relativo alla creazione presso il Ministero della ricostruzione, di una azienda autonoma per i residuati di guerra;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 821;

Visto l'art. 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

L'art. 3 del decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, sentito il Consiglio dei Ministri, è nominato il Consiglio di amministrazione, composto di non più di quindici membri, fra i quali è compreso, come membro di diritto, il direttore generale delle Ferrovie dello Stato ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — LOMBARDI

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 235.* — FRASCA

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 484.

**Aumento della indennità annua spettante al direttore generale delle Ferrovie dello Stato.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

L'indennità annua spettante al direttore generale delle Ferrovie dello Stato, di cui al R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, stabilita con decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, è aumentata a lire 260.000 al lordo delle sole ritenute fiscali.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti ed avrà effetto dal 1° ottobre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — LOMBARDI

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 235.* — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946.

**Sostituzione del commissario per la temporanea gestione della Società anonima editoriale « La Provincia di Como » di Como.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la temporanea gestione di imprese

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1344

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 6 e 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 ottobre 1945, n. 683, relativo alla creazione presso il Ministero della ricostruzione, di una azienda autonoma per i residuati di guerra;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 824;

Visto l'art. 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

L'art. 3 del decreto Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, sentito il Consiglio dei Ministri, è nominato il Consiglio di amministrazione, composto di non più di quindici membri, fra i quali è compreso, come membro di diritto, il direttore generale delle Ferrovie dello Stato ».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO — GRONCHI

VISTO, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 22.* — FRASCA

L'indennità annua spettante al direttore generale delle Ferrovie dello Stato, di cui al R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, stabilita con decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, è ammentata a lire 260.000 al lordo delle sole ritenute fiscali.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti ed avrà effetto dal 1° ottobre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — LOMBARDI

VISTO, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 23.* — FRASCA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946.

**Sostituzione del commissario per la temporanea gestione della Società anonima editoriale « La Provincia di Como » di Como.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 297, relativo alla nomina di commissari straordinari per la temporanea gestione di imprese editoriali e giornalistiche che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1945, con il quale l'avvocato Carlo Werner veniva nominato commissario per la temporanea gestione della Società anonima editoriale « La Provincia di Como » di Como, già di proprietà dell'Ente stampa;

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795081

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 dicembre 1945 relativo alla proroga della gestione commissariale di cui sopra;

Considerato che con lettera 13 maggio 1946 l'avvocato Carlo Werner ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico conferitogli e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione dell'avv. Carlo Werner, nominato commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società anonima editoriale « La Provincia di Como » di Como, con decreti Presidenziali del 15 giugno 1945 e del 7 dicembre 1945, è nominato commissario della Società medesima l'avvocato dello Stato dott. Riccardo Miliani.

Art. 2.

Il dott. Riccardo Miliani eserciterà la predetta gestione per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Como.

Roma, addì 31 maggio 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARTESANI

(1627)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946.

**Proroga della gestione commissariale della Società editrice del quotidiano « Vedetta Fascista » di Vicenza.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali e giornalistiche che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1945 e 7 dicembre 1945, relativi alla nomina del dott. Raimondo Tulli a commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Vedetta Fascista » di Vicenza, già di proprietà dell'Ente stampa;

Considerato che il predetto commissario non ha espletato a tutt'oggi l'incarico conferitogli con i decreti di cui sopra e che occorre pertanto provvedere alla proroga dell'incarico stesso;

Decreta:

Art. 1.

La temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Vedetta Fascista » di Vicenza, affidata al dott. Raimondo Tulli con i decreti del presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 1945 e 7 dicembre 1945, è prorogata di 6 mesi dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Vicenza.

Roma, addì 31 maggio 1946

p. *Il presidente del Consiglio dei Ministri*
ARTESANI

(1625)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946.

**Proroga della gestione commissariale della Società editrice del quotidiano « Il Solco Fascista » di Reggio Emilia.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali e giornalistiche che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1945 e 7 dicembre 1945, relativi alla nomina del dott. Alberto De Monte a commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Il Solco Fascista » di Reggio Emilia, già di proprietà dell'Ente stampa;

Considerato che il predetto commissario non ha espletato a tutt'oggi l'incarico conferitogli con i decreti di cui sopra e che occorre pertanto provvedere alla proroga dell'incarico stesso;

Decreta:

Art. 1.

La temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Il Solco Fascista » di Reggio Emilia, già di proprietà dell'Ente stampa, affidata al dott. Alberto De Monte con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1945 e 7 dicembre 1945, è prorogata di sei mesi dalla data del presente decreto.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1346

In sostituzione dell'avv. Carlo Werner, nominato commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società anonima editoriale « La Provincia di Como » di Como, con decreti Presidenziali del 15 giugno 1945 e del 7 dicembre 1945, è nominato commissario della Società medesima l'avvocato dello Stato dott. Riccardo Miliani.

Art. 2.

Il dott. Riccardo Miliani eserciterà la predetta gestione per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Como.

Roma, addì 31 maggio 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARTESANI

(1627)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946.

**Proroga della gestione commissariale della Società editrice del quotidiano « Vedetta Fascista » di Vicenza.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali e giornalistiche che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1945 e 7 dicembre 1945, con i quali il dott. Raimondo Tulli veniva nominato commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « Vedetta Fascista » di Vicenza, già di proprietà dell'Ente stampa;

Considerato che il predetto commissario non ha espletato a tutto oggi l'incarico conferitogli con i decreti di cui sopra e che occorre pertanto provvedere alla proroga dell'incarico stesso;

*Officiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Vicenza.

Roma, addì 31 maggio 1946

p. *Il presidente del Consiglio dei Ministri*
ARTESANI

(1625)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946.

**Proroga della gestione commissariale della Società editrice del quotidiano « Il Solco Fascista » di Reggio Emilia.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali e giornalistiche che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1945 e 7 dicembre 1945, relativi alla nomina del dott. Alberto De Monte a commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Il Solco Fascista » di Reggio Emilia, già di proprietà dell'Ente stampa;

Considerato che il predetto commissario non ha espletato a tutt'oggi l'incarico conferitogli con i decreti di cui sopra e che occorre pertanto provvedere alla proroga dell'incarico stesso;

Decreta:

Art. 1.

La temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Il Solco Fascista » di Reggio Emilia, già di proprietà dell'Ente stampa, affidata al dott. Alberto De Monte con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1945 e 7 dicembre 1945, è prorogata di sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia.

Roma, addì 31 maggio 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARTESANI

(1626)

248

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939081

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1946.

**Modifica dei prezzi per i biglietti di abbonamento ordinari e soppressione del limite massimo di percorrenza per il rilascio degli abbonamenti stessi.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1698, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911;

Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1944;

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1946, numero 1853;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato,

Decreta:

Art. 1.

La tariffa n. 14 per biglietti di abbonamento ordinari, contenuta nella parte prezzi delle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato, è annullata e sostituita da quella allegata al presente decreto.

Art. 2.

E' soppresso il limite massimo di percorrenza di km. 200 stabilito per il rilascio degli abbonamenti ordinari.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore alla data che verrà stabilita dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 17 aprile 1946

*Il Ministro per i trasporti*
LOMBARDI

*Il Ministro per il tesoro*
Corbino

**TARIFFA N. 14**
**per biglietti di abbonamento ordinari**

*Basi di tariffa, per viaggiatore e per chilometro, per il calcolo dei prezzi degli abbonamenti annuali su linee di prima categoria e prezzi fatti al chilometro terminale di ciascuna zona di percorrenza.*

| CLASSI | ZONE DI PERCORRENZA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | fino a 5 km. | da 6 a 10 km. | da 11 a 20 km. | da 21 a 40 km. | da 41 a 60 km. | da 61 a 200 km. | da 201 a 500 km. | da 501 a 800 km. | da 801 a 1100 km. | oltre 1100 km. |
| *1ª Classe:* | | | | | | | | | | |
| Base chilometrica per viaggiatore . . . . . L. | — | 91,40 | 64 — | 44,80 | 33,35 | 25 — | 23 — | 5 — | 2,50 | 1,25 |
| Prezzo fatto al chilometro terminale di ciascuna zona . . . » | 684 — | 1.151 — | 1.791 — | 2.687 — | 3.314 — | 6.514 — | 13.714 — | 15.214 — | 15.964 — | — |
| *2ª Classe:* | | | | | | | | | | |
| Base chilometrica per viaggiatore . . . . . L. | — | 61,20 | 42,80 | 30 — | 21 — | 18 — | 10 — | 3,60 | 1,80 | 0,90 |
| Prezzo fatto al chilometro terminale di ciascuna zona . . . » | 460 — | 772 — | 1.200 — | 1.800 — | 2.220 — | 4.740 — | 9.540 — | 10.620 — | 11.160 — | — |
| *3ª Classe:* | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|

visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1920, numero 1873;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato,

Decreta:

Art. 1.

La tariffa n. 14 per biglietti di abbonamento ordinari, contenuta nella parte prezzi delle condizioni e dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 17 aprile 1916

*Il Ministro per i trasporti*
LEMBARDI

*Il Ministro per il tesoro*
CABRINO

## TARIFFA N. 14
### per biglietti di abbonamento ordinari

*Basi di tariffa, per viaggiatore e per chilometro, per il calcolo dei prezzi degli abbonamenti mensili in linee di prima categoria e prezzi fatti al chilometro terminale di ciascuna zona di percorrenza.*

| CLASSI | ZONE DI PERCORRENZA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | fino a 5 km. | da 6 a 10 km. | da 11 a 20 km. | da 21 a 40 km. | da 41 a 60 km. | da 61 a 200 km. | da 201 a 500 km. | da 501 a 800 km. | da 801 a 1100 km. | oltre 1100 km. |
| *1ª Classe* | | | | | | | | | | |
| Base chilometrica per viaggiatore . . . . . L. | — | 91,40 | 64 — | 44,80 | 31,50 | 25 — | 23 — | 5 — | 2,50 | 1,25 |
| Prezzo fatto al chilometro terminale di ciascuna zona . . . » | 124 — | 1.421 — | 1.791 — | 2.687 — | 3.314 — | 6.814 — | 13.714 — | 15.214 — | 15.964 — | — |
| *2ª Classe* | | | | | | | | | | |
| Base chilometrica per viaggiatore . . . . . L. | — | 61,20 | 42,80 | 30 — | 21 — | 18 — | 16 — | 3,60 | 1,80 | 0,90 |
| Prezzo fatto al chilometro terminale di ciascuna zona . . . » | 490 — | 772 — | 1.200 — | 1.880 — | 2.220 — | 4.740 — | 9.540 — | 10.620 — | 11.160 — | — |
| *3ª Classe* | | | | | | | | | | |
| Base chilometrica per viaggiatore . . . . . L. | — | 36 — | 25,20 | 17,60 | 12,30 | 10 — | 9,50 | 2 — | 1 — | 0,50 |
| Prezzo fatto al chilometro terminale di ciascuna zona . . . » | 343 — | 523 — | 776 — | 1.127 — | 1.373 — | 2.773 — | 5.623 — | 6.223 — | 6.523 — | — |

*AVVERTENZA.* — Il prezzo si arrotonda per eccesso al multiplo di 13 lire. I prezzi fatti sopraindicati non hanno subito tale arrotondamento.

*Computo dei prezzi per uno o più mesi.*

Il prezzo dell'abbonamento per uno o più mesi si ottiene dividendo per 13 il prezzo dell'abbonamento annuale ed attribuendo due tredicesimi al primo mese ed un tredicesimo a ciascuno dei mesi successivi.

*Il Ministro per il tesoro*
CABRINO

*Il Ministro per i trasporti*
LEMBARDI

(1529)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1349

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1916.

**Apertura di una agenzia di città della Banca nazionale del Lavoro in Bologna, via Roma.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Bologna, in via Roma, nel tratto tra via Riva Reno e via Pietra Pertara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1916

*Il Ministro*: COSATTINO

(1393)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1916.

**Apertura di una agenzia di città del Credito Italiano in Bologna, nella zona di porta Saffi.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Credito Italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova;

Sentito l'Istituto di emissione;

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1916.

**Apertura di una agenzia di città della Banca d'America e d'Italia in Bologna, via Corticella n. 61.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Roma, è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Bologna, in via Corticella n. 61.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1916

*Il Ministro*: COSATTINO

(1394)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1916.

**Apertura di uno sportello bancario del Banco di Sicilia in Augusta (Siracusa) ed una propria agenzia in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), in località Pozzo di Gotto.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950124

l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Bologna, in via Roma, nel tratto tra via Riva Reno e via Pietramellara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1916

*Il Ministro*: Carcano

(1593)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1916

**Apertura di una agenzia di città del Credito Italiano in Bologna, nella zona di porta Saffi.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1939, n. 922 e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Credito Italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Italiano, banca d'interesse nazionale con sede in Genova, è autorizzato ad istituire una propria agenzia di città in Bologna, nella zona di porta Saffi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1916

*Il Ministro*: Carcano

(1595)

---

e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca d'America e d'Italia, società per azioni con sede in Roma, è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Bologna, in via Corticella n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1916

*Il Ministro*: Carcano

(1594)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1916.

**Apertura di uno sportello bancario del Banco di Sicilia in Augusta (Siracusa) ed una propria agenzia in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), in località Pozzo di Gotto.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1939, n. 922 e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, è autorizzato ad aprire uno sportello bancario in Augusta (Siracusa) ed una propria agenzia in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), in località Pozzo di Gotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1916

*Il Ministro*: Carcano

(1597)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Este (Padova).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del sindaco del comune di Este con il quale è stato nominato un commissario presso il Monte di credito su pegno di Este (Padova);

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione dell'azienda anzidetta;

Decreta:

I signori ing. Guido Ferro fu Ottavio e ing. Evaristo Polacco fu Giuseppe sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Este (Padova), con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

*Il Ministro*: COLOMBO

(1605)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Caravaggio (Bergamo).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del sindaco del comune di Caravaggio con il quale è stato nominato un commissario presso il Monte di credito su pegno di Caravaggio (Bergamo);

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione del Monte predetto;

Decreta:

I signori dott. Rondelli Luigi fu Antonio e Merisio Francesco fu Carlo sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Caravaggio (Bergamo), per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

*Il Ministro*: COLOMBO

(1602)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Cambiamento dei nomi di n. 11 varietà elette di frumento, già iscritte nel Registro nazionale delle varietà elette di frumento.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la legge 28 aprile 1938, n. 516, che istituisce il « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » e detta disposizioni per la diffusione della coltivazione delle varietà stesse;

Visti i propri decreti in data 5 agosto 1938, 19 agosto 1940 e 15 dicembre 1941, con i quali sono state iscritte, ai sensi dell'art. 6 della legge 28 aprile 1938, n. 516, nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » alcune varietà elette di frumento ottenute dalla R. stazione sperimentale di granicoltura « Nazareno Strampelli » di Rieti e dall'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « Nazareno Strampelli » di Roma; dal rev. don Ciro Damiani da Montemaggiore di Predappio e dal dott. Mario Michahelles dell'Istituto di cerealicoltura dei Fratelli di Frassineto da Frassineto;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le seguenti undici varietà elette di frumento: 1) (T.D.) Tiziano Diritto; 2) Elia (P.B.); 3) alalà (P); 4) Bruno (C.T.P.); 5) Balbo, 6) Littorio (D); 7) Luigi Razza; 8) Edda; 9) Donna Rachele; 10) Impero 1; 11) Autarchia, già iscritte nel Registro nazionale delle varietà elette di frumento,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1352

maggio 1939, n. 1269, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del sindaco del comune di Este con il quale è stato nominato un commissario presso il Monte di credito su pegno di Este (Padova);

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione dell'azienda anzidetta;

Decreta:

I signori ing. Guido Ferro fu Ottone e ing. Evaristo Polacco fu Giuseppe sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Este (Padova), con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

*Il Ministro*: COSATTINO

(1605)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Caravaggio (Bergamo).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del Prefetto della provincia di Bergamo con cui il dott. Francesco Vergnaghi venne nominato commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Caravaggio;

*Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

*Il Ministro*: COSATTINO

(1602)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Cambiamento dei nomi di n. 11 varietà elette di frumento, già iscritte nel Registro nazionale delle varietà elette di frumento.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la legge 28 aprile 1938, n. 516, che istituisce il « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » e detta disposizioni per la diffusione della coltivazione delle varietà stesse;

Visti i propri decreti in data 5 agosto 1938, 19 agosto 1940 e 15 dicembre 1941, con i quali sono state iscritte, ai sensi dell'art. 6 della legge 28 aprile 1938, n. 516, nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento » alcune varietà elette di frumento ottenute dalla R. stazione sperimentale di granicoltura « Nazareno Strampelli » di Rieti e dall'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura « Nazareno Strampelli » di Roma; dal rev. don Ciro Damiani da Montemaggiore di Predappio e dal dott. Mario Michahelles dell'Istituto di cerealicoltura dei Fratelli di Frassineto da Frassineto;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le seguenti undici varietà elette di frumento: 1) (T.D.) Tiziano Diritto; 2) Elia (P.R.); 3) alalà (P); 4) Bruno (C.T.P.); 5) Balbo; 6) Littorio (D); 7) Luigi Razza; 8) Edda; 9) Donna Rachele; 10) Impero I; 11) Autarchia, già iscritte nel Registro nazionale delle varietà elette di frumento, ai sensi dell'art. 6 della legge 28 aprile 1938, n. 516, vengono rispettivamente denominate: 1) Salto; 2) Velino; 3) Turano; 4) San Pastore; 5) Cerere; 6) Libero; 7) Terenzio; 8) Sabina; 9) Montana Murico; 10) Impeto I; 11) Autonomia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

*Il Ministro*: GULLO

(1632)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838181

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

**Apertura di dipendenze della Cassa di risparmio di Civitavecchia in Cerveteri, Manziana e Montalto di Castro.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Cerveteri, Manziana (Roma) e Montalto di Castro (Viterbo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1637)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

**Apertura di una dipendenza della Banca di Legnano in Busto Arsizio (Varese).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca di Legnano, società per azioni con sede in Legnano (Milano);

Sentito l'Istituto di emissione;

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

**Sostituzione del liquidatore della Banca E. Mazzucchetti, società in nome collettivo con sede in Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la sentenza in data 13 ottobre 1952 con cui il Tribunale di Milano nell'omologare il concordato preventivo proposto dalla Banca E. Mazzucchetti, società in nome collettivo con sede in Milano, poneva questa in liquidazione ordinaria e nominava liquidatore l'avv. Luigi Franco Cottini;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione dell'avv. Cottini, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 86 *bis* del citato R. decreto-legge n. 375;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Luigi Franco Cottini, l'avvocato Bruno Gardun è nominato liquidatore della Banca E. Mazzucchetti, società in nome collettivo con sede a Milano, in liquidazione ordinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1611)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

**Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 set-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Cerveteri, Manziana (Roma) e Montalto di Castro (Viterbo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1637)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

**Apertura di una dipendenza della Banca di Legnano in Busto Arsizio (Varese).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca di Legnano, società per azioni con sede in Legnano (Milano);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca di Legnano, società per azioni con sede in Legnano (Milano), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Busto Arsizio (Varese).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1557)

l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la sentenza in data 13 ottobre 1932 con cui il Tribunale di Milano nell'omologare il concordato preventivo proposto dalla Banca E. Mazzucchetti, società in nome collettivo con sede in Milano, poneva questa in liquidazione ordinaria e nominava liquidatore l'avv. Luigi Franco Cottini;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione dell'avv. Cottini, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 86 *bis* del citato R. decreto-legge n. 375;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Luigi Franco Cottini, l'avvocato Bruno Gardin è nominato liquidatore della Banca E. Mazzucchetti, società in nome collettivo con sede a Milano, in liquidazione ordinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1611)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

**Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto in data 5 gennaio 1946 del commissario per la provincia di Vicenza, con il quale il sig. cav. rag. Arturo Lombardi venne nominato commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione dell'azienda anzidetta;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785027

Decreta:

I signori cav. rag. Arturo Lombardi fu Giovanni e prof. Achille Manzarotto fu Basilio sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

*Il Ministro:* CORBINO

(1501)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

**Norme di applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, recante nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, recante nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato;

Visto il decreto Ministeriale 13 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 1946, n. 93, relativo alle modalità di applicazione del decreto legislativo suddetto;

Decreta:

A modifica dell'art. 2 del decreto Ministeriale 13 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 20 aprile 1946, n. 93, la quota a disposizione dell'esportatore nei conti in valuta istituiti dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, può essere utilizzata dall'esportatore o dal cessionario, per le operazioni indicate nel decreto legislativo medesimo, entro 90 giorni a partire dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale le valute estere sono accreditate a nome dell'esportatore nei conti predetti.

Le norme del presente decreto hanno valore per tutte le valute estere accreditate nei conti in valuta summenzionati a partire dal 1° giugno 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1946

*Il Ministro per il commercio con l'estero*

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Riassunto del provvedimento prezzi n. 51 del 17 maggio 1946 riguardante le tariffe dei pubblici servizi.**

In conformità delle disposizioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'Industria e Commercio con provvedimento prezzi n. 51 del 17 maggio 1946, ha disposto quanto appresso:

TARIFFE ENERGIA ELETTRICA

a) *L'Impresa Salernitana di Elettricità* (Salerno) è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 100 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovrapprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per noleggio contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovrapprezzo, che assorbe quello del 200 % già concesso con circolare n. 39 del 7 novembre 1945, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'impresa per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

b) *L'Azienda Idroelettrica Pestana* gestita dalla ditta Domenico Maldari - Agropoli (Salerno) è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 100 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovrapprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per noleggio contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovrapprezzo, che assorbe quello del 250 % già concesso con circolare n. 12 del 14 aprile 1945, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

c) *La Ditta Vita Spalla* di Cesia (Palermo) è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 100 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovrapprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per noleggio contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla ditta per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

d) *La Ditta Valli Francesco Paolo* di Castelverrino (Campobasso) è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 200 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovrapprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per noleggio contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla ditta per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

e) *L'Impresa Elettrica Agostino Spinosa* di Macchia d'Isernia (Campobasso) è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 200 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovrapprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per noleggio contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'impresa per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1356

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

**Norme di applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, recante nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, recante nuove norme sulla cessione delle valute estere allo Stato;

Visto il decreto Ministeriale 13 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 1946, n. 93, relativo alle modalità di applicazione del decreto legislativo suddetto;

Decreta:

A modifica dell'art. 2 del decreto Ministeriale 13 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 20 aprile 1946, n. 93, la quota a disposizione dell'esportatore nei conti in valuta istituiti dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, può essere utilizzata dall'esportatore o dal cessionario, per le operazioni indicate nel decreto legislativo suddetto, entro 99 giorni a partire dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale le valute estere sono accreditate a nome dell'esportatore nei conti predetti.

Le norme del presente decreto hanno valore per tutte le valute estere accreditate nei conti in valuta summenzionati a partire dal 1° giugno 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1946

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
MARIO BERRI

*Il Ministro per l'industria e commercio*
GRONCHI

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

*Il Ministro per le finanze*
SCOCCIMARRO

(1622)

a) *L'Impresa Salernitana di Elettricità* (Salerno) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello del 20 %, già concesso con circolare n. 30 del 7 novembre 1945, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'impresa per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

b) *L'Azienda Elettrica Pedana* gestita dalla ditta Domenico Maida - Acropoli (Salerno) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 60 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello del 20 % già concesso con circolare n. 12 del 14 aprile 1945, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

c) *La Pirro Elli Sicilia* di Cerda (Palermo) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 30 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla ditta per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

d) *La Ditta Lalli Francesca Paola* di Castelvetrano (Caltanissetta) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 30 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla ditta per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

e) *L'Impresa Elettrica Agostino Spitaleri* di Macchia d'Isernia (Campobasso) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 30 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'impresa per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

f) *L'Azienda Comunale Elettrica* di Lentini (Siracusa) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 45 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942 con diritto di rivalsa per l'onere termico, in proporzione ai Kwh acquistati dalla Società Generale Elettrica della Sicilia da determinarsi dal Comitato provinciale dei prezzi di Siracusa.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

g) *La Ditta La Rosa e Serges* di Sortina (Siracusa) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 325 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942, con il diritto di rivalsa per l'onere termico, in proporzione ai Kwh acquistati dalla Società Generale Elettrica della Sicilia, da determinarsi dal Comitato provinciale dei prezzi di Siracusa.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per noleo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Ditta per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

h) *La Ditta Cinelli e Salaburia* di Macchiavalfortore (Campobasso) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 325 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per noleo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla ditta per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

i) *L'Azienda Elettrica Benedetto Mari* di Cinta Tauro (Reggio Calabria) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 250 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per noleo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello del 220 % già concesso con circolare n. 27 del 29 settembre 1945, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

l) *La Società Anonima Meridionale Smercio* di Rossano Calabro (Cosenza) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 %, sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per noleo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello del 220 % già concesso con circolare n. 19 del 9 luglio 1945, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

m) *La Società Elettrica Petrizzese* di Prizzi (Palermo) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per noleo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

n) *L'Azienda Elettrica Giuseppe Mari* di Cinta (Cosenza) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 325 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per noleo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

o) *La Società Romana di Elettricità e l'Azienda Comunale di Elettricità* di Roma sono autorizzate ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per noleo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalle Società per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

p) *L'Azienda Elettrica Emilio Di Donato* di Coppaloni (Benevento) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 250 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per noleo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

q) *La Società Elettrica Sarda* ed i suoi subdistributori nonchè la *Ditta Gatto Gallisai* di Sinnai applicheranno nei confronti di tutti gli utenti di energia elettrica sia idrica che termica per qualsiasi uso un sovraprezzo di L. 0,30 al Kwo per la grande forza motrice con potenza impegnata oltre i 50 Kw e di L. 0,60 al Kwo per tutte le altre utenze.

Il suddetto sovraprezzo si applica sulle bollette e fatture emesse dal 1° maggio al 31 dicembre del c.a.

Sono escluse dal suddetto sovraprezzo le forniture effettuate dalla Società Carbosarda che sono regolate da apposito contratto.

Nel caso di forniture a forfait il consumo sarà valutato con le stesse norme adottate ai fini dell'applicazione dell'imposta erariale sul consumo.

I sovraprezzi, come sopra riscossi, dovranno essere versati alla Società Elettrica Sarda, la quale dovrà tenere una contabilità separata, a compenso della maggior produzione di energia termoelettrica che la Società deve effettuare per deficienze di precipitazioni atmosferiche.

L'onere da rifondere alla Società Elettrica Sarda per l'eccezionale produzione di energia termoelettrica sarà determinato dal Ministero dell'industria e commercio.

## ACQUEDOTTI

a) *L'Acquedotto di Nocera Inferiore* (Salerno) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per noleo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

b) *La Società Acquedotto del Monferrato* di Torino è autorizzata ad applicare i seguenti prezzi: L. 14 al mc. per le erogazioni a tariffa normale, L. 8,70 al mc. per le erogazioni a tariffa ridotta e L. 4,25 al mc. per le erogazioni a città non consorziate.

Detti prezzi si applicano soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per noleo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi prezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla società per tutto il 1946, salvo proroga.

c) *L'Acquedotto di Saronno* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 450 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per noleo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

d) *La Società per Azioni e Distribuzione Acqua* (S.A.D.A.) di Genova è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 475 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per noleo contatore,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985181

a) *La Ditta Cinelli e Santarcieri* di [illegible] (Campobasso) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 325 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla ditta per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

b) *L'Azienda Elettrica Buonocore Marco di Gioia Tauro* (Reggio Calabria) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello del 220 % già concesso con circolare n. 27 del 20 settembre 1945, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'azienda per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

b) *La Società Anonima Elettrica Sonora* di Rossano Calabro (Cosenza) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello del 220 % già concesso con circolare n. 19 del 6 luglio 1945, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

m) *La Società Elettrica Prezzese* di Prizzi (Palermo) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

n) *L'Azienda Elettrica Giuseppe Mari* di Cleita (Cosenza) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946, salvo proroga.

o) *La Società Romana di Elettricità e l'Azienda Comunale di Elettricità ed Acque* di Roma sono autorizzate ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 425 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe quello del 350 % già concesso con circolare n. 36 del 7 gennaio 1945, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalle società per il bimestre maggio-giugno 1946, salvo proroga.

p) *La Società Idroelettrica Meridionale* di Catania è autorizzata ad applicare il prezzo di L. 1.60 al Kwh per la fornitura di energia alla S.G.E.S. per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1946.

Rimangono immutati i diritti fissi per nolo contatore spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

per la grande forza [illegible]
50 Kw e di L. 0,60 al Kwo per tutte le altre utenze.

Il suddetto sovraprezzo si applica sulle bollette e fatture emesse dal 1° maggio al 31 dicembre del c.a.

Sono esclusi dal suddetto sovraprezzo le forniture effettuate dalla Società Carbosarda che sono regolate da apposito contratto.

Nel caso di forniture a forfait il consumo sarà valutato con le stesse norme adottate ai fini dell'applicazione dell'imposta erariale sul consumo.

I sovraprezzi, come sopra riscossi, dovranno essere versati alla Società Elettrica Sarda, la quale dovrà tenere una contabilità separata, a compenso della maggior produzione di energia termoelettrica che la Società deve effettuare per deficienza di precipitazioni atmosferiche.

L'onere da rifondere alla Società Elettrica Sarda per l'eccezionale produzione di energia termoelettrica sarà determinato dal Ministero dell'Industria e Commercio.

## ACQUEDOTTI

a) *L'Acquedotto di Nocera Inferiore* (Salerno) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 400 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

b) *La Società Acquedotto del Monferrato* di Torino è autorizzata ad applicare i seguenti prezzi: L. 15 al mc. per le erogazioni a tariffa normale, L. 8,50 al mc. per le erogazioni a tariffa ridotta e L. 4,25 al mc. per le erogazioni a cilla non consentite.

Detti prezzi si applicano soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi prezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla società per tutto il 1946, salvo proroga.

c) *L'Acquedotto di Sagana* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 450 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

d) *La Società per Azioni e Distribuzione Acqua* (S.A.D.A.) di Genova è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 475 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo che assorbe quello del 225 % già concesso dal Comitato prezzi Alta Italia, sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per tutto il 1946, salvo proroga.

e) *L'Acquedotto di Desio* (Milano) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 350 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

f) *L'Acquedotto Comunale di Civitavecchia* è autorizzato ad applicare i sovraprezzi temporanei del 100 % per l'acqua

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

ad uso domestico e del 300 % per quella ad uso industriale e per rifornimento navi sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

I nuovi sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dall'acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

g) *La Società An. Acquedotto* di Milanino (Milano) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 225 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dalla Società per tutto il 1946, salvo proroga.

h) *L'Acquedotto di Pallanza* (Novara) è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto sui prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

GAS

a) *La Compagnia Meridionale del Gas* di Napoli è autorizzata ad applicare, con decorrenza 1° gennaio 1946, il prezzo di L. 10 al mc. per il gas fornito alle utenze alimentate dalle Officine di Bari, Aversa, Salerno, Nocera Inferiore, Castellammare di Stabia e Catanzaro.

b) *La ditta Enrico De Capua* di Benevento è autorizzata ad applicare, per la vendita del gas, il prezzo di L. 14 al mc. dal 1° gennaio 1946.

c) *La Società Italiana Gas* esercente l'officina di Civitavecchia è autorizzata ad applicare, per la vendita del gas, il prezzo di L. 13 al mc. dal 1° gennaio 1946.

(1631)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE COMMERCIO INTERNO

**Riassunto del provvedimento prezzi n. 55 del 17 maggio 1946, riguardante i prezzi dell'alluminio e dei prodotti siderurgici.**

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale prezzi, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 55 del 17 maggio 1946 ha stabilito quanto appresso:

*Alluminio.*

1. — Con decorrenza immediata e a modifica delle disposizioni contenute nella deliberazione n. 61 del 15 ottobre s. a. del Comitato per i prezzi alla Italia, il prezzo dell'alluminio di prima fusione, in lingotti, con titolo 99 / 99,5 % viene fissato in L. 150 al kg., ferma restando la maggiorazione di L. 3 al kg. per l'alluminio di speciale purezza, con titolo da oltre 99,5 % a 99,7 %.

2. — Restano immutate le altre condizioni di vendita pre

*a*) ghise:

| | | |
|---|---|---|
| ghisa comune per acciaieria | L. | 1.300 al q.le |
| ghise per fonderie: | | |
| ghisa comune | » | 1.350 » |
| ghisa M.F. | » | 1.380 » |
| ghisa cruda | » | 1.530 » |
| ghisa speciale Montecatini tipo ANS.N | » | 1.550 » |
| ghisa speciale Cogne tipi F1-F2 M1-M2 | » | 1.425 » |
| ghise affinate e desolforate: | | |
| ghisa Cogne tipi A-B-MN-MC-S | » | 1.530 » |
| ghisa Montecatini tipo b33-4 | » | 1.560 » |
| *b*) lingotti AOO (in qualità omogeneo com.) | » | 1.580 » |
| *c*) blumi e bramme AOO (in qual. omog. com.) | » | 1.715 » |
| *d*) billette e bidoni AOO (in qual. omog. com.) | » | 2.105 » |
| *e*) laminati a caldo | » | 2.250 » |
| *f*) lamiere grosse a larghi piatti | » | 2.450 » |
| *g*) lamiere sottili a bande nere | » | 4.500 » |
| *h*) tubi (base tubo gas da 1") | » | 4.640 » |
| *i*) rotaie: | | |
| rotaie a fungo | » | 3.175 » |
| rotaie a gola | » | 3.435 » |
| *l*) vergella | » | 2.970 » |
| *m*) derivati vergella (base filo lucido crudo n. 20) | » | 3.050 » |
| *n*) nastro laminato a freddo | » | 5.830 » |
| *o*) trafilati | » | 4.940 » |

I suddetti prezzi si intendono per merce resa su mezzo di trasporto franco partenza stabilimento, imballo escluso.

2. — Per gli extra e gli stacchi sono applicabili quelli consentiti nelle provincie del nord Italia, che saranno precisati in apposito listino.

(1696)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Nomina del liquidatore della società anonima cooperativa « Gerolamo Benzoni », con sede in Roma**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 giugno 1946, si nomina il rag. Tullio De Angelis Coccanari, liquidatore della società anonima cooperativa « Gerolamo Benzoni », con sede in Roma, per definire le operazioni di liquidazione della cooperativa stessa.

Al predetto commissario sono altresì conferite le facoltà dell'assemblea dei soci per procedere all'approvazione dei bilanci 1944 e 1945. Le relative deliberazioni, per avere efficacia, dovranno riportare l'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(1685)

**Nomina del commissario della società anonima cooperativa « Unione femminile nazionale », con sede in Milano**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 maggio 1946 si revocano i decreti in data 26 marzo, 5 dicembre 1942, 4 marzo e 26 marzo 1943, relativi rispettivamente, allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della società anonima cooperativa « Unione femmi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1360

applicare il sovraprezzo temporaneo del 200 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942.

Detto sovraprezzo si applica soltanto sui prezzi di vendita dell'acqua e ne sono esclusi i diritti fissi per bollo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture emesse dall'acquedotto per tutto il 1946, salvo proroga.

GAS

a) *La Compagnia Meridionale del Gas* di Napoli è autorizzata ad applicare, con decorrenza 1° gennaio 1946, il prezzo di L. 10 al mc. per il gas fornito alle utenze alimentate dalle officine di Bari, Aversa, Salerno, Nocera Inferiore, Castellammare di Stabia e Catanzaro.

b) *La Ditta Enrico De Capua* di Benevento è autorizzata ad applicare, per la vendita del gas, il prezzo di L. 11 al mc. dal 1° gennaio 1946.

c) *La Società Italiana Gas* esercente l'officina di Civitavecchia è autorizzata ad applicare, per la vendita del gas, il prezzo di L. 13 al mc. dal 1° gennaio 1946.

(1651)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE COMMERCIO INTERNO

**Riassunto del provvedimento prezzi n. 55 del 17 maggio 1946, riguardante i prezzi dell'alluminio e dei prodotti siderurgici.**

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale prezzi, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 55 del 17 maggio 1946 ha stabilito quanto appresso:

*Alluminio.*

1. — Con decorrenza immediata e a modifica delle disposizioni contenute nella deliberazione n. 61 del 13 ottobre s. a. del Comitato per i prezzi alla Italia, il prezzo dell'alluminio di prima fusione, in lingotti, con titolo 99,50-99,49 % viene fissato in L. 150 al kg., ferma restando la maggiorazione di L. 3 al kg. per l'alluminio di speciale purezza, con titolo da oltre 99,50 % a 99,7 %.

2. — Restano immutate le altre condizioni di vendita precedentemente stabilite.

*Prodotti siderurgici.*

1. — A parziale modifica della circolare prezzi n. 32 del 30 novembre u. s. e con decorrenza dalle consegne effettuate dal 1° maggio c. a., i prezzi dei prodotti siderurgici di nuova produzione per le provincie del centro-sud vengono stabiliti come segue per le categorie appresso indicate:

| | | |
|---|---|---|
| *e)* lamiati a caldo | » | 2.750 » |
| *f)* lamiere grosse a larghi piatti | » | 2.750 » |
| *g)* lamiere sottili a lembo nero | » | 4.200 » |
| *h)* tubi (base tubo gas da 1") | » | 4.950 » |
| *i)* reniis: | | |
| rotaie a fungo | » | 3.175 » |
| rotaie a gola | » | 3.485 » |
| *l)* vergella | » | 2.950 » |
| *m)* derivati vergella (base filo inciso crudo n. 20) | » | 3.050 » |
| *n)* nastro laminato a freddo | » | 5.850 » |
| *o)* trafilati | » | 4.350 » |

I suddetti prezzi si intendono per merce resa su mezzo di trasporto franco partenza stabilimento, imballo escluso.

2. — Per gli extra e gli stacchi sono applicabili quelli consentiti nelle provincie del nord Italia, che saranno precisati in apposito listino.

(1696)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Nomina del liquidatore della società anonima cooperativa «Girolamo Benzoni», con sede in Roma**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 giugno 1946, si nomina il rag. Tullio De Angelis Cocanari, liquidatore della società anonima cooperativa «Girolamo Benzoni», con sede in Roma, per definire le operazioni di liquidazione della cooperativa stessa.

Al predetto commissario sono altresì conferite le facoltà dell'assemblea dei soci per procedere all'approvazione dei bilanci 1944 e 1945. Le relative deliberazioni, per avere efficacia, dovranno riportare l'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(1685)

**Nomina del commissario della società anonima cooperativa «Unione femminile nazionale», con sede in Milano**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 maggio 1946 si revocano i decreti in data 26 marzo, 5 dicembre 1942, 4 marzo e 26 marzo 1943, relativi rispettivamente, allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della società anonima cooperativa «Unione femminile nazionale», con sede in Milano, e alla nomina del commissario, nonchè alla messa in liquidazione e alla nomina del liquidatore, e si nomina il sig. Alberto Ancecchi commissario della società stessa, con il compito di provvedere alla ricostituzione dei suoi normali organi amministrativi.

(1686)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788128

*EDIZIONE SPECIALE*

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 133 - 4

# GAZZETTA UFFICIALE

*PARTE PRIMA* DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 10 giugno 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-239 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-003 841-737 850-144

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 800
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 20.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

**ALLA PARTE SECONDA**

In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

**Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)**

In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 -
Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

**1946**

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 460.

**Concessione di un ulteriore contributo straordinario alla provincia di Caserta** . . . . . Pag. 1378

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 461.

**Modificazione dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, recante provvedimenti per l'industria assicurativa** . . . . . Pag. 1378

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 462.

**Norme per la riscossione dei contributi consortili arretrati nella liquidazione della Federazione nazionale dei Consorzi obbligatori fra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina e dei dipendenti Consorzi provinciali e interprovinciali** . . . . . Pag. 1379

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1946.

**Apertura di agenzie di città della Cassa di risparmio di Bologna in Bologna nelle località di Pontevecchio (via Emilia Levante), Meloncello (porta Saragozza) e Crocetta (porta S. Isaia)** . . . . . Pag. 1397

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1946.

**Apertura di agenzie di città del Credito Romagnolo in Bologna, nelle località «Fuori porta Zamboni» e «Fuori porta S. Stefano» (Sterlino)** . . . . . Pag. 1397

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1946.

**Apertura di una dipendenza della Banca di Trento in Mezzolombardo (Trento)** . . . . . Pag. 1397

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Perugia** . . . . . Pag. 1397

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Nomina del liquidatore della Cassa rurale cattolica di Caccuri (Catanzaro)** . . . . . Pag. 1398

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Bagheria (Palermo)** . . . . Pag. 1398

1362

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.100 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 6; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

### 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 460.
**Concessione di un ulteriore contributo straordinario alla provincia di Caserta** . . . . . Pag. 1378

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 461.
**Modificazione dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, recante provvedimenti per l'industria assicurativa** . . . . . Pag. 1378

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 462.
**Norme per la riscossione dei contributi consortili arretrati nella liquidazione della Federazione nazionale dei Consorzi obbligatori fra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina e dei dipendenti Consorzi provinciali e interprovinciali** . . . . . Pag. 1379

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 463.
**Modificazione dell'art. 31 del testo unico delle leggi metriche del 23 agosto 1890, n. 7088** . . . . . Pag. 1380

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 1946, n. 464.
**Modificazione dell'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, che reca provvedimenti per la Sardegna** . . . . . Pag. 1380

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 1946, n. 465.
**Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46 ed altri provvedimenti di carattere finanziario** . . . Pag. 1381

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1946.
**Apertura di agenzie di città della Cassa di risparmio di Bologna in Bologna nelle località di Pontevecchio (via Emilia Levante), Meloncello (porta Saragozza) e Crocetta (porta S. Isaia)** . . . . . Pag. 1387

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1946.
**Apertura di agenzie di città del Credito Romagnolo in Bologna, nelle località «Fuori porta Zamboni» e «Fuori porta S. Stefano» (Sterlino)** . . . . . Pag. 1387

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1946.
**Apertura di una dipendenza della Banca di Trento in Mezzolombardo (Trento)** . . . . . Pag. 1387

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
**Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Perugia** . . . . . Pag. 1387

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
**Nomina del liquidatore della Cassa rurale cattolica di Caccuri (Catanzaro)** . . . . . Pag. 1388

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
**Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Bagheria (Palermo)** . . . . Pag. 1388

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
**Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Milazzo.** Pag. 1388

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
**Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa «Terra e Lavoro» di Ciambra Malpasso (Palermo)** . . . . . Pag. 1389

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
**Nomina del presidente del Monte di credito su pegno di Castiglione delle Stiviere (Mantova)** . . . . Pag. 1389

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1946.
**Incorporazione della Banca agricola distrettuale di Dolo (Venezia), nella Banca cattolica del Veneto, con sede in Vicenza** . . . . . Pag. 1389

257

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1363

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'interno:** Autorizzazione al comune di Castelvetrano a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1409

**Ministero della pubblica istruzione:** Smarrimento di diplomi di laurea . . . . . Pag. 1409

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:** Modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica Patignano-Icofara con sede in Teramo . . . . . Pag. 1409

**Ministero del tesoro:**
Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1409
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1409

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 133 - 4 DEL 10 GIUGNO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conseguente ammortamento n. 27: **Società anonima impresa generale di stazioni e pubblicità, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 16 aprile 1946. — **Stabilimento di arti grafiche Luigi Salomone, anonima in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 10 aprile 1946. — **Amministrazione provinciale di Cuneo:** Elenco delle obbligazioni 4 1/2 %. Emissione 1935 - sorteggiate nella estrazione del 2 aprile 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Torino:** Prestito Città di Torino anno 1906 - Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 16 aprile 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **La Rinascente, società per l'esercizio di grandi magazzini, anonima in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 18 aprile 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società italiana per le strade ferrate secondarie della Sardegna, società civile per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 16 aprile 1946. — **Comune di Santa Margherita Ligure:** Obbligazioni sorteggiate il 21 febbraio 1946. — **Comune di Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni Antonia Cordani per l'industria tipolitografica e cartotecnica, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 aprile 1946. — **Compagnia Imprese Elettriche Liguri (C.I.E.L.I.), per azioni, in Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 10 maggio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società generale elettrica della Sicilia, per azioni, in Palermo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 15 maggio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 466.

**Concessione di un ulteriore contributo straordinario**

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 602;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Per l'attuazione dei primi provvedimenti di cui all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373, concernente la ricostituzione della provincia di Caserta, è autorizzata la concessione, da parte dello Stato, di un ulteriore contributo di lire 25 milioni da iscriversi nello stato di previsione delle spese del Ministero dell'interno per l'esercizio 1945-46.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROSELLI — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 218.* — FRESA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 461.

**Modificazione dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, recante provvedimenti per l'industria assicurativa.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, recante provvedimenti per l'industria assicurativa;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

1364
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 153 - 4 giugno 1946):

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel godimento di premi n. 27: **Società anonima impresa generale di affissioni e pubblicità, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 16 aprile 1946. — **Stabilimento di arti grafiche Luigi Salomone, anonima in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 10 aprile 1946. — **Amministrazione provinciale di Cuneo:** Elenco delle obbligazioni 4 1/2 %. Emissione 1925 - sorteggiate nella estrazione del 2 aprile 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Città di Torino:** Prestito Città di Torino anno 1916 - Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 16 aprile 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **La Rinascente, società per l'esercizio di grandi magazzini, anonima in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 18 aprile 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società italiana per le strade ferrate secondarie della Sardegna, società civile per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 16 aprile 1946. — **Comune di Santa Margherita Ligure:** Obbligazioni sorteggiate il 21 febbraio 1946. — **Comune di Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società per azioni Antonio Cordani per l'industria tipolitografica e cartotecnica, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 aprile 1946. — **Compagnia Imprese Elettriche Liguri (C.I.E.L.I.), per azioni, in Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 10 maggio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società generale elettrica della Sicilia, per azioni, in Palermo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella estrazione del 15 maggio 1946 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 460.

**Concessione di un ulteriore contributo straordinario alla provincia di Caserta.**

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per le esigenze della provincia di Caserta, in dipendenza degli eventi bellici, è concesso un ulteriore contributo straordinario di lire 1.000.000 a carico del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1946-47.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

De Gasperi — Romita — Corbino

*Visto, il Guardasigilli:* Togliatti
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 230.* — Lessona

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 461.

**Modificazione dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, recante provvedimenti per l'industria assicurativa.**

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216, recante provvedimenti per l'industria assicurativa;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto legislativo 26 aprile 1945, n. 216, è sostituito dal seguente:

« Il diritto di contingenza già applicato e riscosso dagli istituti e dalle imprese predetti fino all'entrata in vigore del presente decreto, non è ripetibile se non per l'eventuale eccedenza del suo ammontare rispetto alle seguenti misure massime, da calcolarsi nel modo indicato nel precedente art. 2:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1395

1) per le assicurazioni sulla vita in forma ordinaria, escluse le assicurazioni collettive, il 4 %;

2) per le assicurazioni sulla vita in forma popolare, il 3 %;

3) per le assicurazioni contro i danni, escluse le assicurazioni grandine, il 15 %.

Sono invece ripetibili per intero le somme eventualmente riscosse dagli istituiti e dalle imprese assicuratrici a titolo di diritto di contingenza, fino all'entrata in vigore del presente decreto, sui contratti di assicurazione sulla vita in forma collettiva e sui contratti di assicurazione grandine ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dall'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1915, n. 216.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1916

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GRONCHI — CORBINO — TOGLIATTI

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1916*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 227.* — FASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1916, n. 462.

**Norme per la riscossione dei contributi consortili arretrati nella liquidazione della Federazione nazionale dei Consorzi obbligatori fra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina e dei dipendenti Consorzi provinciali e interprovinciali.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1942, n. 433, che disciplina l'esercizio della trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152, concernente la disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina o con altri mezzi e sistemi, di cereali e delle

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con quelli per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I commissari liquidatori della Federazione nazionale consorzi trebbiatori e dei dipendenti Consorzi provinciali ed interprovinciali trebbiatori per la riscossione dei contributi consortili maturati per le campagne di trebbiatura per gli anni 1942, 1943, 1944, potranno avvalersi della procedura coattiva di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 2.

L'ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio del commissario liquidatore della Federazione nazionale consorzi trebbiatori.

Art. 3.

Tutti gli atti della Federazione e dei Consorzi dipendenti relativi all'ingiunzione, alla riscossione dei contributi ed ai giudizi di opposizione all'ingiunzione sono esenti da bollo.

Parimenti sono esenti da bollo o da registrazione i documenti che la Federazione riterrà di esibire ai fini del giudizio di opposizione e le sentenze che siano emesse nel giudizio stesso.

Art. 4.

Nei territori soggetti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori soggetti al Governo Militare Alleato, il presente decreto avrà vigore nel giorno in cui tali territori saranno restituiti al Governo Italiano o in quello in cui esso divenga esecutivo da parte del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

assicurazione grandine ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dall'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 216.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GRONCHI — CORBINO — TOGLIATTI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 227.* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 462.

**Norme per la riscossione dei contributi consortili arretrati nella liquidazione della Federazione nazionale dei Consorzi obbligatori fra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina e dei dipendenti Consorzi provinciali e interprovinciali.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1942, n. 433, che disciplina l'esercizio della trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152, concernente la disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina o con altri mezzi e sistemi, di cereali e delle leguminose;

Visto il decreto Ministeriale 5 ottobre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1945, n. 123, contenente le norme per la liquidazione del patrimonio della Federazione nazionale dei consorzi obbligatori fra gli esercenti la trebbiatura e la sgranatura a macchina e dei dipendenti Consorzi provinciali;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

ciali ed interprovinciali trebbiatori per la riscossione dei contributi consortili maturati per le campagne di trebbiatura per gli anni 1942, 1943, 1944, potranno avvalersi della procedura coattiva di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 2.

L'ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio del commissario liquidatore della Federazione nazionale consorzi trebbiatori.

Art. 3.

Tutti gli atti della Federazione e dei Consorzi dipendenti relativi all'ingiunzione, alla riscossione dei contributi ed ai giudizi di opposizione all'ingiunzione sono esenti da bollo.

Parimenti sono esenti da bollo e da registrazione i documenti che la Federazione riterrà di esibire ai fini del giudizio di opposizione e le sentenze che siano emesse nel giudizio stesso.

Art. 4.

Nei territori soggetti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori soggetti al Governo Militare Alleato, il presente decreto avrà vigore nel giorno in cui tali territori saranno restituiti al Governo Italiano o in quello in cui esso divenga esecutivo da parte del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GRONCHI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — GULLO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 228.* — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1367

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 aprile 1946, n. 463.

**Modificazione dell'art. 31 del testo unico delle leggi metriche del 23 agosto 1890, n. 7088.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi metriche approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 luglio 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, concernente nuove norme sull'emanazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 31 del testo unico delle leggi metriche approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088, è modificato come segue:

« Sono puniti:

1° con ammenda da L. 1000 a 5000:

*a*) coloro che espongono in vendita o introducono in commercio pesi, misure e strumenti per pesare e misurare mancanti del bollo di prima verificazione;

*b*) coloro che in pubblico negozio tengono misure e pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge;

2° con l'ammenda da L. 200 a 2000:

*a*) coloro che non adempiono a quanto è prescritto dall'art. 16;

*b*) coloro che non sottopongono alla ollegalizzazione gli strumenti per pesare e misurare automatici o ordinari ridotti a nuovo;

*c*) coloro che hanno omesso di domandare l'iscrizione sullo stato degli utenti a termini del paragrafo 3 dell'art. 19 della presente legge;

*d*) e generalmente tutte le contravvenzioni alle leggi sui pesi e sulle misure e relativi regolamenti, per le quali non è inflitta una pena speciale;

3° con l'ammenda di L. 500 i notai ed altri ufficiali pubblici che siano incorsi in contravvenzione alle disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 e con l'ammenda di L. 250 ogni altra persona che sia incorsa nella stessa contravvenzione.

**L'ammenda è dovuta per ogni atto pubblico o privato**

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GRONCHI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 226.* — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 1946, n. 464.

**Modificazione dell'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, che reca provvedimenti per la Sardegna.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, ed il R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, relativi all'istituzione di un Alto Commissariato per la Sardegna;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273;

Sentita la Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, del Ministro per l'interno e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, e per l'industria e il commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tra il primo e il secondo comma dell'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, relativo al finanziamento delle imprese minerarie sarde, sono inserite le seguenti disposizioni:

« E' altresì autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per il finanziamento a favore della Società Mineraria Carbonifera Sarda, di spese incontrate allo stesso titolo anche dopo la fine dello stato di guerra, per far fronte

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1368

e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, concernente nuove norme sull'emanazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 31 del testo unico delle leggi metriche approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088, è modificato come segue:

« Sono puniti:

1° con ammenda da L. 1000 a 5000:

*a)* coloro che espongono in vendita o introducono in commercio pesi, misure e strumenti per pesare e misurare mancanti del bollo di prima verificazione;

*b)* coloro che in pubblico negozio tengono misure e pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge;

2° con l'ammenda da L. 200 a 2000:

*a)* coloro che non adempiono a quanto è prescritto dall'art. 16;

*b)* coloro che non sottopongono alla rilegalizzazione gli strumenti per pesare e misurare automatici o ordinari ridotti a nuovo;

*c)* coloro che hanno omesso di domandare l'iscrizione sullo stato degli utenti a termini del paragrafo 3 dell'art. 19 della presente legge;

*d)* e generalmente tutte le contravvenzioni alle leggi sui pesi e sulle misure e relativi regolamenti, per le quali non è inflitta una pena speciale;

3° con l'ammenda di L. 500 i notai ed altri ufficiali pubblici che siano incorsi in contravvenzione alle disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 e con l'ammenda di L. 200 ogni altra persona che sia incorsa nella stessa contravvenzione.

L'ammenda è dovuta per ogni atto pubblico o privata scrittura in cui si verifichi la contravvenzione.

Rispetto ai libri o registri di commercio è inflitta una sola ammenda per tutte le contravvenzioni che si siano verificate ogni volta che si produrranno in giudizio.

In caso di recidiva nella stessa contravvenzione le ammende fissate da questo articolo possono elevarsi fino al doppio ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DE GASPERI — GROSSARI — TOGLIATTI

SCOCCIMARRO

*Visto, Il Guardasigilli:* TOGLIATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*

*Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 226.* — FRESA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 1946, n. 464.

**Modificazione dell'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, che reca provvedimenti per la Sardegna.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, ed il R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, relativi all'istituzione di un Alto Commissariato per la Sardegna;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1933, n. 273;

Sentita la Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, del Ministro per l'interno e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, e per l'industria e il commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tra il primo e il secondo comma dell'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, relativo al finanziamento delle imprese minerarie sarde, sono inseriti i seguenti disposizioni:

« È altresì autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per il finanziamento a favore della Società Mineraria Carbonifera Sarda, di spese incontrate allo stesso titolo anche dopo la fine dello stato di guerra, per far fronte alle perdite subite in confronto ai costi di produzione ».

Il secondo e il terzo comma del citato articolo sono modificati come segue:

« La restituzione dei finanziamenti di cui al primo e secondo comma da parte delle imprese minerarie sovvenute, sarà regolata con apposite convenzioni da stipularsi dal Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito l'Alto Commissario per la Sardegna ».

« I finanziamenti provvisori effettuati in attesa della erogazione delle anticipazioni di cui al primo e al secondo comma da parte di istituti o aziende di credito

1366
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

saranno, alla scadenza, rimborsati agli istituti o aziende stesse a carico della predetta assegnazione di trecento milioni e rispettivamente di centocinquanta milioni di lire ».

Infine al medesimo art. 36 è aggiunto il seguente comma:

« Il pagamento delle anticipazioni di cui al presente articolo può essere anche effettuato a mezzo di ordini di accreditamento da emettersi a favore dell'Alto Commissario per la Sardegna. Per detti ordini non si applicano i limiti di somma stabiliti dalle vigenti disposizioni ».

Art. 2.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA — CORBINO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — GUALA — CAPPANI — LOMBARDI — SCELBA — GRONCHI

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 210.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 1946, n. 465.

**Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerata la necessità di provvedere a talune variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *A*, firmata, d'ordine nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, della Costituente, dell'assistenza post-bellica e del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1945-46, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, della Regia Azienda Monopolio Banane, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

E' autorizzata l'inscrizione delle somme seguenti negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46:

*Ministero del tesoro*:

L. 65.000.000 per le spese relative ai servizi sanitari già di competenza di Enti locali assunti temporaneamente dagli Uffici provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica in Sicilia;

L. 20.000.000 da erogare a favore dell'Istituto superiore di sanità, per studi ed esperienze straordinarie nel campo della chimica applicata;

13701
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA — CORBINO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — GULLO — CAPPANI — LOMBARDI — SCELBA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 210.* — PEASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 1946, n. 465.

**Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerata la necessità di provvedere a talune variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46;

Considerata altresì la necessità di inscrivere in bilancio in conto residui, alcune somme per provvedere al pagamento di spese afferenti agli esercizi finanziari 1944-45 e retro;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, numeri 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 490, 491, 492, 493, 494, 495 e 496; 7 settembre 1945, n. 606; 22 settembre 1945, n. 586 e 5 aprile 1946, n. 290, ed il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945, n. 803;

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, della Costituente, dell'assistenza post-bellica e del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1945-46, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, della Regia Azienda Monopolio Banane, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

E' autorizzata l'inscrizione delle somme seguenti negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46:

*Ministero del tesoro*:

L. 65.000.000 per le spese relative ai servizi sanitari già di competenza di Enti locali assunti temporaneamente dagli Uffici provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica in Sicilia;

L. 20.000.000 da erogare a favore dell'Istituto superiore di sanità, per studi ed esperienze straordinarie nel campo della chimica applicata;

L. 9.000.000 da corrispondere all'Istituto nazionale trasporti per il disimpegno di servizi camionistici urgenti in Sicilia nell'interesse dell'Amministrazione della sanità pubblica;

L. 5.000.000 per provvigioni da corrispondere alla Banca d'Italia per l'esecuzione di lavori inerenti alle operazioni di cambio delle cartelle dei consolidati 3,50% 1902 e 1906;

L. 3.000.000 per maggiore contributo all'Università di Camerino.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1 3 4 1

*Ministero degli affari esteri:*

L. 14.660.000 per contributo dell'Italia nelle spese dell'organizzazione internazionale del lavoro.

*Ministero dell'interno:*

L. 61.300.000 per le spese di funzionamento dell'Ispettorato generale di pubblica sicurezza in Sicilia;

L. 27.000.000 per ulteriore contributo alla pontificia Commissione di assistenza presso la Santa Sede per il funzionamento dei refettori del Papa.

*Ministero dei lavori pubblici:*

L. 534.000.000 per spese di riparazione e manutenzione delle opere pubbliche in gestione dei Provveditorati regionali di Venezia, Milano, Torino e Genova.

*Ministero della guerra:*

L. 400.000.000 per ulteriori occorrenze relative al ripristino ed adattamento di immobili militari danneggiati da offese belliche;

L. 150.000.000 per provvista di veicoli per i carabinieri Reali.

*Ministero dell'assistenza post bellica:*

L. 50.000.000 per spese relative alle onoranze ai Caduti e per la manutenzione dei cimiteri di guerra in Italia ed all'estero.

Art. 5.

E' ulteriormente aumentato di L. 130.000.000 il fondo consolidato per le pensioni privilegiate di guerra di cui al R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1795, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 630.

Art. 6.

La somma di L. 100.000 inscritta al capitolo n. 22 « Indennità per una sola volta invece di pensioni, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esercizio finanziario 1945-46, con il decreto ministeriale 10 novembre 1945, n. 135416, concernente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, si intende attribuita allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in aggiunta allo stanziamento indicato, per il capitolo predetto, nella tabella *B* annessa al decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945, n. 805.

Art. 7.

A partire dal 1° luglio 1946, le erogazioni dipendenti dalla applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, concernente la concessione [illegible] di non inden-

Art. 8.

La gestione dei servizi del soppresso Sottosegretariato di Stato per la stampa, lo spettacolo ed il turismo, nonchè l'Amministrazione del relativo personale, sono affidate al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale può delegarle ad uno dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 250.* — FRASCA

---

TABELLA A

**Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46**

a) *In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 162. — Interessi compresi nell'annualità dovuta dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ecc. . . . . | L. | 68.587.236,42 |
| Cap. n. 190. — Rimborso da Aziende autonome, ecc. . . . . | » | 3.000.000 — |
| Cap. n. 235-*bis* (di nuova istituzione). — Proventi della vendita degli abbonamenti e delle inserzioni pubblicitarie, della Rivista del catasto e dei servizi tecnici erariali . . | » | 200.000 — |
| Cap. n. 258. — Quota in conto capitale compresa nell'annualità dovuta dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ecc. . . | » | 45.685.047,18 |
| Cap. n. 398. — Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non ramoni anticipate dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma, ecc. . . . . | » | 133.000.000 — |
| Cap. n. 408. — Ricupero delle somme rimborsate al contabile del portafoglio pei pagamenti dal medesimo anticipati per conto del Ministero degli affari esteri, ecc . . . | » | 861.025.000 — |
| Cap. n. 419. — Versamento del fondo consolidato per le pensioni privilegiate di guerra, ecc. . . . . | » | 130.000.000 — |
| Totale degli aumenti . . . | L. | 1.241.497.277,60 |

b) *In diminuzione:*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1372

rati regionali di Venezia, Milano, Torino e Genova:

*Ministero della guerra:*

L. 400.000.000 per ulteriori occorrenze relative al ripristino ed adattamento di immobili militari danneggiati da offese belliche;

L. 150.000.000 per provvista di veicoli per i carabinieri Reali,

*Ministero dell'assistenza post-bellica:*

L. 50.000.000 per spese relative alle onoranze ai Caduti e per la manutenzione dei cimiteri di guerra in Italia ed all'estero.

Art. 5.

E' ulteriormente aumentato di L. 130.000.000 il fondo consolidato per le pensioni privilegiate di guerra di cui al R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1795, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 650.

Art. 6.

La somma di L. 100.000 inscritta al capitolo n. 22 e Indennità per una sola volta invece di pensioni, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Industria, del commercio e del lavoro per l'esercizio finanziario 1945-46, con il decreto ministeriale 10 novembre 1945, n. 135416, concernente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, si intende attribuita allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, in aggiunta allo stanziamento indicato, per il capitolo predetto, nella tabella *B* annessa al decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945, n. 893.

Art. 7.

A partire dal 1° luglio 1946, le erogazioni dipendenti dalla applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, concernente la concessione di una indennità di prima sistemazione e di una indennità giornaliera al personale statale in servizio nei centri distrutti, semi-distrutti o danneggiati, saranno effettuate su appositi capitoli da istituire negli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri e delle Aziende autonome dello Stato.

E' data facoltà al Ministro per il tesoro di provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del citato decreto legislativo e del presente articolo.

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 230.* — PASCA

---

TABELLA A

**Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46**

a) *In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 135. — Interessi compresi nell'annualità dovuta dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ecc. | L. | 68.587.230,42 |
| Cap. n. 150. — Rimborso da Aziende autonome, ecc. | » | 3.000.000 — |
| Cap. n. 232-bis (di nuova istituzione). — Proventi della vendita degli abbonamenti e delle inserzioni pubblicitarie, della Rivista del catasto e dei servizi tecnici erariali | » | 200.000 — |
| Cap. n. 238. — Quota in conto capitale compresa nell'annualità dovuta dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ecc. | » | 45.655.047,13 |
| Cap. n. 288. — Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani anticipate dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma, ecc. | » | 132.000.000 — |
| Cap. n. 408. — Ricupero delle somme rimborsate al cassiere del portafoglio per pagamenti dal medesimo anticipati per conto del Ministero degli affari esteri, ecc. | » | 861.925.000 — |
| Cap. n. 419. — Versamento del fondo consolidato per le pensioni privilegiate di guerra, ecc. | » | 130.000.000 — |
| Totale degli aumenti | L. | 1.231.367.277,55 |

b) *In diminuzione:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 349. — Anticipazioni, ecc., ad integrazione dell'onere consolidato dello Stato per le pensioni privilegiate di guerra, ecc. | L. | 130.000.000 — |

Visto, d'ordine di S. M. il Re

*Il Ministro per il Tesoro*
CORBINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

TABELLA *B*

**Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1945-46**

## CONTO DELLA COMPETENZA

### MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 3. — Interessi di buoni del Tesoro ordinari, ecc. | L. | 6.560.000.000 |
| Cap. n. 30. — Spese pel Senato del Regno | » | 5.000.000 |
| Cap. n. 31. — Spese per la Camera dei deputati | » | 2.900.000 |
| Cap. n. 8. — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie, ecc. | » | 2.852.350 |
| Cap. n. 40. — Indennità per missioni, ecc. (Consiglio di Stato) | » | 100.000 |
| Cap. n. 63. — Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo (Corte dei conti) | » | 10.000.000 |
| Cap. 85-*ter*. — Indennità di trasferimento al personale | » | 1.100.000 |
| Cap. n. 85-*quater*. — Indennità di missione al personale | » | 3.000.000 |
| Cap. n. 85-*V*. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. | » | 1.600.000 |
| Cap. n. 85-*VI*. — Sussidi al personale in servizio, ecc., e rispettive famiglie | » | 773.500 |
| Cap. n. 85-*VII*. — Fitto di locali | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 85-*VIII*. — Spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, ecc. | » | 2.400.000 |
| Cap. n. 85-*IX*. — Mobilamento, impianto, manutenzione telefoni, ecc. | » | 280.000 |
| Cap. n. 85-*X*. — Acquisto, manutenzione, noleggio e cessione di automezzi, ecc. | » | 3.400.000 |
| Cap. n. 85-*XI*. — Consigli e Commissioni. Spese relative | » | 630.000 |
| Cap. n. 85-*XII*. — Acquisto e rilegatura di libri, ecc. | » | 650.000 |
| Cap. n. 85-*XIII*. — Cura e mantenimento di malati veneri e sifilitici contagiosi negli ospedali. Spese e concorsi, ecc. | » | 6.800.000 |
| Cap. n. 85-*XIV*. — Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra, ecc. | » | 5.300.000 |
| Cap. n. 85-*XV*. — Sussidi ai Comuni, alle Province, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc. Spese per l'acquisto del radio, ecc. | » | 2.500.000 |
| Cap. n. 85-*XVII*. — Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc. | » | 2.520.000 |
| Cap. n. 85-*XVIII*. — Contributi ai Comuni, alle Province ecc. Sussidi, ecc. | » | 1.150.000.000 |
| Cap. n. 85-*XX*. — Sussidi per costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori antivenereomalattici, ecc. Sussidi, ecc. | » | 6.000.000 |
| Cap. n. 85-*XXI*. — Spese per le ispezioni degli istituti ed ambulatori di radiologia, ecc. | » | 25.000 |
| Cap. n. 85-*XXII*. — Spese per le ispezioni alle farmacie ed alle officine di prodotti chimici, ecc. | » | 200.000 |
| Cap. n. 85-*XXV*. — Spese per i provvedimenti contro le endemie ed epidemie, ecc. Acquisto di materiale relativo. Sussidi, ecc. | » | 46.000.000 |
| Cap. n. 85-*XXVIII*. — Spese per le stazioni sanitarie, ecc. Indennità ai medici delegati, ecc. | » | 11.000.000 |
| Cap. n. 85-*XXXV* (di nuova istituzione). — Indennità di carica e rimborso spese di viaggio all'Alto Commissario ed all'Alto Commissario aggiunto | L. | 650.000 |
| Cap. n. 85-*XXXVI* (di nuova istituzione). — Assegni per gli addetti al Gabinetto dell'Alto Commissario ed alla Segreteria dell'Alto Commissario aggiunto | » | 600.000 |
| Cap. n. 85-*XXXVII* (di nuova istituzione). — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno. Comunicazioni telefoniche interurbane | » | 130.000 |
| Cap. n. 85-*XXXVIII* (di nuova istituzione). — Spese di lifi | » | 80.000 |
| Cap. n. 85-*XXXIX* (di nuova istituzione). — Spese casuali | » | 60.000 |
| Cap. n. 85-*XL* (di nuova istituzione). — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo | » | 5.000.000 |
| Cap. n. 85-*XLI* (di nuova istituzione). — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale salariato | » | 3.000.000 |
| Cap. n. 85-*XLII* (di nuova istituzione). — Rimborso di spese per missioni all'estero | » | 74.000 |
| Cap. n. 88. — Indennità di missione, ecc. (Servizi stampa, spettacolo e turismo) | » | 600.000 |
| Cap. n. 111. — Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo, ecc. | » | 7.000.000 |
| Cap. n. 113. — Spese per la censura teatrale, ecc., nonchè per le provvidenze e tutte le altre relative all'attività teatrale e musicale | » | 11.000.000 |
| Cap. n. 116. — Spese per la radiodiffusione, ecc. | » | 250.000 |
| Cap. n. 117. — Premi da erogare agli editori commissionari, ecc. | » | 1.500.000 |
| Cap. n. 131-*ter*. — Retribuzioni ed indennità di licenziamento al personale non di ruolo, ecc., assunto fra estranei, ecc. (Alto Commissariato per l'alimentazione) | » | 1.500.000 |
| Cap. n. 131-*quater*. — Retribuzioni ed indennità di licenziamento al personale non di ruolo, ecc. | » | 8.500.000 |
| Cap. n. 140. — Assegni fissi per spese di ufficio agli uffici provinciali del Tesoro | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 144. — Retribuzione, ecc., al personale non di ruolo, ecc., della Ragioneria generale dello Stato, ecc. | » | 6.500.000 |
| Cap. n. 145. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Ragioneria generale dello Stato, ecc. | » | 2.000.000 |
| Cap. n. 146. — Indennità di trasferimento al personale dei ruoli delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, ecc. | » | 2.000.000 |
| Cap. n. 148. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc., dell'Amministrazione centrale, ecc. | » | 21.000.000 |
| Cap. n. 149. — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti | » | 400.000 |
| Cap. n. 151. — Spese per la Commissione di cui all'art. 183, lettera *d*), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, della legge sulle pensioni, ecc. | » | 20.000 |
| Cap. n. 151-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità ai componenti la Commissione istituita per il licenziamento del personale non di ruolo | » | 10.000 |
| Cap. n. 153. — Indennità per missioni, ecc. | » | 1.500.000 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787621

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cap. n. 85. — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie, ecc. | » | 2.863.200 | non di ruolo |
| Cap. n. 85. — Indennità per missioni, ecc. (Consiglio di Stato) | » | 100.000 | Cap. n. 85-*XLI* (di nuova istituzione). — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale salariato |
| Cap. n. 85. — Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo (Corte dei conti) | » | 10.000.000 | Cap. n. 85-*XLII* (di nuova istituzione). — Rimborso di spese per missioni all'estero |
| Cap. 85-*ter*. — Indennità di trasferimento al personale | » | 1.100.000 | Cap. n. 88. — Indennità di missione, ecc. Servizi stampa, spettacolo e turismo |
| Cap. n. 85-*quater*. — Indennità di missione al personale | » | 3.000.000 | Cap. n. 141. — Spese per il funzionamento e lo sviluppamento delle attività concernenti il turismo, ecc. |
| Cap. n. 85-*I*. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. | » | 1.600.000 | Cap. n. 143. — Spese per la censura teatrale, ecc., nonchè per le provvidenze e tutte le altre relative all'attività teatrale e musicale |
| Cap. n. 85-*II*. — Sussidi al personale in servizio, ecc., e relative famiglie | » | 77.500 | Cap. n. 146. — Spese per la radiodiffusione, ecc. |
| Cap. n. 85-*III*. — Fitto di locali | » | 1.900.000 | Cap. n. 147. — Premi da erogare agli editori commissionari, ecc. |
| Cap. n. 85-*VIII*. — Spese d'ufficio, cancelleria, illuminazione, ecc. | » | 2.400.000 | Cap. n. 150. — Assegni fissi per spese di ufficio agli uffici provinciali del Tesoro |
| Cap. n. 85-*IX*. — Attrezzamento, impianto, manutenzione telefoni, ecc. | » | 250.000 | Cap. n. 151. — Retribuzione, ecc., al personale non di ruolo, ecc., della Ragioneria generale dello Stato, ecc. |
| Cap. n. 85-*X*. — Acquisto, manutenzione, noleggio e cessione di automezzi, ecc. | » | 3.500.000 | Cap. n. 153. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Ragioneria generale dello Stato, ecc. |
| Cap. n. 85-*XI*. — Consigli e Commissioni. Spese relative | » | 600.000 | Cap. n. 156. — Indennità di trasferimento al personale dei ruoli delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, ecc. |
| Cap. n. 85-*XII*. — Acquisto e rilegatura di libri ecc. | » | 650.000 | Cap. n. 158. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc., dell'Amministrazione centrale, ecc. |
| Cap. n. 85-*XIII*. — Cura e mantenimento di malati veneri e sifilitici contagiosi negli ospedali. Spese e concorsi, ecc. | » | 65.000.000 | Cap. n. 159. — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti |
| Cap. n. 85-*XIV*. — Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra, ecc. | » | 5.500.000 | Cap. n. 161. — Spese per la Commissione di cui all'art. 183, lettera d), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, della legge sulle pensioni, ecc. |
| Cap. n. 85-*XV*. — Sussidi ai Comuni, alle Province, alle Istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc. Spese per l'acquisto del rame, ecc. | » | 2.500.000 | Cap. n. 161-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità ai componenti la Commissione istituita per il licenziamento del personale non di ruolo |
| Cap. n. 85-*XVII*. — Contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari, ecc. | » | 2.550.000 | Cap. n. 163. — Indennità per missioni, ecc. |
| Cap. n. 85-*XVIII*. — Contributi ai Comuni, alle Province ecc. Sussidi, ecc. | » | 1.150.000.000 | Cap. n. 169. — Retribuzioni ai giornalieri degli Uffici provinciali del tesoro, ecc. |
| Cap. n. 85-*XIX*. — Spese per la costruzione, sistemazione ed arredamento di ambulatori pari-ospedalieri, ecc. Sussidi, ecc. | » | 6.000.000 | Cap. n. 160. — Mercedi, cottimi, ecc., agli operai della Regia Zecca, ecc. |
| Cap. n. 85-*XXI*. — Spese per le prestazioni degli istituti ed ambulatori di radiologia, ecc. | » | 25.000 | Cap. n. 161. — Indennità di missione e spese varie per i servizi del tesoro all'estero |
| Cap. n. 85-*XXII*. — Spese per le preparazioni alle farmacie ed alle officine di prodotti chimici, ecc. | » | 200.000 | Cap. n. 162. — Indennità di missione per i servizi del tesoro all'interno, ecc. |
| Cap. n. 85-*XXV*. — Spese per i provvedimenti contro le endemie ed epidemie, ecc. Acquisto di materiale relativo. Sussidi, ecc. | » | 45.000.681 | Cap. n. 175. — Spese varie (escluse i premi di operosità e rendimento) inerenti alle operazioni di debito pubblico, ecc. |
| Cap. n. 85-*XXVIII*. — Spese per le stazioni sanitarie, ecc. Indennità ai medici delegati, ecc. | » | 11.030.000 | Cap. n. 181. — Spese di gestione del magazzino principale di Roma |
| Cap. n. 85-*XXIX*. — Spese per i provvedimenti profilattici contro le epizoozie, ecc. Contributi per le condotte veterinarie. Assegni ed indennità, ecc. | » | 4.400.000 | |
| Cap. n. 85-*XXX*. — Contributi e sussidi per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica, ecc. | » | 35.000.000 | |
| Cap. n. 85-*XXVIII*. — Spese per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili, affetti da pretumi, ecc. Sussidi e contributi, ecc. | » | 2.500.000 | |
| Cap. n. 85-*XXVII*. — Spese per il funzionamento e per la manutenzione ordinaria dell'Istituto superiore di sanità, ecc. | » | 14.000.000 | |
| | | | 3.000.000 |
| | | | 74.000 |
| | | | 600.000 |
| | | | 7.000.000 |
| | | | 11.000.000 |
| | | | 250.000 |
| | | | 1.500.000 |
| | | | 1.500.000 |
| | | | 8.500.000 |
| | | | 1.000.000 |
| | | | 6.500.000 |
| | | | 2.000.000 |
| | | | 2.000.000 |
| | | | 31.800.000 |
| | | | 400.000 |
| | | | 20.000 |
| | | | 10.000 |
| | | | 1.000.000 |
| | | | 40.000.000 |
| | | | 2.000.000 |
| | | | 100.000 |
| | | | 100.000 |
| | | | 500.000 |
| | | | 3.000.000 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1375

Cap. n. 92 — Indennità di trasferimento, ecc. (Provveditorato generale dello Stato) . L. 500.000

Cap. n. 186 — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, ecc. . . . . » 150.000.000

Cap. n. 192 — Spese per la beneficenza romana . . . . . » 37.200.000

Cap. n. 210-*bis* — Somme devute per interessi, ecc., sulle quote disponibili dei maggiori utili relativi allo stato di guerra, ecc. » 3.000.000

Cap. n. 212 — Rimborso alla Società anonima nazionale «Cogne» delle spese inerenti al servizio dei prestiti obbligazionari emessi dalla Società medesima, ecc. . . . . » 1.161.260

Cap. n. 212-*ter* (di nuova istituzione). — Interessi da corrispondere alla Banca Nazionale del Lavoro sulle somme anticipate alle imprese minerarie sarde (art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 dicembre 1945, n. 417) . . . . . » 5.000.000

Cap. n. 213 — Somma occorrente per il pagamento del canone, ecc., per la sistemazione della Sublaria, ecc. . . . . » 8.311.860

Cap. n. 228. — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi, ecc., relativi all'indennità caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari . . . . . » 291.750.000

Cap. n. 228-*ter* (di nuova istituzione). — Rimborso all'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato delle spese di trasporto per il rimpatrio di profughi stranieri . . » 26.158

Cap. n. 229-*ter* (di nuova istituzione). — Provvigione a favore della Banca d'Italia per l'esecuzione di lavori inerenti all'operazione di cambio delle cartelle del consolidato 3,50 % Conversioni 1902 e 1906 . . . . . » 5.000.000

Cap. n. 234. — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione . . . . » 807.170.000

Cap. n. 235. — Sovvenzione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ecc. » 235.500.000

Cap. n. 236-*bis*. — Contributo straordinario all'Università di Camerino . . . . . » 3.000.000

Cap. n. 238. — Spese per le automobili addette ai servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc. . . . . » 3.500.000

Cap. n. 238-*quater* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per rimborsare la Regia Prefettura delle anticipazioni fatte per il pagamento di sussidi di beneficenza erogati durante gli esercizi 1942-43 e 1943-44 . . . . » 259.000

Cap. n. 280-*ter*. — Spese relative all'incremento della produzione zootecnica ed alla difesa sanitaria del bestiame, ecc. . . . » 860.000

Cap. n. 280-*IV*. — Spese straordinarie inerenti ai servizi e prestazioni dell'Amministrazione della sanità pubblica in dipendenza dello stato di guerra . . . . . » 90.000.000

Cap. n. 280-*VI*. — Spese per la preparazione dei vaccini immunizzanti per le Forze Armate dello Stato . . . . . » 5.000.000

Cap. n. 280 *series A* (di nuova istituzione). — Indennità di licenziamento al personale non di ruolo . . . . . » 800.000

Cap. n. 280 *series B* (di nuova istituzione). — Assegnazione all'Istituto superiore di sanità per studi ed esperienze straordinarie nel campo della chimica applicata . . . » 20.000.000

Cap. n. 280 *series C* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi stranieri . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series D* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series E* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series F* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series G* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series H* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series I* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series L* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series M* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series N* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series O* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series P* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series Q* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series R* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series S* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series T* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series U* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series V* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series Z* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series AA* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series BB* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series CC* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series DD* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series EE* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series FF* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series GG* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series HH* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series II* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series LL* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series MM* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series NN* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series OO* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series PP* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series QQ* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series RR* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series SS* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series TT* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series UU* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series VV* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series ZZ* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series AAA* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series BBB* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series CCC* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series DDD* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series EEE* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series FFF* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series GGG* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series HHH* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series III* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series LLL* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series MMM* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series NNN* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series OOO* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series PPP* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series QQQ* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series RRR* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series SSS* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series TTT* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series UUU* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series VVV* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series ZZZ* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series AAAA* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series BBBB* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series CCCC* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series DDDD* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series EEEE* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series FFFF* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series GGGG* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series HHHH* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series IIII* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series LLLL* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series MMMM* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series NNNN* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series OOOO* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series PPPP* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series QQQQ* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series RRRR* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series SSSS* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series TTTT* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series UUUU* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series VVVV* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series ZZZZ* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series AAAAA* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series BBBBB* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series CCCCC* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series DDDDD* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series EEEEE* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series FFFFF* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series GGGGG* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series HHHHH* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series IIIII* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series LLLLL* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series MMMMM* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series NNNNN* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series OOOOO* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series PPPPP* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series QQQQQ* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series RRRRR* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series SSSSS* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series TTTTT* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series UUUUU* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series VVVVV* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series ZZZZZ* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series AAAAAA* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series BBBBBB* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series CCCCCC* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series DDDDDD* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series EEEEEE* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series FFFFFF* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series GGGGGG* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series HHHHHH* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series IIIIII* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series LLLLLL* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series MMMMMM* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series NNNNNN* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series OOOOOO* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series PPPPPP* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series QQQQQQ* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series RRRRRR* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series SSSSSS* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series TTTTTT* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series UUUUUU* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series VVVVVV* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series ZZZZZZ* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series AAAAAAA* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series BBBBBBB* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series CCCCCCC* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series DDDDDDD* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series EEEEEEE* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series FFFFFFF* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series GGGGGGG* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series HHHHHHH* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series IIIIIII* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series LLLLLLL* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series MMMMMMM* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series NNNNNNN* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series OOOOOOO* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series PPPPPPP* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series QQQQQQQ* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series RRRRRRR* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series SSSSSSS* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series TTTTTTT* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series UUUUUUU* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series VVVVVVV* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series ZZZZZZZ* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series AAAAAAAA* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series BBBBBBBB* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series CCCCCCCC* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series DDDDDDDD* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series EEEEEEEE* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series FFFFFFFF* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series GGGGGGGG* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series HHHHHHHH* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series IIIIIIII* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series LLLLLLLL* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series MMMMMMMM* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series NNNNNNNN* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series OOOOOOOO* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series PPPPPPPP* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series QQQQQQQQ* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series RRRRRRRR* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series SSSSSSSS* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series TTTTTTTT* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series UUUUUUUU* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series VVVVVVVV* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series ZZZZZZZZ* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series AAAAAAAAA* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series BBBBBBBBB* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series CCCCCCCCC* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series DDDDDDDDD* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series EEEEEEEEE* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series FFFFFFFFF* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series GGGGGGGGG* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series HHHHHHHHH* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series IIIIIIIII* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series LLLLLLLLL* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series MMMMMMMMM* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series NNNNNNNNN* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series OOOOOOOOO* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series PPPPPPPPP* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series QQQQQQQQQ* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series RRRRRRRRR* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series SSSSSSSSS* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series TTTTTTTTT* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series UUUUUUUUU* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series VVVVVVVVV* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series ZZZZZZZZZ* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series AAAAAAAAAA* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series BBBBBBBBBB* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series CCCCCCCCCC* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series DDDDDDDDDD* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series EEEEEEEEEE* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series FFFFFFFFFF* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series GGGGGGGGGG* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series HHHHHHHHHH* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series IIIIIIIIII* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series LLLLLLLLLL* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series MMMMMMMMMM* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series NNNNNNNNNN* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series OOOOOOOOOO* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series PPPPPPPPPP* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series QQQQQQQQQQ* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series RRRRRRRRRR* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series SSSSSSSSSS* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series TTTTTTTTTT* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series UUUUUUUUUU* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series VVVVVVVVVV* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n. 280 *series ZZZZZZZZZZ* (di nuova istituzione). — Spese per la costituzione di un fondo per l'assistenza ai profughi italiani . . . . » 10.000.000

Cap. n

| | | | |
|---|---|---|---|
| pagamento [illegible] | | | |
| zione della Sicilia, ecc. | | 8.316.000 | |
| Cap. n. 228. — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi, ecc., relativi all'indennità caro-vivere ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari | | 291.500.000 | |
| Cap. n. 228*ter* (di nuova istituzione). — Rimborso all'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato delle spese di trasporto per il rimpatrio di profughi stranieri | | 26.153 | |
| Cap. n. 229*ter* (di nuova istituzione). — Provvigione a favore della Banca d'Italia per l'esecuzione di lavori inerenti all'operazione di cambio delle cartelle del consolidato 3,50 % emissioni 1902 e 1906 | | 5.000.000 | |
| Cap. n. 231. — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione | | 867.470.000 | |
| Cap. n. 235. — Sovvenzione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ecc. | | 276.000.000 | |
| Cap. n. 236*bis*. — Contributo straordinario all'Università di Camerino | | 3.000.000 | |
| Cap. n. 238. — Spese per le autovetture addette ai servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc. | | 3.500.000 | |
| Cap. n. 238*quater* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per rimborsare le Regie Prefetture delle anticipazioni fatte per il pagamento di sussidi di beneficenza erogati durante gli esercizi 1942-43 e 1943-44 | | 250.000 | |
| Cap. n. 280*bis*. — Spese relative all'incremento della produzione zootecnica ed alla difesa sanitaria del bestiame, ecc. | | 800.000 | |
| Cap. n. 280-*ter*. — Spese straordinarie inerenti ai servizi e prestazioni dell'Amministrazione della sanità pubblica in dipendenza dello stato di guerra | | 90.000.000 | |
| Cap. n. 280-*bis*. — Spese per la preparazione dei vaccini immunizzanti per le Forze Armate dello Stato | | 2.500.000 | |
| Cap. n. 280 *series A* (di nuova istituzione). — Indennità di licenziamento al personale non di ruolo | | 800.000 | |
| Cap. n. 280 *series B* (di nuova istituzione). — Assegnazione all'Istituto superiore di sanità per studi ed esperienze straordinarie nel campo della chimica applicata | | 20.000.000 | |
| Cap. n. 280 *series C* (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere all'Istituto nazionale trasporti per servizi automobilistici eseguiti in Sicilia nell'interesse della sanità pubblica | | 2.000.000 | |
| Cap. n. 280 *series D* (di nuova istituzione). — Spese per i servizi sanitari già di competenza degli enti locali, assorbiti temporaneamente dagli uffici provinciali di sanità pubblica della Sicilia | | 65.666.000 | |
| Cap. n. 280 *series E* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per la liquidazione delle quote di integrazione del prezzo del latte alle Imprese importato nella città di Napoli (Regi | | | |
| denza [illegible] | | | |
| Cap. n. 329. — Fondo a disposizione, ecc., per spese dipendenti da eccezionali avvenimenti, ecc. (Alto Commissariato per la Sicilia) | | 500.000 | |
| Cap. n. 331*bis*. — Indennità di comando al prefetto del Regno nominato segretario generale | | 2.000 | |
| Cap. n. 331-*ter* (di nuova istituzione). — Acquisto di mobili per l'arredamento degli alloggi del personale dei ruoli centrali e provinciali in servizio presso l'Alto Commissariato | | 1.200.000 | |
| Cap. n. 332. — Spesa consolidata per le pensioni privilegiate di guerra, ecc. | | 100.000.000 | |
| Cap. n. 350-*bis*. — Retribuzioni ed assegni vari al personale avventizio assunto per i lavori inerenti all'alleggerimento ed al collocamento dei beni, ecc. | | 1.500.000 | |
| Cap. n. 351. — Retribuzione al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla custodia, ecc., dei beni dei sudditi nemici, ecc. | | 7.000.000 | |
| Cap. n. 354. — Spese inerenti alla fornitura delle uniformi al personale subalterno, ecc. | | 10.000.000 | |
| Cap. n. 356. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali, ecc., della Direzione generale delle pensioni di guerra, ecc. | | 250.000 | |
| Cap. n. 354. — Spese per il funzionamento, ecc. Spese per il personale straordinario ed avventizio dell'Ufficio centrale dei danni di guerra, ecc. | | 50.000.000 | |
| Cap. n. 355. — Somme occorrenti per il pagamento di indennità a titolo di risarcimento di danni causati da fatti di guerra, ecc. | | 500.000.000 | |
| Cap. n. 358. — Spese di carattere straordinario relative a forniture di carta, ecc., inerenti al servizio di razionamento dei consumi | | 22.500.000 | |
| Cap. n. 359*bis* di nuova istituzione). — Spese relative al recupero dei beni mobili già di pertinenza dello Stato (decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32) | | 500.000 | |
| Cap. n. 370-*ter* (di nuova istituzione). — Spese relative alla devoluzione allo Stato dei beni del cessato partito nazionale fascista (decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159) | | 500.000 | |
| Cap. n. 384. — Anticipazione alle Amministrazioni degli ospedali riuniti di Roma delle quote di specialità non versate dai Comuni debitori per degenti non romani, ecc. | | 133.000.000 | |
| Totale degli aumenti | | L. | 11.103.426.553 |
| b) *In diminuzione:* | | | |
| Cap. n. 329. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Provveditorato generale dello Stato, ecc. | | L. | 47.600 |

Declassified E.O. 12356, Section 3.3/NND No. [illegible]

MINISTERO DELLE FINANZE

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 2. — Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze | L. | 7.500.000 |
| Cap. n. 16. — Indennità per missioni e trasferte, ecc. | » | 2.950.000 |
| Cap. n. 27. — Indennità per il funzionamento degli archivi del lotto e per il maneggio di valori, ecc. | » | 136.000 |
| Cap. n. 29-*bis* (di nuova istituzione). — Gettoni di presenza ai componenti della Commissione istituita per l'esame delle offerte riguardanti il lotto e dei biglietti vincenti delle lotterie nazionali, nonchè di quella incaricata dell'esame delle domande intese ad ottenere l'autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio | » | 20.000 |
| Cap. n. 30. — Aggio e compimento d'aggio ai gestori del lotto, ecc. | » | 100.000.000 |
| Cap. n. 31. — Provvista e riparazione di materiali e di arnesi speciali per il servizio del lotto, ecc. | » | 150.000 |
| Cap. n. 36. — Assegni, retribuzioni, ecc. ai personali della Regia Accademia, ecc. | » | 3.850.000 |
| Cap. n. 39. — Rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura, ecc. | » | 7.000.000 |
| Cap. n. 42. — Spese per il servizio automobilistico | » | 10.000.000 |
| Cap. n. 47. — Assegni e compensi al personale, ecc. addetto ai navigli, ecc. | » | 161.000.000 |
| Cap. n. 48. — Spese per la vigilanza finanziaria di bordo, ecc. | » | 6.000.000 |
| Cap. n. 51. — Indennità di missione, spese per favori a cottimo, ecc. (Catasto) | » | 12.000.000 |
| Cap. n. 52. — Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo, ecc. (Catasto) | » | 2.000.000 |
| Cap. n. 53. — Indennità di trasferimento al personale di ruolo, ecc. (Catasto) | » | 6.000.000 |
| Cap. n. 54. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. (Catasto) | » | 3.000.000 |
| Cap. n. 56. — Somme da corrispondere al personale provinciale dell'Amministrazione del catasto, ecc. | » | 22.000.000 |
| Cap. n. 59. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. | » | 11.000.000 |
| Cap. n. 60. — Fitto di locali, ecc. | » | 6.000.000 |
| Cap. n. 61. — Spese per la meccanizzazione dei conservatori ed uffici catastali | » | 4.000.000 |
| Cap. n. 63. — Spese per la formazione, ecc., di planimetrie, ecc. | » | 150.000 |
| Cap. n. 65. — Spese per la pubblicazione della Rivista del catasto e dei servizi tecnici erariali | » | 900.000 |
| Cap. n. 67. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle tasse | » | 500.000 |
| Cap. n. 69. — Indennità di trasloco e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni consimili, ecc. | » | 10.000.000 |
| Cap. n. 71. — Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria, ecc. | » | 20.000.000 |
| Cap. n. 72. — Spese generali di esercizio, ecc., del deposito generale dei valori bollati, ecc. | » | 9.000.000 |
| Cap. n. 128. — Spese per il funzionamento della Commissione centrale per le imposte dirette, ecc. | L. | 1.500.000 |
| Cap. n. 129. — Spese pel funzionamento delle Commissioni, ecc., per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette, ecc. | » | 34.200.000 |
| Cap. n. 131. — Spese inerenti alla formazione, ecc., degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette, ecc. | » | 200.000 |
| Cap. n. 132. — Indennità di ispezione, ecc. (Imposte dirette) | » | 12.000.000 |
| Cap. n. 156. — Acquisto, costruzione e riparazione di strumenti, acquisto di materiale per il soggettamento di mezzadrini, ecc. | » | 2.000.000 |
| Cap. n. 163-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità da corrispondere per le autovetture requisite per i bisogni dell'Amministrazione finanziaria e per risarcimento di danni subiti dalle autovetture stesse | » | 500.000 |
| Cap. n. 178-*bis*. — Spese, ecc., riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della lotteria «Solidarietà nazionale», ecc. | » | 5.000.000 |
| Cap. n. 179. — Spese per la formazione del nuovo catasto dei terreni, ecc. | » | 5.000.000 |
| Cap. n. 180. — Spese, ecc., per l'applicazione della legge 6 aprile 1941, n. 377, ecc. | » | 100.000 |
| Cap. n. 181. — Spese, ecc., per la revisione generale degli estimi, ecc. | » | 5.000.000 |
| Cap. n. 182. — Spese, ecc., per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, ecc. | » | 25.000.000 |
| Cap. n. 183. — Spese varie (esclusi i premi di operosità, ecc.) per la formazione dello schedario generale dei titoli azionari | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 193-*bis* (di nuova istituzione). — Aggio agli esattori delle imposte dirette sui ricavi dell'imposta straordinaria immobiliare | » | 2.000.000 |
| Cap. n. 194. — Spese per il funzionamento della sezione speciale delle Commissioni provinciali delle imposte, ecc. | » | 15.000.000 |
| Cap. n. 206-*bis* (di nuova istituzione). — Rimborso al comune dell'effettivamente versato in entrata, ai sensi dell'art. 23 del testo unico approvato col R. decreto 3 giugno 1935, n. 596, a titolo di onere inerente ai maggiori utili relativi allo stato di guerra | » | 2.000.000 |
| Totale | L. | 502.086.000 |

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 5. — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti | L. | 100.000 |
| Cap. n. 9. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. | » | 60.000.000 |
| Cap. n. 21. — Indennità supplementare, ecc., al personale degli uffici giudiziari, ecc. | » | 75.000.000 |
| Cap. n. 22. — Spese di giustizia nei procedimenti, ecc., con ammissione al gratuito patrocinio, ecc. | » | 60.000.000 |
| Cap. n. 41. — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari, ecc. | » | 40.000.000 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1378

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 13791

246

Cap. n. 36. — Assegni, retribuzioni, ecc. al personale della Regia Accademia, ecc. . . . » 2.850.000

Cap. n. 40. — Rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura, ecc. . . . . » 7.000.000

Cap. n. 42. — Spese per il servizio antincendi idraulico . . . . . » 161.000.000

Cap. n. 47. — Assegni e compensi al personale, ecc. addetto al naviglio, ecc. . . . . » 4.000.000

Cap. n. 48. — Spese per la vigilanza finanziaria in mare, ecc. . . . . » 13.000.000

Cap. n. 51. — Indennità di missione, spese per lavori a cottimo, ecc. (Catasto) . . . » 2.000.000

Cap. n. 52. — Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo, ecc. (Catasto) . » 6.000.000

Cap. n. 53. — Indennità di trasferimento al personale di ruolo, ecc. (Catasto) . . . » 2.000.000

Cap. n. 54. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. (Catasto) » 22.000.000

Cap. n. 58. — Somme da corrispondere al personale provinciale dell'Amministrazione del catasto, ecc. . . . . » 11.000.000

Cap. n. 59. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. . . . . » 6.000.000

Cap. n. 60. — Fitto di locali, ecc. . . . » 5.000.000

Cap. n. 61. — Spese per la bonificazione di terreni per conservazione dei catasti terreni . . . . . » 132.000

Cap. n. 62. — Spese per la formazione, ecc., di planimetrie, ecc. . . . . » 600.000

Cap. n. 66. — Spese per la pubblicazione della Rivista del catasto e dei servizi tecnici erariali . . . . . » 500.000

Cap. n. 67. — Premi di anzianità e di rendimento al personale provinciale delle tasse » 19.000.000

Cap. n. 69. — Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per ragioni di uffici centrali e per altre missioni comuni, ecc. . » 53.000.000

Cap. n. 71. — Spese per il personale addetto alla vigilanza notturna, ecc. . . . . » 9.000.000

Cap. n. 72. — Spese generali di esercizio, ecc. del deposito generale dei valori bollati, ecc. . . . . » 2.500.000

Cap. n. 73. — Aggio ai rivenditori secondari dei valori di bollo, ecc. . . . . » 17.000.000

Cap. n. 76. — Spese per l'accertamento, ecc., dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 79. — Fitto di locali per gli uffici esterni . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 108. — Spese per il funzionamento del Consiglio delle azienda patrimoniali, ecc. » 160.000

Cap. n. 125. — Somme da corrispondere al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette per diritti di accertamento . . » 7.000.000

Cap. n. 126. — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile, ecc. . . . . » 2.000.000

per il miglioramento di meccanismi, ecc. . » 2.000.000

Cap. n. 169-bis (di nuova istituzione). — Indennità da corrispondere per le autovetture requisite per i bisogni dell'Amministrazione finanziaria e per risarcimento di danni subiti dalle autovetture stesse . . . . . » 500.000

Cap. n. 178-bis. — Spese, ecc., riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della lotteria «Solidarietà nazionale», ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 179. — Spese per la formazione del nuovo catasto dei terreni, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 180. — Spese, ecc., per l'applicazione della legge 6 agosto 1951, n. 837, ecc. . . » 100.000

Cap. n. 181. — Spese, ecc., per la revisione generale degli estimi, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 192. — Spese, ecc., per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, ecc. . . » 25.000.000

Cap. n. 193. — Spese varie (escluse i premi di operosità, ecc.) per la formazione dello schedario generale dei titoli azionari . . . . » 1.000.000

Cap. n. 196-ter (di nuova istituzione). — Aggio agli esattori delle imposte dirette sui redditi dell'imposta straordinaria immobiliare » 2.000.000

Cap. n. 197. — Spese per il funzionamento delle sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte, ecc. . . . . » 15.000.000

Cap. n. 216-bis (di nuova istituzione). — Rimborso di somme indebitamente versate in entrata, ai sensi dell'art. 25 del testo unico approvato col R. decreto 3 giugno 1911, n. 532, a titolo di quote indebitamente ai maggiori utili relativi allo stato di guerra . . . . . » 2.000.000

Totale . . . L. 556.086.000

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

*In aumento:*

Cap. n. 5. — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . . L. 100.000

Cap. n. 9. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 60.000.000

Cap. n. 31. — Indennità supplementare, ecc., al personale degli ufficiali giudiziari, ecc. » 75.000.000

Cap. n. 32. — Spese di giustizia nei procedimenti, ecc., con ammissione al gratuito patrocinio, ecc. . . . . » 68.000.000

Cap. n. 44. — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari, ecc. . . . . » 40.000.000

Cap. n. 46. — Indennità di trasferimento e di missione al personale degli Istituti di prevenzione e di pena, ecc. . . . . » 8.000.000

Cap. n. 50. — Mantenimento e trasporto dei detenuti e degli internati negli Istituti di prevenzione e di pena, ecc. . . . . » 70.000.000

Cap. n. 53. — Mantenimento e trasporto dei automezzi ricoverati nelle Case di rieducazione, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 58. — Spese per l'acquisto e l'esercizio delle autovetture, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 60. — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo . . . . » 850.000

Totale . . . L. 1.052.100.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 5. — Tipografia riservata | L. | 2.500.000 |
| Cap. n. 7. — Manutenzione ordinaria e servizi relativi, ecc. | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 12. — Premi di operosità, ecc. | » | 150.000 |
| Cap. n. 27. — Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero | » | 156.250.000 |
| Cap. n. 28. — Indennità di trasferimento e di sistemazione, ecc. | » | 35.000.000 |
| Cap. n. 31. — Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, contributi ad istituzioni, ecc. | » | 577.500 |
| Cap. n. 32. — Congressi, conferenze, esposizioni, ecc. | » | 11.450.000 |
| Cap. n. 33. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero, ecc. | » | 650.000 |
| Cap. n. 35. — Contributo all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, ecc. | » | 250.000 |
| Cap. n. 36. — Contributi e spese per missioni politiche, scientifiche e religiose in Levante | » | 920.500 |
| Cap. n. 37. — Fitto di locali ad uso di sedi delle Regie rappresentanze, ecc. | » | 12.500.000 |
| Cap. n. 38. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero, ecc. | » | 23.750.000 |
| Cap. n. 40. — Spese e contributi nell'interesse delle collettività, ecc. | » | 3.125.000 |
| Cap. n. 45. — Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale, ecc. | » | 43.750.000 |
| Cap. n. 46. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero. Spese di cancelleria, ecc. | » | 6.250.000 |
| Cap. n. 47. — Spese di posta, telegrafo, ecc. | » | 12.500.000 |
| Cap. n. 48. — Spese eventuali all'estero | » | 4.875.000 |
| Cap. n. 49. — Sussidi vari. Rimpatri, ecc. | » | 5.000.000 |
| Cap. n. 50. — Competenze al personale ed altre spese per i lettorati all'estero | » | 10.475.000 |
| Cap. n. 53. — Fitto dei locali delle scuole italiane, ecc. | » | 1.500.000 |
| Cap. n. 54. — Scuole sussidiate | » | 8.250.000 |
| Cap. n. 55. — Istituti di cultura italiana all'estero | » | 5.500.000 |
| Cap. n. 56. — Acquisto di libri, ecc. | » | 200.000 |
| Cap. n. 57. — Spese generali per le scuole italiane all'estero | » | 2.000.000 |
| Cap. n. 60. — Manutenzione degli stabili demaniali, ecc. | » | 2.000.000 |
| Cap. n. 61. — Retribuzioni ed altri assegni, ecc., al personale non di ruolo, ecc. | » | 1.500.000 |
| Cap. n. 65bis (di nuova istituzione). — Contributo del Governo italiano a favore dell'Organizzazione internazionale del lavoro | » | 14.650.000 |
| Cap. n. 73. — Spese per la protezione degli interessi italiani all'estero | » | 12.500.000 |
| Cap. n. 79. — Rimborso al contabile del portafoglio dello Stato dell'importo dei percetti da esso numerati per conto del Ministero degli affari esteri, ecc. | » | 861.095.000 |
| Totale | L. | 1.229.269.500 |

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 25. — Deposito centrale per le truppe, ecc. Spese per il personale addetovi | L. | 18.000.000 |
| Cap. n. 26. — Deposito centrale per le truppe, ecc. Spese per il funzionamento dei servizi | » | 1.500.000 |
| Cap. n. 27. — Contributi e sovvenzioni straordinarie a favore di enti ed istituti nazionali o internazionali, ecc. | » | 800.000 |
| Cap. n. 29. — Spese riguardanti le passate gestioni dell'Africa Orientale Italiana, ecc. | » | 3.250.000 |
| Cap. n. 30. — Spese riguardanti le passate gestioni della Libia, ecc. | » | 15.500.000 |
| Cap. n. 31. — Spese da sostenere nel Regno per i nativi dell'Africa Orientale Italiana qui residenti, ecc. | » | 6.000.000 |
| Cap. n. 32. — Spese da sostenere nel Regno per i nativi della Libia qui residenti, ecc. | » | 5.000.000 |
| Cap. n. 34. — Spese per l'assistenza nel Regno dei bambini rimpatriati, ecc. | » | 30.000.000 |
| Totale | L. | 84.100.000 |

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 8. — Indennità e diarie a membri di Consigli, ecc. | L. | 865.000 |
| Cap. n. 25. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc. | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 36. — Contributo alle Ferrovie dello Stato per le riduzioni concesse sul prezzo dei viaggi agli insegnanti, ecc. | » | 9.450.000 |
| Cap. n. 53. — Spese per gli esami di ammissione | » | 1.200.000 |
| Cap. n. 56. — Spese di ufficio e di cancelleria | » | 3.000.000 |
| Cap. n. 57. — Spese per l'acquisto, ecc., del materiale didattico, ecc. | » | 3.000.000 |
| Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità classica e scientifica e di abilitazione magistrale | » | 8.000.000 |
| Cap. n. 67. — Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti, ecc. | » | 2.000.000 |
| Cap. n. 75. — Assegni fissi, ecc., ad istituti di educazione | » | 6.000.000 |
| Cap. n. 78. — Sussidi o rimborsi di spese, ecc., per alunni di convitti nazionali, ecc. | » | 1.150.000 |
| Cap. n. 81. — Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti e per i ciechi. Spese di mantenimento, ecc. | » | 10.800.000 |
| Cap. n. 83. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole di Regi Istituti tecnici agrari, ecc. Acquisto di pubblicazioni, ecc. | » | 12.000.000 |
| Cap. n. 89. — Spese, concorsi e sussidi per le scuole e gli istituti agrari liberi | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi Istituti tecnici e di Regie scuole tecniche industriali, ecc. Acquisto di pubblicazioni, ecc. | » | 85.000.000 |
| Cap. n. 92. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere ed altre istituzioni affini, ecc. | » | 1.500.000 |
| Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici commerciali per geometri, ecc. Acquisto di pubbli- | » | 60.150.000 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1380

zioni, ecc. . . . . » 277.500

Cap. n. 23. — Congressi, conferenze, esposizioni, ecc. . . . . » 11.450.000

Cap. n. 24. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero, ecc. . . . . » 656.000

Cap. n. 25. — Contributo all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, ecc. . » 255.000

Cap. n. 26. — Contributi e spese per missioni politiche, scientifiche e religiose in Levante . . . . . » 250.500

Cap. n. 27. — Fitto di locali ad uso di sedi delle Regie rappresentanze, ecc. . . . » 12.500.000

Cap. n. 28. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero, ecc. . . . . » 22.750.000

Cap. n. 29. — Spese e contributi nell'interesse della collettività, ecc. . . . . » 3.125.000

Cap. n. 45. — Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale, ecc. . . . . » 47.750.000

Cap. n. 46. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero. Spese di cancelleria, ecc. . . . » 6.250.000

Cap. n. 47. — Spese di posta, telegrafo, ecc. » 12.500.000

Cap. n. 48. — Spese eventuali all'estero . » 4.875.000

Cap. n. 49. — Sussidi vari. Rimpatri, ecc. » 5.000.000

Cap. n. 50. — Competenze al personale ed altre spese per i lettorati all'estero . . . » 10.412.500

Cap. n. 52. — Fitto dei locali delle scuole italiane, ecc. . . . . » 1.250.000

Cap. n. 54. — Scuole sussidiate . . . . » 8.125.000

Cap. n. 55. — Istituti di cultura italiana all'estero . . . . . » 5.250.000

Cap. n. 56. — Acquisto di libri, ecc. . . » 250.000

Cap. n. 57. — Spese generali per le scuole italiane all'estero . . . . . » 2.850.000

Cap. n. 60. — Manutenzione degli stabili demaniali, ecc. . . . . » 2.250.000

Cap. n. 61. — Retribuzioni ed altri assegni, ecc., al personale non di ruolo, ecc. . . » 1.500.000

Cap. n. 65-bis di nuova istituzione). — Contributo del Governo italiano a favore dell'Organizzazione internazionale del lavoro . . » 13.650.000

Cap. n. 73. — Spese per la protezione degli interessi italiani all'estero . . . . » 12.500.000

Cap. n. 78. — Rimborso al contabile del portafoglio dello Stato dell'importo dei pagherò da esso anticipati per conto del Ministero degli affari esteri, ecc. . . . . » 861.095.000

Totale . . . L. 1.239.383.100

## MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

*In aumento:*

Cap. n. 2. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . . L. 857.000

Cap. n. 3. — Spese per consigli e commissioni . . . . . » 400.000

Cap. n. 4. — Sussidi al personale, ecc. . » 88.000

Cap. n. 5. — Premi di operosità, ecc. . » 426.000

Cap. n. 7. — Spese di manutenzione, ecc. . » 1.308.000

Cap. n. 8. — Fitto dei locali . . . . » 330.000

Cap. n. 32. — Spese da sostenere nel Regno per i nativi della Libia non residenti, ecc. . » 5.000.000

Cap. n. 34. — Spese per l'assistenza nel Regno dei bambini rimpatriati, ecc. . . . . » 70.000.000

Totale . . . L. 84.129.000

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

*In aumento:*

Cap. n. 8. — Indennità e diaria a membri di Consigli, ecc. . . . . L. 885.

Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 36. — Contributo alle Ferrovie dello Stato per le riduzioni concesse sul prezzo dei viaggi agli insegnanti, ecc. . . . . » 9.600.000

Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione . . . . . » 1.200.000

Cap. n. 56. — Spese di ufficio e di cancelleria . . . . . » 3.000.000

Cap. n. 57. — Spese per l'acquisto, ecc., del materiale didattico, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità classica e scientifica e di abilitazione magistrale . . . . . » 8.000.000

Cap. n. 67. — Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 75. — Assegni fissi, ecc., ai istituti di educazione . . . . . » 6.000.000

Cap. n. 78. — Sussidi o rimborsi di spese, ecc., per alunni di convitti nazionali, ecc. . » 1.140.000

Cap. n. 81. — Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti e per i ciechi. Spese di mantenimento, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 81. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici agrari, ecc. Acquisto di pubblicazioni, ecc. . . . . » 12.000.000

Cap. n. 89. — Spese, concorsi e sussidi per le scuole e gli istituti agrari liberi . . . » 1.980.000

Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici e di Regie scuole tecniche industriali, ecc. Acquisto di pubblicazioni, ecc. . . . . » 85.000.000

Cap. n. 92. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere ed altre istituzioni affini, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici commerciali e per geometri, ecc. Acquisto di pubblicazioni, ecc. . . . . » 60.150.000

Cap. n. 94. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere ed altre istituzioni affini . . . . . » 500.000

Cap. n. 95. — Contributi dei Comuni e delle Provincie a favore dei Consorzi provinciali, ecc., per l'istruzione pratica, ecc. . . » 1.500.000

Cap. n. 97. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici nautici, di corsi inferiori e di corsi speciali, ecc. Acquisto di pubblicazioni, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 104. — Contributi per il mantenimento di Regie scuole secondarie di avviamento professionale . . . . . » 1.150.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985021

Cap. n. 107. — Spese per il funzionamento del Regio Osservatorio, della Regia scuola pratica superiore e Collegio universitario di Fisica, del Museo coloniale di Firenze, ecc. . L. 595.800

Cap. n. 110. — Contributi a favore delle Regie Università e dei Regi Istituti d'istruzione superiore. Acquisto di pubblicazioni, riviste, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 111. — Assegni fissi ad Istituti di istruzione superiore e legato Principe Baldassarre Webb a favore della Regia Università di Firenze, ecc. . . . . » 800.000

Cap. n. 114. - Fondazioni, posti gratuiti, ecc. . . . . » 90.000

Cap. n. 137. — Accademie di belle arti e licei artistici. Conservatori di musica, ecc. . » 900.000

Cap. n. 146. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti di arte, ecc. Mostre didattiche, ecc. Sussidi ed incoraggiamenti a scuole, ecc. » 4.500.000

Cap. n. 153. — Assegni fissi e contributi ad Enti, Istituti, Comuni ed Associazioni per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica . . . . . » 280.000

Cap. n. 157. — Scavi - Lavori di scavo, di sistemazione, ecc. Rilievi, piante, disegni, ecc. » 470.000

Cap. n. 158. — Spese per la scuola archeologica italiana in Atene . . . . . » 200.000

Cap. n. 159. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . . . » 2.500.000

Cap. n. 161. — Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 178. — Sopraintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 179. — Spese per l'esecuzione e pubblicazione di statistiche, ecc. . . . . » 2.000.000

Totale . . . L. 283.790.800

## MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento:*

Cap. n. 2. — Assegni per spese di rappresentanza al Capo della polizia, ai prefetti, ecc. L. 2.000

Cap. n. 3. — Indennità di trasferimento al personale civile . . . . . » 15.300.000

Cap. n. 4. — Indennità di missione al personale civile. Somma devoluta all'Amministrazione delle ferrovie, ecc. . . . . » 15.500.000

Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 9.500.000

Cap. n. 8. — Sussidi al personale in servizio, ecc. Estensione alle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, ecc. . . . » 1.650.000

Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali ad uso di caserma per Corpi di polizia, ecc. . . . . » 25.000.000

Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, ecc. Trasporti e facchinaggi, ecc. Spese d'ufficio per l'Arma dei Reali carabinieri, ecc. . . . . » 50.000.000

Cap. n. 13. — Abbonamento, impianto e ma-

Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento e di rafferma, ecc. . . . . L. 5.000.000

Cap. n. 63. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento - Vestiario, ecc. . » 100.000.000

Cap. n. 67. — Spesa per il funzionamento della scuola tecnica di polizia, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 68. Spese per trasferire ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc. Spese per trasferimento, ecc. . . . . » 600.000.000

Cap. n. 70. — Spese per il servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza. Spese di cura per alienati, ecc. Spese per funerali, ecc. » 6.000.000

Cap. n. 71. — Spese di accasermamento dei Corpi armati di polizia, ecc. . . . . » 40.000.000

Cap. n. 72. — Spese per l'affitto dei locali per l'accasermamento dei Corpi di polizia, ecc. » 6.000.000

Cap. n. 73. — Casermaggio per Regi carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza, ecc. Indennità di alloggio militare, ecc. . » 400.000.000

Cap. n. 75. — Trasporti di carabinieri di scorta a valore postale, acquisti di abiti alla borghese, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 76. — Indennità di via e trasporto d'ufficio per ragioni di sicurezza pubblica, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 78. — Spese per i servizi speciali di pubblica sicurezza - Segnalamento, trasporto, ecc. spese varie, ecc. . . . . » 250.000.000

Cap. n. 80. — Spese per i contratti di polizia, ecc. Contratto, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 82. — Indennità e retribuzione per servizi telegrafici, telefonici, ecc. . . . . 5 6.000.000

Cap. n. 83 (modificata la denominazione). — Spese per il servizio di pubblica sicurezza di frontiera, dei trasporti e del traffico . . » 2.000.000

Cap. n. 84. — Spese per il servizio di investigazione politica . . . . . » 3.100.000

Cap. n. 86. — Retribuzione e assicurazione di famiglia al personale non di ruolo del Servizio speciale riservato . . . . . » 120.000

Cap. n. 87. — Premi di operosità e di rendimento al personale del servizio speciale riservato, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 88. — Indennità di missione, di trasferta, ecc., spese per visite medico-fiscali » 150.000

Cap. n. 89. — Sussidi al personale del Servizio speciale riservato, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 91. — Spese per gli impianti tecnici per il Servizio speciale riservato, ecc. . . » 1.000.000

Cap. n. 101. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza . . . . . » 4.000.000

Cap. n. 108. — Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati, ecc. » 15.000.000

Cap. n. 109. — Sussidi straordinari ai congiunti bisognosi dei militari alle armi, ecc. . » 1.000.000

Cap. n. 111 (modificata la denominazione). — Somma da corrispondere all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per le stesse sostenute, dagli Uffici postali incaricati del servizio relativo al pagamento dei soccorsi giornalieri e dall'indennità europea alle famiglie dei militari alle armi . . . . . » 4.000.000

Cap. n. 113 — Rimborso ai Comuni delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

Cap. n. 137. — Assegni e sussidi ai ciechi e ai Consorzi fra ciechi, ecc. . . . » 900.000

Cap. n. 139. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti di arte, ecc. Mostre didattiche, ecc. Sussidi ed incoraggiamenti a scuole, ecc. » 4.000.000

Cap. n. 145. — Assegni fissi e contributi ad Enti, Istituti, Comuni ed Associazioni per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica . . . . . » 280.000

Cap. n. 147. — Scavi - Lavori di scavo, di sistemazione, ecc. Rilievi, piante, disegni, ecc. » 450.000

Cap. n. 148. — Spese per la scuola archeologica italiana in Atene . . . . . » 280.000

Cap. n. 150. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . . . » 2.500.000

Cap. n. 151. — Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 158. — Sopraintendenze alle antichità ed ai monumenti, ecc. . . . . » 230.000

Cap. n. 170. — Spese per l'esecuzione e pubblicazione di statistiche, ecc. . . . . » 2.000.000

Totale . . . L. 252.735.850

## MINISTERO DELL'INTERNO

*a) In aumento:*

Cap. n. 2. — Assegni per spese di rappresentanza al Capo della polizia, al Prefetto, ecc. L. 24.000

Cap. n. 3. — Indennità di trasferimento al personale civile . . . . . » 15.000.000

Cap. n. 4. — Indennità di missione al personale civile. Somma da versare all'Amministrazione delle ferrovie, ecc. . . . . » 15.500.000

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 9.600.000

Cap. n. 8. — Sussidi al personale in servizio, ecc. Integrazione alle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, ecc. . . . » 1.000.000

Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali ad uso di caserma per Corpi di polizia, ecc. . . . . » 35.000.000

Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese d'ufficio, cancelleria, ecc. Trasporti e bachmages, ecc. Spese d'ufficio per l'Arma dei Reali carabinieri, ecc. . . . . » 50.000.000

Cap. n. 13. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, dei telegrafi, ecc. . » 12.000.000

Cap. n. 14. — Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione, ecc. Spese accessorie. Indennità, ecc. . . . . » 81.000.000

Cap. n. 16. — Consigli e Commissioni - Spese relative . . . . . » 200.000

Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. Sussidi e contributi per provvidenze eccezionali . » 1.500.000

Cap. n. 31. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità, ecc. . . . . » 220.000.000

Cap. n. 35. — Somma da erogare per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc. . . . . » 55.000.000

Cap. n. 61. — Servizio segreto . . . . » 7.000.000

Cap. n. 72. — Spese per l'affitto dei locali per l'acasermamento dei Corpi di polizia, ecc. » 6.000.000

Cap. n. 73. — Casermaggio per Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza, ecc. Indennità di alloggio ufficiali, ecc. . » 432.000.000

Cap. n. 75. — Trasporti di carabinieri di scorta a valige postali, acquisti di abiti alla foresiese, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 76. — Indennità di via e trasporto d'ufficio per ragioni di sicurezza pubblica, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 78. — Spese per i servizi speciali di pubblica sicurezza - Soprassoldo, trasporto, ecc. Spese varie, ecc. . . . . » 250.000.000

Cap. n. 80. — Spese per i confinati di polizia, ecc. Casermaggio, ecc. . . . . » 4.000.000

Cap. n. 82. — Indennità e requisizione per servizi telegrafici, telefonici, ecc. . . . » 6.000.000

Cap. n. 83 (modificata la denominazione). — Spese per il servizio di pubblica sicurezza di frontiera, dei trasporti e del traffico . . » 2.000.000

Cap. n. 84. — Spese per il servizio di investigazione politica . . . . . » 3.180.000

Cap. n. 85. — Refezione e assistenza di famiglia al personale non di ruolo del Servizio speciale riservato . . . . . » 170.000

Cap. n. 87. — Premi di operosità e di rendimento al personale del servizio speciale riservato, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 88. — Indennità di missione, di trasferta, ecc., spese per visite medico-fiscali » 150.000

Cap. n. 89. — Sussidi al personale del Servizio speciale riservato, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 91. — Spese per gli impianti tecnici per il Servizio speciale riservato, ecc. . . » 1.000.000

Cap. n. 101. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza . . . . . » 4.000.000

Cap. n. 108. — Soccorsi giornalieri alle famiglie e congiunte dei militari richiamati, ecc. » 15.000.000

Cap. n. 109. — Sussidi straordinari ai congiunti bisognosi dei militari alle armi, ecc. . » 1.000.000

Cap. n. 111 (modificata la denominazione). — Somma da corrispondere all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per le spese relative, dagli uffici postali incaricati del servizio relativo al pagamento dei soccorsi giornalieri e dall'indennità caropane alle famiglie dei militari alle armi . . . . . » 4.000.000

Cap. n. 113. — Rimborso ai Comuni delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici per il controllo, ecc. . . . . » 8.000.000

Cap. 114. — Assegnazione straordinaria per l'assistenza alle popolazioni colpite o danneggiate da azioni belliche, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 115. — Spese straordinarie per i servizi in liquidazione della protezione antiaerea . . . . . » 301.500.000

Cap. n. 116. — Spese per la bonifica dei ricoveri antiaerei negli edifici di proprietà privata, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 121. — Indennità da corrispondersi ai disoccupati involontari, agli iscritti nelle liste dei poveri, ecc. . . . . » 12.000.000

Cap. n. 121-*bis*. — Contributo a favore della pontificia commissione di assistenza presso la Santa Sede, ecc. . . . . » 27.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1383

Cap. n. 127. — Spese per l'impianto ed il funzionamento di campi di concentramento . L. 25.000.000

Cap. n. 128. — Indennità straordinaria giornaliera di pubblica sicurezza, ai funzionari di pubblica sicurezza, ufficiali, ecc. dei carabinieri Reali, ecc. . . . . » 1.620.000

Cap. n. 131. — Indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza ai sottoufficiali e militari di truppa dei carabinieri, ecc. . . » 35.000.000

Cap. n. 132-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sotto rubrica « Spese per l'Ispettorato generale di pubblica sicurezza in Sicilia »). — Indennità di missione e di trasferta ai funzionari ed agenti . . . . . » 20.000.000

Cap. n. 132-*III* (di nuova istituzione). — Spese per fitto di locali ad uso di Uffici, caserme e scuderie . . . . . » 1.950.000

Cap. n. 133-*IV* (di nuova istituzione). — Assegni fissi per spese di ufficio - Illuminazione e riscaldamento di locali - Abbonamenti telefonici e canoni diversi - Comunicazioni telefoniche interurbane . . . . . » 600.000

Cap. n. 133-*V* (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto ed il funzionamento degli automezzi e delle biciclette . . . . . » 2.500.000

Cap. n. 133-*VI* (di nuova istituzione). — Spese per l'arredamento e il vestiario . . . » 5.000.000

Cap. n. 133-*VII* (di nuova istituzione). — Spese per acquisto e mantenimento dei cavalli. Acquisto e manutenzione di bardature. Servizio veterinario e ferratura . . . . . » 20.000.000

Cap. n. 133-*VIII* (di nuova istituzione). — Indennità di cavallo ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza . . . » 200.000

Cap. n. 133-*IX* (di nuova istituzione). — Casermaggio pei Reali carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza . . . . » 3.200.000

Cap. n. 133-*X* (di nuova istituzione). — Indennità di alloggio agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e militari ammogliati dei Reali carabinieri e del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza . . . . . » 1.850.000

Cap. n. 133-*XI* (di nuova istituzione). — Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati per la ricerca ed esplorazione degli imputati . . . . . » 800.000

Cap. n. 133-*XII* (di nuova istituzione). — Indennità di campagna ai funzionari, impiegati ed agenti ed al personale dell'Arma dei carabinieri Reali (art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1945, n. 910) . . . » 2.000.000

Cap. n. 136. — Somma da corrispondersi alla Cassa sovvenzione per i servizi di previdenza e di assicurazione (incendi, ecc. . . . . » 131.000.000

Totale . . . L. 3.056.175.000

b) *Istituzione di sottorubriche:*

I capitoli dal n. 138 al n. 151 della rubrica di parte straordinaria « Spese per la sicurezza pubblica » saranno assegnati alla nuova sottorubrica « Spese diverse ».

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. n. 20. — Genio civile - Spese di ufficio . . . . . L. 20.000.000

Cap. n. 24. — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, ecc. Spese per la raccolta di riproduzioni fotografiche, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 25. — Genio civile - Mantenzione, riparazione ed adattamento di locali, ecc. » 11.000.000

Cap. n. 26. — Studi e ricerche sperimentali, ecc. Stazioni e scuole per le industrie speciali, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 27. — Spese relative alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio, ecc. . . . . » 8.000.000

Cap. n. 28. — Spese per il personale per il funzionamento degli uffici e del comando tecnico, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 45-*bis* (di nuova istituzione, sotto la rubrica completata nella denominazione: « Magistrato alle acque e provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia »). — Manutenzione ordinaria di strade statali, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade comprese entro gli abitati . . . . . » 100.000.000

Cap. n. 46. — Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti interni . . . . . » 20.000.000

Cap. n. 47 (modificata la denominazione). — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche . . . . . » 31.000.000

Cap. n. 48. — Spese per il servizio idrografico fluviale e marittimo, ecc. . . . » 4.000.000

Cap. n. 49 (modificata la denominazione). — Spese per il servizio di piena e spese casuali per il servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche . . . . . » 8.000.000

Cap. n. 50. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 50-*bis* (di nuova istituzione). — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . . . . . » 20.000.000

Cap. n. 50-*ter* di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica: « Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Milano »). — Manutenzione ordinaria di strade statali, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade comprese entro gli abitati . . . . . » 100.000.000

Cap. n. 50-*IV* (di nuova istituzione). — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, spese per il servizio di piena e spese casuali . . . . . » 12.000.000

Cap. n. 50-*V* (di nuova istituzione). — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . » 27.000.000

Cap. n. 50-*VI* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica: « Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Torino »). — Manutenzione ordinaria di strade statali, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade comprese entro gli abitati . . . . . » 80.000.000

Cap. n. 50-*VII* (di nuova istituzione). — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, spese per il servizio di piena e spese ca-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838417

— Indennità di missione e di trasferta ai funzionari ed agenti . . . . . » 20.000.000

Cap. n. 133-III (di nuova istituzione). — Spese per fitto di locali ad uso di Uffici, caserme e scuderie . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 133-IV (di nuova istituzione). — Assegni fissi per spese di ufficio - Illuminazione e riscaldamento di locali - Abbonamenti telefonici e canoni diversi - Comunicazioni telefoniche interurbane . . . . . » 600.000

Cap. n. 133-V (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto ed il funzionamento degli automezzi e delle biciclette . . . . . » 2.500.000

Cap. n. 133-VI (di nuova istituzione). — Spese per l'armamento e il vestiario . . . » 5.000.000

Cap. n. 133-VII (di nuova istituzione). — Spese per acquisto e mantenimento dei cavalli. Acquisto e manutenzione di bardature. Servizio veterinario e ferratura . . . . . » 20.000.000

Cap. n. 133-VIII (di nuova istituzione). — Indennità di cavallo ai componenti il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza . . . . » 200.000

Cap. n. 133-IX (di nuova istituzione). — Casermaggio pei Reali carabinieri e per gli agenti di pubblica sicurezza . . . . » 2.500.000

Cap. n. 133-X (di nuova istituzione). — Indennità di alloggio agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e militari ammogliati dei Reali carabinieri e del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 133-XI (di nuova istituzione). — Spese confidenziali per la prevenzione e repressione dei reati per la ricerca ed estradizione degli imputati . . . . . » 800.000

Cap. n. 133-XII (di nuova istituzione). — Indennità di campagna ai funzionari, impiegati ed agenti ed al personale dell'Arma dei carabinieri Reali (art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1945, n. 916) . . . » 2.000.000

Cap. n. 135. — Somma da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi, ecc. . . . . » 431.000.000

Totale . . . . L. 3.06.475.000

b) *Istituzione di sottorubriche*

I capitoli dal n. 125 al n. 133 della rubrica di parte straordinaria «Spese per la sicurezza pubblica» rimangono assegnati alla nuova sottorubrica «Spese diverse».

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento:*

Cap. n. 7 — Genio civile - Personale di ruolo, ecc. - Indennità di trasferta, ecc. . . L. 1.500.000

Cap. n. 10. — Salari alla giornata. Indennità di trasferta e di trasferimento - Compensi, premi, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 12. — Premi da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ecc. . . . . » 1.600.000

Cap. n. 14. — Sussidi al personale della Amministrazione centrale e del Genio civile, ecc. Sussidi al personale salariato in servizio, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 16. — Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ecc. . . . . » 700.000

Cap. n. 25. — Spese per il personale per il funzionamento degli uffici e del comitato tecnico, ecc. . . . . » 1.550.000

Cap. n. 25-bis (di nuova istituzione, sotto la rubrica compresa nella denominazione «Magistrato alle acque e Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia»). — Manutenzione ordinaria di strade statali, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade comprese entro gli abitati . . . . . » 100.000.000

Cap. n. 46. — Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti locali . . . . . » 20.000.000

Cap. n. 47 modificata la denominazione). — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche . . . . . » 30.000.000

Cap. n. 48 — Spese per il servizio idrografico, fluviale e mareografico, ecc. . . . » 2.000.000

Cap. n. 49 (modificata la denominazione). — Spese per il servizio di piena e spese casuali per il servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche . . . . . » 8.000.000

Cap. n. 50 — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 50-bis (di nuova istituzione). — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . . . . . » 20.000.000

Cap. n. 50-ter (di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica: «Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Milano»). — Manutenzione ordinaria di strade statali, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade comprese entro gli abitati . . . . . » 100.000.000

Cap. n. 50-IV (di nuova istituzione). — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, spese per il servizio di piena e spese casuali . . . . . » 12.000.000

Cap. n. 50-V (di nuova istituzione). — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici » 25.000.000

Cap. n. 50-VI (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica: «Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Torino»). — Manutenzione ordinaria di strade statali, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade comprese entro gli abitati . . . . . » 80.000.000

Cap. 50-VII (di nuova istituzione). — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, spese per il servizio di piena e spese casuali . . . . . » 9.000.000

Cap. n. 50-VIII (di nuova istituzione). — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici » 20.000.000

Cap. n. 50-IX (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica: «Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Genova»). — Manutenzione ordinaria di strade statali, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade comprese entro gli abitati . . . . . » 30.000.000

Cap. n. 50-X (di nuova istituzione). — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, spese per il servizio di piena e spese casuali . . . . . » 6.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838521

Cap. n. 50 XI (di nuova istituzione). — Manutenzione ed illuminazione dei porti. Manutenzione e riparazione delle opere edilizie di servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti . . . . . L. 40.000.000
Cap. n. 50 XII (di nuova istituzione). — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . » 20.000.000
Cap. n. 82. — Personale straordinario, ecc. Retribuzione giornaliera . . . . . » 20.000.000
Cap. n. 83 *bis*. — Personale di ruolo, ecc., del Ministero dell'Africa italiana, ecc. Stipendi, retribuzioni, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 84. — Personale assunto a contratto di lavoro in via di eliminazione. Indennità, ecc. » 8.480.000
Cap. n. 85. — Personale straordinario, avventizio, ecc. Indennità di trasferta, ecc. . » 8.000.000
Cap. n. 86. — Personale assunto a contratto di lavoro in via di eliminazione, ecc. Premi di operosità e rendimento . . . . . » 1.500.000
Cap. n. 87. — Personale tecnico avventizio, ecc., retribuzioni, premi di operosità, ecc. . » 75.000.000
Cap. n. 88. — Incaricati provvisori, ecc. Retribuzioni, ecc. Premi, compensi, ecc. . » 13.000.000
Cap. n. 91. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc. » 8.000.000
Cap. n. 92. — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, ecc. . . . . » 15.000.000
Cap. n. 93. — Spese per l'acquisto di autoveicoli, ecc. . . . . » 4.000.000
Cap. n. 95. — Spese relative al noleggio, ecc., delle automobili addette al servizio di direzione, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 98. — Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti . . . » 3.000.000
Cap. n. 101. — Spese di funzionamento di carattere straordinario . . . . . » 5.200.000
Cap. n. 102. — Compensi al personale straordinario, avventizio ed assimilato . . . » 500.000
Cap. n. 103. — Spese per l'impianto ed il funzionamento, ecc. . . . . » 38.630.000
Cap. n. 104. — Compensi al personale, ecc. » 3.068.000
Cap. n. 105. — Spese di funzionamento, ecc. (Provveditorato di Palermo) . . . . . » 1.300.000
Cap. n. 107. — Spese di funzionamento, ecc. (Provveditorato di Cagliari) . . . . . » 550.000
Cap. n. 150. — Spese relative al servizio degli autoveicoli . . . . . » 5.000.000

Totale . . . L. 820.200.000

b) *Modifiche di denominazioni*:

La denominazione della rubrica «Spese generali in gestione del Magistrato alle acque» è modificata nel modo seguente:

«Spese generali in gestione del Magistrato alle acque e Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia».

La denominazione della sottorubrica «Magistrato alle acque» compresa nella rubrica: «Spese generali in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi dipendenti», è modificata come appresso: «Magistrato alle acque e Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia».

MINISTERO DEI TRASPORTI

Cap. n. 37 *bis*. — Spese per il funzionamento della Commissione, ecc. . . . . L. 5.000
Cap. n. 38. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 40. — Premio di esercizio, ecc. . » 5.000
Cap. n. 44. — Provvidenze eccezionali per la rialimentazione dei pubblici servizi, ecc. . » 4.000.000
Cap. n. 52. — Spese relative al servizio degli autoveicoli, ecc. . . . . » 5.000

Totale . . . L. 15.446.000

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

*In aumento*:

Cap. n. 2. — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . . L. 75.000

MINISTERO DELLA GUERRA

*In aumento*:

Cap. n. 24. — Corredo alle truppe, ecc. . L. 500.000.000
Cap. n. 26. — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc. . . . . » 500.000.000
Cap. n. 31. — Spese pel funzionamento degli istituti, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 32. — Spese varie per istruzione degli ufficiali, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 34. — Servizi di Stato maggiore, spese postali, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 36. — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, materie prime, ecc. . . . . » 50.000.000
Cap. n. 37. — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, ecc. dei fabbricati, ecc. . . » 200.000.000
Cap. n. 38. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, ecc., degli autoveicoli, ecc. . . . . » 150.000.000
Cap. n. 45. — Spese per il Tiro a segno nazionale . . . . . » 4.000.000
Cap. n. 61 *bis*. — Ripristino ed adattamento di immobili, ecc. . . . . » 400.000.000
Cap. 62. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione militare dipendenti dallo stato di guerra . . . . . » 960.020.000
Cap. n. 62 *bis*. — Acquisto di biciclette ed autoveicoli per i carabinieri Reali . . . » 120.000.000

Totale . . . L. 2.939.670.000

MINISTERO DELLA MARINA

*In aumento*:

Cap. n. 17. — Spese casuali . . . . . L. 8.000
Cap. n. 47. — Istituti di marina, Istituto di guerra marittima, Accademia navale, ecc. Supernumeri d'assegnamento, ecc. . . . » 1.300.000
Cap. n. 47. — Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi marittimi, ecc. . . » 300.000
Cap. n. 56. — Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, ecc. . . . . » 500.000.000
Cap. n. 63. — Personale lavorante - Mercedi giornaliere, cottimo e premi. Sussidi, ecc. » 125.100.000
Cap. n. 64. — Personale avventizio. Retri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1386

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 85. — Personale straordinario, avventizio, ecc. Indennità di trasferta, ecc. | » | 8.000.000 |
| Cap. n. 86. — Personale assunto a contratto di lavoro in via di eliminazione, ecc. Premi di operosità e rendimento | » | 1.500.000 |
| Cap. n. 87. — Personale tecnico avventizio, ecc., retribuzioni, premi di operosità, ecc. | » | 72.500.000 |
| Cap. n. 88. — Impiegati provvisori, ecc. Retribuzioni, ecc. Premi, compensi, ecc. | » | 12.000.000 |
| Cap. n. 91. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc. | » | 8.000.000 |
| Cap. n. 92. — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, ecc. | » | 15.000.000 |
| Cap. n. 93. — Spese per l'acquisto di autoveicoli, ecc. | » | 4.000.000 |
| Cap. n. 95. — Spese relative al noleggio, ecc., delle automobili adibite al servizio di direzione, ecc. | » | 10.000.000 |
| Cap. n. 98. — Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti | » | 3.000.000 |
| Cap. n. 101. — Spese di funzionamento di carattere straordinario | » | 5.200.000 |
| Cap. n. 102. — Compensi al personale straordinario, avventizio ed assimilato | » | 500.000 |
| Cap. n. 103. — Spese per l'impianto ed il funzionamento, ecc. | » | 28.000.000 |
| Cap. n. 104. — Compensi al personale, ecc. | » | 3.000.000 |
| Cap. n. 105. — Spese di funzionamento, ecc. (Provveditorato di Palermo) | » | 1.200.000 |
| Cap. n. 107. — Spese di funzionamento, ecc. (Provveditorato di Cagliari) | » | 250.000 |
| Cap. n. 126. — Spese relative al servizio degli autoveicoli | » | 5.000.000 |
| Totale | L. | 826.250.000 |

b) *Modifiche di denominazioni:*

La denominazione della rubrica « Spese generali in gestione del Magistrato alle acque » è modificata nel modo seguente:

« Spese generali in gestione del Magistrato alle acque e Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia ».

La denominazione della sottorubrica « Magistrato alle acque » compresa nella rubrica « Spese generali in gestione degli Uffici tecnico-amministrativi decentrati », è modificata come appresso: « Magistrato alle acque e Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia ».

## MINISTERO DEI TRASPORTI

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 3. — Premi di operosità, ecc. | L. | 20.000 |
| Cap. n. 4. — Sussidi al personale, ecc. | » | 5.000 |
| Cap. n. 5. — Indennità di trasferta, ecc. | » | 20.000 |
| Cap. n. 8. — Fitti e canoni | » | 6.000 |
| Cap. n. 10. — Spese d'ufficio, ecc. | » | 5.000 |
| Cap. n. 11. — Spese relative al servizio delle automobili, ecc. | » | 20.000 |
| Cap. n. 25. — Concorso dello Stato a favore del Comitato permanente del Congresso Internazionale ferroviario residente in Bruxelles | » | 50.000 |
| Cap. n. 32. — Spese per il servizio automobilistico delle Amministrazioni centrali, ecc. | » | 12.000.000 |
| Cap. n. 34. — Personale non di ruolo - Indennità, ecc. | » | 5.000 |
| In aumento: | | |
| Cap. n. 2. — Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai gabinetti | L. | 75.000 |

## MINISTERO DELLA GUERRA

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 25. — Corredo alle truppe, ecc. | L. | 500.000.000 |
| Cap. n. 29. — Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc. | » | 500.000.000 |
| Cap. n. 31. — Spese pel funzionamento degli Istituti, ecc. | » | 10.000.000 |
| Cap. n. 32. — Spese varie per istruzione degli ufficiali, ecc. | » | 10.000.000 |
| Cap. n. 34. — Servizi di Stato maggiore, spese postali, ecc. | » | 5.000.000 |
| Cap. n. 36. — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, materie prime, ecc. | » | 50.000.000 |
| Cap. n. 37. — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, con dei fabbricati, ecc. | » | 200.000.000 |
| Cap. n. 38. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, ecc., degli autoveicoli, ecc. | » | 150.000.000 |
| Cap. n. 45. — Spese per il Tiro a segno nazionale | » | 4.000.000 |
| Cap. n. 61 *bis*. — Ripristino ed adattamento di impianti, ecc. | » | 100.000.000 |
| Cap. 62. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione militare dipendenti dallo stato di guerra | » | 960.670.000 |
| Cap. n. 62 *bis*. — Acquisto di biciclette ed autoveicoli per i carabinieri Reali | » | 150.000.000 |
| Totale | L. | 2.379.670.000 |

## MINISTERO DELLA MARINA

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 17. — Spese casuali | L. | 8.000 |
| Cap. n. 32. — Istituti di marina, Istituto di guerra marittima, Accademia navale, ecc. Sottrassoldi d'insegnamento, ecc. | » | 1.200.000 |
| Cap. n. 47. — Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi marittimi, ecc. | » | 350.000 |
| Cap. n. 56. — Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, ecc. | » | 400.000.000 |
| Cap. n. 61. — Personale lavorante - Mercedi giornaliere, cottimi e premi, Sussidi, ecc. | » | 116.000.000 |
| Cap. n. 67. — Personale avventizio. Retribuzioni, aggiunta di famiglia, ecc. | » | 13.250.000 |
| Cap. n. 117. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni della Amministrazione della marina, ecc. | » | 40.000.000 |
| Cap. n. 119. — Personale avventizio. Retribuzioni, assegni personali, ecc. | » | 380.000 |
| Cap. n. 121. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni delle Capitanerie di porto, ecc. | » | 750.000 |
| Cap. n. 123 *bis*. — Spese di qualsiasi natura relative alla disciolta milizia nazionale portuaria | » | 5.000.000 |
| Totale | L. | 617.338.000 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985121

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 6. — Sussidi al personale militare e civile, ecc. | L. | 500.000 |
| Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento al personale civile e militare | » | 1.500.000 |
| Cap. n. 10. — Spese generali per gli uffici, ecc. | » | 5.000.000 |
| Cap. n. 12. — Spese di trasporto, ecc. | » | 10.000.000 |
| Cap. n. 13. — Spese casuali | » | 60.000 |
| Cap. n. 14. — Spese riservate | » | 50.000 |
| Cap. n. 22. — Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile | » | 70.000.000 |
| Cap. n. 23. — Spese di viaggio, missione e trasferimento | » | 40.000.000 |
| Cap. n. 24. — Indennizzo privilegiato aeronautico, ecc. | » | 500.000 |
| Cap. n. 25. — Spese sanitarie, ecc. | » | 10.000.000 |
| Cap. n. 26. — Spese per i carabinieri reali ecc. | » | 7.000.000 |
| Cap. n. 28. — Spese per indigini tecniche riservate | » | 500.000 |
| Cap. n. 29. — Spese per il funzionamento degli Istituti superiori di aeronautica | » | 4.000.000 |
| Cap. n. 30. — Spese per le scuole di pilotaggio, ecc. | » | 500.000 |
| Cap. n. 31. — Spese relative alla manutenzione, ecc., degli immobili e degli impianti, ecc. | » | 10.000.000 |
| Cap. n. 35. — Acquisto di automezzi, ecc. Riparazioni, ecc. | » | 20.000.000 |
| Cap. n. 37. — Carburanti, lubrificanti, ecc. | » | 200.000.000 |
| Cap. n. 38. — Personale lavorante - Paghe, ecc. | » | 295.472.000 |
| Cap. n. 40. — Vivert ed assegni di vitto | » | 100.000.000 |
| Cap. n. 41. — Vestiario, ecc. | » | 100.000.000 |
| Cap. n. 42. — Casermaggio, ecc. Mobili ed arredamenti delle caserme, ecc. | » | 50.000.000 |
| Cap. n. 44. — Canone per la manutenzione degli impianti radiotelegrafici, ecc. | » | 6.000.000 |
| Cap. n. 48. — Gare, concorsi, conferenze, ecc. | » | 100.000 |
| Cap. n. 51. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc. | » | 60.000.000 |
| Cap. n. 52. — Sussidi al personale avventizio, ecc. | » | 50.000 |
| Cap. n. 53. — Premi di operosità, ecc., al personale avventizio | » | 500.000 |
| Cap. n. 54. — Spese per viaggi, missioni, ecc. | » | 2.000.000 |
| Cap. n. 57. — Spese per il pagamento delle indennità dovute per l'occupazione di suolo ecc. | » | 50.000.000 |
| Cap. n. 60. — Assegnazione straordinaria per spese relative, ecc., dipendenti dallo stato di guerra | » | 80.000.000 |
| Cap. n. 61. — Somme da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc. | » | 150.000.000 |
| Totale | L. | 1.176.732.000 |

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 27. — Apicoltura, ecc. | L. | 20.000 |
| Cap. n. 34. — Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali, ecc. | » | 3.000.000 |
| Cap. n. 36. — Contributi e spese per i corsi temporanei per i contadini, ecc. | » | 25.000 |
| Cap. n. 37. — Spese, ecc., per istituti sperimentali consorziali, ecc. | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 41. — Spese per incoraggiare, ecc., la produzione zootecnica, ecc. | » | 100.000 |
| Cap. n. 50. — Spese per incoraggiamento alla selvicoltura, ecc. | » | 200.000 |
| Cap. n. 51. — Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali, ecc. | » | 5.000 |
| Cap. n. 63. — Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani | » | 500.000 |
| Cap. n. 88. — Contributi e spese per il miglioramento e lo sviluppo della pollicoltura, ecc. | » | 50.000 |
| Cap. n. 130. — Indennità, ecc. per missioni, ecc. | » | 50.000 |
| Cap. n. 142. — Spese per il funzionamento degli uffici | » | 25.000 |
| Cap. n. 143. — Spese per l'acquisto diretto o requisizione del soprassuolo dei boschi, ecc. | » | 250.000 |
| Totale | L. | 9.150.000 |

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 13. — Spese casuali | L. | 122.000 |
| Cap. n. 27. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale serico, ecc. | » | 5.000.000 |
| Cap. n. 34. — Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno - Sussidi, ecc. | » | 300.000 |
| Cap. n. 35. — Spese per l'applicazione del Reg. decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1609, ecc., sulla disciplina dell'industria della macinazione dei cereali e della panificazione, ecc. | » | 50.000 |
| Cap. n. 81. — Spese per favorire la lavorazione col processo di idrogenazione, ecc. | » | 2.781.845 |
| Totale | L. | 8.253.845 |

MINISTERO DELLA COSTITUENTE

a) *In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale | L. | 420.000 |
| Cap. n. 8. — Spese per l'impianto degli uffici, per cancelleria, riscaldamento, ecc. | » | 439.000 |
| Totale degli aumenti | L. | 859.000 |

b) *In diminuzione:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 15. — Spese casuali | L. | 476.000 |

MINISTERO DELL'ASSISTENZA POST BELLICA

*In aumento:*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1386

Cap. n. 34. — Indennizzo privilegiato aeronautico, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 35. — Spese sanitarie, ecc. . . . » 10.000.000
Cap. n. 36. — Spese per i carabinieri Reali ecc. . . . . » 7.000.000
Cap. n. 38. — Spese per indagini tecniche risarcitorie . . . . . » 200.000
Cap. n. 39. — Spese per il funzionamento degli Istituti superiori di aeronautica . . » 6.000.000
Cap. n. 30. — Spese per la scuola di pilotaggio, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 31. — Spese relative alla manutenzione, ecc., degli immobili e degli impianti, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 35. — Acquisto di automezzi, ecc. Riparazioni, ecc. . . . . » 20.000.000
Cap. n. 37. — Carburanti, lubrificanti, ecc. » 200.000.000
Cap. n. 38. — Personale lavorante - Uniformi, ecc. . . . . » 292.622.000
Cap. n. 39. — Viveri ed assegni di vitto . » 100.000.000
Cap. n. 41. — Vestiario, ecc. . . . . » 100.000.000
Cap. n. 42. — Casermaggio, ecc. Mobili ed arredamenti delle caserme, ecc. . . . » 50.000.000
Cap. n. 44. — Canone per la manutenzione degli impianti radiotelegrafici, ecc. . . . » 6.000.000
Cap. n. 48. — Cure, convalescenze, conferenze, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 51. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc. . . . . » 60.000.000
Cap. n. 52. — Sussidi al personale avventizio, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 53. — Premi di operosità, ecc., al personale avventizio . . . . . » 500.000
Cap. n. 54. — Spese per viaggi, missioni, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 57. — Spese per il pagamento delle indennità dovute per l'occupazione di stabili ecc. . . . . » 50.000.000
Cap. n. 60. — Assegnazione straordinaria per spese relative, ecc., dipendenti dallo stato di guerra . . . . . » 80.000.000
Cap. n. 61. — Somme da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc. » 150.000.000

Totale . . . L. 1.370.722.000

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

*In aumento:*

Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. . . . . L. 150.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 7. — Sussidi al personale, ecc. . . » 10.000
Cap. n. 8. — Fitto di locali, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 9. — Manutenzione di locali e canoni d'acqua, ecc. . . . . » 250.000
Cap. n. 14. — Spese casuali . . . . . » 3.000
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento di organi compartimentali, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, ecc., degli automezzi . . . . . » 150.000
Cap. n. 20. — Contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale ecc. . . . » 10.000
Cap. n. 22. — Contributi e spese, ecc. . . » 20.000
Cap. n. 33. — Contributi e spese per il miglioramento e lo sviluppo della pollicoltura, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 150. — Indennità, ecc. per missioni, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 152. — Spese per il funzionamento degli uffici . . . . . » 50.000
Cap. n. 153. — Spese per l'acquisto diretto o requisizione del soprassuolo dei boschi, ecc. » 250.000

Totale . . . L. 943.000

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

*In aumento:*

Cap. n. 15. — Spese casuali . . . . . L. 422.000
Cap. n. 27. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale serico, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 31. — Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno - Sussidi, ecc. » 300.000
Cap. n. 40. — Spese per l'applicazione del Regi decreti-legge 21 luglio 1938, n. 1000, ecc., sulla disciplina dell'industria della panificazione dei cereali e della pubblicazione, ecc. » 50.000
Cap. n. 83. — Spese per favorire la incubazione col processo di biogenazione, ecc. . . » 2.781.850

Totale . . . L. 8.553.850

## MINISTERO DELLA COSTITUENTE

*In aumento:*

Cap. n. 6. — Premi di operosità o di rendimento al personale . . . . . L. 450.000
Cap. n. 8. — Spese per l'impianto degli uffici, per cancelleria, riscaldamento, ecc. . . » 402.000

Totale degli aumenti . . . . L. 852.000

*In diminuzione:*

Cap. n. 14. — Spese casuali . . . . . L. 450.000

## MINISTERO DELL'ASSISTENZA POST-BELLICA

*In aumento:*

Cap. n. 2. — Retribuzioni, ecc. al personale non di ruolo . . . . . L. 6.000.000
Cap. n. 2-bis (di nuova istituzione). — Spese per la scorta ai convogli di reduci e di profughi . . . . . » 1.000.000
Cap. n. 7. — Indennità e diarie ai membri di consigli, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 8. — Assegni e indennità per gli aiutanti ai Gabinetti . . . . . » 400.000
Cap. n. 9. — Spese di ufficio, ecc. . . . » 8.000.000
Cap. n. 10. — Spese postali, ecc. . . . » 300.000
Cap. n. 12. — Spese di manutenzione e adattamento di locali . . . . . » 3.000.000
Cap. n. 13. — Spese di affitto e riscaldamento di locali . . . . . » 4.000.000
Cap. n. 14. — Spese per esercizio, ecc., di automezzi . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 16. — Spese casuali . . . . . L. 300.000
Cap. n. 18. — Spese per l'assistenza ai patrioti, ecc. . . . . » 950.000.000
Cap. n. 19. — Rimborso alle ferrovie, ecc. » 1.000.000
Cap. n. 21. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra, ecc. . . . » 60.000.000
Cap. n. 23. — Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati, ecc. . . . . » 2.291.750
Cap. n. 25. — Spesa relativa al servizio per il collocamento degli invalidi di guerra, ecc. . . . . » 250.000
Cap. n. 27. — Assegnazione straordinaria per sussidi, ecc., a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, ecc. . . . . » 250.000
Cap. n. 27-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per le onoranze ai caduti e per la manutenzione dei cimiteri di guerra in Italia ed all'estero . . . . . » 50.000.000
Totale . . . L. 1.070.731.750

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

*In aumento:*

Cap. n. 2. — Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica, ecc. . . . L. 20.000
Cap. n. 3. — Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale. Retribuzioni. . . . . » 2.800.000
Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per ispezioni, missioni, ecc. . . . . » 320.000
Cap. n. 11. — Manutenzione dei locali ad uso del Ministero . . . . . » 1.200.000
Cap. n. 12. — Spese per il servizio automobilistico, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 13. — Spese casuali . . . . . » 50.000
Cap. n. 14. — Spese per la biblioteca, ecc. » 130.000
Cap. n. 22-*bis* (di nuova istituzione). — Spese di stampa e propaganda relative all'attività cooperativistica . . . . . » 250.000
Cap. n. 28. — Spese per il funzionamento dei servizi e degli uffici regionali, ecc. . . » 124.000.000
Cap. n. 30. — Stipendi ed assegni vari, ecc., al personale, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 31. — Retribuzione al personale avventizio, ecc. . . . . » 4.800.000
Cap. n. 32. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 33. — Sussidi al personale dell'Ispettorato del lavoro, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 34. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato del lavoro, ecc. . » 1.000.000
Cap. n. 44. — Retribuzioni al personale non di ruolo . . . . . » 5.750.000
Totale . . . L. 142.190.000

## CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

*In aumento:*

Cap. n. 29. — Somme da corrispondere al . . . . . L.
Cap. n. 119. — Premi ai produttori che noleggino o vendano all'estero linee nazionali, ecc. . . . . L. 235.000
Cap. n. 121. — Somma da corrispondere alle Casse di assistenza e di previdenza delle associazioni degli autori scrittori e musicisti, ecc. » 2.000.000
Cap. n. 131-*bis* — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc. (Alle commissariato per l'alimentazione). . . . . » 950.000
Cap. 131-*ter*. — Retribuzioni ed indennità di licenziamento al personale non di ruolo, ecc. » 4.472.750
Cap. n. 131-*quater*. — Retribuzioni, ecc. al personale non di ruolo, ecc. . . . . » 7.483.910
Cap. 131-*quinquies*. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. . . . . » 2.320.365
Cap. n. 131-*sexies*. — Premi di operosità, ecc. . . . . » 2.731.092
Cap. n. 131-*decies*. — Fitto di locali . . . » 917.750
Cap. n. 131-*XII*. — Spese per le statistiche, ecc. . . . . » 6.106.000
Cap. n. 131-*XIII*. — Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . » 5.550.375
Cap. n. 170. — Spese per l'allestimento dei buoni ordinari del Tesoro, ecc. . . . . » 16.800
Cap. n. 176. — Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi, ecc., da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani, ecc. . . . . » 832.500
Cap. n. 177-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'allestimento ed il collocamento di buoni speciali del Tesoro in valuta estera, di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1506, convertito nella legge 7 gennaio 1937, n. 11 . » 3.307.500
Cap. n. 178. — Rettificazione di somme indebitamente versate, ecc. . . . . » 700.244
Cap. n. 180. — Spese per forniture di carta, ecc. . . . . » 3.400.000
Cap. n. 182. — Indennità di trasferimento, ecc. (Provveditorato generale dello Stato) . » 30.000
Cap. n. 218. — Somma occorrente per il pagamento del canone, ecc. per la sistemazione della Sicilia, ecc. . . . . » 7.186.000
Cap. n. 232. — Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle Forze Armate Alleate e spese di qualsiasi natura connesse alla permanenza in Italia delle Forze Armate medesime . . . . . » 5.000.000.000
Cap. n. 235. — Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo per il Culto, ecc. . . . . » 16.151.400
Cap. n. 238. — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi, ecc., relativi alla indennità caroviveri al personale del Monte pensioni insegnanti elementari. . . . . » 70.500.000
Cap. n. 238-*quater* (di nuova istituzione). — Sovvenzione a favore delle ferrovie dello Stato a pareggio delle perdite derivanti dalla gestione del monopolio carboni e per l'applicazione delle disposizioni sul blocco dei prezzi, nonchè a rimborso delle spese sostenute dal monopolio medesimo per pagamento alle ditte produttrici di autocarburanti in dipendenza della raccolta del residuo di rame nazionale. . . . . » 220.482.130
Cap. n. 254. — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, ecc. . . » 11.500.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1390

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788121

...ità, ecc. . . . . » 229.750

Cap. n. 26. — Spesa relativa al servizio per il collocamento degli invalidi di guerra, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 27. — Assegnazione straordinaria per sussidi, ecc., a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 27-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per le onoranze ai caduti e per la manutenzione dei cimiteri di guerra in Italia ed all'estero . . . . . » 50.000.000

Totale . . . . L. 1.072.783.750

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

*In aumento:*

Cap. n. 1. — Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica, ecc. L. 30.000

Cap. n. 3. — Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale. Retribuzioni. . . . . » 2.850.000

Cap. n. 5. — Indennità e rimborsi di spese, per ispezioni, missioni, ecc. . . . . » 320.000

Cap. n. 11. — Manutenzione dei locali ad uso del Ministero . . . . . » 1.200.000

Cap. n. 12. — Spese per il servizio automobilistico, ecc. . . . . » 600.000

Cap. n. 13. — Spese casuali . . . . . » 50.000

Cap. n. 14. — Spese per la biblioteca, ecc. » 130.000

Cap. n. 22-*bis* (di nuova istituzione). — Spese di stampa e propaganda relative all'attività cooperativistica . . . . . » 250.000

Cap. n. 28. — Spese per il funzionamento dei servizi e degli uffici regionali, ecc. . . . » 123.000.000

Cap. n. 30. — Stipendi ed assegni vari, ecc., al personale, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 31. — Retribuzione al personale avventizio, ecc. . . . . » 4.500.000

Cap. n. 32. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 33. — Sussidi al personale dell'Ispettorato del lavoro, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 34. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato del lavoro, ecc. . . » 1.000.000

Cap. n. 41. — Retribuzioni al personale non di ruolo . . . . . » 5.250.000

Totale . . . . L. 132.180.000

## CONTO DEI RESIDUI

### MINISTERO DEL TESORO

*In aumento:*

Cap. n. 20. — Somma da corrispondere all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ecc. . . . . L. 2.425.840

Cap. n. 31. — Appannaggio a S.A.R. il Principe Adalberto di Savoia-Genova, Duca di Bergamo, ecc. . . . . » 8.331

Cap. n. 82. — Indennità per missioni e trasferte, ecc. (Avvocatura dello Stato) . . . » 250.000

Cap. n. 110. — Premi per le pellicole cinematografiche, ecc. . . . . » 79.350.000

Cap. n. 113. — Spese per la censura teatrale e la vigilanza governativa, ecc., relative all'attività teatrale e musicale . . . . . » 6.000.000

Cap. n. 115. — Quota del 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radio-audizioni circolari, ecc. . . . . » 821.582

...rsi per l'amministrazione) . . . . . » 950.000

Cap. n. 131-*ter*. — Retribuzioni ed indennità di licenziamento al personale non di ruolo, ecc. » 3.472.720

Cap. n. 131-*quater*. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc. . . . . » 7.483.950

Cap. 131-*quinquies*. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. . . . . » 2.925.205

Cap. n. 131-*septies*. — Premi di operosità, ecc. . . . . » 2.251.002

Cap. n. 131-*decies*. — Fitto di locali . . . » 917.740

Cap. n. 131-*XII*. — Spese per le statistiche, ecc. . . . . » 6.496.000

Cap. n. 131-*XIII*. — Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . » 5.559.375

Cap. n. 170. — Spese per l'allestimento dei buoni ordinari del Tesoro, ecc. . . . . » 16.800

Cap. n. 176. — Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi, ecc., da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani, ecc. . . . . » 832.500

Cap. n. 177-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'allestimento ed il collocamento di buoni speciali del Tesoro in valuta estera, di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1668, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 14 . » 3.307.500

Cap. n. 178. — Restituzione di somme indebitamente versate, ecc. . . . . » 780.544

Cap. n. 180. — Spese per forniture di carta, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 182. — Indennità di trasferimento, ecc. (Provveditorato generale dello Stato) . . » 30.000

Cap. n. 218. — Somma occorrente per il pagamento dei canoni, ecc., per la sistemazione della Sardegna, ecc. . . . . » 7.186.002

Cap. n. 222. — Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle Forze Armate Alleate e spese di qualsiasi genere connesse alla permanenza in Italia delle Forze Armate medesime . . . . . » 5.000.000.000

Cap. n. 225. — Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo per il Culto, ecc. . . . . » 16.151.439

Cap. n. 228. — Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi, ecc., relativi alla indennità caroviveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari. . . . . » 79.500.000

Cap. n. 228-*quater* (di nuova istituzione). — Sovvenzione a favore delle ferrovie dello Stato a pareggio delle perdite derivanti dalla gestione del monopolio carbonio e per l'applicazione delle disposizioni sul blocco dei prezzi, nonchè il rimborso delle spese sostenute dal monopolio medesimo per pagamento alle ditte produttrici di antracite-gamlet in dipendenza della raccolta del rottame di rame nazionale . . . . . » 220.422.130

Cap. n. 234. — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, ecc. . . » 11.500.000

Cap. n. 259. — Spese di esercizio, ecc., di automezzi . . . . . » 2.555

Cap. n. 261. — Spese casuali . . . . . » 15.000

Cap. n. 289-*sexies* (di nuova istituzione). — Quota di integrazione a favore dei produttori delle provincie di Roma, Latina, Frosinone e Viterbo per il fatto alimentare unicamente al consumo destinato all'approvvigionamento di Roma e dei comuni della provincia di Roma (R. decreto-legge 16 novembre 1941, n. 1323, convertito nella legge 12 febbraio 1942, n. 150) » 1.988.000

Cap. n. 295-*septies* (di nuova istituzione). Somme da erogare per provvidenze a favore del personale addetto ai servizi dell'alimentazione in dipendenza di offese nemiche (R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1598) . . . » 1.500.000

Cap. n. 331. — Gettoni di presenza ai membri della Giunta consultiva . . . . . L. 15.000
Cap. n. 336. — Interessi da corrispondersi alla Banca d'Italia, ecc. . . . . » 3.000.000
Cap. n. 338. — Spese di carattere straordinario relative a forniture di carta, ecc. . . » 70.000.000
Cap. n. 344 (aggiunto). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori, ecc. » 4.768.000
Cap. n. 345 (aggiunto). — Valore nominale delle monete di argento ritirate dalla circolazione, ecc. . . . . » 733.654.310

Totale . . . L. 6.258.845.167

## MINISTERO DELLE FINANZE

*In aumento:*

Cap. n. 11. — Sussidi al personale di ruolo, ecc. Sussidi agli ex impiegati ed agenti, ecc. L. 20.000
Cap. n. 12. — Telegrammi di Stato, ecc. » 500.000
Cap. n. 27. — Indennità per il funzionamento degli archivi del lotto, ecc. Rimborso delle spese di viaggio, ecc. . . . . » 80.000
Cap. n. 29. — Premi ai componenti le Commissioni degli archivi del lotto e premi di operosità e rendimento al personale, ecc. . . » 100.000
Cap. n. 30. — Aggio e complemento d'aggio ai gestori del lotto, ecc. . . » 10.250.000
Cap. n. 31. — Provvista e riparazione di materiali e di mobili speciali, ecc. . . » 100.000
Cap. n. 54. — Retribuzione, ecc., al personale non di ruolo, ecc. (Catasto) . . . » 3.000.000
Cap. n. 68. — Retribuzione, ecc., al personale non di ruolo, ecc. (Tasse). . . . » 12.000.000
Cap. n. 69. — Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per ragione di uffici esecutivi, ecc. . . . . » 6.000.000
Cap. n. 73. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc. . . . . » 22.000.000
Cap. n. 88. — Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale ed ai diritti erariali e demaniali spettanti all'Ente autonomo per il Teatro «alla Scala» in Milano, ecc., all'Ente autonomo del Folliesma Fiorentino in Firenze, ecc. . . . . » 40.000.000
Cap. n. 89. — Quota spettante ai Comuni sul provento dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai teatri, ecc. . . . . » 6.000.000
Cap. n. 98. — Indennità di trasferimento, di viaggio, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 99. — Indennità di missione ed assistenza ai lavori di manutenzione, ecc. . . » 5.000
Cap. n. 100. — Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria, ecc. » 600.000
Cap. n. 104. — Spese per imposte e sovrimposte, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 107. — Restituzioni e rimborsi . . » 100.000
Cap. n. 110. — Spese di esazione e di lite, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 117. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc. . . . . » 1.500.000
Cap. n. 124. — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. (Imposte dirette) . . . . . » 6.000.000
Cap. n. 125. — Somme da corrispondere al personale degli uffici d'arrotondi delle imposte dirette, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 130. — Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte, ecc. L. 10.000
Cap. n. 135. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. (Registro). » 500.000
Cap. n. 136. — Tributo alle Provincie ed ai Comuni della Liguria, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 139. — Sussidi di carattere eccezionale al personale dipendente dal Ministero delle finanze, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 171. — Aggio agli esattori delle imposte, ecc., prestito redimibile 5 per cento . » 100.000
Cap. n. 175 *bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per i provvedimenti previsti all'art. 346 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383 . . . . . » 400.000
Cap. n. 184. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc. . . . . » 16.700.000
Cap. n. 188. — Acquisto eventuale di stabili e terreni . . . . . » 387.500
Cap. n. 189 *bis*. — Interessi 5%, compresi nella 6ª delle 20 annualità, ecc., dovuta al comune di Chianciano, ecc. . . . . » 82.100
Cap. n. 196. — Restituzioni e rimborsi di quote di imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali, ecc. . » 2.000.000
Cap. n. 200 *bis*. — Quota di capitale compresa nella 6ª delle 20 annualità di ammortamento della somma di L. 1.200.000 dovuta al comune di Chianciano, ecc. . . . . » 62.500
Cap. n. 208 (aggiunto). — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale, ecc., in dipendenza di offese belliche, ecc. . » 10.000.000
Cap. n. 214 (aggiunto). — Spese (escluse le spese di operosità, ecc.) riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria ippica di Merano . . . . . » 20.000
Cap. n. 215 (aggiunto). — Spese (escluse le spese di operosità, ecc.) riguardanti la organizzazione e l'esercizio della Lotteria automobilistica di Tripoli . . . . . » 20.000
Cap. n. 217 (aggiunto). — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc., della Lotteria ippica di Merano e di quella automobilistica di Tripoli, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 220 (aggiunto). — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc., della Lotteria nazionale «Italia». . . . . » 428.580
Cap. n. 231 (aggiunto). — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla formazione dello schedario generale dei titoli azionari . . . . . » 50.000
Cap. n. 234 (aggiunto). — Restituzioni e rimborsi di quote di imposta straordinaria sul capitale, ecc. . . . . » 45.000.000
Cap. n. 236 (aggiunto). — Premi di operosità e di rendimento al personale per i lavori inerenti all'applicazione dell'imposta, ecc. . » 100.000
Cap. n. 237 (aggiunto). — Supplemento d'aggio da liquidare agli esattori delle imposte dirette per maggiori spese di esazione, ecc. » 300.000.000

Totale . . . L. 489.500.500

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

*In aumento:*

Cap. n. 31. — Indennità supplementare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1392

| | | | |
|---|---|---|---|
| ecc. Sussidi agli ex impiegati ed agenti, ecc. | L. | 30.000 | |
| Cap. n. 12. — Telegrammi di Stato, ecc. | » | 500.000 | |
| Cap. n. 27. — Indennità per il funzionamento degli archivi del lotto, ecc. Rimborso delle spese di viaggio, ecc. | » | 80.000 | |
| Cap. n. 29. — Premi ai componenti le Commissioni degli archivi del lotto e premi di operosità e rendimento al personale, ecc. | » | 160.000 | |
| Cap. n. 30. — Aggio e compenso d'aggio ai gestori del lotto, ecc. | » | 10.250.000 | |
| Cap. n. 31. — Provvista e riparazione di materiali e di modelli speciali, ecc. | » | 100.000 | |
| Cap. n. 54. — Remunerazione, ecc., al personale non di ruolo, ecc. (Lotto) | » | 3.000.000 | |
| Cap. n. 68. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc. (Lotto) | » | 12.000.000 | |
| Cap. n. 69. — Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per ragione di ufici esecutivi, ecc. | » | 6.000.000 | |
| Cap. n. 73. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc. | » | 22.800.000 | |
| Cap. n. 88. — Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale ed ai diritti erariali e demaniali spettanti all'Ente autonomo per il Teatro «alla Scala» in Milano, ecc., all'Ente autonomo del Politeama Fiorentino in Firenze, ecc. | » | 30.000.000 | |
| Cap. n. 89. — Quota spettante ai Comuni sul provento dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai teatri, ecc. | » | 6.000.000 | |
| Cap. n. 96. — Indennità di trasferimento, di viaggio, ecc. | » | 50.000 | |
| Cap. n. 99. — Indennità di missione ed assistenza ai lavori di manutenzione, ecc. | » | 5.000 | |
| Cap. n. 100. — Spese di amministrazione, adattamento e manutenzione ordinaria, ecc. | » | 6.000.000 | |
| Cap. n. 101. — Spese per imposte e sovrimposte, ecc. | » | 100.000 | |
| Cap. n. 107. — Restituzioni e rimborsi | » | 100.000 | |
| Cap. n. 110. — Spese di coazioni e di liti, ecc. | » | 30.000 | |
| Cap. n. 117. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc. | » | 1.500.000 | |
| Cap. n. 125. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. (Imposte dirette) | » | 6.500.000 | |
| Cap. n. 127. — Somme da corrispondere al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette, ecc. | » | 100.000 | |
| Cap. n. 129. — Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza, ecc. | » | 3.600.000 | |
| Cap. n. 130. — Spese per il funzionamento delle Commissioni di primo e secondo grado, ecc. | » | 100.000 | |
| Cap. n. 132. — Indennità di missione e di trasferta | » | 800.000 | |
| Cap. n. 133. — Spese ed indennità per la [illegible] delle categorie vacanti, ecc. | » | 30.000 | |
| Cap. n. 140. — Interessi dovuti agli esattori delle imposte dirette in caso di ritardo, ecc. | » | 10.000 | |
| e terreni | » | | |
| Cap. n. 180-*bis*. — Interessi 5% compresi nella 6ª delle 29 annualità, ecc., dovuta al comune di Chiaviano, ecc. | » | 80.100 | |
| Cap. n. 196. — Restituzioni e rimborsi di quote di imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali, ecc. | » | 2.500.000 | |
| Cap. n. 203-*bis*. — Quota di capitale compresa nella 6ª delle 29 annualità di ammortamento della somma di L. 1.000.000 dovuta al comune di Chiaviano, ecc. | » | 63.450 | |
| Cap. n. 208 (aggiunto). — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale, ecc., in dipendenza di offese belliche, ecc. | » | 10.000.000 | |
| Cap. n. 214 (aggiunto). — Spese (escluse i premi di operosità, ecc.) riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della Lotteria ippica di Merano | » | 20.000 | |
| Cap. n. 215 (aggiunto). — Spese (escluse i premi di operosità, ecc.) riguardanti la organizzazione e l'esercizio della Lotteria automobilistica di Tripoli | » | 20.000 | |
| Cap. n. 217 (aggiunto). — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc., della Lotteria ippica di Merano e di quella automobilistica di Tripoli, ecc. | » | 20.000 | |
| Cap. n. 220 (aggiunto). — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc., della Lotteria nazionale «Italia» | » | 438.250 | |
| Cap. n. 221 (aggiunto). — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla formazione dello schedario generale dei titoli azionari | » | 50.000 | |
| Cap. n. 234 (aggiunto). — Restituzioni e rimborsi di quote di imposta straordinaria sul capitale, ecc. | » | 45.000.000 | |
| Cap. n. 236 (aggiunto). — Premi di operosità e di rendimento al personale per i lavori tecnici all'applicazione dell'imposta, ecc. | » | 100.000 | |
| Cap. n. 237 (aggiunto). — Supplemento d'aggio da liquidare agli esattori delle imposte dirette per maggiori spese di esazione, ecc. | » | 500.000.000 | |
| Totale | » | L. | 489.915.250 |

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

*In aumento:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cap. n. 31. — Indennità supplementare, ecc., al personale degli uffici giudiziari, ecc. | L. | L. | 25.000.000 |
| Cap. n. 44. — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari, ecc. | » | | 20.000.000 |
| Cap. n. 68 (aggiunto). — Compensi al personale addetto alle squadre di primo intervento, ecc. | » | | 50.000 |
| Cap. 70 (aggiunto). — Assegnazione straordinaria per spese di ufficio e di accantonamento di uffici giudiziari danneggiati, ecc. | » | | 7.100.000 |
| Totale | » | L. | 52.150.000 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1396

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 31. — Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, contributi ad istituzioni, ecc. . . . . | L. | 2.888.000 |

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento al personale in servizio della Amministrazione centrale, ecc. . . . . | L. | 95.200 |
| Cap. n. 13. — Spese casuali . . . . . | » | 12.800 |
| Cap. n. 25. — Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli - Spese per il personale addettovi . . . . . | » | 9.253.000 |
| Cap. n. 26. — Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli. Spese per il funzionamento dei servizi . . . . . | » | 925.500 |
| Totale . . . . | L. | 10.286.800 |

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc. . . . . | L. | 5.456.000 |
| Cap. n. 30. — Indennità alle commissioni, ecc. dei concorsi magistrali, ecc. . . . . | » | 35.000 |
| Cap. n. 31. — Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole elementari . . . | » | 2.000.000 |
| Cap. n. 32. — Indennità di trasferimento agli insegnanti delle scuole elementari . . . | » | 115.000 |
| Cap. n. 37. — Visite mediche ispezioni agli insegnanti delle scuole elementari . . . | » | 35.000 |
| Cap. n. 41. — Regie scuole magistrali per la formazione delle maestre, ecc. Stipendi ecc. al personale di ruolo, ecc. . . . . | » | 50.000 |
| Cap. n. 42. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali, ecc. . . . . | » | 5.700.000 |
| Cap. n. 43. — Sussidi, ecc., ad istituzioni ausiliarie ed integrative della scuola elementare, ecc. . . . . | » | 40.000 |
| Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi, ecc. . . . . | » | 260.000 |
| Cap. n. 48. — Spese per arredamento, ecc., di materiale didattico, ecc. . . . . | » | 5.200.000 |
| Cap. n. 50. — Fondo costituito con le economie di gestione delle scuole rurali e destinato a contributi per la costruzione di piccoli edifici, ecc. . . . . | » | 60.000 |
| Cap. n. 51. — Fondo corrispondente ai versamenti effettuati dall'Ente Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, ecc. . . . | » | 25.000 |
| Cap. n. 53. — Spese per gli esami di ammissione (scuola media) . . . . . | » | 100.000 |
| Cap. n. 56. — Spese di ufficio e di cancelleria . . . . . | » | 1.200.000 |
| Cap. n. 57. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico, ecc. . . | » | 803.000 |
| Cap. n. 65. — Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami di maturità, ecc. . | » | 550.000 |
| Cap. n. 101. — Regie scuole, ecc. Concorsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, didattico, ecc. . . . . | » | 150.000 |
| Cap. n. 102. — Spese per le esercitazioni pratiche, ecc. . . . . | » | 700.000 |

MINISTERO DELL'INTERNO

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 36. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. . . . | L. | 2.500.000 |
| Cap. n. 108. — Sussidi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi . . . . . | » | 1.650.000.000 |
| Cap. n. 113. — Spese straordinarie per i servizi di liquidazione della protezione antiaerea . . . . . | » | 54.829.000 |
| Cap. n. 135. — Somma da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi, ecc. . . . . | » | 317.808.550 |
| Totale . . . . | L. | 2.030.137.550 |

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1. — Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc. . . . . | L. | 3.500.000 |
| Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . | » | 23.000.000 |
| Cap. n. 3. — Ufficiali idraulici - Stipendi, ecc. . . . . | » | 2.850.000 |
| Cap. n. 4. — Incaricati stabili - Salari, ecc. | » | 3.200.000 |
| Cap. n. 5. — Salariati della viabilità statale - Istituzioni, ecc. . . . . | » | 28.485.000 |
| Cap. n. 7. — Genio civile - Personale di ruolo, ecc. Indennità di trasferta, ecc. . . . | » | 2.100.000 |
| Cap. n. 10. — Salariati della viabilità statale - Indennità di trasferta, ecc. . . . . | » | 2.000.000 |
| Cap. n. 11. — Assicurazioni sociali per il personale salariato di ruolo . . . . . | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 12. — Premi da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ecc. . . . . | » | 400.000 |
| Cap. n. 12-bis (di nuova istituzione). — Contributo all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali già a carico dell'Azienda autonoma statale della strada ai sensi dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 . . . . . | | |
| Cap. n. 13. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . | » | 3.500.000 |
| Cap. n. 14. — Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . | » | 1.300.000 |
| Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie . . . . | » | 10.000 |
| Cap. n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ecc. . . . . | » | 11.000.000 |
| Cap. n. 19. — Fitti e canoni . . . . . | » | 191.000 |
| Cap. n. 20. — Genio civile - Spese di ufficio | » | 300.000 |
| Cap. n. 25. — Genio civile - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali, ecc. . | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 27. — Spese relative alla manutenzione, ecc., degli automezzi, ecc. . . . . | » | 800.000 |
| Cap. n. 29. — Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravenzioni, ecc. | » | 2.200.000 |
| Cap. n. 31. — Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'Albo degli appaltatori, ecc. | » | 100.000 |
| Cap. n. 32. — Contributo alla Cassa di mutuo soccorso fra i cantonieri, ecc. . . . . | » | 10.000 |
| Cap. n. 85. — Spese per il personale, per | » | 800.000 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1394

coloniali in Napoli. Spese per il funzionamento del servizi . . . . . » 925.500

Totale . . . . . 19.988.800

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

*In aumento:*

Cap. n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc. . . . . l. 5.520.000

Cap. n. 30. — Indennità alle Commissioni, ecc. (Personale concorsi magistrali, ecc. . . . » 25.000

Cap. n. 31. — Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole elementari . . . » 2.000.000

Cap. n. 32. — Indennità di trasferimento agli insegnanti delle scuole elementari . . » 115.000

Cap. n. 37. — Visite mediche fiscali agli insegnanti delle scuole elementari . . . . » 27.000

Cap. n. 41. — Regie scuole magistrali per la formazione delle maestre, ecc. Stipendi ecc. al personale di ruolo, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 42. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali, ecc. . . . . » 2.700.000

Cap. n. 43. — Sussidi, ecc., ad istituzioni assistenziali ed integrative della scuola elementare, ecc. . . . . » 40.000

Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi, ecc. . . . . » 260.000

Cap. n. 48. — Spese per arredamento, ecc., di materiale didattico, ecc. . . . . » 5.200.000

Cap. n. 50. — Fondo costituito con le eccedenze di gestione delle scuole rurali e destinato a contributi per la costruzione di piccoli edifici, ecc. . . . . » 60.000

Cap. n. 51. — Fondo corrispondente ai versamenti effettuati dall'Ente Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, ecc. . . . . » 25.000

Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione (Scuola media) . . . . . » 100.000

Cap. n. 56. — Spese di ufficio e di cancelleria . . . . . » 1.200.000

Cap. n. 57. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico, ecc. . » 800.000

Cap. n. 60. — Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami di maturità, ecc. . » 550.000

Cap. n. 101. — Regie scuole, ecc. Concorsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, didattico, ecc. . . . . » 160.000

Cap. n. 102. — Spese per le esercitazioni pratiche, ecc. . . . . » 700.000

Cap. n. 103. — Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc. . . . » 300.000

Cap. n. 107. — Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, ecc. . . . . » 195.000

Cap. n. 109. — Restauri e riparazioni di danni, ecc. . . . . » 1.231.962

Cap. n. 301 (aggiunto). — Saldo degli impegni rimasti sulle spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente . . . . » 10.206.150

Cap. n. 302 (aggiunto). — Somme da erogarsi per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche, ecc. . . . » 23.000.000

Totale . . . . l. 59.542.473

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

*In aumento:*

Cap. n. 1. — Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc. . . . . l. 3.500.000

Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . » 43.000.000

Cap. n. 3. — Ufficiali idraulici - Stipendi, ecc. . . . . » 2.500.000

Cap. n. 4. — Impiegati stabili - Salari, ecc. » 3.000.000

Cap. n. 5. — Salariati della viabilità statale - Retribuzioni, ecc. . . . . » 28.188.000

Cap. n. 7. — Genio civile - Personale di ruolo, ecc. Indennità di trasferta, ecc. . . . » 2.100.000

Cap. n. 10. — Salariati della viabilità statale - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 11. — Assicurazioni sociali per il personale salariato di ruolo . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 12. — Premi da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ecc. . . . . » 400.000

Cap. n. 12-*bis* di nuova istituzione). — Contributo all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali gravante sulla dell'Azienda autonoma statale della strada ai sensi dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22 . . . . . » 2.500.000

Cap. n. 13. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . » 1.200.000

Cap. n. 14. — Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie . . . . » 11.000.000

Cap. n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 19. — Fitti e canoni . . . . . » 300.000

Cap. n. 20. — Genio civile - Spese di ufficio » 1.500.000

Cap. n. 25. — Genio civile - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali, ecc. . » 800.000

Cap. n. 27. — Spese relative alla manutenzione, ecc., degli automezzi, ecc. . . . . » 2.500.000

Cap. n. 29. — Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni, ecc. » 100.000

Cap. n. 31. — Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'Albo degli appaltatori, ecc. » 10.000

Cap. n. 32. — Contributo alla Cassa di mutuo soccorso tra i cantonieri, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 35. — Spese per il personale, per il funzionamento degli uffici e del comitato tecnico, ecc. (Magistrato alle acque) . . . » 97.000

Cap. n. 36. — Manutenzione ordinaria di strade statali, ecc. . . . . » 5.153.000

Cap. n. 44. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . . . . . » 4.300.000

Cap. n. 46. — Manutenzione delle vie navigabili, ecc. . . . . » 5.952.000

Cap. n. 47. — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc. . . . . » 8.300.000

Cap. n. 48. — Spese per il servizio idrografico fluviale, ecc. . . . . » 515.000

Cap. n. 49. — Spese per il servizio di piena e spese casuali, ecc. . . . . » 2.000.000



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1369

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 80. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc. | L. | 2.095.000 |
| Cap. n. 7a-VII. — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc. | » | 650.000 |
| Cap. n. 7a-VIII. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc. | » | 557.000 |
| Cap. n. 87. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc. | » | 11.021.000 |
| Cap. n. 88. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici | » | 3.265.000 |
| Cap. n. 89. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc. | » | 4.005.000 |
| Cap. n. 81. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici | » | 1.680.000 |
| Cap. n. 82. — Personale assunto a contratto di lavoro in via di eliminazione - Retribuzione, ecc. | » | 6.000.000 |
| Cap. n. 83. — Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Retribuzione giornaliera | » | 2.548.000 |
| Cap. n. 84. — Personale assunto a contratto di lavoro in via di eliminazione - Indennità, ecc. | » | 5.000.000 |
| Cap. n. 89. — Assicurazioni sociali per il personale non di ruolo | » | 264.000 |
| Cap. n. bis. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. | » | 2.000.000 |
| Cap. n. 102. — Compensi al personale straordinario, avventizio ed assimilato | » | 8.000 |
| Cap. n. 103. — Spese per l'impianto e il funzionamento, ecc. | » | 2.804.000 |
| Cap. n. 104. — Compensi al personale, ecc. | » | 665.000 |
| Cap. n. 105. — Spese di funzionamento, ecc. | » | 94.000 |
| Cap. n. 106. — Compensi al personale, ecc. | » | 2.000 |
| Cap. n. 107. — Spese di funzionamento, ecc. | » | 4.000 |
| Cap. n. 108. — Strade statali: riparazioni straordinarie, ecc. | » | 20.000.000 |
| Cap. n. 114. — Lavori di sistemazione e miglioramento di strade statali, ecc. | » | 5.000.000 |
| Cap. n. 119. — Edifici pubblici governativi | » | 15.000.000 |
| Cap. n. 122. — Concorso dello Stato agli Istituti autonomi provinciali per le case popolari, ecc. | » | 13.000.000 |
| Cap. n. 130. — Acquedotto dell'Agri del Bacento e del Caramola in gestione dell'Ente autonomo, ecc. | » | 8.000.000 |
| Cap. n. 132. — Opere da eseguirsi in Arsia e Carbonia | » | 15.000.000 |
| Cap. n. 136. — Spese per l'apprezzamento dei materiali, ecc. | » | 5.000.000 |
| Cap. n. 137. — Spese per la riparazione dei danni della guerra 1915-18, ecc. | » | 300.000 |
| Cap. n. 138. — Spese per l'esecuzione di lavori di riparazione e di ricostruzione dei beni dello Stato, ecc. | » | 500.000.000 |
| Cap. n. 142. — Opere da eseguirsi dallo Stato nelle provincie di Lubiana e di Fiume | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 166. — Spese per la esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario, ecc. (Ministrato alle acque) | » | 460.673.000 |
| Cap. n. 184. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario, ecc. | » | 10.000.000 |
| Cap. n. 185. — Spese per l'esecuzione | » | |

MINISTERO DEI TRASPORTI

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 2. — Personale delle Ferrovie dello Stato, ecc. | L. | 25.000 |
| Cap. n. 29. — Residui passivi eliminati, ecc. | » | 26.000 |
| Cap. n. 30. — Premio da esercizio per automobili, ecc. | » | 3.000 |
| Totale | L. | 54.000 |

MINISTERO DELLA MARINA

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 110. — Assegnazione straordinaria per il completamento ed il potenziamento dei servizi armi, munizioni, ecc. | L. | 100.000 |
| Cap. n. 114. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni della Amministrazione della marina, ecc. | » | 750.000.000 |
| Cap. n. 135 (originale). — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. | » | 25.000.000 |
| Totale | L. | 875.000.000 |

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni e trasmutamenti, ecc. Competenze ai membri di Consigli, ecc. | L. | 400.000 |
| Cap. n. 6. — Premi di esposizione e rimborso agli impiegati ed agenti, ecc. | » | 800.000 |
| Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, ecc., degli automezzi, ecc. | » | 2.000.000 |
| Cap. n. 91. — Spese per promuovere e sussidiare l'incremento e la migliore organizzazione della pesca, ecc. | » | 5.000.000 |
| Cap. n. 110. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. | » | 802.000 |
| Totale | L. | 9.002.000 |

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 5. — Indennità, ecc., per ispezioni, missioni, ecc. | L. | 250.000 |

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 7. — Compensi ai funzionari di prefettura, ecc., incaricati di servizi dipendenti dal Ministero del lavoro, ecc. | L. | 31.000 |
| Cap. n. 38. — Spese per il funzionamento [illegible] regionali, ecc. | » | 4.500.000 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1396

di lavoro in via di eliminazione - Retribuzione, ecc. . . . . » 6.000.000

Cap. n. 83. — Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Retribuzione giornaliera . . . . . » 2.748.000

Cap. n. 84. — Personale assunto a contratto di lavoro in via di eliminazione - Indennità, ecc. . . . . » 5.180.000

Cap. n. 89. — Assicurazioni sociali per il personale non di ruolo . . . . . » 264.000

Cap. n. 100. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 102. — Compensi al personale straordinario, avventizio ed assimilato . . . . » 8.000

Cap. n. 104. — Spese per l'impianto e il funzionamento, ecc. . . . . » 2.904.000

Cap. n. 105. — Compensi al personale, ecc. » 625.000

Cap. n. 106. — Spese di funzionamento, ecc. » 24.500

Cap. n. 106. — Compensi al personale, ecc. » 2.000

Cap. n. 107. — Spese di funzionamento, ecc. » 4.000

Cap. n. 108. — Strade statali: riparazioni straordinarie, ecc. . . . . » 20.000.000

Cap. n. 111. — Lavori di sistemazione e miglioramento di strade statali, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 119. — Edifici pubblici governativi » 1.500.000

Cap. n. 122. — Concorso dello Stato agli Istituti autonomi provinciali per le case popolari, ecc. . . . . » 12.000.000

Cap. n. 132. — Acquedotto dell'Agri, del Basento e del Carapelle in gestione dell'Ente autonomo, ecc. . . . . » 8.000.000

Cap. n. 133. — Opere da eseguirsi in Arsia e Carbonia . . . . . » 15.000.000

Cap. n. 136. — Spese per l'approvvigionamento dei materiali, ecc. . . . . » 8.000.000

Cap. n. 137. — Spese per la riparazione dei danni della guerra 1915-18, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 138. — Spese per l'esecuzione di lavori di riparazione e di ricostruzione dei beni dello Stato, ecc. . . . . » 500.000.000

Cap. n. 143. — Opere da eseguirsi dallo Stato nelle provincie di Lubiana e di Fiume . » 1.000.000

Cap. n. 166. — Spese per la esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario, ecc. (Magistrato alle acque) . . . . » 460.672.000

Cap. n. 184. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 502-XIII. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario, ecc. . . . . » 14.731.000

Cap. n. 208. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario » 506.747.000

Cap. n. 215. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario » 156.371.000

Cap. n. 216. — Opere da eseguirsi dallo Stato nelle provincie di Zara, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 223. — Opere in dipendenza di alluvioni, piene, frane, mareggiate ed esplosioni » 5.000.000

Cap. n. 224. — Opere in dipendenza di terremoti . . . . . » 2.200.000

Totale . . . L. 1.891.497.000

Cap. n. 110. — Assegnazione straordinaria per il completamento ed il potenziamento dei servizi aerei, munizioni, ecc. . . . . L. 100.000.000

Cap. n. 114. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni della Amministrazione della marina, ecc. . . . » 750.000.000

Cap. n. 135 (aggiunto). — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche, ecc. . . . . » 25.000.000

Totale . . . L. 875.000.000

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

*In aumento:*

Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni e trasferimenti, ecc. Competenze ai membri di Consigli, ecc. . . . . L. 400.000

Cap. n. 6. — Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti, ecc. . . . » 800.000

Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, ecc., degli automezzi, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 61. — Spese per promuovere e sussidiare l'incremento e la migliore organizzazione della pesca, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 110. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. . . . . » 852.000

Totale . . . L. 9.052.000

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

*In diminuzione:*

Cap. n. 5. — Indennità, ecc., per ispezioni, missioni, ecc. . . . . L. 350.000

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

*In aumento:*

Cap. n. 7. — Compensi ai funzionari di prefettura, ecc., incaricati di servizi dipendenti dal Ministero del lavoro, ecc. . . . . L. 31.000

Cap. n. 28. — Spese per il funzionamento dei servizi e degli uffici regionali, ecc. . . . » 4.500.000

Cap. n. 35. — Contributi e sussidi ad organismi assistenziali, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 51. — Rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli assegni familiari, ecc. . . . . » 463.311.500

Totale . . . L. 467.862.500

Visto, d'ordine di S. M. il Re

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1397

TABELLA C

**Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1915-16**

## CONTO DELLA COMPETENZA

### AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

*In aumento:*

Cap. n. 19. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro, ecc. . . . . L. 276.000.000

SPESA

*In aumento:*

Cap. n. 22. — Spese per il funzionamento dei reparti sperimentali, ecc. . . . . L. 70.000
Cap. n. 36. — Trasporto di tabacchi, ecc. » 50.000.000
Cap. n. 37. — Trasporto di sali, ecc. . . . » 8.500.000
Cap. n. 40. — Restituzioni e rimborsi . . » 500.000
Cap. n. 42. — Paghe, ecc., al personale salariato addetto ai servizi del chinino di stato, ecc. . . . . » 2.150.000
Cap. n. 49. — Paghe, ecc., al personale salariato addetto alla produzione delle cartine e tubetti per sigarette, ecc. . . . . » 250.000
Cap. n. 55. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita a titolo di spesa di esercizio, ecc. . . . . » 20.000.000

Totale . . . L. 157.920.000

### FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

ENTRATA

*In aumento:*

Cap. n. 5. — Quote di multe dovute alla Massa, ecc. . . . . L. 1.000.000

SPESA

*In aumento:*

Cap. n. 2. — Stipendi al personale del magazzino, ecc. . . . . L. 200.000
Cap. n. 3. — Spese d'ufficio, ecc. . . . » 1.000.000
Cap. n. 8. — Premi di operosità, ecc. . » 200.000
Cap. n. 17. — Somma da erogarsi in concessioni, ecc. . . . . » 1.000.000

Totale . . . L. 1.500.000

### REGIA AZIENDA MONOPOLIO BANANE

ENTRATA

*In aumento:*

Art. n. 1. — Proventi diversi, ecc. . . L. 2.731.500
Art. n. 2. — Ricupero di somme, ecc. . » 175.000
Art. n. 7-*bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria del Ministero della marina per provvedere a spese di recupero di

Art. n. 8. — Spesa per la bibliateca, ecc. L. 4.000
Art. n. 9. — Spese di ufficio, ecc. . . » 250.000
Art. n. 15. — Stipendi e paghe, ecc., al personale di ruolo . . . . . » 800.000
Art. n. 18. — Contributi di previdenza, ecc. » 1.000.000
Art. n. 20-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per ricupero di navi, armamento e spese accessorie . . . . . » 23.000.000

Totale . . . L. 27.916.500

### AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

*In aumento:*

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della Posta interna e del pacchi . . . . . L. 806.000.000
Cap. n. 6. — Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere per i servizi postali - Rimborsi, ecc. . . . . » 14.500.000
Cap. n. 7. — Entrate eventuali e diverse del servizi postali . . . . . » 60.000
Cap. n. 8. — Proventi del servizio vaglia postali . . . . . » 55.000.000
Cap. n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti . . . . . » 95.000.000
Cap. n. 10. — Telegrafi . . . . . » 455.307.000
Cap. n. 28. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario . . . . . » 867.470.000

Totale . . . L. 2.159.317.000

SPESA

*In aumento:*

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni fissi . . . . . L. 54.000.000
Cap. n. 2. — Personale ausiliario - Personale avventizio, ecc. Remunerazioni ed altri assegni fissi . . . . . » 77.000.000
Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc. . » 520.000
Cap. n. 10. — Spese per medicinali e per visite medico-fiscali, ecc. . . . . » 1.417.000
Cap. n. 11. — Spese per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc. . . . . » 4.500.000
Cap. n. 18. — Pensioni ordinarie . . . » 21.000.000
Cap. n. 23. — Remunerazioni ordinarie per i servizi rurali . . . . . » 32.000.000
Cap. n. 24. — Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali . . . . . » 8.000.000
Cap. n. 25. — Sussidi al personale dei servizi rurali, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 26. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc. . . . . » 5.300.000
Cap. n. 57. — Spese per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini, ecc. . . . » 25.000
Cap. n. 58. — Spese per impianto, esercizio e manutenzione di stazioni radioelettriche, ecc. » 4.115.000
Cap. n. 59. — Rimborso al Provveditorato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985128

parte del Tesoro, ecc. . . . . L. 250.000.000

SPESA

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 32. — Spese per il funzionamento dei ruoli, spezzamenti, ecc. | L. | 70.000 |
| Cap. n. 36. — Trasporto di tabacchi, ecc. | » | 50.000.000 |
| Cap. n. 37. — Trasporto di sali, ecc. | » | 80.000.000 |
| Cap. n. 40. — Restituzioni e rimborsi | » | 500.000 |
| Cap. n. 42. — Paghe, ecc., al personale salariato addetto ai servizi del chimico di Stato, ecc. | » | 2.150.000 |
| Cap. n. 49. — Paghe, ecc., al personale salariato addetto alla produzione delle cartine e tubetti per sigarette, ecc. | » | 250.000 |
| Cap. n. 53. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita a titolo di spesa di esercizio, ecc. | » | 20.000.000 |
| Totale | L. | 157.970.000 |

## FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

ENTRATA

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 3. — Quote di multe dovute alla Massa, ecc. | L. | 1.600.000 |

SPESA

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 2. — Stipendi al personale del magazzino, ecc. | L. | 300.000 |
| Cap. n. 3. — Spese d'ufficio, ecc. | » | 130.000 |
| Cap. n. 8. — Premi di operosità, ecc. | » | 250.000 |
| Cap. n. 17. — Somma da erogarsi in concessioni, ecc. | » | 1.000.000 |
| Totale | L. | 1.680.000 |

## REGIA AZIENDA MONOPOLIO BANANE

ENTRATA

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Art. n. 1. — Proventi diversi, ecc. | L. | 2.731.500 |
| Art. n. 2. — Ricupero di somme, ecc. | » | 175.000 |
| Art. n. 7 *bis* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria del Ministero della marina per provvedere a spese di ricupero di navi | » | 25.000.000 |
| Totale | L. | 27.906.500 |

SPESA

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Art. n. 1. — Retribuzioni al personale, ecc. | L. | 1.200.000 |
| Art. n. 3. — Compensi ad esterni, ecc. | » | 50.000 |
| Art. n. 4. — Indennità di missione, ecc. | » | 400.000 |
| Art. n. 6 *bis* (di nuova istituzione). — Contributo all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (art. 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22) | » | 37.500 |

## AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi | L. | 896.000.000 |
| Cap. n. 6. — Rimborsi dovuti da Amministrazioni estere per i servizi postali - Rimborsi, ecc. | » | 14.500.000 |
| Cap. n. 7. — Entrate eventuali e diverse del servizio postale | » | 40.000 |
| Cap. n. 8. — Proventi del servizio vaglia postali | » | 55.000.000 |
| Cap. n. 9. — Proventi del servizio c/c conti correnti | » | 23.000.000 |
| Cap. n. 10. — Telegrafi | » | 433.306.000 |
| Cap. n. 28. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario | » | 807.470.000 |
| Totale | L. | 2.459.317.000 |

SPESA

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni fissi | L. | 51.000.000 |
| Cap. n. 2. — Personale ausiliario - Personale avventizio, ecc. Retribuzioni ed altri assegni fissi | » | 74.000.000 |
| Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc. | » | 570.000 |
| Cap. n. 10. — Spese per medicinali e per visite medico-fiscali, ecc. | » | 1.117.000 |
| Cap. n. 13. — Spese per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc. | » | 4.500.000 |
| Cap. n. 18. — Pensioni ordinarie | » | 21.000.000 |
| Cap. n. 23. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali | » | 32.000.000 |
| Cap. n. 24. — Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali | » | 8.800.000 |
| Cap. n. 25. — Sussidi al personale dei servizi rurali, ecc. | » | 500.000 |
| Cap. n. 26. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc. | » | 5.300.000 |
| Cap. n. 52. — Spese per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini, ecc. | » | 25.000 |
| Cap. n. 58. — Spese per impianto, esercizio e manutenzione di stazioni radioelettriche, ecc. | » | 3.115.000 |
| Cap. n. 70. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, ecc. | » | 3.000.000 |
| Cap. n. 75. — Spese di lite | » | 40.000 |
| Cap. n. 76. — Retribuzione al personale delle ricevitorie e delle agenzie, ecc. | » | 63.000.000 |
| Cap. n. 77. — Compensi vari al personale delle ricevitorie, ecc. | » | 14.500.000 |
| Cap. n. 81. — Manutenzione, restauro, ecc. dei fabbricati, ecc. | » | 500.000 |
| Cap. n. 92. — Spese per la gestione delle case economiche, ecc. | » | 950.000 |
| Totale | L. | 288.227.000 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ENTRATA

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane | L. | 167.903.607,60 |
| Cap. n. 3. — Canoni per cessione di traffico, ecc. | » | 2.870.000 — |
| Cap. n. 6. — Proventi vari | » | 3.422.000 — |
| Totale | L. | 173.395.607,60 |

SPESA

a) *In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 2. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc. | L. | 5.300.000 — |
| Cap. n. 9. — Indennità per servizio di notte | » | 2.740.000 — |
| Cap. n. 11. — Competenze al personale di altre Amministrazioni, ecc. | » | 675.420 — |
| Cap. n. 15. — Spese di ufficio, ecc. | » | 12.060.000 — |
| Cap. n. 26. — Spese per l'esercizio, ecc., di uffici e di linee interurbane, ecc. | » | 1.800.000 — |
| Cap. n. 30. — Annualità dovute allo Stato per ammortamento ed interessi, ecc. | » | 111.272.277,60 |
| Cap. n. 35. — Spese per lavori di sistemazione, ecc., delle linee telefoniche, ecc. | » | 500.000 — |
| Totale degli aumenti | L. | 138.247.697,60 |

b) *In diminuzione:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 20. — Indennità di missione al personale dell'Azienda, ecc. | L. | 500.000 — |

## CONTO DEI RESIDUI

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

SPESA

a) *In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 4. — Premi di prolungamento di orario al personale, ecc. | L. | 1.750.000 |
| Cap. n. 10. — Spese casuali | » | 120.000 |
| Cap. n. 11. — Spese per assistenza medica, ecc. | » | 2.150.000 |
| Cap. n. 28. — Spese per le aperture all'estero, legittimate dalla vendita dei tabacchi nazionali lavorati | » | 250.000 |
| Cap. n. 35. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc. e per qualunque altro occorra ai servizi delle saline | » | 9.000.000 |
| Totale degli aumenti | L. | 13.170.000 |

b) *In diminuzione:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 26. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato, ecc. | L. | 13.170.000 |

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ENTRATA

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 7. — Premi di operosità e rendimento, ecc. | L. | 50.000 |
| Cap. n. 8. — Pensioni e indennità agli impiegati a riposo | » | 100.000 |
| Cap. n. 10. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, ecc. | » | 50.000 |
| Cap. n. 14. — Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi, ecc. | » | 75.000 |
| Cap. n. 15. — Assemplicato di più fondazioni, ecc. | » | 95.000 |
| Cap. n. 20. — Assegni a chiese parrocchiali, ecc. | » | 80.000 |
| Cap. n. 21. — Assegni alla istruzione pubblica e alla beneficenza | » | 76.500 |
| Cap. n. 22. — Custodia e conservazione di chiese, ecc. | » | 4.500 |
| Cap. n. 23. — Supplementi di congrua ai parroci, ecc. | » | 16.060.000 |
| Totale | L. | 16.539.000 |

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ENTRATA

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 2. — Prodotto di beni stabili | L. | 40.000 |
| Cap. n. 3. — Censi, canoni, livelli, ecc. | » | 10.000 |
| Cap. n. 4. — Recuperi e proventi diversi | » | 5.000 |
| Cap. n. 6. — Entrate del fondo clero veneto, ecc. | » | 750.000 |
| Totale | L. | 805.000 |

SPESA

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 6. — Imposte e tasse | L. | 10.000 |
| Cap. n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo, ecc. | » | 30.000 |
| Cap. n. 9. — Censi, canoni, livelli, ecc. | » | 5.000 |
| Cap. n. 10. — Assegni fissi di varia natura, ecc. | » | 5.000 |
| Cap. n. 14. — Assegni fissi ed oneri diversi per scopo di culto, ecc. | » | 25.000 |
| Cap. n. 17. — Spese del Fondo clero veneto, ecc. | » | 730.000 |
| Totale | L. | 805.000 |

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 28. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario | L. | 11.560.000 |

1400

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

stazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc. L. 5.500.000 —
Cap. n. 9. — Indennità per servizio di notte » 2.700.000 —
Cap. n. 11. — Competenze al personale di altre Amministrazioni, ecc. » 677.320 —
Cap. n. 15. — Spese di ufficio, ecc. » 13.000.000 —
Cap. n. 26. — Spese per l'esercizio, ecc., di uffici e di linee interurbane, ecc. » 1.880.000 —
Cap. n. 29. — Annualità dovuta allo Stato per ammortamento ed interessi, ecc. » 111.370.277,60
Cap. n. 35. — Spese per lavori di sistemazione, ecc., delle linee telefoniche, ecc. » 500.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 138.947.597,60

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 30. — Indennità di missione al personale dell'Azienda, ecc. . . . . L. 500.000 —

## CONTO DEI RESIDUI

### AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

SPESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 4. — Premi di prolungamento di orario al personale, ecc. . . . . L. 1.200.000
Cap. n. 10. — Spese casuali . . . . . » 120.000
Cap. n. 11. — Spese per assistenza medica, ecc. . . . . » 2.250.000
Cap. n. 28. — Spese per le agenzie all'estero incaricate della vendita dei tabacchi nazionali lavorati . . . . . » 250.000
Cap. n. 36. — Spese per acquisto, noto e riparazione di macchine, ecc. e per quanto altro occorra ai servizi delle saline . . . » 9.630.000

Totale degli aumenti . . . L. 13.450.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 26. — Paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato, ecc. L. 13.450.000

### AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ENTRATA

*In aumento:*

Cap. n. 2. — Prodotto di beni stabili . . L. 14.500
Cap. n. 3. — Annualità diverse e frutti di capitali . . . . . » 220.680
Cap. n. 4. — Contributo del Tesoro dello Stato, ecc. . . . . » 3.715.455
Cap. n. 5. — Ricuperi, rimborsi e proventi diversi . . . . . » 65.600
Cap. n. 8. — Contributo e rimborso dovuti dal Tesoro, ecc., nelle spese per miglioramenti economici, ecc. . . . . » 12.372.945

Totale . . . L. 16.330.980

Cap. n. 22. — Custodia e conservazione di chiese, ecc. . . . . » 4.500
Cap. n. 23. — Supplementi di congrua ai parroci, ecc. . . . . » 16.500.000

Totale . . . L. 16.330.980

### PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ENTRATA

*In aumento:*

Cap. n. 2. — Prodotto di beni stabili . L. 40.000
Cap. n. 3. — Censi, canoni, livelli, ecc. . » 10.000
Cap. n. 5. — Ricuperi e proventi diversi . » 5.000
Cap. n. 6. — Entrate del fondo clero veneto, ecc. . . . . » 750.000

Totale . . . L. 805.000

SPESA

*In aumento:*

Cap. n. 6. — Imposte e tasse . . . . L. 10.000
Cap. n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 9. — Censi, canoni, livelli, ecc. . » 5.000
Cap. n. 10. — Assegni fissi di varia natura, ecc. . . . . » 5.000
Cap. n. 14. — Assegni fissi ed oneri diversi per scopo di culto, ecc. . . . . » 25.000
Cap. n. 17. — Spese del Fondo clero veneto, ecc. . . . . » 730.000

Totale . . . L. 805.000

### AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

*In aumento:*

Cap. n. 28. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario . . . . . L. 11.500.000

SPESA

*In aumento:*

Cap. n. 87. — Contributo annuo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ecc. . . . . L. 11.500.000

Visto, d'ordine di S. M. il Re

*Il Ministro per il tesoro*

COLOSIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1946.

**Apertura di agenzie di città della Cassa di risparmio di Bologna in Bologna nelle località di Pontevecchio (via Emilia Levante), Meloncello (porta Saragozza) e Croccetta (porta S. Isaia).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Bologna, ente morale con sede in Bologna;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Bologna, ente morale con sede in Bologna, è autorizzata ad istituire proprie agenzie di città in Bologna, nelle località di Pontevecchio (via Emilia Levante), Meloncello (porta Saragozza) e Croccetta (porta S. Isaia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1946

*Il Ministro*: COSTANZO

(1592)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1946.

**Apertura di agenzie di città del Credito Romagnolo in Bologna, nelle località « Fuori porta Zamboni » e « Fuori porta S. Stefano » (Sterlino).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Credito Romagnolo, società per azioni con sede in Bologna;

Sentito l'Istituto di emissione;

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1946.

**Apertura di una dipendenza della Banca di Trento in Mezzolombardo (Trento).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca di Trento, società per azioni con sede in Trento;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca di Trento, società per azioni con sede in Trento, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Mezzolombardo (Trento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1946

(1590) *Il Ministro*: COSTANZO

---

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Perugia.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del disciolto Ispettorato del credito in data 7 giugno 1943 con cui il cav. professor rag. Adriano Adriani venne nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Perugia;

Considerato che il predetto sindaco è decaduto dal-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Bologna, ente morale con sede in Bologna;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Bologna, ente morale con sede in Bologna, è autorizzata ad istituire proprie agenzie di città in Bologna, nelle località di Pontevecchio (via Emilia Levante), Meloncello (porta Saragozza) e Croceta (porta S. Isaia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1592)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1946.

**Apertura di agenzie di città del Credito Romagnolo in Bologna, nelle località « Fuori porta Zamboni » e « Fuori porta S. Stefano » (Sterlino).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Credito Romagnolo, società per azioni con sede in Bologna;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Romagnolo, società per azioni con sede in Bologna, è autorizzato ad istituire proprie agenzie di città in Bologna nelle località « Fuori porta Zamboni » e « Fuori porta S. Stefano » (Sterlino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1593)

---

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca di Trento, società per azioni con sede in Trento;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca di Trento, società per azioni con sede in Trento, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Mezzolombardo (Trento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1946

(1599) *Il Ministro*: Corbino

---

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Perugia.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del disciolto Ispettorato del credito in data 7 giugno 1943 con cui il cav. professor rag. Adriano Adriani venne nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Perugia;

Considerato che il predetto sindaco è decaduto dall'incarico per compiuto periodo ed occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Davide Castori è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Perugia per il triennio 1946-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

(1619) *Il Ministro*: Corbino

1403

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Nomina del liquidatore della Cassa rurale cattolica di Caccuri (Catanzaro).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo del 7 maggio 1943, con il quale, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato Regio decreto-legge il sig. avv. Luigi Brunetti venne nominato liquidatore della Cassa rurale cattolica di Caccuri, con sede nel comune di Caccuri (Catanzaro);

Considerato che il predetto avv. Brunetti ha declinato il suddetto incarico e che occorre provvedere pertanto alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. Anselmo Pugliese fu Michele è nominato liquidatore della Cassa rurale cattolica di Caccuri, con sede nel comune di Caccuri (Catanzaro), in sostituzione dell'avv. Luigi Brunetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

*Il Ministro*: COSATTINO

(1512)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Bagheria (Palermo).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il proprio decreto in data 19 aprile 1945 con il quale il comm. dott. Salvatore Rizzo è stato nominato commissario liquidatore della Cassa suddetta;

Considerato che il predetto comm. dott. Rizzo ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il cav. uff. prof. dott. Luigi Olivieri di Edoardo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Bagheria (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

*Il Ministro*: COSATTINO

(1611)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Milazzo.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 26 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del disciolto Ispettorato del credito, in data 6 maggio 1941, con cui il prof. Vito Celi venne nominato presidente del Monte di credito su pegno di Milazzo;

Considerato che il predetto prof. Celi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte anzidetto;

Decreta:

Il prof. Visconte Cambria fu Domenico è nominato

1404

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 125123

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo del 7 maggio 1943, con il quale, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato Regio decreto-legge il sig. avv. Luigi Brunetti venne nominato liquidatore della Cassa rurale cattolica di Caccuri, con sede nel comune di Caccuri (Catanzaro);

Considerato che il predetto avv. Brunetti ha declinato il suddetto incarico e che occorre provvedere pertanto alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. Anselmo Pugliese fu Michele è nominato liquidatore della Cassa rurale cattolica di Caccuri, con sede nel comune di Caccuri (Catanzaro), in sostituzione dell'avv. Luigi Brunetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1612)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Bagheria (Palermo).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 8 agosto 1938 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale a artigiana di Bagheria (Palermo), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del sopracitato R. decreto-legge, n. 375;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1614)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Nomina del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Milazzo.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 26 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del disciolto Ispettorato del credito, in data 6 maggio 1941, con cui il prof. Vito Celi venne nominato presidente del Monte di credito su pegno di Milazzo;

Considerato che il predetto prof. Celi ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente ad un commissario, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte anzidetto;

Decreta:

Il prof. Visconte Cambria fu Domenico è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Milazzo, con sede in Milazzo, con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1617)

1405

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1946.

**Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra Malpasso (Palermo).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 29 giugno 1941 con cui venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra Malpasso e l'azienda venne posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto legge n. 375, sopracitato;

Veduto il decreto Ministeriale in data 7 marzo 1946 con cui il prof. avv. Giuseppe Vaccaro Russo venne nominato commissario liquidatore della Società predetta;

Considerato che il prof. avv. Vaccaro Russo ha declinato l'incarico ed occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Alfredo Plaja fu Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra Malpasso (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1516)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1946.

**Nomina del presidente del Monte di credito su pegno di Castiglione delle Stiviere (Mantova).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il provvedimento del Comitato di liberazione di Castiglione delle Stiviere in data 5 luglio 1945 con cui il sig. Placidi Battista venne nominato presidente del Monte di credito su pegno di Castiglione delle Stiviere (Mantova) in sostituzione del sig. Vittorio Veronesi, dimissionario;

Considerata la necessità di confermare detta nomina ai sensi della sopra citata legge 10 maggio 1938, n. 745 e delle relative norme d'attuazione;

Decreta:

Il sig. Placidi Battista è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Castiglione delle Stiviere (Mantova), per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1399)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1946.

**Incorporazione della Banca agricola distrettuale di Dolo (Venezia), nella Banca cattolica del Veneto, con sede in Vicenza.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti gli articoli 28 e 48 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la deliberazione dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti della Banca agricola distrettuale di Dolo, società per azioni con sede in Dolo (Venezia), in data 18 febbraio 1946;

Veduta la deliberazione dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti della Banca cattolica del Veneto, società per azioni con sede in Vicenza, in data 16 marzo 1946;

Decreta:

Nulla osta alla incorporazione della Banca agricola distrettuale di Dolo, società per azioni con sede in Dolo (Venezia), nella Banca cattolica del Veneto, società per azioni con sede in Vicenza, alle condizioni indicate nelle deliberazioni assembleari richiamate nelle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1406

3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 29 giugno 1941 con cui venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra Malpasso e l'azienda venne posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto legge n. 375, sopracitato;

Veduto il decreto Ministeriale in data 7 marzo 1946 con cui il prof. avv. Giuseppe Vaccaro Russo venne nominato commissario liquidatore della Società predetta;

Considerato che il prof. avv. Vaccaro Russo ha declinato l'incarico ed occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Alfredo Plaja fu Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra Malpasso (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1516)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.

**Nomina del presidente del Monte di credito su pegno di Castiglione delle Stiviere (Mantova).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745 sull'Ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Decreta:

Il sig. Placidi Battista è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Castiglione delle Stiviere (Mantova), per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1599)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1946.

**Incorporazione della Banca agricola distrettuale di Dolo (Venezia), nella Banca cattolica del Veneto, con sede in Vicenza.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti gli articoli 28 e 48 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la deliberazione dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti della Banca agricola distrettuale di Dolo, società per azioni con sede in Dolo (Venezia), in data 18 febbraio 1946;

Veduta la deliberazione dell'assemblea generale ordinaria e straordinaria degli azionisti della Banca cattolica del Veneto, società per azioni con sede in Vicenza, in data 16 marzo 1946;

Decreta:

Nulla osta alla incorporazione della Banca agricola distrettuale di Dolo, società per azioni con sede in Dolo (Venezia), nella Banca cattolica del Veneto, società per azioni con sede in Vicenza, alle condizioni indicate nelle deliberazioni assembleari richiamate nelle premesse.

La Banca cattolica del Veneto, è autorizzata a sostituirsi alla Banca agricola distrettuale di Dolo sulla piazza di Dolo con una propria dipendenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1632)

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1407

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Castelvetrano a contrarre un mutuo pel pareggio del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Castelvetrano (provincia di Trapani), del mutuo degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.200.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1669)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Italo Vittorio Tarsella di Giuseppe e di Concetta Scarfoglio, nato a Bari il 25 luglio 1914, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Bari il 6 luglio 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo capoverso del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, rilasciando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Bari.

(1661)

---

Il dott. Matteo Scarpati di Luigi, nato a Fondi (Latina) il 16 gennaio 1914, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso la Regia università di Napoli il 21 aprile 1942.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo capoverso del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, rilasciando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Napoli.

(1662)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica Polesano-Lendinara con sede in Ferrara

Sono approvate le deliberazioni 18 novembre 1945 e 12 dicembre 1945 dell'assemblea generale del Consorzio di bonifica Polesano-Lendinara con sede in Ferrara, relative alle modifiche da apportare agli articoli 1 e 32 dello statuto che resta stabilito nel modo seguente:

Art. 1. — Il Consorzio assume la denominazione di Consorzio [illegible] delle Lame, con sede in Ferrara.

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — COMMISSIONE DI EPURAZIONE

### Avviso diffida

Con nota n. 7392 del 20 marzo 1946 diretta all'ufficiale del Tesoro Provera Carlo, addetto all'Ufficio provinciale di Bergamo, la I Commissione di epurazione del personale dipendente dal Ministero del tesoro ha chiesto le contestazioni a carico dello stesso — con l'invito a presentare le deduzioni difensive nel termine di dieci giorni dalla comunicazione delle contestazioni medesime — in ordine ai seguenti addebiti:

per aver fatto manifestazioni di grave faziosità, essendosi dimostrato in tutte le occasioni fascista acceso e fanatico;

per aver aderito al p.f.r.;

per aver fatto parte delle brigate nere in Bergamo e a San Martino dei Calvi, partecipando a rastrellamenti, incendi, saccheggi e devastazioni;

per aver ucciso mediante colpi d'arma da fuoco in Olmo al Brembo, il 10 settembre 1944, il patriota Senigalliesi Luciano.

L'Ufficio Unico decentrato di finanza di Bergamo, con foglio n. 1 di maggio 1946, n. 178, ha fatto presente di non aver potuto notificare le contestazioni di cui sopra al predetto impiegato — il quale, giusta informazioni fornitele da quella Questura con nota 20 maggio 1946, n. 01668, si è reso irreperibile — e richiesta della suindicata Commissione di epurazione e in analogia a quanto disposto dall'art. 76 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2960, visto dalla comunicazione a tutti gli effetti, del contenuto della sopracitata nota della ripetuta I Commissione, all'ufficiale del Tesoro Provera Carlo, mediante la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 giugno 1946

(1684) *Il direttore generale:* VENTURA

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

### Media dei cambi e dei titoli del 10 giugno 1946 - N. 130

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322, 6 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5, 15 | Portogallo | 4,057 |
| Canada | 90,909 | Spagna | 9, 13 |
| Danimarca | 20, 505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413, 50 | Svezia | 23,815 |
| Francia | 0, 3895 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 400, 25 | Turchia | 77, 52 |
| India (Bombay) | 30, 20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 96,30 |
| Id. 3,50 % 1902 | 80 — |
| Id. 3 % lordo | 75,15 |
| Id. 5 % 1935 | 99,50 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 84,90 |
| Id. 5 % 1935 | 98,125 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,25 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,275 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,225 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,225 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1408

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Smarrimento di diploma di laurea**

Il dott. Italo Vittorio Tanzella di Giuseppe e di Concetta Scarfiglio, nato a Bari il 24 luglio 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Regia università di Bari il 6 luglio 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, secondo capoverso del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, dichiarando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Bari.

(1661)

---

Il dott. Matteo Scarpati di Luigi, nato a Fondi (Latina) il 16 gennaio 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso la Regia università di Napoli il 21 aprile 1943.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, secondo capoverso del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, dichiarando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Napoli.

(1662)

---

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica Pettignano-Isciara con sede in Teramo**

Sono approvate le deliberazioni 18 novembre 1944 e 12 dicembre 1945 dell'assemblea generale del Consorzio di bonifica Pettignano-Isciara, con sede in Teramo, relative alle modifiche da apportare agli articoli 1 e 36 dello statuto che resta stabilito nel modo seguente:

Art. 1. — Il Consorzio assume la denominazione di Consorzio di bonifica integrale della Laga, con sede in Teramo.

Art. 36 (ultimo comma). — In pendenza della determinazione degli indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile dalla progetta, da farsi nel termine del 31 dicembre 1946, è consentito che la ripartizione delle predetta contribuenza avvenga in ragione di superficie, salvo conguaglio.

(1643)

---

Roma, addì 3 maggio 1946, n. 1238, ha fatto presente di non aver potuto notificare le contestazioni di cui sopra al predetto impiegato — il quale, giusta informazioni fornitegli da quella Questura con nota 20 maggio 1946, n. 61668, si è reso irreperibile — a richiesta della suindicata Commissione di epurazione e in relazione a quanto disposto dall'art. 36 del R. decreto 26 aprile 1945, n. 250, viene data comunicazione a tutti gli effetti, del contenuto della sopraindicata nota della ripetuta Commissione, all'ufficiale del Tesoro Privera Carlo, mediante la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 giugno 1946

*Il direttore generale:* VENTURA

(1681)

---

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE CENTRALE DEL DEBITO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 10 giugno 1946 - N. 130**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,9 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7475 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 90,960 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,-305 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,8 5 |
| Francia | 0,2893 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 22,52 |
| India (Bombay) | 30,29 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 96,30 |
| id. 3,50 % 1934 | 89 — |
| id. 3 % lordo | 75,15 |
| id. 5 % 1935 | 99,50 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 84,90 |
| id. 5 % 1936 | 98,125 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,25 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,225 |
| id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,225 |
| id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,225 |
| id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,20 |
| id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,20 |
| id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,65 |
| id. 5 % quinq. 1950 (2ª serie) | 99,40 |
| id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,55 |

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1409

EDIZIONE SPECIALE

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 133 - 2

# GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Lunedì, 10 giugno 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-159 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 60-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento anno L. 600 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 1946, n. 454.
Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie per il personale delle Ferrovie dello Stato . . Pag. 1353

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 1946, n. 455.
Approvazione dello statuto della Regione siciliana. Pag. 1356

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 456.
Approvazione del nuovo statuto della Reale Società Geografica Italiana . . . . . Pag. 1361

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 457.
Approvazione del nuovo statuto della Società italiana per il progresso delle scienze . . . . . Pag. 1368

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 458.
Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46 a norma dell'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato . . . Pag. 1371

REGIO DECRETO 20 maggio 1946, n. 459.
Ordinamento del Ministero del commercio con l'estero. Pag. 1374

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Montagnana (Padova) . Pag. 1377

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
Nomina del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Caltagirone (Catania). Pag. 1377

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1377
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1378

## LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 1946, n. 454.
Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie per il personale delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1410

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500
Un fascicolo - Prezzi vari

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

### 1946

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 1946, n. 451.
**Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie per il personale delle Ferrovie dello Stato** . . Pag. 1359

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 1946, n. 455.
**Approvazione dello statuto della Regione siciliana.** Pag. 1360

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 456.
**Approvazione del nuovo statuto della Reale Società Geografica Italiana** . . . . . Pag. 1361

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 457.
**Approvazione del nuovo statuto della Società italiana per il progresso delle scienze** . . . . . Pag. 1368

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 458.
**Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46 a norma dell'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato** . . . Pag. 1371

REGIO DECRETO 20 maggio 1946, n. 459.
**Ordinamento del Ministero del commercio con l'estero.** Pag. 1373

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
**Convalida di provvedimenti adottati, in materia di personale, dall'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, sotto il governo della sedicente repubblica sociale italiana** . . . . . Pag. 1373

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
**Convalida di un provvedimento adottato dal Banco di Sicilia, in materia di personale, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana** . . . . . Pag. 1374

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
**Modifiche allo statuto del Monte di credito su Pegno di Milano** . . . . . Pag. 1374

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
**Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Montagnana (Padova)** . Pag. 1375

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.
**Nomina del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Caltagirone (Catania).** Pag. 1375

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero del tesoro:**
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1375
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1376

# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 1946, n. 451.
**Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie per il personale delle Ferrovie dello Stato.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 1 ottobre 1935, n. 1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 292;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

244

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni e aggiunte e con il R. decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2578, e successive modificazioni, vengono apportate le modifiche specificate nel seguente art. 2.

Nell'articolato stesso viene fatto riferimento ai capi ed agli articoli relativi alle predette « Disposizioni sulle competenze accessorie ».

Art. 2.

CAPO III. — *Soprassoldo di località.*

Art. 26. — I soprassoldi mensili stabiliti al punto a) per le stazioni internazionali di confine e località e linee comprese tra le stesse ed il confine italiano, sono elevati alla misura sotto indicata:

| LOCALITÀ | Al personale dei gradi | |
|---|---|---|
| | 9° e superiori | 10° ed inferiori |
| | Lire | Lire |
| In territorio estero . . . . | 400 | 300 |
| In territorio nazionale. . . | 200 | 150 |

L'ultimo comma è soppresso.

Art. 27. — I comma primo, secondo ed ultimo sono soppressi.

CAPO IV. — *Indennità di malaria.*

Art. 29. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'indennità di malaria è corrisposta agli agenti: »

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« *b*) che in dette località prestano servizio per un periodo continuativo di almeno otto ore ».

Art. 30. — La misura giornaliera dell'indennità di malaria è elevata a L. 25 per la zona grave ed a L. 8 per quella lieve.

Il supplemento giornaliero da corrispondere all'agente, che risiede in località di malaria grave, è elevato a L. 5 per ciascun figlio convivente ed a carico e per la moglie, se convivente.

Dopo l'ultimo comma aggiungere:

« Fino a quando non sarà ripresa la distribuzione gratuita dei prodotti antimalarici, l'Amministrazione [illegible] opportuna
malaria lieve che di malaria grave, viene loro corrisposta l'indennità prevista per quest'ultima località.

« Agli agenti di cui sopra residenti in località di malaria lieve per i giorni in cui nell'espletamento delle proprie mansioni attraversano località di malaria grave, viene corrisposta l'indennità spettante per quest'ultima località in luogo di quella prevista per la località di residenza.

« Il trattamento di cui al presente articolo riguarda esclusivamente gli agenti e non le persone di famiglia.

« L'aumento di cui all'ultimo comma dell'art. 36 non compete al personale di macchina e di scorta ai treni, nei casi previsti nel presente articolo ».

CAPO V. — *Alloggi e compensi per alloggi.*

Art. 33. — Il quarto comma è sostituito dai seguenti e la tabella relativa è pure sostituita da quella sotto riportata:

« La trattenuta ed il compenso di cui sopra, risultano dalla seguente tabella:

« La trattenuta è da praticare per ciascun vano utile di cui si compone l'alloggio (cucina ed accessori contano per un vano); il compenso è invece da assegnarsi globalmente per ciascun alloggio.

| QUALIFICA | Trattenuta Lire | Compenso Lire |
|---|---|---|
| I — STAZIONI | | |
| Capi stazione superiori, principali e di 1ª classe . . . . . | 72 | 300 |
| Capi stazione di 2ª classe e di 3ª classe a p. . | 54 | 225 |
| Sottocapi assegnati in via permanente alle funzioni di movimentista . . . . . | 45 | 150 |
| Deviatori capi e capi squadra deviatori . . . | 38 | 120 |
| Deviatori . . . . . | 30 | 100 |
| II — DEPOSITI LOCOMOTIVE | | |
| Capi deposito superiori, principali e di 1ª classe . . . . . | 72 | 300 |
| Capi deposito di 2ª classe, di 3ª classe a p. e di 3ª classe, macchinisti di 1ª e 2ª classe assegnati in via permanente alle funzioni di capi deposito . . . . . | 54 | 225 |
| III — LINEA | | |
| Sorveglianti della linea di 1ª classe, sorveglianti della linea e capi squadra cantonieri. | 30 | 120 |
| Guardiani a p. e cantonieri . . . . . | 23 | 70 |
| Guardabarriere (donne) non appartenenti a famiglie di agenti ferroviari aventi alloggio nei locali dell'Amministrazione alle condi- | 15 | 45 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2538, e successive modificazioni, vengono apportate le modifiche specificate nel seguente art. 2.

Nell'art. 1 della stessa viene fatto riferimento ai capi ed agli articoli relativi alle proferte e disposizioni sulle competenze accessorie ».

Art. 2.

CAPO III. — *Soprassoldo di località.*

Art. 26. — I soprassoldi mensili stabiliti ai punti a) per le stazioni internazionali di confine e località e linee comprese tra le stesse ed il confine italiano, sono elevati alla misura sotto indicata:

| LOCALITÀ | Al personale dei ruoli | |
|---|---|---|
| | di 1ª e superiori | di 2ª ed inferiori |
| | Lire | Lire |
| In territorio estero . . . . | 400 | 300 |
| In territorio nazionale . . . | 200 | 150 |

L'ultimo comma è soppresso.

Art. 27. — I comma primo, secondo ed ultimo sono soppressi.

CAPO IV. — *Indennità di malaria.*

Art. 29. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'indennità di malaria è corrisposta agli agenti: »

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« *b*) che in dette località prestano servizio per un periodo continuativo di almeno otto ore ».

Art. 30. — La misura giornaliera dell'indennità di malaria è elevata a L. 25 per la zona grave ed a L. 8 per quella lieve.

Il supplemento giornaliero da corrispondere all'agente, che risiede in località di malaria grave, è elevato a L. 5 per ciascun figlio convivente ed a carico e per la moglie, se convivente.

Dopo l'ultimo comma aggiungere:

« Fino a quando non sarà ripresa la distribuzione gratuita dei preservativi antimalarici, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato potrà autorizzare opportunamente l'indennità di malaria ed il supplemento giornaliero, fino a raggiungere al massimo il doppio delle misure suindicate ».

Art. 32. — E' sostituito dal seguente:

« Agli agenti che disimpegnano mansioni del personale di macchina e di scorta ai treni (compresi i controllori viaggianti) residenti in località salubre, per i giorni in cui, per l'esplicazione delle proprie mansioni, attraversano località malariche è corrisposta l'indennità di malaria lieve oppure grave a seconda della località malarica attraversata; qualora nello stesso periodo di 24 ore gli agenti stessi attraversino località sia di

« L'aumento di cui all'ultimo comma dell'art. 30 non compete al personale di macchina e di scorta ai treni, nei casi previsti nel presente articolo ».

CAPO V. — *Alloggi e compensi per alloggi.*

Art. 33. — Il quarto comma è sostituito dai seguenti e la tabella relativa è pure sostituita da quella sotto riportata:

« La trattenuta ed il compenso di cui sopra, risultano dalle seguente tabella:

« La trattenuta è da praticare per ciascun vano utile di cui si compone l'alloggio (cucina ed accessori contano per un vano); il compenso è invece da assegnarsi globalmente per ciascun alloggio.

| QUALIFICA | Trattenuta | Compenso |
|---|---|---|
| | Lire | Lire |
| I. — STAZIONI | | |
| Capi stazione superiori, principali e di 1ª classe . . . . . | 72 | 300 |
| Capi stazione di 2ª classe e di 3ª classe a p. . | 54 | 225 |
| Sottocapi assegnati in via permanente alle funzioni di movimentista . . . . . | 45 | 150 |
| Deviatori capi e capi squadra deviatori . . . | 38 | 120 |
| Deviatori . . . . . | 30 | 100 |
| II. — DEPOSITI LOCOMOTIVE | | |
| Capi deposito superiori, principali e di 1ª classe . . . . . | 72 | 300 |
| Capi deposito di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe; macchinisti di 1ª e 2ª classe assegnati in via permanente alle funzioni di capo deposito . . . . . | 54 | 225 |
| III. — LINEA | | |
| Sorveglianti della linea di 1ª classe, sorveglianti della linea e capi squadra cantonieri | 30 | 120 |
| Guardiani a. p. e cantonieri . . . . . | 23 | 70 |
| Guardabarriere (donne non appartenenti a famiglie di agenti ferroviari aventi alloggio nei locali dell'Amministrazione alle condizioni di cui al presente capo) . . . . . | 15 | 45 |
| IV. — IMPIANTI ELETTRICI E DI SEGNALAMENTO | | |
| Capi tecnici di 3ª classe a p., di 3ª classe e sottocapi tecnici addetti alle sottostazioni di trasformazione, alla manutenzione degli apparati centrali, di segnalamento e di blocco, banchi delle linee elettriche e di quelle di segnalamento, telegrafiche, telefoniche e di illuminazione . . . . . | 54 | 225 |
| Operai di 1ª classe, operai e aiutanti operai addetti come sopra . . . . . | 38 | 120 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

« Le trattenute ed i compensi indicati nella tabella riguardano alloggi situati in città con almeno 100.000 abitanti.

« Per città con popolazione inferiore vengono ridotti come segue:

« ... del 10 % per alloggi situati in Comune con popolazione compresa fra 50.000 a 59.999 abitanti;

« del 20 % per alloggi situati in Comune con popolazione inferiore a 50.000 abitanti ».

Art. 31. — Il primo comma è modificato come segue:

« Quando rimangono disponibili alloggi nei fabbricati dell'Amministrazione, dopo che si sia provveduto per il personale di cui all'art. 30, può essere concesso l'alloggio ai seguenti agenti:

*a*) manovratori, capi e capi squadra manovratori;

*b*) manovratori.

« Il canone meno le di affitto per i suddetti agenti viene stabilito nella misura della trattenuta prevista per i deviatori capi e per i deviatori, rispettivamente ».

CAPO VI. — *Compenso per lavoro straordinario e coll'uri.*

Art. 37. — L'ultimo comma è soppresso.

Art. 39. — E' sostituito dal seguente:

« Per ciascuna ora di lavoro straordinario eseguita in giornata lavorativa è fissato un compenso la cui misura non può superare per ciascun grado la retribuzione media ordinaria rapportata all'ora, aumentata del dieci per cento. Detto compenso è aumentato del venti per cento per le prestazioni straordinarie rese di notte, dalle ore 22 alle ore 5 e nei giorni festivi.

« La retribuzione media ordinaria è data per ciascun grado dalla media degli stipendi o paghe attribuiti alle qualifiche del grado stesso, aumentata del 25 per cento della misura base dell'indennità di carovita prevista per un agente senza persone a carico, con esclusione di qualsiasi altra competenza.

« Non compete la retribuzione per lavoro straordinario, neppure nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 38:

*a*) al personale di condotta delle locomotive, di scorta ai treni e navigante che fruisce delle competenze speciali di cui ai capi VIII, IX e XIII, rimanendo ogni eventuale compenso per siffatto titolo compenetrato nella misura delle varie particolari competenze accessorie stabilite per detto personale;

*b*) agli agenti i quali per le prestazioni date ricevono, oltre allo stipendio speciali competenze che siano a compensarli anche dell'eventuale lavoro straordinario eseguito;

*c*) agli agenti in missione.

« In via eccezionale, previa autorizzazione del diret-

CAPO VII. — *Soprassoldo per servizio notturno.*

Art. 41. — Il primo comma e la tabella successiva sono sostituiti dal seguente comma:

« Agli agenti comandati a prestar servizio fra le ore 22 e le 5 è corrisposto, a seconda della natura del servizio prestato e dei disagi ad esso inerenti, un soprassoldo nella misura oraria di L. 8 per la prima categoria e di L. 4 per la seconda ».

La dizione del terzo comma:

« Agli effetti del soprassoldo non si considera il lavoro compiuto fra le 22 e le 23 quando dipenda da ritardo di treni », è annullata.

Dopo l'ultimo comma aggiungere:

« Parimenti non spetta tale soprassoldo al personale navigante che presta servizio fra le ore 22 e le 5, quando acquista titolo all'indennità di pernottazione di cui all'art. 82 ».

CAPO VIII. — *Competenze speciali del personale di macchina.*

Art. 42. — *Premio per ora di lavoro.* — E' sostituito dal seguente:

« Per ogni ora impiegata, secondo l'orario dei treni, in viaggio nella condotta delle locomotive a vapore ed elettriche e delle automotrici od elettromotrici è corrisposta una indennità di L. 12 al macchinista, di L. 10 all'aiuto macchinista in servizio su locomotive a carbone e di L. 8 all'aiuto macchinista in servizio su locomotive a nafta, elettriche e sulle automotrici ed elettromotrici.

« Agli effetti della corresponsione del premio si tiene conto anche:

*a*) delle operazioni accessorie, computate in ore una, sia in partenza che in arrivo, per i treni a vapore ed in 45 minuti per i treni elettrici e per le automotrici ed elettromotrici. Per i casi particolari di treni elettrici condotti da un solo agente, di automotrici od elettromotrici in multiplo attaccate con una sola unità presenziata, di treni bloccati, autotreni, elettrotreni, ecc., la durata del periodo accessorio sarà fissata dal direttore generale, su proposta del capo del servizio. Così pure nel caso speciale di grandi stazioni la durata del periodo accessorio, sia in partenza che in arrivo, può essere aumentata nella misura da stabilirsi dal direttore generale su proposta del capo del servizio, per tenere conto del tempo occorrente al personale di macchina per portarsi con la locomotiva dal deposito alla stazione e viceversa;

*b*) del tempo impiegato nelle manovre eseguite fuori della residenza, ma entro la circoscrizione del deposito cui il personale appartiene;

*c*) dei ritardi in arrivo di qualunque entità, semprechè non siano imputabili agli agenti interessati.

« Il premio viene inoltre corrisposto:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946031

1415

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

eati dell'Amministrazione, dopo che si sia provveduto per il personale di cui all'art. 33, può essere concesso l'alloggio ai seguenti agenti:

*a*) manovratori, capi e capi squadra manovratori;

*b*) manovratori.

« Il canone mensile di affitto per i suddetti agenti viene stabilito nella misura della trattenuta prevista per i deviatori capi e per i deviatori, rispettivamente ».

CASO VI. — *Compenso per lavoro straordinario e festivo.*

Art. 37. — L'ultimo comma è soppresso.

Art. 39. — E' sostituito dal seguente:

« Per ciascuna ora di lavoro straordinario eseguita in giornata lavorativa è fissato un compenso in misura non può superare per ciascun grado la retribuzione media ordinaria riportata ad ora, aumentata del dieci per cento. Detto compenso è aumentato del venti per cento per le prestazioni straordinarie rese di notte, dalle ore 22 alle ore 5 e nei giorni festivi.

« La retribuzione media ordinaria è data per ciascun grado dalla media degli stipendi o paghe attribuiti alle qualifiche del grado stesso, aumentata del 75 per cento della misura base dell'indennità di carovita prevista per un agente senza persone a carico, con esclusione di qualsiasi altra competenza.

« Non compete la retribuzione per lavoro straordinario, neppure nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 38:

*a*) al personale di condotta delle locomotive, di scorta ai treni e navigante che fruisce delle competenze speciali di cui ai capi VIII, IX e XIII, rimanendo ogni eventuale compenso per siffatto titolo compenetrato nella misura delle varie particolari competenze accessorie stabilite per detto personale;

*b*) agli agenti i quali per le prestazioni date ricevono, oltre allo stipendio speciali competenze che siano a compensarli anche dell'eventuale lavoro straordinario eseguito;

*c*) agli agenti in missione.

« In via eccezionale, previa autorizzazione del direttore generale, il compenso in questione potrà essere corrisposto agli agenti in missione:

1) inviati in sussidio a gruppi o reparti che dànno prestazioni straordinarie debitamente autorizzate;

2) che sostituiscono altri agenti per i quali erano state autorizzate prestazioni straordinarie;

3) comandati in servizio con i carri soccorso;

4) inviati per scorta di materiali, rotabili, ecc., semprechè sia richiesto un effettivo lavoro e nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 38 ».

fuori compiuto fra le 22 e le 5 quando ripenda da periodo di riposo ».

Dopo l'ultimo comma aggiungere:

« Parimenti non spetta tale soprassoldo al personale navigante che presta servizio fra le ore 22 e le 5, quando acquista titolo all'indennità di permottazione di cui all'art. 82 ».

CASO VIII. — *Competenze speciali del personale di macchina.*

Art. 42. — *Premio per ora di lavoro.* — E' sostituito dal seguente:

« Per ogni ora impiegata, secondo l'orario dei treni, in viaggio nella condotta delle locomotive a vapore ed elettriche e delle automotrici od elettromotrici è corrisposta una indennità di L. 12 al macchinista, di L. 10 all'aiuto macchinista in servizio su locomotive a carbone e di L. 8 all'aiuto macchinista in servizio su locomotive a nafta, elettriche e sulle automotrici od elettromotrici.

« Agli effetti della corresponsione del premio si tiene conto anche:

*a*) delle operazioni accessorie, computate in ore una, sia in partenza che in arrivo, per i treni a vapore ed in 45 minuti per i treni elettrici e per le automotrici od elettromotrici. Per i casi particolari di treni elettrici condotti da un solo agente, di automotrici od elettromotrici in multiplo attacco con una sola unità presenziata, di treni bloccati, autotreni, elettrotreni, ecc., la durata del periodo accessorio sarà fissata dal direttore generale, su proposta del capo del servizio. Così pure nel caso speciale di grandi stazioni la durata del periodo accessorio, sia in partenza che in arrivo, può essere aumentata nella misura da stabilirsi dal direttore generale su proposta del capo del servizio, per tenere conto del tempo occorrente al personale di macchina per portarsi con la locomotiva dal deposito alla stazione e viceversa;

*b*) del tempo impiegato nelle manovre eseguite fuori della residenza, ma entro la circoscrizione del deposito cui il personale appartiene;

*c*) dei ritardi in arrivo di qualunque entità, semprechè non siano imputabili agli agenti interessati.

« Il premio viene inoltre corrisposto:

1) per due terzi del tempo impiegato:

nell'effettuazione dei treni materiali;

nei servizi locali, cioè quelli effettuati con treni e locomotive isolate fra stazioni e scali della stessa località o considerati tali per decisione del direttore generale;

nelle manovre in residenza, comprese quelle in partenza o in arrivo con i treni;

nell'esecuzione di lavori in deposito inerenti al servizio di macchina;

2) per metà del tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio;

3) per un terzo del tempo impiegato nei periodi di riserva inattiva o disponibilità in deposito.

« Pel servizio dei treni materiali si considera agli effetti del premio per ora di lavoro, tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione, dall'ora di partenza con la prima corsa del treno materiali all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa del treno stesso al ritorno.

« Se il tempo impiegato nei servizi suddetti (computato nel modo indicato) supera nel mese le 160 ore per agente, la parte eccedente è aumentata del 50 % agli effetti del premio ».

Art. 43. — *Indennità di pernottazione.* — E' sostituito dal seguente:

« Al personale che in tutto o parte del periodo dalle 22 alle 5, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di macchina, viene corrisposta una indennità di pernottazione di L. 10.

« Agli effetti della liquidazione di detta indennità si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario e posticipata quella reale di arrivo, del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come al comma sub *a*) dell'art. 42.

« L'indennità di pernottazione di cui al presente articolo non spetta quando l'agente ha titolo a quella inerente alla trasferta ».

Art. 44. — *Premio di percorrenza.* — E' sostituito dal seguente:

« Al personale di macchina adibito alla condotta delle locomotive a vapore in viaggio od in servizio alle tradotte si corrisponde per ogni 100 km. virtuali di percorso un premio di L. 15 al macchinista e di L. 10 all'aiuto macchinista.

« La misura del premio di percorrenza per il personale adibito alla condotta delle locomotive elettriche, delle automotrici e delle elettromotrici è stabilita caso per caso dal direttore generale entro un massimo, per ogni 100 km. virtuali di percorso, di L. 30 per il macchinista e di L. 20 per l'aiuto macchinista ».

Art. 45. — *Diaria.* — E' sostituito dal seguente:

« Al personale di macchina, per l'assenza continuata dalla residenza per servizi effettuati per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, viene corrisposta la diaria dell'indennità di trasferta, di cui al capo I, nella seguente misura:

2/3 della diaria per un periodo di assenza continuata dalla residenza superiore a dodici ore, ma non superiore a diciotto ore;

4/3 della diaria per un periodo di assenza continuata dalla residenza superiore a diciotto ore, ma inferiore a ventiquattro ore;

diaria intera per ogni periodo di assenza continuata dalla residenza di ventiquattro ore ».

Art. 47. — *Soprassoldo per servizio in galleria.*

1° comma — Le parole « in misura non superiore a L. 0,80 al macchinista di 1ª classe e al macchinista e L. 0,50 al fuochista » sono sostituite dalle seguenti: « in misura non superiore a L. 6 per il macchinista e a L. 4 per l'aiuto macchinista ».

Art. 48. — *Locomotive di manovra condotte da un solo agente.* — E' sostituito dal seguente:

« L'agente che conduce locomotive di manovra senza il sussidio di altro agente per la condotta del fuoco, riceve il premio per ora di lavoro e quello di economia come il macchinista dei treni ».

Art. 49. — *Servizi speciali.* — E' sostituito dal seguente:

« Al personale di macchina eventualmente impegnato in servizi speciali ed in casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o parte dei premi di cui al presente capo, un compenso globale la cui misura è stabilita dal direttore generale, su proposta del capo del Servizio ».

### Capo IX. — *Competenze speciali del personale di scorta ai treni.*

Art. 50. — *Premio per ora di lavoro.* — E' sostituito dal seguente:

« Per ogni ora impiegata, secondo l'orario dei treni, in viaggio per servizio di scorta ai treni stessi, è corrisposto un premio di:

L. 10 al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo;

L. 8 al conduttore principale;

L. 7 al conduttore;

L. 6 al frenatore.

« Agli effetti della corresponsione del premio si tiene anche conto:

*a*) delle operazioni accessorie computate in mezz'ora sia in partenza che in arrivo, per ogni treno scortato in servizio;

*b*) dei ritardi in arrivo di qualunque entità, semprechè non siano imputabili agli agenti interessati.

« Il premio viene inoltre corrisposto:

*c*) per due terzi del tempo impiegato nei servizi locali, cioè quelli effettuati per scortare treni o locomotive isolate fra stazioni o scali della stessa residenza o considerati come tali per decisione del direttore generale;

*d*) per metà del tempo impiegato in residenza nella spunta dei carri o delle merci, nei lavori di ufficio e simili e nei viaggi comandati fuori servizio;

*e*) per un terzo del tempo impiegato nella riserva inattiva in deposito.

« Pel servizio ai treni materiali, agli effetti del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946021

agente, la parte eccedente è aumentata del 60 % agli effetti del premio ».

Art. 43. — *Indennità di pernottazione.* — E' sostituito dal seguente:

« Al personale che in tutto o parte del periodo dalle 22 alle 5, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di macchina, viene corrisposta una indennità di pernottazione di L. 40.

« Agli effetti della liquidazione di detta indennità si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario e posticipata quella reale di arrivo, del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come al comma sub *a*) dell'art. 42.

« L'indennità di pernottazione di cui al presente articolo non spetta quando l'agente ha titolo a quella inerente alla trasferta ».

Art. 44. — *Premio di percorrenza.* — E' sostituito dal seguente:

« Al personale di macchina adibito alla condotta delle locomotive a vapore in viaggio od in servizio alle tradotte si corrisponde per ogni 100 km. virtuali di percorso un premio di L. 15 al macchinista e di L. 10 all'aiuto macchinista.

« La misura del premio di percorrenza per il personale adibito alla condotta delle locomotive elettriche, delle automotrici e delle elettromotrici è stabilita caso per caso dal direttore generale entro un massimo, per ogni 100 km. virtuali di percorso, di L. 30 per il macchinista e di L. 20 per l'aiuto macchinista ».

Art. 45. — *Diaria.* — E' sostituito dal seguente:

« Al personale di macchina, per l'assenza continuata dalla residenza per servizi effettuati per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, viene corrisposta la diaria dell'indennità di trasferta, di cui al capo I, nella seguente misura:

2/3 della diaria per un periodo di assenza continuata dalla residenza superiore a dodici ore, ma non superiore a diciotto ore;

4/3 della diaria per un periodo di assenza continuata dalla residenza superiore a diciotto ore, ma inferiore a ventiquattro ore;

diaria intera per ogni periodo di assenza continuata dalla residenza di ventiquattro ore ».

Art. 46. — *Premio di economia.*

1° comma — Le parole « ai macchinisti di 1ª classe e macchinisti e ai fuochisti addetti » sono sostituite dalle seguenti: « al personale di macchina addetto ».

2° comma — La parola « fuochisti » è sostituita dalle parole « aiuto macchinisti ».

3° comma — La parola « fuochista » è sostituita dalle parole « aiuto macchinista ».

5° comma — Le parole « ai macchinisti e assistenti addetti » sono sostituite con le parole « al personale di macchina addetto ».

come il macchinista dei treni ».

Art. 49. — *Servizi speciali.* — E' sostituito dal seguente:

« Al personale di macchina eventualmente impegnato in servizi speciali ed in casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o parte dei premi di cui al presente capo, un compenso globale la cui misura è stabilita dal direttore generale, su proposta del capo del Servizio ».

### Capo IX. — *Competenze speciali del personale di scorta ai treni.*

Art. 50. — *Premio per ora di lavoro.* — E' sostituito dal seguente:

« Per ogni ora impiegata, secondo l'orario dei treni, in viaggio per servizio di scorta ai treni stessi, è corrisposto un premio di:

L. 10 al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo;

L. 8 al conduttore principale;

L. 7 al conduttore;

L. 6 al frenatore.

« Agli effetti della corresponsione del premio si tiene anche conto:

*a*) delle operazioni accessorie computate in mezz'ora sia in partenza che in arrivo, per ogni treno scortato in servizio;

*b*) dei ritardi in arrivo di qualunque entità, semprechè non siano imputabili agli agenti interessati.

« Il premio viene inoltre corrisposto:

*c*) per due terzi del tempo impiegato nei servizi locali, cioè quelli effettuati per scortare treni o locomotive isolate fra stazioni o scali della stessa residenza o considerati come tali per decisione del direttore generale;

*d*) per metà del tempo impiegato in residenza nella spunta dei carri o delle merci, nei lavori di ufficio e simili e nei viaggi comandati fuori servizio;

*e*) per un terzo del tempo impiegato nella riserva inattiva in deposito.

« Pel servizio ai treni materiali, agli effetti del premio per ora di lavoro, si considera tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione, dall'ora di partenza con la prima corsa del treno materiali all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa del treno stesso al ritorno.

« Se il tempo impiegato nei servizi suddetti (computato nel modo indicato) supera nel mese le 100 ore per agente, la parte eccedente è aumentata del 60 % agli effetti del premio.

« Non spetta il premio per ora di lavoro agli agenti distolti dal servizio di scorta ai treni ed utilizzati in lavori di scritturazione o simili per cause disciplinari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1984 31

o per temporanea o definitiva inidoneità al servizio di scorta ».

Art. 51. — E' soppresso e sostituito con il seguente:

« *Premio di percorrenza.*

« Al personale addetto alla scorta dei treni si corrisponde per ogni 100 km. reali di percorso un premio di:

L. 5 al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo;

L. 3,50 al conduttore principale;

L. 3 al conduttore;

L. 2,50 al frenatore ».

Art. 52. — E' soppresso e sostituito dal seguente:

« *Indennità di pernottazione e di diaria.*

« Agli agenti dei treni che in tutto o parte del periodo dalle 22 alle 5, queste ore comprese, restano assenti dalla residenza per servizio di scorta ai treni, è corrisposta una indennità di pernottazione di L. 40.

« Agli effetti della liquidazione di detta indennità si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza secondo l'orario e posticipata quella reale di arrivo del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolate come al comma sub *a)* dell'art. 50.

« L'indennità di pernottazione di cui al presente articolo non spetta quando l'agente ha titolo a quella inerente alla trasferta.

« Al personale addetto alla scorta dei treni, per la assenza continuata dalla residenza per servizi effettuati per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, viene corrisposta la diaria dell'indennità di trasferta, di cui al capo I, nella seguente misura:

2/3 della diaria per un periodo di assenza continuata dalla residenza superiore a dodici ore, ma non superiore a diciotto ore;

4/3 della diaria per un periodo di assenza continuata dalla residenza superiore a diciotto ore, ma inferiore a ventiquattro ore;

diaria intera per ogni periodo di assenza continuata dalla residenza di ventiquattro ore ».

Art. 53. — *Servizio fatto a carri misti da squadre fisse durante il viaggio.*

Il premio addizionale per ora di lavoro viene elevato alla misura seguente:

« L. 2,50 al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo;

L. 2,25 al conduttore principale.

L. 2 al conduttore ed al frenatore ».

Art. 55. — *Soprassoldo per servizio in galleria.*

La misura massima del soprassoldo viene elevata come segue:

« L. 6 al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo;

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« Il soprassoldo è da corrispondere soltanto agli agenti in servizio di scorta ai treni con trazione a vapore ».

Art. 57. — Il titolo è sostituito dal seguente:

« *Agenti delle stazioni in funzioni proprie del personale dei treni e personale dei treni incaricato di servizi speciali* ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Al personale di scorta ai treni eventualmente impegnato in servizi speciali ed in casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o parte dei premi di cui al presente capo, un compenso globale la cui misura è caso per caso stabilita dal direttore generale su proposta del capo del Servizio ».

CAPO X. — *Premi d'interessamento al servizio.*

Art. 58. — *Premio di maggior produzione.* — E' sostituito dal seguente:

« Gli agenti incaricati della esecuzione dei lavori, che si prestano ad una preventiva determinazione possono essere ammessi a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, ad un premio di maggior produzione che in nessun caso deve essere superiore al 50 %, dello stipendio (o paga) medio inerente alla qualifica, secondo le disposizioni vigenti.

« Le norme secondo le quali è da effettuarsi la liquidazione del premio sono approvate dal direttore generale ».

Art. 59. — *Premio di interessamento.* — E' sostituito dal seguente:

« Agli agenti dei gradi sottoindicati è assegnato un premio d'interessamento alla regolarità ed economia del servizio a ciascuno affidato.

« La misura del premio giornaliero risulta dalla seguente tabella:

| GRADO | Misura del premio |
|---|---|
| 1° | L. 130 |
| 2° | » 115 |
| 3° | » 100 |
| 4° | » 90 |
| 5° | » 80 |
| 6° | » 70 |
| 7° | » 65 |
| 8° | » 60 |
| 9° | » 55 |
| 10° | » 50 |
| 11° | » 45 |
| 12° | » 40 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788081

« *Indennità di pernottazione e di diaria.*

« Agli agenti dei treni che in tutto o parte del periodo dalle 22 alle 5, queste ore comprese, restano assenti dalla residenza per servizio di scorta ai treni, è corrisposta una indennità di pernottazione di L. 40.

« Agli effetti della liquidazione di detta indennità si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza secondo l'orario e posticipata quella reale di arrivo del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolate come al comma sub *a*) dell'art. 50.

« L'indennità di pernottazione di cui al presente articolo non spetta quando l'agente ha titolo a quella inerente alla trasferta.

« Al personale addetto alla scorta dei treni, per la assenza continuata dalla residenza per servizi effettuati per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, viene corrisposta la diaria dell'indennità di trasferta, di cui al capo I, nella seguente misura:

2/3 della diaria per un periodo di assenza continuata dalla residenza superiore a dodici ore, ma non superiore a diciotto ore;

4/5 della diaria per un periodo di assenza continuata dalla residenza superiore a diciotto ore, ma inferiore a ventiquattro ore;

diaria intera per ogni periodo di assenza continuata dalla residenza di ventiquattro ore ».

Art. 53. — *Servizio fatto a cavi misti da squadre fisse durante il viaggio.*

Il premio addizionale per ora di lavoro viene elevato alla misura seguente:

« L. 2,50 al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo;

L. 2,25 al conduttore principale;

L. 2 al conduttore ed al frenatore ».

Art. 55. — *Soprassoldo per servizio in galleria.*

La misura massima del soprassoldo viene elevata come segue:

« L. 6 al conduttore capo di 1ª classe ed al conduttore capo;

L. 5 al conduttore principale;

L. 4 al conduttore ed al frenatore ».

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« Il soprassoldo è da corrispondere soltanto agli agenti in servizio di scorta ai treni con trazione a vapore ».

Art. 56. — *Scorta dei treni senza bagagliaio.*

Il soprassoldo viene elevato per ogni corsa a L. 9 per la misura minima e a L. 18 per la misura massima, con un massimo giornaliero variabile rispettivamente fra L. 16 e L. 32.

cui misura è caso per caso stabilita dal direttore generale su proposta del capo del Servizio ».

CAPO X. — *Premi d'interessamento al servizio.*

Art. 58. — *Premio di maggior produzione.* — E' sostituito dal seguente:

« Gli agenti incaricati della esecuzione dei lavori, che si prestano ad una preventiva determinazione possono essere ammessi a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, ad un premio di maggior produzione che in nessun caso deve essere superiore al 50 % dello stipendio (o paga) medio inerente alla qualifica, secondo le disposizioni vigenti.

« Le norme secondo le quali è da effettuarsi la liquidazione del premio sono approvate dal direttore generale ».

Art. 59. — *Premio di interessamento.* — E' sostituito dal seguente:

« Agli agenti dei gradi sottoindicati è assegnato un premio d'interessamento alla regolarità ed economia del servizio a ciascuno affidato.

« La misura del premio giornaliero risulta dalla seguente tabella:

| GRADO | Misura del premio |
|---|---|
| 1° | L. 130 |
| 2° | » 115 |
| 3° | » 100 |
| 4° | » 90 |
| 5° | » 80 |
| 6° | » 70 |
| 7° | » 65 |
| 8° | » 60 |
| 9° | » 55 |
| 10° | » 50 |
| 11° | » 45 |
| 12° | » 40 |
| 13° | » 35 |
| 14° | » 30 |
| Guardabarriere / Manovale donna | » 20 |

Art. 60. — Il comma primo e secondo sono annullati e sostituiti dai seguenti:

« Di regola il premio è concesso agli agenti non demeritevoli nella misura prevista dalla tabella per ciascun grado. Quando, però, il posto occupato e le responsabilità ad esso inerenti siano di eccezionale importanza,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

ovvero quando siano affidati incarichi speciali in più delle normali attribuzioni, ed infine quando le condizioni nelle quali il servizio si svolge diano luogo ad un particolare disagio, il premio, a seconda del minore o maggior grado con cui si verificano le anzidette circostanze, può essere elevato fino al massimo risultante per ciascun grado dalla misura della tabella suddetta maggiorata del 60 %.

« Le quote di aumento saranno di regola corrispondenti al 10 % del premio normale previsto dalla tabella ed arrotondate alla lira, per eccesso ».

Dopo l'ultimo comma aggiungere:

« Sono pure esclusi dal premio d'interessamento gli agenti che fruiscono delle competenze speciali di cui ai capi VIII, IX e XIII.

« Sono inoltre esclusi dal premio i controllori viaggianti e gli agenti in prova ».

Art. 61. — E' soppresso.

CAPO XI. — *Compensi diversi.*

Art. 62. — *Gratificazioni.*

Il limite minimo dell'assegno annuo viene elevato a lire 60 milioni.

Il limite individuale delle gratificazioni che possono essere concesse dal direttore generale viene elevato a L. 5000.

Quello delle gratificazioni la cui facoltà di concessione può essere dal direttore generale deferita ai capi dei Servizi ed ai Comitati di esercizio, viene elevato a L. 1000.

Art. 66. — *Premi per la scoperta di irregolarità ed abusi nei trasporti.*

Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Al personale dei treni, a quello delle stazioni ed agli agenti in genere incaricati delle controllerie, che scoprono irregolarità od abusi nel trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci è accordato, a premio, una percentuale dell'importo delle somme che sono riscosse a titolo di sopratassa, a norma delle vigenti tariffe e condizioni per i trasporti.

« Detta percentuale, da fissarsi dal direttore generale, non potrà in nessun caso superare il 30 %, dell'importo suddetto e qualora venga stabilita in misura inferiore, la differenza fra il 30 % del ripetuto importo ed il premio effettivamente corrisposto al personale interessato sarà devoluta all'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato.

« Il premio è limitato al 10 % per le irregolarità ri[illegible]

Art. 68. — *Premi per evitate anormalità nella circolazione dei treni.*

I limiti massimi di cui al 3° comma sono elevati per i premi da corrispondere dai capi delle Sezioni a L. 200 e per quelli da corrispondere dai Comitati di esercizio a L. 500, per ogni anormalità evitata.

Il limite massimo individuale dei premi da corrispondere dal direttore generale è elevato a L. 3000.

Art. 69. — *Compenso per la scoperta di furti ed altri fatti dolosi nei trasporti.*

Il limite massimo, di cui al comma 2°, è elevato a L. 400 per i premi da concedere dai capi delle Sezioni ed a L. 1000 per quelli da concedere dai Comitati di esercizio; il limite massimo dei premi da approvare dal direttore generale è elevato a L. 3000.

Art. 71. — *Soprassoldo per prestazioni di persone di fam glia.*

I limiti minimo e massimo del soprassoldo giornaliero sono elevati rispettivamente a L. 30 e L. 60.

CAPO XIII. — *Competenze speciali del personale addetto al servizio delle navi traghetto.*

Art. 80. — Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello Stretto di Messina viene corrisposto, per ogni ora di effettivo servizio, un premio nella misura appresso indicata:

| | | |
|---|---|---|
| comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista di 1ª e 2ª classe | L. | 18 |
| ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista di 1ª classe | » | 15 |
| ufficiale navale di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe e ufficiale macchinista di 2ª classe, di 3ª classe a. p. di 3ª classe | » | 13 |
| 1° e 2° nostromo, capo motorista e motorista di 1ª classe, capo elettricista ed elettricista di 1ª classe | » | 10 |
| motorista, elettricista e carpentiere di 1ª classe | » | 8 |
| marinaio scelto, fuochista e carpentiere | » | 7 |
| marinaio e carbonaio | » | 6 » |

« Il premio per ogni ora di effettivo servizio è di L. 25 per l'ufficiale comandante e per quello che ha la direzione di macchina, sulle navi traghetto di dislocamento a pieno carico uguale o superiore alle 3.500 tonnellate ».

Il penultimo comma è modificato come segue:

« Se il tempo impiegato nei servizi di navigazione computato nel modo indicato, supera nel mese le 160 ore per agente, la parte eccedente è aumentata del 60 % agli effetti del premio ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1420

Dopo l'ultimo comma aggiungere:

« Sono pure esclusi dal premio d'interessamento gli agenti che fruiscono delle competenze speciali di cui ai capi VIII, IX e XIII.

« Sono inoltre esclusi dal premio i controllori viaggianti e gli agenti in prova ».

Art. 61. — E' soppresso.

CAPO XI. — *Compensi diversi.*

Art. 62. — *Gratificazioni.*

Il limite minimo dell'assegno annuo viene elevato a lire 60 milioni.

Il limite individuale delle gratificazioni che possono essere concesse dal direttore generale viene elevato a L. 5000.

Quello delle gratificazioni la cui facoltà di concessione può essere dal direttore generale deferita ai capi dei Servizi ed ai Comitati di esercizio, viene elevato a L. 1000.

Art. 66. — *Premi per la scoperta di irregolarità ed abusi nei trasporti.*

Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Al personale dei treni, a quello delle stazioni ed agli agenti in genere incaricati delle contravvenzioni, che scoprono irregolarità od abusi nel trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci e accertato, in premio, una percentuale dell'importo delle somme che sono riscosse a titolo di sopratassa, a norma delle vigenti tariffe e condizioni per i trasporti.

« Detta percentuale, da fissarsi dal direttore generale, non potrà in nessun caso superare il 30 % dell'importo suddetto e qualora venga stabilita in misura inferiore, la differenza fra il 30 % del ripetuto importo ed il premio effettivamente corrisposto al personale interessato sarà devoluta all'opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato.

« Il premio è limitato al 10 % per le irregolarità riscontrate nella dichiarazione del peso delle spedizioni ed in nessun caso può superare il massimo di L. 2000 per irregolarità od abuso.

« I limiti minimo e massimo della misura del compenso da corrispondere per ogni contravvenzione regolarmente accertata, di cui al comma 1° sono elevati rispettivamente a L. 5 e L. 200 ».

Art. 67. — *Premi per la scoperta di contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla Polizia ferroviaria.*

I limiti minimo e massimo del premio per ogni verbale di contravvenzione, di cui al secondo comma, sono elevati rispettivamente a L. 5 e L. 50.

L. 400 per i premi da concedere dai Comitati di esercizio; L. 1000 per quelli da concedere dai Comitati di esercizio; il limite massimo dei premi da approvare dal direttore generale è elevato a L. 3000.

Art. 71. — *Soprassoldo per prestazioni di persone di famiglia.*

I limiti minimo e massimo del soprassoldo giornaliero sono elevati rispettivamente a L. 30 e L. 60.

CAPO XIII. — *Competenze speciali del personale addetto ai servizi delle navi traghetto.*

Art. 80. — Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello Stretto di Messina viene corrisposto, per ogni ora di effettivo servizio, un premio nella misura appresso indicata:

| | | |
|---|---|---|
| comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista di 1ª e 2ª classe . . . . . | L. | 18 |
| ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista di 1ª classe . . . . . | » | 15 |
| ufficiale navale di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe e ufficiale macchinista di 2ª classe, di 3ª classe a. p., di 3ª classe . | » | 13 |
| 1° e 2° nostromo, capo motorista e motorista di 1ª classe, capo elettricista ed elettricista di 1ª classe . . . . . | » | 10 |
| motorista, elettricista e carpentiere di 1ª classe . . . . . | » | 8 |
| marinaio scelto, fuochista e carpentiere | » | 7 |
| marinaio e carbonaio . . . . . | » | 6 |

« Il premio per ogni ora di effettivo servizio è di L. 25 per l'ufficiale comandante e per quello che ha la direzione di macchina, sulle navi traghetto di dislocamento a pieno carico eguale o superiore alle 3.500 tonnellate ».

Il penultimo comma è modificato come segue:

« Se il tempo impiegato nel servizio di navigazione compiuto nel modo indicato, supera nel mese le 160 ore per agente, la parte eccedente è aumentata del 60 % agli effetti del premio ».

Art. 81. — Le qualifiche del personale ed i relativi compensi sono sostituiti dai seguenti:

| | | |
|---|---|---|
| « comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista di 1ª e 2ª classe . . . . . | L. | 23 |
| ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista di 1ª classe . . . . . | » | 20 |
| ufficiale navale di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe e ufficiale macchinista di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe . | » | 18 |
| 1° e 2° nostromo, capo motorista e motorista di 1ª classe, capo elettricista, ed elettricista di 1ª classe . . . . . | » | 15 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

motorista, elettricista e carpentiere di 1ª classe . . . . . L. 13
marinaio scelto, fuochista e carpentiere » 11
marinaio e carbonaio . . . . . » 10 »

Art. 82. — E' sostituito dal seguente:

« Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello Stretto di Messina, che partano od arrivino o rimangano fuori residenza in tutto o in parte del periodo dalle 22 alle 5, spesie ore comprese, è accordata un'indennità di pernottazione nella misura di L. 40.

« Agli effetti della liquidazione di detta indennità si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza delle corse secondo l'orario e posticipata quella reale di arrivo, del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come previsto al 4° comma dell'articolo 80 ».

Art. 83. — Le qualifiche del personale ed i relativi premi sono sostituiti dai seguenti:

« comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista di 1ª e 2ª classe . . . . . L. 75
ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista di 2ª classe . . . . . » 65
ufficiale navale di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe e ufficiale macchinista di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe » 55
1° e 2° nostromo, capo motorista e motorista di 1ª classe, capo elettricista ed elettricista di 1ª classe . . . . . » 45
motorista, elettricista e carpentiere di 1ª classe . . . . . » 40
marinaio scelto, fuochista e carpentiere » 35
marinaio e carbonaio . . . . . » 30 »

L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« I premi di cui sopra ai pari del premio di interessamento di cui all'art. 59 sono susceptibili di aumento sino ad un massimo del 60 %.

« Qualora le prestazioni prelette avvenissero luogo fra le ore 22 e le ore 5 al personale è corrisposto anche il soprassoldo per servizio notturno di cui all'art. 42 ».

Art. 85. — E' sostituito dal seguente:

« Al comandante che presti servizio a terra con la carica di « dirigente nautico » ed al capo macchinista che presti servizio a terra con la carica di « dirigente tecnico » è corrisposto, in sostituzione del premio di cui all'art. 83, un premio d'importo uguale a quello di interessamento, di cui all'art. 59, nella misura stabilita per i capi deposito di grado corrispondente ».

Art. 86. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Al dirigente nautico, al dirigente tecnico ed alle seguenti persone di equipaggio comandante di 1ª e 2ª classe; capo macchinista di 1ª e 2ª classe; ufficiale macchinista di 1ª e 2ª, 3ª classe a. p. e 3ª classe; capo motorista e capo elettricista; motorista di 1ª classe ed elettricista di 1ª classe; 1° e 2° nostromo; marinaio scelto, fuochista e carpentiere; marinaio e carbonaio, spetta un premio di operosità nella misura stabilita per i capi deposito di grado corrispondente ».

Art. 87. — E' sostituito dal seguente:

« Al personale navigante, ufficiale e sottufficiale, che presti servizio a bordo delle navi traghetto in servizio nello Stretto di Messina, che partano od arrivino o rimangano fuori residenza in tutto o in parte del periodo dalle 22 alle 5, spesie ore comprese, è accordata un'indennità di pernottazione nella misura di L. 40.

« Agli effetti della liquidazione di detta indennità si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza delle corse secondo l'orario e posticipata quella reale di arrivo, del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come previsto al 4° comma dell'articolo 80 ».

Art. 88. — E' sostituito dal seguente:

« Al personale navigante, ufficiale e sottufficiale, che presti servizio a bordo delle navi traghetto in servizio nello Stretto di Messina, spetta un premio di operosità nella misura stabilita per i capi deposito di grado corrispondente ».

Art. 89. — E' sostituito dal seguente:

« Al personale sbarcato, comandato in servizio fuori dello Stretto, spetta il trattamento di indennità di trasferta previsto per il rimanente personale ferroviario di pari grado.

« Analogo trattamento di trasferta spetta al personale imbarcato in servizio fuori dello Stretto, quando manchi eccezionalmente, in via temporanea, la possibilità di alloggiare a bordo ».

Art. 91. — La dizione « Ministro per le comunicazioni » è sostituita con quella « Ministro per i trasporti ».

Art. 93. — E' sostituito dal seguente:

« Al personale navigante eventualmente impegnato per servizi speciali ed in casi eccezionali può essere assegnato, in sostituzione di tutti o parte dei premi di cui al presente capo un compenso globale la cui misura è stabilita caso per caso dal direttore generale, su proposta del capo del Servizio ».

Art. 3.

I punti *a*) e *b*) dell'art. 2 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 292, concernente la corresponsione di assegni di malattia al personale delle Ferrovie dello Stato a mezzo dell'Opera di previdenza per il personale stesso sono modificati come segue:

« *a*) per gli agenti che fruiscono del premio d'interessamento di cui l'art. 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie, l'assegno di malattia sarà pari alla misura del premio d'interessamento di cui l'agente fruisce al momento dell'inizio della malattia;

*b*) per gli agenti con qualifiche del personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto, che non fruiscono del premio d'interessamento, l'assegno sarà corrisposto nella misura prevista per gli agenti pari grado della tabella di cui l'art. 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie ».

Il secondo comma dell'art. 7 del Regio decreto-legge predetto è abrogato.

Art. 4.

I gradi e le qualifiche del personale delle Ferrovie

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1422

computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza delle corse secondo l'orario o posticipata quella reale di arrivo, del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come previsto al 4° comma dell'articolo 89 ».

Art. 83. — Le qualifiche del personale ed i relativi premi sono sostituiti dai seguenti:

« comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista di 1ª e 2ª classe . . . . . L. 75

ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista di 2ª classe . . . . . » 65

ufficiale navale di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe e ufficiale macchinista di 2ª classe, di 3ª classe a. p. e di 3ª classe » 55

1° e 2° nostromo, capo motorista e motorista di 1ª classe, capo elettricista ed elettricista di 1ª classe . . . . . » 45

motorista, elettricista e carpentiere di 1ª classe . . . . . » 40

marinaio scelto, fuochista e carpentiere » 35

marinaio e carbonaio . . . . . » 30 ».

L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« I premi di cui sopra ai pari del premio di interessamento di cui all'art. 60 sono suscettibili di aumento fino ad un massimo del 60 %.

« Qualora le prestazioni predette avessero luogo fra le ore 22 e le ore 5 al personale è corrisposto anche il soprassoldo per servizio notturno di cui all'art. 42 ».

Art. 85. — E' sostituito dal seguente:

« Al comandante che presti servizio a terra con la carica di « dirigente nautico » ed al capo macchinista che presti servizio a terra con la carica di « dirigente tecnico » è corrisposto, in sostituzione del premio di cui all'art. 83, un premio d'importo uguale a quello di interessamento, di cui all'art. 59, nella misura stabilita per i capi deposito di grado corrispondente ».

Art. 86. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Al dirigente nautico, al dirigente tecnico ed alle seguenti persone di equipaggio comandante di 1ª e 2ª classe; capo macchinista di 1ª e 2ª classe; ufficiale macchinista di 1ª e 2ª, 3ª classe a. p. e 3ª classe; capo motorista e capo elettricista; motorista di 1ª classe ed elettricista di 1ª classe; motorista elettricista, fuochista, carbonaio e marinaio scelto o marinaio che presta servizio come timoniere, è concesso un premio d'interessamento alla economia del combustibile e delle materie grasse e cotone impiegati nel servizio delle navi ».

Art. 87. — Le qualifiche del personale e le relative indennità sono sostituite dalle seguenti:

« comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista di 1ª e 2ª classe . . . . . L. 400

Art. 90. — E' sostituito dal seguente:

« Al personale sbarcato, comandato in servizio fuori dello Stretto, spetta il trattamento di indennità di trasferta previsto per il rimanente personale ferroviario di pari grado.

« Analogo trattamento di trasferta spetta al personale imbarcato in servizio fuori dello Stretto, quando manchi eccezionalmente, in via temporanea, la possibilità di alloggiare a bordo ».

Art. 91. — la dizione « Ministro per le comunicazioni » è sostituita con quella « Ministro per i trasporti ».

Art. 93. — E' sostituito dal seguente:

« Al personale navigante eventualmente impegnato per servizi speciali ed in casi eccezionali può essere assegnato, in sostituzione di tutti o parte dei premi di cui al presente capo un compenso globale la cui misura è stabilita caso per caso dal direttore generale, su proposta del capo del Servizio ».

Art. 3.

I punti *a*) e *b*) dell'art. 2 del R. decreto-legge 1 ottobre 1935, n. 1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 202, concernente la corresponsione di assegni di malattia al personale delle Ferrovie dello Stato a mezzo dell'Opera di previdenza per il personale stesso sono modificati come segue:

« *a*) per gli agenti che fruiscono del premio d'interessamento di cui l'art. 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie, l'assegno di malattia sarà pari alla misura del premio d'interessamento di cui l'agente fruisce al momento dell'inizio della malattia;

*b*) per gli agenti con qualifiche del personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto, che non fruiscono del premio d'interessamento, l'assegno sarà corrisposto nella misura prevista per gli agenti pari grado della tabella di cui l'art. 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie ».

Il secondo comma dell'art. 7 del Regio decreto-legge predetto è abrogato.

Art. 4.

I gradi e le qualifiche del personale delle Ferrovie dello Stato citati nel presente decreto sono quelli di cui al R. decreto 12 ottobre 1942, n. 1210.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le modifiche apportate dall'art. 2 ai capi III, VII, VIII, IX, X e XIII delle « Disposizioni sulle compe-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1423

-nze accessorie » del personale delle Ferrovie dello Stato, hanno effetto dal 1° ottobre 1945, ad eccezione di quelle riguardanti l'art. 29 delle citate disposizioni, la cui decorrenza ha effetto dal 1° luglio 1945 e il trattamento di diaria di cui agli articoli 45 e 52 delle medesime disposizioni, la cui decorrenza è fissata al 1° marzo 1946.

Le modifiche apportate dall'art. 3 hanno effetto dal 1° ottobre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 46, foglio n. 230.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 1946, n. 455.
**Approvazione dello statuto della Regione siciliana.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' approvato, nel testo allegato, firmato, d'ordine Nostro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, lo Statuto della Regione siciliana.

Lo statuto predetto sarà sottoposto all'Assemblea Costituente, per essere coordinato con la nuova costituzione dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1946

**Statuto della « Regione siciliana »**

Art. 1.

La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.

La città di Palermo è il capoluogo della Regione.

TITOLO I

ORGANI DELLA REGIONE.

Art. 2.

Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente regionali. Il Presidente regionale e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

SEZIONE I.

*Assemblea regionale.*

Art. 3.

L'Assemblea regionale è costituita di novanta deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche.

I Deputati rappresentano l'intera Regione e cessano di diritto dalla carica allo spirare del termine di quattro anni.

La nuova Assemblea è convocata dal Presidente regionale entro tre mesi dalla detta scadenza.

Art. 4.

L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale.

Art. 5.

I Deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.

Art. 6.

I Deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nel-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1424

tenze accessorie » del personale delle Ferrovie dello Stato, hanno effetto dal 1° ottobre 1945, ad eccezione di quelle riguardanti l'art. 39 delle citate disposizioni, la cui decorrenza ha effetto dal 1° luglio 1945 e il trattamento di diaria di cui agli articoli 45 e 52 delle medesime disposizioni, la cui decorrenza è fissata al 1° marzo 1946.

Le modifiche apportate dall'art. 3 hanno effetto dal 1° ottobre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 236.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 1946, n. 455.
**Approvazione dello statuto della Regione siciliana.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' approvato, nel testo allegato, firmato, d'ordine Nostro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, lo Statuto della Regione siciliana.

Lo statuto predetto sarà sottoposto all'Assemblea Costituente, per essere coordinato con la nuova costituzione dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1946

UMBERTO

**Statuto della « Regione siciliana »**

Art. 1.

La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.

La città di Palermo è il capoluogo della Regione.

TITOLO I.

ORGANI DELLA REGIONE.

Art. 2.

Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente regionali. Il Presidente regionale e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

SEZIONE I.

*Assemblea regionale.*

Art. 3.

L'Assemblea regionale è costituita di novanta deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche.

I Deputati rappresentano l'intera Regione e cessano di diritto dalla carica allo spirare del termine di quattro anni.

La nuova Assemblea è convocata dal Presidente regionale entro tre mesi dalla detta scadenza.

Art. 4.

L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale.

Art. 5.

I Deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.

Art. 6.

I Deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

UMBERTO

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 230.* — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 1946, n. 455.
**Approvazione dello statuto della Regione siciliana.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' approvato, nel testo allegato, firmato, d'ordine Nostro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, lo Statuto della Regione siciliana.

Lo statuto predetto sarà sottoposto all'Assemblea Costituente, per essere coordinato con la nuova costituzione dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — NENNI — CIASCA — ROSSETTI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — BRUSASCA — DE COURTEN — CEVOLOTTO — MOLÈ — CATTANI — GUELLO — LOMBARDI — SICILIA — GRONCHI — BARBARESCHI — BRACCI — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato con riserva alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 225.* — FRASCA

**Organi della Regione**

Sono organi della Regione l'Assemblea regionale, la Giunta e il Presidente regionale. Il Presidente regionale e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

SEZIONE I.

*Assemblea regionale.*

Art. 3.

L'Assemblea regionale è costituita di novanta deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche.

I Deputati rappresentano l'intera Regione e cessano di diritto dalla carica allo spirare del termine di quattro anni.

La nuova Assemblea è convocata dal Presidente regionale entro tre mesi dalla detta scadenza.

Art. 4.

L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale.

Art. 5.

I Deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.

Art. 6.

I Deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.

Art. 7.

I Deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all'Assemblea.

Art. 8.

Il Commissario dello Stato di cui all'art. 27 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento della Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1426

Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato.

L'ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative.

Tale Commissione indice le nuove elezioni per l'Assemblea regionale nel termine di tre mesi.

SEZIONE II.

*Presidente regionale e Giunta regionale.*

Art. 9.

Il Presidente regionale e gli Assessori sono eletti dall'Assemblea regionale nella sua prima seduta e nello seno a maggioranza assoluta di voti segreti dei Deputati.

La Giunta regionale è composta dal Presidente regionale e dagli Assessori. Questi sono preposti dal Presidente regionale a singoli rami dell'Amministrazione.

Art. 10.

Il Presidente regionale in caso di sua assenza od impedimento è sostituito dall'Assessore da lui designato.

Nel caso di dimissioni, incapacità, o morte del Presidente regionale, il Presidente dell'Assemblea convocherà entro quindici giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente regionale.

TITOLO II.

FUNZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI.

SEZIONE I.

*Funzioni dell'Assemblea regionale.*

Art. 11.

L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale, o di almeno venti Deputati.

Art. 12.

L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai Deputati regionali.

I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

Art. 14.

L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

*a)* agricoltura e foreste;

*b)* bonifica;

*c)* usi civici;

*d)* industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;

*e)* incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;

*f)* urbanistica;

*g)* lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;

*h)* miniere, cave, torbiere, saline;

*i)* acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;

*l)* pesca e caccia;

*m)* pubblica beneficenza ed opere pie;

*n)* turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;

*o)* regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;

*p)* ordinamento degli uffici e degli enti regionali;

*q)* stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;

*r)* istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;

*s)* espropriazione per pubblica utilità.

Art. 15.

Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana.

L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

Nel quadro di tali principî generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

Art. 16.

L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente sarà regolato, sulla base dei principî stabiliti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946128

*Presidente regionale e Giunta regionale.*

Art. 9.

Il Presidente regionale e gli Assessori sono eletti dall'Assemblea regionale nella sua prima seduta e nel suo seno a maggioranza assoluta di voti segreti dei Deputati.

La Giunta regionale è composta dal Presidente regionale e dagli Assessori. Questi sono preposti dal Presidente regionale a singoli rami dell'Amministrazione.

Art. 10.

Il Presidente regionale in caso di sua assenza od impedimento è sostituito dall'Assessore da lui designato.

Nel caso di dimissioni, incapacità, o morte del Presidente regionale, il Presidente dell'Assemblea convocherà entro quindici giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente regionale.

TITOLO II.

FUNZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI.

SEZIONE I.

*Funzioni dell'Assemblea regionale.*

Art. 11.

L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale, o di almeno venti Deputati.

Art. 12.

L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai Deputati regionali.

I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.

Art. 13.

Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti, se mancanti della firma del Presidente regionale e degli Assessori competenti per materia.

Sono promulgati dal Presidente regionale decorsi i termini di cui all'art. 29, comma 2°, e pubblicati nella « *Gazzetta Ufficiale* della Regione ».

Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione, compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.

rapporti privati;

*e)* incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;

*f)* urbanistica;

*g)* lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;

*h)* miniere, cave, torbiere, saline;

*i)* acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;

*l)* pesca e caccia;

*m)* pubblica beneficenza ed opere pie;

*n)* turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;

*o)* regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;

*p)* ordinamento degli uffici e degli enti regionali;

*q)* stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;

*r)* istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;

*s)* espropriazione per pubblica utilità.

Art. 15.

Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana.

L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

Nel quadro di tali principî generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

Art. 16.

L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente sarà regolato, sulla base dei principî stabiliti dal presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale.

Art. 17.

Entro i limiti dei principî ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

*a)* comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;

*b)* igiene e sanità pubblica;

*c)* assistenza sanitaria;

*d)* istruzione media e universitaria;

1428
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

*e*) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;

*f*) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;

*g*) annona;

*h*) assunzione di pubblici servizi;

*i*) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

Art. 18.

L'Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.

Art. 19.

L'Assemblea regionale, non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale.

L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

All'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

SEZIONE II.

*Funzioni del Presidente e della Giunta regionale.*

Art. 20.

Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13 comma 1 e 2, 19 comma 1, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15 e 17 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

Art. 21.

Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.

Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente [illegible] per la trattazione di singole fun-

TITOLO III.

ORGANI GIURISDIZIONALI.

Art. 23.

Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.

Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.

I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.

I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente regionale, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.

Art. 24.

E' istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale, nominato in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.

Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.

L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.

Art. 25.

L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità:

*a*) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;

*b*) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.

Art. 26.

L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall'Assemblea regionale.

Art. 27.

Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'Alta Corte i giudizi di cui agli articoli 25 e 26 e, in quest'ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale.

Art. 28.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950128

Art. 18.

L'Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.

Art. 19.

L'Assemblea regionale, non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale.

L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

All'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

SEZIONE II.

*Funzioni del Presidente e della Giunta regionale.*

Art. 20.

Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13 comma 1 e 2; 19 comma 1, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15 e 17 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

Art. 21.

Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.

Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali.

Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.

Art. 22.

La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.

conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.

I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione.

I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente regionale, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.

Art. 24.

E' istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale, nominato in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.

Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.

L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.

Art. 25.

L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità:

*a*) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;

*b*) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.

Art. 26.

L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall'Assemblea regionale.

Art. 27.

Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'Alta Corte i giudizi di cui agli articoli 25 e 26 e, in quest'ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale.

Art. 28.

Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l'Alta Corte.

Art. 29.

L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime.

Decorsi otto giorni, senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al

14301

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Presidente regionale sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

Art. 30.

Il Presidente regionale, anche su voto dell'Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all'art. 27, possono impugnare per incostituzionalità davanti l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

TITOLO IV.

POLIZIA.

Art. 31.

Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente regionale a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato.

Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale, congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola, dei funzionari di polizia.

Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.

TITOLO V.

PATRIMONIO E FINANZE.

Art. 32.

I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

Art. 33.

Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli

Art. 34.

I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

Art. 35.

Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.

Art. 36.

Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.

Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto.

Art. 37.

Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

Art. 38.

Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, a base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici.

Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale.

Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

Art. 39.

Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.

Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonchè il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.

Art. 40.

Le disposizioni generali sul controllo valutario

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

regionale, ed il Commissario di cui all'art. 27, possono impugnare per incostituzionalità davanti l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

TITOLO IV.

POLIZIA.

Art. 31.

Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente regionale a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato.

Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale, congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola, dei funzionari di polizia.

Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.

TITOLO V.

PATRIMONIO E FINANZE.

Art. 32.

I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

Art. 33.

Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo precedente.

Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.

Art. 36.

Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.

Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto.

Art. 37.

Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

Art. 38.

Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, a base di un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici.

Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale.

Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

Art. 39.

Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.

Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonchè il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.

Art. 40.

Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

E' però istituita presso il Banco di Sicilia, finchè permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.

Art. 41.

Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1432

*Disposizioni transitorie.*

Art. 42.

L'Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell'Assemblea regionale, che avrà luogo, a cura del Governo dello Stato, entro tre mesi dall'approvazione del presente Statuto, in base alla emananda legge elettorale politica dello Stato.

Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono, però, determinate in numero di nove, in corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo il numero dei Deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione.

Art. 43.

Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dell'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonchè le norme per l'attuazione del presente Statuto.

Visto: *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 456.
**Approvazione del nuovo statuto della Reale Società Geografica Italiana.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto lo statuto della Reale Società Geografica Italiana, approvato con R. decreto 27 aprile 1936, n. 958;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 novembre 1944, n. 381, con il quale venivano abrogate le disposizioni del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1803, relative alla nomina dei presidenti e dei vicepresidenti delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere e arti;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 85, con il quale veniva abrogata la disposizione dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, che aveva sancito l'obbligo del giuramento accademico per i presidenti e i membri delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere e arti;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 78;

Art. 2.

E' approvato il nuovo statuto della Reale Società Geografica anzidetta, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 7 *giugno* 1946
*Atti del Governo registro n.* 96, *foglio n.* 274. — FRASCA

---

**Statuto della Reale Società Geografica Italiana**

SCOPI DELLA SOCIETÀ

Art. 1.

La Reale Società Geografica Italiana ha per scopo il progresso delle conoscenze geografiche, e per esso:

*a)* promuove viaggi di esplorazione e dà istruzioni ed aiuti ai viaggiatori;

*b)* promuove e favorisce ogni studio specialmente diretto alla migliore conoscenza del territorio nazionale e di tutte quelle altre regioni della terra con le quali più stretti siano o possano divenire i rapporti economici, culturali e politici dell'Italia;

*c)* promuove e favorisce il progresso degli studi geografici e la diffusione di una cultura geografica in Italia, facendosi iniziatrice, per questo secondo scopo, anche di pubbliche riunioni e conferenze;

*d)* promuove la formazione di una biblioteca e di una cartoteca, nelle quali si adunino e si conservino i principali periodici e le principali pubblicazioni di carattere geografico;

*e)* pubblica e distribuisce ai propri soci un Bollettino comprendente scritti originali e un ampio notiziario di tutti i fatti e di tutte le pubblicazioni comunque interessanti il progresso della geografia e delle conoscenze geografiche; può pubblicare anche singole opere, siano queste memorie scientifiche, come resoconti di viaggi esplorativi, di missioni, ecc.;

*f)* si mantiene in rapporti con le altre Società Geografiche sia italiane sia straniere e con altri Enti cul-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono, però, determinate in numero di nove, in corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo il numero dei Deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione.

Art. 43.

Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dell'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonchè le norme per l'attuazione del presente Statuto.

Visto: *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 456.
**Approvazione del nuovo statuto della Reale Società Geografica Italiana.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto lo statuto della Reale Società Geografica Italiana, approvato con R. decreto 27 aprile 1936, n. 958;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 novembre 1944, n. 381, con il quale venivano abrogate le disposizioni del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1893, relative alla nomina dei presidenti e dei vicepresidenti delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere e arti;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 85, con il quale veniva abrogata la disposizione dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1313, che aveva sancito l'obbligo del giuramento accademico per i presidenti e i membri delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere e arti;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Veduto lo schema di un nuovo statuto presentato dal Commissario straordinario della Reale Società Geografica Italiana;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogato lo statuto della Reale Società Geografica Italiana, approvato con R. decreto 27 aprile 1936, n. 958.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946*
*Atti del Governo registro n. 90, foglio n. 224.* — FRASCA

---

**Statuto della Reale Società Geografica Italiana**

SCOPI DELLA SOCIETÀ

Art. 1.

La Reale Società Geografica Italiana ha per scopo il progresso delle conoscenze geografiche, e per esso:

*a)* promuove viaggi di esplorazione e dà istruzioni ed aiuti ai viaggiatori;

*b)* promuove e favorisce ogni studio specialmente diretto alla migliore conoscenza del territorio nazionale e di tutte quelle altre regioni della terra con le quali più stretti siano o possano divenire, i rapporti economici, culturali e politici dell'Italia;

*c)* promuove e favorisce il progresso degli studi geografici e la diffusione di una cultura geografica in Italia, tenendosi iniziatrice, per questo secondo scopo, anche di pubbliche riunioni e conferenze;

*d)* promuove la formazione di una biblioteca e di una cartoteca, nelle quali si adunino e si conservino i principali periodici e le principali pubblicazioni di carattere geografico;

*e)* pubblica e distribuisce ai propri soci un Bollettino comprendente scritti originali e un ampio notiziario di tutti i fatti e di tutte le pubblicazioni comunque interessanti il progresso della geografia e delle conoscenze geografiche; può pubblicare anche singole opere, siano queste memorie scientifiche, come resoconti di viaggi esplorativi, di missioni, ecc.;

*f)* si mantiene in rapporti con le altre Società Geografiche sia italiane sia straniere e con altri Enti culturali nazionali, coi quali potrà eventualmente coordinare la propria attività, mediante appositi accordi;

*g)* conferisce onorificenze, consistenti in medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e nella nomina a socio d'onore e socio corrispondente a chi si sia reso particolarmente benemerito del progresso della scienza e delle conoscenze geografiche.

Art. 2.

La Reale Società Geografica ha sede in Roma; può anche avere delle sezioni regionali agli scopi e con le norme che saranno stabilite da apposito regolamento.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1434

DEI SOCI.

Art. 3.

La Società è composta di soci effettivi, di soci d'onore e di soci corrispondenti. Anche stranieri possono essere nominati soci di tutte le categorie suddette.

Art. 4.

I soci effettivi sono a vita e a tempo. Le quote che essi devono corrispondere alla Società sono determinate dal regolamento.

Art. 5.

Chiunque desidera divenir socio effettivo deve farne domanda alla presidenza per mezzo di due soci effettivi che la propongono. Gli Istituti scolastici e gli Enti di cultura regolarmente costituiti sono accolti come soci dietro semplice domanda.

Nei riguardi della Società, gli Istituti e gli Enti sopraletti s'intenderanno rappresentati dal rispettivo capo o da un suo delegato.

Il Consiglio direttivo della Società decide intorno all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 6.

Le somme versate come quote di soci a vita costituiranno un capitale intangibile, i cui interessi saranno però inclusi tra le attività del bilancio annuo.

Art. 7.

I soci a tempo che vogliono dimettersi dalla Società devono farne dichiarazione scritta anteriormente al primo novembre di ogni anno, senza di che saranno considerati soci anche per l'anno successivo.

I soci a tempo che fossero morosi per due anni consecutivi nel pagamento delle loro quote saranno radiati, in seguito a deliberazione del Consiglio direttivo, dall'elenco dei soci.

Art. 8.

I soci effettivi hanno diritto al voto nelle adunanze e riunioni sociali e possono essere eletti a membri del Consiglio direttivo.

Art. 9.

Possono essere nominate soci d'onore quelle personalità che abbiano particolarmente contribuito al progresso delle conoscenze geografiche, sia nel campo puramente scientifico, sia in quello esplorativo.

La nomina a socio d'onore dà diritto al conferimento di uno speciale diploma ed a ricevere in omaggio il Bollettino sociale.

ADUNANZE DELLA SOCIETÀ E RIUNIONI SOCIALI.

Art. 11.

La Società tiene annualmente due *adunanze generali ordinarie*, la prima entro il mese di marzo, la seconda entro il mese di novembre.

Alla prima adunanza dovranno essere sottoposti:

*a*) l'elezione delle cariche sociali e la convalida delle nomine dei soci d'onore e dei soci corrispondenti;

*b*) una relazione sull'attività svolta dalla Società nell'anno precedente;

*c*) il bilancio sociale consuntivo dell'anno precedente;

*d*) la relazione dei revisori dei conti sul bilancio stesso;

*e*) le eventuali proposte di modificazione dello statuto.

Nell'adunanza di novembre saranno sottoposti all'approvazione dei soci:

*a*) l'elezione delle cariche sociali e la convalida delle nomine dei soci d'onore e dei soci corrispondenti;

*b*) il programma scientifico della Società;

*c*) il bilancio preventivo della Società per l'anno successivo.

Ad entrambe le adunanze possono essere presentati altri argomenti che siano proposti sia dal Consiglio sia dai soci.

Una copia della relazione di cui alla lettera *b*) viene, a cura della presidenza, trasmessa, dopo l'approvazione da parte dell'assemblea, al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 12.

Le proposte d'iniziativa dei soci, che questi intendano far portare all'ordine del giorno delle adunanze generali ordinarie, devono essere indirizzate alla presidenza della Società rispettivamente entro i mesi di gennaio e di settembre. Il Consiglio decide circa la loro iscrizione all'ordine del giorno.

Art. 13.

Le *adunanze generali straordinarie* sono tenute quando il Consiglio direttivo le ritenga opportune, ovvero quando siano richieste da 20 o più soci effettivi.

Art. 14.

Nelle adunanze generali non può essere discusso alcun argomento all'infuori di quelli indicati nell'ordine del giorno, il quale è comunicato ai soci nell'avviso di convocazione.

Le adunanze generali sono valide in prima convocazione quando intervengano personalmente almeno la metà dei soci effettivi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1435

Chiunque desidera divenir socio effettivo deve farne domanda alla presidenza per mezzo di due soci effettivi che la propongono. Gli Istituti scolastici e gli Enti di cultura regolarmente costituiti sono accolti come soci dietro semplice domanda.

Nei riguardi della Società, gli Istituti e gli Enti sopradetti s'intenderanno rappresentati dal rispettivo capo o da un suo delegato.

Il Consiglio direttivo della Società decide intorno all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 6.

Le somme versate come quote di soci a vita costituiranno un capitale intangibile, i cui interessi saranno però inclusi tra le attività del bilancio annuo.

Art. 7.

I soci a tempo che vogliono dimettersi dalla Società devono farne dichiarazione scritta anteriormente al primo novembre di ogni anno, senza di che saranno considerati soci anche per l'anno successivo.

I soci a tempo che fossero morosi per due anni consecutivi nel pagamento delle loro quote saranno radiati, in seguito a deliberazione del Consiglio direttivo, dall'elenco dei soci.

Art. 8.

I soci effettivi hanno diritto al voto nelle adunanze o riunioni sociali e possono essere eletti a membri del Consiglio direttivo.

Art. 9.

Possono essere nominati soci d'onore quelle personalità che abbiano particolarmente contribuito al progresso delle conoscenze geografiche, sia nel campo puramente scientifico, sia in quello esplorativo.

La nomina a socio d'onore dà diritto al conferimento di uno speciale diploma ed a ricevere in omaggio il Bollettino sociale.

Art. 10.

Possono essere nominati soci corrispondenti quelle persone che esercitano normalmente la loro attività nel campo degli studi geografici ed abbiano acquisito particolari benemerenze rispetto alla Società.

La nomina a socio corrispondente dà diritto al conferimento di uno speciale diploma ed a ricevere in omaggio, per un triennio, il Bollettino sociale.

Questa concessione è rinnovabile semprechè da parte del socio corrispondente si continui a contribuire alla Società collaborando alle pubblicazioni o partecipando alle altre attività sociali.

siesso;

c) le eventuali proposte di modificazione dello statuto.

Nell'adunanza di novembre saranno sottoposti all'approvazione dei soci:

*a*) l'elezione delle cariche sociali e la convalida delle nomine dei soci d'onore e dei soci corrispondenti;

*b*) il programma scientifico della Società;

*c*) il bilancio preventivo della Società per l'anno successivo.

Ad entrambe le adunanze possono essere presentati altri argomenti che siano proposti sia dal Consiglio sia dai soci.

Una copia della relazione di cui alla lettera *b*) viene, a cura della presidenza, trasmessa, dopo l'approvazione e da parte dell'assemblea, al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 12.

Le proposte d'iniziativa dei soci, che questi intendano far portare all'ordine del giorno delle adunanze generali ordinarie, devono essere indirizzate alla presidenza della Società rispettivamente entro i mesi di gennaio e di settembre. Il Consiglio decide circa la loro iscrizione all'ordine del giorno.

Art. 13.

Le *adunanze generali straordinarie* sono tenute quando il Consiglio direttivo le ritenga opportune, ovvero quando siano richieste da 20 o più soci effettivi.

Art. 14.

Nelle adunanze generali non può essere discusso alcun argomento all'infuori di quelli inclusi nell'ordine del giorno, il quale è comunicato ai soci nell'avviso di convocazione.

Le adunanze generali sono valide in prima convocazione quando intervengano personalmente almeno 10 soci effettivi.

In seconda convocazione, la quale potrà essere tenuta dopo un intervallo di mezz'ora, le adunanze sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le relative deliberazioni sono valide se raccolgono il suffragio della maggioranza.

Le adunanze generali sono convocate dal presidente.

Art. 15.

Oltre alle adunanze generali, ordinarie o straordinarie, il presidente può invitare i soci a riunioni sociali per conferenze, letture, presentazioni di viaggiatori,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1436

esposizioni di carattere geografico, conferimento di onorificenze sociali.

Per queste riunioni il presidente può fare inviti anche a persone estranee alla Società.

La Società può anche promuovere, tra i soci, escursioni e viaggi a scopo geografico.

PRESIDENTE, CONSIGLIO DIRETTIVO E REVISORI DEI CONTI.

Art. 16.

La Società è retta da un Consiglio direttivo, composto di un presidente, due vice-presidenti e dodici consiglieri. Uno dei vice-presidenti e almeno tre dei consiglieri *dovranno possibilmente* essere scelti tra rappresentanti ufficiali della geografia nell'insegnamento universitario o equiparato.

Art. 17.

I Ministeri ed altri Enti che contribuiscano al bilancio di esercizio della Società Geografica con proprie sovvenzioni, non inferiori a L. 15.000 annue, per la durata di un triennio, possono designare un proprio delegato ad assistere alle adunanze del Consiglio direttivo, con voto consultivo, e ricevono in omaggio il Bollettino sociale e le altre pubblicazioni per la durata suddetta.

Gli Enti, che contribuiranno, per un triennio, al bilancio della Società con una sovvenzione di almeno L. 50.000 annue, oltre al ricevere in omaggio tutte le pubblicazioni della Società per il corrispondente triennio, potranno proporre alla Società stessa di assumere compiti esplorativi o culturali che li interessino nel campo delle scienze geografiche.

Il Consiglio direttivo deciderà in merito e potrà stipulare le relative convenzioni.

Art. 18.

Alla sorveglianza dell'amministrazione contabile della Società sono addetti cinque revisori dei conti, di cui tre effettivi e due supplenti.

Art. 19.

Le elezioni del presidente, dei vice-presidenti, dei consiglieri e dei revisori hanno luogo con votazione nominale per scrutinio segreto, con *modalità stabilite dal regolamento*, normalmente nell'adunanza generale del primo trimestre di ogni anno.

Per le elezioni, ogni socio dispone di una scheda. In tale scheda la votazione è fatta separatamente:

1) per il presidente;

2) per i vice-presidenti;

Saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procederà, in seduta successiva alle elezioni di ballottaggio fra i due candidati.

La proclamazione degli eletti è fatta immediatamente al termine della votazione.

Le elezioni del presidente e dei vice-presidenti sono sottoposte all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 20.

Tutte le cariche sociali indicate dai precedenti articoli sono gratuite.

Art. 21.

Il presidente, i vice-presidenti e i consiglieri durano in carica quattro anni, si rinnovano per voti ogni due anni e sono rieleggibili. Dopo l'elezione generale la scadenza del primo biennio è determinata dalla sorte. I revisori dei conti restano in carica per due anni. Nelle adunanze generali ordinarie si provvede a sostituire tutte quelle cariche che per qualsiasi altra ragione abbiano cessato dall'ufficio. In tal caso i nuovi eletti restano in carica per il tempo per cui vi sarebbero rimasti i sostituiti; gli eletti che abbiano raccolto un maggior numero di voti coprono i posti per i quali è riservata una maggiore permanenza in carica. Il Consiglio decide, se lo crede opportuno, di indire tali elezioni suppletive nell'adunanza ordinaria autunnale.

Art. 22.

I componenti del Consiglio che per cinque volte consecutive manchino senza giustificazione alle sedute consigliari possono essere dichiarati dimissionari dal Consiglio stesso.

Art. 23.

Il presidente è il capo della Società e in tale sua qualità:

*a)* rappresenta la Società in tutti gli atti civili e giudiziari e nei rapporti tanto coi soci, quanto con terzi e colle autorità;

*b)* convoca il Consiglio direttivo e dispone per le adunanze dei soci;

*c)* designa le materie da trattare in Consiglio o nelle adunanze;

*d)* stipula i contratti, firma le corrispondenze e gli atti della Società;

*e)* dà corso alle deliberazioni del Consiglio;

*f)* vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti sociali;

*g)* propone al Consiglio la nomina e il licenziamento del personale costituente l'ufficio sociale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1437

consiglieri. Uno dei vice-presidenti e almeno tre dei consiglieri *dovranno possibilmente* essere scelti tra rappresentanti ufficiali della geografia nell'insegnamento universitario o equiparato.

Art. 17.

I Ministeri ed altri Enti che contribuiscano al bilancio di esercizio della Società Geografica con proprie sovvenzioni, non inferiori a L. 15.000 annue, per la durata di un triennio, possono designare un proprio delegato ad assistere alle adunanze del Consiglio direttivo, con voto consultivo, e ricevono in omaggio il Bollettino sociale e le altre pubblicazioni per la durata suddetta.

Gli Enti, che contribuiranno, per un triennio, al bilancio della Società con una sovvenzione di almeno L. 50.000 annue, oltre al ricevere in omaggio tutte le pubblicazioni della Società per il corrispondente triennio, potranno proporre alla Società stessa di assumere compiti esplorativi o culturali che li interessino nel campo delle scienze geografiche.

Il Consiglio direttivo deciderà in merito e potrà stipulare le relative convenzioni.

Art. 18.

Alla sorveglianza dell'amministrazione contabile della Società sono addetti cinque revisori dei conti, di cui tre effettivi e due supplenti.

Art. 19.

Le elezioni del presidente, dei vice-presidenti, dei consiglieri e dei revisori hanno luogo con votazione unica, per scrutinio segreto, con *modalità stabilite dal regolamento*, normalmente nell'adunanza generale del primo trimestre di ogni anno.

Per le elezioni, ogni socio dispone di una scheda. In tale scheda la votazione è fatta separatamente:

1) per il presidente;
2) per i vice-presidenti;
3) per i consiglieri;
4) per i revisori dei conti.

I soci impediti di prender parte all'adunanza possono partecipare alle elezioni con l'inviare alla presidenza la propria scheda accompagnata da una dichiarazione firmata, atta a garantire anche per loro il segreto del voto.

I voti che un candidato abbia riportato per la carica di presidente o vice-presidente, se non siano stati sufficienti a determinare l'elezione, vanno cumulati con quelli che lo stesso candidato abbia riportato per la carica di vice-presidente o consigliere.

Art. 21.

Il presidente, i vice-presidenti e i consiglieri durano in carica quattro anni, si rinnovano per voti ogni due anni e sono rieleggibili. Dopo l'elezione generale la scadenza del primo biennio è determinata dalla sorte. I revisori dei conti restano in carica per due anni. Nelle adunanze generali ordinarie si provvede a sostituire tutte quelle cariche che per qualsiasi altra ragione abbiano cessato dall'ufficio. In tal caso i nuovi eletti restano in carica per il tempo per cui vi sarebbero rimasti i sostituiti; gli eletti che abbiano raccolto un maggior numero di voti coprono i posti per i quali è riservata una maggiore permanenza in carica. Il Consiglio decide, se lo crede opportuno, di indire tali elezioni suppletive nell'adunanza ordinaria autunnale.

Art. 22.

I componenti del Consiglio che per cinque volte consecutive manchino senza giustificazione alle sedute consigliari possono essere dichiarati dimissionari dal Consiglio stesso.

Art. 23.

Il presidente è il capo della Società e in tale sua qualità:

*a)* rappresenta la Società in tutti gli atti civili e giudiziari e nei rapporti tanto coi soci, quanto con terzi e colle autorità;

*b)* convoca il Consiglio direttivo e dispone per le adunanze dei soci;

*c)* designa le materie da trattare in Consiglio e nelle adunanze;

*d)* stipula i contratti, firma le corrispondenze e gli atti della Società;

*e)* dà corso alle deliberazioni del Consiglio;

*f)* vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti sociali;

*g)* propone al Consiglio la nomina e il licenziamento del personale costituente l'ufficio sociale.

Art. 24.

Se il presidente per una causa qualunque cessi dal suo ufficio o ne venga temporaneamente impedito, le sue funzioni sono assunte a tutti gli effetti da uno dei due vice-presidenti che il Consiglio avrà designato; in mancanza di vice-presidenti, da un consigliere, per ordine di anzianità o, a parità, di età. Il designato esercita le funzioni di presidente fino alla prossima adunanza generale dei soci ordinaria, ovvero straordinaria, che dovrà procedere alla nomina del nuovo presidente e dei vice-presidenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1438

Art. 25.

Spetta al Consiglio direttivo:

*a*) curare l'esecuzione delle deliberazioni delle adunanze generali della Società;

*b*) deliberare l'erogazione dei fondi sociali occorrenti per l'ordinaria gestione, formulare il bilancio e redigere il bilancio consuntivo, da presentare entrambi all'approvazione dei soci nelle adunanze generali ordinarie;

*c*) provvedere alle pubblicazioni sociali colle modalità stabilite dal regolamento;

*d*) proporre il conferimento delle onorificenze sociali, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;

*e*) nominare per mezzo di concorso il segretario ed il bibliotecario, e mediante opportuna scelta gli altri componenti dell'ufficio sociale, nonchè il personale d'ordine;

*f*) fissare le retribuzioni dei singoli componenti dell'ufficio suddetto e decidere circa il loro eventuale licenziamento nei termini del rispettivo contratto di lavoro;

*g*) deliberare circa l'ammissione dei soci che ne abbiano fatto domanda e circa la radiazione dei soci morosi, nonchè di quelli che per gravi motivi si fossero resi indegni di appartenere alla Società;

*h*) deliberare circa tutti gli altri provvedimenti che siano ravvisati utili al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 26.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre l'intervento di almeno metà dei consiglieri, compreso in tal numero il presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 27.

I revisori dei conti riferiscono alla prima adunanza generale ordinaria di ogni anno sul bilancio consuntivo presentato al Consiglio.

Le adunanze del Consiglio nelle quali sia esaminato il bilancio consuntivo devono essere notificate ai revisori, che vi intervengono per presentare le loro osservazioni, le quali sono inscritte a verbale.

Patrimonio e fondo di esercizio

Art. 28.

Il patrimonio della Società è costituito da:

*a*) quote dei soci a vita;

*b*) somme e beni comunque ricevuti, che debbano

*c*) contributi di Enti o di persone, che non siano destinati ad aumento del capitale od a particolari iniziative e forme di attività;

*d*) vendite di pubblicazioni sociali.

Art. 30.

Il capitale patrimoniale della Società deve essere investito in titoli nominativi dello Stato o da esso garantiti, i quali saranno custoditi presso gli Istituti di credito che saranno determinati dal Consiglio.

Art. 31.

Le somme necessarie ai bisogni ordinari della Società devono essere depositate a interesse presso le Casse di risparmio postali o presso Casse di risparmio ordinarie o Istituti di credito destinati dal Consiglio.

Dell'osservanza delle precedenti disposizioni è personalmente responsabile il presidente.

Ufficio sociale, biblioteca, pubblicazioni.

Art. 32.

Al funzionamento dell'ufficio sociale è preposto il segretario della Società, coadiuvato da altro personale, il cui numero e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento.

Il segretario dipende direttamente dal presidente e attende sotto la sua direzione:

*a*) alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

*b*) alla redazione della corrispondenza e dei processi verbali delle adunanze della Società e del Consiglio;

*c*) alla compilazione di quella parte delle pubblicazioni della Società che gli fosse deferita dal Consiglio;

*d*) alla sorveglianza della biblioteca sociale;

*e*) alla direzione e vigilanza di tutto il personale dell'ufficio.

Art. 33.

I libri e le carte costituenti la biblioteca sociale, e depositati presso la medesima da privati che intendano riservarsene la proprietà, rimangono a disposizione dei soci con le norme che saranno stabilite da apposito regolamento.

Art. 34.

Gli atti della Società sono pubblicati nel Bollettino sociale, che è inviato gratuitamente a tutti i soci in regola col pagamento della quota sociale.

Regolamenti sociali

Art. 35.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765 821

stabilite dal regolamento;

*d*) proporre il conferimento delle onorificenze sociali, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;

*e*) nominare per mezzo di concorso il segretario ed il bibliotecario, e mediante opportuna scelta gli altri componenti dell'ufficio sociale, nonchè il personale d'ordine;

*f*) fissare le retribuzioni dei singoli componenti dell'ufficio suddetto e decidere circa il loro eventuale licenziamento nei termini del rispettivo contratto di lavoro;

*g*) deliberare circa l'ammissione dei soci che ne abbiano fatto domanda e circa la radiazione dei soci morosi, nonchè di quelli che per gravi motivi si fossero resi indegni di appartenere alla Società;

*h*) deliberare circa tutti gli altri provvedimenti che siano ravvisati utili al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 26.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre l'intervento di almeno metà dei consiglieri, compreso in tal numero il presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 27.

I revisori dei conti riferiscono alla prima adunanza generale ordinaria di ogni anno sul bilancio consuntivo presentato al Consiglio.

Le adunanze del Consiglio nelle quali sia esaminato il bilancio consuntivo devono essere notificate ai revisori, che vi intervengono per presentare le loro osservazioni, le quali sono inscritte a verbale.

PATRIMONIO E FONDO DI ESERCIZIO

Art. 28.

Il patrimonio della Società è costituito da:

*a*) quote dei soci a vita;

*b*) somme e beni comunque ricevuti, che debbano avere una destinazione speciale;

*c*) eccedenze attive dei bilanci annui che, su proposta del Consiglio direttivo, siano destinate al capitale intangibile;

*d*) arredamento della sede sociale, collezioni, biblioteca.

I beni costituenti il patrimonio della Società debbono essere descritti in speciali inventari.

Art. 29.

Il fondo d'esercizio annuo è costituito da:

*a*) quote dei soci a tempo;

*b*) interessi del capitale;

Art. 31.

Le somme necessarie ai bisogni ordinari della Società devono essere depositate a interesse presso le Casse di risparmio postali o presso Casse di risparmio ordinarie o Istituti di credito destinati dal Consiglio.

Dell'osservanza delle precedenti disposizioni è personalmente responsabile il presidente.

UFFICIO SOCIALE, BIBLIOTECA, PUBBLICAZIONI.

Art. 32.

Al funzionamento dell'ufficio sociale è preposto il segretario della Società, coadiuvato da altro personale, il cui numero e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento.

Il segretario dipende direttamente dal presidente e attende sotto la sua direzione:

*a*) alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

*b*) alla redazione della corrispondenza e dei processi verbali delle adunanze della Società e del Consiglio;

*c*) alla compilazione di quella parte delle pubblicazioni della Società che gli fosse deferita dal Consiglio;

*d*) alla sorveglianza della biblioteca sociale;

*e*) alla direzione e vigilanza di tutto il personale dell'ufficio.

Art. 33.

I libri e le carte costituenti la biblioteca sociale, e depositati presso la medesima da privati che intendano riservarsene la proprietà, rimangono a disposizione dei soci con le norme che saranno stabilite da apposito regolamento.

Art. 34.

Gli atti della Società sono pubblicati nel Bollettino sociale, che è inviato gratuitamente a tutti i soci in regola col pagamento della quota sociale.

REGOLAMENTI SOCIALI.

Art. 35.

I regolamenti sociali citati dagli articoli del presente statuto fissano le modalità di funzionamento della Società e delle sue eventuali sezioni, nonchè il funzionamento della biblioteca e di qualsiasi attività sociale che si ritenga opportuno disciplinare con norme particolari.

APPROVAZIONE DELLO STATUTO.

Art. 36.

Lo statuto sociale è approvato dall'adunanza generale dei soci e presentato al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione.

1420
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Qualora si ritenga opportuno modificarne le clausole, il presidente sottopone le modificazioni all'approvazione di un'adunanza generale, previa deliberazione del Consiglio direttivo.

Tali modificazioni debbono specificatamente notificarsi ai soci nell'avviso di convocazione dell'adunanza e debbono essere approvate con una maggioranza di due terzi dei voti dei soci presenti, rimanendo tuttavia necessaria, agli effetti di legge, l'approvazione governativa.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 37.

Le prime elezioni delle cariche sociali, dopo l'approvazione governativa del presente statuto, possono aver luogo anche anteriormente all'adunanza generale ordinaria dei soci prevista dall'art. 11.

In tal caso, pur entrando gli eletti immediatamente in carica, il computo del rispettivo periodo decorrerà dalla data della successiva adunanza generale ordinaria.

Art. 38.

Qualora eccezionali circostanze non permettano a tutti i soci dimoranti in territori fuori della sede di partecipare alle elezioni mediante l'invio dell'apposita scheda, le elezioni possono, ove se ne avveri l'opportunità, essere effettuate in via provvisoria, con validità di un anno, salvo a rinnovarle non appena le condizioni normali consentano di procedervi in modo definitivo.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
MOLÈ

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1916, n. 457.
**Approvazione del nuovo statuto della Società italiana per il progresso delle scienze.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto lo statuto della Società italiana per il progresso delle scienze, approvato con R. decreto 16 ottobre 1931, n. 2296;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 281, con il quale sono state abrogate le disposizioni del R. decreto-legge 26 settembre 1935

Veduto lo schema di un nuovo statuto della Società italiana per il progresso delle scienze, approvato per referendum dai soci, e presentato dal Commissario straordinario della Società;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogato lo statuto della Società italiana per il progresso delle scienze, approvato con R. decreto 16 ottobre 1931, n. 2296.

Art. 2.

E' approvato il nuovo statuto della Società anzidetta, annesso al presente decreto e firmato dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1916

UMBERTO DI SAVOIA

MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 29.* — TESTA

---

**Statuto della Società italiana per il progresso delle scienze**

TITOLO I

*Scopo e ordinamento della Società.*

Art. 1.

La Società italiana per il progresso delle scienze ha per scopo di promuovere il progresso, la coordinazione e la diffusione delle scienze e delle loro applicazioni e di favorire i rapporti e la collaborazione fra i cultori di esse.

Art. 2.

Per raggiungere lo scopo suddetto la Società:

*a)* tiene ogni anno una riunione generale nella quale vengono prospettati, esaminati e discussi problemi scientifici e tecnici;

*b)* provvede a rendere nota la letteratura scienti-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

sezione governativa del presente statuto, possano aver luogo anche anteriormente all'adunanza generale ordinaria dei soci prevista dall'art. 11.

In tal caso, pur entrando gli eletti immediatamente in carica, il computo del rispettivo periodo decorrerà dalla data della successiva adunanza generale ordinaria.

Art. 38.

Qualora eccezionali circostanze non permettano a tutti i soci dimoranti in territori fuori della sede di partecipare alle elezioni mediante l'invio dell'apposita scheda, le elezioni possono, ove se ne avverta l'opportunità, essere effettuate in via provvisoria, con validità di un anno, salvo a rinnovarle non appena le condizioni normali consentano di procedervi in modo definitivo.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
MOLÈ

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1936, n. 457.
**Approvazione del nuovo statuto della Società italiana per il progresso delle scienze.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto lo statuto della Società italiana per il progresso delle scienze, approvato con R. decreto 16 ottobre 1901, n. 226;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1911, n. 281, con il quale sono state abrogate le disposizioni del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1893, relative alla nomina dei presidenti e dei vicepresidenti delle Accademie degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere e arti;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 85, con il quale è stata abrogata la disposizione dell'art. 2 del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1227, che aveva sancito l'obbligo del giuramento accademico per i presidenti e i membri delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere e arti sopraricordati;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

E' approvato il nuovo statuto della Società anzidetta, annesso al presente decreto e firmato dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 256.* — FRESCA

---

**Statuto della Società italiana per il progresso delle scienze**

TITOLO I

*Scopo e ordinamento della Società.*

Art. 1.

La Società italiana per il progresso delle scienze ha per scopo di promuovere il progresso, la coordinazione e la diffusione delle scienze e delle loro applicazioni e di favorire i rapporti e la collaborazione fra i cultori di esse.

Art. 2.

Per raggiungere lo scopo suddetto la Società:

*a)* tiene ogni anno una riunione generale nella quale vengono prospettati, esaminati e discussi problemi scientifici e tecnici;

*b)* provvede a rendere nota la letteratura scientifica e tecnica italiana;

*c)* cura la redazione di un sintetico resoconto annuale delle più notevoli ricerche scientifiche e realizzazioni tecniche italiane;

*d)* pubblica e diffonde gli Atti delle Riunioni annuali;

*e)* assegna premi di incoraggiamento per ricerche scientifiche.

Art. 3.

La Società svolge la sua opera non soltanto negli ambienti scientifici e culturali ma anche in quelli economici, agricoli e industriali della Nazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785131

Art. 4.

La Società compie anche opera di divulgazione della Scienza italiana all'estero, mantenendo rapporti con Associazioni consorelle e Accademie straniere.

Art. 5.

La Società, avente personalità giuridica, ha sede in Roma.

Presso la sede sociale sono costituiti il domicilio legale e la Presidenza con gli uffici della Società.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 6.

Per lo svolgimento della sua attività, la Società è divisa in tre classi:

*a*) scienze matematiche, fisiche e chimiche;

*b*) scienze biologiche;

*c*) scienze morali.

Ciascuna classe è divisa in sezioni, secondo i vari rami delle scienze.

TITOLO II

*Dei soci.*

Art. 7.

Può essere socio chiunque ami le scienze, ne desideri il progresso e si proponga di curarne la diffusione.

Art. 8.

Per l'iscrizione a socio occorre inviare al presidente della Società domanda scritta controfirmata da due soci.

Il Consiglio di presidenza delibera sulla iscrizione.

Art. 9.

I soci si distinguono in:

Soci d'onore;

Ordinari . . . { fondatori, benemeriti, annuali.

La nomina dei soci d'onore è a vita e deve cadere su persone di alto valore scientifico o altamente benemerite della Società. La nomina viene fatta dal Consiglio di presidenza, il quale prende all'uopo in considerazione anche le proposte presentate dal Comitato scientifico, di cui all'art. 16.

Il numero dei soci d'onore non può essere maggiore di 60, dei quali 10 italiani.

Il regolamento determina le condizioni per l'iscrizione, i diritti e i doveri dei soci.

Art. 10.

Il Consiglio di presidenza è composto di 15 consiglieri, tutti scelti fra i soci ed eletti dall'Assemblea generale con votazioni a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio dura in carica quattro anni; i componenti di esso sono rieleggibili.

L'amministratore e il segretario generale debbono avere residenza in Roma.

La nomina del presidente e dei vice-presidenti è sanzionata con decreto del Capo dello Stato.

Art. 12.

Le deliberazioni del Consiglio di presidenza sono valide con la presenza della metà almeno dei componenti e col voto della maggioranza dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 13.

Ciascuna Sezione della Società elegge un presidente, le cui funzioni sono stabilite dal regolamento.

I presidenti delle Sezioni sono eletti durante le riunioni generali; durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 14.

All'amministrazione del patrimonio della Società (articolo 17 del presente statuto) provvede il Consiglio di presidenza.

Il controllo della gestione amministrativa spetta ai revisori dei conti, tre effettivi e due supplenti, eletti ogni anno dall'Assemblea generale dei soci.

I revisori riferiscono per iscritto sull'andamento dell'amministrazione.

Art. 15.

Il presidente:

rappresenta la Società, tanto nei rapporti con i soci quanto con i terzi e con le autorità;

convoca e presiede il Consiglio di presidenza e il Comitato scientifico di cui al successivo art. 16;

convoca e presiede le riunioni generali annuali o l'Assemblea dei soci;

nomina tutte le cariche per le quali non sia diversamente previsto dal presente statuto;

firma la corrispondenza e stipula i contratti; ma, per gli atti comunque impegnativi del patrimonio sociale, deve concorrere, con la sua firma, quella dell'amministratore.

In caso urgente può provocare votazioni per corrispondenza.

Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 6.

Per lo svolgimento della sua attività, la Società è divisa in tre classi:

*a*) scienze matematiche, fisiche e chimiche;

*b*) scienze biologiche;

*c*) scienze morali.

Ciascuna classe è divisa in sezioni, secondo i vari rami delle scienze.

## Titolo II

*Dei soci.*

Art. 7.

Può essere socio chiunque ami le scienze, ne desideri il progresso e si proponga di curarne la diffusione.

Art. 8.

Per l'iscrizione a socio occorre inviare al presidente della Società domanda scritta controfirmata da due soci.

Il Consiglio di presidenza delibera sulla iscrizione.

Art. 9.

I soci si distinguono in:

Soci d'onore;

Ordinari . . . { fondatori, benemeriti, annuali.

La nomina dei soci d'onore è a vita e deve cadere su persone di alto valore scientifico o altamente benemerite della Società. La nomina viene fatta dal Consiglio di presidenza, il quale prende all'uopo in considerazione anche le proposte presentate dal Comitato scientifico, di cui all'art. 16.

Il numero dei soci d'onore non può essere maggiore di 60, dei quali 10 italiani.

Il regolamento determina le condizioni per l'iscrizione nelle categorie dei soci: 1) fondatori; 2) benemeriti; 3) annuali.

Art. 10.

La decadenza da socio avviene per volontarie dimissioni o per deliberazione motivata della Presidenza e con le norme stabilite dal Regolamento.

## Titolo III

*Direzione e amministrazione della Società.*

Art. 11.

La Società è diretta da un Consiglio di presidenza, costituito: di un presidente, di tre vice-presidenti, di un amministratore, di un segretario generale e di sei consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio di presidenza sono valide con la presenza della metà almeno dei componenti e col voto della maggioranza dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 13.

Ciascuna Sezione della Società elegge un presidente, le cui funzioni sono stabilite dal regolamento.

I presidenti delle Sezioni sono eletti durante le riunioni generali; durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 14.

All'amministrazione del patrimonio della Società (articolo 17 del presente statuto) provvede il Consiglio di presidenza.

Il controllo della gestione amministrativa spetta ai revisori dei conti, tre effettivi e due supplenti, eletti ogni anno dall'Assemblea generale dei soci.

I revisori riferiscono per iscritto sull'andamento dell'amministrazione.

Art. 15.

Il presidente:

rappresenta la Società, tanto nei rapporti con i soci quanto con i terzi e con le autorità;

convoca e presiede il Consiglio di presidenza e il Comitato scientifico di cui al successivo art. 16;

convoca e presiede le riunioni generali annuali o l'Assemblea dei soci;

nomina tutte le cariche per le quali non sia diversamente previsto dal presente statuto;

firma la corrispondenza e stipula i contratti; ma, per gli atti comunque impegnativi del patrimonio sociale, deve concorrere, con la sua firma, quella dell'amministratore.

In caso urgente può provocare votazioni per corrispondenza.

Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito, a tutti gli effetti, da uno dei vice-presidenti o da uno dei consiglieri, per ordine di anzianità.

Art. 16.

I membri del Consiglio di presidenza e i presidenti delle Sezioni costituiscono il Comitato scientifico, che è l'organo di consultazione generale scientifica della Società, al quale spettano i compiti seguenti:

*a*) stabilire il numero e le denominazioni delle Sezioni;

*b*) proporre argomenti di attualità scientifica o tecnica che possono essere oggetto sia di esposizione sintetica o di discussioni durante le riunioni generali, sia di studio da parte di speciali Commissioni o di singoli soci all'uopo designati;

1444

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

e proporre premi d'incoraggiamento per ricerche e imprese scientifiche;

di compilare lo schema del programma scientifico di ciascuna riunione generale, e dare il parere sugli eventuali temi scientifici e tecnici suggeriti da soci o da enti pubblici e privati;

di esaminare e discutere i voti scientifici approvati nelle riunioni generali o, comunque, pervenuti al Consiglio di presidenza della Società.

Le deliberazioni del Comitato scientifico sono adottate a maggioranza di voti e sono valide quando sia presente la metà dei componenti il Comitato.

Art. 17.

Il patrimonio della Società è costituito: delle quote dei soci fondatori e benemeriti; delle somme e dei beni comunque ricevuti, anche se con destinazione speciale, dell'arredamento della sede della Società, delle collezioni e della biblioteca.

Art. 18.

Il fondo annuale di esercizio è costituito: delle eccedenze attive dei bilanci annui; delle quote dei soci annuali; degli interessi del capitale patrimoniale; di contributi di Enti e di persone e dei proventi della vendita di pubblicazioni.

Art. 19.

Le somme che fanno parte del patrimonio, impegnate in titoli dello Stato o da esso garantiti, sono depositate a custodia, al nome della Società, presso Istituti di credito designati dal Consiglio di presidenza.

Titolo IV

*Riunioni della Società.*

Art. 20.

La Società tiene, di regola ogni anno, una riunione generale per lo svolgimento del programma scientifico di cui al successivo art. 25.

I lavori delle riunioni generali si svolgono:

*a*) in sedute a Classi riunite;

*b*) in sedute di Classe;

*c*) in sedute delle Sezioni.

Le norme delle riunioni vengono fissate dal regolamento.

Art. 21.

Ultimati i lavori del programma scientifico-tecnico della riunione, ha luogo l'assemblea generale dei soci.

Art. 22.

Il Consiglio di presidenza stabilisce la data di ciascuna riunione e ne dà notizia ai soci almeno sei mesi prima.

Art. 23.

Il Consiglio di presidenza può, quando lo ritenga opportuno, convocare riunioni generali straordinarie di sua iniziativa o su domanda motivata e sottoscritta da almeno 30 soci.

Art. 24.

Oltre alle riunioni generali ordinarie e straordinarie, il Consiglio di presidenza può convocare i soci, in riunioni speciali, dedicate a conferenze sopra argomenti scientifici di attualità e di particolare interesse, o al conferimento di premi ed onorificenze sociali.

E' in facoltà del Consiglio di presidenza di invitare, a queste riunioni, persone estranee alla Società.

Art. 25.

Il Consiglio di presidenza, in base ai suggerim[illegible] del Comitato scientifico, decide il programma scientifico della riunione e procede alla scelta dei vari temi da svolgere e dei rispettivi oratori.

All'organizzazione della riunione nella sede stabilita, provvede un Comitato ordinatore locale, i cui membri sono fissati dal regolamento.

Titolo V.

*Disposizioni generali.*

Art. 26.

Al termine di ciascuna riunione il segretario generale della Società cura la pubblicazione del volume Atti della riunione, il quale contiene una breve cronistoria del Convegno e l'elenco dei temi trattati nelle sedute, insieme con un succinto sommario dei lavori e [illegible] relative discussioni.

Art. 27.

Oltre al volume degli Atti, il segretario generale cura la pubblicazione delle relazioni della riunione, in uno o più volumi, contenenti i testi integrali dei discorsi a Classi riunite e di Classe e delle comunicazioni di Sezione.

Art. 28.

Non oltre il mese di gennaio di ciascun anno, il pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 933121

fatte a maggioranza di voti e sono valide quando sia presente la metà dei componenti il Comitato.

Art. 17.

Il patrimonio della Società è costituito: dalle quote dei soci fondatori e benemeriti; dalle somme e dai beni comunque ricevuti, anche se con destinazione speciale, dall'arricchimento della sede della Società, delle collezioni e della biblioteca.

Art. 18.

Il fondo annuale di esercizio è costituito: dalle eccedenze attive dei bilanci annuali; dalle quote dei soci annuali; dagli interessi del capitale patrimoniale; dai contributi di Enti e di persone e dai proventi della vendita di pubblicazioni.

Art. 19.

Le somme che fanno parte del patrimonio, impegnate in titoli dello Stato o da esso garantiti, sono depositate a custodia, al nome della Società, presso Istituti di credito designati dal Consiglio di presidenza.

TITOLO IV

*Riunioni della Società.*

Art. 20.

La Società tiene, di regola ogni anno, una riunione generale per lo svolgimento del programma scientifico di cui al successivo art. 25.

I lavori delle riunioni generali si svolgono:

a) in sedute a Classi riunite;

b) in sedute di Classe;

c) in sedute delle Sezioni.

Le norme delle riunioni vengono fissate dal regolamento.

Art. 21.

Ultimati i lavori del programma scientifico-tecnico della riunione, ha luogo l'assemblea generale dei soci.

In essa sono presentati:

la relazione del segretario generale sull'attività svolta dalla Società nell'anno precedente;

le relazioni sull'attività degli Istituti scientifici e culturali fondati o sovvenzionati dalla Società;

il bilancio consuntivo del precedente anno con la relazione dei revisori dei conti;

il bilancio preventivo.

L'Assemblea generale delibera sulle proposte pervenute alla Presidenza della Società circa la sede della riunione generale dell'anno successivo.

E', però, in facoltà del Consiglio di presidenza di cambiare, per fondate ragioni, la sede della riunione.

Art. 24.

Oltre alle riunioni generali ordinarie e straordinarie, il Consiglio di presidenza può convocare i soci, in riunioni speciali, dedicate a conferenze sopra argomenti scientifici di attualità e di particolare interesse, o al conferimento di premi ed onorificenze sociali.

E' in facoltà del Consiglio di presidenza di invitare, a queste riunioni, persone estranee alla Società.

Art. 25.

Il Consiglio di presidenza, in base ai suggerimenti del Comitato scientifico, decide il programma scientifico della riunione e procede alla scelta dei vari temi da svolgere e dei rispettivi oratori.

All'organizzazione della riunione nella sede stabilita, provvede un Comitato ordinatore locale, i cui membri sono fissati dal regolamento.

TITOLO V.

*Disposizioni generali.*

Art. 26.

Al termine di ciascuna riunione il segretario generale della Società cura la pubblicazione del volume Atti della riunione, il quale contiene una breve cronistoria del Convegno e l'elenco dei temi trattati nelle sedute, insieme con un succinto sommario dei lavori e delle relative discussioni.

Art. 27.

Oltre al volume degli Atti, il segretario generale cura la pubblicazione delle relazioni della riunione, in uno o più volumi, contenenti i testi integrali dei discorsi a Classi riunite e di Classe e delle comunicazioni di Sezione.

Art. 28.

Non oltre il mese di gennaio di ciascun anno, il presidente trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione sull'attività svolta dalla Società nell'anno precedente.

Art. 29.

Ogni proposta di modificazione allo statuto, suggerita dall'Ufficio di presidenza o dai soci, deve essere resa nota ai soci almeno tre mesi prima della data della riunione generale, in cui la proposta sarà discussa.

Per l'approvazione occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti.

1461

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 30.

In caso di scioglimento della Società, verrà convocata una riunione straordinaria per le opportune deliberazioni.

*Disposizioni transitorie.*

Art. 31.

Alla prima applicazione del presente statuto, le elezioni delle cariche sociali, previste dai precedenti articoli 11 e 13, in via eccezionale, avranno luogo prima dell'Assemblea generale dei soci, per referendum.

Visto: *Il Ministro per la pubblica istruzione*
MOLÈ

---

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 458.

**Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46 a norma dell'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 41, 1° comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, numeri 481, 482, 484, 485, 486, 487, 488, 490, 491, 492, 493 e 496;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto indicati per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

*Ministero del tesoro:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 39. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Ufficio di Presidenza) . . . . . | L. | 800.000 |
| Cap. n. 57. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Consiglio di Stato) . . . . . | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 89. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Avvocatura dello Stato) . . . . . | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 230. — Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, ecc., già appartenenti all'Amministrazione dello Stato, ecc. . | L. | 3.860.000.000 |
| Cap. n. 315. — Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio, ecc. . . . . | » | 500.000 |
| Cap. n. 316. — Stipendi ed assegni fissi al personale di gruppo *B* delle pensioni di guerra, ecc. . . . | » | 1.000.000 |
| Totale . . . | L. | 3.864.300.000 |

*Ministero delle finanze:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 33. — Vincite al lotto . | L. | 550.000.000 |
| Cap. n. 34. — Stipendi, paghe, ecc. (Guardia di finanza) . . . | » | 1.100.000.000 |
| Cap. n. 141. — Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette) . . . | » | 120.000.000 |
| Cap. n. 142. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, ecc . . . . . | » | 6.000.000 |
| Totale . . . | L. | 1.776.000.000 |

*Ministero di grazia e giustizia:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, ecc. . . . . | L. | 1.030.000 |
| Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie, ecc. . . . . | » | 15.000.000 |
| Cap. n. 18. — Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc. | » | 28.000.000 |
| Cap. n. 19. — Cancellerie, ecc. - Personale - Stipendi, ecc. . . . | » | 34.500.000 |
| Cap. n. 20. — Uscieri giudiziari - Stipendi, ecc. . . . . | » | 5.050.000 |
| Cap. n. 35. — Personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena - Stipendi, ecc. . . . | » | 5.500.000 |
| Cap. n. 47. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, paghe, ecc. . . . . | » | 76.300.000 |
| Totale . . . | L. | 165.400.000 |

*Ministero degli affari esteri:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1. — Ministero - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . | L. | 1.000.000 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1447

Alla prima applicazione del presente statuto, le elezioni delle cariche sociali, previste dai precedenti articoli 11 e 13, in via eccezionale, avranno luogo prima dell'Assemblea generale dei soci, per referendum.

Visto: *Il Ministro per la pubblica istruzione*
MOLÈ

---

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 458.

**Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46 a norma dell'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 41, 1° comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, numeri 481, 482, 484, 485, 486, 487, 488, 490, 491, 492, 493 e 496;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa del Ministeri sotto indicati per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

*Ministero del tesoro:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 39. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Ufficio di Presidenza) . . . . . | L. | 800.000 |
| Cap. n. 57. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Consiglio di Stato) . . . . . | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 80. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Avvocatura dello Stato) . . . . . | » | 40.000.000 |
| Cap. n. 138. — Personale di ruolo amministrativo, ecc. - Stipendi ed assegni fissi . . . . . | » | 20.000.000 |
| Cap. n. 142. — Personale dei ruoli di concetto, ecc. - Stipendi ed assegni fissi . . . . . | » | 15.000.000 |
| Cap. n. 158. — Personale degli Uffici provinciali del tesoro, ecc. - Stipendi ed assegni fissi . . . . | » | 75.000.000 |
| Cap. n. 329. — Pensioni ed assegni ai veterani delle campagne di guerra, ecc. . . . . | » | 1.600.000 |
| Assegni fissi al personale di gruppo B delle pensioni di guerra, ecc. . . . | » | 1.000.000 |
| Totale . . . | L. | 3.364.900.000 |

*Ministero delle finanze:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 33. — Vincite al lotto . | L. | 550.000.000 |
| Cap. n. 34. — Stipendi, paghe, ecc. (Guardia di finanza) . . . | » | 1.100.000.000 |
| Cap. n. 141. — Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette) . . . | » | 120.000.000 |
| Cap. n. 142. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, ecc . . . . . | » | 6.000.000 |
| Totale . . . | L. | 1.776.000.000 |

*Ministero di grazia e giustizia:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, ecc. . . . . | L. | 1.650.000 |
| Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie, ecc. . . . . | » | 15.000.000 |
| Cap. n. 18. — Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi, ecc. | » | 28.000.000 |
| Cap. n. 19. — Cancellerie, ecc. - Personale - Stipendi, ecc. . . . | » | 31.500.000 |
| Cap. n. 20. — Uscieri giudiziari - Stipendi, ecc. . . . . | » | 5.050.000 |
| Cap. n. 46. — Personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena - Stipendi, ecc. . . . . | » | 5.500.000 |
| Cap. n. 47. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, paghe, ecc. . . . . | » | 76.300.000 |
| Totale . . . | L. | 163.100.000 |

*Ministero degli affari esteri:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1. — Ministero - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . | L. | 1.000.000 |
| Cap. n. 25. — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale delle carriere diplomatica e consolare, dei Commissari consolari, ecc. | » | 15.000.000 |
| Cap. n. 26. — Stipendi, ecc. e indennità varie a funzionari civili, ecc. . . . . | » | 75.000 |
| Cap. n. 31. — Competenze per il personale delle scuole, ecc. . . . | » | 31.250.000 |
| **Totale . . .** | **L.** | 47.325.000 |

1448

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788081

*Ministero dell'Africa italiana:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . | L. | 2.872.000 |

*Ministero della pubblica istruzione:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 26. — Spese per stipendi, ecc., al personale insegnante nelle scuole elementari, ecc. . . . | L. | 520.000.000 |

*Ministero dell'interno:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1. — Stipendi, assegni vari al personale civile di ruolo, ecc. | L. | 3.000.000 |
| Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie | » | 1.500.000 |
| Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di P. S. - Stipendi, ecc. - Razione viveri in natura, ecc. . . . . | » | 1.300.000.000 |
| Cap. n. 85. — Personale di ruolo del servizio speciale riservato - Stipendi e assegni fissi . . . . | » | 2.000.000 |
| Totale . . . | L. | 1.306.500.000 |

*Ministero dei lavori pubblici:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1. — Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc. - Stipendi ed altre competenze, ecc. | L. | 1.500.000 |
| Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . | » | 7.500.000 |
| Cap. n. 3. — Ufficiali idraulici - Stipendi, ecc. . . . . | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 4. — Incaricati stabili - Salari, ecc. . . . . | » | 2.500.000 |
| Cap. n. 5. — Salariati della viabilità statale - Retribuzioni, ecc. | » | 8.000.000 |
| Cap. n. 82. — Personale assunto a contratto, ecc. - Retribuzione, ecc. | » | 500.000 |
| Cap. n. 144. — Personale del ruolo transitorio: stipendi, aggiunta di famiglia, ecc. . . . . | » | 2.000.000 |
| Totale . . . | L. | 23.000.000 |

*Ministero della guerra:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1. — Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi, ecc. | L. | 1.800.000 |
| Cap. n. 2. — Ministero, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . | » | 3.600.000 |
| Cap. n. 50. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, ecc. - Assegni fissi, ecc. . . . . | L. | 180.000.000 |
| Cap. n. 51. — Impiegati civili non di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. . | » | 550.000 |
| Totale . . . | L. | 2.735.650.000 |

*Ministero della marina:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1. — Ministero - Personale, ecc. - Stipendi ed assegni vari continuativi . . . . . | L. | 1.300.000 |
| Cap. n. 19. — Pensioni ordinarie (personali militari e civili) . . . | » | 15.000.000 |
| Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie (personale lavorante) . . . | » | 12.000.000 |
| Cap. n. 22. — Personale subalterno ordinario e salariato, ecc. - Stipendi, paghe, ecc. . . . . | » | 3.200.000 |
| Cap. n. 25. — Ufficiali della Regia marina - Stipendi, ecc. - Indennità coloniali varie . . . . . | » | 21.500.000 |
| Cap. n. 28. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi ed assegni vari, ecc. - Indennità, ecc. . . | » | 73.000.000 |
| Cap. n. 35. — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, ecc. . . . . | » | 3.350.000 |
| Cap. n. 43. — Istituti di marina - Stipendi, ecc. . . . . | » | 90.000 |
| Cap. n. 48. — Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina . . . | » | 425.000 |
| Cap. n. 51. — Personali civili della Regia marina, ecc. - Stipendi ed assegni vari, ecc. . . . . | » | 7.500.000 |
| Cap. n. 70. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni, ecc.) Marina mercantile) . . . . . | » | 4.700.000 |
| Cap. n. 81. — Pensioni ordinarie | » | 2.500.000 |
| Cap. n. 93. — Ufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, indennità militare, ecc. . . . . | » | 1.700.000 |
| Totale . . . | L. | 146.265.000 |

*Ministero dell'aeronautica:*

Cap. n. 1. — Personale civile, ecc.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788502

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1. — Stipendi, assegni vari al personale civile di ruolo, ecc. | L. | 2.000.000 |
| Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie | » | 1.500.000 |
| Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di P. S. - Stipendi, ecc. - Razione viveri in natura, ecc. | » | 1.300.000.000 |
| Cap. n. 85. — Personale di ruolo del servizio speciale riservato - Stipendi e assegni fissi | » | 2.000.000 |
| Totale | L. | 1.305.500.000 |

*Ministero dei lavori pubblici:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1. — Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc. - Stipendi ed altre competenze, ecc. | L. | 1.500.000 |
| Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. | » | 7.500.000 |
| Cap. n. 3. — Ufficiali idraulici - Stipendi, ecc. | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 4. — Incaricati stabili - Salari, ecc. | » | 2.500.000 |
| Cap. n. 5. — Salariati della viabilità statale - Retribuzioni, ecc. | » | 8.000.000 |
| Cap. n. 82. — Personale assunto a contratto, ecc. - Retribuzione, ecc. | » | 500.000 |
| Cap. n. 144. — Personale del ruolo transitorio: stipendi, aggiunta di famiglia, ecc. | » | 2.000.000 |
| Totale | L. | 23.000.000 |

*Ministero della guerra:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1. — Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi, ecc. | L. | 1.800.000 |
| Cap. n. 2. — Ministero, ecc. - Stipendi, ecc. | » | 3.680.000 |
| Cap. n. 12. — Pensioni ordinarie | » | 562.000.000 |
| Cap. n. 16. — Ufficiali del Regio esercito, ecc. - Stipendi, ecc. | » | 23.000.000 |
| Cap. n. 17. — Personali civili di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. | » | 5.500.000 |
| Cap. n. 18. — Personali civili non di ruolo - Retribuzioni, ecc. | » | 452.000.000 |
| Cap. n. 19. — Sottufficiali, ecc. - Stipendi, ecc. | » | 56.000.000 |
| Cap. n. 20. — Personale salariato di ruolo, ecc. - Paghe, ecc. | » | 1.010.000.000 |
| Cap. n. 49. — Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi, ecc. | » | 5.200.000 |
| continuativi | L. | [illegible] |
| Cap. n. 19. — Pensioni ordinarie (personali militari e civili) | » | 15.000.000 |
| Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie (personale lavorante) | » | 12.000.000 |
| Cap. n. 22. — Personale subalterno ordinario e salariato, ecc. - Stipendi, paghe, ecc. | » | 3.200.000 |
| Cap. n. 25. — Ufficiali della Regia marina - Stipendi, ecc. - Indennità coloniali varie | » | 21.500.000 |
| Cap. n. 28. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi ed assegni vari, ecc. - Indennità, ecc. | » | 73.000.000 |
| Cap. n. 35. — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, ecc. | » | 3.350.000 |
| Cap. n. 43. — Istituti di marina - Stipendi, ecc. | » | 90.000 |
| Cap. n. 48. — Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina | » | 425.000 |
| Cap. n. 51. — Personali civili della Regia marina, ecc. - Stipendi ed assegni vari, ecc. | » | 7.500.000 |
| Cap. n. 70. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni, ecc.) Marina mercantile) | » | 4.700.000 |
| Cap. n. 81. — Pensioni ordinarie | » | 2.500.000 |
| Cap. n. 93. — Ufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, indennità militare, ecc. | » | 1.700.000 |
| Totale | L. | 146.265.000 |

*Ministero dell'aeronautica:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1. — Personale civile, ecc. - Stipendi, ecc. | L. | 21.000.000 |
| Cap. n. 20. — Ufficiali, ecc. - Stipendi, ecc. | » | 250.000.000 |
| Cap. n. 21. — Sottufficiali, ecc. - Stipendi, ecc. | » | 180.000.000 |
| Totale | L. | 451.000.000 |

*Ministero dell'agricoltura e delle foreste:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari, ecc. al personale di ruolo, ecc. | L. | 1.000.000 |

1450

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc. . . . . L. 200.000
Cap. n. 129. — Stipendi, ecc. al personale addetto al servizio per lo approvvigionamento di prodotti legnosi, ecc. . . . . » 50.000

Totale . . . L. 1.250.000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 229.* — FRASCA

REGIO DECRETO 30 maggio 1946, n. 459.
**Ordinamento del Ministero del commercio con l'estero.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista il decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, che stabilisce le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 319;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero del commercio con l'estero è costituito dai seguenti uffici:
*a*) Direzione generale per gli accordi commerciali e per le valute;
*b*) Direzione generale per i piani degli scambi con l'estero e per gli affari doganali;
*c*) Direzione generale per i servizi delle importazioni e delle esportazioni;
*d*) Ispettorato generale per gli affari generali e per il personale.

Art. 2.

Il Ministro per il commercio con l'estero è assistito da un Consiglio composto:
il direttore generale del commercio interno del Ministero dell'industria e commercio;
il direttore generale del Tesoro, del Ministero del tesoro;
il direttore generale delle dogane del Ministero delle finanze;
il direttore dell'Ufficio italiano dei cambi;
il direttore dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
il direttore generale delle Ferrovie dello Stato;
il direttore generale della Marina mercantile;
un delegato del Ministero dell'agricoltura di grado 4°;
un delegato dell'Alto Commissariato per l'alimentazione di grado 4°.
Gli altri membri sono nominati per decreto Reale su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, per metà fra i designati dalle Camere di commercio e per l'altra metà fra esperti appartenenti a categorie interessate al commercio con l'estero.
I membri esterni rimangono in carica per un biennio e possono essere confermati.

Art. 3.

Con successivo decreto saranno stabiliti i ruoli organici del Ministero del commercio con l'estero, su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro, a norma dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BRACCI — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 225.* — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
**Convalida di provvedimenti adottati, in materia di personale, dall'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, sotto il governo della sedicente re-**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985012

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 225.* — PROSA

---

REGIO DECRETO 30 maggio 1946, n. 459.
**Ordinamento del Ministero del commercio con l'estero.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, che stabilisce le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero del commercio con l'estero è costituito dai seguenti uffici:

*a*) Direzione generale per gli accordi commerciali e per le valute;

*b*) Direzione generale per i piani degli scambi con l'estero e per gli affari doganali;

*c*) Direzione generale per i servizi delle importazioni e delle esportazioni;

*d*) Ispettorato generale per gli affari generali e per il personale.

Art. 2.

E' istituita la Commissione centrale per il commercio estero. La Commissione centrale ha funzioni consultive ed è composta di 28 membri oltre il Ministro per il commercio con l'estero che ne è il presidente.

Sono membri di diritto:

i tre direttori generali del Ministero del commercio con l'estero;

il direttore generale degli affari economici del Ministero degli esteri;

il direttore generale dell'industria del Ministero dell'industria e commercio;

concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, per metà fra i designati dalle Camere di commercio e per l'altra metà fra esperti appartenenti a categorie interessate al commercio con l'estero.

I membri esterni rimangono in carica per un biennio e possono essere confermati.

Art. 3.

Con successivo decreto saranno stabiliti i ruoli organici del Ministero del commercio con l'estero, su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro, a norma dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BRACCI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 225.* — PROSA

---

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
**Convalida di provvedimenti adottati, in materia di personale, dall'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, sotto il governo della sedicente repubblica sociale italiana.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1452

Veduto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati, modificato con decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, numero 688;

Veduta la deliberazione in data 7 maggio 1945, numero 177, con la quale il commissario dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie ha confermato i provvedimenti adottati durante il periodo dall'8 settembre 1943 al 27 aprile 1945 concernenti, tra l'altro, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti di detto Istituto;

Considerato che dalla citata deliberazione di conferma risulta che i provvedimenti suindicati non furono ispirati da ragioni politiche, nè imposte da organi del sedicente governo repubblicano;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernente le promozioni al grado superiore ed il collocamento in pensione dei dipendenti dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie nonchè gli aumenti periodici per merito concessi al detto personale di cui nella deliberazione in data 7 maggio 1945, n. 177, del commissario della menzionata azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1633)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Convalida di un provvedimento adottato dal Banco di Sicilia, in materia di personale, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati, modificato con decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, numero 688;

Veduta la deliberazione in data 7 maggio 1945, numero 177, con la quale il commissario dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie ha confermato i provvedimenti adottati durante il periodo dall'8 settembre 1943 al 27 aprile 1945 concernenti, tra l'altro, la carriera e la cessazione dal servizio dei dipendenti di detto Istituto;

Considerato che dalla citata deliberazione di conferma risulta che i provvedimenti suindicati non furono ispirati da ragioni politiche, nè imposte da organi del sedicente governo repubblicano;

Decreta:

E' convalidato il provvedimento adottato, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dal commissario straordinario per le sedi del Nord del Banco di Sicilia, confermato con deliberazione 25 gennaio 1946 dal Comitato direttivo del detto Banco coi poteri del Consiglio di amministrazione, concernente la decadenza dell'impiego, con effetti dal 23 settembre 1943 del capo ufficio dott. Giuseppe De Blasiis, ai sensi dell'art. 96, n. 3, del regolamento del Banco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1634)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Modifiche allo statuto del Monte di credito su Pegno di Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio, e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 4 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, numero 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto del Monte di credito su pegno di Milano approvato con decreto del Capo del Governo del 9 gennaio 1941;

Veduta la proposta di modificazione dello statuto del Monte di credito predetto, deliberata dal Comitato di gestione dell'azienda in data 2 febbraio u. s.;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950081

riera e la cessazione dal servizio dei dipendenti di detto Istituto;

Considerato che dalla citata deliberazione di conferma risulta che i provvedimenti suindicati non furono ispirati da ragioni politiche, nè imposte da organi del sedicente governo repubblicano;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernente le promozioni al grado superiore ed il collocamento in pensione dei dipendenti dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie nonchè gli aumenti periodici per merito concessi al detto personale di cui nella deliberazione in data 7 maggio 1945, n. 177, del commissario della menzionata azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1633)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Convalida di un provvedimento adottato dal Banco di Sicilia, in materia di personale, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati, modificato con decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, numero 668;

Veduta la deliberazione in data 25 gennaio 1946, con la quale il Comitato direttivo del Banco di Sicilia coi poteri del Consiglio di amministrazione, ha, tra l'altro, confermato il provvedimento adottato il 20 febbraio 1945, dal commissario straordinario per le sedi del Nord dell'Istituto, a carico del capo ufficio dottor Giuseppe De Blasiis dichiarandolo decaduto dall'impiego con effetti dal 23 settembre 1943, ai sensi dell'art. 96, n. 3, del regolamento per il personale del Banco;

Ritenuto che dalla citata deliberazione di conferma risulta che i provvedimenti suindicati non furono ispirati da ragioni politiche, nè imposte da organi del sedicente governo repubblicano;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernente le promozioni al grado superiore ed il collocamento in pensione dei dipendenti dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie nonchè gli aumenti periodici per merito concessi al detto personale di cui nella deliberazione in data 7 maggio 1945, n. 177, del commissario della menzionata azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1631)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Modifiche allo statuto del Monte di credito su Pegno di Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio, e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 9 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, numero 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto del Monte di credito su pegno di Milano approvato con decreto del Capo del Governo del 9 gennaio 1941;

Veduta la proposta di modificazione dello statuto del Monte di credito predetto, deliberata dal Comitato di gestione dell'azienda in data 2 febbraio u. s.;

Decreta:

L'art. 17 dello statuto del Monte di credito su pegno di Milano è modificato come segue:

« Presso il Monte funziona, con le attribuzioni di legge, un Collegio di tre sindaci dei quali uno — che presiede il Collegio — nominato dal Ministero del tesoro, uno dal Consiglio comunale e uno dalla Camera di commercio ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1586)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1454

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Montagnana (Padova).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Prefetto della provincia di Padova in data 29 settembre 1945 con cui venne sciolto il Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Montagnana e il sig. Eugenio Miotti venne nominato commissario straordinario del Monte stesso;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione dell'azienda anzidetta;

Decreta:

I signori Eugenio Miotti fu Natale e Luigi Giuseppe Realdon sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Montagnana (Padova), con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

*Il Ministro*: COSTANZO

(1691)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

**Nomina del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Caltagirone (Catania).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto del Prefetto della provincia di Catania in data 29 settembre 1945 con cui venne sciolto il Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Caltagirone e il sig. Nigido Salvatore venne nominato commissario straordinario del Monte stesso;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione dell'azienda anzidetta;

Considerato che il dott. Nigido è deceduto e che il dott. Ali e il rag. Primo sono decaduti dall'incarico per compiuto periodo e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

I signori dott. cav. Giovanni Nicastro di G. Battista, dott. Domenico Marino fu Giuseppe e rag. Rosario Ingrassia fu Salvatore, sono nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Caltagirone (Catania), per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

*Il Ministro*: COSTANZO

(1690)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico**

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 85.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 — Data: 27 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Rossitto Carmelo di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3156 — Data: 22 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Taranto — Intestazione: Carelli Antonio di Angelo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3417 — Data: 12 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Siciliano Giuseppe di Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 334 — Data: 30 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione: Sommio Renata fu Marco — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5% nominativi L. — Rendita: L. 5325.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1625 — Data: 3 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Salemi Francesco fu [illegible] — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5% nominativi 2 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1455

25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Prefetto della provincia di Padova in data 29 settembre 1945 con cui venne sciolto il Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Montagnana e il sig. Eugenio Miotti venne nominato commissario straordinario del Monte stesso;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione dell'azienda anzidetta;

Decreta:

I signori Eugenio Miotti fu Natale e Luigi Giuseppe Realdon sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Montagnana (Padova), con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

*Il Ministro*: COSTINO

(1691)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

**Nomina del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Caltagirone (Catania).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduti i provvedimenti in data 1° ottobre 1939 e 11 giugno 1943, col primo dei quali i signori dott. Giacomo Nigido e dott. Luigi Alì vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Caltagirone e col secondo il sig. ragioniere Umberto Primo venne nominato sindaco del Monte stesso;

data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

*Il Ministro*: COSTINO

(1690)

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico**

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 85.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 — Data: 27 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Rosolito Carmelo di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza semestrale — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3036 — Data: 22 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Taranto — Intestazione: Caroli Antonio di Angelo — Titoli del Debito pubblico: quietanza semestrale — Capitale L. 1.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3117 — Data: 12 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Misero — Intestazione: Soriano Giuseppe di Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanza semestrale — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 324 — Data: 30 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione: Sonnino Renata fu Marco — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % nominativi 1 — Rendita: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1626 — Data: 3 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Salerni Francesco fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % nominativi 2 — Rendita: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3663 — Data: 16 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Cappelletti Maria Vittoria di Secondo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % nominativi 2 — Rendita: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 9 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Littoria — Intestazione: Guglielmi Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 3.50 % nominativi 2 — Capitale L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3534 — Data: 19 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Ciccolella Giulio di Antonio e Introna Franca di Martino — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % nominativi 2 — Capitale L. 73.500.

1456

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 15 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Forlì — Intestazione: Francesconi Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % nominativi 1 — Rendita: L. 7.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 805 — Data: 11 aprile 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino — Intestazione: Ruggio Marret Alberto fu Eugenio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % nominativi 5 — Rendita: L. 168.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 200 — Data: 15 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Udine — Intestazione: Luing Fortunato fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1936 nominativi 1 — Capitale L. 2069.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 345 — Data: 12 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brescia — Intestazione: Gabrieli Sofia di Benaventura — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 2 — Rendita: L. 77.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 78 — Data: 20 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Giorgio Giovanni fu Pellito Michele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 1 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 695 — Data: 3 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Avagliano Francesca di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 2 — Rendita: L. 25,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 100 — Data: 15 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Parma — Intestazione: Scotti Arturo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 4 % 1943 nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3582 — Data: 30 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: D'Alessandro Giovanni fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 5 % 1951 al portatore 2 — Capitale L. 20,000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 19 luglio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Conforti Orazio fu Michele — Titoli del Debito pubblico: P. N. 4,50 % nominativi 2 — Capitale L. 25,000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1477 — Data: 28 settembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Giardina Giacoma fu Ciro — Titoli del Debito pubblico: B. T. 5 % nominativi 1 — Capitale L. 20,000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 662 — Data: 2 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Surti Maria fu Luigi ved. Cappelli — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % nominativi 1 — Capitale L. 11,000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1509 — Data: 21 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Gaseza Maria ved Vassallo — Titoli del Debito pubblico: Red 3,50 % 1934 nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 98 — Data: 26 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Corsini Luigi fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % 1934 nominativi 1 — Capitale L. 9500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67,7525 — Data: 18 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino — Intestazione: Ferrero Giuseppe fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanza erariale — Capitale L. 1950.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1511 — Data: 2 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Accorsio Alfredo fu Edmondo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 8 — Rendita: L. 2030.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 15 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Imperia — Intestazione: Palma Maddalena di Severino — Titoli del Debito pubblico: Red. 5 % nominativi 1 — Capitale L. 7500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1214 — Data: 6 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Forti Laura fu Carlo in Faroni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 11 — Capitale L. 26,500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 10 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Garraffa Vincenzo fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 1 — Rendita: L. 259,50.

A termini dell'art. 230 del regolamento 13 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla suddetta operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 giugno 1946

*Il direttore generale:* GINI

(1659)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli dell'8 giugno 1946 - N. 129**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Bulgaria | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canada | 90,900 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8563 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,945 |
| Francia | 0,3896 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,29 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | | |
|---|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | . . . . . | 96,325 |
| id. 3,50 % 1902 | . . . . . | 89 — |
| id. 3 % lordo | . . . . . | 75,15 |
| id. 5 % 1935 | . . . . . | 99,475 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | . . . . . | 84,925 |
| id. 5 % 1936 | . . . . . | 98,15 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | . . . . . | 97,25 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | . . . . . | 98,25 |
| id. 5 % (15 febbraio 1949) | . . . . . | 99,225 |
| id. 5 % (15 febbraio 1950) | . . . . . | 99,225 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 145571

Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 1 — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 345 — Data: 2 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brescia — Intestazione: Generali Sotto di Remondrini — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 2 — Rendita: L. 77.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 — Data: 20 luglio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Giorgio Giovanni fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 1 — Rendita: L. 150.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 655 — Data: 3 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Avagliano Francesco di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 2 — Rendita: L. 87,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 100 — Data: 13 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Parma — Intestazione: Scotti Arturo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 4 % 1943 nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5088 — Data: 20 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: D'Alessandro Giovanna fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 5 % 1951 al portatore 2 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 19 luglio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Confetti Orazio fu Michele — Titoli del Debito pubblico: P. N. 4,50 % nominativi 3 — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1477 — Data: 2° settembre 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio tesoreria — Intestazione: Gardina Giacomo fu Ciro — Titoli del Debito pubblico: B. T. 5 % nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 662 — Data: 2 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio tesoreria — Intestazione: Sarti Maria fu Luigi ved. Cappelli — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % nominativi 1 — Capitale L. 11.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1589 — Data: 21 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Cassezza Maria ved. Vassallo — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % 1934 nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 98 — Data: 20 febbraio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di La Spezia — Intestazione: Corsini Luigi fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50 % 1934 nominativi 1 — Capitale L. 7500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67.525 — Data: 13 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Macerata — Intestazione: Sechetta Pasquale di Agostino — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale nominativi 2 — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16088 — Data: 15 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Napolitano Giuseppe fu Raf-

Capitale L. 250.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1317 — Data: 6 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Forti Laura fu Carlo in Faucci — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 10 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Gervalla Vincenzo fu Girolamo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906 nominativi 1 — Rendita: L. 280,50.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno conseguiti a cio di ragione i nuovi titoli provvisionali, dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 giugno 1946

*Il direttore generale:* CONTI

(1659)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli dell'8 giugno 1946 - N. 129**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,657 |
| Canadà | 90,909 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 29,8853 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,3890 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 37,52 |
| India (Bombay) | 30,29 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | | |
|---|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | . . . . . | 96,325 |
| Id. 3,50 % 1902 | . . . . . | 80 — |
| Id. 3 % lordo | . . . . . | 75,15 |
| Id. 5 % 1935 | . . . . . | 99,475 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | . . . . . | 84,925 |
| Id. 5 % 1936 | . . . . . | 98,15 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | . . . . . | 97,25 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | . . . . | 99,25 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | . . . . | 99,225 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | . . . . | 99,225 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | . . . . | 99,20 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | . . . . | 99,20 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | . . . . | 93,675 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (2ª serie) | . . . | 99,40 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | . . . | 99,50 |

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 758458

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 133

# GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 10 giugno 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500
Un fascicolo Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

#### 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 417.
Sostituzione della tabella A allegata al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 389, e disciplina del trattamento degli atti privati stipulati anteriormente al 3 agosto 1945 e non prodotti al Pubblico Registro Automobilistico per le prescritte locazioni . . . . Pag. 1250

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 418.
Conservazione del posto agli impiegati delle classi 1924, 1925 e 1926 chiamati alle armi . . . . . Pag. 1251

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 419.
Riordinamento della circolazione monetaria dello Stato. Pag. 1251

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 1946, n. 420.
Imposte in surrogazione del bollo e del registro. Pag. 1252

REGIO DECRETO-LEGISLATIVO 21 maggio 1946, n. 421.
Aumento del capitale della Banca nazionale del Lavoro. Pag. 1254

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 1946, n. 422.
Norme per la risoluzione delle controversie sulle requisizioni di alloggi . . . . . Pag. 1255

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Sostituzione del sequestratario della società per azioni Utensileria di Gemonio - U.S.A.G., con sede in Gemonio. Pag. 1265

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Abrogazione delle disposizioni sulla produzione e la vendita di mobili di legno per il consumo interno . Pag. 1265

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Convalida dei provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio di Alessandria . . . . . Pag. 1268

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
Sottoposizione a sequestro della ditta Boer Walter « miniera di quarzo i Dossi dei Crisialli », con sede in Lanzada (Sondrio), e nomina del sequestratario . . . Pag. 1268

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'Interno:
Concessione di mutuo al comune di Savalna (provincia di Forlì) per il pareggio del bilancio 1945 . . Pag. 1269
Concessione di mutuo al comune di Bisacquino (provincia di Palermo) per il pareggio del bilancio 1945 . . Pag. 1269

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1459

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 -
Un fascicolo Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare soltanto gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

### 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 aprile 1945, n. 417.
**Sostituzione della tabella A allegata al decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, e disciplina del trattamento degli atti privati stipulati anteriormente al 3 agosto 1915 e non prodotti al Pubblico Registro Automobilistico per le prescritte formalità** . . . . Pag. 1290

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 418.
**Conservazione del posto agli impiegati delle classi 1924, 1925 e 1926 chiamati alle armi** . . . . . Pag. 1291

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 419.
**Riordinamento della circolazione monetaria dello Stato.** Pag. 1291

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 1946, n. 420.
**Imposte in surrogazione del bollo e del registro.** Pag. 1293

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 1946, n. 421.
**Aumento del capitale della Banca nazionale del Lavoro.** Pag. 1294

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 1946, n. 422.
**Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra a gestire una farmacia interna per la distribuzione di medicinali ai propri assistiti** . . Pag. 1294

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 1946, n. 423.
**Rimborso delle spese di viaggio e concessione della indennità di missione ai dipendenti statali che si rechino fuori sede per esercitare il diritto del voto per il referendum istituzionale e l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente** . . . . . Pag. 1295

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 1946, n. 424.
**Norme per la pubblicazione dell'elenco dei contadini dell'O.V.R.A.** . . . . . Pag. 1295

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 1946, n. 425.
**Norme per la risoluzione delle controversie sulle requisizioni di alloggi** . . . . . Pag. 1296

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
**Sostituzione del sequestratario della società per azioni Utensileria di Gemonio - U.S.A.G., con sede in Gemonio.** Pag. 1298

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
**Abrogazione delle disposizioni sulla produzione e la vendita di mobili di legno per il consumo interno** . Pag. 1298

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
**Convalida dei provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio di Alessandria** . . . . . Pag. 1298

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1946.
**Sottoposizione a sequestro della ditta Boer Walter - miniera di quarzo i Dosso dei Cristalli», con sede in Lanzada (Sondrio), e nomina del sequestratario** . . . Pag. 1298

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'interno:**
Concessione di mutuo al comune di Sarsina (provincia di Forlì) per il pareggio del bilancio 1945 . . Pag. 1299
Concessione di mutuo al comune di Bisacquino (provincia di Palermo) per il pareggio del bilancio 1945 . Pag. 1299

**Alto Commissariato per l'alimentazione:** Provvedimento relativo al prezzo del bestiame da valere nelle Provincie dell'Italia settentrionale . . . . . Pag. 1299

**Ministero dei lavori pubblici:** Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari . . . . . Pag. 1299

**Ministero del tesoro:**
Medie dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1299
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1300
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa . . . . . Pag. 1302



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946031

## CONCORSI

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:** Concorso per n. 50 posti in convitto e per n. 800 borse di studio. Pag. 1293

**Ministero dell'interno:** Avviso di rettifica . . Pag. 1291

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 133 DEL 10 GIUGNO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 20: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 3 % 1940, delle ventotto serie emesse in base alla legge 4 febbraio 1939, n. 39, ai quali sono stati assegnati premi nella trentesima estrazione eseguita nei giorni dal 29 aprile al 9 maggio 1946.

(1624)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 aprile 1946, n. 417.

**Sostituzione della tabella A allegata al decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, e disciplina del trattamento degli atti privati stipulati anteriormente al 3 agosto 1945 e non prodotti al Pubblico Registro Automobilistico per le prescritte formalità.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, portante modificazione del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La tabella allegato A, indicata nell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, annessa al decreto medesimo, è sostituita dalla seguente:

| | | tasse fisse |
|---|---|---|
| *C)* autoveicoli industriali di portata: | | |
| *a)* fino a 7 quintali | L. | 5.000 |
| *b)* da oltre 7 fino a 15 quintali | » | 12.500 |
| *c)* » » 15 » » 30 » | » | 15.000 |
| *d)* » » 30 » » 45 » | » | 20.000 |
| *e)* » » 45 » » 60 » | » | 25.000 |
| *f)* » » 60 » » 80 » | » | 30.000 |
| *g)* oltre 80 quintali | » | 40.000 |
| *D)* rimorchi di portata: | | |
| *a)* fino a 20 quintali | » | 10.000 |
| *b)* da oltre 20 fino a 50 quintali | » | 17.500 |
| *c)* oltre 50 quintali | » | 25.000 |

Per gli autoveicoli provvisti di licenza di circolazione ad uso speciale e per i rimorchi destinati esclusivamente a servire tali autoveicoli, sempre che non atti comunque al trasporto di cose, la tassa stabilita dalle lettere *C)* e *D)* è ridotta di un quarto (1/4).

Negli atti di trapasso devono essere riportate le indicazioni descrittive dei dati tecnici risultanti dalle licenze di circolazione che riflettono il numero distintivo del motore e del telaio, la potenza espressa in cavalli vapore, e la portata utile in quintali, per i veicoli destinati al trasporto di cose.

Art. 2.

Gli atti privati, di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, stipulati ed autenticati anteriormente al 3 agosto 1945, sono, in via transitoria, soggetti alle tasse di bollo in base alle leggi 8 luglio 1929, n. 1158, e 4 luglio 1941, n. 700, purchè prodotti per la esenzione della formalità presso il Pubblico Registro Automobilistico nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sono del pari soggetti alle tasse di bollo previste dalle leggi citate nel comma precedente i trasferimenti di proprietà degli autoveicoli dipendenti da successioni aperesi anteriormente al 3 agosto 1945.

Il presente decreto ha effetto dalla entrata in vigore del citato decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1946

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 20: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 3 % 1943, delle ventotto serie emesse in base alla legge 4 febbraio 1940, n. 20, ai quali sono stati assegnati premi nella tredicesima estrazione eseguita nei giorni dal 20 aprile al 9 maggio 1946.

(1621)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 aprile 1946, n. 417.

**Sostituzione della tabella A allegata al decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, e disciplina del trattamento degli atti privati stipulati anteriormente al 3 agosto 1945 e non prodotti al Pubblico Registro Automobilistico per le prescritte formalità.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, portante modificazione del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La tabella allegata A, indicata nell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, annessa al decreto medesimo, è sostituita dalla seguente:

| | Tasse fisse |
|---|---|
| *A*) motocicli e tricicli agricoli . . . L. | 500 |
| motocarrozzette. . . . . » | 1.500 |
| *B*) automobili di potenza: | |
| *a*) fino a 8 C. V. . . . . » | 2.500 |
| *b*) da oltre 8 fino a 12 C. V. . . . » | 5.000 |
| *c*) » » 12 » » 20 » . . . » | 7.500 |
| *d*) » » 20 » » 30 » . . . » | 10.000 |
| *e*) » » 30 » » 40 » . . . » | 15.000 |
| *f*) oltre 40 C. V. . . . . » | 20.000 |

*D*) rimorchi di portata:

| | |
|---|---|
| *a*) fino a 20 quintali. . . . . » | 10.000 |
| *b*) da oltre 20 fino a 50 quintali . . » | 17.500 |
| *c*) oltre 50 quintali . . . . . » | 25.000 |

Per gli autoveicoli provvisti di licenza di circolazione ad uso speciale e per i rimorchi destinati esclusivamente a servire tali automezzi, sempre che non atti comunque al trasporto di cose, la tassa stabilita dalle lettere *C*) e *D*) è ridotta di un quarto (1/4).

Negli atti di trapasso devono essere riportate le indicazioni descrittive dei dati tecnici risultanti dalle licenze di circolazione che riflettono il numero distintivo del motore e del telaio, la potenza espressa in cavalli vapore, e la portata utile in quintali, per i veicoli destinati al trasporto di cose.

Art. 2.

Gli atti privati, di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, stipulati ed autenticati anteriormente al 3 agosto 1945, sono, in via transitoria, soggetti alle tasse di bollo in base alle leggi 8 luglio 1939, n. 1158, e 4 luglio 1941, n. 700, purchè prodotti per la esenzione della formalità presso il Pubblico Registro Automobilistico nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sono del pari soggetti alle tasse di bollo previste dalle leggi citate nel comma precedente i trasferimenti di proprietà degli autoveicoli dipendenti da successioni apertesi anteriormente al 3 agosto 1945.

Il presente decreto ha effetto dalla entrata in vigore del citato decreto legislativo Luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399.

Nei territori non ancora riformati all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 174.* — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1462

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 418.

**Conservazione del posto agli impiegati delle classi 1924, 1925 e 1926 chiamati alle armi.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1925, n. 343, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 giugno 1940, n. 653, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la marina, per l'aeronautica, per l'industria e commercio e per il lavoro e previdenza sociale;
Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni vigenti, sia legislative, sia regolamentari, sia contrattuali, concernenti la conservazione del posto in caso di richiamo alle armi, e limitatamente a tale conservazione, sono estese ai cittadini delle classi 1924, 1925 e 1926 chiamati alle armi per l'adempimento degli obblighi di leva che, all'atto della chiamata, occupano tale posto almeno da un anno.

Durante il servizio militare non spetta alcun trattamento economico inerente all'impiego ed il relativo periodo non è computato agli effetti dell'anzianità, ove i particolari ordinamenti non dispongano diversamente.

Art. 2.

Le persone indicate nell'art. 1 devono presentarsi per riassumere servizio entro trenta giorni dalla data del congedamento dal servizio militare o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, ovvero, se già in tale posizione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto; ed ove non ottemperino all'obbligo predetto, il rapporto d'impiego è senza altro risolto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 419.

**Riordinamento della circolazione monetaria dello Stato.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 871, con il quale venne autorizzata la circolazione dei biglietti di Stato;
Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1074, col quale venne riordinata la circolazione metallica dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 7 febbraio 1938, n. 267, con il quale venne autorizzata la fabbricazione e l'emissione di monete di nemonital da L. 2, da L. 1, da L. 0,50 e da L. 0,20;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:

Art. 1.

La Regia zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere, in sostituzione delle monete di nemonital e di bronzo nonchè dei biglietti di Stato attualmente in circolazione, monete metalliche di nuovo conio, da L. 10, da L. 5, da L. 2 e da L. 1.

Art. 2.

Con successivi decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno determinati i contingenti e le caratteristiche delle nuove monete, e sarà provveduto alle variazioni di bilancio dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà stabilita la data da cui le monete di nuovo conio avranno corso legale nel Regno, la data di cessazione del corso legale ed il termine per il cambio delle monete di nemonital e di bronzo e dei biglietti di Stato, attualmente in circolazione, nonchè la data di cessazione della Cassa speciale per i biglietti a debito dello Stato ed ogni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 763231

Vista la legge 10 giugno 1940, n. 653, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la marina, per l'aeronautica, per l'industria e commercio e per il lavoro e previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni vigenti, sia legislative, sia regolamentari, sia contrattuali, concernenti la conservazione del posto in caso di richiamo alle armi, e limitatamente a tale conservazione, sono estese ai cittadini delle classi 1924, 1925 e 1926 chiamati alle armi per l'adempimento degli obblighi di leva che, all'atto della chiamata, occupano tale posto almeno da un anno.

Durante il servizio militare non spetta alcun trattamento economico inerente all'impiego ed il relativo periodo non è computato agli effetti dell'anzianità, ove i particolari ordinamenti non dispongano diversamente.

Art. 2.

Le persone indicate nell'art. 1 devono presentarsi per riassumere servizio entro trenta giorni dalla data del congedamento dal servizio militare o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, ovvero, se già in tale posizione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto; ed ove non ottemperino all'obbligo predetto, il rapporto d'impiego è senza altro risolto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BRUSCO — CORBINO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 146.* — FRASCA

Vista il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1671, col quale venne ricordinata la circolazione metallica dello Stato;

Vista il R. decreto-legge 7 febbraio 1938, n. 997, con il quale venne autorizzata la fabbricazione e l'emissione di monete di nemontital da L. 2, da L. 1, da L. 0,50 e da L. 0,20;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Regia zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere, in sostituzione delle monete di nemontital e di bronzo nonché dei biglietti di Stato attualmente in circolazione, monete metalliche di nuovo conio, da L. 10, da L. 5, da L. 2 e da L. 1.

Art. 2.

Con successivi decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno determinati i contingenti e le caratteristiche delle nuove monete, e sarà provveduto alle variazioni di bilancio dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà stabilita la data da cui le monete di nuovo conio avranno corso legale nel Regno, la data di cessazione del corso legale ed il termine per il cambio delle monete di nemontital e di bronzo e dei biglietti di Stato, attualmente in circolazione, nonchè la data di cessazione della Cassa speciale per i biglietti a debito dello Stato ed ogni altra condizione e modalità di esecuzione dell'operazione contemplata nel presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana, dalla data in cui sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

1464
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939021

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE CASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 185.* — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 1946, n. 420.
**Imposte in surrogazione del bollo e del registro.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3280, sulle imposte in surrogazione del bollo e del registro;
Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3281, concernente l'imposta sulle assicurazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3278, sulle tasse sui contratti di borsa;
Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1362;
Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, concernente l'imposta di negoziazione, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visto il R. decreto 9 marzo 1942, n. 357, che approva il testo unico delle disposizioni in materia di imposta sul plusvalore e di soprimposta di negoziazione dei titoli azionari, con nuova aliquota dell'imposta di negoziazione;
Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738, concernente provvedimenti tributari in materia di negoziazione di titoli azionari;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, concernente nuovi provvedimenti in materia di imposta in surrogazione del bollo e del registro;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 23 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

tisi a partire dal mese successivo a quello dell'ultima variazione di capitale fino al 31 dicembre.

Per i titoli per i quali nel secondo semestre del 1945 non risultino accertati prezzi ufficiali di compenso, la valutazione relativa sarà fatta dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori locale, e, in mancanza di Borsa locale, da quello della Borsa più vicina alla sede della società emittente.

Art. 2.

Le società soggette ad imposta di negoziazione, i cui titoli non siano quotati in borsa, debbono presentare al competente Ufficio del registro, nei termini stabiliti dall'art. 6 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, doppia copia del bilancio sociale, degli estratti delle relative deliberazioni e degli altri documenti ovvero della denunzia prevista dall'ultimo comma dell'articolo stesso. L'Ufficio del registro trasmette una copia di ciascuno di tali documenti al Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa locale o della Borsa più vicina, competente per la valutazione dei titoli.

Art. 3.

L'Amministrazione delle finanze ha facoltà di consentire che le controversie devolute alla competenza delle speciali sezioni delle Commissioni provinciali delle imposte dirette, ai termini dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, relative alla valutazione di titoli azionari non quotati in borsa, ai fini dell'imposta di negoziazione per gli anni anteriori al 1946, siano definite mediante un abbuono non superiore al 30 per cento del valore presunto dall'Ufficio del registro. In nessun caso peraltro il valore resultante dall'abbuono può essere inferiore a quello indicato dal Comitato direttivo degli agenti di cambio.

Il termine per la domanda di definizione delle vertenze nel modo suespresso è stabilito in sessanta giorni dalla notifica del ricorso dell'Ufficio del registro, ai sensi dell'art. 4 del citato R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975. Per le vertenze non definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, il detto termine è stabilito in tre mesi dalla data stessa.

Art. 4.

In caso di mancata denunzia di estinzione dei titoli entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, stabilito dall'art. 11, 3° comma, del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, l'imposta di negoziazione rimane

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1465

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 181. — FRASCA*

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 1946, n. 420.
**Imposte in surrogazione del bollo e del registro.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3280, sulle imposte in surrogazione del bollo e del registro;
Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3281, concernente l'imposta sulle assicurazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3278, sulle tasse sui contratti di borsa;
Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1302;
Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, concernente l'imposta di negoziazione, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visto il R. decreto 9 marzo 1942, n. 237, che approva il testo unico delle disposizioni in materia di imposta sul plusvalore e di sovraimposta di negoziazione dei titoli azionari, con nuova aliquota dell'imposta di negoziazione;
Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738, concernente provvedimenti tributari in materia di negoziazione di titoli azionari;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, concernente nuovi provvedimenti in materia di imposta in surrogazione del bollo e del registro;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Imposta di negoziazione.*

Art. 1.

L'imposta di negoziazione per l'anno 1946 sui titoli quotati in borsa è liquidata in base alla media dei prezzi di compenso accertati pel secondo semestre del 1945.

Se nel corso del secondo semestre dell'anno 1945 siano avvenuti aumenti o diminuzioni nel capitale sociale, sono assunti a base della determinazione del valore medio di cui sopra i soli prezzi di compenso avu-

Le società soggette ad imposta di negoziazione, i cui titoli non siano quotati in borsa, debbono presentare al competente Ufficio del registro, nei termini stabiliti dall'art. 6 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, doppia copia del bilancio sociale, degli estratti delle relative deliberazioni e degli altri documenti ovvero della denunzia prevista dall'ultimo comma dell'articolo stesso. L'Ufficio del registro trasmette una copia di ciascuno di tali documenti al Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa locale o della Borsa più vicina, competente per la valutazione dei titoli.

Art. 3.

L'Amministrazione delle finanze ha facoltà di consentire che le controversie devolute alla competenza delle speciali sezioni delle Commissioni provinciali delle imposte dirette, ai termini dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, relative alla valutazione di titoli azionari non quotati in borsa, ai fini dell'imposta di negoziazione per gli anni anteriori al 1946, siano definite mediante un abbuono non superiore al 30 per cento del valore presunto dall'Ufficio del registro. In nessun caso peraltro il valore resultante dall'abbuono può essere inferiore a quello indicato dal Comitato direttivo degli agenti di cambio.

Il termine per la domanda di definizione delle vertenze nel modo suespresso è stabilito in sessanta giorni dalla notifica del ricorso dell'Ufficio del registro, ai sensi dell'art. 4 del citato R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975. Per le vertenze non definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, il detto termine è stabilito in tre mesi dalla data stessa.

Art. 4.

In caso di mancata denunzia di estinzione dei titoli entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, stabilito dall'art. 11, 2° comma, del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, l'imposta di negoziazione rimane dovuta fino a tutto il semestre in cui la denunzia tardiva sia stata presentata.

Art. 5.

Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975 e all'articolo 2 del presente decreto, sono punite con le seguenti pene pecuniarie:

per le società con capitale fino a L. 5.000.000:
da un minimo di L. 300
ad un massimo di L. 5000

per le società con capitale superiore a L. 5.000.000:
da un minimo di L. 1.000
ad un massimo di L. 10.000

1466
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985681

*Nuove aliquote per l'imposta di negoziazione e per l'imposta sul capitale di società straniere.*

Art. 6.

Le aliquote dell'imposta annuale di negoziazione per i titoli di cui ai numeri 2 e 3 della tariffa allegato A al R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, modificato con l'art. 20 del R. decreto 9 marzo 1912, n. 357, sono sostituite, con effetto dal 1° gennaio 1916, con le seguenti aliquote:

per i titoli al portatore: lire sei per mille;
per i titoli nominativi: lire tre per mille.

L'aliquota dell'imposta annuale sul capitale delle società straniere, di cui all'art. 4 della tariffa allegato A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3280, modificato con l'allegato *E* al R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito in legge 28 maggio 1936, n. 1392, è stabilita, con effetto dal 1° gennaio 1916, nella misura del sei per mille.

*Imposta sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno.*

Art. 7.

Le Casse di risparmio, le società e gli istituti che compiono operazioni di anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori possono, senza applicazione di sopratasse, integrare le denunzie semestrali prescritte dall'art. 22 della legge 30 dicembre 1923, n. 3289, relative alle operazioni compiute fino al 31 dicembre 1915, qualora giustifichino di essere incorse in omissioni per causa di mancato ricevimento in tempo utile dei dati relativi alle operazioni compiute dalle sedi esterne, rappresentanze ed uffici dipendenti.

Le denunzie integrative delle operazioni compiute fino al detto termine debbono essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e le relative maggiori imposte debbono essere pagate entro dieci giorni successivi.

*Imposta sulle assicurazioni.*

Art. 8.

Le compagnie, società ed imprese di assicurazioni nazionali ed estere che fanno assicurazioni diverse dalle marittime possono integrare, con esonero da pene pecuniarie, gli elenchi trimestrali delle quietanze di cui all'art. 19 della legge 30 dicembre 1923, n. 3281, emesse fino al 31 dicembre 1915, qualora giustifichino di essere incorse in omissioni per non aver ricevuto in tempo utile dalle dipendenti agenzie i dati relativi a tali la presentazione, con esonero da sopratassa, delle denunzie principali omesse, o delle denunzie integrative delle riscossioni dei premi ed accessori effettuate fino al 31 dicembre 1915, è prorogato fino a tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.

Il pagamento delle imposte relative dovrà essere effettuato entro quindici giorni successivi.

*Sovrimposta di negoziazione.*

Art. 10.

La sovrimposta di negoziazione, regolata dall'articolo 17 del testo unico approvato con R. decreto 9 marzo 1912, n. 357 e successive modificazioni, è soppressa.

Sono peraltro mantenute in vigore tutte le disposizioni del predetto Regio decreto legge e successive modificazioni, relative all'uso obbligatorio dei foglietti bollati per contratti di borsa e alla conservazione di questi, nonchè quelle che stabiliscono le sanzioni alle relative infrazioni.

*Tasse sui contratti di borsa.*

Art. 11.

E' abrogato l'art. 11 del R. decreto-legge 19 agosto 1913, n. 738.

La tabella delle tasse di bollo sui contratti di borsa, annessa al decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1915, n. 301, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 12.

Per la riscossione delle tasse sui contratti di borsa di cui al precedente articolo saranno istituiti con decreto Reale gli occorrenti valori bollati.

Sino a quando non saranno istituiti tali valori il pagamento delle tasse è effettuato integrando i valori esistenti con l'apposizione sugli stessi delle occorrenti marche per tasse sui contratti di borsa.

L'annullamento delle dette marche deve essere effettuato dagli stessi contraenti mediante scritturazione della firma di uno di essi e della data del contratto.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1967

L'aliquota dell'imposta annuale sul capitale delle società straniere, di cui all'art. 4 della tariffa allegato A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3280, modificato con l'allegato *L* al R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito in legge 28 maggio 1936, n. 1392, è stabilita, con effetto dal 1° gennaio 1946, nella misura del sei per mille.

*Imposta sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno.*

Art. 7.

Le Casse di risparmio, le società e gli istituti che compiono operazioni di anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori possono, senza applicazione di sopratasse, integrare le denunzie semestrali prescritte dall'art. 22 della legge 30 dicembre 1923, n. 3280, relative alle operazioni compiute fino al 31 dicembre 1945, qualora giustifichino di essere incorse in omissioni per causa di mancato ricevimento in tempo utile dei dati relativi alle operazioni compiute dalle sedi esterne, rappresentanze ed uffici dipendenti.

Le denunzie integrative delle operazioni compiute fino al detto termine debbono essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e le relative maggiori imposte debbono essere pagate entro dieci giorni successivi.

*Imposta sulle assicurazioni.*

Art. 8.

Le compagnie, società ed imprese di assicurazioni nazionali ed estere che fanno assicurazioni diverse dalle marittime possono integrare, con esonero da pene pecuniarie, gli elenchi trimestrali delle quietanze di cui all'art. 19 della legge 30 dicembre 1923, n. 2281, emesse fino al 31 dicembre 1945, qualora giustifichino di essere incorse in omissioni per non aver ricevuto in tempo utile dalle dipendenti agenzie i dati relativi a tali quietanze.

Gli elenchi integrativi delle quietanze emesse fino al 31 dicembre 1945, debbono essere presentati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto col contemporaneo pagamento dell'imposta relativa.

Art. 9.

Il termine concesso con l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, alle predette società, compagnie ed imprese nazionali od estere che si trovino nelle condizioni ivi previste per l'articolo 17 del testo unico approvato con R. decreto 9 marzo 1942, n. 357 e successive modificazioni, è soppresso.

Sono peraltro mantenute in vigore tutte le disposizioni del predetto Regio decreto-legge e successive modificazioni, relative all'uso obbligatorio dei foglietti bollati per contratti di borsa e alla conservazione di questi, nonchè quelle che stabiliscono le sanzioni alle relative infrazioni.

*Tasse sui contratti di borsa.*

Art. 11.

E' abrogato l'art. 14 del R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738.

La tabella delle tasse di bollo sui contratti di borsa, annessa al decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 12.

Per la riscossione delle tasse sui contratti di borsa di cui al precedente articolo saranno istituiti con decreto Reale gli occorrenti valori bollati.

Sino a quando non saranno istituiti tali valori il pagamento delle tasse è effettuato integrando i valori esistenti con l'apposizione sugli stessi delle occorrenti marche per tasse sui contratti di borsa.

L'annullamento delle dette marche deve essere effettuato dagli stessi contraenti mediante scritturazione della firma di uno di essi e della data del contratto.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 175.* — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1468

**Tabella delle tasse di bollo sui contratti di borsa**

| Specie del contratto | Per ogni 100.000 lire o frazione di 100.000 |
|---|---|
| 1. — Contratti a contanti: | |
| *a*) conclusi fra agenti di cambio . . . | L. 1 — |
| *b*) » direttamente fra i contraenti | » 8 — |
| *c*) » fra i banchieri e privati . . | » 6 — |
| *d*) » con l'intervento di agenti di cambio o di banche iscritte nell'albo di cui al R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1667 | » 5 — |
| Nei casi di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), la tassa è ridotta alla metà per i contratti che riguardino esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato. | |
| 2. — Contratti a termine la cui durata non ecceda i 45 giorni: | |
| *a*) conclusi fra agenti di cambio . . . | » 2 — |
| *b*) » direttamente fra i contraenti | » 20 — |
| *c*) » con l'intervento di agenti di cambio o di banche iscritte nell'albo di cui al R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1667 | » 15 — |
| 3. — Contratti di riporto la cui durata non ecceda i 45 giorni: | |
| *a*) conclusi fra agenti di cambio . . | » 2 — |
| *b*) » direttamente fra i contraenti | » 15 — |
| *c*) » con l'intervento di agenti di cambio o di banche iscritte nell'albo di cui al R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1667 | » 8 — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re

*Il Ministro per le finanze*
SCOCCIMARRO

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 1946, n. 421.
**Aumento del capitale della Banca nazionale del Lavoro.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto legislativo 19 maggio 1946, numero 262;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, d'intesa col Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 185.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 1946, n. 422.
**Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra a gestire una farmacia interna per la distribuzione di medicinali ai propri assistiti.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto l'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra è autorizzata a gestire una farmacia interna per la distribuzione dei medicinali ai propri assistiti nei locali della Casa Madre dell'Associazione in Roma.

Art. 2.

Esclusa qualsiasi facoltà di vendita di medicinali al pubblico, potranno essere ammessi all'acquisto nella predetta farmacia solo i mutilati ed invalidi di guerra e le persone di famiglia a carico.

Art. 3.

La qualifica di mutilato o invalido di guerra dovrà constare da apposito libretto di assistenza farmaceutica rilasciato dalla Associazione nazionale, recante lo stato di famiglia del medesimo, nel quale il medico dell'Associazione indicherà le prescrizioni e la farmacia annoterà i medicinali distribuiti e il relativo prezzo.

Art. 4.

Nessuna vendita di medicinali potrà essere effettuata senza la prescrizione medica nel libretto di assistenza farmaceutica di cui all'articolo precedente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946021

2. — Contratti a termine la cui durata non ecceda i 30 giorni:

| | | |
|---|---|---|
| *a*) | conclusi fra agenti di cambio | » 2 — |
| *b*) | » direttamente fra i contraenti | » 20 — |
| *c*) | » con l'intervento di agenti di cambio o di banche iscritte nell'albo di cui al R. decreto-legge 29 dicembre 1882, n. 1067 | » 15 — |

3. — Contratti di riporto, la cui durata non ecceda i 15 giorni:

| | | |
|---|---|---|
| *a*) | conclusi fra agenti di cambio | » 2 — |
| *b*) | » direttamente fra i contraenti | » 15 — |
| *c*) | » con l'intervento di agenti di cambio o di banche iscritte nell'albo di cui al R. decreto-legge 29 dicembre 1882, n. 1067 | » 8 — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re

*Il Ministro per le finanze*
SOLERI MARIO

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 1946, n. 421.
**Aumento del capitale della Banca nazionale del Lavoro.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, numero 262;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, d'intesa col Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a conferire la somma di lire 500 milioni in aumento del capitale della Banca nazionale del Lavoro.

A tale conferimento verrà provveduto con stanziamenti da iscriversi nel bilancio del Ministero del tesoro, in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1946-47 al 1950-51.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

**Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra a gestire una farmacia interna per la distribuzione di medicinali ai propri assistiti.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto l'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra è autorizzata a gestire una farmacia interna per la distribuzione dei medicinali ai propri assistiti, nei locali della Casa Madre dell'Associazione in Roma.

Art. 2.

Esclusa qualsiasi facoltà di vendita di medicinali al pubblico, potranno essere ammessi all'acquisto nella predetta farmacia solo i mutilati ed invalidi di guerra e le persone di famiglia a carico.

Art. 3.

La qualifica di mutilato o invalido di guerra dovrà constare da apposito libretto di assistenza farmaceutica rilasciato dalla Associazione nazionale, recante lo stato di famiglia del medesimo, nel quale il medico dell'Associazione indicherà le prescrizioni e la farmacia annoterà i medicinali distribuiti e il relativo prezzo.

Art. 4.

Nessuna vendita di medicinali potrà essere effettuata senza la prescrizione medica nel libretto di assistenza farmaceutica di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 187.* — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1470

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 1946, n. 423.

**Rimborso delle spese di viaggio e concessione della indennità di missione ai dipendenti statali che si rechino fuori sede per esercitare il diritto del voto per il referendum istituzionale e l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Al personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in comune diverso da quello ove si trova la sede di servizio, per esercitare il diritto del voto per il referendum istituzionale e l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di soggiorno secondo le vigenti disposizioni in caso di missione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 291* — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 1946, n. 424.

**Norme per la pubblicazione dell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto

Art. 2.

Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della lista di cui all'articolo precedente, gli interessati possono ricorrere ad una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominata dal Presidente del Consiglio e composta di un consigliere di cassazione, che la presiede, di un consigliere di Stato e di un consigliere di Corte d'appello.

Qualora l'interessato dimostri di non essere stato, in difformità delle risultanze dell'elenco, confidente dell'O.V.R.A. o di non avere svolto attività informativa politica nell'interesse del regime fascista, la Commissione dispone la cancellazione dall'elenco stesso.

Le decisioni della Commissione sono pubblicate per estratto nei modi previsti dal primo comma dell'art. 1.

Contro le decisioni della Commissione non è ammessa gravame nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Art. 3.

Con successivo provvedimento saranno stabilite le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 295* — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 1946, n. 425.

**Norme per la risoluzione delle controversie sulle requisizioni di alloggi.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 di-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Al personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in comune diverso da quello ove si trova in sede di servizio, per esercitare il diritto del voto per il referendum istituzionale e l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di soggiorno secondo le vigenti disposizioni in caso di missione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA — COMBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n.* 80, *foglio n.* 203. — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 1946, n. 421.
**Norme per la pubblicazione dell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'elenco nominativo dei confidenti dell'O.V.R.A., formato dalla Commissione di cui al decreto Ministeriale 6 febbraio 1946, sarà pubblicato, a cura del Ministro per l'interno, mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nell'elenco saranno compresi tutti coloro che, in base agli accertamenti compiuti fino alla data del presente decreto, risultino di aver fatto parte dell'O.V.R.A., ad eccezione delle persone decedute e dei funzionari ed agenti di pubblica sicurezza.

Coloro che, in base agli accertamenti compiuti fino alla data del presente decreto, risultino di aver fatto parte dell'O.V.R.A. e di non avere svolto attività informativa politica nell'interesse del regime fascista, la Commissione dispone la cancellazione dall'elenco stesso.

Le decisioni della Commissione sono pubblicate per estratto nei modi previsti dal primo comma dell'art. 1.

Contro le decisioni della Commissione non è ammesso gravame nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Art. 3.

Con successivo provvedimento saranno stabilite le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n.* 80, *foglio n.* 191. — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 1946, n. 425.
**Norme per la risoluzione delle controversie sulle requisizioni di alloggi.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, concernente la nomina e le attribuzioni dei commissari governativi per gli alloggi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 giugno 1945, n. 332, contenente norme complementari e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946031

Art. 1.

Presso il Commissariato degli alloggi è istituita una Commissione, nominata dal prefetto e composta dal Commissario o da un vice commissario che la presiede, da due inquilini e da due proprietari di case, scelti fra persone di indiscussa probità e rettitudine, sentite, ove esistano, le rispettive organizzazioni locali.

Nei modi previsti nel comma precedente possono essere nominati i supplenti dei componenti la Commissione.

Art. 2.

Avverso i provvedimenti dei Commissari per gli alloggi, gli interessati, nel termine di cinque giorni dalla notifica, possono proporre opposizione allo stesso commissario per gli alloggi, il quale decide su conforme parere della Commissione di cui all'art. 1.

La Commissione, prima di esprimere il suo parere, deve sentire le parti, salvo che queste, regolarmente invitate, non si presentino.

Art. 3.

L'opposizione è sottoscritta, a pena di nullità, dall'oppONente o da una persona della sua famiglia, e presentata nel termine indicato nell'articolo precedente, agli uffici del Commissariato che ne rilasciano ricevuta.

Trascorso il termine di trenta giorni dalla proposizione dell'opposizione, questa si considera respinta.

Art. 4.

Presso la pretura del mandamento, nella cui circoscrizione ha la sede il Commissario per gli alloggi, è istituita la Commissione per le controversie relative alla requisizione degli alloggi. Se il Comune nel quale ha sede il Commissario per gli alleggi è sede di Tribunale, la Commissione può essere istituita presso il Tribunale stesso.

La Commissione è composta di un magistrato designato dal primo presidente della Corte d'appello, che la presiede, e da quattro membri nominati dal prefetto, due in rappresentanza degli inquilini e due in rappresentanza dei proprietari di case, scelti su un numero doppio di persone designate dal sindaco del capoluogo, possibilmente fra persone laureate in giurisprudenza, sentite, ove esistano, le rispettive organizzazioni locali.

Nei modi stabiliti nel secondo comma possono essere nominati i supplenti del presidente e degli altri membri.

Il ricorso è proposto mediante atto notificato per mezzo di ufficiale giudiziario al Commissario per gli alloggi ed ai controinteressati, nel termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento.

Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 il termine decorre dalla scadenza del termine per la decisione dell'opposizione.

Il ricorso, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal ricorrente o da un suo mandatario speciale.

Art. 6.

Il ricorso alla Commissione per le controversie relative alle requisizioni degli alloggi deve essere depositato, insieme agli eventuali documenti che lo giustificano, a pena di decadenza, presso la segreteria della Commissione stessa non oltre cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito nel precedente art. 5.

Contemporaneamente deve essere depositata dal ricorrente nella segreteria della Commissione, per le spese occorrenti, la somma di lire cento.

La nullità o la decadenza del ricorso è dichiarata dal presidente della Commissione, con decreto non soggetto ad impugnativa.

Art. 7.

L'impugnativa del provvedimento commissariale, ai sensi degli articoli 3 a 5 non ne sospende l'esecuzione.

Proposto il ricorso alla Commissione per le controversie relative alle requisizioni degli alloggi, la competenza a sospendere la esecuzione del provvedimento del Commissario spetta soltanto al presidente della Commissione, il quale può disporla soltanto se ricorrono motivi di particolare gravità.

Art. 8.

L'istruzione delle controversie relative ai ricorsi previsti dal precedente art. 5 spetta al presidente della Commissione per le controversie relative alle requisizioni degli alloggi. Il provvedimento con il quale il presidente dispone mezzi istruttori, stabilisce i modi ed i termini per la esecuzione.

Qualora l'istruzione comporti delle spese, con lo stesso provvedimento che la dispone è determinata la somma che deve essere depositata presso la segreteria della Commissione dalla parte che richiede il mezzo di prova, ed il termine per la esecuzione del deposito.

Se il deposito o l'eventuale integrazione non sono eseguiti nel termine fissato o prorogato per giusti motivi, la Commissione decide allo stato degli atti.

Art. 9.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1947 3

invitate, non si presentino.

Art. 3.

L'opposizione è sottoscritta, a pena di nullità, dall'opponente o da una persona della sua famiglia, e presentata nel termine indicato nell'articolo precedente, agli uffici del Commissariato che ne rilasciano ricevuta.

Trascorso il termine di trenta giorni dalla proposizione dell'opposizione, questa si considera respinta.

Art. 4.

Presso la pretura del mandamento, nella cui circoscrizione ha la sede il Commissario per gli alloggi, è istituita la Commissione per le controversie relative alla requisizione degli alloggi. Se il Comune nel quale ha sede il Commissario per gli alloggi è sede di Tribunale, la Commissione può essere istituita presso il Tribunale stesso.

La Commissione è composta di un magistrato designato dal primo presidente della Corte d'appello, che la presiede, e da quattro membri nominati dal prefetto, due in rappresentanza degli inquilini e due in rappresentanza dei proprietari di case, scelti su un numero doppio di persone designate dal sindaco del capoluogo, possibilmente fra persone laureate in giurisprudenza, sentite, ove esistano, le rispettive organizzazioni locali.

Nei modi stabiliti nel secondo comma possono essere nominati i supplenti del presidente e degli altri membri.

Quando la popolazione del Comune per il quale è nominato il Commissario per gli alloggi superi i centomila abitanti, il primo presidente della Corte d'appello, previa intesa col prefetto, può istituire più sezioni della Commissione, ciascuna composta, come previsto nei precedenti comma.

Art. 5.

Avverso il provvedimento del Commissario per gli alloggi che decide sull'opposizione gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione per le controversie relative alle requisizioni degli alloggi, soltanto per motivi di incompetenza e di violazione di legge.

Presso la segreteria della Commissione, per le spese occorrenti, la somma di lire cento.

La nullità o la decadenza del ricorso è dichiarata dal presidente della Commissione, con decreto non soggetto ad impugnativa.

Art. 7.

L'impugnativa del provvedimento commissariale, ai sensi degli articoli 3 a 5, non ne sospende l'esecuzione.

Proposto il ricorso alla Commissione per le controversie relative alle requisizioni degli alloggi, la competenza a sospendere la esecuzione del provvedimento del Commissario spetta soltanto al presidente della Commissione, il quale può disporla soltanto se ricorrono motivi di particolare gravità.

Art. 8.

L'istruzione delle controversie relative ai ricorsi previsti dal precedente art. 5 spetta al presidente della Commissione per le controversie relative alle requisizioni degli alloggi. Il provvedimento con il quale il presidente dispone mezzi istruttori, stabilisce i modi ed i termini per la esecuzione.

Qualora l'istruzione comporti delle spese, con lo stesso provvedimento che la dispone è determinata la somma che deve essere depositata presso la segreteria della Commissione dalla parte che richiede il mezzo di prova, ed il termine per la esecuzione del deposito.

Se il deposito o l'eventuale integrazione non sono eseguiti nel termine fissato o prorogato per giusti motivi, la Commissione decide allo stato degli atti.

Art. 9.

La Commissione può avvalersi dell'opera dei tecnici appartenenti alle Amministrazioni dello Stato e del Comune per la consulenza tecnica.

Art. 10.

Le parti possono chiedere di essere sentite personalmente dalla Commissione per le controversie relative alle requisizioni degli alloggi e possono farsi rappresentare da un procuratore legale.

Il presidente può ordinare alle parti di produrre documenti e di fornire chiarimenti in un termine all'uopo stabilito e, se l'ordine non è adempiuto nel ter-

1474

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

nire stesso, la Commissione decide allo stato degli atti. Può essere altresì ordinata la comparizione personale delle parti.

Le adunanze della Commissione non sono pubbliche. Di esse viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 11.

La decisione della Commissione per le controversie relative alle requisizioni degli alloggi deve contenere:

1) l'indicazione delle parti;

2) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione;

3) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Con la decisione che risolve le controversie, la Commissione provvede per le spese. Non spettano onorari di avvocato. Al Commissariato degli alloggi non possono essere addebitate le spese sostenute dalle altre parti.

La decisione è resa pubblica mediante deposito nella segreteria della Commissione ed è soggetta alla tassa fissa di registro, oltre alla tassa di bollo, qualora dovuta.

Art. 12.

Le decisioni della Commissione per le controversie relative alla requisizione degli alloggi possono essere corrette, su ricorso di parte, dalla Commissione stessa, qualora questa sia incorsa in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

Se tutte le parti concordano nella chiesta correzione, questa è disposta dal presidente della Commissione.

Il provvedimento che ordina la correzione è annotato sull'originale della decisione.

Art. 13.

Contro le decisioni della Commissione per le controversie relative alle requisizioni degli alloggi, è ammesso soltanto il ricorso in Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione della Commissione.

I ricorsi proposti, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comitato giurisdizionale centrale per le requisizioni in base all'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, e tuttora pendenti, sono decisi dalla Commissione di cui al precedente comma.

Art. 14.

La segreteria della Commissione è affidata dal presidente ad un cancelliere della Corte di appello, del

Il registro deve essere numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente, il quale indica nell'ultima pagina dello stesso registro il numero dei fogli che lo compongono con dichiarazione datata e sottoscritta.

Per ogni ricorso è formato un fascicolo, al quale è dato lo stesso numero sotto il quale è rubricato il ricorso medesimo.

Il segretario della Commissione rilascia le copie delle decisioni in forma esecutiva.

Art. 15.

Le azioni per l'inadempimento degli obblighi dell'assegnatario dell'alloggio nei confronti dell'avente diritto sono di competenza dell'autorità giudiziaria. Questa può ordinare anche lo sfratto dell'assegnatario moroso.

Salvo quanto disposto da questo decreto, nonchè dai decreti legislativi 28 dicembre 1944, n. 415, e 4 giugno 1945, n. 372, in materia di assegnazione di alloggi, i rapporti relativi all'assegnazione degli alloggi sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia di locazione.

L'assegnazione è revocata dal Commissario per gli alloggi:

1) se l'assegnatario, salvo casi di forza maggiore, non occupa effettivamente l'alloggio assegnatogli nel termine di tre giorni dalla data in cui l'alloggio stesso si è reso di fatto disponibile;

2) se l'assegnatario cede in tutto o in parte l'uso dell'alloggio assegnatogli;

3) se l'assegnatario adibisce l'alloggio ad uso diverso dall'abitazione;

4) se l'assegnatario si appropria delle cose che si trovano nell'alloggio.

L'assegnatario, cui venga revocata l'assegnazione ai sensi del precedente comma, potrà chiedere l'assegnazione di altro alloggio nello stesso Comune o in altro compreso nella circoscrizione del medesimo Commissariato degli alloggi.

Art. 16.

I provvedimenti emanati dal Commissario per gli alloggi, i verbali delle esecuzioni relative, gli atti di opposizione allo stesso Commissario, i ricorsi alla Commissione per le controversie relative alle requisizioni degli alloggi, nonchè i verbali e le decisioni della Commissione medesima, sono esenti da tributi.

Gli atti e i documenti prodotti alla Commissione sono esenti dalla tassa di bollo, prevedute dall'art. 121 dell'allegato A alla legge sul bollo, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1475

Con la decisione che [illegible] missione provvede per le spese. Non spettano onorari di avvocato. Al Commissariato degli alloggi non possono essere addebitate le spese sostenute dalle altre parti.

La decisione è resa pubblica mediante deposito nella segreteria della Commissione ed è soggetta alla tassa fissa di registro, oltre alla tassa di bollo, qualora dovuta.

Art. 12.

Le decisioni della Commissione per le controversie relative alla requisizione degli alloggi possono essere corrette, su ricorso di parte, dalla Commissione stessa, qualora questa sia incorsa in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

Se tutte le parti concordano nella chiesta correzione, questa è disposta dal presidente della Commissione.

Il provvedimento che ordina la correzione è annotato sull'originale della decisione.

Art. 13.

Contro le decisioni della Commissione per le controversie relative alle requisizioni degli alloggi, è ammesso soltanto il ricorso in Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione della Commissione.

I ricorsi proposti, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comitato giurisdizionale centrale per le requisizioni in base all'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, e tuttora pendenti, sono decisi dalla Commissione di cui al precedente comma.

Art. 14.

La segreteria della Commissione è affidata dal presidente ad un cancelliere della Corte di appello, del tribunale o della pretura.

Il segretario della Commissione riceve i versamenti disposti ai sensi dei precedenti articoli 6 e 8, e ne rilascia ricevuta a coloro che eseguono il deposito.

Terminato il procedimento innanzi alla Commissione, l'eventuale residuo della somma depositata è restituito all'avente diritto con ordine del presidente.

Il segretario della Commissione cura, altresì, la tenuta di un registro generale delle controversie, nel quale sono annotati in ordine cronologico i ricorsi, le somme depositate dalle parti, lo svolgimento della controversia, la sua decisione e la restituzione degli atti alle parti.

decreti legislativi 28 dicembre 1944, n. 415, [illegible] 1945, n. 332, in materia di assegnazione di alloggi, i rapporti relativi all'assegnazione degli alloggi sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia di locazione.

L'assegnazione è revocata dal Commissario per gli alloggi:

1) se l'assegnataria, salvo casi di forza maggiore, non occupa effettivamente l'alloggio assegnatogli nel termine di tre giorni dalla data in cui l'alloggio stesso si è reso di fatto disponibile;

2) se l'assegnatario cede in tutto o in parte l'uso dell'alloggio assegnatogli;

3) se l'assegnatario adibisce l'alloggio ad uso diverso dall'abitazione;

4) se l'assegnatario si appropria delle cose che si trovano nell'alloggio.

L'assegnatario, cui venga revocata l'assegnazione ai sensi del precedente comma, perde ifrolo all'assegnazione di altro alloggio nello stesso Comune o in altro compreso nella circoscrizione del medesimo Commissariato degli alloggi.

Art. 16.

I provvedimenti emanati dal Commissario per gli alloggi, i verbali delle esenzioni relative, gli atti di opposizione allo stesso Commissario, i ricorsi alla Commissione per le controversie relative alle requisizioni degli alloggi, nonchè i verbali e le decisioni della Commissione medesima, sono esenti da tributi.

Gli atti e i documenti prodotti alla Commissione sono esenti dalla tassa di bollo, prevedata dall'art. 121 dell'allegato A alla legge sul bollo, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 128.* — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1476

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Sostituzione del sequestratario della società per azioni Utensileria di Gemonio - U.S.A.G., con sede in Gemonio.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 26 marzo 1946 col quale è stata sottoposta a sequestro la società per azioni Utensileria di Gemonio - U.S.A.G. - con sede in Gemonio, con la nomina a sequestratario del sig. Virginio Curti;

Ritenuto che detto sequestratario ha declinato l'incarico conferitogli e che, quindi, occorre sostituirlo con altra persona nell'incarico;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1166;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della società per azioni Utensileria di Gemonio - U.S.A.G., con sede in Gemonio, l'avv. Bruno Fabris Favaro, in sostituzione del sig. Virginio Curti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

(1536) *Il Ministro*: Corbino

---

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Abrogazione delle disposizioni sulla produzione e la vendita di mobili di legno per il consumo interno.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941, n. 381, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 15 aprile 1945, n. 207, che proroga l'efficacia delle disposizioni sopraindicate;

Visto il decreto del Ministro per le corporazioni in data 16 dicembre 1942 sulla disciplina della produzione e della vendita di mobili di legno per il consumo interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1942, n. 306;

Ritenuta la necessità di ripristinare la libertà di fabbricazione di mobili di legno di qualsiasi tipo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, cessano di avere applicazione le disposizioni contenute nel decreto Mini-

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Convalida dei provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio di Alessandria.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Veduta la domanda in data 31 marzo 1946 con la quale il commissario straordinario della Cassa di risparmio di Alessandria chiede la convalida dei provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica italiana, concernenti la nomina e la carriera del personale, dipendente dalla Cassa medesima, indicato nella citata domanda;

Considerato che la richiesta viene giustificata con il fatto che i provvedimenti di cui sopra furono adottati in conformità di disposizioni regolamentari e contrattuali al fine di ottenere un più razionale inquadramento del personale ed al di fuori quindi, di qualsiasi ispirazione politica od imposizione;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio di Alessandria, ente morale con sede in Alessandria, concernenti la nomina e la carriera del personale della Cassa medesima indicati nella citata domanda in data 31 marzo 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1539)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1946.

**Sottoposizione a sequestro della ditta Boer Walter - miniera di quarzo a Dosso dei Cristalli, con sede in Lanzada (Sondrio), e nomina del sequestratario.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788281

con la nomina a sequestratario del sig. Virginio Curti;

Ritenuto che detto sequestratario ha declinato l'incarico conferitogli e che, quindi, occorre sostituirlo con altra persona nell'incarico;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della società per azioni Utensileria di Genonio - U.S.A.G., con sede in Genonio, l'avv. Bruno Fabris Favaro, in sostituzione del sig. Virginio Curti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

(1536) *Il Ministro*: Corbino

---

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Abrogazione delle disposizioni sulla produzione e la vendita di mobili di legno per il consumo interno.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941, n. 381, contenente norme per la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 15 aprile 1945, n. 307, che proroga l'efficacia delle disposizioni sopraindicate;

Visto il decreto del Ministro per le corporazioni in data 16 dicembre 1942 sulla disciplina della produzione e della vendita di mobili di legno per il consumo interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1942, n. 306;

Ritenuta la necessità di ripristinare la libertà di fabbricazione di mobili di legno di qualsiasi tipo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, cessano di avere applicazione le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 16 dicembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 28 dicembre 1942, n. 306, relativo alla disciplina della produzione e della vendita di mobili di legno per il consumo interno.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

(1549) *Il Ministro*: Gronchi

---

zione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Veduta la domanda in data 31 marzo 1946 con la quale il commissario straordinario della Cassa di risparmio di Alessandria chiede la convalida dei provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica italiana, concernenti la nomina e la carriera del personale, dipendente dalla Cassa medesima, indicato nella citata domanda;

Considerato che la richiesta viene giustificata con il fatto che i provvedimenti di cui sopra furono adottati in conformità di disposizioni regolamentari e contrattuali al fine di ottenere un più razionale inquadramento del personale ed al di fuori quindi, di qualsiasi ispirazione politica od imposizione;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio di Alessandria, ente morale con sede in Alessandria, concernenti la nomina e la carriera del personale della Cassa medesima indicati nella citata domanda in data 31 marzo 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1559)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Sottoposizione a sequestro della ditta Boer Walter - miniera di quarzo « Dosso dei Cristalli », con sede in Lanzada (Sondrio), e nomina del sequestratario.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria, è risultato che la ditta Boer Walter - miniera di quarzo « Dosso dei Cristalli », con sede in Lanzada (Sondrio), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1478

hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 19, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La ditta Boer Walter - miniera di quarzo « Dosso dei Cristalli », con sede in Lanzada (Sondrio), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Pedrotti Bruno.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1946

*Il Ministro*: COMBINO

(1537)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Concessione di mutuo al comune di Sarsina (provincia di Forlì) per il pareggio del bilancio 1945.**

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Sarsina (provincia di Forlì), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.050.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1567)

**Concessione di mutuo al comune di Bisacquino (provincia di Palermo) per il pareggio del bilancio 1945.**

Con decreto interministeriale in data 7 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Bisacquino (provincia di Palermo), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 560.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1568)

## ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

**Provvedimento relativo al prezzo del tritello da valere nelle Provincie dell'Italia settentrionale**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari**

Con decreto Ministeriale in data 1° giugno 1946 il rag. Giuseppe Attanasio è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari.

(1574)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PROVVEDITORATO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 4 giugno 1946 - N. 125**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 90,909 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 96,35 |
| Id. 3,50 % 1902 | 89 — |
| Id. 3 % lordo | 75,15 |
| Id. 5 % 1935 | 99,15 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 84,775 |
| Id. 5 % 1936 | 98,25 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,25 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,20 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,20 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,175 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,20 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,15 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,475 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,15 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,50 |

**Media dei cambi e dei titoli del 5 giugno 1946 - N. 126**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 90,909 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 96,35 |
| Id. 3,50 % 1902 | 89 — |
| Id. 3 % lordo | 75,15 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1476

sig. Pedrotti Bruno.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 maggio 1946

*Il Ministro:* Corbino

(1537)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Concessione di mutuo al comune di Sarsina (provincia di Forlì) per il pareggio del bilancio 1945.**

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Sarsina (provincia di Forlì), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.050.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1567)

**Concessione di mutuo al comune di Bisacquino (provincia di Palermo) per il pareggio del bilancio 1945.**

Con decreto interministeriale in data 7 marzo 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Bisacquino (provincia di Palermo), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 500.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1568)

## ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

**Provvedimento relativo al prezzo del trifello da valere nelle Provincie dell'Italia settentrionale**

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, l'Alto Commissariato per l'Alimentazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, e dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, a complemento di quanto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 5 febbraio 1946 (comunicato 283, paragrafo 2), fissa in L. 650 al quintale il prezzo del trifello, da valere nelle provincie dell'Italia settentrionale.

Roma, addì 28 maggio 1946

p. *l'Alto Commissario:* Boschi

(1576)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PUBBLICAZIONE DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 4 giugno 1946 - N. 125**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 99,969 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 96,35 |
| Id. 3,50 % 1902 | 89 — |
| Id. 3 % lordo | 75,15 |
| Id. 5 % 1935 | 99,25 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 84,775 |
| Id. 5 % 1936 | 98,25 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,25 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,20 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,20 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,175 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,30 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,15 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,475 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,45 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,50 |

**Media dei cambi e dei titoli del 5 giugno 1946 - N. 126**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 99,969 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 96,35 |
| Id. 3,50 % 1902 | 89 — |
| Id. 3 % lordo | 75,15 |
| Id. 5 % 1935 | 99,275 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 84,75 |
| Id. 5 % 1936 | 98,30 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,25 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,10 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,05 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,15 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,10 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,075 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,40 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,525 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,50 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª pubblicazione).

Elenco n. 8.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Red. 3,50 % (1934) | 413411 | 329 — | Giampiccoli Ines fu *Emilio*, moglie di Jalla Davide, dom. in Torino, con usufrutto a Celli Ida fu Agostino ved. Giampiccoli *Emilio*, dom. in Torino. | Giampiccoli Ines fu *Armanio Emilio*, moglie di Jalla Davide, dom. in Torino, con usufrutto a Celle Ida fu Agostino vedova Giampiccoli *Armanio Emilio*, dom. a Torino. |
| Rend. 5 % | 114977 | 135 — | Pappalardo Francesco di *Antonio*, dom. a Noto (Siracusa), vincolato. | Pappalardo Francesco di *Antonino*, come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 808488 | 105 — | Sicardi *Brigida* fu Giovanni Andrea, moglie di Rovero Antonio, dom. a San Remo (Imperia). | Sicardi *Maria Brigida* fu Giovanni Andrea, ecc., come contro. |
| Id. | 119685 | 143,50 | *Spaluti Gilio Scentutato Arcenio* fu Michele, dom. in Gravina (Bari), interdetto sotto l'amministrazione provvisoria di Raffaele Tomacca fu Gerardo. | *Spaluti Arcenio Gilio Scentutelo* fu Michele, ecc., come contro. |
| Id. | 362121 | 1.050 — | Lantieri de Paratico Margherita fu Faustino, moglie di Togni *Carlo Simone* fu Giovanni, dom. a Milano, vincolata per dote. | Lantieri de Paratico Margherita fu Faustino, moglie di Togni *Simone Carlo*, ecc., come contro. |
| Rend. 5 % | 188575 | 3.040 — | Da Passano Maria Eugenia, e Maria di Emanuele Silvio, moglie di Milano Vicussenix *Emilio*, dom. in Genova, vincolata per dote. | Da Passano Maria Eugenia, e Maria di Emanuele Silvio, moglie di Milano Vicussenix *Giovanni Emilio*, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % (1934) | 239362 | 1.750 — | Rippa Giuliana di *Franco*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con vincolo d'inalienabilità fino alla maggiore età. | Rippa Giuliana di *Francesco*, ecc., come contro. |
| Id. | 146631 | 9.152,50 | Pinucci Emilia fu Arturo, moglie di Redaelli Giuseppe Ernesto o Ernesto fu *Ezechiele*, vincolata per dote. | Pinucci Emilia fu Arturo, moglie di Redaelli Giuseppe Ernesto o Ernesto fu *Zaccaria*, vincolata per dote. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 775917 | 150,50 | Mainigliano Alessandro fu Emilio, dom. a Torino, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *Giaciato* e *Caterina* Maria Canova fu Agostino, nubili, dom. in Torino. | Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *Maria Luigia Giacinta Giovanna* e *Maria Caterina* Vincenza Paola Canova fu Agostino, nubili, dom. in Torino. |
| Id. | 775918 | 143,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 775919 | 110 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 775920 | 94,50 | Come sopra. | Come sopra. |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1484

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Red. 3,50 % (1934) | 413111 | 329 — | Giampiccoli Ines fu *Emilio*, moglie di Jalla Davide, dom. in Torino, con usufrutto a Celli Ida fu Agostino ved. Giampiccoli *Emilio*, dom. in Torino. | Giampiccoli Ines fu *Ernesto Emilio*, moglie di Jalla Davide, dom. in Torino, con usufrutto a Celle Ida fu Agostino vedova Giampiccoli *Erminio Emilio*, dom. a Torino. |
| Rend. 5 % | 114977 | 135 — | Pappalardo Francesco di *Antonio*, dom. a Noto (Siracusa), vincolato. | Pappalardo Francesco di *Antonino*, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 805488 | 105 — | Sicardi *Brigida* fu Giovanni Andrea, moglie di Boverio Antonio, dom. a San Remo (Imperia). | Sicardi *Maria Brigida* fu Giovanni Andrea, ecc., come contro. |
| Id. | 119685 | 143,50 | *Spaluti Gilio Sventurato Arsenio* fu Michele, dom. in Gravina (Bari), interdetto sotto l'amministrazione provvisoria di Raffaele Tenacci fu Gerardo. | *Spaluti Arsenio Gilio Sventurato* fu Michele, ecc., come contro. |
| Id. | 302121 | 1.050 — | Lautieri de Paratico Margherita fu Faustino, moglie di Tegni *Carlo Simone* fu Giovanni, dom. a Milano, vincolata per dote. | Lautieri de Paratico Margherita fu Faustino, moglie di Tegni Simone Carlo, ecc., come contro. |
| Rend. 5 % | 188575 | 3.040 — | Da Passano Maria Eugenia, e Maria di Emanuele Silvio, moglie di Milano Vieusseux *Emilio*, dom. in Genova, vincolata per dote. | Da Passano Maria Eugenia, e Maria di Emanuele Silvio, moglie di Milano Vieusseux *Giovanni Emilio*, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % (1934) | 239562 | 1.750 — | Rippa Giuliana di *Franco*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con vincolo d'inalienabilità fino alla maggiore età. | Rippa Giuliana di *Francesco*, ecc., come contro. |
| Id. | 146631 | 9.152,50 | Pinucci Emilia fu Arturo, moglie di Redaelli Giuseppe-Ernesto o Ernesto fu *Ezechiele*, vincolata per dote. | Pinucci Emilia fu Arturo, moglie di Redaelli Giuseppe-Ernesto o Ernesto fu *Zaccaria*, vincolata per dote. |
| Cons. 3,50 % (1908) | 775917 | 150,50 | Mongliano Alessandro fu Emilio, dom. a Torino, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *Giacinta e Caterina* Piana Canova fu Agostino, nubili, dom. in Torino. | Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *Maria Luigia Giacinta Giacinta* e *Maria Caterina Vincenza* Piana Canova fu Agostino, nubili, dom. in Torino. |
| Id. | 775918 | 143,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 775919 | 140 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 775920 | 91,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Red. 3,50 % (1934) | 489750 | 10.804,50 | Carraro Mario di Carlo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma, con usufrutto a Mazzetti *Anna Maria* fu Carlo vedova De Persis, dom. in Roma. | Come contro, con usufrutto a Mazzetti *Anna Maria*, ecc., come contro. |
| B. T. Nov. 5 % (1950) Serie I | 2317 | Capitale 30.000 — | Come sopra, con usufrutto come sopra. | Come sopra, con usufrutto come sopra. |
| Rend. 5 % | 169077 | 520 — | Come sopra, con usufrutto come sopra, dom. in Alatri. | Come sopra, con usufrutto come sopra, dom. in Alatri. |
| B. T. Nov. 5 % (1949) Serie A | 8537 | Capitale 10.000 — | Come sopra, con usufrutto come sopra, dom. in Roma. | Come sopra, con usufrutto come sopra, dom. in Roma. |
| Id. | 8738 | 10.000 — | Come sopra, con usufrutto come sopra. | Come sopra, con usufrutto come sopra. |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785127

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Red. 3,50 % (1934) | 156674 | 857,50 | Anzolato Arabella fu Carlo ved. di Pietoli *Carlo*, dom. in Napoli. | Anzolato Arabella fu Carlo vedova di Pietoli *Giacomo*, dom. in Napoli. |
| Id. | 321809 | 350 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Rend. 5 % | 51633 | 40,000 — | *Nasini Testino* Emilio fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Bianco *Giuseppina Emilia* ved. *Nasini Testino*, dom. in Torino. | *Testino Nasini* Emilio fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Bianco *Emilia Giuseppina* ved. *Testino Nasini*, dom. in Torino. |
| Id. | 171142 | 175 — | Rossi *Maria Rosa* fu Lorenzo, interdetta sotto la tutela della madre Schiattino *Esler* fu Formicato ved. Rossi, dom. a Camogli (Genova). | Rossi *Rosa Maria* fu Lorenzo, interdetta sotto la tutela della madre Schiattino *Maria Antonia Esler*, ecc. come contro. |
| Id. | 171143 | 300 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 171146 | 300 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Red. 3,50 % (1934) | 327045 | 213,50 | Allasio *Clotilde* o *Tilde* fu Giuseppe, moglie di Canosso Giovanni, dom. a Lanzo Torinese (Torino), con usufrutto a favore di Allasio Luigia o Luisa fu Giuseppe vedova Almanetti. | Allasio *Angela Clotilde*, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % | 942023 | 203 — | Giglioni *Gemma* di *Antonino*, moglie di *Vincenzino di Pietro* di Elia, dom. in Agnone (Campobasso), con vincolo dotale. | Giglioni *Maria Ersilia Gemma Italia* di Giovanni, *Antonino*, moglie di *Di Pietro Vincenzo* di Elia, ecc., come contro. |
| Red. 5 % | 3882 | 275 — | Miranda *Giovanna Amalia* fu Luciano, moglie di Cuzzolino Gaetano, dom. in Napoli, vincolata per dote. | Miranda *Amalia Giovanna*, ecc., come contro. |
| Red. 4,50 % (1934) | 71351 | 35 — | Mutattieri *Caterina* di Giovanni Battista, nubile, dom. in Mondovì (Cuneo). | Mutattieri *Luigia Maria*, ecc., come contro. |
| Id. | 296995 | 105 — | Allasio Cesare fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre *Lodi Casani Luisa* fu Cesare ved. Allasio. | Come contro, sotto la patria potestà della madre *Lodi Casani Maria Luisa* fu Cesare ved. Allasio. |
| Id. | 295695 | 87,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 384022 | 210 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 384118 | 234,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 401361 | 402,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 401765 | 472,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 295696 | 28 — | Come sopra, con usufrutto a Lodi Casani *Luisa* fu Cesare ved. Allasio. | Come sopra, con usufrutto a Lodi Casani *Maria Luisa* fu Cesare ved. Allasio. |
| Id. | 128727 | 1,310 — | *Tajana* Adele di Pasquale, nubile, dom. a Como. | *Tajana Adele*, ecc., come contro. |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | sotto la patria potestà della madre Bianco *Giuseppina Emilia* ved. *Nasoni Tesoro*, dom. in Torino. | sotto la patria potestà della madre Bianco *Emilia Giuseppina* ved. *Tesoro Nasoni*, dom. in Torino. |
| Id. | 171142 | 175 — | Rossi *Maria Rosa* fu Lorenzo, interdetta sotto la tutela della madre Schiaffino *Ester* fu Fortunato ved. Rossi, dom. a Camogli (Genova). | Rossi *Rosa Maria* fu Lorenzo, interdetta sotto la tutela della madre Schiaffino *Maria Antonia Ester*, ecc. come contro. |
| Id. | 171143 | 303 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 171146 | 300 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Red. 3,50 % (1934) | 327945 | 213,50 | Allasio *Clotilde* o *Tilde* fu Giuseppe, moglie di Canuso Giovanni, dom. a Lanzo Torinese (Torino), con usufrutto a favore di Allasio Luigia o Luisa fu Giuseppe vedova Almondeni. | Allasio *Angela Clotilde*, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % | 942023 | 203 — | Gigliani *Gemma* di *Antonino*, moglie di *Vincenzino di Pietro* di Elia, dom. in Agnone (Campobasso), con vincolo dotale | Gigliani *Maria Emilia Gemma Italia* di Clemente, *Antonio*, moglie di *Di Pietro Vincenzo* di Elia, ecc., come contro. |
| Red. 5 % | 3892 | 75 — | Miranda *Giovanna Amalia* fu Luciano, moglie di Cucciolino Gaetano, dom. in Napoli, vincolata per dote | Miranda *Amalia Giovanna*, ecc., come contro. |
| Red. 4,50 % (1934) | 71331 | 35 — | Mulattieri *Caterina* di Giovanni Battista, nubile, dom. in Mondovì (Cuneo). | Mulattieri *Luigia Maria*, ecc., come contro. |
| Id. | 293095 | 105 — | Allasio Cesare fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre *Lodi Cesari Luisa* fu Cesare ved. Allasio. | Come contro, sotto la patria potestà della madre *Lodi Cesari Maria Luisa* fu Cesare ved. Allasio. |
| Id. | 293096 | 87,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 384022 | 210 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 384118 | 231,00 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 401561 | 402,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 401765 | 472,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 293696 | 28 — | Come sopra, con usufrutto a Lodi Cesari *Luisa* fu Cesare ved. Allasio. | Come sopra, con usufrutto a Lodi Cesari *Maria Luisa* fu Cesare ved. Allasio. |
| Id. | 128727 | 2.310 — | *Tajana* Adele di Pasquale, nubile, dom. a Como. | *Tajana Adele*, ecc., come contro. |
| Id. | 435156 | 1.981 — | Nenci Romano di *Ugo*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Firenze. | Nenci Romano di *Stefano Ugo*, minore, ecc., come contro. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1918, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 marzo 1946

*Il direttore generale*: Cenni

(907)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1484

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

## Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che al termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Rend. 5 % | 122174 | Falsetti Teresa di Leopoldo, minore emancipata sotto la curatela del marito Barone Giambattista di Alessandro, dom. in Amantea (Cosenza), vincolata | Lire 5.470 — |
| Id. | 129281 (nuda propr. e usufrutto) | Toscano Mario Enzo fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Toscano Armida-Bianca di Pacifico vedova Toscano, dom. a Torino, con usufrutto a Toscano Armida Bianca | 333 — |
| Prest. Red. 3,50 % | 514178 (nuda propr. e usufrutto) | Toscano Mario-Enzo fu Giacomo, dom. a Novara, con usufrutto come il precedente | 448 — |
| Rend. 5 % | 129283 | Toscano Aldo-Giorgio, Mario-Enzo e Franco-Pietro fu Giacomo, minori sotto la patria potestà della madre Toscano Armida-Bianca di Pacifico vedova di Toscano Giacomo, moglie in seconde nozze di Mazza Carlo Alberto, dom. a Torino, con usufrutto come il precedente | 310 — |
| Prest. Red. 3,50 % | 514137 | Toscano Franco Piero fu Giacomo, dom. a Novara, con usufrutto come il precedente | 448 — |
| Id. | 514022 | Come sopra | 1.715 — |
| Rend. 5 % | 80862 | Tovo Renzo fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Introzzi Antonietta vedova Tovo, dom. in Milano | 1.150 — |
| Id. | 80863 | Tovo Guido fu Giacomo, minore ecc., come sopra | 1.150 — |
| Id. | 80864 | Come sopra, dom. a Cusano Milanino (Milano) | 750 — |
| Id. | 80865 | Tovo Renzo fu Giacomo, minore ecc., come sopra | 750 — |
| Red. 3,50 % | 264729 (nuda propr. e usufrutto) | Tovo Guido fu Giacomo, minore, ecc., come sopra, dom. a Milano con usufrutto a Introzzi Antonietta fu Giuseppe | 203 — |
| Id. | 264740 (nuda propr. e usufrutto) | Tovo Ireneo fu Giacomo, minore ecc., come sopra | 203 — |
| Id. | 266384 | Cassano Irene fu Michele, dom. in Bitritto (Bari), vincolata | 297,50 |
| Id. | 213707 | Come sopra | 73,50 |
| Red. 5 % | 129280 (nuda propr. e usufrutto) | Toscano Aldo Giorgio fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Toscano Armida Bianca di Pacifico, | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1485

In seguito a perdita del certificato d'iscrizione delle sotto designate rendite, è fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Rend. 5 % | 122174 | Falsetti Teresa di Leopoldo, minore emancipata sotto la curatela del marito Barone Giambattista di Alessandro, dom. in Amantea (Cosenza), vincolata . . . . . | 5.430 — |
| Id. | 129281 (nuda propr. e usufrutto) | Toscano Mario Enzo fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Toscano Arnalda-Bianca di Pacifico vedova Toscano, dom. a Torino, con usufrutto a Toscano Arnalda Bianca . . . . . | 355 — |
| Prest. Red. 3,50 % | 514138 (nuda prop. e usufrutto) | Toscano Mario-Enzo fu Giacomo, dom. a Novara, con usufrutto come il precedente . . . . . | 448 — |
| Rend. 5 % | 129283 | Toscano Aldo-Giorgio, Mario-Enzo e Franco-Pietro fu Giacomo, minori, sotto la patria potestà della madre Toscano Arnalda-Bianca di Pacifico vedova di Toscano Giacomo, moglie in seconde nozze di Mazza Carlo Alberto, dom. a Torino, con usufrutto come il precedente . . . . . | 310 — |
| Prest. Red. 3,50 % | 514137 | Toscano Franco Piero fu Giacomo, dom. a Novara, con usufrutto come il precedente . . . . . | 448 — |
| Id. | 514622 | Come sopra . . . . . | 1.715 — |
| Rend. 5 % | 86902 | Tovo Renzo fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Petrozzi Antonietta vedova Tovo, dom. in Milano | 1.150 — |
| Id. | 86963 | Tovo Guido fu Giacomo, minore ecc., come sopra . . . | 1.150 — |
| Id. | 86964 | Come sopra, dom. a Olgiate Olona (Milano) . . . . . | 750 — |
| Id. | 86965 | Tovo Renzo fu Giacomo, minore ecc., come sopra . . . | 750 — |
| Red. 3,50 % | 294739 (nuda propr. e usufrutto) | Tovo Guido fu Giacomo, minore, ecc., come sopra, dom. a Milano, con usufrutto a Petrozzi Antonietta fu Giuseppe . | 203 — |
| Id. | 294740 (nuda propr. e usufrutto) | Tovo Renzo fu Giacomo, minore ecc., come sopra . . . | 203 — |
| Id. | 206364 | Cassano Irene fu Michele, dom. in Bitritto (Bari), vincolata | 297,50 |
| Id. | 213707 | Come sopra . . . . . | 73,50 |
| Red. 5 % | 129280 (nuda propr. e usufrutto) | Toscano Aldo Giorgio fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Toscano Arnalda Bianca di Pacifico, vedova di Toscano Giacomo, dom. a Torino, con usufrutto a Toscano Arnalda Bianca di Pacifico . . . . . | 355 — |
| Id. | 129284 (nuda propr. e usufrutto) | Toscano Aldo Giorgio fu Giacomo, dom. in Novara, con usufrutto come sopra . . . . . | 1.685 — |
| Red. 3,50 % | 514136 (nuda propr. e usufrutto) | Come sopra . . . . . | 448 — |
| Id. | 109697 | Rezzoli Bianca o Bianca Maria di Giovanni, moglie di Gobbi Gian Luigi, dom. a Virgilio (Mantova), vincolata . . . | 1.382,50 |
| Rend. 5 % | 60512 | Frova Arturo fu Antonio, interdicendo sotto la tutela di Carrer Augusta fu Gaetano, dom. a Milano . . . . . | 19.200 — |
| Id. | 141546 | Frova Arturo fu Antonio, interdetto sotto la tutela di Carrer Augusta fu Gaetano, dom. in Milano . . . . . | 80 — |

1486
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Rend. 5 % | 178345 | Frova Arturo fu Antonio, interdetto sotto la tutela di Carret Augusta fu Gaetano, dom. in Milano . . . . . | 1.919 — |
| Id. | 178344 | Come sopra . . . . . | 4.800 — |
| Cons. 3,50 % (1902) | 39234 | Barocelli Teresa di Arturo, moglie di Perucca Egidio, dom. a Torino . . . . . | 17,50 |
| Rend. 5 % | 120282 (nuda propr. e usufrutto) | Toscano Franco Piero fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Toscano Arminda Bianca di Pacifico vedova Toscano, dom. in Torino, con usufrutto a Toscano Arminda Bianca di Pacifico . . . . . | 355 — |
| Id. | 117799 (nuda propr. e usufrutto) | Carra Giuliana e Pasquale fu Cesare, minori sotto la patria potestà della madre Borriello Margherita fu Pasquale, vedova Carra, con usufrutto a favore di quest'ultima . . | 680 — |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 27 maggio 1946

*Il direttore generale:* Conti

(1530)

# CONCORSI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

*Previdenza per il personale civile e militare dello Stato*

**Concorso per n. 50 posti in convitto e per n. 800 borse di studio**

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

*Concetti*

I nuovi posti gratuiti in convitto maschili e femminili, da conferirsi per l'anno scolastico 1946-47 mediante concorso per titoli agli orfani degli iscritti, sono 50.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni compiuti al 30 settembre 1946.

Per gli orfani ammessi in convitto l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche e dei libri.

Il corredo prescritto dal convitto, le riparazioni e rinnovazioni [illegible] a carico della famiglia.

n. 100 da L. 15.000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 10 da L. 15.000 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO

*Borse di studio*

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1936-37 ai figli degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 190 da L. 8.000 per il ginnasio superiore, per il liceo, l'istituto tecnico superiore, l'istituto magistrale superiore o corsi di studio equipollenti;

n. 100 da L. 15.000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 10 da L. 15.000 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari, aventi la durata massima di tre anni.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ AI CONCORSI

Ai concorsi possono partecipare rispettivamente gli orfani ed i figli degli iscritti, e cioè dei dipendenti civili di ruolo dello Stato, degli ufficiali in servizio permanente effettivo e dei marescialli di carriera continuativa, nonchè gli orfani ed i figli degli iscritti elencati di ruolo iscritti all'Ente dal 1° ottobre 1932.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitto, nonchè per le borse di studio, l'aspirante, orfano o figlio, non deve

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1487

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14. | 117799 er la propr. e l'usufrutto | Armida Bianca di Pacifico . . . . . | 325 — |
| | | Carta Giuliana e Pasquale fu Cesare, minori sotto la patria potestà della madre Borrello Margherita fu Pasquale, vedova Carta, con usufrutto a favore di quest'ultima . . | 680 — |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 36 del citato regolamento.

Roma, addì 27 maggio 1946

*Il direttore generale:* CASTI

(1530)

# CONCORSI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

*Previdenza per il personale civile e militare dello Stato*

**Concorso per n. 50 posti in convitto e per n. 860 borse di studio**

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

*Convitti*

I nuovi posti gratuiti in convitto (maschili e femminili), da conferirsi per l'anno scolastico 1946-47 mediante concorso per titoli agli orfani degli iscritti, sono 50.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni compiuti al 30 settembre 1946.

Per gli orfani ammessi in convitto l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche e dei libri.

Il corredo prescritto dal convitto, le riparazioni e rinnovazioni dello stesso, sono a carico delle famiglie.

La scelta del convitto in cui l'orfano vincitore del concorso deve essere ricoverato, è riservata all'Ente.

*Borse di studio*

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1946-47 agli orfani degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 150 da L. 3.500 per le scuole elementari;

n. 180 da L. 6.000 per la scuola media e per la scuola di avviamento professionale;

n. 150 da L. 8.000 per il ginnasio superiore, per il liceo, l'istituto tecnico superiore, l'istituto magistrale superiore e corsi di studio equiparati;

n. 100 da L. 11.000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 10 da L. 15.000 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO

*Borse di studio*

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1946-47 ai figli degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 150 da L. 4.000 per il ginnasio superiore, per il liceo, l'istituto tecnico superiore, l'istituto magistrale superiore e corsi di studio equiparati;

n. 160 da L. 11.000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 10 da L. 15.000 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di tre anni.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' AI CONCORSI

Ai concorsi possono partecipare rispettivamente gli orfani ed i figli degli iscritti e cioè dei dipendenti civili di ruolo dello Stato, degli ufficiali in servizio permanente effettivo e dei marescialli in carriera continuativa, perchè gli orfani ed i figli degli insegnanti elementari di ruolo iscritti all'Ente dal 1° ottobre 1942.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitto, nonchè per le borse di studio, l'esercente, orfano o figlio, non deve essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre due anni e deve avere conseguito l'ammissione, la promozione o il diploma nello scrutinio finale o nella sessione estiva di esami dell'anno 1945-46.

Per essere ammesso a concorrere ad una borsa di studio il figlio dell'iscritto deve avere conseguito nello scrutinio finale o nella sessione estiva di esami dell'anno scolastico 1945-46 l'ammissione o la promozione al corso che intende frequentare con una media non inferiore agli otto decimi trattandosi di scuole medie superiori.

I figli dell'iscritto che intendano frequentare il primo corso di una università possono essere ammessi al concorso solo se abbiano conseguito la media degli otto decimi negli esami di maturità o di abilitazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785521

Per essere ammessi a concorrere ad una borsa di studio per corsi di perfezionamento o di specializzazione postuniversitari con l'obbligo che il titolo del diploma deve aver conseguito da non oltre due anni la laurea con una votazione di almeno 80/110.

Le domande debbono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Lima 51, Roma, o ad uno degli Uffici provinciali dell'Ente stesso entro il 31 agosto 1936.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute in tempo debito, o non regolarmente documentate, non saranno prese in considerazione.

Nella domanda è necessario precisare a quale concorso si intenda concorrere e il corso di studio che si vuol seguire, e indicare con esattezza il domicilio.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, a'sensi l'art. 23 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

*Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani.*

Le domande di ammissione al concorso degli orfani debbono essere corredate dei seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita del concorrente;
2) estratto dell'atto di morte del padre;
3) estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;
4) stato di servizio del padre del concorrente;
5) documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;
6) certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia del concorrente, nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della stessa anche non convivente, nonchè se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito a cura di questo o di altro Ente;
7) estratto dell'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di entrambi i genitori;
8) atto di nomina del tutore, se l'orfano è minorenne e privo di entrambi i genitori;
9) certificato dell'autorità scolastica con i voti riportati per l'ammissione o la promozione al corso da frequentare, se l'aspirante trovasi già iscritto all'università devesi unire un certificato con le seguenti indicazioni:
   a) corso e anno a cui lo studente è iscritto;
   b) elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per tutti i corsi frequentati;
   c) esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, col voto conseguito in ciascuna materia.

*NB.* — Per i documenti dello stato civile già esibiti all'Ente pel conseguimento di altre prestazioni potrà essere omessa la riproduzione facendosi richiamo alla pratica a corredo della quale furono prodotti.

*Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo.*

Le domande di ammissione al concorso dei figli degli iscritti debbono essere corredate dei documenti indicati ai nn. 1, 3, 6 e 9 del capo precedente nonchè di una dichiarazione dell'amministrazione da cui dipende l'iscritto attestante che lo stesso è in attività di servizio, il grado ed il ruolo di appartenenza.

Per quelli che già frequentino l'università o altro istituto superiore equipollente occorre inoltre che sia prodotto un certificato dell'autorità scolastica dal quale risulti che è stato iscritto a suo tempo, in buona sessione e con una media generale non inferiore a 8 decimi, al titolo di studio necessario per l'ammissione all'università o all'istituto superiore equipollente.

Devesi inoltre produrre un certificato della competente autorità con i voti riportati negli esami scritti durante i corsi già frequentati. La media generale dei voti non deve essere inferiore a otto decimi. Del certificato deve anche risultare che gli esami sostenuti sono tutti quelli consigliati dalla Facoltà per i corsi frequentati.

*Documenti da produrre a corredo delle domande per borse di studio per frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione degli orfani e dei figli di iscritti in servizio attivo.*

Oltre i documenti indicati rispettivamente nei due capi precedenti l'orfano e il figlio che intendono concorrere ad una borsa di specializzazione o di perfezionamento debbono esibire un certificato della competente autorità universitaria dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea nonchè una dichiarazione dell'università attestante che il corso indicato dall'aspirante è un corso di specializzazione o di perfezionamento postuniversitario al quale possono iscriversi esclusivamente i laureati; la dichiarazione indicherà altresì la durata del corso prescrivendo che questo avrà inizio nell'anno accademico 1936-37.

I candidati potranno esibire le pubblicazioni e i certificati che credessero per dimostrare la loro attività scientifica.

Il termine di presentazione delle domande a tali corsi è fissato al 30 novembre 1936.

Roma, addì 28 marzo 1936

*Il Commissario:* FERDINANDO CARBONE

(1577)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Avviso di rettifica

Nella graduatoria degli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno 1936, n. 126, ove è detto:

SEDE DI MANTOVA

Antonioli *Ubaldo di Enea*: prove scritte punti 21 su 30; prove scritte punti 191 su 250,

deve dire:

Antonioli *Ubo di Giobbe*: prove orali punti 21 su 30; prove scritte punti 191 su 250.

(1562)



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1489

1490

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

bono essere corredate dei seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita del concorrente;
2) estratto dell'atto di morte del padre;
3) estratto dell'atto di matrimonio dei genitori;
4) stato di servizio del padre del concorrente;
5) documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;
6) certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la composizione della famiglia del concorrente, nonchè la professione o la condizione economica di ciascun membro della stessa anche non convivente, nonchè se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito a cura di questo o di altro Ente;
7) estratto dell'atto di morte della madre dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori;
8) atto di nomina del tutore, se l'orfano è minorenne e privo di entrambi i genitori;
9) certificato dell'autorità scolastica con i voti riportati per l'ammissione o la promozione ai corsi da frequentare se l'impiegato trovasi già inscritto all'università dovrà unire un certificato con le seguenti indicazioni:
a) corso e anno a cui lo studente è iscritto;
b) elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per tutti i corsi frequentati;
c) esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, col voto conseguito in ciascuna materia.

VI. — Per i documenti dello stato civile già esibiti al Ministero pel conseguimento di altre prestazioni potrà essere omessa la ripetizione facendosi richiamo alla pratica a cui rotolo della quale furono prodotti.

*Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo.*

Le domande di ammissione al concorso dei figli degli iscritti in attività di servizio debbono essere corredate dei documenti indicati ai nn. 1, 2, 3, 6 e 9 del capo precedente nonchè di una dichiarazione dell'amministrazione da cui dipende il padre attestante che il figlio è stato ammesso a frequentare un corso di specializzazione o di perfezionamento debbono esibire un certificato della competente autorità universitaria dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea nonchè una dichiarazione dell'università attestante che il corso indicato dall'aspirante è un corso di specializzazione o di perfezionamento postuniversitario al quale possano iscriversi esclusivamente i laureati; la dichiarazione indicherà altresì la durata del corso prescritto che questo avrà inizio nell'anno accademico 1936-37.

I candidati potranno esibire le pubblicazioni e i certificati che credessero far dimostrare la loro attività scientifica.

Il termine di presentazione delle domande a tali corsi è fissato al 20 novembre 1936.

Roma, addì 25 maggio 1936.

*Il Commissario:* FERDINANDO CARBONE

(1577)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Avviso di rettifica

Nella graduatoria degli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno 1936, n. 126, alla voce « dottori

SEDE DI MANTOVA

Antonioli *Ubaldo di Enea*: prove orali punti 21 su 30; prove scritte punti 191 su 250;

deve dire:

Antonioli *Ubo di Guglielmo*: prove orali punti 21 su 30; prove scritte punti 191 su 250.

(1562)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTE RUFFILLI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. U.

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 132

# GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 8 giugno 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 1281

**Ministero della marina:** Concessione di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 1282

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946

**Cessazione della gestione commissariale della Società editrice «Il Messaggero» di Roma** . . . . Pag. 1284

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 1946.

**Cessazione della gestione commissariale del giornale «Il Corriere della Sera» di Milano** . . . . Pag. 1284

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1946.

**Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova.** Pag. 1284

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1946.

**Apertura di dipendenze della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie Siciliane in Modica Alta (Ragusa), S. Pier Niceto, S. Piero Patti, Roccalumera (Messina), Roccapalumba, Borgetto e Palazzo Adriano (Palermo) e Assoro (Enna).** . . . . . Pag. 1284

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'interno:**

Concessione di mutuo suppletivo all'Amministrazione provinciale di Forlì per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 1285

Concessione di mutuo al comune di Brancaleone (provincia di Reggio Calabria) per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 1285

Concessione di mutuo al comune di Cesenatico (provincia di Forlì) per il pareggio del bilancio 1945 . . Pag. 1286

Concessione di mutuo al comune di Mercato Saraceno (provincia di Forlì) per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 1286

**Ministero del tesoro:**

Errata-corrige . . . . . Pag. 1286

Approvazione dei bilanci e conti economici per l'esercizio 1945 del Banco di Sicilia e delle sue Sezioni speciali. Pag. 1286

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1286

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali . . . . . Pag. 1287

## AVVISO DI CORTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1491

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

**Avviso di Corte** . . . . . Pag. 1281

**Ministero della marina:** Concessione di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 1282

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946.

**Cessazione della gestione commissariale della Società editrice «Il Messaggero» di Roma** . . . . Pag. 1284

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 1946.

**Cessazione della gestione commissariale del giornale «Il Corriere della Sera» di Milano** . . . . Pag. 1284

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1946.

**Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova.** Pag. 1284

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1946.

**Apertura di dipendenze della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie Siciliane in Modica Alta (Ragusa), S. Pier Niceto, S. Piero Patti, Roccalumera (Messina), Roccapalumba, Borgetto e Palazzo Adriano (Palermo) e Assoro (Enna)** . . . . . Pag. 1284

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1946.

**Apertura di dipendenze del Banco di Roma in Ferrara e Monza** . . . . . Pag. 1285

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Sottoposizione a sindacato della società in accomandita semplice Industriale Pallanza di Federico Dick e C., con sede legale in Milano e sede amministrativa in Monza, e nomina del sindacatore** . . . . . Pag. 1285

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Fano** . . . . . Pag. 1285

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'interno:**

Concessione di mutuo suppletivo all'Amministrazione provinciale di Forlì per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 1285

Concessione di mutuo al comune di Brancaleone (provincia di Reggio Calabria) per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 1286

Concessione di mutuo al comune di Cesenatico (provincia di Forlì) per il pareggio del bilancio 1945 . . Pag. 1286

Concessione di mutuo al comune di Mercato Saraceno (provincia di Forlì) per il pareggio del bilancio 1945. Pag. 1286

**Ministero del tesoro:**

Errata-corrige . . . . . Pag. 1286

Approvazione dei bilanci e conti economici per l'esercizio 1945 del Banco di Sicilia e delle sue Sezioni speciali. Pag. 1286

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1286

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali . . . . . Pag. 1287

## AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne Sua Eccellenza il signor James Tsung Chi Yu, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario di Cina.

Roma, li 30 maggio 1946

(1573)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785128

# MINISTERO DELLA MARINA

## Concessione di decorazioni al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Sentito il parere della C.C.M.V. per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono conferite decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI

*(Regio sommergibile «Alagi»)*

PUCCINI Sergio fu Fernuccio e di Mecocci Guina, nato a Firenze il 30 gennaio 1914, sottotenente di vascello. — *(Determinazione del 18 agosto 1945)*.

*(Maridepart. Napoli)*

PIDATELLA Giuseppe di Orazio e di Pirnola Rosa, nato a Canosa il 13 ottobre 1920, sottotenente di vascello. — *(Determinazione del 20 agosto 1945)*.

*(Marisicilia)*

BONACCORSO Rosario fu Michele e di Nicoletta Saya, nato a Messina il 4 maggio 1899, maggiore G. N. — *(Determinazione del 7 settembre 1945)*.

*(Comando superiore sbarrati)*

VACCARISI Vincenzo di Achille e fu Lizier Argia, nato a Piacenza il 6 ottobre 1910, capitano di corvetta. — *(Determinazione dell'11 settembre 1945)*.

*(Marina Taranto)*

SANTIN Ubaldo di Pietro e di Mestron Elisabetta, nato a Chiesa (Pola) il 17 novembre 1906, tenente di vascello.

DONATO Pietro di Lorenzo e di Comodo Vittoria, nato a Messina il 30 marzo 1907, capitano G.N. (D.M.). — *(Determinazione del 12 settembre 1945)*.

CROCE DI GUERRA

A VIVENTI

*(Regia nave ospedale «Principessa Giovanna»)*

DELLEANI Maria di Lorenzo e fu Gervasi Olga, nata a Torino il 26 febbraio 1913, infermiera volontaria C.R.I.;

BELLOSTA Marisa di Francesco e di Jona Angela, nata a Torino il 18 maggio 1920, infermiera volontaria C.R.I.;

NORESE Teresa fu Eugenio e di Cairo Carolina, nata ad Alessandria il 7 gennaio 1896, infermiera volontaria C.R.I.;

SALETTA Giovanna fu Saverio e fu Massa Olimpia, nata a Simbila il 5 dicembre 1896, infermiera volontaria C.R.I.;

BRANDI Olga fu Raffaele e di Bocciardi Ernesta, nata a Livorno il 26 ottobre 1891, infermiera volontaria C.R.I.

*(Reggimento «S. Marco»)*

QUINTI Mario di Alfredo e di Carletti Giuseppina, nato a Roma il 17 maggio 1912, tenente R. E. — *(Determinazione del 15 luglio 1945)*.

*(Regia torpediniera «Orione»)*

VOLPE Enrico di Giuseppe e di Negrotto Argentina, nato a Genova il 26 febbraio 1917, tenente G.N. (D.M.). — *(Determinazione del 15 luglio 1945)*.

*(Regia torpediniera «Calliope»)*

MAZZUCATO Walter di Teodoro e di Chiratti Natalina, nato a Padova il 10 settembre 1921, sotto capo cannoniere P.S. matr. 47771.

GABRIELE Gregorio di Pasquale e di Gabrieli Giuseppina, nato a Trapani il 3 ottobre 1917, sotto capo S.D.T., matr. 44159;

DELLA FIORENTINA Antonio di Natale e di Penuti Caterina, nato a Milano il 16 settembre 1922, cann. A. matr. 79473. — *(Determinazione del 16 luglio 1945)*.

*(Regio sommergibile «Alagi»)*

VACCANI Alberto fu Ercole e di Crispi Angelica, nato a Sala Comacina il 28 gennaio 1915, sottotenente di vascello;

GUARINI Mario di Vincenzo e di Dottoli Attilia, nato a Napoli il 12 settembre 1920, sottotenente G.N.;

TORCHIO Lorenzo di Francesco e fu Croce Giulia, nato a Incisa Scapaccini (Asti) il 28 settembre 1922, S.C. M.N., matricola 6676. — *(Determinazione del 18 agosto 1945)*.

*(Regia corvetta «Sfinge»)*

CHIAPPORI Emilio di Ennio e di Menegatti Marina, nato a Buenos Aires il 6 febbraio 1906, capitano D.I.;

CAFIERO Alberto fu Francesco e di Srendrey Gisella, nato a Napoli il 19 agosto 1920, sottotenente di vascello;

ESPOSITO Paolo fu Vincenzo e di Maresca Silvia, nato a Piano Sorrentino (Napoli) il 9 luglio 1921, guardiamarina;

PETRACHI Egidio di Adelmo e di Grippa Giulia, nato a Montedurgo (Lecce) il 30 maggio 1921, sottocapo segnalatore ecog., matr. 60038;

CANTATORE Emanuele di Giuseppe e di Pappalino Sabatina, nato a Molfetta (Bari) il 7 gennaio 1917, sottocapo torp.;

COCOZZO Vito di Giorgio e di Ancona Francesca, nato a Bari il 6 gennaio 1919, sottocapo torp. matr. 61728.

TRAVAGLINI Franco fu Antonio e di Viola Maria, nato a Ivrea Inferiore (Novara) il 5 maggio 1923, torp. matr. 136472;

BARBUSCIA Onofrio di Salvatore e di Crivello Rosalia, nato a Palermo il 5 luglio 1923, torp., matr. 12039;

DI COSTANZO Battista di Giovanni e di Di Costanzo Marina Rosa, nato a Buonopane d'Ischia il 19 settembre 1921, mar., matr. 6313;

VIGNI Orlando di Alessandro e di Giardiello Carmela, nato a Napoli il 27 febbraio 1922, mar., matr. 28794. — *(Determinazione dell'11 settembre 1945)*.

*(Marina Taranto)*

SERAFINI Carlo di Luigi e di Vargas Varsinega Amalia, nato ad Orvieto l'11 marzo 1899, tenente colonnello di porto;

DE CONCILIIS Francesco di Luigi e di Scognamiglio Emilia, nato a Napoli il 4 gennaio 1903, capitano di corvetta;

ZAMBARDI Giuseppe di Cesare e di D'Amelio Annunziata, nato a Napoli il 25 luglio 1907, capitano di corvetta;

BAYTAGLIERI Mario fu Pietro e di Bernasconi Luigia, nato a Settimo Torinese il 27 ottobre 1905, capitano di porto;

TIBERI Tiberio di Amleto e di Baldini Adelaide, nato al Cairo (Egitto) il 27 dicembre 1911, capitano di porto;

BORACCHIA Valerio di Paolo e di Pisani Ada, nato a La Spezia il 7 aprile 1920, sottotenente A.N. — *(Determinazione*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1946

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono conferite decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI

*Regia Accademia navale*

PUCCINI Sergio fu Ferruccio e di Meneghi Giulia, nato a Firenze il 30 gennaio 1915, sergente di vascello. — (*Determinazione del 18 agosto 1945*).

*Maridipart. Napoli*

PIDATELLA Giuseppe di Orazio e di Pignola Rosa, nato a Catania il 13 ottobre 1920, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 20 agosto 1945*).

*Maricassba*

BONACCORSO Rosario fu Michele e di Nicoletta Saya, nato a Messina il 4 maggio 1893, ingegnere G. N. — (*Determinazione del 7 settembre 1945*).

*Comando superiore sbarchi*

VACCARISI Vincenzo di Achille e fu Lizier Anna, nato a Piacenza il 6 ottobre 1916, capitano di corvetta — (*Determinazione dell'11 settembre 1945*).

*Marina Tunisi*

SANTIN Ubaldo di Pietro e di Mestron Elisabetta, nato a Chiesa (Pola) 11 novembre 1902, tenente di vascello.

DONATO Pietro di Lorenzo e di Consolo Vittoria, nato a Messina il 30 marzo 1902, capitano G.N. (D.M.). — (*Determinazione del 12 settembre 1945*).

CROCE DI GUERRA

A VIVENTI

*Regia nave ospedale «Principessa Giovanna»*

DELLEANI Maria di Lorenzo e fu Gervasi Olga, nata a Torino il 25 febbraio 1913, infermiera volontaria C.R.I.;

BELLOSTA Marisa di Francesco e di Josa Angela, nata a Torino il 18 maggio 1920, infermiera volontaria C.R.I.;

NORESE Teresa fu Eugenio e di Carro Carolina, nata ad Alessandria il 7 gennaio 1896, infermiera volontaria C.R.I.;

SALETTA Giovanna fu Saverio e fu Messa Ornipia, nata a Sanlua il 5 dicembre 1896, infermiera volontaria C.R.I.;

BRANDI Olga fu Raffaele e di Boccardi Ernesta, nata a Livorno il 26 ottobre 1901, infermiera volontaria C.R.I.;

MINETTO Maicada fu Carlo e fu Minero Maria, nata a Torino il 3 novembre 1899, infermiera volontaria C.R.I. — (*Determinazione del 15 marzo 1944*).

*Regia Corvetta «Pomona»*

PASCA Giovanni fu Sante e di Vicentini Adriana, nato a Bagnolo del Salento (Lecce) il 31 agosto 1907, tenente C.R.E.M. (s.m.). — (*Determinazione del 20 aprile 1944*).

*Sommergibile «Diaspro»*

PERACCHIO Marcello di Vittorio e di Cutini Bianca, nato a Roma il 16 gennaio 1923, guardiamarina. — (*Determinazione del 10 giugno 1944*).

*Ospedale militare marittimo Francavilla Fontana*

TELLINI Renato fu Giuseppe e fu Zanzik Evelina, nato a Napoli il 25 luglio 1900, capitano medico. — (*Determinazione del 15 luglio 1945*).

GABRIELE Orazio di Pasquale e di Gabriele Giuseppina, nato a Trapani il 5 ottobre 1917, sotto capo S.D.T., matr. 44190;

DELLA FIORENTINA Antonio di Natale e di Pecunti Caterina, nato a Milano il 16 settembre 1922, carrista A matr. 25473. — (*Determinazione del 16 luglio 1945*).

*Regia sommergibile «Alagi»*

VACCANI Alberto fu Ercole e di Crispi Angelica, nato a Sala Comacina il 28 gennaio 1915, sottotenente di vascello;

GUARINI Mario di Vincenzo e di Bertelli Attilia, nato a Napoli il 12 settembre 1920, sottotenente G.N.;

TORCHIO Lorenzo di Francesco e fu Croce Giulia, nato a Ischia Scapacchi (Asti) il 28 settembre 1922, S.C., M.N., matricola 6050. — (*Determinazione del 18 agosto 1945*).

*Regia corvetta «Sfinge»*

CHIAPPORI Emilio di Emilio e di Menegalli Marina, nato a Buenos Aires il 6 febbraio 1906, capitano D.I.;

CAVIERO Alberto fu Francesco e di Scandroy Gisella, nato a Napoli il 1° agosto 1920, sottotenente di vascello;

ESPOSITO Paolo fu Vincenzo e di Maresca Silvia, nato a Piano Sorrentino (Napoli) il 9 luglio 1921, guardiamarina;

PETRACCHI Egidio di Antonio e di Grippa Giulia, nato a Montedinove (Lecce) il 30 maggio 1923, sottocapo segnalatore cod., matr. 6050.

CANTATORE Emanuele di Giuseppe e di Pappalico Serafina, nato a Molfetta (Bari) il 7 gennaio 1917, sottocapo torp.;

COCOZZO Vito di Giorgio e di Ancona Francesca, nato a Bari il 6 gennaio 1919, sottocapo torp. matr. 61228;

TRAVAGLINI Franco fu Antonio e di Viola Maria, nato a Ilvoria Inferiore (Novara) il 5 maggio 1924, torp. matr. 166423;

BARBUSCIA Onofrio di Salvatore e di Crivello Rosalia, nato a Palermo il 5 luglio 1923, torp. matr. 122230;

DE COSTANZO Battista di Giovanni e di Di Costanzo Maria Rosa, nato a Barano d'Ischia il 19 settembre 1924, mar0, matr. 62613.

VIGNI Orlando di Alessandro e di Ciardiello Carmela, nato a Napoli il 25 febbraio 1922, mar0, matr. 90794. — (*Determinazione dell'11 settembre 1945*).

*Marina Tunisi*

SERAFINI Carlo di Luigi e di Vargas Varcinesa Amalia, nato ad Orvieto l'11 marzo 1899, tenente colonnello di porto;

DE CONCILIS Francesco di Luigi e di Scognamiglio Emilia, nato a Napoli il 4 gennaio 1903, capitano di corvetta;

ZAMBARDI Giuseppe di Cesare e di D'Amato Annunziata, nato a Napoli il 25 luglio 1907, capitano di corvetta;

BATTAGLIERI Mario fu Pietro e di Bernasconi Luigia, nato a Settimo Torinese il 22 ottobre 1905, capitano di porto;

TIBERI Tiberio di Adolfo e di Baldini Adelaide, nato al Cairo (Egitto) il 27 dicembre 1911, capitano di porto;

BORACCHIA Vittorio di Paolo e di Pisani Ada, nato a La Spezia il 7 aprile 1920, sottotenente A.N. — (*Determinazione del 12 settembre 1945*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1946*
*Registro Marina n. 6, foglio n. 25.* — CALI

**(1485)**

1494

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1868;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione « sul campo » delle seguenti decorazioni al valor militare ai militari sottoelencati:

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA

NOVARO Umberto di Francesco e di Guardone Angela, nato a Diano Marina il 26 ottobre 1891, capitano di vascello;
CORDERO LANZA DI MONTEZEMOLO Guido di Demetrio e di Dezza Luigia, nato ad Alessandria il 20 dicembre 1908, capitano di corvetta;
NARDI Corrado di Alessandro e di Arieti Augusta, nato a Tarquinia il 21 luglio 1906, capitano di corvetta;
IASCHI Alfredo di Giuseppe e di Pavan Amelia, nato a Trieste l'8 febbraio 1904, capitano di corvetta;
PREVE Cesare di Giuseppe e di Raggio Maria, nato a Livorno il 22 settembre 1887, 1° tenente di vascello;
CAVICCHIA SCAMAMONTI Antonio di Francesco e di Paparozzi Maria, nato a Perugia il 17 settembre 1907, tenente di vascello;
RICCOMINI Piero di Giuseppe e di Quercioli Georgia, nato a Modena il 2 ottobre 1908, tenente di vascello;
TREBBI Luigi di Italo e di Bonini Paola, nato a Torino il 18 maggio 1908, tenente di vascello;
VADO Luigi di Giuseppe e di Raggio Susanna, nato a Pomigliano d'Arco (Napoli) il 2 gennaio 1915, tenente G. N. (d. m.) R. S. — (*Determinazione del 15 agosto 1945*).

A DISPERSI

MARGOTTINI Carlo di Lorenzo e di Elisa Amador, nato a Roma il 19 gennaio 1899, capitano di vascello;
REZZI Lorenzo di Geroldino e di Isabella Olivero, nato a Torino il 22 ottobre 1906, capitano di corvetta;
CILIBERTO Mario di Gregorio e di Cerelli Guglielmina, nato a Catanzaro il 5 giugno 1904, capitano di corvetta;
DELLA CANANEA Mario di Girolamo e di Montani Teresa, nato a Teramo il 12 dicembre 1906, tenente di vascello;
DEL GRECO Corrado di Emilio e di Zucconi Ines, nato a Firenze il 16 dicembre 1906, tenente di vascello;
PARLA Angelo di Antonio e di Muscia Tommasa, nato a Licata il 18 ottobre 1907, tenente di vascello;
BISSO Luigi di Stefano e di Sarmoria Oliva, nato a Chiavari il 13 maggio 1906, tenente di vascello. — (*Determinazione del 18 agosto 1945*).

CROCE DI GUERRA

ALLA MEMORIA

BARONI Enrico di Luigi e di Batelli Evelina, nato a Firenze il 24 novembre 1892, capitano di vascello;
BORSINI Costantino di Angelo e di Bianchi Giuseppina, nato a Milano il 28 ottobre 1892, capitano di vascello;
STEFANI Luigi di Arturo e di Delponte Federica, nato a Vienna (Austria) il 22 novembre 1915, tenente G. N. (d.m.) R.S.;
FERRO Giuseppe di Giovanni e di Corsico Piccolini Emilia, nato a Varazze (Savona) il 1° gennaio 1915, guardiamarina;
SAVARESE Liborio Ciro di Giuseppe e di Granito Assunta, nato a Vico Equense (Napoli) il 7 ottobre 1908, guardiamarina;
FRANCESCONI Giovanni fu Francesco e di Malfatti Clorinda, nato a Viareggio il 26 aprile 1889, sottotenente C.R.E.M. - mtz.g.t. — (*Determinazione del 25 agosto 1945*).

A DISPERSI

BRESSANI Guido di Giuseppe e di Mayer Griselda, nato a Gradisca il 20 giugno 1909, tenente di vascello R.S.;
DE SANTIS Alessandro di Diolato e di Fusari Livia, nato a S. Bartolomeo in Galdo il 18 giugno 1913, tenente di vascello;
GATTI Alfredo di Giuseppe e di Ferrari Teresa, nato a Bagnolo Cremasco il 17 febbraio 1912, tenente di vascello;
MENCONI Ferdinando di Ferdinando e di Pezzica Minerva, nato a Carrara il 28 agosto 1903, tenente di vascello;
EMANUELI Luigi Achille di Alfredo e di Cesaris Margherita, nato a Voghera l'8 luglio 1912, capitano G. N.;
RAITERI Augusto di Luigi e di Allari Natalina, nato a Roma il 1° luglio 1901, capitano G. N. (d.m.);
REMBADO Bartolomeo di Bartolomeo e di Raimondo Marianna, nato a Ranzi Pietra (Savona) il 29 ottobre 1898, capitano G. N. (d.m.);
TORZUOLI Aldo di Secondo e di Albano Ada, nato a Città di Chiusi (Siena) il 22 novembre 1910, capitano G. N.;
PIRONE Giovanni di Cirillo e di Iannaccone Vincenza, nato ad Avellino il 15 gennaio 1894, capitano C.R.E.M. (S.M.);
BASLIOTTI Giuseppe di Luigi e di Roselli Maddalena, nato a Torino il 23 maggio 1907, sottotenente di vascello;
MOLINO Vincenzo di Raffaele e di Turci Romilda, nato a Gaeta il 24 marzo 1906, sottotenente di vascello;
PASTORELLI Ernesto di Bartolomeo e fu Sanfini Angela, nato a Oneglia (Imperia) il 13 luglio 1903, sottotenente di vascello;
PISANI Renato di Ettore e di Jovene Adele, nato a Napoli il 12 luglio 1904, sottotenente di vascello;
MISTRUZZI Diego di Aurelio e di Melania Jalleles, nato a Udine l'11 dicembre 1905, tenente G. N.;
PINGUE Azeglio di Alfonso e di Baranti Castra, nato a Livorno il 19 marzo 1911, tenente G. N. (d.m.);
FABRICO Francesco di Cristofaro e di Galvagno Domenica, nato a Trinità il 27 novembre 1906, tenente G. N.;
VERSA Ernesto Stefano Ulrico di Ferdinando e di Skers Olga, nato a Trieste il 16 gennaio 1907, tenente G. N. (d.m.);
VOLPARI Domingo di Giovanni e di Scrivani Angela, nato a Piacenza il 20 agosto 1916, tenente G. N.;
GODANO Arturo di Andrea e di Faccioni Laura, nato a Messina il 15 febbraio 1891, tenente C.R.E.M. (S.M.);
CORAZZI Giorgio di Ugolino e di Testa Diomira, nato a Roma il 13 ottobre 1916, guardiamarina;
LA SPADA Leo di Gaetano e di Alessi Letizia, nato a Messina il 15 agosto 1913, guardiamarina;
TIENTO Adriano di Vincenzo e di Diamanti Maria, nato a Frosinone il 15 agosto 1915, sottotenente G. N. — (*Determinazione del 2 settembre 1945*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1485

decorazioni al valor militare ai militari sottosegnati:

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA

NOVARO Umberto di Francesco e di Guardone Angela, nato a Diano Marina il 26 ottobre 1891, capitano di vascello;

CORDERO LANZA DI MONTEZEMOLO Guido di Demetrio e di Derza Luigia, nato ad Alessandria il 29 dicembre 1888, capitano di corvetta;

NARDI Corrado di Alessandro e di Arnelli Augusta, nato a Tarquinia il 21 luglio 1918, capitano di corvetta;

IASCHI Alfredo di Giuseppe e di Favon Amelia, nato a Trieste l'8 febbraio 1908, capitano di corvetta;

PRIEVE Cesare di Giuseppe e di Raggio Maria, nato a Livorno il 22 settembre 1887, 1° tenente di vascello;

CAVICCHIA SCALAMONTI Antonio di Francesco e di Paparozzi Maria, nato a Perugia il 17 settembre 1907, tenente di vascello;

BICCOMINI Piero di Giuseppe e di Quercioli Georgia, nato a Modena il 2 ottobre 1908, tenente di vascello;

TREBBI Luigi di Italo e di Bonier Paola, nato a Torino il 18 maggio 1908, tenente di vascello;

VADO Luigi di Giuseppe e di Raggio Susanna, nato a Pomigliano d'Arco (Napoli) il 2 gennaio 1915, tenente G. N. (d. m.) R. S. — (*Determinazione del 15 agosto 1945*).

A VIVENTI

MARGOTTINI Carlo di Lorenzo e di Elisa Amador, nato a Roma il 19 gennaio 1880, capitano di vascello;

BIZZI Lorenzo di Gerolamo e di Isabella Oliviero, nato a Tortona il 22 ottobre 1906, capitano di corvetta;

CILIBERTO Mario di Gregorio e di Cerelli Guglielmina, nato a Catanzaro il 5 giugno 1901, capitano di corvetta;

DELLA CANANEA Mario di Girolamo e di Moldanti Teresa, nato a Teramo il 12 dicembre 1909, tenente di vascello;

DEL GIUDICE Corrado di Emilio e di Zuccoli Ines, nato a Firenze il 16 dicembre 1906, tenente di vascello;

FATTLA Angelo di Antonio e di Muscia Tommasa, nato a Lipari il 18 ottobre 1907, tenente di vascello;

PISSO Luigi di Stefano e di Sarmoria Oliva, nato a Chiavari il 13 maggio 1905, tenente di vascello. — (*Determinazione del 18 agosto 1945*).

CROCE DI GUERRA

ALLA MEMORIA

BARONI Enrico di Luigi e di Batelli Evelina, nato a Firenze il 24 novembre 1892, capitano di vascello;

BORSINI Costantino di Angelo e di Bianchi Giuseppina, nato a Milano il 7 aprile 1906, capitano di corvetta;

ANGELONI Agostino di Francesco e di Bumini Caterina, nato a Genova il 28 febbraio 1909, tenente di vascello;

FERRAIOLO Bruno di Alfredo e di Pancrazio Angelica, nato a Napoli il 2 maggio 1919, tenente di vascello;

BONALI Mario fu Ferdinando e fu Bedini Elvira, nato a Livorno il 5 marzo 1900, capitano G. N. (d.m.);

DELLABOLE Felice di Giovanni e di Vietti Olimpia, nato a Costanzana (Vercelli) il 3 novembre 1912, capitano G. N.;

TARTARI Achille fu Francesco e fu Matilde Tinelli, nato a La Spezia il 17 giugno 1883, capitano del C.R.E.M. (S.M.);

CILOTTA Oscar di Attilio e di Feraninelli Antonia, nato a Palermo il 7 aprile 1913, sottotenente di vascello;

ROSSI Renato di Silvio e di Corsanego Amelia, nato a Genova il 5 agosto 1911, sottotenente di vascello,

Gradisca il 20 giugno 1945, tenente di vascello R.S.;

DE SANTIS Alessandro di Diodato e di Fusari Livia, nato a S. Bartolomeo in Galdo il 18 giugno 1913, tenente di vascello;

GATTI Alfredo di Giuseppe e di Ferrari Teresa, nato a Bagnolo Cremasco il 17 febbraio 1912, tenente di vascello;

MENCONI Ferdinando di Ferdinando e di Pezzica Minerva, nato a Carrara il 26 agosto 1905, tenente di vascello;

EMANUELI Luigi Achille di Alfredo e di Cesaris Margherita, nato a Voghera l'8 luglio 1912, capitano G. N.;

RATTERI Augusto di Luigi e di Allari Natalina, nato a Roma il 1° luglio 1901, capitano G. N. (d.m.);

REMIATO Bartolomeo di Bartolomeo e di Raimondo Marianna, nato a Ranzi Pietra (Savona) il 29 ottobre 1838, capitano G. N. (d.m.);

TORZUOLI Aldo di Secondo e di Albano Ella, nato a Città di Chiusi (Siena) il 22 novembre 1910, capitano G. N.;

PIRONE Giovanni di Cirillo e di Iannaccone Vincenza, nato ad Avellino il 12 gennaio 1894, capitano C.R.E.M. (S.M.);

BASILOTTI Giuseppe di Luigi e di Roselli Maddalena, nato a Torino il 23 maggio 1907, sottotenente di vascello;

MOLINO Vincenzo di Raffaele e di Tucci Rosalida, nato a Gaeta il 24 marzo 1901, sottotenente di vascello;

PASTORELLI Ernesto di Bartolomeo e fu Santini Angela, nato a Oneglia (Imperia) il 13 luglio 1906, sottotenente di vascello;

PISANI Renato di Ettore e di Jovene Adele, nato a Napoli il 13 luglio 1904, sottotenente di vascello;

MISTRUZZI Diego di Aurelio e di Melania Jaltelee, nato a Udine l'11 dicembre 1905, tenente G. N.;

PINGUE Azeglio di Alfonso e di Baronti Cesira, nato a Livorno il 19 marzo 1911, tenente G. N. (d.m.);

TARICCO Francesco di Cristofaro e di Galvagno Domenica, nato a Trinità il 27 novembre 1916, tenente G. N.;

VERSA Ernesto Stefano Ulrico di Ferdinando e di Skera Olga, nato a Trieste il 30 gennaio 1907, tenente G. N. (d.m.);

VOLPARI Domingo di Giovanni e di Scrivani Angela, nato a Piacenza il 30 agosto 1916, tenente G. N.;

GODANO Arturo di Andrea e di Faccioni Laura, nato a Messina il 15 febbraio 1891, tenente C.R.E.M. (S.M.);

CORAZZI Giorgio di Egoltino e di Testa Diomira, nato a Roma il 13 ottobre 1916, guardiamarina;

LA SPADA Ugo di Gaetano e di Alessi Letizia, nato a Messina il 14 agosto 1913, guardiamarina;

TRENTO Adriano di Vincenzo e di Diamanti Maria, nato a Frosinone il 15 agosto 1915, sottotenente G. N. — (*Determinazione del 2 settembre 1945*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1946*
*Registro Marina n. 1, foglio n. 369.* — CILLI

(1486)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1496

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946.

**Cessazione della gestione commissariale della Società editrice « Il Messaggero » di Roma.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1945, col quale l'avv. Mario Giacone veniva nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della S. A. editrice « Il Messaggero »;

Ritenuto che sono venuti a cessare i motivi che determinarono l'istituzione della gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'avvocato Mario Giacone cessa dall'incarico di commissario straordinario per la temporanea gestione della S. A. editrice « Il Messaggero ».

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 31 maggio 1946

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

(1547)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 1946.

**Cessazione della gestione commissariale del giornale « Il Corriere della Sera » di Milano.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Vista l'ordinanza n. 36, tipo 4, in data 7 giugno 1945, del commissario regionale dell'A.M.G. per la Lombardia, con la quale l'avv. Domenico Capocaccia

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Milano.

Roma, addì 1° giugno 1946

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

(1572)

---

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1946.

**Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il dott. Francesco Manzitti, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 17 aprile 1946

*Il Ministro per l'industria e commercio*
GRONCHI

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(1593)

---

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1946.

**Apertura di dipendenze della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie Siciliane in Modica Alta (Ragusa), S. Pier Niceto, S. Piero Patti, Roccalumera (Messina), Roccapalumba, Borgetto e Palazzo Adriano (Palermo) e Assoro (Enna).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1497

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1945, col quale l'avv. Mario Giacone veniva nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della S. A. editrice « Il Messaggero »;

Ritenuto che sono venuti a cessare i motivi che determinarono l'istituzione della gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'avvocato Mario Giacone cessa dall'incarico di commissario straordinario per la temporanea gestione della S. A. editrice « Il Messaggero ».

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 31 maggio 1946

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

(1547)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 1946.

**Cessazione della gestione commissariale del giornale « Il Corriere della Sera » di Milano.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Vista l'ordinanza n. 36, tipo A, in data 7 giugno 1945, del commissario regionale dell'A.M.G. per la Lombardia, con la quale l'avv. Domenico Capocaccia veniva nominato commissario strordinario per la temporanea gestione del giornale « Il Corriere della Sera » di Milano, con effetto retroattivo dell'11 maggio 1945;

Ritenuto che sono venuti a cessare i motivi che determinarono la istituzione della gestione commissariale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto, l'avvocato Domenico Capocaccia cessa dall'incarico di commissario straordinario per la temporanea gestione del giornale « Il Corriere della Sera » di Milano.

---

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1946.

**Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il dott. Francesco Manzitti, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 17 aprile 1946

*Il Ministro per l'industria e commercio*
GRONCHI

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(1503)

---

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1946.

**Apertura di dipendenze della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie Siciliane in Modica Alta (Ragusa), S. Pier Niceto, S. Piero Patti, Roccalumera (Messina), Roccapalumba, Borgetto e Palazzo Adriano (Palermo) e Assoro (Enna).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda presentata dalla Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie Siciliane, con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798128

Decreta:

La Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie Siciliane, con sede in Palermo, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze in Modica Alta (Ragusa), S. Pier Niceto, S. Piero Patti, Roccalumera (Messina), Roccapalumba, Borgetto e Palazzo Adriano (Palermo), e Assoro (Enna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1946

*Il Ministro*: COSATTINO

(1534)

---

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1946.

**Apertura di dipendenze del Banco di Roma in Ferrara e Monza.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Roma, banca d'interesse nazionale con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Roma, banca d'interesse nazionale con sede in Roma, è autorizzato ad istituire proprie dipendenze in Ferrara e Monza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1946

*Il Ministro*: COSATTINO

(1533)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Sottoposizione a sindacato della società in accomandita semplice Industriale Pallanza di Federico Dick e C., con sede legale in Milano e sede amministrativa in Monza, e nomina del sindacatore.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 907, concernente norme per la sottoposizione a sindacato di società commerciali;

Ritenuto che la società in accomandita semplice Industriale Pallanza di Federico Dick e C., con sede legale in Milano e sede amministrativa in Monza, costituita con atto 30 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Roma, banca d'interesse nazionale con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Roma, banca d'interesse nazionale con sede in Roma, è autorizzato ad istituire proprie dipendenze in Ferrara e Monza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1946

*Il Ministro*: COSATTINO

(1533)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Sottoposizione a sindacato della società in accomandita semplice Industriale Pallanza di Federico Dick e C., con sede legale in Milano e sede amministrativa in Monza, e nomina del sindacatore.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 907, concernente norme per la sottoposizione a sindacato di società commerciali;

Ritenuto che la società in accomandita semplice Industriale Pallanza di Federico Dick e C., con sede legale in Milano e sede amministrativa in Monza, costituita con atto 30 dicembre 1942, n. 1752;

Ritenuto che nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La società in accomandita semplice Industriale Pallanza di Federico Dick e C., con sede legale in Milano e sede amministrativa in Monza, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Antonio Pasoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

*Il Ministro*: COSATTINO

(1538)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Fano**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 17 dello statuto della Cassa di risparmio di Fano, approvato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 28 aprile 1939;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 29 maggio 1943, con il quale il cav. Guido Castracane ed il cav. Giuliano Solazzi vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Veduto il successivo decreto Ministeriale in data 23 giugno 1945, con il quale, in sostituzione del cavaliere Giuliano Solazzi dimissionario, è stato nominato vice presidente della Cassa medesima il comm. notaio Filippo Pasqualucci;

Considerato che essendo deceduto il cav. Guido Castracane, occorre ricoprire la carica di presidente della ripetuta Cassa;

Decreta:

Filippo Pasqualucci e dott. Sire

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1496

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1946.

**Apertura di dipendenze del Banco di Roma in Ferrara e Monza.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Roma, banca d'interesse nazionale con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Roma, banca d'interesse nazionale con sede in Roma, è autorizzato ad istituire proprie dipendenze in Ferrara e Monza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1533)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Sottoposizione a sindacato della società in accomandita semplice Industriale Pallanza di Federico Dick e C., con sede legale in Milano e sede amministrativa in Monza, e nomina del sindacatore.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria, è risultato che la società in accomandita semplice Industriale Pallanza di Federico Dick e C., con sede legale in Milano, via Campo Lodigiano 2, e sede amministrativa in Monza, via Bellini, 20, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1. del Regio decreto-legge

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Fano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 17 dello statuto della Cassa di risparmio di Fano, approvato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 28 aprile 1939;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 29 maggio 1943, con il quale il cav. Guido Castracane ed il cav. Giuliano Solazzi vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Veduto il successivo decreto Ministeriale in data 23 giugno 1945, con il quale, in sostituzione del cavaliere Giuliano Solazzi dimissionario, è stato nominato vice presidente della Cassa medesima il comm. notaio Filippo Pasqualucci;

Considerato che essendo deceduto il cav. Guido Castracane, occorre ricoprire la carica di presidente della ripetuta Cassa;

Decreta:

I sigg. avv. comm. Filippo Pasqualucci e dott. Siro Putto sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Fano, ente morale con sede in Fano (Pesaro), con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1550)

1500

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788531

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Concessione di mutuo suppletivo all'Amministrazione provinciale di Forlì per il pareggio del bilancio 1945.**

Con decreto interministeriale 24 aprile 1946, l'Amministrazione provinciale di Forlì è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.000.000, per il pareggio del bilancio 1945.

(1563)

---

**Concessione di mutuo al comune di Brancaleone (provincia di Reggio Calabria) per il pareggio del bilancio 1945.**

Con decreto interministeriale in data 4 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Brancaleone (provincia di Reggio Calabria), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 500.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1564)

---

**Concessione di mutuo al comune di Cesenatico (provincia di Forlì) per il pareggio del bilancio 1945.**

Con decreto interministeriale in data 2 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Cesenatico (provincia di Forlì), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.480.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1565)

---

**Concessione di mutuo al comune di Mercato Saraceno (provincia di Forlì) per il pareggio del bilancio 1945.**

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Mercato Saraceno (provincia di Forlì), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 750.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1566)

---

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

**Errata-corrige**

Al bollettino della 32ª estrazione di cartelle di Credito comunale e provinciale 4 % ordinario, pubblicato in supplemento

| | | Errato | Corrige |
|---|---|---|---|
| Parte seconda: | | | |
| pag. n. 43 col. n. 1 | | n. 562216/20 | 262216/20 |
| » » 43 » » 1 | | » 262216/20 | 262226/30 |
| » » 62 » » 1 | | » 56716/50 | 534716/50 |
| » » 77 » » 1 | | » 913571/5 | 809571/5 |
| » » 77 » » 1 | | » 850016/20 | 850016/30 |
| » » 86 » » 2 | | » 1045746/50 | 1665746/50 |
| » » 86 » » 2 | | » 1765036/50 | 1065036/50 |
| » » 88 » » 2 | | » 1107226/50 | 1107226/30 |
| » » 91 » » 3 | | » 1126186/30 | 1226186/30 |
| » » 96 » » 4 | | » 1823066/70 | 1383066/70 |

*b*) Sono inoltre da comprendersi nel bollettino i sotto indicati numeri, erroneamente omessi:

| | |
|---|---|
| Parte prima: | |
| pag. n. 2 col. n. 5 | n. 17281/5 |
| » » 2 » » 6 | » 28686/80 |
| » » 20 » » 7 | » 767121/5 |
| Parte seconda: | |
| pag. n. 66 col. n. 1 | n. 625180 sorteggiato nella 28ª estrazione del maggio 1943. |

*c*) Sono, infine, da eliminare i seguenti altri numeri che devono, pertanto, ritenersi inesistenti:

| | |
|---|---|
| pag. n. 2 col. n. 9 | n. 28686/80 |
| » » 6 » » 1 | » 171281/5 |
| » » 26 » » 6 | » 1181214/5 |

*Il direttore generale:* PALESTRINI

(1561)

---

## MINISTERO DEL TESORO

**Approvazione dei bilanci e conti economici per l'esercizio 1945 del Banco di Sicilia e delle sue Sezioni speciali.**

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 28 maggio 1946, sono stati approvati e resi esecutivi, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 166, i bilanci ed i conti profitti e perdite per l'esercizio 1945, del Banco di Sicilia e delle annesse Sezioni.

(1560)

---

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 3 giugno 1946 - N. 124**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,10 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 90,909 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 415,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8095 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 66,25 |
| Id. 3,50 % 1902 | 89 — |
| Id. Redimibile | 75,10 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 150 11

**Concessione di mutuo al comune di Brancaleone (provincia di Reggio Calabria) per il pareggio del bilancio 1945.**

Con decreto interministeriale in data 4 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Brancaleone (provincia di Reggio Calabria), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 50.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1564)

**Concessione di mutuo al comune di Cesenatico (provincia di Forlì) per il pareggio del bilancio 1945.**

Con decreto interministeriale in data 2 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Cesenatico (provincia di Forlì), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 150.000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1565)

**Concessione di mutuo al comune di Mercato Saraceno (provincia di Forlì) per il pareggio del bilancio 1945.**

Con decreto interministeriale in data 28 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Mercato Saraceno (provincia di Forlì), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 75000, per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1566)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

**Errata-corrige**

Al bollettino della 68ª estrazione di cartelle di Credito comunale e provinciale 4 % ordinario, pubblicato in supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 luglio 1945, sono da apportarsi le seguenti rettifiche:

| | | | Errata | Corrige |
|---|---|---|---|---|
| a) Parte prima: | | | | |
| pag. n. 4 | col. n. | 11 | n. 128536/30 | 123896/30 |
| » » 9 | » » | 4 | » 303066/70 | 301466/70 |
| » » 9 | » » | 10 | » 42251/5 | 32651/5 |
| » » 10 | » » | 4 | » 347746/70 | 344746/70 |
| » » 10 | » » | 8 | » 352896/300 | 352296/300 |
| » » 12 | » » | 11 | » 437341/5 | 452341/5 |
| » » 14 | » » | 4 | » 515881/5 | 515581/5 |
| » » 15 | » » | 5 | » 595261/70 | 603896/70 |
| » » 15 | » » | 8 | » 564736/40 | 564236/40 |
| » » 25 | » » | 11 | » 99781/5 | 99281/5 |
| » » 29 | » » | 3 | » 1275840/300 | 1275860/900 |
| pag. n. 2 | col. n. | 5 | n. 12581/5 | |
| » » 2 | » » | 6 | » 30886/30 | |
| » » 20 | » » | 7 | » 767121/5 | |

Parte seconda:

| | | |
|---|---|---|
| pag. n. 66 | col. n. 1 | n. 627180 sorteggiato nella 91ª estrazione del maggio 1945 |

c) Sono, infine, da eliminare i seguenti altri numeri che devono, pertanto, ritenersi insistenti:

| | | |
|---|---|---|
| pag. n. 2 | col. n. 9 | n. 29586/30 |
| » » 6 | » » 1 | » 171381/5 |
| » » 36 | » » 6 | » 1181911/5 |

*Il direttore generale:* PALESTRINI

(1561)

# MINISTERO DEL TESORO

**Approvazione dei bilanci e conti economici per l'esercizio 1945 del Banco di Sicilia e delle sue Sezioni speciali.**

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 28 maggio 1946, sono stati approvati e resi esecutivi, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 166, i bilanci ed i conti profitti e perdite per l'esercizio 1945, del Banco di Sicilia e delle annesse Sezioni.

(1580)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 3 giugno 1946 - N. 124**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 80,909 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8535 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 418,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8395 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 403,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 66,25 |
| id. 3,50 % 1902 | 89 — |
| id. 3 % lordo | 75,10 |
| id. 5 % 1935 | 99,20 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 84,65 |
| id. 5 % 1936 | 98,20 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,25 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,25 |
| id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,20 |
| id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,15 |
| id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,10 |
| id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,10 |
| id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,925 |
| id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,40 |
| id. 5 % quinq. 1950 (1ª serie) | 99,45 |

1502

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*).

Elenco n. 83.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevuta dei seguenti certificati:

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Cons. 3,50 % (1906) | 92620 | Confraternita di San Carlo Grato di Pravolo (Tortona) Vercelli | 3,50 |
| Id. | 538712 | De Marco Rosina di Antonio, minore emancipata sotto la curatela del marito Ormando Luigi, dom. in Tramutola (Potenza) | 210 — |
| Id. | 394055 | Marchioni Emanuela di Luigi, moglie di Manacorda Ercole-Filippo, dom. a Moncalvo (Alessandria) | 700 — |
| Id. | 674131 | Marchioni Emanuela fu Luigi, ecc., come sopra | 315 — |
| Id. | 407589 | Lia Antonio fu Giovanni, dom. in Laurito (Salerno) | 525 — |
| Id. | 592863 | Ferraris Felicita fu Luigi, moglie di Varesio Camillo, dom. a Torino | 35 — |
| Id. | 545726 | Riveti Irma di Giovanni, moglie di Reda Marco, dom. a Valle Inferiore Mosso (Novara) | 1.683,50 |
| Id. | 259045 | Parodi Domitilla fu Gerolamo, minore sotto la curatela del marito Giuseppe Fontana, dom. in Genova | 70 — |
| Id. | 161234 | Barletta Elena fu Giovanni, dom. in Milano | 17,50 |
| Id. | 277448 | Galloni Domenico fu Romeo, dom. in Milano | 10,50 |
| Id. | 423932 | Casa Pia Ciceri, in Bovisio (Milano) | 3,50 |
| Id. | 1397 | Congregazione di carità di Nova Milanese | 241,50 |
| Id. | 180106 | Comune di Nova Milanese | 70 — |
| Id. | 742525 | Cattaneo Pierina fu Martino, minore sotto la patria potestà della madre Desio Angiolina fu Giuseppe ved. Cattaneo, dom. a Trarego (Novara) | 35 — |
| Id. | 65828 | Causa Pia di Culto Crivelli, in Castelseprio (Como) | 35 — |
| Id. | 649705 | Carnelli Ambrogio fu Antonio, dom. a Milano | 87,50 |
| Id. | 788611 | Leto Eleonora fu Eusebio, moglie di Pietro Franco, dom. in Torino | 1.120 — |
| Id. | 416328 | Congregazione di carità di Pray (Novara) | 35 — |
| Id. | 810681 | Comune di San Raffaele Cimena (Torino) | 1.925 — |
| Id. | 305143 | Conservatorio di San Vincenzo de' Paoli per le Projette Settentrie di Catania | 136,50 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

| | | | Lire |
|---|---|---|---|
| Cons. 3,50 % (1906) | 92620 | Confraternita di San Carlo Grato di Pravolo (Tortona) Vercelli | 3,50 |
| Id. | 538712 | De Marco Rosina di Antonio, minore emancipata sotto la curatela del marito Ormando Luigi, dom. in Tramutola (Potenza) | 210 — |
| Id. | 394655 | Marchiori Ernesta di Luigi, moglie di Manacorda Ercole-Filippo, dom. a Moncalvo (Alessandria) | 700 — |
| Id. | 674131 | Marchiori Ernesta fu Luigi, ecc., come sopra | 315 — |
| Id. | 407599 | Lia Antonio fu Giovanni, dom. in Laurito (Salerno) | 525 — |
| Id. | 592863 | Ferraris Felicita fu Luigi, moglie di Varesio Camillo, dom. a Torino | 35 — |
| Id. | 546726 | Rivetti Irma di Giovanni, moglie di Resa Mario, dom. a Valle Inferiore Mosso (Novara) | 1.683,50 |
| Id. | 259945 | Parodi Domitilla fu Gerolamo, minore sotto la curatela del padre Giuseppe Fontana, dom. in Genova | 70 — |
| Id. | 161234 | Barletta Elena fu Giovanni, dom. in Milano | 17,50 |
| Id. | 277418 | Galloni Domenico fu Romeo, dom. in Milano | 10,50 |
| Id. | 423922 | Casa Pia Ceceri, in Bovisio (Milano) | 3,50 |
| Id. | 1397 | Congregazione di carità di Nova Milanese | 241,50 |
| Id. | 186106 | Comune di Nova Milanese | 70 — |
| Id. | 742525 | Cattaneo Pierina fu Martino, minore sotto la patria potestà della madre Desio Angiolina fu Giuseppe ved. Cattaneo, dom. a Trarego (Novara) | 35 — |
| Id. | 65828 | Causa Pia di Culto Crivelli, in Castelseprio (Como) | 35 — |
| Id. | 649705 | Carnelli Ambrogio fu Antonio, dom. a Milano | 87,50 |
| Id. | 788011 | Leo Eleonora fu Eusebio, moglie di Pietro Franco, dom. in Torino | 1.120 — |
| Id. | 410328 | Congregazione di carità di Pray (Novara) | 35 — |
| Id. | 810981 | Comune di San Raffaele Cimena (Torino) | 1.925 — |
| Id. | 305143 | Conservatorio di San Vincenzo de' Paoli per le Projette Settenarie di Catania | 136,50 |
| Id. | 422459 | Romanelli Raffaele di Antonio, dom. a Laurito (Salerno) | 210 — |
| Id. | 383893 | Vita Biagio di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Vibonati (Salerno) | 234,50 |
| Id. | 310881 | Ratti Ida fu Luigi, minore, moglie di Cappelli o Capelli Luigi di Luciano, dom. in Milano | 280 — |
| Id. | 10556 | Fabbriceria di San Pietro di Buio, in Varese Ligure (Genova) | 7 — |
| Id. | 16461 | Fabbriceria parrocchiale di Sant'Apollinare, in Reppia di Né (Genova) | 98 — |
| Id. | 474078 | Opera Pia Peana o Ritiro della Provvidenza d'Ivrea (Torino) | 1.218 — |

1504

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785028

| | | | Lire |
|---|---|---|---|
| Cons. 3,50 % (1906) | 92620 | Confraternita di San Carlo Grato di Pravolo (Tortona) Vercelli | 3,50 |
| Id. | 538712 | De Marca Rosina di Antonio, minore emancipata sotto la curatela del marito Ormando Luigi, dom. in Tramutola (Potenza) | 210 — |
| Id. | 394655 | Marchiori Ernelina di Luigi, moglie di Manacorda Ercole-Filippo, dom. a Moncalvo (Alessandria) | 700 — |
| Id. | 674131 | Marchiori Ernelina fu Luigi, ecc., come sopra | 315 — |
| Id. | 407560 | Lia Antonio fu Giovanni, dom. in Laurito (Salerno) | 525 — |
| Id. | 592863 | Ferraris Felicita fu Luigi, moglie di Varesio Camillo, dom. a Torino | 35 — |
| Id. | 546726 | Rivetti Irma di Giovanni, moglie di Reda Mario, dom. a Valle Inferiore Mossa (Novara) | 1.683,50 |
| Id. | 259945 | Parodi Domitilla fu Gerolamo, minore sotto la curatela del marito Giuseppe Fontana, dom. in Genova | 70 — |
| Id. | 161234 | Barletta Elena fu Giovanni, dom. in Milano | 17,50 |
| Id. | 277448 | Galloni Domenico fu Romeo, dom. in Milano | 10,50 |
| Id. | 422922 | Cassa Pia Ceeri, in Bovisio (Milano) | 3,50 |
| Id. | 1397 | Congregazione di carità di Nova Milanese | 241,50 |
| Id. | 186106 | Comune di Nova Milanese | 70 — |
| Id. | 742525 | Cattaneo Pierina fu Martino, minore sotto la patria potestà della madre Desio Angiolina fu Giuseppe ved. Cattaneo, dom. a Trarego (Novara) | 35 — |
| Id. | 65828 | Cassa Pia di Carlo Crivelli, in Castelseprio (Como) | 35 — |
| Id. | 649765 | Carnelli Ambrogio fu Antonio, dom. a Milano | 87,50 |
| Id. | 788611 | Leto Eleonora fu Eusebio, moglie di Pietro Franco, dom. in Torino | 1.120 — |
| Id. | 410328 | Congregazione di carità di Pray (Novara) | 35 — |
| Id. | 810681 | Comune di San Raffaele Cimena (Torino) | 1.925 — |
| Id. | 306143 | Conservatorio di San Vincenzo de' Paoli per le Projette Settenarie di Catania | 136,50 |
| Id. | 422459 | Romanelli Raffaele di Antonio, dom. a Laurito (Salerno) | 210 — |
| Id. | 383809 | Vita Biagio di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Vibonati (Salerno) | 234,30 |
| Id. | 316881 | Ratti Ida fu Luigi, minore, moglie di Cappelli o Capelli Luigi di Luciano, dom. in Milano | 280 — |
| Id. | 10556 | Fabbriceria di San Pietro di Buto, in Varese Ligure (Genova) | 7 — |
| Id. | 16461 | Fabbriceria parrocchiale di Sant'Apollinare, in Reppia di Nè (Genova) | 98 — |
| Id. | 474078 | Opera Pia Peana o Ritiro della Provvidenza d'Ivrea (Torino) | 1.218 — |

1505
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Cons. 3,50 % (1906) | 344524 | Coletti Nazzareno fu Davide, dom. a Bauzola, frazione del comune di Santa Maria Tiberina (Arezzo) . . . . | 17,50 |
| Id. | 342934 | Cappella del SS.mo Sacramento o Chiesa della Madonna delle Grazie, in Cabbia di Montereale (L'Aquila) . . . . | 119 — |
| Id. | 326725 | Mariano Margherita di Giuseppe, ved. di Ballor Michele, domiciliata in Torino . . . . . | 17,50 |
| Id. | 11633 | Confraternita di San Carlo Grato, in Prarolo (Diocesi di Vercelli) . . . . . | 259 — |
| Id. | 137284 | Sipio Giovannina di Angiolo, moglie di Pistilli Alberto, domiciliata in Campobasso . . . . . | 1 400 — |
| Id. | 484787 | Beneficio parrocchiale di Seriate (Bergamo) . . . . | 150,50 |
| Id. | 108982 | Oratorio di San Sebastiano Martire nella parrocchia di Santa Maria di Stellanello (Genova) . . . . . | 3,50 |
| Id. | 472783 | Fazio Caterina di Giacomo, nubile, dom. a Pieve di Teco (Porto Maurizio) . . . . . | 105 — |
| Id. | 399358 | Asilo infantile di Chiavazza (Novara) . . . . . | 17,50 |
| Id. | 269398 | Asilo infantile di Caprezzo (Novara) . . . . . | 17,50 |

Essendo delti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1915, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 17 maggio 1916

*Il direttore generale*: COSTI

(1125)

GIULIETTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1506
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 131

# GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Venerdì, 7 giugno 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 650-141

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500
Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1.2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganisi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 1265

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 411.
Indennità speciale «una tantum» per perdita bagaglio al personale militare affluito in territorio nazionale controllato dal Governo legittimo . . . . . Pag. 1267

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 412.
Decadenza, a decorrere dall'8 settembre 1943, dei quadri di avanzamento, relativi agli ufficiali dei Corpi militari della Marina, in vigore alla data predetta . . Pag. 1267

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 413.
Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46 . . Pag. 1268

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 414.
Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.
Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corteno (Brescia) . . . . . Pag. 1273

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1946.
Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Degenbach Emilio, fabbrica di strumenti chirurgici e termometri, con sede in Como, e nomina del sindacatore. Pag. 1273

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1946.
Convalida del provvedimento riguardante la cancellazione delle ipoteche inscritte sulle motonavi «Adua» ed «Amba Alagi» delle matricole della Regia capitaneria di porto di Livorno . . . . . Pag. 1276

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1946.
Apertura di dipendenze della Banca commerciale italiana in Foggia e Nocera Inferiore e di una agenzia di città in Milano . . . . . Pag. 1276

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1946.
Conferma del sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane . . . . . Pag. 1276

DECRETO MINISTERIALE [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500
Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

Ministero della marina: Concessione di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 1269

## LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 411.
**Indennità speciale «una tantum» per perdita bagaglio al personale militare affluito in territorio nazionale controllato dal Governo legittimo** . . . . . Pag. 1269

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 412.
**Decadenza, a decorrere dall'8 settembre 1943, dei quadri di avanzamento, relativi agli ufficiali dei Corpi militari della Marina, in vigore alla data predetta** . . Pag. 1270

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 413.
**Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46** . . Pag. 1269

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 414.
**Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46** . . Pag. 1269

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 marzo 1946, n. 415.
**Modificazione della tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.** Pag. 1272

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 marzo 1946, n. 416.
**Modificazione alla tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova** . . . . . Pag. 1272

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946.
**Costituzione della Commissione per la concessione di acconti sui danni di guerra verificatisi nei territori dell'Africa Italiana** . . . . . Pag. 1274

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1946.
**Caratteristiche dei contrassegni per cartine e tubetti da sigarette e per i tubetti per usi industriali** . . Pag. 1275

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.
**Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corteno (Brescia)** . . . . . Pag. 1275

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1946.
**Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Degebach Emilio, fabbrica di strumenti chirurgici e termometri, con sede in Como, e nomina del sindacatore.** Pag. 1275

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1946.
**Convalida del provvedimento riguardante la cancellazione delle ipoteche inscritte sulle motonavi «Adua» ed «Amba Alagi» delle matricole della Regia capitaneria di porto di Livorno** . . . . . Pag. 1276

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1946.
**Apertura di dipendenze della Banca commerciale italiana in Foggia e Nocera Inferiore e di una agenzia di città in Milano** . . . . . Pag. 1276

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1946.
**Conferma del sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane** . . . . . Pag. 1276

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.
**Contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati.** Pag. 1277

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero del tesoro:**
Diffida di smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1277
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1277
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1278
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1280

## CONCORSI

**Ministero della marina:** Comunicato riguardante la rettificazione dei concorsi a posti di alunno d'ordine, vice ragioniere e contabile . . . . . Pag. 1280

241

I 50 8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

# MINISTERO DELLA MARINA

## Concessione di decorazioni al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Sentito il parere della C. C. M. V. per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono conferite decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA

*(Stato Maggiore della Regia marina).*

TROTTA Luigi Alberto da Genova, tenente R. E. reggimento «San Marco». — *(Determinazione del 10 settembre 1945).*

A VIVENTI

*(Comando O.P.G. Napoli).*

RIVA Pietro fu Giovanni e di Gabrielli Giuseppina, nato a Reggio Emilia il 2 novembre 1886, capitano di corvetta. — *(Determinazione del 4 settembre 1944).*

*(Regio cacciatorpediniere «Da Recco»).*

PETRONCELLI Cesare di Camillo e di Volpini Nicolina, nato a Francavilla a Mare (Chieti) il 4 gennaio 1911, capitano G. N. — *(Determinazione del 4 settembre 1944).*

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA

*(Gruppo sommergibili, Brindisi).*

DI BELLO Nino di Stefano e fu Mandello Teresa, nato a Mondolfi (Bari) il 29 marzo 1921, elettricista, matr. 5138. — *(Determinazione dell'11 settembre 1945.*

A VIVENTI

*(Marina - Tunisia).*

SAVARESE Roberto fu Giovanni, già artigliere dell'ex Militart. — *(Determinazione del 6 marzo 1945).*

*(Maripedo Taranto).*

CHIOLERO Bernardino fu Felice e fu Vigo Rina, nato a Torino il 20 maggio 1882, sottotenente C.R.E.M. s. n. (1ª *concessione*);

CHIOLERO Bernardino fu Felice e fu Vigo Rina, nato a Torino il 20 maggio 1882, sottotenente C.R.E.M. (2ª *concessione*). — *(Determinazione del 7 settembre 1945).*

*(Maridipart Taranto).*

VALENTE Francesco di Vitantonio e di Visaggio Chiara, nato a Molfetta (Bari) il 26 febbraio 1910, 2° capo segnalatore.

*(Maridipart Napoli).*

LUBRANO LAVADERA Salvatore fu Vincenzo e fu Mazzella Libera, nato a Procida il 25 dicembre 1891, capitano di corvetta;

GAZZANO Vincenzo di Filippo e di Romano Rosa, nato a Imperia (Genova) il 15 marzo 1901, tenente di vascello. — *(Determinazione del 9 settembre 1945).*

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1946*
*Registro Marina n. 6, foglio n. 25.* — CIELI

(1483)

---

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1808;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' accordata la concessione «sul campo» delle seguenti decorazioni al valor militare ai militari sottoscritti:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA

*(Stato Maggiore della Regia marina).*

PUCCI CONCAMBY Marcello di Vittorio Emanuele e di Maria Pia Gigliarelli, nato a Perugia il 21 luglio 1904, capitano di fregata;

SARTI Primo di Pietro e di Geli Giuseppina, nato a Ravenna il 21 luglio 1909, tenente di vascello;

SORCINELLI Carlo Gualtiero fu Oscar Renato e di Mangarini Lidia, nato a Porto Recanati (Macerata) il 27 febbraio 1920, sottotenente di vascello. — *(Determinazione del 31 luglio 1945).*

A VIVENTI

CIUTI Antonio di Luigi e di Cappella Elvira, nato a Carlà (Cosenza) il 18 marzo 1923, S.C. R.T., matr. 5555. — *(Determinazione del 20 aprile 1945).*

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI

*(Stato Maggiore della Regia marina).*

CITTADINI Dino di Luigi e fu Fredda Nazarena, nato ad Orvieto il 6 giugno 1925, R.T., matr. 7257. — *(Determinazione*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 150 91

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono conferite decorazioni al valor militare ai seguenti militari.

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA

*(Stato Maggiore della Regia marina).*

TROTTA Luigi Alberto da Genova, tenente R. E. reggimento «San Marco». — *(Determinazione del 10 settembre 1945).*

A VIVENTI

*(Comando G.P.G. Napoli).*

RIVA Pietro fu Giovanni e di Gabrielli Giuseppina, nato a Reggio Emilia il 2 novembre 1886, capitano di corvetta. — *(Determinazione del 4 settembre 1944).*

*(Regia cacciatorpediniere «Da Recco»).*

PETRONCELLI Cesare di Camillo e di Volpini Nicolina, nato a Francavilla a Mare (Chieti) il 4 gennaio 1911, capitano G. N. — *(Determinazione del 4 settembre 1944).*

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA

*(Gruppo sommergibili, Brindisi).*

DI BELLO Nino di Stefano e fu Maurello Teresa, nato a Monopoli (Bari) il 20 marzo 1921, elettricista, matr. 51308. — *(Determinazione dell'11 settembre 1945).*

A VIVENTI

*(Marina - Taranto).*

SAVARESE Roberto fu Giovanni, già artigliere dell'ex Militarii. — *(Determinazione del 6 marzo 1945).*

*(Maripedo Taranto).*

CIBOLERO Bernardino fu Felice e fu Vigo Rina, nato a Torino il 20 marzo 1892, sottotenente C.R.E.M. s. a. (1ª concessione);

CIBOLERO Bernardino fu Felice e fu Vigo Rina, nato a Torino il 20 marzo 1892, sottotenente C.R.E.M. (2ª concessione). — *(Determinazione del 7 settembre 1945).*

*(Maridipart Taranto).*

VALENTE Francesco di Vitantonio e di Visaggio Chiara, nato a Molfetta (Bari) il 26 febbraio 1910, 2° capo segnalatore, matr. 1699. — *(Determinazione del 7 settembre 1945).*

*(Maridipart Napoli).*

MENGONI Guido fu Vitaliano e di Saltarel Leda, nato ad Ancona il 1° febbraio 1891, capitano di vascello. — *(Determinazione del 9 settembre 1945).*

*(Stato Maggiore della Regia marina).*

TROTTA Luigi Alberto da Genova, tenente R. E., reggimento «S. Marco». — *(Determinazione del 10 settembre 1945).*

CROCE DI GUERRA

A VIVENTI

TUFARELLI GALATI Elisabetta di Francesco e di Casale Adele, nata a Napoli il 15 marzo 1898, capo gruppo infermiere volontarie C.R.I. — *(Determinazione del 15 marzo 1944).*

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1946*
*Registro Marina n. 6, foglio n. 24.* — CILLI

(1483)

---

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1944, n. 323;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1946, n. 1808;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione «sul campo» delle seguenti decorazioni al valor militare ai militari sottoelencati:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA

*(Stato Maggiore della Regia marina).*

PUCCI BONCAMBY Marcello di Vittorio Emanuele e di Maria Lia Gigliarelli, nato a Perugia il 21 luglio 1904, capitano di fregata;

SARTI Primo di Piero e di Gelli Giuseppina, nato a Ravenna il 21 luglio 1909, tenente di vascello;

SORGINELLI Carlo Gualtiero fu Oscar Renato e di Mazzarini Lalla, nato a Porto Recanati (Macerata) il 27 febbraio 1909, sottotenente di vascello. — *(Determinazione del 31 luglio 1945).*

A VIVENTI

CILLI Antonio di Luigi e di Cappello Elvira, nato a Carlat (Cosenza) il 18 marzo 1923, S.C. R.E., matr. 55335. — *(Determinazione del 20 aprile 1945).*

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI

*(Stato Maggiore della Regia marina).*

CITTADINI Dino di Luigi e fu Ersilia Nazarena, nato ad Orvieto il 6 giugno 1920, R.E., matr. 74347. — *(Determinazione del 20 aprile 1945).*

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1946*
*Registro Marina n. 1, foglio n. 66.* — CILLI

(1484)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1510

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 411.

**Indennità speciale «una tantum» per perdita bagaglio al personale militare affluito in territorio nazionale controllato dal Governo legittimo.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli ufficiali e sottufficiali nonchè ai sottocapi e comuni con grado temporaneo della Regia marina che, affluiti nel territorio controllato dal Governo nazionale e provenienti dal territorio metropolitano occupato dal nemico, non abbiano avuto la possibilità di farsi seguire dal proprio bagaglio e che non abbiano diritto al rimborso per la perdita corredo, è concessa una volta tanto, e per metterli in condizione di potersi rifornire dei capi di corredo di prima necessità, una indennità speciale di:

L. 1400 lorde per gli ufficiali;
L. 1050 lorde per i sottufficiali;
L. 1100 lorde per i sottocapi e comuni con grado temporaneo (personale delle navi requisite, iscritte nel naviglio ausiliario).

Dalla concessione della predetta indennità sono esclusi i sergenti della Regia marina.

Art. 2.

Qualora per il personale di cui al primo comma del precedente art. 1, in dipendenza del suo allontanamento dal territorio già occupato dal nemico, si verifichino le condizioni per acquistare il diritto alla indennità di perdita corredo, sarà corrisposta la differenza fra la detta indennità e quella speciale stabilita dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — DE COURTEN — CORBINO

*Visto, il guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 172.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 412.

**Decadenza, a decorrere dall'8 settembre 1943, dei quadri di avanzamento relativi agli ufficiali dei Corpi militari della Marina, in vigore alla data predetta.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I quadri di avanzamento concernenti gli ufficiali dei Corpi militari della Marina, esistenti all'8 settembre 1943, cessano di aver vigore dalla data predetta.

Detti quadri perdono la validità anche per le promozioni che fossero comunque da effettuarsi, relative a vacanze verificatesi anteriormente all'8 settembre 1943.

Restano ferme le promozioni di ufficiali eventualmente effettuate sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 985121

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli ufficiali e sottufficiali nonchè ai sottocapi e comuni con grado temporaneo della Regia marina che, affluiti nel territorio controllato dal Governo nazionale e provenienti dal territorio metropolitano occupato dal nemico, non abbiano avuto la possibilità di farsi seguire dal proprio bagaglio e che non abbiano diritto al rimborso per la perdita corredo, è concessa una volta tanto, e per metterli in condizione di potersi rifornire dei capi di corredo di prima necessità, una indennità speciale di:

L. 4400 lorde per gli ufficiali;
L. 1650 lorde per i sottufficiali;
L. 1100 lorde per i sottocapi e comuni con grado temporaneo (personale delle navi requisite, iscritte nel naviglio ausiliario).

Dalla concessione della predetta indennità sono esclusi i sergenti della Regia marina.

Art. 2.

Qualora per il personale di cui al primo comma del precedente art. 1, in dipendenza del suo allontanamento dal territorio già occupato dal nemico, si verifichino le condizioni per acquistare il diritto alla indennità di perdita corredo, sarà corrisposta la differenza fra la detta indennità e quella speciale stabilita dal presente decreto.

Art. 3.

Il personale militare che beneficia delle concessioni di cui ai precedenti articoli, non può ricevere alcun altro compenso a titolo di risarcimento danni di guerra per l'avvenuta perdita del suo corredo ed equipaggiamento personale.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dal 9 settembre 1943.

CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 172.* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 412.

**Decadenza, a decorrere dall'8 settembre 1943, dei quadri di avanzamento relativi agli ufficiali dei Corpi militari della Marina, in vigore alla data predetta.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I quadri di avanzamento concernenti gli ufficiali dei Corpi militari della Marina, esistenti all'8 settembre 1943, cessano di aver vigore dalla data predetta.

Detti quadri perdono la validità anche per le promozioni che fossero comunque da effettuarsi, relative a vacanze verificatesi anteriormente all'8 settembre 1943.

Restano ferme le promozioni di ufficiali eventualmente effettuate sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — DE COURTEN — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 171.* — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 413.
**Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Considerata la necessità di provvedere a talune variazioni negli stati di previsione della spesa di vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46;
Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, numeri 481, 487, 491, 492 e 493;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra e della marina per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

È autorizzata l'inscrizione della somma di lire 200.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1945-46 per provvedere all'acquisto, la manutenzione e rinnovazione di automezzi per l'Esercito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 136.* — FRASCA

MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. Sussidi alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ecc. | L. | 22.000.000 |
| Cap. n. 31. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, ecc. | » | 275.000.000 |
| Cap. n. 35. — Somma da erogare per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc. | » | 600.000.000 |
| Cap. n. 61. — Servizio segreto | » | 20.000.000 |
| Cap. n. 107. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza | » | 850.000.000 |
| Cap. n. 113. — Rimborso ai Comuni delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici per il controllo ed il razionamento dei consumi alimentari ed industriali | » | 100.000.000 |
| Totale degli aumenti | L. | 2.165.000.000 |

b) *In diminuzione:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 121-*ter*. — Spese inerenti alla prima formazione delle liste elettorali, ecc. | L. | 130.000 |

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 149. — Edifici pubblici governativi | L. | 12.500.000 |

MINISTERO DELLA GUERRA

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 61-*ter* (di nuova istituzione). — Acquisto, rinnovazione e manutenzione straordinaria di automezzi - Attrezzatura dei reparti e delle officine | L. | 200.000.000 |

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 11. — Stipendi ad impiegati, ecc. | L. | 100.000 |
| Cap. n. 12. — Premi di operosità, ecc. al personale civile di ruolo, ecc. | » | 3.500.000 |
| Cap. n. 15. — Spese di viaggio ed indennità di missione, ecc. | » | 2.700.000 |
| Cap. n. 19. — Spese per acquisto di medaglie, ecc. | » | 200.000 |
| Cap. n. 23. — Spese per la manutenzione, ecc., dei fari, ecc. | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 24. — Spese di trasferte e di missione, ecc. | » | 2.500.000 |
| Cap. n. 31. — Corpo Reale Equipaggi Marittimi: Viveri | » | 30.000.000 |
| Cap. n. 32. — Corpo Reale Equipaggi Marittimi: suprassoldi, ecc. | » | 5.000.000 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1851621

esercizio finanziario 1945-46;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, numeri 481, 487, 491, 492 e 493;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra e della marina per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

È autorizzata l'inscrizione della somma di lire 200.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1945-46 per provvedere all'acquisto, la manutenzione e rinnovazione di automezzi per l'Esercito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 136.* — FRASCA

---

**Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1945-46**

MINISTERO DEL TESORO

*In aumento:*

| | |
|---|---|
| Cap. n. 50. — Assegno all'Istituto centrale di statistica del Regno, ecc. . . . . L. | 21.000.000 |
| Cap. n. 180. — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, degli stampati, ecc. . . » | 150.000.000 |
| Cap. n. 187. — Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. . . . . » | 50.000.000 |
| Totale . . . . L. | 221.000.000 |

Spese per l'assistenza

| | |
|---|---|
| Cap. n. 113. — Rimborso ai Comuni delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici per il controllo ed il razionamento dei consumi alimentari ed industriali . . . . » | 850.000.000 |
| Totale degli aumenti . . . . L. | 2.168.050.000 |

b) *In diminuzione:*

| | |
|---|---|
| Cap. n. 121-*ter*. — Spese inerenti alla prima formazione delle liste elettorali, ecc. . . . L. | 250.000 |

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

*In aumento:*

| | |
|---|---|
| Cap. n. 119. — Edifici pubblici governativi L. | 12.500.000 |

MINISTERO DELLA GUERRA

*In aumento:*

| | |
|---|---|
| Cap. n. 61-*ter* (di nuova istituzione). — Acquisto, rinnovazione e manutenzione straordinaria di automezzi - Attrezzatura dei reparti e delle officine . . . . . L. | 200.000.000 |

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento:*

| | |
|---|---|
| Cap. n. 11. — Sussidi ad impiegati, ecc. L. | 100.000 |
| Cap. n. 12. — Premi di operosità, ecc., al personale civile di ruolo, ecc. . . . . » | 3.000.000 |
| Cap. n. 14. — Spese di viaggio ed indennità di missione, ecc. . . . . » | 2.700.000 |
| Cap. n. 15. — Spese per acquisto di medaglie, ecc. . . . . » | 200.000 |
| Cap. n. 23. — Spese per la manutenzione, ecc., dei fari, ecc. . . . . » | 1.000.000 |
| Cap. n. 25. — Spese di trasferte e di missioni, ecc. . . . . » | 1.500.000 |
| Cap. n. 31. — Corpo Reale Equipaggi Marittimi. Viveri . . . . . » | 70.000.000 |
| Cap. n. 32. — Corpo Reale Equipaggi Marittimi: soprassoldi, ecc. . . . . » | 3.000.000 |
| Cap. n. 37. — Indennità di missione e di trasferimento, ecc. . . . . » | 111.000.000 |
| Cap. n. 38. — Indennità per viaggi collettivi, ecc. . . . . » | 40.000.000 |
| Cap. n. 40. — Casermaggio, ecc. . . . . » | 30.000.000 |
| Cap. n. 54. — Difesa marittima e costiera, ecc. . . . . » | 25.000.000 |
| Cap. n. 55. — Servizio automobilistico per i dipartimenti militari marittimi . . . . . » | 15.000.000 |
| Cap. n. 56. — Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, ecc. . . . . » | 320.000.000 |
| Cap. n. 57. — Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori, ecc. . . . » | 160.000.000 |
| Cap. n. 58. — Acquisti ed impianti di macchinari, ecc. . . . . » | 20.000.000 |
| Cap. n. 59. — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali, ecc. . . . . » | 20.000.000 |
| Cap. n. 61. — Materiali e lavori di riparazione, ecc. . . . . » | 500.000.000 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1956631

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 63. — Personale lavorante. Mercedi, ecc. . . . . | L. | 1.050.000.000 |
| Cap. n. 72. — Premi di operosità, ecc. . | » | 400.000 |
| Cap. n. 78. — Ispezioni e missioni, ecc. . | » | 300.000 |
| Cap. n. 81. — Fitto locali e canoni di acqua, ecc. . . . . | » | 500.000 |
| Cap. n. 87. — Vigilanza sulla pesca . . | » | 100.000 |
| Cap. n. 96. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . . | » | 1.500.000 |
| Cap. n. 97. — Indennità di missione, ecc. | » | 120.000 |
| Cap. n. 115. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., dipendenti dallo stato di guerra . . . . . | » | 200.000.000 |
| Cap. n. 117. — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc. . | » | 250.000.000 |
| Cap. n. 129. — Compensi diuturni, ecc. . . | » | 20.000.000 |
| Cap. n. 129-bis. — Spese di qualsiasi natura relativa alla disciolta milizia nazionale portuaria . . . . . | » | 50.000 |
| Totale degli aumenti . . . | L. | 3.071.070.000 |

b) *In diminuzione:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati, ad assegnati, ecc. . . . . | L. | 100.000 |

Visto, d'ordine di S. M. il Re d'Italia

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 411.
**Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerata la necessità di provvedere a talune variazioni negli stati di previsione della spesa di vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46;

Considerata, altresì, la necessità di inscrivere in bilancio, in conto residui, alcune somme per provvedere al pagamento di spese afferenti agli esercizi finanziari 1944-45 e retro;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, numeri 481, 482, 483, 484, 486, 487, 488, 490, 492, 493, 495, ed il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945, n. 803;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Sottosegretario di Stato per il tesoro, Ministro per il tesoro;

Art. 1.

E' autorizzata l'inscrizione delle somme segnenti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto indicati per l'esercizio finanziario 1945-46:

*Ministero della guerra:*

L. 1.270.000.000 per occorrenze relative alla bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi, nonchè all'addestramento del personale da adibire ai relativi servizi;

L. 400.000.000 per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e grassi per gli autoveicoli dell'esercito;

L. 200.000.000 per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e grassi per gli autoveicoli dell'Arma dei carabinieri Reali;

L. 400.000.000 pel ripristino ed adattamento di immobili militari danneggiati da offese belliche;

L. 820.000.000 per la provvista di veicoli, armi e munizioni per i carabinieri Reali.

*Ministero del lavoro e della previdenza sociale:*

L. 50.000.000 per il funzionamento di corsi di istruzione professionale per i lavoratori.

Art. 3.

E' stabilito, per l'esercizio 1945-46, il limite d'impegno di L. 500.000 per le annualità occorrenti per i contributi a favore di Comuni e di altri Enti interessati per l'edilizia scolastica, gli acquedotti e le opere igieniche e sanitarie, da concedere con le norme stabilite nelle relative leggi speciali, che restano prorogato a tutti gli effetti fino al 30 giugno 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO

*Visto, Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 157.* — FRASCA

**Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1945-46**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 117 — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc. . . | » | 300.000.000 |
| Cap. n. 120 — Compensi diuturni, ecc. . . | » | 250.000.000 |
| Cap. n. 123-bis. — Spese di qualsiasi natura relative alla disciolta milizia nazionale portuaria . . . . . | » | 20.000.000 |
| Totale degli aumenti . . . | L. | 50.000 |
| | | 3.071.070.000 |

*b) In diminuzione:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati, ad inservienti, ecc. . . . . | L. | 100.000 |

Visto, d'ordine di S. M. il Re d'Italia

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 411.
**Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerata la necessità di provvedere a talune variazioni negli stati di previsione della spesa di vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46;

Considerata, altresì, la necessità di inscrivere in bilancio, in conto residui, alcune somme per provvedere al pagamento di spese afferenti agli esercizi finanziari 1944-45 e retro;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, numeri 481, 482, 483, 484, 486, 487, 488, 490, 492, 493, 495, ed il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945, n. 803;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei trasporti, della guerra, della marina, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, e del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella, firmata d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

L. 400.000.000 per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e grassi per gli autoveicoli dell'esercito;

L. 200.000.000 per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e grassi per gli autoveicoli dell'Arma dei carabinieri Reali;

L. 400.000.000 pel ripristino ed adattamento di immobili militari danneggiati da offese belliche;

L. 820.000.000 per la provvista di veicoli, armi e munizioni per i carabinieri Reali.

*Ministero del lavoro e della previdenza sociale:*

L. 50.000.000 per il funzionamento di corsi di istruzione professionale per i lavoratori.

Art. 3.

E' stabilito, per l'esercizio 1945-46, il limite d'impegno di L. 500.000 per le annualità occorrenti per i contributi a favore di Comuni e di altri Enti interessati per l'edilizia scolastica, gli acquedotti e le opere igieniche e sanitarie, da concedersi con le norme stabilite nelle relative leggi speciali, che restano prorogate a tutti gli effetti fino al 30 giugno 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 177.* — FRASCA

---

**Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1945-46**

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

*a) In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 5. — Interessi di buoni del Tesoro ordinari, ecc. . . . . | L. | 4.116.700 |
| Cap. n. 44. — Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc. . . . . | » | 1.209.300 |
| Cap. n. 44-*ter* (di nuova istituzione). — Compensi ad estranei per studi, servizi e prestazioni rese nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli uffici dipendenti . . . . . | » | 40.000 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 45 — Spese casuali (Presidenza del Consiglio . . . . . L. 5.600.000
Cap. n. 91. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. (Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo) . . . . . » 1.100.000
Cap. n. 111. — Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 150. — Retribuzioni ai giornalieri degli Uffici provinciali del tesoro, ecc. . . » 6.000.000
Cap. n. 160. — Spese per i servizi del Tesoro, per trasporto fondi di Tesoreria, acquisto di cassaforti, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 180. — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, degli stampati, ecc. » 300.000.000
Cap. n. 181. — Spese di gestione del magazzino principale di Roma . . . . . » 17.000.000
Cap. n. 311-*ter*. — Spese per il viaggio ed il soggiorno dei membri della Commissione economico-finanziaria negli Stati Uniti di America . . . . . » 13.250.000
Cap. n. 382-*bis* (di nuova istituzione). — Fondo da erogare per la regolazione di somme anticipate dalla Banca d'Italia al Tesoro dello Stato e non coperte da buoni del Tesoro speciali . . . . . » 12.350.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 12.701.300.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 38. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Consiglio di Stato) . . L. 40.000
Cap. n. 354. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio del risarcimento dei danni di guerra . . . » 1.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.040.000

## MINISTERO DELLE FINANZE

*In aumento:*

Cap. n. 5. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. . L. 2.200.000
Cap. n. 24. — Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 54. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. (Catasto) . . . . . » 4.800.000
Cap. n. 68. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. (Tasse) . . . . . » 9.000.000
Cap. n. 71. — Spese per il personale addetto alla vigilanza doganale, ecc. (Tasse) . » 3.000.000
Cap. n. 78. — Assegni fissi per spese di ufficio degli organi dell'Amministrazione esterna (Tasse) . . . . . » 10.000.000
Cap. n. 88. — Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale ed ai diritti erariali e demaniali spettanti all'Ente au-

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

*In diminuzione:*

Cap. n. 9. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 31.500
Cap. n. 50. — Compensi per insegnamento e per qualsiasi altra prestazione, ecc. (Istituti di prevenzione e di pena) . . . . . » 116.175

Totale . . . L. 147.675

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento:*

Cap. n. 32. — Spese per l'esercizio degli automezzi . . . . . L. 1.000.000
Cap. n. 59. — Istituti di istruzione e di educazione professionale del Regno ed aventi carattere internazionale . . . . . » 3.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 4.000.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 51. — Competenze per il personale delle scuole, ecc. . . . . L. 3.000.000

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) *In aumento:*

Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio. Sussidi ad ex impiegati, ecc. . . . . L. 2.700.000
Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc. (Provveditorati agli studi) . » 800.000
Cap. n. 34. — Sussidi al personale direttivo e a quello insegnante delle scuole elementari, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 40. — Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini d'infanzia, ecc. . . . . » 2.500.000
Cap. n. 89. — Spese, concorsi e sussidi per le scuole e gli istituti agrari liberi . . » 650.000
Cap. n. 161. — Paghe, mercedi, indennità, ecc., al personale salariato in servizio dei monumenti, ecc. . . . . » 2.928.000
Cap. n. 199. — Restauri e riparazioni di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico o bibliografico, ecc. . . . . » 80.000.000

Totale . . . L. 89.878.000

b) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 138. — Acquisto di partiture, di carta da musica, noleggio di strumenti, affitto di locali, trasporti, provvista di oggetti di cancelleria per i concorsi di assunzione di personale insegnante dei Regi Conservatori di musica, delle Regie Accademie di belle arti e dei Regi Licei artistici e per concorsi ministeriali di carattere musicale - Spese per la preparazione, la riproduzione e la spedizione dei temi per gli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 954021

soro, per trasporto fondi di Tesoreria, acquisto di casseforti, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 180. — Spese per forniture di carta bianca e da lettere, degli stampati, ecc. » 300.000.000

Cap. n. 181. — Spese di gestione del magazzino principale di Roma . . . » 17.000.000

Cap. n. 311-*ter*. — Spese per il viaggio ed il soggiorno dei membri della Commissione economico-finanziaria negli Stati Uniti di America . . . . . » 13.250.000

Cap. n. 382-*bis* (di nuova istituzione). — Fondo da erogare per la regolazione di somme anticipate dalla Banca d'Italia al Tesoro dello Stato e non coperte da buoni del Tesoro speciali . . . . . » 12.350.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 12.701.306.707

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 38. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Consiglio di Stato) . L. 40.000

Cap. n. 254. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio del risarcimento dei danni di guerra . . . » 1.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.040.000

## MINISTERO DELLE FINANZE

*In aumento:*

Cap. n. 5. — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. . L. 2.250.000

Cap. n. 21. — Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 54. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. (Catasto) . . . . . » 4.000.000

Cap. n. 68. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. (Tasse) . . . . . » 9.000.000

Cap. n. 71. — Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria, ecc. (Tasse) . » 3.000.000

Cap. n. 78. — Assegni fissi per spese di ufficio degli organi dell'Amministrazione esterna (Tasse) . . . . . » 16.000.000

Cap. n. 88. — Somme da corrispondersi in relazione al diritto addizionale ed ai diritti erariali e demaniali spettanti all'Ente autonomo per il teatro « alla Scala » in Milano, all'Ente autonomo del politeama fiorentino in Firenze ed all'Ente autonomo del Teatro Reale dell'Opera di Roma, ecc. . . . » 30.000.000

Cap. n. 124. — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. (Imposte dirette) . . . . . » 6.500.000

Cap. n. 145. — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. (Dogane) . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 154. — Mercedi al personale operaio delle imposte di fabbricazione, ecc. . » 150.000

Cap. n. 199. — Spese varie, ecc. per l'impianto ed il primo funzionamento dell'anagrafe tributaria, ecc. (Imposte dirette) . . » 15.000.000

Totale . . . L. 81.000.000

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento:*

Cap. n. 22. — Spese per l'esercizio degli automezzi . . . . . L. 1.000.000

Cap. n. 39. — Istituti di istruzione e di educazione professionale del Regno ed all'estero; cavaliere internazionale . . . . . » 3.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 4.000.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 31. — Competenze per il personale delle scuole, ecc. . . . . L. 3.000.000

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) *In aumento:*

Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio. Sussidi ad ex impiegati, ecc. . . . . L. 2.700.000

Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc. (Provveditorati agli studi) . » 800.000

Cap. n. 36. — Sussidi al personale direttivo e a quello insegnante delle scuole elementari, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 40. — Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini d'infanzia, ecc. . . . » 2.500.000

Cap. n. 89. — Spese, concorsi e sussidi per le scuole e gli istituti agrari liberi . . » 650.000

Cap. n. 163. — Paghe, mercedi, indennità, ecc., al personale salariato in servizio dei monumenti, ecc. . . . . » 2.928.000

Cap. n. 199. — Restauri e riparazioni di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico o bibliografico, ecc. . . . . » 80.400.000

Totale . . . L. 89.878.000

b) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 128. — Acquisto di partiture, di carta da musica, noleggio di strumenti, affitto di locali, trasporti, provvista di oggetti di cancelleria per i concorsi di assunzione di personale insegnante dei Regi Conservatori di musica, delle Regie Accademie di belle arti e dei Regi Licei artistici e per concorsi ministeriali di carattere musicale - Spese per la preparazione, la riproduzione e la spedizione dei temi per gli esami di maturità artistica e di diploma in composizione e di direzione di orchestra - Retribuzioni alle Commissioni di vigilanza dei detti concorsi.

## MINISTERO DELL'INTERNO

*In aumento:*

Cap. n. 18. — Spese per propaganda di italianità . . . . . L. 15.000.000

Cap. n. 21. — Spese casuali . . . . . » 110.000

Cap. n. 35. — Somma da erogare per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ecc. . . . . » 570.000.000

Cap. n. 61. — Servizio segreto . . . . » 30.000.000

Totale . . . L. 615.110.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1851821

MINISTERO DEI TRASPORTI

*Modifica di denominazione:*

Cap. n. 3-*bis*. — Premi di operosità e di rendimento da corrispondere agli impiegati ed agenti in servizio presso la Amministrazione centrale e gli ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in deroga alle norme stabilite dal R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182, e successive modificazioni (art. 12 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 agosto 1945, n. 481).

MINISTERO DELLA GUERRA

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 4. — Indennità di missione, ecc. | L. | 1.000.000 |
| Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. | » | 3.000.000 |
| Cap. n. 8. — Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, ecc. | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 21. — Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli inscritti, ecc. | » | 500.000 |
| Cap. n. 22. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei corpi e reparti, ecc. | » | 100.000.000 |
| Cap. n. 23. — Spese generali dei corpi, istituti, ecc. - Spese per rivista e cerimonie di carattere militare, ecc. | » | 35.000.000 |
| Cap. n. 24. — Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, ecc., equipaggiamento dei sottufficiali, ecc. | » | 600.000.000 |
| Cap. n. 25. — Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, macinazione, ecc. | » | 1.000.000.000 |
| Cap. n. 26. — Casermaggio e combustibile per le truppe: mantenzione e rinnovazione, ecc. | » | 500.000.000 |
| Cap. n. 27. — Servizio sanitario, ecc. - Spese per la cura ed assistenza ai feriti, ecc. | » | 67.700.000 |
| Cap. n. 28. — Servizi di rimonta - Acquisto di puledri, ecc. - Servizio sanitario, ecc. | » | 5.000.000 |
| Cap. n. 29. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc. | » | 100.000.000 |
| Cap. n. 30. — Spese per le manovre ed esercitazioni militari e cioè: indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe, ecc. | » | 8.000.000 |
| Cap. n. 31. — Spese per il funzionamento degli Istituti, Accademie, Scuole militari, ecc. | » | 45.000.000 |
| Cap. n. 32. — Spese varie per istruzioni degli ufficiali e per l'assistenza morale del soldato, ecc. | » | 20.000.000 |
| Cap. n. 33. — Istituto geografico militare, ecc. | » | 2.000.000 |
| Cap. n. 34. — Servizi di Stato maggiore, spese postali, telegrafiche e telefoniche, ecc. | » | 20.000.000 |
| Cap. n. 35. — Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc. | » | 75.000.000 |
| Cap. n. 36. — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale, ecc. | » | 150.000.000 |
| Cap. n. 37. — Servizi del genio - Lavori | | |
| Cap. n. 44. — Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito, ecc. | L. | 2.500.000 |
| Cap. n. 45. — Spese per il Tiro a segno nazionale | » | 800.000 |
| Cap. n. 53. — Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima vestizione, ecc. | » | 150.000.000 |
| Cap. n. 54. — Spese generali delle legioni carabinieri Reali; assegni per spese di ufficio, ecc. | » | 165.000.000 |
| Cap. n. 55-*bis* (di nuova istituzione). — Carabinieri Reali - Spese per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e grassi per autoveicoli | » | 200.000.000 |
| Cap. 61-*bis* (di nuova istituzione). — Ripristino ed adattamento di immobili dell'Amministrazione militare danneggiati per causa di guerra | » | 400.000.000 |
| Cap. n. 62. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione militare dipendenti dallo stato di guerra | » | 13.982.000 |
| Cap. n. 62-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica «Spese per i carabinieri Reali»). — Acquisto di biciclette ed automezzi per i carabinieri Reali | » | 750.000.000 |
| Cap. n. 63-*ter* (di nuova istituzione). — Provvista di armi e munizioni per i carabinieri Reali | » | 70.000.000 |
| Cap. n. 63-*ter* (di nuova istituzione). — Bonifica del territorio nazionale dagli ordigni esplosivi - Rastrellamento e ricupero di armi e materiali - Bonifica dei depositi di munizioni e scaricamento dei proiettili | » | 1.200.000.000 |
| Cap. n. 63-IV (di nuova istituzione). — Impianto e funzionamento di scuole per i corsi di addestramento di dirigenti e operai rastrellatori per la bonifica dei campi minati | » | 50.000.000 |
| Totale | L. | 6.756.982.000 |

MINISTERO DELLA MARINA

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 63. — Personale lavorante - Mercedi giornaliere, cottimo e premi - Sussidi, ecc. | L. | 11.000.000 |

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione degli automezzi | L. | 100.000 |
| Cap. n. 124-*bis*. — Spese per l'acquisto di mobili e di strumenti tecnici, ecc. del Commissariato per la reintegra dei tratturi di Foggia | » | 300.000 |
| Cap. n. 124-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto di un automezzo per l'ufficio del Commissariato per la reintegra dei tratturi di Foggia | » | 350.000 |

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785131

## MINISTERO DELLA GUERRA

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 4. — Indennità di missione, ecc. | L. | 1.000.000 |
| Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. | » | 3.000.000 |
| Cap. n. 8. — Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, ecc. | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 21. — Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli inscritti, ecc. | » | 500.000 |
| Cap. n. 22. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei corpi e reparti, ecc. | » | 100.000.000 |
| Cap. n. 23. — Spese generali dei corpi, istituti, ecc. - Spese per riviste e cerimonie di carattere militare, ecc. | » | 35.000.000 |
| Cap. n. 24. — Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, ecc., equipaggiamento dei sottufficiali, ecc. | » | 600.000.000 |
| Cap. n. 25. — Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, macinazione, ecc. | » | 1.000.000.000 |
| Cap. n. 26. — Casermaggio e combustibile per le truppe: manutenzione e rinnovazione, ecc. | » | 500.000.000 |
| Cap. n. 27. — Servizio sanitario, ecc. - Spese per la cura ed assistenza ai feriti, ecc. | » | 67.500.000 |
| Cap. n. 28. — Servizi di rimonta - Acquisto di puledri, ecc. - Servizio sanitario, ecc. | » | 5.000.000 |
| Cap. n. 29. — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc. | » | 100.000.000 |
| Cap. n. 30. — Spese per le manovre ed esercitazioni militari e cioè: indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe, ecc. | » | 8.000.000 |
| Cap. n. 31. — Spese per il funzionamento degli Istituti, Accademie, Scuole militari, ecc. | » | 45.000.000 |
| Cap. n. 32. — Spese varie per istruzioni degli ufficiali e per l'assistenza morale del soldato, ecc. | » | 20.000.000 |
| Cap. n. 33. — Istituto geografico militare, ecc. | » | 2.000.000 |
| Cap. n. 34. — Servizi di Stato maggiore, spese postali, telegrafiche e telefoniche, ecc. | » | 20.000.000 |
| Cap. n. 35. — Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc. | » | 75.000.000 |
| Cap. n. 36. — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale, ecc. | » | 150.000.000 |
| Cap. n. 37. — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ecc. - Conservazione delle zone sacre di guerra, ecc. | » | 130.000.000 |
| Cap. n. 38. — Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc. | » | 200.000.000 |
| Cap. n. 38-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto dei carburanti, lubrificanti e grassi per gli autoveicoli dell'Esercito | » | 400.000.000 |
| Cap. n. 41. — Spese per il trasporto di materiali e di quadrupedi, ecc. | » | 200.000.000 |
| Cap. n. 42. — Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc. | » | 50.000.000 |
| Cap. n. 43. — Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari, ecc. - Spese di giustizia, ecc. | » | 20.800.000 |
| Cap. n. 44. — Spese per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e grassi per autoveicoli | » | 200.000.000 |
| Cap. 61-*bis* (di nuova istituzione). — Ripristino ed adattamento di immobili dell'Amministrazione militare danneggiati per causa di guerra | » | 400.000.000 |
| Cap. n. 62. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione militare dipendenti dallo stato di guerra | » | 13.982.000 |
| Cap. n. 62-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Spese per i carabinieri Reali »). — Acquisto di biciclette ed automezzi per i carabinieri Reali | » | 750.000.000 |
| Cap. n. 63-*ter* (di nuova istituzione). — Provvista di armi e munizioni per i carabinieri Reali | » | 70.000.000 |
| Cap. n. 63-*ter* (di nuova istituzione). — Bonifica del territorio nazionale dagli ordigni esplosivi - Rastrellamento e ricupero di armi e materiali - Bonifica dei depositi di munizioni e scaricamento dei proiettili | » | 1.200.000.000 |
| Cap. n. 63-IV (di nuova istituzione). — Impianto e funzionamento di scuole per i corsi di addestramento di dirigenti e operai rastrellatori per la bonifica dei campi minati | » | 50.000.000 |
| Totale | L. | 6.736.982.000 |

## MINISTERO DELLA MARINA

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 61. — Personale lavorante - Mercedi giornaliere, cottimo e premi - Sussidi, ecc. | L. | 11.000.000 |

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione degli automezzi | L. | 100.000 |
| Cap. n. 124-*bis*. — Spese per l'acquisto di mobili e di strumenti tecnici, ecc. del Commissariato per la reintegra dei trattori di Foggia | » | 300.000 |
| Cap. n. 124-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto di un automezzo per l'ufficio del Commissariato per la reintegra dei trattori di Foggia | » | 350.000 |
| Totale | L. | 750.000 |

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 29. — Spesa per il personale non di ruolo addetto all'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, ecc. | L. | 2.000.000 |
| Cap. n. 41. — Spese per il corso di tirocinio tecnico degli aspiranti ufficiali metrici, ecc. | » | 50.000 |
| Totale | L. | 2.050.000 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1520

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

*In aumento:*

Cap. n. 39-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Lavoro »). — Spese per il finanziamento dei corsi di istruzione professionale per i lavoratori . . . . L. 70.000.000

## CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

*In aumento:*

Cap. n. 5 — Interessi di buoni del Tesoro ordinari, ecc. . . . . L. 39.951.000

Cap. n. 181. — Spese di gestione del magazzino principale di Roma . . . . . » 3.086.100

Cap. n. 273. — Assegnazione straordinaria per sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati, ecc. . . . . » 220.000

Cap n. 281. — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca requisizione e sequestro dei beni dei sudditi nemici, ecc. » 67.000

Cap. n. 451 (aggiunto). — Saldo degli impegni rimandanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori, ecc. » 500.000

Totale . . . L. 43.752.700

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

*In aumento:*

Cap. n. 27. — Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero . . L. 58.325

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

*In aumento:*

Cap. n. 133. — Assegni fissi e contributi ad Enti, ecc. . . . . L. 192.000

MINISTERO DELL'INTERNO

*In aumento:*

Cap. n. 129 (aggiunto). — Fitto di locali requisiti, ecc., durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede normale . . . . . L. 200.000

MINISTERO DELLA MARINA

*In aumento:*

Cap. n. 61. — Materiali e lavori di manutenzione e di riparazione nei Regi Arsenali, ecc. . . . . L. 200.000.000

Cap. n. 159. — Compensi daziari e condiboli di ammarramento, ecc. per le costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni di navi, ecc. (Marina mercantile) . . . . » 250.000.000

Totale . . . . L. 450.000.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

*In aumento:*

Cap. n. 14. — Spese per il servizio automobilistico, ecc. . . . . L. 21.250

Cap. n. 17. — Spese telegrafiche, telefoniche, ecc. . . . . » 26.250

Cap. n. 60. — Indennità al personale degli uffici postali, ecc. . . . . » [illegible]

Cap. n. 61. — Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali tecnici, ecc. » 17.[illegible]

Cap. n. 63. — Indennità, assegni, rimborsi di spese, ecc. . . . . » 650.000

Cap. n. 116 (aggiunto). — Spese di ufficio per il Ministero, ecc. . . . . » 259.750

Cap. n. 117 (aggiunto). — Spese per l'acquisto di mobili, ecc. . . . . » 180.225

Cap. n. 118 (aggiunto). — Spese per stampe ed acquisto di moduli, ecc. . . . . » 396.750

Totale . . . . L. 2.313.475

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

*In aumento:*

Cap. n. 52 (aggiunto). — Somme da erogare a favore del personale, ecc., in dipendenza di offese belliche, ecc. . . . . L. 271.000

Visto, d'ordine di S. M. il Re d'Italia

*Il Ministro per il lavoro*
COMPAGNONI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 marzo 1946, n. 415.
**Modificazione della tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

MINISTERO DEL TESORO

*In aumento:*

Cap. n. 5. — Interessi di buoni del Tesoro ordinari, ecc. . . . . L. 39.951.640

Cap. n. 181. — Spese di gestione del magazzino principale di Roma . . . . . » 2.586.760

Cap. n. 275. — Assegnazione straordinaria per sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati, ecc. . . . . » 220.000

Cap. n. 241. — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla confisca requisizione e sequestro dei beni dei sudditi nemici, ecc. » 67.000

Cap. n. 414 (aggiunto). — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori, ecc. » 500.000

Totale . . . L. 43.325.400

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

*In aumento:*

Cap. n. 27. — Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero . . L. 24.325

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

*In aumento:*

Cap. n. 133. — Assegni fissi e contributi ad Enti, ecc. . . . . L. 160.000

MINISTERO DELL'INTERNO

*In aumento:*

Cap. n. 129 (aggiunto). — Fitto di locali requisiti, ecc., durante la permanenza dell'Amministrazione centrale fuori della sede normale . . . . . L. 200.000

MINISTERO DEI TRASPORTI

*In aumento:*

Cap. n. 25. — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata, ecc. . . . L. 15.640.000

Cap. n. 26. — Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie, ecc. . . . » 3.500.000

Cap. n. 28. — Sovvenzioni alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica, ecc. . . » 1.060.000

Totale . . . L. 19.560.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

*In aumento:*

Cap. n. 14. — Spese per il servizio automobilistico, ecc. . . . . L. 21.320

Cap. n. 17. — Spese telegrafiche, telefoniche, ecc. . . . . » 26.500

Cap. n. 40. — Indennità al personale degli uffici metrici, ecc. . . . . » [illegible]

Cap. n. 41. — Spese per il corso di orariato teorico degli aspiranti ufficiali metrici, ecc. » 17.[illegible]

Cap. n. 48. — Indennità, assegni, rimborsi di spese, ecc. . . . . » 850.000

Cap. n. 116 (aggiunto). — Spese di ufficio per il Ministero, ecc. . . . . » 350.750

Cap. n. 117 (aggiunto). — Spese per l'acquisto di mobili, ecc. . . . . » 130.350

Cap. n. 118 (aggiunto). — Spese per stampa ed acquisto di moduli, ecc. . . . . » 397.750

Totale . . . L. [illegible]

MINISTERO PER IL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

*In aumento:*

Cap. n. 32 (aggiunto). — Somma da erogare a favore del personale, ecc., in dipendenza di offese belliche, ecc. . . . . L. 271.000

Visto, d'ordine di S. M. il Re d'Italia

*Il Ministro per il tesoro*
Corbino

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 marzo 1946, n. 415.
**Modificazione della tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 850, col quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa spettanti al Consiglio provinciale dell'economia, ora Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

Visti i Regi decreti 12 marzo 1931, n. 281, 28 gennaio 1932, n. 58 e 20 marzo 1934, n. 647, con i quali vennero apportate delle variazioni alla predetta tariffa;

Vista la deliberazione in data 16 marzo 1945 del commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, con la quale sono state stabilite ulteriori modifiche alla tariffa suddetta;

1522
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1995[illegible]

Visto l'art. 53 del R. decreto 20 settembre 1934, numero 2011;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, numero 154;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I diritti di accesso ai recinti riservati di borsa, di cui al R. decreto 29 marzo 1931, n. 447, sono stabiliti nella seguente misura:

| | | |
|---|---|---|
| 1) agenti di cambio | L. | 50 |
| 2) rappresentanti di agenti di cambio | » | 300 |
| 3) impiegati di agenti di cambio | » | 200 |
| 4) fattorini di agenti di cambio | » | 100 |
| 5) rappresentanti di istituti di credito nel recinto delle banche e banchieri | » | 1.500 |
| 6) impiegati di banca | » | 600 |
| 7) banchieri, commissionari, cambiavalute, rimessieri | » | 1.050 |
| 8) fattorini in divisa | » | 300 |
| 9) osservatori di istituti di credito autorizzati a termini del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, ad accedere nel recinto delle grida | » | 3.000 |

Art. 2.

I diritti di quotazione di cui all'art. 1 della tariffa approvata con R. decreto 29 marzo 1928, n. 850, sono modificati come appresso:

| | | |
|---|---|---|
| 1) diritto fisso annuo | L. | 300 |
| 2) diritto proporzionale per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale per i primi dieci | » | 120 |
| 3) in più per ogni milione o frazione di milione oltre i primi dieci | » | 90 |
| 4) in più per ogni milione o frazione di milione oltre i primi trenta | » | 60 |
| 5) in più per ogni milione o frazione di milione oltre i primi sessanta | » | 45 |
| 6) in più per ogni milione o frazione di milione oltre i primi cento | » | 30 |
| 7) in più per ogni milione o frazione di milione oltre i primi duecento | » | 15 |

Art. 3.

L'annuo importo per l'uso dei tavoli, di cui all'art. 11 della tariffa approvata con R. decreto 29 marzo 1928, n. 850, è stabilito nella misura di L. 1500 e di L. 3000, rispettivamente per i tavoli ad uno o due posti.

Ordiniamo che [illegible]

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 416.

**Modificazione alla tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 13 agosto 1926, n. 1488, col quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova;

Visti i Regi decreti 21 giugno 1931, n. 1113, e 9 dicembre 1935, n. 2386, con i quali vennero apportate variazioni alla predetta tariffa;

Vista la deliberazione in data 7 dicembre 1944, n. 467, del presidente dell'allora Consiglio provinciale dell'economia di Genova, con la quale sono state stabilite ulteriori modifiche alla tariffa suddetta;

Visto l'art. 53 del R. decreto 20 settembre 1934, numero 2011;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa sulla quotazione ufficiale dei titoli, di cui all'art. 3 del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1488, modificato con R. decreto 9 dicembre 1935, n. 2386, è stabilita come segue:

tassa annua fissa . . . . . L. 100

Oltre alla tassa annua proporzionale di L. 25 per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale della società a cui il titolo appartiene, per le azioni quotate ufficialmente presso la Borsa valori, o di ammontare complessivo di ogni singolo tipo di obbligazione di uno stesso istituto, ente o società ammesso alla quotazione ufficiale, eccezion fatta per le obbligazioni che per legge sono ammesse di diritto alla quotazione.

La tassa va pagata anticipatamente sui titoli esistenti al 1° gennaio.

Art. 2.

I diritti sulle tessere di accesso ai recinti della borsa, di cui all'art. 4 del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1488, integrato dal R. decreto 21 giugno 1931, n. 1113, sono stabiliti nella seguente misura:

*a*) tessera di riconoscimento per l'accesso al recinto del pubblico, annue L. 25;

*b*) tessere per l'accesso al [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1523

1) agenti di cambio . . . . . L. 50
2) rappresentanti di agenti di cambio. . » 300
3) impiegati di agenti di cambio. . . . » 200
4) fattorini di agenti di cambio. . . . » 100
5) rappresentanti di istituti di credito nel recinto delle banche e banchieri . . . . . » 1.500
6) impiegati di banca . . . . . » 600
7) banchieri, commissionari, cambiavalute, remissier . . . . . » 1.070
8) fattorini in divisa . . . . . » 300
9) osservatori di istituti di credito autorizzati a termini del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 813, ad accedere nel recinto delle grida . . . . . » 3.000

Art. 2.

I diritti di quotazione di cui all'art. 1 della tariffa approvata con R. decreto 29 marzo 1928, n. 850, sono modificati come appresso:

1) diritto fisso annuo . . . . . L. 300
2) diritto proporzionale per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale (per i primi dieci) . . . . . » 120
3) in più per ogni milione o frazione di milione oltre i primi dieci . . . . . » 90
4) in più per ogni milione o frazione di milione oltre i primi trenta. . . . . » 60
5) in più per ogni milione o frazione di milione oltre i primi sessanta . . . . . » 45
6) in più per ogni milione o frazione di milione oltre i primi cento. . . . . » 30
7) in più per ogni milione o frazione di milione oltre i primi duecento. . . . . » 15

Art. 3.

Il canone annuo per l'uso dei tavoli, di cui all'art. 1e della tariffa approvata con R. decreto 29 marzo 1928, n. 850, è stabilito nella misura di L. 1500 e di L. 3000, rispettivamente per i tavoli ad uno o due posti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 169.* — FRASCA

Visti i Regi decreti 21 giugno 1934, n. 1113, e 9 dicembre 1935, n. 2386, con i quali vennero apportate variazioni alla predetta tariffa;

Vista la deliberazione in data 7 dicembre 1944, n. 467, del presidente dell'allora Consiglio provinciale dell'economia di Genova, con la quale sono state stabilite ulteriori modifiche alla tariffa suddetta;

Visto l'art. 53 del R. decreto 20 settembre 1934, numero 2011;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa sulla quotazione ufficiale dei titoli, di cui all'art. 3 del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1488, modificato con R. decreto 9 dicembre 1935, n. 2386, è stabilita come segue:

tassa annua fissa . . . . . L. 100

Oltre alla tassa annua proporzionale di L. 25 per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale della società a cui il titolo appartiene, per le azioni quotate ufficialmente presso la Borsa valori, o di ammontare complessivo di ogni singolo tipo di obbligazione di uno stesso istituto, ente o società ammesso alla quotazione ufficiale, eccezion fatta per le obbligazioni che per legge sono ammesse di diritto alla quotazione.

La tassa va pagata anticipatamente sui titoli esistenti al 1° gennaio.

Art. 2.

I diritti sulle tessere di accesso ai recinti della borsa, di cui all'art. 4 del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1488, integrato dal R. decreto 21 giugno 1934, n. 1113, sono stabiliti nella seguente misura:

*a*) tessera di riconoscimento per l'accesso al recinto del pubblico, annue L. 25;

*b*) tessere per l'accesso al recinto riservato, per ogni frequentatore, annue L. 500; secondo semestre L. 300; salvo le seguenti voci:

remissore di agente di cambio, annue L. 750; secondo semestre L. 500;

rappresentante ed impiegato di agente di cambio, annue L. 200; secondo semestre L. 125;

fattorino di ditte che operano in Borsa, annue L. 150; secondo semestre L. 75;

tessera mensile L. 50;

*c*) tessera per il recinto alle grida:

osservatore e sostituto osservatore di istituto di credito; complessivamente annue L. 3000.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759024

Art. 3.

Il diritto fisso per i certificati rilasciati dalle autorità preposte alla Borsa valori, di cui all'art. 5 del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1488, è fissato nella misura di L. 10, oltre ai particolari diritti di competenza delle autorità stesse.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

Conino

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 170.* — ERUSCA

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946.

**Costituzione della Commissione per la concessione di acconti sui danni di guerra verificatisi nei territori dell'Africa italiana.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 964, sul risarcimento dei danni di guerra nell'Africa italiana e successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 879, che istituisce, presso il Ministero dell'Africa Italiana, una Commissione per la concessione di acconti sui danni di guerra verificatisi nei territori dell'Africa italiana;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione, istituita presso il Ministero dell'Africa Italiana per la concessione di acconti sui danni di guerra verificatisi nei territori dell'Africa italiana, è composta come segue:

dott. Giacomo Russo - presidente di sezione della Corte Suprema di cassazione, presidente;

dott. Nicola Reale - consigliere di Corte d'appello, membro;

dott. Michele Buscaini - consigliere di Corte d'ap-

Art. 2.

Il Ministro per l'Africa Italiana provvederà ad assegnare alla Commissione predetta un funzionario del ruolo di governo con le attribuzioni di segretario.

Art. 3.

Ai componenti la Commissione suddetta e al segretario spetta, per ogni giornata di adunanza, la medaglia di presenza prevista dalle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore da oggi, e sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1946*
*Registro Africa Italiana n. 2, foglio n. 151.* — GIANTI

(1502)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1946.

**Caratteristiche dei contrassegni per cartine e tubetti da sigarette e per i tubetti per usi industriali.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 11, comma 2°, del R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70;

Visto il decreto Ministeriale 17 febbraio 1936;

Visto il decreto Ministeriale 3 giugno 1936;

Riconosciuta la necessità di modificare le caratteristiche dei contrassegni di Monopolio stabiliti per la legittimazione delle cartine e dei tubetti per sigarette e di determinare quelle dei contrassegni per tubetti destinati ad usi industriali;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Determina:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale 17 febbraio 1936, sono abrogate e sostituite da quelle del seguente art. 2.

Art. 2.

---

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1856031

Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 150.* — PRESA

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946.

**Costituzione della Commissione per la concessione di acconti sui danni di guerra verificatisi nei territori dell'Africa italiana.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 14 giugno 1911, n. 961, sul risarcimento dei danni di guerra nell'Africa italiana e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 879, che istituisce, presso il Ministero dell'Africa Italiana, una Commissione per la concessione di acconti sui danni di guerra verificatisi nei territori dell'Africa italiana;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione, istituita presso il Ministero dell'Africa Italiana per la concessione di acconti sui danni di guerra verificatisi nei territori dell'Africa italiana, è composta come segue:

dott. Giacomo Russo - presidente di sezione della Corte Suprema di cassazione, presidente;

dott. Nicola Reale - consigliere di Corte d'appello, membro;

dott. Michele Buscaini - consigliere di Corte d'appello, membro;

dott. Annibale Altigieri - direttore generale al Ministero del tesoro, membro;

dott. Francesco Rosso - consigliere della Corte dei conti, membro;

dott. Pompeo Goriai - segretario generale di governo al Ministero dell'Africa Italiana, membro;

dott. Amedeo De Caro - direttore di governo di 1ª classe al Ministero dell'Africa Italiana, membro;

avv. Ettore Di Vittorio - direttore di governo di 2ª classe al Ministero dell'Africa Italiana, membro;

ing. Giuseppe Lafragola - ingegnere capo di 1ª classe al Ministero dell'Africa Italiana, membro;

comm. Ugo Fioretti - membro;

ing. Aldo Camisa - membro.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore da oggi, e sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1946*
*Registro Africa Italiana n. 2, foglio n. 151.* — GIGLIOTTI

(1502)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1946.

**Caratteristiche dei contrassegni per cartine e tubetti da sigarette e per i tubetti per usi industriali.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 11, comma 2°, del R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70;

Visto il decreto Ministeriale 17 febbraio 1936;

Visto il decreto Ministeriale 3 giugno 1936;

Riconosciuta la necessità di modificare le caratteristiche dei contrassegni di Monopolio stabiliti per la legittimazione delle cartine e dei tubetti per sigarette e di determinare quelle dei contrassegni per tubetti destinati ad usi industriali;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Determina:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale 17 febbraio 1936, sono abrogate e sostituite da quelle del seguente art. 2.

Art. 2.

I contrassegni di Monopolio prescritti per legittimare i condizionamenti di cartine e tubetti per sigarette ed i tubetti per usi industriali, destinati alla vendita nel Regno, sono di due tipi: a francobollo ed a fascetta. Essi sono stampati su carta e portano riprodotto al centro lo stemma ufficiale dello Stato.

I contrassegni del tipo a francobollo hanno forma rettangolare, misurano mm. 21 di altezza e mm. 16 di larghezza, esclusi i margini e sono divisi in tre compartimenti.

Nel compartimento superiore sta la leggenda « Monopoli di Stato »; in quello inferiore è posta l'indicazione « Cartine G. » o « Cartine N.G. » o « Tubetti » a seconda dei casi; nel compartimento medio campeggia lo stemma ufficiale dello Stato intorno al quale ricorre

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 15261

la leggenda « Tipo Monopolio » o « Tipo Marca » a seconda dei casi.

I contrassegni del tipo a fascetta hanno forma rettangolare, misurano mm. 240 di lunghezza e mm. 15 di altezza, esclusi i margini e sono divisi in tre compartimenti.

Il compartimento medio è fiancheggiato da due tabelle incorniciate di cui una racchiude lo stemma ufficiale dello Stato e l'altra la leggenda « Monopoli di Stato » fra le due tabelle, e da esse separate da fregio, è posta una fascia incorniciata entro la quale sta la leggenda « Tubetti di Marca ».

Su ogni compartimento laterale figura una fascia incorniciata su tre lati, escluso quindi l'esterno laterale, uguale alla fascia centrale e con le indicazioni « Con bocchino semplice » o « Con filtro » o « Per usi industriali » a seconda dei casi.

I contrassegni sopra indicati sono dei seguenti colori e portano le leggende prescritte come appresso specificate:

*Tipo a francobollo.*

| Colore | Leggende | Prodotti che contraddistingue |
|---|---|---|
| Rosso scarlatto | Monopoli di Stato<br>Tipo Monopolio<br>Cartine G. | Cartine gommate tipo Monopolio |
| Giallo | Monopoli di Stato<br>Tipo Monopolio<br>Cartine N. G. | Cartine non gommate tipo Monopolio |
| Verde | Monopoli di Stato<br>Tipo Marca<br>Cartine G. | Cartine gommate tipo Marca |
| Bistro | Monopoli di Stato<br>Tipo Marca<br>Cartine N. G. | Cartine non gommate tipo Marca |
| Viola | Monopoli di Stato<br>Tipo Monopolio<br>Tubetti | Tubetti tipo Monopolio |

*Tipo a fascetta.*

| | | |
|---|---|---|
| Verde | Monopoli di Stato<br>Tubetti di Marca<br>Con bocchino semplice | Tubetti di Marca con bocchino semplice |
| Rosso | Monopoli di Stato | |

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1916.

**Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corteno (Brescia).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1914, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano;

Decreta:

La signorina Annetta Stefanini fu Giovanni Battista è nominata presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corteno (Brescia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1916

*Il Ministro per il tesoro*
COSATTO

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(1495)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1916.

**Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Diefenbach Emilio, fabbrica di strumenti chirurgici e teramometri, con sede in Como, e nomina del sindacatore.**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

...nda « Tubetti di Marca ».

Su ogni compartimento laterale figura una fascia incorniciata su tre lati, escluso quindi l'esterno laterale, uguale alla fascia centrale e con le indicazioni « Con bocchino semplice » o « Con filtro » o « Per usi industriali » a seconda dei casi.

I contrassegni sopra indicati sono dei seguenti colori e portano le leggende prescritte come appresso specificate:

*Tipo a francobollo.*

| Colore | Leggende | Prodotti che contraddistinguono |
|---|---|---|
| Rosso scarlatto | Monopoli di Stato<br>Tipo Monopolio<br>Cartine G. | Cartine gommate tipo Monopolio |
| Giallo | Monopoli di Stato<br>Tipo Monopolio<br>Cartine N. G. | Cartine non gommate tipo Monopolio |
| Verde | Monopoli di Stato<br>Tipo Marca<br>Cartine G. | Cartine gommate tipo Marca |
| Bistro | Monopoli di Stato<br>Tipo Marca<br>Cartine N. G. | Cartine non gommate tipo Marca |
| Viola | Monopoli di Stato<br>Tipo Monopolio<br>Tubetti | Tubetti tipo Monopolio |

*Tipo a fascetta.*

| | | |
|---|---|---|
| Verde | Monopoli di Stato<br>Tubetti di Marca<br>Con bocchino semplice | Tubetti di Marca con bocchino semplice |
| Rosso scarlatto | Monopoli di Stato<br>Tubetti di Marca<br>Con filtro | Tubetti di Marca con filtro |
| Giallo | Monopoli di Stato<br>Tubetti di Marca<br>Per usi industriali | Tubetti di Marca per usi industriali |

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 maggio 1946

*Il Ministro*: SCOCCIMARRO

(1544)

n. 3150, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano;

Decreta:

La signorina Anacleta Stefanini fu Giovanni Battista è nominata presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corteno (Brescia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1946

*Il Ministro per il tesoro*
COSATTO

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(1495)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1946.

**Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Diefenbach Emilio, fabbrica di strumenti chirurgici e termometri, con sede in Como, e nomina del sindacatore.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 13, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria, è risultato che la ditta individuale Diefenbach Emilio, fabbrica di strumenti chirurgici e termometri, con sede in Como, via Soave n. 3, si trova nelle condi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

zioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Diefenbach Emilio, fabbrica di strumenti chirurgici e termometri, con sede in Como, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. Botta Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1497)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1946.

**Convalida del provvedimento riguardante la cancellazione delle ipoteche inscritte sulle motonavi « Adua » ed « Amba Alagi » delle matricole della Regia capitaneria di porto di Livorno.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto del Ministro per le comunicazioni in data 6 dicembre 1943, registrato alla Corte dei conti, Uff. cont. atti Presid. Cons. Ministri, il 12 maggio 1944, registro 1, foglio n. 192, con il quale si autorizzava la risoluzione e la cancellazione delle ipoteche inscritte sulle motonavi « Adua » ed « Amba Alagi », delle matricole della Regia capitaneria di porto di Livorno;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 251, con il quale viene soppresso il Commissariato generale per la pesca e le relative attribuzioni sono devolute al Ministero dell'agricoltura e foreste;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del decreto stesso, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati dal Governo predetto;

Visto il successivo art. 3, il quale dispone che i provvedimenti di cui sopra, possono essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del ricordato decreto legislativo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 18 ottobre 1944;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, che proroga i termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti e di L. 1.582.076,25 rispettivamente inscritte sulle motonavi « Adua » ed « Amba Alagi » delle matricole della Regia capitaneria di porto di Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1946

*Il Ministro*: Gullo

(1505)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1946.

**Apertura di dipendenze della Banca commerciale italiana in Foggia e Nocera Inferiore e di una agenzia di città in Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 19[illegible] n. 903 e 3 dicembre 1942, n. 1722;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca commerciale italiana, banca d'interesse nazionale con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca commerciale italiana, banca di interesse nazionale con sede in Milano, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze in Foggia ed in Nocera Inferiore (Salerno) nonchè un'agenzia di città in Milano, viale Montenero, angolo via Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1946

*Il Ministro*: Corbino

(1535)

---

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1946.

**Conferma del sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950021

Roma, addì 16 maggio 1946

(1497) *Il Ministro*: COSTANTINO

---

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1946.

**Convalida del provvedimento riguardante la cancellazione delle ipoteche inscritte sulle motonavi « Adua » ed « Amba Alagi » delle matricole della Regia capitaneria di porto di Livorno.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto del Ministro per le comunicazioni in data 6 dicembre 1943, registrato alla Corte dei conti, Uff. cont. atti Presid. Cons. Ministri, il 12 maggio 1944, registro 1, foglio n. 192, con il quale si autorizzava la risoluzione e la cancellazione delle ipoteche inscritte sulle motonavi « Adua » ed « Amba Alagi », delle matricole della Regia capitaneria di porto di Livorno;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 251, con il quale viene soppresso il Commissariato generale per la pesca e le relative attribuzioni sono devolute al Ministero dell'agricoltura e foreste;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del decreto stesso, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati dal Governo predetto;

Visto il successivo art. 3, il quale dispone che i provvedimenti di cui sopra, possono essere dichiarati validi con decreto motivato dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del ricordato decreto legislativo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il 18 ottobre 1944;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, che proroga i termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale, al 30 giugno 1946;

Considerato che sussistono ancora i motivi in base ai quali fu disposta la risoluzione e cancellazione delle ipoteche sopra ricordate;

Ritenuto che, pertanto, il provvedimento di cui sopra può essere convalidato;

Decreta:

E' convalidato il provvedimento adottato circa la risoluzione e l'autorizzazione alla compilazione dell'atto per la cancellazione delle ipoteche di L. 527.358,75 in Foggia e Nocera Inferiore e di una agenzia di città in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca commerciale italiana, banca d'interesse nazionale con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca commerciale italiana, banca di interesse nazionale con sede in Milano, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze in Foggia ed in Nocera Inferiore (Salerno) nonchè un'agenzia di città in Milano, viale Monterosa, angolo via Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1946

*Il Ministro*: COSTANTINO

(1535)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1946.

**Conferma del sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 21 dello statuto dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, approvato con R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1586, e successive modificazioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1530

Veduto il proprio decreto in data 21 febbraio 1916 con il quale il dott. Carlo Capello venne confermato sindaco effettivo dell'Istituto predetto fino all'approvazione del bilancio 1915;

Decreta:

Il dott. Carlo Capello è confermato sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, con sede in Roma, sino all'approvazione del bilancio 1916.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1916

*Il Ministro*: Cosmo

(1532)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1916.

**Contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 10 giugno 1940, n. 653, sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1941, n. 123, contenente disposizioni integrative della legge predetta;

Visto il decreto Ministeriale 20 agosto 1942 che determina il contributo dovuto alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo dovuto alla Cassa per il trattamento di richiamo degli impiegati privati dai datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito e dell'assicurazione, delle professioni ed arti, è fissato nella misura del 2,50 % della retribuzione lorda corrisposta ai lavoratori aventi la qualifica di impiegati, a norma delle vigenti disposizioni, o ai quali sia assicurato, per contratto collettivo di lavoro o norme equiparate o per regolamento organico, un trattamento equivalente o superiore a quello stabilito dalle disposizioni predette per il caso di richiamo alle armi.

Allo stesso contributo sono tenuti gli enti cooperativi anche di fatto, per la retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti con la qualifica o il trattamento di cui al comma precedente, ivi compresi i soci che prestino la loro opera in concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari, e nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione predetta, dalla data in cui vi venga reso esecutivo dal Governo Militare Alleato o, in mancanza, dal giorno della loro restituzione.

Roma, addì 28 maggio 1916

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BARRACCHI

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

(1499)

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida di smarrimento di buoni del Tesoro**

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 84.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 760, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 15 aprile 1951, n. 188 serie 88, di lire 1000 capitale nominale, n. 198, serie 508 di lire 5.000 capitale nominale, n. 241, serie 515, di lire 2.000 capitale nominale, intestati a Leonardi Vittorio fu Sebastiano, minore sotto la patria potestà della madre Schicchitano Giuseppina fu Alfio, vedova Leonardi, domic. a Catania, col pagamento degli interessi in Catania.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi certificati al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 27 maggio 1916

*Il direttore generale*: Conti

(1543)

---

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 1° giugno 1916 - N. 123**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 27 — | Norvegia | 20,10 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,657 |
| Canadà | 99,900 | Spagna | 2,13 |
| Danimarca | 20,8755 | S. U. America | 496 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 28,815 |
| Francia | 0,8290 | Svizzera | 28,31 |
| Gran Bretagna | 40,25 | Turchia | 22,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 402,70 |

Rendita 3,50 % 1906 . . . . . 86,30

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785681

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

**Contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 10 giugno 1949, n. 653, sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1941, n. 123, contenente disposizioni integrative della legge predetta;

Visto il decreto Ministeriale 20 agosto 1942 che determina il contributo dovuto alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo dovuto alla Cassa per il trattamento di richiamo degli impiegati privati dai datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito e dell'assicurazione, delle professioni ed arti, è fissato nella misura del 2,50 %, della retribuzione lorda corrisposta ai lavoratori aventi la qualifica di impiegati, a norma delle vigenti disposizioni, o ai quali sia assicurato, per contratto collettivo di lavoro o norme equiparate o per regolamento organico, un trattamento equivalente o superiore a quello stabilito dalle disposizioni predette per il caso di richiamo alle armi.

Allo stesso contributo sono tenuti gli enti cooperativi anche di fatto, per la retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti con la qualifica o il trattamento di cui al comma precedente, ivi compresi i soci che prestano, con tale qualifica o trattamento, attività retribuita presso gli enti stessi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso ha effetto, nelle provincie restituite all'Amministrazione italiana, dalla data di applicazione del R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo della retribuzione fino alla

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida di smarrimento di buoni del Tesoro**

(1ª pubblicazione). Avviso n. 81.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1903, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 15 aprile 1954, n. 188, serie 422, di lire 1000 capitale nominale, n. 196, serie 208 di lire 5.000 capitale nominale, n. 211, serie 519, di lire 2.000 capitale nominale, intestati a Leonardi Vittorio fu Sebastiano, minore sotto la patria potestà della madre Schiavo Grazia Giuseppina fu Alfio, vedova Leonardi, dom. a Catania, col pagamento degli interessi in Canada.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano pervenute opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del suenunciato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi certificati di buono del suddetto titolare.

Roma, addì 27 maggio 1946

*Il direttore generale:* GIGLI

(1541)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 1° giugno 1946 - N. 123**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 27,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,657 |
| Canadà | 90,909 | Spagna | 9,15 |
| Danimarca | 20,8795 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,32 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,50 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 96,50 |
| id. 3,50 % 1902 | 89 — |
| id. 3 % lordo | 75,10 |
| id. 5 % 1935 | 89,40 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 81,65 |
| id. 5 % 1936 | 98,25 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,50 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 98,20 |
| id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,275 |
| id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,20 |
| id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,20 |
| id. 5 % (15 aprile 1951) | 98,15 |
| id. 4 % (15 settembre 1951) | 99,45 |
| id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,375 |
| id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 96,425 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1532

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

**Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che al termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Red. 5 % | 4842 | Barone Tommaso fu Nunzio, minore sotto la patria potestà della madre Rossino Giuseppina di Giovanni, ved. di Barone Nunzio, dom. a Modica (Ragusa) . . . . . | 1.965 — |
| Id. | 4843 | Barone Giovanni fu Nunzio, ecc., come sopra . . . . . | 1.965 — |
| Rend. 5 % | 56347 | Vivacqua Serafina fu Luigi, moglie di Romano Giulio, dom. a Cosenza, vincolata per dote . . . . . | 2.775 — |
| Id. | 56348 | Come sopra . . . . . | 340 — |
| Id. | 56349 | Come sopra . . . . . | 170 — |
| Id. | 56350 | Come sopra . . . . . | 95 — |
| Red. 3,50 % (1934) | 76601 | Come sopra . . . . . | 1.029 — |
| Id. | 89577 | Come sopra . . . . . | 392 — |
| Id. | 151328 | Come sopra . . . . . | 210 — |
| Id. | 153215 | Come sopra . . . . . | 70 — |
| Rend. 5 % | 24787 | Repetto Teresa Stefania fu Gio. Batt. Antonio volgo Stefano, moglie di Croce Enrico fu Luigi, dom. in Genova, vincolata per dote . . . . . | 2.435 — |
| Id. | 77071 (solo usufrutto) | Ospedale civico « Massa Beregibus » in Corio Canavese (Torino), con usufrutto ad Adrimol Lucia, nubile . . . . . | 3.500 — |
| Id. | 171834 (solo usufrutto) | Agresti Maria Teresa, Salvatore, Anna, Giovanni e Marco fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre La Rocca Concetta fu Raffaele, ved. Agresti, con usufrutto a La Rocca Concetta fu Raffaele, dom. a Bri (Latina) . . | 200 — |
| Id. | 169397 | Ente comunale di assistenza di S. Angelo del Pesco (Campobasso), pro erigendo Asilo infantile . . . . . | 2.380 — |
| Id. | 156171 | Garau Federico di Pietro, dom. a Torino . . . . . | 2.500 — |
| Id. | 149815 | Sala Alberto di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1955 121

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Red. 5 % | 4842 | Parone Tommaso fu Nunzio, minore sotto la patria potestà della madre Bussino Giuseppina di Giovanni, ved. di Parone Nunzio, dom. a Modica (Ragusa) . . . . . | 1.965 — |
| Id. | 4843 | Parone Giovanni fu Nunzio, ecc., come sopra . . . . . | 1.965 — |
| Rend. 5 % | 56347 | Vivacqua Serafina fu Luigi, moglie di Romano Giulio, dom. a Cosenza, vincolata per dote . . . . . | 2.775 — |
| Id. | 56348 | Come sopra . . . . . | 940 — |
| Id. | 56349 | Come sopra . . . . . | 170 — |
| Id. | 56350 | Come sopra . . . . . | 95 — |
| Red. 3,50 % (1934) | 76691 | Come sopra . . . . . | 1.029 — |
| Id. | 89677 | Come sopra . . . . . | 392 — |
| Id. | 151328 | Come sopra . . . . . | 210 — |
| Id. | 153215 | Come sopra . . . . . | 70 — |
| Pens. 5 % | 24787 | Repetto Teresa Stefania fu Gio. Batt. Antonio volgo Stefano, moglie di Croce Enrico fu Luigi, dom. in Genova, vincolata per dote . . . . . | 2.435 — |
| Id. | 77671 (solo usufrutto) | Ospedale civico « Massa Beneficus » in Corio Canavese (Torino), con usufrutto ad Adriani Lucia, nubile . . . . . | 3.500 — |
| Id. | 171824 (solo usufrutto) | Agresti Maria Teresa, Salvatore, Anna, Giovanni e Mauro fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre La Rocca Concetta fu Raffaele, ved. Agresti, con usufrutto a La Rocca Concetta fu Raffaele, dom. a Itri (Latina) . . | 200 — |
| Id. | 160297 | Ente comunale di assistenza di S. Angelo del Pesco (Campobasso), pro erigendo Asilo infantile . . . . . | 2.500 — |
| Id. | 156171 | Garau Federico di Pietro, dom. a Torino . . . . . | 2.500 — |
| Id. | 142815 | Sala Alberto di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma . . . . . | 800 — |
| Prest. Red. 3,50 % | 408020 | Romano Maria-Luisa, volgo Marisa di Ferdinando Vittorio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a La Spezia . | 980 — |
| Id. | 408021 | Romano Carlo di Ferdinando Vittorio, minore, ecc., come sopra | 960 — |
| Id. | 425295 | Coretti Nicola fu Damiano, dom. a Cassino (Frosinone), vincolata . . . . . | 105 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 830483 | Come sopra . . . . . | 350 — |
| Id. | 531307 | Garino Ernesto fu Giuseppe, dom. a Savona . . . . . | 700 — |

1534

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita unica di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| Prest. Red. 3,50 % | 176625 | Garino Ernesto fu Giuseppe, dom. a Savona . . . . . | Lire |
| Rend. 5 % | 54077 | Col Marianna fu Domenico, moglie di Bernardini Pietro, dom. a Buti (Pisa), vincolata . . . . . | 350 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 851841 (solo per la proprietà) | Asilo infantile « Paolo Boselli » Comunale (Torino), con usufrutto congiuntivamente e consolidativamente a Carello Angela Lucia fu Francesco, ved. di Mastrallet Vincenzo, Carello Maria Maddalena fu Francesco, nubile, e Carello Luigi fu Francesco, dom. a Cavallara . . . . . | 350 — |
| Prest. Red. 3,50 % | 513440 | Boselli Maria Rosa fu Mario, minore sotto la tutela di Del Bosco Marianna fu Francesco, ved. Balzano, dom. a Bosca (Novara) . . . . . | 350 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 768793 (solo per la proprietà) | Cermanelli Giuseppe fu Giuseppe, dom. a Vasco (Cuneo), con usufrutto a Merlino Angela fu Carlo, nubile, dom. a Castelletto Uzzone (Alessandria) . . . . . | 906,50 |
| Rend. 5 % | 146983 | Savarese Francesca Giuseppa di Gaetano, moglie di Morabito La Rosa Paolo, dom. a Palazzolo (Siracusa), vincolata . | 105 — |
| Id. | 114845 | Scuotto Emilia di Alfredo, nubile, dom. a Napoli, vincolata . | 270 — |
| Prest. Red. 3,50 % | 324428 | Coen Sacerdoti Elena di Cesare, moglie di Levi Giulio e Sarfatti Giulio, dom. a Biella (Novara) . . . . . | 3.600 — |
| Rend. 5 % | 173143 | Carbone Giulia di Salvatore, dom. a Salerno, vincolata . . | 3.368,50 |
| Prest. Red. 3,50 % | 71459 | Casera Celeste fu Celeste, dom. a Voltago (Belluno) . . . | 2.700 — |
| Id. | 243253 (solo per la proprietà) | Massoni Marcello fu Giuseppe, dom. a Cagliari, con usufrutto a Pintor Giuseppina fu Antonio, ved. Ravenna, dom. a Cagliari . . . . . | 35 — |
| Id. | 240224 (solo per la proprietà) | Ravenna Maria fu Giuseppe, ved. Massoni, dom. a Cagliari, con usufrutto, come sopra . . . . . | 3.500 — |
| Id. | 156729 | Di Salvo Cristina Eleonora fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Grisanti Pasqualina, ved. Di Salvo, dom. a Caltanissetta . . . . . | 3.500 — |
| Id. | 310106 (solo usufrutto) | Giovannelli Eva di Domenico, moglie di Cascialongo Francesco, dom. a Milano, con usufrutto a Merli Maria fu Angelo, nubile, dom. a Milano . . . . . | 73,50 |
| Id. | 195855 | Lingua Francesca fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Bono Margherita fu Bernardo, ved. Lingua, dom. a Cuneo . . . . . | 2.275 — |
| Id. | 195856 (proprietà e usufrutto) | Lingua Cosimo fu Lorenzo, minore, ecc., come sopra, con usufrutto a favore di Bono Margherita fu Bernardo, ved. Lingua, dom. a Cuneo . . . . . | 250 — |
| Rendita 5 % | 77916 | Marianana Anna Maria di Gaetano, moglie di Orlando Riccardo, vincolata . . . . . | 750 — |
| Prest. Red. 3,50 % | 283706 | Pane Rosa e Alfredo fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Cafolla Almerinda fu Alfonso, ved. Pane, dom. in Roma . . . . . | 8.310 — |
| Id. | [illegible] | | 577,50 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985124

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cons. 3,50 % (1906) | 851841 (solo per la proprietà) | Asilo infantile « Paolo Boselli » Cumiana (Torino), con usufrutto congiuntivamente e cumulativamente a Carello Angela Lucia fu Francesco, ved. di Mastrallet Vincenzo, Carello Maria Maddalena fu Francesco, nubile, e Carello Luigi fu Francesco, dom. a Cumiana . . . . . | 350 — |
| Frest. Red. 3,50 % | 513449 | Biasti Maria Rosa fu Mario, minore sotto la tutela di Del Rosa Marianna fu Francesco, ved. Balsario, dom. a Boca (Novara) . . . . . | 980,50 |
| Cons. 3,50 % (1906) | 768733 (solo per la proprietà) | Cormanni Giuseppe fu Giuseppe, dom. a Varese (Como), con usufrutto a Merlini Ancilla fu Carlo, nubile, dom. a Castelletto Ticino (Alessandria) . . . . . | 105 — |
| Rend. 5 % | 14388 | Savarese Francesca Giuseppa di Gaetano, moglie di Meraldo Lo Rosa Paolo, dom. a Palazzolo (Palermo), vincolata . | 270 — |
| Id. | 114845 | Senatio Emilia di Alfredo, nubile, dom. a Napoli, vincolata . | 3.600 — |
| Prest. Red. 3,50 % | 324438 | Coen Sacerdoti Elena di Cesare, moglie di Levi Giulio e Saulle Giulio, dom. a Biella (Novara) . . . . . | 3.868,50 |
| Rend. 5 % | 173143 | Carbone Gilda di Salvatore, dom. a Saleras, vincolata . . | 5.500 — |
| Prest. Red. 3,50 % | 71450 | Casera Celeste fu Celeste, dom. a Vallago (Belluno) . . . | 35 — |
| Id. | 242233 (solo per la proprietà) | Massoni Marcello fu Giuseppe, dom. a Cagliari, con usufrutto a Porter Giuseppina fu Arnaldo, ved. Ravenna, dom. a Cagliari . . . . . | 3.500 — |
| Id. | 242234 (solo per la proprietà) | Ravenna Maria fu Giuseppe, ved. Massoni, dom. a Cagliari, con usufrutto, come sopra . . . . . | 3.500 — |
| Id. | 156739 | Di Salvo Cristina Eleonora fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ofrunia Pasqualina, ved. Di Salvo, dom. a Caltanissetta . . . . . | 73,50 |
| Id. | 319106 (solo usufrutto) | Giovannelli Eva di Domenico, moglie di Cecchinato Francesco, dom. a Milano, con usufrutto a Merli Maria fu Angelo, nubile, dom. a Milano . . . . . | 2.275 — |
| Id. | 195855 | Lingua Francesca fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Enno Margherita fu Bernardo, ved. Lingua, dom. a Cuneo . . . . . | 250 — |
| Id. | 195856 (proprietà e usufrutto) | Lingua Lorenzo fu Lorenzo, minore, ecc., come sopra, con usufrutto a favore di Enno Margherita fu Bernardo, ved. Lingua, dom. a Cuneo . . . . . | 750 — |
| Rendita 5 % | 77915 | Mariotana Anna Maria di Gaetano, moglie di Orlando Riccardo, vincolata . . . . . | 8.310 — |
| Prest. Red. 3,50 % | 289706 | Pane Rosa e Alfredo fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Cafolla Amerinda fu Alfonso, ved. Pane, dom. in Roma . . . . . | 577,50 |
| Id. | 284707 (proprietà e usufrutto) | Come sopra, con usufrutto a Cafolla Amerinda fu Alfonso . | 192,50 |
| Cons. 3,50 % (1906) | 765414 | Vaglendi Margherita Adolfa di Giorgio, moglie di Genovesi Ercole Rosario, dom. a Pegli d'Inselvi (Como), vincolata. | 280 — |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo frattempo non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 70 del citato regolamento.

Roma, addì 10 maggio 1946

*Il direttore generale:* CONTI

(1402)

1536

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759031

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*).

Elenco n. 15

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo queste ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito 1 | Numero d'iscrizione 2 | Ammontare della rendita annua 3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4 | TENORE DELLA RETTIFICA 5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 3,50 % (1906) | 625628 | 91,50 | Cerè Alessandro di *Carlo Santo*, dom. a Guastalla (Reggio Emilia), ipotecato per cauzione notarile. | Cerè Alessandro di *Santo Carlo*, ecc., come contro. |
| Rend. 5 % | 174186 | 350 — | Pace *Alda* di Umberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma. | Pace *Bice* di Umberto, minore, ecc., come contro. |
| Pr. Red. 3,50 % | 181175 | 493 — | Alesso *Giuseppina Emma* fu Giuseppe, ved. di *Musso* Carlo, sotto la curatela provvisoria di Quirico Benedetto di Giuseppe, dom. a Cunico Monferrato (Alessandria). | Alesso *Giuseppina-Angela Enrica*, ved. di *Musso* Carlo, ecc., come contro. |
| Id. | 181176 | 784 — | *Musso Margherita* fu Carlo, nubile, dom. a Cunico Monferrato (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Alesso Giuseppina *Emma* fu Giuseppe, ved. di *Musso* Carlo, sotto la curatela provvisoria di Quirico Benedetto fu Giuseppe, dom. a Cunico Monferrato. | *Musso Giuseppina Margherita*, nubile, dom. a Cunico Monferrato (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Alesso Giuseppina *Angela Enrica* fu Giuseppe, ved. di *Musso* Carlo, ecc., come contro. |
| Id. | 181177 | 781 — | *Musso Angiolina* fu Carlo, nubile, dom. a Cunico Monferrato, con usufrutto come sopra. | *Musso Anna-Angela-Maria* fu Carlo, ecc., come sopra. |
| Rend. 5 % | 131387 | 490 — | Schiantarelli *Gina* fu Giovanni Battista, vedova Balzola, dom. in Serravalle (Sondrio). | Schiantarelli *Giuseppina* fu Giovanni Battista o Battista, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % | 751049 | 164,50 | Bertoldi *Teresa* fu Giovanni, moglie di Rosso *Edoardo*, dom. a Novara, vincolata. | Bertoldi *Angela-Maria-Teresa* fu Giovanni, moglie di Rosso *Secondo Edoardo*, dom. a Novara, vincolata. |

A termini dell'art. 107 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 aprile 1916

(1297)

*Il direttore generale*: Carli

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA MARINA

3) a 18 posti di vice ragioniere nei Regi arsenali nella tari normativi indetto con decreto Ministeriale 18 dicembre 1915, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1916;

3) a 8 posti di contabile (grado 11°, gruppo B) nel perso-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1537

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1936) | | | stalla (Reggio Emilia), ipotecato per cauzione notarile. | cauzione notarile di Santo Curto, ecc., come contro. |
| Rend. 5 % | 174186 | 350 — | Pace *Aldo* di Umberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma. | Pace *Italo* di Umberto, minore, ecc., come contro. |
| Pr. Ed. 3,50 % | 181175 | 490 — | Alessio *Giuseppina-Emma* fu Giuseppe, ved. di *Mosso* Carlo, sotto la curatela provvisoria di Quirico Benedetto di Giuseppe, dom. a Cunico Monferrato (Alessandria). | Alessio *Giuseppina-Angela-Enrica*, ved. di *Mosso* Carlo, ecc., come contro. |
| Id. | 181176 | 784 — | *Mosso Margherita* fu Carlo, nubile, dom. a Cunico Monferrato (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Alesso Giuseppina *Emma* fu Giuseppe, ved. di *Mosso* Carlo, sotto la curatela provvisoria di Quirico Benedetto fu Giuseppe, dom. a Cunico Monferrato. | *Mosso Giuseppina-Margherita*, nubile, dom. a Cunico Monferrato (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Alesso Giuseppina *Angela Enrica* fu Giuseppe, ved. di *Mosso* Carlo, ecc., come contro. |
| Id. | 181177 | 784 — | *Mosso Angelina* fu Carlo, nubile, dom. a Cunico Monferrato, con usufrutto come sopra. | *Mosso Anna-Angela-Maria* fu Carlo, ecc., come sopra. |
| Rend. 5 % | 151387 | 490 — | *Schiantarelli Gina* fu Giovanni Battista, vedova Balgera, dom. in Senigo (Sondrio). | Schiantarelli *Giuseppina* fu Giovanni Battista o Battista, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % | 731649 | 164,50 | Bertoldi *Teresa* fu Giovanni, moglie di Bosso *Edoardo*, dom. a Novara, vincolata. | Bertoldi *Angela-Maria-Teresa* fu Giovanni, moglie di Bosso *Secondo Edoardo*, dom. a Novara, vincolata. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avere interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 aprile 1936

(1297) *Il direttore generale:* CAVA

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA MARINA

**Comunicato riguardante la riattivazione dei concorsi a posti di alunno d'ordine, vice ragioniere e contabile**

Il Ministero della marina è venuto nella determinazione di condurre a termine i seguenti concorsi rimasti sospesi in seguito ai noti avvenimenti bellici:

1) a 114 posti di alunno d'ordine nel personale d'ordine dell'Amministrazione militare marittima (grado 13°, gruppo C), indetto con decreto Ministeriale 9 dicembre 1912, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 4 gennaio 1913;

2) a 16 posti di vice ragioniere nei Regi arsenali militari marittimi indetto con decreto Ministeriale 18 dicembre 1912, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1913;

3) a 88 posti di contabile (grado 11°, gruppo B) nel personale dei contabili della Regia marina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 4 febbraio 1913.

Pertanto tutti i candidati che già sostennero le prove scritte a comunicare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, il loro attuale domicilio alla Direzione generale del personale civile ed affari generali, facendo contemporaneamente presente se intendono o meno presentarsi agli esami orali, che avranno luogo a Roma in data da stabilirsi.

(1...)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1538

Visto l'art. 33 del R. decreto 20 settembre 1934, numero 2011;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, numero 154;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I diritti di accesso ai recinti riservati di borsa, di cui al R. decreto 29 marzo 1931, n. 617, sono stabiliti nella seguente misura:

| | | |
|---|---|---|
| 1) agenti di cambio | L. | 50 |
| 2) rappresentanti di agenti di cambio | » | 300 |
| 3) impiegati di agenti di cambio | » | 200 |
| 4) fattorini di agenti di cambio | » | 100 |
| 5) rappresentanti di istituti di credito nel recinto delle banche e banchieri | » | 1.500 |
| 6) impiegati di banca | » | 600 |
| 7) banchieri, comanditari, cambiavalute, remissier | » | 1.050 |
| 8) fattorini in divisa | » | 300 |
| 9) osservatori di istituti di credito autorizzati a termini del R. decreto-legge 30 giugno 1924, n. 813, ad accedere nel recinto delle grida | » | 3.000 |

Art. 2.

I diritti di quotazione di cui all'art. 1 della tariffa approvata con R. decreto 29 marzo 1928, n. 850, sono modificati come appresso:

| | | |
|---|---|---|
| 1) diritto fisso annuo | L. | 500 |
| 2) diritto proporzionale per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale (per i primi dieci) | » | 120 |
| 3) in più per ogni milione o frazione di milione oltre i primi dieci | » | 90 |
| 4) in più per ogni milione o frazione di milione oltre i primi trenta | » | 60 |
| 5) in più per ogni milione o frazione di milione oltre i primi sessanta | » | 45 |
| 6) in più per ogni milione o frazione di milione oltre i primi cento | » | 30 |
| 7) in più per ogni milione o frazione di milione oltre i primi duecento | » | 15 |

Art. 3.

Il canone annuo per l'uso dei tavoli, di cui all'art. 14 della tariffa approvata con R. decreto 29 marzo 1928, n. 850, è stabilito nella misura di L. 1500 e di L. 3000, rispettivamente per i tavoli ad uno o due posti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro Segretario di Stato per il tesoro
CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1946
Atti del Governo, registro 109, foglio 3. — MANCINI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 416.

**Modificazione alla tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova.**

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 13 agosto 1926, n. 1188, col quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova;

Visti i Regi decreti 21 giugno 1934, n. 1113, e 9 dicembre 1935, n. 2286, con i quali vennero apportate variazioni alla predetta tariffa;

Vista la deliberazione in data 7 dicembre 1944, n. 467, del presidente dell'allora Consiglio provinciale dell'economia di Genova, con la quale sono state stabilite ulteriori modifiche alla tariffa suddetta;

Visto l'art. 33 del R. decreto 20 settembre 1934, numero 2011;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa sulla quotazione ufficiale dei titoli, di cui all'art. 3 del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1188, modificato con R. decreto 9 dicembre 1935, n. 2286, è stabilita come segue:

tassa annua fissa . . . . . L. 100

Oltre alla tassa annua proporzionale di L. 25 per ogni milione o frazione di milione di capitale nominale della società a cui il titolo appartiene, per le azioni quotate ufficialmente presso la Borsa valori, o di ammontare complessivo di ogni singolo tipo di obbligazione di uno stesso istituto, ente o società ammesso alla quotazione ufficiale, eccezion fatta per le obbligazioni che per legge sono ammesse di diritto alla quotazione.

La tassa va pagata anticipatamente sui titoli esistenti al 1° gennaio.

Art. 2.

I diritti sulle tessere di accesso ai recinti della borsa, di cui all'art. 1 del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1188, integrato dal R. decreto 21 giugno 1934, n. 1113, sono stabiliti nella seguente misura:

*a*) tessera di riconoscimento per l'ingresso al recinto del pubblico, annue L. 25;

*b*) tessere per l'accesso al recinto riservato, per ogni frequentatore, annue L. 500;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788631

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 10.

(2ª *pubblicazione*).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero iscritte e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano iscriversi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle (e risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 4 | 5 |
| Cons. 3,50 % (1906) | 625628 | 94,50 | Cerè Alessandro di *Carlo Santo*, dom. a Guastalla (Reggio Emilia), ipotecata per cauzione notarile. | Cerè Alessandro di *Santo Carlo*, ecc., come contro. |
| Rend. 5 % | 174186 | 350 — | Pace *Aldo* di Umberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma. | Pace *Italo* di Umberto, minore, ecc., come contro. |
| Pr. Rel. 3,50 % | 181175 | 490 — | Alessio *Giuseppina Emma* fu Giuseppe, ved. di *Moiso* Carlo, sotto la curatela provvisoria di Quirico Benedetto di Giuseppe, dom. a Casale Monferrato (Alessandria). | Alessio *Giuseppina-Angela Enrica*, ved. di *Moiso* Carlo, ecc., come contro. |
| Id. | 181176 | 784 — | *Moiso Margherita* fu Carlo, nubile, dom. a Casale Monferrato (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Alessio Giuseppina *Emma* fu Giuseppe, ved. di *Moiso* Carlo, sotto la curatela provvisoria di Quirico Benedetto fu Giuseppe, dom. a Casale Monferrato. | *Moiso Giuseppina-Margherita*, suddetta, dom. a Casale Monferrato (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Alessio Giuseppina *Angela Enrica* fu Giuseppe, ved. di *Moiso* Carlo, ecc., come contro. |
| Id. | 181177 | 784 — | *Moiso Angelina* fu Carlo, nubile, dom. a Casale Monferrato, con usufrutto come sopra. | *Moiso Anna-Angela Maria* fu Carlo, ecc., come sopra. |
| Rend. 5 % | 131387 | 400 — | Schiantarelli *Gina* fu Giovanni Battista, vedova Balgera, dom. in Serravalle (Scrivia). | Schiantarelli *Giuseppina* fu Giovanni Battista o Battista, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % | 751643 | 164,50 | Bertoldi *Teresa* fu Giovanni, moglie di Rosso *Edoardo*, dom. a Novara, vincolata. | Bertoldi *Angela-Maria-Teresa* fu Giovanni, moglie di Rosso *Secondo Edoardo*, dom. a Novara, vincolata. |

A sensi dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le iscrizioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 aprile 1916

*Il direttore generale*: Cevi

(1297)

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA MARINA

2) a 18 posti di vice ragioniere nei Regi arsenali militari marittimi indetto con decreto Ministeriale 18 dicembre 1914, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1915;

3) a 80 posti di contabile (grado 11°, gruppo *B*) nel personale dei contabili della Regia marina, pubblicato nella

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cons. 3,50 % (1906) | 625628 | 91,50 | — | Cere Alessandro di Carlo Carlo, [illegible] stalla (Reggio Emilia), ipotecato per cauzione notarile. | contro. |
| Rend. 5 % | 174186 | 350 | — | Pace *Aldo* di Umberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma. | Pace *Dalo* di Umberto, minore, ecc., come contro. |
| Pr. Rel. 3,50 % | 181175 | 490 | — | Alessio *Giuseppina-Emma* fu Giuseppe, ved. di *Morso* Carlo, sotto la curatela provvisoria di Quirico Benedetto di Giuseppe, dom. a Cunico Monferrato (Alessandria). | Alessio *Giuseppina-Angela-Enrica*, ved. di *Morso* Carlo, ecc., come contro. |
| Id. | 181176 | 731 | — | *Moiso Margherita* fu Carlo, nubile, dom. a Cunico Monferrato (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Alessio Giuseppina *Emma* fu Giuseppe, ved. di *Moiso* Carlo, sotto la curatela provvisoria di Quirico Benedetto fu Giuseppe, dom. a Cunico Monferrato. | *Moiso Giuseppina Margherita*, nubile, dom. a Cunico Monferrato (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Alessio Giuseppina *Angela Enrica* fu Giuseppe, ved. di *Moiso* Carlo, ecc., come contro. |
| Id. | 181177 | 784 | — | *Moiso Angelina* fu Carlo, nubile, dom. a Cunico Monferrato, con usufrutto come sopra. | *Moiso Anna-Angela Maria* fu Carlo, ecc., come sopra. |
| Rend. 5 % | 131387 | 400 | — | Schiantarelli *Gian* fu Giovanni Battista, vedova Bulgera, dom. in Sestri (Sondrio). | Schiantarelli *Giuseppina* fu Giovanni Battista o Battista, ecc., come contro. |
| Cons. 3,50 % | 751049 | 161,50 | | Bertoldi *Teresa* fu Giovanni, moglie di Rosso *Edoardo*, dom. a Novara, vincolata. | Bertoldi *Angela Maria-Teresa* fu Giovanni, moglie di Rosso *Secondo Edoardo*, dom. a Novara, vincolata. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 aprile 1956

*Il direttore generale*: Cesa

(1297)

# CONCORSI

## MINISTERO DELLA MARINA

**Comunicato riguardante la riattivazione dei concorsi a posti di alunno d'ordine, vice ragioniere e contabile**

Il Ministero della marina è venuto nella determinazione di condurre a termine i seguenti concorsi rimasti sospesi in seguito ai noti avvenimenti bellici:

1) a 114 posti di alunno d'ordine nel personale d'ordine dell'Amministrazione militare marittima (grado 15°, gruppo C), indetto con decreto Ministeriale 9 dicembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 5 gennaio 1943;

2) a 18 posti di vice ragioniere nei Regi arsenali militari marittimi indetto con decreto Ministeriale 18 dicembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1943;

3) a 82 posti di contabile (grado 11°, gruppo B) nel personale dei contabili della Regia marina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1943.

Pertanto tutti i candidati che già sostennero le prove scritte a comunicare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, il loro attuale domicilio alla Direzione generale del personale civile ed affari generali, facendo contemporaneamente presente se intendano o meno presentarsi agli esami orali, che saranno tenuti a Roma in data da stabilirsi.

(1***)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 87° — Numero 130

ROMA - Giovedì, 6 giugno 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

#### 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 405.

**Inclusione nella rete delle ferrovie dello Stato della ferrovia Fano-Fermignano, già in concessione all'industria privata** . . . . . Pag. 1255

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 aprile 1946, n. 406.

**Elevazione del termine per la presentazione delle domande di trasferimento dei notai in esercizio** . Pag. 1256

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 407.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Cristoforo alle Sciare, nel comune di Catania** . . . . . Pag. 1256

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 408.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, in località Marina Grande del comune di Sorrento (Napoli)** . . . . . Pag. 1256

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946.

**Riammissione nella carica di agente di cambio del sig. Chimichi Angiolo presso la Borsa valori di Livorno.** Pag. 1256

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946.

**Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del lavoro in Lecce** . . . . . Pag. 1256

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946.

**Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla Rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione «Il Mondo»** . . . . . Pag. 1261

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.

**Attribuzioni all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montefalcone di Spoleto (Perugia)** . . . . . Pag. 1258

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1946.

**Sostituzione del sequestratario della ditta individuale E. Schwintzer, con sede in Bergamo** . . . . Pag. 1260

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1946.

**Nomina** . . . . . Pag. 1260

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1542

## 2° CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.


# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

### 1946


DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 405.
**Inclusione nella rete delle ferrovie dello Stato della ferrovia Fano-Fermignano, già in concessione all'industria privata** . . . . . Pag. 1258

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 aprile 1946, n. 406.
**Elevazione del termine per la presentazione delle domande di trasferimento dei notai in esercizio** . Pag. 1258

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 407.
**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Cristoforo alle Sciare, nel comune di Catania** . . . . . Pag. 1258

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 408.
**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, in località Marina Grande del comune di Sorrento (Napoli)** . . . . . Pag. 1259

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 409.
**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giacomo Maggiore Apostolo, in frazione Tomo del comune di Feltre (Belluno)** . . . . Pag. 1259

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 410.
**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nel rione Gerolomini del comune di Pozzuoli (Napoli)** . . . . . Pag. 1259

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946.
**Riammissione nella carica di agente di cambio del sig. Chimichi Angiolo presso la Borsa valori di Genova.** Pag. 1259

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946.
**Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del lavoro in Lecce** . . . . . Pag. 1259

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946.
**Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla Rappresentanza Generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione «Il Mondo»** . . . . . Pag. 1261

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.
**Attribuzioni all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montecleone di Spoleto (Perugia)** . . . . . Pag. 1260

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.
**Sostituzione del sequestratario della ditta individuale E. Schwintzer, con sede in Bergamo** . . . . Pag. 1260

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1946.
**Nomina a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano** . . . . . Pag. 1261


## DISPOSIZIONI E COMUNICATI


**Ministero della pubblica istruzione:** Diffide per smarrimento di diplomi di laurea . . . . . Pag. 1261

**Ministero del tesoro:**
Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1261
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1261
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1262



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1954

**SUPPLEMENTI**
**DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI**

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 130 DEL 6 GIUGNO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro quinquennali 5 %, 1948, delle tre serie emesse in base al R. decreto-legge 20 maggio 1943, n. 398, ai quali sono stati assegnati premi di un milione di lire nella sesta estrazione eseguita l'11 maggio 1946.

(1546)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 405.

**Inclusione nella rete delle ferrovie dello Stato della ferrovia Fano-Fermignano, già in concessione all'industria privata.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La ferrovia Fano-Fermignano, già concessa all'industria privata e divenuta di libera disponibilità dello Stato, per effetto del R. decreto 7 settembre 1933, numero 1274, col quale fu dichiarata la decadenza della concessionaria Società anonima ferrovie e tramvie Padane, è inclusa nella rete delle ferrovie dello Stato e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumerne l'esercizio.

Art. 2.

La spesa per i lavori di sistemazione e di riassetto della ferrovia, di cui al precedente articolo, sarà rimborsata dal Ministero del tesoro all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato entro il limite di L. 5.993.000.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno apportate in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 aprile 1946, n. 406.

**Elevazione del termine per la presentazione delle domande di trasferimento dei notai in esercizio.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, che contiene disposizioni per la esecuzione di detta legge;
Visti i Regi decreti 22 dicembre 1932, n. 1728, e 7 aprile 1941, n. 358, che hanno modificato le disposizioni stesse;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' elevato a giorni sessanta il termine perentorio entro il quale devono farsi pervenire al Ministero le domande e le quietanze relative a concorsi per trasferimento fra notai in esercizio, di cui all'art. 1 del R. decreto 7 aprile 1941, n. 358.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI*
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 58. — FRASCA*

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 407.

**Riconoscimento agli effetti civili della cessione della**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 154

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 405.

**Inclusione nella rete delle ferrovie dello Stato della ferrovia Fano-Fermignano, già in concessione all'industria privata.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, d'intesa coi Ministri per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La ferrovia Fano-Fermignano, già concessa all'industria privata e divenuta di libera disponibilità dello Stato, per effetto del R. decreto 7 settembre 1933, numero 1271, col quale fu dichiarata la decadenza della concessionaria Società anonima ferrovie e tramvie Padane, è inclusa nella rete delle ferrovie dello Stato e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumerne l'esercizio.

Art. 2.

La spesa per i lavori di sistemazione e di riassetto della ferrovia, di cui al precedente articolo, sarà rimborsata dal Ministero del tesoro all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato entro il limite di L. 5.993.000.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno apportate in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 167.* — FRASCA

mento dei posti notarili;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, che contiene disposizioni per la esecuzione di detta legge;
Visti i Regi decreti 22 dicembre 1932, n. 1728, e 7 aprile 1941, n. 358, che hanno modificato le disposizioni stesse;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' elevato a giorni sessanta il termine perentorio entro il quale devono farsi pervenire al Ministero le domande e le quietanze relative a concorsi per trasferimento fra notai in esercizio, di cui all'art. 1 del R. decreto 7 aprile 1941, n. 358.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 168.* — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 407.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Cristoforo alle Sciare, nel comune di Catania.**

N. 407. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Catania in data 13 giugno 1915, integrato con postilla di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di San Cristoforo alle Sciare, nel comune di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1946*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1545

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 408.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, in località Marina Grande del comune di Sorrento (Napoli).**

N. 408. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Sorrento, in data 11 ottobre 1938, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Anna, in località Marina Grande del comune di Sorrento (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *giugno* 1946

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 409.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giacomo Maggiore Apostolo, in frazione Tomo del comune di Feltre (Belluno).**

N. 409. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Feltre e Belluno, in data 28 settembre 1944, relativo alla erezione della parrocchia di San Giacomo Maggiore Apostolo, in frazione Tomo del comune di Feltre (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *giugno* 1946

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 410.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nel rione Gerolomini del comune di Pozzuoli (Napoli).**

N. 410. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Pozzuoli in data 26 giugno 1942, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nel rione Gerolomini del comune di Pozzuoli (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *giugno* 1946

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946.

**Riammissione nella carica di agente di cambio del sig. Chimichi Angiolo presso la Borsa valori di Genova.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Vista la domanda con la quale il sig. Chimichi Angiolo di Eugenio chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, nel cui ruolo egli era compreso all'atto delle dimissioni imposegli dalle leggi razziali fasciste;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova, nonchè dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e della Deputazione della borsa valori di Genova;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Chimichi Angiolo di Eugenio è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

L'esercizio della professione è subordinato alla condizione che il sig. Chimichi abbia ricostituito la cauzione prescritta per gli agenti di cambio di detta Borsa valori.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

CORBINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *maggio* 1946
*Registro Tesoro n. 5, foglio n.* 115. — GRIMALDI

(1523)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946.

**Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del lavoro in Lecce.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 24 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1854621

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 409.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giacomo Maggiore Apostolo, in frazione Tomo del comune di Feltre (Belluno).**

N. 409. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Feltre e Belluno, in data 28 settembre 1944, relativo alla erezione della parrocchia di San Giacomo Maggiore Apostolo, in frazione Tomo del comune di Feltre (Belluno).

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1946*

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 410.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nel rione Gerolomini del comune di Pozzuoli (Napoli).**

N. 410. Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Pozzuoli in data 26 giugno 1942, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, nel rione Gerolomini del comune di Pozzuoli (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1946*

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946.

**Riammissione nella carica di agente di cambio del sig. Chimichi Angiolo presso la Borsa valori di Genova.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 29 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1914, n. 1068;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, 29 luglio 1925, n. 1261, e 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 388;

carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

L'esercizio della professione è subordinato alla condizione che il sig. Chimichi abbia ricostituito la cauzione prescritta per gli agenti di cambio di detta Borsa valori.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

CORBINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1946*
*Registro Tesoro n. 5, foglio n. 115.* — GRIMALDI

(1323)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946.

**Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del lavoro in Lecce.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 23 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Lecce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 maggio 1946

*Il Ministro:* CORBINO

(1392)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1916.

**Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla Rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione « Il Mondo ».**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1925, n. 519 e 22 aprile 1916, n. 469;

Vista la domanda della Rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione « Il Mondo », intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana e dei relativi valori di riscatto;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, secondo il testo allegato, la seguente tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana e i relativi valori di riscatto presentati dalla Rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione « Il Mondo »:

Il tariffa mista, a premio unico, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Art. 2.

La predetta Rappresentanza è autorizzata ad applicare alla tariffa di cui all'art. 1 l'aumento del 4 % sul premio unico.

Roma, addì 13 maggio 1916

*Il Ministro*: Crosoni

(1504)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1916.

**Attribuzioni all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Monteleone di Spoleto (Perugia).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

zione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Monteleone di Spoleto (Perugia) non possa utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Monteleone di Spoleto (Perugia) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prenderne in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1916

*Il Ministro per il tesoro*
COSATO

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(1496)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1916.

**Sostituzione del sequestratario della ditta individuale E. Schwintzer, con sede in Bergamo.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 22 novembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale E. Schwintzer, con sede in Bergamo, via Loreto n. 39, e nominato sequestratario il dott. Agnelli Vittorio;

Visto il successivo decreto 18 marzo detto, con quale il dott. Agnelli Vittorio è stato sostituito nel predetto incarico dal dott. Antonio Forza;

Ritenuto che anche quest'ultimo ha declinato l'incarico e che quindi occorre nominare un nuovo sequestratario dell'indicata ditta;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100, e visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

1925, n. 519 e 22 aprile 1926, n. 469;

Vista la domanda della Rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione « Il Mondo », intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana e dei relativi valori di riscatto;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, secondo il testo allegato, la seguente tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana e i relativi valori di riscatto presentati dalla Rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione « Il Mondo »:

1) tariffa mista, a premio unico, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Art. 2.

La predetta Rappresentanza è autorizzata ad applicare alla tariffa di cui all'art. 1 l'aumento del 4 % sul premio unico.

Roma, addì 13 maggio 1946

*Il Ministro:* CROCIANI

(1504)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.

**Attribuzioni all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Monteleone di Spoleto (Perugia).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia;

Decreta:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Monteleone di Spoleto (Perugia) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1946

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(1496)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1946.

**Sostituzione del sequestratario della ditta individuale E. Schwintzer, con sede in Bergamo.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 22 novembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale E. Schwintzer, con sede in Bergamo, via Loreto n. 39, e nominato sequestratario il dott. Agnelli Vittorio;

Visto il successivo decreto 18 marzo detto, con quale il dott. Agnelli Vittorio è stato sostituito nel predetto incarico dal dott. Antonio Torza;

Ritenuto che anche quest'ultimo ha declinato l'incarico e che quindi occorre nominare un nuovo sequestratario dell'indicata ditta;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1140, e visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della ditta individuale E. Schwintzer, con sede in Bergamo, il dott. Carmelo Corbino, in sostituzione del dott. Antonio Zorza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1946

*Il Ministro:* CORBINO

(1498)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 15461

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1946.

**Nomina a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Giuliani Arcibiade, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Milla Mario di Guido;

Visto il relativo atto di procura in data 26 ottobre 1945;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Milla Mario di Guido è nominato rappresentante del sig. Giuliani Arcibiade, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 24 maggio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1479)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Diffide per smarrimento di diplomi di laurea**

Il dott. Giovanni Candela fu Domenico e di Ester Ercolano, nato a Milazzo (Messina) il 6 settembre 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso la Regia università di Messina il 27 ottobre 1939.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo comma, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Messina.

(1540)

---

Il dott. Fortunato Selandari di Gaetano, nato a Falerone (Ascoli Piceno) il 19 febbraio 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze agrarie conseguito presso la Regia università di Bologna il 16 novembre 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e pei gli effetti dell'art. 50, secondo comma, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffi-

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro**

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 57.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 709, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 %, (1930), serie *A*, n. 9681, di L. 1000; serie *B*, n. 216, di L. 5000, e serie *N*, n. 26, di L. 20.000, intestati a Capucci Pietro fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Poletti Carolina vedova Capucci, domiciliato a Lugo (Ravenna), col pagamento degli interessi a Ravenna.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 27 marzo 1946

*Il direttore generale*: CONTI

(909)

---

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 57-A.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 709, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1930) serie *A*, n. 8580, di L. 1000; serie *B*, n. 215, di L. 5000, e serie *N*, n. 25, di L. 20.000 intestati a Capucci Maria Antonia fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Poletti Carolina vedova Capucci, dom. a Lugo (Ravenna), col pagamento degli interessi a Ravenna.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 27 marzo 1946

*Il direttore generale*: CONTI

(910)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 31 maggio 1946 - N. 122**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 90,9 9 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8393 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 402,25 | Turchia | [illegible] |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1550

Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Milla Mario di Guido è nominato rappresentante del sig. Giuliani Ascibiade, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 21 maggio 1946

*Il Ministro:* Corbino

(1479)

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Giovanni Cambria fu Domenico e di Ester Ercolano a Milazzo (Messina) il 6 settembre 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso la Regia università di Messina il 27 ottobre 1939.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Messina.

(1540)

---

Il dott. Fortunato Selandari di Gaetano, nato a Falerone (Ascoli Piceno) il 19 febbraio 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze agrarie conseguito presso la Regia università di Bologna il 16 novembre 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Bologna.

(1541)

---

Il dott. Francesco Selandari di Gaetano, nato a Falerone (Ascoli Piceno) il 6 aprile 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze agrarie conseguito presso la Regia università di Bologna l'11 novembre 1938.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Bologna.

(1542)

venna.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 27 marzo 1946

*Il direttore generale:* Conti

(969)

---

2ª *pubblicazione*].

Avviso n. 35 V.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1903, n. 500, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1919) serie A, n. 5567, di L. 1000; serie B, n. 215, di L. 5000, e serie N. n. 25, di L. 50 000 intestati a Capucci Maria Antonia fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Foletti Carolina vedova Capucci, dom. a Lugo (Ravenna), col pagamento degli interessi a Ravenna.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 27 marzo 1946

*Il direttore generale:* Conti

(916)

---

## MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato

Media dei cambi e dei titoli del 31 maggio 1946 - N. 122

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,18 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 90,9 0 | Spagna | 9,14 |
| Danimarca | 20,8705 | S U America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8391 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 403,70 |

| | | |
|---|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | | 95,95 |
| id. 3,50 % 1902 | | 89 — |
| id. 3 % lordo | | 76,125 |
| id. 5 % 1935 | | 99,10 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | | 84,55 |
| id. 5 % 1936 | | 98,15 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | | 97,50 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1946) | | 99 — |
| id. 5 % (15 febbraio 1949) | | 98,975 |
| id. 5 % (15 febbraio 1950) | | 98,925 |
| id. 5 % (15 settembre 1950) | | 98,95 |
| id. 5 % (15 aprile 1951) | | 98,925 |
| id. 4 % (15 settembre 1954) | | 91,50 |
| id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | | 99,325 |
| id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | | 99,35 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Red. 3,50 % (1934) | 448488 | 52,50 | Porzio Mario di *Quinto*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Valenza (Alessandria). | Porzio Mario di *Quintino*, ecc., come contro. |
| Id. | 263067 | 175 — | Grignolio Maria fu Giuseppe, ved. Milanesi Francesco Mauro, dom. a Genova, con usufrutto vitalizio a Chiodi *Regina* fu Pietro, ved. Locarni Giuseppe, dom. a Vercelli. | Grignolio Maria fu Giuseppe, ved. Milanesi Francesco Mauro, dom. a Genova, con usufrutto vitalizio a Chiodi *Angela Rosa Regina* fu Pietro, ved. Locarni Giuseppe, dom. a Vercelli. |
| Id. | 149023 | 245 — | *Paris* Eugenio Massimo di *Giuseppe*, dom. a Mattie (Torino), con usufrutto a favore di *Paris Giuseppe* fu *Giovanni*, dom. a Mattie. | *Parisio* Eugenio Massimo di *Giovanni Antonio Giuseppe*, dom. a Mattie (Torino), con usufrutto a favore di *Parisio Giovanni Antonio Giuseppe* fu *Giovanni Battista*, dom. a Mattie. |
| Id. | 329261 | 616 — | Libutti *Maria Rosa* fu Gerardo, moglie di Pepe Francesco, dom. a Bari, vincolata per dote. | Libutti *Rosa-Maria* fu Gerardo, ecc., come contro. |
| Id. | 332161 | 175 — | Corri *Massimo* fu Giovanni, dom. in Exilles (Torino). | Corri *Giuseppe-Pietro-Antonio-Massimo* fu Giovanni, dom. in Exilles (Torino). |
| Id. | 182429 | 350 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 536138 | 35 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 575640 | 35 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 610940 | 70 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 601332 | 70 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 738541 | 70 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 754804 | 70 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 766801 | 105 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 779027 | 105 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 785881 | 105 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 792103 | 350 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Red. 3,50 % | 13103 | 304,50 | Grilli Stefano fu Gaetano, dom. a Milano, | Grilli Stefano, ecc. come contro, con usufrutto a Cerioni Carolina, ecc., come |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785128

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Red. 3,50 % (1934) | 448488 | 52,50 | Porzio Mario di *Quinto*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Vaienza (Alessandria). | Porzio Mario di *Quintino*, ecc., come contro. |
| Id. | 265007 | 175 — | Grignolio Maria fu Giuseppe, ved. Milanesi Francesco Mauro, dom. a Genova, con usufrutto vitalizio a Chiodi *Regina* fu Pietro, ved. Locarni Giuseppe, dom. a Vercelli. | Grignolio Maria fu Giuseppe, ved. Milanesi Francesco Mauro, dom. a Genova, con usufrutto vitalizio a Chiodi *Angela Regina* fu Pietro, ved. Locarni Giuseppe, dom. a Vercelli. |
| Id. | 149023 | 245 — | *Paris* Eugenio Massimo di *Giuseppe*, dom. a Mattie (Torino), con usufrutto a favore di *Paris Giuseppe* fu *Giovanni*, dom. a Mattie. | *Parisio* Eugenio Massimo di *Giovanni Antonio Giuseppe*, dom. a Mattie (Torino), con usufrutto a favore di *Parisio Giovanni Antonio Giuseppe* fu *Giovanni Battista*, dom. a Mattie. |
| Id. | 329261 | 616 — | Libanti *Maria Rosa* fu Gerardo, moglie di Pepe Francesco, dom. a Bari, vincolata per dote. | Libanti *Rosa-Maria* fu Gerardo, ecc., come contro. |
| Id. | 332181 | 175 — | Cerri *Massimo* fu Giovanni, dom. in Exilles (Torino). | Cerri *Giuseppe-Pietro-Antonio-Massimo* fu Giovanni, dom. in Exilles (Torino). |
| Id. | 182429 | 350 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 536158 | 35 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 575640 | 35 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 610940 | 70 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 661332 | 70 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 738541 | 70 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 754894 | 70 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 766801 | 105 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 779027 | 105 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 785881 | 105 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 792103 | 350 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Red. 3,50 % (1934) | 13103 | 304,50 | Grilli Stefano fu Gaetano, dom. a Milano, con usufrutto a Cerlani *Maria* fu Cesare, nubile, dom. a Milano. | Grilli Stefano, ecc. come contro, con usufrutto a Cerlani *Carolina*, ecc., come contro. |
| Id. | 13104 | 304,50 | Grilli Aldo, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra. | Grilli Aldo, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra. |
| Rend. 5 % | 79668 | 835 — | Tomatis *Paola* fu Giovanni, *nubile*, dom. a Ceva (Cuneo). | Tomatis *Paola o Paolina*, fu Giovanni, *minore sotto la patria potestà della madre Allucco Agnese ved. di Tomatis Giovanni, moglie in seconde nozze di Angarano Giovenale*, dom. a Ceva (Cuneo). |
| Red. 3,50 % (1934) | 74978 | 350 — | Rocca Alessandra Luigia di Eugenio, moglie di *Ferero* Domenico, dom. a Cocconato (Alessandria), con usufrutto a Navone Margherita fu Giuseppe, moglie di Rocca Eugenio. | Rocca Alessandra Luigia di Eugenio, moglie di *Ferrero* Domenico, ecc. come contro. |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785521

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rend. 5 % | 78499 | 565 | Seghieri Bizzarri *Gualberto* fu Simone, dom. a Firenze. | Seghieri-Bizzarri *Giuseppe Gualberto* fu Simone, dom. a Firenze. |
| Cons. 3,50 % (nuda) | 987 | 3,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 2414 | 700 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 2415 | 700 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 2499 | 17,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 3935 | 140 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. (1906) | 821062 | 7 — | *Seghieri Gualberto* fu Simone, dom. a Lucca | *Seghieri Bizzarri Giuseppe Gualberto* fu Simone, dom. a Lucca |
| Red. 3,50 % (1934) | 111428 | 346,50 | Seghieri-Bizzarri *Gualberto* fu Simone, dom. in Montecarlo (Lucca), con usufrutto a favore di Tozzi Maria fu Agostino. | Seghieri-Bizzarri *Giuseppe Gualberto* fu Simone, ecc., come contro. |
| Rend. 5 % | 98527 | 620 — | Meniconi Guido di Italo, dom. a Perugia, con usufrutto a Carnevali *Ebana* fu Augusto, ved. Grifoni, dom. a Siena. | Come contro, con usufrutto a Carnevali *Maria Pia Ebana*, ecc., come contro. |
| Id. | 98528 | 620 — | Meniconi Vittoria di Italo, nubile, dom. a Perugia, con usufrutto come sopra. | Come contro, con usufrutto come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 92164 | 119 — | Icardo Rosa e *Lidvina* fu Carlo, minori sotto la tutela di Rodi Giacinto fu Giovanni Maria, dom. in Calizzano di Albenga. | Icardo Rosa ed *Albina Lidvina* fu Carlo, ecc., come contro. |
| Id. | 189854 | 35 — | Icardo *Lidvina* fu Carlo, moglie di Arata Paolo, dom. in Santo Stefano al Mare (Imperia). | Icardo *Albina Lidvina* fu Carlo, ecc., come contro. |
| Id. | 246967 | 80,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. (1902) | 36948 | 255,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. (1906) | 337057 | 700 — | Busca Paolo fu Giovanni, dom. in Torino, con usufrutto a Travaglio *Giuseppina* fu *Luigi*, moglie di Gavarino Costantino, ecc. dom. in Torino. | Come contro, con usufrutto a Travaglio *Vittoria Giuseppina* fu *Michele*, ecc., come contro. |
| Id. | 559928 | 679 — | Zolezzi *Lidia* di Giovanni Battista, moglie di Rabajoli *Cesare* fu Giovanni, dom. a Spezia (Genova), con vincolo dotale. | Zolezzi *Luigia Carmela Lidia* di Giovanni Battista, moglie di Rabajoli *Cesare Luigi*, ecc., come contro. |
| Id. | 623342 | 14 — | *Rigoni* Albertina fu *Daniele*, minore sotto la patria potestà della madre Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigoni Daniele*, dom. a Vigevano, con usufrutto a Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigoni Daniele*. | *Rigone* o *Rigoni* Albertina fu *Eustacchio Daniele*, minore sotto la patria potestà della madre Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigone* o *Rigoni Eustacchio Daniele*, dom. a Vigevano, con usufrutto a Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigone* o *Rigoni Eustacchio Daniele*. |
| Id. | 747360 | 115,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 607915 | 52,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 585380 | 434,50 | Come sopra. | Come sopra. |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 954021

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (mista) | | | | |
| Id. | 2414 | 700 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 2415 | 700 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 2499 | 17,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 3935 | 140 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. (1936) | 821062 | 7 — | *Seghieri Gualberto* fu Simone, dom. a Lucca | *Seghieri Bizzarri Giuseppe Gualberto* fu Simone, dom. a Lucca. |
| Red. 3,50 % (1934) | 111428 | 346,50 | Seghieri-Bizzarri *Gualberto* fu Simone, dom. in Montecarlo (Lucca), con usufrutto a favore di Tozzi Maria fu Agostino. | Seghieri-Bizzarri *Giuseppe Gualberto* fu Simone, ecc., come contro. |
| Cons. 5 % | 38527 | 620 — | Menconi Guido di Italo, dom. a Perugia, con usufrutto a Carnevali *Eliana* fu Augusto, ved. Grifoni, dom. a Siena. | Come contro, con usufrutto a Carnevali *Maria Pia Eliana*, ecc., come contro. |
| Id. | 98328 | 620 — | Menconi Vittoria di Italo, nubile, dom. a Perugia, con usufrutto come sopra. | Come contro, con usufrutto come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 92164 | 119 — | Icardo Rosa e *Liduina* fu Carlo, minori sotto la tutela di Rodi Giacinto fu Giovanni Maria, dom. in Calizzano di Albenga. | Icardo Rosa ed *Ubina Liduina* fu Carlo, ecc., come contro. |
| Id. | 189854 | 35 — | Icardo *Liduina* fu Carlo, moglie di Arata Paolo, dom. in Santo Stefano al Mare (Imperia). | Icardo *Ubina Liduina* fu Carlo, ecc., come contro. |
| Id. | 246967 | 80,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. (1902) | 36948 | 255,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. (1906) | 337057 | 700 — | Busca Paolo fu Giovanni, dom. in Torino, con usufrutto a Travaglio *Giuseppina* fu *Luigi*, moglie di Gavarino Costantino, ecc. dom. in Torino. | Come contro, con usufrutto a Travaglio *Vittoria Giuseppina* fu *Michele*, ecc., come contro. |
| Id. | 559928 | 679 — | Zolezzi *Lidia* di Giovanni Battista, moglie di Balbaroli *Cesare* fu Giovanni, dom. a Spezia (Genova), con vincolo dotale. | Zolezzi *Luigia Carmela Lidia* di Giovanni Battista, moglie di Balbaroli *Cesare Luigi*, ecc., come contro. |
| Id. | 623345 | 14 — | *Rigoni* Albertina fu *Daniele*, minore sotto la patria potestà della madre Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigoni Daniele*, dom. a Vigevano, con usufrutto a Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigoni Daniele*. | *Rigone* o *Rigoni* Albertina fu *Eustacchio Daniele*, minore sotto la patria potestà della madre Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigone o Rigoni Eustacchio Daniele*, dom. a Vigevano, con usufrutto a Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigone o Rigoni Eustacchio Daniele*. |
| Id. | 747360 | 115,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 607915 | 52,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 585389 | 294,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 585378 | 294,50 | *Rigoni* Antonietta fu *Daniele*, nubile, con usufrutto a Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigoni Daniele*, dom. a Vespolate (Novara). | *Rigone o Rigoni* Antonietta fu *Eustacchio Daniele*, nubile, con usufrutto a Giudice Rosa fu Giuseppe, ved. di *Rigone o Rigoni Eustacchio Daniele*, dom. a Vespolate (Novara). |
| Id. | 607914 | 52,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| B. T. Nov. 4 % (1943) Serie B | 50 | 140 — | *D'Amico* Pennisi Rosaria fu Camillo, minore sotto la patria potestà della madre Pennisi Annetta fu Carmelo, ved. *D'Amico*. | *Amico* Pennisi Rosaria fu Camillo, minore sotto la patria potestà della madre Pennisi Annetta fu Carmelo, ved. *Amico*. |
| Id. | 51 | 340 — | Come sopra. | Come sopra. |

155

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| B. T. Nov. 5 % (1950) Serie 6ª | 593 | 150 — | Bonech *Margherita* fu Giovanni Francesco, sconosciuta, rappresentata dal curatore Stile Samuele, dom. in Lucerna San Giovanni (Torino). | Bonech *Lidia Margherita* fu Giovanni Francesco, ecc., come contro. |
| Id. Serie 2ª | 667 | 100 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. Serie 3ª | 697 | 100 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 851917 | 1.470 — | Chiola Giovanni fu Augusto, dom. in Bari, con usufrutto a Marvulli *Lucia* fu Giovanni, ved. di Chiola Augusto, dom. in Bari. | Come contro, con usufrutto a Marvulli *Maria Lucia*, ecc., come sopra. |
| Red. 3,50 % (1934) | 446876 | 140 — | Goyet *Teofilo* fu Giovanni, dom. in Issime (Aosta). | Goyet *Giuseppe Teofilo* fu Giovanni, dom. in Issime (Aosta). |
| Id. | 470782 | 175 — | Eredi legittimi di Goyet *Teofilo* e Giacomo fu Giovanni, dom. in Torino, con usufrutto a Goyet *Teofilo* e Giacomo. | Eredi legittimi di Goyet *Giuseppe Teofilo* e Giacomo fu Giovanni, dom. in Torino, con usufrutto a Goyet *Giuseppe Teofilo* e Giacomo. |
| Rend. 5 % | 172068 | 2.135 — | Eredi legittimi di Goyet *Teofilo* e Giacomo fu Giovanni, amministrata da *Chiesleit* Dario fu Giacomo, dom. a Issime (Aosta), con usufrutto a Goyet *Teofilo* e Giacomo fu Giovanni | Eredi legittimi di Goyet *Giuseppe Teofilo* e Giacomo fu Giovanni, amministrata da *Crestelaut* Dario fu Giacomo, dom. a Issime (Aosta), con usufrutto a Goyet *Giuseppe Teofilo* e Giacomo fu Giovanni. |
| Red. 3,50 % (1934) | 83165 | 350 — | Della Vedova *Pietro* fu Francesco, dom. a New York | Della Vedova *Luigi Domenico* fu Francesco, dom. a New York. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 849790 | 35 — | Sobrero Luigi fu Cesare, dom. a Torino, con usufrutto a *Ile Giovanni Battista* fu Antonio, ved. di Sobrero Francesco, dom. in Torino | Come contro, con usufrutto a *Degiovanni Maria Maddalena Margherita Matilde*, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % (1934) | 503563 | 437,50 | Sobrero Angelo fu Cesare, dom. in Torino, con usufrutto come sopra. | Come contro, con usufrutto come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 849789 | 35 — | Come sopra. | Come sopra. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. [illegible] e-art. 46 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse a manifestare [illegible] mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le iscrizioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il direttore generale:* CONTI

(1425)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1556

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Id. Serie 3ª | 697 | 100 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 851917 | 1.470 — | Chiaia Giovanni fu Augusto, dom. in Bari, con usufrutto a Marenghi *Lucia* fu Giovanni, ved. di Chiaia Augusto, dom. in Bari. | Come contro, con usufrutto a Marenghi *Maria Lucia*, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % (1934) | 446876 | 140 — | Goyet *Teofilo* fu Giovanni, dom. in Issime (Aosta). | Goyet *Giuseppe Teofilo* fu Giovanni, dom. in Issime (Aosta). |
| Id. | 470782 | 175 — | Eredi legittimi di Goyet *Teofilo* e Giacomo fu Giovanni, dom. in Torino, con usufrutto a Goyet *Teofilo* e Giacomo. | Eredi legittimi di Goyet *Giuseppe Teofilo* e Giacomo fu Giovanni, dom. in Torino, con usufrutto a Goyet *Giuseppe Teofilo* e Giacomo. |
| Rend. 5 % | 172098 | 2.135 — | Eredi legittimi di Goyet *Teofilo* e Giacomo fu Giovanni, amministrata da *Christillin* Dario fu Giacomo, dom. a Issime (Aosta), con usufrutto a Goyet *Teofilo* e Giacomo fu Giovanni | Eredi legittimi di Goyet *Giuseppe Teofilo* e Giacomo fu Giovanni, amministrata da *Cristellin* Dario fu Giacomo, dom. a Issime (Aosta), con usufrutto a Goyet *Giuseppe Teofilo* e Giacomo fu Giovanni. |
| Red. 3,50 % (1934) | 83165 | 350 — | Della Vedova *Pietro* fu Francesco, dom. a New York | Della Vedova *Luigi Domenico* fu Francesco, dom. a New York. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 849790 | 35 — | Sobrero Luigi fu Cesare, dom. a Torino, con usufrutto a *De Giovanni Malerba* fu Antonio, ved. di Sobrero Francesco, dom. in Torino | Come contro, con usufrutto a *Degiovanni Maria Maddalena Margherita Malerba*, ecc., come contro. |
| Red. 3,50 % (1934) | 503563 | 437,50 | Sobrero Angelo fu Cesare, dom. in Torino, con usufrutto come sopra. | Come contro, con usufrutto come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 849789 | 35 — | Come sopra. | Come sopra. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 17 febbraio 1911, n. e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le iscrizioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 17 maggio 1956

*Il direttore generale:* CONTI

(1425)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RUFFILLI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 129

# GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI - ESCLUSI I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 5 giugno 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-534
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

#### 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 399.
**Disposizioni relative alla costruzione, riparazione e vendita dei materiali radioelettrici e alla emissione delle relative licenze** . . . . . Pag. 1241

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 400.
**Disposizioni per le indennità ed il trattamento economico ai componenti della Consulta Nazionale** . . . Pag. 1242

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 aprile 1946, n. 401.
**Modificazione delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi** . . . . . Pag. 1244

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 aprile 1946, n. 402.
**Nuovo aumento dei dazi doganali sui tabacchi lavorati.** Pag. 1246

REGIO DECRETO LEGISLATIVO . . .

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero del tesoro:**

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1249

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1251

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro. Pag. 1252

### CONCORSI

**Ministero dell'industria e del commercio:** Concorso per esami a cinque posti di ispettore metrico aggiunto in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi (gruppo B, grado 11°) . . . . Pag. 1253

## LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 399.

**Disposizioni relative alla costruzione, riparazione e vendita dei materiali radioelettrici e alla emissione delle relative licenze.**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950158

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.000 - Semestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

### 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 399.
**Disposizioni relative alla costruzione, riparazione e vendita dei materiali radioelettrici e alla emissione delle relative licenze** . . . . . Pag. 1241

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 400.
**Disposizioni per le indennità ed il trattamento economico ai componenti della Consulta Nazionale** . . . Pag. 1243

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 401.
**Modificazione delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi** . . . . . Pag. 1244

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 402.
**Nuovo aumento dei dazi doganali sui tabacchi lavorati.** Pag. 1246

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 1946, n. 403.
**Abolizione dell'imposta sui frutti dei titoli al portatore emessi da società, istituti ed enti diversi dallo Stato, istituita con R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1677.** Pag. 1246

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 404.
**Sostituzione del vice presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese** . . . . . Pag. 1247

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946.
**Nomina del capo dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico** . . . . Pag. 1247

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1946.
**Approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1946-47** . . . . . Pag. 1247

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero del tesoro:**
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1249
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1251
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro. Pag. 1252

## CONCORSI

**Ministero dell'industria e del commercio:** Concorso per esami a cinque posti di ispettore metrico aggiunto in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi (gruppo B, grado 11°) . . . . Pag. 1251

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 399.

**Disposizioni relative alla costruzione, riparazione e vendita dei materiali radioelettrici e alla emissione delle relative licenze.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

240

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 234;
Vista la legge 12 gennaio 1933, n. 141;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 590;
Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 942, e la legge 3 ottobre 1940, n. 1493;
Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2173, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 780;
Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 696;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1559

Visti gli articoli 253 e 269, comma 2°, del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogati: il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912; il R. decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2173, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 780, e la legge 3 ottobre 1940, n. 1493.

Art. 2.

Devono munirsi della licenza annuale di fabbricazione e montaggio, i fabbricanti di apparecchi radioelettrici e delle loro parti, sia per uso di radiocomunicazioni, sia per altro impiego, nonchè coloro che eseguono il montaggio di parti staccate o di complessi di parti staccate, anche se non costituiscano apparecchi radioelettrici completi, sia di produzione nazionale, sia importate.

La concessione della licenza di cui al presente articolo è subordinata alla osservanza delle norme della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e del R. decreto 15 maggio 1933, n. 500, nonchè al pagamento preventivo delle tasse di licenza stabilite dalla legge tributaria sulle concessioni governative, (tabella A), da versarsi all'Ufficio del registro.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che a norma dell'art. 253 del Codice postale e delle telecomunicazioni rilascia la licenza, stabilisce quali apparecchi e materiali radioelettrici la ditta costruttrice è autorizzata a costruire, e ne fa menzione sulla licenza stessa.

La licenza di fabbricazione conferisce anche il diritto di riparazione dei materiali radioelettrici, e di vendita al pubblico.

Art. 3.

Coloro che intendono provvedere alla riparazione o alla vendita degli apparecchi e materiali radioelettrici di cui all'articolo precedente o ad ambedue le attività, devono munirsi di unica licenza annuale di «riparazione e vendita di apparecchi e materiali radioelettrici» che a norma del citato articolo 253 del Codice postale e delle telecomunicazioni viene rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo

Art. 5.

L'obbligo della licenza di «riparazione e vendita» ricorre anche per i rappresentanti di commercio, viaggiatori ed agenti di vendita in genere.

Sono esclusi da tale obbligo coloro che limitano la loro attività alla semplice mediazione tra le ditte munite delle licenze di cui agli articoli precedenti e i probabili acquirenti di apparecchi o materiali radioelettrici.

Art. 6.

L'emissione delle licenze contemplate negli articoli 2 e 3, viene effettuata in seguito alla produzione della istanza in carta legale diretta al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per tramite degli Uffici tecnici imposte di fabbricazione competenti per territorio, corredata della ricevuta della tassa e del certificato di inscrizione alla competente Camera di commercio.

Qualora trattisi di nuovi stabilimenti industriali o di ampliamento di stabilimenti già esistenti, destinati alla produzione di materiale radioelettrico, dovrà anche essere esibita l'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria e commercio, ai sensi della legge 15 gennaio 1933, n. 141, e del R. decreto 15 maggio 1933, n. 500, nonchè la quietanza dell'eseguito pagamento della relativa tassa di concessione governativa.

Alla domanda dovrà essere allegata anche la licenza comunale che autorizza il commercio in articoli radio, per il locale in cui si esercita tale attività, e la ricevuta dell'abbonamento annuale alle radioaudizioni circolari. Ove tale autorizzazione non venisse accordata da parte del Comune, sarà sufficiente il nulla osta del Comune stesso all'esercizio della sola riparazione. In tal caso spetterà al Comune la sorveglianza su tale limitazione.

In luogo della licenza comunale, i rappresentanti, viaggiatori e agenti di vendita produrranno una dichiarazione della ditta, da cui risulti il conferimento della rappresentanza o incarico di vendere apparecchi radioelettrici per suo conto.

Art. 7.

Per le fabbriche, laboratori e negozi di vendita che si aprono dopo il 1° luglio, le tasse per la concessione delle rispettive licenze relative al periodo intercedente dalla data della concessione al 31 dicembre dello stesso anno, sono ridotte alla metà.

Art. 8.

Coloro che intendono ottenere la rinnovazione delle licenze di cui all'art. 2, devono farne istanza in carta legale al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, pel tramite degli Uffici tecnici imposte fabbrica-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759081

Art. 1.

Sono abrogati: il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1988, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 912; il R. decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2173, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 780, e la legge 3 ottobre 1940, n. 1493.

Art. 2.

Devono munirsi della licenza annuale di fabbricazione e montaggio, i fabbricanti di apparecchi radioelettrici e delle loro parti, sia per uso di radiocomunicazioni, sia per altro impiego, nonchè coloro che eseguono il montaggio di parti staccate o di complessi di parti staccate anche se non costituiscano apparecchi radioelettrici completi, sia di produzione nazionale, sia importate.

La concessione della licenza di cui al presente articolo è subordinata alla osservanza delle norme della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e del R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, nonchè al pagamento preventivo delle tasse di licenza stabilite dalla legge tributaria sulle concessioni governative, (tabella A), da versarsi all'Ufficio del registro.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che a norma dell'art. 253 del Codice postale e delle telecomunicazioni rilascia la licenza, stabilisce quali apparecchi e materiali radioelettrici la ditta costruttrice è autorizzata a costruire, e ne fa menzione sulla licenza stessa.

La licenza di fabbricazione conferisce anche il diritto di riparazione dei materiali radioelettrici, e di vendita al pubblico.

Art. 3.

Coloro che intendono provvedere alla riparazione o alla vendita degli apparecchi e materiali radioelettrici di cui all'articolo precedente o ad ambedue le attività, devono munirsi di unica licenza annuale di riparazione e vendita di apparecchi e materiali radioelettrici e che a norma del citato articolo 253 del Codice postale e delle telecomunicazioni viene rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previo pagamento della tassa di concessione governativa di L. 689, che riassume quelle stabilite ai nn. 98 e 99 della tabella allegata al R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 696, i quali si intendono in conseguenza modificati.

Art. 4.

Qualora le attività di cui ai precedenti articoli vengano esercitate anche in locali e negozi diversi da quello indicato nella relativa licenza di costruzione o di riparazione e vendita, l'obbligo della licenza ricorre per ciascuno dei locali o negozi stessi.

istanza in carta legale diretta al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per tramite degli Uffici tecnici imposte di fabbricazione competenti per territorio, corredata della ricevuta della tassa e del certificato di inscrizione alla competente Camera di commercio.

Qualora trattisi di nuovi stabilimenti industriali o di ampliamento di stabilimenti già esistenti, destinati alla produzione di materiale radioelettrico, dovrà anche essere esibita l'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria e commercio, ai sensi della legge 13 gennaio 1933, n. 141, e del R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, nonchè la quietanza dell'eseguito pagamento della relativa tassa di concessione governativa.

Alla domanda dovrà essere allegata anche la licenza comunale che autorizza il commercio in articoli radio, per il locale in cui si esercita tale attività, e la ricevuta dell'abbonamento annuale alle radioaudizioni circolari. Ove tale autorizzazione non venisse accordata da parte del Comune, sarà sufficiente il nulla osta del Comune stesso all'esercizio della sola riparazione. In tal caso spetterà al Comune la sorveglianza su tale limitazione.

In luogo della licenza comunale, i rappresentanti, viaggiatori e agenti di vendita produranno una dichiarazione della ditta, da cui risulti il conferimento della rappresentanza o incarico di vendere apparecchi radioelettrici per suo conto.

Art. 7.

Per le fabbriche, laboratori e negozi di vendita che si aprono dopo il 1° luglio, le tasse per la concessione delle rispettive licenze relative al periodo intercedente dalla data della concessione al 31 dicembre dello stesso anno, sono ridotte alla metà.

Art. 8.

Coloro che intendono ottenere la rinnovazione delle licenze di cui all'art. 2, devono farne istanza in carta legale al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, pel tramite degli Uffici tecnici imposte fabbricazione entro il 31 dicembre, corredandola delle bollette di pagamento sia della tassa per concessione governativa sia dell'abbonamento alle radioaudizioni e corredandola altresì della licenza scaduta.

Per le rinnovazioni annuali delle licenze di cui all'art. 3 occorre rivolgere la domanda unitamente agli adempimenti di cui al comma precedente all'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione il quale vi provvede direttamente, ovvero, nel caso in cui gli spazi di rinnovo riportati a tergo della licenza fossero esauriti, rimette gli atti al Ministero delle poste e telecomunicazioni per la sostituzione dello stampato.

1561

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785123

Art. 9.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni trasmette le licenze emesse al Ministero delle finanze il quale ne cura il recapito agli interessati a mezzo degli Uffici tecnici imposte di fabbricazione.

Art. 10.

Le tasse pagate sia per l'emissione sia per la rinnovazione delle licenze vengono, a cura del Ministero delle finanze, ripartite in misura uguale fra il detto Ministero e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 11.

I costruttori, i riparatori e commercianti di materiali radioelettrici che non intendono rinnovare la licenza di cui agli articoli precedenti, hanno l'obbligo di dichiararlo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento non oltre il 31 dicembre al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per le licenze di costruzione, o all'Ufficio imposte di fabbricazione per quelle di riparazione e vendita.

In mancanza di tale dichiarazione i titolari delle licenze sono obbligati al pagamento della tassa per l'intero anno e sono soggetti alla pena di cui al 2° comma dell'art. 269 del Codice postale e delle telecomunicazioni.

Gli Uffici tecnici imposte di fabbricazione devono mensilmente rimettere al Ministero delle poste e telecomunicazioni un elenco delle cessazioni avvenute nel mese, corredandolo delle licenze cessate.

Art. 12.

I rivenditori che intendono cedere temporaneamente in prova apparecchi radioriceventi a persone od enti non ancora muniti di licenza di abbonamento alle radioaudizioni, debbono richiedere all'Ente concessionario del servizio delle radioaudizioni la licenza speciale per apparecchi in prova.

Per la disciplina di tale licenza valgono le norme contenute negli articoli 15 e 16 del R. decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880.

Art. 13.

Per il mancato pagamento della tassa di concessione governativa si applicano le sanzioni previste dall'art. 9 della legge tributaria sulle concessioni governative, approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, modificato dall'art. 1 del R. decreto 26 marzo 1936, n. 1418, senza pregiudizio delle sanzioni penali previste dal Codice postale e delle telecomunicazioni.

Art. 15.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le licenze di vendita già emesse sino alla detta data dovranno essere convertite in quella di riparazione e vendita, con effetto dal 1° del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Gli interessati corrisponderanno la differenza di tassa di concessione governativa tra la cessata licenza di vendita e quella di riparazione e vendita per il periodo corrispondente dell'anno 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 163.* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 469.

**Disposizioni per le indennità ed il trattamento economico ai componenti della Consulta Nazionale.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 413, sull'istituzione del Ministero per la Consulta Nazionale.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 607, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero per la Consulta Nazionale per l'esercizio finanziario 1945-46;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 826, concernente la soppressione del Ministero per la Consulta Nazionale e l'istituzione dell'Ufficio per le relazioni con la Consulta Nazionale;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

cazioni.

Art. 11.

I costruttori, i riparatori e commercianti di materiali radioelettrici che non intendono rinnovare la licenza di cui agli articoli precedenti, hanno l'obbligo di dichiararlo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento non oltre il 31 dicembre al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per le licenze di costruzione, o all'Ufficio imposte di fabbricazione per quelle di riparazione e vendita.

In mancanza di tale dichiarazione i titolari delle licenze sono obbligati al pagamento della tassa per l'intero anno e sono soggetti alla pena di cui al 2° comma dell'art. 269 del Codice postale e delle telecomunicazioni.

Gli Uffici tecnici imposte di fabbricazione devono mensilmente rimettere al Ministero delle poste e telecomunicazioni un elenco delle cessazioni avvenute nel mese, corredandolo delle licenze cessate.

Art. 12.

I rivenditori che intendono cedere temporaneamente in prova apparecchi radioriceventi a persone od enti non ancora muniti di licenza di abbonamento alle radioaudizioni, debbono richiedere all'Ente concessionario del servizio delle radioaudizioni la licenza speciale per apparecchi in prova.

Per la disciplina di tale licenza valgono le norme contenute negli articoli 15 e 16 del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880.

Art. 13.

Per il mancato pagamento della tassa di concessione governativa si applicano le sanzioni previste dall'art. 9 della legge tributaria sulle concessioni governative, approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, modificato dall'art. 1 del R. decreto 26 marzo 1936, n. 1418, senza pregiudizio delle sanzioni penali previste dal Codice postale e delle telecomunicazioni.

Art. 14.

Le Amministrazioni civili dello Stato, che, a norma dell'art. 246 del Codice postale e delle telecomunicazioni, hanno ottenuto dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, su parere favorevole del Comitato per le telecomunicazioni, l'autorizzazione ad esercitare servizi di radiocomunicazioni, possono provvedere direttamente alla riparazione ed eventualmente alla costruzione degli apparecchi radioelettrici e loro parti, destinate esclusivamente ai propri servizi, senza obbligo di munirsi delle licenze di cui agli articoli precedenti.

dell'anno 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 163.* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 409.

**Disposizioni per le indennità ed il trattamento economico ai componenti della Consulta Nazionale.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 413, sull'istituzione del Ministero per la Consulta Nazionale;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 607, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero per la Consulta Nazionale per l'esercizio finanziario 1945-46;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 826, concernente la soppressione del Ministero per la Consulta Nazionale e l'istituzione dell'Ufficio per le relazioni con la Consulta Nazionale;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, recante norme per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Nazionale;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il parere della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

1563
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Art. 1.

In aggiunta alle indennità previste dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, ai Consultori residenti fuori Roma spetta il rimborso delle spese di viaggio necessarie sostenute per partecipare ai lavori della Consulta.

La misura e le modalità del rimborso sono determinate dal Ministro incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito l'Ufficio di presidenza della Consulta stessa.

Art. 2.

I Consultori sono ammessi ad usufruire dei servizi di alloggio e mensa apprestati a cura dell'Ufficio per le relazioni con la Consulta Nazionale, alle condizioni e con le modalità, che saranno determinate dal Ministro incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale, di concerto col Ministro per il tesoro.

La differenza tra le spese effettivamente sostenute per i servizi predetti e le somme recuperate a norma del comma precedente è posta a carico del bilancio del Ministero del tesoro — rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri — sotto rubrica Ufficio per le relazioni con la Consulta Nazionale.

Art. 3.

Al presidente della Consulta Nazionale è corrisposto il trattamento economico spettante ai Ministri senza portafoglio.

Il Presidente della Consulta ha alle sue dipendenze un capo di Gabinetto al quale è dovuta la retribuzione prevista per i capi di Gabinetto dei Ministri senza portafoglio dal decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 355, e successive modificazioni.

Art. 4.

Le indennità spettanti ai Consultori a norma dello art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, sono esenti da ogni imposta e ritenuta.

Art. 5.

Il limite per l'emissione di apertura di credito, di cui al penultimo comma dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 set-

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CIANCA — CORBINO — SCOCCIMARRO

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *giugno* 1946
*Atti del Governo, registro* n. 10, *foglio* n. 16. — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 401.

**Modificazione delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 75, 76, 77, 79, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, della legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 75. — *Multa proporzionale.*

Fuori dei casi preveduti negli articoli 76, 77 e 79, il colpevole di contrabbando è punito:

1) con la multa da L. 2000 a L. 4000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio e questo non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena è aumentata da L. 500 a L. 1500 per ogni chilogrammo in più;

2) con la multa da L. 2500 a L. 5000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena è aumentata da L. 1000 a L. 4000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1564

Art. 2.

I Consultori sono ammessi ad usufruire dei servizi di alloggio e mensa apprestati a cura dell'Ufficio per le relazioni con la Consulta Nazionale, alle condizioni e con le modalità, che saranno determinate dal Ministro incaricato delle relazioni con la Consulta Nazionale, di concerto col Ministro per il tesoro.

La differenza tra le spese effettivamente sostenute per i servizi predetti e le somme recuperate a norma del comma precedente è posta a carico del bilancio del Ministero del tesoro — rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri — sotto rubrica Ufficio per le relazioni con la Consulta Nazionale.

Art. 3.

Al presidente della Consulta Nazionale è corrisposto il trattamento economico spettante ai Ministri senza portafoglio.

Il Presidente della Consulta ha alle sue dipendenze un capo di Gabinetto al quale è dovuta la retribuzione prevista per i capi di Gabinetto dei Ministri senza portafoglio dal decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335, e successive modificazioni.

Art. 4.

Le indennità spettanti ai Consultori a norma dello art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, sono esenti da ogni imposta e ritenuta.

Art. 5.

Il limite per l'emissione di aperture di credito, di cui al penultimo comma dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, è elevato, per le spese di competenza dell'Ufficio per le relazioni con la Consulta Nazionale, alla somma di lire quattro milioni.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e ha effetto dal 15 settembre 1945.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *giugno* 1946
*Atti del Governo, registro n.* 10, *foglio n.* 164. — PESCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 401.

**Modificazione delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 75, 76, 77, 79, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, della legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 75. — *Multa proporzionale.*

Fuori dei casi preveduti negli articoli 76, 77 e 79, il colpevole di contrabbando è punito:

1) con la multa da L. 2000 a L. 4000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio e questo non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena è aumentata da L. 500 a L. 1500 per ogni chilogrammo in più;

2) con la multa da L. 2500 a L. 5000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena è aumentata da L. 1000 a L. 4000 per ogni chilogrammo in più;

3) con la multa da L. 300 a L. 600 quando il contrabbando ha per oggetto sale e questo non supera il chilogrammo; se lo supera la pena è aumentata da L. 30 a L. 60 per ogni chilogrammo in più.

La multa stabilita nel n. 2 è ridotta alla metà quando si tratta di prodotti derivati dal tabacco o di succedanei del tabacco ».

« Art. 76. — *Pena per l'alterazione e mescolanza dei generi di monopolio.*

Nel caso di contrabbando preveduto nell'art. 71 il colpevole è punito con la multa da L. 5000 a L. 25.000 senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1965

« Art. 77. — *Pene per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza autorizzazione.*

Chiunque semina abusivamente tabacco è punito con la multa da L. 1500 a L. 8000.

Chiunque trapianta abusivamente piante di tabacco è punito con la multa da L. 2000 a L. 4000 quando le piante trapiantate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in più la pena è aumentata da L. 40 a L. 120.

Chiunque coltiva abusivamente piante di tabacco è punito con la multa da L. 2500 a L. 5000, quando le piante coltivate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in più la pena è aumentata da L. 100 a L. 200.

Il colpevole di trapiantamento abusivo che ha anche abusivamente seminato le piante trapiantate, è soggetto soltanto alla pena stabilita per il trapiantamento abusivo. Se il colpevole di coltivazione abusiva ha anche abusivamente seminato e trapiantato le piante coltivate è soggetto soltanto alla pena stabilita per la coltivazione abusiva ».

« Art. 79. — *Pene per la detenzione di meccanismi e utensili.*

Chiunque detiene meccanismi e utensili che a termini dell'art. 72 debbono ritenersi precordinati alla lavorazione dei tabacchi, è punito con la multa da L. 600 a L. 10.000 ».

« Art. 88. — *Attingimento di acque salse — Asportazione di sabbia, di terre salifere, di acqua del mare.*

Chiunque senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli, attinge acque dalle sorgenti o polle salse, è punito con l'ammenda da L. 150 a L. 600.

E' punito con la stessa pena chiunque asporta acqua dal mare o sabbie marine o terre salifere senza l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento ».

« Art. 89. — *Bagnatura dei generi di monopolio.*

Il ricevitore, il magazziniere, la persona autorizzata alla vendita al pubblico dei generi di monopolio, il conduttore o l'appaltatore di trasporti, il quale sottopone a bagnatura il sale o il tabacco è punito con l'ammenda da L. 600 a L. 6000 senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi ».

« Art. 92. — *Mancanza di tabacco in confronto delle quantità indicate nel manifesto.*

Il comandante della nave con carico di tabacco, qualora si trovi differenza in più o in meno nel numero dei colli di tabacco, in confronto del manifesto, è punito con l'ammenda da L. 600 a L. 2000 per chilogrammo se trattasi di tabacco in foglia, e da L. 2000 a L. 5000 se trattasi di tabacco lavorato.

Chiunque dichiara una qualità di tabacchi lavorati diversa da quella presentata, è punito con la pena della ammenda da L. 500 a L. 1000 per ogni chilogrammo di tabacco diversamente dichiarato ».

« Art. 94. — *Omessa dichiarazione di tabacchi lavorati da parte di viaggiatori.*

Il viaggiatore il quale omette di dichiarare alla dogana i tabacchi lavorati, che importa per suo uso personale, è punito con l'ammenda da L. 250 a L. 2000 qualora la quantità importata non sia superiore a un chilogrammo.

Questa disposizione non si applica quando la quantità importata non supera i 30 grammi ».

« Art. 95. — *Trasporto di sale e tabacco in transito.*

Qualora nei trasporti di sali o di tabacchi in transito, autorizzato a norma degli articoli 32 e 61, si verifichino le ipotesi prevedute nell'art. 120 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, lo speditore è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 3000 al quintale se si tratta di tabacco greggio o di prodotti derivati dal tabacco; da L. 100 a L. 2000 a chilogrammo se si tratta di tabacco lavorato. In ogni caso la pena dell'ammenda non può essere inferiore a L. 200.

Qualora si verifichino le ipotesi prevedute nell'articolo 121 della predetta legge, lo speditore è punito con l'ammenda da L. 600 a L. 5000 al quintale, se si tratta di sale, da L. 500 a L. 1500 a chilogrammo se si tratta di tabacco greggio o di prodotti derivati del tabacco; da L. 700 a L. 3000 a chilogrammo, se si tratta di tabacco lavorato ».

« Art. 96. — *Vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita.*

Chiunque senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli vende o pone in vendita generi di monopolio, è punito con l'ammenda da L. 300 a L. 1500 se si tratta di sali; da L. 1000 a L. 5000 se trattasi di tabacchi.

Chiunque acquista generi di monopolio da persona non autorizzata alla vendita, è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 1000 ».

« Art. 99. — *Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio del sale.*

E' punito con l'ammenda da L. 600 a L. 6000 chiunque viola le norme di questa legge stabilite:

1) per la produzione, la fabbricazione e la preparazione dei sali, nei casi in cui queste operazioni siano state autorizzate dall'Amministrazione;

2) per l'introduzione ad uso delle industrie, dei sali delle isole italiane escluse dal monopolio;

3) per l'introduzione e il deposito dei sali nei punti franchi;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1536

Il colpevole di trapiantamento abusivo che ha anche abusivamente seminato le piante trapiantate, è soggetto soltanto alla pena stabilita per il trapiantamento abusivo. Se il colpevole di coltivazione abusiva ha anche abusivamente seminato e trapiantato le piante coltivate è soggetto soltanto alla pena stabilita per la coltivazione abusiva ».

« Art. 79. — *Pene per la detenzione di meccanismi e utensili.*

Chiunque detiene meccanismi e utensili che a termini dell'art. 72 debbono ritenersi preordinati alla lavorazione dei tabacchi, è punito con la multa da L. 600 a L. 10.000 ».

« Art. 88. — *Attingimento di acque salse — Asportazione di sabbia, di terre salifere, di acqua del mare.*

Chiunque senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli, attinge acque dalle sorgenti o polle salse, è punito con l'ammenda da L. 150 a L. 600.

E' punito con la stessa pena chiunque asporta acqua dal mare o sabbie marine o terre salifere senza l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento ».

« Art. 89. — *Bagnatura dei generi di monopolio.*

Il ricevitore, il magazziniere, la persona autorizzata alla vendita al pubblico dei generi di monopolio, il conduttore o l'appaltatore di trasporti, il quale sottopone a bagnatura il sale o il tabacco è punito con l'ammenda da L. 600 a L. 6000 senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi ».

« Art. 92. — *Mancanza di tabacco in confronto delle quantità indicate nel manifesto.*

Il comandante della nave con carico di tabacco, qualora si trovi differenza in più o in meno nel numero dei colli di tabacco, in confronto del manifesto, è punito con l'ammenda da L. 600 a L. 2000 per chilogrammo se trattasi di tabacco in foglia, e da L. 2000 a L. 5000 se trattasi di tabacco lavorato.

Agli effetti della determinazione dell'ammenda il peso dei colli mancanti è calcolato in relazione al peso massimo degli altri colli di tabacco componenti il carico, quando non se ne possa stabilire il peso effettivo ».

« Art. 93. — *Differenza di peso o di quantità della dichiarazione di tabacco.*

Chiunque dichiara, per l'introduzione di tabacchi nel territorio del Regno soggetto a monopolio, una quantità minore di quella accertata nella visita, è punito, se la differenza oltrepassa il 5 % del peso dichiarato, con l'ammenda da L. 1000 a L. 1500 per ogni chilogrammo in più, se si tratta di tabacco in foglia; e da L. 2000 a L. 3000 se si tratta di tabacco lavorato.

« Art. 95. — *Trasporto di sale e tabacco in transito.*

Qualora nei trasporti di sali o di tabacchi in transito, autorizzato a norma degli articoli 32 e 61, si verifichino le ipotesi prevedute nell'art. 120 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, lo speditore è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 3000 al quintale se si tratta di tabacco greggio o di prodotti derivati dal tabacco; da L. 100 a L. 2000 a chilogrammo se si tratta di tabacco lavorato. In ogni caso la pena dell'ammenda non può essere inferiore a L. 200.

Qualora si verifichino le ipotesi prevedute nell'articolo 121 della predetta legge, lo speditore è punito con l'ammenda da L. 600 a L. 5000 al quintale, se si tratta di sale, da L. 500 a L. 1500 a chilogrammo se si tratta di tabacco greggio o di prodotti derivati del tabacco; da L. 700 a L. 3000 a chilogrammo, se si tratta di tabacco lavorato ».

« Art. 96. — *Vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita.*

Chiunque senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli vende o pone in vendita generi di monopolio, è punito con l'ammenda da L. 300 a L. 1500 se si tratta di sali; da L. 1000 a L. 5000 se trattasi di tabacchi.

Chiunque acquista generi di monopolio da persona non autorizzata alla vendita, è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 1000 ».

« Art. 99. — *Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio del sale.*

E' punito con l'ammenda da L. 600 a L. 6000 chiunque viola le norme di questa legge stabilite:

1) per la produzione, la fabbricazione e la preparazione dei sali, nei casi in cui queste operazioni siano state autorizzate dall'Amministrazione;

2) per l'introduzione ad uso delle industrie, dei sali delle isole italiane escluse dal monopolio;

3) per l'introduzione e il deposito dei sali nei punti franchi;

4) per l'impiego dei sali concessi alle industrie menzionate negli articoli 20 e 21;

5) per il trasporto, il deposito e la detenzione dei sali nei casi preveduti nell'art. 27 ».

« Art. 100. — *Inosservanza di prescrizioni stabilite a tutela del monopolio dei tabacchi.*

E' punito con l'ammenda da L. 600 a L. 10.000 chiunque viola le norme di questa legge stabilite:

1) per l'introduzione e il deposito dei tabacchi nei punti franchi;

2) per le operazioni di cernita o condizionamento in colli dei tabacchi greggi nei punti franchi;

1592

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

3) per la costruzione di meccanismi e utensili preordinati alla lavorazione del tabacco;

4) per il trasporto, il deposito o la detenzione dei tabacchi lavorati nei casi preveduti nell'art. 57 ».

« Art. 101. — *Violazione per cui non è stabilita una speciale pena.*

Per qualunque violazione delle norme di questa legge per la quale nella legge stessa non è stabilita la pena, si applica l'ammenda da L. 100 a L. 3000 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 156.* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 492.

**Nuovo aumento dei dazi doganali sui tabacchi lavorati.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 40, concernente l'aumento dei dazi generali d'importazione sui tabacchi lavorati importati per uso personale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 2 mar-

*Tabacchi lavorati:*

| | | |
|---|---|---|
| 1) sigarette . . . . . | L. | 9500 al kg. |
| 2) sigari Manilla, Avana, uso Avana ed altri sigari di qualità superiore . . . . . | » | 9500 » » |
| 3) sigari comuni . . . . . | » | 5000 » » |
| 4) trinciati chiari dolci e trinciati della Avana . . . . . | » | 7500 » » |
| 5) trinciati altri . . . . . | » | 4500 » » |
| 6) tabacchi da fiuto . . . . . | » | 1600 » » |
| 7) altri . . . . . | » | 1000 » » |

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 165.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 1946, n. 403.

**Abolizione dell'imposta sui frutti dei titoli al portatore emessi da società, istituti ed enti diversi dallo Stato, istituita con R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1936, n. 76, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1568

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *maggio* 1946
*Atti del Governo, registro n.* 10, *foglio n.* 136. — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 402.

**Nuovo aumento dei dazi doganali sui tabacchi lavorati.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 40, concernente l'aumento dei dazi generali d'importazione sui tabacchi lavorati importati per uso personale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 3 maggio 1945, n. 259, concernente l'aumento dei dazi doganali sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I dazi doganali relativi ai prodotti compresi nella voce 115, lettera *b*), numeri da 1 a 7 della tariffa dei dazi doganali del Regno d'Italia, sono stabiliti come appresso:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7) altri | » | 1000 | » |

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *giugno* 1946
*Atti del Governo, registro n.* 10, *foglio n.* 165. — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 1946, n. 491.

**Abolizione dell'imposta sui frutti dei titoli al portatore emessi da società, istituti ed enti diversi dallo Stato, istituita con R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1936, n. 76, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'imposta sui frutti dei titoli istituita col R. decreto-legge 7 settembre 1935, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1936, n. 76, e successive modificazioni, cessa di avere applicazione per i frutti relativi agli esercizi chiusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1596

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 166.* — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 401.
**Sostituzione del vice presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1919, n. 2060, istitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, modificato e convertito nella legge 23 settembre 1920, n. 1365;
Visto l'art. 1 del R. decreto 9 aprile 1931, n. 334, che reca disposizioni concernenti gli organi di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 303, con il quale l'on. Giuseppe Grassi e l'ing. Giuseppe Laterza, vennero nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, per la durata di quattro anni, a decorrere dal 6 luglio 1945;
Considerato che, essendosi reso l'ingegnere Giuseppe Laterza dimissionario dalla suddetta carica di vice presidente, occorre provvedere alla sua sostituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione dell'ing. Giuseppe Laterza e fino al 5 luglio 1949, è nominato vice presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese l'avv. Raffaele La Volpe.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946.
**Nomina del capo dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 385;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il signor Rodolfo Siviero è nominato capo dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico istituito con decreto Luogotenenziale 12 aprile, n. 480.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — MOLÈ

(1539)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1946.
**Approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1946-47.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto lo stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 1946-47 della Cassa delle ammende, costituita ai sensi e per gli scopi di cui all'art. 149 del Codice penale;
Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947, in conformità delle tabelle unite al presente decreto e con le seguenti risultanze:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1570

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 166.* — FRASCA

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 401.
**Sostituzione del vice presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1919, n. 2060, istitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, modificato e convertito nella legge 23 settembre 1920, n. 1365;

Visto l'art. 1 del R. decreto 9 aprile 1931, n. 334, che reca disposizioni concernenti gli organi di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 363, con il quale l'on. Giuseppe Grassi e l'ing. Giuseppe Laterza, vennero nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, per la durata di quattro anni, decorrere dal 6 luglio 1945;

Considerato che, essendosi reso l'ingegnere Giuseppe Laterza dimissionario dalla suddetta carica di vice presidente, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione dell'ing. Giuseppe Laterza e fino al 5 luglio 1949, è nominato vice presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese l'avv. Raffaele La Volpe.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 169.* — FRASCA

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il signor Rodolfo Siviero è nominato capo dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico istituito con decreto Luogotenenziale 12 aprile, n. 480.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — MOLÈ

(1539)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1946.
**Approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1946-47.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto lo stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 1946-47 della Cassa delle ammende, costituita ai sensi e per gli scopi di cui all'art. 149 del Codice penale;

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947, in conformità delle tabelle unite al presente decreto e con le seguenti risultanze:

| | | |
|---|---|---|
| Entrate previste . . . . . | L. | 1.245.000 |
| Spese previste . . . . . | » | 1.245.000 |

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 10 aprile 1946

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
TOGLIATTI

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

## STATO DI PREVISIONE

dell'entrata e della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947

| Numero | ARTICOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario 1946-47 |
|---|---|---|
| | **PARTE I. — ENTRATA** | Lire |
| | TITOLO I. — Entrate ordinarie | |
| | Categoria I. — *Entrate effettive* | |
| 1 | Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione . | 450.000 |
| 2 | Versamenti per Grazia Sovrana . . . . . | 40.000 |
| 3 | Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse . | 10.000 |
| 4 | Fondi dei detenuti evasi o defunti . . . | 40.000 |
| 5 | Ricavo dalle vendite dei corpi di reato . | 40.000 |
| 6 | Introiti per incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito . . . . . | 5.000 |
| 7 | Interessi sulle somme in deposito in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica . . . . . | 60.000 |
| | Totale delle entrate ordinarie . . . | 645.000 |
| | TITOLO II. — Entrate straordinarie | |
| | Categoria I. — *Entrate effettive* | |
| 8 | Entrate straordinarie diverse . . . . . | *per memoria* |
| | Categoria II. — *Movimento di capitali* | |
| 9 | Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi e dalle somme in deposito per acquisto di rendita pubblica . . . . . | *per memoria* |
| | Totale delle entrate straordinarie . . . | |
| | *Partite che si compensano con la spesa.* | |
| 10 | Somme provenienti da depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.). . | 600.000 |
| | **RIASSUNTO DELL'ENTRATA** | |
| | TITOLO I. — Entrate ordinarie | |
| | Categoria I. — *Entrate effettive* . . . . . | 645.000 |
| | Totale del titolo I . . . | 645.000 |

| Numero | ARTICOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario 1946-47 |
|---|---|---|
| | **PARTE II — SPESA** | Lire |
| | TITOLO I. — Spese ordinarie | |
| | Categoria I. — *Spese effettive* | |
| 1 | Assegnazioni ai Consigli di patronato . . . | 550.000 |
| 2 | Spese per la pubblicazione di sentenze . . | 10.000 |
| 3 | Spese di ufficio, stampati e cancelleria . . | 13.000 |
| 4 | Restituzione di somme introitate per vendita di corpi di reato . . . . . | 20.000 |
| 5 | Spese casuali . . . . . | 2.000 |
| 6 | Fondo di riserva per spese impreviste . . | 50.000 |
| | Totale delle spese ordinarie . . . | 645.000 |
| | TITOLO II. — Spese straordinarie | |
| | Categoria I. — *Spese effettive* | |
| 7 | Spese straordinarie diverse . . . . . | *per memoria* |
| | Categoria II. — *Movimenti di capitali* | |
| 8 | Acquisto di titoli di rendita pubblica . . . | *per memoria* |
| | Totale delle spese straordinarie . . . | » |
| | *Partite che si compensano con l'entrata* | |
| 9 | Restituzione e incameramento di depositi . | 600.000 |
| | **RIASSUNTO DELLA SPESA** | |
| | TITOLO I. — Spese ordinarie | |
| | Categoria I. — *Spese effettive* . . . . . | 645.000 |
| | Totale del titolo I . . . | 645.000 |
| | TITOLO II. — Spese straordinarie | |
| | Categoria I. — *Spese effettive* . . . . . | » |
| | Categoria II. — *Movimento di capitali* . . . | » |
| | Totale del titolo II . . . | » |
| | Totale delle spese ordinarie e straordinarie | 645.000 |

I.5721
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Versamenti per Grazia Sovrana . . . . . | 40.000 |
| 3 | Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse . | 10.000 |
| 4 | Fondi dei detenuti evasi o defunti . . . | 40.000 |
| 5 | Ricavo dalle vendite dei corpi di reato . | 40.000 |
| 6 | Introiti per incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito . . . . . | 5.000 |
| 7 | Interessi sulle somme in deposito in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica . . . . . | 60.000 |
| | Totale delle entrate ordinarie . . . | 645.000 |
| | TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE | |
| | CATEGORIA I. — *Entrate effettive* | |
| 8 | Entrate straordinarie diverse . . . . . | *per memoria* |
| | CATEGORIA II. — *Movimento di capitali* | |
| 9 | Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi e dalle somme in deposito per acquisto di rendita pubblica . . . . . | *per memoria* |
| | Totale delle entrate straordinarie . . . | |
| | *Partite che si compensano con la spesa.* | |
| 10 | Somme provenienti da depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.). . | 600.000 |

## RIASSUNTO DELL'ENTRATA

| | |
|---|---|
| TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE | |
| CATEGORIA I. — *Entrate effettive* . . . . . | 645.000 |
| Totale del titolo I . . . | 645.000 |
| TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE | |
| CATEGORIA I. — *Entrate effettive* . . . . . | » |
| CATEGORIA II. — *Movimento di capitali* . . . | » |
| Totale del titolo II . . . | » |
| Totale delle entrate ordinarie e straordinarie | 645.000 |
| Partite che si compensano con la spesa . . | 600.000 |
| Totale generale . . . | 1.245.000 |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Spese casuali . . . . . | 2.000 |
| 6 | Fondo di riserva per spese impreviste . . | 50.000 |
| | Totale delle spese ordinarie . . . | 645.000 |
| | TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE | |
| | CATEGORIA I. — *Spese effettive* | |
| 7 | Spese straordinarie diverse . . . . . | *per memoria* |
| | CATEGORIA II. — *Movimenti di capitali* | |
| 8 | Acquisto di titoli di rendita pubblica . . . | *per memoria* |
| | Totale delle spese straordinarie . . . | » |
| | *Partite che si compensano con l'entrata* | |
| 9 | Restituzione e incameramento di depositi . | 600.000 |

## RIASSUNTO DELLA SPESA

| | |
|---|---|
| TITOLO I. — SPESE ORDINARIE | |
| CATEGORIA I. — *Spese effettive* . . . . . | 645.000 |
| Totale del titolo I . . . | 645.000 |
| TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE | |
| CATEGORIA I. — *Spese effettive* . . . . . | » |
| CATEGORIA II. — *Movimento di capitali* . . . | » |
| Totale del titolo II . . . | » |
| Totale delle spese ordinarie e straordinarie | 645.000 |
| Partite che si compensano con l'entrata . . | 600.000 |
| Totale generale delle spese . . . | 1.245.000 |

## RIEPILOGO

| | |
|---|---|
| Entrate . . . . . | 1.245.000 |
| Spese . . . . . | 1.245.000 |
| Differenza . . . | » |



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759131

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*)

**Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Pr. Red. 3,50 % | 402815 | Chiesa parrocchiale di San Giuliano, in Caltagirone (Catania) | 903 — |
| Id. | 404729 | Vescovo *pro-tempore* di Caltagirone | 77 — |
| Id. | 404721 | Come sopra | 7 — |
| Id. | 405375 | Chiesa di San Biagio, in Caltagirone | 10,50 |
| Id. | 405544 | Parroco *pro-tempore* della Chiesa ex matrice di Caltagirone | 7 — |
| Id. | 412563 | Parrocchia di San Giacomo, in Caltagirone | 66,50 |
| Id. | 412564 | Chiesa del SS. Cuore di Gesù, in Caltagirone | 10,50 |
| Id. | 416590 | Chiesa di Santa Maria degli Angeli, in Caltagirone | 7 — |
| Id. | 416591 | Come sopra | 21 — |
| Id. | 416592 | Come sopra | 7 — |
| Id. | 416593 | Come sopra | 38,50 |
| Id. | 433862 | Come sopra | 7 — |
| Id. | 437186 | Come sopra | 7 — |
| Id. | 508211 | Chiesa Santa Lucia Vergine e Martire, in Caltagirone | 3,50 |
| Id. | 416594 | Parrocchia di Santa Maria Maggiore, in Mineo | 10,50 |
| Id. | 416595 | Arciconfraternita di Maria SS.ma del Carmelo, in Caltagirone | 3,50 |
| Id. | 422728 | Chiesa di Maria SS.ma delle Grazie, in Caltagirone | 73,50 |
| Id. | 423874 | Chiesa di Santa Maria degli Angeli, in Caltagirone | 7 — |
| Id. | 423873 | Chiesa parrocchiale di San Giacomo Martire, in Caltagirone | 7 — |
| Id. | 423875 | Chiesa Maria SS.ma delle Grazie, in Mirabella Imbaccari | 3,50 |
| Id. | 433860 | Chiesa Gesù e Maria in Caltagirone | 10,50 |
| Id. | 433861 | Chiesa madre di San Michele Arcangelo, nel comune di Grammichele | 3,50 |
| Id. | 436319 | Chiesa di Maria SS.ma della Stella, in Caltagirone | 28 — |
| Id. | 437187 | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1574

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Pr. Red. 3,50 % | 402915 | Chiesa parrocchiale di San Giuliano, in Caltagirone (Catania) | 903 — |
| Id. | 404720 | Vescovo *pro-tempore* di Caltagirone . . . . . | 77 — |
| Id. | 404721 | Come sopra . . . . . | 7 — |
| Id. | 405375 | Chiesa di San Biagio, in Caltagirone . . . . . | 10,50 |
| Id. | 405514 | Parroco *pro-tempore* della Chiesa ex matrice di Caltagirone | 7 — |
| Id. | 412563 | Parrocchia di San Giacomo, in Caltagirone . . . . | 66,50 |
| Id. | 412564 | Chiesa del SS. Cuore di Gesù, in Caltagirone . . . . | 10,50 |
| Id. | 416490 | Chiesa di Santa Maria degli Angeli, in Caltagirone . . | 7 — |
| Id. | 416591 | Come sopra . . . . . | 21 — |
| Id. | 416592 | Come sopra . . . . . | 7 — |
| Id. | 416593 | Come sopra . . . . . | 38,50 |
| Id. | 433802 | Come sopra . . . . . | 7 — |
| Id. | 437186 | Come sopra . . . . . | 7 — |
| Id. | 508211 | Come sopra . . . . . | 3,50 |
| Id. | 416594 | Chiesa Santa Lucia Vergine e Martire, in Caltagirone . . | 10,50 |
| Id. | 416595 | Parrocchia di Santa Maria Maggiore, in Mineo . . . . | 3,50 |
| Id. | 422728 | Arciconfraternità di Maria SS.ma del Carmelo, in Caltagirone | 73,50 |
| Id. | 423874 | Chiesa di Maria SS.ma delle Grazie, in Caltagirone . . . | 7 — |
| Id. | 423873 | Chiesa di Santa Maria degli Angeli, in Caltagirone . . . | 7 — |
| Id. | 423875 | Chiesa parrocchiale di San Giacomo Martire, in Caltagirone | 3,50 |
| Id. | 433869 | Chiesa Maria SS.ma delle Grazie, in Mirabella Imbaccari . | 10,50 |
| Id. | 433861 | Chiesa Gesù e Maria in Caltagirone . . . . . | 3,50 |
| Id. | 436319 | Chiesa madre di San Michele Arcangelo, nel comune di Grammichele . . . . . | 28 — |
| Id. | 437187 | Chiesa di Maria SS.ma della Stella, in Caltagirone . . . | 7 — |
| Id. | 437204 | Chiesa di San Gregorio Magno di Vizzini . . . . . | 105 — |
| Id. | 437206 | Chiesa di San Giovanni Battista, in Vizzini . . . . . | 3,50 |
| Id. | 437205 | Chiesa di Sant'Agata, in Vizzini . . . . . | 3,50 |
| Id. | 450559 | Mensa vescovile di Caltagirone e Chiesa parrocchiale di Santa Maria del Monte o ex Matrice di detta città, eredi indivisi di Montemagno Cannilla Nicolò fu Saverio . . . . | 672 — |
| Id. | 450560 | Come sopra . . . . . | 672 — |
| Id. | 482734 | Chiesa di San Giacomo, in Caltagirone . . . . . | 49 — |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Fr. Red. 3,50 % | 490342 | Chiesa ex Matrice o Santa Maria del Monte, in Caltagirone | 203 — |
| Id. | 495671 | Beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista, in Vizzini | 3.325 — |
| Id. | 495672 | Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista in Vizzini | 7.735 — |
| Id. | 508210 | Chiesa di San Biagio, in Caltagirone | 3,50 |
| Id. | 521944 | Beneficio parrocchiale di San Giuseppe, nel comune di Grammichele | 1.148 — |
| Id. | 92739 | Galimberti Leopoldo di Andrea, dom. a Cantù (Como) | 14 — |
| Id. | 402251 | Vitton Enrica fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre De Chiara Maria ved. Vitton, dom. a Cosenza | 105 — |
| Id. | 423401 | Come sopra | 350 — |
| Id. | 427348 | Come sopra | 864,50 |
| Id. | 395698 Per la proprietà e per l'usufrutto | Ricco Elvira di Vincenza, nubile, dom. a Campobasso, con usufrutto a favore di Baggi Ferdinando fu Luigi | 700 — |
| Id. | 516804 | Carpentieri Nicola di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Avellino | 2.100 — |
| Id. | 516865 Solo per l'usufrutto | Carpentieri Maria Antonietta di Giovanni, ecc., come sopra, con usufrutto a Carpentieri Giovanni fu Carmine | 700 — |
| Id. | 516866 Solo per l'usufrutto | Carpentieri Nicola di Giovanni ecc., come sopra | 700 — |
| Id. | 415779 | Faletta Anna Maria fu Francesco Paolo, moglie di Lumini Apollo fu Apollo, dom. a Foggia, vincolata | 1.050 — |
| Id. | 160853 Solo per la proprietà | De Vita Damiano Scipione di Antonio, dom. a Marsala, con usufrutto a Caruso Maria fu Damiano, moglie di De Vita Antonio | 525 — |
| Id. | 516863 | Carpentieri Maria Antonietta di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Avellino | 2.100 — |
| Id. | 190400 | Cataldi Laura fu Carlo, moglie di Cataldi Achille, dom. a Cervaro (Caserta) | 350 — |
| Id. | 48428 | Come sopra | 350 — |
| Id. | 518508 | Ventura Domenico fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ricciteli Emilia di Domenico ved. Ventura, dom. in Vicovaro (Roma) | 182 — |
| Id. | 518509 | Ventura Gino fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra | 168 — |
| Id. | 518510 | Ventura Anna fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra | 185,50 |
| Id. | 518511 | Ventura Costanza fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra | 119 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 534245 Solo per la proprietà | Tixe Maria Luisa, Valentina e Nicolò Cristoforo fu Edoardo Agostino Cristoforo ed Agostino Edoardo, minori sotto la [illegible] della madre Caponago Giulia fu Vincenzo, | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1995 63

| | | | |
|---|---|---|---|
| Id. | 521944 | Beneficio parrocchiale di San Giuseppe, nel comune di Grammichele | 1.148 — |
| Id. | 92739 | Gallimberti Leopoldo di Andron, dom. a Cantù (Como) | 14 — |
| Id. | 402251 | Vitton Enrica fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre De Chiara Maria ved. Vitton, dom. a Cosenza | 105 — |
| Id. | 423401 | Come sopra | 330 — |
| Id. | 427348 | Come sopra | 864,50 |
| Id. | 395698 Per la proprietà e per l'usufrutto | Rucco Elvira di Vincenzo, nubile, dom. a Campobasso, con usufrutto a favore di Baggi Ferdinando fu Luigi | 700 — |
| Id. | 516864 | Carpentieri Nicola di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Avellino | 2.100 — |
| Id. | 516865 Solo per l'usufrutto | Carpentieri Maria Antonietta di Giovanni, ecc., come sopra, con usufrutto a Carpentieri Giovanni fu Carmine | 700 — |
| Id. | 516866 Solo per l'usufrutto | Carpentieri Nicola di Giovanni, ecc., come sopra | 700 — |
| Id. | 415779 | Faletta Anna Maria fu Francesco Paolo, moglie di Lumini Apollo fu Apollo, dom. a Foggia, vincolata | 1.050 — |
| Id. | 166883 Solo per la proprietà | De Vita Damiano Scipione di Antonio, dom. a Marsala, con usufrutto a Caruso Maria fu Damiano, moglie di De Vita Antonio | 525 — |
| Id. | 516868 | Carpentieri Maria Antonietta di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Avellino | 2.100 — |
| Id. | 190499 | Cataldi Laura fu Carlo, moglie di Cataldi Achille, dom. a Cervaro (Caserta) | 350 — |
| Id. | 48428 | Come sopra | 350 — |
| Id. | 518508 | Ventura Domenico fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ricciotti Emilia di Domenico ved. Ventura, dom. in Vicovaro (Roma) | 182 — |
| Id. | 518509 | Ventura Gino fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra | 168 — |
| Id. | 518510 | Ventura Anna fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra | 185,50 |
| Id. | 518511 | Ventura Costanza fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra | 140 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 534245 Solo per la proprietà | Tixe Maria Luisa, Valentina e Nicolò Cristoforo fu Edoardo Agostino Cristoforo od Agostino Edoardo, minori sotto la patria potestà della madre Capotago Giulia fu Vincenzo, ved. Tixe, dom. in Arenzano (Genova), con usufrutto a Capotago Giulia fu Vincenzo ved. Tixe | 1.135 — |
| Id. | 470468 | Cassa di mutuo soccorso tra il personale a diaria giornaliera della Manifattura tabacchi di Catania | 70 — |
| Id. | 711754 | Come sopra | 161 — |
| Id. | 723396 | Franzini Angelo fu Giovanni, dom. a Formia (Latina) | 154 — |
| Id. | 122665 | Comune di Mazzarino (Caltanissetta), rappresentato dal sindaco *pro-tempore* | 7 — |
| Pr. Red. 3,50 % | 305562 | Comune di Mazzarino (Caltanissetta) | 1.540 — |
| Comuni di Sicilia | 9781 | Comune di Mazzarino, nella rappresentanza di quell'ex collegio degli studi | — |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Cons. 3,50 % (1906) | 707373 | Di Ciò Diego di Lorenzo, dom. a San Pietro Avellana (Campobasso) | 70 — |
| Id. | 689959 | D'Angelo Maria di Luigi, moglie di Di Ciò Diego di Lorenzo, dom. in San Pietro Avellana (Campobasso) | 35 — |
| Id. | 692641 | Come sopra | 525 — |
| Id. | 72044 | Come sopra | 38,50 |
| Cons. 3,50 % (1902) | 34963 | Di Ciò Diego di Lorenzo, dom. a San Pietro Avellana (Campobasso) | 350 — |
| Cons. 5 % | 454138 | Balletto Rita di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Borgagli (Genova) | 20 — |
| Id. | 454139 | Balletto Erminia di Luigi, minore, ecc., come sopra | 20 — |
| Id. | 454140 | Balletto Rita ed Erminia di Luigi, minori, ecc., come sopra | 5 — |
| Rend. 5 % | 29500 | Pio Istituto del Buon Pastore, in Milano | 2.220 — |
| Id. | 29501 | Come sopra | 80 — |
| Id. | 29502 | Come sopra | 500 — |
| Id. | 29503 | Come sopra | 52.250 — |
| Id. | 29504 | Come sopra | 1.250 — |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 29 marzo 1946

*Il direttore generale*: CONTI

(853)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 56

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2792 — Data: 20 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria Perugia — Intestazione: Pierotti Lucia in Gatti — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1305 Mod. 168 1 — Data: 21 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Modena — Intestazione: Gasparini Paolo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 — Data: 4 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Terni — Intestazione: Gorbino Raffaella ved. Campana — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 1700.

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 157 8

| | | | |
|---|---|---|---|
| Id. | 689959 | D'Angelo Maria di Luigi, moglie di Di Clò Diego di Lorenzo, dom. in San Pietro Avellana (Campobasso) . . . . | 35 — |
| Id. | 692641 | Come sopra . . . . . | 525 — |
| Id. | 72014 | Come sopra . . . . . | 38,50 |
| Cons. 3,50 % (1902) | 31963 | Di Clò Diego di Lorenzo, dom. a San Pietro Avellana (Campobasso) . . . . . | 350 — |
| Cons. 5 % | 454138 | Balletto Rita di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Borgagli (Genova) . . . . . | 20 — |
| Id. | 454139 | Balletto Erminia di Luigi, minore, ecc., come sopra . . . | 20 — |
| Id. | 454140 | Balletto Rita ed Erminia di Luigi, minori, ecc., come sopra | 5 — |
| Rend. 5 % | 29500 | Pio Istituto del Buon Pastore, in Milano . . . . . | 3.220 — |
| Id. | 29501 | Come sopra . . . . . | 80 — |
| Id. | 29502 | Come sopra . . . . . | 500 — |
| Id. | 29503 | Come sopra . . . . . | 52.250 — |
| Id. | 29504 | Come sopra . . . . . | 1.250 — |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 29 marzo 1946

*Il direttore generale:* Conti

(853)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 56

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2732 — Data: 20 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Rinna Maria fu Francesco in Tomassi — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 2 — Capitale L. 16.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 — Data: 30 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brindisi — Intestazione: Iaccarini Giuseppina fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: buoni Tesoro novennali 5 % (1951), nominativi 2 — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3511 — Data: 7 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria — Intestazione: Mele Giuseppe fu Evangelista — Titoli del Debito pubblico: buoni Tesoro novennali 5 % (1943) nominativi 2 — Capitale: L. 62.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3095 Mod. 168 T — Data: 2 settembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Perugia — Intestazione: Pierotti Lucia in Galli — Titoli del Debito pubblico: quietanze estattoriali — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4405 Mod. 168 T — Data: 21 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Modena — Intestazione: Gasparini Paolo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 — Data: 4 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Terni — Intestazione: Gorbino Raffaella ved. Campana — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 65798 — Data: 24 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Torino — Intestazione: Garbarino Domenica fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 57.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18/11069 — Data: 23 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Potenza — Intestazione: Fossa Rosalia fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3018 — Data: 3 novembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Perugia — Intestazione: Morganti Francesco di Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 700.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 64 — Data: 22 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Pescara — Intestazione: Di Donato Giulio fu Emidio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 343.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2944 — Data: 9 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Monda Nicola fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 4900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 Mod. *A* — Data: 13 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Campobasso — Intestazione: Cima Michele fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1936), nominativi 1 — Rendita L. 45,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 Mod. *A* — Data: 13 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Pescara — Intestazione: De Martinis Francesco fu Biagio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita L. 234,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 628 Mod. *A* — Data: 15 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Roma — Intestazione: Tranquilli Tranquillino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 691 Mod. *A* — Data: 13 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Roma — Intestazione: Surini Maddalena — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 168.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 808 Mod. *A* — Data: 9 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Cuneo — Intestazione: Sorba Lodovina di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 175 — Data: 21 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Chieti — Intestazione: Bontempi Nunziato di Domenico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 28.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80/28548 — Data: 8 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Ferrari Gio. Batt. fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 73,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 871 Mod. *A* — Data: 13 maggio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Palermo — Intestazione: Giardina Piraino Paolo fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 63.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 419 Mod. *A* — Data: 13 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Firenze — Intestazione: Marcucci Edvige fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita L. 245.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 951 Mod. *A* — Data: 26 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Napoli — Intestazione: Pirozzi Raffaele fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 21.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 85 — Data: 16 in-

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 35

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 709, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro nov. 5 % 1938-II serie 22, n. 418, di L. 5000 cap.; serie 34, n. 390, di L. 5000 cap.; serie 36, n. 391, di L. 5000 cap.; serie 37, n. 385, di L. 2000 cap.; intestati a Cosenza Lorenzo fu Paolo, domiciliato in Bivona (Agrigento), annotati di vincolo cauzionale col pagamento degli interessi in Agrigento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 14 gennaio 1946

(141) *Il direttore generale*: COSTI

---

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 36

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 709, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro nov. 5 % 1951, serie 44, n. 25, di L. 20.000, intestato a Cosenza Paolo fu Paolo Rosalino, domiciliato in Cianciana, annotato di vincolo cauzionale, col pagamento degli interessi in Agrigento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 14 gennaio 1946

(142) *Il direttore generale*: COSTI

---

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 37

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 709, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro nov. 5 % 1951, serie 44, n. 20[illegible] di L. 20.000 cap., intestato a Cosenza Vincenzo fu Paolo, domiciliato in Bivona (Agrigento), annotato di vincolo cauzionale col pagamento degli interessi in Agrigento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 14 gennaio 1946

(143) *Il direttore generale*: COSTI

---

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 38

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 958014

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 Mod. *A* — Data: 13 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Pescara — Intestazione: De Martinis Francesco fu Biagio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita L. 235,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 698 Mod. *A* — Data: 15 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Roma — Intestazione: Tranquilli Tranquillino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 691 Mod. *A* — Data: 13 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Roma — Intestazione: Surrini Maddalena — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 168.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 886 Mod. *A* — Data: 9 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Cuneo — Intestazione: Soria Ludovina di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 175 — Data: 21 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Chieti — Intestazione: Bontempi Nunziato di Domenico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 28.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80/28548 — Data: 8 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Ferrari Gio. Batt. fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 73,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 871 Mod. *A* — Data: 13 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Palermo — Intestazione: Giardina Piraino Paola fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 63.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 439 Mod. *A* — Data: 13 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Firenze — Intestazione: Marcucci Edvige fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita L. 245.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 951 Mod. *A* — Data: 26 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Napoli — Intestazione: Pirozzi Raffaele fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 21.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 85 — Data: 16 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria Milano — Intestazione: Casoli Tullo fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 2 — Rendita L. 6150.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 23 marzo 1946

*Il direttore generale*: CONTI

(854)

---

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 14 gennaio 1946

(141) *Il direttore generale*: CONTI

---

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 36

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 760, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro nov. 5 % 1951-I, serie 44, n. 235, di L. 20.000, intestato a Cosenza Paolo fu Paolo Rosolino, domiciliato in Cianciana, annotato di vincolo cauzionale, col pagamento degli interessi in Agrigento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 14 gennaio 1946

(142) *Il direttore generale*: CONTI

---

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 37

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 760, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro nov. 5 % 1951-I, serie 44, n. 20[illegible] di L. 20.000 cad., intestato a Cosenza Vincenzo fu Paolo, domiciliato in Rivona (Agrigento), annotato di vincolo cauzionale col pagamento degli interessi in Agrigento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 14 gennaio 1946

(143) *Il direttore generale*: CONTI

---

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 38

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 760, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro nov. 5 %, 1951, serie 44, n. 2[illegible], di L. 10.000 cad., intestato a Cosenza Francesco fu Paolo, domiciliato in Rivona (Agrigento), annotato di vincolo cauzionale col pagamento degli interessi in Agrigento.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 14 gennaio 1946

(144) *Il direttore generale*: CONTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Concorso per esami a cinque posti di ispettore metrico aggiunto in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi (gruppo B, grado 11°).**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1933, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 9 gennaio 1939, n. 205, che reca modificazioni all'ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328 e il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 110, concernenti provvedimenti economici per il personale statale;

Vista la nota 4 ottobre 1945, n. 4562 - 12186 - 2161.13.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire il concorso a dieci posti di ispettore metrico aggiunto in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, riservato esclusivamente ai reduci dell'ultimo guerra;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di ispettore metrico aggiunto in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi (gruppo *B*, grado 11°) pari a metà di quelli riservati a sensi del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

*a*) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

*b*) abbia l'esercizio dei diritti civili;

*c*) abbia sempre tenuto illibata condotta civile e morale;

*d*) possa dimostrare di essere reduce o combattente dell'ultima guerra o combattente della guerra di liberazione, o mutilato od invalido per la lotta di liberazione o partigiano combattente, ovvero reduce da prigionia o da deportazione;

*e*) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di 18 anni e non superata quella di anni 30, salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi al impiego, in vigore al momento della presentazione della domanda.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte su carta bollata da L. 32 e dirette al Ministero dell'industria e commercio — Direzione generale del personale (Servizio metrico) — ed dovranno pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data, apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, o non risultino regolarmente documentate. Ai concorrenti che risiedano all'estero è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro nome, cognome, paternità ed il recapito; debbono, inoltre, elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio.

Il Ministro per l'industria ed il commercio, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in conformità del Regio decreto 15 agosto 1939, n. 1104, su carta da bollo da L. 16 o legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere o dal pretore competenti;

2) certificato, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, legalizzato dal prefetto competente, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 8);

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

3) diploma originale o copia autentica del titolo di studio di cui all'art. 2;

4) certificato medico (carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, rilasciato esclusivamente da un ospedale militare del Regno, comprovante che il concorrente possiede le condizioni fisiche prescritte dall'allegato 2 del presente decreto.

Gli invalidi di guerra, produrranno, in luogo del certificato di cui sopra, il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 11, p. 3, del R. decreto 28 gennaio 1937, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

Detto certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo al servizio metrico, giusta la norma di cui all'allegato 2 del presente decreto.

Al certificato medico sarà applicata, in ogni caso, la fotografia dell'aspirante, munita della sua firma per esteso, controfirmata dalla firma del direttore dell'ospedale e dal timbro del competente ufficio, impresso parte sulla fotografia e parte sul certificato.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita medico-collegiale militare e di escludere dal concorso coloro che non risultino idonei al servizio metrico;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal procuratore del Regno e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando;

6) certificato di buona condotta civile e morale, legaliz-

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1931, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 9 gennaio 1939, n. 295, che reca modificazioni all'ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18 B, il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 378 e il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 110, concernenti provvedimenti economici per il personale statale;

Vista la nota 4 ottobre 1945 n. 4562 - 12106 - 2161/1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, contenente l'autorizzazione a bandire il concorso a dieci posti di ispettore metrico aggiunto in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, riservato esclusivamente ai reduci dell'attuale guerra;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di ispettore metrico aggiunto in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi (gruppo *B*, grado 11°) pari a metà di quelli riservati a sensi del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso è necessario che l'aspirante:

*a*) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

*b*) abbia l'esercizio dei diritti civili;

*c*) abbia sempre tenuto illibata condotta civile e morale;

*d*) possa dimostrare di essere reduce o combattente dell'attuale guerra o combattente della guerra di liberazione, o mutilato od invalido per la lotta di liberazione o partigiano combattente, ovvero reduce da prigionia o da deportazione;

*e*) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di 18 anni e non superata quella di anni 38, salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impiego, in vigore al momento della presentazione della domanda.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già rivestono la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato.

Tale qualità deve risultare da attestazione rilasciata in forma legale dall'Amministrazione della quale fa parte l'aspirante;

*f*) sia provvisto di uno dei seguenti titoli di studio:

1) licenza di Regio istituto industriale o di un ex Regio istituto industriale di 3° grado;

2) diploma di maturità classica o scientifica;

3) diploma di geometra;

4) diploma di Regio istituto nautico;

5) diploma di licenza di Regia scuola mineraria.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti ai suddetti, rilasciati dalle scuole del cessato regime austro-ungarico.

entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro nome, cognome, paternità ed il recapito; debbono, inoltre, elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio.

Il Ministro per l'industria ed il commercio, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in conformità del Regio decreto 15 agosto 1787, n. 1161, su carta da bollo da L. 16 e legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere o dal pretore competenti;

2) certificato, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, legalizzato dal prefetto competente, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici (carta da bollo da L. 8).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

3) diploma originale o copia autentica del titolo di studio di cui all'art. 2;

4) certificato medico (carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, rilasciato esclusivamente da un ospedale militare del Regno, comprovante che il concorrente possiede le condizioni fisiche prescritte dall'allegato 2 del presente decreto.

Gli invalidi di guerra, produrranno, in luogo del certificato di cui sopra, il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 11, n. 3, del R. decreto 28 gennaio 1932, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso.

Detto certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo al servizio metrico, giusta le norme di cui all'allegato 2 del presente decreto.

Al certificato medico sarà applicata, in ogni caso, la fotografia dell'aspirante, munita della sua firma per esteso, contrassegnata dalla firma del direttore dell'ospedale e dal timbro del competente ufficio, impresso parte sulla fotografia e parte sul certificato.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita medico-collegiale militare e di escludere dal concorso coloro che non risultino idonei al servizio metrico;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 24, legalizzato dal procuratore del Regno e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando;

6) certificato di buona condotta civile e morale, legalizzato dal prefetto competente, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, da rilasciarsi dal sindaco del comune ove il candidato ha la residenza (carta da bollo da L. 8);

7) fotografia recente del candidato, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

8) documento comprovante che il candidato è reduce dell'attuale guerra, ecc. ai sensi del precedente art. 2, lettera *d*);

9) certificato di stato di famiglia, da rilasciarsi dal sindaco del comune ove il candidato ha il suo domicilio, debitamente legalizzato dal prefetto competente;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985 21

In documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età previste dalle disposizioni in vigore, al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i certificati del sindaco di Roma e del cancelliere del Tribunale o segretario della Procura del Regno di Roma non occorrono legalizzazioni.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3 ovvero sfornite di alcuni dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5, 4 e 9 dell'art. 4, insieme a copia autentica del loro stato di servizio civile, comprovando, con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e di aver riportato la qualifica almeno di « buono ».

Art. 6.

La mutilazione e la invalidità di guerra deve risultare dal mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette) ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra, deve risultare da certificato in bollo da L. 3, da rilasciarsi dal Sindaco, debitamente legalizzato.

Soltanto con esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra nonchè la qualità di ferito in combattimento, di partigiano o di patriota.

La qualità di ex combattente od ogni altro titolo militare, devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla prescritta dichiarazione integrativa del distretto militare.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, del quale gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere delle prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 8.

L'esame di concorso, secondo il programma allegato al presente decreto (allegato 1) consisterà:

1) nelle prove scritte delle seguenti materie;
   *a)* lettere italiane;
   *b)* matematica,
   *c)* fisica;
   *d)* chimica;

2) in una prova orale delle tuttorie di cui alle lettere *b*, *c*), *d*).

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, nei locali che verranno, a suo tempo, indicati agli ammessi al concorso. La prova orale avrà luogo pure in Roma nei giorni e nel luogo che saranno all'uopo fissati.

Per i viaggi e per il soggiorno nella sede degli esami non

Art. 10.

Sugli esami giudicherà una Commissione che sarà nominata con apposito decreto Ministeriale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi per ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi. A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano d'età.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale.

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1926, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1926, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

I concorrenti che abbiano superato gli esami e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti vacanti oltre quelli messi a concorso.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati, per decreto Ministeriale, ispettori metrici aggiunti in prova e compiono, secondo i termini e l'ordine che saranno stabiliti dal Ministero, il periodo di prova, in parte con il tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi di Roma, e in parte presso gli Uffici metrici provinciali, che saranno designati per ognuno di essi, insindacabilmente dal Ministero.

Ai suddetti compete il rimborso delle sole spese personali di viaggio in seconda classe per raggiungere la sede di Roma ove dovranno compiere il tirocinio teorico-pratico e per raggiungere le sedi degli Uffici provinciali designati per il periodo di prova. Compete loro inoltre un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1925 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 27 dicembre 1925 nonchè l'indennità di carovita prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Quelli provenienti da altre Amministrazioni statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 45.

I candidati che, per soddisfare agli obblighi militari, non possono frequentare il tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi di Roma, potranno frequentare lo stesso tirocinio in un corso successivo.

Art. 12.

Con decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione per gli esami di idoneità di cui agli articoli 14, 15 e 16.

Art. 13.

Gl'insegnanti delle varie materie, da svolgersi durante il tirocinio teorico-pratico, terranno ciascuno un registro dal quale risultino le classificazioni riportate da ogni tirocinante nelle prove a cui dagli stessi sarà sottoposto.

Alla fine di ciascun bimestre ogni insegnante farà la media dei punti di merito assegnati ad ogni tirocinante durante il bimestre stesso e assegnerà pure un voto per la condotta.

Il direttore dell'Ufficio centrale metrico comunicherà al Ministero, entro la prima decade del bimestre successivo, me-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1584

e-n apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e di aver riportato la qualifica almeno di « buono ».

Art. 6.

La mutilazione e la invalidità di guerra deve risultare dal mod. 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette) ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra, deve risultare da certificato in bollo da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco, debitamente legalizzato.

Soltanto con esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra nonchè la qualità di ferito in combattimento, di partigiano o di patriota.

La qualità di ex combattente ed ogni altro titolo militare, devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla prescritta dichiarazione integrativa del distretto militare.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della ferita, del quale gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto.

I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere delle prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 8.

L'esame di concorso, secondo il programma allegato al presente decreto (allegato I) consisterà:

1) nelle prove scritte delle seguenti materie:
   *a)* lettere italiane;
   *b)* matematica;
   *c)* fisica;
   *d)* chimica;

2) in una prova orale delle materie di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, nei locali che verranno, a suo tempo, indicati agli ammessi al concorso. La prova orale avrà luogo pure in Roma nei giorni e nel luogo che saranno all'uopo fissati.

Per i viaggi e per il soggiorno nella sede degli esami non spetta ai candidati indennità alcuna.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà dato tempestivo avviso del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate le norme degli articoli dal 25 al 28 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Gli esami scritti potranno durare sei ore al massimo; i candidati non potranno consultare che le tavole dei logaritmi, durante gli esami di matematica. L'esame orale avrà la durata massima di un'ora per ciascun candidato.

R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

I concorrenti che abbiano superato gli esami e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti vacanti oltre quelli messi a concorso.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati, per decreto Ministeriale, ispettori metrici aggiunti in prova e compiono, secondo i termini e l'ordine che saranno stabiliti dal Ministero, il periodo di prova, in parte con il tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi di Roma, e in parte presso gli Uffici metrici provinciali, che saranno designati per ognuno di essi, insindacabilmente dal Ministero.

A) suddetti compete il rimborso delle sole spese personali di viaggio in seconda classe per raggiungere la sede di Roma ove dovranno compiere il tirocinio teorico-pratico o per raggiungere le sedi degli Uffici provinciali designati per il periodo di prova. Compete loro inoltre un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° dei dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 27 dicembre 1945 nonchè l'indennità di carovita prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Quelli provenienti da altre Amministrazioni statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 59.

I candidati che, per soddisfare agli obblighi militari, non possono frequentare il tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi di Roma, potranno frequentare lo stesso tirocinio in un corso successivo.

Art. 12.

Con decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione per gli esami di idoneità di cui agli articoli 14, 15 e 16.

Art. 13.

Gli insegnanti delle varie materie, da svolgersi durante il tirocinio teorico-pratico, terranno ciascuno un registro dal quale risultino le classificazioni riportate da ogni tirocinante nelle prove a cui dagli stessi sarà sottoposto.

Alla fine di ciascun bimestre ogni insegnante farà la media dei punti di merito assegnati ad ogni tirocinante durante il bimestre stesso e assegnerà pure un voto per la condotta.

Il direttore dell'Ufficio centrale metrico comunicherà al Ministero, entro la prima decade del bimestre successivo, mediante apposito prospetto firmato dai singoli insegnanti, i voti conseguiti.

I concorrenti che riportino in uno dei bimestri meno di nove punti nella condotta decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Una Commissione composta dagli insegnanti delle materie nelle quali i tirocinanti si fossero dimostrati insufficienti e di due membri delegati dal Ministero sottoporrà, al termine del bimestre, ad una prova speciale sulle materie insegnate quei tirocinanti che non avessero ottenuto nella classificazione la sufficienza espressa in sei punti di profitto per ogni materia.

I tirocinanti i quali in dette prove non riportassero almeno sei punti decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

1585
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 14.

Alla fine del periodo complessivo di prova o, a giudizio del Ministero, alla fine del corso di tirocinio teorico-pratico, gli ispettori metrici aggiunti in prova, dovranno superare un esame sulle materie loro insegnate in base ai programmi relativi.

Agli esami saranno ammessi coloro che avranno dato prova di assiduità, capacità e profitto. Quelli che, in base all'esito dell'esame ed al servizio di prova prestato, risulteranno idonei all'ammissione in carriera conseguiranno la nomina ad ispettore metrico aggiunto.

Per gli altri il Ministero potrà prolungare di sei mesi il tirocinio per un secondo giudizio definitivo, previa anche la ripetizione degli esami in cui eventualmente non avessero ottenuta l'idoneità.

Art. 15.

Il punto minimo per il conseguimento dell'idoneità, nelle prove di cui all'articolo precedente, sia in quelle scritte che nelle pratiche e nelle orali, è di sette decimi.

Per la graduatoria dei candidati sarà però adottata la media tra ognuno di tali punti e quella dei punti ottenuti, nei singoli bimestri nelle corrispondenti materie.

Art. 16.

La nomina ai posti di ispettore metrico aggiunto sarà effettuata secondo l'ordine della graduatoria, di cui all'articolo precedente, e con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e relative estensioni e dell'art. 13 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 45, a favore degli invalidi di guerra e degli ex combattenti.

Art. 17.

Gli ispettori metrici aggiunti in prova e gli ispettori metrici aggiunti che non raggiungano nei termini stabiliti le residenze loro assegnate dal Ministero, saranno dichiarati rinunciatari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1946

*Il Ministro*: GRASSI

---

*Allegato* 1.

PROGRAMMA DI ESAMI

*A*) Lettere italiane:

Tema di cultura generale, che dia modo al concorrente di dimostrare un sufficiente corredo di cognizioni, ed una corretta forma di scrivere in lingua italiana.

*B*) Matematica:

Calcolo dei numeri complessi — Potenza e radici dei numeri e delle espressioni algebriche — Estrazione della radice quadrata — Equazioni di 1° grado ad una o più incognite — Equazioni di 2° grado ad una incognita — Equazioni trinomie riducibili ad equazioni di 2° grado — Sistemi di grado superiore al primo — Progressioni — Logaritmi — Applicazione dei logaritmi al calcolo numerico — Equazioni esponenziali — Eguaglianza e similitudine dei triangoli — Proprietà del circolo — Area delle figure piane — Rette e piani nello spazio — Angolo diedro e triedro e loro misura — Superficie e volume di un prisma, di una piramide, di un cilindro, di un cono, di una sfera e delle sue parti — Equivalenze dei corpi solidi.

*C*) Fisica:

1) Nozioni generali:

Definizione della fisica — Grandezze fisiche — Misura delle grandezze fisiche — Sistemi di unità — Unità fondamentali e derivate — Sistema C.G.S. — Sistema M.K.S. — Sistema tecnico — Sistema pratico — Sistema internazionale — Unità meccaniche, termiche, elettriche — Multipli e sottomultipli — Ordine di grandezza — Errori di misura — Errori accidentali — Errori sistematici — Errori grossolani — Errori assoluti e relativi — Errori di lettura — Errori di parallasse — Errori di taratura — Errori di zero — Errori di graduazione — Errori di forma — Errori di elasticità — Errori di attrito — Errori di inerzia — Errori di dilatazione — Errori di isteresi — Errori di sensibilità — Errori di portata — Errori di posizione — Errori di inclinazione — Errori di livellamento — Errori di verticalità — Errori di orizzontalità — Errori di centratura — Errori di allineamento — Errori di parallelismo — Errori di perpendicolarità — Errori di simmetria — Errori di concentricità — Errori di coassialità — Errori di tangenza — Errori di raccordo — Errori di spessore — Errori di peso — Errori di densità — Errori di viscosità — Errori di tensione superficiale — Errori di capillarità — Errori di adesione — Errori di coesione — Errori di pressione — Errori di temperatura — Errori di umidità — Errori di igrometria — Errori di barometria — Errori di manometria — Errori di vacuometria — Errori di densimetria — Errori di viscosimetria — Errori di tensiometria — Errori di capillarimetria — Errori di adesiometria — Errori di coesiometria — Errori di pressiometria

nuta l'idoneità.

Art. 15.

Il punto minimo per il conseguimento dell'idoneità, nelle prove di cui all'articolo precedente, sia in quelle scritte che nelle pratiche e nelle orali, è di sette decimi.

Per la graduatoria dei candidati sarà però adottata la media tra ognuno di tali punti e quella dei punti ottenuti nei singoli bimestri nelle corrispondenti materie.

Art. 16.

La nomina ai posti di ispettore metrico aggiunto sarà effettuata secondo l'ordine della graduatoria, di cui all'articolo precedente, e con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2365.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e relative estensioni e dell'art. 13 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 49, a favore degli invalidi di guerra e degli ex combattenti.

Art. 17.

Gli ispettori metrici aggiunti in prova e gli ispettori metrici aggiunti che non raggiungano nei termini stabiliti le residenze loro assegnate dal Ministero, saranno dichiarati finanziatari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 aprile 1926

*Il Ministro*: GIUSCHI

---

*Allegato* 1.

PROGRAMMA DI ESAMI

*A*) Lettere italiane:

Tema di cultura generale, che dia modo al concorrente di dimostrare un sufficiente corredo di cognizioni, ed una corretta forma di scrivere in lingua italiana.

*B*) Matematica:

Calcolo dei numeri complessi — Potenza e radici dei numeri e delle espressioni algebriche — Estrazione della radice quadrata — Equazioni di 1° grado ad una o più incognite — Equazioni di 2° grado ad una incognita — Equazioni trinomie riducibili ad equazioni di 2° grado — Sistemi di grado superiore al primo — Progressioni — Logaritmi — Applicazione dei logaritmi al calcolo numerico — Equazioni esponenziali — Eguaglianza e similitudine dei triangoli — Proprietà del circolo — Area delle figure piane — Rette e piani nello spazio — Angolo diedro e triedro e loro misura — Superficie e volume di un prisma, di una piramide, di un cilindro, di un cono, di una sfera e delle sue parti — Equivalenze dei corpi solidi — Linee goniometriche e loro variazioni — Relazione tra linee goniometriche di uno stesso arco — Risoluzione dei triangoli piani — Applicazione dei logaritmi nella risoluzione dei triangoli — Formule per calcolare l'area di un triangolo qualunque — Facili equazioni trigonometriche — Problemi relativi.

*C*) Fisica:

1) Proprietà generali della materia — Fenomeni fisici — Rappresentazioni grafiche;

2) Meccanica:

Cinematica: Moto e quiete — Traiettorie — Moto uniforme e moto vario — Moto uniformemente vario — Moto periodico (circolare, oscillatorio) — Composizione dei movimenti — Statica — Concetto di forza, equilibrio, unità statica di forza — Composizione delle forze — Scomposizione di una forza in due complanari — Momento di una forza rispetto ad assi paralleli — Momento di una forza rispetto ad un punto — Coppie — Baricentro — Gravità — Moto dei gravi liberi — Moto dei gravi sul piano inclinato — Il pendolo e le sue leggi — Pendolo geodetico — Misura di g. — Lavoro — Forza viva — Principio della conservazione dell'energia — Potenza — Unità di lavoro — Elasticità dei solidi.

3) Meccanica dei fluidi:

Idrostatica — Concetto di pressione e principio di Pascal — La pressione dei liquidi pesanti — Unità di pressione — Principio di Archimede — Vasi comunicanti — Capillarità.

Aerostatica — Principi generali dell'aerostatica — Pressione atmosferica — Variazioni della pressione atmosferica — Barometri e manometri — La legge di Boyle — La legge di Dalton.

Moto dei liquidi e dei gas — Movimento dei liquidi — Pompe — Resistenza dell'aria — Cenno sulla navigazione aerea.

4) Calore:

Nozione di temperatura — Termometri e scale termometriche — Termometri a massimo e a minimo — Quantità di calore e caloria — Calore specifico e capacità termica — Cenno sui calorimetri — Legge di Dulong e Petit.

Propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento — Vasi di Dewar.

Dilatazione termica: Dilatazione termica dei solidi, dilatazione cubica dei solidi, dilatazione termica dei liquidi, dilatazione termica dei gas — Equazione caratteristica dei gas — Variazione di temperatura e volume costante — Gas reali e gas perfetti — Termometri a gas — Temperatura assoluta.

Cambiamento di stato fisico: fusione e solidificazione, soprafusione, evaporazione e proprietà dei vapori, evaporazioni in seno all'aria, ebollizione, calore di vaporizzazione, umidità atmosferica — Igrometri, vapori soprassaturi — Condensazione dei vapori — Temperatura critica — Cenno sulla liquefazione dei gas — Soluzioni. Generalità e punti di ebollizione e di congelamento di esse.

5) Ottica:

Generalità sulla luce — Propagazione rettilinea della luce — Cenni di fotometria e fotometri.

Leggi della riflessione della luce — Specchi piani — Specchi sferici — Specchi concavi — Immagini prodotte dagli specchi concavi.

Relazione fra la distanza dell'oggetto e quella dell'immagine — Costruzione delle immagini — Specchi convessi (cenno) — Rifrazione della luce e sue leggi — Riflessione totale — Il prisma e i colori — Lenti — Lenti convergenti, ed immagini da esse prodotte — Lenti acromatiche — Lenti divergenti.

Il cannocchiale e il microscopio.

Velocità della luce — Qualche cenno sulla teoria della luce.

6) Elettricità:

Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che v'intervengono — Condensatori.

L'effetto Volta e la pila elettrica — Corrente elettrica costante nei conduttori di prima specie — L'elettrolisi: leggi ed applicazioni dell'elettrolisi — Accumulatori elettrici — Pile termo-elettriche.

Magnetismo — Magneti naturali e artificiali — La legge di Coulomb per il magnesio — Campo magnetico — Campo magnetico terrestre — Elettro magnetismo — Campo magnetico prodotto da una corrente — Legge di Biot e Savari — Unità di misura elettromagnetiche — Sistema pratico di unità di misure elettriche — Solenoidi — Elettrocalamita — Soneria elettrica — Telegrafo — Galvanometri — Amperometri — Leggi di Ohm — Conduttori in serie e parallelo — Reostati — Legge di Joule — Applicazione degli effetti termici della corrente — Energia elettrica — Induzione elettromagnetica e leggi relative — Extracorrenti — Rocchetto di Ruhmkoff — Telefono

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785521

— Anello di Pacinotti — Campo sugli alternatori, motori e sul campo rotante — Trasporto dell'energia — Trasformatori statici.

Campo sulle onde elettromagnetiche.

Problemi relativi a tutte le teorie precedenti.

*B)* Chimica:

Processi fisici e chimici — Generalità sui fenomeni chimici — Corpi semplici e composti — Sostituzione — Doppia decomposizione — Leggi delle proporzioni definite e multiple — Legge dei volumi di Gay Lussac — Cenni sulla teoria atomica — Peso atomico — Simboli chimici — Corpi indecomposti — Formule chimiche — Peso molecolare — Equazioni chimiche — Problemi stechiometrici.

Metalloidi — Idrogeno — Ossigeno — Acqua — Acqua ossigenata.

Gruppo degli alogeni — Cloro — Bromo — Iodio e fluoro e loro idracidi — Principali composti ossigenati del cloro — Zolfo — Idrogeno solforato — Composti ossigenati dello zolfo — Acidi ossigenati dello zolfo.

Azoto — Composti idrogenati e ossigenati dell'azoto — Acidi ossigenati dell'azoto — Acqua regia.

Fosforo — Composti idrogenati e ossigenati del fosforo — Acido fosforico.

Arsenico — Composti idrogenati e ossigenati dell'arsenico — Acido arsenico.

Antimonio — Composti idrogenati e ossigenati dell'antimonio — Tricloruro di antimonio.

Boro — Anidride borica — Acido borico — Borace.

Silicio — Composti alogenati e ossigenati del silicio — Acido silicico — Carburo di silicio.

Carbonio — Composti ossigenati del carbonio — Carbonati.

Metalli — Proprietà fisiche dei metalli, malleabilità, duttilità, durezza, tenacità — Conducibilità per il calore e per l'elettricità, densità, fusibilità, volatilità.

Composti dei metalli — Leghe amalgame — Ossidi — Idrati — Generalità sui sali — Sali doppi — Isomorfismo — Azione dell'acqua e dell'elettricità sui sali — Sali acidi — Sali basici — Sali neutri — Principi di elettrochimica — Teoria della dissociazione elettrolitica — Saturazione degli acidi con le basi — Azione dei metalli sui sali — Azione reciproca sui sali — Idrolisi.

Processi generali di metallurgia — Metalli nativi — Ossidi — Trattamento dei solfuri — Processi di estrazione per via umida — Elettrometallurgia.

Stato naturale, proprietà fisiche, chimiche e principali composti dei seguenti metalli: Potassio — Sodio — Ammonio — Calcio — Magnesio — Zinco — Mercurio — Rame — Argento — Oro — Alluminio — Stagno — Piombo — Bismuto — Ferro — Cromo — Manganese — Nichelio — Cobalto — Platino.

*Il Ministro*: GRONCHI

*Allegato 2.*

NORME PER IL RILASCIO DA PARTE DEGLI OSPEDALI MILITARI DEL CERTIFICATO MEDICO DI CUI ALL'ART. 4 DEL DECRETO.

Si tenga presente che il servizio metrico per sua natura non consente occupazioni sedentarie, ma richiede invece continuo moto per l'esecuzione delle operazioni sia negli Uffici permanenti come in tutte le altre numerose località, ove i funzionari debbono per vari mesi dell'anno recarsi per compierle, accedendovi anche con i più disagiati mezzi di trasporto.

La natura stessa delle operazioni, non poco delicate come quelle metrologiche e quelle chimiche per la esecuzione dei saggi, richiede, d'altra parte, qualità fisiche normali. Avuto a ciò riguardo, si tengano come base i seguenti requisiti fisici, necessari negli aspiranti ed il vigente elenco delle infermità, esimenti dal servizio militare con le varianti di cui appresso:

1) perimetro toracico non minore di m. 0,80 purchè lo sviluppo organico sia armonico nelle sue parti e l'originaria robustezza dell'individuo risulti evidente;

2) acutezza visiva nella misura minima di V. 1 per un occhio e V. 1/2 per l'altro o di V. 2/3 per entrambi gli occhi, anche quando tali limiti siano raggiungibili con l'eventuale correzione della refrazione, mediante adatte lenti speciali, tollerando sia la miopia che l'ipermetropia in una misura massima di cinque diottrie e purchè, se si tratta di affezione patologica, questa non sia tuttora in atto o suscettibile di ulteriore evoluzione;

3) acutezza uditiva minima di 1/2 per entrambi gli orecchi, purchè non esistano in atto lesioni organiche, specie paralenti suscettibili di ulteriore evoluzione e di conseguente progressiva diminuzione della funzione uditiva.

Sono causa di esclusione:

*a)* l'ernia di qualsiasi specie e grado, il varicocele voluminoso e con atrofia del testicolo;

*b)* il diabete zuccherino e l'albuminuria;

*c)* la congiuntivite granulosa in qualunque stadio, la congiuntivite e blefarite cronica;

*d)* l'astigmatismo che, senza correzione con lenti, non consente l'acutezza visiva stabilita al n. 2;

*e)* la discromatopsia;

*f)* tutte le affezioni tubercolari, anche se incipienti e solamente sospette, siano mediche che chirurgiche;

*g)* tutte le malattie nervose di qualsiasi grado, siano organiche che funzionali.

*Il Ministro*: GRANDI

(1481)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 158881

— Acidi ossigenati dello zolfo.

Azoto — Composti idrogenati e ossigenati dell'azoto — Acidi ossigenati dell'azoto — Acqua regia.

Fosforo — Composti idrogenati e ossigenati del fosforo — Acido fosforico.

Arsenico — Composti idrogenati e ossigenati dell'arsenico — Acido arsenico.

Antimonio — Composti idrogenati e ossigenati dell'antimonio — Tricloruro di antimonio.

Boro — Anidride borica — Acido borico — Borace.

Silicio — Composti alogenati e ossigenati del silicio — Acido silicico — Carburo di silicio.

Carbonio — Composti ossigenati del carbonio — Carbonati.

Metalli — Proprietà fisiche dei metalli, malleabilità, duttilità, durezza, tenacia — Conducibilità per il calore e per l'elettricità, densità, fusibilità, volatilità.

Composti dei metalli — Leghe, amalgame — Ossidi — Idrati — Generalità sui sali — Sali doppi — Isomorfismo — Azione dell'acqua e dell'elettricità sui sali — Sali acidi — Sali basici — Sali neutri — Principi di elettrochimica — Teoria della dissociazione elettrolitica — Saturazione degli acidi con le basi — Azione dei metalli sui sali — Azione reciproca sui sali — Idrolisi.

Processi generali di metallurgia — Metalli nativi — Ossidi — Trattamento dei solfuri — Processi di estrazione per via umida — Elettrometallurgia.

Stato naturale, proprietà fisiche, chimiche e principali composti dei seguenti metalli: Potassio — Sodio — Ammonio — Calcio — Magnesio — Zinco — Mercurio — Rame — Argento — Oro — Alluminio — Stagno — Piombo — Bismuto — Ferro — Cromo — Manganese — Nichelio — Cobalto — Platino.

*Il Ministro*: GRONCHI

1) perimetro toracico non minore di m. 0,80 purchè lo sviluppo organico sia armonico nelle sue parti e l'originaria robustezza dell'individuo risulti evidente;

2) acutezza visiva nella misura minima di V. 1 per un occhio e V. 1/2 per l'altro o di V. 2/3 per entrambi gli occhi, anche quando tali limiti siano raggiungibili con l'eventuale correzione della refrazione, mediante adatte lenti specie tollerando sia la miopia che l'ipermetropia in una misura massima di cinque diottrie e purchè, se si tratta di affezione patologica, questa non sia tuttora in atto o suscettibile di ulteriore evoluzione;

3) acutezza uditiva minima di 1/2 per entrambi gli orecchi, purchè non esistano in atto lesioni organiche, specie purulenti suscettibili di ulteriore evoluzione o di conseguenza progressiva diminuzione della funzione uditiva.

Sono causa di esclusione:

*a*) l'ernia di qualsiasi specie e grado, il varicocele voluminoso e con atrofia del testicolo;

*b*) il diabete zuccherino e l'albuminuria;

*c*) la congiuntivite granulosa in qualunque stadio, la congiuntivite e blefarite cronica;

*d*) l'astigmatismo che, senza correzione con lenti, non consente l'acutezza visiva stabilita al n. 2;

*e*) la discromatopsia;

*f*) tutte le affezioni tubercolari, anche se incipienti e solamente sospette, siano mediche che chirurgiche;

*g*) tutte le malattie nervose di qualsiasi grado, siano organiche che funzionali.

*Il Ministro*: GRONCHI

(1481)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

15896

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 927621

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 128

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 4 giugno 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 1225

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1946, n. 391.
**Norme per l'aumento delle pensioni per la gente di mare e l'estensione del trattamento assicurativo per la previdenza marinara nei confronti dei marittimi richiamati alle armi** . . . . . Pag. 1226

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 392.
**Modificazioni alle tasse di recapito degli avvisi telefonici.** Pag. 1230

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 393.
**Rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale.** Pag. 1230

DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n. 394.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 397.
**Norme e tariffe postali per alcune categorie di stampe.** Pag. 1234

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 398.
**Modificazione all'art. 7 della legge 16 giugno 1940, n. 721, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno.** Pag. 1234

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946.
**Costituzione della Commissione ad esprimere parere per la revoca delle concessioni dei beni di demanio pubblico e dei beni patrimoniali dello Stato accordate dal regime fascista** . . . . . Pag. 1234

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1946.
**Proroga del termine fissato dall'art. 7 del R. decreto-legge 12 febbraio 1950, n. 84** . . . . . Pag. 1235

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1946.
**Nomina del sig. Bacciantini Alfredo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.** Pag. 1235

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.
**Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Celenza Valfortore (Foggia)** . . . Pag. 1235

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1596

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.500 - Semestrale L. 1.500 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

Avviso di Corte . . . . . Pag. 1229

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1946, n. 391.
**Norme per l'aumento delle pensioni per la gente di mare e l'estensione del trattamento assicurativo per la previdenza marinara nei confronti dei marittimi richiamati alle armi** . . . . . Pag. 1229

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 392.
**Modificazioni alle tasse di recapito degli avvisi telefonici.** Pag. 1229

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 233.
**Rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale.** Pag. 1229

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 394.
**Proroga del termine di cui all'art. 5, secondo comma, del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 315, per la unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura** . . . . Pag. 1231

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 395.
**Miglioramenti alle prestazioni dell'ex Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e modificazioni al testo unico 26 febbraio 1928, n. 619.** Pag. 1231

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 396.
**Norma aggiuntiva al decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, sull'assicurazione obbligatoria per le malattie in agricoltura** . . . . . Pag. 1233

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 397.
**Norme e tariffe postali per alcune categorie di stampe.** Pag. 1234

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 398.
**Modificazione all'art. 7 della legge 16 giugno 1940, n. 721, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno.** Pag. 1234

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946.
**Costituzione della Commissione ad esprimere parere per la revoca delle concessioni dei beni di demanio pubblico e dei beni patrimoniali dello Stato accordate dal regime fascista** . . . . . Pag. 1234

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1946.
**Proroga del termine fissato dall'art. 7 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84** . . . . . Pag. 1235

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1946.
**Nomina del sig. Buccantini Alfredo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.** Pag. 1235

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.
**Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Celenza Valfortore (Foggia)** . . . Pag. 1235

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.
**Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Guardia Lombardi (Avellino) e Palomonte (Salerno)** . . . . . Pag. 1236

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1946.
**Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità** . . . . . Pag. 1236

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero della pubblica istruzione:** Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 1240

**Ministero del tesoro:** Media dei cambi e dei titoli Pag. 1240

239

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759111

## AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11 in udienza solenne S. E. il dott. Francisco de Assis Maria de Oliveira de Almeida de Calheiros e Menezes il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Portogallo.

Roma, 2 giugno 1946

(1527)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1946, n. 391.

**Norme per l'aumento delle pensioni per la gente di mare ed estensione del trattamento assicurativo per la previdenza marinara nei confronti dei marittimi richiamati alle armi.**

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo alla Cassa degli invalidi della marina mercantile;

Visto il R. decreto-legge 29 marzo 1923, n. 884, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, che reca modificazioni al predetto Regio decreto-legge;

Visto il R. decreto 6 luglio 1922, n. 1447, che approva il regolamento per la Cassa degli invalidi della marina mercantile;

Vista la legge 9 aprile 1931, n. 456, che reca norme per il miglioramento delle pensioni ai marittimi inscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile;

Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 1933, n. 1595, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 243, che reca norme per il trattamento di riposo al personale delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati;

Visto il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1591, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 245, che reca provvedimenti a favore dei marittimi iscritti alla Cassa [illegible] della marina mercantile;

[illegible] n. 1765, e succes-

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, che modifica le disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria;

Vista la legge 27 luglio 1940, n. 1211, sul riconoscimento della navigazione mercantile con rischi di guerra;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le pensioni liquidate e da liquidare al personale navigante dalla Gestione marittimi e dalla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara sono aumentate di un importo pari al venticinque per cento del loro ammontare.

Le pensioni liquidate e da liquidare al personale amministrativo, iscritto alla Gestione speciale, dipendenti da retribuzioni non superiori a L. 1500 mensili, sono aumentate del venticinque per cento del loro ammontare.

Per le pensioni dipendenti da retribuzioni superiori al limite anzidetto, l'aumento nella misura sopra indicata è concesso sulla quota di pensione corrispondente a L. 1500 mensili della retribuzione stessa.

Per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° aprile 1943, gli aumenti predetti decorrono da tale giorno; per le pensioni liquidate successivamente gli aumenti decorrono dalla data della liquidazione.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, l'aumento così stabilito per le pensioni corrisposte dalla Gestione speciale, con decorrenza posteriore al 31 marzo 1943, al personale navigante iscritto alla Gestione stessa, è effettuato calcolando le pensioni in base al tredici per cento dell'importo complessivo dei contributi versati alla detta Gestione speciale. A tale effetto l'ammontare dei contributi versati o dovuti a tutto il 31 marzo 1943, si intende aumentato del cinquanta per cento.

Art. 3.

[illegible] dell'assegno mensile fissato dall'art. 19

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 159621

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1946, n. 391.

**Norme per l'aumento delle pensioni per la gente di mare ed estensione del trattamento assicurativo per la previdenza marinara nei confronti dei marittimi richiamati alle armi.**

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo alla Cassa degli invalidi della marina mercantile;

Visto il R. decreto-legge 29 marzo 1923, n. 884, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, che reca modificazioni al predetto Regio decreto-legge;

Visto il R. decreto 6 luglio 1922, n. 1447, che approva il regolamento per la Cassa degli invalidi della marina mercantile;

Vista la legge 9 aprile 1931, n. 456, che reca norme per il miglioramento delle pensioni ai marittimi inscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile;

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1395, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 213, che reca norme per il trattamento di riposo al personale delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati;

Visto il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1791, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 245, che reca provvedimenti a favore dei marittimi iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile;

Visto il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, che reca norme sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto il R. decreto 16 settembre 1937, n. 1842, che reca norme per la sistemazione previdenziale del personale delle società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, contenente modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia della gente di mare;

la marina, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le pensioni liquidate o da liquidare al personale navigante dalla Gestione marittimi e dalla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara sono aumentate di un importo pari al venticinque per cento del loro ammontare.

Le pensioni liquidate e da liquidare al personale amministrativo, iscritto alla Gestione speciale, dipendenti da retribuzioni non superiori a L. 1500 mensili, sono aumentate del venticinque per cento del loro ammontare.

Per le pensioni dipendenti da retribuzioni superiori al limite anzidetto, l'aumento nella misura sopra indicata è concesso sulla quota di pensione corrispondente a L. 1500 mensili della retribuzione stessa.

Per le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° aprile 1943, gli aumenti predetti decorrono da tale giorno; per le pensioni liquidate successivamente gli aumenti decorrono dalla data della liquidazione.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, l'aumento ivi esso stabilito per le pensioni corrisposte dalla Gestione speciale, con decorrenza posteriore al 31 marzo 1943, al personale navigante iscritto alla Gestione stessa, è effettuato calcolando le pensioni in base al trenta per cento dell'importo complessivo dei contributi versati alla detta Gestione speciale. A tale effetto l'ammontare dei contributi, versati o dovuti a tutto il 31 marzo 1943, si intende aumentato del cinquanta per cento.

Art. 3.

La misura dell'assegno mensile fissato dall'art. 19 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, è elevata a L. 125.

I sussidi stabiliti dall'art. 63 del R. decreto 6 luglio 1922, n. 1447, sono aumentati del venticinque per cento del loro importo.

Art. 4.

I contributi previsti dall'art. 16 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a decorrere dal 1° aprile 1943 sono stabiliti nelle seguenti misure:

*a*) a carico dell'armatore: per lo stato maggiore 15,50 per cento e per la bassa forza 16,50 per cento delle tabelle di competenza media;

1593

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788521

*b*) a carico del marittimo: per lo stato maggiore sette per cento e per la bassa forza sei per cento delle tabelle di competenza media.

Sempre a decorrere dal 1° aprile 1943 è elevata dal 9 % al 13,50 % la misura dei contributi fissati dall'art. 5 del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 245, per i piloti, dall'art. 14 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato dall'art. 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456, e dall'art. 5 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, per il personale di stato maggiore navigante chiamato a prestare servizio a terra e per i medici di bordo, e dall'art. 6 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, per i macchinisti navali che abbiano chiesto il riconoscimento del lavoro valutato dall'autorità marittima per il conseguimento della patente di grado.

Art. 5.

I contributi fissati dall'art. 5 del R. decreto 16 settembre 1937, n. 1842, sono stabiliti a decorrere dal 1° aprile 1943 nelle seguenti misure:

*a*) a carico del datore di lavoro il quattordici per cento della retribuzione sino al limite indicato dall'art. 2 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 243;

*b*) a carico del prestatore d'opera il sette per cento della retribuzione sino al limite indicato alla lettera precedente.

I suddetti contributi sono comprensivi, per il personale di stato maggiore navigante iscritto anche alla Gestione marittimi, dei contributi spettanti alla Gestione stessa.

Art. 6.

Le pensioni corrisposte dall'Istituto pensioni degli addetti alla Società di navigazione a vapore Lloyd Triestino sono aumentate, a decorrere dal 1° aprile 1943, del venticinque per cento del loro ammontare. L'onere delle pensioni è trasferito alla Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Con la data anzidetta il predetto Istituto pensioni è soppresso. Le attività e le passività, nonchè gli impegni dell'Istituto verso gli iscritti, sono trasferiti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Art. 7.

Le pensioni corrisposte dal « Fondo pensioni Adria » sono aumentate, a decorrere dal 1° aprile 1943, del venticinque per cento del loro ammontare.

L'onere di tale aumento è aggiunto all'importo dovuto alla Gestione speciale per far fronte alle altre anticipazioni previste dal suddetto decreto interministeriale.

Art. 9.

L'art. 25 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato con l'art. 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456, e con l'art. 12 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, è sostituito dal seguente:

« La pensione liquidata in forza del presente decreto ad ogni iscritto o ad una persona della sua famiglia, subisce riduzione quando il pensionato fruisce di uno dei trattamenti indicati nel comma quinto del presente articolo, se la somma delle due prestazioni supera la retribuzione media percepita dallo iscritto durante i periodi di navigazione compiuti nell'ultimo triennio, semprechè tali periodi non risultino inferiori complessivamente a sei mesi, o negli ultimi sei mesi di navigazione nel caso che tale ipotesi non si verifichi, o nell'intero periodo di navigazione, se questo è inferiore a sei mesi. La misura della riduzione è pari alla differenza fra il cumulo delle due prestazioni e la retribuzione media suddetta.

Per retribuzione, ai fini del presente articolo, s'intende il salario in una delle forme indicate dall'art. 325 del Codice della navigazione aumentato, qualora non siano in esso comprese, di tutte le indennità a carattere continuativo stabilite da norme di legge, di regolamento organico e di contratto collettivo di lavoro.

Se la retribuzione è stabilita nelle forme indicate dalle lettere *c*) e *d*) dell'art. 325 del Codice della navigazione, possono essere stabilite tabelle convenzionali approvate dal Ministero della marina, d'accordo con quello del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i rappresentanti degli armatori e della gente di mare.

Il valore della panatica è quello convenzionale stabilito dai contratti di lavoro o dai regolamenti organici o quello presunto da stabilirsi in sede di formazione delle tabelle di cui al comma precedente.

I trattamenti che danno luogo alla riduzione sono:

*a*) una pensione militare o comunque una pensione a carico dello Stato;

*b*) una pensione liquidata a termini del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni;

*c*) una rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale, liquidata a norma del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni.

Nel caso in cui sia liquidata agli aventi diritto dell'iscritto una rendita di cui alla lettera *c*) del prece-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759084

n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, per il personale di stato maggiore navigante chiamato a prestare servizio a terra e per i medici di bordo, e dall'art. 6 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, per i macchinisti navali che abbiano chiesto il riconoscimento del lavoro valutato dall'autorità marittima per il conseguimento della patente di grado.

Art. 5.

I contributi fissati dall'art. 3 del R. decreto 16 settembre 1937, n. 1842, sono stabiliti a decorrere dal 1° aprile 1943 nelle seguenti misure:

*a)* a carico del datore di lavoro il quattordici per cento della retribuzione sino al limite indicato dall'art. 2 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1395, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 243;

*b)* a carico del prestatore d'opera il sette per cento della retribuzione sino al limite indicato alla lettera precedente.

I suddetti contributi sono comprensivi, per il personale di stato maggiore navigante iscritto anche alla Gestione marittimi, dei contributi spettanti alla Gestione stessa.

Art. 6.

Le pensioni corrisposte dall'Istituto pensioni degli addetti alla Società di navigazione a vapore Lloyd Triestino sono aumentate, a decorrere dal 1° aprile 1943, del venticinque per cento del loro ammontare. L'onere delle pensioni è trasferito alla Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Con la data anzidetta il predetto Istituto pensioni è soppresso. Le attività e le passività, nonchè gli impegni dell'Istituto verso gli iscritti, sono trasferiti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Art. 7.

Le pensioni corrisposte dal « Fondo pensioni Adria » sono aumentate, a decorrere dal 1° aprile 1943, del venticinque per cento del loro ammontare.

L'onere di tale aumento è sopportato in parti eguali fra la Gestione marittimi e la Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Art. 8.

Le pensioni anticipate dalla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, a norma dell'art. 2, lettera *a*), del decreto interministeriale n. 6 del 5 febbraio 1938, emanato ai sensi dell'art. 20 del R. decreto 16 settembre 1937, n. 1842, sono aumentate, a decorrere dal 1° aprile 1943, del venticinque per cento del loro ammontare.

e con l'art. 12 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, è sostituito dal seguente:

« La pensione liquidata in forza del presente decreto ad ogni iscritto o ad una persona della sua famiglia, subisce riduzione quando il pensionato fruisce di uno dei trattamenti indicati nel comma quinto del presente articolo, se la somma delle due prestazioni supera la retribuzione media percepita dallo iscritto durante i periodi di navigazione compiuti nell'ultimo triennio, sempreché tali periodi non risultino inferiori complessivamente a sei mesi, o negli ultimi sei mesi di navigazione nel caso che tale ipotesi non si verifichi, o nell'intero periodo di navigazione, se questo è inferiore a sei mesi. La misura della riduzione è pari alla differenza fra il cumulo delle due prestazioni e la retribuzione media suddetta.

Per retribuzione, ai fini del presente articolo, s'intende il salario in una delle forme indicate dall'art. 325 del Codice della navigazione aumentato, qualora non siano in esso compresi, di tutte le indennità a carattere continuativo stabilite da norme di legge, di regolamento organico e di contratto collettivo di lavoro.

Se la retribuzione è stabilita nelle forme indicate dalle lettere *c)* e *d)* dell'art. 325 del Codice della navigazione, possono essere stabilite tabelle convenzionali approvate dal Ministero della marina, d'accordo con quello del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i rappresentanti degli armatori e della gente di mare.

Il valore della paranica è quello convenzionale stabilito dai contratti di lavoro o dai regolamenti organici o quello presunto da stabilirsi in sede di formazione delle tabelle di cui al comma precedente.

I trattamenti che dànno luogo alla riduzione sono:

*a)* una pensione militare o comunque una pensione a carico dello Stato;

*b)* una pensione liquidata a termini del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni;

*c)* una rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale, liquidata a norma del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni.

Nel caso in cui sia liquidata agli aventi diritto dell'iscritto una rendita di cui alla lettera *c)* dei precedenti comma, il limite massimo di cumulo con la pensione liquidata dalla Cassa è stabilita come appresso:

1) il settantacinque per cento della retribuzione annua indicata nel presente articolo per la sola vedova e rispettivamente l'ottanta, l'ottantacinque, il novanta e il novantacinque per cento o la intera retribuzione ove con la vedova concorrano uno, due, tre, quattro, cinque o più figli minorenni;

2) il settantacinque, l'ottanta, l'ottantacinque, il novanta, il novantacinque per cento o l'intera retribuzione nel caso in cui la pensione, in mancanza della vedova, sia liquidata rispettivamente a meno di sei o a sei, sette, otto, nove o più figli minorenni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1595

3) il cinquanta per cento della retribuzione nel caso che la pensione sia liquidata ad uno dei genitori, in mancanza degli aventi diritto di cui ai punti 1) e 2).

La misura della pensione a carico della Cassa dovrà essere riveduta nel caso di variazioni di una delle pensioni e delle rendite suindicate.

Per quanto riguarda la riduzione della pensione, in relazione all'importo della rendita indicata dalla lettera c) del quinto comma, le disposizioni del presente articolo hanno decorrenza dal 1° aprile 1967 ».

Il secondo comma dell'art. 12 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, è abrogato.

Art. 10.

Nel secondo comma dell'art. 36 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato dall'art. 17 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, sono soppresse le parole « sotto la deduzione degli eventuali assegni di cui fosse già provveduto ».

Art. 11.

Il periodo di imbarco sulle Regie navi in armamento e sulle navi mercantili nazionali, compiuto dal 10 giugno 1940 alla data da determinarsi dal Ministero della marina, in relazione alla cessazione delle ostilità, è considerato, agli effetti delle prestazioni dovute dalla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, in aggiunta a quelli di contribuzione alla Cassa predetta, o in mancanza della contribuzione, per una entità doppia a quello della sua durata.

Art. 12.

I periodi di servizio militare degli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, per richiamo alle armi nelle Forze armate dello Stato, fra il 10 giugno 1940 e la fine del sesto mese dopo la cessazione delle ostilità, sono considerati, a tutti gli effetti del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, coperti di contribuzione alla Cassa stessa purchè risulti, nell'anno immediatamente precedente al richiamo alle armi, un periodo di iscrizione alla detta Cassa.

Per i periodi di servizio militare, di cui al comma precedente, si computa come versato il contributo pari a quello versato o dovuto nell'ultimo periodo di contribuzione alla Cassa nell'anno immediatamente precedente al richiamo alle armi.

Nella determinazione della competenza media per il

Il Ministero del tesoro provvederà, con proprio decreto, allo stanziamento delle somme indicate nel comma precedente con imputazione al apposito capitolo del bilancio del Ministero della marina - Marina mercantile.

Art. 14.

A tutti gli effetti delle leggi sulla Gestione marittimi e sulla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi e sono altresì equiparati ai minorenni i figli maggiorenni riconosciuti inabili al lavoro, in modo assoluto e permanente, alla data della morte del marittimo e fin che dura la detta inabilità.

Art. 15.

Agli effetti della legge 27 luglio 1940, n. 1211, si computa in cinquanta giornate, indipendentemente dalla sua effettiva durata, ogni periodo di permanenza consecutiva nella zona di mare indicata nell'art. 1 della legge stessa.

Art. 16.

Se un iscritto alla Cassa nazionale per la previdenza marinara muoia senza che sussista per i superstiti il diritto all'assegno indicato dall'art. 3 del presente decreto e della indennità stabilita dall'art. 14 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, per mancanza, nel quinquennio anteriore alla morte, del requisito di un anno di contribuzione alla Cassa stessa o all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia e tale requisito sia raggiunto sommando i periodi di contribuzione effettuati, nel quinquennio anteriore alla morte, alle due assicurazioni, la Cassa corrisponde egualmente l'assegno di cui al predetto art. 3. In tal caso l'Istituto nazionale della previdenza sociale trasferisce alla Cassa l'importo dei contributi ad esso versati nel quinquennio precedente la morte dell'iscritto.

Art. 17.

Alla lettera *d*) dell'art. 3 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, è sostituita la seguente:

« *d*) del direttore generale della previdenza e delle assicurazioni private e di un rappresentante del Ministero del tesoro ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 159961

è abrogato.

Art. 10.

Nel secondo comma dell'art. 26 del R. decreto-legge 26 ottobre 1939, n. 1996, modificato dall'art. 17 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, sono soppresse le parole « sotto la deduzione degli eventuali assegni di cui fosse già provveduto ».

Art. 11.

Il periodo di imbarco sulle Regie navi in armamento e sulle navi mercantili nazionali, compiuto dal 10 giugno 1940 alla data da determinarsi dal Ministero della marina, in relazione alla cessazione delle ostilità, è considerato, agli effetti delle prestazioni dovute dalla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, in aggiunta a quelli di contribuzione alla Cassa predetta, o in mancanza della contribuzione, per una entità doppia a quello della sua durata.

Art. 12.

I periodi di servizio militare degli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, per richiamo alle armi nelle Forze armate dello Stato, fra il 10 giugno 1940 e la fine del sesto mese dopo la cessazione delle ostilità, sono considerati, a tutti gli effetti del R. decreto-legge 26 ottobre 1939, n. 1996, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, coperti di contribuzione alla Cassa stessa purchè risulti, nell'anno immediatamente precedente al richiamo alle armi, un periodo di iscrizione alla detta Cassa.

Per i periodi di servizio militare, di cui al comma precedente, si computa come versato il contributo pari a quello versato o dovuto nell'ultimo periodo di contribuzione alla Cassa nell'anno immediatamente precedente al richiamo alle armi.

Nella determinazione della competenza media per il calcolo della pensione spettante al personale navigante, i periodi di servizio militare, di cui al comma 1° del presente articolo, non sono considerati.

Agli effetti del presente articolo, sono considerati periodi di richiamo alle armi anche quelli di arruolamento volontario o di trattenimento alle armi dopo il compimento del periodo di ferma ordinaria.

Art. 13.

Gli assegni di morte e le quote di pensione corrispondenti ai contributi considerati come versati a norma dell'articolo precedente, sono a carico dello Stato.

...maggiorenni riconosciuti inabili al lavoro, in modo assoluto e permanente, alla data della morte del marittimo e fin che dura la detta inabilità.

Art. 15.

Agli effetti della legge 27 luglio 1940, n. 1211, si computa in cinquanta giornate, indipendentemente dalla sua effettiva durata, ogni periodo di permanenza consecutiva nella zona di mare indicata nell'art. 1 della legge stessa.

Art. 16.

Se un iscritto alla Cassa nazionale per la previdenza marinara muoia senza che sussista per i superstiti il diritto all'assegno indicato dall'art. 3 del presente decreto e della indennità stabilita dall'art. 14 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, per mancanza, nel quinquennio anteriore alla morte, del requisito di un anno di contribuzione alla Cassa stessa o all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia e tale requisito sia raggiunto sommando i periodi di contribuzione effettuati, nel quinquennio anteriore alla morte, alle due assicurazioni, la Cassa corrisponde egualmente l'assegno di cui al predetto art. 3. In tal caso l'Istituto nazionale della previdenza sociale trasferisce alla Cassa l'importo dei contributi ad esso versati nel quinquennio precedente la morte dell'iscritto.

Art. 17.

Alla lettera *d*) dell'art. 3 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, è sostituita la seguente:

« *d*) del direttore generale della previdenza e delle assicurazioni private e di un rappresentante del Ministero del tesoro ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — DE COURTEN — — TOGLIATTI — CORBINO — BARBARESCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 153.* — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1596

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 397.

**Modificazioni alle tasse di recapito degli avvisi telefonici.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, numero 91;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 247;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 39 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dal seguente:

« Per l'invio di un semplice avviso telefonico destinato a prefissare una conversazione con un abbonato di una rete urbana, il richiedente dovrà pagare una tassa corrispondente ad un quarto della tariffa ordinaria.

Qualora la persona con cui egli desidera prefissare la conversazione non sia un abbonato della rete, l'avviso stesso potrà essere inviato per espresso al domicilio indicato.

Per il recapito di questo espresso il richiedente, oltre la suddetta tassa, dovrà pagare il normale diritto fisso stabilito per il recapito della corrispondenza postale per espresso, quando il recapito avvenga nel raggio di distribuzione gratuita dei telegrammi.

Nei casi in cui il recapito avvenga al di là di tale limite si applicano le tasse supplementari previste per il recapito della corrispondenza postale per espresso oltre il limite stesso. Se il recapito per espresso deve effettuarsi nelle ore notturne od in cattive condizioni atmosferiche, o di viabilità, il diritto supplementare può essere aumentato fino al doppio ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 223.

**Rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I proprietari di beni oggetto di confische, sequestri od altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale, in danno di persone già dichiarate o considerate di razza ebraica e i loro eredi o aventi causa possono rivendicare i loro beni da chiunque li possiede o detiene, salvi i diritti acquistati dai terzi nei casi in cui la legge ammette la legittimità dell'acquisto per effetto del possesso di buona fede.

Nella ipotesi prevista nell'art. 48 del Codice civile, anche su richiesta della Comunità israelitica competente per territorio, può essere nominato un curatore speciale per esercitare l'azione di rivendicazione ai sensi del comma precedente e le altre azioni previste dal presente decreto, o per ricevere in consegna i beni che vengano volontariamente restituiti dai detentori e per amministrare i beni rivendicati o restituiti.

Art. 2.

L'azione di rivendicazione per i beni in possesso dello Stato può essere esercitata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Peraltro lo Stato risponde soltanto dei frutti percepiti nel triennio anteriore alla domanda di rivendicazione.

Art. 3.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1598

Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1915, numero 91;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1915, n. 247;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 39 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dal seguente:

« Per l'invio di un semplice avviso telefonico destinato a prefissare una conversazione con un abbonato di una rete urbana, il richiedente dovrà pagare una tassa corrispondente ad un quarto della tariffa ordinaria.

Qualora la persona con cui egli desidera prefissare la conversazione non sia un abbonato della rete, l'avviso stesso potrà essere inviato per espresso al domicilio indicato.

Per il recapito di questo espresso il richiedente, oltre la suddetta tassa, dovrà pagare il normale diritto fisso stabilito per il recapito della corrispondenza postale per espresso, quando il recapito avvenga nel raggio di distribuzione gratuita dei telegrammi.

Nei casi in cui il recapito avvenga al di là di tale limite si applicano le tasse supplementari previste per il recapito della corrispondenza postale per espresso oltre il limite stesso. Se il recapito per espresso deve effettuarsi nelle ore notturne od in cattive condizioni atmosferiche, o di viabilità, il diritto supplementare può essere aumentato fino al doppio ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CAMPILLO — SCOCCIMARRO — GRONCHI

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1956*

*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 152.* — FRASCA

1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I proprietari di beni oggetto di confische, sequestri od altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del seciente governo della repubblica sociale, in danno di persone già dichiarate o considerate di razza ebraica e i loro eredi o aventi causa possono rivendicare i loro beni da chiunque li possiede o detiene, salvi i diritti acquistati dai terzi nei casi in cui la legge ammette la legittimità dell'acquisto per effetto del possesso di buona fede.

Nella ipotesi prevista nell'art. 18 del Codice civile, anche su richiesta della Comunità israelitica competente per territorio, può essere nominato un curatore speciale per esercitare l'azione di rivendicazione ai sensi del comma precedente e le altre azioni previste dal presente decreto, o per ricevere in consegna i beni che vengano volontariamente restituiti dai detentori e per amministrare i beni rivendicati o restituiti.

Art. 2.

L'azione di rivendicazione per i beni in possesso dello Stato può essere esercitata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Peraltro lo Stato risponde soltanto dei frutti percepiti nel triennio anteriore alla domanda di rivendicazione.

Art. 3.

L'azione di rivendicazione prevedita nell'art. 1 può essere esercitata entro il termine di tre anni qualora si tratti di beni trasferiti a terzi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nel caso previsto dal comma precedente, il proprietario ha facoltà di chiedere, invece della restituzione dei beni, la somma ricavata dallo Stato per effetto della vendita con gli interessi legali dalla data di questa. Nella ipotesi di successive alienazioni il proprietario ha altresì il diritto di ripetere dai singoli acquirenti la differenza di prezzo da ciascuno di essi ricavata con gli interessi legali dalla data dell'alienazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 15961

Decorso il triennio di cui al primo comma il proprietario, nella ipotesi ivi prevista, ha soltanto il diritto di ripetere dallo Stato la somma da esso ricavata dalla vendita con gli interessi legali. Tale azione può essere esercitata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo precedente, il proprietario che non abbia la possibilità di esercitare l'azione di rivendicazione può ripetere dallo Stato il prezzo da questo ricavato dalla vendita con gli interessi legali dal giorno di questa. La relativa azione può essere esercitata nel termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Se i beni hanno formato oggetto di successive vendite il proprietario ha diritto di ripetere dai singoli acquirenti la differenza di prezzo da ciascuno di essi ricavata con gli interessi legali dalla data dell'alienazione, sempre che la relativa azione sia esercitata entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, quando si tratti di beni pei quali la legge ammette la legittimità dell'acquisto per effetto del possesso di buona fede, che i successivi acquirenti conoscessero il vizio dell'acquisto.

Art. 5.

Il terzo acquirente dei beni che vengano restituiti al proprietario ha diritto di ripetere dal suo dante causa il prezzo della vendita con gli interessi legali dal giorno di questa.

Al terzo acquirente spetta altresì il rimborso dal proprietario delle spese per le riparazioni straordinarie e delle migliorie nella minor somma tra lo speso e il miglioramento.

Art. 6.

I beni rivendicati sono restituiti nello stato in cui si trovano all'atto della restituzione.

E' però ammessa la domanda per rivalsa dei danni verificatisi durante la gestione, ovvero durante il possesso dei successivi acquirenti, salvo che gli interessati provino che i fatti stessi siano accaduti per cause ad essi non imputabili.

Art. 7.

Il conto della gestione, da rendersi ai proprietari dei beni non alienati, e per i beni alienati per il solo periodo anteriore alla alienazione, deve essere presentato entro il termine di sei mesi, decorrente dalla entrata in vigore del presente decreto, nel caso in cui i beni siano stati già restituiti, oppure dalla data della restituzione, quando questa avvenga successivamente.

Per comprovata necessità tale termine può essere prorogato, per non oltre sei mesi, con provvedimento

Sugli accreditamenti e sugli addebiti precedenti alla restituzione dei beni è computato l'interesse bancario di conto corrente, mentre sul saldo finale, attivo o passivo, del conto, sono computati gli interessi legali dal giorno della restituzione.

Art. 9.

Qualora la gestione presenti un saldo passivo a carico dei proprietari dei beni, il credito relativo, se non soddisfatto, ha privilegio sui beni restituiti con preferenza su ogni credito, ancorchè privilegiato.

Trattandosi di beni mobili, la cosa da restituire può essere ritenuta in tutto od in parte, finchè il detto credito non sia soddisfatto.

Art. 10.

Gli atti con i quali è riconosciuta l'inefficacia del provvedimento di confisca o di sequestro relativi ai beni contemplati nell'art. 1 e dei trasferimenti successivi, sono annotati a margine della trascrizione del provvedimento di confisca o di sequestro e dei trasferimenti successivi, a cura degli interessati.

Art. 11.

Tutti gli atti, anche di carattere giudiziario, occorrenti per la esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto, sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e imposte di registro ed ipotecarie, nonchè da qualsiasi altro diritto o gravame fiscale.

Gli onorari dovuti ai notai sono ridotti alla metà.

Saranno restituite agli aventi diritto le tasse di bollo e le imposte di registro ed ipotecarie riscosse in dipendenza di atti di alienazione inefficaci, contemplati nel presente decreto.

Art. 12.

Per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto, il Ministero del tesoro si avvale dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.I.).

Art. 13.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, al bilancio di previsione delle spese, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a [illegible] di osservarlo e di farlo osservare come

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1600

Se i beni hanno formato oggetto di successive vendite il proprietario ha diritto di ripetere dai singoli acquirenti la differenza di prezzo da ciascuno di essi ricavata con gli interessi legali dalla data dell'alienazione, sempre che la relativa azione sia esercitata entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, quando si tratti di beni pei quali la legge ammette la legittimità dell'acquisto per effetto del possesso di buona fede, che i successivi acquirenti conoscessero il vizio dell'acquisto.

Art. 5.

Il terzo acquirente dei beni che vengano restituiti al proprietario ha diritto di ripetere dal suo dante causa il prezzo della vendita con gli interessi legali dal giorno di questa.

Al terzo acquirente spetta altresì il rimborso dal proprietario delle spese per le riparazioni straordinarie e delle migliorie nella minor somma tra la speso e il miglioramento.

Art. 6.

I beni rivendicati sono restituiti nello stato in cui si trovano all'atto della restituzione.

E' però ammessa la domanda per rivalsa dei danni verificatisi durante la gestione, ovvero durante il possesso dei successivi acquirenti, salvo che gli interessati provino che i fatti stessi siano accaduti per cause ad essi non imputabili.

Art. 7.

Il conto della gestione, da rendersi ai proprietari dei beni non alienati, e per i beni alienati per il solo periodo anteriore alla alienazione, deve essere presentato entro il termine di sei mesi, decorrente dalla entrata in vigore del presente decreto, nel caso in cui i beni siano stati già restituiti, oppure dalla data della restituzione, quando questa avvenga successivamente.

Per comprovata necessità tale termine può essere prorogato, per non oltre sei mesi, con provvedimento del Ministro per il tesoro.

Art. 8.

Nel conto di gestione sono addebitate ai proprietari dei beni, oltre alle spese per la normale gestione e per la conservazione dei beni, le somme erogate per la estinzione di debiti, per riparazioni e per incremento e miglioramento dei beni, ed in genere tutte le spese che i proprietari avrebbero dovuto sostenere se avessero conservato il godimento dei loro beni, nonchè i compensi dovuti ai gestori, che saranno liquidati nella misura strettamente necessaria alla normale gestione.

Art. 10.

Gli atti con i quali è riconosciuta l'inefficacia del provvedimento di confisca o di sequestro relativi ai beni contemplati nell'art. 1 e dei trasferimenti successivi, sono annotati a margine della trascrizione del provvedimento di confisca o di sequestro e dei trasferimenti successivi, a cura degli interessati.

Art. 11.

Tutti gli atti, anche di carattere giudiziario, occorrenti per la esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto, sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e imposte di registro ed ipotecarie, nonchè da qualsiasi altro diritto o gravame fiscale.

Gli onorari dovuti ai notai sono ridotti alla metà.

Saranno restituite agli aventi diritto le tasse di bollo e le imposte di registro ed ipotecarie riscosse in dipendenza di atti di alienazione inefficaci, contemplati nel presente decreto.

Art. 12.

Per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto, il Ministero del tesoro si avvale dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (E.G.E.L.).

Art. 13.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, al bilancio di previsione delle spese, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *maggio* 1946
*Atti del Governo, registro n.* 19, *foglio n.* 124. — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760011

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 394.

**Proroga del termine di cui all'art. 5, secondo comma, del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 315, per la unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura.**

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 315, concernente l'unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la grazia e giustizia, per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 315, è prorogato fino a sei mesi dalla data del 1° giugno 1946 entro la quale il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa col Ministro per il tesoro, dovrà provvedere ed emanare le norme relative all'inquadramento del personale delle soppresse Casse mutue infortuni agricoli e della loro Federazione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizioni del Governo medesimo, ed in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 395.

**Miglioramenti alle prestazioni dell'ex Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato e modificazioni al testo unico 26 febbraio 1928, n. 619.**

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, numero 262;

Visto l'art. 10 della legge 20 aprile 1939, n. 591;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai titolari di assegni vitalizi liquidati o da liquidare a carico dell'Opera di previdenza, a norma del testo unico approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619, nonchè ai titolari di assegni vitalizi conferiti o da conferire sui fondi dell'ex Cassa sovvenzioni, in base allo stesso testo unico, è concesso un assegno temporaneo di contingenza di L. 720 annue dalla data del 1° gennaio 1944 o da quella più recente da cui ne sia concesso il godimento.

Art. 2.

L'art. 36 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente:

« L'assegno vitalizio compete alla vedova dello iscritto non separata legalmente dal marito in virtù di sentenza pronunciata per colpa di lei, o di entrambi, passata in giudicato, purchè il matrimonio risulti contratto prima della cessazione dal servizio.

Se il matrimonio è stato contratto dopo che l'iscritto aveva compiuto i 50 anni di età, è necessario che esso sia di un anno anteriore alla cessazione dal servizio, ovvero che sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente ».

Art. 3.

L'art. 18 del testo unico sopracitato è sostituito dal

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

1919, n. 191;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 315, concernente l'unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la grazia e giustizia, per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 25 marzo 1943, n. 315, è prorogato fino a sei mesi dalla data del 1° giugno 1946 entro la quale il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa col Ministro per il tesoro, dovrà provvedere ed emanare le norme relative all'inquadramento del personale delle soppresse Casse mutue infortuni agricoli e della loro Federazione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizioni del Governo medesimo, ed in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO — TOGLIATTI — GULLO — GRONCHI

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 147.* — FRASCA

Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai titolari di assegni vitalizi liquidati o da liquidare a carico dell'Opera di previdenza, a norma del testo unico approvato con R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619, nonchè ai titolari di assegni vitalizi conferiti o da conferire sui fondi dell'ex Cassa sovvenzioni, in base allo stesso testo unico, è concesso un assegno temporaneo di contingenza di L. 720 annue dalla data del 1° gennaio 1944 o da quella più recente da cui ne sia concesso il godimento.

Art. 2.

L'art. 16 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente:

« L'assegno vitalizio compete alla vedova dello iscritto non separata legalmente dal marito in virtù di sentenza pronunciata per colpa di lei, o di entrambi, passata in giudicato, purchè il matrimonio risulti contratto prima della cessazione dal servizio.

Se il matrimonio è stato contratto dopo che l'iscritto aveva compiuto i 50 anni di età, è necessario che esso sia di un anno anteriore alla cessazione dal servizio, ovvero che sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente ».

Art. 3.

L'art. 18 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente:

« Se alla data di morte dell'iscritto l'assegno non spetta ad alcuno fra gli aventi diritto menzionati nei precedenti articoli 16 e 17, possono farne domanda gli altri congiunti che abbiano i requisiti richiesti secondo l'ordine di precedenza appresso indicato:

1) le orfane nubili che abbiano oltrepassato l'età di 40 anni e le orfane vedove che abbiano ugualmente superata detta età, purchè siano nate da matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio;

2) il padre dell'iscritto, purchè inabile al lavoro, e in mancanza di questo, la madre tuttora vedova, inabile al lavoro, se privi di altri figli in condizione di corrispondere loro gli alimenti;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

3) i fratelli e le sorelle nubili o vedove inabili al lavoro, purchè privi di altri fratelli o sorelle e di ascendenti o discendenti in condizione di corrispondere loro gli alimenti ».

Art. 4.

L'art. 19 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente:

« I superstiti degli iscritti di cui al precedente art. 18 sono esclusi dal conferimento dell'assegno vitalizio, qualora esistano altri superstiti di ordini precedenti, che abbiano diritto a pensione o ad assegno vitalizio.

Qualora però vengano a cessare l'assegno vitalizio o la pensione conferita ai superstiti indicati nell'art. 17 avranno diritto all'assegno le orfane, nubili o vedove, che alla data di detta cessazione siano oltre quarantenni, nullatenenti e siano state a carico dell'iscritto negli ultimi due anni precedenti la di lui morte ».

Art. 5.

L'art. 23 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente:

« Gli assegni vitalizi dovuti alla vedova, agli orfani e agli altri congiunti dell'iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 1945 in poi, sono liquidati in base alla tabella annessa al presente decreto in rapporto all'ultimo stipendio di diritto attribuito all'iscritto in servizio attivo, compresi gli assegni valutabili nella liquidazione della pensione ».

Art. 6.

L'art. 24 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente:

« Gli assegni dovuti alla vedova, con decorrenza dal 1° gennaio 1945, sono aumentati di L. 360, per ciascun orfano minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, a suo carico.

Gli assegni dovuti dalla data predetta, a gruppi di orfani, di fratelli o di sorelle sono aumentati di lire 360 per ciascun compartecipe oltre il primo ».

Art. 7.

All'art. 48 del testo unico sopracitato è aggiunto il seguente comma:

« Per le categorie di personale iscritto dopo il 1° gennaio 1939 il servizio utile per la indennità di buonuscita è quello effettivamente prestato con iscrizione ».

Art. 8.

L'art. 51 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente:

Art. 9.

L'art. 68 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente:

« Gli assegni vitalizi sui fondi dell'ex Cassa sovvenzioni sono concessi mediante concorso per titoli ad impiegati civili di ruolo dello Stato, cessati dal servizio anteriormente al 1° febbraio 1918, ed ai loro superstiti come appresso; purchè non siano titolari di una rivendita di generi di privativa e siano privi di assegno fisso a carico di Enti pubblici:

1) ad ex impiegati civili di ruolo dello Stato cessati dal servizio per infermità o età avanzata, senza diritto a pensione;

2) a vedove senza pensione contro le quali non sia stata pronunziata sentenza di separazione per loro colpa, o di entrambi i coniugi, passata in giudicato, purchè il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio;

3) a prole orfana senza pensione (prole minorenne, prole maggiorenne inabile a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, figlie nubili ultraquarantenni e figlie vedove che abbiano ugualmente superato l'età di quarant anni, purchè il matrimonio del padre sia avvenuto prima dell'abbandono del servizio attivo, e non sia tuttora in vita nello stato vedovile la madre;

4) ai genitori.

Un terzo dei posti messi a concorso può essere conferito ad ex impiegati civili di ruolo dello Stato cessati dal servizio dopo il 1° febbraio 1918, ed ai loro superstiti, indicati nel comma precedente, senza pensione o diritto ad assegno a carico dell'Opera di previdenza.

Le istanze e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo.

Art. 10.

L'art. 69 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente:

« L'ammissione a concorso è pure subordinata alle seguenti condizioni:

*a*) che per gli ex impiegati siano trascorsi 2 anni dal diritto alla concessione dell'indennità per una volta tanto;

*b*) che per le vedove e gli orfani siano trascorsi 4 anni dal diritto alla concessione dell'indennità stessa;

*c*) che gli orfani e le orfane non abbiano fratelli o sorelle in godimento di pensione o di assegni quali superstiti del medesimo impiegato ».

Art. 11.

L'art. 72 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1604

qualora però vengano a cessare l'assegno vitalizio o la pensione conferita ai superstiti indicati nell'art. 17 avranno diritto all'assegno le orfane, nubili o vedove, che alla data di detta cessazione siano ultra quarantenni, nullatenenti e siano state a carico dell'iscritto negli ultimi due anni precedenti la di lui morte ».

Art. 5.

L'art. 23 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente:

« Gli assegni vitalizi dovuti alla vedova, agli orfani e agli altri congiunti dell'iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 1945 in poi, sono liquidati in base alla tabella annessa al presente decreto in rapporto all'ultimo stipendio di diritto attribuito all'iscritto in servizio attivo, compresi gli assegni valutabili nella liquidazione della pensione ».

Art. 6.

L'art. 24 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente:

« Gli assegni dovuti alla vedova, con decorrenza dal 1° gennaio 1945, sono aumentati di L. 360, per ciascun orfano minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, a suo carico.

Gli assegni dovuti dalla data predetta, a gruppi di orfani, di fratelli o di sorelle sono aumentati di lire 360 per ciascun compartecipe oltre il primo ».

Art. 7.

All'art. 48 del testo unico sopracitato è aggiunto il seguente comma:

« Per le categorie di personale iscritto dopo il 1° gennaio 1939 il servizio utile per la indennità di buonuscita è quello effettivamente prestato con iscrizione ».

Art. 8.

L'art. 51 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente:

« Coloro che hanno già liquidato l'indennità di buonuscita e che vengano riassunti in servizio potranno percepire un supplemento di indennità di buonuscita al termine del richiamo in servizio, purchè il periodo di richiamo non sia inferiore a dodici mesi continuativi e sia valutabile per la pensione.

La liquidazione del supplemento di indennità di buonuscita verrà fatta sulla base dello stipendio goduto al termine del richiamo e per gli anni di servizio effettivo prestati dopo la riassunzione in servizio ».

L'art. 55 dello stesso testo unico è soppresso.

servizio per inferma o età avanzata, senza diritto a pensione;

2) a vedove senza pensione contro le quali non sia stata pronunziata sentenza di separazione per loro colpa, o di entrambi i coniugi, passata in giudicato, purchè il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio;

3) a prole orfana senza pensione (prole minorenne, prole maggiorenne inabile a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, figlie nubili ultraquarantenni e figlie vedove che abbiano ugualmente superato l'età di 40 anni, purchè il matrimonio del padre sia avvenuto prima dell'abbandono del servizio attivo, e non sia tuttora in vita nello stato vedovile la madre;

4) ai genitori.

Un terzo dei posti messi a concorso può essere conferito ad ex impiegati civili di ruolo dello Stato cessati dal servizio dopo il 1° febbraio 1918, ed ai loro superstiti, indicati nel comma precedente, senza pensione o diritto ad assegno a carico dell'Opera di previdenza.

Le istanze e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo.

Art. 10.

L'art. 69 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente:

« L'ammissione a concorso è pure subordinata alle seguenti condizioni:

*a*) che per gli ex impiegati siano trascorsi 2 anni dal diritto alla concessione dell'indennità per una volta tanto;

*b*) che per le vedove e gli orfani siano trascorsi 1 anni dal diritto alla concessione dell'indennità stessa;

*c*) che gli orfani e le orfane non abbiano fratelli o sorelle in godimento di pensione o di assegni quali superstiti del medesimo impiegato ».

Art. 11.

L'art. 72 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente:

« Gli assegni da conferirsi sui fondi dell'ex Cassa sovvenzioni sono stabiliti nelle misure seguenti:

*a*) per gli impiegati, da L. 1250 a L. 1800 annue, tenuto conto del grado e dello stipendio percepito;

*b*) per la vedova con prole minorenne o inabile a proficuo lavoro, L. 1200 annue;

*c*) per la vedova senza prole o con prole maggiorenne, nonchè per gli orfani, L. 1000 annue;

*d*) per i genitori, L. 800 annue.

Gli assegni sono conferiti con decorrenza dal 1° gennaio successivo al bando di concorso ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1605

Art. 12.

L'art. 71 del testo unico sopracitato è sostituito dal seguente:

« Gli assegni alle vedove ove queste muoiano o passino ad altre nozze, sono riversibili alla prole minorenne o inabile a proficuo lavoro e alle figlie nubili ultra cinquantenni.

Quando per qualsiasi causa vengano a cessare dalla compartecipazione all'assegno uno o più orfani, ovvero una o più figlie nubili maggiorenni del comune autore, la loro quota si accresce a favore dei compartecipi superstiti ».

Art. 13.

Le tabelle allegato *a*) e allegato *b*) annesse al testo unico sopracitato, sono sostituite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO — TOGLIATTI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 145.* — FRASCA

**Tabella degli assegni vitalizi da corrispondersi alla vedova ed agli altri superstiti degli iscritti all'Opera di previdenza dal 1° gennaio 1945.**

| Stipendio di diritto goduto dall'iscritto alla data di cessazione dal servizio, comprensivi gli assegni valutabili per la pensione | Assegno alla vedova | Assegno agli orfani, ai fratelli, alle sorelle e ai genitori |
|---|---|---|
| fino a L. 10.000 | 1.380 | 1.200 |
| da 10.001 » 12.500 | 1.680 | 1.440 |
| » 12.501 » 15.000 | 1.980 | 1.620 |

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 396.

**Norma aggiuntiva al decreto legislativo Luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, sull'assicurazione obbligatoria per le malattie in agricoltura.**

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 19 maggio 1946, n. 262;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, che reca modificazioni alle vigenti disposizioni sulla assicurazione obbligatoria per le malattie in agricoltura;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, sulla disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, sono aggiunte, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo predetto, le seguenti parole: « ferme restando le disposizioni a carattere provvisorio contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1606

Art. 13.

Le tabelle allegato *a*) e allegato *b*) annesse al testo unico sopraccitato, sono sostituite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO — TOGLIATTI

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 145.* — FRASCA

---

**Tabella degli assegni vitalizi da corrispondersi alla vedova ed agli altri superstiti degli iscritti all'Opera di previdenza dal 1° gennaio 1945.**

| Stipendio di diritto sotto dell'iscritto alla data di cessazione dal servizio, compresi gli assegni valutabili per la pensione | | Assegno alla vedova | Assegno agli orfani, ai fratelli, alle sorelle e ai genitori |
|---|---|---|---|
| fino a | L. 10.000 | 1.380 | 1.260 |
| da 10.001 | » 12.500 | 1.680 | 1.440 |
| » 12.501 | » 15.000 | 1.980 | 1.620 |
| » 15.001 | » 17.500 | 2.280 | 1.800 |
| » 17.501 | » 20.000 | 2.580 | 1.980 |
| » 20.001 | » 25.000 | 2.880 | 2.160 |
| » 25.001 | » 30.000 | 3.180 | 2.340 |
| » 30.001 | » 35.000 | 3.480 | 2.520 |
| » 35.001 | » 40.000 | 3.780 | 2.700 |
| » 40.001 | » 45.000 | 4.080 | 2.880 |
| oltre L. 45.000 | | 4.380 | 3.060 |

Visto, d'ordine di S. M. il Re
*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BARBARESCHI

---

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, sulla disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, sono aggiunte, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo predetto, le seguenti parole: «ferme restando le disposizioni a carattere provvisorio contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BARBARESCHI — TOGLIATTI — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 146.* — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1907

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 397.

**Norme e tariffe postali per alcune categorie di stampe.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 8 e 18 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il decreto Luogotenenziale 21 gennaio 1946, n. 6;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con la tariffa del 1° gruppo delle stampe periodiche di cui al n. 11 della tabella n. 1 delle vigenti tariffe postali, allegata al decreto Luogotenenziale 21 gennaio 1946, n. 6, sono ammessi alla spedizione in abbonamento postale anche i periodici che vengano pubblicati almeno una volta alla settimana ed il cui prezzo di vendita non sia superiore a quello dei quotidiani.

Art. 2.

E' consentita la spedizione in abbonamento postale delle stampe propagandistiche non periodiche in quantità non inferiore, in ogni spedizione, a diecimila plichi perfettamente uguali tra loro. La tariffa relativa è fissata nella misura della metà di quella delle stampe non periodiche.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Nelle provincie ancora sotto la giurisdizione del Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui verrà reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, o, in mancanza, dal giorno in cui dette provincie saranno state restituite all'Amministrazione italiana.

REGIO DECRETO 17 maggio 1946, n. 398.

**Modificazione all'art. 7 della legge 16 giugno 1940, n. 721, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 16 giugno 1940, n. 721;
Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il termine di validità della disposizione di cui al 1° comma dell'art. 7 della legge 16 giugno 1940, n. 721, è riaperto fino al 31 dicembre 1946.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1946*
*Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 162.* — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946.

**Costituzione della Commissione ad esprimere parere per la revoca delle concessioni dei beni di demanio pubblico e dei beni patrimoniali dello Stato accordate dal regime fascista.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 698, concernente la revoca delle concessioni di beni del demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato accordate durante il regime fa-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 160861

Visto il decreto Luogotenenziale 21 gennaio 1946, n. 6;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con la tariffa del 1° gruppo delle stampe periodiche di cui al n. 11 della tabella n. 1 delle vigenti tariffe postali, allegata al decreto Luogotenenziale 21 gennaio 1946, n. 6, sono ammessi alla spedizione in abbonamento postale anche i periodici che vengano pubblicati almeno una volta alla settimana ed il cui prezzo di vendita non sia superiore a quello dei quotidiani.

Art. 2.

E' consentita la spedizione in abbonamento postale delle stampe propagandistiche non periodiche in quantità non inferiore, in ogni spedizione, a diecimila pieghi perfettamente uguali tra loro. La tariffa relativa è fissata nella misura della metà di quella delle stampe non periodiche.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle provincie ancora sotto la giurisdizione del Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui verrà reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, o, in mancanza, dal giorno in cui dette provincie saranno state restituite all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *maggio* 1946
*Atti del Governo, registro n.* 10, *foglio n.* 151. — FRASCA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il termine di validità della disposizione di cui al 1° comma dell'art. 7 della legge 16 giugno 1940, n. 721, è riaperto fino al 31 dicembre 1946.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *giugno* 1946
*Atti del Governo, registro n.* 10, *foglio n.* 162. — FRASCA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 maggio 1946.

**Costituzione della Commissione ad esprimere parere per la revoca delle concessioni dei beni di demanio pubblico e dei beni patrimoniali dello Stato accordate dal regime fascista.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 698, concernente la revoca delle concessioni di beni del demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato accordate durante il regime fascista;

Viste le designazioni fatte, dal Ministero di grazia e giustizia e delle finanze, dall'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo e dagli altri Ministeri interessati, per la costituzione della Commissione chiamata ad esprimere parere per la revoca delle anzidette concessioni, ad eccezione di quelle di competenza delle Amministrazioni dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, in relazione al disposto dell'art. 6 del citato decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 698;

Sentito il Ministro per le finanze;

1609

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Decreta:

La Commissione cui è demandato il compito di esprimere il parere sulla revoca delle concessioni di beni del demanio pubblico e di beni patrimoniali dello Stato accordate durante il regime fascista, ad eccezione di quelle di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, è costituita come segue:

*Presidente*: dott. Saverio Brigante - presidente di sezione della Corte Suprema di cassazione;

*Membri*:

avv. Raffaele Merloni - designato dall'Ufficio per le sanzioni contro il fascismo;

avv. Gino Bolaffi - direttore generale del Demanio e, in caso di sua assenza od impedimento, dott. Umberto Pipitone, capo divisione, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

dott. Carlo Curti Gialdino - capo divisione, in rappresentanza del Ministero della guerra;

rag. Remo Cesaroni - in rappresentanza del Ministero della marina (Genio militare);

dott. Vincenzo De Martino Rosarolli - in rappresentanza del Ministero della marina (Marina mercantile);

dott. Luigi Bagnati - capo divisione, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica;

dott. Aristide Loyola - ispettore superiore, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

dott. Giuseppe Urbani - capo divisione, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La Commissione si riunirà presso il Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1946

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

(1528)

---

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1946.

**Proroga del termine fissato dall'art. 7 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 578;

Visti i decreti Luogotenenziali 29 giugno 1944, n. 151, Ministero delle finanze rispettivamente datati 20 maggio 1936 e 4 gennaio 1941, e ulteriormente prorogato al 30 giugno 1951.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 aprile 1946

*Il Ministro*: CESARINO

(1476)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1946.

**Nomina del sig. Bucciantini Alfredo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Mario Strada agente di cambio presso la Borsa valori di Milano ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Bucciantini Alfredo;

Visto il relativo atto di procura in data 5 dicembre 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Bucciantini Alfredo fu Quintilio è nominato rappresentante del sig. Mario Strada, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 14 maggio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1414)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.

**Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Celenza Valfortore (Foggia).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 in-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1610

della Corte Suprema di cassazione;

*Membri*:

avv. Raffaele Merloni - designato dall'Ufficio per le sanzioni contro il fascismo;

avv. Gino Bolaffi - direttore generale del Demanio e, in caso di sua assenza od impedimento, dott. Umberto Pipitone, capo divisione, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

dott. Carlo Curti Gialdino - capo divisione, in rappresentanza del Ministero della guerra;

rag. Remo Cesaroni - in rappresentanza del Ministero della marina (Genio militare);

dott. Vincenzo De Martino Rosarolli - in rappresentanza del Ministero della marina (Marina mercantile);

dott. Luigi Bagnati - capo divisione, in rappresentanza del Ministero dell'aeronautica;

dott. Aristide Loyola - ispettore superiore, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

dott. Giuseppe Urbani - capo divisione, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La Commissione si riunirà presso il Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1946

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

(1528)

---

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1946.

**Proroga del termine fissato dall'art. 7 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 578;

Visti i decreti Luogotenenziali 22 giugno 1944, n. 151 e 5 settembre 1944, n. 202;

Visti i decreti del Ministero delle finanze 20 maggio 1936 e 4 gennaio 1941;

In virtù della facoltà concessa dall'ultimo capoverso dell'art. 7 del suddetto R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84;

Decreta:

Il termine del 30 giugno 1936, fissato dall'art. 7 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, e prorogato al 30 giugno 1941 e poi al 30 giugno 1946 con decreti del

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1946.

**Nomina del sig. Bucciantini Alfredo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Mario Strada agente di cambio presso la Borsa valori di Milano ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Bucciantini Alfredo;

Visto il relativo atto di procura in data 5 dicembre 1945;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Bucciantini Alfredo fu Quintilio è nominato rappresentante del sig. Mario Strada, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 14 maggio 1946

*Il Ministro*: COSATTINO

(1414)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.

**Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Celenza Valfortore (Foggia).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798031

Decreta:

Il sig. Giacomo Esposito è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Celenza Valfortore (Foggia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1946

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(1477)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.

**Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Guardia Lombardi (Avellino) e Palomonte (Salerno).**

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Umberto Fischetti fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Guardia Lombardi (Avellino).

Il sig. Felice Cupo di Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Palomonte

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946.

**Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto 25 novembre 1940, n. 1955, col quale furono apportate modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità e ne fu approvato il nuovo testo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 66, recante modifiche alle disposizioni relative alla presidenza dell'Istituto predetto ed autorizzante il Ministro per il tesoro ad approvare il nuovo statuto dell'Ente;

Visto che il testo di tale nuovo statuto è stato deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci dell'Istituto stesso nell'adunanza del 31 marzo 1946;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità quale risulta dal testo allegato al presente decreto e debitamente vistato.

Il presente decreto, unitamente allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

*Il Ministro:* CORBINO

---

**Statuto**
**dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità**

TITOLO I.

COSTITUZIONE E CAPITALE

Art. 1.

L'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità — ente di diritto pubblico costituito con R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 751, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. [illegible] modificato con R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1647 — ha sede in Roma.

Ha lo scopo di concedere mutui per la esecuzione di opere ed impianti o per le trasformazioni necessarie per utilizzare concessioni, con dichiarazione di pubblica utilità, fatte dallo Stato, dalle provincie e dai comuni con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti a favore di imprese private di nazionalità italiana.

L'Istituto è posto sotto la vigilanza del Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Il capitale dell'Istituto è di L. 1.050.000.000, diviso in 2100 quote di L. 500.000 ciascuna, rappresentate da titoli nominativi, unitari o multipli.

Art. 3.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1961

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.

**Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Guardia Lombardi (Avellino) e Palomonte (Salerno).**

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3136, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Umberto Vischetti fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Guardia Lombardi (Avellino).

Il sig. Felice Capo di Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Palomonte (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1946

*Il Ministro per il tesoro*
COSTANDO

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(1478)

Visto che il testo di tale statuto è stato deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci dell'Istituto stesso nell'adunanza del 31 marzo 1946;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità quale risulta dal testo allegato al presente decreto e debitamente vistato.

Il presente decreto, unitamente allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1946

*Il Ministro*: COSTANDO

**Statuto**
**dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità**

TITOLO I.

COSTITUZIONE E CAPITALE

ART. 1.

L'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità — ente di diritto pubblico costituito con R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 751, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, modificato con R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1617 — ha sede in Roma.

Ha lo scopo di concedere mutui per la esecuzione di opere ed impianti o per le trasformazioni necessarie per utilizzare concessioni con dichiarazioni di pubblica utilità, fatte dallo Stato, dalle provincie e dai comuni con popolazione non inferiore a 100.000 abitanti a favore di imprese private di nazionalità italiana.

L'Istituto è posto sotto la vigilanza del Ministro per il tesoro.

ART. 2.

Il capitale dell'Istituto è di L. 150.000.000, diviso in 2100 quote di L. 500.000 ciascuna, rappresentate da titoli nominativi, unitari o multipli.

ART. 3.

Il capitale sociale è aumentabile nei modi e termini stabiliti dal presente statuto.

ART. 4.

I titoli rappresentanti le quote di capitale sono negoziabili soltanto fra gli enti di cui all'art. 4 R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 751.

La cessione si opera con dichiarazione sul libro dei soci, sottoscritta dal cedente e dal cessionario, o dai loro mandatari.

Il trasferimento dei titoli è valido nei confronti dell'Istituto, quando abbia conseguito l'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 961123

Art. 5.

Gli enti partecipanti al capitale dell'Istituto sono responsabili soltanto per la quota di capitale da ciascuno di essi sottoscritta.

Art. 6.

Gli istituti sottoscrittori del capitale sociale verseranno i decimi della quota di capitale sottoscritta che saranno richiamati con deliberazione del Consiglio di amministrazione, da adottarsi nei modi e termini di cui al presente statuto.

In caso di ritardo nel versamento decorrerà un interesse di mora, nella misura del sei per cento.

TITOLO II.

OPERAZIONI

Art. 7.

L'Istituto farà mutui in valuta legale e in obbligazioni.

L'Istituto potrà anche fare mutui in moneta estera, sulla base della emissione di obbligazioni all'estero nella corrispondente valuta.

Art. 8.

I mutui di cui all'art. 1 potranno essere concessi contro garanzia ipotecaria sulle opere e sugli impianti, a condizione che su di essi non gravino ne mutui ipotecari, ne garanzie per obbligazioni.

L'accertamento del valore degli impianti sarà fatto da tecnici di fiducia dell'Istituto.

L'Istituto avrà peraltro facoltà di accettare garanzie integrative di altra natura, sempre però afferenti ad aziende concessionarie di opere con dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 9.

Oltre alla garanzia ipotecaria di cui al precedente art. 8, i mutui saranno concessi con il privilegio sulle opere e sugli impianti, di cui al comma 2° dell'art. 2 del Decreto-legge 20 maggio 1915, n. 731.

La costituzione del privilegio sulle opere e sugli impianti dati in garanzia avviene *ope legis*, in base alla citata disposizione, senza bisogno di formalità, tranne quella della pubblicazione, fatta a cura dell'Istituto, nel Foglio degli annunzi legali della provincia, nella quale è situata ciascuna opera od impianto, e in quella dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera od impianto dato in garanzia.

Art. 10.

Per riscuotere le somme dovute in esecuzione dei contratti di mutuo l'Istituto ha facoltà di procedere contro i debitori morosi con l'istessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 11.

La durata dei mutui e i piani di ammortamento saranno deliberati dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO III.

OBBLIGAZIONI

Art. 12.

L'Istituto, in corrispondenza dei mutui, potrà emettere ob-

Art. 14.

L'assieme delle obbligazioni relative a ciascun tipo o alle singole serie è garantito, oltre che dalle annualità dovute per l'ammortamento dei mutui cui la serie si riferisce, anche dal capitale sociale e dalle riserve dell'Istituto.

I crediti dell'Istituto, relativi ai mutui compresi in ciascuna serie, sono specificatamente vincolati al pagamento degli interessi e all'ammortamento delle obbligazioni corrispondenti.

Il possessore delle obbligazioni non ha peraltro ragione di azione che contro l'Istituto.

Art. 15.

Al rimborso delle obbligazioni in circolazione si provvede mediante estrazione a sorte di tante obbligazioni quante corrispondono al piano di ammortamento delle emissioni a cui le obbligazioni si riferiscono. In caso di restituzione anticipata di capitale a mutuo, l'Istituto ammortizzerà un corrispondente quantitativo di obbligazioni della emissione a cui i mutui si riferiscono, variando il corrispondente piano di ammortamento.

Le obbligazioni in circolazione, per le singole serie, alla fine di ciascun anno, non possono mai eccedere il capitale ancora dovuto sui mutui afferenti ciascuna serie.

Rispetto ai possessori delle obbligazioni si hanno come esatte dall'Istituto, sia per il servizio interessi come per il servizio di ammortamento capitale, anche le annualità non esatte.

Art. 16.

Le condizioni di emissione delle singole serie di obbligazioni sono deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 17.

Le obbligazioni in valuta legale hanno un valore nominale di lire cinquecento ciascuna; possono essere raggruppate in titoli multipli secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione. L'interesse è pagabile a rate semestrali posticipate.

Per le obbligazioni in moneta estera, il valore nominale di ciascun titolo e il loro raggruppamento in titoli multipli saranno deliberati, per ciascuna serie, dal Consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Le obbligazioni sono staccate da registri a matrice e portano un numero progressivo continuo. La numerazione si fa distintamente per ogni tipo o per ogni serie speciale.

Art. 19.

Le obbligazioni devono essere firmate da due amministratori e dal sindaco nominato dal Ministro per il tesoro.

Le matrici debbono portare le stesse firme delle obbligazioni, le quali sono segnate col bollo a secco dell'Istituto.

Le firme suddette potranno, in base a disposizioni del Consiglio di amministrazione, essere apposte in facsimile.

Art. 20.

Le obbligazioni possono essere al portatore e nominative e queste anche con cedole al portatore.

Art. 21.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1614

L'Istituto farà mutui in valuta legale e in obbligazioni.

L'Istituto potrà anche fare mutui in moneta estera, sulla base della emissione di obbligazioni all'estero nella corrispondente valuta.

Art. 8.

I mutui di cui all'art. 1 potranno essere concessi contro garanzia ipotecaria sulle opere e sugli impianti, a condizione che su di essi non gravino ne mutui ipotecari, ne garanzie per obbligazioni.

L'accertamento del valore degli impianti sarà fatto da tecnici di fiducia dell'Istituto.

L'Istituto avrà peraltro facoltà di accettare garanzie integrative di altra natura, sempre però afferenti ad aziende concessionarie di opere con dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 9.

Oltre alla garanzia ipotecaria di cui al precedente art. 8, i mutui saranno concessi con il privilegio sulle opere e sugli impianti, di cui al comma 2° dell'art. 2 del decreto-legge 29 maggio 1924, n. 731.

La costituzione del privilegio sulle opere e sugli impianti dati in garanzia avviene *ope legis*, in base alla citata disposizione, senza bisogno di formalità, tranne quella della pubblicazione, fatta a cura dell'Istituto, nel Foglio degli annunzi legali della provincia, nella quale è situata ciascuna opera od impianto, e in quella dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera od impianto dato in garanzia.

Art. 10.

Per riscuotere le somme dovute in esecuzione dei contratti di mutuo l'Istituto ha facoltà di procedere contro i debitori morosi con l'istessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 11.

La durata dei mutui e i piani di ammortamento saranno deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Titolo III.

OBBLIGAZIONI

Art. 12.

L'Istituto, in corrispondenza dei mutui, potrà emettere obbligazioni in valuta legale o in valuta estera, rimborsabili in relazione al piano di ammortamento dei mutui.

Art. 13.

E' in facoltà del Consiglio di amministrazione di stabilire tipi distinti di obbligazioni, in relazione alle diverse categorie di opere sulle quali l'Istituto può effettuare operazioni di mutuo.

Le obbligazioni relative ad una stessa categoria di opere potranno essere altresì distinte in serie speciali, secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Le obbligazioni emesse in moneta estera costituiscono serie speciali.

denie quantitativo di obbligazioni della emissione a cui i mutui si riferiscono, variando il corrispondente piano di ammortamento.

Le obbligazioni in circolazione, per le singole serie, alla fine di ciascun anno, non possono mai eccedere il capitale ancora dovuto sui mutui afferenti ciascuna serie.

Rispetto ai possessori delle obbligazioni si hanno come esatte dall'Istituto, sia per il servizio interessi come per il servizio di ammortamento capitale, anche le annualità non esatte.

Art. 16.

Le condizioni di emissione delle singole serie di obbligazioni sono deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 17.

Le obbligazioni in valuta legale hanno un valore nominale di lire cinquecento ciascuna; possono essere raggruppate in titoli multipli secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione. L'interesse è pagabile a rate semestrali posticipate.

Per le obbligazioni in moneta estera, il valore nominale di ciascun titolo e il loro raggruppamento in titoli multipli saranno deliberati, per ciascuna serie, dal Consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Le obbligazioni sono staccate da registri a matrice e portano un numero progressivo continuo. La numerazione si fa distintamente per ogni tipo o per ogni serie speciale.

Art. 19.

Le obbligazioni devono essere firmate da due amministratori e dal sindaco nominato dal Ministro per il tesoro.

Le matrici debbono portare le stesse firme delle obbligazioni, le quali sono segnate col bollo a secco dell'Istituto.

Le firme suddette potranno, in base a disposizioni del Consiglio di amministrazione, essere apposte in facsimile.

Art. 20.

Le obbligazioni possono essere al portatore e nominative e queste anche con cedole al portatore.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto delibererà un regolamento contenente tutte le norme relative al servizio delle obbligazioni. Tale regolamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma.

Art. 22.

Le obbligazioni dell'Istituto sono — a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 29 maggio 1924, n. 731 — parificate, ad ogni effetto, alle cartelle di credito fondiario ed ammesse, di diritto, alle quotazioni di borsa. Esse sono, pertanto, comprese fra i titoli, sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a concedere anticipazioni, e possono, altresì, essere accettate quale deposito cauzionale presso le pubbliche Amministrazioni.

615

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

TITOLO IV.

AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO

Art. 23.

Sono organi dell'Istituto:
*a*) il presidente;
*b*) l'assemblea dei soci;
*c*) il Consiglio di amministrazione;
*d*) il Comitato permanente;
*e*) il Collegio dei sindaci.

*a*) PRESIDENTE

Art. 24.

A norma dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 66, la presidenza dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità spetta al presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Art. 25.

Spetta al presidente:
*a*) la legale rappresentanza dell'Istituto di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, e di fronte a terzi;
*b*) la convocazione e la presidenza dell'assemblea generale dei partecipanti;
*c*) la convocazione e la presidenza del Consiglio di amministrazione;
*d*) la convocazione e la presidenza del Comitato permanente;
*e*) ordinare le spese per il funzionamento dell'Istituto, con facoltà, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, di delegare tali funzioni al direttore generale;
*f*) di consentire la cancellazione, la postergazione, la riduzione e la restrizione, gli annotamenti, i subingressi, le rinunzie e in genere qualsiasi operazione ipotecaria o pignoratizia, senza alcuna limitazione di fronte ai conservatori dei registri immobiliari ed a terzi, e senza obbligo di giustificare la preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione e del Comitato permanente, salve, naturalmente, restando le facoltà deliberative attribuite a tali organi;
*g*) provvedere — in caso di urgenza — circa le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, nonchè promuovere provvedimenti di natura conservativa o coattiva, ivi compresa la vendita, anche a mezzo di agenti di cambio, dei valori mobiliari aventi in garanzia dall'Istituto, così come ogni altro atto in ordine alle garanzie concesse all'Istituto;
*h*) compiere qualsiasi operazione presso il Debito pubblico, presso la Cassa depositi e prestiti, e presso ogni altro ufficio pubblico;
*i*) conferire procure e deleghe a terzi, anche estranei all'Istituto, per il compimento di atti rientranti nelle sue attribuzioni, in base alle norme di legge e di statuto e in specie anche conferire mandati generali o speciali in giudizio.

Il presidente può sospendere, sino a convocazione e deliberazione del Consiglio di amministrazione, le deliberazioni del Comitato permanente.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue [illegible] eletto dal Consiglio di amministrazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea soltanto i soci possessori di quote di data anteriore almeno di un trimestre alla data di convocazione dell'assemblea, secondo le risultanze del libro soci, tenuto dall'amministrazione dell'Istituto.

Art. 28.

Le convocazioni sono fatte dal presidente del Consiglio di amministrazione, quindici giorni avanti il giorno della riunione, con avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e con lettera raccomandata indirizzata agli enti intestatari delle quote di capitale sociale.

Funziona da segretario dell'assemblea il segretario del Consiglio di amministrazione, o un notaio.

Art. 29.

L'assemblea è regolarmente costituita allorchè i membri presenti rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Non raggiungendo questa aliquota, l'assemblea viene rimandata a non meno di otto giorni di distanza dalla prima convocazione.

In questa seconda riunione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e l'aliquota di capitale rappresentata.

L'avviso di prima convocazione conterrà anche la indicazione del giorno, ora e luogo di riunione per la eventuale seconda convocazione.

All'assemblea di seconda convocazione possono essere prese deliberazioni soltanto in riguardo agli oggetti segnati all'ordine del giorno della prima.

Art. 30.

L'ordine degli oggetti su cui l'assemblea è chiamata a deliberare, è redatto dal Consiglio di amministrazione.

L'assemblea non può deliberare che sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 31.

Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

I partecipanti hanno diritto ad un numero di voti in rapporto al numero delle quote di capitale sociale da ciascuno di essi possedute, secondo la graduazione seguente:

da una a quarantadue quote . . . . . voti uno
da quarantatre a centodotici quote . . . . . » due
da centoundici a centonovantasei quote . . . . » tre
da centonovantasette a trecentotrentasei quote . » cinque

e successivamente un voto in più per ogni settanta quote di capitale di lire cinquecentomila.

Art. 32.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese conformemente allo statuto, obbligano tutti i soci, anche gli assenti e dissenzienti.

Le deliberazioni sono fatte constare da verbale trascritto in apposito registro e firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 33.

L'assemblea dei soci partecipanti approva il bilancio annuale, fissa i dividendi e gli assegni agli amministratori, nomina [illegible] dei consiglieri di amministrazione,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1[illegible]

Art. 24.

A norma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 66, la presidenza dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità spetta al presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Art. 25.

Spetta al presidente:

*a)* la legale rappresentanza dell'Istituto di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, e di fronte a terzi;

*b)* la convocazione e la presidenza dell'assemblea generale dei partecipanti;

*c)* la convocazione e la presidenza del Consiglio di amministrazione;

*d)* la convocazione e la presidenza del Comitato permanente;

*e)* ordinare le spese per il funzionamento dell'Istituto, con facoltà, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, di delegare tali funzioni al direttore generale;

*f)* di consentire la cancellazione, la postergazione, la riduzione e la restrizione, gli annotamenti, i subingressi, le rinunzie e in genere qualsiasi operazione ipotecaria o pignoratizia, senza alcuna limitazione di fronte ai conservatori dei registri immobiliari ed a terzi, e senza obbligo di giustificare la preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione o del Comitato permanente, salve, naturalmente, restando le facoltà deliberative attribuite a tali organi;

*g)* provvedere — in caso di urgenza — circa le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, nonchè promuovere provvedimenti di natura conservativa o coattiva, ivi compresa la vendita, anche a mezzo di agenti di cambio, dei valori mobiliari aventi in garanzia dell'Istituto, così come ogni altro atto in ordine alle garanzie conferito all'Istituto;

*h)* compiere qualsiasi operazione presso il Debito pubblico, presso la Cassa depositi e prestiti, e presso ogni altro ufficio pubblico;

*i)* conferire procure e deleghe a terzi, anche estranei all'Istituto, per il compimento di atti rientranti nelle sue attribuzioni, in base alle norme di legge e di statuto e in specie anche conferire mandati generali o speciali in giudizio.

Il presidente può sospendere, sino a convocazione e deliberazione del Consiglio di amministrazione, le deliberazioni del Comitato permanente.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione.

b) ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 26.

L'assemblea dei soci è costituita dai rappresentanti statutari, o legalmente delegati, degli enti intestatari delle quote di capitale sociale.

Art. 27.

Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno nel quadrimestre successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Straordinariamente l'assemblea è convocata ogni qual volta il Consiglio lo creda opportuno e nei casi previsti dal presente statuto.

L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Non raggiungendo questa aliquota, l'assemblea viene rimandata a non meno di otto giorni di distanza dalla prima convocazione.

In questa seconda riunione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e l'aliquota di capitale rappresentata.

L'avviso di prima convocazione conterrà anche la indicazione del giorno, ora e luogo di riunione per la eventuale seconda convocazione.

All'assemblea di seconda convocazione possono essere prese deliberazioni soltanto in riguardo agli oggetti segnati all'ordine del giorno della prima.

Art. 29.

L'ordine degli oggetti su cui l'assemblea è chiamata a deliberare, è redatto dal Consiglio di amministrazione.

L'assemblea non può deliberare che sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 31.

Sono valide le deliberazioni che ottengano la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

I partecipanti hanno diritto ad un numero di voti in rapporto al numero delle quote di capitale sociale da ciascuno di essi possedute, secondo la graduazione seguente:

da una a quarantadue quote . . . . . voti uno
da quarantatre a centodiciotto quote . . . . . » due
da centodiciotto a centonovantasei quote . . . . . » tre
da centonovantasette a trecentotrentasei quote . . . . . » cinque

e successivamente un voto in più per ogni settanta quote di capitale di lire cinquecentomila.

Art. 32.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese conformemente allo statuto, obbligano tutti i soci, anche gli assenti e dissenzienti.

Le deliberazioni sono fatte constare da verbale trascritto in apposito registro e firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 33.

L'assemblea dei soci partecipanti approva il bilancio annuale, fissa i dividendi e gli assegni agli amministratori, nomina o ratifica la nomina dei consiglieri di amministrazione, nomina i sindaci e ne fissa gli assegni e si pronuncia su tutti gli interessi e i diritti dell'Istituto.

Art. 34.

Sulla proposta di aumento di capitale sociale delibera la assemblea dei soci, con un numero di voti favorevoli che rappresentino, in base alla graduazione di cui all'art. 31, almeno la metà del capitale sociale.

Art. 35.

L'assemblea straordinaria dovrà essere convocata quando venga richiesta da un numero di soci possessori di un terzo del capitale sociale.

La richiesta deve essere accompagnata dalla indicazione dell'oggetto su cui l'assemblea è chiamata a deliberare.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1961

c) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 36.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio composto da non meno di undici e non più di venti membri, nominati per la durata di quattro anni dalla assemblea generale dei soci, che ne fissa il numero.

Il Consiglio nomina nel suo seno un Comitato permanente composto come al successivo art. 43.

Art. 37.

Il Consiglio si rinnova in ragione di una quarta parte dopo ciascun anno di gestione.

Dopo il primo anno dalla nomina si rinnova la minore aliquota intera del numero dei consiglieri.

La sorte determinerà l'ordine di rinnovazione degli amministratori.

Le rinnovazioni, dopo la prima, riguarderanno i consiglieri rimasti in carica.

Tutti gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 38.

In caso di vacanza in seguito a decesso o a dimissioni di uno o più amministratori, e per ogni altra causa, il Consiglio di amministrazione potrà provvedere, per cooptazione e con l'approvazione del Collegio sindacale, a sostituire provvisoriamente i consiglieri mancanti con altri, salva ratifica dell'Assemblea.

Quando il numero dei consiglieri mancanti contemporaneamente, sia uguale o superiore a quattro, la nomina è demandata all'assemblea dei soci, la quale sarà convocata, anche in via straordinaria, entro un mese dalla constatata vacanza.

Art. 39.

L'amministratore nominato in sostituzione di altro rimane in carica per il periodo di tempo a decorrere sul mandato conferito al suo predecessore.

Art. 40.

Alle adunanze del Consiglio assiste il direttore generale che ha le funzioni di segretario del Consiglio stesso.

I verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione sono firmati dal presidente e dal segretario.

Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie ed estratti che, muniti del visto del presidente, fanno prova in giudizio, nonchè di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi.

Art. 41.

L'avviso con cui viene convocato il Consiglio deve indicare gli argomenti da discutere.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento della maggioranza dei membri del Consiglio.

Art. 42.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e facoltà per la gestione sociale.

Più specialmente esso delibera:

1) la nomina del vice presidente;

2) la nomina dei membri del Comitato permanente;

3) la nomina del direttore generale, fissandone le attribuzioni;

4) le condizioni dei contratti di mutuo;

d) COMITATO PERMANENTE

Art. 43.

Il Comitato permanente è composto del presidente, del vice presidente dell'Istituto e di quattro consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale assiste alle riunioni del Comitato permanente e funziona da segretario.

Per la validità delle adunanze del Comitato occorre l'intervento della maggioranza dei componenti il Comitato stesso.

Le deliberazioni sono fatte constare da processo verbale, che viene firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 44.

Il Comitato permanente esamina i più importanti affari che il presidente ritenga sottoporgli prima di promuovere su di essi le determinazioni del Consiglio, ne completa, occorrendo, l'istruttoria e li accompagna con il suo parere; provvede alla nomina e revoca degli impiegati, stabilendone attribuzioni ed emolumenti; predispone il bilancio consuntivo; delibera provvedimenti di urgenza anche di competenza del Consiglio, salva ratifica di esso; delibera, infine, sugli affari demandatigli dal Consiglio.

Art. 45.

Il servizio di cassa dell'Istituto è affidato alla Banca d'Italia con le norme concordate tra le due amministrazioni.

e) COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 46.

Un Collegio dei sindaci esercita presso l'Istituto funzioni analoghe a quelle determinate dall'art. 2403 del Codice civile.

I sindaci sono tre effettivi e due supplenti e restano in carica per un triennio.

Un sindaco effettivo e uno supplente sono nominati dal Ministro per il tesoro. Gli altri componenti il Collegio sindacale sono nominati dalla assemblea dei soci.

Art. 47.

I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'azienda e sulla ottemperanza alle disposizioni della legge e dello statuto.

Possono in ogni tempo esaminare i libri contabili dell'Istituto, assistere alle riunioni del Consiglio e dell'assemblea, chiedere informazioni al Consiglio di amministrazione e al Comitato permanente.

Potranno anche richiedere che apposite gestioni siano portate all'esame dell'assemblea. Essi non potranno, peraltro, avere, per qualsiasi ragione, ingerenza nella gestione degli affari e nell'amministrazione dell'Istituto.

Art. 48.

I sindaci attesteranno della veridicità delle situazioni periodiche dei bilanci, dei prospetti di emissione delle obbligazioni e della corrispondenza fra obbligazioni in circolazione e capitale vigente a mutuo.

TITOLO V.

BILANCI - UTILI - RISERVE

Art. 49.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1918

Le rinnovazioni, dopo la prima, riguarderanno i consiglieri rimasti in carica.

Tutti gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 38.

In caso di vacanza in seguito a decesso o a dimissioni di uno o più amministratori, e per ogni altra causa, il Consiglio di amministrazione potrà provvedere, per cooptazione e con l'approvazione del Collegio sindacale, a sostituire provvisoriamente i consiglieri mancanti con altri, salva ratifica dell'assemblea.

Quando il numero dei consiglieri mancanti contemporaneamente, sia uguale o superiore a quattro, la nomina è demandata all'assemblea dei soci, la quale sarà convocata, anche in via straordinaria, entro un mese dalla constatata vacanza.

Art. 39.

L'amministratore nominato in sostituzione di altro rimane in carica per il periodo di tempo a decorrere sul mandato conferito al suo predecessore.

Art. 40.

Alle adunanze del Consiglio assiste il direttore generale che ha le funzioni di segretario del Consiglio stesso.

I verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione sono firmati dal presidente e dal segretario.

Dai verbali stessi il segretario può rilasciare copie od estratti che, muniti del visto del presidente, fanno prova in giudizio, nonchè di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi.

Art. 41.

L'avviso con cui viene convocato il Consiglio deve indicare gli argomenti da discutere.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento della maggioranza dei membri del Consiglio.

Art. 42.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e facoltà per la gestione sociale.

Più specialmente esso delibera:

1) la nomina del vice presidente;

2) la nomina dei membri del Comitato permanente;

3) la nomina del direttore generale, fissandone le attribuzioni;

4) le condizioni dei contratti di mutuo;

5) la emissione delle obbligazioni;

6) il richiamo dei decimi del capitale sociale sottoscritto, non ancora versati;

7) l'impiego del capitale versato non ancora investito nei mutui e l'impiego dei fondi di riserva;

8) i progetti di bilancio e le proposte all'assemblea per la ripartizione degli utili sociali a norma dello statuto;

9) in genere, tutti gli atti relativi alla amministrazione dell'Istituto che non siano riservati ad altri organi.

Il Consiglio può demandare al Comitato permanente determinate attribuzioni ed assegnare ad alcuno dei suoi membri speciali incarichi in relazione al funzionamento dell'Istituto.

di essi; le determinazioni del Consiglio, ne completa, accertando, l'istruttoria e li accompagna con il suo parere; provvede alla nomina e revoca degli impiegati, stabilendone attribuzioni ed emolumenti; predispone il bilancio consuntivo; delibera provvedimenti di urgenza anche di competenza del Consiglio, salva ratifica di esso; delibera, infine, sugli affari demandatigli dal Consiglio.

Art. 45.

Il servizio di cassa dell'Istituto è affidato alla Banca d'Italia con le norme concordate tra le due amministrazioni.

c) Collegio dei sindaci

Art. 46.

Un Collegio dei sindaci esercita presso l'Istituto funzioni analoghe a quelle determinate dall'art. 2397 del Codice civile.

I sindaci sono tre effettivi e due supplenti, e restano in carica per un triennio.

Un sindaco effettivo e uno supplente sono nominati dal Ministro per il tesoro. Gli altri componenti il Collegio sindacale sono nominati dalla assemblea dei soci.

Art. 47.

I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'azienda e sulla ottemperanza alle disposizioni della legge e dello statuto.

Possono in ogni tempo esaminare i libri contabili dell'Istituto, assistere alle riunioni del Consiglio e dell'assemblea, chiedere informazioni al Consiglio di amministrazione e al Comitato permanente.

Potranno anche richiedere che apposite sezioni siano portate all'esame dell'assemblea. Essi non potranno, peraltro, avere, per qualsiasi ragione, ingerenza nella gestione degli affari e nell'amministrazione dell'Istituto.

Art. 48.

I sindaci attesteranno della veridicità delle situazioni periodiche, dei bilanci, dei prospetti di emissione delle obbligazioni e della corrispondenza fra obbligazioni in circolazione e capitale vigente a mutuo.

Titolo V.

BILANCI - UTILI - RISERVE

Art. 49.

L'esercizio sociale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Il Consiglio di amministrazione redige il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente sulla base delle proposte del Comitato permanente.

Il bilancio deve essere corredato dal conto profitti e perdite e da una relazione del Consiglio.

Art. 50.

Il bilancio è sottoposto dal Consiglio di amministrazione all'esame del Collegio dei sindaci che, entro quindici giorni, lo restituisce accompagnato da apposita relazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Art. 51.

Il bilancio, unitamente alla relazione del Consiglio di amministrazione ed a quella del Collegio dei sindaci, è depositato presso la sede sociale 15 giorni, almeno, avanti la data di riunione dell'assemblea, alla cui approvazione dovrà essere sottoposto.

Art. 52.

Sugli utili netti accertati in bilancio è prelevato anzitutto il 10 per cento per destinarlo alla formazione del fondo di riserva, quindi si distribuisce agli enti partecipanti un interesse non superiore al 5 per cento sul capitale versato.

Sugli utili netti residuati sono prelevate, secondo le deliberazioni dell'assemblea, una quota di utili a favore del Consiglio di amministrazione ed una quota a favore di un fondo di previdenza e premi pel personale dell'Istituto. Sugli ulteriori utili è fatto un prelevamento pari a un quarto per la costituzione di uno speciale fondo di riserva. La rimanente parte, salvo le deliberazioni dell'assemblea per una maggiore assegnazione al fondo di riserva sopra indicato, sarà distribuita in aumento dell'interesse corrisposto al capitale sociale.

Art. 53.

Nel caso in cui un esercizio si chiudesse in perdita, gli utili degli esercizi successivi, prima dell'attribuzione di qualsiasi interesse agli enti partecipanti, sono destinati a reintegrare la perdita subita.

TITOLO VI.

VIGILANZA GOVERNATIVA

Art. 54.

L'Istituto deve comunicare al Ministro per il tesoro, oltre a quanto è prescritto dalle vigenti norme di legge:

1) la situazione semestrale dei mutui e delle obbligazioni;

2) una relazione annuale particolareggiata sui motivi che fossero in mora o contenziosi.

Art. 55.

Per grave inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto e per continuate irregolarità di gestione contestate al Consiglio di amministrazione, il Ministro per il tesoro può revocare con proprio decreto, sentito il Consiglio di Stato, i benefici concessi all'Istituto con la legge istitutiva, con effetto dalla data di notificazione del decreto stesso.

TITOLO VII.

LIQUIDAZIONE DELL'ISTITUTO E MODIFICHE STATUTARIE

Art. 56.

Nel caso che si accerti la perdita di un quarto del capitale, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea dei soci per deliberare o la reintegrazione del capitale o la sospensione delle operazioni dell'Istituto.

La deliberazione relativa deve riportare il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.

Ai soci dissenzienti dalla deliberazione di reintegro del revoli che rappresentino, in base alla graduazione di cui all'art. 31, almeno la metà del capitale sociale.

Le modificazioni allo statuto non si intendono operative se non dopo che siano state approvate con decreto del Ministro per il tesoro.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 58.

Per quanto non è previsto dalla legge speciale istitutiva dell'Ente o dal presente statuto e da speciali convenzioni, si applicano le disposizioni delle leggi vigenti nel Regno per gli istituti esercenti il credito fondiario.

Visto: *Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

(1494)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Agostino Richelmi di Camillo e di Linda Oddone, nato a Bergamo il 12 novembre 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Regia università di Milano nel luglio 1939.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, secondo capoverso del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito, a consegnarlo alla Regia università di Milano.

(1500)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

### Media dei cambi e dei titoli del 29 maggio 1946 - N. 121

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,10 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,657 |
| Canadà | 90,909 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8393 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 95,775 |
| id. 3,50 % 1902 | 88,95 |
| id. 3 % lordo | 75,125 |
| id. 5 % 1935 | 98,925 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 84,50 |
| id. 5 % 1936 | 98,10 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,50 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1620

manente parte, salvo le deliberazioni dell'assemblea per una maggiore assegnazione al fondo di riserva sopra indicato, sarà distribuita in aumento dell'interesse corrisposto al capitale sociale.

Art. 53.

Nel caso in cui un esercizio si chiudesse in perdita, gli utili degli esercizi successivi, prima dell'attribuzione di qualsiasi interesse agli enti partecipanti, sono destinati a reintegrare la perdita subita.

Titolo VI.

VIGILANZA GOVERNATIVA

Art. 54.

L'Istituto deve comunicare al Ministro per il tesoro, oltre a quanto è prescritto dalle vigenti norme di legge:

1) la situazione semestrale dei mutui e delle obbligazioni;

2) una relazione annuale particolareggiata sui mutui che fossero in mora o contenziosi.

Art. 55.

Per grave inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto e per continuate irregolarità di gestione contestate al Consiglio di amministrazione, il Ministro per il tesoro può revocare con proprio decreto, sentito il Consiglio di Stato, i benefici concessi all'Istituto con la legge istitutiva, con effetto dalla data di notificazione del decreto stesso.

Titolo VII.

LIQUIDAZIONE DELL'ISTITUTO E MODIFICHE STATUTARIE

Art. 56.

Nel caso che si accerti la perdita di un quarto del capitale, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea dei soci per deliberare o la reintegrazione del capitale o la sospensione delle operazioni dell'Istituto.

La deliberazione relativa deve riportare il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.

Ai soci dissenzienti dalla deliberazione di reintegro del capitale è consentita la facoltà del recesso sulla base delle risultanze patrimoniali accertate con l'ultimo bilancio approvato.

Art. 57.

Le modificazioni al presente statuto debbono essere approvate dalla assemblea dei soci convocata in apposita seduta straordinaria e debbono riportare un numero di voti favo-

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Diffida per smarrimento di diploma di laurea**

Il dott. Agostino Richelmi di Camillo e di Linda Oddone, nato a Bergamo il 12 novembre 1911, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Regia università di Milano nel luglio 1939.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, secondo capoverso del R. decreto 6 giugno 1938, n. 1369, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito, a consegnarlo alla Regia università di Milano.

(1500)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 29 maggio 1946 - N. 121**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 27,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,667 |
| Canadà | 80,960 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 450,70 |

| | | |
|---|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | | 95,775 |
| id. 3,50 % 1902 | | 88,95 |
| id. 3 % lordo | | 75,125 |
| id. 5 % 1935 | | 98,925 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | | 84,50 |
| id. 5 % 1936 | | 98,10 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | | 97,50 |
| Buoni del Tesoro 5 % | (15 giugno 1948) | 98,85 |
| id. 5 % | (15 febbraio 1950) | 98,80 |
| id. 5 % | (15 febbraio 1950) | 98,675 |
| id. 5 % | (15 settembre 1950) | 98,70 |
| id. 5 % | (15 aprile 1951) | 98,675 |
| id. 4 % | (15 settembre 1951) | 96,35 |
| id. 5 % | quinq. 1950 (5ª serie) | 99,075 |
| id. 5 % | quinq. 1950 (4ª serie) | 99,075 |

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

PANI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1962

Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 87° — Numero 127

ROMA - Lunedì, 3 giugno 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 aprile 1946, n. 386.

**Aumento del limite fissato dall'art. 27 del R. decreto 21 maggio 1931, n. 1073, per l'esenzione dai diritti e dalle tasse riguardanti i giudizi e gli atti nelle controversie individuali di lavoro** . . . . . Pag. 1218

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 aprile 1946, n. 387.

**Modificazione del decreto legislativo Luogotenenziale 6 dicembre 1944, n. 305, concernente le assicurazioni sociali dei lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze delle Forze armate alleate** . . . . . Pag. 1218

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 388.

**Disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile di generi di prima necessità per i dipendenti ed i pensionati statali** . . . . . Pag. 1219

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 389.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S** . . . . . Pag. 1220

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.

**Riorganizzazione degli uffici periferici del Ministero dell'assistenza post-bellica** . . . . . Pag. 1221

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1946.

**Sottoposizione a sindacato della società a responsabilità limitata Commercio esportazione materiale radio elettrico, con sede legale in Como e sede amministrativa in Milano, e nomina del sindacatore** . . . . . Pag. 1222

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1946.

**Costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le società esercenti linee aeree regolari, con sede in Roma** . . . . . Pag. 1222

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

**Convalida di provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, nei confronti di alcuni impiegati dell'Ente Nazionale Risi e degli Enti economici dell'agricoltura** . . . . . Pag. 1222

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1946.

**Nomina di un commissario aggiunto all'ente Casa Madre dei mutilati** . . . . . Pag. 1223

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1946.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1622

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **1.500** - Semestrale L. **800** - Trimestrale L. **500** - Un fascicolo L. **10**.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

**ALLA PARTE SECONDA**
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **800** - Semestrale L. **500** - Trimestrale L. **300** - Un fascicolo L. **10**.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

**AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)**
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **2.400** - Semestrale L. **1.500** - Un fascicolo Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

### 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 aprile 1946, n. 386.

**Aumento del limite fissato dall'art. 27 del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073, per l'esenzione dai diritti e dalle tasse riguardanti i giudizi e gli atti nelle controversie individuali di lavoro** . . . . . Pag. 1218

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 aprile 1946, n. 387.

**Modificazione del decreto legislativo Luogotenenziale 6 dicembre 1944, n. 505, concernente le assicurazioni sociali dei lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze delle Forze armate alleate** . . . . . Pag. 1218

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 388.

**Disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile di generi di prima necessità per i dipendenti ed i pensionati statali** . . . . . Pag. 1219

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 389.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Tarcisio Martire, in frazione Ghizzole del comune di Montegaldella (Vicenza)** . . . Pag. 1220

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 390.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia di San Martino, in località Ancognano del comune di Bologna e della erezione in parrocchia della Vicaria curata dei SS. Angeli custodi, in località Casaralta del comune di Bologna** . . . . . Pag. 1220

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1946.

**Nomina del sig. Preziati Artaserse a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.** Pag. 1221

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.

**Riorganizzazione degli uffici periferici del Ministero dell'assistenza post-bellica** . . . . . Pag. 1221

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1946.

**Sottoposizione a sindacato della società a responsabilità limitata Commercio esportazione materiale radio elettrico, con sede legale in Como e sede amministrativa in Milano, e nomina del sindacatore** . . . . . Pag. 1222

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1946.

**Costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le società esercenti linee aeree regolari, con sede in Roma** . . . . . Pag. 1223

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

**Convalida di provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, nei confronti di alcuni impiegati dell'Ente Nazionale Risi e degli Enti economici dell'agricoltura** . . . . Pag. 1223

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1946.

**Nomina di un commissario aggiunto all'ente Casa Madre dei mutilati** . . . . . Pag. 1223

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1946.

**Costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua nazionale malattie operai gente dell'aria** Pag. 1224

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero di grazia e giustizia:** Trasferimento di notaio in esercizio . . . . . Pag. 1224

**Ministero del tesoro:**
Diffida per smarrimento di buono del Tesoro . Pag. 1224
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1224

## CONCORSI

**Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:** Sessione straordinaria di esami di idoneità all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere . . . . . Pag. 1224

238

1623

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 127 DEL 3 GIUGNO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 21: **Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** Cartelle ordinarie 4 % sorteggiate nella 36ª estrazione del novembre 1945.

(1506)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 aprile 1946, n. 386.

**Aumento del limite fissato dall'art. 27 del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073, per l'esenzione dai diritti e dalle tasse riguardanti i giudizi e gli atti nelle controversie individuali di lavoro.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il limite di L. 2000 stabilito dall'art. 27, 5° comma, del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073, per l'esenzione da qualsiasi diritto o tassa riguardante i giudizi e gli atti relativi nelle controversie individuali di lavoro, è elevato a L. 10.000.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo e, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 aprile 1946, n. 387.

**Modificazione del decreto legislativo Luogotenenziale 6 dicembre 1944, n. 505, concernente le assicurazioni sociali dei lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze delle Forze armate alleate.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 dicembre 1944, n. 505;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quelli per il tesoro e per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 6 dicembre 1944, n. 505, è sostituito dal seguente:

« Fino alla emanazione di disposizioni che disciplinano definitivamente la materia, le spese per le prestazioni, ivi comprese le quote di pensione e i ratei di rendita, dovute per effetto degli articoli precedenti, sono rimborsate dello Stato agli Istituti assicuratori:

*a*) integralmente, per l'assicurazione contro le malattie e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

*b*) limitatamente ai casi in cui il diritto alle prestazioni si consegue, col computo dei contributi considerati come versati relativamente ai periodi di lavoro prestato alle dipendenze delle Forze armate alleate, per le assicurazioni contro la disoccupazione, la tubercolosi e per la maternità e la natalità. In tutti gli altri casi le prestazioni assicurative sono a carico dell'Istituto assicuratore;

c) per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, limitatamente all'aumento che la pensione subisce, sommando ai contributi versati quelli di cui al precedente art. 2. Gli assegni corrisposti ai superstiti di lavoratori assicurati per l'invalidità e vecchiaia ai sensi degli articoli 11 e 40 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono rimborsati per un ammontare pari all'importo dei contributi accreditati in relazione ai periodi di lavoro prestato alle dipendenze delle Forze alleate qualora l'ammontare complessivo dei contributi

1624
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785124

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1946, n. 386.

**Aumento del limite fissato dall'art. 27 del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073, per l'esenzione dai diritti e dalle tasse riguardanti i giudizi e gli atti nelle controversie individuali di lavoro.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il limite di L. 2000 stabilito dall'art. 27, 3° comma, del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073, per l'esenzione da qualsiasi diritto o tassa riguardante i giudizi e gli atti relativi nelle controversie individuali di lavoro, è elevato a L. 10.000.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARACCHI — SFORZA — GRASSI — TOGLIATTI

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 159.* — FRASSA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 dicembre 1944, n. 505;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quelli per il tesoro e per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 6 dicembre 1944, n. 505, è sostituito dal seguente:

«Fino alla emanazione di disposizioni che disciplinano definitivamente la materia, le spese per le prestazioni, ivi comprese le quote di pensione e i ratei di rendita, dovute per effetto degli articoli precedenti, sono rimborsate dallo Stato agli Istituti assicuratori:

*a)* integralmente, per l'assicurazione contro le malattie e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

*b)* limitatamente ai casi in cui il diritto alle prestazioni si consegue, col computo dei contributi considerati come versati relativamente ai periodi di lavoro prestato alle dipendenze delle Forze armate alleate, per le assicurazioni contro la disoccupazione, la tubercolosi e per la maternità e la natalità. In tutti gli altri casi le prestazioni assicurative sono a carico dell'Istituto assicuratore;

*c)* per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, limitatamente all'aumento che la pensione subisce, sommando ai contributi versati quelli di cui al precedente art. 2. Gli assegni corrisposti ai superstiti di lavoratori assicurati per l'invalidità e vecchiaia ai sensi degli articoli 11 e 19 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono rimborsati per un ammontare pari all'importo dei contributi accreditati in relazione al periodo di lavoro prestato alle dipendenze delle Forze alleate qualora l'ammontare complessivo dei contributi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia accreditati sulla posizione assicurativa risulti compreso entro i limiti minimo e massimo fissati per la corresponsione degli assegni. Sono invece rimborsati per una quota proporzionale all'ammontare dei contributi accreditati per il periodo prestato alle dipendenze delle Forze alleate qualora l'ammontare complessivo dei contributi iscritti sulla posizione assicurativa risulti inferiore al limite minimo ovvero superiore al limite massimo della misura degli assegni.

Fino alla suaccennata disciplina definitiva della materia, le spese di amministrazione inerenti alla corre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 625

spansione delle prestazioni di cui al precedente comma sono rimborsate dallo Stato anche con quote forfetarie stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa col Ministro per il tesoro.

Il rimborso delle suddette somme è effettuato dal Ministero del tesoro al termine di ciascun esercizio finanziario su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dietro presentazione di appositi rendiconti.

Nel corso dell'esercizio finanziario, su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero del tesoro può concedere agli istituti assicuratori anticipazioni di fondi da conguagliarsi con i rimborsi spettanti agli istituti stessi ai sensi del precedente comma ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 148.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 388.

**Disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile di generi di prima necessità per i dipendenti ed i pensionati statali.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

uno di quella dei pensionati statali, nominati a norma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 471.

E' costituita, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con gli altri Ministri componenti il Comitato, una segreteria del Comitato stesso, di cui fanno parte funzionari dei Ministeri del tesoro, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Il Comitato può concedere la gestione del servizio indicato nell'articolo precedente a cooperative ed in genere ad imprese che, per la loro solidità finanziaria e per la loro attrezzatura tecnica ed amministrativa, offrano serio affidamento per l'esercizio della concessione ed idonee garanzie.

Il Comitato stabilisce le condizioni della concessione stessa, le garanzie, le anticipazioni, i concorsi nel pagamento degli interessi passivi, ed in genere le facilitazioni che lo Stato può accordare e dispone, entro i limiti delle vigenti norme, assegnazioni di materie prime e di manufatti interessanti la gestione concessa.

L'atto di concessione è sottoscritto dai Ministri componenti il Comitato.

Art. 3.

Il Comitato dispone i controlli che ritiene del caso sulla gestione e sull'esercizio del servizio concesso.

I concessionari debbono tenere separata gestione del servizio concesso e distinta registrazione del movimento delle merci destinate all'esercizio della concessione.

Le merci predette non possono essere pignorate per debiti estranei alla gestione concessa.

Art. 4.

La vendita ai dipendenti ed ai pensionati dello Stato è fatta a contanti ed a rate, a sensi delle disposizioni che saranno stabilite negli atti di concessione ed ai prezzi determinati secondo le disposizioni stesse. In caso di vendita a prezzi superiori si applicano le penalità di cui all'art. 18 del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.

Art. 5.

La riscossione delle rate è fatta mediante ritenuta sulle competenze spettanti al dipendente o al pensionato che ha goduto dell'acquisto rateale. Il dipendente deve rilasciare delega ricognitiva al funzionario incaricato della liquidazione delle competenze predette a sensi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1995 0281

rendicanti.

Nel corso dell'esercizio finanziario, su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero del tesoro può concedere agli istituti assicuratori anticipazioni di fondi da conguagliarsi con i rimborsi spettanti agli istituti stessi ai sensi del precedente comma ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO — TOGLIATTI

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 148.* — FRESA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 388.

**Disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile di generi di prima necessità per i dipendenti ed i pensionati statali.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero del tesoro un Comitato interministeriale col compito di disciplinare, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, il servizio relativo alla produzione, all'acquisto ed alla distribuzione, al minor prezzo possibile, di generi di abbigliamento e di biancheria, per i dipendenti ed i pensionati dello Stato.

Detto Comitato è composto:

1) dal Ministro per il tesoro;

2) dal Ministro per l'industria e il commercio;

3) dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Intervengono al Comitato con voto consultivo, due rappresentanti di categoria degli impiegati statali ed

Art. 2.

Il Comitato può concedere la gestione del servizio indicato nell'articolo precedente a cooperative ed in genere ad imprese che, per la loro solidità finanziaria e per la loro attrezzatura tecnica ed amministrativa, offrano serio affidamento per l'esercizio della concessione ed idonee garanzie.

Il Comitato stabilisce le condizioni della concessione stessa, le garanzie, le anticipazioni, i concorsi nel pagamento degli interessi passivi, ed in genere le facilitazioni che lo Stato può accordare e dispone, entro i limiti delle vigenti norme, assegnazioni di materie prime e di manufatti interessanti la gestione concessa.

L'atto di concessione è sottoscritto dai Ministri componenti il Comitato.

Art. 3.

Il Comitato dispone i controlli che ritiene del caso sulla gestione e sull'esercizio del servizio concesso.

I concessionari debbono tenere separata gestione del servizio concesso e distinta registrazione del movimento delle merci destinate all'esercizio della concessione.

Le merci predette non possono essere pignorate per debiti estranei alla gestione concessa.

Art. 4.

La vendita ai dipendenti ed ai pensionati dello Stato è fatta a contanti ed a rate, a sensi delle disposizioni che saranno stabilite negli atti di concessione ed ai prezzi determinati secondo le disposizioni stesse. In caso di vendita a prezzi superiori si applicano le penalità di cui all'art. 18 del R. decreto legge 22 aprile 1945, n. 215.

Art. 5.

La riscossione delle rate è fatta mediante ritenuta sulle competenze spettanti al dipendente o al pensionato che ha goduto dell'acquisto rateale. Il dipendente deve rilasciare delega fiduciaria al funzionario incaricato per la riscossione delle competenze predette a sensi dell'art. 38 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, e il pensionato deve rilasciare dichiarazione, a firma autenticata dal sindaco del luogo di residenza, con la quale consente a che l'Amministrazione, che ha emesso il ruolo di pagamento della pensione, disponga la ritenuta suddetta.

L'importo delle rate riscosse è versato in apposito conto corrente aperto presso un istituto di credito designato dal Comitato previsto nell'art. 1. Nello stesso conto corrente deve essere versato mensilmente l'importo delle riscossioni a contanti.

L'importo delle somme accantonate nel suddetto conto corrente, dedotte le spettanze del concessionario previsto nell'atto di concessione, potrà essere utiliz-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760081

zato in tutto o in parte per ulteriori anticipazioni, nel limite dell'apposito stanziamento.

Le anticipazioni statali non potranno avere durata superiore a tre anni.

Art. 6.

In caso di inosservanza delle disposizioni stabilite dal presente decreto e dagli atti di concessione, ovvero in caso di irregolarità di gestione, il Comitato può senza pregiudizio delle sanzioni previste da altre leggi, deliberare la revoca della concessione e delle assegnazioni, la cessazione delle garanzie delle anticipazioni e delle agevolazioni accordate. Può disporre anche la requisizione delle merci destinate all'esercizio della concessione, stabilendone il prezzo.

Sulle merci destinate all'esercizio della concessione grava un privilegio a favore dello Stato a garanzia dei crediti che questo ha in relazione alla concessione stessa, nell'ordine indicato dall'art. 2778, n. 2, del Codice civile.

Art. 7.

Il Comitato può concedere a cooperative ed in genere ad imprese che abbiano i requisiti indicati nell'art. 2, concorsi nel pagamento degli interessi passivi, garanzie ed anticipazioni atti ad agevolare l'acquisto e la distribuzione di generi alimentari per i dipendenti ed i pensionati dello Stato.

L'Alto Commissario per l'alimentazione fa parte di diritto del Comitato di cui all'art. 1 allorchè in seno ad esso sono trattate questioni attinenti all'alimentazione.

L'Alto Commissariato per l'alimentazione provvederà alla esecuzione delle deliberazioni del Comitato per la materia di sua competenza.

Si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 6.

Art. 8.

E' concessa la garanzia sussidiaria statale, fino al limite del 50 %, sulle somme mutuate, ai concessionari di cui all'art. 2 ed alle cooperative ed imprese indicate nell'art. 7 da parte di istituti bancari allo scopo di rifornire le categorie previste dal presente decreto, di generi alimentari, di abbigliamento e di biancheria.

Le garanzie da concedere non possono complessivamente importare una esposizione finanziaria dello Stato superiore a due miliardi e mezzo di lire. Le operazioni di mutuo, assistite dalla garanzia statale ai sensi del presente articolo, non possono avere durata superiore a tre anni.

3) ducento milioni di lire per eventuali perdite nelle riscossioni degli importi delle vendite a rate.

Per le spese di funzionamento del Comitato, degli uffici di segreteria e di attuazione dei controlli sarà disposto con separato provvedimento del Ministro per il tesoro.

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — GROSCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *maggio* 1946
*Atti del Governo, registro* n. 10, *foglio* n. 155. — FRASCA

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 389.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Tarcisio Martire, in frazione Ghizzole del comune di Montegaldella (Vicenza).**

N. 389. Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Padova in data 7 novembre 1944, relativo alla erezione della parrocchia di San Tarcisio Martire, in frazione Ghizzole del comune di Montegaldella (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *maggio* 1946

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 390.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia di San Martino, in località Ancognano del comune di Bologna e della erezione in parrocchia della Vi-**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 168281

e delle agevolazioni accordate. Può disporre anche la requisizione delle merci destinate all'esercizio della concessione, stabilendone il prezzo.

Sulle merci destinate all'esercizio della concessione grava un privilegio a favore dello Stato a garanzia dei crediti che questo ha in relazione alla concessione stessa, nell'ordine indicato dall'art. 2778, n. 2, del Codice civile.

Art. 7.

Il Comitato può concedere a cooperative ed in genere ad imprese che abbiano i requisiti indicati nell'art. 2, concorsi nel pagamento degli interessi passivi, garanzie ed anticipazioni atti ad agevolare l'acquisto e la distribuzione di generi alimentari per i dipendenti ed i pensionati dello Stato.

L'Alto Commissario per l'alimentazione fa parte di diritto del Comitato di cui all'art. 1 allorchè in seno ad esso sono trattate questioni attinenti all'alimentazione.

L'Alto Commissariato per l'alimentazione provvederà alla esecuzione delle deliberazioni del Comitato per la materia di sua competenza.

Si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 6.

Art. 8.

E' concessa la garanzia sussidiaria statale, fino al limite del 50 %, sulle somme mutuate, ai concessionari di cui all'art. 2 ed alle cooperative ed imprese indicate nell'art. 7 da parte di istituti bancari allo scopo di rifornire le categorie previste dal presente decreto, di generi alimentari, di abbigliamento e di biancheria.

Le garanzie da concedere non possono complessivamente importare una esposizione finanziaria dello Stato superiore a due miliardi e mezzo di lire. Le operazioni di mutuo, assistite dalla garanzia statale ai sensi del presente articolo, non possono avere durata superiore a tre anni.

Art. 9.

Per l'attuazione del presente decreto, sono autorizzate le seguenti spese:

1) due miliardi di lire per le anticipazioni di cui agli articoli 2 e 7;

2) trecento milioni di lire per concorso nella misura massima del 5 %, nel pagamento degli interessi passivi gravanti sulle operazioni di credito compiute dal concessionario per l'esercizio della concessione e dalle cooperative ed imprese di cui all'art. 7 per gli scopi indicati nel medesimo articolo, ed il cui periodo di ammortamento non ecceda i tre anni;

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CORBINO — GRONCHI — BARTOLOMEI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 31 *maggio* 1946
*Atti del Governo, registro n.* 10, *foglio n.* 155. — FRASCA

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. **389.**
**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Tarcisio Martire, in frazione Ghizzole del comune di Montegaldella (Vicenza).**

N. 389. Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Padova in data 7 novembre 1944, relativo alla erezione della parrocchia di San Tarcisio Martire, in frazione Ghizzole del comune di Montegaldella (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *maggio* 1946

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. **390.**
**Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia di San Martino, in località Ancognano del comune di Bologna e della erezione in parrocchia della Vicaria curata dei SS. Angeli custodi, in località Casaralta del comune di Bologna.**

N. 390. Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Cardinale Arcivescovo di Bologna in data 23 febbraio 1931 e 7 novembre 1942, relativi alla soppressione della parrocchia di San Martino, in località Ancognano del comune di Bologna e alla erezione in parrocchia della Vicaria curata dei SS. Angeli Custodi, in località Casaralta del comune di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *maggio* 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 16291

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1946.

**Nomina del sig. Preziati Artaserse a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Mario Strada, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il signor Preziati Artaserse;

Visto il relativo atto di procura in data 26 novembre 1941;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Preziati Artaserse fu Luigi è nominato rappresentante del sig. Mario Strada, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 14 maggio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1413)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.

**Riorganizzazione degli uffici periferici del Ministero dell'assistenza post-bellica.**

IL MINISTRO PER L'ASSISTENZA POST BELLICA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 380, che istituisce il Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni e l'ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto il decreto Ministeriale 19 settembre 1945 sulla istituzione di Uffici provinciali dell'assistenza post-bellica in ogni capoluogo di provincia;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 19 settembre 1945 è modificato come segue:

« In ogni capoluogo di provincia è istituito un Ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica, che ha il compito di attuare nel territorio della provincia le direttive del Ministero dell'assistenza post-bellica e di coordinare l'attività degli enti, istituti, associazioni e comitati che esplicano attività assistenziale.

Nella Valle d'Aosta il capo dell'Ufficio dell'assistenza post-bellica è il Presidente del Consiglio della Valle. Sono applicabili all'Ufficio dell'assistenza post-bellica della Valle d'Aosta le norme dettate per gli uffici provinciali, sostituendo ai prefetti e alle prefetture gli organi della Valle.

Art. 2.

All'art. 2 del decreto Ministeriale 19 settembre 1945 è aggiunto il seguente comma:

« Con proprio decreto il Ministro per l'assistenza post-bellica designa gli enti, istituti, associazioni e comitati dei quali l'Amministrazione centrale e gli organi periferici del Ministero possono avvalersi per le finalità di cui ai primi due comma del presente articolo ».

Art. 3.

L'art. 4 del decreto Ministeriale 19 settembre 1945 è modificato come segue:

« Presso ogni Ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica è istituito un Comitato per l'assistenza post-bellica, composto dal direttore dell'Ufficio provinciale, da un rappresentante della Federazione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, da un rappresentante della Federazione provinciale dell'Associazione nazionale combattenti, da un rappresentante del Comitato provinciale dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, da un rappresentante dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, da un rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, da un rappresentante dell'Associazione nazionale reduci in quelle provincie in cui tale Associazione abbia una organizzazione rilevante.

Alle sedute del Comitato partecipa, con voto consultivo, il ragioniere capo della prefettura od altro funzionario da lui delegato.

Il Comitato è presieduto dal capo dell'Ufficio provinciale, o, in caso di sua assenza od impedimento o per sua delegazione, dal direttore dell'Ufficio provinciale.

Nessun emolumento spetta ai membri del Comitato ».

Art. 4.

All'art. 6 del decreto Ministeriale 19 settembre 1945 è aggiunto il seguente comma:

« Il capo dell'Ufficio provinciale può delegare, in tutto od in parte, le attribuzioni previste dal presente articolo, al direttore dell'Ufficio medesimo ».

Art. 5.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1630

Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Preziati Artaserse fu Luigi è nominato rappresentante del sig. Mario Strada, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 14 maggio 1946

*Il Ministro*: COMANDINI

(1413)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1946.

**Riorganizzazione degli uffici periferici del Ministero dell'assistenza post bellica.**

IL MINISTRO PER L'ASSISTENZA POST BELLICA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 389, che istituisce il Ministero dell'assistenza post bellica;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni e l'ordinamento del Ministero dell'assistenza post bellica;

Visto il decreto Ministeriale 19 settembre 1945 sulla istituzione di Uffici provinciali dell'assistenza post bellica in ogni capoluogo di provincia;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 19 settembre 1945 è modificato come segue:

« In ogni capoluogo di provincia è istituito un Ufficio dell'assistenza post-bellica con il fine di attuare nell'ambito della circoscrizione territoriale i compiti assistenziali previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425.

Capo dell'Ufficio provinciale è il prefetto della provincia.

Alle dirette dipendenze del capo dell'Ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica è nominato un direttore da scegliersi tra funzionari di ruolo delle Amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici, comandati presso l'Amministrazione dell'assistenza post-bellica, o tra funzionari non di ruolo dell'Amministrazione stessa ».

Presso ogni Ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica è istituito un Comitato per l'assistenza post-bellica, composto dal direttore dell'Ufficio provinciale, da un rappresentante della Federazione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, da un rappresentante della Federazione provinciale dell'Associazione nazionale combattenti, da un rappresentante del Comitato provinciale dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, da un rappresentante dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, da un rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, da un rappresentante dell'Associazione nazionale reduci in quelle provincie in cui tale Associazione abbia una organizzazione rilevante.

Alle sedute del Comitato partecipa, con voto consultivo, il ragioniere capo della prefettura od altro funzionario da lui delegato.

Il Comitato è presieduto dal capo dell'Ufficio provinciale, o, in caso di sua assenza od impedimento o per sua delegazione, dal direttore dell'Ufficio provinciale.

Nessun emolumento spetta ai membri del Comitato ».

Art. 3.

L'art. 4 del decreto Ministeriale 19 settembre 1945 è modificato come segue:

« Presso ogni Ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica è istituito un Comitato per l'assistenza post-bellica, composto dal direttore dell'Ufficio provinciale, da un rappresentante della Federazione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, da un rappresentante della Federazione provinciale dell'Associazione nazionale combattenti, da un rappresentante del Comitato provinciale dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, da un rappresentante dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, da un rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, da un rappresentante dell'Associazione nazionale reduci in quelle provincie in cui tale Associazione abbia una organizzazione rilevante.

Alle sedute del Comitato partecipa, con voto consultivo, il ragioniere capo della prefettura od altro funzionario da lui delegato.

Il Comitato è presieduto dal capo dell'Ufficio provinciale, o, in caso di sua assenza od impedimento o per sua delegazione, dal direttore dell'Ufficio provinciale.

Nessun emolumento spetta ai membri del Comitato ».

Art. 4.

All'art. 6 del decreto Ministeriale 19 settembre 1945 è aggiunto il seguente comma:

« Il capo dell'Ufficio provinciale può delegare, in tutto od in parte, le attribuzioni previste dal presente articolo, al direttore dell'Ufficio medesimo ».

Art. 5.

Gli uffici periferici per l'assistenza dei connazionali rimpatriati dall'estero, che non vengano soppressi a seguito del riordinamento previsto dall'art. 2, 2° comma del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1945 n. 615, funzionano quali sezioni staccate degli Uffici provinciali dell'assistenza post-bellica, nella cui circoscrizione hanno sede.

Art. 6.

Presso gli Uffici provinciali dell'assistenza post-bellica possono essere applicati, per l'esplicazione dei relativi compiti, funzionari ed impiegati delle prefetture

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1963

assegnati dai prefetti. Ai funzionari ed impiegati che prestano la loro opera in favore degli Uffici provinciali dell'assistenza post bellica può essere concesso un compenso con decreto del Ministro per l'assistenza post-bellica di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 7.

L'Ufficio staccato Alta Italia del Ministero dell'assistenza post-bellica istituito in Milano per il periodo dell'occupazione militare alleata, è soppresso.

La liquidazione dei rapporti relativi al periodo di funzionamento dell'Ufficio è affidata all'Ufficio provinciale dell'assistenza post bellica di Milano.

Roma, addì 15 maggio 1946

*Il Ministro per l'assistenza post-bellica*
GASPAROTTO

*Il Ministro per l'interno*
ROMITA

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

(1381)

---

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1946.

**Sottoposizione a sindacato della società a responsabilità limitata Commercio esportazione materiale radio elettrico, con sede legale in Como e sede amministrativa in Milano, e nomina del sindacatore.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società a responsabilità limitata Commercio esportazione materiale radio elettrico, con sede legale in Como, via Rocelli n. 6, e sede amministrativa in Milano, via G. Verdi n. 7, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1946.

**Costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le società esercenti linee aeree regolari, con sede in Roma.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le società esercenti linee aeree regolari, concordato con contratto collettivo 1° marzo 1936, n. 879, pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni, fascicolo 139, del 31 agosto 1936;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 210, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Decreta:

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le società esercenti linee aeree regolari, con sede in Roma, è costituito come segue:

Benvenuti dott. Evandro, Cannoniere Umberto, Cetani Carlo, in rappresentanza della gente dell'aria;

Bazio dott. Alessandro, Minio Patrello ing. Vittorio, Morgorchi dott. Attilio, in rappresentanza degli esercenti imprese trasporti aerei.

Roma, addì 18 maggio 1946

*Il Ministro*: BARBARESCHI

(1463)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

**Convalida di provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero della seidente repubblica sociale italiana, nei confronti di alcuni impiegati dell'Ente Nazionale Risi e degli Enti economici dell'agricoltura.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Viste le deliberazioni nn. 19 e 21 del commissario dell'Associazione nazionale Enti economici dell'agricoltura in liquidazione, con le quali si propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati, per ragioni di ordinaria amministrazione, sotto l'impero del seidente governo della repubblica sociale italiana, per i dipendenti Gambini Corrado dell'Ufficio provinciale accertamenti agricoli di Arezzo e Preti Giuseppe

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1963 21

La liquidazione dei rapporti relativi al personale addetto al funzionamento dell'Ufficio è affidata all'Ufficio provinciale dell'assistenza post bellica di Milano.

Roma, addì 15 maggio 1946

*Il Ministro per l'assistenza post bellica*
GASPAROTTO

*Il Ministro per l'interno*
ROMITA

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

(1381)

---

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1946.

**Sottoposizione a sindacato della società a responsabilità limitata Commercio esportazione materiale radio elettrico, con sede legale in Como e sede amministrativa in Milano, e nomina del sindacatore.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1942, n. 1140;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 19, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società a responsabilità limitata Commercio esportazione materiale radio elettrico, con sede legale in Como, via Rovelli n. 6, e sede amministrativa in Milano, via G. Verdi n. 7, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La società a responsabilità limitata Commercio esportazione materiale radio elettrico, con sede legale in Como e sede amministrativa in Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. avv. Girola Pietro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1472)

n. 850, pubblicato sul bollettino [illegible] delle corporazioni, fascicolo 139, del 21 agosto 1936;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 310, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Decreta:

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa mutua paritetica nazionale contro le malattie a favore degli impiegati occupati presso le società esercenti linee aeree regolari, con sede in Roma, è costituito come segue:

Benvenuti dott. Evandro, Cannoniere Umberto, Celani Carlo, in rappresentanza della gente dell'aria;

Bizio dott. Alessandro, Minio Palmella ing. Vittorio, Marrocchi dott. Attilio, in rappresentanza degli esercenti imprese trasporti aerei.

Roma, addì 18 maggio 1946

*Il Ministro*: RAMADIER

(1463)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

**Convalida di provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, nei confronti di alcuni impiegati dell'Ente Nazionale Risi e degli Enti economici dell'agricoltura.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Viste le deliberazioni nn. 19 e 21 del commissario dell'Associazione nazionale Enti economici dell'agricoltura in liquidazione, con le quali si propone la convalida del provvedimento di licenziamento adottato, per ragioni di ordinaria amministrazione, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, per i dipendenti Gamboni Corrado dell'Ufficio provinciale accertamenti agricoli di Arezzo e Preti Giuseppe dell'Ufficio provinciale accertamenti agricoli di Ravenna;

Vista la deliberazione n. 20 del commissario dell'Associazione nazionale Enti economici dell'agricoltura in liquidazione, con la quale si propone la convalida del provvedimento di assunzione del dott. Ugo Del Bravo, adottato sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Vista la deliberazione del commissario dell'Ente Nazionale Risi in data 29 aprile 1945, con la quale venne dichiarato d'ufficio dimissionario il rag. Russo Francesco per continuata ingiustificata assenza dalla sede di servizio di Milano;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 963127

Visto le deliberazioni commissariali n. 41 *bis* dell'Ente economico della cerealicoltura in liquidazione e 42 *bis* dell'Ente economico dell'ortoflorofrutticoltura in liquidazione, con le quali si propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, per alcuni impiegati dei rispettivi uffici di Bologna che non si sono presentati per riprendere il cessato rapporto d'impiego dopo la liberazione di detta provincia;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367;

Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825;

Visti l'art. 2, n. 4 e l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana per i sotto elencati impiegati, per i motivi enunciati nelle premesse del presente decreto:

Ufficio provinciale accertamenti agricoli di Arezzo: Gambini Corrado;

Ufficio provinciale accertamenti agricoli di Ravenna: Preti Giuseppe;

Ente Nazionale Risi: Rosso Francesco;

Ufficio provinciale della cerealicoltura di Bologna: Bocciolini Sara, Garagnani Antonietta, Grandi Fernanda, Pancaldi Romana, Santini Delia;

Ufficio provinciale dell'ortoflorofrutticoltura di Bologna: Bacchilega Gianna, Giovlani Raffaella, Marzocchi Giuana, Setti Fiorella, Marzocchi Anna.

Art. 2.

E' convalidato il provvedimento di assunzione del sig. Del Bravo Ugo adottato dall'Associazione nazionale Enti economici dell'agricoltura sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Roma, addì 20 maggio 1946

*Il Ministro*: GULLO

(1493)

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1946 che nomina il grande invalido di guerra consigliere di Corte d'appello dott. Alfredo Clemente commissario aggiunto dell'Ente Casa Madre dei mutilati;

Ritenuta la necessità di coadiuvare il commissario e sostituirlo in caso di assenza o di impedimento;

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1946 che costituisce il Collegio dei commissari;

Ritenuta la necessità di modificare il decreto suddetto per quanto riguarda il numero dei componenti il Collegio dei commissari;

Ritenuta la necessità di nominare il grande invalido di guerra iscritto ad una Sezione dell'Italia centrale e stabilmente residente a Roma e di regolare in conseguenza la riunione del Collegio dei commissari;

Decreta:

Art. 1.

Il grande invalido di guerra consigliere di Corte d'appello dott. Alfredo Clemente della Sezione di Roma, è nominato commissario aggiunto dell'Ente Casa Madre dei mutilati.

Al predetto compete coadiuvare il commissario e sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Art. 2.

All'art. 3 del decreto Ministeriale 30 marzo 1946 sopra menzionato sono apportate le seguenti aggiunte:

« Per la validità delle deliberazioni del Collegio dei commissari è sufficiente il concorso di tre membri ».

« Nel caso di intervento di tutti i componenti prevale a parità di voti quello del commissario ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 maggio 1946

*Il Ministro*: GASPAROTTO

(1436)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1946

**Costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua nazionale malattie operai gente dell'aria.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa nazionale malattie operai gente dell'aria definito con contratto collettivo 14 settembre 1939, n. 2111, pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni, fascicolo n. 231, del 26 luglio 1940;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 349, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 307;

Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825;

Visti l'art. 2, n. 1 e l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana per i sotto elencati impiegati, per i motivi enunciati nelle premesse del presente decreto:

Ufficio provinciale accertamenti agricoli di Arezzo: Gambini Corrado;

Ufficio provinciale accertamenti agricoli di Ravenna: Preti Giuseppe;

Ente Nazionale Risi: Russo Francesco;

Ufficio provinciale della cerealicoltura di Bologna: Bocciolini Sara, Garagnani Antonietta, Grandi Fernanda, Pancaldi Romana, Santini Della;

Ufficio provinciale dell'ortoflorofrutticoltura di Bologna: Bacchilega Gianna, Giordani Raffaella, Marzocchi Gianna, Setti Fiorella, Marzocchi Anna.

Art. 2.

E' convalidato il provvedimento di assunzione del sig. Del Bravo Ugo adottato dall'Associazione nazionale Enti economici dell'agricoltura sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Roma, addì 20 maggio 1946

*Il Ministro*: GRASSO

(1493)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1946.

**Nomina di un commissario aggiunto all'ente Casa Madre dei mutilati.**

IL MINISTRO PER L'ASSISTENZA POST-BELLICA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, sulle attribuzioni del Ministero stesso;

Visto il proprio decreto 30 marzo 1946 sulla nomina degli attuali commissario e commissari aggiunti dell'ente Casa Madre mutilati;

Ritenuta la opportunità di nominare un terzo commissario aggiunto, nella persona di un mutilato o invalido e nominato commissario aggiunto dell'ente Casa Madre dei mutilati.

Al predetto compete coadiuvare il commissario e sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

Art. 2.

All'art. 2 del decreto Ministeriale 30 marzo 1946 sopra menzionato sono apportate le seguenti aggiunte:

« Per la validità delle deliberazioni del Collegio dei commissari è sufficiente il concorso di tre membri ».

« Nel caso di intervento di tutti i componenti prevale a parità di voti quello del commissario ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 maggio 1946

*Il Ministro*: GASPAROTTO

(1436)

---

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1946.

**Costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua nazionale malattie operai gente dell'aria.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa nazionale malattie operai gente dell'aria definito con contratto collettivo 14 settembre 1939, n. 2114, pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni, fascicolo n. 287, del 26 luglio 1940;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 310, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa mutua nazionale malattie operai gente dell'aria è costituito come segue:

Marioni Emilio, Labaro Luigi, Malatesta Colombo, in rappresentanza della gente dell'aria;

Buzio dott. Alessandro, Maia Paluello ing. Vittorio, Morrocchi dott. Attilio, in rappresentanza degli esercenti imprese trasporti aerei;

Sansone dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 23 maggio 1946

*Il Ministro*: BARBARESCHI

(1462)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1963

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Trasferimento di notaio in esercizio

Con decreto Ministeriale del 25 maggio 1946, Canuzzo Pietro, notaio residente nel comune di Balestrate, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Partinico, stesso distretto.

(1501)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 82.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1904, n. 760, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 4 %, 1943, serie A, n. 331, di lire 30.000, intestato a Ferraris Rosa fu Celeste, moglie di Lombardo Lorenzo fu Luigi, col pagamento degli interessi in Asti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano presentate opposizioni, si provvederà all'ammissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il direttore generale*: CONTI

(1431)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

### Media dei cambi e dei titoli del 28 maggio 1946 - N. 120

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 90,900 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8535 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 95,65 |
| Id. 3,50 % 1902 | 88,95 |
| Id. 3 % lordo | 75,05 |
| Id. 5 % 1935 | 98,825 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 84,375 |
| Id. 5 % 1936 | 97,975 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,30 |

# CONCORSI

## ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

### Sessione straordinaria di esami di idoneità all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Considerato che il personale addetto all'assistenza immediata agli infermi, risulta inadeguato ai bisogni del momento, specie negli istituti ospitalieri;

Ritenuta la necessità, in relazione a tale situazione, d'indire una sessione straordinaria di esami d'idoneità all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico;

Visto l'art. 285 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 4 del R. decreto 2 maggio 1940, n. 1310;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 31 maggio 1928, n. 1334;

Sentito il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione straordinaria di esami d'idoneità all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere, compresa la specialità del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

Art. 2.

Potranno partecipare agli esami coloro che, alla data del presente decreto, abbiano un tirocinio di almeno quattro anni nell'arte dell'infermiere.

Art. 3.

Gli esami avranno luogo presso le Prefetture e, per le Provincie della Sicilia, presso gli Uffici provinciali di sanità pubblica.

Art. 4.

Coloro che aspirano all'ammissione agli esami debbono farne domanda in bollo, entro il termine improrogabile del 30 giugno 1946, alla Prefettura ed all'Ufficio provinciale di sanità pubblica presso cui intendano sostenerli.

Alla domanda debbono essere uniti i seguenti documenti in competente bollo e legalizzati ove occorra:

*a*) certificato di nascita da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età o che lo compia entro il 15 agosto 1946;

*b*) fotografia dell'aspirante regolarmente autenticata;

*c*) atti e certificati comprovanti che l'aspirante si trovi nella condizione di cui al precedente art. 2 per poter partecipare agli esami;

*d*) certificato penale generale da cui risulti che l'aspirante si trovi nelle condizioni previste dall'art. 18 del regolamento approvato con R. decreto 31 maggio 1928, n. 1334;

*e*) licenza elementare od altro documento rilasciato dall'autorità scolastica a norma di legge attestante che il candidato sappia leggere e scrivere.

Alla domanda, inoltre, dovrà essere allegata la ricevuta di un vaglia postale di L. 200 per le spese di esami, intestato al Prefetto e, per le Provincie della Sicilia, al medico pro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 163396

...Tiflisino a Ferraris Rosa in Celeste, moglie di Lombardo Lorenzo fu Luigi, col pagamento degli interessi in Asti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano pervenute opposizioni, si provvederà all'emissione del nuovo titolo al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 17 maggio 1946

(1431) *Il direttore generale:* CONTI

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 28 maggio 1946 - N. 120**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,657 |
| Canada | 93,969 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8595 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | | |
|---|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | | |
| Id. 3,50 % 1902 | | 95,65 |
| Id. 3 % lordo | | 88,95 |
| Id. 5 % 1935 | | 75,65 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | | 98,825 |
| Id. 5 % 1936 | | 84,375 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | | 97,975 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | | 97,30 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | | 98,925 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | | 98,85 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | | 98,70 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | | 98,675 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | | 98,65 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | | 93,35 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | | 99,10 |
| | | 99,10 |

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

...R. 1934; ... Provvedo con R. decreto 31 mag...

Sentito il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

È indetta una sessione straordinaria di esami d'idoneità all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere, compresa la specialità del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

Art. 2.

Possono partecipare agli esami coloro che, alla data del presente decreto, abbiano un tirocinio di almeno quattro anni nell'arte dell'infermiere.

Art. 3.

Gli esami avranno luogo presso le Prefetture e, per le Provincie della Sicilia, presso gli Uffici provinciali di sanità pubblica.

Art. 4.

Coloro che aspirano all'ammissione agli esami debbono fare domanda in bollo, entro il termine improrogabile del 30 giugno 1946, alla Prefettura ed all'Ufficio provinciale di sanità pubblica presso cui intendono sostenerli.

Alla domanda debbono essere uniti i seguenti documenti in competente bollo e legalizzati ove occorra:

*a)* certificato di nascita da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età o che lo compia entro il 15 agosto 1946;

*b)* fotografia dell'aspirante autenticata;

*c)* atti e certificati comprovanti che l'aspirante si trovi nella condizione di cui al precedente art. 2 per poter partecipare agli esami;

*d)* certificato penale generale da cui risulti che l'aspirante si trovi nelle condizioni previste dall'art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 31 maggio 1938, n. 1334;

*e)* licenza elementare od altro documento rilasciato dall'autorità scolastica a norma di legge attestante che il candidato sappia leggere e scrivere.

Alla domanda, inoltre, dovrà essere allegata la ricevuta di un vaglia postale di L. 300 per le spese di esame, intestato al prefetto e, per le Provincie della Sicilia, al medico provinciale dirigente l'Ufficio di sanità pubblica.

Art. 5.

I Prefetti e i dirigenti gli Uffici provinciali di sanità pubblica della Sicilia sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 maggio 1946

(1480) *L'Alto Commissario:* BERGAMI

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1637

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 126

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 1° giugno 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

**Ministero della marina:** Concessione di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 1201

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 379.

**Modificazione delle disposizioni relative all'avanzamento del personale direttivo della Croce Rossa Italiana.** Pag. 1204

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 380.

**Estensione dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, a favore del personale civile della Regia Accademia navale di Livorno e dell'Istituto idrografico della Regia marina in Genova** . . Pag. 1205

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 381.

**Provvedimenti per la raccolta ed elaborazione di dati per l'indagine sulla distribuzione della proprietà fondiaria.** Pag. 1206

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 382.

**Abrogazione di norme limitative dei servizi di telecomunicazione** . . . . . Pag. 1207

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1946.

**Dichiarazione di inefficacia del provvedimento emanato il 19 luglio 1941 dal Ministero dell'educazione nazionale della sedicente repubblica sociale italiana, col quale furono indetti gli esami di abilitazione all'insegnamento medio.** Pag. 1211

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero del tesoro:**

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buono del Tesoro . . . . . Pag. 1211
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1211

CONCORSI

**Ministero dell'interno:** Elenco dei candidati che hanno ottenuto la idoneità negli esami pel conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretari comunali svoltisi nelle Provincie del Nord nel novembre 1945. Pag. 1212

## MINISTERO DELLA MARINA

**Concessione di decorazioni al valor militare**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1803;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 963838

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - All'estero
Un fascicolo - Prezzi vari

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

**Ministero della marina:** Concessione di decorazioni al valor militare . . . . . Pag. 1201

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 379.
**Modificazione delle disposizioni relative all'avanzamento del personale direttivo della Croce Rossa Italiana.** Pag. 1204

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 380.
**Estensione dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, a favore del personale civile della Regia Accademia navale di Livorno e dell'Istituto idrografico della Regia marina in Genova . .** Pag. 1205

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 381.
**Provvedimenti per la raccolta ed elaborazione di dati per l'indagine sulla distribuzione della proprietà fondiaria.** Pag. 1206

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 382.
**Abrogazione di norme limitative dei servizi di telecomunicazione . . . . . .** Pag. 1207

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 383.
**Garanzia all'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero (I.C.L.E.) per anticipazioni concesse ai connazionali rimpatriati dalla Tunisia . . .** Pag. 1207

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 1946, n. 384.
**Collocamento nella riserva o nell'ausiliaria di ufficiali generali e superiori in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica . . . .** Pag. 1208

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 385.
**Istituzione di un Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico . . . . . .** Pag. 1210

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1946.
**Dichiarazione di inefficacia del provvedimento emanato il 19 luglio 1944 dal Ministero dell'educazione nazionale della sedicente repubblica sociale italiana, col quale furono indetti gli esami di abilitazione all'insegnamento medio.** Pag. 1211

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero del tesoro:**
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buono del Tesoro . . . . . Pag. 1211
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1211

CONCORSI

**Ministero dell'interno:** Elenco dei candidati che hanno ottenuto la idoneità negli esami pel conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretari comunali svoltisi nelle Provincie del Nord nel novembre 1945. Pag. 1212

## MINISTERO DELLA MARINA

**Concessione di decorazioni al valor militare**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1886;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione «sul campo» delle seguenti decorazioni al valor militare ai militari sottosegnati:

MEDAGLIA D'ARGENTO

A VIVENTI

*(Stato Maggiore della Regia marina).*

BEARN George M. — 1St. Lt. 03808 USMCR - 2677 Regt. OSS. U.S.A.;

KELLY Richard M. — Lt. Cdr. 116025 USNR - 2677 Regt. OSS. U.S.A. — *Determinazione del 4 gennaio 1946.*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 237

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI

(*Stato Maggiore della Regia marina*).

CHRISLOW John L. — Lt. (jg.) 228535 USNR - 2677 Regg. OSS. U.S.A.;

RISMONDO Oskar — Sgt. 31750553 US Army - 2677 Regg. OSS. U.S.A.;

RAGO Peter — Cpl. 32900315 US Army - 2677 Regg OSS U.S.A.;

Mc. CORMACK Leo M. — Mc. MM 3/c 823572 USNR - 2677 Regg. OSS. U.S.A. — (*Determinazione del 4 gennaio 1946*).

CROCE DI GUERRA

A VIVENTI

(*Stato Maggiore della Regia marina*).

WHITE Lawrence G. — Lt. Cdr. 25191 U.S. Navy;

O' NEALL Kelly Jr. — Lt. (jg.) 328290 USNR - 2677 Regg. OSS. U.S.A.;

LA GIOIA Joseph — Sp (x) 2 c. 8521522 USNR - 2677 Regg. OSS. U.S.A. — (*Determinazione del 4 gennaio 1946*).

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA

(*Stato Maggiore della Regia marina*).

STUCCHI Antonio di Camillo e di Steffanò Teresa, nato a Origgio (Milano) il 21 giugno 1920, fuochista O.A., matr. 31237. — *Determinazione del 15 dicembre 1945*).

DIOTTI Antonio di Gian Battista e di Bonifacio Adele, nato a Palermo il 31 maggio 1911, capitano G.N. — (*Determinazione del 15 dicembre 1945*).

GATTA Cesarino di Sabino e di Cordiviola Palmira, nato a Parma il 21 agosto 1911, capitano medico. — (*Determinazione del 18 dicembre 1945*).

CANEPA Vincenzo fu Stefano, da Genova, marittimo;

FERRÒ Benedetto di Illuminato, da Porto Maurizio, marittimo;

OLIVARI Antonio fu Andrea, da Camogli, marittimo. — (*Determinazione del 18 dicembre 1945*).

A DISPERSI

(*Stato Maggiore della Regia marina*).

DE NARDIS di PRATA Mainardo di Vincenzo e di Laureati Maria Eugenia, nato ad Aquila il 12 settembre 1906, capitano di fregata (In commutazione della medaglia di bronzo «a dispersi» saziomata con R. decreto 29 gennaio 1942, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1942, registro Marina n. 3, foglio n. 61). — (*Determinazione del 19 dicembre 1945*).

VIAPIANA Alfonso di Pasquale e di Paladino Elisa, nato a Taranto il 21 febbraio 1919, cannoniere O., matr. 47644. — (*Determinazione del 19 dicembre 1945*).

BARONE Carlo di Pietro e di Guimarin Luisa, nato a Livorno il 9 giugno 1917, capitano G.N. — *Determinazione del 20 dicembre 1945*).

NARDI Mario di Alessandro e di Arieti Augusta, nato a Civitavecchia il 2 giugno 1909, maggiore G.N. — (*Determinazione del 21 dicembre 1945*).

FASAN Federico di Eugenio e di Poloni Maria, nato a Montebelluna (Treviso) il 22 maggio 1920, cannoniere O., matricola 25630. — (*Determinazione del 24 dicembre 1945*).

A DISPERSI

(*Stato Maggiore della Regia marina*).

BOFFITTO Giovanni di Domenico e di Gattuzzo Margherita, nato a Genova il 6 marzo 1917, sottotenente di vascello;

CASARTELLI Giorgio di Antonio e di Raviola Severina, nato a Torino il 21 giugno 1918, sottotenente di vascello;

GANDOLFO Giuseppe di Matteo e di Cocu Carmela, nato a S. Flavia (Palermo) il 3 gennaio 1914, sottotenente medico di complemento. — (*Determinazione del 21 dicembre 1945*).

CROCE DI GUERRA

ALLA MEMORIA

(*Stato Maggiore della Regia marina*).

MAZZINI Rodolfo di Gino e di Simoncelli Olimpia, nato a Bucarest (Romania) il 5 agosto 1920, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 27 dicembre 1945*).

A DISPERSI

(*Stato Maggiore della Regia marina*).

FERRARO Gaetano fu Alfonso e di Pelosi Virginia, nato a Roma il 3 novembre 1919, 2° capo R.T., matr. 18585;

BOLDRINI Enrico fu Enrico e di Ferraris Carolina, nato a Mably (Loira), il 18 settembre 1918, sergente nocchiere, matricola 42179;

BALLARINI Bruno di Cesare e di Barletta Annunziata, nato ad Ancona 18 dicembre 1907, sergente cannoniere P., matr. 39652;

BELARDI Gastone di Antonio e di Marcellini Caterina, nato a Teruel il 14 aprile 1916, sergente cannoniere A., matricola 19706;

PUZONE Giovanni di Francesco e di Ferro Rosa, nato a Napoli il 3 luglio 1912, sottocapo segnalatore, matr. 37764;

CAPRIOTTI Armando di Nicolino e di Michele Maria, nato a Giulianova (Teramo) il 4 marzo 1915, sottocapo cannoniere, matr. 92300;

CIRILLO Francesco di Francesco e di Bufalo Chiara, nato a Torre Annunziata il 7 giugno 1920, marinaio, matr. 6225;

GANCI Agatino di Cosimo e di Mangeri Rosaria, nato a Catania il 14 ottobre 1920, marinaio, matr. 3879;

MANDRA' Agrippino di Antonio e di Ledda Francesca, nato a Muros (Catania) il 13 gennaio 1921, cannoniere O., matr. 66315;

SALMERI Sebastiano di Pietro, marittimo (operaio meccanico), matr. 90193, Compartimento marittimo di Messina;

CASTAGNETO Leonardo di Antonio, marittimo (operaio meccanico), matr. 4971, Compartimento marittimo di Imperia;

MEZZINA Pasquale di Sergio, marittimo (marinaio), Compartimento marittimo di Molfetta;

COMISSO Salvatore di Redentore, marittimo (cameriere), matr. 12544, Compartimento marittimo di Trieste;

AMATO Sergio di Antonio, marittimo (sguattero), Compartimento marittimo di Molfetta. — (*Determinazione del 29 dicembre 1945*).

BERRUTI Pietro di Ernesto e di Coppa Luigia, nato a Genova il 6 maggio 1921, guardiamarina;

TESTA Salvatore di Filippo e di Marletta Angela, nato a Catania il 15 settembre 1921, aspirante sottotenente D.M. —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1946

CROCE DI GUERRA

A VIVENTI

(*Stato Maggiore della Regia marina*).

WHITE Lawrence G. — Lt. Cdr. 25191 U.S. Navy;

O' NEALL Kelly Jr. — Lt. (jg.) 388230 USNR - 3677 Regg. OSS. U.S.A.;

LA GIOIA Joseph — Sp (x) 2 c. 8321522 USNR - 3677 Regg. OSS. U.S.A. — (*Determinazione del 4 gennaio* 1946).

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA

(*Stato Maggiore della Regia marina*).

STUCCHI Antonio di Camillo e di Steffanò Teresa, nato a Ornago (Milano) il 21 giugno 1920, fuochista O.A., matr. 31237. — (*Determinazione del 15 dicembre* 1945).

BIOTTI Antonio di Gian Battista e di Bonifacio Adele, nato a Palermo il 31 maggio 1911, capitano G.N. — (*Determinazione del 15 dicembre* 1945).

GATTA Cesarino di Sabino e di Cordiviola Palmira, nato a Parma il 21 agosto 1911, capitano medico. — (*Determinazione del 18 dicembre* 1945).

CANEPA Vincenzo fu Stefano, da Genova, marittimo;

FERRO Benedetto di Illuminato, da Porto Maurizio, marittimo;

OLIVARI Antonio fu Andrea, da Camogli, marittimo. — (*Determinazione del 18 dicembre* 1945).

A DISPERSI

(*Stato Maggiore della Regia marina*).

DE NARDIS di PRATA Mainardo di Vincenzo e di Laureati Maria Eugenia, nato ad Aquila il 12 settembre 1900, capitano di fregata (in commutazione della medaglia di bronzo « a disperso » sanzionata con R. decreto 23 gennaio 1942, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1942, registro Marina n. 3, foglio n. 61). — (*Determinazione del 19 dicembre* 1945).

VIAPIANA Alfonso di Pasquale e di Paladino Elisa, nato a Taranto il 21 febbraio 1919, cannoniere C., matr. 47044. — (*Determinazione del 19 dicembre* 1945).

BARONE Carlo di Pietro e di Guimann Luisa, nato a Livorno il 9 giugno 1917, capitano G.N. — *Determinazione del 20 dicembre* 1945).

NARDI Mario di Alessandro e di Arieti Augusta, nato a Civitavecchia il 2 giugno 1909, maggiore G.N. — (*Determinazione del 21 dicembre* 1945).

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA

(*Stato Maggiore della Regia marina*).

GRILLI Mario di Nicola e di Verrando Gemma, nato a La Spezia il 3 settembre 1905, tenente G.N. — (*Determinazione del 22 dicembre* 1945).

CANNISTRARO Michelangelo di Filippo e di Manola Carmela, nato ad Aragona (Agrigento) il 28 ottobre 1917, serg. cannoniere P.M., matr. 40377. — (*Determinazione del 22 dicembre* 1945).

GUGLIELMI Guglielmo fu Luigi e di Clementina Pocobelli, nato a S. Maria Capua Vetere il 26 dicembre 1901, capo meccanico di 1ª classe, matr. 94651. — (*Determinazione del 24 dicembre* 1945).

CULCASI Salvatore di Vito e di Russo Anna, nato a Trapani il 22 gennaio 1922, marinaio, matr. 87970. — *Determinazione del 27 dicembre* 1945).

CROCE DI GUERRA

ALLA MEMORIA

(*Stato Maggiore della Regia marina*).

MAZZINI Rodolfo di Gino e di Simoncelli Olimpia, nato a Bucarest (Romania) il 5 agosto 1926, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 27 dicembre* 1945).

A DISPERSI

(*Stato Maggiore della Regia marina*).

FERRARO Gaetano fu Alfonso e di Pelosi Virginia, nato a Roma il 3 novembre 1910, 2° capo R.T., matr. 18585;

BOLDRINI Enrico fu Enrico e di Ferrante Carolina, nato a Mably (Loira), il 18 settembre 1918, sergente nocchiere, matricola 42179;

BALLARINI Bruno di Cesare e di Barletta Annunziata, nato ad Ancona 18 dicembre 1907, sergente cannoniere P., matr. 23652;

BELARDI Gastone di Antonio e di Marcolini Caterina, nato a Terni il 14 aprile 1916, sergente cannoniere A., matricola 19706;

PUZONE Giovanni di Francesco e di Ferro Rosa, nato a Napoli il 3 luglio 1912, sottocapo segnalatore, matr. 37764;

CAPRIOTTI Armando di Nicolino e di Michele Maria, nato a Giulianova (Teramo) il 4 marzo 1915, sottocapo cannoniere, matr. 92300;

CIRILLO Francesco di Francesco e di Bufalo Chiara, nato a Torre Annunziata il 7 giugno 1920, marinaio, matr. 6825;

GANCI Agatino di Cosmo e di Mangeri Rosaria, nato a Catania il 14 ottobre 1920, marinaio, matr. 3879;

MANDRA' Agrippino di Antonio e di Lelda Francesca, nato a Mineo (Catania) il 13 gennaio 1921, cannoniere C., matr. 68615;

SALMERI Sebastiano di Pietro, marittimo (operaio meccanico), matr. 90193, Compartimento marittimo di Messina;

CASTAGNETO Leonardo di Antonio, marittimo (operaio meccanico), matr. 4971, Compartimento marittimo di Imperia;

MEZZINA Pasquale di Sergio, marittimo (marinaio), Compartimento marittimo di Molfetta;

COMISSO Salvatore di Redentore, marittimo (cannoniere), matr. 12544, Compartimento marittimo di Trieste;

AMATO Sergio di Antonio, marittimo (sguattero), Compartimento marittimo di Molfetta. — (*Determinazione del 29 dicembre* 1945).

BEIRUTI Pietro di Ernesto e di Coppa Luigia, nato a Genova il 6 maggio 1921, guardiamarina;

TESTA Salvatore di Filippo e di Marietta Angela, nato a Catania il 15 settembre 1921, aspirante sottotenente D.M. — (*Determinazione del 21 dicembre* 1945).

MEDAGLIA DI BRONZO

A VIVENTI

(*Reggimento « S. Marco »*).

DI PIETRO Luigi di Giuseppe e di Franglosa Maria, nato a Pettorano sul Gizio (Pescara) l'11 aprile 1921, sergente meccanico, matr. 3483/4;

MASCARI Giuseppe di Giuseppe e di Canino Francesca, nato a Trapani il 21 aprile 1922, segnalatore, matr. 51082. — (*Determinazione del 30 dicembre* 1945).

(*Maridipart Taranto*).

SELINGHERI Romano fu Romando e di Mosetti Eugenia, nato a Trieste il 22 gennaio 1902, tenente di vascello di complemento. (*Determinazione del 30 dicembre* 1945).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1641

## CROCE DI GUERRA

### A VIVENTI

*(Stato Maggiore della Regia marina).*

BELTRAMI Oliorino di Pietro e di Forti Maria, nato a Pisa il 13 agosto 1917, tenente di vascello;

LORIA Alfredo fu Luigi e di Vitale Anna, nato a Caltanissetta il 26 gennaio 1914, capo furiere di 3ª classe, matr. 21688;

DE COSMO Domenico di Domenico e fu La Sorz Vincenza, nato a Mola di Bari il 1° gennaio 1915, militarizzato, — *(Determinazione del 2 gennaio 1946).*

*(Difesa militare marittima di Taranto).*

BANDACCIO Mario fu Carlo e di Pudriu Mercede, nato a Cagliari il 21 ottobre 1918, 2° capo furiere O., matr. 37140;

SIMONE Francesco di Balduino e di Ferrucci Caterina, nato a Picelli (Napoli) il 13 ottobre 1920, sottocapo silurista, matr. 46186. — *(Determinazione del 2 gennaio 1946).*

*(Distaccamento Regia marina in Roma).*

PORCHETTI Mario di Giuseppe e fu Cresta Clotilde, nato a Terni il 20 giugno 1920, sottocapo cannoniere armiere, matricola 8955/V. — *(Determinazione del 2 gennaio 1946).*

*(Regio cacciatorpediniere « Giberti »).*

BARBIERI Franco di Alberto e di Dal Ben Amalia, nato a Bologna il 24 gennaio 1920, sergente cannoniere P.M., matricola 12812. — *(Determinazione del 2 gennaio 1946).*

*(Regio cacciatorpediniere « Giberti »).*

ALBANESE Achille di Ferdinando e di Pirosan Adelina, nato a Bavolan (Padova) il 10 novembre 1917, 2° capo cannoniere P.S., matr. 24999. — *(Determinazione del 4 gennaio 1946).*

*(5ª Flotiglia M.A.S.).*

GARINO Agostino di Nestore e di Bolla Rosa, nato a Savona il 29 luglio 1918, sottotenente di vascello di complemento. — *(Determinazione del 4 gennaio 1946).*

*(Comando in capo Squadra sommergibili).*

BUZZINELLI Stanislao fu Antonio e fu Maria Pusel, nato a Gorizia il 3 maggio 1918, 2° capo R.T., matr. 38806. — *(Determinazione del 4 gennaio 1946).*

*(Regio sommergibile « Alagi »).*

ALFIERI Ambrogio di Giuseppe e di Clerici Carolina, nato a Uboldo Saronno (Varese) il 27 marzo 1921, silurista, matricola 5781. — *(Determinazione del 4 gennaio 1946).*

*(Regio sommergibile « Bragadino »).*

CAPACCI Angelo di Ernesto e di Cherici Giuseppa, nato a Arezzo il 20 settembre 1919, sergente elettricista, matricola 43227/V. — *(Determinazione del 4 gennaio 1946).*

*(Regio sommergibile « H. 2 »).*

ZANELLA Carlo di Angelo e di Maria Passerella, nato ad Ambrogio (Ferrara) il 24 luglio 1913, capo elettricista di 3ª classe, matr. 31750. — *(Determinazione del 5 gennaio 1946).*

*(Regio sommergibile « Menotti »).*

CACACE Anselmo fu Domenico e di Trapani Rosa, nato a Meta di Sorrento (Napoli) il 2 febbraio 1919, sottotenente di vascello. — *(Determinazione del 5 gennaio 1946).*

ZOLI Leonardo fu Alberto e di Caputo Francesca, nato a Napoli 18 marzo 1910, 2° capo M.N., matr. 22242;

ALEANDRI Bramante di Giulio e di Elizena Amalia, nato a Monte San Giovanni Sabina (Roma) il 20 febbraio 1920, sergente silurista, matr. 56128;

SALVADORI Walter fu Fortunato e di Albini Ida, nato a Greco Milanese (Milano) il 14 gennaio 1919, sottocapo elettricista, matr. 92108;

GARIBERI Egidio di Augusto e di Germani Maria, nato a Landriano (Milano) il 25 settembre 1917, sottocapo silurista, matr. 41165;

JANNI Alberto di Alfonso e di Grazzi Assunta, nato a Milano il 12 agosto 1919, sottocapo silurista, matr. 91133. — *(Determinazione del 7 gennaio 1946).*

*(Regio sommergibile « L. Settembrini »).*

DI CATANIA Domenico fu Pietro e di Morello Francesca, nato a Fuscaldo Marina (Cosenza) il 13 luglio 1915, capo furiere di 3ª classe, matr. 37425;

CAGIA Gennaro di Cosimo e di Dimastromatteo Concetta, nato a Barletta il 13 giugno 1921, sergente M.N., matr. 51467;

MASTELLONE Aniello fu Nicola e di Cosentino Natalina, nato a Sassano (Salerno) il 27 aprile 1922, sottocapo silurista, matr. 55430. — *(Determinazione del 7 gennaio 1946).*

*(Regio sommergibile « Squalo »).*

MARCELLI Giuseppe di Giuseppe e di Camella Felicia, nato a Santa Maria Capua Vetere (Napoli) il 29 giugno 1917, sergente elettricista, matr. 43847. — *(Determinazione del 7 gennaio 1946).*

*(Caserma sommergibilisti « L. Alboni » - Taranto).*

TAIE' Biagio di Ambrogio e di Rabellini Cecilia, nato a Legnano il 13 novembre 1917, silurista, matr. 41699. — *(Determinazione del 7 gennaio 1946).*

*(Caserma sommergibilisti « Furiata degli Uberti » - Taranto).*

ALBALINGA Pio di Leone e fu Ficaiola Tommasina, nato a Capua (Napoli) il 20 maggio 1901, capo silurista di 1ª classe, matr. 1697;

ZUROVICH Luigi di Pasquale e di Spadich Antonia, nato a Zara il 15 maggio 1908, capo silurista di 1ª classe, matr. 8216;

MARZOTTO Ottorino di Ottavio e di Frigo Rosa, nato a Caldogna Veneta (Verona) il 5 gennaio 1911, nocchiere di 2ª classe, matr. 17549;

SCHIOPPO Umberto di Luigi e di Maria Grazia Feo, nato a Pianura (Napoli) il 13 maggio 1901, capo elettricista di 3ª classe, matr. 1658;

FINO Giovanni fu Orazio e di Camilla Siena, nato ad Alezio (Lecce) il 19 gennaio 1906, capo M.N. di 2ª classe, matricola 2803;

OLIVA Aldo di Luigi e fu Anna Baso Morando, nato a Venezia 18 gennaio 1912, capo R.T. di 3ª classe, matr. 2809;

SELVAGGIO Giorgio di Cosimo e di Longo Lucia, nato a Gallipoli il 22 novembre 1915, 2° capo furiere S., matr. 3151;

GARGIULO Antonio di Catello e di Santarpia Diletta, nato a Boscoreale (Napoli) 18 maggio 1914, 2° capo R.T., matr. 35216;

SORRENTO Mario di Luigi e di Rolfo Onorina, nato a Savona il 25 febbraio 1918, sergente nocchiere, matr. 5553;

TONIARINI Renzo di Alfredo e di Galotti Mercedes, nato a Firenze 18 ottobre 1920, sergente segnalatore, matr. 4585;

ARMENIO Vincenzo fu Vincenzo e fu Montana Maria, nato a Licata (Agrigento) il 2 agosto 1918, sergente R.T., matr. 46251;

NATALI Alfredo di Fausto e di Monlesi Angela, nato a Ce-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1642

RANDACCIO Mario fu Carlo e di Poddu Mercede, nato a Cagliari il 21 ottobre 1918, 2° capo furiere O., matr. 37446;

SIMONE Francesco di Baldassino e di Ferrucci Caterina, nato a Procida (Napoli) il 13 ottobre 1920, sottocapo silurista, matr. 46196. — (*Determinazione del 2 gennaio 1946*).

(*Distaccamento Regia marina in Roma*).

PORCHETTI Mario di Giuseppe e fu Cresta Clotilde, nato a Terni il 20 giugno 1920, sottocapo cannoniere armiere, matricola 8825/V. — (*Determinazione del 2 gennaio 1946*).

(*Regio cacciatorpediniere « Giberti »*).

BARBIERI Franco di Alberto e di Dal Ben Amalia, nato a Bologna il 24 gennaio 1920, sergente cannoniere P.M., matricola 12812. — (*Determinazione del 2 gennaio 1946*).

(*Regio cacciatorpediniere « Giberti »*).

ALBANESE Achille di Ferdinando e di Pinosan Adelina, nato a Bavolan (Padova) il 16 novembre 1913, 2° capo cannoniere P.S., matr. 23993. — (*Determinazione del 4 gennaio 1946*).

(*5ª Flottiglia M.A.S.*).

GABINO Agostino di Nestore e di Bolla Rosa, nato a Savona il 29 luglio 1918, sottotenente di vascello di complemento. — (*Determinazione del 4 gennaio 1946*).

(*Comando in capo Squadra sommergibili*).

RIZZINELLI Stanislao fu Alfonso e fu Maria Pusel, nato a Gorizia il 3 maggio 1918, 2° capo R.T., matr. 36806. — (*Determinazione del 4 gennaio 1946*).

(*Regia sommergibile « Alagi »*).

ALFIERI Ambrogio di Giuseppe e di Clerici Carolina, nato a Uboldo Saronno (Varese) il 27 marzo 1921, silurista, matricola 5581. — (*Determinazione del 4 gennaio 1946*).

(*Regia sommergibile « Bragadino »*).

CAPACCI Angelo di Ernesto e di Cherci Giuseppa, nato ad Arezzo il 20 settembre 1919, sergente elettricista, matricola 43797/V. — (*Determinazione del 4 gennaio 1946*).

(*Regio sommergibile « R. 2 »*).

ZANELLA Carlo di Angelo e di Maria Passerella, nato ad Ambrogio (Ferrara) il 24 luglio 1915, capo elettricista di 3ª classe, matr. 31736. — (*Determinazione del 5 gennaio 1946*).

(*Regio sommergibile « Menotti »*).

CACACE Amedeo fu Domenico e di Tramani Rosa, nato a Meta di Sorrento (Napoli) il 2 febbraio 1919, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 5 gennaio 1946*).

(*Regio sommergibile « Nichelio »*).

TERZI Edoardo di Edoardo e di Maria Avegadro, nato a Genova-Cornigliano il 30 ottobre 1921, sottotenente di vascello.

BASSI Ezio di Maria Bassi, nato a Tarcento (Udine) il 22 giugno 1920, sergente nocchiere, matr. 51649. — (*Determinazione del 5 gennaio 1946*).

(*Regio sommergibile « Platino »*).

VELLA Rocco di Carmelo e di Scuna Crocefissa, nato a Gela il 12 gennaio 1919, 2° capo silurista, matr. 41556. — (*Determinazione del 5 gennaio 1946*).

(*Regio sommergibile « Settimo »*).

GUGLIOTTA Francesco fu Antonio e di Guglielmo Carmelina, nato a Pagliara (Messina) il 6 agosto 1908, capo elettricista di 2ª classe, matr. 3621;

(*Regio sommergibile « L. Settembrini »*).

DI CATANIA Domenico fu Pietro e di Morello Francesca, nato a Fuscaldo Marina (Cosenza) il 12 luglio 1915, capo furiere di 3ª classe, matr. 37425;

CAGIA Gennaro di Cosimo e di Dimastromatteo Concetta, nato a Barletta il 13 giugno 1921, sergente M.N., matr. 51467;

MASTELLONE Aniello fu Nicola e di Cosentino Natalina, nato a Sassano (Salerno) il 27 aprile 1922, sottocapo silurista, matr. 55439. — (*Determinazione del 7 gennaio 1946*).

(*Regio sommergibile « Squalo »*).

MARCELLI Giuseppe di Giuseppe e di Gamella Felicia, nato a Santa Maria Capua Vetere (Napoli) il 29 giugno 1917, sergente elettricista, matr. 43817. — (*Determinazione del 7 gennaio 1946*).

(*Caserma sommergibilisti « I. Bini » - Taranto*).

TARI' Rino di Ambrogio e di Balbolini Cecilia, nato a Legnano il 13 novembre 1917, silurista, matr. 41899. — (*Determinazione del 7 gennaio 1946*).

(*Caserma sommergibilisti « Farinata degli Uberti » - Taranto*).

ALBALUNGA Pio di Leone e fu Fiorinda Tommasina, nato a Capua (Napoli) il 20 maggio 1904, capo silurista di 1ª classe, matr. 1007;

ZUBOVICH Luigi di Pasquale e di Spadich Antonia, nato a Zara il 15 maggio 1908, capo silurista di 1ª classe, matr. 621;

MARZOTTO Ottorino di Ottavio e di Frigo Rosa, nato a Calogna Veneta (Verona) il 4 gennaio 1911, nocchiere di 2ª classe, matr. 17549;

SCHIOPPO Umberto di Luigi e di Maria Grazia Feo, nato a Pianura (Napoli) il 13 maggio 1901, capo elettricista di 2ª classe, matr. 1658;

PINO Giovanni fu Orazio e di Camilla Siena, nato ad Alezio (Lecce) il 12 gennaio 1906, capo M.N. di 2ª classe, matricola 2825;

OLIVA Aldo di Luigi e fu Anna Rasa Morando, nato a Venezia 18 gennaio 1915, capo R.T. di 3ª classe, matr. 28257;

SELVAGGIO Giorgio di Cosimo e di Longo Lucia, nato a Gallipoli il 22 novembre 1915, 2° capo furiere S., matr. 3151;

GARGIULO Antonio di Catello e di Santarpia Diletta, nato a Bosgoreale (Napoli) 18 maggio 1914, 2° capo R.T., matr. 32256;

SORRENTO Mario di Luigi e di Reffo Onorina, nato a Savona il 25 febbraio 1918, sergente nocchiere, matr. 53745;

TONIARINI Renzo di Alfredo e di Galanti Mercedes, nato a Firenze 18 ottobre 1920, sergente segnalatore, matr. 19265;

ARMENIO Vincenzo fu Vincenzo e fu Montana Maria, nato a Licata (Agrigento) il 2 agosto 1918, sergente R.T., matr. 46554;

NATALI Alfredo di Egisto e di Montesi Angela, nato a Cesenatico (Forlì) il 2 marzo 1920, sergente R.T., matr. 13645;

AMADIO Franco fu Ireneo e di Alberinda Lembo, nato a Roma il 16 febbraio 1921, sergente elettricista, matr. 5467;

VIOLA Antonio di Gioacchino e di Anna Genzanile, nato a Fuori Grotta (Napoli) il 5 gennaio 1917, sergente elettricista, matr. 52582;

SOLITO Saverio fu Nicola e fu Zulesta Margherita, nato a Taranto il 17 gennaio 1920, sergente silurista, matr. 51062;

TAGLIOLA Aldo di Amedeo e di Fonelli Augusta, nato a Pisa il 25 marzo 1918, sergente silurista, matr. 50414;

VOLK Stefano di Stanislao e di Giulia Ierchich, nato a Dombrauilla (Gorizia) il 22 dicembre 1922, sergente silurista, matr. 56533;

ASSISI Donato di Gennaro, nato a Mesoraca (Catanzaro) il 17 agosto 1918, sottonocchiere, matr. 71659;

GARZOTTO Giovanni di Giovanni e di Rosa Panozzi, nato a Chiuppano (Vicenza) l'11 giugno 1919, sottocapo furiere S., matr. 86984;

1643
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

ALAGGIO Alfonso di Rocco e di Galla Giulia, nato a Roccanova (Potenza) il 20 luglio 1921, sottocapo silurista, matricola 61126;

COMUZZI Dino di Tiziano e di Casasola Maria, nato a Latisana (Udine) il 6 aprile 1917, sottocapo silurista, matricola 80887;

FOCARDI Lorenzo fu Ettore e di Torrini Palmira, nato a Pontassieve (Firenze) il 19 ottobre 1919, sottocapo silurista, matr. 89887;

SERRA Mario di Cesare e di Palta Stella, nato ad Arcola (La Spezia) il 16 giugno 1920, sottocapo silurista, matr. 181871;

PANTALEO Domenico fu Vito e di Lentini Anna, nato a Marsala (Trapani) il 29 gennaio 1920, sottocapo fuochista A., matr. 2906;

TERMINE Giuseppe di Giuseppe e di Ricciardella Maria, nato a Trani Bari il 18 ottobre 1917, elettricista, matr. 21922. — (*Determinazione del 12 gennaio 1946*).

(*Regio istituto idrografico - Torino*).

MAI Primo fu Antonio e di Barbara Barlacci, nato a Solara (Modena) il 21 febbraio 1896, nocchiere di 1ª classe, matricola 2560. — (*Determinazione del 14 gennaio 1946*).

BELCAMPO Nunzio da Napoli, nato il 25 marzo 1915, capo segnalatore di 3ª classe, matr. 20478. — (*Determinazione del 14 gennaio 1946*).

Art. 2.

ERRATA CORRIGE

La « croce di guerra al valor militare sul campo » conferita « al disperso » capitano D.M. BEMBADO Bartolomeo di Bartolomeo con decreto Luogotenenziale 16 dicembre 1945 è annullata, perchè già concessa e sanzionata con R. decreto 25 gennaio 1943.

La « croce di guerra al valor militare sul campo » conferita « alla memoria » del capitano D.M. BONALI Mario fu Ferdinando con decreto Luogotenenziale 16 dicembre 1945 è annullata, perchè già concessa e sanzionata con R. decreto 25 gennaio 1943.

La « medaglia di bronzo al valor militare sul campo » conferita al capitano di corvetta DE GROSSI MAZZORIN Carlo Antonio di Federico con decreto Luogotenenziale 16 dicembre 1945 è annullata, perchè già concessa e sanzionata con R. decreto 30 marzo 1942.

La « medaglia di bronzo al valor militare sul campo » conferita « al disperso » aspirante guardiamarina GIACALONE Luigi di Antonio e fu Di Tommaso Maddalena, nato a Marsala il 28 agosto 1921, con decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1945, intendasi concessa « al vivente » guardiamarina GIACALONE Giuseppe di Antonio e fu Di Tommaso Maddalena, nato a Marsala il 28 agosto 1921.

La « medaglia di bronzo al valor militare sul campo » conferita « alla memoria » del tenente di vascello CAVICCHIA SCALAMONTI Antonio di Francesco, con decreto Luogotenenziale 16 dicembre 1945, intendasi concessa « alla memoria » del tenente di vascello CAVICCHIA SCALAMONTI Vittorio di Francesco.

La « medaglia d'argento al valor militare sul campo » conferita « alla memoria » del sergente paracadutista LEONE Salvatore fu Orazio, matr. 1630, con decreto Luogotenenziale 20 luglio 1945, intendasi concessa « al disperso » sergente paracadutista LEONE Salvatore fu Orazio, matr. 1630.

La « croce di guerra al valor militare sul campo » concessa al sottocapo silurista PETIX Luigi di Gennaro e di Annunziata Mangano, nato a Caserta il 1° settembre 1916, matricola 17701.

Il numero di matricola del sergente segnalatore ALEMANNO Alfredo di Antonio (« croce di guerra al valor militare sul campo », decreto Luogotenenziale 16 dicembre 1945), intendasi 36710 anzichè 36616.

La « croce di guerra al valor militare sul campo » conferita al silurista LOFFREDO Guido di Giuseppe, matr. 16651, con R. decreto 13 maggio 1943, intendasi concessa al silurista LOFFREDA Guido di Giuseppe, matr. 16653.

La « medaglia d'argento al valor militare sul campo » conferita al 2° capo cannoniere A. CIVIDATI Battista di Luigi e fu Bartolazzi Erminia, nato a Mozzanica (Bergamo) il 24 settembre 1917, matr. 37360, con decreto Luogotenenziale 28 settembre 1945, intendasi concessa al 2° capo cannoniere artigliere CIVIDATI Battista di Luigi e fu Bartolazzi Erminia, nato a Mozzanica (Bergamo) il 24 settembre 1917, matr. 37660.

La « croce di guerra al valor militare sul campo » conferita al sergente cannoniere artigliere CALDARELLI Nazario Sauro, matr. 46329, con R. decreto 7 novembre 1942, intendasi concessa al sergente cannoniere artigliere CARDARELLI Nazario Sauro, matr. 46329.

La « medaglia di bronzo al valor militare » conferita al maggiore Corpo amministrazione Regio esercito LA BONIA Enrico da Cosenza, con R. decreto 12 febbraio 1942, intendasi concessa al maggiore Amministrazione Regio esercito LABONIA Enrico da Cosenza.

La « croce di guerra al valor militare sul campo » conferita al sottocapo cannoniere A. TALONE Antonio da Parlera (Roma), matr. 5656, con R. decreto 30 marzo 1942, intendasi concessa al sottocapo cannoniere A. TALONE Antonio da Arena (Roma), matr. 1656.

Art. 3.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra, per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1946*
*Registro Marina n. 5, foglio n. 1.*

(1343)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 379.

**Modificazione delle disposizioni relative all'avanzamento del personale direttivo della Croce Rossa Italiana.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1644

TERMINE Giuseppe di Giuseppe e di Ricciardella Maria, nato a Trani (Bari) il 18 ottobre 1917, elettricista, matr. 21792. — (*Determinazione del 12 gennaio 1946*).

(*Regio istituto idrografico - Torino*).

MAI Primo fu Antonio e di Barbata Barbacci, nato a Spilamberto (Modena) il 23 febbraio 1896, sottocapo di 1ª classe, matricola 28566 — (*Determinazione del 14 gennaio 1946*).

BELCAMPO Nunzio da Napoli, nato il 24 marzo 1915, capo segnalatore di 3ª classe, matr. 30478. — (*Determinazione del 14 gennaio 1946*).

Art. 2.

ERRATA-CORRIGE

La « croce di guerra al valor militare sul campo » conferita « al disperso » capitano D.M. REMBADO Bartolomeo di Bartolomeo con decreto Luogotenenziale 16 dicembre 1945 è annullata, perchè già concessa a sanzionata con R. decreto 25 gennaio 1943.

La « croce di guerra al valor militare sul campo » conferita « alla memoria » del capitano D.M. BONAU Mario fu Ferdinando con decreto Luogotenenziale 16 dicembre 1945 è annullata, perchè già concessa e sanzionata con R. decreto 25 gennaio 1943.

La « medaglia di bronzo al valor militare sul campo » conferita al capitano di corvetta DE GROSSI MAZZORIN Carlo Antonio di Federico con decreto Luogotenenziale 16 dicembre 1945 è annullata, perchè già concessa e sanzionata con R. decreto 30 marzo 1942.

La « medaglia di bronzo al valor militare sul campo » conferita « al disperso » aspirante guardiamarina GIACALONE Luigi di Antonio e fu Di Tommaso Maddalena, nato a Marsala il 28 agosto 1921, con decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1945 intendasi concessa « al vivente » guardiamarina GIACALONE Giuseppe di Antonio e fu Di Tommaso Maddalena, nato a Marsala il 28 agosto 1921.

La « medaglia di bronzo al valor militare sul campo » conferita « alla memoria » del tenente di vascello CAVICCHIA SCALAMONTI Antonio di Francesco, con decreto Luogotenenziale 16 dicembre 1945, intendasi concessa « alla memoria » del tenente di vascello CAVICCHIA SCALAMONTI Vittorio di Francesco.

La « medaglia d'argento al valor militare sul campo » conferita « alla memoria » del sergente palombaro LEONE Salvatore fu Orazio, matr. 16369, con decreto Luogotenenziale 29 luglio 1945, intendasi concessa « al disperso » sergente palombaro LEONE Salvatore fu Orazio, matr. 16369.

La « medaglia d'argento al valor militare sul campo » conferita al guardiamarina TARTUFFO Fioravante di Giovanni e di Seffore Margherita, nato a Pietraligure il 28 dicembre 1921, con R. decreto 16 agosto 1943, intendasi concessa al guardiamarina TARTUFFO Fioravanti di Giovanni e di Seppone Margherita, nato a Pietraligure il 28 dicembre 1921.

La « medaglia d'argento al valor militare sul campo » conferita al mare scelto ardito guastatore LAI Pasquale di Giuseppe, nato a Esterzili (Nuoro) il 10 marzo 1920, con R. decreto 5 gennaio 1945, intendasi concessa al mare scelto ardito guastatore LAI Pasquale di Giuseppe, nato a Esterzili (Nuoro) il 25 luglio 1920.

La « croce di guerra al valor militare sul campo » conferita al sottocapo silurista PETI Luigi di Gennaro e di Annunziata Mancano, nato a Cesetta il 1° settembre 1916, matricola 17710, con R. decreto 16 novembre 1942, intendasi concessa al sottocapo silurista PETI Luigi di Gennaro e fu Mancano Annunziata, nato a Cesetta il 1° settembre 1916, matr. 17710.

La « croce di guerra al valor militare sul campo » conferita al sergente cannoniere artigliere CIVIDATI Battista di Luigi e fu Bartolazzi Ermida, nato a Mozzanica (Bergamo) il 24 settembre 1917, matr. 37360, con decreto Luogotenenziale 28 settembre 1945, intendasi concessa al 2° capo cannoniere artigliere CIVIDATI Battista di Luigi e fu Bartolazzi Ermida, nato a Mozzanica (Bergamo) il 24 settembre 1917, matr. 37360.

La « croce di guerra al valor militare sul campo » conferita al sergente cannoniere artigliere CALDARELLI Nazario Sauro, matr. 46539, con R. decreto 7 novembre 1942, intendasi concessa al sergente cannoniere artigliere CARDARELLI Nazario Sauro, matr. 46539.

La « medaglia di bronzo al valor militare » conferita al maggiore Corpo amministrazione Regio esercito LA BONIA Enrico da Cosenza, con R. decreto 12 febbraio 1942, intendasi concessa al maggiore Amministrazione Regio esercito LABONIA Enrico da Cosenza.

La « croce di guerra al valor militare sul campo » conferita al sottocapo cannoniere A. TALONE Antonio da Parlena (Roma), matr. 5656, con R. decreto 30 marzo 1942, intendasi concessa al sottocapo cannoniere A. TALONE Antonio da Arlena (Roma), matr. 16656.

Art. 3.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra, per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1946*
*Registro Marina n. 5, foglio n. 1.*

(1343)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 379.

**Modificazione delle disposizioni relative all'avanzamento del personale direttivo della Croce Rossa Italiana.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936, n. 484, sullo stato giuridico, reclutamento, avanzamento, trattamento economico e amministrativo del personale della Croce Rossa Italiana, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 645

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nell'art. 74 del R. decreto 10 febbraio 1936, n. 484, quale risulta modificato dalla legge 25 luglio 1941, n. 883, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« L'avanzamento ad anzianità si effettua in tutti i gradi, salvo quanto previsto dall'art. 78, secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono iscritti nei rispettivi ruoli, in relazione al numero dei posti vacanti nei ruoli stessi e in base al disposto degli articoli 75 e 77.

« L'avanzamento a scelta si effettua, per le promozioni ai gradi previsti dall'art. 78, secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono iscritti nei rispettivi ruoli, in relazione al numero dei posti vacanti nei ruoli stessi e in base al disposto dei citati articoli 75 e 77. E' concesso soltanto a quegli ufficiali che siano giudicati in possesso, in modo spiccato, di tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore ».

Art. 2.

Nell'art. 77 del predetto R. decreto 10 febbraio 1936, n. 484, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per essere presi in esame agli effetti dell'avanzamento occorre che i candidati abbiano una permanenza minima in ciascun grado stabilita come appresso:

ad anzianità:

4 anni nel grado di sottotenente (medico, chimico farmacista, commissario, contabile);

7 anni nel grado di tenente (medico, chimico farmacista, commissario, contabile);

7 anni nel grado di capitano (medico, chimico farmacista);

4 anni nel grado di maggiore (medico);

a scelta:

7 anni nel grado di capitano (commissario);

4 anni nel grado di maggiore (commissario);

3 anni nel grado di tenente colonnello (medico e commissario) ».

Art. 3.

L'art. 78 del predetto R. decreto 10 febbraio 1936, n. 484, quale risulta modificato dalla legge 25 luglio 1941, n. 883, è sostituito dal seguente:

« Per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello medico, oltre alle condizioni di cui al precedente art. 77, è necessario il possesso di almeno uno dei titoli seguenti:

*a*) laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze economico-marittime, in scienze politiche o in ingegneria;

*b*) impiego di ruolo di grado non inferiore al 6° gerarchico presso le Amministrazioni statali, oppure equiparabile a detto grado, in base ai cinque sesti del trattamento economico presso le Amministrazioni parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso;

*c*) pubblicazioni amministrative, scientifiche, ecc., la cui importanza dimostri la preparazione dell'ufficiale a ricoprire il grado superiore;

*d*) direttori di istituti bancari o dirigenti di aziende industriali o commerciali ».

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BROSIO — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 129.* — FOSCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 380.

**Estensione dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, a favore del personale civile della Regia Accademia navale di Livorno e dell'Istituto idrografico della Regia marina in Genova.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale

1946
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

grado, salvo quanto previsto dall'art. 78, secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono iscritti nei rispettivi ruoli, in relazione al numero dei posti vacanti nei ruoli stessi e in base al disposto degli articoli 75 e 77.

« L'avanzamento a scelta si effettua, per le promozioni ai gradi previsti dall'art. 78, secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono iscritti nei rispettivi ruoli, in relazione al numero dei posti vacanti nei ruoli stessi e in base al disposto dei citati articoli 75 e 77. E' concesso soltanto a quegli ufficiali che siano giudicati in possesso, in modo spiccato, di tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore ».

Art. 2.

Nell'art. 75 del predetto R. decreto 10 febbraio 1936, n. 484, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per essere presi in esame agli effetti dell'avanzamento occorre che i candidati abbiano una permanenza minima in ciascun grado stabilita come appresso:

ad anzianità:

4 anni nel grado di sottotenente (medico, chimico farmacista, commissario, contabile);

7 anni nel grado di tenente (medico, chimico farmacista, commissario, contabile);

7 anni nel grado di capitano (medico, chimico farmacista);

4 anni nel grado di maggiore (medico);

a scelta:

7 anni nel grado di capitano (commissario);

4 anni nel grado di maggiore (commissario);

3 anni nel grado di tenente colonnello (medico e commissario) ».

Art. 3.

L'art. 78 del predetto R. decreto 10 febbraio 1936, n. 484, quale risulta modificato dalla legge 25 luglio 1941, n. 883, è sostituito dal seguente:

« Per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello medico, oltre alle condizioni di cui al precedente art. 77, è necessario il possesso di almeno uno dei titoli seguenti:

*a*) abilitazione alla libera docenza;

*b*) essere od essere stato aiuto od assistente ordinario di cliniche od istituti scientifici universitari;

*c*) essere od essere stato primario od aiuto di ospedali civili di grandi città, regolarmente assunto mediante pubblico concorso;

*d*) impiego di ruolo tecnico sanitario di grado non inferiore al 6° gerarchico, presso le Amministrazioni statali, oppure equiparabile a detto grado, in base ai cinque sesti del trattamento economico presso le Amministrazioni statali, oppure equiparabile a detto grado, in base ai cinque sesti del trattamento economico presso le Amministrazioni parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso;

*e*) pubblicazioni amministrative, scientifiche, ecc., la cui importanza dimostri la preparazione dell'ufficiale a ricoprire il grado superiore;

*d*) direttori di istituti bancari o dirigenti di aziende industriali o commerciali ».

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BEOSIO — CONTUSO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 129.* — PASSA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 marzo 1946, n. 380.

**Estensione dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, a favore del personale civile della Regia Accademia navale di Livorno e dell'Istituto idrografico della Regia marina in Genova.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sul trattamento di missione e di trasferimento a favore del personale statale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1945, contenente norme di applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 764021

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Il trattamento di cui all'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, è concesso, con decorrenza dal 1° gennaio 1945, al personale civile della Regia Accademia navale di Livorno e dell'Istituto idrografico della Regia marina in Genova, tenuto a prestare servizio fuori della rispettiva sede normale di Livorno e di Genova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — DE COURTEN — CORBINO — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 126.* — PESCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 381.

**Provvedimenti per la raccolta ed elaborazione di dati per l'indagine sulla distribuzione della proprietà fondiaria.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 10 maggio 1928, n. 1418, con il quale viene costituito l'Istituto nazionale di economia agraria;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di raccogliere, sulla base delle iscrizioni nei registri dei vigenti catasti, gli elementi per una indagine sulla distribuzione della proprietà fondiaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Presidente del Consiglio dei

Art. 2.

Per la determinazione ed il coordinamento delle operazioni indicate nell'art. 1, è costituito un Comitato presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria e composto da dieci membri, nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, dei quali due in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro, due in rappresentanza del Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali), due in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Istituto centrale di statistica), due in rappresentanza dell'Istituto nazionale di economia agraria, ed uno in rappresentanza dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

Art. 3.

Il Comitato stabilisce le necessarie modalità da seguire per la raccolta e la elaborazione dei dati catastali occorrenti, dà parere su ogni questione concernente l'esecuzione delle operazioni e coordina i risultati dell'indagine, da illustrare con relazione a stampa.

Art. 4.

Le operazioni di raccolta dei dati sono affidate agli uffici tecnici erariali ed agli uffici tecnici del catasto, che le eseguono sotto il controllo e la vigilanza della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 5.

Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la spesa di L. 30.000.000 da stanziare nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste quale contributo dello Stato all'Istituto nazionale di economia agraria nelle spese per la elaborazione, coordinazione e pubblicazione dei dati per un'indagine sulla distribuzione della proprietà fondiaria in Italia.

L'iscrizione in bilancio della somma suindicata verrà disposta per la metà, nell'esercizio finanziario 1945-46 e, per l'altra metà, nell'esercizio finanziario 1946-47.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Alla gestione della somma complessiva come sopra autorizzata provvede l'Istituto nazionale di economia agraria con speciale contabilità, da allegare al proprio bilancio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1648

della Regia Accademia navale di Livorno e dell'Istituto idrografico della Regia marina in Genova, tenuto a prestare servizio fuori della rispettiva sede normale di Livorno e di Genova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — DE COURTEN — CERMINO — MOLÈ

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 126.* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 381.

**Provvedimenti per la raccolta ed elaborazione di dati per l'indagine sulla distribuzione della proprietà fondiaria.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 10 maggio 1928, n. 1418, con il quale viene costituito l'Istituto nazionale di economia agraria;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di raccogliere, sulla base delle iscrizioni nei registri dei vigenti catasti, gli elementi per una indagine sulla distribuzione della proprietà fondiaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Sentita la Consulta Nazionale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto nazionale di economia agraria è incaricato di compiere secondo le necessarie modalità che saranno stabilite dal Comitato di cui al successivo art. 2, sentite le competenti organizzazioni sindacali e cooperative, le operazioni necessarie a rilevare dagli atti dei vigenti catasti gli elementi per una indagine sulla distribuzione della proprietà fondiaria.

nistero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali), due in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Istituto centrale di statistica), due in rappresentanza dell'Istituto nazionale di economia agraria, ed uno in rappresentanza dell'Ufficio nazionale statistico-economico dell'agricoltura.

Art. 3.

Il Comitato stabilisce le necessarie modalità da seguire per la raccolta e la elaborazione dei dati catastali occorrenti, dà parere su ogni questione concernente l'esecuzione delle operazioni e coordina i risultati dell'indagine, da illustrare con relazione a stampa.

Art. 4.

Le operazioni di raccolta dei dati sono affidate agli uffici tecnici erariali ed agli uffici tecnici del catasto, che le eseguono sotto il controllo e la vigilanza della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 5.

Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la spesa di L. 30.000.000 da stanziare nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste quale contributo dello Stato all'Istituto nazionale di economia agraria nelle spese per la elaborazione, coordinazione e pubblicazione dei dati per un'indagine sulla distribuzione della proprietà fondiaria in Italia.

L'iscrizione in bilancio della somma suindicata verrà disposta per la metà, nell'esercizio finanziario 1945-46 e, per l'altra metà, nell'esercizio finanziario 1946-47.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Alla gestione della somma complessiva come sopra autorizzata provvede l'Istituto nazionale di economia agraria con speciale contabilità, da allegare al proprio bilancio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GULLO — CERMINO — SCOCCIMARRO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 150.* — FRASCA

1649
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 382.

**Abrogazione di norme limitative dei servizi di telecomunicazione.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Viste le leggi 6 maggio 1940, n. 554 e 26 marzo 1942, n. 406, concernente la disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche;

Visto il R. decreto 16 giugno 1940, n. 765, concernente norme sulla disciplina dei servizi telegrafici e telefonici e sull'uso degli apparecchi radioriceventi e radiotrasmittenti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri e del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per la guerra e per la marina;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 6 maggio 1940, n. 554, e l'art. 6 della legge 26 marzo 1942, n. 406, che stabilivano l'obbligo della denuncia degli aerei esterni installati per le audizioni radiofoniche.

Art. 2.

L'art. 5 della legge 6 maggio 1940, n. 554, è modificato come segue:

« Coloro che non intendono più servirsi dell'aereo esterno sia per rinunzia alle radioaudizioni, sia per cambiamento di dimora o per altra causa, devono nel contempo provvedere a propria cura e spese alla rimozione dell'aereo e, ove occorra, alle conseguenti riparazioni della proprietà.

La rimozione anzidetta non sarà necessaria quando l'aereo venga utilizzato da altro utente.

E' abrogato il R. decreto-legge 22 marzo 1943, n. 280.

L'impianto degli aerei esterni per radioaudizioni è libero, e disciplinato dalle norme degli articoli 1, 2, 3, 11 della legge 6 maggio 1940, n. 554, e dell'art. 5 della legge stessa, modificato dall'art. 2 del presente decreto.

abbonamento alle radioaudizioni, indipendentemente da quello eventualmente esistente per altro apparecchio diversamente situato.

Gli apparecchi situati su automezzi sono soggetti alle norme comuni stabilite per gli ordinari abbonamenti.

Sul libretto di iscrizione alle radiodiffusioni, oltre alle consuete indicazioni, devono essere annotati la sigla e il numero della targa dell'automezzo sul quale è istallato l'apparecchio.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 30 giugno 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — ROMITA — TOGLIATTI — BRUSCO — DE COURTEN

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 111.* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 383.

**Garanzia all'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero (I.C.L.E.) per anticipazioni concesse ai connazionali rimpatriati dalla Tunisia.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1 gennaio 1946, n. 2;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 gennaio 1946, n. 9;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

**Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Viste le leggi 6 maggio 1940, n. 554 e 26 marzo 1942, n. 466, concernente la disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche;

Visto il R. decreto 16 giugno 1940, n. 765, concernente norme sulla disciplina dei servizi telegrafici e telefonici e sull'uso degli apparecchi radioriceventi e radiotrasmittenti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri e del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per la guerra e per la marina;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 6 maggio 1940, n. 554, e l'art. 6 della legge 26 marzo 1942, n. 466, che stabilivano l'obbligo della denuncia degli aerei esterni installati per le audizioni radiofoniche.

Art. 2.

L'art. 5 della legge 6 maggio 1940, n. 554, è modificato come segue:

« Coloro che non intendono più servirsi dell'aereo esterno sia per rinunzia alle radioaudizioni, sia per cambiamento di dimora o per altra causa, devono nel contempo provvedere a propria cura e spese alla rimozione dell'aereo e, ove occorra, alle conseguenti riparazioni della proprietà.

La rimozione anzidetta non sarà necessaria quando l'aereo venga utilizzato da altro utente.

E' abrogato il R. decreto-legge 22 marzo 1943, n. 280.

L'impianto degli aerei esterni per radioaudizioni è libero, e disciplinato dalle norme degli articoli 1, 2, 3, 11 della legge 6 maggio 1940, n. 554, e dell'art. 5 della legge stessa, modificato dall'art. 2 del presente decreto.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 del R. decreto 16 giugno 1940, n. 765, sono abrogate.

E' altresì abrogato l'ultimo comma dell'art. 7 del Regio decreto stesso circa gli apparecchi radioriceventi collocati su automezzi. Gli apparecchi a suo tempo tolti d'uso ai sensi di tale comma, tornano nella disponibilità dei legittimi proprietari.

Art. 4.

I detentori di apparecchi radioriceventi impiantati su automezzi devono, ai sensi dell'art. 267 del Codice postale e delle telecomunicazioni, contrarre un apposito

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal 30 giugno 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — ROMITA — TOGLIATTI — BRUSCO — DE COURTEN

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 133.* — FRESCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 383.

**Garanzia all'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro Italiano all'Estero (I.C.L.E.) per anticipazioni concesse ai connazionali rimpatriati dalla Tunisia.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1 gennaio 1946, n. 2;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 gennaio 1946, n. 9;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' concessa la garanzia del Tesoro per il recupero delle anticipazioni, che entro il limite massimo del controvalore di 20.000 franchi coloniali francesi, l'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero, (I.C.L.E.) andrà ad effettuare in favore di ciascuno dei connazionali rimpatriati dalla Tunisia, su certificati attestanti il deposito dei franchi stessi presso gli Istituti bancari tunisini.

Il controvalore di cui al precedente comma è calcolato applicando la maggiorazione prevista dal de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

creto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2, e dal decreto legislativo Luogotenenziale 28 gennaio 1946, n. 9.

L'importo degli interessi sulle dette anticipazioni calcolati in ragione del 6 % annuo farà carico allo Stato.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per la esecuzione del presente provvedimento di legge.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 135.* — TRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 1946, n. 384

**Collocamento nella riserva o nell'ausiliaria di ufficiali generali e superiori in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali della Regia marina e dell'aeronautica, e successive modificazioni;

Vista il testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1483, sull'avanzamento degli ufficiali della

Art. 1.

Nell'attesa che vengano emanate disposizioni legislative per la sistemazione degli organici degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, gli ufficiali generali, colonnelli, tenenti colonnelli e maggiori in servizio permanente dell'Esercito, e gradi corrispondenti del servizio permanente effettivo della Marina e dell'Aeronautica, possono, con Regio decreto, su proposta del Ministro competente, essere collocati, a seconda delle disposizioni vigenti per ciascuna Forza armata, nella riserva od in ausiliaria, con le norme stabilite dai seguenti articoli e nella misura che sarà indicata per ciascun grado e ruolo con Regi decreti da emanarsi su proposta del Ministro competente, d'intesa con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Il collocamento nella riserva od in ausiliaria può essere effettuato su domanda degli interessati o di autorità. D'autorità saranno di massima collocati per prima nella riserva od in ausiliaria coloro i quali, pur essendo stati discriminati, hanno riportato sanzioni disciplinari per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943.

Le domande dovranno pervenire al Ministero dal quale l'ufficiale dipende entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale termine decorre per i prigionieri e gli internati dalla data del rientro in Patria.

Art. 3.

Il collocamento nella riserva od in ausiliaria d'autorità per i generali di armata o designati per il comando d'armata e di corpo d'armata, e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, è effettuato con Regio decreto in base a deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentito il parere di un'apposita commissione da lui nominata.

Art. 4.

I generali di divisione e di brigata, e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonchè gli ufficiali superiori, ai fini del collocamento nella riserva od in ausiliaria di autorità, sono valutati sulla base dell'affidamento da essi dato di percorrere in modo particolarmente distinto l'ulteriore carriera, ovvero, se abbiano già conseguito il grado finale della carriera, di disimpegnare in modo particolarmente distinto l'ulteriore servizio.

Detta valutazione è effettuata dalle commissioni sulla scorta del libretto o delle pratiche personali degli ufficiali interessati, quali risultano allo stato degli atti, nonchè delle informazioni e rapporti che le commissioni [illegible] di chiedere.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950052

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 155.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 1946, n. 384

**Collocamento nella riserva o nell'ausiliaria di ufficiali generali e superiori in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali della Regia marina e dell'aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, sull'avanzamento degli ufficiali della Marina, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 214, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'aeronautica, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il collocamento nella riserva od in ausiliaria può essere effettuato su domanda degli interessati o di autorità. D'autorità saranno di massima collocati per prima nella riserva od in ausiliaria coloro i quali, pur essendo stati discriminati, hanno riportato sanzioni disciplinari per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943.

Le domande dovranno pervenire al Ministero dal quale l'ufficiale dipende entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale termine decorre per i prigionieri e gli internati dalla data del rientro in Patria.

Art. 3.

Il collocamento nella riserva od in ausiliaria d'autorità per i generali di armata o designati per il comando d'armata e di corpo d'armata, e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, è effettuato con Regio decreto in base a deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentito il parere di un'apposita commissione da lui nominata.

Art. 4.

I generali di divisione e di brigata, e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonchè gli ufficiali superiori, ai fini del collocamento nella riserva od in ausiliaria di autorità, sono valutati sulla base dell'affidamento da essi dato di percorrere in modo particolarmente distinto l'ulteriore carriera, ovvero, se abbiano già conseguito il grado finale della carriera, di disimpegnare in modo particolarmente distinto l'ulteriore servizio.

Detta valutazione è effettuata dalle commissioni sulla scorta del libretto o delle pratiche personali degli ufficiali interessati, quali risultano allo stato degli atti, nonchè delle informazioni e rapporti che le commissioni stesse riterranno di chiedere.

Il giudizio di primo grado è devoluto:

*a)* alla Commissione centrale di avanzamento, di cui alla legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, per i generali di divisione o di brigata, e gradi corrispondenti, e per i colonnelli dell'Esercito; alla Commissione speciale di avanzamento ovvero alla Commissione suprema di avanzamento, di cui al testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, a seconda che trattasi di ammiragli di divisione e gradi corrispondenti, o di contrammiragli o capitani di vascello o capitani di fregata, e gradi corrispondenti della Marina; alla Commissione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1653

superiore di avanzamento di cui al R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni, per i generali di divisione o di brigata aerea, e gradi corrispondenti, e per i colonnelli dell'Aeronautica;

*b*) ad una o più commissioni nominate dal Ministro per la guerra, per i maggiori e i tenenti colonnelli dell'Esercito e formate da un ufficiale generale, presidente, e da quattro generali di brigata o colonnelli, membri; alla Commissione ordinaria di avanzamento, di cui al testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1483, e successive modificazioni, per i capitani di corvetta, e gradi corrispondenti della Marina; ad una Commissione nominata dal Ministro per l'aeronautica, per i maggiori e i tenenti colonnelli dell'Aeronautica, e formata da un ufficiale generale, presidente, e da quattro generali o colonnelli membri.

I Ministri per la guerra e per l'aeronautica daranno tutte le norme necessarie per l'organizzazione ed il coordinamento delle commissioni prevedute dal terzo comma, lettera *b*), per i tenenti colonnelli ed i maggiori. Le deliberazioni delle commissioni predette sono adottate a maggioranza di voti.

Il giudizio decisivo è pronunciato dal Ministro competente.

Art. 5.

Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati nella riserva od in ausiliaria in base al presente decreto, hanno diritto in relazione al grado rivestito all'atto di detto collocamento:

*a*) al trattamento economico previsto per gli ufficiali collocati nella riserva per età in base alla legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni;

*b*) al computo, ai fini della liquidazione della pensione, di un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato;

*c*) ad un assegno mensile che, aggiunto al trattamento di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), faccia corrispondere, per un periodo sino al raggiungimento del limite di età prescritto per il grado con cui lasciarono il servizio permanente e comunque per non oltre due anni, il trattamento stesso a quello loro spettante a titolo di stipendio, indennità militare e indennità di caro vita, e che per il rimanente periodo fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di età suddetto, faccia corrispondere il trattamento medesimo ai 4/5 di quello innanzi specificato. A tal fine lo stipendio e la indennità militare si considerano nella misura in vigore all'atto del collocamento nella riserva o in ausiliaria mentre per l'indennità di caro vita si terrà conto delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita.

Ai soli effetti dell'applicazione della norma contenuta nella lettera *c*) ai maggiori, ai tenenti colonnelli e ai colonnelli delle varie armi e del Corpo automobilistico dell'esercito non trasferiti nei ruoli di mobilitazione,

Art. 6.

Gli ufficiali in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio collocati nella riserva od in ausiliaria, in applicazione del presente decreto, hanno diritto, per il periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di collocamento in aspettativa per le infermità stesse, di optare per il trattamento economico che sarebbe loro spettato se fossero rimasti nella precedente posizione di aspettativa per infermità.

Art. 7.

Fino a quando non saranno fissati i nuovi organici, le vacanze che verranno a formarsi, nei ruoli e gradi degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per effetto dei collocamenti nella riserva od in ausiliaria disposti in applicazione del presente decreto, non saranno ricoperte con promozioni dai gradi inferiori.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

*a*) all'ufficiale in attesa di giudizio o per il quale sia ordinata formale inchiesta disciplinare oppure iniziata azione penale, ovvero che sia sospeso dall'impiego, sino a quando non siano definiti i procedimenti disciplinari e penali o sia cessata la sospensione dall'impiego;

*b*) all'ufficiale proposto per la cessazione dal servizio permanente in base all'art. 36 della legge 9 maggio 1940, n. 369, ovvero in base agli articoli 38 e 38 *bis* della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, sino a quando non sia definita la sua posizione di stato;

*c*) all'ufficiale che sia sottoposto all'esame per il suo comportamento all'atto e dopo l'8 settembre 1943 ovvero all'ufficiale sottoposto al giudizio di epurazione, sino a quando non siano definite le rispettive posizioni di stato.

Resta fermo per l'ufficiale sottoposto a giudizio di epurazione quanto disposto nell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179, circa il collocamento a riposo del personale di ufficio o su domanda.

Art. 9.

Le norme del presente decreto si applicheranno agli ufficiali prigionieri od internati, man mano che essi rientrino in Patria e dopo che sia stata definita la posizione di stato in relazione all'esame del loro comportamento.

Art. 10.

Con Regi decreti saranno emanate le norme atte a disciplinare l'utilizzazione in altre Amministrazioni pubbliche degli ufficiali collocati nella riserva od in ausiliaria ai sensi del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765084

per i maggiori e i tenenti colonnelli dell'Aeronautica, e formata da un ufficiale generale, presidente, e da quattro generali o colonnelli membri.

I Ministri per la guerra e per l'aeronautica daranno tutte le norme necessarie per l'organizzazione ed il coordinamento delle commissioni prevedute dal terzo comma, lettera *b*), per i tenenti colonnelli ed i maggiori. Le deliberazioni delle commissioni predette sono adottate a maggioranza di voti.

Il giudizio decisivo è pronunciato dal Ministro competente.

Art. 5.

Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati nella riserva od in ausiliaria in base al presente decreto, hanno diritto in relazione al grado rivestito all'atto di detto collocamento:

*a*) al trattamento economico previsto per gli ufficiali collocati nella riserva per età in base alla legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni;

*b*) al computo, ai fini della liquidazione della pensione, di un periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato;

*c*) ad un assegno mensile che, aggiunto al trattamento di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), faccia corrispondere, per un periodo sino al raggiungimento del limite di età prescritto per il grado con cui lasciarono il servizio permanente e comunque per non oltre due anni, il trattamento stesso a quello loro spettante a titolo di stipendio, indennità militare e indennità di caro vita, e che per il rimanente periodo fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di età suddetto, faccia corrispondere il trattamento medesimo ai 4/5 di quello innanzi specificato. A tal fine lo stipendio e la indennità militare si considerano nella misura in vigore all'atto del collocamento nella riserva o in ausiliaria mentre per l'indennità di caro vita si terrà conto delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita.

Ai soli effetti dell'applicazione della norma contenuta nella lettera *c*) ai maggiori, ai tenenti colonnelli e ai colonnelli delle varie armi e del Corpo automobilistico dell'esercito non trasferiti nei ruoli di mobilitazione, nonchè ai maggiori e ai tenenti colonnelli delle Armi e del Corpo medesimi riassunti in servizio quali mutilati e invalidi di guerra: agli ufficiali di vascello del ruolo Comandi navali ed agli ufficiali del Genio navale del ruolo direzione; ai maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli dell'Arma aeronautica, del ruolo naviganti, si applicano i limiti di età stabiliti dalle disposizioni vigenti rispettivamente per gli ufficiali di pari grado dell'Esercito appartenenti ai ruoli di mobilitazione, per gli ufficiali di vascello del ruolo Comandi marittimi e del Genio navale del ruolo servizi, e per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

[illegible] passato non saranno ostati i nuovi organici, le vacanze che verranno a formarsi, nei ruoli e gradi degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per effetto dei collocamenti nella riserva od in ausiliaria disposti in applicazione del presente decreto, non saranno ricoperte con promozioni dai gradi inferiori.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

*a*) all'ufficiale in attesa di giudizio o per il quale sia ordinata formale inchiesta disciplinare oppure iniziata azione penale, ovvero che sia sospeso dall'impiego, sino a quando non siano definiti i procedimenti disciplinari e penali o sia cessata la sospensione dall'impiego;

*b*) all'ufficiale proposto per la cessazione dal servizio permanente in base all'art. 36 della legge 9 maggio 1940, n. 369, ovvero in base agli articoli 28 e 38 *bis* della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, sino a quando non sia definita la sua posizione di stato;

*c*) all'ufficiale che sia sottoposto all'esame per il suo comportamento all'atto e dopo l'8 settembre 1943 ovvero all'ufficiale sottoposto al giudizio di epurazione, sino a quando non siano definite le rispettive posizioni di stato.

Resta fermo per l'ufficiale sottoposto a giudizio di epurazione quanto disposto nell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179, circa il collocamento a riposo del personale di ufficio o su domanda.

Art. 9.

Le norme del presente decreto si applicheranno agli ufficiali prigionieri od internati, man mano che essi rientrino in Patria e dopo che sia stata definita la posizione di stato in relazione all'esame del loro comportamento.

Art. 10.

Con Regi decreti saranno emanate le norme atte a disciplinare l'utilizzazione in altre Amministrazioni pubbliche degli ufficiali collocati nella riserva od in ausiliaria ai sensi del presente decreto.

Gli ufficiali predetti, con precedenza di quelli collocati nella riserva od in ausiliaria a domanda, potranno concorrere alla formazione di appositi ruoli di personale civile da costituire presso determinati Enti delle rispettive Amministrazioni militari qualora tale costituzione dovesse essere attuata in relazione alla futura riorganizzazione e sistemazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Nel caso di reimpiego sarà escluso il cumulo delle retribuzioni inerenti alla nuova occupazione con l'assegno mensile di cui all'art. 5, lettera *c*), del presente decreto.



declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1655

Art. 11.

Il trattamento previsto dall'art. 5 è corrisposto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche agli appartenenti a ruoli e gradi per i quali i Ministri per la guerra e per l'aeronautica si siano avvalsi della facoltà di sospendere le promozioni conferita loro dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378 e dal R. decreto-legge 10 dicembre 1931, n. 2121 e successive proroghe, e collocati nella riserva o in ausiliaria per limiti di età da una data posteriore all'8 settembre 1943 ed anteriore a quella in cui si faccia o si sia fatto luogo alla formazione dei rispettivi quadri di avanzamento annuali o semestrali.

Detto trattamento può essere corrisposto a domanda, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai contrammiragli, capitani di vascello, capitani di fregata e capitani di corvetta, e gradi corrispondenti della Marina, collocati a disposizione o fuori organico per esclusione dall'avanzamento da una data posteriore al 1° aprile 1944, nonchè agli ufficiali dell'Aeronautica collocati in congedo speciale dall'8 settembre 1943.

Per gli ufficiali di cui al presente articolo nel calcolo del trattamento previsto dalla lettera c) dell'art. 5, si tiene conto dello stipendio, dell'indennità militare e dell'indennità di caro vita in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto, salve, per quanto concerne l'indennità di caro vita, le successive variazioni dipendenti dal costo della vita.

Art. 12.

Con successivi decreti, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, d'intesa con il Ministro per il tesoro, sarà provveduto per quanto riguarda gli ufficiali inferiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BRUSCO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — CORBINO

*Visto, Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 130.* — PESCA

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la giustizia, per il tesoro, e per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito temporaneamente, alle dirette dipendenze del Ministro per la pubblica istruzione, un Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, con le seguenti attribuzioni:

1) cooperare con le competenti Autorità Militari Alleate nel recupero e nella identificazione degli oggetti d'arte e del materiale bibliografico asportati dalle truppe nemiche in ritirata, o comunque illecitamente sottratti al patrimonio artistico e bibliografico nazionale, effettuandone la restituzione al competente organo del Ministero della pubblica istruzione;

2) rintracciare quelle opere e materiali di proprietà non italiana che, per effetto della guerra, venissero a trovarsi indebitamente in territorio italiano, trattando con le competenti Autorità Alleate per la loro restituzione ai proprietari.

Art. 2.

Il capo di detto Ufficio verrà nominato con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio dei Ministri.

Qualora la nomina riguardasse persona estranea all'Amministrazione statale le funzioni si intendono affidate nella forma di incarico, con le modalità e col trattamento di cui all'art. 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 3.

Presso detto Ufficio potrà essere comandato personale civile e militare, fornito dalle Amministrazioni competenti, nei limiti numerici e di grado che saranno stabiliti di concerto col Ministero del tesoro.

Art. 4.

Per l'espletamento dei compiti indicati nell'art. 1 l'Ufficio è coordinato dai competenti organi dei singoli Ministeri.

Il Ministero della guerra provvederà all'assegnazione di autovetture.

Art. 5.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985621

zione dei rispettivi quadri di avanzamento annuali o semestrali.

Detto trattamento può essere corrisposto a domanda, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai contrammiragli, capitani di vascello, capitani di fregata e capitani di corvetta, e gradi corrispondenti della Marina, collocati a disposizione o fuori organico per esclusione dall'avanzamento da una data posteriore al 1° aprile 1944, nonchè agli ufficiali dell'Aeronautica collocati in congedo speciale dall'8 settembre 1943.

Per gli ufficiali di cui al presente articolo nel calcolo del trattamento previsto dalla lettera c) dell'art. 5, si tiene conto dello stipendio, dell'indennità militare e dell'indennità di caro vita in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto, salve, per quanto concerne l'indennità di caro vita, le successive variazioni dipendenti dal costo della vita.

Art. 12.

Con successivi decreti, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti, d'intesa con il Ministro per il tesoro, sarà provveduto per quanto riguarda gli ufficiali inferiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BROSIO — DE COURTEN — CEVOLOTTO — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 130.* — FRASCA

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 385.

**Istituzione di un Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

bibliografico, con le seguenti attribuzioni:

1) cooperare con le competenti Autorità Militari Alleate nel recupero e nella identificazione degli oggetti d'arte e del materiale bibliografico asportati dalle truppe nemiche in ritirata, o comunque illecitamente sottratti al patrimonio artistico e bibliografico nazionale, effettuandone la restituzione al competente organo del Ministero della pubblica istruzione;

2) rintracciare quelle opere e materiali di proprietà non italiana che, per effetto della guerra, venissero a trovarsi indebitamente in territorio italiano, trattando con le competenti Autorità Alleate per la loro restituzione ai proprietari.

Art. 2.

Il capo di detto Ufficio verrà nominato con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio dei Ministri.

Qualora la nomina riguardasse persona estranea all'Amministrazione statale le funzioni si intendono affidate nella forma di incarico, con le modalità e col trattamento di cui all'art. 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 3.

Presso detto Ufficio potrà essere comandato personale civile e militare, fornito dalle Amministrazioni competenti, nei limiti numerici e di grado che saranno stabiliti di concerto col Ministero del tesoro.

Art. 4.

Per l'espletamento dei compiti indicati nell'art. 1 l'Ufficio è coadiuvato dai competenti organi dei singoli Ministeri.

Il Ministero della guerra provvederà all'assegnazione di autovetture.

Art. 5.

Tutte le spese per l'organizzazione, per il funzionamento e per quanto altro dovesse occorrere in dipendenza dell'espletamento dei compiti affidati al detto Ufficio graveranno sulla parte straordinaria della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

L'Ufficio di cui all'art. 1 sarà soppresso quando avrà espletato i compiti assegnatigli e comunque entro tre mesi dopo l'entrata in vigore del trattato di pace con l'Italia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765781

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — MOLÈ — TOGLIATTI — CORBINO — BROSIO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 128.* — FRASCA

---

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1946

**Dichiarazione di inefficacia del provvedimento emanato il 19 luglio 1944 dal Ministero dell'educazione nazionale della sedicente repubblica sociale italiana, col quale furono indetti gli esami di abilitazione all'insegnamento medio.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media, classica, scientifica e magistrale;

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per l'esercizio delle professioni e in particolar modo il suo art. 5;

Veduti i Regi decreti 8 dicembre 1926, n. 2480 e 5 luglio 1931, n. 1185, e successive modificazioni, che approvano i regolamenti riguardanti i concorso-esami di Stato negli istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale, e negli istituti e nelle scuole tecniche;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 219, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, concernente la proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e di inefficacia degli atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana;

Veduto, che con decreto 19 luglio 1944 del Ministero dell'educazione nazionale del sedicente governo repubblicano, vennero indetti esami di abilitazione all'insegnamento medio;

Considerato che detti esami non ebbero carattere nazionale e che venne arbitrariamente richiesto per [illegible]

Art. 2.

Tutti gli atti conseguenti all'esecuzione del provvedimento di cui all'art. 1 sono da considerarsi privi di ogni efficacia giuridica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1946

(1475) *Il Ministro*: MOLÈ

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buono del Tesoro**

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 81

In conformità dell'art. 250 del regolamento generale sul Debito pubblico ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 gennaio 1945, n. 12, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 168 *T*, n. 196, rilasciata il 10 agosto 1943, dalla Sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore di Borchi Igino fu Giovanni di Roma, per il deposito del buono del Tesoro novennale 1951, 4 %, serie *A-2*, n. 16870, di L. 500, presentato per la conversione in buoni 1951, 5 %.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 230 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna del nuovo titolo all'avente diritto senza altro di ricevuta.

Roma, addì 17 maggio 1946

(1429) *Il direttore generale*: CIANI

---

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 27 maggio 1946 - N. 119**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 27,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canada | 90,959 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 160 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8096 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

Rendita 3,50 % 1906 . . . . . 95,625
id. 3,50 % 1902 . . . . . 89 —
id. 3 % lordo . . . . . 75 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1658

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 128. — Frasca*

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1946.

**Dichiarazione di inefficacia del provvedimento emanato il 19 luglio 1944 dal Ministero dell'educazione nazionale della sedicente repubblica sociale italiana, col quale furono indetti gli esami di abilitazione all'insegnamento medio.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media, classica, scientifica e magistrale;

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per l'esercizio delle professioni e in particolar modo il suo art. 5;

Veduti i Regi decreti 8 dicembre 1926, n. 2480 e 5 luglio 1934, n. 1185, e successive modificazioni, che approvano i regolamenti riguardanti i concorso-esami di Stato negli istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale, e negli istituti e nelle scuole tecniche;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, concernente la proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e di inefficacia degli atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana;

Veduto, che con decreto 19 luglio 1944 del Ministero dell'educazione nazionale del sedicente governo repubblicano, vennero indetti esami di abilitazione all'insegnamento medio;

Considerato che detti esami non ebbero carattere nazionale e che venne arbitrariamente richiesto per l'ammissione il certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni nazi-fasciste sul reclutamento;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarato inefficace il provvedimento in data 19 luglio 1944 del Ministero dell'educazione nazionale della sedicente repubblica sociale italiana col quale furono indetti gli esami di abilitazione all'insegnamento medio.

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buono del Tesoro**

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 81

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico ed art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 gennaio 1945, n. 12, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 108 T, n. 106, rilasciata il 10 agosto 1943, dalla Sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore di Borchi Igino fu Giovanni di Roma, per il deposito del buono del Tesoro novennale 1951, 4 %, serie 4-9, n. 16050, di L. 500, presentato per la conversione in buoni 1951, 5 %.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 230 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna del nuovo titolo all'avente diritto senza rilascio di ricevuta.

Roma, addì 17 maggio 1946

(1420) *Il direttore generale*: Cenci

## MINISTEEO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 27 maggio 1946 - N. 119**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canada | 90,909 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 410,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 95,625 |
| Id. 3,50 % 1902 | 89 — |
| Id. 3 % lordo | 75 — |
| Id. 5 % 1935 | 98,80 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 84,675 |
| Id. 5 % 1936 | 98,275 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,35 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,10 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 98,925 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 98,925 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 98,925 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 98,875 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,45 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,35 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,25 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1956

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Elenco dei candidati che hanno ottenuto la idoneità negli esami pel conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretari comunali svoltisi nelle Provincie del Nord nel novembre 1945.**

| | Voti riportati prove orali su 30 | prove scritte su 200 |
|---|---|---|
| **SEDE DI ALESSANDRIA** | | |
| 1. Baldizzone Franco di Giuseppe | 27 | 187 |
| 2. Barberis Luigi di Enrico | 29 | 175 |
| 3. Bercita Giovanni di Carlo | 30 | 187 |
| 4. Bianchi Angelo fu Ernesto | 30 | 175 |
| 5. Bocchino Guido di Marino | 25 | 181 |
| 6. Borromeo Angelo di Francesco | 26 | 184 |
| 7. Campi Paolo di Valentino | 23 | 180 |
| 8. Carante Ernesto di Felice | 25 | 180 |
| 9. Cazzullo Gio. Batta di Domenico | 22 | 177 |
| 10. Colla Egidio fu Edoardo | 24 | 180 |
| 11. De Carolis Ugo di Giovanni | 24 | 185 |
| 12. De Giovanni Luigi fu Vincenzo | 24 | 175 |
| 13. De Luigi Giovanni di Costantino | 29 | 175 |
| 14. Fraschia Mario fu Giuseppe | 21 | 175 |
| 15. Gagliardi Giuseppe fu Antonio | 22 | 175 |
| 16. Gallina Vincenzo di Pio | 24 | 175 |
| 17. Garrone Rodolfo di Giovanni | 28 | 184 |
| 18. Giordano Luciano fu Valentino | 29 | 175 |
| 19. Lazzarino Giovanni di Francesco | 28 | 175 |
| 20. Mazza Aldo di Ercole | 23 | 182 |
| 21. Menti Mario Secondo di Alfredo | 27 | 175 |
| 22. Parisone Giovanni di Giuseppe | 27 | 175 |
| 23. Provera Natale di Felice | 30 | 180 |
| 24. Sgallari Mario Roberto fu Lorenzo | 21 | 180 |
| 25. Vaccarone Carlo di Remo | 30 | 175 |
| **SEDE DI AOSTA** | | |
| 1. Ammonetto Michele di Giacomo | 24 | 175 |
| 2. Baga Bortolo Piero di Antonio | 21 | 179 |
| 3. Capurso Giovanni fu Girolamo | 28 | 205 |
| 4. Cattaneo Andrea di Giovanni | 24 | 194 |
| 5. Châtel Leo di Polidoro | 21 | 184 |
| 6. Comba Ambrogio di Giuseppe | 25 | 190 |
| 7. Dalle Battista di Paolo Vincenzo | 27 | 182 |
| 8. De Janosi Libero di Oscar | 28 | 194 |
| 9. Diemoz Lino di Luca Maturino | 23 | 197 |
| 10. Fossey Francesco di Leonardo | 26 | 179 |
| 11. Fritaz Carlo di Edoardo | 21 | 175 |
| 12. Jammaron Livio di Silvio | 24 | 187 |
| 13. Manna Antonio fu Pasquale | 24 | 184 |
| 14. Tesauro Giovanni di Giovanni | 24 | 175 |
| 15. Vincenti Domenico fu Antonio | 28 | 175 |

| | Voti riportati prove orali su 30 | prove scritte su 200 |
|---|---|---|
| **SEDE DI BELLUNO** | | |
| 1. Agnoli Mario di Luigi | 26 | 179 |
| 2. Barp Enzo di Giuseppe | 28 | 182 |
| 3. Bressan Bernardo di Giuseppe | 21 | 178 |
| 4. De Bernardin Stadoan Silvio di G. B. | 22 | 190 |
| 5. Del Favero Vinicio di Nicodemo | 24 | 178 |
| 6. Fabbiani Graziosa di Giovanni | 23 | 193 |
| 7. Marcer Emilo di Angelo | 27 | 181 |
| 8. Mares Odilio di Ido | 24 | 186 |
| 9. Mussoi Guido di Angelo | 22 | 196 |
| 10. Peterle Carlo di Giovanni | 21 | 177 |
| 11. Tracanella Luigi fu Antonio | 23 | 182 |
| 12. Zovi Elio di Caterino | 29 | 194 |
| **SEDE DI BERGAMO** | | |
| 1. Berretta Luigi di Giuseppe | 21 | 185 |
| 2. Bonfichi Achille fu Innocente | 21 | 189 |
| 3. Bonzano Angelo di Pietro | 21 | 192 |
| 4. Bove Cesario fu Giuseppe | 21 | 180 |
| 5. Calegari Livio fu Alessandro | 24 | 186 |
| 6. Cattaneo Silvestro fu Giovanni | 21 | 175 |
| 7. Cornolti G. Battista di Giovanni | 21 | 175 |
| 8. Crotti Francesco fu Eustacchio | 24 | 186 |
| 9. Cuminetti Fausto di Severo | 24 | 184 |
| 10. Donizzetti Mosè di Pietro | 21 | 175 |
| 11. Ghidotti Marco di Giovanni | 21 | 180 |
| 12. Lombani Giovanni di Angelo | 21 | 190 |
| 13. Lotandi Angelo fu Angelo | 21 | 182 |
| 14. Marini Giorgio di Carlo | 24 | 212 |
| 15. Mauri Mario di Rinaldo | 21 | 180 |
| 16. Mecisio Battista di Francesco | 21 | 180 |
| 17. Milesi Bruno di Luigi | 21 | 175 |
| 18. Milesi Silvestro fu Angelo | 21 | 184 |
| 19. Monici Luciano di Giuseppe | 21 | 182 |
| 20. Pellegrini Battista di Ernesto | 21 | 182 |
| 21. Pezzoli Giuseppe di Raffaele | 23 | 176 |
| 22. Salaroli Attilio di Francesco | 21 | 175 |
| 23. Sandrinelli Renato di Giacomo | 21 | 193 |
| 24. Vassallo Paolo di Calogero | 21 | 180 |
| 25. Zambetti Bruno di Ernesto | 23 | 180 |
| **SEDE DI BOLOGNA** | | |
| 1. Agostoni Filippo fu Vincenzo | 27 | 179 |
| 2. Antonelli Cesare di Giacinto | 29 | 180 |
| 3. Audino Ugo di Audino Margherita | 27 | 175 |
| 4. Beletti Bruno di Giuseppe | 26 | 188 |
| 5. Ciardo Raffaele di Giuseppe | 28 | 199 |
| 6. Cenci Gaetano di Alessandro | 25 | 184 |
| 7. Conti Vittorio di Domenico | 29 | 180 |
| 8. Dalla Vittoria Aldo di Pietro | 22 | 190 |
| 9. D'Aurelio Antonio di Agostino | 28 | 175 |
| 10. Federici Pietro di Luigi | 30 | 209 |
| 11. Filiberti Giulio di Pietro | 27 | 175 |
| 12. Fini Libero di Pio | 28 | 177 |
| 13. Fonasari Franco di Vincenzo | 28 | 175 |
| 14. Gaggioli Rodolfo di Pietro | 30 | 195 |
| 15. Grandi Ivo di Paolo | 30 | 189 |
| 16. Izzi Leone di Luigi | 21 | 179 |
| 17. Labriola Antonio di Giuseppe | 27 | 180 |
| 18. Labriola Gerardo di Giuseppe | 30 | 182 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1660

## SEDE DI ALESSANDRIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Baldizzone Franco di Giuseppe | 27 | 187 |
| 2. | Barberis Luigi di Enrico | 29 | 175 |
| 3. | Bercita Giovanni di Carlo | 30 | 187 |
| 4. | Branchi Angelo fu Ernesto | 30 | 175 |
| 5. | Boschino Guido di Marino | 25 | 181 |
| 6. | Borromeo Angelo di Francesco | 26 | 184 |
| 7. | Campi Paolo di Valentino | 23 | 180 |
| 8. | Carante Ernesto di Felice | 25 | 180 |
| 9. | Cazzullo Gio. Batta di Domenico | 22 | 177 |
| 10. | Colla Egidio fu Edoardo | 24 | 180 |
| 11. | De Carolis Ugo di Giovanni | 23 | 185 |
| 12. | De Giovanni Luigi fu Vincenzo | 24 | 175 |
| 13. | De Luigi Giovanni di Costantino | 29 | 175 |
| 14. | Fracchia Mario fu Giuseppe | 21 | 175 |
| 15. | Gagliardi Giuseppe fu Antonio | 22 | 175 |
| 16. | Gallina Vincenzo di Pio | 24 | 175 |
| 17. | Garrone Rodolfo di Giovanni | 28 | 184 |
| 18. | Giordano Eustano fu Valentino | 29 | 175 |
| 19. | Lazzarino Giovanni di Francesco | 28 | 175 |
| 20. | Mazza Aldo di Ercole | 23 | 182 |
| 21. | Monti Mario Secondo di Alfredo | 27 | 175 |
| 22. | Parissone Giovanni di Giuseppe | 27 | 175 |
| 23. | Provera Natale di Felice | 30 | 180 |
| 24. | Squillari Mario Roberto fu Lorenzo | 21 | 180 |
| 25. | Vaccarone Carlo di Remo | 30 | 175 |

## SEDE DI AOSTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Almonetto Michele di Giacomo | 24 | 175 |
| 2. | Bazza Bartolo Pietro di Antonio | 27 | 175 |
| 3. | Caparso Giovanni fu Gerolamo | 28 | 205 |
| 4. | Cattanco Andrea di Giovanni | 24 | 194 |
| 5. | Châtel Leo di Polidoro | 21 | 184 |
| 6. | Cimba Ambrogio di Giuseppe | 25 | 190 |
| 7. | Dalle Battista di Paolo Vincenzo | 27 | 182 |
| 8. | De Jannesi Libero di Oscar | 28 | 194 |
| 9. | Diemoz Lino di Luca Maturino | 23 | 197 |
| 10. | Fosson Francesco di Leonardo | 26 | 179 |
| 11. | Frutaz Carlo di Edoardo | 21 | 175 |
| 12. | Jammaron Livio di Silvio | 24 | 187 |
| 13. | Manna Antonio fu Pasquale | 23 | 184 |
| 14. | Tessaro Giovanni di Giovanni | 24 | 175 |
| 15. | Vincenti Domenico fu Antonio | 28 | 175 |

## SEDE DI APUANIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Cappi Giuseppe di Orlando | 30 | 204 |
| 2. | Cervetti Olinto fu Raffaele | 21 | 182 |
| 3. | Del Nero Alberto di Pietro | 30 | 205 |
| 4. | Giani Fernando fu Attilio | 25 | 190 |
| 5. | Mastrogiovanni Mario di Francesco | 27 | 175 |
| 6. | Milani Mauro di Gino | 23 | 196 |
| 7. | Pocherra Renato fu Aldo | 24 | 190 |
| 8. | Ragliani Luigi di Pio | 30 | 184 |
| 9. | Simonini Emilio di Massimo | 24 | 189 |
| 10. | Simonini Giuseppe di Massimo | 21 | 176 |
| 11. | Tornacini Milo di Giuseppe | 23 | 189 |
| 12. | Trivelloni Mario di Lino | 24 | 175 |
| 13. | Zanello Francesco di Pietro | 23 | 179 |

## SEDE DI BERGAMO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Barretta Luigi di Giuseppe | 21 | 185 |
| 2. | Bonlichi Achille fu Innocente | 21 | 189 |
| 3. | Bonzano Angelo di Pietro | 21 | 192 |
| 4. | Bove Cesario fu Giuseppe | 21 | 180 |
| 5. | Calegari Livio fu Alessandro | 24 | 186 |
| 6. | Caltanco Silvestro fu Giovanni | 21 | 175 |
| 7. | Cornoldi G. Battista di Giovanni | 21 | 175 |
| 8. | Crotti Francesco fu Eustachio | 24 | 183 |
| 9. | Cuminetti Fausto di Severo | 25 | 184 |
| 10. | Donizzetti Mosè di Pietro | 21 | 175 |
| 11. | Ghidetti Marco di Giovanni | 21 | 180 |
| 12. | Lombroni Giovanni di Angelo | 21 | 190 |
| 13. | Lorandi Angelo fu Angelo | 21 | 182 |
| 14. | Marini Giorgio di Carlo | 24 | 212 |
| 15. | Mauri Mario di Rinaldo | 21 | 180 |
| 16. | Mocisto Battista di Francesco | 21 | 180 |
| 17. | Milesi Bruno di Luigi | 21 | 175 |
| 18. | Milesi Silvestro fu Angelo | 21 | 194 |
| 19. | Monaci Luciano di Giuseppe | 21 | 182 |
| 20. | Pellegrini Battista di Ernesto | 23 | 182 |
| 21. | Pezzoli Giuseppe di Raffaele | 23 | 176 |
| 22. | Salaroli Attilio di Francesco | 21 | 175 |
| 23. | Sandrinelli Renato di Giacomo | 21 | 193 |
| 24. | Vassallo Paolo di Calogero | 21 | 180 |
| 25. | Zambetti Bruno di Clemente | 23 | 180 |

## SEDE DI BOLOGNA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Agostoni Filippo fu Vincenzo | 27 | 179 |
| 2. | Altonelli Cesare di Giacinto | 29 | 180 |
| 3. | Andino Ugo di Andino Margherita | 27 | 175 |
| 4. | Belotti Bruno di Giuseppe | 26 | 188 |
| 5. | Casadio Raffaele di Giuseppe | 28 | 199 |
| 6. | Cenci Gaetano di Alessandro | 26 | 184 |
| 7. | Conti Vittorio di Domenico | 30 | 180 |
| 8. | Dalla Vittoria Aldo di Pietro | 22 | 190 |
| 9. | D'Aurelio Antonio di Agostino | 28 | 175 |
| 10. | Federici Pietro di Luigi | 30 | 209 |
| 11. | Filiberti Giulio di Pietro | 27 | 175 |
| 12. | Fini Libero di Pio | 28 | 177 |
| 13. | Fonasari Franco di Vincenzo | 26 | 175 |
| 14. | Gaggioli Rodolfo di Pietro | 29 | 175 |
| 15. | Grandi Ivo di Paolo | 30 | 183 |
| 16. | Izzi Leone di Luigi | 21 | 179 |
| 17. | Labriola Antonio di Giuseppe | 27 | 180 |
| 18. | Labriola Gerardo di Giuseppe | 29 | 182 |
| 19. | Lenzo Alberto fu Marcello | 27 | 175 |
| 20. | Magrin Giorgio di Alberto | 28 | 180 |
| 21. | Malpensi Giovanni di Aristide | 27 | 184 |
| 22. | Mandro Crescenzo di Edoardo | 24 | 175 |
| 23. | Manzini Camillo di Pietro | 24 | 187 |
| 24. | Morra Mario di Giacinto | 26 | 178 |
| 25. | Nardi Ambrogio fu Domenico | 27 | 199 |
| 26. | Nucci Leopoldo di Raffaele | 23 | 185 |
| 27. | Parmone Giovanni fu Raffaele | 24 | 185 |
| 28. | Pennacchio Francesco fu Zaccaria | 27 | 190 |
| 29. | Peppi Antonio di Pio | 28 | 195 |
| 30. | Piazzi Luciano di Paride | 30 | 199 |
| 31. | Rimondi Ettore di Flaminio | 28 | 198 |
| 32. | Roveri Francesco di Amedeo | 23 | 180 |
| 33. | Salvati Francesco Saverio di Francesco | 24 | 186 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1966 21

| | Voti riportati nelle prove orali su 30 | Voti riportati nelle prove scritte su 250 |
|---|---|---|
| 34. Sechi Dorando di Carmelo | 26 | 190 |
| 35. Sgobba Vito di Michele | 23 | 177 |
| 36. Sollimene Emilio fu Ettore | 25 | 175 |
| 37. Stefani Piero fu Giacomo | 30 | 199 |
| 38. Testoni Gian Luigi di Guido | 30 | 185 |
| 39. Trombetti Romeo fu Umberto | 29 | 179 |
| 40. Venturi Florido di Silvestro | 27 | 187 |
| 41. Viliani Giovanni di Dionigio | 27 | 178 |

SEDE DI BOLZANO

| | | |
|---|---|---|
| 1. Salvà Pietro di Sebastiano | 28 | 190 |
| 2. Scalet Ugo di Giuseppe | 23 | 175 |
| 3. Scalet Vittore di Giuseppe | 21 | 180 |
| 4. Scarcini Antonio di Giovanni | 25 | 192 |

SEDE DI BRESCIA

| | | |
|---|---|---|
| 1. Alberandi Giuseppe di Giovanni | 24 | 181 |
| 2. Amadasi Bruno di Quirino | 21 | 187 |
| 3. Bellori Girolamo di Angelo | 23 | 187 |
| 4. Bellora Giulio fu Giovanni | 24 | 184 |
| 5. Benini Lorenzo di Giuseppe | 21 | 175 |
| 6. Beltrami Giovanni di Pietro | 24 | 180 |
| 7. Bertanzetti Giuseppe fu Enrico | 22 | 184 |
| 8. Bortolotti Arturo di Girolamo | 21 | 192 |
| 9. Buzzi Luigi fu Enrico | 21 | 189 |
| 10. Cappa Giovanni di Benedetto | 25 | 192 |
| 11. Donatelli Angelo di Luigi | 22 | 180 |
| 12. Franelli Guido di Francesco | 22 | 175 |
| 13. Filippi Davide di Giacomo | 24 | 189 |
| 14. Fortini G. Franco di Cesare | 23 | 179 |
| 15. Franceschini Marco di Giovanni | 26 | 183 |
| 16. Gardoni Giovanni fu Vincenzo | 24 | 187 |
| 17. Garletti Mario di Angelo | 21 | 179 |
| 18. Giovanetti Giovanni di Vincenzo | 21 | 180 |
| 19. Goffrini Mario di Giuseppe | 21 | 175 |
| 20. Gorlani Antonio di Pietro | 27 | 190 |
| 21. Inselvini Aldo di Silvestro | 24 | 177 |
| 22. Lombardi Luciano di Francesco | 25 | 193 |
| 23. Longarata Giuseppe di Battista | 23 | 175 |
| 24. Lurani Alessandro di Guido | 23 | 187 |
| 25. Marini Carlo fu Francesco | 24 | 188 |
| 26. Mina Danilo di Luigi | 28 | 201 |
| 27. Monticari Sergio di Attilio | 23 | 189 |
| 28. Nassini Dante fu Pietro | 22 | 180 |
| 29. Parletti Guglielmo di Pietro | 26 | 180 |
| 30. Patti Domenico fu Giuseppe | 20 | 180 |
| 31. Picardi Attilio fu Arturo | 21 | 175 |
| 32. Poli Lamberto di Angelo | 21 | 180 |
| 33. Quaranta Filippo fu Battista | 21 | 177 |
| 34. Ricci Giovanni fu Luigi | 24 | 209 |
| 35. Rizzi Giambattista di Giovanni | 21 | 189 |
| 36. Sinfuto Alfonso di Costantino | 25 | 175 |
| 37. Tomaselli Domenico di Romano | 22 | 177 |
| 38. Trapelli Amerigo fu Giuseppe | 22 | 189 |
| 39. Troletti Mario di Bonifacio | 24 | 187 |
| 40. Zerbinati Guerino fu Nereo | 21 | 205 |

SEDE DI COMO

| | | |
|---|---|---|
| 1. Baldetti Bruno fu Raimondo | 24 | 185 |
| 2. Bolinelli Angelo fu Felice | 25 | 190 |
| 3. [illegible] | 23 | 174 |

| | Voti riportati nelle prove orali su 30 | Voti riportati nelle prove scritte su 250 |
|---|---|---|

SEDE DI CREMONA

| | | |
|---|---|---|
| 1. Angerani Severino di Ferdinando | 22 | 180 |
| 2. Bambini Walter di Marino | 22 | 189 |
| 3. Boeri Carlo di Girolamo | 27 | 208 |
| 4. Boldori Franco di Ugo | 21 | 189 |
| 5. Botti Giovanni di Libero | 21 | 177 |
| 6. Brambilla Giorgio di Gaetano | 25 | 190 |
| 7. Cerati Giuseppe di Primo | 27 | 201 |
| 8. Franchini Enrico fu Demetrio | 28 | 195 |
| 9. Fusar Imperatore Carlo di Giov. Erminio | 28 | 189 |
| 10. Galleto Ignazio Carmelo di Ignazio | 30 | 185 |
| 11. Ghislandi Luigi fu Pietro | 21 | 177 |
| 12. Lazzari Renato Sante di Vittorio | 23 | 194 |
| 13. Napolitano Carlo fu Edoardo | 25 | 209 |
| 14. Nolli Gius. Augusto fu Luigi | 23 | 185 |
| 15. Nolli Stefano fu Luigi | 21 | 175 |
| 16. Riccardi Pietro di Mario | 24 | 192 |
| 17. Soffientini Angelo di Giuseppe | 21 | 175 |
| 18. Somenzi Temistocle di Enrico | 30 | 189 |
| 19. Tegnetti Giorgio di Cesare | 21 | 180 |
| 20. Vecchi Sergio di Giuseppe | 21 | 185 |
| 21. Zaffini Tranquillo di Riccardo | 25 | 184 |

SEDE DI CUNEO

| | | |
|---|---|---|
| 1. Bardea Michele fu Alessandro | 24 | 177 |
| 2. Bastonero Giuseppe di Basilio | 30 | 184 |
| 3. Bergia Antonino fu Antonino | 23 | 198 |
| 4. Bella Giuseppe di Domenico | 21 | 180 |
| 5. Bonasso Vittorio di Arturo | 24 | 199 |
| 6. Borgogno Giuseppe di Marcello | 23 | 190 |
| 7. Bossi Dante di Giov. Battista | 30 | 200 |
| 8. Botto Pietro di Lorenzo | 21 | 175 |
| 9. Bressi Costanzo di Antonio | 27 | 184 |
| 10. Broccardo Bartolomeo fu Edoardo | 23 | 177 |
| 11. Bruno Gerolamo di Giovanni | 23 | 174 |
| 12. Calorio Giovanni di Ermello Ottavio | 27 | 175 |
| 13. Castagnotti Amedeo di Luigi | 22 | 195 |
| 14. Chiapale Lorenzo di Antonio | 22 | 175 |
| 15. Chiarla Giuseppe di Alfonso | 24 | 187 |
| 16. Corrado Angelo di Michele | 21 | 177 |
| 17. Cuttica Mario fu Guido | 26 | 177 |
| 18. De Bonis Gaetano di Eduardo | 23 | 177 |
| 19. Denegri Sebastiano di Ernello | 24 | 181 |
| 20. Diotto Pietro fu Francesco | 26 | 177 |
| 21. Drocco Alberto di Valentino | 21 | 185 |
| 22. Fassino Costantino di Vincenzo | 27 | 175 |
| 23. Ferreri Giacomo di Francesco | 22 | 181 |
| 24. Filippi Enrico di Luigi | 26 | 178 |
| 25. Gallasso Giovanni di Giuseppe | 25 | 205 |
| 26. Gallo Virginio di Francesco | 24 | 177 |
| 27. Giannuzzi Giovanni di Antonio | 24 | 180 |
| 28. Girando Giuseppe fu Giovanni | 26 | 175 |
| 29. Guercio Aldo di Eugenio | 27 | 192 |
| 30. Nicolino Mario fu Vittorio | 23 | 178 |
| 31. Novello Costantino di Sebastiano | 30 | 192 |
| 32. Olivero Emanuele fu Giov. Battista | 26 | 202 |
| 33. Pellegrino Mario di Rocco | 27 | 192 |
| 34. Pepe Nicola di Raffaele | 27 | 182 |
| 35. Piacenza Walter di Luigi | 23 | 182 |
| 36. Prosperi Luigi di Giovanni | 24 | 175 |
| 37. Riscolio Aldo fu Giovanni | 21 | 178 |

1662
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985043

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. Scalvi Vittore di Giuseppe | 21 | 180 |
| 4. Sciacchi Antonio di Giovanni | 45 | 199 |

SEDE DI BRESCIA

| | | |
|---|---|---|
| 1. Alipranti Giuseppe di Giovanni | 23 | 181 |
| 2. Amadasi Bruno di Quirino | 21 | 187 |
| 3. Belleri Giacomo di Angelo | 23 | 187 |
| 4. Belleri Giulio fu Giovanni | 24 | 184 |
| 5. Benini Lorenzo di Giuseppe | 21 | 175 |
| 6. Beltrami Giovanni di Pietro | 21 | 180 |
| 7. Bertanzetti Giuseppe fu Enrico | 22 | 182 |
| 8. Bertoletti Attilio di Girolamo | 21 | 182 |
| 9. Bozzi Luigi fu Enrico | 21 | 190 |
| 10. Cappa Giovanni di Benedetto | 25 | 192 |
| 11. Domineti Angelo di Luigi | 22 | 180 |
| 12. Franelli Guido di Francesco | 22 | 175 |
| 13. Filippi Davide di Giacomo | 21 | 180 |
| 14. Fortini G. Franco di Cesare | 23 | 179 |
| 15. Franceschini Marco di Giovanni | 26 | 183 |
| 16. Gardoni Giovanni fu Vincenzo | 24 | 187 |
| 17. Garletti Mario di Angelo | 21 | 179 |
| 18. Giovanetti Giovanni di Vincenzo | 21 | 180 |
| 19. Goffilo Mario di Giuseppe | 21 | 175 |
| 20. Gorlani Antonio di Pietro | 27 | 190 |
| 21. Inselvini Ado di Salvestro | 24 | 177 |
| 22. Londardi Luciano di Francesco | 25 | 193 |
| 23. Longarato Giuseppe di Battista | 25 | 175 |
| 24. Lurani Alessandro di Guido | 24 | 197 |
| 25. Marini Carlo fu Francesco | 24 | 188 |
| 26. Mina Danilo di Luigi | 28 | 204 |
| 27. Montanari Sergio di Attilio | 23 | 189 |
| 28. Nassini Dante fu Pietro | 22 | 180 |
| 29. Parietti Guglielmo di Pietro | 26 | 180 |
| 30. Patti Domenico fu Giuseppe | 26 | 189 |
| 31. Pecardi Attilio fu Arturo | 21 | 175 |
| 32. Poli Lamberto di Angelo | 21 | 189 |
| 33. Quarantia Filippo fu Battista | 21 | 177 |
| 34. Ricci Giovanni fu Luigi | 24 | 209 |
| 35. Rizzi Giambattista di Giovanni | 21 | 189 |
| 36. Statuto Alfonso di Costantino | 26 | 175 |
| 37. Tomaselli Domenico di Romano | 22 | 177 |
| 38. Trapelli Amerigo fu Giuseppe | 27 | 189 |
| 39. Treletti Mario di Bonifacio | 21 | 187 |
| 40. Zerbinati Guerino fu Nereo | 21 | 205 |

SEDE DI COMO

| | | |
|---|---|---|
| 1. Rabbelli Bruno fu Raimondo | 24 | 185 |
| 2. Bottinelli Angelo fu Felice | 25 | 189 |
| 3. Caglio Angelo fu Luigi | 24 | 174 |
| 4. Casartelli Paolo di Ferno | 21 | 177 |
| 5. Castellano Giuseppe di Ettore | 23 | 179 |
| 6. Coaglio Luigi di Emilio | 21 | 180 |
| 7. Cojna Riccardo di Bernardo | 27 | 183 |
| 8. Danelli Mario di Emilio | 26 | 180 |
| 9. Formenti Luigi fu Giovanni | 29 | 188 |
| 10. Lucini Vincenzo di Giovanni | 24 | 184 |
| 11. Lurascbi Alosio fu Pasquale | 30 | 190 |
| 12. Mauri Guido di Pietro | 25 | 194 |
| 13. Porciani Luciano di Pietro | 24 | 188 |
| 14. Previtera Antonio di Luigi | 24 | 174 |
| 15. Rossi Giovanni di Primo | 30 | 187 |
| 16. Sampietro Luigi di Giuseppe | 23 | 192 |
| 17. Tina Emilio di Andrea | 27 | 189 |
| 18. Zolfi Mario di Giovanni | 22 | 188 |

| | | |
|---|---|---|
| 19. Lazzari Renato Sante di Vittorio | 23 | 194 |
| 13. Napolitano Carlo fu Edoardo | 26 | 205 |
| 14. Nolli Gius. Augusto fu Luigi | 23 | 185 |
| 15. Nolli Stefano fu Luigi | 21 | 175 |
| 16. Riccardi Pietro di Mario | 24 | 192 |
| 17. Soffientini Angelo di Giuseppe | 21 | 175 |
| 18. Somenzi Temistocle di Enrico | 20 | 180 |
| 19. Tognetti Giorgio di Cesare | 21 | 180 |
| 20. Vecchi Sergio di Giuseppe | 21 | 185 |
| 21. Zaffini Tranquillo di Riccardo | 45 | 184 |

SEDE DI CUNEO

| | | |
|---|---|---|
| 1. Bardea Michele fu Alessandro | 24 | 177 |
| 2. Bastonero Giuseppe di Basilio | 30 | 184 |
| 3. Bergia Antonino fu Antonino | 21 | 198 |
| 4. Boffa Giuseppe di Domenico | 21 | 180 |
| 5. Benasso Vittorio di Arturo | 25 | 199 |
| 6. Borgogno Giuseppe di Marcello | 23 | 190 |
| 7. Bossi Dante di Giov. Battista | 30 | 200 |
| 8. Botto Pietro di Lorenzo | 21 | 175 |
| 9. Brissi Costanzo di Antonio | 27 | 184 |
| 10. Broccardo Bartolomeo fu Edoardo | 23 | 177 |
| 11. Bruno Girolamo di Giovanni | 23 | 174 |
| 12. Calorio Giovanni di Ermello Ottavio | 27 | 175 |
| 13. Cassagnotti Amedeo di Luigi | 22 | 175 |
| 14. Chiapale Lorenzo di Antonio | 22 | 179 |
| 15. Chiarla Giuseppe di Alfonso | 24 | 187 |
| 16. Corrado Angelo di Michele | 21 | 175 |
| 17. Cuttica Mario fu Guido | 26 | 177 |
| 18. De Bonis Gaetano di Edoardo | 23 | 177 |
| 19. Denegri Sebastiano di Ermello | 23 | 181 |
| 20. Dotto Pietro fu Francesco | 26 | 177 |
| 21. Dresco Alberto di Valentino | 21 | 185 |
| 22. Fassino Costantino di Vincenzo | 27 | 175 |
| 23. Ferreri Giacomo di Francesco | 22 | 181 |
| 24. Filippi Enrico di Luigi | 26 | 178 |
| 25. Gallasso Giovanni di Giuseppe | 25 | 205 |
| 26. Gallo Virginio di Francesco | 24 | 177 |
| 27. Giannuzzi Giovanni di Antonio | 27 | 180 |
| 28. Giraudo Giuseppe fu Giovanni | 26 | 175 |
| 29. Guercio Aldo di Eugenio | 27 | 192 |
| 30. Nicolino Mario fu Vittorio | 23 | 178 |
| 31. Novello Costantino di Sebastiano | 30 | 192 |
| 32. Olivero Emanuele fu Giov. Battista | 26 | 202 |
| 33. Pellegrino Mario di Rocco | 27 | 192 |
| 34. Pepe Nicola di Raffaele | 27 | 182 |
| 35. Piacenza Walter di Luigi | 23 | 182 |
| 36. Prosperi Luigi di Giovanni | 24 | 175 |
| 37. Rissollo Aldo fu Giovanni | 21 | 176 |
| 38. Riva Giacomo di Pietro | 26 | 185 |
| 39. Roagna Anselmo di Michele | 24 | 189 |
| 40. Rosano Bartolomeo di Bartolomeo | 25 | 179 |
| 41. Santacroce Antonio di Matteo | 25 | 187 |
| 42. Sicoli Giuseppe fu Ettore | 27 | 177 |
| 43. Unia Lorenzo fu Lorenzo | 20 | 193 |
| 44. Verona Francesco fu Giuseppe | 23 | 192 |
| 45. Vivalda Lorenzo fu Lorenzo | 28 | 183 |

SEDE DI FERRARA

| | | |
|---|---|---|
| 1. Campagnoli Rino fu Giulio | 23 | 178 |
| 2. Genelli Franco di Gino | 21 | 175 |
| 3. Golfieri Silvio di Giovanni | 27 | 186 |

1963
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785631

| | Voti riportati prove orali su 30 | prove scritte su 240 |
|---|---|---|
| 4. Guerra Francesco Paolo fu Michele | 29 | 210 |
| 5. Stanchi Vittorio fu Vincenzo | 26 | 194 |
| 6. Toini Giovanni di Marco | 24 | 188 |
| 7. Zappalerra Luigi fu Antonio | 24 | 190 |

SEDE DI GENOVA

| | | |
|---|---|---|
| 1. Andreossi Andrea di Olindo | 21 | 181 |
| 2. Caffarello Manfredo fu Saverio | 30 | 210 |
| 3. Cunechio Virgilio di Giovanni | 21 | 175 |
| 4. Ferrari Rosso fu Lino | 26 | 195 |
| 5. Giudo Francesco di Carlo | 30 | 198 |
| 6. Lizza Carlo fu Pietro | 28 | 182 |
| 7. Macchiavello Nicolò di Manlio | 27 | 197 |
| 8. Mazzocchi Domenico di Giuseppe | 30 | 199 |
| 9. Porcile Luciano di Giuseppe | 30 | 180 |
| 10. Sanguineti Luigi fu Andrea | 28 | 189 |
| 11. Sartoris Leonello di Carlo | 30 | 192 |
| 12. Vaccaro Emilio di Luigi | 30 | 194 |
| 13. Zonini Adriano fu Antonio | 30 | 207 |

SEDE DI IMPERIA

| | | |
|---|---|---|
| 1. Belgrano Orazio di Giovanni | 24 | 177 |
| 2. Calzia Giacomo di Vincenzo | 25 | 188 |
| 3. Cerati Danilo fu Giovanni | 26 | 184 |
| 4. Leggio Diego di Giorgio | 22 | 177 |
| 5. Pira Giacomo Mario di Enrico | 23 | 191 |
| 6. Scarella Elio di Augusto | 23 | 185 |
| 7. Tedesco Pietro di Nicola | 23 | 177 |

SEDE DI MANTOVA

| | | |
|---|---|---|
| 1. Antonioli Ubaldo di Enea | 21 | 191 |
| 2. Dalbora Giacomo di Leonardo | 23 | 185 |
| 3. Federici Ignazio fu Quirino | 25 | 189 |
| 4. Malavasi Sostene Claudio di Lorenzo | 23 | 179 |
| 5. Manzelli Giuseppe di Luigi | 24 | 178 |
| 6. Messieri Gino fu Fioravante | 23 | 195 |
| 7. Montagna Giulio di Angelo | 23 | 181 |
| 8. Nalin Giuseppe di Venerio | 24 | 181 |
| 9. Prandi Romano fu Umberto | 21 | 197 |
| 10. Pulieghini Dino di Paride | 28 | 175 |
| 11. Rasseghi Giuseppe fu Vincenzo | 24 | 175 |
| 12. Rodella Savino di Agide | 24 | 175 |
| 13. Sassi Terenziano fu Attilio | 24 | 187 |
| 14. Tinazzo Guido di Aldo | 21 | 184 |
| 15. Trentini Giacomo di Secondo | 22 | 175 |
| 16. Trimarchi Francesco di Gregorio | 25 | 191 |
| 17. Valdastri Lorenzino di Terzo | 21 | 182 |
| 18. Varini Lino di Enea | 26 | 187 |
| 19. Zagni Pietro fu Paride | 21 | 181 |

SEDE DI MILANO

| | | |
|---|---|---|
| 1. Bonacina Silvestro di Alessandro | 24 | 193 |
| 2. Calvi Silvio di Carlo | 21 | 189 |
| 3. Fugazza Virginio fu Francesco | 24 | 175 |
| 4. Galliani Salvatore fu Innocente | 27 | 175 |
| 5. Gorla Amulio di Amulio | 30 | 189 |
| 6. Lazzarini Giovanni fu Luigi | 21 | 178 |
| 7. Radaelli Arturo di Pietro | 25 | 185 |
| 8. Radaelli Giuseppe di Angelo | 24 | 185 |
| 9. Rocca Carlo di Giuseppe | 23 | 175 |
| 10. Rovai Giovanni fu Angelo | 21 | 175 |

| | Voti riportati prove orali su 30 | prove scritte su 240 |
|---|---|---|
| 8. Gualandi Americo di Adelmo | 24 | 175 |
| 9. Lel Domenico di Geminiano | 24 | 186 |
| 10. Moretti Augusto di Armando | 21 | 175 |
| 11. Muscari Alfredo di Domenico | 28 | 188 |
| 12. Ricci Giuseppe fu Alfredo | 24 | 182 |
| 13. Righi Bruno di Andrea | 25 | 190 |
| 14. Zanli Aldo di Augusto | 25 | 177 |

SEDE DI NOVARA

| | | |
|---|---|---|
| 1. Bartolini Vittorio di Edoardo | 23 | 175 |
| 2. Calabrese Gioachino di Giuseppe | 23 | 179 |
| 3. Carletta Mario di Giuseppe | 26 | 195 |
| 4. Codini Luciano di Antonio | 22 | 192 |
| 5. Cristina Franco Angelo di Giuseppe | 21 | 185 |
| 6. Embsoole Carlo di Umberto | 27 | 184 |
| 7. Favino Casiano di Domenico | 23 | 176 |
| 8. Fontana Giorgio di Salvatore | 23 | 191 |
| 9. Gallo Riccardo di Celeste | 23 | 185 |
| 10. Malta Giovanni di Giuseppe | 27 | 186 |
| 11. Palestrini Luigi di Ernesto | 21 | 178 |
| 12. Pratelli Adriana di Carlo | 23 | 190 |
| 13. Radezzi Giacomo di Pietro | 21 | 188 |
| 14. Spagnolini Damiano di Giulio | 23 | 184 |
| 15. Zanaria Giovanni di Antonio | 24 | 192 |

SEDE DI PADOVA

| | | |
|---|---|---|
| 1. Barban Giuseppe di Pietro | 23 | 185 |
| 2. Bellico Mario di Augusto | 28 | 189 |
| 3. Bergato Bruno di Giuseppe | 29 | 173 |
| 4. Ferrari Luigi fu Lorenzo | 24 | 189 |
| 5. Gambalunga Filiberto fu Eugenio | 25 | 190 |
| 6. Mario Dionisio fu Fortunato | 25 | 186 |
| 7. Perin Guerrino di Bortolo | 25 | 189 |
| 8. Sacco Virgilio fu Girolamo | 24 | 175 |
| 9. Saggiorato Ernesto fu Virgilio | 25 | 185 |
| 10. Vassallo Giuseppe di Antonio | 28 | 183 |

SEDE DI PARMA

| | | |
|---|---|---|
| 1. Amadei Bruno di Aldo | 24 | 178 |
| 2. Bacchieri Ernes di Giuseppe | 27 | 185 |
| 3. Berti Luigi fu Giuseppe | 24 | 180 |
| 4. Bottarelli Carlo di Primo | 21 | 179 |
| 5. Catellani Venaldo di Licinio | 25 | 179 |
| 6. Carra Jenos di Gaetano | 26 | 192 |
| 7. Facili Giorgio di Ermogene | 27 | 196 |
| 8. Ferrari Enzo di Umberto | 24 | 176 |
| 9. Folgoni Bruno fu Pelio | 25 | 184 |
| 10. La Manna Salvatore di Giuseppe | 24 | 182 |
| 11. Montanari Arsenio di Alfredo | 23 | 175 |
| 12. Mucchino Delfo di Sabatino | 27 | 176 |
| 13. Pajo Sergio di Attilio | 25 | 175 |
| 14. Pedrazzi William di Odoardo | 23 | 192 |
| 15. Sacchi Mario di Adolfo | 24 | 177 |
| 16. Saldolfini Ivo di Girolamo | 26 | 175 |
| 17. Saguatelli Mario di Pietro | 26 | 176 |
| 18. Sissa Pietro di Romualdo | 26 | 178 |
| 19. Valdisseri Adolfo di Zulindo | 24 | 178 |
| 20. Varini Anselmi Ernesto | 30 | 201 |
| 21. Villari Raffaele di Oreste | 24 | 184 |

SEDE DI PAVIA

| | | |
|---|---|---|
| 1. Abele Ercole di Gaspare | 24 | 175 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946021

7. Machiavello Nicolò di Mario 30 199
8. Mazzocchi Domenico di Giuseppe 30 180
9. Porcile Luciano di Giuseppe 28 189
10. Sanguineti Luigi fu Andrea 30 192
11. Saffioris Leonello di Carlo 30 191
12. Vaccaro Emilio di Luigi 30 207
13. Zonzini Adriano fu Antonio

SEDE DI IMPERIA

1. Belgrano Orazio di Giovanni 24 177
2. Calzia Giacomo di Vincenzo 26 188
3. Cerati Danilo fu Giovanni 26 184
4. Leggio Diego di Giorgio 177
5. Pira Giacomo Mario di Enrico 24 191
6. Scarella Elio di Augusto 23 185
7. Tedesco Pietro di Nicola 23 127

SEDE DI MANTOVA

1. Antonioli Ubaldo di Enea 21 191
2. Baltiore Giacomo di Leonardo 22 185
3. Federici Igino fu Ottorino 22 189
4. Malavasi Sostene Claudio di Lorenzo 22 179
5. Manzelli Giuseppe di Luigi 22 178
6. Mesalori Gino fu Faravante 22 195
7. Meniagna Giulio di Angelo 22 181
8. Nalin Giuseppe di Valerio 22 197
9. Prandi Romano fu Umberto 22 188
10. Pullegnini Dino di Paride 22 179
11. Rassegni Giuseppe fu Vincenzo 22 175
12. Rodella Savino di Aglde 22 187
13. Sassi Terenziano fu Attilio 22 181
14. Tinazzo Ubaldo di Aldo 22 179
15. Tonolini Giacomo di Socrate 22 191
16. Tribaudi Francesco di Gregorio 22 182
17. Valdastri Lorenzino di Terzo 22 185
18. Varini Lino di Enea 24 181
19. Zoglio Pietro fu Paride

SEDE DI MILANO

1. Bonacina Silvestro di Alessandro 24 173
2. Cavi Silvio di Carlo 21 189
3. Frazza Virginio fu Francesco 22 179
4. Galliani Salvatore fu Innocente 22 173
5. Gorla Amulio di Amulio 20 189
6. Lazzarini Giovanni fu Luigi 21 178
7. Radaelli Arturo di Pietro 22 185
8. Radaelli Giuseppe di Angelo 22 189
9. Rocca Carlo di Giuseppe 22 175
10. Rovati Giovanni fu Angelo 21 176
11. Silvestrini Mario fu Giovanni 22 189
12. Trevisan Ernete di Pietro 22 175
13. Ventura Francesco di Antonio 23 176
14. Vergani Carlo di Giovanni 23 155

SEDE DI MODENA

1. Aguzzoli Mario di Patrizio 22 182
2. Baiei Elio Antonio fu Luigi 22 178
3. Barbi Danilo di Carlo 22 185
4. Carani Giuseppe fu Edmondo 22 188
5. Castagnetti Paolo fu Diomedo 22 182
6. Coretti Giorgio fu Italo 22 185
7. Di Marco Alessandro fu Nicola 23 190

6. Eminente Carlo di Umberto 24 176
7. Favino Cassano di Domenico 22 193
8. Fontana Giorgio di Salvatore 22 186
9. Gallo Riccardo di Celeste 22 186
10. Maita Giovanni di Giuseppe 21 178
11. Palestrini Luigi di Ernesto 22 199
12. Prandi Adriana di Carlo 22 188
13. Rabazzi Giacomo di Pietro 22 184
14. Spagnolini Damiano di Giulio 24 195
15. Zamaria Giovanni di Antonio

SEDE DI PADOVA

1. Barbon Giuseppe di Pietro 23 185
2. Belluco Mario di Augusto 22 189
3. Borgato Bruno di Giuseppe 22 175
4. Ferrari Luigi di Lorenzo 22 180
5. Gambalunga Filiberto fu Eugenio 22 199
6. Mario Dionisio fu Fortunato 22 189
7. Perin Geertina di Bortolo 22 186
8. Sacco Virgilio fu Girolamo 22 175
9. Saggiorato Ernesto fu Virginio 23 185
10. Vassallo Giuseppe di Antonio 23 182

SEDE DI PARMA

1. Amadei Benito di Aldo 24 178
2. Bacchieri Ernes di Giuseppe 22 186
3. Betti Ennio fu Giuseppe 22 180
4. Bottarelli Carlo di Primo 22 179
5. Calzolari Venanzio di Licurgo 22 192
6. Carra Jones di Gaetano 22 186
7. Forti Giorgio di Francesco 22 178
8. Ferrari Ugo di Umberto 22 184
9. Folzani Bruno fu Italo 22 193
10. La Manna Salvatore di Giuseppe 24 175
11. Montanari Aristide di Alfredo 23 176
12. Mussidda Delio di Sebastino 22 175
13. Palmi Sergio di Attilio 22 182
14. Pedrazzi William di Odoardo 24 177
15. Sacchi Mario di Adolfo 23 176
16. Sabbatini Ivo di Girolamo 22 176
17. Sgarbelli Mario di Pietro 22 178
18. Sisca Pietro di Romualdo 22 181
19. Valdesseri Adolfo di Zelmo 20 201
20. Varini Anna di Lucio 21 185
21. Villari Raffaele di Orazio

SEDE DI PAVIA

1. Abele Ercole di Gaspare 22 175
2. Alcati Giuseppe di Luigi 22 185
3. Balloni Pietro di Bellino 22 187
4. Callanco Giuseppe di Carlo 21 182
5. Calli Federico di Alfredo 22 184
6. Contegni Adolfo di Celeste 22 190
7. Dall'Osso Renzo di Primo 22 193
8. Gazzaniga Giovanni di Giuseppe 22 182
9. Gennari Vincenzo di Domenico 21 175
10. Gunsoni Clelio fu Davide 22 187
11. Milanesi Luigi di Clemente 22 185
12. Rebuffi Vittorio fu Francesco 22 184
13. Tarantelli Fraden fu Mario 20 193
14. Tavazzani Angelo fu Luigi

1665
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

| | Voti riportati nelle prove orali su 30 | scritte su 200 |
|---|---|---|
| **SEDE DI PIACENZA** | — | — |
| 1. Anelli Alfredo di Pietro | 21 | 192 |
| 2. Bacchini Giuseppe fu Pietro | 21 | 188 |
| 3. Baldini Pietro di Guido | 24 | 181 |
| 4. Barabaschi Giulio di Giacomo | 21 | 177 |
| 5. Bergonzi Bonifacio di Bonifacio | 27 | 176 |
| 6. Bruzzamonti Giovanni di Primo | 24 | 192 |
| 7. Bussandri Paolo fu Giuseppe | 23 | 182 |
| 8. Camozzi Agostino di Andrea | 24 | 190 |
| 9. Chiapperini Ettore di Enrico | 22 | 178 |
| 10. Ferdenzi Pietro di Giovanni | 24 | 176 |
| 11. Ferrari Vincenzo di Angelo | 25 | 203 |
| 12. Franchini Giulio di Giuseppe | 21 | 179 |
| 13. Gardani Carlo di Guido | 24 | 197 |
| 14. Gardani Giacomo di Guido | 23 | 199 |
| 15. Gobbi Luigi di Vittorio | 25 | 175 |
| 16. Lusignani Ermenegildo fu Giovanni | 25 | 175 |
| 17. Marchi Alfredo fu Giobatta | 22 | 183 |
| 18. Melotti Pietro fu Vittorio | 24 | 177 |
| 19. Parenti Vittorino di Luigi | 23 | 182 |
| 20. Salvini Filippo di Francesco | 23 | 179 |
| 21. Scaricabarossi Luigi fu Francesco | 22 | 198 |
| 22. Zangrandi Deliso fu Cesare | 23 | 191 |
| **SEDE DI REGGIO EMILIA** | | |
| 1. Baratti Bruno di Delicante | 21 | 178 |
| 2. Barberi Renato di Umberto | 24 | 193 |
| 3. Baroni Pier Ruggero di Antonio | 25 | 189 |
| 4. Caporaso Salvatore di Francesco | 25 | 189 |
| 5. Cepolli Napolino di Massimo | 24 | 191 |
| 6. Criscuoli Emilio di Adolfo | 25 | 175 |
| 7. Ferrarini Guerrino di Ennio | 21 | 177 |
| 8. Menozzi Werter di Oreste | 24 | 179 |
| 9. Roberti Pietro fu Tito | 22 | 183 |
| 10. Sturloni Arnaldo di Adelmo | 27 | 177 |
| 11. Vezzani Enrico fu Paolo | 27 | 175 |
| 12. Violi Francesco di Giovan Battista | 27 | 200 |
| 13. Zini Umberto di Dalmiro | 30 | 176 |
| **SEDE DI ROVIGO** | | |
| 1. Bertagnolo Ivo di Giovanni | 25 | 185 |
| 2. Coppolo Guido di Giuseppe | 27 | 188 |
| 3. Moscardi Anselmo di Lodovico | 24 | 182 |
| 4. Munari Renato di Ferruccio | 24 | 175 |
| 5. Paparella Dino fu Armando | 25 | 186 |
| 6. Piombo Paolo di Narciso | 23 | 180 |
| 7. Silvestri Giov. Battista fu Carolina | 21 | 184 |
| 8. Ugatti Enzo di Giovanni | 24 | 185 |
| 9. Vallese Ermino di Agostino | 24 | 185 |
| 10. Vicchin Virgilio di Giovanni | 21 | 189 |
| 11. Zoghi Walter di Giovanni | 23 | 187 |
| 12. Zambello Carlino fu Celestino | 24 | 190 |
| 13. Zampato Saverio di Alessandro | 23 | 175 |
| 14. Zerbetto Raulin di Fortunato | 22 | 179 |
| **SEDE DI SAVONA** | | |
| 1. Arecco Pietro fu Giovanni | 23 | 185 |
| 2. Bottaro Angelo di Matteo | 24 | 183 |
| 3. Canepa Antonio di Antonio | 25 | 186 |
| 4. Fortunato Primo di Vittorio | 25 | 192 |
| 5. Mamberto Carlo di Giacomo | 23 | 183 |
| 7. Maggi Giordano fu Spartaco | 21 | 190 |
| 8. Masa Annibale di Spero | 27 | 208 |
| 9. Occhi Adelio di Gervasio | 24 | 192 |
| 10. Peloni Bruno di Emilio | 27 | 185 |
| 11. Rapella Giuseppe di Giovanni Battista | 27 | 195 |
| 12. Rizzi Giovanni Martino fu Giacomo | 23 | 185 |
| 13. Rossi Guglielmo di Gerolamo | 24 | 200 |
| 14. Zecca Eugenio di Domenico | 24 | 175 |
| **SEDE DI TORINO** | | |
| 1. Alliberti Giuseppe di Antonio | 27 | 189 |
| 2. Allemand Adolfo fu Ernesto | 23 | 180 |
| 3. Alliaudi Giuseppe di Giulio | 29 | 180 |
| 4. Berta Giovanni di Natale | 27 | 210 |
| 5. Bianco Ernesto di Filippo | 25 | 179 |
| 6. Berardo Federico di Chiaffredo | 26 | 176 |
| 7. Bologna Luigi di Giuseppe | 28 | 177 |
| 8. Carrera Ezio di Federico | 25 | 177 |
| 9. Cavallero Pasquale di Angelo | 23 | 175 |
| 10. Civilotti Andrea fu Francesco | 24 | 190 |
| 11. Cravero Giuseppina di Giacomo | 26 | 182 |
| 12. Croeignani Giulio fu Emilio | 28 | 179 |
| 13. Cugnasco Pierluigi fu Giuseppe | 29 | 189 |
| 14. Di Palermo Guido di Giovanni | 25 | 184 |
| 15. Donglisio Michele di Felice | 27 | 183 |
| 16. Enrico Pietro fu Lodovico | 23 | 185 |
| 17. Franchini Giuseppe di G. Battista | 24 | 180 |
| 18. Garassino Ercole di Paolo | 24 | 177 |
| 19. Gottero Enzo di Domenico | 24 | 194 |
| 20. Gracili Rino di Alfredo | 23 | 184 |
| 21. Grasso Giuseppe fu Bartolomeo | 24 | 185 |
| 22. Gregoriani Luigi di Antonio | 22 | 183 |
| 23. Iglino Giorgio di Italo | 24 | 180 |
| 24. Mariano Giuseppe fu Domenico | 23 | 200 |
| 25. Marchese Carlo di Giovanni | 24 | 195 |
| 26. Marchetti Emanuele di Pietro | 26 | 179 |
| 27. Pavia Silvio di Luigi | 23 | 189 |
| 28. Pavia Aldo di Luigi | 22 | 185 |
| 29. Pernacchio Stefano di Giorgio | 22 | 180 |
| 30. Perachiotti Renato di Federico | 22 | 184 |
| 31. Piazza Ezio di Edmondo | 23 | 182 |
| 32. Proazon Lorenzo di Andrea | 23 | 178 |
| 33. Raviol Giulio di Stefano | 26 | 207 |
| 34. Richiero Vincenzo di Giuseppe | 25 | 175 |
| 35. Saponaro Mario di Ercole | 23 | 178 |
| 36. Scarsella Virgilio di Giorgio | 22 | 182 |
| 37. Tealdi Giovanni fu Giuseppe | 22 | 196 |
| 38. Tornavacca Giorgio fu Luigi | 23 | 175 |
| 39. Vigo Gerolamo Vittorio di Giacomo | 26 | 210 |
| **SEDE DI TRENTO** | | |
| 1. Angheben Bruno fu Desiderio | 23 | 190 |
| 2. Beisamolin Aldo di Giuseppe | 26 | 205 |
| 3. Cavalieri Riccardo di Cherido | 22 | 182 |
| 4. Dorigatti Igino di Giuseppe | 25 | 175 |
| 5. Ferati Bortolo di Giov. Battista | 25 | 185 |
| 6. Libardi Marco fu Domenico | 25 | 175 |
| 7. Marchi Gaetano di Gemma | 25 | 185 |
| 8. Maroni Lino di Enrico | 25 | 175 |
| 9. Maltarei Alberto fu Geremia | 26 | 195 |
| 10. Moncher Mario fu Emilio | 23 | 183 |
| 11. Pace Delio di Giovanni | 23 | 190 |
| 12. Parisi Alessandro di Silvio | 22 | 186 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 969621

12. Gardani Carlo di Guido — 24 — 197
14. Gardani Giacomo di Guido — 23 — 190
15. Gobbi Luigi di Vittorio — 27 — 175
16. Lusignani Ermenegildo fu Giovanni — 25 — 175
17. Marchi Alfredo fu Giobatta — 22 — 183
18. Melotti Pietro fu Vittorio — 24 — 177
19. Parenti Vittorino di Luigi — 23 — 182
20. Salvini Filippo di Francesco — 23 — 179
21. Scarcialarossa Luigi fu Francesco — 22 — 178
22. Zangrandi Delfino fu Cesare — 23 — 191

SEDE DI REGGIO EMILIA

1. Baratti Bruno di Delicante — 21 — 178
2. Barbieri Renato di Umberto — 24 — 193
3. Baroni Pier Ruggero di Antonio — 26 — 180
4. Caporaso Salvatore di Francesco — 25 — 189
5. Copelli Napolino di Massimo — 24 — 191
6. Crisenoli Emilio di Adolfo — 25 — 175
7. Ferrarini Guerrino di Emilo — 21 — 177
8. Menozzi Werter di Oreste — 24 — 179
9. Roberti Pietro fu Tito — 21 — 183
10. Sturloni Arnaldo di Adelmo — 27 — 177
11. Vezzani Enrico fu Paolo — 27 — 175
12. Violi Francesco di Giovan Battista — 27 — 200
13. Zini Umberto di Balmiro — 30 — 176

SEDE DI ROVIGO

1. Bertagnolo Ivo di Giovanni — 25 — 185
2. Cappato Guido di Giuseppe — 27 — 188
3. Moscardi Anselmo di Ludovico — 24 — 182
4. Munari Renato di Ferruccio — 24 — 175
5. Paparella Dino fu Armando — 25 — 186
6. Piombo Paolo di Narciso — 29 — 180
7. Silvestri Giov. Battista fu Carolina — 21 — 184
8. Ugolti Enzo di Giovanni — 23 — 185
9. Vallese Erminio di Agostino — 24 — 185
10. Visentin Virgilio di Giovanni — 21 — 189
11. Zuchi Walter di Giovanni — 24 — 187
12. Zambello Carlino fu Celestino — 21 — 190
13. Zanlpato Sante di Alessandro — 22 — 175
14. Zerbetto Raulin di Fortunato — 29 — 179

SEDE DI SAVONA

1. Arecco Pietro fu Giovanni — 23 — 185
2. Bonaro Angelo di Matteo — 24 — 183
3. Canepa Antonio di Antonio — 24 — 186
4. Fortunato Primo di Vittorio — 25 — 192
5. Mamberto Carlo di Giacomo — 24 — 183
6. Padovani Tullio di Ernesto — 26 — 195
7. Rapetti Andrea di Bartolomeo — 25 — 196
8. Richerio Elbio fu Giovanni — 23 — 181
9. Rolandi Manfredo fu Giovanni — 24 — 182
10. Tassara Luigi di Giacomo — 22 — 175
11. Ventura Giovanni di Primo — 22 — 175

SEDE DI SONDRIO

1. Angelini Cesare di Alessandro — 28 — 184
2. Bianchini Salvatore fu Carlo — 25 — 180
3. Bonetti Elio di Virgilio — 25 — 180
4. De Filippis Giuseppe di Domenico — 24 — 185
5. Frigerio Germano di Benvenuto — 24 — 180
6. Gaggi Carlo fu Camillo — 24 — 180
4. Berta Giovanni di Natale — 27 — 210
5. Bianco Ernesto di Filippo — 25 — 179
6. Beraudo Federico di Chiaffredo — 26 — 176
7. Bologna Luigi di Giuseppe — 28 — 177
8. Carrera Ezio di Federico — 25 — 177
9. Cavaliere Pasquale di Angelo — 22 — 175
10. Civilotti Andrea fu Francesco — 24 — 190
11. Cravero Giuseppina di Giacomo — 26 — 182
12. Creseguani Giulio fu Emilio — 28 — 199
13. Cugnasco Pierluigi fu Giuseppe — 29 — 189
14. Di Palermo Guido di Giovanni — 25 — 184
15. Donalisio Michele di Felice — 27 — 183
16. Enrico Pietro fu Lodovico — 23 — 185
17. Franchini Giuseppe di G. Battista — 24 — 189
18. Garassino Ercole di Paolo — 24 — 177
19. Gottero Enzo di Domenico — 22 — 194
20. Gracili Rino di Alfredo — 23 — 184
21. Grasso Giuseppe fu Bartolomeo — 24 — 186
22. Gregoriani Luigi di Antonio — 22 — 183
23. Iglino Giorgio di Italo — 21 — 180
24. Mariano Giuseppe fu Domenico — 28 — 200
25. Marchese Carlo di Giovanni — 21 — 195
26. Marchetti Emanuele di Pietro — 26 — 199
27. Pavia Silvio di Luigi — 22 — 189
28. Pavia Aldo di Luigi — 22 — 185
29. Peracchio Stefano di Giorgio — 22 — 180
30. Peracchiotti Renato di Federico — 24 — 184
31. Piazza Ezio di Edmondo — 23 — 182
32. Prezzon Lorenzo di Andrea — 22 — 178
33. Raviol Giulio di Stefano — 26 — 207
34. Richiero Vincenzo di Giuseppe — 25 — 175
35. Saponaro Mario di Ercole — 23 — 178
36. Sansetti Virgilio di Giorgio — 28 — 182
37. Feraldi Giovanni fu Giuseppe — 27 — 196
38. Tornavacca Giorgio fu Luigi — 23 — 175
39. Vigo Gerolamo Vittorio di Giacomo — 26 — 210

SEDE DI TRENTO

1. Anghelen Bruno fu Desiderio — 23 — 190
2. Brassmolin Aldo di Giuseppe — 28 — 205
3. Cavalieri Riccardo di Cherildo — 24 — 182
4. Dorigatti Igino di Giuseppe — 26 — 175
5. Forati Bortolo di Giov. Battista — 25 — 185
6. Libardi Marco fu Domenico — 25 — 175
7. Marchi Gaetano di Gemma — 28 — 195
8. Maroni Lino di Enrico — 25 — 175
9. Mattarei Alberto fu Geremia — 26 — 195
10. Moncher Mario fu Emilio — 23 — 183
11. Pace Delio di Giovanni — 23 — 180
12. Parisi Alessandro di Silvia — 23 — 190
13. Paternoli Roberto fu Vittorio — 22 — 175
14. Tasin Elio di Aurelio — 21 — 175

SEDE DI TREVISO

1. Andolfato Luigi Roberto di Francesco — 21 — 175
2. Bani Albino fu Francesco — 25 — 195
3. Bottacin Alessandro di Gino — 21 — 190
4. De Puoli Alessandro di Giuseppe — 21 — 190
5. Furlan Lino fu Antonio — 21 — 190
6. Gatto Aldo di Francesco — 23 — 185
7. Gerlin Giuseppe di Giovanni — 22 — 185
8. Marcon Adolfo di Antonio — 22 — 185
9. Martin Leopoldo di Luigi — 21 — 180
10. Pignata Natale di Alessandro — 24 — 185

1967
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | Voti riportati prove orali su 30 | prove scritte su 250 |
|---|---|---|
| **SEDE DI UDINE** | | |
| 1. Barazzutti Serafino di Luigi | 21 | 175 |
| 2. Caestini Francesco di Domenico | 24 | 180 |
| 3. Cumani Aldo di Antonio | 21 | 185 |
| 4. Del Fabbro Guerrino di Luciano | 21 | 184 |
| 5. Della Pietra Lucio di Giobatta | 21 | 182 |
| 6. Fedele Daniele di Giovanni | 21 | 193 |
| 7. Gierletta Ugo di Cosimo | 27 | 185 |
| 8. Idos Tullio di Edgardo | 21 | 180 |
| 9. Lazzaro Emilio fu Luigi Enrico | 21 | 176 |
| 10. Lussi Sabotino Italico di Antonio | 21 | 180 |
| 11. Maltini Luigi fu Andrea | 24 | 200 |
| 12. Masutti Pietro Paolo fu Angelo | 24 | 180 |
| 13. Nascimbeno Francesco di Italico | 24 | 200 |
| 14. Pascuttini Leonardo fu Leonardo | 25 | 184 |
| 15. Pegolo Olinto di Annibale | 21 | 183 |
| 16. Perin Pietro di Benedetto | 21 | 189 |
| 17. Romanin Guerino fu Isidoro | 21 | 177 |
| 18. Romano Amerigo di Luigi | 21 | 180 |
| 19. Sidar Luciano di Pietro | 21 | 177 |
| 20. Sinosi Mario di Pietro | 21 | 185 |
| 21. Sandero Augusto fu Mario | 24 | 199 |
| 22. Turco Angelo di Giuseppe | 21 | 187 |
| 23. Urli Luigi di Giuseppe | 21 | 197 |
| 24. Zappetti Valfrido di Cesare Augusto | 26 | 204 |
| **SEDE DI VARESE** | | |
| 1. Arnocida Elio fu Giuseppe | 23 | 175 |
| 2. Aequer Raffaele di Pietro | 27 | 189 |
| 3. Bay Rossi Mario di Carlo | 29 | 194 |
| 4. Contini Mario di Primo | 27 | 180 |
| 5. Coscia Giovanni fu Francesco | 25 | 177 |
| 6. Garofalo Leonardo di Vito | 28 | 189 |
| 7. Landoni Luigi di Francesco | 28 | 195 |
| 8. Milani Lorenzo fu Domenico | 22 | 175 |
| 9. Montorio Giuseppe di Salvatore | 24 | 185 |
| 10. Nasoni Carlo fu Arcangelo | 25 | 188 |
| 11. Odoni Ferdinando di Francesco | 24 | 199 |
| 12. Paradiso Aurelio di Giuseppe | 25 | 189 |
| 13. Pirola Dante di Carlo | 25 | 189 |
| 14. Porrini Carlo di Angelo | 23 | 181 |
| 15. Puricelli Gino di Angelo | 25 | 195 |
| 16. Sardella Francesco di Pietro | 23 | 189 |
| 17. Vaberi Giulio di Angelo | 22 | 192 |
| 18. Vigano Mario di Alberico | 24 | 192 |
| 19. Zeni Giacinto fu Carlo | 23 | 194 |
| **SEDE DI VENEZIA** | | |
| 1. Alessandroni Alberto fu Torquato | 27 | 189 |
| 2. Ballarin Bruno di Pietro | 23 | 175 |
| 3. Benini Mario di Umberto | 27 | 190 |
| 4. Bortolussi Ottone fu Giuseppe | 25 | 175 |
| 5. Fortunati Alfonso di Antonio | 21 | 182 |
| 6. Lucadello Lorenzo di Giovanni | 23 | 175 |
| 7. Magnini Antonio di Magno | 21 | 187 |
| 8. Marani Virgilio fu Alfonso | 28 | 178 |
| 9. Soria Benito di Antonio | 21 | 180 |
| 10. Spezzati Astone fu Bonifacio | 21 | 183 |
| 11. Scabia Giovanni di Domenico | 21 | 182 |

| | Voti riportati prove orali su 30 | prove scritte su 250 |
|---|---|---|
| **SEDE DI VERCELLI** | | |
| 1. Bancero Arturo di Luigi | 28 | 181 |
| 2. Bernio Francesco di Fedele | 21 | 175 |
| 3. Botta Fiorenzo di Francesco | 26 | 185 |
| 4. Caramaschi Ennio di Giuseppe | 24 | 179 |
| 5. Ferrando Attilio di Giuseppe | 24 | 177 |
| 6. Frigiolini Mario di Giovanni | 30 | 184 |
| 7. Gamba Giovanni di Ettore | 26 | 176 |
| 8. Piccinini Angelo di Silvio | 25 | 180 |
| 9. Serra Epifanio Bonico di Carlo | 28 | 184 |
| 10. Tarello Eraldo di Carlo | 29 | 179 |
| **SEDE DI VERONA** | | |
| 1. Accordi Ester di Candido | 22 | 178 |
| 2. Baciga Luigi di Alfonso | 27 | 182 |
| 3. Colnago Pier Luigi di Rinaldo | 24 | 175 |
| 4. De Donato Andrea di Pietro | 24 | 177 |
| 5. Fedrigo Italico fu Gino | 26 | 177 |
| 6. Gorbi Gaetano di Gaetano | 23 | 175 |
| 7. Magalini Gaetano di Gino | 21 | 186 |
| 8. Marsiglio Giuseppe di Raniero | 22 | 185 |
| 9. Rossato Danilo di Girolamo | 24 | 189 |
| 10. Sarbori Ugo fu Agostino | 30 | 194 |
| 11. Schiona Romualdo fu Giulio | 24 | 197 |
| **SEDE DI VICENZA** | | |
| 1. Adrogna Silvio di Edoardo | 23 | 190 |
| 2. Agostini Agostino fu Antonio | 24 | 189 |
| 3. Beltoro Giuseppe di Attilio | 24 | 189 |
| 4. Bernardi Giacomo di Ugieri | 28 | 188 |
| 5. Bertoli Pio di Giuseppe | 24 | 183 |
| 6. Bertoldo Luigi di Antonio | 24 | 189 |
| 7. Bisson Alberto Camillo di Antonio | 25 | 175 |
| 8. Bonato Giovanni di Giuseppe | 30 | 186 |
| 9. Busatta Antonio fu Luigi | 25 | 179 |
| 10. Cappellari Orlando di Virginio | 22 | 189 |
| 11. Carollo Gio. Batta di Giovanni | 23 | 179 |
| 12. Copiello Rinaldo di Luigi | 30 | 185 |
| 13. Crestani Bruno di Gio. Batta | 25 | 187 |
| 14. Dal Fior Francesco di Girolamo | 22 | 192 |
| 15. Dall'Una Giovanni di Luigi | 28 | 199 |
| 16. Dal Maso Giovanni Lino di Gaetano | 24 | 178 |
| 17. Danchieffi Guido di Angelo | 23 | 175 |
| 18. Fiesta Piero di Bortolo | 24 | 178 |
| 19. Frizo Antonio fu Antonio | 27 | 179 |
| 20. Libondi Alberto di Teodosio | 28 | 191 |
| 21. Marassi Fulvio fu Antonio | 24 | 194 |
| 22. Marassi Silvano fu Antonio | 27 | 181 |
| 23. Marchetto Roberto di Giuseppe | 28 | 190 |
| 24. Martini Valentino di Giuseppe | 25 | 179 |
| 25. Mazzucco Salvatore di Onorio | 24 | 182 |
| 26. Merlo Vito di Antonio | 24 | 180 |
| 27. Olmo Giovanni fu Umberto | 27 | 182 |
| 28. Parise Antonio fu Amadio | 25 | 182 |
| 29. Parise Marcellino di Marcellino | 27 | 185 |
| 30. Pasetto Giorgio di Vittorio | 28 | 179 |
| 31. Pinton Luigi di Augusto | 30 | 189 |
| 32. Rigoni Giuseppe fu Felice | 30 | 189 |
| 33. Sicchele Ferruccio di Antonio | 23 | 187 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1668

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. Lazzaro Camillo fu Luigi Enrico | 21 | 175 |
| 10. Liussi Sabottino-Italico di Antonio | 21 | 180 |
| 11. Maltini Luigi fu Andrea | 24 | 200 |
| 12. Masutti Pietro Paolo fu Angelo | 24 | 186 |
| 13. Nascimbene Francesco di Italico | 24 | 200 |
| 14. Pascutini Leonardo fu Leonardo | 25 | 184 |
| 15. Pegolo Olinto di Annibale | 21 | 183 |
| 16. Perin Pietro di Benedetto | 24 | 189 |
| 17. Romanin Guerrino fu Isidoro | 21 | 177 |
| 18. Romano Amerigo di Luigi | 21 | 189 |
| 19. Sidar Luciano di Pietro | 21 | 177 |
| 20. Sinosi Mario di Pietro | 21 | 185 |
| 21. Sindero Augusto fu Mario | 24 | 199 |
| 22. Turco Angelo di Giuseppe | 21 | 187 |
| 23. Uri Luigi di Giuseppe | 21 | 197 |
| 24. Zappetti Valfrido di Cesare Augusto | 26 | 204 |

SEDE DI VARESE

| | | |
|---|---|---|
| 1. Armosida Elio fu Giuseppe | 23 | 175 |
| 2. Asper Raffaele di Pietro | 27 | 189 |
| 3. Bay Rossi Mario di Carlo | 29 | 194 |
| 4. Contini Mario di Primo | 27 | 189 |
| 5. Cescia Giovanni fu Francesco | 24 | 177 |
| 6. Garofalo Leonardo di Vito | 28 | 189 |
| 7. Landoni Luigi di Francesco | 28 | 195 |
| 8. Milani Lorenzo fu Domenico | 22 | 175 |
| 9. Montorio Giuseppe di Salvatore | 24 | 185 |
| 10. Nasoni Carlo fu Arcangelo | 25 | 188 |
| 11. Odoni Ferdinando di Francesco | 24 | 190 |
| 12. Paradiso Aurelio di Giuseppe | 25 | 189 |
| 13. Prola Dante di Carlo | 24 | 189 |
| 14. Perrini Carlo di Angelo | 24 | 181 |
| 15. Puricelli Gino di Angelo | 23 | 194 |
| 16. Sarlalla Francesco di Pietro | 23 | 182 |
| 17. Varetti Guido di Angelo | 23 | 195 |
| 18. Vigano Mario di Alberico | 21 | 192 |
| 19. Zeni Giacinto fu Carlo | 23 | 194 |

SEDE DI VENEZIA

| | | |
|---|---|---|
| 1. Alessandrani Alberto fu Torquato | 27 | 189 |
| 2. Ballarin Bruno di Pietro | 23 | 173 |
| 3. Bonini Mario di Umberto | 27 | 190 |
| 4. Bortolussi Ottone fu Giuseppe | 27 | 175 |
| 5. Fortunati Alfonso di Antonio | 21 | 182 |
| 6. Lucadello Lorenzo di Giovanni | 23 | 175 |
| 7. Magnini Antonio di Magno | 21 | 187 |
| 8. Marani Virgilio fu Alfonso | 28 | 178 |
| 9. Seria Renato di Antonio | 21 | 180 |
| 10. Spezzati Astone fu Bonifacio | 21 | 183 |
| 11. Spolaor Giovanni di Domenico | 21 | 179 |
| 12. Venturanin Piero di Gino | 27 | 181 |

| | | |
|---|---|---|
| 9. Serra Epifanio Romeo di Carlo | 28 | 184 |
| 10. Tarello Eraldo di Carlo | 29 | 179 |

SEDE DI VERONA

| | | |
|---|---|---|
| 1. Accordi Ester di Candido | 22 | 178 |
| 2. Baciga Luigi di Alfonso | 27 | 182 |
| 3. Calavo Pier Luigi di Rodolfo | 21 | 175 |
| 4. De Donato Andrea di Pietro | 24 | 177 |
| 5. Federigo Italico fu Gino | 26 | 177 |
| 6. Gorbi Gaetano di Gaetano | 23 | 175 |
| 7. Magadini Gaetano di Gino | 21 | 186 |
| 8. Marsiglio Giuseppe di Rainero | 22 | 185 |
| 9. Rossato Danilo di Girolamo | 21 | 1[illegible] |
| 10. Sartori Ugo fu Agostino | 20 | 19[illegible] |
| 11. Schiona Romualdo fu Giulio | 24 | 197 |

SEDE DI VICENZA

| | | |
|---|---|---|
| 1. Adrogna Silvio di Edoardo | 23 | 190 |
| 2. Agostini Agostino fu Antonio | 27 | 180 |
| 3. Belloro Giuseppe di Attilio | 21 | 180 |
| 4. Bernardi Giacomo di Igleri | 22 | 188 |
| 5. Bertoli Pio di Giuseppe | 21 | 183 |
| 6. Bertoldo Luigi di Antonio | 21 | 159 |
| 7. Bisson Alberto Camillo d. Antonio | 25 | 176 |
| 8. Bonato Giovanni di Giuseppe | 30 | 186 |
| 9. Busatta Antonio fu Luigi | 25 | 179 |
| 10. Cappellari Orlando di Virginio | 22 | 180 |
| 11. Carollo Gio. Batta di Giovanni | 25 | 179 |
| 12. Copello Rinaldo di Luigi | 20 | 184 |
| 13. Crestani Bruno di Gio. Batta | 25 | 187 |
| 14. Dal Fior Francesco di Girolamo | 22 | 189 |
| 15. Dall'Igna Giovanni di Luigi | 23 | 199 |
| 16. Del Maso Giovanni Lino di Gaetano | 21 | 178 |
| 17. Danchielli Guido di Angelo | 23 | 175 |
| 18. Festa Pietro di Bortolo | 24 | 19[illegible] |
| 19. Frigo Antonio fu Antonio | 25 | 179 |
| 20. Libondi Alberto di Teodosio | 28 | 191 |
| 21. Marassi Fulvio fu Antonio | 20 | 194 |
| 22. Marassi Silvano fu Antonio | 27 | 181 |
| 23. Marchetto Roberto di Giuseppe | 28 | 199 |
| 24. Martini Valentino di Giuseppe | 27 | 179 |
| 25. Mazzucco Salvatore di Onorio | 24 | 182 |
| 26. Merlo Vito di Antonio | 21 | 180 |
| 27. Olmo Giovanni fu Umberto | 27 | 182 |
| 28. Parise Antonio fu Amadio | 25 | 182 |
| 29. Parise Marcellino di Marcellino | 27 | 185 |
| 30. Pasetto Giorgio di Vittorio | 28 | 179 |
| 31. Pinton Luigi di Augusto | 20 | 189 |
| 32. Rigoni Giuseppe fu Felice | 20 | 180 |
| 33. Sterchele Ferruccio di Antonio | 23 | 187 |
| 34. Zanin Gaetano fu Vittorio | 26 | 187 |

(1372)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

16691

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

Conto corrente con la Post

*Supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 125 del 31 maggio 1946*

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

*PARTE PRIMA*

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 859-144

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 378.

**Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.**

16701

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

**Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.**



1971 II
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 378.

**Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerata la necessità di provvedere a talune variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46 per assicurare il funzionamento dei servizi statali nelle provincie del Nord Italia recentemente restituite all'Amministrazione italiana, nonchè per altre occorrenze di carattere urgente;

Considerata, altresì la necessità di inscrivere in bilancio, in conto residui, alcune somme per provvedere al pagamento di spese afferenti agli esercizi finanziari 1944-45 e retro;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, numeri 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 490, 493, 494, 495, 496, 7 settembre 1945, n. 606 e 22 settembre 1945, n. 586;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

E' autorizzata la concessione delle seguenti sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro, a favore dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato:

L. 10.000.000.000 per l'ulteriore finanziamento delle spese di riparazione e di ricostruzione degli impianti e dei mezzi di esercizio danneggiati o distrutti dalla guerra;

L. 445.000.000 per le spese di riparazione e ricostruzione delle case economiche per i ferrovieri danneggiate o distrutte da offese belliche.

Art. 5.

E' autorizzata la sovvenzione straordinaria di L. 199.000.000 da parte del Tesoro all'Azienda di Stato per i servizi telefonici per la ricostruzione di impianti tecnici della rete telefonica nazionale, delle stazioni amplificatrici e degli uffici distrutti o danneggiati, nonchè il ripristino dei materiali e delle scorte asportati o distrutti in seguito ad eventi bellici.

Art. 6.

E' autorizzata la concessione dei seguenti contributi straordinari a carico degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1945-46:

*Ministero del tesoro:*

L. 600.000 a favore dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato.

*Ministero degli affari esteri:*

L. 1.500.000 a favore dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.

Art. 7.

Il contributo statale stabilito con l'art. 3 del R. decreto 18 aprile 1920, n. 481, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a favore del Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali Riuniti di Roma, in relazione ai maggiori oneri dipendenti dall'applicazione dei provvedimenti economici e di altri di carattere generale a favore del personale ospedaliero, è elevato per l'esercizio finanziario 1945-46 a L. 82.760.000.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788121

della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerata la necessità di provvedere a talune variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46 per assicurare il funzionamento dei servizi statali nelle provincie del Nord Italia recentemente restituite all'Amministrazione italiana, nonchè per altre occorrenze di carattere urgente;

Considerata, altresì la necessità di inscrivere in bilancio, in conto residui, alcune somme per provvedere al pagamento di spese afferenti agli esercizi finanziari 1944-45 e retro;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, numeri 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 490, 493, 494, 495, 496, 7 settembre 1945, n. 606 e 22 settembre 1945, n. 586;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentita la Corte dei conti;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei trasporti, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, dell'assistenza post-bellica e della costituente per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'Amministrazione del fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di zioni straordinarie, da parte del Tesoro, a favore dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato:

L. 10.000.000.000 per l'ulteriore finanziamento delle spese di riparazione e di ricostruzione degli impianti e dei mezzi di esercizio danneggiati o distrutti dalla guerra;

L. 445.000.000 per le spese di riparazione e ricostruzione delle case economiche per i ferrovieri danneggiate o distrutte da offese belliche.

Art. 5.

E' autorizzata la sovvenzione straordinaria di L. 199.000.000 da parte del Tesoro all'Azienda di Stato per i servizi telefonici per la ricostruzione di impianti tecnici della rete telefonica nazionale, delle stazioni amplificatrici e degli uffici distrutti o danneggiati, nonchè il ripristino dei materiali e delle scorte asportati o distrutti in seguito ad eventi bellici.

Art. 6.

E' autorizzata la concessione dei seguenti contributi straordinari a carico degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1945-46:

*Ministero del tesoro*:

L. 600.000 a favore dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato.

*Ministero degli affari esteri*:

L. 1.500.000 a favore dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.

Art. 7.

Il contributo statale stabilito con l'art. 3 del R. decreto 18 aprile 1920, n. 481, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a favore del Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali Riuniti di Roma, in relazione ai maggiori oneri dipendenti dall'applicazione dei provvedimenti economici e di altri di carattere generale a favore del personale ospedaliero, è elevato per l'esercizio finanziario 1945-46 a L. 82.760.000.

Art. 8.

Per la regolazione delle somme erogate durante la gestione del Governo Militare Alleato, od in base ad ordini dell'Ufficio di ragioneria delegato per la Sicilia, a favore di enti diversi, e da recuperarsi a carico degli enti medesimi, è autorizzata la emissione di ordini di accreditamento, senza limiti di importo.

Art. 9.

I capitoli seguenti, aggiunti ai sottoindicati stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1945-46 sono soppressi:

*Ministero del tesoro*:

Cap. n. 431 - Contributo per l'incremento di attività cinematografiche.

1673
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

*Ministero delle finanze:*

Cap. n. 213 - Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio centrale delle imposte di consumo, ecc.

I residui risultanti al 1° luglio 1945 sui capitoli suddetti ed i pagamenti eventualmente effettuati, a partire da tale data, sui residui medesimi, s'intenderanno attribuiti ai capitoli 283 *bis* e 171 *bis* rispettivamente istituiti, per gli stessi oggetti, negli indicati stati di previsione.

Art. 10.

In relazione ai miglioramenti disposti, per le pensioni di guerra, con il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, il fondo consolidato di cui al R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1795, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 630, relativo a tali pensioni è elevato, per l'esercizio finanziario 1945-46, a L. 2.250.000.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946*

*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 132.* — ERASCA

---

TABELLA A

**Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46**

CONTO DELLA COMPETENZA

a) *In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 15. — Somme dovute all'Erario dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, ecc. | L. | 1.102.655 |
| Cap. n. 35. — Imposta sui fondi rustici | » | 850.000.000 |
| Cap. n. 36. — Imposta sui fabbricati | » | 75.000.000 |
| Cap. n. 37. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile | » | 8.030.000.000 |
| Cap. n. 38. — Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo | » | 1.500.000.000 |
| Cap. n. 39. — Imposta ordinaria sul patrimonio ecc. | » | 700.000.000 |
| Cap. n. 41. — Imposta sui redditi delle azioni emesse dalle Società aventi sede nel Regno, ecc. | » | 15.000.000 |
| Cap. n. 43. — Imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare, ecc. | » | 105.000.000 |
| Cap. n. 60. — Imposta sul plus valore dei titoli azionari, ecc. | L. | 125.000.000 |
| Cap. n. 61. — Imposta ipotecaria | » | 300.000.000 |
| Cap. n. 62. — Tasse di radiofonia sugli apparecchi e parti di apparecchi, ecc. | » | 15.000.000 |
| Cap. n. 64. — Canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari, ecc. | » | 325.000.000 |
| Cap. n. 65. — Tasse sulle concessioni governative | » | 110.000.000 |
| Cap. n. 69. — Tasse di circolazione sulle autovetture adibite al trasporto di persone, ecc. | » | 70.000.000 |
| Cap. n. 70. — Tassa unica di circolazione sugli autocarri, motocarri, ecc. adibiti al trasporto di cose, ecc. | » | 300.000.000 |
| Cap. n. 71. — Diritto erariale sugli spettacoli cinematografici ed teatrali, ecc. | » | 510.000.000 |
| Cap. n. 72. — Diritto erariale sugli spettacoli ordinari e sportivi, ecc. | » | 82.000.000 |
| Cap. n. 73. — Diritto erariale sugli ingressi alle corse di cavalli al trotto ed al galoppo, ecc. | » | 12.000.000 |
| Cap. n. 83. — Imposta sulla fabbricazione degli spiriti | » | 815.500.000 |
| Cap. n. 84. — Imposta sulla fabbricazione della birra | » | 64.000.000 |
| Cap. n. 85. — Imposta sulla fabbricazione dello zucchero | » | 215.000.000 |
| Cap. n. 86. — Imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e analoghe materie zuccherine | » | 12.750.000 |
| Cap. n. 87. — Imposta sulla fabbricazione degli oli di semi | » | 96.000.000 |
| Cap. n. 88. — Imposta sulla fabbricazione degli oli minerali, ecc. | » | 105.000.000 |
| Cap. n. 89. — Imposta sul gas e sull'energia elettrica | » | 430.000.000 |
| Cap. n. 90. — Imposta sulla fabbricazione del surrogati del caffè | » | 125.000.000 |
| Cap. n. 25. — Dogane e diritti marittimi (escluso il dazio sul grano) | » | 110.000.000 |
| Cap. n. 27. — Sovrimposta di confine (esclusa la sovrimposta sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi) | » | 125.000.000 |
| Cap. n. 28. — Sovrimposta di confine sugli oli minerali, loro derivati, ecc. | » | 200.000.000 |
| Cap. n. 99. — Diritto di licenza sulle merci ammesse alla importazione, ecc. | » | 210.000.000 |
| Cap. n. 110. — Tasse di pubblico insegnamento | » | 100.000.000 |
| Cap. n. 150. — Rimborso da aziende autonome delle spese di ogni genere, sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato | » | 56.000.000 |
| Cap. n. 186. — Addizionale 2 per cento alle imposte dirette erariali, ecc. | » | 520.000.000 |
| Cap. n. 128. — Ritenuta sugli stipendi, sugli assegni, sulle paghe, sovvenzioni, ecc. | » | 55.000.000 |
| Cap. n. 229. — Proventi derivanti dalla vendita dei denaturanti dell'alcool, ecc. | » | 122.000.000 |
| Cap. n. 233. — Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso | » | 20.000.000 |
| Cap. n. 302-*bis*. — Versamento a conguaglio degli interessi nelle sottoscrizioni di buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premi di cui ai decreti legislativi Luogotenenziali 12 | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1974

previsione.

Art. 10.

In relazione ai miglioramenti disposti, per le pensioni di guerra, con il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, il fondo consolidato di cui al R. decreto-legge 26 settembre 1925, n. 1795, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 630, relativo a tali pensioni è elevato, per l'esercizio finanziario 1945-46, a L. 2.250.000.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946*

*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 132.* — FRASCA

---

TABELLA 4

**Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46**

CONTO DELLA COMPETENZA

a) *In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 15. — Somme dovute all'Erario dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, ecc. | L. | 1.102.885 |
| Cap. n. 35. — Imposta sui fondi rustici | » | 850.000.000 |
| Cap. n. 36. — Imposta sui fabbricati | » | 75.000.000 |
| Cap. n. 37. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile | » | 8.650.000.000 |
| Cap. n. 38. — Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo | » | 1.500.000.000 |
| Cap. n. 40. — Imposta ordinaria sul patrimonio ecc. | » | 700.000.000 |
| Cap. n. 41. — Imposta sui redditi delle azioni emesse dalle Società aventi sede nel Regno, ecc. | » | 15.000.000 |
| Cap. n. 43. — Imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare, ecc. | » | 105.000.000 |
| Cap. n. 47. — Imposta speciale sui redditi di capitali delle imprese individuali, ecc. | » | 10.000.000 |
| Cap. n. 49. — Imposta straordinaria sui compensi degli amministratori, ecc. | » | 9.000.000 |
| Cap. n. 52. — Imposta sulle successioni e donazioni | » | 150.000.000 |
| Cap. n. 53. — Imposta sul valore netto globale delle successioni, ecc. | » | 75.000.000 |
| Cap. n. 54. — Imposta sulla mano-morta | » | 8.500.000 |
| Cap. n. 55. — Imposta di registro | » | 1.500.000.000 |
| Cap. n. 56. — Imposta speciale sul plus valore dei beni immobili, ecc. | » | 20.000.000 |
| Cap. n. 57. — Imposta generale sull'entrata, ecc. | » | 12.500.000.000 |
| Cap. n. 58. — Tassa di bollo | » | 510.000.000 |
| Cap. n. 59. — Imposte in surrogazione del registro e del bollo | » | 370.000.000 |
| sugli affidavit, mobilari, ecc. annessi ad ogni spedizione di cose, ecc. | » | 300.000.000 |
| Cap. n. 71. — Diritto erariale sugli spettacoli cinematografici ed assimilati, ecc. | » | 310.000.000 |
| Cap. n. 72. — Diritto erariale sugli spettacoli drammatici e sportivi, ecc. | » | 82.000.000 |
| Cap. n. 75. — Diritto erariale sugli ingressi alle corse di cavalli al trotto ed al galoppo, ecc. | » | 12.000.000 |
| Cap. n. 83. — Imposta sulla fabbricazione degli spiriti | » | 815.500.000 |
| Cap. n. 84. — Imposta sulla fabbricazione della birra | » | 64.000.000 |
| Cap. n. 85. — Imposta sulla fabbricazione dello zucchero | » | 215.000.000 |
| Cap. n. 86. — Imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e analoghe materie zuccherine | » | 12.750.000 |
| Cap. n. 87. — Imposta sulla fabbricazione degli oli di semi | » | 96.000.000 |
| Cap. n. 88. — Imposta sulla fabbricazione degli oli minerali, ecc. | » | 105.000.000 |
| Cap. n. 89. — Imposta sul gas e sull'energia elettrica | » | 430.000.000 |
| Cap. n. 90. — Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè | » | 125.000.000 |
| Cap. n. 95. — Dogane e diritti marittimi (escluso il dazio sul grano) | » | 140.000.000 |
| Cap. n. 97. — Sovrimposta di confine (esclusa la sovrimposta sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi) | » | 125.000.000 |
| Cap. n. 98. — Sovrimposta di confine sugli oli minerali, loro derivati, ecc. | » | 290.000.000 |
| Cap. n. 99. — Diritto di licenza sulle merci ammesse all'importazione, ecc. | » | 210.000.000 |
| Cap. n. 110. — Tasse di pubblico ingegnamento | » | 100.000.000 |
| Cap. n. 150. — Rimborso da aziende autonome delle spese di ogni genere, sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato | » | 56.000.000 |
| Cap. n. 186. — Addizionale 2 per cento alle imposte dirette erariali, ecc. | » | 520.000.000 |
| Cap. n. 198. — Ritenuta sugli stipendi, sugli assegni, sulle paghe, retribuzioni, ecc. | » | 55.000.000 |
| Cap. n. 250. — Proventi derivanti dalla vendita dei denaturanti dell'alcool, ecc. | » | 122.000.000 |
| Cap. n. 253. — Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso | » | 20.500.000 |
| Cap. n. 302-*bis*. — Versamento a conguaglio degli interessi nelle sottoscrizioni di buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premi di cui ai decreti legislativi Luogotenenziali 12 marzo 1945, n. 79 e 28 giugno 1945, n. 364 | » | 1.115.000.000 |
| Cap. n. 404-*bis* (di nuova istituzione). — Ricupero dell'anticipazione concessa all'Ente di gestione liquidazione immobiliare per il rimborso agli istituti di credito degli importi dei saldi attivi provenienti dalla confisca dei beni di proprietà ebraica | » | 25.000.000 |
| Cap. n. 404-*ter* (di nuova istituzione). — Ricupero dell'anticipazione concessa all'Ente gestione e liquidazione immobiliare per provvedere al rimborso agli aventi diritto del ricavato della vendita di beni ebraici, alla restituzione dei depositi a garanzia effettuati dagli aspiranti all'acquisto dei beni stessi e al pagamento dei conguagli e degli interessi sui certificati nominativi emessi dall'Ente medesimo | » | 30.000.000 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1945

Cap. n. 469. — Depositi per spese d'asta, ecc. . . . . L. 500.000

Cap. n. 419. — Versamento del fondo consolidato per le pensioni privilegiate di guerra, ecc. . . . . » 1.200.000.000

Cap. n. 422 *bis*. — Recupero di somme erogate a favore di Enti diversi durante la gestione del Governo Militare Alleato, ecc. . » 1.000.000.000

Totale degli aumenti . . L. 35.538.352.685

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 239. — Anticipazioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, ecc., ad integrazione dell'onere consolidato dello Stato per le pensioni privilegiate di guerra, ecc. . . L. 50.000.000

c) *Capitolo di nuova istituzione*:

Cap. n. 349 *bis*. — Fondi somministrati dal Governo Militare Alleato nei territori sottoposti alla sua giurisdizione, per sopperire ad occorrenze relative alla gestione dei territori medesimi.

## CONTO DI RESIDUI

*In aumento*:

Cap. n. 471 (aggiunto). — Controvalore del metallo proveniente dalla deformazione delle monete d'argento ritirate dalla circolazione, ecc. . . . . L. 867.338.200

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

---

TABELLA *B*

**Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1945-46**

## CONTO DELLA COMPETENZA

### MINISTERO DEL TESORO

*In aumento*:

Cap. n. 1. — Rendite consolidate, ecc., e interessi sui debiti perpetui diversi . . L. 1.300.389.000 —

Cap. n. 2. — Debiti redimibili diversi - Interessi e premi . . . . . » 333.106.000 —

Cap. n. 6. — Interessi e premi sui buoni del tesoro poliennali . . . . . » 8.471.000.000 —

Cap. n. 40. — Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . » 850.000 —

Cap. n. 45. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . » 350.000 —

Cap. n. 57 *bis* (di nuova istituzione). — Retribuzioni ed altri assegni al personale non di ruolo (Consiglio di Stato) . . . » 1.200.000 —

Cap. n. 117. — Sussidi ad impiegati di ruolo e non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato, ecc. . . . . L. 500.000 —

Cap. n. 150. — Premi di operosità, ecc., agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro, ecc. » 8.000.000 —

Cap. n. 157. — Spese casuali . . . . » 460.000 —

Cap. n. 160. — Mercedi, cottimi, retribuzioni, ecc., agli operai della Regia zecca, ecc. . . . . » 10.500.000 —

Cap. n. 179. — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. . . . . » 138.250.000 —

Cap. n. 192. — Spese per la beneficenza romana . . . . . » 10.141.818,99

Cap. n. 212 *bis* (modificata la denominazione). — Interessi e provvigioni da corrispondere alla Banca d'Italia sui depositi vincolati in conto corrente presso la Banca stessa, della cui disponibilità questa abbia assunto l'impegno di inibirsi l'impiego sotto qualsiasi forma a sollievo della circolazione (decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 265 e art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 dicembre 1944, n. 417) . . . . . » 432.500.000 —

Cap. n. 225. — Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma . » 85.425.4[illegible]

Cap. n. 232 *bis* (di nuova istituzione). — Sovvenzione straordinaria all'Azienda di Stato per i servizi telefonici per la ricostruzione di impianti tecnici della rete telefonica nazionale in cavi ed in linee aeree delle centrali interurbane, delle stazioni amplificatrici e degli uffici distrutti o danneggiati, nonchè il ripristino dei materiali e delle scorte asportati a seguito di eventi bellici . . . . . » 120.000.000 —

Cap. n. 233. — Sovvenzione alle ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo di gestione . . . . . » 5.385.300.000 —

Cap. n. 234. — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione . . » 877.905.000 —

Cap. n. 237. — Sovvenzione straordinaria alle ferrovie dello Stato per le spese di riparazione e di ricostruzione in dipendenza dei danni delle distruzioni causate dalla guerra . . . . . » 10.000.000.000 —

Cap. n. 237 *bis* (di nuova istituzione). — Sovvenzione straordinaria alle ferrovie dello Stato per le spese di riparazione e di ricostruzione delle case economiche per i ferrovieri danneggiate o distrutte per causa di guerra . . . . . » 445.000.000 —

Cap. n. 283 *bis* (di nuova istituzione). — Contributo per l'incremento di attività cinematografica . . . . . » 140.000 —

Cap. n. 288. — Retribuzioni e indennità varie al personale avventizio, ecc. (Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo) . . . . . » 400.000 —

Cap. n. 290. — Premi di operosità e rendimento agli impiegati . . . . . » 100.000 —

Cap. n. 293. — Spese di economato - Arredamento ed affitto locali, ecc. . . . » 100.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1976

Cap. n. 215. — Anticipazioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, ecc., ad integrazione dell'onere consolidato dello Stato per le pensioni privilegiate di guerra, ecc. . . L. 50.000.000

c) *Capitolo di nuova istituzione:*

Cap. n. 249 *bis*. — Fondi somministrati dal Governo Militare Alleato nei territori sottoposti alla sua giurisdizione, per sopperire ad occorrenze relative alla gestione dei territori medesimi.

## CONTO DI RESIDUI

*In aumento:*

Cap. n. 471 (aggiunto). — Controvalore del metallo proveniente dalla deformazione delle monete d'argento ritirate dalla circolazione, ecc. . . . . L. 867.226.200

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

---

TABELLA *B*

**Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1945-46**

## CONTO DELLA COMPETENZA

### MINISTERO DEL TESORO

*In aumento:*

Cap. n. 1. — Rendite consolidate, ecc., e interessi sui debiti perpetui diversi . . L. 1.305.289.000 —
Cap. n. 2. — Debiti redimibili diversi - Interessi e premi . . . . . » 333.105.000 —
Cap. n. 6. — Interessi e premi sui buoni del tesoro poliennali . . . . . » 8.471.000.000 —
Cap. n. 40. — Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri . » 850.000 —
Cap. n. 45. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . » 350.000 —
Cap. n. 57 *bis* (di nuova istituzione). — Retribuzioni ed altri assegni al personale non di ruolo (Consiglio di Stato) . . . » 1.200.000 —
Cap. n. 81. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Avvocatura dello Stato, ecc. . . . . » 800.000 —
Cap. n. 82. — Indennità per missioni, ecc. . . . . » 250.000 —
Cap. n. 83. — Sussidi, ecc. . . . . » 30.000 —
Cap. n. 84. — Assegni fissi per spese di ufficio . . . . . » 700.000 —
Cap. n. 88. — Indennità di missione e di trasferimento, ecc. (Sottosegretariato stampa, spettacolo e turismo) . . . . » 400.000 —
Cap. n. 96. — Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali (Sottosegretariato stampa, spettacolo e turismo) . . . » 150.000 —
Cap. n. 120. — Spese per il funzionamento di commissioni (Sottosegretario stampa, spettacolo e turismo) . . . . . » 100.000 —
Cap. n. 122. — Spese per [illegible] romana . . . . . » 10.141.816.000 —
Cap. n. 212 *bis* (modificata la denominazione). — Interessi e provvigioni da corrispondere alla Banca d'Italia sui depositi vincolati in conto corrente presso la Banca stessa, della cui disponibilità questa abbia assunto l'impegno di inibirsi l'impiego sotto qualsiasi forma a sollievo della circolazione (decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 265 e art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 dicembre 1944, n. 417) . . . . . » 432.500.000 —
Cap. n. 225. — Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma . . » 85.435.1[illegible]
Cap. n. 232 *bis* (di nuova istituzione). — Sovvenzione straordinaria all'Azienda di Stato per i servizi telefonici per la ricostruzione di impianti tecnici della rete telefonica nazionale in cavi ed in linee aeree delle centrali interurbane, delle stazioni amplificatrici e degli uffici distrutti o danneggiati, nonchè il ripristino dei materiali e delle scorte asportati a seguito di eventi bellici . . . . . » 120.000.000 —
Cap. n. 233. — Sovvenzione alle ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo di gestione . . . . . » 5.985.300.000 —
Cap. n. 234. — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione . . . . » 877.905.000 —
Cap. n. 237. — Sovvenzione straordinaria alle ferrovie dello Stato per le spese di riparazione e di ricostruzione in dipendenza dei danni delle distruzioni causate dalla guerra . . . . . » 10.000.000.000 —
Cap. n. 237 *bis* (di nuova istituzione). — Sovvenzione straordinaria alle ferrovie dello Stato per le spese di riparazione e di ricostruzione delle case economiche per i ferrovieri danneggiate o distrutte per causa di guerra . . . . . » 445.000.000 —
Cap. n. 283 *bis* (di nuova istituzione). — Contributo per l'incremento di attività cinematografia . . . . . » 140.000 —
Cap. n. 288. — Retribuzioni e indennità varie al personale avventizio, ecc. (Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo) . . . . . » 500.000 —
Cap. n. 290. — Premi di operosità e rendimento agli impiegati . . . . . » 100.000 —
Cap. n. 293. — Spese di economato - Arredamento ed affitto locali, ecc. . . . » 100.000 —
Cap. n. 317. — Spese di esercizio e di manutenzione di automezzi (Alto Commissariato per la Sicilia) . . . . . » 500.000 —
Cap. n. 318. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc. . . . . » 1.000.000 —
Cap. n. 322. — Spesa consolidata per le pensioni privilegiate di guerra, ecc. . . » 1.200.000.000 —
Cap. n. 241 *ter*. — Spese per il viaggio e il soggiorno dei membri della Commissione economico-finanziaria negli Stati Uniti d'America . . . . . » 3.000.000 —
Cap. n. 350. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso degli uffici, ecc. (Pensioni di guerra) . . . . » 800.000 —

1677
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Cap. n. 357. — Interessi, ecc., sulle obbligazioni delle aziende patrimoniali dello Stato, ecc. . . . . L. 315.625 —
Cap. n. 360. — Debiti redimibili diversi - Ammortamento . . . . . » 317.835.000 —
Cap. n. 386 *ter* (di nuova istituzione). — Anticipazioni all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare per provvedere al rimborso agli aventi diritto, del ricavato dalla vendita di beni ebraici, alla restituzione dei depositi a garanzia delle offerte eseguiti dagli aspiranti agli acquisti ed al pagamento dei congiagli e degli interessi sui certificati nominativi speciali emessi dall'Ente stesso (R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26 e decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 222) . . . . . » 20.000.000 —
Cap. n. 398. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc. . . . . » 470.000.000 —
Cap. n. 402 *bis*. — Somme erogate durante la gestione del Governo Militare Alleato, ecc., a favore di enti diversi e da recuperarsi a carico degli enti medesimi . » 1.000.000.000 —

Totale . . . L. 31.531.707.808,99

MINISTERO DELLE FINANZE

*In aumento:*

Cap. n. 2. — Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze . . . . . L. 1.000.000
Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale, ecc. . » 6.000.000
Cap. n. 11. — Sussidi al personale 2° ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria centrale e provinciale, ecc. . . . » 2.000.000
Cap. n. 22. — Contributo annuo dovuto alle provincie, ai comuni ed ai consorzi in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale, ecc. . . . . » 13.000.000
Cap. n. 27. — Indennità per il funzionamento degli archivi del lotto, ecc. . . . » 30.000
Cap. n. 29. — Premi ai componenti le commissioni degli archivi del lotto e premi di operosità, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 30. — Aggio e complemento d'aggio ai gestori del lotto, ecc. . . . . » 23.000.000
Cap. n. 31. — Provvista e riparazione di materiali e di mobili speciali per il servizio del lotto, ecc. . . . . » 70.000
Cap. n. 35. — Indennità eventuali, di tramutamento ed altre per la guardia di finanza, ecc. . . . . » 20.000.000
Cap. n. 36. — Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie al personali della Regia accademia e scuola di applicazione, della scuola sottufficiali e dell'azienda del casermaggio per le guardie di finanza, ecc. . . . » 400.000
Cap. n. 40. — Rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura, ecc. . . . . » 850.000
Cap. n. 41. — Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, ecc. » 50.000.000
Cap. n. 50. — Premi di operosità, rendimento e compensi per prestazioni straordinarie al personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici . . . . . L. 5.000.000
Cap. n. 51. — Indennità di missione, spese per lavori a cottimo, ecc . . . . . » 23.000.000
Cap. n. 52. — Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e spese per lavori a cottimo degli uffici tecnici erariali . . » 6.000.000
Cap. n. 53. — Indennità di tramutamento al personale di ruolo dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici erariali » 2.200.000
Cap. n. 67. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle tasse » 4.500.000
Cap. n. 69. — Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 71. — Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente, ecc. . . . . » 3.000.000
Cap. n. 72. — Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale dei valori bollati, ecc. . . . . » 1.500.000
Cap. n. 73. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc. . . . . » 13.000.000
Cap. n. 76. — Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, ecc. . » 15.000.000
Cap. n. 78. — Assegni fissi per spese d'ufficio degli organi dell'Amministrazione esterna » 800.000
Cap. n. 79. — Fitto di locali per gli uffici esterni . . . . . » 650.000
Cap. n. 80. — Spese per lavori di sicurezza, ecc. . . . . » 750.000
Cap. n. 81. — Spese di coazioni e di liti, ecc . . . . . » 250.000
Cap. n. 83. — Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici, ecc. . . . . » 3.600.000
Cap. n. 84. — Quote sui canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari, ecc. » 50.000.000
Cap. n. 87. — Somma da corrispondere per proventi delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 88. — Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale ed ai diritti erariali e demaniali, ecc. . . . . » 6.000.000
Cap. n. 89. — Quota spettante ai Comuni sul provento dei diritti erariali sui biglietti di ingresso ai teatri, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 94. — Premi di operosità e di rendimento a favore del personale provinciale del demanio, ecc. . . . . » 60.000
Cap. n. 95. — Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali, spese per il personale avventizio salariato, indennità, ecc . » 600.000
Cap. n. 96. — Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni . . . . . » 10.000
Cap. n. 97. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali, ecc. . . . . » 750.000
Cap. n. 98. — Spese per l'amministrazione e manutenzione delle speciali proprietà demaniali, ecc. . . . . » 350.000
Cap. n. 99. — Indennità di missione ed as-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 197821

fiati nominativi speciali emessi dall'Ente stesso (R. decreto-legge 29 gennaio 1944, n. 26 e decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 222) . . . . . » 20.000.000 —

Cap. n. 38. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc. . . . . » 450.000.000 —

Cap. n. 38 bis. — Somme erogate durante la gestione del Governo Militare Alleato, ecc., a favore di enti diversi e da recuperarsi a carico degli enti medesimi . » 1.000.000.000 —

Totale . . . L. 31.531.707.898,99

## MINISTERO DELLE FINANZE

*In aumento:*

Cap. n. 2. — Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze . . . . . L. 1.000.000

Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale, ecc. . » 6.000.000

Cap. n. 11. — Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria centrale e provinciale, ecc. . . . » 2.000.000

Cap. n. 22. — Contributo annuo dovuto alle provincie, ai comuni ed ai consorzi in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale, ecc. . . . . » 13.000.000

Cap. n. 27. — Indennità per il funzionamento degli archivi del lotto, ecc. . . . » 20.000

Cap. n. 29. — Premi ai componenti le commissioni degli archivi del lotto e premi di operosità, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 30. — Aggio e complemento d'aggio ai gestori del lotto, ecc. . . . . » 25.000.000

Cap. n. 31. — Provvista e riparazione di materiali e di mobili speciali per il servizio del lotto, ecc. . . . . » 70.000

Cap. n. 35. — Indennità eventuali, di trasmutamento ed altre per la guardia di finanza, ecc. . . . . » 20.000.000

Cap. n. 36. — Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie al personali della Regia accademia e scuola di applicazione; della scuola sottufficiali e dell'azienda del casermaggio per le guardie di finanza, ecc. . . . » 500.000

Cap. n. 40. — Rette di ospedalità per i sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura, ecc. . . . . » 850.000

Cap. n. 41. — Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, ecc. » 50.000.000

Cap. n. 42. — Spese per il servizio automobilistico . . . . . » 4.000.000

Cap. n. 43. — Assegni fissi per spese d'ufficio . . . . . » 1.600.000

Cap. n. 44. — Fitto di locali in servizio della guardia di finanza . . . . . » 1.500.000

Cap. n. 45. — Spese per la piccola manutenzione dei fabbricati, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 46. — Spese per i servizi di polizia tributaria . . . . . » 60.000

Cap. n. 47. — Assegni e compensi al personale salariato, di macchina e d'officina, addetto al naviglio per la vigilanza finanziaria, ecc. . . . . » 550.000

Cap. n. 48. — Spese per la vigilanza finanziaria in mare, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 69. — Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 71. — Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria permanente, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 72. — Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale dei valori bollati, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 73. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc. . . . . » 13.000.000

Cap. n. 76. — Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, ecc. . » 14.000.000

Cap. n. 78. — Assegni fissi per spese d'ufficio degli organi dell'Amministrazione esterna » 800.000

Cap. n. 79. — Fitto di locali per gli uffici esterni . . . . . » 650.000

Cap. n. 80. — Spese per lavori di sicurezza, ecc. . . . . » 750.000

Cap. n. 81. — Spese di canzioni e di atti, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 86. — Quota del 20 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici, ecc. . . . . » 3.600.000

Cap. n. 84. — Quote sui canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari, ecc. » 50.000.000

Cap. n. 87. — Somma da corrispondere per proventi delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 88. — Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale ed ai diritti erariali e demaniali, ecc. . . . . » 6.000.000

Cap. n. 89. — Quota spettante ai Comuni sul provento dei diritti erariali sui biglietti di ingresso ai teatri, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 94. — Premi di operosità e di rendimento a favore del personale provinciale del demanio, ecc. . . . . » 60.000

Cap. n. 95. — Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali, spese per il personale avventizio salariato, indennità, ecc. . » 600.000

Cap. n. 96. — Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni . . . . . » 10.000

Cap. n. 97. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali, ecc. . . . . » 750.000

Cap. n. 98. — Spese per l'amministrazione e manutenzione delle speciali proprietà demaniali, ecc. . . . . » 350.000

Cap. n. 99. — Indennità di missione ed assistenza ai lavori di manutenzione, ecc. (Canali Cavour) . . . . . » 150.000

Cap. n. 100. — Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione, ecc. (Canali Cavour) . . . . . » 10.000.000

Cap. n. 101. — Assegni fissi per spese di ufficio (Canali Cavour) . . . . . » 40.000

Cap. n. 102. — Fitto di locali per gli uffici dei Canali Cavour . . . . . » 100.000

Cap. n. 108. — Spese per il funzionamento del Consiglio delle aziende patrimoniali del demanio dello Stato, indennità di missione, ecc. . . . . » 35.000

Cap. n. 113. — Sussidi agli agenti ed ex agenti di custodia delle proprietà demaniali, ecc. . . . . » 9.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1979

Cap. n. 114. — Spese e passività relative ai beni provenienti da donazioni, ecc. . . . L. 10.000
Cap. n. 116. — Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio e del demanio pubblico. Imposta erariale, ecc. . . . » 10.000.000
Cap. n. 117. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc. . . . » 1.000.000
Cap. n. 121. — Indennità di trasferimento, di viaggio, ecc. . . . » 15.000
Cap. n. 123. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle imposte dirette . . . » 8.000.000
Cap. n. 125. — Sonnito da corrispondere al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette, ecc. . . . » 750.000
Cap. n. 126. — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile, ecc. . . . » 750.000
Cap. n. 127. — Compensi e spese per i messi notificatori, informatori, ecc. . . . » 2.000.000
Cap. n. 129. — Spese pel funzionamento delle commissioni di prima e seconda istanza, ecc. . . . » 3.500.000
Cap. n. 130. — Spese per il funzionamento delle commissioni di primo e secondo grado, ecc. . . . » 120.000
Cap. n. 132. — Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette, ecc. . . . » 3.500.000
Cap. n. 133. — Spese ed indennità per la gestione delle esattorie vacanti, ecc. . . . » 65.000
Cap. n. 134. — Assegni fissi per spese di ufficio degli organi dell'Amministrazione esterna . . . » 2.000.000
Cap. n. 135. — Fitto di locali per gli uffici esterni . . . » 2.000.000
Cap. n. 136. — Spese per lavori di ordinaria manutenzione e di adattamento dei locali, ecc. » 100.000
Cap. n. 138. — Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali, ecc. . . . » 800.000
Cap. n. 141. — Premi di operosità e di rendimento al personale delle dogane e imposte indirette . . . » 8.000.000
Cap. n. 146. — Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando, ecc. . . . » 200.000
Cap. n. 147. — Indennità di trasferimento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte di fabbricazione, ecc. . . . » 4.000.000
Cap. n. 148. — Sussidi agli operai ed agli agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte di fabbricazione . . . » 25.000
Cap. n. 149. — Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche e altre spese pei laboratori chimici delle dogane e delle imposte di fabbricazione . . . » 350.000
Cap. n. 150. — Assegni fissi per spese di ufficio degli organi dell'Amministrazione esterna delle dogane, ecc. . . . » 1.000.000
Cap. n. 151. — Fitto di locali per gli uffici esterni . . . » 1.000.000
Cap. n. 152. — Costruzione di caselli doganali, ecc. . . . » 1.000.000
Cap. n. 155. — Indennità per il rilascio

Cap. n. 176-*bis*. — Sussidi di carattere eccezionale ai militari del Corpo della guardia di finanza . . . L. 1.000.000
Cap. n. 184. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc. . . . » 1.000.000
Cap. n. 185. — Interessi 1,20 per cento compresi nella sesta delle quindici annualità di ammortamento del mutuo di L. 8.000.000 concesso dall'Ente nazionale risi al demanio dello Stato, ecc. . . . » 65.889
Cap. n. 188-*bis*. — Oneri gravanti sui beni del cessato partito nazionale fascista devoluti allo Stato, ecc. . . . » 1.000000
Cap. n. 191. — Premi di operosità e di rendimento al personale per lavori inerenti allo impianto ed al primo funzionamento dell'Anagrafe tributaria, ecc. . . . » 1.200.000
Cap. n. 193. — Spese per le matricole fondiarie per il decennio 1943-1952 . . . » 900.000
Cap. n. 197. — Spese per il funzionamento delle sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte, ecc. . . . » 5.000.000
Cap. n. 202. — Quota di capitale compresa nella sesta delle quindici annualità di ammortamento del mutuo di L. 8.000.000 concesso dall'Ente nazionale risi al demanio dello Stato, ecc. . . . » 520.000
Cap. n. 265. — Restituzione di depositi per adite agli incanti, ecc. . . . » 500.000

Totale . . . L. 350.071.000

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) *In aumento:*

Cap. n. 3 — Manutenzione di locali . . L. 300.000
Cap. n. 9. — Premi di operosità, ecc. . . » 2.000.000
Cap. n. 10. — Sussidi al personale, ecc. . » 150.000
Cap. n. 11. — Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione, ecc. . » 150.000
Cap. n. 22. — Premi di operosità, ecc., ai magistrati, ecc. . . . » 2.000.000
Cap. n. 23. — Assegni per spese d'ufficio, ecc. . . . » 6.000.000
Cap. n. 25. — Contributo nelle spese di ufficio delle cancellerie, ecc. . . . » 250.000
Cap. n. 27. — Indennità fisse ai componenti il tribunale superiore delle acque, ecc. . . . » 50.000
Cap. n. 31. — Indennità supplementare, ecc., al personale degli ufficiali giudiziari, ecc. . . . » 25.000.000
Cap. n. 33. — Spese di giustizia, ecc. . . » 12.000.000
Cap. n. 40. — Spese per gli esami di abilitazione alle professioni di avvocato, ecc. . » 50.000
Cap. n. 48. — Contributi alla cassa di previdenza dei sanitari, ecc. . . . » 300.000
Cap. n. 51. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc. . . . » 500.000.000
Cap. n. 53. — Mantenimento e trasporto dei

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 968031

Cap. n. 124. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle imposte dirette . . . . . » 8.000.000

Cap. n. 125. — Somme da corrispondere al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette, ecc. . . . . » 750.000

Cap. n. 126. — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile, ecc. . . . . » 750.000

Cap. n. 127. — Compensi e spese per i messi notificatori, informatori, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 129. — Spese pel funzionamento delle commissioni di prima e seconda istanza, ecc. . . . . » 3.500.000

Cap. n. 130. — Spese per il funzionamento delle commissioni di primo e secondo grado, ecc. . . . . » 120.000

Cap. n. 132. — Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette, ecc. . . . . » 3.500.000

Cap. n. 133. — Spese ed indennità per la gestione delle esattorie vacanti, ecc. . . . . » 65.000

Cap. n. 134. — Assegni fissi per spese di ufficio degli organi dell'Amministrazione esterna . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 135. — Fitto di locali per gli uffici esterni . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 136. — Spese per lavori di ordinaria manutenzione e di adattamento dei locali, ecc. » 400.000

Cap. n. 138. — Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali, ecc. . . . . » 800.000

Cap. n. 141. — Premi di operosità e di rendimento al personale delle dogane e imposte indirette . . . . . » 8.000.000

Cap. n. 146. — Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando, ecc. » 200.000

Cap. n. 147. — Indennità di trasferimento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle dogane e delle imposte di fabbricazione, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 148. — Sussidi agli operai ed agli agenti dell'Amministrazione delle dogane ed imposte di fabbricazione . . . . . » 25.000

Cap. n. 149. — Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche e altre spese pei laboratori chimici delle dogane e delle imposte di fabbricazione . . . . . » 350.000

Cap. n. 150. — Assegni fissi per spese di ufficio degli organi dell'Amministrazione esterna delle dogane, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 151. — Fitto di locali per gli uffici esterni . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 152. — Costruzione di caselli doganali, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 155. — Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione . . . . . » 20.000

Cap. n. 156. — Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, ecc. . . . . » 4.000.000

Cap. n. 159. — Indennità di giro per ispezioni, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 160. — Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni, per trasferte, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 161. — Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 174. — Somme da corrispondere ai comuni ed agli appaltatori per indennizzi in dipendenza della esenzione della imposta di consumo dei viveri destinati alle truppe mobilitate, ecc. . . . . » 1.300.000

Cap. n. 188. — Somme da corrispondere all'Ente del cessato partito nazionale fascista devoluti allo Stato, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 191. — Premi di operosità e di rendimento al personale per lavori inerenti allo impianto ed al primo funzionamento dell'Anagrafe tributaria, ecc. . . . . » 1.300.000

Cap. n. 193. — Spese per le matricole fondiarie per il decennio 1943-1952 . . . . . » 900.000

Cap. n. 197. — Spese per il funzionamento delle sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 202. — Quota di capitale compresa nella sesta delle quindici annualità di ammortamento del mutuo di L. 8.000.000 concesso dall'Ente nazionale risi al demanio dello Stato, ecc. . . . . » 320.000

Cap. n. 205. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, ecc. . . . . » 500.000

Totale . . . . L. 309.374.000

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) *In aumento:*

Cap. n. 3. — Manutenzione di locali . . L. 300.000

Cap. n. 9. — Premi di operosità, ecc. . » 2.000.000

Cap. n. 10. — Sussidi al personale, ecc. . » 150.000

Cap. n. 11. — Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione, ecc. . » 150.000

Cap. n. 22. — Premi di operosità, ecc., ai magistrati, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 24. — Assegni per spese d'ufficio, ecc. . . . . » 6.000.000

Cap. n. 25. — Contributo nelle spese di ufficio delle cancellerie, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 27. — Indennità fisse ai componenti il tribunale superiore delle acque, ecc. . » 50.000

Cap. n. 31. — Indennità supplementare, ecc., al personale degli ufficiali giudiziari, ecc. . . . . » 25.000.000

Cap. n. 33. — Spese di giustizia, ecc. . » 12.000.000

Cap. n. 40. — Spese per gli esami di abilitazione alle professioni di avvocato, ecc. . » 50.000

Cap. n. 48. — Contributi alla cassa di previdenza dei sanitari, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 51. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc. . . . . » 200.000.000

Cap. n. 53. — Mantenimento e trasporto dei minorenni, ecc. . . . . » 12.000.000

Cap. n. 54. — Servizio delle industrie degli Istituti di prevenzione e di pena . . . . » 5.000.000

Cap. n. 56. — Spese di riparazione, ecc., degli edifici, ecc. . . . . » 2.500.000

Cap. n. 58. — Spese, ecc., delle autovetture, ecc. . . . . » 50.000

Totale degli aumenti . . . . L. 267.800.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 7. — Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, ecc. . L. 4.300

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798 1

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

*In aumento:*

Cap. n. 18. — Assegni e indennità di missione per gli addetti al Gabinetti . . . L. 100.000
Cap. n. 61. — Retribuzioni ed altri assegni continuativi, ecc., al personale non di ruolo, ecc. . . . . » 12.000.000
Cap. n. 72. — Spese per il rimpatrio dall'estero e per l'assistenza ai cittadini italiani » 23.900.000
Cap. n. 75*quater* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario a favore dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato . . . . . » 1.500.000
Totale . . . L. 38.000.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

*In aumento:*

Cap. n. 97. — Contributi, ecc., a favore di enti, ecc. . . . . L. 500.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

*In aumento:*

Cap. n. 6. — Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti inferiori . L. 3.500.000
Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi . . . . . » 2.000.000
Cap. n. 8. — Indennità e diarie a membri di consigli, giunte e commissioni di carattere permanente e temporaneo . . . . . » 6.500.000
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento . » 1.500.000
Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio - Sussidi ad ex impiegati, ex insegnanti e loro famiglie » 700.000
Cap. n. 16. — Spese casuali . . . . . » 200.000
Cap. n. 21. — Premi di operosità e di rendimento al personale che presta servizio presso i Regi provveditorati agli studi . . . . » 1.500.000
Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria e per trasporti e facchinaggi che fanno carico ai Regi provveditorati agli studi, ecc. » 1.500.000
Cap. n. 23. — Spese per noleggio di automezzi in servizio dei Regi provveditorati agli studi, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica e per incarichi o missioni affidate ai direttori didattici governativi . . . . . » 1.500.000
Cap. n. 25. — Indennità e spese per speciali ispezioni amministrative e contabili ai Regi provveditorati agli studi, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 27. — Indennità di missione agli insegnanti di religione delle scuole elementari dipendenti dai Regi provveditorati agli studi di Trento e di Bolzano, ecc. . . . . » 80.000
Cap. n. 29. — Contributo al Gruppo d'azione per le scuole del popolo di Milano, ecc. . » 27.691
Cap. n. 31. — Indennità alle commissioni per gli esami nelle scuole elementari . . . » 200.000
Cap. n. 32. — Indennità di trasferimento agli insegnanti delle scuole elementari . . » 50.000
Cap. n. 34. — Sussidi al personale direttivo e a quello insegnante delle scuole elemen-
Cap. n. 43. — Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie ed integrative della scuola elementare, ecc. . . . . L. 300.000
Cap. n. 44. — Spese per conferenze e corsi magistrali indetti dal Ministero, ecc. . . . » 8.000
Cap. n. 45. — Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle scuole elementari . . . » 5.000
Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui all'art. 85 del testo unico approvato col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577 . . . » 700.000
Cap. n. 47. — Spese per l'assistenza educativa agli anormali, ecc. . . . . » 130.000
Cap. n. 48. — Spese per arredamento, per forniture e riparazioni di materiale didattico e scolastico, ecc. (Scuole rurali) . . . » 1.500.000
Cap. n. 53. — Premi ai presidi e ai professori incaricati della direzione, ecc. (Scuola media) . . . . . » 500.000
Cap. n. 54. — Rimunerazioni agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc. . . . . » 15.000
Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione . . . . . » 150.000
Cap. n. 56. — Spese di ufficio e di cancelleria . . . . . » 800.000
Cap. n. 57. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico e per le biblioteche, ecc. . . . . » 900.000
Cap. n. 59. — Sussidi e contributi a scuole medie non Regie, ecc. . . . . » 65.000
Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto del materiale e delle materie prime occorrenti all'insegnamento dell'economia domestica nelle Regie scuole medie . . . . . » 320.000
Cap. n. 61. — Borse di studio da assegnarsi ad alunni delle Regie scuole medie, ecc. . » 35.000
Cap. n. 63. — Rimunerazione ai presidi di Istituti, ecc. (Istruzione classica, scientifica e magistrale) . . . . . » 60.000
Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità, ecc. . . . . » 3.000.000
Cap. n. 65. — Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale . . . . . » 150.000
Cap. n. 66. — Spese di ufficio, di cancelleria, per forniture e manutenzione di mobili e suppellettili, ecc. . . . . » 15.000
Cap. n. 67. — Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e le biblioteche, ecc. . » 1.500.000
Cap. n. 69. — Fondazioni scolastiche e lasciti a vantaggio dell'istruzione classica, scientifica e magistrale, ecc. . . . . » 8.000
Cap. n. 70. — Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » per l'assistenza ai professori medi, ecc. . . . . » 70.000
Cap. n. 71. — Borse di studio da assegnare ad alunni maschi che frequentano i Regi istituti magistrali, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 73. — Sussidi e spese per l'educazione fisica, ecc. . . . . » 8.000
Cap. n. 75. — Assegni fissi, sussidi e contributi ad Istituti di educazione . . . . » 1.000.000
Cap. n. 76. — Convitti nazionali ed educandati femminili. Spese di fitto e sussidi per i lavori di manutenzione dei locali . . . » 500.000
Cap. n. 78. — Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti ed

16821
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Totale . . . L. 10.000.000

## MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

*In aumento:*

Cap. n. 27. — Contributi, ecc., a favore di enti, ecc. . . . . L. 500.000

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

*In aumento:*

Cap. n. 6. — Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti subalterni . L. 3.500.000
Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi . . . . » 2.500.000
Cap. n. 8. — Indennità e diarie a membri di consigli, giunte e commissioni di carattere permanente e temporaneo . . . . » 6.500.000
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento . » 1.000.000
Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio - Sussidi ad ex impiegati, ex insegnanti e loro famiglie » 700.000
Cap. n. 16. — Spese casuali . . . . » 200.000
Cap. n. 21. — Premi di operosità e di rendimento al personale che presta servizio presso i Regi provveditorati agli studi . . . » 1.500.000
Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria e per trasporti e facchinaggi che fanno carico ai Regi provveditorati agli studi, ecc. » 1.500.000
Cap. n. 23. — Spese per noleggio di automezzi in servizio dei Regi provveditorati agli studi, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica e per incarichi e missioni affidate ai direttori didattici governativi . . . . . » 1.500.000
Cap. n. 25. — Indennità e spese per speciali ispezioni amministrative e contabili ai Regi provveditorati agli studi, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 27. — Indennità di missione agli insegnanti di religione delle scuole elementari dipendenti dai Regi provveditorati agli studi di Trento e di Bolzano, ecc. . . . . » 90.000
Cap. n. 29. — Contributo al Gruppo d'azione per le scuole del popolo di Milano, ecc. . » 27.000
Cap. n. 31. — Indennità alle commissioni per gli esami nelle scuole elementari . . » 280.000
Cap. n. 32. — Indennità di trasferimento agli insegnanti delle scuole elementari . . » 50.000
Cap. n. 34. — Sussidi al personale direttivo e a quello insegnante delle scuole elementari, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 35. — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni concesse agli insegnanti delle scuole elementari, ecc. . . » 48.000
Cap. n. 37. — Visite medico-fiscali agli insegnanti delle scuole elementari . . . » 20.000
Cap. n. 39. — Concorso dello Stato nelle spese da sostenersi da Comuni e Corpi morali per l'arredamento di scuole elementari, ecc. » 210.000
Cap. n. 40. — Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini d'infanzia, ecc. . . . » 2.150.000
Cap. n. 42. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regie, ecc. . . . » 2.000.000
Cap. n. 53. — Premi ai presidi e ai professori incaricati della direzione, ecc. (Scuola media) . . . . . » 500.000
Cap. n. 54. — Rimunerazioni agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc. . . . . » 15.000
Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione . . . . . » 150.000
Cap. n. 56. — Spese di ufficio e di cancelleria . . . . . » 500.000
Cap. n. 57. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico e per le biblioteche, ecc. . . . . » 900.000
Cap. n. 59. — Sussidi e contributi a scuole medie non Regie, ecc. . . . . » 65.000
Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto del materiale e delle materie prime occorrenti all'insegnamento dell'economia domestica nelle Regie scuole medie . . . . . » 220.000
Cap. n. 61. — Borse di studio da assegnarsi ad alunni delle Regie scuole medie, ecc. . » 25.000
Cap. n. 63. — Rimunerazione ai presidi di istituti, ecc. (istruzione classica, scientifica e magistrale) . . . . . » 60.000
Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 65. — Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale . . . . . » 150.000
Cap. n. 66. — Spese di ufficio, di cancelleria, per forniture e manutenzione di mobili e suppellettili, ecc. . . . . » 15.000
Cap. n. 67. — Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e le biblioteche, ecc. . » 1.200.000
Cap. n. 69. — Fondazioni scolastiche e lasciti a vantaggio dell'istruzione classica, scientifica e magistrale, ecc. . . . . » 8.000
Cap. n. 70. — Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale «Giuseppe Kirner» per l'assistenza ai professori medi, ecc. . . . . » 70.000
Cap. n. 71. — Borse di studio da assegnare ad alunni maschi che frequentano i Regi istituti magistrali, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 73. — Sussidi e spese per l'educazione fisica, ecc. . . . . » 8.000
Cap. n. 75. — Assegni fissi, sussidi e contributi ad Istituti di educazione . . . . » 1.000.000
Cap. n. 76. — Convitti nazionali ed educandati femminili. Spese di fitto e sussidi per i lavori di manutenzione dei locali . . . » 500.000
Cap. n. 78. — Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali, ecc. . . . . » 850.000
Cap. n. 81. — Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti e per i ciechi, ecc. . » 1.000.000
Cap. n. 84. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, di Regi istituti tecnici, nautici, ecc. . . . . » 2.500.000
Cap. n. 86. — Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ecc. . . » 80.000
Cap. n. 87. — Spese per gli esami di abilitazione tecnica . . . . . » 2.500.000
Cap. n. 88. — Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ecc. - Compensi ai segretari, ecc. . . . . » 50.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1981

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 89. — Spese, concorsi e sussidi per le scuole e gli Istituti agrari liberi | L. | 1.500.000 |
| Cap. n. 90. — Contributi, ecc., per il funzionamento dei Regi istituti tecnici e di Regie scuole tecniche industriali, ecc. | » | 200.000.000 |
| Cap. n. 92. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere, ecc. | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici commerciali e per geometri, ecc. | » | 10.000.000 |
| Cap. n. 94. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere ed altre istituzioni affini | » | 200.000 |
| Cap. n. 95. — Contributi dei comuni e delle provincie a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, ecc. | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 98. — Regi istituti nautici di cui al R. decreto 31 agosto 1928, n. 2111, trasformati, ecc. | » | 80.000 |
| Cap. n. 100. — Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti nel coadiuvare i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale, ecc. | » | 100.000 |
| Cap. n. 101. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, ecc. | » | 3.500.000 |
| Cap. n. 102. — Spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia nelle Regie scuole e nei Regi corsi di avviamento professionale, ecc. | » | 1.600.000 |
| Cap. n. 103. — Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc. | » | 1.150.000 |
| Cap. n. 104. — Contributi per il mantenimento di Regie scuole secondarie di avviamento professionale | » | 300.000 |
| Cap. n. 105. — Spese per visite mediche, ecc. | » | 15.000 |
| Cap. n. 107. — Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, ecc. | » | 100.000 |
| Cap. n. 108. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » in Torino, ecc. | » | 3.750.000 |
| Cap. n. 109. — Sussidi e incoraggiamenti ad istituti universitari, ecc. | » | 200.000 |
| Cap. n. 111. — Assegni fissi ad istituti di istruzione superiore, ecc. | » | 15.000 |
| Cap. n. 113. — Spesa per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico, ecc. | » | 800.000 |
| Cap. n. 114. — Fondazioni, posti gratuiti, ecc., pensioni, premi, medaglie, sussidi ed assegni per studi universitari, ecc. | » | 230.000 |
| Cap. n. 116. — Spese per i corsi speciali di storia militare, ecc. | » | 67.000 |
| Cap. n. 117. — Spese per lo scambio di professori di Università, ecc. | » | 50.000 |
| Cap. n. 120. — Biblioteche governative e soprintendenze bibliografiche, ecc. | » | 10.000.000 |
| Cap. n. 122. — Spese per restauri di materiale bibliografico raro, ecc. | » | 600.000 |
| Cap. n. 123. — Assegni a biblioteche non governative, ecc. | » | 500.000 |
| Cap. n. 124. — Sussidi, premi ed assegni a biblioteche popolari, ecc. | » | 150.000 |
| Cap. n. 125. — Assegni alle Accademie ed ai Corpi scientifici e letterari, ecc. | » | 2.300.000 |
| Cap. n. 130. — Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo, ecc. | » | 60.000 |
| Cap. n. 131. — Premi di incoraggiamento ad autori, ecc. | » | 60.000 |
| Cap. n. 142. — Arte contemporanea. Spese per acquisti di opere d'arte, ecc. | L. | 282.000 |
| Cap. n. 144. — Borse di studio e sussidi da conferirsi ad alunni di condizione disagiata degli istituti d'istruzione artistica | » | 300.000 |
| Cap. n. 145. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc. Spese per la manutenzione, ecc. | » | 200.000 |
| Cap. n. 146. — Lavori di conservazione e di restauro ai opere d'arte di proprietà pubblica e privata, ecc. | » | 720.000 |
| Cap. n. 147. — Scavi. Lavori di scavo, ecc. | » | 690.000 |
| Cap. n. 149. — Monumenti. Dotazioni governative, ecc. | » | 560.000 |
| Cap. n. 150. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. | » | 2.100.000 |
| Cap. n. 151. — Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc. | » | 2.500.000 |
| Cap. n. 158. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc. | » | 750.000 |
| Cap. n. 160. — Acquisto di cose d'arte antica, medioevale e moderna, ecc. | » | 120.000 |
| Cap. n. 161. — Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte, ecc. | » | 128.000 |
| Cap. n. 162. — Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, nelle gallerie, ecc. | » | 39.000 |
| Cap. n. 163. — Paghe, mercedi, indennità, aggiunta di famiglia, ecc. | » | 5.000 |
| Cap. n. 165. — Spese per fitti di locali, di ufficio e di cancelleria, ecc. | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 179. — Indennità e spese per le missioni da compiersi dal personale di ruolo e non di ruolo dei Regi istituti di antichità e di arte, ecc. | » | 180.000 |
| Cap. n. 180. — Somma da rimborsare alla Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza per l'ammontare delle pensioni a favore dei maestri elementari del cessato regime austro-ungarico, ecc. | » | 500.000 |
| Cap. n. 182. — Posti gratuiti straordinari negli istituti di educazione | » | 30.000 |
| Cap. n. 184. — Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti gli osservatori, ecc. | » | 100.000 |
| Cap. n. 199. — Restauri e riparazioni di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, ecc. | » | 100.000.000 |
| Cap. n. 200. — Spese per il trasporto ed il ricollocamento di opere d'arte e di materiale bibliografico, ecc. | » | 1.300.000 |
| Totale . . . | L. | 413.756.691 |

## MINISTERO DELL'INTERNO

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 2. — Assegni per spese di rappresentanza al Capo della polizia, ecc. | L. | 330.000 |
| Cap. n. 3. — Indennità di traslocamento al personale civile | » | 3.000.000 |
| Cap. n. 4. — Indennità di missione al personale civile. Somma dovuta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato | | |

declassified 2.0. 12356 Section 3.3/NND No. 1684

Cap. n. 95 — Contributi dei comuni e delle provincie a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, ecc. . . » 1.000.000

Cap. n. 98. — Regi istituti minerie di cui al R. decreto 31 agosto 1933, n. 2111, trasformati, ecc. . . . . » 80.000

Cap. n. 100 — Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti nel conferire i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 101 — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, ecc. » 3.500.000

Cap. n. 102. — Spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia nelle Regie scuole e nei Regi corsi di avviamento professionale, ecc. » 1.600.000

Cap. n. 103. — Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc. . » 1.150.000

Cap. n. 104 — Contributi per il mantenimento di Regie scuole secondarie di avviamento professionale. . . . . » 300.000

Cap. n. 105. — Spese per visite mediche, ecc. . . . . » 15.000

Cap. n. 107. — Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 108 — Contributo per il funzionamento dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » in Torino, ecc. . . . » 3.750.000

Cap. n. 109. — Sussidi e incoraggiamenti ad istituti universitari, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 111. — Assegni fissi ad istituti di istruzione superiore, ecc. . . . . » 15.000

Cap. n. 113. — Spesa per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico, ecc. . » 800.000

Cap. n. 114. — Fondazioni, posti gratuiti, ecc., pensioni, premi, medaglie, sussidi ed assegni per studi universitari, ecc. . . . » 230.000

Cap. n. 116. — Spese per i corsi speciali di storia militare, ecc. . . . . » 67.000

Cap. n. 117 — Spese per lo scambio di professori di università, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 120 — Biblioteche governative e soprintendenze bibliografiche, ecc. . . » 10.000.000

Cap. n. 122. — Spese per restauri di materiale bibliografico raro, ecc. . . . . » 600.000

Cap. n. 123. — Assegni a biblioteche non governative, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 124. — Sussidi, premi ed assegni a biblioteche popolari, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 125. — Assegni alle Accademie ed ai Corpi scientifici e letterari ecc. . . . » 2.500.000

Cap. n. 130. — Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo, ecc. » 60.000

Cap. n. 131. — Premi di incoraggiamento ad autori, ecc. . . . . » 60.000

Cap. n. 134. — Premi di operosità e di rendimento al personale non di ruolo, ecc. (Antichità e belle arti) . . . . . » 42.000

Cap. n. 135. — Indennità di missione al personale non di ruolo, ecc. . . . . » 75.000

Cap. n. 136. — Indennità alle commissioni per gli esami di idoneità, ecc. . . . . » 66.000

Cap. n. 137 — Accademie di belle arti e licei artistici. Conservatori di musica, ecc. . » 2.000.000

Cap. n. 140 — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc. . . . . » 4.700.000

Cap. n. 141. — Spese per sovvenzioni a teatri e per rappresentazioni drammatiche, ecc. . . . . » 320.000

Cap. n. 150. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc . » 2.100.000

Cap. n. 151. — Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc. . . . . » 2.500.000

Cap. n. 158. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc. . . . . » 730.000

Cap. n. 160 — Acquisto di cose d'arte antica, medioevale e moderna, ecc. . . . . » 120.000

Cap. n. 161 — Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte, ecc. . . » 198.000

Cap. n. 162. — Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, nelle gallerie, ecc. . . » 39.000

Cap. n. 163 — Paghe, mercedi, indennità, aggiunta di famiglia, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 165 — Spese per fitti di locali, di ufficio e di cancelleria, ecc . . . . » 1.000.000

Cap. n. 179. — Indennità e spese per le missioni da compiersi dal personale di ruolo e non di ruolo dei Regi istituti di antichità e di arte, ecc . . . . . » 180.000

Cap. n. 180. — Somma da rimborsare alla Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza per l'ammontare delle pensioni a favore dei maestri elementari del cessato regime austro-ungarico, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 182 — Posti gratuiti straordinari negli istituti di educazione . . . . . » 30.000

Cap. n. 184. — Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti gli osservatori, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 199 — Restauri e riparazioni di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, ecc. » 100.000.000

Cap. n. 200. — Spese per il trasporto ed il ricollocamento di opere d'arte e di materiale bibliografico, ecc. . . . . » 1.200.000

Totale . . . L. 413.756.691

## MINISTERO DELL'INTERNO

*In aumento:*

Cap. n. 2. — Assegni per spese di rappresentanza al Capo della polizia, ecc. . . L. 330.000

Cap. n. 3. — Indennità di trasferimento al personale civile . . . . . » 3.000.000

Cap. n. 4 — Indennità di missione al personale civile. Somma dovuta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ecc . . » 8.000.000

Cap. n. 5. — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti . . . » 10.000

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 6.000.000

Cap. n. 8. — Sussidi al personale in servizio o già appartenente all'Amministrazione, ecc. . . . . » 900.000

Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc. Indennità ai funzionari tecnici statali per visite ai predetti locali » 3.000.000

Cap. n. 11 — Assegni fissi per spese di ufficio, cancelleria, illuminazione, riscaldamento, ecc . . . . . » 6.000.000

Cap. n. 12. — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno, ecc. . . . . » 5.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 168 5

Cap. n. 13. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, dei telegrafi e delle stazioni radiotelegrafiche, ecc. . . . L. 3.500.000
Cap. n. 14. — Acquisto, ecc., degli automezzi, ecc. . . . . » 200.000.000
Cap. n. 15. — Consigli e commissioni. Spese relative . . . . . » 250.000
Cap. n. 16. — Spese pel funzionamento del servizio antincendi nei porti, ecc. . . . » 1.000.000
Cap. n. 24. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. » 18.000.000
Cap. n. 31. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, ecc. . » 75.000.000
Cap. n. 32. — Mantenimento degli inabili al lavoro, ecc. . . . . » 8.000.000
Cap. n. 60. — Premi di nuzialità e natalità » 25.000.000
Cap. n. 61. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. Premio di arruolamento e di rafferma. Gratificazioni per riforma derivante da inabilità indipendenti dal servizio . » 2.000.000
Cap. n. 68. — Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc. Spese per trasloco di sottufficiali, ecc. . . . . » 23.000.000
Cap. n. 70. — Spese per il servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza. Spese di cura per infermità, ecc. . . . » 1.200.000
Cap. n. 73. — Casermaggio pei Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza, ecc. Indennità di alloggio ufficiali, sottufficiali, ecc. . . . . » 103.800.000
Cap. n. 75. — Trasporti di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc. . . . . » 240.000
Cap. n. 79. — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 8.000.000
Cap. n. 80. — Spese per i confinati di polizia ed ex confinati, ecc. . . . . » 3.000.000
Cap. n. 83. — Spese per il servizio di pubblica sicurezza di frontiera . . . » 60.000.000
Cap. n. 84. — Spese per il servizio di investigazione politica . . . . . » 6.575.000
Cap. n. 87. — Premi di operosità e di rendimento al personale del servizio speciale riservato, ecc. . . . . » 1.500.000
Cap. n. 88. — Indennità di missione, di trasferta e di trasloco al personale del servizio speciale riservato, ecc. . . . . » 800.000
Cap. n. 89. — Sussidi al personale del servizio speciale riservato in attività di servizio » 20.000
Cap. n. 90. — Assegni fissi per spese di ufficio pel servizio speciale riservato . » 150.000
Cap. n. 91. — Spese per gli impianti tecnici, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 94. — Contributo dello Stato per integrare i redditi dei patrimoni riuniti economali, ecc. . . . . » 1.644.000
Cap. n. 98. — Annualità a favore del comune di Torino per estinzione del debito di L. 1.200.000 di cui alla convenzione 15 marzo 1925, ecc. . . . . » 80.015
Cap. n. 103. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza . . . . . » 150.000.000
Cap. n. 108. — Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi . . . . . » 1.000.000.000
Cap. n. 109. - Sussidi straordinari ai con-

Cap. n. 115. — Spese straordinarie per i servizi di liquidazione della protezione antiaerea . . . . . L. 40.000.000
Cap. n. 116. — Spese per la liquidazione dei ricoveri antiaerei negli edifici di proprietà privata, ecc. . . . . » 8.000.000
Cap. n. 117. — Assegnazione straordinaria per fitto di locali, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 118. — Concorso dello Stato nelle annualità di ammortamento dei mutui assunti dalle Amministrazioni provinciali e dai comuni, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 121. — Indennità da corrispondersi ai disoccupati involontari, agli scritti nelle liste dei poveri, ecc. . . . . » 250.000.000
Cap. n. 127. — Spese per l'impianto ed il funzionamento dei campi di concentramento » 100.000.000
Cap. n. 130. — Indennità straordinaria giornaliera di pubblica sicurezza, ecc. . . » 30.000.000
Cap. n. 131. — Indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza ai sottufficiali e militari di truppa, ecc. . . . . » 250.000.000
Cap. n. 136. — Somma da corrispondersi alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi, ecc. . . . » 108.866.500

Totale . . . L. 3.108.045.515

## MINISTERO DEI TRASPORTI

*In aumento:*

Cap. n. 3. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . L. 1.500.000
Cap. n. 4. — Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale dell'Ispettorato, ecc. » 150.000
Cap. n. 7. — Spese per il servizio di copiatura a macchina . . . . . » 10.000
Cap. n. 8. — Fitti e canoni . . . . . » 200.000
Cap. n. 9. — Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali . . . . . » 70.000
Cap. n. 10. — Spese d'ufficio per gli ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione . . . » 110.000
Cap. n. 11. — Spese relative al servizio delle automobili, ecc. . . . . » 600.000
Cap. n. 17. — Spese casuali . . . . » 7.500
Cap. n. 18. — Indennità e diarie ai componenti di commissioni, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 27. — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale, ecc. . . . » 950.000
Cap. n. 28. — Sovvenzioni alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica in servizio pubblico, ecc. . . . . » 1.850.000
Cap. n. 30. — Sussidi per l'impianto ed esercizio di autolinee per trasporto viaggiatori, bagagli, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 33. — Personale non di ruolo. Retribuzioni, ecc. . . . . » 5.500.000
Cap. n. 36. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc. » 100.000
Cap. n. 37. — Spese per l'acquisto di autoveicoli . . . . . » 3.050.000
Cap. n. 37-*ter*. — Indennità di requisizione degli autoveicoli, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 38. — Sussidi straordinari di esercizio, somministrazione di fondi per gestioni dirette, a cura dello Stato, ecc. . . . » 50.000.000
Cap. n. 40. — Premio di servizio per auto-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1986

Cap. n. 33. — Mantenimento degli stabili di lavoro, ecc. . . . . » 8.000.000
Cap. n. 60. — Premi di natalità e nuzialità » 25.000.000
Cap. n. 63. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. Premio di arruolamento e di rafferma. Gratificazioni per riforma derivante da inabilità indipendenti dal servizio . » 2.500.000
Cap. n. 68. — Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc. Spese per trasloco mento di sottufficiali, ecc. . . . » 25.000.000
Cap. n. 70. — Spese per il servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza. Spese di cura per infermità, ecc. . . . » 1.500.000
Cap. n. 72. — Casermaggio pei Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza, ecc. Indennità di alloggio ufficiali, sottufficiali, ecc. . . . . » 100.000.000
Cap. n. 73. — Trasporti di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 79. — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 8.000.000
Cap. n. 80. — Spese per i confinati di polizia ed ex confinati, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 81. — Spese per il servizio di pubblica sicurezza di frontiera . . . » 60.000.000
Cap. n. 85. — Spese per il servizio di investigazione politica . . . . . » 6.000.000
Cap. n. 87. — Premi di operosità e di rendimento al personale del servizio speciale riservato, ecc. . . . . » 1.200.000
Cap. n. 88. — Indennità di missione, di trasferta e di trasloco al personale del servizio speciale riservato, ecc. . . . . » 800.000
Cap. n. 89. — Sussidi al personale del servizio speciale riservato in attività di servizio » 30.000
Cap. n. 90. — Assegni fissi per spese di ufficio per il servizio speciale riservato . » 150.000
Cap. n. 91. — Spese per gli impianti tecnici, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 94. — Contributo dello Stato per integrare i redditi dei patrimoni riuniti ex-economali, ecc. . . . . » 1.615.000
Cap. n. 98. — Annualità a favore del comune di Torino per estinzione del debito di L. 1.300.000 di cui alla convenzione 15 marzo 1925, ecc. . . . . » 80.015
Cap. n. 103. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza . . . . . » 150.000.000
Cap. n. 108. — Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi . . . . . » 1.000.000.000
Cap. n. 109. - Sussidi straordinari ai congiunti bisognosi dei militari alle armi, ecc. . » 100.000.000
Cap. n. 110. — Spesa per la erogazione dei contributi in capitale previsti, ecc. per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci degli Enti ausiliari . . . . . » 500.000.000
Cap. n. 111. — Somma da corrispondere alla Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 113 — Rimborso ai comuni delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici per il controllo ed il razionamento dei consumi alimentari ed industriali . . . » 100.000.000
Cap. n. 114. — Assegnazioni straordinarie per l'assistenza alle popolazioni colpite o danneggiate da azioni belliche, ecc. . . . » 70.000.000
Cap. n. 127. — Spese per l'impianto ed il funzionamento dei campi di concentramento » 100.000.000
Cap. n. 130. — Indennità straordinaria ecc. di pubblica sicurezza ecc. . . . » 30.000.000
Cap. n. 131. — Indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza ai sottufficiali e militari di truppa, ecc. . . . . » 250.000.000
Cap. n. 132. — Somma da corrispondersi alla Cassa sovvenzioni per i servizi di prevenzione e di estinzione incendi, ecc. . . . » 108.866.300

Totale . . . L. 3.108.045.515

## MINISTERO DEI TRASPORTI

*In aumento:*

Cap. n. 3. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . L. 1.500.000
Cap. n. 4 — Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale dell'ispettorato, ecc. . » 150.000
Cap. n. 7. — Spese per il servizio di copiatura a macchina . . . . . » 10.000
Cap. n. 8. — Fitti e canoni . . . . . » 200.000
Cap. n. 9 — Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali . . . . . » 70.000
Cap. n. 10 — Spese d'ufficio per gli ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione . . . » 110.000
Cap. n. 11. — Spese relative al servizio delle automobili, ecc. . . . . » 600.000
Cap. n. 17. — Spese casuali . . . . » 7.500
Cap. n. 18 — Indennità e diarie ai componenti di commissioni, ecc. . . . . » 260.000
Cap. n. 27. — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale, ecc. . . . » 950.000
Cap. n. 28. — Sovvenzioni alle tranvie extra-urbane a trazione meccanica in servizio pubblico, ecc. . . . . » 1.850.000
Cap. n. 30 — Sussidi per l'impianto ed esercizio di autolinee per trasporto viaggiatori, bagagli, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 33. — Personale non di ruolo. Retribuzioni, ecc. . . . . » 5.500.000
Cap. n. 36. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc. » 100.000
Cap. n. 37. — Spese per l'acquisto di autoveicoli . . . . . » 3.050.000
Cap. n. 37 *ter* — Indennità di requisizione degli autoveicoli, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 38. — Sussidi straordinari di esercizio, somministrazione di fondi per gestioni dirette, a cura dello Stato, ecc. . . . . » 50.000.000
Cap. n. 40. — Premio di esercizio per autolinee esercitate con autobus a gassogeno, ecc. » 500.000
Cap. n. 44. — Provvidenze eccezionali per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, ecc. . » 100.000.000
Cap. n. 49. — Premi di operosità e rendimento al personale di ruolo, avventizio o straordinario per i lavori eseguiti nell'interesse delle costruzioni ferroviarie . . . » 700.000
Cap. n. 50. — Sussidi al personale in servizio di ruolo, avventizio o straordinario, ecc. » 120.000
Cap. n. 51 — Spese relative al servizio degli autoveicoli . . . . . » 50.000

Totale . . . L. 171.007.500

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785128

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

*In aumento:*

Cap. n. 32 — Costruzioni, grandi e piccole riparazioni e trasformazioni di aeromobili, ecc. L. 45.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

*In aumento:*

Cap. n. 3. — Assegni e indennità di missione agli addetti, ai Consolati . . . L. 20.000
Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni e trasferimenti del personale dell'Amministrazione centrale e degli organi dipendenti, ecc. . . . . » 7.[illegible].000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti degli organi dipendenti, ecc. . . . . » 9.[illegible].000
Cap. n. 7. — Sussidi al personale, ecc. . » [illegible].000
Cap. n. 14. — Spese casuali . . . . » 50.000
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento di organi compartimentali e provinciali, ecc. » 2.500.000
Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione degli automezzi . » 2.[illegible].000
Cap. n. 21. — Contributi ad Enti ed Uffici internazionali e nazionali che svolgono attività interessanti, in genere, l'agricoltura . » 100.000
Cap. n. 22. — Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario, ecc. . . . . » [illegible].000
Cap. n. 23. — Esperienze agrarie, applicazione di seme di piante erbacee e legnose, ecc. . . . . » 800.000
Cap. n. 24. — Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria e per le sperimentazioni agricole, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 25. — Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura razionale, ecc. . » [illegible].000
Cap. n. 26. — Spese per il controllo della produzione e del commercio dei seme bachi da seta, ecc. . . . . » 250.000
Cap. n. 27. — Apicoltura, incoraggiamenti; premi e sussidi, ecc. . . . . » 220.000
Cap. n. 28. — Vivai governativi di viti americane, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 29. — Spese per l'incremento della olivicoltura e per le esperienze volte al progresso dell'elaiotecnica, ecc. . . . . » 400.000
Cap. n. 30. — Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria, ecc. » 250.000
Cap. n. 32. — Contributi e spese per il progresso della viticoltura e dell'enologia, ecc. » 300.000
Cap. n. 34. — Spese concernenti la disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio delle piante officinali, ecc. . » 200.000
Cap. n. 35. — Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali, ecc. » 1.000.000
Cap. n. 36. — Contributi e spese per i corsi temporanei per contadini, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 37. — Spese, concessi e sussidi fissi per istituti sperimentali, consorziali, laboratori, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 40. — Studi sui fenomeni atmosfe[illegible] 800.000
Cap. n. 51. — Delimitazione delle zone da assoggettarsi al regime dei vincoli forestali, ecc. . . . . L. 150.000
Cap. n. 52. — Istruzione forestale, ecc. . » 70.000
Cap. n. 54. — Indennità di trasferimento, di missione, permutazione e dislocamento ad ufficiali, sottufficiali e guardie del Reale Corpo delle foreste, ecc. . . . . » 1.400.000
Cap. n. 55. — Spese per corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni e buffetterie, ecc. . . . . » 1.200.000
Cap. n. 56. — Spese per il funzionamento delle scuole del Corpo, spese di ufficio e diverse. Spese per il servizio sanitario e spese funerarie in caso di decesso in servizio . . » 420.000
Cap. n. 58. — Indennità di trasferimento o di missione e diarie per commissioni al personale forestale civile, ecc. . . . . » 40.000
Cap. n. 59. — Premi di operosità e di rendimento al personale del Reale Corpo delle foreste ed al personale forestale civile . . » 230.000
Cap. n. 60. — Sussidi al personale militare e forestale civile in servizio del Reale Corpo delle foreste, ecc. . . . . » 70.000
Cap. n. 61. — Spese casuali ed impreviste per i servizi del Reale Corpo delle foreste . » 15.000
Cap. n. 63. — Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani . . . . . » 3.000.000
Cap. n. 65. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc. . . . . » 4.000.000
Cap. n. 66. — Spese relative a studi e ricerche sperimentali sui mezzi di lotta contro i parassiti delle piante da frutto, ecc. . . » 250.000
Cap. n. 70. — Spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la concessione ai contadini delle terre incolte, ecc. . » 600.000
Cap. n. 74. — Contributi per incoraggiare l'esendimento della superficie olivata, ecc. . » 600.000
Cap. n. 80. — Spese per l'impianto di campi dimostrativi, ecc. . . . . » 1.500.000
Cap. n. 85. — Contributi e premi alle stazioni selezionate per la produzione mulattiera e cavallina, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 88. — Contributi e spese per il miglioramento e lo sviluppo della pollicoltura e coniglicoltura, ecc . . . . . » 2.000.000
Cap. n. 92. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, ecc. . . . . » 6.000.000
Cap. n. 93. — Concorso dello Stato nelle somme mutuate concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, ecc. . . . » 420.000
Cap. n. 94. — Contributo straordinario nell'ammortamento di mutui da contrarre da Enti, Società o privati per l'acquisto di terreni delle Venezie, ecc. . . . . » 320.000
Cap. n. 96. — Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo, ecc. . . . . » 270.000
Cap. n. 97. — Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale di parte del territorio della provincia di Bologna, ecc. . . . . » 60.000
Cap. n. 99. — Concorso dello Stato negli interessi sui mutui concessi, ecc., per l'estinzione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

se per missioni e trasferte ecc. . . . . 7.500.000
dell'Amministrazione centrale e degli organi
dipendenti, ecc. . . . . »
Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti degli organi dipendenti, ecc. . . . . 2.000.000 »
Cap. n. 7 — Sussidi al personale, ecc. . . 250.000 »
Cap. n. 14 — Spese casuali . . . . . 90.000 »
Cap. n. 16 — Spese per il funzionamento di organi compartimentali e provinciali, ecc. 2.500.000 »
Cap. n. 17 — Spese per l'esercizio, manutenzione e riparazione degli automezzi . . 3.500.000 »
Cap. n. 21. — Contributi ad Enti ed Uffici internazionali e nazionali che svolgono attività interessanti, in genere, l'agricoltura . 100.000 »
Cap. n. 22 — Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario, ecc. . . . 500.000 »
Cap. n. 23 — Esperienze agrarie, selezionazione di seme di piante erbacee e legnose, ecc. . . . . 800.000 »
Cap. n. 24 — Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria e per le sperimentazioni agricole, ecc. . . . . 1.000.000 »
Cap. n. 25. — Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale, ecc. . 600.000 »
Cap. n. 26 — Spese per il controllo della produzione e del commercio del seme bachi da seta, ecc. . . . . 250.000 »
Cap. n. 27 — Apicoltura, incoraggiamenti premi e sussidi, ecc. . . . . 230.000 »
Cap. n. 28 — Vivai governativi di viti americane, ecc. . . . . 500.000 »
Cap. n. 29 — Spese per l'incremento della olivicoltura e per le esperienze volte al progresso dell'olivicoltura, ecc. . . . . 400.000 »
Cap. n. 30 — Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria, ecc. . 950.000 »
Cap. n. 32 — Contributi e spese per il progresso della viticoltura e dell'enologia, ecc. 250.000 »
Cap. n. 34 — Spese concernenti la disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio delle piante officinali, ecc. . . 1.000.000 »
Cap. n. 35. — Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali, ecc. 1.000.000 »
Cap. n. 36. — Contributi e spese per i corsi temporanei per contadini, ecc. . . . . 1.000.000 »
Cap. n. 37. — Spese, concorsi e sussidi festi per istituti sperimentali, consorziali, laboratori, ecc. . . . . 200.000 »
Cap. n. 40. — Studi sui fenomeni atmosferici, ecc. . . . . 4.000.000 »
Cap. n. 41 — Spese per incoraggiare, migliorare e integrare la produzione zootecnica nazionale di ogni specie, ecc. . . 6.000.000 »
Cap. n. 42. — Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, ecc. . . 450.000 »
Cap. n. 43 — Spese e contributi per l'applicazione della legge sulla caccia, ecc. . . 1.000.000 »
Cap. n. 47. — Spese per l'incremento e la disciplina della pesca, ecc. . . . . 200.000 »
Cap. n. 49. — Contributo dovuto all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, ecc. . »
Cap. n. 50. — Spese per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali, ecc. . . . . 7.000.000 »

6 di missione e trasferta ecc. . . . . »
sonale forestale civile, ecc. . . . . »
Cap. n. 52. — Premi di operosità e di rendimento al personale del Reale Corpo delle foreste ed al personale forestale civile . . » 320.000
Cap. n. 61 — Sussidi al personale militare e forestale civile in servizio del Reale Corpo delle foreste, ecc. . . . . » 70.000
Cap. n. 62 — Spese casuali ed impreviste per i servizi del Reale Corpo delle foreste » 15.000
Cap. n. 63. — Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani . . . . . » 2.000.000
Cap. n. 65. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc. . . . . » 4.000.000
Cap. n. 66. — Spese relative a studi e ricerche sperimentali sui mezzi di lotta contro i parassiti delle piante da frutto, ecc. . . » 250.000
Cap. n. 70 — Spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la concessione ai contadini delle terre incolte, ecc. . » 600.000
Cap. n. 74 — Contributi per incoraggiare l'estendimento della superficie olivata, ecc. . » 600.000
Cap. n. 80 — Spese per l'impianto di campi dimostrativi, ecc. . . . . » 1.500.000
Cap. n. 85. — Contributi e premi alle stazioni selezionate per la produzione mulattiera e cavallina, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 88 — Contributi e spese per il miglioramento e lo sviluppo della pollicoltura e conigliocoltura, ecc . . . . . » 2.000.000
Cap. n. 92 — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, ecc. . . . . » 6.000.000
Cap. n. 93. — Concorso dello Stato nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, ecc. . . . » 470.000
Cap. n. 94 — Contributo straordinario nell'ammortamento di mutui da contrarre da Enti Società o privati per l'acquisto di terreni nelle Venezie, ecc. . . . . » 320.000
Cap. n. 96. — Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo, ecc. . . . . » 270.000
Cap. n. 97 — Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale di parte del territorio della provincia di Bologna, ecc. . . . . » 60.000
Cap. n. 99 — Concorso dello Stato negli interessi sui mutui concessi, ecc., per l'estinzione o la trasformazione dei debiti agrari onerosi » 700.000
Cap. n. 100 — Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratte o da contrarre nell'interesse dell'agricoltura, ecc. . . . . » 12.000.000
Cap. n. 101 — Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratte nell'interesse dell'agricoltura da parte di agricoltori e consorzi di bonifica e di irrigazione della provincia di Brescia, ecc. » 500.000
Cap. n. 103. — Contributo straordinario negli interessi sui mutui ipotecari fondiari ed agrari, contratti nell'interesse dell'agricoltura, nella provincia di Treviso, ecc. . . . . » 1.935.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 969

Cap. n. 104. — Contributo straordinario negli interessi sui mutui ipotecari, fondiari ed agrari, contratti nell'interesse dell'agricoltura, nella provincia di Vercelli, ecc. . . . . L. 794.000

Cap. n. 105. — Contributo straordinario a favore del Consorzio di irrigazione della Valtidone, ecc. . . . . » 300.000

Cap. n. 108. — Contributo dello Stato nella spesa capitale e negli interessi sui mutui per la costruzione di silos, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 110. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per costruzione di case coloniche, ecc. . . . . » 700.000

Cap. n. 111. — Contributo statale del 2,50% negli interessi sui mutui per affrancazione di fondi enfiteutici, ecc. . . . . » 400.000

Cap. n. 113. — Sovvenzione per l'acquisto, costruzione, sistemazione e attrezzatura di magazzini e impianti destinati alla conservazione, prima lavorazione e distribuzione dei prodotti agricoli soggetti alla disciplina di ammasso, ecc. . . . . » 2.500.000

Cap. n. 116. — Acquisto di terreni e spese di impianto ed ampliamento di vivai forestali » 1.000.000

Cap. n. 121. — Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, per la fornitura dei materiali ed altre spese d'impianto (Foreste) . . . . . » 150.000

Cap. n. 122. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulica-forestale di bacini montani, ecc. . . . . » 70.000.000

Cap. n. 123. — Spese relative alla riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, ecc. . . . . » 40.000.000

Cap. n. 125. — Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative, ecc. . » 20.000.000

Cap. n. 128. — Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulica-forestale di bacini montani, ecc. . . . . » 40.500.000

Cap. n. 140. — Indennità e rimborsi di spese per missioni - Competenze ai membri di commissioni . . . . . » 1.250.000

Cap. n. 141. — Premi di operosità e di rendimento al personale . . . . . » 200.000

Cap. n. 142. — Spese per il funzionamento degli uffici . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 143. — Spese per l'acquisto diretto (acquisizione del sopra suolo dei boschi, di piante, ecc. . . . . » 10.000.000

Totale . . . L. 273.083.900

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

a) *In aumento:*

Cap. n. 4. — Personale avventizio, ecc. Retribuzioni . . . . . L. 3.000.000

MINISTERO DELL'ASSISTENZA POST-BELLICA

*In aumento:*

Cap. n. 18-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per l'assistenza ai patrioti, ai reduci, ai prigionieri di guerra, ai militari internati, ai profughi, ai rimpatriati dall'estero e ad altre vittime della guerra, nonchè alle famiglie dei militari morti o dispersi in guerra e per il funzionamento dei relativi servizi per il periodo dal 1° luglio 1945 al 28 settembre 1945, effettuate con i fondi di cui all'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 . . . . . L. 721.000.000

MINISTERO DELLA COSTITUENTE

a) *In aumento:*

Cap. n. 2. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo . . . . L. 2.500.000

Cap. n. 3. — Assegni e indennità di missione, ecc. . . . . » 60.000

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale . . . . . » 50.000

Cap. n. 8. — Spese per l'impianto degli uffici, ecc. . . . . » 100.000

Totale degli aumenti . . . L. 2.710.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 14. — Spese casuali . . . . L. 500.000

## CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

*In aumento:*

Cap. n. 1 — Rendite consolidate, ecc. e interessi dei debiti perpetui diversi . . . L. 1.305.590.000

Cap. n. 2. — Debiti redimibili diversi. Interessi e premi . . . . . » 523.124.000

Cap. n. 6. — Interessi e premi sui buoni del tesoro poliennali . . . . . » 4.599.000.000

Cap. n. 91. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 150. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro, ecc. » 100.000

Cap. n. 300. — Debiti redimibili diversi. — Ammortamento . . . . . » 311.798.000

Cap. n. 303. — Rimborso di buoni del tesoro poliennali . . . . . » 1.243.112.700

Totale . . . L. 7.722.924.700

MINISTERO DELLE FINANZE

*In aumento:*

Cap. n. 4. — Spese per la manutenzione ordinaria, ecc. . . . . L. 25.000

Cap. n. 69. — Indennità di viaggio e di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1990

Cap. n. 113. — Sovvenzione per l'acquisto, costruzione, sistemazione e attrezzatura di magazzini e impianti destinati alla conservazione, prima lavorazione e distribuzione dei prodotti agricoli soggetti alla disciplina di ammasso, ecc. . . . . » 2.500.000

Cap. n. 116. — Acquisto di terreni e spese di impianto ed ampliamento di vivai forestali » 1.000.000

Cap. n. 121. — Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, per la fornitura dei materiali ed altre spese d'impianto (Foreste) . . . . . » 150.000

Cap. n. 122. — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulica-forestale di bacini montani, ecc. . . . . » 70.000.000

Cap. n. 123. — Spese relative alla riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, ecc. . . . . » 40.000.000

Cap. n. 125. — Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative, ecc. . » 20.000.000

Cap. n. 129. — Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulica-forestale di bacini montani, ecc. . . . . » 40.500.000

Cap. n. 140. — Indennità e rimborsi di spese per missioni - Competenze ai membri di commissioni . . . . . » 1.250.000

Cap. n. 141. — Premi di operosità e di rendimento al personale . . . . . » 200.000

Cap. n. 142. — Spese per il funzionamento degli uffici . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 143. — Spese per l'acquisto diretto o acquisizione del sopra suolo dei boschi, di piante, ecc. . . . . » 10.000.000

Totale . . . L. 272.083.000

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

a) *In aumento:*

Cap. n. 4. — Personale avventizio, ecc. Retribuzioni . . . . . L. 3.000.000

Cap. n. 11. — Fitto di locali e canoni di acqua . . . . . » 200.000

Cap. n. 29. — Spesa per il personale non di ruolo addetto all'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, ecc. . » 1.500.000

Cap. n. 82. — Spese relative ad indagini, ecc., inerenti alla ricostruzione nazionale . » 2.200.000

Cap. n. 102. — Spese per il servizio della distribuzione, ecc. dei prodotti industriali, ecc. » 2.800.000

Totale degli aumenti . . . L. 9.700.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . L. 100.000

## MINISTERO DELLA COSTITUENTE

a) *In aumento:*

Cap. n. 2. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo . . . . . L. 2.500.000

Cap. n. 3. — Assegni e indennità di missione, ecc. . . . . » 60.000

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale . . . . . » 50.000

Cap. n. 8. — Spese per l'impianto degli uffici, ecc. . . . . » 100.000

Totale degli aumenti . . . L. 2.710.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 14. — Spese casuali . . . . L. 500.000

# CONTO DEI RESIDUI

## MINISTERO DEL TESORO

*In aumento:*

Cap. n. 1. — Rendite consolidate, ecc. e interessi dei debiti perpetui diversi . . . L. 1.305.590.000

Cap. n. 2. — Debiti redimibili diversi. Interessi e premi . . . . . » 533.124.000

Cap. n. 6. — Interessi e premi sui buoni del tesoro pollennali . . . . . » 4.329.000.000

Cap. n. 91. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 150. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro, ecc. » 100.000

Cap. n. 300. — Debiti redimibili diversi. — Ammortamento . . . . . » 311.798.000

Cap. n. 363. — Rimborso di buoni del tesoro pollennali . . . . . » 1.243.112.700

Totale . . . L. 7.722.924.700

## MINISTERO DELLE FINANZE

*In aumento:*

Cap. n. 4. — Spese per la manutenzione ordinaria, ecc. . . . . L. 25.000

Cap. n. 68. — Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 79. — Fitto di locali per gli uffici esterni (Tasse) . . . . . » 100.000

Cap. n. 90. — Somma da corrispondere all'Ente nazionale per la protezione degli animali, ecc. . . . . » 427.065

Cap. n. 91. — Restituzioni e rimborsi (Tasse) . . . . . » 3.000.000

Cap. n. 123. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Imposte dirette) . . . . . » 15.000.000

Cap. n. 208 (aggiunto). — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale, ecc. in dipendenza di offese nemiche, ecc. . » 20.000.000

Totale . . . L. 41.552.065

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788023

### MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

*In aumento:*

Cap. n. 67 (aggiunto). — Assegnazione straordinaria per affitto locali, ecc. . . . L. 5.000.000

### MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

*In aumento:*

Cap. n. 6. — Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli . L. 160.130
Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, ecc. . . . . » 9.080
Cap. n. 11. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie . . . . . » 22.725
Cap. n. 12. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 8.000
Cap. n. 13. — Retribuzioni, assegni fissi, ecc. al personale non di ruolo, ecc. . . . » 9.040
Cap. n. 14. — Premi di operosità, ecc., al personale di ruolo, ecc. . . . . » 301.230
Cap. n. 15. — Indennità di missione al personale non di ruolo, ecc. . . . . » 2.270
Cap. n. 16. — Indennità alle commissioni per gli esami d'idoneità, ecc., negli istituti di istruzione artistica . . . . . » 20.080
Cap. n. 17. — Accademie di belle arti e licei artistici, ecc. - Spese inerenti ai fini dei singoli istituti . . . . . » 12.265
Cap. n. 140. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc. . . . . » 3.300
Cap. n. 143. — Assegni fissi e contributi ad enti, istituti, ecc., per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica . » 67.400
Cap. n. 144. — Borse di studio e sussidi, ecc. . . . . » 11.000
Cap. n. 145. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc. Spese per la conservazione . . . . . » 129.735
Cap. n. 146. — Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte, ecc. . . . . » 4.500
Cap. n. 147. — Scavi. Lavori di scavo, di sistemazione, ecc. . . . . » 46.000
Cap. n. 149. — Monumenti. Dotazioni governative a monumenti, ecc. Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . . . . » 12.170
Cap. n. 150. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. . . » 221.715
Cap. n. 151. — Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc. . . . . » 220.285
Cap. n. 152. — Regio opificio delle pietre dure in Firenze, Regia calcografia, ecc. Spese di manutenzione, ecc. . . . . » 12.955
Cap. n. 153. — Galleria nazionale d'arte moderna in Roma. Manutenzione, ecc. . . » 3.940
Cap. n. 159. — Quota del 5 per cento del provento dei diritti d'ingresso nei musei, ecc. » 76.230

### MINISTERO DELLA MARINA

*In aumento:*

Cap. n. 114. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina dipendenti dallo stato di guerra . . . . . L. 1.000.000.000

### MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

*In aumento:*

Cap. n. 177 (aggiunto). — Quote integrative di prezzo relative ai cereali e alle fave di produzione nazionale conferite agli ammassi, ed affluiti al consumo interno in decorse campagne agrarie . . . . . L. 1.720.600.000
Cap. n. 178 (aggiunto). — Quote integrative di prezzo dell'olio di oliva, ecc. . . . » 35.000.000
L. 1.755.000.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

---

TABELLA C

## Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende speciali per l'esercizio finanziario 1945-46

### AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

SPESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 36-*sexies*. — Acquisto di materie prime, ecc., per la ricostituzione delle scorte distrutte, ecc. . . . . L. 1.200.000.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 36-*quinquies*. — Acquisto, ecc., di macchine ed impianti distrutti, ecc. . . L. 1.200.000.000

### AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ENTRATA

*In aumento:*

Cap. n. 2. — Prodotto dei beni stabili . L. 65.000
Cap. n. 3. — Annualità diverse e frutti di capitali . . . . . » 1.100.000
Cap. n. 4. — Contributo del tesoro dello Stato, ecc. . . . . » 3.065.455
Cap. n. 5. — Ricuperi, rimborsi e proventi diversi . . . . . » 150.000
Cap. n. 6. — Rendite e crediti di dubbia riscossione . . . . . » 5.000
Cap. n. 8. — Contributo e rimborso dovuti dal tesoro, ecc. . . . . » 82.370.000
Cap. n. 11. — Esazione e ricupero di ca-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1992

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 6. — Premi di operosità e ... mento agli impiegati ed agenti meritevoli ... | L. | 160.430 |
| Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, ecc. | » | 9.000 |
| Cap. n. 11. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie | » | 22.725 |
| Cap. n. 122. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Stipendi, ecc. | » | 8.000 |
| Cap. n. 123. — Retribuzioni, assegni fissi, ecc. al personale non di ruolo, ecc. | » | 9.040 |
| Cap. n. 124. — Premi di operosità, ecc., al personale di ruolo, ecc. | » | 301.200 |
| Cap. n. 135. — Indennità di missione al personale non di ruolo, ecc. | » | 2.250 |
| Cap. n. 136. — Indennità alle commissioni per gli esami d'idoneità, ecc., negli istituti di istruzione artistica | » | 20.000 |
| Cap. n. 137. — Accademie di belle arti e licei artistici, ecc. - Spese inerenti ai fini dei singoli istituti | » | 12.200 |
| Cap. n. 140. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc. | » | 3.500 |
| Cap. n. 143. — Assegni fissi e contributi ad enti, istituti, ecc., per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica | » | 67.400 |
| Cap. n. 144. — Borse di studio e sussidi, ecc. | » | 11.000 |
| Cap. n. 145. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc. Spese per la conservazione | » | 170.735 |
| Cap. n. 146. — Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte, ecc. | » | 4.500 |
| Cap. n. 147. — Scavi. Lavori di scavo, di sistemazione, ecc. | » | 46.000 |
| Cap. n. 149. — Monumenti. Dotazioni governative a monumenti, ecc. Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. | » | 12.170 |
| Cap. n. 150. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. | » | 921.715 |
| Cap. n. 151. — Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc. | » | 220.285 |
| Cap. n. 152. — Regio opificio delle pietre dure in Firenze, Regia calcografia, ecc. Spese di manutenzione, ecc. | » | 12.955 |
| Cap. n. 153. — Galleria nazionale d'arte moderna in Roma. Manutenzione, ecc. | » | 2.940 |
| Cap. n. 159. — Quota del 5 per cento del provento dei diritti d'ingresso nei musei, ecc. | » | 76.200 |
| Cap. n. 162. — Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, ecc. | » | 360 |
| Cap. n. 163. — Paghe, mercedi, ecc., al personale salariato, ecc., in servizio dei monumenti, musei, ecc. | » | 190.970 |
| Cap. n. 165. — Spese per fitti di locali, di ufficio, ecc. | » | 76.925 |
| Cap. n. 179. — Indennità e spese per le missioni, ecc. | » | 54.475 |
| Cap. n. 198. — Assegnazione straordinaria per spese relative alla protezione antiaerea, ecc. | » | 9.873.120 |
| Totale | L. | 12.321.450 |

di prezzo relative ai cereali e alle ... produzione nazionale conferite agli ammassi, ed affluiti al consumo interno in decorse campagne agrarie . . . . . L. 1.720.000.000
Cap. n. 178 (nuovo). — Quote integrative di prezzo dell'olio di oliva, ecc. . . . » 35.000.000
L. 1.755.000.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

---

TABELLA C

## Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende speciali per l'esercizio finanziario 1945-46

### AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

SPESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 56-*sexies*. — Acquisto di materie prime, ecc., per la ricostituzione delle scorte distrutte, ecc. . . . . L. 1.200.000.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 56-*quinquies*. — Acquisto, ecc., di macchine ed impianti distrutti, ecc. . . L. 1.200.000.000

### AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ENTRATA

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 2. — Prodotto dei beni stabili . | L. | 65.000 |
| Cap. n. 3. — Annualità diverse e frutti di capitali . . . . . | » | 1.100.000 |
| Cap. n. 4. — Contributo del tesoro dello Stato, ecc. | » | 3.065.455 |
| Cap. n. 5. — Ricuperi, rimborsi e proventi diversi . . . . . | » | 150.000 |
| Cap. n. 6. — Rendite e crediti di dubbia riscossione | » | 5.000 |
| Cap. n. 8. — Contributo e rimborso dovuti dal tesoro, ecc. | » | 82.370.000 |
| Cap. n. 11. — Esazione e ricupero di capitali . . . . . | » | 450.000 |
| Totale . . . | L. | 87.205.455 |

SPESA

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1. — Personale di ruolo. Stipendi, ecc. . . . . | L. | 1.050.000 |
| Cap. n. 7. — Premi di operosità e rendimento, ecc. . . . . | » | 90.000 |
| Cap. n. 8. — Pensioni e indennità agli impiegati a riposo . . . . . | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 10. — Imposte sui redditi di ricchezza mobile, ecc. . . . . | » | 50.000 |

1963
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787023

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 11. — Spese di liti e di coazione, ecc. | L. | 15.000 |
| Cap. n. 12. — Spese per terreni, chiese e fabbricati, ecc. | » | 200.000 |
| Cap. n. 13 — Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri, ecc. | » | 10.000 |
| Cap. n. 14. — Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio, ecc. | » | 350.000 |
| Cap. n. 15. — Adempimento di pie fondazioni, ecc. | » | 450.000 |
| Cap. n. 16. — Eventuale concorso del Fondo per il culto nell'officiatura, ecc. | » | 200.000 |
| Cap. n. 20. — Assegni a chiese parrocchiali, ecc. | » | 400.000 |
| Cap. n. 23. — Supplementi di congrua ai parroci e ai vicari e cappellani curati, ecc. | » | 82.000.000 |
| Cap. n. 28. — Restituzione di rendite e di altre somme, ecc. | » | 50.000 |
| Cap. n. 29. — Spese per riparazioni ad edifici ex demaniali, ecc | » | 100.000 |
| Cap. n. 34. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie, ecc. | » | 340.455 |
| Cap. n. 35. — Fondo di riserva per le spese impreviste | » | 100.000 |
| Cap. n. 36. — Concorsi e sussidi per l'esercizio del culto, ecc. | » | 250.000 |
| Cap. n. 40. — Uscita di capitali per estinzione di debiti, ecc. | » | 450.000 |
| Totale | L. | 87.905.455 |

## PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

### ENTRATA.

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 2. — Prodotto di beni stabili | L. | 225.000 |
| Cap. n. 3. — Censi, canoni, livelli, ecc. | » | 40.000 |
| Cap. n. 4. — Ricuperi e proventi diversi | » | 25.000 |
| Cap. n. 5. — Contributo dello Stato per integrare i redditi dei Patrimoni riuniti, ecc. | » | 1.644.000 |
| Cap. n. 6. — Entrata del Fondo clero veneto, ecc. | » | 330.000 |
| Cap. n. 8. — Esazioni di capitali | » | 150.000 |
| Totale | L. | 2.414.000 |

### SPESA.

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 5. — Spese di manutenzione della proprietà immobiliare | L. | 55.000 |
| Cap. n. 6. — Imposte e tasse | » | 45.000 |
| Cap. n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo, ecc. | » | 750.000 |
| Cap. n. 9. — Censi, canoni, livelli, ecc. | L. | 39.000 |
| Cap. n. 10. — Assegni fissi di varia natura | » | 20.000 |
| Cap. n. 14. — Assegni fissi e oneri diversi, ecc. | » | 100.000 |
| Cap. n. 15. — Fondo a disposizione per sovvenire il clero, ecc. | » | 500.000 |
| Cap. n. 17. — Spese del Fondo clero veneto, ecc. | » | 330.000 |
| Cap. n. 18. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie, ecc. | » | 25.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *a*) Viaggiatori | L. | 5.000.000.000 | |
| *b*) Bagagli e cani | » | 125.000.000 | |
| *c*) Merci a grande velocità | » | 450.000.000 | |
| *d*) Merci a piccola velocità | » | 5.025.000.000 | |
| Cap. n. 3. — Redditi patrimoniali | | | L. 12.000.000 |
| *a*) Pigioni di locali | L. | 5.000.000 | |
| *b*) Affitto di terreni, di aree di deposito e vendita di prodotti del suolo | » | 1.000.000 | |
| *c*) Concessioni di caffè, spacci e affitti relativi | » | 4.500.000 | |
| *d*) Canoni per pedaggi, attraversamenti e accessi speciali | » | 1.000.000 | |
| *e*) Diversi | » | 500.000 | |
| Cap. n. 4. — Telegrammi privati | | | » 1.000.000 |
| Cap. n. 5. — Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo | | | » 6.000.000 |
| Cap. n. 6. — Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria | | | » 40.000.000 |
| *a*) Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e per carico e scarico in punti determinati | L. | 30.000.000 | |
| *b*) Nolo di materiali diversi | » | 10.000.000 | |
| Cap. n. 7. — Prodotti per servizi accessori | | | » 1.500.000 |
| Cap. n. 11. — Utili di magazzino | | | » 10.500.000 |
| Cap. n. 12. — Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa | | | » 6.000.000 |
| *a*) Trasporti per il servizio postale | L. | 4.000.000 | |
| *b*) Trasporti per lavori e forniture in conto patrimoniale e in conto di terzi | » | 1.000.000 | |
| Cap. n. 13. — Ricuperi di carattere generale | | | » 52.000.000 |
| *a*) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste di carattere patrimoniale | L. | 30.000.000 | |
| *b*) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi | » | 1.000.000 | |
| *c*) Ricuperi di spese per il servizio sanitario | » | 1.000.000 | |
| *d*) Ricuperi di spese per le assicurazioni del personale inscritto all'Istituto nazionale della previdenza sociale | » | 10.000.000 | |
| *e*) Ricuperi diversi | » | 10.000.000 | |
| Cap. n. 14. — Ricuperi dei servizi | | | » 22.000.000 |
| Cap. n. 16. — Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei servizi, di materiali fuori uso od esuberanti | | | » 10.000.000 |
| Cap. n. 17. — Contributo di altre Amministrazioni nelle spese per le stazioni di uso comune | | | » 5.000.000 |
| Cap. n. 22. — Proventi eventuali | | | » 5.000.000 |
| *a*) Interessi sulle somme versate in conto corrente alla Tesoreria centrale | L. | 2.000.000 | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1964

| | | |
|---|---|---|
| canali, ecc. . . . . | » | 400.000 |
| Cap. n. 23. — Supplementi di congrua ai parroci e ai vicari e cappellani curati, ecc. . | » | 82.000.000 |
| Cap. n. 28. — Restituzione di rendite e di altre somme, ecc. . . . . | » | 50.000 |
| Cap. n. 29. — Spese per riparazioni ad edifici ex demaniali, ecc . . . . . | » | 100.000 |
| Cap. n. 34. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie, ecc. . . . . | » | 240.455 |
| Cap. n. 35. — Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . . | » | 100.000 |
| Cap. n. 36. — Concorsi e sussidi per l'esercizio del culto, ecc. . . . . | » | 250.000 |
| Cap. n. 40. — Uscita di capitali per estinzione di debiti, ecc. . . . . | » | 450.000 |
| Totale . . . | L. | 87.905.455 |

## PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ENTRATA.

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 2. — Prodotto di beni stabili. . | L. | 225.000 |
| Cap. n. 3. — Censi, canoni, livelli, ecc. . | » | 40.000 |
| Cap. n. 4. — Ricuperi e proventi diversi . | » | 25.000 |
| Cap. n. 5. — Contributo dello Stato per integrare i redditi dei Patrimoni riuniti, ecc. . | » | 1.614.000 |
| Cap. n. 6. — Entrata del Fondo clero veneto, ecc. . . . . | » | 300.000 |
| Cap. n. 8. — Esazioni di capitali . . . | » | 150.000 |
| Totale . . . | L. | 2.414.000 |

SPESA.

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 5. — Spese di manutenzione della proprietà immobiliare . . . . . | L. | 55.000 |
| Cap. n. 6. — Imposte e tasse . . . . . | » | 45.000 |
| Cap. n. 8. — Pensioni ed altri assegni al personale a riposo, ecc. . . . . | » | 750.000 |
| Cap. n. 9. — Censi, canoni, livelli, ecc. . | L. | 20.000 |
| Cap. n. 10. — Assegni fissi di varia natura | » | 20.000 |
| Cap. n. 14. — Assegni fissi e oneri diversi, ecc. . . . . | » | 100.000 |
| Cap. n. 15. — Fondo a disposizione per sovvenire il clero, ecc. . . . . | » | 500.000 |
| Cap. n. 17. — Spese del Fondo clero veneto, ecc. . . . . | » | 320.000 |
| Cap. n. 18. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie, ecc. . . . . | » | 25.000 |
| Cap. n. 22. — Spese per il personale non di ruolo, ecc. . . . . | » | 400.000 |
| Cap. n. 26. — Rinvestimento di capitali, ecc. . . . . | » | 150.000 |
| Totale . . . | L. | 2.415.000 |

## AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ENTRATA.

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1. — Prodotti della rete principale e dello stretto di Messina . . . . . | L. | 8.600.000.000 |
| traversamenti e accessi speciali | » | 1.000.000 |
| e) Diversi . . . . . | » | 500.000 |
| Cap. n. 4. — Telegrammi privati . . . | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 5. — Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo . . . . | » | 6.000.000 |
| Cap. n. 6. — Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria . . | » | 40.000.000 |
| a) Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e per carico e scarico in punti determinati . . . . . | L. 30.000.000 | |
| b) Nolo di materiali diversi | » 10.000.000 | |
| Cap. n. 7. — Prodotti per servizi accessori | » | 1.500.000 |
| Cap. n. 11. — Utili di magazzino . . . | » | 10.500.000 |
| Cap. n. 12. — Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa . . . . . | » | 5.000.000 |
| a) Trasporti per il servizio postale . . . . . | L. 4.000.000 | |
| b) Trasporti per lavori e forniture in conto patrimoniale e in conto di terzi . . | » 1.000.000 | |
| Cap. n. 13. — Ricuperi di carattere generale | » | 62.000.000 |
| a) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste di carattere patrimoniale . | L. 30.000.000 | |
| b) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi | » 1.000.000 | |
| c) Ricuperi di spese per il servizio sanitario . . | » 1.000.000 | |
| d) Ricuperi di spese per le assicurazioni del personale inscritto all'Istituto nazionale della previdenza sociale . . | » 10.000.000 | |
| i) Ricuperi diversi . . . | » 10.000.000 | |
| Cap. n. 14. — Ricuperi dei servizi . . | » | 22.000.000 |
| Cap. n. 16. — Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei servizi, di materiali fuori uso od esuberanti . . . . | » | 10.000.000 |
| Cap. n. 17. — Contributo di altre Amministrazioni nelle spese per le stazioni di uso comune . . . . . | » | 5.000.000 |
| Cap. n. 22. — Proventi eventuali . . . | » | 5.000.000 |
| a) Interessi sulle somme versate in conto corrente alla Tesoreria centrale . . . | L. 2.000.000 | |
| c) Multe inflitte per ritardata consegna di materiali, ecc. | » 3.000.000 | |
| Cap. n. 27. — Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione . . . | » | 5.985.300.000 |
| Cap. n. 40. — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro . | » | 840.000.000 |
| a) Lavori patrimoniali . | L. 410.000.000 | |
| 4. — Contributo della parte ordinaria per le spese di miglioríe, ecc. | L. 410.000.000 | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1995

d) Materiale rotabile e navi-traghetto . . . . L. 430.000.000

**1. - Contributo della parte ordinaria per le spese di rinnovamento, ecc. . . L. 430.000.000**

Cap. n. 42. — Somma da provvedersi dal Tesoro per far fronte alle spese di riparazione e di ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra L. 10.000.000.000

a) Per lavori alle linee ed agli impianti comprese le opere di elettrificazione . . . L. 4.200.000.000
b) Per il materiale rotabile » 4.500.000.000
c) Per il materiale d'esercizio . . . . . » 500.000.000
d) Per le scorte di magazzino . . . . . » 800.000.000

Cap. n. 44. — Forniture ai servizi . . » 6.200.000.000
Cap. n. 45. — Ricavi per vendite e accrediti diversi . . . . . » 300.000.000
Cap. n. 50. — Ricavi della gestione per vendite ed accrediti vari . . . . . » 370.000.000

a) Ricavi per vendite e rimanenze . . . . . L. 370.000.000

Cap. n. 51. — Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione, ecc. . . . . » 4.000.000.000

a) Officine di grande riparazione . . . . . L. 1.300.000.000
b) Officine dei depositi e officine rialzo . . . . » 1.200.000.000
c) Stabilimenti dell'industria privata . . . . . » 1.500.000.000

Cap. n. 52. — Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse, ecc. . . . » 165.000.000

a) Officine lavori . . . L. 50.000.000
b) Cantieri dell'elettrificazione . . . . . » 35.000.000
c) Centrali elettriche . . » 80.000.000

Cap. n. 53. — Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate . . . . . » 600.000.000

a) Servizio materiale e trazione . . . . . L. 395.000.000

**1. - Scorte per le officine di grande riparazione ecc. . L. 475.000.000**
**2. - Scorte fisse per le navi-traghetto dello stretto di Messina . » 20.000.000**
**3. - Parco sale montate o carrelli completi . . . . » 100.000.000**

Cap. n. 66. — Contributo dell'Amministrazione . . . . . L. 6.000.000

Cap. n. 68-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da provvedersi dal Tesoro per le spese di riparazione e di ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti per causa di guerra » 415.000.000
Cap. n. 69. — Affitti delle case . . . » 11.500.000
Cap. n. 70. — Proventi e ricuperi diversi » 500.000
Cap. n. 74. — Contributo del personale . » 38.250.000
Cap. n. 75. — Multe al personale . . . » 800.000
Cap. n. 76. — Quote sull'importo delle tasse di bollo sulle quietanze, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 77. — Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattia, ecc. . . . » 800.000
Cap. n. 89. — Introiti della gestione (Fondo di garanzia cessioni) . . . . . » 1.750.000
Cap. n. 90. — Quote in conto capitale da reimpiegare in mutui . . . . . » 16.000.000
Cap. n. 91. — Introiti della gestione . . » 20.000.000
Cap. n. 93. — Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 96. — Operazioni attinenti ai trasporti . . . . . » 560.000.000
Cap. n. 97. — Operazioni attinenti al personale . . . . . » 70.000.000
Cap. n. 98. — Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni, ecc. . . . . » 1.000.000.000
Cap. n. 100. — Tasse erariali e di bollo sui trasporti . . . . . » 34.000.000

a) Tasse erariali . . . L. 25.500.000
b) Tassa di bollo . . . » 8.500.000

Cap. n. 101. — Imposte e tasse ritenute al personale, ecc. . . . . » 800.000.000

a) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, ecc. . L. 600.000.000
b) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni, ecc. . » 110.000.000
c) Tassa di bollo . . . » 4.500.000
d) Imposta complementare sugli stipendi, ecc. . . . » 70.000.000
e) Addizionale alle imposte sugli stipendi, ecc. . . » 15.500.000

Cap. n. 102. — Imposte e tasse ritenute a terzi . . . . . » 9.000.000

a) Imposte di ricchezza mobile . . . . . L. 1.700.000
b) Addizionale all'imposta di ricchezza mobile, ecc. . . » 100.000
c) Imposta complementare » 200.000
d) Tassa di bollo . . . » 7.000.000

Cap. n. 103. — Imposta generale sull'entrata . . . . . » 30.000.000

Totale . . . L. 41.713.050.000

Spesa.

*In aumento:*

Cap. n. 1. — Personale (Direzione generale) L. 120.000.000

4) Uffici centrali ed uffici distaccati . . . . . L. 90.000.000
5) Magazzini ed agenzie . . 30.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 969961

danni e delle distruzioni causate dalla guerra L. 70.000.000.000

*a*) Per lavori alle linee ed agli impianti comprese le opere di elettrificazione . . . L. 4.200.000.000
*b*) Per il materiale rotabile » 4.300.000.000
*c*) Per il materiale d'esercizio . . . . . » 500.000.000
*d*) Per le scorte di magazzino . . . . . » 800.000.000

Cap. n. 44 — Forniture ai servizi . . . » 6.200.000.000
Cap. n. 45. — Ricavi per vendite e accrediti diversi . . . . . » 300.000.000
Cap. n. 50 — Ricavi della gestione per vendite ed accrediti vari . . . . . » 370.000.000
*a*) Ricavi per vendite e rimanenze . . . . . L. 370.000.000

Cap. n. 51. — Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione, ecc. . . . . » 4.000.000.000
*a*) Officine di grande riparazione . . . . . L. 1.300.000.000
*b*) Officine dei depositi e officine rialzo . . . » 1.200.000.000
*c*) Stabilimenti dell'industria privata . . . . . » 1.500.000.000

Cap. n. 52. — Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse, ecc. . . . » 165.000.000
*a*) Officine lavori . . . L. 50.000.000
*b*) Cantieri dell'elettrificazione . . . . . » 35.000.000
*c*) Centrali elettriche . . » 80.000.000

Cap. n. 53. — Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate . . . . . » 600.000.000
*a*) Servizio materiale e trazione . . . . . L. 595.000.000
1. - Scorte per le officine di grande riparazione ecc. . L. 475.000.000
2. - Scorte fisse per le navitraghetto dello stretto di Messina . » 20.000.000
3. - Parco sale montate e carrelli completi . . . . » 100.000.000
*b*) Servizio lavori e costruzioni - Cantieri per i lavori di elettrificazione . . . . . » 5.000.000

Cap. n. 55. — Ritenute al personale (Gestione fondo pensioni e sussidi) . . . . . » 94.000.000
*a*) Ordinarie, ecc. . . . L. 88.000.000
*b*) Straordinarie, ecc. . . » 3.500.000
*c*) Riscatti, ecc. . . . . » 2.500.000

Cap. n. 56. — Ricupero della parte a carico del Tesoro delle pensioni pagate, ecc. . » 12.000.000
Cap. n. 62. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria . . . . . » 1.394.000.000
Cap. n. 63. — Ritenute ordinarie . . . . » 50.000

assegni giornalieri di malattia, ecc. . . . .
Cap. n. 80. — Introiti della gestione (Fondo di garanzia cessioni) . . . . . » 1.750.000
Cap. n. 90 — Quote in conto capitale da impiegare in mutui . . . . . » 16.000.000
Cap. n. 91. — Introiti della gestione . . . » 50.000.000
Cap. n. 93. — Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 96 — Operazioni attinenti ai trasporti . . . . . » 500.000.000
Cap. n. 97. — Operazioni attinenti al personale . . . . . » 70.000.000
Cap. n. 98. — Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni, ecc. . . . . » 1.000.000.000
Cap. n. 100. — Tasse erariali e di bollo sui trasporti . . . . . » 34.000.000
*a*) Tasse erariali . . . L. 25.500.000
*b*) Tassa di bollo . . . » 8.500.000

Cap. n. 101 — Imposte e tasse ritenute al personale, ecc. . . . . » 860.000.000
*a*) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, ecc. . L. 600.000.000
*b*) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni, ecc. . » 110.000.000
*c*) Tassa di bollo . . . » 4.500.000
*d*) Imposta complementare sugli stipendi, ecc. . . . » 70.000.000
*e*) Addizionale alle imposte sugli stipendi, ecc. . . » 15.500.000

Cap. n. 102 — Imposte e tasse ritenute a terzi . . . . . » 9.000.000
*a*) Imposte di ricchezza mobile . . . . . L. 1.700.000
*b*) Addizionale all'imposta di ricchezza mobile, ecc. . » 100.000
*c*) Imposta complementare » 200.000
*d*) Tassa di bollo . . . » 7.000.000

Cap. n. 103 — Imposta generale sull'entrata . . . . . » 30.000.000

Totale . . . L. 41.713.050.000

SPESA

*In aumento:*

Cap. n. 1 — Personale (Direzione generale) L. 130.000.000
*A*) Uffici centrali ed uffici distaccati . . . . . L. 90.000.000
*B*) Magazzini ed agenzie . » 40.000.000

Cap. n. 2. — Forniture, spese ed acquisti (Direzione generale) . . . . . » 10.000.000
*A*) Uffici centrali ed uffici distaccati . . . . . L. 4.500.000
*B*) Magazzini ed agenzie . » 5.500.000

Cap. n. 3. — Personale (Servizio movimento) . . . . . » 2.429.000.000
*A*) Servizio centrale, ecc. L. 160.000.000
*B*) Stazioni . . . . » 2.340.000.000
*C*) Depositi del personale viaggiante . . . . » 920.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 197

| | | |
|---|---|---|
| **Cap. n. 4. — Forniture, spese ed acquisti** (Servizio movimento) | L. | 250.000.000 |
| *A*) Servizio centrale. Sezioni e reparti | L. 8.000.000 | |
| *B*) Stazioni | » 200.000.000 | |
| *C*) Depositi del personale viaggiante | » 8.000.000 | |
| *D*) Convogli | » 31.000.000 | |
| **Cap. n. 5. — Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo** | » | 2.000.000 |
| **Cap. n. 6. — Personale** (Servizio commerciale e del traffico) | » | 115.000.000 |
| *A*) Servizio centrale, Sezioni e reparti | L. 39.000.000 | |
| *B*) Controlli prodotti | » 76.000.000 | |
| **Cap. n. 7. — Forniture, spese ed acquisti** (Servizio commerciale e del traffico) | » | 7.000.000 |
| *A*) Servizio centrale, Sezioni e reparti | L. 1.400.000 | |
| *B*) Controlli prodotti | » 5.600.000 | |
| **Cap. n. 8. — Indennizzi per perdite, avarie, ecc.** | » | 45.000.000 |
| **Cap. n 9. — Personale** (Servizio materiale e trazione | » | 1.350.000.000 |
| *A*) Servizio centrale. Sezioni e reparti | L. 125.000.000 | |
| *B*) Locomozione a vapore, ecc. | » 810.000.000 | |
| *C*) Locomozione elettrica, ecc. | » 280.000.000 | |
| *D*) Locomozione con motori a combustione interna, ecc. | » 10.000.000 | |
| *E*) Pulizia, verifica e untura veicoli | » 95.000.000 | |
| **Cap. n. 10 — Forniture spese ed acquisti** (Servizio materiale e trazione) | » | 2.250.000.000 |
| *A*) Servizio centrale, Sezioni e reparti | L. 10.000.000 | |
| *B*) Locomozione a vapore | » 1.560.000.000 | |
| 1. - Combustibile | L. 1.750.000.000 | |
| 2. - Spese diverse | » 110.000.000 | |
| *C*) Locomozione elettrica | » 220.000.000 | |
| 1. - Energia elettrica per la trazione dei treni | L. 160.000.000 | |
| 2. - Spese diverse | » 60.000.000 | |
| *D*) Locomozione con motori a combustione interna | » 50.000.000 | |
| 1. - Carburanti | L. 40.000.000 | |
| 2. - Spese diverse | » 10.000.000 | |
| *C*) Manutenzione della linea | L. 730.000.000 | |
| *D*) Manutenzione impianti di elettrificazione | » 285.000.000 | |
| *E*) Operai | » 325.000.000 | |
| **Cap. n. 13 — Forniture spese ed acquisti** | L. | 250.000.000 |
| *A*) Servizio centrale, Sezioni, Uffici I.E.S. e reparti | L. 17.000.000 | |
| *B*) Linea | » 167.000.000 | |
| *C*) Impianti di elettrificazione | » 17.000.000 | |
| *D*) Stazioni - Illuminazione | » 17.000.000 | |
| *E*) Convogli - Illuminazione elettrica | » 32.000.000 | |
| **Cap. n. 14 — Manutenzione della linea** | » | 650.000.000 |
| **Cap. n. 22. — Contributo al Fondo pensioni** e sussidi, ecc. | » | 1.394.000.000 |
| **Cap. n. 23 — Contributo al fondo speciale per le pensioni agli agenti, ecc.** | » | 6.000.000 |
| **Cap. n. 24 — Contributo per l'assicurazione del personale sussidiario, ecc.** | » | 26.000.000 |
| **Cap. n. 25. — Spese per assegni e indennità diverse al personale** | » | 43.000.000 |
| **Cap. n. 26 — Gratificazioni al personale, ecc.** | » | 2.600.000 |
| **Cap. n. 27. — Premi di operosità al personale, ecc.** | » | 5.500.000 |
| **Cap. n. 28. — Oblazioni e sussidi al personale** | » | 10.000.000 |
| **Cap. n. 29. — Sussidi e provvidenze al personale in dipendenza della guerra** | » | 20.000.000 |
| **Cap. n 30. — Spese per il servizio sanitario, ecc** | » | 15.000.000 |
| **Cap. n. 31. — Contributo per il «Dopolavoro ferroviario», ecc.** | » | 1.300.000 |
| **Cap. n. 32. — Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli** | » | 7.000.000 |
| *A*) Per il trasporto di persone | L. 3.000.000 | |
| *B*) Per il trasporto di materiali | » 4.000.000 | |
| **Cap. n. 33. — Avvisi orari e pubblicazioni diverse** | » | 5.000.000 |
| *A*) Pubblicazioni, ecc. | L. 500.000 | |
| *B*) Avvisi orari, ecc. | » 4.500.000 | |
| **Cap. n. 34. — Imposte e tasse** | » | 3.500.000 |
| **Cap. n. 35 — Spese giudiziali e contenziose** | » | 1.500.000 |
| **Cap. n. 36. — Affitto, adattamento e riparazione di locali privati, ecc.** | » | 10.000.000 |
| **Cap. n. 37. — Indennizzi per danni alle persone ed alla proprietà** | » | 15.000.000 |
| **Cap. n. 39. — Spese per la sorveglianza dei trasporti** | » | 335.000.000 |
| **Cap. n. 41. — Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli** | » | 20.000.000 |
| *A*) Per il trasporto di persone | L. 7.000.000 | |
| *B*) Per il trasporto di materiali | » 13.000.000 | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788183

A) Servizio centrale. Sezioni e reparti . . . . L. 25.000.000
B) Controlli prodotti . . » 76.000.000

Cap. n. 7. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio commerciale e del traffico) . . » 7.000.000
A) Servizio centrale. Sezioni e reparti . . . . L. 1.400.000
B) Controlli prodotti . . » 5.600.000

Cap. n. 8. — Indennizzi per perdite, avarie, ecc. . . . . » 48.000.000
Cap. n. 9. — Personale (Servizio materiale e trazione . . . . . » 1.350.000.000
A) Servizio centrale. Sezioni e reparti . . . . L. 125.000.000
B) Locomozione a vapore, ecc. . . . . » 850.000.000
C) Locomozione elettrica, ecc. . . . . » 280.000.000
D) Locomozione con motori a combustione interna, ecc. . . . . » 10.000.000
E) Pulizia, verifica e untura veicoli . . . . » 95.000.000

Cap. n. 10. — Forniture spese ed acquisti (Servizio materiale e trazione) . . . » 2.250.000.000
A) Servizio centrale. Sezioni e reparti . . . . L. 10.000.000
B) Locomozione a vapore » 1.560.000.000
1. - Combustibile . . L. 1.750.000.000
2. - Spese diverse . . . » 110.000.000
C) Locomozione elettrica . » 220.000.000
1. - Energia elettrica per la trazione dei treni . . . L. 160.000.000
2. - Spese diverse . . . » 60.000.000
D) Locomozione con motori a combustione interna » 50.000.000
1. - Carburanti . . . L. 40.000.000
2. - Spese diverse . . . » 10.000.000
E) Veicoli . . . . . » 110.000.000
1. Pulizia ed untura veicoli . . . . L. 70.000.000
2. - Spese diverse . . . 40.000.000

Cap. n. 11. — Manutenzione del materiale rotabile . . . . . » 1.100.000.000
Cap. n. 12. — Personale (Servizio lavori e costruzioni) . . . . . » 1.710.000.000
A) Servizio centrale, Sezioni, ecc. . . . . L. 300.000.000
B) Sorveglianza della linea . . . . . » 100.000.000
C) Lavori . . . . . » 1.310.000.000

Cap. n. 13. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavori e costruzioni) . . . . » 17.000.000
E Convogli - Illuminazione elettrica . . . . » 35.000.000

Cap. n. 14. — Manutenzione della linea . » 650.000.000
Cap. n. 22. — Contributo al Fondo pensioni e sussidi, ecc. . . . . » 1.394.600.000
Cap. n. 23. — Contributo al fondo speciale per le pensioni agli agenti, ecc. . . » 6.000.000
Cap. n. 24. — Contributo per l'assicurazione del personale sussidiario, ecc. . » 26.000.000
Cap. n. 25. — Spese per assegni e indennità diverse al personale . . . . . » 43.000.000
Cap. n. 26. — Gratificazioni al personale, ecc. . . . . » 2.600.000
Cap. n. 27. — Premi di operosità al personale, ecc. . . . . » 5.500.000
Cap. n. 28. — Oblazioni e sussidi al personale . . . . . » 10.000.000
Cap. n. 29. — Sussidi e provvidenze al personale in dipendenza della guerra . . » 20.000.000
Cap. n. 30. — Spese per il servizio sanitario, ecc. . . . . » 15.000.000
Cap. n. 31. — Contributo per il «Dopolavoro ferroviario», ecc. . . . . » 1.300.000
Cap. n. 32. — Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli . . » 7.000.000
A) Per il trasporto di persone . . . . . L. 3.000.000
B) Per il trasporto di materiali . . . . . » 4.000.000

Cap. n. 33. — Avvisi, orari e pubblicazioni diverse . . . . . » 5.000.000
A) Pubblicazioni, ecc. . L. 500.000
B) Avvisi, orari, ecc. . » 4.500.000

Cap. n. 34. — Imposte e tasse . . . » 3.500.000
Cap. n. 35. — Spese giudiziali e contenziose . . . . . » 1.300.000
Cap. n. 36. — Affitto, adattamento e riparazione di locali privati, ecc. . . . » 10.000.000
Cap. n. 37. — Indennizzi per danni alle persone ed alla proprietà . . . . . » 15.000.000
Cap. n. 39. — Spese per la sorveglianza dei trasporti . . . . . » 335.000.000
Cap. n. 44. — Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli . . . . . » 20.000.000
A) Per il trasporto di persone . . . . . L. 7.000.000
B) Per il trasporto di materiali . . . . . » 13.000.000

Cap. n. 47. — Addebiti per cali, deprezzamenti, ecc. . . . . » 8.000.000
Cap. n. 48. — Spese diverse . . . . » 40.000.000
Cap. n. 49. — Servizi accessori ad impresa od in economia . . . . . » 2.000.000
Cap. n. 52. — Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore . . . » 100.000.000
Cap. n. 53. — Rinnovamento della parte metallica dell'armamento . . . . » 110.000.000
Cap. n. 54. — Rinnovamento del materiale rotabile . . . . . » 430.000.000
Cap. n. 55. — Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti, ecc. . . . . » 410.000.000

1999
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 959021

Cap. n. 57. — Annualità dovute al Tesoro per interessi ed ammortamenti . . . . L. 310.500.000

*A*) Del valore del materiale rotabile e d'esercizio consegnato alla Ferrovie dello Stato, ecc. . . . . L. 13.800.000

*B*) Delle somme fornite per aumento della dotazione iniziale, ecc. . . . . » 15.300.000

*C*) Delle somme fornite per spese patrimoniali, per lavori di elettrificazione, ecc. » 276.800.000

*D*) Delle somme fornite per spese straordinarie dipendenti dal terremoto, ecc. » 700.000

*E*) Delle somme fornite per acquisto di 4000 carri, ecc. » 800.000

Cap. n. 59. — Annualità dovute al Consorzio di credito per le opere pubbliche, ecc. » 35.700.000

Cap. n. 68. — Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali, ecc. » 5.800.000

Cap. n. 75. — Acquisto di materiale rotabile e di navi traghetto . . . . . » 450.000.000

Cap. n. 77. — Materiale di esercizio in aumento patrimoniale . . . . . » 80.000.000

Cap. n. 78 — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili . . . . . » 300.000.000

Capitolo n. 80. — Miglioramenti alle linee ed agli impianti . . . . . » 20.000.000

Cap. n. 82 — Spese di riparazione e di ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra . . . » 10.000.000.000

*A*) Lavori alle linee ed agli impianti . . . . L. 4.000.000.000

*B*) Lavori di elettrificazione delle linee ed impianti . . » 200.000.000

*C*) Materiale rotabile . . » 4.500.000.000

*D*) Materiale d'esercizio . » 500.000.000

*E*) Scorte di magazzino . » 800.000.000

Cap. n. 83. — Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al Magazzino . . » 6.500.000.000

Cap. n. 88. — Spese di acquisto viveri e addebiti diversi . . . . . » 370.000.000

*A*) Acquisti, ecc. . . . L. 370.000.000

Cap. n. 89. — Spese per lavori fatti dalle Officine dipendent, dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata . . . . » 4.000.000.000

*A*) Officine di grande riparazione . . . . . L. 1.300.000.000

1. - Personale L. 550.000.000

2. - Forniture spese, ed acquisti. . » 750.000.000

*B*) Officine dei depositi e officine rialzo . . . . . » 1.200.000.000

1. - Personale L. 570.000.000

Cap. n. 90. — Spese dei cantieri e officine diverse e delle centrali elettriche . . . . L. 165.000.000

*A*) Officine lavori . . L. 50.000.000

1. - Personale L. 10.000.000

2. - Forniture, spese ed acquisti . . . » 40.000.000

*B*) Cantieri dell'elettrificazione . . . . . » 35.000.000

1. - Personale L. 10.000.000

2. - Forniture, spese ed acquisti . . » 25.000.000

*C*) Centrali elettriche . » 80.000.000

1. - Personale L. 10.000.000

2. - Forniture, spese ed acquisti . . » 23.000.000

3. - Rinnovamento degli impianti e macchinari » 18.300.000

4. - Quota di interessi sui capitali investiti. . . » 28.100.000

Cap. n. 91. — Materiali di scorta, materie ricevute . . . . . » 600.000.000

*A*) Servizio materiale e trazione . . . . . L. 595.000.000

1. - Scorte per le officine, ecc. . L. 475.000.000

2. - Scorte fisse per le navi-traghetto dello stretto di Messina . . » 20.000.000

3. - Parco sale montate e carrelli completi . » 100.000.0000

*B*) Servizio lavori e costruzioni, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 93. — Pensioni . . . . . » 1.000.000.000

Cap. n. 95. — Indennità di caroviveri . » 480.000.000

Cap. n. 96. — Pensioni ad agenti ex gestioni austriache, ecc. . . . . » 20.000.000

*A*) Pensioni . . . . . L. 16.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770021

per spese straordinarie dipendenti dal terremoto, ecc. » 700.000

*E*) Delle somme fornite per acquisto di 4000 carri, ecc. » 800.000

Cap. n. 59. — Annualità dovute al Consorzio di credito per le opere pubbliche, ecc. » 55.700.000

Cap. n. 68. — Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali, ecc. . » 5.800.000

Cap. n. 75. — Acquisto di materiale rotabile e di navi traghetto . . . . . » 430.000.000

Cap. n. 77. — Materiale di esercizio in aumento patrimoniale . . . . . » 80.000.000

Cap. n. 78 — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili . . . . . » 300.000.000

Capitolo n. 80. — Miglioramenti alle linee ed agli impianti . . . . . » 30.000.000

Cap. n. 82. — Spese di riparazione e di ricostruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra . . . . » 10.000.000.000

*A*) Lavori alle linee ed agli impianti . . . L. 4.000.000.000

*B*) Lavori di elettrificazione delle linee ed impianti . . » 200.000.000

*C*) Materiale rotabile . . » 4.500.000.000

*D*) Materiale d'esercizio . » 500.000.000

*E*) Scorte di magazzino . » 800.000.000

Cap. n. 83. — Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al Magazzino . . . » 6.500.000.000

Cap. n. 88. — Spese di acquisto viveri e addebiti diversi . . . . . » 370.000.000

*A*) Acquisti, ecc. . . L. 370.000.000

Cap. n. 89. — Spese per lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata . . . » 4.000.000.000

*A*) Officine di grande riparazione . . . . . L. 1.300.000.000

1. – Personale L. 550.000.000

2. – Forniture spese, ed acquisti . . » 750.000.000

*B*) Officine dei depositi e officine rialzo . . . . . » 1.200.000.000

1. – Personale L. 570.000.000

2. – Forniture, spese, ed acquisti . . » 630.000.000

*C*) Stabilimenti dell'industria privata . . . . . » 1.500.000.000

1. – Pagamenti per lavorazioni e materiale

2. rotabile . . L. 1.200.000.000

– Forniture e spese diverse . . . » 300.000.000

2. – Forniture, spese ed acquisti . . » 25.000.000

*C*) Centrali elettriche . . » 80.000.000

1. – Personale L. 10.000.000

2. – Forniture, spese ed acquisti . . » 23.600.000

3. – Rinnovamento degli impianti e macchinari » 18.300.000

4. – Quota di interessi sui capitali investiti . . » 28.100.000

Cap. n. 91. — Materiali di scorta, materie riceviute . . . . . » 800.000.000

*A*) Servizio materiale e trazione . . . . . L. 505.000.000

1. – Scorte per le officine, ecc. . L. 475.000.000

2. – Scorte fisse per le navi-traghetto dello stretto di Messina . . » 20.000.000

3. – Parco sale montate e carrelli completi . » 100.000.0000

*B*) Servizio lavori e costruzioni, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 93. — Pensioni . . . . . » 1.000.000.000

Cap. n. 94. — Indennità di caroviveri » 480.000.000

Cap. n. 96. — Pensioni ad agenti ex gestioni austriache, ecc. . . . . » 20.000.000

*A*) Pensioni . . . L. 14.000.000

*B*) Caro-viveri . . . » 6.000.000

Cap. n. 99 — Pensioni . . . . . » 6.050.000

Cap. n. 103-bis (di nuova istituzione). — Spese di riparazione e di ricostruzione dei fabbricati in dipendenza dei danni e delle distruzioni causate dalla guerra . . . » 445.000.000

Cap. n. 105 — Imposte e sovrimposte . . » 300.000

Cap. n. 106. — Spese di amministrazione, custodia e diverse . . . . » 2.400.000

Cap. n. 107. — Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile . . . . » 1.500.000

Cap. n. 108. — Manutenzione ordinaria . » 5.000.000

Cap. n. 109. — Manutenzione straordinaria » 2.600.000

Cap. n. 113. — Spese per raccogliere ed istruire orfani e figli di agenti ed ex agenti . » 4.500.000

Cap. n. 114. — Indennità di buonuscita . » 22.600.000

Declassified per a E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1701

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 115. — Sussidi temporanei ed assegni alimentari di diritto | L. | 4.250.000 |
| Cap. n. 116. — Sussidi temporanei ed assegni alimentari facoltativi | » | 150.000 |
| Cap. n. 117. — Sussidi diversi | » | 1.250.000 |
| Cap. n. 118. — Assegni giornalieri di malattia, ecc. | » | 1.200.000 |
| Cap. n. 126. — Spese della gestione (Fondo di garanzia cessioni) | » | 1.750.000 |
| Cap. n. 127. — Somme mutuate al personale | » | 16.000.000 |
| Cap. n. 128. — Spese della gestione | » | 20.000.000 |
| Cap. n. 130. — Erogazione d'interessi e quote di ammortamento estinzione mutui (mutui a cooperative) | » | 4.900.000 |
| Cap. n. 131. — Quota di spese generali durante il periodo di ammortamento | » | 100.000 |
| Cap. n. 134. — Operazioni attinenti ai trasporti (Operazioni per conto terzi) | » | 300.000.000 |
| Cap. n. 135. — Operazioni attinenti al personale. (Operazioni per conto terzi) | » | 70.000.000 |
| Cap. n. 136. — Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati | » | 1.000.000.000 |
| Cap. n. 138. — Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti | » | 34.000.000 |
| *A*) Tasse erariali L. 25.500.000 | | |
| *B*) Tassa di bollo » 8.500.000 | | |
| Cap. n. 139. — Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie | » | 800.000.000 |
| *A*) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, ecc. L. 600.000.000 | | |
| *B*) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni, ecc. » 110.000.000 | | |
| *C*) Tassa di bollo » 4.500.000 | | |
| *D*) Imposta complementare sugli stipendi, ecc. » 70.000.000 | | |
| *E*) Addizionale alle imposte sugli stipendi, ecc. » 15.500.000 | | |
| Cap. n. 140. — Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi | » | 9.000.000 |
| *A*) Imposta di ricchezza mobile L. 1.700.000 | | |
| *B*) Addizionale all'imposta di ricchezza mobile, ecc. » 100.000 | | |
| *C*) Imposta complementare » 200.000 | | |
| *D*) Tassa di bollo » 7.000.000 | | |
| Cap. n. 141. — Versamento dell'imposta generale sull'entrata | » | 30.000.000 |
| Totale | L. | 41.713.050.000 |

## AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

### ENTRATA

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1. — Proventi del servizio delle posta-lettere e dei pacchi | L. | 900.000.000 |
| Cap. n. 3. — Ammende applicate al personale radiotelegrafonico, ecc. | » | 150.000 |
| Cap. n. 14. — Proventi radiotelegrafici vari, ecc. | L. | 700.000 |
| Cap. n. 15. — Proventi del servizio di radioaudizione circolare, ecc. | » | 4.000.000 |
| Cap. n. 18. — Aggio del 0,25 per cento spettante all'Amministrazione sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali, ecc. | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 20. — Ritenuta sei per cento in conto pensioni, sugli stipendi, ecc. | » | 10.500.000 |
| Cap. n. 22. — Versamento da parte dell'Azienda di Stato, ecc. | » | 600.000 |
| Cap. n. 24. — Affitti dovuti dai locatari delle case economiche, ecc. | » | 1.500.000 |
| Cap. n. 26. — Pigioni per affitto di locali situati negli edifici adibiti ai servizi della posta e dei telegrafi | » | 300.000 |
| Cap. n. 28. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario | » | 877.905.000 |
| Totale | L. | 2.418.905.000 |

### SPESA

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni fissi | L. | 460.000.000 |
| Cap. n. 2. — Personale ausiliario - Personale avventizio, diurnista e cottimista. Retribuzioni, ecc. | » | 525.000.000 |
| Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc. | » | 50.000.000 |
| Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. | » | 10.000.000 |
| Cap. n. 7. — Indennità temporanea per infortuni sul lavoro agli operai, ecc. | » | 350.000 |
| Cap. n. 8. — Indennità per missioni e per visite d'ispezione | » | 23.000.000 |
| Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento | » | 725.000 |
| Cap. n. 10. — Spese per medicinali e per visite medico-fiscali, ecc. | » | 450.000 |
| Cap. n. 11. — Indennità per piccola manutenzione di apparati telegrafici, ecc. | » | 50.000 |
| Cap. n. 12. — Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo, ecc. | » | 1.250.000 |
| Cap. n. 13. — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc. | » | 23.000.000 |
| Cap. n. 15. — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della differenza fra il costo dei biglietti a tariffa ordinaria, ecc. | » | 125.000 |
| Cap. n. 16. — Versamento all'Istituto cauzione e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici, ecc. | » | 150.000 |
| Cap. n. 17. — Spesa per la fornitura delle divise uniformi e dei cappelloni, ecc. | » | 70.000.000 |
| Cap. n. 18. — Pensioni ordinarie | » | 125.000.000 |
| Cap. n. 20. — Assegno temporaneo mensile ai funzionari ed agenti già appartenenti all'Amministrazione posto-telegrafonica, ecc. | » | 53.000.000 |
| Cap. n. 21. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte | » | 3.350.000 |
| Cap. n. 23. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali | » | 145.000.000 |
| Cap. n. 24. — Spese complementari e stra- | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 170 021

(mutui a cooperative) . . . . . » 4.000.000
Cap. n. 131. — Quota di spese generali durante il periodo di ammortamento . . . » 100.000
Cap. n. 134. — Operazioni attinenti ai trasporti (Operazioni per conto terzi) . . . » 500.000.000
Cap. n. 135. — Operazioni attinenti al personale. (Operazioni per conto terzi) . . » 70.000.000
Cap. n. 136. — Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati . . . . . » 1.000.000.000
Cap. n. 138. — Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti . . . . . » 31.000.000
*A*) Tasse erariali . . L. 23.500.000
*B*) Tassa di bollo . . » 8.500.000

Cap. n. 139. — Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie . . . . . » 800.000.000
*A*) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, ecc. . L. 600.000.000
*B*) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni, ecc. . » 110.000.000
*C*) Tassa di bollo . . » 4.500.000
*D*) Imposta complementare sugli stipendi, ecc. . . » 70.000.000
*E*) Addizionale alle imposte sugli stipendi, ecc. . . » 15.500.000

Cap. n. 140 — Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi . . . . . » 9.000.000
*A*) Imposta di ricchezza mobile . . L. 1.700.000
*B*) Addizionale all'imposta di ricchezza mobile ecc. . » 100.000
*C*) Imposta complementare » 200.000
*D*) Tassa di bollo . . » 7.000.000

Cap. n. 141. — Versamento dell'imposta generale sull'entrata . . . . . » 30.000.000

Totale . . . L. 41.713.000.000

## AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

### Entrata

*In aumento:*

Cap. n. 1. — Proventi del servizio delle posta-lettere e dei pacchi . . . . . L. 900.000.000
Cap. n. 3. — Ammende applicate al personale postelegrafonico, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 4. — Ritenute mensili a carico del personale dell'Amministrazione per la fornitura della divisa uniforme, ecc. . . . » 40.000.000
Cap. n. 7. — Entrate eventuali e diverse dei servizi postali . . . . . » 35.000.000
Cap. n. 8. — Proventi del servizio vaglia postali . . . . . » 25.000.000
Cap. n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti . . . . . » 80.000.000
Cap. n. 10 — Telegrafi . . . . . » 350.000.000
Cap. n. 11. — Versamento del costo dei materiali prelevati dai depositi, ecc. . . » 250.000
Cap. n. 12. — Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici . . . . . » 500.000
Cap. n. 13. — Entrate eventuali e diverse dei servizi del telegrafo . . . . . » 1.500.000
situati negli edifici adibiti ai servizi della posta e dei telegrafi . . . . . » 300.000
Cap. n. 28. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario . . . . . » 877.905.000

Totale . . . L. 2.418.905.000

### Spesa

*In aumento:*

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni fissi . . . . . L. 480.000.000
Cap. n. 2. — Personale ausiliario - Personale avventizio, diurnista e cottimista. Retribuzioni, ecc. . . . . » 535.000.000
Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc. » 50.000.000
Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 10.000.000
Cap. n. 7. — Indennità temporanea per infortuni sul lavoro agli operai, ecc. . . . » 330.000
Cap. n. 8. — Indennità per missioni e per visite d'ispezione . . . . . » 23.000.000
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento . » 725.000
Cap. n. 10. — Spese per medicinali e per visite medico-fiscali, ecc. . . . . » 450.000
Cap. n. 11. — Indennità per piccola manutenzione di apparati telegrafici, ecc. . . » 50.000
Cap. n. 12 — Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo, ecc. . . . . » 1.250.000
Cap. n. 13. — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc. . . . . » 23.000.000
Cap. n. 15. — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della differenza fra il costo dei biglietti a tariffa ordinaria, ecc. . . . . » 125.000
Cap. n. 16. — Versamento all'Istituto cauzione e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 17 — Spesa per la fornitura delle divise uniformi e dei cappelletti, ecc. . . » 70.000.000
Cap. n. 18 — Pensioni ordinarie . . . » 125.000.000
Cap. n. 20. — Assegno temporaneo mensile ai funzionari ed agenti già appartenenti all'Amministrazione postelegrafonica, ecc. . . » 53.000.000
Cap. n. 21. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte . . . . . » 3.250.000
Cap. n. 23. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali . . . . . » 115.000.000
Cap. n. 24. — Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali . . . . » 1.500.000
Cap. n. 25. — Sussidi al personale dei servizi rurali, ecc. . . . . » 780.000
Cap. n. 26. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi, ecc. » 125.000.000
Cap. n. 27. — Sussidi agli accollatari, ecc. » 160.000
Cap. n. 28. — Spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 29. — Rimborso alle ferrovie dello Stato per le spese di trasporto e scambio delle corrispondenze, ecc. . . . . » 12.000.000
Cap. n. 30 — Esercizio e manutenzione della posta pneumatica urbana, ecc. . . . » 3.500.000
Cap. n. 31 — Spese per il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea » 5.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1703

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 33. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti e natanti, ecc. | L. | 5.000.000 |
| Cap. n. 34. — Premio per la vendita di carte-valori postali, esclusi i segnatasse | » | 6.000.000 |
| Cap. n. 35. — Indennità eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate, ecc. | » | 300.000 |
| Cap. n. 37. — Fornitura, manutenzione, trasporto e facchinaggio di materiali ed utensili ad uso della posta, ecc. | » | 8.000.000 |
| Cap. n. 38. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle carte-valori postali, ecc. | » | 12.000.000 |
| Cap. n. 39. — Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, ecc. | » | 1.200.000 |
| Cap. n. 40. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc. | » | 300.000 |
| Cap. n. 43. — Compensi ai ricevitori postali, ecc. | » | 2.000.000 |
| Cap. n. 48. — Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte ed eventuale semaforico | » | 2.000.000 |
| Cap. n. 49. — Spesa per la corresponsione dei premi per superlavoro ai telegrafisti, ecc. | » | 150.000 |
| Cap. n. 52. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici | » | 150.000 |
| Cap. n. 53. — Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi, ecc. | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 54. — Manutenzione della rete telegrafica e telefonica, ecc. | » | 25.000.000 |
| Cap. n. 55. — Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria, ecc. | » | 1.000.000 |
| Cap. n. 56. — Acquisto di materiali a rimborso, ecc. | » | 500.000 |
| Cap. n. 57. — Spese per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini, ecc. | » | 2.000.000 |
| Cap. n. 58. — Spese per impianto, esercizio e manutenzione di stazioni radio-elettriche, ecc. | » | 2.000.000 |
| Cap. n. 60. — Impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche per ragioni di servizio, ecc. | » | 75.000 |
| Cap. n. 62. — Spese per collegamenti di Enti pubblici e privati con gli uffici telegrafici, ecc. | » | 45.000 |
| Cap. n. 67. — Indennità ai membri delle Commissioni per il personale delle ricevitorie, ecc. | » | 25.000 |
| Cap. n. 68. — Assegni fissi per spese di servizio ai direttori provinciali, ecc. | » | 500.000 |
| Cap. n. 69. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, forza motrice, ecc. | » | 28.000.000 |
| Cap. n. 70. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, ecc. | » | 11.000.000 |
| Cap. n. 71. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, ecc. | » | 20.000.000 |
| Cap. n. 73. — Spese di liti | » | 20.000 |
| Cap. n. 74. — Imposte erariali, sovraimposte comunali, ecc. | » | 1.500.000 |
| Cap. n. 76. — Retribuzione al personale delle ricevitorie e delle agenzie, ecc. | » | 365.000.000 |
| Cap. n. 77. — Compensi vari al personale | | |
| Cap. n. 91. — Fitti per locali provvisori, in circostanze straordinarie | L. | 700.000 |
| Cap. n. 92. — Spese per la gestione delle case economiche da concedersi in affitto al personale, ecc. | » | 3.000.000 |
| Cap. n. 101. — Assegnazione straordinaria per i lavori di ricostruzione della rete telegrafica e telefonica, ecc. | » | 1.000.000.000 |
| Cap. n. 102. — Fornitura straordinaria di materiali ed utensili ad uso della posta | » | 20.000.000 |
| Totale | L. | 2.418.900.000 |

## AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

### ENTRATA

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane | L. | 121.550.000 |
| Cap. n. 4. — Canoni dovuti dai concessionari, ecc. | » | 12.090.000 |
| Cap. n. 12-bis (di nuova istituzione). — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro per provvedere alla ricostruzione di impianti tecnici della rete telefonica nazionale, in cavi ed in linee aeree delle centrali interurbane, delle stazioni amplificatrici e degli uffici distrutti o danneggiati, nonchè al ripristino dei materiali e delle scorte asportati o distrutti a seguito di eventi bellici | » | 122.000.000 |
| Totale | L. | 332.640.000 |

### SPESA

*In aumento:*

| | | |
|---|---|---|
| Cap. n. 1. — Stipendi, aggiunta di famiglia, paghe giornaliere, caroviveri e indennità di servizio | L. | 21.000.000 |
| Cap. n. 2. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio e per lavori a cottimo | » | 1.200.000 |
| Cap. n. 3. — Indennità per missione e trasferimenti | » | 2.000.000 |
| Cap. n. 5. — Premio al personale di commutazione per intensificazione del traffico, ecc. | » | 750.000 |
| Cap. n. 6. — Sussidi al personale | » | 120.000 |
| Cap. n. 7. — Rimborsi da farsi all'Amministrazione postale e telegrafica dalla spesa per le pensioni ordinarie al personale telefonico | » | 15.000.000 |
| Cap. n. 9. — Indennità per servizio di notte | » | 2.000.000 |
| Cap. n. 10. — Retribuzione al personale diurnista, ecc. | » | 16.000.000 |
| Cap. n. 11. — Competenze al personale di altre Amministrazioni comandato presso l'Azienda | » | 840.000 |
| Cap. n. 14. — Spese di ufficio, ecc. | » | 12.000.000 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 170041

cazione delle carte-valori postali

Cap. n. 39. — Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, ecc. . . . . » 1.200.000

Cap. n. 40. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 45. — Compensi ai ricevitori postali, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 48. — Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte ed eventuale semaforico . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 49. — Spesa per la corresponsione dei premi per superlavoro ai telegrafisti, ecc. » 150.000

Cap. n. 52. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici . . . . . » 150.000

Cap. n. 53. — Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi, ecc. . . » 6.000.000

Cap. n. 54. — Manutenzione della rete telegrafica e telefonica, ecc. . . . . » 25.000.000

Cap. n. 55. — Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 56. — Acquisto di materiali a reintegro, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 57. — Spese per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 58. — Spese per impianto, esercizio e manutenzione di stazioni radio-elettriche, ecc. » 2.000.000

Cap. n. 60. — Impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche per ragioni di servizio, ecc. . . . . » 75.000

Cap. n. 62. — Spese per collegamenti di Enti pubblici e privati con gli uffici telegrafici, ecc. . . . . » 45.000

Cap. n. 67. — Indennità ai membri delle Commissioni per il personale delle ricevitorie, ecc. . . . . » 25.000

Cap. n. 68. — Assegni fissi per spese di servizio ai direttori provinciali, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 69. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, forza motrice, ecc. . . . . » 28.000.000

Cap. n. 70. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, ecc. » 11.000.000

Cap. n. 71. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, ecc. . . . . » 20.000.000

Cap. n. 73. — Spese di liti . . . . . » 20.000

Cap. n. 74. — Imposte erariali, sovraimposte comunali, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 76. — Retribuzione al personale delle ricevitorie e delle agenzie, ecc. . . . . » 265.000.000

Cap. n. 77. — Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc. . . . . » 20.000.000

Cap. n. 78. — Sussidi ai titolari ed ex-titolari di ricevitorie e loro famiglie . . . . » 250.000

Cap. n. 80. — Versamento all'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 82. — Trasporto di agenti dei servizi postali e telegrafici, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 83. — Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro, ecc. » 9.500.000

Cap. n. 84. — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati, ecc. » 28.000.000

Cap. n. 90. — Fitti di locali di proprietà privata . . . . . » 4.000.000

## AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

### ENTRATA

*In aumento:*

Cap. n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane . . . . . L. 121.500.000

Cap. n. 4. — Canoni dovuti dai concessionari, ecc. . . . . » 12.090.000

Cap. n. 12 *bis* (di nuova istituzione). — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro per provvedere alla ricostruzione di impianti tecnici della rete telefonica nazionale, in cavi ed in linee aeree delle centrali interurbane, delle stazioni amplificatrici e degli uffici distrutti o danneggiati, nonchè al ripristino dei materiali e delle scorte asportati o distrutti a seguito di eventi bellici . . . . . » 199.000.000

Totale . . . L. 332.640.000

### SPESA

*In aumento:*

Cap. n. 1. — Stipendi, aggiunta di famiglia, paghe giornaliere, carosiveri e indennità di servizio . . . . . L. 24.000.000

Cap. n. 2. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio e per lavori a cottimo . . . . . » 1.500.000

Cap. n. 3. — Indennità per missione e trasferimenti . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 5. — Premio al personale di commutazione per intensificazione del traffico, ecc. » 750.000

Cap. n. 6. — Sussidi al personale . . . » 120.000

Cap. n. 7. — Rimborsi da farsi all'Amministrazione postale e telegrafica della spesa per le pensioni ordinarie al personale telefonico . . . . . » 15.000.000

Cap. n. 9. — Indennità per servizio di notte . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 10. — Retribuzione al personale diurnista, ecc. . . . . » 16.000.000

Cap. n. 11. — Competenze al personale di altre Amministrazioni comandato presso l'Azienda . . . . . » 840.000

Cap. n. 14. — Spese di ufficio, ecc. . . » 12.000.000

Cap. n. 15. — Contributo all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ecc. . . . . » 1.350.000

Cap. n. 21. — Spese per fitto di locali di proprietà privata . . . . . » 800.000

Cap. n. 22. — Spesa di manutenzione ordinaria della rete telefonica nazionale in cavi sotterranei, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 25. — Spese casuali . . . . » 20.000

Cap. n. 26. — Spese per l'esercizio, da parte dei concessionari, di uffici e di linee interurbane, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 31. — Imposta erariale e comunale, sovrimposta comunale e provinciale sui fabbricati di proprietà dell'Azienda . . . . . » 150.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

**Cap. n. 37-bis (di nuova istituzione).** — Spese per forniture e prestazioni per la ricostruzione degli impianti tecnici della rete telefonica in cavi ed in linee aeree, delle centrali interurbane, delle stazioni amplificatrici e degli uffici distrutti o danneggiati, nonchè il ripristino dei materiali e delle scorte asportati o distrutti in seguito ad eventi bellici . . L. 199.000.000

**Totale** . . . L. 293.540.000

## AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

### ENTRATA

*In aumento:*

Art. n. 2. — Reddito delle foreste e di eventuali donazioni o lasciti . . . . . L. 47.000.000

Art. n. 3. — Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco nazionale del Gran Paradiso, ecc. . . . . » 150.000

Art. n. 5. — Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco nazionale dello Stelvio, ecc. » 80.000

Art. n. 6. — Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate derivanti dall'amministrazione del Parco nazionale del Gran Paradiso, ecc. . . . . » 10.000

Art. n. 9. — Entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio, ecc. . . . . » 2.600

Art. n. 10. — Entrate ordinarie diverse » 2.850.000

Art. n. 16. — Entrate straordinarie diverse ed eventuali . . . . . » 90.000

**Totale** . . . L. 50.212.000

### SPESA

*In aumento:*

Art. n. 1. — Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'Azienda . . . . . L. 10.900.000

Art. n. 2. — Spese per l'allestimento e la utilizzazione in economia di prodotti delle foreste demaniali . . . . . L. 20.000.000

Art. n. 4. — Imposte e sovrimposte, canoni e censi gravanti le foreste . . . . . » 1.600.000

Art. n. 5. — Spese per il mantenimento del Parco nazionale del Gran Paradiso, ecc. » 100.000

Art. n. 8. — Spese per la gestione del Parco nazionale dello Stelvio, ecc. . . . . » 82.000

Art. n. 9. — Rimborso allo Stato degli stipendi e degli assegni fissi spettanti ai funzionari dello Stato, ecc. . . . . » 4.500.000

Art. n. 17. — Indennità di trattamento al personale . . . . . » 3.000.000

Art. n. 18. — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali . . . . . » 70.000

Art. n. 19. — Sussidi a funzionari, salariati ed operai dell'Azienda, ecc. . . . . » 75.000

Art. n. 20. — Medaglie di presenza, diarie e rimborso di spese di viaggi a consigli, commissioni, ecc. . . . . » 1.300.000

Art. n. 22. — Fitto di locali . . . . . » 37.000

Art. n. 24. — Spese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre spese di ufficio, ecc. . » 500.000

Art. n. 27. — Restituzione di somme indebitamente introitate . . . . . » 490.000

Art. n. 29. — Provento spettante allo Stato, ecc. per le foreste già amministrate dal Ministero delle finanze, ecc. . . . . » 1.102.685

Art. n. 32. — Avanzo effettivo della gestione da versare al Tesoro, ecc. . . . . » 360.315

Art. n. 34. — Costruzione e riparazione straordinaria di strade e di fabbricati, ecc. . » 5.000.000

Art. n. 35. — Lavori di rimboschimento di rinsaldamento e di sistemazione dei terreni, ecc. . . . . » 2.500.000

**Totale** . . . L. 50.212.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

*Il Ministro per il tesoro*
COSATTINO

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2104333) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 170061

1707

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PREZZO L. 20

Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 125

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 31 maggio 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 800 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

#### 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 376.

**Contributo straordinario a favore della Reale Accademia di Santa Cecilia in Roma** . . . . . Pag. 1191

DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 marzo 1946, n. 377.

**Soppressione dei posti di ministro plenipotenziario, primo segretario e cancelliere presso la Legazione di Lima e di vice console in Callao, ed istituzione in loro vece, dei posti di ambasciatore, primo segretario e cancelliere presso l'Ambasciata in Lima** . . . . . Pag. 1191

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946.

**Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «La Piana», sito nel comune di Castelvolturno** . . . . . Pag. 1194

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1946.

**Entità dei premi offerti da ditte che svolgono operazioni a premio** . . . . . Pag. 1195

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

**Revoca del decreto Ministeriale 27 febbraio 1946 con il quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale «Industria italiana lubrificanti» di Henke ing. Bruno, con sede in Milano** . . . . . Pag. 1196

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero del tesoro:**

Diffide per smarrimento di quietanze esattoriali. Pag. 1196

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevuta del Prestito redimibile 3,50 per cento . . . . . Pag. 1197

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro. Pag. 1197

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1197

Diffide per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali . . . . . Pag. 1198

### SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 125 DEL 31 MAGGIO 1946:

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 378.

**Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di taluno Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46 ed altri provvedimenti di carattere finanziario**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1708

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AL «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

### 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 376.

**Contributo straordinario a favore della Reale Accademia di Santa Cecilia in Roma** . . . . . Pag. 1194

DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 marzo 1946, n. 377.

**Soppressione dei posti di ministro plenipotenziario, primo segretario e cancelliere presso la Legazione di Lima e di vice console in Callao, ed istituzione in loro vece, dei posti di ambasciatore, primo segretario e cancelliere presso l'Ambasciata in Lima.** . . . . . Pag. 1194

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946.

**Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo «La Piana», sito nel comune di Castelvolturno** . . . . . Pag. 1194

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1946.

**Fatità dei premi offerti da ditte che svolgono operazioni a premio** . . . . . Pag. 1195

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1946.

**Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario** . . . . . Pag. 1195

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1946.

**Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Ries Ernesto, con sede in Como, e nomina del sindacatore.** Pag. 1195

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1946.

**Nomina del commissario e dei vice commissari dell'Ente Nazionale Risi** . . . . . Pag. 1196

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

**Revoca del decreto Ministeriale 27 febbraio 1946 con il quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale «Industria italiana lubrificanti» di Henke ing. Bruno, con sede in Milano** . . . . . Pag. 1196

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero del tesoro:**

Diffida per smarrimento di quietanze esattoriali. Pag. 1196

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevuta del Prestito redimibile 3,50 per cento . . . . . Pag. 1197

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro. Pag. 1197

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1197

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali . . . . . Pag. 1198

## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 125 DEL 31 MAGGIO 1946:

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 378.

**Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46 ed altri provvedimenti di carattere finanziario.**

## SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 125 DEL 31 MAGGIO 1946:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 maggio 1946.

**Modificazioni alle «Proclaimed Lists» e «Statutory Lists» delle Nazioni Unite, di cui è stata disposta l'adozione con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1945.**

**(1470)**

1709

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 376.

**Contributo straordinario a favore della Reale Accademia di Santa Cecilia in Roma.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, che istituisce l'Ispettorato del teatro alla dipendenza del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda;

Visti i decreti Luogotenenziali 3 luglio 1944, n. 163, 12 dicembre 1944, n. 407 e 5 luglio 1945, n. 416, riguardanti il Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo e il turismo;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' concesso all'istituzione dei concerti della Reale Accademia di Santa Cecilia in Roma un contributo straordinario di L. 11.000.000 (undici milioni), dei quali L. 6.000.000 (sei milioni) per l'attività artistica della sua istituzione dei concerti e L. 5.000.000 (cinque milioni) per le spese sostenute per l'organizzazione del 1° Festival internazionale della musica, del teatro e del cinema.

E' data facoltà al Ministro per il tesoro d'apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946*
*Atti del governo, registro n. 10, foglio n. 131* — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 marzo 1946, n. 377.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 gennaio 1946.

**Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Piana », sito nel comune di Castelvolturno.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la decisione in data 4 dicembre 1943, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera;

Fondo denominato « La Piana » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, Cavaliere Rosa e comune di Castelvolturno, e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola per 3/4, e Cavaliere Rosa per 1/4, livellari al comune di Castelvolturno al foglio di mappa 39, partic. 70, per la superficie di Ha. 7.12.90, e con l'imponibile di L. 891,12;

Il fondo confina con la proprietà di Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, livellario al comune di Castelvolturno e con la proprietà di Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola usufruttuari e figli nascituri proprietari, livellari al comune di Castelvolturno;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata il 1° ottobre 1945 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni, e ritenuta la convenienza ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1831;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « La Piana » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata l'immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1171

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1925, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1925, n. 1142, che istituisce l'Ispettorato del teatro alla dipendenza del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda;

Visti i decreti luogotenenziali 3 luglio 1944, n. 163, 12 dicembre 1944, n. 407 e 5 luglio 1945, n. 416, riguardanti il Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo e il turismo;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' concesso all'istituzione dei concerti della Reale Accademia di Santa Cecilia in Roma un contributo straordinario di L. 11.000.000 (undici milioni), dei quali L. 6.000.000 (sei milioni) per l'attività artistica della sua istituzione dei concerti e L. 5.000.000 (cinque milioni) per le spese sostenute per l'organizzazione del 1° Festival internazionale della musica, del teatro e del cinema.

E' data facoltà al Ministro per il tesoro d'apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946*
*Atti del governo, registro n. 90, foglio n. 131.* — FRASCA

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 marzo 1946, n. 377.

**Soppressione dei posti di ministro plenipotenziario, primo segretario e cancelliere presso la Legazione di Lima e di vice console in Callao, ed istituzione in loro vece, dei posti di ambasciatore, primo segretario e cancelliere presso l'Ambasciata in Lima.**

N. 377. Decreto Luogotenenziale 6 marzo 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, vengono soppressi i posti di ministro plenipotenziario, primo segretario e cancelliere presso la Legazione in Lima e di vice console in Callao, e viene istituita una Regia ambasciata in Lima con i posti di ambasciatore, primo segretario e cancelliere.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1946*

la quale il Collegio centrale [illegible]
sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera;

Fondo denominato « La Piana » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, Cavaliere Rosa e comune di Castelvolturno, e [illegible] portato nel catasto del comune di Castelvolturno [illegible] testa alla ditta Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola per 3/4, e Cavaliere Rosa per 1/4, livellari al comune di Castelvolturno al foglio di mappa 39, partic. 70, per la superficie di Ha. 7.12.90, e con l'imponibile di L. 891,12;

Il fondo confina con la proprietà di Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, livellario al comune di Castelvolturno e con la proprietà di Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola usufruttuari e figli nascituri proprietari, livellari al comune di Castelvolturno;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata il 1° ottobre 1945 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni, e ritenuta la convenienza ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « La Piana » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata l'immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 30.000 (trentamila) da essa offerta quale indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1946*
*Registro Presidenza n. 9, foglio n. 22.* — FERRARI

(1469)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1171

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1946.

**Entità dei premi offerti da ditte che svolgono operazioni a premio.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 49 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge, con modificazioni, con legge 5 giugno 1939, n. 973, il quale stabilisce che, per potersi applicare la tassa di licenza alle operazioni a premio svolte dalle ditte, il valore dei premi offerti ai clienti deve essere contenuto in determinati limiti da fissarsi ogni anno;

Vista la lettera 7 febbraio 1946, n. 200115, con la quale il Ministero dell'industria e del commercio determina detto limite di valore nella misura di L. 100;

Visto il successivo art. 54 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, comma *b*), il quale esclude dai concorsi ed operazioni a premio alcuni generi alimentari e generi di largo e popolare consumo;

Ritenuta la necessità, imposta dalla attuale situazione alimentare del Paese, di aggiungere a detti generi i prodotti tesserati attualmente, nonchè tutti gli altri, che nel corso dell'anno potranno essere soggetti a tesseramento;

Decreta:

Art. 1.

Il limite del valore venale dei premi offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti, dalle ditte che svolgono operazioni a premio, agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, è stabilito per l'anno 1946 nella misura di L. 100 (cento).

Art. 2.

Sono esclusi dai concorsi ed operazioni a premio, a termini dell'art. 54 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, i prodotti attualmente tesserati, nonchè gli altri generi, che nel corso dell'anno 1946 potranno essere sottoposti a tesseramento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1946

*Il Ministro per le finanze*
SCOCCIMARRO

*Il Ministro per l'industria e commercio*
GRONCHI

(1461)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1946.

**Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Gavino Monreale (Cagliari) e conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Florinas (Sassari).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario per la Sardegna, modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il dott. Antonio Sanna di Petronio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Gavino Monreale (Cagliari);

Il sig. Pietro Giola fu Filippo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Florinas (Sassari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 maggio 1946

*Il Ministro per il tesoro*
COSTANZO

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GIULIO

(1438)

---

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1946.

**Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Ries Ernesto, con sede in Como, e nomina del sindacatore.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Ries Ernesto, negozio di orologeria con sede in Como, via Garibaldi, 11, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nel-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

premio svolte dalle ditte, il valore dei premi offerti al clienti deve essere contenuto in determinati limiti da fissarsi ogni anno;

Vista la lettera 7 febbraio 1946, n. 200115, con la quale il Ministero dell'industria e del commercio determina detto limite di valore nella misura di L. 100;

Visto il successivo art. 51 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, comma *b*), il quale esclude dai concorsi ed operazioni a premio alcuni generi alimentari e generi di largo e popolare consumo;

Ritenuta la necessità, imposta dalla attuale situazione alimentare del Paese, di aggiungere a detti generi i prodotti tesserati attualmente, nonchè tutti gli altri, che nel corso dell'anno potranno essere soggetti a tesseramento;

Decreta:

Art. 1.

Il limite del valore venale dei premi offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti, dalle ditte che svolgono operazioni a premio, agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, è stabilito per l'anno 1946 nella misura di L. 100 (cento).

Art. 2.

Sono esclusi dai concorsi ed operazioni a premio, a termini dell'art. 51 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, i prodotti attualmente tesserati, nonchè gli altri generi, che nel corso dell'anno 1946 potranno essere sottoposti a tesseramento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1946

*Il Ministro per le finanze*
SCOCCIMARRO

*Il Ministro per l'industria e commercio*
GIOSCHI

(1461)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1946.

**Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario.**

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto Ministeriale 28 febbraio 1929, n. 1249, che attribuisce al Ministero del tesoro la facoltà di nominare i presidenti delle Casse comunali di credito agrario;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Decreta:

Il dott. Antonio Sanna di Petronio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Gavino Monreale (Cagliari);

Il sig. Pietro Giola fu Filippo è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Florinas (Sassari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 maggio 1946

*Il Ministro per il tesoro*
COMBINO

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(1438)

---

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1946.

**Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Ries Ernesto, con sede in Como, e nomina del sindacatore.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1109;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Ries Ernesto, negozio di orologeria con sede in Como, via Garibaldi, 11, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Ries Ernesto, con sede in Como, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. Fumagalli Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1946

*Il Ministro*: COMBINO

(1471)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1781

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1946.

**Nomina del commissario e dei vice commissari dell'Ente Nazionale Risi.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1227, concernente la istituzione dell'Ente Nazionale Risi, e le successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Ente, approvato con decreto interministeriale 5 aprile 1934, e le successive modifiche;

Visto il provvedimento del Governo Militare Alleato in data 7 giugno 1945, col quale il dott. Anselmo Ramponi è stato nominato commissario dell'Ente suddetto;

Ritenuta l'opportunità di affidare la gestione dell'Ente a diretti rappresentanti delle principali zone risicole dell'industria risiera;

Volute le proposte formulate dalle categorie interessate;

Decreta:

Il geom. Giovanni Gallo, di Vercelli, risicoltore, è nominato commissario dell'Ente Nazionale Risi, in sostituzione del dott. Anselmo Ramponi.

Sono nominati vice commissari dell'Ente:

il dott. Giuseppe Cantoni, di Novara, e il dottor Francesco Rampini, di Pavia, in rappresentanza dei risicoltori;

il rag. Anacleto Zina, di Vercelli, in rappresentanza degli industriali risieri.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

*Il Ministro per l'industria e commercio*
GRONCHI

(1390)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

**Revoca del decreto Ministeriale 27 febbraio 1946 con il quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale « Industria italiana lubrificanti » di Henke ing. Bruno, con sede in Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 27 febbraio 1946 con il quale

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 27 febbraio 1946 con il quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale « Industria italiana lubrificanti » di Henke ing. Bruno, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1946

*Il Ministro*: COSTANTINO

(1473)

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di quietanza esattoriale**

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 74.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 225069, seconda serie, di L. 100 (cento), rilasciata il 26 luglio 1937, dall'Esattoria comunale di Frosinone, per il versamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Zegarelli Arcangelo fu Lorenzo, secondo l'art. 75 del ruolo terreni del comune di Frosinone, con delega a Zegarelli Arcangelo fu Lorenzo per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 29 novembre 1937, numero 1983, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Frosinone l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 maggio 1946

*Il direttore generale*: CONTI

(1468))

---

**Diffida per smarrimento di quietanza esattoriale**

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 75.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 409750, prima serie, di L. 50 (cinquanta), rilasciata il 27 aprile 1937, dall'Esattoria comunale di Recoaro Terme, per il versamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto 5 ot[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

le successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Ente, approvato con decreto interministeriale 5 aprile 1934, e le successive modifiche;

Visto il provvedimento del Governo Militare Alleato in data 7 giugno 1945, col quale il dott. Anselmo Ramponi è stato nominato commissario dell'Ente suddetto;

Ritenuta l'opportunità di affidare la gestione dell'Ente a diretti rappresentanti delle principali zone risicole dell'industria risiera;

Vedute le proposte formulate dalle categorie interessate;

Decreta:

Il geom. Giovanni Gallo, di Vercelli, risicoltore, è nominato commissario dell'Ente Nazionale Risi, in sostituzione del dott. Anselmo Ramponi.

Sono nominati vice commissari dell'Ente:

il dott. Giuseppe Cantoni, di Novara, e il dottor Francesco Rampini, di Pavia, in rappresentanza dei risicoltori;

il rag. Anacleto Zina, di Vercelli, in rappresentanza degli industriali risieri.

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

*Il Ministro per l'industria e commercio*
GRONCHI

(1390)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

**Revoca del decreto Ministeriale 27 febbraio 1946 con il quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale « Industria Italiana lubrificanti » di Henke ing. Bruno, con sede in Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 27 febbraio 1946 con il quale è stata sottoposta a sequestro, in applicazione dell'art. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 1100, e del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33, la ditta individuale « Industria Italiana lubrificanti » di Henke ing. Bruno, con sede in Milano, viale Monza, 285, e nominato sequestratario il dott. Enzo Baccatti;

Ritenuto che l'ing. Henke Bruno ha comprovato di aver ottenuto la cittadinanza italiana in data 22 febbraio 1946 e quindi, nei suoi confronti non si rendono applicabili le disposizioni delle leggi di guerra;

Visto l'art. 9 della legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Su conforme avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

*Il Ministro*: CORBINO

(1473)

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di quietanza esattoriale**

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 74.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 224089, seconda serie, di L. 150 (cento), rilasciata il 26 luglio 1937, dall'Esattoria comunale di Frosinone, per il versamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1765, dovuta dalla ditta Zegarelli Arcangelo fu Lorenzo, secondo l'art. 75 del ruolo terreni del comune di Frosinone, con delega a Zegarelli Arcangelo fu Lorenzo per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 29 novembre 1937, numero 1963, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Frosinone l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 maggio 1946

*Il direttore generale*: CONTI

(1408))

---

**Diffida per smarrimento di quietanza esattoriale**

1ª *pubblicazione*). Avviso n. 75.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 49750, prima serie, di L. 150 (centocinquanta), rilasciata il 27 aprile 1937, dall'Esattoria comunale di Recoaro Terme, per il versamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1765, dovuta dalla ditta Fantoni Pietro Agostino fu Gio-Batta, secondo l'art. 179 del ruolo terreni del comune di Recoaro Terme, con delega a Fantoni Pietro fu Gio-Batta, per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 26 novembre 1936, n. 1958, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Vicenza, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 maggio 1946

*Il direttore generale*: CONTI

(1409)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939821

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di quietanza esattoriale**

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 76

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale mod. 1, serie II, n. 548679, di L. 6200 (seimiladuecento), rilasciata il 12 aprile 1939, dall'Esattoria comunale di Savona, per il versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Aicardi Agostino fu Francesco e Aicardi Agostino Lanificii, secondo gli articoli 1 e 2 del ruolo fabbricati di Savona, con delega, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito, all'Istituto di San Paolo di Torino, succursale di Savona.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1927, numero 1961, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Savona, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 maggio 1946

(116) *Il direttore generale:* CONTI

---

**Diffida per smarrimento di quietanza esattoriale**

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 77

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie VI, n. 167568, dell'importo di L. 500, rilasciata il 7 dicembre 1936, dall'Esattoria comunale di Teramo, per versamento delle prime cinque rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743), dovuta dalla ditta Ricci Celeste fu Gennaro, iscritta all'art. 81 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi al signor Ricci Celestino fu Gennaro.

A norma, pertanto, dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1927, n. 1961, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si fa noto che trascorsi 4 mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Teramo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza dei titoli definitivi del Prestito a chi di diritto.

Roma, addì 20 maggio 1946

(127) *Il direttore generale:* CONTI

---

**Diffida per smarrimento di quietanza esattoriale**

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 78

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie V, n. 846661, dell'importo di L. 182, rilasciata il 3 luglio 1943, dall'Esattoria comunale di Siracusa, per il versamento della VI rata di sottoscrizione al Prestito redimibile

**Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevuta del Prestito redimibile 3,50 per cento**

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 80

E' stato denunciato lo smarrimento dei tagliandi di ricevute per le rate semestrali al 1° gennaio e 1° luglio 1944 e 1° gennaio 1945, relativi al certificato nominativo del Prestito redimibile 3,50 %, n. 42661, del capitale nominale di L. 21.500, intestato a Ciulli Elisa fu Dionisio, moglie di Bafocchi Torello, vincolato per dote.

Ai sensi degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1923, n. 369, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di dette semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 17 maggio 1946

(1129) *Il direttore generale:* CONTI

---

**Diffida per smarrimento di buono del Tesoro**

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 42

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1923, n. 760, ed articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 3 % 1949, serie L, n. 387, di L. 6500 capitale nominale, intestato a favore di Sforzi Armida fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Negro Colomba fu Dalmazio ved. Sforzi, domiciliata a Genova, col godimento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del succennato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 18 gennaio 1945

(205) *Il direttore generale:* CONTI

---

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 25 maggio 1946 - N. 118**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,167 |
| Canadà | 90,909 | Spagna | 9,15 |
| Danimarca | 20,8595 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

Rendita 3,50 % 1906 . . . . . 95,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 917181

1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Savona, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 16 maggio 1946

*Il direttore generale*: CONTI

(1410)

---

**Diffida per smarrimento di quietanza esattoriale**

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 77.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie VI, n. 167288, dell'importo di L. 500, rilasciata il 7 dicembre 1940, dall'Esattoria comunale di Teramo, per versamento delle prime cinque rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, (immobiliare, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743), dovuta dalla ditta Ricci Celeste fu Gennaro, iscritta all'art. 81 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi al signor Ricci Celestino fu Genaro.

A norma, pertanto, dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1981, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si fa noto che trascorsi 4 mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Teramo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza dei titoli definitivi del Prestito a chi di diritto.

Roma, addì 20 maggio 1946

*Il direttore generale*: CONTI

(1427)

---

**Diffida per smarrimento di quietanza esattoriale**

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 78.

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie V, n. 84066, dell'importo di L. 185, rilasciata il 3 luglio 1942, dall'Esatteria comunale di Siracusa, per il versamento della VI rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743), dovuto dalla ditta Palazzuolo Raffaella fu Giuseppe, maritata Cilmi, iscritta all'art. 6 del ruolo fabbricati del comune di Siracusa, con delega alla stessa Palazzuolo Raffaella fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma, pertanto, dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1981, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si fa noto che trascorsi 4 mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Tesoreria di Siracusa, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 20 maggio 1946

(1428) *Il direttore generale*: CONTI

Roma, addì 17 maggio 1946

*Il direttore generale*: CONTI

(1429)

---

**Diffida per smarrimento di buono del Tesoro**

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 42

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1933, n. 700, ed articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 %, 1949, serie L, n. 287, di L. 6500 capitale nominale, intestato a favore di Sforzi Armida fu Amerigo, minore sotto la patria potestà della madre Negro Colomba fu Damiano ved. Sforzi, domiciliata a Genova, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 18 gennaio 1945

(205) *Il Direttore generale*: CONTI

---

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 25 maggio 1946 - N. 118**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,1677 |
| Canadà | 90,900 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 17,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 95,50 |
| Id. 3,50 % 1902 | 89 — |
| Id. 3 % lordo | 75 — |
| Id. 5 % 1935 | 98,775 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 84,75 |
| Id. 5 % 1936 | 98,35 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,50 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,275 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,175 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,10 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,075 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,10 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,375 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,325 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,325 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1178

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(3ª pubblicazione).

Elenco n. 33.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Cons. 3,50 % (1906) | 05528 | Muzio Marco fu Domenico | 42 — |
| Id. | 192531 | Di Piazza Maria fu Giovanni | 73,50 |
| Id. | 124173 | Beneficio parrocchiale dei SS. Stefano e Gregorio in Torino | 1.365 — |
| Id. | 454352 | Cappella San Lorenzo in Piapetta Grosciavallo (Torino) | 10,50 |
| Id. | 91316 | Confraternita della Misericordia in Sanfré (Alba) | 42 — |
| Id. | 72042 | Parrocchia di Robassomero (Torino) | 294 — |
| Id. | 11543 | Cappella della Madonna del Salice in San Maurizio Canavese (Torino) | 91 — |
| Id. | 207344 | Oratorio dei Casoni di Sant'Alsino di Mortara (Pavia) | 441,50 |
| Id. | 811893 | Montano Elena fu Paolo, moglie di Rosio Enrico detto Angelo, dom. in Genova | 700 — |
| Id. | 795532 | Luxardo Maria-Caterina di Michelangelo, moglie di Barberis Giuseppe, dom. a Santa Margherita Ligure (Genova) | 70 — |
| Id. | 524407 | Beretta Maddalena fu Girolamo, nubile, dom. a Genova | 350 — |
| Id. | 198544 | Quadrio Luigi fu Giovanni, dom. a Candelo (Novara) | 17,50 |
| Id. | 198545 | Come sopra | 35 — |
| Id. | 814930 | Congregazione di carità di Valdengo (Novara) | 70 — |
| Id. | 328345 | Legnio Giordano in Pallanza (Novara) | 325,50 |
| Id. | 301722 | Longo Pia Elemosiniere di Villa di Chiavenna (Sondrio) | 35 — |
| Id. | 121591 | Chiesa di Santa Maria in Monterone, in Roma | 63 — |
| Id. | 328655 | Asilo infantile di Tenda (Cuneo) | 73,50 |
| Id. | 455154 | Asilo infantile di Villanova d'Asti (Alessandria) | 35 — |
| Id. | 788303 | Falcocommissaria della eredità beneficiata Vincenzo Piedi-scalzi, in Palermo | 52,50 |
| Id. | 790151 | Abbà Giovanni fu Isidoro, dom. a Cels (Torino) | 17,50 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Cons. 3,50 % (1906) | 67528 | Mazio Marco fu Domenico | 42 — |
| Id. | 192631 | Di Piazza Maria fu Giovanni | 73,50 |
| Id. | 124173 | Benefizio parrocchiale dei SS. Stefano e Gregorio in Torino | 1.365 — |
| Id. | 451352 | Cappella San Lorenzo in Pralpetta Grosscavallo (Torino) | 10,50 |
| Id. | 91316 | Confraternita della Misericordia in Saufrè (Alba) | 42 — |
| Id. | 72042 | Parrocchia di Robassomero (Torino) | 294 — |
| Id. | 11519 | Cappella della Madonna del Salice in San Maurizio Canavese (Torino) | 91 — |
| Id. | 207314 | Oratorio dei Casoni di Sant'Albino di Mortara (Pavia) | 444,50 |
| Id. | 811831 | Mariano Elena fu Paolo, moglie di Bosio Enrico detto Angelo, dom. in Genova | 700 — |
| Id. | 705032 | Luxardo Maria Caterina di Michelangelo, moglie di Barberis Giuseppe, dom. a Santa Margherita Ligure (Genova) | 70 — |
| Id. | 524407 | Beretta Maddalena fu Girolamo, nubile, dom. a Genova | 350 — |
| Id. | 198544 | Quarlo Luigi fu Giovanni, dom. a Candelo (Novara) | 17,50 |
| Id. | 198545 | Come sopra | 35 — |
| Id. | 811330 | Congregazione di carità di Valdengo (Novara) | 70 — |
| Id. | 328345 | Legato Giordano in Pallanza (Novara) | 325,50 |
| Id. | 361722 | Luogo Pio Elemosiniere di Villa di Chiavenna (Sondrio) | 35 — |
| Id. | 121591 | Chiesa di Santa Maria in Monterone, in Roma | 63 — |
| Id. | 328655 | Asilo infantile di Tenda (Cuneo) | 73,50 |
| Id. | 455154 | Asilo infantile di Villanova d'Asti (Alessandria) | 35 — |
| Id. | 788303 | Fideicommissaria della eredità beneficiata Vincenzo Piedi-scalzi, in Palermo | 52,50 |
| Id. | 790151 | Abbà Giovanni fu Isidoro, dom. a Cels (Torino) | 17,50 |
| Id. | 389179 | Cordano Annetta fu Gian Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Vittoria Macchiavelli, dom. a Rapallo (Genova) | 45,50 |
| Id. | 459749 | Acquarone Maria fu Giovanni, moglie di Smith Vincenzo Anselmo, dom. a Genova | 336 — |
| Id. | 427124 | Parrocchia di San Cipriano, in Pendenza, frazione di Città Ducale (Aquila) | 42 — |
| Id. | 771115 | Chiesa della Madonna o Cappella del Rosario in Stiffe (Aquila) | 45,50 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Cons. 3,50 % (1906) | 771116 | Coadiutoria curata di Stiffe, sotto il titolo di Cappella del Rosario di Stiffe (Aquila) | 21 — |
| Id. | 174215 | Canonicato nel Capitolo cattedrale di Aquila | 161 — |
| Id. | 201502 | O. P. Caldi Tizzoni, in Percile (Roma) | 196 — |
| Id. | 90382 | Confraternita dei Disciplinati, sotto il titolo della SS.ma Annunziata, eretta nella Chiesa parrocchiale del luogo, di San Paolo della Valle (Asti) | 483 — |
| Id. | 92671 | Legato Quaglia, unito al Beneficio Frellino, eretto sotto il titolo di San Sebastiano, nella Chiesa parrocchiale di San Paolo della Valle (Asti) | 52,50 |
| Id. | 111181 | Chiesa parrocchiale e legati Quaglia, in San Paolo della Valle (Asti) | 56 — |
| Id. | 128869 | Come sopra | 3,50 |
| Id. | 129451 | Cappella campestre della Beata Vergine, in Vico di Serra di San Paolo della Valle (Asti) | 3,50 |
| Id. | 183907 | Sacrestia della Chiesa parrocchiale di San Paolo della Valle (Asti) | 245 — |
| Id. | 195823 | Confraternita dei Disciplinati, eretta nella Chiesa parrocchiale di San Paolo della Valle (Asti) | 70 — |
| Id. | 183824 | Sacrestia della Chiesa parrocchiale di San Paolo della Valle (Asti) | 70 — |
| Id. | 69556 | Parroco pro-tempore del luogo di San Paolo della Valle (Asti) | 70 — |
| Id. | 81816 | Sacrestia della Chiesa parrocchiale di San Paolo della Valle (Asti) | 21 — |
| Id. | 85713 | Compagnia del SS.mo Sacramento, eretto nella Chiesa parrocchiale del luogo di San Paolo della Valle (Asti) | 7 — |
| Id. | 28115 | Cappella campestre della Beata Vergine, in Vico di Serra di San Paolo della Valle (Asti) | 31,50 |
| Id. | 513271 | Bottini Natalina di Giovanni, moglie di Faccendo Ottone, dom. in Milano | 101,50 |
| Id. | 164637 | Chiesa o Santuario del SS.mo Crocefisso o dell'Ascensione, in Mogliano (Macerata) | 84 — |
| Id. | 519338 | Bonco Luigia fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Laurella Enrichetta, dom. a Rivarolo Canavese (Torino) | 98 — |
| Id. | 469915 | Bruno Enrico di Giustino, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Condove (Torino) | 350 — |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1850021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Id. | 174215 | Canonicato nel Capitolo cattedrale di Aquila . . . . . | 161 — |
| Id. | 201502 | O. P. Calidi Tizzoni, in Percile (Roma) . . . . . | 196 — |
| Id. | 90382 | Confraternita dei Disciplinati, sotto il titolo della SS.ma Annunziata, eretta nella Chiesa parrocchiale del luogo, di San Paolo della Valle (Asti) . . . . . | 483 — |
| Id. | 92671 | Legato Quaglia, unito al Beneficio Frellino, eretto sotto il titolo di San Sebastiano, nella Chiesa parrocchiale di San Paolo della Valle (Asti) . . . . . | 52,50 |
| Id. | 111181 | Chiesa parrocchiale e legati Quaglia, in San Paolo della Valle (Asti) . . . . . | 56 — |
| Id. | 128869 | Come sopra . . . . . | 3,50 |
| Id. | 129451 | Cappella campestre della Beata Vergine, in Vico di Serra di San Paolo della Valle (Asti) . . . . . | 3,50 |
| Id. | 183997 | Sacrestia della Chiesa parrocchiale di San Paolo della Valle (Asti) . . . . . | 245 — |
| Id. | 185823 | Confraternita dei Disciplinati, eretta nella Chiesa parrocchiale di San Paolo della Valle (Asti) . . . . . | 70 — |
| Id. | 185824 | Sacrestia della Chiesa parrocchiale di San Paolo della Valle (Asti) . . . . . | 70 — |
| Id. | 69556 | Parroco pro-tempore del luogo di San Paolo della Valle (Asti) | 70 — |
| Id. | 81816 | Sacrestia della Chiesa parrocchiale di San Paolo della Valle (Asti) . . . . . | 21 — |
| Id. | 85719 | Compagnia del SS.mo Sacramento, eretto nella Chiesa parrocchiale del luogo di San Paolo della Valle (Asti) . . | 7 — |
| Id. | 88115 | Cappella campestre della Beata Vergine, in Vico di Serra di San Paolo della Valle (Asti) . . . . . | 31,50 |
| Id. | 543271 | Bottini Natalina di Giovanni, moglie di Faccendo Ottone, dom. in Milano . . . . . | 101,50 |
| Id. | 161037 | Chiesa o Santuario del SS.mo Crocefisso e dell'Ascensione, in Mogliano (Macerata) . . . . . | 84 — |
| Id. | 519938 | Ronco Luigia fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Laurella Enrichetta, dom. a Rivarolo Canavese (Torino) . . . . . | 98 — |
| Id. | 409915 | Bruno Enrico di Giustino, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Condove (Torino) . . . . . | 350 — |
| Id. | 817005 | Bocchino Anna fu Giovanni, moglie di Marenco Giuseppe, domic. ad Acqui . . . . . | 2.800 — |

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 14 gennaio 1946

*Il direttore generale*: CONTI

(139)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali**

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 51.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevuta dei seguenti certificati:

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Cons. 3,50 % (1906) | 324574 | Siragusa Luciano fu Salvatore, dom. in Mazara del Vallo (Trapani) | 7 — |
| Id. | 31101 | Chiesa di San Michele Arcangelo, in Savelli (Perugia) | 21 — |
| Id. | 417188 | Beneficio parrocchiale di Cazzago San Martino (Brescia) | 101,50 |
| Id. | 421571 | Beneficio parrocchiale di Angolo | 7 — |
| Id. | 421577 | Beneficio parrocchiale di Paspardo | — |
| Id. | 421591 | Chiesa parrocchiale di Cerle | 10,50 |
| Id. | 421596 | Chiesa parrocchiale di Saviore | 10,50 |
| Id. | 422649 | Fabbriceria parrocchiale Castel Metta | 287 — |
| Id. | 422910 | Beneficio coadiutoriale di San Marco, in Piacenzico (Bergamo) | 7 — |
| Id. | 443377 | Fabbriceria parrocchiale di Rogno | 140 — |
| Id. | 456976 | Beneficio parrocchiale di Precasaglio | 7 — |
| Id. | 461429 | Fabbriceria parrocchiale di Marcheno | 52,50 |
| Id. | 463894 | Beneficio parrocchiale di Precasaglio | 10,50 |
| Id. | 468132 | Fabbriceria della chiesa parrocchiale di San Fedele, in Vico di Cortemaggiore | 70 — |
| Id. | 474457 | Beneficio coadiutoriale di San Matteo, in Piacenzico | 3,50 |
| Id. | 483529 | Beneficio di Sant'Andrea nella chiesa prepositurale di Sant'Agata, in Brescia | 675,50 |
| Id. | 481605 | Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Monticello Brusati | 675,50 |
| Id. | 484329 | Fabbriceria parrocchiale di San Pietro in Sorle | 1.834 — |
| Id. | 483615 | Beneficio coadiutoriale Mercanti, in Gorzone | 59,50 |
| Id. | 485657 | Fabbriceria parrocchiale di Cazzago | 686 — |
| Id. | 505471 | Fabbriceria parrocchiale di San Pietro, in Sorle | 7 — |
| Id. | 514228 | Fabbriceria parrocchiale di Rouco | 224 — |
| Id. | 547717 | Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Frontignano | 266 — |
| Id. | 549985 | Beneficio coadiutoriale di Piacenzico di Costa Volpino | 7 — |
| Id. | 385599 | Vanicelli Nicolina di Adolfo, minore, dom. a Norcia (Perugia) | 66,50 |
| Id. | 604436 | Rossi Ernesta di Vincenzo, minore sotto la curatela del marito Trolli Oscar, dom. in La Spezia (Genova) | 350 — |
| Id. | 224529 | Cappella della Madonna di Loreto in Santa Maria Lauretana, in Rocca di Montealvo (Ascoli Piceno) | — |
| Id. | 320850 | Chiesa di San Biagio di Mathiano di Pistoia (Firenze) | 10,50 |
| Id. | 463604 | Valerio Giovanna fu Carmine, moglie di Dinoro Carmine di Marco, dom. in Ferrazzano (Campobasso) | 52,50 |
| Id. | 732383 | Figli nascituri del coniugi Mazzola Cesare fu Giovanni e Majocelli Eugenia di Achille, dom. a Monza (Milano) | — |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1995621

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cons. 3,50 % (1906) | 324574 | Siragusa Luciano fu Salvatore, dom. in Mazara del Vallo (Trapani) | 7 — |
| Id. | 31101 | Chiesa di San Michele Arcangelo, in Savelli (Perugia) | 21 — |
| Id. | 417188 | Beneficio parrocchiale di Cazzago San Martino (Brescia) | 101,50 |
| Id. | 421571 | Beneficio parrocchiale di Angolo | 7 — |
| Id. | 421577 | Beneficio parrocchiale di Paspardo | — |
| Id. | 421591 | Chiesa parrocchiale di Conde | 10,50 |
| Id. | 421596 | Chiesa parrocchiale di Savore | 10,50 |
| Id. | 422640 | Fabbriceria parrocchiale Castel Mella | 987 — |
| Id. | 422910 | Beneficio coadiutorale di San Matteo, in Fiaccanico (Bergamo) | 7 — |
| Id. | 443377 | Fabbriceria parrocchiale di Rogno | 140 — |
| Id. | 456976 | Beneficio parrocchiale di Precasaglio | 7 — |
| Id. | 461429 | Fabbriceria parrocchiale di Marcheno | 52,50 |
| Id. | 463894 | Beneficio parrocchiale di Precasaglio | 10,50 |
| Id. | 468132 | Fabbriceria della chiesa parrocchiale di San Fedele, in Vico di Cortenebola | 70 — |
| Id. | 474457 | Beneficio coadiutorale di San Matteo, in Fiaccanico | 3,50 |
| Id. | 483529 | Beneficio di Sant'Andrea nella chiesa prepositurale di Sant'Agata, in Brescia | 675,50 |
| Id. | 481695 | Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Monticelli Brusati | 675,50 |
| Id. | 481920 | Fabbriceria parrocchiale di San Pietro in Serle | 1.834 — |
| Id. | 483615 | Beneficio coadiutorale Mercanti, in Gerzone | 59,50 |
| Id. | 486957 | Fabbriceria parrocchiale di Cazzago | 686 — |
| Id. | 505471 | Fabbriceria parrocchiale di San Pietro, in Serle | 7 — |
| Id. | 514228 | Fabbriceria parrocchiale di Ronco | 224 — |
| Id. | 547717 | Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Frontignano | 266 — |
| Id. | 549083 | Beneficio coadiutorale di Fiaccanico di Costa Volpino | 7 — |
| Id. | 385590 | Vancelli Nicolina di Adolfo, nubile, dom. a Norcia (Perugia) | 66,50 |
| Id. | 604436 | Rossi Ernesta di Vincenzo, minore sotto la curatela del marito Frati Oscar, dom. in La Spezia (Genova) | 350 — |
| Id. | 224529 | Cappella della Madonna di Loreto in Santa Maria Lauretana, in Rocca di Montealto (Ascoli Piceno) | — |
| Id. | 320850 | Chiesa di San Biagio di Mammiano di Pistoia (Firenze) | 10,50 |
| Id. | 463604 | Valerio Giovanna fu Carmine, moglie di Dinaro Carmine di Marco, dom. in Ferrazzano (Campobasso) | 52,50 |
| Id. | 732383 | Figli nascituri del coniugi Mazzola Cesare fu Giovanni e Majpelli Eugenia di Achille, dom. a Monza (Milano) | — |

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 16 marzo 1956

**(811)**

*Il direttore generale:* CONTI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 124 del 29 maggio 1946*

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

*PARTE PRIMA*

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

## SOMMARIO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 marzo 1946, n. 366.
**Corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti, liquidate o da liquidarsi dal Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.**

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 marzo 1946, n. 367.
**Corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti, liquidate o da liquidarsi dal Fondo per la previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.**

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 marzo 1946, n. 368.
**Corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti, liquidate o da liquidarsi dal Fondo per la previdenza degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.**

REGIO DECRETO 20 maggio 1946, n. 369.
**Elevazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari.**

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 370.
**Determinazione della misura del contributo dovuto alla Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi.**

REGIO DECRETO 20 maggio 1946, n. 371.
**Determinazione del contributo dovuto alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.**

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 372.
**Determinazione del contributo supplementare dovuto per la assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e aumento degli assegni integrativi dell'indennità temporanea dell'assicurazione predetta.**

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 373.
**Aumento degli assegni integrativi della indennità di disoccupazione e concessione di sussidi straordinari ai lavoratori involontariamente disoccupati non aventi diritto alla indennità predetta.**

REGIO DECRETO 20 maggio 1946, n. 374.

1724

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

# SOMMARIO


DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 marzo 1946, n. 366.
**Corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti, liquidate o da liquidarsi dal Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.**

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 marzo 1946, n. 367.
**Corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti, liquidate o da liquidarsi dal Fondo per la previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.**

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 marzo 1946, n. 368.
**Corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti, liquidate o da liquidarsi dal Fondo per la previdenza degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.**

REGIO DECRETO 20 maggio 1946, n. 369.
**Elevazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari.**

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 370.
**Determinazione della misura del contributo dovuto alla Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi.**

REGIO DECRETO 20 maggio 1946, n. 371.
**Determinazione del contributo dovuto alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.**

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 372.
**Determinazione del contributo supplementare dovuto per la assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e aumento degli assegni integrativi dell'indennità temporanea dell'assicurazione predetta.**

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 373.
**Aumento degli assegni integrativi della indennità di disoccupazione e concessione di sussidi straordinari ai lavoratori involontariamente disoccupati non aventi diritto alla indennità predetta.**

REGIO DECRETO 20 maggio 1946, n. 374.
**Aumento degli assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa.**

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 375.
**Concessione a carico dello Stato di una integrazione per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria di invalidità, vecchiaia e per i superstiti, delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa e delle assicurazioni facoltative.**



1725

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785013

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Esso avrà effetto, nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana, dal giorno predetto e, nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 137.* — FRASCA

REGIO DECRETO 20 maggio 1946, n. 369.

**Elevazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 697, contenente norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;
Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 718, concernente la determinazione dell'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, concernente una disciplina provvisoria del carico contributivo per determinate forme di previdenza e di assistenza sociale;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Esso avrà effetto con l'inizio del primo periodo di paga successivo al giorno predetto nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana e nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, con l'inizio del primo periodo di paga successivo al giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 138.* — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 370.

**Determinazione della misura del contributo dovuto alla Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il contratto collettivo 15 giugno 1940 per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi;
Visto il contratto collettivo 21 luglio 1942 per la determinazione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa predetta;
Visto il R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo dovuto dai datori di lavoro dell'industria alla Cassa per il trattamento degli operai richiamati alle armi di cui all'art. 7 del contratto collettivo 15 giugno 1940, è fissato nella misura del 0,50 % della retribuzione al lordo corrisposta agli operai dipendenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1726

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 137.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO 20 maggio 1946, n. 369.

**Elevazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 697, contenente norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;
Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 718, concernente la determinazione dell'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, concernente una disciplina provvisoria del carico contributivo per determinate forme di previdenza e di assistenza sociale;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari è elevato alle misure seguenti:

| | | |
|---|---|---|
| per le retribuzioni riferite a mese . . . | L. | 6250 |
| per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina . . . . . | » | 3125 |
| per le retribuzioni riferite a settimana . | » | 1562 |
| per le retribuzioni riferite a giornata . . | » | 250 |

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 138.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 370.

**Determinazione della misura del contributo dovuto alla Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il contratto collettivo 15 giugno 1940 per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi;
Visto il contratto collettivo 21 luglio 1942 per la determinazione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa predetta;
Visto il R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo dovuto dai datori di lavoro dell'industria alla Cassa per il trattamento degli operai richiamati alle armi di cui all'art. 7 del contratto collettivo 15 giugno 1940, è fissato nella misura del 0,50 % della retribuzione al lordo corrisposta agli operai dipendenti.

Il contributo predetto può essere modificato con Regio decreto su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso ha effetto nelle provincie restituite all'Amministrazione italiana dalla data di applicazione del R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni fami-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1177

liari e nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione predetta, dalla data in cui vi venga reso esecutivo dal Governo Militare Alleato o in mancanza dal giorno della loro restituzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 140.* — FRASCA

REGIO DECRETO 20 maggio 1946, n. 371.
**Determinazione del contributo dovuto alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, relativo alla istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo di cui all'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, dovuto alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, è fissato nella misura del 3,50 % delle retribuzioni lorde corrisposte agli operai.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso ha effetto nelle provincie restituite all'Amministrazione italiana dalla data di applicazione del R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, e nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione predetta, dalla data in cui [illegible]

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 372.
**Determinazione del contributo supplementare dovuto per la assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e aumento degli assegni integrativi dell'indennità temporanea dell'assicurazione predetta.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, per la corresponsione di assegni integrativi della indennità temporanea e per l'aumento del contributo dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, per la disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale;
Visto il R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo supplementare per gli assegni integrativi della indennità temporanea dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e per il maggior costo delle prestazioni sanitarie dell'assicurazione stessa dovuto per il 1946 ai sensi del decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1945, n. 819, è fissato, con effetto dalla data di applicazione del presente decreto, nella misura del 3 % della retribuzione.

Art. 2.

Gli assegni integrativi dell'indennità temporanea per tubercolosi, di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, sono fissati, per ogni giorno di corresponsione dell'indennità stessa, nella misura di L. 50 per l'avente diritto e di L. 8 per ogni figlio a carico.

Art. 3.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1972 8

UMBERTO

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *maggio* 1946
*Atti del Governo, registro n.* 10, *foglio n.* 140. — FRASCA

REGIO DECRETO 20 maggio 1946, n. 371.

**Determinazione del contributo dovuto alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 16 maggio 1946, n. 262;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, relativo alla istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo di cui all'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, dovuto alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, è fissato nella misura del 3,50 % delle retribuzioni lorde corrisposte agli operai.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso ha effetto nelle provincie restituite all'Amministrazione italiana dalla data di applicazione del R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, e nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione predetta, dalla data in cui vi venga reso esecutivo dal Governo Militare Alleato o, in mancanza, dal giorno della loro restituzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *maggio* 1946
*Atti del Governo, registro n.* 10, *foglio n.* 139. — FRASCA

e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, per la corresponsione di assegni integrativi della indennità temporanea e per l'aumento del contributo dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, per la disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale;

Visto il R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo supplementare per gli assegni integrativi della indennità temporanea dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e per il maggior costo delle prestazioni sanitarie dell'assicurazione stessa dovuto per il 1946 ai sensi del decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1945, n. 819, è fissato, con effetto dalla data di applicazione del presente decreto, nella misura del 3 % della retribuzione.

Art. 2.

Gli assegni integrativi dell'indennità temporanea per tubercolosi, di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, sono fissati, per ogni giorno di corresponsione dell'indennità stessa, nella misura di L. 50 per l'avente diritto e di L. 8 per ogni figlio a carico.

Art. 3.

L'assegno dovuto, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, agli assicurati non aventi a carico persona di famiglia, è fissato nella misura di L. 15 giornaliere.

L'assegno predetto può essere modificato con la procedura prevista dall'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso ha effetto nelle provincie restituite all'Amministrazione italiana dalla data di applicazione del R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del

1426
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari e nelle provincie non ancora restituite alla Amministrazione predetta, dalla data in cui vi venga reso esecutivo dal Governo Militare Alleato o, in mancanza, dal giorno della loro restituzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 141.* — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 373.

**Aumento degli assegni integrativi della indennità di disoccupazione e concessione di sussidi straordinari ai lavoratori involontariamente disoccupati non aventi diritto alla indennità predetta.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, per la corresponsione di assegni integrativi delle indennità di disoccupazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, per la corresponsione dell'indennità caro-pane;

Visto il R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

lavoratori, può essere disposta, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, la concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai lavoratori che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro e per i quali risulti versato o dovuto un contributo dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione posteriormente al 30 giugno 1939 o se richiamati alle armi nell'anno precedente al richiamo, sempreché non possiedano i requisiti prescritti per il diritto all'indennità giornaliera di cui all'art. 19 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, o ne abbiano esaurito il periodo di godimento.

La concessione del sussidio predetto è disposta, previo parere del Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del presente decreto, avuto riguardo alle condizioni del lavoro e delle industrie locali e ai lavori pubblici da eseguire.

Il sussidio straordinario di cui all'articolo precedente è d'importo pari all'assegno integrativo per l'avente diritto alla indennità di disoccupazione ed è maggiorato per ogni figlio a carico nella stessa misura prevista per l'assegno predetto.

Esso assorbe per i beneficiari del sussidio e solo per il periodo del suo godimento, l'indennità di caropane prevista per i disoccupati dal decreto legislativo 22 febbraio 1945, n. 38.

Art. 4.

Sono esclusi dal godimento del sussidio straordinario di disoccupazione coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali o di pensioni o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale.

Art. 5.

Si applicano per la corresponsione del sussidio straordinario di disoccupazione le norme sull'assicurazione obbligatoria della disoccupazione involontaria relative alla concessione ed erogazione dell'indennità giornaliera, al periodo massimo indennizzabile, alla sospensione ed alla cessazione del diritto al godimento dell'indennità medesima, ai ricorsi contro la negata concessione di essa ed agli organi erogatori e ai controlli.

Art. 6.

Provvede alla corresponsione dei sussidi straordinari di disoccupazione l'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenendo per essi una contabilità distinta presso il Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1730

legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla corte dei conti, addì 28 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 141* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 373.

**Aumento degli assegni integrativi della indennità di disoccupazione e concessione di sussidi straordinari ai lavoratori involontariamente disoccupati non aventi diritto alla indennità predetta.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, per la corresponsione di assegni integrativi delle indennità di disoccupazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, per la corresponsione dell'indennità caro pane;

Visto il R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli assegni integrativi della indennità di disoccupazione, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, sono elevati, per ogni giornata di corresponsione dell'indennità stessa, a L. 50 per l'avente diritto e a L. 8 per ogni figlio a carico, ferma restando la procedura prevista dall'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per variarne la misura e stabilire i limiti e le condizioni per il diritto ad essi.

Art. 2.

Per determinate località e nell'ambito di ciascuna di esse anche limitatamente a particolari categorie di lavoratori, quando ricorrano eccezionali condizioni di disoccupazione involontaria, non previste dalla legge 11 aprile 1939, n. 636, o ne abbiano esaurito il periodo di godimento.

La concessione del sussidio predetto è disposta, previo parere del Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del presente decreto, avuto riguardo alle condizioni del lavoro e delle industrie locali e ai lavori pubblici da eseguire.

Il sussidio straordinario di cui all'articolo precedente è d'importo pari all'assegno integrativo per l'avente diritto alla indennità di disoccupazione ed è maggiorato per ogni figlio a carico nella stessa misura prevista per l'assegno predetto.

Esso assorbe per i beneficiari del sussidio e solo per il periodo del suo godimento, l'indennità di caropane prevista per i disoccupati dal decreto legislativo 22 febbraio 1945, n. 38.

Art. 4.

Sono esclusi dal godimento del sussidio straordinario di disoccupazione coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali o di pensioni o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale.

Art. 5.

Si applicano per la corresponsione del sussidio straordinario di disoccupazione le norme sull'assicurazione obbligatoria della disoccupazione involontaria relative alla concessione ed erogazione dell'indennità giornaliera, al periodo massimo indennizzabile, alla sospensione ed alla cessazione del diritto al godimento dell'indennità medesima, ai ricorsi contro la negata concessione di essa ed agli organi erogatori e ai controlli.

Art. 6.

Provvede alla corresponsione dei sussidi straordinari di disoccupazione l'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenendo per essi una contabilità distinta presso il Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali e osservando le norme previste per la gestione e il controllo di tale Fondo dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

Art. 7.

All'onere derivante dalla concessione dei sussidi straordinari di disoccupazione di cui all'art. 3 del presente decreto, si provvede con una quota pari ai 4/10 del gettito del contributo stabilito con decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1945, n. 818, per gli assegni integrativi della indennità di disoccupazione, restando stabilito che il gettito dei residui 6/10 va riferito al finanziamento di questi ultimi assegni.

Per gli anni successivi la misura del contributo sarà fissata e ripartita con le modalità di cui all'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, numero 177.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1857121

Art. 8.

E' autorizzata l'anticipazione da parte dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la gestione di sussidi straordinari di disoccupazione, dei fondi eventualmente necessari alla copertura degli oneri che deriveranno alla gestione predetta.

L'anticipazione sarà fatta senza gravame di interessi. Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei fondi suddetti.

La restituzione dei fondi stessi sarà effettuata secondo le disposizioni che saranno emanate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 9.

E' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un Comitato per la disoccupazione col compito di esprimere parere per la concessione dei sussidi straordinari di disoccupazione previsti dal presente decreto e per i provvedimenti in genere contro la disoccupazione.

Il Comitato è presieduto dal Ministro o in sua vece dal Sottosegretario di Stato e composto dal direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale, dal direttore generale del lavoro e da un funzionario in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri dell'interno, dei lavori pubblici, del tesoro e dell'industria e commercio, da un rappresentante per parte dei datori di lavoro e dei lavoratori e dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Comitato è assistito da un segretario e da un vice segretario, nominato tra funzionari di gruppo A del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le spese per il funzionamento del Comitato e della segreteria sono a carico della gestione per i sussidi straordinari di disoccupazione.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso ha effetto nelle provincie restituite all'Amministrazione italiana dalla data di applicazione del R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari e nelle provincie non ancora restituite alla Amministrazione predetta, dalla data in cui vi venga reso esecutivo dal Governo Militare Alleato o, in mancanza, dal giorno della loro restituzione.

REGIO DECRETO 20 maggio 1946, n. 374.

**Aumento degli assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

Visto il R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai fini della determinazione dell'assegno integrativo previsto dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per le pensioni di invalidità, vecchiaia e ai superstiti, liquidate o da liquidarsi in base all'assicurazione generale obbligatoria e alle altre forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa, la maggiorazione di cui alla lettera a) degli articoli 2 e 5 dello stesso decreto, è stabilita nelle misure indicate alla tabella allegata, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Agli stessi fini il trattamento minimo, di cui al primo comma dell'art. 3 del decreto succitato, è fissato per la vecchiaia nella misura annua di L. 10.800 per gli uomini e di L. 8640 per le donne e per l'invalidità nella misura annua di L. 8640 per gli uomini e di L. 6480 per le donne.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso avrà effetto a decorrere dal 1° del mese successivo al giorno predetto: nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana e nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato dal 1° del mese successivo al giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 173 21

suddetti.

La restituzione dei fondi stessi sarà effettuata secondo le disposizioni che saranno emanate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 9.

E' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un Comitato per la disoccupazione col compito di esprimere parere per la concessione dei sussidi straordinari di disoccupazione previsti dal presente decreto e per i provvedimenti in genere contro la disoccupazione.

Il Comitato è presieduto dal Ministro o in sua vece dal Sottosegretario di Stato e composto dal direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale, dal direttore generale del lavoro e da un funzionario in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri dell'interno, dei lavori pubblici, del tesoro e dell'industria e commercio, da un rappresentante per parte dei datori di lavoro e dei lavoratori e dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Comitato è assistito da un segretario e da un vice segretario, nominato tra funzionari di gruppo A del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le spese per il funzionamento del Comitato e della segreteria sono a carico della gestione per i sussidi straordinari di disoccupazione.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso ha effetto nelle provincie restituite all'Amministrazione italiana dalla data di applicazione del R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari e nelle provincie non ancora restituite alla Amministrazione predetta, dalla data in cui vi venga reso esecutivo dal Governo Militare Alleato o, in mancanza, dal giorno della loro restituzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 142.* — FRASCA

tivi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

Visto il R. decreto 20 maggio 1946 n. 369, per la determinazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai fini della determinazione dell'assegno integrativo previsto dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per le pensioni di invalidità, vecchiaia e ai superstiti, liquidate o da liquidarsi in base all'assicurazione generale obbligatoria e alle altre forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa, la maggiorazione di cui alla lettera *a*) degli articoli 2 e 5 dello stesso decreto, è stabilita nelle misure indicate alla tabella allegata, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Agli stessi fini il trattamento minimo, di cui al primo comma dell'art. 3 del decreto suscitato, è fissato per la vecchiaia nella misura annua di L. 10.800 per gli uomini e di L. 8640 per le donne e per l'invalidità nella misura annua di L. 8640 per gli uomini e di L. 6480 per le donne.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso avrà effetto a decorrere dal 1° del mese successivo al giorno predetto; nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana e nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato dal 1° del mese successivo al giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal 1° del mese successivo al giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 143.* — FRASCA

1733
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

**Tabella delle percentuali di maggiorazione delle pensioni di invalidità, vecchiaia e ai superstiti dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre forme di previdenza sostitutive di essa.**

| Maggiorazione | Aliquote della pensione annua |
|---|---|
| 700 % | sulle prime L. 1.350 e importi inferiori |
| 200 % | sull'eccedenza dalle » 1.350 fino a L. 2.000 |
| 254 % | » » » 2.000 » » 2.650 |
| 235 % | » » » 2.650 » » 3.300 |
| 222 % | » » » 3.300 » » 3.950 |
| 208 % | » » » 3.950 » » 4.600 |
| 194 % | » » » 4.600 » » 5.250 |
| 180 % | » » » 5.250 » » 5.900 |
| 166 % | » » » 5.900 » » 6.550 |
| 152 % | » » » 6.550 » » 7.200 |
| 138 % | » » » 7.200 » » 7.850 |
| 125 % | » » » 7.850 » » 8.500 |
| 110 % | » » » 8.500 » » 9.150 |
| 97 % | » » » 9.150 » » 9.800 |
| 83 % | » » » 9.800 » » 10.450 |
| 70 % | » » » 10.450 » » 11.100 |
| 55 % | » » » 11.100 » » 11.750 |
| 42 % | » » » 11.750 » » 12.400 |
| 36 % | » » » 12.400 |

Visto, d'ordine di S. M. il Re

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BARBARESCHI

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n. 375.

**Concessione a carico dello Stato di una integrazione per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria di invalidità, vecchiaia e per i superstiti, delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa e delle assicurazioni facoltative.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 16 maggio 1946, n. 262;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni d'invalidità, vecchiaia e superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

Visto il R. decreto 20 maggio 1946, n. 374, per l'aumento degli assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e delle altre forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944,

Art. 1.

In aggiunta agli assegni integrativi previsti dalle disposizioni vigenti per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti e delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa, è concessa a carico dello Stato una integrazione nella misura di L. 300 mensili a favore dei titolari delle pensioni stesse.

Detta integrazione è fissata nella stessa misura per le pensioni ai superstiti e sarà ripartita, in caso di concorso di più di uno di essi, secondo le aliquote previste dalle norme vigenti per la liquidazione delle pensioni di reversibilità.

Art. 2.

La integrazione di cui al precedente art. 1 è concessa pure ai titolari di pensioni liquidate o da liquidarsi a seguito di iscrizione nell'assicurazione facoltativa.

Sono escluse dall'integrazione le rendite vitalizie immediate costituite nell'assicurazione proletta e quelle derivanti dal ramo delle assicurazioni popolari.

Art. 3.

Al titolare di due o più pensioni tra quelle indicate negli articoli precedenti, è dovuta in ogni caso una sola integrazione mensile di L. 300.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esso avrà effetto a decorrere dal 1° del mese successivo al giorno predetto nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana e nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato dal 1° del mese successivo al giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal 1° del mese successivo al giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1734

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 % | » | » | » | 6.550 | » | » | 7.200 |
| 152 % | » | » | » | 7.200 | » | » | 7.850 |
| 138 % | » | » | » | 7.850 | » | » | 8.500 |
| 125 % | » | » | » | 8.500 | » | » | 9.150 |
| 110 % | » | » | » | 9.150 | » | » | 9.800 |
| 97 % | » | » | » | 9.800 | » | » | 10.450 |
| 83 % | » | » | » | 10.450 | » | » | 11.100 |
| 70 % | » | » | » | 11.100 | » | » | 11.750 |
| 55 % | » | » | » | 11.750 | » | » | 12.400 |
| 42 % | » | » | » | 12.400 | | | |
| 36 % | | | | | | | |

Visto, d'ordine di S. M. il Re

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BARBARESCHI

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 375.

**Concessione a carico dello Stato di una integrazione per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria di invalidità, vecchiaia e per i superstiti, delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa e delle assicurazioni facoltative.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni d'invalidità, vecchiaia e superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

Visto il R. decreto 20 maggio 1946, n. 374, per l'aumento degli assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e delle altre forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

La integrazione di cui al precedente art. 1 è corrisposta ai titolari di pensioni liquidate o da liquidarsi a seguito di iscrizione nell'assicurazione facoltativa.

Sono escluse dall'integrazione le rendite vitalizie immediate costituite nell'assicurazione predetta e quelle derivanti dal ramo delle assicurazioni popolari.

Art. 3.

Al titolare di due o più pensioni tra quelle indicate negli articoli precedenti, è dovuta in ogni caso una sola integrazione mensile di L. 200.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esso avrà effetto a decorrere dal 1° del mese successivo al giorno predetto nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana e nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato dal 1° del mese successivo al giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal 1° del mese successivo al giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 144.* — FRASCA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 15 — (2104517) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 173 5

Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 124

# GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Mercoledì, 29 maggio 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 357.

**Estensione ad alcune categorie di personale dell'Amministrazione postale e telegrafica e dell'Azienda per i servizi telefonici dei provvedimenti economici di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.** Pag. 1178

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 358.

**Modificazioni alla costituzione delle Commissioni delle ricevitorie postali e telegrafiche** . . . . . Pag. 1180

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 359.

**Trattamento economico dei consultori e dei membri di Commissioni istituite presso gli Alti Commissariati della Sardegna e della Sicilia ed organizzazione del personale.** Pag. 1182

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 362.

**Parificazione degli stipendi del personale di ruolo degli uffici di gruppo C e d'ordine dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a quelli dei corrispondenti gradi del gruppo B** . . . . . Pag. 1184

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 aprile 1946, n. 363.

**Modificazioni alla composizione del Comitato interministeriale dei prezzi** . . . . . Pag. 1184

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 364.

**Misura e modalità di corresponsione delle indennità spettanti ai consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato** . . . . . Pag. 1186

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 365.

**Inclusione dell'abitato di Fabro, in provincia di Terni, tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.** Pag. 1188

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.

**Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'artigianato e per le piccole industrie, per l'anno 1946** . . . . . Pag.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1736

Un fascicolo - Prezzi vari. | Abbonamento annuo L. 1.500 - | AL ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

### 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 357.

**Estensione ad alcune categorie di personale dell'Amministrazione postale e telegrafica e dell'Azienda per i servizi telefonici dei provvedimenti economici di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.** Pag. 1178

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 358.

**Modificazioni alla costituzione delle Commissioni delle ricevitorie postali e telegrafiche** . . . . . Pag. 1180

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 359.

**Trattamento economico dei consultori e dei membri di Commissioni istituite presso gli Alti Commissariati della Sardegna e della Sicilia ed organizzazione del personale.** Pag. 1182

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 360.

**Aumento a 15 miliardi di lire dell'ammontare delle anticipazioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione** . Pag. 1183

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 361.

**Integrazione del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346, recante provvidenze eccezionali per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto esercitati dall'industria privata** . . . . . Pag. 1183

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 362.

**Parificazione degli stipendi del personale di ruolo degli uffici di gruppo C e d'ordine dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a quelli dei corrispondenti gradi del gruppo B** . . . . . Pag. 1184

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 aprile 1946, n. 363.

**Modificazioni alla composizione del Comitato interministeriale dei prezzi** . . . . . Pag. 1184

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 364.

**Misura e modalità di corresponsione delle indennità spettanti ai consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato** . . . . . Pag. 1186

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 365.

**Inclusione dell'abitato di Fabro, in provincia di Terni, tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.** Pag. 1186

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.

**Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'artigianato e per le piccole industrie, per l'anno 1946** . . . . . Pag. 1187

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1946.

**Revoca del decreto Ministeriale 16 settembre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta Sideros, con sede in Milano** . . . . . Pag. 1187

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1946.

**Nomina del sig. Sironi Pietro a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano** . . Pag. 1187

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1946.

**Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Cuneo** . Pag. 1188



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1173 71

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946.
**Composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, con sede in Roma** . . . . . Pag. 1188

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946.
**Apertura di dipendenze in Sorbolo e Langhirano (Parma) ed un recapito, con carattere non continuativo, in Pellegrino Parmense (Parma) della Banca Emiliana** . Pag. 1188

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1946.
**Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del lavoro in Lanciano** . . . . . Pag. 1188

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1946.
**Indennità di missione per i servizi delle Imposte di fabbricazione e diritto suppletivo per analisi delle merci da eseguirsi d'urgenza dai Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette** . . . . . Pag. 1189

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1946.
**Tabella dei salari medi o convenzionali per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1946 agli effetti dell'assicurazione sugli infortuni** . . . . . Pag. 1190

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1946.
**Elevazione dal 4 % al 5 % del saggio da applicarsi dagli Istituti di credito edilizio e da quelli di credito fondiario, sui mutui di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305** . . . . . Pag. 1191

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1946.
**Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano** . . . . . Pag. 1191

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1946.
**Sottoposizione a sequestro della ditta S.A.T.T.A. - servizio autorizzato per forniture trasporti ed approvvigionamenti - con sede in Milano, e nomina del sequestratario.** Pag. 1191

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero del tesoro:**

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali del Consolidato 3,50 per cento . Pag. 1191

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1192

174ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia «Torino-Cuneo» . . . . . Pag. 1192

153ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia «Vigevano-Milano» . . . . . Pag. 1192

Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1192

## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 121 DEL 29 MAGGIO 1946:

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 marzo 1946, n. 368.
**Corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti, liquidate o da liquidarsi dal fondo per la previdenza degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.**

REGIO DECRETO 20 maggio 1946, n. 369.
**Elevazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari.**

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 370.
**Determinazione delle misure del contributo dovuto alla Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi.**

REGIO DECRETO 20 maggio 1946, n. 371.
**Determinazione del contributo dovuto alla Cassa per integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.**

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 372.
**Determinazione del contributo supplementare dovuto per la assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e per l'aumento degli assegni integrativi dell'indennità temporanea dell'assicurazione predetta.**

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 373.
**Aumento degli assegni integrativi della indennità di disoccupazione e concessione di sussidi straordinari ai lavoratori involontariamente disoccupati non aventi diritto alla indennità predetta.**

REGIO DECRETO 20 maggio 1946, n. 374.
**Aumento degli assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa.**

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 375.
**Concessione a carico dello Stato di una integrazione per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria di invalidità e per i superstiti, delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa e delle assicurazioni facoltative.**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 357.
**Estensione ad alcune categorie di personale dell'Amministrazione postale e telegrafica e dell'Azienda per i servizi telefonici dei provvedimenti economici di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1738

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1946.
Indennità di missione per i servizi delle Imposte di fabbricazione e diritto suppletivo per analisi delle merci da eseguirsi d'urgenza dai Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette . . . . . Pag. 1188

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1946.
Tabella dei salari medi o convenzionali per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1946 agli effetti dell'assicurazione sugli infortuni . . . . . Pag. 1190

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1946.
Elevazione dal 4 % al 5 % del saggio da applicarsi dagli Istituti di credito edilizio e da quelli di credito fondiario, sui mutui di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 395 . . . . . Pag. 1191

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1946.
Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . . . Pag. 1191

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1946.
Sottoposizione a sequestro della ditta S.A.F.T.A. - servizio autorizzato per forniture trasporti ed approvvigionamenti - con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1191

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero del tesoro:**

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali del Consolidato 3,50 per cento . Pag. 1191
Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1192
174ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia «Torino-Cuneo» . . . . . Pag. 1192
153ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia «Vigevano-Milano» . . . . . Pag. 1192
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 1192

## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 124 DEL 29 MAGGIO 1946:

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 marzo 1946, n. 366.
**Corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti, liquidate o da liquidarsi dal fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.**

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 marzo 1946, n. 367.
**Corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti, liquidate o da liquidarsi dal fondo per la previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.**

**mati alle armi.**

REGIO DECRETO 20 maggio 1946, n. 371.
**Determinazione del contributo dovuto alla Cassa per integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.**

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 372.
**Determinazione del contributo supplementare dovuto per la assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e per l'aumento degli assegni integrativi dell'indennità temporanea dell'assicurazione predetta.**

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 373.
**Aumento degli assegni integrativi della indennità di disoccupazione e concessione di sussidi straordinari ai lavoratori involontariamente disoccupati non aventi diritto alla indennità predetta.**

REGIO DECRETO 20 maggio 1946, n. 374.
**Aumento degli assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa.**

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 375.
**Concessione a carico dello Stato di una integrazione per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria di invalidità e per i superstiti, delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa e delle assicurazioni facoltative.**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 357.
**Estensione ad alcune categorie di personale dell'Amministrazione postale e telegrafica e dell'Azienda per i servizi telefonici dei provvedimenti economici di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, costitutivo dell'Azienda per i servizi telefonici, e successive modificazioni;
Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 173361

Visto il regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale e telegrafica, approvato con R. decreto 5 novembre 1937, numero 2161;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore di dipendenti statali;

Ritenuta la necessità di provvedere ai sensi delle lettere *b*), *c*), *g*) ed *h*) dell'articolo medesimo al trattamento economico del personale ivi menzionato, dipendente dall'Amministrazione postale e telegrafica e dell'Azienda per i servizi telefonici;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La retribuzione complessiva annua delle ricevitorie delle agenzie postali telegrafiche, in vigore al 16 febbraio 1945 dopo l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, per le ricevitorie, e del R. decreto-legge 16 aprile 1940, n. 237, per le agenzie, anche se stabilita posteriormente a tali date, è aumentata come segue:

*a*) per la quota parte relativa all'assegno personale, è aumentata nella misura risultante dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, operando gli arrotondamenti ivi disposti;

*b*) per la restante parte, relativamente alle sole ricevitorie postali telegrafiche e limitatamente ai due terzi della parte stessa, è aumentata nella seguente misura: per le prime lire 2000 del 300 %; per le quote successive: da lire 2001 a lire 4000 del 250 %; da lire 4001 a lire 6000 del 200 %; da lire 6001 a lire 10.000 del 150 %, oltre lire 10.000 del 100 %.

La detta integrazione non va computata, per le ricevitorie succursali, sull'ammontare del concorso dell'Amministrazione nella quota di affitto eccedente il decimo della retribuzione, di cui all'art. 64, 3° comma, del regolamento approvato con il R. decreto 5 novembre 1937, n. 2161, calcolato dopo l'applicazione del R. decreto legge 16 aprile 1940, n. 237.

Art. 2.

La retribuzione o paga, in vigore al 16 febbraio 1945 dopo l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, spettante ai collettori, ai

Nella stessa misura è aumentata la retribuzione o paga, in vigore alla data suddetta, in favore degli agenti di fatica con obbligazione personale e dei cottimisti dipendenti dall'Azienda per i servizi telefonici.

Art. 3.

A favore del personale indicato nei precedenti articoli si applicano le disposizioni circa la concessione dell'indennità mensile di carovita e delle quote complementari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Si applicano altresì le disposizioni degli articoli 7 e 11 del decreto medesimo, però per il personale che presta servizio per meno di sei ore al giorno, l'indennità di carovita è concessa nella misura di tanti sesti della normale indennità, quante sono le ore di servizio col massimo del quadruplo della paga o retribuzione di cui al precedente art. 2, o, per i ricevitori e gerenti postali telegrafici, dell'assegno personale di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1. Analogamente il minimo di miglioramento di cui all'art. 11 per il personale che presta meno di sei ore di servizio è calcolato nella misura di tanti sesti di detto minimo quante sono le ore di servizio giornaliero.

Per il personale cottimista di cui al precedente articolo 2 il trattamento economico complessivo per retribuzione ed indennità di carovita non può superare quello che, in applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, compete al personale della categoria di assimilazione disciplinato dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 4.

Ai supplenti che prestano servizio alle dipendenze dei ricevitori o gerenti di ricevitorie postali telegrafiche spetta, sulla retribuzione mensile risultante al 16 febbraio 1945 dopo l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, un aumento nella misura di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Ai supplenti medesimi spetta altresì l'indennità di carovita e relative quote complementari ed è garantito il minimo di miglioramento secondo le disposizioni citate nel precedente articolo e con le limitazioni ivi disposte per coloro che prestano servizio per meno di sei ore al giorno.

Ai ricevitori e gerenti predetti sarà rimborsata dall'Amministrazione postale e telegrafica la spesa da essi sostenuta ai sensi del presente articolo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1740

l'Azienda per i servizi telefonici;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La retribuzione complessiva annua delle ricevitorie delle agenzie postali telegrafiche, in vigore al 16 febbraio 1945 dopo l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, per le ricevitorie, e del R. decreto-legge 16 aprile 1940, n. 237, per le agenzie, anche se stabilita posteriormente a tali date, è aumentata come segue:

*a*) per la quota parte relativa all'assegno personale, è aumentata nella misura risultante dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, operando gli arrotondamenti ivi disposti;

*b*) per la restante parte, relativamente alle sole ricevitorie postali telegrafiche e limitatamente ai due terzi della parte stessa, è aumentata nella seguente misura: per le prime lire 2000 del 300 %; per le quote successive: da lire 2001 a lire 4000 del 250 %; da lire 4001 a lire 6000 del 200 %; da lire 6001 a lire 10.000 del 150 %, oltre lire 10.000 del 100 %.

La detta integrazione non va computata, per le ricevitorie succursali, sull'ammontare del concorso dell'Amministrazione nella quota di affitto eccedente il decimo della retribuzione, di cui all'art. 61, 3° comma, del regolamento approvato con il R. decreto 5 novembre 1936, n. 2161, calcolato dopo l'applicazione del R. decreto-legge 16 aprile 1940, n. 237.

Art. 2.

La retribuzione o paga, in vigore al 16 febbraio 1945 dopo l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, spettante ai collettori, ai portalettere rurali effettivi e a quelli provvisori di un servizio effettivo già istituito, nonchè ai procaccia a piedi effettivi e a quelli provvisori di un servizio effettivo già istituito, ai manovali di fatica e di pulizia, ai guardapprodi vincolati da obbligazione personale, o comunque vincolati con l'Amministrazione da rapporti di lavoro, ai radiotelegrafisti e radioelettricisti, agli apprendisti allievi meccanici, nonchè al personale cottimista addetto ai servizi vaglia, risparmi e conti correnti, è aumentata nella misura di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Si applicano altresì le disposizioni degli articoli 7 e 11 del decreto medesimo, però per il personale che presta servizio per meno di sei ore al giorno, l'indennità di carovita è concessa nella misura di tanti sesti della normale indennità, quante sono le ore di servizio col massimo del quadruplo della paga o retribuzione di cui al precedente art. 2, o, per i ricevitori e gerenti postali telegrafici, dell'assegno personale di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1. Analogamente il minimo di miglioramento di cui all'art. 11 per il personale che presta meno di sei ore di servizio è calcolato nella misura di tanti sesti di detto minimo quante sono le ore di servizio giornaliero.

Per il personale cottimista di cui al precedente articolo 2 il trattamento economico complessivo per retribuzione ed indennità di carovita non può superare quello che, in applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, compete al personale della categoria di assimilazione disciplinato dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 4.

Ai supplenti che prestano servizio alle dipendenze dei ricevitori o gerenti di ricevitorie postali telegrafiche spetta, sulla retribuzione mensile risultante al 16 febbraio 1945 dopo l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, un aumento nella misura di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Ai supplenti medesimi spetta altresì l'indennità di carovita e relative quote complementari ed è garantito il minimo di miglioramento secondo le disposizioni citate nel precedente articolo e con le limitazioni ivi disposte per coloro che prestano servizio per meno di sei ore al giorno.

Ai ricevitori e gerenti predetti sarà rimborsata dall'Amministrazione postale e telegrafica la spesa da essi sostenuta ai sensi del presente articolo.

Art. 5.

Le attuali retribuzioni dei fattorini telegrafici alla diretta dipendenza della Amministrazione statale, stabilite in ragione di L. 0,60 e L. 0,75 per ogni oggetto recapitato da fattorini in servizio rispettivamente presso uffici di città con meno o più di centomila abitanti, sono aumentate rispettivamente a L. 1,30 e L. 1,60.

Ai fattorini medesimi si applicano le disposizioni circa l'indennità di carovita e quote complementari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 12 del decreto

1741

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722. Si applicano altresì le disposizioni dell'art. 7 del decreto medesimo; però l'indennità mensile di carovita, comprese le eventuali quote complementari per le persone a carico, non può essere superiore al triplo della retribuzione minima mensile calcolata moltiplicando per 900 la retribuzione stabilita nel precedente comma per ogni oggetto recapitato.

Art. 6.

Agli operai giornalieri addetti alla costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche, sulla paga base in vigore al 16 febbraio 1945 dopo l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, sarà applicato l'aumento del 125 per cento.

Agli operai medesimi sarà inoltre corrisposto per ogni giornata di lavoro un trentesimo dell'indennità mensile di carovita e quote complementari calcolata in base agli articoli da 2 a 8 del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e ridotta del 40 % per gli operai celibi o vedovi senza persone a carico e del 30 % per gli altri. L'importo del trentesimo dell'indennità così calcolata non può eccedere il triplo della paga aumentata ai sensi del precedente comma.

Art. 7.

Al personale di cui ai precedenti articoli sono applicabili le disposizioni dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, circa la soppressione degli emolumenti previsti dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo stesso.

Sono parimenti soppressi gli eventuali assegni « ad personam » in godimento alla entrata in vigore del presente decreto, come pure sono soppresse nei riguardi del personale celibe o nubile o vedovo senza prole a carico, le riduzioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966.

Art. 8.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dal 1° ottobre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 marzo 1946, n. 358.

**Modificazioni alla costituzione delle Commissioni delle ricevitorie postali e telegrafiche.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1942, n. 1553, e il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1944, n. 305, coi quali furono apportate modifiche agli articoli 336 e 337 del predetto Codice postale e delle telecomunicazioni;

Visto il regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato con R. decreto 5 novembre 1937, numero 2161, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Commissione centrale delle ricevitorie è costituita dai seguenti membri:

un consigliere di Stato con funzioni di presidente;

il capo del Servizio delle ricevitorie ed un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni di grado non inferiore al 6°, nonchè due membri supplenti scelti fra i funzionari di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale delle poste e delle telecomunicazioni anche eventualmente di grado 7°;

due ricevitori postali e telegrafici quali membri effettivi e due quali membri supplenti, designati dalle rappresentanze di categoria fra i ricevitori che abbiano compiuto in tale qualità almeno tre anni di servizio e che nell'ultimo triennio non siano incorsi nella penale di un ventesimo della retribuzione.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono disimpegnate da due impiegati di ruolo dell'Amministrazione centrale, rispettivamente titolare e supplente.

Il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 174 21

Art. 6.

Agli operai giornalieri addetti alla costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche, sulla paga base in vigore al 16 febbraio 1945 dopo l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, sarà applicato l'aumento del 125 per cento.

Agli operai medesimi sarà inoltre corrisposto per ogni giornata di lavoro un trentesimo dell'indennità mensile di carovita e quote complementari calcolata in base agli articoli da 2 a 8 del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e ridotta del 40 % per gli operai celibi o vedovi senza persone a carico e del 20 % per gli altri. L'importo del trentesimo dell'indennità così calcolata non può eccedere il triplo della paga aumentata ai sensi del precedente comma.

Art. 7.

Al personale di cui ai precedenti articoli sono applicabili le disposizioni dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, circa la soppressione degli emolumenti previsti dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo stesso.

Sono parimenti soppressi gli eventuali assegni « ad personam » in godimento alla entrata in vigore del presente decreto, come pure sono soppresse nei riguardi del personale celibe o nubile o vedovo senza prole a carico, le riduzioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 22 ottobre 1927, n. 1966.

Art. 8.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dal 1° ottobre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 110.* — FRASCA

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 24 ottobre 1942, n. 1553, e il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1944, n. 305, coi quali furono apportate modifiche agli articoli 336 e 337 del predetto Codice postale e delle telecomunicazioni;

Visto il regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato con R. decreto 5 novembre 1937, numero 2161, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Commissione centrale delle ricevitorie è costituita dai seguenti membri:

un consigliere di Stato con funzioni di presidente;

il capo del Servizio delle ricevitorie ed un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione delle poste, telecomunicazioni di grado non inferiore al 6°, nonchè due membri supplenti scelti fra i funzionari di gruppo A dell'Amministrazione centrale delle poste e delle telecomunicazioni anche eventualmente di grado 7°;

due ricevitori postali e telegrafici quali membri effettivi e due quali membri supplenti, designati dalle rappresentanze di categoria fra i ricevitori che abbiano compiuto in tale qualità almeno tre anni di servizio e che nell'ultimo triennio non siano incorsi nella penale di un ventesimo della retribuzione.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono disimpegnate da due impiegati di ruolo dell'Amministrazione centrale, rispettivamente titolare e supplente.

Il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni con suo decreto nomina ogni biennio il presidente della Commissione centrale; un presidente supplente da scegliersi tra i consiglieri di Stato; i membri effettivi e supplenti, nonchè il segretario ed il supplente. In caso di nomina sostitutiva il prescelto dura in carica fino al compimento del biennio in corso.

Art. 2.

Le Commissioni provinciali delle ricevitorie sono costituite dai seguenti membri:

il presidente del Tribunale o un giudice da lui delegato, presidente;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1743

il direttore provinciale delle poste e telecomunicazioni o chi ne fa le veci e l'ispettore provinciale più anziano in grado, nonchè due membri supplenti scelti fra gli impiegati di gruppo *A* o *B* delle Direzioni provinciali;

due ricevitori postali e telegrafici quali membri effettivi e due quali membri supplenti, designati dalle rappresentanze di categoria fra i ricevitori che abbiano in tale qualità compiuto almeno tre anni di servizio e che nell'ultimo triennio non siano incorsi nella penale di un ventesimo della retribuzione.

Esercita le funzioni di segretario un impiegato di ruolo della Direzione, nominato dal direttore provinciale.

Il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni con suo decreto nomina ogni biennio i presidenti delle Commissioni provinciali, i membri effettivi e supplenti. In caso di nomina sostitutiva il prescelto dura in carica fino al compimento del biennio in corso.

Art. 3.

Le adunanze delle Commissioni di cui ai precedenti articoli sono valide con l'intervento del presidente e di due membri, dei quali almeno uno deve essere ricevitore.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Ogni Commissione può dichiarare la decadenza dei propri membri per assenza ingiustificata a cinque sedute consecutive.

Art. 4.

I membri delle Commissioni di cui agli articoli precedenti non possono prendere parte a qualsiasi atto in cui abbiano diretto o personale interesse, ovvero vi siano interessati loro parenti o affini entro il 4° grado.

Se l'ispettore, membro della Commissione, è lo stesso che eseguì l'inchiesta, viene sostituito da altro ispettore in ordine gerarchico o, in mancanza di questo, da un impiegato designato dal direttore provinciale.

E' fatto divieto di essere membri contemporaneamente della Commissione centrale e di una delle Commissioni provinciali delle ricevitorie.

Il procedimento penale per i reati di cui all'art. 308 del Codice postale e delle telecomunicazioni nei confronti dei membri delle Commissioni produce la loro sospensione dalla carica.

Sulla esclusione dei ricevitori membri effettivi e supplenti dalle Commissioni centrale e provinciali, i quali durante l'esercizio del mandato siano puniti con la

In sede di parere o di deliberazione amministrativa i presidenti possono designare dei relatori nei singoli affari. Le relazioni devono essere scritte e formano parte integrante dei verbali di seduta.

Delle discussioni e deliberazioni delle Commissioni viene redatto processo verbale.

La sostituzione di un membro, assente per giustificati motivi, deve farsi risultare dal verbale, e deve operarsi seguendo l'ordine di anzianità di servizio e a parità di tale condizione in base all'età.

Art. 6.

Oltre quelle conferite dal Codice postale e delle telecomunicazioni e dal regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali, la Commissione centrale ha le seguenti altre attribuzioni:

1) pronunzia sui ricorsi dei ricevitori, dei collettori e degli agenti rurali contro le penali proposte o deliberate dalle Commissioni provinciali. Il ricorso deve essere proposto entro venti giorni dalla data di notificazione della punizione, fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

2) esprime parere:

*a*) sul cambio di due ricevitorie le cui retribuzioni siano pressochè uguali;

*b*) sulle richieste di assenza dal servizio per un periodo superiore a tre mesi oltre il congedo normale;

*c*) sull'aumento di retribuzione, quando questa, durante il quinquennio, per sopravvenuti oneri di notevole entità e di carattere continuativo sia ritenuta insufficiente e sulla riduzione della stessa quando risulti che le spese di esercizio aventi carattere continuativo siano diminuite di almeno il 50 %;

*d*) sulla convenienza di istituire, trasformare o sopprimere ricevitorie, agenzie, nonchè, se del caso, di riunire e separare ricevitorie;

*e*) sulla indennità da concedersi al ricevitore la cui ricevitoria sia stata elevata, ridotta di classe, soppressa o trasformata in agenzia e sempre che l'Amministrazione non possa assegnargli altra ricevitoria di importanza pressochè eguale;

*f*) sulle modificazioni che l'Amministrazione ritenesse necessario di apportare in qualsiasi tempo al regolamento per le ricevitorie, nonchè sopra qualunque argomento della materia che ne forma oggetto.

Art. 7.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1744

ciale.

Il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni con suo decreto nomina ogni biennio i presidenti delle Commissioni provinciali, i membri effettivi e supplenti. In caso di nomina sostitutiva il prescelto dura in carica fino al compimento del biennio in corso.

Art. 3.

Le adunanze delle Commissioni di cui ai precedenti articoli sono valide con l'intervento del presidente e di due membri, dei quali almeno uno deve essere ricevitore.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Ogni Commissione può dichiarare la decadenza dei propri membri per assenza ingiustificata a cinque sedute consecutive.

Art. 4.

I membri delle Commissioni di cui agli articoli precedenti non possono prendere parte a qualsiasi atto in cui abbiano diretto o personale interesse, ovvero vi siano interessati loro parenti o affini entro il 4° grado.

Se l'ispettore, membro della Commissione, è lo stesso che eseguì l'inchiesta, viene sostituito da altro ispettore in ordine gerarchico o, in mancanza di questo, da un impiegato designato dal direttore provinciale.

E' fatto divieto di essere membri contemporaneamente della Commissione centrale e di una delle Commissioni provinciali delle ricevitorie.

Il procedimento penale per i reati di cui all'art. 208 del Codice postale e delle telecomunicazioni nei confronti dei membri delle Commissioni produce la loro sospensione dalla carica.

Sulla esclusione dei ricevitori membri effettivi e supplenti dalle Commissioni centrale e provinciali, i quali durante l'esercizio del mandato siano puniti con la penale del ventesimo della retribuzione, deve essere sentito il parere della Commissione centrale ed il conseguente provvedimento dovrà essere preso dal Ministro.

Art. 5.

La Commissione centrale ha sede nei locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; le Commissioni provinciali in quelli delle Direzioni provinciali delle poste.

Le Commissioni centrale e provinciali sono convocate dai rispettivi presidenti.

Oltre quelle conferite dal Codice postale e delle telecomunicazioni e dal regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali, la Commissione centrale ha le seguenti altre attribuzioni:

1) pronunzia sui ricorsi dei ricevitori, dei collettori o degli agenti rurali contro le penali proposte o deliberate dalle Commissioni provinciali. Il ricorso deve essere proposto entro venti giorni dalla data di notificazione della punizione, fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

2) esprime parere:

*a*) sul cambio di due ricevitorie le cui retribuzioni siano pressochè uguali;

*b*) sulle richieste di assenza dal servizio per un periodo superiore a tre mesi oltre il congedo normale;

*c*) sull'aumento di retribuzione, quando questa, durante il quinquennio, per sopravvenuti oneri di notevole entità e di carattere continuativo sia ritenuta insufficiente e sulla riduzione della stessa quando risulti che le spese di esercizio aventi carattere continuativo siano diminuite di almeno il 50 %;

*d*) sulla convenienza di istituire, trasformare o sopprimere ricevitorie, agenzie, nonchè, se del caso, di riunire e separare ricevitorie;

*e*) sulla indennità da concedersi al ricevitore la cui ricevitoria sia stata elevata, ridotta di classe, soppressa o trasformata in agenzia e sempre che l'Amministrazione non possa assegnargli altra ricevitoria di importanza pressochè eguale;

*f*) sulle modificazioni che l'Amministrazione ritenesse necessario di apportare in qualsiasi tempo al regolamento per le ricevitorie, nonchè sopra qualunque argomento della materia che ne forma oggetto.

Art. 7.

Al presidente ed agli altri componenti delle Commissioni centrale e provinciali spetta un gettone di presenza, per ogni giornata di adunanza, nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

A tutti i componenti delle Commissioni predette spetta la indennità di missione quando si trasferiscano fuori della propria residenza.

I ricevitori, ai soli fini della liquidazione delle indennità di cui al comma precedenti, sono parificati al grado 9° e 10° del gruppo *C*, a seconda che siano titolari di ricevitorie con retribuzione superiore o inferiore alle lire 15.000.

1745

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788121

Art. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrastanti col presente decreto.

Art. 9.

In attesa della costituzione delle nuove Commissioni previste dal presente decreto continueranno a funzionare quelle di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1944, n. 365.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO — TOGLIATTI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 115.* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 marzo 1946, n. 359.

**Trattamento economico dei consultori e dei membri di Commissioni istituite presso gli Alti Commissariati della Sardegna e della Sicilia ed organizzazione del personale.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicembre 1944, n. 416, e 28 dicembre 1944, n. 417, concernenti gli Alti Commissariati della Sicilia e della Sardegna;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 428, contenente norme amministrative per gli Alti Commissariati predetti;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572, sul trattamento economico dei componenti e del personale di segreteria delle Commissioni, dei Consigli e dei Comitati o di altri Collegi, comunque denominati, istituiti presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per la Costituente, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'interno, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e foreste;

Art. 2.

Ai membri delle Commissioni, dei Consigli e dei Comitati tecnici istituiti presso gli Alti Commissariati della Sardegna e della Sicilia, estranei all'Amministrazione dello Stato, è corrisposto il gettone di presenza previsto dalle disposizioni in vigore e, qualora per partecipare alle sedute debbano recarsi fuori della ordinaria residenza, è attribuito il trattamento di missione spettante ai funzionari dello Stato di grado sesto.

Art. 3.

Presso gli Alti Commissariati della Sardegna e della Sicilia possono essere comandati dipendenti di enti pubblici nel contingente che sarà determinato, per le singole categorie d'impiego, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta dell'Alto Commissario competente.

Il comando è disposto con decreto dell'Alto Commissario, di intesa con il capo dell'Ente interessato.

Ai fini della determinazione della posizione gerarchica e delle eventuali indennità spettanti, qualora gli ordinamenti dei singoli enti non stabiliscano già le parificazioni di grado col personale statale, nè queste siano state determinate ai sensi dell'art. 14, comma quinto, del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, si applica la disposizione contenuta in detto comma.

Il personale comandato ai sensi del primo comma del presente articolo conserva il trattamento, per competenze fondamentali, spettante organicamente presso l'Ente di appartenenza.

La spesa per il trattamento economico spettante al personale comandato è a carico degli Alti Commissariati.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha effetto dal 1° luglio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 174461

Dato a Roma, addì 21 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCELBA — CORBINO — TOGLIATTI

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 115* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 marzo 1946, n. 359.

**Trattamento economico dei consultori e dei membri di Commissioni istituite presso gli Alti Commissariati della Sardegna e della Sicilia ed organizzazione del personale.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicembre 1944, n. 416, e 28 dicembre 1944, n. 417, concernenti gli Alti Commissariati della Sicilia e della Sardegna;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 428, contenente norme amministrative per gli Alti Commissariati predetti;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572, sul trattamento economico dei componenti e del personale di segreteria delle Commissioni, dei Consigli e dei Comitati o di altri Collegi, comunque denominati, istituiti presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai consultori delle Consulte regionali presso gli Alti Commissariati della Sardegna e della Sicilia, estranei all'Amministrazione dello Stato, sono corrisposte, a titolo d'indennità di soggiorno, nei casi in cui spetti, lire ottocento giornaliere, in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio ed al gettone di presenza previsti dalle disposizioni in vigore.

Art. 2.

Ai membri delle Commissioni istituite presso gli Alti Commissariati della Sardegna e della Sicilia, estranei all'Amministrazione dello Stato, è corrisposto un gettone di presenza di lire cinquecento per ogni adunanza.

Art. 3.

Il personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato può essere comandato presso gli Alti Commissariati della Sardegna e della Sicilia, nei limiti numerici che saranno determinati, per le singole categorie d'impiego, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta dell'Alto Commissario competente.

Il comando è disposto con decreto dell'Alto Commissario, di intesa con il capo dell'Ente interessato.

Ai fini della determinazione della posizione gerarchica e delle eventuali indennità spettanti, qualora gli ordinamenti dei singoli enti non stabiliscano già le parificazioni di grado col personale statale, nè queste siano state determinate ai sensi dell'art. 14, comma quinto, del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, si applica la disposizione contenuta in detto comma.

Il personale comandato ai sensi del primo comma del presente articolo conserva il trattamento, per competenze fondamentali, spettante organicamente presso l'Ente di appartenenza.

La spesa per il trattamento economico spettante al personale comandato è a carico degli Alti Commissariati.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha effetto dal 1° luglio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 109.* — FRASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1747

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 360.

**Aumento a 15 miliardi di lire dell'ammontare delle anticipazioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, recante provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 15 novembre 1944, n. 397, sulla concessione di anticipazioni alle imprese elettriche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, recante provvedimenti regionali per la Sicilia;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, recante provvedimenti regionali per la Sardegna;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 313, recante modifiche al decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udita la Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' elevato a quindici miliardi l'ammontare delle anticipazioni autorizzate con il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 313, a favore di imprese industriali da parte di istituti di credito di diritto pubblico e di enti di diritto pubblico esercenti il credito mobiliare.

Art. 2.

La quota di cui all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 313, riservata alle imprese industriali della provincia di Napoli, è elevata a due miliardi di lire e le quote di cui all'art. 3 del decreto stesso, relativo alla Sicilia ed alla Sardegna, sono elevate a un miliardo ciascuna.

L'importo delle obbligazioni per il quale il Ministro per il tesoro può consentire le deroghe di cui al precedente comma non può superare in ogni caso l'ammontare delle anzidette operazioni già approvate dagli organi deliberativi degli istituti ed enti interessati.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CATTANI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 122* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 361.

**Integrazione del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346, recante provvidenze eccezionali per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto esercitati dall'industria privata.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346, recante provvidenze eccezionali per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1748

bre 1944, n. 367, recante provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 15 novembre 1944, n. 397, sulla concessione di anticipazioni alle imprese elettriche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, recante provvedimenti regionali per la Sicilia;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, recante provvedimenti regionali per la Sardegna;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 313, recante modifiche al decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udita la Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' elevato a quindici miliardi l'ammontare delle anticipazioni autorizzate con il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 313, a favore di imprese industriali da parte di istituti di credito di diritto pubblico e di enti di diritto pubblico esercenti il credito mobiliare.

Art. 2.

La quota di cui all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 313, riservata alle imprese industriali della provincia di Napoli, è elevata a due miliardi di lire e le quote di cui all'art. 3 del decreto stesso, relative alla Sicilia ed alla Sardegna, sono elevate a un miliardo ciascuna.

Art. 3.

Fino al 30 giugno 1948 il Ministro per il tesoro, per le operazioni previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive disposizioni modificative, ha facoltà di consentire ad istituti ed enti autorizzati alla emissione di obbligazioni, deroghe ai limiti di circolazione delle obbligazioni stesse stabilite dalle disposizioni legislative e statutarie che regolano l'attività degli istituti ed enti suddetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — CAPPANI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 122.* — FRESA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 361.

**Integrazione del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346, recante provvidenze eccezionali per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto esercitati dall'industria privata.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346, recante provvidenze eccezionali per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Commissione interministeriale di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346, può deliberare, in pendenza dell'esame dei progetti e dei preventivi presentati, anticipazioni sui concorsi dello Stato per il ripristino dei servizi pubblici esercitati dall'industria privata quando, a suo giudizio, tenuto anche conto dell'ammontare approssimativo della totale spesa presunta, tali anticipazioni siano riconosciute indilazionabili per l'inizio dei lavori o per il proseguimento di quelli già iniziati dal concessionario con finanziamenti provvisori.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788121

Art. 2.

L'ammontare delle anticipazioni sarà portato in detrazione dei concorsi dello Stato concedibili in applicazione dell'art. 8 del sopra richiamato decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 316, e non potrà, in ogni caso, superare il dieci per cento dell'importo dei concorsi medesimi, calcolato provvisoriamente in base alla spesa presunta. L'impiego delle anticipazioni stesse sarà controllato dai competenti uffici tecnici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 118.* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 362.

**Parificazione degli stipendi del personale di ruolo degli uffici di gruppo C e d'ordine dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a quelli dei corrispondenti gradi del gruppo B.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 12 ottobre 1942, n. 1210 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 91;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Agli agenti dei gruppi *C* e d'ordine dei gradi anzidetti, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti gli stipendi spettanti a norma del primo comma in base all'anzianità di grado da essi posseduta.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 16 febbraio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 116.* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 aprile 1946, n. 363.

**Modificazioni alla composizione del Comitato interministeriale dei prezzi.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 465;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per i lavori pubblici, per l'industria e il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio estero;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto:

del Ministro per le finanze;

del Ministro per il tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 175 01

legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 118.* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 362.

**Parificazione degli stipendi del personale di ruolo degli uffici di gruppo C e d'ordine dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a quelli dei corrispondenti gradi del gruppo B.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 12 ottobre 1942, n. 1210 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 91;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli stipendi fissati dai quadri di classificazione risultanti dall'allegato *A* al R. decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, per il personale di ruolo degli uffici dei gruppi *C* e d'ordine dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, che riveste qualifiche dei gradi dal nono al sesto, sono sostituiti da quelli previsti per il personale del gruppo *B* dei corrispondenti gradi.

Rimangono immutati i periodi di servizio prescritti per il conseguimento degli aumenti periodici di stipendio.

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 119.* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 aprile 1946, n. 363.

**Modificazioni alla composizione del Comitato interministeriale dei prezzi.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 465;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per i lavori pubblici, per l'industria e il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio estero;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto:

del Ministro per le finanze;
del Ministro per il tesoro;
del Ministro per l'agricoltura e foreste;
del Ministro per i trasporti;
del Ministro per l'industria e il commercio;
del Ministro per i lavori pubblici;
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
del Ministro per il commercio estero;
dell'Alto Commissario per l'alimentazione;
di tre esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il presidente può delegare le sue funzioni, in tutto o in parte, al Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759631

Art. 2.

La Commissione centrale prezzi, prevista dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, compie le istruttorie che siano ad essa deferite dal Comitato interministeriale dei prezzi, e può, anche di sua iniziativa, fare proposte al Comitato stesso nelle materie indicate all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

Essa è composta di:

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

due rappresentanti del Ministero dei trasporti;

due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un rappresentante del Ministero del commercio estero;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

un rappresentante dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

un rappresentante dell'Istituto commercio estero;

un rappresentante dell'Istituto centrale di statistica;

un rappresentante dei datori ed un rappresentante dei prestatori d'opera dell'industria, del commercio e dell'agricoltura;

del segretario del Comitato interministeriale dei prezzi.

Il presidente della Commissione centrale prezzi è nominato con decreto del presidente del Comitato interministeriale dei prezzi.

Art. 3.

Il presidente del Comitato interministeriale dei prezzi può costituire distinte Sottocommissioni per i diversi settori produttivi e per il commercio con l'estero, chiamando a far parte di ciascuna di esse anche persone estranee alla Commissione centrale dei prezzi, che abbiano particolare competenza nelle materie in discussione.

La Sottocommissione per il commercio estero assolve i compiti relativi alla determinazione dei prezzi delle merci che gli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, demandano alla Commissione centrale per le importazioni e le esportazioni.

Agli esperti di cui all'art. 1 ed ai componenti la Commissione centrale prezzi e le Sottocommissioni previste dal precedente articolo ed ai relativi segretari nonchè al segretario del Comitato interministeriale dei prezzi, sono concessi i gettoni di presenza previsti dal R. decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive modificazioni ed integrazioni. La relativa spesa graverà sul capitolo 101-*bis* del bilancio del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio 1945-1946 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 5.

I Comitati provinciali dei prezzi di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, sono composti da rappresentanti designati come segue:

uno per l'industria, uno per il commercio e uno per l'agricoltura, designati dalla locale Camera di commercio, industria e agricoltura;

tre per i prestatori d'opera, dell'industria, del commercio e dell'agricoltura designati dal locale Ufficio provinciale del lavoro.

Fanno inoltre parte dei Comitati provinciali:

un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro;

un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro;

un funzionario dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

un funzionario della Sezione provinciale dell'alimentazione;

un funzionario del locale ufficio del Genio civile;

un funzionario dell'Intendenza di finanza;

un rappresentante del Comune capoluogo di provincia.

Per la trattazione di particolari questioni il Comitato può avvalersi dell'opera di esperti.

Agli esperti ed ai componenti i Comitati provinciali dei prezzi verranno corrisposti i gettoni di presenza nella stessa misura indicata all'art. 4.

Art. 6.

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Comitato interministeriale indicherà quali dei prezzi massimi di merci e prodotti bloccati o fissati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, debbono continuare ad avere applicazione.

Le determinazioni predette sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed hanno effetto dalla data di tale pubblicazione.

Decorso il termine indicato nel primo comma, le merci

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1752

e forestè;

un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

due rappresentanti del Ministero dei trasporti;

due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un rappresentante del Ministero del commercio estero;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

un rappresentante dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

un rappresentante dell'Istituto commercio estero;

un rappresentante dell'Istituto centrale di statistica;

un rappresentante dei datori ed un rappresentante dei prestatori d'opera dell'industria, del commercio e dell'agricoltura;

del segretario del Comitato interministeriale dei prezzi.

Il presidente della Commissione centrale prezzi è nominato con decreto del presidente del Comitato interministeriale dei prezzi.

Art. 3.

Il presidente del Comitato interministeriale dei prezzi può costituire distinte Sottocommissioni per i diversi settori produttivi e per il commercio con l'estero, chiamando a far parte di ciascuna di esse anche persone estranee alla Commissione centrale dei prezzi, che abbiano particolare competenza nelle materie in discussione.

La Sottocommissione per il commercio estero assolve i compiti relativi alla determinazione dei prezzi delle merci che gli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, demandano alla Commissione centrale per le importazioni e le esportazioni.

Qualora per l'attuazione dei compiti previsti nel primo comma dell'art. 2 si renda necessario costituire Sottocommissioni in altre sedi, esse saranno composte dei funzionari degli uffici periferici delle Amministrazioni rappresentate nella Commissione centrale prezzi, di esperti e di rappresentanti di ciascuna delle categorie interessate dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera.

Art. 4.

Le funzioni di segreteria della Commissione e delle Sottocommissioni son assolte da funzionari dello Stato di grado non inferiore al 9° e da esperti nominati dal presidente del Comitato.

Art. 5.

I Comitati provinciali dei prezzi di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, sono composti da rappresentanti designati come segue:

uno per l'industria, uno per il commercio e uno per l'agricoltura, designati dalla locale Camera di commercio, industria e agricoltura;

tre per i prestatori d'opera, dell'industria, del commercio e dell'agricoltura designati dal locale Ufficio provinciale del lavoro.

Fanno inoltre parte dei Comitati provinciali:

un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro;

un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro;

un funzionario dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

un funzionario della Sezione provinciale dell'alimentazione;

un funzionario del locale ufficio del Genio civile;

un funzionario dell'Intendenza di finanza;

un rappresentante del Comune capoluogo di provincia.

Per la trattazione di particolari questioni il Comitato può avvalersi dell'opera di esperti.

Agli esperti ed ai componenti i Comitati provinciali dei prezzi verranno corrisposti i gettoni di presenza nella stessa misura indicata all'art. 4.

Art. 6.

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Comitato interministeriale indicherà qua i dei prezzi massimi di merci e prodotti bloccati o fissati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, debbono continuare ad avere applicazione.

Le determinazioni predette sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed hanno effetto dalla data di tale pubblicazione.

Decorso il termine indicato nel primo comma, le merci e i prodotti i cui prezzi non siano stati regolati si considerano di libera contrattazione fino a successiva determinazione.

Art. 7.

Nei casi di necessità e di urgenza, il presidente del Comitato interministeriale dei prezzi ha facoltà di provvedere sulle materie indicate nell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, senza sentire il Comitato stesso, al quale comunicherà però i provvedimenti adottati nella prima adunanza successiva alla pubblicazione di essi.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, il presidente provvede sentita la Commissione centrale dei prezzi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785128

Art. 8.

I poteri del Comitato interministeriale dei prezzi e quelli spettanti ai Ministeri competenti per la disciplina dei consumi e per la determinazione dei prezzi si esercitano anche per la Sicilia e la Sardegna, salvo che nei provvedimenti relativi non sia diversamente disposto.

Art. 9.

Con successivo decreto saranno stabilite le modalità per la ripartizione tra i Ministeri e gli Enti interessati delle spese relative al funzionamento degli organi indicati nel presente decreto.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni al bilancio dello Stato per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Art. 10.

Restano in vigore le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, che siano compatibili con quelle contenute negli articoli precedenti.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO — GULLO — LOMBARDI — CATTANI — GRONCHI — BARBARESCHI — BRACCI

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 121.* — PIARCA

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 364.

**Misura e modalità di corresponsione delle indennità spettanti ai consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.**

UMBERTO DI SAVOIA

n. 521, ed al consigliere aggregato rappresentante il Ministero della guerra, appartenenti al personale in servizio delle Amministrazioni dello Stato, è assegnata una indennità di L. 24.000 annue.

Tale indennità è elevata a L. 30.000 per i consiglieri di amministrazione di cui ai punti *c*), *d*) e *f*), che siano pensionati dello Stato.

Ai consiglieri di amministrazione di cui alla lettera *g*) che siano estranei alle Amministrazioni dello Stato e liberi professionisti è assegnata l'indennità di L. 60.000 annue.

Al segretario del Consiglio di amministrazione è assegnata l'indennità di L. 12.000 annue.

Art. 2.

Ai membri del Consiglio di amministrazione che risultino dipendenti statali, delle provincie, dei comuni, nonchè al segretario ed agli estranei agli anzidetti enti, spettano i gettoni di presenza per ogni giornata di adunanza secondo le norme del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167, e degli articoli 1, 4 e 5 del successivo decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572.

Art. 3.

I consiglieri di amministrazione che non risiedono a Roma, godono inoltre del trattamento previsto dalle disposizioni in vigore per i funzionari del grado 1° dell'Amministrazione ferroviaria che si recano in trasferta.

Tale trattamento è esteso anche ai consiglieri di amministrazione che eventualmente dovessero compiere viaggi per ragioni del loro ufficio.

Art. 4.

Le suddette indennità e competenze decorrono dalla data di nomina di ciascun consigliere di amministrazione e del segretario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1946*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1754

cati nel presente decreto.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni al bilancio dello Stato per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Art. 10.

Restano in vigore le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, che siano compatibili con quelle contenute negli articoli precedenti.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — CORBINO — GULLO — LOMBARDI — CATTANI — GRONCHI — BARBARESCHI — BRACCI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 121.* — FRASCA

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. **364**.
**Misura e modalità di corresponsione delle indennità spettanti ai consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 28 agosto 1945, n. 521;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato di cui ai punti *a*), *b*), *c*), *d*) e *f*), dell'art. 1 dell'anzidetto decreto Luogotenenziale 28 agosto 1945, il segretario del Consiglio di amministrazione è assegnata l'indennità di L. 12.000 annue.

Art. 2.

Ai membri del Consiglio di amministrazione che risultino dipendenti statali, delle provincie, dei comuni, nonchè al segretario ed agli estranei agli anzidetti enti, spettano i gettoni di presenza per ogni giornata di adunanza secondo le norme del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167, e degli articoli 1, 4 e 5 del successivo decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572.

Art. 3.

I consiglieri di amministrazione che non risiedano a Roma, godono inoltre del trattamento previsto dalle disposizioni in vigore per i funzionari del grado 1° dell'Amministrazione ferroviaria che si recano in trasferta.

Tale trattamento è esteso anche ai consiglieri di amministrazione che eventualmente dovessero compiere viaggi per ragioni del loro ufficio.

Art. 4.

Le suddette indennità e competenze decorrono dalla data di nomina di ciascun consigliere di amministrazione e del segretario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LOMBARDI — CORBINO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 117.* — FRASCA

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 aprile 1946, n. **365**.
**Inclusione dell'abitato di Febro, in provincia di Terni, tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 175 5

Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Roma;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 7, comma 2°, del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Fabro in provincia di Terni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

CATTANI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 119* — FRASCA

---

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946

**Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'artigianato e per le piccole industrie, per l'anno 1946.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 21 dello statuto dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, approvato con R. decreto 24 agosto 1928, n. 2331;

Vista la nota 18 febbraio 1946, n. 100931, del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato;

Visto il R. decreto 8 aprile 1939, n. 720;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1946, è composto come segue:

*Revisori effettivi*:

comm. dott. Salvatore Mercadante - per il Mini-

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1946.

**Revoca del decreto Ministeriale 16 settembre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta Sideros, con sede in Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 16 settembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta Sideros (compravendita utensileria meccanica varia) con sede in Milano, via Carlo Tenca n. 49 e nominato sequestratario l'ing. Carlo Spangher;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio successivo n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 66 del 2 giugno 1945;

Ritenuto che il titolare della ditta Sideros signor Max Schneck ha dimostrato di essere apolide di precedente nazionalità tedesca, della quale è stato privato per effetto delle disposizioni razziali emanate a suo tempo in Germania;

Su conforme avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 16 settembre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta Sideros (compravendita utensileria meccanica varia) con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 maggio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1412)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1946.

**Nomina del sig. Stroni Pietro a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Besana Guido, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Stroni Pietro fu Leonardo;

Visto il relativo atto di procura in data 11 gennaio 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla [illegible] del Comitato direttivo degli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775631

n. 16, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Fabro in provincia di Terni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

CAPPANI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 149.* — FRASCA

---

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.

**Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'artigianato e per le piccole industrie, per l'anno 1946.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 21 dello statuto dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, approvato con R. decreto 21 agosto 1928, n. 2431;

Vista la nota 18 febbraio 1946, n. 106934, del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato;

Visto il R. decreto 8 aprile 1939, n. 720;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1946, è composto come segue:

*Revisori effettivi*:

comm. dott. Salvatore Mercadante - per il Ministero dell'industria e commercio;

dott. Giuseppe Gallo - per il Ministero dell'industria e commercio;

comm. dott. Alfredo Roncuzzi - per il Ministero del tesoro;

comm. dott. Oreste Pirrone - per la Corte dei conti.

*Revisori supplenti*:

dott. Santiago Corrarino - per il Ministero dell'industria e commercio;

dott. Silvio Cozzi - per il Ministero del tesoro.

Roma, addì 9 aprile 1946

*Il Ministro*: GRONCHI

(1422)

vertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio successivo n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 66 del 2 giugno 1945;

Ritenuto che il titolare della ditta Sideros signor Max Schneck ha dimostrato di essere apolide di precedente nazionalità tedesca, della quale è stato privato per effetto delle disposizioni razziali emanate a suo tempo in Germania;

Su conforme avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 16 settembre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta Sideros (compravendita utensileria meccanica varia) con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1946

*Il Ministro*: COMBINO

(1412)

---

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1946.

**Nomina del sig. Sironi Pietro a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Besana Guido, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Sironi Pietro fu Leonardo;

Visto il relativo atto di procura in data 11 gennaio 1946;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Sironi Pietro fu Leonardo è nominato rappresentante del sig. Besana Guido, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 10 maggio 1946

*Il Ministro*: COMBINO

(1415)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 175741

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1946.

**Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Cuneo.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il sig. Giovanni Sartori è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1946

*Il Ministro per l'industria e commercio*
GRONCHI

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(1364)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946.

**Composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, con sede in Roma.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare approvato con R. decreto 14 luglio 1937, n. 1487;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Decreta:

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, con sede in Roma, è composto come segue:

*Presidente*: Costa cap. Salvatore;
*Vice presidente*: Costa dott. Angelo;
*Membri*:
[illegible] Antonio e Betrò cap. Michele,

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946.

**Apertura di dipendenze in Sorbolo e Langhirano (Parma) ed un recapito, con carattere non continuativo, in Pellegrino Parmense (Parma) della Banca Emiliana.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca Emiliana, società per azioni con sede in Parma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Emiliana, società per azioni con sede in Parma, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze in Sorbolo e Langhirano (Parma) ed un recapito, con carattere non continuativo, in Pellegrino Parmense (Parma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 maggio 1946

*Il Ministro*: COMBINO

(1439)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1946.

**Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del lavoro in Lanciano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1758

ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il sig. Giovanni Sartori è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1946

*Il Ministro per l'industria e commercio*
GRONCHI

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
GULLO

(1364)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946.

**Composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, con sede in Roma.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare approvato con R. decreto 14 luglio 1927, n. 1487;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Decreta:

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, con sede in Roma, è composto come segue:

*Presidente*: Costa cap. Salvatore;
*Vice presidente*: Costa dott. Angelo;
*Membri*:

Semini dir. macch. Antonio e Betrò cap. Michele, in rappresentanza della gente del mare;

Dagna prof. dott. Egidio e Rositani com.te Teodoro, in rappresentanza degli armatori e degli ausiliari;

Emiliani Pescetelli dott. Virginio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tranchini dott. Silvio, in rappresentanza del Ministero della marina (Direzione generale della marina mercantile).

Roma, addì 13 maggio 1946

*Il Ministro*: BARBARESCHI

(1384)

---

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca Emiliana, società per azioni con sede in Parma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca Emiliana, società per azioni con sede in Parma, è autorizzata ad istituire proprie dipendenze in Sorbolo e Langhirano (Parma) ed un recapito, con carattere non continuativo, in Pellegrino Parmense (Parma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 maggio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1439)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1946.

**Apertura di una dipendenza della Banca nazionale del lavoro in Lanciano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1939, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Lanciano (Chieti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1391)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 175 9

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1946.

**Indennità di missione per i servizi delle Imposte di fabbricazione e diritto suppletivo per analisi delle merci da eseguirsi d'urgenza dai Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, che fissa il trattamento di missione e di trasferimento a favore del personale statale;

Visto il decreto Ministeriale 12 ottobre 1938, modificato con il decreto Ministeriale 30 giugno 1942, che stabilisce le indennità di viaggio e di soggiorno dovute al personale delle Imposte di fabbricazione per l'esecuzione dei servizi esterni;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1941 che elevò la misura della tassa per analisi chimiche eseguite d'urgenza dai Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette;

Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1942 col quale si determineranno i proventi da affluire al Fondo di previdenza per conto del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai funzionari dei gruppi *A*, *B* e *C* delle Imposte di fabbricazione che si recano per servizi d'istituto nell'interesse dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei privati, fuori del territorio del comune di residenza, oltre le distanze minime di cui al primo comma del seguente art. 2, sono corrisposte le normali indennità previste dalle disposizioni generali per i funzionari civili e militari in missione.

Le stesse indennità sono corrisposte anche ai funzionari di altra specializzazione addetti ai servizi delle Imposte di fabbricazione.

Art. 2.

Ai funzionari di cui al precedente articolo, quando operano per servizi di istituto nell'interesse dello Stato, delle provincie e dei comuni fuori dell'ufficio, in località del comune di residenza che distano, dalla sede dell'ufficio, qualora questo esista od in mancanza, dall'abitazione dell'impiegato, non più di tre chilometri, quando la popolazione del comune non superi i 200.000 [illegible] non più di cinque chilometri nei comuni con [illegible] delle spese di

*b*) se di durata superiore a cinque ore, compreso il viaggio, la metà della normale indennità giornaliera di soggiorno di cui sopra;

*c*) se sia richiesta la pernottazione fuori dell'ordinaria abitazione, la intera indennità giornaliera di soggiorno di cui sopra, salvo l'indennità ridotta di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), per il periodo residuale nel giorno di ritorno.

I compensi di cui sopra non sono cumulabili ed essi sono liquidati in base alla durata complessiva dei servizi compiuti da uno stesso funzionario nella medesima giornata.

Nei casi di cui al presente articolo, escluso però la lettera *c*), se il servizio è compiuto di notte (escluso il tempo impiegato nei viaggi), spetta al funzionario, per ciascuna ora, una indennità di L. 10, salvo a non superare complessivamente per ciascun giorno la intera indennità giornaliera di cui sopra.

Sono da considerare ore di notte quelle dalle 19 alle 5 nei mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 nei mesi da ottobre a marzo.

Nel computo delle ore si trascurano le frazioni fino a 15 minuti e si calcolano come ore quelle superiori.

Se il servizio ha carattere continuativo nella stessa località, il compenso giornaliero spettante dopo i primi due mesi, sarà fissato caso per caso dal Ministero, tenuto conto degli oneri del servizio in base a relazione del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 3.

I funzionari di cui ai precedenti articoli, quando si recano, fuori dell'ufficio, nelle località in cui devono eseguire i loro servizi d'istituto, sono tenuti a servirsi delle ferrovie dello Stato ed, ove queste manchino, degli altri mezzi pubblici di trasporto più diretti ed economici, che portino od avvicinino alla località ove il servizio deve essere compiuto. In questo ultimo caso, il rimanente percorso sarà effettuato sulle vie ordinarie, con diritto all'indennità chilometrica prevista dalle disposizioni generali.

Per l'uso, da parte degli stessi funzionari di cui ai precedenti articoli, di mezzi diversi da quelli adibiti periodicamente a pubblici trasporti, valgono le norme di carattere generale.

L'ingegnere dirigente, sempre quando i bisogni del servizio lo consigliano, può stabilire i casi nei quali si possa far uso di speciali mezzi di trasporto messi a disposizione dall'Amministrazione o da altri enti e privati interessati. In tali casi al funzionario, oltre alla diaria che possa spettargli, è dovuto il particolare compenso chilometrico ridotto, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1796

Visto il decreto Ministeriale 12 ottobre 1938, modificato con il decreto Ministeriale 30 giugno 1942, che stabilisce le indennità di viaggio e di soggiorno dovute al personale delle Imposte di fabbricazione per l'esecuzione dei servizi esterni;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1941 che elevò la misura della tassa per analisi chimiche eseguite d'urgenza dai Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette;

Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1942 col quale si determineranno i proventi da affluire al Fondo di previdenza per conto del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte di fabbricazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai funzionari dei gruppi *A*, *B* e *C* delle Imposte di fabbricazione che si recano per servizi d'istituto nell'interesse dello Stato, delle provincie, dei comuni e dei privati, fuori del territorio del comune di residenza, oltre le distanze minime di cui al primo comma del seguente art. 2, sono corrisposte le normali indennità previste dalle disposizioni generali per i funzionari civili e militari in missione.

Le stesse indennità sono corrisposte anche ai funzionari di altra specializzazione addetti ai servizi delle Imposte di fabbricazione.

Art. 2.

Ai funzionari di cui al precedente articolo, quando operano per servizi di istituto nell'interesse dello Stato, delle provincie e dei comuni fuori dell'ufficio, in località del comune di residenza che distano, dalla sede dell'ufficio, qualora questo esista od in mancanza, dall'abitazione dell'impiegato, non più di tre chilometri, quando la popolazione del comune non superi i 200.000 abitanti, e non più di cinque chilometri nei comuni con popolazione maggiore, spetta il rimborso delle spese di viaggio ed in mancanza di mezzi pubblici di trasporto, l'ordinaria indennità chilometrica.

Per i servizi compiuti nel territorio del comune di residenza, oltre le distanze suindicate di tre o di cinque chilometri, spettano in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio ed alla indennità chilometrica, previste dal precedente comma, i seguenti compensi:

*a*) se di durata fra le tre e le cinque ore, compreso il viaggio, due quinti della normale indennità giornaliera di soggiorno di cui al Regio decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1942, n. 1065, con gli aumenti apportati dal R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131;

Nei casi di cui al presente articolo, escluso però la lettera *c*), se il servizio è compiuto di notte (escluso il tempo impiegato nei viaggi), spetta al funzionario, per ciascuna ora, una indennità di L. 10, salvo a non superare complessivamente per ciascun giorno la intera indennità giornaliera di cui sopra.

Sono da considerare ore di notte quelle dalle 19 alle 5 nei mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 nei mesi da ottobre a marzo.

Nel computo delle ore si trascurano le frazioni fino a 15 minuti e si calcolano come ore quelle superiori.

Se il servizio ha carattere continuativo nella stessa località, il compenso giornaliero spettante dopo i primi due mesi, sarà fissato caso per caso dal Ministero, tenuto conto degli oneri del servizio in base a relazione del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 3.

I funzionari di cui ai precedenti articoli, quando si recano, fuori dell'ufficio, nelle località in cui devono eseguire i loro servizi d'istituto, sono tenuti a servirsi delle ferrovie dello Stato ed, ove queste manchino, degli altri mezzi pubblici di trasporto più diretti ed economici, che portino od avvicinino alla località ove il servizio deve essere compiuto. In questo ultimo caso, il rimanente percorso sarà effettuato sulle vie ordinarie, con diritto all'indennità chilometrica prevista dalle disposizioni generali.

Per l'uso, da parte degli stessi funzionari di cui ai precedenti articoli, di mezzi diversi da quelli adibiti periodicamente a pubblici trasporti, valgono le norme di carattere generale.

L'ingegnere dirigente, sempre quando i bisogni del servizio lo consigliano, può stabilire i casi nei quali si possa far uso di speciali mezzi di trasporto messi a disposizione dall'Amministrazione o da altri enti e privati interessati. In tali casi al funzionario, oltre alla diaria che possa spettargli, è dovuto il particolare compenso chilometrico ridotto, di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

Art. 4.

Per il servizio prestato presso l'Officina ed il Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione nonchè presso il Laboratorio elettrotecnico centrale spettano mensilmente:

1) all'ingegnere dirigente del magazzino e della officina, L. 1.000;

2) al capo officina ed al capo magazzino consegnatario del materiale, L. 800.

I compensi di cui sopra non sono cumulabili;

3) all'altro personale di ruolo di gruppo *B* e *C* addetto, L. 600.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 5.

I privati e gli enti diversi dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, quando i servizi e le missioni sono compiuti nel loro interesse, sono tenuti a versare, oltre alle spese di viaggio a tariffa normale e alle indennità chilometriche, le seguenti somme:

1) per ogni ora impiegata da un funzionario, compresi i viaggi, L. 30. La somma minima per ogni giorno è di L. 75 per i servizi nel comune di residenza e di L. 150 per i servizi fuori del comune di residenza; la massima è, in tutti e due i casi, di L. 400 se non vi è pernottazione e di L. 500 se vi è pernottazione;

2) per ogni ora di effettivo servizio notturno di un funzionario, esclusi i viaggi, supplemento di L. 15 trascurando, come è detto all'art. 2, le frazioni fino a 15 minuti e calcolando come ore intere quelle superiori.

In relazione all'ultimo comma dell'art. 2, per i servizi continuativi di durata superiore a due mesi, il Ministero ha facoltà di accordare riduzioni alle somme da versarsi dai privati.

Quando l'esercente provvede esso stesso al trasporto dei funzionari con i mezzi propri, il rimborso di cui al 1° comma è limitato al particolare compenso chilometrico ridotto di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

Quando in uno stesso giorno vengono compiuti servizi nell'interesse di più ditte, la spesa complessiva facente ad esse carico viene liquidata come se il servizio fosse unico, salvo a ripartirla fra le ditte in proporzione alla durata del servizio presso ciascuna compiuto.

Art. 6.

Il maggiore importo versato dai privati in base al precedente articolo in confronto alle indennità liquidate ai funzionari, in base agli articoli 1 e 2, è destinato:

*a*) per il 40% al Fondo di previdenza per il personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette o a quello del personale di altra specializzazione adibito agli stessi servizi;

*b*) per il 60% ad essere ripartito tra il personale di ruolo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e delle dipendenti Sezioni, con le norme che saranno fissate dal direttore generale delle Dogane e delle imposte indirette.

Art. 7.

Il diritto suppletivo per analisi delle merci da es-

Art. 8.

Sono abrogati i decreti Ministeriali 12 ottobre 1938 e 29 giugno 1942, richiamati nelle premesse al presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto:

*a*) dalla data medesima per gli articoli 3, 5, 6, 7 e 8;

*b*) dal 1° luglio 1944 per gli articoli 1 e 2 e dal 1° luglio 1945 per l'art. 4.

Roma, addì 16 maggio 1946

*Il Ministro per le finanze*
SCOCCIMARRO

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

(1460)

---

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1946.

**Tabella dei salari medi o convenzionali per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1946 agli effetti dell'assicurazione sugli infortuni.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Veduti gli articoli 39, 40 e 41 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, che fissano i criteri per la composizione e la determinazione dei salari per la liquidazione delle indennità per infortuni sul lavoro e che indicano i casi nei quali è data facoltà di stabilire i salari medi o convenzionali da assumere come base per la liquidazione delle indennità stesse;

Veduti i fogli n. 237 C del 5 e 20 marzo 1946 con i quali l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, chiede la fissazione della tabella di detti salari medi o convenzionali per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata agli effetti dell'art. 40 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la seguente tabella:

1) macchinista addetto alla condotta delle locomobili a vapore . . . . . L. 50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 176 21

e di L. 75 per i servizi nel comune di residenza e di L. 150 per i servizi fuori del comune di residenza; la massima è, in tutti e due i casi, di L. 100 se non vi è pernottazione e di L. 500 se vi è pernottazione;

2) per ogni ora di effettivo servizio notturno di un funzionario, esclusi i viaggi, supplemento di L. 15 trascurando, come è detto all'art. 2, le frazioni fino a 15 minuti e calcolando come ore intere quelle superiori.

In relazione all'ultimo comma dell'art. 2, per i servizi continuativi di durata superiore a due mesi, il Ministero ha facoltà di accordare riduzioni alle somme da versarsi dai privati.

Quando l'esercente provvede esso stesso al trasporto dei funzionari con i mezzi propri, il rimborso di cui al 1° comma è limitato al particolare compenso chilometrico ridotto di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

Quando in uno stesso giorno vengono compiuti servizi nell'interesse di più ditte, la spesa complessiva facente ad esse carico viene liquidata come se il servizio fosse unico, salvo a ripartirla fra le ditte in proporzione alla durata del servizio presso ciascuna compiuto.

Art. 6.

Il maggiore importo versato dai privati in base al precedente articolo in confronto alle indennità liquidate ai funzionari, in base agli articoli 1 e 2, è destinato:

*a*) per il 40% al Fondo di previdenza per il personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette o a quello del personale di altra specializzazione adibito agli stessi servizi;

*b*) per il 60% ad essere ripartito tra il personale di ruolo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e delle dipendenti Sezioni, con le norme che saranno fissate dal direttore generale delle Dogane e delle imposte indirette.

Art. 7.

Il diritto suppletivo per analisi delle merci da eseguirsi con carattere di urgenza dai Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette su richiesta delle ditte interessate di cui al combinato disposto degli articoli 2 e 3 del decreto Ministeriale 9 marzo 1925, n. 581 e art. 1 del decreto Ministeriale 1° agosto 1941, è elevato a L. 120; rimanendo stabilito che di tale somma, L. 40 sono devolute all'Erario a titolo di rimborso per materiale consumato e per spese varie, L. 50 al personale di ruolo di gruppo *A* degli stessi Laboratori chimici, osservate le vigenti modalità, e L. 30 al Fondo di previdenza del personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto:

*a*) dalla data medesima per gli articoli 3, 5, 6, 7 e 8;

*b*) dal 1° luglio 1941 per gli articoli 1 e 2 e dal 1° luglio 1945 per l'art. 4.

Roma, addì 16 maggio 1946

*Il Ministro per le finanze*
SCOCCIMARRO

*Il Ministro per il tesoro*
COSTANSO

(1460)

---

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1946.

**Tabella dei salari medi o convenzionali per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1946 agli effetti dell'assicurazione sugli infortuni.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Veduti gli articoli 39, 40 e 41 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, che fissano i criteri per la composizione e la determinazione dei salari per la liquidazione delle indennità per infortuni sul lavoro e che indicano i casi nei quali è data facoltà di stabilire i salari medi o convenzionali da assumere come base per la liquidazione delle indennità stesse;

Veduti i fogli n. 257 C del 5 e 20 marzo 1946 con i quali l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, chiede la fissazione della tabella di detti salari medi o convenzionali per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata agli effetti dell'art. 40 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la seguente tabella:

| | |
|---|---|
| 1) macchinista addetto alla condotta delle locomobili a vapore . . . . . | L. 250 |
| 2) fuochista addetto all'alimentazione del fuoco nelle locomobili . . . . . | » 200 |
| 3) motorista addetto alla condotta di motori a scoppio od elettrici. . . . . | » 225 |
| 4) conduttore di motore a scoppio od elettrico non patentato . . . . . | » 200 |
| 5) aiutante del motorista o del fuochista . | » 190 |
| 6) imboccatore . . . . . | » 175 |
| 7) pressatore, paglierino, gramerino, camarolo e simili. . . . . | » 160 |
| 8) ausiliari uomini . . . . . | » 135 |
| 9) ausiliari donne . . . . . | » 100 |
| 10) ausiliari di età inferiore ai 18 anni . . | » 80 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178 93

Art. 2.

In esecuzione dell'art. 39 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il salario da assumere come base per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea è uguale ai trecento trecentosessantesimi dei salari medi convenzionali predetti ed il salario annuo da assumere per la liquidazione delle rendite d'inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si valuta uguale a trecento volte i predetti salari medi ferma restando la disposizione di cui al 3° comma del suddetto art. 39.

Roma, addì 17 maggio 1946

(1416) *Il Ministro*: BARBARESCHI

---

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1946.

**Elevazione dal 4 % al 5 % del saggio da applicarsi dagli Istituti di credito edilizio e da quelli di credito fondiario, sui mutui di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, che approva il testo unico delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici;

Vista la richiesta avanzata dagli Istituti di credito fondiario;

Ritenuta l'opportunità di elevare al massimo il saggio dei mutui di cui all'art. 25 del citato decreto;

Decreta:

E' elevato dal 4 % al 5 % il saggio da applicarsi dagli Istituti di credito edilizio e da quelli di credito fondiario, sui mutui di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1946

(1394) *Il Ministro*: CORBINO

---

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1946.

**Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale in data 9 febbraio 1939, col quale il sig. Luigi Tagliabue venne nominato rappresentante del sig. Mario Bello, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto del 4 dicembre 1945, a rogito notaio

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1946.

**Sottoposizione a sequestro della ditta S.A.F.T.A. - servizio autorizzato per forniture trasporti ed approvvigionamenti - con sede in Milano, e nomina del sequestratario.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 3 novembre 1945, n. 029/16344, con il quale il Prefetto di Milano sottoponeva a regime commissariale a norma dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, la ditta S.A.F.T.A. — servizio autorizzato per forniture, trasporti e approvvigionamenti — con sede in Milano;

Visto che dalle indagini eseguite dal commissario, avv. Giuseppe Marenghi fu Lazzaro, è risultato che la predetta ditta è di esclusiva proprietà del suddito tedesco Gersehkow dott. Waldemer;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che l'azienda succitata si trova nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 1°, della legge 17 luglio 1942, n. 1100, ed è quindi opportuno sottoporla a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale S.A.F.T.A. — servizio autorizzato per forniture trasporti ed approvvigionamenti — con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. avv. Giovanni Marenghi fu Lazzaro.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1946

(1464) *Il Ministro*: CORBINO

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali del Consolidato 3,50 per cento**

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 73.

E' stato chiesto il tramutamento al portatore del certificato Cons. 3,50 1906 n. 570[illegible] di [illegible] intestato a Tinti Agostino di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 176-41

Roma, addì 17 maggio 1946

(1416) *Il Ministro*: BARBARESCHI

---

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1946.

**Elevazione dal 4 % al 5 % del saggio da applicarsi dagli Istituti di credito edilizio e da quelli di credito fondiario, sui mutui di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, che approva il testo unico delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici;

Vista la richiesta avanzata dagli Istituti di credito fondiario;

Ritenuta l'opportunità di elevare al massimo il saggio dei mutui di cui all'art. 25 del citato decreto;

Decreta:

E' elevato dal 4 % al 5 % il saggio da applicarsi dagli Istituti di credito edilizio e da quelli di credito fondiario, sui mutui di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1946

(1394) *Il Ministro*: CORBINO

---

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1946.

**Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale in data 9 febbraio 1929, col quale il sig. Luigi Tagliabue venne nominato rappresentante del sig. Mario Bello, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto del 4 dicembre 1945, a rogito notaio Roncoroni di Milano, col quale il sig. Tagliabue Luigi ha rinunziato al mandato di rappresentante come sopra conferitogli;

Decreta:

E' revocata la nomina del sig. Tagliabue Luigi fu Alessandro a rappresentante del sig. Bello Mario, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 18 maggio 1946

*Il Ministro*: CORBINO

(1437)

---

creto 3 marzo 1934, n. 383, la ditta S.A.F.T.A. — servizio autorizzato per forniture, trasporti e approvvigionamenti — con sede in Milano;

Visto che dalle indagini eseguite dal commissario, avv. Giuseppe Marenghi fu Lazzaro, è risultato che la predetta ditta è di esclusiva proprietà del suddito tedesco Gerschkow dott. Waldemer;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che l'azienda succitata si trova nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 1°, della legge 17 luglio 1942, n. 1100, ed è quindi opportuno sottoporla a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale S.A.F.T.A. — servizio autorizzato per forniture trasporti ed approvvigionamenti — con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. avv. Giovanni Marenghi fu Lazzaro.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1946

(1461) *Il Ministro*: CORBINO

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali del Consolidato 3,50 per cento**

(*2ª pubblicazione*). Avviso n. 73.

E' stato chiesto il tramutamento al portatore del certificato Cons. 3,50 (1906) n. 367543, di L. 28, intestato a Tinti Agostino di Francesco, dom. in Strada (Arezzo).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (terza e quarta pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 10 maggio 1946

(1407) *Il direttore generale*: CONTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1945

**Diffida per smarrimento di buono del Tesoro**

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 39

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 4 % 1943, serie C, n. 655, del capitale nominale di L. 20.000, intestato a Guzzardi Irene fu Giuseppe, domiciliata in Catania, col pagamento degli interessi in Catania.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 18 gennaio 1945

*Il direttore generale*: CONTI

(202)

---

**Diffida per smarrimento di buono del Tesoro**

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 40

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % 1949, serie L, n. 388, di L. 6500 capitale nominale, intestato a Luciano Sforzi fu Amerigo, minore sotto la patria potestà della madre Negro Colomba, domiciliata a Genova, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 18 gennaio 1945

*Il direttore generale*: CONTI

(203)

---

**Diffida per smarrimento di buono del Tesoro**

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 41

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % 1949, serie A, n. 6026, di L. 2000, intestato a Lanza Ubaldo fu Giovanni, interdetto sotto la tutela della madre Tiscornia Emilia fu Tomaso ved. Lanza Giovanni, domiciliata in Genova, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Genova, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 18 gennaio 1945

*Il direttore generale*: CONTI

---

gazioni emesse per la ferrovia «Torino-Cuneo» (3ª emissione), passate a carico dello Stato in virtù del R. decreto 23 dicembre 1869, n. 5021.

In occasione di detta estrazione verrà anche eseguito l'abbruciamento delle obbligazioni sorteggiate nelle precedenti estrazioni e presentate per il rimborso a tutto questo semestre.

La quantità delle obbligazioni da estrarre è indicata nel piano di ammortamento, riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, e le obbligazioni comprese nella 174ª estrazione saranno rimborsate a cominciare dal 1º luglio 1946; quelle comprese nella 173ª e 175ª, nei termini stabiliti dal decreto Luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 287.

Roma, addì 27 maggio 1946

*Il direttore generale*: CONTI

(1465)

---

**153ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia «Vigevano-Milano»**

Si notifica che il giorno 15 giugno 1946, alle ore 17, in Roma, via Goito n. 1, presso la Direzione generale del debito pubblico, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 153ª estrazione (e successivamente la 154ª e la 155ª), delle obbligazioni emesse per la ferrovia «Vigevano-Milano», assunte dallo Stato in base alla convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto 28 settembre 1917, n. 1804.

Le serie delle obbligazioni da estrarsi sono indicate nel piano di ammortamento, riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, e le serie comprese nella 153ª estrazione saranno rimborsate a cominciare dal 1º luglio 1946; quelle comprese nella 154ª e 155ª, nei termini stabiliti dal decreto Luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 287.

Roma, addì 27 maggio 1946

*Il direttore generale*: CONTI

(1466)

---

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 24 maggio 1946 - N. 117**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,50 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 90,909 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 463,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 95,75 |
| Id. 3,50 % 1902 | 88,90 |
| Id. 3 % lordo | 74,90 |
| Id. 5 % 1935 | 99,15 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 85 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1796

Roma, addì 18 gennaio 1945

(202) *Il direttore generale*: CONTI

---

**Diffida per smarrimento di buono del Tesoro**

(2ª *pubblicazione*).

Avviso n. 40

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 %, 1949, serie L, n. 388 di L. 650 capitale nominale, intestato a Luciano Sforzi fu Amerigo, minore sotto la patria potestà della madre Negro Colomba, domiciliata a Genova, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano prodotte opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 18 gennaio 1945

(203) *Il direttore generale*: CONTI

---

**Diffida per smarrimento di buono del Tesoro**

(3ª *pubblicazione*).

Avviso n. 41

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 %, 1949, serie A, n. 6076, di L. 2000, intestato a Lanza Ulaldo fu Giovanni, interdetto sotto la tutela della madre Tiscornia Emilia fu Tomaso ved. Lanza Giovanni, domiciliata in Genova, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Genova, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 18 gennaio 1945

(204) *Il direttore generale*: CONTI

---

**174ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Torino-Cuneo »**

Si notifica che il giorno 14 giugno 1946, alle ore 17, in Roma, via Goito n. 1, presso la Direzione generale del debito pubblico, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 174ª estrazione (e successivamente la 175ª e la 176ª) delle obbligazioni emesse per la ferrovia « Torino-Cuneo », assunta dallo Stato in base alla convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto 28 settembre 1917, n. 1604.

Le serie delle obbligazioni da estrarsi sono indicate nel piano di ammortamento, riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, e le serie comprese nella 174ª estrazione saranno rimborsate a cominciare dal 1° luglio 1946; quelle comprese nella 175ª e 176ª, nei termini stabiliti dal decreto Luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 287.

Roma, addì 27 maggio 1946

(1465) *Il direttore generale*: CONTI

---

**153ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Vigevano-Milano »**

Si notifica che il giorno 15 giugno 1946, alle ore 17, in Roma, via Goito n. 1, presso la Direzione generale del debito pubblico, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 153ª estrazione (e successivamente la 154ª e la 155ª) delle obbligazioni emesse per la ferrovia « Vigevano-Milano », assunta dallo Stato in base alla convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto 28 settembre 1917, n. 1604.

Le serie delle obbligazioni da estrarsi sono indicate nel piano di ammortamento, riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, e le serie comprese nella 153ª estrazione saranno rimborsate a cominciare dal 1° luglio 1946; quelle comprese nella 154ª e 155ª, nei termini stabiliti dal decreto Luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 287.

Roma, addì 27 maggio 1946

(1466) *Il direttore generale*: CONTI

---

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 21 maggio 1946 - N. 117**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,50 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 90,969 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8796 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 95,75 |
| Id. 3,50 % 1902 | 88,90 |
| Id. 3 % lordo | 74,90 |
| Id. 5 % 1935 | 99,15 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 85 — |
| Id. 5 % 1936 | 98,40 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,30 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,475 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,325 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,30 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,30 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,25 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,50 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,025 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,025 |

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SENI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1767

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 2.

La Commissione centrale prezzi, prevista dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, compie le istruttorie che siano ad essa deferite dal Comitato interministeriale dei prezzi, e può, anche di sua iniziativa, fare proposte al Comitato stesso nelle materie indicate all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

Essa è composta di:

un rappresentante del Ministero dell'interno;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

due rappresentanti del Ministero dei trasporti;

due rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un rappresentante del Ministero del commercio estero;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

un rappresentante dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

un rappresentante dell'Istituto commercio estero;

un rappresentante dell'Istituto centrale di statistica;

un rappresentante dei datori ed un rappresentante dei prestatori d'opera dell'industria, del commercio e dell'agricoltura;

del segretario del Comitato interministeriale dei prezzi.

Il presidente della Commissione centrale prezzi è nominato con decreto del presidente del Comitato interministeriale dei prezzi.

Art. 3.

Il presidente del Comitato interministeriale dei prezzi può costituire distinte Sottocommissioni per i diversi settori produttivi e per il commercio con l'estero, chiamando a far parte di ciascuna di esse anche persone estranee alla Commissione centrale dei prezzi, che abbiano particolare competenza nelle materie in discussione.

La Sottocommissione per il commercio estero assolve i compiti relativi alla determinazione dei prezzi delle merci che gli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 370, demandano alla Commissione centrale per le importazioni e le esportazioni.

Qualora per l'attuazione dei compiti previsti nel

Agli esperti di cui all'art. 1 ed ai componenti la Commissione centrale prezzi e le Sottocommissioni previste dal precedente articolo ed ai relativi segretari nonchè al segretario del Comitato interministeriale dei prezzi, sono concessi i gettoni di presenza previsti dal R. decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive modificazioni ed integrazioni. La relativa spesa graverà sul capitolo 101 *bis* del bilancio del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio 1945-1946 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 5.

I Comitati provinciali dei prezzi di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, sono composti da rappresentanti designati come segue:

uno per l'industria, uno per il commercio e uno per l'agricoltura, designati dalla locale Camera di commercio, industria e agricoltura;

tre per i prestatori d'opera, dell'industria, del commercio e dell'agricoltura designati dal locale Ufficio provinciale del lavoro.

Fanno inoltre parte dei Comitati provinciali:

un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro;

un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro;

un funzionario dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

un funzionario della Sezione provinciale dell'alimentazione;

un funzionario del locale ufficio del Genio civile;

un funzionario dell'Intendenza di finanza;

un rappresentante del Comune capoluogo di provincia.

Per la trattazione di particolari questioni il Comitato può avvalersi dell'opera di esperti.

Agli esperti ed ai componenti i Comitati provinciali dei prezzi verranno corrisposti i gettoni di presenza nella stessa misura indicata all'art. 4.

Art. 6.

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Comitato interministeriale indicherà quali dei prezzi massimi di merci e prodotti bloccati o fissati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, debbono continuare ad avere applicazione.

Le determinazioni predette sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed hanno effetto dalla data di tale pubblicazione.

Decorso il termine indicato nel primo comma, le merci e i prodotti i cui prezzi non siano stati regolati si considerano di libera contrattazione fino a successiva de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788128

**Diffida per smarrimento di buono del Tesoro**

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 39

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 4 % 1953, serie C, n. 655, del capitale nominale di L. 20.000, intestato a Guzzardi Irene fu Giuseppe, domiciliata in Catania, col pagamento degli interessi in Catania.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 18 gennaio 1945

*Il direttore generale*: CONTI

(202)

**Diffida per smarrimento di buono del Tesoro**

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 40

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % 1950, serie L, n. 388, di L. 500 capitale nominale, intestato a Luciano Sforzi fu Amerigo, minore sotto la patria potestà della madre Negro Colomba, domiciliata a Genova, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 18 gennaio 1945

*Il direttore generale*: CONTI

(203)

**Diffida per smarrimento di buono del Tesoro**

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 41

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % 1959, serie A, n. 6076, di L. 2000, intestato a Lanza Ubaldo fu Giovanni, interdetto sotto la tutela della madre Tiscornia Emilia fu Tomaso ved. Lanza Giovanni, domiciliata in Genova, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione dello stesso nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Genova, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni si provvederà all'emissione [illegible]

gazioni emesse per la ferrovia «Torino-Cuneo» (2ª emissione), passate a carico dello Stato in virtù del R. decreto 23 dicembre 1939, n. 3821.

In occasione di detta estrazione verrà anche eseguito l'abbruciamento delle obbligazioni sorteggiate nelle precedenti estrazioni e presentate per il rimborso a tutto questo semestre.

La quantità delle obbligazioni da estrarre è indicata nel piano di ammortamento, riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, e le obbligazioni comprese nella 171ª estrazione saranno rimborsate a cominciare dal 1° luglio 1946; quelle comprese nella 172ª e 173ª, nei termini stabiliti dal decreto Luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 287.

Roma, addì 27 maggio 1946

*Il direttore generale*: CONTI

(1465)

**153ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia «Vigevano-Milano»**

Si notifica che il giorno 15 giugno 1946, alle ore 17, in Roma, via Goito n. 1, presso la Direzione generale del debito pubblico, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la [illegible] estrazione (e successivamente la 154ª e la 155ª), delle obbligazioni emesse per la ferrovia «Vigevano-Milano», assunte dallo Stato in base alla convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto 28 settembre 1917, n. 1394.

Le serie delle obbligazioni da estrarsi sono indicate nel piano di ammortamento, riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, e le serie comprese nella 153ª estrazione saranno rimborsate a cominciare dal 1° luglio 1946; quelle comprese nella 154ª e 155ª, nei termini stabiliti dal decreto Luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 287.

Roma, addì 27 maggio 1946

*Il direttore generale*: CONTI

(1466)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 24 maggio 1946 - N. 117**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 329,50 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7416 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canada | 90,909 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8305 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1789

Avviso n. 4

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 709, ed articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % 1949, serie L, n. 388 di L. 6500 capitale nominale, intestato a Luciano Sforzi fu Amerigo, minore sotto la patria potestà della madre Negro Colomba, domiciliata a Genova, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano prodotte opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 18 gennaio 1945

(203) *Il direttore generale*: CONTI

---

### Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(3ª *pubblicazione*).

Avviso n. 41

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 709, ed articolo 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 %, 1949, serie A, n. 676, di L. 5000, intestato a Lanza Ubaldo fu Giovanni, interdetto sotto la tutela della madre Tiscornia Emilia fu Tomaso ved. Lanza Giovanni, domiciliata in Genova, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Genova, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 18 gennaio 1945

(204) *Il direttore generale*: CONTI

---

### 174ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Torino-Cuneo »

Si notifica che il giorno 14 giugno 1946, alle ore 17, in Roma, via Goito n. 1, presso la Direzione generale del debito pubblico, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 174ª estrazione (e successivamente la 175ª e la 176ª) delle obbligazioni emesse per la ferrovia « Torino-Cuneo », assunte dallo Stato in base alla convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto 28 settembre 1917, n. 1801.

Le serie delle obbligazioni da estrarsi sono indicate nel piano di ammortamento, riportato a tergo dei titoli.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, e le serie comprese nella 176ª estrazione saranno rimborsate a cominciare dal 1º luglio 1946; quelle comprese nella 174ª e 175ª, nei termini stabiliti dal decreto Luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 287.

Roma, addì 27 maggio 1946

(1466) *Il direttore generale*: CONTI

---

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

### Media dei cambi e dei titoli del 24 maggio 1946 - N. 117

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,50 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 80,969 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8396 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 95,75 |
| Id. 3,50 % 1902 | 88,90 |
| Id. 3 % lordo | 74,90 |
| Id. 5 % 1935 | 99,15 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 85 — |
| Id. 5 % 1936 | 98,40 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,30 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,475 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,325 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 99,30 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,30 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,25 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,50 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,625 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,625 |

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 87° — Numero 123

ROMA - Martedì, 28 maggio 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento anno L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»

In ITALIA: Abbonamento anno L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento anno L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1946, n. 347.

**Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 380, sulla estensione ai marittimi mercantili del trattamento «Presenti alla bandiere». Pag. 1162**

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 348.

**Modificazioni all'art. 41, lett. c) dell'Ordinamento della marina, approvato con legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, per quanto riguarda il trasferimento dei tenenti di vascello in servizio permanente effettivo nelle Capitanerie di porto . . . . . Pag. 1162**

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 351.

**Ordinamento dell'Istituto «Giuseppe Kirner» per l'assistenza ai professori medi . . . . . Pag. 1164**

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 aprile 1946, n. 352.

**Disposizioni sul personale della Magistratura . Pag. 1167**

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 aprile 1946, n. 353.

**Disposizioni temporanee per la Corte Suprema di cassazione . . . . . Pag. 1169**

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 354.

**Proroga e revoca di taluni provvedimenti in dipendenza della cessazione dello stato di guerra . . . . Pag. 1169**

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1771

« BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari. | ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

### 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1946, n. 347.

**Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 380, sulla estensione ai marittimi mercantili del trattamento « Presenti alla bandiere » .** Pag. 1162

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 348.

**Modificazioni all'art. 41, lett. c) dell'Ordinamento della marina, approvato con legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, per quanto riguarda il trasferimento dei tenenti di vascello in servizio permanente effettivo nelle Capitanerie di porto** . . . . . Pag. 1163

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 349.

**Rimborso delle somme versate per l'investimento in buoni del Tesoro - serie speciale 3 %** . . . . Pag. 1163

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 350.

**Nuove disposizioni riguardanti le costruzioni di edifici privati** . . . . . Pag. 1164

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 351.

**Ordinamento dell'Istituto « Giuseppe Kirner » per l'assistenza ai professori medi** . . . . . Pag. 1164

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 aprile 1946, n. 352.

**Disposizioni sul personale della Magistratura** . Pag. 1167

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 aprile 1946, n. 353.

**Disposizioni temporanee per la Corte Suprema di cassazione** . . . . . Pag. 1168

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 354.

**Proroga e revoca di taluni provvedimenti in dipendenza della cessazione dello stato di guerra** . . . . Pag. 1169

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 1946, n. 355.

**Disciplina dei ristoranti e degli altri esercizi pubblici che provvedono alla somministrazione o alla vendita di vivande già confezionate** . . . . . Pag. 1170

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 1946, n. 356.

**Norme per l'impiego della saccarina e della dulcina nella fabbricazione di prodotti dolciari, gelati, conserve e concentrati di frutta e bibite analcooliche ed in usi farmaceutici** . . . . . Pag. 1171

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759012

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1946.
**Tariffa telegrafica nei rapporti con la Città del Vaticano.**
Pag. 1172

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.
**Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, per l'anno 1946.**
Pag. 1172

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1946.
**Autorizzazione alla Società anonima italiana di assicurazione per i danni d'incendio e rischi diversi, con sede in Milano, ad esercitare l'assicurazione nel ramo grandine.**
Pag. 1173

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1946.
**Protezione temporanea alle invenzioni che figureranno nella VIII Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna, che si terrà a Milano dall'aprile al giugno 1947.**
Pag. 1173

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero del commercio con l'estero:** Rettifiche alle tabelle annesse al decreto Ministeriale 13 aprile 1946.
Pag. 1173

**Ministero di grazia e giustizia:** Trasferimento di notai.
Pag. 1174

**Ministero della pubblica istruzione:** Vacanza della cattedra di paleontologia nella Regia università di Roma cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 1174

**Ministero dei lavori pubblici:** Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Firenze . . . . . Pag. 1174

**Ministero dell'interno:**

Autorizzazione al comune di Forlì a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1174

Autorizzazione al comune di Roncofreddo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1174

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Garfagnana a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945.
Pag. 1174

Autorizzazione al comune di Monfestino a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1174

Autorizzazione al comune di Sorrento a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1174

Autorizzazione al comune di Marsala a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1174

Autorizzazione al comune di Ardore a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1174

**Autorizzazione al comune di S. Lorenzo a contrarre un**

CONCORSI

**Presidenza del Consiglio dei Ministri:**

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esame a tre posti di referendario del Consiglio di Stato . . . . . Pag. 1176

Elevazione da tre a cinque del numero dei posti di referendario del Consiglio di Stato messi a concorso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 1945 . . . . . Pag. 1176

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 347.

**Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 380, sulla estensione ai marittimi mercantili del trattamento « Presenti alle bandiere ».**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121;
Visto il R. decreto 5 aprile 1943, n. 681;
Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 108;
Visto il R. decreto 22 novembre 1937, n. 2629;
Visto il R. decreto 1° settembre 1940, n. 1361;
Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 30;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 380;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 380 è sostituito dal seguente:

« Qualora la morte o la scomparizione in mare sia stata comunicata agli interessati anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il pagamento viene

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759631

**Autorizzazione alla Società anonima italiana di assicurazione per i danni d'incendio e rischi diversi, con sede in Milano, ad esercitare l'assicurazione nel ramo grandine.** Pag. 1173

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1946.

**Protezione temporanea alle invenzioni che figureranno nella VIII Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna, che si terrà a Milano dall'aprile al giugno 1947.** Pag. 1173

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero del commercio con l'estero:** Rettifiche alle tabelle annesse al decreto Ministeriale 13 aprile 1946. Pag. 1173

**Ministero di grazia e giustizia:** Trasferimento di notai. Pag. 1174

**Ministero della pubblica istruzione:** Vacanza della cattedra di paleontologia nella Regia università di Roma cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento . . . . . Pag. 1174

**Ministero dei lavori pubblici:** Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Firenze . . . . . Pag. 1174

**Ministero dell'interno:**

Autorizzazione al comune di Forlì a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . . . . Pag. 1174

Autorizzazione al comune di Roncofreddo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1175

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Garfagnana a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945. Pag. 1175

Autorizzazione al comune di Monfestino a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1175

Autorizzazione al comune di Sorrento a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1175

Autorizzazione al comune di Marsala a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1175

Autorizzazione al comune di Ardore a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1175

Autorizzazione al comune di S. Lorenzo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1175

Autorizzazione al comune di Scilla a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1175

Autorizzazione al comune di Terlizzi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . . Pag. 1175

Autorizzazione al comune di Palo del Colle a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945 . Pag. 1175

**Ministero dei trasporti:** Dati di identificazione di autoveicoli restituiti dalle Autorità Alleate, dei quali non è stato possibile rintracciare i proprietari . . . . Pag. 1175

**Ministero del tesoro:** Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1176

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1946, n. 347.

**Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 380, sulla estensione ai marittimi mercantili del trattamento « Presenti alle bandiere ».**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121;
Visto il R. decreto 5 aprile 1943, n. 681;
Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 108;
Visto il R. decreto 22 novembre 1937, n. 2629;
Visto il R. decreto 1° settembre 1940, n. 1361;
Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 36;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 380;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 380 è sostituito dal seguente:

« Qualora la morte o la scomparizione in mare sia stata comunicata agli interessati anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il pagamento viene effettuato a rate mensili a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 380, è sostituito dal seguente:

« A tale fine il Ministero della marina corrisponderà all'Ente un contributo annuo nella misura che sarà stabilita dal Ministro per il tesoro, d'intesa con quello per la marina. L'Ente tiene un conto separato per la gestione del fondo costituito con tale contributo e, trascorsi trenta mesi dalla conclusione della pace, deve

1774

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 955121

sottoporre all'approvazione dei Ministri per il tesoro e per la marina il rendiconto a chiusura e versare all'Erario, in conto entrate, l'eventuale residuo attivo del fondo stesso ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — DE COURTEN — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 102.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1946, n. 348.

**Modificazioni all'art. 41, lett. c) dell'Ordinamento della marina, approvato con legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, per quanto riguarda il trasferimento dei tenenti di vascello in servizio permanente effettivo nelle Capitanerie di porto.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'Ordinamento della marina, approvato con la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La lettera c) dell'art. 41 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« lett. c) - I tenenti di vascello in servizio permanente effettivo possono essere trasferiti, a domanda, nel Corpo delle capitanerie di porto, previo parere favo-

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — DE COURTEN — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 106.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 349.

**Rimborso delle somme versate per l'investimento in buoni del Tesoro - serie speciale 3 %.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 520, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1943, n. 2;
Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1942, n. 1316;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 235;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per l'industria e commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A richiesta degli aventi diritto, il Ministero del tesoro provvederà alla restituzione, in loro favore, delle somme versate ai fini dell'investimento delle predette

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 820784

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — DE COURTEN — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 107.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 maggio 1946, n. 348.

**Modificazioni all'art. 41, lett. c) dell'Ordinamento della marina, approvato con legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, per quanto riguarda il trasferimento dei tenenti di vascello in servizio permanente effettivo nelle Capitanerie di porto.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'Ordinamento della marina, approvato con la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La lettera c) dell'art. 41 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« lett. c) - I tenenti di vascello in servizio permanente effettivo possono essere trasferiti, a domanda, nel Corpo delle capitanerie di porto, previo parere favorevole della competente Commissione di avanzamento, purchè abbiano superato alcune prove di esami scritti ed orali, e non abbiano, all'atto dell'accoglimento della loro domanda, da parte del Ministero della marina, un'anzianità di grado superiore a quattro anni.

Le prove di esami scritti ed orali sono quelle stabilite nel programma per l'ammissione a sottotenente nel Corpo delle capitanerie di porto, ad eccezione delle prove riguardanti la cultura militare, la matematica, la fisica e la geografia.

I trasferimenti hanno luogo in base all'anzianità di grado posseduta nel ruolo di provenienza e nel limite di uno per ogni otto posti che si rendono vacanti nel grado di capitano nel Corpo delle capitanerie di porto ».

Dato a Roma, addì 29 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — DE COURTEN — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 106.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 aprile 1946, n. 349.

**Rimborso delle somme versate per l'investimento in buoni del tesoro - serie speciale 3 %.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 520, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1943, n. 2;
Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1942, n. 1316;
Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1943, n. 235;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per l'industria e commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A richiesta degli aventi diritto, il Ministero del tesoro provvederà alla restituzione, in loro favore, delle somme versate ai fini dell'investimento delle medesime in buoni del Tesoro, serie speciale 3 per cento, in dipendenza delle costituzioni di società per azioni e degli aumenti del loro capitale, ai sensi del R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 520, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1943, n. 2, ed in dipendenza dell'acquisto di titoli azionari, ai sensi del R. decreto-legge 21 novembre 1942, n. 1316.

Il Ministero del tesoro provvederà anche alla liquidazione degli interessi, nella misura annua del 3 per cento, sulle somme di cui al precedente comma, tenendo presenti le seguenti decorrenze:

*a*) dal primo giorno del semestre in corso alla data del versamento del saldo in conto capitale, per quanto riguarda la costituzione e gli aumenti del capitale delle



1778
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785028

società per azioni, a norma dell'art. 1 del decreto Ministeriale 29 giugno 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1942, n. 148;

*b*) dal primo giorno del semestre in corso alla data della commutazione della quietanza di deposito provvisorio in quietanza di entrata, per quanto riguarda l'acquisto di titoli azionari, a norma dell'art. 2, quarto comma, del R. decreto legge 21 novembre 1942, n. 1316.

Siffatti interessi saranno liquidati fino al giorno di emissione del mandato di rimborso.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — COMBINO — TOGLIATTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 105.* — PRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 aprile 1946, n. 350.

**Nuove disposizioni riguardanti le costruzioni di edifici privati.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1231, recante disposizioni limitative dell'attività edilizia privata in dipendenza dello stato di guerra, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1942, n. 9;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1944, n. 422, recante modificazioni alle disposizioni predette;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno

Art. 2.

E' fatto divieto, fino al 30 giugno 1947, di dare inizio a qualsiasi costruzione di ville, castelli, palazzi od altri edifici destinati ad usi o ad abitazioni di lusso, salvo l'autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici su richiesta delle Amministrazioni locali.

Art. 3.

I contravventori alle disposizioni del precedente art. 2 sono puniti con l'ammenda fino a lire trecentomila.

Art. 4.

Gli edifici ad uso di abitazione, costruiti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, non possono essere requisiti a sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, e successive modificazioni. Gli stessi edifici saranno ammessi a godere delle agevolazioni di qualsiasi natura che potranno essere concesse per le nuove costruzioni con successivi provvedimenti.

Art. 5.

Nei territori già restituiti alla Amministrazione italiana il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, od in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — ROMITA — GRONCHI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1946*
*Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 104.* — PRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 apri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1777

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO — TOGLIATTI — GRONCHI

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 196.* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 aprile 1946, n. 350.

**Nuove disposizioni riguardanti le costruzioni di edifici privati.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1231, recante disposizioni limitative dell'attività edilizia privata in dipendenza dello stato di guerra, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1942, n. 9;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1944, n. 422, recante modificazioni alle disposizioni predette;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia e per l'industria e commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 14 novembre 1941, n. 1231, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1942, n. 9, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1944, n. 422, sono abrogati.

Gli edifici ad uso di abitazione, costruiti dopo l'entrata in vigore del presente decreto, non possono essere requisiti a sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, e successive modificazioni. Gli stessi edifici saranno ammessi a godere delle agevolazioni di qualsiasi natura che potranno essere concesse per le nuove costruzioni con successivi provvedimenti.

Art. 5.

Nei territori già restituiti alla Amministrazione italiana il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui vi venga resa esecutivo con disposizione del Governo medesimo, od in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CATTANI — ROMITA — GRONCHI — TOGLIATTI

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1946*
*Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 104.* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 351.

**Ordinamento dell'Istituto « Giuseppe Kirner » per l'assistenza ai professori medi.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 29 giugno 1924, n. 1181;
Visto il R. decreto 15 novembre 1925, n. 2508;
Vista la legge 22 marzo 1928, n. 718;
Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1726, convertito in legge con la legge 7 gennaio 1938, n. 69;
Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785128

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 38;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » è un Ente morale di diritto pubblico che ha per scopo l'assistenza ai professori medi.

Esso ha personalità giuridica, patrimonio proprio e gestione autonoma, ed ha la sua sede presso il Ministero della pubblica istruzione.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I soci dell'Istituto sono effettivi e benemeriti.

Sono iscritti come soci effettivi:

*a*) tutti i presidi, direttori e professori di ruolo dei regi istituti e scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, di istruzione media, classica, tecnica, scientifica, magistrale ed artistica, esclusione fatta dei conservatori di musica, delle accademie delle arti e dell'accademia dell'arte drammatica;

*b*) i professori civili di ruolo delle scuole corrispondenti alle cessate scuole militari;

*c*) tutti i presidi, direttori ed insegnanti di cui sopra, e degli istituti e scuole trasformati o cessati che secondo gli ordinamenti del tempo siano da considerarsi corrispondenti a quelli dei precedenti comma, collocati a riposo dopo il 1° gennaio 1921 per loro domanda, o per limite d'età o per ragioni di salute, ovvero, dopo la data predetta dispensati o destituiti per cause che non ne ledano l'onore purchè sia stato loro conservato il diritto a trattamento di pensione.

Art. 3.

Sono soci benemeriti le persone o gli enti che si rendono meritevoli di tale distinzione o contribuendo con elargizioni ad aumentare in misura notevole il patrimonio dell'Istituto o rendendo a favore dell'Istituto importanti prestazioni non dovute per ragioni d'ufficio o di carica.

La qualifica di socio benemerito è puramente onoraria.

Art. 4.

E' scopo dell'Istituto:

1) Concedere sussidi ordinari nel limite della somma stanziata ogni anno e che non potrà essere superiore alla decima parte delle entrate ordinarie, ai soci effettivi e benemeriti, ai loro congiunti o superstiti, che si trovino in condizioni economiche disagiate per:

*a*) ai soci effettivi che in seguito a malattia, infortunio, disgrazia, abbiano subito diminuzione di stipendio o di pensione;

*b*) ai congiunti dei soci effettivi, viventi o defunti, che siano stati a loro carico e non possano dedicarsi a proficuo lavoro per cause giustificate come: infermità, età avanzata, necessità di compiere gli studi, ecc.;

*c*) ai soci effettivi che in seguito a gravi malattie di familiari, compresi fra quelli indicati alla lettera *b*), viventi a loro carico, incontrino spese che siano causa di forte disagio economico.

2) Accordare sussidi straordinari nel limite della somma stanziata ogni anno che non potrà essere superiore alla decima parte delle entrate ordinarie, ai soci effettivi e loro congiunti o superstiti che si trovino in eccezionali disagiate condizioni economiche quando anche non rientrino in alcuna delle categorie sopra previste ed anche in deroga alle particolari disposizioni che regolano normalmente la concessione dei sussidi.

3) Istituire borse di studio in favore di figli di soci effettivi, viventi o defunti, studenti post-elementari, che si trovino in condizioni economiche disagiate e mostrino buona attitudine agli studi.

4) Istituire borse di perfezionamento post-universitario in favore dei figli dei soci effettivi, viventi o defunti, che diano prova di non comune attitudine agli studi.

5) Contribuire finanziariamente a giudizio del Consiglio di amministrazione e nel limite massimo complessivo annuo della venticinquesima parte delle entrate ordinarie, ad iniziative assistenziali che comunque interessino direttamente i soci.

6) Prestare a tutti i soci e loro famiglie assistenza morale.

La concessione dei benefici menzionati in questo articolo è fatta a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 5.

L'Istituto assegna altresì un premio di uscita, dietro richiesta degli interessati, a tutti i soci effettivi che cessino dal servizio, compreso il caso di passaggio ad altro ufficio, escluso invece il caso di dispensa o destituzione per motivi che ledano l'onore con perdita del diritto a trattamento di pensione, ed a tutte le famiglie dei soci morti durante il servizio.

Il premio non spetta a coloro che ottengano un sussidio in base al comma 1), lettere *b*) e *c*) dell'art. 4.

La misura del premio viene stabilita dal Consiglio di amministrazione in base alle disponibilità finanzia-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 177791

morale di diritto pubblico che ha per scopo l'assistenza ai professori medi.

Esso ha personalità giuridica, patrimonio proprio e gestione autonoma, ed ha la sua sede presso il Ministero della pubblica istruzione.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I soci dell'Istituto sono effettivi e benemeriti.

Sono iscritti come soci effettivi:

*a*) tutti i presidi, direttori e professori di ruolo dei regi istituti e scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, di istruzione media, classica, tecnica, scientifica, magistrale ed artistica, esclusione fatta dei conservatori di musica, delle accademie delle arti e dell'accademia dell'arte drammatica;

*b*) i professori civili di ruolo delle scuole corrispondenti alle cessate scuole militari;

*c*) tutti i presidi, direttori ed insegnanti di cui sopra, e degli istituti e scuole trasformati o cessati che secondo gli ordinamenti del tempo siano da considerarsi corrispondenti a quelli dei precedenti comma, collocati a riposo dopo il 1° gennaio 1921 per loro domanda, o per limite d'età o per ragioni di salute, ovvero, dopo la data predetta dispensati o destituiti per cause che non ne ledano l'onore purchè sia stato loro conservato il diritto a trattamento di pensione.

Art. 3.

Sono soci benemeriti le persone o gli enti che si rendano meritevoli di tale distinzione o contribuendo con elargizioni ad aumentare in misura notevole il patrimonio dell'Istituto o rendendo a favore dell'Istituto importanti prestazioni non dovute per ragioni d'ufficio o di carica.

La qualifica di socio benemerito è puramente onoraria.

Art. 4.

E' scopo dell'Istituto:

1) Accordare sussidi ordinari una volta tanto, se pure versati a rate, alle seguenti categorie di persone:

*a*) ai soci effettivi che in seguito a malattia incontrino notevoli spese o sopportino sensibili riduzioni di assegni;

*b*) ai soci effettivi collocati a riposo o dispensati dal servizio o destituiti per cause che non ne ledano l'onore e conservando il diritto a trattamento di pensione, con assegni insufficienti;

*c*) ai congiunti del socio effettivo defunto, o destituito senza diritto a trattamento di pensione: coniuge, figli legittimi o naturali riconosciuti, genitori, avi, fratelli e sorelle, nipoti, affini, zii, nipoti e pronipoti, purchè conviventi con il socio defunto o da questo in modo continuativo sovvenuti;

2) Accordare sussidi straordinari nel limite della somma stanziata ogni anno che non potrà essere superiore alla decima parte delle entrate ordinarie, ai soci effettivi e loro congiunti o superstiti che si trovino in eccezionali disagiate condizioni economiche quando anche non rientrino in alcuna delle categorie sopra previste ed anche in deroga alle particolari disposizioni che regolano normalmente la concessione dei sussidi.

3) Istituire borse di studio in favore di figli di soci effettivi, viventi o defunti, studenti post elementari, che si trovino in condizioni economiche disagiate e mostrino buona attitudine agli studi.

4) Istituire borse di perfezionamento post-universitario in favore dei figli dei soci effettivi, viventi o defunti, che diano prova di non comune attitudine agli studi.

5) Contribuire finanziariamente a giudizio del Consiglio di amministrazione e nel limite massimo complessivo annuo della ventiduesima parte delle entrate ordinarie, ad iniziative assistenziali che comunque interessino direttamente i soci.

6) Prestare a tutti i soci e loro famiglie assistenza morale.

La concessione dei benefici menzionati in questo articolo è fatta a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 5.

L'Istituto assegna altresì un premio di uscita, dietro richiesta degli interessati, a tutti i soci effettivi che cessino dal servizio, compreso il caso di passaggio ad altro ufficio, escluso invece il caso di dispensa o destituzione per motivi che ledano l'onore con perdita del diritto a trattamento di pensione, ed a tutte le famiglie dei soci morti durante il servizio.

Il premio non spetta a coloro che ottengano un sussidio in base al comma 1), lettere *b*) e *c*) dell'art. 4.

La misura del premio viene stabilita dal Consiglio di amministrazione in base alle disponibilità finanziarie dell'Istituto e sarà uniforme nello stesso anno finanziario per tutti i richiedenti.

Art. 6.

L'Istituto ha un patrimonio costituito:

*a*) dal capitale intangibile di L. 2.000,000 e dagli ulteriori incrementi di esso;

*b*) dal fondo di riserva patrimoniale costituito con gli avanzi di rendita;

*c*) dai titoli o valori di fondi aventi destinazioni speciali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178 01

Art. 7.

Le rendite dell'Istituto sono costituite:

*a*) dagli interessi dei capitali propri dell'ente e da quelli degli altri fondi con destinazioni speciali;

*b*) dal contributo dei soci effettivi;

*c*) dal contributo del Ministero della pubblica istruzione;

*d*) da contributi di enti e privati e da altre entrate eventuali.

Art. 8.

I soci effettivi in servizio attivo corrispondono all'Istituto, in misura unica per tutti, un contributo annuo pari all'1 % del solo stipendio lordo annuo di un professore di ruolo di all'inizio del grado settimo.

Il contributo da trattenersi mensilmente sullo stipendio sarà determinato dividendo per dodici il contributo annuo trascurando nel quoziente le frazioni minori di cinquanta centesimi ed arrotondando alla lira superiore quelle uguali o maggiori.

I soci effettivi in aspettativa per motivi di salute o in congedo straordinario per mandato politico o in disponibilità pagano l'intero contributo.

I soci effettivi in aspettativa per motivi di famiglia, o sospesi dall'ufficio, cessano di contribuire per tutta la durata dell'aspettativa o della sospensione.

I soci effettivi cessati dal servizio con diritto a pensione corrispondono un contributo annuo di L. 36 che sarà rilasciato in quote mensili uguali sulla pensione.

I soci effettivi cessati senza diritto a pensione corrispondono il contributo annuo di L. 10.

Le norme per la trattenuta ed il versamento delle quote sociali saranno stabilite nel regolamento.

I soci effettivi di prova nomina corrispondono inoltre all'Istituto all'atto della promozione al ordinario un contributo una volta tanto pari alla somma indicata nel primo comma. Tale contributo sarà percepito con le modalità stabilite nel regolamento.

Art. 9.

L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione composto di:

*a*) un presidente;

e dei seguenti membri:

*b*) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

*c*) un rappresentante del Ministero del tesoro;

*d*) quattro soci effettivi dell'Istituto eletti dai soci con le modalità indicate dal regolamento;

*e*) un rappresentante di ognuno di quegli Enti da cui sia corrisposto un contributo annuo continuativo

Art. 11.

Il Consiglio amministra il patrimonio dell'Istituto, cura la regolare riscossione delle entrate, delibera sulle spese dell'ente, ed adotta i provvedimenti necessari per il raggiungimento dei fini dell'Istituto, salva, quando sia prescritta, l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Le somme ed i valori appartenenti all'Istituto sono depositati presso la Cassa depositi e prestiti. Nel regolamento sono indicate le norme per la gestione dei fondi in generale nonchè per quelli a disposizione immediata dell'Istituto per le necessità di casi urgenti e per il pagamento delle spese di amministrazione.

La Cassa depositi e prestiti assume gratuitamente la custodia ed il maneggio dei fondi dell'Istituto e provvede all'impiego di essi secondo le decisioni del Consiglio.

Gli eventuali avanzi di rendita saranno portati in aumento del capitale intangibile o del fondo di riserva patrimoniale, salvo diversa delibrazione del Consiglio di amministrazione.

Per sopperire ad eventuali disavanzi e fronteggiare eccezionali necessità si potrà disporre del fondo di riserva patrimoniale col voto favorevole di due terzi dei consiglieri e di almeno due dei revisori dei conti.

Per disporre del capitale intangibile occorrerà, oltre il voto favorevole di due terzi dei consiglieri e di due dei revisori dei conti, l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 12.

I bilanci preventivo e consuntivo dell'Istituto sono sottoposti alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione secondo le modalità indicate nel regolamento.

Art. 13.

Presso l'Istituto funziona un collegio di revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composto di tre membri uno dei quali designato dal Ministero della pubblica istruzione, uno dal Ministero del tesoro ed il terzo eletto dai soci effettivi.

Anche i revisori durano in carica un triennio.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla nomina, dovrà predisporre lo schema del regolamento esecutivo del presente decreto legislativo Luogotenenziale che sarà emanato su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 15.

Nel regolamento saranno stabilite le norme concernenti la nomina dei membri elettivi, le attribuzioni della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178181

Art. 8.

I soci effettivi in servizio attivo corrispondono all'Istituto, in misura unica per tutti, un contributo annuo pari all'1 % del solo stipendio lordo annuo di un professore di ruolo A all'inizio del grado settimo.

Il contributo da trattenersi mensilmente sullo stipendio sarà determinato dividendo per dodici il contributo annuo trascurando nel quoziente le frazioni minori di cinquanta centesimi ed arrotondando alla lira superiore quelle uguali o maggiori.

I soci effettivi in aspettativa per motivi di salute o in congedo straordinario per mandato politico o in disponibilità pagano l'intero contributo.

I soci effettivi in aspettativa per motivi di famiglia, e sospesi dall'ufficio, cessano di contribuire per tutta la durata dell'aspettativa o della sospensione.

I soci effettivi cessati dal servizio con diritto a pensione corrispondono un contributo annuo di L. 36 che sarà rilasciato in quote mensili uguali sulla pensione.

I soci effettivi cessati senza diritto a pensione corrispondono il contributo annuo di L. 10.

Le norme per la trattenuta ed il versamento delle quote sociali saranno stabilite nel regolamento.

I soci effettivi di nuova nomina corrispondono inoltre all'Istituto all'atto della promozione al ordinario un contributo una volta tanto pari alla somma indicata nel primo comma. Tale contributo sarà percepito con le modalità stabilite nel regolamento.

Art. 9.

L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione composto di:

*a*) un presidente;

e dei seguenti membri:

*b*) da rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

*c*) un rappresentante del Ministero del tesoro;

*d*) quattro soci effettivi dell'Istituto eletti dai soci con le modalità indicate dal regolamento;

*e*) un rappresentante di ognuno di quegli Enti da cui sia corrisposto un contributo annuo continuativo non inferiore a L. 50.000, se non altrimenti rappresentati nel Consiglio e previo parere favorevole del Ministro per la pubblica istruzione.

Su richiesta del Consiglio di amministrazione il Ministro per la pubblica istruzione potrà comandare presso l'Istituto un preside, direttore o professore socio designato dal Consiglio medesimo.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. I membri nominati in sostituzione decadono, insieme a tutti gli altri, al termine del triennio.

dell'Istituto per le necessità di casi urgenti e per il pagamento delle spese di amministrazione.

La Cassa depositi e prestiti assume gratuitamente la custodia ed il maneggio dei fondi dell'Istituto e provvede all'impiego di essi secondo le decisioni del Consiglio.

Gli eventuali avanzi di rendita saranno portati in aumento del capitale intangibile o del fondo di riserva patrimoniale, salvo diversa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Per sopperire ad eventuali disavanzi e fronteggiare straordinarie necessità si potrà disporre del fondo di riserva patrimoniale col voto favorevole di due terzi dei consiglieri e di almeno due dei revisori dei conti.

Per disporre del capitale intangibile occorrerà, oltre il voto favorevole di due terzi dei consiglieri e di due dei revisori dei conti, l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 12.

I bilanci preventivo e consuntivo dell'Istituto sono sottoposti alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione secondo le modalità indicate nel regolamento.

Art. 13.

Presso l'Istituto funziona un collegio di revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composto di tre membri uno dei quali designato dal Ministero della pubblica istruzione, uno dal Ministero del tesoro ed il terzo eletto dai soci effettivi.

Anche i revisori durano in carica un triennio.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla nomina, dovrà predisporre lo schema del regolamento esecutivo del presente decreto legislativo Luogotenenziale che sarà emanato su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 15.

Nel regolamento saranno stabilite le norme concernenti la nomina dei membri elettivi, le attribuzioni della Presidenza, del Consiglio, dei revisori ed il loro esercizio, quelle per l'organizzazione amministrativa dello Istituto comprese quelle necessarie per disciplinare le modalità di assunzione, la consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di quiescenza del personale dell'Istituto.

Nel regolamento saranno stabilite le norme per la trattenuta ed il versamento delle quote sociali, la riscossione delle altre entrate, quelle per la concessione dei sussidi, delle borse e degli altri benefici, le modalità dei pagamenti e le norme tutte per il retto e sollecito funzionamento dell'Istituto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1782

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 16.

Saranno sottoposti alla trattenuta speciale di cui all'art. 8, ultimo comma, anche quei professori, ora in servizio, che ottengano la promozione al ordinario dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 17.

Fino a tutto l'anno solare 1947 il limite della somma prevista dal n. 2 dell'art. 4 è elevato al quinto delle entrate ordinarie, allo scopo di permettere all'Istituto di alleviare danni economici derivanti dalla guerra.

Art. 18.

Le nomine elettive di cui agli articoli 9 e 13 del presente decreto avranno luogo entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento.

Nel frattempo anche i quattro consiglieri ed il revisore di cui agli articoli citati saranno nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 19.

La disposizione di cui all'art. 8 del presente decreto avrà effetto dal mese successivo a quello della pubblicazione.

Dalla entrata in vigore del presente provvedimento resta abrogato il testo unico approvato con R. decreto 29 giugno 1921, n. 1181 e successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — MOLÈ — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 120.* — FRESA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 aprile 1946, n. 352.

**Disposizioni sul personale della Magistratura.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 210;

Visti gli articoli 1, 2, 3, 6, 8 e 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 438;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 282;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I vice pretori onorari, dopo almeno tre anni di servizio, i dottori in giurisprudenza che abbiano conseguito la laurea con voti 110 e riportato negli esami speciali una media non inferiore a 27, oppure abbiano conseguito la laurea con 99 voti e riportato negli esami speciali una media non inferiore a 24, ma abbiano tre anni di effettivo esercizio come procuratori legali, possono, entro i limiti della metà delle vacanze nei corrispondenti ruoli organici della magistratura, essere incaricati di esercitare le funzioni di pretore, di giudice o di sostituto, in corrispondenza, per ciascun ufficio giudiziario, di posti vacanti o occupati da magistrati che non vi prestino effettivo servizio.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previo motivato parere favorevole del Consiglio giudiziario della Corte di appello del distretto di residenza, integrato da un avvocato nominato dai capi di Corte su designazione del Consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto.

Con il 31 dicembre 1946 cessa la facoltà del Ministro di disporre nuovi incarichi ai sensi dei precedenti commi.

Art. 2.

Durante l'incarico, a coloro che ne sono investiti si applicano le norme del vigente Ordinamento giudiziario concernenti i magistrati di carriera, per quanto riguarda le incompatibilità e la disciplina, e sono corrisposte la retribuzione iniziale annessa al grado decimo, nonchè tutte le altre competenze spettanti ai magistrati di detto grado.

Gli avvocati e procuratori legali devono essere cancellati dagli albi professionali all'atto del conferimento dell'incarico, alla cessazione del quale sono nuovamente iscritti negli albi medesimi, computandosi come utile, ai fini della relativa anzianità, anche il periodo durante il quale hanno esercitato l'incarico suddetto.

Art. 3.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185128

entrate ordinarie, allo scopo di permettere all'Istituto di alleviare danni economici derivanti dalla guerra.

Art. 18.

Le nomine elettive di cui agli articoli 9 e 13 del presente decreto avranno luogo entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento.

Nel frattempo anche i quattro consiglieri ed il revisore di cui agli articoli citati saranno nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 19.

La disposizione di cui all'art. 8 del presente decreto avrà effetto dal mese successivo a quello della pubblicazione.

Dalla entrata in vigore del presente provvedimento resta abrogato il testo unico approvato con R. decreto 29 giugno 1924, n. 1181 e successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — MEDI. — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 150.* — ERASI

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 aprile 1946, n. 352.
**Disposizioni sul personale della Magistratura.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'Ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto l'art. 6 della legge 31 ottobre 1942, n. 1352;

Vista la legge 28 gennaio 1943, n. 33;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 luglio 1944, n. 320;

I vice pretori onorari, dopo almeno tre anni di servizio, i dottori in giurisprudenza che abbiano conseguito la laurea con voti 110 e riportato negli esami speciali una media non inferiore a 27, oppure abbiano conseguito la laurea con 93 voti e riportato negli esami speciali una media non inferiore a 24, ma abbiano tre anni di effettivo esercizio come procuratori legali, possono, entro i limiti della metà delle vacanze nei corrispondenti ruoli organici della magistratura, essere incaricati di esercitare le funzioni di pretore, di giudice o di sostituto, in corrispondenza, per ciascun ufficio giudiziario, di posti vacanti o occupati da magistrati che non vi prestino effettivo servizio.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previo motivato parere favorevole del Consiglio giudiziario della Corte di appello del distretto di residenza, integrato da un avvocato nominato dal capo di Corte su designazione del Consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto.

Con il 31 dicembre 1946 cessa la facoltà del Ministro di disporre nuovi incarichi ai sensi dei precedenti commi.

Art. 2.

Durante l'incarico, a coloro che ne sono investiti si applicano le norme del vigente Ordinamento giudiziario concernenti i magistrati di carriera, per quanto riguarda le incompatibilità e la disciplina, e sono corrisposte la retribuzione iniziale annessa al grado decimo, nonchè tutte le altre competenze spettanti ai magistrati di detto grado.

Gli avvocati e procuratori legali devono essere cancellati dagli albi professionali all'atto del conferimento dell'incarico, alla cessazione del quale sono nuovamente iscritti negli albi medesimi, computandosi come utile, ai fini della relativa anzianità, anche il periodo durante il quale hanno esercitato l'incarico suddetto.

Art. 3.

Gli incarichi di cui all'art. 1 cesseranno con la pubblicazione del decreto di nomina dei vincitori del concorso speciale per aggiunto di cui al successivo art. 4.

Anche prima di tale data, l'incarico può essere revocato in ogni tempo, su parere conforme del Consiglio giudiziario costituito ai sensi del precedente art. 1.

Avverso il parere del Consiglio giudiziario possono ricorrere al Consiglio superiore della magistratura l'interessato ed il Ministro, rispettivamente entro dieci ed entro trenta giorni dalla comunicazione.

Salvo il caso di revoca per motivi disciplinari o per vincita del concorso di cui al successivo art. 4, o a domanda dell'interessato, all'atto della cessazione del-

1784
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

l'incarico è corrisposta una indennità pari ad una mensilità dello stipendio, per ogni anno o frazione di anno di servizio, escluse tutte le altre competenze menzionate nel primo comma del precedente art. 2.

Art. 4.

Coloro che avranno lodevolmente esercitato senza interruzione, per almeno tre anni, le funzioni conferite ai sensi dei precedenti articoli, potranno, previo parere favorevole del Consiglio giudiziario del distretto di residenza, essere ammessi, se non avranno superati i 40 anni di età, ad un concorso speciale, ad essi riservato, per il conferimento di non più di duecento posti di aggiunto giudiziario.

Tale concorso, che si svolgerà con le modalità stabilite negli articoli 133, 134 e 135 del vigente Ordinamento giudiziario, avrà luogo una volta tanto, dopo l'espletamento del primo esame per aggiunto, bandito per i vincitori del concorso per uditore che sarà indetto dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Le promozioni per scrutinio ai gradi 4° e 5° dei magistrati dichiarati promovibili da una delle sezioni o dalle sezioni unite del Consiglio superiore della magistratura possono essere disposte, con riserva di anzianità, prima che siano esauriti i lavori di revisione.

Esauriti i lavori di revisione, e formato un elenco di tutti i magistrati dichiarati promovibili con la medesima qualifica dalla sezione semplice o dalle sezioni unite, vengono sciolte le riserve di anzianità, conferendosi a ciascun magistrato la promozione con la decorrenza giuridica corrispondente al posto occupato nell'unico elenco suddetto, ferme, tranne che agli effetti dell'anzianità, le promozioni già disposte.

Il presente articolo si applica anche agli scrutini in corso di espletamento.

Art. 6.

Gli articoli 256, 257 e 261 delle norme transitorie del vigente Ordinamento giudiziario sono abrogati, ed i magistrati in essi indicati possono partecipare ai concorsi previsti dagli articoli 142, 143 e 144 dell'Ordinamento medesimo.

Art. 7.

Fino al 31 dicembre 1947 è data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di destinare temporaneamente, per imprescindibili esigenze di servizio, personale in soprannumero alle piante organiche dei vari uffici giudiziari.

[illegible] anche al personale ascritto

decreto legislativo Luogotenenziale 9 luglio 1944, n. 320, sul richiamo in servizio dei magistrati;

articoli 1, 2, 3, 6, 8 e 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 438, con disposizioni temporanee relative al personale giudiziario;

decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 232, circa le applicazioni e supplenze con funzioni del grado superiore e circa il concorso per uditore.

Le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 26 luglio 1944, n. 240, sulla promozione ad aggiunto senza esami con riserva di anzianità, sono applicabili anche dopo la cessazione dello stato di guerra, per quegli uditori che, alla data di tale cessazione, abbiano compiuto il biennio della nomina, previsto dall'art. 1 del suddetto decreto legislativo Luogotenenziale.

Art. 9.

E' abrogata ogni disposizione incompatibile con quelle del presente decreto, che entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nei territori non ancora restituiti alla amministrazione del Governo italiano, esso entrerà in vigore dalla data di tale restituzione, o da quella in cui venga dichiarato esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato in Roma, addì 30 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CERMINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 108.* — FESCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 aprile 1946, n. 353.

**Disposizioni temporanee per la Corte Suprema di cassazione.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 mag-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778585

dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Le promozioni per scrutinio ai gradi 4° e 3° dei magistrati dichiarati promovibili da una delle sezioni o dalle sezioni unite del Consiglio superiore della magistratura possono essere disposte, con riserva di anzianità, prima che siano esauriti i lavori di revisione.

Esauriti i lavori di revisione, e formato un elenco di tutti i magistrati dichiarati promovibili con la medesima qualifica dalla sezione semplice o dalle sezioni unite, vengono sciolte le riserve di anzianità, conferendosi a ciascun magistrato la promozione con la decorrenza giuridica corrispondente al posto occupato nell'unico elenco suddetto, ferme, tranne che agli effetti dell'anzianità, le promozioni già disposte.

Il presente articolo si applica anche agli scrutini in corso di espletamento.

Art. 6.

Gli articoli 256, 257 e 261 delle norme transitorie del vigente Ordinamento giudiziario sono abrogati, ed i magistrati in essi indicati possono partecipare ai concorsi previsti dagli articoli 142, 143 e 144 dell'Ordinamento medesimo.

Art. 7.

Fino al 31 dicembre 1947 è data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di destinare temporaneamente, per imprescindibili esigenze di servizio, personale in soprannumero alle piante organiche dei vari uffici giudiziari.

La disposizione si applica anche al personale previsto dagli articoli 1 e 4 del presente decreto.

Art. 8.

E' prorogata fino al 31 dicembre 1947 la applicabilità delle seguenti disposizioni:

art. 6 della legge 31 ottobre 1942, n. 1352, con disposizioni sul personale della magistratura;

legge 28 gennaio 1943, n. 33, sulla sospensione del collocamento a riposo del personale giudiziario, escluso il capoverso dell'art. 1;

giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nei territori non ancora restituiti alla amministrazione del Governo italiano, esso entrerà in vigore dalla data di tale restituzione, o da quella in cui venga dichiarato esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato in Roma, addì 30 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *maggio* 1946
*Atti del Governo, registro n.* 10, *foglio n.* 168. — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 aprile 1946, n. 353.

**Disposizioni temporanee per la Corte Suprema di cassazione.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 232;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 68;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178861

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1947 possono essere disposte applicazioni alla Corte Suprema di cassazione o alla Procura generale presso la stessa Corte, ai sensi del l'art. 115 e del primo comma dell'art. 116 dell'Ordinamento giudiziario vigente, per un numero di magistrati non superiore a dieci, complessivamente per i detti uffici, in aggiunta alle applicazioni in detti articoli previste.

Art. 2.

E' data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di promuovere, secondo la graduatoria del concorso per consigliere di cassazione e gradi parificati, indetto con decreto Ministeriale 10 marzo 1943, in numero non superiore a cinque, i magistrati che seguono in detta graduatoria quelli promossi sulla quota di posti devoluta al concorso stesso dalle disposizioni vigenti.

Art. 3.

Lo scrutinio ed il concorso unico, previsti dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 293, saranno indetti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 102.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 354.

**Proroga e revoca di taluni provvedimenti in dipendenza della cessazione dello stato di guerra.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Art. 1.

L'efficacia delle disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti legislativi è prorogata per il periodo di tempo a fianco di ciascuno indicato:

| PROVVEDIMENTO | Periodo di proroga che si autorizza |
|---|---|
| R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, concernente il trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno . . . | mesi sei |
| Legge 25 marzo 1943, n. 220, relativa all'indennità di missione ai sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa . . . . | mesi sei |
| R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 736, riguardante la concessione di un assegno temporaneo supplementare ai pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti | anni due |
| R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131, concernente l'aumento del trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno . | mesi sei |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 353, riguardante il ripristino della specialità speciale del Provveditorato generale dello Stato . . . . . | mesi sei |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 8, recante l'aumento del 20 % per la durata della guerra, delle indennità di missione dei sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa dell'Esercito e gradi equiparati delle altre Forze armate dello Stato . . . . . | mesi sei |
| Decreto Legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 201, recante norme speciali in materia di pensioni privilegiate ordinarie per la durata della guerra . . . . . | mesi sei |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 209, relativo alla proroga degli assegni rinnovabili di guerra e delle vetture provvisorie delle pensioni indirette . . . . . | mesi sei |
| Legge 4 agosto 1942, n. 960, recante norme provvisorie per il pagamento nel Regno, durante lo stato di guerra, delle pensioni iscritte presso gli Uffici del Tesoro dell'Africa orientale italiana, nonchè per il pagamento delle pensioni iscritte presso gli Uffici del Tesoro del Regno i cui titolari si trovino nell'Africa orientale italiana . . . . . | un anno |
| Legge 2 ottobre 1942, n. 1269, recante norme provvisorie per il pagamento nel Regno [illegible] | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178 7

per consigliere di cassazione e gradi parificati, indetto con decreto Ministeriale 10 marzo 1943, in numero non superiore a cinque, i magistrati che seguono in detta graduatoria quelli promossi sulla quota di posti devoluta al concorso stesso dalle disposizioni vigenti.

Art. 3.

Lo scrutinio ed il concorso unico, previsti dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233, saranno indetti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 96.* — PRESA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 354.

**Proroga e revoca di taluni provvedimenti in dipendenza della cessazione dello stato di guerra.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, concernente la cessazione dello stato di guerra ed il passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

| | |
|---|---|
| cernente il trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno . . . | mesi sei |
| Legge 25 marzo 1953, n. 259, relativa all'indennità di missione ai sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa . . . . | mesi sei |
| R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 799, riguardante la concessione di un assegno temporaneo supplementare ai pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti | anni due |
| R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 191, concernente l'aumento del trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno . | mesi sei |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 234, riguardante il ripristino della contabilità speciale del Provveditorato generale dello Stato . . . . . | mesi sei |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 28, recante l'aumento del 70 % per la durata della guerra, delle indennità di missione dei sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa dell'Esercito e gradi equiparati delle altre Forze armate dello Stato . . . . . | mesi sei |
| Decreto Legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 204, recante norme speciali in materia di pensioni privilegiate ordinarie per la durata della guerra . . . . . | mesi sei |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 200, relativo alla proroga degli assegni rinnovabili di guerra e delle vedove provvisorie delle pensioni indirette . . . . . | mesi sei |
| Legge 4 agosto 1942, n. 969, recante norme provvisorie per il pagamento nel Regno, durante lo stato di guerra, delle pensioni iscritte presso gli Uffici del Tesoro dell'Africa orientale italiana, nonchè per il pagamento delle pensioni iscritte presso gli Uffici del Tesoro del Regno i cui titolari si trovino nell'Africa orientale italiana . . . . . | un anno |
| Legge 2 ottobre 1942, n. 1279, recante norme provvisorie per il pagamento nel Regno, durante lo stato di guerra, delle pensioni e degli altri assegni fissi personali, i cui titolari risiedono all'estero . . . . . | un anno |
| R. decreto-legge 27 maggio 1943, n. 564, riguardante l'estensione a favore dei pensionati residenti in Libia delle disposizioni della legge 4 agosto 1942, n. 969, concernente norme provvisorie per il pagamento nel Regno, durante lo stato di guerra, delle pensioni iscritte negli Uffici del Tesoro dell'Africa italiana, nonchè per il pagamento delle pensioni iscritte presso gli Uffici provinciali del Tesoro del Regno, i cui titolari si trovino nell'Africa orientale italiana . . . . . | un anno |



Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1788

Art. 2.

Il termine per l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1159, all'art. 5 del R. decreto-legge 28 maggio 1942, n. 633 ed all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 417, relativi a deroghe al limite fissato per le aperture di credito dal penultimo comma dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è prorogato di un anno.

Art. 3.

Il termine per la presentazione dei rendiconti generali dello Stato a decorrere da quello dell'esercizio 1942-43, fissato con l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 gennaio 1945, n. 61, è prorogato fino al 31 gennaio successivo all'esercizio finanziario in cui verrà conclusa la pace.

Art. 4.

La sospensione del versamento dei contributi a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, disposta con l'art. 4 della legge 28 settembre 1942, n. 1149, ha effetto fino all'esercizio finanziario successivo a quello in cui verrà conclusa la pace.

Art. 5.

La facoltà di emettere ordini di accreditamento per provvedere al pagamento di premi di operosità per il personale in servizio presso gli uffici periferici, di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 462, è prorogata fino al 30 giugno 1947.

Art. 6.

Il termine previsto dall'art. 8 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 47, è prorogato al 31 dicembre 1947.

E' egualmente prorogato fino al 31 dicembre 1947 il termine indicato nei singoli provvedimenti emanati in applicazione dell'art. 14 del decreto di cui al precedente comma.

Art. 7.

A decorrere dal 15 aprile 1947 è abrogata la facoltà di assumere personale non di ruolo in sostituzione del personale richiamato alle armi per esigenze di carattere eccezionale, prevista dalla legge 21 maggio 1940, n. 528, e dalla legge 29 giugno 1940, n. 759, nonchè la facoltà di assumere pensionati in temporaneo servizio presso le Amministrazioni centrali dello Stato, prevista dal R. decreto-legge 31 gennaio 1941, n. 31.

Art. 8.

Il presente decreto ha effetto dal 16 aprile 1946.

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 1946, n. 355.

**Disciplina dei ristoranti e degli altri esercizi pubblici che provvedono alla somministrazione o alla vendita di vivande già confezionate.**

UMBERTO II

Re d'Italia

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 99;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I ristoranti e gli altri esercizi pubblici, comunque denominati, che provvedono alla somministrazione o alla vendita di vivande già confezionate sono classificati in quattro categorie in rapporto alla licenza di esercizio.

Sono aboliti i ristoranti extra e di lusso che dovranno, pertanto, trasformarsi in esercizi di 1ª categoria, uniformandovisi nella loro conduzione.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano anche ai ristoranti annessi agli alberghi, pensioni e locande.

Per iniziativa del Comune o su richiesta dell'esercente, il sindaco potrà variare la categoria dell'esercizio, tenuto conto dell'avviamento, dell'ubicazione e dell'arredamento del locale. Il provvedimento deve essere notificato all'esercente interessato e contro la deliberazione del sindaco è ammesso ricorso al prefetto che decide, entro trenta giorni, con provvedimento definitivo, sentite la Sezione provinciale dell'alimentazione e la competente associazione di categoria. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 2.

I pasti che possono essere consumati nei ristoranti e negli altri esercizi pubblici di cui al precedente articolo non possono superare la seguente composizione:

antipasto oppure minestra;
una pietanza con contorno;
una porzione di frutta oppure formaggio.

Non è ammessa la somministrazione di pane e pasti alimentari fabbricati con sfarinati ad un tasso di abburattamento inferiore a quello ufficiale e cioè al 91 %

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1789

Art. 3.

Il termine per la presentazione dei rendiconti generali dello Stato a decorrere da quello dell'esercizio 1942-43, fissato con l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 gennaio 1945, n. 61, è prorogato fino al 31 gennaio successivo all'esercizio finanziario in cui verrà conclusa la pace.

Art. 4.

La sospensione del versamento dei contributi a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, disposta con l'art. 4 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, ha effetto fino all'esercizio finanziario successivo a quello in cui verrà conclusa la pace.

Art. 5.

La facoltà di emettere ordini di accreditamento per provvedere al pagamento di premi di operosità per il personale in servizio presso gli uffici periferici, di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 462, è prorogata fino al 30 giugno 1947.

Art. 6.

Il termine previsto dall'art. 8 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 87, è prorogato al 31 dicembre 1947.

E' ugualmente prorogato fino al 31 dicembre 1947 il termine indicato nei singoli provvedimenti emanati in applicazione dell'art. 14 del decreto di cui al precedente comma.

Art. 7.

A decorrere dal 15 aprile 1947 è abrogata la facoltà di assumere personale non di ruolo in sostituzione del personale richiamato alle armi per esigenze di carattere eccezionale, prevista dalla legge 21 maggio 1940, n. 528, e dalla legge 29 giugno 1940, n. 739, nonchè la facoltà di assumere pensionati in temporaneo servizio presso le Amministrazioni centrali dello Stato, prevista dal R. decreto legge 31 gennaio 1944, n. 34.

Art. 8.

Il presente decreto ha effetto dal 16 aprile 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

*Visto, il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 114.* — FRASCA

n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I ristoranti e gli altri esercizi pubblici, comunque denominati, che provvedono alla somministrazione o alla vendita di vivande già confezionate sono classificati in quattro categorie in rapporto alla licenza di esercizio.

Sono aboliti i ristoranti extra e di lusso che dovranno, pertanto, trasformarsi in esercizi di 1ª categoria, uniformandovisi nella loro condizione.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano anche ai ristoranti annessi agli alberghi, pensioni e locande.

Per iniziativa del Comune e su richiesta dell'esercente, il sindaco potrà variare la categoria dell'esercizio, tenuto conto dell'avviamento, dell'ubicazione e dell'arredamento del locale. Il provvedimento deve essere notificato all'esercente interessato e contro la deliberazione del sindaco è ammesso ricorso al prefetto che decide, entro trenta giorni, con provvedimento definitivo, sentite la Sezione provinciale dell'alimentazione e la competente associazione di categoria. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 2.

I pasti che possono essere consumati nei ristoranti e negli altri esercizi pubblici di cui al precedente articolo non possono superare la seguente composizione:

antipasto oppure minestra;
una pietanza con contorno;
una porzione di frutta oppure formaggio.

Non è ammessa la somministrazione di pane e paste alimentari fabbricati con sfarinati ad un tasso di abburattamento inferiore a quello ufficiale e cioè al 91 % per il pane, e all'80 % per le paste alimentari.

La somministrazione di vini e di caffè è libera. I liquori potranno essere somministrati soltanto negli esercizi muniti della speciale licenza. E' vietata la somministrazione di dolci di qualsiasi tipo.

Art. 3.

La lista giornaliera delle vivande, con la indicazione del prezzo relativo per ciascuna vivanda e delle altre spese che concorrono alla determinazione del costo complessivo del pasto, compresi il servizio e le imposte, deve essere affissa in modo visibile dall'esterno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

E' data facoltà al prefetto di modificare d'ufficio e su richiesta del sindaco, sentita l'associazione di categoria, i prezzi che ritenga sproporzionati in relazione al costo dei prodotti, alle spese ed agli utili dell'esercizio, tenuto conto della categoria di questo.

Art. 4.

Ciascun pubblico esercizio ha l'obbligo di somministrare il « pranzo del giorno » a prezzo fisso, composto di una minestra, di una pietanza con contorno e di frutta o formaggio; i tre piatti costituenti il « pranzo del giorno » debbono essere compresi nella lista di cui all'articolo precedente e contrassegnati con apposito asterisco; delle pietanze comprese nella lista almeno un terzo deve essere contrassegnato con asterisco per la scelta di una di esse da parte del consumatore del « pranzo del giorno ».

Il prezzo del « pranzo del giorno » dovrà essere chiaramente indicato sulla lista di cui all'art. 3.

Qualora siano esaurite le vivande che costituiscono il pranzo del giorno », il gestore è tenuto a somministrare pietanze corrispondenti tra le altre contemplate nella lista di cui all'art. 3, senza che il prezzo fisso del « pranzo del giorno » possa comunque essere modificato.

Art. 5.

Per ogni consumazione il cliente ha diritto di richiedere ed ottenere il rilascio di regolare ricevuta.

L'esercente ha l'obbligo di conservare per un periodo di un mese la lista giornaliera a disposizione degli organi di vigilanza.

Art. 6.

Nella mostra al pubblico possono esporsi soltanto verdura e frutta.

La lista delle vivande di cui al precedente art. 3 dovrà contenere l'indicazione di un ristretto numero di piatti in rapporto alla categoria dell'esercizio. La varietà delle portate dovrà essere contenuta nei limiti di una scelta normale, senza ricercatezze.

Art. 7.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente decreto è punito con l'ammenda fino a L. 50.000.

Indipendentemente dall'azione penale, a carico dei trasgressori alle norme di cui al presente decreto, il prefetto può disporre con proprio decreto la sospensione della licenza di esercizio, affidando la gestione del-

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI — GULLO — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti addì 26 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 123.* — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 1946, n. 359.

**Norme per l'impiego della saccarina e della dulcina nella fabbricazione di prodotti dolciari, gelati, conserve e concentrati di frutta e bibite analcooliche ed in usi farmaceutici.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 agosto 1890, n. 7045;
Vista la legge 29 marzo 1940, n. 295;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'industria e il commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione è consentito, in sostituzione dello zucchero, l'impiego della saccarina (benzoato solfinico) nella fabbricazione di prodotti dolciari, gelati, conserve e concentrati di frutta e bibite analcooliche.

E' del pari consentito per lo stesso uso l'impiego dello edulcorante sintetico denominato « Dulcina » (fenetolcarbamide).

I produttori della saccarina e della dulcina devono cedere l'intero prodotto all'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette che, d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, determinerà

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1791

del giorno » debbono essere compresi nella lista di cui all'articolo precedente e contrassegnati con apposito asterisco; delle pietanze comprese nella lista almeno un terzo deve essere contrassegnato con asterisco per la scelta di una di esse da parte del consumatore del « pranzo del giorno ».

Il prezzo del « pranzo del giorno » dovrà essere chiaramente indicato sulla lista di cui all'art. 3.

Qualora siano esaurite le vivande che costituiscono il « pranzo del giorno », il gestore è tenuto a somministrare pietanze corrispondenti tra le altre contemplate nella lista di cui all'art. 3, senza che il prezzo fisso del « pranzo del giorno » possa comunque essere modificato.

Art. 5.

Per ogni consumazione il cliente ha diritto di richiedere ed ottenere il rilascio di regolare ricevuta.

L'esercente ha l'obbligo di conservare per un periodo di un mese la lista giornaliera a disposizione degli organi di vigilanza.

Art. 6.

Nella mostra al pubblico possono esporsi soltanto verdura e frutta.

La lista delle vivande di cui al precedente art. 3 dovrà contenere l'indicazione di un ristretto numero di piatti in rapporto alla categoria dell'esercizio. La varietà delle portate dovrà essere contenuta nei limiti di una scelta normale, senza ricercatezze.

Art. 7.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente decreto è punito con l'ammenda fino a L. 50.000.

Indipendentemente dall'azione penale, a carico dei trasgressori alle norme di cui al presente decreto, il prefetto può disporre con proprio decreto la sospensione della licenza di esercizio, affidando la gestione dell'esercizio ad un commissario straordinario.

Nel provvedimento di sospensione della licenza di esercizio, il prefetto stabilisce la durata della sospensione stessa ed il periodo di tempo per cui permane l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere gli stipendi ed i salari al personale dipendente.

Art. 8.

E' abrogato il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 99, e sono altresì abrogate le altre disposizioni che comunque contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

DE GASPERI — ROMITA — TOGLIATTI — GULLO — GROSCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti addì 26 maggio 1946*
*Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 123.* — FRASCA

---

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 1946, n. 353.

**Norme per l'impiego della saccarina e della dulcina nella fabbricazione di prodotti dolciari, gelati, conserve e concentrati di frutta e bibite analcooliche ed in usi farmaceutici.**

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 agosto 1890, n. 7045;
Vista la legge 29 marzo 1940, n. 295;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'industria e il commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione è consentito, in sostituzione dello zucchero, l'impiego della saccarina (benzoato solfinico) nella fabbricazione di prodotti dolciari, gelati, conserve e concentrati di frutta e bibite analcooliche.

E' del pari consentito per lo stesso uso l'impiego dello edulcorante sintetico denominato « Dulcina » (fenetolcarbamide).

I produttori della saccarina e della dulcina devono celare l'intero prodotto all'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette che, d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, determinerà la quantità che potrà essere messa a disposizione per l'uso farmaceutico e per gli usi consentiti dal presente decreto.

E' sospesa l'osservanza dell'obbligo di produrre acque gassate che all'analisi diano un residuo secco del 6 %.

Art. 2.

In base ai quantitativi messi a disposizione del Ministero delle finanze, l'assegnazione della saccarina e della dulcina per la fabbricazione dei prodotti dolciari e delle bibite analcooliche viene fatta dal Ministero dell'industria e del commercio e dagli organi da esso delegati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1179

Art. 3.

Il prezzo della dulcina, sia per uso farmaceutico sia per altro uso ammesso, le condizioni a cui sarà soggetta la fabbricazione della dulcina e le norme da osservare per il suo impiego, saranno stabiliti dal Ministero delle finanze.

Art. 4.

I prodotti dolciari, le conserve e i concentrati di frutta, nella cui preparazione è stato sostituito in tutto o in parte lo zucchero mediante aggiunta di saccarina o dulcina, devono riportare ben visibile sull'involucro esterno la dicitura « Edulcorato con saccarina o dulcina », con la indicazione degli estremi del presente decreto. Per quanto riguarda le bevande analcooliche e i gelati confezionati con saccarina o dulcina, gli esercenti devono tenere esposto nell'esercizio apposito cartello con l'avviso al pubblico che detti prodotti sono edulcorati con saccarina o dulcina.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1916

UMBERTO

DE CASTRIS — SCIACCHITANO — GIUSCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1916*
*Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 124.* — FRASCA

---

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1916.

**Tariffa telegrafica nei rapporti con la Città del Vaticano.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il R. decreto 9 giugno 1930, n. 1182, che approva la Convenzione per l'esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici tra lo Stato della Città del Vaticano e il Regno d'Italia (art. 6);

Visto l'art. 27, paragrafo 4, del regolamento telegrafico internazionale;

Visto che lo Stato della Città del Vaticano ha accettato di fissare, nelle relazioni con l'Italia, la sua tassa terminale ordinaria in L. 0,81 a parola, con un minimo di percezione corrispondente a otto parole per ogni telegramma;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° aprile 1916, la tassa dei telegrammi ordinari scambiati tra l'Italia e la Città del Vaticano è stabilita in L. 2 a parola, con un minimo di 8 parole per ogni telegramma.

La detta tassa, da ripartire in ragione di L. 2,16 per l'Italia, e L. 0,81 per la Città del Vaticano, è ridotta nella misura stabilita dal regolamento telegrafico internazionale per le altre categorie di telegrammi a tariffa ridotta.

Art. 2.

Le tasse per i servizi speciali sono stabilite secondo le norme e nei limiti previsti dal regolamento telegrafico internazionale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1916

*Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SCIALOJA

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

(1415)

---

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1916.

**Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, per l'anno 1915.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 6 dello statuto dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, approvato con R. decreto 26 settembre 1935, n. 1932;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri del tesoro e della agricoltura e foreste;

Visto il R. decreto 8 aprile 1929, n. 720;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, per l'esercizio finan-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 178124

1794

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

china 5, con la indicazione degli estremi del presente decreto. Per quanto riguarda le bevande analcooliche e i gelati confezionati con saccarina o dulcina, gli esercenti devono tenere esposto nell'esercizio apposito cartello con l'avviso al pubblico che detti prodotti sono edulcorati con saccarina o dulcina.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1916

UMBERTO

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1916*
*Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 174.* — FRASCA

---

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1946.

**Tariffa telegrafica nei rapporti con la Città del Vaticano.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il R. decreto 9 giugno 1939, n. 1182, che approva la Convenzione per l'esenzione dei servizi telegrafici e telefonici tra lo Stato della Città del Vaticano e il Regno d'Italia (art. 6);

Visto l'art. 27, paragrafo 4, del regolamento telegrafico internazionale (revisione del Cairo, 1938), approvato col R. decreto 3 settembre 1938, n. 1868, che dà facoltà alle amministrazioni dei Paesi del regime europeo di ridurre le loro tasse terminali;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1945;

Riconosciuta l'opportunità di elevare la tariffa telegrafica con la Città del Vaticano nella stessa proporzione con la quale è stata elevata quella per l'interno del Regno col decreto Luogotenenziale 21 gennaio 1946, n. 7, pur restando la tariffa con la Città del Vaticano inferiore a quella stabilita come massimo dal regolamento telegrafico internazionale;

l'Italia, e L. 0,81 per la Città del Vaticano, è ridotta nella misura stabilita dal regolamento telegrafico internazionale per le altre categorie di telegrammi a tariffa ridotta.

Art. 2.

Le tasse per i servizi speciali sono stabilite secondo le norme e nei limiti previsti dal regolamento telegrafico internazionale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1946

*Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
SCELBA

*Il Ministro per il tesoro*
CORBINO

(1418)

---

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1946.

**Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, per l'anno 1946.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 6 dello statuto dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, approvato con R. decreto 26 settembre 1935, n. 1932;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri del tesoro e della agricoltura e foreste;

Visto il R. decreto 8 aprile 1939, n. 720;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, per l'esercizio finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1946, è composto come segue:

comm. dott. Roberto Polini - per il Ministero dell'industria e del commercio;

comm. rag. Biagio Bianco - per il Ministero del tesoro;

col. comm. dott. Ottavio Scrittore - per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

dott. Vincenzo Macandà - per la Corte dei conti.

Roma, addì 9 aprile 1946

(1423) *Il Ministro*: GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1946.

**Autorizzazione alla Società anonima italiana di assicurazione per i danni d'incendio e rischi diversi, con sede in Milano, ad esercitare l'assicurazione nel ramo grandine.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società anonima italiana di assicurazione per i danni d'incendio e rischi diversi (Italiana incendio e rischi diversi), con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare il ramo grandine;

Ritenuto che lo statuto della Società comprende nello scopo sociale l'assicurazione contro i danni in ogni ramo e che la Società stessa è in possesso di tutti i requisiti di legge per ottenere la richiesta autorizzazione;

Decreta:

La Società anonima italiana di assicurazione per i danni di incendio e rischi diversi (Italiana incendio e rischi diversi), con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nel ramo grandine.

Roma, addì 17 aprile 1946

(1424) *Il Ministro*: Gronchi

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1946.

**Protezione temporanea alle invenzioni che figureranno nella VIII Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna, che si terrà a Milano dall'aprile al giugno 1947.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 8 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del R. decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopraricliamato si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del R. decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e i disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella VIII Esposizione trien[nale] [delle] arti decorative ed industriali

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**Rettifiche**
**alle tabelle annesse al decreto Ministeriale 13 aprile 1946**

In relazione a precisazioni del Ministero delle finanze, sono da apportarsi le seguenti rettifiche alle tabelle *A* e *B* annesse al decreto Ministeriale 13 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 1946:

*Dove si legge:*

*Tabella A*

| | |
|---|---|
| ex 74 *a*) | Stoccafisso |
| 181 *a*-1) | Cotone in bioccoli o in massa |
| 212 | Cascami di lana |
| 214 | Pelo per cappelli |
| 280 | Ghisa fosforosa |
| ex 588 *b*) | Vergella e contatti di tungsteno |
| 590 | Amianto a fibra lunga, greggio |
| ex 760 | Resina di cumarone |
| 655 *b*)1-2 | Resine altre indigene greggie e n. a |
| ex 713 *a*) | Selenio metallico |
| ex 749 | Naftalina greggia |
| ex 777 | Olii aromatici esotici |
| ex 802 | Nerofumo |
| 807 | Carniccio |

*Tabella B*

| | |
|---|---|
| ex 26 | Latte condensato con zucchero |
| ex 29 | Burro di latte |
| ex 34 *a*) | Farcola |
| ex 39 | Zucchero |
| 125 | Olio di oliva |
| 643 | Olii minerali greggi, lubrificanti, petroli e benzina |
| 644 | Residui della distillazione degli olii minerali |
| ex 655 | Colofonia |

*Deve leggersi:*

*Tabella A*

| | |
|---|---|
| 74 *a*-3) | Stoccafisso |
| 181 *a*-1) | Cotone in bioccoli o in massa, greggio |
| ex 212 | Cascami di lana |
| ex 214 | Pelo per cappelli |
| ex 280 | Ghisa fosforosa |
| ex 588 | Vergella e contatti di tungsteno |
| ex 590 | Amianto a fibra lunga, greggio |
| ex 642 *c*) | Resina di cumarone |
| 655 *b*) | Resine altre |
| 713 *f*) | Selenio metallico |
| 749 *a*) | Naftalina greggia |
| 777 *b*-1) | Piante e parti di piante medicinali non nominate, esotiche, non polverizzate |
| 802 *b*) | Nerofumo |
| ex 807 | Carniccio |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1795

diversi (Italiana incendio e rischi diversi), con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare il ramo grandine;

Ritenuto che lo statuto della Società comprende nello scopo sociale l'assicurazione contro i danni in ogni ramo e che la Società stessa è in possesso di tutti i requisiti di legge per ottenere la richiesta autorizzazione;

Decreta:

La Società anonima italiana di assicurazione per i danni di incendio e rischi diversi (Italiana incendio e rischi diversi), con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nel ramo grandine.

Roma, addì 17 aprile 1946

(1424) *Il Ministro*: Gronchi

---

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1946.

**Protezione temporanea alle invenzioni che figureranno nella VIII Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna, che si terrà a Milano dall'aprile al giugno 1947.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 8 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visto l'art. 1 del R. decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale il R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sopraricliamato si applica anche nella materia dei modelli di utilità e dei modelli e disegni ornamentali;

Visto l'art. 6 del R. decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano nelle esposizioni;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e i disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella VIII Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna, che si terrà a Milano dall'aprile al giugno 1947, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411, 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul Bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del R. decreto 5 febbraio 1940, n. 241 e 109 del R. decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 3 maggio 1946

(1417) p. *Il Ministro*: Vassallo

---

*Tabella A*

| | |
|---|---|
| ex 34 *a*) | Stoccafisso |
| 181 *a*-1) | Cotone in bioccoli o in massa |
| 212 | Cascami di lana |
| 214 | Pelo per cappelli |
| 280 | Ghisa fosforosa |
| ex 388 *b*) | Vergella e contatti di tungsteno |
| 393 | Amianto a fibra lunga, greggio |
| ex 769 | Resina di conifere |
| 655 *b*)1-2 | Resine altre indigene greggie e n. n |
| ex 713 *a*) | Selenio metallico |
| ex 749 | Naftalina greggia |
| ex 777 | Erbe aromatiche esotiche |
| ex 802 | Nerofumo |
| 807 | Carniccio |

*Tabella B*

| | |
|---|---|
| ex 26 | Latte condensato con zucchero |
| ex 29 | Burro di latte |
| ex 34 *a*) | Baccalà |
| ex 39 | Zucchero |
| 125 | Olio di oliva |
| 643 | Oli minerali greggi, lubrificanti, petroli e benzina |
| 644 | Residui della distillazione degli oli minerali |
| ex 655 | Colofonia |

*Deve leggersi:*

*Tabella A*

| | |
|---|---|
| 34 *a*-3) | Stoccafisso |
| 181 *a*-1) | Cotone in bioccoli o in massa, greggio |
| ex 212 | Cascami di lana |
| ex 214 | Pelo per cappelli |
| ex 280 | Ghisa fosforosa |
| ex 388 | Vergella e contatti di tungsteno |
| ex 393 | Amianto a fibra lunga, greggio |
| ex 642 *c*) | Resina di conifere |
| 655 *b*) | Resine altre |
| 713 *l*) | Selenio metallico |
| 749 *a*) | Naftalina greggia |
| 777 *b*-1) | Piante e parti di piante medicinali non macinate, estratte, non polverizzate |
| 802 *b*) | Nerofumo |
| ex 807 | Carniccio |

*Tabella B*

| | |
|---|---|
| 26 *b*-2) | Latte condensato con zucchero |
| 29 | Burro di latte |
| 34 *a*-2) | Baccalà |
| 39 | Zucchero |
| 125 *c*) | Olio di oliva |
| ex 643 | Oli minerali greggi, lubrificanti, petroli e benzina |
| 643 *b*-6) | Residui della distillazione degli oli minerali |
| 655 *a*) | Colofonia |

(1433)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785123

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Trasferimento di notai

*Decreto Ministeriale del 22 maggio 1946:*

Granzella Martino, notaio residente nel comune di Chiavenna, distretto notarile di Sondrio, è traslocato nel comune di Gravedona, distretto notarile di Como;

Morello Filippo, notaio residente nel comune di Palazzo Adriano, distretto notarile di Palermo, è traslocato nel comune di Corleone, stesso distretto.

(1457)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza della cattedra di paleontologia nella Regia università di Roma cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Regia università di Roma, è vacante la cattedra di paleontologia, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento di titolare.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà di scienze della predetta Università, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1435)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Firenze

Con decreto Ministeriale in data 18 maggio 1946, l'ing. Massimiliano Tognozzi è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Firenze.

(1420)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Forlì a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Per l'integrazione del bilancio 1945, il comune di Forlì è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 1798 del 9 dicembre 1945; importo del mutuo L. 5[illegible]; estremi registrazione Corte dei conti: 9 aprile 1946, registro interno, foglio n. 91.

### Autorizzazione al comune di Castelnuovo Garfagnana a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Castelnuovo Garfagnana (provincia di Lucca), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 200.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1447)

### Autorizzazione al comune di Monfestino a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 5 febbraio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Monfestino (provincia di Modena), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 500.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1448)

### Autorizzazione al comune di Sorrento a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Sorrento (provincia di Napoli), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 500.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1449)

### Autorizzazione al comune di Marsala a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Marsala (provincia di Trapani), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 2.000.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1450)

### Autorizzazione al comune di Ardore a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Ardore (provincia di Reggio Calabria), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 450.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1451)

### Autorizzazione al comune di S. Lorenzo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 4 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di San Lorenzo (provincia di Reggio Calabria), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1797

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra di paleontologia nella Regia università di Roma cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Regia università di Roma è vacante la cattedra di paleontologia cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento di titolare.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà di scienze della predetta Università, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(1435)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Firenze**

Con decreto Ministeriale in data 18 maggio 1946, l'ing. Massimiliano Tognozzi è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Firenze.

(1120)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Forlì a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945**

Per l'integrazione del bilancio 1945, il comune di Forlì è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre, con uno degli istituti di credito, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 1298 del 29 dicembre 1945, importo del mutuo L. 5.486.069; estremi registrazione Corte dei conti: 9 aprile 1946, registro Interno, foglio n. 94.

(1434)

**Autorizzazione al comune di Roncofreddo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Roncofreddo (provincia di Forlì), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 540.966 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1446)

**Autorizzazione al comune di Monfestino a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Monfestino (provincia di Modena), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 530.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1448)

**Autorizzazione al comune di Sorrento a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Sorrento (provincia di Napoli), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 580.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1449)

**Autorizzazione al comune di Marsala a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Marsala (provincia di Trapani), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 2.400.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1450)

**Autorizzazione al comune di Ardore a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Ardore (provincia di Reggio Calabria), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 495.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1451)

**Autorizzazione al comune di S. Lorenzo a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 3 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di San Lorenzo (provincia di Reggio Calabria), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 500.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1452)

**Autorizzazione al comune di Scilla a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Scilla (provincia di Reggio Calabria), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 500.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1453)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 917812

**Autorizzazione al comune di Terlizzi a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Terlizzi (provincia di Bari), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 800.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

**(1454)**

**Autorizzazione al comune di Palo del Colle a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945**

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Palo del Colle (provincia di Bari), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 500.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

**(1455)**

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**Dati di identificazione di autoveicoli restituiti dalle Autorità Alleate, dei quali non è stato possibile rintracciare i proprietari.**

Ai sensi ed agli effetti degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, la Commissione prevista dall'art. 2 dello stesso decreto, comunica che sono stati restituiti dalle Autorità Alleate all'Ispettorato della motorizzazione civile di Napoli, i sottoindicati autoveicoli dei quali non si conoscono i proprietari:

| TIPO | Telaio n. | Motore n. |
|---|---|---|
| Fiat 500 | 085600 | 092284 |
| | 049751 | 020519 |
| | 061742 | 061886 |
| | 073419 | — |
| | 046134 | 093497 |
| | 061874 | 063190 |
| Fiat 508 | 110382 | — |
| | 080074 | 081043 |
| | 052046 | — |
| | 003858 | 042823 |
| Fiat 1100 | 250001 | 263344 |
| | 260566 | 266673 |
| | 213543 | 258022 |
| | 258476 | — |
| | 248417 | — |
| | 256309 | 249286 |
| | 238402 | 282908 |
| | 201109 | 301245 |
| | 209478 | — |
| | 244222 | 248591 |
| Fiat 1500 | 038225 | — |
| | 015401 | 015522 |
| | 015119 | 015094 |
| | 028153 | 034087 |
| | 008702 | 008371 |
| | 021742 | 025939 |
| | 007473 | 029754 |
| | 010795 | 024517 |
| | 006839 | 025363 |
| Fiat 515 | 006271 | — |
| Fiat 518 L | 001417 | 006133 |
| Fiat 521/C | 213526 | 122360 |
| Fiat 626 | 001301 | 001533 |
| Fiat 635 BN | 001390 | 012821 |
| Lancia Augusta | 34-2655 | 10729 |
| | 31-2130 | 1135 |
| | 31-9710 | — |
| | 31-11761 | 11783 |
| | 31-11047 | — |
| | — | 88-3483 |
| Lancia Aprilia | 38-4045 | 13735 |
| | 439-11179 | 26192 |
| | 39-1859 | 12023 |
| | 39-4520 | — |
| | 38-5769 | — |
| | 39-5127 | 20051 |
| | 438-20901 | 16052 |
| | 438-20188 | 16443 |
| | 39-1738 | 97-3129 |
| Lancia Astura | 302236 | 533 |
| Lancia Artena | 28-7382 | 4378 |
| | 28-2937 | 84-1982 |
| | 28-5893 | 4893 |
| | 1111 | 84-1129 |
| Lancia Ardea | 250-1737 | — |
| | 250-4822 | 100-535 |
| Bianchi S5 | 13729 | 12485 |
| Bianchi S9 | 50844 | 50844 |
| | 59027 | 59027 |
| | 57230 | 58647 |
| | 56741 | 56741 |
| | 52142 | 52142 |
| | 53092 | 53092 |
| | 52348 | 52348 |
| Bianchi Miles | 5436 | 500550436 |
| Alfa Romeo 6/C 2500 G. T. | 915049 | 923849 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1769

### Autorizzazione al comune di Palo del Colle a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1956, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Palo del Colle (provincia di Bari), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1955 del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 500.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(1455)

## MINISTERO DEI TRASPORTI

### Dati di identificazione di autoveicoli restituiti dalle Autorità Alleate, dei quali non è stato possibile rintracciare i proprietari.

Ai sensi ed agli effetti degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46, la Commissione prevista dall'art. 2 dello stesso decreto, comunica che sono stati restituiti dalle Autorità Alleate all'Ispettorato della motorizzazione civile di Napoli, i sottoindicati autoveicoli dei quali non si conoscono i proprietari:

| TIPO | Telaio n. | Motore n. |
|---|---|---|
| Fiat 500 | 065600 | 002584 |
| | 049751 | 030519 |
| | 061742 | 061886 |
| | 077419 | — |
| | 046154 | 092437 |
| | 061874 | 003190 |
| 508 | 140882 | — |
| | 080074 | 081043 |
| | 053049 | — |
| | 035858 | 047823 |
| Fiat 1100 | 259691 | 263344 |
| | 206556 | 206673 |
| | 215543 | 208522 |
| | 258476 | — |
| | 248417 | — |
| | 256300 | 240286 |
| | 230492 | 282608 |
| | 261109 | 301245 |
| | 209458 | — |
| | 244293 | 248591 |
| | 247175 | — |
| | 247241 | 251718 |
| | 215560 | 215859 |
| | 209433 | 209701 |
| | 229854 | 232019 |
| | 256189 | 236815 |
| Fiat 1500 | 015372 | 015409 |
| | 024964 | — |
| | 013076 | — |
| | 028374 | 033509 |
| | 023275 | — |
| | 027570 | 028744 |
| | 031778 | 031965 |
| | 026621 | 026725 |
| | 021743 | 025859 |
| | 005473 | 020754 |
| | 010795 | 024317 |
| | 009839 | 025503 |
| Fiat 515 | 000271 | — |
| Fiat 518 L | 001417 | 006133 |
| Fiat 521 C | 215526 | 122360 |
| Fiat 626 | 001501 | 001333 |
| Fiat 635 BN | 001390 | 012821 |
| Lancia Augusta | 34-2655 | 10729 |
| | 31-2130 | 1135 |
| | 31-9710 | — |
| | 31-11761 | 11785 |
| | 31-11047 | — |
| | — | 88-2485 |
| Lancia Aprilia | 38-4045 | 13735 |
| | 429-11179 | 20192 |
| | 39-1859 | 12025 |
| | 39-4520 | — |
| | 38-5769 | — |
| | 39-5127 | 20651 |
| | 438-20661 | 16852 |
| | 438-20188 | 16443 |
| | 39-1758 | 07-3129 |
| Lancia Astura | 302235 | 583 |
| Lancia Artena | 28-7382 | 4378 |
| | 28-2937 | 84-1982 |
| | 28-5893 | 4893 |
| | 1111 | 84-1120 |
| Lancia Ardea | 250-1737 | — |
| | 250-4822 | 100-535 |
| Bianchi S5 | 15729 | 15485 |
| Bianchi S9 | 56844 | 56844 |
| | 56927 | 56927 |
| | 57230 | 58047 |
| | 56741 | 56741 |
| | 52142 | 52142 |
| | 53602 | 53602 |
| | 52345 | 52348 |
| Bianchi Miles | 5436 | 500520436 |
| Alfa Romeo 6/C 2500 G. T. | 915049 | 923849 |
| Alfa Romeo 6/C | 8713857 | 8713857 |
| Alfa Romeo 2000 | 121315269 | 121315269 |
| Renault | BDY-1 | — |
| | 807975 | 807975 |
| Matford | 1022-3946584 | 3846584 |
| Ford V/8 Tipo 68 | 1357 | 7052070 |
| Mercedes Tipo 170/V | 253226 | 415774 |
| Rolls Royce 6/C | GY-53 | DG-95 |

(1432)

1800

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985621

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 23 maggio 1946 - N. 116**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25 — | Norvegia | 20,16 |
| Australia | 322,60 | Nuova Zelanda | 322,60 |
| Belgio | 2,2817 | Olanda | 37,7415 |
| Brasile | 5,15 | Portogallo | 4,057 |
| Canadà | 90,809 | Spagna | 9,13 |
| Danimarca | 20,8505 | S. U. America | 100 — |
| Egitto | 413,50 | Svezia | 23,845 |
| Francia | 0,8296 | Svizzera | 23,31 |
| Gran Bretagna | 403,25 | Turchia | 77,52 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 95,575 |
| Id. 3,50 % 1902 | 88,90 |
| Id. 3 % lordo | 75 — |
| Id. 5 % 1935 | 99,275 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 85,20 |
| Id. 5 % 1936 | 98,425 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,35 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,575 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,475 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,45 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,425 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,40 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 96,525 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,70 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,775 |

# CONCORSI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esame a tre posti di referendario del Consiglio di Stato.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 1° settembre 1945, con il quale è stato bandito un concorso per titoli e per esame a tre posti di referendario del Consiglio di Stato;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esame a tre posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito con decreto presidenziale 1° settembre 1945, è così composta:

on. avv. Bartolomeo Ruini, presidente del Consiglio di Stato, presidente;

prof. dott. Michele La Torre, consigliere di Stato, componente;

prof. dott. Carlo Lozzi, consigliere di Stato, componente;

dott. Renato Faccini, consigliere di Corte di cassazione, componente;

prof. Filippo Vassalli, ordinario di diritto civile, componente.

Il dott. Giovanni Manfra, consigliere di 1ª classe del Ministero dell'interno, in servizio presso il Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

Roma, addì 11 marzo 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARTESANI

(1467)

---

**Elevazione da tre a cinque del numero dei posti di referendario del Consiglio di Stato messi a concorso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 1945.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto 1° settembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia in data 25 ottobre successivo, con il quale è stato bandito un concorso per titoli e per esami a tre posti di referendario del Consiglio di Stato;

Considerato che nel ruolo organico di detto Consiglio si sono verificate nuove numerose vacanze che è necessario ricoprire al più presto per assicurare il regolare funzionamento di quell'Alto Consesso;

Ritenuta in conseguenza l'opportunità di elevare da tre a cinque il numero dei posti messi come sopra a concorso, riaprendo nel contempo i termini di ammissione al concorso stesso;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' elevato da tre a cinque il numero dei posti di referendario del Consiglio di Stato messi a concorso per titoli e per esami con decreto Presidenziale 1° settembre 1945.

Art. 2.

I termini per l'ammissione al concorso sono riaperti per il periodo di trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1946

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1801

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gran Bretagna | 403,20 | Turchia | 17,05 |
| India (Bombay) | 30,20 | Unione Sud Afr. | 400,70 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 95,575 |
| Id. 3,50 % 1902 | 88,90 |
| Id. 3 % lordo | 75 — |
| Id. 5 % 1935 | 99,275 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 85,20 |
| Id. 5 % 1936 | 98,425 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 97,35 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1938) | 99,575 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 99,475 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,45 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,425 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 99,40 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 93,525 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,70 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,775 |

# CONCORSI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esame a tre posti di referendario del Consiglio di Stato.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 1° settembre 1955, con il quale è stato bandito un concorso per titoli e per esame a tre posti di referendario del Consiglio di Stato;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esame a tre posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito col citato proprio decreto del 1° settembre 1955, è così costituita:

Roma, addì 11 maggio 1956

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARTESANI

(1467)

---

**Elevazione da tre a cinque del numero dei posti di referendario del Consiglio di Stato messi a concorso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 1955.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il proprio decreto 1° settembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia in data 25 ottobre successivo, col quale è stato bandito un concorso per titoli e per esami a tre posti di referendario del Consiglio di Stato;

Considerato che nel ruolo organico di detto Consiglio si sono verificate nuove numerose vacanze che è necessario ricoprire al più presto per assicurare il regolare funzionamento di quell'Alto Consesso;

Ritenuta in conseguenza l'opportunità di elevare da tre a cinque il numero dei posti messi come sopra a concorso, riaprendo nel contempo i termini di ammissione al concorso stesso;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Decreta:

ART. 1.

E' elevato da tre a cinque il numero dei posti di referendario del Consiglio di Stato messi a concorso per titoli e per esami con decreto Presidenziale 1° settembre 1955.

ART. 2.

I termini per l'ammissione al concorso sono riaperti per il periodo di trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1956

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARTESANI

(1468)

---

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1802

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D ITALIA

## III

# INDICE MENSILE

1°-31 MARZO 1946

## IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO

| | | |
|---|---|---|
| 2343 | - Raccolta ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo Italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944 | L. 150 |
| 2343/A | Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nel secondo semestre dell'anno 1944 | » 350 |
| 2343/B | - Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di gennaio e febbraio 1945 | » 150 |
| 2343/C | - Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di marzo e aprile 1945 | » 250 |
| 2343/D | - Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di maggio e giugno 1945 | » 250 |
| 694/bis | - Legislazione sui lavori pubblici (*edizione 1930*) | » 500 |
| 949/bis | - Legislazione sui lavori pubblici - 1ª Appendice (*edizione 1932*) | » 200 |
| 2000/bis | - Codice sanitario - Parte 1ª e 2ª (*VI edizione*) | » 600 |
| 2062 | - Farmacopea ufficiale | » 400 |
| 2220 | - Codice della Navigazione | » 750 |
| 2225 | - Codice civile (con tavole di confronto con il vecchio Codice ed il Codice di commercio) | » 200 |
| 2380 | - Adozione delle Proclaimed List e Statutory List delle Nazioni Unite | 300 |
| 2380/A | - Variazioni alle Proclaimed List e Statutory List delle Nazioni Unite - 1° elenco | » 75 |
| 2380/B | - Variazioni alle Proclaimed List e Statutory List delle Nazioni Unite - 2° elenco | » 150 |
| 2380/C | - Variazioni alle Proclaimed List e Statutory List delle Nazioni Unite - 3° elenco | » 150 |
| 2124/R | - Risarcimento danni di guerra | » 30 |
| 2210/A | - Norme di attuazione del Codice civile | » 50 |
| 2210/B | - Relazione sul nuovo Codice civile | » 100 |
| 2215 | - Disciplina del fallimento e del concordato preventivo | » 60 |
| 2230 | - Codice di procedura civile (Testo, Relazioni Disposizioni per l'attuazione) | » 150 |
| 2270 | - Ordinamento giudiziario. Relazione. Indici | » 150 |
| 2356/R | - Provvedimenti in materia di finanza locale | » 40 |
| 2365 | - Legislazione italiana sulle borse valori | » 50 |
| 2376 | - Norme sulla requisizione in uso e assegnazione in locazione di alloggi | » 30 |
| — | - Disciplina delle locazioni degli immobili urbani | » 20 |
| 2379 | Epurazione delle Pubbliche Amministrazioni, revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri ed epurazione delle Aziende private | » 20 |
| 2381 | - La nuova legge sull'epurazione della pubblica amministrazione (decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, con cenni illustrativi) | 25 |
| 2382 | - Ricostituzione delle Amministrazioni su base elettiva (decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1) | » 50 |
| 2385 | - Istruzioni e Prontuario per i trattamenti dovuti ai titolari di pensioni e assegni ordinari in applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 | » 150 |
| 2386 | - Esportazione verso i Paesi a valuta libera (circolare n. 2 - Roma 13 febbraio 1946) | » 15 |
| | - [illegible] (Istruzioni ministeriali - Tariffe) | » 30 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985121

# INDICE MENSILE

## 1°-31 MARZO 1946

## IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO

| | | |
|---|---|---|
| 2343 | - Raccolta ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo Italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944 | L. 150 |
| 2343/A | Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nel secondo semestre dell anno 1944 | » 350 |
| 2343/B | - Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di gennaio e febbraio 1945 | 150 |
| 2343/C | - Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di marzo e aprile 1945 | » 250 |
| 2343/D | - Raccolta delle disposizioni legislative pubblicate nei mesi di maggio e giugno 1945 | » 250 |
| 694/bis | - Legislazione sui lavori pubblici (*edizione 1930*) | » 500 |
| 949/bis | - Legislazione sui lavori pubblici - 1ª Appendice (*edizione 1932*) | » 200 |
| 2000/bis | - Codice sanitario - Parte 1ª e 2ª (*VI edizione*) | » 600 |
| 2062 | - Farmacopea ufficiale | » 400 |
| 2220 | - Codice della Navigazione | » 750 |
| 2225 | - Codice civile (con tavole di confronto con il vecchio Codice ed il Codice di commercio) | » 200 |
| 2380 | - Adozione delle Proclaimed List e Statutory List delle Nazioni Unite | 300 |
| 2380/A | - Variazioni alle Proclaimed List e Statutory List delle Nazioni Unite - 1° elenco | 75 |
| 2380/B | - Variazioni alle Proclaimed List e Statutory List delle Nazioni Unite - 2° elenco | » 150 |
| 2380/C | - Variazioni alle Proclaimed List e Statutory List delle Nazioni Unite - 3° elenco | » 150 |
| 2124/R | - Risarcimento danni di guerra | » 30 |
| 2210/A | - Norme di attuazione del Codice civile | » 50 |
| 2210/B | - Relazione sul nuovo Codice civile | » 100 |
| 2215 | - Disciplina del fallimento e del concordato preventivo | » 60 |
| 2230 | - Codice di procedura civile (Testo, Relazioni, Disposizioni per l'attuazione) | » 150 |
| 2270 | - Ordinamento giudiziario. Relazione, Indici | » 150 |
| 2356/R | - Provvedimenti in materia di finanza locale | » 40 |
| 2365 | - Legislazione italiana sulle borse valori | » 50 |
| 2376 | - Norme sulla requisizione in uso e assegnazione in locazione di alloggi | » 30 |
| — | - Disciplina delle locazioni degli immobili urbani | » 20 |
| 2379 | Epurazione delle Pubbliche Amministrazioni, revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri ed epurazione delle Aziende private | » 20 |
| 2381 | - La nuova legge sull'epurazione della pubblica amministrazione (decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, con cenni illustrativi) | 25 |
| 2382 | - Ricostituzione delle Amministrazioni su base elettiva (decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1) | » 50 |
| 2385 | - Istruzioni e Prontuario per i trattamenti dovuti ai titolari di pensioni e assegni ordinari in applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 | » 150 |
| 2386 | - Esportazione verso i Paesi a valuta libera (circolare n. 2 - Roma 13 febbraio 1946) | » 15 |
| 2387 | - Radioaudizioni circolari - (Istruzioni ministeriali - Tariffe) | » 30 |
| 2393 | - Regolamento di servizio per gli uffici provinciali dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali (D. M. 30 giugno 1945, n. 1441) | » 30 |
| 2865/bis | - Istruzioni e prontuario per la competenze dovute al personale di ruolo e non di ruolo dal 1° ottobre 1945 (decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1945) | » 150 |
| 2866/bis | - Norme relative alle gestioni di stralcio delle soppresse organizzazioni fasciste | » 100 |
| 13/R | - La riscossione delle imposte dirette (*edizione 1939*) | » 20 |
| 18/R | - Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato (Ristampa aggiornata) | » 50 |
| — | - Amnistia e condono per reati militari (Ed. Guida pratica per avvocati e procuratori) | » 40 |

*Ai suddetti prezzi aggiungere le spese di spedizione, oltre il 2% per Imposta sull'Entrata, versando il tutto sul c/c postale n. 1/2640 intestato alla Libreria dello Stato, oppure rivolgersi direttamente alle seguenti sue Agenzie:*

*in Roma: Corso Umberto I, n. 231 e via XX Settembre (Palazzo Ministero Finanze) — in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, n. 3 — in Napoli: via Chiaia, n. 5*



18804

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

*In vendita presso la* LIBRERIA DELLO STATO

# OPERE DI GABRIELE D'ANNUNZIO

Pubblicazioni della Fondazione "IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI"

## I – *Versi d'amore e di gloria*

IL VERSO E' TUTTO - L'Isottèo (1886). - La Chimera (1888).
MAIA (1903) - Delle Laudi - Libro I.
ELETTRA (1904) - Delle Laudi - Libro II.
ALCYONE (1903) - Delle Laudi - Libro III.
MEROPE (1911-1912) - Delle Laudi - Libro IV.
CANTI DELLA GUERRA LATINA (1914-1918).

## II – *Prose di romanzi*

LE PRIMAVERE DELLA MALA PIANTA - Terra vergine (1882) - Giovanni Episcopo (1891).
LE VERGINI DELLE ROCCE (1895).
FORSE CHE SI FORSE CHE NO (1910).

## III – *Tragedie, misteri e sogni*

FRANCESCA DA RIMINI (1902).
LA FIGLIA DI IORIO (1904).
LA FIACCOLA SOTTO IL MOGGIO (1905).
PIÙ CHE L'AMORE (1907).
LA GLORIA (1899).
FEDRA (1909)
LA NAVE (1908).
LE MARTYRE DE SAINT SEBASTIEN (1911)

## IV – *Prose varie*

IL SUDORE DI SANGUE (1919).
L'URNA INESAUSTA (1919).
LA VITA DI COLA DI RIENZO (1905).
IL LIBRO ASCETICO DELLA GIOVANE ITALIA (1923).
PER LA PIÙ GRANDE ITALIA (1915).
LE DIT DU SOURD ET MUET QUI FUT MIRACULÉ EN L'AN DE GRACE MCCLXVI (1930-1936).
TENEO TE AFRICA (1935-1936) - La seconda gesta d'oltremare.

PREZZO DI CIASCUN VOLUME L. **100** (Aggiungere le spese di spedizione oltre al **2** % per imposta sull'entrata)

**Versare l'importo sul c/c postale 1/2640 intestato all'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - ROMA**



1805

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

# INDICE PER MATERIE


| | Numero della Gazzetta |
|---|---|
| **Accademie.** | |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 56: Modificazione alla legge 13 giugno 1935, n. 1184, concernente provvedimenti a favore della Reale accademia di Santa Cecilia | 55 |
| **Affitti e pigioni.** | |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 55: Funzionamento delle commissioni arbitrali previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 2 ottobre 1945, n. 669, sulla locazione degli immobili urbani | 55 |
| **Agenti di cambio.** — Vedi: « Borse valori ». | |
| **Agricoltura.** — Vedi: « Contributi in agricoltura » e « Istituti nazionali ». | |
| **Alloggi per i senza tetto.** | |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 92: Assegnazione di nuovo termine per il conseguimento del premio di acceleramento per i lavori di riparazione di alloggi per i senza tetto | 67 |
| **Approvvigionamenti.** | |
| Decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 22 febbraio 1946: Abrogazione dei provvedimenti emanati in materia di approvvigionamento del vino | 52 |
| **Assegni familiari.** — Vedi anche: « Cooperative » e « Pesca ». | |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 54: Riordinamento del Comitato speciale per gli assegni familiari | 55 |
| **Assegni familiari.** — Vedi: « Pesca ». | |
| **Assemblea Costituente.** — Vedi: « Elettorato » e « Stato ». | |
| **Assicurazioni infortuni e malattie professionali.** — Vedi: « Assicurazioni sociali ». | |
| **Assicurazioni obbligatorie.** — Vedi: « Assicurazioni sociali ». | |
| **Assicurazioni private.** | |
| Decreto Ministeriale 12 marzo 1946: Autorizzazione alla Società « Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione sop. | |

| | Numero della Gazzetta |
|---|---|
| **Assicurazioni sociali.** | |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 52: Modificazioni alle vigenti disposizioni circa l'assicurazione obbligatoria contro le malattie dei lavoratori dell'industria | 56 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 60: Modificazioni alle vigenti disposizioni circa l'assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura | 56 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85: Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura | 65 |
| **Associazioni.** | |
| ASSOCIAZIONI NAZIONALI. — Decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 77: Ripristino dell'antica denominazione di « Associazione nazionale per gli interessi morali ed economici del Mezzogiorno d'Italia » dell'Opera Principessa di Piemonte | 62 |
| Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946: Approvazione del nuovo statuto della Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra | 64 |
| Decreto Ministeriale 12 marzo 1946: Nomina di un commissario e di commissari aggiunti dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra | 68 |
| ASSOCIAZIONI RELIGIOSE. — Decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 44: Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano San Giuseppe », con sede in Macerata | 51 |
| **Avvocatura dello Stato.** — Vedi: « Magistratura ». | |
| **Aziende.** | |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 111: Anticipazione di fondi all'Azienda Bilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) | 71 |
| AZIENDE DI CREDITO (Vedi « Banche »). | |
| **Aziende industriali o commerciali esercitate da sudditi di Stati nemici o nelle quali esse abbiano interessi prevalenti.** | |
| SOTTOPOSIZIONI A SEQUESTRO, SINDACATO E REVOCHE DI SEQUESTRO. — Decreto Ministeriale 19 febbraio 1946: Sottoposizione a sequestro della Società anonima « S.I.A.M.A. » (Società Anonima Articoli Mohair Albino), con sede in Bergamo-Albino, e nomina del sequestratario | 52 |
| Decreto Ministeriale 12 febbraio 1946: Trasformazione in sindacato del sequestro della Società « I.N.N.E.T. » Industria Nazionale Nastri Elastici con sede | |


Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1956021

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 55: Funzionamento delle commissioni arbitrali previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, sulla locazione degli immobili urbani . . . 55

**Cambi di cambio.** — Vedi: « Borse valori ».

**Agricoltura.** — Vedi: « Contributi in agricoltura » e « Istituti nazionali ».

**Alloggi per i senza tetto.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 82: Assegnazione di nuovo termine per il conseguimento del premio di acceleramento per i lavori di riparazione di alloggi per i senza tetto . . . 67

**Approvvigionamenti.**

Decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 22 febbraio 1946: Abrogazione dei provvedimenti emanati in materia di approvvigionamento del vino . . . 56

**Assegni familiari.** — Vedi anche: « Cooperative » e « Pesca ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 54: Riordinamento del Comitato speciale per gli assegni familiari . . . 55

**Assegni familiari.** — Vedi: « Posta ».

**Assemblea Costituente.** — Vedi: « Elettorato » e « Stato ».

**Assicurazioni infortuni e malattie professionali.** — Vedi: « Assicurazioni sociali ».

**Assicurazioni obbligatorie.** — Vedi: « Assicurazioni sociali ».

**Assicurazioni private.**

Decreto Ministeriale 12 marzo 1946: Autorizzazione alla Società « Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica . . . 66

Decreto Ministeriale 12 marzo 1946: Approvazione di una clausola da inserirsi nelle condizioni particolari di polizza relative ai contratti di assicurazione sulla vita presentata dalla Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona . . . 66

Decreto Ministeriale 13 marzo 1946: Approvazione delle condizioni generali di polizza relative alle assicurazioni senza visita medica, presentate dalla Rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione « L'Abeille Vita » . . . 68

Decreto Ministeriale 13 marzo 1946: Autorizzazione alla Società anonima di assicurazioni e capitalizzazioni « Compagnia Tirrena », con sede in Roma, ad applicare un diritto di contingenza ai propri contratti di capitalizzazione . . . 75

Passeggiata di marzo per la pace . . . 56

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85: Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura . . . 65

**Associazioni.**

ASSOCIAZIONI NAZIONALI. — Decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 77: Ripristino dell'antica denominazione di « Associazione nazionale per gli interessi morali ed economici del Mezzogiorno d'Italia » dell'Opera Principessa di Piemonte . . . 62

Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946: Approvazione del nuovo statuto della Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra . . . 64

Decreto Ministeriale 12 marzo 1946: Nomina di un commissario e di commissari aggiunti dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra . . . 68

ASSOCIAZIONI RELIGIOSE. — Decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 44: Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano San Giuseppe », con sede in Macerata . . . 51

**Avvocatura dello Stato.** — Vedi: « Magistratura ».

**Aziende.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 111: Anticipazione di fondi all'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (ARAR) . . . 71

AZIENDE DI CREDITO (Vedi « Banche »).

**Aziende industriali o commerciali esercitate da sudditi di Stati nemici o nelle quali esse abbiano interessi prevalenti.**

SOTTOPOSIZIONI A SEQUESTRO, SINDACATO E REVOCHE DI SEQUESTRO. — Decreto Ministeriale 10 febbraio 1946: Sottoposizione a sequestro della Società anonima « S.I.A.M.A. » (Società Anonima Articoli Mohair Albino), con sede in Bergamo-Albino, e nomina del sequestratario . . . 52

Decreto Ministeriale 12 febbraio 1946: Trasformazione in sindacale del sequestro della Società « I.N.N.E.I. », Industria Nazionale Nastri Elastici, con sede in Torino, e nomina del sindacatore . . . 59

Decreto Ministeriale 15 febbraio 1946: Revoca del decreto Ministeriale 19 agosto 1940, con il quale la Società anonima « Fabbrica derivati del piombo », con sede in Milano, fu sottoposta a sequestro . . . 52

Decreto Ministeriale 14 febbraio 1946: Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Emma Fischer, con sede in Napoli, e nomina del sequestratario . . . 53

Decreto Ministeriale 18 febbraio 1946: Revoca del decreto interministeriale 29 gennaio 1942, con il quale la Società meccanica « La Precisa » S.A.I., con sede in Napoli, è stata sottoposta a sequestro . . . 53

Decreto Ministeriale 20 febbraio 1946: Revoca del decreto interministeriale 8 febbraio 1942, con il quale la ditta Giuseppe Levi e Figli, con sede in Milano, fu sottoposta a sequestro . . . 53

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1806 21

Numero della Gazzetta

Decreto Ministeriale 22 febbraio 1946: Revoca del decreto interministeriale 20 gennaio 1941, con il quale la ditta Massimo Vigoli, con sede in Ventimiglia, è stata sottoposta a sequestro . . . 53

Decreto Ministeriale 24 febbraio 1946: Revoca del decreto interministeriale 20 febbraio 1942, con il quale la Società anonima Nello Costruzioni Compagnia, con sede in Napoli, è stata sottoposta a sequestro . . . 53

Decreto Ministeriale 13 febbraio 1946: Sottoposizione a sequestro della Società anonima Caffè Hag, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . 56

Decreto Ministeriale 11 febbraio 1946: Sostituzione del sequestratario della ditta Alfredo Bloss, con sede in Milano . . . 56

Decreto Ministeriale 14 febbraio 1946: Sottoposizione a sequestro della Società anonima Cerepass, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . 56

Decreto Ministeriale 18 febbraio 1946: Autorizzazione a sequestratario della rappresentanza italiana della « Assicurazioni Generali, società di assicurazioni marittime, fluviali e terrestri, con sede in Milano, a continuare l'esercizio dell'attività dell'azienda . . . 56

Decreto Ministeriale 18 febbraio 1946: Autorizzazione al sequestratario della rappresentanza italiana del « Lloyd di Colonia », società anonima di assicurazioni generali, con sede in Milano, a continuare l'esercizio dell'attività dell'azienda . . . 56

Decreto Ministeriale 25 febbraio 1946: Revoca del decreto interministeriale 25 luglio 1945, con il quale la Società Saint Gobain Fabbrica prodotti chimici e lastre colate di vetro), con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro . . . 57

Decreto Ministeriale 27 febbraio 1946: Revoca del decreto interministeriale 7 luglio 1945, con il quale la S. A. « La Voce del Padrone, Columbia, Marconiphone », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro . . . 58

Decreto Ministeriale 1° marzo 1946: Revoca del decreto interministeriale 17 ottobre 1940, con il quale la ditta « Stabilimenti Chercot » (prodotti farmaceutici specializzati e chimici), con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro . . . 61

Decreto Ministeriale 2 marzo 1946: Revoca del decreto interministeriale 5 novembre 1940, con il quale la Società anonima italiana « Capamianto », con sede in Torino, è stata sottoposta a sequestro . . . 61

Decreto Ministeriale 27 febbraio 1946: Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Industria italiana lubrificanti di Bente ing. Bruno, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . 62

Decreto Ministeriale 28 febbraio 1946: Sottoposizione a sequestro della Società italiana costruzioni impianti Eurog, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . 62

Decreto Ministeriale 25 febbraio 1946: Sottoposizione a sequestro della S. A. Mineraria Montichiaro, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . 63

Decreto Ministeriale 1° marzo 1946: Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Muller Enrico, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . 63

Decreto Ministeriale 8 marzo 1946: Sostituzione del sequestratario della Società anonima Stabilimenti riuniti di Brandizzo, con sede in Torino . . . 75

Decreto Ministeriale 4 marzo 1946: Revoca del decreto interministeriale 22 novembre 1940, con il quale la ditta « Laboratori di produzione farmaceutica nazionale E. Guien », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro . . . 67

Decreto Ministeriale 16 marzo 1946: Revoca del decreto interministeriale 7 luglio 1942, con il quale la Società anonima Coca-Cola, con sede in Genova, è stata sottoposta a sequestro . . . 70

Decreto Ministeriale 4 marzo 1946: Trasformazione del sequestro della Società anonima italiana metallurgica Arthur Krupp, con sede in Milano, in sindacato . . . 73

Decreto Ministeriale 5 marzo 1946: Revoca del decreto interministeriale 12 ottobre 1940, con cui la Società anonima Castanea, con sede in Genova e stabilimento a Porretta Terme, è stata sottoposta a sequestro . . . 73

Decreto Ministeriale 8 marzo 1946: Trasformazione del sequestro della Società in accomandita « Speller & Grossi », con sede in Milano, in sindacato . . . 74

Decreto Ministeriale 6 marzo 1946: Sostituzione del sequestratario della Società anonima Stabilimenti riuniti di Brandizzo, con sede in Torino . . . 75

SOTTOPOSIZIONE A SINDACATO. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1946: Sottoposizione a sindacato della ditta F. J. Osterreicher, società in nome collettivo con sede in Panzolo Madonna di Campiglio (Trento), e nomina del sindacatore . . . 51

Decreto Ministeriale 11 febbraio 1946: Sottoposizione a sindacato della S. A. Generale Unione Tessuti Italiani (G.U.T.I.), con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . 52

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1946: Sottoposizione a sindacato della Società anonima italiana « Acciai Alpine », con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . 53

Decreto Ministeriale 22 febbraio 1946: Revoca del decreto interministeriale 26 novembre 1940, con il quale la S. A. Tintoria Comense, con sede in Milano, è stata sottoposta a sindacato . . . 53

Decreto Ministeriale 13 febbraio 1946: Sottoposizione a sindacato della Società anonima Albeko, con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . 55

Decreto Ministeriale 21 febbraio 1946: Trasformazione in sindacato del sequestro della Società di fatto « Sikan e Ovest », con sede in Roma . . . 62

Decreto Ministeriale 17 febbraio 1946: Sottoposizione a sindacato della « SALO » - Società anonima prodotti chimici Bellazzi e C., con sede in Bergamo, e nomina del sindacatore . . . 56

Decreto Ministeriale 25 febbraio 1946: Sottoposizione a sindacato della Società tecnica italiana di Felix Alberg, con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . 63

Decreto Ministeriale 25 febbraio 1946: Sottoposizione a sindacato della S. A. Italiana Original Mellehar, con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . 58

Decreto Ministeriale 25 febbraio 1946: Sottoposizione a sindacato della Elpave S. A. Lugbeln-Pfanhauser in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del


Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1808

Decreto Ministeriale 14 febbraio 1956: Sostituzione del sequestratario della ditta Alfredo Bloss, con sede in Milano . . . . . 57
Decreto Ministeriale 14 febbraio 1956: Sottoposizione a sequestro della Società anonima Ceropesa, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . 58
Decreto Ministeriale 18 febbraio 1956: Autorizzazione al sequestratario della rappresentanza italiana della « Azzigaffia », società di assicurazioni marittime, fluviali e terrestri, con sede in Milano, a continuare l'esercizio dell'attività dell'azienda . . . . . 59
Decreto Ministeriale 18 febbraio 1956: Autorizzazione al sequestratario della rappresentanza italiana del « Lloyd di Colonia », società anonima di assicurazioni generali, con sede in Milano, a continuare l'esercizio dell'attività dell'azienda . . . . . 60
Decreto Ministeriale 25 febbraio 1956: Revoca del decreto interministeriale 26 luglio 1950, con il quale la Società Saint Gobain (Fabbrica italiana di specchi e lastre colate di vetro), con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro . . . . . 61
Decreto Ministeriale 27 febbraio 1956: Revoca del decreto interministeriale 7 luglio 1950, con il quale la S. A. « La Voce del Padrone, Columbia, Marconiphone », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro . . . . . 62
Decreto Ministeriale 1° marzo 1956: Revoca del decreto interministeriale 17 ottobre 1950, con il quale la ditta « Stabilimenti Cheresi » (prodotti farmaceutici specializzati e chimici), con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro . . . . . 63
Decreto Ministeriale 2 marzo 1956: Revoca del decreto interministeriale 5 novembre 1950, con il quale la Società anonima italiana « Capaniaudo », con sede in Torino, è stata sottoposta a sequestro . . . . . 64
Decreto Ministeriale 27 febbraio 1956: Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Industria italiana lubrificanti di Henke ing. Bruno, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . 65
Decreto Ministeriale 28 febbraio 1956: Sottoposizione a sequestro della Società italiana costruzioni impianti Ramag, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . 66
Decreto Ministeriale 25 febbraio 1956: Sottoposizione a sequestro della S. A. Mineraria Monticiano, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . 67
Decreto Ministeriale 1° marzo 1956: Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Muller Enrico, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . 68
Decreto Ministeriale 8 marzo 1956: Sostituzione del sequestratario-liquidatore della Società anonima Bosunal, con sede in Milano . . . . . 69
Decreto Ministeriale 2 marzo 1956: Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Stabilimento foto ceramico genovese F. A. Fischer, con sede in Genova, e nomina del sequestratario . . . . . 70
Decreto Ministeriale 5 marzo 1956: Revoca del decreto interministeriale 30 ottobre 1950, con il quale la S. A. Fornitura Ossigeno « S.A.F.O. », con sede in Vittorio Veneto, è stata sottoposta a sequestro . . . . . 71
Decreto Ministeriale 2 marzo 1956: Revoca dei decreti interministeriali 18 novembre 1950 e 2 febbraio 1952, con cui la Società Anonima Profumeria Avigliana « S.A.P.A. », con sede in Avigliana Torino), è stata sottoposta a sequestro e quindi messa in liquidazione . . . . . 72
di argenteria Arthur Krupp . . . . . 73
in sindacato . . . . . 73
Decreto Ministeriale 5 marzo 1956: Revoca del decreto interministeriale 12 ottobre 1950, con cui la Società anonima Castanon, con sede in Genova e stabilimento a Portetta Terme, è stata sottoposta a sequestro . . . . . 74
Decreto Ministeriale 8 marzo 1956: Trasformazione del sequestro della Società in accomandita « Speier & Grossi », con sede in Milano, in sindacato . . . . . 75
Decreto Ministeriale 9 marzo 1956: Sostituzione del sequestratario della Società anonima Stabilimenti cinati di Brandizzo, con sede in Torino . . . . . 75
SOTTOPOSIZIONE A SINDACATO. — Decreto Ministeriale 6 febbraio 1956: Sottoposizione a sindacato della ditta F. L. osterreicher, società in nome collettivo con sede in Pinzolo Madonna di Campiglio (Trento), e nomina del sindacatore . . . . . 51
Decreto Ministeriale 14 febbraio 1956: Sottoposizione a sindacato della S. A. Generale Unione Tessuti Italiani (G.U.T.I. », con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . 52
Decreto Ministeriale 16 febbraio 1956: Sottoposizione a sindacato della Società anonima italiana « Acciai Alpini », con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . 53
Decreto Ministeriale 22 febbraio 1956: Revoca del decreto interministeriale 26 novembre 1950, con il quale la S. A. Tiberina Comense, con sede in Milano, è stata sottoposta a sindacato . . . . . 54
Decreto Ministeriale 13 febbraio 1956: Sottoposizione a sindacato della Società anonima Albeko, con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . 55
Decreto Ministeriale 21 febbraio 1956: Trasformazione in sindacato del sequestro della Società di fatto « Sikun e Grosz », con sede in Roma . . . . . 56
Decreto Ministeriale 17 febbraio 1956: Sottoposizione a sindacato della « S.A.E.O. » - Società anonima prodotti chimici Bolzzi e C., con sede in Bergamo, e nomina del sindacatore . . . . . 56
Decreto Ministeriale 25 febbraio 1956: Sottoposizione a sindacato della Società tecnica italiana di Felix Altag, con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . 57
Decreto Ministeriale 25 febbraio 1956: Sottoposizione a sindacato della S. A. Italiana Original Melichar, con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . 58
Decreto Ministeriale 25 febbraio 1956: Sottoposizione a sindacato della Elpewe S. A. Lagbeln-Pharmaceutica in liquidazione, con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . 58
Decreto Ministeriale 25 febbraio 1956: Sottoposizione a sindacato della S. A. Enrico Depas, con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . 58
Decreto Ministeriale 26 febbraio 1956: Revoca del decreto interministeriale 4 aprile 1951, con il quale la Rappresentanza italiana della Compagnia francese di assicurazione « Du Phenix », con sede in Roma, è stata sottoposta a sindacato . . . . . 58
Decreto Ministeriale 23 febbraio 1956: Sottoposizione a sindacato della Società anonima Baruffaldi & C., con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . 58
Decreto Ministeriale 25 febbraio 1956: Sottoposizione a sindacato della S. A. Immobiliare Bandello, con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . 59

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | Numero della Gazzetta |
|---|---|
| Decreto Ministeriale 27 febbraio 1946: Revoca del decreto interministeriale 16 agosto 1943 con il quale la Società Italiana Rivetti ed Affini (S.I.R.E.A.), anonima, con sede in Milano, è stata sottoposta a sindacato | 61 |
| Decreto Ministeriale 25 febbraio 1946: Sottoposizione a sindacato della S. A. Italiana acciai Styria con sede in Milano, e nomina del sindacatore | 62 |
| Decreto Ministeriale 25 febbraio 1946: Sottoposizione a sindacato della Tulpizzo, società per azioni, con sede in Milano, e nomina del sindacatore | 67 |
| Decreto Ministeriale 26 febbraio 1946: Sottoposizione a sindacato della Società per azioni Riviera Cazzani Fugazza, con sede in Milano, e nomina del sindacatore | 63 |
| Decreto Ministeriale 2 marzo 1946: Revoca del decreto interministeriale 4 aprile 1941, con il quale la Rappresentanza italiana della Compagnia francese di assicurazioni sulla vita « Le Phenix », con sede in Roma, fu sottoposta a sindacato | 62 |
| Decreto Ministeriale 25 febbraio 1946: Sottoposizione a sindacato della Società a responsabilità limitata Depositi piemontesi carburi, con sede in Torino, e nomina del sindacatore | 61 |
| Decreto Ministeriale 25 febbraio 1946: Sottoposizione a sindacato della Società in accomandita semplice Ditta di Strauss & C., con sede in Milano, e nomina del sindacatore | 64 |
| Decreto Ministeriale 28 febbraio 1946: Sottoposizione a sindacato della Società in accomandita semplice Robert Zapp, con sede in Milano, e nomina del sindacatore | 65 |
| Decreto Ministeriale 28 febbraio 1946: Sottoposizione a sindacato della « S.A.C.A. » Società Anonima Commercio Adamas, con sede in Milano, e nomina del sindacatore | 64 |
| Decreto Ministeriale 28 febbraio 1946: Sottoposizione a sindacato della Società immobiliare Lepus Magna, con sede in Milano, e nomina del sindacatore | 66 |
| Decreto Ministeriale 28 febbraio 1946: Sottoposizione a sindacato della Società immobiliare Sabratha, con sede in Milano, e nomina del sindacatore | 68 |
| Decreto Ministeriale 2 marzo 1946: Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Petgorscheg Mario fu Rodolfo, con sede in Genova, e nomina del sindacatore | 67 |
| Decreto Ministeriale 4 marzo 1946: Revoca del decreto interministeriale 18 giugno 1942, con il quale la S. A. Italiana Fabbricazione Alcaloidi Chimici (S.I.F.A.C.), con sede in Milano, è stata sottoposta a sindacato | 68 |
| Decreto Ministeriale 2 marzo 1946: Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Fabbri Iris fu Luigi, con sede in Genova, e nomina del sindacatore | 67 |
| Decreto Ministeriale 2 marzo 1946: Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Huber Umberto fu Andrea, con sede in Villa Lagarina (Trento), e nomina del sindacatore | 67 |
| Decreto Ministeriale 7 marzo 1946: Trasformazione del sequestro della Gutehoffnungshuette-Sterkrade, Aktien-Gesellschaft per Bergbau und Hüttenbetrieb | 68 |

| | Numero della Gazzetta |
|---|---|
| **Banca d'Italia.** — Vedi: « Bilancio dello Stato ». | |
| **Banche e Istituti di credito.** | |
| Decreto Ministeriale 11 febbraio 1946: Apertura di una filiale in Pavia del Credito Italiano con sede in Genova | 59 |
| Decreto Ministeriale 11 febbraio 1946: Apertura di una dipendenza in Fagnano Olona (Varese) della Banca Alto Milanese « Giorgetti, Saibene, Airoldi & C. », con sede in Busto Arsizio (Varese) | 59 |
| Decreto Ministeriale 11 febbraio 1946: Apertura di una dipendenza in Piazzola sul Brenta (Padova) della Banca cooperativa popolare di Padova | 62 |
| Decreto Ministeriale 13 febbraio 1946: Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna | 59 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 58: Disciplina relativa alle operazioni di sblocco dei depositi presso le aziende di credito e gli uffici postali | 56 |
| Decreto Ministeriale 18 febbraio 1946: Apertura di dipendenze del Banco di Sicilia sulle piazze di Chiusi e Chiusa Sclafani (Palermo) | 56 |
| Decreto Ministeriale 20 febbraio 1946: Autorizzazione alla Banca popolare di Novara a fungere da agenzia della Banca d'Italia | 58 |
| Decreto Ministeriale 13 febbraio 1946: Apertura di dipendenze dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna nelle piazze di Ales e Senorbì | 59 |
| Decreto Ministeriale 21 febbraio 1946: Conferma del sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma | 62 |
| Decreto Ministeriale 28 marzo 1946: Convalida dei provvedimenti adottati dal commissario della Banca nazionale del Lavoro, nominato dal governo della sedicente repubblica sociale italiana | 62 |
| Approvazione dei bilanci e conti economici per l'esercizio 1945 del Banco di Napoli e delle sue Sezioni speciali, nonchè dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale | 63 |
| Decreto Ministeriale 1° marzo 1946: Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Banca operaia cooperativa di Agnone | 67 |
| Decreto Ministeriale 1° marzo 1946: Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Galatina (Lecce) | 67 |
| Decreto Ministeriale 7 marzo 1946: Sostituzione del commissario liquidatore della Banca cooperativa Colono di Bagheria | 67 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 39: Disposizioni concernenti il pagamento delle rimesse effettuate dai lavoratori italiani in Germania | 68 |
| Decreto Ministeriale 1° marzo 1946: Apertura di una dipendenza della Banca popolare di Marostica in Nove (Vicenza) | 70 |
| Decreto Ministeriale 7 marzo 1946: Apertura di una dipendenza della Banca popolare cooperativa di Sconfinato in Casavatore, frazione di Casoria (Napoli) | 70 |
| **Decreto Ministeriale 15 marzo 1946: Modificazioni alla** | |


Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Fiorenza, con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . 60

Decreto Ministeriale 2 marzo 1956: Revoca del decreto interministeriale 5 aprile 1941, con il quale la Rappresentanza italiana della Compagnia francese di assicurazioni sulla vita « Le Phenix », con sede in Roma, fu sottoposta a sindacato . . . . . 61

Decreto Ministeriale 25 febbraio 1956: Sottoposizione a sindacato della Società a responsabilità limitata Depositi piemontesi carboni, con sede in Torino, e nomina del sindacatore . . . . . 61

Decreto Ministeriale 25 febbraio 1956: Sottoposizione a sindacato della Società in accomandita semplice Gureum di Strauss & C., con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . 62

Decreto Ministeriale 28 febbraio 1956: Sottoposizione a sindacato della Società in accomandita semplice Robert Zapp, con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . 62

Decreto Ministeriale 28 febbraio 1956: Sottoposizione a sindacato della « S.A.C.A. » Società Anonima Commercio Adamas, con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . 63

Decreto Ministeriale 28 febbraio 1956: Sottoposizione a sindacato della Società immobiliare Lepti Magna, con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . 63

Decreto Ministeriale 28 febbraio 1956: Sottoposizione a sindacato della Società immobiliare Sabrathia, con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . 64

Decreto Ministeriale 2 marzo 1956: Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Potorschez Mario fu Rodolfo, con sede in Genova, e nomina del sindacatore . . . . . 64

Decreto Ministeriale 4 marzo 1956: Revoca del decreto interministeriale 18 giugno 1952, con il quale la S. A. Italiana Fabbricazione Alcaloidi Chimici (S.I.F.A.C.), con sede in Milano, è stata sottoposta a sindacato . . . . . 65

Decreto Ministeriale 2 marzo 1956: Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Fabbri Iris fu Luigi, con sede in Genova, e nomina del sindacatore . . . . . 66

Decreto Ministeriale 2 marzo 1956: Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Huber Umberto fu Andrea, con sede in Villa Lagarina (Trento), e nomina del sindacatore . . . . . 66

Decreto Ministeriale 7 marzo 1956: Trasformazione del sequestro della Gutehoffnungshuette-Schleemann, ufficio tecnico per l'Italia, società a responsabilità limitata, con sede in Milano, in sindacato . . . . . 67

Decreto Ministeriale 2 marzo 1956: Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Rodolfo Fehrenbach, con sede in Genova, e nomina del sindacatore . . . . . 68

Decreto Ministeriale 11 marzo 1956: Sottoposizione a sindacato della S. A. Laboratorio meccanico di precisione « Comarel », con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . 69

Decreto Ministeriale 13 marzo 1956: Sottoposizione a sindacato dell'Azienda aerea Marathon, con sede in Milano, e nomina del sindacatore . . . . . 69

Banca cooperativa popolare di Lanuvio

Decreto Ministeriale 13 febbraio 1956: Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna . . . . . 52

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 38: Disciplina relativa alle operazioni di sblocco dei depositi presso le aziende di credito e gli uffici postali . . . . . 56

Decreto Ministeriale 18 febbraio 1956: Apertura di dipendenze del Banco di Sicilia sulle piazze di Chiusi e Chiusa Sclafani (Palermo) . . . . . 58

Decreto Ministeriale 20 febbraio 1956: Autorizzazione alla Banca popolare di Novara a fungere da agenzia della Banca d'Italia . . . . . 58

Decreto Ministeriale 13 febbraio 1956: Apertura di dipendenze dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna nelle piazze di Alcamo e Senorbì . . . . . 59

Decreto Ministeriale 21 febbraio 1956: Conferma del sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma . . . . . 62

Decreto Ministeriale 1° marzo 1956: Convalida dei provvedimenti adottati dal commissario della Banca nazionale del Lavoro, nominato dal governo della soffocata repubblica sociale italiana . . . . . 62

Approvazione dei bilanci e conti economici per l'esercizio 1954 del Banco di Napoli e delle sue Sezioni speciali, nonchè dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale . . . . . 65

Decreto Ministeriale 1° marzo 1956: Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Banca operaia cooperativa di Agnone . . . . . 67

Decreto Ministeriale 1° marzo 1956: Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Galatina (Lecce) . . . . . 67

Decreto Ministeriale 7 marzo 1956: Sostituzione del commissario liquidatore della Banca cooperativa Unione di Recoaro . . . . . 67

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 84: Disposizioni concernenti il pagamento delle rimesse effettuate dai lavoratori italiani in Germania . . . . . 68

Decreto Ministeriale 1° marzo 1956: Apertura di una dipendenza della Banca popolare di Marostica in Nove (Vicenza) . . . . . 72

Decreto Ministeriale 7 marzo 1956: Apertura di una dipendenza della Banca popolare cooperativa di Secondigliano in Casavatore, frazione di Casoria (Napoli) . . . . . 73

Decreto Ministeriale 15 marzo 1956: Modificazioni allo statuto del Banco di Roma, banca di interesse nazionale, con sede in Roma . . . . . 73

Decreto Ministeriale 15 marzo 1956: Apertura di dipendenze del Banco di Sicilia in Altofonte e Villabate (Palermo) e di una agenzia di città in Vittoria (Ragusa) . . . . . 75

Decreto Ministeriale 15 marzo 1956: Modificazioni allo statuto della Banca commerciale italiana, con sede in Milano . . . . . 75

Decreto Ministeriale 14 marzo 1956: Incorporazione della Cassa cooperativa « San Giuseppe » di Favara (Agrigento) nella Banca agricola cooperativa di Canicattì . . . . . 75

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Numero della Gazzetta

**Bilancio dello Stato e di aziende autonome statali.**

Errata-corrige
Decreto legislativo Luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 47: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1945-46, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario . . . 52
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 gennaio 1946, n. 51: Temporanea deroga alle norme vigenti per l'emissione di ordini di accreditamento per le spese di pubblicazioni, stampa, propaganda, ecc., a carico del bilancio del Ministero per la costituente . . . 52
Decreto legislativo Luogotenenziale 20 febbraio 1946, n. 71: Autorizzazione al Ministro per il tesoro di iscrivere in bilancio le somme richieste dal Governo Militare Alleato per far fronte alle occorrenze delle Forze Armate Alleate in Italia . . . 58
Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 1945, situazione trimestrale del debito pubblico, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia (*Supplemento*) . . . 60
Decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1946, n. 117: Settima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-1946 . . . 73

**Bonifiche.**

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di trasformazione fondiaria del bacino dell'Alto e Medio Belice, in provincia di Palermo . . . 72
Approvazione dell'ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica del Basso Flumendosa, in provincia di Cagliari . . . 72

**Borse di studio.** — Vedi: « Concorsi ».

**Borse valori.**

Decreto Ministeriale 27 febbraio 1946: Cessazione dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma del sig. Enrico Peslisler . . . 72
Decreto Ministeriale 1° marzo 1946: Costituzione delle Deputazioni di borsa per l'anno 1946 . . . 72
Decreto Ministeriale 7 marzo 1946: Nomina del signor Mario Maurelli fu Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma . . . 72

**Buoni fruttiferi annuali.** — Vedi: « Cassa depositi e prestiti ».

**Buoni del Tesoro.** — Vedi: « Debito pubblico ».

**Caccia.**

Decreto Ministeriale 20 marzo 1946: Inclusione del [illegible] . . . 72

Numero della Gazzetta

Decreto Ministeriale 3 marzo 1946: Nomina dei presidenti delle Giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Imperia, Massa e Carrara, Novara e Vicenza . . . 72
Decreto Ministeriale 5 marzo 1946: Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Treviso . . . 72
Decreto Ministeriale 16 marzo 1946: Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Belluno . . . 72

**Canapa.** — Vedi: « Prezzi ».

**Cartoline postali.** — Vedi: « Poste, telegrafi e telefoni ».

**Casa Reale.**

Avviso di Corte: Ricevimento in udienza solenne di S.E. il dott. Don Ricardo Rivera Schreiber, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Perù . . . 61

**Case.** — Vedi: « Istituti nazionali » e « Istituti per le case popolari »

**Casse agrarie, artigiane, rurali e di credito agrario.**

Decreto Ministeriale 18 febbraio 1946: Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Castelmassa (Rovigo) . . . 56
Decreto Ministeriale 18 febbraio 1946: Nomina del commissario liquidatore della Cassa agraria di Alì Marina (Messina) . . . 57
Decreto Ministeriale 13 febbraio 1946: Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Giuliano del Sannio (Campobasso) . . . 59
Decreto Ministeriale 13 febbraio 1946: Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario . . . 59
Decreto Ministeriale 13 febbraio 1946: Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario . . . 60
Decreto Ministeriale 13 febbraio 1946: Gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (Catanzaro) . . . 60
Decreto Ministeriale 13 febbraio 1946: Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Carbognano (Viterbo) . . . 60
Decreto Ministeriale 13 febbraio 1946: Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Caprarola (Viterbo) . . . 60
Decreto Ministeriale 13 febbraio 1946: Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario . . . 63
Decreto Ministeriale 21 febbraio 1946: Sostituzione del commissario liquidatore e nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Mogoro (Cagliari) . . . 64


Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1956 84

n. 51: Temporanea deroga alle norme vigenti per l'emissione di ordini di accreditamento per le spese di pubblicazioni, stampa, propaganda, ecc., a carico del bilancio del Ministero per la costituente . . . 58
Decreto legislativo Luogotenenziale 20 febbraio 1946, n. 71: Autorizzazione al Ministro per il tesoro di iscrivere in bilancio le somme richieste dal Governo Militare Alleato per far fronte alla occorrenze delle Forze Armate Alleate in Italia . . . 60
Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 1945: situazione trimestrale dei debiti pubblici, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia (*Supplemento*) . . . 61
Decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1946, n. 117: Settima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-1946 . . . 71

**Bonifiche.**

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di trasformazione fondiaria del bacino dell'Alto e Medio Belice, in provincia di Palermo . . . 72
Approvazione dell'ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica del Basso Flumendosa, in provincia di Cagliari . . . 73

**Borse di studio.** — Vedi: « Concorsi ».

**Borse valori.**

Decreto Ministeriale 27 febbraio 1946: Cessazione dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma del sig. Furico Pelissier . . . 58
Decreto Ministeriale 1° marzo 1946: Costituzione delle Deputazioni di borsa per l'anno 1946 . . . 58
Decreto Ministeriale 7 marzo 1946: Nomina del signor Mario Maurelli fu Mauro a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma . . . 58

**Buoni fruttiferi annuali.** — Vedi: « Cassa depositi e prestiti ».

**Buoni del Tesoro.** — Vedi: « Debito pubblico ».

**Caccia.**

Decreto Ministeriale 20 marzo 1946: Inclusione del coniglio selvatico tra gli animali nocivi limitatamente al territorio del comune di Nettuno . . . 61

**Camere di commercio.**

Decreto Ministeriale 10 febbraio 1946: Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Potenza . . . 58
Decreto Ministeriale 24 febbraio 1946: Nomina del presidente della Giunta della camera di commercio, industria ed agricoltura di Rovigo . . . 58
Decreto Ministeriale 24 febbraio 1946: Nomina del presidente della Giunta della camera di commercio, industria ed agricoltura di La Spezia . . . 58
Decreto Ministeriale 28 febbraio 1946: Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano . . . 58

**Canapa.** — Vedi: « Prezzi ».

**Cartoline postali.** — Vedi: « Poste, telegrafi e telefoni ».

**Casa Reale.**

Avviso di Corte: Ricevimento in udienza solenne di S.E. il dott. Don Ricardo Rivera Schreiber, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Perù . . . 61

**Case.** — Vedi: « Istituti nazionali » e « Istituti per le case popolari ».

**Casse agrarie, artigiane, rurali e di credito agrario.**

Decreto Ministeriale 18 febbraio 1946: Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Castelnuovo (Rovigo) . . . 56
Decreto Ministeriale 18 febbraio 1946: Nomina del commissario liquidatore della Cassa agraria di Alì Marina (Messina) . . . 57
Decreto Ministeriale 13 febbraio 1946: Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Giuliano del Sannio (Campobasso) . . . 59
Decreto Ministeriale 13 febbraio 1946: Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario . . . 59
Decreto Ministeriale 13 febbraio 1946: Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario . . . 60
Decreto Ministeriale 13 febbraio 1946: Gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Sant'Andrea Apostolo del Ionio (Catanzaro) . . . 60
Decreto Ministeriale 13 febbraio 1946: Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Carbognano (Viterbo) . . . 60
Decreto Ministeriale 13 febbraio 1946: Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Caprarola (Viterbo) . . . 60
Decreto Ministeriale 13 febbraio 1946: Nomina e conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario . . . 63
Decreto Ministeriale 21 febbraio 1946: Sostituzione del commissario liquidatore e nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Mogoro (Cagliari) . . . 64
Decreto Ministeriale 21 febbraio 1946: Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Castelletto di Brenzone (Verona) . . . 64
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Dozza (Bologna), in liquidazione coatta . . . 64
Decreto Ministeriale 21 febbraio 1946: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria Società cooperativa « L'Unione » di Caltelermini (Agrigento) . . . 65
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Chianchetelle (Avellino), in liquidazione coatta . . . 65
Decreto Ministeriale 21 febbraio 1946: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Quero . . . 68

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

| | | Numero della Gazzetta |
|---|---|---|
| | Decreto Ministeriale 1° marzo 1946: Pena pecuniaria inflitta al presidente della Cassa rurale e artigiana di Campofelice di Fitalia (Palermo) | |
| | **Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza.** | |
| | Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale: Cartelle ordinarie 4 % sorteggiate nella 26ª estrazione del novembre 1944 (*Supplemento*) | |
| | Decreto Ministeriale 7 marzo 1946: Autorizzazione alla 19ª emissione di buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti | |
| | Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale: Cartelle speciali 3,75 % sorteggiate nella 41ª estrazione del febbraio 1945 (*Supplemento*) | |
| | Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale: Cartelle speciali 3,75 % sorteggiate nella 42ª estrazione del febbraio 1946 (*Supplemento*) | |
| | **Casse di assistenza.** | |
| | Decreto Ministeriale 5 febbraio 1946: Nomina del commissario straordinario alla Cassa nazionale di assistenza della Confederazione dei professionisti ed artisti | |
| | **Casse popolari.** | |
| | Nomina del presidente della Cassa popolare di depositi e prestiti « S. Martino » cooperativa di credito a responsabilità illimitata con sede in Nembro (Bergamo), in liquidazione | |
| | **Casse di previdenza.** | |
| | Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 1946: Nomina del commissario straordinario della Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra il personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari | |
| | Decreto Ministeriale 18 marzo 1946: Costituzione del Comitato speciale della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, con sede presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale | |
| | Decreto Ministeriale 18 marzo 1946: Composizione del Collegio dei sindaci della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, con sede presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale | |
| | **Casse di risparmio.** — Vedi anche: « Banche e istituti di credito ». | |
| | Decreto Ministeriale 11 febbraio 1946: Convalida dei provvedimenti adottati dalla Cassa di risparmio di Vercelli, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana | |
| | Decreto Ministeriale 29 gennaio 1946: Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio dell'Aquila | |
| | Decreto Ministeriale 29 gennaio 1946: Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio delle Provin- | |
| | Decreto Ministeriale 7 marzo 1946: Modificazioni allo statuto della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane | 78 |
| | **Casse rurali.** — Vedi: « Casse agrarie ». | |
| | **Casse scolastiche.** | |
| | Decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945, n. 906: Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico nautico « Antonio Elia » di Ancona | 59 |
| | **Catasto.** | |
| | Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Cuneo (Supplemento) | 58 |
| | Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Treviso (Supplemento) | 67 |
| | Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Vicenza (Supplemento) | 75 |
| | **Chiese.** | |
| | Decreto Luogotenenziale 24 gennaio 1946, n. 78: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in vicaria autonoma della chiesa dei SS. Cosma e Damiano, in località Sala della frazione Calolzio del comune di Calolziocorte (Bergamo) | 62 |
| | **Cinematografia.** | |
| | Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 31: Obbligo di includere i films di carattere documentario o divulgativo relativo all'Assemblea costituente nei programmi degli spettacoli cinematografici | 65 |
| | **Combattenti.** — Vedi: « Opera nazionale combattenti ». | |
| | **Combustibili.** — Vedi: « Prezzi ». | |
| | **Commercio con l'estero.** — Vedi: « Scambi commerciali ». | |
| | **Commissariati militari marittimi.** — Vedi: « Marina militare ». | |
| | **Commissioni.** — Vedi sotto i vari soggetti. | |
| | **Commissioni arbitrali.** — Vedi: « Affitti e pigioni ». | |
| | **Comprensori.** — Vedi: « Bonifiche ». | |
| | **Comuni e Provincie.** | |
| | AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE MUTUI. — Autorizzazione al comune di Bovalino (Reggio Calabria) ad assumere un mutuo di L. 510.000 per la integrazione del bilancio 1945 | |


Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

**...ione della Cassa depositi e prestiti** . . . . . 50

Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale: Cartelle speciali 3,75 % sorteggiate nella 41ª estrazione del febbraio 1945 (*Supplemento*) . . . . . 70

Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale: Cartelle speciali 3,75 % sorteggiate nella 42ª estrazione del febbraio 1946 (*Supplemento*) . . . . . 71

**Casse di assistenza.**

Decreto Ministeriale 5 febbraio 1946: Nomina del commissario straordinario alla Cassa nazionale di assistenza della Confederazione dei professionisti ed artisti . . . . . 50

**Casse popolari.**

Nomina del presidente della Cassa popolare di depositi e prestiti « S. Martino » cooperativa di credito a responsabilità illimitata con sede in Nembro (Bergamo), in liquidazione . . . . . 6

**Casse di previdenza.**

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 1946: Nomina del commissario straordinario della Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra il personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari . . . . . 52

Decreto Ministeriale 18 marzo 1946: Costituzione del Comitato speciale della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, con sede presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale . . . . . 73

Decreto Ministeriale 18 marzo 1946: Composizione del Collegio dei sindaci della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, con sede presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale . . . . . 73

**Casse di risparmio.** — Vedi anche: « Banche e istituti di credito ».

Decreto Ministeriale 11 febbraio 1946: Convalida dei provvedimenti adottati dalla Cassa di risparmio di Vercelli, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana . . . . . 53

Decreto Ministeriale 29 gennaio 1946: Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio dell'Aquila . . . . . 52

Decreto Ministeriale 29 gennaio 1946: Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde . . . . . 51

Decreto Ministeriale 4 febbraio 1946: Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Cuneo . . . . . 52

Decreto Ministeriale 27 febbraio 1946: Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, all'esercizio del credito agrario di miglioramento . . . . . 68

Decreto Ministeriale 1° marzo 1946: Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo . . . . . 72

Decreto Ministeriale 7 marzo 1946: Convalida dei provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dalla Cassa di risparmio di Vigevano (Pavia) . . . . . 72

**Catasto.**

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Cuneo. (Supplemento) . . . . . 58

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Treviso. (Supplemento) . . . . . 67

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Vicenza. (Supplemento) . . . . . 75

**Chiese.**

Decreto Luogotenenziale 24 gennaio 1946, n. 78: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in vicaria autonoma della chiesa dei SS. Cosma e Damiano, in località Sala della frazione Calolzio del comune di Calvisiocorte (Bergamo) . . . . . 66

**Cinematografia.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 53: Obbligo di includere i films di carattere documentario o divulgativo relativo all'Assemblea costituente nei programmi degli spettacoli cinematografici . . . . . 55

**Combattenti.** — Vedi: « Opera nazionale combattenti ».

**Combustibili.** — Vedi: « Prezzi ».

**Commercio con l'estero.** — Vedi: « Scambi commerciali ».

**Commissariati militari marittimi.** — Vedi: « Marina militare ».

**Commissioni.** — Vedi sotto i vari soggetti.

**Commissioni arbitrali.** — Vedi: « Affitti e pigioni ».

**Comprensori.** — Vedi: « Bonifiche ».

**Comuni e Provincie.**

AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE MUTUI — Autorizzazione al comune di Rovalino (Reggio Calabria) ad assumere un mutuo di L. 510.000 per la integrazione del bilancio 1945 . . . . . 51

Autorizzazione al comune di Modena a contrarre un mutuo di L. 6.000.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . . . 56

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Potenza ad assumere un mutuo di L. 8.000.000 pel pareggio del bilancio 1945 . . . . . 58

Decreto Ministeriale 20 febbraio 1946: Secondo elenco dei Comuni cui sono applicabili le disposizioni del capo III del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305 . . . . . 60

Decreto Ministeriale 28 febbraio 1946: Terzo elenco dei Comuni in cui sono applicabili le disposizioni del capo III del decreto legislativo Luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305 . . . . . 61


Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950031

| | Numero della Gazzetta |
|---|---|
| Avviso di rettifica | 61 |
| Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Messina ad assumere un mutuo di L. 25.000.000 per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945 | 68 |
| Autorizzazione al comune di Noto (Siracusa) ad assumere un mutuo di L. 3.250.000 per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945 | 68 |
| Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Palermo ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.000.000 pel pareggio del bilancio 1945 | 69 |
| Autorizzazione al comune di Aieri (Cosenza) ad assumere un mutuo di L. 510.000 per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945 | 69 |
| Autorizzazione al comune di Locri (Reggio Calabria) ad assumere un mutuo di L. 500.000 per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945 | 69 |
| Autorizzazione al comune di Vicchio (Firenze) ad assumere un mutuo di L. 1.000.000 per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945 | 70 |
| Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pisa ad assumere un mutuo di L. 13.000.000 pel pareggio del bilancio 1945 | 70 |
| Autorizzazione al comune di Pistoia a contrarre un mutuo di L. 6.000.000 per l'integrazione del bilancio 1945 | 70 |
| Autorizzazione al comune di Ascoli Piceno a contrarre un mutuo di L. 4.500.000 per l'integrazione del bilancio 1945 | 71 |
| Autorizzazione al comune di Savignano (Forlì) a contrarre un mutuo di L. 750.000 per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945 | 71 |
| Autorizzazione al comune di Porto Civitanova (Macerata) a contrarre un mutuo di L. 2.200.000 per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945 | 71 |
| ELETTORATO. — Decreto legislativo Luogotenenziale 5 marzo 1946, n. 68: Modificazioni alle norme per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali | 57 |
| RICOSTITUZIONE DI COMUNI. — Decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1946, n. 58: Ricostituzione dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso | 58 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 61: Ricostituzione dei comuni di Rosora e di Mergo (Ancona) | 57 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 62: Ricostituzione dei comuni di Galtelli, Onifai, Locali ed Irgoli (Nuoro) | 57 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 63: Ricostituzione dei comuni di Montasola e Vacone (Rieti) | 57 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 64: Ricostituzione del comune di Turri (Cagliari) | 57 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 67: Ricostituzione del comune di Contigliano (Rieti) | 57 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 24 dicembre 1945, n. 904: Ricostituzione dei comuni di Casignana, Caraffa del Bianco, S. Agata del Bianco e Samo | 57 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 903: Ricostituzione del comune di Villaputzu (Cagliari) | 57 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 194: Ricostituzione del comune di S. Giacomo degli Schiavoni (Campobasso) | 70 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 195: Ricostituzione del comune di Bauladu (Cagliari) | 70 |
| RICOSTRUZIONE COMUNI DANNEGGIATI DALLA GUERRA. — Decreto Ministeriale 22 marzo 1946: Approvazione del sesto elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che devono adottare un piano di ricostruzione | 78 |
| **Concessione mineraria.** — Vedi: « Miniere ». | |
| **Concorsi.** | |
| Concorso per titoli per il conferimento di n. 6 borse di studio per un tirocinio di addestramento nella lotta contro la tubercolosi | 63 |
| MINISTERO DELLE FINANZE. — Revoca del concorso per titoli a n. 8 posti di computista nell'Amministrazione dei monopoli di Stato, bandito con decreto Ministeriale 24 settembre 1941 e revoca del decreto Ministeriale 6 novembre 1941 col quale si nomina la Commissione esaminatrice del concorso stesso | 70 |
| MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. — Aumento dei posti e dettatura delle prove scritte e delle sedi di esame del concorso a uditore giudiziario | 61 |
| MINISTERO DELLA MARINA. — Approvazione della notificazione di concorso per la nomina di 25 tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo | 55 |
| MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. — Concorsi a premi per cultori di discipline musicali | 59 |
| Revoca del concorso-esame di Stato a 336 cattedre di italiano, latino, storia e geografia negli Istituti medi inferiori, bandito con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942 | 61 |
| MINISTERO DEL TESORO. — Revoca del concorso per esami a due posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale di cassa della Tesoreria centrale della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato e della Regia zecca | 55 |
| Revoca del concorso per esami a 24 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del Tesoro | 55 |
| PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI. — Diario della prova di esame nel concorso a sostituto avvocato dello Stato di seconda classe | 71 |
| PREFETTURE. — Designazione della vincitrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1945 | 65 |
| **Confederazioni.** — Vedi: « Casse di assistenza ». | |
| **Confraternite.** | |
| Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1945, n. 908: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Martino, con sede in Erice (Trapani) | 61 |
| Decreto Luogotenenziale 24 gennaio 1946, n. 114: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Guardiabosone | 70 |


Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1981

mere un mutuo di L. 500.000 per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945 . . . 61
Autorizzazione al comune di Lceri (Reggio Calabria) ad assumere un mutuo di L. 500.000 per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945 . . . 62
Autorizzazione al comune di Vicchio (Firenze) ad assumere un mutuo di L. 1.000.000 per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945 . . . 62
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pisa ad assumere un mutuo di L. 1.000.000 pel pareggio del bilancio 1945 . . . 62
Autorizzazione al comune di Pistoia a contrarre un mutuo di L. 6.000.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 63
Autorizzazione al comune di Ascoli Piceno a contrarre un mutuo di L. 4.500.000 per l'integrazione del bilancio 1945 . . . 63
Autorizzazione al comune di Savignano (Forlì) a contrarre un mutuo di L. 750.000 per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945 . . . 63
Autorizzazione al comune di Porto Civitanova (Macerata) a contrarre un mutuo di L. 2.500.000 per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945 . . . 64
ELETTORATO. — Decreto legislativo Luogotenenziale 5 marzo 1946, n. 68: Modificazioni alle norme per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali . . . 64
RICOSTITUZIONE DI COMUNI. — Decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1946, n. 48: Ricostituzione dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso . . . 64
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 61: Ricostituzione dei comuni di Rosora e di Mergo (Ancona) . . . 64
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 62: Ricostituzione dei comuni di Galtelli, Onifai, Loculi ed Irgoli (Nuoro) . . . 64
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 63: Ricostituzione dei comuni di Montasola e Vacone (Rieti) . . . 64
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 64: Ricostituzione del comune di Turri (Cagliari) . . . 64
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 febbraio 1946, n. 67: Ricostituzione del comune di Configliano (Rieti) . . . 64
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 904: Ricostituzione dei comuni di Cadignano, Caraffa del Bianco, S. Agata del Bianco e Samo . . . 64
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 905: Ricostituzione del comune di Villanovaforru (Cagliari) . . . 64
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 104: Ricostituzione del comune di S. Giacomo degli Schiavoni (Campobasso) . . . 64
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 105: Ricostituzione del comune di Guasmaggiore (Cagliari) . . . 64
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 106: Ricostituzione del comune di Camastra (Agrigento) . . . 64
Decreto Legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 107: Ricostituzione dei comuni di S. Cipriano d'Aversa e di Casal Principe (Napoli) . . . 64
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 108: Ricostituzione del comune di Macchiaval-forte (Campobasso) . . . 64
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 109: Ricostituzione dei comuni di Girasole e Lotzorai (Nuoro) . . . 64

**Concorsi.**

Concorso per titoli per il conferimento di n. 6 borse di studio per un tirocinio di addestramento nella lotta contro la tubercolosi . . . 65
MINISTERO DELLE FINANZE. — Revoca del concorso per titoli a n. 8 posti di commesso nell'Amministrazione dei monopoli di Stato, bandito con decreto Ministeriale 24 settembre 1941 e revoca del decreto Ministeriale 6 novembre 1941 col quale si nomina la Commissione esaminatrice del concorso stesso . . . 65
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. — Aumento dei posti e fissazione delle prove scritte e delle sedi di esame del concorso a uditore giudiziario . . . 66
MINISTERO DELLA MARINA. — Approvazione della notificazione di concorso per la nomina di 25 tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo . . . 66
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. — Concorsi a premi per cultori di discipline musicali . . . 66
Revoca del concorso-esame di Stato a 76 cattedre di italiano, latino, storia e geografia negli Istituti medi inferiori, bandito con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942 . . . 66
MINISTERO DEL TESORO. — Revoca del concorso per esami a due posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale di cassa della Tesoreria centrale della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato e della Regia zecca . . . 67
Revoca del concorso per esami a 23 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del Tesoro . . . 67
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI. — Diario delle prove di esame nel concorso a sostituto avvocato dello Stato di seconda classe . . . 67
PREFETTURE. — Designazione delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1940 . . . 67

**Confederazioni.** — Vedi: « Casse di assistenza ». . . . 67

**Confraternite.**

Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1945, n. 908: Dichiarazione formale del fini della Confraternita di San Martino, con sede in Erice (Trapani) . . . 68
Decreto Luogotenenziale 24 gennaio 1946, n. 114: Dichiarazione formale del fini della Confraternita del SSmo Sacramento, con sede in Guardabosone (Vercelli) . . . 70
Decreto Luogotenenziale 24 gennaio 1946, n. 115: Dichiarazione formale del fini della Confraternita di Santa Maria del Soccorso, in Ascoli Satriano (Foggia) . . . 70

**Consiglio di Stato.** — Vedi: « Magistratura ». . . . 70

**Consolati, vice consolati e agenzie consolari.**

Decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 72: Istituzione temporanea di un posto di Console generale aggiunto e di un posto di secondo Console aggiunto presso il Consolato generale in Tunisi . . . 70

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985121

| | Numero della Gazzetta |
|---|---|
| **Consorzi.** — Vedi anche: « Bonifiche » - « Cooperativo ». | |
| Decreto Ministeriale 26 febbraio 1946: Convalida dei provvedimenti di inquadramento di impiegati adottati dal Consorzio Italiano Legnami Idraulici (C.I.L.I.) | 53 |
| Errata-corrige | 60 |
| Decreto Ministeriale 19 febbraio 1946: Entrata a far parte del Consorzio Industrie Fiammiferi, con sede in Roma, della Fabbrica Siciliana Fiammiferi (F.S.F.) di Catania | 68 |
| CONSORZI AGRARI. — Decreto Ministeriale 19 febbraio 1946: Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Foggia | 52 |
| Decreto Ministeriale 25 febbraio 1946: Conferma del commissario del Consorzio agrario provinciale di Piacenza | 53 |
| Decreto Ministeriale 25 febbraio 1946: Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Forlì | 54 |
| Decreto Ministeriale 28 febbraio 1946: Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Apuania | 59 |
| Errata-corrige | 60 |
| Decreto Ministeriale 12 marzo 1946: Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia | 73 |
| CONSORZI IDRAULICI E DI BONIFICA. — Vedi: « Bonifiche » | |
| CONSORZI PROVINCIALI. — Decreto Ministeriale 21 marzo 1946: Accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra bracellati per le operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Consorzi provinciali bracellati | 73 |
| CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE. — Preavviso riguardante il sorteggio dei premi sulle obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Milano » e la distruzione di titoli acquistati per l'estinzione, nonchè il sorteggio per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Roma » 1ª emissione | 62 |
| Preavviso riflettente il sorteggio dei titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 % | 62 |
| Preavviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie speciale « Ventennale »; obbligazioni 5 % serie speciale « Quindicennale » (1ª e 2ª emissione); obbligazioni 4,50 % di credito comunale serie speciale « Città di Palermo » e obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Genova » | 62 |
| Decreto Ministeriale 24 marzo 1946: Nuovo statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche | 75 |
| CONSORZIO NAZIONALE PER IL CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO. — Decreto Ministeriale 4 marzo 1946: Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma | 62 |
| **Conti correnti postali.** — Vedi: « Banche ». | |
| Nomina del commissario della Società anonima cooperativa Altessanese di consumo di Venaria e proroga dei poteri commissariali | 57 |
| Decreto Ministeriale 31 gennaio 1946: Determinazione del salario medio giornaliero e dell'occupazione media giornaliera per i lavoratori della Cooperativa fra palombari « Bleumar » di Venezia, ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari | 64 |
| Decreto Ministeriale 7 marzo 1946: Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra Malpasso | 68 |
| Decreto Ministeriale 8 febbraio 1946: Determinazione del salario medio giornaliero e dell'occupazione media mensile per i lavoratori della Cooperativa « Vittorio Veneto » fra gli zavorrieri di Palermo, ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari | 71 |
| Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa di consumo in Fiesso Umbertiano, e nomina del commissario della cooperativa stessa | 72 |
| **Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.** — Vedi: « Pubblica sicurezza » | |
| **Corte dei conti.** — Vedi: « Magistratura ». | |
| **Corte di appello.** — Vedi: « Tribunali ». | |
| **Costituente.** — Vedi: « Elettorato » e « Stato ». | |
| **Credito agrario.** — Vedi anche: « Banche e Istituti di credito ». | |
| Decreto Ministeriale 13 febbraio 1946: Approvazione del nuovo regolamento per il personale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari | 65 |
| **Credito comunale e provinciale.** — Vedi: Cassa depositi e prestiti, ecc. » e « Consorzi ». | |
| **Dazi doganali.** | |
| Decreto Ministeriale 28 gennaio 1946: Temporanee agevolazioni doganali per gli approvvigionamenti importati dall'estero | 51 |
| Decreto Ministeriale 30 gennaio 1946: Temporanee agevolazioni doganali per l'utilizzazione dei residuati di guerra di provenienza estera | 59 |
| **Debito pubblico.** | |
| BUONI DEL TESORO. — Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro, *Gazzetta Ufficiale* nn. 51, 55, 60, 63, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 | 60 |
| Elenco dei buoni del Tesoro novennali 4 %, di scadenza 15 settembre 1951, delle venticinque serie messe in base al R. decreto-legge 1º settembre 1942, n. 972, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni eseguite nei giorni dal 1º al 19 febbraio 1946. (*Supplemento*) | 62 |


Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985 21

Decreto Ministeriale 25 febbraio 1956: Conferma del commissario del Consorzio agrario provinciale di Piacenza . . . . . 58

Decreto Ministeriale 25 febbraio 1956: Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Forlì . . . . . 58

Decreto Ministeriale 28 febbraio 1956: Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Apuania . . . . . 58

Errata-corrige . . . . . 58

Decreto Ministeriale 12 marzo 1956: Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia . . . . . 58

CONSORZI IDRAULICI E DI BONIFICA. — Vedi: « Bonifiche » . . . . . 59

CONSORZI PROVINCIALI. — Decreto Ministeriale 21 marzo 1956: Accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Consorzi provinciali macellai . . . . . 59

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE. — Preavviso riguardante il sorteggio dei premi sulle obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Milano » e la distruzione di titoli acquistati per l'estinzione, nonchè il sorteggio per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Roma » 1ª emissione) . . . . . 59

Preavviso riflettente il sorteggio dei titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 % . . . . . 59

Preavviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie speciale « Ventennale », obbligazioni 5 % serie speciale « Quindicennale » (1ª e 2ª emissione), obbligazioni 4,50 % di credito comunale serie speciale « Città di Palermo » e obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Genova » . . . . . 60

Decreto Ministeriale 24 marzo 1956: Nuovo statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche . . . . . 60

CONSORZIO NAZIONALE PER IL CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO. — Decreto Ministeriale 4 marzo 1956: Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma . . . . . 62

**Conti correnti postali.** — Vedi: « Banche ».

**Contributi in agricoltura.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1956, n. 66: Determinazione della misura dei contributi dovuti per l'anno 1956 dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura a norma del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 . . . . . 57

**Cooperative.** — Vedi anche: « Banche » e « Casse agrarie ».

Conferma in carica del liquidatore della Società anonima cooperativa « Consorzio agrario cooperativo », con sede in Minervino Murge . . . . . 57

« Vittorio Veneto » fra gli zavorrieri di Palermo, ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari . . . . . 71

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa di consumo in Flesso Umbertiano, e nomina del commissario della cooperativa stessa . . . . . 72

**Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.** — Vedi: « Pubblica sicurezza ».

**Corte dei conti.** — Vedi: « Magistratura ».

**Corte di appello.** — Vedi: « Tribunali ».

**Costituente.** — Vedi: « Elettorato » e « Stato ».

**Credito agrario.** — Vedi anche: « Banche e Istituti di credito ».

Decreto Ministeriale 13 febbraio 1956: Approvazione del nuovo regolamento per il personale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari . . . . . 60

**Credito comunale e provinciale.** — Vedi: Cassa depositi e prestiti, ecc. » e « Consorzi ».

**Dazi doganali.**

Decreto Ministeriale 28 gennaio 1956: Temporanee agevolazioni doganali per gli approvvigionamenti importati dall'estero . . . . . 51

Decreto Ministeriale 30 gennaio 1956: Temporanee agevolazioni doganali per l'utilizzazione dei residuati di guerra di provenienza estera . . . . . 50

**Debito pubblico.**

BUONI DEL TESORO. — Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro, *Gazzetta Ufficiale* nn. 54, 55, 60, 63, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 . . . . . 60

Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 settembre 1951, delle venticinque serie messe in base al R. decreto-legge 1° settembre 1942, n. 972, ai quali sono stati assegnati premi nelle estrazioni eseguite nei giorni dal 1° al 19 febbraio 1956. (*Supplemento*) . . . . . 61

Decreto Ministeriale 20 dicembre 1945: Norme per il sorteggio e il pagamento dei premi sui buoni del Tesoro quinquennali . . . . . 70

Estrazioni per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 1949 . . . . . 71

DISTRUZIONE, FURTO E SMARRIMENTO. — Diffida per smarrimento di titoli obbligazionari . . . . . 51

Diffida per smarrimento di quietanza del Prestito redimibile 5 % (immobiliare) - Avviso n. 17: Selvaggi Leonardo . . . . . 51

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Avviso n. 48: Cristini Rocco . . . . . 53

Diffida per smarrimento di quietanza del Prestito redimibile 5 % (1936) - Avviso n. 18: Ditta Iacono Maria Luisa . . . . . 53


Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

| | Numero della Gazzetta |
|---|---|
| Diffida per smarrimento di certificato nominativo: Irene Guzzardi | 3 |
| Diffida per smarrimento di quietanza di deposito provvisorio: Ditta A. Favero e C. di Voghi | 3 |
| Diffida per smarrimento di quietanza di deposito provvisorio: Ditta Umberto Bartolomei | 3 |
| Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative: Mazzoni Luigi | 3 |
| Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali - Avviso n. 88: Rossi Giuseppe | 3 |
| Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 82: Barlotta Alba | 3 |
| Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative: Perrone Gemma | 4 |
| Diffida per smarrimento di certificati nominativi: Cassa Ufficiali della Regia Marina | 4 |
| Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 21: Miani Maria | 4 |
| Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali | 4 |
| OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO — Ammortamento per la quota 1946 delle obbligazioni ferroviarie 3 % delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula | 4 |
| Azioni ed obbligazioni delle strade ferrate del Mediterraneo estratte il 29 e 30 gennaio 1946 (Supplemento) | 4 |
| 3ª estrazione di obbligazioni del debito redimibile 5,50 % netto, categoria I, eseguita in Roma il 7 febbraio 1946 (Supplemento) | 4 |
| RETTIFICHE D'INTESTAZIONE. — Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 3: Moreno Caterina Maria Francesca Eugenia | 4 |
| Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 5: Bruno De Curtis Salvatore | 4 |
| Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 7: Merano Alfredo | 4 |
| Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 6: Pagano Ruggero | 4 |
| **Diplomi di laurea.** | |
| Smarrimento di diploma di laurea | 35-61 |
| **Donazioni - Eredità - Legati.** — Vedi sotto i vari soggetti. | |
| **Elettorato.** — Vedi anche: « Comuni e provincie ». | |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 1 febbraio 1946, n. 20: Norme per agevolare l'iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali | 5 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 30 marzo 1946, n. 74: Norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente. (Supplemento) | 5 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 36: Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sulla ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva | 6 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 25 marzo 1946, n. 88: Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sulla ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva | 6 |
| **Elettricità.** | |
| ENTI LOCALI. — Vedi: « Imposte e tasse ». — Decreto legislativo Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100: Provvedimenti tributari a favore degli Enti locali | 62 |
| ENTI NAZIONALI. — Convalida di assunzione di dipendenti dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali | 5 |
| **Ferrovie concesse all'industria privata.** | |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 80: Norme per il riscatto della ferrovia Arezzo-Fossato concesse all'industria privata | 6 |
| **Fondazioni.** | |
| Decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 801: Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto « Giacinto Carocci », con sede in Salerno | 35 |
| **Forze armate dello Stato.** | |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1946, n. 73: Composizione del Collegio giudicante nei procedimenti a carico di ufficiali generali | 62 |
| **Francobolli.** — Vedi: « Poste, telegrafi e telefoni ». | |
| **Giornali.** | |
| Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 1946: Revoca della nomina della Commissione di assistenza per la pubblicazione del quotidiano « Il Giornale del Mattino » | 75 |
| **Giornalisti.** | |
| Decreto Ministeriale 6 marzo 1946: Nomina di un componente della Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti e per la disciplina degli iscritti | 64 |
| **Giustizia militare.** — Vedi: « Magistratura ». | |
| **Guardia di finanza.** | |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1946, n. 87: Riammissione in servizio del personale militare della Regia guardia di finanza già dispensato per motivi politici e razziali | 66 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 95: Temporanee modificazioni alle norme sull'avanzamento e sulle vacanze dei sottufficiali e dei militari di truppa della Regia guardia di finanza | 67 |
| **Guerra.** — Vedi: « Assicurazioni », « Aziende » « Danni e danneggiati ». | |


Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1820

**Diffida per smarrimento di certificati nominativi.**
Cassa Ufficiali della Regia Marina
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 31: Miani Maria
Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali
OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO. — Ammortamento per la quota 1946 delle obbligazioni ferroviarie 3,5% delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula
Azioni ed obbligazioni delle strade ferrate del Mediterraneo estratte il 29 e 30 gennaio 1946 (*Supplemento*)
36ª estrazione di obbligazioni del debito redimibile 3,50 % netto, categoria I, eseguita in Roma il 7 febbraio 1946 (*Supplemento*)
RETTIFICHE D'INTESTAZIONE. — Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 5: Moreno Caterina Maria Francesca Eugenia
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 4: Bruno De Curtis Salvatore
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 7: Menna Alfredo
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico - Elenco n. 6: Pagan Ruggero

**Diplomi di laurea.**
Smarrimento di diploma di laurea

**Donazioni - Eredità - Legati.** — Vedi sotto i vari soggetti.

**Elettorato.** — Vedi anche: « Comuni e provincie ».
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 20: Norme per agevolare l'iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali
Decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74: Norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente (*Supplemento*)
Decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 76: Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sulla ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva
Decreto legislativo Luogotenenziale 15 marzo 1946, n. 83: Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sulla ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva

**Elettricità.**
Decreto Luogotenenziale 1° marzo 1946: Nomina di un Commissario regionale per disciplinare la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica nell'Italia centrale e meridionale

**Energia elettrica.** — Vedi: « Elettricità ».

**Enti.**
ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO. — Decreto Ministeriale 25 febbraio 1946: Convalida di provvedimento di licenziamento adottato dall'Ente provinciale per il turismo di Roma

**Fondazioni.**
Decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 901: Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto « Giacinto Carnesi », con sede in Salerno

**Forze armate dello Stato.**
Decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1946, n. 61: Composizione del Collegio giudicante nei procedimenti a carico di ufficiali generali

**Francobolli.** — Vedi: « Poste, telegrafi e telefoni ».

**Giornali.**
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 1946: Revoca della nomina della Commissione di assistenza per la pubblicazione del quotidiano « Il Giornale del Mattino »

**Giornalisti.**
Decreto Ministeriale 6 marzo 1946: Nomina di un componente della Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti e per la disciplina degli iscritti

**Giustizia militare.** — Vedi: « Magistratura ».

**Guardia di finanza.**
Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1946, n. 87: Riammissione in servizio del personale militare della Regia guardia di finanza già dispensato per motivi politici e razziali
Decreto legislativo Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 93: Temporanee modificazioni alle norme sull'avanzamento e sulle rafferme dei sottufficiali e dei militari di truppa della Regia guardia di finanza

**Guerra.** — Vedi: « Associazioni », « Aziende » e « Leggi e decreti ».

**Impiegati e salariati dello Stato.**
Decreto legislativo Luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103: Modificazioni al testo unico 3 giugno 1943, n. 534, delle disposizioni concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni

**Impiegati privati.**
Decreto Ministeriale 18 febbraio 1946: Ricostituzione della Commissione centrale per il trattamento di previdenza per gli impiegati dell'industria

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1821

Numero della Gazzetta

**Imposte e tasse.** — Vedi anche: « Casse di previdenza ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1946, n. 82: Sostituzione del secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, portante nuove disposizioni in materia di imposte in surrogazione del bollo e del registro . 6

IMPOSTE DI CONSUMO. — Decreto Ministeriale 9 marzo 1946: Assetto della legislazione nei territori liberati. Revisione degli appalti delle imposte di consumo . . . . . 2

**Indennità.** — Vedi: « Tariffe giudiziarie ».

**Industrie.** — Vedi: « Istituto per la ricostruzione industriale » e « Lavoro e lavoratori ».

**Invalidi di guerra.** — Vedi: « Associazioni nazionali ».

**Istituti.**

ISTITUTI PER LE CASE POPOLARI. — Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Latina . . . . . 6

Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera e nomina del presidente . . . . . 6

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1946, n. 97: Autorizzazione della spesa di lire due miliardi per lavori di ripristino e completamento degli edifici degli Istituti per le case popolari . . . . . 68

ISTITUTI DI CREDITO. - Vedi: « Banche ».

ISTITUTI NAZIONALI. — Decreto Ministeriale 7 febbraio 1946: Sospensione del pagamento delle annualità di ammortamento di mutui contratti dall'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) . . . . . 51

Decreto Ministeriale 19 febbraio 1946: Cessazione dalle funzioni del vice commissario dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura . . . . . 30

Decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1946: Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale « Luce » . . . . . 72

ISTITUTO COLONIALE ITALIANO. — Conferma nell'incarico di commissario dell'Istituto coloniale italiano . . . . . 68

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI. — Decreto Ministeriale 23 gennaio 1946: Convalida del licenziamento del consulente medico straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni . . . . . 3

Decreto Ministeriale 13 marzo 1946: Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad aumentare il capitale massimo assicurabile con le polizze di assicurazione popolare . . . . . 77

ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 5 marzo 1946, n. 86: Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto . . . . . 77

Numero della Gazzetta

**Istruzione pubblica.** — Vedi anche: « Università ».

ISTRUZIONE MEDIA. — Decreto Luogotenenziale 12 agosto 1945, n. 983: Istituzione delle Regie scuole medie inferiori e approvazione dei relativi organici a decorrere dal 1° ottobre 1942 . . . . . 38

ISTRUZIONE TECNICA. — Decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1945, n. 914: Autorizzazione al presidente della Giunta di vigilanza del Regio istituto tecnico nautico « Gioeni Trabia » in Palermo, ad accettare una donazione . . . . . 73

**Lavoratori.** — Vedi: « Lavoro e lavoratori ».

**Lavoratori italiani in Germania.** — Vedi: « Banche e istituti di credito ».

**Lavoro e lavoratori.** — Vedi anche: « Assicurazioni obbligatorie ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50: Disposizioni per i lavoratori dell'industria dell'Alta Italia . . . . . 51

**Leggi e decreti.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 59: Cessazione dello stato di guerra e passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace . . . 54

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 112: Assetto della legislazione tributaria nei territori liberati . . . . . 71

**Liste nere.** — Vedi: « Proclamed Lists e Statutory Lists ».

**Locazioni.** — Vedi: « Affitti e pigioni ». »

**Lotterie.**

Decreto Ministeriale 30 gennaio 1946: Approvazione del regolamento per l'organizzazione e l'esercizio della lotteria « Solidarietà Nazionale » . . . . . 63

**Macellai.** — Vedi: « Consorzi provinciali ».

**Macinazione.** — Vedi: « Molini e macinazione ».

**Magistratura.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 65: Provvedimenti economici a favore della Magistratura, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e dell'Avvocatura dello Stato . . . . . 57

**Manufatti di canapa.** — Vedi: « Prezzi ».


Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

**Indennità.** — Vedi: « Tariffe giudiziarie ».

**Industrie.** — Vedi: « Istituto per la ricostruzione industriale » e « Lavoro e lavoratori ».

**Invalidi di guerra.** — Vedi: « Associazioni nazionali ».

**Istituti.**

ISTITUTI PER LE CASE POPOLARI — Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Latina
Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera e nomina del presidente
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1946, n. 97: Autorizzazione della spesa di lire due miliardi per lavori di ripristino e completamento degli edifici degli Istituti per le case popolari
ISTITUTI DI CREDITO - Vedi: « Banche ».
ISTITUTI NAZIONALI — Decreto Ministeriale 7 febbraio 1946: Sospensione del pagamento delle annualità di ammortamento di mutui contratti dall'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.)
Decreto Ministeriale 19 febbraio 1946: Cessazione dalle funzioni del Vice commissario dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura
Decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1946: Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale « Luce »
ISTITUTO COLONIALE ITALIANO — Conferma nell'incarico di commissario dell'Istituto coloniale italiano
ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI — Decreto Ministeriale 23 gennaio 1946: Convalida del licenziamento del consulente medico straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
Decreto Ministeriale 13 marzo 1946: Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad aumentare il capitale massimo assicurabile con le polizze di assicurazione popolare
ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE — Decreto legislativo Luogotenenziale 5 marzo 1946, n. 86: Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.)
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 marzo 1946, n. 102: Attribuzione temporanea al presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) dei poteri spettanti agli organi deliberativi dell'Istituto stesso
Decreto Luogotenenziale 5 marzo 1946: Cessazione della gestione commissariale e nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.)

**Istituti tecnici.** — Vedi sotto: « Istruzione pubblica ».

**Lavoratori italiani in Germania.** — Vedi: « Banche e istituti di credito ».

**Lavoro e lavoratori.** — Vedi anche: « Assicurazioni obbligatorie ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50: Disposizioni per i lavoratori dell'industria dell'Alta Italia . . . . . 53

**Leggi e decreti.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49: Cessazione dello stato di guerra e passaggio dalla legislazione di guerra a quella di pace . . . 54
Decreto legislativo Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 112: Assetto della legislazione tributaria nei territori liberati . . . . . 71

**Liste nere.** — Vedi: « Proclamed Lists e Statutory Lists ».

**Locazioni.** — Vedi: « Affitti e pigioni ».

**Lotterie.**

Decreto Ministeriale 30 gennaio 1946: Approvazione del regolamento per l'organizzazione e l'esercizio della lotteria « Solidarietà Nazionale » . . . 63

**Macellai.** — Vedi: « Consorzi provinciali ».

**Macinazione.** — Vedi: « Molini e macinazione ».

**Magistratura.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 63: Provvedimenti economici a favore della Magistratura, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e dell'Avvocatura dello Stato . . . . . 57

**Manufatti di canapa.** — Vedi: « Prezzi ».

**Marche da bollo.**

Decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1946, n. 84: Emissione di nuove marche per concessioni governative ed atti amministrativi e loro caratteristiche . . . 61

**Marina militare.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 88: Aumento del 100 % delle indennità previste per i gestori di cassa e per gli ufficiali pagatori delle direzioni e sezioni di Commissariato militare marittimo . . . . . 66

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | Numero della Gazzetta |
|---|---|
| Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946: Radiazione dal quadro del Regio naviglio da guerra dello Stato, della Regia nave cisterna « Pollice » (ex « Desia ») | 73 |
| Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946: Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate | 75 |
| **Metalli preziosi.** | |
| Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi | 65 |
| **Miniere.** | |
| 109° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443 | 52 |
| **Ministeri e Uffici dipendenti.** — Vedi anche: « Bilancio dello Stato » e « Concorsi ». | |
| MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. — Ruolo di anzianità del personale del Ministero degli affari esteri al 1° gennaio 1946 | 51 |
| Decreto Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 809: Istituzione del posto di capo del Servizio cifrografico del Ministero degli affari esteri | 65 |
| MINISTERO DELLA GUERRA. — Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 910: Aumento del limite massimo degli ordini di accreditamento a favore dell'economo-cassiere del Ministero della guerra per gli anticipi sulle indennità di missione e sulle relative spese di trasporto personale | 61 |
| Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 69: Istituzione presso il Ministero del tesoro del « Servizio per i rapporti finanziari con l'estero » | 57 |
| **Ministri e Sottosegretari di Stato.** | |
| Nomina di Ministri Segretari di Stato e di Sottosegretari di Stato ed accettazione di dimissioni di Ministri Segretari di Stato del Gabinetto presieduto dall'on. dott. Alcide De Gasperi | 60 |
| **Molini e macinazione.** | |
| Decreto Ministeriale 22 novembre 1945: Modalità per il recupero delle differenze sui dati di macinazione | 54 |
| **Monopoli di Stato.** — Vedi anche: « Concorsi ». | |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 113: Provvedimenti concernenti l'Amministrazione dei monopoli di Stato | 71 |
| **Monti di credito su pegno.** | |
| Decreto Ministeriale 11 febbraio 1946: Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Ivrea | 56 |
| Decreto Ministeriale 18 febbraio 1946: Nomina del presidente e del vice presidente dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia | 56 |
| Decreto Ministeriale 18 febbraio 1946: Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Busseto, con sede in Busseto (Parma) | 56 |
| Decreto Ministeriale 1° marzo 1946: Nomina del sindaco del Monte di credito su pegno di Novara | 67 |
| Decreto Ministeriale 7 marzo 1946: Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Savona | 68 |
| Decreto Ministeriale 7 marzo 1946: Sostituzione del vice presidente del Monte di credito su pegno di Ivrea | 68 |
| Decreto Ministeriale 7 marzo 1946: Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Trino Vercellese (Vercelli) | 68 |
| Decreto Ministeriale 7 marzo 1946: Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Naso | 68 |
| **Mutilati.** — Vedi: « Associazioni nazionali ». | |
| **Mutui.** — Vedi: « Comuni e Provincie ». | |
| **Naviglio.** — Vedi: « Marina militare ». | |
| **Notariato.** | |
| Trasferimenti | 54-58-61-67 e 73 |
| Revoca di accreditamento di notaio | 60 |
| Cessazione di notai dall'esercizio | 60 |
| Assegnazione temporanea di notaio in esercizio | 66 |
| Avviso di rettifica | 72 |
| Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili | 73 |
| **Obbligazioni.** — Vedi: « Debito pubblico ». | |
| **Oli.** — Vedi: « Prezzi ». | |
| **Onorificenze.** | |
| Ordini del Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia: Nomine e promozioni (*Supplemento*) | 76 |
| **Opera nazionale combattenti.** | |
| Decreto Luogotenenziale 18 dicembre 1945: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Montevizzi » in Foggia | 74 |
| Decreto Luogotenenziale 18 dicembre 1945: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Fondo » in Ortanova | 74 |
| Decreto Luogotenenziale 18 dicembre 1945: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i com- | |


Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1824

**Metalli preziosi.**

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi . . . . . 65

**Miniere.**

109. Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443 . . . . . 72

**Ministeri e Uffici dipendenti.** — Vedi anche: « Bilancio dello Stato » e « Concorsi ».

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. — Ruolo di anzianità del personale del Ministero degli affari esteri al 1° gennaio 1946 . . . . . 51

Decreto Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 909: Istituzione del posto di capo del Servizio cifrografico del Ministero degli affari esteri . . . . . 61

MINISTERO DELLA GUERRA. — Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 910: Aumento del limite massimo degli ordini di accreditamento a favore dell'economo-cassiere del Ministero della guerra per gli anticipi sulle indennità di missione e sulle relative spese di trasporto personale . . . . . 61

Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 69: Istituzione presso il Ministero del tesoro del « Servizio per i rapporti finanziari con l'estero » . . . . . 57

**Ministri e Sottosegretari di Stato.**

Nomina di Ministri Segretari di Stato e di Sottosegretari di Stato ed accettazione di dimissioni di Ministri Segretari di Stato del Gabinetto presieduto dall'on. dott. Alcide De Gasperi . . . . . 60

**Molini e macinazione.**

Decreto Ministeriale 22 novembre 1945: Modalità per il recupero delle differenze sui dati di macinazione 51

**Monopoli di Stato.** — Vedi anche: « Concorsi ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 113: Provvedimenti concernenti l'Amministrazione dei monopoli di Stato . . . . . 71

**Monti di credito su pegno.**

Decreto Ministeriale 11 febbraio 1946: Conferma del sindaco del Monte di credito su pegno di Vicenza . 52

Decreto Ministeriale 18 febbraio 1946: Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno di Cesena 52

Decreto Ministeriale 18 febbraio 1946: Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Basseto (Parma) . . . . . 52

Decreto Ministeriale 11 febbraio 1946: Sostituzione del vice presidente del Monte di credito su pegno di Mantova . . . . . 56

Decreto Ministeriale 11 febbraio 1946: Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Palmanova . . . . . 56

Decreto Ministeriale 7 marzo 1946: Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Savona . . . . . 68

Decreto Ministeriale 7 marzo 1946: Sostituzione del vice presidente del Monte di credito su pegno di Ivrea . . . . . 68

Decreto Ministeriale 7 marzo 1946: Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Trino Vercellese (Vercelli) . . . . . 68

Decreto Ministeriale 7 marzo 1946: Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Naso . . . . . 68

**Mutilati.** — Vedi: « Associazioni nazionali ».

**Mutui.** — Vedi: « Comuni e Provincie ».

**Naviglio.** — Vedi: « Marina militare ».

**Notariato.**

Trasferimenti . . . . . 54-58-61-67, e 71
Revoca di accreditamento di notaio . . . . . 60
Cessazione di notai dall'esercizio . . . . . 67
Assegnazione temporanea di notaio in esercizio . 69
Avviso di rettifica . . . . . 72
Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . 73

**Obbligazioni.** — Vedi: « Debito pubblico ».

**Oli.** — Vedi: « Prezzi ».

**Onorificenze.**

Ordini del Sant. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia: Nomine e promozioni (*Supplemento*) . . 36

**Opera nazionale combattenti.**

Decreto Luogotenenziale 18 dicembre 1945: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Montarozzi » in Foggia . . . 71

Decreto Luogotenenziale 18 dicembre 1945: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Fonte » in Ortanova . . . 71

Decreto Luogotenenziale 18 dicembre 1945: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Pozz'Albero » in Troia . . . 72

Decreto Luogotenenziale 18 dicembre 1945: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Cervaro e Papera » in Foggia . 72

Decreto Luogotenenziale 18 dicembre 1945: Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Sepoli » in Castelvolturno . . 72

**Opere pubbliche.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1946, n. 96: Autorizzazione della spesa di lire otto miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito per la ricostruzione ed a sollievo della disoccupazione . . 68

1825

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | Numero della Gazzetta |
|---|---|
| **Ora legale.** | |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 5 marzo 1946, n. 75: Facoltà al Presidente del Consiglio dei Ministri di disporre l'adozione o la revoca dell'ora legale | 61 |
| Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1946: Adozione dell'ora legale | 62 |
| **Ordinamento giudiziario.** | |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1945, n. 862: Facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di aumentare nel limite massimo del doppio il numero dei posti di uditore giudiziario messi a concorso con il decreto Ministeriale 25 agosto 1945 | 54 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 90: Modificazioni all'art. 5 del R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 636, riguardante l'ordinamento degli ufficiali giudiziari | 66 |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 91: Temporanea aggregazione dei tribunali di Pordenone, Tolmezzo ed Udine alla Corte di appello di Venezia | 66 |
| **Ordini cavallereschi.** — Vedi: « Onorificenze ». | |
| **Parrocchie.** | |
| Decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 45: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Venera, in frazione omonima del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) | 51 |
| Decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 46: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione delle parrocchie di Santa Teresa e di Sant'Antonio da Padova, nel comune di Modica (Ragusa) | 51 |
| Decreto Luogotenenziale 28 agosto 1945, n. 907: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Solitaria, Sant'Antonio di Padova e Sant'Isidoro Agricola, in Fuorigrotta di Napoli | 61 |
| Decreto Luogotenenziale 24 gennaio 1946, n. 79: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Madonna di Trapani », nel comune di Pulagonia (Catania) | [illegible] |
| Decreto Luogotenenziale 24 gennaio 1946, n. 80: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Carmine, in contrada Cafini del comune di Cercola (Napoli) | 62 |
| Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 116: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Vergine Assunta, in frazione Valle del comune di Sale delle Langhe (Cuneo) | 72 |
| **Pesca.** | |
| Decreto Ministeriale 24 gennaio 1946: Determinazione di un salario medio convenzionale giornaliero per i lavoratori della piccola pesca in provincia di L[illegible] | [illegible] |

| | Numero della Gazzetta |
|---|---|
| Decreto Ministeriale 24 gennaio 1946: Caratteristiche dei francobolli la cui emissione fu autorizzata con decreto interministeriale 29 agosto 1945 | 55 |
| Decreto Ministeriale 21 febbraio 1946: Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale degli Istituti cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici e assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche | 73 |
| Decreto Ministeriale 25 marzo 1946: Tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e per gli impianti in derivazione degli apparecchi principali | 74 |
| Decreto Ministeriale 7 marzo 1946: Nuove tariffe postali per l'estero | 75 |
| **Previdenza.** — Vedi: « Casse di previdenza » e « Impiegati privati ». | |
| **Prezzi.** — Vedi anche sotto i vari soggetti. | |
| Riassunto del provvedimento prezzi n. 30 del 22 febbraio 1946, riguardante i prezzi delle sanse, degli oli di sclverde, delle oliaine, delle paste di rettificazione e delle morchie e fondami | 53 |
| Riassunto del provvedimento prezzi n. 43 del 7 marzo 1946, riguardante i prezzi dei fertilizzanti azotati | 61 |
| Riassunto del provvedimento prezzi n. 42 del 7 marzo 1946, riguardante i prezzi dei semilavorati di canapa, dei manufatti di canapa, delle cinghie di cuoio, degli anticrittogamici e del sapone al 60-62 % | 64 |
| Riassunto del provvedimento prezzi n. 45 dell'8 marzo 1946, riguardante i prezzi delle tariffe dei pubblici servizi | 65 |
| Riassunto del provvedimento prezzi n. 46 del 15 marzo 1946, riguardante il sovraprezzo temporaneo per l'energia termoelettrica prodotta nell'Italia centrale | 69 |
| Riassunto del provvedimento prezzi n. 44 del 7 marzo 1946, riguardante il prezzo dei combustibili solidi | 75 |
| **Proclaimed Lists e Statutory Lists.** | |
| Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1946: Modificazioni alle « Proclaimed Lists e Statutory Lists » delle Nazioni Unite, pubblicate nel supplemento straordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 132 del 3 novembre 1945 (*Supplemento*) | 73 |
| **Pubblica sicurezza.** | |
| Decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 32: Deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato per gli acquisti relativi al casermaggio per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza | 55 |
| **Reddito dominicale.** — Vedi: « Catasto ». | |
| **Reduci.** | |


Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

corso con il decreto Ministeriale 25 agosto 1945 . . . 54
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 90: Modificazioni all'art. 5 del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, riguardante l'ordinamento degli ufficiali giudiziari . . . . . 4
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 91: Temporanea aggregazione dei tribunali di Pordenone, Tolmezzo ed Udine alla Corte di appello di Venezia . . . . . 62

**Ordini cavallereschi.** — Vedi: « Onorificenze ».

**Parrocchie.**

Decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 45: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Venera, in frazione omonima del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) 51
Decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 46: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione delle parrocchie di Santa Teresa e di Sant'Antonio da Padova, nel comune di Modica (Ragusa) . . 51
Decreto Luogotenenziale 28 agosto 1945, n. 807: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Solitaria, Sant'Antonio di Padova e Sant'Isidoro Agricola, in Fuorigrotta di Napoli . . . . . 61
Decreto Luogotenenziale 24 gennaio 1946, n. 79: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Madonna di Trapani », nel comune di Palagonia (Catania) . . . . . 6
Decreto Luogotenenziale 24 gennaio 1946, n. 80: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Carmine, in contrada Catini del comune di Cercola (Napoli) . . . . . 62
Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 116: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Vergine Assunta, in frazione Valle del comune di Sale delle Langhe (Cuneo) 72

**Pesca.**

Decreto Ministeriale 24 gennaio 1946: Determinazione di un salario medio convenzionale giornaliero per i lavoratori della piccola pesca in provincia di Livorno ai fini della applicazione delle disposizioni per la corresponsione degli assegni familiari . . . 74

**Pigioni.** — Vedi: « Affitti e pigioni ».

**Porti.**

Decreto Ministeriale 15 febbraio 1946: Conferma in carica del commissario straordinario per la Compagnia portuale di Palermo . . . . . 67

**Poste, telegrafi e telefoni.**

Decreto Ministeriale 2 gennaio 1946: Emissione e caratteristiche di una nuova serie di cartoline postali 55

**Previdenza.** — Vedi: « Casse di previdenza » e « Impiegati privati ».

**Prezzi.** — Vedi anche sotto i vari soggetti.

Riassunto del provvedimento prezzi n. 30 del 22 febbraio 1946, riguardante i prezzi delle sanse, degli oli a solvente, delle olive, delle paste di rettificazione e delle morchie e fondami . . . . . 53
Riassunto del provvedimento prezzi n. 43 del 7 marzo 1946, riguardante i prezzi dei fertilizzanti azotati 61
Riassunto del provvedimento prezzi n. 42 del 7 marzo 1946, riguardante i prezzi dei semilavorati di canapa, dei manufatti di canapa, delle cinghie di cuoio, degli anticrittogamici e del sapone al 60-62 % 64
Riassunto del provvedimento prezzi n. 35 dell'8 marzo 1946, riguardante i prezzi delle tariffe dei pubblici servizi . . . . . 66
Riassunto del provvedimento prezzi n. 46 del 14 marzo 1946, riguardante il sovraprezzo temporaneo per l'energia termo-elettrica prodotta nell'Italia centrale 69
Riassunto del provvedimento prezzi n. 44 del 7 marzo 1946, riguardante il prezzo dei combustibili solidi . 75

**Proclaimed Lists e Statutory Lists.**

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1946: Modificazioni alle « Proclaimed Lists e Statutory Lists » delle Nazioni Unite, pubblicate nel supplemento straordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 132 del 3 novembre 1945 (*Supplemento*) . . 73

**Pubblica sicurezza.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 52: Deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato per gli acquisti relativi al casermaggio per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . . . . . 55

**Reddito dominicale.** — Vedi: « Catasto ».

**Reduci.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 marzo 1946, n. 81: Nuove disposizioni sulla assunzione obbligatoria dei reduci nelle aziende private . . . . 63

**Residuati di guerra.** — Vedi: « Aziende » e « Dazi doganali ».

**Rettifiche d'intestazione.** — Vedi: « Debito pubblico ».

**Revisori dei conti.**

Decreto Ministeriale 25 febbraio 1946, Nomina di revisori ufficiali dei conti . . . . . 51

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero della Gazzetta

**Sale**

Decreto Ministeriale 10 febbraio 1946: Aumento del prezzo del sale in vendita alle industrie ammesse all'esenzione da imposta . . . . . 53

**Sanità pubblica.**

Bollettino bimensile del bestiame n. 21 dal 1° al 15 novembre 1945 . . . . . 56
Nomina dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica . . . . . 67
Decreto legislativo Luogotenenziale 5 marzo 1946, n. 101: Provvidenze per l'assistenza antitubercolare 69
Bollettino bimensile del bestiame n. 22 dal 16 al 29 novembre 1945 . . . . . 70

**Sanse.** — Vedi: « Prezzi ».

**Saponi.** — Vedi anche: « Prezzi ».

Decreto Ministeriale 12 marzo 1946: Modificazioni al decreto Ministeriale 22 dicembre 1945, sui tipi e caratteristiche dei saponi prodotti con materie prime non contingentate . . . . . 59

**Scambi commerciali con l'estero.**

Decreto Ministeriale 14 febbraio 1946: Disposizioni sui pagamenti di natura commerciale relativi ai territori compresi nella zona del franco francese . . . . . 66

**Servizi pubblici.** — Vedi: « Prezzi ».

**Sindacati infortuni.**

Decreto Ministeriale 25 febbraio 1946: Chiusura della liquidazione del Sindacato boschi infortuni forestali, con sede in Roma . . . . . 62

**Sinistrati.** — Vedi: « Alloggi per i senza tetto ».

**Sinistri marittimi.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 57: Gettoni di presenza e diarie di missione ai membri estranei alle Amministrazioni dello Stato chiamati a far parte delle Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi . . . . . 56

**Società.** — Vedi anche: « Cooperative ».

Decreto Ministeriale 30 gennaio 1946: Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati dalla Società « Regie terme di Levico-Vetriolo » nei confronti di tre suoi dipendenti . . . . . 51
Decreto Ministeriale 22 febbraio 1946: Sostituzione del sequestratario della Società anonima « S.I.A.M.A. »

Numero della Gazzetta

Decreto Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98: Convocazione dei comizi elettorali per il referendum sulla forma istituzionale dello Stato per l'elezione dei deputati all'assemblea Costituente . . . . . 69

**Stipendi e paghe.** — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato ».

**Tariffe di reddito dominicale.** — Vedi: « Catasto ».

**Tariffe giudiziarie.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 89: Aumento delle indennità ai testimoni in materia civile e penale . . . . . 66

**Territori liberati.** — Vedi: « Leggi e decreti ».

**Tesoro.** — Vedi: « Bilancio dello Stato ».

**Testimoni.** — Vedi: « Tariffe giudiziarie ».

**Tribunali.** — Vedi: « Ordinamento giudiziario ».

**Tubercolosi.** — Vedi: « Sanità pubblica ».

**Turismo.** — Vedi: « Enti ».

**Uditori giudiziari.** — Vedi: « Concorsi (Ministero grazia e giustizia) » e « Ordinamento giudiziario ».

**Uffici di conciliazione.**

Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 118: Unificazione degli uffici di conciliazione del comune di Maddaloni . . . . . 74
Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 119: Unificazione degli uffici di conciliazione del comune di Modica . . . . . 74

**Ufficiali.** — Vedi: « Forze armate dello Stato ».

**Ufficiali giudiziari.** — Vedi: « Ordinamento giudiziario ».

**Università.**

Cattedre universitarie, cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento di titolari da


Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1828

n. 101. Provvidenza per l'assistenza antitubercolare [illegible] 69
Bollettino bimensile del bestiame n. 22 dal 16 al 30 novembre 1945 70

**Sanse.** — Vedi: « Prezzi ».

**Saponi.** — Vedi anche: « Prezzi ».

Decreto Ministeriale 12 marzo 1946: Modificazioni al decreto Ministeriale 22 dicembre 1945, sui tipi e caratteristiche dei saponi prodotti con materie prime non contingentate . . . . . 70

**Scambi commerciali con l'estero.**

Decreto Ministeriale 14 febbraio 1946: Disposizioni sui pagamenti di natura commerciale relativi ai territori compresi nella zona del franco francese . . . 66

**Servizi pubblici.** — Vedi: « Prezzi ».

**Sindacati infortuni.**

Decreto Ministeriale 25 febbraio 1946: Chiusura della liquidazione del Sindacato boschi infortuni forestali, con sede in Roma . . . . . 70

**Sinistrati.** — Vedi: « Alloggi per i senza tetto ».

**Sinistri marittimi.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 37: Gettoni di presenza a diario di missioni ai membri estranei alle Amministrazioni dello Stato chiamati a far parte delle Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi . . . . . 56

**Società.** — Vedi anche: « Cooperative ».

Decreto Ministeriale 30 gennaio 1946: Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati dalla Società « Regie terme di Levico-Vetriolo » nei confronti di tre suoi dipendenti . . . . . 70
Decreto Ministeriale 22 febbraio 1946: Sostituzione del sequestratario della Società anonima « S.I.A.M.A. » (Società anonima articoli Mohair Albinoi, con sede in Bergamo) . . . . . 63
SOCIETA' EDITRICI. — Decreto Ministeriale 21 gennaio 1946: Approvazione del contratto per la cessione allo Stabilimento Tipografico Editoriale Imprese Venete (S.T.E.D.I.V.) del pacchetto azionario della Società Anonima Giornali Affini (S.A.G.A. editrice del quotidiano « Il Veneto » di Padova . . . 51

**Stato.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98: Integrazioni e modifiche al decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo alla Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche . . . 56

**Tariffe giudiziarie.**

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 89: Aumento delle indennità ai testimoni in materia civile e penale . . . . . 66

**Territori liberati.** — Vedi: « Leggi e decreti ».

**Tesoro.** — Vedi: « Bilancio dello Stato ».

**Testimoni.** — Vedi: « Tariffe giudiziarie ».

**Tribunali.** — Vedi: « Ordinamento giudiziario ».

**Tubercolosi.** — Vedi: « Sanità pubblica ».

**Turismo.** — Vedi: « Enti ».

**Uditori giudiziari.** — Vedi: « Concorsi (Ministero grazia e giustizia) » e « Ordinamento giudiziario ».

**Uffici di conciliazione.**

Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 118: Unificazione degli uffici di conciliazione del comune di Maddaloni . . . . . 74
Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 119: Unificazione degli uffici di conciliazione del comune di Medica . . . . . 74

**Ufficiali.** — Vedi: « Forze armate dello Stato ».

**Ufficiali giudiziari.** — Vedi: « Ordinamento giudiziario ».

**Università.**

Cattedre universitarie, con le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento di titolari da altri Atenei . . . . . 70
Decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 911: Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione . . . . . 71
Decreto Luogotenenziale 15 novembre 1945, n. 912: Autorizzazione alla Regia università di Bologna ad accettare una donazione . . . . . 71
Decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 913: Autorizzazione alla Regia università di Bologna, ad accettare una donazione . . . . . 73
Revoca di trasferimento di professore universitario . 74

**Vino.** — Vedi: « Approvvigionamenti ».

**Vittime civili di guerra.** — Vedi: « Associazioni nazionali ». 60


Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

# INDICE NUMERICO

**delle leggi e dei decreti della raccolta del 1945 e di quelli del 1946 pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° gennaio al 31 marzo 1946**

| Numero del decreto | Numero della *Gazzetta* | Numero del decreto | Numero della *Gazzetta* | Numero del decreto | Numero della *Gazzetta* | Numero del decreto | Numero della *Gazzetta* | Numero del decreto | Numero della *Gazzetta* | Numero del decreto | Numero della *Gazzetta* | Numero del decreto | Numero della *Gazzetta* | Numero del decreto | Numero della *Gazzetta* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Raccolta 1945** | | 880 | 36 | 907 | 61 | 21 | 40 | 48 | 53 | 75 | 61 | 102 | 69 | | |
| | | 881 | 36 | 908 | 61 | 22 | 40 | 49 | 54 | 76 | 62 | 103 | 70 | | |
| | | 882 | 37 | 909 | 64 | 23 | 41 | 50 | 54 | 77 | 62 | 104 | 70 | | |
| 856 | 27 | 883 | 37 | 910 | 64 | 24 | 43 | 51 | 55 | 78 | 62 | 105 | 70 | | |
| 857 | 28 | 884 | 40 | 911 | 71 | 25 | 43 | 52 | 55 | 79 | 62 | 106 | 70 | | |
| 858 | 28 | 885 | 41 | 912 | 71 | 26 | 45 | 53 | 55 | 80 | 62 | 107 | 70 | | |
| 859 | 29 | 886 | 41 | 913 | 73 | 27 | 45 | 54 | 55 | 81 | 63 | 108 | 70 | | |
| 860 | 29 | 887 | 41 | 914 | 73 | 28 | 45 | 55 | 55 | 82 | 64 | 109 | 70 | | |
| 861 | 30 | 888 | 42 | — | — | 29 | 46 | 56 | 55 | 83 | 64 | 110 | 70 | | |
| 862 | 31 | 889 | 42 | | | 30 | 46 | 57 | 56 | 84 | 64 | 111 | 71 | | |
| 863 | 31 | 890 | 45 | | | 31 | 46 | 58 | 56 | 85 | 65 | 112 | 71 | | |
| 864 | 32 | 891 | 45 | **Raccolta 1946** | | 32 | 47 | 59 | 56 | 86 | 65 | 113 | 71 | | |
| 865 | 32 | 892 | 46 | | | 33 | 48 | 60 | 56 | 87 | 66 | 114 | 72 | | |
| 866 | 32 | 893 | 47 | | | 34 | 49 | 61 | 57 | 88 | 66 | 115 | 72 | | |
| 867 | 32 | 894 | 47 | 8 | 28 | 35 | 49 | 62 | 57 | 89 | 66 | 116 | 72 | | |
| 868 | 32 | 895 | 48 | 9 | 31 | 36 | 49 | 63 | 57 | 90 | 66 | 117 | 74 | | |
| 869 | 32 | 896 | 48 | 10 | 31 | 37 | 50 | 64 | 57 | 91 | 66 | 118 | 74 | | |
| 870 | 32 | 897 | 48 | 11 | 32 | 38 | 50 | 65 | 57 | 92 | 67 | 119 | 74 | | |
| 871 | 33 | 898 | 49 | 12 | 32 | 39 | 50 | 66 | 57 | 93 | 67 | — | — | | |
| 872 | 33 | 899 | 49 | 13 | 33 | 40 | 50 | 67 | 57 | 94 | 68 | — | — | | |
| 873 | 33 | 900 | 50 | 14 | 34 | 41 | 50 | 68 | 57 | 95 | 68 | — | — | | |
| 874 | 33 | 901 | 52 | 15 | 34 | 42 | 50 | 69 | 57 | 96 | 68 | — | — | | |
| 875 | 33 | 902 | 54 | 16 | 38 | 43 | 50 | 70 | 58 | 97 | 68 | — | — | | |
| 876 | 33 | 903 | 58 | 17 | 38 | 44 | 51 | 71 | 58 | 98 | 69 | — | — | | |
| 877 | 34 | 904 | 58 | 18 | 39 | 45 | 51 | 72 | 59 | 99 | 69 | — | — | | |
| 878 | 35 | 905 | 58 | 19 | 39 | 46 | 51 | 73 | 60 | 100 | 69 | — | — | | |
| 879 | 35 | 906 | 59 | 20 | 40 | 47 | 53 | 74 | 60 | 101 | 69 | — | — | | |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 881 | 36 | 908 | 61 | 22 | 40 | 49 | 54 | 76 | 62 | 103 | 70 | | |
| | | 882 | 37 | 909 | 64 | 23 | 41 | 50 | 54 | 77 | 62 | 104 | 70 | | |
| 856 | 27 | 883 | 37 | 910 | 64 | 24 | 43 | 51 | 55 | 78 | 62 | 105 | 70 | | |
| 857 | 28 | 884 | 40 | 911 | 71 | 25 | 43 | 52 | 55 | 79 | 62 | 106 | 70 | | |
| 858 | 28 | 885 | 41 | 912 | 71 | 26 | 45 | 53 | 55 | 80 | 62 | 107 | 70 | | |
| 859 | 29 | 886 | 41 | 913 | 73 | 27 | 45 | 54 | 55 | 81 | 63 | 108 | 70 | | |
| 860 | 29 | 887 | 41 | 914 | 73 | 28 | 45 | 55 | 55 | 82 | 64 | 109 | 70 | | |
| 861 | 30 | 888 | 42 | — | — | 29 | 46 | 56 | 55 | 83 | 64 | 110 | 70 | | |
| 862 | 31 | 889 | 42 | | | 30 | 46 | 57 | 56 | 84 | 64 | 111 | 71 | | |
| 863 | 31 | 890 | 45 | | | 31 | 46 | 58 | 56 | 85 | 65 | 112 | 71 | | |
| 864 | 32 | 891 | 45 | **Raccolta 1946** | | 32 | 47 | 59 | 56 | 86 | 65 | 113 | 71 | | |
| 865 | 32 | 892 | 46 | | | 33 | 48 | 60 | 56 | 87 | 66 | 114 | 72 | | |
| 866 | 32 | 893 | 47 | | | 34 | 49 | 61 | 57 | 88 | 66 | 115 | 72 | | |
| 867 | 32 | 894 | 47 | 8 | 28 | 35 | 49 | 62 | 57 | 89 | 66 | 116 | 72 | | |
| 868 | 32 | 895 | 48 | 9 | 31 | 36 | 49 | 63 | 57 | 90 | 66 | 117 | 74 | | |
| 869 | 32 | 896 | 48 | 10 | 31 | 37 | 50 | 64 | 57 | 91 | 66 | 118 | 74 | | |
| 870 | 32 | 897 | 48 | 11 | 32 | 38 | 50 | 65 | 57 | 92 | 67 | 119 | 74 | | |
| 871 | 33 | 898 | 49 | 12 | 32 | 39 | 50 | 66 | 57 | 93 | 67 | — | — | | |
| 872 | 33 | 899 | 49 | 13 | 33 | 40 | 50 | 67 | 57 | 94 | 68 | — | — | | |
| 873 | 33 | 900 | 50 | 14 | 34 | 41 | 50 | 68 | 57 | 95 | 68 | — | — | | |
| 874 | 33 | 901 | 52 | 15 | 34 | 42 | 50 | 69 | 57 | 96 | 68 | — | — | | |
| 875 | 33 | 902 | 54 | 16 | 38 | 43 | 50 | 70 | 58 | 97 | 68 | — | — | | |
| 876 | 33 | 903 | 58 | 17 | 38 | 44 | 51 | 71 | 58 | 98 | 69 | — | — | | |
| 877 | 34 | 904 | 58 | 18 | 39 | 45 | 51 | 72 | 59 | 99 | 69 | — | — | | |
| 878 | 35 | 905 | 58 | 19 | 39 | 46 | 51 | 73 | 60 | 100 | 69 | — | — | | |
| 879 | 35 | 906 | 59 | 20 | 40 | 47 | 53 | 74 | 60 | 101 | 69 | — | — | | |

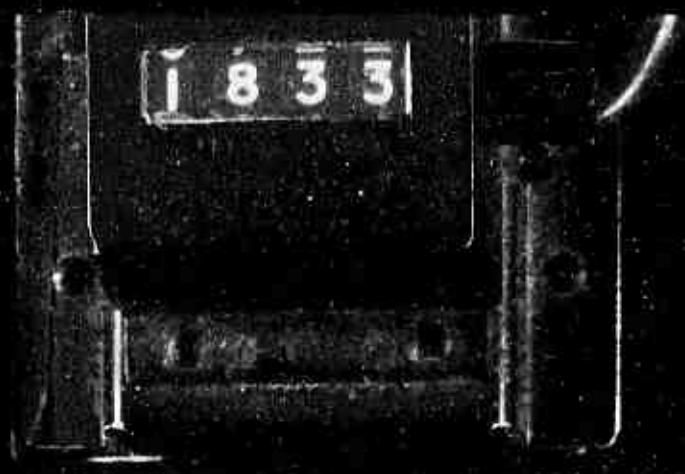
(2103690) Roma, 1946 - Istituto Poligrafico dello Stato - G C

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1832

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PREZZO L. 20 —


1833